

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google

F
10(1

Ex Biblioth. de Rosa

A
VI-1

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PRAGMATICAE
EDICTA DECRETA INTERDICTA
REGIAEQVE SANCTIONES
REGNI NEAPOLITANI.

Digitized by Google

Digitized by Google

597631

PRAGMATICAE
EDICTA DECRETA INTERDICTA
REGIAEQVE SANCTIONES
REGNI NEAPOLITANI

QVAE

OLIM VIRI CONSVLTISSIMI COLLEGERVNT SVISQVE TITVLIS TRIBVERVNT

PROSPER CARAVITA IN CITERIORI PRINCIPATV REGIVS AVDITOR

FABIVS DE ANNA REGIVS CONSILIARIVS

ALEXANDER ROVITVS IVDEX M. C. VICARIAE

CAROLVS CALA' DVX DIANI REGENS COLLATERALIS

BLASIVS ALTIMARIVS REGIVS CONSILIARIVS

DOMINICVS ALFENVS VARIVS I. C.

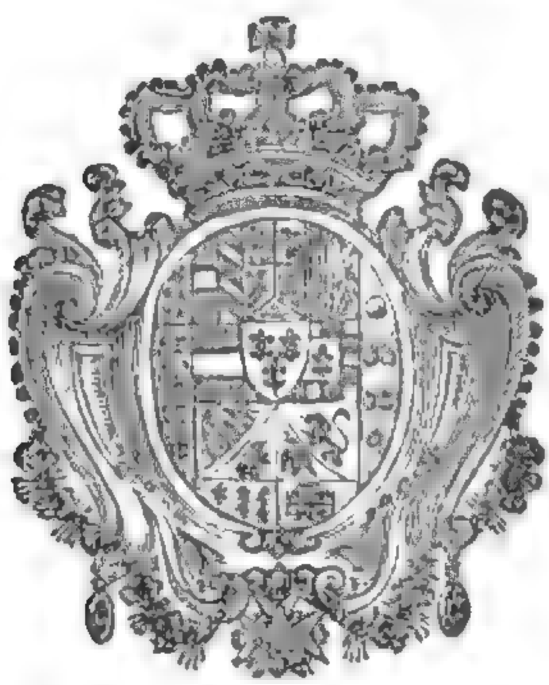
RECENSVIT;

Omiſſaque a veteribus Collectoribus ex auctoritate veterum Codicum reſtituit. Quaeue lata eſſent ab anno CIƆIƆCCXVIII. ad hunc diem collegit, ſuiſque titulis tribuit; Aliis, quae ab iis excederent, proprias rubricas poſuit: Eorumque ad oram paginae epitomas, ſeu Summaria adiecit: Foedera addidit: Titulos omnes ad litterarum ſeriem diſpoſuit: Indices omnium legum, et rerum, ac verborum auxit.

VOLVMINIBVS QVATVOR DIVISIT.

Quae hoc ſigno (†) notantur hac editione nouiter adiecta ſunt.

VOLVMEN PRIMVM.



NEAPOLI CIƆIƆCCLXXII.

SVMPTIBVS ANTONII CERVONII.

AVCTORITATE REGIA.

Digitized by Google

DOMINICI ALFENI VARII I.C.

PRAEFATIO.

QUarum legum vſus in Foro frequens eſſet, et quotidianus: quarum etiam a Regnorum fundatione deriuatur origo, quum rariora exemplaria temporum lapſus feciſſet; immo fere defeciſſent; edenda nouiter neceſſitas tulit. Petiere vndique Studioſi, tum maxime, qui in Foro verſantur, et enixe flagitarunt; initium a *Pragmaticis Sanctionibus* fore ducendum; quoniam earum maximopere neceſſitas vrgeret, in iiſque leges poſteriores referrentur, quarum in tritura Fori vſus eſſet permaximus. Lamentabantur, et conquerebantur etiam, exemplaria earum cara venire, vix inueniri, et quum inuenirentur, neque ſatisfacerent opportunitatibus; quippe a quinquaginta amplius annis edita, maxima legum ſupellex deeſſet; quarum poſtquam latae eae fuiſſent, exemplaria earum apud paucos inueniri. Difficile, Pragmaticum agere in tanta Pragmaticarum Sanctionum egeſtate. Igitur ut communibus votis ſatisfiat, á Pragmaticarum Sanctionum editione, Corpus Neapolitanarum Legum edendum nunc iterum, incipiendum eſt. Eius rei cura mihi demandata eſt. Sed in tanta legum compage ordinanda, quae mea foret opera; quae doctiſſimorum etiam virorum a biſcentum abhinc annis fuerit; quod legum ſub *Pragmaticarum Sanctionum* nomine veniat, officii mei puto praefari.

II. Regni et Regis nomen, bello ſociali Normanni, pulſis Graecis ſubactiſque Langobardis in has Prouincias induxerunt. Poſtquam omnem Prouinciam Iure belli inter ſe partiti fuiſſent, pro regunda communi fortuna *Conſtitutiones* quamplurimas promulgarunt. Sed earum Codicem non accepimus. Princeps huius Populi Guiſcarda Gens, ex qua ROGERIVS emerſit, qui et Apuliae, et Siciliae Rex eſt ſalutatus, poſt quem vterque GVLIELMVS regnauit, malus, et bonus. Melphis totius Regni Metropolis fuit Ciuitas communis; in qua Rex cum Baronibus, et Commilitonibus Comitia haberent. Normannis ſucceſſere Sueui, inter quos FRIDERICVS II. IMPERATOR et REX. Is Monarchiam, antea tentatam ſed non firmo ſucceſſu, lege conſtituit, Barones, non vt Normannus ſocios tantum habuit, ſed et ſubiectos: Is *Conſtitutiones* tulit anno CIϽCCXXXI. Quod iampridem ſolidiſſimis argumentis probauit vir illuſtris Franciſcus Vargas Macciucca Marchio Vatullae, vt nullus relictus ſit dubitandi locus (1). Normannorum Conſtitutiones eas tantum retulit, quae Mona rchiae non auerſarentur, ceteras antiquauit, eaſque omnes opera PETRI de VINEIS in tres libros diuiſit, et Melphi in frequenti Ordinum Conciſtorio publicauit. Conſtitutionum Interpretes fuere pluſquam ſexaginta, quorum Commentarii partim extant, partim periere. Non eſt huius loci Sueuae gentis aduerſam referre fortunam. Id fuit in ſumma tantarum viciſſitudinum, quod et vulgo notum, CORRADINVM poſtremum eius Gentis REGEM vitam, et Regnum amiſiſſe. Andegauenſes Reges, qui in Regno ſucceſſere, leges tulerunt, quas *Capitula* vocarunt, et illuſtres etiam Interpretes habuerunt. Vel quia capitulatim,

(1) Eſame delle vantate carte, e Diplomi di S. Stefano del Boſco, intrapreſo dal Cavalier Franceſco Vargas Macciucca *pag. 476.*

ſcilicet congregatis Ordinibus tuliſſent, vel quia veteres Francorum Reges *Capitularia* leges ſuas nominaſſent, *Capitula* dixerint, non auſim affirmare. Stetit Capitulorum mos iandiu etiam Regnantibus Arragoniis Regibus, et deinceps. Quamobrem locus ad S. Laurentii, in quo comitia agebantur, *Capitulum* etiamnum dicitur: Extat et Codex Decretorum (1). Tulerant etiamnum Sueui leges, tabulaſque cenſorias, quas *Statuta* vocarunt; Quae Andegauenſes, ut antiquarent, firmaque tamen vectigalia haberent, *Ritus* induxerunt *Camerae rationum ſummarum*; quorum auctorem ANDREAM AESERNINVM alterum fuiſſe conſtat. Formas iudiciorum, Curiaſque habendi abs antiquis Curionibus, moribus inductas, et ſumma religione cuſtoditas, vt intactas ſeruaret IOANNA REGINA in ſcripturam retulit, et *Ritus* nomen retinuit. Neapolis vetus Vrbs, Graecorum aſſueta inſtitutis, legibus, moribuſque, reliquias veterum legum ritibus Feudiſticis iam coinquinatas, ut rationi temporum accommodaret, BARTHOLOMAEVS CAPVA in *Conſuetudines* vertit. Hae fuere leges, regnantibus Normannis, Sueuis, Andegauenſibus Regibus. Quae *Conſtitutionum*, *Capitulorum*, *Rituum*, *Conſuetudinum* nomine veniunt. Arragoniorum Regum quarta eſt dynaſtia eorum, qui apud nos regnarunt. Iis eiectis ſucceſſere HISPANIARVM REGES, qui cum Francis Regnum diuiſerunt, quod et breui tenuerunt; mox iiſdem pulſis, perpetua ſucceſſione ad nos vſque Regnum retinuerunt: ut feliciter retinet iure FERDINANDVS IV. REX inclytus, Princeps Hiſpanicae iuuentutis. Semel interrupta temporum ſerie, ab anno ſcilicet CIↃIↃCCVII. ad annum vſque CIↃIↃCCXXXIV. quo tempore CAROLVS VI. Romanorum Imperator regnauit. Arragoniis placuit peculiari nomine leges ſuas *Pragmaticas Sanctiones* appellare, quo nomine ad nos vſque, reliquae leges appellatae ſunt. Fortaſſis apud Hiſpanos, a quibus Arragonii fluxerunt, hoc nomen legibus dabatur. Vetus autem nomen eſt, et a Iure Romano repetitum: Idem eſt ſi dicas: Sententia cum poena pronunciata. Non moueor verbis eorum, qui dixerunt: Pragmaticae nomen, poſtremis Andegauenſium temporibus, legibus fuiſſe tributum, quum et IOANNAE REGINAE, quae de genere Andegauenſium fuit, leges aliquot inter Pragmaticas referantur. Quod ita accidit: PROSPER CARAVITA primus Collector, duas eius Reginae momentoſas leges, ac memorabiles inter Pragmaticas retulit, ne interciderent (2).

III. At mirabitur fortaſſis quiſquis ſeriem temporum ſcrutetur: A Normannis ad poſtrema Andegauenſium tempora, *Conſtitutiones*, *Capitula*, *Ritus*, *Conſuetudines*, detractis Commentariis, quibus obnubilantur, paruum volumen implere: Pragmaticas vero Sanctiones ad ampliſſima quatuor volumina excreſcere, vt negotium Studioſis faceſſant. Tempora ſi ſupputentur, quae a Normannis ad Andegauenſes excurrunt, fere cum temporibus, quae ab Arragoniis ad nos intercedunt, congruunt. Quae cauſa fuit, vt poſteriora tempora tot, tantiſque legibus laborauerint? Res publica fortaſſis corruptior, mores foetidiores poſteriorum temporum, cur tantam copiam legum meruerint? Quibus ego reſpondeo: Reges poſterioris aetatis ſuas Conſtitutiones edixerunt; noua vectigalia imperitarunt: Formas Iudiciorum veteres emendarunt, ordinemque Iudiciis indixerunt: Interdicta tulerunt: Foedera percuſſerunt: Noua Tribunalia inſtituerunt. Quae omnia tantam legum ſupellectilem parant. Sed noua etiam cauſa fuit, vt in tantam turbam voluminum leges excreuerint. Erat olim inter Septemuiros Reipublicae procurandae, regundaeque *Cancellarius*, cui et poteſtas fuit leges emendandi, ſi vitioſum quid haberent, continerent; explicandi etiam, ſi quid obſcuri (3). Hoc munus FERDINANDVS REX, qui Catholicus eſt dictus, ſuppreſſit, et Cancellariam fundauit, Prorege eius Collegii Principe conſtituto, datiſque Aſſeſſoribus, et Collaterale Conſilium dicebatur; quod ad REGEM uſque CAROLVM AVGVSTI REGIS PATREM perdurauit, qui Cancellariam deleuit (4). Cancellariae Tribunali munus Cancellarii cedit, legum interpretanda-

(1) *Privilegii, et Capituli* del Regno di Napoli.
(2) *Pragm. 1. de Accuſationibus. Prag. 1. de Feudis.*
(3) *Lucas de Penna ad L. LXIV. Cod. de Decurionibus.*
(4) Vide infra Titulum: *De Regia Cancellaria, ſive Collatetali Conſilio ſublato.*

tandarum, emendandarumque; quamobrem in *Pragmaticis Conſtitutionibus* interpretationes continentur *Conſtitutionum, Capitulorum, Conſuetudinum*, quas decretis ſuis pro voluntate Regum, quandoque Cancellaria, quandoque Sacrum Regium Conſilium tulit. Acceſſere ceterae cauſſae, Annona Vrbana, et Prouincialis, quae veteribus inſtitutis, a Decuriis procurabatur, moleſtiſſimis temporibus conſilium Principum meruit. Armorum vſus immutatus, vetera nomina obſoleta, noua arma, noua nomina inducta, quum et iis abuterentur homines, cum uſum interdici neceſſe fuit. Poenarum veterum aſperrima indoles, et immitis, par vetuſtis moribus ſenſim emollita, durioribus deterſis, nouas Sanctiones expectabat. His omnibus cauſis aceruus legum, in tantam molem excreuit.

IV. Venio ad harum Legum, quas *Pragmaticas Sanctiones* dicimus, *Codices, Editiones, Collectoreſque*. Arragoniorum Regum leges ipſis regnantibus in membranaceis Codicibus manu exaratis continebantur, quod et FERDINANDI REGIS CATHOLICI legibus etiam accidit. CAROLI V. Imperatoris, et REGIS *Pragmaticae Sanctiones* primum editae ſunt typis, in obſequium fortaſſis praeſentis potentiae. Eſt apud me eius editionis exemplar ſic inſcriptum: *Pragmaticae regentes Caroli Siciliae Regis Romanorumque Imperatoris ſemper Auguſti. Excudebat Ioannes Antonius Canetus Papienſis 1531. Die primus menſis Februarii; Cum gratia, et priuilegio*. Inſcriptione incomptior editio, quippe litteris, quas vocant, gothis, et etiam excuſis. Eo exemplo Pragmaticae anteriorum REGVM, Arragoniae ſcilicet ſtirpis, et FERDINANDI REGIS CATHOLICI editae etiam mox ſunt: Quarum exemplari, quod apud me eſt, etſi prima charta detracta ſit, in calce tamen eius, vt olim mos erat, in hanc ſententiam legitur: *Excuſſum eſt hoc Pragmaticorum opus, mandato ac ſumptibus Bernardi de Cantis, et Ioannispauli de Suganappis, Anno Domini 1533. Regnante inuictiſſimo Carolo Quinto Imperatore. Et cautum ne quis per decennium imprimere audeat, ut in priuilegio continetur*. Demum vtilitatis cauſa, vt in vnum volumen leges omnes continerentur, editae ſunt vna cum libris *Conſtitutionum*, et ad calcem earum *Pragmaticae Sanctiones* adiectae. Hoc codice vſus ſum ex ſelectiſſima, ampliſſimaque bibliotheca FRANCISCI VARGAS MACCIVCCA, Vatullae Marchionis. Titulus ejus Codicis hic eſt, et quomodocumque ſcriptus: *Pragmatice Regni nove, et antique cum Pragmaticis inuictiſſimi Caroli Quinti Imperatoris de novo additis 1545. Neapoli: Apud Ioannempaulum Suganappum: In via Armeniorum: Cum priuilegio*. Quum dicitur *de novo additis*, recta ibo ſi dicam, nunc primum in vnam ſeriem, tam Pragmaticas Arragoniorum Regum, quam CAROLI V. IMPERATORIS fuiſſe relatas. Sed vt hic obiter dicam, quod fortaſſis infra dicendorum ſeriem turbaret. Conſueuere Proreges Pragmaticas Sanctiones, quas Edicto Populo proponerent, typis mandare: et mox cuiuſcumque Proregis Pragmaticas in vnum volumen edere; conſtituebatur auctoritate Regia Typographus, cuius edendi leges cura demandaretur. Antiquior mihi videtur fuiſſe ab anno CIƆIƆLXXXX. *Horatius Saluianus*, mox *Tarquinius Longhus*, et poſt eum *Saluator Caſtaldus*. Cui in eo munere ſucceſſere *Antonius Pacius, Iacobus Carolinus, Agnellus Stephanus et Filii, Conſtantinus Vitale*. Tandem *Carolus, Secundinus, et Seraphinus Porſilii* ad annum vſque CIƆIƆCCLVII. quum hoc anno conſtituta Regia typographia Palatina, cautum eſt, in ea Conſtitutiones, Edicta, ac Magiſtratus decreta, quae promulgarentur, typis *priuatiuo iure* imprimi.

V. Primus qui leges haſce collegerit, quas *Pragmaticas Sanctiones, et Edicta* dicimus, PROSPER CARAVITA perhibetur. Is domo Ebulinus in Lucanis; in citeriori Principatu, et alibi Auditoris officium, hoc eſt Praeſidis Prouinciae Aſſeſſoris cum laude geſſit: clarus etiam Commentariis ad Ritus Magnae Curiae Vicariae. Antequam Prouincialem Magiſtratum obiret, Ebuli in aedibus ſuis Commentarium ad aliquas Pragmaticas compoſitum edidit, quem mox vna cum ceteris aliorum Interpretum, SCIPIO ROVITVS recudendum procurauit. Acceſſit nunc primum Pragmaticis Sanctionibus ſeries Titulorum, ſeu Rubricarum, ſub quibus Pragmaticae congrue referrentur, quorum CARAVITA primus auctor fuit;

nec

nec non HORATII DESTITI e Montepauone, qui eſt pagus in vlteriori Calabria, Epitomas, quas *Summaria* dicimus, primus ad oram legum poſuit: *Pragmaticis Sanctionibus* hanc inſcriptionem CARAVITA dedit; quam poſtea retinuerunt, qui Pragmaticas ediderunt, et etiamnum retinemus. Et ita eſt: *Pragmaticae, Edicta Regiaeque Sanctiones Neapolitani Regni in vnum congeſtae, ſuis diſtinctae Titulis, miroque ordine illuſtratae: Per clariſſimum V. I. D. Proſperum Carauitam Patritium Ebolitanum, in citerioris Principatus, et Baſilicatae Prouinciis Regii Fiſci Patronum. Quibus acceſſere Pragmaticae editae per Illuſtriſſimum, et Reuerendiſſimum Cardinalem de Granuela Regni huius Locumtenentem, et Capitaneum Generalem, quae in aliis impreſſionibus deſiderabantur: una cum Summariis, locupletiſſimoque Indice materiarum nouiter editis per Mag. V. I. D. Horatium Deſtitum Montipauonenſem: cum privilegio. Neapoli Matthias Cancer excudebat: Ad inſtantiam Baptiſtae de Criſtophoro, et Sociorum* 1575. Hunc titulum auxi poſita voce *Interdicta*: Hoc exemplar vel temporum edacitate conſumptum, vel ſequioribus editionibus, quibus vterentur, ſpretum, vel neglectum, in manum non venit. At recuſum Aquilae habeo, typis *Lepidi Facii* anno CIↃIↃLXXXVII. in qua editione fortaſſis credo Cardinalis Perrennotti, qui dicebatur *de Granuela* Proregis, *Pragmaticas Sanctiones* conſutae fuerunt ad calcem. Hunc Titulum, ut dixi, qui *Pragmaticas Sanctiones* vulgarunt, retinuerunt ſemper, detracto tantum PROSPERI CARAVITAE nomine, vt infra fuſius dicam: At ſi quis eſt, qui dictis detrahat fidem, et rem praeterquam narraui, fuiſſe contendat; Ego ſolius Typographi epiſtolae nuncupatoriae ad THOMAM SALERNITANVM Regiam Cancellariam Regentem parte recitata, aduerſus eum pugnabo. In ea ſic legitur: *Non abs re hoc dictum ſenties, quum opus hoc Pragmaticarum, non paucis mendis attritum primo prodierit: Regiae enim Sanctiones in vnum congeſtae, hinc atque hinc legentium intellectui ſe praebebant difficiliores, neſcientes ſub quo degerent Titulo: Editum eſt ſecundo nempe imperfectum Typographorum incuria, et in eo leges multae deſiderabantur: quaeque aderant ancipitis, obſcurique intellectus. Factum eſt ut tertiam hanc impreſſionem perfectam vndique curauerimus, adhibita Impreſſoribus diligentia, vt pro viribus ſacro operi operam nauarent. Hinc dantur ſacrae leges ſuis diſtinctae titulis; ac ne forſan Lectoribus moleſtiam afferrent, breuiſſimis, congruiſque ſummariis ornatae, auctore Magnifico Horatio Deſtito LL. Doctore, qui et ſingularum materiarum tabulam locupletem confecit. Acceſſerunt inſuper, ne aliquid deſit, Pragmaticae editae ab Illuſtriſſimo et Reuerendiſſimo Cardinale, quibus votum dediſti.* Hac editione auctor PROSPER CARAVITA etiam inſcribitur; de recenti DESTITI *Summariis* hic adiectis.

VI. Tituli centum, ſi male non numeraui, a CARAVITA conditi, hi ſunt; ut pateat, quid praeſtitum ſit, et a quibus ad Corpus harum Legum ordinandum. *DE Abolitionibus: Accuſationibus: Actuariis, Scribis, et eorum ſalario: Adminiſtratione Vniuerſitatum: Adminiſtratoribus, et quod perſonaliter ſeruiant: Albanenſibus: Annona Ciuitatis Neapolis: Appretio: Arbitris: Armis: Baronibus: Brucis: Capientibus homines per vim: Cenſibus: Ceſſione bonorum: Chirurgis, et Barbitonſoribus: Citationibus, Edictis, aliiſque prouiſionibus, tam Regnicolis, quam extra Regnum: Clericis, ſeu Diaconis Seluaticis: Commiſſariis non deſtinandis: Compoſitionibus, et Commutationibus poenarum: Conſeruatoriis: Contumacibus, vt non accedant ad Curiam Regiae Maieſtatis: Condemnatis ad triremes: Duello: Dilationibus: Emptione, et venditione: Exceptionibus: Extractione animalium, auri, argenti, et aliorum prohibita: Exulibus: Falſis: Feudis: Fide Inſtrumentorum: Fide memorialium: Furtis nocturnis: Immunitate Neapolitanorum: Impreſſione librorum: Iniuriis: Inſtantia cauſae non reſtituenda ſine expenſis: Inſtrumentorum liquidatione non remittenda: Iuribus et exactionibus fiſcalibus: Iuriſdictionibus inuicem non turbandis: Lenonibus: Magiſtris artium: Mendicantibus: Mercatura Officialibus prohibita: Meretricibus: Militibus grauis, et leuis armaturae, et his, quae eis competunt: Monetis: Monialibus: Muneribus Officialium: Negantibus mutuum: Notariis: Nummulariis: Officialibus ad partis inſtantiam, vel per pecuniam non*

evendis: Officiis ad Regiae Maieſtatis, ejuſque Viceregis collationem ſpectantibus: Officio Baiuli: Officio Iudicum, et aliorum Officialium: Officio Iuſtitiarii: Officio Magiſtri Iuſtitiarii, ſeu M. C. Vicariae, et his quae toto Tribunali incumbunt: Officio Magiſtri Poſtarum: Officio Procuratoris Caeſaris, ſeu Camerae Summariae, et his, quae ipſi Tribunali incumbunt: Officio Quaeſtoris generalis, ſeu Theſaurarii, et aliorum Quaeſtorum, ſeu Tribunalium: Officiorum prouiſione facienda Regnicolis, et exteris: Officio S. R. Conſilii, et his, quae toto Tribunali incumbunt: Officio Scribae portionis: Officio Secretarii, et his quae incumbunt in Regia Cancellaria: Ordine Iudiciorum: Oſculantibus mulieres: Paſcuis, Foreſtis, et Nemoribus: Perſequendis malefactoribus, etiam extra Regnum. Poſſeſſoribus non turbandis: Priuilegiis infra annum praeſentandis. Priuilegiis Vniuerſitatibus conceſſis. Quod Regnicolae poſſint armare naues, et alia contra inimicos: Receptatoribus malefactorum: Relationibus cauſarum: Relegatis: Remiſſionibus cauſarum: Repreſaliis: Reuocatione, et Suſpenſione gratiarum: Salario eorum, qui mittuntur pro ſeruitio Regis: Sale vendendo per Vniuerſitates: Salubritate aeris: Scholaribus doctorandis: S. C. Velleiano: Sententia Foroiudicationis: Seruis manumiſſis: Syndicatu Officialium: Sodomia: Sponſionibus Mercatorum: Trigeſimis, et Salario Officialium: Vagabundis: Vbi de delicto quis conueniri debeat: Vectigalibus: Veſtium et caligarum moderatione, et prohibitione: Vniuerſitatibus non cogendis ad noua aedificia conſtruenda: Vſurariis: Zingaris, ſeu Aegyptiacis.

VII. Augescente legum numero, quae in dies promulgarentur, quae poſitis Titulis tribui poſſent, tributae ſunt: quae vero extra Titulos vagarentur, nouis ſedibus eas locare, neceſſitas tulit. Quocumque pacto huius ſecundae acceſſionis, auctorem dabo FABIVM DE ANNA, cuius nomen inter forenſes Scriptores non eſt obſcurum: ſcripſit enim *Conſiliorum* ſeu *Reſponſorum* duo volumina. Titulus demonſtrat: *Pragmaticae Regni Neapolitani hactenus non impreſſae, et in Pragmaticarum volumine non contentae: Cum indice rerum, locorumque inſignium locupletiſſimo:* FABIO DE ANNA *I. C. Patricio Neapolitano Compilatore: Cum privilegiis. Venetiis apud Petrum Duſinellum. Sumptibus D. Nicolai de Bottis CIↃIↃLXXXVII.* Hoc anno Neapoli editio *Pragmaticarum Sanctionum* parabatur, typis *Horatii Saluiani*, ceu demonſtrat epiſtola nuncupatoria ad Ioannem Zunicam Proregem; ſed triennio poſt completa eſt, anno ſcilicet CIↃIↃLXXXX. in quam acceſſiones ANNAE relatae ſunt. Seruauit tamen inſcriptionem, nomenque CARAVITAE, ceu ipſe Titulus fert: ANNA neque nominato. Quod cur acciderit, in tanta temporum vetuſtate non inuenio: Edidiſſe, Typographus profitetur, *morem gerens Annibali Moles Regiam Cancellariam Regenti, Ioanni Antonio Lanario, et Ioanni Lopez de Berricano Proregentibus.* Nunc primum *Pragmaticae Sanctiones* ſeorſim a Conſtitutionibus, et Capitulis ſunt editae volumine vno, forma, quam vocant, quarta: In ipſo fronte inſcribitur: EX DECRETO SACRI REGII CONSILII. Hoc exemplar rarius videri, iamdudum retulerant hiſtoriae Scriptores, cuius et ego unum exemplar domi inueni; alterum NICOLAVS TROILVS Montalbanenſis vir doctus dono dedit; fuiſſeque *Fabii Troili* ea aetate Notarii, ſcriptum antiquo chirographo eſt. Titulis CARAVITAE alios XXXXVII. ANNA addidit, et hi ſunt: *DE Aleatoribus: Aſſiſtentia bonorum praeſtanda: Bonis proditorum: Carcerariis, et Carceribus: Cauſis decidendis: Comitiuis: Commercio: Cuſtodia reorum: Contractibus: Damnis clandeſtinis: Doctorum habitu: Expenſis: Feneſtris exiſtentibus ex aſpectu Monaſteriorum: Guidaticis, et eorum obſeruatione: Inciſione arborum: Indultis: Iudaeis: Legatis: Ludis, et Luſoribus: Manna colligenda: Mandatario per aliquem occidendo: Memorialia ſubtrahentibus cum aliena cohortatione: Minoribus: Officialibus Regiarum triremium: Pactum de retrouendendo: Parochis: Piratis non aſſecurandis: Piſtoribus: Ponderibus, et menſuris: Porteriis: Praeſcriptionibus: Praeuentione moderanda: Procuratoribus: Quaeſtionibus: Remigibus: Remiſſionibus partium: Reuelatione frumenti: Scoppettarum portandarum licentiam habentibus: Scalarum prohibitione noctis tempore: S. C. Macedoniano: Specialibus medicinalibus: Sponſionibus Mercatorum: Suſpicionibus Officialium:*

Teſtium refrenatione, et repulſa: Valore ſcutatorum aureorum: Veſtium, et armorum portatione: Viſita carceratorum facienda.

VIII. Per annos XXXIII. qui mox ſequuti ſunt, maxima ſtrues legum comparata quum eſſet, volumen forma maxima congeſtum eſt anno CIↃIↃCXXIII. apud *Pacium*, et *Carolinum*, in quo, quae edebantur *Pragmaticae Sanctiones* congeſtae ſunt. Hoc volumine vſus ad plurimum SCIPIO ROVITVS eſt, quum Commentarios in has leges ſcriberet. Forte fortuna in bibliotheca FRANCISCI BVONCORE olim Comitis Archiatrorum, SILVESTRI M. CVRIAE VICARIAE IVDICIS, et DOMINICI in Foro Aduocati eius Fratris filiorum, virorum amiciſſimorum, quorum omnium funera vidi, et moleſtiſſime recordor, inueni.

IX. Ipſe SCIPIO ROVITVS, cui Ius Neapolitanum plurimum debet, auctiones in *Pragmaticas Sanctiones* meditatus quum eſſet, et quoniam ad ſummos Magiſtratus perueniſſet (ſedit enim diu Cancellariam Regens in Collaterali Conſilio) ea laude quum non indigeret, ſub ALEXANDRI ROVITI filii ſui nomine opus edidit. Citatur paſſim ea editio. Natus eſt SCIPIO Turturellae pago in Lucania, qui diſtat a Sanctio ad VI. milliaria, obiit anno CIↃIↃCXXXVIII. At vt SCIPIONIS Patris opus acceptum eſt. Fecit fortaſſis, vt Filio ſuperſtiti, poſt cladem aliorum duorum, in mutua deſcobinatione acceptam, viam ad Magiſtratum ſterneret. Legitur enim ALEXANDRVM filium, tam in Vrbano, quam Prouinciali Magiſtratu fuiſſe, fuit enim bis M. C. Vicariae Iudex; neque poſt eum amplius ROVITA gens exaudita eſt. Quicquid de ea re ſit, quiſquis auctor fuerit, duo agere profeſſus eſt. Primum: *Vt Pragmaticas poſtea promulgatas ſingillatim vagantes in idem volumen inſereret, ac ſub propriis titulis collocaret*: Tum aliud: *inutileſque euelleret, ac deleret*. In quo opere nunquam ROVITVS effugiet duas criminationes: Opus omne ALEXANDRI filii nomine inſcripſiſſe, deleto CARAVITA vetuſto conditore, neque ANNA vſquam gentium nominato; de qua re neſcio cur utriuſque heredes eum iniuriarum non poſtulauerint; ſed ALTIMARIO poenas dedit, qui ROVITI nomine deleuit, ſui, et Maecenatis nomine *Pragmaticas* inſcripſit, vt infra dicam. Alterum: Titulos Pragmaticarum veteres ſeruauiſſe, quibus in tritura forenſi vſus eſſet maximus, ceteros, qui documenta haberent in illuſtri poſita monimento, excuſſiſſe. Auxit tamen rubricas, et aliquas mutauit, vel emendauit, additis ſua manu Titulis veteribus a CARAVITA, et ANNA iandudum poſitis: Et hae ſunt numero XXX.. *De Aedificiis probibitis: Aqua Fortearum, ſeu aquis, et aquaeductibus: Arboribus ſeu malis antemnarum, et remis non vendendis: Aſſaſſinio: Aucupibus, ſeu Venatoribus: Beſtiis vaccinis, ſeu bobus non mactandis: Cultu SS. Eucbariſtiae Sacramento exbibendo: Delegationibus: Excubiis nocturnis: Eleemoſyna non petenda, abſque facultate conceſſa: Educatione puerorum et puellarum, et de Matrimoniis cum ipſis non contrabendis: Feriis: Ictu Scoppictae, ſeu ſclopeti: Immunitate Officialium Sacri Regii Conſilii: Infantibus perditis, et caſu a Parentibus derelictis: Juriſdictione Magiſtri Iurati tempore Nundinarum: Lapidibus, fulgoribus, et ignibus factitiis non proiiciendis: Litteris Cambii, ſeu teſſeris collybiſticis: Locato conducto, ſeu de migrando: Mauris: Nundinis, ſeu Feriis: Ne quid in loco publico fiat: Pace ſub verbo regio inita, et rupta: Perſonatis, et eorum veſtibus, et inceſſu in diebus bacchanalibus: Pharmacopolis, et Aromatariis: Poſtulando: Probibita emptione, et venditione ſupellectilium vſu conſumptarum, ſeu de Circitoribus: Rhedariis, ſeu Aurigis, vulgo Coccheriis: Titulorum, ſeu inſcriptionum abuſu, in ſcribendo ſublato.* Quos vero titulos ROVITVS ſuſtulit, hi ſunt numero XV. eorumque quandoque *Pragmaticas Sanctiones*, ſub aliis Titulis retulit. *DE Albanenſibus: Capientibus homines per vim: Comitiuis: Doctorum habitu: Feneſtris exiſtentibus ex adſpectu Monaſteriorum: Iudaeis: Mendicantibus: Mandatario per aliquem occidendo: Officialibus ad partis inſtantiam, vel per pecuniam non creandis: Remigibus: Remiſſionibus partium: Scoppettarum portandarum licentiam habentibus: Specialibus medicinalibus: Valore ſcutatorum aureorum: Veſtium, et caligarum moderatione, et probibitione.* Prodiit haec editio anno CIↃIↃCXXXIII. apud Aegidium Longhum. In calce eiuſdem Codicis adiecit

iecit ROVITVS omnium Legum Sanctiones hoc ſub titulo: *Rubetum legale totius Regni; ſeu Index omnium poenarum a Conſtitutionibus, Capitulis, et Pragmaticis Regni inflictarum, Per V. I. D. Alexandrum Rouitum in Bruttiis Regii Fiſci Patronum, et Iudicem in Ciuilibus M. C. Vicariae, eodem otio inopino ſelectarum. Neapoli ex Regia Typographia Aegidii Longhi 1667.* Quo tempore ROVITI Codex iterum eſt editus. Quae vero *Pragmaticae Sanctiones* ab anno CIƆIƆCXXXIII. ad hunc vſque diem promulgatae fuere, duobus aliis voluminibus collectae ſunt a *Matthaeo Angelo Gizzio* I. C. Neapolitano, apud eundem Longhum anno CIƆIƆCLV.

X. Haec poſtquam acta ſunt, et diu creſceret *Pragmaticarum Sanctionum* numerus; Prorex cum Collaterali Conſilio earundem ordinandarum BLASIO ALTIMARIO negotium omne credidit, curante potiſſimum CAROLO CALA' Dianenſium Duce Regiam Cancellariam Regente. Fuit CAROLVS omnium ſua aetate doctiſſimus; ſuperior ſcientia fuit fortuna; opes eminentiores; Ducatum Dianenſem, et Villaenouae Marchionatum ad ſuos tranſmiſit. ALTIMARIVS natus eſt Valle in Lucanis, qui pagus olim gentis ſuae Feudum fuerat: Auerſani eum Ciuitate donarunt; Florentiae Adimarios agnatos ſuos repperit, a quibus in agnationem reſtitutus eſt; clarus pleriſque ſcriptis libris ad vſus forenſes: Conſiliarius meruit in Sacratiſſimo S. Clarae Conſilio. Anno CIƆIƆCCXIII. ſupremum diem clauſit. Haec editio curantibus CALA' et ALTIMARIO auctior ceteris omnibus anno CIƆIƆCLXXXII. prodiit; anno inſequenti CALA' eſt mortuus. Ipſe ALTIMARIVS in praefatione ſcribit, vnum tantum Titulum eum ſua manu poſuiſſe, qui eſt *De Regimine Studiorum*. Sed quum pleroſque Titulos inueniſſem, vel immutatos, vel de nouo adiectos XI. numero; eorum ipſum CALA' auctorem fuiſſe facile credam. Tituli hi ſunt: *DE Ambaſciatoribus*: *Apocis Banci*: *Arte Chimica, et argentaria probibita*: *Aſſecurationibus*: *Circulatoribus*: *Expulſione Gallorum*: *Exteris Regni Neapolitani venientibus*: *Liquidatione Inſtrumentorum*: *Natatione probibita in ora Caſtri Lucullani, Mergellinae, et Pauſilippi ſine femoralibus*: *Subaſtatione fiſcali*: Titulus qui eſt: *De vinculis, ſeu conditionibus in teſtamento appoſitis, quomodo amouendis*, poſitus ab eademmet manu eſt, quae legem tulit. Moles legum in tria ampla volumina excreuit. Titulus idem ille, quem CARAVITA poſuerat, detracto tamen ROVITI nomine, vt ROVITVS CARAVITAM truderat, et in eius locum, ſuum, et Maecenatis nomina inſcripſit, ita ſe habet: *Pluribus additis, ſuiſque locis optima methodo, et labore collocatis per V. I. D. Blaſium Altimarium Aduocatum Neapolitanum deputatum per Supremum Regium Collaterale Conſilium; cum Supraintendentia Illuſtriſſimi D. Caroli Calà Ducis Diani, Collateralis Conſiliarii, Regiam Cancellariam Regentis: Neapoli 1682. In officina typographica Iacobi Raillard: Eiuſdem ſumptibus: Cum privilegio.*

XI. Interea pleraeque leges poſt hanc collectionem e Collaterali Conſilio prodiere. Vigeſimo poſt anno ab ea editione CAROLVS II. Hiſpaniarum Rex ſine filiis eſt mortuus. Is poſtremus Auſtriacae Stirpis. Hiſpaniarum Regna ad PHILIPPI V. Andegauenſium Ducis Imperium deuenere, et cum eis, quae connexa ſunt Neapolis, et Siciliae Regna. Huius REGIS leges aliquot adſunt. Anno CIƆIƆCCVII. Auſtrii pro CAROLO VI. Romanorum Imperatore haec Regna adepti ſunt, qui ad annum vſque CIƆIƆCCXXXIV. retinuerunt, et leges etiam condiderunt. Has leges, quae ab editione, quam diximus ad annum vſque CIƆIƆCCX. Carolus Porſilius edidit vno volumine: De qua editione ſic eſt praefatus: *Sequens Pragmatica, vt et aliae ejuſdem Principis auctoritate promulgatae, quae in hoc volumine occurrunt, ideo appoſitae ſunt, quia vel auctoritate ſummi in Republica Magiſtratus editae ſunt, vel quia adhuc vigent; vt ne quid fortaſſe ad hiſtoriam Neapolitanam conſcribendam deeſſet. Quamobrem candidus Lector hanc operam noſtram aequi, bonique conſulat.* In hoc volumine Leges a PHILIPPO V. REGE latae ſeruatae ſunt. Nam quum iterum *Pragmaticae Sanctiones* ederentur anno CIƆIƆCCXV., vt mox dicam, CAROLO VI. impe-

rante, Philippinae leges in ea Collectione non inueniuntur. Quamobrem ab eo volumine diſtraximus, et in poſtremam noſtram collectionem contulimus.

XII. Anno igitur, vt diximus CIↃIↃCCXV. noua *Pragmaticarum Sanctionum* editio parata eſt, quae ad annum CIↃIↃCCXVIII. perdurauit: in tria etiam ampliora volumina: apud *Michaelem Aloyſium Mutium*. In hanc relatae ſunt *Pragmaticae Sanctiones* per annos triginta latae, qui intercedunt a *Raillardi* editione ad hanc *Mucianam*. Poſtrema lex, quae *Mucianam* claudit, eſt de Summa litium IV. Kal. Martias anno CIↃIↃCCXVIII. promulgata. Editores piguit leges, quae extra vagarentur, ſub peculiaribus Titulis tribuere, quamobrem tribus prioribus voluminibus quartum, quintum, ſextumque adiecerunt; quod quum et mihi abnorme videretur, emendaui, et rem, ut dicam, in unam continentiam poſui. Editor ſic eſt praefatus: *Continentur Rubricae omnium Pragmaticarum, aliarumque Sanctionum, vſque ad annum* 1718. Haec ſunt, quae per Quinqueuiros conſultiſſimos in ordinandis *Pragmaticis Sanctionibus* acta ſunt, et geſta: PROSPERVM ſcilicet CARAVITAM: FABIVM ANNAM: ALEXANDRVM ROVITVM: CAROLVM CALA', et BLASIVM ALTIMARIVM. Quorum omnium nomina in ipſo Librorum fronte reſtituere volui, et inſtaurare; ne tantorum virorum laboribus congrua laus defuiſſet. Volui etiam haec omnia operoſius explicare, et fuſius narrare, nam *de Pragmaticis Sanctionibus*, huc vſque apud ſcitiſſimos etiam quoſque Scriptores, male conſuta circumferebatur fabula (1).

XIII. Quae mea fuerit opera in hac poſtrema *Pragmaticarum Sanctionum* collectione, iuuat explicare. Quas leges, quae poſt Mucianam editionem ad hunc vſque diem promulgatae fuiſſent, colligere, ac ſuis Rubricis tribuere aſſumpſi; idem etiam faciendum de iis, quae in quarto, quinto, ſextoque volumine relatae fuiſſent, poſt ALTIMARIVM et CALA': Vrbanas etiam annonarias leges, et Vrbana annonaria Edicta ſuis, quibus congruerent locis, locaui, quod a praeteritis Collectoribus praeſtitum non erat. Formam cenſus, et capitationis retuli. Foedera etiam, quae vel cum ceteris Regibus, vel Populis Reges noſtri percuſſiſſent, in compoſitam ſeriem poſui, de quibus ſingillatim paullo infra. Sed quum probe noſſem per legum latarum nouitatem, minus apte poſitis Titulis pleraeque leges congruere, rubricas nouas adieci. Leges alias in pleriſque titulis extra rubricae ſententiam poſitas, abs illis diſtraxi, et nouis veluti poſitis ſedibus condidi. Vtilitas etiam ſuaſit, ut prohibitorias quaſdam leges, ſub aliquibus rubricis veluti abditas, ſub proprio *Interdictorum* nomine inſtaurarem. Legibus omnibus more a maioribus Collectoribus accepto *Epitomas*, quas *Summaria* vocamus, ad marginem adieci: Supellectilem omnem legum curaui, veluti politiſſima matrona, quae de ſupellectili muliebri benemeretur, diuiſas quaſque pro diſco repoſui. Series Titulorum LXIV. quos addidi, haec eſt: *Ad Conſuetudinem Vrbanam de Alimentis praeſtandis*: *Annonariae Vrbanae leges*: *Annonaria Vrbana Edicta*: *De Armamentario Regio, et ſignis machinarum, et tormentorum non adulterandis*: *De Aurificum Collegio*: *Anathema in Parmenſium Ducem iniuſtum indicatur*; *Bulla in Coena Domini reiicitur*: *Ad Legem Iuliam de Adulteriis*: *De Bancis, eorumque adminiſtratione*: *De Erectione Banci S. Caroli*: *Beneuenti, et Pontiſcurui Reciperatio*: *Ne Beneficia Eccleſiaſtica exteris conferantur*: *De Cauponis*: *De Cryſtallo facienda*: *Aduerſus eos, qui decoctionem ſimulauerint*: *De deſertoribus Ianuenſibus*: *Curialium reſtitutio in quo Tribunali agatur*: *Edictum Tabaccarium*: *Extra Regnum ne quis abeat, ut ſe alibi ſedem poſceret*: *Feſtorum dierum obſeruatio imperatur, feſti dies in quibus operae fabriles interdicuntur*: *De Focculariorum deſcriptione*: *Forma cenſualis, et Capitationis, ſiue de Cataſtis*: *Foedera XVIII.* *De homicidiis puniendis*: *Interdicta X.* quae in vnum locum conferre, commodum reputaui: *De Ieſuitis eiiciendis, eorumque bonis addicendis*: *De Iuriſdictione Regii Capellani Maioris*: *De Libris auctoritate Regia proſcriptis*: *Lex Sumptuaria*: *De Officio Camerae S. Clarae, et his quae ei Tribunali incumbunt*: *De Officio Supremi Magiſtra-*

(1) *Toppi de Orig. Trib. tom. II. pag.* 336. *Chiocarelli MS. Giurid. de S. Officio.* Giannone Iſtoria Ciuile del Regno di Napoli *Lib. XXXIV. Cap. VII. §. I. Tom. IV. pag.* 286. *edit.* 1723.

ſtratus Commercii, et his, quae ipſi Tribunali incumbunt: De Officio Conſulatus maris, et terrae: De officio Deputationis pro ſanitate tuenda, et quemadmodum peſtilentiae occurratur: Pandataria Colonia deducatur: De Propolis: De Regia Cancellaria, ſiue Collaterali Conſilio ſublato: De re militari: Regnum Iure belli Carolo Regi reſtituitur; Succeſſio fundatur: De Regimine Collegiorum Vrbanorum, et Prouincialium, deque Studioſorum diſciplina: De Spoliis, ſiue redditibus Eccleſiarum, Epiſcopo mortuo: Sericum quomodo curetur: De Seruorum viduis domus Regiae: De Tabulariorum Collegio: Xenodochii regii totius Regni fundatio. Rationarium legum, tum indicem rerum, et verborum augebo. Omnia quatuor volumina comprehendent. Adiicientur ad calcem *Appendices* duae: una in quam leges fortaſſe praeterlapſae referrentur, tanquam poſt meſſem ſpicilegium. Altera *Obſoleta* comprehendet. Concedente *Antonio Ceruonio*, cuius expenſis editio procedit, nullis ſumptibus parcendum, vt completiſſima fieret collectio.

XIV. Foedera, quoniam partem maximam Iuris publici conſtituunt, ſine piaculo omittere non poteram. Qui olim *Pragmaticas Sanctiones* ordinarunt, foedera, quae aetate eorum percuſſa fuiſſent, retulerunt, ſed ſuis locis non collocarunt. Quamobrem ab iis ſedibus diſtracta, ſuis quibuſque paratis locis repoſui. Foederum tria genera ſunt, vt bene olim Menippus apud Liuium (1). Vnum quum bello victis dicuntur leges; quam vim nunquam Reges noſtri ſunt paſſi, quum et Deo bene iuuante, exercituum nunquam copia eis defuerit, neque animi, virtutiſque robur. Aliud quum pares bello aequo foedere in pacem, atque amicitiam veniſſent, tunc enim repeti, reddique per conuentionem res, et ex pactis, vtriuſque commodo, componitur. Documenta eius generis patent, ex iis poſt reciperatum CAROLO REGI Regnum, cum Romanorum Imperatore CAROLO VI. ceteriſque Regibus, quae acta tranſacta ſunt. Tertium eſt genus, quum qui hoſtes nunquam fuerint, coeunt ad amicitiam iungendam, vel firmandam, inſtaurandamque. Ad hoc referuntur, quae ratione mutui commercii a CAROLO REGE cum ceteris Regibus, Populorumque Rectoribus percuſſa ſunt, quaeue a FERDINANDO IV. REGE OPTIMO rata etiam pro communi commodo, et Populorum felicitate habentur. Eorum omnium haec eſt claſſis: 1. *Foedus Regium, et Batauum*: 2. *Regium Hiſpanicum, et Francicum*: 3. *Caeſareum Regium, Hiſpanicum, et Francicum*. 4. *Caeſareum et Francicum*. 5. *Regium Caeſareum, et Ottomannum*. 6. *Caeſareum, et Hiſpanicum*. 7. *Caeſareum, et Hiſpanicum aliud*. 8. *Tertium eorundem Principum*. 9. *Regium, et Punicum*. 10. *Caeſareum, et Tripolinum*. 11. *Regium et Caeſareum*. 12. *Regium et Ottomannum*: 13. *Regium, et Pontificium*: 14. *Regium et Suecum*. 15. *Regium, et Danicum*. 16. *Regium, et Batauum*. 17. *Caeſareum, Hiſpanicum, et Britannicum*. 18. *Regium Caeſareum, et Hiſpanicum*. Quorum perplurium exemplaria vir doctiſſimus, aeque et amiciſſimus ANDREAS TONTVLVS MARCHIO dedit: poſtremis duobus *Emmanuel Terres* Bibliopola elegantiſſimus me donauit. Ceterum exoptata iandiu haec poſtrema *Pragmaticarum Sanctionum* editio in diem venit. Quod curandum, tam pro commodo publico ſuſcepi, quoniam enixe flagitabatur; quam ut leges, quas CAROLVS REX tulerat, qui apud nos per annos fere XXV. regnauit, in vnum corpus coaleſcerent, vt ampliſſimi REGIS iuſtitiae, religionis, omniumque bonarum artium teſtimonium perpetuum haberemus; quae virtutes ad FERDINANDVM IV. OPTIMVM REGEM effigiem animi ſui, deriuatae ſunt. His Legibus continentur, quanta fuerint pro ſalute populi, eorum PRINCIPVM collata beneficia; quoties ſaluti publicae conſultum, et annonae prouiſum, artes auctae, commercia extenſa, vitia compreſſa, magiſtratus inſtaurati, iuſtitia reſtituta. Totus ſui, in iis Legibus colligendis, conquaerendiſque, neque labori peperci, neque diligentiae, vt mea pro officio in tot, tantiſque AVGVSTISSIMORVM REGVM ſeruandis Legibus non deeſſet fides. Volumina conquiſiui conſultiſſimorum virorum BALTHAXARIS CITI MARCHIONIS, et Sacri Regii Conſilii Praeſidis: FRANCISCI etiam VARGAS MACCIVCCA Vatullae Marchionis,

(1) *Liuius Hiſtor. Rom. Lib. XXXIV. cap. 57.*

chionis, Militis Hieroſolymitani, Camerae S. Clarae Quinqueuiri, et Regiae Iuriſdictionis Delegati. CITVS omnes vincit diligentia collectorum documentorum, quae ab ineunte hoc ſeculo ad hunc vſque diem ſunt lata; VARGAS copia antiquorum Codicum. DOMINICI SALOMONII in eadem Camera Quinqueuiri, et Vrbanae Annonae Praefecti: IOSEPHI CARAVITAE Camerae Summarum rationum Praeſidis, et Fiſci Patroni, collectionibus ampliſſimorum documentorum etiam ſum vſus. A quibus omnibus, vt iuſtitia colitur caſte, ſic apud eos Iura religioſiſſime ſeruata ſunt. THOMAE DE ROSA Villaeroſae Marchionis monimenta, quae ipſe in rem miniſtrauit, quaeue IOANNIS BAPTISTAE IANNVCCII fuere, qui tertius poſt ſummos viros FRANCISCVM VENTVRAM, ET DOMINICVM CARAVITAM in Tribunali Commercii e S. Conſilio, Praeſes ſedit, quaeue et mihi tradidit DOMINICVS PVLLVS in Foro Aduocatus non impiger, ad ornandam, conſtruendamque hanc maximam Collectionem magno adiumento fuere.

XV. Ceterum ſi mihi facultas fuiſſet ad nouum ordinem immenſam hanc legum molem adducere, inductis more maiorum veluti partitionibus, aliud mihi conſilium fuiſſet. Quod et ſuſtulit altera ſententia, non turbandi commoda Forenſium. Quum enim ſingulis quibuſque *Pragmaticis Sanctionibus* a conſultiſſimis Viris ſcripta Commentaria ad poſitam Titulorum rationem fuerint; verebar ne mutatione ordinis, iacturam quandam Commentariorum facerem; vel quid aliud poſt rem factam accidere potuiſſet, quod antea non praeſenſiſſem. Abſtinendum a nouitate cenſui, ne publicas Tabulas ad anceps quoddam experimentum adducerem. Sed ſi ab ea re abſtinui, quam et facere cogitaſſem, neceſſarium puto dicere, quod et fortaſſis prodeſſe Studioſis poſſit; et vias veluti quaſdam aperiam per immenſa, occluſaque harum Legum ſpatia. Totum hoc Corpus in has partes diſpertiendum eſt. Primo loco Conſtitutiones Principum ſeligendae, quae veteribus Conſtitutionibus coniungi poſſunt; prouident enim iis rebus, quibus veteres non prouiderunt. Secundo veniunt Interpretationes, quae vel veteribus *Conſtitutionibus*, *Capitulis*, *Conſuetudinibus*, *Ritibuſque* datae per Principes ſunt. Tertio loco *Edicta* locantur, quibus Principes noua vectigalia imperitarunt. Quarto documenta veniunt, ſcilicet temporariae Leges, quarum poſt rem factam, nihil aliud ſupereſt, quam rei geſtae memoria, a quibus maximopere iuuatur hiſtoria. Quinto loco Foedera. Sexto Interdicta. Sed haec omnia potius quis utilia cognoſcat, qui ſedulo legalibus diſciplinis operam ſuam collocet, et ſub his Capitibus Titulos omnes ſubducat. Quod et mihi profuit maximopere in Libris Iuris Neapolitani parandis.

XVI. Haec de poſtrema hac noſtra Collectione, tum de ceteris, quae a maioribus coordinatae fuere, habui quae dicerem. Maximam vtilitatem ex his noſtris curis, Patriae paraſſe confido. Conciuibus autem meis indico, vt his latis Legibus voluntatem, moreſque accommodent; quibus vitia hominum, fraudes, damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exiliis, morte multantur. Diſcant a retorrida Legum ſanctione domitas habere libidines, coercere cupiditates, ab alienis mentes, oculos, manus abſtinere. Habeant Legum praeſidia, quibus propria tueri ſciant. Magiſtratus autem rogo, exoro, atque imploro fidem, vt eas leges in Iudiciis cuſtodiat, vt conſueuit, neque praeter quam Legibus concepta actio eſt, eas vrgeat; Iura cum voluntate non miſceat; Imperium a Iuriſdictione diſtinguat. Ceterum de ea, quam in Legibus ordinandis operam, fidem, diligentiam adhibui, gratum Ordinibus fore ſpero. Quid ſi e triuio aliqui occentauerint? Vario ſatis eſt placere ſuis. Dabam Neapoli VI. Aeidus Decembris anno chriſtiano CIƆIƆCCLXXI. Regnorum FERDINANDI IV. OPTIMI REGIS anno XIII.

IN-

INDEX TITVLORVM

Qui in hoc primo Volumine continentur.

A

Tit. I. De *Abolitionibus.* pag. 1
II. de *Accuſationibus.* 49
III. de *Actuariis, Scribis, et eorum ſalario.* 50
IV. de *Adminiſtratione Vniuerſitatum.* 74
V. de *Adminiſtratoribus, et quod ipſimet ſeruiant, et non per Subſtitutum.* 103
VI. de *Aleatoribus, et Luſoribus.* 104
VII. *Ad Conſuetudinem Vrbanam. De Alimentis praeſtandis.* 125
VIII. de *Annona Ciuitatis Neapolis, et Regni.* 126
IX. *Annonariae Vrbanae leges.* 184
X. *Annonaria Vrbana Edicta.* 190
XI. de *Appellationibus.* 233
XII. de *Appretio, ſeu bonorum aeſtimatione.* 238
XIII. de *Aquis, et Aquaeductibus.* 239
XIV. de *Arbitris.* 241
XV. de *Arboribus, ſeu malis Antemnarum, et Remis non vendendis.* 245
XVI. de *Armis.* 245
XVII. de *Armamentario Regio, et de non abutendo Signis Machinarum et tormentorum.* 290
XVIII. de *Aſſaſſinio.* 291
XIX. de *Aſſecurationibus.* 295
XX. de *Antefato, ſiue donatione propter Nuptias, ſiue quarta, et aliis donatiuis.* 301
XXI. *Anathema in Parmenſium Ducem iniuſtum iudicatur: Bulla in Coena Domini reiicitur.* 302
XXII. de *Apparitoribus.* 305
XXIII. de *Aurificum Collegio.* 306
XXIV. *Ad Legem Iuliam de Adulteriis.* 307
XXV. de *Aucupibus, ſeu Venatoribus, et de Regiis Venationibus ipſis interdictis.* 308
XXVI. de *Aedificiis prohibitis, et de Interdicto ſublato.* 311

B

XXVII. de *Bancis, eorumque adminiſtratione.* 316
XXVIII. de *Banco S. Caroli conſtituendo.* 328
XXIX. de *Baronibus, et eorum officio.* 336
XXX. *Beneuenti, et Pontiſcurui reciperatio.* 348
XXXI. de *Beſtiis Vaccinis, ſeu Bobus non mactandis.* 350
XXXII. de *Blaſphemantibus.* 351
XXXIII. de *Bonis Proditorum.* 355
XXXIV. de *Bruchis.* 359
XXXV. ne *Beneficia Eccleſiaſtica exteris conferantur.* 361

XXXVI.

PRAGMATICAE EDICTA DECRETA
REGIAEQVE SANCTIONES REGNI NEAPOLITANI.

DE ABOLITIONIBVS CRIMINVM
TITVLVS PRIMVS.

PRAGMATICA PRIMA
PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Habito per refutationem Regno, Philippus II. emanat generalem abolitionem.

AVENDO la Maeſtà del Re Noſtro Signore avuto adeſſo la refutazione, e conceſſione, che la Maeſtà Ceſarea ſuo Padre liberamente gli ha fatto di queſto fedeliſſimo Regno di Napoli, per eſſer'occupato in altre importantiſſime ſpedizioni, e principalmente per la defenſione della Chieſa Univerſale; e come pienamente informato quanto eſſo Regno ſia pieno di Nobiltà, di Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini, ed anche di gran Popolo affezionato al ſervizio, e ſtato di eſſa Maeſtà, e che tra tutti vi ſono perſone di qualità, e valor in armi, lettere, ed ogn' altra diſciplina, ch'è dotato abondantemente di tutte le coſe neceſſarie, lo tiene tanto caro, e gli porta quella ſingolare affezione, ed amore, quanto immaginar ſi poſſa; dal quale invitato, ed anche dall' affezione, e liberalità uſata ſempre dalla M. Ceſarea verſo d'eſſo Regno, oltre le grazie, che tiene in animo, e deſiderio, sì in univerſale, come in particolare, ha voluto per adeſſo con alcun ſegno dimoſtrarlo, ed apertamente farlo a tutti conoſcere, e n'ha impoſto, e donata autorità, e facoltà ſpontaneamente ſenza eſſer' altrimente ſupplicato, che in nome di S. M. concediamo ampio Indulto a tutti i delinquenti del predetto Regno, volendo dimoſtrare verſo di loro clemenza, anteponendo il comodo pubblico all' utilità del ſuo Regio Fiſco, e la miſericordia al rigore della giuſtizia, acciocchè di quà avanti penſino, e ſi diſpongano al ben vivere, e mutar vita, ed eſſer buoni, quieti, fedeli Vaſſalli d'eſſa Maeſtà, talmente, che ognuno viva quietamente, e che per tutto eſſo Regno ſi poſſa praticare ſicuramente, e ſenza timore alcuno ſtare con tranquillità, ſotto il governo, e protezione di un tanto nuovo Re e Principe. Per tanto per la poteſtà a Noi *ut ſupra* conceduta con la preſente

Ratione victoriae contra Turcas obrentae fuit conceſſa alia Indulgentia generalis die 26. Januarii 1572. Madriti, promulgata die 12. Junii 1572. Neap.

„ Facciamo, e concediamo Indulto generale „ a tutti, e ſingoli foraſciti, delinquenti, e „ malfattori, *etiam* forgiudicati, di qualſivoglia delitti, ed eceſſi, che aveſſero patrati, e commeſſi, *etiam*, che ſi trovaſſero condannati, o relegati *in Inſulam, ſeu extra Regnum*, o dalle Provincie, *ſeu* Città, e „ Terre di eſſo Regno, tenendo però remiſſione di parte, ed a quelli, che non la teneranno, concediamo termine di meſi ſei, „ fra il qual tempo la poſſano avere, purchè „ per miglia otto non ſi poſſano, nè debbano „ in modo alcuno accoſtare nelle Città, Terre, e luoghi, dove ſi troveranno ſtare le „ parti offeſe, avvertendoli, che non ardiſcano impetrarla con minaccie, per forza, „ uſando atti violenti, ma per gli debiti, e „ convenienti modi, e mezzi, talmente, che „ dette parti condiſcendano con loro buona „ volontà a farla, e lor rimetteremo ogni pena, contumacia reale, e perſonale, nelle quali per cauſa di loro delitti foſſero incorſi, „ *etiam* l'ultimo ſupplizio. E vogliamo, che „ ſieno caſſati, ed aboliti tutti gli atti, informazioni, proceſſi, e ſentenze, che ne apparissero; eccettuati però, e riſerbati tutti „ quel-

Remiſſio partis non impetretur per vim.

„ quelli, ch'aveſſero commeſſo *crimen haereſis, laeſae Maieſtatis, falſae monetae, aſſaſſinii & violentiae, ſeu offenſae contra Regios Miniſtros, & Officiales iuſtitiae, etiam* quelli, ch' al preſente ſi troveranno carcerati. Ed anche vogliamo, che ſieno eccettuati quelli ſcelerati, e pieni di tanta crudeltà, che i meſi paſſati ſenza portar riverenza al SS. SACRAMENTO dell' Eucariſtia, che ſi portava in proceſſione per lo Caſale di Ceraſo dello Vallo di Novi, procederono in faccia del Redentore del mondo, N. S. GESU CRISTO, ad aſſaltare, ed ammazzare alcuni di quelli, che accompagnavano detta Proceſſione, con dare delle ferite al Sacerdote, che portava detto SS. SACRAMENTO, e quelli, ch'in alcun modo furono partecipi di tanto eſorbitante, ed orrendo delitto. E di più s'intendano eccettuati tutti gli Officiali, i quali avranno delinquito nell'amminiſtrazione, ed eſercizii de' loro officii: Però ne contentiamo, che ſieno compreſi in queſto Indulto *etiam* i carcerati nella G. Corte della Vicaria, tenendo remiſſione di parte, e non tenendola, che fra termine di ſei meſi la poſſano impetrare, ed avere, come di ſopra è ſtato dichiarato; quanto a'carcerati dell' Udienze delle Provincie del Regno; dichiariamo, che avuta liſta particolare de' Governatori d' eſſe, e delle qualità de' loro delitti, uſeremo anche verſo di loro quella clemenza, ch'abbiamo uſata con eſſi ſopraſcritti"; ordinando, e comandando al Maeſtro Gran Giuſtiziero del Regno, Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Illuſtri Baroni, Titolati, e non Titolati, Governatori, ed Aucitori di Provincie, Capitani, ed Aſſeſſori, Sindaci, Eletti, Univerſità, ed uomini delle Terre, e luoghi del predetto Regno, e ad altri Officiali, e ſudditi, tanto Regj, come di Baroni, maggiori, e minori, di qualſivoglia autorità, e poteſtà fungenti, preſenti, e futuri, *ſeu* loro Luogotenenti, e ſoſtituti, a i quali la preſente ſpetterà, e perverrà, o lor ſarà *quomodolibet* preſentata, che *inſpecto* per ciaſcun d'eſſi il tenore, e forma del preſente Indulto, quello debba oſſervare, e far'oſſervare a i predetti foraſciti, delinquenti, e malfattori, e ciaſcun di loro *inviolabiliter, iuxta eius continentiam, ſeriem, & tenorem*, ſenza diminuzione, nè impedimento alcuno, che tal'è noſtra volontà; Non facendo il contrario, ſotto pena della Regia diſgrazia, e di dieci mila ducati. *Dat. in Palatio prope Caſtrum Novum Neap. die 25. Menſis Novemb. 1554. P. Cardinalis Seguntinus. V. Polo. R. V. Fonſeca R. V. Villanus Reg. Martiran. Secret.*

Delicta patrata coram Sanctiſſimo Sacramento Eucharistiae, & in perſonam deferentis illud gravia, & excepta.

25. Nov. 1554. Cardin. Seguntinus.

PRAGMATICA II.

Abolitio generalis Regis Philippi III. die prima Octobris 1599. promulgata Neapol die 9. Maii 1600. Eadem indulgentia delictorum fuit conceſſa occaſione Natalis Principis Hiſpaniae die 1. Auguſti 1605 promulgata Neap. die 14. Sept. 1606.

NUper per Sacram Regiam, & Catholicam Maieſtatem fuit expeditum, & nobis tranſmiſſum Privilegium Indultus, omni, qua decet, ſolemnitate vallatum, tenoris ſequentis, videlicet. Philippus Dei gratia Rex Caſtellae, &c. Poſtquam divini numinis benignitate in ampliſſimi Hiſpaniarum Regni, aliorumque poſſeſſionem noſtro ſucceſſionis iure pervenimus, poſtquam etiam exoptatiſſimas nuptias, matrimoniumque feliciſſimis auſpiciis abſolvimus cum Sereniſſ. Margarita ab Auſtria dilectiſſima, atque amatiſſima noſtra coniuge, quae ſane res celebrata eſt incredibili quodam Regnorum noſtrorum gaudio, ut facile ex cuiuſque obſequio, indiciiſque cognoſcimus. Primum divinam bonitatem, clementiamque, ad quam omnia referimus, ante oculos habuimus, illique, quibus potuimus pro noſtra fragilitate gratiarum actionibus, ſatisfecimus. Deinde quo eadem felicitate, quod ſummopere exoptamus, univerſa procedant, viſum eſt, ut in omnes nobis ſubditos benignitas, & clementia noſtra propagetur, quam cum iam multi experti fuerint, & plurimis a nobis gratiis, ac beneficiis diverſis in locis cumulati hilari animo exultent, eandem nimirum munificentiam noſtram duximus oſtendendam erga fideliſſimum noſtrum citerioris Siciliae Regnum, cuius in nos adeo praeclara merita, grataque obſequia exiſtunt, ut illud in primis ſingulari benevolentia, & amore proſequamur, eiuſque commodo, ornamento, & felicitati ex animo provideri cupiamus, volumus itaque, ut exules, necnon, qui in cuſtodiis, ac vinculis detinentur, in eodem Regno iucundiſſimis noſtri Regni auſpiciis, omni pietate perfruantur. Hoc igitur generali decreto Regia auctoritate noſtra, motu proprio decernimus, ſtatuimus, & mandamus *Omnes, & ſingulos in dicto noſtro citerioris Siciliae Regno, tam nobis ſubiectos, quam exteros, qui de quibuſcunque delictis, ac criminibus ab hodierna die retrofactis, vel commiſſis delati, accuſati, vel inditiati ſint, etiam ſi confeſſi, ac convicti fuerint, ſive proceſſus ipſi adhuc coepti non ſint, ſive adhuc pendeant, ſive iam condemnatio ſequuta fuerit, & ſive rei in carceribus, ſive ſub fideiuſſione extra carceres commorantur, ſive in iudicio, adhuc non comparuerint, & ſive in contumacia banniti, aut condemnati, aut arbitrio noſtro, vel Proregum noſtrorum, aut aliter certo tempore, aut perpetuo relegati, aut in exilium miſſi fuerint, ſive etiam deportationis ſententiam paſſi fuerint a quacumque poena, non modo corporali, ſed etiam mulcta, vel condemnatione pecuniaria, vel bonorum confiſcatione, quae ad noſtrum R. Fiſcum praefati noſtri citerioris Siciliae Regni ſpectaret; dummodo poena, vel mulcta, vel condemnatione realiter exacta, incorporata, aſſignata, accepta, vel compoſita non ſit, aut aliter Fiſco noſtro pro ea cautum non fuerit, aut bona ipſa iam per ſententiam a Iudice latam expreſſe confiſcata non fuerint, ipſo iure, & facto abſolvi, & liberari debere, prout praeſentium tenore eos abſolvimus, & liberamus, ac liberos, & abſolutos eſſe volumus. Et ſi aliqui praedictis de cauſis carceribus mancipati ſunt, eos illico liberari, & relaxari mandamus. Quae omnia locum habere declaramus, quoad eos tantum, qui legitimam remiſſionem, & pacem ab offenſis habuerint in caſibus, in quibus partis remiſſio neceſſaria eſt, aut illam intra ſex menſes poſt harum noſtrarum publicationem obtinuerint.*

Per eadem verba emanavit ultima generalis abolitio Madriti die 8 Decembris 1629. & Neap. die 15. Maii 1630.

rint. Et intra idem tempus Officialibus, ad quos ſpectat, aut ſpectabit, citato Fiſcali illius civitatis, vel loci, ubi adſit in authentica forma legitime praeſentaverint; ita tamen quod pendente dicto ſemeſtri, ad impetrandas remiſſiones concesse, dicti inquiſiti per octo milliaria ad loca, ubi partes offenſae degunt minime accedant, declarantes etiam inter caſus, in quibus remiſſio partis non requiratur comprehendi caſum provocationis, ſeu diffidae, ſimplicis inſultus cum evaginatione, ac delationis armorum prohibitorum, ubi tamen vulnera, aut percuſſio ſequuta non fuerint. Declaramus inſuper in hoc edicto non comprehendi crimina laeſae Maieſtatis divinae, & humanae, fabricationis falſae monetae, tonſionis, ſeu diminutionis ipſius, homicidii ab eo patrati, qui alia duo homicidia commiſerit, etiam, ſi ob ea damnatus non ſit, vulneris proditorie, ſclopo rotato, aut aliter illati, vel aſſaſſinio mediante, etiam, ſi mors ſequuta non fuerit, quod tam in mandante, quam in mandatario locum habere volumus. Excipimus etiam crimen nefandum, uſum venereum cum ſanctimoniali in habitu, & alia intra monaſterium degente, ſpoliatores viatorum, ſeu diſturbatores ſtratarum, committentes recattum, adulterantes ſigillum Principis, aut cuiuſcunque Regii Tribunalis, propinationem veneni, ex qua mors ſequuta fuerit, caedem Officialis Regalis, illos, qui ſeditionem movent populorum, qui teſtimonium falſum in cauſa, in qua inferatur poena mortis naturalis, ad alicuius offenſam dicunt, aut ab alio dici curant, & mandant; quive executiones rerum, ubi de mortis, aut mutilationis membrorum poena agitur, impediunt, vel ab aliis impediri faciunt: quos omnes, & ſingulos praeſentis decreti beneficio gaudere nolumus, ſicut neque eos, qui dum officiales eſſent, in eorum officiis deliquerunt. Neque Notarios, qui falſitatem aliquam in inſtrumentis, aut publicis ſcripturis commiſerunt, quos pariter ab huius edicti indulgentia excluſos eſſe declaramus. Damnatos vero ad triremes in ipſis inſervientes praeſentis gratiae beneficio gaudere nolumus, donec a nobis maturius intellecto claſſis noſtrae ſtatu aliud ordinatum fuerit. Crimina vero in quibus eſt proceſſum ad ſententiam foriudicationis arbitrio dicti noſtri Proregis remittantur. Declaramus etiam vaſſallos Baronum dicti noſtri Regni ab huius noſtrae indulgentiae beneficio minime eſſe excludendos, exceptis tamen caſibus, in quibus de poena pecuniaria tractari continget, ſtatuentes in toto Regno praedicto, ut omnes & ſingulos proceſſus, ſcripturas, condemnationes, acta, & quaelibet alia, quae in cauſis ſupra narratis, facta fuiſſe reperiuntur, ſalvis tamen reſervatis, ut ſupra, gratis deleant, & annullent, eorum huiuſmodi nomina de albo tolli, & deleri faciant, ſicut & nos auctoritate noſtra Regia, ac de plenitudine poteſtatis praeſentium tenore delemus, & annullamus, tollimuſque, & penitus abolemus. Volentes etiam, & expreſſe mandantes quibuſcunque Officialibus, & ius dicentibus, ut ſup, ut pro quibuſcunque delictis, vel criminibus adhuc non delatis, etiam, ſi occulta eſſent; exceptis tamen ſuperius reſervatis, ac eorum occaſione, nullo modo in futurum procedere, inquirere, aut alias moleſtare audeant, modo in caſibus, in quibus requiritur, a parte offenſa legitima remiſſio obtenta fuerit, vel illam in futurum in ſupra ſtatuto termino obtineri contingat. Adhuc decernimus, & ordinamus, quoſcumque tam publici, quam privati debiti cauſa in carceribus detentos ex ipſis carceribus illico relaxari debere. Quos omnes, & alios quoſcumque debitores, ſi ex cauſa publica intra duos menſes proximos, ſi vero ex cauſa privata intra quatuor menſes perſonaliter moleſtari praeſenti edicto prohibemus, ita tamen, quod carcerati, ut ſupra relaxandi, praeſtent idoneam fideiuſſionem de redeundo ad carceres finito praedicto tempore, vel de concordando ſuos creditores. Quibus omnibus nullum fieri praeiudicium volumus, exceptis tamen decoctoribus, & depoſitariis, & aliis, qui datiorum, aut redituum noſtrorum ordinariorum, vel extraordinariorum cauſa debitores inveniuntur, quos hoc decreto includi nolumus. Mandantes propterea Illuſtribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Conſiliariis, & fidelibus noſtris Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali noſtro, magno Camerario, Protonotario, Magiſtro Iuſtitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro noſtro Conſilio Caſtri Capuanae, Praeſidentibus, & Rationalibus Camerae noſtrae Summariae, Regenti, & Iudicibus M. C. V., Scribae portionum, Theſaurario noſtro generali, ſeu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiſcalibus, ceteriſque demum univerſis, & ſingulis Officialibus, & ſubditis noſtris maioribus, & minoribus in praedicto noſtro citerioris Siciliae Regno conſtitutis, ac omnibus, & ſingulis Officialibus, Iuſdicentibus, & Notariis nobis in eodem Regno ſubiectis, ad quos ſpectat, & ſpectabit, ut omnia ſupradicta obſervent, & obſervari faciant per quoſcumque ſi praeter irae, & indignationis noſtrae incurſum, poenam ducatorum mille noſtris inferendorum Aerariis cupiunt evitare. In cuius rei teſtimonium praeſentes fieri iuſſimus, noſtro magno negotiorum praefati citerioris Siciliae Regni ſigillo in pendenti munitas. *Dat. Metinae caeli die 1. menſis Octob. anno a Nativitate Domini milleſimo quinquageſimo nonageſimo nono. Regnorum autem noſtrorum anno ſecundo YO EL REY. V. Comes Mirandae, pro Protonotar. & magno Camerario. V. Comes gener. Theſaur. V. Lanz. Reg. V. Riber. Reg. V. Caleſtri Reg. V. Mainol. Reg. V. Conſtantinus Reg. Dom. Rex mandavit mihi Franciſco de Idiaquez. In Privilegiorum Neap. ſecundo f. 35.* Et viſo per nos, ac inſpecto tenore, & forma praeinſerti Regii Indultus Privilegii, volentes, ut tenemur, praefatae Regiae, & Catholicae Maieſtatis obedire mandatis, tenore praeſentium dicimus, praecipimus, & mandamus ſupradictis omnibus Officialibus, Tribunalibus, & ſubditis Regiis, & unicuique ipſorum inſolidum, quatenus attenta per eos, & unumquemque ipſorum forma dicti praeinſerti Regii Privilegii, illam ad unguem, & inviolabiliter obſervent, & exequantur, ac exequi, & obſervari faciant, per quos

Caſus in quibus remiſſio partis non requiritur.

Ut fuit declaratum autem per pragmatic. die 20. Decembris 1572. ut in regula.

Yo el Rey.

decet juxta dicti praeinſerti Privilegii ſeriem, continentiam, & tenorem pleniores, omni dubio, contradictione, & difficultate ceſſantibus. Et contrarium non faciant, ſi gratiam praefatae Regiae, & Catholicæ Maieſtatis, ac poenam in praeinſerto Regio Privilegio contentam cupiunt evitare. In quorum fidem praeſentes fieri iuſſimus magno praefatae Maieſtatis ſigillo in pendenti munitas. *Dat. Neapoli die 9. Maii 1600. El Conde de Lemos. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Tovalina Secretario. In Curiae 2. fol. 63.*

El Conde de Lemos.

PRAGMATICA III.

Indultum generale concedi tur Regnicolis pacato tumultu.

A Tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali del preſente Regno maggiori, e minori, tanto Regi, come de' Baroni, & *ſignanter* agl'Illuſt. Spettabili, e Magnifici gran Giuſtiziero del preſente Regno, Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, e Auditori Provinciali, Commiſſari di Campagna, Auditori Generali dell'Eſercito, e del Terzo, ed a tutti, e qualſivogliano altri Miniſtri delegati, alli quali la preſente ſpetterà, e perverrà, o ſarà *quomodolibet* preſentata *Regii fideles dilecti*. La prontezza con la quale queſto Fedeliſſimo Popolo è ritornato alla debita obedienza; e l'amore, e finezza con che ha ſempre accodito al ſervizio di S. M. ſpargendo il ſangue, e l'avere per mantenimento della ſua Real Corona; e conſiderando, che li tumulti, e rivoluzioni paſſate ſono ſtate cauſate per opera d'alcuna gente maligna inimica della Corona, e della pubblica quiete, che con diverſe, e falſe invenzioni ſono andati ſeducendo gl'animi del Fedeliſſimo Popolo di queſta Città, e Regno per farli cadere in eccesſi così gravi; volendo Noi dimoſtrare quanto ſia grande la benignità, affetto, ed amore, che il Re noſtro Signore porta a queſto Fedeliſſimo Regno, e la ſua Real clemenza, con la quale in ogni tempo abbraccia tutti quelli, che vengono alli ſuoi Reali piedi; deſiderandomo, che per tutti ſi goda della pace, e tranquillità, che per l'addietro ſi è goduto. Ci è parſo far la preſente, con la quale „ Indultamo, e concedemo Generale perdono, „ ed Indulto a tutti, e qualſivogliano perſone, che aveſſero commeſſo qualſivoglia de„ litto per cauſa delli paſſati rumori, e tu„ multi ſucceſſi in queſta Fedeliſſima Città, e „ Regno dalli 7. del paſſato meſe di Lu„ glio dell'Anno paſſato 1647. per tutt' og„ gi ſenza eccettuarne neſſuno, per enorme, „ che foſſe, ancorchè ſiano di *crimen laeſae* „ *Maieſtatis in primo capite*, tanto per queſta „ Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, „ quanto per tutto il preſente Regno, *etiam* „ che foſſero ſtati Capi delle revoluzioni, e „ tumulti predetti, loro complici, fautori, con„ ſultori, o che in qualſivoglia modo aveſſe„ ro cooperato in eſſi; ordinando, e coman„ dando a tutti li ſopradetti, e ciaſchedu„ no di loro *inſolidum unicuique in ſua ju„ riſdictione*, che così lo debbano permettere, „ oſſervare, ed eſeguire inviolabilmente ſenza „ replica, nè contradizione alcuna, nè per tal „ cauſa debbiano moleſtare, nè far moleſtare „ le dette perſone, ma le debbiano far gode„ re del preſente Indulto, ancorchè ſe ne foſ„ ſe preſa informazione, ed incominciato a „ procedere contro di eſſi, e ritrovandoſi car„ cerato alcuno per dette cauſe lo debbiano „ ſubito eſcarcerare, e così ſi eſegua, e non „ altrimenti ". *Dat. Neapoli die 8. menſis Aprilis 1648. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capycius Latro Reg. V. Caſanate Reg. V. Caracciolus Reg. V. Gargia Reg. In Curiae 1. f. 94. Lombardus.*

8. di Aprile 1648.

El Conde de Villamediana.

PRAGMATICA IV.

Plenipotentia tributa Sereniſs. D. Joanni de Auſtria cum facultate abolendi crimina omnia in ordine ad revolutiones hujus Regni, ut ſedentur.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX Caſtellae, Aragonum, Legionis, utriuſque Siciliae, Ieruſalem, Portugalliae, Ungariae, Dalmatiae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hiſpalis, Sardiniae, Cordubae, Corſicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Inſularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Inſularum, ac terrae firmae maris Oceani, Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Hasbſpurgii, Flandriae, Tyrolis, Barcinonae, Roſſilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oriſtanni, & Goceani, &c.

A tutti, e qualſivogliano, così preſenti, come futuri, a' quali ſpettarà vedere il tenore della preſente.

Avendomo inteſo per lettere dell'Illuſt. noſtro Vicerè nel noſtro Regno di Napoli ſotto le date delli 15. 16. e 23. del meſe di Luglio, e delli 2. e 3. del meſe d'Agoſto del proſſimo paſſato anno 1647. che il noſtro Fedeliſſimo Popolo della noſtra Città di Napoli ſi era grandemente lamentato ad eſſo Vicerè di ritrovarſi aggravato di varie, e diverſe Gabelle, Tributi, e Impoſizioni, e che era gravemente moleſtato dalli Affittatori, Compratori, Conſignatarj, ed altri alli quali ſpettava l'amminiſtrazione di dette Gabelle, e che però detto Fedeliſſimo Popolo aveva ſupplicato eſſo Vicerè, che lo ſolleva ſſe dal pagamento di dette Gabelle, e impoſizioni, preſentandoli alcune Grazie ſpettantino, e pertinentino al comodo, utilità, e ſollievo ſuo, e di tutto il noſtro Fedeliſſimo Regno di Napoli, acciochè il Noſtro Nome concedeſſe al noſtro Fedeliſſimo Popolo, come già detto Vicerè ci aviſa averli concedute.

Ed avendoci il detto Vicerè in nome di detto Fedeliſſimo Popolo umilmente ſupplicato, che ci degnaſſimo confirmare dette Grazie, e Conceſſioni: Noi avendo attentamente conſiderato, e penſato tutte le coſe, che per eſſo Vicerè circa queſto ſi eſponevano. Deſiderando grandemente, com'è ragione, provedere al comodo, utilità, e conſervazione di detto noſtro Fedeliſſimo Popolo, e di tutto il Regno, come merita la loro ſingolare ſincerità, e conſtantiſſima fede, con la quale

jam

ſempre detto Fedeliſſimo Popolo, e Regno predetto s' ave eſattamente eſibito in grandi, ed eſtraordinarii Noſtri ſervizi. Alla remunerazione de' quali non avendo noi ancora potuto attendere, come abbiamo deſiderato, per le graviſſime ſpeſe, che ſiamo ſtati coſtretti a fare, per difenſione della Cattolica Religione, e de' noſtri Vaſſalli, e molte altre eſpedizioni di Guerra; per lo che non avemo potuto moſtrare la Noſtra Magnificenza verſo detti noſtri Fedeliſſimi Vaſſalli per inſino adeſſo, per quiete, e tranquillità del ſuo ſtato, come di queſta Noſtra volontà abbiamo gli anni paſſati certificato detta Noſtra Fedeliſſima Città, e Regno di Napoli.

Poteſtas libera ad arbitrium pro quiete Regni.

Che però eſſendoſi attentamente, ed accuratamente conſiderato il modo, e la forma, con le quali meglio, e più facilmente ſi poſſa conſeguire la quiete, e tranquillità, a beneficio di detto Fedeliſſimo Popolo, e Regno, e placarſi gli animi de' noſtri vaſſalli: Noi avendomo piena confidenza della fede, prudenza, ed integrità di D. Giovanni d' Auſtria Noſtro Figlio, e Governatore Generale di tutte l'arme Noſtre Maritime, per maggior ſodisfazione di eſſo Fedeliſſimo Popolo, e Regno ci ha parſo commettere queſto negozio alla di lui fede, prudenza, e deſtrezza, acciò poſſa fare tutto quello, che li parerà eſpediente per la tranquillità, e quiete predetta, ed a queſto effetto darli tutto il noſtro pieno potere, ed autorità.

„ Con il tenore dunque della preſente di Noſtra certa ſcienza, e moto proprio, e con la Noſtra Regia Autorità deliberatamente, e per grazia ſpeciale, e con matura deliberazione del Noſtro Supremo Sagro Conſiglio damo, e concedemo al predetto D. Gio: d' Auſtria tutto il Noſtro pieno potere, piena, e pieniſſima facoltà, ed autorità, e lo coſtituimo, e facemo ancora noſtro Mandatario, e Procuratore certo, ſpeciale, e ſpecialiſſimo, generale, e generaliſſimo, con libera, e pieniſſima Poteſtà all' infraſcritte coſe, di maniera tale, che la ſpecialità non deroghi alla generalità, *nec e contra*, acciocchè in nome noſtro, e come un' altro Noi tratti, e diſponga con detto Noſtro Fedeliſſimo Popolo, ed altri dell' iſteſſo Regno, e concluda, e mandi in eſecuzione tutte quelle coſe, per le quali poſſa reſtituire, e renovare l' antica quiete, e tranquillità di detto noſtro Fedeliſſimo Popolo, e Regno; E che à queſto fine da Noi deſiderato (acciò ſentano il comodo, e frutto della noſtra benevolenza verſo di loro) poſſa concedere qualſivoglia genere di grazie, che dimandaranno, e a lui pareranno convenienti di qualſivoglia ſpecie, e qualità, che ſiano, tanto delle contenute nelli predetti capitoli, quanto altre qualſivogliano, ancorchè ſiano eſtraordinarie, e di maggior conſiderazione. Ed ancora quelle, le quali ſpettano, e poſſono ſpettare alla Noſtra ſuprema regalia, e ſuperiorità, non riſervando alcune di quelle di qualſivoglia maniera; ancorchè grandi, e ſingolari foſſero.

„ Ed anche poſſa detto D. Giovanni d' Auſtria levare, mutare, moderare, e ſubrogare le Gabelle, e qualſivoglia altra Impoſizione, e Tributo.

Poteſtas concedendi abolitiones generales, & particulares.

„ Come anche dichiaramo, che poſſa concedere Indulti Generali, e particolari di qualſivoglia delitto, e delitti commeſſi, ancora di quelli riſervati a Noi, e di leſa Maeſtà in primo capite; Ed ancora confirmare, e approvare, ed eſeguire tutti quelli Indulti, che per detto Noſtro Vicerè furono conceſſi.

Concedere poteſt demania, & revocare conceſſa.

„ Di più poſſa il detto D. Giovanni d' Auſtria concedere il Noſtro Regio Demanio, o vero eſſendo conceduto revocarlo a qualſivoglia Città, Terra, e luogo di detto noſtro Regno di Napoli; ſe li parerà eſpediente, e neceſſario per la quiete, e tranquillità dell' iſteſſi noſtri Fedeliſſimi Vaſſalli; E poſſa, e vaglia ridurre a migliore ſtato tutto quello, che parerà contrario alla quiete, e tranquillità dell' iſteſſo noſtro Fedeliſſimo Popolo, e Regno.

Facultas concedendi privilegia quaecumque.

„ In oltre detto D. Giovanni d' Auſtria poſſa concederli qualſivoglia prerogativa, eſenzione, immunità, e privilegi, ancorchè foſſero eſorbitanti, ed a Noi riſervati, e confirmare quelli privilegj, che per inſino adeſſo ſi ritroveranno conceduti, nella maggiore, e più ampla forma, che potrà, di maniera tale, che abbiano il ſuo dovuto effetto, non oſtante, che detti privilegj non ſiano in uſo, nè al preſente ſi ritrovino nella loro poſſeſſione, eſprimendo, ed aggiungendo tutte, e qualſivogliano clauſole, che ſaranno neceſſarie per più loro ferma validità.

Facultas iurandi nomine Regis.

„ Concedemo di più al detto D. Giovanni d' Auſtria, e li damo ſpeciale, e ſpecialiſſima facoltà (ſe ſarà eſpediente, e neceſſaria) acciò poſſa in noſtro Real Nome ſollennemente giurare l' inviolabile oſſervanza di tutte le coſe per lui conceſſe, confirmate, concluſe, e promeſſe a detto Noſtro Fedeliſſimo Popolo, e Regno, ed altre qualſivogliano perſone a chi toccarà, o potrà toccare. Perchè Noi damo, e concedemo al predetto D. Giovanni d' Auſtria l' iſteſſo potere, che Noi abbiamo come Re, e Signore Supremo, con tutta l' onnimoda amminiſtrazione libera, e generale, come meglio, e più pienamente poſſiamo, ed è permeſſo alla noſtra Regia, e Suprema Autorità, e dell' iſteſſo modo, che Noi potreſſimo fare, ſe foſſimo preſenti, non riſervando coſa alcuna di quelle, che ſpettano al Noſtro Supremo Dominio, Regalia, ed Autorità, come a queſto effetto ſolamente non volemo ſi riſervi, per trattare, eſeguire, e concludere con detto Noſtro Fedeliſſimo Popolo, e Regno tutte le coſe predette, ed ogn' una, e qualſivoglia di loro. Ed ancorchè non ſieno nella preſente eſpreſſe; e richiedano ſpeciale, ed individua menzione, mentre ogni coſa vogliamo, e comandiamo, che s' abbia per eſpreſſa, come ſe ſpecialmente foſſero eſpreſſe.

„ Pro-

Clauſula rati-

„ Promettendo, ſiccome con il tenore „ della preſente promettemo in noſtra buona „ fede, e parola Regia, ed in nome di no- „ ſtri eredi, e ſucceſſori, che Noi avremo „ perpetuamente per rato, grato, e fermo tut- „ to quello, e qualſivoglia coſa, che per det „ to D. Giovanni d'Auſtria in virtù di que- „ ſta Noſtra Poteſtà, e potere ſarà fatto, con- „ cordato, e procurato, intendendoſi ogni co- „ ſa fatta, e concluſa dell' iſteſſo modo, e „ forma, e con l'iſteſſa efficacia, forza, e vi- „ gore, come ſe foſſe ſtato fatto, trattato, e „ concluſo da Noi ſteſſi; di maniera tale, „ che le predette conceſſioni, e grazie, e tut- „ te le coſe predette da farſi e concederſi „ da detto D. Giovanni d'Auſtria in virtù „ di queſta Noſtra facoltà, e potere, abbiano „ maggior forza, valore, efficacia, e validità.

„ Di più promettiamo ſotto l'iſteſſa Noſtra „ buona fede, e parola, che giammai permet- „ teremo, che ſi ponga dolo, impedimento, „ nè contradizione alcuna in dette conceſ- „ ſioni, e grazie, che s'averanno da eſſo a „ fare, e concedere, come ſopra, nè tampoco „ in altre coſe, che s'averanno da fare, e „ concludere (come s'eſpone) perchè voglia- „ mo, che tutte le coſe predette, e ciaſche- „ duna di eſſe ſieno ferme, e valide, e che „ ſi debbano oſſervare dell'iſteſſo modo, e for- „ ma, come ſe foſſero ſtate fatte, concedute, „ e concluſe da Noi con certa ſcienza, e „ moto proprio.

Facultas ſubſtituendi tributa D. Joanni in caſu diſceſſus.

„ Di più concediamo al detto D. Giovanni „ d'Auſtria Noſtro Figlio, in caſo, che ſi „ doveſſe partire dalla Noſtra Fedeliſſima Cit- „ tà di Napoli, poteſtà ſpeciale, che poſſa „ ſuſtituire queſto Noſtro mandato di procura, „ e generale Plenipotenza ſolamente in quel- „ la illuſtre Perſona, che nel tempo, che do- „ verà ſuſtituire, ſi ritroverà in Noſtro nome, „ governando nel predetto Regno di Napoli, „ e ſarà da Noi nominato per Noſtro Luogo- „ tenente, e Vicerè in eſſo: di maniera, che „ detto Vicerè, o Luogotenente, ſuſtituto, in „ virtù della ſua ſuſtituzione poſſa, e vaglia „ liberamente ſervirſi dell' iſteſſa poteſtà, e „ plenipotenza, come ſe dirittamente gli foſſe „ ſtata conceduta da Noi, e le coſe, che da „ lui ſi faranno, abbiano l'iſteſſa forza, va- „ lore, ed efficacia.

Clauſula derogans aliam Plenipotentiam.

„ Di più rivochiamo, caſſiamo, ed annul- „ liamo, ſiccome col tenore della preſente con „ certa ſcienza, moto proprio, e con matura „ deliberazione rivochiamo, caſſiamo, ed an- „ nulliamo il conſimile mandato di General „ Procuratore, e Plenipotenza per Noi con- „ ceſſa ſotto i 5. d'Ottobre dell'anno proſſi- „ mo paſſato al detto Vicerè D. Roderico „ Ponze de Leone Duca de Arcos: Di ma- „ niera, che per l'avvenire non abbia niuno „ effetto, nè vigore, come ſe non foſſe mai „ ſtato ſpedito, nè conceduto, nè di quello „ ſi poſſa niuno ſervire in giudizio, nè fuo- „ ri di giudizio.

„ E perciò imponiamo, e comandiamo al „ detto D. Giovanni d'Auſtria, che libera- „ mente ſi ſerva di queſta noſtra facoltà, e „ potere; e vogliamo, che debba adoperarlo, „ non oſtante qualſivoglia Legge, Coſtituzio- „ ni, Prammatiche, Capitoli, Riti, Uſi, Co- „ ſtumanze, tanto Noſtre, come de' Sereniſſi- „ mi Re Noſtri Predeceſſori, che saranno in „ contrario; alle quali a queſto effetto ſola- „ mente deroghiamo con certa noſtra ſcienza, „ e per pienezza della noſtra poteſtà; voglia- „ mo, e comandiamo, che ſi tengano per de- „ rogate, invalide, e di niuna forza, e conſide- „ razione „. In teſtimonianza della qual coſa abbiamo comandato, che ſi faccia la preſente munita col Noſtro ſolito Suggello grande pendente de' negozii del predetto Regno di Napoli. *Datum nella Noſtra Villa de Madrid nel giorno* 11. *di Gennajo nell'anno della naſcita del Signore* 1648. *e de' Noſtri Regni l'anno* 28. 11. Jan. 1648.

YO EL REY. Vidit Comes de Monterey pro Protonotario, & Magno Camerario. Vidit Agraz Reg. Vidit D. Caimus Reg. Vidit Salamanca Reg. Vidit D. Franciſcus Merlinus Reg. Dom. Rex mandavit mihi D. Innico Lopez Zarate. Yo el Rey.

Propterea, nobis pro parte ſupradicti Sereniſs. D. Joannis ab Auſtria expoſitum fuit, quod Regias exequutoriales litteras ſibi expediri facere dignaremur: Nos itaque viſo tenore praeinſerti Regii Privilegii, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore praeſentium praecipimus, & mandamus omnibus ſupradictis, & cuilibet eorum inſolidum, quatenus, attenta forma, & tenore praeinſerti Regii Privilegii, illum, & illam praedicti Sereniſs. D. Joannis ab Auſtria obſervent, & exequantur, exequi, & obſervari faciant, juxta ipſius ſeriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate ceſſantibus. In quorum fidem has praeſentes fieri fecimus magno praefatae Maieſtatis ſigillo pendenti munitas. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 17. *menſis Martii* 1648. *El Conde de Oñate, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Donato Coppola. Nil ſolvat. Paduanus pro taxatore. In privilegiorum primo, fol.* 8.

Exequatur, ſine determinatio Regii Collateralis.

17. Mart. 1648. El Conde de Oñate.

PRAGMATICA V.

Indultum ampliſſimum conceditur, ut intus.

AVendo queſto Fedeliſſimo Popolo ſupplicato Noi, che gli doveſſimo concedere alcune grazie, ed immunità per l'ecceſſive impoſizioni, di che ſi ritrova caricato, per le quali dice aver preſo l'armi; e ſupplicato ancora per l'abolizione, ed indulto generale. Ed avendo viſto la buona volontà, ed affetto, col quale detto Fedeliſſimo Popolo è venuto alla noſtra ubbidienza, con tanta prontezza, allegrezza, e giubilo univerſale, ſenza niuna ripugnanza, nè forza d'armi, acclamando con replicate voci il glorioſo, ed invitto nome del Re N. S. (che Iddio guardi) non eſſendo mai dall'animo, e volontà loro alienata la fedeltà, ed ubbidienza dovuta a S. M. loro natural Signore. N'è parſo in virtù della piena poteſtà dataci dalla Maeſtà del Re N. S. concedere al detto Fedeliſſimo Popolo, e Cit- tà

Google

tà le ſeguenti grazie, privilegj, e immunità,
delle quali vogliamo ancora, che goda tutto
il Regno, venendo (come ſperiamo) alla
divozione, e ubbidienza, ſenza dilazione, e
ripughanza.

Ut ſup. prag. 4.

In primis „ concediamo in virtù di detta
„ Plenipotenza l'Indulto, ed Abolizione ge-
„ nerale, e generaliſſimo a detto Fedeliſſi-
„ mo Popolo, tanto di queſta Città di Napo-
„ li, quanto di tutto il Regno, o ſieno de-
„ maniali, o vaſſalli di Baroni, de' delitti di
„ leſa Maeſtà anche *in primo Capite*, includen-
„ doci i Capi principali, e quelli, che ricer-
„ caſſero eſpreſſa, e ſpecifica menzione di tut-
„ te le ſedizioni, tumulti, rivoluzioni, trat-
„ tati, monipolii, conventicole, e guerre,
„ fatte contra la perſona della Maeſtà del Re
„ Noſtro Signore, e ſuoi Miniſtri, dell'accla-
„ mazioni fatte, tanto in voce, quanto in
„ iſcritto di detta Città, e Regno, di Repub-
„ blica, o di altri Potentati, e de' Manifeſti,
„ precedenti, e ſuſſeguenti fatti, ed anche del-
„ le monete, e ſtampe fatte per detta cauſa,
„ de' libri, e ſcritture, quali ſi debbano tutte
„ ritirare; fra lo ſpazio di giorni otto, come
„ proibite, ed a riſpetto della moneta fra ſpa-
„ zio di un meſe per quella rezzeccarſi coll'
„ impronto di Sua Maeſtà, o in altro modo
„ fonderſi ad elezione de' padroni, ed anche
„ di tutti i beni pigliati da altri ſino ad oggi
„ ſotto diverſi preteſti di aver' armato contra
„ il popolo, o contro di quello machinato;
„ nè per gli danari, e beni pigliati degli ef-
„ fetti di detta Città, e Regno, e degli ef-
„ fetti della Regia Corte, ed in particolare
„ della Regia Zecca, e dell' Annona, tanto
„ per ſoccorſo della ſoldateſca, e munizioni,
„ quanto per qualſivoglia ſpeſa; volendo *ex*
„ *certa noſtra ſcientia, & motu proprio*, che in
„ niuna maniera ſi debbano moleſtare in tem-
„ po; ma debba detto Popolo godere il per-
„ dono generale, e generaliſſimo ſenza niuna
„ eccezione, o replica; anche di tutte l'al-
„ tre coſe, che ricercaſſero eſpreſſa menzione,
„ avendo riguardo alla quiete comune, e pace
„ univerſale di queſta Città, e Regno; dero-
„ gando alle diſpoſizioni di tutte le Leggi Co-
„ muni, Coſtituzioni, Capitoli, e Prammati-
„ che. E l'iſteſſo vogliamo a riſpetto de' beni
„ tolti in ogni parte, a qualſivoglia perſona,
„ *etiam* da' Vaſſalli a' Baroni, purchè i detti
„ beni in qualſivoglia modo ad altri pervenu-
„ ti, non ſieno eſiſtenti; però eſſendo quelli
„ eſiſtenti, averanno da ripeterſi con autorità
„ giudiziaria, o modo benevolo; ma non di
„ moto proprio, e di fatto; ed in caſo, che
„ quelli foſſero ſtati venduti, ſi hanno da re-
„ ſtituire a' padroni, ed a' compratori, pagare
„ il prezzo effettivamente sborſato da' medeſi-
„ mi arbitri, che ſi piglieranno da' Miniſtri
„ deputandi per lo riſtoro delle caſe, ed al-
„ tri danni patiti, come nel terzo Capitolo.

Clauſula derogans.

Bona exiſtentia repetantur ordine iudiciario.

Ordinando di più „ che in niun modo ſi poſ-
„ ſa parlare, nè opporre tanto in voce, quan-
„ to in iſcritto, nè in giudizio, nè fuor di
„ giudizio, a niuna perſona di detto Fedeliſ-
„ ſimo Popolo queſta *nota* di *Ribellione*, e di
„ detti tumulti, ſedizioni, ed acclamazioni,
„ come ſopra, ſotto l'iſteſſe pene, ſotto le
„ quali le leggi proibiſcono le ingurie atroci,
„ ed altre maggiori, a Noſtro arbitrio riſer-
„ bate; avendo Noi mira, che non ſi turbi
„ la totale, e perfetta quiete, e pace di que-
„ ſta Città, e Regno, tanto deſiderata dalle
„ leggi, e da Noi; ricevendoſi nelle braccia,
„ come Vaſſalli oggi nati, e come tali de-
„ litti non foſſero mai ſucceduti, ed occor-
„ rendo alcun dubbio, ed interpretazione, s'in-
„ tenda ſempre a favore di detti Cittadini, e
„ Regnicoli.

Abſtenica ſede zeona conceditur.

Clauſula reſtituens ad priſtinam Innocentiam.

Secondo „ ordiniamo, comandiamo, e fac-
„ ciamo grazia, che tutte l'impoſizioni, e
„ gabelle impoſte ſopra le coſe commeſtibili,
„ cioè Grano, Farina, Orgio, Avena, Peſce,
„ Olio, Legume, Ova, Capretti, Salſumi,
„ Carne, e Formaggi, Frutti, Vino (in
„ quanto però alla gabella del ducato a botte)
„ ſieno eſtinte, e tolte, come vogliamo, che
„ s'eſtinguano, e ſi tolgano, e che per l'av-
„ venire non ſi poſſano imponer mai ſopra
„ dette coſe commeſtibili per qualſivoglia cau-
„ ſa urgentiſſima, ancorchè foſſe per conſer-
„ vazione di queſta Città, e Regno, *etiam*,
„ che ricercaſſe eſpreſſa menzione; però in
„ quanto alli Sali il prezzo di eſſi ſia ſola-
„ mente a ragione di carlini diece il tumulo.
„ Come anco eſtinguemo tutti li diritti delli
„ ſigilli di tutti li Tribunali del nuovo Re-
„ giſtro della Regia Camera, delle ſentenze
„ del S. C. delle mezze annate impoſte ſopra
„ le proviſioni de' noſtri Miniſtri, il Secreta-
„ riato della Vicaria, il numero diritto delle
„ Suppliche, li nuovi impoſti della Doana
„ dell'anno 1625. in quà, volendo ſimilmen-
„ te, che non ſi poſſano più per l'avvenire
„ imponere. Reſtando però tutti li *ius prohi-
„ bendi*, e li Fiſcali per la ſomma di carlini
„ 42. a foco, avendo riſpetto, che le Univer-
„ ſità del Regno non hanno, nè averanno al-
„ tro peſo d'impoſizione ordinaria, nè eſtraor-
„ dinaria, e per la refezione univerſale a be-
„ neficio di tutti quelli, che poſſedono entra-
„ de tanto ſopra le Gabelle, ed Arrendamen-
„ ti eſtinti, quanto ſopra dette Gabelle, che
„ non s'eſtinguono, reſtino gli Arrendamenti
„ ſopra le Carte da giocare, l'impoſizioni ſo-
„ pra l'eſtrazione dell'oglio del Regno, e
„ tutte l'altre Impoſizioni, ed Arrendamenti
„ non concernentino graſſa, quali reſtino a di-
„ ſpoſizione, ed arbitrio delli Miniſtri, che ſi
„ deputeranno per S. M. o per li Vicerè, che
„ ſaranno con quattro altri Deputati, due del-
„ la Nobiltà, e due del Popolo per dar ſod-
„ disfazione, come s'è detto, a quelli, che
„ hanno perduto ſopra le dette Gabelle.

Gabellæ omnes ſubſtulit ſuper rebus comeſtibilibus.

Suſpenſa ad petitionem Civitatis.

Vide pra. 20. & 21. de Veſt.

Sal concedatur ad ratione carolenorum decem pro modio.

Ius ſigilli, & regiſtri tollitur.

Ius focularie pro ſumma, ut intus taxatur.

Arrendamenta, quae remanent.

Terzo „ ordiniamo, e facciamo grazia, che
„ ſi debbia pigliar eſpediente, ed arbitrio per
„ l'iſteſſi Miniſtri, e Deputati, come di ſo-
„ pra a beneficio di quelli, a' quali ſi ritrova-
„ no diroccate le caſe per cauſa delle canno-
„ nate, o per altri danni patiti per qualſivo-
„ glia cauſa, ed anco di quelli, che ſi ritro-
„ vano creditori per aver improntato denari
„ proprii, o pigliato da altri con obbligo par-
tico-

Quae arbitria capienda pro damnum paſſis in tumultis.

ticolare, e *proprio nomine* per ſervizio del comune, o del Popolo in queſta occaſione di tumulti, e guerre per mantenimento della Soldateſca, o per qualſivoglia cauſa, e finalmente a beneficio di quelli, li quali per cauſa di queſti tumulti anno perduto li loro beni mobili, per eſſerno ſtati pigliati dal detto Fedeliſſimo Popolo, e di quelli, che anno perduti li loro danari nelli Banchi, avendo mira a non diſturbar la pace, e quiete univerſale.

Praetenſio Populi in paritate votorum cum nobilibus, & adminiſtratione Hoſpitalis Sanctiſſimae Annuntiatae remittitur determinanda, ut Iuris.

Quarto „ ordinamo, e facciamo grazia, che la pretenſione qual tiene il Fedeliſſimo Popolo della parità delli voti, tanto dell'Eletto, quanto nelle Deputazioni della Città, e la maggioranza delle voci, che pretende nel governo della Santiſſima Annunziata, ſenza aver l'eſcluſiva il Maeſtro di Seggio di Capuana, ſi debba determinare per quattro Miniſtri da nominarſi da S. M., o dal ſuo Vicerè, quali ſiano, o due Cavalieri, e due del Popolo, o tutti quattro Foraſtieri, li quali debbano giudicare fra breve termine quello, ch'è di ragione, circoſcritta la determinazione fatta contro detto Fedeliſſimo Popolo dal Sereniſſimo Re Federigo d'Aragona.

Commercia libera alias la Scala Franca.

Quinto „ vogliamo, e concediamo grazia al detto Fedeliſſimo Popolo, che s'oſſervi inviolabilmente la Scala Franca della Regia Doana di tutte le Mercanzie quali vengono da fuora, con poter qualſivoglia Nazione foraſtiera portar ogni ſorte di mercanzie, purchè non ſia nemica.

Electus Populi non confirmetur.

Seſto „ vogliamo, e concediamo, che l'Eletto del Fedeliſſimo Popolo non poſſa eſſer confirmato, ſe non una volta per altri ſei meſi.

Civitas poſſit Procuratorem apud Regem habere.

Settimo „ vogliamo, e concediamo a detta Fedeliſſima Città, che poſſa tener Agente in Madrid, con mutarſi ogni tre anni, eleggendoſi una volta per li Seggi de' Nobili, ed un'altra volta per il Fedeliſſimo Popolo per ſupplicare S. M., tanto per l'oſſervanza di detti Privilegj, e Grazie conceſſe, quanto per qualſivoglia altra cauſa.

Caſalia Neapolis poſſint ſe redimere.

Ottavo „ facciamo anco grazia a tutti li Caſali di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, che ſi poſſano ricomprare, pagando il prezzo, e migliorazioni fatte fra un'anno, decorrendo dalla publicazione di dette Grazie, *non obſtante*, che ſia paſſato l'anno dal giorno della vendita, o conceſſione, diſpenſando per queſta volta alla Regia Prammatica, ed ogni altra legge in contrario.

Milites Populi reformati potiantur eiſdem honoribus.

Nono „ vogliamo, e facciamo grazia al detto Fedeliſſimo Popolo, che ſebbene tutti li Officiali di Guerra, ch'anno avuto carico dal detto Fedeliſſimo Popolo con occaſione delli paſſati tumulti reſtano reformati, ad ogni modo vogliamo, che godano li onori, e titoli, che godono li altri reformati della noſtra milizia inſin' al grado di Maſtro di Campo *incluſive*, ma ſenza comando.

Arma deferri, & teneri prohibetur, ut intus.

Decimo „ vogliamo, ed ordinamo, che neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa portar arme proibite dalle Regie Prammatiche con qualſivoglia preteſto, ed accidente, ſotto le pene contenute in quelle, ma le poſſano tener in caſa, come nel capo ſeguente, ed anco quelle ricevute dalla Regia Corte, pagando il prezzo di eſſe. E perchè molti le averanno perdute, ed altri allegaranno l'iſteſſo, vogliamo, che queſti tali, nè meno poſſano quelle tenere in caſa ſotto pene graviſſime a noſtro arbitrio riſervate.

Undecimo „ vogliamo, e promettiamo per maggior ſoddisfazione, e cautela del Fedeliſſimo Popolo la ratifica delle preſenti Grazie, e Privilegi conceduta dalla Maeſtà del Re Noſtro Signore, e fra queſto mezzo concediamo facoltà al detto Fedeliſſimo Popolo, che poſſa tener l'armi, e venuta poi detta confirma, e pubblicata, che ſarà avanti l'Eminentiſſimo Signor Cardinale Legato *a latere*, debbano reſtituire l'iſteſſo giorno della pubblicazione l'armi proibite dalle Regie Prammatiche, e tutte quelle della Regia Corte, con reſtituirſeli il prezzo, che forſe aveſſero sborſato. Però, che fra queſto termine, che ſe li concede il tener l'armi, non poſſano portarle per la Città per neſſun' accidente, ma ſolo tenerle in caſa, per uſo di eſſe, quando conveniſſe al ben pubblico, o li veniſſe ordinato da' Superiori.

Clauſula reſolutiva gratiarum in caſu, ut intus.

„ E perchè la noſtra intenzione è ſtata, ed è ſtabilire una perfetta quiete, e pace, e che detto Fedeliſſimo Popolo goda perpetuamente le dette Grazie, e Privilegii; Per queſto ſi dichiara, che in caſo di contravenzione univerſale, non ſolo s'intendano irrite, ed annullate; ma ancora li contravenienti caſtigati, come diſturbatori della quiete, e pace, e d'aver cauſato danno, e pregiudizio così notabile in diſſervizio di queſto Fedeliſſimo Popolo". *Datum in Regio Palatio Neap. die* 11. *Aprilis* 1648. *D. JUAN. Per mandato de S. A. Gregorio de Leguia.*

11. Aprilis 1648. D. Gios d'Auſtria.

PRAGMATICA VI.

Indultum conceſſum extendit etiam ad delicta patrata ante tumultum & ſeditionem.

AVendo noi conceduto l'Indulto Generaliſſimo al Fedeliſſimo Popolo di queſta Città, e Regno di Napoli, di tutti li delitti commeſſi, anche dell'offeſa fatta a Sua Maeſtà Cattolica in *primo capite*, e di tutti li tumulti, ſedizioni, e rivoluzioni commeſſi ſino alla giornata delli VI. del preſente meſe d'Aprile, come ſe foſſero oggi nati. E perchè ci viene ſupplicato per detto Fedeliſſimo Popolo, che concedeſſimo Indulto, ed abolizione generale anche di tutti gli altri delitti commeſſi prima di detti tumulti, e di quelli commeſſi fra il tempo di detti tumulti, ancorchè non appartengono, nè ſiano concomitanti a detti tumulti; ma per cauſe particolari. E conſiderando Noi, che per la quiete totale, e pace univerſale di queſta Città, e Regno ſia eſpediente concedere detta grazia, anche per maggior dimoſtrazione della noſtra buona volontà, che teniamo verſo queſto Fedeliſſimo Popolo, ed aſſicurarlo con modi eſpreſſi di quello,

lo, che teniamo nell'animo." Per tanto concediamo in virtù della Plenipotenza dataci da Sua Maeſtà Cattolica l'Indulto generale, e generaliſſimo a tutte, e qualſivogliano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, anche alli carcerati in qualſivoglia tempo, e per qualſivoglia cauſa, purchè non ſiano carcerati, o inquiſiti, e colpevoli per delitti di leſa Maeſtà divina, o umana commeſſi avanti li rumori ſucceduti in queſta Città alli 7. di Luglio proſſimo paſſato, o che non ſiano ſtati renitenti a ritornare all'ubbidienza di Sua Maeſtà, dopo la giornata delli 6. del preſente meſe di Aprile, o che non ſiano di Nazione foraſtiera, perchè a queſti non ha da eſſere profittevole queſto perdono, ma bensì a tutti gli altri, ed anche alli mandati in Galera ſolo per cauſa, e fra il tempo di detti tumulti, e ſedizioni, purchè non ſiano mandati in Galera precedente decreto, o ſentenza della noſtra Giunta, o d'altro Tribunale; e tanto alli Vaſſalli demaniali, quanto anche alli Vaſſalli di Baroni di queſto Regno di tutti, e qualſivogliano delitti commeſſi, tanto prima, quanto fra il tempo di detti tumulti ſin' alla preſente giornata; eccettuati detti delitti di leſa Maeſtà divina, o umana; e di queſto Indulto, e Abolizione vogliamo, che godano, e debbano godere tutti quelli, i quali non hanno remiſſione di parte offeſa, dandole facoltà, e tempo di potere ottenere fra dieci anni detta remiſſione, remettendo anche tutte, e qualſivogliano pene di qualſivoglia ſumma ſi doveſſero al Regio Fiſco tanto per detto Fedeliſſimo Popolo di queſta Città, quanto del Regno, e così per prima, come tra detti tumulti per inſino alla preſente giornata. E acciocchè per l'avvenire ſi mantenghi la perfetta quiete, e pace univerſale per tutto il Regno, il quale ſi ſuole diſturbare dalli Banditi, che ſogliono ſcorrere per la Campagna, e della protezione, quale anno tenuta di eſſi li Baroni, e Titolati di queſto Regno, con difenderli, alloggiarli, e tenerci diverſi intendimenti, e trattati. Per tanto ordiniamo, che ſopra ciò ſi debba inviolabilmente oſſervare la Prammatica dell' Illuſtriſſimo Duca di Medina de las Torres pubblicata a' 25. di Luglio 1643. ſotto le pene in quella contenute ". *Napoli li 20. di Aprile 1648. D. IUAN. Por mandado de S. A. Gregorio de Leguia.*

Vt in prag. 6. ſupra.

Excipit crimen laeſae Maieſtatis divinae, vel humanae ante tumultum patratum, & excludit renitentes venire ad obedientiam poſt quietem, ac exteros natione. Damnati ad triremes veniunt comprehenſi, niſi fuerint per ſententiam damnati.

Gaudent Indulto etiam, qui non habent partis remiſſionem dummodo infra decem annos procurent illam.

Poenae debitae Fiſco remittuntur.

Renovat, & mandat obſervari Prag. 22. de exulibus.

20. Apr. 1648. D. Ivan.

PRAGMATICA VII.

Indultum conceditur certis delinquentibus forma praeſcripta ad propugnandum claſſem Gallicam.

DEſiderando Noi, che in queſto Fedeliſſimo Regno ſi goda la pace, e quiete univerſale, perchè ſi poſſa maggiormente conſeguire da tutte, e qualſivogliano perſone; avendo inteſo, che nella Provincia di Terra di Lavoro, Principato Citra, ed Ultra, e Baſilicata ſi ritrovano molti foraſciti in Campagna, li quali per timore di alcuno dubbio, ſotto preteſto di particolari loro cauſe non ſi ſono valuti dell'Indulto, e Perdono generale da Noi conceſſo, eſſendo la mente di S. M. che ogni uno uſi della ſua Real Clemenza, e benignità, con la preſente, con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente " Concedemo Indulto, e perdono generale a tutti, e qualſivogliano delitti, ed eceſſi per gravi, ed enormi, che ſieno, *etiam de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*, da loro commeſſi, da tutto il tempo paſſato ſino alla pubblicazione del preſente Banno dell' Indulto, con condizione, che li detti delinquenti, e loro Capi accudano appreſſo la perſona del Dottor Franceſco Cicinelli, e ſtiano ad ordine dell'Illuſtre Duca di Martina Preſide, e Governatore dell'Armi delle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, dal quale ſaranno ſoccorſi, come ſoldati con ogni puntualità, e ſi tenerà particolare conto del ſervizio, che faranno, con il che volemo, che reſtino indultati, aggraziati, e perdonati di tutti detti, e qualſivogliano delitti in ampliſſima forma; ordinando alle Regie Audienze, ed al Tribunale della Gran Corte della Vicaria, ed altri qualſivogliano Tribunali, che per le cauſe predette paſſate ſino al dì della pubblicazione del preſente Indulto, non ſiano moleſtati, nè inquietati, perchè così comple al ſervizio di Sua Maeſtà ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 9. Auguſti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Regens. Vidit Caſanate Regens. Vidit Garcia Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Capycius Latro Regens. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barrillo. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.*

Die 9. Auguſti 1648. El Conde de Villamediana.

PRAGMATICA VIII.

Indultum conceditur certis perſonis, & locis, ut intus, & forma data ad comparendum, & ad ſerviendum in bello.

AVendo Noi per giuſte cauſe moventino la noſtra mente concernenti il ſervizio di Sua Maeſtà, riſoluto di concedere Indulto, e Perdono Generale a tutti, e qualſivogliano Vaſſalli di S. M. del preſente Regno, di tutti, e qualſivoglian delitti, ancorchè foſſero di leſa Maeſtà, *etiam in primo capite*, commeſſi dalli 7. di Luglio dell'anno 1647. ſino al giorno della pubblicazione del preſente, con condizione però, che fra il termine de' dodici giorni dal dì della pubblicazione del preſente ſi abbiano da preſentare nella Città di Fundi innanzi al Governatore di detta Città, e Stato, per dovere andare a ſervire alla guerra nelle preſenti occaſioni, per ſpazio di tre anni continui, in quella parte, che da Noi ſe le ſegnalarà, ed ordinarà. Per tanto uſando della plenaria poteſtà, che come Vicerè, e Capitan Generale tenemo di Sua Maeſtà, con il voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, " Con il preſente permettemo, e concedemo Indulto, e Perdono Generale a tutti, e qualſivogliano Vaſſalli di Sua Maeſtà di tutti, e qualſivogliano delitti, ed eceſſi commeſſi dal detto dì 7. di Luglio 1647. ſino al preſente, ancorchè foſſero di leſa Maeſtà *in primo capite*, ſervendo però con effetto

Completo ſervitio ſiat ipſo iure liberati, & indultati.

„ per tre anni continui alla guerra, in quel„ le parti, che da Noi ſe le ſegnalaranno, „ ordinando a tutti, e qualſivogliano Tribu„ nali, Officiali, e Miniſtri, così Regii, co„ me di Baroni, che complito con effetto il „ ſervizio delli detti trè anni, non gli debba„ no dare moleſtia, nè impedimento alcuno, „ di modo che in aver complito il detto ſer„ vizio di tre anni ſe intendano perdonati, „ e aggraziati, e liberati da tutti, e qualſi„ vogliano delitti, ed eccesſi, che aveſſero „ commesſi, ancorchè foſſero di leſa Maeſtà „ *in primo capite*, ſenza, che abbiano biſogno „ di neſſuno diſpaccio, decreto, o proviſione „ alcuna. Eccettuando però dal detto Indul„ to, e Perdono tutti quelli, che ſi ritrova„ no carcerati, e Don Alfonſo Caraſa *olim* „ Duca de Colle Pietra, D. Ridolfo Sterlich, „ che fu Barone de Caſtrolenti, D. Vincen„ zo delli Monti *olim* Marcheſe de Acaya, „ Polito Paſtena, Gennaro Cirillo, Franceſco „ Puca, e ſuo figlio, Fabrizio Piſano, Vin„ cenzo Selano, Bartolomeo Lancella, Gio: „ Luca de Auria, *alias* Brenna cotta, Scipio„ ne *alias* Pione, e gl' inquiſiti degl' omici„ dii di Giuſeppe Paulella, e Marcello Ab„ bate, ed omicidio di D. Franceſco d'A„ quino ". E perchè venga a notizia di tutti, avemo ordinato pubblicarſi il preſente Banno in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed ogni altra parte dove ſarà neceſſario del preſente Regno. *Datum Neapoli die* 27. *Aprilis* 1650. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zuſia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Vid. Caſanate Reg. Dom. Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Barrillo. In Bannorum* 1. *fol.* 100. *de Amico.*

Excepit nonnullos ab indulto, ut intus.

27. Apr. 1650. El Conde de Villamediana.

PRAGMATICA IX.

Indultus conceditur delinquentibus, ut intus.

QUantunque da' noſtri Predeceſſori nel governo di queſto Regno ſiano ſtati fatti diverſe Prammatiche, e Banni, per l'eſtirpazione de' foraſciti, ſcorritori di campagna, e altri delinquenti, nulladimeno non ſi è potuto conſeguire il fine deſiderato, anzi è accreſciuto il numero di esſi venendo impedito il pubblico commercio in diſſervizio di Dio benedetto, di S. M., ed in danno de' ſuoi ſudditi, quali con tanta prontezza accodiſcono al ſuo Real ſervizio, eſſendo ſucceduti furti, omicidii, recatti, sbaliciato condutte, e procacci, ſe bene queſto male tiene di biſogno di rigoroſo rimedio, ad ogni modo per evitar il danno, che potrebbono ſentirne l'Univerſità del Regno con l'alloggiamento de' Caporali, e genti di Corte; pure volendo Noi dimoſtrare quanto ſia grande la benignità, affetto, e amore, che il Re Noſtro Signore porta a queſto Fedeliſſimo Regno, ne ha parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi asſiſtente fare il preſente Banno, per il quale " Ordinamo, e co„ mandamo, e diamo licenza, che ogni fora„ ſcito, ſcorritore di Campagna, forgiudica„ to, delinquente, e inquiſito di qualſivoglia „ delitto, ancorchè non ſiano elasſi li ſei me„ ſi dal giorno del delitto, eccettuati però „ quelli *de crimine laeſae Maieſtatis divinae*, „ *vel humanae in primo, & ſecundo capite*, fal„ ſa moneta, e vizio neſando, che vorrà ve„ nir a preſentarſi avanti il Spettabile Re„ gente D. Gio: de Burgos del Conſiglio Col„ laterale di S. M. Sopraintendente, e Dele„ gato nelli negozi di Campagna, per accor„ darſi a ſervire S. M. per lo tempo, che „ con detto Spettabile Regente ſi concorderà. „ Ed acciò poſſano con ſicurtà, e liberamente „ venire per aggiuſtare detti accordi, li gui„ damo, e aſſicuramo *ſub verbo, & fide Re„ giis, atque Noſtris* di tutte loro inquiſizio„ ni, e delitti, eccettuati però quelli, come „ di ſopra, cioè per Napoli, ſuoi Borghi, e „ Caſali, per termine di giorni ſei; Per la „ Provincia di Terra di Lavoro per giorni „ otto; Per le Provincie di Principato Citra, „ Ultra, e Baſilicata per termine di giorni „ dieci; E per le Provincie di Calabria, Ter„ re d'Otranto, Bari, Abruzzo, Capitanata, „ e Contato di Moliſe per termine di giorni „ quindici. E detta ſicurtà s' intenda conceſ„ ſa per poter venir *recto tramite* a preſen„ tarſi avanti detto Spettabile Regente Don „ Giovanni de Burgos ſenza entrare nelle lo„ ro proprie patrie, o dove ſtanno le parti „ offeſe, e il termine conceſſo a quelli di „ Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali ſi intenda „ per poter comparire avanti detto Spettabi„ le Regente, ancorchè ci ſtiano le parti of„ feſe, e per evitare le fraudi, che potriano „ occorrere camminando l'inquiſiti, che ſtanno „ in queſta Fedeliſſima Città, e ne' ſuoi Bor„ ghi, e Caſali per il termine delli ſudetti „ giorni ſei, ſenza venirſi a preſentare, vo„ lemo, che a quelli, che faranno intendere „ volernoſi accordare al ſervizio Militare, li „ conceda il detto Spettabile Regente com„ petente ſicurtà per poterſi venire a preſen„ tare avanti di eſſo *recto tramite*, e a riſpetto „ di quelli veneranno dalle dette Provincie, „ arrivati, che ſaranno in queſta Fedeliſſima „ Città, nel medeſimo giorno debbano pre„ ſentarſi avanti detto Spettabile Regente, e „ a tutti quelli, con li quali non ſi effet„ tuarà l'accordio, l'aſſicurerà per poterſene „ ritornare al luogo, da dove veneranno, e „ complito, che ſarà il tempo di detto ſer„ vizio, che ſi concorderanno con detto Spet„ tabile Regente, godano l' indulto di tutti „ loro delitti, e inquiſizioni, eccettuati però „ quelli, come ſopra ". E affinchè il preſente Banno venghi a notizia di tutti, volelemo, e ordinamo, che non ſolo ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali, e nelle Città, Terre di Lavoro, ma anche in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli die* 28. *menſis Octobris* 1654. *El Conde de Caſtrillo. Vidit Caracciolus R. Vidit de Soto R. Vidit Burgos R. Vidit Martinez R. D. Coppola Secretarius.*

Impleto ſervitio militari ſiat ipſo iure liberati, & indultati.

28. Oct. 1654. El Conde de Caſtrillo.

PRAG-

PRAGMATICA X.

Indultus conceditur certis perſonis delinquentibus, dummodo ſerviant Sacrae Maieſtati in bello, cum termino ad ſe ipſos praeſentandum coram Scriba Rationum.

DEſiderando Noi ſtabilir la pubblica pace, e quiete di queſto Fedeliſſimo Regno, che l'inimici della Maeſtà Cattolica del Re Noſtro Signore procurano perturbare, e impedire: ed uſando con li ſuoi Vaſſalli la ſua ſolita Pietà, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente far il preſente Banno, per il quale " Ordinamo, e comandamo, che tutte quelle perſone delinquenti, che al preſente ſi ritrovano ſcorrendo, e armando per la Campagna, e tutti altri inquiſiti, e delinquenti di qualſivogliano delitti, non eſſendo però Carcerati, eccettuandone ſolamente l'Inquiſiti *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*, che ſi preſentaranno avanti il General Carlo della Gatta fra il termine di giorni quattro, decorrendi dal dì della pubblicazione di queſta, facendoſi aſſentare dallo Scrivano di Razione, che aſſiſte appreſſo la perſona del detto Generale di ſervire fedelmente Sua Maeſtà in queſto Regno, durante l'occaſione di guerra in eſſo, reſtino Indultati di tutte loro Inquiſizioni, e delitti da eſſi commeſſi inſino al detto giorno, eccettuandone ſolamente il delitto *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite* come di ſopra; perciò in caſo, che detti delinquenti, e ſcorritori di campagna ritornaſſero dopoi ad armare, e delinquere in Campagna, non debbiano godere del preſente Indulto; Ed a riſpetto delli delinquenti, che ſi ritrovano nelle Provincie del Regno, ſi poſſano preſentare fra il termine infraſcritto avanti li Preſidi di dette Provincie, e farſi aſſentare dalli Scrivani di Razione di quelle, di andare a ſervire Sua Maeſtà nel Regno durante l'occaſione di guerra in eſſo, come di ſopra, per poſſerno godere detto Indulto, eccettuandone però quelli, che aveſſero delinquito dal dì della pubblicazione del primo Banno emanato ſotto la data de' 28. di Ottobre proſſimo paſſato a queſta parte.

„ Il termine fra il quale ſi doveranno preſentare quelli, che ſi trovano nelle Provincie del Regno è il ſeguente v3.

„ Per terra di Lavoro avanti il detto Generale Carlo della Gatta per termine di giorni quattro, come di ſopra.

„ Nelle Provincie di Principato Citra, ed Ultra fra giorni cinque.

„ Nella Provincia di Baſilicata fra giorni otto.

„ Nelle Provincie di Calabria Citra, ed Ultra fra giorni quindeci.

„ Nella Provincia di Terra di Bari fra giorni dieci.

„ Nella Provincia di Terra di Otranto fra giorni quindeci.

„ Nelle Provincie di Apruzzo Citra, ed Ultra fra giorni dieci ".

Ed acciò il preſente Banno venga a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che ſi pubblichi in queſta Fedeliſſima Città, e dove riſiedono le Regie Audienze. *Datum Neapoli die 17. menſis Novembris 1654. El Conde de Caſtrillo. Vidit Caracciolus Regens. Vidit de Soto Regens. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Regens. D. Coppola Secretarius.*

17. Novembris 1654. El Conde de Caſtrillo.

Reſcriptum Suae Excellentiae, ſeu

PRAGMATICA XI.

Indultus conceditur delinquentibus, excepto crimine laeſae Maieſtatis in primo capite, dummodo ſerviant in bello etiam ſi non habeant partis remiſſionem.

AVemo ricevuto viglietto di Sua Eccellenza del tenor ſeguente, *videlicet, fovis. A Don Antonio Navarrette del Conſejo de de Mageſtad guarde Dios. Su Excelencia manda, que V. M. lieve conſigo al exercito à todos los inquiſitos, que huviere, como no ſean de delito de crimen laeſae Majeſtatis in primo capite, y que ſirvan en eſtas preſentes occaſiones de guerra en el Reyno, quedando indultandos, con ſolo preſentarſe al Eſcrivano de Racion, que aſſiſte en el exercito, paraque los aſſiente, y ſirvan debaxo de la mano del Senor General Carlos de la Gata, y V. M. procure levar conſigo toda la demas gente, que pudiere, tanto de eſta Ciudad, quanto de ſus Caſales, que pudiere juntar, que Su Excelencia eſtimarà como es juſto eſte ſervicio. Dios guarde à V. M. muchos annos. Palacio à 17. de Noviembre 1654. D. Juan de Subiça.*

17. Novembris 1654. El Conde de Caſtrillo.

E volendo eſeguire quanto Sua Eccellenza ci comanda " Abbiamo fatto il preſente Banno, per il quale indultamo a tutti, e qualſivogliano delinquenti (non eſſendo inquiſiti *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*) di tutti li loro delitti, ancorchè non abbiano remiſſione di parte, aſſentandonoſi in piazza di ſoldato, e venendo con Noi in queſte preſenti occaſioni di guerra, e ſervendono in eſſo ſotto il comando del Signor Generale Carlo de la Gatta ". Ed acciò venghi a notizia di tutti, ordinamo, che il preſente Banno ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti, e conſueti. *Datum Neap. die 17. menſis Novembris 1654. D. Antonius Navarrette.*

Fuit confirmatum, & declaratum per pragm. 13. hoc tit.

PRAGMATICA XII.

Conceditur Indultus etiam criminis excepti cum certa pecuniaria quantitate capientibus nonnullos rebelles hic nominatos vivos, aut mortuos.

AVendomo conoſciuto l'oſtinazione, con la quale alcuni Ribelli della Maeſtà del Re noſtro Signore, vanno continuando in machinare diverſi tradimenti in ſuo diſſervizio con l'Inimici della ſua Real Monarchia, procurando per mezzi illeciti, e fuora della loro natural obbligazione l'inquiete, e ſollevazion di queſto Regno, conforme ſi è eſperimentato per l'invaſione fatta in eſſo dall' Armata di Francia, ſollecitata dalle vane ſperanze, e promeſſe di detti Ribelli, con molto pregiudizio al credito, e fedeltà, che ſempre hanno tenuto, e tengono come buoni vaſſalli di eſſo Regno; eſſendoſi attualmente viſto, che con varie invenzioni han preteſo far molte novità per le Provincie d'Apruzzo, per inquietar la pubblica, ed univerſal quiete, non ſolo di queſto Regno, ma di tutta l'Italia. E deſiderando Noi con tutti li mezzi poſſibili, che con effetto ſi aſſicuri la pace, e quiete di detto fedeliſſimo Regno, e s'eſtingua la cauſa, che

la va turbando, ed alterando, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Banno, con promeſſa d'Indulto, e Taglione, conforme appreſſo da Noi ſi andarà dichiarando, affinchè con queſto mezzo ſi caſtighino, ed eſtinguino detti malfattori Ribelli, li quali abuſando della clemenza della Maeſtà Sua, hanno cercato per mezzi diſperati diſturbarla.

In primis " in virtù del detto Banno, permettemo indulto di qualſivoglia delitto, „ *etiam* eccettuato, con infraſcritti Taglioni „ a beneficio delle perſone, che preſenteranno „ vivi, o morti in mano della Regia Corte „ l'infraſcritti cioè.

„ Per il Marcheſe dell'Acaya Don Vincen„ zo delli Monti ducati ſei mila.

„ Per il Duca di Collepietro Don Alfon„ ſo Carrafa ducati tre mila.

„ Per Don Franceſco Carrafa fratello di „ detto Duca di Collepietro ducati mille.

„ Per Luiſe Severino ducati due mila.

„ Per il Barone Tonto Quinzio ducati due „ mila.

„ Per il Dottor Carlo Orilia ducati mille.

„ Per Franceſco Puca ducati due mila.

„ Per Gennaro Cerillo ducati mille.

„ Per Giacinto de Simone ducati mille.

„ Per il Capitan Onofrio Boyani ducati „ cinquecento, &c.

„ Per Lorenzo Galiciano ducati cinquecento.

„ Con dichiarazione, che ſe alcuno di detti Ribelli ucciderà l'altro (eccettuandone pe„ rò li detti Marcheſe d'Acaya, Duca di Col„ lepietro, e detto ſuo Fratello, Luiſe Se„ verino, D. Franceſco delli Monti, ed il Ba„ rone Tonto Quinzio) s'intenda indultato, „ oltre del taglione promeſſoli di ſopra. Di„ chiarando ſimilmente con queſto, che qual„ ſivoglia altro delinquente, inquiſito, o for„ giudicato di qualſivoglia delitto, *etiam* ec„ cettuato, che farà detto ſervizio, non ſolo „ volemo, che conſeguiſca detto taglione pro„ meſſo, e dichiarato di ſopra, ma ancora „ volemo, che reſti indultato di dette ſue in„ quiſizioni, come di ſopra; E ſe non ſarà „ delinquente reſti a ſuo arbitrio, oltre del „ detto taglione, che guadagnerà, di poter „ nominare altra perſona, e Delinquente, che „ a lui piacerà per beneficio di detto Indul„ to, come non ſia delli detti nominati nel „ preſente Banno "; E promettemo con queſto *ſub verbo, & fide Regiis*, oſſervare quanto di ſopra ſta dichiarato. Ed acciò il preſente Banno venga a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che non ſolo ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta Fideliſſima Città di Napoli, e i ſuoi Caſali, e nelle Terre, e Luoghi di queſta Provincia di Terra di Lavoro, ma anco in tutte le Città, Terre, e Luoghi

10. Decembris 1654. El Conde de Caſtrillo.

del preſente Regno. *Datum Neapoli die 10. menſis Decembris 1654. El Conde de Caſtrillo. Vidit Caracciolus R. Vidit de Soto R. Vidit Burgos R. Vidit Martinez R. D. Coppola Secr.*

PRAGMATICA XIII.

Declaratur pragm. 10. ſup. eod.

Eſſendoci ſtato rappreſentato dal Magnifico Avvocato Fiſcale della G. C. della Vic. alcuni inconvenienti, che ſono occorſi, e giornalmente occorrono per la diverſità d'interpretazioni fatte ſopra l'indulto generale da Noi conceſſo l'anno paſſato, ſotto la data delli 17. di Novembre 1654. per tutti quelli inquiſiti, o ſcorritori di Campagna, che foſſero andati di perſona a ſervire Sua Maeſtà ſotto il comando del Generale Carlo della Gatta, con aſſentarſi, ed arrollarſi nelli libri del Regio Scrivano di Razione, che aſſiſteva appreſſo la ſua perſona, e ſerviſſero fedelmente nell'invaſione occorſa dell'Armata Inimica in queſto Regno, e reſtaſſero indultati di tutti, e qualſivogliano loro delitti, acciò ſi ponga ſilenzio a tante difficoltà, che occorrono; E volendo Noi provedere alla ſuddetta iſtanza fattaci, e levar l'indebita veſſazione alli Vaſſalli, e ſudditi di Sua Maeſtà, quali l'han ſervito con tanta puntualità, e finezza in detta occaſione; Ci ha parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente far la preſente, con la quale

Eſt pragm. 10. ſup. eod.

Inquiſiti, qui ſervierunt, deinde tranſacti in militibus, aut in pecunia gaudeant Indulto.

„ Dichiaramo, ordinamo, e comandamo, che „ tutti quelli inquiſiti, tanto Napolitani, co„ me Regnicoli, e foraſtieri, che ſono anda„ ti di perſona, e ſi ſono aſſentati, ed arrol„ lati nelli libri del detto Regio Scrivano di „ Razione, ed hanno attualmente accudito ſot„ to il comando del detto Generale Carlo „ della Gatta durante detta occaſione, ancor„ chè poi ſiano ſtati tranſatti in Soldati, o „ denari, debbiano godere il detto Indulto „ generale, ſenza farſeli difficoltà alcuna.

Inquiſiti habilitati cum cautione, aut cum mandato per Palatium per Civitatem, aut domi, qui ſervierunt in bello gaudeant Indulto.

„ Così ancora volemo, ed ordiniamo, che „ godano l'iſteſſo Indulto tutti quelli Inquiſiti „ della Gran Corte della Vicaria, come di „ qualſivogliano altri Tribunali, tanto Regii, „ come di Baroni, che ſtavano abilitati con „ pleggiaria, o con il mandato per il Palaz„ zo, in Caſa, o per la Città, li quali ſono „ andati in detto ſervizio; e ſi ſono aſſenta„ ti, ed arrollati in detti libri del Regio Scri„ vano di Razione.

Condemnati in exilium, aut relegationem, & alia, et iniuſtus, ſimiliter gaudeant Indulto, ut ſupr.

„ Parimente ordinamo, che tutti quelli in„ quiſiti, quali erano ſtati condannati dalla „ Gran Corte della Vicaria, o altri Tribu„ nali in eſilio, rilegazione, ſfratto, ſervizio „ militare, o ad altra pena, e ſono andati a ſervire in detta occaſione, e portano fede „ del loro Aſſiento nel libro del Regio Scri„ vano di Razione, volemo, che godano „ l'iſteſſo Indulto.

Inquiſiti ſi non ſint deſcripti perſonaliter in Rollo Scribae Rationis, licet habeant fidem ſervitii non gaudeant Indulto præd.

„ E perchè vi ſono molti di detti Inqui„ ſiti, che non ſono ſtati aſſentati perſonal„ mente nel libro, *ſeu* rollo del detto Regio „ Scrivano di Razione, ma ſolamente produ„ cono ſemplice fede di Maſtro di Campo, o „ altri Officiali di Guerra, che aveſſero accu„ dito, e ſervito in detta occaſione, ed altri „ ancora, che non apparono nè aſſentati, nè „ arrollati, e queſto non oſtante ſono ſtati, e „ l'uni, e l'altri tranſatti in ſoldati, o de-

„ nari;

„ nari; Ordinamo, che non poſſano godere detto Indulto, perchè non eſſendono aſſentati, nè arrollati, conforme ſta ordinato in eſſo, non ſi potevano tranſiggere le loro Inquiſizioni, e delitti che tenevano.

Inquiſiti concordati ad ſerviendum, & de novo adſcripti in Rollo non gaudent Indulto.

„ Ordinamo ancora, e comandamo, che tutti quelli Inquiſiti, e Banditi, che erano ſtati accordati, e conſertati al ſervizio militare per tempo determinato dall'infraſcritto Spettabile Regente D. Giovanni de Burgos, in virtù dell'antecedente Indulto da Noi conceſſo, ſotto la data delli 28. di Ottobre 1654. o altri Spettabili Regenti nella Viſita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria, e dopoi ſono andati di nuovo ad aſſentarſi nella Torre dell'Annunziata, e fattoſi arrollare dal Regio Scrivano di Razione, non debbiano, ne poſſano godere detto Indulto, eſſendono andati fraudolentemente, e maliziosamente ad aſſentarſi.

„ Ed a riſpetto di quelli Inquiſiti, che hanno commeſſo nuovi delitti dopo li 28 d'Ottobre 1654. ancorchè ſiano andati a ſervire in detta occaſione, e portaſſero fede del loro Aſſiento, volemo e ordinamo, che non godano per eſſerno ſtati eſcluſi dall'iſteſſo Indulto delli 17. di Novembre 1654. e così ancora tutti quelli, che foſſero Inquiſiti *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*, come eſcluſi dall'Indulto predetto.

Inquiſiti, qui ſervierunt in bello etiam ſi non habeant partis remiſſionem gaudeant Indulto.

„ Dichiaramo ancora, ed ordinamo, che tutti quelli inquiſiti, che han ſervito in detta occaſione, e portano fede del loro Aſſiento, ma non tengono remiſſione delle parti offeſe poſſano, e debbano godere del detto Indulto generale, però non debbano ſtare, nè andare dove abitano le parti offeſe, e per dieci miglia attorno, inſino ad altro ordine noſtro.

Indultum comprehendit etiam poenas pecuniarias in delictis commiſſis cum ictu ſcloppeti contra ..., & fideiuſſionis incuſatae, & poſitas in libro Inferni.

„ Ed ultimamente eſſendoſi preteſo dal Regio Fiſco, che detto Indulto da Noi conceſſo, non ha compreſo, nè deve comprendere il rilaſcio delle pene pecuniarie, e in particolare delli ducati mille per li delitti commeſſi con archibugiata, pene delle contumacie, e pleggiarie incuſate, e poſte nel libro dell'Inferno, e in qualſivoglia modo eſecute, o cominciate ad eſiggere; con tutto ciò ci ha parſo ordinare, come con la preſente ordinamo, e comandamo, che godano detto rilaſcio, eccettuate però quelle pene, che foſſero ſtate eſatte, o incorporate al detto Regio Fiſco, e così s'eſegua, e non altrimente, che tal'è noſtra volontà". *Datum Neapoli die 20. Decembris 1655. El Conde de Caſtrillo. Vid. Garcia Regens. Vid. Scto Regens Vid. Burgos Regens. Vid. Martinez Regens. Vid. Cacacius Reg. D. Coppola Secret.*

20. Decembris 1655. El Conde de Caſtrillo.

PRAGMATICA XIV.

DEſiderando Noi con ogni maggior premura il caſtigo di Paolo Fioretti, e Carlo Petrello per li enormi delitti, che commettono, ed in particolare per l'empio ſacrilegio da eſſi patrato il Giovedì Santo dentro la Chieſa di Novi, mentre in eſſa ſi ſtavano celebrando li Divini Officii, obbligando quelli a ceſſare, con lo ſcandalo, che averebbono potuto cauſare gl'inimici della Religione Cattolica, ci è parſo con il voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " Fare il preſente Banno, per il quale *ſub verbo, & fide Regiis, atque Noſtris* promettiamo Indulto in ampla forma a tutte l'altre ſquadre de' Banditi, ſenza eccettuare veruna, che fra il termine di un Meſe, decorrendo dal dì della pubblicazione del preſente Banno ci daranno nelle mani vivi, o morti li detti nefandi ſacrileghi Paolo Fioretti, e Carlo Petrello; E l'iſteſſo indulto promettiamo alli loro Compagni, ſe fra il detto termine ci preſentaranno vivi, o morti li ſudetti; E l'iſteſſo indulto promettiamo a tutti, e qualſivogliano altri Inquiſiti, e Delinquenti, che effettuaranno il ſudetto ſervizio, intervenendo in eſſo perſonalmente, purchè non ſiano inquiſiti *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*"; Ed acciò venghi a notizia di tutti; ordinamo, che il preſente Banno ſi pubblichi. *Datum Neap. die 14. Menſis Aprilis 1657. El Conde de Caſtrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit Galeota Reg. Vidit Muſcettola Reg. Donatus Coppola Secret.*

Conceditur Indultus praeſentantibus Paulum Fioretti, & Carolum Petrello, tam vivos, quam mortuos in manibus Curiae infra menſem.

14. Apr. 1657. El Conde de Caſtrillo.

PRAGMATICA XV.

LI Meſi paſſati fu di ordine Noſtro emanato Banno del tenor ſeguente, videlicet. Philippus Dei Gratia Rex, &c. Don Garſia de Avellaneda, ed Haro, Comes de Caſtrillo, &c. Deſiderando Noi con ogni maggior premura il caſtigo di Paolo Fioretti, e Carlo Petrello, per li enormi delitti, che commettono, ed in particolare per l'empio ſacrilegio da eſſi patrato il Giovedì Santo dentro la Chieſa di Novi, mentre in eſſa ſi ſtavano celebrando li divini Officii, obbligando quelli a ceſſare, con lo ſcandalo, che averebbono potuto cauſare l'inimici della Religione Cattolica, ci è parſo con il voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " Fare il preſente Banno, per il quale *ſub verbo, & fide Regiis, atque Noſtris* promettiamo Indulto in ampla forma a tutte l'altre ſquadre de' Banditi, ſenza eccettuare veruna, che fra il termine di un meſe, decorrendo dal dì della pubblicazione del preſente Banno, ci daranno nelle mani vivi, o morti li detti nefandi ſacrileghi Paolo Fioretti, e Carlo Petrello; E l'iſteſſo Indulto promettiamo alli loro Compagni, ſe fra il detto termine ci preſenteranno vivi, o morti li ſudetti: E l'iſteſſo Indulto promettiamo a tutti, e qualſivogliano altri Inquiſiti, e Delinquenti, che effettuaranno il ſudetto ſervizio, intervenendo in eſſo perſonalmente, purchè non ſiano inquiſiti *de crimine laeſae Maieſtatis in primo capite*"; Ed acciò venghi a notizia di tutti; ordiniamo, che il preſente Banno ſi pubblichi. *Datum Neap. die 14. menſis Aprilis 1657. El Conde de Caſtrillo. Vidit Sobremon-*

Eſt pragm. 14. ſupr. eod.

te

te Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Galeota Regens. Vidit Muſcettula Regens. Donatus Coppola Secretarius.

Prorogatur terminus per alios 2. menſes praeſentandi exules ſic nominatos.

E deſiderandoſi da Noi la total eſtirpazione di detti Banditi, dopo aver fatto altre proviſioni neceſſarie per la pubblica quiete del Regno ", Ci è parſo con voto, e parere del Re„ gio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi „ aſſiſtente, rinovare, e prorogare il preinſer„ to Banno per termine di due meſi, decor„ rendi dal dì della pubblicazione di queſto; „ e di più ordinamo, e comandamo, che neſ„ ſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e „ condizione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma ri„ cettare, occultare, alimentare, dare, nè fa„ re dare alli ſudetti Capi di Banniti, e lo„ ro comitiva ajuto alcuno in qualſivoglia „ maniera ſi ſia, o con fatti, o con parole „ ſotto le pene ſtabilite contro quelli, ch'aju„ tano, ricettano, ed occultano li Ribelli di „ Sua Maeſtà Cattolica, nella quale *ex nunc* „ *pro tunc, ipſo facto, ipſoque iure* li dichia„ ramo incorſi; e ordinamo alli Miniſtri a „ chi tocca la puntuale eſecuzione delle pene „ predette ". Ed acciò il preſente Banno venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ordinamo, che ſi pubblichi. *Dat. Neap. die 19. menſis Iunii 1657. El Conde de Caſtrillo. Vidit Zufia Reg. Vidit Burgos Reg. Vid. Galeota Reg. Vid. Muſcettula Reg. Donatus Coppola Secretarius.*

19. Iulii 1657. El Conde de Caſtrillo.

PRAGMATICA XVI.

Ut in pragm. 14. & 15.

ANcorchè da Noi ſi ſiano fatte tutte quelle proviſioni, che ſi giudicavano neceſſarie, e opportune per l'eſtirpazione delli diffamati, e ſacrileghi Capi di Banniti Paolo Fioretti, e Carlo Petrello, loro comitive, e compagni, acciò i Vaſſalli di Sua Maeſtà Cattolica poteſſero vivere con la quiete, che da Noi ſe gli è ſempre deſiderata; Ci è parſo anche con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente far'il preſente Banno ", Per il quale promet„ tiamo pagare ducati dieci mila a chi ci „ preſenterà vivi, o morti li detti Paolo Fio„ retti, e Carlo Petrello e ducati cinque mi„ la a chi ci preſenterà ciaſcheduno di eſſi „ fra il termine d'un meſe decorrendo dal dì „ della pubblicazione del preſente Banno, e „ volemo, che di detto taglione poſſano go„ dere gli altri Banniti, *etiam* loro Compa„ gni, e ancora quelli, che ſervono alla Re„ gia Corte, quale taglione ſi pagherà incon„ tinentemente, che s'effettuarà il predetto „ ſervizio "; Ed acciò il preſente Banno venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi. *Dat. Neap. die 31. menſis Augu-ſti 1657. El Conde de Caſtrillo. Vidit Zufia Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Muſcettula Regens. Vidit Ulloa Regens. Donatus Coppola Secr.*

31. Aug. 1657. El Conde de Caſtrillo.

PRAGMATICA XVII.

Abolitio generalis conceſſa occaſione Natalis Sereniſſ. Principis Hiſpaniae.

DEſiderando Noi, che non ſi differiſca più l'effetto dell'Indulto generale, conceſſo dalla Maeſtà del Re noſtro Signore, con l'occaſione della feliciſſima naſcita del Principe Noſtro Signore; e volendo emendare la dimora cauſata dagli accidenti del mare, ed impedimento di commercio; Per tanto uſando della generale, e plenaria poteſtà, che come Vicerè, e Capitan Generale tenemo della prefata Maeſtà, e la facoltà a Noi in ciò conceſſa, ci ha parſo con il voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " di concedere, e promettere „ Indulto, e Perdono Generale, ſiccome con „ il preſente promettemo, e concedemo a tut„ ti, e qualſivogliano perſone naturali, e non „ naturali, abitantino però in queſto Regno, „ *etiam* Vaſſalli di Baroni, di tutti, e qual„ ſivogliano delitti, ed ecceſſi, che aveſſero „ commeſſo per lo paſſato, ſino al giorno del„ la pubblicazione del preſente, eccetto quelli, „ che appreſſo anderanno riſervati, e che go„ dano di queſta Grazia gl'Inquiſiti, e Indi„ ziati, ancorchè foſſero confeſſi, o convitti, „ *etiam* forgiudicati, in virtù delle Leggi, e „ Prammatiche del Regno, ed anche con ſen„ tenze particolari, o che li proceſſi non foſ„ ſero cominciati, o che ſtiano pendenti, o „ che la condannazione foſſe ſeguita, o che „ li rei ſtaſſero a pleggiaria fuori delle carce„ ri, o che ſtaſſero carcerati, o vero non foſ„ ſero comparſi ancora in Iudicio, o in con„ tumacia Banditi, o condennati, o vero ad „ arbitrio Noſtro, o di qualſivoglia altra ma„ niera per tempo certo, o perpetuamente re„ legati, o mandati in eſilio, o contro di eſſi „ foſſe ſeguita ſentenza di deportazione, di „ qualſivoglia pena, non ſolo corporale, ma „ anco di condennazione pecuniaria, o con„ fiſcazione de' beni, che ſpettaſſe al Regio „ Fiſco, purchè le pene, o condennazioni pre„ dette non ſi ritrovaſſero realmente eſatte, „ eſeguite, incorporate, aſſegnate, ed accetta„ te, o in altro qualſivoglia modo ſi foſſe il „ detto Regio Fiſco aſſicurato, o vero li beni „ predetti foſſero già confiſcati eſpreſſamente „ per ſentenza pubblicata dal Giudice, delle „ quali volemo, che reſtino aſſoluti, e libe„ rati, ſiccome con il tenore del preſente li „ aſſolvemo, e liberamo; e ſe ciaſcheduno di „ eſſi per le cauſe riferite ſi ritrovaſſe carce„ rato in qualſivogliano carceri, o prigioni, „ volemo, che ſubito da quelle ſi liberi, e ſi „ ponga in libertà; dichiarando, o che tut„ te le coſe ſudette abbiano luogo a riſpet„ to di quelli, che teneranno legitima remiſ„ ſione delle parti offeſe, nelli caſi, che vi „ foſſe neceſſaria, o vero la otteneranno fra li „ termini de' meſi ſei, decorrendi dal giorno „ dopo la pubblicazione del preſente, fra il „ qual termine l'averanno da preſentare legi„ timamente *in forma valida* dagl'Officiali, a „ chi ſpetta, o ſpetterà, citato il Fiſcale di „ quella Città, o luogo dove riſiede, e che

„ pen-

„ pendente il detto ſemeſtre conceſſo ad ottener le dette remiſſioni, li detti Inquiſiti per otto miglia non accoſtino nelli luoghi, dove reſiederanno le parti offeſe; avertendoli, che non ardiſcano di procurare, nè d'impetrare le dette remiſſioni per forza, e minaccie, uſando atti violenti con mezzi illeciti, ma per i debiti, e convenienti modi, di maniera, che le parti intereſſate, ed offeſe abbiano da condeſcendere con loro buona volontà a farla, e quelli, che la cercaranno, o la intentaſſero, o faceſſero lo contrario per conſeguirla d'altro modo, reſtino privi per il medeſimo fatto di queſta Grazia, dichiarando, che fra li caſi, nelli quali la remiſſione della parte non ſi ricerca, ſi deve comprendere il caſo della provocazione, o disfida, inſulto ſemplice, con aſportazione d'armi proibite, dove non foſſero ſeguite ferite.

Concordat pag. 2.

„ Di più volemo, ed è noſtra volontà, che il preſente Indulto lo poſſano godere tutti quelli vaſſalli naturali di queſto Regno, che ſi ritrovaſſero fuori di eſſo, cioè in Roma, o in altre qualſivogliano parti dello Stato Eccleſiaſtico, con che fra il termine di giorni quindici, decorrendi dal giorno della pubblicazione del preſente s'abbiano da preſentare perſonalmente nella detta Città di Roma avanti il Regente Don Gaſpar de Sobremonte del Conſiglio di Sua Maeſtà, che di ſuo Real ordine aſſiſte, e reſiede al preſente in quella Corte, e pigliarſene nota, e che fra il termine d'altri giorni quindici, dipoi, che ſaranno aperti li paſſi, e la pratica del libero trafico, e commercio tra ambidue Regni; s'abbiano ſimilmente da preſentare in queſta Fideliſſima Città di Napoli avanti di Noi. Ed a riſpetto di quelli, che forſe ſi ritrovaſſero fuori di queſto Regno, e del detto Stato Eccleſiaſtico, li concedemo ſimilmente termine di un meſe, decorrendo dal giorno della pubblicazione del preſente, affinchè ſi preſentino avanti di Noi nella medeſima conformità.

„ Ed in quanto a tutti gli altri delitti, ed eceſſi in che vanno incluſi quelli di campagna, cioè omicidii, furti di ſtrada pubblica, recatti di qualſivogliano perſone, e qualità, che ſiano, o che ſi foſſero tentati farſi, così nella Campagna, come nell' abitato, ancorchè gl'inquiſiti d'eſſi non teneſſero remiſſione di parte, e che contro di loro ſi foſſe venuto a ſentenza di forgiudica, in virtù delle Leggi, e Prammatiche del Regno, *etiam* con ſentenze particolari, volemo, che godano del preſente Indulto, con che abbiano ſubito dopo la pubblicazione del preſente da laſciare le Armi, e ritirandoſi nelle loro caſe, vivere quietamente con li loro eſercizii. E per quel che tocca a Carlo Petrello, ed Agoſtino del Maſtro, *alias* Bocca ſenza oſſa, che ſono li Capi, volemo, che abbiano da uſcire con tutti quelli compagni, che ſi ritrovaſſero attualmente a ſervire Sua Maeſtà in guerra viva fuora di queſto Regno per termine d'anni trè in quelle parti, che da Noi ſe li ordinarà, e ſegnalarà, e che per detto effetto ſe abbiano da preſentare avanti di Noi fra il termine di dieci giorni, decorrendi dalla pubblicazione del preſente Indulto, atteſo con la preſente l'aſſicuramo in piena forma, *ſub Verbo, & Fide Regiis, atque Noſtris*, acciò poſſano venire a dirittura in queſta Fideliſſima Città, per eſeguire, lo che da Noi ſe li ordinerà, con dichiarazione, che dopo averanno complito il tempo di detto ſervizio, s'intendano da mò per all'ora perdonati, aggraziati, e liberati da tutti, e qualſivogliano delitti commeſſi per lo paſſato, e ſe li daranno li diſpacci neceſſarii in conformità del preſente. Però ogni volta, che li detti Banditi commetteranno altri delitti in campagna; s'intendano privi di queſta grazia, e ſaranno ſeveramente caſtigati per l'uno, e per l'altro, dichiarando, che per detti nuovi delitti, baſti aſſolutamente provarli per indizii ſufficienti a tortura.

„ Eccettuamo dal preſente Indulto il delitto di leſa Maeſtà *in primo Capite*, fabbricazione di falſa moneta, e tonſione, o diminuzione di quella, omicidii commeſſi da quello, il quale ne aveſſe commeſſo due altri, ancorchè per quelli non foſſe ſeguita condannazione, ferite proditorie, ſotto titolo d'amicizia con armi di fuoco, o in qualſivoglia altro modo commeſſe, o mediante aſſaſſinio, ancorchè non ne foſſe ſeguita morte, quale volemo, che abbia luogo, tanto nel Mandante, quanto nel Mandatario. Ed eccettuamo ancora il delitto del vizio nefando; uſo venereo con Monache, così in abito, come di altre qualſivogliano dentro il Monaſtero rinchiuſe; Quelli, che aveſſero adulterato il ſigillo del Principe, o di qualſivoglia Regio Tribunale: venenazione, per la quale ne foſſe ſeguita morte; Morte, o ferita di Officiale Regio per cauſa dell'officio, Inquiſiti di ſedizione de' Popoli; Teſtimonii falſi, e loro inducitori, o mandanti, quelli, che averanno impedito l'eſecuzione delle ſentenze de' Rei, o che l'aveſſero fatta impedire, dove ſi tratta di morte, o di mutilazione de' membri; Quelli, che eſſendo ſtati Officiali, o Miniſtri maggiori, o minori di qualſivoglia ſtato, grado, o condizione ſi ſiano, aveſſero delinquito *intuitu* de' loro officii, e nell'uſo, ed eſercizio di quelli; Dichiarando anche l'iſteſſo a riſpetto delli Notari, Maſtrodatti, Attuari, e Scrivani, che aveſſero commeſſo falſità negl'iſtrumenti, ed altre qualſivogliano ſcritture pubbliche nell' eſercizio di loro officii.

„ A riſpetto di quelli, che ſi ritrovano ſervendo al remo nelle Regie Galere, inteſo da Noi maturamente lo ſtato della Squadra, e la particolarità delli delitti, per li quali ſi ritrovano in Galera, ci riſervamo di dichiarare quelli, che doveranno godere del preſente Indulto.

Item „ volemo, che non godano del preſen-

„ ſente Indulto tutte quelle perſone, che an-
„ tecedentemente negli altri paſſati ſono ſtati
„ *nominatim* eſcluſi per le Rivoluzioni paſſa-
„ te, ed ordini di Sua Maeſtà, e Banni degl'
„ Illuſtri Vicerè noſtri Anteceſſori, come an-
„ che tutte quelle perſone, che ſtanno inqui-
„ ſite nella cauſa di Don Carlo de Sangro
„ Barone de Bugnara, che ſta pendente nella
„ Giunta d'Eſtato, alla quale daremo gli or-
„ dini, che la ſpediſca con ogni brevità.

„ E perchè li Protettori, e Ricettatori de'
„ Banniti, uomini facinoroſi, e ſcorritori di
„ Campagna, con circoſtanze particolari, e
„ gravanti ſono la principal cauſa della loro
„ fomentazione, e mantenimento, e la mag-
„ gior difficultà per poterli eſtirpare, perciò
„ attenta la gravezza di queſto delitto, e li
„ danni, e conſeguenze, che hanno cauſato
„ nella perturbazione della quiete pubblica del-
„ le Terre, e del libero, e ſicuro trafico, e
„ commercio delle genti, e per rimedio degl'
„ inconvenienti, che da oggi avanti potreb-
„ bero ſuccedere, eſcludemo li detti Protet-
„ tori, e Ricettatori dal preſente Indulto;
„ ma perchè in queſta materia ci potrebbero
„ eſſere differenti modi, accidenti, e circo-
„ ſtanze di protezioni, e la noſtra inclinazio-
„ ne è ſtata, e ſarà di uſar pietà, in quanto
„ ſarà poſſibile, e conveniente, ſi daranno
„ gli ordini neceſſarii, affinchè riconoſciuti
„ per Giuſtizia tali proceſſi, e le cauſe ſpe-
„ dite, o che ſi averanno da ſpedire, e ſecon-
„ do le dette circoſtanze, e gravezze da eſſi,
„ che ſi conſideraranno in ciaſcheduno, ſe li
„ ſarà tutta quella Grazia poſſibile, che per-
„ metterà la gravezza della materia.

„ Ordinamo anche, che tutti, e qualſivo-
„ gliano proceſſi, ſcritture, condannazioni,
„ atti, e tutto il di più, che ſi ritrovaſſe fat-
„ to nelli caſi riferiti (eccettuati li riſerva-
„ ti) ſi annullino, e ſi caſſino *gratis*, levan-
„ doſi affatto li loro nomi, ſiccome Noi con
„ la Noſtra Autorità, ed in virtù della Reg.
„ plenaria poteſtà, che tenemo, per tenor del
„ preſente li annullamo, e totalmente li caſ-
„ ſamo, ordinando eſpreſſamente a qualſivo-
„ gliano Officiali, e per qualſivogliano delitti
„ o eceſſi, ſin ora non enunciati, ancorchè
„ foſſero occulti (eccettuati però li riferiti
„ di ſopra) o per occaſione di quelli in mo-
„ do alcuno ardiſcano d'inquietarli, nè di
„ procedere contro di eſſi nelli caſi, che ſi
„ ricercaſſe la remiſſione della parte, quale
„ aveſſero ottenuta legitimamente, o che ſi
„ otteneſſe fra il detto termine prefiſſo.

Item „ ordiniamo, che ſi debbano ponere in
„ libertà qualſivogliano debitori, che ſi ritro-
„ vaſſero carcerati, così per cauſa di debiti
„ pubblici, come privati, concedendo a quel-
„ li, che ſi ritrovaſſero carcerati, per cauſa
„ pubblica, dilazione di quattro meſi, ed a
„ quelli de' privati meſi otto, fra il qual ter-
„ mine ſi potranno aggiuſtare; dandone però,
„ prima di uſcire di quelli pleggiaria; o di
„ ritornarne in eſſa, finito il detto tempo, o
„ di concordarſi con detti loro creditori, al-
„ li quali non volemo ſe li faccia pregiudizio,
„ eccettuando però li decotti, depoſitarii, ed
„ altri, che ſi ritrovaſſero debitori per cauſa
„ di Dazii, *ſeu* Gabelle, debiti di Corte, co-
„ sì ordinarii, come eſtraordinarii, quali vo-
„ lemo, che non s'includano in queſto pre-
„ ſente Indulto.

Item „ per oſſervanza del preſente Indulto,
„ e di quanto in eſſo ſi contiene, ordinamo,
„ e comandamo a tutti, e ſingoli Officiali
„ del preſente Regno, così Regii, come di Ba-
„ roni, maggiori, e minori, *& ſignanter* Re-
„ gente, e Giudici della Gran Corte della
„ Vicaria, Governatori, ed Auditori di Pro-
„ vincie, Capitanei, ed Aſſeſſori, ed altri
„ qualſivogliano di qualſivoglia autorità, e
„ poteſtà fungentino, preſenti, e futuri, alli
„ quali la preſente ſpetterà, o pervenirà, o
„ lor ſarà *quomodolibet* preſentata, che inſpet-
„ to per ciaſcheduno di eſſi il tenore, e for-
„ ma del preſente Indulto, quello debbano
„ oſſervare, e fare oſſervare alli predetti fo-
„ raſciti, malfattori, ed altri delinquenti, ed
„ a ciaſcuno di loro *inviolabiliter*, *juxta* la
„ ſua ſerie, continenza, e tenore, ſenza di-
„ minuzione, nè impedimento alcuno, che
„ tale è noſtra volontà “.

Ed acciò il preſente Indulto venga a notizia di tutti, ordinamo, che ſi debba pubblicare nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, per tutto il preſente Regno. *Datum Neapoli die vigeſimo octavo menſis Junii milleſimo ſexcenteſimo quinquageſimo octavo. El Conde de Caſtrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Muſcettula Regens. Vidit Ulloa Regens. Donatus Coppola Secr.*

28. Junii 1658. El Conde de Caſtrillo.

PRAGMATICA XVIII.

Indultus ſtante pace inita inter Regem Catholicum, & Regem Chriſtianiſſimum.

FRa gl'altri Capitoli contenuti nella Capitolazione della Pace, già per Grazia di Dio, e della ſua Santiſſima Madre, ſeguita tra la Maeſtà del Re noſtro Signore, e quella del Re Criſtianiſſimo, vi è il Capitolo del tenor ſeguente, v3.

Todos los Subditos de una parte, y otra, aſſi Eccleſiaſticos, como Seglares ſeran reſtablecido en ſus bienes, honores, y dignidades, y goze delos beneficios en que eſtavan proveidos antes de la Guerra, aſſi por muorte, ò reſignacion, como por forma de coadjutoria, ò de otra manera, en cuyo reſtablecimiento de bienes, honores, y dignidades, ſe entienden nominatamente comprehendidos todos los Subditos Napolitanos de Su Mageſtad Catolica, con exception de los Cargos, Goviernos, y otros Oficios Reales, ſin que de una parte, ni de otra ſe pueda rehuſar el conſentimiento, ni embarazar el tomar la poſſeſſion à los que huvieren ſido proveidos en Prebendas, Beneficios, ò Dignidades Eccleſiaſticas, antes del dicho tiempo; ni mantener à los que huvieren obtenido otras proviſiones, durante la guerra, ſino es à los Curas, que Canonicamente ſe huvieren proveido, los quales quedaran en la poſſeſſion de ſus Curatos. Los unos, y los otros ſeran igualmente reſtablecidos en el goze de todos, y qualeſquier ſus bienes immuebles, rentas perpetuas de por vida, y con faculdad de re-

mitir

mitir las embargadas, y ocupadas deſde el dicho tiempo, tanto por ocaſion de la guerra, como por averſe ſeguido el partido contrario, y juntamente en ſus derechos, y acciones, y ſucceſſiones que huvieren heredado, aun deſpues de la guerra, però ſin que por eſto puedan pedir, ni pretender nada de los frutos, y rentas percibidas, y cuydas deſde que ſe huviere hecho el embargo de dichos bienes inmuebles, Rentas, y Beneficios, haſta la publicacion deſte preſente Tracado.

E benchè la detta Capitolazione ſia già ſtata pubblicata in queſta Fedeliſſima Città, e Regno ſin dalli 6. del meſe d'Aprile del proſſimo paſſato anno 1660. in eſecuzione della Real Carta di Sua Maeſtà delli 10. del meſe di Febbraro del detto anno, con tutto ciò la detta prefata Maeſtà con ſua particolare Carta delli 30. di Novembre del proſſimo paſſato anno, ci ave di nuovo incaricato la totale, e puntuale oſſervanza della detta Capitolazione, ed in particolare del ſudetto preinſerto Capitolo 28. " Per tanto, per eſecuzio-
„ ne di quanto la Maeſtà Sua con detta Real
„ Carta comanda, ci ha parſo fare il preſen-
„ te Banno, con lo quale facemo noto a tut-
„ ti, e qualſivogliano ſudditi Napolitani com-
„ preſi in detto preinſerto Capitolo, che vor-
„ ranno venire in queſta Fedeliſſima Città,
„ e Regno, ed uſare del Capitolo ſudetto, che
„ poſſano liberamente venire ſenza impedimen-
„ to alcuno, che da Noi ſaranno ricevuti, e
„ trattati con ogni affetto, e benevolenza, e
„ reintegrati nelli loro beni, in conformità
„ della detta Capitolazione della pace; quale
„ ſe li oſſervarà puntualmente ſenza dubbio
„ alcuno ". Ed affinchè il preſente banno pervenga a notizia di tutti; ordinamo, che ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 11. menſis Ianuarii 1661. El Conde de Pennaranda. Vidit Muſcettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Carrillo Reg. D. Coppula Secr.*

11. Ian. 1661. El Conde de Pennaranda.

PRAGMATICA XIX.

Abolitio generalis conceſſa occaſione natalis Sereniſs. Principis Hiſpaniae. Declaratur per Prag. ſeq.

SUa Maeſtà (che Dio guardi) con l'occaſione della feliciſſima naſcita del Principe Noſtro Signore, continuando la ſua Real clemenza verſo li ſuoi fedeliſſimi vaſſalli, è rimaſta ſervita concedere Indulto, e perdono generale per tutti li ſuoi Regni, acciò poſſano maggiormente partecipare degli effetti di tanta allegrìa; ed avendoci comandato, che doveſſimo quello far pubblicare in queſto Regno: " Per tanto volendo Noi, come ſe-
„ mo tenuti, dare eſecuzione alli Regali Or-
„ dini della Maeſtà Sua, uſando della ge-
„ nerale, e plenaria poteſtà, che come Vice-
„ rè, e Capitan Generale tenemo, e della fa-
„ coltà a Noi in ciò conceſſa; ci è parſo,
„ con il voto, e parere del Regio Collateral
„ Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, di
„ concedere, e promettere detto Indulto, e
„ perdono generale, ſiccome con il preſente con-
„ cedemo, e promettemo a tutti, e qualſivo-

„ gliano perſone naturali, e non naturali abi-
„ tantino in queſto Regno, di tutti, e qual-
„ ſivogliano delitti, ed eccelli, che aveſſero
„ commeſſo per il paſſato, per inſino al pri-
„ mo del meſe di Febbraro del corrente anno
„ 1662., eccetto quelli, che appreſſo anderan-
„ no riſervati; E che godano di queſta Gra-
„ zia gl'inquiſiti, ed indiziati, ancorchè foſ-
„ ſero confeſſi o convinti, o che li proceſſi
„ ſin'ora non foſſero cominciati, o che ſtiano
„ pendenti, o che la condannazione foſſe già
„ ſeguita, o che li rei ſteſſero carcerati, o
„ ſteſſero a pleggiaria fuori delle carceri, ov-
„ vero non foſſero comparſi ancora in giudi-
„ zio, o in contumacia banniti, o condenna-
„ ti, ovvero ad arbitrio Noſtro, o di qualſi-
„ voglia altra maniera, per tempo certo, o
„ perpetuamente rilegati, o mandati in eſilio,
„ o contra di eſſi foſſe ſeguita ſentenza *de*
„ *deportatione*, di qualſivoglia pena, non ſolo
„ corporale, ma anco di condannazione pecu-
„ niaria, o confiſcazione de' beni, che ſpettaſ-
„ ſe al Regio Fiſco, purchè le pene, o con-
„ dannazioni predette non ſi ritrovaſſero real-
„ mente eſatte, incorporate, aſſegnate, accet-
„ tate, o compoſte, o in altro qualſivoglia
„ modo ſi foſſe il detto Regio Fiſco per eſſe
„ aſſicurato, ovvero li beni predetti già per
„ ſentenza pubblicata dal Giudice non foſſero
„ eſpreſſamente confiſcati, dalle quali volemo,
„ che reſtino aſſoluti, e liberati, ſiccome con
„ il tenor del preſente gli aſſolvemo, e libe-
„ ramo, e ſe ciaſcheduno di eſſi, per le cauſe
„ riferite ſi ritrovaſſe carcerato in qualſivo-
„ gliano carceri, volemo, che ſubito da quel-
„ le ſi liberi, e ponga in libertà; Dichiaran-
„ do, che tutte le coſe predette abbiano luo-
„ go, a riſpetto di quelli, che teneranno le-
„ gittima remiſſione dalle Parti offeſe, nelli
„ caſi, nelli quali vi foſſe neceſſaria, ovvero
„ la otteneranno fra il termine di meſi ſei,
„ decorrendi dopo la pubblicazione del preſen-
„ te, fra il qual termine l'averanno da pre-
„ ſentare legitimamente, *in forma valida*, agli
„ Officiali a chi ſpetta, o ſpetterà, citato il
„ Fiſcale di quella Città, o luogo dove ri-
„ ſiede, con che pendente il detto ſemeſtre,
„ conceſſo ad ottener dette remiſſioni, gl'inqui-
„ ſiti predetti per otto miglia non accoſtino
„ alli luoghi, dove riſiedono le Parti offeſe;
„ Dichiarando anco, che fra li caſi, nelli quali
„ la remiſſion della Parte non ſi ricerca, ſi
„ deve comprendere il caſo della provocazio-
„ ne, o diſfida, inſulto ſemplice, con aſpor-
„ tazione d'armi proibite, dove però non
„ foſſero ſeguite ferite. Eccettuamo dal pre-
„ ſente Indulto li delitti di leſa Maeſtà Di-
„ vina, o umana; fabbricazione di falſa mo-
„ neta, tonſione, o diminuzione di eſſa, omi-
„ cidio commeſſo da quello, il quale ne aveſſe
„ commeſſi due altri, ancorchè per quelli non
„ foſſe ſeguita condannazione; ferita prodito-
„ ria ſotto ſpecie di amicizia, con armi di
„ fuoco, o in qualſivoglia altro modo com-
„ meſſa, o mediante aſſaſſinio, ancorchè non
„ ne foſſe ſeguita morte, il che volemo, che
„ abbia luogo, tanto nel mandante, quanto

Concordat cum Prag. 2. & alijs.

„ nel

„ nel mandatario; eccettuamo ancora il delit-
„ to *de vitio nefando*, uſo venereo con Mona-
„ che, così in abito, come di altre qualſivo-
„ gliano dentro Monaſteri rinchiuſe; ruba-
„ tori di viandanti, e di ſtrade; quelli che
„ hanno ſequeſtrato perſone, compoſtole, o
„ tentato comporerle in qualſivoglia luogo,
„ tanto abitato, quanto in campagna; com-
„ meſſo furti in mare, loro ricettatori, e pro-
„ tettori; adulterato il ſigillo del Principe,
„ o qualſivoglia Regio Tribunale; venenazio-
„ ne, per la quale ne foſſe ſeguita morte;
„ morte di Officiale Regio; Inquiſiti di ſedi-
„ zioni di Popoli; teſtimonii falſi in cauſa,
„ nella quale venga pena di morte naturale ad
„ offeſa di alcuno, loro inducitori, o man-
„ danti; quelli che averanno impedita l'eſe-
„ cuzione di ſentenze de' rei, o che l'aveſſe-
„ ro fatta impedire, dove ſi tratta di morte,
„ o di mutilazione di membri; quelli, che
„ mentre ſono ſtati Officiali, hanno delinqui-
„ to nelli loro Officii; Dichiarando anco a ri-
„ ſpetto de' Notari, che hanno commeſſa al-
„ cuna falſità negl' Iſtromenti, o pubbliche
„ Scritture. Ed in quanto a quelli, che ſi ri-
„ trovano ſervendo al remo nelle Regie Ga-
„ lere, inteſo da Sua Maeſtà più maturamen-
„ te lo ſtato della Squadra, ſi ordinerà dalla
„ Maeſtà Sua lo che ſi dovrà eſeguire. Per li
„ delitti, per li quali ſi è proceduto a ſenten-
„ za di ſorgiudica, ci riſerviamo la proviſta
„ da farſi, conforme la qualità delli delitti;
„ Dichiarando, che godano anco del preſente
„ Indulto li Vaſſalli de' Baroni di queſto Re-
„ gno, eccetto però li caſi, nelli quali ſi trat-
„ terà di pena pecuniaria; Ordinando, che
„ tutti, e qualſivogliano proceſſi, ſcritture,
„ condannazioni, atti, ed ogni altra coſa,
„ che ſi ritrovaſſe fatta nelli caſi di ſopra nar-
„ rati, (eccettuati li riſervati *ut ſupra*) ſi
„ annullino, e caſſino *gratis*, levandoſi affatto
„ li loro nomi, ſiccome Noi con la noſtra au-
„ torità, ed in virtù della generale, e plena-
„ ria poteſtà, che tenemo, per tenor del pre-
„ ſente li annullamo, levamo, e totalmen-
„ te li caſſamo; Ordinando eſpreſſamente a
„ qualſivogliano Officiali, e Miniſtri, che per
„ qualſivogliano delitti, o ecceſſi ſinora non
„ enunziati, ancorchè foſſero occulti (ec-
„ cettuati però li riferiti di ſopra) e per oc-
„ caſione di quelli in modo alcuno per l'av-
„ venire ardiſcano procedere, inquietarli, o in
„ qualſivoglia modo moleſtarli nelli caſi, che
„ ſi ricercaſſe la remiſſion della parte, quale
„ aveſſero ottenuta legitimamente, o che l'ot-
„ teneſſero fra detto termine prefiſſo; Di più
„ ordinamo, che ſi debbiano ponere in liber-
„ tà qualſivogliano carcerati, così per cauſa
„ de' debiti pubblici, come privati, quali tutti,
„ ed altri qualſivogliano debitori non ſi mo-
„ leſtino da perſona per termine di quattro
„ meſi per cauſa pubblica, e di otto meſi per
„ cauſa privata, dando però detti carcerati
„ idonea pleggiaria di ritornare nelle carceri
„ finito detto tempo, o di concordare li loro
„ creditori, alli quali volemo, che non ſe li
„ faccia nullo pregiudizio, eccettuando li de-
„ cotti, depoſitarii, ed altri, che ſi ritrovaſſe-
„ ro debitori per cauſa di dazii, o rendite di
„ Corte, ordinarie, o eſtraordinarie, quali
„ volemo, che non s' includano nel preſente
„ Indulto “.

Perciò per oſſervanza del preſente Indulto, e di quanto in eſſo ſi contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del preſente Regno, così Regii, come de' Baroni, *& ſignanter* Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitanei, Aſſeſſori, ed altri qualſivogliano, alli quali ſpetterà, che quello debbano oſſervare, e far oſſervare giuſta la ſua forma, continenza, e tenore, ſenza diminuzione, nè impedimento alcuno, atteſo tal' è la noſtra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che ſi debba pubblicare nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 26. menſis Aprilis 1662. El Conde de Peñaranda. Vidit Galeota Regens. Vidit Muſcettula Regens. Vidit Ulloa Regens. Vidit Navarra Regens. Donatus Coppola Secretarius.*

PRAGMATICA XX.

Declarantur ſex dubia præcedentis Abolitionis generalis.

DAl Mag. Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria Antonio di Gaeta, ci ſono ſtati propoſti nel Reg. Collateral Conſiglio alcuni dubbii, che ſe l' offeriſcono nell' interpretazione dell' Indulto generale; promulgato nel paſſato meſe d' Aprile, acciò reſtaſſimo ſerviti quelli declarare, per evitare le difficultà, che forſe poteſſero incontrarſi, nell' eſecuzione di eſſo, quali ſono li ſeguenti.

Primo „ ſe li carcerati, che non tengono
„ remiſſione di parti, ſi debbano ſcarcerare
„ *ſaltem* a pleggiaria, pendente il ſemeſtre,
„ che godono per ottener le remiſſioni.

Secundo „ ſe durante detto ſemeſtre ſi poſſa
„ procedere a citazione contro gl' inquiſiti de'
„ delitti non eccettuati da detto Indulto.

Terzo „ ſe li Ricettatori de' ſcorritori di
„ campagna, li quali per ordinario commet-
„ tono furti di ſtrada pubblica, e ricatti godo-
„ no detto indulto, ſtante che li protettori,
„ e ricettatori di quelli, che hanno commeſ-
„ ſo recatto, con ſequeſtrazione di perſone,
„ furti in mare, ed in ſtrada publica, ſono
„ eccettuati dall' Indulto predetto.

Quarto „ ſe li condannati, le ſentenze de'
„ quali ſono cominciate ad eſeguirſi, ſono
„ compreſi in detto Indulto, o pure eſcluſi da
„ quello.

Quinto „ ſtante che l' Indulto predetto com-
„ prende li condannati, *utrum* debbano eſſere
„ ſimilmente compreſi li concordati.

Seſto „ ſe le pene pecuniarie, che proven-
„ gono da delitti eccettuati, o per la qualità
„ del delitto, o per ragione del tempo, per
„ eſſerno ſtati commeſſi prima del meſe di Feb-
„ braro, vengono compreſi in detto Indulto,
„ ſe il Fiſco non ſi foſſe di quello aſſicurato „.

Conſiderandoſi da Noi il tutto, ci ha parſo con il voto, e parere del Regio Collateral

Digitized by Google

ral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, declarare ed ordinare il ſeguente.

„ In quanto al primo, dichiaramo, ed ordinamo, che non ſi debbano eſcarcerare con pleggiaria quelli, che ſtaranno per delitti, che meritano pena di morte, o galera.

„ Riſpetto al ſecondo, dichiaramo, ed ordinamo, che non ſi debba procedere, durante il ſemeſtre.

„ Per lo che tocca al terzo, dichiaramo, ed ordiniamo, che li ſcorritori di campagna ſenza la qualità di aver commeſſo furti di ſtrada pubblica, nè recatti di perſone, godano detto Indulto, e così ancora li loro ricettatori, e protettori.

„ Intorno al quarto, dichiaramo, che le ſentenze cominciate ad eſeguirſi, riſpetto dell' eſiliati, o rilegati ſono compreſi in detto Indulto, quelli che ſtanno in galera ſono eccettuati nel predetto Indulto, quelli, che ſtanno nella guerra, o in preſidii, o ſtanno condannati a carcere perpetuo, non godono l' Indulto predetto.

„ Circa il quinto, dichiaramo, ed ordinamo, che li concordati prima di detto Indulto godano di eſſo.

„ Ed a riſpetto del ſeſto, dichiaramo che la pena de' delitti, de' quali non ſi gode detto Indulto, nè tampoco ſi comprende nell' Indulto predetto ".

Per tanto ordinamo, e comandamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del preſente Regno, così Regii, come de' Baroni, *& ſignanter* Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitanei, Aſſeſſori, ed altri qualſivogliano, alli quali ſpetterà, che debbano oſſervare, e far oſſervare quanto da Noi *ut ſupra* ſta dichiarato, ed ordinato. *Datum Neap. die 30. menſis Iunii 1662. El Conde de Peñaranda. Vid. Galeota Reg. Vid. Muſcettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. Crivella.*

28 Iunii 1662. El Conde de Peñaranda.

PRAGMATICA XXI.

Indultum conceditur praeſentantibus Michaelem Merolla, Matthaeum del Gaudo, Franciſcum Treſca, & Antonium Paladino infra tres menſes, cum promiſſione certae pecuniariae quantitatis.

DEſiderando, come dovemo, la pace, e quiete di queſto Regno, e che li ſudditi, e vaſſalli di Sua Maeſtà, che Dio guardi, godano di quella; e vedendo, che Michele Merolla della Terra di Prajano, Matteo del Gaudo della Foria di Salerno, Franceſco Treſca *alias* Piſcione di Pieſco Pagano, ed Antonio Paladino della Terra di ...... famoſi Capi di Banniti con differenti comitive inquietano, e perturbano il libero commercio, e ſicurtà delle ſtrade, e campagne d' eſſo, commettendono giornalmente furti, ricatti, omicidii, ed altri enormi delitti, con averno anco perſo la riverenza, che ſi deve a Dio benedetto, ed alle Chieſe con ſcandalo univerſale. Ed ancorchè da Noi ſi ſieno fatte diverſe proviſioni per la loro total eſtirpazione, con ordinarſi anco alli Preſidi, ed Auditori delle Provincie di queſto Regno, che uſciſſero di perſona alla perſecuzione, ed eſtirpazione di detti Capi di Banniti, come ſi è fatto, tuttavolta ſin adeſſo non ſi è conſeguito l' effetto, anzi accreſciute nuove Squadre; „ Perciò ci ha parſo per adeſſo di fare il preſente Banno, con il quale *ſub Fide, & Verbo Regiis, atque Noſtris* promettemo a qualſivoglia forgiudicato, delinquente, e ſcorritore di campagna, che ſe fra il termine di meſi tre numerandi dalla data della pubblicazione del preſente, preſentando uno delli ſudetti prenominati capi di banniti, indultare, tanto eſſo, quanto tre altri ſuoi compagni, e non eſſendo compagni, altri tre delinquenti, forgiudicati per qualſivoglia delitto, eccettuando però il delitto di leſa Maeſtà *Divina, vel humana*, con nominare *tantum* chi preſenterà il ſervizio, quale fatto, *ex nunc pro tunc* ſenz' altra declarazione s' intendano indultati, ed aggraziati, e nella Provincia, dove s' effettuarà il ſervizio, ſi debba portare al Preſide, che ſarà in eſſa, ſenza che da neſſuno ſi li debba dare faſtidio, o impedimento alcuno, e quelli, che portaranno il ſervizio ſudetto, poſſano andare armati di tutte ſorti d' armi, *etiam* proibite permeſſe alle genti, che attualmente ſervono la Regia Corte, con ordinare a ciaſcuno Preſide, dove ſi preſenterà il ſervizio ſudetto, che ſpediſca ſubito ſalvaguardia alli ſopradetti, acciò non ſiano moleſtati per qualſivoglia delitto per eſſi commeſſo del modo di ſopra, con certificarne ancora lo Spettabile Regente Don Franceſco Ortiz Cortes, Sopraintendente Generale della Campagna, del ſervizio preſentato, acciò alle perſone, che averanno fatto detto ſervizio, ſe li paghino ſubito dalla Regia Caſſa Militare docati tre mila di contanti, e ſubito ricevuto l' avviſo del ſervizio ſeguito, daremo l' ordine neceſſario per l' effetto predetto, ed anche ſe li poſſa concedere l' Indulto nella forma della Regal Cancellaria.

Item „ promettemo a ſei compagni delli ſudetti Capi di banniti, che preſentando fra il ſudetto termine ciaſcuno di loro Capi, o altri capi delle ſudette comitive, vivo, e non potendoſi, morto, indultarli medeſimamente di tutti loro delitti, come di ſopra, ed il ſervizio effettuato, che l' averanno, lo debbano portare anche al Preſide, dove ſi farà detto ſervizio, al quale ſimilmente ordinamo ſi ſpediſca ſalvaguardia, e certificatoria, come di ſopra, per ſpedirſi l' Indulto, e pagarnoſi poi docati mille, e cinquecento, come di ſopra.

Item „ promettemo a ciaſcuno delli compagni delle ſudette comitive, che preſentando, come di ſopra, altro compagno vivo, indultare due d' eſſi, e morto, uno; e ſimilmente il ſervizio lo portino al Preſide di ciaſcuna Provincia, dove ſi farà detto ſervizio, dal quale ſubito ſe le debba ſpedire ſalvaguardia, *ut ſupra*, con certificatoria del modo come di ſopra.

Item „ promettemo a qualſivoglia forgiudicato, pubblico delinquente, e ſcorritore di campagna, inquiſito di qualſivoglia delitto, purchè non ſia di leſa Maeſtà, come di ſo-

„ pra, che ſe fra il ſudetto termine preſenta-
„ rà ciaſcuno delli compagni delle ſudette
„ Comitive vivo, e non potendo, morto;
„ indultarlo, come di ſopra, e baſterà, che il
„ ſervizio ſi preſenti in ciaſcuna Provincia
„ del preſente Regno, ed il Preſide li debba
„ ſpedire non ſolo ſalvaguardia, ma ancora
„ certificatoria al ſudetto Spettabile Regente,
„ per poterli ſpedire ſubito Indulto *in forma*
„ *Regiae Cancellariae*, come di ſopra.
Item „ promettemo a qualſivoglia perſona
„ di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſia,
„ *etiam* alli Capitani di Campagna, Capora-
„ li, e Soldati, ancorchè foſſero ſtipendarii,
„ che ſe fra il ſudetto termine preſenteranno
„ in potere della Regia Corte ciaſcuno capo
„ delle ſudette comitive vivo, o morto, in-
„ dultare due pubblici forgiudicati, delin-
„ quenti, o ſcorritori di campagna inquiſiti
„ di qualſivoglia delitto, purchè non ſia di
„ leſa Maeſtà *ut ſupra*, con nomina *tantum*
„ della perſona, che farà il ſervizio predetto,
„ qual preſentato, baſta al forgiudicato, de-
„ linquente, o ſcorritore di campagna la no-
„ mina *tantum*, con che ſenz'altra declarazio-
„ ne reſti indultato, ed aggraziato, con ac-
„ codire da Noi, che ſe li ſpedirà Indulto
„ nella forma della Real Cancellaria, come
„ di ſopra; ed anche a qualſivoglia Capitano
„ di campagna, o Caporale, che farà detto
„ ſervizio, ſe li promette docati mille nella
„ detta forma, oltre del detto Indulto di lui,
„ e ſe ſaranno alcuni delle ſudette Comiti-
„ ve, preſentandolo morto, s'indultarà un'al-
„ tro da eſſo nominando, ancorchè foſſe for-
„ giudicato, ed inquiſito come di ſopra, o ſe
„ lo preſenterà vivo indultarne due altri del
„ modo come di ſopra ". Ed affinchè il pre-
ſente Banno venga a notizia di tutti, ordi-
niamo, e comandiamo, che ſi pubblichi, non
ſolo nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima
Città, ma anche per le Provincie di queſto
preſente Regno, con affiggerne copia *in val-
vis* delle Regie Audienze Provinciali, con che
ciaſcheduno Preſide di ciaſcheduna Provincia
lo facci pubblicare per le Città, e Terre del-
la ſua giuriſdizione, con ordinare ſimilmente,
che ſe n'affigga copia *in valvis*, dove ſi reg-
ge Corte di qualſivoglia Città, o Terra. *Da-
tum Neapoli die 25. menſis Novembris 1666.
D. Pedro Antonio d'Aragon. Vidit Galeota
Reg. Vid. Carillo Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg.
Julius Caeſ. Bonitus Secret. Pandolfus*,

25. Novembris 1666. D. Pedro Antonio d'Aragon.

PRAGMATICA XXII.

Indultum conceditur delinquentibus excepto crimine laeſae Maieſtatis Divinae, & humanae in primo, & ſecundo capite, falſae monetae, & vitii nefandi, dummodo ſerviant in bello per biennium, etiam ſi non habeant partis remiſſionem.

PErchè li banniti, e ſcorritori di campa-
gna, che al preſente inquietano queſto
Regno, vedendoſi ſtrettamente perſeguitati dal-
la Regia Corte, ci hanno da diverſe parti fat-
to intendere, che deſiderano vivere quietamen-
te, e ricorrere alla noſtra clemenza con ani-
mo di ſervire S. M. nella guerra in qualſivo-
glia parte, che da Noi li ſarebbe ſtata ſegna-
lata; ed avendomo conſiderato le cauſe, che
al preſente poſſono giuſtamente moverci a pro-
curar la quiete univerſale, levando dalle Pro-
vincie del Regno tutti li detti banniti, e
ſcorritori di campagna; ci è parſo con voto,
e parere del Regio Collateral Conſiglio ap-
preſſo di Noi aſſiſtente " ordinare, come
„ per il preſente Banno ordinamo, che tutte
„ le ſquadre delli ſudetti banniti, ſcorritori,
„ ed inquiſiti de' delitti di campagna, che
„ uniti, o ſeparati uno dall'altro, fra il ter-
„ mine di giorni quindici dopo la pubblica-
„ zione del preſente, perſonalmente ſi preſen-
„ teranno avanti il Preſide della Provincia,
„ dove ſi trovano, ed in preſenza di quello,
„ con l'intervento dell'Avvocato Fiſcale, e
„ Scrivano di Razione ſi aſſentaranno, e ſi
„ obbligaranno d'andare a ſervire fedelmente
„ al Re Noſtro Signore in Sicilia nella pre-
„ ſente occaſione delli diſturbi della Città di
„ Meſſina, o vero in altra parte dentro, o
„ fuora del preſente Regno, dove ſaranno da
„ detti Preſidi inviati, ſecondo gl'ordini da
„ noi datili, per il termine di anni due,
„ numerandi dal giorno del detto loro aſſen-
„ to; li promettemo *ſub verbo, & fide Re-
„ giis, atque noſtris* Indulto di tutti i loro
„ delitti, ed inquiſizioni, pene, contumacie,
„ e forgiudiche, nelle quali per eſſi foſſero
„ incorſi, ancorchè non teneſſero remiſſioni
„ di parti offeſe (eccettuati però quelli *de
„ crimine laeſae Maieſtatis divinae, vel hu-
„ manae in primo, & ſecundo capite, & falſa
„ moneta, & vitio nefando*) della quale gra-
„ zia, ed indulto abbiano da godere dopo
„ che averanno con effetto complito il ſud-
„ detto ſervizio militare per detti anni due,
„ quali eſſi, preſentandono allo Spettab. Re-
„ gente Sopraintendente della campagna fedi
„ della Scrivania di Razione d'eſſerno ſtati
„ chiari nelli loro aſſenti per detto tempo, e
„ certificatoria del detto ſervizio degl'Officiali
„ ſuperiori di guerra, con li quali averanno
„ accudito, dal medeſimo ſpettabile Regente
„ Sopraintendente della campagna ſe li daran-
„ no li diſpacci neceſſarii *gratis*. Ma in ca-
„ ſo, che commetteſſero fuga dalla detta mi-
„ lizia, ordinamo, che non ſolo non deb-
„ bano godere di queſta grazia, ed Indulto,
„ ma ancora poſſano eſſere puniti, tanto per
„ la diſertazione della milizia, quanto per
„ tutti li delitti antecedenti.
„ Ed a riſpetto delli banniti, ſcorritori,
„ ed inquiſiti di delitti di Campagna, che ſi
„ trovano nella Provincia di Terra di Lavo-
„ ro, fra il medeſimo termine di giorni quin-
„ dici, debbano preſentarſi avanti il Regio
„ Commiſſario di Campagna, per aſſentarſi al
„ ſervizio predetto, ed andare a ſervire, do-
„ ve li ſarà ordinato, e così goderanno dell'
„ iſteſſo Indulto con le condizioni dichiarate
„ di ſopra.
„ Ed acciò detti banniti, ſcorritori, ed in-
„ quiſiti de' delitti di campagna, poſſano li-
„ beramente, e ſicuramente effettuare quanto
„ di ſopra, ordinamo di più, che facendo in-
„ tendere la loro volontà di preſentarſi, ed
„ andare a ſervire alli Preſidi Provinciali,
„ e Commiſſario di campagna, quelli *reſpe-
„ ctive* li debbano ſubito concedere la licen-

„ za,

za, ed aſſicurazione per venire in loro preſenza, con ordinare, che non ſe li dia faſtidio per li delitti, che avranno commeſſi, la quale licenza, ed aſſicurazione ſi debba ſpedire *gratis*, e farſi regiſtro a parte dal Segretario della Provincia, con li nomi, cognomi, e patrie di quelli ".

Ed affinchè il preſente Banno venga a notizia di tutti, volemo, ed ordinamo, che non ſolo ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nelle Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, ma anche in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 27. menſis Julii 1674. El Marques. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vidit Valero Reg. Vid. Calà Reg. de Aſſlicto Secretario. In Bann. 1. fol. 96. Fronda.*

27. Iulii 1674. El Marques.

Grazie generali fatte dall' Eccellenza del Signor Vicerè Marcheſe d' Aſtorga nella Viſita de' carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a 5. di Gennajo 1675. ſedente in throno Maieſtatis *con intervento di tutti i Regii Tribunali.*

Ovvero

PRAGMATICA XXIII.

Aboleantur aliqua delicta, ut item.

,, SUA Eccellenza fa grazia a tutti quelli, che foſſero incorſi nella pena di quattro tratti di corda, così per queſtioni di carceri, come per altre cauſe; ed ancora fa grazia della pena, nella quale foſſero incorſi per dette queſtioni, tenendo però remiſſione di parte, dove ſarà neceſſaria, eſcludendo quelli, che appenſatamente aveſſero delinquito, ed i caſi, ne' quali *etiam* in riſſa foſſe ſucceduto omicidio.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti di aſportazione, o detenzione in caſa di qualſivoglia ſorte d'arme, *etiam* che con quelle ci aveſſero delinquito, reſtando ſolo la pena del delitto, per la quale debbano ſtare a ragione; eccettuando però quelli, che aveſſero delinquito con arme di fuoco, ſtilletti, ſmagliatori, o cortelli a fronda d'oliva, ed alla Genoveſe; dichiarando, che queſta grazia non s'intenda fatta a quelli, che ſono al preſente carcerati, a' quali S. E. avendo inteſo le loro relazioni, non è reſtata ſervita far grazia.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti per aſportazione di bacchette.

Item ,, S. E. fa grazia a tutte le donne inquiſite d'aver paſſeggiato, o andato in cocchio, o in ſeggetta, o per mare, per li luoghi proibiti da' Regii Banni.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti gl' inquiſiti d'aver fatto a pietre nell' arenaccia, o in altri luoghi proibiti, purchè non vi ſia ſeguita ferita.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti i ſoldati Italiani fuggiti, che non ſi trovano carcerati, con che fra quindici giorni da oggi compajano avanti l'Auditore Generale dell' Eſercito Don Diego Galiano Delegato della Milizia, e s'aſſentino di nuovo alla guerra, eccettuandone quelli, che ſono ſtati condannati, o accordati a ſervire per delitti.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti quelli, che per accuſe di obbliganze, e liquidazioni d'iſtrumenti di Vicaria foſſero debitori al Regio Fiſco di ducati trenta in baſſo a ragione d'un carlino per ducato di pena; nella quale grazia non s'intendano incluſi quelli, che per diverſe pene eccedeſſero ducati trenta, e così ancora quelli, che teneſſero grazia della metà della pena, che unita con l'altra metà, che devono, eccedeſſe detta ſomma di ducati trenta; eſcludendo ancora tutti quelli, contro de' quali per pena foſſe eſeguito, o altrimenti foſſe cauto alle ragioni del Fiſco.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti quelli inquiſiti d'aver giocato a giuochi proibiti di carte, e di dadi.

Item ,, S. E. fa grazia, e dona ducati mille per ſuſſidio dell' Infermeria della Gran Corte della Vicaria.

Item ,, S. E. ordina, e comanda, che neſſuna perſona attriviſca per dette grazie fatte, così generali, come particolari pigliar danari dagli aggraziati, ſotto pena di cinque anni di galera a chi li pigliaſſe, ed eſſendo nobile di cinque anni di rilegazione, e di annullazione, e rivocazione della grazia a chi pagaſſe qualche coſa per cauſa di dette grazie ,,. *D. Giovan Battiſta d'Aſſlitto.*

5. di Gennaio 1675. El Marques de Aſtorga.

Grazie generali fatte dall' Eccellenza del Sign. Marcheſe de los Velez nella Viſita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a 5. di Genn. 1677. ſedente in throno Maieſtatis, *con intervento di tutti i Regii Tribunali.*

Ovvero

PRAGMATICA XXIV.

Aboleantur aliqua delicta, ut intus.

,, SUa Eccellenza fa grazia a tutti quelli, che foſſero incorſi nella pena di quattro tratti di corda, così per queſtioni di carceri, come per altre cauſe, ed anche fa grazia della pena, nella quale foſſero incorſi per dette queſtioni, tenendo però remiſſione di parte, dove ſarà neceſſaria; eſcludendo quelli, che appenſatamente aveſſero delinquito, e i caſi, ne' quali, *etiam* in riſſa, foſſe ſucceduto omicidio.

Item ,, S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti di aſportazione, o detenzione in caſa di qualſivoglia ſorte d'arme, *etiam*, che con quelle ci aveſſero delinquito, reſtando ſolo la pena del delitto, per la quale debbano ſtare a ragione; eccettuando però quelli, che aveſſero delinquito con arme di fuoco, ſtilletti, ſmagliatori, o cortelli a fronda d'uliva, dichiarando, che queſta

„ ſta grazia non s'intenda fatta a quelli, che ſono al preſente carcerati, a' quali S. E. avendo inteſo le loro relazioni particolari, non è reſtata ſervita di far grazia.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti di aſportazione di bacchette.

Item „ S. E. fa grazia a tutte le donne inquiſite d'avere paſſeggiato, o andato in cocchio, o in ſeggetta, o per mare, per li luoghi proibiti da' Regii Banni.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i Soldati Italiani fuggiti, che non ſi trovano carcerati, con che fra quindeci giorni da oggi compajano avanti il Giudice criminale di Vicaria, e l'Auditore Generale dell' Eſercito D. Diego Galiano Delegato della Milizia, e s'aſſentino di nuovo alla guerra, eccettuandone quelli, che ſono ſtati condannati, o accordati a ſervire per delitto.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che per accuſe d'obbliganze, e per liquidazioni d' Iſtrumenti di Vicaria foſſero debitori al Regio Fiſco di ducati trenta in baſſo a ragione di un carlino per ducato di pena; nella quale grazia non s' intendono incluſi quelli, che per diverſe pene eccedeſſero ducati trenta, e così ancora quelli, che teneſſero grazia della metà della pena, che unita con l'altra metà, che devono, eccedeſſe detta ſumma di ducati trenta, eſcludendo ancora tutti quelli, contra de' quali per la pena foſſe eſeguito, o altrimenti foſſe cauto alle ragioni del Fiſco.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quegl' inquiſiti d' aver giuocato a giuochi proibiti di carte, e di dadi.

Item „ S. E. fa grazia di prorogare le ferie preſenti per tutti i carcerati, e carcerandi per debiti civili per lo tempo di due meſi, decorrendi dal giorno, che finiranno le preſenti ferie, acciòcche ſi compongano co' loro creditori.

Item „ S. E. fa grazia, e dona ducati mille per ſuſſidio dell' Infermeria della Gran Corte della Vicaria.

Item „ S. E. fra grazia a tutti i Banniti accordati del tempo, che loro mancherà, in virtù dell' accordo, e di tutti loro delitti, conforme loro ſtà promeſſo in detto accordo; intendendoſi di quegli accordati, che in atto ſi ritrovano ſervendo nelle Regie Audienze, e nella Provincia di Terra di Lavoro, e di quelli, che al tempo della data di queſta ſi ritroveranno accordati, ancorchè non ſiano andati al ſervizio.

Item „ S. E. ordina, e comanda, che neſſuna perſona attriviſca per dette grazie, fatte, così generali, come particolari, pigliar danari dagli aggraziati ſotto pena di cinque anni di galera a chi gli pigliaſſe, ed eſſendo nobile di cinque anni di rilegazione, e di annullazione, e rivocazione della grazia a chi pagaſſe qualche coſa per cauſa di dette grazie ". *D. Giovam-Battiſta d' Afflitto.*

5. Genn. 1677. El Marques de los Velez.

Grazie Generali fatte dall' Eccellenza del Sig. Marcheſe de los Velez nella Viſita de' Carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria a' 30. di Dicembre 1679. ſedente in throno Maieſtatis *con intervento di tutti i Regii Tribunali.*

Ovvero

PRAGMATICA XXV.

„ SUA Eccellenza fa grazia a tutti quelli, che foſſero incorſi nella pena di quattro tratti di corda, così per queſtioni di carceri, come per altre cauſe; ed anche fa grazia della pena, nella quale foſſero incorſi per dette queſtioni, tenendo però remiſſione di parte, dove ſarà neceſſaria; eſcludendo quelli, che appenſatamente aveſſero delinquito, e i caſi, ne' quali, *etiam in riſſa*, foſſe ſucceduto omicidio. Abolentur aliqua delicta, et iutem.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti di aſportazione, o detenzione in caſa di qualſivoglia ſorte d' arme, *etiam* che con quelle ci aveſſero delinquito, reſtando ſolo la pena del delitto, per la quale debbano ſtare a ragione; eccettuando però quelli, che aveſſero delinquito con arme di fuoco, ſtilletti, ſmagliatori, o cortelli a fronda d' oliva; dichiarando, che queſta grazia non s' intenda fatta a quelli, che ſono al preſente carcerati, a' quali S. E. avendo inteſe le loro relazioni particolari, non è reſtata ſervita di far grazia.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che foſſero inquiſiti di aſportazione di bacchette.

Item „ S. E. fa grazia a tutte le donne inquiſite d'aver paſſeggiato, o andato in cocchio, o in ſeggetta, o per mare, per li luoghi proibiti da' Regii Banni.

Item „ S. E. fa grazia a tutti gl' inquiſiti d' aver fatto a pietre nell' arenaccia, o in altri luoghi proibiti, purchè non vi ſia ſeguita ferita.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i ſoldati Italiani fuggiti, che non ſi trovano carcerati, con che fra quindeci giorni da oggi compajano avanti il Giudice criminale di Vicaria, e l' Auditore Generale dell' Eſercito D. Ignazio Crucat Delegato della Milizia, e ſi aſſentino di nuovo alla guerra; eccettuandone quelli, che ſono ſtati condannati, o accordati a ſervire per delitto.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli, che per accuſe d'obbliganze, e per liquidazioni d' Iſtrumenti di Vicaria, foſſero debitori al Regio Fiſco di ducati trenta in baſſo a ragione di un carlino per ducato di pena; nella quale grazia non s' intendano incluſi quelli, che per diverſe pene eccedeſſero ducati trenta, e così ancora quelli, che teneſſero grazia della metà della pena, che unita con l'altra metà, che devono, eccedeſſe detta ſumma di ducati trenta, eſcludendo ancora tutti quelli, contro de' quali per la pena foſſe eſeguito, o altrimenti foſſe

„ cau-

„ cauto alle ragioni del Fiſco.

Item „ S. E. fa grazia a tutti quelli inqui-
„ ſiti d'aver giuocato a' giuochi proibiti di
„ carte, e di dadi.

Item „ S. E. fa grazia di prorogare le fe-
„ rie preſenti per tutti i carcerati, e carce-
„ randi per debiti civili per lo tempo di due
„ meſi, decorrendi dal giorno, che finiranno
„ le preſenti ferie, acciocchè ſi compongano
„ co' loro creditori.

Item „ S. E. fa grazia, e dona ducati mil-
„ le per ſuſſidio dell' Infermeria della Gran
„ Corte della Vicaria.

Item „ S. E. fa grazia a tutti i banniti ac-
„ cordati del tempo, che loro mancherà, in
„ virtù dell'accordo, e di tutti i loro delit-
„ ti, conforme loro ſta promeſſo in detto ac-
„ cordo; intendendoſi di quegli accordati, che
„ in atto ſi ritrovano ſervendo nelle Regie
„ Audienze, e nella Provincia di Terra di
„ Lavoro, e di quelli, che al tempo della
„ data di queſto ſi ritroveranno accordati, an-
„ corchè non ſiano andati al ſervizio.

Item „ S. E. ordina, e comanda, che neſ-
„ ſuna perſona attriviſca per dette grazie fat-
„ te, così generali, come particolari, pigliare
„ danari dagli aggraziati, ſotto pena di cin-
„ que anni di galera a chi li pigliaſſe,
„ ed eſſendo nobile di cinque anni di rilega-
„ zione, e di annullazione, e rivocazione del-
„ la grazia a chi pagaſſe qualche coſa per
„ cauſa di dette grazie ". *D. Domenico Manuele Cioffi.*

30. Dec. 1679. El Marques de los Velez.

(†) PRAGMATICA XXVI.

Conceditur guidaticum, & indultum capitibus Bannitorum, ut intus. Vide prag. 29. vo. de exulibus.

RItrovandoſi ſcorrendo la campagna li pubblici capi de' Banniti Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Froſcia, Franceſc' Antonio Ventura, *alias* Cicconetti, Sgarrone, ed altri capi con altri loro compagni in groſſo numero, in più ſquadre diviſi, che non laſciano alla giornata di commettere furti, recatti, ed altri enormi delitti, in diſſervizio di Dio benedetto, e della retta amminiſtrazione della Giuſtizia; perciò convenendo ovviare a ſimili diſturbi per l'eſtirpazione di tanta gente di mala vita, di più degl' ordini dati, avemo riſoluto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, di fare il preſente Banno, col quale " Ordinia-
„ mo, e facciamo noto a tutti gl' inquiſiti,
„ e ſorgiudicati di delitti non eccettuati, che
„ inclinaſſero attendere alla perſecuzione tan-
„ to delli prenominati capi de' banniti, e lo-
„ ro cometive, come d'altre ſquadre, che
„ vanno ſcorrendo la campagna, infeſtando la
„ pubblica quiete, per ottenere poi l'Indulto
„ de' loro delitti, ed inquiſizioni, potranno,
„ cioè quelli, che ſi ritrovano in queſta Fe-
„ deliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e
„ Provincia di Terra di Lavoro, farlo inten-
„ dere a dititttura all' Ill. Regente D. Diego
„ de Soria Morales, Marcheſe di Creſpano
„ del noſtro Conſiglio Collaterale, e Soprain-
„ tendente Generale della Campagna, e quelli
„ di ciaſcheduna Provincia, allo Spettabile Pre-
„ ſide Provinciale, a' quali per tal'effetto co-
„ mandamo, e concedemo facoltà, che ad
„ ogni loro richieſta li debbano concedere aſ-
„ ſicurazione di tutti loro delitti, ed inqui-
„ ſizioni, non eccettuate dalle Regie Pram-
„ matiche, nè commeſſi da ſei meſi a queſta
„ parte, anche con la licenza dell' armi per-
„ meſſe a gente di Corte, acciò fra il termi-
„ mine di giorni quindici *a die conceſſae aſſi-*
„ *curationis*, poſſano ſenza trattenerſi nelle
„ loro patrie, e luoghi delle parti offeſe, nè
„ in altra parte, il che eſpreſſamente proibi-
„ mo portarſi in queſta Fedeliſſima Città avan-
„ ti detto Ill. Regente Marcheſe di Creſpano
„ Sopraintendente Generale, per ricevere gli
„ ordini dello che doveranno eſeguire circa
„ l'effettuazione di detti ſervizii in quelli
„ luoghi, e Provincie, che li ſaranno aſſegna-
„ te; ed effettuati, che l'avranno, facendo-
„ lo coſtare a detto Illuſt. Regente Soprain-
„ tendente, per relazione de' Miniſtri ove an-
„ daranno a ſervire, li promettemo *ſub verbo,*
„ *& fide Regiis, atque noſtris* di ſpedirli l'In-
„ dulto *in forma Regiae Cancellariae* di tutti
„ i loro delitti, ed inquiſizioni, non eccet-
„ tuati, nè commeſſi come di ſopra, ancor-
„ chè non teneſſero remiſſioni delle parti of-
„ feſe, ed anche delle contumacie, pene, e
„ ſorgiudiche in che fuſſero incorſi per cauſa
„ di eſſi, purchè non ſiano incorporate in
„ benefizio del Regio Fiſco: E pendente
„ l'eſpedizione di detto Indulto, ſe li conce-
„ derà dal detto Regente Sopraintendente il
„ Guidatico libero, e ſenza tempo. Ed ac-
„ ciocchè il tutto ſi poſſa effettuare con la
„ celerità poſſibile per l'eſterminio di detta
„ mala gente, volemo, che il preſente Ban-
„ no ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti, e con-
„ ſueti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tut-
„ te le parti del preſente Regno, e vaglia
„ dopo la pubblicazione di eſſo, per termine
„ di un meſe, quale claſſo, lo dichiaramo
„ nullo, ed invalido ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. menſis Decembris 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. D. Thomas Cioffi Secr. In Bannorum 2. fol. 114.*

24. Decembris 1683. Don Gaſpar de Haro, y Guzman.

(†) PRAGMATICA XXVII.

Ludovici de la Zerda Proregis.

PER il tumulto accaduto in queſta Città il giorno delli 23. del corrente meſe di Settembre, fu pubblicato in eſſa Indulto della forma ſeguente videlicet. Conſiderando S.E. che li motivi oſſervati in queſto giorno per la Città ſiano nati per ignoranza di tutti coloro, che han ſeguitato inconſideratamente li dettami di pochi uomini maligni, e Ribelli della Real Corona di S.M., che Dio guardi, onde ſono dati in molti eccceſſi, rompendo le Garceri, e commettendo altri sbaratti per la Città; Con tutto ciò volendo S.E. uſare della Real clemenza, e benignità di S. M. praticandola verſo tutti gl' Inquiſiti de' ſudetti delitti, con il preſente Indulto dichiara di eſſer reſtituiti intieramente alla grazia di S.M. e per-

Seditio coorta in Urbe huic conſtitutioni occaſionem dedit. Abolitio criminis promittitur, ſi intra XII. horarum eius diei ſpacium, qui in

ſeditionem conſenſiſſent, Magiſtratui abolitionem petierint. Excipiuntur ſeditionis auctores, quorum nominum infra ſcripta ſunt. Cuique cuiuſque auctorum obtruncatum caput obtulerit ſcutata ſex millia praemio erunt. Si viventem eum dederit, octo millia lucrifaciet. Debitoribus etiam adverſus creditores, edicta dilatione indulget.

e perdonati tutti i ſudetti eccesſi, purchè fra lo ſpazio di dodici ore dalla pubblicazione del preſente, ſi debbano preſentare avanti di uno de' Miniſtri di S. M. di queſta Città di Napoli, dal quale Miniſtro ſe li ſarà dichiarazione di eſſerſi preſentato in detto termine per godere del detto Indulto, e del medeſimo debbano anche goder quelli, che ritrovandoſi in dette carceri, che ſono ſtate violate, ſi ritrovano d'eſſere uſciti, e fuggiti, anche per li delitti, per li quali ſi trovavano carcerati, eccettuandone però dal preſente Indulto, li capi, ed autori principali del ſudetto tumulto. Di vantaggio promettemo a chiunque preſenterà la teſta di ciaſcheduno di detti capi, ed autori principali docati 6. mila, e ſe lo eſibirà vivo docati 8. mila da pagarſeli immediatamente, che ſi farà la detta preſentazione, e lo debba godere, benchè ſia perſona di Corte, e ciò oltre dell'Indulto, ſe ſia perſona, che debba goderlo. Similmente a quelli, che ſi ritrovano debitori infra la ſumma di docati mille ſe li concede dilazione di ſei meſi per pagare li loro debiti, ancorchè contro di eſſi ſi ritrovaſſero ſpedite lettere eſecutoriali: ed il preſente Indulto, e quanto in eſſo ſi contiene, fatto da Noi col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente vogliamo, che tenga in ogni futuro tempo il ſuo vigore. *Datum Neapoli die 23. menſis Septembris 1701. D. LUIS DE LA ZERDA, Y ARAGON, Vidit Gaſcon R. Vidit Andreas R. Vidit Guerrero R. Vidit Mercado R. D. Dominicus Florillus Secret. Lombardus.* E queſto medeſimo Indulto con ordine Noſtro ſpeciale dato per Segreteria di Guerra, fu prorogato per il termine di altre 24. ore nel paſſato giorno di Sabbato 24. del corrente.

Ritrovandoſi già al preſente per la divina grazia quietato totalmente in queſta Città ogni rumore, e già reſtituita interamente all'ubbidienza, ed al Real ſervizio di Sua Maeſtà (a cui ſi deve) e ciò con la vigilanza, e zelo di S. E., e con l'accodimento di tutta la Nobiltà, e Fedeliſſimo Popolo: E volendo Noi con la medeſima benignità ſovvenire egualmente a gli altri rumori, che per rifleſſo di queſti ſi ſentono accaduti per altre parti, o che accadeſſero in queſto preſente Regno „ vogliamo, e dichiariamo, che anco s'intendano compreſe tutte le perſone, che foſſero cadute, o cadeſſero in detti eccesſi nelle Città, Terre, ed altri luoghi d'eſſo, intendendoſi però ſino al tempo, che ſi pubblicherà il preſente Indulto, dandoſi il termine di 15. giorni da preſentarſi avanti i Preſidi di quelle Provincie, ove ſi ritrovano ſituati, e per la Provincia di Terra di Lavoro, avanti il Commiſſario di Campagna, eſcludendoſi ſempre li capi, ed autori principali, come immeritevoli della grazia di S. M., ſecondo nel precedente Indulto ſi dichiara.

„ Ed eſſendo ſin ora liquidati per capi, ed autori del ſudetto Tumulto accaduto in queſta Città D. Gaetano Gambacorta Principe di Macchia, D. Bartolomeo Grimaldi Duca di Teleſa, D. Franceſco Spinelli Duca della Caſtelluccia, D. Malizia Carraſa, D. Tiberio Carraſa ſuo nipote, e D. Giuſeppe Capece, oltre gl'altri, che già ſi ritrovano nelle noſtre forze; al detto fine ſi ſono quì ſpecialmente deſcritti, e dichiarati li loro nomi, affinchè tenendone ciaſcheduno notizia, ſi animi principalmente per il ſervizio del Re noſtro Signore, e per la quiete del Pubblico, e non meno per far guadagno del ſudetto Taglione, come di ſopra promeſſo a perſeguitarli, e prenderli o vivi, o morti, poichè ſi pagheranno immediatamente dalla Regia Corte per ciaſcheduno di detti Capi a chiunque li preſentarà come di ſopra le ſumme riſpettivamente promeſſe, promettendo di vantaggio il Taglione medeſimo anche per li capi, ed autori principali de' Tumulti accaduti per detta occaſione, o che accadeſſero per il Regno prima della pubblicazione, come ſi è dichiarato nel preſente Indulto, dopo che ſaranno li capi liquidati per tali.

Principum ſeditionis nomina: *Caietanus Gambacurta Macchiae Princeps: Bartholomaeus Grimaldus Teleſinorum Dux: Franciſcus Spinellus Dux Caſtellucciae: Malitia, & Tiberius Caraſai: Ioſephus Capycius.*

Di vantaggio in virtù di queſto medeſimo Indulto generalmente valituro per tutto il preſente Regno promettemo di reſtituire intieramente, ſiccome dichiaramo, reſtituire nella grazia del Re noſtro Signore tutte le perſone inquiſite, che hanno aſſiſtito, e ſervito appreſſo li noſtri capi nelle funzioni accadute in queſta Città ne' paſſati giorni di Venerdì, e Sabbato 23. e 24. del corrente in opprimere, e debellare li ſudetti Ribelli, e dar quiete alla Città in detta occaſione, e per detto effetto ſi dichiarano ſin da oggi di già indultati, ſiccome egualmente tutti gl'altri inquiſiti per altri delitti, che verranno a ſervire la R. C., a quali ſi ſpedirà il guidatico nella forma ſolita per doverſeli deſtinare li luoghi, e l'occaſione, nelle quali dovranno eſſere impiegati ſecondo ſi ſtimerà conveniente, per poi ſecondo li ſervizii, che ſaranno alla Regia Corte, doverſeli ſpedire l'Indulto *in forma Regiae Cancellariae*; dovendo però le perſone ſudette, che avendo ſervito, ed accodito nell'occaſione del ſudetto tumulto vengono a godere del preſente Indulto, come di ſopra ſi è dichiarato, preſentare le legitime remisſioni delle Parti offeſe fra il termine di un anno, ſe ne tengono biſogno, e li ſudetti inquiſiti, che prenderanno il predetto guidatico, debbano preſentare ſimilmente le remisſioni delle Parti offeſe fra lo ſpazio di ſei meſi dopo, che averanno avuto l'Indulto, e per renderſi capaci li ſudetti inquiſiti della preſente grazia, e benignità, ſi debbano preſentare ciaſcheduno d'eſſi, quelli, che ſi ritrovano in queſta Città, e ſuoi diſtretti avanti lo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, quelli che ſi ritrovano in queſta Provincia di Terra di Lavoro avanti il Commiſſario di Campagna, e quelli, che ſi ritrovano nell'altre Provincie del Regno avanti li Preſidi, e Regie Audienze d'eſſe, e ciò fra il termine di giorni quindeci, decorrendi dopo la pubblicazione, che ſi farà nelli luoghi ſoliti.

Eorum omnium aboleatur crimina, qui Regis partibus ſeviſſent, furente ſeditione, diebus XXIII. & XXIV. Septembris.

liti del Regno del preſente Indulto; dichiarando, che quanto ſi contiene nell' Indulto preſente ſtabilito col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente debb' avere in ogni futuro tempo perfettamente il ſuo vigore, aſſicurando a ciaſcheduno della ſua oſſervanza *ſub verbo, & fide Regiis*; onde ordinamo, che ſi pubblichi in tutti li luoghi ſoliti di queſta Città, e Regno. *Nap. li 25. Settembre* 1701. D. LVIS DE LA ZERDA, Y ARAGON. *Vidit Gaſcon Reg. Vidit Mercado Reg, Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Antonius Lombardus Leg. a mand. Scrib. In Bannor. 3. fol. 46. Toletus.* Pubblicata a dì 25. di Settembre 1701.

1701.

(†) PRAGMATICA XXVIII.

Philippi Regis.

Abolitio criminum generalis. Eorum etiamnum abolentur, quibus, qui interitum acceperint remiſerint. Excipiuntur, qui in Deum, & Regem deliquiſſent: falſamque monetam cudiſſent, vel totondiſſent: parricidae: quive ter homicidae delati, accuſative fuiſſent: Aſſaſſinii, vel mandatores fuerunt, vel mandatarii: Sodomitae: quique in viis publicis graſſati ſint: quive in fraudem creditorum decoctionem ſimulati fuerint: omneſque in quos animadverſum fuerit, & poena exequutioni mandata fuit: quive ſub ſpe abolitionis deliquiſſent. Foreſſis haec abolitio ad praecedentem caput refertur.

CONtinuando il noſtro Real amore in rimirare al beneficio de' noſtri fedeliſſimi vaſſalli, e richiamarli al perdono dalli delitti, ed errori commeſſi, con riponerli nel dritto cammino della giuſtizia, e della quiete, nella quale procuraremo ſempre con la noſtra Real providenza, che ſi mantenga queſto Regno, affinchè ciaſcheduno s' impieghi nella ſtrada delle virtù, al noſtro real ſervizio, ed al proprio ſuo bene, colla conſervazione delle loro famiglie. Abbiamo però deliberato con la noſtra Suprema, e Real autorità di concedere, con le limitazioni infra dichiarande, „ una generale abolizione, ed Indulto in tutto il preſente Regno, comprendendo tutte le Città, Terre, e luoghi di eſſo, così Demaniali, come Baronali, o naturali, o foraſtieri, che ſiano i loro abitatori per tutte le colpe, errori, e delitti per l'addietro commeſſi, o ſiano, o non ſiano dedotte le loro inquiſizioni, o ſiano li rei indiziati, convinti, o confeſſi, o contumaci, o carcerati, o ſi ritrovino con mandati, pleggiarie, ed altre cautele, e non meno i condannati a qualunque pena corporale, anche di morte naturale, o pecuniarie per applicarſi al noſtro Regio Fiſco, purchè tali pene pecuniarie incorporate non ſi ritrovino, o realmente già acquiſtate dal Regio Fiſco, ò che in qualunque modo non ſe ne ritrovi il noſtro Regio Fiſco cautelato; dovendo però reſtar tutti li rei ſudetti pienamente aſſoluti e liberati, ſiccome con il preſente, e generale Indulto gli aſſolvemo, e perdonamo, comandando, che in ogni futuro tempo reſtino liberi e ſciolti dalle loro inquiſizioni, colpe, contumacie, e delitti, e li carcerati ſi ripongano nella loro libertà. Intendendoſi però quelli, che tengono legitima remiſſione delle parti offeſe nelli caſi, ne' quali ſi ricerca, e non avendola poſſano ottenerla nel termine di ſei meſi decorrendi dal giorno della pubblicazione del preſente, per doverla produrre in forma valida, ed autentica nelle medeſime Corti, e Tribunali, ne' quali pende la loro inquiſizione, ed avanti gl' Ufficiali, a quali ſpetta, inteſi li Fiſcali, nel quale ſpazio „ di tempo conceduto per ottenere dette remiſſioni non poſſano i rei eſſer moleſtati, „ ſenza però avvicinarſi per otto miglia alli „ luoghi delle ſolite abitazioni delle parti „ offeſe ".

Ma dovendo queſta noſtra Real grazia, e perdono non eſſer pregiudiziale al ſervizio di ſua Divina Maeſtà, nè alla tranquillità della noſtra Real Corona, nè alla quiete, e fede pubblica: Ed eſſendo ſempre immeritevoli di qualunque benefizio, ed indulgenza quegli animi così maligni e ferini, che dimenticati della propria umanità con continuati, e gravi delitti, reſi incorrigibili, fanno di queſti la loro profeſſione, dichiaramo nel medeſimo tempo " eſcluſi dal preſente Indulto, ed abolizione tutti li rei di delitti di leſa Maeſtà Divina, ed umana; di falſificazione, e tonſione di moneta; di parricidio in qualunque caſo commeſſo, di omicidio, ſe i rei ne aveſſero altri due commeſſi, non oſtante, che ne aveſſero patita la pena; di omicidii, con qualità di prodizione, o di aſſaſſinamento, così a riſpetto del mandante, come del mandatario; di delitto nefando; de' furti di ſtrade pubbliche, e de' ricatti; eſcludendo anche li decottori con frode, ſtante il pregiudizio che queſti cagionano alla cauſa pubblica, e generalmente tutti li rei, la condanna de' quali ha tenuta la ſua eſecuzione, e de' delitti con la pruova d'eſſere ſtati commeſſi con la ſperanza di queſto Indulto, affinchè non reſti eſempio, che con tale ſperanza della previſta immunità ſi dia adito a' malfattori di commetter delitti. E riſpetto a' forgiudicati, queſti ſi debbano fra lo ſpazio d'un meſe preſentare in queſta G. C. della Vicaria, per dover godere della grazia dell' Indulto.

„ Comprendemo parimente nella preſente noſtra grazia anche li debitori, e carcerati per cauſe civili, o ſiano per cauſa pubblica, o privata; dovendo queſti ſcarcerarſi, e non eſſer moleſtati perſonalmente con la dilazione di tre meſi, ſe il debito ſia per cauſa pubblica, e di ſei meſi ſe ſia per cauſa privata, purchè diano ſicura pleggiaria li carcerati di ritornar nelle carceri, finito il detto tempo, o nel medeſimo di concordare i loro Creditori, ed intereſſati; non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a detti creditori alcun pregiudizio; eccettuando però tutti li debitori per cauſa de' depoſiti, de' dazii, arrendamenti, e gabelle, e di altre noſtre rendite, non volendo, che queſti vengano incluſi nella detta dilazione. Onde incaricando l'inviolabil' eſecuzione di quanto nella preſente ſi contiene all' Ill. noſtro Vicerè, ed a tutti i noſtri Tribunali, e Miniſtri così ſuperiori, come inferiori, ed alle Corti tutte, così Regie, come Baronali del noſtro preſente Regno, aſſicuriamo l'oſſervanza di eſſo *ſub verbo, & fide noſtra* „. *Datum Neapoli die* 31. *Menſis Maii* 1702. YO EL REY. *Vidit Gaſcon Reg. Vidit Andreaſſi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Sua*

Cathol. Maieſtas mandavit mihi D. Dominico Florillo, Marianus Maſtellonus Reg. a mand. Scrib. In Bannor. 3. fol. 82. Toletus. Pubbli-
1702. cata a dì 1. Giugno 1702.

EDICTUM CAESAREUM,

SEU

PRAGMATICA XXIX.

Essendo per morte del Re Cattolico Carlo Secondo devoluta alla Noſtra Auguſtiſſima Caſa per dritto incontraſtabile di ſucceſſione la Monarchia di Spagna, di cui l'Auguſtiſſimo Imperadore Leopoldo Noſtro Signore, e Padre di colendiſſima memoria, e Noi abbiamo fatta ſollenne, ed ampla ceſſione al Sereniſſimo Re Cattolico CARLO III. noſtro dilettiſſimo Fratello, per liberare i Regni, che la compongono dall' ingiuſta uſurpazione altrui, e per ſoſtenere la giuſtizia dell' iſteſſo dritto, ſiamo ſtati coſtretti a valerci de' mezzi, che Iddio ci ha conceſſi: avendo però l'infinita ſua Bontà voluto benedire la giuſta cauſa, col concedere alle noſtre armi, ed a quelle delle potenze con Noi allegate, le ſegnalate vittorie, che hanno riportate de' noſtri nemici, così in Germania, come in Italia, in Spagna, e ne' Paeſi baſſi, col favor delle quali abbiamo potuto liberare intieramente lo Stato di Milano, e tutto il reſtante della Lombardia, con le piazze, che ne dipendono, dal duro giogo, a cui erano ſottopoſte: e trovandoci Noi perciò in iſtato di mantenere ulteriormente il noſtro diritto, abbiamo riſoluto di ſpedire un Corpo d'Eſercito nel nobiliſſimo Regno di Napoli, per ſecondare, e rendere efficaci le buone intenzioni di quei nazionali, i quali conſervano illibata la loro lealtà verſo la noſtra auguſtiſſima Caſa, e non dubitiamo, che approfittandoſi opportunamente, daranno mano coll'opera, e col conſiglio, acciò che poſſa entrare nel Regno per prenderne il poſſeſſo a nome del Sereniſſimo Re CARLO noſtro Fratello: e perchè quella generoſa nazione vi venga tanto più prontamente indotta da prove convincenti del noſtro affetto, poichè nulla più deſideriamo, che il ſollievo de' ſuoi Popoli, e di liberarli dalle oppreſſioni fin' ora tollerate, abbiamo anche pregato l'Auguſtiſſima Imperadrice noſtra Madre colendiſſima di volere benignamente aſſumere la Reggenza in aſſenza del Sereniſſimo Re CARLO, privando noi ſteſſi della preſenza di ſua Maeſtà, per rendere con la medeſima felice quel Regno: Abbiamo di più fatto ſcelta del Conte Giorgio Adamo di Martinitz, Cavaliere dell' Ordine del Toſon d'Oro, e del noſtro Conſiglio di Stato, come di Miniſtro, della di cui probità, zelo, e ſufficienza abbiamo una intiera confidenza, per le prove, che in ogni tempo ci ha date della ſua fedeltà, ed amore verſo il ſervizio della noſtra Auguſtiſſima Caſa, e per la particolare eſperienza, che ave acquiſtata delle coſe d'Italia nell' Ambaſciata di Roma, ed in altri rilevantiſſimi impieghi, il quale inviamo col detto noſtro Eſercito, come Plenipotenziario, con facoltà di Vice-Re del Sereniſs. Re CARLO noſtro dilettiſſimo Fratello, per eſercitare tal carica con tutta l'autorità ad eſſa anneſſa fino all' arrivo nel Regno dell' Auguſtiſſima noſtra Sign. Madre, per ricevere fra tanto dall' Illuſtre nobiltà, dall' onorat' ordine civile, e dal Fedeliſſimo Popolo della Città, e Regno di Napoli l'omaggio, e giuramento di fedeltà; come anche per governare quei Popoli con la prudenza, ed amore, che conviene, ed inſieme per fare opportunamente pubblicare, ed eſeguire tutto quello, che ſarà del ſuo Regal ſervigio; " Ordinando ſeriamente perciò a " tutti gli ordini del Regno ſopraccennati di " dovere portarſi ne' termini, che ſaranno ſtabiliti dal ſudetto Plenipotenziario a preſtare " al Sereniſſimo Re CARLO tutti quegli atti " di ſommiſſione, che in caſi ſimili ſi coſtuma. Offeriamo benignamente a queſto fine " per il preſente Editto a nome del Sereniſſimo Re Carlo noſtro Fratello un' Amniſtia, " ed Indulto generale a tutti i vaſſalli, e ſudditi del Regno di Napoli di qualſivoglia " ordine, grado, qualità, e condizione, i " quali ne' termini, che ſaranno prefiſſi, e ſtabiliti dal prefato Plenipotenziario, compariranno a preſtare il dovut' omaggio, e ſi " moſtreranno in tutto buoni, e fedeli vaſſalli, ſudditi del nominato Sereniſs. Re " CARLO loro legitimo Sovrano. Tutti i " Spagnuoli, che nel tempo della proclamazione del preſente Editto ſi troveranno nel " Regno ſotto qualſivoglia titolo, s'intendano " pure incluſi nell' Amniſtia generale; con " queſto però, che ne' termini ſpecificati ſiano " tenuti a comparire, e preſtare anche eſſi il " dovut' omaggio al Sereniſs. Re CARLO, " altrimente incorreranno nelle pene quì ſotto minacciate a renitenti. Qualunque perſona del Regno in qualſivoglia ordine, e " grado coſtituita, la quale inerendo al ſuo " dovere verrà ne' termini prefiſſi dal ſudetto " Plenipotenziario a preſtare il giuramento di " fedeltà al Sereniſs. Re CARLO ſarà imperturbabilmente mantenuta, o confirmata " nella carica, che gode, e ciò s'intende anche circa gl' impieghi militari; e per l'affetto, che Noi, e 'l nominato Sereniſs. Re " CARLO conſerviamo verſo la valoroſa nazione Spagnola, promettiamo in fede, e " ſotto parola noſtra reſpettivamente Ceſarea, " e Regia di conſermare nell' iſteſſa guiſa nelle cariche loro tutti quei Spagnuoli, che ſi " trovano impiegati nel Regno, purchè moſtrino con gli effetti l'antica loro lealtà " verſo la noſtra Auguſtiſſima Caſa, con comparire ne' termini preſcritti da eſſo Plenipotenziario a preſtare il giuramento di fedeltà al ſudetto Re CARLO. Dichiaramo " per il contrario, che tutti quelli, che ſprezzeranno la noſtra Imperiale, e Reale Clemenza, non comparendo ne' termini prefiſſi " a preſtare il dovut' omaggio, ſaranno trattati come nemici, e ribelli. Inoltre offeriamo benignamente a nome del medeſimo Re " CAR-

Laudes Neapolitanorum.

Laudes Comitis de Martinitz.

Facultas eidem conceſſa.

Diſtinguuntur honeſtiores Cives a plebe.

Amniſtia conceditur.

Etiam Hiſpanis.

Obedire paratis ſpes datur retinendi officia, & dignitates; etiam Militares.

Etiam Militares.

Minae in contumaces.

Privilegiorum confirmatio.

„ CARLO, che ſaranno non ſolamente i loro Privilegii mantenuti, ma cercheremo anco di farli ampliare per quanto ſia poſſibile, e maggior decoro, e convenienza del Regno, perſuaſi, che ce ne daranno campo con nuove pruove di fedeltà, e zelo verſo il Re loro Signore, e la noſtra Auguſtiſſima Caſa “. In fede, e teſtimonio di che abbiamo fatto ſpedire il preſent' Editto, firmato di noſtra mano, e munito con il ſolito noſtro ſigillo Imperiale. *Dato nella noſtra Ceſarea Reſidenza di Vienna a 28. di Maggio 1707. di noſtri Regni del Romano 18., di quello d'Ungaria 20., di quello di Boemia 3.*

PRAGMATICA XXX.

ESsendoſi già felicemente reintegrato il dominio di queſto Regno al Re Noſtro Signore CARLO III. (che Dio guardi). Laonde ſe ne ſpera una felicità corriſpondente alla fedeltà de' ſuoi vaſſalli, che per l'amor dimoſtrato all' acclamazione del ſuo Real Nome ſi ſono reſi meritevoli non ſolamente del Real amore di S.M., ma di tutte quelle grazie ancora, che in qualſivoglia tempo poſſano comprometterſi della ſua Real munificenza: ed abolendoſi tutti i mali per i tempi paſſati accaduti, poſſa goderſi in queſta Città, e Regno nell' avvenire una continua pace, e tranquillità.

Così regolandoci ſecondo la Real mente di S. M. nel dare un ſegno in queſto principio del ſuo Reale amore, richiamando alla buona vita tutti quelli, che per l'addietro han corſa la mala de' loro errori: Valendoci in quanto ſia neceſſario della ſuprema, e Reale autorità di S.M. con il preſente generale Indulto in ogni futuro tempo valituro; “ Ordinamo, e comandamo, che tutti li delitti nel tempo paſſato accaduti reſtino totalmente perdonati ed aboliti, includendo in eſſo tutti li rei di qualunque grado, e condizione ſi ſiano, in tutti li luoghi, così Regii, come Baronali del preſente Regno; in modo che non mai più ſiano, nè poſſano eſſer moleſtati per li loro delitti, così dedotti, come non dedotti in giudizio, o indiziati, o convinti, o confeſſi, o contumaci, o carcerati eſſi ſiano, in maniera che reſtino eſcluſi, e liberati da qualunque pena che meritino, o poteſſero meritare, anche dell'ultimo ſupplicio, anzi reſtino totalmente ſciolti con generale abolizione delle loro colpe, contumacie, e delitti; E quelli che ſi ritrovano carcerati debbano eſſere immediatamente dopo la pubblicazione, e notizia del preſente Real' Indulto poſti in libertà, nè mai più eſſer moleſtati, nè pure per le loro pene pecuniarie, purchè non ſi ritrovino incorporate, o acquiſtate in beneficio del Regio Fiſco; con eſpreſſa condizione però, che quelli rei, che han biſogno della remiſſione delle parti offeſe, debbano procurarla ſenz' adoprar forza, o violenz' alcuna, ma legitimamente ottenerla, e preſentarla nel termine di un'anno,

Abolitio generalis criminum.

Rei a carceribus liberati.

Dummodo non vi obtineant veniam a partibus offensis intra annum.

„ computando dal giorno della preſente pubblicazione, nel qual termine non debbano in modo alcuno andare nelli luoghi della ſolita abitazione di dette parti offeſe, e ne ſtiano lontani per lo ſpazio di miglia dieci, in modo che contravenendo alla ſudetta condizione di diſtanza, o pure non ottenendo nel detto termine d'un anno la legitima remiſſione da dette parti, s'intenda reſpettivamente per eſſi non conceduto il preſente Indulto, e reſtino in piedi le loro colpe, e delitti, per eſſer caſtigati, come non mai il preſente Indulto loro foſſe ſtato conceſſo.

Nec accedant ad oppida, in quis dictae partes habitant.

Ma affinchè il beneficio, che ſi concede a' rei nell' Indulto preſente, non ridondi in pregiudizio della quiete del Pubblico, aggraziando uomini, che, dimenticati della loro natura, hanno aſſunta quella di fiere per l'atrocità de' loro delitti, e per l'abito, che han preſo di commetterli “, dichiaramo eſpreſſamente non compreſi, ma totalmente eſcluſi dal beneficio del preſente Indulto, li rei de' ſeguenti delitti, e ſono; di leſa Maeſtà, così Divina, come Umana; di falſa moneta; di omicidii con qualità di prodizione, o aſſaſſinamento, di tre omicidii appenſatamente commeſſi, di propinazione di veleno; di omicidio, o ferita in perſona di Regio Ufficiale; di delitti commeſſi da Ufficiali nell' amminiſtrazione de' loro ufficii, di vizio nefando; di furti, e recatti commeſſi in iſtrada pubblica, e finalmente di tutti li delitti commeſſi da tre meſi a dietro con la ſperanza del preſente Indulto; reſtando li rei delle colpe ſudette nella qualità, nella quale ſi ritrovano, in modo che debbano eſſere per eſſi caſtigati, ſecondo le pene, che dalle leggi li vengono ſtabilite “; Ed all' incontro gli altri con il preſente Indulto perfettamente aggraziati “. „ Dichiarando però eſpreſſamente, che tutti quelli, ch' eſſendo ſtati per lo paſſato inquiſiti d'omicidio, o d'altri delitti di campagna, ſi ritroveranno nel tempo dell' anno dato per ottenere la remiſſione, con aſportazione d'armi di fuoco, s'intendano caduti, come immeritevoli dal beneficio di queſto Indulto “: E ſimilmente ciaſcheduno, che deſidera, ed intende goderlo, debba preſentarſi nelli Tribunali, ove han commeſſi reſpettivamente li loro delitti: e ſono, la Gran Corte della Vicaria per li delitti commeſſi in queſta Città, e ſue pertinenze; le Regie Udienze del Regno; il Tribunale del Commiſſario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, e la Sopraintendenza Generale di campagna; affinchè riconoſciuti gli atti, e le cauſe, in quanto ſia neceſſario, delle loro inquiſizioni, e delitti, poſſa darſeli la cautela, che non ſiano moleſtati.

Excipiuntur quaedam delicta.

Perciò per oſſervanza del preſente Indulto, e di quanto in eſſo ſi contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e ſingoli Ufficiali, Tribunali maggiori, e minori del preſente Regno, così Regii, come de' Baroni, e ſpecialmente Regente, e Giudici della Gran Corte

te della Vicaria, Governatori, ed Auditori provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri qualſiſiano, alli quali ſpetterà, che quello debbano oſſervare, e far oſſervare ſecondo la ſua forma, continenza, e tenore, atteſo tal'è noſtra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che ſi debba pubblicare nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 8. Menſis Auguſti 1707. Conte Martinitz. Vidit Gaſcon Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit C. Ulloa R. D. Dominicus Florillus Secret. Maſtellonus Reg. a mandatis Scriba.*

Com. de Martiniz 8. Auguſt. 1707.

BANNUM M. C. V.

Cum inſerto Ordine S. Excell., ſeu

(†) PRAGMATICA XXXI.

ESſendoſi da Noi in queſta Gran Corte della Vicaria ricevuto Diſpaccio ſpedito per Collaterale del tenor ſeguente v3. *Foris: Illuſtribus, & Magnificis Viris, Regenti, & Judicibus M. C. V. Regiis Fidelibus dilectiſſimis: Intus vero:* CAROLUS TERTIUS DEI GRATIA REX, *&c. Illuſtriſſimi, & Magnifici Viri Regis Fideles Dilectiſſimi.* Con la relazione della data de' 12. del corrente meſe, fattaci dal Tribunale della G. C. della Vicaria reſtiamo inteſi, che da quel magnifico Avvocato Fiſcale ſul motivo della carcerazione di molti rei, che, in controvenzione della clauſula appoſta nell' Indulto di noſtro ordine pubblicato ſin dagli 8. del meſe d'Agoſto di queſto corrente anno; li quali ſenza preſentarſi in detto Tribunale, anzi infra le dieci miglia, che in eſſo fu ſtabilito ſtar diſcoſto dalli luoghi delle ſolite abitazioni delle parti offeſe per poterſi fra un'anno accapare la remiſſione, pretendono godere dett' Indulto col preteſto, che all'ora, che furono carcerati venivano a preſentarſi per domandarlo; quando di quello ſe ne ſono abuſati; e dopo, che ſono andati paſſeggiando, ed avanti le parti offeſe con ſcandalo pubblico, ſi ſia fatta iſtanza di dichiarare, che tutti quelli, che ſono ſtati, e ſaranno carcerati dopo l'emanazione di detto Indulto nel diſtretto delle dieci miglia delle parti offeſe, e che tengono remiſſioni di parte, e non ſi ſono preſentati, non doveſſero poi più di quello godere, nè opponerlo, acciocchè ſi poſſa da detto Tribunale, e da ogni altro del Regno procedere di giuſtizia nelle di loro cauſe, alla pena condegna de' loro delitti: onde conſideratoſi maturamente il tutto nel Regio Collateral Conſiglio, abbiamo riſoluto, e determinato di far la preſente, con la quale " dicemo, ed ordinamo, ſtantechè " non ſi è deſignato termine nell'Indulto a poter quello domandare, ed opponere; dichiaramo, che ſia di giorni venti da decorrere " dal tempo della pubblicazione del preſente, " così nella detta Gran Corte della Vicaria, " come negli altri Tribunali del Regno, ed " a riſpetto delli carcerati in queſto tempo, " che ſenza eſſerſi preſentati controvenendo alla diſtanza delle dieci miglia; queſti non " debbiano godere per eſſere ſtati prevenuti " dalla Corte; ed ordinamo, e comandamo " a chi ſpetta, che così eſeguano, e facciano " puntualmente eſeguire, ed oſſervare, che tale " è noſtra volontà ". *Datum Neap die 27. Menſis Octobris 1707. C. Martinitz. Vid. Gaſcon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. In Curiae 2. fol. 32. Lanzetta de officio. Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba.* alla Gran Corte della Vicaria in riſpoſta di detta ſua relazione S. E. ordina *ut ſup.*

Pro explicatione praecedentis Pragmaticae aſſignatur terminus dierum viginti reis ad petendum Indultum: quo decernitur non gaudere eos, qui e cuſtodia liberati ad loca partium offenſarum acceſſerint.

Com. de Martinitz 27. Octobr. 1707.

Avemo perciò fatto il preſente Banno, col quale " ordinamo, e comandamo, che gl' inquiſiti, e forgiudicati di queſta Gran Corte, di delitti però non eccettuati nell'Indulto enunciato di ſopra, e che non abbiamo delinquito fra lo termine di tre meſi prima della data dell' Indulto predetto, debbano nello ſpazio di giorni venti dichiarato nell'inſerto Diſpaccio, decorrendo dalla pubblicazione del preſente Banno, comparire in queſta Gran Corte, e domandare lo ſudetto Indulto, altrimente elaſſo detto termine di giorni venti, come ſopra, e non comparendo, non poſſano dett' inquiſiti, e forgiudicati pretendere altra dilazione, nè più domandare di goderlo, o di opponerlo: e così debba oſſervarſi da tutti gli altri Tribunali del Regno, con farne le Regie Udienze provinciali di eſſo Regno pubblicare a tal'effetto li debiti banni, così nelle Terre, e luoghi demaniali, come de' Baroni; e per quegli inquiſiti, che ſi ritroveranno carcerati in controvenzione delle dieci miglia, ſervata la forma dell'Indulto ſudetto, ſi debba nelle cauſe de' medeſimi procedere a quanto ſarà di giuſtizia nella conformità, che ſta diſpoſto nel ſopradetto Diſpaccio inſerito "; Ed acciò ſe ne venga a notizia, ordinamo, che il preſente Banno ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Napoli 3. Novembre 1707. Il Duca dell' Acerenza Regente. D. Domenico Muſcettula. D. Giuſeppe Cavalieri. D. Franceſco del Tufo. D. Andrea d'Aſſitto. D. Domenico Caſtello. D. Antonio di Luna d'Aragona. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della G. Corte della Vicaria. Gervaſi M. C. V. Secr. Petrus Pollius Regii Fiſci M. C. V. Sollicitator.*

3. Novembr. 1707.

(†) PRAGMATICA XXXII.

ESſendoſi la Divina Maeſtà, commiſerando i travagli, e calamità, che ſovraſtavano non ſolo all'Europa tutta, ma anche alla Fede Cattolica, ed eſaudendo le calde e fervoroſe preghiere della Criſtianità, e de' Fedeliſſimi Vaſſalli della Maeſtà dell' Imperadore Re Noſtro Signore, degnata concedergli la tanto ſoſpirata ſucceſſione colla naſcita dell' Arciduca Leopoldo, Principe d'Aſturias, e Duca di Calabria; E deſiderando la clementiſſima pietà di Sua Maeſtà, che in occaſione di tanto conſuolo e giubilo godano tutti li ſuoi Vaſſalli, ed anche coloro, che per cagione del-

Abſolvuntur omnes rei ab omnibus delictis, dummodo remiſſionem partium habeant, aut intra ſpatium ſex menſium illam obtineant.

delle di loro Inquiſizioni, non potrebbero per-
fettamente, partecipare della comune, e gene-
rale allegria, ſi è degnata concedere Indulto,
e perdono generale per tutti li ſuoi vaſti do-
minii, ordinandoci, che per quel, che tocca a
queſto Regno lo faceſſimo pubblicare. Onde
volendo noi, come ſiamo tenuti dar'eſecuzio-
ne alli Reali ordini della Maeſtà Sua, uſando
della generale, e plenaria poteſtà, che come
Vice-Rè, e Capitan Generale tenemo, e del-
la facoltà a noi in ciò conceſſa, ci ha parſo
con il voto, e parere del Regio Collateral
Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, " di con-
„ cedere, e promettere detto Indulto, e per-
„ dono generale, ſiccome con il preſente con-
„ cedemo, e promettemo a tutti, e qualſivo-
„ gliano perſone naturali, e non naturali abi-
„ tantino in queſto Regno, di tutti, e qualſi-
„ vogliano delitti, ed eccelli, ch'aveſſero com-
„ meſſo per il paſſato per inſino al primo del
„ meſe di Febbraro del corrente anno *1716*.
„ eccetto quelli, ch'appreſſo anderanno riſer-
„ vati, e che godano di queſta grazia gl'in-
„ quiſiti, ed indiziati, ancorchè foſſero con-
„ feſſi, o convinti, o che li proceſſi ſin'ora
„ non foſſero cominciati, o che ſtiano pen-
„ denti, o che la condannazione foſſe già ſe-
„ guita, o che li rei ſtaſſero carcerati, o ſtaſ-
„ ſero a pleggiaria fuori delle carceri, o ve-
„ ro non foſſero comparſi ancora *in iudic o*,
„ o in contumacia banniti, o condennati, o
„ vero ad arbitrio noſtro, o di qualſivoglia
„ altra maniera per tempo certo, o perpetua-
„ mente relegati, o mandati in eſilio, o con-
„ tra d'eſſi foſſe ſeguita ſentenza di deporta-
„ zione, di qualſivoglia pena, non ſolo corpo-
„ rale, ma anche di condannazione pecunia-
„ ria, o confiſcazione de'beni, che ſpettaſſe al
„ Regio Fiſco; purchè le pene, o condanna-
„ zioni predette non ſi ritrovaſſero realmente
„ eſatte, incorporate, aſſegnate, accettate, o
„ compoſte, o in altro qualſivoglia modo ſi
„ foſſe il detto Regio Fiſco per eſſe aſſicura-
„ to, o vero li beni predetti già per ſenten-
„ za pubblicata dal Giudice, foſſero eſpreſſa-
„ mente confiſcati, delle quali volemo, che
„ reſtino aſſoluti e liberati, ſiccome con il
„ tenor del preſente li aſſolvemo e liberamo,
„ e ſe ciaſcheduno di eſſi per le cauſe riferi-
„ te ſi ritrovaſſe carcerato in qualſivogliano
„ carceri, volemo, che ſubito da quelle ſi li-
„ beri, e ponga in libertà. Dichiarando, che
„ tutte le coſe predette abbiano luogo a ri-
„ ſpetto di quelli, che teneranno legitimamen-
„ te remiſſione dalle parti offeſe, nelli caſi,
„ nelli quali vi foſſe neceſſaria, o vero l'ot-
„ teneranno fra il termine di meſi ſei, decor-
„ rendi dopo la pubblicazione del preſente,
„ fra il qual termine l'averanno da preſenta-
„ re legitimamente in forma valida agli Of-
„ ficiali a chi ſpetta, o ſpettarà, citato il
„ Fiſcale di quella Città, o luogo dove ri-
„ ſiede, con che, pendente il detto ſemeſtre
„ conceſſo ad ottener le remiſſioni, gl'inqui-
„ ſiti predetti per otto miglia non accoſtino
„ alli luoghi, dove riſiedono le parti offeſe.
„ Dichiarando ancora, che fra li caſi, nelli
„ quali la remiſſion della parte non ſi ricer-
„ ca, ſi deve comprendere il caſo della pro-
„ vocazione, o disfida, inſulto ſemplice con
„ aſportazione d'armi proibite, dove però
„ non foſſero ſeguite ferite. ".

Eccettuamo però dal preſente Indulto " li — *Quinam excipiuntur.*
„ delitti di leſa Maeſtà divina, ed umana,
„ fabbricazione di falſa moneta, tonſione, o
„ diminuzione di eſſa, omicidio commeſſo da
„ quello, il quale n'aveſſe commeſſi due altri
„ appenſatamente, ancorchè per quelli non
„ foſſe ſeguita condannazione, parricidio di
„ aſcendenti, e diſcendenti, e collaterali di
„ primo grado, ferita proditoria ſotto ſpecie
„ d'amicizia con armi da fuoco, e in altro
„ qualſiſia modo commeſſa, o mediante aſſaſ-
„ ſinio, ancorchè non ne foſſe ſeguità morte,
„ il che volemo, ch'abbia luogo tanto nel
„ mandante, quanto nel mandatario. Eccet-
„ tuamo ancora il delitto di vizio nefando,
„ uſo venereo con monache, così in abito,
„ come di altre qualſivogliano dentro mona-
„ ſteri rinchiuſe, rubatori di viandanti, e di
„ ſtrade pubbliche in campagna; quelli, ch'
„ anno ſequeſtrate perſone, compoſtele, o ten-
„ tato di componerle in qualſivoglia luogo,
„ tanto abitato, quanto in campagna, com-
„ meſſo furti in mare, loro ricettatori, e lo-
„ ro protettori, adulterato il ſigillo del Prin-
„ cipe, o di qualſivoglia Regio Tribunale,
„ venenazione, per la quale ne foſſe ſeguita
„ morte; morte d'Officiale Regio, inquiſiti
„ di ſedizione di Popoli, teſtimonj falſi in
„ cauſa, nella quale venga pena di morte na-
„ turale, ad offeſa d'alcuno, loro inducitori,
„ o mandanti; quelli, che averanno impedi-
„ ta l'eſecuzione di ſentenze di rei, o che
„ l'aveſſero fatto impedire, dove ſi tratta di
„ morte o di mutilazione di membri; quel-
„ li, che mentre ſono ſtati Officiali hanno de-
„ linquito nelli loro officii di delitti, che me-
„ ritano pena, oltre della rilegazione. Dichia-
„ rando anco lo ſteſſo a riſpetto de' Notari, e
„ Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani, ch'hanno
„ commeſſo alcuna falſità negl'iſtromenti, o
„ altre pubbliche ſcritture nell'eſercizio de'lo-
„ ro officj, ed in quanto a quelli, che ſi ri-
„ trovano ſervendo al remo nelle Regie Ga-
„ lere, inteſo da Sua Maeſtà più maturamen-
„ te lo ſtato della ſquadra, ſi ordinerà dalla
„ Maeſtà Sua lo che ſi doverà eſeguire. Per
„ li delitti, per li quali ſi è proceduto a ſen-
„ tenza di forgiudica, ci riſerviamo la pro-
„ viſta da farſi, conforme la qualità delli de-
„ litti. Dichiarando, che godano anche del
„ preſente Indulto li Vaſſalli de' Baroni di — *Subditi Baronum hoc indulto gaudent.*
„ queſto Regno, riſervando però a' Baroni ſu-
„ detti le pene pecuniarie, che forſe li ſpet-
„ taſſero.

Ordinando „ che tutti, e qualſivogliano pro-
„ ceſſi, ſcritture, e condannazioni, atti, ed
„ ogn'altra coſa, che ſi ritrovaſſe fatta nelli
„ caſi di ſopra narrati (eccettuati li riſerva-
„ ti, *ut ſupra*) s'annullino, e caſſino *gra-
„ tis*, levandoſi affatto li loro nomi, ſiccome
„ Noi colla noſtra autorità, ed in virtù del-
„ la generale, e plenaria poteſta, che tenemo,
„ per

„ per tenor del preſente, li annullamò, levamo, e totalmente li caſſamo. Ordinando eſpreſſamente a qualſivogliano Officiali, e Miniſtri, che per qualſivogliano delitti, o eceſſi ſin'ora non enunciati, ancorchè foſſero occulti (eccettuati però li riferiti di ſopra) e per occaſione di quelli in modo alcuno per l'avvenire ardiſcano procedere, inquietarli, o in qualſivoglia modo moleſtarli nelli caſi, che ſi ricercaſſe la remiſſion della parte, quale aveſſero ottenuta legitimamente, o che l'otteneſſero fra detto termine prefiſſo. Di più ordinamo, che ſi debbano ponere in libertà qualſivogliano carcerati, così per cauſa di debiti pubblici, come privati, quali tutti, ed altri qualſivogliano debitori, non ſi moleſtino di perſona per termine di quattro meſi per cauſa pubblica, e di otto meſi per cauſa privata, dando però detti carcerati idonea pleggiaria di ritornare nelle carceri finito detto tempo, o di concordare li loro creditori, alli quali volemo, che non ſi faccia neſſun pregiudizio; eccettuando li decotti, depoſitarj, ed altri, che ſi ritrovaſſero debitori per cauſa di dazj, o rendite di Corte, ordinarie, o eſtraordinarie, quali volemo, che non s'includano nel preſente Indulto. Ed affine di togliere ogni dubbio, e controverſie altre volte occorſe ſopra l'intelligenza degl'Indulti promulgati, dichiaramo, che i carcerati, che non tengono remiſſione di parte, della quale aveſſero biſogno, e ſon rei di delitti, che meritano pena di morte, o di Galera, non ſiano eſcarcerati con pleggiaria, pendente il ſemeſtre, che ſe li concede per ottener detta remiſſione. In oltre dichiaramo, che durante detto ſemeſtre, non ſi proceda a citazioni contro degl'inquiſiti di delitti non eccettuati. Di più. che quando gli ſcorritori di Campagna non averan commeſſi furti di ſtrada pubblica, nè ricatti di perſone, godano così eſſi, come i loro Recettatori, e Protettori del preſente Indulto. Di più dichiariamo, che le ſentenze cominciate ad eſeguirſi, riſpetto de' Relegati, ed eſiliati, godano l'Indulto, ma non già quelli che già ſtanno in guerra, o Preſidj, o ſtanno condannati a Carcere perpetua. In oltre diehiaramo, che non ſolo li condannati, ma anche li concordati prima del preſente Indulto godano di eſſo. E per ultimo dichiaramo, che la pena pecuniaria de' delitti, de' quali non ſi può goder l'Indulto, o per la qualità de' delitti eccettuati, o perchè ſian commeſſi dopo del primo di Febbraro, tanpoco ſi comprenda nell'Indulto. Perciò per oſſervanza del preſente Indulto, e di quanto in eſſo ſi contiene, ordinamo, e comandamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del preſente Regno, così Regj, come de' Baroni, *& ſignanter* Regente, e Giudici della G. C. della Vicaria, Governatori, ed Auditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri qualſivogliano, alli quali ſpetterà, che quello debbano oſſervare, e far oſſervare, giuſta la ſua forma, continenza, e tenore, ſenza diminuzione, nè impedimento alcuno, atteſo tal'è noſtra volontà. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, che ſi debba pubblicare nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno „. *Datum Neapoli in Regio Palatio die primo menſis Maji 1716. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vid. Miro Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Franciſcus Ardia Sec. Maſtellonus. In Bannorum 3. fol. 12. Imparatus.* Indulto, *ut ſup.*

(†) PRAGMATICA XXXIII.

ESſendoſi da Noi per giuſti motivi, e cauſe, che riguardano non meno il Real ſervizio, che la quiete pubblica di queſta Fedeliſſima Città, e Regno determinato di concedere l'Indulto, e perdono generale a tutti, e qualſivogliano delinquenti del preſente Regno così Regj, come de' Baroni per qualunque delitto che aveſſero commeſſo per tutto lo ſcorſo anno 1733. eccetto quelli che appreſſo anderanno riſervati, ſempre che queſti vengano volontariamente a ſervire nella preſente occaſione di Guerra dove ſaranno deſtinati, e per quel tempo che ſe l'accorderà. Perciò avvalendoci di tutta quella generale, e piena poteſtà, che come Vice-Re, e Capitan Generale ci è ſtata comunicata dalla Clemenza di S. C., e C. M., col voto e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente; abbiamo fatto il preſente Banno, col quale „ promettiamo, e concediamo Indulto, e perdono generale a tutti, e qualſivogliano inquiſiti, o forgiudicati che foſſero, di qualunque condizione, e per qualſivoglia delitto, o eceſſo che aveſſero commeſſo, così Regii, come de' Baroni, ed ancorchè non aveſſero ottenute le remiſſioni delle parti offeſe, eccetto però i delinquenti di leſa Maeſtà Divina, ed Umana *in primo capite*, di fabbricazione di falſa moneta, tonſione, o diminuzione d'eſſa, di falſità di qualunque ſorte, e di vizio neſando, e quelli ancora che per qualſivoglia delitto ſi ritrovano attualmente carcerati, con condizione che tra lo ſpazio di giorni otto, numerandi dal giorno che ſarà pubblicato il detto Banno, quei delle Provincie del Regno ſi debbono preſentare avanti degl' Illuſtri Vicarj Generali, ciaſcheduno *reſpective* nella ſua Provincia; per quei di Terra di Lavoro avanti del Regio Commiſſario di Campagna: E per quei finalmente di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Caſali avanti dell' Illuſtre Regente Conte D. Leone de Peyrì Sopraintendente Generale della campagna, ad oggetto di obbligarſi preſſo de' medeſimi d'andare a ſervire S. M. C. e C., che Dio guardi, nelle preſenti occaſioni di Guerra, per quei luoghi del Regno, ove ſaranno deſtinati, e per quel tempo che da detti Illuſtri Vicarii, Commiſſario di Campagna, ed Illuſtre Regente Sopraintendente reſpet-

„ tiva-

Iulii Borromaei Proregis. Reorum crimina abolentur, qui in militares numeros adverſus Hiſpanorum exercitum militaturum ſe retuliſſent, infra octo dierum ſpatium.

„ tivamente gli ſarà accordato. Quali accor-
„ di per le Provincie li rimettiamo al ben
„ conoſciuto zelo e prudenza di dett' Illuſtri
„ Vicarj, che ne ſtabiliſcano il tempo mag-
„ giore, o minore ſecondo la qualità, e gra-
„ vezza de' delitti, avvalendoſi perciò del voto
„ dell'ordinario lor Conſultore, e dell'Avvo-
„ cato Fiſcale di quella Provincia dove riſie-
„ dono, e riſpetto al Regio Commiſſario di
„ Campagna le faccia coll'intelligenza di det-
„ to Illuſtre Regente Sopraintendente. Quali
„ obblighi come ſopra da riceverſi immedia-
„ tamente ſi traſmetteranno originali a detto
„ Illuſtre Regente Sopraintendente per tener-
„ ſene conto, affinchè preſentando poi detti
„ inquiſiti validi e legittimi documenti d'aver
„ effettivamente ſervito per lo ſpazio del tem-
„ po deſtinatoli, ſe gli poſſa dal medeſimo
„ concedere a nome noſtro l'Indulto delle di
„ loro inquiſizioni: mentre per tal' effetto or-
„ diniamo, e comandiamo, che da ora per al-
„ lora, adempito, che averanno detti delin-
„ quenti il tempo del di loro ſervire, che le-
„ gittimamente dovranno far coſtare a detto
„ Illuſtre Regente Sopraintendente s'intenda-
„ no indultati, e aggraziati, e perdonati di
„ tutti e qualſivogliano delitti in ampliſſima
„ forma ".

Ed affinchè poſſano ſicuramente dett' inquiſiti, e con libertà preſentarſi per accomodare detti accordi, li guidamo ed aſſicuramo *ſub verbo, & fide Regiis, atque noſtris* di tutt' i loro delitti, (eccetto li ſopranominati) per il ſopradetto termine di giorni otto, e detta ſicurtà s'intenda conceduta, purchè vadano *recto tramite* a preſentarſi come di ſopra, ſenza entrare nelle loro Patrie, o luoghi delle parti offeſe, ſempre che queſte non ſiano dove fa reſidenza il Vicario Generale. Dichiarando, che per quelli, per i quali non ſi effettuarà l'accordo, ſaranno aſſicurati per ritornarſene donde ſaranno venuti, al di cui oggetto ſi faccia nota diſtinta del giorno, che ciaſcheduno inquiſito ſi preſenterà, del delitto, che ſe li carica, e del tempo, che li viene accordato a ſervire, con rimetterſi detta nota all'Illuſtre Regente Sopraintendente per l' effetto di ſopra menzionato.

E perchè il principal motivo, che ci ha moſſo a queſta determinazione, è ſtato, ed è la pubblica quiete; affinchè queſta noſtra giuſta intenzione non abbia a partorire delli diſordini, ed inconvenienti tra le famiglie private,
„ dichiaramo, che per quei delinquenti, che
„ non averanno le remiſſioni delle parti of-
„ feſe, e ſono ammeſſi col preſente Banno al
„ godimento dell'Indulto, dopo che averanno
„ terminato il tempo del di loro ſervizio,
„ debbano reſtar eſuli dalli luoghi, dove quel-
„ le abiteranno, per inſino a che non l'ot-
„ tengano legitimamente, e deſiderando che
„ niuno venga eſcluſo da queſta noſtra grazia,
„ ordiniamo, ch'eſſendovi perſona che non po-
„ teſſe perſonalmente ſervire, ed intendeſſe de-
„ ſtinare uno, o più ſcambj, ch'abbiano a ſer-
„ vire a ſue proprie ſpeſe, in tal caſo lo fac-
„ ciano ſentire a detti Vicarj Generali Com-
„ miſſario di Campagna, ed Illuſtre Regen-
„ te Sopraintendente, che ſecondo la qualità
„ de' di loro delitti, dell'impedimento che ten-
„ gono, e dell'offerta che faranno, ſi prende-
„ rà da noi la riſoluzione opportuna ".

Si dichiara ancora, che l'Indulto predetto ſi concede *gratis*, e ſenza ſpes' alcuna, e finalmente acciò il preſente Banno venga a notizia di tutti, volemo, ed ordinamo, che non ſolo ſi pubblichi nelli luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali, e nelle Città dove riſiedono le Regie Udienze, ma anche in tutte le Città, terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 1. menſis Martii 1734. D. JULIO CONDE VISCONTI Y ARESI. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Paterno Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Cavalerius Reg. D. Claudius Villani a ſecretis. Maſtellonus.* Pubblicata a dì 5. di Marzo 1734. 1734

(†) PRAGMATICA XXXIV.

A dì 5. del corrente meſe di Marzo fu di noſtro ordine, e col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, preſſo di Noi aſſiſtente, pubblicato Banno, in vigore del quale, avvalendoci della generale, e piena poteſtà, che come Vicerè, e Capitan Generale ci è ſtata comunicata dalla Clemenza di S. M. C., e C. (che Dio guardi) fu da noi promeſſo, e conceduto Indulto, e perdono generale a tutti, e qualſivogliano inquiſiti, e forgiudicati di qualunque condizione, e per qualſivoglia delitto, ancorchè non aveſſero le remiſſioni delle parti offeſe: con condizione, che fra lo ſpazio di giorni otto, numerandi dal giorno della pubblicazione dello ſteſſo Banno, quei delle Provincie del Regno ſi doveſſero preſentare avanti dell'Illuſtri Vicarj Generali, ciaſcuno *reſpective* nella ſua Provincia, quelli di Terra di Lavoro avanti del Regio Commiſſario Generale della Campagna, e quelli di queſta Fedeliſſima Città, e Caſali avanti l'Illuſtre Regente Conte D. Leone Peyri Sopraintendente Generale della Campagna, ad oggetto di obbligarſi preſſo i medeſimi di andare a ſervire S. M. C., e C. nelle preſenti congiunture di Guerra, per quei luoghi del Regno dove fuſſero deſtinati, e per quel tempo, che gli fuſſe accordato, colle condizioni, ed eccettuazioni contenute in detto Banno, al quale ci rimettiamo. E perchè ſi è conſiderato, che per la brevità del termine di giorni otto nel medeſimo Banno prefiſſo, e determinato, molti di detti inquiſiti, e forgiudicati, i quali non ne hanno così preſto ricevuta la notizia, o ſi ſono ritrovati in luoghi lontani dalle reſidenze di detti Illuſtri Vicarj, o pure non hanno in detto tempo deliberato, e fin ora non ſi ſono preſentati per ricevere detto Indulto; perciò volendo con eſſi procedere grazioſamente, ed abilitarli a preſentarſi, ed indultarſi, come ſopra; col voto, e parere di detto Regio Coll. Conſ. preſſo di Noi aſſiſtente, " prorogamo detto termine per altri gior-
„ ni

Iulii Borromei Provagio. Repetiitur edict. diei 5. martii.

„ ni otto, decorrendi ſimilmente dalla pub-
„ blicazione del preſente Banno, così in que-
„ ſta Città, come nelle Provincie del Re-
„ gno, fra il quale termine poſſano detti in-
„ quiſiti, e forgiudicati preſentarſi, e riceve-
„ re detto Indulto, il tutto ſervata la for-
„ ma, continenza, e tenore di detto prece-
„ dente Banno, quale vogliamo, che s'abbia
„ quì per inſerito *de verbo ad verbum*. Ed
„ affinchè pervenga a notizia di tutti, ordi-
„ niamo, che il preſente Banno, ſiccome ſi
„ praticò nell' accennato Banno precedente,
„ ſi pubblichi non ſolo nelli luoghi ſoliti di
„ queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi
„ Caſali, e nella Città, dove riſiedono le Re-
„ gie Udienze, ma anche in tutte le Città,
„ e luoghi del preſente Regno ". *Datum Neapoli die* 15. *Martii* 1734. D. JULIO CONTE VISCONTI Y ARESI. *Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Rocca Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Cavalerius Reg. Vidit Santoro Reg. D. Claudius Villani a ſecretis. Maſtellonus*. Pubblicata a dì 21. Marzo 1734.

Eadem abolitio quae in Pragmatica praecedenti profertur ad alios dies octo, ſi in militares numeros delinquentes ſe retulerint.

1734.

(†) PRAGMATICA XXXV.

Caroli Regis Hiſpaniarum Infantis.

PEr dimoſtrare il paterno amore, che nutriamo verſo de' noſtri fedeliſſimi vaſſalli, e far loro inſieme ſperimentare gli effetti della noſtra Real clemenza, col richiamarli al perdono delle lor colpe, e delitti, e rimetterli nel ſentier dritto d'una vita morigerata e corretta; onde poſſa in queſta Capitale, ed in tutto l'intero Regno goderſi una ſtabile pace, ed una perfetta tranquillità, abbiamo deliberato, colla noſtra ſuprema, e Real autorità di concedere, colle limitazioni, e riſerbe però infraſcritte, un general perdono, ed Indulto, includendo in eſſo tutti i rei di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſiano, così regnicoli, come ſtranieri, e non men Regj che ſudditi de' Baroni (riſerbando bensì a pro de' Baroni medeſimi le pene pecuniarie, che giuſtamente loro ſono dovute) di tutti il noſtro preſente Regno, per tutt' i delitti, colpe, ed errori ſeguiti per lo paſſato, e commeſſi ſino al dì della pubblicazion del preſente. *Eccettuandone però i delitti di leſa Maeſtà umana, i quali intendanſi perdonati, e rimeſſi in vigore del noſtro Real reſcritto ſpedito in Civita-Caſtellana fino al dì nove del proſſimo paſſato meſe di Aprile, in cui ſi reſtituì queſto Regno alla noſtra ubbidienza* " o ſiano,
„ o non ſiano le loro inquiſizioni già dedot-
„ te in giudizio, o proceduto *ex officio*, o ſe
„ per quelle foſſero i rei indiziati, confeſſi,
„ o convinti, o contumaci, o forgiudicati, e
„ banniti, o già condannati, eziandio alla
„ pena della natural morte, o condannati, o
„ concordati a temporanea relegazione, o
„ eſilio, o ſe ſi ritrovaſſero con mandati,
„ pleggiarie ed altre cautele, come altresì vo-
„ gliamo, che parimente godan del preſente
„ Indulto coloro, che ſono ſtati condannati,
„ o concordati a preſidio, purchè però non
„ ſia la condanna, o concordia a preſidio vi-
„ ta durante, o per qualche delitto nell' In-
„ dulto preſente riſerbato, ed eſcluſo: in ma-
„ niera che reſtino i rei ſudetti pienamente
„ liberati, ed aſſoluti, ſiccome col preſente
„ general Indulto gli aſſolviamo, e liberiamo
„ da qualunque pena e gaſtigo, comandan-
„ do, che in ogni futuro tempo reſtino li-
„ beri, e ſciolti delle loro inquiſizioni, col-
„ pe, contumacie, e delitti, dimodoche non
„ debbano eſſere per l'avvenire più moleſta-
„ ti, nè tampoco per le pene pecuniarie, che
„ applicar ſi dovrebbono a beneficio del no-
„ ſtro Regio Fiſco, purchè però tali pene
„ non ſi trovino incorporate, o già acquiſta-
„ te al detto noſtro Regio Fiſco, o già ac-
„ cettate, o compoſte, o che in qualſiſia mo-
„ do foſſe il noſtro Regio Fiſco già per quel-
„ le cauto, o aſſicurato; ovvero, ſe foſſero
„ pene pecuniarie, che naſceſſero da delitti
„ in queſto preſente Indulto non compreſi,
„ nè contenuti ". Con condizione però " che
„ per poter godere dell' abolizione preſente
„ debbanſi i rei ſudetti preciſamente fra lo
„ ſpazio di un meſe, decorrendo dal dì della
„ ſua pubblicazione preſentare perſonalmente
„ nel noſtro Tribunale della G. C. della Vi-
„ caria, o negli altri Tribunali, e Corti del
„ Regno, dove trovanſi le loro inquiſizioni
„ o dedotte, o pendenti, o terminate, e de-
„ ciſe; talchè elaſſo detto termine non poſ-
„ ſano più detti inquiſiti, contumaci, o for-
„ giudicati pretender altra dilazione, nè più
„ ſe gli permetta il dimandare, o l'oppone-
„ re detto Indulto. Il che però abbia luogo,
„ e s'intenda a riſpetto di quelli, che hanno
„ già ottenuta dalle parti offeſe con la legi-
„ tima remiſſione la pace, in quei delitti,
„ però, ed in quei caſi, ne' quali la remiſſion
„ ſi richiegga; e per quelli che non l'hanno
„ finora conſeguita, ſe gli concede il termine
„ di ſei meſi, decorrendi dal giorno della
„ pubblicazion del preſente, per ottenerla e
„ preſentarla in forma autentica, e valida, o
„ in detto Tribunale della G. C. della Vi-
„ caria, o negli altri Tribunali, e Corti del
„ Regno, ne' quali trovanſi le loro inquiſizio-
„ ni già dedotte, e dinanzi a quegli Officia-
„ li a chi ſpetta, inteſi ſempre i Fiſcali, o
„ coadjutori delle Corti, nel qual termine
„ conceduto per ottenere, e preſentare dette
„ remiſſioni non poſſano gl' inquiſiti ſudetti,
„ eſſere moleſtati; purchè però non ſiano in-
„ quiſiti di alcun delitto dal preſente Indulto
„ eccettuato, ed eſcluſo; e purchè non va-
„ dano armati d'armi proibite, nel qual ca-
„ ſo, oltre le pene, che incorreranno a te-
„ nore del banno ultimamente di noſtro Real
„ ordine pubblicato, s'intendano come imme-
„ ritevoli dall' Indulto predetto decaduti e
„ privati: con che durante detto ſemeſtre con-
„ ceduto, e permeſſo per ottenere, e produr-
„ re dette remiſſioni, non debbano i rei ſu-
„ detti andare ne' luoghi, ove le parti offeſe
„ dimorino, o ſian ſolite d'abitare, anzi ne
„ debbano ſtar lontani per lo ſpazio di otto
„ miglia, talchè contravenendo a queſta con-
„ dizio-

Abolentur crimina reorum hoc Edicto, cujuſcumque conditionis fuerint, ſive in demanio Regio, ſive in Feudis Baronum incolae, accolae: ſervato tamen Baronum jure in compoſitionibus, commutationibuſque poenarum. Excipiuntur autē in Regiam Maieſtatem delata crimina, quaeve prodi etiam poſſent a die nona menſis Aprilis ejus anni 1734. Nam & in Maieſtatem crimina, quae ante eum diem prodita, patrata, vel delata fuiſſent, remiſerat Rex reſcripto in Civitate Caſtellana obſignato: Die IX. Aprilis hujus anni Carolus de hoſtibus triumphans utriuſque Siciliae Regno eſt adeptus.

Crimina reorum, quae aboleri voluit, generaliter hoc edicto comprehenduntur: vel ſi in judicium delata, accuſata, vel quocumque modo prodita; quaeve faſſi apud judicem rei fuiſſent, vel de iis convicti: Vel contumaces a judicio ſe abſtinuerunt; vel defecerunt, adverſuſque eos Edicto actum fuerit, quos recepto nomine *bannitos*, & *foris-judicatos* dicimus; Vel ad mortem damnati; aut exilium, vel relegationem ſint paſſi, vel datis fidejuſſionibus, aliiſque cautionibus a vinculis relaxati, & per loca, vel palatia detineantur. Item rei omnes ad opus publicum in Regni propugnaculis addicti, dum tamen addicti non fuerint, quoad vivant.

Qui abolitionem petierint rei, intra menſem in judicio ſiſtant. Quod edictum voluit de iis, quibus injuriam paſſi remiſerint, quibus vero remiſſum nondum fuerit, ſex menſium ſpacium ad obtinendam injuriarum remiſſionem datur; ultra quod ſpacium abolitio non datur. Rei qui abolitionem criminum ſperant, arma ab Edicto interdicta deponant, neque ea loca adeant, in quibus crimina ſint patrati. Qui ſecus faxint abs abolitione arceantur.

„ dizione s'intendan pure dall'abolizione preſente decaduti, ed eſcluſi ".

Edićta abolitionum a praeteritis ante Regibus lata abrogantur, iure viſtoris in vićtum. Qui rei ad abolitionem petendam in Regnum convenerint hac abolitione utantur, ſi eorum crimina eius conditionis fuerint, quae aboleri conſtituit. Si excepta fuerint, ut infra erit dicendi locus, XX. dies reis induciarum ſtato.

E come che per l'Indulto pubblicato negli ultimi giorni del paſſato Governo " (quale „ annulliamo, e dichiaramo inſuſſiſtente, ed invalido, come pure tutti gl'altri precedenti Indulti dall'iſteſſo paſſato Governo per l'addietro emanati, quali tutti vogliamo che rimangano di neſſuna forza, e vigore); ſi è da noi conſiderato, che molti ſi ſono introdotti in queſto Regno, ſotto la buona fede di detto Indulto; perciò uſando della noſtra Sovrana Real Clemenza gli concediamo venti giorni di termine per porſi in ſalvo, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente, con dichiarazione, che dopo detto termine ſi procederà contro di eſſi per la pena, e caſtigo, che gli è dovuto: purchè i loro delitti non ſian di quelli, che col preſente Indulto vengono perdonati, e rimeſſi, nel qual caſo oſſervar debbano le condizioni di ſopra enunciate, ed eſpreſſe ".

Ma perchè la noſtra Real mente ſi è, che la grazia, ed abolizione preſente non ſia contraria alla pubblica diſciplina, ed alla pace e quiete de' Popoli, come lo ſarebbe, ſe ſi concedeſſe indulgenza ad uomini, che non la meritaſſero per l'eceſſiva loro malvaggità. „ Siamo perſuaſi, che dovrebbono eſſere eſcluſi dal preſente Indulto tutti coloro che sù la ſperanza del medeſimo aveſſero delinquito; ma ſapendo noi per una parte come ſogliono gli Avvocati colle loro ſottigliezze intricar tanto i proceſſi, ſicchè di rado ſi provi in fatto, che il delitto è ſtato commeſſo ſulla confidenza dell'immunità, e per l'altra volendo, che abbia luogo l'Indulto, ove non ſia danno evidente, e grave del pubblico; comandiamo per torre ogni ſorte di dubbio, che per queſto motivo indiſtintamente ſiano eſcluſi ſoli coloro, che dopo il dì 9. d'Aprile proſſimo paſſato hanno commeſſo sì grave delitto, per cui ſieno per eſſer condannati alla pena della morte naturale, ſecondo le leggi, e conſuetudini del Regno.

Qui fiduciam gerentes abolitionum crimina patraſſint ab abolitione arceantur. Et adverſus Sycophantarum calumniam regula praeſcribitur.

„ In ſecondo luogo vogliamo, che tutti quelli, i quali ſi trovano in carcere inquiſiti di qualunque delitti, non ſiano ſcarcerati fino a che non abbiano ottenuta la remiſſione delle parti offeſe, ancorchè i lor delitti non ſiano eccettuati, ma che ſi debbano per ſei meſi ſoſpendere i loro proceſſi, acciò in debito tempo poſſano acquiſtare la neceſſaria remiſſione, dovendoſi dopo tal tempo, o non ottenuta, o non preſentata la remiſſione, come ſopra, continuare a procedere contro di loro in ciò, che ſarà di giuſtizia.

Qui in vinculis detinentur rei, per ſex menſium ſpacium non iudicentur, donec remiſſionem ab iniuriam paſſis fuerit, vel non fuerit.

„ In terzo luogo eſcludiamo dal noſtro Regio Indulto i rei de' ſeguenti delitti, cioè di leſa Maeſtà Divina, ed umana (conche per i delitti di leſa Maeſtà umana eſattamente ſi oſſervi quello, che di ſopra ſtà dichiarato) di ſabbricazione, o tonſione, o diminuzion di moneta, di parricidio in primo, e ſecondo grado *de iure canonico*, e commeſſo in perſona del marito, o della moglie: di omicidio qualora i rei ne aveſſero altri due antecedentemente, o ordinati, o commeſſi, non oſtante che per i primi ſe ne foſſe di già ſofferta la pena: di omicidio proditorio nel ſuo vero ſignificato: di omicidio con qualità d'aſſaſſinamento, così a riſpetto del mandante, come del mandatario, purchè ſiaſi conſumato il delitto, o dedotto ad atto proſſimo; di vizio nefando: di furto di ſtrada pubblica appenſatamente commeſſo, o con armi, o con violenza, o con union di perſone: di ricatto: di propinazion di veleno, per cui ne ſia ſeguita la morte, di uſo venereo con monache, così in abito, come con altre qualſiſieno dentro monaſterj, o conſervatorj racchiuſe; di furto di piſſide conſacrata, ove erano riposte le ſacre forme: di furti appenſatamente commeſſi in mare, e de' loco protettori: di omicidio, ferita, o violenza in perſona di Regio Uffiziale: di teſtimonj falſi in cauſa di morte, o di mutilazione di membro ad offeſa di alcuno, loro inducitori, o mandanti: di delitti commeſſi dagli Uffiziali, nell'amminiſtrazione de' loro uffizj, che ſiano però meritevoli della pena della relegazione: e qualunque ſorte di falſità, tanto di pubblico banco, quanto ſe ſiaſi commeſſa da Notari, Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani nell'eſercizio de' loro uffizj, così a riguardo di quelli, che l'anno per lo paſſato eſeguita, come de' loro autori, e mandanti.

Excipiuntur ab abolitionibus qui in Deum, vel Regem crimina commiſerint, ut ſupradictum eſt. Qui falſam monetam cudiſſent, vel tonodiſſent. Parricidae in agnatos, cognatosve primi, & ſecundi gradus iure canonico computandi: vel in maritum, uxoremve; homicidae, qui tertio deliquiſſent, etſi de praecedentibus iudicati fuerint, vel ſecus; vel proditorie occidiſſent; vel homicidium mandaſſent, vel mandatum exequuti fuiſſent, itaut quis fuerit mortuus; vel ita vulneratus, ut vix mortem evaſerit: Sodomitae: Qui ve in curſu publico, aliuve vis ſuffurati ſint: vel *receptores*, ut dicimus, commiſerint: Venenum ſi propinaſſint quo quis fuerit mortuus: Si veſtalem conſtupraſſint; vel ſacram pixidem contrećtaverint: Piratae. Qui ve Officialem regium occidiſſet, vel falſus teſtis in cauſa mortis depoſuiſſet. Peculatus rei. Falſarii.

„ A riſpetto de' rei condannati al ſervizio delle Regie galere ordinamo parimente, che tutti quelli, che o per l'avanzata loro età, o per l'infermità patite ſi ſono reſi al noſtro Real ſervizio inutili, e diſſadatti, ſiano parimente compreſi nel preſente Indulto, dovendoſi però coſtare della loro inabilità per fedi legitime, ed autentiche, da poterſi rivedere dal noſtro Regio Fiſco, ed in tal caſo ordiniamo, che ſe gli permuti la di lor pena, ancora che ſia di Galea temporanea, in quella dello ſfratto perpetuo del Regno.

Damnati ad opus publicum Triremium, quorum laboribus ſuſcepta corpora tabeſcant, extra Regnum eiiciantur.

Ordiniamo in oltre " che nel preſente Indulto vengano parimente compreſi tutti coloro, che ſono inquiſiti di controbandi, qualunque ſia il genere delle robe, ſalvo però l'intereſſe civile delle parti; però a riſpetto di quelli, che tengono eſiſtenti le robe da eſſi in controbanno introdotte, o preſſo di loro, o preſſo d'altri, a' quali l'abbiano date a conſervare, che affine di godere del preſente Indulto debbano fra lo ſpazio di quindici giorni decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente preſentarſi avanti i Delegati in queſta Città, o Suddelegati, che ſono nelle Provincie di qualunque Arrendamento; e per quello riguarda gli Arrendamenti, nuovi impoſti, ed impoſizioni, che ſono della Regia Corte debbanſi preſentar parimente avanti i Commiſſarj in queſta Città, e Suddelegati delle provincie, a rivelare con verità, e puntua-

Eos, qui in commiſſum cecidiſſent, abolitio iuvat, & ad eos etiam, qui adverſus Edićta commiſiſſent, abolitio extenditur: ſervata tamen, quae de ea re conſtituitur, regula.

„ lità i generi delle robe in controbanno, „ o che ſi conſervano preſſo di eſſi, o che hanno dato a conſervare ad altri, e fra lo ſteſſo termine di quindici giorni eſibirle agl' iſteſſi Commiſſarj, Delegati, o Suddelegati, qual termine elaſſo, e non fatte dette „ rivele, ed eſibizione, ſiano dal preſente Indulto decaduti, ed eſcluſi.

De Feminis ad poenitentiam addictis, idem dicitur, licet eis, a quibus injuria illata fuit remittatur.

Ordinamo parimente " che le femmine, che „ ritrovanſi detenute per gli di loro delitti „ nella caſa della penitenza, ſi ripongano in „ libertà; purchè abbiano però ottenuta legi- „ tima remiſſione delle parti offeſe, ne' caſi „ però, ne' quali la remiſſion ſi ricerchi, nè „ trovanſi condannate, o concordate a peni- „ tenza perpetua, ovvero per cagion di par- „ ricidio in primo, e ſecondo grado *de iure* „ *Canonico*, o in perſona de' loro mariti, o „ di propinazion di veleno, da cui ne ſia ſe- „ guita la morte, o per ſortilegio, o per „ omicidio con qualità d'aſſaſſinamento, o di „ prodizione nel ſuo vero ſignificato.

Debitoribus tandem indulget, praeſcriptis dilationibus.

E finalmente ordinamo " che ſi compren- „ dano nella noſtra preſente grazia i carcera- „ ti per cauſe civili, e i debitori, o ſiano „ per cagion pubblica, o privata, dovendo „ queſti eſcarcerarſi, o non eſſer moleſtati nel- „ le perſone colla dilazione di quattro meſi, „ ſe il debito ſia per cauſa pubblica, e di „ otto meſi, ſe per cagion de' privati. Dando „ però prima di uſcire dalle prigioni ſicura „ plegiaria, o di concordarſi fra detto ter- „ mine con i di loro creditori, o quello „ elaſſo rimetterſi carcerati, non eſſendo no- „ ſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſudet- „ ti pregiudizio veruno; eccettuando però „ dalla grazia preſente tutt' i debitori per „ cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamen- „ ti, gabelle, e di altre noſtre rendite, qua- „ li non vogliamo, che vengano compreſi nel- „ la dilazion ſopradetta. Onde incaricando „ l'inviolabile eſecuzione di quanto nel pre- „ ſente Indulto ſi contiene, ed eſprime a tut- „ ti i noſtri Tribunali, e Miniſtri, così ſu- „ periori, come inferiori, e delle corti tut- „ te, così Regie, come Baronali del noſtro „ Regno, aſſicuriamo l'oſſervanza di eſſo, *ſub* „ *verbo, & fide noſtra* ". *Datum Neapoli die* 14. *menſis Julii* 1734. CARLO. *Joſeph Joacchin de Montealegre*. Pubblicata a dì 19. Luglio 1734.

1734.

(†) PRAGMATICA XXXVI.

Idem Rex. Dubitabatur de iis, qui ad opus publicum damnati fuiſſent, vel in Triremibus, vel in regiis propugnaculis, ſervi poenas detinerentur: Bello furente inter Auſtrios. & Hiſpanos de retinendo illi, hi de adquirendo Regno: Triremibus duabus undarum vi in litoribus perfractis: An abolitio criminum valeat? Cumque cum ex Edicto abolitionis decisio non diceretur Regi propoſuit, ut interpetraretur, qui idem reſcripto edixit, poenam decreto contentam, cum exilio per Regnum commutari: adiecit formam petendae commutationis. Idem voluit de iis, qui ad opus publicum Regiorum propugnaculorum deſtinati eſſent, aetate, viribus defoedatis, per curriculū anni poena e regno exulent. Accipiendum tamen de reis non exceptorum criminum.

RIflettendo la Sovrana Real mente di S.M. (che Dio guardi) al dubbio inſorto, ſe debban godere del ſuo Real Indulto pubblicato ultimamente quegl' inquiſiti " ch'eſſen- „ do ſtati per i loro delitti condannati, o „ concordati a preſidio ſe ne ſon poſcia fug- „ giti per cagion della Guerra, prima di com- „ pire il tempo delle riſpettive lor concordie, „ o condanne, come altresì coloro, che con- „ dannati, o concordati a ſervir nelle Regie „ galere ſcamparono dal naufragio così dell' „ ultima galera, che ſi ruppe, come dell' al- „ tra, che pochi anni ſono ſi ſommerſe nell' „ acque di Calabria ". E deſiderando maniſeſtar ſempre più gli effetti della ſua Real clemenza verſo de' ſuoi Vaſſalli, ſi è degnata sù tal dubbio con veneratiſſimo ſuo reſcritto per Segretaria di Stato ordinarci, che a coloro, che ſon fuggiti da i Regii Preſidii, ov' erano deſtinati (tutto che per la fuga ſeguita abbiano commeſſo nuovo delitto, onde ſarebbon capaci di maggior pena) „ ſe gli permuti nien- „ tedimeno tal pena collo sfratto dal Regno „ per lo reſtante tempo delle lor concordie, „ o condanne, non eſſendo però inquiſiti d'al- „ cun delitto nel ſudetto Real Indulto ec- „ cettuato, ed eſcluſo; e purchè abbiano otte- „ nuta dalle parti offeſe la legitima remiſſio- „ ne, e la pace, ne i caſi però, ne' i quali „ la remiſſion ſi richiegga; E per quelli, che „ ſon campati dal naufragio delle mentovate „ galere, ſi è degnata ſimilmente S. M. di „ permutarli la di lor pena, ancorchè di ga- „ lera temporanea, collo sfratto perpetuo dal „ Regno, purchè però non ſiano ſtati concor- „ dati, o condannati per delitti dal Regio In- „ dulto riſerbati, ed eſcluſi, ed abbino la le- „ gitima remiſſion delle Parti, ne i caſi pe- „ rò, ne i quali ſia la remiſſion neceſſaria ". Con che però per ottenere tal' Indulgenza debbano i rei ſudetti preſentarſi perſonalmente fra lo ſpazio di un meſe, decorrendo dal giorno della pubblicazion del preſente, in queſta G.C., e nelle Regie Udienze, e Corti del Regno, ove trovanſi i lor proceſſi colle lor concordie, o condanne; E per quelli, che ſono ſtati condannati, o concordati o dal Tribunale della Regia Camera, o dalla Regia Udienza generale dell' Eſercito, o da altro Giudice, o Giudici Delegati debbanſi preſentare perſonalmente fra il tempo iſteſſo dinanzi a quei Tribunali, e quei Giudici, da' quali ſi è proferita la ſentenza di lor condanna, o ſi è la lor concordia determinata, e conchiuſa; con che non preſentandoſi perſonalmente nel detto termine, come ſopra ſtabilito, e preſcritto, non poſſano più godere di detta grazia, e reſtino le lor riſpettive inquiſizioni nello ſtato medeſimo, in cui ſtavan prima, che ſi foſſe compiaciuta S. M. di concederli benignamente tal' Indulgenza, e ſi procederà contro d' eſſi a quello, che ſarà di giuſtizia.

Nè contenta ſolo la M. S. di permutare a i ſudetti inquiſiti le loro pene, ma eſercitando vieppiù quegli atti, che ſon proprj del ſuo Real animo, ſi è parimente degnata di far godere le grazie ſue anche a quei rei, „ che condannati pe' lor misfatti, o concor- „ dati perpetuamente a preſidio ſi ſon poi reſi „ inabili al ſuo Real ſervizio, o per cagione „ d'infermità già ſofferte, o per altra qual- „ ſivoglia cagione, permutandoli la riferita, „ e già determinata lor pena collo sfratto per- „ petuo dal Regno, dovendo però prima far „ coſtare con fedi legitime, ed autentiche la „ loro inabilità, inteſo il Regio Fiſco "; Ed affinchè tal Sovrana Real determinazione venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il preſente, qual' ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Cit-

Città, e per tutto il preſente Regno. *Napoli li 14. Ottobre 1724. Regens & Judices M. C. V. D. MARCELLO CARAFA REG. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi. D. Pietro Sambiaſe. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio de Fiore. D. Ceſare Bonvicino. D. Caſimiro de Dura. D. Lorenzo Brunaſſi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Graſſi Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. D. Girardo de Nigris Secr. della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollecitator Fiſcale di Vicaria P. C.* Pubblicata a dì 14. Ot-
1734. tobre.

(†) PRAGMATICA XXXVII.

Idem Rex abolitionem edidit occaſione jam natae primogenitae filiae: Forma abolitionis eadem, quae de hoſtibus eſt triumphatus, & Regnum adeptus eſt, paucis exceptis, quae infra adnotantur.

ESſendoſi degnata la Divina Provvidenza eſaudire, ed accogliere gl'inceſſanti voti, e calde preghiere de' noſtri amatiſſimi popoli, colla naſcita della primiera noſtra Real prole, e di aſſicurare con eſſa la ſperanza di numeroſa generazione, e deſiderando di queſta occaſione tanto memorabile, ed avventuroſa far godere anche coloro, che per alcune loro inquiſizioni verrebbero ad eſſer privi della comune allegrezza; abbiamo pertanto colla noſtra ſovrana autorità ſtabilito di „ concedere un generale Indulto colle limitazioni, che in appreſſo ſi dichiareranno, per gli errori, colpe, e delitti, per l'addietro commeſſi, da tutte e qualſivogliano perſone di queſto noſtro Regno, ſieno naturali, o foraſtieri abitanti nel medeſimo, comprendendo ancora i ſudditi de' Baroni, con riſerbare alli ſteſſi Baroni ſoltanto le pene pecuniarie, che *de iure* lor potrebbono ſpettare, o ſieno, o non ſieno le loro inquiſizioni dedotte in giudizio, ed a pro de' rei indiziati, confeſſi, o convinti, o preſentati *ſub iudice*, con qualſiſia cautela, o contumaci, o forgiudicati, o banniti, o condannati, purchè però non ſia la condanna, o concordia a preſidio vita durante, o per qualche delitto nell' Indulto preſente riſerbato, ed eſcluſo; in manieracchè reſtino i rei ſudetti pienamente liberati, ed aſſoluti, ſiccome colla preſente generale abolizione gli aſſolviamo, e liberiamo da qualunque pena, e caſtigo, comandando, che in ogni futuro tempo reſtino liberi, e ſciolti dalle loro inquiſizioni, colpe, contumacie, e delitti, nè debban eſſere per l'avvenire più moleſtati, anche per le pene pecuniarie, quando però il noſtro Regio Fiſco non le aveſſe eſatte, o accettate, o compoſte, o in qualſivoglia maniera ne foſſe cauto, ed aſſicurato, o pur non dipendeſſero tali pene pecuniarie da delitti, che ſi ſpiegaranno in appreſſo per eſcluſi, e non compreſi nella preſente abolizione.

Reus in iudicio ſiſtens abolitionem petat, intra menſem.

„ Colla condizione però, che i rei aſſenti, per goderlo ſi debbano legitimamente, e perſonalmente preſentare fra il termine di un meſe, numerando dal dì della pubblicazione del preſente Indulto, avanti de' Giudici, e tribunali proprj, e dove pendono le loro inquiſizioni, ovvero nel tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquiſizioni pendeſſero ſn altri tribunali inferiori, abilitandoli anche a preſentarſi avanti a giudici, e tribunali, ove forſe pendeſſerò i gravami, ancorchè il gravame foſſe de' decreti interlocutorj, inteſi gli Avvocati fiſcali della Vicaria, e regie Udienze, ed i coadjutori fiſcali delle altre Corti del Regno; ed elaſſo il termine ſudetto non ſieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l' eccezione di detto Indulto, nè goder poſſano altra dilazione; il che s'intenda per tutti coloro, che avranno ottenuto a lor beneficio le rimeſſioni legitime dalle parti offeſe, e ne' caſi tutti, per i quali *de iure* le remiſſioni ſaranno neceſſarie.

Reis quibus ab iniuriam paſſis remiſſum non ſit prorogatur abolitionis beneficium ad tres menſes.

„ E per quelli, che non avranno ottenuto le ſudette remiſſioni, ſe li concede il termine di tre meſi, decorrendi dal giorno della pubblicazione del preſente Indulto, per ottenerle, e preſentarle in forma autentica, e valida ne' tribunali, come ſopra, inteſi ſempre i fiſcali, e coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre meſi non poſſano gl'inquiſiti ſudetti eſſer moleſtati, purchè però non ſiano rei di alcun delitto, che dal preſente Indulto venga eſcluſo, e purchè non ſieno catturati in detto tempo armati di armi proibite; nel qual caſo, oltre le pene ſtabilite per ſimili delitti, s'intendano privi affatto del beneficio di poter domandare, e godere dell'abolizione ſudetta; con che duranti detti tre meſi conceduti per ottenere, e produrre dette remiſſioni, non ſolamente non poſſano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o ſien ſolite di abitare le parti offeſe, ma ne debbano ſtar lontani per lo ſpazio di otto miglia, talchè contravenendo a queſte condizioni, s'intendano pure dall' abolizione preſente decaduti, ed eſcluſi; colla condizione ancora, che tutti coloro, che poſſono eſſere ammeſſi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere a i querelanti, a i teſtimonj, o ad altra perſona, che abbia tenuto parte contro de' medeſimi nelle di loro inquiſizioni.

Idem reis indulgetur in vinculis detentis.

„ Per coloro, che trovanſi ritenuti nelle carceri come rei di delitti dal preſente Indulto non eccettuati, che non teneſſero pronte le remiſſioni delle parti, pur anche gli concediamo il termine ſudetto di tre meſi a poterle ottenere, e preſentare, affin di eſſere abilitati al godimento del medeſimo, e fratanto non ſi proceda contra di loro a verun atto; ed elaſſo detto termine, e non avendo preſentate le legittime remiſſioni, ſi proceda contro di loro, ſecondo richiede la giuſtizia ".

Excipiuntur, qui in Deum, & Regem crimen patraſſint, quive falſam monetam cudiſſent: Homicidae omnes: Sodomitae: Latrones publici, adverſa vi fraude, dolo, hominibus arma-

Ma eſſendo convenevole e giuſto, che queſta Real grazia, ed indulgenza non ſia di pregiudizio al ſervizio di Dio, nè offenda la pubblica diſciplina, e la quiete, e la pace de' noſtri àmatiſſimi ſudditi „ perciò eſcludiamo affatto dal preſente Indulto i rei de' ſeguenti delitti; cioè di leſa Maeſtà Divina, ed umana, di ſabbricazione, o tonſione, o diminuzione di monete: li rei che ſieno di qua-

tis: Receptatores: Veſtalium violatores: Latrones ſacrilegi: ſtras-dotes: Qui Regios officiales vulneraſſent: Falſi teſtes in cauſa ultimi ſupplicii: Falſarii publici.

„ lunque genere di omicidio, intendendo per tai delitti uſar tutti i mezzi per eſtirparli, giacchè ſono i più pernicioſi alla tranquillità dello ſtato, ed alla conſervazione di ogni ben regolata Repubblica, e per la loro atrocità rendono i delinquenti immeritevoli di qualſiſia indulgenza, anzi chiamano quel rigor di giuſtizia, che dalle ſagroſante leggi divine, ed umane è ſtato preſcritto): di *vizio nefando*: furto di ſtrada pubblica appenſatamente commeſſo, o con armi, o con violenza, o con union di perſone: di ricatto: di *uſo-venereo* con monache, così in abito, come con altre qualſiſiano dentro de' Moniſterj, o Conſervatorj racchiuſe: di furto di piſſide conſagrata, ov'erano riposte le ſagre forme: di furti appenſatamente commeſſi in mare, e de' loro protettori, di ferita, e violenza in perſona di regio ufficiale: di teſtimonii falſi nelle cauſe di morte, o di mutilazione di membro ad offeſa di alcuno, loro inducitori, e mandanti: di delitti commeſſi dagli ufficiali nell'amminiſtrazione de' loro officj, che ſieno però meritevoli della pena della relegazione; e qualunque ſorte di falſità, tanto di pubblico banco, quanto ſe ſiaſi commeſſa da Notai, Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani, nell'eſercizio de' loro uffici, così a riguardo di quelli che l'hanno per lo paſſato eſeguita, come de' loro autori, e mandanti.

„ Le donne, che ſono ritenute per i loro delitti nella caſa della penitenza, poſſano ancor'eſſe riporſi in libertà, purchè non ſi trovaſſero condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion de' delitti, che dalla preſente abolizione vengono eſcluſi, e purchè abbiano ottenute le legittime remiſſioni dalle parti offeſe ne' caſi, ne' quali le remiſſioni ſi richieggano.

Debitores etiam abolitio juvat, & dilatio praeſcribitur ad quatuor menſes, datis fidejuſſionibus. Excipiuntur qui depoſitum acceperunt, & illuſerunt religionem depoſiti: quive vectigalibus obnoxii.

„ E finalmente ordiniamo, che ſi comprendano nella noſtra preſente grazia i carcerati per cauſe civili, e i debitori, o ſiano per cagion pubblica, o privata, dovendo queſti eſcarcerarſi, e non eſſer moleſtati nelle perſone, colla dilazione di quattro meſi, ſe il debito ſia per cauſa pubblica, e di otto meſi, ſe per cagion de' privati: dando però prima di uſcire dalle prigioni ſicura plegiaria, o di concordarſi fra detto termine con i di loro creditori, o quello elaſſo, rimetterſi carcerati, non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſuddetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia preſente tutt' i debitori per cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre noſtre rendite, quali non vogliamo, che vengano compreſi nella dilazion ſopradetta. Onde incaricando l'inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi contiene, ed eſprime a tutti i noſtri tribunali, e Miniſtri, così ſuperiori, come inferiori, delle corti tutte, così regie, come baronali del noſtro preſente Regno, aſſicuriamo l'oſſervanza di eſſo " *ſub verbo, & fide noſtra. Napoli a dì 9. Settembre del* 1740. CARLO. *Locus ✠ Sigilli. Bernardo Tanucci. V. de Ipolito Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D Joſepho Borgia e Secretis.* Pubblicata a dì 10. Settembre 1740.

1740.

(†) PRAGMATICA XXXVIII.

Idem Rex.

RIguardando ſempre più con benigno compatimento i noſtri dilettiſſimi popoli, in occaſione così gioliva della naſcita della primiera noſtra Real prole, oltre del generale Indulto de' 9. del corrente meſe „ abbiamo di più deliberato di concederne un' altro per aggraziare eziandio tutti coloro, che ſi ritrovano inquiſiti di controbanno, ſia d'eſtrazione, o d'immiſſione, o in qualunque altra maniera commeſſo, acciò pur queſti abbiano parte nella comune, e rilevante conſolazione, che da tutti gli altri ſi gode.

Eandem abolitionem ad eos qui in commiſſum, vel Edictum inciderent extendit.

„ Ma perchè una tal ſegnalata grazia in termini generali, con l'incluſiva di tutti i rei di ſimil fatta, non ridondi in notabile pregiudizio del Real Erario, degl'intereſſati negli Arrendamenti, e d'altri particolari, eſcludiamo da queſto Indulto gl' Ufficiali tutti, ed altri addetti al ſervizio degli Arrendamenti ſteſſi, qualunque ſia il di loro carattere, i quali per lo addietro abbiano delinquito nell'eſercizio de' loro riſpettivi impieghi, come ancora eſcludiamo i controbannieri di qualunque ſpezie, i quali ſian ſtati in qualſiſia maniera altra volta inquiſiti, condennati, aggraziati, o multati; o vero ſi appuraſſe aver commeſſi più, e reiterati controbanni di qualunque genere, che ſiano, o d'avere notabilmente pregiudicato l'intereſſe del Real Erario, o degli Arrendamenti, e molto più coſtando, che in detti controbanni, o frodi ſiavi ſtata cooperazione, intelligenza, o qualſiſia altra complicità degli Ufficiali; E per ultimo ancora quei rei aſſenti, che nel tempo della di loro aſſenza, e contumacia abbiano altro delitto di controbando commeſſo.

Excipiuntur Mancipes, iique omnes, qui patrocinium Mancipum ſuſceperunt; quive in commiſſum, & Edictum inciderint, & conquiſiti, vel judicati fuiſſent, vel mancipum patrocinio feciſſent.

„ Ed a riſpetto di coloro, a cui non ſi opponga alcuno de' ſudetti caſi eccettuati, onde poſſan godere della preſente abolizione, ſian tenuti all' emenda ſoltanto per l'intereſſe civile cagionato alla Real Azienda, o a particolari intereſſati nella conſumazione del delitto del controbanno.

Heris reficiant, & publicanis damna ſi abolitionem velint obtinere, formamque ſervent, quae conſtituitur.

„ E per i Controbannieri aſſenti, perchè tuttavia nè carcerati, nè preſentati ſi trovano, ed o che ſiano in queſta capitale, o commoranti nella provincia di Terra di Lavoro, debbano preſentarſi perſonalmente nel decorſo del termine di venti giorni nella Regia General Soprintendenza; E riguardo a coloro, che ſi ritrovano nell' altre Provincie, il ſimile far debbano avanti i Suddelegati della medeſima Soprintendenza fra lo ſpazio d'un meſe, dal dì della pubblicazione del preſente Indulto nelle riſpettive Provincie del Regno; E per quei inquiſiti di controbanni, che ſi ritrovano fuori del Regno, non già sbanditi, ma sì bene per qualche accidente, debbanſi preſen-

„ ſentare pur'anche nella Real Sopraintendenza nel termine di due meſi, da principiare dal dì della pubblicazione, che ſe ne farà in queſta Capitale, con dover gli uni, e gli altri manifeſtare, ed eſibire nel termine reſpettivamente ſtabilito la roba, che conſervano occultamente in controbanno preſſo di eſſoloro, o da altri cuſtodita, e naſcoſta, per modo che a queſte condizioni non adempiendo col preſentar ſe ſteſſi, o rivelar la roba, s'intendano eſcluſi dal medeſimo Indulto: onde incaricandone l'inviolabile eſecuzione al Tribunale della Regia General Sopraintendenza, aſſicuriamo l'oſſervanza d'eſſo „ *ſub verbo, & fide noſtra. Napoli li tredici Settembre* 1740. CARLO. *Locus ✠ Sigilli. D. Giovanni Brancaccio. V. de Ippolito Praeſ. S. R. C. Vice Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Joſepho Borgia a ſecretis.* Pubblicata a dì 13. Settembre 1740.

1740.

(†) PRAGMATICA XXXIX.

Idem Rex. Eadem forma, qua praecedentes abolitiones conſcribuntur hoc Edictum, ut aliquid aliud non addat, neque demat: adnotare ſuperfluum iudico.

CONtinuando l'Altiſſimo a felicitare, e ſecondare colle ſue divine benedizioni il noſtro Real matrimonio, manifeſtando gli effetti delle medeſime col feliciſſimo naſcimento della Real Principeſſa ſecondogenita D. Maria Giuſeppa Antonia, e deſiderando il noſtro paterno amore, che partecipi pur'anche di queſta occaſione di giubilo, che abbiamo ſperimentato per detto naſcimento quella parte de'noſtri amatiſſimi vaſſalli, che ſenza pregiudizio poſitivo delle leggi, e della umana ſocietà può meritarla, col far pubblicare un generale Indulto. Concediamo per tanto colla noſtra ſovrana autorità un general perdono, ed Indulto colle limitazioni, che in appreſſo ſi dichiareranno per gli errori, colpe, e delitti per l'addietro commeſſi da tutte, e qualſivogliano perſone di queſto noſtro Regno, ſieno naturali, o foraſtieri abitanti nel medeſimo, comprendendo ancora i ſudditi de' Baroni, con riſerbare alli ſteſſi Baroni ſoltanto le pene pecuniarie, che *de iure* loro potrebbono ſpettare, o ſieno, o non ſieno le loro inquiſizioni dedotte in giudizio, ed a prò de' rei indiziati, o confeſſi, o convinti, o preſentati *ſub Judice*, con qualſiſia cautela, o contumaci, o forgiudicati, o banniti, o condannati, o concordati, anche a pena di galera, preſidio, o carcere, purchè però non ſiaſi cominciata ad eſeguire; ammettendo bensì gli eſiliati, o relegati; e purchè non ſiano condannati, o concordati per delitti dal preſente Indulto eſcluſi; in manierachè reſtino i rei ſudetti pienamente liberati, ed aſſoluti, ſiccome colla preſente generale abolizione li aſſolviamo, e liberiamo da qualunque pena, e caſtigo, comandando, che in ogni futuro tempo reſtino liberi, e ſciolti dalle loro inquiſizioni, colpe, contumacie, e delitti, nè debban eſſere per l'avvenire più moleſtati anche per le pene pecuniarie, quando però il noſtro Regio Fiſco non le abbia eſatte, o accettate, o compoſte, o in qualſivoglia maniera ne foſſe cauto, ed aſſicurato, o pur non dipendeſſero tali pene pecuniarie da delitti, che ſi ſpiegaranno in appreſſo per eſcluſi, o non compreſi nella preſente abolizione.

Colla condizione però, che i rei aſſenti, per goderlo debbano leggittimamente, e perſonalmente preſentarſi fra il termine di un meſe, numerando dal dì della pubblicazione del preſente Indulto, avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, e dove pendono le loro inquiſizioni, ovvero nel Tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquiſizioni pendeſſero in altri Tribunali inferiori, abilitandoli anche a preſentarſi avanti a' giudici, e Tribunali, ove forſe pendeſſero i gravami, ancorchè il gravame foſſe de' decreti interlocutorj, inteſi gli Avvocati fiſcali della G C. della Vicaria, e Regie Udienze, ed i coadjutori fiſcali delle altre Corti del Regno; ed elaſſo il termine ſuddetto non ſieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione di detto Indulto, nè goder poſſano altra dilazione; il che s'intenda per tutti coloro, che averanno ottenuto a lor beneficio le remiſſioni legittime dalle parti offeſe, e ne'caſi tutti, per i quali *de iure* le remiſſioni ſaranno neceſſarie.

E per quelli, che non averanno ancora ottenute le ſudette remiſſioni, ſe li concede il termine di tre meſi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del preſente Indulto, per ottenerle, e preſentarle in forma autentica, e valida ne' Tribunali, come ſopra, inteſi ſempre i fiſcali, e coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre meſi non poſſano gl'inquiſiti ſudetti eſſere moleſtati, purchè però non ſiano rei di alcun delitto, che dal preſente Indulto venga eſcluſo, e purchè non ſieno catturati in detto tempo armati di arme proibite, nel qual caſo, oltre le pene ſtabilite per ſimili delitti, s'intendano privi affatto del benefizio di poter domandare, e godere dell'abolizione ſudetta; con che duranti detti tre meſi conceduti per ottenere, e produrre dette rimeſſioni, non ſolamente non poſſano far dimora ne'luoghi, ove abitaranno, o ſien ſolite di abitare le parti offeſe, ma ne debbano ſtar lontani per lo ſpazio di otto miglia, talchè contravenendo a queſte condizioni, s'intendano pure dall'abolizione preſente decaduti, ed eſcluſi: colla condizione ancora, che tutti coloro, che poſſono eſſere ammeſſi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, a i teſtimonj, o ad altra perſona, che abbia tenuto parte contro de' medeſimi nelle di loro inquiſizioni.

Per coloro, che trovanſi ditenuti nelle carceri, come rei di delitti dal preſente Indulto non eccettuati, che non teneſſero pronte le remiſſioni delle parti, pur anche gli concediamo il termine ſudetto di trè meſi a poterle ottenere, e preſentare, affin di eſſere abilitati al godimento del medeſimo, e frattanto non ſi proceda contro di loro a verun atto; ed elaſſo detto termine, e non avendo preſentate le legittime rimeſſioni, ſi proceda contro di loro, ſecondo richiede la giuſtizia.

Ma

Ma eſſendo convenevole, e giuſto, che queſta Real grazia, ed indulgenza non ſia di pregiudizio al ſervizio di Dio, nè offenda la pubblica diſciplina, e la quiete, e la pace de' noſtri amatiſſimi ſudditi, perciò eſcludiamo affatto dal preſente Indulto i rei de' ſeguenti delitti; cioè, di leſa Maeſtà divina, ed umana, di fabbricazione, o tonſione, o diminuzione di monete: li rei che ſieno di qualunque genere di omicidio, di *vizio nefando*; i furti non ſolamente di ſtrada pubblica, appenſatamente commeſſi, o con arme, o con violenza, o con unione di perſone; ma ancora i furti commeſſi con violenza, benchè ſolamente compulſiva, ſeguiti nelle pubbliche ſtrade di queſta Città Capitale, e delle altre Città del Regno, e loro Borghi: i furti commeſſi in qualſiſia luogo in tempo di notte, con chiavi falſe, o adulterine, o con altri ſtromenti, che volgarmente chiamanſi grimaldelli, o con ſcaliazione, o ſcaſſazione nelle caſe, o tende, o fondachi, o magazzini: i furti di piſſide conſagrata, ov' erano ripoſte le ſagre forme: furti appenſatamente commeſſi in mare, e de' loro protettori, i rei di ricatto: di *uſo venereo* con monache, così in abito, come con altre qualſiſiano dentro de' Moniſteri, o conſervatorj racchiuſe: di ferita, o violenza in perſona di Regio Uffiziale: di teſtimonj falſi nelle cauſe di morte, o di mutilazione di membro ad offeſa di alcuno, loro inducitori, e mandanti: di delitti commeſſi dagli uffiziali nell' amminiſtrazione de' loro uffizj, che ſieno però meritevoli della pena della relegazione; e qualunque ſorte di falſità, di pubblico banco, o commeſſa da Notai, Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani, nell' eſercizio de' loro uffizj, così a riguardo di quelli, che l' hanno per lo paſſato eſeguita, come de' loro autori, e mandanti.

Le donne, che ſono ditenute per i loro delitti nella caſa della penitenza, poſſano ancor' eſſe riporſi in libertà, purchè non ſi trovaſſero condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion de' delitti, che dalla preſente abolizione vengono eſcluſi, e purchè abbiano ottenute le legittime remiſſioni dalle parti offeſe ne' caſi, ne' quali le remiſſioni ſi richieggano.

E finalmente ordinamo, che ſi comprendano nella noſtra preſente grazia i carcerati per cauſe civili, e i debitori, o ſiano per cagion pubblica, o privata, dovendo queſti eſcarcerarſi, e non eſſer moleſtati nelle perſone, colla dilazione di quattro meſi, ſe il debito ſia per cauſa pubblica, e di otto meſi, ſe per cagion de' privati; dando però prima di uſcire dalle prigioni ſicura plegiaria, o di concordarſi fra detto termine con i di loro creditori, o quello elaſſo rimetterſi carcerati, non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſudetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia preſente tutti i debitori per cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre noſtre rendite, quali non vogliamo che vengano compreſi nella dilazione ſudetta. Onde incaricando l' inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi contiene, ed eſprime a tutti i noſtri tribunali, e miniſtri, così ſuperiori, come inferiori delle Corti tutte, così Regie, come baronali del noſtro preſente Regno, aſſicuriamo l' oſſervanza di eſſo *ſub verbo, & fide noſtra*. Ed in maggior comprovazione di queſta noſtra ſovrana diſpoſizione ſarà il preſente editto firmato di noſtra mano, munito del noſtro Real ſigillo, e riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, grazia, e giuſtizia. *Napoli* 13. *Febbrajo* 1742. CARLO *Locus* ✠ *Sigilli*. *Bernardo Tanucci*. *V. de Ippolito Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Joſepho Borgia a ſecretis*. Pubblicata a dì 26. di Febrajo 1742. 1742.

(†) PRAGMATICA XL.

Idem Rex. Eodem Rege iubente abolitionem Criminum edixit Michael Regius Brancifortius Maritimae claſſi Praef. & Protex.

POichè la punizione de' delitti non riguarda ſolamente i colpevoli, ma ha per iſcopo principale la conſervazione, e 'l vantaggio dello ſtato; ragion vuole, che venga a ceſſare nel Sovrano l' obbligo del rincreſcevole eſercizio delle leggi penali, ogni volta che per mezzo di una opportuna e ben inteſa indulgenza ſi può in certi caſi, ed in certe circoſtanze ottenere più comodamente lo ſteſſo intento della pubblica conſervazione, e vantaggio. Eſſendo dunque il pubblico utile dello ſtato la vera miſura delle pene, che da' Tribunali s' infliggono a' rei; La ſovraumana prudenza di S. M., tuttavia intenta a queſto grande oggetto delle ſue amoroſe ſollecitudini, conſiderando il numero prodigioſo de' colpevoli, le tante famiglie alleate a' medeſimi, co' vincoli di parentela, e d' intereſſe, ed il regno afflitto con tante notorie calamità, ha trovato ben degno della ſua clemenza, agl' impulſi di sì giuſti motivi, aprire la porta alla grazia, per non eſercitare in una maniera, che diſtrugga lo Stato, la giuſtizia, la quale è unicamente ſtabilita per la conſervazione dell' umana ſocietà.

Ex reſcripto fortaſſis ab exercitu apud Velitras iubetur eadem forma, qua praecedentes abolitiones.

„ Si è perciò riſoluto dalla M. S. col Real „ Diſpaccio delli 12. del corrente concedere „ Indulto, e perdono generale, come col „ preſente, in virtù del Sovrano Real comandamento, e ſotto la parola e fede Regia lo „ concediamo colle limitazioni, e riſerve in„ fraſcritte; comprendendo in queſto generale „ Indulto, e perdono tutti coloro, che car„ cerati, o aſſenti ſiano inquiſiti, o rei di „ qualunque grado, ſtato, e condizione, sì „ Regnicoli, che Stranieri, e non men Sud„ diti Regj, che Baronali (riſervando bensì „ a prò de' Baroni medeſimi le pene pecunia„ rie, che lor ſono giuſtamente dovute) di „ queſto Regno, per tutti i delitti, tra' quali „ anche quelli di qualunque controbanno, e „ per tutti i reati graviſſimi, colpe, ed er„ rori, eſeguiti, e commeſſi per lo paſſato „ ſino al dì della pubblicazione del preſente; „ ſiano, o non ſiano le loro inquiſizioni oc„ culte, o pubblicate, dedotte, o non dedot„ te in giudizio, ad iſtanza delle parti offe„ ſe, o *ex officio*, ed i rei, o gl' inquiſiti ſia-

„ no,

„ no, o indiziati, o confeſſi, o convinti, o contumaci, o forgiudicati e banditi, o già condannati, o concordati a temporanea relegazione, o eſilio, o ſe ſi ritrovaſſero con mandati, plegiarie, ed altre cautele: come altresì vogliamo, che parimente godano del preſente Indulto coloro, che non foſſero comparſi ancora in giudizio, o ſi trovaſſero in qualſivoglia maniera carcerati, o che ſono ſtati condannati, o concordati a preſidio, o galera, purchè però non ſia la condanna o concordia cominciata ad eſeguirſi, o per qualche delitto, che vien eſcluſo nell' Indulto preſente. Vogliamo dunque, che nella maniera eſpreſſa reſtino gl' inquiſiti, o rei ſuddetti pienamente liberati, ed aſſoluti, ſiccome col preſente general Indulto li aſſolviamo e liberiamo da qualunque pena e caſtigo; comandando, che da ora per ogni futuro tempo reſtino liberi, e ſciolti delle loro inquiſizioni, reati, colpe, contumacie, e delitti; di modo che non debbano eſſere per l'avvenire più moleſtati, nè tampoco per le pene pecuniarie dovute al Regio Fiſco, purchè però non ne foſſe queſti già cauto: e ſe qualcheduno di eſſi per le cagioni riferite ſi ritrovaſſe detenuto in qualſivoglia carcere, vogliamo, che ſubito da quella ſi liberi, e ſi ponga in libertà. Con condizione però, che per poter godere dell' abolizione preſente, debbanſi i rei aſſenti preciſamente fra lo ſpazio di quindici giorni, decorrendo dal dì della ſua pubblicazione in queſta Capitale, e nel luogo del commeſſo delitto preſentare perſonalmente nel Tribunale della G. C. della Vicaria, o negli altri Tribunali, e Corti del Regno, ove trovanſi le loro inquiſizioni dedotte, o pendenti, o deciſe; ſicchè ſcorſo il termine predetto non poſſano più eſſi inquiſiti, contumaci, o forgiudicati pretendere altra dilazione, o pure opporre la eccezione dell'Indulto “.

Rei in iudicio ſiſtant intra quindecim dies.

Vogliamo però, che quanto finora ſi è diſpoſto abbia luogo, e s'intenda ſolamente a riſpetto di coloro, che terranno legitimamente remiſſione delle parti offeſe; in que' caſi però, ne' quali la remiſſione *de iure* ſi richiega. E per quelli, che non l'hanno finora conſeguita, ſi concede loro il termine di quattro meſi, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente, per ottenerla, e preſentarla in forma autentica e valida, o nel Tribunale della G. C. della Vicaria, o negli altri accennati Tribunali, e Corti del Regno, ne' quali trovanſi le loro inquiſizioni già dedotte, e dinanzi agl' Officiali, a quali ſpetta, inteſi ſempre i Fiſcali, o Coadjutori delle Corti, abilitandoli anche a preſentarle avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forſe pendeſſero i gravami, ancorchè il gravame foſſe di decreti interlocutorj; nel qual termine conceduto per ottenere, e preſentare dette remiſſioni, non poſſano gl' inquiſiti ſuddetti eſſere moleſtati, purchè non ſian rei di alcun delitto dal preſente Indulto eccettuato, e purchè non ſiano catturati in detto tempo armati di armature proibite, nel qual caſo, oltre le pene ſtabilite per queſto nuovo delitto, s'intendano privi affatto del beneficio di poter godere dell' abolizione ſudetta. Ed anche con condizione, che durante il detto termine non ſolamente non poſſano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o ſien ſolite di abitare le parti offeſe; ma ne debbano ſtar lontani per lo ſpazio di otto miglia ſotto la pena di eſſer decaduti, ed eſcluſi dal godimento dell' Indulto preſente. E colla condizione ancora, che tutti coloro, che poſſono eſſere ammeſſi al replicato godimento di queſta generale abolizione, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i teſtimonj, o altra perſona, che abbia tenuto parte contro de' medeſimi nelle di loro inquiſizioni.

Si qui ſcriptam tulerint remiſſionem, vel ut remiſſionem procurent intra quadrimeſtre tempus.

Si cum armis Edicto interdictis non incedant, & a locis, in quibus crimen commiſerint, ſe abſtineant per VIII. milliaria.

Per coloro, che trovanſi detenuti nelle carceri, come rei di delitti dal preſente Indulto non eccettuati, e che non teneſſero pronte le remiſſioni delle parti, pur anche li concediamo il termine ſudetto di quattro meſi a poterle ottenere, e preſentare, affine di eſſere abilitati al godimento del medeſimo; e frattanto non ſi proceda contra di loro a verun atto, dovendoſi dopo tal tempo, non ottenuta, e non preſentata la remiſſione, come ſopra, continuare a procedere contro di loro in ciocchè ſarà di giuſtizia.

Idem de iis, qui in vinculis detinentur addictum.

Vogliamo però, che a riguardo degl' Inquiſiti carcerati, o aſſenti, i quali foſſero rei di omicidio non eccettuato nel preſente Indulto, o di furto di ſtrada pubblica, o di ricatto, o di ſcorreria per la Campagna, e che non aveſſero ottenuto, e preſentata nel termine prefiſſo le legittime remiſſioni delle parti; ſiano anch' eſſi per eceſſo della Real clemenza ammeſſi al godimento di queſt' Indulto, obbligandoſi però di ſervire S. M. dove, e per quel tempo, che ſarà con loro concordato, e preſcritto.

Homicidae non excipiuntur.

Eccettuamo però dal preſente Indulto i delitti di leſa Maeſtà divina, ed umana, *in primo capite*, di fabbricazione, o tonſione, o diminuzione di monete; di *vizio nefando*; di aſſaſſinio nella ſua vera e ſtretta ſignificazione, quando ſiaſi commeſſo ed eſeguito l'omicidio mediante mercede; li rei di parricidio commeſſo in perſona degli aſcendenti, e diſcendenti, marito, e moglie (purchè non ſia per cauſa di onore) o di altri congiunti in linea tranſverſale in primo, e ſecondo grado di conſanguinità, e primo grado di affinità. Li rei di omicidio proditorio, omicidio con veleno, e di omicidio commeſſo in perſona dell' *innoſſio pro noxio* per vendetta tranſverſale. Li rei di qualunque ſorte di falſità di pubblico Banco, o commeſſa da Notai, Maſtrodatti, da Attuarj, o da Scrivani nell' eſercizio de' loro ufficj, e ciò tanto a riguardo di quelli, che avran per lo paſſato eſeguita la falſità, come de' loro autori, e mandanti. E finalmente eſcludiamo anche dal beneficio di queſta indulgenza i rei de' delitti di controbanni commeſſi con rottura del cordone di Calabria con pubblico ſcandalo, e proſſimo pericolo della pubblica ſalute.

Excipiuntur rei criminum ut in praecedentibus.

Ordinamo parimente, che le femmine, che ritro-

Feminis indulget, niſi da-

ſunatae ſint, quoad vivant.

ritrovanſi detenute per i loro delitti nella caſa della penitenza, ſi ripongano in libertà, purchè non ſi trovaſſero condannate, o concordate a penitenza perpetua, ovvero per cagion de' delitti, che dalla preſente abolizione vengano eſcluſi; e purchè abbiano ottenute le legittime remiſſioni dalle parti offeſe, ne' caſi, ne' quali le remiſſioni richieggonſi.

Debitoribus eadem dilatio ut in praecedentibus.

E finalmente ordinamo, che ſi comprendano in queſta preſente grazia i carcerati per cauſe civili, e i debitori, o ſiano per cagion pubblica, o privata; dovendo queſti eſcarcerarſi, e non eſſer moleſtati nelle perſone, colla dilazione di quattro meſi, ſe il debito ſia per cauſa pubblica, e di otto meſi, ſe per cagion de' privati; dando prima di uſcire dalle prigioni ſicura plegiaria di concordarſi fra detto termine con i di loro creditori, e quello elaſſo rimetterſi carcerati: non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſudetti pregiudizio veruno; eccettuando perciò dalla grazia preſente tutt' i debitori per cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre Regie rendite, quali non vogliamo, che vengano compreſi nella dilazione ſopradetta. Onde incaricando l'inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi contiene ed eſprime a tutti i Tribunali, e miniſtri, così ſuperiori, come inferiori delle Corti tutte, così Regie, come Baronali del Regno; aſſicuriamo l'oſſervanza di eſſo *ſub verbo, & fide Regia &c.*

Ed affinchè venga a notizia di tutti quanto ſi è ſtabilito nel preſente Indulto, ordinamo, e comandamo, che il medeſimo ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del preſente Regno. *Dato in Napoli addì* 17. *Maggio* 1744. FRA D. MICHELE REGGIO. *Il Conte Odoardo Pichetti Segr.* Pubblicata a dì 18. Maggio 1744.

(†) PRAGMATICA XLI.

Praecedens abolitio extenditur ad alios dies XXX.

ESſendoſi per clemenza di S. M. nel giorno diciotto del proſſimo ſcorſo meſe pubblicato il Regio Indulto, in cui fu preſcritto il termine di giorni quindici, numerandi dal dì della ſua pubblicazione per poterſi preſentare gl' inquiſiti, i quali ne aveſſero voluto godere il benefizio; dall' Avvocato de' poveri della G. C. (oltra di molti altri memoriali, che ſi ſon dati da i congiunti, ed eſcuſatori di alcuni inquiſiti) ſi è fatto ricorſo, dimandando la proroga del ſudetto termine generalmente per tutti gl' inquiſiti, affin di poter eſſere abilitati a preſentarſi, aſſerendo, che detta dilazione non era ſufficiente per coloro, che ritrovavanſi fuori del Regno, o eſſendo dentro di quello non avean potuto sì preſto averne la notizia. Onde eſſendoſi conſiderato, che alcuni di dett' inquiſiti, dovendo preſentarſi ne' luoghi, ove pendono le loro inquiſizioni, e ſpezialmente ne' Tribunali di queſta Capitale, o perchè non abbiano potuto averne pronta notizia, o perchè dimorano fuori del Regno, o pur di là dal cordone delle Calabrie; o per qualſiſia altra legittima cagione ſieno ſtati impediti a poterſi preſentare frallo ſpazio di detto termine de' giorni 15., che appunto oggi è terminato. Perciò volendo noi per quanto ſia poſſibile facilitare, ed abilitare i mentovati inquiſiti a preſentarſi per poter godere gli effetti della Reale indulgenza, abbiamo ſtimato prorogare il ſudetto termine di giorni quindici per altri giorni trenta, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente Banno, così in queſta Città, come nelle Provincie del Regno; fra il quale termine poſſano detti inquiſiti preſentarſi, e ricevere detto Indulto, ſervata la forma, continenza, e tenore di quanto fu ſtabilito nel medeſimo; quale vogliamo, che s'abbia quì per inſerito *de verbo ad verbum.*

Ed affinchè pervenga a notizia di tutti, ordinamo, che il preſente Banno ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e Luoghi tutti del preſente Regno. *Dato in Napoli nel primo di Giugno del* 1744. FRA D. MICHELE REGGIO. *Il Conte Odoardo Pichetti Segr.* Pubblicata a dì 2. Giugno 1744.

(†) PRAGMATICA XLII.

Idem Rex. Nova occaſio abolitionis indulgendae: Philippus filius primogenitus Regis eſt ortus: eadem forma eſt uſus abolitionis, quam edixit, quum Regna eſt adeptus: In excipiendis criminibus habet aliquid a praecedentibus diverſum, & copioſius quod intra ſuo loco dicam.

POichè il Sommo Dator d'ogni bene, conſolando le ardenti noſtre brame, e ſecondando l'eſpettazione della maggiore, e miglior parte del Mondo, ſi è degnato concederci prole maſchile; tra i ſegni dell'umile riconoſcimento di sì gran beneficio della divina Providenza, abbiam riſoluto, che vi s'annoveri ancora il perdono di alcuni delitti, per quanto ſia compatibile colla giuſtizia, colla quiete, e ſicurezza della coſtumata ed innocente parte de' noſtri Popoli, e coll' uniformità a' divini Oracoli, a cui abbiamo ſempre rivolto, e fiſſo il penſiere, e l'animo noſtro Reale in ogni privata, o pubblica determinazione. Intanto inclinando da una parte a quell' indulgenza, che meritano coloro, che han peccato, ſenza eſtremamente offendere le nate con noi ſteſſi potentiſſime leggi dell' umanità, e 'l ſiſtema regolato della Repubblica; e conſervando dall' altra quel giuſto orrore alle deteſtande iniquità, che in qualunque fauſta ed avventuroſa occaſione non perdono quel fiero atroce aſpetto, onde ſi rendono indegne affatto di ogni compaſſione, la quale, ſe mai uſar ſi voleſſe, porterebbe ſcandalo a' buoni, fomenterebbe il reo talento de' cattivi, e dello ſtato tutto il riposo e l'armonia perturberebbe; Concediamo preſentemente colla noſtra Sovrana autorità un general perdono ed Indulto colle limitazioni, che in appreſſo ſi dichiareranno, per gli errori, colpe, e delitti, per l'addietro commeſſi da tutte e qualſivogliano perſone di queſto noſtro Regno, ſieno naturali, o foraſtieri abitanti nel medeſimo; comprendendo ancora i ſudditi de' Baroni, con riſerbare agli ſteſſi Baroni ſoltanto le pene pecuniarie, che *de iure* lor potrebbono ſpettare; ſe-

ſieno, o non ſieno le loro inquiſizioni dedotte in giudizio, ed a pro de' rei indiziati, o confeſſi, o convinti, o preſentati *ſub judice* con qualſiſia cautela, o contumaci, o ſorgiudicati; ſieno banniti, o condannati, o accordati, anche a pena di galea, preſidio, o carcere; purchè però non ſiaſi cominciata ad eſeguire; ammettendo bensì gli eſiliati, o relegati; e purchè non ſieno condannati, o concordati per delitti, dal preſente Indulto eſcluſi: in maniera che reſtino i rei ſuddetti pienamente liberati, ed aſſoluti; ſiccome colla preſente generale abolizione gli aſſolviamo, e liberiamo da ogni qualunque pena, e gaſtigo: comandando, che in ogni futuro tempo reſtino liberi, e ſciolti dalle loro inquiſizioni, colpe, contumacie, e delitti; nè debbano eſſere per l'avvenire più moleſtati anche per le pene pecuniarie; quando però il noſtro Regio Fiſco non le abbia eſatte, o accettate, o compoſte, o in qualſivoglia maniera ne foſſe cauto ed aſſicurato; o pure non dipendeſſero tali pene pecuniarie da' delitti, che ſi ſpiegheranno in appreſſo per eſcluſi, o non compreſi nella preſente abolizione.

Colla condizione però, che i rei aſſenti per goderlo, debbano legittimamente, e perſonalmente preſentarſi fra il termine di un meſe, numerando dal dì della pubblicazione del preſente Indulto, avanti de' Giudici, e Tribunali proprj, e dove pendono le loro inquiſizioni; ovvero nel Tribunale della G. C. della Vicaria, ancorchè le loro inquiſizioni pendeſſero in altri Tribunali inferiori; abilitandogli anche a preſentarſi avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forſe pendeſſero i gravami; ancorchè il gravame foſſe de' decreti interlocutorj; inteſi gli Avvocati fiſcali della G. C. della Vicaria, e delle Regie Udienze, ed i Coadjutori fiſcali delle altre Corti del Regno. Ed elaſſo il termine ſuddetto, non ſieno più i mentovati rei abilitati a chiedere, ed opporre l'eccezione di detto Indulto, nè godere poſſano altra dilazione. Il che s'intenda per tutti coloro, che avranno ottenute a lor beneficio le remiſſioni legittime dalle parti offeſe; e ne' caſi tutti, per li quali *de jure* le remiſſioni ſaranno neceſſarie.

E per quelli, che non avranno ancora ottenute le ſuddette remiſſioni, ſi concede loro il termine di tre meſi, decorrendo dal giorno della pubblicazione del preſente Indulto, per ottenerle, e preſentarle *in forma valida* ne' Tribunali come ſopra, inteſi ſempre i Fiſcali, e Coadjutori delle Corti; nel qual termine di tre meſi non poſſano gl'inquiſiti ſuddetti eſſere moleſtati; purchè però non ſieno rei di alcun delitto, che dal preſente Indulto venga eſcluſo; e purchè non ſieno catturati in detto tempo armati di arme proibite; nel qual caſo, oltre le pene ſtabilite per ſimili delitti, s'intendano privi affatto del beneficio di poter dimandare, e godere dell'abolizione ſuddetta: con che, duranti detti tre meſi conceduti per ottenere, e produrre dette remiſſioni, non ſolamente non poſſano far dimora ne' luoghi, ove abiteranno, o ſien ſolite di abitare le parti offeſe; ma ne debbano ſtar lontani per lo ſpazio di otto miglia; talchè contravvenendo a queſte condizioni, s'intendano pure dall'abolizione preſente decaduti, ed eſcluſi; colla condizione ancora, che tutti coloro, che poſſono eſſere ammeſſi al godimento di detto Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i teſtimonj, o altra perſona, che abbia tenuto parte contra de' medeſimi nelle loro inquiſizioni.

Per coloro, che trovanſi ritenuti nelle carceri, come rei di delitti, dal preſente Indulto non eccettuati, che non teneſſero pronte le remiſſioni delle parti; pur anche concediamo loro il termine ſuddetto di tre meſi a poterle ottenere, e preſentare, affin di eſſere abilitati al godimento del medeſimo; e frattanto non ſi proceda contra di loro a verun atto. Ed elaſſo detto termine, e non avendo preſentate le legittime remiſſioni, ſi procederà contra di eſſi, ſecondo richiede la giuſtizia.

Eſcludiamo dal preſente Indulto affatto i rei de' ſeguenti misfatti; cioè:

„ Quei, che ſono inquiſiti di fabbricazione, o tonſione, o diminuzione di monete; di qualunque genere di omicidio; di vizio nefando; di armamento, ed inceſſo per la campagna con più perſone, a tenore delle Regie Prammatiche.

„ I graſſatori, e ladri di ſtrade pubbliche, o vicinali, anche per la prima volta, che abbian commeſſo un tal delitto, quantunque ſenz'alcuna offeſa del dirubato. Inoltre tutti quei ladri, che abbiano penſatamente rubato, o con armi, o con violenza, quantunque ſolamente compulſiva, o con unione di perſone, nelle pubbliche ſtrade di queſta città Capitale, e delle altre città del Regno, e loro Borghi. Coloro parimente, che abbiano commeſſi furti in qualſiſia luogo in tempo di notte con chiavi falſe, o adulterine, o con altri iſtromenti, che volgarmente chiamanſi *Grimaldelli*, o con iſcaliazione, o ſcaſſazione nelle caſe, o tende, o fondachi, o magazzini. Quei, che abbian rubato piſſide conſagrata, ov'erano riposte le ſagre forme. E quei, che fatti abbian furti penſatamente in mare, e i di loro protettori.

„ I Ricattatori, cioè a dire coloro, i quali abbian condotto e traſportato violentemente, o doloſamente *de loco ad locum* uomini e donne, ritenendoli, per obbligare i medeſimi a riſcattarſi: come altresì coloro, che per via d'ambaſciate, o lettere chieſto abbian danajo, o altra coſa, con minaccia di ammazzare le perſone, o d'incendiare i beni di coloro, a' quali ſon dirette, in caſo, che fatto non aveſſero quello, ch'eſſi abbian chieſto.

„ Gl'incendiarj, che *dolo malo*, *&* *data opera* abbian meſſo, o avranno fatto metter fuoco; o quei, che *ſcienter* abbian dato ajuto, e conſiglio a chi aveſſe meſſo fuoco a qualunque Chieſa, luogo ſagro, o religioſo, o a qualunque caſa abitabile, ſita tanto in città, e luoghi abitati, quanto fuo-

Excipiuntur ab hac abolitione, qui falſam monetam cuderint, vel eam quae in commercio eſt raſerint, totonderint: Homicidae: Sodomitae: qui cumpoſita familia populabundi agros incedant: publici latrones, vel privati, quive fraude, dolo, data opera furtum fecerint, commiſerint, mandaverint: in Regia Civitate, vel in continenti, vel in Provinciis: adhibitis etiam inſtrumentis ad operam furtivam confictis. *Receptores*, quorum nomen patet: Incendiarii: Qui Praetoris familiam emenſi vim alicui intulerint. Mercatores in fraudem creditorum decoctionem ſimulantes. Veſtalium vitiatores. Falſi teſtes in poſtremi ſupplicii cauſis. Homicidium mandantes, quive fuerint mandatum exequuti. Qui ei extraxerint eos, qui ad aſylum confugerint. Quaeſtores, Perceptoreſque fiſcalis pecuniae, qui Fiſco, vel fiſci debitoribus quocumque modo furati ſint. Falſarii bancalium

…ochorum: Tabelliones, Scribae, magiſtri actorum, qui in falſum inciderint. Rei omnes ad Quaeſitores delati, quorum Tribunalia extra ordinem *Giunte* vocamus.

ra di eſſi; come altreſì a' tugurj coſtrutti *ad inſtar domorum*, ſoliti abitarſi da' contadini, o paſtori; o agli armenti, alle greggi, alle vigne, ſeminati, oliveti, ſelve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

,, Le perſone, che di notte tempo ſotto nome di Corte, o con falſi preteſti di eſſer Miniſtri della giuſtizia, ſi abbiano fatto aprire dagli abitatori le porte delle caſe; ed ivi entrate, abbian rubato, o fatta violenza all'oneſtà delle donne di detta caſa.

,, I mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di eſſer falliti, abbian naſcoſto il loro avere in frode de' loro creditori.

,, Gl' inquiſiti di *uſo venereo* con monache così in abito, come con altre donne qualſiſieno dentro de' Monaſterj, o Conſervatorj racchiuſe.

,, I teſtimonj falſi nelle cauſe di morte, o di mutilazione di membro, o d' offeſa di alcuno; loro inducitori, e mandanti; e gli Ufficiali, che vengono caricati di delitti commeſſi nell' amminiſtrazione de' loro ufficj.

,, Quelli, che abbian fatto aſſaſſinare, o che per commeſſione data loro abbiano aſſaſſinato; o che a tali uomini ſcellerati dato aveſſero ajuto, o conſiglio; quantunque non ne ſia ſeguita la morte; purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc eſt ad inſultum, ita ut intervenerit vulnus*.

,, Coloro, che per forza hanno eſtratti, o abbian fatto eſtrarre i rei dalle Chieſe, o da qualſivoglia altro luogo immune: o che tanto nelle Chieſe, quanto ne' cimiterj, o in qualunque altro luogo immune ſolamente abbian commeſſi omicidj, già di ſopra eſcluſi; o mutilazioni di membri, o qualſivoglia altro delitto, per cui *de jure communi intrat pœna ſanguinis, aut triremium*; come altreſì coloro, che uſciti dalle ſuddette Chieſe, e luoghi immuni abbian commeſſi i medeſimi delitti.

,, I Regj Teſorieri della Città di Napoli, ed i Percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danajo Regio dagli Ufficiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per traſmetterlo alla caſſa generale, abbian commeſſo furto, o falſità.

,, I Caſſieri, Ufficiali, e Miniſtri de' pubblici Banchi, che in qualunque maniera rubato aveſſero da quelli danajo; o per mezzo ed occaſione del di loro impiego, aveſſero recato danno, ed intereſſe al pubblico, od a' privati.

,, Tutt' i falſificatori di cedole, o ſieno fedi di credito, o di altre ſcritture de' pubblici Banchi; come altreſì coloro, che falſificati abbiano ordini, per mezzo de' quali, in pregiudizio della pubblica fede, ſi ſia eſatto danajo, da altri depoſitato ne' pubblici Banchi.

,, E tutti ancora i Notai, Maſtrodatti, Attuarj, e Scrivani, i quali nell' eſercizio de' loro ufficj abbian commeſſa falſità; così a riguardo di quelli, che l' hanno per lo paſſato eſeguite, come de' loro autori, e mandanti.

,, Finalmente tutte quelle perſone, liquidate, o liquidande, niuna eccettuata, ancorchè vi ſieno fra tali perſone di Regj Officiali con giuriſdizione, o ſenza giuriſdizione, e di qualunque dignità forniti, e ſubalterni di qualſivogliano Tribunali; per le di cui cauſe, che contengono delitti, frodi, colpe, o debiti, han proceduto, e procedono attualmente le reſpettive Giunte, da noi erette in virtù di Diſpacci, e facoltà ad eſſi date, o da darſi in appreſſo. Cioè, quella, in cui preſiede il Principe di S. Nicandro, noſtro Conſigliere di Stato; l'altra, in cui preſiede il Marcheſe Brancaccio, Segretario di Stato, e del Diſpaccio dell' Azienda; le due, nelle quali preſiede il Marcheſe Danza, Conſigliere, e Capo di Ruota della Real Camera di S. Chiara; quella de' veleni, in cui preſiede il Marcheſe Fraggianni, Conſigliere parimente, e Capo di Ruota di detta Real Camera; e tutte le altre Giunte; e nelle di loro dipendenze, ed emergenze, materie anneſſe, e conneſſe, così criminali, come civili, e rifazione de' danni, cagionati, così alle parti, come al Regio Fiſco.

,, E vogliamo, che s' intendano compreſe ancora quelle cauſe di conſimile naturalezza, che alle dette reſpettive Giunte ſi ſtimeranno da Noi in avvenire commettere, per delitti, colpe, frodi, e debiti, che hanno avuto ſin' ora l' effetto incoato, o conſumato.

,, Le donne, che ſono ritenute per li di loro delitti nella caſa della penitenza, poſſano ancor eſſe riporſi in libertà; purchè non ſi trovaſſero condannate, o pur concordate alla penitenza perpetua; o vero per cagion di delitti, che dalla preſente abolizione vengono eſcluſi; e purchè abbiano ottenute le legittime remiſſioni dalle parti offeſe ne' caſi, ne' quali le remiſſioni ſi richieggano ".

E finalmente ordiniamo, che ſi comprendano nella noſtra preſente grazia i carcerati per cauſe civili; e i debitori, o ſieno per cagion pubblica, o privata; dovendo queſti eſcarcerarſi, e non eſſer moleſtati nelle perſone, colla dilazione di quattro meſi, ſe il debito ſia per cauſa pubblica; e di otto meſi, ſe per cagion de' privati; dando però prima di uſcire dalle prigioni ſicura pleggiaria, di concordarſi fra detto termine con i di loro creditori; e quello elaſſo, di rimetterſi carcerati; non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſuddetti pregiudizio veruno; eccettuando però dalla grazia preſente tutt' i debitori per cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e di altre noſtre rendite; quali non vogliamo, che vengano compreſi nella dilazione ſuddetta. Onde incaricando l'inviolabile eſecuzione, di quanto nel preſente Indulto ſi contiene ed eſprime, a tutt' i noſtri Tribunali, e Miniſtri, così ſuperiori, come inferiori delle Corti tutte, così regie, come baronali

nel

nel noſtro preſente Regno; aſſicuriamo l'oſſervanza di eſſo *ſub verbo, & fide noſtra*; e per maggior comprovazione di queſta noſtra ſovrana diſpoſizione, ſarà il preſente Editto firmato di noſtra mano, munito del noſtro regal ſuggello, e riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, Grazia, e Giuſtizia. *Dato dalla Regal Villa di Portici li* 10. *di Luglio* 1747. CARLO. *Locus ✠ Signi. Bernardo Tanucci. V. de Ipolito Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Joſepho Aurelio de Januario a Secretis.* Pubblicata a dì 15.
1747. Luglio 1747.

(†) PRAGMATICA XLIII.

Idem Rex. Forma abolitionis diei 5. Aprilis 1749. deſcr… ejus nequeo occaſionem recordor. Clementiſſime agit hac abolitione, quae hoc exemplari continetur, in eos qui damnati ad opus publicum aufugiſſent, M. C. Vicariae edicente.

SI è degnata la M. del Re Noſtro Signore, che Iddio ſempre guardi, con ſuo Real Diſpaccio ſpedito per la ſegreteria di Stato, giuſtizia, e grazia colla data delli 21. del corrente meſe, ed anno, perdonare per un effetto di ſua Real clemenza a' diſterrati, che ſi ſono preſentati volontariamente, l'aumento della pena ſtabilita in gaſtigo de' diſertatori preſidiarj, con che ſieno obbligati a compire il tempo, che rimane a terminare la loro intera prima condanna, eſcludendo a tale effetto il tempo dell'aſſenza dal preſidio. E perchè queſto beneficio della indulgenza uſata benignamente da S. M. a pro de' diſterrati aſſenti (che ſienſi preſentati volontariamente ſin ora) ſi poſſa diſtendere anche agli altri diſterrati, che continuano a mantenerſi fuggitivi, e contumaci nel Regno, è condiſceſa la M. S. nel tempo medeſimo a perdonare ancora a tutt' i fuggitivi preſidiarj il preſcritto aumento di pena per la loro diſerzione, con che però nel preciſo termine di due meſi decorrendi dal ſuddetto dì 21. del corrente meſe, ſi reſtituiſcano a' loro deſtini, o ſi preſentino a' Tribunali competenti: e ſpirato che ſia il riferito termine perentorio, reſterà in ſua forza, e vigore per lo innanzi, quanto ſtà preſcritto con forza di legge contra de' preſidiarj fuggitivi in generale, e con altre dichiarazioni nel medeſimo Real reſcritto eſpreſſe, il tenore del quale è il ſeguente.

Excellentiſſimo Señor.

En viſta del notable, y prejudicial abuſo con que al abrigo de licencias obtenidas clandeſtinamente, han logrado auſentarſe por lo paſſado del Preſidio de la Darſena de Napoles muchos de ſus Deſterrados, y diferentes de los quales ſe hallan todavia diſperſos por el Reyno en prejuycio de ſu tranquilidad, y deſprecio de la publica vendicta, hà tenido por conveniente el Rey, perdonar por un efecto de ſu Real Clemencia a los Deſterrados que ſe haian preſentado voluntariamente, el aumento de pena que hai eſtablecida en caſtigo de los Deſertores Preſidiarios, pero con declaracion, de que no obſtante de eſta gracia, deba obligarſeles a cumplir el tiempo que les reſte para terminar ſus enteras primeras condenas, excluiendoles para ello, el de la auſencia echa del Preſidio, y de que no han de ſer comprehendidos en eſta Claſe, y regla los Deſterrados que aunque auſentes acaſo en fuerza de clandeſtino permiſo, haian ſido, o fueren arreſtados por la vigilancia de los Tribunales, reſpecto de que eſtos, han de quedar ſugetos ſiempre a la nueva pena de aumento, ſin valerles la pretendida buena fee; a cauſa de que el modo con que obtuvieron la licencia, mas preſto les conſtituie a nel caſo de un nuevo reato, maiormente con el agregado de ſu contumacia. Y para que eſte beneficio de la Indulgencia uſada benignamente por el Rey a favor de los Deſterrados auſentes, que ſe han preſentado voluntariamente haſta ahora, ſe pueda eſtender tambien a los demàs Deſterrados, que continuan à mantenerſe fugitivos, y contumazes por el Reyno. Viene S. M. al miſmo tiempo, en perdonar tambien a todos los fugitivos preſidiarios, el preſcrito aumento de pena por ſu deſercion, con tal que en el preciſo termino de dos meſes, que empiezan a correr deſde la Fecha de eſte Deſpacho, ſe reſtituian a ſus deſtinos, o ſe preſenten a los Tribunales competentes, que en tales caſos los han de dirigir immediatamente a ſus Preſidios a cumplir el reſto de ſus primeras condenas, con la excluſion del tiempo de la auſencia, y que expir ado que ſea eſte termino perentorio, hà de quedar en ſu fuerza y vigor para en adelante lo eſtablecido con fuerza de Ley contra los Preſidiarios fugitivos en general. Y de Real orden lo prevengo a V. E. para que en inteligencia y obſervancia de eſta Real deliberacion haga luego publicar en eſta capital los Bannos correſpondientes. Dios garde a V. E. muchos años como deſeo. Palacio 21. Deciembre 1754. El Marques Tanucci. Excell. Sennor Principe de Centola.

Ed affinchè queſta Reale deliberazione della M. S. abbia la ſua oſſervanza, ſi è ſtimato far pubblicare il preſente Bando a ſuon di tromba ne' luoghi conſueti di queſta Fedeliſſima Capitale, con affiggerſi le copie del medeſimo ne' luoghi ſoliti, affinchè ſia noto a tutti il tenore di detto Real clementiſſimo ordine, e non poſſa alcuno allegare cauſa d'ignoranza &c. *Napoli i* 23. *Dicembre* 1754. IL PRINCIPE DI CENTOLA REGGENTE. *Onofrio Scaſſa. Saverio Sabbatini. Diego Ferri. Il Marcheſe Paternò. Giuſeppe Verduzj. Giulio Mirabelli. Giuſeppe Caravita. Pier Maria Sanviſenti. Emmanuele Cioffi Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. Nicolò Garofano Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. Sigiſmondo Savaſtano Segretario. Michele Tuſano Sull. Fiſc. di Vic.* Pubblicata a dì 23.
Dicembre 1754. 1754.

(†) PRAMMATICA XLIV.

Idem Rex. Deſertores ab exercitu revocat datis conditionibus.

I Continui ricorſi a noi pervenuti di molti diſertori delle noſtre Reali truppe, i quali deteſtando, e pentendoſi del delitto commeſſo della diſerzione; hanno implorata la grazia di eſſere aſſoluti dal meritato gaſtigo, e reſtituiti al noſtro Real ſervigio; ſono ſtati di tanta forza nel Noſtro Real animo inclinato ſempre alla clemenza, che moſſi a compaſſione dello ſtato infelice, in cui la col-

colpa gli ha ridotti, ci ſiamo determinati di deferire alle di loro ſuppliche, e di concedere, come col mezzo del preſente noſtro Indulto concediamo perdono generale a tutt' i diſertori fino i Sergenti incluſive de' noſtri Reggimenti d' Infanteria Italiana, Provinciale, Vallona, e Svizzeri, e di quelli di cavalleria, e dragoni di noſtri eſerciti ſenza eccezione di verun corpo, ſempre che dentro il termine di quattro meſi, che dovranno incominciare a correre da oggi, ſi preſentino a noſtra volontà con le condizioni, e ne' luoghi, ch' eſpreſſano i ſeguenti articoli.

ARTICOLO I.

E adunque della Real volontà, che tutt' i diſertori delle noſtre truppe rifuggiti in altri dominj, e dentro ne' noſtri proprj, o impegnati al ſervigio di altri Principi, godano di queſto noſtro Real Indulto, con la clauſola, che nel riferito termine di quattro meſi, con animo di ſervire, ove noi giudicheremo bene di applicarli per lo ſpazio di cinque anni, ſi preſenteranno cioè: Ne' confini di queſto Regno dalla parte di San Germano avanti il Tenente Generale de' noſtri eſerciti D. Raimondo de Burk Comandante del corpo di truppe, che abbiam riſoluto di accantonare per adeſſo in quelle Frontiere: Dal Maggiore Generale Marcheſe di Onofrio nella Capitale di Napoli: e nelle reſtanti Provincie, piazze, e Caſtelli davanti i reſpettivi Comandanti Generali, Governadori, o Comandanti particolari, e Preſidi.

ARTICOLO II.

I ſuddetti Comandanti, Governatori, e Preſidi dovranno aver cura che ſieno attentamente ſoccorſi con lo ſtabilito pane, e preſt dal giorno della preſentata di ciaſcuno diſertore, dirigendo con puntualità nella noſtra Real Segreteria di Stato, e del diſpaccio di Guerra le relazioni individuali di quelli, che anderanno arrivando ne' riferiti luoghi, ad effetto di poter noi con tale notizia andarli deſtinando, ove più ſarà conveniente al noſtro Real ſervigio, ed affinchè ancora ſpirato che ſia il tempo de' cinque anni di ſervigio, che dovranno preſtare ne' Reggimenti, ove ſaranno deſtinati, non poſſano lor negare le di loro licenze, quante volte non voleſſero volontariamente rinnovare i di loro impegni.

ARTICOLO III.

Tutt' i diſertori, che per aver fuggito, e paſſato da uni, ad altri corpi delle noſtre truppe fino alla preſente giornata ſi ritrovaſſero ſervendo nelle medeſime ſconoſciuti, e ſotto altri nomi, ſenza che ſieno ſtati richiamati, dovran comprenderſi in queſto general perdono, convenendo di continuare a ſervire cinque anni di più nelle compagnie medeſime, ove avranno ultimamente preſo partito, ſempre, e quando nel riferito termine di quattro meſi ſi diſcuoprano, e dichiarino, per godere del perdono medeſimo, ſenza che in queſto caſo a' primitivi Capitani reſti azione, nè diritto alcuno di ricuperarli.

ARTICOLO IV.

Dichiariamo pure, che dovranno godere di queſto perdono con le circoſtanze eſpreſſate negli antecedenti articoli, i militari rei non ſolo di ſemplice diſerzione, ma ancora di qualificata, non oſtante che le aveſſero commeſſe più di una volta.

ARTICOLO V.

Dovranno però eſſere eſcluſi dalla grazia quelli, i quali oltre del delitto di diſerzione aveſſero commeſſo incendj.

> Excipiuntur tamen, qui ultra deſertionem incendium commiſerint, quive infra quatuor menſium ſpacium in exercitu apud S. Germanum ad exercitum non redierint.

ARTICOLO VI.

Non avrà più luogo queſto noſtro perdono per li diſertori, che non ſi foſſero preſentati, come ſi è detto, nel preſcritto termine di quattro meſi, compiti che ſieno i quali, dovranno i contumaci reſtare interamente ſottopoſti nell' avvenire a tutto il rigore delle pene, che a tenore delle noſtre Reali ordinanze corriſponderanno a' di loro delitti. Ed affinchè queſto ſuddetto noſtro perdono generale poſſa giugnere a notizia di quelli, che vorranno approfittarſene; ordiniamo, che nella ſolita forma, e ne' luoghi conſueti ſi pubblichi ſubito in ciaſcheduna delle Provincie de' noſtri Regni, e ſue Frontiere, ed in tutte le Piazze, e Fortezze de' noſtri dominj, e che ſi rimettano eſemplari di eſſo alla Suprema Giunta conſultiva di Guerra, a' Capitani Generali, Comandanti, ed Iſpettori di ciaſchedun ripartimento di Guerra, ed agli Preſidi delle provincie, acciò tutti lo tengano preſente, e lo facciano pubblicare, ed oſſervare nella parte, che a ciaſcuno ſpetta. *Dato in Caſerta a* 1. *Febbrajo* 1759. CARLO. *LEOPOLDO DE GREGORIO*. 1759.

(†) PRAMMATICA XLV.

QUella indulgenza, che uſandoſi per ogni lieve cagione potrebbe ſquarciare la diſciplina, metter in diſordine lo Stato, e perdere la vita, e le fortune de' Cittadini, le quali unicamente ſi conſervano coll' eſatta oſſervanza delle leggi, par che convenga uſarſi in alcune epoche, e circoſtanze memorande da un Principe amantiſſimo de' ſuoi Vaſſalli, affinchè queſti ſperimentino la di lui clemenza, e veggano, che il rigore non è egli effetto già di animo diſamorato, ma deſiderio di contener i ſudditi ne' loro doveri, e di conſervare, e felicitare la Repubblica, per la quale ogni buon Principe ſi dee riconoſcer veſtito della Regia autorità. Preſentandoſi dunque l' occaſione fauſtiſſima della noſtra eſaltazione al Trono delle due Sicilie, come ci dichiariamo propenſi a promuovere tutt' i

> Quinto poſt menſe, quo Ferdinandus IV Rex Regna eſt auſpicatus, per refutationem, quam ad eum Carolus Pater fecerat, abolitionem criminum more maiorum edixit: Aboleri voluit crimina omnia vel in iudicium deducta fuerint, vel nondum deducta, vel quae iudicari poterant, vel iudicata fuerint, proque iis temporariam poenam ſuſtuliſſent

rei, vel in exilium acti, vel per palatium detinerentur, vel relegationem ſubiiſſent. Si qui triviorum acceſſiſſent, remiſiſſent intra quatuor menſium ſpatium, & in judicio ſiſtant, & apud competentem judicem. Idem de iis, qui in vinculis detinentur, providit eodem temporis ſpatio largius.

tutt'i vantaggi de'noſtri amati Vaſſalli, ed a renderli quanto più ſi poſſa beati con quella cura e ſollecitudine, che dee avere un ottimo Re per corriſpondere al ſingolare beneficio, che Iddio gli ha fatto innalzandolo alla Regia dignità, così vogliamo far uſo di quella grazia, ed indulgenza, che non turbando la pubblica quiete e pace, e non offendendo le leggi divine, e della natura, di cui la diſpenſa ci ſembra un orrore, indichi a tutti l'amor paterno, la clemenza, e le viſcere di miſericordia; riempia di giubilo le famiglie, che hanno avuto finora la diſavventura di vivere afflitte per lo ſregolamento di qualcuno de' loro individui, e proſciolga dalle pene delli leggi coloro, che ci ſono miſeramente incorſi.

Quindi concedendo un Indulto, e perdono generale vogliamo, e colla pienezza della noſtra autorità comandiamo, che tutt'i delitti (tra'quali anche quelli di contrabbando) per l'addietro commeſſi, e non eccettuati nel preſente Indulto, rimangano aboliti, ed eſtinti, ed aſſoluti, e liberati i rei, ed inquiſiti da qualunque pena, inquiſizioni, o contumacie, e pene pecuniarie dovute al Fiſco, il quale però non ne foſſe già cauto; di qualunque grado, condizione, e ſeſſo eſſi rei ſi ſieno, foreſtieri, o naturali del Regno, anche ſudditi de'Baroni (a'quali, e ad altri ſimili intereſſati ſoltanto riſerbiamo le legittime pene pecuniarie) indiziati, o confeſſi, o convinti, o contumaci, o ſorgiudicati, e banniti, o già condannati, o concordati a temporanea relegazione, o eſilio, o ſi trovaſſero con mandati, pleggerie, o altre cautele, o che non ſieno comparſi in giudizio, o ſieno in qualſivoglia maniera carcerati, o condannati, o concordati a preſidio, o a galea, purchè però non ſia la condanna, o concordia cominciata ad eſeguirſi, o non ſia per qualche delitto, che viene eſcluſo nel preſente Indulto; e ſe ſieno, o non ſieno le loro inquiſizioni dedotte in giudizio ad iſtanza delle parti offeſe, o *ex officio*: E quelli, che ſi ritrovano carcerati ſieno ſubito dopo la pubblicazione del preſente Reale Indulto meſſi in libertà.

Con eſpreſſa condizione però, che coloro, che han biſogno della remiſſione delle parti offeſe debbano proccurarla ſenza uſar forza, o violenza alcuna, e preſentarla in forma autentica fra il termine di quattro mesi nel tempo ſteſſo, che si preſentino, nè poſſano eſſere ammeſſi ſenza preſentare la remiſſione delle parti offeſe; Però per coloro, che ſono fuori Regno, il termine sia di ſei meſi, da computarsi dal dì della pubblicazione del preſente Indulto o nel Tribunale della Vicaria, o negli altri Tribunali, e Corti del Regno, ne' quali si trovano le loro inquiſizioni dedotte, inteſi ſempre i Fiſcali, o Coadjutori delle Corti, abilitandogli ancora a preſentarle avanti a' Giudici, e Tribunali, ove forſe pendeſſero i gravami, ancorchè queſti foſſero di decreti interlocutorj. E colla condizione ancora, che tutti coloro, che poſſano eſſer ammeſſi al godimento di queſta generale indulgenza debbano dar cautela di non offendere i querelanti, e i teſtimonj, o chi contra di eſſi accudiſſe, in maniera che contravvenendo alle condizioni eſpreſſate, s'intenda per eſſi non conceduto il preſente Indulto, e reſtino ferme le loro inquiſizioni, e proceſſi, per farſi la dovuta giuſtizia ſecondo le leggi.

A coloro poi, che ſi trovano carcerati per delitti dal preſente Indulto non eccettuati, e che non hanno le remiſſioni delle parti offeſe, concediamo ancora il termine di quattro meſi a poterle preſentare per godere della preſente grazia; comandando, che intanto non ſi proceda contra di eſſi a neſſun atto.

Ma perchè queſta grazia, e generale indulgenza non arrechi pregiudizio, e perturbamento alla ſocietà, dichiariamo, e vogliamo eſpreſſamente non compreſi, ma eſcluſi dal preſente Indulto tutt'i rei di leſa Maeſtà divina, ed umana, di falſificazione di qualunque moneta, che corra nel Regno, di qualunque ſorta di omicidio; di delitti commeſſi da Uffiziali nell'amminiſtrazione de' loro uffic), di *vizio nefando*, di violenti ſtupri, ed adulterj, di furti, e recatti commeſſi in iſtrada pubblica, di furti commeſſi con violenza, benchè ſolamente compulſiva ſeguiti nelle pubbliche ſtrade di queſta Capitale, e dell'altre Città del Regno, e loro Borghi, di qualunque ſorta di falſità di pubblica ſcrittura, di pubblico Banco, o commeſſa da Notari, Maſtrodatti, Attuarj, o Scrivani nell'eſercizio de' loro reſpettivi officj, o da qualunque altra perſona, e ciò tanto a riguardo di quelli, che avranno per lo paſſato eſeguita la falſità, come de' loro autori, o mandanti.

Excipiuntur in divinam Majeſtatem, & in Regem qui deliquiſſent: Qui adulterinam monetam conflaſſent, vel eam quae in commercio eſt, raſiſſent: Homicidae omnes: Officiales, qui in officio deliquiſſent: Sodomitae: Stupratores virginum vi adiectas: Falſarii omnes.

In fine ordiniamo, che ſi comprendano in queſta preſente grazia i carcerati per cauſe civili, e i debitori, o ſieno per cagion pubblica, o privata, dovendo queſti ſcarcerarsi, e non eſſer moleſtati nelle perſone colla dilazione di quattro meſi, ſe il debito ſia cauſa pubblica, e di otto meſi, ſe per cagion de' privati, dando prima d'uſcire delle prigioni ſicura pleggeria, o di concordarſi fra detto termine co' loro creditori, e quello elaſſo rimetterſi carcerati; non eſſendo noſtra volontà, che ſi faccia a' creditori ſudetti pregiudizio veruno: eccettuando però dalla grazia preſente tutt' i debitori per cagion di depoſiti, di dazj, di arrendamenti, gabelle, e d'altre regie rendite, quali non vogliamo, che vengano compreſi nella dilazione ſopraddetta.

Debitores, datis fidejuſſoribus, per quatuor menſes a moleſtiis creditorum quieſcant: exceptis Fiſci, vel Aerarii debitoribus.

Quindi incarichiamo a tutt'i noſtri Tribunali, e Miniſtri così ſuperiori, come inferiori delle Corti tutte così Regie, come Baronali nel noſtro Regno l'inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi eſprime, aſſicurando l'oſſervanza d'eſſo *ſub verbo*, & *fide noſtra*. E per maggior comprovazione di queſta noſtra Sovrana diſpoſizione ſarà il preſente Editto firmato da' noſtri Conſiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del Noſtro Real ſuggello, e riconoſciuto dal Noſtro Secretario di Stato, Grazia, e Giuſtizia, e del Diſpaccio Eccleſiaſtico. *Caſerta 29. Febbrajo 1760.*

PEL RE PUPILLO. *DOMENICO CATTANEO.*

TANEO. MICHELE REGGIO. GIACOMO MILANO. GIUSEPPE PAPPACODA. PIETRO BOLOGNA. DOMENICO DI SANGRO. LELIO CARAFFA. BERNARDO TANUCCI. Carlo Demarco. Vidit Danza Praeſes Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Verano a Secretis. Pubblicata a dì
1760. 9. Marzo 1760.

(†) PRAMMATICA XLVI.

Idem Rex. Hoc Edictum ſupplementum eſt praecedentis abolitionis, & militibus conſuluit; Crimina aboleri voluit eorum omnia, vel communia fuiſſent, vel ſpecialiter adverſus militares leges patrata: Deſertores omnium legionum ſi redierint, impune erit crimen patratum: In quamcumque legionem venient infra quatuor menſium ſpacium, ſi extra Regnum fuerint, ſi infra Regnum infra duos menſes: De iis qui ex una in aliam legionem tranſiſſent mutatis nominibus idem valet. Qui palantes in agris turmatim errent: infra menſem in militares numeros, eiectis armis, recipiantur. Excipiuntur, ſi homicidium patraſſent, vel furtum publicum, vel rapinam.

POichè per la noſtra eſaltazione al Trono delle due Sicilie, ſebbene tutta la noſtra cura, e ſollecitudine ſarà per l'eſatta oſſervanza delle leggi, per cui la vita, e le fortune de' Cittadini ſi conſervano, e donde principalmente dipende la loro felicità, pure ci ſi è preſentata una faustiſſima occaſione da poter dimoſtrare a' noſtri amati vaſſalli, che non è lontano dall' animo noſtro quell' indulgenza, che non turbando la pubblica pace, e quiete, e non offendendo le leggi divine, e della natura, additi a tutti l'amor noſtro paterno; però abbiamo fatto pubblicare a' nove del corrente un Indulto, e perdono generale, per cui tutt' i delitti aboliti, ed eſtinti rimangano; fuorchè quelli, che per non recar pregiudizio, e perturbamento alla ſocietà, dichiarati eſpreſſamente ſi ſono eccettuati, ed eſcluſi. Ed affinchè della noſtra Real Clemenza anche coloro ſieno a parte in tal' occaſione, che al militare ſervizio ſono addetti; dichiariamo, ordiniamo, e comandiamo preſentemente con queſto nuovo Indulto, che nell' altro già pubblicato ſieno compreſi, ed ammeſſi i militari tutti, che attualmente ſervono nelle noſtre Truppe, come ſe di eſſi fatta ſi foſſe ſpecial menzione, e godano della generale abolizione di tutt' i loro delitti fino al dì della pubblicazione del medeſimo commeſſi, o ſieno delitti comuni, o militari, ed o ſi tratti di pene ſtabilite dal diritto comune, o che vengano preſcritte dalle Reali ordinanze, coll' eccettuazioni però, condizioni, e riſerbe, che nel detto Indulto ſi contengono, ch'è ſtato pubblicato; le quali vogliamo, che tutte in queſto s'abbiano per dichiarate, ed eſpreſſe, e di parola in parola inſerite.

E dichiariamo di più, intorno a' diſertori, che goder debbano della noſtra Real Clemenza, tutt' i ſoldati, ed altresì i Sergenti, Caporali, Tamburri, e Piffari di tutt' i Reggimenti, che fino al dì della pubblicazione del preſente Indulto diſertato abbiano da' loro Corpi, preſidio, o quartiere, tanto ſe carcerati, e condannati ſieno, quanto ſe aſſenti, e fuggitivi titrovinsi, così ne' noſtri dominj, come fuori, ancorchè ſerviſſero ad altro Principe; ed ancorchè le diſerzioni non foſſero ſemplici, ma reiterate, e qualificate.

I diſertori però che ſi ritrovano fuori de' noſtri Regni preſentar ſi debbano nel termine di quattro mesi, decorrendi dalla pubblicazione del preſente Indulto in uno di qualunque de' corpi delle noſtre truppe, permettendo loro ben anche di poter laſciare il primo corpo, in cui erano aſſentati, ed eleggerne altro per continuare il lor ſervigio. Ed a riguardo di quelli, che trattengonsi fuggitivi, ed occulti ne' noſtri Regni, e Stati, tanto per la ſola diſerzione, quanto per altri delitti non eccettuati, vogliamo che s'abbiano a preſentare in uno de' corpi delle noſtre truppe nel termine di due meſi da decorrere eziandio dal dì della pubblicazione del preſente Indulto: e ſpiegando, in qual corpo intendano di continuare a ſervire, ſarà loro immediatamente accordato.

In oltre ſaranno ammeſſi alla medeſima grazia ſimilmente coloro, che abbandonando i proprj corpi, ſi ſaranno arrolati in altri corpi nelle medeſime noſtre truppe, con averſi per ventura mutato il nome, ed anche talora il cognome, ſempre che nel termine di due meſi, da decorrere dal dì della pubblicazione del preſente Indulto, ſi paleſino per tali diſertori d'altri corpi, con dover rimanere obbligati a continuare a ſervire in quello, in cui ſi ritrovano.

Ma ſe mai alcuni de' diſertori, per evitare il meritato gaſtigo della loro diſerzione, ſcorrono armati, ed uniti con altri per la campagna, turbando la pubblica, e privata tranquillità; vogliamo, che per poter godere del preſente Indulto, fra il termine di un meſe da decorrere dal dì della ſua pubblicazione ſi dovranno preſentare in uno de' corpi delle noſtre truppe; e ſaranno ſempre eſcluſi da una tal grazia que' diſertori, che ſcorrendo la campagna in compagnia d'altri, abbiano commeſſo qualunque omicidio, furto di ſtrada pubblica, o ricatto, eſſendo noſtra volontà, che ſi comprenda nel preſente Indulto il ſolo, e ſemplice inceſſo per la campagna con comitiva di gente armata, che non venga unito con tali delitti.

Ed aſſicurando l'oſſervanza di quanto ſi è nel preſente Indulto dichiarato, ed ordinato *ſub verbo, & fide noſtra*: per maggior comprovazione di queſta noſtra Sovrana diſpoſizione ſarà il preſente Editto firmato da' noſtri Conſiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del noſtro Real Suggello, e riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, Guerra, e Marina. *Caſerta 28. Marzo* 1760. PEL RE 1760.
PUPILLO *Domenico Cataneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuſeppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Antonio del Rio.*

(†) PRAMMATICA XLVII.

Quum ſaeva fame anno 1764 laboratum in Regno fuiſſet, qui furtum plerique commiſiſſent, vagarentur; furtorum abolitionem Rex edixit: Qui in eſculentū & poculentum ad aeſtimationem ducatorum decem furtum feciſſent, infra duos menſes, ſi

ESſendo pervenuto a notizia di Sua Maeſtà, che molta povera gente in tempo della paſſata penuria s'è indotta a rubare a ſol oggetto di alimentar ſe, e i ſuoi; donde n'è derivato, che tali infelici per tema della giuſtizia non han curato, nè curano ritornare nelle loro patrie, e per non dare nelle mani della giuſtizia continuano a mantenerſi da vagabondi; E compaſſionando Sua Maeſtà la debolezza di coloro, che hanno anteposto il deſiderio di vivere al lodevole abborrimento di renderſi delinquenti, ha riſoluto per effetto

intra Regnum, poſita quatuor ſi extra fuerint, Præſidem Provinciæ adierint, abolitionem recipiant; ſtipulatione interpoſita intra menſem, redituros ad proprios lares, ſpondeant.

to di Sua Sovrana Reale Clemenza ſempre inclinata al bene de' ſuoi amatiſſimi Sudditi, facendo uſo di quegli eſpedienti, che non ſono diſcompagnati da una equitativa giuſtizia di conceder perdono a tutti coloro, che dal meſe di Ottobre del paſſato anno mille e settecento ſeſſantatrè fino al preſente giorno abbiano commeſſo furti di commeſtibili, in ſomma che non ecceda i ducati dieci; com' altresì a tutti coloro, che abbandonate le proprie Patrie, e caſe ſi ſieno dati ad una vita vagabonda; a condizione di doverſi obbligare preſſo le reſpettive Udienze Provinciali (nelle quali ſi preſenteranno tra due meſi quelli, che ſono in Regno, e fra quattro meſi quelli, che ſono fuori Regno) di dover ritornare fra il termine di un meſe nelle proprie patrie.

Quindi incarichiamo a tutt' i noſtri Tribunali, e Miniſtri così ſuperiori, come inferiori delle Corti tutte così Regie, come Baronali nel noſtro Regno l'inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi eſprime, aſſicurando l' oſſervanza di eſſo *ſub verbo & fide noſtra*. E per maggior comprovazione di queſta noſtra ſovrana diſpoſizione ſarà il preſente Editto firmato da' noſtri Conſiglieri di Stato e di Reggenza, munito del noſtro Real ſuggello, e riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, Grazia, e Giuſtizia, e del Diſpaccio Eccleſiaſtico. *Portici a' 25. Luglio 1764.* PEL RE PUPILLO *L. S. Domenico Cataneo*, *Giacomo Milano*, *Giuſeppe Pappacoda*, *Stefano Reggio*, *Bernardo Tanucci*. *Carlo de Marco*. *Vidit Citus Reg. Viceprotot. Dominus Rex mandavit mihi*, *Salvatori Spiriti e Secretis*. Pubblicata a dì 28. Luglio 1764.

1764.

(†) PRAMMATICA XLVIII.

Idem Rex.

AVendo il Sommo Datore di ogni bene IDDIO O. M. ſecondati i noſtri voti coll' avventuroſo già ſeguito matrimonio tra NOI e l' amabiliſſima Arciducheſſa MARIA CAROLINA D' AUSTRIA, dal quale i noſtri fedeliſſimi ed amantiſſimi Sudditi alla tranquillità finora goduta ſperano di averſi ad aggiugnere di giorno in giorno nuove felicità: Noi per concorrere in queſta fauſtiſſima occaſione alla pubblica univerſale allegrezza, abbiamo determinato di fare ſperimentare anche a quelli, che per le loro colpe e delitti ſi ſono ſottopoſti alle pene meritate e loro comminate dal rigor delle leggi, gli effetti della noſtra indulgenza, concedendo loro un general perdono delle paſſate colpe e delitti col preſente Indulto, nel quale ſi vegga unitamente campeggiare e la Noſtra Real Clemenza, e la cura di non rilaſciarſi il buon ordine, e la civile diſciplina, donde dipendono la conſervazione dello Stato, e la pubblica tranquillità.

Nuptiæ inter Ferdinandum IV. Regem noſtrum, & Mariam Carolinam Auſtriæ Archiducem, & Imperatoris ſororem hanc novae abolitioni occaſionem miniſtrarunt. Abolitio eadem forma concepta, qua ſuperiores Regis alia abolitiones. Adjicitur. Quicumque ad communem abolitionem admittantur caveant, ne quid acrius, eodemque contra accuſatores egerint: qui ſi agant, vel minas, vel dolis in crimen incidant. Remittentibus tamen injuriam poſſint. De iis qui in carceribus detinentur eadem abolitionis forma valeat: Rei dum remiſſionem a partibus petunt, quam niſi procurent, inutilis erit abolitio; in judicio ſiſtant: remiſſionem impetrentur; neque dolo, vi, fraude. Procuratores eorum, qui deliquerunt, intra ſemeſtre tempus procurent, intra quem terminum defendant.

„ Quindi concedendo un Indulto e perdo-„ no generale vogliamo, e alla pienezza del-„ la Noſtra autorità comandiamo, che tutt' „ i delitti (fra' quali anche quelli di con-„ trobbandi) per l' addietro commeſſi, e non „ eccettuati nel preſente Indulto, rimangano „ aboliti, eſtinti ed aſſoluti, e liberati i „ rei ed inquiſiti da qualunque pena, inqui-„ ſizioni, o contumacie, e pene pecuniarie „ dovute al Fiſco, il quale però non ne foſ-„ ſe già cauto; di qualunque grado, condi-„ zione e ſeſſo eſſi rei ſi ſieno, foreſtieri o „ naturali del Regno, anche Sudditi de' Ba-„ roni, a' quali e ad altri ſimili intereſſati „ ſoltanto riſerbiamo le legittime pene pecu-„ niarie; indiziati, o confeſſi, o convinti, o „ contumaci, o ſorgiudicati e banditi, o già „ condannati, o concordati a temporanea re-„ legazione, o eſilio, o ſi trovaſſero con man-„ dati, pleggerie, o altre cautele, o che non „ ſieno comparſi in giudizio, o ſieno in qual-„ ſivoglia maniera carcerati, o condannati, o „ concordati a preſidio, o a galea, purchè „ però non ſia la condanna, o concordia co-„ minciata ad eſeguirſi, o non ſia per qual-„ che delitto, che viene eſcluſo nel preſente „ Indulto, e ſe ſieno o non ſieno le loro in-„ quiſizioni dedotte in giudizio ad iſtanza „ delle Parti offeſe, o *ex officio*: e quelli, „ che ſi trovano carcerati ſieno ſubito dopo „ la pubblicazione del preſente Real Indulto „ meſſi in libertà. Con eſpreſſa condizione „ però, che i rei, i quali vogliono eſſere „ ammeſſi al godimento del preſente Indulto, „ debbano perſonalmente preſentarſi nel Tri-„ bunale della Vicaria, o negli altri Tribu-„ nali e Corti del Regno, ove le loro inqui-„ ſizioni ſi trovano dedotte, inteſi ſempre i „ Fiſcali, o Coadjutori delle Corti; abilitan-„ doſi anche a preſentarſi avanti a' Giudici, „ o Tribunali, ove pendeſſero i gravami pro-„ poſti contra le Giudicature de' Tribunali in-„ feriori, ancorchè queſte foſſero di decreti „ interlocutorj, e colla condizione ancora, „ che tutti coloro, che poſſano eſſere ammeſſi „ al godimento di queſta generale indulgen-„ za, debbano dar cautela di non offendere i „ querelanti e i teſtimonj, o chi contra di „ eſſi accudiſſe: in maniera che contravvenen-„ do alle condizioni eſpreſſate, s' intenda per „ eſſi non conceduto il preſente Indulto, e „ reſtino ferme le loro inquiſizioni e proceſſi „ per farſi la dovuta giuſtizia ſecondo le leggi.

„ A coloro poi, che ſi trovano carcerati „ per delitti dal preſente Indulto non eccet-„ tuati, e che non hanno le remiſſioni delle „ parti offeſe, concediamo ancora il termine „ di quattro meſi a poterle preſentare per go-„ dere della preſente grazia; comandando che „ intanto non ſi proceda contra di eſſi a neſ-„ ſun atto.

„ Ordiniamo di più e vogliamo, che i „ rei, a' quali biſogna la remiſſione della Par-„ te offeſa, debbano preciſamente detenerſi „ con mandato in quelle Corti, ove ſi preſen-„ teranno, e non poſſano partirne; e contrav-„ venendo a queſta parte, reſtino eſcluſi dal-„ la preſente indulgenza, ancorchè otteneſſero „ poi le remiſſioni delle parti offeſe: ben in-„ teſo che dette remiſſioni debbano eſibirſi in „ forma autentica tra il termine ſteſſo di „ quattro meſi e ſenza uſar forza o violenza

„ alcu-

„ alcuna, prorogando il termine così a pre-
„ ſentarſi perſonalmente nella maniera di ſo-
„ pra deſcritta, che ad eſibire le remiſſioni
„ a meſi ſei per quei delinquenti o inquiſiti,
„ che ſi troveranno fuori Regno.

Excipiuntur ab hac abolitione, qui in Deum, & Regem deliquerint, monetam adulterinam qui immiſerint: Homicidae: Officiales in officiali opera ſi deliquiſſent: Sodomitae: Si vim virginibus, & mulieribus, vel ſtuprum intulerint, in viis Regiae Urbis, vel in Continenti, vel in Provinciis: Falſarii Notarii, Scribae: etſi in officio deliquiſſent, vel in diſtrahenda pecunia a publico Banco conati ſint, etiamſi ſpem fruſtetur eventus.

„ Ma perchè queſta grazia e generale in-
„ dulgenza non arrechi pregiudizio e pertur-
„ bamento alla ſocietà, dichiariamo, e voglia-
„ mo eſpreſſamente non compreſi ma eſcluſi
„ dal preſente Indulto tutt' i rei di leſa
„ Maeſtà Divina ed umana, di falſificazione
„ di qualunque moneta che corra nel Regno,
„ di qualunque ſorta di omicidio, di delitti
„ commeſſi da Officiali nell' amminiſtrazione
„ de' loro officii, di *vizio nefando*, di violen-
„ ti ſtupri ed adulterj, di furti e recatti com-
„ meſſi in iſtrada pubblica, di furti commeſſi
„ con violenza, benchè ſolamente compulſiva,
„ ſeguiti nelle pubbliche ſtrade di queſta Ca-
„ pitale e delle altre Città del Regno e loro
„ Borghi: di qualunque ſorta di falſità di
„ pubblica Scrittura commeſſa da Notai, Ma-
„ ſtrodatti, Attuarj o Scrivani nell' eſercizio
„ de' loro reſpettivi Offizj, o da qualunque
„ altra perſona, e parimente, di qualunque
„ falſità commeſſa per riſcuotere danajo da
„ pubblici Banchi, ancorchè le falſità non
„ aveſſero avuto il loro effetto, e non ſe ne
„ foſſe fatto uſo: e ciò tanto a riguardo di
„ coloro, che avranno eſeguita la falſità, co-
„ me de' loro Autori, o Mandanti.

Debitoribus ob cauſam publicam quatuor menſium ſpatium datur: ob cauſam privatam octo, datis Fidejuſſoribus, qui niſi intra id ſpatium cum creditoribus tranſegerint, redeant in vincula. Excipiuntur Fiſco obnoxii: Pleraque arbitrariis judicum remittuntur.

„ In fine ordiniamo, che ſi comprendano
„ in queſta preſente grazia i carcerati per
„ cauſe civili, e i debitori, o ſieno per ca-
„ gione pubblica o privata, dovendo queſti
„ ſcarcerarſi e non eſſer moleſtati nelle per-
„ ſone colla dilazione di quattro meſi, ſe il
„ debito ſia di cauſa pubblica, e di otto me-
„ ſi ſe per cagion de' privati, dando prima
„ di uſcire dalle prigioni ſicura pleggeria,
„ o di concordarſi fra detto termine co' lo-
„ ro creditori, e quello elaſſo rimetterſi car-
„ cerati: non eſſendo noſtra volontà che ſi
„ faccia a' creditori ſuddetti pregiudizio veru-
„ no: eccettuando però dalla grazia preſente
„ tutt' i debitori per cagion de' depoſiti, di
„ dazj di arrendamenti, gabelle ed altre Re-
„ gie rendite, quali non vogliamo, che ven-
„ gano compreſi nella ſuddetta dilazione. E
„ perchè i debitori non poſſano far uſo del-
„ la generale indulgenza per fraudare i pupil-
„ li e le perſone miſerabili che hanno preci-
„ ſo biſogno di riſcuotere i loro crediti per
„ ſuſſiſtere; Vogliamo ed ordiniamo, che i
„ Giudici, avanti a' quali ſi trovano dedot-
„ te, o ſi dedurranno le azioni, abbiano la
„ libertà ſecondo le circoſtanze de' caſi e del-
„ le perſone di obbligare i debitori al paga-
„ mento in tutto, o in parte anche commi-
„ nando a' debitori ſteſſi la carcerazione, non
„ oſtante l' eccezioni, che poſſano produrre
„ della dilazione conceduta dal preſente In-
„ dulto ".

Quindi incarichiamo a tutt' i noſtri Tribunali, e Miniſtri così Superiori come inferiori delle Corti tutte, e così Regie come Baronali nel noſtro Regno l' inviolabile eſecuzione di quanto nel preſente Indulto ſi eſprime, aſſicurando l' oſſervanza di eſſo *ſub Verbo & Fide Noſtra*, e per maggior comprovazione ordiniamo, che il preſente Indulto da noi ſottoſcritto e munito col noſtro Reale Suggello, riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, Giuſtizia e Grazia, e viſto dal Preſidente del S. R. C. Viceprotonotario e dal Segretario della Real Camera di S. Chiara, ſia pubblicato nelle forme conſuete in tutt' i luoghi ſoliti della ſuddetta noſtra fedeliſſima Città di Napoli, e nelle Provincie del Regno. *Portici 6. Maggio 1768.* FERDINANDO. *Vidit Citus Praef. Vice-Proton.* CARLO DEMARCO. *Dominicus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 7. Maggio 1768. 1768.

(†) PRAMMATICA XLIX.

Idem Rex. Eadem abolitio ad milites extenditur, qui legionem deſeruiſſent. Eadem forma abolitio continetur, qua ea comprehenditur, quam ſupra retulimus pag. 47.

AVendo il Sommo Datore di ogni bene IDDIO O. M. fecondato i noſtri voti, coll' avventuroſo già ſeguito matrimonio tra Noi, e l' amabiliſſima Arciducheſſa MARIA CAROLINA D' AUSTRIA, dal quale i noſtri fedeliſſimi, ed amantiſſimi ſudditi alla tranquillità finora goduta ſperano d' averſi ad aggiugnere di giorno in giorno nuove felicità: Noi per concorrere in queſta fauſtiſſima occaſione alla pubblica univerſale allegrezza, abbiamo determinato di fare ſperimentare anche a quelli, che per le loro colpe, e delitti ſi ſono ſottopoſti alle pene meritate, e loro comminate dal rigor delle leggi, gli effetti della noſtra indulgenza, concedendo loro un general perdono delle paſſate colpe, e delitti col preſente Indulto, nel quale ſi vegga unitamente campeggiare e la noſtra Real Clemenza, e la cura di non rilaſciarſi il buon ordine, e la civile diſciplina, donde dipendono la conſervazione dello Stato, e la pubblica tranquillità. Ed affinchè in tale occaſione, della noſtra Real clemenza anche coloro ſieno a parte, che al militare ſervizio ſono addetti; „ dichiariamo, ordiniamo, e comandia-
„ mo preſentemente con queſto Indulto, che
„ nell'altro già ſpedito in data de' ſei del cor-
„ rente, ſieno compreſi, ed ammeſſi i militari
„ tutti, che attualmente ſervono nelle noſtre
„ Truppe, come ſe di eſſi fatta ſi foſſe ſpecial
„ menzione, e godano della generale abolizio-
„ ne di tutt' i loro delitti fino al dì della pub-
„ blicazione del medeſimo commeſſi, o ſieno
„ delitti comuni, o militari, ed o ſi tratti di
„ pene ſtabilite dal diritto comune, o che ven-
„ gano preſcritte dalle Reali ordinanze, coll'
„ eccettuazioni, condizioni, e riſerbe, che nel
„ detto Indulto di già ſpedito ſi contengono;
„ le quali vogliamo, che tutte in queſto s' ab-
„ biano per dichiarate ed eſpreſſe, e di parola
„ in parola inſerite.

E dichiariamo di più, intorno a' diſertori, che goder debbano della noſtra Real clemenza tutt' i ſoldati, ed altresì i Sergenti, Caporali, Tamburri, e Piffari di tutt' i Reggimenti, che fino al dì della pubblicazione del preſente Indulto diſertato abbiano da' loro corpi, preſidio, o quartiere, tanto ſe carcerati, e con-

e condannati ſieno, quanto ſe aſſenti, e fuggitivi ritrovinſi, così ne' noſtri dominj, come fuori, ancorchè ſerviſſero ad altro Principe. Ed ancorchè le diſerzioni non foſſero ſemplici, ma reiterate, e qualificate.

I diſertori però, che ſi ritrovano fuori de' noſtri Regni, preſentar ſi debbano nel termine di quattro meſi, decorrendi dalla pubblicazione del preſente Indulto in uno de' qualunque de' corpi delle noſtre Truppe, permettendo loro ben anche di poter laſciare il primo corpo, in cui erano aſſentati, ed eleggerne altro per continuare il loro ſervizio. Ed a riguardo di quelli, che trattengonſi fuggitivi, ed occulti ne' noſtri Regni, e Stati, tanto per la ſola diſerzione, quanto per altri delitti non eccettuati, vogliamo, che s'abbiano a preſentare in uno de' corpi delle noſtre Truppe nel termine di due meſi, da decorrere eziandio dal dì della pubblicazione del preſente Indulto. E ſpiegando in qual corpo intendano di continuare a ſervire, ſarà loro immediatamente accordato.

In oltre ſaranno ammeſſi alla medeſima grazia ſimilmente coloro, che abbandonando i proprj corpi, ſi ſaranno arrolati in altri corpi nelle medeſime noſtre Truppe, con averſi per ventura mutato il nome, ed anche talora il cognome, ſempre che nel termine di due meſi, da decorrere dal dì della pubblicazione del preſente Indulto, ſi paleſino per tali diſertori d'altri corpi, con dovere rimanere obbligati a continuare a ſervire in quello, in cui ſi ritrovano.

Ma ſe mai alcuni de' diſertori, per evitare il meritato gaſtigo della loro diſerzione, ſcorrono armati, ed uniti con altri per la Campagna, turbando la pubblica, e privata tranquillità; Vogliamo, che per poter godere del preſente Indulto, fra il termine di un meſe da decorrere dal dì della ſua pubblicazione, ſi dovranno preſentare in uno de' corpi delle noſtre Truppe; e ſaranno ſempre eſcluſi da una tal grazia quei diſertori, che ſcorrendo la Campagna in compagnia d'altri, abbiano commeſſo qualunque omicidio, furto di ſtrada pubblica, o ricatto, eſſendo noſtra volontà, che ſi comprenda nel preſente Indulto il ſolo e ſemplice inceſſo per la Campagna, con comitiva di gente armata, che non venga unito con tali delitti.

Ed aſſicurando l' oſſervanza di quanto ſi è nel preſente Indulto dichiarato, ed ordinato *ſub Verbo, & Fide noſtra*: per maggior comprovazione di queſta noſtra ſovrana diſpoſizione, ſarà il preſente Editto firmato dalla noſtra Real mano, munito del noſtro Real ſuggello, e roborato dal noſtro Segretario di Stato, e del Diſpaccio univerſale di Guerra, e di Marina. *Dato in Portici a dì 9. Maggio* 1768. FERDINANDO. *Antonio del Rio.* *1768.*

DE ACCVSATIONIBVS

TITVLVS SECVNDVS.

PRAGMATICA PRIMA.

1. Accuſat. accuſatione pendente, de nullo crimine reaccuſare poteſt, ſed accuſator debet praeſtare cautionem de ſtando juri, priori accuſatione finita. Vide Conſt. † Quae incip. Si civiliter agere. Adeſt etiam cap. 258. Re. 171., & 177.

LEgislatoris eſt proprium, ſubditis judicia declarare, quae varia vetuſtate legum, diverſaque obſervantia temporum involvuntur, & moderna clara ſtabilitio ordinat, quod praeteriti temporis curſus inordinatum perpenditur reliquiſſe. Sane licet in Regno Imperialis ſanctio, † ſtabilitione firmavit, accuſatum poſſe ſuum accuſatorem (pendente accuſatione prima) de maiori crimine reaccuſare, ſitque simul utriuſque accuſantis, & accuſati judicium, qua poſtpoſita agitetur adverſarii cauſa. Sancita legum priſcarum, & diverſae obſervantiae, quae per ſpeciales literas, variis caſibus occurrentibus emanaſſe dicuntur, quae tam ad alias diverſas perſonas, quam diverſa etiam crimina, ſive cauſa facta fuerunt, per tempora retro acta igitur noſtrorum temporum ſceptra luculenta obſervantia divideret, quid ſit de ceteris occurrentibus ſuis caſibus obſervandum, praeſenti noſtra ordinatione, ac declaratione præſcribimus: *Ut ſi quando aliquem contingat, per accuſationem, vel denunciationem ad alicujus Tribunal Judicis, quovis crimine publico, vel privato, per citationem emiſſam, vel denunciationem ſaltem criminis apud acta dictae Curiae inſtitutam trahi ab aliquo, ſuam, ſuorumque injuriam proſequendo, non audeant accuſatus, ejus conjux, liberi, parentes, aut fratres utrinque conjuncti, inſimul habitantes, de crimine aliquo privato, vel publico quantumcumque majori, prima denunciatione pendente, accuſatorem, ejus uxorem, liberos, parentes, fratreſve (ut praefertur) utrinque conjunctos in eadem tamen habitatione manentes, per quamvis viam in judicio evocare, vel alterum denunciationis ſubintrare certamen, niſi tamen quod accuſatus vel denunciatus hujuſmodi, contra quem infertur judicium; præſtet fidejuſſionem de ſtando juri, prima denunciatione, vel accuſatione finita: Evidens enim accuſatoris, vel denunciatoris, talium perſonarum ſanguinis vinculo conjunctarum videtur eſſe nequitia, & quaedam calumnia manifeſta, qui non prius valuit adverſarium*

accuſare, vel publice perſonas accuſatori, vel denunciatori proximitate conjunctas, accuſando, vel denunciando reos facere, quam eſſet accuſatus primo, vel denunciatus, vel per querimoniam laceſſitus, non poteſt alicujus mens recta concipere, quod aliunde proveniat talis actus, niſi quod provocati confeſtim, quo poſſunt modo, cupiunt ſe ulciſci; poſtquam vero fuerit objecti criminis prior accuſatio, ſententia, vel aliter terminata, poterunt eorum accuſationem, vel denunciationem reaſſumere, vel proponere, ſi, & pro ut eis permittunt legitimae ſanctiones ſuper hoc civiles, ac etiam emanantes ex delictis, quin poſſint citari, eorum quaeſtiones proponere, etiam pendente litigio criminum objectorum; contra vero praedictas perſonas ſupra comprehenſas noſtram ordinationem procedere volumus quoque modo: Praedictis tamen determinando adjicimus, quod ſi contingat, crimen de novo, poſt motam cauſam denunciationis, vel accuſationis praedictae in perſonam accuſati, vel denunciati committi, ipſeque tunc cupiat ſuam, vel ſuorum injuriam proſequi, non quodcumque, etiam ſi minus illud crimen exiſtat, poſſit tunc ſuam querelam deponere, ſeu adiiciantur perſonae praedictae, cupientes eorum injuriam in judicio vendicare, & abſque praejudicio aliquo poſtea in utraque eodem tempore procedere, coram tamen eodem Judice, ſi alias competens eſſe cenſeatur, ne valeat delinquens, cognitionem, & punitionem criminum, etiam ad tempus fugere commiſſorum, & ſubtrahatur talis occaſio fortaſſis prohibita delinquendi, ut autem prius noſtra ordinatio in communiorem deveniat notitiam ſingulorum, illam providimus nobis praeſentialiter deſtinandam, ut tam per noſtram curiam, quae norma aliis inferioribus debet exiſtere, quam per alios Officiales, & Judices, quocumque cenſeantur titulo, inviolabiliter obſervetur: quibuſcumque aliis ſcriptionibus, ſeu mandatis factis fortaſſis, in poſterum in adverſum non obſtantibus quoque modo. Dat. Neap. per Matthaeum de Porta de Salerno, anno 1427. die x. menſis Octobris, dirigitur Mag. Cur.

2. Curia Regia norma debet eſſe aliis inferioribus. Regina Joanna. 1427.

DE ACTVARIIS, SCRIBIS, ET EORVM SALARIO.

TITVLVS TERTIVS.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

1. Octonus ſtatuitur numerus, & non ultra Actuariorum, & Subactuariorum M. C. V. concordat Prag. 7. infra.

NUmerum Magiſtrorum Actorum alias in M. C. definitum cum Subactuariis adeo multiplicaſſe Nobis relatum eſt, ut propter eorum multitudinem, ut aſſolet, eorum officio confuſio ſaepe generetur, & in Mag. Cur. in qua

2. Quid in R. C. S. Pragm. 95. §. 39. de off. Pro. Caeſ. in S. C. Prag. 38. de off. ſec. S. C.

propter Tribunalis dignitatem, cuncta magis ordinate procedere convenit, quam in ceteris Tribunalibus, per contrarium confuſe, & nullo ordine proceditur. Cui rei opportune providere volentes, ſtatuimus certum, & definitum numerum terminantes, *Ut in eadem Mag. Cur. octo tantum Magiſtri Actorum, & Subactuarii ſint probi, & legales experti, & boni*

3. Pragm. 9. de ſalar. Prag. 27. de off. Magiſt. Juſt. in Pragm. 13. de ord. jud. Poena eadem.

Scriptores, a Nobis, ſeu Sac. noſtro Conſ. approbati, qui per ſe, & non per ſubſtitutum ſerviant; libroſque proceſſuum, & Actorum ſecundum ordinem Conſtitutionis noſtrae, ſuper proceſſibus conficiendis, & Judici praeſentandis nuper editae, per omnia conficiant, ſub poenis in dicta Conſtitutione contentis.

PRAGMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

1. Duo in criminalibus collocentur Scribae, approbati per Sac. Conſ. Poena. x. unciar. hodie ſunt plures per Pragm. 7. hoc tit. Poena ead. Regenti.

V*Olumus, in criminalibus Scribas duos probos, bonoſque ſcriptores a noſtro Sac. Conſ. examinatos deputari, qui eorum officium fideliter exercere jurent, & exerceant, ad poenam x. unciarum, exigendam a tali Scriba, qui non examinatus, & non approbatus, officium exercuerit, & ſimilem poenam Regenti injungendam, qui eum taliter ad dictum officium exercendum admiſerit.*

PRAGMATICA III.

Ex promulgatis anno 1477.

1477. 1. In cauſis conjunctorum uſq; ad quartum gradum Actuarii non interveniant, vide Pragm. 25. §. 1. de off. S. C. Poen. priv. off.

E*T ſtatuimus, quod nullus Magiſter Actorum poſſit intervenire in cauſis, in quibus pater, vel alia conjuncta perſona per conſanguinitatem, vel affinitatem uſque ad quartum gradum de jure civili intervenirent, ut Procurator, vel Advocatus, & quicumque contra fecerit, officio privetur.*

PRAG-

PRAGMATICA IV.

1. Jure ſigillorum ablato ab Actuariis proceſſus, & jura appell. una cum ceteris ſcripturis inter ſe dividantur. Concordat Pra. 15 § 8 9. de offic. M. Juſt. & quoad ſe Prag. 51 § 3 de offic. S. R. C.

UT res humanae, & maximae quae R. P. concernunt intereſſe, ac publici officii exercitium, perpetuo curſu durare poſſint, modo quidem certo, ac recto ordine agere eas, & exequi oportet; & ideo ſummopere Principibus advertendum; ut ii, quibus officia commiſſa ſunt nihil praeter jus, ac honeſtum, & rationabile temporum ipſorum Principum ſacra inſtituta, & ordinationes tranſgredi, aut pervertere auſu temerario praeſumant; ſed ſuo quiſque exercitio, commodo, & lucro contentus ſit, ne, dum rei alienae ſtudeat, omnem ordinem pervertat; quia raro ſine ſummo incommodo, & rerum jactura accidere ſolet. Et quoniam aures noſtras pervenit, quod in M. C. V. impraeſentiarum inter actorum Magiſtros in ipſorum officiis agendis, nullus ordo ſervatur, ſed aliis temporibus retro elapſis

2. Vide pr. 6. de off. juſt.

bonus ſervabatur; quia alioqui ex dictis actorum Magiſtris, quaſi totum exercitium, & conſequenter omne lucrum ſibi retinere, & occupare, ac exquiſitis coloribus habere procuraverunt; alii vero abſque exercitio, & lucro pati videntur, ex quo aliis dignius officiu n habere quodammodo injuſtum eſt, quod minime verum eſt:

3. Omnia officia Magiſtrorum Actorum aequalia ſunt, neque unus ex ipſis major in gradu, & dignior, niſi in quantum virtutibus aetate, & moribus alios praecedit.

quia omnia dictorum Magiſtrorum officia indifferenter aequalia ſunt, neque unus ex ipſis actorum Magiſtris major in gradu, & dignior eſt, niſi in quantum virtutibus, aetate, ſufficientia, & moribus praecedit, ideo aequaliter labores, & lucra dividi debent. Volentes igitur cauſas omnes ipſius inordinati modi inter ipſos actorum Magiſtros ſecare, amputare, atque removere, quodque ut negotia, tam noſtram Curiam, quam partes privatas quaſcumque tangentia; quae in Mag. Vic. Curiis tractantur, & de cetero tractabuntur, bene, recteque ſine fraude exerceantur, quodque actorum Magiſtri ipſarum Curiarum (ut decet) officium commiſſum gubernent, & exerceant, & unuſquiſque lucrum, atque laborem aequaliter ſentiat: Noſtrae Pragmaticae ſanctione cunctis futuris temporibus, valitura, atque inviolabiliter obſervanda, de certa noſtra ſcientia, deliberate, & conſulto volumus, decernimus, ſtatuimus, ſancimus, & providemus:

4. Nullus actorum Magiſter valeat tenere ſigilla, neque jus ipſorum.

Quod nullus actorum Magiſter M. C. Vic. per ſe, ſeu ſuos domeſticos, ſeu familiares pro evitandis praejudiciis, & damnis, quae noſtrae Curiae, ac Reipublicae hujus noſtri Regni, & alias fortaſſe ſequi poſſent, poſſit, ſeu valeat tenere ſigilla ipſarum Curiarum, neque jus ipſorum ſigillorum, ſeu alicujus eorum exigere, petere, ſeu recipere.

5. Acta agitanda concluſa conſignentur hebdomadario Judici, ut dividat.

Item quod proceſſus agitandi in ipſis Curiis, poſtquam concluſi fuerint, ſive facta in eis fuerit concluſio, & ſcripta per Subactuarios, qui in illis interfuerint, ſtatim facta, & continuata concluſione per ipſos Subactuarios, debeant in manibus Judicis hebdomadarii aſſignari, per eum ſeriatim inter ipſos actorum Magiſtros dividendi. Volumus etiam, jubemus, atque ſancimus, quod omnes, & quaecumque ſcripturae praeſentandae in banca, ac per ipſam Curiam faciendae, & providendae, puta ut ſunt literae Regiae, ſupplicationes, petitiones, decreta authentica, literae de ponendo aliquem in poſſeſſione ex primo, & ſecundo decreto, ac conſervatoriae, & alia quaevis ad actorum Magiſtrorum officia ſpectantia,

6. Scripturae dividantur in banca.

dividantur, & dividi per ordinem debitum debeant inter ipſos actorum Magiſtros, nec aliquis ex his actorum Magiſtris debeat, nec audeat, hujuſmodi ſcripturas, & acta a partibus,

7. Poen. ſuſpen. offic. & alia declar.

ſeu a procuratoribus extra Bancam aliquo modo, ratione, ſive cauſa recipere ſub poena ſuſpenſionis ejus officii, & alia noſtro arbitrio reſervata, & ſic eo modo ſervetur contra partem, &

8. Poen. priv. offic.

eorum Procuratorem; ſi contra per ipſos factum fuerit, ſeu attentatum: quo caſu ſtatim ab eorum officiis privatos nunc pro tunc eſſe cenſemus. Praeterea volumus, atque jubemus, quod

9. Libri cuiuſcum, & obligationum conſerventur in loco communi.

tam libri bannitorum, quam obligationum, & aliorum actorum dictae Curiae facti jam, & de cetero faciendi, & componendi, reponi, & conſervari debeant in uno loco communi in dicta M. C. & ita quod unuſquiſque ex actorum Magiſtris poſſit illos, cum opus fuerit, capere, & habere, & in eis acta conſcribere, & alia concurrentia, prout expediens fuerit, agere.

10. Inſtituitur tabularium ſcripturarum.

Inſuper volumus, atque mandamus, quod de omnibus, & ſingulis proceſſibus, & ſcripturis in Archivio ipſius Curiae exiſtentibus per ipſos actorum Magiſtros debitum inventarium fiat, & deinde reponi debeat qualibet trimeſtre, & cum aliqui proceſſus, ſive ſcripturae perquirendi fuerint, ſive perquirendae, illos, & eas perquirere debeant illi duo actorum Magiſtri, qui eo tunc claves ipſas cuſtodiunt, ſeu conſervabunt. Verum omne lucrum inde perveniendum aequaliter inter omnes actorum Magiſtros dividi debeat, & dividatur.

11. Magiſtri actorum conficiant codicem actorum, & quolibet die notificent Regenti, vel Fiſci Patrond.

Rurſus volumus, atque jubemus, quod dicti actorum Magiſtri teneantur, & debeant conficere quinternum de omnibus, & ſingulis actis occurrentibus intereſſe Curiae tangentibus, & omni die de ſero, quae occurrerint, Regenti ipſius Curiae, ſeu Advocato Fiſci notificare, ne fiſcalia negotia in longum protrahantur, nec ſubtrahantur, & defraudentur, atque occupentur, ita quod menſe quolibet ordinetur unus ex dictis actorum Magiſtris, qui recepturus ſit proceſſus appellationum in dicta Curia praeſentandos, illos inter ipſos actorum Magiſtros ſeriatim diſtributurus, ita quod unuſquiſque per ordinem proceſſum ſuum habeat. Ceterum quia jam alias per capitula, huic noſtrae Crvitati Neap. conceſſa, ſuper hoc proviſum eſt, volumus pro obſervatione eorumdem Capitulorum, decernimus, atque jubemus, quod nullus actorum Magiſter deinde officium ipſum in dictis Curiis exercere valeat, ſive poſſit. Et quoniam ea, quae ſuperius declaravimus, mente incommutabili, decernimus, ſtatuimus, & ordinamus obſervari, ac inconcuſſe teneri per actorum Magiſtros dictae M. C. V. Procuratores, & alios praeſentes, & ſucceſſive futuros,

12. Poen priv. off. & alia declarand.

ſub poena eorum officiorum privationis, & Volumus ea propter, Illuſtriſs., & cariſs. Alphonſo de Aragonia Duci Calabriae filio primogenito, & Locumtenenti noſtro generali hunc noſtrum declarare intentum. Mandantes Magiſtro Juſtitiario Regni noſtri hujus Siciliae, ejus

ejus Locumtenenti, & Regenti M. C. V. ac
Judicibus ejuſdem Curiae, ceteriſque Officiali-
bus, ad quos ſpectat, Advocato inſuper, &
Procuratori Fiſcalibus noſtris, quatenus obſerva-
ta ad unguem forma noſtrae hujus Pragmati-
cae, ſanctionis, & ſtatuti, illa, & omnia in
ea contenta, juxta ejus ſeriem, & tenorem per
dictos actorum Magiſtros, Procuratores, & alios
13. Fiſci Patronus, & Procurator procurent obſervantiam. ſupradictos, qui ſunt, & pro tempore fuerint,
teneri, & obſervari facere, atque mandare, ipſe
Advocatus, & Procurator Fiſcalis circa obſer-
vantiam omnium, & ſingulorum praedictorum
ſuum praeſtent officium, circa executionem poe-
narum illorum, qui in eas inciderint, & con-
tra per nos ordinata fecerint, qui alias inſtan-
tiam faciant opportunam, & contrarium non
faciant, ſeu fieri patiantur, ſi dictus Illuſtriſs.
Dux primogenitus noſter, & Locumtenens ge-
neralis nobis complacere optat, ceteri Officiales
noſtri praedicti, pro quanto gratiam noſtram
caram habent, iramque, & indignationem no-
14. Poen. ir. & indign. ſupradicta, & ducat. mille. ſtram, ac poenas praedictas, & poenam ducato-
rum mille de auro, cui ſuo caſu prompta non
deerit exequutio, cupiunt non ſubire. In cujus
rei teſtimonium praeſentes fieri juſſimus, magno
Majeſtatis noſtrae pendente Sigillo munitas.
Dat. in Caſtro Novo Neap. per magnificum
virum Lucam Tozolum Romanum Locumte-
15. Rex Ferdinandus. nentem, Fundorum Comitem, Logoth. &
Protot. die 27. Martii 1469. Rex manda-
1469. vit mihi Ant. de Petruciis.

PRAGMATICA V.

1. Officiales, & alii Miniſtri, nec etiam poculenta, & eſculenta ab Univerſitatibus recipiant. SUſcepti a Deo regiminis nos cura ſollici-
tat, ut utilitatibus ſubjectorum nunc no-
vorum editione jurium, nunc antiquorum in-
novatione ſollicite providere curemus; quia,
dum eorum excutimus onera, dum ſcandala
removemus, nos in eorum quiete quieſcimus.
Cum igitur antiquis legibus, mandatiſque
Principum cautum ſit, Quod ſi quando contin-
gat Provinciarum Judices, & Officiales eorum,
circuire Provinciam, vel de Civitate ad Civi-
tatem venire, neque alio diſpendio debeant gra-
vare ſubjectos, ſed ex deputatis ſibi a Fiſco
annonis, ſive ſtipendiis expenſas facere, neque
vero conſuetudines innovare, aut quaerere, quas
forte aliqui praedictorum Judicum in proprium
lucrum injuſte adiverint; mali enim admitten-
tur, malaeque conſuetudines, neque ex longo
tempore, neque ex longa conſuetudine commi-
2. Idem per Prag. 9. infra de muneribus off. & Prag. 4. § 5. infr. de offic. Juſtitiarii. nuantur: Indeque Regni hujus capitulis per re-
tro Reges praedeceſſores noſtros ſtatutum fuit,
quod Juſtitiarii, Judices, & actorum Notarii,
Camerarii, ſtipendiarii, & alii familiares, &
eorum Officiales, ab Univerſitatibus Terrarum
nihil recipiant in pecunia, pretiis, ſeu aliis
quibuſcunque rebus, etiam eſculenta, nec pocu-
lenta; feliciſque memoriae Alphonſus Rex ge-
nitor noſter colendiſſimus in generali Parlamento,
Neapoli celebrato, ſuſtulit propterea, & pror-
ſus ceſſare ſtatuit prandia, & jura prandiorum,
quae Juſtitiarii Officiales alias ſibi per Univer-
ſitates Terrarum praeſtari faciebant; eiſdemque
legibus, & mandatis Principum ſimiliter ſta-
tutum fuit, Provinciarum Judices, eorumque
Officiales, de Civitate ad Civitatem venientes,
minime angariis gravare ſubjectos; nam & Offi-
ciales, qui tributa praeſtant, imperialibus, an-
tiquiſque ll. ad operas aliquas non tenentur,
nec aliquod angarium, vel perangarium, Offi-
cialibus praeſtare, vel exhibere, ſimiliterque prae-
deceſſorum noſtrorum Regni hujus capitulis man-
datur Juſtitiariis, quod pro ſuis, vel aliorum
de familia ſua arneſis deferendis, vel equitatu-
ris, eorum equitaturas non auferant, vel aufer-
ri patiantur, & ſi forte aliquando equitatura 3. Idem per Prag. 4 §. 5. infra de offic. Juſtitiarii.
aliqua ſit ſibi, vel eis neceſſaria, eam condu-
cant, vel conduci faciant pro ſuis, & ſuorum
ſervitiis ſoluto prius logherio conſueto: nec non
eiſdem capitulis proviſum fuit, quod Juſtitiarii,
vel alii pro parte ipſorum nihil recipiant pro
Sigillo cujuſcumque literæ ſigillandae per eos. 4. Idem per eamdem Pragm. 4. § 2. infra de off. Juſtitiarii, & Prag. 2. §. 8. de comm.
Et ſi quando Literae Regiae ſibi diriguntur pro
utilitate Principum, ſive de aſſecuratione Va-
ſallorum, executionibus ſententiarum, ſeu aliis
quibuſcumque de cauſis, mandatum regium ce-
leriter exequantur. Nec recipiant aliquid pro
literis ſigillandis, & ſi contra fecerint, reſti- 5. Poen. reſtitution. rei captae cum damno, & quadruplo.
tuant illico illi, a quo receperunt rem captam
cum damno, & quadruplum Curiae, & propter
hoc Juſtitiarii, & alii Officiales cuſtodiant ſi-
gilla ſua ſecum, ut propter hoc ſe excuſare non
poſſint. Inſuper Capitulis Regni praedicti ſtatu-
tum fuit, quod victores ſententias redimere non
cogantur, nec aliquid nomine compoſitionis pro 6. Victores nihil ſolvant.
parte Curiae, nec pro ſubſcriptionibus, ſeu ſcri-
pturis ſententiarum a Juſtitiariis, Judicibus,
ſeu actorum Notariis exigatur; cum juſtitia ven-
di non debeat; tales ſui ſalarii debent eſſe con-
tenti. Nos haec omnia, & ſingula propterea in-
novantes, & omnem vetuſtatem in his Officia-
lium antea jam deperditam, ſive diminutam
reparantes, tenore praeſentium de certa noſtra
ſcientia, & cum Conſilii noſtri matura delibe-
ratione, ſtatuimus, mandamus, atque jubemus,
praemiſſa omnia, & ſingula hujuſmodi ll. man-
datiſque Principum, Regnique Capitulis, ut
praemittitur, ſtatuta, decreta, atque diſpoſita
perpetuo, & inviolabiliter ubique in dicto noſtro
Regno, ejuſque Provinciis, Civitatibus, Ter-
ris, & locis per noſtros Vicereges, Gubernato-
res, Juſtitiarios, Capitaneos, Judices, Audito-
res, Conſiliarios, actorumque Notarios, Camera-
rios, ſive noſtros Camerae ſtipendiarios, & fa-
miliares eorumdem noſtrorum officialium, officia-
les quoſcumque quibuſve officio, & juriſdictione
fungantur, & quacumque denominatione noten-
tur, quarumvis Provinciarum, ſeu partium Re-
gni praedicti, Civitatum, Terrarum, locorum,
& cujuslibet ipſorum Locumtenentes, praeſentes,
& ſucceſſive futuros, prout ad unumquemque
ipſorum praemiſſa, & ſingula praemiſſorum ſpe-
ctaverint quoquo modo ſub poenis quidem a ju-
re Regni hujus Conſtitutionibus, & Capitulis
contentis, atque ſtatutis, quibus contra facientes
irremiſſibiliter puniri decrevimus, & per quos
decet volumus, atque mandamus, & cum qui- 7. Poen. calumn. & concuſſ.
libet, qui ſibi ſtipendia publice decreta conſe-
quitur, ſi amplius quaerit tamquam calumnia-
tor, & concuſſor juris ſententia condemnetur:
ſtatuimus, quod Judices, Aſſeſſores, atque Au-
ditores, ſive Conſiliarii Officialium predictorum,
ac

ac etiam noſtrorum generalium Locumtenentium, vel apud eos deputati, ſive deputandi, qui in literis, proviſionibus, mandatis, decretationibus, inhibitoriis, executoriis, vel aliis quibuſcumque manus poſuerint, vel eas viderint, ſive ſignaverint per manus impoſitionem, in eiſdem viſione, ſignatura, & quacumque alia cauſa, nihil recipiant, ſed ſuis ſtipendiis contenti, nemi-

8. Quae debent ſolvi in reg. generali thesauraria, ut infra Pr. 2. §. 9. de offic. Jud.

nem concutiant, neque calumniam faciant; alioquin qui contra fecerint, tanquam calumniator, & concuſſor condemnari, per quos decet, & puniri, volumus, atque decernimus. Item cum Notarii, (ut plurimum) in exigendo ſalarium metas rationis excedunt, volumus, & de certa noſtra ſcientia ſtatuimus, & mandamus, quod in ſalariis actorum Notariorum in Curiis Officialium praedictorum, & cujuslibet earum ſervari debeat, atque ſervetur, quod in M. C. Regni hujus extitit hactenus obſervatum, cum

9. Aliae Curiae totius Regni debent obſervare, quod obſervatur in M. C. V. adde Pr. 6. §. 32. infr. de offic. Juſtit.

ipſius obſervantias aliae Regni hujus Curiae debeant obſervare, & proinde nihil in pecuniis, ſeu aliis rebus, Magiſtri actorum Curiarum praedictarum per ſe, vel per alios recipere audeant, vel recipi ſinant, aut permittant quomodocumque pro actis ſcribendis, & faciendis in ipſis Curiis, excepto pro copia ſcripturarum, rubricis, fidejuſſionibus, literis, caſſaturis, ac praeſentationibus literarum, & inſtrumentorum, & tunc ſic, & prout jura volunt, & permittunt, & extitit in dicta M. C. laudabiliter obſervatum, in qua Curia obſervatum extitit, & obſervatur, pro infraſcriptis, ut ſequitur,

10. Tabella, ſeu pandecta Magiſtri actorum. Concordat Pragm 34. de offic. M. Juſtitiarii.

videlicet. Quod de accuſatione contumaciae ſolvatur granum unum. Item quod ubi aliquis citatus civiliter, vel criminaliter bannitus fuerit, vel condemnatus, & deinde ſe praeſentet, Curia ſedente pro Tribunali, vel poſt elevatam Curiam, nihil recipiatur pro hujuſmodi repraeſentatione. Item, quod pro praeſentatione inſtrumenti, & prima citatione, quae ſit, ut quis veniat reſponſurus ſuper tenore ipſius inſtrumen-

11. Rit. eſt 166.

ti, juxta Ritum ipſius Curiae, ſolvantur grana x. & ſi poſtea feratur interlocutoria contra hujuſmodi citatum, in termino non comparentem, ſolvantur gr. x. Item pro copiis proceſſuum, & aliarum ſcripturarum recipiendarum ex actis Curiae ſolvatur tarenus unus pro ſingulis chartis octo juxta literas Reginae Joannae Secundae; quaelibet facies ipſarum chartarum contineat virgulos vigintiquinque, & quilibet vir-

12. In S. C. quaſi idem, ut infra de offic. S. R. C. Prag. 25. §. 17. & Pr. 57. n. 37. de off. proc. Caeſar.

gulus decem contineat partes. Item pro praeſentatione inſtrumentorum, privilegiorum, & quarumcumque cautelarum, quae producuntur in cauſis, quae in M. C. agitantur, etiam ſi mille eſſent, ſolvatur carolenus unus, ſed ſi duo inſtrumenta, privilegia, & cautela praeſententur duntaxat, nihil ſolvitur pro praeſentatione ipſorum. Item pro praeſentatione inſtrumenti procurationis, ſeu ſyndicatus nihil ſolvatur pro praeſentatione ipſorum. Item pro fidejuſſione qualibet ſolvatur carolenus unus. Item pro compoſitionibus nihil ſolvatur, verum ſi compoſitus vult literas abſolutorias, ratione compoſitionis pro literis ipſius ſolvatur, carolenus unus, & aliquando plus pro magnitudine criminis, de quo facta eſt compoſitio, ſed raro, aut vix aliquando aſcendat ſolutio ad tarenos duos, etiamſi de homicidio fieret compoſitio. Item pro caſſatura qualibet banni, vel denunciationis, aut alterius, de quo fiat caſſatio ab actis, ſolvitur carolenus unus, nec Univerſitas ſolvit plus, quam unus privatus. Item pro rubricis in cauſis ordinariis gr. x. & in extraordinariis a 6 unciis infra, quinque. Item pro obligationibus, quae fiunt penes acta, ad plus ſolvantur gr. quinque. Item pro interpoſitione decreti ſuper tutoribus dandis pupillis, ſeu decernenda tutela, communiter ſolvantur gr. x. Verum pro magnitudine tutelae, aliquando ſolvantur caroleni duo, quandoque tres, aliquando quatuor ad plus. Si quis igitur amplius, ſive plus, quam ſuperius continetur, pro praemiſſis, vel aliquo

praemiſſorum extorſerit, vel receperit aliquid, 13. Poen. quadrupli, & extraordinaria.
aut extorqueri, vel pro ſe recipi fecerit, ſive permiſerit, juxta hujus Regni Capitula, ad quadrupli poenam teneatur, nec minus extraordinaria juxta noſtrum poſſit puniri arbitrium, relegando, vel in exilium mittendo, vel alio modo plectendo. Et ut praeſens ordinatio, ſanctioque Pragmatica ad unguem obſervetur, & omnibus innoteſcat; illam publicari volumus in unaquaque Provincia, Civitate, Terra, ſive loco conſueto hujus noſtri Regni, per omnes Officiales noſtros, ad quos, ſeu ad

quem ſpectat, ſeu ſpectabit: Ea propter omni- 14. Poen. duc. decem millia, & irae, & indignationis.
bus Officialibus noſtris Juſtitiariis, Commiſſariis, & aliis, ad quos ſpectabit, dicimus, praecipimus, committimus, & mandamus, quatenus in omnibus locis conſuetis praeſentem Pragmaticam ſanctionem, & edictum obſervare debeant, & faciant, ſub poena duc. decem millium, & incurſione noſtrae irae, & indignationis. In cujus rei teſtimonium praeſentem fieri juſſimus, magno Majeſtatis noſtrae Sigillo pendente munitam. *Datum in*

Caſtro Novo Neap. per Spectabilem, & Ma- 15. Rex Fer.
gnificum Virum Honoratum Gaetanum de Aragonia, Fundorum Comitem, die 25. Maii M. CCCC. lxix. Regnorum noſtrum ann. xij. Rex Ferdinandus Paſchaſius Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petruciis.

PRAGMATICA VI.

Ex §. 20. Pragm. Caroli V. aeditae
anno 1540. 1540.

ITem, quia nobis datum eſt intelligi, quod *commiſſis criminibus, intus, vel extra Civitatem Neapolis, Judices, vel Actuarii, ſeu eorum Scribae, qui ad informationem capien-*

dam accedunt, dicta teſtium ſuper ipſis crimi- 1. Idem in Prag. 2. §. 30 de offic. Mag. Juſt.
nibus deponentium dividere, eaque integra, prout teſtes deponunt ſcribere, quandoque non conſueverunt, ſed tantummodo ſcribunt id, quod contra inquiſitos, vel accuſatos, teſtes ipſi pro Fiſco noſtro deponunt; ſi quid autem in favorem reorum per eaſdem depoſitiones apparuerit, illud ſcribere omittant. Quod quidem mali exempli, magnique praejudicii inquiſitorum fortaſſe innocentium eſſe videtur. Idcirco mandamus, quod in poſterum quicunque Judex, Actuarius, ſive Scriba ad informationes hujuſmodi capiendas acceſſe-

2. Poen. arbitr. Proreg.

ceſſerit, intus, vel extra Civitatem Neap. teſtium dicta ſuper crimine, ſeu criminibus deponentium indiminuta, atque integra recipiant, receptaque ſcribant. Adeo quod eorum, quae deponuntur, ſive contra, ſive pro inquiſitis faciant, nihil omittatur. Qui contra fecerint, tanquam officiis eorum abutentes, poenis noſtro, proregiſque noſtri in dicto Regno arbitrio reſervatis, puniantur.

PRAGMATICA VII.

1. Octo ſint Actuarii criminales, ſingulis tres Scribae approbati aſſiſtant.

Ex Pragmat. Caroli V. editis anno 1540.

ITem mandamus, ne Actuarii criminales M.C. Vic. ſint in numero plures octo, ſecundum diſpoſitionem Reg. Pragm. * *etſi plures impraeſentiarium reperiuntur, aliquibus in poſterum decedentibus ad numerum praefatum reducantur. Quorum octo Actuariorum, quilibet habeat non plures trium Scribarum, qui per Regentes, & Judices ipſius Magnae Curiae cum interventu Regii Fiſci Patroni examinentur, & de ipſorum habilitate, fama, & moribus informatio capiatur, quibus non ſervatis, ſi in dictis bancis intereſſe reperti fuerint, illico removeantur, nec ulterius ad ſerviendum in eiſdem admitti poſſint.*

2. * Quae eſt prima ſupta eadem quatuor die 3. Octobris 1549. cur. 26. fol. 30. ſed die 3. Junii 1501. Curiae 3. fol. 219. alii non ſe intromittant ultra receptos per M.C. poen. remotionis. Vide Prag. 27. §. de off. Mag. Juſt. & 7. de ſal.

PRAMMATICA VIII.

1. In priore pagina actorum deſcribantur Judicis, & partium nomina, cum cauſae, de qua agitur, expreſſione.

TRa gli altri Capitoli, che per S. Maeſtà ci ſono ſtati ſcritti in una ſua lettera della data del primo di Maggio paſſato da Madrid, vi è uno del tenor ſeguente, videlicet.

2. Pragm. 24. de offic. S. R. C.

3. Acta ſcribantur clara.

4. In examine teſtium ſcribatur locus, coram quo, aetas, patria, & exercitium.

Para que los proceſſos, que ſe hazen por los Maeſtre d'attos, Attuarios, y Subattuarios eſten con el complimiento, y claridad, que es razon. Mandamos, que allan de guardarſe inviolabilmente el Capitolo del Rey D. Fernando el Primero, pueſto en las nuevas Pragmaticas del dicto Sac. Conſejo: Pongan en el proceſſo la cabeza, y entroyto del, con el nombre del Juez, y de las partes, y con eſpreſſion de la cauſa, ſobre que ſe haze el tal proceſſo, y que todos los attos, que ſe hizieren, y continuaren, ſe ſcrivan alo largo, declarando la cauſa por que ſe haze el dicho atto, à cuja inſtantia, el que lo proveyo, quando, y donde ſi pro tribunali, ò en ſu caſa, quien examinò los teſtigos, à donde, y ante que ſcrivan con preguntar à los teſtigos la edad, officio que tienen, y de donde ſon naturales, para que deſta manera ſe vea el credito, que ſe les deve dar, y no ſe dexen de azer las ſolennitades, que ſe requiren, declarando eſta miſma forma ſe tenga en todos los otros Tribunales, y ſeñalatamente en la Vicaria.

„ E viſto per noi il tenore del preinſerto „ Capitolo, ed ordine della prefata M. Cattolica, a tal che ſia oſſervato, ed eſeguito „ quanto per la Maeſtà Sua in quello s'ordina, e comanda, vi diciamo, ed ordiniamo, „ che inſpetta per voi la forma, continenza, „ e tenore del Capitolo, ed ordine predetto, „ dobbiate quello, e quanto in eſſo ſi contiene eſeguire, ed oſſervare, e far oſſervare, „ ed eſeguire ſenza diminuzione, replica, nè „ contraddizione alcuna, e della oſſervanza, ed „ eſecuzione predetta, ne farete particolarmente relazione: Non facendo il contrario per „ quanto ſi ha cara la grazia, e 'l ſervizio „ della predetta Maeſtà.

Datum Neap. die XXV. *Junii 1566. Don Peraſan V. Pignonus R. Lobero pro Secretario. In Curia Viſitationis primo, dirigitur Magnae Curiae.* D. Peraſan. 1566.

PRAMMATICA IX.

Anno 1585. 1585.

I*Tem* eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicano V. E. ſi degni ordinare „ Che quando i Maſtri d' Atti del Sacro „ Conſiglio, della Regia Camera della Summaria, della Vicaria, e di tutti gli altri „ Tribunali di queſta Fedeliſſima Città, pigliano l'obbliganze per conto di pleggerie, „ o di altra qualſivoglia cauſa, debbano appreſſo l'obbliganza fare ſottoſcrivere quella „ perſona, che ſi obbliga, con la ſottoſcrizione anche di tre teſtimonj, e quando colui, che ſi obbliga, non ſaprà ſcrivere, ci „ debba intervenire un altro Maſtro d' Atti „ per collega; e dette obbliganze non ſi poſſano pigliare per gli Scrivani delle banche, „ ma ſolamente per li Maſtri d'Atti in *capite*, e queſto per evitare la ſuppoſizione delle perſone, che ſi ſuol fare, e perchè non „ ſia in arbitrio di una perſona ſola a far „ trovare obbligato un altro. E tutte l'obbliganze, che di qua avanti ſi pigliaſſero „ contra la forma predetta, ſieno nulle, ed „ invalide „. *Placet, quod non capiantur obligationes per Scribas, ſed per Magiſtros actorum in capite, qui teneantur facere fidem, quod habent notas perſonas contrahentium, vel ſaltim ex relatione duorum teſtium, ſibi cognitorum.*

1. Obligationes capiantur per Magiſtros Actorum, & non per Scribas.

2. Concordant Prag. 25. & 26. hoc tit. cum declaratione.

PRAMMATICA X.

1. Cauſa remiſſa Baronibus cum clauſula, quod procedant per Judicem eligendum in hac Civitate, attitetur per ejuſdem Scribas, & Actuarios M. C. V. penes quos extat proceſſus cauſae remiſſae.

IDì proſſimi paſſati ci è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, videlicet. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Il Duca Ottavio Farneſe riduce a memoria di V. E. com' eſſendo ſtato ordine nella viſita di Vicaria con intervento del Signor Reggente Salernitano, che in tutte le cauſe, che per la Vicaria ſi rimettono a' Baroni, con che ſi proceda qua *in Civitate Neap.* ſi proceda per Attuarj, e dagl' iſteſſi Scrivani, che hanno attitate dette cauſe; ed eſſendo ſtata rimeſſa ad eſſo eſponente una cauſa criminale di alcuni ſuoi vaſſalli di Altamura, che proceda *in Civitate*, gli fu fatto uno, e due mandati dal Magnif. D. Gio: Sances Giudice della Vicaria, che in detta cauſa doveſſe procedere con Giovan Domenico de Ajello, che ha attitata detta cauſa in Vicaria per Attuario; ſentendoſi eſſo eſponente gravato da detto ordine della viſita, e di detti mandati, levandoſegli la ſua giuriſditione, che ampiamente ſe gli concede da Sua Maeſtà Cattolica; ebbe ricorſo da V. E. reclamando da detto ordine.

Per

Per V. E. fu ordinato al Sign. Avvocato Fiſcale della Vicaria, che ne faceſſe relazione a V. E. Intende, che detto Avvocato Fiſcale ne abbia fatta relazione, e finora non è uſcita fuori alcuna provviſione; e perchè s'impediſce il procedere in detta cauſa, per la quale ſi ritrovano carcerati molti, per queſto prega V. E. che voglia ordinare, revocato detto ordine di detta viſita, ch' eſſo eſponente poſſa fare procedere, tanto in detta cauſa, come in tutte le altre, che occorreranno, dal ſuo Maſtro d'Atti ordinario, per eſſo deputato, e da deputarſi, conforme a' ſuoi privilegj, che lo riceverà a grazia, *ut Deus* &c. Il quale memoriale, eſſendo ſtato da noi viſto, è ſtata ordinata la ſeguente decretazione, videlicet: *Magnificus Fiſci Patronus ſtatuta die, & auditis partibus, de ſupplicatis relationem faciat S. E. in Collat. Conſ. Daroca Regens. Proviſum per Illuſt. Proregem Neap. 12. Novemb.* 1581. *Parta*. Ed eſſendo, in virtù d'eſſo, fatta relazione per lo ſuddetto Magnif. Avvocato Fiſcale in queſto Regio Collateral Conſiglio, ed inteſi i magnifici Avvocati del detto Illuſt. Duca Ottavio Farneſe, e per tal' occaſione diſcuſſo il detto negozio generalmente; tanto per quello, che tocca alla giuſtizia, quanto al buon governo, ed amminiſtrazione di eſſa, e diſgravio de' carcerati preſenti, e futuri, abbiamo concluſo, e deliberato ordinare, come con voto, e parere del detto Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, ordiniamo, e per Prammatica ſanzione, ſtatuimo, e comandiamo: „ Che in „ tutte le cauſe criminali de' carcerati, preſi „ nelle carceri di queſta Gran Corte della Vicaria, Vaſſalli de' Baroni del preſente Regno, a' quali ſi ſono rimeſſi, o per le quali „ s'è data licenza, che poſſano procedere in „ queſta Magnifica, e Feliciſſima Città di „ Napoli ſi debba procedere come Maſtri d'Atti „ in nome del Barone per quegli Scrivani criminali di queſta Gran Corte, che avanti la „ remiſſione predetta, *ſeu* licenza, come di „ ſopra, procedevano in dette cauſe, quali „ Scrivani ordiniamo, che nella viſita, che „ ſi fa de' carcerati in queſta Gran Corte, e „ maſſimamente in quella, che ſi fa per uno „ de' Magnifici, e circoſpetti Reggenti della „ Regia Cancelleria, e del Conſiglio Collateral di Sua Maeſtà, debbano fare relazione dello ſtato delle cauſe predette; acciocchè ceſſi ogni veſſazione di detti carcerati, „ e gl' inconvenienti, che potrebbero naſcere; „ e così eſeguirete, che tal' è la noſtra volontà ". *Datum Neap. die 29. Novemb.* 1581.

1581.

1\. D. Jo: de Zunica.

D. Joannes de Zunica. V. Salernitanus Reg. V. Salazar Reg. V. Daroca Reg. Baſtida de Munatones Secret. In Curiae M. C. V. fol. 89.

Decretum Collat. Conſilii.

Sive

PRAMMATICA XI.

2\. Quod ſerventur pandectae, & Regiae Inſtructiones. Ut infra de off. Magiſt. Inſtit. prag. 36. & prag. 37. de of. Proc. Caeſ. & prag. 25. de of. S. R. C. & prag. 1. de offic. Sec. prag. 25. §. 31. de off. & his, quae eis prohi. prag. 4. de Tripel. poen. corp. declaranda.

ITem eſſa Fideliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicano V. E. ſia ſervita di procedere come meglio parrà, e ſi ſpera dal ſuo prudentiſſimo giudizio, intorno alle molte eſtorſioni, che ſi fanno per li Maſtri d'Atti, Scrivani, e Portieri de' Regj Tribunali, che ſi vede per eſperienza, che non vi è oſſervanza di pandetta, nè di Regie inſtruzioni intorno a' loro officj. *Placet, quod ſerventur pandectae, & Regiae inſtructiones, & in caſu contraventionis, & non obſervantiae puniantur poena in Regiis Pragmaticis contenta, & etiam poena corporali, noſtro arbitrio reſervata. Cadena pro R. Lanarius pro R. Proviſum per Illuſt. & Excell. Dominum Proregem Neap. die undecima Februarii* 1585. *Baſtida de Munatones.*

1585.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

Sive

PRAGMATIGA XII.

Die 14. Novembris 1589. Neap. Inſtante Magnifico Procuratore Regii Fiſci.

1\. Actorum Magiſtri non deleant contumacias criminales, nec civiles, niſi comparentibus legitime ipſis contumacibus, & debitoribus.

P*Er Magnam Curiam Vicariae fuit proviſum, & decretum, quod ex nunc in antea, & de cetero Mag. Actorum Magiſtri M. C. V. minime procedant ad caſſationem contumaciarum, tam pro cauſa civili, quam criminali, tam ex libro condemnatorum, quam ex libro Inferni vigore gratiae dictis contumacibus, ſeu debitoribus poenarum factae, ſeu faciendae, niſi comparentibus perſonaliter, vel legitime dictis contumacibus, & debitoribus; hoc ſuum &c. ſub poena ducat. quinquaginta pro qualibet vice, & alia, arbitrio Magnae Curiae Vicariae; De Curte, Conſtantius, Miſlanza. Die* 14. *Novembris* 1589. *Neap. fuerunt per Joannem Magnum ſervientem ordinarium Regii Fiſci per totum Regnum intimati omnes Magiſtri Actorum Civiles ipſius Magnae Curiae perſonaliter, &c.*

2\. Poen. duc. 50. & alia arbitr. de Curte.

1589.

Decretum Regiae Camerae Summariae,

Sive

PRAMMATICA XIII.

1\. Actuarii, antequam faciant citationem ſuper tenore Inſtrumenti, debent interrogare creditorem de exercitio debitoris, & alias, ut intus.

„ MAgnifico Percettore de' Proventi della Gran Corte della Vicaria, „ queſto dì abbiamo ſcritto, ed ordinato „ a' magnifici Maſtri d'Atti Civili, e Criminali, e Subattuarj di queſta Gran Corte, che „ da qua avanti a riſpetto di quelli, che „ ſi chiamano, e reſtano condannati *ſuper* „ *tenore Inſtrumenti*, debbano, quando loro „ ſi dà a fare la citazione, farſi dire, e „ dichiarare da' creditori, che officio, ar„ te, o eſercizio fanno i debitori, e dove „ abita ciaſcuno, e ſopra di che maſſeria, „ caſa, o entrata è ſtabilito il cenſo, col „ nome, e cognome del Notajo, che ha ſti„ pulato l'Inſtrumento, e quando ſi han da „ ſcrivere le pene *in libro Inferni*, ed in al„ tri libri, facciano notamenti in eſſi libri „ di tutte le dette particolarità, e che il me„ deſi-

„ deſimo oſſervino a riſpetto delle pene dell'
„ obbliganze, e delle pene de' mandati, e del-
„ le pleggerie *per palatium*, e d'altre quali ſi
„ vogliano pene; però ve 'l facciamo intende-
„ re, acciocchè per l'avvenire quando cave-
„ rete le note di dette condannazioni, accu-
„ ſe, e pene di detti libri, piglierete anche
„ nota di tutte le particolarità, e circoſtanze
„ predette, e quelle noterete in voſtri libri,
„ per potere con più facilità eſeguire, e fare
„ eſeguire contra i debitori; e ſe alcuno di
„ detti Maſtri d'Atti, o Subattuarj contravve-
„ niſſe in non fare detti notamenti del mo-
„ do predetto ordinato, ne darete ſubito av-
„ viſo a queſta Regia Camera, acciocchè poſ-
„ ſa provvedere come conviene in eſecuzione

2. Quaeſtor aerarius certiorem reddat R. S. C.

„ degli ordini, che in queſta materia tenia-
„ mo da Sua Eccellenza, non facendo il con-
„ trario, altrimenti pagherete voi dette pe-
„ ne". *Ex Regia Camera 17. Aprilis 1592.*

Didacus de Aldana.

Didacus de Aldana pro M. C. Jo: Franciſcus de Ponte, Paulus de Curtis pro Magiſtrorum actorum conſenſu, de Rapariis, de Curtis, in

1592. *literarum Cur. 25. fol. 135. penes de Amato.*

PRAMMATICA XIV.

1. Reclamationes Cauſarum criminalium, pendentes in S. C. actitentur per Scribas M. C. V. qui ſolvent actorum Magiſtris S. C. de ſuis emolumentis taxam debitam.

SIamo informati, come molte cauſe crimi-
nali di carcerati, delle quali pendono le
reclamazioni in queſto Sacro Regio Conſiglio,
per non eſſer ſollecitate da' Maſtri d'Atti, e
Scrivani di quello per l'altre occupazioni,
che tengono, ſi ritardano l'eſpedizioni delle
cauſe predette, oltre che nelle viſite, che
fanno il Sabbato gl' infraſcritti Magnifici, e
Circoſpetti Regenti della Regia Cancelleria
del Collateral Conſiglio di Sua Maeſtà de'
carcerati predetti, non poſſono per l'aſſenza
de' detti Scrivani, e Maſtri d'Atti del Tribuna-
le della Gran Corte della Vicaria, tenere no-
tizia dello ſtato delle cauſe predette, ed ac-
ciocchè detti carcerati non ſi macerino nelle
carceri, e per rimediare a' ſopraddetti inconve-

2. Ut Prag. 13. infra de offic. Magiſtri Juſtitiarii.

nienti, ci è parſo ordinare: " Che le cauſe
„ predette di riclamazione le attitino i Ma-
„ ſtri d'Atti, e Scrivani criminali di detta
„ Gran Corte della medeſima maniera, che
„ attitano quelle delle appellazioni, con che
„ corriſpondano degli emolumenti debiti per
„ gli atti ordinatorj a' detti Maſtri d'Atti di
„ queſto Sacro Regio Conſiglio; e perciò vi
„ diciamo, ed ordiniamo, che al ricevere di
„ queſta dobbiate provvedere, e permettere,
„ che le cauſe predette di riclamazione ſi at-
„ titino per detti Maſtri d'Atti, e Scrivani del-
„ la Vicaria, con che corriſpondano a' detti
„ Maſtri d'Atti di queſto Reg. Sac. Conſ. de'

El Conde de Lemos.

„ debiti emolumenti predetti, che tal' è la
„ noſtra volontà ". *Dat. Neap. die ... Menſis Octobris 1599. El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Regens. Vid. de Ponte Regens. Vid. de Caſtellet Regens. Don Diego de Vera. In Curiae Tertio Sacri Regii Conſilii, fol. 5. Al Preſidente del Sacro Regio Conſiglio. Die 13.*

1599. *Octobris 1599. praeſentatae.*

PRAMMATICA XV.

1. Obligationes, & fidejuſſiones quaecumque; non capiantur, niſi adhibitis duobus teſtibus, notum habentibus obligatum, cum ſubſcriptione ejuſdem obligati propriae manus, vel Actuarii, ſi neſciat ſcribere. Vide Prag. 75. §. 176. de off. Proc. Caeſ.

FRa l'altre grazie dimandate nell' anno
1600. per queſta Fedeliſſima Città, Ba-
ronaggio, e Regno al quon. Ill. Conte de
Lemos noſtro Padre, allora Vicerè, nel par-
lamento Generale celebrato in queſt' anno, vi
è un Capitolo circa il modo, che ſi ha da
tenere in pigliarſi per li Maſtri d'Atti l'obbli-
ganze, e le pleggerie del tenore ſeguente,
videlicet. *Item*, „ perchè i Maſtri d'Atti tanto
„ della Regia Camera della Summaria, Con-
„ ſiglio, Vicaria, ed altri Tribunali, piglia-
„ no diverſe obbliganze, e pleggerie di per-
„ ſone, i nomi delle quali par, che ſieno di
„ perſone abili, e ſufficienti, ed in verità
„ poi ſono altre perſone fallite, ed inabili
„ del medeſimo nome, e molte volte ſi tro-
„ vano obbligate perſone, che negano eſpreſ-
„ ſamente, che mai ſi ſono obbligate. Per
„ evitare tutte le frodi, ſupplicano V. E.
„ reſti ſervita comandare, che in tutte le ob-
„ bliganze, che ſi piglieranno da qualſivoglia
„ Maſtro d'Atti di qualſivoglia Tribunale deb-
„ ba l'obbligando ſottoſcriverſi di ſua propria
„ mano in preſenza di due teſtimonj, che aſ-
„ feriſcano di conoſcerlo, e dichiarino la qua-
„ lità dell' obbligato, e non ſapendo ſcrive-
„ re ſi debba ſottoſcrivere il Notajo per eſſo,
„ che aſſeriſca conoſcere il detto obbligato.
„ E volendo noi alla dimanda di queſta Fe-
„ deliſſima Città, Baronaggio, e Regno prov-
„ vedere, e rimediare alle predette frodi, ed
„ inganni, come ſi conviene, per il che toc-
„ ca al beneficio univerſale de' Sudditi di S M.
„ d'eſſo Regno, avendo ſopra di ciò bene
„ conſiderato, e diſcuſſo, ci è parſo con vo-
„ to, e parere del Regio Collateral Conſi-
„ glio appreſſo di noi aſſiſtente, far con in-
„ ſerzione del Capitolo ſteſſo la preſente Pram-
„ matica *omni tempore valitura*, per la quale
„ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che
„ dal dì della pubblicazione d'eſſa avanti in
„ tutte l'obbliganze, e pleggerie, che ſi pi-
„ glieranno, tanto per li Maſtri d'Atti del Sa-
„ cro Regio Conſiglio, Regia Camera della
„ Summaria, e Gran Corte della Vicaria,
„ come per qualſivoglia altro di qualunque
„ Tribunale, Ufficio, e luogo del preſente
„ Regno, debba la perſona, che ſi obblighe-
„ rà, o pleggerà, ſottoſcriverſi di propria ma-
„ no ſua nelle cautele dell' obbliganza, o pleg-
„ geria, che ſarà in preſenza almeno di due
„ teſtimonj, che aſſeriſcano di conoſcerlo, e
„ dichiarino la qualità d'eſſo, e non ſapendo

2. Magiſtri Actorum teneantur ſolvere obligationes captas non ſervata forma hujus Prag. & poenam mille ceſtuſſium.

„ ſcrivere, debba il Maſtro d'Atti, che piglie-
„ rà l'obbliganza, o pleggeria, ſotroſcriverſi
„ per eſſo obbligato, ed aſſeriſca conoſcerlo,
„ ed altrimenti non ſi poſſano pigliare dette
„ obbliganze, o pleggerie da' detti Maſtri
„ d'Atti, e ciaſcuno di eſſi in modo alcuno;
„ ſotto pena a' contravvegnenti per ciaſcheduna
„ volta di duc. mille, d'applicarſi al Regia
„ Fiſco oltre l'obbligo di pagare quello, che
„ importerà detta obbliganza, o pleggeria,
„ al

al che ordiniamo, che ſtia obbligato principalmente il predetto Maſtro d'Atti, poichè non pigliandoſi le dette obbliganze, o pleggerie nella forma predetta, ſaranno nulle, e di neſſun vigore, nè ſarebbe giuſto, che gl' intereſſati ſentiſſero danno per frode, o difetto del Maſtro d'Atti. Ed acciocchè la preſente Prammatica abbia il ſuo debito effetto, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che così la debbano fare oſſervare, ed eſeguire inviolabilmente ". *Dat. Neap. die ultima menſis Martii 1603. D. Franceſco de Caſtro. Vidit Gorioſtiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Dom. Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Andreas de Salazar Secr. in Peag. 1. fol. 101.*

D. Franciſco de Caſtro.

1603.

PRAMMATICA XVI.

Ut ſupra Pra. 19. in obligationibus, & fidejuſſionibus capiendis per Actuarios infr. duc. quinquaginta non requiratur interventus teſtium.

I Giorni a dietro ſotto la data dell' ultimo del meſe di Marzo proſſimo paſſato, per l' Ill. D. Franceſco de Caſtro, allora Luogotenente, e Capitan Generale per S. M. in queſto Regno, fu fatta Prammatica; e di ſuo ordine pubblicata circa la forma, che ſi dovea tenere nel pigliare l'obbliganze, pleggerie per li Maſtri d' Atti, come per quella particolarmente appare. E perchè dopo l' arrivo noſtro al governo di queſto Regno per parte del Magnifico Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria, ed anche de' Maſtri d' Atti d'eſſa Gran Corte, e d'altri, così Civili, come Criminali, ſi è avuto ricorſo da Noi di alcune difficoltà, e dubbietà, che occorrono nell'oſſervanza di detta Prammatica, avendo Noi ſopra dì ciò maturamente trattato, e volendo dar forma conveniente per levare tutte le dubbietà, che poſſono impedire il corſo de' negozj in danno del Pubblico, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, dichiarare, ſiccome per lo preſente dichiariamo, " Che nell'obbliganze, e pleggerie, che da qua avanti ſi piglieranno, baſti la ſottoſcrizione dell' obbligato, ſapendo ſcrivere, in preſenza però di due teſtimonj, quali riconoſcano la perſona, ed in caſo, che non ſappia ſcrivere (del che ſi ſta all'aſſerzione, che ne farà il Maſtro d' Atti) ſi ſottoſcriva detto Maſtro d' Atti in ſuo nome ſimilmente; e che nell'obbligazioni, e pleggerie, che ſaranno da 50. ducati in baſſo (nelle quali, per trattarſi di poca quantità non ſi ſogliono così allo ſpeſſo commettere frodi) baſti la ſottoſcrizione del principale, che s' obbligherà, o pleggerà, ſapendo ſcrivere, o dell' Attuario *tantum*, non lo ſapendo. E perchè tutto queſto s' è fatto a fine d' evitare gl' inganni, e ſuppoſizioni delle perſone, e perchè tengano dette pleggerie, e obbliganze maggiore forza, vogliamo, e comandiamo, che ſotto preteſto di queſt' ordine, che di nuovo ſi è dato, nella recezione d' eſſe non s' apra in modo alcuno ſtrada a calunnie per inliquidare, ed impedire l' accuſazioni, ed eſecuzioni d' eſſe obbliganze, ma tengano ſempre il vigore ſteſſo, ch' hanno avuto per lo paſſato, ordinando, e comandando per la preſente, che ſi debba oſſervare, ed eſeguire la Prammatica predetta con queſta dichiarazione ad unguem, ſotto le pene in quella contenute: e così lo debbano fare eſeguire, ed oſſervare tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, a chi toccherà, che tale è noſtra volontà, ed intenzione ". *Datum Neap. die 9. Menſis Maii 1603. El Conde de Venavente. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Caſtellet Reg. Salazar. Secr. In Curiae 2. fol. 3.*

Poen. eadem.

El Conde de Venavente.

1603.

PRAMMATICA XVII.

Magiſtri Actorum poſt quatuor menſes diſcuſſionis tenentur ſolvere fidejuſſiones capta.

GLi anni proſſimi paſſati per l' Illuſtre D. Franceſco de Caſtro, allora Luogotenente, e Capitan Generale in queſto Regno, fu fatta Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet: Philippus Dei Gratia Rex, &c.* Fra l' altre grazie dimandate al quondam Illuſtre Conte de Lemos noſtro Padre, allora Vicerè in queſto Regno, per queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale, celebrato nell' anno 1600. vi è un Capitolo circa lo ſtabilire un tempo prefiſſo, fra il quale i Maſtri d'Atti, che ſono obbligati *in ſubſidium*, debbano far fare la diſcuſſione dagli obbligati del tenor ſeguente, *videlicet. Item*, perchè i Maſtri d'Atti ſono tenuti *in ſubſidium* dopo fatta la diſcuſſione degli obbligati, le quali diſcuſſioni ſono immortali, ſupplicano però V. E. reſti ſervita far loro grazia ſtabilire il tempo di ſei meſi, o d' un anno, fra il quale detti Maſtri d'Atti poſſano fare dette diſcuſſioni, qual tempo poi claſſo reſtino obbligati i Maſtri d'Atti *de proprio*, e ſi poſſa contra d' eſſi eſeguire ſenz' aſpettare, che ſi finiſca la diſcuſſione; e volendo noi alla domanda di detta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno provvedere, eſſendoci parſa quella molto giuſta, e conveniente per la retta amminiſtrazione della Giuſtizia a tutti, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo termine d' un anno, fra il quale ſi debbano fare, e finire dette diſcuſſioni, e non facendoſi fra detto tempo, e quello claſſo, vogliamo, e così ordiniamo, che ſieno detti Maſtri d'Atti obbligati a pagare *de proprio*, e contra di eſſi ſi poſſa eſeguire ſenz' aſpettare, che ſi finiſca detta diſcuſſione ", ed acciocchè la preſente Prammatica ſortiſca la debita eſecuzione, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che così la debbano oſſervare, ed eſeguire, e fare oſſervare, ed eſeguire, e procedere all' eſecuzione d' eſſa irremiſſibilmente. *Datum in Regio Palatio Neap. die ultima Menſis*

D. Franciſco de Caſtro.

1603. *Februarii 1603. D. Franciſco de Caſtro. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet. R. Salazar Secret.* E poi per Noi a ſupplicazione del Proccuratore Fiſcale della Gran Corte della Vicaria fu eſpedita l'incluſa provviſione, toccante alla Prammatica predetta del tenor che ſiegue, *videlicet: Philippus Dei Gratia Rex, &c. Illuſtres, & Magnifici Viri Collateralis, & Conſiliarii Regii fideles dilectiſſimi*. Per parte del Proccuratore Fiſcale di queſta Gran Corte, ci è ſtato fatto intendere, come eſſendoſi ordinato, che quando i Maſtri d'Atti de' Tribunali pigliano le pleggerie, e fra un anno, non è fatta la diſcuſſione delle robe de' debitori, e pleggi, quando contra eſſi è cominciato il giudizio, elaſſo detto anno ſieno tenuti detti Maſtri d'Atti: alle volte accade, che prima dell'anno il Regio Fiſco vuole diſcutere le robe, e verificare eſſer decotti i principali, e pleggi, i Maſtri d'Atti pretendono avere un anno a fare queſte diſcuſſioni, per il che ſi ſupplica ſiamo ſervita ordinare, che quando accaderà il caſo, che il Regio Fiſco inteſo il Maſtro d'Atti verificherà, che i principali, e pleggi *non ſunt ſolvendo*, poſſa eſeguire contra detti Maſtri d'Atti, ancorchè non ſia elaſſo l'anno, giacchè baſta avere provato nè i pleggi, nè i principali aver poſſibilità di pagare. Per il che eſſendo la ſua dimanda giuſta, ci è parſo ſarvi la preſente, per la quale „ vi diciamo, ed ordiniamo, che occorrendo il caſo, che per detto Regio Fiſco *facta diſcuſſione* s'avrà verificato, inteſi i detti Maſtri d'Atti, che i pleggi, e i principali *non ſunt ſolvendo*, ſi poſſa contra eſſi Maſtri d'Atti far eſeguire, ancorchè non ſia elaſſo l'anno, così s'eſegua, che tal'è noſtra volontà „. *Datum Neap. die 22. menſis*

Declaratur, actuarios anni ſpatio gaudere.

1606. *Julii 1606. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit D. Bernardus a Barrion. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salazar Secret.* Al preſente ſiamo ſtati informati, che non oſtante la detta Prammatica, e ordini, *ut ſupra*, i predetti Maſtri d'Atti non ceſſano di pigliare perſone fallite, e notoriamente decotte per pleggi, ſotto ſperanza di godere la dilazione di un anno per la diſcuſſione. Al che volendo Noi rimediare, come conviene, ci è parſo di nuovo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale dichiariamo, " che il tempo dell'anno ſtabilito per la preinſerta Prammatica a fare le diſcuſſioni predette, da qua avanti debba eſſere di quattro meſi *tantum*, e nel di più ſi debba oſſervare, ed eſeguire detta Prammatica, ed ordini predetti *juxta* loro continenza, e tenore ", e [illegible] è così ſi eſegua, ordiniamo, che d[illegible] ſe ne affigga copia in valvis c[illegible] Tribunali. *Dat. Neap. die 29. menſis* [illegible] *160*[illegible]. *El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragm. 2. fol. 30.* 1608.

El Conde de Venavente.

El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XVIII.

Illuſtres, & Magnifici Viri Collateralis, & Conſiliarii Regii fideles Dilectiſſimi, i meſi paſſati per parte de' Magnifici Eletti di queſta fedeliſſima Città fu preſentato il ſeguente memoriale, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta fedeliſſima Città di Napoli fanno intendere a V. E., come i meſi paſſati con l'incluſo memoriale, che ſi preſentò a V. E. ſottoſcritto da cinque, e ſei delle Piazze di eſſa Città, ſi ſupplicò l'E. S., che foſſe rimaſta ſervita dar licenza agli Scrivani de' Tribunali di queſta Città, che aveſſero potuto di lor proprio pugno ſcrivere i decreti, e mandati di liberazioni di depoſiti, che ſi facevano in detti Tribunali, non oſtante la Regia Prammatica, emanata d'ordine di V. E. gli anni paſſati, con la quale era ſtato ordinato, che detti decreti, e mandati di liberazioni foſſero ſcritti di proprio pugno de' Maſtri d'Atti di detti Tribunali, e poichè di poi non ſi è accudito a V. E. per riportarne la detta grazia, e per lo progreſſo del tempo, ſi vede, che il negozio ricerca rimedio eſpedito, per beneficio de' poveri litiganti, eſſendoſi viſto con eſperienza, che detta Prammatica, ancorchè fatta per beneficio pubblico, non è ſtata d'utile alcuno a' litiganti predetti, ricorrono a V. E., e di nuovo la ſupplicano, che, in conformità della detta dimanda già fatta in nome di queſta fedeliſſima Città, faccia grazia dar licenza agli Scrivani del Sacro Conſiglio almeno di ſcrivere di lor proprio pugno i decreti, e mandati di liberazioni di depoſiti, come prima, non oſtante detta Prammatica, rappreſentando a V. E. la cauſa iſteſſa, già rappreſentata in detto memoriale per ottenere queſta grazia. *Ut Deus*, &c. Mario Capece Piſciciello per la Piazza di Capoana, D. Antonio Moccia per la Piazza di Portanova, Andrea Carmignano per la Piazza di Montagna, Andrea Paulella per la Piazza del fedeliſſimo Popolo. Qual preinſerto memoriale vi fu rimeſſo, acciochè del contenuto in eſſo ne aveſte fatta relazione *in ſcriptis*, la qual'è del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Avendo queſta fedeliſſima Città di Napoli ſupplicato V. E., che foſſe rimaſta ſervita revocare il capitolo 18. della Prammatica 79. di ventuno capi fatta a' 21. di Gennajo 1632. contenente, che i decreti, e mandati di liberazioni ſi foſſero *per extenſum* ſcritti di proprio pugno de' Maſtri d'Atti, e che i medeſimi Maſtri d'Atti gli aveſſero fatti firmare da' Commiſſarj, e poi conſegnati alle parti per evitare gl'inconvenienti, che aveſſero potuto ſuccedere nella liberazione de' detti depoſiti, è rimaſta ſervita V. E. comandare, che dell'eſpoſto per detta fedeliſſima Città ne le doveſſe far relazione *in ſcriptis*; in eſecuzione del qual ordine

Servata forma ſoliti conceditur facultas Scribis extendendi decreta liberationis depoſiti non obſtante Pragmatica in contrarium per prius emanata.

Quae eſt infra tit. de off. S. R. C. 79. §. 18.

Quae eſt de off. S. R. C. Prag. 79.

dine riferiſco a V. E., che, ancorchè detta Prammatica foſſe fatta per giovare al pubblico, come tutte l'altre coſe fatte da V. E. con l'eſperienza poi s'è veduto, che non ſolo non ha apportato utile alcuno a' litiganti, ma impedimento notabile ad eſſi, e travagli agli Officiali, perchè eſſendo diſpoſto per detta Prammatica, che i Maſtri d' Atti aveſſero ſcritto *per extenſum* i decreti, e mandati di liberazioni di depoſiti, e ch'eſſi iſteſſi foſſero andati dal Commiſſario a farli firmare, e poi conſegnatigli alle parti, ed avendo gli Scrivani propoſte prima in preſenza delle parti le liberazioni al Commiſſario, quegli ha dato l'ordine neceſſario, per la liberazione allo Scrivano, il quale di poi l'ha riferito al Maſtro d'Atti, e da quello è ſtato ſcritto *per extenſum* il decreto, e mandato della liberazione; ma nel medeſimo tempo, che dal Commiſſario è ſtato ordinato, per l'impedimento, che hanno tenuto i Maſtri d'Atti, sì della lettura delle ſuppliche avanti di me, sì per non poter attendere a ſcrivere tanti decreti, e mandati, che in un medeſimo tempo ſono ſtati ordinati, dal che n'è cagionato, e cagiona impedimento graviſſimo alle genti; anzi per non eſſere ſtati ſcritti al medeſimo tempo, che ſono ſtati ordinati per lo più i Commiſſarj, non ſi ricordano dell'ordine dato; e perchè gli Scrivani del Tribunale del Sacro Conſiglio, dov'è il maggior cumulo delle liberazioni, de' depoſiti, ſono nominati da' medeſimi Maſtri d'Atti, ed eſſi *teneantur de culpis, & defectibus* degli Scrivani nominati da loro, ed è oſſervanza antichiſſima, che i mandati di liberazione, ancorchè di minima ſomma, non paſſano in Banco ſenza la firma del Maſtro d' Atti delle cauſe, con la quale ſi autentica la firma del Commiſſario. Potrà V. E. diſpenſando alla detta Prammatica comandare, ſe così le parrà giuſto, che i decreti, e mandati delle liberazioni ſi ſcrivano *per extenſum* dagli Scrivani ordinarj delle cauſe, che vertono in detto Tribunale del Sacro Conſiglio, come prima, in conformità della dimanda di queſta Fedeliſſima Città, che farà maggior beneficio de' litiganti, ed è quanto poſſo riferire a V. E. circa detto particolare: a chi facendo riverenza, bacio le mani. Napoli a' 12. di Agoſto 1637. Di V. E. ſu mas ſervidor Pietro Jordano Urſino Preſidente del S. C. E con detta relazione ci è ſtato anche preſentato l'infraſcritto memoriale de' Magnifici Maſtri d'Atti di queſto Sacro Conſiglio del tenor ſeguente, *videlicet*: Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. I Maſtri d' Atti del Sacro Conſiglio ſupplicando dicono a V. E. come han preſentito, che queſta Fedeliſſima Città di Napoli abbia ſupplicato V. E. che aveſſe data licenza agli Scrivani del detto Tribunale di potere ſcrivere di lor proprio pugno i decreti, e mandati di liberazione del detto Tribunale, come prima, non oſtante la proibizione fatta nell'anno 1632. con la Prammatica emanata d'ordine dell'Eccellenza del Conte di Monterey, allora Vicerè in queſto Regno; e perchè detta licenza è neceſſaria, per la celere ſpedizione de' negozj, e beneficio de' litiganti, ſupplicano V. E., che in conformità della dimanda di queſta Fedeliſſima Città ſia ſervita concedere detta licenza agli Scrivani del detto Tribunale per iſcrivere di proprio pugno i decreti, e mandati di liberazione come prima, e l'avranno a grazia, *ut Deus*, &c. Io Michele Carbone ſupplico, *ut ſupra*. Io Vincenzo Borriello Maſtro d'Atti del S. C. ſupplico, *ut ſupra*. Io Jacovo Figliola ſupplico, *ut ſupra*. Io Giuſeppe Scacciavento ſupplico, *ut ſupra*. Io Plinio Jovine ſupplico, *ut ſupra*. Io Gio: Batiſta Jodoniſio ſupplico, *ut ſupra*. Io Bernardo Spera Maſtro d'Atti del S. C. ſupplico, *ut ſupra*. Io Fabrizio Solazzo ſupplico, *ut ſupra*, Io Giuſeppe de Martino ſupplico, *ut ſupra*. Io Franceſco Zuozo ſupplico, *ut ſupra*. Io Pietro de Avitabile ſupplico, *ut ſupra*; quali preinſorti memoriali, e relazione, da Noi veduti parſe rimettergli all'infraſcritto Illuſtre Marcheſe di Belmonte Reggente Tapia del Conſiglio Collaterale di S. M., acciocchè ce n'aveſſe fatta relazione nel Regio Collateral Conſiglio, la qual' eſſendo ſtata fatta, e da Noi inteſa, " ſiamo rimaſti
„ contenti, ſiccome con la preſente ci con-
„ tentiamo di diſpenſare alla ſuddetta Regia
„ Prammatica, e che gli Scrivani di queſto
„ Sacro Conſiglio, che ſaranno nominati da'
„ detti Maſtri d'Atti, poſſano ſcrivere i de-
„ creti, e i mandati di liberazione di depo-
„ ſiti, con che detti Maſtri d'Atti ſieno ob-
„ bligati delle colpe, e de' difetti, che com-
„ metteſſero i detti Scrivani da loro nomi-
„ nati "; Per queſto vi diciamo, ed ordiniamo, che così dobbiate permettere, ed eſeguire, convenendo così al ſervigio di Sua Maeſtà, ed è noſtra volontà. *Datum Neap. die 30. Januarii 1638. El Duque de Medina de las Torres, y Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Caſenate Reg. Vid. Brancia Reg. Barrilius Sec. Exequatur. Urſinus Praeſid. In partium 7. fol. 45. De giorno. Solvat Pad. tt. 2. Loc.* † *Sig. impreſſi*. Allo Spettabile Preſidente del Sacro Conſiglio. V. E. inteſa la relazione *oretenus* fattale nel Regio Collaterale Conſiglio dall' Ill. Reg. Tapia Marcheſe di Belmonte del Conſiglio Collaterale di Sua Maeſtà gli ordina, che permetta, che gli Scrivani del detto Sacro Conſiglio, che ſaranno nominati da' Maſtri d'Atti di eſſo, poſſano ſcrivere di loro propria mano i decreti, e i mandati di liberazione di depoſiti, con che detti Maſtri d' Atti ſieno obbligati delle colpe, e de' difetti, che commetteſſero detti Scrivani, da loro nominati, *ut ſupra*.

Magiſtri Actorum tenentur de culpis, & defectibus.

30. Januarii 1638.

PRAMMATICA XIX.

DA queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno nell'ultimo generale parlamento convocato a 14. di Gennajo di queſto anno 1639. ci è ſtato ſupplicato, che doveſſimo provvedere, che da qua avanti gli Scrivani

Actuarii Scribae, & alii conſervatores publicarum ſcripturarum ſemel pro fal-

ſo condemnati, & ſuſpenſi ab officio, non admittantur ad novum exercitium ſub poena, ut intus.

ni Civili, e Criminali di Vicaria, e quali ſi vogliano altri di quali ſi vogliano Tribunali, che ſono ſtati, e ſaranno privati, o ſoſpeſi de' loro officj, ed eſercizj per cauſa di falſità commeſſe in eſſi, non debbano eſercitare più officj di Scrivani, Maſtri d'Atti, Conſervatori di libri, e di ſcritture pubbliche, nè altri officj concernenti la materia di penna, tanto ne' Tribunali, quanto in altri luoghi pubblici; e che in ciò non ſi debba loro in neſſuno tempo dar più credito, *etiam* nelle loro fedi, ed eſtratte; ci è parſo condeſcendere alla detta dimanda come giuſta; e con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo: " che dal dì della pub-
„ blicazione di eſſa avanti, tanto ne' Tribu-
„ nali di queſta Città, e Regni, così Regj,
„ come Baronali, quanto in qualſivoglia al-
„ tro luogo pubblico, non ſi debbano ammet-
„ tere ad eſercitare neſſuno officio di Maſtri
„ d'Atti, Scrivani, Conſervatori di libri, e di
„ ſcritture pubbliche, nè altro in materia di
„ penna i detti tali Scrivani, ed altre per-
„ ſone, che ne' loro officj, ed eſercizj avran-
„ no commeſſo, o commetteranno falſità, e
„ ſaranno privati, o ſoſpeſi dall' eſercizio di
„ detti officj, ſotto pena a chi permetterà, o
„ ſi oprerà, che ſino ammeſſi i ſuddetti in
„ qualſivoglia di detti officj, ed eſercizj, ri-
„ ſerbata a noſtro arbitrio, ſecondo la quali-
„ tà della perſona, e di quanto avrà opera-
„ to in loro beneficio, e contra i detti in-
„ quiſiti, che uſeranno con frode, ed ingan-
„ no, modo d' eſſere ammeſſi in qualſivoglia
„ di detti officj, ed eſercizj, e ci aſcenderan-
„ no, d'incorrere alla pena, *etiam* corporale
„ a noſtro arbitrio; ordinando ancora, che
„ per oſſervanza di ciò ſi debba ſtare con
„ particolare attenzione nella recezione, che
„ ſi farà ne' detti Tribunali, ed in altri ſud-
„ detti luoghi delle perſone per li detti of-
„ ficj, ed eſercizj di riconoſcere le perquiſi-
„ zioni, che dovrà ognuno preſentare per
„ chiarezza delle loro attenzioni ". Ed acciocchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi così in queſta Fedeliſſima Città, come in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli die 22. menſis Octobris 1639. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Regens. Vidit Brancia Regens. Vidit Caſanate Regens. Dom. Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

Poenae ad arbitrium inſpecta qualitate perſonae, etiam co pora.io. S. E. reſervata.

El Duque de Medina de las Torres.

1639.

PRAMMATICA XX.

Actuariis Secretariis, & Scribis praeſcribitur modus, & forma exigendi jura ipſorum. vide pragm. 5. de actuar. 36 de offic. hi. Juſtit. 11. 27. eod. tit.

Eſſendo per Pandette ſtabilito a' Magnifici Secretarj, Maſtri d'Atti, Attuari, e Scrivani de' Regj Tribunali, tanto di queſta magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, quanto delle Regie Udienze, e d' altri Tribunali, e Miniſtri di queſto Regno, i diritti, che a ciaſcheduno di eſſi ſpetta per li negozj, che s' attitano, così ne' detti loro Tribunali, come quando occorre uſcire fuora di eſſi, ed anche taſſate le giornate, non ſolo agli ſteſſi, quando eſcono fuora di queſta Fedeliſſima Città, ed in particolare a quelli Maſtri d' Atti, e Scrivani, che accudiſcono appreſſo Regj Miniſtri, che ſi deſtinano da Noi, tanto per Collaterale, quanto per Scrittorio, o da detti Regj Tribunali con noſtra licenza. Abbiamo inteſo, che queſti tali Secretarj, Maſtri d' Atti, Attuarj, e Scrivani per li negozj, ne' quali occorre farſi tranſazione, così di contrabbandi, come d' altri delitti, e cauſe, pretendono, oltre i diritti ſtabiliti per dette Pandette nell' additare ſimili cauſe, eſigere il diece per cento di più di quello, che importa la tranſazione, compoſizione, ed accordi, o pure ritenerlo dalla ſomma de' danari, per la quale ſi tranſige, e queſto riſulta tanto in danno del Regio Fiſco, quanto de' Vaſſalli di Sua Maeſtà, per lo beneficio de' quali abbiamo tenuto, e teniamo la mira, che ſi conviene, acciocchè ſieno ſollevati, e protetti, e non aggravati in coſa alcuna. Avendo anche inteſa l' iſtanza, che ſopra di queſto, e di altri ſeguenti Capi, ci ha fatta il Magnifico D. Carlo Calà Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, la qual con particolar attenzione diſcuſſa nel Regio Collateral Conſiglio, con intervento anche del Tribunale della Regia Camera, ci ha parſo con voto, e parere del medeſimo Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo " a detti Secreta-
„ rj, Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani di qual-
„ ſivoglia di detti Tribunali, Miniſtri, e Com-
„ miſſarj al preſente deſtinati, & *in futurum*
„ *deſtinandi*, che per occaſione delle dette
„ tranſazioni, compoſizioni, ed accordi, che
„ occorreſſe farſi da' detti Regj Tribunali,
„ Miniſtri, e Commiſſarj, anche con ordine,
„ e licenza noſtra, tanto per Collaterale,
„ quanto per Scrittorio, con proceſſo, o ſenza
„ proceſſo, non poſſano ricevere pagamento
„ alcuno per cauſa del diece per cento, nè
„ altra ſumma correſpettiva per qualſivoglia
„ titolo, colore, o preteſto, e proibiamo af-
„ fatto ad eſſi di poterlo dimandare, ed eſi-
„ gere, ed alle parti di pagarlo, così prima,
„ come dopo date le defenſioni, o in fine
„ della cauſa, ancorchè coſti il diritto, o con-
„ trabando, e contravvenendoſi, ſi debbano
„ caſtigare, come per eſazione indebitamente
„ eſtorta, con pena di perdita de' loro uffizj
„ *reſpective*, e d' altri ducati mille a benefi-
„ zio del Regio Fiſco, oltre della reſtituzio-
„ ne al doppio in benefizio delle parti, del-
„ la quantità eſtorta, ed al Miniſtro Com-
„ miſſario della cauſa, che l'aveſſe permeſſo,
„ eſſendo a provviſta di Sua Maeſtà, voglia-
„ mo, che ſe gli poſſa dare carico nella vi-
„ ſita, ed eſſendo a noſtra provviſione, incor-
„ ra nella pena di ſoſpenſione dell' officio, ba-
„ ſtando ſolamente a detti Secretarj, Maſtri
„ d'Atti, Attuarj, e Scrivani de' Regj Tribu-
„ nali i diritti delle preſentate, e decreti in-
„ terlocutorj, e diffinitivi, che per dette Pan-
„ det-

57. de Offic. proc. Caeſ. 1. de offic. Secr. nu. 100. 2. 5. de offic. S.R.C. & num. 28. prag. 6. n. 1. & 12. de offic. Juſtit. 20. num. 44. de offic. Judic.

Actuarii, & alii non exigant pro tranſactionibus, vel compoſi·ioni·bus decem pro centenario, nec petere poſſint aliam ſum naam correſpectivam.

Poena amiſſionis officiorum, & ut extorquentes caſtigentur.

Poena duc. mille, & dupli.

Suſpenſionis poena officiali datur, qui permittit.

dette ſono ſtabiliti; ed a' Maſtri d'Atti aſſunti da' Commiſſarj di contrabbandi, ed altri Commiſſarj da Noi, o di ordine noſtro deſtinati, o deſtinandi. dichiariamo non iſpettare preſentate, nè diritti di decreti interlocutorj, nè diffinitivi, quale eſazione a queſti tali proibiamo, come coſa, che ad eſſi non tocca, perchè non competano tali officj dalla Regia Corte, ma ſono ſemplicemente aſſunti da' detti Miniſtri, e Commiſſarj, a' quali non iſpetta altro, che il pagamento delle dette loro giornate, o dalla Corte, o dalle parti, ad iſtanza delle quali ſono ſpediti i detti Commiſſarj, alla ragione ſtabilita per la Regia Prammatica: e contravvenendo, incorrano non ſolo nell' eſſere incapaci d'eſercitare ſimili officj, ma anche pena d'altri ducati mille in beneficio del Regio Fiſco, e della reſtituzione del doppio alle parti della quantità eſtorta, oltre il poter eſſere puniti per l' eſtorſione, conforme ſarà di giuſtizia. E per quelle quantità, che da tutt' i ſuddetti, o alcuno di eſſi ſi foſſe eſatta contra la forma di queſta Prammatica per occaſione di detti diece per cento da anni due in qua, debbano i detti Secretarj, Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani revelare *in ſcriptis* in potere del magnifico Secretario della Regia Camera fra il termine di giorni trenta, decorrendi dopo la pubblicazione di queſta, fra il quale termine debbano anche quelli, che ſi ſentono in queſto gravati, aver ricorſo da Noi, e proponere le gravezze, che avranno ricevute, che loro ſi farà complimento di giuſtizia; e ſe i detti Secretarj, Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani non faranno la detta revelazione, incorrano nella pena di privazione de' loro officj, ed in altra corporale a noſtro arbitrio riſervata, quando però coſterà delle dette indebite eſazioni “.

Poena inhabilitatis exercitii offic.

Poena duc. mille.

Revelare teneantur infra menſem exactum a biennio intra pro deficto decem pro centenario.

Poena privationis officii, & corporalis arbitraria.

Di più ci è ſtato rappreſentato dal detto Magnifico Avvocato Fiſcale, che ſi ſia introdotto un abuſo da' detti Secretarj, e Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani, che quando da' loro Tribunali, Miniſtri, e Commiſſarj, a' quali accudiſcono per ragione de' loro officj, ſi rimettono cauſa, o carcerati ad altre Corti, dimandano ſomme eſorbitanti a loro arbitrio, volendo dal decreto di remiſſione, e dalla copia degli atti indebitamente cavare tutto quello, che loro avrebbe potuto rendere la cauſa; quale introduzione, non ſolo ci è paruta molto perencioſa, e dannevole al pubblico, ma degna di rimedio; e perciò comandiamo, „ che i detti Secretarj, Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani per li detti decreti di remiſſione, e copie, non poſſano eſigere più di quello, che ſta ſtabilito, e dichiarato per le dette Pandette, ch' è il ſemplice diritto del decreto, e giuſto ſalario per la fatica della copia, e Maſtri d'Atti aſſunti, come di ſopra, non poſſano eſigere coſa alcuna per lo decreto, ma ſolamente quello, che giuſtamente loro può toccare per la detta fatica della copia, ſtanti le cauſe eſpreſſe nel precedente Capitolo, e ſotto le pene in eſſo dichiarate, da eſeguirſi irremiſſibilmente “.

Actuarii aſſumpti non exigant pro remiſſione cauſarum, niſi pro labore copiae.

Ed anche ci è ſtato rappreſentato, che i detti Secretarj, e Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani, quando da' Tribunali, Miniſtri, e Commiſſarj ſi ordina diſſequeſtro d'entrate, effetti, o robe, che per prima ha parſo a detti Tribunali, Miniſtri, e Commiſſarj farli ſequeſtrare, pretendono per detti diſſequeſtri ſomma di molta conſiderazione in danno de' Negozianti, e de' Vaſſalli di Sua Maeſtà, eccedendo in queſto molto le Pandette; comandiamo ancora, per togliere tal' introduzione dannoſa al pubblico “ che non poſſano i detti Secretarj, Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scrivani de' Tribunali, e Miniſtri ricevere pagamento alcuno più del giuſto diritto del decreto ſtabilito con le Pandette de' Tribunali, e quelli de' Maſtri d'Atti aſſunti da' Commiſſarj, come di ſopra, non debbano ricevere pagamento alcuno per le cauſe di diſſequeſtri, ſotto le pene nel primo Capitolo contenute.

Pro decreto diſſequeſtri non recipiant ultra Pandectam.

Actuarii aſſumpti nihil recipiant pro diſſequeſtro.

E perchè può occorrere, che in alcune Pandette di detti Miniſtri, e Tribunali del Regno, non vi foſſero eſpreſſi alcuni diritti delle ſuddette ſpedizioni: ordiniamo “ che ſi debbano regolare dalle Pandette della Regia Camera della Summaria, e della Gran Corte della Vicaria, conforme la qualità de' negozj, *& in caſu dubii* accudire da Noi, e rappreſentare il fatto, che ordineremo quello, che dovranno eſeguire “.

Servetur pandecta Regiae Camerae, & M. C. ubi non admiſit Pandecta, & in dubio detur ſupplicatio S. E.

Di più abbiamo inteſo, che quando dal S. C. ſi commette ad alcuno de' Regj Conſiglieri di eſſo qualche negozio fuori Napoli, col quale dee accudire il Maſtro d'Atti del detto negozio, con pagargliſi le giornate, che gli ſpettano, hanno introdotto i detti Maſtri d'Atti non andar eſſi di perſona, ma inviare uno de' loro Scrivani, da' quali fanno eſigere le giornate alla ragione iſteſſa, come ſe eſſi vi foſſero andati perſonalmente, non iſpettando allo Scrivano più, che carlini ſedici il giorno: Ordiniamo, e comandiamo “ che quando occorreranno ſimili negozj, debba accudire il Maſtro d'Atti perſonalmente, e quando aveſſe impedimento legittimo, ed in ſuo luogo mandaſſe lo Scrivano, Vogliamo, che a queſto ſi debbano pagare dalle parti, a chi ſpetta, le giornate a carlini ſedici il giorno, e non più, ed il Regio Conſigliere, che andrà per lo negozio, debba tenere mira particolare, che le parti non ſieno gravate d'altro pagamento ſotto qualſivoglia preteſto, o cauſa, altrimenti ſe ne darà carico a lui “.

Ubi extra locum accedit Scriba, non Actuarius, ſolvatur ſalarium taxatum Scribae, non Actuarii.

Regii Conſiliarii habeant obſervantiam hujus pragm.

E ſimilmente abbiamo inteſo, che quando ſi commette per buſſola dal detto Sacro Conſiglio agli Eſaminatori di eſſo la ricezione dell'eſame, n'eſige il Maſtro d'Atti della cauſa carlini tre il giorno dalle giornate dell'Eſaminatore, i quali detti Eſaminatori ſi fanno pagare dalle parti, oltre le loro giornate; e perchè dal detto indebito pagamento ne riſulta danno a' poveri litiganti “ proibiamo

Examinatores non exigant pro Magiſtro Actorum carolenos tres ſolitos ex abuſu.

Poena ſuſpenſionis officii per biennium. Poena ducat. mille, & poena reſtitutionis ex acti.

mo a' detti Maſtri d'Atti l'eſigere per tal cauſa coſa alcuna, nè dagli Eſaminatori, nè dalle parti, ed a' detti Eſaminatori di potergli eſigere, nè pagare, ſotto pena di ſoſpenſione de' loro officj per anni due, e d'altri ducati mille per ciaſcheduno, applicandi al Regio Fiſco, oltre della reſtituzione dell'eſatto.

Excomputa Affictatoribus officiorum non dentur pro hac Pragmat. quia conductiones intelliguntur cum ſolita juris mercede.

„ E vogliamo, che la diſpoſizione della preſente Prammatica, non poſſa dare occaſione agli Affittatori di detti officj di domandare a' proprietarj di eſſi remiſſione di mercede, nè eſcomputo alcuno, atteſo gli affitti ſi deggiono intendere fatti con l'eſazioni lecite, e permeſſe per le Pandette, non altrimenti; ed ordiniamo, e comandiamo a' Tribunali, e Miniſtri a chi ſpetta, che non ammettano, nè debbano ammettere, nè procedere ſopra tali iſtanze, quando loro ſi faceſſero ". Ed acciocchè il tutto ſia noto, e non ſi poſſa allegare da neſſuno cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi debba pubblicare per li luoghi ſoliti, e conſueti, tanto di queſta magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, quanto delle altre Città, terre, e luoghi di queſto Regno, e ſi affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 18. *Octobris* 1651. *El Conde de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Stefanus de Giorno Reg. a mand. Scriba.*

18. Oct. 1651.

El Conde de Villamediana.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

Sive

PRAMMATICA XXI.

Dentur ordines neceſſarii in cauſis criminalibus.

IN *primis* " che niun Maſtro d'Atti, o Scrivano Fiſcale debba ponere mano in cattura d'informazioni, dove altro Maſtro d'Atti, o Scrivano abbia poſto prima mano, e queſto per evitare le controcave, che ſi poſſono fare, ſotto pena la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione, e la terza di privazione d'officio, ed altre ad arbitrio d'eſſa Gran Corte.

„ 2 Che niuno Maſtro d'Atti, o Scrivano, così dentro Napoli, come ne' Borghi, e Caſali poſſa ricevere teſtimonj in qualſivoglia cauſa ſenza prima averne data parte al Signor Commiſſario d'eſſa, o altro Signor Giudice, d'ordine del quale ſarà cominciata a pigliar l'informazione, e queſto ſotto pena la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione, e la terza di privazione d'officio, ed altre ad arbitrio d'eſſa Gran Corte.

„ 3 Che niuno Scrivano di Borgo abbia ardire di ſervire in detti ſucceſſi dentro Napoli, e queſto ſotto pena la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione, e la terza di privazione d'officio, e d'altre ad arbitrio di eſſa Gran Corte.

„ 4 Che niuno Scrivano eſtraordinario, che non tiene decreto di Vicaria poſſa, nè debba ſcrivere in qualſivoglia cauſa di cattura d'informazioni, o atto ordinario, e queſto *ſub poena* la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione, e la terza di privazione d'officio, ed altre ad arbitrio d'eſſa Gran Corte, tanto a chi ſcrive, quanto al Maſtro d'Atti, o Scrivano, che ſe ne ſervirà, eccetto ſe il Maſtro d'Atti, o Scrivano ordinario aſſiſte dettante in conformità della Regia Pragmatica, firmando le giornate, e le ſottoſcrizioni.

„ 5 Che tutt' i notamenti in fatto, così quelli, che ſi fanno ne' proceſſi per li Signori Commiſſarj delle cauſe, come quelli, che ſi fanno per lo Signor Fiſcale, ſieno di mano di Scrivani ordinarj, o almeno ſottoſcriverſi dagli Scrivani ordinarj, acciocchè, eſſendovi qualche mancamento, ne ſia detto Scrivano tenuto, e queſto ſotto pena di ducati ſei la prima volta, la ſeconda di ſoſpenſione, e la terza di privazione d'officio, ed altre ad arbitrio d'eſſa Gran Corte.

„ 6 Che gli Archivarj di Vicaria non debbano poner mano alle perquiſizioni per altra Banca, che per quelle, nelle quali ſtanno aſſegnati, e queſto ſotto pena la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione, la terza di privazione d'officio, ed altre ad arbitrio d'eſſa Gran Corte.

„ 7 Che neſſuno Maſtro d'Atti, o Scrivano ponga perquiſizione in proceſſo, ſe prima non ſaranno poſte le mani da uno degli Scrivani ordinarj di Vicaria per ciaſcheduna banca, per autenticare quella degli Archivarj, e non ſi pongano mano di *non reperitur*, *& Scriba eſt mortuus*, ſe prima non ſe ne dà notizia al Signor Avvocato Fiſcale, o Magnifico Proccurator Fiſcale, per poterſi far diligenza, dove ſono detti proceſſi mancanti.

„ 8 Che ſi debba formar regiſtro di tutti gl'Inquiſiti nominati ne' notamenti ricuperati dalla caſa del Signor Conſigliero Onofrio de Palma Avvocato Fiſcale di Vicaria, e quando occorrerà, che non ſi trovi qualche proceſſo, ſi perquira in detto regiſtro de' notamenti, e ſi ponga nella perquiſizione, che da detto notamento apparirà, dicendoſi: *in regiſtro notamentorum inquiritur, &c.* quale regiſtro ſi conſerverà in Archivio, e i notamenti in caſa del Magnifico Proccurator Fiſcale, che ſarà *pro tempore*.

„ 9 Che i Magnifici Maſtri d'Atti, o Scrivani Fiſcali ordinarj di Vicaria ſubito paſſato il termine dato a difenderſi a' rei, compilino i proceſſi, e li portino al Signor Fiſcale per far l'iſtanza, ſotto pena di ſoſpenſione, o privazione d'officio ad arbitrio di detta Gran Corte.

„ 10 Che quando ſi darà il termine ad alcuno carcerato, che pigli pane di Corte, ſopra il Clericato, repoſizione alla Chieſa, o remiſſioni a' Baroni, debbano ſubito i Maſtri d'Atti, o Scrivani, che attitano le cauſe, darne avviſo al diſpenſiero di detto pane

„ pane, acciocchè non glie lo dia (quando
„ però non vi ſia ordine in contrario del Si-
„ gnor Fiſcale di Vicaria) e che lo Scriva-
„ no delle carceri ſubito, ch' eſce alcuno,
„ che piglia pane di Corte, ne dia notizia
„ al diſpenſiero del pane, ſotto pena di pa-
„ gare di proprio il pane, che avranno avu-
„ to in detto tempo, e di ſoſpenſione d'of-
„ ficio, ad arbitrio d'eſſa Gran Corte, e che
„ niuno Scrivano poſſa ricevere petizione di
„ remiſſione di cauſe de' Baroni, ſe prima
„ non ſi ſarà fatto depoſito, per parte di chi
„ le dimanda, degli alimenti per lo carcera-
„ to, di chi ſe vuole detta remiſſione, al-
„ meno di una meſata anticipata, alla ragio-
„ ne di tre cinquine il giorno, quando però
„ il carcerato vorrà detto alimento, ſotto pe-
„ na di pagarlo di proprio.

„ Che quante volte occorrerà rilaſcarſi qual-
„ che inquiſito d'ordine de' Signori Commiſ-
„ ſarj con pleggeria, o mandato per lo pa-
„ lazzo, ovvero *domi*, debbano i Maſtro d'At-
„ ti, o Scrivani, che attiteranno dette cau-
„ ſe, impinguate che ſaranno l'informazio-
„ ni, portarle a' Signori Commiſſarj, accioc-
„ chè ſe loro pare, poſſano ordinare, che
„ ſi riducano in provviſione, e ſe debbano an-
„ che fare le perquiſizioni, *etiam* agl'inquiſi-
„ ti, ſe ſi troveranno carcerati prima d'uſci-
„ re di carcere, e camminare innanzi dette
„ cauſe all'eſpedizioni ſenza intralaſciamento di
„ tempo, dando avviſo a' Signori Commiſſarj
„ ſettimana per ſettimana dello ſtato, in che
„ ſtanno, ſotto pena di perdere la cauſa, ſo-
„ ſpenſione, o privazione d'officio ad arbitrio
„ di eſſa G. C. "

„ 11 Che tutt' i Maſtri d'Atti, o Scri-
„ vani debbano notare nel libro degli abili-
„ tati, che in ciaſcheduna Banca dee tenerſi
„ per obbligo da' Maſtri d'Atti, il nome,
„ e cognome degl'inquiſiti, che ſi abilite-
„ ranno a pleggeria, o con mandati, *etiam*
„ de' conſegnati in provviſione, col titolo
„ delle loro inquiſizioni, e giornata; ſotto
„ la quale ſi faranno dette abilitazioni, o
„ conſegnazioni, imponendo pena di dieci
„ ducati per ciaſcheduna volta, d'applicarſi
„ alla Regia Infermeria, e pane de' poveri,
„ tanto a quelli, che attiteranno dette cauſe,
„ e non faranno detta nota ne' libri, quanto
„ a' Maſtri d'Atti, che firmeranno le car-
„ telle, o mandati, che ſi ſtendono, ſenz'
„ aver veduto notato nel libro della ſua Banca,
„ nel modo detto di ſopra.

„ 12 E per evitare le frodi, che ſi ſo-
„ gliono commettere dagli Scrivani in non
„ far firmare dette cartelle, e mandati da'
„ Magnifici Maſtri d'Atti, e dal Magnifico
„ Segretario, in conformità delle ſue iſtru-
„ zioni, vogliamo, ed ordiniamo, che ogni
„ volta, che ſi troverà ſteſo mandato, o
„ adempiuta pleggeria ſenza la firma de' Ma-
„ gnifici Maſtri d'Atti, e Segretario, e le
„ conſegnazioni da' Maſtri d'Atti *tantum*,
„ purchè non ſieno de' teſtimonj, oltre di
„ pagarſi ſubito i diritti, che ſpettano a'
„ detti Magnifici Segretario, e Maſtri d'At-
„ ti, incorrano ancora gli Scrivani, che ſpe-
„ diranno tali cartelle, nelle pene di ducati
„ quattro per ciaſcheduna volta a beneficio
„ del Regio Fiſco, e di perder la cauſa.

„ Che detto Magnifico Segretario debba
„ tener libro a parte, nel quale noti tutti
„ gli abilitati con pleggerie, mandati, o con-
„ ſegnazioni, *reſpective*.

„ 14 Che i Magnifici Maſtri d'Atti di
„ Vicaria debbano tenere in ciaſcheduna delle
„ loro Banche i ſottoſcritti libri, com' è ſta-
„ to ſempre antico ſolito, ed in eſſi far no-
„ tar tutto quello, che alla giornata occorre
„ *reſpective*.

„ 1 *Habilitati ad tempus, & per Pa-*
„ *latium*, nel quale anche ſi no-
„ tino i rilaſciati con mandato,
„ o conſegnati in provviſione.
„ 2 Eſiliati, e relegati,
„ 3 Provviſioni, e Commiſſioni.
„ 4 De' Carcerati.
„ 5 De' Contumaci.

„ Ordinando al Magnifico Percettore di Vi-
„ caria, che debba ſubito aver penſiero di
„ farli comprare, ed a' Magnifici Maſtri d'
„ Atti, che ogni uno debba ſubito ſpedire
„ il mandato a detto Magnifico Percettore
„ per la compra di detti libri, continuando-
„ lo così *in futurum* ", ſotto pena a' detti
Maſtri d'Atti, che non ſi troveranno averli
fatti fra quattro giorni dopo la notificazione
della preſente, di ſoſpenſione de' loro officj
per meſi ſei, per ciaſcheduno, con applicarſi
i diritti, che fra queſto tempo ne poſſono
pervenire, a beneficio del Regio Fiſco, nel-
la quale pena incorrano per non tenere tutti
detti libri in dette loro Banche, quali deb-
bono ogni mattina di Tribunale farli ponere
ſopra di eſſe, per potervi notar quel che
ſta ordinato, dagli Scrivani delle cauſe.

„ 14 Che i Decani di ciaſcheduna Banca
„ debbano aver penſiero meſe per meſe, ed
„ al primo d'ogni meſe cavar nota da' detti
„ libri d'abilitati, e rilaſciati con mandati,
„ e conſegnati, *ut ſupra*, e quella portare a'
„ Signori Commiſſarj, acciocchè abbiano no-
„ tizia in che ſtato ſtanno le cauſe, come
„ anche debbano portare detti libri al Ma-
„ gnifico Proccurator Fiſcale tutte le volte,
„ che li dimanderà.

„ 15 Che i Maſtri d'Atti civili debbano
„ fare la *lecta lata* all'interlocutoria delle ci-
„ tazioni *ad Capitula*, con notare in eſſe *per*
„ *extenſum* la giornata, meſe, ed anno, co-
„ me ſi coſtuma nelle preſentate, firmando
„ il nome, e 'l cognome di ciaſcheduno Ma-
„ ſtro d'Atti, a chi tocca l'incuſa di dette
„ contumacie, in piedi di detta interlocuto-
„ ria ſotto la *lecta lata*, appreſſo alla quale
„ giornata, meſe, ed anno, debbano dire,
„ *Mag. Cur. Vic. pro Tribunali ſedente*, e di poi
„ far detta *lecta lata*, e ſottoſcrizione di det-
„ to loro nome, e cognome, ſotto pena di
„ ducati cinquanta la volta, e di ſoſpenſione
„ d'officio ad arbitrio della Vicaria; e que-
„ ſto s'intenda dal dì della notificazione del-
„ la preſente, per evitare le calunnie, e nul-
„ lità

„ lità, che ſi vanno allegando, con le quali prolungano le cauſe.

„ 16 Che la giornata iſteſſa, nella quale ſi regge Corte, e ſi accuſano lo contumacie, debbano detti Magnifici Maſtri d'Atti Civili ponerle nel libro dell'Inferno, ed il giorno ſeguente reſtituirle a' Maſtri d'Atti, e Scrivani Fiſcali, che ſono delle cauſe, per poterſi con brevità fare i decreti, ſotto pena di ducati dieci per ogni volta, che ſi contravverrà, e di rifare i danni al Regio Fiſco.

„ 17 Che detti Maſtri d'Atti, e Scrivani Fiſcali debbano con l'iſteſſa attenzione proccurar ſubito ricuperare da' detti Maſtri d'Atti le citazioni con le ſue contumacie incuſate, e quando vi foſſe allegata aſſenza, o altro impedimento, debbano il giorno ſeguente, che ſi tiene la Corte, proponerle a' Signori Commiſſarj, acciocchè vi ſi poſſa provvedere, e ſi formino, e firmino ſubito detti decreti, per evitare le dilazioni, che proccurano i Rei, e i danni, che naſcono al Fiſco; ed in caſo, che ſi conceda aſſenza, debbano detti Scrivani nell'iſteſſo tempo notarla nel margine del libro de' contumaci, che ſi conſerva dal Magnifico Percettore di Vicaria, acciocchè paſſato il termine conceſſo, poſſa detto Magnifico Percettore procedere all'eſecuzione delle pene di dette contumacie, e maſſime ne' delitti con ſchioppettate, ſotto pena di ducati cinquanta, e de' danni, che poteſſero riſultare al Fiſco.

„ 18 Che gli Archivarj di Vicaria debbano il giorno ſeguente, che s'è tenuta la Corte, e notati i contumaci, pigliar nota di quelli, che ſaranno ſtati riputati contumaci, e paſſarli nel libro, che ſotto queſto titolo ſi conſerva in ciaſcheduna Banca, ponendo reſpettivamente ad ogni uno di eſſi quelli, che ſono delle cauſe, che ſi attitano per gli Scrivani, o Maſtri d'Atti della Banca, dove ſerve, con notare il nome, e cognome degl'inquiſiti, titolo dell'inquiſizioni, e le giornate, nelle quali ſono ſtati riputati contumaci, il che debba ancor'andar a carico de' Maſtri d'Atti, o Scrivani di dette cauſe, ſotto pena di ducati dieci per ciaſcheduna volta.

„ 19 Che niuno Maſtro d'Atti, o Scrivano ardiſca d'andare ad acceſſi con niuno de' Signori Miniſtri di Vicaria fuori di queſta Città di Napoli, ſe non ſaranno commeſſe le cauſe, ſotto pena di ducati dieci a' detti Maſtri d'Atti, o Scrivani ogni volta, che contravverranno, o di perdere la cauſa.

„ 20 Che niuno Maſtro d'Atti, o Scrivano della viſita de' carcerati non ſcritti debba pubblicare l'informativo, quando ſono cauſe gravi, ma quello riferirlo *ad aures* del Capo del Tribunale, che ſi troverà facendo detta viſita, inteſo il Signor Fiſcale, ovvero quella finita, *remotis partibus*, far la relazione, purchè non ſia cauſa leggiera, ſotto pena di ducati dieci per ogni volta, che contravverrà.

„ 21 Che gli Archivarj di Vicaria ſiccome è ſtato ſolito, debbano giorno per giorno pigliarſi dal libro, che ſi conſerva dallo Scrivano delle carceri, nota de' carcerati ſcritti, e quelli paſſare al libro, che ſotto queſto titolo ſi conſerva in ciaſcheduna Banca, e queſto *reſpettive* ogni uno nella Banca, dove ſerve detto officio, nel quale libro debbano i Maſtri d'Atti, o Scrivani, che attiteranno le cauſe, notare i nomi de' Signori Commiſſarj, il titolo dell'inquiſizioni, e lo ſtato delle dette cauſe, conforme ſi va proſeguendo, acciocchè da quello ſi poſſano con maggior facilità paſſare al libro maggiore de' carcerati ſcritti, che ſi conſerva per lo Scrivano delle carceri, ſotto pena di ducati dieci per ogni volta, che ſi contravverrà.

„ 22 Che detto Scrivano delle carceri abbia penſiero ogni Mercordì farſi conſegnare detti libri de' carcerati da dette Banche, e notare ne' libri detti Trugli del Signor Reggente, e Signor Fiſcale gli ſtati di dette cauſe, acciocchè il Giovedì ſeguente, quando ſi vuole fare Truglio, ſe ne poſſa aver notizia, ſotto pena di ducati venti ogni volta, che contravverrà.

„ 23 Che il detto Scrivano delle carceri debba aſſiſtere ogni Sabbato nelle viſite, che ſi fanno in Vicaria dagli Spettabili Signori Reggenti di Cancelleria, con detto libro maggiore de' carcerati ſcritti, puntualmente aggiuſtati, e per poter dar conto de' carcerati, in tempo, che ſi leggono i memoriali, ſotto pena di ducati dieci, per ogni volta, che ſi contravverrà.

„ 24 Che l'iſteſſo Scrivano delle carceri non dia eſecuzione a niuna cartella, o eſpara di carcerati, ſe prima non ſi dirà in eſſa, *falla perquiſitione nil*, ed eſſendo de' carcerati non ſcritti, debba far notare di proprie mani del Maſtro d'Atti, o Scrivano della cauſa nel margine del libro, dove ſtanno notati detti carcerati, e così anche non ammetta niuna cartella, o eſpara de' carcerati, ſe non vi ſarà la firma del Maſtro d'Atti della Banca, a chi ſpetta, non eſſendoci ordine in contrario de' Signori Miniſtri, ſotto pena di ducati dieci per ciaſcheduna volta, dapplicarſi a beneficio di detti Maſtri d'Atti, ed altre ad arbitrio di detta Gran Corte.

„ 25 Che l'iſteſſo Scrivano delle carceri abbia penſiero, quando vengono carcerati con ordini, che ſi tengano ſecreti, ſe ſi portano con *capiatur* di Scrivani, o Maſtri d'Atti, conſervare detti *capiatur*, e ſe l'ordine è a bocca, il detto Scrivano delle carceri debba notarlo nel libro, dove ſi notano i carcerati non ſcritti, col nome dello Scrivano della cauſa della carcerazione, e come tali ſi conſegnino a' Carcerieri de' criminali, e queſto per evitare le frodi, e l'eſtorſioni, che ſi commettono da' detti Carcerieri in ponere, e levare da' criminali chi lor piace; del che n'ha da eſſere tenuto il

„ Car-

„ Carceriere maggiore, ſotto pena di ducati
„ dieci ad ogni uno, che contravverrà per cia-
„ ſcheduna volta, ed altre ad arbitrio di det-
„ ta Gran Corte,

„ 26 Che detto Scrivano delle carceri poſ-
„ ſa in ogni tempo, che vorrà riconoſcere
„ detti carcerati, che vengono ſegreti, ſe ſtan-
„ no nella forma, che s'è ordinato, con aſ-
„ ſiſtenza de' teſtimonj, e non ritrovandolo
„ così eſeguito, debba ſubito darne parte al
„ Signor Giudice, che *pro tempore* abita nel
„ Palazzo della Gran Corte della Vicaria,
„ acciocchè poſſano proceſſarſi detti Carcerie-
„ ri, conforme è di giuſtizia.

„ 27 Che tutt'i Maſtri d'Atti, e Scrivani
„ di Vicaria debbano fra otto giorni dopo la
„ notificazione della preſente reſtituire tutt' i
„ proceſſi, atti, ed informazioni, che ſi ri-
„ trovano in loro potere d'altri Maſtri d'Atti,
„ o Scrivani, a' proprietarj, che hanno preſe
„ dette informazioni, ed eſſendo morti, a' Ma-
„ ſtri d'Atti delle Banche, precedenti inventarj,
„ e loro ricevute, delle quali ne debbano da-
„ re copie agli Archivarj di ciaſcheduna Ban-
„ ca, per poterſi conſervare ne' regiſtri, e per-
„ quirere in tempo, che ſi fanno le perquiſi-
„ zioni; ed a riſpetto di quelli, che loro foſ-
„ ſero ſtati uniti per attitare altri Scrivani,
„ ne debbano far ricevuta di loro proprie ma-
„ ni ne' regiſtri dell' Archivio, ſotto pena di
„ privazione, o ſoſpenſione d'officio ad arbi-
„ trio d'eſſa Gran Corte.

„ 28 Che tutt'i Maſtri d'Atti, o Scrivani
„ debbano la mattina aſſiſtere nella viſita de'
„ carcerati non ſcritti, ſotto pena per ogni
„ volta, che mancheranno, di carlini venti,
„ non dovendoſi in ciò ammettere ſcuſa ve-
„ runa, ſe non ſia licenza de' Superiori.

„ 29 Che niuno Maſtro d'Atti, o Scri-
„ vano ardiſca di partirſi dal Tribunale, ſe
„ prima non ſaranno partiti i Signori Uffi-
„ ciali, ſotto pena per ogni volta, che ſa-
„ ranno chiamati, e non ſi troveranno, di
„ carlini venti, ed altre ad arbitrio di detta
„ Gran Corte,

„ 30 Che tutt'i Camerlinghi de' Caſali, in
„ ſuccedere qualche delitto in eſſi, ne diano
„ ſubito relazione in iſcritto al Signor Reg-
„ gente di Vicaria, ed al Signor Fiſcale,
„ con darſi anche nota di quelli delitti, ne'
„ qu.li alcuno Scrivano aveſſe poſto mano al-
„ la cattura dell' informazione, acciocchè il
„ Signor Reggente poſſa commettergli ad uno
„ de' Signori Giudici, e quello Scrivano, o
„ Maſtro d'Atti, a chi toccherà la cauſa,
„ poſſa accudire con detto Sign. Commiſſa-
„ rio, per evitare l'occupazione de' delitti, e
„ che il Signor Fiſcale ſia inteſo del tutto,
„ e queſto ſotto pena a' detti Camerlinghi
„ di ducati dieci per ciaſcheduna volta, che
„ contravverranno, ed altre ad arbitrio di
„ eſſa Gran Corte.

„ 31 Si ordina a tutt' i Magnifici Maſtri
„ d'Atti, e Scrivani Fiſcali di Vicaria, che
„ in eſſere qualcheduno condannato in galea
„ per cauſa, nella quale la Vicaria procede
„ ordinariamente, prima di notificarſi il de-

„ creto al carcerato, ne debbano dar nota al
„ magnifico Proccurator Fiſcale di Vicaria,
„ acciocchè poſſa eſeguire quel che da detta
„ Gran Corte gli ſta incaricato.

„ 32 Non laſciando d'oſſervare, quel che
„ è ſtato tante volte ordinato, che ſubito
„ che qualche Maſtro d'Atti, o Scrivano ha
„ poſto mano in qualche informazione, deb-
„ ba darne parte allo Spettabile Signor Reg-
„ gente di Vicaria, e Signor Avvocato Fi-
„ ſcale, per commettere la cauſa l'iſteſſo gior-
„ no, o al più il ſeguente, ed eſſere col Si-
„ gnor Commiſſario della cauſa; in preſenza
„ del quale debba portare i teſtimonj, che
„ ſi dovranno eſaminare: e queſto ſotto pena
„ di ducati ſei per ciaſcheduna volta, che con-
„ travverrà, di perdere la cauſa, ed altre ad
„ arbitrio di detta Gran Corte,

„ 33 Che tutt'i Maſtri d'Atti, o Scriva-
„ ni di Vicaria debbano eſſi attitare le cau-
„ ſe, nelle quali ſi trovano aver poſta mano,
„ che non poſſano unirle l'uno all' altro, ſe
„ non in quelli caſi, che ſono permeſſe l'unio-
„ ni, a riſpetto de' carcerati, e ciò che ſi
„ debba fare, inteſo il Signor Fiſcale, e con
„ decreto di Vicaria.

„ 34 Che i proceſſi, che vengono con ca-
„ tene, ſi debbano aprire dal magnifico Proc-
„ curator Fiſcale, per ripartirſi a chi ſpetta-
„ no, quando vi ſono provviſioni di Vicaria „.

35 Perchè s'è veduto con eſperienza il pre-
giudizio grande, che riſulta al Regio Fiſco
per l'abuſo introdotto da' Maſtri d'Atti, e
Scrivani Fiſcali di Vicaria, di tener in loro
caſa tutte le ſcritture, e proceſſi, che atti-
tano, ed in particolare dalle Rivoluzioni a
queſta parte, dal che ne naſce, che ſucceden-
do morte, o privazione d'ufficio d'alcuni di
detti Scrivani, ſogliono molte volte con le
diligenze fatte dagl' inquiſiti, occuparſi la mag-
gior parte di dette ſcritture, e quel che im-
porta, de' negozj più gravi; perciò ordiniamo
a tutt'i Maſtri d'Atti, e Scrivani Fiſcali di
Vicaria " che fra lo ſpazio di otto giorni do-
„ po la notificazione della preſente, debbano
„ portare nella ſala criminale tutt' i detti pro-
„ ceſſi, informazioni, e ſcritture Fiſcali, e
„ quelle riponere negli ſtipi delle Banche, o
„ caſſe ſerrate con chiavi, e le ſopite ripo-
„ nerle nell' Archivio, conſegnandole all' Ar-
„ chivario, a chi tocca, di ciaſcheduna Ban-
„ ca, precedente inventario, e ricevuta di
„ detto Archivario, eccetto però alcune in-
„ formazioni, o proceſſi di cauſe correnti,
„ che per ragione di far notamenti, o altri
„ atti *ordinatorj*, foſſe forzoſo portarſegli in
„ caſa, ſotto pena di privazione di officio,
„ *ipſo facto incurrenda*, ed altre ad arbitrio di
„ detta Gran Corte,

„ 36 Che la chiave della Sala criminale,
„ dove ſi conſervano dette ſcritture, debba
„ tenerſi dallo Scrivano delle carceri, poichè
„ con la continua aſſiſtenza, che ha da fare
„ in quelle, può trovarſi pronto ad ogni oc-
„ correnza, e queſta non debba conſegnare ſe
„ non che a' Maſtri d'Atti, e Scrivani Fi-
„ ſcali ordinarj di Vicaria, quando ven-

„ gono

„ gono a trovare qualche proceſſo.

„ 37 Che tutt'i Maſtri d'Atti di Vicaria fra lo ſpazio d'un meſe dopo la notificazione della preſente debbano conſegnare per inventario tutt'i proceſſi, che ſi ritrovano negli Archivj agli Archivarj di dette Banche, con loro ricevute, e ſieno tenuti eſſi Maſtri d'Atti delle colpe, e de'difetti di detti Archivarj, ed occorrendo averſi da mutare alcuni d'eſſi debbano nell'iſteſſa conformità far la conſegnazione delle ſcritture dell'Archivario ſucceſſore, ſotto pena di ducati cinquanta ad ogni uno di detti Maſtri d'Atti ogni volta, che contravverrà, d'applicarſi al Regio Fiſco.

„ 38 Che il Magnifico Segretario debba far conſervare nella Segreteria del palazzo della Gran Corte della Vicaria tutt'i libri ſpettanti al detto ufficio, ed in particolare quelli, dove ſi fa diligenza per la ſpedizione delle citazioni, poichè molte volte occorre averſi da ſpedire le citazioni, che ſi mandano per lo Regno in giornata di Procaccio, e per non poterſi cercare a tempo, s'impediſce il mandarſi dette citazioni; ordinando anche al Conſervatore di detti libri, che quando ſe gli conſegnano dette citazioni da' Maſtri d'Atti, o Scrivani, debba ſubito far la diligenza, e poner la mano in eſſe, ſe gl'inquiſiti citati ſi detengono, o non detengono per lo Palazzo, e queſto ſotto pena di ducati ſei per ciaſcheduna volta, che ſi contravverrà.

„ 39 Che il ſugello della Gran Corte della Vicaria debba venire ogni giorno, che vengano i Signori Miniſtri ne' Tribunali, così Civili, come Criminali, e non debba partirſi, ſe non che un'ora dopo partiti detti Signori Miniſtri dal Tribunale per eſpedire le ſcritture, che occorrono, e queſto ſotto pena di ducati dieci per ciaſcheduna volta, che contravverrà.

„ 40 S'ordina a tutt'i Magnifici Maſtri d'Atti Civili di Vicaria, che ſubito dopo retta la Corte, o al più per la mattina ſeguente, debba ciaſcheduno di eſſi notare nel libro chiamato, *Il Civile*, tutte le pene d'iſtrumenti liquidati con la chiarezza delle perſone, e dove abitano, conforme è l'antico ſolito; conſegnando in detto giorno immediatamente ſuſſeguente alla Corte detti libri al magnifico Percettore de' Proventi di eſſa Gran Corte, e che non poſſano, nè debbano conſegnare eſecutorio alle parti liquidanti, ſe prima non ſarà riconoſciuto l'originale iſtrumento dal detto Magnifico Percettore, e toccato di ſua mano, acciocchè poſſa aver notizia de' corpi d'entrate, ed altri effetti obbligati in detti iſtrumenti, come ſempre s'è oſſervato, ſotto pena per ciaſcheduna volta, che ſi contravverrà, di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio di eſſa Gran Corte, oltre di aver da rifare gl'intereſſi, che ne perveniſſero al Regio Fiſco.

„ 41 Che detti magnifici Maſtri d'Atti civili, ſubito che ſaranno accuſate dalle parti l'obbliganze, indennità, *ſeu* pleggerie, debbano nell'iſteſſa giornata, che ſi fa detta accuſa, poner la pena di quella nel libro chiamato Inferno ſenza poſponere le giornate, ſotto pena di falſo; nè debbano conſegnare eſecutorio alle parti, ſe prima non avranno data notizia al detto magnifico Percettore; il che debbano fare giornata, per giornata, o al più la ſeguente, conforme ſi vanno ponendo, ſotto pena di ducati cinquanta per ciaſcheduna volta, ed altre ad arbitrio di eſſa Gran Corte, oltre la rifazione dell'intereſſe del Fiſco.

„ 42 Che nel tempo, che ſi notano i contumaci ne' detti libri di detto magnifico Percettore, oltra il deſcriverſi i nomi, e cognomi degl'inquiſiti, e titolo della loro inquiſizione, vi ſi debbano anche notare le patrie di detti inquiſiti, ancorchè i delitti ſieno commeſſi in queſta Città di Napoli, acciocchè ſi poſſano eſigere le pene da' ſuddetti, come Regnicoli, e non come Napoletani, quando non lo ſono; il che ſi debba anche oſſervare nell'iſteſſa forma quando ſi regiſtrano le ſentenze di ſorgiudiche in detti libri della Percettoria, ſotto pena di ducati cinquanta per ciaſcheduna volta, che ſi contravverrà, ed altre ad arbitrio di eſſa Gran Corte ".

43 E perchè intendiamo, che in molte liquidazioni d'iſtrumenti, dopo eſſerſi fatte le debite citazioni, e dopo l'incuſe delle contumacie, fatto l'atto dell'interrogazione, o pure preſentate le ſcritture *del Cinto*, ch'è l'iſteſſo, *Curia pro Tribunali ſedente*, ſieno rimaſte ſoſpeſe, per cauſa che le parti ſieno fra di loro concordate, o per altra cauſa; il che riſulta in grandiſſimo danno del Regio Fiſco, per non aver notizia di dette pene; Ordiniamo perciò a' detti Maſtri d'Atti civili di detta Gran Corte " che ogni fine di meſe debba ciaſcheduno d'eſſi portare nota vera, e reale di dette liquidazioni, che ſono caſcate in detto meſe, in potere del Signor Avvocato Fiſcale di Vicaria, ed anche conſegnargli nota di tutte l'altre liquidazioni, delle quali vi ſia ordine per ſupplica *de verbo faciendo* nel R. S. C. acciocchè non trovandoſi fatta parola fra il termine di quindici giorni, ſi poſſa prendere la riſoluzione, che paghino, in conformità de' Reali Ordini, e diſpoſizione delle Regie Prammatiche, ſotto pena di ducati cinquanta per ogni volta, che ſi contravverrà; oltra la rifazione de'danni, che ne riſultaſſero al Regio Fiſco.

„ 44 S'ordina ancora a' Magnifici Maſtri d'Atti Criminali, e Scrivani Fiſcali di detta Gran Corte, che fra il termine di due giorni dopo la notificazione del preſente debbano portare in potere del detto Magnifico Percettore tutt'i proceſſi, e le informazioni, ne' quali vi ſieno decreti di Compoſizione, e non ſono finora regiſtrati ne' libri di Percettoria, con dar nota de' luoghi, dove abitano detti inquiſiti; il che debbano anche continuare *in futurum*, l'iſteſſa giornata, che ſi faranno dette compoſizioni, ſotto pena di ducati trenta per ciaſche-

„ ſcheduna volta, che ſi contravverrà.

45 *Item* “ s'ordina agl'iſteſſi Maſtri d'Atti, e Scrivani Fiſcali di Vicaria, che ogni volta, che occorrerà farſi decreto da detta Gran Corte d'incuſe di pleggerie, conſegnazioni, o mandati per cauſe criminali, debbano quelle ſubito ſotto l'iſteſſa giornata, prima, che ſe ne cali il Tribunale, conſegnarle al detto Magnifico Percettore, acciocchè poſſa farle ponere nel libro dell' Inferno da' detti Maſtri d'Atti Civili, i quali, eſſendo renitenti, ſi debbano carcerare, ſotto pena a' detti Maſtri d'Atti, e Scrivani Fiſcali di ducati trenta per ciaſcheduna volta, oltra la rifazione del danno, che ne poteſſe riſultare al Regio Fiſco.

„ 46 S'ordina ancora al Regio Trombetta, che tutte le volte, che occorrerà portarſi in eſſo eſecuzioni fatte da' particolari, non debba reſtituirle, ſe prima non avrà data notizia al detto Magnifico Percettore de' nomi, tanto del creditore, quanto del debitore, il quale Magnifico Percettore in aver detta notizia, debba ſubito far diligenza ne' libri della Percettoria, e non trovandoſi i ſuddetti debitori del Fiſco, debba ſubito, e ſenz' alcuna dilazione far l'eſpara, ſenza ricever per eſſa diritto alcuno, e ritrovandoſi debitori, debba ſubito far l'empara, acciocchè ſi poſſa ſoddisfare il Regio Fiſco, ſotto pena a detto Trombetta di ducati cinquanta per ciaſcheduna volta, che contravverrà, oltra la rifazione de' danni al detto Regio Fiſco.

„ 47 Ordiniamo ancora all' iſteſſo Regio Trombetta, che ogni volta, che occorrerà portarſegli eſecuzioni fatte da' Commiſſarj del Regio Fiſco, contra i ſuoi debitori, debba quelle ricevere, e conſervare, pagando il giuſto prezzo, che ſpetta a' baſtaſi, che le porteranno, quale poi ſi debba ritenere dall' iſteſſe eſecuzioni, che ſi conſervano in ſuo potere, ſotto pena di ducati venti per ciaſcheduna volta, che contravverrà, a beneficio del Regio Fiſco.

48 S'ordina ancora a tutt' i Capitani di Giuſtizia, Caporali di guardia loro ſoldati, Aguzzini di Vicaria, ed altri ſervienti di Corte, “ che in conformità degli altri decreti, ed ordini d'eſſa Gran Corte, debbano portare tutt' i carcerati delle cauſe criminali, o civili dipendenti d'eſſa Gran Corte, o S. R. C. nelle carceri dell' iſteſſa Gran Corte, e non in altre, ſotto pena a ciaſcheduno d'eſſi, che contravverrà, di privazione, o ſoſpenſione d'officio, ad arbitrio d'eſſa Gran Corte, e di ducati venti per ciaſcheduna volta, nella quale pena ordiniamo ancora, che incorrano tutt' i Carcerieri d'altre carceri, che li riceveranno in eſſe.

„ 49 E finalmente s'ordina, che da qui avanti i debitori citati *ſuper tenore inſtrumenti*, dappoichè avranno preſentato ad uno de' Magnifici Giudici di Vicaria la comparſa de ſero, debbano la mattina giuridica immediatamente ſeguente preſentare detta comparſa non più in mano dell' Archivario, come s'è uſato fino adeſſo, non iſpettando queſto all' officio d'Archivario, ma in mano del Magnifico Percettore di Vicaria, e nell' iſteſſo giorno debba detto Magnifico Percettore dare in mano del Magnifico Avvocato Fiſcale la nota di quelli, che ſono comparſi, e di quelli, che ſono rimaſti condannati in contumacia, e così l'oſſervi il detto Archivario, ſotto pena di ducati cinquanta per volta in caſo di contravvenzione, così all' Archivario, come al Percettore.

„ 50 Che il Magnifico Percettore debba formare quattro libri; uno chiamato Civile, un altro l'Inferno, un altro il Contumace, ed un altro il Forgiudicato, di carta grande, e quelli debbano ſtare ſempre nella Percettoria, acciocchè i Magnifici Maſtri d'Atti Civili, e Criminali, a chi toccherà ponere le pene in detti libri, debbano di loro proprie mani andarle a regiſtrare in detti libri il medeſimo giorno, o al più il ſeguente, che ſaranno accuſate le dette pene, con la chiarezza ſolita, levandoſi i 28. libri, che tengono in loro potere i 14. Maſtri d'Atti, mentre tutto quello, che notavano in detti 28. libri l'hanno d'andare a notare a quelli quattro libri, che ſtaranno nella Percettoria, cioè, uno Civile, uno Inferno, uno Contumace, e l'altro il libro de' Forgiudicati.

„ 51 Che da oggi avanti gli Scrivani Fiſcali non ſpediſcano cartelle di carcerati, ſe non hanno copie di eſſi decreti, copie di ſentenze del Sacro Conſiglio, e ſe in loro potere non ſieno i proceſſi ſenza ordine de' Superiori, e queſto ſotto pena la prima volta di ducati ſei, la ſeconda di ſoſpenſione d'officio, e la terza ad arbitrio della Gran Corte della Vicaria “.

Die 28. menſis Junii 1658. Neapoli facto verbo inſtante Regio Fiſco. 28. Junii 1658.

Per Magnam Curiam Vicariae fuit proviſum, & decretum, quod omnia retroſcripta Capita, & ſingula in eis deſcripta, ſub poenis in eis contentis, ad unguem obſerventur, juxta ipſorum ſeriem, continentiam, & tenorem. Hoc ſuum, &c. Anellus Portius Proregens. Don Luis Siſto de Brito. Don Joſeph Feliu. Don Franciſco de Arieta. Don Manuel de la Eſcalera. Conſalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiſcus. Benedictus Comus Secretarius.

(†) PRAMMATICA XXII.

Carolo Rege: Quum de ratione ſportularum inter Actuarios M. C. V. rerum capitalium, & Scribarum familiam rixaretur: Curia ſeſe interpoſuit, editoque decreto, Regem conſuluit, qui & probavit: Multa alia de Scri-

ESſendoſi S. M., che Dio guardi, a ſuppliche de' magnifici Maſtri d'Atti Fiſcali di Vicaria degnato rimetterci Real Diſpaccio per la ſua Segreteria di Stato, Grazia, e Giuſtizia del tenor ſeguente, *videlicet*, -- Atendiendo el Rey a las reverentes, y humiles ſupplicas, que le han heco los Maeſtres de Autos de la G. C. de la Vicaria implorando ſus Reales Ordenes, a fin que los Eſcribanos fiſcales obſerven a un en execucion de un decreto general interpueſto per

berum familiæ edidit, quæ in hac Pragmatica conſtitutione leguntur.

per dicha G. C. en 15. de Junio de el año 1709. los catorze puntos, que citan en el incluſo memorial: Y viſto S. M. la conſulta, que prezedente ſu Real Orden hà formado la citada G. C. en 26. de Mayo proximo paſado en viſta de la enunciada ſuplica; Ha reſuelto, que la G. C. publique un Bando valituro en todo el Reyno, imponiendo baxo a quellas penas, que mejor eſtimare la puntual, fiel, y exacta execucion, y debita obſervancia, de todo lo que ſe ſigue; Primieramente, que los Eſcribanos recidibo que habran qualeſquier ſuerte de eſcripturas, aſſi de las partes querelantes, como de los inquiſidos deban haberſe hazer en ellas las preſentadas de los Maeſtres de Auctos de ſus Bancas en execucion de las Regias Pragmaticas.

II. Puncto, que deban pagar a los Maeſtre d'Auctos de ſus Bancas el derecho de a quellos, que eſſiendo inquiſidos ſe preſentan, y ſon dexados con mandatos.

III. Que los Eſcribanos deban hazer firmar de los Maeſtres d'Auctos a quienes perteneze las cartelas de los inquiſidos, que ſe ordena ſu eſcarceracion.

IV. Que los obligos, conſignas, fianzas, que ſe toman por los Maeſtres d'Auctos de Vicaria Civil, ſe hagan firmar por los Maeſtre d'Auctos fiſcales a quienes perteneze, y ordenarſe a lor citados Maeſtre d'Auctos Civiles vaxa a quellas penas, que la miſma G. C. pareciere, que non tamen dichos obligos, conſignas, y fianzas ſin la firma de los Maeſtres d'Auctos fiſcales.

V. Que nigun Eſcribano pueda atitar cauſas, y firmar eſcripturas a otras Bancas ſin licencia de ſu Maeſtre d'Auctos, ſalvo que ſuere de orden de dicha G. C., en cuyo caſo eſte tenido notiziarlo a ſu Maeſtre d'Auctos.

VI. Que los Eſcribanos no expidan proviſiones a las Audientias, y otras Cortes de eſte Reyno, ſi antes non ſaran firmadas por los Maeſtres d'Auctos a quienes toca.

VII. Que los Eſcribanos deban luego regiſtrar en el Archivio de la G. C. todos los auctos, proceſos, e informaciones, que cada die tomeran, a fin que los inquiſidos, carcerados por otras cauſas; ſe pueda hallar la inquiſizion cometida por ellos.

VIII. Que los Eſcribanos no deban fraudar a los Maeſtres d'Auctos de ſus Bancas los derechos de la abertura, y percontura de los proceſos.

En el IX. Que el Preceptor de la G. C. no admita las grazias de las penas contumaciales, & ſpreti mandati ſin la firmas de los Maeſtres de Auctos.

En el X. Que los Eſcribanos en tiempo que ſe tiene Tribunal deban eſtar, y ſentar en ſus proprias Bancas, a fin que los Maeſtres d'Auctos ſegun ſus cauſas que ellos actitan, ſiendo todo eſto de util, y ſervicio del el Regio Fiſco.

En el XI Que los Eſcribanos no deban recibir contentamentos de las partes oſendidas por m..n de Notarios, però por los Maeſtres d'Auctos para evitar cada violentia, fuerza, y temor.

En el XII. Que los Eſcribanos tomen informazion de cada delicto, y luego, la regiſtren en el libro, que ſe formare por los Maeſtres d'Auctos para evitarſe las fraudes.

En el XIII. Que los Maeſtres d'Auctos hayan de viſitar las eſcripturas de ſus Eſcribanos aſſi pro no ſer defraudados en ſus derechos, como para repreſentarlo a la G. C. en que eſtado ſe hallan las cauſas, y por lo que mira a el quinto punto continente, que los Eſcribanos hagan firmar de los Maeſtres d'Auctos de ſus Bancas le ſpare de las carzeles, que por dicha G. C., o por algunos de los Miniſtros ſe ordena que ſean eſcarcerados con pagar el derecho en los caſos però permitidos, que hayan cometido delictos, en otra forma ſe deban firmar ſin nigun pagamento: Conſiderando S. M., que tal vez ſe trata de algunos carcerados, que deban ponerſe en libertad, y los ordenes, o ſean cartelas para la excarceracion de los miſmos, reſguardandoſe y a la pobre condizion de ellos, o por que han ſido reſtringidos en la carzel por delictos ligeros, y tal vez con ordenes, que ſe dan oretenus por los Juezes no conbiene deteuerſe vaxo pretexto de que ſe deban ſubſcribir por los Maeſtres d'Auctos de las Bancas, d'onde eſtan los Eſcribanos de ſus cauſas, y a los miſmos pagar el derecho, tanto y mas que las vezes tempoco ſe hallan promptos; Manda el Rey, que los Juezes uſen de ſu juſto arbitrio, caridad, y prudentia, a fin que en conſiderazion de dichas circumſtancias hagan executar las excarcerationes de tal ſuerte de inquiſidos a un ſin las firmas de Maeſtre d'Auctos, a fin que como las carceraciones, aſſi tambien ſus libertades no ſean retardadas; Todo lo qual de ſu Real Orden prevengo a V. S., paraque diſponga ſu debido, y puntual complimiento, y execucion. Dios guarde a V. S. muchos años como deſſeo. *Palacio a 16. de Settiembre 1743. D. Bernardo Tanucci — Signor Reggente de la G. C.*

E volendo noi come conviene dar pronta eſecuzione a' Reali Ordini della preſata Maeſtà, abbiamo fatto il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed ordiniamo, che tutti gli Scrivani Fiſcali di eſſa G. C. debbano puntualmente eſeguire, ed oſſervare quanto ſi contiene in ciaſcheduno de' mentovati quattordici capi inſeriti in detto Real Diſpaccio ſotto pena della privazione de' loro officj, ed altre pene arbitrarie a queſta G. C.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che il preſente ſi pubblichi, con affigerſene poi copia per ciaſcheduna Banca, e vaglia come foſſe a ciaſcheduno giudizialmente, e perſonalmente intimato. *Vicaria li 16. Novembre* 1743. IL PRINCIPE DI CENTOLA REGGENTE. *Giuſeppe-Maria Andreaſſi. Franceſco Maria Sorrentino. Baldaſſarre Cito. Matteo Galiano. Giovanni Ferraro. Niccolò de Miranda Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Pi-*

Picardi Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della ſeconda Ruota. Bando ut ſupra. Gennaro Borris Att. Pubblicata a dì 23. No-
1743. vembre 1743.

Regens, & Judices M. C. V.

Seu

(†) PRAMMATICA XXIII.

Sportularum procedens ratio reſtituitur.

AVendo accordato la M. del Re N. S. con Real Diſpaccio de' 16. Novembre del proſſimo paſſato anno 1770., che ſi rinnovaſſe, e confermaſſe il Bando emanato a' 23. Novembre dell'anno 1743. affinchè i Maſtri d'Atti della G.C. della Vicaria ne' diritti, che loro ſpettano, non ſieno pregiudicati dagli Scrivani, abbiamo ſtimato d'inſerirlo, di parola a parola dall' Idioma Spagnuolo per maggior intelligenza di tutti traſportato nella noſtra Italiana favella. E nel tempo ſteſſo, in eſecuzione di altro Real Diſpaccio de' 25. del paſſato meſe di Marzo ſi pubblicano, e ſanno gli altri ſeguenti Ordini.

Primieramente: Che gli Scrivani ricevuto che avranno qualunque ſorta di Scritture, così dalle parti querelanti, come dagl' inquiſiti, debbano far fare in quelle le preſentate da' Maſtri d'Atti delle loro Banche in eſecuzione delle Regie Prammatiche.

II. Che debbano pagare a' Maſtri d'Atti delle loro Banche il diritto da quelli, che eſſendo inquiſiti ſi preſentano, e ſono rilaſciati col mandato.

III. Che gli Scrivani debbano far firmare da' Maſtri d'Atti, a chi apparterrà, le Cartelle degl'inquiſiti, che ſi ordina la loro eſcarcerazione.

IV. Che gli obblighi, conſegne, e pleggerie, che ſi prendono per li Maſtri d'Atti di Vicaria civile ſi facciano firmare per li Maſtri d'Atti Generali, a' quali appartiene, ed ordinarſi a' citati Maſtri d'Atti civili ſotto a quelle pene che alla medeſima G.C. parranno, che non prendono detti obblighi, conſegne, e pleggerie ſenza la firma de' Maſtri d'Atti criminali.

V. Che niuno Scrivano poſſa attitar cauſe, e firmar ſcritture in altra Banca ſenza de' ſuoi Maſtri d'Atti, e tutto che ſe foſſe di ordine della G. C., nel qual caſo ſia tenuto notificarlo al ſuo Maſtro d'Atti.

VI. Che gli Scrivani non ſpediſcano provviſioni alle Udienze, ed altre Corti di queſto Regno, ſe prima non ſaranno firmate per li Maſtri d'Atti, a chi tocca.

VII. Che gli Scrivani debbano ſubito regiſtrare nell'Archivio della G.C. tutti gli atti, Proceſſi, ed informazioni che in ciaſchedun giorno prenderanno, affinchè gl'inquiſiti carcerati per altre cauſe; ſi poſſa trovare la inquiſizione commeſſa per eſſi.

VIII. Che gli Scrivani non debbano frodare a' Maſtri d' Atti delle loro Banche i diritti dell'apertura, e percontatura de' proceſſi.

IX. Che il Percettore della G.C. non ammetta grazia delle pene contumaciali, e ſpreti mandati ſenza la firma de' Maſtri d'Atti.

X. Che gli Scrivani in tempo che ſi tiene Tribunale debbano ſtare, e ſedere nelle proprie Banche, affinchè i Maſtri d'Atti ſappiano le loro cauſe, che quegli attitano, eſſendo queſto di utile al Regio Fiſco.

XI. Che gli Scrivani non debbano ricevere contentamento delle parti offeſe per mano di Notari, ma per lo Maſtro d'Atti per evitare ogni violenza, forza, e timore.

XII. Che gli Scrivani prendano informazione di ciaſcheduno delitto, e ſubito la regiſtrino nel libro, che ſi formerà per li Maſtri d'Atti per evitare le frodi.

E nel XIII. Che i Maſtri d'Atti abbiano da viſitare le ſcritture de' loro Scrivani, così per non eſſere defraudati ne' loro diritti, come per rappreſentarlo alla G. C. della Vicaria in quale ſtato ſi trovino le cauſe, e per quello che riguarda al quinto punto contenente, che gli Scrivani facciano firmare da' Maſtri d'Atti delle loro Banche le ſpare delle carceri, che per la detta G. C., o per alcuno de' Miniſtri ſi ordina che ſieno eſcarcerati con pagare il diritto, ma ne' caſi permeſſi, che abbiano commeſſi delitti in altra forma, ſi debbano firmare ſenza verun pagamento, conſiderando S. M. che talvolta ſi tratta di alcuni carcerati, che debbano ponerſi in libertà, e gli ordini, o ſieno cartelle per l'eſcarcerazione de' medeſimi, riguardandoſi alla povera condizione di quegli, o perchè ſono ſtati riſtretti nelle carceri per delitti leggieri, e talvolta con ordine che ſi danno *oretenus* per li Giudici non convenga detenerſi ſotto preteſto, che ſi debbano ſottoſcrivere per li Maſtri d'Atti della Banca, dove ſtanno gli Scrivani di quelle cauſe, e da' medeſimi pagare il diritto, tanto, e più che le volte, nè tampoco ſi trovino pronti. Comanda S. M., che i Giudici uſino di loro giuſto arbitrio, carità, e prudenza, affinchè nelle conſiderazioni di tali circoſtanze facciano eſeguire l'eſcarcerazioni di tal ſorta d'inquiſiti ſenza la firma de' Maſtri d'Atti, affinchè così le carcerazioni, che le liberazioni non ſieno ritardate; E l'ultimo Real Diſpaccio de' 25. Marzo è del tenor ſeguente *videlicet*: " Informa-
„ to il Re per mezzo di rappreſentanza del-
„ la Summaria di ritrovarſi attualmente in-
„ venduti, ed inaffittati quantità d'officj
„ vendibili di Maſtro d'Atti di Vicaria ci-
„ vile, e criminale, anzi che quelle che ſi
„ trovano affittate, o vendute danno una così
„ tenue rendita, che a nulla ſi riduce non
„ ſenza grave danno del Regio Erario, e ciò
„ a motivo dell' aſſurdo introdotto di farſi
„ paſſare dagli Scrivani addetti a quelle re-
„ ſpettive Banche ne' proceſſi tutte le ſcrit-
„ ture ſenza le neceſſarie preſentate, e firme
„ de' loro Maſtri d'Atti. Ha quindi la M. S.
„ riſoluto, e vuole che per toglierſi sì fatto
„ diſordine notabilmente nocivo a' Reali ſuoi
„ intereſſi, V. S. Illuſtriſſima diſponga, che
„ aſſolutamente i Giudici tanto della Vicaria
„ Civi-

„ Civile, che della Criminale obblighino preciſamente tutti gli Scrivani, che punto non „ ardiſcano di ricevere iſtanze, o altre ſcritture, nè di ſtendere verun decreto, ſenza „ le neceſſarie preſentate, e firme de' loro reſpettivi Maſtri d'Atti con invigilare poi „ eſattamente, che così ſi eſegua, ſoggettando „ irremiſſibilmente qualunque contravvegnente „ alle pene contenute nelle Regie Prammatiche, alla privazione della cauſa, ed alla pena della carcerazione ſenz' ammettere veruna ſcuſa in contrario. Volendo ben anche „ la M. S. ch' ella incarichi a' detti Giudici della G. C., che badino, che così ſi „ eſegua, nè da eſſi diaſi corſo, nè procedano a verun decreto nelle cauſe, qualora „ le iſtanze, e Scritture non ſieno munite „ delle neceſſarie preſentate, e ſottoſcrizioni „ de' reſpettivi Maſtri d'Atti, a' quali ſpetta; „ diverſamente eſſi Giudici debbano eſſere reſponſabili di qualunque contravvenzione, che „ in ciò ſi faccia con tanto pregiudizio del „ Real Erario ". *Palazzo 25. Marzo 1771. Carlo de Marco — Sign. Reggente della G. C.*

Quindi in ſeguela di detti Reali Ordini abbiamo fatto il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed ordiniamo che tutti gli Scrivani così Fiſcali, che Civili della G. C. debbano puntualmente eſeguire, ed oſſervare così quello ſi contiene ne' ſopraddetti tredici Capi, quanto in detto ultimo Real Diſpaccio ſotto le pene contenute in eſſo, e nelle Regie Prammatiche emanate in varj tempi ſu di ciò.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza ordiniamo che il preſente ſi pubblichi, e ſi affigano copie di eſſo nelle reſpettive Banche così Criminali, che Civili di eſſa G. C. *Napoli 12. Aprile 1771.* IL PRINCIPE DI MARSICONUOVO REGGENTE. *Niccolò Garofano. Gioacchino Romano. Giantommaſo d'Agoſtino. Michelangelo Freda. Gennaro Pallante. Ferdinando Dattilo. Girolamo Maſcari. Girolamo Vollaro Avvocato Fiſcale. Ceſare Ruggiero Avvocato Fiſcale. Sigiſmondo Savaſtano Segretario.* Pubblicata a dì 16. Aprile 1771.

1771.

(†) PRAMMATICA XXIV.

Diritti, che ſi eſigeano dal ſuddetto Maſtro d'Atti al preſente moderati.

Eodem Rege. Ratio Sportularum Magiſtri Actorum, qui apud Regentem M. C. V. eſt frequens: Titulus eſt: *Pandetta Del Maſtro d'Atti, de' Signori Reggenti, e Pro-Reggenti, formata dalla Vicaria a Novembre 1741. per eſecuzione di Real* | *Diſpaccio di S. M. per la ſua Segreteria di Stato, Grazia, e Giuſtizia della data de' 14. Settembre 1745.*

PEr le Ruote aggiunte ſi eſigeano carlini trenta.

= Moderati =

Per Acceſſo carlini cinque, e per Decreto carlini cinque, *in unum* carlini dieci —— 1

Per Giudice aggiunto ſi eſigeano carlini dieci.

= Moderati =

Per acceſſo carlini due, e per Decreto carlini quattro, *in unum* —— 3

Per lo *Clavis Curiæ* ſi eſigeano carlini quattro.

= Moderati = in carlini due —— 0 1

Per la dilazione *ad colligendum farcinulas* ſi eſigeano carlini quattro

= Moderati = in carlini due —— 0 1

Per Commiſſioni a' Portieri di Vicaria Civile per fare l'eſecuzione *in partibus* s'eſigeano carlini cinque

= Moderati = in carlini quattro —— 0 2

Altri Diritti, che ſi eſigevano, i quali ſi ſono laſciati ſenz' alcuna moderazione.

PEr grazia di contumacia a qualunque Inquiſito —— 0 0 10

Per Patente di Birro di Cataratta carlini tre —— 0 1 10

Per Patente di Portiere di Vicaria Civile carlini tre —— 0 1 10

Per licenza a' Maſtri Sonatori carlini quattro —— 0 2

Per licenza d'armi non proibite carlini dieci —— 1

Per licenza di Commedia nel Carnevale carlini dieci —— 1

Per eſtratta a licenze di Caccia carlini due —— 0 1

Per Decreto, ed acceſſo di queſtioni de' Commiſſarj così Civili, come Criminali carlini dieci —— 1

Per poſſeſſo di Maſtro d'Atti, o Scrivano Fiſcale carlini trenta —— 3

Per poſſeſſo di Attuario di Vic. Civile carlini venti —— 2

Per poſſeſſo di Scrivano di Vicaria Civile carlini quindici —— 1 2 10

Per poſſeſſo di Capitano di Giuſtizia carlini trenta —— 3

Per Soſtituto carlini dieci —— 1

Al preſente ſi è aggiunto il ſeguente altro Diritto da eſigerſi dal ſuddetto Maſtro d'Atti dalle Commeſſe Civili, cioè quando non eccede la ſomma di ducati venti, non eſiga coſa alcuna.

Eccedendo la ſomma di ducati venti, ſi eſige un carlino —— 0 0 10

Incumbenze, che dovrà eſercitare, ſenza eſiger Diritto alcuno.

PEr Regiſtro de' Diſpacci —— gratis.

Per Commeſſe Criminali —— gratis.

Per

Per Commiſſioni agli Scrivani Fiſcali ———————— gratis.

Per Commeſſe di Relazioni de' Caſali ———————— gratis.

Per Commiſſioni agli Scrivani di Vicaria Civile ———— gratis.

Per Commiſſioni agli Scrivani Fiſcali ———————— gratis.

Per Commiſſioni a' Capitani di Giuſtizia ———————— gratis.

Per mutazioni di poſti di Capitani di Giuſtizia ——— gratis.

Per aſſentare, e sborrare Birri ———————— gratis.

IL PRINCIPE DI CENTOLA REGGENTE DI VICARIA. D. Baldaſſarre Cito. D. Giacomo Biſanti. D. Franceſco Sorrentino. D. Saverio Sabatino. D. Giuſeppe Verduzj. D. Matteo Galiano. D. Luigi Petrone. D. Emmanuele Cioffi. D. Niccolò Miranda Avvocato Fiſcale della prima Ruota. D. Giovanni Ferraro Avvocato Fiſcale della ſeconda Ruota. *Avendo echo preſente al Rey la Pandetta, que en conformidad de ſu Orden le hà remetido V. S. con Relazion de 21. del corrente de los Derechos, que debera exigir el Maeſtre de Auctos de V. S. D. Gennaro Bottis, me manda S. M. decir à V. S. en reſpueſta con la G. C., que aprueva dicha Pandetta. Dios guarde à V. S. muchos años como deſeo. Palazio à 9 de Noviembre* 1745. D. Bernardo Tanucci. Sig. Reggente di Vicaria. *Emanata die* 12. *Novembris* 1745.

1745.

(†) PRAGMATICA XXV.

Novum opus nuncians, infra menſem relationem Tabularii procuret, quo termino elapſo inhibitio fruſtrabitur.

PEr Magnam Curiam Vic. junctis Aulis cum interventu Spectabilis Regentis dictae M. C. pro executione Regalis Reſcripti per Secretarium Status, Gratiae, & Juſtitiae de die 13. currentis menſis proviſum, & decretum eſt, quod in judiciis nunciationis novi operis, quae promoventur ſervata forma novellae Regalis Conſtitutionis anni 1738. teneatur Pars, quae novum nunciat opus intra menſem, decurrendum a prima juridica die poſt notificationem decreti inhibitionis, exhibere, & praeſentare penes acta relationem Tabularii, quo termino elapſo inhibitio praedicta ablata prorſus remaneat, etiamſi nullum praecedat decretum Judicis.

Depoſitum ſi in lite contingat fieri, apud Bancum fiat: fideſque Banci Magiſtro actorum Curiae detur.

I. Depoſita quaecumque, quae a Partibus, ſive ordinis Judicis, ſive ſponte fiunt, fiant in Banco cum fide crediti, dictaque fides depoſiti ad diſpoſitionem dictae M. C., non autem cum fide crediti, dicta fides depoſiti pro executione Regiae Sanctionis tradatur tantummodo Actorum Magiſtris proprietariis dictae M. C., atque Actuariis proprietariis; quae facultas concedatur etiam Magiſtris Actorum M. C. non proprietariis, dummodo intra menſem cautionem ducatorum mille praeſtent penes Secretarium M. C., & unuſquiſque eorum depoſitum receperit, teneatur in calce decreti interponendi pro expeditione ſalvaguardiae, & in calce dictae ſalvaguardiae adnotare depoſitum penes ſe exiſtere, deſcribendo Bancum, ubi factum fuerit, & teneantur ceteri Actorum Magiſtri, & Actuarii, ac Scribae, qui depoſita actu conſervant, ſtatim poſt praeſentis decreti promulgationem illa exhibere, & tradere uni ex ſupradictis Actorum Magiſtris, & Actuariis. Si vero cauſa in Banca alicujus ex eis agitetur, dicta depoſita fiant penes Actorum Magiſtrum, ſive Actuarium cauſae, ſecus penes quemlibet ex dictis ſupra enunciatis. Quod ſi quis contra fecerit, ſtatim Regio Fiſco ſolvat ducatos vigintiquinque, Fiſcaliumque poenarum Perceptor de transgreſſione certior factus dictam quantitatem exigat ab eo, qui non obtemperarit, abſque Judicis juſſu, quemadmodum & alias exigit poenas. Quod autem generaliter de depoſitis ſancitum eſt, & in illis depoſitis locum non habeat, quae facta ſunt, & in poſterum fient a debitoribus, qui Regia gaudebunt viſitatione, pro quibus donec Actorum Magiſter Criſpus officium dictae viſitationis exerceat, poterit dicta depoſita in pecunia numerata recipere. Verum in libro, quem uti dicti officii Proprietarius penes ſe conſervat, nomen, cognomenque debitoris, quantitatem depoſiti, nomenque creditoris deſcribere teneatur, dictumque librum inſpicere cuilibet permittatur.

II. Scribae extraordinarii dictae M. C. minime accedant ad Judicum domos, ſive negotia proponenda ſint, ſive ſcripturae ſignandae, aut ſubſcribendae, ſed id muneris obeant ordinarii Scribae, quorum eſt proprium, ut quae a Judicibus mandantur, rite exequantur, in facti quaeſtionibus conſulti reſpondeant, & ea, quae decernuntur, recte percipiant, & rite concipiant. Si quis vero contra facere audeat, in carcerem ſtatim conjiciatur, ibique continuo biduo detineatur; verum permittatur Actorum Magiſtris, & Actuariis idoneam, habilemque perſonam conſtituere, & deputare pro proponendis cauſis, quae ab eis actitantur.

Scribae extraordinarii M.C. Judices non adeant ad decreta exſcribenda: munus enim ordinariorum Scribarum eſt. Et de officio Scribae latius.

III. Quilibet Actorum Magiſter, Actuarius, & Scriba nemini tradere audeat decreta nondum a Judicibus ſubſcripta, ſed ipſe ea Judici ſubſcribenda proponat, & exhibeat: quoties contra fecerit, triginta carolenorum poenam ſubeat, a Perceptore modo, quo ſupra, exigendam, & a muneris exercitio integro ſemeſtri arceatur.

In ſubſignandis a Judice ſcripturis adimpletae, completaeque a ſcribis tradantur.

IV. Nemo ad Actorum Magiſtri, Actuarii, Scribaeque munus admitti petens, admittatur, ni praecedat inquiſitio de vita, & moribus, interrogetur, examineturque circa ſtilum dictae M. C., termini compilationem, & alia ſcitu neceſſaria a dicto Criſpo, & Vito coram Judicibus junctis aulis, ſive ab aliis a M. C. deputandis. Si quis vero in poſterum audeat decretum admiſſionis conſcribere, ac Judicibus ſubſcribendum offerre, uti hactenus perperam fieri conſuevit, poenam ducatorum vigintiquinque Fiſco applicandam ſtatim incurrat, quos Fiſcalium proventuum Perceptor jure ſuo exigat.

Quae requiruntur ad Scribae munus, ac Magiſtri actorum capeſſendum.

V. Omnes Actorum Magiſtri, & Actuarii intra decem dierum ſpatium, a praeſentis decreti

Magiſtri actorum Scribarum nomina ſuae

quiſque familiae in albo edat.

creti publicatione decurrendum, Scribarum nomina edant, qui ipſis addicti ſunt, notulamque exhibeant, in qua fideliter deſcribantur; ut ſi numerum Regia Sanctione definitum excedant, intra ordinem redigi poſſint.

Nemo procuret, niſi in matriculam relatus a Praeſide S. R. C.

VI. Nemo ex Magiſtris Actorum, & Actuariis mandata procurationum, ac ſcripturas quaſcumque in poſterum recipiat, niſi ab eo Procuratore exhibeantur, qui a Spectabili Praeſide S. R. C. ad id munus ſit approbatus, & quoties de exhibitione, ac productione ſcripturarum teſtificantur, teſtificari inſuper teneantur, ſcripturam exhibitam, ac praeſentatam fuiſſe a Procuratore N. N. approbato. Quoties contra faciant, ſex ducatorum poenam ſubeant, uti ſupra ſancitum eſt, exigendam.

Decreta collitigantibus tradantur, quum Judicis chirographo, & Actuarii ſubſignata fuerint.

VII. Scribae Judicibus ſcripturas ſubſcribendas minime in poſterum exhibeant, niſi adimpleta ſint ea, quae Regiis Sanctionibus continentur, ſubſcriptio nempe Magiſtri Actorum, ſive Actuarii, ejuſque atteſtatio, a quo ſcriptura producta, ac praeſentata fuerit. Quotieſcumque contra faciant, ſex ducat. poenam ſolvant, & bimeſtri continuo eis muneris exercitio interdicatur; ſi bis contra fecerint, amplius non exerceant.

Stipulationes praetorias ille Actuarius ſcribat, apud quem lis agitur.

VIII. Actuariis obligationes ſtipulari, cautioneſque recipere in iis tantum cauſis permittitur, quae penes ipſos agitantur, non autem in iis, quae penes alios. Qui contra fecerit, decem ducatorum poena feriatur, Fiſco, ut ſupra dictum eſt, applicanda.

IX. Actuarii, Actorumque Magiſtri earum cauſarum tantum ſcripturas ſubſcribant, & adimpleant, quae penes ipſos agitantur. Quicumque aliorum Scribarum aliis Magiſtris Actorum, & Actuariis addictorum, ſcripturas ſubſcribat in poſterum, decem ducatos Fiſco poenae nomine perſolvat, & bimeſtri continuo e muneris exercitio repellatur. Excepto tantum caſu, quo ordinarius Magiſter Actorum, vel Actuarius morbo, vel aliqua alia cauſa impediatur, quo caſu alteri Actuario, impediti voluntate ſubrogato, liceat id facere, dummodo nomine ordinarii abſentis, infirmi, aut alias impediti id faciat. Qui contra fecerit, decem ducatis Fiſco perſolvendis multetur, & bimeſtri continuo muneris exercitio interdicatur.

In danda bonorum poſſeſſione dies, annus, & loco Teſtamenti, quo loco, Civitate factum ſit, apponatur, & apud quem Tabellionem.

X. Magiſtri Actorum, & Actuarii quoties de decretis praeambulis, aliiſque decretis, quibus a M. C. declaratur, bona, jura, ad aliquem ſpectaviſſe, ac ſpectare, teſtificantur, & fidem faciunt; ſpecialem mentionem faciant loci, diei, & anni, quo Teſtamenta rogata, & condita, ac contractus ſtipulati fuerint, & cujus Notarii manu, ut ſi originaria decreta, caſu aliquo pereant, poſſint harum teſtificationum ope reparari.

Idque Judicibus etiam imperatur.

XI. Hoc idem Judices M. C. facere teneantur in exarandis hujuſmodi decretorum formulis, quæ vulgo vota nuncupantur.

Quæ omnia, ut ſingulis, quorum intereſt, innoteſcant, nec ignorantiam quocumque tempore allegare valeant, decretum hoc typis mandari, & more conſueto proponi, & publicari mandavimus. *Publicata Neapoli die 28. Septembris 1751. PRINCEPS CENTULAE REGENS. Joſeph de Roſa, Dominicus Salomonius. Horatius Biſcione. Placidus Dentice. Nicolaus Rinaldi. Fabritius de Ipolito. Petrus Sentius. Dominicus Caracciolus.* 1751.

I. Nella ſpedizione de' Regj Exequatur.

(†) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege Regnante. Nicolaus de Roſa Regiae domus Magiſter Capellanus, & Regiae Studiorum Univerſitati Praefectus edixit: I. De ſummae litium in cauſis *Regio placet*. II. In cauſis litigantium, qui ſub Juriſdictione fuerint. III. Vectigal Anteceſſorum, & Studentium, nec non ſub eadem rubrica Capellanorum, & Muſicorum vectigal junxit. IV. Clericorum, qui in Clerum regium cooptantur. V. In cauſis matrimonialibus; & de ſtatu libero. Titulus hic eſt: *Taſſe de' ſoliti diritti della Corte del Cappellan maggiore del Regno di Napoli.*

PER ogni relazione ſenza contraddittorio carlini cinque. Facendoſi però contraddittorio avanti il Conſultore ſi pagheranno carlini venti per ciaſcheduna relazione, che ugualmente ſi dividano tra la Banca ed il Conſultore, oltra le preſentate di ſcritture ed atti, che occorreranno da pagarſi.

Queſti carlini venti ſi depoſiteranno ſempre da chi porta l'impedimento al Regio *Exequatur* per liberarſi dalla Regia Camera in eſecuzione del Real Diſpaccio de' 15. Dicembre 1741.

Quando però prima di farſi il Contraddittorio la Parte voglia rinunziare, e ritirarſi l'Empara, debba reſtituirſi alla medeſima il depoſito, non oſtante che la ſcrittura ſia preſentata: ma baſterà di eſſerſi andato a provvedere una volta per acquiſtarſi il depoſito a beneficio di ciaſcuna delle Parti, a tenor del ſuddetto ordine Reale.

Per ogni impedimento di *Exequatur* ſi pagheranno carlini cinque, oltra il depoſito come ſopra.

Per ogni Relazione di *Exequatur* alle Bolle di Veſcovadi carlini ventidue, ed altri carlini due per lo regiſtro di ciaſcheduna delle Bolle.

Per ogni Relazione di Regio Aſſenſo ſu le Capitolazioni ſi pagheranno ducati ſei. Quando però vi foſſe ſtato contraddittorio, ſi pagheranno altri carlini venti, che in tutto ſono ducati otto, alla riſerva però ſe ſi foſſero fatte altre fatiche ſtraordinarie, la di cui ſoddisfazione non potendoſi convenir colle Parti, ſi taſſerà dal Conſultore.

Per l'impedimento, che ſi porterà pel Regio Aſſenſo alle Capitolazioni, carlini cinque.

Per l'acceſſo del Maſtro d'Atti in caſa del Conſultore carlini cinque.

Per ogni fede negativa di Regio *Exequatur* carlini cinque, oltra la cercatura.

Per la copia autentica di una Relazione tre carlini, cioè uno per l'eſtratta, un altro pel ſuggello, ed un altro per la copia, quando queſta non oltrepaſſi un foglio, ed eſſendo più lunga, non convenendoſi colle Parti, ſi taſſi dal Conſultore.

Per la cercatura di ogni Relazione, o di altra Scrittura di affar corrente, o di pochi anni un carlino. Di cinque anni addietro carlini due. Ed eſſendo molte le ſcritture e i proceſſi, che ſi cercano, non più di carlini cinque.

II. Nelle Cauſe.

Per ogni decreto interlocutorio, carlini due.

Per

Per la preſentata di ciaſcheduna iſtanza, ſcrittura, o proceſſo un carlino.

Per ogni decreto diffinitivo, che s'interporrà nelle cauſe non pecuniarie carlini dieci.

Per la verificazione di polizze bancali, carlini due per l'eſame de' due teſtimonj apodiſſarj, carlini due per le lettere eſecutoriali, ed un carlino per lo ſuggello delle medeſime, oltra le preſentate e decreto. Più grana cinque al Portiero per la citazione *in Curia*, ed il diritto della trigeſima, e liberazione.

Per la trigeſima nelle cauſe eſecutive carlini quindici per cento, e nelle cauſe ordinarie carlini trenta per ogni cento.

Per ogni lettera eſecutoriale così *ad ſolvendum*, come *ad faciendum depoſitum*, e per ogni mandato di liberazione carlini due, mentre in quelle, che ſi ſpediranno *ad faciendum depoſitum* per quali ſi vogliano ſomme, ſi pagheranno ſolo i ſuddetti tre carlini.

Per lo ſuggello in qualunque ſcrittura, o mandato, o lettere eſecutoriali; quando la ſomma non paſſa ducati cinquanta un carlino, da cinquanta ducati ſino a ſeſſanta carlini cinque, da ſeſſanta ſino a dugento carlini dieci, da dugento ſino a ſeicento carlini quindici, e da ſeicento ſino a qualunque altra ſomma maggiore carlini trenta.

Per ogni autentica, od eſtratta di ſcrittura un carlino, ed un altro pel ſuggello, oltra la copia da pagarſi giuſta la taſſa delle Regie Prammatiche, quando non ſi converrà colle Parti.

Per ogni provviſione carlini cinque, oltra le preſentate, decreto, ſuggello, acceſſo, ed altro, che precederanno alla ſpedizione.

Per qualunque obbligo *penes acta* tanto nelle cauſe civili, quanto criminali carlini due.

Per ogni atto di remiſſione, od eſcolpazione carlini due.

Per ogni decreto di carcerazione, o ſcarcerazione a conſegna carlini tre.

Per la cartella di ſcarcerazione in eſecuzione del decreto carlini due.

Quando il reo non venga aſſoluto come innocente, dovrà pagare la mercede degli atti occorſi per la ſua inquiſizione.

Per gli atti traſmeſſi in grado di appellazione, o per delegazione, o in altra maniera un carlino di preſentata, e carlini due pel decreto dell'apertura.

Per la preſentata, e viſura dell'eſame de' teſtimonj commeſſo ad altra Corte, o Miniſtro grana cinque per ogni carta, che comincerà a contarſi dagli atti formati *in partibus*; dedotto però il terzo a beneficio della parte, che lo preſenta.

Per la citazione *ad teſtes* un carlino.

Per preſentata degli articoli un carlino.

Per l'eſame d'ogni teſtimonio un carlino, purchè non ecceda trenta articoli, od interrogazioni; ed eccedendo ſi arbitri dal Conſultore la mercede.

Per la viſura dell'eſame grana cinque a carta, rilaſciandoſi però il terzo alla Parte, a cui iſtanza ſi è fatto.

Per la ſpedizione di Salvaguardia carlini quattro.

Per pleggeria di ſpeſe, ed ogni altro atto ordinatorio un carlino.

Per acceſſo del Maſtro d'Atti ad iſtanza di Parte carlini dieci dentro la Città, e fuori della Città ducati quattro per ogni dieta da liquidarſi ſecondo la diſpoſizione delle Regie Prammatiche.

III. *Negli affari de' Lettori, e Studenti, Cappellani, e Muſici.*

Per ogni matricola carlini due.

Per la fede delle matricole carlini ſei, oltra un carlino al Portiere per la firma.

Per cercatura di matricole carlini due.

Per la propina di ogni provviſta di Cattedra duc. dieci per cento, da ripartirſi ſecondo la Prammatica.

Per la certificatoria generale de' ſoldi de' Cattedratici duc. quindici, cioè duc. cinque per ogni terzeria.

Per l'atto del poſſeſſo del Rettore de' Regj Studj carlini quindici, oltra carlini dieci al Portiero, e a' Bidelli degli ſteſſi Studj.

Per l'atto del poſſeſſo d'un Cappellano d'onore della Real Cappella in tutto duc. dodici.

Per ogni certificatoria di franchigia carlini dieci.

Per ogni certificatoria de' ſoldi appartenenti a' Cappellani carlini venticinque.

Per ogni certificatoria de' Muſici della Cappella Reale carlini cinque, compreſovi il Suggello, tanto ſe la certificatoria ſia generale per tutti, quanto ſe ſia particolare per un ſolo.

Per l'acceſſo della Curia, ed altri atti neceſſarj farſi per l'elezione del Governo de' Muſici carlini 25. compreſavi la mercede dell'Attuario, e Portiero per l'avviſo.

IV. *Per gli Ordinandi.*

Per lettere teſtimoniali *de vita, & moribus*, e di non eſſere inquiſito con la perquiſizione, preſentata di ſcritture, eſame di teſtimonj e Suggello, non più di carlini dieci.

Per la dimiſſoria a qualſiſia ordine, o ſagro, o minori, o prima tonſura, e per ogni Bolla di collazione de' medeſimi grana tredici ſolamente, ſenza pagarſi altro neppure per preſentata di ſcritture.

Per la perquiſizione di non eſſere l'ordinando inquiſito due carlini, e per la fede affirmativa, o negativa altri carlini due.

Per lo Regiſtro della Bolla di ordinazione un carlino.

Per gli atti della coſtituzione del Patrimonio Sagro degli ordinandi di prima tonſura, liquidazione di beni, di titolo, e poſſeſſo, ſi pagano i diritti convenienti ſecondo le ſcritture, che non eccederanno mai carlini ventidue, o ſia uno ſcudo d'oro. Ma ſolo quando ſi daranno la prima volta per la preſentata de' requiſiti legittimi, o eſame de' teſtimo-

ſtimonj, e fatiche del Cancelliere ſarà permeſſo al medeſimo eſigere carlini cinque in tutto.

Per le pagelle a' Cappellani, e Confeſſori non ſi paghi coſa alcuna, e neppure per la proroga delle medeſime.

Per lo Regiſtro, e notamento di qualſivoglia privilegio, o patente per la Real Cancelleria di provviſta di Beneficj di Regia collazione, o preſentazione carlini due, ancorchè il Privilegio conteneſſe la provviſta di più Beneficj ad una perſona.

V. Per li Matrimonj, e Stati liberi.

Per lettere teſtimoniali di ſtato libero, compreſi tutti gli atti neceſſarj non più di carlini tredici.

Per l'impedimento di matrimonio carlini cinque.

Pel decreto, e licenza di contrarre matrimonio, compreſo l'eſame degli Spoſi, e de' teſtimonj in tutto carlini tredici.

Per l'acceſſo del Maſtro d'Atti ad iſtanza delle Parti per eſaminare in caſa gli Spoſi, e teſtimonj carlini dieci.

Per l'acceſſo della Curia, ed atti neceſſarj per la buſſola de' maritaggi del Monte fondato dal qu. Gio: Ortiz de' Salazar carlini trenta, compreſa anche la mercede dell'Attuario, e del Portiero per l'affiſſione degli editti.

Per legalizzazione carlini due.

Per fede di Vita carlini cinque.

Dato in Napoli al primo di Settembre 1753. 1753.
Niccolò Veſcovo di Pozzuoli Cappellano Maggiore. D. Domenico Sgueglia Segretario.

DE ADMINISTRATIONE VNIVERSITATVM

TITVLVS QVARTVS.

PRAMMATICA PRIMA.

Quae hoc titulo continentur Pragmaticae ſanctiones, conſtitutionum nomine veniunt. Initio Juris Neapolitani Univerſitates, ſive haec Corpora inter fundos fiſcales non computabantur. Cenſus per *capitationes* imperabatur. Mox Regnante Alphonſo Aragonio per *Focularia* inolevit. Incertum Jus eſt: an fundi fiſcales Univerſitates ſint, an in hujuſmodi corpora Fiſcus hypothecariam actionem conſtituat; vel Univerſitatum bona pro ratione tributorum Fiſco, loco pignoris addicta ſint. Conſtitutiones hoc titulo *de adminiſtratione Univerſitatum* diverſis repetitionibus numero XX. numerantur.

In electione Syndicorum ab Univerſitate eſ tractatur eis ſalarium, ſed difficultas cauſis ab

AVendo Noi inteſo per diverſe vie le ſpeſe, le quali ſi fanno per l'Univerſità del Regno, in mandar diverſi Nunzj, Sindaci, e Proccuratori qua in Napoli a Noi, ed agli altri Regj Tribunali, e così anche a' Governatori, ed Udienze Provinciali, delle quali ſpeſe i poveri uomini vengono ad eſſer molto gravati, sì per eſſer molte coſe poco neceſſarie, ovvero, che ſi potrebbero ſcrivere ſenza mandar Sindaci, e ſe biſognaſſe mandare uomini, baſterebbe uno, e ne mandano due, e tre, sì ancora, che il più delle volte, ancorchè eſſe ſieno di tal ſorta, che richieggono perſone, ſi ci mandano uomini, quali vengono per coſe loro proprie, e d'altri particolari, e comechè per eſpedire le ſole coſe dell' Univerſità ci aveſſero da ſtare pochi dì, per aver da fare le loro faccende per principali, e particolari, ce ne ſtanno molti, e ſtanno ſopra le ſpeſe de' poveri uomini, i quali alle volte pagano la roba loro, e non ſanno perchè, e quel, che potrebbero fare con due alle volte ne pagano quattro, ed alle volte per compiacenza di dette Univerſità, in diſpendio del pubblico, coſtumano di taſſare, e promettere ſalario non debito, o pure eccesſivo, o di più giornate, che detti Sindaci hanno ſcritto, del che ancora è cauſa la tardità de' detti Sindaci in ſollecitare la ſpedizione de' negozj; il che fanno per contare più giornate, e daſſi per ſua colpa alle volte infamia agli Ufficiali, e Magiſtrati di tarda ſpedizione. Per il che giudicando Noi eſſer carico di coſcienza, poco ſervizio di Dio, e manco del Re Noſtro Signore, e gran pregiudizio pubblico, abbiamo determinato, e così ordiniamo, *ex certa noſtra ſcientia, conſulto, & deliberate Regii nobis aſſiſtentis Conſil.i matura deliberatione*, „ che da qua avanti niuna Univerſità voglia, nè „ debba taſſar ſalario alcuno, a' detti Sindaci, „ Nunzj, ed uomini, che mandano in Napo„ li, tanto a Noi, quanto agli altri Tribunali „ Regj, *etiam* a' Governatori, ed Udienze „ Provinciali, ma vogliamo, ed ordiniamo, „ che detti Tribunali, dove ſaranno mandati „ detti Sindaci, e Nunzj, *ſeu* Proccuratori, „ viſti i negozj, e l'importanza, e qualità di „ quelli, viſta, e conſiderata la qualità delle „ perſone, e la diligenza, che hanno uſata, „ abbiano da computare le giornate, che ve„ ramente avranno vacato, ed abbiano a taſ„ ſare ſecondo le loro coſcienze i detti ſala„ rj, e quegli abbiano da pagare dette Uni„ verſità, *& non aliter, nec alio modo*, ed in „ queſta maniera ci perſuadiamo, che le Uni„ verſità ſaranno ben governate, ed i poveri „ uomini non oppreſſi, nè defraudati, ed i „ negozj d' eſſe Univerſità ſaranno con mag„ gior diligenza ſpediti ". Comandando col tenore di queſta a tutti, e ſingoli Ufficiali, maggiori, e minori di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, Sindaci, Univerſità, ed uomini, a' quali ſpetterà, e la preſente ſarà preſentata, che debbano *ad unguem* oſſervare, ed eſeguire quanto nella preſente ordinazione ſi contiene, ſenza dubbio, e difficoltà, nè contraddizione alcuna, e niuno fac-

Officialibus hic nominatis competens ſtatuatur.

cia il contrario per quanto ha cara la grazia della Cattolica Maeſtà, e pena di mille ducati deſidera evitare. *Datum in Caſtronovo Neapoli die 19. Novembris 1509. Don Raimondo di Cardona Luogotenente Generale. Vid. Montalvus Reg. Vid. de Colle Reg. Dom. Locumtenens generalis mandavit mihi Pro Lazaro de Xea.*

Poen. duc. mille, & alia, ut intus.

19. Nov. 1509. de Card.

PRAGMATICA II.

Ex §. 29. pragm. Carol. V. editæ anno 1536.

Elect. Syndicorum, & officialium Univerſ. fiat per cives aſſolet. per quos etiam fiat confirmatio.

VOlumus etiam, ut Syndici, & alii Officiales Univerſitatum eligantur libere per cives ipſarum Univerſitatum, intervenientibus tamen iis, qui ſecundum dictarum Univerſitatum conſuetudinem intervenire debent, ac ſecundum ordinem, & modum in ipſa Univerſitate ſervari conſuetum, & Officiales ipſi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, & legitima conſuetudine ſpectat.

PRAMMATICA III.

Taxantur Syndicus Tarenti, accedentibus Neap. alles 50. in dies, & ſoluto facienda, ſic cum literis Regiis cauſam exprimentibus.

PErchè ſiamo informati degli eccesſivi ſalarj, che i Sindaci di coteſta Città hanno, quando vengono a negoziare coſe di coteſta Univerſità, per il che conſumano una molta quantità di danari in pregiudizio, e danno di coteſta Univerſità, e ci pare, che ſia l'ordine ſopra di ciò fondato per lo quondam Illuſt. D. Ciarles de Lanoy allora Vicerè di queſto Regno. Per queſto parendoci ſopra di ciò debito provvedere “ vi diciamo, „ ed ordiniamo, che da qua avanti a niuno „ Sindaco, che verrà a negoziare coſe di „ coteſta Univerſità, ſi debba pagare, e da„ re più di cinque carlini il dì, per le ſpe„ ſe, che farà per detto ſervizio, con prov„ vedere, che detti Sindaci non s'abbiano a „ pagare tornando, ſe non portano lettere „ noſtre della cauſa, ed impedimento, che „ hanno avuto, e del tempo che hanno vaca„ to“, e queſto s'eſegua per quanto ſi ha cara la grazia della predetta Maeſtà Ceſarea, e pena di ducati mille. *Datum Neapoli die 5. Julii 1536. D. Pedro de Toledo. Vid. Decollo Reg. Vid. Loffredus Reg. Vid. Figueroa Reg. Bernardinus Martiranus Secr. Dirigitur Univerſitati Tarenti. In Cur. 6. fol. 110.*

Poen. duc. mille.

5. Julii 1536 Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Mittantur Syndici Neap. qui non ſint filii, neque conjuncti gubernantium, quae electio publico fiat colloquio.

A Noſtra notizia è pervenuto, che i Sindaci, i quali s'eleggono per lo governo delle Città, Terre, e luoghi di coteſte a voi decrete Provincie, creati che ſono, mandano alcuni parenti loro ſtretti per Sindaci in queſta Città, e loro danno groſſa provviſione, e che non negoziano le coſe univerſali di dette Città, e Terre, ma particolari, e proprie, del che ne riſulta diſſervizio di Sua Maeſtà, e non poco danno de' ſuoi ſudditi. E volendo Noi provvedere, come ſi conviene, al buon reggimento, e amminiſtrazione della Giuſtizia, ci ha parſo farvi la preſente, per la quale “ vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate provve„ dere, che detti Sindaci, quali s'eleggono „ per detto governo in dette Città, Terre, e „ luoghi di coteſte Provincie, non poſſano da „ per ſe mandare alcun lor figliuolo, nè pa„ rente per Sindaco in queſta Città; ma che „ prima debbano farne parlamento generale, „ quando s'avrà da inviare in queſta Città, „ o in altra parte, e debbaſi creare un par„ ticolare, che non ſia figliuolo, o parente „ di detti Sindaci, e quando ſi faceſſe altri„ menti, non ſi debbano pagare alle ſpeſe „ dell'Univerſità, ma di chi li manda “, e così eſeguirete, che tal'è noſtra volontà, ed intenzione; non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia, e ſervizio della predetta Maeſtà. *Datum in Regio Palatio Neapoli die 5. Septembris 1559. D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit. Reverter. Reg. Jo: de Soto Secret. In Bann. 3. fol. 192. Principatus citra.*

5. Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA V.

Vide prag. 18. hoc tit.

PErchè abbiamo inteſo con non poco noſtro diſpiacere, che quaſi tutte le Univerſità delle Città, Terre, Caſtelli, Caſali, e luoghi, ſi ritrovano grandemente aggravate di debiti, e tutto per la mala amminiſtrazione degli ſteſſi Cittadini, che hanno tenuto, e tengono il governo in mano, e che hanno amminiſtrate, ed amminiſtrano le loro entrate, e danari; e che intenti al proprio lucro, e comodo, più degli altri le frodono, volendo, quanto poſſiamo ovviare a dette frodi, e provvedere al beneficio, ed utile univerſale di tutti, ſecondo il deſiderio noſtro, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo fatte l'infraſcritte ordinazioni, e Prammatiche, le quali vogliamo, che s'abbiano da oſſervare inviolabilmente.

In primis, perchè intendiamo, che i Sindaci, Erarj, Caſſieri, ſeu Eſattori dell'Univerſità, in potere de' quali hanno da venire i danari dell'Univerſità, molte volte ſi ſervono di detti danari, applicandogli a loro particolar comodo, e beneficio, ed alcuna volta li preſtano a' parenti, ed amici loro, onde non pagandoſi quel, che le Univerſità deggiano alla Regia Corte, e ad altri creditori, ne viene poi quella Univerſità ad eſſere dannificata da' Commiſſarj, ed Eſecutori; volendo Noi a queſto opportunamente provvedere, “ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandia„ mo, che gli Eſattori dell'Univerſità deb„ bano tenere una caſſa, nella quale abbiano „ a riponere tutt' i danari, ch'eſigeranno „ per conto dell'Univerſità nella medeſima „ ſpecie di moneta, ch'eſigeranno, e non „ li poſſano, nè debbano in modo alcuno „ miſchiare con danari proprj loro, o d'al„ tri, e a fine, che queſto inviolabilmente „ s'eſegua, vogliamo, che in detta caſſa, „ ove ſi riporranno i danari dell'Univerſi„ tà, vi ſi tengano due chiavi con due chia„ vature diverſe, delle quali una ne tenga „ il predetto Sindaco, o Eſattore, che ſarà, „ e l'altra un altro uomo deputato, ed elig„ gen-

„ gendo per l'Univerſità, e di paſſo in paſ-
„ ſo, che ſi farà l'eſazione, ſi ripongano i
„ danari nella predetta caſſa, con intervento
„ del detto Deputato per l'Univerſità, e per
„ lo Sindaco, ſeu Eſattore s'abbia da anno-
„ tare la quantità, che ciaſcuna volta ſi ri-
„ pone in detta caſſa, in un libro, ſeu quin-
„ terno, con iſpecificare la qualità della mo-
„ neta, che vi ſi porrà. E ſimilmente abbia
„ d'annotare poi l'eſito, che di detti danari
„ ſi farà, e chi contravverrà alle coſe pre-
„ dette, incorra alla pena d'once venticin-
„ que, e ſia obbligato alla rifazione di tutt'
„ i danni, ſpeſe, ed intereſſe, che per quel-
„ la Univerſità ſi patiſſero, ed altra pena a
„ noſtro arbitrio riſervata, e chi ſi ſervirà,
„ o preſterà quantità alcuna de' danari del-
„ l'Univerſità, incorra nelle pene nel ſuſſe-
guente capitolo dichiarate.

Poen. unc. 25. & refectionis damnorum, & alia declaranda.

2 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che i Sindaci, Erarj, ſeu Eſatto-
„ ri, o Conſervatori de' danari dell' Univer-
„ ſità, non poſſano, nè debbano ſervirſi,
„ per comodo loro proprio de' danari dell'
„ Univerſità, nè quelli preſtare ad amici,
„ parenti, o ad altra qualſivoglia perſona,
„ ſotto pena del quadruplo de' danari, de'
„ quali ſi ſervirà, o preſterà, da applicarſi
„ per la quarta parte all'accuſatore, e del
„ reſto la metà alla Regia Corte, e l'altra
„ metà all'Univerſità defraudata.

Exactores, & Syndici non utantur pecunia exacta neque mutuent.

3 *Item* ſtabiliamo, ordiniamo, e comandia-
„ mo, che 'l Sindaco, e l'altra perſona de-
„ putata a tener le dette chiavi, e i danari
„ dell'Univerſità, non debbano ſpendere da
„ mezzo ducato in ſu, quantità alcuna, ſen-
„ za ordine e mandato *in ſcriptis* degli Elet-
„ ti, nel qual mandato s'abbia da ſpecifica-
„ re, e dichiarare a chi s'avranno da paga-
„ re, e perchè cauſa, la quale cauſa, e pa-
„ gamento ſia per la neceſſità, comodità,
„ utile, e beneficio dell'Univerſità, e quan-
„ do foſſe altrimenti ſpeſo, l'abbiano a pa-
„ gare eſſi Eletti, che avranno ordinato
„ il pagamento, ed incorrano nella pena del
„ doppio da applicarſi per lo quarto all'accu-
„ ſatore, e del reſtante, la metà alla Corte,
„ e l'altra metà all'Univerſità.

Ultra 50. aſſes non impendantur a deputatis, niſi de ordine electorum in ſcriptis praevia diligenti perquiſitione, & cedant in utile Univerſit.

4 *Item* „ vogliamo, ſtabiliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che 'l Razionale, e gli altri
„ Deputati al vedere de' conti, debbano diſcute-
„ re molto bene tutte le partite, e quelle parti-
„ te, che trovaſſero ſpeſe da mezzo ducato in
„ ſu ſenza ordine degli Eletti, non debbano
„ ammetterle, nè farle buone, e di quelle,
„ che foſſero fatte con ordine degli Eletti,
„ ma non foſſero per neceſſità, comodo, uti-
„ le, o beneficio dell'Univerſità, debbano
„ ſubito darne notizia all'Ufficiale, per lo
„ quale s'abbia da eſigere irremiſibilmente
„ la pena predetta del doppio, da applicarſi la
„ metà alla Corte, e l'altra metà all'Uni-
„ verſità; e facendoſi altrimenti, ſieno obbli-
„ gati il Razionale, e i Deputati, che ve-
„ dranno i conti, a pagare di loro propria
„ borſa tutte le predette partite ſpeſe, ol-
„ tra che incorreranno alla pena d'once ven-
„ ticinque da eſigerſi irremiſibilmente.

Rationarii admittant ſummas expenſas praecedente mandato electorum, vel intra quinque carolenos.

Poen. unc. 25.

5 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che il Sindaco, ed altra perſona
„ deputata a tenere i danari dell'Univerſità,
„ non debbano ponere in eſito altro, che
„ quello, che avranno realmente ſpeſo, e
„ pagato per ſervizio dell'Univerſità, nè deb-
„ bano anche laſciare di ponere nell'introito
„ quantità alcuna, eziandio minima, di quel-
„ lo, che ſarà loro entrato nelle mani, al-
„ trimenti in qualſivoglia modo, che preſu-
„ meranno di frodare l'Univerſità, incorra-
„ no alla pena del quadruplo della quan-
„ tità, che avranno defraudata, da appli-
„ carſi la quarta parte all'accuſatore, e il
„ reſto, per la metà s'applicherà alla Cor-
„ te, e l'altra metà all'Univerſità defrauda-
„ ta, oltra la pena da imponerſi ad arbitrio
„ noſtro, ſecondo la qualità delle perſone, e
„ del delitto, e quantità defraudata.

Conficiatur codex dati, & accepti.

Poen. quadr.

Poen. arbit.

6 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che negli affitti di qualſivoglia
„ entrata, o gabella dell'Univerſità non deb-
„ bano, nè per ſe, nè per interpoſta perſo-
„ na, *nec aliter directe, vel indirecte*, partici-
„ pare il Sindaco, gli Eletti, e gli altri del go-
„ verno dell'Univerſità, i quali affitti ſi
„ debbano fare legittimamente, e ſenza fro-
„ de, ſotto pena d'once cento per ciaſcuna
„ volta, da applicarſi la quarta parte all'ac-
„ cuſatore, e per l'altre tre parti alla Corte.

7 *Item*, perchè s'è inteſo, e con eſperien-
za veduto, che 'l più delle volte i Sindaci, gli
Eletti, e gli altri Deputati al governo, figu-
rando alcune urgenti neceſſità di ſoddisfare a'
creditori delle loro Univerſità, per non eſ-
ſervi altro modo di ſoddisfare, vendano i frut-
ti in erba immaturi, ed innanzi al tempo
della raccolta, come ſono grani, orzi, le-
gumi, olj, vini, lane, lini, ſeta, bamba-
gi, mele, cera, formaggi, zafferano, ed
altri frutti, non tenendo le dette Univerſità
i detti frutti, come coſa univerſale dell'Uni-
verſità, e molte volte li vendano a' medeſi-
mi Cittadini loro parenti, ed amici, ed al-
cune volte partecipano eſſi ne' detti contrat-
ti; dal che naſce, e ſi cauſa alle povere
Univerſità grandiſſimo danno, ed intereſſe;
perchè non avendo le Univerſità detti frutti,
non li conſegnano al tempo della raccolta,
come promettono, e ne vanno poi i prezzi
creſcendo, ed a queſto modo ne moltiplica-
no debiti, per pochi che foſſero, ad ec-
ceſſiva ſomma, in gran danno de' popoli,
e diſſervizio di Sua Cattolica Maeſtà. Per
queſto volendo Noi provvedere al beneficio
de' popoli, " ſtabiliamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che le Univerſità, che non
„ avranno robe univerſali, dalle quali ri-
„ traeſſero detti frutti, non poſſano fare ſi-
„ mili contratti, nè vendere detti frutti in
„ erba, immaturi, ed avanti la raccolta, e
„ fatti detti contratti, ſieno *ipſo jure* nulli,
„ ed i compratori perdano i danari, che per
„ avventura pagaſſero, e le Univerſità non
„ ſieno obbligate all'oſſervanza di ſimili con-
„ tratti, nè i Notari poſſano ſtipularli, e
„ con-

Fructus immaturi non vendantur.

Concordat pragm. 18. hoc tit. verſ. e per evitare.

contravvenendo, incorrano alla pena di once cinquanta, per ogni volta, che contravverranno.

Locatio fiat ſub haſta cum fidejuſſ.

8 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che 'l Sindaco, e gli Eletti debbano uſare eſattiſſima diligenza, e mirare con ogni attenzione, che le gabelle, ed entrate dell'Univerſità, *ſeu* affitti s'abbiano da fare pubblicamente colle ſubaſtazioni legittime, e liberande ad eſtinto di candela a chi più ne darà, e da quelli, che affittano dette gabelle, ed entrate s'abbia da pigliare idonea, e ſufficiente pleggeria di pagare a' tempi ordinati, e convenuti, quello, che monterà l'affitto, affinchè ne ſia ſicuro il pagamento, e non ſe ne venga a patire intereſſe, e danno, e facendoſi altrimenti, ſieno eſſi Sindaco, ed Eletti tenuti a riſarcire di loro proprj danari alle Univerſità tutt'i danni, ſpeſe, ed intereſſi.

Syndici temporeque depoſito officii conſignent clavem, & pecuniam ſucceſſoribus, & infra 10. dies reddant rationem; concordat prag. 64. §. 6.

9 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che 'l Sindaco, e quello, che ſarà deputato a tenere col Sindaco l'altra chiave della caſſa, dove ſi conſerveranno i danari dell'Univerſità, ſieno tenuti ſubito finito il tempo di loro amminiſtrazione a conſegnare in potere de' ſucceſſori in detta amminiſtrazione la detta caſſa con tutte quelle quantità di danari, che vi ſi troveranno, e fra dieci dì dopo immediate ſeguenti ſia tenuto, e debba eſſo Sindaco preſentare il ſuo conto chiaro, lucido, intero, e fedele al Razionale, ed agli altri, che ſaranno deputati a vedere il conto, ſecondo i coſtumi, e l'oſſervanza dell'Univerſità, giunto con tutte le ſcritture neceſſarie, per la liquidazione d'eſſo conto, e facendoſi altrimenti, s'incorra alla pena d'once 50. da applicarſi alla Corte.

Pœn. unc. 50.

Syndici procurent ita exigere a debitoribus Univerſ. ut ſucceſſoribus non conſignent reſidua exactionem, & Capitaneus auxilium praeſtet.

10 *Item*, " perchè non è giuſto, che ſi ritardi il pagamento di quelle quantità, che ſi dovranno all'Univerſità, ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che 'l Sindaco, ed altra perſona deputata all'amminiſtrazione de' danari, l'eſigano da quei, che debbono, ſubito che ſarà giunto il tempo del pagamento, con aſtringere i debitori a pagare realmente, e con effetto, di modo che alla fine del loro ufficio, ed amminiſtrazione, non abbiano a conſegnare reſidui a' loro ſucceſſori; e facendo altrimenti, ſieno obbligati a pagare di loro proprj danari le quantità debite, e non eſatte, una co' danni, ed intereſſi; *verum* ſe da alcuno, non ſi poteſſe eſigere, perchè foſſe impotente, debbano farſo intendere all'Univerſità, e concludendo l'Univerſità con intervento, e parere del Capitano, e Giudice della Terra, ſeu Caſtello, che quelli ſieno impotenti, e che non ſi moleſtino, in tal caſo a' detti Sindaci, ſeu Eſattori ſieno fatti buoni, ed ammeſſi i reſidui de' predetti impotenti, e non ſi debbano da loro moleſtare altrimenti; e ſimilmente non ſieno obbligati per quelli pagamenti, de' quali nel tempo di loro amminiſtrazione non foſſe ancora venuto il tempo, o foſſero alcune quantità dell'ultimo tempo, quando è per laſciare l'amminiſtrazione, le quali veriſimilmente non s'aveſſero potuto eſigere.

11 *Item* „ perchè il Sindaco, o altra perſona deputata all'amminiſtrazione de' danari dell'Univerſità, non poſſa allegare eſcuſazione alcuna, quando non faceſſe l'eſazione di qualſivoglia quantità da' debitori dell'Univerſità, ſubito giunto il tempo del pagamento, come ſon tenuti, ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che detti Sindaci, o altre perſone, *ut ſupra*, debbano *in ſcriptis* appreſſo del Maſtro d'Atti della Città, Terra, Caſtello, o Villa, richiedere il Capitano, ed Ufficiale deputato all'amminiſtrazione della Giuſtizia, che voglia aſtringere i debitori dell'Univerſità, i quali ſaranno renitenti a pagare di qualſivoglia qualità ſi ſieno, alla reale, ed effettuale ſoddisfazione; il quale Capitano, ſeu Ufficiale, vogliamo, che ſia tenuto ad ogni loro requiſizione *ſtatim, et incontinenti, ſummarie, ſimpliciter, & de plano, ac ſine ſcriptis, & figura judicii, etiam non ex ſcripto juſtitia mediante*, coſtringere tutti quelli, che ſaranno veri, e liquidi debitori dell'Univerſità per qualſivoglia cauſa alla reale, ed effettuale ſoddisfazione di quanto dovranno, *omni mora poſtpoſita*, e detto Ufficiale non debba per tal cauſa pigliare, nè far pigliare pagamento alcuno da dette Univerſità, e ſe dopo la detta requiſizione il detto Capitano, ed Ufficiale ricuſaſſe, o ritardaſſe l'amminiſtrazione della Giuſtizia nel modo ſopraddetto contra detti debitori, ſia nel Sindacato obbligato a riſarcirlo, e pagarlo del ſuo, una con tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſſi all'Univerſità.

Capitaneus, etiam ex non ſcripto juſtitia mediante coget liquidos debitores ad ſolvendum.

Succeſſores praedeceſſorum rationes videndas intra menſem procurent, ſignificata debita exigant; concordat prag. 8. § de camm.

12 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i ſucceſſori nell'amminiſtrazioni dell'Univerſità, ciaſcuno nel ſuo luogo, e patria, pigliato che avrà l'ufficio, debba con ogni diligenza attendere a pigliare il conto dell'amminiſtrazione da tutti quelli ſuoi predeceſſori, che avranno maneggiati, ed amminiſtrati detti danari, e quello far liquidare al più fra un meſe, e liquidato, incontinente eſigere tutto quello, al che foſſero dichiarati debitori all'Univerſità per loro conti; affinchè non ne vengano le Univerſità a patire intereſſe, e danno: e non eſigendo fra detto tempo, ſieno eſſi tenuti a pagare detti debiti, una con gl'intereſſi, ſalvo ſe reſtaſſe per ragionevole, giuſto, e manifeſto impedimento.

Significatis non poſſit condonari aliqua quantitas de ſumma ſignificata.
Pœn. unc. 25.

13 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che a quelli, che ſaranno ſignificati, ſeu ſaranno condannati a pagare quantità alcuna alle predette Univerſità non ſi poſſa per le medeſime Univerſità rilaſciare nè danaro, nè quantità alcuna di quello, che ſaranno ſignificati, ſeu condannati; e rilaſciandogli, i contratti ſieno *ipſo jure, ipſoque facto nulli*, e quelli, che rilaſceranno, incorrano alla pena d'once 25.

14 *Item*

Succeſſores inquirant onera Univerſ. & deficientibus redditibus remedia minus damnoſa quaerantur.

14 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo ſimilmente, che i ſucceſſori nell' amminiſtrazione de' danari dell' Univerſità, e governo delle terre, *ſtatim*, ed incontinente, che avranno pigliato l' officio, debbano diligentemente intendere tutt' i peſi, che tengono di pagamenti, tanto ordinarj, quanto eſtraordinarj, e tanto di quelli, che ſi pagano alla R. C. quanto di quelli, che ſi pagaſſero ad altri veri creditori d' eſſe Univerſità; ſe ſono baſtanti, o no a potere ſoddisfare; e quando non foſſero baſtanti, ſi debba congregar parlamento, ſecondo il coſtume di qualſivoglia Città, Terra, Caſtello, e luogo, con intervento del Capitano, e de' Sindaci, ed Eletti, e debbanſi trattare tutti gli eſpedienti poſſibili, e manco dannoſi all' Univerſità, acciocchè ſi poſſa ſoddisfare alla R. C. e creditori, che vi foſſero, ed anche uſcir di debito, e quelli s'abbiano a porre ad eſecuzione: e quando biſognerà interporvi decreto, abbiano ricorſo da noi, e da altri ſucceſſori Vicerè al governo del Regno deputati, che ſi provvederà. Il che mancando di farſi, vogliamo, che i Sindaci, e Deputati ſieno tenuti di propria borſa riſarcire, e pagare tutt' i danni, ed intereſſi, quali per tal cauſa ſucceſſero.

In ſolutionibus per Univerſitates faciendis melior fiat conditio Fiſci, ſic ordo creditorum, & ſi quid ſupereſt, convertatur in emptionem. Concordat Pragm. infra.

15 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che de' frutti, ed entrate dell' Univerſità, e danari, che perverranno dalle gabelle, e collette, ſi paghino prima i pagamenti ordinarj, ed eſtraordinarj, che ſi debbano alla R. C. o a quelli particolari, che gli hanno comprati dalla R. C. appreſſo ſe ne paghino i pagamenti, che ſi debbono a' creditori dell' Univerſità, e poi quello, che ſopravanza, ſi ſpenda tutto in eſtinzione di debiti, in quelle Univerſità, che ſi troveranno ad altre debitrici, e nell' altre Univerſità, che non foſſero debitrici ad altri, ſi debbano quelle quantità, che ſopravanzeranno, ſpendere in compre per beneficio dell' Univerſità, e non in altro uſo: ſalvo ſe occorreſſe di fare alcuna reparazione di ponti, di mura, di fontane, e di ſtrade pubbliche; e facendoſi altrimenti, s' incorra alla pena d' once cinquanta per ciaſcheduna volta.

Poen. unc. 50.

Non eligantur ſimul pater, & filius, ſeu fratres.

16 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che non ſi poſſano in un medeſimo tempo eleggere al reggimento, e governo d' alcuna Univerſità padre, figliuolo, o fratelli carnali; ed eleggendoſi, la elezione, ſia *ipſo jure*, *ipſoque facto nulla*, *&* *invalida*.

Non liberati a priori adminiſtratione non eligantur, nec alii debitores.

17 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli, che ſono ſtati, o ſaranno Sindaci, ed hanno amminiſtrato, o amminiſtreranno l' entrate, e danari dell' Univerſità, e che ſon rimaſti, o rimarranno dichiarati debitori dell' Univerſità, ovvero non avranno dato conto della loro amminiſtrazione, o che per altre cauſe foſſero debitori dell' Univerſità, non poſſano, nè debbano eſſere ammeſſi ad eſercitare ufficio alcuno dell' Univerſità, ſe prima non avran dato conto, ed interamente ſoddisfatto tutto quello, in che ſaranno ſtati dichiarati debitori, ed eleggendoſi, vogliamo, che la elezione ſia *ipſo jure*, *ipſoque facto nulla*, *&* *invalida*.

Litigantes non eligantur ad Regimen Univerſ.

18 *Item* „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli cittadini, che tengono, o terranno liti coll' Univerſità, dove eſſi ſon cittadini; non poſſano, nè debbano eſſere deputati, nè eletti al governo, e reggimento, nè ad altro ufficio della detta lor Patria, colla quale litigano, durante la lite.

Nec poſſunt congregari pro donando, ſine facultate in ſcriptis S. E. ut intr. eod Prag. 8.

Quae eſt prima intra de off. Juſtit.

19 *Item* „ che i Sindaci, eletti, ed Univerſità non poſſano donar coſa alcuna, nè dare ſpeſe a qualſivoglia Ufficiale, maggiore, o minore, nè a commiſſarj, nè ad altra qualſivoglia perſona, ſotto pena contenuta nella Regia Prammatica ſopra di ciò emanata, e pubblicata, la quale vogliamo, che s' oſſervi: Per eſecuzione delle quali vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i Razionali deputati al veder de' conti non abbiano d' ammettere partita alcuna, che foſſe per l' Univerſità donata contra la forma del preſente Capitolo, ſotto pena d' averlo a riſarcire del ſuo all' Univerſità.

Barones procurent, quod revideantur rationes Univer.

20 *Item* „ perchè i Baroni ſono i primi Cittadini, e quelli, che più degli altri debbono mirare, che i loro vaſſalli ſi governino bene, che i poveri non ſieno aggravati, che ſieno i danari, e l' entrate dell' Univerſità bene amminiſtrati; Per queſto ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che ciaſcuno Barone titolato, o non titolato ſia nelle terre di ſuo Stato tenuto, e debba mirare, e provvedere, che ogni anno ne' tempi, ſopra ne' precedenti capitoli eſpreſſi, ſieno con effetto viſti, e liquidati i conti de' Sindaci, Erarj, ſeu eſattori dell' Univerſità, ed il ſimile debbano fare, e provvedere gli Ufficiali Regj nelle Terre demaniali.

Significati cogantur ad ſolutionem. Concordat pragm. 5. de appell. ut non appelletur ad finem retardandi executionem.

21 *Item* „ ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che quelli, che ſaranno ſignificati, *ſeu* condannati per li Razionali, o altri Deputati a vedere i conti dell' Univerſità, ſi debbano inviolabilmente aſtringere al pagamento di quel, che ſaranno condannati.

Le quali coſe tutte ne' precedenti capitoli ordinate, ed eſpoſte, vogliamo, che ciaſcuno de' ſopradetti, a chi tocca, le oſſervi inviolabilmente, alla pena ne' ſopraddetti Capitoli contenuta, ed altra pena ad arbitrio, e volontà di Sua Maeſtà, e noſtra riſervata. *Datum Neapoli in Regio Palatio prope Caſtrum novum, die 15. Menſis Decembris 1559. D. Peraſan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.*

15. Dec. 1559. D. Peraſan.

PRAMMATICA VI.

Syndicis adeuntibus Neap. requiritur ſpeciale mandatum ab Uni-

PErchè conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e al buon reggimento, e governo de' ſuoi ſudditi, che per le Univerſità delle Città, Terre, e luoghi di queſte a voi decrete Pro-

verſ. pœna adjecta ſine eo comparentibus.

Provincie, " non ſi deſtini Sindaco alcuno,
„ *ſeu* Proccuratore per venire a negoziare in
„ queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di
„ Napoli, *niſi prius* ſia eletto, e deputato
„ (*congregato conſilio*) e gli ſia data la proc-
„ cura autentica fatta con tutte le ſolennità,
„ che ſi richieggono. Per tanto vi diciamo,
„ ed ordiniamo, che dobbiate provvedere, ed
„ ordinare, che così lo debbano eſeguire in-
„ violabilmente, e quelli, che altrimenti com-
„ pareranno avanti di noi, *ſeu* de' Regj Tri-
„ bunali ſenza di detta proccura autentica, in-
„ corrano alla pena d'once cento, ed altra
„ a noſtro arbitrio riſervata ", e come ſarà
per voi eſeguito, ne terrete avviſo, non facen-
do il contrario per quanto s'ha cara la gra-
zia di Sua Maeſtà. *Datum Neapoli die 4. Mar-
tii 1560. D. Peraſan. Vidit Albertinus Reg.
Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Sa-
to Secret. Princip. Citra.*

Pœn. unc. centum, & alia declarat.

4. Mart. 1560. D. Peraſan.

PRAMMATICA VII.

Procuratoribus univerſitatum ſalaria qualiter, & a quibus declarari debeant.

DAppoichè, ſiamo giunti al governo di queſto Regno, abbiamo veduto, che ſon comparſi avanti a noi molti particolari in molto numero, rappreſentando non ſolo le loro perſone, ma le loro Univerſità, eſponendo alcuni aggravj, tanto da'loro Baroni, come da altri, ed altre coſe, le quali per li memoriali, e notamenti, che hanno eſpoſto, non ſono ſtate toccanti all' Univerſità, nè hanno trattato del beneficio delle Univerſità predette; ma ſono ſtate di coſe ſpettanti a' detti particolari., e ſono venuti a ſpeſe delle dette Univerſità, in danno di povere vedove, e pupilli, ed altre miſerabili perſone, le quali hanno pagato la roba loro, e non hanno ſaputo perchè: E non eſſendo il predetto ſervizio di Noſtro Signore Iddio, e di Sua Maeſtà, ma danno del pubblico delle dette Univerſità, dovendo i detti particolari venire a loro ſpeſe, e non delle Univerſità predette. Abbiamo determinato con deliberazione, ed aſſiſtenza del Regio Collaterale Conſiglio fare la preſente Prammatica, per la quale " di-
„ ciamo, ſtabiliamo, ed ordiniamo, che dal
„ dì della pubblicazione della preſente avan-
„ ti non debbano i Sindaci, ed Eletti paga-
„ re ſpeſa, nè ſalario alcuno a perſone, che
„ aveſſero da venire da noi, ed a' detti altri
„ Tribunali, ed Ufficiali per coſe private;
„ ma quando le perſone predette pretenderan-
„ no alcuna coſa, debbano a diſpendio di lo-
„ ro venire, e non dell' Univerſità, e non
„ debbano venire in comitive, come ſino
„ adeſſo hanno fatto, per evitare ogni fro-
„ de, che ſi poteſſe fare in danno di dette
„ Univerſità, poichè, avendo forſe alcuno di
„ loro parenti nel governo di dette Univer-
„ ſità, facilmente potrebbero fraudare, in detri-
„ mento di dette miſerabili perſone, che ſo-
„ no in eſſe Univerſità; ma debba ognuno
„ venire da per ſe, e proccurarſi particolar-
„ mente i ſuoi negozj, ovvero deputare Proc-
„ curatore, perchè li tratti, come meglio gli
„ parrà, e niuna Univerſità debba taſſare ſa-
„ lario alcuno a'Sindaci, Nunzj, ed uomini,
„ che mandano in queſta Città di Napoli,
„ tanto a noi, come a' detti altri Tribuna-
„ li Regj, ed a' Governatori, ed Udienze
„ di Provincie; ma vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che detti Tribunali, dove ſaranno
„ mandati detti Sindaci, e Nunzj, *ſeu* Proc-
„ curatori, veduti i negozj, e l'importanza, e
„ qualità di quelli, veduta, e conſiderata la
„ qualità delle perſone, e la diligenza, che han-
„ no uſata, abbiano da computare le giornate,
„ che veramente avranno vacate, ed abbiano
„ da taſſare ſecondo le lor coſcienze i detti
„ ſalarj, e quegli abbiano da pagare dette
„ Univerſità, e non altrimenti, nè d'altro
„ modo, che oltra di eſſer così noſtra deter-
„ minazione, così anche ſta diſpoſto per al-
„ tre Prammatiche. E perchè quaſi tutte le
„ dette Univerſità del Regno tengono Avvo-
„ cati, e Proccuratori ſalariati in queſta Cit-
„ tà di Napoli ne' luoghi, dove riſeggono le
„ dette Regie Udienze, per il che più del-
„ le volte ſi può evitare il diſpendio, che
„ ſuole occorrere per le giornate a' detti Sin-
„ daci, e Proccuratori, che ſogliono dette Uni-
„ verſità mandare, potendo ſcrivere quel che
„ biſogna farſi, a' detti Avvocati, e Proccu-
„ ratori, che tengono qua, ed in dette U-
„ dienze. Comandiamo anche con queſta, che
„ le dette Univerſità non poſſano, nè debba-
„ no mandare ſimili Sindaci, e Proccuratori,
„ eccetto, che per urgentiſſima cauſa, e ſi
„ debba concludere, eleggere, e deputare *con-
„ gregato conſilio*, e lor ſi debba dare la proc-
„ cura autentica fatta con tutte le ſolennità,
„ che ſi ricercano, e non debba ſtabilire la
„ provviſione, ma debba taſſarſi da' Tribunali,
„ dove ſaranno mandati, con liquidarſi le
„ giornate, che avranno vacato, da' ſopraddetti
„ medeſimi Tribunali nel modo, che di ſo-
„ pra ſta dichiarato, ſotto pena, tanto a quelli
„ del governo di detta Univerſità, che li
„ manderanno, e li pagaſſero contra la for-
„ ma, e i modi della preſente noſtra Pramma-
„ tica, quanto a quelli, che veniſſero, e ſi
„ faceſſero pagare contra il tenore predetto, e
„ tutti gli altri ſopraddetti particolari, che in
„ qualſivoglia altro modo, o maniera contrav-
„ verranno in alcuna delle dette coſe, di tre
„ anni di galea agl' ignobili, e tre anni di
„ relegazione a' nobili, oltre la reſtituzione
„ all'Univerſità di quello, che contra la for-
„ ma predetta ſarà ſtato pagato, reſtando *in
„ ſuo robore* tutte l' altre Prammatiche, ed
„ ordini fatti, e ſpediti ſopra detta mate-
„ ria " ordinando a tutti, e ſingoli Ufficia-
li, e Tribunali maggiori, e minori, che deb-
bano *ad unguem* oſſervare quanto di ſopra ſi
contiene, ſenza contraddizione alcuna, ed eſe-
guire dette pene inviolabilmente contra i traſ-
greſſori. *Datum Neapoli die 19. menſis Julii*
1577. *El Marques. Vidit Reverentius Reg.
Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Re-
gens. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Ca-
pitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.*

Pœn. relegationis, vel triremis per triennium.

El Marques.

1577.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

Ut ſup. eodem pragm 5 § 10. & prag. 1. infra de off. inſtitut. Univerſ. aut plateae congregari prohibentur ad donandum, niſi obtenta prius in ſcriptis facultate.

ANcorchè per Prammatiche ſia diſpoſto, che le Univerſità del Regno non poſſano fare donazione ſenza ordine, e licenza degl' Illuſtriſſimi Vicerè, che *pro tempore* ſono in queſto Regno, ſotto le pene in dette Prammatiche contenute; nondimeno ſi è veduto, e ſi vede, che in queſta Fedeliſſima Città di Napoli ſi congregano le Piazze di eſſa, ed altre Univerſità del Regno ſimilmente ſi congregano, e fanno molte concluſioni di donare quantità di danari, ed altre coſe, e ſebbene in dette concluſioni ci pongano clauſula, che ſi abbia da ottenere in ſimile concluſione per la eſecuzione di eſſa licenza noſtra, tuttavolta, per quello, che conviene al beneficio pubblico delle dette Univerſità abbiamo conſiderato, che nel trattare, o concludere ſimili negozj, poſſono naſcere diſpareri tra le perſone, che intervengono in eſſe, e reſtare tra eſſi mala intelligenza nelle coſe future, e le concluſioni predette ſono ſenza effetto, poichè biſogna ſeguire noſtro aſſenſo, il quale conviene, che preceda, per togliere il detto inconveniente. Per tanto ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale " ordiniamo, e comandiamo alle predette Piazze di queſta predetta Fedeliſſima Città, ed a tutti, e ſingoli Ufficiali del governo, e reggimento di qualſivoglia Città, Terra, e luogo del detto Regno, tanto del Regio Demanio, quanto de' Baroni, preſenti, e futuri, e perſone quali ſi vogliano de' luoghi predetti, che non ſi debbano, nè ciaſcuno di eſſi ſi debba unire, e congregare, nè trattare ſotto nome di Piazza, o Univerſità per fare donazioni a niuna ſorta di perſona, *etiam* luoghi pii, o per cauſe pie, o di qualunque ſtato, grado, dignità, e condizione ſi ſia, che primo la perſona, o luogo, in beneficio di chi ſi ha da trattare, abbia avuto ricorſo da Noi, ed ottenuto licenza *in ſcriptis* di poterſi congregare per far concluſione, altrimenti non poſſano, nè debbano farlo, ſotto pena pecuniaria, o corporale, a noſtro arbitrio riſervata ". Comandando a tutti, e quali ſi vogliano Ufficiali, ciaſcuno in ſua giuriſdizione, che ogni volta; che ſi contravveniſſe, ne debbano pigliare informazione, carcerare i contravvegnenti, e darcene avviſo con loro lettere particolarmente, per potere dichiarare la loro pena, e così eſeguano, non facendo il contrario, per quanto hanno cara la grazia, e ſervizio Regio, e pena di mille ducati. *Datum Neapoli die 27. menſis Januarii* 1584. *Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Lanarius Proregens. Baſtida de Muñatones Secretarius. In Bannorum primo, fol.* 38.

Idem prius erat diſpoſitum, ut per prag. 7. infr. de official. Confirmatur per pragm. 12. hoc tit.

Poen. pecun. vel corporalis declaranda.

Poen. duc. mille.

27. Janu. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IX.

Univerſitatibus Regni datur privilegium tacitae hypothecae contra adminiſtratores illarum.

Ut ſupra Pragm. 5.

SEbbene per le Prammatiche fatte per gl' Illuſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, particolarmente per l' Illuſtre Duca d' Alcalà ſotto la data de' 15. di Dicembre 1559. ſia a pieno ſtabilito, ed ordinato della maniera, che hanno da eſſere, e quel che hanno da fare i Sindaci, ed altre perſone, che amminiſtrano le robe dell' Univerſità, delle Città, Terre, e luoghi del preſente Regno; tuttavolta vedendoſi per eſperienza, che con tutte le Prammatiche, ed ordini ſopra di ciò fatti, molte volte l' Univerſità predette vengono a patire per diſattenzione, intereſſe, o altri mancamenti degli Amminiſtratori d' eſſe robe alcun danno; per il che nel parlamento generale congregato in queſta Fedeliſſima Città l' anno paſſato del 1591. a tempo dell' Illuſtre Conte di Miranda noſtro Predeceſſore Vicerè per ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico di queſto predetto Regno, tra gli altri capitoli di grazie ſupplicato al detto Illuſtre Vicerè per queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, v' ha il ſeguente, *videlicet*. *Item* ſupplica V. E. che reſti ſervita per Prammatica particolare ſtabilire, che tutte quelle perſone, che amminiſtrano, o maneggiano robe di Univerſità, le quali per diſpoſizione di ragione ſono obbligate in azione perſonale a darne conto, s' intendano anche tacitamente ipotecati i beni loro per la reddizione di detti conti; la qual tacita ipoteca s' intenda contratta dal dì, che comincerà la detta amminiſtrazione. E quando pur V. E. non reſtaſſe ſervita di concedere queſta grazia a riſpetto di tutte le Univerſità del Regno, almeno ſi degni concederla a riſpetto della Fedeliſſima Città di Napoli. Al che per detto Illuſtre noſtro Predeceſſore fu per allora decretato, che ſi oſſervaſſe in queſto quel che le leggi comuni, e le Coſtituzioni, e Prammatiche di queſto Regno diſpongono, ed anche datone avviſo alla Maeſtà Sua, la quale per lo deſiderio grande, che tiene del beneficio univerſale di queſto ſuo Fedeliſſimo Regno, parendole ancora la dimanda conveniente, è reſtata ſervita comandarci per le ſue Reali lettere de' 12. di Giugno 1596. che doveſſimo ſpedire ſopra di ciò le provviſioni, che ci pareſſero neceſſarie per la eſecuzione di quello, che nel preinſerto capitolo è ſtato ſupplicato per detta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno; ed avendo maturamente conſiderato circa queſto particolare, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente (confermando gli ordini, e Prammatiche predette, le quali vogliamo, che reſtino in loro vigore, ed effetto) fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale " Diciamo, dichiariamo, ed ordiniamo, che tutte quelle perſone, che in qualſivoglia maniera amminiſtraſſero, o amminiſtreranno, o maneggeranno robe di qualſivoglia Univerſità, quali perſone per diſpoſizio-

„ zione di ragione ſono obbligate in azione „ perſonale a darne conto, s'intendano, co„ me nel detto preinſerto Capitolo ſi ſuppli„ ca, tacitamente ipotecati i loro beni per „ lo rendere di detti conti: la qual tacita „ ipoteca s'intenda contratta dal dì, che avrà „ cominciata, o comincerà l'amminiſtrazione „ predetta: Il che vogliamo, che s'oſſervi, „ ed eſegua puntualmente ". Ed ordiniamo, e comandiamo, per la preſente a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, maggiori, e minori, così Regj, come di Baroni, che debbano, e ciaſcheduno di eſſi debba in ſua giuriſdizione tenere particolar penſiero dell'oſſervanza, ed eſecuzione di queſta preſente Prammatica, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neapoli in Regio Palatio di 31. menſis Maii 1597. El Conde de Olivares. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi D. Bernardino de Barrionovo, in Bannorum 2. fol. 6.*

31. Maii 1597. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA X.

Univerſitates non accipiant pecunias colly billicos, etiam ex cauſa urgentiſſima.

ESſendoſi veduto per eſperienza, che dal pigliare, che s'è fatto, e ſi fa da alcune delle Univerſità del preſente Regno de' danari a cambio per li groſſi intereſſi, che da' cambj predetti loro pervengono, ſi ſono talmente indebitate, che con grandiſſima difficoltà ſi può rimediare, ed alleviarle da tanto peſo, e non dandoſici conveniente rimedio, ſaranno per andare totalmente a rovina; per il che volendo Noi in ciò provvedere, ed ovviare, che per l'avvenire non vadano aumentando debito ſopra debito, ci è parſo per univerſale beneficio di tutte l'Univerſità predette, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che da qua avanti niuna Uni„ verſità del preſente Regno predetto debba „ pigliare da perſona alcuna danari a cambio „ per qualſivoglia cauſa, ancorchè foſſe ur„ gentiſſima, nè niuna perſona di qualunque „ ſtato, grado, o condizione ſi ſia, darceli, „ ſotto pena di perdere detti danari, de' quali „ vogliamo, che due parti ſi debbano appli„ care in beneficio del Regio Fiſco, ed una „ all' accuſatore, ed altra *etiam* corporale a „ noſtro arbitrio riſervata, tanto a' Sindaci, „ ed Eletti delle dette Univerſità, che pi„ glieranno il danaro a cambio, quanto alla „ perſona, che darà il danaro predetto, nella „ quale pena corporale, *ut ſupra*, vogliamo, „ che incorrano anche i Notari, che ſtipule„ ranno le cautele de' cambj predetti ", comandando con queſta a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, tanto Regj, quanto de' Baroni, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza della preſente noſtra Prammatica, " ed in caſo di con„ travvenzione, pigliarne diligente informazio„ ne, ed inviarla a Noi per poterſi procedere „ alla dichiarazione della detta pena corpora„ le ", ed acciochè ſia noto a tutti, ed in *futurum* non ſi poſſa allegare ignoranza alcuna, comandiamo, che la preſente noſtra Prammatica ſi debba pubblicare in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città, e tutto il preſente Regno, e di eſſa ſe ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta predetta Città. *Datum Neapoli die 17. menſis Martii 1605. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit D. Bernardinus Barionovo Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreas de Salazar. Regiſtrata in Pragmaticarum 2. fol. 12.*

Confirmatur per Pragm. 5. de cambib. & pragm. 18. ver. 2 per evitare, hoc tit.

Poena amiſſionis nummorum, & corporalis declaranda. Prag. ſeq.

Comprehenduntur Notarii vide Prag. ſeq.

17. Martii 1605 El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XI.

TRa le coſe più gravi, e di maggior momento, e che abbiamo più a cuore, dopo che ſiamo venuti al governo di queſto Regno, è il mirare a diſgravare le povere Città, ed Univerſità di eſſo, che abbiamo ritrovate oppreſſe di graviſſimi debiti, cauſati in gran parte dalla mala amminiſtrazione di quelli, che hanno amminiſtrato il peculio univerſale; e per queſto volendo provvedere, per quanto è poſſibile, che detta amminiſtrazione ſi faccia, come conviene, e ſi tolgano alcuni abuſi, e ſi proibiſcano alcuni contratti dannoſi a dette Univerſità; i meſi paſſati ci parve di fare Prammatica, per la quale ſi proibiva alle Univerſità predette, Sindaci, Eletti, e Reggimenti di eſſe il pigliare danari a cambj, ed all'altre perſone il darli, ſotto pena di perdere i danari, ed altre, *etiam* corporali, a noſtro arbitrio riſervate, tanto a' Sindaci, ed Eletti, che piglieranno il danaro, quanto alla perſona, che lo darà, come da eſſa più particolarmente appare, alla quale ci rimettiamo. E perchè ſiamo informati, che in frode di detta Prammatica, non potendo i detti Amminiſtratori pigliare i danari a cambj, li pigliano alla voce de' grani, orzi, ſete, olj, ed altre coſe ſimili con eceſſivi intereſſi, ed evidenti rovine di dette povere Univerſità; per tanto volendo ovviare a tanto inconveniente, ci è parſo con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo " che da „ qua avanti niuna perſona di qualſivoglia ſta„ to, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca di dare „ ſotto qualſivoglia colore, nè per ſe, nè per „ interpoſta perſona danari alla voce di grani, „ orzi, ſete, olj, mandole, zaffarano, ed al„ tre coſe ſimili a dette Univerſità, Sindaci, „ Eletti, e Reggimenti, ſotto pena di per„ dere i detti danari, da applicarſi al detto „ Regio Fiſco, con dare la quarta parte al „ denunciante; e quelli del governo, e reg„ gimento d'eſſe Univerſità, che interverran„ no alla concluſione, o ſtipulazione di ſimili „ contratti, vogliamo, che incorrano, eſſendo „ nobili nella pena d'anni tre di relegazione, „ ed eſſendo ignobili, d'anni tre di galea, „ oltra di eſſere obbligate le perſone, e i beni „ a ri-

Ut ſupra eod. pragm. 10.

Adminiſtratores Univerſitatum non accipiant pecunias iuxta vocem frumenti, olei, ſerici, & ſimilium, concordat prag. 18 verſ. E per evitare.

Confirmatur per prag 5. de cambius.

e riſare alle Univerſità predette tutt'i danni, ed intereſſi patiti per le cauſe predette; e vogliamo ancora, che il Notaro, e Maſtro d'Atti, che ſtipulerà ſimili cautele, incorra la prima volta nella pena della ſoſpenſione del ſuo ufficio per un anno, e nella ſeconda della privazione d'eſſo, ed altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata, ed a riſpetto di quelle quantità, che ſi troveranno date alla voce per lo paſſato fino al giorno della data della preſente, vogliamo, che non ſieno tenute le Univerſità, ed i particolari con eſſe obbligati ad altro, che alla reſtituzione del capitale, nel quale vi ſarà Regio decreto, o ſi moſtrerà eſſere andato in beneficio di dette Univerſità una con l'intereſſe ad otto per cento.* E perchè intendiamo, che pigliano danari i detti Amminiſtratori, e Governo di dette Univerſità a cenſo, ed intereſſe coll' obbligazione di molti particolari de' più ricchi, e facoltoſi, i quali, ancorchè di poi in detti contratti non ſi ottenga, ed interponga il Regio Aſſenſo, o decreto, reſtano obbligati, ed eſſendo aſtretti al pagamento, ne naſce grandiſſima rovina, *etiam* delle iſteſſe Univerſità: perchè, eſſendo le perſone obbligate delle più ricche, e potenti, o s'imborſano dall' Univerſità l'iſteſſe quantità, che pagano ſotto diverſi, e figurati colori, o pagando del proprio, ſi rovinano, e ſi rendono impotenti a pagare le collette, gabelle, o gli altri peſi delle loro Univerſità; comandiamo, che da qua avanti non ſi poſſano fare ſimili contratti ſenza Regio Aſſenſo, e facendoſi, tutte le obbligazioni, che faranno detti particolari, ſieno nulle, ed invalide, e detti particolari ſieno liberi, e ſenza obbligo alcuno, come ſe non foſſero obbligati; i quali vogliamo, che non poſſano eſſere *directe*, *nec indirecte* aſtretti, e moleſtati a pagamento alcuno, per qualſivoglia cauſa, e che ſiccome alle Univerſità, non ſi può dare, nè a cambj, nè alla voce danari, come s'è detto di ſopra, così ancora non ſi poſſa dare a' particolari per conto, e cauſa d'eſſe Univerſità ſotto l'iſteſſe pene appoſte a quelli, che li danno alle Univerſità, ed agli Amminiſtratori, che li ricevono a cambio, ed alla voce " ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano tener particolar penſiero dell'oſſervanza della preſente noſtra Prammatica, ed eſeguire contra i traſgreſſori per le dette pene, ed acciocchè ſia noto a tutti, ordiniamo, che della preſente ſe ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neapoli die 28. menſis Junii 1606. El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Regens Vidit de Caſtellet. Regens. Vidit D. Bernard. a Barionovo Regens. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andrea de Salazar.*

* Per prag. infra ad 5. pro centum.

Venditiones annuorum introituum per adminiſtratores Univerſitatum cum obligatione particularium ſine aſſenſu Reg. fieri prohibetur, & nullum ſortiantur effectum, nec directe, nec indirecte contra obligatos.

28. Junii 1606. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XII.

Ut ſupra prag. 8. Univerſitates, non congregentur pro donatione facienda, vel ſalario taxando de introitibus univerſalibus, etiam in beneficium loci pii, abſque facultate obtenta.

SE bene per Prammatica dell'Illuſtre Duca di Oſſuna nell'anno 1584. in eſecuzione d'altre Regie Prammatiche, per evitare i diſpareri, e mala volontà, che poteano naſcere dal congregarſi le Piazze di queſta Fedeliſſima Città, ed altre Univerſità del Regno per fare concluſioni di donare quantità di danari, ed altre coſe, fu ordinato, che le dette Piazze di queſta Fedeliſſima Città, e tutti gli altri Ufficiali del governo, e reggimento di quali ſi vogliano Città, Terre, e luoghi di queſto Regno, tanto di Demanio, quanto di Baroni, non ſi poteſſero unire, nè congregare, nè trattare ſotto nome di Piazze, o Univerſità per fare donazione a niuna ſorta di perſone, *etiam* luoghi pii, o per cauſa pia, ſe prima per la perſona, o luogo, in beneficio di chi ſi aveſſe da fare trattare, non s'aveſſe ricorſo dall' Illuſtre Vicerè di queſto Regno, ed otteneſſero licenza *in ſcriptis* di poterſi congregare per far detta concluſione, e di altro modo, non poteſſero farſi ſotto pena pecuniaria, o corporale ad arbitrio di detti Illuſtri Vicerè. E perchè ci è ſtato rappreſentato, che alcune volte ſotto diverſi colori s'è tralaſciato di domandare la detta licenza prima di congregarſi; dal che ſe ne ſono cauſati, e cauſano infiniti inconvenienti; e convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, ed al beneficio, e buon governo di queſta Fedeliſſima Città, ed Univerſità di queſto Regno, che detta Prammatica s'oſſervi inviolabilmente *citra praejudicium* delle pene incorſe contenute in detta Regia Prammatica: con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo fatta la preſente Prammatica, per la quale ordiniamo, e comandiamo, " che in niuna maniera ſotto qualſivoglia occaſione, niuna delle ſopraddette Piazze, Deputati, Sindaci, Eletti, ed altri Ufficiali, e Deputati al governo, ed amminiſtrazione, così di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come di tutte l'Univerſità del Regno, così Regie, come di Baroni, ſi poſſano congregare, nè trattare di fare donazione, coſtituire ſalario, nè diſponere dell'entrate univerſali, *etiam*, ſe foſſe luogo, o cauſa pia, di qualſivoglia modo, o ſotto qualſivoglia colore, o cauſa, ſe prima non ſi darà memoriale a Noi nel Collateral Conſiglio per poterſi congregare, e ſarà ottenuta licenza da Noi per poterlo fare; la quale ottenuta, poſſano congregarſi per trattare, e concludere, e fatta la concluſione debbano mandarla a Noi, per ottener licenza di poter donare la quantità, che da Noi ſarà ordinato, che ſi dia, ſotto pena di ducati mille, ed altra, *etiam* corporale ad arbitrio noſtro ". Ed acciocchè ſia noto a tutti, ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città, e Regno, e ſi affigga copia in *valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 24. menſis Novembris 1629. El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Re-*

Poena duc. mille, & alia declaranda.

24. Nov. 1629. El Duque de Alcalà.

Regens, Vidit Enriquez Regens, Vidit Lopez Regens, Barilius Secretarius.

PRAMMATICA XIII.

Traditur modus imponendi taxam pro ſolutionibus debitis ab Univerſitatibus Regni. Vide pragm. ſeq.

CONvenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, ed al beneficio del pubblico, dare eſecuzione al concluſo nel General Parlamento per diſgravare i Popoli degli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre impoſizioni, e ſoprattutto di tante veſſazioni, che loro cauſano tanti diverſi Commiſſarj; Eſſendo ſtato per detto General Parlamento concluſo " che ſi facciano i catasti, ed eſtimo de' beni in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, acciocchè il peſo ſi riparta ugualmente ſecondo la poſſibilità di ciaſcuno ". E perchè per fare quelli con la giuſtificazione, che conviene, ed affinchè non ſia niuno gravato, vi biſogna il tempo neceſſario, convenendo in tanto evitare detti alloggiamenti, e contribuzioni, e che ceſſino le ſuddette impoſizioni, il che non ſi può conſeguire, ſenza che per le Terre ſi corriſponda per la rata, che a ciaſcuna di eſſe toccherà, e per poterſi ponere in eſecuzione "è neceſſario farſi in quella taſſa, ripartendoſi il peſo a proporzione di quello, che a ciaſcuno tocca, conforme la incluſa liſta; avendoſi riguardo però al numero effettivo de' fuochi, e particolarmente di ſollevare i poveri, quanto ſarà poſſibile, proccurando, che a' Bracciali, ed a quelli, che vivono del lor travaglio, non ſi carichi più di quindici carlini l'anno per fuoco, a' Campeſi ducati tre, ripartendoſi il reſto a' comodi, ed a' ricchi, conforme la poſſibilità di ciaſcuno.

„ Quali taſſe ſi avranno da fare fra 20. giorni dopo la notificazione della preſente per li Sindaci, ed Eletti, aſſiſtendo in ciaſcuna Univerſità due perſone povere, e due comode, con intervento de' Governatori, così Regj, come Baronali, ſotto la pena a' Sindaci, ed Eletti di ducati 500., e d' altri ducati 500. al Governatore, e Capitano, ed anche di privazione d'officio, ed altra corporale ad arbitrio di S. E.

Poen. duc. 500.

Taxa fiat nemine excepto, praeter Eccleſiaſticos, & Neapolitanos.

„ E fatte che ſaranno le dette taſſe ſe ne debba ſubito mandare copia agl' infraſcritti Delegati delle Provincie; avvertendo, che da quelle non ha da eſſere eſente niuna perſona per qualſivoglia privilegio, *etiam* militare, eccetto però gli Eccleſiaſtici, ed i Napoletani, nè tampoco niuna Città, Terra, o luogo, e ſotto preteſto di qualſivoglia convenzione, immunità, peſo di razza, o altro ſervizio della Regia Corte, o moratoria, che teneſſe, atteſo che detta taſſa ſi fa in eſecuzione di detto ſervizio fatto in luogo delle cinque grana, poſte univerſalmente per difeſa, e conſervazione del Regno, della quale non era franca, nè eſente niuna perſona; *verum* ſe alcuno ſi ſentiſſe gravato, compaja avanti del Delegato, che ſe gli ſarà giuſtizia.

„ Eleggendoſi una perſona delle più comode, e facoltoſe per Caſſiere, il quale abbia da tenere caſſa a parte per detta impoſizione, la quale per maggior facilità delle parti ſi poſſa pagare meſe per meſe. E detto danaro s'abbia da conſervare con tre chiavi, una delle quali abbia da tenere detto Caſſiere, una il Sindaco, o Eletto, e la terza il Governatore, o Capitano del luogo, e d' eſſo non ſe ne poſſa diſponere ſotto preteſto di qualſivoglia cauſa per urgentiſſima che ſia, ſenza particolar ordine noſtro e del Commiſſario delegato della Provincia, ſotto pena di tre anni di galea agl' ignobili, e di tre anni di relegazione a' nobili.

„ Con dichiarazione, che fatta che ſarà in qualſivoglia Terra, e luogo la taſſa, ed ordinata ponerſi in eſecuzione la eſazione d'eſſa, debbano ſubito ceſſare tutte l'altre impoſizioni eſtraordinarie, e contribuzioni, che oggi ſi eſigono, conforme ſi è convenuto nel General Parlamento.

„ E quello, che per conto di dette impoſizioni ſarà forſe eſatto dal primo del paſſato meſe di Gennajo 1642. ſi faccia buono alle Terre, e ſi eſcomputi a quello, che ſi dovrà per la terza d' Agoſto, e di Dicembre 1642.

„ Ed affinchè le dette Terre poſſano con comodità pagare il corrente ſenza travaglio de' Commiſſarj de' reſidui, per tutto quello, che reſtaſſero debitrici per cauſa d'eſſi per le dette terze d' Agoſto, e di Dicembre 1642. lo poſſano pagare, o meſe per meſe, o la metà nella terza proſſima d'Agoſto, e l'altra metà a Natale ſeguente a loro arbitrio.

„ E per rilevarle affatto del danno, che loro ſi potrebbe cauſare dal deſtinarſi tante ſorte di Commiſſarj per tante varie cauſe, ed affinchè i Popoli ſi rendano abili a pagare il debito principale, e non conſumare il tutto in giornate, ordiniamo, che di tutto il danaro, che perverrà dall'entrate e rendite di dette Univerſità, ſe ne tenga caſſa a parte con le dette tre chiavi, *ut ſupra*, per ſoddisfarne così le altre impoſizioni, che ſi deggiono alla Regia Corte, come agli aſſignatarj de' Fiſcali, e creditori iſtrumentarj, ed altri peſi.

„ E perchè dette Terre poſſano ſoddisfare quello, che deggiono per li Fiſcali attraſſati degli aſſignatarj per tutto Dicembre 1642. Vogliamo, ed ordiniamo, che fra il termine d'un meſe debbano mandar nota a' Delegati di quello, che deggiono, perchè ſi poſſa pigliare quella riſoluzione, che più convenga per ſoddisfare il detto attraſſato, ed in tanto ſi ſopraſſegga a mandare Commiſſarj per termine di quattro meſi numerandi da oggi; ordinando parimente, che non poſſa andare niuno Commiſſario ad eſeguire contra le dette Univerſità per qualſivoglia cauſa, con ordine di qualſivoglia Tribunale ſuperiore, o inferiore, ſenza braccio del Delegato della Provincia.

„ Dichiarando, che in quelle Terre, dove „ le

„ le impoſizioni Regie ſtanno ſituate ſopra
„ gabelle, ſi avrà da fare aſſegnazione ſopra
„ d'eſſe per la ſomma, che a dette Città,
„ Terre, e luoghi ſpetterà, tenendoſi caſſa a
„ parte, *ut ſupra*, infino a tanto, che fatte
„ dette taſſe, e cataſti ſarà altrimenti da noi
„ ordinato". Ordinando, e comandando a tutti, e quali ſi vogliano Miniſtri, inferiori, e ſuperiori, Regie Udienze Provinciali, e Governatori, così Regj, come de' Baroni, che facciano eſeguire, ed oſſervare con ogni puntualità il noſtro ordine, *juxta ipſius ſeriem, continentiam, & tenorem*, ſotto le pene in eſſo contenute. *Datum Neapoli die 2. Martii 1642. Reggente Duca di Belvedere, Principato Citra, e Baſilicata. Reg. Zufia Contado di Moliſe, e Abbruzzo Citra. Reg. Sanfel. Principato Ultra. Reg. Azcon Abbruzzo Ultra. Preſidente del Sacro Conſiglio, Terra di Bari. Pro Reg. Latro, Terra di Otranto. Duca di Caivano, Terra di Lavoro, e Capitanata. Preſidente Caracciolo Calabria Citra. Preſidente Petagno Calabria Ultra. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Azcon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

2. Martii 1642. El Duque di Medina.

PRAMMATICA XIV.

* Quæ eſt pr. 13. ſup. Proviſiones, & ordinationes diverſae pro adminiſtratione Univerſitatum, & ſuper impoſitione taxæ.

PEr altro noſtro ordine generale della data de' 2. del paſſato, * abbiamo ordinato alle Univerſità di queſto Regno quello, che hanno da eſeguire, circa l' impoſizione della Taſſa concluſa imponerſi nell'ultimo generale Parlamento, per diſgravarle da' danni, che hanno cauſato i Commiſſarj, e dal peſo degli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre impoſizioni eſtraordinarie, dal che ha da riſultare molto beneficio alle dette Univerſità, e loro Cittadini. Ed affinchè il tutto vada bene ordinato, ci ha parſo fare le ſeguenti Inſtruzioni, ed ordinazioni, le quali vogliamo, che s'oſſervino, in ciaſcheduna Univerſità, con la puntualità, che ſi conviene ſotto le ſeguenti pene; *videlicet*.

In primis, " ſubito che ſarà notificato
„ il ſuddetto noſtro ordine al Sindaco, ed Eletti di ciaſcheduna Univerſità, ſi debbano
„ congregar in Pubblico Parlamento con intervento del Capitano del luogo, ed eleggere ſei Deputati, due d'eſſi delle perſone
„ comode, due altri de' Maſſari, o Artiſti,
„ e gli altri due de' Bracciali, e ſieno da bene, ed informati dell' avere de' Cittadini,
„ quali di poi debbano dare il debito giuramento inſieme con detti Sindaco, ed Eletti nelle mani del detto Capitano di taſſare ciaſcheduno Cittadino per la rata, che
„ giuſtamente gli ſpetta, ſenza eccezione di
„ perſona, poſponendo ogni amore, rancore, o
„ altro intereſſe particolare, ed aver mira di
„ non gravare i poveri; E perchè in detto
„ Ordine noſtro ſta dichiarato, che i Bracciali, che vivono di loro fatiche, doveſſero pagare carlini quindici l'anno per fuoco,
„ i campeſi ducati tre, ripartendoſi la reſtante ſomma, che importa detta Taſſa, alle
„ perſone comode, e ricche, e perchè in alcune Terre picciole potrà ſuccedere, che
„ vi ſia poco numero di perſone comode, e
„ facoltoſe, e vi ſia numero grande di bracciali, e campeſi, e taſſandoſi detti bracciali, e campeſi alla detta ragione dichiarata
„ di ſopra, reſterebbe ſoverchio il peſo a' comodi, e ricchi: Per queſto dichiariamo, che
„ in queſti caſi ſi poſſa alzare la taſſa de'
„ bracciali, e campeſi quello, che ſarà neceſſario, oltra i ſuddetti carlini quindici, e
„ trenta, ſtabiliti di ſopra, con che ſia proporzionata, e ſopportabile da tutti. Però
„ quando il luogo, o Terra ſarà più numeroſa di perſone ricche, e comode, ſi debba
„ minorare la taſſa de' bracciali in minor ſomma de' detti carlini quindici, quando la
„ detta quantità, che ſi manca da' detti carlini quindici, ſi potrà meglio ſopportare da
„ dette perſone comode, e ricche; ed affinchè detto ripartimento ſi faccia con carità,
„ e colla puntualità ſuddetta, l'incarichiamo
„ al Governatore del luogo unitamente col
„ Sindaco, Eletti, e Deputati, che lo debbano oſſervare, ed in caſo d' inoſſervanza,
„ e frode, incorrano in pena di ducati cinquecento, per ciaſcheduno, e di privazione
„ de' loro Officj, ed altra, *etiam* corporale ad
„ arbitrio Noſtro.

Poena, ut intus.

„ 2 Nel tempo ſteſſo ſi debba anche eleggere in pubblico Parlamento una perſona
„ delle più ricche, ed atte delle Univerſità,
„ per eſercitare l'officio di Caſſiere, che avrà peſo d'eſigere, e conſervare il danaro,
„ che perviene dalla detta taſſa, dentro la
„ caſſa con tre chiavi (conforme nel menzionato ordine noſtro ſta dichiarato) e queſto danaro debba ſtare ſeparato dall'altro,
„ che perviene dall' altre entrate delle dette
„ Univerſità, e nel fare detta elezione ſi
„ debba ſtare con particolare attenzione, in
„ eleggere perſona delle più ricche, ed abili
„ dell' Univerſità, altrimenti ſi procederà, conforme è di ragione, contra quelli, che gli
„ eleggeranno; e perciò ſi debbano ſcrivere
„ dal Cancelliere i nomi, e cognomi de' Cittadini congregati con il loro voto, e non
„ farſi per buſſola; E dopo fatta la Concluſione, così de' Deputati, come del Caſſiere, come di ſopra, ne debbano detti Sindaco, ed Eletti inviare copia autentica in
„ potere del Delegato da noi della Provincia, per conſervarſi per futura cautela della Regia Corte, e dell' Univerſità; Quale
„ Caſſiere di poi eletto non ſi poſſa rimuovere dal detto carico ſenza particolar ordine noſtro, o del Delegato; ed occorrendo
„ caſo di morte, debba la detta Univerſità
„ eleggere altra perſona in pubblico Parlamento, ed inviare la copia autentica della
„ Concluſione al detto Delegato della Provincia, come di ſopra ſta ordinato.

„ 3 I detti Sindaco, Eletti, e Deputati ſi
„ debbano congregare per la mattina, e per
„ la

„ la ſera con intervento del detto Capitano, e fare detta taſſa nel modo ſuddetto, nella quale debbano taſſare il Sindaco, gli Eletti, e i Deputati, e tutti gli altri Cittadini, ed abitanti in ciaſcheduna Univerſità, ancorchè abitaſſero con perſone franche, non avendo ad eſſere eſenti altri, che le perſone Eccleſiaſtiche, e quelle, che tengono privilegio valido di Napoletani; ſtante che detta taſſa ſi fa in luogo delle cinque grana per tomolo di farina, e grano, impoſte per la difeſa, e conſervazione del Regno, dalla quale non ha da eſſere eſente niuna perſona, *etiam* Soldato, e per qualſivoglia preeminente carico, che teneſſe; quale taſſa ſi debba fare fra il termine di giorni venti al più, conforme ſta dichiarato in detto noſtro ordine; ed avvertano di ſcriverla a modo di libro cucito, ed abbacato, e coll' alfabeto, *ſeu* repertorio, e ſe ne facciano due conſimili, e ſi firmino dal detto Capitano, Sindaco, Eletti, Deputati, e Cancelliere, o altra perſona, che l'avrà ſcritta, una di eſſe la debbano conſegnare con la debita ricevuta a' detti Sindaco, Eletti, e Caſſiere, affinchè la poſſano fare eſigere, e l' altra inviarla in potere del detto Delegato della Provincia, per poterne pigliare ragione, per beneficio della Regia Corte, e delle dette Univerſità; e ſubito fatta ſi debba pubblicare per li luoghi ſoliti dell'Univerſità, acciocchè ſia noto alle perſone taſſate quello, che loro ſpetta pagare l'anno, e per maggior comodità poſſano pagare la rata della quantità taſſata meſe per meſe, conforme ſta dichiarato nel ſuddetto menzionato noſtro ordine. Ed il danaro vogliamo, che ſi paghi nella Caſſa delle tre chiavi, e non ad altro, conforme in detto ordine ſta eſpreſſo, e ſi dichiara ancora ne' Capitoli ſeguenti. E ſe ad alcuno de' detti taſſati occorreſſe coſa in contrario, compaja avanti del detto Delegato della Provincia, allegando le ragioni delle gravezze, che ſe gli farà giuſtizia. Proibendo Noi eſpreſſamente a' detti Capitani, Sindaci, Eletti, Deputati, ed altri quali ſi vogliano Miniſtri, che non poſſano fare deduzioni, ſuperſeſſorie, eſcomputi, o contrappoſizioni delle quantità taſſate, nè intrometterſi più in eſſa, nè poſſano per cauſa di dette taſſe ricevere pagamento alcuno dalle dette Univerſità, e Cittadini di eſſe.

„ 4 Volendo alcuna Univerſità affittare l' eſazione della detta Taſſa, le ſi concede licenza, che lo poſſa fare a riſchio, e pericolo di chi l'affitta, e colle debite pleggerie, ma con la minor provviſione poſſibile, e poſſa l'Affittatore pagare la rata di eſſa nella caſa di tre chiavi, ogni meſe, come di ſopra ſta ordinato.

„ 5 Che il detto Caſſiere abbia da formare un libro, nel quale debba notare le perſone taſſate, e per qual ſomma, ed all' incontro quello, che ſe gli paga, ed in che moneta, ſe è oro, argento, o rame, con diſtinzione di giornate, e nel tempo iſteſſo, che i Cittadini pagano, ponere il danaro dentro detta Caſſa, e conſegnarne loro la ricevuta firmata da lui, e dal Sindaco, o Eletto, che terrà una delle tre chiavi della ſuddetta Caſſa, con dichiarar in detta ricevuta, la qualità della moneta pagatagli.

„ 6 Che i detti Sindaci, Eletti, e Caſſiere debbano attendere con ogni diligenza, ed amore all' eſazione della ſuddetta taſſa nel tempo di ſopra dichiarato, e di quelli, che non avranno pagato, conſegnarne nota al Capitano del luogo, il quale debba ſubito aſtringerli *realiter*, *& perſonaliter* al detto pagamento, e non facendo detta diligenza, ſarà aſtretto egli a ſue ſpeſe a pagare *de proprio*, come anche i detti Sindaco, Eletti, e Caſſiere quando non attenderanno alla detta eſazione, o non faranno la detta iſtanza; la quale eſazione s'incarica principalmente al detto Caſſiere; e ritrovando renitenza ne' Cittadini a pagare, ne debbano inviare nota al Delegato della Provincia, acciocchè poſſa fare le diligenze, che di giuſtizia convengono, contra coteſti renitenti; ed avvertano i detti Sindaci, ed Eletti, che il danaro non ha da entrare in loro potere, ma della detta Caſſa delle tre chiavi, come di ſopra.

Concordat pragm. 9 10. & 22. hoc. tit.

„ 7 Ordiniamo, a' detti Caſſiere, e detentori delle chiavi della caſſa, che tutto il danaro, che perverrà in detta caſſa nella fine di ciaſchedun meſe, lo debbano fare pagare in potere della perſona da Noi deputanda nella Provincia, e proccurarne la debita ricevuta, per pagarlo di poi d'ordine Noſtro per ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio di dette Univerſità; e ſe mancheranno d' ubbidire, dopo elaſſo il meſe dell' obbligo, ed altri giorni diece di riſpetto, ſi procederà contra di eſſi con ogni rigore, perchè con effetto ſegua l' eſazione. E de' detti pagamenti ne debba detto Caſſiere nella fine di qualſivoglia meſe inviare copia autentica al detto Delegato, con un bilancio dell' eſatto, e pagato, firmato di ſua propria mano, acciocchè poſſa vedere, ſe i detti Caſſiere, e perſona deputata compliſcono con la loro obbligazione, e dare anche gli ordini, che gli parranno neceſſarj.

„ 8 Proibiamo eſpreſſamente a' detti Sindaci, Eletti, e Caſſiere, che di queſto danaro non ne poſſano diſponere per qualſivoglia cauſa urgente, ed urgentiſſima, che occorreſſe, ancorchè di ſervizio della Regia Corte, e nè anche per preſtito, acciocchè ſi poſſa pagare per le cauſe, che ſta ſituato da Noi, nè il Caſſiere, e i detentori delle chiavi debbano pagarlo in altra cauſa, ſotto pena di tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' Ignobili, nè poſſano eſſere aſtretti da qualſivoglia Officiale, Tribunale, Preſidi, ed altri Miniſtri delle Provincie, così di Giuſtizia, come di Guerra, non oſtante qualſivoglia ordine in contrario, ſotto pena „ di

Concordat prag. 7. §. 5. de comm.

„ di privazione de' loro officj.

„ 9 Che nella fine dell'anno debba detto Caſſiere dare il ſuo conto formatamente a' Razionali eleggendi per la Univerſità, e fra il termine di giorni 15. dopo finito l'anno; e detti Razionali debbano vederlo, e determinarlo fra altri giorni 15. preciſamente, ſervata la forma della Regia Prammatica, e non ammettere niuna partita, nè anche *per modum calculati*, che non ſarà pagata alla detta Perſona deputata, anzi ſignificarlo, ſotto pena di pagare *de proprio*, oltra altra corporale a noſtro arbitrio riſervata.

„ 10 Che dopo compiuta la viſione del detto conto, ſi debba inviare ſubito copia della ſignificatoria, o declaratoria, che ne ſarà riſultata, al detto Delegato, acciocchè poſſa riconoſcere, ſe le perſone taſſate hanno pagato per intero al Caſſiere, e ſe il Caſſiere ha pagato alla detta Perſona deputata, e contra quelli, che non avranno pagato, fare le debite diligenze *de officio*, nella quale ſignificatoria vi debba eſſere in principio un Bilancio di tutto quello, che importa il debito di ciaſcheduno taſſato, e quello, che ne ha pagato in caſſa, e dichiare che ſi reſta a pagare, e dopo queſto Bilancio, unire l'eſatto per lo Caſſiere quanto importa, e così anche il pagato dal Caſſiere al detto Deputato, a qual ſomma aſcende, e reſtando debitore, ſignificarlo, e ſe ſarà creditore, ſpedirgli la declaratoria.

„ 11 Alla detta Perſona deputata, ordiniamo, che alla fine di ciaſchedun meſe debba inviare al detto Delegato un Bilancio di tutto il danaro, che ſarà pervenuto in ſuo potere da ciaſcheduna Univerſità, e ſuo Caſſiere, acciocchè poſſa riſcontrare con le copie delle polizze, e Bilancio, che s'invieranno da' Caſſieri dell' Univerſità, e vedere ſe ſi compliſce da ognuno con la ſua obbligazione, e dare gli ordini, che convengono, per cautela della Regia Corte, e beneficio delle dette Univerſità.

„ 12 Ordiniamo ancora alla detta Perſona deputata, che quando ſe le invierà il danaro dalle Univerſità, e loro Caſſieri per queſta cauſa, ne debba così fare l'introito in beneficio della Regia Corte, e conſegnarne ſubito polizza firmata da lui, e regiſtrata, e non pigliarlo, nè introitarlo per altra cauſa, per la quale foſſe creditrice la detta Regia Corte delle dette Univerſità, acciocchè non ſi turbi queſto buon ordine; e facendoſi altrimenti, debba il Caſſiere darne avviſo al Delegato, che darà gli ordini neceſſarj, perchè s'oſſervi puntualmente il ſuddetto.

13 E perchè in molte Univerſità di queſto Regno ſi vive per Collette, le quali derivano da' Cataſti, che tengono fatti; " Per queſto dichiariamo, che in tali Univerſità ſi poſſano i detti Governatori, Sindaci, Eletti, e Deputati regolare nel fare di queſta Taſſa, co' detti Cataſti, e Collette; però avvertano di taſſare tutte le perſone dichiarate di ſopra, ancorchè non foſſero poſte in detti Cataſti, e Collette, con farle pagare quello, che giuſtamente loro ſpetta, ed a riſpetto di quelle Città, e Terre, che vivono per Gabelle, le quali ſono ſtate aſſegnate al pagamento dell'Impoſizioni eſtraordinarie della Regia Corte (quali al preſente han da ceſſare, conforme la concluſione fatta nel Parlamento generale, e ſta dichiarato per lo menzionato ordine da Noi dato) concediamo licenza a queſte Univerſità, che poſſono aſſegnare le dette Gabelle per la concorrente quantità, che s'avrebbe da fare detta Taſſa, e che quelle ſi abbiano da pagare meſe per meſe nella detta Caſſa di tre chiavi, e con la debita ricevuta, come di ſopra ſta ordinato, non laſciando per queſto di fare detta Taſſa, ed accudire dal Delegato, dal quale ſi darà l'ordine, che meglio converrà al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio delle dette Univerſità.

„ 14 Dichiariamo ancora, che l'anno di queſta eſazione, comincia dal primo di Gennajo proſſimo paſſato, e finiſce all'ultimo di Dicembre primo venturo, da pagarſi meſe per meſe, come di ſopra, ed a riſpetto de' meſi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo, che ſono decorſi, e per lo corrente meſe d'Aprile, ſi debba da ciaſcheduna Univerſità pagare la rata, che le ſpetta per detti quattro meſi per tutto il meſe ſeguente di Maggio, ed in queſta medeſima forma debbano i Cittadini pagare all'Univerſità, ed i Sindaci, Eletti, e Caſſieri debbano attendere all'eſazione, e conforme va entrando il danaro al detto Caſſiere, rimetterlo alla detta perſona deputata in Provincia, acciocchè ſi poſſano ſoccorrere i Regali Eſerciti: e così continuare nella fine di ciaſcheduno degli altri meſi, computandi dal meſe di Maggio avanti; E ſe elaſſo detto termine i detti Caſſieri non pagheranno il danaro eſatto, o non avranno fatte le diligenze con le perſone taſſate, co' Sindaci, ed Eletti, conforme di ſopra ſta ordinato, e dichiarato, ſaranno aſtretti *realiter*, & *perſonaliter* a loro ſpeſe, ſenza danno niuno delle Univerſità. E perchè dalle dette Univerſità ſi dee per attraſſato alla Regia Corte molta quantità di danari, così per lo terzo ſoſpeſo d'Aprile, come per li terzi d'Agoſto, e di Dicembre 1642. oltra quello, che doveano prima per tutto Dicembre 1641. che ſi è perdonato; qual debito ſono obbligate dette Univerſità, e Cittadini pagarlo prontamente alla detta Regia Corte, affinchè poſſa ſoccorrere i detti ſuoi Reali Eſerciti; i quali per non grava le Univerſità in alloggiamenti, e contribuzioni ſi terranno di preſidio in Napoli, ed in altri luoghi, ſenza dare niuno intereſſe alle dette Univerſità, e perciò conviene tanto al ſervizio di Sua Maeſtà, quanto al beneficio di dette Univerſità,

„ che

„ che paghino quello, che deggiono, e per dar
„ loro maggior comodità, e tempo, s'è ordi-
„ nato, che ſi paghi a ragione di carlini otto
„ a fuoco per tutto Dicembre primo 1643.
„ *tantum*, quali dovranno eſigere del mede-
„ ſimo modo conforme la taſſa ordinata per
„ queſti nove meſi *tantum*, computandi dal
„ primo del corrente meſe d'Aprile in avanti,
„ quali claſſi, abbiano ſubito da ceſſare, e
„ ſi continuerà ſolamente per quello, che lo-
„ ro ſpetta per la Taſſa del donativo, ed in
„ piede del preſente ordine va dichiarato
„ quello, che dee pagare ciaſcuna Univerſi-
„ tà, così per la Taſſa, come per detto ſoc-
„ corſo; e perciò dichiariamo, che il paga-
„ mento, che ſi fa per dette Univerſità, per
„ lo ſoccorſo predetto, loro ſi faccia buono a
„ quello, che deggiono alla Regia Corte, per
„ detti reſidui dell'anno 1642. e così ſenta-
„ no il beneficio di pagar il debito con tem-
„ po, e godano l'eſenzione degli alloggia-
„ menti, e contribuzioni, tanto delle dette
„ Compagnie, quanto degli utenſili de' Ma-
„ ſtri di Campo, Sergenti Maggiori, Gover-
„ natori dell'Armi, e della Giuſtizia, delle
„ Provincie del Regno, e d'altri quali ſi
„ vogliano peſi militari, che finora hanno ſo-
„ ſtenuto ſenza ſentire altro peſo. E perchè
„ può eſſere, che alcune Univerſità non ſieno
„ debitrici per detto reſiduo; per queſto or-
„ diniamo, che non per queſto debbano ceſ-
„ ſare di pagare quello, che vanno taſſate,
„ mentre godono l'eſenzione ſuddetta, acciocchè
„ non ſi faccia mancamento al detto ſoccorſo
„ tanto preciſo, che non ammette dilazione;
„ ben vero nella fine dell'anno debbano tali
„ Univerſità comparire dal Delegeto della Pro-
„ vincia, e giuſtificare le loro ragioni co' pa-
„ gamenti, che pretendono aver fatti, che
„ s'ordinerà, che loro ſi facciano buoni una
„ con l'intereſſe in detta ultima terza ".

15 E perchè intendiamo, che vi ſono d'eſigere molte quantità di danari in beneficio di dette Univerſità, così per ſignificatorie, reſte d'affitti di gabelle, ed altre entrate, bonatenenze, cenſi, rendite, ed altre cauſe, e non han curato i debitori finora pagargli, e conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio di dette Univerſità, e loro Cittadini, che s'eſigano, " Ordiniamo eſpreſ-
„ ſamente a' Sindaci, Eletti, Caſſieri, Can-
„ cellieri, Razionali, così preſenti, come paſ-
„ ſati di dette Univerſità, in potere de' qua-
„ li ſi ritrovaſſero dette ſignificatorie, o note
„ de' debitori, che le debbano ſubito eſibire
„ in potere del Governo di dette Univerſità
„ del preſente anno, il quale ne debba in-
„ viare copia autentica al detto Delegato, ac-
„ ciocchè ſi poſſano dare gli ordini neceſſarj
„ per l'eſazione; e quelli, che occultaſſero
„ dette ſignificatorie, o debitori, ſieno tenu-
„ ti pagare il doppio di proprio alle Univer-
„ ſità, ed incorrano in altra pena corporale
„ a noſtro arbitrio.

Ed acciocchè le preſenti ordinazioni, ed Inſtruzioni ſieno note a tutti, e ſi poſſano puntualmente oſſervare: Ordiniamo, che ſe ne facciano copie in iſtampa, e s'inviino a ciaſcuna Univerſità del Regno, ed il Sindaco, e gli Eletti di eſſe ne debbano far la debita ricevuta alla perſona, che loro la conſegna, ed abbiano peſo di farla notificare al Caſſiere, e laſciarnegli una copia, e farne affigere un' altra alla caſa della Corte, acciò ſia noto a tutti; e le dette ricevute s'inviino al detto Delegato, al quale abbiamo commeſſo l'oſſervanza, e buona direzione di queſta eſazione, e'l di più, che ci ha paruto convenire per ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio di dette Univerſità. *Datum Neapoli die 11. Menſis Aprilis 1642. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Aczon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Cur. fol.* De Giorno.

11. Apr. 1642. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XV.

Eſſendo ricorſe da noi molte Univerſità del Regno, ſupplicandoci, dar loro licenza di congregarſi per eleggere gli arbitrj, con che pagare i 42. carlini a fuoco, che per le grazie conceſſe loro dal Sereniſſimo Signor D. Giovan d'Auſtria ſono obbligate; e che queſta elezione la poteſſero fare ancora imponendo gabelle per la ſuddetta quantità, come loro foſſe più comodo per eſigere, e pagare. Conſiderando Noi il travaglio, e la ſpeſa, che corre alle dette Univerſità in procurar prima la licenza di poter congregarſi, e poi ottenere il decreto del Regio Aſſenſo dal Collaterale; Deſiderando alleviare il Regno, e le dette Univerſità, quanto ſia poſſibile, così del travaglio, come della ſpeſa, che loro corre, ed anche, perchè abbiano i diſpacci con ogni brevità: Abbiamo ordinato, e concluſo ", che tutte l'Univerſità del pre-
„ ſente Regno, così delle Città, come delle
„ Terre, e Caſali, ſenz' altro noſtro ordine
„ precedente (per queſta volta *tantum*) ſi
„ poſſano congregare ſenz' altra noſtra licen-
„ za, nella forma però ſolita, ed in pubbli-
„ co Parlamento poſſano pigliare quegli ar-
„ bitrj, ed eſpedienti, che loro parranno mi-
„ gliori, e convenienti, ancorchè foſſero per
„ gabelle per pagare i detti quarantadue car-
„ lini a fuoco, e quelli preſi mandargli a
„ Noi, perchè lor vi ſi dia Regio Aſſenſo
„ per Cancelleria, quale per queſta volta *tan-*
„ *tum* ordiniamo, che loro ſi dia *gratis*, e
„ ſenza pagamento di diritto alcuno, *etiam*
„ di ſuggello ". E perchè venga a notizia di
„ tutti, abbiamo fatto il preſente Bando ".
Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. Auguſti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret.

Licentia tribuitur Univerſitatib. Regni ſe congregandi, & imponendi gabellas abſque alio aſſenſu pro imponendis collectis, & arbitriis capiendis ſuper ſolutione Fiſcalium.

31. Aug. 1648. El Conde, y de Villamediana.

Mo-

Mandatum S. E. per Scriptorium,

SIVE

PRAMMATICA XVI.

Univerſit. ſolvant, ut totus conſignatarius. ILLuſtre Señor, por quanto he entendido, que en las Provinçias del Reyno ſe ha publicado voz de que las Univerſidades no hayan da pagar alos aſignatarios de fiſcales, lo que les deven por lor atraſado, ni por lo corriente, y conveniendo mandar declarar eſto, peraque cadauno tenga la ſatisfazion, que es juſta, ha parecido encargar a V. S. de las ordenes neceſſarios, para que las *Univerſidades deudoras den ſatisfazion alos aſignatarios, por lo que han de haver de lo corriente de ſus creditos deſde el terzio de Diziembre de 1648. en adelante no impediendoſe la cobranza de los quarenta, y dos carlines a fuego aſignados a la caxa militar, y lo atraſado ha da quedar por a hora ſuſpendido, que es lo que no ſe ha de cobrar*, y aſſi hara V. S. que ſe execute con toda puntualidad, Dios guarde a V. S. *Napoles 5. de Junio 1649. à lo que V. S. M. El Conde, y de Villamediana al R. Marques del Torelo.*

9. Junii 1649 El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XVII.

SPectabilis Vir, a noſtra notizia è pervenuto, che per Voi ſia ſtato riſoluto fare una carrozza per andare in eſſa per li negozj, e governo della graſſa di queſta Fedeliſſima Città, coſa, che a noi ha cauſata ammirazione; perchè per voi non ſi può fare ſpeſa niuna del pubblico ſenza noſtra licenza, ed aſſenſo, ed anche per cauſare novità, e per le conſeguenze, che perciò apportar può. Con la preſente vi diciamo, ed ordiniamo " che tanto ſopra detto particolare, quanto in ogni ,, altra occorrenza, non dobbiate fare ſpeſa ,, niuna del pubblico; nè fare altra novità ,, ſenza eſpreſſa noſtra licenza, e del Collaterale, per quanto avete a caro la grazia di ,, Sua Maeſtà ". *Datum Neap. in Regio Palatio die 9. Januarii 1651. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zuſia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Curia 3. fol. 6.*

9. Januar. 1651. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XVIII.

Super ſolutione ſerenda creditoribus Univerſitat. Regni diverſae ſunt ordinationes, ut infra.

RItrovandoſi ſoſpeſe l' eſazioni de' creditori inſtrumentarj delle Univerſità del Regno, così d' annui cenſi, come di quelli, che hanno comperato gabelle, ed entrate *in ſolutum, & pro ſoluto*, non ſolo per le paſſate rivoluzioni, ma anche per la mala amminiſtrazione de' beni di dette Univerſità, ed altre cauſe notorie.

Deſiderando Noi dar ſoddisfazione in quella miglior forma, che ſi può a' detti creditori, affinchè tutti quelli, che hanno ſentito danno nelle paſſate calamità, ſtante la quiete, che per grazia di Noſtro Signore ſi è conſeguita, e ſi gode in queſto Regno, ſentano il beneficio di quella, con eſigere le rendite, che tengono con dette Univerſità col maggior beneficio, che permette lo ſtato preſente dell' Univerſità.

Ed eſſendo ſtabilito in buona parte la ſituazione, ed aſſegnamento de' Fiſcali del Regno, e le gabelle in queſta Fedeliſſima Città, avendo anche avuto le Univerſità competente tempo di poterſi riavere in parte de' danni patiti ne' tumulti paſſati.

Conſiderando quanto convenga al beneficio pubblico, ed al buon governo, e conſervazione di queſto Regno il dare la ſoddisfazione poſſibile, e conſolare tanti fedeliſſimi vaſſalli, ed intereſſati, in quella miglior forma, che ſi può; perchè ſe ciò si faceſſe, camminando per li termini, e regole ordinarie, vi correrebbe gran lunghezza di tempo con molto danno, e ſpeſa degl' intereſſati.

Per rimediare a queſto inconveniente, e conſolarli nel miglior modo, che al preſente si può, e frattanto che si poſſa pigliare eſpediente più adeguato, e che le Univerſità si rendano più abili a dare quella ſoddisfazione, che si dee.

Dopo aver conferito queſto negozio con molti Miniſtri pratici, zelanti del ſervizio di Sua Maeſtà, e del beneficio di queſto Regno, e trattatolo più volte nel Regio Collateral Conſiglio, con intervento della Regia Camera della Summaria, conſiderata attentamente la materia con quell' attenzione, che negozio così grave, ed importante ricercava, non avendo in eſſo altro fine, che il maggior ſervizio di Dio, del Re Noſtro Signore, e beneficio de' ſuoi fedeliſſimi vaſſalli, ci è parſo non differire più in fare le ſeguenti provviſioni, che per adeſſo ſon parute neceſſarie.

E perciò con la preſente ordiniamo, e comandiamo, per ora, e fino a tanto, che il tempo, e le notizie neceſſarie ci diano luogo a far altra determinazione particolare, e più adeguata.

,, Che a tutt' i creditori, così a quelli, ,, che hanno comprato annue entrate con Regio Aſſenſo, come a quelli che hanno comprato entrate, e gabelle *in ſolutum, & pro ſoluto*, o in altro qualſivoglia modo, loro ,, si corriſponda alla ragione di cinque per ,, cento per li capitali, che avranno sborſati, riducendo tutt' i capitali alla ragione ,, di cinque per cento, che avranno pagato, ,, da' quali s' abbia da dedurre la bonatenenza ,, per la rata, che toccherà a proporzione di ,, quel che pagavano prima per li ſette, ,, che godeano; non comprendendo però ,, quelli, che non pagavano bonatenenza. Ed ,, a riſpetto de' Cittadini reſti l' ordinario peſo delle collette ſopra dette rendite, da liquidarſi per *aes, & libram*, conforme al ,, Cataſto, Regie Prammatiche, Decreti, e ,, provviſioni della Regia Camera.

,, E vogliamo, che non poſſa eccedere per niun conto, o cauſa, detta ſomma d' annui ducati cinque per cento, non oſtante ,, qualſivoglia franchigia, che ſi pretendeſſe

,, da'

„ da' detti creditori di cenſi, o compratori,
„ ed aſſegnatarj *in ſolutum* di gabelle, o qual-
„ ſivoglia altro effetto, ſotto preteſto d' aver
„ negoziato, e cautelatoſi altrimenti con le
„ Univerſità; non oſtante qualſivoglia contrat-
„ to, che aveſſero fatto con le dette Univer-
„ ſità, o con altra qualſivoglia perſona, da
„ chi aveſſero dette rendite, o gabelle, con-
„ venendo al beneficio pubblico, che tutti
„ eſigano egualmente, conforme l' ordinato
„ per Collaterale a' ventidue di Marzo 1633. "

E ſtante, che le dette Univerſità debitrici ſentono al preſente beneficio di pagare a' loro creditori meno di quello, che pagavano prima; Perchè non s'impediſca il pagamento de' Fiſcali della Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj negli aſſegnamenti a loro fatti, e faciendi in primo luogo, conforme diſpongono le Regie Prammatiche ſopra di ciò emanate.

Pragm. 5. §. 14. ſup.

„ Ordiniamo, e comandiamo, che fra il
„ termine di ſei meſi due dette Univerſità
„ debbano preciſamente pigliare eſpedienti
„ pronti, e ſufficienti, durabili, e permanen-
„ ti, conforme il più comodo, e praticabile
„ di ciaſcuna di dette Univerſità, così per
„ pagare i ſuddetti loro creditori, come per
„ complire, e ſoddisfare agli altri peſi for-
„ zoſi, che tengono; facendo di modo, che
„ quando maturerà il termine del pagamento,
„ ſi ritrovi eſatto, e pronto il danaro, af-
„ finchè non incorrano in danni di Commiſ-
„ ſarj. E vogliamo, che i Sindaci, Eletti,
„ ed altri Amminiſtratori univerſali, che fa-
„ ranno pigliare detti eſpedienti, elaſſo detto
„ termine, incorrano nella pena di ducati du-
„ gento, e di pagar la ſpeſa de' Commiſſarj,
„ e qualſivoglia altra, che occorrerà, ed al-
„ tre ad arbitrio noſtro: avendoſi a Noi, ed
„ al Regio Collateral Conſiglio ricorſo per
„ gli Aſſenſi, che ſaranno neceſſarj, i quali
„ ſi daranno ſubito.

„ Ordiniamo ancora, che tutte le bonate-
„ nenze, e gabelle di qualſivoglia ſorta, e
„ condizione ſi ſieno, così quelle, che ſi tro-
„ vano impoſte, come quelle, che dalle Uni-
„ verſità per lor maggior comodità ſi poneſ-
„ ſero, debbano ſtare in potere delle medeſi-
„ me Univerſità compreſe nel peculio univer-
„ ſale; e del ritratto di eſſe ſoddisfarne in
„ primo luogo i pagamenti Fiſcali, confor-
„ me diſpongono le Regie Prammatiche co'
„ debiti aſſegnamenti, e del rimanente gl'iſtru-
„ mentarj, ed altri debiti, e peſi forzoſi,
„ come *infra*.

Pragm. 5. §. 14. ſup.

„ E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che
„ da oggi avanti, e per l' avvenire per niu-
„ na, benchè urgentiſſima cauſa, ſi poſſano
„ alienare, o dare in pegno detti Corpi, e
„ Gabelle, nè affittarſi *ultra annum* con pa-
„ gamenti anticipati, come *infra* ſi dirà, an-
„ corchè foſſe per ſoddisfare Fiſcali, o altra
„ cauſa forzoſa; ma che detti Fiſcali s'ab-
„ biano da pagare de' frutti, e quando ſarà
„ neceſſario con taſſe, *& juxta Cataſtum*.
„ Ordinando ancora, che tutte quelle gabel-
„ le, bonatenenze, rendite, ed entrate di
„ qualſivoglia maniera, che ſieno, che ſi ri-
„ trovaſſero alienate, o impegnate, ſi riduca-
„ no in potere delle Univerſità, annullando
„ dette alienazioni, e pegni, non oſtante qual-
„ ſivoglia decreto, o aſſenſo, che teneſſero;
„ reſtando però i detentori di eſſe creditori
„ dell' Univerſità, conforme ſi è detto di ſo-
„ pra.

„ E per quello, che tocca a' corpi aliena-
„ ti, venduti, o impegnati dal tempo dell'
„ Illuſtre Conte di Lemos in qua, ci riſer-
„ viamo con la notizia, che d'eſſi ci daran-
„ no, di pigliare la riſoluzione, che conven-
„ ga, dopo più matura conſiderazione.

Item „ ordiniamo, che non ſolo, non ſi
„ poſſano vendere, o impegnare le dette ga-
„ belle impoſte, ed imponende, e le bona-
„ tenenze, ed altri corpi; ma nè anche ſi
„ poſſano vendere, alienare, o impegnare quali
„ ſi vogliano altri beni dell' Univerſità per
„ niuna cauſa, benchè urgentiſſima, nè tam-
„ poco per ſoddisfare i pagamenti Fiſcali,
„ ſenza eſpreſſa permiſſione, e diſpenſa par-
„ ticolare noſtra per Collaterale con eſpreſſa
„ derogazione della preſente, e ſotto pena di
„ nullità del contratto, e perdita del danaro
„ a riſpetto del compratore, e d' altrettanta
„ quantità a riſpetto del Governo, che farà
„ detto contratto, e che dette gabelle, bo-
„ natenenze, corpi, ed altri beni, s' intendano
„ *ipſo facto* reintegrati, e con effetto ſi deb-
„ bano reintegrare in potere delle Univerſità ".

E per evitare le frodi, che per isfuggire le leggi malizioſamente ſi ſogliono inventare;
„ Ordiniamo ancora, che non poſſano ven-
„ derſi anticipatamente i frutti di dette ga-
„ belle, nè altri ſuddetti beni dell' Univerſi-
„ tà ſotto le pene predette. Ordinando pari-
„ mente, che le dette Univerſità non poſſa-
„ no pigliare danari a cambio, nè tampoco
„ alla voce de' grani, orzi, ſete, ed altro con
„ intereſſe, nè anche lo poſſano fare per in-
„ terpoſte perſone, nè con obbligo de' parti-
„ colari Cittadini, ſotto pena della nullità
„ del contratto, della perdita del danaro a
„ chi lo darà, ed altra a noſtro arbitrio, e
„ nell' iſteſſa incorra il Governo, che lo farà.

Concordat pragm. 5 §. 7. & pragm. 10. & 11. hoc tit.

„ E perchè con effetto la Regia Corte, e i
„ ſuoi Aſſegnatarj de' Fiſcali abbiano la pre-
„ lazione, che loro compete *de Jure*; Voglia-
„ mo, ed ordiniamo, che per li Sindaci,
„ Eletti, ed altri Amminiſtratori delle dette
„ Univerſità ſi facciano gli aſſegnamenti par-
„ ticolari interi, e ſufficienti di corpi, ga-
„ belle, ed altre entrate univerſali per la Re-
„ gia Corte, e per li ſuoi Aſſegnatarj, i
„ quali ſieno i primi, i migliori, ed a tut-
„ ta ſoddisfazione de' Regj Percettori, e do-
„ po detti aſſegnamenti ſi faccia il ſimile per
„ gl' Iſtrumentarj, ed altri creditori; di mo-
„ do, che tutti abbiano corpi certi, ſopra de'
„ quali ſi poſſano ſoddisfare. E che i Sinda-
„ ci, Eletti, ed altri Amminiſtratori non
„ poſſano mutare detti aſſegnamenti, ſotto pe-
„ na di ducati dugento, oltra il danno, che
„ le Univerſità, ed aſſegnatarj ſentiranno per
„ detta mutazione.

Ut ſup. prag. 5. §. 14.

„ Così parimente vogliamo, ordiniamo, e
„ proi-

„ proibiamo, che nè le perſone, che ſono di „ autorità nelle terre, nè i Baroni poſſano „ mutare, o alterare la ſituazione fatta, e facienda per li Fiſcali, nè proccuratore, o „ aſtringere, che lo facciano i Sindaci, Elet„ tì, o altri Amminiſtratori di dette Uni„ verſità, ſotto pena di ducati cinquecento „ oltra la reſtituzione del danaro eſatto; re„ ſtando però fermo quello, che ſta diſpoſto „ a beneficio de' Baroni per li loro crediti „ feudali.

7. & 8. commiſſ. 5 & 3. de Juribus. „ Ed affinchè s'eviti la moltitudine de' „ Commiſſarj quanto ſia poſſibile; Voglia„ mo, ed ordiniamo, che quando ſaranno più „ creditori iſtrumentarj ſopra una Terra, deb„ bano tutt' inſieme deſtinare un ſolo Com„ miſſario, come ſta diſpoſto per la Pram„ matica.

„ Ed in quanto a' creditori, che hanno „ accordato, o dato ad intereſſe alle Univer„ ſità ſi darà loro ſoddisfazione per lo capi„ tale, che avranno pagato, nel luogo, che „ *de Jure* loro toccherà fra gli altri creditori „ iſtrumentarj, e ne' caſi, che occorreranno ſi „ provvederà conforme ſarà di giuſtizia.

„ Dichiarando, che tutti gli attraſſati, così „ d' iſtrumentarj per cauſa di terze, come Aliàs fuit facta ſuſpenſio anno 1649 per prag. 5. de juſtit. &c. „ di qualſivoglia ſorta d'intereſſe, che doveſ„ ſero dette Univerſità fino al primo dì di „ queſto meſe di Settembre 1650. reſtano ſo„ ſpeſi, fino a nuovo ordine, come pure ſtan„ no ſoſpeſi i Fiſcali attraſſati della Regia „ Corte, e de' ſuoi aſſegnatarj, ed altre im„ poſizioni della Regia Corte.

„ Volendo, e dichiarando eſpreſſamente, „ che reſtino in piedi, *& in ſuo robore* le „ Regie Prammatiche, fatte in queſta mate„ ria, nel di più del diſpoſto da noi, e par„ ticolarmente " la Prammatica *V.* §. *7. de Adminiſtr. Univerſit. VII.* §. 4. 5. 8. *&* 13. *& X. & XI. eodem titulo*, ed anche la Prammatica VIII. *& ult. de Commiſſariis, citra præjudicium* delle pene incorſe.

Che perciò con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, abbiamo ordinato farſi la preſente Prammatica, e pubblicarſi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città; Ordinando a' Regj Tribunali, Regie Udienze, ed a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, a chi ſpetta, che così facciano inviolabilmente oſſervare, con la irremiſſibile eſecuzione delle pene contra i traſgreſſori, per quanto ſi ha cara la grazia di Sua Maeſtà, e pena di ducati dugento. *Da-*

5. Sept. 1650. D Beltr. Guevara. *tum in Regio Palatio Neapoli die 5. Septembris 1650. D. Beltran de Guevara. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Cavacciolus Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Dominus Viceren, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.*

Bannum Regiae Camerae Summariae;

SEU

(†) PRAMMATICA XIX.

ESſendoſi da S. E. conoſciuti diversi inconvenienti di non poco pregiudizio, così dell' Università del Regno, come della Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj; e volendo rimediare per quanto sia poſſibile a tali inconvenienti, si è ſervita inviare a queſta Regia Camera biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*. Tolluntur abuſus Univerſitatum Regni, ad favorem ſuorum Creditorum.

Aunque en Villete de 17. del paſſado dige à V. S. de orden del Marques mi Señor en reſpueſta de la Conſulta del Tribunal de la Camera del 1. del miſmo, tocante à las ordenes, que el Tribunal havia conſiderado ſe deverian dar para alibio de los pobres, y beneficio de las Univerſidades del Reyno, à fin de evitar las vejaciones, que continuamente padeze de los Barones, y poderoſos, que ſe quedavan formando los deſpachos à los Preſides, y Audiencia, y à los Theſoreros, y Perceptores, haviendoſe ya executado para remitirſe con la poſta deſta ſemana; Y ſiendo conveniente, que el Tribunal tenga preſente la orden, que S. E. hà mandado dar para cuydar de ſu puntual obſervancia, y de exijr las penas en ella expreſadas en los, que contravenieren à eſta diſpoſicion, como tomada con tan maturo acuerdo, y regulada con las Pragmaticas del Reyno; Me manda S. E. remitir à V. S. la copia adjunta del deſpacho emanado, à fin de que ſe vea en el Tribunal, ſe execute lo contenido en el inviolablemente. Y porque en lo que toca à eſta Provincia de Tierra de Lavor ſerà forzoſo, que el Tribunal deſtribua à los ordenes convenientes para el cumplimiento deſta deliberacion, dice S. E. que eſto ſe diſponga luego, y que V. S. procure, que ſin perder momento de tiempo ſe haga notoria eſta orden en eſta Provincia, y ſe paſe à la liquidacion de la buenatenencia de los efectos, que poſceren los Barones, y à todo lo demas, que en el referido deſpacho ſe expreſſa; Guarde Dios à V. S. Palacio à 5. de Noviemb. de 1681. D. Manuel Gargia de Buſtamãte.

E con detto preinſerto Biglietto ſi è ricevuta la menzionata copia di diſpaccio, e riſoluzioni preſe da S. E. del tenor ſeguente, *videlicet*.

Muy Magnif. Señor. Conſiderando, que la principal cauſa, de que ſe han ocaſionado los reſiduos, en que ſe hallan las Tierras de las Provincias de eſto Reyno, depende de que los Barones, y poderoſos uſurpan las rentas univerſales, de que ſe ſigue no ſolo reduzirſe los pobres à ſuma impotencia, ſin el que la Corte, y ſus Aſignatarios no perciban lo que les toca; y que praticandoſe las diligencias para la exazion ſean tantos, y tan exorbitantes los daños, y goſtos, que ſe cauſan à las Univerſidades, que no pudiendoles tolerar ſe deſavitan los pueblos, y reduzen los que quedan en ellos à ſuma pobreza, por aver de coreſponder al peſo, que avian dellebar todos. Y ſiendo muy pocas las Tierras, que no tienen gavelas,

caſas,

caſas, ò efectos baſtantes, con que ſatisfazerle lo que legitimamente deben; deſeando por todos los medios poſibles aplicar el remedio proporcionado à eſtos deſordenes, y haviendo echo madura conſideracion en el que ſerà mas à propoſito para reparo, y enmienda de los abuſos introduzidos, y dar norma, y regla, que ſirva en lo benidero, ſe bien por las Regias Pragmaticas ſe halla prevenido lo que en ſemejantes caſos ſe deve praticar, toda via, atendiendo à que con el traſcurſo del tiempo ſe hà olvidado ſu obſervancia, hè reſuelto en primer lugar prohibir, que los Barones ſe intrometan directa, ni indirectamente, ni con ningun preteſto, por ſi, ni por terceras perſonas en las entradas, y efectos univerſales de ſus Tierras, Ciudades, y lugares, y el que agan ellos los afictos, ò partidos de las gavelas, taſas, y otras rentas univerſales, no permitiendo tampoco, que puedan hazer, que eſto ſe haga en todo, ni en parte por perſonas de ellos dependientes, ſino que dexen à las Univerſidades, y ſus regimientos la adminiſtracion, y govierno de ſus rentas, y efectos, imponiendoles para la obſervancia de eſta diſpoſicion, ademas de las penas expreſadas en las Pragmaticas octava, decima, y duodecima, *las de par de propio, y de ſus entradas feudales, todo lo que las Univerſidades eſtubieren deviendo, y a ſi miſmo la de la ſuſpenſion de la Juriſdicion, Siñorio, y baſallaje, y os ordeno à vos, y eſſa Audiencia invigileis en el cumplimiento de eſta diſpoſicion, para darme quenta de los, que contrabinieren à ella à fin de executar con ellos, la referida pena.*

Que todos los particulares participantes, o Caratarios en los afictos de las gavelas, taxas, y otros efectos univerſales, deban oblegarſe publicamente por publico inſtrumento, à beneficio de la Univerſidad, paraque ſe ſepa quienes ſon los obligados, y caratarios, y prohivo el que de oy mas ninguno pueda entrar à participacion en los partidos, ſin que ſe ſepa quienes, y en que parte, o porcion entran, eſto con publico inſtrumento, y deſde aora en caſo contrario los condeno à todos los, que con papeles, ò eſcrituras privadas entrar en los afictos, ò parte de ellos, à pagar de propio à beneficio de la Univerſidad, y por ella à la Regia Corte, y ſus acreedores, todo lo que importaren los afictos, ò partidos, y à los Nobles en la pena de deſtierro de la Univerſidad, y Provincia donde reſidieren, y à los innobles en la de galera por el tiempo de mi voluntad, y de la de los Señores Virreyes, mis Suceſores en eſtos cargos. Y aſi miſmo prohivo eſpreſſamente el que ſe admitan en eſtos afictos, y adminiſtraciones, Perſonas Eccleſiaſticas, y eſentas de la Real Juriſdicion, y que ninguno Oficial tanto Regio, como Baronal, ò Adminiſtrador de la Univerſidad, que tubiere oficio, ò cartulario en ella, pueda participar directa, ni indirectamente en dichos afictos, ni partidos, ni que ſe admitan en ellos perſonas conjuntas de dichos Oficiales, y Adminiſtradores, y ſi contraveniendo à eſta diſpoſicion entraren en ellos, los declaro incurſos en las miſmas penas de pagar de propio lo que importaren los afictos, y en las corporales, que ſtan expreſadas; y ordeno, que de oy mas nos eſten los afictos, ni partidos, ni la adminiſtracion en demanio, ni acreencia à las perſonas comprendidas en eſte orden, ni exentas de la Real Juriſdicion; Eſtando prohivido à las Univerſidades el dar, y aſignar ſus efectos, ò parte de ellos particularmente a ſus Barones, ſin el Aſenſo Regio, y precedente el reconocimento neceſario tengo entendido ſea inventado un nuevo modo por los Barones de eſcluir eſta prohibicion, haziendo obligar las Univerſidades à pagar ſumas notables, y exceſſivas à ſu beneficio, con preteſto de afictos, ò ceſiones, que las hazen de erbajes, deheſas, territorios, juriſdictiones, y otros efectos, que las conceden, y deviendoſe aplicar remedio à eſte deſorden, mando, que eſtos afictos, ò ceſiones no los puedan hazer los Barones, ſino es à particulares, y que en ninguno modo directa, ni indirectamente ſea tenida la Univerſidad à pagamento alguno por eſta cauſa; ni por otra juriſdicion, ò razon feudal tocante al Baron, cuyos contractos, ordeno ſean nulos, ſino es, que para ello proceda el Aſenſo Regio, y que eſte le aya de deſpachar por el Tribunal de la Camera oydo el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, juſtificando con enformacion el beneficio, que le ſigue à la Univerſidad en el contracto, y la cantidad, que abrà de pagar, para lo qual hà de aſignar effectos, que no ſe allen en pueſtos, ò aſignados, y devieren aſignarſe en ſatifazion de la Corte, ſus aſignatarios, y acreedores, tomando nuevos expedientes para pagar à los Barones, lo que ſe convendrà, y ſerà juſto por eſta cauſa, à los quales quede ſolamente para ſeguridad de ſu ſatisfazion la expecial ipoteca de los miſmos cuerpos, juriſdiciones, y fructos, y por lo que toca à los contractos, ya echos por eſta razon entre las Univerſidades, y Barones an de ſer obligados à deſpachar el Aſenſo Regio dentro del termino de tres meſes contados deſde el dia, que ſe publicare eſta orden en eſſa Provincia precediendo la referida informacion, y oido el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, y de otra manera los declaro por nulos, y invalidos, y ordeno, que las Univerſidades no ſean tenidas à pagar eſtos afictos, y que los efectos, que tenian deſteriados à la paga de ellos, ſe apliquen en ſatisfazion de lo que hà de aver la Corte, ſus aſignatarios, y acreedores, imponiendo à los Barones, que las exigeren la pena de pagar de propio todo lo que cobraren, y aſi miſmo la del deſtierro, de la Provincia à mi voluntad, y la de le los Señores Virreyes mis ſuceſores en eſtos cargos.

Siendo la obligazion de las Univerſidades hazer en los tiempos eſtablezidos ſus aſignamentos à la Regia Corte, y ſus acreedores, y deſteriar efectos baſtantes, para la paga de ſus debitos à fin de que ſatisfaziendo las perſonas, à quien es toca à las placos, que ſe an obligado, ſe les eſcuſe la moleſtia, y vejaciones, y el pagamento de jornadas de los Comiſarios, que continuamente deſpachan contra las Univerſidades los Theſoreros, y Perceptores, y Aſi-

gnatarios de Fiſcales, à los quales en caſo de faltar el puntual pagamento de ſer entertenidas las perſonas obligadas, y los afictadores de las rentas, y entradas univerſales, pues por ſu culpa, y defecto, no an pagado ſus eſtallos, ne las Univerſidades, no aviendo razon paraque la generalidad entre en el daño, que han ocaſionado las particulares, ni paraque eſtos, ni las Tierras lleben mas peſo, del que legitimamente los tocare, he reſuelto para remedio de eſte abuſo, que de oy en adelante los Comiſarios ſe deſpachen contra los rue debieran haver ſatisfecho el devito, por el qual ſe embia el Comiſario, y que non ayan de llebar mas jornadas de las eſtablezidas por las Regias Pragmaticas, y ordeno, que en las comiſiones, que ſe dieren por los Theſoreros, y Perceptores, Aſignatarios, y Inſtrumentarios, ſe aya de declarar las Tierras, y deudores contra quien ſe deſtina el Comiſario, formandole en ellas itinerario de los lugares, donde ſe hà de conferir, y de donde à donde ha de paſar, paraque no exijan mas jornadas, que las que legitimamente les tocaren el primier dia deſde el acuo repartimiento à la primera Tierra, donde ſe hubiere de conferir, y de alli à la otra, donde paſare, prohiviendoles expreſamente el que llebando en ſu comiſion diverſas Tierras, y deudores, cobren de cadauno de ellos las jornadas de ida, eſtada, y buelta deſde el cavo repartimiento, y declaro, que ſolo an de exir las que les tocare deſde la parte donde hubieren ſalido de azer las otras diligencias, ordenando à los Theſoreros, y Perceptores, Aſignatarios de Fiſcales, y Inſtrumentarios, que enbiando un Comiſario contra diverſas Tierras, no le puedan deſpachar mas que una ſola comiſion en la forma, que ha expreſada, paraque por eſte medio ſe evite el pagamiento de mas jornadas, que las que legitimamente ſe devieren, con declaracion, que en el termino de un mes no ſe han de poder deſpachar dos Comiſarios à un propio repartimiento, ſi no que el que ſe deſpachare hà de llebar la incumbenzia de todas aquellas Tierras, donde puede conferirſe, cobrando ſus jornadas como queda expreſado, para no dar lugar à nuevos abuſos, y interpretaciones, y en caſo de que contravengan a eſta orden, los declaro incurſos en la pena de pagar de propio todo lo que ſus Comiſarios hubieren echo de daño a las Univerſidades, y deudores, y à ſi miſmo en la de deſtierro de la Provincia a mi voluntad, y à los Perceptores, y Theſoreros en la privacion de ſus oficios.

Aſe reconozido clara, y diſtintamente, que el menor peſo, que tienen las Univerſidades del Reyno es de los quarenta y dos carlines à fuego, importando en muchas, quatro hezes mas lo que pagan por diverſos peſos extraordinarios, que con varios preteſtos ſe exijen con rigor en todas las Provincias de los efectos mas prontos, dejando en atraſo la Corte, y ſus Conſignatarios, y deviendoſe aplicar pronto eſpediente para alibio de los pobres, os encargo a vos, y eſſa Audiencia, que en reziviendo eſte deſpacho agais orden circular, paraque todas las Univerſidades de eſſa Provincia dentro del termino, que les ſeñalareis, y que ſegun la diſtancia de cadauno os pareziere competente, embien en poder de eſſe Perceptor relacion jurada de todos los exitos extraordinarios, que tienen, y à que correſponden, y à fin de que no ſe les cauſe moleſtia, ni gaſto, doy la orden conveniente al Perceptor, paraque eſtas relaciones las reciva gratis forzoſamente, y las remita a mis manos, y paraque eſto ſe execute inviolablemente os doy facultad de imponer a los Sindicos, y Electos de las Tierras la pena, que juzgaredes proporzionada, en que deſde aora los declaro incurſos, ſino preſentaren las fees reales, y verdaderes en el tiempo, que para ello ſe le deſtenare.

Ateniando a que muchos de los reſiduos en que ſe allan las Tierras del Reyno, dependen de que los Barones por los vienes burgenſaticos, que poſeen, no pagan à beneficio de las Univerſidades la buenatenenzia, que ſon obligados, y que las Tierras en reſguardo de la autoridad del Baron, y por el temor, que le tienen dejan de acudir a eſte Tribunal de la Camera, a que ſe les deſpachen proviſiones, para el pagamento, el qual tiene la via executiva, y conveniendo aplicar oportuno remedio para alivio de las Univerſidades, y que los Barones paguen lo que por razon clara, y indubitable deben, os ordeno a vos, y al Abogado Fiſcal de eſſa Audiencia, que reconoziendo en todas las Tierras de eſſa Provincia, las que tubieren liquidada la buenatenenzia, la aſigneis a eſſe Perceptor, paraque la exija de todos los efectos burgenſaticos de Baron, en conformidad de la orden, que para ello le doy, y que en las Tierras, donde no eſte echa la liquidazion, procedais ſumariamente à hazerla, en conformidad de los decretos generales de eſte Tribunal de la Camera, haziendo para eſte efecto os exiban los Sindicos, y Electos, los cataſtos, y hecha la referida liquidazion, la dareis luego execucion, y aſignareis al Perceptor, paraque paſe a la exazion de lo que importare, aſi de lo corriente, como de diez años atraſados, cuya ſuma ha de percibir en quenta de lo que las Tierras debieren à la Corte, con advertencias, que aveis de imponer pena competente à las Univerſidades, paraque declaren real, y veridicamente lo que deben los Barones por eſta cauſa, y perveniendolas, que quando faltaren en alguno, ſe reconozera por los cataſtos, y quinterniones del Tribunal de la Camera, y caſtigare ſeveramente a los del Govierno de la Univerſidad, que faltares, ò en todo, ò en parte, lo que a eſto tocare, quando ſe hee, que ſiendo en beneficio del comun ſe opone al alibio de los pobres, y es fraude digna de la mas ſevera, y viguroſa demoſtrazion, y caſtigo, y en caſo de que los Barones ſupuſieren ſer gravados de la liquidazion, que hiciereis, acudiran a eſte Tribunal de la Camera, donde les mandare azer cumplimiento de juſticia, ſin que entretanto ſe deje de cobrar la buenatenzia en la forma, que la taſareis poniendo en la brevedad, y cumplimiento de eſta diſpoſicion el cuydado, y aplicazion, que fio de vueſtro ce-

lo,

lo, y el de eſſos Miniſtros; y porque en eſſa Provincia ſe tenga preſente eſta deliberazion, y que ninguno pueda alegar ignoranzia, os ordeno la agais publicar en todas las Tierras de ella, ſin cauſarles coſtas, y mando al Abogado Fiſcal de eſſa Audiencia, que es, ò fuere, que al ingreſo de cada Preſide haga leer eſte deſpacho en eſte Tribunal, paraque cadauno de eſſos Miniſtros por ſu parte en lo que lo pertenezere, ſolicite el cumplimiento de eſta diſpoſicion, poniendo particular cuydado en averiguar, y inquerir los que contravinieren a ello, para darme quenta, à fin de que ſe execute en ellos las penas, en que hubieren incurrida. Napoles à primero de Noviembre 1681.

Ed acciò venga a notizia di tutti quanto da S. E. ſi è diſpoſto nel ſuddetto preinſerto ſuo diſpaccio, abbiamo fatto il preſente Bando da publicarſi *alta, & intelligibili voce, & more praeconis* per tutte le Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, con il quale ſi fa noto a tutti, e quali ſi vogliano perſone di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che da oggi avanti, debbano puntualmente oſſervare le ſeguenti determinazioni di S. E. cioè:

„ Primo, che i Baroni per qualſivoglia
„ preteſto non s'intromettano direttamente, o
„ indirettamente, nè per interpoſte perſone,
„ nell'entrate, ed effetti quali ſi vogliano di lo-
„ ro Città, Terre, e luoghi, nè poſſano fa-
„ re eſſi gli affitti, o partiti delle Gabelle,
„ Taſſe, ed altre entrate univerſali, nè farli
„ fare da altra perſona loro dependente in
„ tutto, o in parte, ma laſciare all' Univer-
„ ſità, e loro reggimento l'amminiſtrazione,
„ e governo di eſſi, ſotto pena di pagare di
„ proprio, e delle loro entrate feudali, tutto
„ quello, che deggiono dette Univerſità, oltra
„ dell'altre pene ſtabilite nelle Regie Pram-
„ matiche 12. e 18. con la ſoſpenſione di lo-
„ ro giuriſdizione, e vaſſallaggio.

„ Secondo, che tutt' i particolari Partici-
„ panti, o Caratarj negli affitti delle Gabelle,
„ Taſſe, o altri effetti univerſali, debbano
„ quelli fare pubblicamente, ed obbligarſi con
„ pubblico iſtrumento a beneficio delle Uni-
„ verſità, e ritrovandoſi perſona partecipante,
„ o carataria per qualſivoglia convenzione
„ a parte fra di loro con ſcrittura, o ſenza,
„ reſtino tenuti detti partecipanti a pagare
„ tutto il debito dell'affitto, o partite in
„ beneficio dell' Univerſità, e per eſſe alla
„ Regia Corte, e ſuoi creditori, ma ancora
„ incorrano nella pena a' Nobili del diſtier-
„ ro dalla Terra, dove reſiede, e Provincia,
„ ed agl'ignobili la galea per lo tempo ad arbi-
„ trio di S.E. e ſuoi ſucceſſori in detta carica.

„ Terzo, che non ſi ammettano ne' ſud-
„ detti affitti, ed amminiſtrazioni, perſone
„ eccleſiaſtiche, ed eſenti della Reale Giuriſ-
„ dizione; e che neſſuno Officiale, tanto Re-
„ gio, come Baronale, o amminiſtratore del-
„ l'Univerſità, anche che teneſſe officj, o
„ cartulario in dette Univerſità, poſſa parte-
„ cipare *directe, vel indirecte* in detti affitti,
„ e partiti, nè poſſano ammetterſi le perſone
„ congiunte a' detti Officiali, o Amminiſtra-
„ tori, a' medeſimi affitti, o partiti, ſot-
„ to le medeſime pene, *etiam* corporali ſta-
„ bilite nel precedente capitolo.

„ Quarto, che non poſſano darſi così i
„ ſuddetti affitti, o partiti, come non meno
„ amminiſtrazione in demanio, o *ad credentiam*
„ alle ſuddette perſone compreſe ne' ſud-
„ detti capi, nè a qualſivoglia perſona eſen-
„ te dalla Real Giuriſdizione ſotto le mede-
„ ſime pene.

„ Quinto, che i ſuddetti Baroni non poſ-
„ ſano fare affitti di tempo perpetui, o altri
„ contratti per le difeſe, montagne, erbaggi,
„ e Territorj quali ſi vogliano con le Univerſi-
„ tà delle loro Terre, ma quelli poſſano ſo-
„ lo farſi da' particolari, ſenza che in neſſun
„ caſo *directe, o indirecte* ſia tenuta l'Uni-
„ verſità con qualſivoglia preteſto, ed a ri-
„ ſpetto degli affitti, o altre convenzioni per
„ l'accennate, ed altre giuriſdizioni, o ragio-
„ ni feudali ſpettanti a' detti Baroni, ogni
„ contratto fra le Univerſità, e i Baroni reſti
„ nullo ſenza il Regio Aſſenſo, e che detto
„ Aſſenſo debba ſpedirſi precedente informa-
„ zione per detta eſpedizione, inteſo l'Avvo-
„ cato Fiſcale del Real Patrimonio in queſta
„ Regia Camera, per giuſtificarſi, così l'eſpe-
„ diente dell' Univerſità nel contraere, co-
„ me per tale, o tanto valore, prezzo, o
„ mercede, che ſi avrà da pagare, giuſta-
„ mente dalle medeſime Univerſità, le quali
„ avranno da obbligare l'entrate, non per
„ prima impoſte, ed aſſegnate, o che doveſ-
„ ſero aſſegnarſi in ſoddisfazione della Regia
„ Corte, e ſuoi Aſſegnatarj, ed altri Credi-
„ tori, ma pigliare nuovo eſpediente per pa-
„ gare quello ſi converrà, e ſarà giuſto a'
„ detti Baroni, a' quali ſolamente reſti la
„ ſpeciale ipoteca ſopra i medeſimi corpi, o
„ giuriſdizioni, e loro frutti, e non altrimen-
„ ti, e per li contratti già paſſati fra le
„ Univerſità, e i Baroni per la cauſa ſuddetta,
„ debbano fra il termine di tre meſi, nume-
„ randi dal giorno della pubblicazione del
„ preſente Bando, ſpedire gli aſſenſi, preceden-
„ ti le menzionate informazioni in Came-
„ ra, inteſo il Regio Fiſco, altrimenti reſti-
„ no nulli, ed invalidi, nè frattanto poſſano
„ le Univerſità pagare delle loro entrate, ed
„ effetti univerſali aſſegnati, e che debbono
„ prima aſſegnarſi alla Regia Corte, Aſſegna-
„ tarj, ed altri Creditori, nè i Baroni eſi-
„ gerli, ſotto pena di pagarli di proprio, ed
„ altra, *etiam* corporale ad arbitrio di S. E.

„ Seſto, che tutt' i Commiſſarj, tanto
„ del Regio Percettore, quanto de' Conſegna-
„ tarj, ed altri Creditori contra le Univer-
„ ſità per qualſivoglia cauſa, i quali nelle
„ loro commiſſioni porteranno in nota più
„ Città, Terre, e luoghi debitrici, eſigano
„ le giornate ſtabilite dalla Regia Prammati-
„ ca con l'acceſſo, e receſſo, ſolamente dalla
„ Terra dal capo ripartimento, da dove ſi
„ parte in quella più vicina, che ſarà in det-
„ ta nota, e non da ciaſcheduna di eſſe, e
„ mandandoſi un Commiſſario contra diverſe
„ Terre non poſſano darlegli più eſtratti, o
„ commiſſioni, ma una ſola, ſotto la quale
„ deb-

„ debbano teſtarſi tutte le Terre debitrici,
„ acciò le giornate, che giuſtamente gli ſpet-
„ tano, ſe le poſſa eſigere da una Terra all'
„ altra ſenza moltiplicare il pagamento di
„ più giornate, con dichiarazione, che nel
„ termine di più meſi non ſi poſſano manda-
„ re due Commiſſarj ad un' iſteſſa Terra, o
„ ripartimento: contravvenendoſi incorrano i
„ detti Commiſſarj non ſolo nella pena di
„ pagar di proprio tutto quello danno, che
„ faranno alle Univerſità, e debitori, ma an-
„ che nel diſtierro della Provincia, ad arbi-
„ trio di S. E. ed al Percettore, Aſſegnata-
„ rj, ed Inſtrumentarj della perdita de' loro
„ officj.

„ Settimo, s'ordina, e comanda a' Sin-
„ daci, ed Eletti dell' Univerſità di detta
„ Provincia, che fra il termine di giorni die-
„ ci, dopo la pubblicazione del preſente Ban-
„ do, ſotto pena di ducati cento per ciaſche-
„ duno, fra detto termine debbano inviare
„ in potere del Regio Percettore di detta
„ Provincia fede vera, e reale di tutti gli eſi-
„ ti eſtraordinarj ſeguiti fra un anno ſino al-
„ la giornata della detta pubblicazione, ed
„ acciò non cauſi loro intereſſe, reſti tenuto il
„ detto Regio Percettore ricevere dette fedi
„ *gratis*, e ſenza pagamento alcuno, e quelle
„ pervenute in ſuo potere debba ſubito ri-
„ metterle in mano di S. E. per dare gli or-
„ dini, che parranno neceſſarj.

„ Ottavo, s'ordina, e comanda a tutte le
„ Univerſità di detta Provincia, che forſe te-
„ neſſero liquidazione di quello debbono i
„ Baroni alle Univerſità di loro Terre per
„ cauſa di bonatenenza, debbano ſubito con-
„ ſegnarle al Regio Percettore per conto di
„ quello dee detta Univerſità alla Regia
„ Corte, e quelli, che forſe non teneſſero
„ dette liquidazioni, debbano ſubito compa-
„ rire in queſta Regia Camera, e produrre
„ in eſſa la fede de' loro Cataſti de' beni
„ burgenſatici, che poſſeggono detti Baroni in
„ Territorio di ciaſcheduna di eſſi, nella qua-
„ le ſi debba anche deſcrivere il numero dell'
„ once de' Cittadini, e foreſtieri, acciò da
„ eſſa ſi poſſa procedere alla liquidazione di
„ detta bonatenenza dovuta da' detti Baroni,
„ e quella liquidata ſi poſſa l'eſazione di eſ-
„ ſa incaricare al Regio Percettore Provin-
„ ciale, come da S. E. ſta ordinato col
„ preinſerto ſuo diſpaccio, con avvertenza,
„ che detta fede ſia vera, e reale, e giurata
„ *ſub poena falſi*, così delle quantità de' beni
„ burgenſatici, che poſſiede il detto Barone,
„ come dell' intero numero dell' once, che
„ poſſeggono i Cittadini, e foreſtieri di cia-
„ ſcheduna di dette Univerſità; ed acciò ven-
„ ga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſ-
„ ſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo,
„ che il preſente Bando ſi pubblichi in tutte
„ le Città, Terre, e luoghi di Terra di La-
„ voro, e con la debita relazione ritornino,
„ e reſtino in queſta Regia Camera, & *penes*
11. Novembre 1681. „ *acta* dell' infraſcritto Attuario ". *Datum*
Neap. ex eadem Regia Camera die 11. *Novem-*
Ant. de Gaeta Reg. M. C. L. *bris* 1681. *Antonius de Gaeta Reg. M. C. L.*

Vidit Fiſcus Dominicus Petrone. Nuntius Zecca Act. Mag. Conſ. de Laurentiis Secret. Franciſcus Antonius Capo Act.

Bannum Reg. Cam. Sum. cum inſerto ordine S. E.

SEU

(†) PRAMMATICA XX.

I Meſi paſſati fu nella Provincia di Terra di Lavoro emanato Bando d'ordine di queſta Regia Camera, in eſecuzione del Biglietto di S. E. per rimediarſi al poſſibile, a' pregiudizj così dell' Univerſità del Regno, come della Regia Corte, e ſuoi Aſſegnatarj de' Fiſcali, per le alienazioni, vendite, ed affitti, che ſono ſtati fatti, ed avranno da farſi da dette Univerſità del Regno, anche con Regj Aſſenſi, del modo ſta ſpecialmente diſpoſto nel quinto Capo di detto Bando, per dichiarazione del quale da S. E. n'è ſtato inviato Biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*. Prag. 19. Providet circa introitus Univerſitatum Regni, & illarum levamen.

El Marques mi Señor me manda remitir à V. S. la incluſa copia del deſpacho, que ſe à derigido à los Preſides, y Audiencias de las Provincias del Reyno, paraque ſe publiquen en ella forma, en que ſe an de deſpachar los Aſenſos Regios à los contratos echos entre los Barones, y las Univerſidades, y los dos meſes de prorogacion, que S. E. hà concedido à los tres, que ſe dio, del termino para obtenerlos, à fin de que ſe vea en el Tribunal de la Camara, y por el ſe den las ordenes neceſſarias, paraque ſe publiquen en eſta Provincia de Tierra de Labor, guarde Dios à V. S. Palacio à 23. *de Marzo* 1682. *D. Manuel Garſia de Buſtamante. Señor Rejente Lugarteniente. Die* 5. *Aprilis* 1682. *Domino Commiſſario.*

E con detto preinſerto biglietto la enunciata copia di diſpaccio del tenor ſeguente, videlicet *Muy Magnif. Señor. Con deſpacho de primero de Noviembre del anno proximo paſſado previne lo que ſe hà executar para alivio de las Univerſidades del Reyno, y que los Barones, y poderoſos no convertieſen en uſo propio, las rentas univerſales, y porque en Capitulo quinto del ſe dice, que quando las Univerſidades ayan de dar, y aſignar ſus efectos, ò parte de ellos ſpecialmente à ſus Barones, hazer afictos, admitir ceſiones de erbajes, de eſas Territorios, Juriſdiciones, y otros efectos feudales tocantes al Baron, ſe an ſus contractos nulos, no es, que para ello preceda el Aſenſo Regio, el qual ſe baya de deſpachar por el Tribunal de la Camara, oydo el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, juſtificando con informacion el beneficio, que ſe ſigue à la Univerſidad en el contracto, y la cantidad, que avra de pagar. Y reſpecto de que la conceſſion de eſtos aſenſos debe ſer echa por mi en el Conſejo Colateral, precedente conſulta del Tribunal de la Camara oydo el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, hè querido preventroslo à fin de que, teniendo entendido, agais ſe publique nuevo orden en eſta conformidad (eſtampandoſe de*

nue-

nuevo orden ſi el primero ſe hubiere eſtampado) por via de declaracion, ò mejor explicacion de lo contenido en el Capitulo quinto *del precitado deſpacho, paraque llege à noticia de todos, y que cadauno acuda à ſolicitar la eſpedicion del Aſenſo Regio, y en caſo contrario, paſados los tres meſes, que concedo para obtinerle, y otros dos mas, que en virtud de la preſente concedo de prorogacion al termino preſcripto, queden nulos los contractos, y las Univerſidades no ſean tenidas à pagar los afictos, y los efectos, que tenian deſtinados à la paga de ellos ſe apliquen en ſatisfacion de lo que à de aver la Corte ſus Aſignatarios, y acreedores, como por eſte nuovo deſpacho lo buelvo à ordenar, y me dareis cuenta de averlo executado. Nap. à 12. de Marzo de 1682. El Marques de los Velez, y Adelandado.*

Per tanto in eſecuzione di detto preinſerto Biglietto, e copia di diſpaccio di S. E. abbiamo di nuovo fatto il preſente Bando da pubblicarſi *alta, & intelligibili voce, more praeconis* in tutte le Provincie del Regno d'ordine degli Spettabili Preſidi, ed in queſta di Terra di Lavoro, dal Magnif. Percettore di eſſa, col quale ſi ordina, e comanda.

„ Primo, che tutt' i Baroni per qualſivoglia preteſto non s'intromettano direttamente, o indirettamente, nè per interpoſte perſone con l'entrate, ed effetti quali ſi vogliano di loro Città, Terre, e luoghi, nè poſſano fare eſſi gli affitti, o partiti delle Gabelle, Taſſe, ed altre entrate univerſali, nè farle fare da altre perſone loro dipendenti, in tutto, o in parte, ma laſciare alle Univerſità, e loro Reggimento l'amminiſtrazione, o governo di eſſa, ſotto pena anche della ſoſpenſione della giuriſdizione, e vaſſallaggio, e di pagare detti Baroni di proprio, e delle loro entrate feudali tutto quello deggiono le ſuddette Univerſità, ordinandoſi alle Regie Udienze, Percettori, e Teſorieri, che invigilino particolarmente ſopra l'oſſervanza, e puntuale eſecuzione di tal ordine, avviſando le contravvenzioni a S. E. a queſta Regia Camera, citra però pregiudizio delle pene incorſe.

„ Secondo, che tutt' i particolari partecipanti, o caratarj negli affitti delle Gabelle, Taſſe, o altri effetti univerſali, debbano quello fare con buona fede, e pubblicamente, ed obbligarſi per publici iſtrumenti a beneficio delle Univerſità, e ritrovandoſi perſona partecipante, carataria per convenzione qualſivoglia a parte fra di loro con ſcrittura, o ſenza, reſtino tenuti detti partecipanti a pagare tutto il debito degli affitti, o partiti a beneficio delle Univerſità, e per eſſi alla Regia Corte, e ſuoi Creditori, ed anche incorrano nella pena i nobili del diſtierro dalla terra, dove riſeggono, e Provincia, e gl' ignobili la galea, per lo tempo ad arbitrio di S. E. e ſuoi Succeſſori in detta carica, e ſottopoſti ancora ad altre pene corporali ad arbitrio di S. E. e che non poſſa ammetterſi perſona non ſoggetta in qualſivoglia modo alla Real Giuriſdizione nell'affitto, ed amminiſtrazioni ſuddette.

„ Terzo, che neſſuno Officiale tanto Regio, quanto Baronale, o Amminiſtratore dell' Univerſità, e che teneſſe officio benchè Cartulario in dette Univerſità poſſa partecipare *directe, vel indirecte*, in detti affitti, o partiti, nè poſſano ammetterſi perſone congiunte di detti Ufficiali, e Amminiſtratori de' medeſimi affitti, o partiti ſotto le medeſime pene, *etiam* corporali, ſtabilite nel precedente Capitolo.

„ Quarto, che non poſſano darſi così i ſuddetti affitti, o partiti, come nè pure amminiſtrazione, *in demanio, o ad credentiam* alle ſuddette perſone compreſe ne' capi precedenti, nè a qualſivoglia perſona eſente dalla Real Giuriſdizione, ſotto le medeſime pene, dalle quali ſi è praticato, non poterſi poi avere nè pure i conti, nè coſtringerſi quando ſi trovano colpevoli, nè eſeguirſi le ſuddette, ed altre pene, nelle quali incorreſſero per le loro male amminiſtrazioni.

„ Quinto, ch' eſſendo proibito alle Univerſità di donare, particolarmente agli utili padroni ſenza il dovuto Aſſenſo Regio, precedente la cognizione neceſſaria, o vedendoſi inventato modo di eſcludere dette proibizioni, con obbligarſi le Univerſità in ſomme notabili, ed eceſſive a beneficio de' loro Baroni con cauſa d'affitto, o ceſſioni, che da eſſi ricevono, come ſono erbaggi, Difeſe, Territorj, Giuriſdizioni, o altri effetti quali ſi vogliano, che lor ſi concedono da' detti Baroni. Si ordina, che riſpetto agli affitti *ad tempus*, o perpetui, o altri contratti che ſi fanno da' detti Baroni con le Univerſità di loro Terre, per detti corpi di Difeſe, Montagne, Erbaggi, e Territorj quali ſi vogliano, poſſano ſolo farſi da' particolari, ſenza che in neſſun caſo, *directe*, o *indirecte* poſſa eſſer tenuta l' Univerſità a pagamento alcuno, così riſpetto a' detti affitti, come ad ogni altra convenzione per l'accennate, ed altre giuriſdizioni, o ragioni feudali, ſpettanti a' Baroni: ogni contratto per tali affitti, o conceſſioni, vendite, e ſimili fra le Univerſità, e i Baroni, ſia nullo ſenza il Regio Aſſenſo, il quale debba ſpedirſi da S. E. e ſuo Regio Collateral Conſiglio, precedente però informazione da prenderſi nella Regia Camera, inteſo l' Avvocato Fiſcale di eſſa, per riconoſcerſi così l' eſpediente delle Univerſità nel contraere, come per tale, o tanto valore, prezzo, ó mercede, che avrà da pagarſi giuſtamente dalle medeſime Univerſità, e dall'entrate non per prima impoſte, ed aſſegnate, o che doveſſero aſſegnarſi in ſoddisfazione della Regia Corte, e ſuoi Aſſignatarj, ed altri Creditori, ma con pigliar nuovo eſpediente per pagare quello ſi converrà, e ſarà giuſto a' detti Baroni, a' quali ſolamente reſti la ſpeciale ipoteca ſopra i medeſimi corpi, o giuriſdizio-

„ ni,

ni, e loro frutti, e non altrimenti; e per li contratti già paſſati fra le medeſime Univerſità, e i Baroni per la cauſa ſuddetta, debbano fra altri due meſi, oltra de' tre per prima conceduti, numerandi dal giorno della pubblicazione del preſente Bando, ſpedirſi gli aſſenſi da S. E. e ſuo Regio Collateral Conſiglio, precedenti le menzionate informazioni in Camera inteſo il Regio Fiſco, altrimenti reſtino nulli, ed invalidi, nè frattanto poſſano l' Univerſità pagare delle loro entrate, ed effetti univerſali aſſegnati, e che deggiono prima aſſegnarſi alla Regia Corte, Aſſegnatarj, ed altri Creditori, nè i Baroni eſigerli, ſotto pena di pagarlo di proprio, e del diſtierro della Provincia ad arbitrio di S. E. e ſuoi Succeſſori in detta carica.

„ Seſto, che tutt' i Commiſſarj, tanto de' Regj Percettori, e Teſorieri, quanto d' Aſſegnatarj, ed altri Creditori contra l' Univerſità per qualſivoglia cauſa, i quali nelle loro commiſſioni porteranno in nota più Città, Terre, e luoghi debitrici, e da ciaſcheduna di eſſe eſigono le giornate ſtabilite dalla Regia Prammatica con l'acceſſo, e riceſſo dal capo ripartimento, o luogo della reſidenza di chi li ſpediſce, debbono quelle eſigere ſolamente dalle dette Univerſità, riſpetto alla mora, per lo tempo ſtabilito da detta Regia Prammatica, ed in quanto all' acceſſo, debbano eſigerlo dalla prima Terra, nella quale ſi porteranno, e da quella all'altra; però riſpetto al riceſſo lo debbano eſigere *pro rata* dalle Terre, che terranno in detta loro commiſſione, e non da ciaſcheduna d' eſſe l'acceſſo, o riceſſo; con dichiarazione, che ſe per lo debito univerſale vi foſſero obblighi de' particolari, debbano detti Commiſſarj eſigere dette loro giornate nella forma, *ut ſupra*, da' detti particolari, e non dalle Univerſità, ſotto pena a' detti Commiſſarj del diſtierro della Provincia, e di pagar di proprio tutto il danno, che faranno a dette Univerſità, e debitori, ed a' detti Percettori, o Teſorieri, della privazione de' loro officj, ed altro ad arbitrio di S. E.

„ Settimo, e perchè ſi è veduto ocularmente, che le Univerſità del Regno il minor peſo, che tengono, è quello de' carlini quarantadue a fuoco alla Corte, ed a' ſuoi Aſſegnatarj, importando in molte di eſſe, il quattro volte tanto quello pagano per diverſi peſi eſtraordinarj con varj ordini de' Superiori, ſotto diverſi preteſti, e ſi eſigono con rigori in tutte le Provincie del più pronto danaro, reſtando a dietro la Regia Corte; però ſi ordina, che ciaſcheduna Univerſità fra il termine di giorni dieci, dopo la pubblicazione del preſente Bando, e ſotto pena di ducati cento per ciaſcheduna, debba inviare in potere de' Regj Percettori, o Teſorieri Provinciali, ſede vera, e reale di tutt' i detti eſiti eſtraordinarj ſeguiti fra un anno ſino alla giornata di detta pubblicazione; ed acciò non le cauſi intereſſe, reſti tenuto detto Reg. Percettore, o Teſoriere, ricevere dette ſedi *gratis*, ſenza pagamento alcuno, e quelle pervenute in loro potere, debbano ſubito rimetterle in mano di S. E. per dare gli ordini, che parranno neceſſarj.

„ Ottavo, perchè tra le principali cauſe, *Pragm. 26. de vectigal., & gabell.* che cagionano i reſidui delle Univerſità del Regno, ſi è conoſciuto, ſia, perchè i Baroni per li loro beni burgenſatici, quali poſſeggono, non pagano a beneficio dell' Univerſità la bonatenenza, come ſono obbligati, e quaſi tutte le Univerſità in riguardo dell' autorità del Barone, e timore, che tengono, traſcurano d' accudire in queſta Regia Camera per detto pagamento, ancorchè vi ſia via eſecutiva, almeno per dieci anni in qua, convenendo rimediare a queſto grave inconveniente per ſollievo di dette Univerſità, ed operarare, che i Baroni paghino quello, che per ragione chiara, ed indubitata, deggiono; Incarichiamo agli Spettabili Preſidi, e Magnifici Avvocati Fiſcali delle Provincie, che unitamente nella loro reſidenza, ritrovandoſi liquidata detta bonatenenza in ogni una di dette Terre Baronali ſi aſſegni l'eſazione con la nota anche del decorſo da dieci anni a queſta parte al Regio Percettore, o Teſoriere, e da quelle ſi eſiga anche da tutti gli effetti burgenſatici del Barone, con farne introito a conto del credito della Regia Corte, e ne' luoghi, e terre, ne' quali non ſi ritrova fatta la detta liquidazione, procedano ſommariamente nella formazione di eſſa, in conformità de' Decreti generali di queſta Regia Camera, alla quale liquidazione ſi dia ſubito eſecuzione, aſſegnandoſi del modo ſuddetto all' iſteſſo Percettore, o Teſoriere, con aſtringere i Baroni così al pagamento del corrente, come anche per lo decorſo da dieci anni in qua, e pretendendoſi da detti Baroni gravezza in detta liquidazione, s'accudiſca in Camera, non impedendoſi frattanto il pagamento ".

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi d'ordine degli ſpettabili Preſidi, in tutte le Provincie del Regno, ed in queſta di Terra di Lavoro dal Regio Percettore di eſſa, acciò puntualmente ſi eſegua, ed oſſervi quanto da S. E. ſta ordinato, ſotto le ſuddette pene, e ritorni in queſta Regia Camera, & *penes* dell' infraſcritto Attuario con la debita relazione. *Datum Neap. ex eadem Reg. Cam. die 13. menſis Maii 1682. Antonius de Gaeta Reg. M. C. L. Vidit Fiſcus. Domenico Petrone Commiſſario. Nuntius Zecca Act. Mag. Conſ. de Laurentiis Secr. Franciſcus Antonius Capo Act.* 13. Maii 1682. Ant. de Gaeta Reg. M. C. L.

PRAM.

(†) PRAMMATICA XXI.

Thomas Comes de Harrach Prorex Pragmaticas Conſtitutiones XVIII & XX. de Adminiſtratione Univerſitatum reſtituit. Carolo VI. Imp. & Rege.

LA Maeſtà dell' Imperatore, e Re noſtro Signore col ſuo Ceſareo animo ſempre propenſo a beneficio de' ſuoi fedeli Vaſſalli avendo conſiderato, che uno de' danni, che ſperimenta il ſuo Real Patrimonio, ſia la impotenza di alcune Univerſità, le quali non poſſono pagare i loro peſi, o per la mala amminiſtrazione del loro pubblico peculio, o per la prepotenza de' loro Baroni, o per colluſione di quelli, che dirigono le dette Univerſità; ha riſoluto con Reale Cedola ſpedita in Vienna a' 4. Dicembre del proſſimo paſſato anno, che ſi rinnovino, ed oſſervino a queſto fine le Prammatiche 18., e 20. *De Adminiſtratione Univerſitatum*. Che però obbedendo a' detti Reali ordini, come dobbiamo, abbiamo ſtimato col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, preſſo di noi aſſiſtente, per conſeguire più facilmente l' oſſervanza delle medeſime, che a tutto potere inculchiamo, fare il preſente Bando col quale, rinnovando le menzionate Prammatiche, v' inſeriamo di parola in parola il lor tenore, *videlicet*.

Ritrovandoſi ſoſpeſe l' eſazioni de' creditori iſtrumentarj delle Univerſità del Regno, così d' annui cenſi, come di quelli, che hanno comprato gabelle, ed entrate, *in ſolutum*, & *pro ſoluto*, non ſolo per le paſſate rivoluzioni, ma anche per la mala amminiſtrazione de' beni di dette Univerſità, ed altre cauſe notorie.

Deſiderando noi dar ſoddisfazione in quella miglior forma, che ſi può a' detti creditori, affinchè tutti quei, che hanno ſentito danno nelle paſſate calamità, ſtante la quiete, che per grazia di noſtro Signore, si è conſeguita, e si gode in queſto Regno, ſentano il beneficio di quella, con eſigere le rendite, che tengono con dette Univerſità col maggior beneficio, che permette lo ſtato preſente delle Univerſità.

Ed eſſendo ſtabilito in buona parte la ſituazione, ed aſſegnamento de' Fiſcali del Regno, e le gabelle in queſta Fedeliſſima Città, avendo anche avuto le Univerſità competente tempo di poterſi riavere in parte de' danni patiti ne' tumulti paſſati.

Conſiderando quanto convenga al beneficio pubblico, ed al buon governo, e conſervazione di queſto Regno il dare la ſoddisfazione poſſibile, e conſolare tanti fedeliſſimi Vaſſalli, ed intereſſati in quella miglior forma, che si può; perchè ſe ciò si faceſſe, camminando per li termini, e regole ordinarie, vi correrebbe gran lunghezza di tempo con molto danno, e ſpeſa degl' intereſſati.

Per rimediare a queſto inconveniente, e conſolarli nel miglior modo, che al preſente ſi può, e frattanto, che ſi poſſa pigliare eſpediente più adeguato, e che le Univerſità ſi rendano più abili a dare quella ſoddisfazione, che ſi dee.

Dopo aver conferito queſto negozio con molti Miniſtri pratici, zelanti del ſervizio di Sua Maeſtà, e del beneficio di queſto Regno, e trattatolo più volte nel Regio Collateral Conſiglio, con intervento della Regia Camera della Sommaria, conſiderata attentamente la materia, con quell' attenzione, che negozio sì grave, ed importante ricercava, non avendo in eſſo altro fine, che il maggior ſervizio di Dio, e del Re noſtro Signore, e beneficio de' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli, ci è paruto non differire più in fare le ſeguenti provviſioni, che per adeſſo ſono parute neceſſarie.

E perciò con la preſente ordiniamo, e comandiamo per ora e fin a tanto che il tempo, e le notizie neceſſarie ci diano luogo a far altra determinazione particolare e più adeguata.

Che a tutt' i Creditori, così a quei, che hanno comprate annue entrate con Regio Aſſenſo, come a quei, che hanno comprate entrate, e gabelle *in ſolutum*, & *pro ſoluto*, o in altro qualſivoglia modo, loro ſi corriſponda alla ragione di cinque per cento, per li capitali, che avranno sborſati, riducendo tutt' i capitali alla ragione di cinque per cento, che avranno pagato, da' quali s' abbia da dedurre la bonatenenza per la rata, che toccherà a proporzione di quel che pagavano prima per li ſette, che godeano: non comprendendo però quei, che non pagavano bonatenenza. Ed a riſpetto de' Cittadini, reſti l' ordinario peſo delle Collette ſopra dette rendite, da liquidarſi per *aes*, & *libram*, conforme al Cataſto, Regie Prammatiche, Decreti, e provviſioni della Regia Camera.

E vogliamo, che non poſſa eccedere per niun conto, o cauſa detta ſomma d' annui ducati cinque per cento, non oſtante qualſivoglia franchigia, che ſi pretendeſſe da' detti Creditori di cenſi, o compratori, ed aſſegnatarj *in ſolutum* di gabelle, o qualſiſia altro effetto, ſotto preteſto di aver negoziato, e cautelatoſi altrimenti con le Univerſità, non oſtante qualſiſia contratto, che aveſſero fatto con le dette Univerſità, o con altra qualſiſia perſona, da chi aveſſero dette rendite, o gabelle, convenendo al beneficio pubblico, che tutti eſigano egualmente, conforme l' ordinato per Collaterale a' 22. di Marzo 1633.

E ſtante che le dette Univerſità debitrici ſentono al preſente beneficio di pagare a' loro Creditori meno di quello, che pagavano prima; purchè non s' impediſca il pagamento de' Fiſcali della Regia Corte, e ſuoi Aſſegnatarj negli aſſegnamenti a loro fatti, e faciendi in primo luogo, conforme diſpongono le Regie Prammatiche ſopra di ciò emanate.

Ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di meſi 2. dette Univerſità debbano preciſamente pigliare eſpedienti pronti, e ſufficienti durabili, e parimente conforme il più comodo, e praticabile di ciaſcheduna di dette Univerſità, così per pagare i ſuddetti loro crediti, come per complire, e ſoddisfare agli altri [illegible] forſe, che tengono: facendo di [illegible] maturerà il termine del [illegible] vi eſatto, e pronto il da[illegible] incorrano in danni di Commiſ-

miſſarj; e vogliamo, che i Sindaci, Eletti, ed altri Amminiſtratori univerſali, che faranno pigliare detti eſpedienti, elaſſo detto termine incorrano nella pena di ducati 200., e di pagar la ſpeſa de' Commiſſarj, e qualſiſia altra, che occorrerà, ed altre ad arbitrio noſtro. Avendoſi a Noi, ed al Regio Collateral Conſiglio ricorſo per gli aſſenſi, che ſaranno neceſſarj, i quali ſi daranno ſubito.

Ordiniamo ancora, che tutte le bonatenenze, e gabelle di qualſiſia ſorta, e condizione ſi ſieno, così quelle, che ſi trovano impoſte, come quelle, che dalle Univerſità per lor maggior comodità ſi poneſſero, debbano ſtare in potere delle medeſime Univerſità compreſe nel peculio univerſale; e del ritratto di eſſe ſoddisfarne in primo luogo i pagamenti Fiſcali, conforme diſpongono le Regie Prammatiche co'debiti aſſegnamenti, e del rimanente gl'iſtrumentarj, ed altri debiti, e peſi forzoſi, come *infra*.

E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti, e per l'avvenire per niuna, benchè urgentiſſima cauſa, ſi poſſano alienare, o dare in pegno detti corpi, e gabelle, nè affittarſi *ultra annum* con pagamenti anticipati, come *infra* ſi dirà, ancorchè foſſe per soddisfare i Fiſcali, o altra cauſa forzoſa. Ma che detti Fiſcali s'abbiano da pagare de' frutti, e quando ſarà neceſſario con taſſe, & *juxta catastum*; ordinando ancora, che tutte quelle gabelle, bonatenenze, rendite, ed entrate di qualſiſia maniera che ſieno, che ſi trovaſſero alienate, o impegnate ſi riducano in potere delle Università, annullando dette alienazioni, e pegni, non oſtante qualsisia decreto, o aſſenſo, che teneſſero. Reſtando però i detentori d'eſſi creditori dell'Università, conforme si è detto di ſopra.

E per quello, che tocca a' corpi alienati, venduti, o impegnati dal tempo dell'Illuſtre Conte di Lemos in qua, ci riſerviamo con la notizia, che d'eſſi ci daranno, di pigliare la riſoluzione, che convenga, dopo più matura conſiderazione.

Item ordiniamo, che non ſolo, non si poſſano vendere, o impegnare le dette gabelle impoſte, ed imponende, e le bonatenenze, ed altri corpi, ma nè anche si poſſano vendere, alienare, o impegnare quali si sieno altri beni dell'Univerſità per niuna cauſa, benchè urgentiſſima. Nè tampoco per ſoddisfare pagamenti Fiſcali, ſenza eſpreſſa permiſſione, e diſpenſa particolare noſtra per Collaterale, con eſpreſſa derogazione della preſente, e ſotto pena di nullità del contratto, e perdita del danaro a riſpetto del compratore, ed altrettanta quantità, a riſpetto del Governo, che farà detto contratto; e che dette gabelle, bonatenenze, corpi, ed altri beni s'intendano *ipſo facto* reintegrati, e con effetto si debbano reintegrare in potere delle Università.

E per evitare le frodi, che per isfuggire le leggi malizioſamente si ſogliono inventare; ordiniamo ancora, che non poſſano vendersi anticipatamente i frutti di dette gabelle, nè altri ſuddetti beni dell'Università, ſotto le pene predette; ordinando parimente, che dette Università non poſſano pigliare danari a cambio, nè tampoco alla voce de' grani, orzi, ſete, ed altro con intereſſe, nè anche lo poſſano fare per interpoſte perſone, nè con obbligo de' particolari Cittadini ſotto pena della nullità del contratto, della perdita del danaro a chi lo darà, ed altra a noſtro arbitrio, e nell'iſteſſa incorra il Governo, che lo farà.

E perchè con effetto la Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj de' Fiſcali abbiano la prelazione, che loro compete *de jure*, vogliamo, ed ordiniamo, che per li Sindaci, Eletti, ed altri Amminiſtratori delle dette Univerſità, ſi facciano gli aſſegnamenti particolari, interi, e ſufficienti di corpi, gabelle, ed altre entrate univerſali per la Regia Corte, e per li ſuoi Aſſegnatarj, i quali ſieno i primi, i migliori, ed a tutta ſoddisfazione de' Regj Percettori, e dopo detti aſſegnamenti ſi faccia il ſimile per gl'inſtrumentarj, ed altri Creditori, di modo che tutti abbiano corpi certi, ſopra de' quali ſi poſſano ſoddisfare. E che i Sindaci, Eletti, ed altri Amminiſtratori non poſſano mutare detti aſſegnamenti, ſotto pena di ducati 200. oltra il danno, che le Univerſità, ed Aſſegnatarj ſentiranno per detta mutazione.

Così parimente vogliamo, ordiniamo, e proibiamo, che nè le perſone, che ſono di autorità nelle Terre, nè i Baroni poſſano mutare, o alterare la ſituazione fatta, e facienda per li Fiſcali, nè proccurare, o aſtringere, che lo facciano i Sindaci, Eletti, o altri Amminiſtratori di dette Univerſità ſotto pena di duc. 500, oltra la reſtituzione del danaro eſatto. Reſtando però fermo quello, che ſta diſpoſto a beneficio de' Baroni per li loro crediti feudali.

Ed affinchè ſi eviti la moltitudine de' Commiſſarj quanto ſia poſſibile; vogliamo, ed ordiniamo, che quando ſaranno più creditori inſtrumentarj ſopra una Terra, debbano tutt' insieme deſtinare un ſolo Commiſſario, come ſta diſpoſto per la Prammatica.

Ed in quanto a' Creditori, che hanno accordato, o dato ad intereſſe alle Università, si darà loro ſoddisfazione per lo capitale, che avranno pagato nel luogo, che *de jure* loro toccherà fra gli altri Creditori iſtrumentarj, e ne' casi, che occorreranno, si provvederà conforme ſarà di giuſtizia.

Dichiarando, che tutti gli attraſſati, così d'iſtrumentarj per cauſa di terze, come di qualſiſia ſorta d'intereſſe, doveſſero dette Univerſità fino al primo dì di queſto meſe di Settembre 1650. reſtano ſoſpeſi ſino a nuovo ordine, come pure ſtanno ſoſpeſi i Fiſcali attraſſati della Regia Corte, e de' ſuoi Aſſegnatarj, ed altre impoſizioni della Regia Corte.

Volendo, e dichiarando eſpreſſamente, che reſtino in piedi, ed *in ſuo robore* le Regie Prammatiche, fatte in queſta materia, nel di più del diſpoſto da Noi, e particolarmente la *Prammatica* 5. §. 7. *de Adminiſtratione Univerſitatum* 7. §. 4. 5. 8., & 13., & 10. & 11. *eodem titulo*, ed anche la *Prammatica* 8., & *ult.*

& alt. de Commiſſariis, *citra praejudicium* delle pene incorſe.

Che perciò con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, abbiamo ordinato farſi la preſente Prammatica, e pubblicarſi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. Ordinando a' Regj Tribunali, e Regie Udienze, ed a tutti, e quali ſi vogliano Officiali a chi ſpetta, che così facciano inviolabilmente oſſervare, con la irremiſibile eſecuzione delle pene contra i traſgreſſori. Per quanto ſi ha cara la Grazia di S. M., e pena di ducati dugento. *Datum in Regio Palatio Neapoli die quinta Septembris 1650. Don Beltran de Guevara -- Vid. Zuffia Reg. -- Vid. Caſanate Reg. -- Vid. Caracciolus Reg. -- Vid. Cappc. Latr. Reg. -- Vid. Garſia Reg. -- Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barilio -- Stephanus de Gionno Regius a mandatis Scriba --* Il tenore dell' altra Regia Prammatica, la vigeſima *de Adminiſtratione Univerſitatum, videlicet*.

I meſi paſſati fu nella Provincia di Terra di Lavoro emanato Bando d' ordine di queſta Regia Camera, in eſecuzione del biglietto di Sua Ecc. per rimediarſi al poſſibile a' pregiudizj, così dell' Univerſità del Regno, come della Regia Corte, e ſuoi Aſſegnatarj de' Fiſcali per le alienazioni, vendite, ed affitti, che ſono ſtati fatti, ed avranno da farſi da dette Univerſità del Regno, anche con Regj aſſenſi, del modo ſta ſpecialmente diſpoſto nel quinto Capo di detto Bando per dichiarazione del quale da S. E. è ſtato inviato biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*.

El Marques mi Señor me manda remitir a V. S. la incluſa Copia del Deſpacho, que ſe ha derigido a los Preſides, y Audiencias de las Provincias del Reyno, paraque ſe publiquen en la forma, en que ſe an de deſpachar los aſenſos Regios, a los Contractos, echos entre los Barones, y las Univerſitades, y los dos meſes de prorogacion, que S. E. ha concedido a los tres, que ſe dio, del termino para obtenerlos, a fin de que ſe hea en el Tribunal de la Camera, y por el ſe den las ordenes neceſſarias, paraque ſe publiquen en eſta Provincia de Tierra de Labor, guarde Dios a V. S. Palacio a 23. de Marzo 1682. -- D. Manuel Garſia Buſtamante, Señor Rejente Lugarteniente. Die 5. Aprilis 1682. Domino Commiſſario.

E con detto preinſerto Biglietto la enunciata copia dį Diſpaccio del tenor ſeguente *videlicet Muy Magnif. Señor. Con deſpacho del primiero de Novembre del año proximo paſſado, previene lo que ſe ha executar para alivio de las Univerſidades del Reyno, y que los Barones, y Poderoſos no convertieſen en uſo propio, las rentas univerſales, y porque en Capitulo quinto, ſe dice, que quando las Univerſidades ayan de dar, y aſſignar eſſos ſus effectos, o parte de ellos, e ſpecialmente a ſus Barones hazer afictos; admitir ceſſiones de erbajes de eſſas Territorios, Juriſdiciones, y otros efectos feudales toccantes al Baron, ſe an ſus contractos nullos, no es, que para ello preceda el Aſenſo Regio, el qual ſe haya de deſpachar por el Tribunal de la Camera, oydo el Abogado Fiſcal del Real Patrimonio, juſtificando con informacion el beneficio, que ſe ſigue a la Univerſidad en el Contracto, y la cantitad, que avea de pagar. Y reſpecto de que la conceſſion de eſtos aſenſos debe ſer echa por mi en el Conſejo Colateral, precedente Conſulta del Tribunal de la Camera oydo el Abogado Fiſcal de Real Patrimonio, hè querido preveniros lo a fin, de que teniendo entendido agais ſe publique nueva orden en eſta conformidad (eſtampandoſe de nuevo Orden ſi el primiero ſe hubiere eſtampado) por fin de declaracion, o myor explicacion de lo contenido en el Capitulo quinto del precitado Deſpacho, paraque llega a noticia de todos, y que cadauno acuda a ſolicitar la expedicion del Aſenſo Regio, y en caſo contrario, paſſados los tres meſes, que concedo para abtenerle y otros dos mas, que en virtud de la preſente concedo de prorogacion al termino preſcripto queden nulos los contractos, y las Univerſidades no ſean tenidas a pagar los afictos, y los efectos, que tenan deſtinados a la paga de ellos, ſe apliquen en ſatisfacion de lo que a de aber la Corte, ſus Aſignatarios, y Acreedores, como por eſte nuevo Deſpacho lo buelvo a ordenar, y me dareis quenta de averlo executado. Nap. a 12. de Marzo de 1682. El Marques de los Velez y Adelandado.*

Per tanto in eſecuzione di detto preinſerto biglietto, e copia di diſpaccio di S. E. abbiamo di nuovo fatto il preſente Bando da pubblicarſi, *alta, & intelligibili voce more praeconis* in tutte le Provincie del Regno, d'ordine degli Spettabili Preſidi, ed in queſta di Terra di Lavoro dal Magnifico Percettore di eſſa, col quale s'ordina, e comanda.

Primo, che tutt'i Baroni per qualſiſia preteſto non s' intromettano direttamente, o indirettamente, nè per interpoſte perſone con l'entrate, ed effetti quali ſi ſieno di loro Città, Terre, e luoghi, nè poſſano fare eſſi gli affitti, o partiti delle gabelle, taſſe, ed altre entrate univerſali, nè farle fare, da altre perſone loro dependenti, in tutto, o in parte, ma laſciare alle Univerſità, e loro Reggimento l'amminiſtrazione, e governo di eſſa, ſotto pena anche della ſoſpenſione della giuriſdizione, e vaſſallaggio, e di pagare detti Baroni di proprio, e delle loro entrate feudali tutto quello debbono le ſuddette Univerſità; ordinandoſi alle Regie Udienze, Percettori, e Teſorieri, che invigilino particolarmente ſopra l'oſſervanza, e puntuale eſecuzione di tal ordine, avviſando le contravvenzioni a Sua Eccellenza, ed a queſta Regia Camera, citra però pregiudizio delle pene incorſe.

Secondo, che tutt' i particolari participanti, o Caratarj negli affitti delle gabelle, taſſe, o altri effetti univerſali, debbano quello fare con buona fede, e pubblicamente, ed obbligarſi per pubblici Iſtrumenti a beneficio delle Univerſità, e ritrovandoſi perſona participante, o Carataria per convenzione qualſivo-

voglia a parte fra di loro con ſcrittura, o ſenza, reſtino tenuti detti participanti a pagare tutto il debito degli affitti, o partiti a beneficio dell' Univerſità, o per eſſe alla Regia Corte, e a' ſuoi Creditori, ed anche incorrano nella pena, i Nobili del diſtierro dalla Terra, dove riſeggono, e Provincia, e gl' Ignobili la galea per lo tempo ad arbitrio di S. E. e ſuoi ſucceſſori in detta Carica, e ſottopoſti ancora ad altre pene corporali ad arbitrio di S. E., e che non poſſa ammettersi perſona non ſoggetta in qualsisia modo alla Real Giuriſdizione negli affitti, ed amminiſtrazioni ſuddette.

Terzo, che neſſuno Officiale tanto Regio, quanto Baronale, o amminiſtratore dell' Università, e che teneſſe ufficio, benchè Cartulario, in dette Università, poſsa partecipare *directe, vel indirecte* in detti affitti, o partiti, nè poſsano ammettersi perſone non ſoggette in qualsisia modo, o perſone congiunte di detti Officiali, ed amminiſtratori de' medesimi affitti, o partiti, ſotto le medesime pene, *etiam* corporali, ſtabilite nel precedente Capitolo.

Quarto, che non poſsano darsi, così i ſuddetti affitti, o partiti, come nè pure l'amminiſtrazione in demanio, o *ad credentiam* alle ſuddette perſone compreſe ne' capi precedenti, nè a qualsisia perſona eſente dalla Real Giurisdizione ſotto le medesime pene, delle quali si è praticato, non potersi poi avere nè pure i conti, nè coſtringersi quando si trovano colpevoli, nè eſeguirsi le ſuddette, ed altre pene, nelle quali incorreſſero per le loro male amminiſtrazioni.

Quinto, ch' eſſendo proibito all' Univerſità di donare, particolarmente agli utili padroni ſenza il dovuto aſſenſo Regio, precedente la cognizione neceſſaria, e vedendoſi inventato modo di eſcludere dette proibizioni con obbligarsi le Università in ſomme notabili, ed ecceſſive a beneficio de' loro Baroni con cauſa d'affitto, o ceſſioni, che da eſſi ricevono, come ſono Erbaggi, Diſeſe, Territorj, Giuriſdizioni, o altri effetti quali ſi vogliano, che ſi concedono loro da' detti Baroni. Si ordina, che riſpetto agli affitti *ad tempus*, o perpetui, o altri contratti, che ſi fanno da' detti Baroni con le Univerſità di loro Terre per detti Corpi di Diſeſe, Montagne, Erbaggi, e Territorj quali ſi ſieno, poſſano ſolo farſi da' particolari ſenza che in neſſun caſo *directe*, o *indirecte* poſsa eſſer tenuta l'Univerſità a pagamento alcuno, così riſpetto a' detti affitti, come ad ogni altra convenzione per l'accennate, ed altre giuriſdizioni, o ragioni feudali ſpettanti a' Baroni. Ogni contratto per tali affitti, o conceſſioni, vendite, e ſimili fra le Univerſità, e i Baroni ſia nullo ſenza il Regio Aſſenſo, il quale debba ſpedirſi da Sua Eccellenza, e ſuo Regio Collateral Conſiglio, precedente però informazione da prenderſi nella Regia Camera, inteſo l'Avvocato Fiſcale di eſſa, per riconoſcerſi, così l'eſpediente delle Univerſità nel contraere, come per tale, o tanto valore, prezzo, o mercede, che avrà da pagarſi giuſtamente dalle medeſime Univerſità, e dall'entrate non per prima impoſte, ed aſſegnate, o che doveſſero aſſegnarſi in ſoddisfazione della Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj, ed altri creditori; ma con pigliar nuovo eſpediente per pagare quel che ſi converrà, e ſarà giuſto a' detti Baroni, a' quali ſolamente reſti la ſpeciale ipoteca ſopra i medeſimi corpi, o giuriſdizioni, e loro frutti, e non altrimenti, e per li contratti già paſſati fra le medeſime Univerſità, e i Baroni per la cauſa ſuddetta, debbano fra altri due meſi, oltra de' tre per prima conceduti, numerandi dal giorno della pubblicazione del preſente Bando, ſpedirſi gli aſſenſi da Sua Eccellenza, e ſuo Regio Collateral Conſiglio, precedenti le menzionate informazioni in Camera, inteſo il Regio Fiſco, altrimenti reſtino nulli, ed invalidi, nè frattanto poſsano l' Univerſità pagare delle loro entrate, ed effetti univerſali aſſegnati, e che debbono prima aſſegnarſi alla Regia Corte, Aſsegnatarj, ed altri Creditori; nè i Baroni eſigerli, ſotto pena di pagarli di proprio, e del diſtierro dalla Provincia ad arbitrio di Sua Eccellenza, e ſuoi Succeſſori in detta carica.

Seſto, che tutt' i Commiſſarj, tanto de' Regj Percettori, e Teſorieri, quanto di Aſſegnatarj, ed altri Creditori contra l'Univerſità per qualſiſia cauſa, i quali nelle loro commiſſioni porteranno in nota più Città, Terre, e luoghi debitrici, e da ciaſcheduna di eſſe eſigono le giornate ſtabilite dalla Regia Prammatica, con l'acceſſo, e riceſſo dal capo ripartimento, e luogo della reſidenza di chi gli ſpediſce, debbano quelle eſigere ſolamente dalle dette Univerſità, riſpetto alla mora per lo tempo ſtabilito da detta Regia Prammatica, ed in quanto all' acceſſo debbano esigerlo dalla prima Terra, nella quale si porteranno, e da quella all' altra; però riſpetto al riceſſo lo debbano esigere *pro rata* dalle Terre, che terranno in detta loro commiſsione, e non da ciaſcheduna di eſſe l' acceſſo, e riceſſo. Con dichiarazione, che ſe per lo debito univerſale vi foſſero obblighi de' particolari, debbano detti Commiſſarj esigere dette loro giornate nella forma, *ut ſupra*, da' detti particolari, e non dall' Università, ſotto pena a' detti Commiſſarj del diſtierro dalla Provincia, e di pagar *de proprio* tutto il danno, che faranno a dette Università e Debitori; ed a' detti Percettori, o Teſorieri della privazione de' loro Officj, ad arbitrio di Sua Eccellenza.

Settimo, e perchè si è veduto ocularmente, che le Università del Regno il minor peſo, che tengono è quello de' carlini quarantadue a fuoco alla Corte, ed a' ſuoi Aſſegnatarj, importando in molte di eſſe, il quattro volte, tanto quello pagano per diversi pesi eſtraordinarj con varj ordini de' Superiori, ſotto diversi preteſti, e si esigono con rigore in tutte le Provincie del più pronto danaro, reſtando a dietro la Regia Corte; però s' ordina, che ciaſcheduna Università fra il ter-

mi-

mine di giorni dieci dopo la pubblicazione del preſente Bando, e ſotto pena di ducati cento per ciaſcheduna, debbano inviare in potere de' Regj Percettori, o Teſorieri Provinciali fede vera, e reale di tutt'i detti eſiti eſtraordinarj ſeguiti fra un anno ſino alla giornata di detta pubblicazione, ed acciò non cauſi loro intereſſe, reſti tenuto detto Regio Percettore, o Teſoriere ricevere dette fedi *gratis*, ſenza pagamento alcuno, e quelle pervenute in loro potere, debbano ſubito rimetterle in mano di Sua Eccellenza, per dare gli ordini, che parranno neceſſarj.

Ottavo, perchè tra le principali cauſe, che cagionano i reſidui delle Univerſità del Regno, ſi è conoſciuto, ſia perchè i Baroni per li loro beni burgenſatici, quali poſſeggano, non pagano a beneficio delle Univerſità la bonatenenza, come ſono obbligati, e quaſi tutte le Univerſità in riguardo dell'autorità del Barone, e timore, che tengono, traſcurano d'accudire in queſta Regia Camera per detto pagamento, ancorchè vi ſia via eſecutiva, almeno per dieci anni in qua; convenendo rimediare a queſto grave inconveniente per ſollievo di dette Univerſità; ed oprare, che i Baroni paghino quello, che per ragione chiara, ed indubitata debbono: Incarichiamo agli Spettabili Preſidi, e magnifici Avvocati Fiſcali delle Provincie, che unitamente nella loro reſidenza ritrovandoſi liquidata detta bonatenenza in ogni una di dette Terre Baronali ſi aſſegni l'eſazione con la nota anche del decorſo da dieci anni a queſta parte al Regio Percettore, o Teſoriere; e da quelle ſi eſiga, anche da tutti gli effetti burgenſatici del Barone, con farne introito a conto del credito della Regia Corte, e ne' luoghi, e Terre, nelle quali non ſi ritrova fatta la detta liquidazione, procedano ſommariamente nella formazione di eſſa, in conformità de' decreti generali di queſta Regia Camera, alla quale liquidazione ſi dia ſubito eſecuzione, aſſegnandoſi nel modo ſuddetto all'iſteſſo Percettore, o Teſoriere, con aſtringere i Baroni, così al pagamento del corrente, come anche per lo decorſo da dieci anni in qua, e pretendendoſi da' detti Baroni gravezza in detta liquidazione, s'accudiſca in Camera, non impedendoſi frattanto il pagamento.

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi d'ordine degli Spettabili Preſidi in tutte le Provincie del Regno, ed in queſta di Terra di Lavoro dal Regio Percettore di eſſa, acciò puntualmente ſi eſegua, ed oſſervi quanto da Sua Eccellenza ſta ordinato ſotto le ſuddette pene, e ritorni in queſta Regia Camera, *& penes* dell'infraſcritto Attuario con la debita relazione -- *Datum Neapoli ex eadem Regia Camera die 13. Menſis Maji 1682. -- Antonius de Gaeta R. M. C. L. -- Vidit Fiſcus -- Domenico Petrone Comm ſs. -- Nuntius Zecca Act. Mag. -- Conſ. de Laurentiis Sec. -- Franciſcus -- Antonius Capo Act.* -- Per tanto in eſecuzione de' ſopraddetti Reali Ordini de' quattro Febbrajo del proſſimo paſſato anno, e per la più facile, e pronta eſecuzione de' medeſimi, al di cui oggetto ſi ſono inſerite le ſopraddette Regie Prammatiche; Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi ſieno Univerſità del preſente Regno, che quanto in eſſe ſi contiene *ad unguem* debbano oſſervare, incaricandone perciò la dovuta eſecuzione, così al Tribunale della Regia Camera, come ad ogni altro Tribunale inferiore, agli Spettabili Preſidi in tutte le Provincie del Regno, ed in queſta di Terra di Lavoro al Regio Percettore di eſſa, acciò puntualmente s'eſegua quanto da Sua Maeſtà C. C., che Dio guardi, ſta ordinato, ingiungendo le medeſime pene, che nelle qui ſopra inſerite Regie Prammatiche furono un tempo a' traſgreſſori di quelle ſtabilite, ed acciò venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutte le Provincie del preſente Regno, e con la debita relata ritorni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio Die 31. Menſis Januarii* 1729. LUYS CONDE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Thomaſi Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrò Reg. Ex Dom. Viceren mandavit mihi D. Nicolaus Fraggiani a ſecretis. Maſtellonus. In Bannorum 1. fol. 80. Imparatus. Banno ut ſupra.* Pubblicata a dì 12. Febbrajo 1729. 1729.

PRAMMATICA XXII.

LA Maeſtà dell'Imperatore, e Re noſtro Signore ſempre intenta al maggior bene, ed utile de' ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli, notiziata, che le Univerſità di queſto Regno, o tutte, o la maggior parte ſono ridotte in iſtato aſſai compaſſionevole, e quaſi che impotenti a ſoddisfare la Regia Corte, ed i loro Creditori; ond'è, che di continuo ſono berſagliate da Commiſſarj, che ſpediſcono i Regj Percettori, e i medeſimi Creditori, i quali cagionano loro graviſſimi danni, e ſpeſe, e ſovente le obbligano alle impoſizioni di nuovi peſi, che per lo più si ſoffrono da poveri, e miſerabili; Uſando di ſua innata clemenza, e del ſuo Paternale amore verſo le medeſime, ſi è degnata, con Real Diſpaccio ſpedito ſotto il dì 4. Dicembre del paſſato anno 1728., ordinare la rinnovazione delle *Pramm.* 18., e 20., ſotto il titolo *de Adminiſtratione Univerſitatum*, e di formare queſta Regia Giunta, perchè attenda alla loro fedele, e puntuale oſſervanza, ed a quanto riguarda un aſſunto sì grande, quanto è quello, che nelle medeſime Prammatiche ſi contiene; Quali benigniſſimi Reali comandamenti reſtando già adempiuti, mercè lo zelo di S. E. il Signor Viceré, e del ſuo Regio Collateral Conſiglio, colla rinnovazione già fatta delle ſuddette due Prammatiche, dovendo, per compimento de' medeſimi, queſta Regia Giunta

Idem Procer, Viros conſtitut ad inſtaurandum pene collapſum Univerſitatum ſtatum; Nomina eorum, qui in Virorum ad hanc agenda, tranſigenda, convenient, ſunt.

Spect. Reg. Dom. D. Dominicus Caſtello Reg. Coll. Conſil., ac Reg. Cancell. Reg. Dom. Ill. Comes D. Joſeph de Aguirre Reg. Conſ., & Praeſ. Reg. Cam. Summ. D. Antonius Magiocco, & D. Franciſcus Cerwelli Reg. Conſ., & D. Carolus Ruoti Praeſid. Reg. Camerae, Judices per S. C. C. M. Delegati Reg. Junctae erectae pro bono Regimine Univerſitatum hujus Regni, vigore Diplomatis expediti

ſub die 4. Menſis Decembris elapſi anni 1728. à Fiſci patribus in eo agentibus Dom. Reg. Conſil. D. Matthaeo de Ferrante, & D. Januario Patiente Fiſcale brevioris Togae dictae Reg. Camerae. Qualis hic Magiſtratus futurus, quidve in ejus cognitionibus veniat, haec conſtitutio docet. Ex Reſcripto Imp. IV. Decem. 1728.

ta attendere alla loro intera, e fedele oſſervanza, ed a quanto ſi conviene, per lo ſervigio di S. M., e per lo ſollievo delle ſteſſe Univerſità, abbiamo ſtimato di fare il preſente Bando, da pubblicarſi, ed affiggerſi in tutte le Città, Terre, e Caſali di queſto Regno, col quale Bando.

„ In primo luogo ſi fa nota a tutte, e ſingole perſone la Real Ceſarea deliberazione, e la formazione di queſta Regia Giunta, acciò avendo coſa da dedurre, o proporre, che ſia giovevole alle Univerſità ſuddette, e contra l'oſſervanza delle ſopraccennate due Prammatiche ora rinnovate, lo facciano liberamente, tanto giudiziariamente, quanto eſtragiudiziariamente, ed o per mezzo de' loro magnifici Proccuratori, o pure per evitare i diſpendj per mezzo di lettere, e note, da drizzarſi ad uno degli Avvocati Fiſcali di queſta Regia Giunta.

„ Secondo, ſi ordina a tutti, e ſingoli Amminiſtratori di ciaſcuna Univerſità di queſto Regno, che fra il termine di giorni trenta, numerandi da quello della pubblicazione del preſente Bando, debbano dichiarare, con giuramento, e ſotto pena di falſo, ed altre, ad arbitrio di queſta Regia Giunta, che quantità dee la loro Univerſità ogni anno conſeguire per ragione di bonatenenza, giuſta l' ultimo Cataſto, da' Foreſtieri, e da' Baroni poſſeſſori de' beni burgenſatici, ſiti ne' ſuoi Territorj, e che quantità ne dee conſeguire o per attraſſo, colla diſtinzione de' tempi, e delle perſone, che ne ſono le debitrici, ſiccome pure ſotto le ſteſſe pene, debbano dichiarare, quali, e quanti ſieno i ſuddetti beni, colla diſtinzione delle loro rendite, e capacità.

„ Terzo, che infra lo ſteſſo termine, e ſotto le ſteſſe pene, debbano ſimilmente dichiarare, e deſcrivere una per una le gabelle, juſſi, ed altre entrate, che preſentemente la loro Univerſità poſſiede, come ancora, ſe alcuna di eſſe, ſi trova ceduta, aſſegnata, pignorata, permutata, o in qualunque maniera diſtratta ad altri, colla diſtinzione delle perſone, de' tempi, e delle cauſe, per le quali ſi trova fatto l' aſſegnamento, ceſſione, pignorazione, e diſtrazione.

„ Quarto, che infra il medeſimo termine, debbano pure dichiarare, come ſopra, e ſotto le ſteſſe pene, uno per uno tutt' i corpi ſtabili, che attualmente la loro Univerſità poſſiede, e ſe da cento anni a queſta parte, alcuno di eſſi n' e ſtato alienato, pignorato, ceduto, aſſegnato, permutato, o in qualunque maniera diſtratto, colla diſtinzione delle rendite, che da ciaſcuno de' ſuddetti corpi, delle perſone, che preſentemente li poſſeggono, e de' tempi, cauſe, e contratti, co' quali ſon ſeguite le diſtrazioni.

„ Quali dichiarazioni fatte, come ſopra, le debbano fare pervenire in potere de' Regj Percettori Provinciali, a peſo de' quali reſterà traſmetterle ſubito a queſta Regia Giunta ".

E perchè la mente di S. M. è ſtata, ed è di ſollevare, quanto ſia poſſibile le Univerſità di queſto ſuo Regno, acciò le medeſime non ſoffrano diſpendio alcuno, per la pubblicazione del preſente Bando, e per la traſmeſſione delle ſuddette dichiarazioni, ordiniamo a' Regj Percettori Provinciali, che ſenza ſpedire Corrieri per queſto affare, le copie del preſente Bando, da pubblicarſi, ed affiggerſi in ciaſcuna Univerſità del Regno, le conſegnino, o a' Magnifici Proccuratori di eſſe Univerſità, che ſono ne' luoghi della loro reſidenza, o vero, ſe queſti non vi ſono le mandino, per li ſteſſi Cittadini, che ſono ſpediti dalle Univerſità alla loro caſſa, a fare i pagamenti Fiſcali, e così ancora ciaſcuna Univerſità, quando dovrà inviare in lor potere le dichiarazioni ordinate, le traſmetta colle ſteſſe perſone, che ſpedirà alla caſſa, a fare i pagamenti Fiſcali. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi, e ſe ne affigga copia d'eſſo ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutte le Città, Terre, e Caſali del preſente Regno. *Datum Neapoli ex Regia Juncta die 10. menſis Martii 1729.* D. DOMENICO CASTELLI REG. D. JOSEPH DE AGUIRRE. D. ANTONIUS MAGIOCCO. D. FRANCISCUS CRIVELLI. D. CAROLUS RUOTI. *M. D. F. Fiſcus. L. P. F. brevioris Togae. D. Dominicus de Ruberto Rat. Reg. Cam. Secr. Antonius Theſeo Act.* 1729.

DE

DE ADMINISTRATORIBVS,

Et quod ipſimet ſerviant, & non per Subſtitutum.

TITVLVS QVINTVS.

PRAGMATICA PRIMA.

Officiales ipſi adminiſtrent, & non per ſubſtitutos, concordat prag. 2. & pragm. 75. §. 131., & ſeq & 177. de offic. Proc. Caeſ. & pragm. 78. §. 1., & pragm. 3. §. 2. de compoſit.

PRudentia rerum omnium Dux, & magiſtra maximum Regibus, & Principibus ornamentum, qui recte vivere, & populos ſibi commiſſos ad virtutem, atque laudabilia opera inſtituere, ac regere conantur: non tantum officia, verum omnia etiam pro fine, quae bene laudabiliter agenda, etenim ea non ſolum reſpicit finem, ſed praeparat omnia, quae ſunt ad optimum finem, & ad illum recte, prudenterque vivere. Idem fuit ſemper inſtitutum, ut quaecumque meditaremur, quaeque pro communi Regni noſtri beneficio nobis agenda eſſent, conſulto, ac prudentiſſime perficerentur, ob idque conſiderantes, nobis quam ſit neceſſarium, ac conducibile rebus noſtris, Officiales noſtros ad adminiſtrationem, & exactionem pecuniarum, & jurium noſtrae Curiae, ordinatos jam, & deinceps ordinandos conſtituere pro qua faciliori, & expedienti adminiſtratione jurium, & pecuniarum ipſarum noſtrae Curiae, dare, conſtituereque ordinem certum, ac firmum, ut ipſa adminiſtratio, & pecuniarum exactio fiat diligenter, utque ex pecuniis ipſis proventuris ex juribus nobis, & noſtrae Curiae debitis rebus, atque neceſſitatibus: Inde his occurrentibus, & advenientibus tam pro ſtatu Regni noſtri, noſtrorumque ſubditorum ad pacem, atque tranquillitatem obſervatione pro manutentione armigerarum gentium noſtrarum in hoc Regno, perque ſtipendiorum ipſorum armigerorum commodius, ac facilius ſalarium, ad pacem tuendam, & conſervandam, ſicque prudentiſſime nobis viſum, tam ad facilitatem exequendam, quam ad ordinem miniſtrandum, & ad conditionem miniſtrantium, in quibus eſt maxime conſiderandum: Pragmaticam ſanctionem edicere, prout literarum ſerie ex certa noſtra ſcientia, conſulto, & deliberate, *edicimus, & ordinamus, ac pro inviolabili lege decernimus, & ſancimus, tenerique, & obſervari inviolabiliter volumus, & jubemus*, ut poſthac *Theſaurarius, commiſſarii, magiſtri portulani, dohanerii, fundicarii, capitanei, graſſerii bujus Regni, credentierii, portulani, guardianique, & alii quicunque officiales, quovis nomine nuncupati, officioque, auctoritate, ac poteſtate fungentes, ad pecuniam noſtrae Curiae colligendam, recipiendam, conſervandam, & exigendam, quovis modo ordinati, & conſtituti ad praedicta eorum, & cujuslibet ipſorum officia exercendum, & pecuniarum noſtrarum, & Curiae noſtrae in hoc Regno, & Civitatibus, & Terris ipſius recollectionem, & perceptionem, & exactionem per ſeipſos perſonaliter, & immediate, & non per eorum ſubſtitutos, & miniſtros ſubjectos per eos deputatos, colligere, habere, percipere, & exigere teneantur, & debeant omni exactiſſima diligentia de pecuniis ipſis, per eos, praemiſſo modo, exactis, & exigendis, facere prout, & quemadmodum eiſdem fuerit ordinatum per noſtras literas, nec alio modo; Decernentes, declarantes, & jubentes expreſſe literarum ſerie, ſcienterque, quod ſi aliqui ex ſupraſcriptis, ad exactionem pecuniarum noſtrae Curiae praedictarum ſubjectis, per eorum ſubſtitutos ad eaſdem exactiones, vel acceſſerint, ſeu exegerint, nullo pacto admittantur, ſed ut privatae perſonae habeantur, & reputentur; dictique eorum principales, quicunque fuerint, ipſo facto, ipſoque jure eorum officiis priventur, atque ex nunc privati cenſeantur, ac teneantur, & contrarium minime attentari quovis cauſa, pro quanto gratiam noſtram, ac poenam praedictam, & aliam graviorem noſtro arbitrio reſervatam, cupiunt evitare.* In cujus rei teſtimonium praeſentem fieri juſſimus, magno negotiorum noſtro ſigillo in dorſo pendente munitam. *Datum in Caſtello novo Neapolis 20. Novembris 10. Indictionis. Anno 1506. Regnorum vero noſtrorum Siciliae ultra Farum anno 39. Aragonum, & aliorum 27. Siciliae autem citra Farum, & Jeruſalem, & Ungariae, &c. anno tertio. Yo el Rey. Vid. Aloyſius Sanchez generalis Theſaurarius. Vid. Malferitus Reg. Michael de Afflicto Locumtenens Mag. Cam. Vidit Antonius Januarius Viceprotonotarius. Lopes Tanator. Nihil ſolvat, quia pro Curia. Jo: Baptiſta Spinellus Conſervator Generalis. Dominus Rex mandavit michi Michaeli Perendabuatzer. In Curiae 11. Regiſtr. 1.* 20. Nov. 1506.

PRAGMATICA II.

Ex §. 31. Pragmaticae Caroli V. aeditae an. 1540.

ITem mandamus, *quod habentes officia debeant ipſi perſonaliter ſervire, & non per ſubſtitutos, aut alios per eos deputatos, abſque noſtra expreſſa licentia; exceptis tamen illis, qui in eorum Privilegiis a nobis conceſſis, ſeu confirmatis, ſubſtituendi facultatem habeant.*

El Rey. Habentes officia ſerviant ipſimet, concordat. prag. 1.

DE

DE ALEATORIBVS, ET LVSORIBVS.

TITVLVS SEXTVS.

PRAMMATICA PRIMA.

Hic titulus, qui *de Aleatoribus*, & *Luſoribus* inſcribitur, ad *Interdicta* referendus erat, ſed quum hac rubrica a veteribus Conditoribus poſitus fuerit, nolui immutare: Habet Conſtitutiones XX. pleraſque, quae ad veterem Conſtitutionem. *Mores diſſolute viventium*, Accedunt. Latae occaſione ſunt luſorum fraudis, qui ut legem eluderent, mutarunt ludorum nomina, vel modos; caeterum retinuerunt, arbitrium ſortis, ut infra latius erit dicendi locus.

Graeca fide non luatur, & luſores per anni circulum exilii poena feriantur; renovatur in prag. 7. & 13.

PEr quanto s'è veduto, e ſi vede, che dal giuocar, che ſi è fatto, e ſi fa a credito in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed altri luoghi del Regno, ne ſono ſucceduti, e ſuccedono infiniti danni, e rovine di caſe, ed anche quiſtioni, ed inimicizie; volendo in queſto provvedere per l'obbligo, che teniamo, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, per la quale „ ſtabiliamo, ordiniamo, e dichiariamo, che „ dal dì della pubblicazione d'eſſa avanti non „ ſia perſona alcuna di qualſivoglia ſtato, grado, „ e condizione, che preſuma giuocare a „ niuna ſorta di giuoco a credito; e quelli, „ che giuocheranno, non poſſano preſtare, nè „ tampoco dar danari a niuno di quelli, che „ giuocheranno con eſſi, ancorchè loro faceſſero „ polizza al Banco, ovvero loro deſſero „ pegni, o loro faceſſero, o prometteſſero altra „ cautela, e facendoſi il contrario, quegli, „ il quale perderà, ovvero avrà avuto „ detti danari nel modo predetto, non ſia „ tenuto a pagamento alcuno, nè ſi poſſa dire, „ che manchi a parola, o fede, che aveſſe „ data, nè a coſa alcuna conveniente a „ Cavaliere, atteſo che colla preſente dichiariamo „ nulla, ed annulliamo qualſivoglia „ promeſſa, e fede, che ſi deſſe di pagare „ quel che ſi perdeſſe, o preſtaſſe; nè poſſa „ eſſer aſtretto quegli, che perdeſſe, ovvero pigliaſſe „ detti danari nel modo ſopraddetto, „ avanti di Tribunali, o Giudici alcuni a „ pagare quel, che perderà, o piglierà, *ut* „ *ſupra*. E comandiamo a tutt' i ſopraddetti „ Ufficiali, e Tribunali, che non vi debbano „ procedere, nè far procedere, e vogliamo, „ ed ordiniamo, che tanto quelli, che „ giuocando a credito, perderanno, quanto „ quelli, che vinceranno, ovvero giuocando daranno, „ o preſteranno danari a quelli, che „ giuocheranno con loro, e quelli, che li piglieranno, „ incorrano in pena d'un anno „ d'eſilio da queſta Fedeliſſima Città di Napoli, „ ſuo territorio, e diſtretto, e giuocandoſi „ in altro luogo fuori queſta predetta „ Città, contravvenendoſi alle coſe ſopraddette, „ incorrano in eſilio per detto anno da' luoghi, „ dove giuocheranno, e da' luoghi, dove „ ſaranno la loro abitazione, e terranno il „ loro domicilio, e da queſta Città di Napoli, „ *ſeu* territorio, e diſtretto, quale irremiſibilmente „ s'eſeguirà; e comandiamo, „ che s'eſegua contra i traſgreſſori, che tale „ è noſtra determinata volontà “. Ed affinchè ſia noto a tutti, ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi non ſolo in queſta predetta Città di Napoli, ma per tutto il Regno, ne' luoghi ſoliti, e conſueti. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die 15. menſis Januarii 1568. D. Peraſan. Vidit Villanus Regens. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera pro Secretario. In Bannorum, & Pragmaticarum quinto fol.* 8.

15. Jan. 1568. D. Peraſan.

PRAMMATICA II.

Luſores non poſſunt per unum continuum horarum 24. ludere ultra centuſſes decem, addita poena, tam cõtra victores, quam contra victos. Renovatur per pr. 7. & 13.

ESſendo venuto in tanto abuſo il giuocare, che in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e Regno ſi fa, che per diverſe vie è giunta alle noſtre orecchie lamentevole querela di caſe ridotte in grandiſſima neceſſità per la perdenza, che ſmiſuratamente ſi è fatta nel giuocare predetto, eſſendoſi viſte caſe di comodiſſima ſoſtanza, ed onoratiſſima famiglia eſſere venute alla calamità, e neceſſità predetta: per il che conſiderando le coſe predette, e la facile occaſione, che da ſimili giuochi ſi prepara a beſtemmie, riſſe, quiſtioni, e ad altri ecceſſi, in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e danno del pubblico, e che quello, che alcune volte ſi è tollerato per ricreazione delle perſone, non conviene, che ſi converta in rovina di eſſe, e che prudentemente dalle leggi è ſtato conſiderato eſſer beneficio pubblico, che gli uomini così diſſolutamente non conſumino le loro facoltà, conformandoci ancora con quello, che anticamente ſi ritrova eſſere ſtato diſpoſto, ed ordinato: in virtù del preſente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, *omni tempore valituro*, “ ordiniamo, che da qua avanti „ non ſia perſona alcuna di qualſivoglia ſtato, „ grado, o condizione ſi ſia, che abbia „ ardire in qualſivoglia luogo, o caſa di giuocare „ in qualſivoglia ſorta di giuoco quantità, „ o altra coſa alcuna, che importa più, „ che ducati dieci di moneta corrente, la „ qual ſomma *tantum* poſſa giuocare, e perdere „ fra lo ſpazio di un dì continuo, calcolato „ per ore ventiquattro ſotto pena, che „ quella perſona, che giuocando guadagnerà ad „ un'altra perſona più della ſomma predetta, „ oltra di non darſele azione per ricuperarla; „ ſe l'avrà riſcoſſa, debba quella reſtituire „ alla perſona, che l'avrà perduta, domandandola „ in giudizio fra otto giorni, e di pagare „ due volte tanto, quanto avrà guadagnato, „ di pena, e non dimandandoſi fra otto giorni „ la quantità perduta, per la perſona, che „ l'avrà perduta, incorra la perſona vincen- „ te

Poena dupli.

„ te nella pena predetta, e debba pagare per „ pena ancora la quantità, che avrà guadagnata. E per evitare le frodi, che a queſto noſtro ordine così giuſto, e proficuo al „ commune beneficio ſi poteſſero inventare, „ ordiniamo, che ſe alcuna perſona, giuocando, „ perdeſſe con un'altra perſona la detta ſomma, e dopo andaſſe a giuocare con un altro, „ ignorante della detta prima perdita, che in „ tal caſo la detta perſona perdente incorra „ in pena di relegazione d'un anno, e nella „ pena di pagare due volte tanto di quello; „ che ha perduto in quel medeſimo dì con „ tutte le perſone, con le quali aveſſe giuocato; quali pene ſi debbano applicare per „ la terza parte a quello, che l'accuſa, e per „ la terza parte a' Venerabili Oſpitali degl' „ Incurabili, e dell'Annunciata, e per l'altra terza parte alla Regia Corte. E ſimilmente incorrano nelle pene predette tutte „ quelle perſone, le quali faceſſero atto alcuno, per frodare queſta noſtra diſpoſizione, „ ed ordine; reſtando *in ſuo robore* i bandi, „ *alias* emanati ſopra le baratterie ”. *Datum Neapoli die* 14. *Septembris* 1572. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Montenegro Reg. Lobera pro Secretario. Regiſtrata in Bannorum primo fol.* 67.

Poena relegationis, & dupli.

14. Sept. 1572. Card. de Granvela.

PRAMMATICA III.

Per ſuburbia Neap. non poſſunt illorum habitatores ludere aleis, nec taxillis.

IL giuocare, che ſi fa a carte, dadi, ed altri giuochi proibiti per li villani ne' Caſali di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ſuo territorio, e diſtretto, è vera cagione, che coloro, che hanno qualche comodità di vivere, vengano in povertà, e quelli, che vivono alla giornata, tutto quello, che il dì faticando guadagnano, in cambio di ſoſtenere loro, e la famiglia, ſe 'l giuocano, e ne ſuccedono da queſto tutt'i furti, ed altri delitti, che ſi commettono in detti Caſali, e territorio di queſta predetta Città: poco curandoſi delle pene ſtabilite dalle leggi, e Prammatiche di queſto Regno, oltrechè beſtemmiano il Nome di Noſtro Signore Dio, di ſua Santiſſima Madre, e Santi. E volendo Noi provvedere per fare, che da qua avanti per ſimili giuochi non vadano le caſe de' predetti in rovina, ed in maggior povertà, e miſeria di quella, che adeſſo ſi ritrovano, e che ſi evitino anche per detta cauſa i furti, beſtemmie, ed altri delitti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di eſſo avanti, non ſia niuno di detti villani, che ardiſca, nè preſuma in qualſivoglia luogo di detti caſali, „ territorio, e diſtretto di queſta predetta Città, giuocare a carte, dadi, nè ad altri giuochi proibiti, ſotto pena di tre tratti di corda, al pubblico ”; la qual pena di tre tratti di corda, vogliamo, ed ordiniamo, che ſi eſegua, e ſi debba eſeguire contra qualſivoglia de' detti villani, che contravveranno. *Dat. Neap. die* 14. *menſis Januar.* 1574. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar. Reg. Lobera pro Secret. In Bannorum primo fol.* 113.

14. Jan. 1574. Card. de Granvela.

PRAMMATICA IV.

Ludentes ſub fide, ac dantes, & recipientes pecuniam ad ludendum ultra poenam prag. 15. Jan. 1568. t. ſup. puniantur etiam poena corporis.

Renovatur per prag. 7.

PErchè gli anni paſſati, eſſendoſi avute molte querele di caſe ridotte in grandiſſima neceſſità dal giuocare, che ſi faceva a credito in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed altri luoghi del Regno, e che n'erano ſucceduti, e ſuccedevano infiniti altri danni, rovine, e beſtemmie in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e danno del pubblico; fu fatta, e pubblicata Prammatica in tempo dell'Illuſtre quondam Duca d'Alcalà, allora Vicerè di queſto Regno, per la quale fu ſtabilito, ordinato, e dichiarato, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, doveſſe preſumere giuocare a niuna ſorta di giuoco a credito, e quelli, che giuocaſſero, non poteſſero preſtare, nè tampoco dare danari a niuno di quelli, che giuocaſſero con eſſo, ancorchè loro faceſſero polizze al Banco, ovvero loro deſſero pegni, e faceſſero, o prometteſſero altra cautela, e facendoſi il contrario, quegli, il quale aveſſe perduto ovvero aveſſe avuto detti danari nel modo predetto, non foſſe tenuto a pagamento alcuno, nè ſi aveſſe potuto dire, che aveſſe mancato a parola, o fede, che aveſſe data, nè a coſa alcuna conveniente a Cavaliere; e che non poteſſe eſſer aſtretto quelli, che perdeſſe, o pigliaſſe quei danari nel modo predetto, avanti di Tribunale, o Giudice alcuno a pagare quello, che aveſſe perduto, o pigliato, *ut ſupra*, con alcune altre dichiarazioni contenute in detta Prammatica, e ſotto le pene in eſſa contenute, alle quali ci riferiamo, la quale fu ſpedita ſotto la data de' 15. di Gennajo 1568. Ed eſſendo informati, che per l'inclinazione, che ſi tiene dalle perſone, che frequentano detto giuoco, la detta Prammatica non s'oſſerva, come ſi dee, e non ſi giuoca con danari contanti, eſſendo chiaro, che dalla Prammatica predetta naſce, che 'l giuoco è proibito, ſe non ſono i danari contanti, e quelli, che perdono, non ſi curano valerſi del rimedio dato loro in detta Prammatica; ſiamo aſtretti ordinare le provviſioni, che a Noi pajono convenienti per la neceſſaria, ed utile oſſervanza della Prammatica predetta. E per queſto in virtù della preſente noſtra Prammatica con deliberazione, ed aſſiſtenza del Regio Collateral Conſiglio “ ordiniamo, e comandiamo, che dette Prammatiche ſi debbano *ad unguem*, & *inviolabiliter* oſſervare „ *juxta* ſuo tenore, ſotto le pene d'eſilio, in „ eſſe contenute, ed altra pena corporale maggiore, da Noi arbitranda, ſecondo la qualità della perſona, e caſo ”; ordinando, e comandando eſpreſſamente a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori, così Regj, come di Baroni, e particolarmente a' Magnifici Avvocati, e Proccuratori Fiſcali,

Pragm. 2. ſup. eod.

Poena exilii, aut alia corporis.

ſcali, che uſino, e facciano uſare eſattiſſima diligenza contra i traſgreſſori, acciocchè con l'eſecuzione reſtino gaſtigati i traſgreſſori, ed altri intimoriti non traſgrediſcano; la preſente Prammatica, vogliamo, che a riſpetto del giuocare s'oſſervi, e non altro. *Dat. Neap. die 14. Jann. 1574. Ant. Card. Granvela. Vid. Reverta Reg. Vidit Salernit. Reg. Vid. Salazar Reg. Dom. Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Lobera Profecr. In Prag. 1. fol. 3.*

14. Jan. 1574. Card. Granvela.

PRAMMATICA V.

Domus alearum, & taxillorum ludi prohibentur. Renovatur per prag. 7. 13.

ESſendo giunti al governo di queſto Regno, abbiamo ritrovato, che tra le altre coſe, dalle quali in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali ſuccedono infiniti delitti, come ſono beſtemmie di Noſtro Signore Dio, di ſua Glorioſiſſima Madre, de' ſuoi Santi, furti ed altre ſorte di delitti, e la corruttela de' coſtumi civili, è il tenere, che ſi è fatto, e ſi fa delle caſe de' giuochi, e baratterie, nelle quali ſi ſono congregate, e congregano perſone d'ogni ſorta, le quali oltrechè commettono le coſe predette, andandoci, come ci vanno diverſi giovani, ſe bene foſſero di buoni coſtumi, e portamenti, ſi pervertono, e con gli eſempj, che veggono mali, s'applicano eſſi ancora a' detti giuochi, ed alcuni di loro, non avendo ſoſtanza, eſſendo figliuoli di famiglia, rubano a' lor padri per giuocare, e ſi riducono ad altri vizj, e delitti in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, ed in diſpregio della Giuſtizia, e ſe ben ſi è veduto, che per li tempi paſſati da' Vicerè noſtri Predeceſſori ſono ſtate fatte alcune provviſioni; tuttavolta non hanno partorito effetto alcuno, e non ſi è mancato, nè manca di continuo giuocare in dette caſe con carte, dadi, ed altre ſorte di giuochi, tenendoci nelle caſe predette baratteria. Al che volendo Noi provvedere per quel che conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e pubblico beneficio: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente (avendo inteſo al tutto i padroni della Gabella, e la contravvenzione degli ordini proibitivi del giuoco) far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale “ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in modo alcuno dal dì della pubblicazione di eſſa, niuna perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè debba tenere caſa di giuochi, nè pubblicamente, nè ſecretamente, di carte, dadi, nè d'altra qualſivoglia ſorta, o maniera di giuochi, nè tampoco niuna perſona debba andare a giuocare nelle dette caſe di giuoco in queſta predetta Città, e ſuoi Caſali, ſotto pena a ciaſcheduno de' padroni, che ſtanno nelle dette caſe, e terranno, e permetteranno detti giuochi, di tre anni di galea, eſſendo ignobili, ed eſſendo nobili, di tre anni di relegazione *in Inſula declaranda* da Noi; e ſe ſaranno donne, ſotto pena a ciaſcuna di tre anni di eſilio fuora queſta predetta Città, Caſali, territorio, e diſtretto; e le tavole, ſedie, carte, dadi, ed altri iſtrumenti, ſopra i quali, e co' quali ſi giuoca, e ſi ſtarà giuocando, ſi debbano pigliare, e bruciare avanti la porta della caſa, nella quale ſi troverà, che ſi giuoca, e con una trombetta ſi debba avanti la caſa predetta pubblicare, come ſi bruciano, perchè ſi teneva in eſſa caſa di baratteria; ed il predetto ſi debba eſeguire *citra praejudicium* della pena delle quattro once, che competono a' padroni della gabella delle dette baratterie; atteſo, vogliamo, che incorrano *etiam* in detta pena di quattro once, d'applicarſi a' padroni della gabella predetta, a' quali per la preſente Prammatica in quanto tocca alle quattro once predette, non vogliamo, che ſi faccia pregiudizio alcuno, e quelli, che ſaranno trovati a giuocare in dette caſe, debbano incorrere, e ciaſcuno d'eſſi incorra in pena d'once 25. d'applicarſi quattro d'eſſe a' detti padroni di gabella, ch'è la pena, che loro tocca, e quattro altre once al Capitano, ed Ufficiale di Giuſtizia, ch'eſeguirà per dette pene, e 'l reſto alla Regia Corte“: ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, a' quali ſpetta, che debbano eſeguire per dette pene irremiſibilmente ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die ultimo Septembris 1575. El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar. Reg. Dominus Prorex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Anton. Villadamor Profecr. In Pragm. 1. fol. 6.*

Idem prius per prag. 2. §. 4. tit. de meretricibus, & 5. sup.

Poena exilii per triennium, & adustionis alearum, mensarum, sellarum, & taxillorum.

Poena unciarum 4.

Poena unciarum 25.

30. Sept. 1575. El Marques.

Decretum Reg. Cam. Summariae,

SIVE

PRAMMATICA VI.

Ludi, qui poſſunt exerceri, declarantur per Reg. Cam.

PErchè avendo il magnifico Giacomo Coluzio arrendatore della Regia Corte l'arrendamento del nuovo impoſto d'un carlino per pajo di carte da giuocare, che ſi faranno, e venderanno in tutto il preſente Regno, e così ancora di quelle, che s'immetteranno da *extra* Regno, per anni quattro, cominciati dal meſe di Luglio 1574. per prezzo di ducati trentamila, con alcuni patti, e condizioni nella ſua offerta contenuti, e tra gli altri, che non ſi poſſa impedire tanto in queſta Città di Napoli, e ſuo diſtretto, quanto in ogni altra Città, Terra, e luogo del preſente Regno, il giuocare di carte a tutti, giuochi non proibiti, nè darſi faſtidio alcuno a quelli, che aveſſero giuocato, e giuocaſſero a' detti giochi di carte non proibiti; rimanendo in oſſervanza tutte le Prammatiche, che proibiſcono le baratterie, e i giuochi di dadi. Per oſſervanza de' quali patti eſſendone ſtati ſpediti per queſta Regia Camera Bandi agli 11. di Luglio 1584., e quelli pubblicati, perchè in molti luoghi del Regno, e particolarmente in Napoli ſi dava fa-

ſtidio

ſtidio a quelli, che giuocavano a giuochi di carte permeſſi, e ci era differenza intorno a' giuochi proibiti, e permeſſi, eſſendo ſopra ciò formato proceſſo *ex delegatione* di S. E. tra detto Magnifico Arrendatore, in nome del Regio Fiſco, col Magnifico Virgilio Mont' Alto, ed il Sacro Oſpedale dell' Annunziata d'Averſa, padroni della Gabella de' giuochi proibiti di queſta Città di Napoli, ſopra la dichiarazione di detti giuochi leciti, *ſervatis ſervandis*. Per queſta Regia Camera fu interpoſto decreto del tenor ſeguente, *videlicet*.

Die 6. Aprilis 1585. *in cauſa Mag. Jacobi Colutii Arrendatoris Regiae Gabellae chartarum ludi cum Magnifico Virgilio Mont' Alto, ac Venerabili Hoſpitale S. Mariae Annunciatae Civitatis Averſae, Dominus Gabellae poenarum ludi Civitatis Neapolis remiſſa per S. E. Reg. Com. Sum. per decretum interpoſitum die 15. menſis Janu. 1585. quod in dicta cauſa provideat, & quod interim nihil innovetur circa obſervantiam octavi capituli contenti in Banno, per dictam Regiam Cameram emanato in beneficium dicti Arrendamenti, prout in actis cauſae praedictae continetur, viſis Privilegiis, ac Bannis dictae Gabellae Poenarum ludi, Regiis Pragmaticis emanatis ſuper ludis, & baractariis, ac praedicto capitulo octavo dicti Arrendamenti, & aliis actis dictae cauſae per Excellentem Militem Dominum Marthos de Goroſtiola U. J. D. R. C. S. Praeſidentem, & cauſae Commiſſarium, factaque per eundem relatione in dicta R. C. Illuſt. Domino Locumtenenti, & aliis Excell. Dominis Praeſidentibus ipſius, audito Excell. Domino Conſiliario Ferdinando Fornario pro Fiſci Patrono Regii Patrimonii; & Magnificis Advocatis partium, fuit per dictam R. C. attentis attendendis, & conſideratis conſiderandis, proviſum, & decretum, quod non liceat praedictis Dominis dictae Gabellae poenarum ludi in futurum, Banna prohibentia ſequentes ludos, facere, nec occaſione praefata contra luſores ad exactionem alicujus poenae procedere, videlicet:* A Picchetto, Tarocchi, Vehtifigure, Gilè, Sbracare, al Malecontento, a Trapulare, alla Gabella, a Primera ordinaria, a Primera ſcoverta, *ſeu* Smamaria, & a Runſo; *prout praeſenti decreto prohibentur talia Banna facere, & illorum occaſione procedere contra luſores ad exactionem alicujus poenae, hoc ſuum, &c. Marthos, de Goroſtiola, David Capeceſalus Mag. Actorum Conſenſu de Curtis Profecretario.* Del qual decreto eſſendone ſtate ſpedite lettere oſſervatoriali per eſſa Regia Camera, ed intimate tanto in Napoli, quanto a molti Ufficiali delle Città, Terre, ed altri luoghi del preſente Regno, ſiccome in dorſo di dette lettere appare, e non oſtanti dette lettere oſſervatoriali, dandoſi moleſtia tanto in Napoli, quanto in molti altri luoghi del predetto Regno, a quelli, che giuocano a detti giuochi leciti di carte, come appare per informazioni pigliate. Deſiderando detto Magnifico Arrendatore, che totalmente non ſi dia più faſtidio, nè impedimento alcuno a quelli, che giuocheranno a detti giuochi di carte permeſſi, ed in detto preinſerto decreto contenuti, in qualſivoglia Città, Terra, Caſtello, e luogo del preſente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, dagli Officiali di dette Città, Terre, Caſtelli, e luoghi predetti, nè da altra qualſivoglia perſona; ha preſentato memoriale all' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sign. Vicerè, per lo quale è ſtato rimeſſo a queſta Regia Camera con la ſua decretazione del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Giacomo Coluzio, Regio Arrendatore delle Carte da giuocare per tutto il Regno, ſupplica V. E. che ſi degni comandare per Bando Regio, e penale, che per Napoli, e per lo Regno non s'impediſca giuocare a carte a' giuochi dichiarati permeſſi per decreto della Regia Camera, fatta per commiſſione di V. E. ſervata la forma di quello, per togliere in futuro ogni difficoltà, ed impedimento, che fin qua ſi è dato, e tuttavia ſi dà al giuocare di carte in detti giuochi permeſſi, in grave danno di eſſo ſupplicante, del Regio Arrendamento, e diſturbo de' popoli, che ne' tempi ſoliti ſi vogliono ricreare con tali giuochi, che ſono di ſpaſſo, *ut Deus. Regia Camera Summariae ſuper ſupplicatis provideat.* Lanarius Proregen. Proviſum per Illuſtriſs. D. Proregem. *Neap. die 23. Januarii 1586. Lobera, &c.* Per tanto volendo queſta Regia Camera eſeguire, com' è tenuta, quanto per detto Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Vicerè con la preinſerta Regia decretazione s' ordina, e comanda, l' è paruto fare il preſente Bando, per lo quale
„ s' ordina, e comanda tanto in queſta Cit-
„ tà, quanto in ogni altro luogo del preſen-
„ te Regno, a tutti, e quali ſi vogliano Of-
„ ficiali, maggiori, e minori, così Regi, Poen. duc. mille.
„ come di Baroni, di qualſivoglia Città,
„ Terra, Caſtello, e luogo del preſente Re-
„ gno, ſotto pena di ducati 1000. d' appli-
„ carſi la quarta parte all'accuſatore, ed il
„ reſto per la metà alla Regia Corte, e l'
„ altra al detto Arrendatore, ed altra riſervata
„ ad arbitrio di S. E. che circa i giuochi
„ di carte contenuti nel preinſerto decreto di
„ queſta Regia Camera, non debbano dare,
„ nè far dare faſtidio, nè impedimento alcu-
„ no per qualſivoglia cauſa, o colore alle
„ perſone, che ci giuocheranno, e così s'eſe-
„ gua, e non altrimenti, ſotto la predetta
„ pena, da eſigerſi irremiſſibilmente „. Avvertendo ognuno di non contravvenire al preſente Bando, atteſo per queſta Regia Camera ſi ſpediranno Commiſſarj tante volte, quante ſarà neceſſario, contra i contravvegnenti; e da quelli, che ſaranno colpati, non ſolo ſi eſigerà detta pena, *ut ſupra* contenuta, ma ancora il ſalario di detti Commiſſarj, che ſaranno mandati a pigliare le informazioni di dette contravvenzioni, e gli ſteſſi ſi condanneranno a pagare a detto Magnifico Arrendatore tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſſi, che n' avrà patito. *Datum Neapoli in eadem R. C. S. die 6. menſis Februarii 1586. Franciſcus Alvarez de Ribera M. C. L. Jo: Dominicus Brancaleo. David Capeceſalus Magiſter Act.* Fuit confirmata die 14. Maii 1601. In reg. fol. 50 & die 31. Maii 1608. fol. 71. 6 Febr. 1586. Franciſc. Alvarez.

Conſenſu Decius Raparius Secret. Decius de Capua pro Squillante, Regiſt. in partium chartarum primo fol. 34.

Ordinato in Camera, Eccell. D. Brancaleo, notato. Bando per l'oſſervanza de'giuochi di carte, dichiarati non proibiti per la Camera.

PRAMMATICA VII.

Confirmatur prag. anteced.

IN tempo del governo dell' Illuſt. quond. Conte de Lemos, noſtro predeceſſore Vicerè in queſto Regno, fu fatta, e di ſuo ordine pubblicata Prammatica per oſſervanza di altre Prammatiche, e Bandi fatti per gli altri Illuſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, ſopra la proibizione delle caſe di giuochi, e baratterie del tenor ſeguente, *videlicet*: Philippus, &c. Bando, &c. In tempo del Governo dell' Illuſtr. Conte di Miranda, noſtro Predeceſſore Vicerè in queſto Regno, fu di ſuo ordine fatta, e pubblicata Prammatica, proibendo, che non ſi tengano caſe di Giuochi, o Baratterie, nè ſi giuocaſſe a giuochi proibiti, qual è del tenor ſeguente, *videlicet, Philippus, &c. Bando, &c.*

§. 1. A tempo del governo degl' Illuſtri Predeceſſori noſtri, ed ultimamente del qu. Ill. Commendatore Maggiore, furono fatti gl'infraſcritti Bandi, e Prammatiche del tenor ſeguente, *videlicet*. Per noi è ſtata fatta, e d'ordine noſtro pubblicata in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet. Philippus, &c., Bando, &c.* A tempo del governo de' noſtri Predeceſſori Vicerè ſi trovano fatte, pubblicate Prammatiche ſopra i giuochi, e caſa di baratterie, che ſi facevano, e teneano da ogni ſorta di perſone, a cauſa che ne ſuccedevano inimicizie, omicidj, furti, beſtemmie, e rovine di caſe; e tra le altre Prammatiche per l' Illuſtr. quond. Duca d' Alcalà allora Vicerè in queſto predetto Regno, ne fu fatta una ſotto la data de' 15. di Gennajo dell' anno 1568. per la quale fu ordinato, che niuna perſona aveſſe preſunto di giuocare a niuna ſorta di giuochi a credito, e quelli, che aveſſero giuocato, non aveſſero potuto preſtare, nè dare danari a niuno di quelli, che aveſſe giuocato con eſſi, ancorchè aveſſero fatto polizze al Banco, ovvero loro aveſſe dato pegni, ed aveſſe fatta, o promeſſa altra cautela; e ſe aveſſero fatto il contrario, quegli, il quale aveſſe avuto detti danari nel modo predetto, non foſſe ſtato tenuto a pagamento alcuno, nè ſi aveſſe potuto dire, che aveſſe mancato a parola, o fede, che aveſſe dato, nè ad alcuna coſa conveniente a Cavaliere: atteſo che con detta Prammatica ſi dichiarava nulla, ed annullava qualſivoglia promeſſa, o fede, che ſi aveſſe dato di pagare quello, che ſi foſſe perduto, o preſtato, nè aveſſe potuto eſſere aſtretto quello, che aveſſe perduto, ovvero pigliato di detti danari nel modo ſopraddetto, avanti di Tribunale, o Giudice alcuno a pagare quello, che aveſſe perduto, o pigliato, *ut ſupra*. Fu comandato per la medeſima Prammatica a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che non ci doveſſero procedere, nè far procedere; e tanto quelli, che giuocando a credito, aveſſero perduto, quanto quelli, che aveſſero vinto, ovvero giuocando aveſſero dato, o preſtato danari a quelli, che aveſſero giuocato con loro, e quelli, che l'aveſſero pigliati, foſſero incorſi in pena di un anno d'eſilio da queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuo territorio, e diſtretto; e ſe ſi foſſe giuocato in altro luogo ſuora di queſta predetta Città, e contravvenutoſi alle coſe ſopraddette, ſi foſſe incorſo alla pena d'eſilio per detto anno, da' luoghi, dove aveſſero giuocato, e da dove aveſſero fatto la loro abitazione, e da queſta predetta Città di Napoli, ſuo territorio, e diſtretto.

Poena exilii annualis.

Loca comprehenſa in exilio.

§. 2. Dopo per l' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Cardinal Granvela, allora Luogotenente, e Capitan Generale in queſto predetto Regno fu fatta un' altra Prammatica ſotto la data de' 24. di Settembre dell' anno 1572. per la quale fu comandato, che niuna perſona aveſſe avuto ardire in qualſivoglia luogo, o caſa di giuocare a qualſivoglia ſorta di giuoco, quantità, o altra coſa alcuna, che aveſſe importato più, che ducati 10. di moneta corrente, e che la predetta ſomma *tantum* ſi aveſſe potuto giuocare, e perdere fra lo ſpazio di un dì continuo, calcolato per ore 24. ſotto pena, che quella perſona, che giuocando, aveſſe guadagnato ad un' altra perſona più della ſomma predetta, oltra di non darlele azione per ricuperarla; ſe l' aveſse riſcoſsa, aveſse quella reſtituita alla perſona, che l'aveſse perduta, dimandandola in giudizio fra otto giorni, e di pagare due volte tanto, quanto aveſse guadagnato, di pena; e ſe non ſi foſse dimandata la quantità perduta fra detti otto giorni per la perſona, che l' aveſse perduta, foſse incorſa la perſona vincente nella pena predetta, ed aveſse pagato per pena ancora la quantità, che aveſse guadagnata. E per evitare le frodi, che alla predetta Prammatica ſi aveſsero potute inventare, fu ordinato, che, ſe alcuna perſona giuocando aveſse perduto con un'altra perſona la detta ſomma, e poi foſse andata a giuocare con un altro ignorante della detta prima perdita, in tal caſo la detta perſona perdente foſse incorſa in pena di relegazione per un anno, e nella pena di pagare due volte tanto di quello, che aveſse perduto in quello medeſimo dì con tutte le perſone, con le quali aveſſe giuocato, e che le dette pene ſi foſſero applicate per la terza parte all'accuſatore, e per un'altra terza a' Venerabili Oſpedali degl' Incurabili, e dell' Annunciata; e per l'altra terza parte alla Regia Corte, e che ſimilmente foſſero incorſe nelle pene predette tutte quelle perſone, le quali aveſſero fatto atto alcuno per frode della diſpoſizione, ed ordine predetto, e che foſſero reſtati in loro *robore* i Bandi, *alias* emanati ſopra le baratterie.

Ut ſup pra. e.

Poena denegata actionis, & dupli.

Poena dupli, & lucri.

Poena relegationis per annum, & dupli.

§. 3. Ed appreſſo per lo medeſimo Illuſtriſs. e Reverendiſs. Cardinale fu fatta un'al-

Ut ſopra pr. 4.

tra

tra Pammatica ſotto la data de' 14. di Gennajo dell' anno 1574. per la quale fu ordinata l'oſſervanza della detta Prammatica, fatta a tempo dell' Illuſtre quondam Duca d'Alcalà, ſotto la pena d'eſilio, in eſſa contenuta; ed altra pena corporale maggiore, da lui arbitranda, ſecondo la qualità della perſona, e caſo.

Ut ſupra pr. 5.

§. 4. E poi per l'Illuſtre Marcheſe di Mondeſciar, allora Vicerè di queſto predetto Regno, fu fatta una Prammatica ſotto la data dell'ultimo di Settembre del 1575. per la quale fu ſtabilito, che per niuna perſona s'aveſſe potuto, nè dovuto tener caſa di giuochi pubblicamente, nè ſegretamente di carte, dadi, nè di altra qualſivoglia ſorta di giuochi, nè che tampoco niuno foſſe andato a giuocare nelle dette caſe di giuochi di queſta predetta Città, e ſuoi Caſali, ſotto pena a ciaſcuno de' padroni, che foſſero ſtati nelle dette caſe, ed aveſſero tenuti, e permeſſi detti giuochi, di tre anni di galea, eſſendo ignobili, e ſe foſſero ſtati nobili di tre anni di relegazione in Iſola dichiaranda da Noi, e ſe foſſero ſtate donne, ſotto pena a ciaſchedun di tre anni d'eſilio fuori di queſta predetta Città, Caſali, Territorj, e diſtretto, e che le tavole, e ſedie, carte, e dadi, ed altri iſtrumenti, ſopra i quali ſi foſſe giuocato, gli aveſſero pigliati, e bruciati avanti la porta della caſa, dove ſi foſſe trovato a giuocare, e che con una trombetta ſi foſſe avanti la porta della caſa pubblicato, come ſi bruciano, perchè in eſſa caſa ſi tenea baratteria, e che il predetto ſi foſſe eſeguito *citra* pregiudizio della pena di quattr'once, che competono a' padroni della gabella delle dette baratterie; atteſo, che ſi dichiarava, che foſſero incorſi, *etiam* in detta pena di quattro once da applicarſi a' padroni della gabella predetta, e coloro, che foſſero ritrovati a giuocare in dette caſe, foſſero incorſi in pena d'once 25. da applicarſi quattro d'eſſe a' detti padroni della gabella, ch'è la pena, che loro tocca, e quattro altre once al Capitano, ed Ufficiale di Giuſtizia, che aveſſe eſeguito per dette pene, e 'l reſto alla Regia Corte.

Idem erat prohibitum prius, ut pr. 2. §. 4. infra de meretricibus.

Confirmatur per pr. 10. 11. & 12.

Poen. unciar. quatuor.

Poena unc. 25.

§. 5. Ed ultimamente per lo medeſimo Illuſtre Marcheſe di Mondeſciar fu fatto Bando ſotto la data de' 27. di Settembre del 1576. per lo quale fu comandata l'oſſervanza di detta precedente Prammatica ſotto le pene, tanto a que' maſchi, e femmine, che teneſſero dette caſe di giuoco, quanto a coloro, che giuocaſſero, contenute nella detta Prammatica, da applicarſi, e diſtribuirſi nel modo, in eſſa dichiarato, e ſotto altre pene maggiori a ſuo arbitrio riſervate, e furono rivocate, ed annullate le licenze, che foſſero ſtate concedute di tener caſe di giuoco dal magnifico Reggente della Vicaria, che allora era, e comandò ſimilmente tanto al detto Reggente, quanto a' futuri Reggenti di detta Gran Corte, che per l'avvenire in modo alcuno non aveſſero concedute di ſimili licenze, e concedendole, foſſero ſtate di niuno valore, e niuno ſe ne aveſſe potuto ſervire, e ſervendoſene, foſſe incorſo nelle dette pene. Ed eſſendo Noi ſtati informati, che le dette Prammatiche, e Bandi, tanto giuſtamente fatte, non ſono ſtate oſſervate, nè ſi oſſervano, volendo provvedere, che con effetto ſi oſſervino, per quello, che conviene al buon governo, e per evitare tant' inconvenienti, che da' detti giuochi, e caſe di baratterie ſuccedono, in diſſervizio di N. Signore Dio, di Sua Maeſtà, del quieto vivere, e beneficio pubblico de' ſudditi della predetta Maeſtà; ci è paruto fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale " ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di eſſo per „ tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualun- „ que ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ non eccettuandone perſona alcuna, *etiam* „ Ufficiali, e Stipendiarj Regj, ſi debbano „ oſſervare *ad unguem* le dette precalendate „ Prammatiche, e Bandi ſenza diminuzione, „ nè replica alcuna, ſotto le pene, in eſſe „ dichiarate ".

Qua confirmat. pr. 5.

Sub poenis, ut ſupra.

§. 6. E per quel, che tocca alle caſe di giuochi, per evitare, che non ſi poſſano ſcuſare, che nelle caſe predette non ſi giuoca, poichè ſi tengono ſerrate, e quando per alcuni Ufficiali, e Miniſtri di Giuſtizia ſi va in dette caſe, e fanno aprire le caſe predette, le perſone, che vi ſtanno, ſi fanno trovare, che non giuocano, per evitare la pena: Per tanto per ovviare a queſto " vogliamo, „ e dichiariamo, che andando alcuno de' detti „ Ufficiali, ed Eſecutori di Giuſtizia in caſa „ d'alcuno, ch'è ſtato ſolito tener caſe di „ giuochi, e baratterie, o che abbia fama di „ tenerla, ancorchè la trovaſſero ſerrata, aprendoſi poi la porta, ed entrando dentro di „ quella trovaſſero perſone, che non abitano „ in eſſa; ma foreſtieri, che veriſimilmente „ non poſſano eſſere andati in dette caſe, ſe „ non per giuocare, ſi abbiano per convinti, „ tanto il padrone della caſa, quanto detti „ foreſtieri, che ſi ci trovaſſero, *ita* che poſſano eſſer puniti, e ſi puniſcano, ſiccome „ ſi trovaſſero attualmente giuocando, delle „ pene contenute nella detta Prammatica della data dell'ultimo di Settembre dell'anno „ 1575. ed in altre pene maggiori, a noſtro „ arbitrio riſervate.

Convictio ſpecialis.

Concordat pr. 10. infra.

Ut ſupr. pr. 5.

§. 7. E vogliamo di più " che tre perſone, che deponeſſero d'atti diverſi, e ſingolari, che in alcuna caſa ſi foſſe giuocato, „ e tenuta baratteria, o ſi giuocaſſe; e teneſſe baratteria nel modo predetto dal detto „ dì della pubblicazione del preſente in *antea*, „ facciano vera, e veriſſima probazione, e ſi „ poſſa procedere, e ſi proceda all'eſecuzione „ delle dette pene, tanto contra i padroni „ delle caſe, quanto contra coloro, che ſi deponeſſe, che ci hanno giuocato, ſiccome „ foſſero ſtati trovati in atto di giuocare; „ proibendo di più in tutto, e per tutto in „ qualſivoglia parte, e luogo, *etiam* nel corpo di guardia de' Soldati, ed Infanteria Spagnuola, e caſe di loro Capitani il giuoco „ di dadi, *ita* che non vi ſi poſſa giuocare „ ſotto le medeſime pene, contenute nella det-

Tres teſtes ſingulares faciunt plenam probationem contra tenentes domos ludorum, & baratariae, probatione privilegiatas.

„ ta

Poena eadem. Pragm. 5.

„ ta Prammatica dell' ultimo di Settembre „ 1575.

Taxilli fieri, & vendi prohibentur. Poena triremis per triennium. Concordat pr. 10.

§. 8. Ordiniamo di più “ che in queſta „ Città di Napoli, e ſuoi Borghi, e Caſali „ non ſi poſſano, nè debbano da niuna per„ ſona vendere, nè lavorare dadi, ſotto pena „ di tre anni di galea, e di eſſerle bruciati „ tutt' i dadi, che ſi teneſſero in ſua botte„ ga, o altro luogo “ ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano, e ciaſcuno d' eſſi debba attendere alla eſecuzione delle pene contenute nella preſente Prammatica irremiſſibilmente contra qualſivoglia, che contravveniſſe alle coſe predette, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die 17. menſis Decembris* 1579. *Don Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secretarius.* Ed intendendoſi, che per molte parti del Regno ſi tengono delle dette caſe di baratterie, e giuochi, e che ſi giuoca anche a dadi, e ſi attende al giuoco, di maniera che ne ſono nate, e naſcono rovine di caſe: ci è paruto per le medeſime cauſe, che ci hanno moſſo a fare la detta Prammatica in queſta Città di Napoli, ordinare, ſiccome per virtù del preſente Bando *omni tempore valituro* “ ordiniamo, e „ comandiamo, che in tutto queſto predetto „ Regno, tanto nelle Città, Terre, e luoghi „ del Regio Demanio, quanto de' Baroni, ſi „ debba per qualſivoglia perſona di qualun„ que ſtato, grado, e condizione ſi ſia, oſ„ ſervare la forma, contenenza, e tenore del„ la preſente Prammatica, ſotto le medeſime „ pene in eſſa dichiarate.

17. Decembr. 1579. D. Iuan de Zunica.

Mulieres tenentes domum paratam, ad ludendum puniuntur poena exilii per triennium. Concordat. Prag. 10. 11.

§. 9. *Verum* “ per quello, che tocca alle „ donne, che teneſſero di dette caſe di barat„ terie, incorrano, e ciaſcuna d'eſse incorra „ in pena d' eſilio di tre anni dalla loro pa„ tria, e luogo, dove contravveniſsero al pre„ ſente Bando, e dal loro territorio, e di„ ſtretto, oltra di eſsere eſeguito il di più, „ che in detta Prammatica ſta ordinato: co„ mandiamo a tutti, e ſingoli Ufficiali, e „ Tribunali, tanto Regj, come de' Baroni, „ che debbano, e ciaſcuno d'eſſi debba atten„ dere all'eſecuzione delle ſopraddette pene ir„ remiſſibilmente contra qualſivoglia, che con„ travveniſse a ciaſcuna delle coſe eſpoſte in „ eſsa Prammatica, ſenza eccezione di per„ ſona alcuna “. *Datum Neap. die 19. menſis Jaunarii* 1580. *Don Juan de Zunica. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secret.* Ed eſsendo ſtati informati, che i detti Bandi, e Prammatiche, tanto giuſtamente fatte, non ſono ſtate oſservate, nè ſi oſservano nel preſente Regno, e volendo provvedere, che con effetto ſi oſservino, per quello, che conviene al buon governo, e per evitare tanti inconvenienti, che da detti giuochi, e caſe di baratterie ſuccedono in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, e del quieto vivere, e del beneficio pubblico de' Sudditi della predetta Maeſtà; per queſto “ con la preſente ci è pa„ ruto rinnovare i predetti Bandi, e Pram„ matiche, ordinando, e comandando a tutti, „ e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, tanto Re„ gj, come de' Baroni, che debbano, e cia„ ſcuno d' eſſi debba attendere all' eſecuzione „ delle pene ſopraddette irremiſſibilmente con„ tra qualſivoglia, che contravveniſſe a cia„ ſcheduna delle coſe eſpreſſe in eſſi Bandi, „ e Prammatiche, ſenza eccezione di perſo„ na alcuna “. *Datum Neap. die 24. menſis Martii* 1597. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Reg. Baſtida Secret.* Ed eſſendo Noi giunti nel governo di queſto Regno, ſiamo ſtati informati, che delle preinſerte Prammatiche, e Bandi ſi è fatto abuſo, e che contra la forma di eſſi ſi giuoca in diverſi luoghi di queſta Fedeliſſima Città, e del preſente Regno a giuochi, in quelli proibiti, e ſi tengono delle dette caſe di baratterie, dal che vengono a naſcere molti inconvenienti. Perciò convenendo, sì per ſervizio di Noſtro Signore Dio, come della predetta Cattolica Maeſtà, e quieto vivere de' ſuoi Sudditi, che le predette Prammatiche, e Bandi, e quanto in eſſi ſi contiene, ſi oſſervino, e ſi eſeguano, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente, per la quale “ confermando „ le Prammatiche, e i Bandi preinſerti fatti „ per detto Illuſtre Conte di Miranda, ed „ altri noſtri Predeceſſori, e *citra praejudicium* „ delle pene incorſe per quelli, che hanno „ contravvenuto in ciò; ordiniamo, e coman„ diamo, che le predette Prammatiche, e „ Bandi ſi debbano *ad unguem*, *ed inviolabiliter* oſſervare, ed eſeguire, ſotto le pene „ in quelli contenute, quali s' eſeguiranno „ irremiſſibilmente contra i traſgreſſori di „ eſſi “. Per tanto ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, che debbano tenere particolar penſiero, ciaſcheduno in ſua giuriſdizione, che le Prammatiche, e i Bandi predetti ſi oſſervino onninamente, e procedere all' eſecuzione delle pene, in eſſe contenute, contra i contravvegnenti, ſenza eccezione di perſona alcuna, che tal' è noſtra volontà. *Datum Neap. die 12. menſis Octob.* 1599. *El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Don Diego de Vera pro Secret. in Bannor. 1. fol.* 12. Ed eſſendo Noi giunti nel governo di queſto Regno è pervenuto a noſtra notizia, che le preinſerte Prammatiche, e Bandi, non s' oſſervano altrimenti, e ſi ſono abuſati di tal modo che contra la forma di eſſi ſi giuoca in diverſi luoghi, così di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come del preſente Regno, a giuochi proibiti in quelle, e ſi tengono delle dette caſe di baratteria; per il che abbiamo conſiderato, che ne riſultano diverſi inconvenienti, sì in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, come della predetta Maeſtà, e quieto vivere de' Sudditi; e perciò volendo provvedere, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſen-

19. Januarii 1580. D. Iuan de Zunica.

24. Mart. 1597. El Conde de Miranda.

12. Octob. 1599. El Conde de Lemos.

ſente Bando, per lo quale “ confermando tutte le predette Prammatiche, e Bandi preinſerti fatti, per detti Illuſt. Conte de Lemos, ed altri noſtri Predeceſſori, e *citra praejudicium* delle pene incorſe per quelli, che hanno contravvenuto in ciò, ordiniamo, e comandiamo, che le predette Prammatiche, e Bandi ſi debbano *ad unguem*, & *inviolabiliter* oſſervare giuſta la loro contenenza, e tenore, ſotto le pene in quelle contenute, quali ſi eſeguiranno irremiſſibilmente contra i traſgreſſori di eſſe, ordinando ancora per lo preſente a chi ſpetta, che debbano tenere particolare penſiero, che le Prammatiche, e i Bandi predetti ſi oſſervino onninamente, e procedere all'eſecuzione delle pene, in eſſe contenute, contra i contravvegnenti ſenza eccezione di perſona alcuna ”.

16. Apr. 1603. El Conde de Venavente.

Datum Neap. die 16. menſis Aprilis 1603. El Conde de Venavente. Vidit Goveſtiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salazar Secret. In Bannorum primo fol. 11.

PRAMMATICA VIII.

Ludus trudis luſorii prohibetur in locis deſcriptis hic.

SIamo ſtati informati, che dal continuo giuocare, che ſi fa a ſtracquare con palle a maglio dalla ſtrada di Sant' Anna, appreſſo queſto Regio Palazzo ad alto, verſo il Monte di Santo Martino, e Santa Maria a Parete, o negli altri infraſcritti luoghi proibiti per li Bandi, ed Ordini degl' Illuſt. noſtri predeceſſori Vicerè, ne ſono ſucceduti, e ſuccedono ogni dì riſſe, ed altri inconvenienti, così tra quelli, che giuocano a detto giuoco, come tra le genti, che frequentano in detti luoghi, e gli abitanti in eſſi; i quali non poſſono, nè entrare, nè uſcire dalle loro caſe, nè ſtare alle porte, e fineſtre ſenza gran pericolo per cauſa di detto giuoco, ed alcuni ne ſono ſtati feriti con dette palle. E volendo Noi ſopra ciò provvedere, ed evitare ogni inconveniente, per quello che conviene al beneficio pubblico, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, che dal dì della pubblicazione di eſſo avanti niuna perſona di qualunque grado, e condizione ſi ſia, Capitani d'Infanteria Spagnuola, Alfieri, Sergente, ed altri Ufficiali, e Soldati, preſuma di giuocare a ſtracquare con dette palle a maglio, ne' luoghi infraſcritti, *videlicet*: Chiaja, Echia, dalla detta ſtrada di Sant' Anna ad alto verſo il Monte di Santo Martino, e Santa Maria a Parete, dentro il Borgo di Sant' Antonio, fuora la porta di Toledo, verſo Santa Maria del Monte, nella ſtrada di Santa Maria della Vita, San Gennaro, San Severo, Santa Maria della Sanità, nella ſtrada per dirittura della caſa dell' Illuſtre Duca di Torre maggiore, infino alla caſa dell' Illuſtre Duca di Nocera, i vichi, che ci ſono in detta ſtrada della Chieſa di Santa Maria Mater Dei; *etiam* negli altri luoghi abitati di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſotto pena a' Nobili di duc. 100., e tre anni di relegazione, ed agl' ignobili di tre tratti di corda, al pubblico, e di pena di galea a noſtro arbitrio; ed a' Capitani, Alfieri, Sergenti, ed altri predetti, di ſoſpenſione delle loro piazze, *etiam* per lo tempo a noſtro arbitrio riſervato; ed a' Soldati di privazione delle loro piazze, di perdere le armi; e tre anni di galea, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata; da applicarſi dette pene pecuniarie, la terza parte all'accuſatore, l'altra terza parte alla Regia Corte, e l'altra terza al Capitano di Giuſtizia, che piglierà quello, che avrà contravvenuto al tenor del preſente Bando, quali pene ſi eſeguiranno inviolabilmente contra i traſgreſſori; che tal' è noſtra volontà ”. *Datum Neap. die 20. menſis Martii 1607. El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit D. Bernardus a Barionovo Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salazar Sec.*

Poena ducat. centum, & relegationis per triennium, & trium ictuum funis, & triremis arbitrariae. Poena ſoſpenſionis.

20. Martii 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IX.

Prohibetur ludus vulgo detto delle nocelle, e tarrette; confirmatur per Prag. 14. §. 1. de armis, & 11. infr.

A Noſtra notizia è pervenuto, come in molti luoghi, e quaſi in tutte le piazze di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſi giuoca indifferentemente alle nocelle, *ſeu* tarrette, da dove ſi cauſano infiniti inconvenienti, e maſſime del beſtemmiare in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, al che volendo noi rimediare, acciocchè ſi tolga tal abuſo, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, e comandiamo, che niuno ardiſca di giuocare al detto giuoco delle nocelle, *ſeu* tarrette in qualſivoglia parte di queſta predetta Fedeliſſima Città, ſotto pena a riſpetto di quelli, che giuocheranno a detto giuoco, d'eſilio, o altra a noſtro arbitrio riſervata, e quelli, che lo tengono, o faranno tenere, della fruſta. Per tanto diciamo, ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Capitani di Guardia, ed altri Miniſtri di Giuſtizia di queſta predetta Città, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e i detti Capitani di Guardia, ed altri Miniſtri di Giuſtizia, debbano ſtare vigilanti in pigliare quelli, che terranno detto giuoco delle nocelle, *ſeu* tarrette, e quelli, che giuocheranno, portarli carcerati nella predetta Gran Corte della Vicaria, affinchè per eſſi ſi poſſa fare eſeguire ſubito la detta pena della fruſta a riſpetto di quelli, che avranno tenuto detto giuoco, ed a riſpetto di quelli, che avranno giuocato, detta Gran Corte ce ne venga a far relazione in detto Regio Collateral Conſiglio, acciocchè poſſiamo dichiarare la pena, che loro s'avrà da dare ”. *Datum Neap. die 13. menſis Auguſti*

Poena fuſtig. Augetur poena in Pr. 11. §. 2.

13. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

guſti 1610. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Salazar. Secret. regiſtrata in Bannor. 2. fol. 3.

PRAMMATICA X.

Ludorum domus prohibetur cum adjectione certae formae ad convincendos contravenientes. Hoc etiam erat ſtatutum per Prag. 7. confirmatur per pr. 24 §. 2. de Armis, & prag. 199.

TRa l'altre Prammatiche, che con tanta prudenza, e conſiderazione ſono ſtate fatte dagl' Ill. Noſtri Predeceſſori, per lo buon governo di queſto Regno, ſono di molto giovamento alla Repubblica quelle, che hanno proibito i giuochi, da' quali naſcono tante offeſe alla Maeſtà Divina, e tante rovine di caſe particolari. Onde volendo conformarci, com'è di ragione, con provviſioni così ſante, utili, e neceſſarie, ci è paruto col parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " ordiniamo, e „ comandiamo, che da qua avanti, ſenza pregiudizio delle pene incorſe per lo paſſato, „ niuna perſona di qualſivoglia grado, ſtato, „ e condizione, preſuma di tenere caſa di „ giuoco pubblicamente, nè ſegretamente di „ carte, dadi, nè d'altra qualſivoglia ſorta „ di giuochi, nè tampoco niuno vada a giuocare nelle predette caſe di giuochi in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali, ſotto pena a ciaſcuno „ de' padroni, che ſtaranno nelle dette caſe, „ terranno, o permetteranno detti giuochi, „ di tre anni di galea, eſſendo ignobile, ed „ eſſendo nobile, di tre anni di relegazione „ in Iſola per Noi dichiaranda; e ſe ſaranno „ donne, ſotto pena a ciaſcheduna di tre anni d'eſilio fuori di queſta predetta Città, „ Caſali, e Territorio, e ſotto altre pene „ maggiori, a noſtro arbitrio riſervate; le tavole, ſedie, carte, dadi, ed altri iſtrumenti, ſopra i quali, e co' quali ſi giuoca, e „ ſtarà giuocando, ſi debbano pigliare, ed abbruciare avanti la porta della caſa, nella „ quale ſi troverà che ſi giuochi, e con un „ trombetta ſi debba avanti la caſa predetta „ pubblicare, come ſi bruciano, perchè ſi teneva in detta caſa baratteria, ed il predetto ſi debba eſeguire, *citra praejudicium* della pena di quattr'once, competente a' Padroni della Gabella delle dette baratterie; „ atteſo vogliamo, che incorrano *etiam* in „ detta pena di quattr'once da applicarſi a' „ Padroni di detta Gabella; a' quali per lo „ preſente Bando in quanto tocca alle quattr' „ once predette, non vogliamo, che ſi faccia pregiudizio alcuno, e quelli, che ſaranno trovati a giuocare in dette caſe, debbano incorrere, e ciaſcuno d'eſſi incorra in „ pena d'once 25. da applicarſi, cioè quattro „ d'eſſe a' detti Padroni di detta Gabella, „ ch'è la pena, che loro tocca, e quattro „ altre once al Capitano, ed Ufficiali di Giuſtizia, che eſeguiranno per dette pene, ed „ il reſto alla Regia Corte; rivocando, ed „ annullando per lo preſente tutte le licenze, che foſſero ſtate concedute di tenere „ caſe di giuochi dal Reggente paſſato della „ Gran Corte della Vicaria, comandando ſimilmente con queſto al Reggente preſente, „ e futuri di detta Gran Corte, che per l'avvenire non debbano in modo alcuno concedere ſimili licenze, e concedendoſi, ſieno „ nulle, ed invalide, e di niuno valore; „ *ita* che niuno ſe ne poſſa ſervire, e ſervendoſene, incorra nelle ſopraddette pene. E per „ quel, che tocca alle dette caſe di giuochi, „ per evitare, che non ſi poſſano ſcuſare, „ che nelle caſe predette non ſi giuoca, poichè ſi tengono ſerrate, e quando per alcuni Ufficiali, e Miniſtri di Giuſtizia ſi va „ in dette caſe, e ſi ſanno aprire le caſe predette, le perſone, che vi ſtanno, ſi ſanno „ trovare, che non giuocano per evitare la „ pena. Per tanto, per ovviare a queſto, vogliamo, e dichiariamo, che andando alcuni de' detti Ufficiali, ed Eſecutori di Giuſtizia in caſa d'alcuno, ch'è ſtato ſolito „ tenere caſe di giuochi, e baratterie, o che „ abbiano fama di tenerla, ancora che la trovaſſero ſerrata, aprendoſi poi la porta, ed „ entrandoſi dentro di quella, le perſone, „ che non abitano in eſſa foreſtiere, che veriſimilmente non poſſano eſſer andate in „ dette caſe, ſe non per giuocare, ſi abbiano „ per convinti, tanto il padrone della caſa, „ quanto detti foreſtieri, che ci ſi trovaſſero, „ *ita* che poſſano eſſer puniti, e ſi puniſcano „ ſiccome ſi trovaſſero attualmente giuocando, „ delle pene predette, e d'altre pene, a noſtro arbitrio riſervate. E vogliamo di più, „ che tre perſone ancora, che deponeſſero d'atti „ diverſi, e ſingolari, che in alcuna caſa ſi „ foſſe giuocato, e tenuta baratteria nel modo predetto, dal detto dì della pubblicazione del preſente in *antea*, facciano vera, „ e veriſſima provazione, e ſi poſſa procedere; „ e ſi proceda all'eſecuzione delle dette pene, tanto contra i padroni delle caſe, quanto contra quelli, contra i quali deponeſſero, che ci hanno giuocato, ſiccome foſſero „ ſtati trovati in atto di giuocare. Ordinando di più, che in queſta Città predetta di „ Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali non ſi poſſano, nè debbano da niuna perſona venderе, nè lavorare dadi, ſotto pena di tre anni di galea, e di eſſerle bruciati tutt' i „ dadi, che ſi teneſſero in ſua bottega, o altro luogo. Ordinando, e comandando al „ Reggente, e a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed ad altri, a chi ſpetta, che „ debbano, e ciaſcuno d'eſſi debba tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente „ Bando, ed eſeguire le ſopraddette pene, in „ eſſo contenute, irremiſſibilmente contra i „ traſgreſſori, ſenza eccezione di perſona alcuna ". *Datum Neap. die 13. menſis Auguſti 1610. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Salazar. Secret. Regiſt. in Bann. 3. fol. 2.*

Prag. 7.

Poena unciarum quatuor.

Poena unciarum 25.

Regentes M. C. V. facultatem ludendi non concedant; concordat pr. 12. 13. infra, & pr. 52. n. 5. de offic. Mag. Juſt.

Concordat pr. 7. §. 6.

Convictio.

Poena triremis per triennium.

Concordat pr. 7. & 8.

13. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAM-

PRAMMATICA XI.

Ludos prohibetur per totum Regnum, & confirmatur per pr. ſeq.

ANcorchè per li noſtri predeceſſori Vicerè in queſto Regno ſia proibito per Prammatiche, e Bandi, che non ſi tengano caſe di baratterie, e giuochi di carte, e dadi, e di qualſivoglia altra ſorta di giuoco; tutta volta Noi abbiamo ritrovato, che le dette Prammatiche, e Bandi ſono andati in diſuſo, ed intendiamo, che indifferentemente, tanto in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, quanto in tutti gli altri luoghi del preſente Regno ſi tengono le dette caſe di baratterie, e giuochi, ed in quelli vi vanno a giuocare perſone di ogni ſorta, e ne ſono ſuccedute inimicizie, furti, beſtemmie, e rovine di caſe. Per il che volendo Noi ovviare a queſt' inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona, *etiam* il Capitano della Guardia degli Alabardieri poſſa, nè debba tenere, o fare tenere le dette caſe di baratterie, e giuochi pubblicamente, nè ſegretamente, di carte, dadi, nè di qualſivoglia altra ſorta di giuoco, nè affittarli, nè fargli affittare, così in queſta predetta Città, come in tutto il predetto preſente Regno, nè tampoco qualſivoglia perſona, di qualunque ſtato, e grado, e condizione ſi ſia, tanto nobile, quanto ignobile, ci debba andare a giuocare, ſotto pena tanto a quelli, che li terranno, o faranno tenere, o affitteranno dette caſe di baratteria, e giuochi, *ut ſupra*, quanto a quelli, che ci andranno a giuocare, di anni 10. di relegazione, ſe ſarà nobile, e d'anni 10. di galea agl' ignobili; e ſe ſarà donna d'anni tre d'eſilio, *extra Regnum*; e ciò non oſtante qualſivoglia licenza, che teneſſero dal Reggente della Gran Corte della Vicaria, o d'altri, le quali col preſente Bando s'intendano rivocate, ed annullate: ordinando, e comandando al Reggente, e a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed a quali ſi vogliano altri Ufficiali, così Regj, come di Baroni, che debbano, ciaſcuno in ſua giuriſdizione, tenere particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e contra i traſgreſſori eſeguire per le predette pene ſenza eccezione di perſona alcuna: ordinando ancora a' Capitani di Giuſtizia di queſta predetta Città, che ſotto pena, a noſtro arbitrio riſervata, debbano uſare ogni ſquiſita diligenza per l'oſſervanza di queſto noſtro Bando, e carcerare i traſgreſſori di qualunque condizione foſſero, e portarli nelle carceri di detta Gran Corte, acciocchè ſi poſſa contra di loro procedere alle dette pene.

Poena relegationis, vel remigationis per decennium, vel exilii per triennium, vide pr. 9. 10. 12. 13.

Ludus avellanarum, orbiculi, & fortium prohibetur.

2. Così ancora “ proibiamo eſpreſſamente, che in queſta predetta Città di Napoli, non ſi giuochi alle nocelle, *ſeu* ballotte, nè al rotello, nè tampoco alle beneficiate; nè tali giuochi ſi debbano affittare, nè tenere, ſotto pena tanto a quelli, che li terranno, o affitteranno, quanto a quelli, che ci giuocheranno, di anni tre di relegazione, ſe ſarà nobile, e di anni tre di galea all' ignobile; e ciò non oſtante qualſivoglia licenza, che teneſſero dal predetto Reggente della Gran Corte della Vicaria, o d'altri, le quali col preſente Bando s'intendano rivocate, e loro ordiniamo eſpreſſamente, che non ne debbano concedere più di tali licenze, che tal'è noſtra volontà ”. *Datum Neap. in Regio Palatio die 25. menſis Januarii 1617. El Duque. Vidit Conſtantius Reg. Vid. Montalvus Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villab. Salazar Secret. In Bannorum 1. fol. 98.*

Reſpectu avellanarum, fuit confirmata pr. 9. vide pr. 12. & 13.

25. Jan. 1617. El Duque.

PRAMMATICA XII.

Prohibentur ludus, & domus baratteriae, cum confirmatione aliarum pragmaticarum. Idem erat ſtatutum per prag. 7. 9. & 10.

ANcorchè ultimamente per due Bandi dell' Illuſtre Conte di Lemos emanati ſotto i 13. d'Agoſto 1610. a tempo era al governo di queſto Regno, ſia proibito ſotto diverſe pene il tenere in queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Caſali caſe di giuochi pubblicamente, e ſegretamente, di carte, dadi, e d'altra ſorta di giuochi, e l'andare a giuocare nelle dette caſe; e così anche il giuocare, e tener giuochi di nocelle, *ſeu* tarrette in queſta detta Fedeliſſima Città: avendo (giunti al governo di queſto Regno) ritrovato molto diſuſati detti Bandi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ confirmando detti Bandi emanati per detto Illuſtre Conte di Lemos in materia di giuochi ” ſotto detto dì 13. d'Agoſto 1610. e quanto per detti Bandi fu ordinato, in quanto, al preſente non contraddicano: “ ordiniamo, e comandiamo di nuovo, che di qua avanti, ſotto le pene in detti menzionati Bandi, contenuti *reſpective*, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca di contravvenire a' detti Bandi; e per oſſervanza di quelli, non debbano tener giuoco, nè in luogo pubblico, nè in caſa particolare, nè ardiſca niuno in queglì andare a giuocare contra la forma di detti Bandi; rivocando per lo preſente, ed annullando tutte, e quali ſi vogliano licenze, che ſe ne trovaſſero forſe date per lo Reggente della Gran Corte della Vicaria, ed ordinando al detto Reggente, ed a' Giudici di detta Gran Corte, che tengano particolar penſiero dell' oſſervanza di detto preſente Bando, e procedano contra i traſgreſſori alle dette pene, ed a quanto per detti menzionati Bandi ſta ordinato ”. Ed acciocchè di queſto non ſi poſſa allegare ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neap. die 16. menſis Julii 1620. El Cardenal de Boria, y Velaſco, Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidis Urſinus Reg. Salazar Secretarius.*

9. ſup.

Poena eadem, ut in pra. 11.

Concordat pr. 10 & ibi apoſtilla.

16. Julii 1620. El Cardenal de Boria, y Velaſco.

PRAMMATICA XIII.

Renovantur prag. ludorum; concordat pr. 10. hoc tit. & 32. §. 3. de off. Mag. Juſtit. & pr. 25. §. 37. de offic. & quae ſib prohib.

ESſendo noi giunti al governo di queſto Regno, abbiamo trovato, che la maggior parte de' noſtri Predeceſſori per ovviare a' molti inconvenienti, che per ordinario naſcevano dal permettere tutte ſorte di giuochi, e caſe di baratterie, ne riſultavano inimicizie, omicidj, furti, beſtemmie, e la total rovina delle caſe, ſi riſolſero di proibirle con diverſe Prammatiche, come ſi vede dalla Prammatica fatta dall' Illuſtre quondam Duca d'Alcalà a' 15. di Gennajo 1568. per la quale fu ordinato, che niuna perſona aveſſe avuto ardire di giuocare a credito a niuna ſorta di giuoco, e coloro, che aveſſero giuocato, non aveſſero potuto preſtare, nè dar danari a niuno di quelli, che aveſſe giuocato con eſſo, ancorchè aveſſero fatte polizze al Banco, o loro aveſſero dato pegno, e ſe aveſſero fatto il contrario, colui, che aveſſe perduto, o che aveſſe avuto danari nel modo predetto, non foſſe ſtato tenuto a pagamento alcuno, nè ſi aveſſe potuto dire, che aveſſe mancato di parola, o di fede, o di coſa alcuna conveniente a Cavaliere, atteſo che in detta Prammatica ſi dichiarava nulla qualſivoglia promeſſa, o fede data di pagar quello, che ſi foſſe dato, o preſtato, proibendo anche a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che non doveſſero procedere, nè far procedere contra di quelli, che perdendo, o ricevendo danari preſtati in giuoco, foſſero ſtati convenuti da coloro, che gli aveſſero vinti, o preſtati; con imponere pena a quelli, che pigliaſſero detti danari ad impreſto, come di ſopra, di eſilio per un anno da queſta Fedeliſſima Città, ſuo Territorio, e diſtretto, e da quel luogo, dove fuor di queſta Fedeliſſima Città nell' altre parti del Regno aveſſero giuocato, e da' luoghi della loro abitazione, ſuo territorio, e diſtretto.

Ut ſupra pr. 1.

Poena exilii per annum.

Nell' anno poi 1572. a' 4. di Settembre per lo Reverendiſs. Cardinale Granvela fu ordinato, che niuna perſona aveſſe avuto ardire di giuocare in qualſivoglia caſa, o luogo, in qualſivoglia ſorta di giuoco, quantità, o altra coſa, che importaſſe più di ducati dieci di moneta corrente, fra lo ſpazio d'un giorno continuo d'ore 24. ſotto pena a chi aveſſe guadagnata maggior quantità de' detti ducati dieci, di perdere l'azione di farſeli pagare, non avendola eſatta, e reſtituirla a chi l'aveſſe perduta, quando l'aveſſe eſatta, dimandandola in giudizio fra otto giorni, e di pagare al Fiſco due volte tanto, quanto gli aveſſe guadagnato, e non dimandandola fra gli otto giorni, colui che avea vinto, aveſſe pagato per pena al Fiſco ſolamente la quantità guadagnata. E di più fu ordinato, che per evitare le frodi, ſe quella perſona, che aveſſe perduto i predetti ducati dieci in un giorno con un giuocatore, foſſe poi nel medeſimo giorno andata a giuocare in un' altro luogo con altra perſona, ignorante della prima perdita, foſſe incorſa nella pena di relegazione per un anno, e di pagar per pena pecuniaria due volte tanto di quello, che aveſſe perduto in quel medeſimo giorno con tutte le perſone, con le quali aveſſe giuocato, e nelle medeſime pene foſſero incorſe tutte quelle perſone, che aveſſero fatto alcuno atto per fraudare la diſpoſizione della detta Prammatica. E per un' altra Prammatica del medeſimo Reverendiſſimo Cardinale Granvela a' 14. di Gennajo 1574. fu ordinata l'oſſervanza della detta Prammatica dell' Illuſtre Duca d'Alcalà, ſotto le pene d'eſilio, in quella eſpreſſe, ed altra pena corporale maggiore, da lui arbitranda. Appreſſo poi per l'Illuſtre Marcheſe di Mondeſciar per un' altra Prammatica dell' ultimo di Settembre 1575. fu provviſto, che niuna perſona poteſſe tenere caſe di giuochi pubblica, nè ſegreta, di carte, dadi, nè d'altra qualſivoglia ſorta, e che niuno foſſe andato a giuocare nelle dette caſe in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali; ſotto pena a' padroni, che foſſero ſtati nelle dette caſe, ed aveſſero tenuto, e permeſſo detti giuochi, di tre anni di galea eſſendo ignobili, e di tre anni di relegazione eſſendo nobili; e ſe foſſero ſtate donne, di tre anni d'eſilio da queſta Città, Territorio, e diſtretto, e che le tavole, ſedie, carte, dadi, ed altri iſtrumenti, ſopra i quali ſi foſſe giuocato, ſi foſſero bruciati avanti la porta della medeſima caſa, pubblicando con una trombetta, che ſi bruciavano, perchè ſi tenea caſa di baratteria, oltra la pena pecuniaria, ſpettante a' padroni della gabella delle dette baratterie. E per lo medeſimo Illuſtre Marcheſe di Mondeſciar a' 27. di Settembre 1576. per Bando fu comandata l'oſſervanza della detta Prammatica, ſotto le medeſime pene in quella contenute, ed altre maggiori, a ſuo arbitrio riſervate: e furono rivocate, ed annullate le licenze di tener caſa di giuoco, concedute dal Reggente della Vicaria in quel tempo: ed ordinato al Reggente preſente, e futuri, che non aveſſero in modo alcuno concedute ſimili licenze, e concedendole, foſſero nulle, ed invalide, e niuno ſe ne aveſſe potuto ſervire; e ſervendoſene, foſſe incorſo nelle dette pene. Giunto poi in queſto governo l'Illuſtre Commendator Maggiore di Caſtiglia fu a' 17. di Dicembre 1579 fatto Bando con la precalendazione di tutte le dette Prammatiche, ed ordinato, che ſi foſſero *ad unguem* oſſervate da tutti, non eccettuandone perſona alcuna, *etiam*, che foſſero Ufficiali, o Stipendiarj, e provviſto di più, per quel che tocca alle caſe di giuochi, che, per evitare, che non ſi poſſano ſcuſare, con negare, che in quelle ſi giuoca, mentre ſi tengono ferrate; quando per gli Ufficiali, e Miniſtri di Giuſtizia ſi fanno aprire per far le diligenze, le perſone, che ci ſtanno, ſi fanno trovare, che non giuocano, queſta ſcuſa non ſi ammetta; ma ſempre che gli Ufficiali, e Miniſtri, o Eſecutori di Giuſtizia andranno in caſa d'alcuno, ch'è ſtato ſolito tener caſa di giuochi, e baratterie, o che abbia fama di tenerla, ancorchè ſi trovaſſe ferrata, ed aprendoſi poi le porte ſi trovaſſero dentro perſone foreſtiere, che non abitano in eſſa,

Ut ſupra pr. 2.

Poena dupli, & lucri.

Poena relegationis per annum, & dupli.

Ut ſupra pr. 4.

Poena exilii, & corp. arbitranda.

Ut ſupra pr. 5.

Poena triremis, & relegationis per triennium.

Poena combuſtionis ultra pecuniariam.

Ut ſupra pr. 7. §. 1.

eſſa, le quali veriſimilmente non poſſono eſſere andate in detta caſa, ſe non per giuocare, ſi abbiano per convinti, tanto il padrone della caſa, quanto detti foreſtieri, che vi ſi trovaſſero, e ſi puniſcano come ſe attualmente ſi trovaſſero giuocando, delle medeſime pene contenute nella detta Prammatica dell' ultimo di Settembre 1575. ed altre maggiori, a ſuo arbitrio; con aggiunger di più, che ſe tre perſone deponeſſero, ancorchè per atti diverſi, e ſingolari, che ſi foſſe giuocato in alcuna caſa, e tenuto baratterie, o ſi giuocaſſe, o teneſſe baratteria, faceſſero vera, e pieniſſima pruova, e ſi poſſa procedere alla eſecuzione delle dette pene, tanto contra i padroni, quanto contra coloro, che per le ſuddette depoſizioni conſtaſſe, che ci aveſſero giuocato, come ſe foſſero ſtati trovati in atto di giuocare; Proibendo anche in ogni parte, e luogo, *etiam* nel corpo di guardia de' Soldati, e Fanterie Spagnuole, e caſe de' loro Capitani, il giuoco di dadi, ſotto le medeſime pene, contenute nella detta Prammatica dell' ultimo di Settembre 1575. con eſpreſſa proibizione, che in queſta Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, non ſi poſſano da niuna perſona vendere, nè lavorare dadi, ſotto pena di tre anni di galea, e di eſſerle brugiati tutt' i dadi, che teneſſe in ſua bottega, o in altro luogo. Il qual Bando poi a' 19. di Gennajo 1580. fu dal medeſimo Illuſt. Commendatore Maggiore ampliato, e diſteſo in tutto il preſente Regno, e ſucceſſivamente tutt' i precalendati Bandi, e Prammatiche furono confermate *de verbo ad verbum* dall' Ill. Conte di Miranda a' 24. di Marzo 1597. dall' Illuſt. Conte di Lemos a' 12. d' Ottobre 1599. e dall' Illuſt. Conte di Venavente a' 16. d' Aprile 1603. E perchè ſiamo informati, che dette Prammatiche, e Bandi non ſono in modo alcuno al preſente oſſervati, anzi in diſpregio di quelli ſi ſono date licenze da' Reggenti di Vicaria, che *pro tempore* ſono ſtati, dal che ne ſono riſultati grandiſſimi inconvenienti in danno del pubblico. Per tanto *etiam* per eſecuzione della Real Carta di Sua Maeſtà, volendo al tutto rimediare, ci è paruto con voto del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " vogliamo, ed ordiniamo, che *citra* „ *praejudicium* delle pene incorſe da' contravvegnenti alle dette Prammatiche, e Bandi, e „ ciaſcuno d' eſſi da oggi avanti tutte quelle „ ſi debbano inviolabilmente oſſervare, ſotto „ le pene, in ciaſcuna eſpreſſe, da eſigerſi „ irremiſſibilmente: e che nè il Reggente della Vicaria, nè altra qualſivoglia perſona „ poſſa dar licenza, nè innovar coſa alcuna „ contra la forma de' detti Bandi, e Prammatiche, e dandole, ſieno nulle, ed invalide, come per la preſente l' annulliamo: ed „ i traſgreſſori s' intendano incorſi nelle dette „ pene, non oſtante, che teneſſero dette licenze ". Però " vogliamo, che per oſſervanza del Bando, emanato per la Regia „ Camera a' 21. d' Agoſto 1612. ſi poſſa „ giuocare a' giuochi di carte dichiarati in „ detto Bando, che ſono, cioè Picchetto, „ tarocchi, venti figure, gilè, sbracare, ſciabechiello, ſcartare nove carte, a trionfo „ due per due, malcontento, trapolare, alla „ gabella, a primiera ordinaria, a primiera „ ſcoverta, *ſeu* mammaria, e a ruaſo, e non „ altri giuochi, conforme al detto Bando; „ con che per detti giuochi permeſſi non ſi „ poſſa tener caſa pubblica, nè eſigere cotto, o altra coſa, *etiam* ſotto colore di „ prezzo di carte, o d' altra invenzione, ſotto le dette pene, contenute in dette Prammatiche, e Bandi, dichiarando, che quanto alla pena pecuniaria di once 25. per „ ciaſcuno da eſigerſi tanto contra quelli, che „ teneſſero dette caſe, o faceſſero detta eſazione, quanto contra quelli, che giuocaſſero, oltra l' altre pene, *ut ſupra*, ſi divida, cioè once quattro a' padroni della gabella, once quattro a' Capitani, o altri „ Miniſtri di Giuſtizia, che li pigliaſſero, „ e le reſtanti once diciaſſette la metà al „ Regio Fiſco, e l' altra metà al Reggente „ della Vicaria ", ed affinchè ſia noto a tutti, ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e nell' altre Città, Terre, e luoghi di tutto il preſente Regno, e ſi affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 4. Junii 1631. El Conde de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Revitus Reg. Barilius Secret. In Pragmaticarum primo fol. 68.*

Poſt publicatam praedictam Pragmaticam inter ludos permiſſos fuerunt additi alii per infraſcriptum Decretum Regiae Camerae Summariae, praecedente relatione in Collaterali Conſilio, *videlicet. Die 8. menſis Auguſti 1631. Neap. in Collaterali, & 11. dicti in Regia Camera.* Super nonnullis inſtantiis factis per Magnificum Carolum Salernum Arrendatorem Regii Arrendamenti chartarum ludi, petentem renovationem Bannorum, alias per Regiam Cameram emanatorum ad inſtantiam praedeceſſorum Arrendatorum, etiam vigore ordinum S. E. & Collateralis Conſilii circa permiſſionem ludendi libere, & abſque impedimento ad ludos chartarum permiſſos, & declaratos per Decretum Regiae Camerae anni 1585. pro manutentione dicti Arrendamenti cum additione aliorum ludorum introductorum, & inventorum poſt dictum Decretum anni 1595. qui non includuntur in Pragmatica noviter edita, per S. E. circa prohibitionem, ludorum prohibitorum, & baraptariarum, prout in actis, &c.

Facta relatione per Regiam Cameram Summariae S. E. in Regio Collaterali Conſilio aſſiſtentibus Illuſtribus, & Circumſpectis DD. Regentibus Regiam Cancellariam, referente Mag. Viro U. J. D. Matthia Caſanate Praeſidente dictae R. C. & Commiſſario arrendamenti praedicti, audito Magnif. U. J. D. Jo: Camillo Cacace Fiſci Patrono dictae Regiae Camerae S. E. mandavit, quod renoventur ſolita banna, alias expedita *pro permiſſione lu-*

Poen. ead.

Poen. ead.

Ut ſupra pr. 7. §. 9.

Ut ſupra pr. 7.

Poen. ead.

Ludi permiſſi.

Diſtributio poenae.

4. Junii 1631. El Conde de Monterey.

Decretum Regiae Camerae.

8. Aug. 1631.

In pragm. 6. hoc tit.

Ludi permiſſi de novo additi.

dorum permiſſorum contentorum in Decreto lato per Regiam Cameram anno 1585. cum additione aliorum infraſcriptorum ludorum, videlicet.
„ Il giuoco dell'Ombre, Carrottuſo, *etiam* a
„ mano a mano con 12. o 15. carte, Primie-
„ ra ſmammaria, con la traverſa, *ſeu* ſcom-
„ meſſa del quindici, punto, e pareglia, Pri-
„ miera buona a quanto inviti, Primiera buo-
„ na vada, vada tutti, detta alla Romana,
„ tre ſette con 11. carte, tre ſette ſcoverto
„ a quattro montoni ", *qui ludi qua ſupra modo declarari permiſſi, prout alii contenti in Decreto praedicti anni 1585. & luſores in eis ludendo non incurrant, nec incurrere habeant ad aliquam poenam, vigore dictae novellae Pragmaticae*. Hoc ſuum, &c. Vidit Caſan. Vidit Fiſcus, conſenſu Bolinus Secret. Sabatus de Helia.

Confirmatur per pr. 14.

8. Aug. 1632.

PRAMMATICA XIV.

Renovantur prag. luſorum.

ESſendoſi per parte di Giuſeppe Volpicella fatto intendere, qualmente i giorni paſſati ha arrendato la gabella delle Carte di giuocare per anni cinque, a ragione di ducati undici mila ſeicento venti l'anno, con tutt' i privilegj, prerogative, decreti, e bandi, conforme l'hanno tenuta i ſuoi Predeceſſori; comparve perciò nella Regia Camera della Sommaria, e fece iſtanza per la rinnovazione de' Regj Bandi, emanati in detta materia nell' anno 1631. per la Regia Camera d'ordine dell'Eccellenza di quel tempo, e del Regio Collateral Conſiglio, co' quali ſtava ordinato, e dichiarato, che ſi aveſſe potuto liberamente giuocare ne' giuochi permeſſi in virtù de' Decreti interpoſti per l'iſteſſa Reg. Camera nell' anno 1581. e 1631. precedente deliberazione, ed ordine del detto Reg. Collaterale a ſua relazione: e ciò per mantenimento dell' Arrendamento predetto, per la quale Regia Camera a' 7. del paſſato meſe di Luglio a relazione del Magnifico Preſidente Ganaverro è ſtato interpoſto Decreto, che detti Bandi ſi rinnovaſſero, ſupplicandoci, che foſſimo ſerviti ordinare, che ſi foſſero di nuovo impreſſi, e pubblicati i Bandi predetti, i quali per noi riconoſciuti, ed inteſa la relazione *oretenus* per ordine noſtro fattaci nel Regio Collateral Conſiglio per l'infraſcritto Illuſt. Reggente Ferrante Brancia, Duca di Belvedere, del Conſiglio Collateral di Sua Maeſtà, ci è paruto in conformità de' Decreti, e Bandi predetti, fare il preſente Bando da pubblicarſi tanto in queſta Magnifica Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto in tutte le altre Terre, e luoghi del preſente Regno, per li quali " ordiniamo, ed
„ eſpreſſamente comandiamo al Reggente, e a'
„ Giudici della Gran Corte della Vicaria, a'
„ Capitani di guardia di queſta predetta Fe-
„ deliſſima Città, loro Caporali, e Soldati,
„ ed agli altri Miniſtri di guardia, *& ſignanter*
„ agli Affittatori delle pene de' giuochi proi-
„ biti, e Baratterie, e loro Officiali, e perſo-
„ ne quali ſi vogliano, *necnon* a' Governatori,
„ ed Uditori Provinciali, Capitani, ed Aſ-
„ ſeſſori, così Regj, come de' Baroni del det-
„ to preſente Regno, ed altri quali ſi vogliano
„ Officiali, perſone, e miniſtri d'eſſo, e cia-
„ ſcuno di loro *in ſolidum*, preſenti, e futu-
„ ri, che non debbano in modo alcuno im-
„ pedire, moleſtare, nè perturbare le perſo-
„ ne, e converſazioni di gente, che giuoche-
„ ranno, e faceſſero giuocare agl' infraſcritti
„ giuochi di carte permeſſi, e contenuti ne'
„ Decreti, e Bandi predetti, *videlicet*. Pic-
„ chetto, Tarocchi, Gilè, Sbracare, Ventifi-
„ gure, Sciavichello, Malcontento, alla Ga-
„ bella, Trapolare, Triunſo, due per due,
„ nove Carte, Primiera ordinaria, Primiera
„ ſcoverta, *ſeu* Sommaria con la traverſa, *ſeu*
„ ſcommeſſa del quindici, punto, e pareglia,
„ Runſo a ſei, Ombre, Carrettuſo, *etiam* a
„ mano a mano con dodici, o quindici car-
„ te, a Primiera buona a quanto inviti, Pri-
„ miera vada, vada tutti, detta alla Romana,
„ tre ſette con undici, o tre ſette ſcoverto a
„ quattro montoni, permettendovi, e facendovi
„ permettere, che a' ſopra dichiarati giuochi
„ ſi poſſa liberamente, e ſenza impedimento,
„ nè contraddizione alcuna, giuocare in ogni
„ luogo, e parte, così nelle caſe, come nel-
„ le Piazze di queſta predetta Fedeliſſima
„ Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali
„ diſtretti, e di tutte l'altre Città, Terre,
„ Caſali, e luoghi del preſente Regno, ed
„ in più Tavole, e partite, non oſtante qual-
„ ſivoglia Prammatica, e Bandi per noi, e
„ noſtri Predeceſſori emanati in contrario;
„ acciocchè detto Arrendamento non ſi ven-
„ ga a diſmettere in danno del Real Patri-
„ monio, eſſendo queſti giuochi di piacere,
„ e ricreazione di genti, con che in eſſi non
„ ſi eſiga cotto, *etiam* ſotto colore di prez-
„ zo di carte, ſotto le pene nelle dette Re-
„ gie Prammatiche contenute, e non ſi fac-
„ cia il contrario ". *Dat. Neap. die 26. Aug. 1638. El Duque de Medina de las Torres, Principe de Stigliano, y Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Caſanate Reg. Barillis Secret.*

Sup. prag. 13.

Ludi, qui permittuntur, numerantur. Vide prag. 6. & 13.

Hodie per banno noviſ. penes Aſſuetum Arrendamenti ludorum, ſunt prohibiti ludi chartacum, vulgo a Carretta, quaranta, ogni altro di parata, primiera di qualſivoglia ſorte, goffo, o sbracare, dadi, ſub poena duc. 100. & alia ad arbitrium S. E. etiam quoad dominos domorum, & luſus ludorum non prohibitorum permittitur in una menſa tantum.

26 Aug. 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XV.

BEnchè ſi ſia proibito il giuoco dell'eſtrazione per li Seminarj di Genova, Milano, e Turino, non ſi è ricavato il fine, che ſi deſiderava per la malizia degli uomini con tanto diſſervizio di Dio, e del Pubblico, con la quale s'ingegnano di farlo, conſiderando, che difficilmente ſi poſſa venire ad aver prova, che baſti per condennare alla pena ſtabilita ne' Bandi a queſto effetto da tempo in tempo emanati; per il che eſſendoſi conſiderato da Noi quanto convenga, che affatto ſi eſtingua tale introduzione, cagionando mali gravi, e che per evitarli non ſi è curato la Regia Corte della convenienza, che ſe ne ricavava per l'affitto di detto giuoco: ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*; con il quale s'ordina, e comanda, che neſſuna per-

Prohibetur ludus extractionis faciendae in Seminariis Civitatum Januae, Mediolani, & Taurinorum ſub poenis in ead. Prag. contentis.

ſona

ſona di qualſiſia ſtato, grado, e condizione, che ſia, ardiſca, nè preſuma in modo alcuno da oggi avanti di prendere al giuoco, nè giuocare, o far giuocare, anche per ſuppoſta perſona, in queſta Fedeliſſima Città, e Regno per l'eſtrazione, che ſi fa ne' Seminarj ſuddetti di Genova, Milano, e Turino, nè per quelli rimettere, nè far rimettere qualſiſia ſomma di danaro per l'eſtrazione di detti Seminarj ſotto pena di ducati tre mila, e cinque anni di galea, ſe ſaranno perſone ignobili, o altrettante di relegazione, ſe ſaranno nobili; a riſpetto però de' Principali, per conto de' quali ſi piglierà in detto giuoco, oltra la perdita del danaro, che ſi troverà aver ricevuto per lo medeſimo; e a riſpetto de' Poſtieri, che ricevono, e prendono per conto d'altri in detto giuoco, alla pena di cinque anni di galea, e ducati trecento, oltra le quantità, che ſi troverà aver ricevuto per detto giuoco da applicarſi al Regio Fiſco; ed in quanto a' giuocatori, alla pena d'anni tre di galea, ſe ſia ignobile, e altrettanta di relegazione, ſe ſia nobile, e di ducati cento, oltra il denaro, che per detta cauſa aveſſero guadagnato: e ſimilmente ſi ordina, che neſſuno mercatante, o negoziante in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, o altra perſona, che foſſe di qualſiſia ſtato, grado, e condizione, poſſa mandare con loro liſte i numeri, e nomi per detto giuoco in detti Seminarj, nè anche danaro alcuno per detto effetto ſotto pena di ducati due mila da eſigerſi per ogni volta, che ſi conſterà avere contravvenuto al preſente Bando; come ancora s'ordina, che neſſuno Stampatore in queſta Fedeliſſima Città, e Regno poſſa ſtampare le note, che forſe veniſſero co' nomi, e numeri delle perſone deſcritti in detti Seminarj di Genova, Milano, e Turino, ſotto l'impreſe de' medeſimi, a richieſta anche di qualſiſia perſona, ſotto pena d'anni tre di galea.

Tribuitur privilegium probationibus. Ed acciò poſſano caſtigarſi i contravvegnenti colle pene ſtabilite nel preſente Bando, ed eſſer di eſempio agli altri per rimoverli da tale inclinazione, ſi è determinato privilegiare in quello ſia ragionevole le prove, che poſſono concorrere per poter eſeguire le pene ſuddette: perciò ſi ordina, che contra i Principali, in nome di chi ſi prende in detto giuoco, ſieno prove convenienti le depoſizioni di tre giuocatori con la fama di riceverſi da' Poſtieri per loro conto: o pure di due Poſtieri co' bollettini, che ſi eſibiſcono da' Giuocatori, o Poſtieri medeſimi riconoſciuti dagl' iſteſſi, benchè i detti Giuocatori, e Poſtieri ſieno incorſi nelle pene ſtabilite; ed in mancanza di queſta prova concorrendovi altra prova indiziaria, ſe ne debba dalla Gran Corte della Vicaria far relazione a Noi nel Regio Collateral Conſiglio, per ricevere gli ordini convenienti, e contra i Poſtieri, che pigliano per ſe, o per altri baſtino per pruova conveniente le depoſizioni di tre Giuocatori, anche ſingolari co' bollettini, che aveſſero ricevuti, benchè in teſta d'altri, non oſtante ſieno incorſi nelle pene contenute nel Bando ſuddetto; promettendo l'impunità delle pene incorſe ſino alla pubblicazione del preſente Bando a' Poſtieri, o prenditori, che hanno ricevuto per detto giuoco, con che debbano preſentarſi avanti il Sign. Reggente della Vicaria fra giorni dieci dopo la pubblicazione del preſente Bando, con eſibire i bollettini, e le liſte di detto giuoco, che ſi ritrovano in loro potere, e dichiarare le perſone, da chi, e per conto di chi hanno preſo, e le loro depoſizioni facciano prova, non oſtante ſieno incorſi nelle pene antecedentemente comminate, e paſſato detto termine, e non eſſendoſi preſentati a fare le loro depoſizioni, ſecondo ſi è dichiarato di ſopra, reſtino compreſi nel preſente Bando, promettendoſi a' denuncianti la ſeſta parte di quello perverrà a beneficio del Regio Fiſco per le pene ſtabilite nel preſente Bando.

E per maggiormente poterſi avere la notizia de' traſgreſſori, ſi ordina a tutt' i Capitani di Giuſtizia, e Scrivani di Vicaria, che invigilino per l'oſſervanza di detto Bando, ed avendo notizia de' principali Poſtieri, o Giuocatori, debbano denunciargli al detto Signor Reggente, e non facendo detta denuncia reſtino privi del loro officio con l'inabilitazione in perpetuo di poterlo eſercitare, oltra altre pene a noſtro arbitrio, e ſe ſaranno partecipi, ed intelligenti co' medeſimi incorrono nell'iſteſſe pene ſtabilite nel preſente Bando con l'iſteſſo privilegio delle prove, come ſi è determinato contra i medeſimi.

Ed acciò ſi poſſa nell'occaſione delle inquiſizioni, che accaderanno procedere con tutta ſollecitudine, ſi ordina alla Gran Corte della Vicaria, che ne' caſi eſpreſſi nel preſente Bando proceda a quanto ſarà di giuſtizia, come da Noi delegata.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in qualſiſia Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli die 30. menſis Martii 1711. El Conde Carlos Borromeo. Vid. Gaſcon Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Argento Reg. Vid. Biſcardus Reg. Vid. Roſa Reg. D. Franciſcus Ardia Secr. Maſtellonus. Banno, ut ſupra.* 10. Martii 1711. El Conde de Carlos Borromeo.

(†) PRAMMATICA XVI.

Carolus Rex.

LA pernicioſa introduzione delle umane frodi ſolite commetterſi ne' giuochi, ſiccome ha partorito in eſſi, e quindi nel Pubblico, continui danni, e ſconcerti, che in varie, ſpeſſiſſime volte ſi ſono veduti, ed inteſi, così ha chiamata la noſtra mente ad abolirne il peſſimo, e cattivo coſtume. Convenendo dunque di reprimere l'audacia, e nera malizia de' Giuocatori, e nel medeſimo tempo impedire il corſo delle cennate frodi. Abbiamo perciò ſtimato di fare la preſente Prammatica Sanzione, *omni tempore valitura*; ed ordinare, e ſtabilire per modo di legge genera-

nerale, ſiccome colla preſente ordiniamo, e ſtabiliamo generalmente, e per ogni futuro tempo l' oſſervanza de' ſeguenti Capi, colla comminazione di pene in eſſi contenute, cioè:

Nemo ad Ludum admittatur, niſi pecunia numerata. Quod acrius in filiis familias ſervandum eſt. Filii familias a publicis ludis arceantur.

Che da oggi in avanti non s' ammetta perſona alcuna di qualunque condizione ella ſi foſſe, a giuocare in credenza, nè ſopra pegni, nè per ſomma grande, nè per ſomma piccola, e ſpecialmente i figli di famiglia. Ed ordiniamo, e comandiamo, che la pratica, e ſtile tenuto dal paſſato Uditor General dell' Eſercito di proibire a' detti figli di famiglia (ad iſtanza de' loro Padri) di giuocare ne' giuochi pubblici, in qualunque maniera, e per qualunque ſomma, reſti ſtabilita per legge generale, ed inviolabile oſſervanza, acciocchè ſi continui tal pratica, e ſtile.

Tabernae luſoriae a *dadi* locis deſcriptis aſſignantur.

Che le caſe de' giuochi de' dadi, reſtino ridotte alle ſeguenti: cioè, Porta Capuana, Porta di S. Gennaro, S. Lorenzo, la Sciuſcella, la Carità; Camorra avanti Palazzo, Porto, e Mercato, e queſte ſolamente ſieno aperte per uſo di detti giuochi de' dadi, e tutte l' altre, che di preſente ci ſono, cioè Vicaria, Giardino degl'Incurabili, Fontana de' Serpi, Sghizzo, Barracca al largo del Caſtello, Piazza Franceſe, Loggia, Carmine, e Quartieri Spagnuoli, affatto ſi diſmettano, ſenza che mai in avvenire ſi faccia d'eſſe più uſo pe' giuochi de' dadi.

Tabernae luſoriae a *carte* locis deſcriptis aſſignantur.

Che le caſe de' giuochi di carte reſtino minorate, e ridotte nelle ſole ſeguenti, cioè Babilonia, Sghizzitiello, Porta Reale, Giardino delle Colonne, Porta Capuana, e Giardino di S. Coſimo, e che ſi diſmettano l'altre due, che di preſente ci ſono, cioè quella chiamata di Cagnamanes, e l'altra di Fontana Medina, rimettendo alla diſcretezza, e prudenza dell' Uditor Generale dell' Eſercito il dare altre licenze per li giuochi proibiti di carte alle caſe private, così per lo numero di dette caſe; com' anche per la qualità delle perſone oneſte, e circoſpette.

Tabernae luſoriae pateant ad mediam uſque noctem. Nobilibus relegatio; ceteris fuſtigatio, & ad opus publicum addictio comminatur.

Quali ſopraddette caſe pubbliche de' giuochi de' dadi, e carte, non ſi tengano aperte, ſe non fino alla mezza notte, oltre alla quale non ſi poſſa in eſſe giuocare, ſotto pena a' nobili d'anni tre di Preſidio, ed agl' ignobili della fruſta ed anni tre di galea, e che le dette pene non ſi rimettano, transigano, o permutino, neppure in viſita.

Qui ludi in tabernis publicis, privatiſque locis interdicantur.

Che per evitare ogni altro male maggiore, che s' inferiſce alla pubblica fede per mezzo delle frodi ne' giuochi; Ordiniamo, e comandiamo, reſtino affatto aboliti, e diſmeſſi tutt' i ſeguenti giuochi, ſenza che in avvenire ve ne ſia memoria alcuna, e ſono cioè lo Rotiello, *ſeu* Bianchetto, la Torretta fatta a caracò, per cui ſi fa calare una palla a ſei figure, le Cocciolelle, *ſeu* tabacchiere, ſotto le quali vi ſi pone un bottone, la Farinola a ſei numeri, che cala per un canale a modo di ſtivale, il numero ſettantadue con dodici Farinole, le Tavolette di carte da giuocare, dette i Tavolilli, che ſi tengono in mezzo delle ſtrade, ed in ogni altro luogo, le Caſe di baratterie, nelle quali per lo giuoco della Baſſetta s' eſige la metà della poſta; quando la carta eſce apparata, il Libro, la Corriola, la Schena, l'Imbuto con pallotte, la Pupa, *ſeu* Pupata, Rotelli col trucco, e di ogn'altra ſorta, la Foſſa con otto palle d'avorio, il Cataletto, la Caſſettina, il Giuoco detto tocco dell'Uova, che s'eſercita la Paſqua di Reſurrezione, o in ogni altro tempo, ed il giuoco de' dadi, chiamato di paſſadieci. Quali ſoprannominati giuochi non poſſano, nè debbano permetterſi, nè pure con alcuna licenza dell' Uditor Generale, di qualunque Miniſtro Regio, o di altro qualunque Magiſtrato, lor togliendo a tal effetto la poteſtà di poterli permettere, o tollerare, ed in caſo ſi ritrovaſſe perſona di qualunque condizione ſi ſia, che li giuocaſſe, o deſſe la comodità di giuocargli, o che foſſe intelligente delle frodi ne' giuochi permeſſi con licenza, incorrano i nobili nella pena d'anni tre di preſidio, e gl'ignobili della fruſta, e tre anni di galea, ſenza che le pene ſuddette ſi rimettano, transigano, o permutino, neppure in viſita, ed oltra le predette pene corporali, incorrano ſimilmente nella pena pecuniaria, cioè i nobili nella pena di ducati dugento, e gl' ignobili di ducati venti da eſigerſi irremiſibilmente. Qual ſomma pecuniaria ſi dia a quei denuncianti, che faranno trovare i delinquenti infraganti, e queſto ad oggetto di poterſi più facilmente avere le notizie, e le pruove delle controvvenzioni, l'eſecuzione delle quali pene, per la di loro inviolabile oſſervanza, reſti a carico dell' Uditor Generale dell'Eſercito.

Ii, apud quos luſum eſſe dicetur, quos *Tavolaggieri* dicimus, falſas teſſeras, *dadi*, vel aleas finxerint, fecerint, quominus dolo malo alicui ſurripiatur ſi nobiles relegentur, ceteri ad opus triremium per decennium mancipentur.

Idem *Tavolaggieri* luſoribus mutuam pecuniam non dent.

Che a Tavolaggieri Padroni di caſe di giuochi permeſſi con licenza, loro aderenti, intelligenti, ovvero fabbricanti dadi falſi, o adulterati in qualunque modo, ed a' giuocatori, che con quelli giuocaſſero, reſti ſtabilita la pena, a' nobili d'anni dieci di preſidio, ed agl' ignobili d' anni dieci di galea, collo ſteſſo ſtabilimento di non poterſi le pene predette rimettere, aggraziare, transigere, nè permutare, neppure in viſita, e reſti parimente a carico dell'Uditor Generale la di loro impreteribile eſecuzione.

Che nè i Tavolaggieri, nè i Padroni delle caſe de' giuochi di carte, e dadi, nè altre perſone, o giuocatori in dette caſe ſiſtenti, preſtino danaro alcuno a' giuocatori nell' atto di giuocare, ed in caſo, che da' prenominati ſi preſtaſſe danaro, ſieno tenuti gl' iſteſſi tavolaggieri, e padroni di caſe denunciarlo (ſempre, e quando n'avranno la ſcienza, o vedranno preſtare il danaro) e mancando all' eſecuzione del preſente noſtro ordine, e ſtabilimento, ſi puniſcano ad arbitrio del Giudice, cioè dell' Uditor Generale dell' Eſercito.

Teſſerae ab eo dentur, apud quem luditur; privatis teſſeris nemo utatur.

Che nel giuoco de' dadi, tutt' i giuocatori, che giuocano inſieme giuochino collo ſteſſo pajo di dadi, che ſi debba cacciare dal tavolaggiere, e non già da' giuocatori, con eſpreſſa proibizione a' giuocatori nell' atto di giuocare, di cacciar dadi, e tenerli ſopra delle loro perſone; e che i due, tre, o più giuocatori, che giuocano inſieme, non giuochino con dadi differenti, cioè un giocatore con un pajo,

pajo, ed un altro giuocatore con un altro pajo de' dadi, ma che cogl' iſteſſi dadi, co' quali giuoca l'uno, debba giuocare l'altro compagno avverſario, e queſto ad oggetto di eguagliare la ſorte, in modo che amendue i Giuocatori ſtiano egualmente al bene, ed al male, cioè vincita, e perdita.

In tabernis novi luſus, niſi concedente Principe, non inducantur.

Che nelle Caſe de' giuochi pubblici di dadi, e carte, non s'introduca neſſuna nuova ſorta di giuochi, ſenza noſtro ordine, ed eſpreſſa licenza, ſenza de' quali, così i Giuocatori, Padroni di caſe di giuochi, di qualunque condizione ſi ſieno, Tavolaggieri, ed ogni altro, che contravveniſſe, ſoggiacciano alle pene di ſopra ſtabilite, cioè i Nobili di anni tre di preſidio, e gl'Ignobili della fruſta, e di tre anni di galea.

Alea obſignabitur, mancipio addicto.

Deſtiniamo finalmente una perſona col carico di ſuggellare uno per uno i mazzi di carte, e poi ciaſcheduna balletta di carte, nella quale ſtiano rinchiuſi dieci di detti mazzi di carte, parimente ſuggellati, e che così ſuggellati detti mazzi di carte ſi caccino nelle tavole de' giuochi di carte, nelle caſe così pubbliche, come private a viſta di tutt' i Giuocatori, per evitare maggiormente le frodi, ed in caſo, che la nominata perſona delinqueſſe in detto ſuo officio, incorra nella pena dello sfratto dal Regno per anni dieci, qual pena non ſe gli rimetta, aggrazi, nè commuti, nè pure in Viſita.

Ed affinchè il preſente ſtabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Vogliamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fideliſſima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, incaricando a' Preſidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi ſpetta, l'inviolabile eſecuzione di quanto in eſſa Prammatica ſi contiene, quale colle debite relate ritorni a Noi; Ed in fede di ciò ſarà la medeſima da Noi firmata, ſuggellata col ſuggello delle noſtre Reali Armi, e roborata dall' infraſcritto noſtro Conſigliere, e Segretario di Stato, e del Diſpaccio. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 4. menſis Septembris* 1735. YO EL REY. *Joſeph Joachin de Montealegre. Vidit Ulloa Praeſ. S. C. Dominus Rex mandavit mihi D. Cajetano-Maria Brancaccio a Secreti*. Pubblicata a' 13. Settembre

1735. 1735.

(†) PRAMMATICA XVII.

Idem Rex. Ludi, de quibus in praeteritis ſanctionibus actum eſt, interdicuntur.

IL deteſtabile vizio del giuoco in qualunque, ben ordinato Governo, ſi è ſempre riputato per fonte ineſauſto della maggior parte di que' mali, onde neppure i privati intereſſi, che l'umana ſocietà vien turbata. Coloro, che van perduti dietro paſſione sì malvaggia, ſono fieri inimici di loro ſteſſi; ſono ingiuſti verſo gli altri; e giungono alcune volte a portare la loro empietà, anche contra le coſe più inviolabili, e ſacre. Le mendicità più abbiette, le frodi, la perdita dell'onore, gli ſcandali, i furti, gli omicidj, e tutto ciò che può ſuggerirſi da inſaziabile avidità di reo guadagno, ſono allo ſpeſſo ſeguele di paſſione sì violenta.

Con veduta cognizione ſonoſi perciò armate le leggi per arreſtarne il corſo. L'Antica Romana Civil Ragione, con varj ſtabilimenti, cercò darvi compenſo, e preſſo tutte le nazioni riſchiarate dal più verace lume, i Giuocatori di profeſſione, ſi ſono avuti in conto di gente vile, e perverſa. Nel noſtro Regno, per Coſtituzione dell' Imperador Federico II., tali Giuocatori di profeſſione, così di dadi, come di carte, ed anche quelli, che a loro l'impreſtaſſero, furono dichiarati infami, che non poteſſero fare teſtimonianza, nè eſercitare offizio, o carica alcuna, e che i Militari privi del lor Privilegio rimaneſſero. Si ſono ancora intorno a ciò giuſta la diverſa condizione de' tempi, varie Prammatiche ſtabilite.

Conſt. Mores diſſolute viventium.

Ma poichè la contumacia ne' vizj, è tale, che ſovente le più ſavie, e ſante leggi, con varj ſutterfugj, e preteſti, andandoſi a poco a poco debilitando nel lor vigore, finalmente ſi arriva al ſegno, che ſe ne ſpegne la memoria, com'è addivenuto in queſta Capitale, e Regno, in cui è andato cotanto in là coteſto pernizioſo vizio del giuoco, che ſi frequenta con tanta indifferenza, e sfrenatezza, che dà omai a credere, che mai vi foſſero ſtate quelle tante ſavie provvide leggi, colle quali ſi è cercato di sbarbicarlo; motivo per cui ſollecitato il Noſtro Real Animo, e dal zelo dell'onor di Dio, e dal bene de' noſtri amatiſſimi Vaſſalli, a cui ſiamo ſtati ſempre, e ſaremo intenti a proccurarlo; ſiamo venuti nella riſoluzione di apportare a tanto male pronto, ed opportuno rimedio, lieti, e contenti di ſacrificarvi gl' intereſſi del noſtro Real Erario; colla perdita annuale di ducati quarantamila, avendo rimirato con orrore una rendita, che da così abominevol fondo ne proveniva.

Vectigal quadraginta mille aureorum ſublatum.

I. Ordiniamo per tanto, riſpetto a' giuochi, le preſenti determinazioni, per modo di Legge generale, e vogliamo, che in ogni futuro tempo, e per tutto queſto Noſtro Regno, debbanſi da quali ſi vogliano perſone di qualunque grado, e di ogni condizione, onore, e dignità, che ſieno eſattamente oſſervate, anche da quelle, di cui biſognaſſe fare eſpreſſa, e ſpezial menzione.

Interdictum perpetuum.

II. Rinnoviamo adunque tutti gli antichi ordini, Bandi, e Prammatiche, che in varj tempi ſi ſono emanate in queſta Città, e Regno contra i Giuocatori, e contra coloro, che tengono caſe di giuochi, e di baratterie; particolarmente quelle, che ſono raccolte nel Corpo delle Prammatiche, ſotto il titolo di *Aleatoribus*, & *Luſoribus*; e rimoviamo ancora la Noſtra Real Coſtituzione formata intorno a ciò a dì 4. Settembre 1735., volendo, che debbanſi effettivamente eſeguire in tutto quello, che altrimenti con queſta coſtituzione non ſarà determinato.

Ut in tabernis Luſoriis, ſic in privatis aedibus, ludi interdicuntur.

III. E perchè i giuochi, quantunque da

per

per loro ſieno una materia indifferente, come però ſecondo l'uſo, e l'abuſo, che ſe ne può fare, alcuni debbonſi affatto proibire, alcuni altri permettere: così tra quelli, che ſi poſſono permettere, pur la pubblica quiete, e bene, dettono, che non a tutti, e non in ogni luogo ſi debbano permettere. Quindi prima di ogni altra coſa vogliamo, e comandiamo, che ne' piani delle Piazze di queſta Noſtra Capitale, e rimanente del Regno, de' Caſtelli, Quartieri di Soldati, Corpi di Guardia, Darſena, Galee, Navi, Preſidj, ne' Caſini, nelle Oſterie, in qualunque caſa ove ſi venda vino, nelle Botteghe, nelle Baracche, o in altri quali ſi vogliano ridotti, affatto non ſi poſſa giuocare, non ſolamente a quo' giuochi, che qui ſotto ſaranno indiſtintamente proibiti, ma neppure a quelli, che ſi permetteranno ſotto quelle pene, che ſi preſcriveranno, e ſaranno prefiſſe a' giuochi tutti indiſtintamente, e univerſalmente vietati.

In Caſtris, Portubus, Navibus, Propugnaculis, tabernis, neque interd ſt, neque permiſſi ludi habeantur. Vide Pag. XVIII. n. 1.

IV. E ſiccome abbiamo ſaputo, che la sfacciataggine de' giuocatori, è arrivata al ſegno di giuocare fino ne' Cortili de' Tribunali, con troppo diſprezzo di un luogo, che dee averſi per ſacroſanto, come il Tempio, ove a Noſtro Nome ſeggono i Noſtri Magiſtrati per cuſtodi, e diſpenſieri di quelle Leggi ſteſſe, che provvidamente ſi erano pubblicate, contra un vizio cotanto deteſtabile; quindi perchè ciò non accade, ſe non tra gente vile, e plebea; Vogliamo, e comandiamo, che ſe mai per l'avvenire ſaravvi, chi ardiſca in sì fatto luogo giuocare a qualunque ſi voglia giuoco, ſubito che ne ſarà portata la notizia a' Magiſtrati, che v'aſſiſtono, lor ſi debbano dare quattro tratti di corda, e poi mandarli per cinque anni in galea.

Idem interdictum valeat in atrio Tribunalium.

V. Comandiamo, che da oggi avanti, ſenza pregiudizio delle incorſe pene, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca in qualſivoglia luogo pubblico, o privato, palazzi, caſe, giardini, ſopra le navi, o galee, ne' Quartieri Militari, ne' Corpi di Guardia, caſe di Militari, nelle Fortezze, e in quali ſi vogliano altri luoghi immuni, pubblici, o privati, giuocare a' giuochi, che diconſi *d'Invito*, e di *Pacata*, come a dire a giuoco di *Baſſetta*, *Quanto invito*, *Primiera*, *Goſſo*, *Trenta*, e *Quaranta*, *Carretta*, *Faraone*, *Banco fallito*, *Zecchinetto*, *Biribiſſi*, *Paris y Pinta*, *Paſſadieci*, *ſette e otto*, *ſcaſſa quindici*, *al Caccio*, *Cavagnola*, *Zaccanette*, *la Flor*, e a tutti gli altri giuochi d'*Invito*, o di *Dadi*, *e Farinole*. Che neppure ſi debba, nè poſſa giuocare al *Rotello*, o ſia *Bianchetto*, alla *Torretta fatta a caracò*, per cui ſi fa calare una palla a ſei figure, *alle Caccioielle*, *o ſieno Tabacchiere*, ſotto le quali ſi mette un bottone, o coſa ſomigliante, *alla Farinola a ſei numeri*, che per un canale diſcende a guiſa di ſtivale, al *Settantadue*, ed al *Trentaſei*, con dodici, o ſei farinole, alle *Tavolette* di carte da giuocare; appellate comunemente i *Tavolilli*, che tengonſi in mezzo delle ſtrade, ed ogni altro luogo, al *Libro*, alla *Corriula*, *o ſia Zagarella*, alla *Schiena*, all'*Imbuto*, *o ſia mutillo*, con pallotte, alla *Pupa*, ovvero *Puppata*, a *Rotelli* con lo Trucco, o di ogni altra ſorta, *alla Foſſa* con otto palle di avorio, al *Cataletto*, alla *Caſſettina*, al giuoco detto *Tocco dell'Uuova*, al giuoco *della Rotella*, *o ſia uno per ſei*, e a tutti gli altri giuochi, ancorchè ſotto altro nome, o titolo, ma che ſieno a' ſuddetti equivalenti; affatto non volendo, che l'altrui malizia ſotto il velo, e preteſto di altro nome di giuoco poſſa far frode a queſto Noſtro ſtabilimento: dimodochè chiunque ardirà giuocare a' ſuddetti giuochi proibiti o ad altri equivalenti, incorrer debba, ſe ſarà Nobile nella pena di anni cinque di relegazione, e ſe Ignobile nella pena di anni cinque di galea, e ſe ſarà Donna di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, nella pena di anni cinque di eſilio dal luogo del commeſſo delitto, dal ſuo domicilio, e da queſta Città, ſuoi Borghi, Tenimenti, e Caſali, oltra le quali pene debba ciaſcuno punirſi con pene pecuniarie ad arbitrio del Giudice, ſecondo la qualità, e poſſibilità del delinquente.

Qui ludi perpetuo interdicantur.

VI. Di più ſi ordina, anche in eſecuzione di altre Prammatiche ſotto lo ſteſſo titolo *de Aleatoribus, & Luſoribus*, che le Tavole, le Sedie, le Carte, i Dadi, e tutti gli altri iſtromenti, con cui ſiaſi giuocato a giuochi proibiti, ſi debbano bruciare avanti la porta della caſa, o del luogo, in cui ſiaſi giuocato ed a ſuono di tromba ſi debba avanti la caſa, e luogo ſteſſo pubblicare, ciò farſi perchè vi ſi tenea tal giuoco proibito, e Baratteria.

Tabulae, aleae, teſſerae ad valvas tabernarum comburantur.

VII. Perchè può avvenire che taluno ſvelatamente non contravvenga a' ſuddetti ordini, tenendo caſe, e luogo pe' ſuddetti giuochi, e Baratteria, ma ſi avvalga dell'intermezza perſona d'altri, e tenga parte al guadagno, ed alla perdita; affin di evitare una tal perniciosiſſima frode, vogliamo, che quelli, che ſi coſterà commettere tal delitto, ſieno puniti con le pene ſteſſe, come ſe foſſero apparenti, e manifeſti traſgreſſori.

Tabernam privatam qui habent, vel domum, eadem poena teneantur.

VIII. Comandiamo a tutt' i Noſtri Magiſtrati, così di queſta Capitale, come del Regno, affinchè ſia più ſpedito il corſo della Giuſtizia, che ciaſcheduno proceda ſopra i reſpettivi ſudditi per virtù di Noſtra ſpecial Delegazione, al pronto gaſtigo di coloro, che contravverranno a queſta Noſtra Real Determinazione.

Idque Magiſtratus videat ex ſpeciali delegatione.

IX. Si ſtabiliſce pure, che le ſuddette pene non ſi poſſano in modo alcuno rimettere, nè transigere, o permutare tampoco in viſita, ma debbano ſempre mai eſattamente eſeguirſi.

Poena non commutetur.

X. Affinchè tal delitto di giuochi proibiti, e di caſe di Baratteria, ſi poteſſe doveroſamente punire, nè giaceſſe occulto per altrui malizia, dalle Prammatiche in diverſi tempi emanate in queſto Regno, ſe ne privilegiarono le pruove, s'impoſero anche pene pecuniarie, e ſi ſtabilì premio a' delatori, lo ſteſſo comandiamo Noi, che ſi eſeguiſca, giuſta però le ſeguenti noſtre Determinazioni.

XI. Or-

Legitima probatio eſt, ſi inſtrumenta luſoria inveniantur. Vide prag. XVIII. n. III.

XI. Ordiniamo adunque in quanto alle pruove, che per poterſi i mentovati traſgreſſori punire, ſia baſtevole pruova l'unitamente ritrovarſi i Dadi, le Torrette, ed altri Iſtromenti, che ſervono ſoltanto a' giuochi proibiti nelle lor caſe, e che veriſimilmente con loro ſcienza vi ſi ſieno immeſſi. Dichiariamo bensì, che ciò non abbia luogo riguardo alle carte da giuocare, poichè di eſſe può farſi uſo ne' giuochi leciti, eccetto però quando ſi trovaſſero ſulle Tavole diſpoſte ad uſo di Baſſetta, o di Banco fallito, intorno a' quali più oltre ſi daranno altri opportuni ſtabilimenti.

Legitima probatio altera, teſtimonium trium, qui de jure teſtificari non poſſunt.

XII. Per convincere intanto i traſgreſſori, diſpenſando a ogni legge dettante il contrario, vogliamo, che ſia baſtevol pruova quella, che ſi può avere da tre teſtimonj, anche femmine, o altramente inabili *de jure, & non de facto*, che conteſtamente depongono averli veduti giuocare a giuochi proibiti.

Legitima probatio tertia, ſi tres fide digni teſtes, luſum fuiſſe teſtificentur.

XIII. E quando sì fatte pruove non ſi abbiano, vogliamo anche, giuſta le determinazioni di più Prammatiche, particolarmente della XIII. *de Aleatoribus, & Luſoribus*, che tre perſone degne di compiuta fede, quantunque depongano di atti diverſi, e ſingolari, che in alcuna caſa ſi foſſe giuocato, o tenuta Baratteria, dal dì della preſente coſtituzione in avanti, facciano piena pruova, e ſi proceda all' eſecuzione dell' ingiunte pene, tanto riſpetto agli abitanti delle caſe, in cui ſia ſtato ſolito tenerſi ſimili giuochi, quanto riſpetto a quelli, contra i quali deporranno, che han giuocato; nella ſteſſa guiſa che foſſero ſtati ritrovati nell' atto medeſimo del giuocare.

Poena Nobilibus ſcutorum mille, ceteris quingentorum ſancitur.

XIV. Vogliamo ancora, che il padrone, o conduttore della caſa, o luogo, dove ſi troverà giuocando a' ſuddetti giuochi proibiti, ſe ſia Nobile, debba pagare al Regio Fiſco la ſomma di ducati mille, e ſe ſia Ignobile ducati cinquecento; che ſe per impotenza, o povertà non poſſono tali pene eſigerſi, diamo la facoltà a' riſpettivi Magiſtrati, e Corti, che alla eſecuzione di queſta noſtra Real determinazione, invigileranno, di commutarle in anni cinque di eſilio a' Nobili, ed anni cinque di preſidio agl' Ignobili.

Delatoribus poenae pars tertia aſſignatur.

XV. Riſpetto a' delatori, o ſieno denunzianti, acciocchè ſi poſſa venire in notizia de' delinquenti, e delle caſe di Baratteria, ſi dia a' medeſimi il terzo delle pene pecuniarie, che ſi eſigeranno; ma ſe ſaranno ſtati per avventura compagni in sì fatti giuochi proibiti, gli eſentiamo dalle comminate pene, purchè ſomminiſtrino le neceſſarie pruove da verificare il delitto de' compagni.

Qui ludi permittantur.

XVI. Ma perchè vi ſono ancora de' giuochi leciti, e quelli debbono permetterſi, che giovano ad un oneſto alleviamento del corpo, e dello ſpirito, per renderlo più deſtro, e pronto al travaglio, e ne' quali uſar ſi ſuole lealtà, moderazione, ed oneſtà; permettiamo, che da' Noſtri ſudditi ſi poſſa a ſomiglianti giuochi giuocare; vale a dire a giuoco di carte in mano, appellati *di tre ſette* a mano a mano, in tre *detto la Calabreſella, ed in quattro*, al giuoco *dell'ombra* a mano a mano, *in tre, in quattro, ed in cinque, a tre ſette in terra, Reverſino, Picchetto*, ed altri ſimili giuochi di carte, purchè non ſieno in qualunque modo d'Invito; con che in qualunque caſa, non ſi poſſa giuocare ſe non con le carte dell' Arrendamento, dovendo eſſere del Partito; ſotto le pene contenute ne' Regj Bandi, e Prammatiche riſpetto alle carte intercette. Tutti gli altri giuochi poi, che a queſti ſaranno equivalenti, o che ſaranno giuochi d' ingegno, come quelli degli *Scacchi*, della *Mirella, Oca*, e ſomiglianti, e quelli, che ſon proprj per eſercitare il corpo, conforme il *Trucco, Palle, Bocce, e Palloni* ſi permettono.

XVII. Le quali ſuddette pene, ed ogni altra, che riguarda l' abuſo de' giuochi, debbanſi applicare per la terza parte a beneficio del denunziante, in conformità di quel che di ſopra ſi è ſtabilito; e per le altre due terze parti in beneficio del Real Recluſorio de' poveri di queſta Città.

Nemo cuiuſcumque ordinis aliquos ludere permittat.

XVIII. Per potere poi queſti Noſtri ſtabilimenti avere la loro eſatta, e compiuta eſecuzione; Ordiniamo, che niuno in qualunque grado, ſtato, e dignità coſtituito, ancorchè Militare, poſſa conceder licenza, o permiſſione di giuocare a' giuochi proibiti di ſopra citati, ſotto qualunque colore, e titolo, per cui ſi veniſſe in menoma parte ad impedire quanto da Noi per lo vantaggio pubblico, e privato, ſi determina, incorrendo chi deſſe tale permeſſo nelle medeſime pene, come ſe aveſſe giuocato a giuoco proibito.

Ed acciocchè il preſente ſtabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da niuno allegar ſi poſſa cauſa d'ignoranza: Vogliamo, che ſi pubblichi, ed affigga ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno; incaricando a' Preſidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi ſpetta l' inviolabile eſecuzione di quanto in queſta Prammatica ſi contiene; ed in teſtimonio di ciò ſarà la medeſima da Noi firmata, e ſuggellata col ſuggello delle noſtre Reali Armi; riconoſciuta dal noſtro Secretario di Stato, e del Diſpaccio della Reale Azienda; e viſta dal noſtro Viceprotonotario Preſidente del S. C. di Santa Chiara; e la di lui viſta autenticata dal Segretario di eſſa Real Camera di Santa Chiara. *Portici li* 15. *Novembre* 1753. CARLO. *Locus ✠ Signi. Leopoldo de Gregorio. Vidit Danza Praeſes S. R. C. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi D. Franciſco Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 24. Novembre 1753.

1753.

(†) PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Edictum M.C.V. Ludus di Signore, Signorello, e Medico, e di Padrone, Sottopadrone, del Guſto, e della Morte interdicitur. Ejus ludi graphica deſcriptio.

ESſendoſi conſiderato da queſta G. C., che non oſtanti le Sovrane provvidenze date dalla Maeſtà del Re noſtro Signore nel vietare colla Legge ſegnata nel dì quindici di Novembre, e pubblicata ne' ventiquattro dello ſteſſo meſe del 1753. molte ſorte di giuochi per lo bene de' ſuoi amatiſſimi Popoli, non ſenza un notabile intereſſe del ſuo Reale Erario; pure la gente volgare, che per lo più ſuol menare i ſuoi giorni nelle bettole, e ne' caſini non laſcia di far uſo di un' altra ſorta di giuoco, tanto pernicioſo alla ſocietà, e che contribuiſce più toſto a' continui diſordini, alle riſſe, e agli omicidj ancora, come la ſperienza tutto dì ne ammaeſtra, inventato, ed appellato, da ſimil gente ozioſa col nome di *Signore*, *Signorello*, e *Medico*, da cui ne diramano tre altri nomati di *Padrone* e *Sottopadrone*, del *Guſto*, e della *Morte*; conſiſtendo il primo, che giuocando più perſone, come dicono al tocco, che non è aſſolutamente vietato, vi ſi aggiungono però le circoſtanze, che colui, che vince ſecondo il numero delle dita, chiamaſi Signore: la perſona che ſiegue con ordine del giro di altre perſone a detto Signore ſi chiama Signorello; e 'l terzo appellaſi Medico: il Signore può bere ſempre che gli piace: il Signorello toglie il bere a quella perſona, che viene invitata dal Signore; e 'l Medico ſi aſſume la facoltà di privare di bere così al Signorello, come alle altre perſone invitate; tanto che colui, che non bee ſi finge di aver tenuto l'olmo; ed alle volte ſi ſuole eſfettuare colla deſtinazione di taluni, a' quali ſi dà ſciocamente il nome di Uffiziali; e l'ultimo appellaſi la Morte, che può a tutti privare di bere fuorchè a colui, che ſi appella Signore; e quello del Guſto conſiſte nel darſi a bere ad uno della converſazione ſecondo il guſto di un altro, il quale ſe non voglia, ne reſta privo, e ſe lo bee colui, che fa tal dimanda. Il giuoco di Padrone, e Sottopadrone è dell'iſteſſa maniera, ma queſte ſono le perſone, che diſpongono del chi dee bere. Onde coloro, che in tal giuoco, anche vincendo, ſon privati per altrui ſtrano capriccio del bere, reſi corrivi, dando in eſcandeſcenza tale, che privati del vero lume della ragione promuovono delle riſſe, per cui ſortiſcono ferite, ed anche omicidj; anzi col tenerſi dette bettole, e caſini aperti quaſi che le notti intere, maggiormente nella continuazione delle crapule ſi fomentano le occaſioni a' diſordini, all'offeſa del Sommo Iddio, e a tutte le altre diſcolezze, che poſſano immaginarſi, ſpecialmente allorchè ſienvi donne, che in tai luoghi per lo più ſi conducono, o vi ſan dimora; ſtimoſſi opportuno umiliare il tutto alla Sovrana intelligenza di S. M., aſfinchè ſi foſſe degnata ordinare a queſto Tribunale di pubblicar Bando, perchè non ſolamente ſi vietaſſero detti giuochi ſotto le ſteſſe pene contenute in detta Prammatica, e cogli ſteſſi privilegj delle pruove; ma ancora che ſi ordinaſſe doverſi tenere aperti tai caſini ſolamente fino alle ore tre della notte, e poi chiuderſi; e che parimente non ſi poteſſe vender vino in detti caſini da donne, e che le medeſime non poteſſero far ivi dimora anche ſotto le ſteſſe pene; come in fatti degnoſſi S. M. approvare tal umile ſentimento in tutte le ſue parti con Real Diſpaccio de' ventinove dello ſcorſo meſe di Maggio, ordinando, che ſe ne foſſe emanato Bando, ſiccome per eſeguire tal giuſtiſſima Real deliberazione, Noi col preſente Bando, *omni tempore valituro*, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di ogni ſtato, grado, e condizione, che non ardiſcano giuocare a' di ſopra deſcritti giuochi di Signore, Signorello, e Medico: o Padrone, e Sottopadrone: o colle mentovate circoſtanze della Morte, o del Guſto, così in dette bettole, e caſini, come in qualſiſia altro luogo, ſotto le iſteſſe pene ſtabilite, e contenute in detta Prammatica pubblicata a' ventiquattro di Novembre del 1753.; nelle quali medeſime pene debbano incorrere tutti coloro, che teneſſero, o faceſſero tenere aperte dette bettole, e caſini dopo ſuonate le tre ore della notte; e tutti quei, che permetteſſero, o faceſſero vender vino da donne in detti luoghi: o che faceſſero ivi dimora, anche non vendendo il vino; con ſottoporſi altresì le medeſime donne, che ciò ardiſſero eſeguire, alle iſteſſe pene impoſte contra di loro in quella Legge, e collo ſteſſo privilegio di pruova, riſpetto però alla contravvenzione per li mentovati giuochi ſolamente.

Poenae eadem, quae in praecedenti conſtitutione.

Tabernae vinariae poſt horam tertiam noctis ne pateant.

Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno allegar ſi poſſa cauſa d'ignoranza; vogliamo che ſi pubblichi, ed affigga ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli. *Dalla G. C. della Vicaria li 23. di Giugno del 1756. IL PRINCIPE DI CENTOLA REG. Onofrio Scaſſa. Saverio Sabbatini. Giulio Mirabelli. Pier-Maria Sanviſente. Giuſeppe Verduzj. Lorenzo Paternò. Giuſeppe Caravita. Domenico Cito. Diego Ferri Avvocato Fiſcale della G. C. della Vic. Sigiſmondo Savaſtano Segretario. Michele Tuſano Sollecitator Fiſcale della G. C. della Vic. Bando come ſopra.* Pubblicata a dì 26. Giugno 1756. *1756.*

(†) PRAMMATICA XIX.

Ferdinandi IV. Regis.

FRa le Leggi più provvide, che per lo buon governo, e tranquillità di queſto Regno ſono ſtate promulgate dal noſtro Glorioſiſſimo Padre, oggi Monarca delle Spagne, l'una ſi è ſtata quella del divieto de' giuochi, in ſeguela anche delle antiche Prammatiche, che in diverſi tempi ſono ſtate in queſto Regno pubblicate, e che poi per la malizia degli uomini, e rilaſciatezza de' coſtumi eranſi poſte in obblio, che ſenza verun freno, non ſolo francamente a tutta ſorta de' giuochi ſi giuocava, ma ſe ne faceva una pubblica, niente oneſta, anzi ſcandaloſa profeſ-

feſſione; e da ciò riſultava, che molte famiglie s'impoverivano, moltiſſima gente diventava di mal coſtume, e s' inciampava in altri vizj, onde la Civile ſocietà era divenuta guaſta, e corrotta. Ma quantunque dopo una tal Legge, e divieto ſi foſſe per qualche tempo poſto freno ad un vizio così deteſtabile, pure con noſtro rincreſcimento ſentiamo che al preſente, con ſomma arroganza, da ogni ceto di perſone ſi giuochi a tutta ſorta di giuochi, traſgredendo una Legge tanto ſacroſanta, riuſcendo anche ciò facile, perchè non ſi eſeguono contra de' traſgreſſori le pene in eſſa contenute, per la difficoltà delle pruove derivante dalla malizia de' giuocatori. Quindi moſſo il noſtro Real Animo per bene, e vantaggio de' noſtri amabiliſſimi ſudditi abbiamo determinato di non ſolamente confermare l' accennata Prammatica promulgata ſotto il dì 15. Novembre 1753. volendo, ed ordinando, che quanto in eſſa ſi contiene eſattamente ſi oſſervi, ed eſegua; ma vogliamo altresì, ed ordiniamo acciò ſi renda a' Tribunali del noſtro Regno più agevole, e ſpedito il procedimento per l'eſecuzione delle pene contra de' traſgreſſori le ſeguenti altre ſpiegazioni, ed ordinazioni.

Ludere in officinis Mercatorum, & Artificum, in Tabernis in quibus eſculentum venundatur, ludis tamen non interdictis, non vetatur: quod in Tabernis Caffè, & Tonſorum etiam permittitur.

I. Dichiariamo, ed ordiniamo, ch' eſſendoſi ordinato nel §. III. della ſuddetta Prammatica il non poterſi affatto giuocare a qualunque ſorta di giuochi, anche permeſſi ne' luoghi deſcritti nel medeſimo §. che non ſi comprenda nel divieto il giuocarſi nelle botteghe de' Mercatanti, ed Artigiani, ed avanti le medeſime a giuochi però leciti e permeſſi, e ſolamente reſtino proibiti i giuochi benchè leciti nelle Taverne, Ridotti, ed in tutte le altre botteghe, dove ſi vendono commeſtibili, e negli altri luoghi eſpreſſi nel detto §. III. come fu dichiarato dal noſtro Auguſto Padre con Real Carta de' 23. Giugno 1754.

E nella ſteſſa maniera dichiariamo, che non ſi comprendano nel divieto le botteghe di Caffè, e de' Barbieri, giuocandoſi bensì a giuochi permeſſi, ſiccome fu dichiarato con Real Carta in data de' 2. Novembre 1756.

Inſtrumenta luſoria ſi inveniantur apud quem luſiſſe eſt creditum, legitima probatio valeat, dum tamen luſum fuiſſe in ſpecie probetur. De iis qui extra familiam domi apud eum, qui luſiſſe dicatur, an inferiat, ſpecialis probatio requiritur. Si quinquaginta chartarum maſſa inveniatur, luſiſſe alla baſſetta convincuntur.

II. Dichiariamo, ed ordiniamo, che a tenore di ciò, che è preſcritto nel §. XI. della ſuddetta Prammatica ſia baſtante pruova, tanto per l' in genere, quanto per l' in ſpecie contra de' padroni delle caſe, o conduttori delle medeſime il ritrovarſi in eſſe dadi, torrette, o altri ſtromenti, che ſervono ſolamente a' giuochi proibiti, colla circoſtanza bensì della veriſimile ſcienza de' detti padroni, o conduttori, che a tale oggetto di giuocare vi ſieno ſtati immeſſi, dovendoſi regolare la pruova di tal circoſtanza dal prudente diſcernimento del Giudice: Dichiarando bensì, che riſpetto all' invenzione, o ſia reperto de' dadi, ſi debba intendere, qualora ſi ritrovaſſero inſieme colle torrette, e adatti per uſo delle medeſime; giacchè, ſe ſi ritrovaſſero altri dadi, e ſoli, vogliamo, ed ordiniamo, che vi debba concorrere la pruova in ſpecie di eſſerſi con quelli giuocato a giuochi proibiti; Ma per quel che riguarda alle perſone foreſtiere, che ſi ritrovaſſero in dette caſe, biſogna, che il Fiſco acquiſti contra delle medeſime altra ſpecial prova, ſecondo che ſta ordinato ne' ſeguenti §§. XII. e XIII. e ciò s' intenda anche nello ſteſſo modo ſtabilito, quando ſi trovaſſero le carte diſpoſte ad uſo di Baſſetta, o di Banco fallito in caſa di taluno ſia padrone, o conduttore, dichiarando ſu tal propoſito, che ſebbene non ſi trovaſſero le carte diſpoſte ad uſo di Baſſetta, ma ſi ritrovaſſe qualche mazzo di cinquanta Carte meſcolate inſieme, le quali non poſſono ſervire, che per uſo di Baſſetta, faccia la ſteſſa pruova, come fu dichiarato con Real Carta in data de' *16.* Aprile *1757.* dal Noſtro Auguſto Padre.

Convicti rei dicantur contra quos tres fide digni teſtes teſtificati fuerint. Vide Pragm XVIII. n. XII. & XIII.

III. Dichiariamo altresì intorno a' §§. XII. e XIII. che togliendoſi ogni dubbio per la pruova di convinzione contra de' traſgreſſori, che non vi ſia biſogno di flagranza di delitto in genere, qualora concorra la pruova di tre teſtimonj, anche Femmine, o altrimenti inabili *de jure*, *& non de facto*, che conteſtamente depongono aver veduto giuocare taluno a giuochi proibiti, ſiccome ſta eſpreſſo nel §. XII. o pure concorra la pruova di tre Perſone di compiuta fede, quantunque depongono di atti diverſi, e ſingolari, come è ſpiegato nel §. XIII.

Si teſtes per diverſos actus teſtificentur, probatio indiciaria dicatur.

IV. Ordiniamo eziandio a tenor di ciò, che fu ordinato dal Noſtro Auguſto Padre con Real Carta de' *16.* Aprile *1757.* precedente Conſulta della Gran Corte della Vicaria, che quantunque non concorra la pruova di tre Teſtimonj, come di ſopra ſta accennato, ma ve ne ſieno due, che deponeſſero atti diverſi, e ſingolari; in tal caſo il detto di coſtoro non potendo far pruova di convinzione, farà pruova indiziaria, e perciò può divenirſi alla pena ſtraordinaria, come ſi pratica in tutti gli altri delitti; dichiarando bensì, che detti due Teſtimonj debbano eſſere di compiuta fede.

Si publica fama conſtet, alicubi ludere ſolitum eſſe, Magiſtratus Urbanus, vel Provinciae alio Regi referat.

V. E per ovviare alla malizia de' traſgreſſori, perchè non fidino alla difficoltà, che potrà il Fiſco incontrare in acquiſtare la pruova, contra de' medeſimi, vogliamo, ed ordiniamo, che ſe concorra contra di taluni una fama ferma, e coſtante, che nelle loro caſe, o in altri luoghi immuni ſi giuochi a giuochi proibiti, e che da taluni ſi vada ivi a giuocare a' medeſimi giuochi; Ordiniamo, che da' Tribunali della G. C. e delle Regie Udienze ſe ne faccia a Noi relazione per prenderſi quelle riſoluzioni, che ſaranno proprie.

Poenae non exequantur Magiſtratus niſi ad Regem retulerit.

VI. Vogliamo in fine, ed ordiniamo, che delle condanne a pena afflittiva di Corpo, che ſi faranno da' noſtri Tribunali in eſecuzione della preſente Legge, prima di eſeguirſi i Decreti, ſe ne faccia anche a Noi relazione.

Ed affinchè queſta preſente noſtra Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, e da niuno allegar ſi poſſa cauſa d' ignoranza; Vogliamo, che ſi pubblichi, ed affigga ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima

ma Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, incaricando non meno alla G. C. della Vicaria, che a' Preſidi, Udienze Provinciali, ed ogni altro a chi ſpetti l'inviolabile eſecuzione di quanto in queſta Regia Prammatica ſi contiene, ed in teſtimonio di ciò ſarà la medeſima da Noi firmata, e ſuggellata col ſuggello delle Noſtre Reali Arme; riconoſciuta dal Noſtro Segretario di Stato, Giuſtizia, e Grazia, e viſta dal Noſtro Vice-Protonotario Preſidente del S. C. di S. Chiara, e la di lui viſta autentica dal Segretario di eſſa Real Camera di Santa Chiara. Napoli a dì 8. Gennajo 1760. PEL RE PUPILLO. *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuſeppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraſſa. Bernardo Tanucci. Carlo Demarco. Vidit Danza Praeſes Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Varano a Secretis.* Pubblicata
1760. a dì 9. Febbrajo 1760.

Regens, & Judices M. C. V.

(†) PRAMMATICA XX.

Idem Rex. Luſores, quibus nec alia cura eſt, quam ſubſtantias ſuas committere ſorti, omnem conſtitutam legem eludere ſtudebant, ut ad arbitrium ſortis irent, novos ludendi modos commenti ſunt. Callido commento obviam itum lege eſt, quam hic sono; reſtitutis antiquis conſtitutionibus & interdictum non in nomine contineri, ſed in modo. Ludi omnes, in quibus ſors arbitrium ſuum ponit, interdicuntur. Sanctio eadem, quae in Regis Catholici interdictis.

SI è degnata la M. del Re N. S. rimetterci nel dì 28. del proſſimo paſſato Novembre il ſeguente Real diſpaccio per doverſi a tutti far noto.

„ Vedendo S. M. C. nel ſuo Feliciſſimo
„ governo di queſti Regni, che il deteſtabi-
„ le vizio del giuoco producea la ruina de'
„ ſuoi amatiſſimi Vaſſalli, e lo ſcompiglio
„ delle famiglie, per riparare al gran male,
„ volle ſacrificare l'intereſſe di quarantamila
„ ducati annui del ſuo Real Erario; e con-
„ fermando le vecchie, e nuove leggi, for-
„ marne una più ſalutare a 15. Novembre
„ 1753., colla quale, tra l'altre provviden-
„ ze, venne vietato qualunque giuoco di ſor-
„ te, ſia di carte, ſia di dadi, ſia d'altri
„ iſtrumenti, i quali furono in eſſa deſcritti.
„ Volendo i Giuocatori fraudare la legge, ſi
„ ſon meſſi a nudrire il vizio con introdur-
„ re un giuoco detto il TRENTUNO, il
„ quale, quantunque non fu nominato nella
„ preſata legge di S. M. C., venne dallo
„ ſpirito, e dalla mente di eſſa interdetto,
„ e proibito; come ne vien proibito ogni al-
„ tro, a cui l'altrui nequizia, e vizioſa vo-
„ glia deſſe altro nome, quante volte riten-
„ ga la natura de' giuochi di ſorte. A diſſi-
„ pare, e diſtruggere queſta perverſa volontà,
„ ed invenzione, colla quale ſi luſingano non
„ pochi di evitare le pene minacciate con-
„ tra i giuocatori in tutte le leggi, e ſpe-
„ cialmente nella premenzionata de' 15. No-
„ vembre 1753., il Re N. S. ſeguendo le
„ tracce amoroſe del ſuo Auguſto Genitore,
„ vuole, e dichiara, che nella detta legge
„ de' 15. Novembre s'intenda vietato, e proi-
„ bito il giuoco del TRENTUNO nuova-
„ mente introdotto, ed ogni qualunque altro
„ giuoco di ſorte, che s'inventaſſe, e s'in-
„ troduceſſe in avvenire, ſottoponendo i traſ-
„ greſſori alle medeſime pene, che furono
„ ſtabilite dal Padre Suo Clementiſſimo, e
„ Sapientiſſimo, ed agli ſteſſi privilegj di
„ pruove ſtabiliti dal Re N. S. colla ſua
„ legge degli 8. Gennajo 1760.
„ Di ſuo ordine Sovrano ſignifico ad V.
„ S. Illuſtriſſima queſta Sua Real volontà, e
„ dichiarazione, affinchè ſi faccia noto a tut-
„ ti, e ſi eſeguiſca inviolabilmente contra co-
„ loro, che ſaranno vinti dalla sfrenata abo-
„ minevole paſſione di contravvenire. Palazzo
„ 28. Novembre 1766."

Carlo Demarco = Signor Duca di Ceriſano Regg.

Laonde noi in eſecuzione de' Suoi Sovrani ordini pubblichiamo in iſtampa il preſente Bando, affinchè, quanto è ſtato ordinato, eſattamente ſi eſegua. *Napoli primo Dicembre* 1766. IL DUCA DI CERISANO REGGENTE. *Niccolò Caroſano. Franceſco Maria Gagliardi. Giantommaſo del Tufo. Gioacchino Romano. Gennaro Pallante. Ferdinando Dattilo. Luigi Marchant. Girolamo Maſcari. Donato Belli Avvocato Fiſcale. Sigiſmondo Savaſtano Segretario. Michele Toſano Sollicitator Fiſcale della G. C. della Vic. Gennaro Seſſa Scrivano Fiſcale di Vic. Bando ut ſupra.* Pubblicata a dì 3. Dicembre 1766. 1766.

AD

AD CONSVETVDINEM VRBANAM

DE ALIMENTIS PRAESTANDIS.

TITVLVS SEPTIMVS.

(†) PRAGMATICA PRIMA.

P*Roponebatur*: An conſuetudo Neapolitana ſub titulo de alimentis praeſtandis, in quantum praeſcribit, Parentem alimenta de bonis in ea enumeratis, & juxta modum in illa ſtatutum, debere praeſtare filiis, ſeu liberis nolentibus cum ipſo morari, vel quos, aut quem ipſe ſecum in domo habere nolit, intelligenda ſit de filiis, & liberis nolentibus abſque juſta cauſa morari cum Parente, & iſto nolente illos, vel aliquem ipſorum ſecum in domo abſque juſta cauſa habere; ſufficiatque ipſis dicere: nolumus morari cum Parente, vel Parenti ſufficiat dicere: nolo illos, vel aliquem ipſorum mecum in domo habere? an vero alimenta praedicta debeantur, ubi tantum juſta cauſa ſubſit, ex qua filii, vel liberi nolint habere alimenta in domo Parentis, vel Parens nolit illa in domo ſua, ſed extra domum praebere? *Sacrum Regium Conſilium cenſet*: Praememoratum veterem Neapolitanorum Civium morem, dudum Regia auctoritate inter leges patrias tranſcriptum (perperam hactenus a nonnullis interpretatum, & interdum in judicando ſervatum, procedere etiam in caſibus, quibus Filii, vel liberi abſque juſta cauſa nolint cum Parente morari, & Parens abſque juſta cauſa nolit illos, vel aliquem illorum ſecum in domo habere) in poſterum, quacumque alia interpretatione, & rerum forſan judicatarum auctoritate ſublata, intelligendum, & in judicando ſervandum eſſe, & ſervari debere, ita ut Filiis, & liberis, & Parentibus injuſte non indulgeat, & in morum corruptelam non conſentiat, liberamque Filiis, & deſcendentibus diſcedendi ab obſequio Patris pro libitu, & inobediendi ei, cujus perſona ipſis ſancta eſſe debet, & Patri injuſte ſaeviendi in Filios, & liberos, immerito illos expellendo a ſua domo, licentiam non tribuat; ſed eatenus permittere Filiis nolle habitare cum Patre, & alimenta in dicto more praeſtituta habere, & Parenti Filios, ſeu liberos, vel aliquem ipſorum velle ſecum in domo non habere, & alimenta praedicta extra domum dare, quatenus juſta cauſa a jure approbata, vel a Judice approbanda ſubſit; ac voluntatem non morandi cum Parente, & alimenta habendi extra domum paternam, Filiis, ſeu liberis, & voluntatem Patri ſecum in domo non habendi Filios, ſeu liberos, vel aliquem ipſorum, datam in dicto more, intelligendam eſſe, & intelligi debere de voluntate, prout voluntas eſt cauſa virtutis, non cauſa vitii. Et in hoc ſenſu, perpetua lege Conſuetudinem memoratam declarandam eſſe a Clementiſſimo Rege Noſtro, ſi ei ſederit, idem S. C. matura deliberatione referenda ejus Regiae Majeſtati arbitratur. *Vincentius de Ipolito Praeſ. -- Horatius Rocca -- Antonius Magiocco -- Joannes Antonius Caſtagnola -- Nicolaus Fraggianni -- Hieronymus Arena -- Franciſcus-Maria Lanarius -- Thomas Vargas Machucca -- Ferdinandus Porcinari -- Franciſcus Crivelli -- Caeſar Iovitti -- Carolus Gaeta -- Vitalis de Vitale -- Joſeph Caſimirus Capozzutus -- Thomas Xaverius Caravita -- Franciſcus Guervaſius -- Didacus Zapata -- Dominicus Raymundus de Roſa -- Caeſar Boſco -- Simon Salazar -- Franciſcus Perrelli -- Donatus-Antonius de Ali -- Joſeph Romanus -- Tiberius de Fiore -- Franciſcus Porcellius a Secretis.* Bernardus Tanuſius. RESCRIPTUM REGIS. Foris. *Al Preſidente del S. C. Ha viſto el Rey las dos Deciſiones de las quatro Ruedas del Conſejo, hechas en execucion del §. III., num. 1. & 2. de ſu Conſtitucion de 14. de Março del año de 1738., y repreſentadas por V. S. con ſu Carta de 2. de Enero de eſte año; una de las quales pertenece a las Preſcriptiones, y otra a los Alimentos, que los Padres deven a los hijos en vigor de la Conſuetud Napolitana, copia de las quales es la adjunta firmada de mi mano; Y haviendo Su Mageſtad aprovado ambas Deciſiones en la forma, en la qual las quatro Ruedas las han formado, me ha mandado dezir a V. S., que ſe obſerven como ley en todos los Tribunales del Reyno, y que V. S. diſponga, que ſe tranſmita noticia authentica de eſtas deciſiones, y de la aprovacion de Su Mageſtad a todos los Tribunales Colegiados del Reyno, encargando a eſtos, que hagan lo miſmo a todas las Cortes inferiores, y reſpectivamente ſubordinadas a los miſmos. Dios guarde a V. S. muchos años como deſſeo.* Palacio y Diziembre 15. de 1742. D. Bernardo Tanucci. Señor Preſidente del S. C. *Pubblicata in Aula S. R. C. die 22. Decembris 1742.* Pubblicata ne' luoghi ſoliti, e conſueti a dì 7. Gennajo 1743. 1743.

Junctis quatuor Aulis S. R. C. pro exequutione Regalis Conſtitutionis §. III. n. 1. & 2. editae ſub die XIV. menſis Martii 1738. Sacrum Conſilium cenſuit: Non indulgendum filiis, qui e domo Patris egredi, & a patria poteſtate diſcedere velint. Neque Patribus concedendum, ſaevire in filios, ut ſine juſta cauſa eos ex domo ejiciant. Idque judex cognoſcat. Si probabilis cauſa fuerit; alimenta fore praeſtanda.

Quod & Carolus Rex probavit.

DE ANNONA
Civitatis Neapolis, & Regni.
TITULUS OCTAVUS.
PRAMMATICA PRIMA.

Deferentes eſculenta, & fruges Neap. habentes tamen literas ab Electis, ſint immunes vectigalium, excepto vectigali Boni, Denarii.

Eſt correcta haec pragmatica, nam ſolvitur gabella, per pragm. 28. 29. & ſeq. & 41 de extract.

C*Ommiſſario*. Per lo grande amore, ed affezione, che portiamo alla noſtra Città di Napoli per li continui ſervizj, che da quella abbiamo ricevuti, e che di continuo riceviamo, ed anche per l'antica oſſervanza degli antichi privilegj, quali le ſono ſtati conceduti per li Re, e Principi noſtri Predeceſſori l'abbiamo conceſſo fra gli altri Capitoli, che nuovamente l'abbiamo fatti ſpedire, che tutta la graſſa, quale verrà di fuora alla detta Città, debba eſſer franca d'ogni gabella, e vittovaglie chiamate come ſi voglia, eccetto della gabella del buon denaro, qual'è di noſtra Corte, e ſi eſige nel tenimento di detta Città. Per tanto volendo Noi per comodo, ed utilità di detta Città, alla quale in molta maggior coſa deſideriamo compiacere, per lo grand'amore, che le portiamo " vi comandiamo eſpreſſamente, che a tutte le Città, „ Terre, e luoghi di voſtra giuriſdizione facciate intendere, come Noi abbiamo conceduta la grazia ſopraddetta alla detta Città, „ acciocchè ne abbiano notizia, e portino della graſſa alla detta Città ſenza pagar le gabelle, *etiam* vittuaglie, che pagavano „ avanti, avendoſi però avvertenza per detti „ Gabelloti, che quelli, che porteranno la „ graſſa, abbiano la patente degli Eletti di „ detta Città, per la quale ſi notifica averla „ portato qua, e non altrove, e queſto diciamo, perchè non vorremmo, che fraudaſſero „ la gabella, che ſotto preteſto, e colore di „ portarla qua, la conduceſſero altrove, e loro farete intendere, che a Noi ne fanno „ ſervizio accettiſſimo, oltrachè ne riſulta „ grandiſſima utilità, e non facendolo, ci „ diſpiacerà grandiſſimamente ". *Datum in Civitate noſtra Averſae 3. Maii 1496. Ferdinandus. In Cur. vx.*

3. Maii 1496. Rex Ferd.

PRAMMATICA II.

PErchè importa al ſervizio di Sua Maeſtà averſi notamento di tutta la quantità de' biſcotti, che ſi ritrovano in eſſere in queſta Città di Napoli, e ſuoi Borghi, *etiam* che foſſero di quelli, che ſono ſtati viſti, e rifiutati per irrecettibili dalla Regia Corte, e ſi ritrovano in potere di qualſivoglia perſona, che gli hanno fatti lavorare, e li tengono in potere, che fra termine di due dì, decorrendi dopo la pubblicazione di eſſi, debbano comparire avanti del Magnifico Dottor Panza Avvocato Fiſcale delle cauſe criminali del Regno, e dargli nota della quantità de' biſcotti, che hanno in eſſere, della qualità d'eſſi, e dove ſi conſervano, " ſotto pena di „ perdere il detto biſcotto, che non rivelaſſero, e di dieci mila ducati, ed altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata, e ſotto le medeſime ſopraddette pene, comandiamo, che da oggi avanti, non „ ſia niuna perſona, che coſtruiſca, nè faccia „ coſtruire biſcotti in queſta predetta Città, „ e ſuoi Borghi ſenza noſtra licenza *in ſcriptis obtenta* ". *Neapoli die 8. Decembris 1573. Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Profecr. In Bann. 1. fol. 109. die eod. Neap. fuit publicatum, &c.*

Panis nauticus non fiat abſque facultate conceſſa.

8. Decembris 1573. Card. Granvela.

Ex pragmatica 6. de officialibus, & quae iis prohibentur.

§. *Item* " ſtabiliamo, ed ordiniamo al predetto Giuſtiziero preſente, e *ſucceſſive* futuri, che non debbano in conto alcuno „ permettere, &c. "

Apotheca nulla ſit immunis ab off. Cur. annonae, excepta illa S. E.

PRAMMATICA III.

PEr quanto gli anni paſſati fu per ordine dell' Illuſt. quondam Duca d'Alcalà allora Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale per Sua Maeſtà in queſto Regno emanato Bando del tenor ſeguente, *videlicet*. *Philippus Dei Gratia Rex, &c.* Perchè ogni dì ſi vede il diſordine, che naſce dal vendere, e comprare delle robe commeſtibili contra aſſiſa per li peſcivendoli, boccieri, bottegari, ed altre perſone, che tengono, e vendono robe da mangiare, non oſtanti tante provviſioni; volendo noi in queſto provvedere, e rimediare per lo bene univerſale di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, per lo preſente Bando, " s'ordina, e comanda, „ che da qua avanti niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ poſſa, nè debba comprare robe commeſtibili a più prezzo dall' aſſiſa poſta in dette „ robe, nè i venditori di quelle l'abbiano „ da tenere naſcoſte, e vendere ſegretamente „ contra l'aſſiſa; ma debbano dette robe „ da mangiare tenere, e vendere pubblicamente conforme l'aſſiſa data, e che ſi darà, e chi contravverrà, incorra alla pena „ della fruſta, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata ". *Datum Neap. die 4. menſis Martii 1560. D. Peraſan. Vidit Albertin. Reg.*

Piſcarii, laſii, macellarii, & alii eſculenta vendentes, juxta pretium infraſcriptum vendant, & palam, concordat pragm. 46. §. 50.

4. Mart. 1560. D. Peraſan.

Reg. Vidit Villan. Reg. Vidit Revert. Reg. Soto Secr. E volendo, che quella inviolabilmente s'oſſervi, ci è paruto con voto del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, “ ordinare, e comandare per lo preſente Bando, come in virtù d'eſſo ordiniamo, e comandiamo, che quello inviolabilmente, per quanto tocca a' venditori, ſi debba oſſervare, *juxta* la ſua contenenza, e tenore. Dichiarando, che acciocchè i venditori incorrano nella pena della fruſta per la prima volta, debbano concorrere copulativamente le ſopraddette due qualità, cioè, che le robe predette ſi tengano naſcoſte, e ſi vendano contra l'aſſiſa impoſta, o che s'imporrà; altrimenti, non eſſendo copulativamente ſi debba oſſervare il Capitolo, che per la prima volta non s'incorra in pena di fruſta, e così s'eſegua, che tal'è noſtra volontà “. *Datum Neapoli die 8. Junii 1575. Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Villamador Profecr. &c.*

Poena fuſtium.

Augetur poena d. prag. 46. §. 10.

8. Julii 1575. Card. Granvela.

PRAMMATICA IV.

Reliquiae tritici, exiſtentes in foveis, non confundantur cum alio tritico meliori.

PEr informazione, che abbiamo avuta, abbiamo inteſo, che ne' grani, che ſi caricano nelle Provincie di Puglia per queſta Città di Napoli, e per le altre parti, ſi meſcolano i reſidui di più foſſe, di diverſe qualità, ed anni, riducendogli in una foſſa, con farvi poi la coperta de' grani buoni, e pigliandoſi poi dalla foſſa predetta, ed imbarcandoſi, e conducendoſi in queſta predetta Città, o in altri luoghi: riducendoſi in farina, e facendoſene pane, n'eſce il pane predetto negro, e fetido in gran danno de' Popoli, e principalmente de' poveri; e volendoſi in queſto provvedere, per quel che conviene al buon governo, e beneficio pubblico, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di eſſo avanti, non ſia alcuna perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che debba, e faccia meſcolare i reſidui delle foſſe di diverſe qualità, ed anni, riducendogli in altra foſſa di grani, facendoci la coperta di grani buoni, *ut ſupra*, ſotto pena tanto a' padroni delle vittuaglie, quanto agli sfoſſatori, che foſſero trovati in ſimile frode, corporale ad arbitrio noſtro, ſecondo la qualità del caſo, e delle perſone; comandando con queſto a tutti, e quali ſi vogliano Ufficiali, e Tribunali, che contra i contravvegnenti in qualſivoglia modo delle coſe predette, debbano pigliare informazione, carcerare i colpevoli, e tenercene avviſati, per potere dichiarare la detta pena corporale, riſervata ad arbitrio noſtro: nel quale avviſo ſi debba dichiarare la qualità del caſo, e delle perſone “. *Datum Neapoli die 21. Januarii 1580. Don Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secr.*

21. Janu. 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA V.

Vendentes fruges Canonicis Inſulae Diomedeae, vulgo de Tremiti, ante conſignationem, relationem faciant Capitaneis Terrarum.

ESſendoſi inteſo, che la principal cauſa, che da queſto Regno ſi commettano contrabbandi di vittuaglie, è, che per li Canonici di Tremiti ſi comprano grani ripoſti in campagna, ed anno per anno pattuiſcono co' maſſari, mercatanti, ed altri padroni di dette vittuaglie, che lo debbano infoſſare in campagna, e queſto a fine di poterlo di notte in notte, con ſegreto condurre, alle marine, e farlo imbarcare, e mandare fuori di queſto predetto Regno in contrabbando, dal che ne naſce, oltra la frode, careſtia in Regno delle dette vittuaglie, ed ancorchè ſieno deputati Ufficiali, i quali debbano tenere penſiero, che ſimili contrabbandi non ſi facciano, tuttavolta ci è paruto per beneficio pubblico di queſto Regno, e per quello, che conviene al buon governo, con voto, e parere del Regio Collateral Canſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ ordiniamo, e comandiamo, che da qua avanti qualſivoglia perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che vendeſſe grano a' detti Monaci, *ſeu* Canonici, o ad altri in loro nome, debba conſegnarlo nell'abitato, e dentro le Terre, ancorchè le vittuaglie predette le teneſſero nella campagna, ed il venditore ſia obbligato nel medeſimo dì, che farà la detta conſegna, rivelare la quantità venduta all'Ufficiale della Terra, e luogo, dove ſi avrà da fare la conſegna predetta; il quale Ufficiale ſubito che avrà avuta la detta rivela, ne debba inviare copia a Noi autentica, ſotto pena tanto alle perſone, che faranno detta vendita di vittuaglie, e le conſegnaſſero fuori dell'abitato, quanto che non lo rivelaſſero a' detti Ufficiali, di perder le vittuaglie, e di tre anni di galea, eſſendo ignobili; e ſe ſaranno nobili, di cinque anni di Relegazione, ed a quell' Ufficiale, che non mandaſſe ſubito la copia delle dette rivele a Noi, di privazione dell' ufficio, e di anni tre di relegazione, ordinando, e comandando col preſente Bando a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che debbano attendere, e ciaſcuno d'eſſi attenda all'eſecuzione delle pene predette, contra i contravvegnenti irremiſſibilmente, ſenza eccezione di perſona alcuna, che tal'è noſtra volontà “. *Datum Neapoli die 7. menſis Auguſti 1582. Don Juan de Zunica. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Baſtida de Muñatones Secret.*

Poena relegationis, & privationis officii.

7. Aug. 1582. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VI.

Piſtores, & vectores per triginta milliaria non emant farinam, niſi in Regia Dohana.

PEr quanto a noſtra notizia è pervenuto, molti Panettieri, ed altri in loro nome vanno ad incontrare i Vaticali delle farine dentro, e fuori di queſta Magnifica, e Fedeliſſi-

liſſima Città di Napoli, prima, che entrino in Dogana, e fanno i prezzi, alterandogli in gran danno del pubblico, ed il tutto per mantenere i prezzi in detta Dogana alti, ed eſſendo negozio pernicioſo, e degno di rigoroſa dimoſtrazione: volendo in queſto provvedere, per quel, che conviene al buon governo, ed al beneficio de' ſudditi di Sua Maeſtà, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale " ordiniamo, e comandiamo tanto a' Panettieri, quanto a' Vaticali, " ed a qualſivoglia altra perſona, che non ardiſcano di andare all' incontro de' Vaticali " predetti, così dentro, come fuora di queſta predetta Città per iſpazio di trenta miglia, e non poſſano pattuire le farine, ma " debbano quelle pattuire, e comprare, ed " eſſi Vaticali pattuirle, e venderle in detta " Dogana all'ora ſolita, ſotto pena tanto al " Panettiere, quanto al Vaticale, e ad altro, che contravverrà, di anni cinque di " galea, ed altra, *etiam* corporale a noſtro " arbitrio riſervata; la quale pena ſi eſeguirà, ed ordiniamo, che ſi eſegua inviolabilmente ſenza eccezione di perſona alcuna, e di più ſi daranno a ciaſcuno, che " rivelerà, e porrà in vero quello, o quelli, che contravverranno, cinquanta ducati " di premio, per ogni volta, che rivelaſſe, " e poneſſe in vero qualſivoglia contravvegnente, de' danari di queſta predetta Fedeliſſima " Città ſubito fatto l'effetto, e ſarà tenuto " ſegreto ". *Datum Neap. die 3. menſis Septembris 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Cardena Proreg. Baſtida de Muñatones Secret.*

Fuit confirmata ſub die 7. Auguſti 1590. ut in ſequ. fol. 1.

Poena triremis per quinquennium, & alia corporis arbitraria.

9. Sept. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA VII.

Coriarii non emant coria villoſa, ut intus, niſi pro uſu ſuae officinae, & apothecae.

NEll' anno paſſato, ſotto il dì ultimo di Dicembre, fu da Noi fatto Bando di ordine noſtro pubblicato per provvedere, che in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli ci foſſe abbondanza di ſaima, e d'inſogna per quello, che tocca principalmente a' poveri, ordinando, che niuna perſona, tanto foreſtiera, quanto di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città, oltra di quello, che foſſe ſtato eſercitante l'arte predetta in queſta predetta Città, e ſuo diſtretto, aveſſe potuto comprare più inſogna, e ſaima di quella, che foſſe ſtata neceſſaria, ed uno d'eſſi, per l'eſercizio della loro arte, e che non aveſſe potuto la predetta inſogna, e ſaima, tra di loro rivendere, e riſondere ad altra perſona, *etiam* di queſta predetta Città, e che non ſi aveſſe potuta eſtrarre fuora di eſſa Città niuna quantità di detta inſogna, e ſaima, ſotto pena, in ciaſcheduno de' caſi predetti di contravvenzione, di perdere la inſogna, e ſaima, e d'altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata: e ſi comandava di più per detto Bando, che non ſi aveſſe potuto eſtrarre, nè far eſtrarre da queſto Regno, ſotto le medeſime predette pene. Al preſente per parte de' Conſoli dell' arte predetta de' cuoiai, ci è ſtato fatto intendere, come tra gli altri Capitoli della detta loro arte, confermati da Regio Aſſenſo molti anni ſono, v'ha un capitolo, nel quale ſi proibiſce il comprare, e rivendere per detta arte non ſolo la detta inſogna, e ſaima, ma ancora i cuoi peloſi, e mortelle, oltra l'uſo della lor arte; e che in detta proibizione non v'ha impoſta pena, e perciò hanno ſupplicato per beneficio pubblico, che ci foſſimo degnati d'imporre pena a quelli di detta arte, che compraſſero, e rivendeſſero de' detti cuoi peloſi, e mortelle, oltra il detto loro uſo, ſiccome è impoſto per lo precalendato Bando, per quello, che tocca alla inſogna, e ſaima. Ed eſſendo da loro dimandata giuſtizia, ed eſpediente al detto pubblico beneficio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " confermando il detto Bando precalendato, " ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto foreſtiera, quanto di queſta prefata Città, niuno cuoiaio, ed eſercitante l'arte predetta in queſta predetta " Città, e ſuoi diſtretti, poſſa, nè debba comprare cuoi peloſi, e mortelle per rivendere; ma ſolamente ogni uno ne poſſa comprare, quanto ne baſta per la ſua bottega, " ſotto la medeſima ſopraddetta pena di perdere i cuoi peloſi, e le mortelle, che aveſſero comprato oltra il detto uſo di detta " loro bottega, e di altra *etiam* corporale a " noſtro arbitrio riſervata: de' quali cuoi " peloſi, e mortelle, che ſi pigliaſſero in " contrabbando, ſe ne darà la quarta parte all' " accuſatore, e ſarà tenuto ſegreto; le quali " pene s'eſeguiranno, e comandiamo, che ſi " eſeguano inviolabilmente contra coloro, che " contravverranno ". *Datum Neapoli die 11. Octobris 1584. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Baſtida de Muñatones. In Bannorum primo fol. 68. die 12. Octobris 1584. Neapoli fuit publicatum.*

Die 7. Junii 1536. 4. Bann. fol. 160. & die 25. Junii 1569. & 19. Octobr. 1590. fol 19. & die 30. Sept. 1513. fol. 53.

11. Oct. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA VIII.

Per totum Septembris cujuslibet anni fieri debet revelatio per quemlibet frumenti recollecti apud Capitaneos Terrarum, qui intra 8. diem Oct. revelationes mittant Circumſpecto ſeniori Regenti Cancell.

Confirmatur per pragm 34. vide prag. 52. & 53.

DEſiderando Noi provvedere alla comodità, e beneficio de' ſudditi Regj, e che coloro, che attendono alla cultura de' territorj, poſſano valerſi della detta loro induſtria, vendendo i grani, nel caſo che per la Regia Corte ſi concedeſſe eſtrazione per fuora di Regno, e con queſto dar ancora comodità a' vicini, in quanto ſarà poſſibile ſenza danno, e con utile del Regno; e parimente deſiderando provvedere all' abbondanza di eſſo Regno, acciocchè i predetti Regj ſudditi, così ricchi, come poveri, abbiano con minor diſpendio, comodità di vivere, e conſiderando, che per potere provvedere maturamente all' uno, ed all' altro, non ſolo è conveniente, ma è neceſſario ogni anno avere la vera, e particolare notizia de' grani, che in quell' anno ſono raccolti, acciocchè non ſegua, ch'eſſendo quantità aſſai di grani in Regno, e credendo chi governa, che ſia minore, ſi faccia renitente a concedere la detta trat-

traſta, e cauſi danno a que' ſudditi, che
concedendoſi, ſi valerebbero del prezzo de' loro
grani, e per contrario credendoſi, che vi ſia
quantità ſoverchia, concedeſſe la detta eſtra-
zione, e non eſſendoci tal quantità, ſi cau-
ſaſſe penuria al Regno; i quali inconvenienti
ceſſerebbero, avendoſi la detta vera, e partico-
lare notizia. Per tanto volendo ſopra ciò prov-
vedere, come conviene, con voto, e parere
del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di
Noi aſſiſtente, in virtù del preſente Bando,
omni tempore valituro " ordiniamo, e coman-
„ diamo, per lo bene pubblico, e per altre
Relationes fiant per totum menſem Sept. „ degne cauſe moventi la mente noſtra, che
„ qualſivoglia perſona di qualſiſia ſtato, gra-
„ do, o condizione, in tutto il preſente Re-
„ gno, debba per tutto il meſe di Settembre
„ di qualſivoglia anno rivelare veridicamente,
„ e particolarmente la quantità del grano,
„ che in quell'anno avrà raccolto, ſotto pe-
Poena. „ na di perdere la quantità, che al tempo pre-
„ detto non avrà rivelata, e di più altra pe-
„ na, *etiam* corporale a noſtro arbitrio impo-
„ nenda, *juxta* la qualità della perſona, e del
„ tempo corrente, e quantità, che non ſarà
„ rivelata. La quale rivelazione ſi farà nell'
„ infraſcritto modo, e ſi conſerverà per quel-
„ lo Magnifico, e Circunſpetto Reggente di
„ Cancelleria, che in quel tempo ſi ritrove-
„ rà in detto Collateral Conſiglio più anzia-
„ no: promettendo il quarto alla perſona,
„ che pubblicherà la perſona, che avrà con-
„ travvenuto al preſente noſtro Bando. La ri-
„ velazione predetta ſi darà nel modo predet-
„ to in potere di ciaſcheduno Capitano della
„ terra, o luogo, o Territorio, del quale ſi
„ farà la detta raccolta de' grani. A' quali
„ Capitani, ordiniamo in virtù del preſente
„ noſtro Bando, che per tutto il dì 8. del
„ meſe d'Ottobre di ciaſcun anno debbano in-
„ viare le rivelazioni, che loro ſi faranno,
„ in potere de' Governatori Provinciali, da'
„ quali s'invieranno a Noi". *Datum Neapo-*
16. Apr. 1573. Card. Granvela. *li die 16. April. 1573. Ant. Card. de Gran-*
vela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus
Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Proſecret. Ed
eſſendo noſtro intento, che detto Bando ſi
debba oſſervare, ci è paruto per lo preſente
provvedere, ed ordinare, ſiccome " ordiniamo,
„ e comandiamo, che *ad unguem inviolabiliter*,
„ da oggi avanti s'oſſervi, ed eſegua *juxta*
„ *ſui ſeriem, continentiam, & tenorem*, ſenza
„ diminuzione alcuna, ſotto la pena nel pre-
„ inſerto Bando contenuta, la qual pena,
„ s'eſeguirà, ed ordiniamo, che ſi eſegua *ir-*
„ *remiſſibiliter* da ciaſcheduno, che contravver-
9. Julii 1580. D. Juan de Zunica. „ rà". *Datum Neapoli die 9. Julii 1580. D.*
Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vid. Sa-
lern. Reg. Vid. Salazar Reg. Baſtida de Muña-
ton. Ed eſſendo, che per diverſi ſi ſono rive-
lati que' grani, de' quali altri ancora avea-
Frumenta qui, & quando revelare teneantur, & qua poena puniantur tranſgreſſores. no fatte le rivelazioni, tal che non ſi è po-
tuto ſaper la vera quantità de' grani, che in
ciaſcuna delle paſſate raccolte ſi ſono fatti;
volendo Noi togliere tutt'i dubbj all'intelli-
genza d'eſſo Bando ci è paruto con voto, e
parere del Regio Collateral Conſiglio, ap-
preſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Ban-
do, duraturo *omni tempore*, con le infraſcritte
dichiarazioni, ed ordini *videlicet* " che dal dì
„ della pubblicazione di eſſo Bando in avanti,
„ quelli ſolamente ſieno obbligati a rivelare
„ i grani, che in qualſivoglia anno raccolgo-
„ no, che ſono camporali, cioè, ch'eſſi li
„ ſeminano, o fanno ſeminare nelle maſſerie,
„ e territorj, che hanno in qualſivoglia mo-
„ do, e di poi lo raccolgono, o fanno rac-
„ cogliere, e debbano ancor eſſi rivelare tut-
„ te le quantità de' grani, che raccolgono, o
„ fanno raccogliere, includendo le quantità,
„ che deſſero ad altri per affitti di dette maſ-
„ ſerie, e territorj, cenſi, terraggi, o per
„ altra qualſivoglia cauſa; con dichiarare a
„ chi le danno, e le quantità, che a ciaſcu-
„ no daranno. E per togliere le dette du-
„ plicazioni di partite de' grani, dichiariamo,
„ che coloro, che non hanno da rivelare,
„ ſono *videlicet* i Baroni, ed altri padroni
„ di Territorj, e molini, e cenſi, non ſie-
„ no obbligati a rivelare i grani de' terraggi,
„ molini, e cenſi predetti, nè tampoco i pa-
„ droni, che locano i territorj, il grano, che
„ non fanno eſſi maſſari, o non fanno fare
„ loro la ſemina per li loro fattori, e garzoni,
„ nè quelli, che danno i bovi a menando,
„ nè gli affittatori delle Caſtelle, Baronie,
„ Stati, Abadie, ed altri quando non fanno Qui non teneantur denunciare.
„ eſſi maſſeria; e facciano ſeminare, nè al-
„ tri, che non ſeminano, nè fanno ſeminare
„ i territorj loro proprj, o che tengano in
„ affitto, o cenſo, ma li danno a cultura ad
„ altri alla parte, o in qualſivoglia altro mo-
„ do, eſigendo terraggi; ma *tantum*, come
„ di ſopra s'è detto, debbano far le dette
„ rivelazioni quelli, che ſeminano per loro,
„ e raccolgono, e fanno ſeminare, e raccol-
„ gono in tutto, o in parte in beneficio lo-
„ ro, e ſe ne deſſero ad altri per qualſivo-
„ glia cauſa, debbano eſſi rivelare, *etiam*
„ quella quantità di grani, che ad altri deſ-
„ ſero co' nomi, cognomi, e patrie di que-
„ gli, a' quali daranno, e le quantità, come
„ di ſopra è detto, acciocchè con effetto, e
„ ſenza difficoltà ſi ſappia la vera quantità
„ del grano, ch'ogni anno ſi raccoglie, e non
„ ſi abbia duplicata, come di ſopra ſi di-
„ chiara. E perchè ſi è ancora fatta difficol- Frumenta germanica vulgo Germana, numerantur inter frumentum, ideo revelanda ſunt.
„ tà, ſe per cauſa di detto Bando ſi dove-
„ vano, e debbano rivelare i grani germani,
„ tanto quelli, che ſi raccolgono miſchiati,
„ come aſſoluti ſenza miſchia, e poichè di
„ detti grani germani ſe n'è fatto, e fa pane in
„ diverſe parti di queſto predetto Regno: di-
„ chiariamo, ed ordiniamo, che da oggi
„ avanti ſi debbano anche rivelare i detti
„ grani germani, o ſieno con meſtra, o
„ ſenza meſtra, ſiccome ſi comanda rive-
„ larſi i grani, e perchè nel detto preinſerto
„ Bando ſta ordinato, che le rivelazioni ſi
„ diano per quelli, che rivelano in poter di
„ ciaſcun Capitano della terra, o luogo, in
„ territorio del quale ſi farà la raccolta, e
„ che i Capitani per tutto il dì 8. del me-
„ ſe d'Ottobre di ciaſcun anno debbano in-

„ viare le dette rivelazioni in potere de' Governatori Provinciali, per inviarle qua da Noi; avendo l'eſperienza dimoſtrato, che dopo che alcuni di detti Ufficiali hanno avute le rivelazioni predette, non l'hanno mandate, com'erano obbligati, fra il termine ſtabilito in detto Bando, ed alcuni, che non hanno date le rivelazioni, ſi ſono ſcuſati averle date agli Ufficiali predetti, *ita* che l'uno con l'altro ſi ſono andati ſcuſando, e per queſta via ancora non ſi è potuta avere la vera luce de' grani, che ſi ſono raccolti in Regno in ciaſcuna ſtagione, e ſi ſono commeſſe per occaſione d'altri mali Ufficiali alcune frodi, e negligenze in dette rivelazioni, talmente che quando dette rivelazioni ci ſono capitate in mano, per eſſere ſtate fuora del termine prefiſſo, anzi in altri anni ſeguenti, non ſe ne ha potuto avere ragione per la conſecuzione dell' effetto del detto precalendato Bando, volendo ancora rimediare a queſto, comandiamo, che da qua in avanti le dette rivelazioni ſi facciano nel modo ſeguente *videlicet*: che in ogni Città, Terra, e luogo, s'elegga per li Sindaci, ed Eletti un Notajo pubblico, *fide digno* del medeſimo luogo, ſe ci ſarà Notajo, e non eſſendoci, ſi debba eleggere un Notajo del luogo, dove ſarà più convicino, ed a detto Notajo per atto pubblico ciaſcuno de' ſopraddetti, ch'è obbligato rivelare, debba fare la ſua rivelazione intera de' detti grani, che avrà raccolti in quell'anno con le ſopraddette dichiarazioni, come di ſopra s'ordina, e così ancora de' germani, o ſieno meſcolati con altre miſture, o ſenza, e dopo fatta che avrà ogni uno la ſua rivelazione, debbano i detti Sindaci, ed Eletti, ciaſcuno in ſua giuriſdizione, far fare un tranſunto autentico per mano del detto Notajo delle rivelazioni predette, e mandarlo fra il termine, che per detto preinſerto Bando ſta ſtabilito, in potere dell'infraſcritto Magnifico, e Circunſpetto Regio Segretario, con ricevere fede ſottoſcritta di ſua mano della ricevuta, la qual fede debbano i detti Sindaci, ed Eletti conſervare, acciocchè *in futurum* poſſano moſtrare eſſere ſtata conſegnata la detta rivelazione, dichiarando, che ſe non ſi moſtrerà la detta fede *de conſignatione* nel modo ſopraddetto non s'ammetterà niuna eſecuzione a' detti Sindaci, ed Eletti di averla mandata, e conſegnata, ed a quelli, che non ſi ritroveranno eſſer notati in detta nota, che ſi darà con l'autentica di detto Notajo, di aver rivelato, nè tampoco s'ammetterà altra loro eſcuſazione, ed i detti Sindaci, ed Eletti debbano con effetto eleggere, e deputare ogni anno in tempo il Notajo, che nella loro giuriſdizione avrà da pigliar la detta nota, e farlo pubblicare *voce praeconis* nelle piazze delle Terre, e luoghi loro; acciocchè ogni uno ſappia, chi è il detto Notajo, e poſſa andar a far la ſua rivelazione, e non ſi poſſa ſcuſare, che non ſia ſtato eletto il detto Notajo, e che per queſto non abbia rivelato; benchè non per queſta cauſa vogliamo, che ſi ammetta eſcuſazione a chi non rivelaſſe; ma vogliamo, che quando detti Sindaci, ed Eletti non l'eleggeſſero in tempo, eſſi, che ſono obbligati rivelare, ſollecitino detti Sindaci, ed Eletti, che lo deputino, e con effetto lo facciano deputare; e 'l Notajo (che ſarà in queſto eletto a pigliare queſte rivelazioni per atto pubblico, e di poi a farne traslato autentico per darlo a' detti Sindaci, ed Eletti) non debba eſſere renitente a non volerlo fare, ma lo debba fare ad ogni iſtanza de' detti Sindaci, ed Eletti, e ſia contento per ſuo ſalario di pigliarſi da ciaſcuno, che rivelerà, un grano, e non più, e per lo detto traslato autentico, che conſegnerà a' detti Sindaci, ed Eletti, non debba pigliare coſa alcuna; ma lo faccia, e dia *gratis*, e ſenza pagamento alcuno poichè a queſto fine ſe gli ſtabiliſce queſto grano da darſegli da ogni uno, che rivelerà, ed eſſendo, che la rivelazione, che qualſivoglia dà, è breviſſima, e non ha da trattare, ſe non iſcrivere ſolamente chi rivela, e la quantità del grano, o germano, che ha raccolto, e in che territorio, co' nomi, e cognomi, e patrie di quelli, a' quali avrà ciaſcuno dato grano, o germano per affitti, cenſi, terraggi, o per altra cauſa; e la quantità, che ſarà ſtata data a ciaſcuno, ſotto le pene a ciaſcuno, che non rivelerà, contenute nel preinſerto Bando, ed i Sindaci, ed Eletti, che contravveniſſero in qualſivoglia modo ad alcune delle coſe predette, debbano incorrere, ed incorrano in pena, *etiam* corporale, riſervata a noſtro arbitrio, e nella medeſima pena debbano incorrere, ed incorrano que' Notaj, che ancor eſſi contravveniſſero a non voler pigliar dette rivelazioni, e pigliaſſero maggior ſalario del ſopraddetto, e foſſero renitenti, e tardaſſero a dar copia di dette rivelazioni autentiche a' detti Sindaci, ed Eletti, e non poſſano ſcuſarſi, che altri ſotto lor nome aveſſero preſo maggior ſalario; nè debbano detti Notaj, nè ciaſcuno di loro pigliar le dette rivelazioni, elaſſo il termine di detto Bando, ſotto pena di falſo; oltrachè, ancorchè ſi pigliaſſe, ſe non ſarà ſcritta nel notamento autentico, che ſarà dato in termine al detto infraſcritto Magnifico Reg. Segretario, non ſe ne avrà ragione, e dichiariamo, che non ſe n'abbia. Ordinando, e comandando a tutti, e quali ſi vogliano Ufficiali, e Tribunali, che contro a' contravvegnenti in qualunque modo al tenor del preinſerto Bando, debbano, e ciaſcuno d'eſſi in ſua giuriſdizione debba pigliare informazione, carcerare i colpevoli, e traſmettere a Noi le informazioni per potere ordinare il di più, che s'avrà da eſeguire ". *Datum Neapoli die* 7. *menſis Junii* 1585. *Don Pedro Giron. Vic. Cadena Proreg. Vid. Lanar. Proreg. Baſtida de Muñaton. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 92.

Forma mittendi revelationes, ſeu profeſſiones.

Denunciantes quantum ſolvant Notario.

Poena ead.

Poena corporis declar.

Notarii comprehenduntur.

Poena falſi.

7. Junii 1585. D. Pedro Gi-

PRAM.

PRAMMATICA IX.

Frumenta, & fruges, quae aſportantur in Dohanam Salerni, antequam in ipſam introducantur, emi non poſſunt, ſed tamen licet poſtquam in ipſam Dohanam ſunt aſportata pro victu, ut intus. Idem eſt ſtatutum in Dohana Neap. in pragm. 6.

ESſendo la Dogana della Città di Salerno una delle principali Dogane di queſto Regno, nella quale tra gli altri luoghi, che ſi vanno a provvedere di grani, e vittuaglie, ſono le Città, Terre, e luoghi dello ſtato di Amalfi, ne' quali non ſi fanno delle dette vittuaglie, ed intendendoſi, che molti cittadini, ed abitanti in detta Città di Salerno, e ſua Foria, eſcono fuora per le ſtrade; da dove vengono i Vaticali, e conducono delle dette vittuaglie in detta Dogana, ed avanti, che giungano eſſi Vaticali nella Dogana ſopraddetta, ſi accordano, e fanno il prezzo delle dette vittuaglie con eſſi Vaticali, e ſe le pigliano, e di poi le rivendono a prezzi eceſſivi, in danno del pubblico, il che conviene per lo buon governo rimediarſi. Pertanto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione in avanti, niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, della Città di Salerno, e ſua Foria, ed abitante nella Città, e Foria predetta, debba uſcire all' incontro per le ſtrade, nè in altro luogo fuori di eſſa Città a patteggiare, e comprare grani, nè altre vittuaglie da' Vaticali, che verranno a portare i detti grani, ed altre vittuaglie a vendere in detta Dogana, nè tampoco debbano comprarne da' Vaticali predetti, ma quando ne avranno biſogno per vitto delle loro caſe, debbano andare a comprare le dette vittuaglie nella detta Dogana, nella quale loro ſia lecito *tantum* comprarne per uſo di dette loro caſe, e non per rivendere, ſotto pena a' cittadini, ed abitanti nella predetta Città di Salerno, e ſua Foria ſe ſaranno Nobili di cinque anni di relegazione nell' Iſola di Lipari, e ſe ſaranno ignobili, di cinque anni di galea, oltra di perdere le vittuaglie, che aveſſero comprate contra la forma del preſente Bando; delle quali vittuaglie ſi darà la terza parte al rivelatore, ordinando, e comandando a tutti gli Ufficiali, e Tribunali, che tengano penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e dell' eſecuzione delle dette pene contra i traſgreſſori ". *Datum Neapoli die 26. Junii 1585. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanar. Proreg. Baſtida de Muñaton. Secret. In Banner. 1. fol. 102.*

Poena relegationis, vel triremis per quinquennium, & amiſſionis frugum.

26. Junii 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA X.

Famuli, & agricolae in Apulia locent ſuas operas a die Nativitatis Domini.

SIamo ſtati informati, che i garzoni in Puglia, i quali attendono alla cultura, e ſemina de' territorj, ſi pongono a' ſervizj de' padroni de' territorj predetti, e fanno partiti di ſervire da un Agoſto all' altro: tal che ſopraggiungendo lo arare governare, e ſeminare de' territorj predetti, finito il detto meſe d' Agoſto, i detti garzoni partendoſi da' detti ſervizj, ne naſce, che non ſi può attendere al detto arare, governare, e ſeminare d' eſſi territorj, e ſe ne laſciano molti di coltivare, e ſeminare, in danno della graſſa del Regno: al che volendo provvedere per quello, che tocca al buon governo, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, con conſulta, voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti i padroni de' detti territorj, ed altri, che attendono a' campi, debbano accordare i garzoni, che hanno, di attendere all' arare, governare, e ſeminare i territorj, ed eſſi garzoni debbano accordarſi a' detti ſervizj a ragione d' anno, il quale debba cominciare a correre, e corra dall' una Natività all' altra di Noſtro Signor Gesù Criſto, e così debba oſſervarſi *in futurum* a' prezzi, che ſi potranno convenire i detti padroni, co' ſopraddetti garzoni, e per quello, che tocca al preſente anno, volendo i detti padroni ſervirſi de' garzoni, che al preſente tengono accordati per detto ſervizio fino alla Natività del detto Noſtro Signore prima ventura, poſſano ſervirſene, e detti garzoni debbano continuare il ſervizio per inſino a detto tempo, e li debbano detti padroni pagare, *pro rata*, per lo tempo, che ſerviranno di più dell' anno, alla medeſima ragione, che ſi ritrovano accordati al ſervizio, ſotto pena in qualſivoglia de' caſi predetti di contravvenzione, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata; ordinando per lo preſente a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano fare eſeguire il tenore del preſente Bando, e contra i traſgreſſori ne debbano pigliare informazione, carcerargli, e tenercene avviſati ſubito, con mandarci la copia della informazione, per poter dichiarar la detta pena, riſervata a Noi ". *Datum Neapoli die 8. Junii 1585. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanar. Proreg. Baſtida de Muñaton. Secret.*

Annus currat a Nativitate in conductione agricolarum in Apulia.

8. Julii 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XI.

Frumenta, milia, hordea, & germanica, non poſſunt emi Neap. nec per 30. milliaria circum, niſi pro victu ſuae domus tantum. Concordant prag. 12. 15. 25. 29. 30 37. 49. in qua augetur poena, & alia declarantur.

ESſendoſi per la Prammatica ſpedita ſotto la data de' 17. di Marzo del 1583. proibito da Noi, che non ſi preſuma per niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, comprare, nè fare comprar in niun tempo grano, ed orzo in niuna parte per trenta miglia attorno queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ne tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo, per farne mercanzie, e tenergli in magazzino, o infoſſargli, ancorchè ſi faceſſero detti magazzini, e s' infoſſaſſero detti grani, ed orzi in queſta predetta Città di Napoli, ma che *ſolum* ſia lecito comprarſene per lo vitto. E per un' altra Prammatica della data de' 5. di Luglio del 1584. fu provviſto il medeſimo, per quel che

che tocca a' migli, e germani, come per detta Prammatica appare, alle quali Prammatiche predette, fatte da Noi, ci rimettiamo, e per ordine noſtro pubblicate con le pene in eſſe apposte, e con molte dichiarazioni; ci è pervenuto a notizia, che molte perſone hanno ſuppoſto, e ſuppongono altri ſotto colore, che ſieno privilegiati, e fanno dare danari a grani, orzi, migli, e germani, e conſegnarſi a' prezzi, che comunemente, e generalmente valeranno a' tempi della ſcogna, ed in altri tempi, e che ne fanno compra di più del loro vitto, pretendendoſi per queſta via fraudare le dette Prammatiche, e per queſta ſtrada ſi ripongono de' detti grani, orzi, germani, e migli per diverſe perſone, alle quali non ſono pervenuti da' loro territorj, e che ſono oltra il predetto loro vitto, dal che n'è nato, e naſce danno in pregiudizio della graſſa, del pubblico, ed in frode d' eſſe Prammatiche; e ſe bene il Regio Fiſco pretende alcune ragioni in queſto contro a quelli, che per lo paſſato hanno commeſſe le coſe predette, le quali s'intenderanno, e ſi provvederà a quel che ſarà di giuſtizia; nondimeno per ovviare, che da qua in avanti per detto ſpazio di trenta miglia intorno a queſta predetta Città, ed in dette Dogane non ſi commettano ſimili coſe in dar danari in compra di grani, orzi, germani, e migli, e ſe ne comprino più del vitto delle caſe di quelli, che li voleſſero comprare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Notari, Maſtri d' Atti, e ad altre quali ſi vogliano perſone, che hanno poteſtà di potere fare iſtrumenti, obbliganze, ed altre cautele, in niun modo dal dì della pubblicazione del preſente Bando innanzi facciano iſtrumenti, obbliganze, e cautele per occaſione di conſegnar grani, orzi, migli, e germani fra il detto ſpazio di dette trenta miglia, e Dogane predette, al tempo della raccolta, nè in altri tempi, più del vitto di quelli, che vorranno comprargli, ancorchè tali perſone pretendeſſero poterli comprare per virtù di qualſivoglia privilegio, o altra pretendenza, ed eſenzione ſenza ordine, e licenza noſtra, *in ſcriptis obtenta*, ſotto pena a' detti Notari, Maſtri d' Atti, ed altre perſone, che faceſſero i detti iſtrumenti, obbliganze, ed altre cautele, di galea in vita, e ſotto pena a quelli, che li faceſſero fare, ancorchè ſieno di qualſivoglia autorità, poteſtà, e preminenza, *& etiam*, che pretendeſſero qualſivoglia eſenzione, di perdere il danaro, che aveſſero dato per la cauſa predetta, da applicarſi la metà all' accuſatore, ed eſecutore, ancorchè ſia Ufficiale, e l' altra metà alla Regia Corte, e ſotto altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata. E di più vogliamo, e dichiariamo, che ſimili iſtrumenti, obbliganze, e cautele, tanto, che ſi trovaſſero fatte per lo paſſato, quanto, che in *futurum* ſi faceſſero, non ſi poſſano liquidare, accuſare, eſeguire, nè intendere in giudizio in qualſivoglia modo quelli, che pretendeſſero farſi conſegnare, grani, orzi, migli, e germani per danari dati per quelli di più del loro vitto, ſotto qualſivoglia pretendenza, e colore, ad iſtanza di qualſivoglia perſona, ancorchè pretendeſſero qualſivoglia eſenzione, e privilegio, *etiam in corpore juris clauſo*, tanto nella Gran Corte della Vicaria, quanto in qualſivoglia altro Tribunale, Regio, o Baronale, ſenza che prima ſe ne dia notizia a Noi particolarmente, e ſe ne ottenga licenza noſtra *in ſcriptis*, ſotto pena a quell' Ufficiale, che contravveniſſe, di privazione d' officio, e di relegazione per dieci anni in Iſola dichiaranda per Noi, e così s' eſegua, ſotto le dette pene, che tal' è noſtra volontà. Dichiarando, che dopo di ſei giorni, che ſarà pubblicato il preſente Bando in queſta Fedeliſſima Città di Napoli s' intenda eſſere ſtato pubblicato per qualſivoglia Città, Terra, e luogo, che ſarà dentro la detta diſtanza di trenta miglia, da queſta ſopraddetta Città, e Dogane; acciocchè non ſi poſſa pretendere per niuno, non eſſere ſtato pubblicato nel luogo, dove abita, ancorchè abbiamo ordinato, che ſia pubblicato per tutt' i luoghi di detta diſtanza, e Dogane, e reſtando *in ſuo robore*, ed efficacia le dette Prammatiche, *ita* che per lo preſente Bando non s' intenda a quelle pregiudicare; ma debbano oſſervarſi *ad unguem*, e ſi poſſa, e debba eſeguire per le pene contra tutti quelli, che ci aveſſero contravvenuto in qualſivoglia modo per lo paſſato, e ſi eſeguano contra quelli, che ci contravveniſſero per l' avvenire, irremiſibilmente, oſſervandoſi *ad unguem in omnibus juxta* il loro tenore ". *Datum Neapoli die ultimo menſis Aprilis* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanar. Proreg. Vidit Berricanus Proreg. Baſtida de Muñatones Secret. In Banner.* 1. *fol.* 145.

Privilegiati non gaudent ſuis privilegiis in hoc.

Pœna triremis perpetua.

Pœna am[illegible] pecuniarum, & alia declaranda.

Inſtrumenta, & cautelae non poſſunt accuſari.

Pœna privat. offic. & releg. per decennium.

30. Apr. 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XII.

Eſſendo principalmente l' intento noſtro poſto a provvedere, che i ſudditi di Sua Maeſtà in queſto Regno vivano abbondantemente, e che la malizia delle perſone non venga a fraudare con le loro contrattazioni, ed impedire la graſſa; conſiderando, che molte perſone di ogni qualità convertono molte ſomme di danari in compre di grani, e d' orzi, tanto nel tempo delle raccolte, quanto in altri tempi, oltra il vitto di loro caſe, e famiglie, per rivendere, e che non ſi contentano del giuſto, e lecito guadagno; ma ſe gl' infoſſano, e pongono in magazzini, e tengono infoſſato, immagazzinato, ed inſerrato per rivenderlo a' tempi, che ad eſſi piace a' prezzi eceſſivi, in danno del pubblico, e de' predetti ſudditi della predetta Maeſtà, e quando a' Vaticali, che ſono ſoliti andar comprando, e portando de' detti grani, ed orzi a rivenderli

Frumenta, empta cauſa revendendi, debent vendi venditoribus, qui volunt emere in parva quantitate, vide pragm. 51.

derli per le Dogane, Mercati, e per altre parti di queſto Regno, s'è denegata la vendita, e detti Vaticali non ne trovano a comprare, non poſſono portare i detti grani, ed orzi, rivendendo, e ne naſce mancamento per tutto; e ſi ſcuſano i dettti rivenditori volere vendere tutti uniti i grani, ed orzi, che tengono. E non convenendo, che ſi permetta a' predetti, che comprano per rivendere de' grani, ed orzi predetti, che ſtia a loro arbitrio di ſar vendita, quando eſſi vogliano, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ſare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Stabiliaimo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che tutti quelli, che da qua in
„ avanti compreranno grani, ed orzi per ri-
„ vendere in qualſivoglia parte di queſto pre-
„ detto Regno, di qualunque ſtato, grado, e
„ condizione ſi ſieno, non eccettuandone per-
„ ſona alcuna, debbano, e ogni uno d'eſſi in
„ ogni ſuturo tempo, venderlo a' Vaticali,
„ che ne vorranno comprare a minuto, e non
„ ſi debba denegare la vendita a' detti Vati-
„ cali, acciocchè poſſano i Vaticali predetti
„ portarli per le predette Dogane, Mercati,
„ ed altri luoghi d'eſſo Regno, rivendendo,
„ ſotto pena a' detti rivenditori, che dene-
„ gheranno la vendita predetta a' detti Vati-
„ cali, di perder le vettovaglie, che terran-
„ no, e di più i nobili incorrano in pena di
„ cinque anni di relegazione in Iſola dichia-
„ randa da Noi, e ſe ſaranno ignobili, in-
„ corrano in pena di galea per tre anni, ol-
„ tra la perdita di dette vittuaglie; delle
„ quali ſi darà la terza parte all' accuſatore,
„ *ſeu* eſecutore, ancorchè ſia Ufficiale, e l'al-
„ tre due terze parti ſi applicheranno al Re-
„ gio Fiſco, e non ſi poſſano ſcuſare i detti
„ rivenditori padroni de' detti grani, ed orzi,
„ di non poterlo vendere a minuto, ſotto
„ preteſto, che l'aveſſero tutto venduto ad al-
„ tri per vitto loro: poichè fatta le vendi-
„ ta, vogliamo, e dichiariamo, che ſi deb-
„ bano inſaccare i grani, ed orzi predetti, e
„ portarſi per dove ſi compreranno per loro
„ vitto *tantum*: per evitare le frodi, che ſi
„ potrebbero commettere alla diſpoſizione del
„ preſente Bando, e Prammatica ". E perchè i detti Vaticali debbono andare comprando giornalmente quello, che ſolamente poſſono portare con gli animali, che portano con eſſi, e debbono andare a rivendere i grani, ed orzi, che comprano *recto tramite*, dove loro piace in eſſo Regno, e non debbono andare a comprarne per riponerli per ſar maſſa, e conſervargli, eſſendo lor obbligo d'andare comprando, e rivendendo ſenz' ammagazzinare, infoſſare, ed inſerrare detti grani, ed orzi " ſtabiliamo ancora, ed ordiniamo, che
„ perpetuamente detti Vaticali ſieno obbligati
„ andare comprando, e rivendendo detti gra-
„ ni, ed orzi *recto tramite* per le Dogane,
„ Mercati, e piazze pubbliche delle Città,
„ Terre, e luoghi d'eſſo Regno, ſenz' andar-
„ li riponendo dentro alcun luogo, eccetto
„ quando ſi pernottaſſe. *Ita* che fatto dì, li
„ debbano portare nel luogo, per lo quale
„ avranno caricato, e lo vendano in eſſo in
„ pubblico, ſotto pena di perdere il grano,
„ ed orzo, e gli animali, co' quali lo por-
„ tano, e debbano di più incorrere in pena
„ di tre anni di galea ". Ed eſſendoſi per la Prammatica ſpedita ſotto la data de' 17. di Marzo del 1583. * proibito da Noi, che non ſi preſuma comprare, nè far comprare, in niun tempo grano, ed orzo in niuna parte, per trenta miglia intorno a queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d'Avellino, Atripalda, Grottaminalda, Apice, Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo, per farne mercanzie, e tenergli in Magazzini, o infoſſarli, ancorchè ſi faceſſero detti Magazzini, e s'infoſſaſſero detti grani, ed orzi in queſta Città di Napoli, ma, che *ſolum* ſia lecito comprarſene per lo vitto, e che i Vaticali poſſano comprare, per portarlo per uſo, e graſſa di queſta Città di Napoli, e d'altri luoghi, ſervata la forma di detta precalendata Prammatica, alla quale ci rimettiamo; avendo inteſo, che alcune perſone per fraudare la detta Prammatica ſi concertino con detti Vaticali, e fanno contratti, ed altre cautele di avere alcuno di loro venduti a' detti Vaticali i detti grani, ed orzi, per iſcuſare la vendita ad altri. Ed altre perſone danno danari a detti Vaticali, perchè vadano a comprare i detti grani, ed orzi, e che li vadano rivendendo a prezzi alti, e come loro piace, non contentandoſi della generale, e comune vendita, volendo ſimilmente in queſto rimediare " ſtabiliamo, ed ordiniamo, che i
„ Vaticali predetti, e niuno di loro non deb-
„ bano andare accaparrando nelle ſopraddette
„ Dogane, e per lo detto ſpazio di trenta
„ miglia grani, ed orzi, nè fare cautele di
„ compra, e vendita niuna di detti grani, ed
„ orzi, ma andarli comprando giornalmente,
„ e vendendo in luoghi pubblici, ſenz' andar-
„ lo a portare in niun luogo per riponerli,
„ ſotto le medeſime predette pene, contenute
„ nel precedente capitolo, e quelli, che deſſero
„ danari a' detti Vaticali, o ad alcuno di loro
„ per fare compre di grani, ed orzi, per ri-
„ vendere, incorrano nella pena di perdere i
„ danari, che loro aveſſero dati, e deſſero
„ per ſimile effetto, ovvero di perder gli or-
„ zi, e grani, che aveſſero fatto comprare,
„ ed in pena corporale, come di ſopra ſta
„ ſtabilito; nè detti Vaticali debbano piglia-
„ re danari d'altri per ſimile effetto, ſotto le
„ predette pene. Dichiarando, che per occa-
„ ſione del preſente Bando, e Prammatica
„ non vogliamo, che s'intenda eſſer fatto pre-
„ giudizio alcuno agli altri Bandi, e Pram-
„ matiche, che per occaſione di grani, e d'or-
„ zi ſi ſono da Noi fatti, e per ordine no-
„ ſtro pubblicati, tanto in detta Provincia di
„ Terra di Lavoro, quanto in tutte l'altre
„ Provincie del Regno. Ma vogliamo, che
„ reſtino in loro *robore*, ed efficacia, e con-
„ tra quelli, che in qualſivoglia modo ci
„ hanno contravvenuto, e contravverranno, ſi
„ eſe-

Quilibet tenentur vendere Vecturalibus frugum.

Poena amiſſionis frugum, & relegationis per quinquennium, vel triremis.

Vecturales prohibentur deponere frumenta in foveis, ſed tenentur recto tramite vendere in Foro, Doanis, & locis ſolitis.

Poena amiſſionis tritici, jumentorum, & triremis per triennium.

* Non ſunt hae pragm. Sed 6. & 11.

Vecturales ne faciant cautelas emptionis, & venditionis cum aliquo per 30. milliaria, ſed quotidie emant, & vendant in locis conſuetis.

Concordant pragm. 11. 15. 21. 25. 29. 30. 37. 50. in qua pragm. 50. augetur poena, & alia declarantur.

„ eſeguirà irremiſibilmente per le pene, in
„ eſſi ſtabilite“. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 17. *menſis Maii* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Berrican. Proreg. Baſtida de Muñatones Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 151.

17 Maii 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XIII.

Nullus, nec etiam Coriarius emat axungiam nec ſagimen ultra ſui exercitii uſum, nec coita violata, pr. 7.

NEgli anni paſſati fu da Noi fatto, e di ordine noſtro pubblicato Bando del tenor ſeguente, *videlicet: Philippus Dei gratia Rex, &c. Bando, &c.* Per parte de' Magnifici Eletti di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ci è ſtato fatto intendere, che avendo per molti Bandi proibito a' Cuoiai di queſta predetta Città, che non aveſſero comprato, nè ſugna, nè ſaima avanti le ventidue ore di giorno; fu da detti Cuoiai avuto ricorſo a Noi, ed al Sacro Regio Conſiglio, per lo quale, *cauſa cognita*, e tenendo detti Bandi eſſere ſtati emanati per ben pubblico, fu ordinato, che foſſero oſſervati, e poi eſsendoſi avuto ricorſo di nuovo a Noi dagli ſteſſi Cuoiai, da' quali ſi dimandava, provvederſi con qualche eſpediente alla loro neceſſità, che tengono di detta ſugna, e ſaima, per uſo di detta arte, fu detta lor dimanda rimeſsa al detto Sacro Conſiglio; e perchè detti Magnifici Eletti dicono, che la cauſa di detta lite naſce da' Ricattieri di detta ſugna, e ſaima, e dall' eſtrazione di quella fuora di Regno, e da queſto non ſolo viene a mancare la ſugna, e ſaima a' detti Cuoiai, ma a' Cittadini, ed abitanti nella Città. Per queſto per rimediare al danno pubblico, ci hanno ſupplicato di opportuna provviſione; e volendo provvedero, che in queſta Fedeliſſima Città ci ſia abbondanza di ſaima, e di ſugna, per quel che tocca principalmente a' poveri: poichè abbiamo inteſo oltra di quello, che detti Magnifici Eletti ci hanno fatto intendere, che ſi ſono fatte molte frodi, per occaſione delle quali hanno valuto per lo paſſato a prezzi eceeſſivi, ci è paruto fare il preſente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per lo quale “ Ordinia-
„ mo, e comandiamo, che niuna perſona di
„ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi
„ ſia, tanto foreſtiera, quanto di queſta Fe-
„ deliſſima Città predetta, poſſa comprare di
„ detta ſugna, e ſaima, oltra quello, che
„ le ſarà neceſſario per uſo di ſua caſa, e
„ niuno Cuoiaio, ed eſercitante l'arte predet-
„ ta in queſta Città predetta, e ſuo diſtretto,
„ poſſa comprare più ſugna, e ſaima di quel-
„ lo, ch'è neceſſario ad ognuno d'eſſi per
„ l'eſercizio di loro arte, ch' eſercitano, e
„ quella ſugna, e ſaima poſſano tra di loro
„ rivendere, e riſondere, nè ad altre perſone,
„ *etiam* di queſta predetta Città, nè ſe ne
„ poſſa eſtrarre fuora della predetta Città niu-
„ na quantità di detta ſugna, e ſaima, ſot-
„ to pena in ciaſcuno de' caſi predetti di con-
„ travvenzione, di perderſi la ſugna, e ſaima,
„ e d'altra, *etiam* corporale a noſtro arbitrio
„ riſervata: e perchè ſi dia occaſione, non
„ ſolo in queſta predetta Città, ma ancora in
„ tutto il reſto del Regno, che ci ſia della
„ detta ſaima, e ſugna in abbondanza, co-
„ mandiamo di più, che non ſi poſſa eſtrar-
„ re, nè fare eſtrarre da queſto Regno niuna
„ quantità di detta ſugna, e ſaima, ſotto
„ le medeſime ſopraddette pene, le quali ſi eſe-
„ guiranno; ed ordiniamo, che ſi eſeguano
„ irremiſibilmente contra qualſivoglia perſo-
„ na, che contravverrà “. *Datum Neapoli die ultimo menſis Decembris* 1583. *D. Pedro Giron. Vidit Salernit. Reg. Vidit Cardina Proreg. Baſtida de Muñaton. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 34. Al preſente per li magnifici Eletti in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ci è ſtato fatto intendere, che per cauſa di non eſſerſi prefiſſa pena corporale preciſamente nel detto Bando, non s'è oſſervato, nè s'oſſerva, ed a quello ſono ſtate fatte, e ſi fanno molte frodi; volendo noi provvedere, che con effetto debba oſſervarſi, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale “ Ordiniamo, che
„ ſi debba eſeguire inviolabilmente il ſoprad-
„ detto preinſerto Bando ſenza diminuzione
„ alcuna, ſotto pena a quelli, che contrav-
„ verranno, cioè a ciaſcun di loro di perde-
„ re la ſugna, e ſaima, e di due anni di
„ galea, le quali pene comandiamo, che ſi
„ debbano eſeguire contra qualſivoglia perſo-
„ na, che contravverrà *irremiſibiliter* “. *Datum Neapoli die ultimo menſis Octobris* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Berrican. Proreg. Baſtida de Muñaton. Reg. in Bannor.* 1. *fol.* 183. *die* 7. *Novembris* 1586. *Neapoli fuit publicatum.*

Axungia, vel ſagimen non extrahatur a Civitate.

31. Decembris 1583. D. Pedro Giron.

Fuit confirmata ſub die 22. Auguſti 1614. in reg. fol. 48.

31. Oct. 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XIV.

Locantes operas meſſium, vulgo dicti Antinieri, praeſtent promiſſa.

ESſendo pervenuto a noſtra notizia, che dopo, che alcune Univerſità di queſto Regno conforme a loro ſolito hanno laſciato di approvare gli Antinieri, quali ſono quelli, che pigliano danari da' Maſſari per fare alcuno numero di mietitori per ſervizio di detti maſſari, per mietere i loro grani nel tempo congruo, ed opportuno, i predetti maſſari hanno patito, e patiſcono molti intereſſi, sì per l'aumento del ſalario di detti mietitori, come ancora per li grani, che ſi vengono a perdere, per non poterſi mietere in loro tempo, a cauſa che quando detti Antinieri erano approvati da dette Univerſità, faceano veramente quel numero di mietitori, che promettevano, i quali mietitori ſimilmente venivano a ſervire, ſiccome aveano promeſſo. Al preſente avendo dette Univerſità deſiſtito dalla detta approvazione, detti Antinieri attendono ſolo a pigliare danari da' detti maſſari, e dopo non curano altrimenti far quel numero di mietitori, che promettono, e ſimilmente i mietitori, che da detti Antinieri pigliano danari, e promettono nel tempo di venire a mietere, molti di eſſi non ci vengono poi, ed altri in arrivare ſe ne fuggono, e vanno in altre parti a mietere, e detti maſſari ſono coſtretti molte volte pagare più di ſalario,

rio, che non vagliono i grani, ed orzi, che mietono; e ſe ben poi detti Antinieri vengono condannati agl'intereſſi, per eſſer poveri, tanto eſſi, quanto detti mietitori, per non poter pagare, detti maſſari ci vengono a perdere i loro danari. Il che non ſolo è truffa, ma è ancora furto, e tanto detti Antinieri, quanto detti mietitori meritano eſemplar gaſtigo. E volendo Noi in queſto provvedere quel che conviene al ſervizio di Sua Maeſtà Cattolica, alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, al pubblico, ed univerſale beneficio di queſto Regno, e per evitare ancora, che per l'avvenire ſi commettano più ſimili furti, e truffe per detti Antinieri, e mietitori; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, di fare la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale
„ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo,
„ che da qua in avanti, tanto gli Antieri, che
„ piglieranno danari di detti maſſari, per fa-
„ re detti mietitori, e poi non faceſſero d'eſ-
„ ſi mietitori quel numero, che per loro ſa-
„ rà ſtato promeſſo, quanto ancora i mietito-
„ ri predetti, che da detti Antinieri ſi ritro-
„ veranno aver pigliato danari per lo miete-
„ re predetto, e poi al tempo promeſſo, e
„ ſtabilito, non veniſſero a ſervire nel detto
„ mietere, conforme a loro promeſſa, o ve-
„ nuti, ſe ne fuggiſſero dal campo, ſenza fa-
„ re il detto ſervizio, non ritrovandoſi però
„ infermi, o carcerati, incorrano nella pena
„ di tre anni di galea, da eſeguirſi contra
„ d'eſſi irremiſſibilmente": Ordinando e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, tanto Regj, quanto di Baroni, che debbano oſſervare, far oſſervare, ed eſeguire la preſente noſtra Prammatica, giuſta la ſua contenenza, e tenore; ed acciocchè non ſi poſſa *in futurum* allegare ignoranza alcuna, comandiamo, che ſi debba pubblicare in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città, per tutto il preſente Regno, a tale che ognuno ne abbia notizia. *Dat. Neap. in Reg. Palatio, die ult. menſis Februarii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanar. Proreg. Vid. Berric. Proreg. Dom. Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Dominico de Torres Profecr. In Prag. 1. fol.* 47.

Poena triremis per triennium.

ult Febr. 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XV.

Frumenta, hordea, milia, panicum, & alia legumina non poſſunt emi, ut cariori vendantur prope Neap. Concordant pragm. 11. 12. 21. 25. 29. 30. 37. 50. ubi augetur poena, & alia declarantur.

PErchè tra gli altri penſieri, che ſempre abbiamo avuto, ed abbiamo per lo buon governo del preſente Regno, non è il minore, che tutto il predetto Regno, & *ſignanter* queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſi trovi abbondante, e graſcia, non ſolo di grani, ed orzi, ma ancora di miglio, germano, panico, ed altre ſorte di legumi, e vittuaglie, delle quali ſi nutriſce, e mangia gran parte de' poveri della Provincia di Terra di Lavoro; e deſiderando Noi, che ci ſia abbondanza, e graſcia di legumi, e che tanto i poveri, quanto i ricchi li mangino a prezzo giuſto, ed oneſto: perchè ſiamo informati, che non oſtante il Bando, ſopra ciò fatto per l'Illuſt. Duca d'Oſſuna, noſtro predeceſſore, a' cinque del meſe di Luglio del 1584. tuttavia ſi continua per diverſe perſone il comprare il detto miglio, germano, panico, ed altre ſorte di grani, e legumi, per infoſſargli, e ponergli in magazzino per venderli poi a prezzi eceſſivi, in grave danno, e pregiudizio di tutto il predetto Regno. Volendo Noi a queſto provvedere per beneficio pubblico, ſegnalatamente de' detti poveri, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro* per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo,
„ che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, gra-
„ do, e condizione ſi ſia, debba comprare,
„ nè far comprare in niun tempo miglio,
„ germano, panico, ed altre ſorte di legumi,
„ e vittuaglie in niuna parte per trenta mi-
„ glia intorno a queſta Magnifica, e Fedeliſſi-
„ ma Città di Napoli, per farne mercanzie,
„ e tenergli in magazzini, o infoſſarli per
„ rivendergli, ancorchè gli ammagazzinaſſero,
„ ed infoſſaſſero in queſta predetta Città; ma
„ ſolamente ſe ne poſſa comprare per vitto,
„ ed uſo, e non altrimenti, ſotto pena a
„ qualſivoglia, che contravveniſſe, di perdere
„ i detti migli, germani, panico, ed altre
„ ſorte di legumi, e vittuaglie predette, che
„ aveſſe comprato, e teneſſe inſerrate più del
„ ſuo uſo, e vitto, ed ancora altra pena cor-
„ porale a noſtro arbitrio riſervata. E quel-
„ li, che gli accuſeranno, guadagneranno la
„ metà de' detti germani, panico, ed altri
„ legumi, e vittuaglie, con dichiarazione,
„ che i Vaticali, i quali ſono ſoliti, e ſo-
„ gliono comprare detti migli, germani, pa-
„ nico, e vittuaglie, poſſano comprargli infra
„ le dette trenta miglia, purchè non ne fac-
„ ciano magazzini, nè lo infoſſino; ma che
„ *unico contextu* lo portino a rivendere nel
„ mercato di queſta predetta Città, in altro
„ luogo nel qual vorranno, ſotto la medeſi-
„ ma predetta pena, di perdere i migli, ger-
„ mani, panico, ed altri legumi, e vittua-
„ glie predette, ed altra pena corporale a no-
„ ſtro arbitrio riſervata; reſtando *in ſuo robore*, ed efficacia il detto precalendato Ban-
„ do, *etiam* circa quello, che farà l'accuſa,
„ fatto a' diciaſſette di Marzo del 1583. ſi-
„ milmente per detto Illuſtre Duca d'Oſſu-
„ na noſtro predeceſſore, circa la proibi-
„ zione di non far magazzini di grani, e
„ d'orzi". *Datum Neapoli die* 17. *Junii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Berrican. Proreg. Torres Profecr. In Banmor.* 1. *fol.* 62.

Poena amiſſionis milei, germani, panici, & alia corporis arbitraria.

Poena eadem contra agaſones.

17. Junii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XVI.

Vecturales nullo quaeſito colore impediantur in emptione frumenti, & hordei. Vide prag. 50. Prag. 11. ſup. eod.

ANcorchè per molti Regj Bandi per Noi, e noſtri predeceſſori Viceré, fatti, e pubblicati, ſia ſtato provviſto, ed ordinato, che tutte quelle perſone, che tengono grani, ed orzi, pervenuti in lor potere per qualſivoglia cauſa, oltra di lor vitto neceſſario, debbano tenere le foſſe, e magazzini aperti, e quel-

quelli vendere a minuto a' prezzi correnti, non ſolo a chi vorrà per uſo proprio, ma ancora a' Vaticali, per portargli a rivendere in altre Terre, e luoghi, che ne tengono biſogno, ſiamo ſtati informati, che in alcuni luoghi, e terre del preſente Regno, ſi è contravvenuto, e ſi contravvenga in non permetterſi in quella a' detti Vaticali di comprare liberamente i grani, ed orzi predetti, come per detti Bandi è ſtato ordinato, ed al buon governo del predetto Regno ſi conviene, a cauſa, che alcuni Capitani, Piazzari, Gabelloti, ed altri Ufficiali, Deputati alle coſe della graſcia di dette terre, non laſciano comprare detti Vaticali, ſe prima non hanno avuto da eſſi buona mancia, e beveraggio, fanno molte altre coſe in danno del beneficio pubblico. Al che volendo Noi rimediare, e provvedere, come ſi conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale convalidando i Bandi predetti " Diciamo, ordi„ niamo, e comandiamo, che *ſervata la for„ ma* di quelli, qualſivoglia perſona, che tie„ ne grani, ed orzi infoſſati, e immagazzi„ nati *ultra uſum*, debba tenere aperti detti „ magazzini, e foſſe, e vendere detti grani, „ ed orzi a' prezzi correnti, ad ognuno, che „ ne vorrà comprare per ſuo vitto, ed uſo, „ *e ſignanter* a' detti Vaticali, per portargli „ a rivendere in altri luoghi, dove n' è bi„ ſogno, per graſcia del preſente Regno ſenza „ che nella compra di detti grani, ed orzi „ ſia dato a' detti Vaticali *directe*, *nec indi„ recte* diſturbo, nè impedimento alcuno per „ li detti Capitani, Piazzari, Gabelloti, ed „ altri Ufficiali, e ſervienti, ſotto qualſivo„ glia preteſto, nè colore, ma che debbano „ dare, e fare dare a' Vaticali predetti, sì „ nel comprare di detti grani, ed orzi, co„ me in tutte l' altre coſe, che avranno ne„ ceſſarie, tutta la comodità, ed ogni buon „ trattamento poſſibile, non facendo il contra„ rio, ſotto le pene contenute in detti Regj „ Bandi, ed altre pecuniarie, e corporali *pro „ qualitate perſonae*, a noſtro arbitrio riſerva„ te, che tal'è noſtra volontà ". *Datum Neapoli die 20. Julii 1592. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Goroſt. Reg. Barionovo. In Bann. 1. fol. 236.*

Poena eadem, & alia arbitraria.

20 Julii 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XVII.

ESſendo principalmente l' intento noſtro a provvedere, che i ſudditi di Sua Maeſtà in Regno vivano abbondantemente, e che la malizia delle perſone non venga a fraudare, ed impedire la graſcia con le loro contravvenzioni, per Noi, e noſtri predeceſſori Vicerè, ſono ſtati fatti, e pubblicati Bandi, *omni tempore valituri*, ſotto le pene, in eſſi contenute, che tutte quelle perſone, che aveſſero grani, ed orzi, *ultra uſum*, doveſſero tenere le foſſe, e i magazzini aperti, e quelli vendere a minuto, a chi ne vorrà comprare a' prezzi correnti, ſiccome da' Bandi predetti più largamente appariſce; ſiamo informati, che molti mercanti, e così ancora Baroni, maſſari, ed altre particolari perſone, oltra de' grani, ed orzi, che hanno raccolti ne' loro territorj, e Teraggi, hanno fatto, e fanno groſſe compre di quelli, così in tempo delle raccolte, come in altri tempi per infoſſargli, immagazzinargli, e riſerbargli in tempo di neceſſità, per vendergli a prezzi eceſſivi, e che negano vendere i grani, ed orzi predetti, non ſolo alle perſone, che ne hanno biſogno per loro vitto, e ſufficienza; ma ancora a' Vaticali, che ſono ſoliti comprargli, e portarli per le Regie Dogane, Mercati, ed altri luoghi pubblici del preſente Regno per graſcia di quello: e non convenendo per lo pubblico beneficio, che ciò ſi permetta ma ſi rimedj, come ſi conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente (*citra praejudicium*, però delle ragioni, ſpettanti al Regio Fiſco contra le perſone, che aveſſero contravvenuto a' Bandi predetti) fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, " per lo quale confirmando i Bandi predetti, ſopra ciò „ fatti, ordiniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di eſſo in avanti tutti „ que' Mercanti, Baroni, maſſari, ed altre „ particolari perſone, di qualſivoglia ſtato, „ grado, e condizione ſi ſieno, non eccet„ tuandone perſona alcuna, che tengono „ detti grani, ed orzi in qualſivoglia parte „ del preſente Regno, pervenuti in loro potere „ per qualſivoglia cauſa, oltra il convenevole „ neceſſario di loro caſe, famiglie, e maſſe„ rie, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba in „ ogni futuro tempo tenere le foſſe, magaz„ zini, ed altri luoghi, dove li tengono „ infoſſati, immagazzinati, e riposti, aperti, „ e vendere i grani, ed orzi predetti a mi„ nuto a' prezzi correnti così a' predetti Va„ ticali, che ne vorranno comprare per por„ targli a rivendere nelle dette Regie Doga„ ne, ed altri luoghi pubblici del preſente „ Regno, come ancora a tutte le perſone, „ che ne vogliano comprare per uſo, e vit„ to proprio, ſotto pena a' contravvegnenti di „ perdere i grani, ed orzi, che terranno, e „ di più a' Nobili d' anni dieci di relegazio„ ne, ed agl' ignobili d' anni dieci di galea, „ oltra la perdita di detti grani, ed orzi, „ de' quali ſe ne darà la terza parte all' accu„ ſatore, *ſeu* eſecutore, ancorchè ſia Ufficia„ le, e le due altre terze parti al Regio Fi„ ſco, e non ſi poſſano ſcuſare i padroni „ de' grani, ed orzi predetti, di non poterli „ vendere a minuto ſotto preteſto, che que„ gli abbiano venduti ad altri; poichè fatta „ la vendita vogliamo, e dichiariamo, che li „ debbano inſaccare, e portarſi per dove ſi „ compreranno, per evitare le frodi, che ſi „ potrebbero commettere alle diſpoſizioni del „ preſente Bando.

Similis Pragmatica fuit facta ſub die 5. Auguſti 1602. fol. 82. in reg.

Poena amiſſionis frumenti, & relegationis, & triremis per decennium.

2 E perchè i detti Vaticali debbono andare comprando giornalmente que' grani, ed orzi, che ſolamente potranno portare con gli animali, che portano con eſſi, e debbono andare

Vectores perpetuo emant frumenta cauta iterum vendendi in publicis Dohanis,

& alibi non reponant, cauſa conſervandi, niſi per tranſitum.

dare a vendere detti grani, ed orzi, che comprano *recto tramite* ne' Mercati, Dogane, ed altri luoghi pubblici del Regno, e non riporli per farne maſſa, e conſervargli: " ordiniamo, e comandiamo, che perpetuamen- „ te detti Vaticali ſieno obbligati andare com- „ prando, e rivendendo detti orzi, e grani „ *recto tramite* per le dette Dogane, Merca- „ ti, e luoghi pubblici delle Città, Terre, „ e luoghi del preſente Regno, ſenza andar- „ li riponendo dentro alcun luogo, eccetto „ quando vi pernottaſſero, *ita* che fatto dì, „ gli debbano portare nel luogo, per lo qua- „ le avranno caricato, e li vendano in „ eſſo pubblicamente, nè potendo quelli ven- „ dere nel dì, che ve li porteranno, debba- „ no paſſare avanti, e portarli nell'altre Re- „ gie Dogane, e Mercati, ſotto pena di per- „ dere i grani, ed orzi, e gli animali, co' „ quali li porteranno, e di più di anni die- „ ci di galea ".

Vecturales non confiсiant contractus, & cautelas venditionis frumenti per triginta milliaria, ſed diectim emant, & vendant, vide apoſtillam ad prag. 16.

3 Ed eſſendoſi per Noi ultimamente comandato, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa comprare grano, ed orzo per trenta miglia intorno queſta Fedeliſſima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato d'eſſa, nè nelle Dogane d'Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo, per tenergli infoſſati, ed ammagazzinati, e farne mercanzia, ancorchè ſi faceſſero detti magazzini, e s'infoſſaſſero in queſta predetta Città; ma *ſolum* ſia lecito comprarſene per lo vitto, e che i Vaticali non poſſano comprare per portargli a rivendere per uſo, e graſcia di queſta predetta Città, ed altri luoghi, ſervata la forma degli ordini ſopra ciò fatti: a' quali ci rimettiamo: avendo noi inteſo, che alcune perſone in frode degli ordini predetti ſi concertano con detti Vaticali, e fanno contratti, ed altre cautele d'avere alcuno di loro venduto a' detti Vaticali i grani, ed orzi predetti, per iſcuſare la vendita di quegli ad altri, ed alcune altre perſone danno danari a detti Vaticali, perchè vadano a comprare detti grani, ed orzi, e li vadano poi rivendendo a prezzi alti, non contentandoſi della generale, e comune vendita; volendo Noi in queſto ſimilmente rimediare, come ſi conviene, " Ordiniamo, „ e comandiamo, che nè i Vaticali predet- „ ti, e niuno di loro debbano andare acca- „ parrando nelle ſopraddette Dogane, e per lo „ detto ſpazio di trenta miglia intorno di „ queſta predetta Città, grani, ed orzi, nè „ fare cautele di compra, e vendita di quel- „ li con niuna perſona, ma debbano andare „ comprandoli giornalmente, vendergli in „ luoghi pubblici, ſenza riponergli in luogo „ alcuno, ſotto le medeſime pene predette, „ contenute nel precedente capitolo, e quelle „ perſone, che deſſero danari a detti Vatica- „ li, o ad alcuno di loro, per fare le com- „ pre di detti grani, ed orzi per rivender- „ gli, incorrano nella pena di perdere i da- „ nari, che aveſſero dato per ſimile effetto, o „ vero i grani, ed orzi, che aveſſero fatto

Poena eadem.

Poena amiſſionis numorum, & alia corporis arbitraria.

„ comprare, ed altra pena corporale, ſiccome „ di ſopra ſta ſtabilito, nè detti Vaticali deb- „ bano pigliare danari d'altri per ſimile effet- „ to, ſotto le pene predette ". *Datum Neapoli die 6. menſis Auguſti 1593. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Coreſtiola Reg. Torres Profecret.*

Poena eadem.

6. Aug. 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XVIII.

GLi anni paſſati in tempo del governo dell'Illuſtre Duca d'Alcalà, allora Vice-Rè di queſto Regno, fu fatto Bando del tenore ſeguente *videlicet. Philippus Dei gratia Rex*, &c. Bando, &c. Perchè intendiamo, che molte, e particolari perſone, quali tengono grani, ed orzi, e penſano nutrirſi di ſangue umano, non contente de' prezzi, che al preſente corrono, hanno mandato dentro la Città di Benevento gran quantità di grani, e d'orzi con diſegno di mettere careſtia, e rivenderli poi alla giornata a prezzi eceſſivi, ed alti, e volendo ſopra di ciò opportunamente provvedere, sì per quel, che conviene al ſervizio di N. S. Dio, come al beneficio univerſale, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per lo preſente Bando, " s'ordina, „ e comanda, che da quì in avanti niuna per- „ ſona, di qualunque grado, ſtato, e condi- „ zione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma mandare „ grani, ed orzi dentro detta Città di Be- „ nevento per ponergli in magazzino, e con- „ ſervargli, e rivendergli, e farne mercanzia, „ e quegli, che li manderà, e contravverrà, „ vogliamo, che incorra nella pena di per- „ dere detti grani, ed orzi, e di ducati die- „ ci mila, e quegli, che li porterà, incor- „ ra nella pena di morte naturale, o di ga- „ lea in vita a noſtro arbitrio; dichiarando „ per lo preſente Bando, che ſi darà la quar- „ ta parte di detti grani, ed orzi a quelli, „ che lo riveleranno, e ſaranno tenuti ſegre- „ ti, e così ancora vogliamo, che non ſi „ poſſano condurre grani, ed orzi ne' luoghi „ convicini di detta Città di Benevento per „ quattro miglia, più di quelli, che naſcono „ in detti luoghi, ſotto le medeſime pene, „ quali s'eſeguiranno *irremiſſibiliter*, e tutte „ quelle perſone, che aveſſero biſogno per lo- „ ro vitto, avendo ricorſo da Noi, loro ſi „ provvederà ". *Datum Neapoli die 26. Julii 1596. Don Peraſan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Lobera Profecr.* E perchè conviene al ſervizio di N. S. Dio, ed al pubblico beneficio di queſto predetto Regno, che il Bando predetto ſi oſſervi, giuſta il tenore d'eſſo; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ordinare, ſiccome per lo preſente Bando, *omni tempore valituro*, " ordiniamo, e comandiamo, che „ il Bando predetto ſi debba inviolabilmente „ oſſervare, ed eſeguire, ſotto pena a quelli, „ che manderanno detti grani, ed orzi, „ come di ſopra, di perdere i grani, ed or- „ zi predetti, di ducati dieci mila, ed altra,

Frumenta, non aſportentur intus Civitatem Beneventi. Confirmatur per prag. 32. in fine.

26. Julii 1596. D. Perafan.

Fuit confirmata die 21. Aug. 1596. in Bann. 1. fol. 33.

„ *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata, „ ed a quelli, che ve li porteranno, ſotto „ le pene predette, cioè, di morte naturale, „ o di galea in vita a noſtro arbitrio; di- „ chiarando, che ſi darà la quarta parte de' „ grani, ed orzi a quelli, che riveleranno, e „ ſaranno tenuti ſegreti; dichiarando però, „ che a' Vaticali, che ſono ſtati ſoliti porta- „ re detti grani, ed orzi a vendere cotidia- „ namente nella Dogana di detta Città di „ Benevento, ſia lecito di portare de' grani, „ ed orzi predetti a vendere nella detta Do- „ gana, con che non li debbano inſoſſare, „ nè immagazzinare, nè potendo poi quelli „ vendere nel giorno, che ve li porteranno, „ debbano paſſare avanti, e portarli nelle al- „ tre Regie Dogane, e Mercati, non oſtante „ qualſivoglia ordine in contrario, e co- „ sì ancora quelli, che porteranno de' detti „ grani nella detta Città di Benevento per „ ridurgli in farina ne' molini di quella, „ macinati che ſaranno, li debbano ritor- „ nare da dove gli hanno portati ſotto le „ medeſime pene, in detti noſtri ordini con- „ tenute, le quali ſi eſeguiranno irremiſibil- „ mente contra i traſgreſſori". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. menſis Junii 1595. El Conde de Miranda. Vidit Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Barionovo Secret.*

Verum Vectuales non prohibeatur a portare frumenta, intus praedictam Civitatem causa vendendi tantum; ſimilis declaratio fuit facta ſub die 22. Aug. 1585. ut in reg. fol. 102. in B n. 1. Comitis Miranda, & ſub die 10. Octobris 1596. ut in reg. fol. 42. Poena eadem.

30 Junii 1595. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIX.

Forma datur emendi fruges, vulgo dicitur; alla voce, vide pragm. 28.

ESſendo il noſtro principale intento, che in tutto queſto Regno ſi viva abbondantemente, e che la malizia delle perſone, che giornalmente proccurano, e vanno inventando nuove invenzioni, perchè i prezzi delle vittuaglie vadano aumentando, non abbiano luogo: Intendendo Noi eſſere ſtato ſempre ſolito per lo paſſato, darſi da diverſi mercatanti, ed altre particolari perſone, danari, o altro per grano, ed orzo, alla voce, che ſi fa ogni anno in S. Gio: Rotondo, e che da alcun tempo a queſta parte, di quello ſi è fatto abuſo dandoſi danari, o altro, non alla detta voce come di ſopra; ma a' primi prezzi, dal che n'è cauſato, e cauſa, che i maſſari, ed altri particolari, che fanno mercanzia di detti grani, ed orzi, nel tempo della raccolta, per alterare i prezzi di quegli, eſſi medeſimi, o per interpoſta perſona, fanno alcune ſimulate vendite de' grani, ed orzi predetti al prezzo, che loro piace, e deſiderano, dal che oltra del danno particolare di quelli, che hanno dati detti danari a detti primi prezzi; ne viene ancora a naſcere danno univerſale del Pubblico, a cauſa, che i prezzi de' detti grani, ed orzi, ritrovandoſi a quel tempo alti per la cauſa predetta, più toſto vanno aumentando, che diminuendo, ſiccome per eſperienza molte volte s'è veduto, ancorchè la raccolta ſia ſtata fertiliſſima. E volendo Noi rimediare alle frodi predette, e togliere l'occaſione, che quelle ſi poſſano commettere; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione d'eſſo in avanti, niuna perſona, „ di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, debba dare, nè pigliare danari, o al- „ tro per grano, ed orzo, con la detta con- „ dizione de primi prezzi, ma ſolamente ſi „ poſſano dare, e pigliare alla detta voce, „ com' è ſtato ſempre ſolito per lo paſſato, „ ſotto pena a' contravvegnenti di perdere i „ danari, che avranno dato, e pigliato a' detti „ primi prezzi, e di ducati due mila: annul- „ lando per lo preſente Bando, e dando per „ rotte, e caſſe tutte le cautele, iſtrumenti, „ contratti, obbliganze, o altra ſcrittura „ pubblica, o privata, che ſi ſono fatte per „ lo paſſato, e che fino adeſſo non hanno „ avuta la debita eſecuzione per danari, o al- „ tro dati a grani, ed orzi a' detti primi „ prezzi, e vogliamo, che quelli s'intenda- „ no dati alla detta voce, come per lo paſ- „ ſato, *verum* non contentandoſi alcuno de' „ contraenti, che i detti danari dati, e pi- „ gliati a' detti primi prezzi, s' intendano „ alla voce, ordiniamo, che quelli, che avran- „ no pigliati i danari predetti contanti *tantum*, ſieno obbligati nel tempo, che deb- „ bono conſegnare i grani, ed orzi predetti, „ reſtituire a' padroni la quantità de' danari, „ che avranno preſa, una con l'intereſſe alla „ ragione di 8. per cento": Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che debbano attendere, e tener penſiero particolare della oſſervanza del preſente Bando, e procedere alla eſecuzione delle pene, in eſſo contenute, *Datum Neapoli die 13. Martii 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Goroſtiola Reg. Barionovo. In Bann. 1. fol. 7.*

Poena amiſſionis nummorum, & ducatorum duorum mille.

13. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XX.

Datur forma imponendi taxam in cauponis.

AVendo Noi avuto molti reclamori di diverſe angarie, ed eceſſivi pagamenti, che nelle Oſterie del preſente Regno ſi fanno pagare da' paſſaggieri, e da altre perſone, che in quelle capitano, sì per le coſe commeſtibili, come per li letti, ſtallaggi, ed altre. Volendo in ciò provvedere, come ſi conviene per beneficio pubblico, ci è paruto farvi la preſente, per la quale "vi diciamo, ed or- „ diniamo, che al ricevere di queſta dobbia- „ te dar ordine a tutte le Univerſità delle „ Terre di queſte, a voi decrete Provincie, „ che i Sindaci, Eletti, ed altri, a chi ſpet- „ ta, con intervento del Capitano, debbano „ ſotto pena d'once venticinque imponere al „ principio di ciaſcheduno meſe l'aſſiſa, così „ del pane, vino, carne, e di tutte l'altre coſe „ neceſſarie per uſo delle perſone, come an- „ cora di quelle per uſo degli animali, co- „ me orzo, avena, paglia, ed ogni altra, a' „ prezzi, che comunemente correranno in „ eſſi luoghi, e terre convicine, e così an- „ cora taſſino quello, che ſi avrà da paga- „ re per li letti, e ſtallaggio, conforme „ ſarà giuſto, e conveniente, avuta anco- „ ra conſiderazione ſecondo le Provincie, „ e luo-

„ e luoghi di ciaſcheduna terra; la quale „ aſſiſa, e taſſagione di prezzi ſi debba porre pubblicamente, ed affiſſarſi nell' iſteſ„ ſe Oſterie, ed acciocchè ciaſcheduno ne ab„ bia notizia, e non ſia aſtretto a pagare nè „ più, nè meno di quel ch'è giuſto, e del „ tutto debbano ogni volta mandar nota par„ ticolare di dette aſſiſe, e taſſa in voſtro po„ tere, le quali avute, ce le invierete di paſ„ ſo in paſſo a buon ricapito, acciocchè vedute „ quelle, eſſendovi alcuno eccesſo, e diſordi„ ne, lo poſſiamo provvedere, e rimediare. „ E di più darete ordine alle dette Univer„ ſità, ſotto la iſteſſa pena predetta, che in „ quelle Terre, e luoghi, dove non vi ſarà „ Oſteria alcuna, la debbano far fare ſubito, „ ſenza dilazione, e che ſi facciano quelle „ a ſpeſe di quelli, che le poſſono tenere, e „ vi terrete particolar penſiero dell' oſſervan„ za del predetto, e d'intender, come s'an„ drà eſeguendo il tutto, e tenercene avvi„ ſati con voſtre lettere, che tal'è noſtra vo„ lontà, ed intenzione". *Datum Neapoli die ult. Novembris* 1600. *El Conde de Lemos. Vidit Goroſt. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Salazar Secret. Regiſt. in Curiae Principatus citra, & Baſilicatae fol.* 42.

30. Nov. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XXI.

Renovatur prohibitio emptionis frugum, & olei, cauſa mercandi per 30. milliaria circum circa. Neap.

Concordant prag. 11. 12. 13. 15. 29. 30. 37. & 50. In qua prag. 50. augetur poena, & alia declarantur.

IN tempo del Governo degl' Illuſtri Vicerè noſtri predeceſſori, Duca d'Oſſuna, e Conte di Miranda, furono fatti, e pubblicati Bandi, ſotto le date de' 17. di Marzo 1583. 24. d'Agoſto 1589. 20. d'Agoſto 1590. 30. di Giugno 1591. e 6. di Luglio 1592. circa la proibizione del comprar grani, ed orzi per trenta miglia attorno queſta Fedeliſſima Città, al Mercato di quella, e nelle Dogane d'Avellino, Atripalda, la Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo, per fare mercanzia, e tenergli in magazzini, o inſoſſarli; ma ſolamente per lo vitto, ed uſo; ed ultimamente per detto Illuſtre Conte, in conformità de' predetti Bandi, fu fatto Bando a' 4. d'Agoſto 1593. del tenor ſeguente *videlicet*.

Philippus, &c. Bando, &c. Se bene in queſto preſente anno, lodato N. S. Iddio, la raccolta nella Provincia di Terra di Lavoro de' grani, ed orzi, è ſtata abbondante, tuttavolta il prezzo di quelli va aumentando, a cauſa che i ricattieri, ed altre perſone, contra la forma de' Regj Bandi, ſopra di ciò emanati, comprano, e fanno comprare de' grani, ed orzi predetti, non ſolo in diverſe parti della Provincia di Terra di Lavoro, e nell' infraſcritte Dogane, ma nel Mercato di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e dopo li rivendono al maggior prezzo, che poſſono; Volendo Noi provvedere, come ſi conviene, per beneficio, e graſcia di queſta predetta Città; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtenti, *citra praejudicium* però delle ragioni, ſpettanti al Regio Fiſco contra quelle perſone, che aveſſero contravvenuto a' Bandi predetti, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Ordiniamo, „ e comandiamo, che non ſia perſona alcuna „ di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione „ ſi ſia, che preſuma di comprare, nè far „ comprare in niuno tempo grano, ed orzo „ in niuna parte per trenta miglia attorno „ queſta predetta Fedeliſſima Città di Napo„ li, nè tampoco nel detto Mercato di quel„ la, nè nell' infraſcritte Dogane per farne „ mercanzia, o tenergli in magazzini, o in„ ſoſſaſſe detti grani, o orzi in queſta Città: „ il che vogliamo, ancora, che ſia proibito, „ ma *ſolum* per lo vitto, ed uſo loro, e non „ altrimenti, nè poſſa comprare, ſotto pena „ a qualſivoglia perſona, che contravverrà, „ di perdere i grani, ed orzi, che avrà com„ prati, ed altre pene corporali a noſtro ar„ bitrio riſervate, e quelli, che gli accuſe„ ranno guadagneranno la metà di detti gra„ ni, ed orzi, con dichiarazione, che i Va„ ticali, quali ſono ſoliti, e ſogliono com„ prare detti grani, ed orzi, poſſano com„ prarli, non ſolo infra le dette trenta mi„ glia, ma ancora nelle dette infraſcritte Do„ gane, perchè non facciano magazzini, nè „ gl'inſoſſino, ma che *unico contextu* li por„ tino a vendere nel predetto Mercato di „ queſta predetta Città, o in altro luogo, „ nel qual vorranno, ſotto la medeſima pena „ predetta, di perdere i grani, ed orzi, ed „ altra pena corporale a noſtro arbitrio riſer„ vata, *ut ſupra*"; le Dogane ſono *videlicet*: La Dogana d'Avellino, Atripalda, „ Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, „ Reino, e Campobaſſo". *Datum Neapoli die 4. menſis Auguſti* 1593. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Goroſt. Reg. Torres Profecret. Bando*. E perchè ſiamo informati, che contra il tenore, e forma del preinſerto Bando, i ricattieri, ed altre perſone comprano, e fanno comprare grani, ed orzi predetti ne' predetti luoghi in eſſo Bando proibiti, e poi li rivendono a maggior prezzo, che poſſono, aumentando, ed alterando i prezzi, ancorchè per grazia di Noſtro Signore Dio la raccolta del preſente anno ſia ſtata abbondante, e convenendo, che quanto per eſſo ſta ſtabilito, ſi oſſervi, ed eſegua, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale *citra praejudicium* delle ragioni ſpettanti al Regio Fiſco contra quelle perſone, che aveſſero contravvenuto a' Bandi predetti "Ordiniamo, e „ comandiamo, che ſi debba oſſervare, ed eſe„ guire *ad unguem* il preinſerto Bando, e „ quanto in eſſo ſi contiene, *juxta ſui ſeriem, & tenorem*, ſotto le pene in quello conte„ nute, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra i „ traſgreſſori". *Datum Neapoli die 23. menſis Julii* 1603. *El Conde de Venavente. Vidit Goroſt. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salaz. Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 19.

Nec vinum per prag. 24.

Poena amiſſionis, frumenti, & alia corporis arbitraria. Ut ſupra prag. 15.

Poena eadem.

4. Aug. 1593. El Conde de Miranda.

23. Julii 1603. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXII.

Frumenta non reponantur intus Monaſteria, vel Eccleſias, aliaque loca Eccleſiaſtica, vel penes perſonas Eccleſiaſticas.

NE' Meſi paſſati, eſſendo per Noi, e d'ordine noſtro pubblicato Bando, che tutte quelle perſone, di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſieno, che ſi ritrovano grani, *ultra uſum*, pervenuto loro per qualſivoglia cauſa, doveſſero tenere le foſſe, e i magazzini aperti a vendergli alle perſone, che ne avranno di biſogno a' prezzi correnti, ſiccome dal Bando predetto più largamente appare. Al preſente ſiamo informati, che molte perſone, che ſi ritrovano i grani predetti, per non eſſer tenute all'oſſervanza del ſopraddetto Bando, hanno quelli ripoſti, non ſolo in potere di Clerici, e perſone Eccleſiaſtiche, ma ancora dentro delle Chieſe, Monaſteri di Monaci, e Donne Monache, ed altri luoghi Eccleſiaſtici, per riſerbargli in tempo di neceſſità, e venderli poi a prezzi eceſſivi, in diſſervizio di Dio, di Sua Maeſtà, e del beneficio pubblico; Al che volendo noi rimediare, come ſi conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, debba riponere, nè far riponere a conſervare, e tenere qualſivoglia quantità di grani in potere di detti Clerici, e perſone Eccleſiaſtiche, nè dentro a qualſivoglia Chieſa, e Monaſteri di Monaci, e Donne Monache, o di altro luogo Eccleſiaſtico, ſotto pena a' padroni di quelli, ſe ſarà Nobile di relegazione in vita *ad Inſulam* per Noi dichiaranda, agl'ignobili di galea in vita, ed oltra della predetta pena, di perdere il grano, che avrà ripoſto in potere di detti Clerici, e perſone Eccleſiaſtiche, e dentro le dette Chieſe, Monaſteri, e luoghi Eccleſiaſtici predetti: del quale ſe ne darà la metà all'accuſatore, e ſarà tenuto ſegreto, nella quale pena vogliamo, che incorrano ancora tutti quelli, che per via di donazione, vendita, mutuo, o altra ſpecie di contratti, avranno *fictitie*, & *ſimulate* traſferito, e poſto in teſta di perſone eſenti dalla Regia giuriſdizione detti grani, orzi, ed altra ſpecie di vittuaglie, in caſo che fra il termine di giorni otto non avranno fatta dichiarazione della ſimulazione di detti contratti, e ricuperato in poter loro dette vittuaglie, e quelle perſone, che avranno ripoſti i grani predetti in potere di detti Clerici, ed Eccleſiaſtiche perſone, e dentro dette Chieſe, Monaſteri, e luoghi Eccleſiaſtici, *ut ſupra*, avanti la pubblicazione del preſente Bando, debbano, e ciaſcuno d'eſſi debba fra il termine di giorni otto, dopo la pubblicazione di eſſo, cavarli di dentro le caſe, Chieſe, Monaſteri, e luoghi Eccleſiaſtici predetti, ſotto le pene predette, e quelli debbano tenere pubblicamente a vendere a' prezzi correnti a chi ne avrà biſogno per ſuo vitto, ed uſo, ſervata la forma de' ſopraddetti altri Bandi, ſopra di ciò emanati, ſotto le pene in quelli contenute. Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che debbano tenere penſiero particolare dell'oſſervanza del preſente Bando, e procedere all'eſecuzione delle pene predette". *Dat. Neap. die* 17. *menſis Julii* 1604. *El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. Conſtant. Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Salaz. Secr. In Bann.* 2. *fol.* 1.

Poena relegationis, & triremium perpetua, & tritici amiſſionis.

Poena eadem contra ſimulate donantes, vel vendentes.

17. Julii 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXIII.

Nautae contineant navigationem, juxta partem nauli diviſam.

PEr parte de' padroni delle Navi ci è ſtato fatto intendere, come quando ſono noleggiate le loro navi, così dalla Regia Corte, come da queſta Fedeliſſima Città, e Mercanti, i danari, che loro ſi danno, li diſtribuiſcono anticipatamente a' marinari di dette loro navi, ad ognuno di eſſi, conforme merita, acciocchè con più animo lo facciano, ed in iſcambio, che facciano il ſervizio, come conviene, mentre loro ſi danno detti danari anticipati, ſe ne fuggono alle loro Terre con detti danari, che ricevono, e laſciano i vaſcelli, per il che non ſi può eſeguire il viaggio, ed i vaſcelli vengono a pericolare, per reſtar ſenza marinari; e ci hanno ſupplicato ponere pena competente in queſto, acciocchè ſi evitino queſte frodi, e pericoli; per il che eſſendoſi per Noi inteſo, e conſiderato, che da queſto, non ſolo ne viene danno a' detti padroni di navi, giacchè perdono i danari, che danno a quelli, ma ancora alla Regia Corte, ed alla graſcia di queſta Fedeliſſima Città nel condurre i grani, mentre ſi noleggiavano dette navi, e volendo ovviare a queſto, ed a tal che detti marinari ſi evitino affatto di fare ſimili inganni, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i marinari, ed altre genti, che ſervono in dette Navi, mentre a loro ſono dati danari da' padroni di eſſe, perchè ſervano in quella ne' viaggi per loro noleggiati, non debbano in conto alcuno partire da dette navi; ma attendere al ſervizio, conforme ſono obbligati, ſotto pena di perdere duplicatamente quello, che avranno ricevuto, la quale vogliamo, che vada in beneficio de' padroni di dette navi, ed altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata; Pertanto diciamo, ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri Ufficiali, & *ſignanter* de' luoghi, dove dette navi capiteranno, che debbano tenere, ciuſcuno in ſua giuriſdizione, particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, ed eſeguire per le pene in eſſo contenute contra i traſgreſſori, e darne avviſo a Noi per potere dichiarare la pena,

Poena dupli mercedis acceptae, & alia corporis declaranda.

„ riſervata a noſtro arbitrio, che tal' è noſtra volontà “. *Datum Neapoli die* 23. *Julii* 1604. *El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salazar. Secret.*

21. Julii 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXIV.

Per 30. milliaria circa Neapol. vinum non ematur, nec vendatur, ſed pro uſu tantum, in reg. fol. 23.
Concordant pragm. 2. 12. 17. 21. 27. 29. 30. 37 50. circa emptionem vidualium

NE' Meſi paſſati, ſotto la data de' 20. del meſe di Settembre 1603. per Noi fu fatto, e d'ordine noſtro pubblicato Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale fu ordinato, e comandato, che niuna perſona, che teneva, o facea tenere maſſerie di vini di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi foſſe, aveſſe potuto, nè dovuto per trenta miglia attorno queſta Fideliſſima Città di Napoli comprare, nè far comprare vini di niuna ſorta, per vendergli, e farne mercanzia, ma ſolamente quello, che aveſſe avuto di biſogno per uſo, e ſufficienza propria di ſua caſa, e famiglia, ſotto pena a' contravvegnenti di perdere i vini, e quattro anni di relegazione ſe foſſe ſtato Nobile, ed agl' ignobili d'anni quattro di galea, ſiccome da detto Bando appariſce, al quale ci rimettiamo. Al preſente è pervenuto a noſtra notizia, che detto precalendato Bando, è andato in diſuſo, e non ſi oſſerva altrimenti; anzi contra la forma di eſſo, le dette perſone, che tengono; e fanno tenere delle dette maſſerie di vini, hanno comprato, e comprano detti vini, e ne fanno mercanzie; dal che s'è cauſata l'alterazione de' prezzi alti, ed eccesſivi, che da pochi meſi in qua ſi ſono venduti, e vendono i vini predetti in grandiſſimo detrimento, e frode del pubblico, e maſſime della povera gente, e perciò volendo rimediare a queſt' inconvenienti adeſſo, che è la nuova raccolta di detti vini, ci è paruto di nuovo con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale *citra praejudicium* delle pene, in che ſono incorſe quelle perſone, che hanno contravvenuto al detto Bando, contra le quali vogliamo, che reſti azione al Regio Fiſco di agire contra di eſſi, con le pene predette, “ Ordiniamo, e comandiamo di nuovo, „ che tutte le perſone, che tengono, o faranno tenere dette maſſerie de' vini, non „ debbano in conto alcuno per dette trenta „ miglia attorno queſta Fideliſſima Città di „ Napoli comprare, nè far comprare vini di „ niuna ſorta per rivendergli, e farne mercanzia, ma ſolamente quello, che ne avrà „ di biſogno per uſo, e ſufficienza propria di „ ſua caſa, e famiglia, conforme per lo detto „ Bando ſta dichiarato, quale ſi debba oſſervare puntualmente, ſotto le medeſime pe„ ne di perdere i vini, e d'anni quattro di „ relegazione a' Nobili, ed agl' ignobili d'an„ ni quattro di galea, della quale pena de' „ vini, che ſi acquiſterà dal Regio Fiſco, „ ſe ne darà la metà all' accuſatore, e ſarà „ tenuto ſecreto, e l'altra metà al detto Re„ gio Fiſco “. Ordinando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e procedere contra i traſgreſſori all' eſecuzione delle dette pene. *Datum Neapoli die* 10. *Octobr.* 1606. *El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit D. Bernard. a Barrion. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salaz. Secret. In Bannorum primo fol.* 77.

Poena amiſſionis vini, & relegationis, vel triremis per quadriennium.

10. Oct. 1606. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXV.

Quilibet poſſit emere frumenta, tamen in Provincia Campaniae Felicis obſerventur banna.
Concordant pragm. 11. 12. 17. 21. 29. 30. 37. & 50. in qua prag. 50. augetur poena, & alia declarantur.

GLi anni paſſati fu per Noi ſpedito Bando, e di noſtro ordine pubblicato, continente in effetto, che niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi foſſe, aveſſe fatto compra di vittuaglie nel preſente Regno, oltra del vitto, per tutto il preſente meſe di Giugno, ſotto le pene, e con le condizioni in eſſo appoſte, al quale ci rimettiamo. Al preſente, per parte di molte Univerſità, e maſſari di detto Regno, ci è ſtato fatto intendere, come ſi ritrovano co' campi ſotto le falci, e per la detta proibizione per Noi fatta, non hanno modo alcuno di poter mietere, nè raccogliere le vittuaglie predette per mancamento di denari. E ſupplicatoci, che ci foſſimo degnati permettere che da oggi in avanti ognuno aveſſe potuto liberamente negoziare: Per il che ſtanti le cauſe predette, e per altri degni riſpetti, moventi la mente noſtra, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale “ Rivochiamo il „ precalendato Bando, fatto l' anno paſſato. „ E dichiariamo, che ſia lecito a tutti, e „ qualſivoglia perſona di negoziare, e com„ prar le dette vittuaglie a libera loro vo„ lontà, nel modo, e forma, che ſi facea „ prima del detto precalendato noſtro Ban„ do; Reſtando però *in ſuo robore*, ed effica„ cia il Bando ſopra la proibizione del com„ prare nella Provincia di Terra di Lavoro. *Datum Neapol. die* 17. *Menſis Junii* 1609. *El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Vidit Varcacel. Reg. Salazar. Secret. In Bann.* 1. *fol.* 143.

17 Junii 1609. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXVI.

Bannum cum decreto ſuper differentiis inter Pomarios, & alios ſubditos officio annonae Praefectis.

GLi anni paſſati ſotto i dieci di Giugno 1608. a relazione dell' Illuſt. Marcheſe di Cuſano, Reggente Barrionovo, allora Graſciere di queſta Fideliſſima Città di Napoli, per Noi fu interpoſto l'infraſcritto decreto circa le differenze, ch' erano tra' Bottegai di frutti, ed altri ſudditi di eſſa Città, ed il Magnifico Gio: Angelo Barrile Giuſtiziero della Graſcia di eſſa, *videlicet*. *Die* 10. *Junii* 1608. *Neap. Illuſtriſs. & Excellentiſſimus Dom. Viceroy, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod quandocunque fuerit factum gagium per Officiales dicti Officii Juſtitiarii ſuper annona contra ſubditum, ſtatim ſubditus ipſe debeat ſolvere, vel depoſitare gagium ipſum; verum ſi aliquis ſubditus recuſaverit ſolvere, vel depoſitare, debeat*

beat deſcribi gagium, juxta ſolitum, & unuſquiſque ex ſubditis debeat penes ſe tenere libellum, in quo debeant annotari gagia per illum Officialem, per quem fuerit factum gagium, & non demonſtrando ſubditus gagia facta eſſe deſcripta, & annotata in libello praedicto, ſubditus remaneat condemnatus, in quo libello debeat annotari numerus foliorum, a Curia praedicti Officii Juſtitiarii, & ſi Officialis non deſcribet in dicto libello gagia reperta, non intelligitur incidiſſe in poenam, quem libellum ſubditus teneatur exhibere Officiali, & non exhibendo illum libellum, gagium deſcribi debeat, prout pro praeterito, dummodo coram duobus teſtibus cognitis, Officialis petat libellum praedictum, taliter Sua Excell. hoc ſuum interponit decretum. Vidit Conſtant. Reg. Vidit de Caſtellet Reg. D. Bernard. a Barion. Reg. Valcarcell. Reg. &c. Al preſente per parte de' Conſoli di detti Bottegai, ed altri ſudditi al detto Ufficio di Giuſtiziero della Graſcia, ci è ſtato fatto intendere, come detto preinſerto Regio decreto non ſi oſſerva altrimenti, nè per gli Ufficiali di eſſo Giuſtiziero, nè per detti Bottegai, e ſudditi; e conſiderando Noi, che l'oſſervanza di detto Regio decreto tende a beneficio della graſcia di queſta Città, ed intimato in ciò il detto Magnifico Giuſtiziero, ha replicato ſimilmente per l'oſſervanza di quello: contentandoſi, che di ciò ſe ne pubblichi Bando, per queſto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Corroborando quanto in detto Re-
„ gio decreto ſta ordinato, vogliamo, che
„ onninamente ſi oſſervi quanto in eſſo ſi
„ contiene puntualmente, *ita* che da oggi in
„ avanti, ed *in futurum*, quando ſi faceſſero
„ i gaggi per gli Ufficiali d'eſſo Giuſtiziero
„ contra eſſi ſudditi, ſubito il detto ſuddito
„ debba pagare, ovvero deponere detto gagio,
„ e quello ſcriverſi giuſta il ſolito, ed ognu-
„ no di detti ſudditi debba tenere in ſuo po-
„ tere un libretto, nel quale s'abbiano da
„ notare detti gagi per quell' Ufficiale, per
„ lo quale ſarà fatto, e non moſtrando il
„ ſuddito predetto il gagio fatto eſſere ſcrit-
„ to, ed annotato al predetto libretto, il
„ ſuddito reſti condannato; nel quale libret-
„ to debba annotarſi il numero del foglio
„ della Corte di detto Giuſtiziero, e ſe non
„ iſcriverà l' Ufficiale in detto libretto i ga-
„ gi ritrovati, non s'intendano incorſi nella
„ pena; quale libretto il ſuddito ſia tenuto
„ eſibirlo all' Ufficiale, e non eſibendoſi, il
„ gagio ſi debba ſcrivere conforme al paſſa-
„ to, purchè avanti di due teſtimonj cogniti
Poena ducatorum mille, & alia declaranda. „ l' Ufficiale debba dimandare al detto ſuddi-
„ to il libretto predetto, e non oſſervandoſi
„ per detti ſudditi le coſe predette, ſieno te-
„ nuti *ſtatim* pagare, o depoſitare la pena, o
„ carcerarſi, e così ſi eſegua, e non altrimen-
„ ti, che tal'è noſtra volontà, e ſotto pena
„ di ducati mille, ed altra a Noi riſervata ".

12. Jan. 1610 El Conde de Venavente. *Datum Neapoli die 12. Januarii 1610. El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Varcacel. Reg. Salazar Secret.*

PRAMMATICA XXVII.

Panis, carnis, vini, olei, caſei, & aliorum eſculentorum prohibetur emptio, & venditio in multis locis hujus Fideliſſimae Civitatis Neapol.

SIamo ſtati informati, che non oſtanti i Bandi, ed ordini fatti per gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè, Duca d' Alcalà, Duca d' Oſſuna, Conte di Olivares, Conte di Lemos, e Conte di Venavente, circa il proibire del vendere, e comprare, pane, carne, vino, olio, caſcio, ed altre coſe commeſtibili nelle carceri della Vicaria, e dell' Ill. Grand' Ammiraglio, Baglivo, della Zecca, Maſtro Portulano, Arte della Seta, e della Lana, e nel Regio Arſenale, Molo, e nelle galee, nella Cavallerizza Regale, ed in tutti gli altri luoghi pii, franchi, e ſecreti di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ſe non ſolamente alle perſone abitanti in detti luoghi, come per detti Bandi, ed ordini apparisce; contra la forma di eſſi ne' luoghi predetti ſi vende ad ognuno indifferentemente pane, carne, vino, candele, olio, cacio, ed altre coſe commeſtibili, in gran danno del pubblico, poichè i panattieri, buccieri, e bottegai, che ſervono in detti luoghi, comprano la migliore carne, vini, e robe a prezzi alti, e poi li vendono ad aſſai più dell' aſſiſa, che s'impone per la Città, dal che riſulta, che quelli, che tengono i macelli, e botteghe ordinarie ne' luoghi pubblici della Città, non così di facile trovano le carni, vini, nè robe a prezzi competenti, e ſono coſtretti a comprare caro, e ne viene a cauſare penuria, ed alterazione di prezzi, e contravvenzione dell' aſſiſe predette, ed eſſendo noi ſtati inſtantemente ſupplicati per queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città, che voleſſimo provvedere in ciò, proibendo, che non ſi poſſano vendere ne' luoghi predetti le coſe commeſtibili; e parendoci bene di dovere rimediare a queſt' inconvenienti, e complire all' obbligo, che tenghiamo di mirare al beneficio pubblico, e rimediare alle frodi, ed inconvenienti predetti, avendo ſopra di ciò maturamente conſiderato, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Or-
„ diniamo, e comandiamo, che dal dì della
„ pubblicazione di eſſo in avanti, nelle predette
„ carceri, nello Arſenale, Molo, nelle galee,
„ nella Cavallerizza Reale, e ne' luoghi Pii,
„ franchi, o ſecreti, privilegiati, niuno panattie-
„ ro, bucciere, bottegajo, nè qualſivoglia
„ altra perſona, di qualſivoglia ſtato, grado,
„ e condizione ſi ſia, poſſa nè debba vendere
„ detto pane a rotolo, nè comune, nè vi-
„ no, nè carne ſalata, nè freſca di niuna ſor-
„ ta, nè candele, olio, cacio, maccaroni, nè
„ niuna altra coſa di coſe commeſtibili, nè
„ in groſſo, nè in minuto a perſone, che
„ abitano fuori de' lunghi predetti, ſotto pe-
„ na d'anni cinque di galea, e ſe ſarà No-
„ bile, d'anni cinque di relegazione, e che Poena triremis, vel relegationis per quinquennium.
„ niuna perſona, di qualſivoglia grado, ſta-
„ to, e condizione, purchè non ſieno Uffi-
„ ciali, o perſone commoranti ne' luoghi pre-
„ det-

„ detti, debba comprare, nè mandare a com-
„ prare in quelli, nè ciaſcuno di eſſi delle
„ dette coſe commeſtibili, ſotto pena di anni
„ tre di relegazione a' Nobili, e tre anni di
„ galea agl' ignobili, nè poſſano pigliarle da-
„ gli Ufficiali ſervienti, e commoranti in
„ detti luoghi, nè ſcuſarſi, che alcuni uomi-
„ ni di Ufficiali, o altri, che abitaſſero in
„ quelli, l'abbiano dato, ſotto la iſteſſa pena
„ predetta di tre anni di relegazione a' No-
„ bili, e tre di galea agl' ignobili, ma deb-
„ bano comprarle, e farle comprare fuori di
„ quelli, ne' luoghi pubblici della Città, ſo-
„ liti venderſi; dichiarando, che ſe i detti
„ luoghi vorranno tenere fuori di quegli, e
„ ſuoi diſtretti in luoghi pubblici della Cit-
„ tà, panattieri, bucciere, o bottegajo, li
„ poſſano tenere, purchè ſieno fuori del det-
„ to diſtretto, e giuriſdizione loro, e ſi poſ-
„ ſano liberamente riconoſcere dal Giuſtiziero
„ di queſta Fedeliſſima Città, e Ufficiali or-
„ dinarj, a queſto deputati, della maniera,
„ come lo fa degli altri ": Ordinando, e comandando per lo preſente Bando, a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, a chi tocca, che debbano tenere particolar penſiero della puntuale oſſervanza, ed eſecuzione di quanto in eſſo ſi ordina, e procedere all' eſecuzione delle pene predette, che tal'è noſtra volontà. *Dat. Neap. die ultimo Octobris 1613. El Conde de Lemos. Vidit de Caſtellet. Reg. Salazar Secr. In Bannorum 1. fol. 54.*

Poena relegationis, vel triremis per triennium.

ult. Oct. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XXVIII.

Satores non accipiant pecunias, ut vulgo dicitur alla voce, niſi modo per iſtam Reg. Pragmat. dato. Vid. pr. 19.

ESſendo pervenuto a noſtra notizia la calamità, ed i travagli, in che ſi trovano i maſſari di Puglia, tanto per alcune male annate, come ancora principalmente per avere perduto il credito, cauſato da molti debiti, che ſi hanno fatto per la ſuddetta cauſa, e con differenti modi, e forma, alcuni con inganni di creditori, pigliando danari, vittuaglie, ed ajuto per diverſe mani, ed in diverſi luoghi, ſenza, che uno ſappia dell'altro, e poi ad un medeſimo tempo ſi trovano ingannati, penſando ciaſcuno eſſere lui ſolo, e ſuperando l'eſito l'introito, vengono a reſtare ſcoverti, con danno de' creditori, e valendoſi per detta cauſa di moratorie, è venuto a mancare il commercio, e la fede pubblica, e non trovano, chi loro fidi, ed ajuti, per la qual cauſa ſi ſono diſminuiti detti maſſari, e la ſemina della Puglia, in maniera tale che ſe non ſi rimediaſſe, ſarebbe la totale rovina; e aggiungendo, che per lo diſcredito loro hanno negoziato, e negoziano con gran diſvantaggio, facendo obbliganze, e contratti con gran pregiudizio loro, che dell'uno, e dell'altro è riſultato il calamitoſo ſtato, in che ſi ritrovano, ed eſſendo queſta la principal ſoſtanza della ſuſtentazione di queſto Regno, e beneficio univerſale, fatta conſiderazione degli eſpedienti propoſtici, e modi, che ſi potrebbero tenere per rimediare in ciò, con conſulta, e voto del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Stabiliamo, ordinia-
„ mo, e comandiamo, che dal dì della pub-
„ blicazione di eſſo in avanti in tutte le Città,
„ Terre, e luoghi delle Provincie di Puglia,
„ e Capitanata, non poſſano detti maſſari
„ pigliare danari alla voce per grani, ed or-
„ zi, ſe non per mano del Maſtro d'Atti di
„ ciaſcuna delle Città, Terre, o altri luo-
„ ghi, di dove ſono detti maſſari, con in-
„ tervento però del Capitano del medeſimo
„ luogo, il quale Maſtro d'Atti eſſo ſolo, e
„ non altri abbiano da pigliare le obbligan-
„ ze de' detti danari alla voce, e con eſpreſ-
„ ſa dichiarazione, che pigliandoſi per altri
„ Maſtri d'Atti, Notai, o in qualſivoglia
„ no altro modo, ſieno dette obbliganze nul-
„ le, e di niuno effetto, e valore, così co-
„ me Noi in queſto le dichiariamo, e che
„ detto danaro alla voce non poſſa, nè ſi
„ debba dare, ſe non a quelle perſone, che
„ effettivamente facciano il campo, e ſemi-
„ neranno, e porteranno fedi autentiche de'
„ Sindaci, ed Eletti di ciaſcuna di dette
„ Città, Terre, e luoghi, di dove ſono detti
„ maſſari, che facciano il campo in territo-
„ rj loro, o affittati, o di altra maniera,
„ con dichiarazione diſtinta delle Verſure, di
„ Maeſi, ed altri territorj, che avranno pre-
„ parati per ſeminare, avvertendo, che i Sin-
„ daci, ed Eletti, che faranno le dette fedi
„ a perſone, che non ſemineranno, o non
„ avranno quella quantità di territorj appa-
„ recchiati per ſeminare, che in dette fedi ſi
„ conterranno; vogliamo, che ſieno tenuti
„ di proprio a tutt' i danni, che ne riſulte-
„ ranno, come è tenuto il medeſimo maſſa-
„ ro, che piglierà detti danari, oltra della
„ pena, che incorrerà per la falſità. E a tal
„ che detti danari, che i detti maſſari pi-
„ glieranno alla detta voce, non li poſſano
„ convertire in altro uſo, eccetto che per
„ la detta ſemina (eſſendo queſta la noſtra
„ intenzione) vogliamo, che prima della
„ ſemina non poſſano pigliar più di ducati
„ dieci per verſura, cioè nel tempo della ſe-
„ mina la metà di detti ducati 10. e nel
„ tempo del mietere l'altra metà, e tutto il
„ di più, che piglieranno della detta ſomma
„ di ducati dieci per verſura, come di ſo-
„ pra, s' intenda perduto in danno di quel-
„ li, che loro l'avranno dato, di modo
„ che in niun tempo poſſano aver azione di
„ dimandarlo, e giunto il tempo della rac-
„ colta, e pagamento, vogliamo, che debba
„ egualmente correre il pagamento dell' affit-
„ to del territorio di quell'anno con i ſud-
„ detti, che hanno dato danari, come di ſo-
„ pra alla voce l'iſteſſo anno, alla predetta
„ ragione, *ita, & taliter*, che niuno altro
„ creditore, nè iſtrumentario, nè ipotecario
„ per qualſivoglia ſomma, *etiam*, che
„ foſſe anteriore per qualſivoglia ipoteca, o
„ ſentenza, o in qualſivoglia altro mo-
„ do, non poſſa in niuna maniera eſeguire
„ ſopra i grani, orzi, ed altre vittuaglie,
„ che in quell'anno ſi raccoglieranno, ſe pri-
„ ma

Poena falſi.

Domini Territoriorum, & dantes nummos alla voce, praeferuntur aliis creditoribus.

„ ma non ſaranno pagati i padroni de' terri-
„ torj, e quelli, che avranno dati detti da-
„ nari alla voce quell' anno, che hanno da
„ concorrere unitamente, come s'è detto; in-
„ tendendoſi però ſempre preferito l' affitto
„ delle Terre ſalde, che ſi ſaranno date per
„ la Regia Corte, e quando non baſtaſſero le
„ vittuaglie, che in quell' anno raccoglieran-
„ no detti maſſari, per ſoddisfare i padroni
„ de' Territorj, e quelli, che hanno dato da-
„ nari alla voce nel modo di ſopra; in tal
„ caſo per la conſecuzione de' loro crediti ſi
„ avrà da procedere per termine di giuſtizia
„ nella concorrenza d' altri creditori ſopra i
„ beni, ed altri animali, che teneſſero, ſti-
„ gli di maſſerie, ed altri loro beni, ed ac-
„ ciocchè nell' obbliganze, che avranno da
„ pigliare detti Maſtri d' Atti non ci ſia ec-
„ ceſſo ne' pagamenti, comandiamo, che detti
„ Maſtri d' Atti non poſſano pigliare altro,
„ eccetto quel diritto, che ſta ſtabilito per
„ le Pandette di quella Corte, dove ſi ſtipu-
„ leranno dette obbliganze, e 'l Capitano,
„ che ha da intervenire, non poſſa pretender
„ coſa alcuna per tale intervenzione ": Ed
acciocchè ſia noto a tutti il preſente Bando,
ordiniamo, che ſi pubblichi in queſta Fede-
liſſima Città di Napoli, ed in tutte le pre-
dette Provincie di Puglia. *Dat. Neap. die* 2.
menſis Novemb. 1613. *El Conde de Lemos*.
*Vid. de Caſtellet Reg. Salaz. Secret. In Ban-
nor.* 2. *fol.*

2. Nov. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XXIX.

Nec per ſatores, nec per alios, fruges in terra laboris ultra uſum emanantur, nec per interpoſitam perſonam per triginta milliaria circum Neapol.

Concordant pragm. 11. 12. 17. 21. 27. 29. 30. 37. 50. in qua pragm. 50. augetur poena, & alia declarantur.

AVendo veduto per eſperienza, che ancor-
chè Iddio Noſtro Signore, concede la
raccolta abbondante, tuttavolta è tanta la
malizia, induſtria, ed avidità de' maſſari, ed
altri, che ſanno negoziazione in grani, orzi,
grani d'india, fave, ed altre vittuaglie, che
conſervano quelle per indurre careſtia in tem-
po di neceſſità, non contenti d' un conve-
niente prezzo, *etiam* ſuperfluo, che hanno in
tal modo alterato i prezzi di dette vittua-
glie, che gli hanno ridotti in ecceſſo notabile
in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e di
Sua Maeſtà, con gran danno, ed intereſſe del
Pubblico, e rovina del preſente Regno, e
convenendo al pubblico beneficio, e buon go-
verno di detto preſente Regno, che ciò ſi ri-
medi per togliere l' occaſioni di commettere
dette frodi, ci è paruto con voto, e parere
del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di
Noi aſſiſtente " Confermando tutti, e quali
„ ſi vogliano altri ordini, fatti dagl' Illuſt. Vi-
„ cerè noſtri predeceſſori, nel particolare pre-
„ detto, e *citra praejudicium* delle ragioni
„ ſpettanti al Regio Fiſco contra quelli, che
„ aveſſero in ciò contravvenuto " fare il pre-
ſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo
quale " Ordiniamo, e comandiamo, che dal
„ dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, niuno
„ maſſaro, di qualſivoglia ſtato, grado, e
„ condizione ſi ſia, che faccia maſſeria, nè
„ eſſo, nè per interpoſta perſona, poſſa, nè
„ debba comprare, nè far comprare in queſta
„ Provincia di Terra di Lavoro, nè per tren-
„ ta miglia attorno queſta Fedeliſſima Città
„ quantità niuna di grani, orzi, avena, nè
„ altre vittuaglie, e legumi, per quelle ri-
„ vendere, e farne mercanzia, nè le mogli,
„ figliuoli, e ſervitori di caſa di detti maſ-
„ ſari poſſano, nè debbano, nè eſſi, nè per
„ interpoſta perſona, comprare detti grani,
„ ed orzi, avena, ed altre vittuaglie, e le-
„ gumi per la cauſa ſuddetta, ſotto pena a'
„ contravvegnenti di perdere i grani, avena,
„ vittuaglie, e legumi, che compreranno
„ contra la forma del preſente Bando, e di
„ ducati due mila, e tre anni di relegazione
„ a' Nobili, e tre anni di galea agl' igno-
„ bili, da applicarſi detta pena pecuniaria al
„ Regio Fiſco, e detti grani, vittuaglie, e
„ legumi, ſeu prezzo d' eſſi, le due terze
„ parti al detto Regio Fiſco, e l'altra terza
„ parte all' accuſatore. E così parimente ordi-
„ niamo, e comandiamo, che non ſia perſo-
„ na di qualſivoglia ſtato, grado, e condizio-
„ ne ſi ſia, che preſuma di comprare, nè far
„ comprare in niun tempo grano, orzo, ave-
„ na, nè qualſivoglia altra ſorta di vittua-
„ glie, e legumi per detta Provincia di Ter-
„ ra di Lavoro, e trenta miglia attorno que-
„ ſta Fedeliſſima Città; ma ſolo ne poſſano
„ comprare per lo vitto, ed uſo di loro caſa
„ *tantum*, e non oltra detto uſo, nè anche
„ ſotto colore di qualſivoglia licenza, *etiam*
„ di quelle, che per Collaterale ſi ſogliono
„ ſpedire per comprare per uſo, e non altri-
„ menti, ſotto pena a qualſivoglia perſona,
„ che contravveniſſe di perdere i grani, orzi,
„ avena, vittuaglie, ed altri legumi, che
„ compreranno, e di ducati due mila, da ap-
„ plicarſi, come s'è detto, e della pena cor-
„ porale di ſopra.

Poena amiſſionis frugum, & centuſſium duorum millie, & relegationis, vel triremis per triennium.

Poena ead.

„ 2 Con dichiarazione, che i Vaticali,
„ quali ſono ſoliti comprare detti grani, or-
„ zi, avena, vittuaglie, e legumi poſſano
„ comprarli, purchè non facciano magazzini
„ di quelli, nè gl' infoſſino; ma che *recto
tramite* li portino a vendere ne' Mercati, e
„ Dogane del Regno, e di queſta Fedeliſſi-
„ ma Città, o in altro luogo, dove vorran-
„ no venderli, ſotto pena di perdere i gra-
„ ni, orzi, vittuaglie, e legumi, che avran-
„ no comprato, ed altre a noſtro arbitrio ri-
„ ſervate, ſe contravverranno al preſente Ban-
„ do, immagazzinando, o non portando a ven-
„ dere *recto tramite* detti grani, orzi, vittua-
„ glie, e legumi, che avranno comprato.

Agaſones ſoliti poſſunt emere, ut revendant ſtatim.

Poena amiſſionis frumenti, & alia declaranda.

„ E perchè intendiamo, che ſono fatte di-
„ verſe promeſſe, ed obblighi, *etiam* median-
„ ti iſtrumenti, obbliganze, ed altre ſcrit-
„ ture di vendite di grani, orzi, avena, ed
„ altre vittuaglie, e legumi in queſta Pro-
„ vincia di Terra di Lavoro, e trenta mi-
„ glia attorno a queſta Fedeliſſima Città;
„ Vogliamo, che *citra praejudicium* delle pe-
„ ne incorſe, non poſſano avere effetto, ſe
„ non per la quantità dell' uſo *tantum* di lo-
„ ro caſa, non oſtante, che precedeſſe licen-
„ za di maggior quantità, annullando per lo
„ preſente Bando i detti contratti, e pro-
„ meſ-

Obligationes, alias factae nullum ſortiantur effectum.

„ meſſe, oltra detto uſo, in modo che non „ ſi poſſano eſigere, nè aver eſecuzione; ed „ acciocchè del preſente Bando non ſi poſſa „ allegare ignoranza, ordiniamo, che ſi pub„ blichi per li luoghi ſoliti di queſta Fede„ liſſima Città, e per detta Provincia di „ Terra di Lavoro; ed acciocchè ſia mag„ giormente oſſervato, e col maggior rigore, „ che ſi ricerca, incarichiamo l'oſſervanza di „ eſſo, come coſa tanto importante all'ab„ bondanza di queſta Fedeliſſima Città, e „ Regno, al General Graſciero, che *pro tem„ pore* ſarà, ordinandogli, che con ogni di„ ligenza proceda a farl'oſſervare, ed eſegui„ re, conſtituendolo Giudice Delegato in ta„ li cauſe, e contravvenzioni". *Datum Neapoli die 9. menſis Junii 1622. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 122.

9. Junii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XXX.

* Pragm. 29. Fruges emptae pro uſu per triginta milliaria circum Neapol. per totum menſem Decembris, introducantur penes emptores, vel intus Civitatem.

Concordant pragm. 11. 12. 17. 22. 27. 29. 30. 37. 50. in qua pragm. 50. augetur poena, & alia declarantur.

ESſendo ſtato per Noi emanato Bando, * ſotto la data de' *9.* del meſe di Giugno paſſato, proibendo per quello, che nella Provincia di Terra di Lavoro, e trenta miglia attorno queſta Fedeliſſima Città non ſi poſſa far compra di grani, orzi, nè d'altre vittuaglie, oltra dell'uſo, permettendo ſolo il poterſene comprare per uſo proprio con noſtra licenza; perchè per la malizia delle genti ſi potrebbe ancora uſare frode in queſto con vendite fittizie, ed altri colori; volendo in ciò rimediare, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutte quelle perſone, „ che compreranno grani, orzi, e vittuaglie „ in detta Provincia di Terra di Lavoro, „ ed infra detto ſpazio di trenta miglia at„ torno queſta detta Fedeliſſima Città, per „ loro uſo, o per uſo d'altri, debbano per „ tutto il meſe di Dicembre ridurgli, e farli „ ridurre a conſervare nelle proprie caſe, dov' „ eſſi, o quelli, per chi li compraſſero, abi„ teranno, e non in altro luogo, e quelle „ perſone, che terranno più caſe, cioè fuo„ ri, e dentro di Napoli, le debbano intro„ durre dentro queſta Fedeliſſima Città, e „ non poſſano, elaſſo detto termine, conſer„ varli, nè in potere degl'iſteſſi venditori, „ nè in niun' altra parte ſotto qualſivoglia „ cauſa, o queſito colore, ſotto pena di per„ dere i detti grani, orzi, e vittuaglie, e di „ ducati due mila, da applicarſi al Regio Fi„ ſco, e di tre anni di relegazione a' nobili, „ e tre anni di galea agl'ignobili, nella qua„ le pena di galea, o relegazione *reſpectiive* „ vogliamo, che incorrano le perſone, che „ in poter loro conſervaſſero detti grani, or„ zi, o vittuaglie, contra la diſpoſizione del „ preſente Bando; l'oſſervanza, ed eſecuzio„ ne del quale commettiamo al general Caſ„ ſiere, che *pro tempore* ſarà, ordinandogli, „ che con ogni diligenza attenda, che ſi oſ„ ſervi, ed all'eſecuzione di eſſo"; ed acciocchè non ſe ne poſſa allegare ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta detta Città, e per detta Provincia di Terra di Lavoro. *Datum Neapoli die 15. menſis Julii 1622. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantinus Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 127.

Augetur poena a prag. 50.

15. Julii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XXXI.

Satores non emant fruges ultra uſum, neque per alios de familia, aut interpoſitas perſonas in toto Regno.

ANcorchè per diverſi Illuſtri noſtri predeceſſori Vicerè di queſto Regno ſia ſtato più volte proibito, che niuno maſſaro poteſſe, nè eſſo, nè per interpoſta perſona far compra di grani per farne mercanzia, e così ancor proibito l'iſteſſo alle mogli, figliuoli, ſervitori, e domeſtici di caſa di detti maſſari ſono andate in diſuſo dette proibizioni, ed ancora ſotto diverſe cauſe talvolta ſi è permeſſo a detti maſſari, loro mogli, figliuoli, ſervitori, e domeſtici il far dette compre; e perchè ſi vede, e ſi è veduto con eſperienza, che il permettere a tali maſſari, e perſone il comprar grani, orzi, e vittuaglie cauſa notabil danno al Pubblico: poichè ſogliono quelli comprarli per fare alterazione di prezzi, ed in tempo di neceſſità vendere, non ſolo i raccolti per eſſi in loro maſſerie, ma quelli, che ſi ritrovaſſero comprati da altri, a prezzi ecceſſivi; e convenendo al detto pubblico beneficio, e buon governo del preſente Regno far le provviſioni neceſſarie, per togliere ancora tutte l'occaſioni, che poſſano cauſare detta alterazione di prezzi; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, " Per la quale „ rinnovando, e confermando tutti gli ordini „ fatti per dett' Illuſt. noſtri Predeceſſori cir„ ca la detta proibizione, Ordiniamo, e co„ mandiamo, che dal dì della publicazione „ d'eſſa in avanti, niuno maſſaro, di qualſivo„ glia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ in qualſivoglia parte, o luogo del preſente „ Regno, poſſa, nè debba, nè eſſo, nè per „ interpoſta perſona, comprare, nè far com„ prare quantità alcuna di grani, orzi, ed „ altre vittuaglie, per quelli rivendere, nè „ farne mercanzie, nè poſſano fare ſimili com„ pre le mogli, figliuoli, ſervitori, o dome„ ſtici di caſa di detti maſſari, nè eſſi, nè „ per interpoſte perſone" ſotto pena a' contravvegnenti di perdere i grani, orzi, ed altre vittuaglie, che avranno comprate contra la diſpoſizione della preſente Prammatica, e di ducati due mila, da applicarſi le due parti d'eſſi al Regio Fiſco, e la terza parte all'accuſatore, e di tre anni di relegazione a' nobili, e tre anni di galea agl'ignobili; quali pene vogliamo, che s'eſeguano irremiſſibilmente contra i traſgreſſori.

Poena amiſſionis frugum, & centuſſium ducatorum mille, relegationis, vel triremis per triennium.

E perchè intendiamo, che in queſto preſente anno molti di detti maſſari hanno comprato, e fatto comprare in diverſe parti del preſente Regno diverſe quantità di grani, orzi,

Satores, & alii revelent fruges emptas.

zi, ed altre vittuaglie; " Vogliamo, e per la preſente ordiniamo ancora, che fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione d'eſſa, ſieno obbligati, e debbano detti maſſari, o altri, che in loro nome aveſſero comprato quantità alcuna di detti grani, orzi, ed altre vittuaglie, dar notizia, e rivelazione puntuale a' Preſidi delle Provincie delle quantità di detti grani, orzi, e vittuaglie, che aveſſero comprate, e quelle, che avranno già eſatte, e ricevute da' venditori, tenere in loro potere ſequeſtrate inſino ad altro noſtro ordine; e così parimente ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo a tutti quelli, che avranno fatta vendita di detti grani, orzi, ed altre vittuaglie a detti maſſari, ed altri, *ut ſupra*, a' quali per la preſente è proibito il comprarli, che quelli, che non avranno conſegnati, non li conſegnino altrimenti; ma quelli tengano in loro potere ſequeſtrati fino ad altro noſtro ordine per eſeguirne quello, che da Noi ſarà ordinato; e vogliamo, che ricevute per detti Preſidi dette rivelazioni, debbano ſubito inviarle da Noi in potere dell'infraſcritto Circunſpetto Segretario del Regno "; Ordinando, e comandando ancora a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori del preſente Regno, che debbano, per quanto a ciaſcuno di loro ſpetta, tenere particolar penſiero dell'oſſervanza della preſente Prammatica, e procedere all'eſecuzione delle pene, in eſſa contenute, contra i traſgreſſori; ed acciocchè non ſe ne poſſa allegare ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e per lo preſente Regno. *Datum Neapoli die 15. menſis Julii 1622. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantinus Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Pragmat. 1. fol. 128.*

15. Julii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XXXII.

Per totum menſem Septembris eſt facienda frugum revelatio. Idem erat ſtatutum per pr. 8.

CONſiderando il beneficio, e comodità, che riſulta a' Vaſſalli, e ſudditi di S.M. in queſto Regno, ed a quelli, che attendono alla cultura de' Territorj per poterſi valere della loro induſtria, con vendere i grani a' foreſtieri, in caſo che per la Regia Corte ſi concederà eſtrazione di grani, ed altre vittuaglie per fuora di Regno, e conſiderando ancora, quanto importa all'abbondanza, e provviſioni de' Popoli di queſto Regno, e mantenimento de' poveri di eſſo l'aver la vera, e particolar notizia de' grani, orzi, ed altre vittuaglie, che ogni anno ſi raccolgono; acciocchè non ſegua, ch'eſſendo quantità aſſai di grani di Regno, e credendo chi governa, che ſia minore, ſia renitente a conceder la tratta, cauſando danno a' maſſari, che concedendoſi, ſi valerebbero del prezzo delle loro vittuaglie, e per contrario, può ſuccedere alle volte, che credendoſi, che ne ſia quantità ſoverchia, concedendoſi l'eſtrazione, e non eſſendoci quantità baſtante, ſi cauſerebbe penuria in Regno; ſuccedendo ancora, che per l'avarizia quelli, che ripongono, e conſervano detto grano, e vittuaglie, ſempre procurano di far credere, che la raccolta non ſia fertile, ed abbondante, ma ſcarſa, per ponere alterazione ne' prezzi; dal che non ſolo ne naſce detta alterazione; ma con tenere naſcoſi i detti grani, e vittuaglie, ne vengono a pericolo di vita, come ſi è veduto in queſto preſente anno, che non oſtante, che vi ſia ſtata quantità baſtante di grani, d'orzi, ed altre vittuaglie, l'avarizia di chi gli ha conſervati, gli ha ridotti in prezzi tanto eccesſivi, che in molte parti del Regno i poveri hanno pericolato della vita. E conſiderando, che il rimedio per far ceſſare dett'inconvenienti, ſarebbe l'avere la detta vera, e particolar notizia, anno per anno, de' grani, ed altre vittuaglie, che ſi raccolgono. Per tanto volendo ſopra di ciò provvedere, come conviene, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, " Ordiniamo, e comandiamo per lo beneficio pubblico, ed altre degne cauſe, moventi la mente noſtra, che tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, in tutto il preſente Regno, per tutto il meſe di Settembre di qualſivoglia anno, debbano rivelare realmente, e particolarmente tutte le quantità di grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, che in quell'anno avranno raccolto, ſotto pena di perder la quantità, che al tempo predetto non avranno rivelato, e di più altra pena corporale a noſtro arbitrio imponendo giuſta la qualità della perſona, del tempo corrente, e quantità, che non ſarà rivelata, con darſene il terzo all'accuſatore, o denunciante; qual rivelazione ſieno tenuti farla i maſſari, che ſemineranno, o faranno ſeminare nelle maſſerie, o territorj, che hanno in qualſivoglia modo; e per quelli, che non ſeminano eſſi, vogliamo, che ſieno obbligati i Curatori, o Fattori di loro maſſerie, a fare la detta rivelazione, con rivelare tutte le quantità de' grani, che raccolgono, e fanno raccogliere, includendoci le quantità, che debbono ad altri per gli affitti di dette maſſerie, territorj, cenſi, terraggi, e per qualſivoglia altra cauſa; con dichiarare a chi danno dette quantità di grani, e vittuaglie, e le quantità, che a ciaſcuno daranno, con dichiarare i nomi, cognomi, e patria di quegli, a chi ſi daranno, perchè ſi ſappia la vera quantità di dette vittuaglie, che ogni anno effettivamente ſi raccolgono, *etiam* di quelle, che ſi ripongono in luoghi eſenti; e perchè le rivelazioni ſi abbiano al tempo debito, ed in eſſe non ſi commetta frode niuna, e non ſieno angariati quelli, che rivelano; ordiniamo, e comandiamo, che in ogni Città, Terra, e luogo del preſente Regno, e ogni anno ſi elegga, per li Sindaci, ed Eletti, un Notajo pubblico *fide digno*, del medeſimo luo-

Alias contra non revelantes imminet non dum pena amiſſionis frumenti, hordei, &c. ſed etiam alia arbitraria & corporis afflictiva.

„ go,

go, ſe ci ſarà, e non eſſendoci, ſi elegga uno del luogo più vicino; qual' elezione fatta, debbano far pubblicare Bando *voce praeconis* nelle piazze di dette Terre, e luoghi ſoliti, acciocchè ſi ſappia detto Notajo, perchè ogni uno poſſa andare a fare la ſua rivelazione dentro detto meſe di Settembre di ciaſcun anno, e non ſi poſſa ſcuſare, che non ſia fatta l'elezione del Notajo, benchè per queſta cauſa non vogliamo, che s'ammetta ſcuſa a chi non rivelaſſe in tempo; qual rivelazione ſi farà co' nomi, e cognomi di chi rivela, della quantità de' grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, che avrà raccolto, in che territorio, e nomi di chi avrà detti grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, per affitto, cenſi, terraggi, rendite, o qualſivoglia altra cauſa, e quantità, che ſarà ſtata data a ciaſcuno, ſotto le pene ſuddette, da incorrerſi per ciaſcheduno de' ſuddetti, che non farà la detta rivelazione nel tempo ſuddetto; quali rivelazioni, vogliamo, che ſi facciano ancora de' grani, che ſono ſtati riposti, o ſi riponeſſero in luogo eſenti, ſotto l'iſteſſa pena. Dichiarando, che per cauſa delle dette rivelazioni, ed atto pubblico, che ſe ne avrà da fare, il Notajo non poſſa pigliare, ſe non un grano per ciaſcheduna perſona, che rivelerà, e finito il termine, contenuto nel detto Bando, ſieno obbligati i Sindaci, ed Eletti di ciaſcheduna Terra, e luogo, riconoſcere dette rivelazioni fatte, e ſe ci foſſe perſona, che non aveſſe rivelato, ſieno obbligati darcene avviſo, con fare un tranſunto autentico dal detto Notajo delle dette rivelazioni, e mandarlo in potere dell' infraſcritto Illuſtre Segretario di queſto Regno, per tutt' i dieci del meſe d'Ottobre di ciaſcun anno, con riceverne fede ſottoſcritta di ſua mano della ricevuta, qual fede debbano i ſuddetti Sindaci, ed Eletti conſervare per loro futura cautela “. Dichiarando, “ che ſe non ſi moſtrerà la detta fede di ricevuta, non ſi ammetterà a' detti Sindaci, ed Eletti eſcuſazione niuna d'averla mandata, e quelli, che non ſi ritroveranno eſſere notati nella detta nota, che ſi darà, con l'autentica del detto Notajo d'aver rivelato, ed i Sindaci, e gli Eletti, che contravverranno in qualſivoglia modo ad alcuna delle coſe ſuddette incorrano nella pena d'once cinquanta, ed altra corporale a noſtro arbitrio, e nella medeſima pena incorrano que' Notai, che non voleſſero pigliare dette rivelazioni, o pigliaſſero maggior ſalario del ſopraddetto, o foſſero renitenti, o tardaſſero a dar copia di dette rivelazioni autentiche a' detti Sindaci, ed Eletti; ed elaſſo il termine, contenuto nel Bando, non poſſano i detti Notai pigliare rivelazione niuna, ſotto pena di falſo, oltrechè, ancorchè ſi pigliano, ſe non ſaranno ſcritte nella rivelazione autentica, che ſi conſegnerà al detto Illuſtre Segretario, non ſe ne terrà ragione niuna “. Dichiarando, “ che circa il comprare de' detti grani, reſtino nel ſuo robore, ed efficacia le Regie Prammatiche, e Bandi, ſopra ciò emanati da' noſtri Predeceſſori, e così parimente reſti *in robore*, ed oſſervanza la Prammatica dell' Illuſtre Conte d'Olivares a 22. d'Agoſto del 1596. circa del portar grani, per ammagazzinare nella Città di Benevento, delle quali vogliamo, che ſi tenga particolare oſſervanza “; ed ordiniamo per eſecuzione della preſente Prammatica a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, e Tribunali, così Regj, come di Baroni, che contra i contravvegnenti in qualunque modo al tenor della preſente Prammatica, debba ciaſcuno in ſua giuriſdizione, pigliare informazione, e carcerare i colpevoli con traſmettere a Noi, in potere del detto Illuſtre Segretario, l'informazioni, per poter ordinare il di più, che conviene al ſervizio di Sua Maeſtà. Ed affinchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e dell' altre Città, Terre, e luoghi di queſto Regno, e ſe ne affiga copia in *valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 28. Junii 1631. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tap. Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Revitus Reg. Barilius Secretar. in Pragmat. 1. fol.* 80.

Notarii electio eſt facienda ſingulis annis per Syndicos, & Electos cujuslibet Terrae, & loci pro dictis revelationibus recipiendis.

Poena, ut ſup.

Poena unciarum 50. & alia corpor. arbitraria.

Poena falſi.

Non reperitur haec pragm. ſed eſt alia ſuper prag. 28.

28. Julii 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXXIII.

DEſiderando Noi alleviare, quanto è poſſibile, i vaſſalli di Sua Maeſtà, abbiamo riſoluto di levare, &c. *in pragmat. 9. de Vectigal. & gabell.*

Vid. d. prag. 9. de vectigal. & ibi poſtill.

PRAMMATICA XXXIV.

PEr parte de' Governatori dell' Arrendamento della farina di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che in queſta predetta Fedeliſſima Città, e ſuo diſtretto s'introducano in contrabbando molte quantità di farine, e pane fuora della giuriſdizione della Cartella, e che queſta introduzione del pane viene cauſata, perchè ne' Caſali convicini fuori di detta Giuriſdizione, eſſendo venduto *il Jus panizandi* a diverſi Partitarj, quelli fanno panizzare ne' loro Forni maggior quantità di quella, ch'è neceſſaria a' Cittadini, ed abitanti in eſſi Caſali, e ſi vende poi a diverſe perſone, le quali l'introducono in contrabbando in queſta predetta Città, e ſuoi Caſali, compreſi nella cartella; dal che ſi cauſa grandiſſimo danno, tanto alla detta Fedeliſſima Città, quanto al detto Arrendamento; e ſebbene da' noſtri predeceſſori, e da' Magnifici Eletti di queſta predetta Fedeliſſima Città, ſono ſtati dati diverſi ordini contra quelli, che commettono ſimili contrabbandi; ſono al preſente andati in diſuſo, nè curano delle pene pecuniarie, in detti ordini ſtabilite; e volendo provvedere in ciò con opportuno rimedio, acciocchè s'evitino i danni predetti, ci è paruto col voto e pa-

Prohibet introductionem farinae intus, & panis non ſoluta gabella, ſub poena corporali. Duplicata cum prag. 28. de extract.

rere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Confer-
„ miamo di nuovo tutt' i ſuddetti altri or-
„ dini, ſopra ciò dati, in quanto che al
„ preſente non contraddicono, ed ordiniamo
„ di più, e comandiamo a tutte, e quali ſi vo-
„ gliano perſone di qualunque grado, e con-
„ dizione ſi ſieno, tanto nobili, quanto
„ ignobili, che non debbano introdurre di
„ fuora del Territorio, e diſtretto della car-
„ tella di queſta predetta Fedeliſſima Città,
„ dentro d'eſſa, e ſuo diſtretto, quantità niu-
„ na di grano, farina, orzo, nè altra ſorta,
„ e robe ſoggette al diritto di detto Arren-
„ damento, per minima che foſſe, ſenz'
„ aver pagato il debito diritto, ſpettante all'
„ Arrendamento predetto, ſotto le pene, in
„ detti ordini contenute, ed anche di tre an-
„ ni di relegazione a' nobili, e di tre anni
„ di galea agl'inobili, ed alle donne ignobi-
„ li di anni 18. in su, pena di tre anni
„ d'eſilio *extra Provinciam*, da eſeguirſi irre-
„ miſſibilmente contra quelli, che ſaranno ri-
„ trovati in flagrante, fare detti contrabbandi,
„ ed anche incorreranno in dette pene quelle
„ perſone, che venderanno, o compreranno
„ delle dette robe in contrabbando; e nell'
„ iſteſſo tempo, che ſarà ritrovato alcuno in
„ flagrante, vogliamo, che ſi debba pigliare
„ l'informazione per lo Maſtro d'Atti del
„ detto Arrendamento, ed aſſicurarſi della
„ perſona, che avrà fatto il contrabbando, e
„ della roba, che ritroverà, e portarſi l'in-
„ formazione al Magnifico Delegato del det-
„ to Arrendamento, acciocchè poſſa provvedere
„ di giuſtizia ſopra l'eſecuzione delle pene,
„ tanto pecuniarie, quanto corporali, con la
„ maggior brevità poſſibile, e ſotto le iſteſſe
„ pene, tanto pecuniarie, quanto corporali,
„ *reſpective*, ordiniamo, che incorrano i pa-
„ droni de' ſuddetti panizzanti de' Caſali *extra*
„ della Giuriſdizione della cartella di queſta
„ predetta Fedeliſſima Città, che non debba-
„ no in modo alcuno far panizzare giornal-
„ mente ne' loro forni più quantità di pa-
„ ne di quello, ch' è neceſſario per uſo, e
„ vitto de' Cittadini, ed abitanti in detti
„ Caſali, per introdurſi dentro queſta predet-
„ ta Città, e diſtretto della detta cartella,
„ ſotto pena di ducati cento la prima volta,
„ e per la ſeconda di ducati trecento, da ap-
„ plicarſi la terza parte a queſta Fedeliſſima
„ Città, l'altra terza parte al detto Arren-
„ damento, e l'altra terza parte al denun-
„ ciante; e ſe contravverrà la terza volta, re-
„ ſti privato del detto *jus panizandi*, il ri-
„ tratto del quale vada in beneficio della
„ Città predetta, e ducati dugento al denuncian-
„ te; ed a riſpetto de' Panattieri, e loro la-
„ voranti, incorrano nella pena ſtabilita di
„ ſopra di tre anni di galea ". Ed acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e de' predetti ſuoi Caſali, e diſtretto, come anche ne' Caſali, dove ſono venduti i ſuddetti *jus panizandi*. *Datum Neapoli die 24. Julii 1638. El Duque de Medina de las Torres, Principe di Stigliano, Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secret.*

Poena etiam 3. ann. relegat. & triremi., & exilii.

Poena, ut ſup.

Poen. duc. centum.

Poen. duc. 300.

Privationis juris panizandi poena.

Poena triremis.

24. Julii 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXXV.

SUa Maeſtà per ſue Reali lettere de' 9. del meſe d' Agoſto dell' anno paſſato avviſa, che avendo inteſo da Noi il danno, che ſi cauſava al Pubblico per tenerſi forno, macello, e far provviſione di coſe commeſtibili, ed altre per ſervizio della caſa dell'Illuſtr. Vicerè di queſto Regno, e che nel principio del noſtro governo avevamo dato ordine, che ſi laſciaſſe detto forno, macello, e ſervizj, e che il tutto ſi comperaſſe alla Piazza, come fanno le altre perſone particolari, e che s'evitaſſero gli abuſi, e lagnanze, che in altri tempi vi erano ſtate: avendo rappreſentato alla Maeſtà Sua, che conveniva al ſuo Real ſervizio, ed utile grande di queſta Fedeliſſima Città, che l'iſteſſo ſi oſſervaſſe con tutt' i Miniſtri, e quali ſi vogliano altre perſone, non oſtante qualſivoglia pretenſione, che teneſſero, d'eſſere eſenti, e non compreſe in queſt' ordine per le prerogative, e preminenze de' loro officj, il tutto era paruto alla Maeſtà Sua convenientiſſimo, ed aveva ordinato, e comandato, che ſi eſeguiſſero inviolabilmente gli ordini, dati per noi in queſta materia, di maniera che così per l'avvenire reſtaſſe fermo, e ſtabilito con gli altri noſtri Succeſſori nel Governo di queſto Regno, e che così ancora ſi oſſervaſſe puntualmente con tutt' i detti Miniſtri, ed altre perſone particolari, dichiarando la Maeſtà Sua, che nel detto ordine ſtanno compreſi tutti, e quali ſi vogliano Miniſtri, non oſtante qualſivoglia prerogativa, e pretendenza, che pretendeſſero tenere per ragione de' loro officj; comandando, che doveſſimo far pubblicare detti Reali ordini, dove conveniſſe, perchè non s'alteri il complimento, ed eſecuzione d'eſſi; e volendo ubbidire a' detti Reali ordini, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, in eſecuzione di eſſi fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Or-
„ diniamo, e comandiamo, che da oggi in avan-
„ ti niuna perſona di qualſivoglia ſtato, gra-
„ do, e condizione ſi ſia, poſſa tener forno,
„ macello, botteghe lorde, di frutti, e d'al-
„ tra qualſivoglia neceſſaria ſorta di ſervizj,
„ così nelle loro caſe, come fuora di eſſe,
„ ma, che debbano oſſervare puntualmente gli
„ Ordini, e Capitoli del ben vivere, Pram-
„ matiche, e Bandi concernenti la graſcia di
„ queſta Fedeliſſima Città, e Regno, pubbli-
„ cati, tanto per gl'Illuſtri noſtri predeceſſo-
„ ri, quanto per lo Tribunale di queſta Fe-
„ deliſſima Città, non oſtante qualſivoglia
„ pretendenza di prerogative, privilegio, o
„ eſenzione, che poteſſero pretendere, ſotto le
„ pene in detti Capitoli, Prammatiche, e Bandi

„ con-

Prohibet detinere Apothecas rerum comeſtibilium, etiam ſub nomine Proregis contra diſpoſita per capitula dicta; del ben vivere; non obſtante quacunque praerogativa, & privilegio.

Servetur bannum p o graſſia Civitatis.

Sub poena arbitr.

„ contenute, ed altre a noſtro arbitrio riſervate “. Ed acciocchè il preſente Bando, venga a notizia di tutti, e per l'avvenire s'eſeguano puntualmente i ſuddetti Reali ordini; Vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e ſe n'affigga copia, tanto ne' Regj Tribunali, quanto in quello di San Lorenzo. *Datum Neapoli die 14. Junii 1639. El Duque de Medina de las Torres, Principe di Stigliano, y Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Caſanate Reg. Dominus Vicerex mandavit mihi Jo: Angelo Baſilio.*

14. Junii 1639. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXXVI.

Proviſiones ſunt ſuper venditione vini. Vide prag. 28. 30. 35. 38 de veſtig. & gabell.

GLi anni paſſati in tempo del Governo dell'Illuſtre Duca d'Alba, noſtro Predeceſſore, furono pubblicati Bandi, ſotto la data de' 30. d'Aprile, e 30. di Ottobre del 1623. co' quali ſta dichiarato diſtintamente il modo dell'eſazione della gabella del ducato a botte di vino, che ſi eſige in queſta Fideliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, diſtretti, e Caſali, eſcludendoſi dal pagamento di quella i vini, che ſi venderanno, o compreranno dagli Arrendatori della Regia gabella del vino a caraffe, per venderſi ne' magazzini, ſeu Taverne a caraffe, ſtante che ſtanno ſottopoſti al diritto, che ſi paga alla Regia Corte.

Ferentes vinum ad fundicos, & tabernas, deferant chartellas ſubſcriptas ab Arrendatoribus vini dictis, a caraffa.

E per rimediare alle frodi, che ſi poteano commettere in danno della detta gabella del ducato a botte, ſotto nome d'Affittatori de' magazzini, ſeu Taverne de' vini a caraffe, fu ſpecialmente in detti Bandi dichiarato, che quando entrano vini in nome de' detti Affittatori a caraffe, abbiano da portar cartelle firmate da eſſi Affittatori, o da' padroni di detti vini, con dichiarare il vino, ch'è, quando parte dalla maſſeria, luogo tale, va al tale magazzino; e ſcaricato che ſarà detto vino al magazzino, dove doveva andare, doveſſero i Carreſi, o Barecchiari, che lo portano, quando torneranno alla sbarra della detta gabella del ducato a botte, con la contracartella, portare inſieme la ricevuta in dorſo di detta contracartella, della conſegnazione fatta, che ſia di mano dell'Affittatore, o di perſona, da eſſo deputata; e così ancora, quando i detti Affittatori de' vini a caraffa mandano vini da' loro magazzini, ſeu Ricevitoi, alle Taverne dentro, o fuori le porte di queſta Fideliſſima Città, debbano mandarli ſimilmente con cartelle firmate di loro mani, con eſprimere in quelle, da chi ſi mandano, ed a chi magazziniero vanno.

Al preſente, per parte di queſta Fideliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che per cauſa della nuova forma d'affitto delle Taverne, fatto per la Regia Camera della Sommaria a perſone particolari, con facoltà d'immettere il vino, dove loro piace, non potendoſi riparare le frodi, ſi cauſa molto danno alla detta ſua gabella del ducato a botte, con notabiliſſimo danno dell'Annona, alla quale ſta aſſegnata la maggior parte di eſſa, oltra delle franchezze, e creditori aſſegnati.

E volendo Noi ovviare alle frodi ſuddette, e per dimoſtrare l'affetto, che tenghiamo alla conſervazione, ed aumento del peculio dell'Annona di queſta Città, tanto fedele, e divota alla Maeſtà del Re Noſtro Signore, che Iddio guardi, eſſendoci prima informati dalla detta Regia Camera di tutto quel che ſi è innovato circa gli affitti de' magazzini, ſeu Taverne a caraffa; ed inteſo ancora il magnifico Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di detta Fideliſſima Città, col quale “ Confermando di nuovo tutto ciò che ſta diſpoſto ne' precalendati Bandi, emanati in tempo dell'Illuſtre Duca d'Alba; Ordiniamo, e comandiamo preciſamente, che tutt' i vini, ch'entreranno in nome de' detti Affittatori a caraffa, s'abbiano da portare a dirittura alle Taverne, dove ſi hanno da vendere, o ne' loro Ricevitoi, che ſieno ſtati ſoliti prima della ſuddetta nuova forma di affitti di Taverne, le quali non eſſendo capaci per riporre i vini, che ciaſcheduno Affittatore di eſſe avrà comprati per venderſi in ognuna di dette Taverne, e volendo l'Affittatore ſuddetto pigliarſi altre camere *contigue* alla Taverna per ſervirſene per detto effetto; Vogliamo, che le dette camere, dove ſi porranno, o immetteranno i vini ſuddetti, abbiano da avere una uſcita *tantum* dentro l'iſteſſa Taverna, e non altrimenti.

Vina deferantur recto tramite ad Tabernas.

Loca, ubi vina reponuntur, non habeant duas portas.

„ E quando ſi portano i detti vini dalle maſſerie, ne' luoghi in nome di detti Affittatori a caraffe, i Carreſi, e Barecchiari abbiano da portarli con cartelle firmate da eſſi Affittatori, o da' padroni de' vini, con dichiarare il vino, ch'è, quando ſi parte dalla maſſeria, o luogo tale, va alla tale Taverna, *ſeu* Ricevitojo; e ſcaricato che ſarà il vino alla Taverna, *ſeu* Ricevitojo, a chi dovrà andare, quando ritornerà alla sbarra della detta gabella del ducato a botte colla contracartella, debba portare inſieme la ricevuta in dorſo di detta contracartella, della conſegnazione fatta, che ſia di mano dell'Affittatore, o della perſona, da eſſo deputanda per detto effetto; e ſimilmente quando i detti Affittatori de' vini a caraffe, manderanno vini da' loro magazzini, *ſeu* Recivitoi alle Taverne, dentro, o fuori le porte di detta Fideliſſima Città, debbano mandarli con cartella firmata di loro mani, con eſprimere in quella da chi ſi mandano, ed a chi magazziniero vanno.

Datur modus ſervandus, ubi vinum ducitur de loco ad locum.

„ E contravvenendo alle coſe ſuddette, incorrano nella pena della perdita de' vini col doppio del prezzo, da applicarſi, conforme per li prenominati Bandi ſta diſpoſto, ed altre pene, *etiam* corporali a noſtro arbitrio riſervata “. *Dat. Neap. die 22. menſis Septembris 1645. El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit D. F. Merlinus Reg. Donatus Coppola Secretarius.*

Poen. amiſſion. vini, & dupli, & alia corp. arb.

22. Sept. 1645. El Almirante.

PRAM-

PRAMMATICA XXXVII.

Renovat Prag. quae prohibent emptionem victualium per Dardanarios circumcirca Neapol.

Confirmatur per prag. 30. & concordant pr. 21. 22. 23. 21. 24. 25. 31. in qua prag. 30. augetur poena, & alia declarantur.

GLi anni paſſati in tempo del Governo dell' Illuſtre D. Pietro Giron Duca d' Oſſuna, noſtro Predeceſſore, fu emanata Prammatica circa la proibizione di comprar grani, orzi, ed altre vittuvaglie, del tenor ſeguente, *videlicet*. Eſſendoſi per Prammatica, ſpedita ſotto la data de' 17. di Marzo del 1583. proibito da Noi, che non ſi preſuma per niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condiziono, comprare, nè far comprare in niun tempo grano, ed orzo di neſſuna parte per trenta miglia attorno queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo, per farne mercanzia, e tenergli in magazzino, o infoſſargli, ancorchè ſi faceſſero detti magazzini, e s' infoſſaſſero detti grani, ed orzi in queſta predetta Città di Napoli, ma che *ſolum* ſia lecito comprarſene per lo vitto; E per un' altra Prammatica della data de' 5. di Luglio del 1584. fu provviſto il medeſimo per quel che tocca a' migli, e germani, come per le dette Prammatiche appariſce, alle quali Prammatiche predette fatte da Noi, ci rimettiamo, e per ordine noſtro pubblicate con le pene in eſſe appoſte, e con molte dichiarazioni; Ci è pervenuto a notizia, che molte perſone hanno ſuppoſto, e ſuppongono altri, ſotto colore, che ſieno privilegiati, e fanno dare danari per grani, orzi, migli, e germani, per conſegnarſi a' prezzi, che comunemente, e generalmente valeranno a' tempi di ſcogna, ed in altri tempi, che ne fanno comprare di più del loro vitto, pretendendoſi per queſta via fraudar le dette Prammatiche, e per queſta ſtrada ſi ripongono i detti grani, orzi, germani, e migli per diverſe perſone, che non ſono loro pervenuti da' loro territorj, e che ſono oltra il predetto loro vitto, dal che n'è nato, e ne naſce danno in pregiudizio della graſcia del pubblico, ed in frode d'eſſe Prammatiche, e ſe bene il Regio Fiſco pretende alcune ragioni in queſto contro a quelli, che per lo paſſato hanno commeſſe le coſe predette, le quali s' intenderanno, e ſi provvederà a quel che ſarà di giuſtizia; nondimeno per ovviare, che da qua in avanti per detto ſpazio di 30. miglia intorno a queſta predetta Città, in dette Dogane non ſi commettano ſimili coſe in dar danari in compra di grani, orzi, germani, e migli, e ſe ne comprino più del vitto delle caſe di quelli, che voleſſero comprare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e „ comandiamo a tutt' i Notai, e Maſtri d' Atti, ed altre quali ſi vogliano perſone, che hanno poteſtà di poter fare iſtrumenti, obbliganze, ed altre cautele, che in modo niuno dal dì della pubblicazione del preſente „ Bando innanzi facciano iſtrumenti, obbliganze, e cautele per occaſione di conſegnar „ grani, orzi, migli, e germani *infra* il detto ſpazio di 30. miglia, e le Dogane predette, al tempo della raccolta, nè in altri „ tempi, più del vitto di quelli, che vorranno comprargli, ancorchè tali perſone „ pretendeſſero poterlo comprare per virtù di „ qualſivoglia privilegio, o altra pretendenza, „ o eſenzione, ſenza ordine, e licenza noſtra „ *in ſcriptis obtenta*, ſotto pena a' detti Notai, e Maſtri d' Atti, ed altre perſone, che „ faceſſero detti iſtrumenti, obbliganze, „ ed altre cautele, di galea in vita, e „ ſotto pena a quelli, che li faceſſero fare, ancorchè ſieno di qualſivoglia autorità, o poteſtà, e preminenza, *etiam*, „ che pretendeſſero qualſivoglia eſenzione, di „ perdere il danaro, che aveſſero dato per la „ cauſa predetta, d' applicarſi la metà all' accuſatore, ed eſecutore, ancorchè ſia Officiale, e l' altra metà alla Regia Corte, e „ ſotto altra pena, *etiam* corporale a noſtro „ arbitrio riſerbata; E di più vogliamo, e „ dichiariamo, che ſimili iſtrumenti, obbliganze, e cautele, tanto che ſi ritrovaſſero fatte per lo paſſato, quanto *in futurum* „ ſi faceſſero, non ſi poſſano liquidare, accuſare, eſeguire, nè ſentirſi in giudizio in „ qualſivoglia modo quelli, che pretendeſſero „ farſi conſegnare grani, orzi, migli, e germani per danari dati per quelli di più del „ loro vitto, ſotto qualſivoglia pretendenza, „ e colore, ad iſtanza di qualſivoglia perſona, ancorchè pretendeſſe qualſivoglia eſenzione, e privilegio, *etiam in corpore juris* „ *clauſo*, tanto nella Gran Corte della Vicaria, quanto in qualſivoglia altro Tribunale Regio, o Baronale, ſenza che prima ſe „ ne dia notizia a Noi particolarmente, e „ ſe ne ottenga licenza noſtra *in ſcriptis*, ſotto pena a quell' Officiale, che contravveniſſe, di privazione d' officio, e di relegazione per dieci anni in Iſola dichiaranda per „ Noi, e così s' eſegua ſotto le dette pene, „ che tal' è noſtra volontà, dichiarando, che „ dopo di ſei giorni, che ſarà pubblicato il „ preſente Bando in queſta Fedeliſſima Città „ di Napoli, s' intenda eſſere ſtato pubblicato „ per qualſivoglia Città, Terra, e luogo, che „ ſarà dentro la detta diſtanza di 30. miglia „ da queſta ſopraddetta Città, e Dogane, acciocchè non ſi poſſa pretendere per niuno, „ non eſſere ſtato pubblicato nel luogo, dove „ abita, ancorchè abbiamo ordinato, che ſia „ pubblicato per tutt' i luoghi di detta diſtanza, e dogane, reſtando *in ſuo robore*, ed „ efficacia le dette Prammatiche, *ita* che „ per lo preſente Bando, non s' intenda a „ quelle pregiudicato, ma debbano oſſervarſi „ *ad unguem*, e ſi poſſa, e debba eſeguire per „ le pene contra tutti quelli, che ci aveſſero contravvenuto in qualſivoglia modo per „ lo paſſato, e ſi eſeguano contra quelli, che „ ci contravveniſſero per l' avvenire irremiſſibilmente, oſſervandoſi *ad unguem in omnibus* giuſta il loro tenore ". *Datum Neapoli die*

30. April. 1586. D. Pedro Giron. *die ultimo menſis Aprilis* 1586. *Don Pedro Gi-
ron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proreg.
Vidit Barricanus Proreg. Baſtida de Muñato-
nes Secret. In Bannor. primo, fol.* 145.

Ed in tempo del governo dell' Illuſtre
Conte di Venavente, fu emanata altra Pram-
matica ſopra l'iſteſſa materia della proibizio-
ne di comprar grani, orzi, ed altre vittua-
glie, del tenor ſeguente, *videlicet*. In tempo
del governo degl' Illuſtri Vicerè, noſtri Pre-
deceſſori, Duca d'Oſſuna, e Conte di Mi-
randa, furono fatti, e pubblicati Bandi ſot-
to le date de' 17. di Marzo 1583. 24. d'A-
goſto 1590. 30. di Giugno 1591. e 6. di
Luglio 1592. circa la proibizione di comprar
grani, ed orzi, per 30. miglia attorno que-
ſta Fedeliſſima Città, al mercato di quella,
e nelle Dogane d'Avellino, Atripalda,
Grotta Minarda, Apice, Monteſarchio, Rei-
no, e Campobaſſo, per fare mercanzia, e te-
nergli in magazzini, o infoſſarli; ma ſolamen-
te per lo vitto, ed uſo; ultimamente per
detto Illuſtre Conte, in conformità de' predet-
ti Bandi, fu fatto Bando a' 4. d'Agoſto 1593.
del tenor ſeguente, *videlicet*. PHILIPPUS,
&c. Bando, &c. Se bene in queſto preſente
anno, lodato Noſtro Signore Iddio, la rac-
colta nella Provincia di Terra di Lavoro de'
grani, ed orzi è ſtata abbondante, tuttavolta
il prezzo di quelli va aumentando a cauſa,
che i Ricattieri, ed altre perſone, contra la
forma de' Regj Bandi, ſopra di ciò emanati,
comprano, e fanno comprare de' grani, ed
orzi predetti, non ſolo in diverſe parti della
Provincia di Terra di Lavoro, e nell'infra-
ſcritte Dogane, ma nel mercato di queſta
Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e
poi li rivendono al maggior prezzo, che
poſſono; Volendo Noi provvedere, come ſi
conviene, per beneficio, e graſcia di queſta
predetta Città; ci è paruto con voto, e pa-
rere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo
di Noi aſſiſtente, *citra praejudicium* delle ra-
gioni, ſpettanti al Regio Fiſco, contra quel-
le perſone, che aveſſero contravvenuto a' Ban-
di predetti, fare il preſente Bando, *omni tem-
pore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e
„ comandiamo, che non ſia perſona alcuna,
„ di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione
„ ſi ſia, che preſuma di comprare, nè far
„ comprare in niun tempo grano, ed orzi
„ in niuna parte per trenta miglia attorno
„ queſta Fedeliſſima Città di Napoli, nè
„ tampoco nel detto mercato di quella, nè
„ nell'infraſcritte Dogane, per farne mercan-
„ zia, o tenergli in magazzini, o infoſſargli,
„ ancorchè faceſſe detti magazzini, o infoſ-
„ ſaſſe detti grani, o orzi in queſta Città,
„ il che vogliamo ancora, che ſia proibito;
„ ma *ſolum* per lo vitto, ed uſo loro, e non
„ altrimenti, nè poſſa comprare ſotto pena
„ a qualſivoglia perſona, che contravverrà,
„ di perdere i grani, ed orzi, che avrà com-
„ prati, ed altre pene corporali a noſtro ar-
„ bitrio riſerbate; e quelli, che l'accuſeran-
„ no, guadagneranno la metà de' detti grani,
„ ed orzi, con dichiarazione, che i Vaticali,
„ i quali ſono ſoliti, e ſogliono comprare i
„ detti grani, ed orzi, poſſano comprarli,
„ non ſolo infra le dette trenta miglia, ma
„ ancora delle dette infraſcritte Dogane, pur-
„ chè non facciano magazzini, nè gl'infoſſi-
„ no, ma che *unico contextu* li portino a ven-
„ dere nel predetto mercato di queſta pre-
„ detta Città, o in altro luogo, al quale vor-
„ ranno, ſotto la medeſima pena di perdere
„ i grani, ed orzi, ed altra pena corporale a
„ noſtro arbitrio riſerbata, *ut ſupra*: *le Do-
„ gane ſono videlicet*, la Dogana d'Avelli-
„ no, Atripalda, Grotta Minarda, Apice,
„ Monteſarchio, Reino, e Campobaſſo ". *Da-
tum Neapoli die* 4. *menſis Auguſti* 1593. *El* 4. Aug. 1593. El Conde de Miranda.
*Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ri-
bera Reg. Vidit Goroſtiola Reg. Torres Profe-
cretario*. Bando. E perchè ſiamo informati,
che contra il tenore, e forma del preinſerto
Bando i Ricattieri, ed altre perſone compra-
no, e fanno comprare de' grani, ed orzi pre-
detti ne' predetti luoghi, in eſſo Bando proi-
biti, e poi li rivendono al maggior prezzo,
che poſſono, aumentando, ed alterando i prez-
zi, ancorchè per grazia di Noſtro Signore
Dio la raccolta del preſente anno ſia ſtata
abbondante; e convenendo, che quanto per
eſſo ſta ſtabilito, ſi oſſervi, ed eſegua, ci è
paruto con voto, e parere del Regio Collate-
ral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare
il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per
lo quale *citra praejudicium* delle ragioni, ſpet-
tanti al Regio Fiſco contra quelle perſone,
che aveſſero contravvenuto a' Bandi predetti,
„ Ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba
„ oſſervare, ed eſeguire *ad unguem* il preſen-
„ te Bando, e quanto in eſſo ſi contiene
„ *juxta ſui ſeriem, & tenorem*, ſotto le pe-
„ ne in quello contenute da eſeguirſi irremi-
„ ſſibilmente contra i traſgreſſori ". *Datum
Neapoli die* 23. *menſis Julii* 1603. *El Conde* 23. Julii 1603. El Conde de Venavente.
*de Venavente. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit de
Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. de Caſtellet
Reg. Salazar Secretarius. In Bannorum* 1.
fol. 19.

E perchè intendiamo, che contra la forma
delle ſuddette Prammatiche da molte perſone,
ſotto colore d'aver preſtato danajo alla voce,
o per altra cauſa, e d'eſigere da' loro debi-
tori, e maſſari per affitto di territorj, maſ-
ſerie, o altro, ſi è preteſo, che ſia loro per-
meſſo ricuperare i loro crediti in grani, orzi,
ed altre vittuaglie, e che in queſta conformi-
tà ſi ſia oſſervato ſino al preſente non oſtanti
le dette proibizioni, e poi gli hanno infoſ-
ſati, ed immagazzinati in molto danno della
graſcia di detta Città. Per ovviare i ſuddetti
diſordini, ci è paruto con voto, e parere
del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di
Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica,
colla quale " confermando tutto il diſpoſto
„ per le preinſerte Prammatiche, le quali vo-
„ gliamo, che s'oſſervano, ed eſeguano *ad
„ unguem juxta* la lor contenenza, e tenore,
„ e dichiarando, che in eſſe vanno compreſi
„ ancora i Panattieri di queſta predetta Fe-
„ deliſſima Città, e *citra praejudicium* delle pe-
„ ne

„ ne incorſe; Ordiniamo, e comandiamo a „ tutti, e quali ſi vogliano perſone, di qual- „ ſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ che non comprino, ne facciano comprare „ in modo alcuno quantità alcuna di grani, „ orzi, ed altre vittuaglie di più del loro „ vitto ſotto qualſivoglia colore, o cauſa, nè „ poſſano, o preſumano ricuperare in grani, „ orzi, o altre vittuaglie il danajo preſtato „ a' particolari, o che ſi dee eſigere da altri „ loro debitori per cauſa d' affitto di maſſe- „ rie, territorj, ed altro, fra le ſuddette „ trenta miglia attorno, e nè anche nel mer- „ cato di queſta Fedeliſſima Città, nè nelle „ Dogane d'Avellino, Atripalda, Grotta Mi- „ narda, Apice, Monteſarchio, Reino, e „ Campobaſſo, ma quelli, che ſaranno debi- „ tori, e non avranno il danajo pronto, deb- „ bano condurre i grani, nella conſervazione „ di detta Fedeliſſima Città, che loro ſi pa- „ gherà il giuſto prezzo ſubito, acciocchè „ *brevi manu* poſſano pagare il danajo a' lo- „ ro creditori; e contravvenendoſi, voglia- „ mo, che incorrano nell'iſteſſe pene, enun- „ ciate nelle preinſerte Prammatiche, e Ban- „ di ". Ed acciocchè da niuno ſi poſſa alle- gare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pub- blichi la preſente ne' luoghi ſoliti. *Dat. Nea- poli die 3. menſis Julii 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Ca- ſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Ca- pycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Donatus Coppola Secretar. In Bannorum 1. fol. 71. Ba- rilini.*

3. Julii 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXXVIII.

Pretium taxatur tritico, & victualiis. Simile fuit ſervatum anno 1670. in prag. 50. 51.

I Giorni paſſati d'ordine noſtro fu emanato Bando del tenor ſeguente *videlicet*. *Philippus Dei gratia Rex, D. Indicus*, &c. Eſſendo pervenuto a noſtra notizia, che dall' avidità d'alcune perſone poderoſe, ed ingordigia de' venditori, il prezzo de' grani, ed orzi, s'è alterato dal tempo della raccolta in qua a prezzi eceſſivi in grandiſſimo danno, e pregiudizio de' poveri, e di tutto il Regno, e particolarmente nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Moliſe, Terra di Bari, Otranto, e Calabria Citra, ed Ultra; e volendo rimediare, come ſi conviene, a coſa di tanto pregiudizio del Regno, e di queſta Fedeliſſima Città, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, „ *omni tempore valituro*, col quale " Ordi- „ niamo, e comandiamo a tutte, e qualſivo- „ glia perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, „ e condizione ſi ſieno, che nelle dette Pro- „ vincie, non poſſano, nè debbano vendere i „ detti grani, ed orzi più del prezzo, che „ ſta notato, *ut infra*, ſotto pena a' vendi- „ tori di perdere il prezzo del grano, ed or- „ zo, ed a' compratori della perdita de' gra- „ ni, ed orzi, ed animali, ed altre pene pe- „ cuniarie, e corporali a noſtro arbitrio ri- „ ſervate " ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die 28. Auguſti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secretarius.* " Capitanata, Contado „ di Moliſe venti carlini il tomolo, incluſa „ Barletta, Terra d'Otranto, e Bari, carlini 18. „ Calabria Citra, ed Ultra, carlini 17. grani „ forti di Puglia, poſti in Avellino carlini 25. „ il tomolo ". *In Bannorum primo fol. 70.* E perchè in detto Bando ſi mancò di ſtabilire il prezzo degli orzi nelle medeſime Provincie d'Abbruzzo Citra, ed Ultra, Principato Citra, ed Ultra, e Barletta, e così ancora delle fave per tutto il Regno, per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, „ e qualſivoglia perſona di qualſivoglia ſtato, „ to, grado, e condizione ſi ſieno, che non „ poſſano, nè debbano in modo alcuno ven- „ dere nelle infraſcritte Provincie, e per tut- „ to il preſente Regno, quantità alcuna di „ grani, orzi, e fave più del prezzo, che „ ſta notato, *ut infra*, ſotto l' iſteſſe pene „ contenute nel preinſerto Bando. Capitanata, „ e Contado di Moliſe carlini 20. il tomo- „ lo di grano; Terra d'Otranto, e Bari car- „ lini 18. il tomolo di grano; Calabria Ci- „ tra, ed Ultra carlini 17. il tomolo di „ grano; grani forti di Puglia poſti in Avel- „ lino, carlini 25. il tomolo; Principato Ci- „ tra, e Baſilicata, carlini 18. il tomolo di „ grano; Principato Ultra, carlini 20. il to- „ molo di grano nato nella Provincia; Abbruz- „ zo Citra, ed Ultra carlini 20. il tomolo „ di grano; l'orzo per tutto il Regno a car- „ lini 7. il tomolo, e le fave per tutto il „ Regno a carlini 10. il tomolo ", ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli 7. Octobris 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secret.*

28. Aug. 1648. El Conde, y de Villamediana.

Prohibet vendere ultra pretium.

7. Oct. 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXXIX.

BEnchè l'anno paſſato foſſero ſtati pubblicati Bandi d'ordine Noſtro, ſotto la data de' 28. Agoſto, e 7. Ottobre 1648. co' quali fu ſtabilito il prezzo de' grani in tutte le Provincie del Regno, intendiamo, che al preſente, contra la forma, del che ſi diſpone per detti Bandi, ſi pretende da' venditori, che hanno venduti, ed accredenzati i loro grani eſigere da' compratori il prezzo più di quello, che ſta taſſato per Noi in molto diſſervizio di Sua Maeſtà, che per rimediare a' ſuddetti inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " Ordiniamo, e comandiamo, „ che *citra praejudicium* delle pene incorſe „ contra quelli, che hanno contravvenuto a' „ ſuddetti Bandi enunciati, tutte le perſone, „ che

Ut ſup. pr. 38.

Emptores ad creditum non poſſunt adſtringi ad pretium victualium ultra taxatum.

„ che hanno comprati grani l'anno paſſato „ non ſieno tenute, ed aſtrette a pagarli, ſe „ non conforme al prezzo per Noi taſſato „ come di ſopra; e volendo i venditori al„ trettanta quantità di grano, quanta ne han„ no venduta, ſieno tenuti, ed obbligati i „ compratori a darlo "; Ed acciocchè ſia noto a tutti, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die 8. menſis Octobris 1649. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secretarius.*

8. Oct. 1649. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XL.

Pretium victualium ſtarutum teneatur, ſecundum illud ſat pretium.

BEnchè l'anno paſſato foſſero ſtati pubblicati Bandi d'ordine Noſtro, ſotto la data de' 28. d'Agoſto, e 7. d'Ottobre 1648. co' quali fu ſtabilito il prezzo de' grani in tutte l'infraſcritte Provincie del Regno, *videlicet*, Terra di Lavoro a carlini 24. il tomolo; Capitanata, e Contado di Moliſe incluſa Barletta a carlini venti il tomolo; Terra d'Otranto, e Bari a carlini diciotto il tomolo; Calabria Citra, ed Ultra a carlini diciaſſette il tomolo; Principato Citra, e Baſilicata a carlini diciotto il tomolo; Principato Ultra a carlini venti il tomolo; Abbruzzo Citra, ed ultra a carlini venti il tomolo.

Ut ſupr. prag. 38. & 39. & infra prag. 49. & 51.

Al preſente intendiamo, che contra la forma di ciocchè ſi diſpone ne' detti Bandi, ſi pretende da' venditori, che hanno venduti, ed accredenzati i loro grani, eſigere da' compratori, a maggior prezzo de' ſuddetti taſſati per Noi, in molto diſſervizio di Sua Maeſtà, e danno del Pubblico, che per rimediare a' ſuddetti inconvenienti, e citra pregiudizio delle pene incorſe contra quelli, che hanno contravvenuto a' ſuddetti Bandi enunziati; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente di nuovo, col quale " Ordiniamo, e „ comandiamo, che tutte, e qualſivoglia per„ ſona, che avranno comprati, o pigliati a „ credenza grani l'anno paſſato, non ſieno „ tenute, nè aſtrette a pagarli, ſe non con„ forme a' ſuddetti prezzi per Noi ſtabiliti, e „ volendo i venditori altrettanta quantità di „ grano quanta ne hanno venduta, o accre„ denzata, ſieno tenuti, ed obbligati i com„ pratori a darlo, ſotto pena della perdita „ del grano, o prezzo di quello, ed altre „ pecuniarie a noſtro arbitrio riſerbate, da „ applicarſi la metà al denunciante, e l'al„ tra metà al Regio Fiſco ". Ed acciocchè ſia noto a tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Dat. Neap. die 15. menſis Novembris 1649. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Bannorum 1. fol. 91.*

Idem in prag. praced.

15. Nov 1649. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XLI.

Tollantur banna ſuper abundantia, & ſerventur capitula del ben vivere.

COnſiderando gl'inconvenienti, che riſultano dalla moltiplicità de' Bandi, ed ordini fatti in materia dell'abbondanza di queſta Fedeliſſima Città, tanto da' Predeceſſori, come da Noi, e dal Tribunale di S. Lorenzo con aſſiſtenza del Graſciere, o con ordine Noſtro, ed il travaglio, che a queſto Fideliſſimo Popolo ha cauſato il dubitarſi da chi, e con che ordine ſi procede nelle cauſe criminali, e ſi eſeguono le pene corporali; volendo rimediare al tutto, come conviene, ci è paruto, per le ragioni da Noi conſiderate, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente " rivo„ care i Bandi, come per la preſente li ri„ vochiamo, ed annulliamo, e vogliamo, che „ reſtino ſolo in piedi, ed in oſſervanza i Ca„ pitoli del ben vivere, che furono fatti „ dal quond. Illuſtre Vicerè Conte de Ripa„ corſa, con tanta conſiderazione, che mo„ ſtrò l'effetto del buon governo, ed abbon„ danza della graſcia; Per tanto continuando „ il diſpoſto dagl' Illuſtri Vicerè noſtri Pre„ deceſſori, cioè dal Signor Conte di Ripa„ corſa in detti " Capitoli del ben vivere, " „ dal Marcheſe di Montezar nella provviſione „ fatta a' 16. d'Ottobre 1578. da D. Gio: „ de Zunica a' 26. di Gennajo 1581. dal me„ deſimo a' 17. d'Aprile del medeſimo anno, „ dal Conte di Miranda a' 17. d'Aprile 1587. „ dall'iſteſſo a' 17. di Maggio del predetto „ anno, vi diciamo, ed ordiniamo, che in „ tutt'i Bandi, ed ordini, che ſecondo l'oc„ correnze biſognerà farſi, vi dobbiate regola„ re in tutto, e per tutto, conforme a' det„ ti " Capitoli del ben vivere, " ſenza traſ„ gredire in coſa niuna quanto in quelli ſta „ diſpoſto, e la poteſtà datavi in eſſi ſenza „ intromettervi nelle cauſe criminali, ed eſe„ cuzione di pene corporali, dal che nè an„ che vogliamo poſſa eccedere il Graſciere „ ſenz'altro ordine, o delegazione noſtra, e „ quando ſi ritroveranno delinquenti, che in„ corrano in pene corporali, ne avviſerete, „ e darete notizia a Noi, o ad uno degl' „ Illuſtri, e Spettabili Reggenti della Real „ Cancelleria, acciocchè ſieno caſtigati, con„ forme ſarà di ragione, e di giuſtizia, co„ me ne' ſopraddetti *Capitoli* ſi contiene, e „ quando converrà far Bandi, o provvederſi „ alcun'altra coſa per beneficio, e buon go„ verno della graſcia, oltra il diſpoſto in det„ ti *Capitoli del ben vivere*, accudirete da „ Noi, acciocchè poſſiamo ordinare quello, „ che ſarà di conveniente, con che reſterà „ ubbidita la lettera di Sua Maeſtà, che Id„ dio guardi, fatta a' 2. di Marzo del 1635. ", e così eſeguirete, per quanto avete cara la grazia del Re noſtro Signore. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. Januarii 1651. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secret. In Cur. 2. fol. 117.*

Ut in privil. Neapol. fol 70.

Prohibet intromittere ſecuritatem in cauſis omnibus, & imponere poenas corporales.

19. Jan 1651. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XLII.

Dantur plures ordines circa officiales Regii Juſtitiarii majores abundantiæ Civitatis.

Eſſendoci ſtato rappreſentato per parte de' Conſoli dell' Arte de' Bottegai lordi, Salſumai, ed altri di queſta Fedeliſſima Città gl' inconvenienti, ed abuſi, co' quali vengono *in dies* indebitamente aggravati per la Corte del Regio Giuſtiziero della Graſcia di detta Città, ed avendo Noi ancor fatta matura conſiderazione dell' intereſſe, che per queſto ſi cauſa a tutte le ſuddette Arti, e ſudditi di queſta Fedeliſſima Città; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, *pro nunc* provvedere agl' infraſcritti Capi *videlicet*.

Primo, " che il detto Regio Giuſtiziero „ maggiore in conformità degli ordini di S. „ M. non poſſa nè debba eleggere, nè tene- „ re maggior numero di ſeſſanta Officiali Re- „ gj, ed i quattro Provveditori della carne, „ i quali abbiano da accudire appreſſo la Cor- „ te del dett' Officio del Giuſtiziero maggio- „ re, in tutte l' occaſioni, e che ſieno di buo- „ na vita, e fama, e non inquiſiti, tanto in „ detta Corte, come in tutti gli altri Regj „ Tribunali, e che abbiano tutt' i requiſiti „ neceſſarj, in conformità della Regia Pram- „ matica, nè poſſano eſercitare ſenza che „ prima abbiano ottenute le ſolite ſpedizioni „ della detta Fedeliſſima Città, a riſpetto „ degli Officiali ordinarj, ne' quali ſi faccia „ menzione in luogo di chi viene ammeſſo „ nel dett' officio.

II. " Ancorchè anticamente ſia ſtato ſoli- „ to, le paranze di detti Officiali camminar „ per Napoli a quattro, al preſente permet- „ tiamo, che poſſano camminare a due, e non „ ad un ſolo, per infino ad altro noſtro or- „ dine, i quali circa il non eſſer tenuti a „ portar la liſta bianca, vogliamo, che tan- „ to il detto Giuſtiziero maggiore, quanto i „ Conſoli delle dette Arti, ci debbano me- „ glio informare delle ragioni di ciaſcheduno „ d' eſſi, e frattanto vogliamo, che ſi oſſer- „ vi il ſolito; nè ſi poſſa mutare Officia- „ le alcuno ſenza giuſta cauſa, *capta infor-* „ *matione*, e con decreto del Giudice della „ ſuddetta Corte, a riſpetto degli ordinarj; „ però ritrovandoſi infraganti, inquiſito, o „ carcerato, ſe ne debba ſubito dalla Corte „ certificare queſta Fedeliſſima Città, accioc- „ chè poſſa eleggere altro in ſuo luogo. con „ darne la notizia al Graſciere, che ſarà *pro* „ *tempore* dell' Officiale inquiſito, e della per- „ ſona eleggenda in ſuo luogo.

III. " Ordiniamo, e comandiamo, che non „ ſi poſſa in modo alcuno per lo detto Giu- „ ſtiziero maggiore far tranſazione, per la „ pretenſione di qualſivoglia pena, ed inter- „ cetto, ſenza decreto del Giudice della det- „ ta Corte, ed inteſe prima le parti, alle „ quali ſi debbano conſegnare le robe inter- „ cettate, con pleggeria, pendente il giudi- „ zio da farſi avanti il Giudice della ſuddet- „ ta Corte, o del Graſciere, che ſarà *pro* „ *tempore* in caſo d' aggravio.

IV. " Vogliamo, che i gaggi da farſi da- „ gli Officiali della Corte del detto Giuſti- „ ziero maggiore, *etiam*, che ſi faceſſero con „ intervento dell' iſteſſo Giuſtiziero maggiore, „ ſi debbano ſcrivere nel librett o, che ter- „ rà il ſuddito; acciocchè la loro giuſtizia „ ſia prima inteſa nella Corte d' eſſo Regio „ Giuſtiziero, e poi in caſo di appellazio- „ ne avanti il detto Graſciere, perchè non „ gli reſti luogo di giuſta lagnanza; e non „ volendo il ſuddito dare il libretto, allo- „ ra ſi poſſa eſeguire.

V. " Che gli Officiali della ſuddetta Cor- „ te di niuna maniera ſi debbano accompa- „ gnare con gli Officiali privati, ſotto pena „ d' anni tre di galea all' uno, ed all' altro, „ e facendoſi alcun gaggio da un Officiale ſo- „ lo, vogliamo, che ſia nullo, e come ſe „ non foſſe fatto.

VI. " Che i detti Officiali ſieno tenuti „ portar con ſe le loro ſolite patenti origi- „ nali, ed anche debbano portare il ſegno „ d' ottone coll' arme della Maeſtà del Re „ Noſtro Signore, (che Iddio guardi) ſo- „ pra la loro perſona in luogo apparente, e „ ritrovandoſi alcuno, ch' eſerciti ſenza la „ patente, e ſenza il detto ſegno, s' intenda „ incorſo alla ſuddetta pena della galea, ed „ i gaggi, che per eſſo ſi faceſſero in tal mo- „ do, ſieno nulli, ed invalidi.

VII. " Che nello ſcrivere, che ſi farà per „ detti Officiali, de' gaggi a' libretti de' ſud- „ diti, ſieno tenuti in quelli notare il fatto „ vero, e reale, come paſſerà ſenza frode „ alcuna, acciocchè ſi tolga ogni controver- „ ſia del fatto, e ſenza procederſi *de facto* „ all' intercetto delle robe di detti ſud- „ diti.

VIII. " Perchè ancora dal carcerar *de fa-* „ *cto*, che ordinariamente ſi fa, tanto per gli „ Officiali, quanto per lo Maſtro d' Atti, e „ Scrivani della detta Corte del Giuſtiziero, „ ſi cauſa danno notabile a' ſudditi, loro or- „ diniamo, che da oggi avanti, in modo al- „ cuno non ardiſcano carcerarli *de facto*, „ per qualſivoglia cauſa ſenza ordine *in ſcri-* „ *ptis* del Giudice della detta Corte; eccetto „ però in caſo che per la contravvenzione „ incorreſſe nella pena corporale, ed allora „ vogliamo, che ſi porti *recto tramite*, avan- „ ti il detto Giudice, dal quale ſi abbia da „ dar l' ordine di quello, che ſi dovrà eſe- „ guire circa la detta carcerazione.

IX. " Che il Maſtro d' Atti, e Scrivani „ della detta Corte ſieno perſone di buona „ vita, e fama, non inquiſiti, nè contuma- „ ci, *juxta* la forma degli ordini, ſopra ciò „ dati da Noi, e da' noſtri predeceſſori, e ſie- „ no tenuti dar ſubito notizia al Giudice „ della ſuddetta Corte degli atti, che vi foſ- „ ſero contra il ſuddito carcerato, come di „ ſopra, e ſe contra di quello vi foſſe altra „ pretenſione, acciocchè ſi poſſa con ogni pre- „ ſtezza provvedere alla ſpedizione de' carcera- „ ti, ed in tutti gli atti debbano eſigere il „ giuſto, conforme alle Pandette, le quali ſi „ debbano tenere in luogo pubblico della det- „ ta

ta Corte, ſotto pena di privazione d'officio, ed altre corporali a noſtro arbitrio riſerbate; ordinando ancora, che i detti Maſtro d'Atti, e Scrivani non s'intromettano co' detti Officiali nel far de' gaggi, ed intercetti; ma ſolamente debbano accudire alle diligenze, ſpettanti al loro officio.

Vide prag. 2. & ſeqq. de carceratis.

X. " Che il carceriere delle carceri della detta Corte, in modo alcuno, non debba angariare, nè eſtorquere i carcerati, che ſi porteranno nelle carceri, ma aſſolutamente eſiga da quelli, il che ſe gli permette dalle Regie Pandette per cauſa del Portello, il quale non debbano eſigere da' carcerati, che verranno per teſtimonj, ancorchè pernottaſſero, e nè anche da' carcerati, che non pernotteranno in dette carceri, che non ſi eſiga coſa alcuna per la lampa, nè ſi ponga niuno carcerato a' criminali, ſenza ordine *in ſcriptis* del ſuddetto Giudice.

XI. " Che il detto carceriere debba tenere un libro particolare lucido, e chiaro, nel quale ſia tenuto notare tutt' i carcerati per nome, e cognome, tanto come principali, quanto per teſtimonj, la cauſa della loro carcerazione, e per ordine di chi viene il carcerato, e ſia ancora obbligato tener la pandetta di quel, che giuſtamente gli ſpetta, in luogo pubblico delle dette carceri, ſotto le pene, contenute di ſopra.

XII. " E perchè ci è pervenuto a notizia, che molti ſudditi ſtanno concordati, o tranſatti con la Corte del Giuſtiziero, acciocchè non ſia loro moleſtia in caſo di contravvenzione, in molto diſſervizio di Dio, e danno del Pubblico, perciò ordiniamo, che conſtando a riſpetto de' nobili, incorrano nella pena di tre anni di relegazione, e di ducati cinquecento, ed a riſpetto degl' ignobili anni tre di galea, a' miniſtri, ed officiali della detta Corte, e privazione d'officio; ed a' ſudditi anni tre di galea, baſtando la pruova di due teſtimonj, ancorchè ſingolari.

Confirmatur per prag. 18.

XIII. „ Che i detti Officiali del Giuſtiziero non poſſano, nè debbano andare per li ſudditi a dimandare la palata del pane, la pubblica, che ſono torneſi tre, o altra qualſivoglia ſomma di danari, o robe ſenza pagamento ſotto qualſivoglia colore, o cauſa, nè fare ſpalla a' detti ſudditi nella contravvenzione dell' aſſiſe, ſotto pena d'anni tre di galea ".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il preſente Bando, *omni tempore valituro*, ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die 27. menſis Octobris 1653 El Conde, y de Villamediana. Vidit Trelles Regens. Vidit Capycius Latro Regens. Vidit de Soto Regens. Donatus Coppola Secretarius.*

27. Oct. 1653. El Conde, y de Villamediana;

PRAMMATICA XLIII.

Nullus emat animalia, quae veniunt ad forum Civitatis ad vendendum

PEr quanto a noſtra notizia è pervenuto, molte perſone vanno ad incontrare gli animali, che ſi portano a vendere ne' mercati di queſta Fideliſſima Città per graſcia, ed abbondanza di eſſa, per comprargli, e rivenderli poi a' buccieri a maggior prezzo di quel che gli hanno comprati. Ed eſſendo negozio perniciosſo, e degno di rigoroſa dimoſtrazione; volendo in ciò provvedere, e rimediare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti niuna perſona ardiſca, nè preſuma di comprare i detti animali, tanto dentro, come fuori di queſta Fideliſſima Città per iſpazio di trenta miglia per rivenderli, ſotto pena di anni tre di galea, oltra l'altre contenute nel *Capitolo del ben vivere*. E per rimediare ancora agli altri inconvenienti, che naſcon dal vendere i buccieri una ſorta di carne per un'altra; e volendo ancora in ciò rimediare, ſimilmente ordiniamo, che niun Bucciero, anche quegli aſſegnati per ſervizio di qualſivoglia perſona di qualunque ſtato, e condizione ſi ſia, *etiam* per ſervizio noſtro, e del Regio Palazzo, poſſano, nè debbano vendere in un medeſimo macello la carne di Vacca, e d'Annecchia, colla Vitella, o la Vitella moſtrata con quella di Sorrento, ma quelle, e ciaſcheduna d' eſſe debbano venderſi ſeparatamente, cioè la Vacca, e la Vitella in uno ſteſſo macello, ed in un altro ſeparato l'Annecchia; e quando ſi vende la Vitella di Sorrento, non ſi poſſa tenere Vitella moſtrata, e nè anche di naſcoſto, ſotto pena a chi contravverrà, cioè, la prima volta di ducati 25. la ſeconda di ducati 50. la terza di ducati 100. e tre anni di galea, oltra dell' altre pene contenute nel *Capitolo del ben vivere* ". Quali ſuddette pene impoſte da Noi, comandiamo, che ſi applichino al peculio dell' Annona di queſta Fideliſſima Città, ſiccome col preſente l'applichiamo, dedotto quello, che importa la pena impoſta nel detto *Capitolo del ben vivere*. Incaricando la puntuale oſſervanza del contenuto nel preſente Bando, a' Regj Graſciere, e Giuſtiziero della graſcia, e loro Officiali; ed in caſo che alcuno de' detti Officiali foſſe richieſto, o ſi ritrovaſſe preſente alla contravvenzione del preſente Bando, e non attendeſſe alla eſecuzione delle dette pene, incorra nella pena della perdita del ſuo Officio, nel quale non poſſa in niun tempo pretendere eſſere reintegrato, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata, ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' ſoliti luoghi. *Datum Neapoli die 28. menſis Septembris 1658. El Conde de Caſtrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Muſcettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secret.*

ſub poena, ut intus.
Idem eſt ſtatutum contra venditores fructuum per pr. 45.

Prohibet ne laniator teneat ad vendendum in apotheca carnem bucciniam cum carne vitulina.

28. Sep. 1658. El Conde de Caſtrillo.

PRAMMATICA XLIV.

Detur pretium carbonis, & paleae.

AVendo Noi avuti molti reclamori di diverſe angarie, che ſi fanno da' *Carbonai, e Pagliajuoli* nella vendita de' *Carboni, e Paglia*, a' prezzi eſorbitanti in grave danno del

del pubblico ; e volendo in ciò provvedere ,
ci è paruto con voto , e parere del Regio
Collateral Conſiglio , appreſſo di Noi aſſiſten-
te, fare il preſente Bando, per lo quale " Or-
„ diniamo, e comandiamo a tutti, e quali ſi
„ vogliano Carbonai , e Pagliajuoli, che ven-
„ gono a vendere in queſta Fedeliſſima Città
„ i carboni, e paglia , che da oggi in avan-
„ ti, non poſſano , nè abbiano da vendere i
„ detti carboni , e paglia a maggior prezzo ,
„ che del ſeguente, cioè , i carboni a ragio-
„ ne di carlini dieci il cantaro , dal primo
„ del meſe di Novembre , per tutto il meſe
„ d'Aprile , e dal primo del meſe di Mag-
„ gio, per tutto il meſe d'Ottobre a carlini
„ otto; ed a riſpetto della paglia , a grana
„ quaranta il cantaro , dal primo del meſe
„ di Novembre, per tutto il meſe d'Aprile,
„ e dal primo del meſe di Maggio, per tut-
„ to il meſe d'Ottobre , a grana trenta ; E
„ queſto ſotto pena a chi contravverrà , cioè
„ in quanto a' Carbonai d'once due d'oro
„ la prima volta , la ſeconda di once quat-
„ tro , e la terza di once otto , e la perdi-
„ ta delle robe ed animali: Ed in quanto a'
„ Pagliajuoli per la prima volta incorrano nel-
„ la pena di una oncia d'oro, la ſeconda di
„ due once , e la terza d'once quattro , e
„ la perdita delle robe , ed animali , quali
„ pene comandiamo, che s'applichino a be-
„ neficio del peculio dell' Annona di queſta
„ Fedeliſſima Città, dedotto quello, che im-
„ porta la pena impoſta nel *Capitolo del ben*
„ *vivere* ; Incaricando l'oſſervanza del pre-
„ ſente Bando a' Regj Graſciere, e Giuſti-
„ ziero della Graſcia, e loro Officiali ". Ed
acciocchè venga a notizia di tutti , voglia-
mo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum*
28. Sep. 1658. El Conde de Caſtrillo. *Neapoli die 28. menſis Septembris 1658. El*
Conde de Caſtrillo , Vidit Burgos Reg. Vidit
Muſettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Cop-
pola Secretarius.

PRAMMATICA XLV.

Datur modus vendendi fructus cum poenis, ut intus. Idem ſtatutum in animalibus in prag. 32.

ESſendo pervenute a noſtra notizia le fro-
di , che giornalmente ſi commettono da'
Quadrettari, Giardinieri, ed altri , che ven-
dono i frutti in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi
Borghi , e diſtretti, ſopra i tavolilli , e negl'
iſteſſi giardini , *ſeu* maſſerie , così nella qua-
lità de' frutti di quadretti , come nel peſo , e
prezzo di quelli , che ſi vendono a rotolo , e
nel comprare i frutti, che vengono da fuora,
con andare ad incontrargli ancora con non
poco danno del Pubblico ; ci è paruto con
voto , e parere del Regio Collateral Conſi-
glio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſen-
te Bando , *omni tempore valituro* , col quale
rivocando, ed annullando tutt' i Bandi ema-
nati, ſopra queſta materia, e tutte, e qualſi-
voglia licenza , che teneſſero in qualſivo-
glia modo " Ordiniamo, e comandiamo.

Primo " che niuno Quadrettaro, Giardinie-
„ re , Bottegajo , ed altra qualſivoglia perſo-
„ na, che venderà frutti , ardiſca, nè preſu-
„ ma valerſi , nè tener patenti, o biglietti
„ di ſervizio , nè qualſivoglia altra ſcrittura
„ di qualſivoglia perſona, *etiam* privilegiata ,
„ ſotto pena di quattro tratti di corda, e di
„ ducati ventiquattro per ciaſcheduna volta,
„ tanto ſe l'eſibirà per valerſene , quanto ſe
„ gli ſarà ritrovata ſopra la ſua perſona , o
„ ſopra il tavolillo , ſporta , o altro , dove
„ venderà.

Secondo „ che i Quadrettari, e Giardinieri
„ da oggi in avanti, debbano vendere i frutti,
„ o quadretti ſolamente, conforme agli ſtabi-
„ limenti del Tribunale di San Lorenzo , e
„ che ſieno maturi, e non acerbi, nè punti,
„ fracidi, o guaſti , e ſi vendano da' Giardi-
„ nieri , e loro creati, e quadrettari, *tantum*,
„ e non da' Ricattieri, ſotto l'iſteſſa pena.

Terzo „ che i detti Giardinieri, Quadret-
„ tari, e Maſſari , non poſſano , nè debbano
„ andare a comprare niuna ſorta di frutti in
„ niun luogo , ma ſolamente vendere i frut-
„ ti de' loro giardini, maſſerie , ed orti *tan-*
„ *tum* , ſotto l'iſteſſe pene : ed andando a
„ comprargli in Pozzuolo, Iſchia, Procida, ed
„ altri luoghi, s'ordina a' Capitani de' luo-
„ ghi, dove capiteranno , che ne piglino in-
„ formazione, e conſtando, li carcerino, e le
„ mandino ſubito in potere del Regio Gra-
„ ſciere , che *pro tempore* ſarà di queſta pre-
„ detta Fedeliſſima Città, ſimilmente co' detti
„ carcerati , per poterſi procedere al di più
„ per eſecuzione del preſente Bando , *etiam*
„ contra quelli , che loro li venderanno , i
„ quali vogliamo , che incorrano nell' iſteſſe
„ pene.

Quarto „ che niuno Giardiniere , Parſona-
„ ro, o Maſſaro , poſſa fare quadretti ne' ta-
„ volilli, o luoghi , dove vendono i frutti ,
„ per evitare maggiori frodi, che ſi potrebbe-
„ ro commettere; ma debbano portare i qua-
„ dretti, e caneſtre d'erba, che ſogliono fare
„ piene di frutti concertati , ed accomodati
„ ne' loro giardini : proibendo loro eſpreſſa-
„ mente tenere i frutti ſcapoli , dentro ſpor-
„ telle , ſportoni , ed altri rovagni , ſotto
„ l'iſteſſe pene.

Quinto „ che i quadretti ſieno nella forma,
„ e miſura ſtabilita per lo Tribunale di S. Lo-
„ renzo , la quale debbano tenerla ſopra il
„ tavolillo, dove venderanno i frutti , ſotto
„ l'iſteſſe pene.

Seſto „ che gli altri frutti de' detti giardi-
„ ni, maſſerie, ed orti, che non ſono atti a
„ venderſi a quadretti, non li debbano ven-
„ dere a poſta , a caneſtra , o panara , o ad
„ occhio, ſotto pena di ducati ſei, per ogni
„ volta , ma li poſſano mandar vendendo a
„ rotolo per Napoli da' loro garzoni , e
„ ſtare fitti , *ſeu* fermati in qualſivoglia
„ pontone di queſta Fedeliſſima Città ,
„ ſuoi Borghi , e diſtretti , per vendere i
„ frutti colle ceſte, e ſporte in mezzo alle
„ piazze in terra, con che non poſſano ſtare
„ fermati avanti le botteghe d'altri Bottegai
„ di frutti per canne dieci di lontananza ,
„ e portino le bilance di legno a due, co'
„ peſi di ferro, mercati della Regia Zecca ; Quoad bilancium non habuit effectum.
„ e non il bilancione di rame a Stadera, qua-
„ le

„ le proibiamo a tutt'i venditori di frutti
„ eſpreſſamente, e colla cartella dell'Aſſiſa,
„ ſopra una tavoletta attaccata alla ceſta,
„ *ſeu* ſportone, di maniera che ſia veduta
„ da tutti, ſotto l'iſteſſa pena, ovvero aven-
„ done quantità aſſai, li poſſa portare a ven-
„ dere nel mercato, nel luogo ſolito, ed
„ uſcendo alcune qualità di frutti, per li
„ quali, non vi ſia ſtata impoſta ancora l'Aſ-
„ ſiſa dal detto Tribunale, non ſi poſſa ven-
„ dere più, che alla ragione di torneſi tre
„ per rotolo, ſino a tanto, che non ſarà im-
„ poſta la dett' Aſſiſa, ſotto pena di ducati
„ dodici, ogni volta, oltra quelle contenute
„ nel *Capitolo del ben vivere*, e che s'abbia
„ d'intendere, *etiam* a riſpetto de' Bottegai
„ di frutti, e queſto, acciocchè accudiſcano ſu-
„ bito dal Tribunale ſuddetto, per l'impo-
„ ſizione dell'Aſſiſa.

Settimo " che tutt'i Quadrettari, e Giardi-
„ nieri, non poſſano in modo alcuno ven-
„ dere frutti a peſo, nè tenere bilance, o
„ bilancione, di qualſivoglia ſorta ſopra i ta-
„ volilli, e ſotto d'eſſi, ed ancorchè non ſi
„ trovaſſero in atto di peſare, e vendere
„ frutti, incorrano nella pena di quattro trat-
„ ti di corda, perdita della bilancia, della
„ roba, e di ducati dieci, per ogni volta.

Idem eſt ſtatutum contra botterios, euntes obviam vendentibus per pragm. 41.

Ottavo, " che niuno Quadrettaro, Giardi-
„ niere, o Bottegajo, e qualſivoglia altro
„ venditore di frutti, in modo alcuno ardi-
„ ſca andare ad incontrare per mare le bar-
„ che, e per terra i Vaticali, che conduco-
„ no frutti in queſta Città, nè farſeli venire
„ a poſta, *& recto tramite* a ſcaricarli, nè
„ accoſtarſi alla marina, e mercato a com-
„ prar frutti, ſotto pena di tre anni di ga-
„ lea, e di ducati dodici, per ciaſcheduna
„ volta; ma ſolamente i Padroni Bottegai
„ di frutti, poſſano andare al mercato, e
„ marine nell'ore ſolite a comprare, ed al-
„ zare i frutti, proibendoſi eſpreſſamente di
„ potervi andare i loro creati, e ſotto l'i-
„ ſteſſe pene i baſtaſi, ed altre quali ſi vogliano
„ perſone, non poſſano andar a guazzo a pi-
„ gliare i frutti da ſopra le barche, ma quel-
„ li ſi debbano ſcaricare in terra, e ſcaricati
„ dividerſi per tutte le botteghe, conforme
„ al ſolito; eccetto però, che in caſo che
„ la burraſca del mare, o perchè le barche
„ veniſſero ſoverchio cariche, di maniera
„ che non poteſſero accoſtare in terra, ne'ca-
„ ſi tali poſſano andare a guazzo ad ajuta-
„ re, e calare la roba in terra, per farſi
„ il detto ripartimento.

Nono, " che qualſivoglia Vaticale, o Bar-
„ cajuolo, che conduce frutti in queſta Fede-
„ liſſima Città, e ſuoi Borghi, o diſtretti,
„ non ardiſca in modo alcuno vendere, o
„ conſegnare frutti a'Quadrettari, Giardinie-
„ ri, Maſſari, o loro garzoni, ſotto pena
„ della roba, animali, e barche, e di du-
„ cati cinquanta per ogni volta; nella quale
„ vogliamo, che incorrano anche quando con-
„ ſegnaſſero, o vendeſſero i frutti per iſtrada
„ a'Bottegai.

Decimo, " che niuno Quadrettaro, o Giar-
„ diniere poſſa, nè debba tenere magazzini,
„ nè Botteghe per riponere i quadretti, e
„ frutti de' loro giardini, orti, e maſſe-
„ rie; ma li debbano tenere ne' luoghi
„ pubblici ſotto pena di quattro tratti di
„ corda, e di ducati 12. la volta, e l'iſteſſo
„ s' ha d' oſſervare per li Bottegai; eccet-
„ tuandone i frutti d'Inverno, quali permet-
„ tiamo, che ſi poſſano tenere ne' detti ma-
„ gazzini dalla fine del meſe di Novembre,
„ ſino alla nuova raccolta de'frutti, con che
„ s'abbiano da vendere in pubblico, e non
„ in ſecreto, ſotto le pene contenute nel
„ *Capitolo del ben vivere*, e d'once due d'oro.

Undecimo, " che tutti, e quali ſi vogliano
„ bottegai, ricattieri, barcajuoli, padroni di
„ barche, ed altre quali ſi vogliano perſone,
„ non poſſano, nè debbano andare a compra-
„ re, o a ricevere frutti, per mare, o per
„ terra in qualſivoglia luogo, nè incontrare
„ le barche, che li conducono in queſta Cit-
„ tà, ſotto qualſivoglia colore, o cauſa; ma
„ li debbano laſciare ſcaricare ne'luoghi ſoli-
„ ti, ſotto le medeſime pene, tanto a'botte-
„ gai, e ricattieri, quanto a' barcajuoli, e
„ padroni delle barche, che portano i frutti.

Duodecimo „ che niuno barcajuolo, padro-
„ ne di filuca, o barca, nè i loro marinari,
„ ardiſcano, nè preſumano in qualſivoglia mo-
„ do portare quadrettari, bottegai di frutti,
„ o altre quali ſi vogliano perſone ſopra detti
„ legni ad incontrar barche, che conducono
„ frutti in queſta Città, ſotto pena di quat-
„ tro tratti di corda, e perdita della barca.

Decimoterzo, " che i quadrettari, e giar-
„ dinieri, non poſſano, nè debbano rifonderſi
„ i frutti l'uno all'altro, e nè anche a'botte-
„ gai, e così ancora i bottegai non ſi poſ-
„ ſano rifondere i frutti l'uno all'altro, e
„ nè anche a'quadrettari, ſotto pena di quat-
„ tro tratti di corda, e di ducati venticin-
„ que la volta.

Decimoquarto, " che i giardinieri, o qua-
„ drettari, non poſſano tenere i tavolilli, e
„ vendere i quadretti eccetto che negl'in-
„ fraſcritti luoghi, *videlicet*, S. Lorenzo, la
„ Vicaria, la Sellaria, Porto, la Carità, S.
„ Maria della Nuova, lo Spirito Santo, la
„ Porta di S. Gennaro, la Loggia, largo del
„ Carmine, e largo di Palazzo; e ritrovan-
„ doſi a vendere in altri luoghi, incorrano
„ nella pena di quattro tratti di corda, e
„ di ducati ſei la volta; e volendo, poſſano
„ andare vendendo i quadretti per Napoli,
„ ſuoi Borghi, e diſtretti, e ſtare fitti, *ſeu*
„ fermati in qualſivoglia pontone di queſta
„ predetta Città, ſuoi Borghi, e diſtretti, e
„ vendere colle ceſte, e ſporte i quadretti di
„ frutti in terra, con che non iſtiano ferma-
„ ti avanti le botteghe d'altri bottegai di
„ frutti per canne dieci di lontananza.

Fuit ſuſpenſa quo ad bilanciam.

Decimoquinto, " che niuno bottegajo, nè
„ loro garzoni, ed altre perſone quali ſi voglia-
„ no, venditori di frutti poſſano, nè debbano
„ andare vendendo frutti per Napoli con bi-
„ lancione di rame, e ſtadera, e nè anche te-
„ nerle nelle loro botteghe, ma venderli con
„ bi-

„ bilancione di legno a due, co' peſi di ferro
„ mercati dalla Regia Zecca, con venderli
„ cavalli quattro meno dell' Aſſiſa per roto-
„ lo, conforme al ſolito, ſotto l'iſteſſa pe-
„ na, con che non iſtiano fermati avanti le
„ botteghe d'altri bottegai di frutti, per
„ canne dieci di lontananza.

Decimoſeſto, " che i quadrettari, giardi-
„ nieri, ed ortolani, non poſſano, nè deb-
„ bano vendere i frutti dentro i Cortili, *ſeu*
„ nelle Chieſe, e Monaſteri, ſotto pena di
„ quattro tratti di corda, e di ducati ſei,
„ per ogni volta, e per la contravvenzione di
„ queſto Capitolo baſti la depoſizione di due
„ teſtimonj averlo veduto vendere in detti luo-
„ ghi, o la fraganza ſubito che uſcirà fuo-
„ ri di eſſi; eccetto quando vendeſſero agl'
„ iſteſſi Religioſi, o Religioſe di dette Chie-
„ ſe, e Monaſteri.

Decimoſettimo, " che i ſudeti giardinieri,
„ e quadrettari ſieno tenuti portare adoſſo la
„ fede del padrone del luogo, dove ſono i
„ frutti, che vendono, colla copia della cau-
„ tela dell'affitto, nella quale ci vadano an-
„ cora nominati i compagni venditori de' frut-
„ ti, ſotto pena di quattro tratti di corda,
„ e di ducati ſei per ogni volta, nè poſſano
„ comprare frutti in piedi, per rivenderli,
„ ſotto colore di frutti di giardini, ma aſ-
„ ſolutamente debbano vendere i frutti di
„ que' giardini infra i Borghi, e diſtretti,
„ che ſono proprj, o tengono affittati.

Decimottavo, " che i verdumari, *ſeu* ri-
„ cattieri di verdume, non poſſano, nè deb-
„ bano in modo alcuno comprare la detta
„ verdume da' Salmatari, *ſeu* Ortolani, che
„ portano quelle a vendere nelle Piazze pub-
„ bliche di queſta Fedeliſſima Città, ſotto
„ le pene, contenute nel *Capitolo del ben vi-*
„ *vere*, e d'once due d'oro.

„ Dichiarando, che tanto le pene aumen-
„ tate, quanto l'impoſte di nuovo nel pre-
„ ſente Bando, s'abbiano da applicare a bene-
„ ficio del peculio dell'Annona di queſta Fe-
„ deliſſima Città dedotto quello, che impor-
„ ta la pena impoſta nel *Capitolo del ben vi-*
„ *vere*, ſiccome in virtù del preſente l'appli-
„ chiamo.

Incaricando la puntuale oſſervanza del con-
tenuto nel preſente Bando a' Regj Graſciere,
e Giuſtiziero della Graſcia, e loro Officiali,
ed in caſo che alcuno de' detti Officiali
foſſe richieſto, o ſi ritrovaſſe preſente alla
contravvenzione di ciaſcheduno de' detti ca-
pi, e non attendeſſe alla eſecuzione delle det-
te pene, incorra nella pena della perdita del
ſuo Officio, nel quale non poſſa in niun tem-
po pretendere eſſere reintegrato, ed in altra
pena a noſtro arbitrio riſervata.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vo-
gliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti.
28. Sept. 1658. *Datum Neapoli die* 28. *menſis Septembris* 1658.
El Conde de Caſtrillo. *El Conde de Caſtrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Muſettola Reg. Vidit Ullea Reg. Donatus Coppola Secret.*

PRAMMATICA XLVI.

Ancorchè con più, e diverſi Bandi, ema- Datur modus vendendi piſces ſub poenis, ut intus.
nati in diverſi tempi, ſia proibito con
rigoroſe pene a' Peſcivendoli, Peſcatori, Ac-
cattatori, e Ricattieri, il potere ſtare fermi
col peſce in mare, nel quale non ſi poſſa
vendere, nè donare, ma che ſi debba quello,
recto tramite, portare nelle Pietre deſtinate
ad ingabellare, e venderlo poi a' luoghi pub-
blici con bilance, e cartelle d'Aſſiſa, come
anche è proibito a' Gabelloti, ed Officiali
delle Gabelle del Peſce di far la pizzola, in-
gabellare in mare, o dare licenza a' detti Pe-
ſcivendoli, Peſcatori, Ricattieri, ed Accat-
tatori d'inchiudere il peſce ſenza farlo inga-
bellare; con tutto ciò ci è pervenuto a no-
tizia, che i detti Bandi, non ſi oſſervano; e
quel ch' è peggio, è creſciuta la loro mali-
zia a gran ſegno; ed ancora alcuni, che ſo-
prantendono a detta Gabella del Peſce, ſot-
to colore d'andare facendo diligenze per ma-
re, per gl'intercetti del Peſce, eſſi medeſimi
ſi pigliano, o comprano il Peſce dalle Ta-
verne, Sciapiche, e Peſcatori; di più tengo-
no affittate le Tartane, e Sciapiche, parteci-
pano, e fanno peſcare per conto loro, e
poi eſſi medeſimi vendono il Peſce in mare
a prezzi cariſſimi, ed in oltre ſi ſono con-
cordati co' Tartanari, ed altri a ragione di
un tanto la ſettimana, ſenza obbligargli a ve-
nire ad ingabellare il Peſce nella Gabella,
colla quale occaſione detti Padroni di Tarta-
ne, o ſi vendono il peſce in mare, o ſe
l'inchiudono nelle caſe, e lo ſmaltiſcono a
prezzi eſorbitanti, come ad eſſi pare, e pia-
ce. E volendo Noi rimediare a dett' incon-
venienti; ci è paruto con voto, e parere del
Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi
aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tem-
pore valituro*, col quale " Ordiniamo, che da
„ oggi in avanti, s'oſſervino l'infraſcritte pene
„ *videlicet*.

Primo, " che niuno Peſcatore, Peſciven-
„ dolo, Accattatore, Ricattiere, o qualſivo-
„ glia altra perſona poſſa vendere il Peſce
„ in mare, o donarlo prima, che ſarà in-
„ gabellato a niuna ſorta di perſona; ma
„ debba, *recto tramite*, ſenza fermarſi in par-
„ te alcuna, portare il Peſce ad ingabella-
„ re alla Pietra deſtinata, e dopo ingabella-
„ to ſubito debba venderſi in pubblico, ſen-
„ za ritenzione di parte alcuna, dentro ma-
„ gazzini, caſe, o altro luogo naſcoſto, ſotto
„ preteſto di ſervizj, o altro, ſotto pena,
„ cioè, la prima volta di ducati 25. la ſe-
„ conda di ducati 50. la terza di ducati 100.
„ e tre anni di galea; nelle quali pene, vo-
„ gliamo, che s'intendano anche per incorſi
„ i detti Peſcivendoli, Peſcatori, Accatta-
„ tori, o altri, quando ſi ritrovaſſero ſtare
„ fermi in mare, con Peſci infra il tenimen-
„ to di queſta Fedeliſſima Città, cioè, Tor-
„ re del Greco, eccetto però in caſo di ur-
„ gente, ed evidente neceſſità di burraſca in
„ mare, o altra legittima cauſa.

Se-

Secondo, " che i Gabelloti, ed Officiali
„ della Gabella del Peſce, da oggi in avanti,
„ non preſumano peſare, o far peſare in ma-
„ re il Peſce, nè di giorno, nè di notte,
„ nè quello ingabellare, o tranſigere ad
„ occhio, ſotto qualſivoglia colore, o prete-
„ ſto; ma il Peſce ſi debba portare alla Ga-
„ bella *recto tramite*, ed ivi peſare con un'
„ ora di giorno in pubblico, e ſimilmente in
„ pubblico ſi debba poi vendere, da' Peſci-
„ vendoli matricolati, con bilance, e cartel-
„ le dell' Aſſiſa eſpoſte al pubblico, accioc-
„ chè ſi poſſano leggere, e vedere da tutti;
„ altrimenti s'intendano incorſi nella pena di
„ tre anni di galea.

Terzo, " che i detti Gabelloti, Officiali,
„ ed altri da eſſa Gabella dipendenti, non
„ poſſano pigliare ſpaſe di Peſce da ſopra le
„ barche, che verranno, o da altra parte,
„ benchè minime, ſotto colore di portarle,
„ o farle portare alla Gabella, ma detto Pe-
„ ſce ſi debba portare da' Peſcatori medeſimi
„ a peſare, ſotto l'iſteſſa pena, *ut ſupra*.

Quarto „ che i detti Gabelloti, Officiali,
„ ed altri, *ut ſupra*, non poſſano andare per
„ mare, e pigliare il peſce da' Peſcatori, Ac-
„ cattatori, o altre perſone, con titolo di
„ compra, o di donazione, ma debbano aſpet-
„ tare, che venga il peſce in terra, dentro
„ le Pietre, e dopo ingabellato, ed eſpoſto
„ nel luogo, dove ſi vende, debbano ſervirſi,
„ conforme gli altri Cittadini, per quanto
„ tocca al loro uſo *tantum*; permettendo lo-
„ ro aſſolutamente il poter fare le debite di-
„ ligenze per li contrabbandi, per l'intereſſe
„ della Gabella, ed in caſo che per eſſi ſi
„ faceſſe qualche intercetto, ſi debba il pe-
„ ſce intercettato peſare, e conſegnare a' Con-
„ ſoli de' Peſcivendoli interamente, per ven-
„ derſi in pubblico, ſotto l' iſteſſa pena, *ut*
„ *ſupra*.

Quinto „ che detti Gabelloti, Officiali, ed
„ altri, *ut ſupra*, non poſſano, nè debbano
„ tenere reti, ſciapichelle, ſpedoni, tartane,
„ volentini, nè altre ſorte di ordigni da pe-
„ ſcare, nè tampoco tenere parte con Peſca-
„ tori, Ricattieri, o Accattatori, ſotto la pena
„ ſuddetta, ed anche della pena degli ordi-
„ gni; e ſi darà il quarto all'accuſatore.

Seſto „ che detti Gabelloti, Officiali, ed
„ altri, *ut ſupra*, debbano ne' loro libri no-
„ tare con chiarezza, e diſtinzione la gior-
„ nata, che vengono i peſci ad ingabellare,
„ il nome, e cognome di chi li porta, la
„ quantità, e qualità d'eſſi, ed il nome, e
„ cognome de' Peſcivendoli, ed a chi ſi da-
„ ranno a vendere, e ad ogni ſemplice ri-
„ chieſta degli Officiali, e Miniſtri della
„ Graſcia, debbano ſubito eſibire i libri,
„ conforme ſaranno richieſti; affinchè in lo-
„ ro preſenza poſſano fare le diligenze neceſ-
„ ſarie, per verificare le contravvenzioni, e
„ darne a quelli le fedi, conforme ſaranno
„ richieſti, ſenza dilazione alcuna, ſotto pe-
„ na di ſei meſi di carcere.

Settimo „ che i detti Gabelloti, Officiali,
„ ed altri, *ut ſupra*, non poſſano tener par-
„ tito, nè affitto di peſce, nè fidare tanto
„ gli Accattatori, Ricattieri, Peſcivendoli,
„ e Peſcatori, quanto i Tavernai, o Ma-
„ gazzinieri; ma debbano ſubito eſigere ſola-
„ mente il diritto, che loro ſpetta dentro la
„ Pietra, e non fuori, ſotto l' iſteſſa pena,
„ contenuta nel *cap. ut ſupra*.

Ottavo „ che detti Gabelloti, Officiali, ed
„ altri, *ut ſupra*, a tempo, che ſi peſa il
„ peſce alla Gabella, non debbano pizzolare,
„ nè pigliare la branca del peſce; acciocchè
„ i Peſcatori non ſieno angariati, ſotto l'iſteſ-
„ ſa pena ".

Nono, e perchè per parte de' Peſcivendoli delle Pietre di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che quando vengono i peſci, i Cittadini, tanto prima d' ingabellare, quanto dopo ingabellato, ſi pigliano i peſci di propria autorità, ed in maggior quantità di quello, che loro è neceſſario per loro uſo, ſenza peſare, nè pagare il prezzo, e poi li rivendono, o ſe li partono, dal che ne naſce notabil danno al Pubblico: perchè gli altri Cittadini, non poſſono avere parte del peſce, per loro vitto, e i detti Peſcivendoli vengono a perdere il prezzo; e volendo Noi in eſſo rimediare " Ordiniamo, che da
„ oggi in avanti, niuna perſona, di qualunque
„ ſtato, e condizione ſi ſia, poſſa pigliare più
„ quantità di peſce di quello, che l' è neceſſa-
„ rio per uſo, e vitto di ſua caſa, *tantum*,
„ quale ſe lo debba pigliare dopo ingabella-
„ to, e ripoſto, che ſarà ne' Poſti, dove ſo-
„ gliono venderſi, con peſarſi prima, e deb-
„ ba pagare ſubito il prezzo, conforme l'Aſ-
„ ſiſa, ſotto pena a' contravvegnenti d'once
„ due d'oro ".

Decimo; e conſiderato ancora, che la principal cauſa delle frodi, che ſi commettono nel vendere il peſce, naſce da' Rivenditori di S. Lucia, e fondaco di S. Giacomo, i quali tengono il peſce naſcoſto ne' magazzini, dentro le caſe, e poi lo rivendono a prezzi eſorbitanti; e volendo Noi in ciò anche rimediare per beneficio pubblico, " Ordiniamo a
„ tutte, e quali ſi vogliano perſone, così uomi-
„ ni, come donne, che da oggi in avanti, non
„ poſſano, nè debbano vendere niuna ſorta
„ di peſce in detto luogo di Santa Lucia,
„ così nella ſtrada, come dentro le caſe, e
„ nè anche nel fondaco di S. Giacomo, ma
„ quello aſſolutamente s'abbia da vendere nel-
„ la Pietra di Napoli, o in quella di Chia-
„ ja, o negli altri Poſti pubblici, e ſoliti,
„ ſotto pena a chi contravverrà, cioè, la pri-
„ ma volta di ducati 25. la ſeconda di duc.
„ 50. la terza di duc. 100. e della fruſta al-
„ le donne, ed agli uomini d'anni tre di
„ galea, ed a' compratori ne' luoghi proibiti,
„ d'once due d'oro.

Dichiarando, che tanto le pene aumentate, quanto l'impoſte di nuovo nel preſente Bando, *comandiamo*, che s'applichino a beneficio del peculio dell' Annona di queſta Fedeliſſima Città, ſiccome col preſente l'applichiamo, dedotto quello, che importa la pena impoſta nel *Capitolo del ben vivere*.

In-

Incaricando la puntuale oſſervanza del contenuto nel preſente Bando a' Regj Graſciere, e Giuſtiziero della graſcia, e loro Officiali; ed in caſo che alcuno d'eſſi Officiali foſſe richieſto, o ſi ritrovaſſe preſente alla contravvenzione di ciaſcheduno de' detti *Capi*, e non attendeſſe all'eſecuzione delle dette pene, incorra nella perdita del ſuo Officio; nel quale non poſſa in niun tempo pretendere eſſere reintegrato, ed in altre pene a noſtro arbitrio riſerbate.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti.

28. Septembris 1658. El Conde de Caſtrillo. *Datum Neapoli die 28. menſis Septembris 1658. El Conde de Caſtrillo. Vidit Burgos Reg. Vidit Muſcettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secret.*

PRAMMATICA XLVII.

A Tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali del preſente Regno, maggiori, e minori, così Regj, come de' Baroni, e *praeſertim* agli Officiali degl' Illuſtri Graſciere, Eletti, e Giuſtiziero di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, Officiali del Reale della carne, ed Arrendamento di Piazza Maggiore, ed altri quali ſi vogliano a chi la preſente ſpetterà vedere, o in qualſivoglia modo ſarà preſentata, preſenti, e futuri *in ſolidum*, vi ſignifichiamo, qualmente a Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente *videlicet* Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. I Governatori del Patrimonio del vino a minuto, ſupplicando dicono a V. E. come ſi ritrova in iſtato miſerabile il detto Arrendamento, il frutto del quale non arriva ripartito a dare il quarto dell' entrate effettive, rimaſte a' Conſegnatarj, e giornalmente va deteriorando, in modo che preſto non baſterà a fruttare quanto è neceſſario per gli eſiti, e ſpeſe, e per li ducati 17. mila, che vi tiene la Corte ogni anno da pagarſele meſe per meſe per la rata di ducati 300. mila della dote della Caſſa Militare, la cauſa di tanta rovina, principalmente dipende dal non oſſervarſi al detto Arrendamento, ciò che per la legge della *in ſolutum datione* fatta da eſſo a' Conſegnatarj, ſi ſtabilì, conforme alla *Prammatica* 13. *de vectigalibus verſ.* 24. d'eſſerſi dalla Regia Corte trasferito detto Arrendamento a' Conſegnatarj, nel medeſimo modo, che lo tenea la Camera, come parte del Real Patrimonio, così com'era anche dovuto per ogni legge, e convenienza: non eſſendo giuſto, che i Conſegnatarj dopo patiti tanti baſſamenti, e deduzioni, e dopo contentarſi di detta *in ſolutum datione*, quando aveano tutto il Patrimonio Regale obbligato, e dopo riceverſi parte del tutto, che almeno reſtavano creditori, per l'effettivo sborſato per li loro capitali, e dopo quietata la Corte, per detta *in ſolutum datione*, reſtaſſero anche defraudati di quello, che loro ſi dava, che non foſſe *eo modo, & forma* in ſoſtanza, e per lo reggimento, privilegj, ed eſenzioni, *& integro ſtatu*, com'erano prima gli Arrendamenti in potere del Fiſco, ed a tempo, che ſi governavano nella Camera, ch'è quello, che per appunto eſpreſſamente s'ordinò in detta Prammatica, quando queſto Arrendamento del vino a minuto era ſtimato, come al preſente dee trattarſi, per parte del Patrimonio della Corte in Camera, non vi è dubbio, che per continuati decreti, e provviſioni, anche *facto verbo in Collaterali*, ed in virtù di più ordini de' Signori Vicerè inſeriti nelle dette provviſioni ultime del *1649.* ſi ſtava in poſſeſſo di potere i Magazzinieri, e Tavernai comprare per uſo libero delle loro Taverne, e vendere in eſſe liberamente in ogni tempo, ed in ogni ora carne, peſce d'ogni qualità, agnelli, capretti, pulli, ed uccelli, pane, ed ogni coſa commeſtibile, come può ſervirſi V. E. ordinare, che ſi riconoſca dalle dette provviſioni, e decreti di detta Regia Camera con inſerti biglietti de' Signori Vicerè, ſin dall' anno 1614. 1616. 1625. e rinnovate nel 1635. e poi nel 1640. e 1649. e quelle provviſioni, decreti, ed ordini furono ſempre giuſtiſſimi, perchè tanto ſarebbe, come ſi pretende oggi, proibire, o limitare a' Tavernai il comprare, o vendere liberamente nelle loro Taverne robe commeſtibili per uſo, e ſervizio de' Cittadini, e Foreſtieri, che mangiano in dette Taverne, particolarmente carne, e peſci, limitando l'ore, e qualità, quanto proibire, e limitare la vendita del vino a minuto, la quale ſi fa nelle Taverne, e principalmente a chi va in eſſe a mangiare; e quando ſi limita, o proibiſce per lo mangiare, tanto ſuccede per lo bere, e conſeguentemente quell' Arrendamento del vino a minuto, non ſarebbe ſtato della Corte, ora di conſignatarj, libero, aſſoluto, ed independente da altri Giudici, o Tribunali, anzi ſoggetto, e limitato, come altri voleſſero; ora tutto ſi pretende rovinare co' medeſimi preteſti antichi dagli Officiali della Graſcia di queſta Fedeliſſima Città, da' quali ſi moleſtano i detti Magazzinieri, e Tavernai continuamente; eſtorquendo da eſſi pene, che feriſcono l'intereſſe degli Affitti; perchè detti Affittatori, quanto pagano per le pene ſuddette, o più preſto per redimerſi dalle veſſazioni, tanto meno pagano per affitto i Quartieri, eſſendo già eſito ordinario il tenere i Tavernai regalate le Paranze, ed Officiali del Giuſtiziero della Graſcia, e Tribunale di S. Lorenzo, queſte moleſtie non deggiono ammetterſi. Primo per la ragione accennata d'eſſerſi per appunto tale pretenzione proibita tante volte in avanti l'*in ſolutum datione*, e non dee l'Arrendamento eſſere di peggiore condizione al preſente di quello, che ſempre fu in mano della Corte, le ragioni della quale tutte ſi rappreſentano da' Conſegnatarj. Secondo, perchè d'altro modo anderebbe a rovina l'Arrendamento, come l'eſperienza già lo moſtra, ed è diſſervizio del Re Noſtro Signore, non ſolo per la rata notabile della Caſſa Militare, ma per tante migliaja di Conſegnatarj, che perdono la loro roba. Terzo, perchè non vi è nè pure ombra nel preteſto del danno, o pregiudizio della

Gra-

graſcia: giacchè per la proibizione del comprare con la limitazione in certe ore la carne, non vi può eſſere ſoſpetto, che il Tavernajo compri per altro uſo, che del mangiarſi apparecchiata nella ſteſſa Taverna, non eſſendo punto veriſimile, che potendo ogni Cittadino, o foreſtiero a ſua voglia ſempre che vuole comprare carne cruda per l'aſſiſa ne' macelli, voglia provvederſene nelle Taverne fuora che per mangiarla in quelle, che non può nè pure negarſi, che ſia non che utile, ma neceſſario alla graſcia della Città eſſervi Taverne con robe commeſtibili, come in ogni altra parte del Mondo; ed in quanto al peſce ſi vede, ch' è occaſione, o preteſto, nelle dette limitazioni aſſolutamente, per avere occaſione di limitare detti Tavernai, anzi di rovinare l' Arrendamento; giacchè proibiti i Tavernai di comprare il peſce di ogni qualità da' Peſcivendoli, ne ſuccede, che nelle Taverne ſi proibiſce andare galantuomo Cittadino, e ſolamente viene a permetterſi, che ci vada chi mangi ſardelle, ch' è come reſtringere la vendita del vino a minuto per li baſtaſi ſolamente, a tempo che in ogni parte del Mondo vi ſono Officiali della graſcia, e chi invigila per eſſa, e pure vi ſono Taverne, nelle quali non ſi permette tenerſi cibi per uomini ordinarj ſolamente, ma per ognuno, che vuole andarvi a mangiare, nel che ſta fondato l'Arrendamento del vino a minuto, l'abbondanza pronta per l'iſteſſa Città. Quarto ſi vede, che il fine, che ſi va colorando della graſcia nel venderſi il peſce da' Peſcatori a dirittura, non ha portato, nè porta con l'eſperienza quello effetto, il quale ſi pretende: mentre le ſardelle, e i peſci minuti, che ſi vogliono permettere comprarſi da' Tavernai, ſono que' peſci, i quali non mancano mai nelle ſtrade pubbliche, ed i peſci buoni, e groſſi, che vogliono proibire nelle Taverne, non perchè i Tavernai non li comprano, per queſto ſi vendono nelle piazze, ma in ſecreto da' Peſcivendoli contra aſſiſa continuamente, com' è più che notorio; di modo che l' effetto è contrario a quel fine, che ſi eſagera per la graſcia, alla quale ſarebbe più conveniente, che almeno ſi vendeſſero i peſci buoni nelle Taverne, eſpoſti a ſervizio di ogni Cittadino, e foreſtiero, in ogni ora, ed in ogni tempo, che con prezzi rigoroſi venderſi di naſcoſto, come già è noto, che ſi vendono in altre parti da' Marinai: E quando il far vendere da' Marinai queſto peſce buono per l'aſſiſa già è noto, che ſia impraticabile: meglio ſarà per la graſcia il permetterſi, che ſi ritrovi in ogni parte di Napoli nelle Taverne, quando di vantaggio ſi cumula a queſta ponderazione della graſcia, o almeno al non eſſere di miglior condizione nell'uno, che nell'altro caſo il permetterſi, e laſciarſi tenere il peſce buono nelle Taverne, perchè, *ceteris paribus*, ne riſulta il ſervizio, ed utile dell'Arrendamento, e di tanti Conſegnatarj, ſenza danno maggiore dello Stato, in che ſi ritrova, per la proibizione de' Tavernai, il prezzo, che ſi ſa venderſi comunemente il peſce groſſo. Ed in una Città di Napoli, che ſempre viene abitata da moltitudine di foreſtieri, che non ſono uomini ordinarj, e vogliono ſpendere per avere quella comodità, la quale non poſſono trovare con le provviſte a' ſuoi tempi nella propria caſa, la quale non tengono con le maſſerizie neceſſarie; non è giuſto, che a queſti in Napoli ſi levi il modo, che ſi ritrova in ogni altra più mediocre Città del Mondo, per poter vivere un foreſtiero, che non può mandare ne' luoghi privilegiati, e naſcoſti a provvederſi di un peſce buono, nè ha l'amicizia di Marinajo, e nè pure modo in caſa d'apparecchiarlo; e pure è vero, che l' Arrendamento del vino a minuto è più per li foreſtieri, che per quelli, che tengono le loro comodità in Napoli, i quali è certo, che tengono tra le prime comodità il vino a botte, o almeno a barile, e queſti non ſervono per l'Arrendamento. Quinto, e ſi vede, che tali proibizioni, e limitazioni non hanno altro fine, che la rovina del detto Arrendamento: giacchè per altro ſi permette comprare, e tenerſi ogni ſorta di carne, peſce, uccellame, ſalvaggina, uova, latticini, ed altro indefinitamente a' Paſticcieri, che ſono ſtati, e ſono in queſta Città, e pure le Paſticcerie non ſono neceſſarie alla Città, come le Taverne, e pure nel guadagno de' Paſticcieri, non ha complicato l' intereſſe del Regal Patrimonio, che ſi rappreſenta da' Supplicanti con la terzeria del vino, che ſi vende in dette Taverne, e pure per ſervizio più rilevato della graſcia della Città, è meglio, che ſi trovi la roba nelle Taverne per ogni uno a prezzi comuni, che nelle Paſticcerie, dove ogni coſa ſi vende imbalſamata, e cara, ſolo per pochi, i quali vogliono eſquiſitezza. Per ultimo, queſti Ordini, e queſte limitazioni, o proibizioni a' Tavernai rovinano l'Arrendamento, non fanno utile alla graſcia, ſono pernicioſi per lo Stato della Città; ma di peggio vi è, che ad altro non ſervono, nè pure per lo fine, che ſi propongono; mentre i Tavernai tengono quello, che loro biſogna alle Taverne, ſolamente con regalare gli Officiali ſteſſi, che vanno attorno per la graſcia, da' quali ſi porta loro la carne, ed il peſce, quando, e come vogliono. Non altro è l'effetto in ſomma di dette proibizioni, che obbligare i Tavernai a tante eſtorſioni, come cenſi, che pagano a' detti Officiali, che tutto viene a mancare agli affitti de' Quartieri, ed al ritratto dell' Arrendamento. Si ſupplica V. E. per l'oſſervanza di dette provviſioni, comandando, che non ſi turbino i Supplicanti, ed il detto Arrendamento nel detto libero ſtato, e s'oſſervi, quel che ſi praticava prima della *in ſolutum datione*, anche in eſecuzione di detta Prammatica, per l'eſpoſto circa i Tavernai, ed acciocchè a coſa tanto di conſiderazione, ſi dia per ſempre l'ordine baſtante, s'impongano le dovute pene ad ognuno, che pretendeſſe nella libertà ſuddetta turbargli, altrimenti, [illegible]

riverenza, ſi riſerbano tutte e altre ragioni col
Regio Fiſco, dal quale hanno cauſa, ed al
quale ſi pagano annui ducati 17. m. ed altri
duc. 10. m. l'anno per la Gabelluccia, aſſe-
gnata al Marcheſe Gio: Battiſta Mari, *ut*
Deus. *Veaſe en el Collateral*. Conſultado *en*
26. de Febrero 1659. *Otermin. Tenor vero Re-*
giae decretationis eſt, videlicet, Spectab. Reg.
Franciſcus Antonius Muſettula Reg. Collat.
Conſ. de ſupplicatis ſe informet, & relatio-
nem faciat S. E. in Reg. Collat. Conſ. Burgos
Regens. Muſettula Reg. Ulloa Reg. Proviſum
per S. E. Neap. die 26. Maii 1658. *de Ami-*
co. Quoniam Spect. Reg. Collat. Conſ. & Com-
miſſ. intendit de contentis in retroſcripto me-
moriali relationem facere S. E. in Reg. Collat.
Conſ. ideo moneantur partes, quatenus prima
die juridica, una cum continuatione dierum ſe-
quentium legitime comparere debeant in dicto
Reg. Collat. Conſ. ad audiendam relationem
praedictam, quoniam, &c. alias, &c. Neapol.
die 24. menſis Maii 1659. De Amico Reg.
Scriba a mand. Inſtat pro actis, & proceſſu,
quibus viſis reſervat ſibi congrue reſpondere
cum Mag. Advocatis Fideliſs. Civit. A 24.
Maggio 1659. Io Gio: della Marra Reg. Por-
tiero ho notificato il Mag. Diego de Luna
perſonaliter. Col quale preinſerto memoriale
ci ſono ſtate preſentate l'infraſcritte provvi-
ſioni, ſpedite per la Regia Camera della Som-
marſa, del tenor ſeguente. " Officiali dell'Ill.
„ Graſciere, Officiali degli Spettabili Eletti,
„ Officiali dell' Ill. Giuſtiziero di queſta Fe-
„ deliſſima Città di Napoli, Officiali del
„ Reale della Carne, Officiali dell' Arrenda-
„ mento di Piazza maggiore, ed altri Offi-
„ ciali, a chi la preſente ſpetterà, o ſarà in
„ qualſivoglia modo preſentata, preſenti, e
„ futuri *in ſolidum*; Vi ſignifichiamo, qual-
„ mente nell'anno 1597. eſſendoſi preteſo per
„ l'Ill. Graſciere, Spettabili Eletti, ed Ill.
„ Giuſtiziero ingerirſi ne'negozj di Magazzi-
„ nieri, e Tavernai, e proibire, che detti
„ Magazzinieri, e Tavernai non poteſſero
„ tenere carne, e peſce, nè quello compra-
„ re, ſe non ad ore deſtinate, e dopo ſervi-
„ ti i Cittadini, del che avendoſi avuto ri-
„ corſo nel Regio Collaterale, *in contradicto-*
„ *rio* a 23. del meſe di Agoſto 1597. fu or-
„ dinato per decreto d'eſſo, che circa la con-
„ travvenzione de' Tavernai, e Magazzinie-
„ ri, circa il *Capitolo del ben vivere*, la co-
„ noſceſſe la Reg. Camera, in eſecuzione del
„ qual decreto per detta Regia Camera ſi ſpe-
„ dirono gli ordini neceſſarj, ſi emanarono
„ Bandi del modo che s'avevano a gover-
„ nari detti Magazzinieri, e Tavernai, e
„ così ſono ſtati mantenuti in poſſeſſo in
„ virtù del precalendato decreto, ed altri di
„ detto Regio Collaterale, e della Regia Ca-
„ mera, e nell'anno 1614. in tempo del go-
„ verno dell' Ill. Conte di Lemos per detti
„ Ill. Graſciere, Ill. Giuſtiziero, e Spettabi-
„ li Eletti ſi preteſe l'iſteſſo, e rinnovarono
„ i loro ordini, proibendo *etiam* a' Buc-
„ cieri, Merciajuoli, e Peſcivendoli, che non
„ vendeſſero dette carni, peſci, e merci det-
„ ti Magazzinieri, ſotto pene corporali, per
„ il che per la Regia Camera ne fu fatta
„ relazione a S. E. e ſuo Regio Collateral
„ Conſiglio, la quale in eſecuzione de' pre-
„ calendati decreti, reſtò ſervita d'inviare a
„ detta Regia Camera biglietto del tenor ſe-
„ guente ". *Foris*. Al Señor Lugarteniente
de la Regia Camera. *Haviendo Su Excelencia*
oydo la relacion, que eſſa Regia Camera le ha
hecho ſobre de los Taberneros, y Magazeneros,
acercade la roba de comer, que han de tener
y quien los han de conocer, es ſervido, que
puedan tener carne, y peſcado, y otras coſas
de comer, como han tenido por lo paſſado, y
los reconoca eſſa Regia Camera, conforme ſe
ha concluido en Collateral, lo aviſo a V. S. a
fin que lo pueda executar, attento ſe ha orde-
nado a los Graſſero, Electos, y Iuſtinciero, que
no ſe entromecan en eſto. De Cancillaria a 10.
de Marzo de 1614. *Andres de Salazar*. „ In
„ virtù del quale preinſerto Biglietto è ſtata
„ poi la Regia Camera ſempre in poſſeſſo
„ di riconoſcere i contravvegnenti predetti,
„ e i Magazzinieri, e Tavernai, di compra-
„ re carne, peſce, ed altre robe commeſti-
„ bili per ſervizio di loro Taverne, e Ma-
„ gazzini ad ogni ora. E nell'anno 1635. i
„ detti Ill. Graſciere, Spettabili Eletti, ed
„ Ill' Giuſtiziero vollero pretendere l'iſteſſo,
„ e rinnovarono i loro ordini, e Bandi; ſi
„ ebbe ricorſo nel Regio Collaterale, e fu a
„ 16. di Giugno 1635. interpoſto l'infraſcrit-
„ to decreto, *videlicet* ", *Super inſtantia fa-*
cta pro parte Regii Fiſci, & Magnif. Arren-
datorum Gabellae Vini hujus Fideliſſimae Ci-
vitatis, circa viſitationem Magazenorum, &
Tabernarum dictae Fideliſſimae Civitatis die 16.
Junii 1635. *Neap. audita relatione facta S. E.*
in Regio Coll. Conſ. per Mag. Scipionem Pap-
pacoda Praeſidentem Reg. Cam. Summ. audito
Mag. Conſiliario Andrea Provenzale pro Reg.
Fiſco, cum interventu Mag. Conſiliariorum D.
Ferdinandi Muños, & D. Jo: de Pineda ad-
junctorum; Ill. & Excellentiſs. Dom. Vicerex,
Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet,
decernit, & declarat, viſitationem factam per
Ill. Praefectum Annonae, & ſpectabiles Electos
hujus Fideliſſimae Civitatis fuiſſe, & eſſe nul-
lam, & proinde poenas actas pro cauſa praedi-
cta reſtituendas, & carceratos excarcerandos,
& inſuper Praefatus Illuſtriſs., & Excellentiſs.
Dom. Vicerex mandat, quod dictus Illuſtr. Prae-
fectus Annonae, & Spectabiles Electi nihil in-
novent circa viſitationem praedictam, & com-
pareant die Martis, quae computabitur 19.
preſentis menſis in Reg. Collat. Conſ. ad au-
diendam proviſionem faciendam circa viſitatio-
nem praedictam, hoc ſuum. Tapia Regens. Re-
vitus Regens, D. Ferdinandus Muños, D. Jo:
de Pideda, Franciſcus de Anaſtaſio Reg. a
mandatis Scriba. " E ne'meſi paſſati, avendo
„ l'Illuſtre Graſciere, Spettabili Eletti, ed
„ Ill. Giuſtiziero preteſo l'iſteſſo, fecero or-
„ dini a' Buccieri, e Merciajuoli; e Peſci-
„ vendoli, che non vendeſſero a' Magazzinie-
„ ri, e Tavernai carne, peſci, ed altre ro-
„ be commeſtibili per ſervizio di loro Ta-
„ ver-

„ verne, e Magazzini, ſe non dopo ſervito
„ i Cittadini, e ad ore deſtinate, imponen-
„ do a' detti Buccieri, Merciajuoli, e Pe-
„ ſcivendoli pena corporale, ſe contravveniſ-
„ ſero in gran danno dell' Arrendamento del
„ Vino, e anche gli Officiali del Real della
„ carne, e Piazza maggiore moleſtavano i
„ Magazzinieri, e Tavernai, per gli agnel-
„ li, e capretti, che tenevano in dette loro
„ taverne, e magazzini, ſotto preteſto, che
„ vogliono, che tengano la cartella, a tem-
„ po che non ſono obbligati quella tenere,
„ ma *ſolum* deſignare la perſona, che loro li
„ vende, del che per li Magazzinieri, e Ta-
„ vernai ſe n'ebbe ricorſo a queſta Regia
„ Camera, eſponendole il tutto, e ſupplican-
„ do l'eſecuzione di tanti Decreti del Collat.
„ e della Regia Camera, la quale a 16. del
„ proſſimo meſe d' Aprile 1649. *facta relatione*
„ *in plena Aula*, ordinò, che s'oſſervaſſero
„ i precalendati Decreti, ed ordini del Colla-
„ terale, e Regia Camera, in virtù de' quali
„ foſſe lecito a' detti Tavernai, e Magazzi-
„ nieri, e loro garzoni comprare carne, pe-
„ ſci, merci, ed ogni altra coſa commeſti-
„ bile, per ſervizio di loro Taverne, e Ma-
„ gazzini, ed i Macellai, Peſcivendoli, e
„ Buccieri li poteſſero a quelli vendere ad
„ ogni ora, ſenza incorrere in pena alcuna;
„ e che per gli agnelli, e capretti non foſſero
„ obbligati a tener la cartella, ma ſolamente
„ foſſero obbligati deſignare la perſona; ed i
„ Capitani di guardia, ed altri Miniſtri di
„ Giuſtizia, così aveſſero fatto oſſervare;
„ quali provviſioni ſono ſtate notificate a tutt'
„ i Magnifici Capitani di Guardia di queſta
„ Città, e Conſoli di dett' Arte. Al preſen-
„ te per l' Illuſt. odierno Graſciere, Spetta-
„ bili Eletti, ed Illuſt. Giuſtiziero ſi è pre-
„ teſo volerſi ingerire contra de' Magazzinie-
„ ri, e Tavernai nelle loro differenze, con
„ aver ancora dato ordine a' Buccieri, Ma-
„ cellai, e Peſcivendoli, che non vendano
„ robe di niuna ſorta a' detti Magazzinieri,
„ e Tavernai, anzi gli Officiali dell' Illuſt.
„ Graſciere, ed Illuſt. Giuſtiziero vanno cer-
„ cando i Magazzinieri, e Tavernai, e lo-
„ ro garzoni, pigliandoſi la carne, peſce, ed
„ altre robe commeſtibili, che portano, in
„ grandiſſimo danno, e pregiudizio così di
„ eſſi Tavernai, e Magazzinieri, come dell'
„ Arrendamento del vino: perchè con la co-
„ cina, che ſi fa in dette Taverne, o Ma-
„ gazzini, ſi ſmaltiſcono i vini, del che
„ n'hanno avuto ricorſo a queſta Regia Cor-
„ te i Conſoli de' Magazzinieri, e Taver-
„ nai, rappreſentando il tutto alla Regia Ca-
„ mera, e che contra la forma di tanti pre-
„ calendati Decreti del Collaterale e della Regia
„ Camera, ſi procedea da' detti Officiali, e que-
„ ſto ne hanno ſupplicato per l'oſſervanza di
„ eſſi, che poſſano liberamente comprar car-
„ ne, peſci, merci, ed altre robe comme-
„ ſtibili per ſervizio di loro Taverne, e Ma-
„ gazzini ad ogni ora, tanto eſſi, quanto i
„ loro garzoni, e che i Buccieri, Macel-
„ lai, e Peſcivendoli le poſſano loro libera-
„ mente vendere, ſenza incorrere in pena al-
„ cuna, del che n'è paruto al Sig. Preſiden-
„ te Gonfalone farne relazione nella Regia
„ Camera, per la quale è ſtato interpoſto
„ l'infraſcritto Decreto, *videlicet* ". *Die 3. Octobris 1649. Neap. Super recognitione contraventionum Magazeneriorum, & Tabernariorum hujus Fideliſſimae Civitatis, & aliorum, ut in actis. Viſis actis per D. Militem U. J. D. Jo: Baptiſtam Confalonum Regiae Cam. Summ. Praeſidentem, & Commiſſarium, factaque per eundem relatione in dicta R. C. coram Ill. D. D. Didaco de Uzeda Locumtenenti, aliiſque Dominis Praeſidentibus ipſius, fuit per dictam R. C. conſenſu proviſum, & decretum, prout praeſenti Decreto decernitur, & providetur, quod renoventur Proviſiones expeditae per R. C. ſub die 16. Aprilis 1649. & nihilominus fuit proviſum, quod Tabernarii non emant piſces antequam accedant in Regiis Gabellis, ſed in locis publicis, & conſuetis, nec non quod renoventur Banna, verum vendant carnes, & piſces, hoc ſuum, &c. Confalonus. Vidit Fiſcus. Januarius Caſſola Act. Mag. con. Antonius Bollinus Secretarius, Bartholomaeus Raporius Actuarius*. " Perciò vi facciamo la preſen-
„ te, per la quale vi diciamo, ed ordi-
„ niamo, che in eſecuzione di detto prein-
„ ſerto decreto interpoſto per detta Regia
„ Corte, dobbiate *ad unguem* eſeguire, ed
„ oſſervare, far eſeguire, ed oſſervare dette
„ precalendate provviſioni a dett' arte de' Ma-
„ gazzinieri, e Tavernai, *juxta* la loro for-
„ ma, contenenza, e tenore in virtù de'
„ quali dobbiate permettere, e far permette-
„ re, che detti Magazzinieri, e Tavernai,
„ e loro garzoni poſſano ad ogni ora, e ſen-
„ za impedimento alcuno comprare tutte ſor-
„ te di merci, carni, e peſci, ed altre ro-
„ be commeſtibili, quali ſervono per ſervizio
„ di loro Taverne, e Magazzini, ed i Buc-
„ cieri, Macellai, e Peſcivendoli, ed al-
„ tri venditori di dette robe, poſſano quelle
„ vendere liberamente, ſenza incorrere in pe-
„ na alcuna, non oſtante l' ordine dato a'
„ Macellai, Buccieri, e Peſcivendoli per
„ l'Illuſtre Graſciere, ſpettabili Eletti, e Giu-
„ ſtiziero, che quelle non vendano a' Taver-
„ nai, e Magazzinieri; *verum* detti Magazzi-
„ nieri, e Tavernai a riſpetto de' peſci ſieno
„ obbligati quelli comprare ne' luoghi pubbli-
„ ci, ſoliti, e conſueti, e non poſſano quelli
„ comprare, ſe prima non ſaranno ingabella-
„ ti, e circa gli agnelli, e capretti, che detti
„ Magazzinieri, e Tavernai comprano per
„ ſervizio di loro Taverne, non li dobbiate
„ moleſtare, nè far moleſtare, ſotto preteſto,
„ che foſſero obbligati tener la cartella, a che
„ non ſono obbligati; ma *ſolum* deſignare la
„ perſona venditrice *juxta* le dette precalendate
„ provviſioni, quali ſi oſſervino; Ordiniamo
„ ancora colla preſente a' magnifici Capitani
„ di Guardia di queſta Città di Napoli, ed
„ altri Officiali, e Miniſtri di Giuſtizia, che
„ così oſſervino, e facciano oſſervare, e così
„ eſeguirete, e non altrimenti, ſotto pena di
„ ducati mille, Fiſco Regio ". *Datum Nea-*

pale die 16. menſis Octubris 1649. D. Diego de Uzeda M. L. Jo: Baptiſta Confalonus. Vidit Piſcus. Januarius Caſola Mag. Act. cen. Antonius Bolinus Secretar. Bartholomaeus Reparius Act. Adeſt ſummarium in forma. " Ed „ eſſendoſi del tutto fatta relazione avanti di „ Noi nel Regio Collateral Conſiglio a re„ lazione dell' infraſcritto ſpettabile Reggente „ Franceſco Antonio Muſcettola del Conſi„ glio Collateral di S. M. e Commiſſario, è „ ſtato interpoſto l' infraſcritto decreto del te„ nor ſeguente ". *In cauſa Gubernatorum Arrendamenti vini ad minutum, Magazeneriorum, & Tabernariorum cum Electis hujus Fideliſſimae Civitatis Neapol. die 27. menſis Maii 1659. Neap. facta relatione S. E. in Reg. Coll. per ſpect. Reg. Franciſcum Antonium Muſcettula Reg. Coll. Conſ. & Commiſſ. Illuſtriſs. & Excell. Dominus Prorex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod intimetur Electis hujus Fideliſſimae Civitatis, & interim obſerventur ordines Collateralis Conſilii, & proviſiones Reg. Cam. Summ. juxta illarum ſeriem, continentiam, & tenorem. Hoc ſuum, &c.* Zufia Reg. Burgos Reg. Muſcettola Reg. Ulloa Reg. Januarius de Amico Regius a mandatis Scriba.

Per eſecuzione del ſuddetto preinſerto decreto, ci è paruto fare la preſente, per la quale " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a „ tutt' i ſopraddetti, ed a ciaſcheduno di lo„ ro *in ſolidum*, che oſſervino, ed eſeguano, „ debbano oſſervare, ed eſeguire i ſuddetti „ ordini, dati dal Regio Collaterale, inſerti „ nelle dette preinſerte provviſioni ſpedite dal„ la Regia Camera della Sommaria, come an„ che oſſervare, ed eſeguire *ad unguem* le ſud„ dette provviſioni di detta Regia Camera „ *juxta* la loro ſerie, continenza, e tenore, „ che tal'è Noſtra volontà ". *Datum Neap. die 30. menſis Junii 1659. El Conde de Peñaranda. Vidit Zufia Reg. Vidit Muſcettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppula Secretarius.*

30. Junii 1659. El Conde de Peñaranda.

PRAMMATICA XLVIII.

Fiunt quamplures ordines contra Aguzzinos, ac Officiales Regii Juſtitiarii circa emptionem rerum comeſtibilium; & confirmantur pragmaticae, ut intus, & imponuntur poenae.

AVendo Noi invigilato alla pubblica, e privata quiete, e che ciaſcheduno regolarmente viva, ſenza danno, e pregiudizio del terzo, conforme, non ſolo dalle leggi ſta diſpoſto; ma per li molti diſordini, che a' Noſtri Illuſtri Predeceſſori ſono ſtati rappreſentati; da quelli, con diverſe Prammatiche applicati gli opportuni rimedj, e ſpecialmente *nella Prammat. 34. al cap. 3. de officio Magiſtri Juſtitiarii*, a riſpetto degli Aguzzini della Gran Corte della Vicaria, da' quali s' intendeano molte eſtorſioni, e baratterie, anche ſotto colore, che volontariamente loro foſſe ſtato promeſſo, offerto, o dato; E nella *Prammatica 33. del medeſimo titolo, al cap. 3.* per gl' iſteſſi Aguzzini, e loro Capitani, nel togliere l' abuſo, ch' era introdotto di pigliarſi quel che loro piacea, per le carcerazioni, che ſi facevano; e nella *Prammat. 42. de Annona al cap. 13.* per gli Officiali del Giuſtiziero, che non poſſano, nè debbano andare per li ſudditi a dimandar la palata del pane, la *pubblica*, che ſono torneſi tre, o altra qualſivoglia ſomma di danajo, o robe ſenza pagamento, ſotto qualſivoglia colore, o cauſa, fare ſpalla a' detti ſudditi nelle contravvenzioni di aſſiſe, a' 27. Ottobre 1653. Ad ogni modo, eſſendoci al preſente pervenuto a notizia, con molto noſtro diſpiacere in diſprezzo degli ordini precitati, che da quelli, ed altre ſorte, e qualità di perſone, ſotto diverſi colori, e preteſti, ed anche di uſanza, e coſtume ſi pigliano da Bottegai, Macellai, Peſcivendoli, Caprettai, Pollieri, Verdumari, Fruttajuoli, Tavolilli, Cetrangolari, Tavernai, ed altre qualità di venditori, alcuna coſa delle medeſime robe, o in danajo; il che, oltra dell' angaria, e ſoggezione d' eſſi venditori, produce notabiliſſimo danno, intereſſe, e pregiudizio agli altri: mentre che il tutto riſulta a danno di chi compra, e forſe duplicatamente, per la ſpalla, e protezione, ch' eſſi venditori da' menzionati uſurpatori, e diſturbatori della pubblica quiete, tengono; oltra gli altri inconvenienti, che ſi ſperimentano per l' audacia, in che vivono per la medeſima cauſa; Però convenendo evitare i danni predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Diciamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che niuna per„ ſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e con„ dizione ſi ſia, anche Capitani di Giuſtizia, „ Caporali, e loro Soldati, da oggi in avanti, „ ardiſcano, nè debbano in modo alcuno pi„ gliare robe commeſtibili, danari per pic„ ciola ſomma che foſſe, nè altra ſorta, o „ qualità di robe da' detti Bottegai, ed al„ tri venditori di ſopra riferiti, ſenza prima „ pagare il giuſto prezzo, o valore, ſotto pe„ na d' anni tre di galea, ed a' Capitani di „ perdita de' loro officj, ed a' loro Affitta„ tori di ducati mille, ed altre a noſtro ar„ bitrio riſervate, ſotto le quali medeſime „ pene ordiniamo l' oſſervanza delle precitate „ Prammatiche; di modo che quelle, e quan„ to in eſſe ſi contiene, *omnino* ſortiſcano il „ loro debito effetto ". Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza; diciamo, ed ordiniamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fideliſſima Città. *Datum Neap. in Regio Palatio die 9. menſis Novembris 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Julius Caeſar. Bonitus Secr. Anaſtaſius.*

9. Novembris 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA XLIX.

Prohibetur vendi hordeum in Provincia Terrae Laboris majori pretio carolenorum octo pro quolibet tumulo, ſub poena amiſſionis hordei,

DEſiderando Noi, come ſi conviene, provvedere alla comodità pubblica, ed ovviare per ogni mezzo poſſibile all' avidità d' alcune perſone, che (ſecondo ci è pervenuto a notizia) hanno alterato, e vanno tuttavia alterando in queſta Provincia di Terra di Lavoro la vendita dell' orzo a prezzi ecceſſi-

& alia arbitrio S. E. Idem in pr. 51. ceſſivi, in danno notabiliſſimo di queſta Fedeliſſima Città, e del Pubblico; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, in queſta Provincia di Terra di Lavoro da niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione che ſia, ſi poſſa, nè preſuma vendere l'orzo più, che a carlini otto il tomolo, e non più, e che non poſſano ſotto niuno colore, o preteſto ricuſare di vendere quello alla ragione predetta, ſotto pena della perdita di detto orzo, ed altre, a noſtro arbitrio riſervate; da applicarſi la terza parte a quelli, che riveleranno, e l'altre due parti al Regio Fiſco. E per quell' orzo, che ſi porterà a vendere in queſta Fedeliſſima Città, ſi debba pagare la ſolita conduttura, e la gabella, oltra del detto prezzo ſtabilito. Ed acciocchè il preſente Bando abbia la dovuta eſecuzione per beneficio pubblico; Ordiniamo a tutt' i detentori di detto orzo, che fra il termine di giorni due, dopo la pubblicazione del preſente Bando, debbano rivelare a' Governatori, ed altri Officiali del luogo, che quantità d'orzo terranno in loro potere, ſotto le medeſime pene. E ricevute dette rivelazioni per detti Governatori, o altri Officiali, le debbano ſubito traſmettere a Noi, per provvedere al di più, che ſarà ſpediente. E comparendo perſone, che vogliano comprare detto orzo, detti Governatori, o altri Officiali di detti luoghi debbano coſtringere i Padroni d'eſſo a venderlo alla detta ragione ſtabilita di ſopra, con ſarli vendere a ciaſcheduno ſecondo il ſuo biſogno ". Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, quanto in tutte le Città, Terre, e luoghi di detta Provincia. *Dat.*

18. Mart. 1672. El Marques Marques. *Neap. die 18. menſis Martii 1672. El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. De Afflitto Secret. In Bann. primo fol. 20. Lombardus.*

PRAMMATICA L.

57. hoc tit. Renovantur ordines, & declaratur poena circa ementes frumentum, hordeum, & alia victualia, & facientes contractus circa emptionem praedictam.

QUantunque ſotto il Governo dell'Illuſtre Conte de Oñate, e di Villamediana Vicerè di queſto Regno con *Prammatica eſpreſſa de' 23. di Luglio 1684.* ſi foſſero rinnovate l'altre Prammatiche, e Bandi antecedenti, emanati in ordine a raffrenare con opportuni ritnedj le proibite compre de' grani, d'orzi, e d'altre vittuaglie ſimili, non ſolamente per trenta miglia attorno a queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nel medeſimo Mercato d'eſſa: ma nelle Dogane ancora d'Avellino, dell'Atripalda, della Grotta Minarda, d'Apice, di Monteſarchio, di Reino, e di Campobaſſo: dichiarando non eſſervi perſona privilegiata, benchè foſſe tale con privilegio *in corpore Juris clauſo*, che poteſſe dare il ſuo danajo a mutuo, per riſcuoterlo poi da' Maſſari in tempo della raccolta nell'enunciate vittuaglie, ſottoponendo tutti alla perdita del detto danajo, e ad altre pene corporali a noſtro arbitrio, ed alla pena di galea in vita a' Notai, Maſtri d'Atti, e chiunque ſtipulaſſe, o faceſſe ſimiglianti iſtromenti, ed obbliganze, oltra la dichiarazione dell'invalidità, ed inefficacia dell'atto, con altre condizioni, e proibizioni, che più diffuſamente in detta Prammatica ſi contengono; Nulladimeno, perchè abbiamo inteſo, che avanzatiſi i Negozianti nella malizia, non fanno più i ſuddetti contratti condizionati, ma puri, e ſemplici di mutuo, e poi con Albarani, ed altre ſcritture private ſi promette dagli obbligati la reſtituzione nelle riferite biade, e frumenti, o pure in tal maniera proccurano ſoddisfarſi rimborſandoſi col prezzo d'eſſe alla voce, il contante, primieramente dato in preſtito per inſoſſarle, e conſervarle con dannevole induſtria, ancorchè ſia loro vietato dalla medeſima Prammatica d'eſigere con detti mezzi ſotto qualſivoglia colore i proprj crediti, con che s'è reſa poco facile la pruova del delitto, e con pregiudizio del Pubblico, ſi è sfuggito da eſſi il dovuto, e meritato gaſtigo: Abbiamo riſoluto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per dar riparo ad inconveniente così pregiudiziale al ben Pubblico, di fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Rinnovando, e conſermando capo per capo la precedente Prammatica del 48. quale vogliamo, che s'abbia qui parola per parola come inſerita, ſenza pregiudizio delle ragioni acquiſtate dal Regio Fiſco, contra qualſivoglia traſgreſſore; dichiariamo la detta pena a Noi arbitraria in anni ſette di galea agl'ignobili, ed altrettanti di relegazione a' nobili; Poena 7. annorum triremis, & relegationis reſpective. Ed ordiniamo di vantaggio ſotto la medeſima pena, che non ſi poſſano fare ſimili negoziazioni per mezzo di perſone eſenti della giuriſdizione ordinaria del luogo, che tutt' i Notai, e Maſtro d'Atti della Città d'Averſa, di Capua, e di tutt' i loro Caſali di queſta Fedeliſſima Città, ove il diſordine è maggiormente creſciuto, abbiano ogni tre meſi a dar note autentiche di tutt' i contratti, ed obbliganze di mutuo, che in detto tempo avranno ſtipulate; le quali s'avranno da fare, e preſentare *gratis* ſenz' alcun pagamento, e ſenza interporvi maggior dilazione, ſpecificando le perſone principali, che vi ſono intervenute, in mano de' Magnifici Regj Governatori di dette Città: e per li Caſali di Napoli, in potere de' Camarlinghi, che ſimilmente l'abbiano da ricevere *gratis*, i quali ſotto pena a noſtro arbitrio riſerbata, le debbano ſubito traſmettere in potere dell'Illuſtre Secretario di queſto Regno; acciocchè con tal notizia poſſano più ſtrettamente indirizzarſi le diligenze contra i ſoſpetti, e caſtigarſi, come ſi dee, i delinquenti, reſtando ſolamente ciò permeſſo a' veri padroni

del-

„ delle maſſerie, o feudi, che co' loro Co-
„ loni, e Maſſari poſſano fare qualunque trat-
„ tato, e cautela per comodità della col-
„ tura de' proprj territorj; Di più dichia-
„ riamo, che tutte le perſone, che forzeran-
„ no, anche con violenza interpretativa, mi-
„ nacceranno, o porgeranno timore a' detti
„ Maſſari, Coloni, e Padroni di maſſerie,
„ benchè ſieno Baroni co' proprj Vaſſalli, o
„ Padroni di territorj con gli affittatori, e
„ cenſuarj d'eſſi, acciocchè facciano le riferi-
„ te cautele, e promeſſe, incorrano nella pe-
„ na di ducati mille per la prima volta, e
Poena ducat. mille, & ducat. bis mille pro ſecunda vice. „ di ducati 2000. per la ſeconda; nella qua-
„ le ordiniamo per ultimo, che ſi compren-
„ dano quelli, che a guiſa de' (volgarmen-
„ te detti) Compoſtieri, s'uniſcano aſſieme
„ in più numero, ed avendo infoſſato a ſuf-
„ ficienza orzi, e frumenti, o delle loro ter-
„ re, o per uſo delle proprie caſe, comprano
„ da altri più di tomola cinquanta "; E per-
chè delle coſe ordinate, non ſi poſſa allegare
cauſa d'ignoranza; vogliamo, che ſi pubbli-
chi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fe-
deliſſima Città. *Datum Neapoli die 25. men-*
25. Maii 1678. El Marques de los Velez. *ſis Maii 1678 El Marques de los Velez. Vi-*
dit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Va-
lero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg.
D. D. E. Cioffi Secret. Maſtellonus.

PRAMMATICA LI.

Taxatur pretium tritici, & hordei. Idem fuit alias praeſcriptum, ut in prag. 49.

LA raccolta, che per la Dio grazia, nella
paſſata ſtagione ſi è fatta nel Regno,
venendo molto defraudata dall'ingordigia d'al-
cuni Padroni, e Maſſari, che con occultare i
grani, proccurano di giorno in giorno di al-
terarne i prezzi, in grandiſſimo diſſervizio
del Re noſtro Signore, e del Pubblico, ob-
bliga Noi, acciocchè poſſano i Popoli giuſta-
mante goderne, anche con utile de' medeſimi
Maſſari, e Padroni di detti grani, a dare, e
rinnovare gli ordini opportuni, co' quali ſi
reprima l'avidità de' venditori, tanto perni-
cioſa a tutto queſto Regno. Onde con voto,
e parere del Regio Collateral Conſiglio, ap-
preſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo fatto il pre-
ſente Bando, duraturo fino ad altro ordine no-
ſtro, col quale " Ordiniamo, e comandiamo,
„ che le vendite de' grani, ed orzi, non poſ-
„ ſano eccedere l'infraſcritto prezzo da Noi
„ ſtabilito, cioè

„ Grani forti di Puglia, e d'altre parti
„ del Regno, che ſi vendono alle marine,
„ carlini dodici il tomolo, e quelli, che ſi
„ vendono dentro terra, carlini undici il to-
„ molo.

„ Majoriche di Taranto, e di Calabria
„ carlini quattordici il tomolo.

„ Grani dolci di Terra di Lavoro carlini
„ quindici il tomolo.

„ Orzo alle marine carlini ſei il tomolo,
„ e dentro terra carlini cinque e mezzo il
„ tomolo.

„ Con dichiarazione, che la ſuddetta taſſa
„ de' prezzi *reſpective* s'intenda anche per li
„ grani, ed orzi accaparrati per più del ſud-
„ detto prezzo. E perchè di queſto ſtabili-
„ mento poſſa eſſere generale il beneficio.
„ Ordiniamo, e comandiamo, che fra il ter-
„ mine di giorni dieci, dopo la pubblicazio-
„ ne del preſente Bando, i Maſſari, e i Padro-
„ ni de' territorj debbano dar nota diſtinta
„ de' grani, che hanno raccolto, così de' ri-
„ maſti in loro potere, come di quelli, che
„ han venduti, dichiarando diſtintamente, e
„ la quantità, e le perſone de' compratori;
„ Rimettendo Noi, per queſta volta ſolamen-
„ te, le pene, nelle quali ſono incorſi per
„ la rivelazione, finora non fatta, purchè
„ adeſſo prontamente ubbidiſcono, ed all' in-
„ contro in caſo di nuova contumacia, non
„ ſolamente vogliamo, che reſtino ſoggetti
„ alla perdita de' grani, ma anche ad altre
„ pene maggiori, tanto pecuniarie, quanto
„ corporali, riſerbate a noſtro arbitrio; Ed a
„ queſto fine incarichiamo a tutt' i buoni
„ Vaſſalli di Sua Maeſtà, che Iddio guardi,
„ che diano notizia a' Miniſtri de' luoghi
„ così Regj, come Baronali di quelle perſo-
„ ne, ch' eſſendo obbligate a rivelare in vir-
„ tù del preſente, e degli ordini antecedenti,
„ non l'avran fatto nel termine ſtabilito: E
„ promettiamo inviolabilmente di più dell'
„ oſſervanza del ſecreto, anche la quarta par-
„ te al denunciante de' grani, che ciaſchedu-
„ no era obbligato a rivelare. Comandando
„ finalmente, che dette rivelazioni, e denun-
„ cie, che ſi faranno a' detti Miniſtri Regj,
„ e Baronali a riguardo di tutto il Regno,
„ ed a' Camerlinghi per quanto tocca a' Ca-
„ ſali di queſta Fedeliſſima Città, ſi rimet-
„ tano ſubito in potere dell' Illuſtre Marcheſe
„ dell' Oliveto, Secretario per Sua Maeſtà in
„ queſto Regno, acciocchè poſſano darſi gli
„ ordini convenienti; reſtando *in ſuo robore*,
„ *e vigore* tutti gli altri Bandi, ſopra ciò
„ e ranati, in quanto però a queſto non con-
„ traddicano ". Ed acciocchè venga a notizia
di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che ſi
pubblichi in queſta Città, e Regno per li
luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die 11. menſis* *11. Nov. 1679. El Marques de los Velez.*
Novembris 1679. El Marques de los Velez.
Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit
Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg.
DD. Cioffi Secret. Maſtellonus. In Banner. 2.
fol. 93. del Pozzo.

PRAMMATICA LII.

DAlle relazioni, a noi traſmeſſe, così da' *Fiat revelatio frumenti, & remittitur poena revelationis non factae.*
Preſidi Provinciali, come da' Governa-
tori delle Città, e Terre di queſto Regno,
eſſendoſi vedute le difficoltà inſorte nell' eſcuſa-
zione del Bando da Noi fatto pubblicare ſot-
to i 19. di Dicembre del proſſimo paſſato
anno 1679. Circa il termine dato per le ri-
velazioni de' grani, ſe dovea quello intenderſi
dal giorno, che fu emanato in queſta Città,
ſupponendo, che non foſſe pubblicato in tut-
ti i luoghi delle reſidenze delle Regie U-
dienze, ovvero dal tempo della notizia, che
ſe n'ebbe in ciaſcheduna Città, e Terra par-
ticolare. Ed avendo anche inteſo da molte
ſup-

ſuppliche a Noi pervenute da diverſi particolari di queſto Regno, che da alcuni Governatori Regj, e Baronali ſi ſia preteſo eſeguir le pene, in detto Bando contenute contra i traſgreſſori, per la denuncia non fatta nel termine prefiſſo. Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, col quale uſando della clemenza di Sua Maeſtà, con queſti ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli " Dichiariamo, che il termine per la denuncia de' grani raccolti nella paſſata ſtagione, per tutto il Regno, ſia da oggi in avanti di giorni quaranta, i quali s'intendano correre dal dì, che il preſente Bando ſi pubblicherà nelle reſidenze delle Regie Udienze; e rimettiamo tutte le pene, nelle quali in virtù del Bando paſſato foſſero incorſi; le quali però ſi eſeguiranno indiſpenſabilmente, quando dopo queſto termine prorogato ſi perſiſterà in contumacia, o ſi farà qualſivoglia frode nella verità di dette rivelazioni "; Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno.

9. Febr. 1680. El Marques de los Velez.

Datum Neapoli die 9. menſis Februarii 1680. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secretarius. Maſtellonus. In Bannorum 1. fol. 94. del Pozzo.

PRAMMATICA LIII.

Confirmantur omnes pragm. editæ ſub hoc titulo, prohibentes emptionem victualium circa Fideliſſimam Civitatem Neapolis per 30. paſſuum millia, quatenus præſenti non contradicant, aliæque ad rem ordinationes promulgantur.

AVendo conſiderato il danno, che ſi fa all' Annona di queſto Regno, ed in particolare di queſta Fedeliſſima Città con gl' illeciti, e proibiti contratti di compre di grani, orzi, germano, grano d'india, legumi, ed altre vittuaglie, e l'offeſa, che ſi fa alla Divina Beneficenza, che ſecondando i noſtri poderi con raccolte ubertoſe, in vece di eſigere umili da tutti le grazie per tanto beneficio, ſopporta l'ingiurie di chi, contraſtando alla ſua bontà con dannoſa malizia, inventa, e pratica i modi, acciocchè molti non ne godano, e moltiſſimi ſoffrano fame nell' abbondanza; E convenendo ovviare a tanti mali, con la potenza a noi conceduta da Dio benedetto, datore d'ogni bene, ed a ſuppliche fatteci dagli Spettabili Eletti di queſta Fedeliſſima Città, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale " Confermando tutte le ordinazioni in varj tempi fatte da' noſtri Illuſtri Predeceſſori, che ſono compreſe ſotto il Titolo *de Annona*, quali vogliamo, che non s'intendano con la preſente in parte alcuna derogate, anzi confermate, tutte, ed in ogni loro parte, meno ſe in alcuna di eſſe ſi contraddiceſſe a quanto per la preſente ſi ſtabiliſce, e ſenza pregiudicar punto alle ragioni dal Regio Fiſco acquiſtate per le contravvenzioni di quelle, finora praticate, il che s'intenda contra qualſivoglia traſgreſſore, ſenza eccezione alcuna.

„ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, nè per ſe, nè per loro mogli, figli, ſervi, o fattori, poſſa o ardiſca comprare, nè far comprare in alcun tempo grano, orzo, miglio, legumi, o altra qualſiſia vittuaglia in niuna parte, per trenta miglia attorno a queſta Fedeliſſima Città, ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, ancorchè ne' contratti la cauſa di detta compra foſſe ſpecioſa, o di pietà, ſotto le pene contenute in dette Prammatiche, *& ſignanter in quelle promulgate a' 3. Luglio 1648. e 25. Maggio 1678. che ſono la 37. e 50. ſotto detto titolo de Annona*: riſervando al noſtro arbitrio l'aumento di dette pene, ſecondo la qualità, e circoſtanze de' caſi per la detta contravvenzione; in modo tale che la vendita di detti grani, orzi, legumi, &c. ſia libera, e per condurſi a dirittura da' compratori per lo vitto delle loro famiglie, ſenza che poſſano impoſtarſi, nè traſferirſi per cuſtodia da luogo a luogo, ancorchè ſi teneſſero in magazzini aperti; annullando per detto effetto tutte le licenze date, o da darſi, tanto dal Tribunale di S. Lorenzo, quanto dallo Spettabile Graſciere, ed anche da Noi, e Regio Conſiglio Collaterale: il che s'intenda ogni qualunque volta non ſi faceſſe eſpreſſa menzione della derogazione della preſente Prammatica: reſtando ſolo permeſſo a' Padroni de' territorj di riporre ne' loro granai il raccolto di quelli ſolamente, e nulla più.

„ E perchè ſogliono farſi contratti di credenza co' maſſari per varie mercanzie per riſcuoterſi poi in grano alla voce: il che ſta eſpreſſamente proibito in dette Prammatiche, quali di nuovo confermiamo; e vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che di detti contratti non ſe n'abbia ragione alcuna, in maniera che i debitori per eſſi non ſieno tenuti in modo alcuno, ed i creditori, oltra la perdita del credito, s'intendano incorſi nelle pene, in dette Prammatiche ſtabilite, anzi che l'Obbliganze, Iſtrumenti, Cautele, ed Albarani, che ſi ſono fatti, o ſarano in pregiudizio di queſta Legge, non poſſano preſentarſi in niuna Corte, o Tribunale del preſente Regno, ma ſolo ſieno validi per convincerli della loro contravvenzione; ed occorrendo farſi eſecuzione di dette vittuaglie in virtù di lettere eſecutoriali, quelle ſi ſubaſtino, ed al prezzo conveniente ſi liberino a' Vaticali per quelle vendere pubblicamente a' compratori.

„ E perchè ſoglion fare varj contratti ſimulati, e palliati in pregiudizio di queſte ordinazioni, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i Notai, Maſtri d'Atti, ed altre quali ſi vogliano perſone, che hanno poteſtà di fare Iſtrumenti, Obbliganze, e Cautele, che riſieggono nelle Città, Luoghi, Terre, e Caſali del diſtretto di trenta miglia intorno queſta Fedeliſſima Città, non poſſano, nè ardiſcano fare i detti

„ ti contratti, &c. di conſegnare grani, orzi, o altre vittuaglie ſotto pena di galea in vita, come ſta ſtabilito nella ſuddetta Prammatica 37. nè ſolo a que' Notai, e Maſtri d' atti, che riſieggono nelle Città, Luoghi, Terre, e Caſali del diſtretto di 30. miglia attorno di queſta Fedeliſſima Città, proibiamo lo ſtipulare detti contratti, ed obbliganze, ma anche a quali ſi vogliano abitanti in quali ſi vogliono Città, Terre, e luoghi di queſto Regno, purchè ſia di vittuaglia, che raccolgaſi dentro il ſuddetto diſtretto; e vogliamo, che debbano tutti dar nota ogni tre meſi di tutt' i contratti di mutuo, che ſi fanno, con diſtinzione del tempo, nomi de' contraenti, e cauſe del contratto, conſegnando la nota ſuddetta a' Governatori delle Terre, e luoghi, dove ſono Governatori, ed in loro difetto a' Camerlinghi, e da queſti debbano traſmetterli ſubito in potere del circunſpetto Segretario di queſto Regno; ſotto pena a' Notai, e Maſtri d' Atti, &c. di anni tre di galea, e privazione d'officj, ed a' Governatori di ſoſpenſione del loro officio, ed altre a Noi riſervate, ed a' Camerlinghi di anni tre di galea: per quali pene nominate nella preſente Prammatica non s'intenda portar pregiudizio a quelle incorſe per la traſgreſſione delle prime, baſtando per prova a queſta contravvenzione il non avere la ricevuta della nota preſentata in potere del ſuddetto circunſpetto Segretario del Regno: da farſigli da quel Miniſtro, o Officiale, che per tale effetto deputerà. Dichiarando, che i Governatori, e Camerlinghi non poſſano per dette preſentate eſigere coſa alcuna, dovendoſi ricevere *gratis* e ſenza pagamento.

„ E perchè ſi ponga in pratica il diſpoſto in queſta Prammatica nella miglior forma, che ſia poſſibile, ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di giorni venti, decorrendi dal dì della pubblicazione di queſta Prammatica in queſta fedeliſſima Città, ſi debbano inviare le note, come di ſopra, di tutt' i contratti fatti dal primo giorno di queſto corrente anno per tutto il giorno della data di dette note, per eſigerne le ricevute, come ſopra; continuando in avvenire le note ogni tre meſi. Ed all'effetto predetto ordiniamo, e comandiamo, che, finita la raccolta, i Sindaci, ed Amminiſtratori delle Univerſità delle Città, Caſali, e Terre, del diſtretto delle 20. miglia attorno queſta Fedeliſſima Città ſieno tenuti a ricevere le rivele vere, e legali, quali comandiamo, che loro ſi diano da tutt' i Padroni, Coloni, e Parſonali de' territorj compreſi in detto diſtretto, di tutti i grani, orzi, migli, germani, legumi, ed altre vittuaglie, che saranno raccolte ne' loro territorj, e quelle inviare in potere del circunſpetto Segretario del Regno fra il termine d'un meſe; il che ſarà a riſpetto de' grani, orzi, e germani per tutto il meſe d' Agoſto, e per l' altre vittuaglie per tutto il meſe di Settembre, ſotto pena a' Padroni contravvegnenti della perdita di quelle, ed a' Sindaci, ed Amminiſtratori di anni tre di galea agl'ignobili, ed altrettanti di relegazione a' nobili, oltra la privazione de' loro officj, ed inabilitazione ad altri, come appunto foſſero compreſi nell' inviolabiltà ſtabilita nelle Prammatiche *de Adminiſtratione Univerſitatum*, per reddizione de' conti non dati, o debito per detti conti; dichiarando, che dette rivele ſi debbano far *gratis* come di ſopra.

„ E perchè potrebbe darſi il caſo, che arrivaſſe a tanto la malizia de' contratti di compra, e vendita di detti grani, e vittuaglie, enunciate come ſopra, che quelli ſi faceſſero in teſta di perſone eſenti, per eludere il giuſto rigore di queſta Prammatica; in tal caſo vogliamo, che i venditori di detto grano perdano tutto il grano, ed incorrano nella pena d' anni tre di galea, il che s'intenda, tanto in queſto caſo, quanto in tutti gli altri di ſopra eſpreſſi, ancorchè per l'iſteſſa contravvenzione doveſſero, come comandiamo, eſigerſi duplicate le pene, così di perdita, come di galea, o relegazione *reſpective*, cioè una dal venditore, ed una dal compratore.

„ Promettiamo in virtù della preſente la terza parte del valore de' grani, o vittuaglie, come ſopra, contrattate in frode, a chi rivelerà, accuſerà, o denuncierà i traſgreſſori, e porrà in chiaro queſto delitto, oſſervandogli ſopra tutto il ſegreto, il quale, acciocchè ſia più illibato, e cuſtodito, vogliamo, che tali denuncie, accuſe, o rivele ſi diano al circunſpetto Segretario del Regno ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 11. menſis Auguſti 1694. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Gaſcon Regens Maſtellonus. In Bannor. 3. fol. 38. Toletus.* 11. Aug. 1694. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA LIV.

ANcorchè con Prammatica pubblicata in 10. d'Ottobre 1606. dall' Illuſtre Conte di Venavente noſtro Predeceſſore, ch' è la 24. *ſotto il Titolo de Annona*, anche in oſſervanza di altra, ſi foſſe proibito, che per 30. miglia attorno a queſta Fedeliſſima Città niuno ardiſſe comprar vini di ſorta alcuna per quelli rivendere, e farne mercanzia, ſotto le pene in quelle contenute: pure abuſataſi la malizia de' traſgreſſori di legge così giuſta, hanno inventato nuovi modi di contratti, pe' quali figurandoſi Creditori, o pure, eſſendo veri Creditori, ma per altre cauſe, ſi fanno promettere, ed eſigono il pagamento in vini; dal che ne naſce l'alterazione de' prezzi di quegli, e chi vuol comprarlo perfetto ne' Magazzini, è coſtretto alle volte a pagare per un barile tanto, quanto baſtarebbe a com- Confirmatur pragm. 24. hoc tit. prohibens, ne ematur, ut vendatur, vinum, niſi pro uſu; aliasque ad rem ordinationes fiant.

comprarne un terzo di botte, a tempo che eſſendo per la Dio grazia copia di quello, potrebbe ognuno averli buoni, ed a prezzi convenienti, quando non vi foſſero l'Impoſtatori, e Rigattieri. E convenendo rimediare a tanto diſordine, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, con la quale " Conſermando quanto in dette, ed altre Prammatiche ſta diſpoſto, e ſenza pregiudizio alle ragioni del Regio Fiſco per le pene incorſe; Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, non ardiſca perſona alcuna, di qualſivoglia ſtato, o condizione, che ſia, per ſe, o per altri, nel diſtretto di 30. miglia attorno a queſta fedeliſſima Città, comprare, nè far comprare vini di ſorta alcuna, per rivendergli, o farne mercanzia, ma ſolamente quello, di che avrà biſogno per uſo, e ſufficienza di ſua caſa, e famiglia ſolamente, o raccolto dalla ſua maſſeria, ſotto pena della perdita de' vini, e di anni tre di galea agl'ignobili, ed altrettanti di relegazione a' nobili. E perchè ſia più facile l'inquirere contra de' traſgreſſori, ſi promette al denunciante, che porrà in chiaro la contravvenzione, oltra il ſegreto, la terza parte del valore del vino: quali denuncie dovranno preſentarſi in potere del circoſpetto Segretario di queſto Regno, per provvedere di giuſtizia.

„ Ordiniamo ancora a' Notai Maſtri d'Atti, ed altri, che hanno facoltà di potere ſtipulare iſtromenti, obblighi, e cautele, che non poſſano ſtipularne per compre de' vini, per rivenderſi nel diſtretto di 30. miglia, come ſopra, ſotto pena d'anni tre di galea, e che ogni tre meſi inviino in potere del circoſpetto Segretario del Regno la nota legale, e giurata de' contratti, che ſi faranno.

„ Ordiniamo ſimilmente a' padroni delle maſſerie, che ſono nel diſtretto delle 30. miglia, che, finita la raccolta, e per tutto il meſe di Novembre, debbano dare rivele a' Sindaci, ed Eletti di ciaſcuna Univerſità, e quelli le debbano ricevere *gratis*, e ſenza pagamento alcuno, e rimetterle in potere del circoſpetto Segretario del Regno, dal quale, mediante la perſona, a ciò deputata, ſe gli farà ricevuta ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare ignoranza, vogliamo, che la preſente ſi publichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali. *Datum Neap. die* 11. *menſis Auguſti* 1694. *El Conde de S. Eſtevan. Vid. Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Gaſcon Reg. Maſtellonus. In Bannar.* 3. *fol.* 40. *Toletus.*

11. Aug. 1694. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA LV.

Confirmatur pragm. 1. ſupra hoc titulo.

PEr ovviare a' varj inconvenienti, che in danno del Pubblico ſi cagionavano dagli Officiali della Corte del Regio Giuſtiziero, con ſollecita provvidenza furono da' noſtri Ill. Predeceſſori dati in varj tempi gli ordini opportuni, ed in particolare nell' anno 1653. col Bando pubblicato a 27. d'Ottobre, che ſta regiſtrato nella *Prammatica* 42. ſotto il titolo *de Annona Civitatis*, e con le ordinazioni in eſſa contenute, per molto tempo ſi è conſeguito l'intento, che ſi deſiderava del maggior bene de' Vaſſalli del Re noſtro Signore, e beneficio del Pubblico. Ma perchè ſi è in parte traſcurata l'oſſervanza di quella per la mutazione degli Officiali, poco iſtrutti nel loro dovere, per la qual cauſa i ſudditi di tutte le Arti ſono ricorſi da Noi, dolendoſi, che vengono carcerati *de facto*, tranſatti, e puniti ſenza cognizione di cauſa, con eſſerſi ancora diſmeſſo l'uſo de' libretti, ne' quali ſi deggiono notar le pene per evitar le frodi, ed eſtorſioni, in conformità dello ſtabilito in detto Bando. E volendo Noi alla ſuddetta iſtanza, come giuſta, dar la dovuta provvidenza, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, dopo aver conſiderata la ſuddetta *Prammatica* 43. *de Annona*, alla quale è paruto di non aggiungere coſa alcuna, per vederſi in quella provveduto a tutt'i caſi, che in detta materia era neceſſario di provvedere; abbiamo fatta la preſente in ogni tempo *valitura*, con la quale " Comandiamo l'oſſervanza puntuale di quella, e quanto in eſſa ſi contiene, ſotto le pene nell'iſteſſa ſtabilite, volendo per tal effetto, che quella ſi pubblichi di nuovo, acciocchè da tutti ſi ſappia, e da tutti ſi oſſervi, abolendo tutti gli ordini, diſpenſe, e licenze, che finora contra il diſpoſto di detta Prammatica ſi foſſero date per qualſivoglia Miniſtro, o Tribunale, e per qualſivoglia cauſa, in modo che da oggi in avanti, inviolabilmente s'oſſervi la detta Prammatica, come ſiegue.

Eſſendoci ſtati rappreſentati per parte de' Conſoli dell' arte de' Bottegai lordi, Salſumai, ed altri di queſta Fedeliſſima Città, gl'inconvenienti, ed abuſi, co' quali vengono *in dies* indebitamente aggravati per le Corti del Regio Giuſtiziero della graſcia di detta Città; Ed avendo Noi ancor fatta matura conſiderazione dell' intereſſe, che per queſto ſi cagiona a tutte le ſuddette arti, e ſudditi di queſta Fedeliſſima Città; " Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, *pro nunc* provvedere a gli infraſcritti Capi *videlicet*.

„ Primo, che il detto Regio Giuſtiziero maggiore, in conformità degli ordini di Sua Maeſtà, non poſſa, nè debba eleggere, nè tenere maggior numero di ſeſſanta Officiali, incluſi gli Officiali Regj, e di quattro Provveditori della carne, i quali abbiano da

„ accudire appreſſo la Corte del detto officio „ del Giuſtiziero maggiore in tutte l' occaſioni; e che ſieno di buona vita, e fama, „ e non inquiſiti, tanto in detta Corte, come in tutti gli altri Regj Tribunali, e „ che abbiano tutt' i requiſiti neceſſarj, in „ conformità della Regia Prammatica, nè „ poſſano eſercitare ſenza che prima abbiano „ ottenute le ſolite ſpedizioni dalla detta Fedeliſſima Città a riſpetto degli Officiali ordinarj, nelle quali ſi faccia menzione in „ luogo di chi viene commeſſo nel detto officio.

„ II. Ancorchè anticamente ſia ſtato ſolito le Paranze di detti Officiali camminar „ per Napoli a quattro, al preſente permettiamo, che poſſano camminare a due, e „ non ad uno ſolo, per inſino ad altro noſtro ordine; i quali circa il non eſſer tenuti a portar la liſta bianca, vogliamo, „ che tanto il detto Giuſtiziero maggiore, „ quanto i Conſoli delle dette arti ci debbano meglio informare delle ragioni di ciaſcheduno d'eſſi, e frattanto vogliamo, che „ ſi oſſervi il ſolito; nè ſi poſſa mutare Officiale alcuno ſenza giuſta cauſa, *capta informatione*, e con decreto del Giudice della ſuddetta Corte, a riſpetto degli ordinarj; però ritrovandoſi *in flagranti*, inquiſito, „ o carcerato, ſe ne debba ſubito dalla Corte certificare queſta Fedeliſſima Città, acciocchè poſſa eleggere altro in ſuo luogo, „ con dar la notizia al Graſciere, che ſarà „ *pro tempore* dell' Officiale inquiſito, e della „ perſona eleggenda in ſuo luogo.

„ III. Ordiniamo, e comandiamo, che non „ ſi poſſa in modo alcuno per lo detto Giuſtiziero maggiore, far tranſazione per la „ pretenſione di qualſivoglia pena, ed intercetto, ſenza decreto del Giudice della detta Corte, ed inteſe prima le Parti, alle „ quali ſi debbano conſegnare le robe intercettate con pleggeria, pendente il giudizio „ da farſi avanti il Giudice della ſuddetta „ Corte, o del Graſciere, che ſarà *pro tempore* in caſo d'aggravio.

„ IV. Vogliamo, che i gaggi da farſi dagli Officiali della Corte del detto Giuſtiziero maggiore, *etiam* che ſi faceſſero con „ intervento dell' iſteſſo Giuſtiziero maggiore, „ ſi debbano ſcrivere nel libretto, che terrà il ſuddito, acciocchè la loro giuſtizia „ ſia prima inteſa nella Corte d' eſſo Regio „ Giuſtiziero, e poi, in caſo di appellazione, avanti il detto Graſciere; perchè non „ gli reſti luogo di giuſta lagnanza, e non „ volendo il ſuddito dare il libretto, allora ſi poſſa eſeguire.

„ V. Che gli Officiali della ſuddetta Corte di niuna maniera ſi debbano accompagnare con gli Officiali privati, ſotto pena „ d'anni tre di galea all' uno, ed all'altro, „ e facendoſi alcun gaggio da un Officiale ſolo, vogliamo, che ſia nullo, e come ſe „ non foſſe fatto.

„ VI. Che i detti Officiali ſieno tenuti „ portar con ſe le loro ſolite Patenti originali, ed anche debbano portare il ſegno „ d'ottone coll'arme della Maeſtà del Re noſtro Signore (che Iddio guardi) ſopra le „ loro perſone in luogo apparente, e ritrovandoſi alcuno, ch' eſerciti ſenza la Patente, e ſenza il detto ſegno, s' intenda incorſo alla ſuddetta pena della galea, ed i „ gaggi, che per eſſo ſi faceſſero in tal modo, ſieno nulli, ed invalidi.

„ VII. Che nello ſcrivere, che ſi farà per „ detti Officiali de' gaggi, a' libretti de' ſudditi, ſieno tenuti in quelli notare il fatto „ vero, e reale, come paſſerà, ſenza frode „ alcuna, acciocchè ſi tolga ogni controverſia „ del fatto, e ſenza procederſi *de facto* all' „ intercezione delle robe di detti ſudditi ".

VIII. Perchè ancora dal carcerar *de facto*, che ordinariamente ſi fa, tanto per gli Officiali, quanto per lo Maſtro d' Atti, e Scrivani della detta Corte del Giuſtiziero, ſi cauſa danno notabile a' ſudditi; " Loro ordiniamo, che da oggi in avanti in modo alcuno non ardiſcano carcerarli *de facto*, per „ qualſivoglia cauſa ſenza ordine *in ſcriptis* del „ Giudice della detta Corte; eccetto però in „ caſo che per la contravvenzione incorreſſe „ nella pena corporale; ed allora vogliamo, „ che ſi porti *recto tramite* avanti il detto „ Giudice, dal quale ſi abbia da dar l'ordine di quello ſi dovrà eſeguire circa la detta carcerazione.

„ IX. Che il Maſtro d' Atti, e gli Scrivani „ della detta Corte ſieno perſone di buona „ vita, e fama, non inquiſiti, nè contumaci, „ giuſta la forma degli ordini, ſopra di ciò „ dati da Noi, e da' noſtri Predeceſſori, e „ ſieno tenuti dar ſubito notizia al Giudice „ della ſuddetta Corte degli atti, che vi foſſero contra il ſuddito carcerato, come di „ ſopra; e ſe contra di quello vi foſſe altra „ pretenſione; acciocchè ſi poſſa con ogni „ preſtezza provvedere alla ſpedizione de' carcerati; ed in tutti gli atti debbano eſigere il giuſto, conforme alle Pandette, le „ quali ſi debbano tenere in luogo pubblico „ della detta Corte ſotto pena di privazione „ d' officio, ed altre corporali a noſtro arbitrio riſervate; ordinando ancora, che detti „ Maſtri d' Atti, e Scrivani non s' intromettano co' detti Officiali nel far de' gaggi, „ ed intercetti, ma ſolamente debbano accudire alle diligenze ſpettanti al loro officio.

„ X. Che il Carceriere delle carceri della „ detta Corte in modo alcuno non debba „ angariare, nè eſtorquere i carcerati, che ſi „ porteranno nelle carceri; ma aſſolutamente „ eſiga da quelli ciocchè ſe gli permette „ dalle Regie Pandette per cauſa del portello, il quale non debbano eſigere da' carcerati, che verranno per teſtimonj, ancorchè pernottaſſero, e nè anche da' carcerati, „ che non pernotteranno in dette carceri, che „ non ſi eſiga coſa alcuna per la lampada, nè „ ſi ponga niuno carcerato a' criminali, ſenza ordine *in ſcriptis* del ſuddetto Giudice.

„ XI. Che il detto Carceriere debba tenere un libro particolare lucido, e chiaro,

„ nel

„ nel quale ſia tenuto notare tutt' i carcerati „ per nome, e cognome, tanto come principali, quanto per teſtimonj, la cauſa della „ loro carcerazione, e per ordine di chi viene il carcerato; e ſia ancora obbligato tener la pandetta di quel, che giuſtamente „ gli ſpetta, in luogo pubblico delle dette „ carceri, ſotto le pene contenute di ſopra".

XII. E perchè ci è pervenuto a notizia, che molti ſudditi ſtanno concordati, o tranſatti con la Corte del Giuſtiziero, acciocchè non ſi dia loro moleſtia in caſo di contravvenzione, in molto diſſervizio di Dio, e danno del Pubblico; perciò " Ordiniamo, che, coſtando a riſpetto de' nobili, incorrano nella pena di tre anni di relegazione, e di „ ducati cinquecento; ed a riſpetto degl'ignobili anni tre di galea; a' Miniſtri, ed Officiali della detta Corte privazione d'officio; ed a' ſudditi anni tre di galea, baſtando la prova di due teſtimonj, ancorchè „ ſingolari.

„ XIII. Che i detti Officiali del Giuſtiziero non poſſano, nè debbano andare per li „ ſudditi a dimandare la palata del pane, la „ pubblica, che ſono torneſi tre, o altra „ qualſivoglia ſomma di danari, o robe, ſenza pagamento, ſotto qualſivoglia colore, o „ cauſa, nè fare ſpalla a' detti ſudditi nella „ contravvenzione delle aſſiſe, ſotto pena di „ anni tre di galea".

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente Bando, *omni tempore valituro*, ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Dat. Neap. die 23. menſis Martii 1695. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Soria Reg. Vidit Mirobállus Reg. Vidit Gaſcon Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Maſtellonus. In Bannor. 3. fol. 43. Toletus.*

23. Mart. 1695. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA LVI.

Pragm. 9. Jun. 1580., 7 Jun. 1585., 28. Jul. 1631., ut poſt meſſem revelatur copia frumenti, & aliorum alimentorum.

QUegli ordini antichi, che con tanto ſtudio, ed applicazione de' noſtri Illuſtri Predeceſſori, per lo pubblico beneficio del Regno, furono ſtabiliti, ſi veggono oggi dall'avidità degli uomini defraudati, ed aboliti dal corſo degli anni; così gli ordini emanati ſotto i 9. di Luglio 1580. e 7. di Giugno 1585. ſecondo la Prammatica 8. *de Annona*, e gli altri de' 28. Luglio 1631. nell'altra Prammatica 32. del medeſimo titolo, nelle quali ſi ſtabilì, doverſi dare le rivele de' grani, ed altre vittuaglie per tutto il Regno, oggi ſi veggono dimenticati.

Pragm. Com. S Stephani 11. Auguſt. 1694. idem ſtatuit, & ne quiſquam per 30 milliaria ab Urbe Neap. emeret frumentum, praeter familiae ſuae neceſſitatem. Prag. 33. hoc tit.

Stimò ben vero l'Illuſtre Conte di S. Stefano noſtro Predeceſſore, nella Prammatica promulgata ſotto gli 11. d'Agoſto 1694. con la quale confermò le precedenti dell'iſteſſo titolo, proibendo con ſpecial provvidenza nel diſtretto di trenta miglia attorno queſta Città le compre de' grani, e di ogni altra ſorta di vittuaglie, oltra di quelle, che ſervir doveano per proprio uſo de' compratori, e delle loro famiglie, inſieme rinnovare in parte le ſuddette antiche diſpoſizioni, poichè per poterſi conoſcere quella quantità de' grani, ed altre vittuaglie, che la Divina Provvidenza diſpenſava nelle ſuddette pertinenze, ſtabilì fra gli altri capi, che finita la raccolta, i padroni de' territorj, Coloni, e Parſonali doveſſero delle quantità di tutt' i loro grani, orzi, migli, germani, legumi, ed altre vittuaglie, dar le rivele in mano de' Sindaci, ed Amminiſtratori delle Univerſità, in comprenſorio de' quali ſi ritrovano i loro territorj ſituati, con eſſerſi in eſſa anche prefiſſi i termini per tali rivele, tutto il meſe d'Agoſto per li grani, ed orzi, e tutto il meſe di Settembre per l'altre vittuaglie, e ſtabilite non meno le pene contra i contravvegnenti col peſo a' detti Sindaci, ed Amminiſtratori di dover rimettere le medeſime note, e rivele in mano del circoſpetto Segretario di queſto Regno.

Ma vedutoſi con l'eſperienza accreſciuti, e comunicati i danni, ed inconvenienti per tutto il Regno, e poſte già totalmente in deſuetudine le diſpoſizioni delle ſuddette prime, ed antiche Prammatiche; onde, ſenza poterſi occorrere prontamente co' dovuti rimedj, creſcono i mali, e ſi ſente qualche ſcarſezza in mezzo dell'abbondanza, che particolarmente nel preſente anno la Divina Provvidenza ha con larga mano diſpenſata a tutte le parti del Regno.

Confirmantur omnes Pragmaticae hoc tit. niſi in quantum per praeſentem ita derogatur.

Dovendo perciò Noi ovviare, e dar rimedio a' ſuddetti diſordini, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente far la preſente Prammatica, in ogni tempo valitura, per qualunque parte, e luogo di queſto Regno, con la quale, eſpreſſamente confermando, e riponendo nel primo loro vigore le altre tutte, che han dato regola, e legge per togliere gli abuſi di queſto genere, regiſtrate nel detto titolo *de Annona*, ſe non che in quanto nella preſente venga diverſamente ſtabilito, e ſenza pregiudicare in coſa alcuna alle ragioni del Regio Fiſco, per le pene incorſe da' contravvegnenti per l'addietro. „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i padroni, Maſſari, e Coloni de' territorj di queſto Regno di qualſivoglia grado, ſtato, o condizione eſſi ſi ſieno ſenza eccezione alcuna, „ ne' quali ſi ſeminano, e raccolgono vittuaglie, cioè grani, orzi, fave, germani, migli, grani d'India, legumi, e qualunque „ altra ſorta di eſſe, debbano cioè quegli, „ o Padroni, o Maſſari, o Coloni, per „ conto de' quali ſi raccolgono i detti frutti, terminata che ſarà la raccolta, dar „ chiare, e diſtinte note, e rivele di tutte „ le quantità da eſſi raccolte in mano de' „ Sindaci, ed Amminiſtratori di quelle Univerſità, nelle pertinenze de' quali ſi ritrovano i territorj coſtituiti, così di quelle „ quantità, che tengono eſiſtenti, come delle altre, che forſe aveſſero di già vendute, „ ed alienate, con diſtinzione de' nomi, cognomi, e patrie de' compratori, quali note ſieno autentiche, e ſottoſcritte, o da „ eſſi, o da' loro legittimi Proccuratori: con dichia-

Agricolae revelent quantitates frumenti, &c. Syndicis Univerſitatum, modo, ut infra.

„ dichiarazione eſpreſſa, che a tal peſo ſieno tenuti così detti maſſari, che attendeſſero a' territorj alieni per conto proprio, come per conto de' padroni di eſſi, e queſto nel termine medeſimo prefiſſo in detta Regia Prammatica degli 11. d'Agoſto 1694., cioè de' grani, orzi, ed anche fave, per tutto il meſe d'Agoſto, e per l'altre vittuaglie per tutto il meſe di Settembre, da incominciarſi la ſua eſecuzione nel preſente anno dal giorno, che ſarà in ciaſchedun luogo pubblicata la preſente Prammatica: ed i ſuddetti Sindaci, ed Amminiſtratori immediatamente debbano mandarle in mano del Fiſcale di quella Provincia, nella cui giuriſdizione vengono compreſe le Univerſità, in modo che, paſſati i detti termini reſpettivamente ſtabiliti, coloro, che non aveſſero adempiuto s'intendano caduti nelle pene medeſime, che ſi contengono nella Prammatica ſuddetta degli 11. Agoſto; quali ſono a' padroni delle vittuaglie, che non daranno le rivele, della perdita d'eſſe, o del loro prezzo in caſo ſi ritrovaſſero vendute, applicandoſi la terza parte a' denuncianti, ſiccome con la preſente lor ſi promette, e concede ne' caſi ſuddetti, ed a' Sindaci, ed Amminiſtratori, che a tutto ciò non adempiſſero, ſe ſieno ignobili di tre anni di galea, e ſe nobili di tre anni di relegazione, e di reſtare per ſempre inabilitati all'eſercizio di qualunque officio, come inoſſervanti delle leggi, e poco affezionati del bene pubblico delle loro Univerſità, e di vantaggio ad altre pene corporali ad arbitrio Noſtro. Dando anche a' medeſimi il carico di dovere invigilare contra quelli, che traſcuraſſero di mandar le dette note, e di avvertire, che non ſieno le medeſime adulterate, o falſe, in modo che ſieno obbligati in ogni conto ſotto le ſuddette pene, non ſolamente di ricevere le dette note, e rivele, e farle capitare al Fiſcale di quella Provincia, nella quale ſi ritrova il territorio ſuddetto; ma d'invigilare contra di chi non le deſſe, o le deſſe non vere, con avvertirne il detto Fiſcale della Provincia, al quale con dette notizie diamo facoltà d'inquirere, e prendere informazioni per tali caſi, e di procedere al ſequeſtro delle vittuaglie non rivelate, quali pene ſi applicheranno irremiſſibilmente, come impoſte per beneficio del pubblico, e buon governo del Regno. Ordinando perciò inſieme eſpreſſamente, che tutte le ſuddette note, e rivele ſi debbano ricevere *gratis*, ſenza neſſuna eſazione di diritto, o mercede, e ciò ſotto le medeſime pene di ſopra dichiarate: e per quanto ſpetta a queſta Provincia di Terra di Lavoro in luogo del Fiſcale debbano i Sindaci, ed Amminiſtratori mandar le note in mano del Commiſſario di Campagna, con le medeſime obbligazioni, e peſi, come s'è detto".

Quo tempore id fieri debeat.

Pœnæ eadem, quæ in Prag. 51.

Syndici denunciationes mittant Regio Fiſci Patrono in Provincia, in cujus ſunt juriſdictione.

In Terra Laboris Commiſſario Generali, qui dicitur *di Campagna*.

Comandiamo parimente a' detti Fiſcali delle Provincie, e Commiſſario di Campagna reſpettivamente, che debbano rimettere le medeſime rivele in mano del Circunſpetto Segretario del Regno, con tutti quegli atti, che aveſſero formati, o dubbj, che forſe l'occorreſſero per le medeſime, per poterſi da Noi, e dal Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, tener piena, e pronta contezza dello ſtato delle vittuaglie raccolte in tutto il Regno, del modo, come ſi è detto, e per potere applicare i rimedj convenienti ſecondo i caſi, che occorreranno; poichè in tal modo, evitandoſi ogni diſordine per l'addietro praticato, potrà godere il Regno tutto ſenza impedimento que' beneficj, che derivano dalla Grazia Divina. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e per tutte le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, che tale è noſtra volontà. *Datum Neapoli die 17. menſis Auguſti 1697. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreaſſi Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Banner. 3. fol. 48. Toletus.*

A quibus Secretario Regni.

17. Aug. 1697. D. Luis de la Zerda.

B A N N U M

Electorum hujus fideliſſimæ Civitatis, ſive

PRAMMATICA LVII.

Ritrovandoſi con prudente regola ſtabilito con diverſe Prammatiche, e Bandi del noſtro Tribunale, non ſolo il non poterſi ſotto qualſiſia colore, o preteſto da' Peſcivendoli tenere il peſce naſcoſto nelle caſe, magazzini, o altri luoghi privati, ma che ſi debba pubblicamente vendere nelle piazze, e Pietre di queſta fedeliſſima Città per ſervigio de' Cittadini, proibendoſi eſpreſſamente quello ingabellare di notte, con doverſi peſare nelle Gabelle dell'Arrendamento del peſce ſuddetto, di giorno all'ore ſtabilite nella Regia Prammatica de' 28. Settembre dell'anno 1658. quale Prammatica è del tenor ſeguente *videlicet*.

Piſces non vendantur niſi publice in foris rerum venalium, nec clam aſſerventur in locis privatis; Eorumque vectigal ſolvatur interdiu, (non vero noctu) & in publicis locis piſcatus.

Sequitur tenor Pragmaticæ 46. hoc tit. fol. 158.

Al preſente eſſendoſi da detto Noſtro Tribunale preinteſo, che, non oſtante detta Regia Prammatica, Bandi del medeſimo Tribunale, e Capitoli del ben vivere, ſotto figurati preteſti detti Peſcivendoli, in grave danno di tutto queſto Fedeliſſimo Pubblico, non oſſervano quanto giuſtamente ſi trova ſtabilito in detta Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli del ben vivere, anzi ſi fan lecito non ſolo di naſcondere il peſce così in mare, come in terra; ma ingabellare quello di notte, e non di giorno: Per tanto col preſente Bando, *omni tempore valituro*, s'ordina, e comanda la puntuale eſecuzione di detta Re-

Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli ſuddetti, ſotto le pene in quelli contenute; e che da oggi in avanti tutt' i Peſcivendoli, Peſcatori, Accattatori, e qualſivoglia altra perſona, ch' eſercita il meſtiere di vender peſce, dopo la pubblicazione del preſente in avanti, debbano tutto il peſce sbarcare, e portare *recto tramite* ad ingabellare nelle Pietre, ove ſtanno matricolati, e quello peſare nelle gabelle ſuddette di giorno, e non di notte, di tal maniera che per qualſivoglia cauſa, o preteſto non ne reſti ſopra le barche quantità alcuna (benchè minima foſſe) naſcoſta, o pure a ruoto, come ſogliono praticare; ma venderlo nelle Pietre, pubbliche piazze, e luoghi ſoliti, con la cartella d'aſſiſa del detto noſtro Tribunale a viſta di tutti, ſotto le pene in caſo contrario contenute in detta Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli ſuddetti, da eſeguirſi dette pene irremiſibilmente: non eſſendo di dovere, che detto fedeliſſimo Pubblico reſti in tale affare non ben ſervito, conforme la giuſtizia richiede, tanto maggiormente, ch' eſſendoſi S. E. con tanta benignità, e paterno affetto, con cui glorioſamente governa queſta Fedeliſſima Città, e Regno, degnata di abolire la diſpenſa del Real Palazzo, viene a ceſſare qualſivoglia preteſto, ed abuſo, che finora da' Peſcivendoli ſuddetti per cauſa di detta diſpenſa s' era introdotto, con tanto danno di queſto Fedeliſſimo Pubblico: con altra eſpreſſa proibizione, che non poſſano per qualſivoglia cauſa, preteſto, o colore, e ſotto le medeſime pene, detti Peſcivendoli, o altre perſone del meſtiere ſuddetto portare peſce a conſervar nelle grotte, ma venderlo, come di ſopra nelle pubbliche piazze, e luoghi ſuddetti.

Ed acciò il preſente Bando venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegar cauſa d' ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti; ed ancora nelle Pietre di queſta Fedeliſſima Città, e ſe n' affigga copia ne' luoghi, dove s' ingabella il peſce ſuddetto, per maggior notizia degli Officiali di detta gabella. *In S. Lorenzo i 3. di Settembre 1707.*

Pietre, in cui ſi dovrà vendere il peſce: ſono cioè: *Pietra di Napoli*, *Pietra di S. Lucia*, *Pietra di Chiaja*, *Pietra de' Marmi*, *ovvero Mandracchio*, *Pietra della Maddalena*, *e gli altri luoghi ſoliti per le Piazze di queſta Fedeliſſima Città*. D. Bartolommeo de Majo. D. Mario Loffredo Principe di Cardito. D. Ceſare Sanfelice. D. Carlo Brancaccio. D. Domenico de Liguoro di Giuſeppe. Il Duca d'Ercie. Dott. Luca Puoto. Gio: Branconc Segr.

PRAMMATICA LVIII.

Convenendo al Real Servizio, ed al beneficio di queſta fedeliſſima Città l' oſſervanza delle Regie Prammatiche, per lo mantenimento della Graſcia; e conſiderando il danno cagionato per l' inoſſervanza di quelle; quindi è, che, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale, confermando il diſpoſto nelle Regie Prammatiche, emanate ſotto il titolo *de Annona*, ed in particolare quelle, che proibiſcono la compra de' grani fra il diſtretto delle trenta miglia da queſta fedeliſſima Città di Napoli, e quelle, che proibiſcono l' impoſtatura, " Ordiniamo, „ e comandiamo, che quelle inviolabilmente „ s' oſſervino, proibendo a' Vaticali la com- „ pra, e traſporto del grano da tutto detto „ diſtretto di trenta miglia da queſta fedeliſ- „ ſima Città; e che da oggi in avanti non ſi „ poſſano, nè debbano farſi contratti di com- „ pra, e vendita de' grani, per rivenderſi „ dagl' Impoſtatori, contra de' quali ſi procede- „ rà irremiſibilmente con le pene contenute „ in detti Regj Bandi, ed altre a noſtro ar- „ bitrio riſervate; ſenza pregiudizio però di „ quelle incorſe da' detti Impoſtatori, fino al- „ la giornata della pubblicazione del preſen- „ te Bando; e riſpetto a quelli, che compra- „ no grano fra le dette trenta miglia da que- „ ſta fedeliſſima Città, debbano eſigerſi le „ pene ſubito inviolabilmente da chi ſpetta, „ con darne a Noi la notizia.

Ed acciò ſi ſappia con certezza la quantità della raccolta, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualſivoglia Città, Terra, e Luogo di queſto Regno, che debbano ciaſcuno di eſſi eſibire in potere del Sindaco, ed altri del Governo di eſſe, *reſpective*, le rivele autentiche da pubblico Notajo de' grani, ed altre vittuaglie, che raccolgono da' territorj proprj, o che tengono in affitto, con diſtinzione della ſpecie, e quantità, *reſpective*: quali Sindaci, ed altri del Governo debbano quelle rimettere in potere del Magnifico Avvocato Fiſcale della loro Provincia, e per quelli di Terra di Lavoro in potere del Magnifico Commiſſario di Campagna, ſenza pagamento di diritto alcuno di preſentata, o altro, per quelle rimetterſi da' detti Magnifici Avvocati Fiſcali, e dal Commiſſario di Campagna, in potere dell' infraſcritto Illuſtre Segretario del Regno: Ed acciò venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 7. menſis Junii 1708. El Cardenal Grimani. Vidit Gaſcon Reg. Vid. Andrea Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Cito Reg. D. Franciſcus Ardia Secret. Maſtellonus Reg. a Mandat. Scriba.* Card. Grimani 7. Jul. 1708.

PRAMMATICA LIX.

Eſſendoſi dall' Illuſtre Conte di Caſtrillo noſtro Predeceſſore pubblicata Prammatica del tenor ſeguente *videlicet*. Renovatur Pragm. emanata a Comite Caſtrilli de pretium venditione.

Ancorchè con più, e diverſi Bandi, emanati in diverſi tempi, ſia proibito con rigo- roſe

roſe pene a' Peſcivendoli, Peſcatori, Accattatori, e Ricattieri, il potere ſtare fermi col peſce in mare, ed in eſſo non ſi poſſa vendere, nè donare, ma che ſi debba quello *recto tramite* portare nelle Pietre deſtinate ad ingabellare, e venderlo poi a' luoghi pubblici con bilance, e cartelle d'aſſiſa, com'anche ſta proibito a' Gabelloti, ed Officiali delle Gabelle del peſce di far la pizzola, ingabellare in mare, o dare licenza a' detti Peſcivendoli, Peſcatori, Ricattieri, ed Accattatori d'inchiudere il peſce ſenza farlo ingabellare; con tutto ciò ci è pervenuto a notizia, che detti Bandi non ſi oſſervano, e quel ch'è peggio, è creſciuta la loro malizia a gran ſegno, e che di più alcuni, che ſoprantendono a detta gabella del peſce, ſotto colore d'andar facendo diligenze per mare per gl'intercetti del peſce, eſſi medeſimi ſi pigliano, o comprano il peſce dalle Tartane, Sciapiche, e da' Peſcatori, e che tengono affittate le Tartane, e Sciapiche, partecipano, e fanno peſcare per conto loro, e dopo eſſi medeſimi vendono il peſce in mare a prezzi cariſſimi, e che inoltre ſi ſieno concordati co' Tartanari, ed altri a ragione di un tanto la ſettimana, ſenza obbligargli a venire ad ingabellare il peſce nella gabella, colla quale occaſione detti padroni di Tartane, o ſi vendono il peſce in mare, o ſe l'inchiudono dentro le caſe, e lo ſmaltiſcono a prezzi eſorbitanti, come ad eſſi pare, e piace. Per la qual coſa volendo Noi rimediare a detti inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, che da oggi in avanti s'oſſervino l'infraſcritte pene *videlicet*.

Primo, che niuno Peſcatore, Peſcivendolo, Accattatore, Ricattiere, o qualſivoglia altra perſona poſſa vendere il peſce in mare o donarlo, prima che ſarà ingabellato a niuna ſorta di perſona; ma debba *recto tramite* ſenza fermarſi in parte alcuna, portare il peſce ad ingabellare alla Pietra deſtinata, e dopo ingabellato ſubito debba venderſi in pubblico, ſenza ritenzione di parte alcuna, nè dentro Magazzini, caſe, o altro luogo naſcoſto, ſotto preteſto di ſervizj, o altro, ſotto pena, cioè la prima volta di ducati 25., la ſeconda di ducati 50., la terza di ducati 100. e tre anni di galea; nelle quali pene, vogliamo, che s'intendano anche per incorſi i detti Peſcivendoli, Peſcatori, Accattatori, o altri, quando ſi ritrovaſſero ſtare fermi in mare, con peſci infra il tenimento di queſta Fedeliſſima Città, cioè Torre del Greco, eccetto però in caſo di urgente, ed evidente neceſſità di burraſca di mare, o altra legittima cauſa.

Secondo, che i Gabelloti, ed Officiali della gabella del peſce, da oggi in avanti, non preſumano peſare, o far peſare in mare il peſce nè di giorno, nè di notte, nè quello ingabellare, o tranſigere ad occhio, ſotto qualſivoglia colore, o preteſto; ma il peſce ſi debba portare alla gabella *recto tramite*, ed ivi peſare con un'ora di giorno in pubblico, e ſimilmente in pubblico ſi debba poi vendere da' Peſcivendoli matricolati, con bilance, e cartelle d'aſſiſa eſpoſte al pubblico, acciocchè ſi poſſano leggere, e vedere da tutti; altrimenti s'intendano incorſi nella pena di tre anni di galea.

Terzo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri da eſſa gabella dipendenti, non poſſano pigliare ſpaſe di peſce da ſopra le barche, che verranno, o da altra parte, benchè minime, ſotto colore di portarle, o farle portare alla gabella, ma detto peſce ſi debba portare da' Peſcatori medeſimi a peſare, ſotto l'iſteſſa pena, *ut ſupra*.

Quarto, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut ſupra* non poſſano andare per mare, e pigliare il peſce da' Peſcatori, Accattatori, o altre perſone con titolo di compra, o di donazione: ma debbano aſpettare, che venga il peſce in terra, dentro le Pietre, e dopo ingabellato, ed eſpoſto nel luogo, dove ſi vende, debbano ſervirſi, conforme gli altri Cittadini, per quanto tocca al loro uſo *tantum*; permettendo loro aſſolutamente il poter fare le debite diligenze per li contrabbandi, per l'intereſſe della Gabella, ed in caſo che per eſſi ſi faceſſe qualche intercetto, ſi debba il peſce intercettato peſare, e conſegnare a' Conſoli de' Peſcivendoli interamente, per venderſi in pubblico, ſotto l'iſteſſa pena, *ut ſupra*.

Quinto, che detti Gabelloti, Officiali ed altri, *ut ſupra*, non poſſano, ne debbano tenere reti, ſciapichelle, ſpedoni, tartane, volentini, ne altre ſorte di ordigni da peſcare, nè tampoco tenere parte con Peſcatori, Ricattieri, Accattatori, ſotto la pena ſuddetta, ed anche della pena degli ordigni, e ſi darà il quarto all'accuſatore.

Seſto, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut ſupra*, debbano ne' loro libri notare con chiarezza, e diſtinzione la giornata, che vengono i peſci ad ingabellare, il nome, e cognome di chi li porta, la quantità, e qualità di eſſi, ed il nome, e cognome de' Peſcivendoli, ed a chi ſi daranno a vendere, e ad ogni ſemplice richieſta degli Officiali, e Miniſtri della graſcia, debbano ſubito eſibire i libri, conforme ſaranno richieſti; affinchè in loro preſenza poſſano fare le diligenze neceſſarie, per verificare le contravvenzioni, e darne a quelli le fedi, conforme ſaranno richieſti, ſenza dilazione alcuna, ſotto pena di ſei meſi di carcere.

Settimo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut ſupra*, non poſſano tener partito, nè affitto di peſce, nè fidare tanto gli Accattatori, Ricattieri, Peſcivendoli, e Peſcatori, quanto i Tavernai, o Magazzinieri, ma debbano ſubito eſigere ſolamente il diritto, che loro ſpetta dentro la Pietra, e non fuori, ſotto l'iſteſſa pena contenuta nel capo, *ut ſupra*.

Ottavo, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut ſupra*, a tempo che ſi peſa il peſce alla Gabella, non debbano pizzolare, nè pi-

glia-

gliare la branca del peſce; acciocchè i Peſcatori non ſieno angariati, ſotto l'iſteſſa pena.

Nono; e perchè per parte de' Peſcivendoli delle Pietre di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che quando vengono i peſci, i Cittadini, tanto prima d'ingabellare, quanto dopo ingabellato, ſi pigliano i peſci di propria autorità, ed in maggior quantità di quello, che loro è neceſſario per loro uſo, ſenza peſare, nè pagare il prezzo, e dopo li rivendono, o ſe li ripartono, del che ne naſce notabil danno al Pubblico, perchè gli altri Cittadini non poſſono avere parte del peſce, per loro vitto, e i detti Peſcivendoli vengono a perdere il prezzo; volendo Noi a ciò ovviare, ordiniamo, che da oggi in avanti, niuna perſona di qualunque ſtato, e condizione ſi ſia, poſſa pigliare più quantità di peſce di quello, che l'è neceſſario per l'uſo, e vitto di ſua caſa *tantum*, quale ſe lo debba pigliare dopo ingabellato, e riposto che ſarà ne' Poſti, dove ſogliono venderſi, con peſarſi prima, e debba pagare ſubito il prezzo, conforme l' Aſſiſa, ſotto pena a' contravvegnenti d'once due d'oro.

Decimo; e conſiderato ancora, che la principal cauſa delle frodi, che ſi commettono nel vendere il peſce, naſce da' Rivenditori di Santa Lucia, e Fondaco di S. Giacomo, i quali tengono il peſce naſcoſto ne' magazzini, dentro le caſe, e poi lo rivendono a prezzi eſorbitanti; E volendo noi in ciò anche rimediare per beneficio pubblico, ordiniamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone, così uomini, come donne, che da oggi in avanti non poſſano, nè debbano vendere niuna ſorta di peſce in detto luogo di S. Lucia, così nella ſtrada, come dentro le caſe, e nè anche nel fondaco di S. Giacomo, ma quello aſſolutamente s'abbia da vendere nella Pietra di Napoli, o in quella di Chiaja, o negli altri Poſti pubblici, e ſoliti, ſotto pena a chi contravverrà, cioè la prima volta di ducati 25. la ſeconda di ducati 50. la terza di ducati 100. e della fruſta alle donne, ed agli uomini di tre anni di galea, ed a' compratori ne' luoghi proibiti d'once due d'oro.

Dichiarando, che tanto le pene aumentate, quanto l' impoſte di nuovo nel preſente Bando, comandiamo, che s' applichino a beneficio del peculio dell' Annona di queſta Fedeliſſima Città, ſiccome col preſente l' applichiamo, dedotto quello, che importa la pena impoſta nel Capitolo del ben vivere.

Incaricando la puntuale oſſervanza del contenuto nel preſente Bando a' Regj Graſciere, e Giuſtiziero della graſcia, e loro Officiali, ed in caſo, che alcuno d' eſſi Officiali foſſe richieſto, o ſi ritrovaſſe preſente alla contravvenzione di ciaſcheduno de' detti Capi, e non attendeſſe all'eſecuzione delle dette pene, incorra nella perdita del ſuo Officio; nel quale non poſſa in niun tempo pretendere eſſere reintegrato, ed in altre pene a noſtro arbitrio riſerbate.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Dat. Neap. die 28. menſis Septemb. 1658. El Conde de Caſtrillo. Vid. Burgos Reg. Vidit Muſcettula Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Coppula Secret.*

Che però con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo ſtimato quelle rinnovare, acciocchè quella, e quanto in eſſa ſi contiene, inviolabilmente s'oſſervi, ed eſegua, incaricandone l'oſſervanza all'Illuſtre Graſciere, e Giuſtiziero della graſcia, ſotto le pene in quella contenute; ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neapoli die 16. menſis Septembris 1715. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Mire Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Franciſcus Ardia Secr. Maſtellonus. In Bannorum 1. fol. Imparatus.*

16. Septemb. 1715. El Principe de Tiano.

(†) PRAMMATICA LX.

Carolo Rege. Annonae Magiſtratus Commercii, optimo conſilio providet.

QUantunque queſto Supremo Magiſtrato di Commercio, autorizzato da Reali ordini abbia dato diverſe provvidenze così generali, come particolari ſecondo la diverſità de' luoghi, e de' tempi, dirizzate al fine ſalutare, e preciſo, che le Univerſità tutte del Regno provvedeſſero alle loro riſpettive annone in tempo opportuno ad oggetto d'impedire che ſopravvenendo poi qualche accidente, per cui o in tutte, o in alcune Provincie ſi ſperimentaſſe ſcarſezza, e penuria, ovvero notabile alterazione de' prezzi del grano, ed altre vittuaglie, quelle che ſe ne ritrovaſſero ſfornite, reſtaſſero eſpoſte a tutte quelle funeſte conſeguenze, che un tal diſordine ſuol partorire; ſiccome ancora non abbia laſciato di proccurare per mezzo di altri Editti, e Bandi di aver ſotto gli occhi in tempo opportuno le notizie ſe non del tutto eſatte, almeno quanto baſtava a formar giudizio dello ſtato della raccolta annuale di quella quantità di vittuaglie, che in ciaſcun luogo naſceva, uſando de' mezzi più blandi per indurre i Sindaci, ed Eletti delle Univerſità a traſmetterne le note, e le relazioni veridiche ſenza gravame alcuno, o anguſtia de' padroni, o de' coloni, che ſi è creduto dovere eſentare al poſſibile dalle inquiſizioni, e ricerche moleſte de' Commiſſarj, e Subalterni, che di ciò veniſſero incaricati; ſperando per tai mezzi eſſere in iſtato di regolare le conſulte da farſi a S. M. su la taſſa del diritto, e quantità dell'eſtrazioni, che portan ſeco l'opulenza, e la ricchezza, allor quando il Paeſe abbonda di alcun genere, e poſſono partorire la miſeria, e la penuria, ſe male a propoſito ſi permettono di quel che non baſta al mantenimento de' naturali: tuttavia la ſperienza ha moſtrato, maſſimamente in queſt' anno, che le provvidenze ſuddette, o male inteſe, o male eſeguite, non ſono ſtate ſufficienti a prevenire quegl' inconvenienti, cui ſi ricercava con eſſe a ri-

para-

parare. Quindi è avvenuto, che non oſtante l'eſſerſi negate affatto in queſto paſſato anno le tratte di qualunque genere di vittuaglie, contentandoſi il Re noſtro Signore di perder più toſto quella conſiderabil ſomma, che ſuol ritrarne per non entrar nel dubbio di ſare, o alterare il prezzo delle vittuaglie, o minorarne l'abbondanza, preferendo ſempre col ſuo paternale amore, e con la ſua clemenza il comodo de' ſudditi ſuoi amatiſſimi all'opulenza del Regio Erario; pure ſi è oſſervato, che le rivele o non ſono venute da molti luoghi, o ſono venute molto tardi, e non eſatte, e molte Univerſità, o per negligenza de' loro rappreſentanti, o forſe ancora per impotenza, non eſſendoſi precauzionate per tutto quello che potea riguardare il loro futuro biſogno in materia di graſcia, ed annona, ſi ſono poi trovate in graviſſime ſtrettezze, e moleſtie, delle quali il maggior peſo ſi è ſentito da' poveri, impotenti a provvederſi di grano per l'eſorbitanza del prezzo, e privi del pane quotidiano, che non trovavaſi in piazza. Gl' iterati ricorſi fatti a S. M. da più parti coll'eſpoſizione di molte calamità, e miſerie prodotte da sì grave inconveniente han moſſo la paterna Real clemenza a dare alcuni ordini provviſionali per riparare al meglio che ſi è potuto ad un male, che la negligenza, e la poca avvedutezza de' pubblici Rappreſentanti delle Univerſità aveano fatto creſcere al ſegno, ch' è ſtato neceſſario, per farne ceſſare gli ulteriori, e più luttuoſi effetti, venire a rimedj eſtremi ſommamente gravoſi alla pubblica negoziazione, propoſti alla M. S. da queſto Supremo Magiſtrato in difetto d'ogni altra provvidenza delle ſolite a praticarſi, conoſciute inſufficienti all'urgentiſſimo biſogno di molte Univerſità, dove la povera gente periva della fame. Così è ſtato neceſſario, dov'era eſtrema l'urgenza, di far prendere il grano dovunque, e preſſo chiunque ſi ritrovaſſe, e farlo panizzare con tutto il di più che conteneaſi ne' Reali ordini ultimamente emanati ſopra tal aſſunto, e diſtribuiti per le Provincie.

Per ovviare adunque in avvenire a ſimili inconvenienti, che imbarazzano e turbano la libera contrattazione, i caricamenti, e'l traſporto di queſto genere così neceſſario con infinito detrimento della pubblica negoziazione; e per far che effettivamente le rivele s' abbiano a tempo, e da tutte le parti, ove naſcono le biade, ha comandato la M. S. con Real Diſpaccio de' 10. del proſſimo ſcorſo Aprile, e con altro ſimile de' 10. del corrente Luglio, che da queſto Supremo Magiſtrato ſi pubblichi il preſente nuovo Editto in vigor del quale:

Ex Reſcripto Regis jubetur 1. Referrur ad aliud Edictum.

Primieramente rinnoviamo il Bando emanato da queſto Supremo Magiſtrato ſteſſo di Commercio ſotto il dì *26.* Febbrajo dell'anno proſſimo paſſato in tutti quegli articoli, che non ſono contrarj al preſente.

Magiſtratus municipalis cujuſque loci annonam profiteatur apud Conſulatus.

II. Ordiniamo, e comandiamo, che gli Eletti, e Sindaci di ogni Univerſità facciano pervenire in mano del Priore del Conſolato, a cui ſoggiacciono, le rivele delle quantità de' grani, ed altre vittuaglie raccolte nel loro diſtretto per tutto Agoſto, riportando dal Conſole ſteſſo il riſcontro, o documento autentico di una dichiarazione da lui, e dall' Attitante ſottoſcritta col ſuggello del Conſolato, di averli preſentati; qual termine ſcorſo, i Sindaci, e gli Eletti, che avranno traſcurato di preſentare le ſuddette rivele, incorreranno indiſpenſabilmente nella pena di cinquanta ducati, ed altre ad arbitrio di queſto Supremo Magiſtrato.

Idque diligenter facere procurent.

III. Che i Sindaci, ed Eletti ſteſſi procurino con tutta la maggior diligenza poſſibile avere le notizie più eſatte, e più ſincere della vera quantità de' grani, e vittuaglie, nate, e raccolte nel diſtretto de' loro territorj, adoperandovi perſone probe, e pratiche, con aggiugnere la quantità, che ſtimano neceſſaria di doverſi riſervare così per la provviſta delle loro annone, come per la futura ſemina, e commettendo in ciò frode, incorrano nella ſteſſa pena di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio del Magiſtrato.

Princeps Conſulatus frumenti utriuſque loci rationes habeat.

IV. Il Priore di ciaſcun Conſolato diſponga, che dagli Officiali del medeſimo ſi tenga un diſtinto, ed eſatto regiſtro delle quantità di tali generi rivelati da ciaſcuna Univerſità del ſuo diſtretto, e ripartimento, e per tutt' i 20. di Settembre ne traſmetta a queſto Supremo Magiſtrato nota diſtinta da lui ſottoſcritta, con ſua relazione, dando conto di tutto l'occorſo, e delle notizie particolari nella maniera preſcritta nel citato Editto de' *26.* Febbrajo dell'anno paſſato.

Quas ſubdicat.

V. Che il Percettore di queſto Supremo Magiſtrato tenga un libro, dove ſi regiſtrino gli eſtratti delle note, e relazioni ſuddette, affinchè prontamente ſi poſſa oſſervare, quando occorra, tutto quello ch'è neceſſario per regolar le generali, e le particolari provvidenze.

Magiſtratus municipalis infra Auguſti menſem annonae provideat.

VI. Che i Sindaci, e gli Eletti di ciaſcuna Univerſità per tutto il meſe d' Agoſto facciano il partito per aſſicurare l'annona per tutto il corſo dell'anno fino alla nuova raccolta, ſecondo quella quantità, che ſuole conſumarſi regolarmente, o in farina, o in pane da venderſi in piazza.

Quod ſi fieri non poſſit pecuniam ex peculio publico Magiſtratus paret.

VII. Che non riuſcendo di fare i partiti per tutto Agoſto, i Sindaci, e gli Eletti ſi provveggano col danajo del pubblico peculio quella quantità di grani, che giudicheranno neceſſaria per l'annona, che la medeſima ſia cuſtodita, ed amminiſtrata con tutta la maggior diligenza e rettitudine.

Si exhauſtum aerarium univerſitatis ſit, Cives locupletes cenſeantur in capita ad pecuniam mutuandam.

VIII. Che non eſſendovi danajo del pubblico peculio i Sindaci, e gli Eletti facciano il ratizzo de' grani nati, e raccolti nel loro diſtretto; prendendo da ciaſcun Padrone de' grani la rata proporzionatamente alla quantità neceſſaria per l'Annona, e fattone il pieno, lo ſaranno conſervare, e cuſtodire in magazzini a ciò deſtinati, o da deſtinarſi, diſponendo che ſi venda in farina, o in pane, o in grano iſteſſo, o nell'una, e l'altra maniera, come ſarà più comodo alla gente del paeſe, e

ſe, e deſtinando perſone probe, e beneſtanti che in ogni ſettimana eſigano il danaro riſcoſſo dalla vendita quotidiana della farina, o del pane, o del grano, per diſtribuirlo proporzionatamente a' padroni de' grani ſteſſi, pagandoſi il prezzo un carlino più della voce; il che acciò ſegua ſenza diſturbo, e con quella equità, giuſtizia, quiete, e proporzione che conviene, ove riſiede Tribunale del Conſolato, ſi eſegua con l'intelligenza, autorità, e braccio del medeſimo, ed in quei Luoghi, e Terre, in cui Conſolato non riſegga, s'eſegua con l'autorità, intelligenza, e braccio del Governatore, e Giudice, o Aſſeſſor locale.

Quod ſi neutrum fieri poſſit, Conſulatui denuncietur.

IX. Dove non potrà farſi nè partito, nè ratizzo, nè provviſta col danaro pubblico, o perchè il luogo non produce grano, o ne produce in quantità non ſufficiente, o perchè non ci è il coſtume di panizzarſi, o di venderſi farina per conto dell' Annona, o per qualſivoglia altra cauſa, i Sindaci, e gli Eletti per li 20. di Settembre ſieno tenuti a parteciparlo al Conſolato, ſotto pena di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio del Magiſtrato, ed il Conſolato ne faccia immediatamente relazione a queſto Supremo Magiſtrato con proporre gli eſpedienti, che ſtima opportuni per la provviſta di quella tale Univerſità, affinchè nel decorſo dell' anno per qualunque accidente, ſtringendo il biſogno, ſi prevengano gl'inconvenienti, e diſordini di ſopra enumerati, aſtenendoſi i Conſolati di dare altri paſſi, a riſerva de' cennati (relazione, e parere) ed attendendo da queſto Supremo Magiſtrato gli ordini, e le provvidenze, ch' eſeguiranno con tutta maggiore eſattezza.

Quodque totum actum fuiſſe Magiſtratus municipalis Conſulatibus denuncient infra Octobrem menſem.

X. Sieno in oltre tenuti i Sindaci, e gli Eletti di traſmettere a' riſpettivi Conſolati per tutta la metà d'Ottobre fede da loro ſottoſcritta, e giurata d'avere provviſta l'Annona delle loro Univerſità in una delle maniere di ſopra enunciate, a riſerva di quelle Univerſità, ove s'incontrano gl'impedimenti eſpreſſi nel precedente articolo.

Annonarias controverſias Conſulatus ſiniat.

XI. Sorgendo dubbj, controverſie, e litigj circa i partiti, ratizzo, e prezzi de' grani, o circa ogni altro punto correlativo a' ſopraſcritti articoli, i Conſolati diano le provvidenze, che ſtimeranno opportune, e non eſſendovi richiamo, l'eſeguano, ma eſſendoci gravame di alcuna parte, ne facciano relazione col lor parere a queſto Supremo Magiſtrato, che darà le provvidenze ulteriori.

XII. E finalmente ordiniamo che il preſente Editto ſi pubblichi, e ſi faccia pubblicare in ciaſcuna Univerſità del Regno per mezzo de' Conſolati, e loro Subalterni, laſciandoſi al Cancelliere di quella un eſemplare in iſtampa del bando ſteſſo, che a tal effetto ſi è fatto imprimere con traſmetterſene un numero ſufficiente ad ogni Conſolato, e per cautela di eſſerſi pubblicato, debba il Cancelliere atteſtare tal verità nell'originale impreſſo, che il Subalterno riporterà, e rimarrà negli atti del Conſolato regiſtrato, e conſervato. *Dal Supremo Magiſtrato del Commercio il dì* 12. *Luglio* 1743. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE............ *Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Caſalicchio. Il Marcheſe di Piſciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna, D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 15. Luglio 1743. 1743.

(†) PRAMMATICA LXL

Eodem Rege: Adverſus eos Magiſtratus providet, qui ſpreto Edicto annonam cariorem facerent. Hoc Edictum Campanos reſpicit.

DOpo emanato, e pubblicato il Bando di queſto Supremo Magiſtrato circa la Taſſa de' prezzi del grano per queſta Provincia di Terra di Lavoro, eſſendoſi continuato a ſentire le ſteſſe, anzi maggiori querele, e doglianze, che, non oſtante le pene in quello comminate contro a' traſgreſſori, ſi proſeguiſce tuttavia a tenerſi naſcoſti i grani, o a vendergli a prezzi eccedenti le taſſe ordinate; il Magiſtrato ſteſſo conoſcendo la neceſſità di far oſſervare detto Bando, ha deliberato di venire a più efficaci rimedj, in conformità degli ordini Regali a lui indirizzati.

Pertanto ſenza pregiudizio delle pene incorſe da' contravvegnenti al ſuddetto riferito Bando, per le quali pene ſieno ſempre ſalve le ragioni di poterſi eſigere, ed eſeguire a tenore del medeſimo Bando, ſenza che queſto riceva novazione, o derogazione alcuna, ma reſti nella ſua totale oſſervanza, ſi fa il preſente nuovo Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualora i compratori de' grani, affine di avere prontamente la quantità di tal genere, che loro neceſſita, non iſtimaſſero di comparire avanti de' Giudici deſtinati nel detto precedente Bando a far coſtringere i Venditori a conſegnar loro i grani, che lor neceſſitano ſecondo i prezzi ſtabiliti nel medeſimo Bando, ſi contentaſſero di pagare a' detti Venditori il prezzo, che loro veniſſe richieſto eccedente la detta taſſa, debbano i detti Compratori, dopo ricevuti i grani ſuddetti, fra il termine di giorni quattro denunciare, e rivelare o al Regio Conſolato di Averſa, o al Regio Governatore di Capua, o al Regio Conſolato di Mare, e Terra di queſta Città di Napoli, ſecondo le reſpettive giuriſdizioni, nelle quali ſeguirà detta vendita, o pure a queſto Supremo Magiſtrato del Commercio la compra del grano, ed a che prezzo l'abbian fatta, ſempre che ſia maggiore dello ſtabilito nel detto precedente Bando, mentre ſi procederà *de officio* non meno a coſtringere detti Venditori a reſtituire a beneficio di eſſi compratori la ſomma del danaro pagato più del prezzo ſtabilito nel Bando ſuddetto, ma eziandio ſi faran ſoggiacere alle pene in quello preſcritte.

Emptores qui ultra aeſtimationem in Edicto propoſitam frumentum a venditoribus emant, Magiſtratui deferant.

Emptores ni pareant, poenis ſubjaceant.

E nel caſo, che detti compratori, abuſando ancor eſſi della Real clemenza, non rivelaſſero nel termine ſtabilito, le compre ſuddette, Vogliamo, ed ordiniamo, che debban ſoggiacere alla pena di ducati cento per ogni volta che contravveniſſero, ſenza che vaglia

loro qualſivoglia eccezione, che allegaſſero, convenendo al pubblico bene, che detti Bandi ſieno eſattamente oſſervati, ed eſeguiti.

Magiſtratus Municipalis, vel Provincialis Magiſtratus Commercii nunciet.

Per lo qual effetto ordiniamo, ed incarichiamo parimente a' ſuddetti Regi Conſolati di Averſa, Regio Governatore di Capua, Regio Conſolato di queſta Capitale, ed a tutt' i Governatori Regj, e Baronali della Provincia di Terra di Lavoro, che ſotto la pena di ducati mille ricevendo le rivele, e denuncie delle ſuddette compre, e vendite, che ſi faceſſero a maggior prezzo dello ſtabilito nel ſuddetto Bando, debbano ſubito farne relazione a queſto Supremo Magiſtrato del Commercio, ſenza però che s' impediſca a ciaſcuno d' eſſi nella propria giuriſdizione il procedere *de officio*, così a coſtringere i venditori alla reſtituzione del di più eſatto, come ad eſigere le pene fulminate in detto Bando, ſenza far ſoggiacere detti compratori a ſpeſa veruna; Il che ſeguito lo debbano di nuovo partecipare a queſto Supremo Magiſtrato, a nome del quale debbano tener depoſitato il danaro, che ricaveranno dalle ſuddette contravvenzioni.

Magiſtratus Municipalis inquirat apud quos frumentum inveniatur; relicta apud eum parte ad familiae neceſſitates, quod supereſt venui provideat.

In oltre perchè la maniera più propria, ed efficace, che può condurre all' oſſervanza del precedente Bando della taſſa de' prezzi de' grani, ſi conſidera eſſer quella di far eſporre il grano alla pubblica vendita, acciò i Compratori abbiano la facilità di averlo, ed i Venditori non abbian motivo di negarcelo. Quindi è che ordiniamo, e comandiamo così a' ſuddetti Regio Conſolato di Averſa, e Regio Governatore di Capua, come a tutt' i Governatori Regj, e Baronali di ciaſcuna Terra, Città, e Luogo di queſta Provincia di Terra di Lavoro, che prendendo un eſatto informo di coloro, che tengono grano più del proprio biſogno, facciano tutto il di più del detto grano, eſporlo pubblicamente alla vendita, o col far tenere aperti i magazzini, caſe, e foſſe, dove lo teneſſero ripoſto, ovvero, quando queſto non poteſſe comodamente riuſcire, ſi debba nella pubblica Piazza affiggere un Bando, ſpiegando quali ſono le perſone, che tengono il grano a vendita, in quali luoghi ripoſto, e che quantità, acciò i compratori, che capitano a comprarlo, ne abbiano la notizia; e ricuſandoſi da' padroni la vendita ſappiano contra di chi ricorrere per far loro coſtringere alla conſegna del grano ſotto le pene contenute nel medeſimo Bando, all' eſazione delle quali ſi debba immediatamente procedere.

E perchè venga a notizia di tutti, e niuno poſſa ſcuſarſi, ed allegar cauſa d' ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti tanto di queſta Città, quanto nelle ſuddette Città di Averſa, e Capua, e loro reſpettivi Caſali, e colla debita relata ritorni da Noi. *Napoli 29. di Luglio* 1743. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE . . . . *Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Caſalicchio. Il Marcheſe di Piſciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 30. Luglio 1743.

1743.

(†) PRAMMATICA LXII.

Carolo Rege. Quum annona Regnum laboraret, Magiſtratus Commercii providit, ut frumentum, & oleum non extraheretur: liberum cuique fecit frumentum in urbem regiam immittere, in hanc propoſitam aeſtimationem.

QUantunque il Cielo da una parte coll' abbondante raccolta, che in queſt' anno ci ha dato del grano, e ci fa largamente ſperare di ogni altro genere che produce la terra, e dall' altra la paterna cura, e 'l pietoſo zelo del noſtro Clementiſſimo Re col chiudere, e vietare per queſt' anno ſteſſo le tratte, e l' eſtrazioni per fuori Regno così del grano, e dell' oglio, come di ogni altro genere di vittuaglie, ſacrificando così l' intereſſe del ſuo Real Erario al maggior vantaggio, e beneficio de' ſuoi amatiſſimi Popoli, ſembraſſero coſpirare, e concorrere a farci godere il frutto dell' abbondanza, mitigando così l' aſprezza, e le altre critiche circoſtanze del tempo preſente; nulladimeno la malvagità degli uomini, e l' avidità, e l' ingordigia di taluni ſempre intenti a profittare anche della calamitoſa ſtagione che corre, piena di timori e pericoli, aveva operato che in mezzo all' abbondanza ſi ſperimentaſſe, particolarmente in queſta Provincia di Terra di Lavoro, notabile alterazione ed eſorbitanza ne' prezzi ſpecialmente del grano, che in pochi giorni era montato al quarto ed al terzo più di quel che correa nel principio della raccolta. Quindi la Maeſtà del Re noſtro Signore moſſa dalle umili iſtanze di queſto Pubblico, uniformandoſi alle rappreſentanze di queſto Supremo Magiſtrato ſi degnò prima ordinare la libera immiſſione del grano in queſta Capitale, perchè ognuno poteſſe a ſua voglia provvederſene, ed indi, perchè queſta permiſſione avea contribuito all' alterazione ſuddetta del prezzo del grano, impoſe al Magiſtrato ſteſſo di taſſarlo, e finalmente con Diſpaccio per Segreteria della Real' Azienda in data di jeri, ſi è ſervita d' ordinare che ſe ne pubblicaſſe la taſſa nella maniera, e colle pene, che ſi contengono negli articoli ſeguenti.

Frumentum Averſanum carolenis XIII., cum dimidio.

I. Poichè è ben nota la differenza della qualità de' grani, che produce queſta Provincia di Terra di Lavoro, S. M. ha ordinato che il grano di Averſa, e de' ſuoi Caſali, e di quelli di queſta Capitale, non poſſa venderſi a prezzo maggiore di carlini tredici e mezzo il tomolo.

Campanum XII. cum dimidio.

II. Che il prezzo de' grani di Capua, e del ſuo diſtretto, e di tutto il rimanente di Terra di Lavoro non ecceda carlini dodici e mezzo per tomolo.

Qui frumentum vendere recuſaverit praeter domeſticam annonam poenas luet.

III. Che coloro, i quali occultaſſero il grano, o ricuſaſſero di venderlo (a riſerva della ſufficiente provviſta per ſe ſteſſi, e per le loro famiglie) ovvero lo vendeſſero a prezzo maggiore de' reſpettivamente taſſati ne' due precedenti articoli, ſoggiacciano alla pena, da irremiſibilmente eſeguirſi, della perdita del grano, di ſei meſi di carcere, e di altre ad arbi-

arbitrio di queſto Supremo Magiſtrato.

Exequutio hujus legis annonariae Magiſtratibus Municipalibus committitur.

IV. Che l'eſecuzione di queſta ſua Real determinazione ſi commetta, come in vigore di queſto Bando di Real ordine la commettiamo a' riſpettivi Conſolati di Mare, e Terra di queſta Provincia, ed al Regio Governatore di Capua per lo diſtretto della ſua giuriſdizione, ed agli altri locali; con dichiarazione però, che in caſo di gravame da' decreti de' ſuddetti Governatori di Capua, e degli altri luoghi di queſta Provincia, ſi appelli a' reſpettivi Conſolati di queſta ſteſſa Provincia, e ſucceſſivamente a tenore de' Reali Editti in materia di commercio a queſto Supremo Magiſtrato.

Arbitrio Magiſtratus Commercii de ulteriori aeſtimatione providebitur.

Riſervandoſi il Magiſtrato ſteſſo il regolamento de' prezzi non ſolo del grano, ma ancora di tutti gli altri generi di vittuaglie per tutto il Regno, ſecondo lo richiederanno la neceſſità, o l'opportunità, e le circoſtanze del tempo preſente nella forma, che col precitato Real Diſpaccio gli è ſtato eſpreſſamente ordinato dalla Maeſtà Sua.

E perchè le coſe ſopraddette vengano a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Editto ſi pubblichi in queſta Capitale, e ſi faccia pubblicare in ciaſcuna Univerſità di detta Provincia di Terra di Lavoro per mezzo de' reſpettivi Conſolati, e loro ſubalterni, laſciandoſi al Cancelliere di eſſe Univerſità un eſemplare in iſtampa del Bando ſteſſo, che a tal effetto ſi è fatto imprimere, con traſmetterſene un numero ſufficiente a' Conſolati ſuddetti. Dal Supremo Magiſtrato del Commercio i 20. Luglio 1743. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. . . . . *Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Caſalicchio. Il Marcheſe di Piſciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata

1743. a dì 22. Luglio 1743.

(†) PRAMMATICA LXIII.

Eodem Rege. Intra decem dies Sitoniae publicae impleantur, post lapſum terminum, cuique liberum cui vendere velit.

ESſendo pervenuto a notizia di queſto Supremo Magiſtrato del Commercio qualmente non oſtante i premuroſi reiterati ordini dati perchè ſi provvedeſſero le Univerſità di queſto Regno del grano, di cui hanno biſogno per la loro Annona, non ſolamente non ſi ſono ancora provvedute, ma di più impediſcono la contrattazione, e traſporto de' grani non meno per queſta Capitale, che per gli altri luoghi del Regno, che ne ſono neceſſitoſi, con grave pregiudizio della provviſta, e del commercio univerſale di queſto Regno, ed avendone dato conto a Sua Maeſtà, ſi è ſervita con biglietto per Segreteria della Reale Azienda in data de' 29. del caduto ordinare, che da queſto Supremo Magiſtrato del Commercio ſi faccia il preſente Bando, con cui ſi preſcrive a tutte le Univerſità di queſto Regno, che fra il termine di dieci giorni, da contarſi dal dì della pubblicazione del medeſimo, facciano la provviſta di tutto il grano, di cui han biſogno per la loro Annona, facendo partiti, o ratizzo ſecondo ne' precedenti Bandi viene preſcritto, rimettendone le fedi autentiche a' riſpettivi Conſolati, ne' di cui diſtretti ſi ritrovano, e riferendoſi da' medeſimi Conſolati a queſto Supremo Magiſtrato del Commercio; dopo il qual ſuddetto termine di giorni dieci, ſia libero ad ognuno di contrattare, vendere, e traſportare i ſuoi grani, dove gli piacerà, ſotto pena di ducati dugento, da pagarſi da' Sindaci, e Governanti delle ſuddette Univerſità, qualora aveſſero mancato a fare la provviſta nel termine come ſopra dichiarato, ed in oltre di ſopportare eſſi ſoli il danno, che riſulterà dall'aumento del prezzo del grano, che a tempo non avranno provveduto. *Dal Supremo Magiſtrato del Commercio li 2. Settembre* 1743. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. . . . . *Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Caſalicchio. Il Marcheſe di Piſciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 4. Settembre 1743. 1743.

Hoc conſilio annona altra continens XXV. pro quovis frumenti modio vere integro in locis mediterraneis non fuit. In Apulia, & Lucania XX.

(†) PRAMMATICA LXIV.

Ferdinando IV. Rege. Camera rationum ſummarum aeſtimationem frumenti conſtituit, quam Rex juſſerat, ut in Pragmatica ſequenti.

PErſuaſo il Re N. S. da ſicuri riſcontri che ne ha ricevuti, di ritrovarſi in queſto Regno, non ſolo grano ſufficiente, ma ſoprabbondante ancora per l'annuale ſuſſiſtenza de' ſuoi Fideliſſimi Popoli, e per la ſemina tanto neceſſaria al beneficio di queſto Regno; poichè ſebbene la raccolta non abbia in queſto anno corriſpoſto a' communi deſiderj, tuttavolta non è ſtata così ſcarſa, che col grano, che ſi ritrovava ripoſto della paſſata raccolta non ſia ſufficiente, e ſoprabbondante ancora per gli uſi ſuddetti; E ben inteſo ancora, che l'eſagerata penuria unicamente derivi dall' avidità di coloro, che fanno ſimili ſpecie d'induſtrie, i quali non contenti di averci conſiderabile guadagno, hanno creduto poter ſoddisfare alla loro ingordigia coll'eccesſiva alterazione de' prezzi, punto non commovendoſi dalla neceſſità de' biſognoſi di tale genere, che col danaro alla mano ce lo richieggono: E volendo la M. S. dare opportuno riparo ad un inconveniente cotanto pernicioſo a' ſuoi Fideliſſimi Vaſſalli, col frenare la licenza di aumentarſi i prezzi del grano fino allo ſcandalo, provvedendo nell'iſteſſo tempo all'oneſto lucro de' medeſimi, ha perciò riſoluto di pubblicarſi il preſente Editto, col quale ſi ordina, e comanda a tutti, e ſingoli nel preſente Regno, che ſotto l'infraſcritte pene, da incorrerſi irremiſibilmente in qualunque caſo di contravvenzione, quelli, che tengono ripoſti grani in quantità grande, o mediocre, oltra del proprio biſogno, debbano eſporgli in commercio, ed in vendita a tutti quelli Nazionali, che li ricercheranno; ſenza poterli vendere a maggior prezzo di carlini due a tomolo

molo di più della voce ſtabilita ne' Luoghi, da' quali prendono norma tutte l' altre popolazioni delle reſpettive Provincie.

E pubblicato che ſarà il preſente Editto vuole, ordina, e comanda la M. S., che richiedendoſi il grano alla ſopraddetta ragione, ſe vi ſia chi non voglia venderlo, debbaſi immediatamente paſſare al ſequeſtro, e confiſcazione del grano, e ſucceſſivamente non ſolo alla perdita del medeſimo, ma ben anche alla pena del ſuo valore in danaro; e poichè ciò neppure è ſufficiente al gaſtigo de' contravvegnenti, vuole perciò la M. S., che ſeguito il caſo della contravvenzione, debba umiliarſele da' Miniſtri Delegati una diſtinta rappreſentanza, ad oggetto, che ſecondo i caſi, che occorreranno, poſſa anche ſtabilire quella pena di corpo afflittiva, che ſtimerà propria contra di coloro, i quali incorreranno nella diſubbidienza di cotanto ſalutare provvedimento al Pubblico.

Ben inteſo, che tale ſtabilimento debba avere la ſua eſecuzione per lo corſo di meſi due decorrendi dal giorno, nel quale ſarà ſeguita la pubblicazione del preſente Editto; elaſſo il quale tempo, ſi riſerba la M. S. di dare altre più forti provvidenze per li poveri, ſenz' alcuno riguardo di quelli, che non avranno voluto vendere.

Ed acciocchè tale ſalutare provvedimento abbia la ſua più pronta, e ſpedita eſecuzione, ſi è perciò la M. S. degnata di deſtinare alcuni Miniſtri Delegati, a' quali ha conceduta, e concede tutta l' autorità di procedere indipendentemente, e con facoltà inappellabile contra de' traſgreſſori, e violatori di queſti ſuoi Sovrani ordini.

Ed affinchè neſſuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza, perciò ſi ordina, e comanda di farſi pubblicare il preſente Editto, ne' Luoghi, Terre, e Città ſolite di ciaſcheduna Provincia, con affiggerſi parimente dove ſi conviene, affinchè ognuno n' abbia ſcienza, e penſi di eſeguirlo giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore. *Dato in Napoli dalla Regia*
1763. *Camera della Sommaria li 31. Ottobre 1763.*
D. ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *D. Dominicus Cardillo. D. Laurentius Paternò. D. Petrus Sanviſente. D. Caeſar Coppola. D. Thomas Farina. D. Nicolaus de Creſcentio. D. Petrus Lignola. D. Johannes Ferraro. D. Januarius de Ferdinando. D. Angelus Granito. D. Berardinus Bolza. D. Dominicus Figliola. D. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. D. Joſeph Caravita Regal. Patr. Fiſci Patronus. Conſ. U. J. D. D. Thomas Abbamonte a Secr. Per S. M. Regiae Camerae. U. J. D. Nicolaus Migliore Act.*

(†) PRAMMATICA LXV.

Ferdinando IV. Rege. Hoc anno propter copiam imbrium, annona laboratum eſt: Saeva penuria totum Regnum

LA Maeſtà del RE N. S., che Iddio ſempre feliciti, e conſervi, ſi è degnata con Reale Diſpaccio ſpedito per Segreteria di Stato d'Azienda e Commercio in data de' 2. del corrente meſe di Novembre, comandarci l'eſatta eſecuzione di quanto fu dalla M. S. preſcritto, e determinato con altro Reale Diſpaccio per la ſteſſa Segreteria di Stato ſpedito in data de' 28. del proſſimo paſſato meſe di Ottobre corrente anno 1763., il quale è del tenor ſeguente, cioè: " Perſuaſo il RE „ per li ſicuri riſcontri, che tiene, di ritrovarſi in queſto Regno grano, e grano d'India, non ſolo ſufficiente, ma ſoprabbondante ancora, tanto per la ſua annuale ſuſſiſtenza, quanto per la ſemina: e che comunque la raccolta abbia poco corriſpoſto a' deſiderj comuni, derivi l' eſagerata penuria unicamente dall' avidità di coloro, i quali ſan profeſſione di ſimil genere d'induſtria; portandola al punto di non commoverſi neppure alle richieſte, che lor ſi fanno col danaro alla mano da' biſognoſi: ha la M. S. penſato di accorrere con una pronta, ed efficace provvidenza, che ripari non ſolamente la licenza di aumentarſi i prezzi del grano, e grano d'India fino allo ſcandolo, ma altresì, che faciliti un oneſto profitto a' Negozianti del proprio genere; e perciò ha riſoluto, che la Camera della Sommaria, per mezzo di un Editto, da renderſi pubblico per lo Regno col ſoccorſo della ſtampa, manifeſti di aver la M. S. determinato, che il grano, e grano d'India debba eſporſi in commercio, ed in vendita a' Nazionali, da tutti coloro, che ne tengano ſopra del proprio biſogno quantità grande, o mediocre, che ſia; E che non poſſa contrattarſi più di due carlini a tomolo, oltra della voce ſtabilita ne' Luoghi, da cui prendono norma tutte le altre Popolazioni delle reſpettive Provincie: con che però coteſto ſtabilimento debba avere la ſua eſecuzione per lo corſo di meſi due decorrendi dal giorno, nel quale ſarà ſeguita la pubblicazione dell' Editto ſuddetto; elaſſo il quale tempo il RE darà le più forti provvidenze unicamente per li poveri, ſenz' alcun riguardo di quelli, che non avranno voluto vendere.

„ Che richieſto il grano, e grano d'India alla ſopraddetta ſtabilita ragione, quante volte vi ſia chi non voglia venderlo, debba paſſarſi immediatamente al ſequeſtro, e confiſcazione del grano, e grano d'India, ed indi non ſolo alla perdita del medeſimo, ma alla pena anche del ſuo valore in danaro: E poicchè ciò neppure è ſufficiente al gaſtigo de' contravvegnenti, la M. S. vuole, che ſeguito il caſo della contravvenzione, debba umiliarſele da' Miniſtri, che ha delegati, una diſtinta rappreſentanza, ad oggetto che poſſa anche con pena di corpo affliggere, ſecondo i caſi, coloro, i quali urteranno nell' inconveniente della diſubbidienza.

„ A tal effetto per fare, che ſubito queſto Sovrano ſtabilimento ſi diffonda per tutte le Provincie del Regno, ha la M. S. determinato, che ſenza menoma perdita di tempo il Tribunale della Camera paſſi a formare l' Editto conceputo ne' ſenſi già eſpreſſi, per farſi pubblicare in tutt' i Luoghi

levaſſet. Edictum eſt, frumenti modium caroleni duobus, ultra receptam aeſtimationem aeſtimari, & vendi deberi. Mox pro re nata novum conſilium, pro emptoribus ſe daturum Rex ſpondet. Tanta fuit hominum mala mens, malus animus, qui celato frumento Edictum ludificarent: ingruente fame ingentem, ac voluntariam aeſtimationem expectaturi: quod vicit perverſum conſilium: Toto hyeme frumenti modius ſcutatis quatuor tranſigebatur. Veris initio quinque, mox ſex, tandem ad ſeptem uſque ſcutata, execrandum pretium pervenit. Quod pro monſtro, & portento dicendum eſt, quod nuſquam temporum occurrit. Ingruente penuria, & poſt famem, *epidemia, e ſqualore* corporum nata, cibiſque impuris, annique alta ad XXX. millia periiſſe per totum Regnum narrabantur. In morbus ad canes etiam excurrit, quod genus animantium cum hominibus frequens. Multa a Rege provide, & ſalubriter acta: advecta maxima frumentorum copia ad famem levandam.

„ ghi del Regno, ed incaricarſene l'eſecuzio„ ne a' Miniſtri Delegati, per l'eſatta oſſer„ vanza delle coſe come ſopra riſolute, con „ ordine di procedere indipendentemente, e „ con facoltà inappellabile contra de' viola„ tori de' ſuoi Sovrani Ordini „. *Palazzo 28. Ottobre 1763. = Gio: di Goyzueta = Signor Marcheſe Cavalcanti.*

Pertanto affinchè queſta Sovrana determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa da chiccheſſia allegare cauſa d'ignoranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti, e conſueti, tanto in queſta Capitale, quanto nel Regno, ſi ordina, e comanda, che ogni perſona di qualunque grado, e condizione, dal dì della pubblicazione in avanti, debba oſſervarlo, ed eſeguirlo eſattamente in tutte le ſue parti, giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore, ſotto le pene nel medeſimo ſtabilite, e proſcritte, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra ciaſcuno contravvegnente. *Publicetis, & referatis = Dato in Napoli dalla Regia Camera della Som-*
1763. *maria li 3. Novembre 1763.* ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Sanviſente. Caeſar Coppola. Thomas Farina. Nicolaus de Creſcentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Bernardinus Bolza. Dominicus Figliola. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. Joſeph Caravita. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Conſ. Thomas Abbemonte a Secr. Per S. M., Regiae Camerae. U. J. D. Nicolaus Migliore Act.*

(†) PRAMMATICA LXVI.

Ejus Edicti exequutio Regio Conſiliario Januario Pallante commiſſa eſt, qui poſt luſtratam Campaniam, conveſtamque parvam frumenti copiam, ad levandam urbem, redit.

RItrovandoſi già proſſimo a ſpirare il termine di due meſi ſtabilito nell'Editto in iſtampa de' 3. Novembre 1763. con cui ſi determinò il prezzo del grano, e grano d'India generalmente per tutto il Regno: E ritrovandoci altresì Noi nel caſo di dover mettere in pratica la piena facoltà dataci dal Re noſtro Signore con Diſpaccio de' 19. del corrente per facilitare il commercio de' ſuddetti generi, che per opra de' Dardanarj, o ſieno Impoſtatori trovaſi interamente interdetto nell'interiore del Regno: affinchè non ſi urti nel diſordine del primiero rilaſciamento; abbiamo ſtimato ſpedire il preſente Bando, con cui nel nome della M. S. ordiniamo, che per la regola de' contratti di grano, e grano d'India debba rimaner permanente, e fermo il prezzo già determinato coll'Editto ſuddetto de' 3. Novembre 1763. finchè Noi col tranſito, che dovremo fare da una Provincia all'altra, conſultate le circoſtanze locali, la qualità de' generi, e le convenienze della ſtagione non ſtimeremo diverſamente, per lo pubblico bene, determinare.

E perchè l'abuſo fin qui fatto della legge non vada immune da' rigori per coloro, che l'abbiano traſgredita, mantenendo tuttavia occulti i grani, o negando di venderli quando ne ſieno ſtati formalmente richieſti, ſecondo il caſo previſto nell'Editto; facciamo noto, che uſando del potere conferitoci, oltra le pene, a cui i violatori dovranno ſoggiacere ad arbitrio della M. S. Noi eſecutivamente procederemo alle confiſcazioni de' generi, ed a condannare ſull'iſtante a preſidio i Nobili, ed in galea gl'Ignobili per circoſcriverſene poi dalla M. S. il tempo della condanna: E perchè i Denuncianti poſſano anche riportarne il guiderdone, promettiamo ſotto la ſicurezza del Real nome, la metà della roba denunciata, quante volte però la denuncia ſi faccia verificare colla invenzione della roba ſuddetta.

Quindi per far che il preſente venga a notizia di tutti, abbiamo ſtimato renderlo pubblico a tutto il Regno per mezzo della ſtampa; reſtando incaricati doverlo ſubito circolarmente ſpedire per tutt' i luoghi, ed Univerſità i Preſidi delle riſpettive Provincie, ritirandone gli atti giuridici delle relate, ad oggetto che niuno poſſa valerſi del preteſto d'ignoranza: *Dato in San Niccola della Strada li 30. Decembre 1763. GENNARO PALLAN-* 1763.
TE.

(†) PRAMMATICA LXVII.

Eodem Rege. Edictum latum ad contractus compeſcendos eorum qui in penuria frumenta acceperant a creditoribus, quanti aeſtimata eſſet, reddituri quanti aeſtimaretur. Quod quum iniquum eſſet, ad paſtas rationes lex redit.

LA Maeſtà del Re Noſtro Signore intenta ſempre col ſuo clementiſſimo animo al ſollievo de' ſuoi amatiſſimi vaſſalli, avendo con infinito ſuo diſpiacere vedute le critiche lacrimevoli circoſtanze, nelle quali ſi è veduto ridotto queſto ſuo fedeliſſimo Regno nell'anno corrente per la mancanza, ed eccesſiva alterazione de' prezzi de' grani, orzo, ed altre vittuaglie; ed avendo altresì inteſo, che la povera gente per vivere, e per abilitarſi alla coltura de' campi, ha dovuto prendere i cennati generi a mutuo, ed obbligarſi di pagarne il prezzo, o in danaro, o in iſpecie, nella nuova raccolta a quella ragione ch'è corſa nel proſſimo paſſato meſe di Maggio, o negli altri meſi precedenti alla detta nuova raccolta, ſi è degnata la M. S. colla ſua illuminatiſſima mente di riflettere, che quantunque tali contratti ſieno leciti, e permeſſi negli altri anni, tuttavia per l'eſtraordinarie inſolitiſſime circoſtanze della preſente annata, nella quale con orrore ſi ſono inteſi arrivare i prezzi di detti generi ad una ragione eccedentiſſima, ſarebbe iniquità permettere l'eſecuzione di tali contratti, mentre la povera gente per ſoddisfare un ſolo tomolo dovrebbe darne nella nuova raccolta cinque, o ſei, onde dopo le fatiche, e i ſudori della nuova raccolta reſterebbero i poveri immerſi nelle ſteſſe ſtrettezze, e miſerie, nelle quali fin'ora ſono ſtati ſprovveduti affatto del loro neceſſario ſoſtentamento; Pertanto volendo rimediare ad un tanto inconveniente ha ſtimato far pubblicare il preſente Bando, col quale per uno ſtabilimento generale da oſſervarſi ſoltanto nel corrente anno, ſi ordina, e comanda, che i grani, grano d'india, grani germani, ed orzi improntati da chi che ſia a qualunque ſorta di perſone nel corrente anno coll'obbligo di pagarne il prezzo, o nella ſteſſa ſpecie, o in da-

danaro nella nuova raccolta a quella ragione, che ſarebbe corſa nel meſe di Maggio, o negli altri meſi precedenti alla nuova raccolta, non poſſano, nè debbano pagarſi a maggior ragione de' ſeguenti prezzi, cioè: carlini ventiquattro il tomolo di grano, carlini ſedici il tomolo di grano d'India, carlini diciotto il tomolo di grano germano, e carlini dodici il tomolo dell' orzo; in maniera tale che ſe il prezzo per tali generi convenuto ne' contratti ricada a ragione minore de' ſopraddetti riſpettivi eſpreſſati prezzi, in tale caſo debbano tali convenzioni oſſervarſi, ed eſeguirſi: qualora poi per le ſuddette convenzioni riſultaſſe il prezzo da ſoddisfarſi in ſomma maggiore di quanto di ſopra ſi è detto, in tale caſo debbano i contratti ſuddetti ridurſi al cennato prezzo di carlini ventiquattro il tomolo del grano, di carlini ſedici il tomolo del grano d'India, di carlini diciotto il tomolo del grano germano, e di carlini dodici il tomolo dell'orzo, ſenza che poſſa pretenderſi veruna minima altra ſomma di più in forza de' citati contratti con qualunque forma, e clauſole foſſero conceputi, ſotto pena della perdita dell'intero credito, e di altre pene ad arbitrio della M. S. da eſeguirſi irremiſibilmente contra chiunque ardirà contravvenire alla preſente Sovrana determinazione.

Ben inteſo però, che qualora perverrà a notizia della M. S. di eſſerſi dati di detti generi a prezzi certi, e determinati, in tempo ch' erano arrivati a ſomme alterate, coll' obbligo di reſtituire poi i ſuddetti convenuti prezzi, o nella propria ſpecie, o in danaro in tempo di nuova raccolta, allora ſi riſerba la M. S. di dare quelle determinazioni proprie, che ſtimerà convenire per ridurre i detti contratti ancora alla giuſta meta. Coll' eſpreſſa dichiarazione, che un tale ſtabilimento debba aver luogo ſoltanto per ſimili contratti fatti nel corrente anno, ſenza che poſſa addurſi in eſempio per gli altri contratti in ſimile guiſa fatti negli anni precedenti, o che ſi faranno negli anni ſeguenti.

E con altra dichiarazione, che da queſta Sovrana determinazione non ſi poſſa, nè ſi debba prendere norma, preteſto, o motivo per far ſuccedere le voci del grano, grano d'India, grano germano, ed orzi della nuova raccolta a ragioni contrarie alla giuſtizia; ma le voci ſuddette debbano ne' riſpettivi tempi, e ne' riſpettivi luoghi farſi a tenore del ſolito, con tutte quelle ſolennità, e rifleſſioni, che ſi ſono praticate, e tenute preſenti in tutti gli altri anni, perchè qualora ſi vedrà, che per via di monopolj, macchinazioni, o altre maniere non legittime ſi faceſſero uſcire in alcuni luoghi le ſuddette voci non uniformi alla giuſtizia, in tale caſo ſi riſerba queſto Tribunale colla ſua autorità ordinaria moderare, e riformare le voci ſuddette, e ridurle a quella ſomma, che ſtimerà giuſta, e ragionevole.

Ed affinchè l'eſpreſſata Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, ed ogni uno l'eſegua giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore, ſenza che da chi che ſia ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza; percio ſi ordina a tutt' i Preſidi delle Provincie di queſto Regno, ed al Commeſſario di Campagna, che ciaſcheduno debba far pubblicare il preſente Bando con tutta ſollecitudine, e nella forma ſolita, e conſueta in tutte le Città, Terre, e Luoghi della riſpettiva ſua giuriſdizione, e poi rimetterlo colle dovute relate della già ſeguita notificazione. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria gli 8. Giugno 1764.* ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Maria Sanviſente. Caeſar Coppola. Nicolaus de Creſcentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Dominicus Figliola. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. Thomas Varano. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Vidit P. R. C. Joſeph Caravita. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Conſ. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M., Regiae Camerae. U. J. D. Nicolaus Migliore Act.* Bando da pubblicarſi ne' Luoghi, e per la cauſa come ſopra. Pubblicata a dì 9. Giugno 1764. 1764.

(†) PRAMMATICA LXVIII.

Eodem Rege. Repetitio, & interpretatio praecedentis Conſtitutionis.

AVendo la Maeſtà del Re Noſtro Signore col Bando formato d'ordine Sovrano da queſto Tribunale in data degli 8. del corrente meſe di Giugno, date le opportune provvidenze per moderare il prezzo da pagarſi per li grani, grano d'India, grani germani, ed orzi, che ſi ſono dati a mutuo coll'obbligo di pagarne il prezzo, o in danaro, o nella propria ſpecie nella nuova raccolta a quella ragione, ch' è corſa nel proſſimo paſſato meſe di Maggio, o negli altri meſi precedenti alla detta nuova raccolta; E volendo ora ovviare e rimediare ad ogni altra frode, ed a quell' altra ſpecie di contratti, co' quali ha preinteſo la M. S. d'eſſerſi dati i ſuddetti generi, e venduti a prezzi fiſſi, e determinati, che correvano in tempo della già ſeguita eccesſiva alterazione de' prezzi, *habita tamen fide de pretio*, e coll'obbligo di ſoddisfarlo o in danaro, o nella propria ſpecie in tempo della nuova raccolta; Perciò col preſente Bando ſi ordina, e comanda per ſtabilimento generale da oſſervarſi ſoltanto nel corrente anno, in tutto il preſente Regno, che i grani, grano d'India, grani germani, ed orzi venduti da chi che ſia a qualunque ſorta di perſona a prezzi fiſſi, e determinati, che correvano in tempo ch' era già ſeguita l'eccesſiva alterazione de' prezzi, *habita tamen fide de pretio*, da ſoddisfarſi nella nuova raccolta, o in danaro, o nella propria ſpecie, non poſſano, nè debbano pagarſi a maggior ragione de' ſeguenti prezzi, cioè carlini ventiquattro il tomolo del grano, carlini ſedici il tomolo del grano d'India, carlini diciotto il tomolo del grano germano, e carlini dodici il tomolo dell' orzo; in maniera tale che ſe il prezzo, per lo quale ſono ſtati tali generi venduti ne' contratti, ricada a ragione mino-

minore de' ſopraddetti riſpettivi prezzi, in tale caſo debbano tali convenzioni oſſervarſi, ed eſeguirſi. Qualora poi per le ſuddette vendite riſultaſſe il prezzo da ſoddisfarſi in ſomma maggiore di quanto di ſopra ſi è detto; in tal caſo debbano i contratti ſuddetti ridurſi al cennato prezzo di carlini ventiquattro il tomolo del grano, di carlini ſedici il tomolo del grano d'india, di carlini diciotto il tomolo di grano germano, e di carlini dodici il tomolo dell' orzo, ſenza che poſſa pretenderſi veruna minima altra ſomma di più in forza de' citati contratti, con qualunque formole, e clauſole ſieno concepute; e ciò ſotto la pena della perdita dell' intero credito, e di altre ad arbitrio di S. M. da eſeguirſi irremiſſibilmente contra chiunque ardirà contravvenire alla preſente Sovrana determinazione; e coll' eſpreſſa dichiarazione che un tale ſtabilimento debba aver luogo ſoltanto per ſimili contratti fatti nel corrente anno, ſenza che poſſa addurſi in eſempio per gli altri contratti in ſimile guiſa fatti negli anni precedenti, o che ſi faranno negli anni ſeguenti.

Ed affinchè l'eſpreſſata Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, ed ognuno l'eſegua giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore, ſenza che da chi che ſia ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; perciò ſi ordina a tutt' i Preſidi delle Provincie di queſto Regno ed al Commiſſario di campagna, che ciaſcheduno debba far pubblicare il preſente Bando con tutta ſollecitudine e nella forma ſolita, é conſueta in tutte le Città, Terre, e luoghi della riſpettiva ſua Giuriſdizione, e poi rimetterlo colle dovute relate della già ſeguita pubblicazione. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria li* 15. *Giugno* 1764. ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Maria Sanviſente. Caeſar Coppola. Nicolaus de Creſcentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Dominicus Figliola. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. Thomas Varano Regal. Patr. Fiſci Patronus. Vidit P. R. C. Joſeph Caravita. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Conſ. Thomas Abbamonte a Secr. Per S. M., Regiae Camerae. U. J. D. Nicolaus Migliore Act.* Bando da pubblicarſi ne' luoghi, e per la cauſa come ſopra. Pubblicata a dì 17. Giugno 1764. 1764.

A N-

ANNONARIAE
VRBANAE LEGES
TITVLVS NONVS.
PRAMMATICA PRIMA.

Capitoli del ben vivere. Bando, e comandamento da parte del Illuſtriſſimo Signore Conte di Ripa Vice Re de queſto Regno in nome de la Catholica Maieſta del Re noſtro Signore.

COnſiderando, che la principal cura, & ſtudio che convene, & deve tenere ogni bono Principe circa el governo, & bon regimento deli populi, ſi è attendere, & providere ad quelle coſe, le quale tendeno al bene publico, al quale eſſendo la prefata Majeſta Catholica molto intenta, & inclinata, & noi volendo quella imitare, & exequire ſua volunta in queſta, & ogni altra actione, havendo inteſo dali magnifici Eletti di queſta fideliſſima Cita de Napoli, & da molte altre perſone fide digne li varii, & molti deſordini, li quali ſono commiſſi, & ſe commetteno de continuo in lo vendere dele coſe dela graſſa de ditta Cita, per volere ad quelli obviare, & providere, havuta bona, & matura conſideratione ſopra tutto con el parere del Regio Conſiglio appreſſo noi Reſidente haviamo fatto, & ordinato li infraſcritti capituli per lo bono affetto, & regimento de detta Cita, & per univerſale beneficio de quella.

Piſo del pane.

I. primis ſi ordina, che li panetteri de ditta Cita non poſſano, ne debbiano vendere pane de nulla ſorte ſenza laſſiſa che ſili dara, & chel pane habbia da eſſere de quillo piſo che li ſera deputato de detta aſſiſa ſotto la pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de un auguſtale, & tenere ſerrata la potegha uno meſe, & la terza eſſere poſto ala vergogna, & privato da tal exercitio in perpetuo.

Merco, taboletta.

Item che ogni panettero debbia fare lo merco al pane, & tenere una taboletta appeſa alla porta, in la quale ſia ſcritto quanto è l'aſſiſa del pane che tene, & de quanto piſo deve eſſere ſotto la detta pena.

Che facciano pane.

Item che li panetteri di detta Cita ſiano tenuti fare pane competentemente ſecondo el ſolito tutti li dì liciti, & quando non lo faziano, pagano mezo auguſtale per dì che mancano de ditti dì liciti, ſalvo juſta cauſa, o impedimento.

Item che laſſiſa del pane habbia ad ſaglire, & calare quando ſagliera, & calera la farina al mercato de Napoli, lo prezzo de uno tari per coſcina, & coſſi lo grano, & pero ſe ordina, & comanda ad quillo tene la ſtatela a la dohana de la farina, che calando, o ſagliendo ditta farina al detto prezo de tari uno, ne debbia ogni volta dare notitia ali Eletti, o Juſticiero, o vero ali homini loro ogne volta ne ſera requeſto, o dimandato, ad cio ſe poſſa oportunamente providere ad quello che ſia ben publico ſotto pena de uno auguſtale.

Quello tene ſtatela.

Item che quando la farina ſaglie per guerra, o careſtia, o per indiſpoſitione de ſtagione de cinque carlini in ſu el tumulo non ſi debbiano fare taralli, ſuſamelli, ceppule, maccarune, Trii vermicelli, ne altra coſa de paſta excepto in caſo de neceſſita de malati ſotto pena de mezo auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, la terza privato de quillo exercitio in perpetuo.

Taralli ſuſamelli.

Item che lo panettero che fa pane de aſſiſa non poſſa caziare fiore de la farina, & darolo, overo venderlo ad altri panetteri, ne ad altra perſona, ma fare detto pane de tutta farina ad cioche ſia bello, bono, & cotto, ne debbia levar el fior del pane, che ſi chiama de aſſiſa, & che non poſſa comparare reddito da neſciuno, ſotto la pena contenta nel primo capitulo.

Pane bono, bello cotto.

Item che nullo panettero poſſa, ne debbia tenere molino ad ſua iſtantia, ne in affitto, ne in molino tenere homo ſuo, ma ſolum debbia fare lo exercitio de panettere, & che in caſa ſua non poſſa tenere più de una botta di brenna, ne in altro loco ſotto la pena contenta nel primo capitulo.

Non tengano molino.

Item che nullo panettero poſſa comperare farina, ne far comperare al mercato avante el tempo ordinato, & ſtabelito, overo che ſi ordenarà ſotto pena de uno auguſtale per volta.

Item che nullo panettere ſe debbia accoſtare a la caſa de la farina, ne alle carra de la farina, ne fare accoſtare altre per epſi, fin tanto che ſia paſſato mezzo dì, & ſonata la campana, la quale ſera ſigno de licentia, che da quella hora avante, ogne uno poſſa comperare ad ſuo piacere, ala pena contenta al primo capitulo.

Comprare avanti la campana, vide Aff. in c. 1. §. poſt natale n. 5. de pace tenenda, & Roeri, in dec. 196. num. 6. in fin.

De li buccieri.

Item che nullo buccero debbia vendere carne de neſciuna ſorte ſenza aſſiſa, ne vendere carne, più de laſſiſa, che li ſera impoſta, ne debbia tagliare, ne ſpeccare la teſta dal quarto, quando laſſiſe ſono varie ſin che non ſiano viſte per lo Officiale, & po la venda con laſſiſa li ſera poſta per ditto Officiale ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, & tenere ſerrata la chianca uno meſe, & la terza eſſere poſto ala vergogna, & privato dello exercitio in perpetuo.

Item

Aſſiſa de carne.

Item che nullo buccero debbia vendere carne de due ſorte per una, & debbia tenere la carne ſopra la chiancha finche la vide lo Officiale, & non tenerla dentro, ma publica, & non la debbia tagliare avante dì, ma expectare jorno, cho ſia viſta, & poſta laſſiſa dal Catapane, ſeu proveditore ſotto la pena predicta.

Item che nullo buccero debbia vendere carne corrupta, ne una carne per un' altra, ne vendere carne ſervata de uno dì ad un altro, cioe da Paſcha Reſurrectionis avante per tutto Ottobre, ſenza darne noticia ad chi la vole comparare ſotto la pena predicta.

Item che nullo buccero debbia tenere reza ſopra lo quarto dela vacca, o de lo bove, o altri animali, excepto ad vitelli, & craſtati, ſalvo quillo della beſtia miſma ſotto la pena predicta.

Item, che la carne de vacca, bove, genca, vitella, & de omne altro animale che ſi ſcortica non ſe debbia infiare ſi non con mantici, & non con la bocca, ne tenere pedi ſalvo de vitelli lattante ſotto pena de mezo auguſtale la prima volta, la ſeconda perdere la carne, la terza poſto alla vergogna.

Item, che nullo buccero debbia tenere carne de bove, & de vacca ad un tempo differente de aſſiſa, accioche non vengano ad vendere meſcate, & eſſero fraudati li comperatori ſotto la pena predicta.

Item, che quillo tene lo moſtrato non tenga lo de Sorrento, & chi tene lo de Sorrento non tenga lo moſtrato ſotto la pena predicta.

Dei Salcizari.

Item, che quilli fanno ſalcize non poſciano comparar porcie in lo dì del mercato in Napoli, ne ſuo deſtricto ſi non quanto voleno per fare ſalcize in loro poteche mercato per mercato, & occiſi li porci debbiano tenere le teſte avante loro poteche con li pedi lingue, & ficate, reze, polmune, cori, & ventri, & quilli vendere ad chi le vole comparare ſotto la pena predicta.

Item, che in le buccerie, & chianche dove ſe vende la carne non ſi poſſa, ne debbia vendere merce ſalvo figato, & trippa, ma quilli ſi debbiano vendere ali lochi ſoliti, & non altramente ſotto la pena predicta.

Item, che non ſi debbia dare jonta ala carne de altra ſorte che de quilla che ſi compara per lo comperatore, & che la jonta ſia conveniente ad ragione de mezo quarto per rotulo ſotto la pena predicta.

Item, che quilli bucceri, che venderanno carne tenente non poſſano vendere, ne tenere neſuna altra ſorte de carne excepto quilla tenente, ſotto la pena predicta, pero ſi concede facultà ad quilli che vendono carne prefata, che poſſano vendere, & tenere carne de vitello in uno medeſimo jorno, cioe quando la tenente, & carne prefata ſono differente de aſſiſa.

Item, nullo buccero venda carne de animali, che non ſiano occiſi in le mandre de la Cita de Napoli, ma quella farcla vendere alo ponticello del mercato de ditta Cita, & che venda ad pezzo, & non ad piſo, como e ſolito ſotto la pena predicta.

Item, che ogne buccero ſia tenuto ſpolpare loſſo maſtro; & quillo vendere con lo gambone dela coſſa deretro, ad occhio, & non ad piſo, & lo gambone ſia integro, & non ſpulpato, & ſimilmente li gambuni davanti li debbiano vendere ad occhio, & non ad piſo, & coſſi li Jocine, & li capocolli, li debbiano vendere con le melce ad occhio, & non ad piſo ſotto la pena predicta.

Buccero non poſſa uſcire.

Item che nullo buccero in dì de mercato poſſa uſcire fora dela Cita ad comparare beſtiame nel tenimento de Napoli ſotto la pena predicta.

Nota.

Item che non ſia neſſuno buccero, ne pullero, che debbia vendere ayni corderi ad tale che non ſi vendano per capretti ſotto la pena predicta.

Item che nullo buccero poſſa tenere carne In la chiancha ſua ne publica, ne ſecreta per conſervarla ad perſona alchuna ſi non al Re, Vicere, & ali reali, ma quella tenere, & vendere ad qualunca perſona ne vole, ſotto pena de uno auguſtale per volta.

De li potecari, fruttaroli, & herbaroli.

Item ſe ordina, & commanda ali potecai, fruttaroli, & herbaroli, che non poſſano vendere, ne tenere in potecha, tonnina, & formagio, & nulla ſorte lardo, candele, oglio, carne ſalata, ſalcize, & altre brutize, ma ſolamente frutti, & herbagie, & per contrario, quilli che teneno, & vendeno dette coſe ſalate, & lorde, non poſſano tenere, ne vendere frutti, ne herbe, ne altre coſe ſimile, ne pane, ſotto la pena de mezo auguſtale la prima volta, la ſeconda tenere la potecha ſerrata uno meſe, la terza che ſia privato da tale exercitio in perpetuo.

De la tonnina.

Item che qualuncha perſona che vendera tonnina in Napoli, la debbia vendere in la bilanza perciata; & tenere appreſſo uno vaſcello de aqua, & lavarla prima che la peſa: in modo che piſandoſe ſia netta, & lacqua & lo ſale ſia ſcorſo in terra, & quella vendere ad rotulo, & mezo rotulo & la graſſa ſe venda ſpartuta de la magra allaſſiſa che ſera poſta per lo Officiale in modo che li comperatori non ſiano defraudati ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, & tenere ſerrata la potecha un meſe, la terza eſſere poſto alla vergogna, & privato de tale exercitio.

Item chi vende tonnina, ſarde, ed alice ſalate, non le poſſa, ne debia vendere che prima non ſiano viſte dali Officiali, & poſtali laſſiſa, & non ſe poſſano vendere più dellaſſiſa predicta impoſta, & quando la tonnina foſſe ſcalſata, ſe venda alo ponticello del mercato ad occhio, & ſenza piſo ad vil prezo, & coſſi ogne natura de ſalzuma ſotto la pena predicta contenta ne lo proximo precedente capitulo.

De li potecari che teneno frutti.

Item che lo potegaro, che tene frutti non poſ-

poſſa far ſcelta de frutti de una ſorte, ma quelli debbia vendere meſcati como li accatta, & per laſſiſa como li ſara poſta ſotto la pena predicta in proximo.

Item che tutti li frutti che teneno in potecha li fruttajuoli debbiano tenere in publico, & non aſcoſi, & non poſſano tenere retretto ſotto la detta pena.

Item che non ſia neſciuno potegaro, herbarolo, che poſſa vendere herbe in loro poteche ſi non doi mazi per un dinaro, & non le poſſano vendere ad mazi ligati ad torniſe, excepto rape, paſtenache groſſe, & brocculi ſpicati, & detti brocculi ſe vendano ſenza frundi, & quando ſerranno tante chare le herbe per mala ſtagione che non ſe poſſano vendere ad cavalluzo, che ſe ne poſſa deſpenſare ad denaro ad pena de tari tre, & mezo la prima volta, la ſeconda tenere ſerrata la potecha un meſe, la terza eſſere privato in perpetuo da tale exercitio.

Item che nullo de ditti herbaroli poſſa intrar in loro potecha li mazi groſſi cioè le libere che chiamano li ortolani, & non poſſano tenere junchi in potecha, & facendo altramente caſche in queſta pena de tari tre, & mezo la prima volta, la ſeconda tenere ſerrata la potecha per un meſe, la terza eſſere privato imperpetuo de tale exercitio.

Item che nullo fruttarolo debbia ne poſſa recepere comparare ne vendere frutti de nulla cagione che non ſiano ben fatti, & maturi, & non poſſa fare ſcelte de nullo frutto, de vendere ad ſportella ſe non ad peſo ſotto la pena de mezzo auguſtale la prima volta, la ſeconda tenere ſerrata la potecha un meſe, la terza eſſere privato de tal exercitio in perpetuo.

Item che nullo fruttarolo, ne recattero debbia accattare ne far accattare noce, nocelle, & caſtagni de nulla manera de ligumi millio ne altra graſſa ne vittuagli la domenica, ne meno lo dì del mercato, cioe, lunidi, & venerdi, fino ad ora de nona do poi ſera ſonata la campana la quale ſera ſigno de licentia ad ogni perſona che volera accattare, ſotto la pena contenta nel proximo precedente capitulo.

Item che nullo fruttarolo poſſa tenere in potecha in un giorno frutti de una ſorte con due aſſiſe ſotto la predetta pena.

Item che tutti quilli che veneno a vendere qualſevoglia natura de victuagli, & frutti in Napoli de qualſevoglia giorno tanto ſecche como verde, o qualſevoglia altra roba da mangiare lo poſſano vendere ad loro arbitrio, & volunta che non li ſia poſta aſſiſa ne veta alcuna, ma che non poſſano vendere ad piſo ſi non ad miſura, & quilli che non ſi trovaranno havere venduto per tutto il dì non li poſſa accomodare ad altre, & accomodandole perda la mercantia, & quillo che la recepta paghe lo valore dela roba.

Item ſe concede licentia, & poteſta ad ogni perſona che poſſa andare vendendo ogne natura de frutti, & robe de mangiare per la terra, & maxime alli ortulani, & maſſari dela Cita de Napoli, che ne poſſano andare con beſtie, & ſenza beſtie ad vendere quille robe, & frutti perveneranno da loro poſſeſſioni, & *maxime* ad occhio, & ad meſura, & ad piſo, dummodo vendendo ad peſo, non exceda laſſiſa excepto in tempo de peſta che non ce poſſano andare, & quello che contravenera caſca in la pena de mezo auguſtale per volta.

Item che nullo fruttarolo poſſa comparare verdure, & foglie ne frutti o altra coſa in le ortora fore la porta de Napoli ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, & ſtare ſerrata la potecha un meſe, la terza eſſere poſto ala vergogna & privato in perpetuo de tale exercitio.

Deli citrangoli.

Item che quilli, che veneno per mare, ad vendere citrangoli carzoffe, quaglie, & ocelli vivi, granate, ed altri frutti che ſe poſſano conſervare per doi o tre dì, le debbiano vendare ſopra le barche, le quali ſtiano meze in mare, & meze in terra che non ſe metteno in magazeno alcuno, ne venderle a recattero in groſſo ſine paſſato quattro ore da po ſerranno arrivate alla marina, & venendo la barcha de notte non poſſano vendere ad recattero finche non ſiano paſſate quattro hore de dì, & dache arriva debbia vendere dele ditte robe ad ogni perſona per uſo ſuo, non ſando el contrario ſotto pena de perdere le robe predette.

Item ſe prohibiſce alli potegari ricatteri, & ogne altra perſona che voleſſe revendere che non poſſano comparare de dette robe ſe non ſecondo lordine dato nel precedente capitulo ſotto la pena contenta nel capitulo ſopra precedente.

De le legna, paglia, ſeno, & herbagii.

Item che nullo recattero ne potegaro poſſa ne debbia comparare legna, ne paglia, ne ſeno, ne herba ſin paſſato mezo dì, & non poſſano andare ad comprare herbagii ne altre coſe appartenente ad exercitio de potegari, & recattero fora de la Cita de Napoli nel ſuo territorio ſotto la detta pena.

De le ſarcene.

Item che le legne delle ſarcene debbiano eſſere tondi, & longi quattro palmi, & non ſe poſſano vendere piu de uno grano la ſarcena ſotto pena de mezo auguſtale la prima volta, la ſeconda tenere ſerrata la potecha un meſe, la terza eſſere privato de tal exercitio.

De li vini.

Item che tutti quilli che porteranno vini ad vendere in Napoli debbiano vendere ſenza alcuna fraude, & chi meſchera vino buglito, guaſto, o aquato, o altre fraude, perda lo vino, & caſca ala pena de una onza, & coſi ſe prohibiſce che non lo venda alla marina ne in altro loco ſe non al mercato, ne lo poſſa magazzenare ne mettere in loco coperto ſotto la pena de perdere lo vino.

De li piſcatori.

Item che non ſia neſciuno peſcatore che venda piſci adminuto ne in groſſo fora, ne dentro de la Cita di Napoli, ma tutto portare

tare ala preta del peſce, & vendere allaſſiſa, che li ſerra poſta, & coſi ſi ordina che non ſi poſſa fare gabella ſi non alla detta preta ſotto pena contenta al primo capitulo, alla quale pena incorra tanto lo gabelloto quanto quello che porta, e vende el peſce contravenendo al preſente capitulo.

Item ſe ordina, che quilli portano peſce per mare non debbiano pigliare terra ſe non ala preta del peſce, excepto ſe per mal tempo foſſero conſtretti li naviganti ad pigliare terra altrove. *Quo caſu* ſiano tenuti provarlo per perſone fide digni, & ſimilmente ſe ordina ad quilli portano peſce con ſome debbiano andare ad ſcarcerare ala ditta preta, ſotto pena de perdere lo peſce la prima volta, la ſeconda perdere lo peſce, & la barcha ſeu la beſtia, quale barcha ſe debbia bruſare.

Item quilli, che veneno ad vendere peſce ſalato ad ſerte, lo debbiano vendere loro medeſimi per quella aſſiſa li ſera poſta, e che nullo recattero, o peſcivendolo poſſa comperare peſce freſco per revendere. Ma lo debbiano vendere quello che lo porta allaſſiſa li ſera poſto ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda perdere el peſce & eſſere poſto alla vergogna.

Item che tutti quilli tanto citatini quanto foreſtieri che portano peſce da fora Napoli in la Cita non lo poſſano vendere in territorio de Napoli ad tavernari ne ad altre parte ſe non alla preta del peſce allaſſiſa che li ſerra poſto ſotto la pena predicta.

Item, che nullo debbia andare ad comparare peſce a le ſciabechi in territorio de Napoli alla pena de uno auguſtale, & ſe ſerranno tabernari o recatteri caſcheno alla pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda tenere ſerrata la potecha ſeu taberna un meſe, & la terza eſſere poſto alla vergogna, & privato de tale exercitio in perpetuo, & coſi ſe ordina ſotto la pena predicta alli ſciabecari che non lo debbiano vendere ſe non alla preta del peſce.

Item che neſciuno debbia inpotecare peſce per revenderlo ad altri, ma quello tenere, & vendere publicamente ad ogne perſona in nella preta del peſce allaſſiſa li ſerra poſta de di, & non de notte ſotto la pena predicta.

Deli Tabernari.

Item che nullo tabernaro debbia vendere pane che non ſia juſto de peſo, ne preſuma vendere peſce crudo de notte nè di naſcoſto ne paleſe ſotto la pena contenta nel primo capitulo.

Item che nullo tabernaro debbia comperare peſce de notte ne de di fora ne dentro Napoli, & in tenemento de la Cita excepto alla hora deputata in li capituli de ditta Cita, & comperare in la preta in queſto modo che in lo di jejunatorio ad hora de ſexta, & ad hora che non ſe jejuna ad hora de terza ſotto la pena predicta nel primo capitulo.

De non vendere peſce ad poſta.

Item che neſciuno preſuma vendere peſce ad poſta ne ad occhio ma ad peſo e che neſciuno debbia reſarchare peſce ne commettere fraude ponendo li groſſi, e freſchi da ſopra, e li piccoli & ſiditize da ſotto ne meno lavarli ſotto la pena predicta.

Item che neſciuno peſcevendolo poſſa tenere magazeno, ne potecha alla preta del peſce, ne lá vicino in poteche de altri tenere peſce naſcoſto, ma tutto ſe debbia vendere publicamente alla preta allaſſiſa della pena predicta.

Item che quilli li quali vendono robe ad peſo non debbiano tenere lo peſo alle belanze ma prima che comenzeno ad peſare debbiano adjuſtare dette belanze davante ad quilli che voleno comparare ſotto la pena contenta nel primo capitulo. *Bilancie giuſte.*

De lo caſo freſco.

Item che quilli che vendeno caſo freſco lo debbiano vendere ſecondo laſſiſa li ſerra poſta per lo Officiale ſotto la pena di perdere lo caſo la prima volta, la ſeconda perdere el caſo, e la beſtia. Et queſto etiam ſe intenda per quilli del caſo muſcio.

Deli caſi cavalluzi.

Item che li caſi cavalluzi non ſi poſſano vendere ad occhio in la Cita de Napoli ma ad peſo, e per laſſiſa li ſera poſta per lo Officiale de la Cita ſotto pena contenta nel proximo precedente capitulo.

Deli polleri.

Item che neſciuno pollero ne recattero ſe debbia accoſtare ne mandare altre perſone per parte ſua in di de mercato ad comparare pulli, capretti, porcelle, paparelli, ova ne altre coſe de graſſa in ditto mercato ſalvo dapo mezo di che ſera ſonata la campana, ne ſe trova che habia incaparrato in altro loco fora la Cita, ne per ſuo diſtricto alla pena de uno auguſtale la prima volta la ſeconda ſtare ala vergogna, & la terza eſſere privato de tal exercitio.

Vide Affl. in c. v. §. poſt natale de pace tenenda ubi quod idem eſt de jure.

De li Salcizari.

Item che li ſalcizari debbiano mettere in le ſalcize carne de tutto lo porco integro coſi del magro come del graſſo, & quelle debbiano vendere al peſo, & con laſſiſa li ſerça poſta, & che del porco non ne poſſa vendere ad peſo, ſe non farne ditte ſalcize como e ditto, reſervato lanſogna, & quella poſſano vendere ſana o fracita, o ſquagliata, ſotto la pena predicta.

Item che neſciuno ſalcizaro debbia mettere dentro ditte ſalcize altra carne che de porcho, & chi ne fa porcho non ne poſſa tenere de ſcroſa, & coſi e converſo, & chi ne tene de ſcroſa lo debbia manifeſtare, & debbiano tenere la taboletta appreſſo dove ſia annotato el prezzo, & qualita de ſalcize, & che non ſe debbiano da neſciuno vendere ad occhio ne ad palmo, ſe non ad peſo, & con laſſiſa como e ditto ſotto la pena contenta nel capitulo primo.

De le candele.

Item che quilli, che fanno le candele de ſivo le debbiano fare de bambace nova abſoluta, & chel ſivo ſia netto, e non meſcato con aniogna ne graſſo de porcho, ne altra meſtura ne fraude, e che ſiano libre juſte de peſo, & quelle vendere ſecondo laſſiſa li ſera poſta

per lo officiale ſotto la pena predicta.

De li Molinari.

Item che tutti li molinari tanto dentro come fora de la Cita de Napoli habiano macinare per laſſiſa li ſera data, e che neſciuno commetta fraude ne del grano ne dela farina per modo alcuno, e che debbiano tener la farina in loco alto ad minus doi palmi ſopra terra, & ſopra ligname alla pena d'uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, e tener un meſe ſerrato el molino, la terza volta eſſere poſto alla vergogna, & privato in perpetuo de tale exercitio.

Item che nullo molinaro poſſa ne debbia vendere farina ad panettero ne ad altra perſona, & che non debbia tenere ſe non una ſtatela, la quale habia eſſere mercata da la cecca ſotto la ditta pena.

Item che detti molinari nel tempo che conduceno le moline, debbiano donare pregiaria de li grani ſe li daranno ad macinare, de darne bon conto; la quale pregiaria habea da eſſere in la Corte de la Cecca, & ſotto pena de quattro onze, e darende noticia ali magnifici Eletti de la Cita, & chi fara lo contrario, incorrera in la ditta pena.

De lino.

Item che quelli portano el lino al mercato de Napoli lo debbiano vendere ala Croce avante el Carmeno nel dì del mercato, nel qual tempo li ricatteri non poſſano ſtare ad vendere lino loro ne meno poſſano comperare ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda perdera la mercantia, la terza eſſere poſto alla vergogna.

Item che nullo venditore di lino cetatino, ne foraſtero debbia meſcare lino di piu forte in un legamo: ne meno mettere capizi de lino male ſpatulato ſotto la pena contenta nel proximo precedente Capitulo.

Item che quello che peſa el lino non ſia recattero ne quello e maxero ſia piſatore, & chel piſatore non poſſa pigliare ſe non uno denaro per decina, ſotto la pena predicta.

De comperare beſtie vive.

Item che non ſia perſona alcuna debbia comperare beſtie vive ad quattro piede de mangiare per revenderle ad altri in li pertenentii de Napoli, ma quello, che la compera, le debbia tagliare, & venderle, excepto le beſtie macre, le quale ſia licito ad omne uno comparare per ingraſſare, & venderle in la Cita de Napoli, ala pena de una onza per volta.

De non comparare Legne.

Item, che neſciuno recattero ne potecaro poſſa ne debbia comparare legne di quelle veneno in Napoli, & quelle accataſtare per revendere, & ſimilmente ſe prohibiſce non ſe debbia refactare paglia, erba, feno ne altre coſe che vengano in ſua potecha per revendere ma venderle como veneno ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda perdere la mercantia, & tener ſerrata la potecha un meſe, & la terza eſſere privato de tal exercitio.

De le fico adogliate.

Item che nullo fruttarulo poſſa nè debbia recepere in ſua potecha per vendere fico adogliate ſotto la pena predicta.

De legna.

Item che li carcarari, bagneri, vitrari, & crerari non poſſano ne debbiano ariumullare ne accataſtare legna, ſe non quanto ſiale biſogno, & a uſo de loro carcare, bagni, & furnace, & coſi ancora li vitrari, & recattieri non poſſano andare ne mandare ad comparare dicte legna fora la porta de Napoli ne comparare avante mezo jorno, ſotto la pena predicta.

Del feno, paglia, orgio, legna.

Item che non ſia perſona alcuna de qual ſe voglia ſtato, & conditione ſe ſia, Citatino, & Habitante in Napoli, che poſſa ne debbia fare municione ne magazeni di feno, paglia, orgio, legna ne altre coſe de graxia in Napoli per revendere, ma ſolamente per uſo di ſua caſa, reſervato quelli li quali vendono in loro poteche, quelle che compreranno, le quale debbiano continuare ad vendere ſecundo laſſiſa li ſera poſta ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de perdere la mercantia.

De non fare forza ad quilli portano la graſſa. Vide Bium Dec. 5 n. 7.

Item che non ſia perſona alcuna la quale preſuma fare forza ne violenza ad quilli, che portano graſſa, & mercantia ad vendere in Napoli, che le habiano da vendere in altro loco che in li lochi deputati, ſotto pena de una onza de auro per volta.

De fare magazeno de oglio.

Item che neſciuna perſona, la quale vole fare magazeno in Napoli de oglio, preſuma comparare de lo oglio, che vene per la graſſa de la Cita, ne in dohana ne in lo tenimento de Napoli per venti miglia intorno, & de quilli veneranno in dohana non ne poſſa comparare perſona alcuna, ſalvo lo Citatino, & Habitante in ipſa Cita per uſo ſuo excepto li pizigaroli, che lo voleno per revendere in loro poteche admenuto, li quali etiam ſiano prohibiti non poſſano comparare ſalvo da quindeci ſtara abaſſio per volta ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, la ſeconda de uno auguſtale, & per uno meſe tenere la potecha ſerrata, la terza eſſere poſto alla vergogna & privato de tale exercitio imperpetuo, & queſto quanto alli pizicaroli ſeu potecaria, ali altri ſotto pena de perdere lo oglio. Vide Bium eadem deciſione.

De li carriatori di farina.

Item che neſciuno carriatore de farina con beſtia o ſenza beſtia, preſoma accoſtarſe alla caſa dela farina, & alle carra dela farina ſe non quando ſerranno chiamate da quilli hanno comparato per portare quella farina haveranne comparato, & quando ſerra chiamato ſe guardi contaminare lo venditore de la farina ad inſtantia de qualſevoglia perſona, ſotto pena de uno auguſtale la prima volta, & la ſeconda de eſſere poſto alla vergogna, & la terza privato de tale exercitio imperpetuo.

De comparare Vino.

Item che in lo comparare, & vendere de li vini, che veneno al mercato de Napoli, ce poſſa

poſſa intervenire omne perſona per ſanſaro, & ſia lecito ad omne uno che li porta metterence ipſo ſteſſo la cannella o farla mettere al altre ad ſuo piacere, & arbitrio, & ſenza pagamento alcuno.

De non fare magazeno de Vino.

Item che neſciuno Recattero poſſa fare magazeno de vino latino dentro ne fora la Cita de Napoli, ne per li ſoli caſali, & territorii, & chi aveſſe comparato quiſto anno le debbia portare ad vendere ala Cita, & de quello non poteſſero conducere o vendere ne debbiano donare noticia ali magnifici Eletti de Napoli, accio poſſano providere ſotto pena de perdere li vini.

De comprare roba de Dohana.

Item che tutti quilli li quali comperarano robbe de mangiare in la dohana de Napoli per rivenderle ad requeſta de qualſevoglia Citatino de la Cita de Napoli ne debbia refundere quello ne volera per uſo, & neceſſita ſua volendole pigliare dentro la ditta dohana per quello medeſimo pretio che comperano ipſi ingroſſo in la dohana preditta ſotto pena de uno auguſtale per volta.

De legna per mare.

Item che le legna che veneno per mare in la Cita di Napoli ſi debbiano accataſtare ala marina, & venderese ad canna, o ad ſoma ad electione de chi compera, & non ſe poſſano mettere per traverſo, ſotto pena di perdere le ligna o pagare il valore de quelle.

Ligna ad carra.

Item, che li carra de li ligna vengano ſenza falde; tanto quelle de dui taglii, quanto quelle de tre tagli, & quelle non ſcaricare in nulla parte ſi non portarla in Cita coſi como le hanno caricate, & portate de ſopra, ala pena de perdere li ligni.

De quilli portano paglia.

Item, che tutti quilli, che portano paglia ad vendere in Napoli con Salma ad riticelli non la poſſano vendere ad centenaro de faſſi, ma ſolamente ad ſalma, ala pena de perdere la paglia.

De quilli fanno Ciſtoni.

Item, che quilli li quali fanno baccelli per fare Ciſtoni, & ciſtelli, li debbiano fare in le poſſeſſione loro, & non ad terre patronate, o vero moſtrare da chi le hanno comperate, a la pena de uno auguſtale per volta.

Che non ſe poſſa fare congregatione.

Item, ſi ordina, & comanda che niſciuna generatione de ditti homini li quali fanno ditti eſercitii ſi debbiano congregare in loco alcuno per far parlamento, o alcuna ordinatione tra loro ſenza licentia deli magnifici Electi dela Cita, ſotto pena de uno auguſtale per volta de ciaſcuno de quilli ne intervenerano, & de quilli li fanno congregare per omni uno una onza, & li capi ſiano privati di larte in perpetuo.

De la Catapania.

Item, ſi declara, che atteſo e convenuto tra li Gentilhomini, & Citatini de Napoli de communi conſenſu, & volunta, che tutti quilli gentilhomini che averano la Catapania de epſa Cita la debbiano exercitare perſonalmente, & non darela ne vendere ad altri, & chi non la vol fare perſonalmente la debbiano renuntiare in potere de lo Segio, & piaza chenze provida de perſona habile che la habbiano da exercitare *perſonaliter*, atteſo officio honorato, & ſi deve exercitare per homo da bene, & quando non la voglia exercitare ne renuntiare, li Electi, & Piaza de quillo loco donde è la Catapania nce debbiano providere fra termine de dui dì de perſona habile, & quando ne lo dicto termino non ce ſia proviſto ſia licito ali magnifici Electi dela Cita providere per quella volta de homo de quella Piaza medeſima che ſia ydoneo & ſufficiente, & ſimile ordine ſi debbia obſervare alli Catapani tocano alli ſtudianti, & pero ſe ordina, & comanda che coſi ſe debbia obſervare, & exequire.

De fare lo libro de pene.

Item, ad tal che ſe poſſa mettere in executione, quanto in lo preſente Bando, & ie li preſenti capituli ſe contene volimo, & coſi ordinamo, & comandamo, che per lo Officiale, per lo quale ſi faranno le exequutione dele preditte pene ſecundo e ſtato ſolito, e conſueto ſi debbia fare un libro in lo quale ſe debbiano annotare tutte le pene, che ſe exigeranno da hogi avante con la diſcretione particulare del dì, & de quilli ſerranno caſcati in le pene, & quando uno ſerra caſcato in la terza pena lo debbia ſubito rivelare ad noi, o ad uno deli magnifici Regenti della Cancellaria, accio ſi poſſa exequire lordini contenti in li preſenti capituli, el quale libro, & notamento ſi debbia fare ſenza fraude alcuna ſotto pena da privarlo de ſuo officio, de lo quale libro volimo ſe debbia dare copia, o inſpectione ali magnifici Electi dela Cita ogne volta che lo voleranno vedere, o pigliare detta copia, perchè ſi poſſa continuamente attendere alo bene publico, & al bon regimento dela Cita, & quilli che ſerranno caſcati in le ditte pene ſiano puniti, & caſtigati ſecondo la forma de ditti capituli.

Data in Caſtello novo Neapoli die xxv. Januarii MDIX. El Conte, e Locotenente generale. Vidit Montealtus Regens. Vidit de Colle Regens. Ex ea Secret. Graſſiæ appellatione quid veniat vide Raphael. Fulgoſ. num. 111. alias 16. in capitulo iſtud, & quid appellatione annonae Affl. in cap. 1. §. poſt natale de pace tenenda, ibi quid in Palea, quid in Caſeo.

AN:

A N N O N A R I A
V R B A N A E D I C T A
T I T V L V S D E C I M V S.
P R A M M A T I C A P R I M A.

Reaſſunto de' Bandi della Fedeliſs. Città di Nap.

ACCATTATORI de' Peſci debbono aver licenza *in ſcriptis* dall' Eccellentiſſimo Regio Tribunale dell' Annona con dar pleggeria; e debbono ancora eſſer matricolati, altrimenti incorrono nella pena di perdita della roba, fruſta, ed altra arbitraria corporale (1).

Accattatori de' Peſci non eſſendo matricolati non poſſano accoſtare, nè abitare vicino le Pietre, ſeu luoghi deſtinati per la vendita de' Peſci per pena ſtabilita di fruſta, anni cinque di galea, e perdita della roba (2).

Accattatori de' Peſci, non conſegnino giammai peſce ad alcuno, ſe non ſotto le bilance, nelle ſtrade, e ne'luoghi pubblici, incorrendo nelle traſgreſſioni a pena di perdita della roba, ed altra ad arbitrio dell' Eccellentiſſimo Tribunale (3).

Accattatori de' Peſci, non conſegnino, nè vendino peſce che dopo ſchiarito il giorno, e non già di notte ſotto pena di perdita della roba, e fruſta (4).

Accattatori de' Peſci non poſſano andar ad incontrare il peſce per mare ſotto pena ad arbitrio, e perdita della roba (5).

Accattatori de' Peſci, che non poſſano portare il peſce da una Pietra in un'altra, ſotto pena di ducati 25., e perdita della roba (6).

Accattatori de' Peſci, che debbano ingabellare alla Pietra grande, e ivi laſciare almeno la metà del peſce, e il di più vendere nelle ſtrade pubbliche, e non già vicino il fondaco detto di S. Giacomo degl' Italiani di Porto, ſotto pena di duc 24. e perdita della roba (7).

Accattatori de' Peſci non poſſano dar a vender peſce a' Bazzarioti, ſotto pena di ducati 25., e perdita della roba (8).

Accattatori de' Peſci non poſſano comprar peſci da' Peſcatori convicini, e propriamente dalla Torre del Greco ſino a' Bagnoli, ſotto pena di ducati 30., e perdita della roba (9).

Accattatori de' Frutti, e Quadrettari non poſſano comprare i frutti, e carcioſi ne' giardini, e maſſerie, o incontrarli per mare, o per terra, ſotto pena di ducati 25., e perdita della roba (10).

Accattatori ricattieri, che non poſſano entrare a comprare al mercato che dopo l' ora ſtabilita, ſotto pena di ducati 25., e perdita della roba (11).

AGRESTA, che non poſſa venderſi dell' uve atte a far vino, nè di vigna, o alberi, ma ſolamente quella di pergole, e di tre volte l'anno; ſotto pena di carlini 15., ed altra arbitraria (12).

Agreſta che non ſi venda a quadretti, nè ad occhio, ma a peſo, e per l'aſſiſa, ſotto pena di carlini 15., e perdita della roba (13).

AINI, che di quelli, per li quali ſi paga il grano a rotolo, e per l'aſſiſa, che eſſendo cogliuti, non ſe n'inchiudano, ſe prima non ſe ne dà notizia, e l' iſteſſo de' Tori, Verri, e Caſtrati Cogliuti; pena di carlini 15., e perdita della roba (14).

ALICI, ſi proibiſce a ſalarſi in queſta Città, e luoghi convicini, con ordinarſi che quelli, che avean ſalato, ne deſſero nota al Tribunale, ſotto pena di perdita della roba, e ſi promette il terzo all'accuſatore (15).

AMITARI, che non vendano, nè riſondano farina ad altri, nè fiore di eſſa ſotto pena di ducati 20., e perdita della roba (16).

Amitari, che non proccurino licenze in caſa degli Eccellentiſſimi Signori Eletti circa il comprare de' grani; ma quelle ſi facciano nel Tribunale con firma della maggior parte ſotto pena di once 25., e perdita della roba (17).

Amitari, che non comprino i grani, che ſi conducono in queſta Città a vendere, nè da' luoghi convicini, ma miglia trenta lontano, con portarne fede de' luoghi, e della quan-

(1) de anno 1564, ut in ban. tom. 1 fol. 131. & de anno 1616., ut in ban. tom. 8 fol. 27. a tergo.
(2) de anno 1616., ut in ban. 8. fol. 27. a tergo.
(3) de anno 1616., ut in ban. 8. fol. 28, & in anno 1618., ut in ban. 9 fol. 113. a tergo.
(4) de anno 1614., ut in ban. 8. fol. 98
(5) de anno 1618. ut in ban. 9 fol. 114.
(6) de anno 1621. ut in ban. 9 fol. 207.
(7) de anno 1634. ut in ban. 10. fol. 7. a ter
(8) de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 53, & de anno 167[illegible] fol. 11[illegible] a ter.
(9) de anno 1673. ut in ban. 13. fol. 129. a tergo.
(10) de anno 1626. ut in ban. 9. fol. 74. & de anno 1639. fol. 146. a ter.
(11) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 70.
(12) de anno 1599. ut in ban. 2. fol. 118. renovat. in anno 1625. ut in ban. 9. fol. 50. & in anno 1634. fol. 9. ban. 10.
(13) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 39., & de anno 1559. ut in ban. 7. fol. 116. a ter.
(14) de anno 1578. ut in ban. 3. fol. 144. a ter.
(15) de anno 1591. ut in ban. 3. fol. 195. a ter.
(16) de anno 1615. ut in ban. 4. fol. 3. a t. renovat. an. 1619. fol. 43. a t.
(17) de anno 1575. ut in ban. 4. fol. 73.

quantità, ſotto pena di once ſei, e perdita della roba, con promeſſa del quarto all' Accuſatore (1).

Amitari, che nelle loro botteghe non ſcarichino grano ſenza intervento del Magnifico Secretario pena d' once 5. e perdita della roba (2).

Amitari, che non entrino nel mercato a comprar grani ſin paſſato il mezzodì, pena di ducati 6. (3)

ANIMALI VACCINI, ſi ordina a chiuderſi nelle mandre, ed ucciderſi nel medeſimo dì che ſi comprano, ſotto pena della perdita della roba, e promeſſa del terzo all'accuſatore (4).

Animali Vaccini nell' anno 1560. ſi vietò a macellarſi per anni due continui in tutto il Regno, eccetto i Buoi marroni, e Vacche ſterili, ſotto pena a' Macellatori di fruſta, ed anni tre di galea, ed a' Padroni della perdita della roba, e ducati mille (5).

Animali Vaccini proibiti a venderſi, e macellarſi per lo Regno per lo meſe di Marzo, ed Aprile nell'anno 1587., e 1600. pena di ducati 300., ed altra arbitraria (6).

Animali Vaccini proibiti a macellarſi per miglia trenta intorno, eccetto che nelle Città ſe alcuno ſe ne dirupaſſe a grana tre il rotolo, anche ſe foſſe Vitella, ſotto pena di ducati cinquanta, ed altra ad arbitrio, e queſto per li ſuddetti meſi di Marzo, ed Aprile (7).

Animali Vaccini proibiti a macellarſi per trenta miglia attorno queſta Città da' tempi Paſquali ſino a 30. Maggio, ſotto pena di ducati cinquanta, ed altra corporale (8).

Animali Vaccini, che ſi ammazzino nelle mandre dello ſcannaggio, ſotto pena di perdita della roba (9), ed anche di anni diece di galea (10).

Animali Vaccini che non poſſano ammazzarſi dentro le chianche, ma chiuderſi, ed ammazzarſi nelle mandre pubbliche ſotto pena arbitraria (11).

Animali Vaccini ſi vieta a comprarſi nel mercato prima delle 14. ore ſotto pena di perdita della roba, e queſto tra certo tempo (12).

Animali Vaccini, che non poſſano eſtraerſi ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, ſotto pena di perdita della roba, e quattro tratti di corda (13).

Animali Vaccini, che non poſſano comprarſi ne' luoghi infra trenta miglia diſtanti da queſta Città, ma debbano condurſi al Mercato, ed ivi venderſi ſotto pena di perdita della roba, e quattro tratti di corda (14), rinnovato con pena arbitraria, e carcere d'un meſe (15).

Animali Vaccini nel mentre ſi conducono, non poſſano aſſociarſi con cani corſi, o far caccia per ſtrada, o in altri luoghi, pena d'once 25., e perdita della roba (16).

Animali Vaccini che non poſſano tagliarſi per venderſi ne' luoghi pii, pena di perdita della roba, ed arbitraria anche a' Venditori (17), ed anche pena di fruſta, ed anni tre di galea (18).

Animali Vaccini ſi proibiſce a venderſi, e tagliarſi in quelle medeſime chianche, dove ſi tagliano annecchie, o vitelle, pena di carcere per un meſe, ed altra ad arbitrio (19).

ARBORI DE' FRUTTI, che ſi portano a venderſi, debbano venderſi nel medeſimo dì che ſi portano al mercato, e non conſervarſi un mercato all'altro, pena di carlini quindici (20).

ASSISA che ſi tenga nella Tabella con lettere groſſe, ſei palmi alti da Terra nelle botteghe, pena di un auguſtale, ed altra ad arbitrio (21).

B

BANCHE de' frutti di mare ſi vieta a ponerſi intorno agli archi della Pietra del Peſce, ma debbono ſituarſi le robe in Terra attorno i Pilieri degli archi ſotto pena di perdita della roba, once quattro, e galea ad arbitrio (22).

Banche de' Zeppolari ſi proibiſce a tenerſi per le ſtrade per far giuocare a tagliar zeppole, o migliacci i figliuoli, ſotto pena di perdita della roba, e fruſta (23).

BARACCHE che impediſcono il paſſaggio, ſi proibiſce a ponerſi nella ſtrada avanti San Lorenzo, ſotto pena di ducati cinquanta, e quattro tratti di corda (24).

BARCAJUOLI che non vadano a ricevere, o trafficar grani dalle Navi di partito della Città, ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti ſotto pena arbitraria, e perdita della roba (25).

Barcajuoli che non imbarchino grano, farine, orzo, o legumi ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, ſotto pena arbitraria, bruciamento della barca, e perdita della roba (26).

Bar-

(1) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 239. a ter., & fol. 248. a ter.
(2) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 242.
(3) de anno 1596. ut in ban. 5 fol. 212.
(4) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 56. a tergo.
(5) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 153. a tergo.
(6) de anno 1587., & 1600. ut in ban. 4. fol. 35., & in ban. 5. fol. 61.
(7) de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 162., & de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 34. a tergo.
(8) de anno 1624. ut in ban. 9. fol. 28. a tergo.
(9) de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85.
(10) renovat. de anno 1619. ut in ban. 8. fol. 50. a tergo.
(11) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 274. renovat. de anno 1633. fol. 261.
(12) de anno 1586. ut in ban. 3. fol. 277.
(13) de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 18 a tergo.
(14) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 211.
(15) renovat. de anno 1632. fol. 262.
(16) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.
(17) de anno 1643. ut in ban. 11. fol. 20. & renovat. fol. 190. de anno 1650.
(18) de anno 1624. ut in ban. 9. fol. 20.
(19) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 234. a ter. renovat. a 8. Febr. 1669. fol. 41. a ter. ut in ban. 13.
(20) de anno 1567. ut in ban. 2. fol. 302. a ter.
(21) de anno 1548. ut in ban. primo fol. 57.
(22) ut in ban. 4. de anno 1588. fol. 79. a tergo.
(23) de anno 1624. ut in ban. 9. fol. 40.
(24) de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 89.
(25) de anno 1544. ut in ban. 2. fol. 7. a tergo.
(26) de anno 1551. ut in ban. 2. fol. 101. a tergo.

Barcajuoli che conducono le vitelle di Sorrento, o altri luoghi, non le vendano per mare, non le paſſino ad altre barche, e le portino al molo piccolo, dove non poſſano venderle ſenz' aver la licenza del Guardiano, ſotto pena di perdita della roba, ed arbitraria, con ſcudo d'oro all'accuſatore (1).

Barcajuoli ſi vieta a poter eſſi, o altri comprar Vitelle in Napoli per traſportarle per mare in altri luoghi, pena di perdita della roba, ed altra arbitraria (2).

Barcajuoli non poſſano portare Vitelle morte, nè ſane, nè in pezzi, e portandole in dono debbano paleſare a chi, pena di perdita della roba, e ducati ſei (3).

Barcajuoli che conducono le Vitelle, non poſſano ſcaricarle ſenza prima darne la notizia agli Eccellentiſſimi Signori Eletti ſotto pena arbitraria, perdita della roba, e ducati ſei (4).

Barcajuoli che conducono pietre per fabbriche, le buttino in terra diſtanti dal mare almeno dieci palmi, pena di fruſta (5).

Barcajuoli, lor ſi proibiſce a portar peſcivendoli, o ricattieri per mare a comprar peſci eccetto i matricolati, pena d'anni tre di galea (6).

Barcajuoli, che non portino, nè vendano l'uva moſcadella ſino a' 15. Agoſto, e l'uva Anſolia, ſino alla fine del detto meſe, pena di ducati 6., e perdita della roba (7).

BASTASI carriatori di farina non entrino in Dogana, nè intervengano da ſenſali nel vender la farina, ma entrino ſolo quando ſaranno chiamati, a carriarla pena di fruſta, ed arbitraria (8).

Baſtaſi carriatori di farina ſappiano i nomi de' Panattieri, acciò non facciano errore nel portare, pena di privazione dell'eſercizio, arbitraria, e riſarcimento del danno (9).

Baſtaſi carriatori di farina, che non carichino farine a Vermicellari, Soſamellari, Paſticcieri, e Zeppolari, pena di fruſta, ed arbitraria (10).

Baſtaſi carriatori di farine, che non carichino in altri forni, che in quelli della Città, pena di fruſta, ed arbitraria (11).

Baſtaſi carriatori di farina, che non carreino le farine, ſe non ad iſtanza de' Panattieri ne' loro forni, e di quelle perſone, che tengono licenza da' Signori Eletti, pena di fruſta, ed arbitraria (12).

Baſtaſi carriatori di farine, quando portino farine a' Panattieri, eſſi Panattieri ſieno preſenti alla Dogana, pena di fruſta, ed arbitraria (13).

Baſtaſi carriatori di farine, le portino ſubito a' padroni a chi toccano, e non procedano a fare altro peſo, pena di fruſta (14).

Baſtaſi carriatori di farine, che tengono ſtalle, non portino in dette ſtalle i cavalli carichi, ma *recto tramite* vadano dove debbano andare, pena di fruſta, ed arbitraria (15).

Baſtaſi carriatori di farine, che debbano matricolarſi in S. Lorenzo, dar pleggeria *de fideliter exercendo*, pena di auguſtale, e privazione d'eſercizio (16).

Baſtaſi carriatori di farine, che non tengano parte con altri carriatori, ma ognuno da per ſe attenda al ſervire, pena di duc. 6. (17).

Baſtaſi carriatori di farine, che non vadano, a far la pruova, nè a toccarla, finchè il Panattiere non l'avrà comprata, e non la caccino, finchè non ſarà peſata, pena di carlini 15. (18).

Baſtaſi carriatori di vino che non ſi accoſtino all'inſeliciato del mercato, dove ſta il vino, nè s'intromettano alla vendita di quello, pena di fruſta, ed arbitraria (19).

Baſtaſi carriatori di vino non piglino vino con gli arcioli nè lor ſi dia da' padroni del vino, pena di mezzo auguſtale (20).

Baſtaſi carriatori di vino, che nè eſſi, nè i Barrecchiali, o Straolari, carreino, e portino vini da' Magazzinieri, e Ricattieri, i quali erano condotti per graſcia della Città, pena di perdita di beſtie, ordigni, once 4., e due tratti di corda, con darſi il quarto all' accuſatore (21).

Baſtaſi carriatori di vino, che aſſiſtono nel largo del Caſtello, marina del vino, ed altri luoghi, non ſtiano dentro de' magazzini, ma fuori in luogo ſeparato, e non s'intromettano alla vendita de' vini, pena di perdita della roba, e duc. 6. (22)

BAZZARIOTI che non poſſano comprare da' Mercanti, nè alla Dogana per rivendere, pena di duc. 25., e perdita della roba (23).

Bazzarioti debbano eſſer matricolati in S. Lorenzo, altrimenti incorrano nella pena di ducati 100. e perdita della roba (24).

Bazzarioti non poſſano uſcire a comprare Aringhe, Baccalà, ed altro da ſopra le Barche, o Navi; ma il tutto ſi dee portare in Dogana, acciò da' Conſoli ſi divida, e ripartiſca ſotto pena di duc. 100., e perdita della roba (25).

Baz-

(1) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 232. a tergo, & de anno 1557. fol 33. a tergo in ban. 2.
(2) de anno 1556. ut in ban. primo fol. 233. a tergo, & de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 34.
(3) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 36. a tergo, & de anno 1576. ut in ban. 3. fol 113.
(4) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 188. a tergo, & de anno 1566. fol. 316. a tergo.
(5) de anno 1504. ut in ban 5. fol. 53. a tergo.
(6) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29.
(7) de anno 1604 ut in ban. 6. fol. 106. a tergo.
(8) de anno 1548. ut in ban primo fol. 41. a tergo; & de anno 1554. ut in ban. primo fol. 100.
(9) de anno 1561., ut in ban. 2 fol. 290. a tergo.
(10) de anno 1548 ut in ban. 2. fol. 200. a tergo.
(11) de anno 1555. ut in ban. 2. fol 217.
(12) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 24.
(13) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 24.
(14) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 67. a tergo.
(15) de anno 1558 ut in ban. 2. fol. 85.
(16) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 196 a tergo.
(17) de anno 1562 fol 292. a tergo, ut in ban. 2.
(18) de anno 1548. ut in bann. 2. fol 327. a tergo, & de anno 1572. fol. 33. a tergo in ban. 3.
(19) de anno 1547. ut in ban 1. fol. 30. a tergo, & de anno 1554. fol. 166.
(20) de anno 1562. ut in bann. 2. fol 185.
Et de anno 1581., & 1585. ut in bann. 3. fol. 187. & 262. a tergo.
(21) de anno 1576. ut in bann. 3. fol. 119. a tergo.
(22) de anno 1585. ut in bann. 3. fol. 236.
Et de anno 1606. ut in ban. 6 fol. 171. a tergo.
(23) de anno 1665. ut in bann. 12 fol 193.
Et de anno 1668 ut in ban. 13. fol 23.
(24) de anno 1668. ut in ban. 13 fol. 23.
(25) de anno 1699. ut in bann. 14. fol. 60. a tergo.

Bazzarioti, non poſſano andar fuori a comprare, o vendere, nè per mare nè per terra, pena di ducati 25., e perdita della roba (1).

Bazzarioti non poſſano tenere poſti fiſſi per vendere, ſiccome tampoco gli Schiavi, e gente di galea, pena di duc. 100., e perdita della roba (2).

BESTIAME che chi ne comprerà per le fiere, o in altri luoghi per condurlo in Napoli, non lo venda per iſtrada, ma lo porti *recto tramite* al mercato, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (3).

Beſtiame, che neſſuno ne compri ne' dì di mercato, e ne' precedenti per eſtrarlo fuora, ſin ſonate 20. ore, pena di carlini 15. (4).

Beſtiame, che di quello è ſtato condotto per graſcia della Città, non ſe n'eſtragga ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria con darſi il quinto all'accuſatore (5).

Beſtiame, che non ſe ne compri per ammazzarſi per uſo de' particolari nè ſe ne poſſa vendere in caſe de' particolari, pena di duc. 6., e perdita della roba, ed arbitraria, con darſi il quarto all' accuſatore (6).

BESTIE di Soma, che i Padroni le portino per le capezze a mano per la Città, ed eſſendo più d'una leghino l'una all'altra, pena d'un terì per volta (7).

Beſtie da ſoma, che non poſſano ſtar ferme in niun luogo, ſe non quando i Padroni ſaranno chiamati a fare il patto, pena di perdita d'eſſe (8).

BOTTEGAI DE' FRUTTI che comprino i frutti nel mercato, e marina del vino, e non in altri luoghi, e che ſieno maturi, pena di perdita della roba, fruſta, ed arbitraria (9).

Bottegai de' frutti che tengano i frutti in pubblico, e non conſervati in altre parti, e vendano per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed arbitraria, ed anche di fruſta; E nel 1587. ſi eccettuarono i neſpoli, e ſorbi (10).

Bottegai de' frutti, che non comprino prima che ci ſia data l'aſſiſa, ed a prezzo corriſpondente alla medeſima; pena di perdita della roba, duc. ſei, ed arbitraria (11).

Bottegai de frutti, che non vadino ad incontrare i frutti, non li facciano venire a poſta, nè ſi accoſtino alle barche ſe non due ore dopo arrivate, pena di fruſta, perdita della roba, duc. ſei, ed arbitraria (12).

Bottegai de' frutti debbano eſſi comprare al mercato, e non mandarvi i garzoni, pena di perdita della roba, e di un auguſtale, e debbano eſſi far l'eſercizio perſonalmente, e non i garzoni, pena di galea (13).

Bottegai de' frutti, che non accoſtino al mercato ne' giorni di mercato, ſin ſonata la campana deſtinata in detto luogo, pena di perdita della roba, fruſta, ed arbitraria (14).

Bottegai de frutti, che nè eſſi, nè i Rigattieri comprino frutti novelli, & acerbi; ma li vendano per li Foretani, che li portano, pena di fruſta, & arbitraria (15).

Bottegai de' frutti, che non facciano ſcelta, ma li vendano confuſi, e ad ordine, pena di perdita della roba, e duc. ſei, ed il terzo all'accuſatore (16).

Bottegai de' frutti, Quadrettari, e Fruttajuoli debbano tener l'aſſiſa del Tribunale in una mazza due palmi alta da ſopra i tavolini, pena arbitraria (17).

Bottegai de' frutti, lor ſi proibì nell' anno 1559. di entrare al mercato a comprar frutti con eſſerſi deſtinati gli Accattatori, che poi li ripartivano. Nell'anno poi 1579. ſi permiſe di comprarli, con che non ci andaſſe più d'una perſona per bottega, pena di carlini 15. e poi la terza volta privato dell'eſercizio (18).

Bottegai de' frutti, che non tengano frutti prima che vi ſi ponga l'aſſiſa; pena di carlini quindici, aumentata in ducati ſei, e perdita della roba (19).

Bottegai fruttajuoli, non ſi accoſtino a comprar frutti quando ſono preſenti i Deputati ma ſtiano diſtanti, pena di ducati ſei, e perdita della roba (20).

Bottegai fruttajuoli, lor ſi proibiſce a far ſalſicce, o venderle; pena di perdita della roba, ed il quarto all'accuſatore (21).

Bottegai di frutti, lor ſi proibiſce il vender ſarache pena d'once 25. ed il terzo all'accuſatore, con altra pena arbitraria (22).

Bottegai de' frutti, che non vendano frutti a' Quadrettari, nè queſti poſſano comprarli, pena di ducati ſei, e perdita della roba, poi acre-

(1) de anno 1703. ut in ban. 14. fol. 96. a tergo.
Et de anno 1705. fol. 128.
(2) de anno 1497. ut in ban. 14. fol. 61., e renovat. nel 1699. fol. 63.
Ed altra rinnovazione nel 1718. ut in ban. 15. fol. 106.
(3) de anno 1551. ut in ban. 2. fol. 62. a tergo.
(4) de anno 1558. ut in bann. 2. fol. 107. a tergo.
(5) de anno 1559. ut in bann. 2. fol. 149.
Et de anno 1573. ut in ban. 3. fol. 26. a tergo.
Et de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 18 a tergo.
(6) de anno 1573. ut in ban. 2. fol. 27.
(7) de anno 1580. ut in ban. 4. fol. 5. a tergo.
(8) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 5. a tergo.
(9) de anno 1545. ut in ban. 1. f. 9. renovat. de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 317., & de anno 1600. in ban. 5. fol. 249.
(10) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 42. a tergo renovat. de anno 1555. fol. 140. Et de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. a tergo.
(11) de anno 1545. & 1547. ut in ban. 1. fol. 9. & 21. renovat. de anno 1562. ut in ban. 2. fol. 231. a tergo, & de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 8.
(12) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37. de anno 1557. ut in ban 2. fol. 51 a tergo, & 103. renovat. de anno 1668., & 1669. ut in ban. 13. fol. 25. 39. 42. a tergo, & 49. a tergo.
(13) de anno 1578. ut in ban. 3. fol. 131. & de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 251., & in ban. 5. fol. 23. & 58.
(14) de anno 1549. ut in ban. 1. fol. 55. renovat. de anno 1554. ut fol. 164. a tergo, & de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 175. & de anno 1649. ut in ban. 1. fol. 168.
(15) de anno 1553., & 1554. ut in ban. 1. fol. 141. & 170. a tergo.
(16) de anno 1558. 1559., & 1565. ut in ban. 2. fol. 74. 1. 6. a tergo, & 285. a tergo, renovat. de anno 1634. ut in ban. 10. fol. 6. & de anno 1648. ut in ban. 9. fol. 112.
(17) de anno 1634. ut in ban. 10. fol. 6.
(18) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 105. & 115. & de anno 1579. ut in ban. 3. fol. 156. a tergo.
(19) de anno 1576. & 1581. ut in ban. 3. fol. 116. & 195. a tergo.
(20) de anno 1584. ut in ban. 3. fol. 250
(21) de anno 1597. ut in ban. 4. fol. 160.
(22) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 204

creſciuta a ducati ventiquattro, ed anche a pena di galea ad arbitrio di S. E. (1).

Bottegai de' frutti, che non facciano aſſiſter donne nelle loro botteghe, e non tengano altro che frutti, pena di perdita della roba, e ducati ventiquattro (2).

Bottegai de' frutti, non facciano ſocietà con altri non matricolati, eccetto con quelli, che aſſiſtono pubblicamente a vendere nelle loro botteghe, i quali ſieno obbligati alle pene de' mancamenti commeſſi, pena di ducati ventiquattro, ed altra arbitraria corporale (3).

Bottegai de' frutti, lor ſi preſcrive il tempo a doverſi matricolare con rivocazione delle matricole precedenti, e che ſieno tenuti nelle pene di garzoni, creati, e compagni, pena di ducati ventiquattro, e perdita della roba (4).

Bottegai de' frutti, che non iſcarichino in altri luoghi che ne' deſignati, pena di duc. ventiquattro, perdita della roba, e degli animali (5).

Bottegai de' frutti, ed altri fruttajuoli, che non poſſano vendere l'uve glianiche, greche, e verdeſche, quali ſervono per le vendemmia, acciò non ſi ſcemi l'abondanza per la graſcia della Città, pena d'once due, e perdita della roba (6).

Bottegai de' frutti, e fruttajuoli, lor ſi proibiſce a vender l'uva moſcadella a conformità de' tempi alle volte ſino a' 20. d'Agoſto, ed altre volte per tutto Agoſto, pena di duc. ventiquattro, e perdita della roba (7).

Bottegai de' frutti, e fruttajuoli, che non poſſan vendere fave canzanelle verdi: ſervendo queſte per uſo ſecche pena di duc. ſei, e perdita della roba (8).

Bottegai de' frutti, e fruttajuoli, lor ſi proibiſce vendere fichi adogliati per certo tempo, e frutti acerbi, pena di duc. ſei, e perdita della roba (9).

BOCTEGAI DI LORDO, ſi obbligano a dar rivela de' ſalami che tengono, e fan tenere da altri, e queſto ogni anno di Quareſima per l'aſſiſa nuova da praticarſi, pena di perdita della roba, ed arbitraria (10).

Bottegai di lordo, che tengano le robe in pubblico, e vendano per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed arbitraria (11).

Bottegai di lordo ſe tengono altra roba, che non cape nelle loro botteghe, ne diano la notizia a' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Bottegai di lordo, che durante la Quadrageſima, non tengano l'apparati di carne ſalata, o di formaggi, pena di carlini quindici, ed arbitraria (13).

Bottegai di lordo, che non facciano vendere a' garzoni, ma vendano i Padroni, pena pecuniaria, ed arbitraria da incorrervi i Padroni; ed anche pena di galea, a' Padroni, e garzoni ad arbitrio di S. E. (14).

Bottegai di lordo, che facciano i portelli nelle loro botteghe, pena arbitraria (15).

Bottegai di lordo, che non tengano nè vendano con once, e mezz'once, pena di carlini 15. ed arbitraria (16).

BILANCE de' Peſcivendoli, che ſieno di qualſivoglia metallo, eccetto che di legno, e debbono eſſere perciate, pena d'once diece, ed arbitraria (17).

Bilance, che ciaſcuno Peſcivendolo abbia cura della ſua, nè permetta che altro vi peſi ſenza ſua saputa, e non ſapendone dar conto; pena d'once dieci, ed arbitraria (18).

Bilance che ſi tengano da' ſudditi nette, e giuſte, pena di un auguſtale, ed arbitraria (19).

Bilance, che non vi ſi tengano i peſi dentro, e ſi debbano porre in opra in preſenza de' compratori, pena de' Capitoli del ben vivere (20).

Bilance de' Nevajuoli debbano tenerſi perciate per la vendita della neve ſino a dieci rotola, e da dieci in sù ſi debba peſare la neve con ſtatele zeccate; ſotto pena di ducati ventiquattro, ed arbitraria (21).

Bilance di tutt'i Venditori de' commeſtibili, debbano tenerſi con l'uncino a mulinello in mezzo del pontillo, ſotto pena arbitraria (22).

BOTTEGAI, che non vadano ad incontrar frutti, e verdumi, ed ogni altra coſa di graſcia, ſotto pena d'oncia una, ed arbitraria (23).

Nè poſſano comprare al mercato prima dell'ora ſtabilita cioè.

Gennajo, e Febbrajo ad ore 18.
Marzo, ed Aprile ad ore 16.
Maggio, e Giugno ad ore 14.
Agoſto ad ore 15.
Settembre, ed Ottobre ad ore 16.
Novembre, e Dicembre ad ore 17. pena

(1) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. & de anno 1600. fol. 146. de anno 1602. 1603. & 1604. ut in ban. 6. fol 8. 60. 103. 177. & 218.

(2) de anno 1601. & 1605. ut in ban. 6. fol. 16. & 131.

(3) de anno 1601. & 1605. ut in ban. 6. fol. 16. 131.

(4) de anno 1605. ut in ban. 6. fol. 133.

(5) de anno 1607. ut in ban. 6. fol. 252. a tergo.

(6) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 8. *renovat. de tempo in tempo, e nel* 1640. ut in ban. 11. fol. 166.

(7) de anno 1643. ut in ban. 11. fol. 10. a tergo, *e poi rinnovato da tempo in tempo*, ut fol. 127. a ter. 160. & 148.

(8) de anno 1616. & 1678. ut in ban. 9. fol. 73. & 125. & de anno 1643. ut in ban. 11. fol. 155. a tergo.

(9) de anno 1667. & 1677. ut in ban. 13. fol. 19. & 203. a tergo.

(10) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37. renovat. *ogni anno l'ultimo di essi a* 28. *Marzo* 1705. ut in ban. 14. fol. 129. a tergo.

(11) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 42. a tergo.

(12) de anno 1560. & 1566 ut in ban 2. fol. 255. a tergo & 290. a tergo & de anno 1598. ut in ban. 5. fol. 168. a tergo.

(13) de anno 1550. ut in ban. 2. fol. 70.

(14) de anno 1550. ut in ban. 1. fol. 80.

Et de anno 1593. in bann. 4. fol. 236. in ban. 5. fol. 23.

(15) de anno 1554. ut in ban. 6. fol. 161. & de anno 1565. ut in ban. 2. fol 278. a ter.

(16) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 161. a tergo.

Et de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 27.

(17) de anno 1552. ut in ban. 1. fol. 123. a tergo.

(18) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 22. renovat. de anno 1561. fol. 186.

(19) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 13. a tergo.

(20) de anno 1554 ut in ban. 1. fol 140.

(21) de anno 1624. ut in ban. 9. fol. 30.

Renovat. de anno 1636. & 1647. ut in ban. 10. fol. 51. a tergo. & 81. a tergo.

(22) de anno 1626. ut in ban. 9 fol. 83.

(23) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37.

Renovat. de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 104. & de anno 1648. fol. 133.

na di perdita della roba, ed arbitraria (1).

Bottegai, che non facciano vendere da' garzoni, e difettandoſi da queſti, paghi la pena incorſa il padrone, includendo anche i Panattieri, Buccieri, e Peſcivendoli, pena d' oncia una, ed arbitraria (2).

Bottegai, lor ſi proibiſce di comprar roba per rivendere a prezzo eccedente l'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed arbitraria (3).

Bottegai Fruttajuoli, o Pizzicagnoli lor ſi proibiſce a peſare nelle botteghe, ſotto pena della fruſta, ed altra ad arbitrio (4).

Bottegai lor ſi proibiſce a tener bilance di legno; ma che il mulinello ſtia ſodo, pena arbitraria (5).

Bottegai, lor ſi proibiſce di ammaſſare, che ſole tomola otto di ogni ſorta di vittuaglie, pena di duc. 50., e perdita della roba; ampliato poi nel 1671. per tomola venti d' ogni ſorta (6).

Bottegai Pizzicagnoli, ed altre perſone che vendono carboni, ſarcine, ed altre robe a minuto, lor ſi proibiſce a vendere in groſſo, pena di ducati ſei per volta (7).

Bottegai Rigattieri, lor ſi proibiſce di ammagazzinare carboni, ſarcine, e carbonelle per venderle; pena di perdita della roba, ed arbitraria (8).

Bottegai venditori di pane, che non vendano pane ne' Borghi della Città, ma quello ſi venda da' proprj Panattieri, che lo ſanno in detti Borghi, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Bottegai venditori di pane, che non ricevano pane, o bianco, o bruno a vendere, ſe non ſia buono, e ben cotto, pena di perdita della roba, ed arbitraria (10).

Bottegai venditori di pane, che non vendano pane da cinque carlini in su, o a quelli che vorranno caricare le ſome per portarlo fuora, pena di fruſta, ed arbitraria (11).

Bottegai venditori di pane, che non tengano pane in naſcoſto, ma in pubblico, pena di fruſta, ed arbitraria (12).

Bottegai venditori di pane, in tempo di penuria lor ſi proibiſce a vender pane ſenza la cartella, e ſi obbligano a darne notizia ſera per ſera, pena d' anni 5. di galea (13).

Bottegai venditori di pane, non tengano a vendere pane biſcottato ſenza licenza, pena di perdita della roba, ed arbitraria (14).

Bottegai venditori di pane, che non vendano pane comune fatto da rotulanti, pena di quattro tratti di corda (15).

Bottegai di pane, che portino ogni mattina nota nel Tribunale de' Signori Eletti del pane di aſſiſa, che han ricevuto da' Panattieri, pena di quattro tratti di corda (16).

Bottegai venditori di pane, che non facciano vendere pane dalle donne, pene agli uomini di quattro tratti di corda, ed alle donne vidue di ducati dieci (17).

Bottegai venditori di pane, che vendono pane ſcarſo di peſo, o di minor bontà provviſto dagli Eccellentiſſimi Signori Eletti, non poſſano tener a vendere il pane di giuſto peſo, e perciò ſi provveggono i Panattieri in poſti ſeparati per lo pane ſcarſo (18).

Bottegai venditori di pane, non poſſano vendere, o tener pane, che non ſia mercato, pena di anni tre di galea (19).

Bottegari venditori di pane in Città, non poſſano vendere il pane de' Caſali, nè ſi poſſa comprare, pena di ducati ſei, e carcere (20).

Bottegai venditori di pane, non poſſano eſigere che ſolo grana tre a ducato, pena di ducati cento, e quattro tratti di corda nel 1632., nel 1647. ſi aumenta a grana 6., e nel 1649. ſi sbaſſa a grana 4. (21).

Bottegai venditori di pane, non poſſano ſenza provviſta degli Eccellentiſſimi Signori Eletti vendere il pane meno buono, a minor prezzo, pena arbitraria (22).

Bottegai venditori di pane, debbono eſſer matricolati, proibendoſi a venderſi da altri, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba e precedentemente nel 1651. pena di galea in vita, e perdita della roba (23).

Botteghe chiuſe, ſi ordina ad aprirſi per comodo del pubblico nell' anno 1656., pena di galea (24).

Bottegai di noci, nocelle, e caſtagne diano obbedienza all' accattatore deſtinato, da chi ſi ripartirà la roba tra di eſſi, pena di ducati ſei, ed arbitraria (25).

Bottegai di lordo, che non vendano una ſorta di cacio per un' altra, pena di oncia una, ed arbitraria (26).

Bottegai di lordo, che nel vendere il cacio, non vi diano la giunta di fracido, pena di ducati ſei (27).

Bottegai di lordo, che non tengono ſopra la

(1) de anno 1648. ut in ban. 11. fol. 133 renovat. de anno 1649. fol. 168.
(2) de anno 1550. ut in ban 1. fol. 80. & 184. renovat. de anno 1601. ut in Ban. 6. fol. 26.
(3) de anno 1554. ut in ban. 2. fol. 162., & de anno 1556. fol. 242. a tergo.
(4) de anno 1625. ut in ban. 9. fol. 58.
(5) de anno 1645. ut in ban. 11. fol. 62. a tergo.
(6) de anno 1668. ut in ban. 13. fol. 39. a tergo, & de anno 1671. fol. 98.
(7) de anno 1698. ut in ban. 14. fol. 56. a tergo.
(8) de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 272. a tergo.
(9) de anno 1556. ut in ban. 1. fol 238. a tergo.
(10) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 8. renovat. de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 27. a tergo.
(11) de anno 1556. ut in ban. 2. fol 225. a tergo renovat. de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 2.
(12) de anno 1551. ut in ban. 2. fol. 104. renovat. de anno 1556. fol. 228.
(13) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 201 a tergo, & de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 116. & de anno 1606. ut in ban. 6. fol. 196.
(14) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 258. renovat. de anno 1605. ut in ban. 6. fol 136.
(15) de anno 1608 ut in ban. 6. fol. 8.
(16) de anno 1605. ut in ban 6. fol. 55.
(17) de anno 1617. ut in ban. 8. fol 40.
(18) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 8. a tergo.
(19) de anno 1637 ut in ban. 9. fol. 102.
(20) de anno 1630. ut in ban. 9 fol. 170.
(21) ut in ban. 9 fol 222., & in ban. 11. fol. 221. a tergo, & fol. 169. a tergo.
(22) de anno 1668. ut in ban. 13. fol. 40. renovat. de anno 1659. fol. 43. a tergo.
(23) de anno 1707. fol. 150. & 151. ut in ban. 14., & in ban. 12. fol. 5 & 7.
(24) de anno 1656. ut in ban. 12. fol. 47.
(25) de anno 1558. ut in ban. 8. fol. 90.
(26) de anno 1556. ut in ban. tom. 1. fol 242. a tergo, & in ban. 3. de anno 1574. fol. 47. a tergo.
(27) de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 47. a tergo.

la banca la moſtra d'ogni coſa che vendono, ed in buona quantità, pena di ducati ſei, e arbitraria (1).

Bottegai di lordo, che non tengano coſe fracide per moſtra ſopra banche, nè dentro le botteghe, ma tengano, e vendano roba buona, e la cattiva mandino al ponticello, pena de' Capitoli del ben vivere (2).

Bottegai di lordo, nè eſſi nè i rigattieri facciano partito de' formaggi, e delle carni ſalate, che vengono in Napoli, pena di perdita della roba, e ducati ſei, con darſi il terzo all'accuſatore, ed avendo fatto partito, lo rivelino a' Signori Eletti (3).

Bottegai di lordo, che nè eſſi, nè i venditori di ſalſume vendano i ſalami, e ſalſumi a perſone che vorranno eſtraerli, e che non li vendano in groſſo, ma a minuto, pena de' Capitoli del ben vivere, alterata a pena arbitraria con il terzo all'accuſatore, e che ſolo poſſano vendere da due rotola abbaſſo per ciaſcheduna perſona, nell'anno 1605. (4)

Bottegai di lordo, che non tengano ſopra le banche, dove ſta la moſtra de' formaggi, e della carne ſalata, banchetelli, o altri ordigni di legno, che poſſa aſconder la roba, ma ſtia di modo che ogni perſona la poſſi vedere, pena de' Capitoli, ed arbitraria, ed anche pena di ducati ſei (5).

Bottegai di lordo, che nè eſſi, nè altri vendano ſaime, melocca, e lardoſevo a' Candelai, nè queſti la comprino, pena de' Capitoli, con darſi il quarto all'accuſatore (6).

Bottegari di lordo, che non comprino oglio a prezzo che ecceda carlini dodici, e mezzo lo ſtajo, ed eſſendovi il partito, non comprino altro oglio che quello del partito, pena di once due, e perdita della roba (7).

Bottegai di lordo, che non comprino dell'oglio, che viene con le ſome per graſcia della Città, pena ad eſſi, ed a' venditori di perdita della roba, ed once quattro, con darne il quarto all'accuſatore (8).

Bottegai di lordo, che non vendano i caci moſci per certo tempo, pena di perdita della roba, e ducati ſei (9).

Bottegai di lordo, che i ſalami fatti di freſco non li tengano nelle botteghe prima che ſia poſta l'aſſiſa, ma nelle camere, pena di perdita della roba, ed once quattro. E che non poſſano vendere lardo nuovo affummato (10).

Bottegai di lordo, che non poſſano tenere roba di neſſuna ſorta riſervata ad iſtanza de' particolari, pena d'anni tre di galea ed arbitraria (11).

Bottegai di lordo, che nè eſſi nè i Tavernai comprino provole nè caci di qualſivoglia ſorta in altro luogo che nella gabella di piazza maggiore per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, e ducati dodici (12).

Bottegai di lordo, che ſi debbano matricolare due per bottega, acciò uno poſſa aſſiſtere di dentro, l'altro di fuori, e ciaſcheduno di eſſi ſia tenuto alle pene, pena di galea ad arbitrio di S. E. (13).

Bottegai di lordo, che non vendano, nè amovano le ſalate, ſenza licenza *in ſcriptis* del Tribunale, pena di perdita della roba, e ducati diece, metà al denunciante, *ſeu* accuſatore (14).

Bottegai di lordo, che non comprino cacio celleſe, e ſardeſco a prezzo che non poſſano paſſare per l'aſſiſa, pena la prima volta di perdita della roba, e ducati trentaſei; e la ſeconda volta pena di galea ad arbitrio di S. E. (15).

Bottegai di lordo, o Pizzicagnoli, l'oglio che vendono a minuto lo debbano tenere ſopra le banche in pubblico, pena di perdita della roba, ducati dodici, ed arbitraria (16).

Bottegai Pizzicagnoli, che non comprino melloni per rivenderli, ma per uſo ſolamente, pena di ducati ſei la prima volta, la seconda di ducati dodici, la terza arbitraria (17).

Bottegai Pizzicagnoli, che debbano tener oglio a vendere nelle loro botteghe, pena di ducati ſei, ed arbitraria (18).

Bottegai, Tavernai, e magazzinieri, che non poſſano tenere carne, o peſce per rivendere, e nè pure vender carne di porco, pena di perdita della roba, ed arbitraria (19).

BRENNA, che neſſuno ne compri per farne munizione, o rivenderla, pena di oncia una, perdita della roba, ed arbitraria (20).

Brennaioli debbano comprar la brenna ſola da' Panattieri alliſtati, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (21).

Brenna, che non poſſa venderſi più di grana 27. il tomolo così ordinato nell'anno 1671., e poi sbaſſata a grana 25. nell'anno 1673. pena di perdita della roba, ed arbitraria (22).

Brennajoli, che non poſſano comprar bren-

(1) de anno 1556 ut in ban. 2. fol. 25. a tergo renovat. de anno 1557. 1556. & 1565. fol. 50. a tergo. 215. e 278 a tergo.
(2) de anno 1558., ut in ban. 2. fol. 96.
(3 de anno 1558, & 1559. ut in ban. 2. fol. 63. & 88.
(4) de anno 1550. ut in ban. 2 fol. 109.
Et de anno 1605. ut in ban. 6. fol. 151.
(5) de anno 1550. ut in ban. 2. fol. 118. a ter.
Et de anno 1574 ut in ban. 3. fol. 97. a ter.
(6) de anno 1562. ut in ban. 2. fol. 217.
(7) de anno 1572. & 1574. ut in ban. 3. fol. 28. a tergo. & 61
(8) de anno 1581. 1583. 1586. ut in ban. 3. fol. 187., & de 219. & 279. & de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 104.
(9) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 63.
(10, de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 210.
Et de anno 1639. ut in ban. 10. fol. 213. a tergo.
(11) de anno 1593. & 1597. ut in ban. 5. fol. 5. & 131. a tergo.
(12) de anno 1504. ut in ban. 5. fol. 32. a tergo.
(13) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 38. & ſeq.
(14) de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 126.
(15) de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 206.
(16) de anno 1600. ut in ban. 5. fol. 230. a tergo.
(17) de anno 1579. ut in ban. 3. fol. 38.
(18) de anno 1642. ut in ban. 10. fol. 190. a tergo, & 196. a tergo.
(19) de anno 1644. & 1649. ut in ban. 11. fol. 59. & 174.
(20) de anno 1551. ut in ban. 2. fol. 111. a tergo.
(21) de anno 1667. & 1669. ut in ban. 13. fol. 20. a tergo, & 44.
(22) de anno 1671. fol. 78. a ter. ut in ban. 13., & de anno 1673. fol. 107.

na da' luoghi pii, nè riſonderla tra di loro, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (1).

Brennajoli, che non poſſano ricernere la brenna, nè venderla ad altri rigattieri ſotto pena di perdita della roba, ed altra arbitraria (2).

Brenna proibita a tenerſi da' Panattieri più di tomola dieci, pena la prima volta di carlini 15., e tener la bottega ſerrata, e la ſeconda volta pena della vergogna, e privazione di eſercizio (3).

Brennajoli, che non poſſano tenere farina nè farro, ma ſolamente brenna, pena di ducati dodici, e perdita della roba, con darſi il quarto all'accuſatore (4).

BROCCOLI, vide in Verbo Verdumi, ed Erbajoli.

Buccieri, che non poſſano andare ad incontrar beſtiami, nè eſſi, nè i di loro garzoni, ma li comprino al Mercato, o per trenta miglia lontano con la fede de' luoghi, pena di once diece, ed arbitraria. Rinnovato detto bando nell' anno 1633. con pena di perdita della robba, e quattro tratti di corda, nel pubblico (5).

Buccieri non poſſano ne' giorni fuori del mercato comprar beſtiami in altri luoghi, ma li comprino nel lunedì, e venerdì, e li riſerbino, pena di once quattro, ed arbitraria (6).

Buccieri, che non tengano ſpartimento nelle chianche per vender merci, pena di fruſta, ed arbitraria (7).

Buccieri, che non poſſano ammazzare, ed inchiudere ſcroſe, pecore, tauri, e caſtrati ſenza darne notizia agli Officiali del Giuſtiziere, e Catapano, pena d'once quattro, ed arbitraria (8).

Buccieri, che non vendano carne di porco a' ſalatori, e ſugna a Cojai fino alle venti ore, pena di once quattro, perdita della roba, ed arbitraria (9), aumentato poi nell' anno 1551. fin ſonate le 22. ore, e nell'anno 1553. con proibizione che della ſugna, nè anco ne vendano a' Paſticcieri, e tampoco le longhe a' Tavernai fin ſonate le 18. ore (10).

Buccieri, che non ammazzino porci dopo ſonate le ore ſedici ſenza licenza de' Sign. Eletti, pena di perdita della roba, once 4., ed arbitraria (11).

Buccieri, che dopo ammazzati i porci, ſpezzino ſeparatamente i preſciutti, boccolari, pettorine, ſugna, e lardi, quali ſieno netti ſenza roſole, e ſenza boccolari, e che li vendano pubblicamente, pena di perdita della roba, oncia una, ed arbitraria (12).

Buccieri, che non vendano, nè riſondano le Vitelle di Sorrento intere, ma le ſpezzino nelle chianche, e vendano pubblicamente, con eſſer provviſte prima dal Capitano; pena di perdita della roba, ed arbitraria (13).

Buccieri, che non taglino le teſte degli animali il medeſimo giorno che ſi provveggono, ma paſſato detto giorno, pena arbitraria (14).

Buccieri, che non poſſano riſondere carne morta l'uno all'altro, pena di perdita della roba, ed arbitraria, con darſi il quarto all'accuſatore (15).

Buccieri, che non vendano coſce intere di carne, pena di once quattro, ed arbitraria (16).

Buccieri, che non tengano banconi o ſcanni da tagliar carni dentro le loro botteghe, o caſe, ma in pubblico, pena di once quattro, ed arbitraria, e poi rinnovato con pena di ducati 6., e perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (17).

Buccieri, che taglino eſſi la carne nelle chianche, e non i garzoni, pena d'oncia una, con darſi il terzo all'accuſatore, ed arbitraria (18).

Buccieri, che non debbano ſcorticare, nè ſquagliare i lardi, ma li vendano, come li fanno, pena de' Capitoli (19).

Buccieri che non taglino caſtrati, o aini magliati di freſco, ma quelli della maglia vecchia, e che i Provveditori non li provvegano, pena arbitraria (20).

Buccieri, ogni ſorta di carne la vendano nelle chianche, ed in pubblico, e non ne' luoghi naſcoſti, pena di fruſta, e galea (21).

Buccieri, che non vendano carne ammazzata in caſa de' particolari, nè in altri luoghi, ma ſolo quella che ſi ammazza nelle mandre, e chianche loro, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore, ed arbitraria (22).

Buccieri, o merciajuoli, che non vendano ſevo a' candelari, ma lo vendano al Conſole di detta arte, che dee ripartirlo, pene di per-

(1) de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 85.

(2) de anno 1625. ut in ban. 9. fol. 41. de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 284. a tergo, & de anno 1612. ut in ban. 7. fol. 129.

(3) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 170. & in V. Panattieri.

(4) de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 65. & de anno 1612. ut in ban. 7. fol. 129.

(5) de anno 1544. 1548. 1553. & 1556. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo, 23. 140., & 236. a tergo, renovat. de anno 1557. 1558. 1562. 1563. & 1564. ut in ban. 2. fol. 35. 63. 200. 240, & 263., & de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 211.

(6) de anno 1544. 1548. 1550. & 1553. ad 1555. ut in ban. 1. fol. 1. a tergo 33. 99. 117. 140. 169. & 207.

(7) de anno 1546. ut in ban. 1. fol. 24.

(8) de anno 1545. ut in ban. 1. fol. 15. a tergo, renovat. de anno 1561., & 1564. ut in ban. 2. fol. 200. & 292. & de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 19. a tergo.

(9) de anno 1546. ad 1548. ut in ban. 1. fol. 16., 28. a tergo 45. & 47.

(10) ut in ban. 1. fol. 88. a tergo, 419. a tergo, & in ban. 2. fol. 143. a tergo 174. 200. 285. a tergo, 231. a tergo, & 365.

(11) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 46. a tergo.

(12) de anno 1549. & 1551. ut in ban. 1. fol. 47. & 88.

(13) de anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72. & 73.

(14) de anno 1554. ut in ban. 2. fol. 181.

(15) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 218. & in ban. 2. fol. 29.

(16) de anno 1558. ad 1563. ut in ban. 2. fol. 65. a ter. 126. 163. 188. a tergo 221. & 259. a tergo.

(17) de anno 1558. ad 1562. ut in ban. 2. fol. 66. 127. a ter. 189. & 211.

(18) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 77.

(19) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 96. a tergo.

(20) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 105. & 109.

(21) de anno 1558. & 1597. ut in ban. 2. fol. 108. a tergo & in ban. 5. fol. 131.

(22) de anno 1559. 1561. ad 1563. ut in ban. 2. fol. 110. a ter. 189. 211. a ter., & 240.

perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (1).

Buccieri, che quando han cominciato a tagliare il primo taglio dal quarto di dietro, debbano continuare, e tagliare la coſcia, e nel primo taglio ſcendano per diritto, acciò non laſcino l'oſſo, che dee andare con detto primo taglio, pena di once quattro col terzo all'accuſatore, ed arbitraria (2).

Buccieri, che non levino lacerto dalla coſcia prima di ſfalciarla, pena de' Capitoli del ben vivere (3).

Buccieri, che vendono i piedi, e teſte di Vitelle moſtrate, debbano prima farle provvedere, pena de' Capitoli (4).

Buccieri, che tagliano piedi di porco debbano tagliar per appunto alla giuntura, e non mezzi, pena de' Capitoli (5).

Buccieri, che del beſtiame che comprano in qualſivoglia parte del Regno, arrivato che ſarà, ne diano fra due giorni notizia a' Signori Eletti, pena di perdita della roba, il quinto all'accuſatore, ed arbitraria (6).

Buccieri, che delle beſtie che ammazzano, non levino altro ſevo, eccetto le mappe, quaglio regnonante, e fianchi, pena de' Capitoli del ben vivere (7).

Buccieri, che i quarti di dietro delle vaccine, non li tengano dentro le chianche, ma fuori; e i quarti di avanti, li tengano, o ſopra le chianche, o dentro, ma in luogo che ognuno li vegga, pena d'once quattro, e perdita della roba (8).

Buccieri, che tagliano carne ne' Caſtelli ed Oſpedali, ne taglino ſolamente per la ſufficienza di detti luoghi, e non ne vendano, pena di once quattro, ed il quarto all'accuſatore; ampliato poi nel 1573., per lo comprare de' beſtiami, che ſia ſolo per uſo di detti luoghi, pena di duc. 6., ed arbitraria; E per lo vendere nell'anno 1585. anche a pena di anni tre di galea così a' venditori come a' compratori (9).

Buccieri, che non vendano carne cotta, ma cruda per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed once quattro, con darſi il quarto all'accuſatore, ed arbitraria (10).

Buccieri, che neſſuno d'eſſi compri, nè tagli beſtiami, che non ſia matricolato in S. Lorenzo, con aver dato pleggeria di eſercitar fedelmente, e di non partirſi da Napoli, ſenz' aver prima ſoddisfatto tutt' i mercanti de' beſtiami, co' quali ha contratto; pena d'once diece, ed arbitraria, aumentata poi anche di privazione d'eſercizio (11).

Buccieri, che per le carni ſi han da provvedere, non ſi caccino dalle mandre ſenza eſſer provvedute, pena di perdita della roba ed arbitraria (12).

Buccieri, che quelli, che tagliano vitelle moſtrate, debbano tenere nelle loro chianche le teſte con tutto il corpo, e non venderle per ore quattro dopo provviſte, pena di duc. quattro con darſi il quarto all'accuſatore (13).

Buccieri, che tengano la tabella pubblicamente dove ſia ſcritta l'aſſiſa ſotto pena a' traſgreſſori di anni tre di galea (14).

Buccieri, che ſien tenuti vendere ad ogni uno la carne ſecondo l'aſſiſa, e che non vendano una carne per un' altra ſenza poterſi ſcuſare ſopra de' garzoni, pena di perdita della roba, ed anni cinque di galera (15).

Buccieri, lor ſi proibiſce a far ſalſicce, pena di perdita della roba, e ducati ſei (16).

Buccieri, che non vendano le merci a' rigattieri, o cittadini per rivenderle, ma le vendano ſolo a' trippai, e merciajuoli, pena di once 25., ed arbitraria (17).

Buccieri, che nè eſſi, nè i merciajuoli comprino merci da' luoghi pii, e franchi, ma quelle ſi vendano dagl'iſteſſi Buccieri in detti luoghi franchi, pena di perdita della roba, once quattro, ed arbitraria corporale (18).

Buccieri, che non poſſano tener chianchetelle accoſto le loro chianche, pena di perdita della roba, once quattro, e corporale ad arbitrio (19).

Buccieri de' luoghi pii, caſtelle, e galee, e caſe di S. E. non taglino altre ſorte di carne, che ſolo vacche, e vitelle, pena di once ſei (20).

Bucciero, che tiene la chianca in S. Giovanni a Teduccio, non accoſti al mercato per comprar porci la mattina, ſe non paſſate le diciotto ore, pena d'once due (21).

Buccieri, che non poſſano introdurre vitelle di Sorrento, e di altri luoghi morte, e tampoco i barcajuoli poſſano condurle, pena di tre tratti di corda, ed anni dieci di galea (22).

Buccieri, che non poſſano ammazzare le vaccine dentro le chianche, ma debbano chiuderle, ed ammazzarle nelle mandre pubbli-

(1) de anno 1559 ut in ban. 2. fol. 112. a tergo.
(2) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 127. & 292. a tergo.
(3) de anno 1566. ut in ban. 2. fol. 292. a tergo.
(4) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 130.
(5) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 143. a tergo.
(6) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 138.
(7) de anno 1559. & 1560. ut in ban. 2. fol. 144. a tergo, & 174.
(8) de anno 1560. & 1561. ut in ban. 2. fol. 163. & 199. a tergo.
(9) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 163. a tergo, & 174.
Et de anno 1573. in ban. 3. fol. 27.
Renovat. de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 39., & de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 3.
(10) de anno 1560. & 1565. ut in ban. 2. fol. 169. & 278. a tergo.
(11) de anno 1560. & 1561. ut in ban. 2. fol. 173. a tergo, & 203.
(12) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 194.
(13) de anno 1566. & 1570. ut in ban. 2. fol. 293. & 349.
(14) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. renovat. de anno 1595. ut in ban. 5. fol. 4.
(15) de anno 1587. & 1593. ut in ban. 4. fol. 39. a tergo & in ban. 5. fol. 9.
(16) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 139.
(17) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 27.
(18) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 58.
(19) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 59.
(20) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 80.
(21) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 85.
(22) de anno 1624. 1625. & 1631. ut in ban. 9. fol. 21. 43. a tergo & 189. a tergo.

bliche; anche quelli de' luoghi franchi, ſotto pena corporale arbitraria (1).

Buccieri, lor ſi proibiſce a comprar porci, ſe non prima ſarà poſta l'aſſiſa, pena di duc. dodici, e perdita della roba (2).

Buccieri, che in riguardo di ſegati di vitelle moſtrate, e vitelle di Sorrento, e merci di eſſe, li vendano nell'iſteſſe chianche dove ſi tagliano, e non li diano a vendere a merciajuoli; con che non li debbano tenere aſſieme quelli di Vitelle moſtrate con quelli di Sorrento, ma ſeparatamente, pena di perdita della roba, ed once due (3).

Buccieri, che non taglino pettorine di porco ſe non alla miſura impoſta nell'aſſiſa dell'anno 1595., miſurando dal cuoio per dirittura, pena d'once ſei, e perdita della roba (4).

Buccieri, che non poſſano tener comprate erbe per far paſcere unitamenre le vaccine, nè poſſano portar cani corſi per far caccia per iſtrada, o in altri luoghi, pena d'once 25. (5).

Buccieri, e ſalſicciari, lor ſi vieta di tagliar a tonno porci di ſedici decine in ſu, pena arbitraria e precedentemente nel 1638. pena di duc. cento, e fruſta (6).

Buccieri, lor ſi proibiſce a tagliar porci in tempo di caldo, anche con divieto per miglia quaranta attorno, pena di duc. cento, e perdita della roba (7).

Buccieri, lor ſi proibiſce a tagliar porci piccoli a tonno o per ſalſicce, pena di duc. cento, e perdita della roba (8).

Buccieri, lor ſi proibiſce il macellar pecore, capre, e caproni come pure ad ogni altro in venderle, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Buccieri, lor ſi proibiſce il macellar bufali ne' tempi caldi, e venderli, pena di duc. cinquanta, e corporale ad arbitrio (10).

Buccieri, lor ſi proibiſce a tenere in una chianca annecchia e vacca, o pure annecchia e vitella, o vitella moſtrata e vitelle di Sorrento, pena di duc. quattro e perdita della roba, aumentata nel 1705. a duc. 24., e perdita della roba (11).

Buccieri, nelle chianche de' luoghi pii debbano anche vendere a conformità dell' aſſiſa, pena arbitraria, e perdita della roba (12).

Buccieri debbano tenere il lardo netto ſenza pettorine, pena di duc. 6. e perdita della roba (13).

Buccieri, che non poſſano far provvedere carni più dell'aſſiſa col preteſto che ſieno d'una chioppa, e d'un dente, pena di duc. ſei, e perdita della roba (14).

Buccieri, lor ſi proibiſce a vender carne di notte, ma paſſata un' ora del dì, pena de' Capitoli, ed arbitraria (15).

Buccieri de' Caſali in occaſione di penurie di carne, lor ſi proibiſce il tagliar carne di ſorta alcuna, ed il comprar beſtiami, che vengono in Napoli, pena di duc. ſei e perdita della roba, con darſi il quarto all' accuſatore, ed arbitraria, e l'iſteſſo è ſtato ſolito proibirſi ne' luoghi convicini per qualche tempo cioè per trenta fino a quaranta miglia d'intorno ne' tempi Paſquali (16).

Buccieri, lor ſi proibiſce di vendere ſotto a' cuoiai, nè queſti poſſano comprarlo pena agli uni, ed agli altri di duc. 6., e perdita della roba, aumentata poi nell'anno 1587. ed anni tre di galea, e poi ſoſpeſo fin ad altro ordine (17).

Buccieri, lor ſi vieta a vender carne a' tavernai, ſe non un'ora dopo la provviſta, pena anche a chi la compraſſe in loro nome di anni tre di galea (18).

Buccieri, che caccino le carni, ed animali, che ammazzano, tutt'inſieme, e lor ſi faccia una provviſta, e non più, pena d'anni tre di galea (19).

Buccieri, che in quanto all'eſecuzione delle pene ſi proceda ſommariamente, e che due teſtimonj ancorchè ſingolari convincano (20).

Buccieri, che non facciano ſpartimento di tavole nelle chianche, che hanno due porte, quali poſſano avere altra corriſpondenza che nella via pubblica, pena di perdita della roba, ed once 4. (21).

Buccieri, che non tengano riſerbata carne, nè ſugna, ad iſtanza di neſſuno, pena di anni tre di galea (22).

Buccieri, che in tempo di Quareſima non macellino altri animali vaccini, eccetto vitelle, ed annecchie veraci, pena di perdita della roba, e galea, ad arbitrio di S. E. nè poſſano entrare detti animali (23).

Buccieri, che non vendano ſevo ad altri che a' Conſoli de' Candelari, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba (24).

Buccieri, che non poſſano macellare ne' luo-

(1) de anno 1607. & 1608 ut in ban. 6. fol. 213. a ter. & 261. a ter. renov. de anno 1609. fol. 33. a ter. in ban. 9. & de anno 1633. & 1634. ut in ban. 9. fol. 214. 237 & 261.

(2) de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 236.

(3) de anno 1592. ut in ban. 4. fol 223.

(4) de anno 1603. ut in ban. 4. fol. 88.

(5) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.

(6) de anno 1644. ut in ban. 11. fol. 58. a tergo, & de anno 1638. ut in ban. 9. fol. 201.

(7) de anno 1636. ut in ban. 10. fol 60. a tergo renovat. de anno 1643. 1645. 1648. & 1650. ut in ban. 11. fol 16. a tergo, 70. a tergo, 128. a tergo, & 191. & de anno 1701. in ban. 13. fol. 88. a tergo.

(8) de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 273., & 101.

(9) de anno 1667. ut in ban. 13. fol 17.

(10) de anno 1667. ut in ban. 13. fol. 21.

(11) de anno 1556. ut in ban. 2. fol 192. renovat. de anno 1587. ut in ban. 5 fol. 46. & de anno 1569. ut in ban. 13. fol. 44. a tergo, & de anno 1705. ut in ban. 13. fol. 140.

(12) de anno 1671. ut in ban. 13. fol. 129.

(13) de anno 1701. ut in ban. 13. fol. 105.

(14) de anno 1714. ut in ban. 15. fol. 30.

(15) de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 45. renovat. de anno 1592 ut in ban. 4. fol. 235., & de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 14. a tergo.

(16) de anno 1573. ut in ban. 3. fol. 26. a tergo, poi *rivocato* fol. 29. & de anno 1624. & 1632. ut in ban. 9. fol. 28. a tergo, & 118.

(17) de anno 1583. & 1584. ut in ban. 3. fol. 237. & fol. 154. a tergo de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 42.

(18) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. renovat. de anno 1593. in ban. 5. fol 9. a tergo.

(19) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. a tergo renovat. de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 4.

(20) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40.

(21) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 278.

(22) de anno 1593. & 1597. ut in ban 4. fol. 3. & 191.

(23) de anno 1612. & 1613. ut in ban. 7. fol. 103. & 130. a tergo, renovat de anno 1631. & 1634. ut in ban. 9. fol. 207. a ter, & 260. de anno 1644. & 1646. in ban. 11. fol. 24. & 85.

(24) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 154.

luoghi pii, bensì volendo cacciar le chianche ne' luoghi pubblici, e ſenza corriſpondenza a detti luoghi pii con ammazzare il beſtiame alla mandra poſſano farlo; pena della fruſta, ed anni tre di galea e nel *1649.* ordinato di non poter macellar carne per vendere (1).

Buccieri, e merciajuoli, o altre perſone lor ſi proibiſce, ad eſtrarre fuori Napoli inteſtini di vacca, e bovi, ſervendo per li ſoppreſſati, e ſalſiccioni, pena d'once quattro, e perdita della roba (2).

Buccieri, che tutti debbano comprare al mercato, pena di carcere per un meſe, ed altra ad arbitrio (3).

Buccieri della chianca della SS. A. G. P. in tempo di Quareſima non poſſano macellare più di due annecchie la Settimana, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba (4).

Buccieri di dentro le Caſtella, ſi proibiſce a' compratori di comprarne carne, pena pecuniaria, ed arbtraria anche corporale (5).

Buccieri, lor ſi proibiſce il far ſalſicce, ma ſolo poſſano vendere la carne di porco a tondo (6).

Buccieri, che nel vendere la carne di porco, oſſervino l'aſſiſa di Napoli per quaranta miglia d'intorno, pena d'once venticinque, con darſi il terzo all'accuſatore, ed anni tre di galea, etiam a quelli che poneſſero l'aſſiſa contra la forma del preſente bando (7).

Buccieri, che nella vendita di carne da otto rotola in baſſo, ſi facciano ſubito pagare da' compratori, ſenza far loro credenza, pena di duc. tre, ed arbitraria (8).

BOTTAI, che i fuſti li facciano curare dal Torrione del Carmine, verſo la Maddalena, e dal Molo grande verſo Santa Lucia, e non in altri luoghi, pena d'un auguſtale, e perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (9).

Bottai, che ne' fuſti non pongano doghe vecchie, ma ſieno tutte nuove, pena di un auguſtale, e perdita della roba (10).

C.

CALCE, che i ſalmatari non comprino i reſidui di calce, nè la poſſano vendere così in groſſo, come a minuto, pena d'once quattro, ed arbitraria (11).

Calce, che il peſo di eſſa ſia rotola quaranta netta, e ſi venda grana ſei il peſo, oltra la gabella poi ſopravvenutavi, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Calce, che i ſalmatari, che la conducono non nè vendano, nè portino più di peſi tre per ſalma, pena di fruſta (13).

Calce, che debba venderſi per li padroni, e non da' rigattieri, pena della fruſta, perdita della roba, e corporale arbitraria (14).

Calce, che non ſe ne ſcarichi allo ſperone della marina del vino, ma al luogo deſtinato, pena di perdita della roba, ed arbitraria (15).

Calce, che non poſſa venderſi di notte, ma di giorno, e per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed arbitraria, ed a quelli, che la traſportano, perdita delle beſtie (16).

Calce, che ſi venga a ſcaricare avanti la Chieſa di S. Maria di Portoſalvo, ma lontano quanto contengono le colonne (17).

Calce, che non paſſi per la porta del molo piccolo, ma per quella della marinella, pena d'once quattro (18).

Calce, che ſi venda nel luogo deſtinato, e non in altro luogo, pena di perdita della roba, ed once 4. con il quarto all'accuſatore, ed arbitraria (19).

Calce in polvere a montoni, ſolo poſſa tenerſi da' proprj padroni ed accoſto le mura, pena arbitraria (20).

Calce, da poterſi introdurre da tutti (21).

Calce, che i ſalmatari, che la conducono, debbano portar le beſtie per le capezze, pena a' traſgreſſori di un terì per volta (22).

Candelari, che facciano le candele di ſevo ſenza miſtura, con bambagia nuova, le tengano in pubblico, e le vendano per l'aſſiſa, pena d'once diece, ed arbitraria (23).

Candelari, che non facciano candele di ſevo ſalato, e le fatte non le vendano, pena di once quattro, ed arbitraria (24).

Candelari, che tengono ſevo in poter loro, non tenendo candele in bottega, incorrano nella perdita della roba, ed arbitraria (25).

Candelari, e Buccieri poſſano aſtringerſi al rivelo del ſevo, che tengono con pena di perdita della roba (26).

Candelari di ſevo, che non comprino ſaime di porco, lardoſevo, nè melocca di trippa, pena di perdita della roba, ed once quattro, ed arbitraria (27).

Candelari di ſevo, che non comprino ſugna, e lardoſevo da' Salſicciari, pena di perdita del-

---

(1) de anno 1624. ad 1634. ut in ban. 9. fol. 20. 83. a ter. 105. 237. a ter. & 761., & de anno 1649. & 1650. ut in ban. 11. fol. 20. & 190.

(2) de anno 1629. ut in ban. 9. fol. 159. a tergo.

(3) de anno 1632. ut in ban. 9. fol 234. a tergo.

(4) de anno 1646. ut in ban. 11 fol. 85. a tergo.

(5) de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 89.

(6) de anno 1701. ut in ban 14. fol. 104.

(7) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 22. a tergo.

(8) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 202. a tergo.

(9) de anno 1571. ut in ban. 2. fol 361.

(10) de anno 1571. ut in ban. 2. fol. 361.

(11) de anno 1550 ut in ban. 1. fol. 81.

(12) de anno 1554. ut in ban. 1. fol 176.

(13) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 176.

(14) de anno 1554. 1587. & 1605. ut in ban. 1. 4. & 6. fol. 176. 36. & 174. renov. de anno 1627. ut in ban. 9 fol 104

(15) de anno 1554., ut in ban. 1. fol. 177.

(16) de anno 1559., ut in ban. 2. fol. 130. & de anno 1557. fol. 52. renovat. de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 20. a tergo.

(17) de anno 1578., ut in ban. 3. fol. 147. a tergo.

(18) de anno 1598. ut in ban. 5. fol. 282. a tergo.

(19) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 36., a tergo renovat. de anno 1606., ut in ban. 6. fol. 175.

(20) de anno 1578., ut in ban. 3. fol. 145.

(21) de anno 1659. ut in ban. 12. fol. 108.

(22) de anno 1666. ut in ban. 12. fol. 246.

(23) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 114. a ter., renovat. de anno 1572. & 1578. in ban. 3. fol. 16. & 141. a ter. & de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a ter.

(24) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 139. a tergo.

(25) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 148.

(26) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 163.

(27) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 180. a tergo, renovat. de anno 1557. 1559. & 1561. ut in ban. 2. fol. 32. a ter. 97. 144. a tergo, & 200.

della roba, e ducati ſei (1).

Candelari di ſevo, che non facciano entrar ſevo nelle loro botteghe ſenza darne prima notizia al Tribunale, pena la prima volta di carlini quindici, e perdita della roba, la ſeconda di ducati ſei, e perdita della roba, la terza di privazione dell' eſercizio, e quattro tratti di corda (2).

Candelari di ſevo, che non facciano ſalſicce, pena di ducati ſei, e perdita della roba (3).

Candelari, che vendano le candele di giorno, e non di notte; non ne facciano a poſta ad iſtanza di neſſuno, e non ſi eſtraggano per mare ſenza licenza, pena di perdita della roba, ed il terzo all' accuſatore (4).

Candelari, che debbano peſare il ſevo avanti l'uomo di Città, e dopo otto giorni peſare ancora le candele fatte, pena de' Capitoli, e perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (5).

Candelari, che non tengano partito con Buccieri, ma il ſevo ſi ripartiſca tra di eſſi ugualmente, pena di perdita della roba, il terzo all' accuſatore, ed arbitraria (6).

Candelari di ſevo, che non facciano candele ſopra le caſe, ma nelle botteghe al pubblico, nè vendano candele a rivenditori non matricolati per candelari, pena d'uno auguſtale, e perdita della roba, aumentata poi la pena, la prima volta a ducati ſei, la ſeconda diciotto, la terza a ducati cinquanta, e privazione dell' eſercizio (7).

Candelari di ſevo, che non ripartiſcano il ſevo che comprano, ma che chi lo compra lo lavori, pena di perdita della roba, con darſi il quarto all' Accuſatore (8).

Candelari di ſevo, che non tengano botteghe da far candele fuori della Città, e ne' Borghi, ma ſolo dentro, pena la prima volta di perdita della roba, e ducati ſei, la ſeconda perdita della roba, e ducati diciotto, la terza perdita della roba, ducati cinquanta, e privazione dell' eſercizio (9).

Candelari di ſevo, che non vendano ſevo a' Cuojai, nè eſſi lo comprano, pena agli uni, ed agli altri di ducati ſei, perdita della roba, con darſi il quarto all' accuſatore, e poi alterata detta pena ad once quattro. Nè i Cuojai vendano a' Candelari (10).

Candelari di ſevo lor ſi proibiſce d'andare a ſquagliar ſevo a qualſivoglia perſona, ſe non ſia dell' iſteſſo eſercizio, pena d' once ſei (11).

Candelari di ſevo, che non tengano riſerbate candele in neſſun luogo per qualſivoglia perſona, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba, con darſi la metà all' accuſatore (12).

Candelari di ſevo, che neſſuno faccia padelle, o verghe di ſevo per li vaſcelli, pena di ducati ſei (13).

Candelari di ſevo, lor ſi proibiſce a far candele, o ſquagliare ſevo ne' luoghi privilegiati, nè in altri luoghi ſenza licenza, pena di ducati ſei (14).

Candelari di ſevo, che non tengano candele in magazzino o altri luoghi ſecreti, ma in pubblico nelle botteghe, pena di ducati ſei (15).

Candelari di ſevo, che mandino le candele vendendo da' loro garzoni con le mazze in collo, e con la cartella dell' aſſiſa, e non da altre perſone, e le poſſano ancora dar a venderle a' bottegai di lordo, quali le tengano in pubblico con la cartella dell' aſſiſa, pena di ducati ſei (16).

Candelari di ſevo, debbano eſſere matricolati, pena arbitraria (17).

Candele di ſevo, ſi proibiſce a tenerſi che ſolo da' Candelari matricolati, e nelle loro botteghe, pena di ducati ſei (18), e nè pure introdurſi, venderſi, o fabbricarſi da altri (19).

CANI CORSI, che non ſi laſcino andare ſcapoli, pena d'ucciderſi ſenz' alcuna pena, ed al padrone di ducati diece, e ſuccedendone danno, pena di galea (20).

Cani corſi non poſſano portarſi da' Buccieri che conducono animali per far caccia per ſtrada, o in altri luoghi, pena d'once venticinque (21).

CAPITANI DI GIUSTIZIA, che non aſſiſtano ſopra le bilance del peſce, nè pizzolarne, pena di relegazione (22).

Capitani di giuſtizia, che non s' inſeriſcano in coſe di graſcia, e che i ſudditi non ſieno tenuti obbedirli, pena di relegazione (23), nè poſſano ſpalleggiare, ed accompagnar ſudditi, pena d' anni cinque di galea (24).

Capitani di Giuſtizia lor ſi proibiſce a tenere o far tenere poſti di neve, pena arbitraria (25).

CAPRETTI, che neſſuno ne faccia partito, nè poſſa comprarne in groſſo fuori, ma ſi vendano per quelli che li portano, pena di ducati ſei, e perdita della roba, con darſi il quar-

(1) de anno 1573. & 1574. ut in ban. 3. fol. 62., & de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a tergo renovat. de anno 1645. in ban. 11. fol. 71. a tergo.
(2) de anno 1575. & 1578. ut in ban. 3. fol. 76. a ter. & 142. a ter.
(3) de anno 1573. & 1574. ut in ban. 3. fol. 44. & 62.
(4) de anno 1559. ad 1561. ut in ban. 2. fol. 110. a ter. & 174. a ter. & 200. renovat. de anno 1575. 1593. & 1596. ut in ban. 3. 4. & 5. fol. 76. a ter. 264., & 91.
(5) de anno 1562. 1565. 1571. ut in ban. 2. fol. 278. 360. & 217. a tergo renovat. de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 16. & 76. a tergo.
(6) de anno 1571. & 1572. ut in ban. 2. fol. 360. & in ban. 3. fol 16. a tergo.
(7) de anno 1571. ut in ban. 2. fol. 360. a tergo renovat. de anno 1572. 1581. & 1596. ut in ban. 3. & 5. fol. 17. a tergo 143. 193. & 90. a tergo.
(8) de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 18.
(9) de anno 1581. ut in ban. 3. fol 293.
(10) de anno 1583. & 1584. ut in ban. 3. fol. 237. & 254. a tergo.
(11) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 262. a tergo.
(12) de anno 1593. ut in ban. 4. fol 254.
(13) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 90. a tergo.
(14) de anno 1596 ut in ban. 5 fol. 90. a tergo.
(15) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a tergo.
(16) de anno 1596. ut in ban. 5. fol 91.
(17) de anno 1635. ut in ban. 12. fol. 96 a tergo.
(18) de anno 1720. ut in ban. 14. fol. 178 a tergo.
(19) Et de anno 1718. ut in ban. 15 fol. 82. a tergo.
(20) de anno 1588 ut in ban. 4. fol. 91.
(21) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.
(22) de anno 1616. ut in bann. 8 fol. 28.
(23) de anno 1634. ut in ban. 9 fol. 264. a tergo.
(24) Et de anno 1650. ut in ban. 11. fol. 201. a tergo.
(25) de anno 1658. ut in ban. 12. fol. 89.

quarto all'accuſatore, oltra la pena corporale ad arbitrio (1).

Caprettari, che non poſſano comprare al mercato, che dopo l'ora ſtabilita, pena di ducati ſei, ed arbitraria (2), e da intenderſi dopo ſonata la campana, pena di fruſta, e perdita della roba (3).

Capre, pecore, e caproni ſi proibiſce il macellarſi, pena di ducati cinquanta, e quattro tratti di corda (4).

Carne, che ſi vende in pubblico nelle chianche da' Buccieri, e non già in ſecreto, e non ſi tenga riſerbata per neſſuno, pena di ducati ſei (5). rinnovato nell'anno 1587. e 1597. con pena di anni cinque di galea (6).

Carne, che non ſe ne venda di ſorta alcuna ſenza eſſere ſtata prima provviſta, pena de' Capitoli (7).

Carne Vaccina, che s'ammazzi nelle mandre ſolite, e non in altri luoghi, pena d'once quattro (8).

Carni puzzolenti, Cavalli, ed oſſa ſpolpate non ſi buttino nelle marine abitate, nè vi ſi tengano calcinari per far colla, pena di duc. ventiquattro (9).

Carni, che ſi ammazzino nelle mandre il Venerdì, acciò il Sabbato per le ſedici ore ſieno condotte nelle chianche, pena di duc. ſei, perdita della roba, ed arbitraria (10).

Carni di porco, non ſi macellino in altro luogo, che ſolo nelle chianche pubbliche, pena de' Capitoli (11).

Carni, che non poſſano comprarſi nelle Caſtelle, ed Arſenale, come altri commeſtibili, ſotto pena arbitraria di S. E. (12).

Carne di porco, non ſi tagli ne' Caſali ſe prima non ſarà poſta l'aſſiſa in Napoli, pena d'once quattro (13).

Carne di porco, tanto magra, quanto graſcia, non ſe ne compri da' mercanti, e ſalatori per fare le ſalate, ma le facciano ſolamente de' porci proprj, pena d'once ſei, e perdita della roba (14).

Carni di porco, e buſalo, ſi proibiſcono a venderſi ne' tempi caldi, pena di perdita della roba, & arbitraria (15).

Carni di porco, che non poſſano venderſi da altri, che da' Buccieri ſcritti per Confrati ne' libri della Cappella dell'Arte, pena d'once 25. perdita della roba, ed arbitraria (16).

Carni, che ſi ſcorticano, ſi debbano gonfiare co' mantici, e non con la bocca, pena di perdita della roba, ed once quattro (17).

Carne di porco, ſi proibiſce in tempo di ſcarſezza di venderſi, e tagliarſi ne' borghi, e luoghi non ſoliti, ma ſolo nella Città, e chianche deſtinate, pena di perdita della roba, e fruſta (18).

Carni d'ogni ſorta, da doverſi tagliare da' Buccieri matricolati, e non da' garzoni, o da altri, pena d'once quattro, e perdita della roba (19).

Carni di Vacca, Annecchia, e Vitella, non poſſano venderſi in una medeſima chianca ma ſtiano tutte diviſe, pena di duc. 24., e perdita della roba (20).

Il di più ſotto la parola Carni, vedi di ſotto la parola Buccieri.

Carboni, che non ſi vendano più di un torneſe il rotolo da' rivenditori, aumentati poi ad un grano il rotolo, che ſieno di quercia, pena d'once quattro, arbitraria, e ducati ſei, e perdita della roba (21).

Carboni, che ſi portano vendendo ne' ſacchi, queſti ſieno aperti dall'una, e dall'altra parte, pena di carlini quindici, e perdita della roba (22).

Carboni, da venderſi dal meſe di Dicembre fin al meſe di Aprile, a carlini nove il cantaro, e poi aumentati a carlini diece, ſe ſieno di quercia, e ſe miſchiati a carlini otto, e chi li compra non li riſonda ad altri, pena di duc. ſei, e perdita della roba, poi sbaſſati nel 1590. a carlini ſette il cantaro quelli di quercia, e quelli di altro legno a carlini ſei (23).

Carboni di Caſtagno, ſi portino aſſoluti per ſervizio de' ferrai, e ſi vendano ad occhio a ſacchi, pena di perdita della roba, e carlini quindici (24).

Carboni, che non ſi vadano ad incontrare ſuori della Città, pena d'once quattro, ed arbitraria, aumentata poi anche a perdita della roba, ed a fruſta (25).

Carboni, che da Bottegai, e Pizzicagnoli non ſe ne comprino che nell'ora permeſſa ne' Capitoli del ben vivere, pena d'once quattro, ed arbitraria di S. E. (26).

Carboni, che non poſſano condurſi a poſta ſenza licenza, ma ſi vadano vendendo per la Città, pena d'once quattro, ed arbitraria (27).

Carboni ripoſti, che debbanſi rivelare in San Lorenzo, pena di duc. ſei, e perdita della roba (28). Car-

(1) de anno 1556. ut in bann. 2 fol. 30.
(2) de anno 1657. ut in ban. 10. fol. 70.
(3) Et de anno 1648. ut in ban. 11. fol 125.
(4) de anno 1659. ut in ban. 12. fol. 154. 170. a tergo. & 173
(5) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 66.
(6) Et de anno 1597., & 1587. ut in bann. 4. & 5. fol. 30. & 2. a tergo.
(7) de anno 1559. ut in bann. 2. fol. 139. a tergo.
(8) de anno 1560. ut in ban 2. fol. 163. a tergo.
(9) de anno 1703. ut in ban. 14. fol. 102. a tergo t
(10) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 178.
(11) de anno 1562. ut in ban. 2. fol. 228 a tergo.
(12) de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 241. a tergo.
(13) de anno 1587. ut in ban 4. fol. 39. a tergo.
(14) de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 65.
(15) de anno 1667. ut in ban. 13. fol 21.
(16) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 206.
(17) de anno 1594 ut in ban. 5. fol. 50.
(18) de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 122.
(19) de anno 1557. ut in ban. 5. fol. 163.
(20) de anno 1713. ut in ban. 15 fol. 15.
(21) de anno 1571. 1578. 1592. & 1614 ut in ban. 2. 3. 4. & 7. fol. 143. 240. 238. a ter. & 148. a ter.
(22) de anno 1578. & 1614. ut in ban. 3. & 7. fol. 248. & 148. a ter.
(23) de anno 1587. 1593. 1596. & 1614. ut in ban. 4. 5. & 7. fol. 24. 32. a tergo, 263. 164. a tergo, & 148. a tergo, & de anno 1590. ut in ban. 4. fol. 161 a tergo.
(24) de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 148. a tergo.
(25) de anno 1590 1593. & 1614. ut in ban. 4. & 7. fol. 29. 197. a tergo, & 149.
(26) de anno 1587., & 1592. ut in ban. 4. fol. 29. a tergo, & 238 a tergo.
(27) de anno 1587., ut in ban. 4. fol. 30.
(28) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 37. a tergo.

Carboni, che neſſuno ne compri per rivenderli, eccetto ſolo i Bottegai, e i Pizzicagnoli pena di duc. ſei, e perdita della roba (1).

Carboni, che non ſe ne portino ad iſtanza de' Bottegai, e Pizzicagnoli, e che portandoſi per uſo di qualche particolare, ſpediſcano la cartella in San Lorenzo, pena di duc. ſei, e perdita della roba (2).

Carboni, che non poſſano tenerſi miſchiati da' Pizzicagnoli, pena la prima volta, di perdita della roba, la ſeconda ancora di carlini 15., e la terza con l'aumento di fruſta (3).

Carboni, in tempo di ſcarſezza ordinati a venderſi a libertà per certo tempo da' Conduttori, e per l'aſſiſa da' bottegai, pena di perdita della roba, e di duc. 6. (4).

Carciofi, che da' bottegai, e rigattieri non ſe ne vadano a comprare fuori della Città, ma li comprino dopo che ſono venuti in Napoli, pena di fruſta, perdita della roba, ed arbitraria (5).

Carciofi, che que' che vengono per mare, non ſi vadano ad incontrare, pena di perdita della roba, barca, e duc. ſei, aumentata poi nel 1610. e 1617., anche a pena di galea (6).

Carciofi, venuti per mare, non poſſano comprarſi da' bottegai, ſe non quattr'ore dopo arrivati, pena de' Capitoli (7).

Carciofi, che ſi traſportano per mare, non poſſano sbarcarſi vicino alla Chieſa di Santa Maria di Porto Salvo, ma alla marina del Vino, pena di ducati venti, e perdita della roba (8).

Carciofi, che non poſſano venderſi a poſte o ad occhio, ma per l'aſſiſa, pena di carlini quindici, e perdita della roba (9).

Carciofi, che i Verdumari, o Rigattieri, non poſſano comprarne negli Orti per poi rivendergli, o traſportarli, pena arbitraria (10).

Carciofi, che non poſſano venderſi che ſoli cento per ciaſchedun Tavernaro, pena a' compratori, e venditori di ducati ſei (11).

Carciofi, debbano venderſi da' Fruttajuoli matricolati, e con proibizione di poterſi vendere dalle donne (12).

Carciofi, che vengono da fuora, i ſterponi di eſſi non eccedano un terzo di palmo, pena di duc. ſei (13), e che que' che ſono del Territorio di Napoli ſi vendano con lo ſterpone d' un palmo ſotto la medeſima pena di ducati ſei (14).

CARDONI, vedi Verdumari.

Carra, che vanno per la Città, che i Padroni di eſſe le portino co' bovi legati a mano, e non ſcapoli, e così ancora i Stravolari, pena di carlini cinque per volta (15).

Carra di lino, ſi proibiſcono a camminare per la Città, che dopo le due ore di notte, pena di perdita della roba, e duc. ſei, ma debbano fermare fuori porta Reale, e di là non camminare che dopo due ore di notte (16).

Carra di lino, e canapi, ſi vieta di andare alla matura di Agnano fino a' 20. di Luglio, per darſi luogo a quelli, che prendono le ſtufe, e rimedj di detto luogo, pena arbitraria (17).

Carra di lino, e canapi, che non poſſano andare per la ſtrada delle mura fuori porta Capuana, pena di perdita della roba, e corporale ad arbitrio (18).

Carra di lino, e canapi, che non poſſano nell'andare, o venire dalla matura di Agnano fermare nell' abitato di fuori grotta, pena della perdita della roba, ed arbitraria (19).

Carreſi di vino del mercato, che venduto il vino levino le carra, e diano luogo agli altri, pena di carlini quindici, ed arbitraria (20).

Carreſi, e barecchiali di vino al mercato, che non diano le arciole di vino a baſtaſi, e ſenſali, pena d'oncia una (21).

CARRIATORI, vedi baſtaſi.

CACIO, ſi proibiſce di eſtraerſi fuori di Città, pena di perdita delle robe, ed animali con darſi il terzo all'accuſatore (22).

Cacio, ſi proibiſce a venderſi una ſorta per un'altra, pena d'oncia una, ed arbitraria (23).

Cacio, che da' mercanti non poſſa venderſi con ſtadera piccola, eccetto con ſtadera grande a cantaro, pena di perdita della roba, e ducati ſei (24).

Cacio freſco, ſi proibiſce a farſi in Città, o luogo convicino, ma ſolo nelle maſſerie, e mandre, dove pernottano gli animali, pena di perdita della roba, ed arbitraria (25).

Cacio freſco, che non ſe ne porti in queſta Città dentro vaſi di creta, ma ſolo nelle fiſcelle, pena de' Capitoli (26).

CASTAGNE noci, e nocelle, che non ſe n'eſtrag-

(1) de anno 1590. ut in ban. 4 fol. 162.
(2) de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 218. a ter.
(3) de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 149.
(4) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 258.
(5) de anno 1554. 1555. & 1556. ut in ban. 1. fol. 166. 150. & 210. renovat. de anno 1630. ut in ban. 9. fol. 146. a tergo, & de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 90. a tergo 151. a tergo, & 190. a ter.
(6) de anno 1558., & 1564. ut in ban. 2. fol. 65. & 1242. a tergo, renovat. de anno 1573. ut in ban. 3. fol. 28. & de anno 1610., & 1617. ut in ban. 7. fol. 74. & in ban. 8. fol. 56.
(7) de anno 1563. ut in ban. 2. fol. 242.
(8) de anno 1624. & 1625. ut in ban. 9. fol. 27. & 52. Et de anno 1561. & 1562. ut in ban. 2. fol. 189. a tergo & 210.
(9) de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 59. renovat. de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 18. a tergo.
(10) de anno 1625. ut in ban. 9. fol. 55. a ter.
(11) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 121.
(12) de anno 1603. & 1613. ut in ban. 6. fol. 59. & in ban. 7. fol. 121.
(13) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 121. a tergo.
(14) *del medeſimo anno fol.* 122.
(15) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 6.
(16) de anno 1625. ut in ban. 9 fol 48. a tergo, de anno 1642. ut in ban. 10. fol. 5 25. 56. 126. 149. & 205. a tergo *rinnovat. poi da tempo in tempo*, ut ban. 11. fol. 10. 44. 67. 100. 127. 159. a tergo, & 195. a tergo, & anno 1678. ut in ban. 13. fol. 122. a tergo.
(17) de anno 1626. ad 1633 ut in ban. 9. fol. 76. 173. 194. a tergo, & 245 a tergo.
(18) de anno 1629. ut in ban. 9. fol. 155. a tergo.
(19) de anno 1639. ut in ban. 10 fol. 127.
(20) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 50 a tergo.
(21) de anno 1581. ut in ban. 3 fol. 187.
(22) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 242. a tergo, renovat. de anno 1576. ut in ban. 3. fol 85.
(23) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 242. a tergo.
(24) de anno 1583. & 1598. ut in ban. 5. fol. 145 & 183. renovat. de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 166. a ter.
(25) de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 318.
(26) de anno 1582. ut in ban. 3. fol. 2.

n'eſtraggano da queſta Città, ſuo Territorio, e diſtretto ſenza licenza, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore, ed arbitraria (1).

Caſtagne, che quelli, che le conducono a vendere con ſacchi al mercato, debbano tenerne almeno un ſacco diſcoverto, pena de' Capitoli (2).

Caſtagne in tempo di ſcarſezza ſi ordina a venderſi a libertà, e ſi proibiſce a farſene verole, e vallane, pena de' Capitoli, ed arbitraria (3).

Caſtagne con ſcorze, e ſenza, ſi ordina di portarſi a vendere nel mercato nel luogo ſolito detto il ponticello, e non in altro luogo, e non ſe ne riſonda a neſſuno, pena di perdita degli animali, e di duc. ſei (4).

Caſtagne, ſi proibiſce l'andarſi ad incontrare, o contrattarſi per ſtrada, pena di duc. ſei (5).

CASTRATI, vedi aini.

CATAPANO della Città, che non venda nè faccia vendere a poſte la branca del peſce, che gli tocca, ma a peſo conforme l'aſſiſa, pena di duc. ſei, il terzo all'accuſatore (6).

Catapano, che non poſſa ſoſtituire più che una perſona nella Pietra del peſce, con darne notizia al Tribunale, e che il ſoſtituto non poſſa tenere altro ajutante, pena di duc. ſei (7).

Catapano, che non poſſa aſſiſtere ſopra la bilancia del peſce, nè prender da quella branca, pena di galea (8).

Catapani de' Caſali, che debbano far fare il pane d'una ſorta, e di peſo giuſto, e bontà, come in Città, pena d'once *6.*, e privazione d'officio (*9*).

CETRANGOLARI vedi Rigattieri.

CEDROLE, vedi verdumi.

CIPOLLE, vedi verdume.

CIRIEGE, che neſſuno ne venda a ſcocche, a quadretti, nè a poſte, ma ſolo a peſo, e per l'aſſiſa, pena de' Capitoli, perdita della roba, ed arbitraria (10).

Chianchetelle, che non ſe ne poſſano aprire, ed aperte ſi debbano chiudere, pena di perdita della roba, ed arbitraria (11).

COCOZZE vedi verdumi.

COCCHIERI vedi orzo.

CUOJAI, che non comprino ſugna da' buccieri fin ſonate le diciott'ore, pena di fruſta, ed arbitraria, aumentato poi nel 1565. fino ad ore ventidue, e nel 1611. proibito affatto di comprarſi, ſolo permettendoſi per miglia trenta diſtante, con rivocarſi ogni licenza precedente, pena aumentata nel *1646.* a duc. dugento, e perdita della roba (12).

Cuojai, che non comprino ſugna, e ſaima più dell'uſo della di loro arte, e tampoco la rivendano tra di loro, nè ad altri, pena di perdita della roba, ed arbitraria (13).

Cuojai, che non comprino ſevo in queſta Città, nè di quello, che viene da fuora, ma ſolo lor ſi permette per miglia trenta diſtante, pena di perdita della roba, e duc. ſei, aumentata poi nel 1587. ad anni tre di galea (14).

Cuojai, che per lo ſevo che viene da fuora, ſe per mare ſi porti in dogana, ſe per terra ſi porti a piazza maggiore, per dividerſi metà ad eſſi, e metà a' Candelari, pena di duc. cento, e perdita della roba, moderato poi nel *1712.*, che per quello foſſe commeſſo fuora ſia di quello, che lo commette (15).

Cuojai, che non comprino cuoi freſchi di animali vaccini eccetto che di quelli, che ſi uccidono nelle mandre pubblice, e delle vitelle che ſi uccidono da' buccieri pubblici, pena di perdita della roba, metà all'accuſatore, ed anni tre di galea (*16*).

Cuojai, che non comprino cuoi, e mortelle più di quelli, che ſervono per uſo di loro botteghe, nè tampoco poſſano eſtraerli, nè comprar cuoi ne' luoghi franchi pena di perdita della roba, e duc. cento (17).

Commeſtibili, che neſſuno ne compri per rivendere, facendo officio di rigattiere, pena di fruſta ed arbitraria, e perdita della roba, con darſi il quarto all'accuſatore (18).

Commeſtibili, che neſſuno ne compri, venda, o contratti contro all'aſſiſa, pena a' Venditori, e compratori, di fruſta, ed arbitraria (*19*).

Commeſtibili in tempo di buona raccolta ſi permettono ad eſtraerſi fuori della Città ſiccome ſi proibiſce in tempo di ſcarſezza (20).

Commeſtibili, che non poſſano venderſi nè comprarſi ne' luoghi immuni, e privilegiati, come ſono Carceri. Arſenale, Galee, Cavallerizza, luoghi Pii, e ſimili; pena a' venditori Nobili di anni cinque di relegazione, ed agl'Ignobili anni cinque di galea; ed a' compratori, riſpetto a' Nobili anni tre di relegazione, ed Ignobili d'anni tre di galea (21).

Commeſtibili, ſi debbono vendere da perſone ma-

(1) de anno 1562. ut in ban. 3. fol. 198. a tergo, & 326.

(2) de anno 1561. & 1562. ut in ban. 2. fol. 201. & fol. 22 a tergo.

(3) de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 27.

(4) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. a tergo.

(5) de anno 1596. ut in ban. 5 fol. 122.

(6) de anno 1588. ut in ban. 4. fol 93. a tergo.

(7) de anno 1589. ut in ban. 4. fol. 108.

(8) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 38.

(9) de anno 1595. & 1597. ut in ban. 5. fol. 74. & 124

(10) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 115.

(11) de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 162. a tergo.

(12) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 134. de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 285. a tergo de anno 1611 ut in ban. 7. fol. 103. & de anno 1646. 1649. ut in ban. 11. fol. 82. 92. & 169.

(13) de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 245. renovat. de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 133.

(14) de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 237. & de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 42 renovat. de anno 1658. ut in ban. 12. fol. 96.

(15) de anno 1700 ut in ban. 14. fol. 82. & de anno 1712. fol. 245. & 247. a tergo.

(16) de anno 1608 ut in ban. 6. fol. 253. a tergo.

(17) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 133. & in ban. 8. fol. 75. a tergo.

(18) de anno 1558. & 1564. ut in ban. 2. fol. 84. a ter. & 161. renovat. de anno 1657. ut in ban. 12. fol. 62. a tergo, & 75. a ter

(19) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 197.

(20) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 20. & de anno 1656. ut in ban. 12. fol. 49.

(21) de anno 1603 & 1607. ut in ban. 6. fol 98 & 226. a tergo & in ban. 7. fol. 238. a tergo, de anno 1613.

matricolate, pena di quattro tratti di corda (1).

Commeſtibili, che non poſſano venderſi miſchiati quelli con aſſiſa, con quelli ſenz' aſſiſa, pena di perdita della roba, e duc. 6. (2).

Commeſtibili, ſi proibiſce a venderſi avanti la caſa di Monſignor Nunzio, e tampoco ivi tenerſi banche, o ſporte, pena agli uomini di anni tre di galea, ed alle donne, pena di fruſta (3).

Commeſtibili, che nella vendita di eſſi, non ſi poſſa eſiger coſa alcuna da quelli, che vengono a vender per tranſito in Terra, ancorchè dentro ſporte, ceſti, o altri rovagni, ſempre che non tengono tavolilli, ſeggiolelle, o poſti, pena di galea, ed arbitraria (4).

Commeſtibili, i venditori di eſſi non poſſano negare di ſervire i Cittadini, pena di ducati ſei per ogni volta (5).

COMPRATORI di particolari, che non comprino le ſpaſe intere del peſce, nè i venditori ce le vendano ſenza licenza de' Sign. Eletti, pena di fruſta, ed arbitraria, ed all' Accuſatore duc. ſei (6).

Compratori de' particolari, che non comprino robe da mangiare per riſonderle ad altri, pena di fruſta, ed arbitraria, e duc. ſei all' accuſatore (7).

Compratori de' particolari, che non comprino peſce fuori della Città, pena a' compratori, e venditori di quattro tratti di corda (8).

Compratori ſchiavi, che non comprino peſce nella Pietra, pena di anni cinque di galea (9).

CONGREGAZIONE dell' arti, ſi vieta a farſi da veruna arte, ſenza licenza della maggior parte de' Signori Eletti, pena de' Capitoli (10).

CONSERVA de' grani, e farine in tempo di ſua fabbrica, ed impalizzata emanati i Bandi dal Tribunale, e fatti i partiti (11).

Conſerva de' grani al molo, vi ſi proibiſce farviſi lordura per quanto tiene il contenuto di eſſa, pena di fruſta (12).

Conſerva de' grani, che per otto palmi attorno non vi ſi accoſti fuoco, o tavole, pena di duc. ſei (13).

Conſerva de' grani fuori porta Reale nella fabbrica di eſſa emanati i Bandi, e fatti i partiti nel Tribunale, con eſtinzione di candele (14).

I magnifici Conſervatori de' grani, e farine tengano ſempre pronti tomola trentamila di farina, pena di privazione d' officio (15).

Conſervatori de' grani ſtiano preſenti quando i Cernitori cernano acciò il tutto ſortiſca con la dovuta diligenza, pena di privazione d' officio (16).

Conſervatori de' grani, che non rimovano niuno degli Officiali ſenza darne prima notizia al Tribunale (17).

Conſervatori debbono dar nota quando i due Conſoli mancaſſero d' aſſiſtere alla Dogana, come pure de' grani, e farine che ſi conſegnano a' Panattieri (18).

CONSOLI de' bottegai de' frutti, invigilino che i Fruttajuoli ſi obblighino, e ſi matricolino, come pure che non vadano ad incontrar frutti (19).

Conſoli de' bottegai di lordo, invigilino, che queſti ſi matricolino, e che portino a provvedere i barili di ſarde, ed alici ſalate, pena di perdita della roba, e duc. ſei (20).

Conſoli de' Buccieri, che prendino nota del ſevo, che ſi conſegna a' Conſoli de' Candelari, e la diano al magnifico Secretario, pena di perdita della roba, e duc. cinquanta (21).

Conſoli de' Buccieri, che uno di eſſi intervenga a dar la provviſta per le longhe, e ſpalle che ſi fanno da' Salatori, purchè non ecceda l' aſſiſa, pena d' once due (22).

Conſoli de' Buccieri, che debbano riconoſcere le Vitelle, che vengono per mare, e nè facciano relazione al Tribunale, pena di anni tre di galea (23).

Conſoli de' Candelari, ripongano in magazzino tutto il ſevo, che ſi dà da' Buccieri, e poi lo partiſcano a' Candelari, e ne diano nota, pena de' Capitoli, e perdita della roba (24).

Conſoli de' Panattieri, che non poſſano fare ripartimento de' grani, ſe non ſono tutti quattro aſſieme, pena d' once quattro, ed arbitraria (25).

Conſoli de' Panattieri, che portino ogni mattina in San Lorenzo nota delle forna di pane, che ſi fanno da' Panattieri pena di galea ad arbitrio di S. E. (26).

Conſoli de' Panattieri, che non facciano entrare Panattiero veruno nella Dogana a comprar farina, ſe non porterà bollettino d' aver pagato il prezzo, pena d' once quattro (27).

Conſoli de' Panattieri, ſieno obbligati di aſſiſtere almeno due di eſſi dove ſi conſegnano le farine della Città a' Panattieri, pena d' once quattro (28).

Con-

(1) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 132. a tergo.
(2) de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 150.
(3) de anno 1617. ut in ban 8 fol. 52. a tergo.
(4) de anno 1645. & 1649. ut in ban. 11. fol. 81. a ter. & 157.
(5) de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 52. a tergo.
(6) de anno 1558. ut in ban 2. fol. 83.
(7) de anno 1558. ut in ban. 2 fol. 83. *rinnovato per lo peſce* de anno 1616. ut in Ban. 8. fol. 16. & 29. a ter.
(8) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 166.
(9) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 16.
(10) de anno 1563. ut in ban. 2. fol. 248. a tergo
(11) de anno 1594. ut in ban. 5. a fol. 29 a tergo, ad fol. 50.
(12) de anno 1594. ut in ban 5. fol 53. & 81. a tergo.
(13) de anno 1596. ut in ban. 5. fol 81. a tergo.
(14) de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 14. a tergo, cum ſeq.
(15) de anno 1588. ut in ban. 4. fol 67. & 95. a tergo.
(16) de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 67. a tergo.
(17) de anno 1604. ut in ban. 6. fol 115 a tergo.
(18) de anno 1597. ut in ban. 5. fol 130. & 145.
(19) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 267. a tergo, & in ban. 8. fol 56.
(20) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 267. a tergo, & de anno 1595. ut in ban 5. fol 60. a ter.
(21) de anno 1593. ut in ban. 4. fol 254. a tergo.
(22) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 85. a tergo.
(23) de anno 1617 ut in ban. 8. fol 40 a tergo.
(24) de anno 1559. ut in ban. 2 fol 112. a tergo, & de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 253 a tergo.
(25) de anno 1551. ut in ban. 2. fol. 57. a tergo, & 102. a tergo.
(26) de anno 1590. ut in ban. 4. fol. 154. a tergo.
(27) de anno 1591. ut in ban. 4. fol 172. a tergo.
(28) de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 130.

Conſoli de' Panattieri, che ogni mattina vengano nel Tribunale, a prender gli ordini di quello che occorrerà, pena di once quattro (1).

CONSOLI DE' PESCIVENDOLI, che ſien tenuti per lo peſce, che viene nella Pietra, dichiarare ſe ſia di Patria, o Licola, pena d'once due, e perdita del conſolato, e denegando di far detta dichiarazione, pena d'anni tre di galea; e vendendoſi ſenza detta dichiarazione, incorrano i venditori in pena di perdita della roba, e di duc. ſei (2).

Conſoli de' Peſcivendoli, lor ſi ordina che venendo alcun Tonno nella Pietra, ſenza ventreſca non lo facciano vendere, e ne diano notizia a' Signori Eletti, pena di duc. ſei, ed arbitraria (3).

Conſoli de' Peſcivendoli, che facciano vendere il peſce dentro la Pietra del peſce con tener eſſi la chiave di detto luogo, pena di duc. ſei (4).

Conſoli de' Peſcivendoli, che ad eſſi ſoli ſia lecito ricevere i peſci dalle barche per ripartirlo a' Peſcivendoli, i quali non accoſtino a comprarlo, ma lo ricevano da eſſi Conſoli, pena d'once quattro, e corporale arbitraria (5).

Conſoli de' Pollaiuoli, che facciano vender la carne di Agnelli, e Capretti ne' tempi ſtabiliti, pena di perdita della roba, e di duc. ſei (6).

Conſoli de' Vermicellari, che facciano carcerare, e portino avanti i Signori Eletti quelli, che ſi ritroveranno a lavorar Vermicelli oltra i matricolati, ed obbligati a prendere il grano della Città (7).

Conſoli de' Vermicellari, che debbano portar ogni Sabbato la moſtra de' maccaroni, e vermicelli che ſi fanno per vendere, pena di duc. ſei (8).

D.

DEPUTATI della Dogana delle farine, non facciano entrare nella medeſima altri panattieri, che gli ordinarj alliſtati da tutto il Tribunale, ed occorrendo dar licenza ad altri d'entrarvi a lor nome, ſia firmata da quattro piazze (9).

DONNE, lor ſi proibiſce a peſare nelle botteghe de' fruttajoli, e pizzicagnoli, pena della fruſta, ed altra ad arbitrio (10).

Donne, che non poſſano vender pane, pena a' mariti, o capi di bottega di quattro tratti di corda, ed alle vedove di duc. diece (11).

E.

ESTRAZIONE di robe di graſcia, non ſi faccia ſenza licenza, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Eſtrazione di formaggio ſi proibiſce a farſi (13).

ERBAJOLI, che vendano i broccoli ſpigati ſenza miſchiar frondi dentro i mazzi, pena de' Capitoli (14).

Erbajoli circa il modo, e forma di vender l'erbe in loro botteghe oſſervino il Capitolo del ben vivere, che s'inſeriſce (15).

Erbe, che le ſome di eſſe non ſtiano ferme in alcun luogo, ma vadano camminando per la Città, pena di perdita della roba (16).

ELETTI Eccellentiſſimi della Città, che poſſano diſpenſare a' rotulanti, che diano pane a' particolari per quel tempo che ſi tarderà a lor conſegnare il grano (17).

F.

FARINA che non ſi poſſa eſtraere da Napoli, pena di perdita della roba, ed arbitraria, con darſi il terzo all'accuſatore (18).

Farina, che neſſuno poſſa miſchiare la vecchia con la nuova, nè tampoco porre la buona alla facciata del ſacco, e la triſta ſotto, pena d'once quattro, ed arbitraria; aumentata poi a pena ancora di perdita della roba, e duc. ſei (19).

Farina, che neſſuno poſſa tenerne in caſa ſua ad iſtanza de' Panattieri, pena di perdita della roba (20).

Farina in tempo di partito della Città, ſi proibiſce a comprarſi da altri; come pure in tempo di penuria ſi dà libertà di vendere, con pagarſi loro dalla Città un carlino più del prezzo per certo tempo (21).

Farina, che avanza alla Dogana, che non ha potuto venderſi in quel giorno, non ſi debba rimovere dalla medeſima, finchè non ſarà interamente venduta, pena di perdita della roba, ed arbitraria (22).

Farina che ſi porta a vendere in Napoli, vada *recto tramite* alla Dogana, pena di perdita della roba, ed arbitraria; nè ſi poſſa vendere in altro luogo (23).

Fari-

(1) de anno 1507. ut in ban. 5. fol. 130. a tergo.
(2) de anno 1589. ut in ban. 4. fol. 209. a tergo, renovat. de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29.
(3) de anno 1501. ut in ban. 4. fol. 187. a tergo.
(4) de anno 1504. ut in ban. 5. fol. 14.
(5) de anno 1615. ut in ban. 8 fol. 14. a tergo, & 19 a tergo.
(6) de anno 1578. ut in ban. 4. fol. 89.
(7) de anno 1598. ut in ban. 5. fol. 188. a tergo.
(8) de anno 1609. ut in ban 7. fol 56. a tergo.
(9) de anno 1595. ut in ban. 5. fol. 83. a tergo.
(10) de anno 1625. ut in ban 9. fol 58.
(11) de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 30. a terg.
(12) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 95. a ter., & fol. 201 & 202. a terg.
(13) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 142. a terg.
(14) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 57.
(15) de anno 1602. ut in ban. 6. fol. 45.
(16) de anno 1572. ut in ban 3 fol 5. a tergo.
(17) de anno 1606 ut in ban. 6 fol. 164
(18) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 145. renovat. de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 37. & de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 74.
(19) de anno 1550. ut in ban. 1. fol. 75. a tergo, & de anno 1556. & 1561. ut in ban. 2. fol. 23. a tergo, & 204. a tergo.
(20) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 39. & de anno 1569. ut in ban. 2. fol. 152.
(21) de anno 1553 & 1555. ut in ban. 1. fol. 155. ad 231. & de anno 1558. & 1560. ut in ban. 2. fol 59. a tergo 61 & 153.
(22) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 85.
(23) de anno 1565. & 1571. ut in ban. 2. fol. 242. a ter. & 353. a tergo, & de anno 1636. & 1640. ut in ban. 10. fol. 232.

Farina, che neſſuno ne poſſa comprare occultamente per darla a' Panattieri, pena di perdita della roba, con darſi il quarto all' accuſatore, ed arbitraria di S. E. (1).

Farine, che non ſi vendano in credenza a' Cittadini, pena di ducati venti, e meſi ſei di carcere (2).

Farina, che il fiore di eſſa, e la ſemola non ſi venda più di grana ſei il rotolo, pena d'once quattro, e perdita della roba (3).

Farina, ſi proibiſce a venderſi miſchiata con farina di lupini, grano d'India, miglio e mauci, pena di perdita della roba, e quattro tratti di corda (4).

Farina, che da' Paſticcieri, Amitari, Soſamellari, e Tarallari, non ſe ne poſſa vendere, nè rifonderſi ad altri, tampoco il fiore di eſſa, pena di perdita della roba, e duc. venti (5).

Farina, che ſolo le farine poſſano ſcaricarſi nell'impalizzata vicino la Dogana, e non già altre robe, pena di perdita della roba, e fruſta (6).

Farine, che non poſſano introdurſi da' Panattieri, in teſta d'altri, pena di perdita di tutto il ſuo grano, e privazione perpetua (7).

Farine, che non poſſano introdurſi da' Vermicellari non matricolati, pena di perdita della roba, ed anni tre di galea (8).

Farine, che ſi debbano portare a dirittura a venderſi ne' luoghi ſoliti, nè ſi comprino per rivenderſi, pena d'once quattro, e perdita della roba (9).

Farine, ſi proibiſcono a comprarſi da' Panattieri, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba (10).

Farine, che ſi conducono, che debbano venderſi da' Vaticali, e non da' Rigattieri, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (11).

Farine, ſi proibiſcono a venderſi a Miano, ed al molo, come pure da' Vaticali per Napoli, o per le caſe, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba (12).

Farine ſi proibiſcono a venderſi in magazzino vicino la Conſervazione al Molo, pena arbitraria (13).

Farine, che non poſſano comprarſi da' Vaticali che *extra* le trenta miglia da Napoli, pena di duc. cento, perdita della roba, ed arbitraria (14).

Farine in tempo di ſcarſezza ſi proibiſce il venderſi in altre parti, ma portarſi in Napoli pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (15).

Farine ſi proibiſcono a venderſi in altro luogo, che ſolo al Mercato, pena di duc. cento, e perdita della roba (16).

Foglie cappucci vedi Verdumi.

FONTANE DELLA CITTA', che non vi ſi poſſa ponere in freſco vino, melloni, ed altre coſe, pena di duc. ſei (17).

FORNI a taglia, il numero di eſſi molte volte ſtabilito al numero di 12. altre volte a nove, ed altre volte a ſei (18).

Forni, ſi proibiſcono di affittarſi per pigione più di ducati cento venti l'anno (19).

Forni de' luoghi proibiti, non ſi dia licenza di far pane a rotolo, nè di mera riſulta, nè l'introdurſi il pane di S. Antimo (20).

Forni, che non s'inferiſcano le donne a conſegnare il pane, pena di duc. cento *de anno* 1610. (21).

Forni a taglia, facciano panelli tondi, cacciatelle, e tortanelli di pane a rotolo, e non di altra maniera; ogni rotolo ſia d'once ventiſette ben cotto; che non conſegnino meno di rotola trenta per ciaſchedun tomolo di grano; e lor ſia lecito di vender la riſulta ad ogni uno, fuorchè a' Panattieri di Napoli, Caſali, e diſtretto, Vermicellari, Paſticcieri, Soſamellari, e Tarallari, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba (22).

Formaggio vedi Cacio.

Foſſe del grano, ſolito a farſi il partito per impagliarle, ſfoſſarle, fabbricarle, ed altro, *ut in ban.* 5. *ad* 15.

FRAGOLE, che neſſuna perſona poſſa andare ad incontrar fragole per rivenderle, pena di duc. ſei, e perdita della roba (23).

Fragole, e frondi de' celſi, che neſſuno le compri per rivenderle, ma ſi vendano per li padroni, che le portano, nè ſi vadano ad incontrare, pena di fruſta, ed arbitraria (24).

Frutti, che non ſi vendano a quadretti, ſportelle, poſte, o ſcodelle, ma tutti a peſo, e per l'aſſiſa, pena di fruſta, ed arbitraria; e ſolamente per li frutti de' giardini ſia lecito a' giardinieri poterli vendere, ad occhio, a poſte, a caneſtre, e panara (25).

Frutti, che vengono per terra, ſi portino al mercato, e quelli, che vengono per mare, alla marina del vino, pena di perdita della roba,

(1) de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 326.
(2) de anno 1667. ut in ban. 12. fol. 252. a tergo.
(3) de anno 1586. ut in ban. 3. fol. 280.
(4) de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 121.
(5) de anno 1607. ut in ban. 8. fol 43. a tergo.
(6) de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 68. a tergo.
(7) de anno 1647. ut in ban. 10. fol. 87.
(8) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 26.
(9) de anno 1646. & 1650. ut in ban. 11. fol. 110. & [illegible]1.
(10) de anno 1651. ut in ban. 11. fol. 204. a tergo.
(11) de anno 1653. 1659. & 1660. ut in ban. 12. fol. 25. a tergo, 80. 90. 98. & fol. 117.
(12) de anno 1654. & 1663. ut in ban. 12. fol. 29. a tergo, 176.
(13) de anno 1656. ut in bann. 12. fol. 46. a tergo.
(14) de anno 1665. ut in ban. 12. fol. 188. a tergo.
(15) de anno 1672. & 1673. ut in ban. 13. fol. 105. a ter. & 120.
(16) de anno 1713. ut in ban. 15. fol. 72. a tergo.
(17) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 19. a tergo.
(18) de anno 1602. ut in ban. 6. fol. 58. a tergo de anno 1610. ut in ban. 7. fol. 69. de anno 1515. ut in ban. 8. fol. 1. a tergo, & 41.
(19) de anno 1615. ut in ban. 8. fol. 41.
(20) de anno 1610. ut in ban. 7. fol. 69.
(21) de anno 1615. ut in ban. 7. fol. 65. a tergo.
(22) de anno 1615. ut in ban. 7. fol. 2.
(23) de anno 1699. ut in ban. 14. fol. 65. a tergo.
(24) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 255.
(25) de anno 1544. & 1555. ut in ban. 1. fol. 6. a tergo, 22. a tergo, & 211. a tergo, & de anno 1626. ut in ban. 9. fol. 74.

roba, ſruſta, ed arbitraria (1).

Frutti, che ſi vendono per la Città, ſi diano per due danari meno dell'aſſiſa, pena di ſruſta, ed arbitraria (2).

Frutti, che non poſſano andarſi vendendo con bilancioni a ſtadera, ma con le bilance a due zeccate, pena di carlini quindici, e perdita della roba (3).

Frutti acerbi ſi proibiſcono d'immetterſi, e venderſi; pena di carlini quindici, e perdita della roba (4).

Frutti, che non poſſano andarſi ad incontrare, nè comprarſi nelle maſſerie, nè valerſi di patenti di ſervizj, pena arbitraria, e perdita della roba (5).

Frutti di mare, che nè pure poſſano incontrarſi, o venderſi per ſtrada, pena di duc. ſei, ed arbitraria (6).

Frutti di mare, che debbanſi portare a dirittura alla pietra, ed ivi ripartirſi dal Conſole, pena di duc. cinquanta, e perdita della roba. E che le ſpere, ſponoli, e patelle non ſi vendano da' rigattieri, ma da quelli, che le fanno, pena di perdita della roba, once quattro, e di galea ad arbitrio di S. E. (7).

Frutti, ſi proibiſce a comprarli da' Fruttajuoli a prezzi alti, che poi nel rivenderli non poſſono paſſar per l'aſſiſa, pena di ducati ſei, e perdita de' frutti, ma che debbano comprarſi un carlino meno a cantaro (8).

Frutti, che così i verdi come i ſecchi, debbano tenerſi nelle botteghe ſcoverti, pena de' Capitoli (9).

Frutti, che vengono nel mercato, ed in altri luoghi, prima che ſi comprino da' Bottegai, ſi debbano peſare da' Peſatori ordinarj, pena de' Capitoli, perdita della roba, ed arbitraria (10).

Frutti, che ſi vendono per la Città, o che ſtanno fermati, debbano tenerſi con cartella dell'aſſiſa, pena de' Capitoli (11).

Frutti, che ſi conducono per mare, ſi vendano di giorno, e non di notte, con aſpettarſi l'ora ſolita, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Frutti, che non ſi conducano al poſto a richieſta de' Bottegai, ma ſi portino ne' luoghi ſoliti, e ſenz' abboccatura, ma confuſi, così ſopra, come ſotto, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (13).

Frutti, che i venditori di eſſi, ad ogni richieſta de' compratori debbano vacuare i ſportoni, acciò ſi poſſa vedere di che qualità ſono, pena di perdita della roba, e di ducati ſei da poterſi eſigere quando i compratori ne fanno iſtanza (14).

Frutti, ſi permette a portarſi nel mercatello dello Spirito Santo, il mercoledì ſolamente, e non in altri giorni, pena di once quattro, e perdita della roba, con darſi il quarto all'accuſatore (15).

Frutti, ſi proibiſce a portarſi per vendere prima che ſia impoſta l'aſſiſa, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (16).

Frutti, ſi proibiſce il riporſi in magazzini, o in luoghi ſegreti, pena di perdita della roba, e di once quattro, con darſi il quarto all'accuſatore (17).

Frutti, ſi vieta a comprarſi da' Rigattieri, ed a queſti venderſi da' Conduttori, ma bensì debbano comprarſi da' Conſoli con intervento de' Deputati, per ripartirgli a' Bottegai, pena di ducati ſei, e perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (18).

Frutti, che ſi conducono per mare, ſi vieta a' Barcajuoli di poterli vendere a' Bottegai, ed a queſti di comprarli ſenza intervento de' Conſoli dell' Arte, e Deputati della Città, e così ancora per quelli che ſi vendono al mercato, pena di ducati ſei, con darſi il terzo all'accuſatore, e perdita della roba (19).

Frutti, che naſcono in territorio, e diſtretto di Napoli, poſſono venderſi da' Parſonali ad occhio, quadretti, e ſportelle, purchè i padroni de' giardini, o maſſerie, ſi obblighino di non far vendere da' loro Parſonali altri frutti, che quelli de' proprj luoghi, eccettuando, nocelle, agreſta, mandole, e ciriege, pena de' Capitoli, perdita della roba, ed arbitraria (20).

Frutti, che naſcono fuori del territorio, e diſtretto di Napoli, ſi proibiſcono di venderſi ad occhio, a poſta, o a quadretti, ma tutti a peſo, e per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, e de' Capitoli (21).

Frutti, che naſcono in territorio, e diſtretto, che ſi permettono, come ſopra, di farſene quadretti, quelli ſi facciano della forma, e qualità eſpreſſa nel bando, con obbligo a' Venditori di accudire tra due giorni al Tribuna-

(1) de anno 1545 & 1548 ut in ban. 1. fol. 9. 22. & 37. & de anno 1563. & ſeq. ut in ban. 2. fol. 244. a ter. 266 & 277. a ter. de anno 1575 & 1576. ut in ban. 4 fol. 39. a tergo, & 91. a tergo, de anno 1597. & 1600. ut in ban. 5. fol. 139. a tergo, & 243.

(2) de anno 1554. ut in ban 1. fol. 182. & de anno 1575. ut in ban. 3 fol. 78. & de anno 1668. ut in ban. 13 fol. 32

(3) de anno 1640. ut in ban. 10. fol. 194. a tergo.

(4) de anno 1643. ut in ban. 11. fol. 9. de anno 1695. & 1607. ut in ban. 12. fol. 197. 239. a tergo, & 261.

(5) de anno 1610. ut in ban. 10. fol. 130. a ter., & de anno 1626. 1627. 1628., & 1631. ut in ban. 9. fol. 74. 86 a ter 114. 217. a ter., & 210. a ter.

(6) de anno 1659. ut in ban. 12. fol. 102.

(7) de anno 1670. ut in ban. 13. fol 69. a tergo, & de anno 1588. ut in ban. 4 fol 79.

(8) de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 283. a tergo & in ban. 5. fol. 91 a ter.

(9) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 237.

(10) de anno 1559. 1564. 1567. 1568., & 1569. ut in ban. 2. fol. 145. 202. 222. a tergo 208. 319. a ter. & 331.

(11) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 237.

(12) de anno 1580. & 1585. ut in ban. 3. fol. 371. & 367.

(13) de anno 1587. ut in ban. 4. fol 52. & 55. a tergo.

(14) de anno 1589. ut in ban. 4. fol. 58.

(15) de anno 1592 ut in ban. 4. fol. 222.

(16) de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 142.

(17) de anno 1601. 1603., & 1606. ut in ban. 6. fol. 8 a tergo 34. 60 & 177. renovat. de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 115. & de anno 1616. ut in ban 8. fol. 12. a tergo.

(18) de anno 1584. ut in ban. 3. fol. 249. a tergo.

(19) de anno 1584. ut in ban. 3. fol. 250. a tergo.

(20) de anno 1560. ad 1571. ut in ban. 2. fol. 159. 219. a tergo, 243. a tergo, 281. 318. a tergo, 330. a ter. & 354. renovat. de anno 1594. ad 1600. ut in ban. 5. fol. 43. 70. 93. a ter. 136. a ter. 173. a ter. 207. & 245.

(21) de anno 1562. ad 1571. ut in ban. 2. fol. 219. 243. 266. 304. 358. a tergo, & 354. renovat. de anno 1591. & 1593. ut in ban. 4. fol. 170. & 259. a terg. & de anno 1599. & 1600. ut in ban. 5. fol. 206. a ter. & 245.

bunale per pigliarſi la detta forma, ed in oltre che ſieno maturi, non punti, toccati, o guaſti, e ſi vendano da' proprj giardinieri, e maſſari, pena di perdita della roba, e carlini quindici (1).

Fruttajuoli, che non poſſano vender l'uve glianiche, greche, e verdeſche acciò non ſi ſcemi la graſcia de' vini, pena d'once due, e perdita della roba (2).

Fruttajuoli che non poſſano vendere uva moſcadella ſino a' 20. d'Agoſto, e l'uva inſolica ſino a' 30. d'Agoſto, pena di duc. ventiquattro, e perdita della roba. E nel *1629.* ſi diſſe ſino a 15. Settembre (3).

Fruttajuoli, che non poſſano ſceglier le mela; ma venderle ad ordine negli ſteſſi ſportoni, che le comprano da' vaticali, pena arbitraria (4).

Fruttajuoli, che non poſſano andare ad incontrar frutti, nè pure carcioſi, piſelli, e cardoni, nè comprar giardini, pena di perdita della roba, ed arbitraria (5).

G.

GAbella d'agrumi, e frutti poi eſtinta, ſe ne fa menzione per non eſſerne franchi nè anche i religioſi in virtù del breve Apoſtolico ottenuto (6).

Gabella di farina, ed avena, per l'affitto ſi emanavano i Bandi (7).

Gabella del grano a rotolo, ſi emanò bando nel *1617.* che chi volea danari per comprar robe per ſuſſidio di detta gabella foſſe ricorſo a' Governatori di eſſa (8).

Gabelloti così del grano a rotolo, come del jus Reale del peſce, notino i nomi, e cognomi di quelli, che portano i peſci a vendere, con la qualità, e quantità di eſſi, pena di anni tre di galea (9).

Gabella de' peſci, che in eſſa non vi ſtia neſſun altro, eccetto che il caſſiere, e credenziere, pena di galea arbitraria di Sua Eccellenza (10).

Gabelloti de' peſci, che non peſino, nè ſi ponga l'aſſiſa al peſce, che foſſe preſo dalla Torre del molo grande, ſino a quella del Carmine; e poi ampliato da S. Lucia ſino al ponte della Maddalena, pena di once quattro, ed arbitraria (11).

Gabelloti de' peſci, che non ingabellino il peſce nudo, e quello che guaſta il mare, pena di once dieci, poi rinnovato con pena di duc. ſei, ed arbitraria (12).

Gabella de' peſci, che non ſi eſiga in altro luogo eccetto che nella Pietra, pena di once quattro (13).

Gabelloti de' peſci, che non ingabellino peſce a quelli, che non han dato pleggeria, pena d'once dieci ed arbitraria (14).

Gabelloti de' peſci, non comprino peſce per vendere, o donare, e nè tampoco lo tengano nelle loro gabelle ad iſtanza d'altri, pena d'once quattro, ed arbitraria aumentato poi nell'anno 1580. con pena d'anni dieci di galea (15).

Gabelloti de' peſci, che non peſino il peſce di notte, ma ad un' ora delli tre lo mandino in caſa d'alcuno, pena d'once quattro, ed arbitraria, ed anche di fruſta, e galea (16).

Gabelloti de' peſci, che non piglino il manifeſto di peſce alcuno, che non ſia condotto nelle loro gabelle pena di once quattro (17).

Gabelloti di Peſci, che non ingabellino peſce fuori della Città, ma ſolo nelle Pietre, pena la prima volta di once diece, la ſeconda d'once venticinque, e la terza volta arbitraria, e così ancora da non poter ingabellare il peſce in mare, ma in terra ne' luoghi dove è permeſſo venderſi (18).

Gabelloti de' Peſci, che non cerchino le ſpaſe a' Peſcatori, non pigliano peſce che condotto ſarà a venderſi ſotto le bilancie; non vadano per mare a comprar peſci, nè piglino le branche di peſce, pena d'once quattro, ed arbitraria, e pena di perdita della roba, e galea ad arbitrio (19).

Gabelloti de' peſci, che non tengano partito di peſce con Magazzinieri, e Tavernai, pena d'once quattro, e corporale arbitraria, anche di galea (20).

Gabelloti de' peſci, che il peſce ingabellato in una Pietra, non lo ingabellino nell'altra, pena d'once quattro, ed arbitraria (21).

Gabelloti de' peſci, che non tengano reti, ſcia-

(1) de anno 1585. ut in ban. 5. fol. 192. renovat. de anno 1600. ut in ban. 5. fol. 245. & de anno 1602. ad 1607. ut in ban. 6. fol. 8. 94. a tergo. 59. a tergo 176. a tergo, & 217.

(2) de anno 1623. 1625. 1626. & 1630. ut in ban. 9. fol. 8. 51. a tergo 81., & 180. a ter.

(3) de anno 1624. 1626. & 1628. ut in ban. 9. fol. 34. 27. a ter. 96. a ter., & 139. & de anno 1629. fol. 256. & de anno 1642. ut in ban. 10. fol. 206. a tergo, e 207.

(4) de anno 1628. ut in ban. 9. fol. 212.

(5) de anno 1657. 1658., & 1663. ut in ban. 12. fol. 67. 79. 82. 87. a tergo, & 170. a tergo.

(6) de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 27.

(7) de anno 1609. & 1613. ut in ban 7. fol. 51. a ter. 182. & 145. a ter. & de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 66.

(8) de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 57.

(9) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 30. renovat. de anno 1618. ut in ban. 9. fol. 113. a tergo.

(10) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 54.

(11) de anno 1547. 1550. 1554. 1555. 1556. ut in ban. 1. fol. 25. a tergo, 78. 144. a tergo, 167. a tergo, 202 a tergo, & 243. & de anno 1559. ut in ban. 5. fol. 219. a tergo, & de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 28. a ter.

(12) de anno 1557. 1560. 1562. & 1563. ut in ban. 2. fol. 40. 164. 201. a tergo, 209 a tergo, & 245

(13) de anno 1589. ut in ban. 4. fol. 108. a tergo, & de anno 1634. ut in ban. 10. fol. 7. a tergo.

(14) de anno 1556 ut in ban. 1. fol. 18. a tergo.

(15) de anno 1548. & 1554. ut in ban. 1. fol. 59. 58. 67. & 203. a tergo, & de anno 1580. ut in ban. 3. fol. 163. a ter.

(16) de anno 1551. & 1556. ut in ban. 1. fol. 91. & 214. renovat. de anno 1571. ut in ban. 2. fol. 351. a ter. & de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 51. a tergo, & de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15.

(17) de anno 1567. ut in ban. 2. fol. 302. a ter.

(18) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 95. de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 26. de anno 1603. ut in ban. 6 fol. 76. de anno 1609. ut in ban. 7. fol. 50. & de anno 1616. ut in ban. 8. fol 16 a tergo.

(19) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 51. ad 54. de anno 1599. ut in ban. 5. fol. 203. de anno 1607. ut in ban. 6. fol. 220. a tergo, & de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15. a ter. & 18.

(20) de anno 1616. ut in ban 8 fol. 30.

(21) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15. a tergo.

ſciabichelli, nè altri ordigni di peſcare, pena di duc. ventiquattro, e corporale arbitraria, anche di galea (1).

Gabelloti de' peſci, ſi proibiſce a comprar peſci, nè in mare, nè alle riviere della Torre del Greco ſino a Bagniuoli, pena di quattro tratti di corda, e di galea arbitraria (2).

Gabelloti de' peſci, non poſſano pigliare le ſpaſe dalle barche ſotto preteſto di portarle a peſare nelle Gabelle, ma quelle ſi portino da' Peſcatori, nè vadano per mare a ritrovar peſce, ma ſolo i contrabbandi, pena di anni tre di galea (3).

Garzoni de' Bottegai de' frutti, non poſſano andare al mercato per comprar frutti, pena di perdita della roba, e duc. *6.* (4).

Garzoni de' Panattieri, volendo partirſi da' loro Padroni, ce lo debbano avviſare tre giorni prima; aumentato ſino ad otto giorni, pena di duc. ſei (5).

Giardinieri, e Maſſari, che non facciano quadretti de' frutti, che di quelli de' loro proprj giardini, e non ne tengano ripoſti in alcun luogo, pena di perdita della roba, ed arbitraria (6).

Giardinieri, e Maſſari, che non mandino nè vadano a comprar frutti in neſſun luogo, ma vendano ſolo i frutti de' proprj giardini, pena di perdita della roba, ed once quattro (7).

Giardinieri, e maſſari che tenendo licenza di vender frutti a quadretti, non poſſano vender altri di quelli deſtinati per detti quadretti, e che li debbano concertare ne' proprj giardini, pena de' Capitoli, perdita della roba, e carlini quindici (8).

GIUSTIZIERO, che poſſa viſitar le forma a taglia, ed eſiger le pene, ſino a nuov' ordine, e che porti gl' intercetti avanti li Signori Eletti, con la metà della pena ad eſſo, ed altra metà all' Oſpedale di A. G. P. (9).

Giuſtiziere, che poſſa riconoſcere per le coſe commeſtibili ne' luoghi franchi (10).

Grano, ſi vieta a comprar per trenta miglia attorno queſta Città per farne mercanzia, e ſolo ſi tenga per la ſufficienza, ed uſo proprio, ed il reſto ſi venda a' prezzi correnti, con proibizione ancora di darſi danaro alla voce, pena di perdita della roba, e corporale arbitraria. Benſì in tempo di biſogno ſta anche permeſſo il comprare infra le trenta miglia, e dar danaro alla voce, con condizione però di tenerſi in pubblico, e venderſi anche a minuto a' prezzi correnti, pena di perdita della roba, e corporale arbitraria (11).

Grano, che neſſuno ne ponga in magazzino ſenza darne notizia a' Signori Eletti, e che neſſuno ne miſuri, traffichi, o riceva di quelli, che vengono ſopra le navi ſenza l' iſteſſa licenza, pena di perdita della roba, once cinquanta, ed arbitraria (12).

Grani fracidi, ſi proibiſce nell' anno *1651.* di poterſi tenere, ma ſi ordina di bruciarſi ſubito per tutto il dì ſeguente, pena d' once quattro, ed arbitraria (13).

Grani, che quelli, che vogliono mandarne a macinare fuora di Napoli, diano pleggeria da farli ritornare in farina, e non poſſano uſcire per altri luoghi, che per Porta Nolana, e Molo piccolo, pena di perdita della roba, ed arbitraria (14).

Grani, a tempo di penuria nell' anno *1551.* ſi ordina, che chi ne portava per graſcia, oltra il prezzo da poterlo vendere a ſuo arbitrio, ſe gli dava dalla Città un carlino a tomolo (15).

Grani, che quelli, che ne portano a vendere, arrivati al mercato, debbano ſubito aprire i ſacchi, e vendergli ad ogni perſona, fuorchè ad impoſtatori, e rigattieri, pena arbitraria, e perdita della roba (16).

Grani, che neſſuno ne tenga in caſa ad iſtanza de' panattieri, e chi ne teneſſe, lo riveli, pena di perdita della roba, &c. e tampoco ne compri per darlo a' panattieri, pena arbitraria (17).

Grani, che non poſſano eſtraerſi da Napoli ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (18).

Grani, ſi proibiſce ad eſtraerſi fuor di Regno, pena di morte, perdita della roba, e vaſcelli, o animali (19).

Grani, ſe n' ordina la rivelazione di quelli poſti, e naſcoſti in potere di perſone Eccleſiaſtiche, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore, ed anni dieci di galea agl' ignobili, e di relegazione a' nobili (20).

Grani, che le Univerſità, non ne facciano provviſione per l' intero anno, ma ſolo per tutto il meſe di Novembre, pena a' Sindaci, Eletti, ed altri contravvegnenti di perdita della roba, ed anni cinque di galea agl' ignobili, e di relegazione a' nobili (21).

Gra-

(1) de anno 1616. ut in ban. 8. fol 25 & 30.
(2) de anno 1616. ut in ban. 8. fol 28.
(3) de anno 1616 ut in ban 8. fol. 29. & a tergo 1
(4) de anno 1502. ut in ban. 4. fol 293
(5) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 55. a tergo, & de anno 1509 ut in ban. 5 fol 219. a ter.
(6) de anno 1554. ut in ban. 2. fol. 141. & de anno 1560. 1563 1565. & 1568. ut in ban. 2. fol. 159. 220. 267. a tergo 277 & 320. a ter.
(7) de anno 1600 ut in ban. 5. fol. 245. a ter.
(8) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 205. a ter. & de anno 1587 ad 2593. ut in ban 4. fol. 48. 225. a tergo 245. a tergo 291. 319. a tergo, & 200. & de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 12. a ter
(9) de anno 1605. & 1606. ut in ban. 6. fol. 295. & 325 a tergo.
(10) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 138. a tergo.
(11) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 4 a tergo, & de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 216. a tergo, & de anno 1593. ut in ban 4 fol. 203. & de anno 1647. & 1648. ut in ban. 11. fol 214. & 110 a ter.
(12) de anno 1544 ut in ban. 1. fol. 5. & 7. a ter.
(13) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 100. a ter.
(14) de anno 1551. 1554. 1555. 1556. ut in ban. 1. fol. 101. a tergo. 188. 193. & 216.
Et in ban. 2. de anno 1558. & 1570. fol. 60. 229. 272. & 343.
(15) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 103. a tergo.
(16) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 107.
(17) de anno 1553. & 1560. ut in ban. 1. fol. 259. a tergo, & in ban. 2. fol 152.
Et de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 326.
(18) de anno 1559. & 1575. ut in ban. 2. fol. 329. & in ban. 5. fol. 74.
(19) de anno 1590. ut in ban. 4. fol. 181. a tergo.
(20) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 184. a tergo.
(21) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 196. a tergo.

Grano per lo Regno, così vecchio, come nuovo s'obbliga a rivelarſi, pena di perdita della roba, metà all'accuſatore, ed anni dieci di galea agl'ignobili, e di relegazione a'nobili (1).

Grani, che da' panattieri rotolati, vermicellari, e tarallari non ſi comprino de' grani, e farine nove per tutto il dì 15. di Luglio, pena di perdita della roba, il quarto all' accuſatore, e corporale arbitraria (2).

Grani, che non ſe ne ſcarichino nelle botteghe de' panattieri rotolati, tarallari, e vermicellari ſenza intervento del Secretario, pena di perdita della roba, once venticinque, e corporale ad arbitrio di S. E. (3).

Grani, che per quelli, che non han rivelato, ſi permette l'indulto tra dieci giorni, altrimenti incorrano nelle pene de' Bandi (4).

Grani per lo partito della Città, per l'inſaccare, ſcaricare, carreare &c. vide in Bann. tom. 4. 5. e 6. come pure per lo ripartimento del grano a' Caſali, che s'obbligano a prendervi, pena d'anni tre di galea a' Sindaci (5).

Grani, ſi proibiſce a comprarſi da' panattieri, ma debbano accudire agl' Officiali della conſervazione, pena di duc. cinquecento, ed anni tre di galea (6).

Grani, che non poſſano ſcaricarſi da' tarallari, e paſticcieri ſenza licenza delle quattro Piazze, pena di ducati cinquecento, ed anni tre di galea. E l'iſteſſo a' vermicellari (7).

I.

IMmondizie per le ſtrade, vedi a Pagliaminuta; come ancora ritrovaſi con più Bandi emanati da tempo in tempo, e da anno in anno; che i Padroni delle caſe, ed abitanti, ſia tenuto ciaſcheduno di fare ſcopare, ed adacquare in tempo d'eſtà ogni mattina avanti la ſua bottega, o caſa, e far togliere l'immondizie, pena di carlini cinque per volta (8).

INCANNATORI di legna, che debbano tenere le funicelle, e ponere la mazze ad un capo, ed all'altro delle legna, che miſurano, pena di ducati ſei, con darſi il quarto all'accuſatore (9).

Incannatori di legna, che non comprino legna ad iſtanza d'altri, pena di ducati ſei, con darſi il quarto all'accuſatore (10).

Jus panizandi de' Caſali ſi affitta dal Tribunale dove ſi fanno i Bandi, ſi preſentano le offerte, e ſi alluma la candela con le ſolite ſollennità, *ut in Bann. 7. fol. 36. & ſeq.*

L.

LATTE, che ſi venda da' proprj Caprai, e loro garzoni, e non da altri, pena di perdita della roba, ed arbitraria (11).

Latte da venderſi con le miſure della Zecca, pena di fruſta, ed arbitraria (12).

LEGNA, che quelli, che ne portano con le ſome, le portino ſenza sbarre, e legna traverſe, pena di perdita della roba, animali, ed arbitraria (13).

Legna, che i carri, che ſi portano a vendere, ſieno o di legna aſſolute ſenza ceppi, o di ceppi ſenza legna, pena di perdita delle robe, beſtie, ed arbitraria (14).

Legna, che la ſoma di cavallo di quercia ſi venda grana dieci, di pioppo grana nove; di ſomarro, grana otto, pena di perdita delle robe, beſtie, ed arbitraria (15).

Legna, che vengono per mare, non ſi vendano ſe prima non ſieno ſcaricate, ed accataſtate, pena di perdita della roba, oncia una, ed arbitraria (16).

Legna, che ſi conducono a vendere alle compagnie de' ſoldati, ſi vendano al prezzo deſcritto nel Bando, pena di perdita della roba, ed arbitraria (17).

Legna, che ſi accataſtino ſenza frudi, e legna traverſe, pena di perdita della roba, ed arbitraria (18).

Legna, che vengono per mare non ſi ſcarichino al Molo piccolo, ma alla marina di S. Andrea, ed al mandracchio, pena di perdita della roba ed arbitraria (19).

Legna, che ſi portano a vendere in Città, ſi portino, come le caricano nelle loro caſe, e non le carichino in neſſuno luogo prima che le vendano, pena di perdita della roba, carri, e beſtie, con darſi il terzo all'accuſatore, ed arbitraria (20).

Legna, che le ſome di eſſe non ſtiano ferme in neſſuno luogo, ma vadano camminando per la Città, pena come ſopra (21).

Legna, che non ſe ne faccia magazzino, pena di perdita della roba, ed arbitraria (22).

LEGNAJUOLI, che non poſſano accarastar

(1) de anno 1591. ad 1595. in ban. 4. fol. 199. 215. a tergo, & 268. & in ban. 5. fol. 72. a tergo.
(2) de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 218. a tergo.
(3) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 242
(4) de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 6 a tergo.
(5) de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 17. a tergo.
(6) de anno 1577. ut in ban. 10. fol. 20. & de anno 1651. ut in ban. 12. fol. 265. a tergo.
(7) de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 100.
(8) de anno 1624. 1625. & 1626. ut in ban. 9. fol. 35. 46. & 79. a tergo renovat. de anno 1634. ad 1642. ut in ban 10. fol. 5. 58. 85. 149. 177. & 205.
(9) de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 85.
(10) de anno 1588. ut in ban 4. fol. 86.
(11) de anno 1552. ut in ban. 1. fol 98. a ter., & 125.
(12) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 170. a tergo,
(13) de anno 1547. & 1552. ut in ban. 1. fol. 27. & 115. a ter.
(14) de anno 1547. ut in ban 1. fol. 27
(15) de anno 1547. & 1558 ut in ban 1. fol 45. a ter. Et in ban 2. fol. 51.
(16) de anno 1548. & 1558. ut in ban. 1. fol. 29. a tergo, & in ban. 2. fol 84
(17) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 92.
(18) de anno 1552. ut in ban. 1. fol. 116.
(19) de anno 1553. & 1554 ut in ban. 1. fol. 132. a tergo, & 177. a tergo.
(20) de anno 1556. 1557. & 1562. ut in ban. 2. fol. 26. 56. 201. & 222. a tergo.
(21) de anno 1557. & 1562. ut in ban. 2. fol. 56. 201. & 221. a tergo.
(22) de anno 1558. 1566., & 1591. ut in ban. 2. fol. 64 a ter. 201. a tergo, & 361. de anno 1574 ut in ban. 3. fol. 55. a tergo de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 9. & de anno 1649. ut in ban. 9. fol. 172. a tergo.

legna alla marina del vino, e Molo piccolo, ma bensì fuori dello Sperone del Carmine, e Fiatamone, pena di perdita della roba, ed arbitraria (1).

Legnajuoli, che non poſſano comprare da altri legna a canna per rivenderle, ma ſi debbano vendere da' proprj padroni, pena di perdita della roba, ed arbitraria (2).

Legna, e carboni, non poſſano ammagazzinarſi, o comprarſi da' rigattieri, ed incannatori ad iſtanza d' altri, anche de' Moniſteri, pena di perdita della roba, e ducati ſei (3).

Legna, che quando i Signori Eletti cavalcano per le marine, vedendo le frodi di eſſe, i carriatori non ſi partino dalla marina, finchè ſieno pronti a carriare quelle che ſi trovano in frode, pena di fruſta, ed arbitraria (4).

Legna, ſi proibiſce ad incannarſi vicino le mura, ma bensì nel piano, e ſenza ceppi, pena di fruſta, ed arbitraria, e la diſtanza del muro dev' eſſer di palmi 4. (5).

Legna, ſi proibiſce, che con quelle di querci, lecine, ed olive, ſi miſchino d' altra ſorta, pena di perdita della roba (6).

Legna, che non ſi ſcarichino in luogo alcuno per rifarle, ma ſi vendano nel modo che ſono caricate ne' Caſali, pena di perdita della roba, e de' Capitoli (7).

Legna nel mentre ſi accataſtano per venderſi, e miſurarſi, che non vi poſſano aſſiſtere i padroni, e nè tampoco porgano le legna all' incannatore, pena di perdita della roba, e ducati ſei, con darſi il quarto all' accuſatore (8).

Legumi, che da' rigattieri, e rivenditori non ſe ne comprino al mercato per rivenderli, ſiccome poco ſe ne comprino per li Caſali, e per li Caſali d' Averſa, e Capua; pena di perdita della roba, once quattro, ed arbitraria (9).

Legumi, ſi vieta ad eſtraerſi da Napoli ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (10).

Licenze, che chi ha biſogno di eſſe, venga di perſona al Tribunale (11).

Licenze date a' ſudditi anche ſe con l' intervento de' Graſcieri, reſtino tutte abolite (12).

LINO, che neſſuno ne compri in Napoli, e diſtretto per eſtraerlo fuora; e che da' rivenditori ſi compri fuori del diſtretto, pena di perdita della roba, ed arbitraria (13).

Lino, che quelli che lo portano con le carra in Agnano, vadano per fuori la Città, e di notte, come ſi è detto ſotto la parola carra, pena di perdita della roba, ed arbitraria (14).

Lino, che non ſi porti alla matura in Agnano prima de' quindici del meſe di Luglio, pena di perdita della roba, ed once due, ed anche quattro tratti di corda (15).

Lino, che quelli, che ne portano a vendere, lo portino al mercato avanti la Croce il Lunedì, e Venerdì, nel qual tempo i rigattieri non poſſano nè comprare, nè vendere; pena la prima volta di un auguſtale, la ſeconda perdita della roba, la terza la vergogna, e nell' anno 1574. ſtabilita la pena di perdita della roba, e ducati ſei (16).

Lino ſi proibiſce ad eſtraerſi per mare, e per terra; per mare, pena di perdita della roba, ed il padrone della barca paghi il valſente del lino, con il quarto all' accuſatore; per terra, pena di perdita della roba, e beſtie (17).

Lino, ſi proibiſce a comprarſi più di due decine per volta ſenza licenza degli Eletti, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (18).

Lino, che non ſi miſchi di più ſorte in un ligame, nè ſi peſi da' rigattieri, pena de' Capitoli (19).

Lino di Aleſſandria ſi venda con lo ſcritto ſopra, acciò ſi ſappia da' compratori, pena di perdita della roba (20).

Lino, che non ſi vada ad incontrare da' rigattieri, pena di perdita della roba, e di carlini quindici (21).

Lino, che non ſi mandi a vendere da' rigattieri per le donne, o per li maſſari, ma lo vendano eſſi ſteſſi nelle botteghe, o per la Città, pena di ducati ſei, e perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (22).

Lino, che non ſi leghi che ad uno ligame, acciò ſi poſſa vedere da' compratori, pena di perdita della roba, e di carlini venticinque (23).

Lini, che non poſſano comprarſi in erba da' rigattieri, pena di perdita della roba, ed arbitraria (24).

LUO-

(1) de anno 1625 ut in ban. 9. fol. 43.
(2) de anno 1625. ut in ban. 9. fol 45.
(3) de anno 1588. & 1608. ut in ban. 4. fol. 86. & in ban. 6. fol. 7.
(4) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 84. a tergo.
(5) de anno 1558. & 1571. ut in ban. 2. fol. 85. & 362
(6) de anno 1571. ut in ban. 2. fol. 362.
(7) de anno 1572. ut in ban. 3. fol 22. a tergo.
(8) de anno 1545. ut in ban 4 fol 85.
(9) de anno 1488. & 1556 ut in ban. 1. fol. 10. & 240 a tergo, & de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 72. a tergo, & de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85. a tergo, & de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 196 a tergo.
(10) de anno 1558. & 1575. ut in ban 2. fol. 57. & in ban. 3. fol 74.
(11) de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 147.
(12) de anno 1613 ut in ban 7 fol. 72.
(13) de anno 1544. 1545. 1546. 1551. ut in ban. 1. fol. 6. 12. 17. a tergo, & 107. a tergo.
(14) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 79. a tergo, & de anno 1661. ut in ban. 12 fol. 238., & de anno 1678. ut in ban. 13. fol. 112. a tergo.
(15) de anno 1608 ad 1615. ut in ban. 7. fol. 643. 80. a tergo, & 110. a ter. & 123.
(16) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 160., & de anno 1574. ut in ban. 3 fol. 47.
(17) de anno 1554 & 1555. ut in ban. 1. fol. 175 & 156. a tergo, & de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 81. a tergo.
(18) de anno 1555. ut in ban. 1. fol. 205. a tergo.
(19) de anno 1559. & 1562. ut in ban. 2. fol. 232. & 216.
(20) de anno 1562. 1563. 1564. 1565. ut in ban. 2. fol. 214. a tergo, 230. 263. a tergo, & 284.
(21) de anno 1570. ut in ban. 3. fol. 11.
(22) de anno 1583. ut in ban. 9. fol 239.
(23) de anno 1630. ut in ban. 10. fol. 229. a tergo, & de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 256.
(24) de anno 1644. & 1649. ut in ban. 11. fol. 39. & 156.

LUOGHI franchi, che in riguardo de' Panattieri, Buccieri, Vermicellari, ed altre perſone deputate al ſervigio degli Oſpedali, Fortezze, ed altri luoghi immuni, non godano neſſuna eſenzione, ma ſieno ſoggette a tutte le pene de' Regj Bandi, e de' Capitoli del ben vivere, così ordinato con Bando confermato con autorità Regia (1).

Luoghi franchi, che in eſſi non vadano i ſudditi a vender coſa alcuna de' commeſtibili, pena a' venditori di anni cinque di galea, ed a' compratori anni tre di galea agl' ignobili, e di relegazione a' nobili (2).

Luoghi franchi, che in eſſi non vi ſi poſſa macellare, nè vendere coſa alcuna di carne, anche ſe per l'aſſiſa, nè ſi poſſa comprare da neſſuno; pena a' venditori, e compratori di anni dieci di galea (3).

Luoghi franchi, ed eſenti, ſi proibiſce a' ſudditi il poter ſervire le Caſtella, ed altri luoghi eſenti per evitar le frodi, annullando tutte le licenze, con pena arbitraria (4).

Luoghi immuni, ſi proibiſce a' ſudditi di tener l'impreſe de' Miniſtri di ſua Maeſtà, o altri perſonaggi alti, che forſe ſervono, ſotto pena di ducati cinquanta, oltra la corporale, e privazione in perpetuo del di loro eſercizio, nè ſi poſſano valere delle patenti di queſti, così ordinato anche con diſpaccio del Sign. Vicerè, per oſſervanza di Cedole Regali (5).

Luoghi immuni, ſi proibiſce la vendita del pane de' luoghi pii, con pena di duc. cinquanta, ed anni due di galea; ed a' compratori di perdita della roba, e giorni quindici di carcere; e con l' iſteſſe pene anche a' garzoni, vaticali, e conduttori di ſarcine (6).

Luoghi immuni, ſi proibiſce il comprarſi carne nella chiancha di S. Antonio Abbate, pena di carcerazione, ed arbitraria (7).

Luoghi immuni, ſi vieta, che nel Caſtello nuovo, e Torrione del Carmine ſi poſſa far pane a vendere a' cittadini, pena di carcerazione, ed arbitraria (8).

Luoghi immuni, ſi ordina che nelle chianche de' luoghi pii, anche ſi venda la carne per l'aſſiſa, pena di carcerazione, ed arbitraria (9).

Luoghi immuni, ſi proibiſce a' luoghi pii di comprar grani oltra la franchigia (10).

LUPINI, che quelli, che li portano a vendere, facciano i faſci groſſi a lega di bottega, pena di perdita della roba, animali, ed arbitraria (11).

Lupini, che le ſome di eſſi ſi portino ligate, e con quattro faſci per ſoma, pena di un auguſtale, e perdita della roba (12).

M.

MACINA de' grani, che i molini di Città non poſſano miſchiare altri grani, nè macinare germani, o grano d'India; pena di anni tre di galea anche per gli aſportatori (13).

Maccaronari, vedi Vermicellari.

Magazzinieri di vittuaglie, debbano tener magazzini aperti, e vender continuamente per lo biſogno de' Cittadini, pena di perdita della roba, ed arbitraria (14).

Magazzinieri di vittuaglie, che non comprino, nè tengano riposte le vittuaglie portate da' marinari, pena di perdita della roba, ed arbitraria (15).

Magazzinieri di vittuaglie, che non ripongano orzo ne' magazzini ſenza darne notizia a' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (16).

Magazzinieri di vittuaglie ſieno tenuti ogni Sabbato nel Tribunale a dar nota delle vittuaglie vendute, con far libro con diſtinzione delle perſone, e prezzo (17).

Magazzinieri di vittuaglie dopo aperti i magazzini, e cominciato a vendere, non poſſano ſerrargli, o trabalzare le vittuaglie, pena di perdita della roba, ed arbitraria, con darſi il quarto all'accuſatore (18).

Magazzinieri di vittuaglie, che non tengano vittuaglie ad iſtanza d'altri, pena di perdita della roba, metà all'accuſatore (19).

Magazzinieri di vittuaglie, che non vendano in mezzo al mercato, ma ne' loro magazzini, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (20).

Magazzinieri di vittuaglie, che non miſchino una ſorta d'orzo con un' altra, pena di perdita della roba con darſi il quarto all' accuſatore, e della privazione d'eſercizio (21).

Magazzinieri di vittuaglie, lor ſi permette a comprare dentro e fuori Napoli, ed ancora al mercato all'ora ſolita ſolo tomola venti, e poi venderlo a minuto per l'aſſiſa, e tutto il di più debbano comprarlo, *extra* le venti miglia (22).

Magazzinieri di vittuaglie, che non tengano orzo nuovo ne' magazzini per tutto il meſe di Agoſto, pena di duc. dodici, e perdita della

(1) de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 101.
(2) de anno 1613. ut in ban. 7 fol. 138. a ter.
(3) de anno 1618. ut in ban. 8. fol 75.
(4) de anno 1629. ut in ban. 9. fol. 161.
Et de anno 1637. ut in ban 10 fol 82. a tergo.
(5) de anno 1640. & 1642. ut in ban. 10. fol. 239. & 201. a ter.
(6) de anno 1634. 1637. 1639. 1640. 1641. & 1642. ut in ban. 10. fol 11. 88. 95. 119. 137. 178. a tergo, & de anno 1653. ut in ban. 12. fol. 37.
(7) de anno 1645. ut in ban. 11. fol. 76.
(8) de anno 1655. ut in ban. 12. fol 37.
(9) de anno 1674. ut in ban. 23. fol 129.
(10) de anno 1675. ut in ban. 23. fol. 177. a tergo.
(11) de anno 1544. & 1548. ut in ban. 1. fol. 8. a ter. & 18.
(12) de anno 1574 ut in ban. 2 fol. 48.
(13) de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 138. & 150.
(14) de anno 1544. ut in ban. 1 fol. 9. a tergo.
(15) de anno 1544. & 1551. ut in ban. 1. fol. 4. & 107.
(16) de anno 1551. & 1556. ut in ban. 1. fol. 108. a tergo, & in ban. 2. fol. 16. a tergo.
(17) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 109.
(18) de anno 1551 ut in ban. 1. fol. 109.
(19) de anno 1554. 1556. & 1557. ut in ban. 1. fol. 172. 196. & 157. & in ban. 2. fol. 90.
(20) de anno 1558. & 1576. ut in ban. 2. fol. 73. a tergo, & in ban. 3. fol 86.
(21) de anno 1558. & 1576. ut in ban. 2. fol. 73. a tergo, & in ban. 3. fol. 86.
(22) de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 87. a tergo, & 88.

della roba, con darſi il quarto all' accuſatore (1).

Magazzinieri di legna, che nè eſſi, nè altri poſſano tener legne ripoſte ad iſtanza de' vetrai carcarari, ed altri, pena di once quattro, ed arbitraria (2).

Magazzinieri di legna, che non poſſano fare accataſtar legna alla marina del vino, e molo piccolo, ma fuori dello ſperone del Carmine, e Fiatamone, e non poſſano comprarne da altri per rivendere, pena di perdita della roba, ed arbitraria (3).

Magazzinieri di vino, lor ſi proibiſce a tener peſci buoni ne' loro magazzini, ma ſolo dell' aſſiſa minuta, pena di perdita della roba, e di ducati ſei la prima volta, ed altra volta arbitraria (4).

Magazzinieri di vino, ed altri, lor ſi vieta a vender vino nuovo fino agli 11. di Novembre, come ancora lor ſi proibiſce a tenere vini colati, pena di perdita della roba, ed arbitraria (5).

Mandrieri, che non ammazzino porci dopo ſonate le ſedici ore, ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, di once quattro, ed arbitraria (6).

Marina di Santa Lucia, che neſſuno ci butti immondizie, o pietre, pena di carlini quindici, e perdita delle beſtie, da eſigerſi per lo Pagliaminuta (7).

Matricola, che i venditori di graſcia debbano matricolarſi, pena della fruſta, e privazione dell' eſercizio (8).

Midolle, che non ſi poſſano levare dagli animali ammazzati, nè venderſi per la Città, pena arbitraria (9).

Mela, che da' Bottegai non ſe ne faccia la ſcelta, ma le vendano confuſamente, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (10).

Mela, che le buone ſi vendano nel luogo ſolito nel Mercato, e le caſcole, e mal condizionate nel filo del Mercato ad un grano la miſura (11).

MERCATELLO; ſi permette a farſi il Mercoledì fuori Porta Reale, con dover ſtare i venditori dodici paſſi diſtanti da S. Maria della Provvidenza, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Melloni, ſi ordina a venderſi per l'aſſiſa, quale ſi debba tenere da' venditori eſpoſta in luogo, che tutti la veggano, pena di ducati diece, e perdita della roba (13).

Mercato, ſi ordinò nel *1656.* di farſi a Capodichino, con proibizione ancora a' Rigattieri di comprarvi roba (14).

Melloni di pane, che ſi debbano vendere da' Bottegai ſcritti alla Cappella, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (15).

Melloni, ſi vieta d'andare ad incontrare, e farſi partito, pena di perdita della roba, ed arbitraria (16).

Melloni di acqua acerbi, ſi proibiſce d'immetterſi, e tagliarſi, pena di ducati venticinque (17).

Melloni, che non ſi comprino per rivenderli, ma ſi vendano da' proprj padroni, pena di fruſta, ad arbitraria (18).

Melloni, che ſi portano a vendere in Città, non ſi poſſano vendere, ſe non paſſata mezz' ora di giorno, e per li melloni di Ponte a Selice fin ſonate le undici ore (19).

Melloni, che i Padroni di eſſi li vendano con libertà, ed i Bottegai per l' aſſiſa, pena di perdita della roba, e di duc. ſei (20).

Melloni, che non ſi poſſano tenere riſerbati per comodo, pena di ducati ſei, ed arbitraria, pena di fruſta, e perdita della roba, ed arbitraria (21).

Melloni, che da' Bottegai, e Rigattieri ſi vendano in pubblico, e per l'aſſiſa ſenza farne ſcelta, e ſenza tenerne riſerbati, pena di perdita della roba, e di ducati ſei, aumentata poi nel 1624. a pena di fruſta, di perdita della roba, e di ducati ventiquattro (22).

Melloni di acqua, ſi proibiſce il portarſi a vendere in Città fin paſſato gli otto di Agoſto, pena di ducati ſei, e di perdita della roba (23).

Mercanti de' beſtiami, che non diano i beſtiami, in credenza a' Buccieri, ma ſi facciano pagare prima che li conſegnino, pena della perdita del prezzo (24).

Mercanti di cacio, che vendano con la ſtadera grande, e non con la piccola, e ſenza tavoloni, e bilancioni, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (25).

Mercanti di cacio celleſe, e ſardeſco, non lo poſſano vendere più dell' aſſiſa, pena di perdita della roba, e di ducati cento, benſì da

(1) de anno 1603., ut in ban. 6. fol. 62. a tergo, & de anno 1619. ut in ban. 8 fol 58.

(2) de anno 1550 & 1556. ut in ban. 1. fol. 75. & in ban 2. fol 24 a tergo

(3) de anno 1619 ut in ban 9 fol 41

(4) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 26. & de anno 1668 ut in ban. 13. fol. 27.

(5) de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 70. a tergo.

(6) de anno 1548 ut in ban. 1. fol. 46. a ter.

(7) de anno 1557. ut in ban. 2. fol 43.

(8) de anno 1556. & 1558. ut in ban. 2. fol. 27. 85. a tergo, & 93. a tergo, & de anno 1547. ut in ban. 5. fol. 133. a tergo, & de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 232. a tergo.

(9) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 8.

(10) de anno 1587. ut in ban. 2. fol. 33. & de anno 1628. ut in ban. 9. fol. 112

(11) de anno 1570. ut in ban. fol. 95.

(12) de anno 1648. ut in ban. 11 fol. 128.

(13) de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 201. a tergo, & de anno 1662. ut in ban. 12. fol. 154. a tergo.

(14) de anno 1656. ut in ban. 11 fol 46 & 49.

(15) de anno 1664. & 1665. ut in ban 12 fol. 181. & 197. a tergo, & de anno 1667. & 1668. ut in ban. 13. fol. 17. a tergo. & 51.

(16) de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 241. a tergo, & de anno 1705. ut in ban. 14. fol. 218. a tergo.

(17) de anno 1700. ut in ban. 14. fol. 63. a tergo.

(18) de anno 1547. & 1556. ut in ban. 1. fol. 21. a tergo, 81. 202. & 241. a tergo.

(19) de anno 1548. & 1554. ut in ban. 1. fol. 39. a tergo, & 179., & de anno 1550. ut in ban. 2. fol. 159.

(20) de anno 1572. ut in ban. 4. fol. 7. a tergo.

(21) de anno 1548. 1540. & 1554. ut in ban. 2. fol. 17. a tergo. 40. 55. 108. & 179., & de anno 1555. ut in ban. 2 fol. 41.

(22) de anno 1590. ut in ban. 5. fol. 216. & de anno 1603. & 1605. ut in ban. 6. fol. 68. & 144., & de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 11.

(23) de anno 1600 & 1605. ut in ban. 5. fol. 224. a tergo, & fol. 67. a tergo, & 143.

(24) de anno 1558 ut in ban. 2. fol. 61.

(25) de anno 1547 & 1558. ut in ban. 5. fol. 145. & 183. & de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 266.

da ſntenderſi nella vendita per Napoli, e non ne' magazzini (1).

Merci, che quelle di Vitella di Sorrento ſi vendano per li medeſimi Buccieri, che le fanno, e non per altri, e le teſte di vitelle moſtrate non ſi ſcortichino, pena di ducati ſei (2).

Merci de' porci de' ſalatori, e ſalſicciari, e buccieri, non ſi vendano a' rigattieri, ma ſi vendano per eſſi medeſimi che le fanno, pena di perdita della roba, e di carlini quindici (3).

Merci degli animali, che ſi macellano da' buccieri de' luoghi pii, ſi vendano da eſſi medeſimi, e non da' rigattieri, pena di perdita della roba, e di once quattro (4).

Merci, che non ſi poſſano comprare per rivendere a' merciajuoli, pena di once venticinque, ed arbitraria (5).

Merci, non poſſano venderſi di notte, ma di giorno, pena di once due, e perdita della roba (6).

Merci, debbano tenerſi lavate in luogo, che ſieno vedute, e ſolo le lorde poſſano tenerſi dentro da' Merciajuoli, nel mentre ſi puliſcono, pena d'once due, e di perdita della roba (7).

Merci di vaccine, non poſſano i piedi di vacca venderſi più di torneſi due i crudi, e tre i cotti, pena di once due, e di perdita della roba (8).

Merciajuoli, *ſeu* Trippari, che non vendano ſe non a' Caldaroni, nè queſti lo comprino, ma lo vendano al Conſolo Deputato, pena de' Capitoli, di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Merciajuoli, *ſeu* Trippari, che eleggano una perſona a far le candele di ſevo di trippa aſſolutamente, e con bottega ſeparata, con la cartella dettante candele di ſevo di trippa, e ſi vendano un terzo meno dell' aſſiſa, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (10).

Merciajuoli, *ſeu* Trippari, che non vendano la trippa di notte, e che non la vendano a' Tavernai, ſe prima non ſono ſerviti i Cittadini, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (11).

Merciajuoli, *ſeu* Trippari, che non vendano il ſevo ad altri, che ſolo a' Candelari, con intervento dell'uomo di Città, con dar notizia de' ſevi in ogni ſettimana, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Merciajuoli, che vendano i piedi cotti interi ſenza levarne coſa alcuna a tre torneſi l'uno, e non li vendano a piatti, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (13).

Merciajuoli, che non poſſano cuocere i piedi d'annecchia, ma li poſſano nettare, e vender crudi per l'aſſiſa, e li vendano eſſi, e non altri, e tampoco le femmine, o figliuoli, pena di perdita della roba, e di once quattro, corporale arbitraria, e fruſta (14).

Merciajuoli, che tengano i ſegati di vacca, e vitella ſeparati, ed in pubblico, e non dentro l'acqua (15).

Merciajuoli, che non comprino altre merci, che ſolo degli animali, che ſi macellano nelle chianche, pena di perdita della roba, ed anni tre di galea (16).

Miſuratori di vittuaglie, che nel mercato non miſurino orzo a' rigattieri prima che ſuoni la campana, pena di oncia una, arbitraria, e privazione d'officio (17).

Miſuratori di vittuaglie, che non miſurino orzo a' magazzinieri, eccetto che ne' loro magazzini, pena di privazione d'officio, e di ducati ſei (18).

Miſuratori di vittuaglie, che non miſurino vittuaglie a' rivenditori in Napoli, e diſtretto, pena de' Capitoli, perdita della roba, e il terzo all'accuſatore (19).

MOLINI, quelle della Torre dell'Annunziata, era ſolito a praticarſi gli affitti con accenſione di candela nel Tribunale de' Signori Eletti per ducati 1300. l'anno, e poi per ann. duc. 4233. (20).

Molinari, che non poſſano eſigere più che grana cinque per tomolo di grano dolce, e grana ſei del forte, accreſciuto poi nel 1617. a grana diece il dolce, e grana undici il forte, pena della fruſta, ed arbitraria (21).

Molinari, che non poſſano macinare ad altri, eccetto che ſolo a' Panattieri, durante l'accomodo de' formali, pena di fruſta, ed anni tre di galea (22).

Molinari delle Paludi, che nell' entrare, ed uſcire, debbano portare il grano, e la farina per porta Nolana, e non per altra, pena di fruſta, perdita d'animali, ed arbitraria (23).

Molinari, che non ricevano più che tre carlini per ſcapezzone di farina da' Panattieri, pena di un auguſtale, ed arbitraria (24).

Molinari, che non vendano i grani, che rice-

(1) de anno 1599 ut in ban. 5. fol 206. a tergo.
(2) de anno 1577., ut in ban. 3 fol. 97.
(3) de anno 1578. & 1584. ut in ban. 3. fol. 144. & 160 a tergo.
(4) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 58.
(5) de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 27., & de anno 1665. ut in ban. 12. fol. 187.
(6) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 1. a tergo.
(7) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 3. & 5. a tergo.
(8) de anno 1613. ut in ban. 9 fol. 9.
(9) de anno 1550. & 1571. ut in ban. 1. fol. 112. a tergo, & 140 a tergo.
(10) de anno 1575. & 1578. ut in ban. 2. fol. 77. & 142.
(11) de anno 1560. 1565. & 1585. ut in ban. 3. fol. 174., & 256. a tergo, & de anno 1603. ut in bann. 6. fol. 85.
(12) de anno 1563. 1566. 1572. 1585. & 1596. ut in 3. fol. 278. & 293. & in ban. 5. fol. 124. a tergo, & 91.
(13) de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 135. a tergo.
(14) de anno 1594. & 1616. ut in ban. 3. fol. 58. & in ban. 8. fol. 17. a tergo.
(15) de anno 1592. ut in ban. 5. fol. 38. a tergo, & de anno 1603. ut in ban. 9. fol. 87.
(16) de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 264.
(17) de anno 1545. ed 1556. ut in ban. 1. fol. 10. 17. 22. a tergo, 36. a tergo, & 297.
(18) de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 50.
(19) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 97.
(20) de anno 1630. ut & 1601. ut in ban. 5. fol 279. & 281. & in ban. 6. fol. 4.
(21) de anno 1544. & 1549. ut in bann. 1 fol. 6. 8. & 119. & de anno 1617. ut in ban. 8 fol. 50. a tergo.
(22) de anno 1519. & 1553. ut in ban. 1. fol. 60. 154. & 257. a tergo.
(23) de anno 1551. & 1568. ut in ban. 1. fol. 95. a tergo, & in ban. 2. fol. 226.
(24) de anno 1555. ut in ban. 2. fol. 288. a tergo.

ricevono dalla Città, nè le farine, pena di anni dieci di galea, ed all'accuſatore il valſente della roba (1).

Molinari, in caſo di biſogno lor ſi proibiſce il macinar grani ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di once 25., ed arbitraria (2).

Molinari, che non poſſano macinar farro a' Panattieri, Vermicellari, Tarallari, e Paſticcieri, pena agli uni, ed agli altri di ducati cinquanta (3).

Molinari, che non immettano farine nelle forna de' Panattieri a taglia, e rotolanti ſenza darne notizia all' Affittatore, pena di ducati cento (4).

N.

NEve, che ſi venda nelle ſtrade pubbliche, e per l'aſſiſa, con proibizione a venderſi ne' palazzi, o vicoli, che non ſpuntano, pena di ducati ſei, e perdita della roba (5).

Neve, che non poſſa tenerſi da' tavernai, ma venderſi da' Nevajuoli matricolati, pena di once quattro, e perdita della roba (6).

Neve, che gli Affittatori non ſieno in obbligo prenderſi le foſſe che ſi fanno, ſe non quando ſia di biſogno (7).

Neve, che i Venditori di eſſa debbano tenere la bilancia perciata con peſi, e non le ſtadere, e l'aſſiſa ſopra al poſto, pena di duc. ventiquattro, ed altra corporale (8).

Neve, che i Venditori di eſſa, non debbano farla mancare ſino ad ore due di notte, pena di duc. ventiquattro, ed altra arbitraria (9).

Neve, che non poſſa venderſi lorda, e piena di terra, o con pietre, ma bensì bianca, e netta, pena di ducati quaranta (10).

Neve, che la mattina ſi venda un torneſe meno ſino a mezzo giorno, e poi un torneſe di più ſino alla ſera, pena di ducati ſei, ed arbitraria (11).

Neve, che i poſti di eſſa non poſſano tenerſi da' Capitani di Giuſtizia, pena arbitraria (12).

Neve, che non poſſa venderſi in luoghi ſecreti, nè ſi poſſa tener riſerbata per particolari, pena di perdita della roba, e di carlini quindici (13).

Niſita ſolita affittarſi dal Tribunale de' Signori Eletti con precedenti offerte, e ſoliti atti di accenſione di candela (14).

Nocelle vedi Caſtagne.

O.

OFficio del Giuſtiziero di graſcia, ſolito a venderſi dal Tribunale (15).

Officiali del Giuſtiziero, che non poſſano ricevere regali, inferte, nè comprare coſe di graſcia, che per lo proprio biſogno, pena de' Capitoli, e di quattro tratti di corda (16).

Officiali del Giuſtiziero, debbano annotare i nomi de' ſudditi, che incorrono nelle pene con le circoſtanze loro, pena de' Capitoli (17).

Officiali del Giuſtiziero debbano pigliare nota da' mandrieri, e quantità di carne ammazzate, e darne notizia al Giuſtiziero, pena de' Capitoli (18).

Officiali del Giuſtiziero, debbano andare per le marine, e far che i Peſcatori non vendano peſce fuori la Città, ma lo facciano venire nella Pietra, pena de' Capitoli (19).

Officiali del Giuſtiziero, debbano aſſiſtere al mercato, acciò ſi oſſervino gli ordini, e i Bandi de' Signori Eletti, pena de' Capitoli (20).

Officiali del Giuſtiziero, che non poſſano dar licenza a' ſudditi di comprar avanti l'ora ſtabilita, e dandole ſieno nulle (21).

Officiali del Giuſtiziero, che non accoſtino nelle forna de' Panattieri, eccetto quando per le ſtrade, e botteghe ritrovaſſero il pane meno di peſo, o non buono, pena di once cinquanta, e corporale ad arbitrio di S.E. (22).

Officiali del Giuſtiziero, invigilino, acciò ſi facciano i vermicelli buoni, e non ſieno bagnati (*).

Officio di Notajo della Città, ſolito venderſi dal Tribunale (23).

Officio di far la ſcorta de' Noleggi, anche ſolito a venderſi dal Tribunale (24).

Officio della Percettoria delle ſignificatorie della viſione, e reviſione de' conti della Città, ſolito a venderſi dal Tribunale (25).

Oglio in tempo di ſcarſezza ſe n'ordina la rivelazione da chi lo tiene per vendere, o da chi ne teneſſe più del proprio uſo (26).

Oglio, che neſſuno lo poſſa eſtrarre da Napoli ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria, e darſi il ter-

(1) de anno 1588. ut in bann. 4. fol 93.
(2) de anno 1591. ut in ban. fol. 205.
(3) Ex de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 1.
(4) de anno 1618. ut in ban. 8 fol. 71.
(5) de anno 1574. 1577 & 1583. ut in ban. 3. fol. 55. a tergo, 104. & 332. & de anno 1586. ut in bann. 4. fol. 15. & de anno 1657. ad 1665. ut in ban 12. fol. 71. 75. a tergo. 89. 108. a tergo, & 95., & de anno 1632. ut in ban. 9 fol. 219. a tergo.
(6) de anno 1582. & 1587. ut in ban. 4. fol. 49. a tergo, & de anno 1657. ut in ban. 12. fol. 72.
(7) de anno 1629. ut in ban. 9. fol. 159.
(8) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 219. a tergo, & de anno 1636. & 1667. ut in ban. 10. fol. 51. & 81. a tergo.
(9) de anno 1636. ut in ban. 10. fol. 51. a tergo.
(10) de anno 1636. ut in ban. 10. fol. 51. a tergo, & de anno 1691. ut in ban. 14. fol. 186. a tergo.
(11) de anno 1644 ut in ban 11. fol. 41. a tergo.
(12) de anno 1658. ut in ban. 12. fol. 89.
(13) de anno 1586. ut in bann. 4. fol. 25., & de anno 1600. ut in ban. 5. fol. 242. a tergo.
(14) de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 5. a tergo, 62. & 63.
(15) de anno 1660. ut in ban. 2. fol. 172.
(16) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 92., & de anno 1660. fol. 178. a tergo.
(17) de anno 1548. ut in ban. 2. fol. 93.
(18) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 94. a tergo.
(19) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 95.
(20) de anno 1558. ut in ban 2. fol. 95. a tergo.
(21) de anno 1560. ut in ban. 3. fol. 156. a tergo.
(22) de anno 1501. ut in bann. 5. fol. 192.
(*) de anno 1698. ut in ban. 4. fol. 86 a tergo.
(23) de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 41. & ſeq.
(24) de anno 1708. ut in ban. 7. fol. 17.
(25) de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 155. a tergo.
(26) de anno 1552 1& 656. ut in ban. 1. fol. 131. a tergo, & 235. a tergo, & de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 89. a tergo.

terzo all' accuſatore (1).

Oglio, ſi proibiſce a comprarſi da' Pizzicagnoli di quello viene per graſcia della Città, eccetto dalle 15. ſtaja abbaſſo, pena la prima volta di un auguſtale, poi di un auguſtale, e tener ſerrata la bottega per un meſe, e la terza volta pena della vergogna (2).

Oglio, ſi proibiſce di farſene magazzino di quello viene per graſcia della Città, nè comprarſene per tal effetto per venti miglia attorno, pena di perdita della roba, e di ducati 6. (3).

Oglio, che quelli, che tengono magazzini, in tempo di biſogno, ſi obblighino ad aprire i detti magazzini, e venderlo a conformità dell'aſſiſa, pena di perdita della roba, ed arbitraria (4).

Oglio in tempo di ſcarſezza ſi ordina, che quello che viene per mare, ſi venda nelle barche, e non ſi ponga in magazzini, come pure ſi venda in pubblico, e per l'aſſiſa; e che i Bottegai non ne vendano più di due quarti abbaſſo per perſona, e dentro la Città, pena di perdita della roba, e di ducati dodici, ed arbitraria (5).

Oglio in tempo di biſogno, ſi ordina a' Mercanti, che non lo rimovano ſenza licenza de' Signori Eletti, e che ſi riveli quello che ſi tiene naſcoſto, pena di perdita della roba, fruſta, ed once 25. (6).

Oglio, per lo buon governo ſuole ordinarſi di non venderſi, che ſolo quello della Città, pena di perdita della roba, ed once quattro (7).

Oglio, che i Mercanti lo vendano ne' magazzini, e non mandino vendendo per la Città, pena di perdita della roba (8).

Oglio, che quelli, che lo vanno vendendo con le otre addoſſo per la Città, ſieno tenuti a prender l'oglio della Città, o quello del ripartimento quando biſogna, pena di perdita della roba, e ducati ſei (9).

Oglio, che quelli, che lo vanno vendendo per la Città con le ſome, non lo vendano a' Bottegai, nè eſſi lo comprino, pena di perdita della roba, e di ducati ſei, con darſi il terzo all'accuſatore (10).

Oglio per li partiti di eſſi, o vendita delle morghe, ſolito farſi dal Tribunale (11).

Oglio, lor ſi vieta a venderſi o comprarſi in luoghi ſecreti, pena di fruſta, eſilio, e galea (12).

Oglio, che quelli, che lo portano con le otri addoſſo, non lo poſſano vender a minuto fuor di miſura, pena di ducati dodici, perdita della roba, ed arbitraria (13).

Orzo, che non ſe ne porti da' Vaticali, ed altri in caſa de' rivenditori, ma nel Mercato, pena di once cinquanta, di perdita della roba, ed arbitraria (14).

Orzo, che ſubito arrivato nel Mercato ſi venda a ſacchi aperti, ed a' Rivenditori, Pizzicagnoli, e Bottegai, ſi venda dopo ſonata la campana, pena di perdita della roba, ed once quattro, ed arbitraria (15).

Orzo, che neſſuno ne compri per venti miglia attorno per rivenderlo, pena di once cinquanta, di perdita della roba, ed arbitraria, ampliato poi a miglia trenta nel 1591. (16).

Orzo, che neſſuno poſſa ritenerne in magazzino, ſenza darne notizia a' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (17).

Orzo, che i rivenditori, e bottegai ne tengano in bottega da tomola diece abbaſſo, e con ſede della compra, *extra territorium*, pena di perdita della roba, ed arbitraria; aumentata poi a' 14. e 20. (18).

Orzo, ſi proibiſce ad eſtraerſi ſenza licenza de' Signori Eletti da un tomolo in su, pena di perdita della roba, ed arbitraria (19).

Orzo, che chi ne condurrà a venderne in giorno di mercato, lo venda al mercato luogo ſolito, pena di ducati ſei (20).

Orzo, che con eſſo non ſi miſchi avena, catra, o orzo vecchio, nè ſi laſci accomandato, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (21).

Orzo, che quando è verde, non ſe ne venda a caneſtri, pena di once venticinque, e corporale arbitraria (22).

Orzo, che i ſtallieri lo comprino venti miglia diſtante, e non entrino al mercato, pena di ducati ventiquattro, e perdita della roba (23).

Orzo, che da' ſenſali non ſe ne poſſa comprare, nè vendere, pena di perdita della roba, ed once 4. (24).

Orzo, che da' Magazzinieri, e Pizzicagnoli ſi venda per l'aſſiſa, pena di fruſta (25).

Orzo, che non ſi poſſa vendere da' Magazzi-

(1) de anno 1532. & 1554. ut in ban. 1. fol. 232. a tergo, & 180.

(2) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 160. a tergo.

(3) de anno 1554. & 1574. ut in ban. 1. fol. 160. a tergo, & in ban. 3. fol. 55. a tergo.

(4) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 245. & de anno 1561. & 1568. ut in ban. 2. fol. 322. a tergo.

(5) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 62. de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25. & de anno 1572. & 1573. ut in ban. 3. fol. 18 a ter., & 25.

(6) de anno 1580 ut in ban. 3. fol. 278. a ter. & 680.

(7) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 14. a tergo, & 25. a tergo, & de anno 1607. ut in ban 6. fol. 41.

(8) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25.

(9) de anno 1586. & 1589. ut in ban. 4. fol. 25. & 218 a tergo.

(10) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61. a ter.

(11) de anno 1581. & 1589. ut in ban. 3. fol. 297. & in ban. 4. fol. 218 a ter. & 229.

(12) de anno 1584. & 1602. ut in ban. 5. fol. 363. a ter. & in ban. 6. fol. 10.

(13) de anno 1600. ut in ban. 6. fol. 225.

(14) de anno 1544. ut in ban 1. fol. 3. a ter.

(15) de anno 1544. 1547. 1548. 1550., & 1553. ut in ban. 1. fol. 4. 10. 17. 22. 36. a ter. 79. a tergo 107. a tergo, & 143.

(16) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 3. a tergo & de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85. a tergo, & de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 273.

(17) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 5.

(18) de anno 1544. 1547. & 1553. ut in ban. 1. fol. 12. a tergo 22 a tergo 56. a tergo 70. a tergo, & 143. & de anno 1605. ut in ban. 6. fol. 62. & 140.

(19) de anno 1558. 1569. & 1575. ut in ban. 2 fol. 57. & 316. a ter. & in ban. 3 fol. 74.

(20) de anno 1572. ut in ban. 3 fol. 6.

(21) de anno 1582. ut in ban. 3. fol. 311.

(22) de anno 1602. ut in ban. 4 fol 224. a tergo.

(23) de anno 1605. ut in ban. 4. fol. 140.

(24) de anno 1600 ut in ban. 5 fol. 252. a tergo.

(25) de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 140. a tergo.

gazzinieri, Rigattieri, e Pizzicagnoli per tutto il meſe di Agoſto, pena di perdita della roba, ed once quattro (1).

P.

PAglia, e fieno, che ſi debba vendere dell' iſteſſa forma, che ſi carica da' luoghi da dove ſi porta, nè ſi ſcarichi da ſopra gli animali prima che ſi venda, pena di perdita della roba, degli animali, ed arbitraria, ed anche pena di bruciar la paglia, ed al padrone del luogo dove ſi ſcarica, pena di oncia una, ed arbitraria (2).

Paglia, e fieno, che ſi porta a faſcio, ſia a lega di bottega, e di S. Pietro a Patierno, pena di bruciar la paglia, e perdita delle beſtie (3).

Paglia, e fieno, che quelli, che lo portano a vendere, non ſtiano fermi in neſſuno luogo, ma vadano camminando per la Città, pena di perdita della roba, ed arbitraria (4).

Paglia, che quella, che ſi porta a faſci, ſia a lega di Porticello, pena di fruſta, ed arbitraria (5).

Paglia, che chi ne porta legata a mazzi, la venda a ſoma, e non a centinajo, pena de' capitoli, e perdita della roba (6).

Paglia, che le ſome di eſſa ſi vendano a peſo, a grana venticinque il cantaro aumentata poi ſino a carlini otto ne' tempi di ſcarſezza, e con differenti aſſiſe, pena di perdita della roba, e di carlini quindici (7).

Paglia, che i Pizzicagnoli, che la vendano a minuto, la diano aſciutta, ed a danari due il rotolo, aumentato poi a conformità del biſogno, ſino a cavalli nove il rotolo, pena di perdita della roba, e di carlini quindici (8).

Pagliaminuta, ed aſſiſtenti al ſuo officio, che oſſervino le coſe ſpettanti a detto officio, contenute in 28. Capitoli ſotto le pene in quegli ſtabilite (9).

Pane, che non ſe n'eſtragga, eccetto un carlino per barca, aumentato poi ad un ducato per barca, ed un terì a teſta per terra; altre volte riſtretto a ſole grana cinque; ed altre volte permeſſo ad eſtraerne qualſivoglia quantità, a conformità della penuria, o abbondanza occorſa. Pena di perdita della roba, ed arbitraria; ed anche di relegazione a' nobili, e galea agl'ignobili (10).

Pane, che non ſe ne venda di notte, nè in groſſo in tempo di penuria, pena di perdita della roba, fruſta, ed arbitraria (11).

Pane in tempo di ſcarſezza, che i foretani, e foreſtieri non ne comprino ſin ſonate le quindici ore, e di quello di aſſiſa ſolamente, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore, fruſta, ed arbitraria (12).

Pane sbaſſato il prezzo a torneſi quattro e mezzo il rotolo nell' anno 1559. ſtante la buona raccolta, e concorſo di farine (13).

Pane, che neſſuno ne porti a vendere da fuora in Città, includendo anche le freſelle, e i biſcotti, pena di perdita della roba, e di ducati *6.* (14).

Pane, che ſi tiene a vendere, ſi debba tenere in pubblico, e non naſcoſto, nè a comando, pena di fruſta, e perdita della roba (15).

Pane, che neſſuna perſona de' Caſali, ne compri fuori il territorio, e diſtretto della Città per rivenderlo, ma lo compri nella Città, pena di fruſta, ed arbitraria (*16*).

Pane, che quelli, che ſono deſtinati a vendere ne' Caſali, non ne prendano da altri Panattieri, che quelli degl'iſteſſi Caſali, o Città, pena di perdita della roba, ed once quattro la prima volta, e la ſeconda volta pena di fruſta (17).

Pane, che ſi faccia da' Panattieri di due ſorte, cioè l' una di pane bianco di fiore di farina di grano dolce; e l'altra di pane bruno, e tanta quantità dell' uno, quanta dell' altro, pena la prima volta di quattro tratti di corda, come anche la ſeconda; e per la terza volta anni tre di galea; aumentata poi a perdita della roba, ed anni dieci di galea (18).

Pane, che i Panattieri non lo cavino dalle forne ſin ſonate le dodici ore; e che i Bottegai, o rivenditori non lo comprino, nè altri, pena di anni dieci di galea; e poi aumentato ſino alle quattordici ore, pena di once quattro, e privazione di eſercizio (19).

Pane, ſi proibiſce a venderſi nelle botteghe de' frutti, pena di perdita della roba, e ducati ventiquattro (20).

Pane,

---

(1) de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 58.

(2) de anno 1544. & 1551. ut in ban. 1. fol. 15. 2. a tergo, & 125. a ter. & de anno 1561. 1565 1572. & 1576. ut in ban. 2. fol. 101. 102. a ter. 167. & 202. & in ban. 9. fol. 21. & 122. a tergo.

(3) de anno 1546. 1547. & 1550. ut in ban. 1. fol. 39. 22. a ter. & 61. a ter.

(4) de anno 1557. 1562. 1565. 1572. & 1576. ut in ban. 1. fol. 56. 221. a tergo 229. & in ban. 3. fol. 5. a tergo 90. a tergo, & 117.

(5) de anno 1558. 1560. 1561. & 1564. ut in ban. 1. fol. 89. a tergo 157. 201. a tergo, 250 a tergo, & 267.

(6) de anno 1562. , & 1564. ut in ban. 1. fol. 223. & 267.

(7) de anno 1563. & 1569. ut in ban. 2. fol. 244. a ter. 249 & 314. de anno 1572. & 1581. ut in ban. 3. fol. 2. 38. 211. 136. & 214. de anno 1590 & 1592. ut in ban. 4. fol 5. 191. a ter & 220. de anno 1600. & 1616. ut in ban. 5. fol. 241. a ter. & in ban 8. fol 19.

(8) de anno 1563. 1569. & 1572. ut in ban. 2. fol. 249. & 245. & in ban. 3. fol. 5.

(9) de anno 1556. 1562. 1588. & 1597. ut in ban. 1. fol. 148 in ban. 2. fol. 45. ut in ban. 4. fol. 81. & in ban. 5. fol. 146. a ter.

(10) de anno 1553. 1555. 1558 1563. 1569. 1590 1593. & 1606. ut in ban. 1. fol. 145. 188 a tergo, & 209. a ter. in ban. 2 fol 57. 149. 272. a tergo, 276. & 343. in ban. 4. fol 158. & 185. , & in ban. 6. fol. 109. a ter.

(11) de anno 1555. & 1556. ut in ban. 1. fol. 189. a ter. , & 193.

(12) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 215. a ter.

(13) de anno 1559. ut in ban. 1. fol. 121.

(14) de anno 1547. ut in ban. 2. fol 310.

(15) de anno 1569. ut in Banno 2. fol. 459.

(16) de anno 1572. ut in ban. 3. fol 9.

(17) de anno 1575. ut in ban. 3 fol. 66.

(18) de anno 1578 & 1583. ut in ban. 3. fol. 238 a ter. & 276. & de anno 1585. fol 274 a ter.

(19) de anno 1588 & 1591. ut in ban. 4. fol. 91. a ter. 136. a ter. , & 187.

(20) de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 26.

Pane, ſi proibiſce a venderſi ne' luoghi proibiti, pena di perdita della roba, e di ducati ſeſſanta (1).

Panattieri, che vendono il pane di ſcarſo peſo, o di minor bontà, provviſto da' Signori Eletti, non poſſano vendere all' iſteſſo tempo il pane di giuſto peſo, e perciò ſi provveggano panattieri diverſi per lo pane ſcarſo (2).

Panattieri, lor ſi vieta l'introdurre grani, o farine per altri, pena d'anni dieci di galea (3).

Pane a' venditori di eſſo, ſi vieta a ricever pane a vendere, che ſolo da' panattieri alliſtati, pena d'anni tre di galea (4).

Pane de' Caſali, che non poſſa venderſi, che ſolo dall' Affittatore del Jus de' Caſali, pena di ducati cinque (5).

Panattieri, che ſono tra i confini, e 'l diſtretto di queſta Città, ſi debbano tutti alliſtare in S. Lorenzo, pena di ducati cento, ed arbitraria (6).

Panattieri, o venditori di pane, non poſſono tener pane, che non ſia mercato, pena di anni tre di galea (7).

Panattieri, non poſſano far pane a vendere, ſe non ſono matricolati, ed abbiano il merco della Città, ſotto pena di galea in vita, e di perdita della roba; baſtando per li traſgreſſori la depoſizione di tre compratori, ancorchè in atti diverſi (8).

Panattieri, che non poſſano far taralli, vermicelli, o paſticci, ſotto pena di anni tre di galea, e perdita della roba (9).

Panattieri, che non poſſano tener brenna maturata, che ſolo tomola dieci, con proibizione ancora a brennajuoli di tener gli ordigni di cernere, o ſtamignare, pena di anni tre di galea, e privazione dell'eſercizio (10).

Panattieri, o venditori di pane non poſſano eſiger più di grana tre a ducato, pena di duc. cento, e quattro tratti di corda, aumentato poi nel 1636. a gr. 4. (11).

Panattieri, che non poſſano pagare i diritti della gabella in contanti, ma per foglio ogni cinque giorni, acciò ſi ſappia l' introito de' grani, e non ſi faccia entrare roba per altri, pena arbitraria (12).

Panattieri, lor ſi proibiſce a far compra de' grani, o farine, ma debbano accudire agli Officiali della conſervazione, pena di ducati cinquecento, e anni tre di galea (13).

Pane de' Caſali permeſſo ad introdurſi in Città col pagamento di gabella nell' anno 1636., e nell' anno 1648. permeſſo a portarſi anche ſenza gabella (14).

Pane de' luoghi pii proibito a venderſi, pena di ducati cinquanta, ed anni due di galea, ed a' compratori, perdita della roba, e giorni 15. di carcere, e l'iſteſſa pena a' garzoni vaticali, e conduttori di ſarcine, e ſi faccia ſolo per uſo di detti luoghi (15).

Panattieri, che vendano il pane di giorno, e non di notte, ne' poſti, non già nelle ſorna (16).

Panattieri, che dian nota del pane, che conſegnano ogni mattina a' venditori, e che queſti non poſſano tenerlo naſcoſto, pena di ducati 200., e quattro tratti di corda (17).

Pane di grano d'India, germano, o ſimili biade, ſi proibiſce, e le molina di Città non poſſano miſchiare, nè macinare germani, o grano d'India, pena di anni anni tre di galea (18).

Pane comune nel 1656. permeſſo a farſi da tutti, purchè foſſe d'once 26. (19).

Panattieri, lor ſi proibiſce il far vendere pane meno buono a meno prezzo, pena arbitraria (20).

Panattieri, mandino il pane uguale di bontà in tutt' i poſti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (21).

Panattieri debbano macinare ſolo nelle molina della Città, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (22).

Panattieri, che ſien tenuti ogni lunedì conſegnare tutta la brenna all' arte de' Brennajuoli, pena di ducati cinquanta, e che i Brennajuoli debbano prenderla (23).

Panattieri, che due volte la ſettimana, cioè mercoledì, e ſabbato portino i danari al Tribunale per lo grano del partito, pena di once quattro, ed arbitraria (24).

Panattieri, che ſerrano le ſorna per non prender grano della Città, non eſercitino più l'eſercizio di Panattiere nella Città, territorio, e diſtretto (25).

Panattieri, lor ſi proibiſce l'aprir ſorna ſenza licenza de' Signori Eletti, e con dar pleggeria per lo buono, e fedele eſercizio, pena di fruſta, ed arbitraria (26).

Panattieri, lor ſi proibiſce a tener molina, nè uomini loro nelle molina, pena de' Capitoli (27).

Panattieri, che non facciano biſcotti, nè ſemo-

(1) de anno 1625. ut in ban. 8. fol. 5.
(2) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 8. a ter.
(3) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 9.
(4) de anno 1625. 1627. & 1631. ut in ban. 9. fol. 30. 93. a ter. 108. a tergo, & 228. a ter.
(5) de anno 1623. ut in ban. 9. fol. 20.
(6) de anno 1634. ut in ban. 9. fol. 42. a tergo.
(7) de anno 1627. ut in ban. 9. fol. 102.
(8) de anno 1627. ut in ban. 9. fol. 106. a ter.
(9) de anno 1627. ut in ban. 9. fol. 107. a tergo.
(10) de anno 1630. ut in ban. 9. fol. 84. & de anno 1636. ut in ban. 10. fol. 57.
(11) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 222. de anno 1626. 1627. & 1639. ut in ban. 10. fol. 55. 72. a tergo, & 101. a tergo.
(12) de anno 1633. ut in ban. 9. fol. 238. a tergo.
(13) de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 190.
(14) de anno 1636. ut in ban. 10. fol. 61. & de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 165. a tergo.
(15) de anno 1634. ut in ban. 10. fol. 11. & 88., & de anno 1594., & 1597. ut in ban. 5. fol. 68. & 169. a tergo.
(16) de anno 1639. ut in ban. 10. fol. 165.
(17) de anno 1648. ut in ban. 11. fol. 128.
(18) de anno 1649. ut in ban. 10. fol. 138. 139. & 141. a tergo.
(19) de anno 1656. ut in ban. 12. fol. 67. a tergo.
(20) de anno 1668. ut in ban. 11. fol. 47. a tergo.
(21) de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 64.
(22) de anno 1677. ut in ban. 19. fol. 196. a tergo.
(23) de anno 1696. ut in ban. 14. fol. 44.
(24) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 5.
(25) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo.
(26) de anno 1544. 1548. & 1553. ut in ban. 2. fol. 2. a tergo, 19. 129. a tergo.
(27) de anno 1549. ut in ban. fol. 59. a tergo.

ſemola, ma di tutto il grano facciano pane, pena di once quattro, ed arbitraria (1).

Panattieri, facciano entrare la farina per porta Nolana, e non per altra, pena di perdita della roba, fruſta, ed arbitraria. E quando per neceſſità mandaſſero a macinare per mare, mandino a Caſtellammare, Gragnano, e Scafati, ed i grani eſcano, ed entrino per lo molo piccolo (2).

Panattieri, che non comprino fior di farina, nè farro da' Vermicellari, nè queſti ce lo vendano, pena d'oncia una, con darſi il terzo all'accuſatore (3).

Panattieri comuni, lor ſi proibiſce il far pane a rotolo, pena di anni cinque di galea (4).

Panattieri, che non levino fiore dalle farine deſtinate per lo pane, pena ad eſſi, ed a' garzoni, la prima volta di quattro tratti di corda, la ſeconda di anni tre di galea; e la terza di anni dieci, ed arbitraria (5).

Panattieri, che non facciano pane ſcarſo di peſo, e facendolo non ſi rimovano da' padroni, ſe prima non avranno avuta la provviſta, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (6).

Panattieri, che non facciano vendere il pane accoſto le loro forna, ma almeno palmi cento diſtante, pena di perdita della roba, e di ducati cinquanta (7).

Panattieri, che nè eſſi, nè i bottegai vendano pane a chi voleſſe caricarne ſoma per cacciarlo, pena di privazione d'eſercizio, di ducati dieci, e corporale arbitraria (8).

Panattieri comuni, che non tengano crivello per cernere, eccetto la ſtamigna, pena la prima volta, arbitraria, la ſeconda, privazione di eſercizio, e ſuggello (9).

Panattieri rotolanti, non miſchino nel pane bianco la farina di grano forte; pena di fruſta ed arbitraria (10).

Panattieri rotolanti, che non vendano pane a rotolo a' Tavernai, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (11).

Panattieri rotolanti, che facciano il pane a rotolo di notte, e non di giorno, ed in forno diverſo dal pane comune, pena di perdita della roba, e ducati ſei (12).

Panattieri de' Caſali comprino le farine nelle Regie Dogane ſolamente, con portarne bollettino, e non già poſſano comprar grano ne' medeſimi Caſali, pena di perdita della roba, d'once quattro, ed arbitraria (13).

Panattieri a taglia non poſſano comprar grani, o farine, ma panizzino ſolo i grani de' particolari, pena di perdita della roba, e di ducati cento, ed a' Vaticali di perdita della roba, degli animali, e di galea ad arbitrio (14).

Paſticcieri, che debbano comprare i grani, o farine, per trenta miglia attorno, pena di once quattro, ed arbitraria (15).

Paſticcieri, che non comprino ſugna da' buccieri fin ſonate le 18. ore, pena di fruſta, ed arbitraria (16).

Paſticcieri, che non comprino, nè tengano in loro botteghe carne vaccina, annecchia, e Vitella per tutto il meſe di Maggio, pena di once quattro, con darſi il terzo all'accuſatore (17).

Paſticcieri, che non biſcottino pane a niuno, pena di fruſta, ed arbitraria corporale (18).

Paſticcieri, che non facciano zeppole, o altre coſe fritte, ma ſolamente paſticci, e paſtoni, pena di perdita della roba, ed oncia una (19).

Paſticcieri, che non entrino in mercato per comprar grani fin paſſato mezzo giorno, pena di ducati ſei (20).

Paſticcieri, che non tengano carne di vitella di Sorrento, nè pure ad iſtanza d'altri, ma ſolo ſi ſervano di carne di vitella moſtrata per li paſticci, e che non vendano neſſuna coſa commeſtibile cruda, che ſia ſoggetta ad aſſiſa, pena la prima volta di ducati 24., e la ſeconda di fruſta, e galea ad arbitrio (21).

Paſticcieri, e Zeppolari, che per evitare la puzza degli ogli, non poſſano far friggere zeppole a vendere in Città, e Borghi, pena di ducati quattro, e di ſerrare la paſticceria (22).

Paſticcieri, che non poſſano vendere alcuna ſorta di carne cruda, pena di galea, e di perdita della roba (23).

Pene, che quelle impoſte da' Signori Eletti ne' Bandi, che ſi emanano, determinate, ed arbitrarie, ſi debbano intendere alternative, e non cumulative (24).

Peſatori di lino, che non ſtiano dove ſi vende lino, ſe non quando ſervono chiamati a peſarlo, pena di perdita della roba, once quattro, e galea ad arbitrio (25).

Peſce, che ſi porti *recto tramite* nella Pietra,

(1) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 64. a tergo, & 123.
(2) de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 324. a tergo.
(3) de anno 1573. & 1503. ut in ban. 2. fol. 22. & in ban. 4. fol. 252.
(4) de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 8. & 12.
(5) de anno 1578. & 1583. ut in ban. 3. fol. 139. & 226.
(6) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 139. & 247.
(7) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 242. a tergo.
(8) de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 1.
(9) de anno 1607. ut in ban. 5. fol. 8. 9. & de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 53 a tergo.
(10) de anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72.
(11) de anno 1572. ut in ban. 2. fol. 367.
(12) de anno 1592. & 1594. ut in ban. 5. fol. 27.
(13) de anno 1509. ut in ban. 5. fol. 118.
(14) de anno 1606. ut in ban. 7. fol. 193.
(15) de anno 1553 & 1554. ut in ban. 1. fol. 45. a tergo, & in ban. 2. fol. 23. a tergo.
(16) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 154. a tergo.
(17) de anno 1580. ut in ban. 2. fol. 166. a tergo.
(18) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 189. & in ban. 5. fol. 54.
(19) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 244. a tergo.
(20) de anno 1596. ut in ban. fol. 112.
(21) de anno 1604. 1605. & 1607. ut in bann. 6. fol. 99. a tergo, 328. & 325. & de anno 1711. ut in ban. 7. fol. 92.
(22) de anno 1624. ut in ban. 9. fol. 18. a tergo, & de anno 1638. fol. 103.
(23) de anno 1634. ut in ban. 9. fol. 162.
(24) 1558. ut in ban. 2. fol. 84.
(25) de anno 1586. & 1600. ut in ban. 4. fol. 93. a tergo, & in ban. 5. fol. 256. a tergo.

tra, ed avanti che ſia arrivato non poſſa venderſi, nè donarſi, pena di once dieci, ed arbitraria; aumentata poi a pena di fruſta, e di perdita della roba la prima volta, e la ſeconda pena di galea (1).

Peſce, ſi proibiſce a venderſi a poſte, o ad occhio, ma ſolo a peſo, pena d'once dieci, ed arbitraria, aumentata poi anche a pena di galea, eccettuando il peſce delle cannucce, o lenze con ami (2).

Peſce, che non ſe ne poſſa vendere a' bottegai di gongole, e tonninole più d'un rotolo abbaſſo, pena d'once quattro, ed arbitraria (3).

Peſce, che in una ſpaſa non poſſa ſtare di altre ſorte di differente aſſiſa, o pure ſe vi ſtaranno, ſi vendano per la minore aſſiſa, e vi ſi tenga la cartella, pena di ducati ſei, ed arbitraria, aumentata poi ad anni tre di galea (4).

Peſcatori, che non poſſano peſcare con Tartaroni, o ſciabichelli piccoli, con cui ſi diſtruggono i peſci piccoli, e nudi, ſotto pena di ducati ſei, e perdita degli ordigni (5).

Peſcivendoli, che non poſſano lavare il peſce quando ſta ſotto la bilancia, e tampoco andare ad incontrare il peſce per mare, pena di carcerazione, ed arbitraria (6).

Peſcivendoli, che non poſſano vendere il peſce ne' luoghi ſegreti, che non poſſano trattenere il peſce per mare ne' giorni precedenti alle vigilie, che debbano portarlo *recto tramite* alle bilance, che non poſſano portar peſce a' Tavernai, che non ſi poſſano ſalar peſci ſenza licenza, che debba diſtribuirſi il peſce da' Conſoli, che da' Tonni, ed umbrine non ſi levino le ventreſche, e che i Gabelloti lo notino con diſtinzione, pena arbitraria (7).

Peſci di lago, o fiume ſi proibiſcono a poterſi vendere da Aprile per tutto Novembre, per evitare il danno di eſſi, pena di perdita della roba, ed arbitraria, e di ducati cinquanta (8).

Peſcivendoli, ed accattatori, che non poſſano portar il peſce da una Pietra in un'altra, e perciò ſi rivocano tutte le licenze date, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Peſcivendoli abitanti nella Conceria, e S. Giacomo degl'Italiani, ſien tenuti ad ingabellare alla Pietra grande, ed ivi laſciare almeno la metà del peſce, a vendere, e il di più portarlo a vendere in altri luoghi pubblici ſolamente, pena arbitraria (10).

Peſce, non poſſa tenerſi a vendere da' Tavernai, e Magazzinieri, pena di duc. ſei, e perdita della roba (11).

Peſce, ſi vieta a prenderſi branca dagli Officiali, o altri quando ſi sbarca, o quando ſi peſa, pena di perdita dell'officio, ed arbitraria (12).

Peſce di fiume, come ancora le ranocchie, e maruzze ſi proibiſcono a venderſi d'eſtà, pena di ducati cinquanta, ed arbitraria (13).

Peſce proibito a venderſi per mare, o peſarſi da' Gabelloti in mare, o venderſi nelle Grotte, e Caſe di S. Lucia, o S. Giacomo di Porto; pena la prima volta di ducati venticinque; la ſeconda di ducati cinquanta; e la terza di ducati cento, ed anni tre di galea, con eſſerſi ordinato ancora nel 1717. la fabbrica delle grotte, e naſcondigli (14).

Peſce, che neſſuno ne compri da' Marinai, nè da altri prima che ſia ſcritto alla gabella, pena al venditore, e compratore di once quattro, ed arbitraria (15).

Pene de' Capitoli del ben vivere, che ſi poſſano alterare per la puntuale, e rigoroſa oſſervanza di eſſi (16).

PESATORI de' frutti, che non peſino i frutti a' bottegai ſin ſonata la campana del mercato, e non ſi accoſtino a' frutti ſe non quando li peſano, pena de' Capitoli, e perdita dell'officio, con eccettuare que' frutti che poſſono comprarſi in ogni ora (17).

Peſatori de' frutti, che non li peſino di notte, ma ad ora una di giorno, pena ad eſſi bottegai, e vaticali di once quattro, e perdita della roba (18).

Peſatori de' frutti, che diano notizia a' Sign. Eletti, di que' bottegai, e fruttajuoli, che comprano a maggior prezzo dell'aſſiſa, pena di ducati ſei, ed arbitraria (19).

Peſatori delle farine, che per lo peſare, e bollettino che faranno, non poſſano pigliare più di due torneſi, pena di once quattro, ed arbitraria (20).

Peſatori delle farine, che non peſino farine a' Vermicellari, Maccaronari, Soſamellari, Zeppo-

(1) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 58. a tergo, & de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29. a tergo.

(2) de anno 1550. 1556. 1561. 1593. & 1616. ut in ban. 1. fol. 105. & 224. a tergo. In ban. 2. fol. 184. a tergo, in ban. 4. fol. 93., & in ban. 8. fol. 28. a tergo, & de anno 1696. & 1712. ut in ban. 12. fol. 137. a tergo, 242. a tergo.

(3) de anno 1530. 1556. & 1561. ut in ban. 1. fol. 68. & in ban. 2. fol. 21. a tergo, & 185. a tergo.

(4) de anno 1550. 1554. 1561. & 1616. ut in ban. 1. fol. 68. & 124. in ban. 2. fol. 21. & in ban. 8. fol. 28. a ter., & de ann. 1628. ut in ban. 9. fol. 115. a tergo.

(5) de anno 1627. ut in ban. 9. fol. 88. de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 210.

(6) de anno 1628. ut in ban. 9. fol. 112. & de anno 1698. & 1701. ut in ban. 14. fol. 56., & 85.

(7) de anno 1627. & 1628. ut in ban. 9. fol. 113. a tergo, & 131. a tergo, & de anno 1641. ad 140. ut in ban. 11. fol. 129. a tergo 132. & 136.

(8) de anno 1629. ut in ban. 9. fol. 156. a ter., & de anno 1645. ad 1650. ut in ban. 11. fol. 66. 114. a ter. 159. a tergo, & 198. & de anno 1660. in ban. 12. fol. 136.

(9) de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 207.

(10) de anno 1634. ut in ban. 9. fol. 259. & de anno 1637. & 1642. ut in ban. 10. fol. 69. & 261.

(11) de anno 1635. ut in ban. 10. fol. 20. a tergo, & de anno 1659. & 1667. ut in ban. 12. fol. 101. a tergo, & 248. a tergo.

(12) de anno 1658. ut in ban. 12. fol. 92. a tergo.

(13) de anno 1668. & 1677. ut in ban. 13. fol. 26. a tergo, 45. & 204.

(14) de anno 1713. & 1718. ut in ban. 15. fol. 2. ad 6., & fol. 102. a tergo.

(15) de anno 1550. & 1561. ut in ban. 1. fol. 68. & in ban. 2. fol. 185. a tergo.

(16) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 88. a tergo.

(17) de anno 1548. ut in ban. 1. fol. 36. & de anno 1571. in ban. 2. fol. 262.

(18) de anno 1588. ut in ban. 3. fol. 68.

(19) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 162.

(20) de anno 1547. ut in ban. 1. fol. 25.

Zeppolari, Tarallari, e Paſticcieri, pena ad eſſi peſatori di oncia una, ed a' prenominati, pena di fruſta, ed arbitraria (1).

Peſatori delle farine alla Dogana, che non peſino farina a perſona alcuna, che non tenga licenza de' Signori Eletti, eccetto a' Panattieri che vengono perſonalmente in detta Dogana, pena di once quattro, con darſi il terzo all'accuſatore (2).

Peſatori di lino, che non comprino lino, nè per eſſi, nè per altri ſenza licenza, pena di once quattro, e perdita dell'officio (3).

Peſatori di Lino, che quando conoſcono alcuno rigattiero di Lino al mercato l'avviſino ſubito a' Sign. Eletti, e proibiſcano che non comprino, ed eſſi non lo peſino, pena di once quattro, e perdita dell'officio (4).

Pietra del peſce, che i Peſcatori non ſpandano le reti ſopra i banchi di eſſa, pena di ducati ſei, e perdita della roba (5).

Pietra del peſce, che non vi ſi butti ſorta alcuna di lordura, pena di carlini quindici (6).

Pietra del peſce, che i peſcivendoli non ritengano banche, tavole, e tine, che impediſcano il paſſaggio, pena di fruſta (7).

Pietra del peſce di Chiaja ſabbricata d'ordine de' Signori Eletti nell' anno 1577. (8).

Piante di percoca, che non ſi portino a vendere per la Città per neſſuna perſona, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (9).

Polli da venderſi a certa aſſiſa cioè grana 14. la gallina, grana 10 la pollaſtra, grana 5. lo pollaſtro, pena di perdita della roba, arbitraria, e tratti di corda, e rinnovata poi detta aſſiſa nel 1608. *ut in banno 7. fol.* 10. (10).

Polli, che neſſuno ne porti a vender morti nella Città, pena di oncia una, ed arbitraria (11).

Polli, che non ſi poſſano tenere a vendere in ceſte o gajole preſtate, o allogate, ma bensì ne' medeſimi ordigni che ſi portano, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Polli, che ſi portano da fuori con ſalme che arrivano la ſera, non le portino nell'oſterie, o caſe a conſervare, ma dentro la caſa della farina, e non li vendano a neſſuno, che dopo cacciati, e portati al mercato, pena di perdita della roba ed arbitraria (13).

Polli, che non ſi tengano le ceſte, o gabbie di eſſi nel ſupportico de' Cangiani, o nella ſtrada appreſſo la gabella, nè dietro di eſſa, pena degl' ordigni, roba, e due tratti di corda (14).

Peſce, che non ſi tenghi con le ſpaſe ſotto le banche, nè in altro luogo coverto, pena di once dieci, ed arbitraria (15).

Peſce, che non poſſa comprarſi da' Compratori de' Signori, e poi rivenderlo, pena di carcerazione, ed anche di galea, ad arbitrio di S. E. (16).

Peſce, che neſſuno ne venda a' Tavernai in territorio di Napoli; nè lor ſi venda in credenza; e nel comprare ſempre ſieno preferiti i Cittadini a' Tavernai, pena di perdita della roba, ed arbitraria (17).

Peſce, che non ſe ne cacci fuori della Città per venderſi; pena di perdita della roba, metà all'accuſatore, ed arbitraria (18).

Peſce, che non ſe ne venda a' Salatori, che ſolo nel giorno di carne, e dopo ſonate le 23. ore (19).

Peſce, che i Tonni, Umbrine, Cernie, ed altri peſci groſſi, provviſti che ſono, ſi debbano cominciare a vendere, e tagliare ad ogni richieſta di chi ne vuole, pena di once ſei, ed arbitraria, nè ſe ne levino le ventreſche, ma ſi vendano confuſamente (20).

Peſce, che gl' intercetti di eſſo non ſi pongano dentro le gabelle, ma ſi conſegnino a' Peſcivendoli acciò ſi venda nelle Pietre, e per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, e galea, ed arbitraria (21).

Peſce, che quello che avanza ſonate le 24. ore, non ſi poſſa conſervare, pena di galea ad arbitrio (22).

Peſce, ſi proibiſce a venderſi dalle donne, pena di carlini quindici con darſi la metà all'accuſatore (23).

Peſce, che non ſe ne venda in credenza, nè a taglia, pena di fruſta (24).

Peſcatori, che non peſchino peſci nudi, e quelli per cui ſi guaſta il mare, pena di ducati ſei, ed arbitraria (25).

Peſcatori, che non facciano magazzini di peſce in Pietra bianca, nè in altri luoghi fuori della Città, pena di fruſta, ed arbitraria (26).

Peſcatori, che diano nota al Secretario delle reti che tengono, e delle perſone ch' eſercitano i loro iſtrumenti; pena di perdita delle reti, e privazione dell'eſercizio in perpetuo (27).

Peſcatori dello Spedone, poſſano peſcare ad ogni

(1) de anno 1548 ut in ban. 1. fol. 145. a tergo.
(2) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 23. a tergo.
(3) de anno 1573. & 1586. ut in bann. 3 fol. 40., & in bann. 3. fol. 40., & in ban. 4 fol. 78. a tergo.
(4) de anno 1575. ut in ban. 4. fol. 40. a tergo.
(5) de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 95. a tergo.
(6) de anno 1610. ut in ban. 7. fol. 76.
(7) de anno 1616 ut in ban 8. fol. 29.
(8) de anno 1577. ut in ban. 3. fol 107. & 125.
(9) de anno 1600. ut in ban. 5. fol. 270.
(10) de anno 1556. 1565. 1570. & 1608. ut in ban. 1. fol. 142. a tergo, & in ban. 2. fol. 39. & 345. a tergo, & in ban. 6. fol 260.
(11) de anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72. a tergo.
(12) de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 120.
(13) de anno 1563 ut in ban. 2. fol. 251. a tergo.
(14) de anno 1578 ut in ban. 3. fol. 246.
(15) de anno 1550. 1554. 1556. & 1562. ut in ban. 1. fol. 68. a tergo, & 164. a tergo, & in ban. 2. fol. 22. & 186.
(16) de anno 1554. & 1587. ut in ban. 1. fol. 163. & in ban. 4. fol. 55.
(17) de anno 1551., & 1554. ut in ban. 1. fol. 205. 163. a tergo, & 166. a tergo.
(18) de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 212. a tergo.
(19) de anno 1556. & 1561. ut in ban. 2. fol. 20. a tergo, & 185.
(20) de anno 1562., & 1616. ut in ban. 2. fol. 214., & in ban. 8 fol 29.
(21) de anno 1587. & 1616. ut in ban. 4. fol. 50. a tergo, & in ban. 8. fol. 15 a tergo.
(22) de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 64. a tergo.
(23) de anno 1603. & 1616. ut in ban. 6. fol. 59. & in bann. 8. fol. 29.
(24) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 28. a tergo.
(25) de anno 1562. ut in ban. 2. fol. 209.
(26) de anno 1564. ut in ban. 2. fol. 262. a tergo.
(27) de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 50.

ogni ora, ed in que' mari che li verrà comodo, eccetto Febbrajo, Marzo, ed Aprile (1).

Peſcatori, che peſcano infra le trenta miglia non portino il peſce in altri luoghi, eccetto nella Città, tolta però quella quantità di peſce, che ſerve per uſo delle Terre, o Iſole dove peſcaranno, pena di fruſta, &c. (2).

Peſcivendoli, che tengano le bilance di rame, e che ſieno perciate, e non di legno, pena di once dieci, ed arbitraria (3).

Peſcivendoli, che ſieno tenuti per le pene in ogni caſo i Padroni per li garzoni, e perciò diano notizia de' garzoni, ed ajutanti che tengono, pena di carlini 15. (4).

Peſcivendoli, che non vendano altro peſce a' Tavernai, Magazzinieri, Paſticcieri, e Rigattieri, eccetto che retondielli, alici, ſarde, e ſaurelli (5).

Pietra del peſce, che ſi faccia ſtare netta, pena a quello, che vi tiene roba di perderla, pena di once quattro, ed arbitraria (6).

Pietra del peſce, che neſſuno venda frutti di mare in modo che impediſca la ſtrada, pena di oncia una, e perdita della roba, ed arbitraria (7).

Pollieri, che non entrino, nè facciano entrare nel mercato a comprar polli avanti che ſoni la campana, pena di oncia una, ed arbitraria; eccettuandone i compratori degl'Oſpedali, ed altri luoghi che tengono licenza; aumentata ancora a pena di fruſta, ed alla rivocazione delle licenze (8).

Pollieri, che non tengano polli, nè uova naſcoſte, o in alcun luogo, ma quelli tengano in pubblico, pena di perdita delle robe, ed arbitraria (9).

Pollieri, che non comprino polli, capretti, porcelli, paparelli, uova, ed altre coſe di graſcia, che ſi portano a vendere in Città, così ne' giorni di mercato, come ne' giorni precedenti; e nè tampoco mandano ad incontrar i foritani, ed altri anche per li volatili; pena d'oncia una, e perdita della roba, ed arbitraria, aumentata ancora a pena di fruſta (10).

Pollieri, o Caprettai, che non tengano miſchiati gl'aini majorini cogliuti con gli altri aini, e capretti, e non li finiſcano di ſcorticare fino a che non ſieno venduti, pena di perdita della roba, di carlini 15. ed arbitraria (11).

Pollieri, e Caprettai, che non tengano partiti di capretti, aini, ed altri animali commeſtibili, ne ſe li facciano portare appoſta, ma li comprino nel mercato, pena di perdita della roba (12).

Pollieri, e Caprettai, che non poſſano ſtare aſſieme nel mercato, ma ſeparati tra eſſi, pena di ducati ſei, e perdita della roba (13).

Ponti da farſi nella venuta de' Signori Vicerè ſoliti farſi con appaldo d'ordine de' Signori Eletti (14).

Porci, che ſi ammazzino nelle mandre tripparie, e boccerie, e non in altri luoghi, pena di perdita della roba, ed once due (15).

Porci, che non vadano paſcendo per la Città, e tampoco ſi tengano nelle boccerie, e tripparie, pena di perdita della roba (16).

Porci, neſſuno ne compri in Città per cacciarli fuori ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (17).

Porci, che le merci di eſſi ſi vendano da' proprj padroni, e non per li rivenditori, e merciajuoli, pena di perdita della roba, ed arbitraria (18).

Porci, che da' Mercanti, e Buccieri foreſtieri non ſe ne comprino nel Mercato fin paſſate le ore venti, pena di once quattro (19).

Porci, proibito a caſtrarſi le ſcroſe per anni due, pena di perdita della roba, e anni tre di galea agl'ignobili, e relegazione a' nobili (20).

Porci proibiti a macellarſi fino a' dieci di Novembre, anche per trenta miglia attorno, pena arbitraria, e corporale ad arbitrio (21).

Porci, che neſſuno ne compri, per riſondere a' Salſicciari, e Buccieri alliſtati dal Tribunale, pena di ducati 24., e perdita della roba (22).

Porci, eſſendoſi ad iſtanza de' complatearj dell'ottina di Porto fatto emanar Bando dal fu Giudice di Vicaria D. Marcello Graſſo per la proibizione di tenerſi per la ſtrada; por-

---

(1) de anno 1574., & 1579. ut in ban. 3. fol. 31. a tergo, & 154.

(2) de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 30.

(3) de anno 1550. ut in ban. 2. fol. 67. a tergo.

(4) de anno 1552. ut in ban. 2. fol. 209.

(5) de anno 1626. ut in ban. 8. fol. 19 a tergo.

(6) de anno 1547. ut in ban. 2. fol. 27. a tergo.

(7) de anno 1552., & 1555. ut in ban. 2. fol. 121. & 189. a tergo.

(8) de anno 1545. 1547. 1552., & 1555. ut in ban. 2. fol. 10. a tergo 100. 127. a tergo, & 202. a tergo. Rinovat. de 1566. 1568. & 1571. ut in ban. 2. fol. 186. 317. a tergo, & 361. Et de anno 1607. in ban. 6. fol. 231. a tergo. De anno 1614. in ban. 7. fol. 156. De anno 1637. in ban. 10. fol. 70. De ann. 1548. in ban. 12. fol. 125.

(9) de anno 1548. 1552. 1556. & 1603. ut in ban. 2. fol. 33. a tergo 27. a tergo 239. & in ban. 6. fol. 69.

(10) de anno 1556. 1561. 1564. 1566. 1571. 1607. & 1634. ut in ban. 2. fol. 239. in ban. 2. fol 201. a tergo, 265. 317., & 362. & in ban. 6. & 7. fol. 229. a tergo & 46. a tergo.

(11) de anno 1567. ut in ban. 2. fol. 303.

(12) de anno 1568. 1572. & 1613. ut in ban. 3. & 6. fol. 312. a tergo 19. a tergo & 67.

(13) de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 156. a tergo.

(14) de anno 1595. & 1599. ut in ban. 5. fol. 78. 109. a tergo, & 212.

(15) de anno 1559. 1563., & 1576. ut in ban. 2. fol. 164. a tergo 250. & in ban. 3. fol. 85. & 229. a tergo.

(16) de anno 1560. 1572. 1586. 1607. 1623. ut in ban. 2. fol. 475. a tergo in ban. 3. fol. 35. & 25. a tergo in ban. 7. fol. 48. & 224. a tergo.

(17) de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 203.

(18) de anno 1572. & 1575. ut in ban. 2. fol. 22. & 82.

(19) de anno 1580. ut in ban. 3. fol. 282.

(20) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 6. a tergo.

(21) de anno 1592. 1596., & 1660. ut in ban. 5. fol. 9. 103. & 263. & de anno 1668. & 1676. ut in ban. 7. fol. 16. & 162. & de anno 1617. in ban. 8. fol. 32. & de anno 1667. ut in ban. 11. fol. 21. & de anno 1701. ut in ban. 14. fol. 29. a tergo, & de anno 1715. in ban. 15. fol. 46. a tergo.

(22) de anno 1558. ut in ban. 7. fol. 198.

portatoſi riclamore da' Signori Eletti come coſa ad eſſi ſpettante, fu riſoluto dalla G. C. della Vicaria mandargli originalmente detto Bando per lacerarſi (1).

Portieri del Tribunale, che in ogni dì feriale debbanſi ritrovare alle 18. ore nel Tribunale, pena di privazione d' officio (2).

Portieri del Tribunale, che non comprino peſce, nè in mare, nè alle riviere, pena di quattro tratti di corda, e di galea (3).

Portieri del Tribunale, che non aſſiſtano ſopra le bilance, o ſtadere di peſce, e non prendano branca, pena di galea ad arbitrio (4).

Portieri del Tribunale, che provveggano la carne la mattina a giorno chiaro, con la preſenza del Catapano, pena d'oncia una, e privazione d'officio (5).

Portieri del Tribunale, che con uno de' Conſoli de' Buccieri intervengano a dar la provviſta delle longhe, e ſpalle, che ſi fanno da' Salſicciari (6).

Portieri del Tribunale, officiali del Giuſtiziere portino medaglia in petto, con impreſa della Città, che ſia veduta da tutti, pena di privazione di officio, ed altra ad arbitrio (7).

PROVOLARI, che non poſſano vender provole di naſcoſto, e contra aſſiſa; e i Vaticali le debbano portar ſolo a piazza maggiore, pena di perdita della roba, ed arbitraria (8).

Provole, che neſſuno ne faccia partito, o compri in groſſo fuori della Città, ma ſtia in arbitrio di quelli, che le portano di ripartirle a' bottegai, pena di ducati ſei, e perdita della roba (9).

Purga di Poſilipo, che l'officiale Deputato in eſſa, non conſegni le robe, che vi ſi eſpurgano, a' Padroni ſenza licenza del Tribunale (10).

Puttane, che sfrattino da' luoghi onorati acciò poſſano abitarſi da perſone onorate (11).

Q.

QVAGLIE, che nè eſſe, nè altri uccelli ſi vadano a comprare, o incontrare per mare, pena di perdita della roba, e di galea (12).

Quadretti de' frutti, ſi facciano, e ſi concertino ne' proprj giardini, e maſſerie, e non ne' luoghi dove ſi vendono, e ſieno della miſura ſtabilita dal Tribunale, e forma eſpreſſa nel Bando (13).

Quadrettari, che quelli, che portano i quadretti in Città debbano portarli de' frutti ſcelti, ben fatti, e de' frutti delle maſſerie de' loro Padroni, che ſono ſituate in territorio, e diſtretto d'eſſa Città, e che non ſi fermino per le ſtrade, o tengano ripoſti in alcun luogo (14).

Quadrettari, che non vadano a comprar frutti, che foſſero fatti fuori il territorio, e diſtretto della Città per vendergli a quadretti; pena di ducati ſei, e fruſta (15).

Quadrettari, che non poſſano far ſalſicce, pena di perdita della roba, e galea ad arbitrio (16).

Quadrettari, che non comprino frutti da' bottegai, nè eſſi lor li vendano, pena agli uni, ed agli altri di galea, ed arbitraria, moderata poi a perdita della roba, e a ducati ventiquattro (17).

Quadrettari, che non vendano i frutti a caneſtre, panari, o poſte, ma ſolo a quadretti, pena di perdita della roba, e ducati 24. (18).

Quadrettari, che non pongano in quadretti i prugni biancolelli, o prugni d'India, pena di perdita della roba, ed arbitraria (19).

Quadrettari, che non comprino i carciofi negli Orti, ma quelli ſi portino da' Padroni, pena di ducati ſei, e perdita della roba (20).

Quadrettari, e Fruttajuoli, che non poſſano ſcegliere i frutti, ma quelli debbano venderli confuſi ad ordine, e tener l'aſſiſa del Tribunale in una bacchetta due palmi alta ſopra de' tavolini, pena di ducati ſei, e perdita della roba (21).

Quadrettari, che non poſſano tener bilancie, e tenendole debbano vender per l'aſſiſa da tenerſi ſu de' tavolini, pena di anni cinque di galea, ed arbitraria (22).

Quadrettari, che non poſſano vender fave, piſelli, broccoli, o carciofi ſopra de' tavolini, ma vender per l'aſſiſa, da provvederſi da' Signori Eletti, pena di ducati ſei, ed arbitraria (23).

Quadrettari, che debbano vender con le bilance a due, e non poſſano comprar frutti ne' giardini, nè incontrarli, pena di perdita

---

(1) ut in ban. 12. fol. 143. & ſeq.
(2) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 128.
(3) de anno 1626. ut in ban. 8. fol. 18.
(4) de anno 1626. d. ban. 8. fol. 18.
(5) de anno 1572. 1587. & 1593. ut in ban. 3. 4. 5. fol. 10. a tergo 40. & 3. a tergo.
(6) de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 85. a tergo.
(7) de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 141.
(8) de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 70. a tergo.
(9) de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 90. a tergo.
(10) de anno 1615. ut in ban. 7. fol. 178. a tergo.
(11) de anno 1544. ut in ban. 1. fol. 2.
(12) de anno 1610. & 1617. ut in ban. 7. & 8. fol. 74. a tergo & 56.
(13) de anno 1573. 1587. ut in ban. 3. & 4. fol. 41. & 48. in ban. 6. de anno 1606. & 1607. fol. 188. 247. & 251. & de ann. 1581. ut in ban. 3. fol. 192.
(14) de anno 1561. & 1568., ut in ban. 2. fol. 291. & 310. a tergo.
(15) de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 321. de anno 1602. & 1607. in ban. 6. fol. 34. 117., & 251. a tergo.
(16) de anno 1597. ut in ban. 4. fol. 60. a tergo.
(17) de anno 1601. 1603. & 1606. ut in ban. 6. fol. 8. a tergo 60. a tergo, & 177.
(18) de anno 1606. & 1607. ut in ban. 6. fol. 189. & 242. a tergo.
(19) de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 3.
(20) de anno 1639. ut in ban. 6. fol. 146. a tergo.
(21) de anno 1614. ut in ban. 10. fol. 6.
(22) de anno 1636. 1639. 1640. & 1641. ut in ban. 10. fol. 21. a tergo 33. a tergo 122. 151. 275. a tergo & 180. a tergo.
(23) de anno 1635. & 1638. ut in ban. 10. fol. 29. a tergo 204. 205. a tergo, & de anno 1646. & 1650. ut in ban. 11. fol. 90. a tergo & 299. a tergo.

ta della roba, ed arbitraria (1).

Quadrettari, che non poſſano comprar frutti al mercato, o alla marina, pena di perdita della roba (2).

R.

Rigattieri di brenna, che ſieno in obbligo di tener le botteghe aperte, e vender per l'aſſiſa, pena de' Capitoli, ed arbitraria (3).

Rigattieri di brenna, che non la poſſano cernere, ma debbano venderla come la comprano da' panattieri, pena di perdita della roba, e di ducati ſei. E che tampoco poſſano tener gl'ingegni di cernere, e ſtamignare, pena d'anni tre di galea, e privazione d'eſercizio (4).

Rigattieri di brenna, che non poſſano comprar brenna da' luoghi pii, nè riſonderla tra di loro, pena di ducati cinquanta, e di perdita della roba (5).

Rigattieri di brenna, debbano comprarla ſolo da' panattieri alliſtati, e debbano venderla non a maggior prezzo di grana 25. il tomolo, pena di ducati cinquanta, e di perdita della roba (6).

Rigattieri di brenna, ſien tenuti prenderſi la brenna da' panattieri ogni lunedì per intera, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (7).

Rigattieri di legna, che non s'intromettano a comprar, e vendere le legna, che vengono per graſcia della Città, ma quelle ſi comprino da' Cittadini per loro uſo, e ſi vendano da' proprj padroni portatori di eſſe, pena di carlini quindici (8).

Rigattieri di legna, che non comprino legna in Napoli, e Borghi per rivendere, eccettuando i Pizzicagnoli per la quantità, e qualità, che lor ſi permette per li Capitoli, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Rigattieri di legna, che non comprino quelle, che vengono per mare per accataſtarle nell'impalizzata tra il molo piccolo, e la marina del vino, pena di perdita della roba, e corporale arbitraria (10).

Rigattieri di legna, che non poſſano comprare da altri a canna per rivenderle, ma debbano venderſi da' proprj padroni, ſotto pena arbitraria (11).

Rigattieri di lino, che non diano a vender lino a' foretani, ma lo vendano eſſi ſteſſi, pena di perdita della roba (12), aumentata ancora a pena d'once 4., e di galea ad arbitrio (13).

Rigattieri di lino, che non poſſano vender lino dove ſtanno i foretani alla Croce del mercato, e vendano il lino ſenza miſtura, conforme a' Capitoli, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (14).

Rigattieri di lino non comprino lino, ſe non all'ora ſtabilita, e non lo riſondano l'uno all'altro, pena di perdita della roba, e once quattro, e galea arbitraria (15).

Rigattieri di lino, che non vadano, nè mandino a comprar lino in territorio, e diſtretto della Città, ma per 20 miglia lontano, e preſentino la fede della compra al Tribunale, pena di perdita della roba, e once quattro, e di galea ad arbitrio (16).

Rigattieri d'oglio, che diano il manifeſto degli ogli, che tengono, pena di perdita della roba, ed arbitraria con darſi il quarto all'accuſatore (17).

Rigattieri d'oglio, che non vadano, nè mandino vendendo oglio per la Città con le ſome, il che ſolo poſſano fare i padroni che vengono da fuora, pena di perdita della roba (18).

Rigattieri d'orzo, che non comprino orzo al mercato prima che ſuoni la campana, pena di perdita della roba, once 4., ed arbitraria (19).

Rigattieri d'orzo, non poſſano comprare in Città, e ſuo diſtretto, pena di perdita della roba, once quattro, ed arbitraria (20).

Rigattieri d'orzo, che non poſſano tenerlo in caſa di particolari, pena di perdita della roba, ed arbitraria (21).

Rigattieri d'orzo, che non vendano orzo in dì di Mercato, ma ſi poſſa vendere ſolo da' foretani, pena di once quattro, e perdita della roba (22).

Rigattieri d'orzo, che non poſſano tenere, o vendere brenna, nè radita, ma ſi venda per li Panattieri, che la fanno, pena arbitraria (23).

Rigattieri d'orzo, che non poſſano tenere in

(1) de anno 1644. ut in ban. 11. fol. 39. & de anno 1658. & 1663. ut in ban. 12. fol. 87. a tergo & de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 25. & 40. a tergo & de anno 1706. ut in ban. 14. fol. 139.

(2) de anno 1665. ut in ban. 12. fol. 191.

(3) de anno 1562. ut in ban. 9. fol. 203.

(4) de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 384. a tergo & de anno 1625. ut in ban. 9. fol. 41. & de anno 1630. in d. ban. 9. fol. 164 de anno 1636. in ban. 10. fol. 57.

(5) de anno 1546. ut in ban. 11. fol. 85.

(6) de anno 1667. 1669. & 1673. in ban. 13. fol. 10. a tergo 44. & 107.

(7) de anno 1696. ut in ban. 14. fol. 44. & a tergo.

(8) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 107. a tergo.

(9) de anno 1560. 1563. ut in ban. 2. fol. 165. a tergo & 201.

(10) de anno 1586. 1592. ut in ban. 3. fol. 19. & 210. renovat. de anno 1598. & 1602. ut in ban. 5. fol. 182. a tergo, & in ban. 6. fol. 36. a tergo.

(11) ut in ban. 9. fol. 43.

(12) ut in ban. 2. fol. 284. a tergo.

(13) ut in ban. 4. fol. 78. & in ban. 5. fol. 256.

(14) ut in ban. 2. fol. 354. a tergo.

(15) ut in ban. 4. fol. 77. a tergo & in ban. 5. fol. 256.

(16) ut in ban. 4. fol. 78. & in ban. 5. fol. 256. a tergo & in ban. 11. fol. 156.

(17) ut in ban. primo fol. 38. 82. a tergo & 215. 231. a tergo.

(18) ut in ban. pr. fol. 24. a tergo.

(19) ut in ban. 1. fol. 17. & 79 a tergo.

(20) ut in ban. primo fol. 10. & 176. a tergo & in ban. 2. fol. 49. a tergo & 72.

(21) ut in ban. 2. fol. 37.

(22) ut in ban. 2. fol. 79. & 145.

(23) ut in ban. primo fol. 182. a tergo.

in bottega più di tomola venti d'orzo, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (1).

Rigattieri d'orzo, che non tengano orzo ad iſtanza d'altri, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (2).

Rigattieri d'orzo, che non miſchino una ſorta d'orzo con un' altra, pena di perdita della roba, e privazione dell' eſercizio (3).

Rigattieri, e Magazzinieri d'orzo tenendo alcun parentado con li miſuratori, lor ſi vieta ad eſercitar l'officio di vendere, pena di perdita della roba, e di ducati ſei, con darſi il terzo all'accuſatore (4).

Rigattieri d'orzo, che non poſſano tenerlo in luoghi umidi, e che nel luogo dove tengano l'orzo, non vi tengano cama, avena, ſpeltra, nè altro, pena di perdita della roba, e di ducati ſei con darſi il terzo all'accuſatore (5).

Rigattieri d'orzo non poſſano comprar orzi, che vengono per mare ſenza darne notizia al Tribunale, pena d'anni tre di galea, e perdita della roba, con darſi il terzo all' accuſatore (6).

Rigattieri, che non poſſano comprare prima di ſonare mezzo giorno, ſotto pena di perdita della roba, ed arbitraria (7).

Rigattieri de' polli, ed uova, che non poſſano comprare nel diſtretto della Città, e Caſali per rivendere, e nel Mercato non entrino a comprare prima che ſuoni la campana, pena di perdita della roba, ed arbitraria (8).

Rigattieti de' polli, che non ſi fermino per li pontoni della Città, ma vadano vendendo ſenza fermarſi, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Rigattieri de' polli, che non poſſano comprare nel giorno precedente al Mercato, nè andar incontrando i Foretani, che vengono a vendere, pena di perdita della roba, ed arbitraria (10).

Rigattieri de' polli, che tengano la roba in pubblico, e non naſcoſta, nè diano a vendere a' Villani, o altre perſone, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (11).

Rigattieri di ricotte, e cacio muſcio debbano eſſer matricolati, pena di ducati venti (12).

Rigattieri di ſalſumi, non poſſano comprare robe ſalate per rivenderle, ma quelle ſi poſſano comprare, e vendere da' bottegai lordi, e venditori di ſalſumi, pena d'once 25., ed arbitraria corporale (13).

Rigattieri di verdumi, vedi Verdumai.

Rigattieri, *ſeu* Magazzinieri di vino, che non comprino nè a barili, nè a botte del vino, che viene al Mercato, o per Napoli, pena ad eſſi di fruſta, e perdita della roba, ed arbitraria (14).

Rigattieri, *ſeu* Magazzinieri di vino, che non comprino vino nella Città, e ne'Caſali per rivenderlo, nè lo vadano ad incontrare, pena di perdita della roba, e di carlini quindici, aumentata poi a ducati ſei, pena di perdita della roba, e galea ad arbitrio (15).

Rigattieri di vittuaglie, che non comprino neſſuna ſorta di legumi al Mercato per rivenderle, fin ſonata la campana, pena di perdita della roba, di once quattro, e galea (16).

Rigattieri di vittuaglie, che non vendano nel Mercato nel luogo deſtinato per li Foretani, nè mandarvi altri in loro parte, pena di ducati ſei, ed arbitraria (17).

Rigattieri di vittuaglie, che non comprino in Napoli, Caſali, e diſtretti per rivendere, nè le tengano ripoſte in altri luoghi, pena di perdita della roba, ed arbitraria (18).

S.

SAlami, che debbano rivelarſi, in queſto è ſtato ſempre ſolito rinnovarſi i bandi ogni anno, e chi rivelaſſe meno, pena di perdita del ſopra più rivelato, ed arbitraria (19).

Salami, che ſi tengano in pubblico nelle botteghe, e non eſſendo quelle capaci, ne diano manifeſti agli Eccellentiſſimi Signori Eletti, pena di ducati ſei, di perdita della roba, ed arbitraria (20).

Salami, che non ſe ne poſſano eſtrarre ſenza licenza, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (21).

Salami, in tempo di penuria è ſtato ſolito ordinarſi di non poterſi vendere, che a due rotola, pena di ducati *6.*, e perdita della roba (22).

Salami, che neſſuno ne compri nella Città, e diſtretto per rivendergli, o farne magazzini, pena di anni tre di galea, e perdita della roba (23).

Salami, come ſi abbia ad oſſervare nella ven-

(1) ut in ban. 2. fol. 49. a tergo & 75.
(2) ut in ban. 2. fol. 50.
(3) ut in ban. 4. fol. 73. a tergo.
(4) ut in ban. 4. fol. 75. a tergo & in ban. 5. fol. 46. a tergo.
(5) ut in ban 4. fol. 76.
(6) ut in ban. 5. fol. 47.
(7) de anno 1673. ut in ban. 13. fol. 225. a tergo.
(8) de anno 1545. ut fol. 16. a tergo, & de anno 1556. & 1571. fol. 219. & 562. in ban. 1.
(9) de anno 1549. 1551. & 1589. ut in ban. 2. fol. 53. a tergo 134. & 176. a tergo.
(10) de anno 1565. & 1568. ut in ban. 2. fol. 265. & 361.
(11) de anno 1551. ut in ban. 1. fol. 106. & de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 231.
(12) de anno 1667. ut in ban. 13. fol. 20.
(13) de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 208. a tergo.
(14) de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 81. a tergo.
(15) de anno 1572. 1576. 1596. 1597. & 1600. fol. 21. 117. 153. & 257. in ban. 3.
(16) ut in ban. 1. fol. 10. a tergo de anno 1545. in ban. 3. fol. 112. & in ban. 4. fol. 78. a tergo de anno 1588.
(17) de anno 1554. ut in ban. 1. fol. 156. a tergo.
(18) ut in ban. 2. de anno 1560. 1565. & 1570. fol. 160. 279. a tergo & 347. a tergo.
(19) ut in ban. 2. fol. 104. de anno 1559. & in ban. 11. fol. 389. a tergo de anno 1650. & in ban. 14. fol. 229. a tergo de anno 1705.
(20) ut in ban. 3. fol. 17. a tergo & 93. de anno 1576. & 1573.
(21) ut in ban. 1. de anno 1559. fol. 104. & in ban. 3. de anno 1579. fol. 85.
(22) ut in ban. 3. de anno 1573. fol. 28. a tergo.
(23) ut in ban. 5. de anno 1590. fol. 35.

vendita delle ſpalle, e longhe troppo ſpolpate (1).

Salami, che quelli, che li fanno, debbano tagliare le pettorine alla miſura ſtabilita nell' aſſiſa impoſta nel 1595. (2).

Salami, che non poſſano farſi ſenza licenza del Tribunale, nè quelle ſieno valide, ſe non ſaranno regiſtrate dal Magnifico Secretario, finchè ſi ſappiano per le occorrenze, pena di perdita della roba, ed arbitraria, e di galea (3).

Salami, chi voglia farne per vendere debba comprare i porci fuor il territorio, e diſtretto della Città, e non compri di quelli, che vengono per graſcia di eſſa, pena di perdita della roba (4).

Salſicciari, che non poſſano racchiudere, ed ammazzare porci di ſedici decine in su, acciò non ſi perda il lardo, nè i buccieri vendere a tondo detti porci, pena di ducati cento, e fruſta (5).

Salſicciari, e Paratori diano nota ogni ſettimana della ſugna, e lardo ſevo che ſpingono, queſto bando fu rivocato nell' anno 1643. (6).

Salſicciari ſieno ſolo le perſone matricolate per detto meſtiere, proibendoſi ad altri artiſti, pena di ducati ventiquattro, e perdita della roba (7).

Salſicciari, che non comprino porci nella Città, ma ſolo in Atripalda, ed altri luoghi, pena di perdita della roba, e di once quattro, ed arbitraria, ed al mercato dopo ſonate le 18. ore (8).

Salſicciari, che non poſſano ſalare ſpalle o proſciutti, pena di fruſta, ed arbitraria (9).

Salſicciari, che non comprino i proſciutti de' buccieri, che dopo ſonate le 18. ore, pena di fruſta, ed arbitraria (10).

Salſicciari, che non facciano cervellate ſenza fare ſalſicce comuni, pena arbitraria (11).

Salſicciari, che non poſſano ſquagliare la ſugna in pane, nè venderla ſquagliata, pena de' Capitoli, e perdita della roba (12).

Salſicciari, che non vendano la ſugna a' Cuoiai, ed a' Rigattieri, ſe non paſſate le 21. ore, e poi accreſciute fino ad ore 22., pena di perdita della roba, di ducati ſei, ed arbitraria (13).

Salſicciari, che non facciano ſalſicce con inteſtini di bue, ma di porco ſteſſo, pena de' Capitoli (14).

Salſicciari, che non vendano longhe di porco, e roſole, ma ne facciano ſalſicce pena di perdita della roba, arbitraria, ed anche di galea (15).

Salſicciari, che non vendano la ſugna di notte, ma di giorno, pena di ducati *6.*, e perdita della roba (16).

Salſicciari, e Salatori, non ricevano a venditura le merci, che vengono da fuora, pena di carlini quindici, e perdita della roba (17).

Salſicciari, che facciano le ſalſicce ſolo di carne di porco, e non di ſcrofe o caſtrate, pena di perdita della roba, ed anche di galea (18).

Salſicciari, che non facciano ſalſicce ſpeciate, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (19).

Salſicce non poſſano farſi da' Buccieri, ma ſolo vendere la carne a tondo, pena di ducati 24., e perdita della roba (20).

Salumi, che l' acque di eſſe, e del baccalà, non ſi butti nelle ſtrade, ma nelle chiaviche, pena di ducati *6.* (21).

Salumi, che non ſi poſſano comprare a dirittura da' Vaſcelli, ma quelli dividerſi da' Conſoli dell' Arte, pena di perdita della roba, ed arbitraria (22).

Salſumi, che non poſſano andar fuori i Bazzarioti a comprarne, o venderne nè per mare, nè per terra, pena di perdita della roba, e di ducati 25. (23).

Salſumari Bazzarioti vedi Bazzarioti.

Saponari, che non facciano ſalſicce, nè comprino lardo ſevo, o ſugna da' Salſicciari, pena di ducati ſei (24).

Saponari, che non poſſano tenere, nè vendere ogli, pena arbitraria (25).

Sapone, s'ordina a venderſi a grana ſette il rotolo, pena a' contravvegnenti di ducati ſei (26).

Sapone in pietra, o in pane, ſi vieta a farſi, pena di ducati cinquanta, e perdita della roba (27).

Saponari, che non compariſſero in S. Lorenzo per determinarſi la quantità d'oglio, che debbono prendere dalla Città, pena di perdita della roba, e di carlini quindici. E ſi vieta a comprar ogli fini (28).

Sarcine, che le legna di eſſe debbano eſſer tonde

(1) in ban. 5. de anno 1596. fol. 85.
(2) in ban. 6. fol. 88. a tergo de anno 1595.
(3) de anno 1602. in ban. 6. fol. 49. a tergo, de anno 1629. in ban. 9. fol. 30. a tergo.
(4) de anno 1566. ut in ban. 2. fol. 326.
(5) ut in ban. 10. de anno 1638. fol. 301.
(6) ut in ban. 11. fol. 22. a tergo.
(7) de anno 1576. & 1598. ut in ban. 5. fol. 122. & in ban. 6. fol. 197. a tergo.
(8) de anno 1547. & 1561. ut in ban. 1. fol. 29. & in ban. 2. fol. 203. a tergo, & in ban. 3. fol. 20.
(9) de anno 1549. ut in ban. 1. fol. 61.
(10) de anno 1552. ut in ban. 1. fol. 134. a tergo.
(11) ut in ban. 2. fol 83. de anno 1550.
(12) in ban. 2. fol. 163. a tergo, & 200. de anno 1559. & 1561.
(13) de anno 1560. 1563., & 1567. ut in ban. 2. fol. 283. a tergo 200. [illegible] 391.
(14) ut in ban. 2. de anno 1560. fol. 174. a tergo.
(15) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 175. & de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61.
(16) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61. a tergo.
(17) ut in ban. 5. fol. 144. de anno 1578.
(18) de anno 1561. ut in ban. 2. fol. 202. a tergo de anno 1587. ut ban. 4. fol. 61.
(19) de anno 1571. ut in ban. 3. fol. 364.
(20) de anno 1701. ut in ban. 14. fol. 104.
(21) de anno 1645. ut in ban. 11. fol. 2. a tergo.
(22) de anno 1659. & 1661. ut in bann. 12. fol. 115. & 130. & de anno 1669. ut in ban. 13. fol. 40. a tergo.
(23) de anno 1702. & 1703. ut in ban. 14. fol. 96. a tergo & 128.
(24) de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 62. & de anno 1573. fol. 44.
(25) de anno 1640. ut in ban. 10. fol. 156.
(26) de anno 1677. ut in ban. 13. fol. 188.
(27) de anno 1681. & 1711. ut in ban. 14. fol. 314. a tergo & 315. a tergo & de anno 1701. in ban. 14. fol. 84. a tergo.
(28) de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 53. a tergo.

tonde, e lunghe palmi quattro per un grano l'una, nè ſi poſſano tenere, o vendere di altre qualità, pena d'once 4., ed arbitraria (1).

Sarcine, ſi vieta a farne magazzino, pena de' Capitoli (2).

Sarcine, ſi vieta a venderſi quelle d'un torneſe, ma quelle d'un grano, e con licenza, pena di carlini 15., e perdita della roba (3).

Sarcine, che non ſi comprino da' bottegai, e Pizzicagnoli, ſe non nell'ora loro permeſſa ne' Capitoli, pena d'once 4., ed arbitraria (4).

Sarcine, ſta proibito andarſi ad incontrare fuori le porte della Città, pena d'once quattro, ed arbitraria (5).

Scaglie, che neſſuno ne porti a vendere nella Città in giorno di mercato, pena d'once 4. (6).

Senſali di legna, ch'eſſi, e gl'incantatori non comprino legna ad iſtanza d'altri, ma ſolo per uſo loro, pena di perdita della roba, e de' Capitoli (7).

Senſali di vino, che non diano le cannelle, nè altri ordigni a quelli, che portano vino al mercato, e non ricevano pagamento da' Carreſi, che non portino caſcette, e che non accoſtino all'inſeliciato del mercato, dove ſi vende il vino, nè s'intromettano in quello, pena della fruſta, ed arbitraria (8).

Sevo, che non ſe ne facciano magazzini dentro la Città, Caſali, e diſtretto, come ancora di lardo, malocca, o altra miſtura ſpettante a far candele, e ſi tenga in pubblico dentro le botteghe de' Candelari, pena di perdita della roba, ed arbitraria (9).

Sevo, che da' Buccieri non ſe ne conſegni a' candelari ſenza intervento de' Conſoli, pena d'once 4., e perdita della roba (10).

Sevo, che tutto quello, che ſi peſerà, ſi debba ripartire a' candelari, con facoltà a' medeſimi di tener i quattro barili, oltra quello della forma, e ritrovandoſene più, pena di perdita della roba, e per lo ripartir il ſevo, pena de' Capitoli (11).

Sevo per le candele non poſſa fabbricarſi, che ſolo da' Candelari di tal meſtiere matricolati, pena di ducati ſei, e perdita della roba (12).

Speziali manuali, che non poſſano tenere maccaroni, vermicelli, e tagliolini, che ſi lavorano in Regno, ma ſolo quelli, che vengono da Cagliari, e tampoco ſemola o farina, pena di perdita della roba, e di ducati 24. Abilitati poi con concluſione nel *lib.* quattro delle Concluſioni *parvulorum* (13).

Strade della Città, che ſi debbano ſcopare tutte quelle, per dove ha da paſſare la proceſſione del SS. Corpo di Criſto, pena de' Capitoli (14).

Strada di S. Lorenzo, e da S. Pietro a Majella ſino alla Vicaria, non poſſano ſtar ferme le Carre di legna, ſome di paglia, fieno, o erbe, pena di perdita della roba, ed arbitraria (15).

Strada di S. Lorenzo, che in eſſa non ſi vendano ſalumi, pena di ducati 6., ed arbitraria (16).

Strade in tempo di eſtà, che ogni uno, un'ora dopo giorno debba adacquarle, e ſcoparle per quanto contiene la ſua caſa, pena di carlini 5. per ogni volta (17).

Stentini d'animali ſi vieta ad eſtraerſi fuori della Città, pena d'once 4., e perdita della roba (18).

Sugna, che neſſuno ne compri per farne monizione, o per rivenderla, eccetto che ſolo i Bottegai, e Pizzicagnoli, pena di perdita della roba, e di ducati ſei (19).

Sugna, che non ſe ne cavi dalla Città ſenza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (20).

Suſamellari, che non facciano Suſamelli quando la farina è alterata di prezzo più de' carlini cinque per tomolo, pena di perdita della roba, ed arbitraria (21).

Suſamellari, che non vendano che ſolo alle perdonanze, nè anche alle botteghe, ed al mercato il giorno di mercato, pena di perdita della roba, ed arbitraria (22).

Suſamellari, che non facciano giuocare col giuoco della rotella, pena di fruſta, ed arbitraria (23).

Suſamellari, che non comprino, nè facciano comprar farina, che ſolo diſcoſto le trenta miglia, pena d'once 4., ed arbitraria (24).

Suſamellari, che non poſſano far pane a vendere, pena di ducati cento, ed anni tre di galea (25).

Taral-

(1) de anno 1546. & 1551. ut in ban. 1. fol. 19. a tergo 27. a tergo & 86. & de anno 1556. 1560. 1561. & 1564. ut in ban. 2. fol. 24. a tergo 26. 197. 201. & 265.
(2) de anno 1566. ut in ban. 2. fol. 295.
(3) de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 26.
(4) de anno 1586. ut in d. ban. 4. fol. 29.
(5) de anno 1586. d. ban. 4. fol. 29.
(6) de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 175. a tergo.
(7) de anno 1572. ut in ban. fol. 14. a tergo.
(8) de anno 1547. 1540. 1551. & 1554. ut in ban. 1. fol. 30. a tergo. 48. a tergo. 166.
(9) de anno 1551. & 1554. ut in ban. 1. fol. 148. & 164. & de anno 1566. ut in ban. 2. fol. 26. a tergo, & de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 262. a tergo.
(10) de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 261. a tergo.
(11) de anno 1575 & 1578. ut in ban. 3. fol. 96. a tergo & 143
(12) de anno 1718. ut in ban. 15. fol. 88. a tergo.
(13) de anno 1618. ut in ban. 9. fol. 135. a tergo & de anno 1639. in ban. 10. fol. 127. a tergo.
(14) de anno 1561. & 1570. ut in ban. 2. fol. 200. & 344. & de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 58. & de anno 1589. in ban. 4. fol. 218.
(15) de anno 1509 in ban. 1. fol. 115.
(16) de anno 1560. in ban. 2 fol. 150. a tergo.
(17) de anno 1636. ad 1642. ut in ban. 10. fol. 56. 85. 109. 140. 175. & 205. a tergo.
(18) de anno 1599. in ban. 5. fol. 224. a tergo & de anno 1629. in ban. 9. fol. 159 a tergo.
(19) de anno 1571. ut in ban. 2. fol. 363. a tergo, & de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 244.
(20) de anno 1575. & 1583. ut in ban. 3. fol. 83. & 244.
(21) de anno 1546., & 1549. ut in ban. 1. fol. 14. a tergo & 42.
(22) de anno 1549., & 1544. ut in ban. 1. fol. 54. & 165. & de anno 1561. in ban. 2. fol. 187.
(23) de anno 1549., & 1559. in ban. 1. fol. 54. & 131.
(24) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 145.
(25) de anno 1637. in ban. 10. fol. 87. a tergo.

T.

TArallari, che non facciano taralli quando la farina è alterata più di carlini cinque per tomolo, pena d'once 25., e perdita della roba, ed arbitraria (1).

Tarallari, che debbano comprare le farine miglia trenta diſcoſto, pena d'once 4., ed arbitraria (2).

Tarallari, che non vendano le radite a' Panattieri, nè eſſi le comprino, pena di tener ſerrata la bottega, e forno per ſei meſi (3).

Tarallari, che non vendano taralli a' Tavernai, Magazzinieri di vino, ed altri Rivenditori, pena di ducati 6. anche per li Compratori ſuddetti (4).

Tarallari, che non biſcottino pane a neſſuno, pena di fruſta, ad arbitraria (5).

Tarallari, che non comprino grani, e farine nuove, pena di perdita della roba (6).

Tarallari, che non vendano ſemola, nè fior di farina, pena di anni cinque di galea (7).

Tarallari, che non facciano taralli eccedenti un grano l'uno, eccettuate alcune feſte ſolenni con licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, pena di perdita della roba, e di ducati 6., e poi nel 1650., ridotti a cavalli nove (8).

Tarallari, che non poſſano ſcaricar grani ſenza licenza delle quattro piazze, pena di anni tre di galea (9).

Tarallari, ed informatori di pane non poſſano informare il pane di chi lo fa a vendere, pena di ducati cinquanta, ſei meſi di carcere, e privazione d'officio (10).

Tavernai, che non poſſano tenere, nè vendere peſce di ſcarde, che non ſi comprenda nell'aſſiſa minuta, e di peſci minuti non poſſano tenerli naſcoſti, nè venderli fuori della Taverna, così crudi, come cotti, pena di ducati ſei, e perdita della roba (11).

Tavernai, che non poſſano comprare carne, e peſce che un'ora prima di mezzo giorno, e la ſera ad ore 23., pena la prima volta di perdita della roba, e la ſeconda volta di ducati 50., e perdita della roba (12).

Tavernai, e Magazzinieri, che non poſſano tenere vini sbolliti, nè vendere fuori dell' aſſiſa, del che ſpetta la cognizione agl'Eccellentiſſimi Signori Eletti, in vigor de' Privilegj del Sereniſſimo Carlo V; e perciò ſi determinò nell' anno 1649. non aver luogo il Bando fatto emanare dal fu Preſidente Amendola Delegato del vino (13).

Tavernai, che non vendano carni nelle Taverne in tempo di quareſima, pena di carlini 15. ed arbitraria (14).

Tavernai, che non tengano più di carlini dieci di pane nelle Taverne, pena di fruſta, ed arbitraria (15).

Tavernai, che non miſchino mazzacani con li vini vecchi, pena di perdita della roba, ed once cinque (16).

Tavernai, che non comprino melloni per rivendere, ma per uſo ſolamente, pena di ducati 6. (17).

Tavernai, che non comprino provole, nè caſcio di ſorta alcuna, che ſolo alla gabella di Piazza maggiore per l'aſſiſa, pena di perdita della roba, e di ducati 12. (18).

Tavernai, che non tengano pane fatto in luoghi proibiti, pena di perdita della roba, e di ducati 50. (19).

Tavernai, che non tengano, nè comprino ſalſiccie ſpeziate, pena d'once due (20).

Trippari vedi Merciajuoli.

Tedeſchi ſtà proibito a vendere, che ſolo ſalſiccie, ma non poſſano tagliare altra carne di porco, pena d'anni tre di galea, ed a'compratori di ducati 4. (21).

V.

VAgabondi, che debbano sfrattare dalla Città, e Regno, pena di carcerazione, e fruſta (22).

Vaſcelli marittimi, che non ſieno tenuti a coſa alcuna per lo pane rimaſto loro nel viaggio (23).

Venditori di robe di graſcia, ſieno tenuti di vender per l'aſſiſa, pena di fruſta, ed arbitraria, e di perdita della roba (24).

Venditori delle robe, che debbano matricolarſi, pena di fruſta, ed arbitraria (25).

Venditori de' commeſtibili, non poſſano negare di ſervire i cittadini, pena di ducati 6. (26).

Ven-

(1) de anno 1546. 1548. & 1550. ut in ban. 1. fol. 245. a tergo & in ban. 2. de anno 1556. fol. 23. & de anno 1605. in ban. 6. fol. 153.

(2) de anno 1553. ut in ban. 1. fol. 245. a tergo, & in ban. 2. de anno 1556. fol. 22. & de anno 1605. in ban. 6. fol. 153.

(3) de anno 1578. in ban. 3. fol. 330. a tergo.

(4) de anno 1578. in ban. 3. fol. 240.

(5) de anno 1591. in ban. 4. fol. 268. a tergo.

(6) de anno 1592. in ban. 6. fol. 318.

(7) de anno 1605. in ban. 6. fol. 34.

(8) de anno 1625. in ban. 8. fol. 4. & de anno 1650. in ban. 11. fol. 193.

(9) de anno 1637. in ban. 10. fol. 100.

(10) de anno 1690. & 1722. ut in ban. 14. fol. 67. a tergo, & 225. a tergo.

(11) de anno 1560. in ban. 2. fol. 59. de anno 1615. in ban. 9. fol. 33. de anno 1635. in ban. 10. fol. 30. a tergo, & de anno 1668. in ban. 13. fol. 27. a tergo.

(12) de anno 1553. in ban. 1. fol. 134. a tergo, de anno 1657. in ban. 13. fol. 73. a tergo, de anno 1698. in ban. 14. fol. 51. a tergo, & de anno 1616. in ban. 8. fol. 36.

(13) de anno 1640. in ban. 11. fol. 174.

(14) de anno 1550. in ban. 1. fol. 70.

(15) de anno 1516. in ban. 1. fol. 338.

(16) de anno 1576. in ban. 3. fol. 120.

(17) de anno 1576. in ban. 3. fol. 58.

(18) de anno 1594. in ban. 5. fol. 23. a tergo.

(19) de anno 1615. in ban. 8. fol. 5.

(20) de anno 1576. in ban. 3. fol. 122.

(21) de anno 1666. in ban. 12. fol. 214.

(22) de anno 1591. in ban. 1. fol. 196.

(23) de anno 1625. & 1617. in ban. 8. fol. 3. & 41.

(24) de anno 1547. & 1560. in ban. 2. fol. 90. & in ban. 2. fol. 251.

(25) de anno 1547. & 1549. in ban. 1. fol. 18. & 60.

(26) de anno 1670. in ban. 13. fol. 37. a tergo.

Venditori di robe debbano tener le bilance apparenti, acciò ognuno vegga il fatto ſuo, pena di perdita della roba, ed arbitraria (1).

Venditori di commeſtibili, che ſono per tranſito anche ſe poſano in terra con ſporte, ceſte, o altri rovagni, non tenendo tavolilli, ſeggiolelle, o poſti, non ſieno tenuti a pagare coſa veruna, pena di galea, ed arbitraria (2).

Venditori alla ſtrada di S. Lorenzo, che non poſſano tenere tende, baracche, o altre coſe, che impediſcono il paſſaggio, pena di ducati 50., e 4. tratti di corda (3).

Venditori di graſcia, che non tengano riſervata coſa alcuna ad iſtanza di qualſivoglia perſona, anche officiale, e che a queſti non vendano che ſolo quello lor biſogna per uſo proprio, pena di ducati 6., ed arbitraria (4).

Venditori di robe, che non diano inferte agli officiali del Tribunale, nè a quelli del Giuſtiziero, pena di ducati 6., con darſi il terzo all'accuſatore (5).

Verdumi, che i rigattieri non comprino da' Foretani Sparagi, Lupoli, Spognole, Finocchi ſelvaggi, Cocozze, e Cipolle, ma ſi vendano da' proprj Padroni, che le portano, pena di fruſta, ed arbitraria (6).

Verdumi, cioè broccoli, e cardoni non ſi vadano ad incontrare, nè ſi comprino da' bottegai revenditori negl'Orti di eſſi, e tampoco vadano eſſi a tagliarli, o legarli, ma ſi leghino da' proprj padroni nel luogo dove ſi fanno, e non in altro luogo, pena di ducati 6., ed arbitraria (7).

Verdumi, che ſi tengano in pubblico, e non dentro le botteghe naſcoſte, pena de' Capitoli (8).

Verdumi, che non ſi poſſano vendere nella ſtrada di Porto vicino i Cuojai, ma nel luogo deſtinato, pena di ducati 6. (9).

Verdumari, che ſieno tenuti tenere, e vendere le verdumi, come al Capitolo del ben vivere (10).

Vaticali, che non portino frutti capati, ma confuſi, pena di ducati 6., e perdita della roba (11).

Vaticali, non poſſano portare a macinare grani moſtrati, romanella, e caroſella nelle molina del diſtretto di Napoli, ma ſolo grani forti di Puglia, e ſaragolle, pena di perdita della roba, ed arbitraria (12).

Vaticali, non miſchino la farina di grano con lupini, miglio, o altro, pena di quattro tratti di corda, e perdita della roba (13).

Vaticali, e Foretani ne' giorni di mercato, e nell'ore di eſſo non poſſano andar vendendo per Napoli, ma ſolo al Mercato Polli, Uova, e Volatili ſino a che ſarà ſonata la campana, pena di ducati 25., e perdita della roba (14).

Vermicellari non matricolati, non poſſano lavorare, nè ſi poſſano da queſti introdurre farine, pena d'anni tre di galea (15).

Vermicellari, che non facciano Vermicelli quando le farine ſono alterate più di carlini cinque a tomolo, pena di once 25. perdita della roba, ed arbitraria (16).

Vermicellari, che comprino il grano *extra* le 30. miglia, pena di once 6., e perdita della roba, ed arbitraria (17).

Vermicellari, ſi aſtringano a prender il grano della Città, ſenza poter lavorare altri grani, ſe non compiuti queſti, pena di 4. tratti di corda, ed arbitraria (18).

Vermicellari, che vendano eſſi i vermicelli, e non li diano ad altri ſpeziali, o rivenditori, pena di perdita della roba, ed arbitraria (19).

Vermicellari, che non vendano le radite a' Panattieri, nè eſſi le comprino, pena di tener ferrata la bottega, e il forno per meſi ſei (20).

Vermicellari, che non vendano ſemola più di due rotola abbaſſo, pena di perdita della roba, carcere, ed arbitraria (21).

Vermicellari, che non vendano i vermicelli, maccaroni, e tagliarelle bagnate, o umidi, ma aſciutti, e per l'aſſiſa, pena di once quattro, e di galea (22).

Vermicellari, che non poſſano tra di loro riſondere vermicelli, maccaroni, tagliarelle, ſemola, o fior di farina, ma ſolamente grano, pena d'once 4., e perdita della roba (23).

Vermicellari, che non tengano riſervati i vermicelli ad iſtanza d'Oſpedali, o altre perſone, ma quelli vendano in pubblico, e per l'aſſiſa, pena d'once quattro, e perdita della roba (24).

Vermicellari, che non facciano vermicelli in luoghi ſegreti, ma in publico, pena di fruſta, ed anni tre di galea (25).

Vermicellari, che non comprino grani, e fari-

(1) de anno 1703. ut in ban. 15. fol. 102.
(2) de anno 1645. in ban. 11. fol. 81. a tergo.
(3) de anno 1646. in ban. 11. fol 89.
(4) de anno 1556. & 1557. in ban. 2. fol. 30. & 49. & de anno 1597. in ban. 5. fol. 5.
(5) de anno 1584. in ban. 3. fol. 249.
(6) de anno 1554. in ban. 1. fol. 354.
(7) de anno 1558., & 1567. in ban. 2. fol. 57. a tergo, & 301. a tergo de anno 1625. in ban. 9. fol. 58. a tergo.
(8) de anno 1567. ut in ban. 2. fol. 392.
(9) de anno 1616. in ban. 8. fol. 23. a tergo.
(10) de anno 1634. in ban 10. fol 8.
(11) de anno 1605 in ban. 6. fol. 114.
(12) de anno 1714. in ban. 15. fol. 16.
(13) de anno 1604. in ban. 6. fol. 111. a tergo.
(14) de anno 1718. in ban. 15. fol. 92. a tergo.
(15) de anno 1635. in ban. 10. fol. 16.
(16) de anno 1546. & 1549. in ban. 1. fol. 14. & 55. a tergo.
(17) de anno 1550., & 1553. in ban. 1. fol. 71. a tergo 237. & de anno 1572. in ban. 3. fol. 10. a tergo.
(18) de anno 1551. in ban. 1. fol. 106. a tergo, & de anno 1571. in ban. 2. fol. 358. a tergo.
(19) de anno 1557. in ban. 2. fol. 51. a tergo & de anno 1589. in ban. 4. fol 116. a tergo.
(20) de anno 1578. in ban. 3. fol. 139. a tergo.
(21) de anno 1578. in ban. 3 fol. 140.
(22) de anno 1587. in ban. 4. fol. 55.
(23) de anno 1590 in ban. 4. fol. 159. a tergo, & de anno 1605. in ban. 6 fol 130.
(24) de anno 1591. in ban. 4. fol. 180.
(25) de anno 1584. in ban. 3. fol. 163. a tergo, & de anno 1602. in ban. 6. fol. 40.

farine nuove, pena di perdita della roba, ed arbitraria (1).

Vermicellari, che non comprino la riſulta da' Panattieri, pena di ducati 50., e perdita della roba (2).

Vermicellari, che non vendano ſemola, nè fior di farina, pena d'anni 5. di galea (3).

Vermicelli, ed altre coſe di paſta ſi proibiſcono a farſi ne' luoghi pii per venderſi, pena arbitraria (4).

Vermicelli proibiti molte volte a farſi, o venderſi ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, come ancora i maccaroni, e ſemola (5).

Vini nuovi, che non ſi poſſano vendere fino agli undici del meſe di Novembre, e ſi proibiſcono i vini colati, pena di perdita della roba, ed arbitraria (6).

Vini nuovi ſi proibiſcono a venderſi fino a' 21. di Novembre, anche ſe foſſero miſchiati con vecchi, ed anche ſi proibiſcono a venderſi i vini sbolluti, con la ſuddetta pena (7).

Vini, che vengono per mare ſi ſcarichino di giorno, e non di notte, pena di perdita della roba, ed once quattro, ed arbitraria (8).

Vini, che quelli, che li portano, non poſſano tenere fraſcate ſopra la botte, pena di carlini quindici, ed arbitraria (9).

Vini, che ſi portino a vendere con carri nel Mercato, non ſi fermino fuori la Città, ma vengano nell'inſeliciato del Mercato, pena di perdita della roba, ed arbitraria (10).

Vini, che i rivenditori, o magazzinieri non comprino di quello che viene a venderſi al Mercato, o per la Città, e Borghi, pena di perdita della roba, e di ducati 6. (11).

Vini, che vengono a venderſi con le ſome, non poſſano ſcaricarſi in terra, pena di perdita della roba (12).

Vini, che quelli, che lo portano a vendere dopo che avranno rotto ad un prezzo, non poſſano più alzare, ma continuare come han cominciato (13).

Vini, che neſſuno li faccia vendere da Senſali, Baſtaſi, e Rigattieri, ma da' loro maſſari, e garzoni, pena di perdita della roba (14).

Vini, che non poſſano andarſi ad incontrare da' Rigattieri, e Magazzinieri, pena di ducati 6., e perdita della roba (15).

Vini, che i mazzacani ſcaricati che ſono nella marina del vino non ſi poſſano ponere in magazzino; ma ſi tengano fuori nella piazza pubblica, pena d'once 4., e perdita della roba (16).

Vitelle di Sorrento, non ſi poſſano introdurre da' Buccieri morte, pena anche a' barcajuoli di tre tratti di corda, ed anni dieci di galea (17).

Vitelle di Sorrento non ſi poſſano eſtrarre per portarle per mare in altri luoghi ſenza licenza, pena di ducati 4., con darſi il quarto all'accuſatore (18).

Vitelle di Sorrento dopo condotte in Città, non ſi comprino da' Buccieri, ma da' loro Conſoli, pena di perdita della roba, e di ducati 6., rivocato poi con darſi anche facoltà a' Buccieri di comprare, ma non le vendano di notte, pena di carlini 15. (19).

Vitelle foreſtiere, che non ſi poſſano introdurre a Vico, Caſtellammare, o altri luoghi, pena di anni tre di galea agl'ignobili, e di relegazione a' nobili (20).

Vittuaglie, che non poſſano comprarſi per rivenderle in Città, e diſtretto, pena di perdita della roba, ed arbitraria ma per trenta miglia diſtante (21).

Vittuaglie, che ſi portano in Città in giorno del Mercato, ſi vendano al Mercato, e non in altre parti, pena di perdita della roba, beſtie, ed arbitraria (22).

Vittuaglie comprate da' rigattieri, non ſi tengano naſcoſte, pena di perdita della roba, con darſi il terzo all'accuſatore (23).

Vittuaglie promeſſe a prima voce da' foretani, e Maſſari, non ſieno tenuti conſegnarle; ma poſſano reſtituire il danaro ricevuto, pena di once 4. (24).

Vittuaglie non ſi eſtraggano fuori della Città ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, pena di perdita della roba, beſtie, o barche, con darſi il quarto all'accuſatore (25).

Vittuaglie, che non ſe ne vendano alle galee ſenza licenza degli Eccellentiſſimi Signori Eletti, pena di perdita della roba, ed arbitraria (26).

Vittuaglie, che nel dì del Mercato non ſe ne poſſano portare a' particolari, ma tutte ſi portino al Mercato, pena di oncia una, e per-

---

(1) de anno 1592. in ban. 4. fol. 218.
(2) de anno 1615. in ban. 8. fol. 2.
(3) de anno 1603. in ban. 6. fol. 54.
(4) de anno 1665. in ban. 12. fol. 200. a tergo.
(5) de anno 1553. 1555. & 1556. in ban. 1. fol. 159. 215. & 229. & de anno 1557. & 1559. in ban. 2. fol. 40. & 112. a tergo.
(6) de anno 1670. in ban. 13. fol. 70. a tergo.
(7) de anno 1665, ut in ban. 12. fol. 158. & de anno 1666. fol. 209. a tergo.
(8) de anno 1514. in ban. 1. fol. 9.
(9) de anno 1548. & 1549. in ban. 1. fol. 53. a tergo, & 299. a tergo.
(10) de anno 1554. in ban. 1. fol. 168. a tergo.
(11) de anno 1555. in ban. 1. fol. 187. a tergo.
(12) de anno 1569. in ban. 2. fol. 238., & de anno 1608. in ban. 6. fol. 172. a tergo.
(13) de anno 1560. 1563., & 1565. ut in ban. 2. fol. 175. a tergo 245. a tergo, & 284.
(14) de anno 1583. ut in ban. 3. fol. 260. a tergo.
(15) de anno 1597. & 1600. in ban. 5. fol. 153. a tergo, & 257.
(16) de anno 1603. in ban. 6. fol. 77.
(17) de anno 1624. 1625. & 1631. ut in ban. 9. fol. 21. 43. a tergo, & 189. a tergo, & de anno 1644. in ban. 11. fol. 26. & 35.
(18) de anno 1566. in ban. 2. fol. 292. a ter.
(19) de anno 1576. 1582., & 1583. in ban. 3. fol. 96. a ter. 98. 189. & 203. & 248.
(20) de anno 1619. in ban. 9. fol. 47.
(21) de anno 1544. 1551. 1555. & 1556. in ban. 1. fol. 5. a ter. 107. 195. a tergo, & 239. in ban. 4. fol. 176. a tergo.
(22) de anno 1554. in ban. 2. fol. 178.
(23) de anno 1555. & 1567. in ban. 1. & 2. fol. 196. & 50.
(24) de anno 1554. in ban. 1. fol. 179.
(25) de anno 1548. & 1564. ut in ban. 1. fol. 43. 180. 225. 227. 277. & in ban. 2. fol. 272. a ter.
(26) de anno 1555. in ban. 1. fol. 208.

perdita della roba, ed arbitraria (1).

Vittuaglie, che non ſi comprano da' ſenſali, o baſtaſi, ed altri rigattieri, nè ſi accoſtino al Mercato dove ſi vendono, pena arbitraria (2).

Vittuaglie, cioè miglio, germano, panico, ed altre ſorte, non ſi comprino per farne mercanzia, o per rivendere, che trenta miglia diſtante dalla Città, pena di perdita della roba, ed arbitraria (3).

Uova, che i rigattieri diano nota delle comprate per rivendere, pena d'oncia una, e perdita della roba, ed arbitraria (4).

Uova, che non poſſano comprarſi, e venderſi eccetto che da' Pollai ſcritti alla Cappella dell'arte, e da' Foritani, nè ſi rifondano l'un all'altro, pena di perdita della roba, ed once quattro (5).

Uova pente cotte, che non poſſano venderſi, nè tenerſi, pena di carlini quindici, e perdita della roba (6).

Uva moſcadella, anſolica e gugliese, che non ſi poſſano vendere che dopo i 15. di Settembre, pena di ducati quattro, e perdita della roba (7).

Uve aglianiche e greghe acciò non ſi perdano le vendemie, ſi proibiſce a venderſi, pena di ducati 25., ed arbitraria (8).

Uve, che di neſſuna ſorta ſe ne porti a vendere prima che ſia poſta l'aſſiſa; pena di once due (9).

Z

Zeppole ſi proibiſce a farſi da' zeppolari quando le farine ſono avanzate di prezzo più di carlini cinque a tomolo, pena di once cinque, e perdita della roba, ed arbitraria (10).

Zeppolari, e paſticcieri, che per evitare la puzza dell'oglio, non poſſano farne, nè friggere zeppole in Città, e borghi, pena di ducati 4, e di ferrarli la Paſticceria (11).

Zingari, che non poſſano giuocare alla correjola, pena di fruſtra, ed arbitraria (12).

DE

(1) de anno 1556. in ban. 1. fol. 240.
(2) de anno 1585. in ban. 3. fol. 192.
(3) de anno 1591. in ban. 4. fol. 176. a tergo;
(4) de anno 1552. ut in ban. 2. fol. 139.
(5) de anno 1591. & 1592. ut in ban. 5. fol. 107. & 223. a ter.
(6) de anno 1618. ut in ban. 9. fol. 219. a ter.
(7) de anno 1529. in ban. 9. fol. 156., & de anno 1634. ad 1642. in ban. 10. fol. 8. a ter. 26. 54. a tergo, & 206.
(8) de anno 1642. ad 1649. in ban. 11. fol. 27. a ter. 129. & 266., & de anno 1657. in ban. 12. fol. 78.
(9) de anno 1589. & 1591. in ban. 4. fol. 237. & 280 a ter.
(10) de anno 1546. & 1548. in ban. 1. fol. 24. a tergo, & 42.
(11) de anno 1624. in ban. 9. fol. 18. a ter.
(12) de anno 1546. in ban. 1. fol. 34.

DE APPELLATIONIBVS.

TITVLVS VNDECIMVS.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Appell. temp. obiec. prag. 33. inf. de off. S. R. C. Conſtitutio incip. appellationum tempora.

APPELLATIONUM tempora, per Conſtitutiones ſacras praefixa, obſervari volumus coram quibuſcumque Judicibus, etiam in Sacro noſtro Conſilio, in quo etiam circa fatalia diſpoſitionem dictarum Conſtitutionum locum habere decernimus.

1477.

PRAGMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Qui eſt rit. 259. Executio decreti aſſiſtentiae ex capite appell. non impediatur, ſed nullitatum ſic.

MAgnae Curiae Vicariae Ritum, quod a decreto ſuper Aſſiſtentia affirmative, non appelletur, ad effectum retardandae exequutiones locum habere decernimus: poſt exequutionem vero factam appellationes juſtificari poſſe ad effectum, etiam ipſius Aſſiſtentiae revocandae, declaramus. De Nullitate autem ipſius decreti ex eiſdem actis cognoſci, & judicari poſſe, volumus, & mandamus, ad effectum etiam ipſius exequutionis retardandae, quouſque de dicta nullitate judicatum fuerit.

1477.

PRAGMATICA III.

Judices ad quos non poſſunt inhibere Judicibus a quibus, niſi appellantes coram ipſis ſe exhibeant cum literis dimiſſoriis appellat.

ADEO Opt. Max. Reges in terris conſtituti nihil magis, quam populorum ſibi commiſſorum, utilitatem, & commodum curare debent: ea enim omnia, & magno cum furore Reges a Caelo ſperare poſſunt, quae ipſi in populos conferre conſueſcunt; ſed cum hi, quibus populorum eſt cura commiſſa, quorum corda in manu Dei ſunt, virtutibus omnibus ornari debeant, Majeſtatum Regum propria eſt juſtitia, quae quidem clementia homines Deo immortali conjungit, & divinitatis facit eſſe participes. Et quoniam multa in judiciis, in ipſius juſtitiae miniſterio fieri ſolent, quae tametſi a juſtitia non abhorreant; tamen etiam propter lites, ac earum retardationem, dilationemque multis injuria inferri conſuevit. Nobis, qui Regnum hoc Siciliae Citra Pharum in praeſentiarum gubernamus, Regis Catholici vicem gerentes, omni ſtudio, ac diligentia cavendum eſt, ne dum cauſas, ac lites ad longum duci, & protrahi patiamur, in injuſtitiam incidere videamur. Volentes igitur, ac vehementiſſime cupientes, dilationibus, & ſubterfugiis litigantium obviam ire, ea induſtria, ut cauſae, quam citiſſime expediantur, neque (ut ajunt homines) immortales, aeternaeque fiant: per hanc novam inſtitutionem, ſanctionem, ſive Pragmaticam, nomine, & auctoritate Sacrae Catholicae Majeſtatis, *Statuimus, ſancimus, & ordinamus, quod Tribunalia Juſtitiae, ordinata, ſeu ordinanda, & Judices omnes in hoc Regno ordinandi, qui, & qui ſuperiores extiterint, ad quae, ſeu quos appellationes, tam a diffinitivis, quam ab interlocutoriis ſententiis, ſeu ab aliis gravaminibus deferuntur, eas nullo modo admittere: nec Judicibus inhibere debeant; niſi appellantes coram ipſis Superioribus comparuerint cum eorum authenticis appellationibus, & cum literis dimiſſoriis, aut reſutatoriis, vel cum dictarum literarum, ſeu epiſtolarum legitima productione, cum expectatione termini infraſcripti Judicis a quo, in quibus cauſas dilationis apponat, vel reſutationis; ea ratione, ut illis viſis, & intellectis a Judicibus ad quos, poſſint opportune, matureque diſcernere, an appellationes ipſae admittendae fuerint, ac Judicibus a quibus inhibendum, vel aliter fuerint providendum: Judices vero, a quibus appellabitur, ipſis appellantibus, & petentibus infra terminum, ac ſpatium dierum quatuor, immediate ſequentium, literas ipſas, ſeu epiſtolas concedant, Judici ad quem praeſentandas, ſeu ipſe, qui appellans fuerit, petierit proceſſus exemplum, ſeu copiam illam citiſſime ipſi ſine aliqua mora concedant dicto Judici ad quem praeſentandum, juſto, ac conſueto pretio mediante. Conſtituimus,* inſuper *ſancimus, & ordinamus, nomine ipſius Catholicae Majeſtatis, quod ipſi Superiores in dictis literis inhibitorialibus mentionem faciant, atque expreſſe declarare debeant, quod, conſtito prius ipſi Judici a quo, partem fuiſſe citatam in cauſis ipſis minime ſe intromittant. Volumus tamen, praeſentem Pragmaticam derogare aliis Pragmaticis, ſeu Ritibus, ſuper hujuſmodi rebus editis, & Pragmatica haec, ſive nova lex, a nobis ſancita, debitae exequutioni demandetur nomine Catholicae Majeſtatis.* Dicimus propterea, committimus, & mandamus, Illuſtribus Magno hujus Regni Camerario, Juſtitiario Magnae Curiae Vicariae, & aliis omnibus, & ſingulis Officialibus, majoribus, & minoribus, ad quos ſpectaverit, quatenus praeſentem ſanctionem, ut ſupra factam, & omnia, in ea contenta, obſervent, & obſervari faciant; nec ſecus agant, ſi gratiam Regiam caram habent, & poenam mille ducatorum cupiunt evitare. In quorum fidem hanc fieri fecimus; Regio ſolito ſigillo munitam. *Datum in Caſtro Novo Neapoli die 12. menſis*
Julii 1510. D. Raymondo de Cardona Luogotenente Generale. Vidit Montaltus Reg. Vidit 12. Jul. 1510. D. Ramondo de Cardona.

ctio de Colle Reg. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Pedro Lazaro de Xea.

PRAMMATICA IV.

Appellationes a condemnatis in cauſis criminis non admittantur, niſi cum clauſula, ſi non fuerint confeſſi, & convicti.

PErchè conviene alla buona amminiſtrazione della Giuſtizia, che, dopo che ſarà data ſentenza nelle cauſe criminali per la Gran Corte della Vicaria, non ſi differiſca l'eſecuzione di detta ſentenza contra di quelli, che ſaranno condennati, *ut confeſſi, & convicti*, perchè i condennati, *etiam*, che ſieno *confeſſi, & convicti, tacita veritate*, ſemplicemente appellano, *tanquam gravati*, e ſi viene a differire l'eſecuzione della giuſtizia, la quale in detto caſo, non ſi dee differire. Per tanto " vi diciamo, ed ordiniamo, che „ da ora in avanti, non dobbiate ammettere dette „ appellazioni in dette cauſe criminali, *ſalvo cum clauſula, ſi non fuerint, ut confeſſi, & convicti condemnati* " perchè così ancora „ l'abbiamo ordinato alla detta Gran Corte, „ e così l'eſeguirete, e non altrimenti, per „ amar la grazia, e ſervizio della Cattolica „ Maeſtà Ceſarea ". *Datum in Caſtro Novo Neapoli die* 11. *menſis Auguſti* 1541. *D. Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffred. Reg. Vidit Martial. Reg. Martiranus Secret. In Curia* 18.

11. Aug. 1541. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA V.

Appellationes a condemnationibus adminiſtratorum Univerſitatum non admittantur antequam ſit facta integra ſolutio.

SIamo ſtati informati, com' eſſendo ſtate condennate, e condennandoſi diverſe perſone, che hanno amminiſtrato l'entrate, e danari dell'Univerſità del Regno, a dover pagare all'Univerſità predette alcune quantità di danari, per dilatare il pagamento, compajono in queſto Sacro Conſiglio, ed appellano, ed ottengono inibitorie, per virtù delle quali non ſi può eſeguire contra di loro, contra la forma della *Regia Prammatica*, per la quale ſi diſpone, che non ſi ammettano appellazioni, ſenza che prima non coſti dell' intero pagamento. Per tanto, volendo ſopra di ciò provvedere, per quel che conviene al beneficio dell' Univerſità predette, e per l'oſſervanza della Prammatica predetta, " Vi di„ ciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, „ non dobbiate in modo alcuno ſpedire ſimi„ li inibitorie, ſe prima non vi coſterà dell' „ intero pagamento, e le inibitorie, che per „ queſto predetto Regio Conſiglio, ſi ritro„ vaſſero ſpedite, contra la forma del pre„ ſente ordine, le rivocherete, ſiccome Noi „ per virtù della preſente rivochiamo ", e così eſeguirete, non facendo il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia, e ſervizio di Sua Maeſtà. *Datum Neapoli die ultimo Novembris* 1569 *Don Peraſan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermundez Reg. Lobera Profecret. In Curia* 13. *Al Sacro Regio Conſiglio.*

30. Nov. 1569. D. Peraſan.

PRAMMATICA VI.

Sententia M. C. V. infra ducat. 150. omnino exequutioni mandetur, ſervata forma Reg Pragm. 3. § 4. de offic. S. R. C. & nullo modo impediatur exequutio. Fuit aucta quantitas uſque ad ducat. 300. per per prag. 73. § 3. de off. S. R. C.

A Noſtra notizia è pervenuto, ch' eſſendo ſtate eſpedite, ed eſpedendoſi per la Gran Corte della Vicaria alcune ſentenze di ducati 150. a baſſo; Volendoſi, e dovendoſi mandare in eſecuzione, ſervata la forma della *Regia Prammatica*, non oſtante che per le parti ſi appellaſſe a queſto Sacro Conſiglio, per voi ſono ſtate impedite, e s'impediſcono le dette eſecuzioni, contra la forma della detta *Regia Prammatica*. E perchè la volontà noſtra è, che la *Prammatica* predetta ſi oſſervi; " Vi diciamo, ed ordiniamo, che do„ biate oſſervarla, e farla oſſervare, *juxta ſuam continentiam, & tenorem*, " ſenza di„ minuzione alcuna, ed occorrendovi alcuna „ coſa, ce ne farete relazione nel Regio Col„ lateral Conſiglio; però, *interim*, vogliamo, „ che detta Prammatica s'oſſervi ", e così s'eſegua; che tal' è noſtra volontà. *Datum Neapoli die* 17. *menſis Julii* 1574. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salern. Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Profecret. In Cur.* 5. *fol.* 253. Al Sacro Regio Conſiglio.

17. Julii 1574. Card. Granvela.

PRAMMATICA VII.

Condemnatis appellantibus intelligatur Fiſcum inhaerere eorum appellationibus.

ESſendoci ſtato eſpoſto da parte del Regio Fiſco, che alcuni delinquenti condennati nelle Regie Udienze, e Corti delle Città, Terre, e Luoghi del Regio demanio, e de' Baroni di queſto Regno, ed ancora nella Gran Corte della Vicaria, ed altri Regii Tribunali ad alcuna pena, appellano dalle ſentenze per differire l'eſecuzione della pena, nella quale ſono condennati, ancorchè ſi conoſca eſſere minore di quella, che per gli loro delitti meriterebbero, come che ſtante l'oſſervanza, che ſi tiene per li Tribunali di non condennarſi a maggior pena, in caſo che dal Fiſco, o dal Coadjutore delle Corti non s'ineriſca all'appellazioni: il che porta molto pregiudizio al ben pubblico, ed è cauſa di differire l'eſpedizioni delle cauſe, e che i delitti non abbiano il condegno gaſtigo; perchè molte volte occorre, o per aſſenza degli Avvocati, e Proccuratori Fiſcali, e Coadjutori di Corte, o per altri riſpetti, non ineriſi all'appellazioni di condennazioni, maniſeſtamente pregiudiziali al predetto ben pubblico, ed al detto Regio Fiſco; il quale in queſto non dee reſtar gravato, e perchè per diſpoſizione di legge il Fiſco s'intende fare ſempre iſtanza delle coſe, che concernono il favore, e complimento di giuſtizia, e non ſi dee per queſta ſtrada dare occaſione alle calunnie degl'inquiſiti, e potrebbe pretenderſi ancora, che per diſpoſizione di ragione il Giudice d'appellazione, poſſa riformare la ſentenza in più grave pena contra degl'inquiſito: Eſſendoci ſtata fatta iſtanza d'opportuna provviſione, per togliere ogni difficoltà; Ci è paruto fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " diſponiamo, „ ed ordiniamo, che ogni volta, che *in futurum*

turum ſi troverà da' condennati, e condennandi da qualſivoglia Corte, tanto Regia, quanto Baronale, di queſto predetto Regno, *& etiam* dalla detta Gran Corte eſſer appellato dalle ſentenze, che contra di loro ſi promulgheranno, s'intenda ancora eſſerſi inerito per la parte del Regio Fiſco, all' appellazioni, interpoſte per gli condennati: coſicchè il Giudice dell'appellazioni poſſa riformare la ſentenza, non ſolo in favore dell'inquiſito appellante, ma ancora contra d'eſſo, imponendogli più grave pena *inſtante Fiſco*, in quelle cauſe però, che l'appellazioni degl' inquiſiti devolveranno la cauſa dell'appellazioni a' Tribunali Regj, dove ci è Fiſco, come ſono il Sacro Regio Conſiglio, la Gran Corte della Vicaria, la Regia Camera, nell'appellazioni di cauſe criminali, che ſi conoſcono, e decidono per eſſa, e le Regie Udienze, perchè nell'appellazioni, che ſi devolvono a' Giudici di Baroni, che per privilegio tengono ſeconde, ed (alle volte) terze cauſe, non intendiamo, nè vogliamo innovare coſa alcuna ", e così ordiniamo, che inviolabilmente ſi debba oſſervare, *die* 10. *Julii* 1580. *In lib.* 1. *fol.* 51. *Don Juan de Zunica*.

10. Julii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VIII.

Tempus proſequendi appellationem, vel dicendi de nullitate a ſententiis officialium Praeſidii Etruriae currit a die appellationis per tres menſes.

A Noſtra notizia è pervenuto, che per non eſſere ſtabilito termine, fra il quale, quando s'interpongono appellazioni, ovvero ſi dice di nullità delle ſentenze, e decreti, che ne' Regi Tribunali di queſti Preſidj di Toſcana di Sua Maeſtà Cattolica s'interpongono, ſi doveſſero preſentare i proceſſi avanti il Giudice dell'appellazioni, e delle nullità, ne naſcono infiniti diſpendj alle parti, per andare le determinazioni dell'appellazioni, e nullità predette molto a lungo, ed eſſendo ſtata ſempre noſtra intenzione, che le liti s'abbreviino, e determinino colla brevità poſſibile, maſſime, che, oltrechè per la determinazione di eſſe ſi levino le ſpeſe, e l'andare, e ritornar da' Preſidj in queſta Città, ceſſino ancora gli odj, e rancori, che da quelle ſogliono naſcere. " Per tanto ci è paruto in nome di Sua Maeſtà Cattolica, per la preſente Prammatica, da oſſervarſi inviolabilmente, provvedere, ſiccome provvediamo, che tutti quelli, che dalla pubblicazione della preſente appelleranno, e diranno di nullità delle ſentenze, che in queſti Preſidj s'interporranno, ovvero da' decreti interlocutorj, e diffinitivi, e che avranno forza de' diffinitivi, così in cauſe civili, come criminali, e miſte, e così di groſſa ſomma, come di poca, debbano fra il termine di tre meſi, computandi dal dì, che interporranno l'appellazioni predette, ovvero diranno di nullità, comparire, o fare comparire avanti di Noi ad impetrare la commiſſione della detta appellazione, ovvero nullità, e preſentare la copia del proceſſo predetto avanti il Giudice dell'appellazioni, e nullità predette: altrimenti ordiniamo, e comandiamo, che ſi proceda alla reale, ed effettuale eſecuzione delle ſentenze, e decreti predetti, e ritrovandoſi interpoſte appellazioni avanti l'eſpedizione della preſente, non eſſendo preſentati i proceſſi, ce ne dobbiate avviſare: acciocchè ſopra quelle poſſiamo debitamente provvedere "; ed acciocchè la preſente noſtra Prammatica venga in notizia di tutti: ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate farla pubblicare per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſti Preſidj, e di più la copia di quella autentica affigerla nella porta del voſtro Tribunale, e non fare il contrario. *Datum Neapoli die ultimo Julii* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secret.*

31 Julii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA IX.

Appellationes ab incidentibus in cauſis ſuſpicionum non admittantur prout obſervatur in diffinitivis.

Concordat Pragm. 11. & per pragm. 25. § 23. de ſuſpic. Official.

A decretis, tam diffinitivis, quam interloquutoriis non poteſt dici de nullitate, nec peti recurſus, aut reſtitutio in integrum, & ſi interloqutoriorum gravamen non poſſet reparari in diffinitiva. Vide R. Rovit. decis. 81.

ESſendo ſtato (come ſapete) per gli tempi paſſati con molta prudenza, e maturità, per oſſervanza, e decreti oſſervato, che non ſi poſſa appellare dalle ſentenze, e decreti diffinitivi, che ſi fanno nelle cauſe di ricuſazioni, e ſoſpezioni, che s'allegano di Giudici, ed altri Ufficiali, abbiamo inteſo, che alcune parti litiganti, in frode di dette provviſioni fatte, per dilatare l'eſpedizione di dette cauſe, conoſcendo tener mala cauſa, appellano da' decreti, che ſi danno negl'incidenti di dette cauſe di ricuſazioni, e ſoſpezioni, e ſono ammeſſe, e s'ammettono l'appellazioni, e comparſe, che ſi fanno ſopra queſto, per queſto Sacro Regio Conſiglio, e Magnifico, e Circoſpetto Preſidente d'eſſo, e come che il penſiero principale, che ſi dee tenere da quelli, che governano, è di provvedere, ed ovviare, che la giuſtizia non ſia ritardata. Volendo Noi in queſto provvedere, per quel che conviene alla buona, e preſta eſpedizione della giuſtizia, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente ordinazione, *omni tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, e comandiamo, che ſiccome non ſi ammettono appellazioni da ſentenze, e decreti diffinitivi di dette cauſe di ricuſazioni, e ſoſpezioni, nè tampoco ſi debbano ammettere l'appellazioni predette da' decreti, e provviſioni, che ſi fanno ſopra gl'incidenti di dette cauſe, non oſtante qualſivoglia ragione, e cauſa, che s'allegaſſero per qualſivoglia delle parti litiganti in queſto predetto Sacro Conſiglio, Gran Corte della Vicaria, ed in altri Tribunali inferiori, non oſtante qualſivoglia appellazione, ed altre domande, che ſi faceſſero ", e così s'eſegua, non facendo il contrario, per quanto ſi ha la grazia noſtra cara, e ſervizio di Sua Maeſtà. *Datum Neapoli die* 19. *Januarii* 1581. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Baſtida de Muñatones.*

19. Jan. 1581. D. Juan. de Zunica.

PRAMMATICA X.

Appellationes a diffinitivis M. C. V. committuntur in S. C. in ea Aula, in qua aliae interlocutoria relata fuere.
Vide pro limit. Franch. deciſ. 328.

CI è ſtato preſentato memoriale, per parte del Regio Fiſco, del tenor ſeguente. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. E' ſtato a tempo della buona memoria del Duca d'Alcalà ordinato, e laudabilmente oſſervato nel Sacro Conſiglio, che le cauſe, una volta riferite per gl'incidenti, che ſon'occorſi, dopo ſpedite, in cauſa d'appellazione ſi commettano alla medeſima Rota, dov'altre volte foſſero ſtate riferite; per molti buoni riſpetti, tanto per l'inſtanza del Fiſco, come per l'innocenza, e ragioni dell'inquiſito; e convenendo, che così s'oſſervi perpetuamente, tanto nelle cauſe pendenti, non deciſe ancora nel Sacro Conſiglio, come nelle future, per parte del Regio Fiſco delle cauſe criminali di queſto Regno, ſi ſupplica V. S. Illuſtriſſima, e Reverendiſſima, che reſti ſervita ordinarlo, e ſtabilirlo per decreto generale, &c. E non potendo laſciar di lodare l'ordine predetto, e forma, e maniera di procedere; poichè evidentemente ſi conoſce, che le diſcuſſioni, appuntamenti, e riſoluzioni, che ſi fanno, e ſi pigliano negl'incidenti, conferiſcono molto, o per l'una, o per l'altra parte alla determinazione del negozio principale. " Per „ tanto vi dichiariamo, ed ordiniamo, che „ l'appellazioni, che s'interporranno dalle „ ſentenze diffinitive della Gran Corte della „ Vicaria, o che per altra cauſa l'appellazioni predette ſi hanno da commettere in „ queſto Sacro Conſiglio, ſi commettano ad „ uno di que'Magnifici Regj Conſiglieri, che „ riſeggono in quella Rota, nella quale per „ l'appellazione interpoſta dagl'incidenti, ſi è „ fatta relazione; oſſervando il predetto, tanto nelle cauſe future, quanto nelle pendenti. Continuando ancora per l'effetto predetto quello, che al preſente intendiamo, „ che laudabilmente oſſervate di fare annotare ne'decreti, che s'interpongono a relazione della detta Gran Corte della Vicaria, „ la Rota nella quale è fatta la relazione ", e così eſeguirete, che così comple alla buona amminiſtrazione della giuſtizia. *Datum Neapoli die 14. Januarii 1592. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Geroſt. Reg. Barionova Secret. In Banner. 1. fol. 154.*

14. Jan. 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XI.

Appellationes non admittuntur in cauſis ſuſpicionum, etiam ab incidentibus.
Concordat prag. 25. §. 23. de ſuſpic.

PEr lo Magnifico Pietro-Antonio Maſtrillo, Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria, ci è ſtato fatto intendere, come nella cauſa della ſoſpezione, allegata per Orazio Prence Maſtro d'Atti di detta Gran Corte in perſona del Magnifico Conſigliero Gio: Tommaſo Veſpulo, dell'omicidio del quondam Gio: Giacomo Capoceſalo, per queſto Sacro Conſiglio *mediante ſupplicatione* ſi ſia trattato d'ammettere l'appellazione dall'incidente della predetta ſoſpezione, contra la forma delle Regie Prammatiche, e decreto interpoſto per lo Regio Collateral Conſiglio, ſotto la data de' 19. di Gennajo 1581. *referente* il quond. Reggente Daroca allora Regio Conſigliere, per lo quale ſta ſtabilito, che nelle cauſe tanto vertenti in queſto Sacro Conſiglio, come nella Gran Corte della Vicaria di ſoſpezioni, non ſi debba appellare dalle ſoſpezioni, nè tampoco dagl'incidenti nelle cauſe d'eſſe, preſenti, e futuri; ſupplicandoci, che foſſimo ſerviti ordinare, che non ſi debbano ammettere tali appellazioni: al che volendo Noi provvedere, come conviene, ci è paruto farvi la preſente, per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che non „ dobbiate in conto alcuno ammettere appellazioni dalle dette cauſe di ſoſpezioni, nè „ dagl'incidenti di eſſe, nè eſpedire ſuppliche ſopra di ciò, conforme alle dette Regie Prammatiche, e precalendato decreto, „ quali vogliamo, che ſi oſſervino *ad unguem*, & *inviolabiliter* ". Per tanto così l'eſeguirete, e farete eſeguire, che tal'è noſtra volontà, ed intenzione. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. menſis Octobris 1598. El Conde de Olivares. Vidit Geroſt. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Barionovo. In Cur. 1. fol. 218. Al Magnifico, e Circonſpetto Preſidente del Sacro Regio Conſiglio.*

Sup. pragm. 9. & ibi notata.

30. Oct. 1598. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XII.

Pendente appellatione nihil eſt innovandum, & captivi non ſunt amovendi.

PEr una voſtra del primo d'Agoſto paſſato avviſaſte, come, eſſendoſi trattata in queſta Regia Udienza la cauſa di Sabato Manzino, querelato da Ferrante Mattia *de inſultu*, e ferita, ed anche *de tonſione monetae*, della quale cauſa per la Corte di Serino ne fu dimandata la remiſſione, e per voi provveduto, che in quanto al primo capo *de tonſione monetae, cauſa remaneat, quo vero ad inſultum remittatur*; o vedendo poi, che per detta tonſione, non vi era delitto in genere, l'abilitaſte *ad omnem ordinem*, e per lo Proccuratore Fiſcale, non oſtante che all'Avvocato Fiſcale non parve appellare dal decreto di detta remiſſione, ne fu appellato, ſotto preteſto, che tanto eſſo, quanto l'Avvocato Fiſcale, ne può appellare in virtù d'una voſtra provviſione; il che inteſoſi per Noi, fu ordinato a detto Proccurator Fiſcale, che avviſaſſe la cauſa, che l'avea moſſo a far tale appellazione, il quale ci ha riſpoſto, che mentre ſi trattò detta remiſſione, l'Avvocato Fiſcale fece iſtanza *in ſcriptis*; come appare nel proceſſo originale, *fol. 44. provideri, quod cauſa remaneat*, dalla quale iſtanza provvedeſſe, che ſi proceda in queſta Regia Udienza, non oſtante la remiſſione domandata, come appare nell'iſteſſo proceſſo *fol. 46.* trattandoſi ad iſtanza dell'inquiſito la rivocazione di detto decreto, fu oppoſto per eſſo come Proccuratore Fiſcale, che ſtava ben provveduto, che ſi procedeſſe in queſta Regia Udienza, e non ſi dovea rivocare per più ragioni, da eſſo propoſte, che nella ſua accenna, non oſtante le quali in detta appellazione fu provviſto, che

Fiſcus poteſt, agnoſcendo bonam fidem, non appellare die 30. Junii 1607. in cur. 5. fol. 224.

remit-

remittatur, una cum informatione ad Curiam Terrae Sereni, firmo remanente decreto, quod cauſa remaneat quoad caput tenſionis monetae,
e perciò eſſo ne ha appellato a Noi, quale pendente non dovendoſi procedere, nè innovare atto alcuno, conforme alla provviſione, che ce ne ha inviato copia, la quale ordina, che quando occorre al Proccuratore Fiſcale appellare da' decreti, circa le remiſſioni di cauſe, mentre ſi tratta a chi dee competere, non ſi debba, *pendente appellatione*, innovare coſa alcuna, nè procedere a conſignazione de' carcerati, ed avendo Noi inteſo il

Fuit hoc correctum per pr. 30. § 60. de offic. Judic.

tutto " Vi riſpondiamo, che il detto Proccu-
„ rator Fiſcale ha fatto bene ad appellare, e
„ voi avete fatto male a procedere in tale cau-
„ ſa, mentre pendea detta appellazione; e
„ per queſto vi ordiniamo, che da qua in avan-
„ ti, nelle cauſe non dobbiate innovare coſa
„ alcuna, mentre detto Proccurator Fiſcale
„ appellerà da' decreti, che ſi fanno, nè ri-
„ movere i carcerati; ma oſſerverete il pre-
„ calendato noſtro ordine in quanto tocca al-
„ la predetta cauſa del ſuddetto Sabato Man-
„ zino, ed altri carcerati, e per l'iſteſſa cau-
„ ſa abbiamo commeſſo alla Vicaria, che
„ provvega di giuſtizia " *ſuper articulo remiſſionis cauſae praedictae*, " e perciò vi ordi-
„ niamo, che quello che ordinerà la ſuddet-
„ ta Gran Corte, eſeguirete, che tal'è no-
„ ſtra volontà ".

14. Oct. 1599. El Conde de Venavente,

Datum Neapoli die 14. menſis Octobris 1599. El Conde de Venavente. Vidit Valcarcel Reg. Vidit de Caſtelles Reg. Salazar Secretar. ut in Curia 1. fol. 224.

PRAMMATICA XIII.

Decreta M. C. V. confirmata per S. C. exequuntur, nec ab eis reclamatur, etiam quae articulos ſunt incidentes civiles in cauſa criminali, ut ſunt remiſſiones, exceptiones guidatici, & repoſitiones ad Eccleſiam.

DAll' Avvocato Fiſcale delle cauſe criminali della Gran Corte della Vicaria Giulio Maſtrillo ci è ſtata fatta iſtanza, che aveſſimo provveduto, e dato ordine, che i decreti, che s'interpongono per la detta Gran Corte della Vicaria, e ſi confirmano per lo Sacro Conſiglio, ſopra articoli di remiſſioni di cauſe, a' Baroni, o ad altri Giudici, e perſone, che pretendono la remiſſione de' loro vaſſalli, e ſudditi, che ſono incidenti, che ſi trattano nelle cauſe criminali contra i delinquenti, abbiano la loro dovuta eſecuzione, come due ſentenze conformi, e che l'iſteſſo ſi debba determinare nelle cauſe d'indulti, guidatici, repoſizioni alla Chieſa, ed altre ſimili, che per le parti ſi pretende, doverſi ammettere reclamazione nel Sacro Conſiglio, per eſſere l'articolo civile, ed eſſere ſtato così giudicato; Sopra di che avendo voluto intendere la giuſtificazione della domanda del detto Avvocato Fiſcale, ed avuta informazione, che anche ſia ſtato oſſervato il non ammettere la reclamazione, quando ſopra detti articoli è ſtato interpoſto decreto per la Vicaria, e confermato per lo Sacro Conſiglio; ma che abbiano avuta la loro eſecuzione, come l'hanno i decreti della detta Gran Corte confermati per lo Sacro Conſiglio nelle cauſe criminali; Il che conſiderato da Noi, e per la retta, e buona amminiſtrazione della Giuſtizia, e preſta ſpedizione delle cauſe, acciocchè de' carcerati, o ſieno liberati quelli, che ſaranno ritrovati innocenti, o caſtigati i colpevoli, e che non naſcano diverſe deciſioni in uno iſteſſo articolo; ci è paruto condeſcendere all'iſtanza fattaci per detto Avvocato Fiſcale, per il che abbiamo voluto fare la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, con voto del Regio Collateral Conſiglio, per-
la quale, " Vogliamo, ordiniamo, dichiara-
„ mo, e comandiamo, che dal dì della pub-
„ blicazione d'eſſa in avanti, i decreti della
„ Gran Corte della Vicaria, ſopra i detti
„ articoli di remiſſioni a qualſivoglia Giu-
„ dice, che ſia, eccezioni d'indulti, gui-
„ datici, repoſizioni alla Chieſa, o altri
„ ſimili, che occorreſſe trattarſi nel cor-
„ ſo del giudizio della cauſa criminale,
„ che ſaranno confermati per lo Sacro Conſi-
„ glio, debbano avere la loro eſecuzione ſen-
„ za ritardarſi in modo alcuno, per qualſivo-
„ glia impedimento, o cauſa, che con que-
„ ſta ordiniamo allo Spettabile Preſidente del
„ Sacro Regio Conſiglio, che non debba am-
„ mettere ſupplica di reclamazione da' detti
„ decreti, confermati nel modo predetto, ed
„ alla Gran Corte della Vicaria ordiniamo,
„ che quando i detti decreti ſaranno confer-
„ mati per lo detto Sacro Conſiglio, con-
„ forme la loro contenenza, e tenore, deb-
„ bano dare loro eſecuzione, e paſſar innan-
„ zi all'eſpedizione delle cauſe criminali.

14. Maii 1634. El Conde de Monterey,

Datum Neapoli die 10. Maii 1634. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secretar. In Pragmaticar. 1. fol. 151. Anaſtaſius.

DE APPRETIO,

Seu bonorum AEſtimatione.

TITVLVS DVODECIMVS.

PRAGMATICA PRIMA.

In menſe Maii quiſque debet profiteri, & bona ſunt aſtimanda.

VT injuſta fidelium gravamina tollantur, & prementium onerum relevetur anguſtia, certa dudum clarae memoriae D. Carol. II. praedeceſſor noſter in hoc Regno, Statuta, & Capitula edidit, perpetuo valitura, qui expreſſe jubet; ut ſingulis annis de menſe Maii in Terris, & locis omnibus Regni noſtri Siciliae bonorum omnium, tam mobilium, quam ſtabilium uniuſcujuſque fiat, & renovetur appretium, ſecundum quod quilibet bona poſſidet, & pro modo exigentiae eorundem, ſive ibi, ſive alibi habeat incolatum, contribuat in fiſcalibus functionibus, & collectis, quae pro tempore per Curiam imponantur, prout apertius Capitula ipſa dictant; porro ſicut ex querimonia nonnullorum hominum diverſarum Civitatum, Terrarum, & Locorum hujus Regni, praeſertim Provinciarum Principatus Ultra, & Capitanatae, noſtrorum fidelium dilectorum, coram Majeſtatis noſtrae praeſentia facta, nuper accepimus, quod aliqui de Civitatibus, Terris, & Locis ipſis, qui vel favore, vel potentia ſua onus alleviant, & aſtutia ſatagunt, ut ipſum in hujuſmodi Civitatibus, Terris, & Locis poſtponatur appretium, non ſine gravi onere pauperum, & moleſto judicio plurimorum; quo fit, ut qui alleviandi ſunt, gravamini ſubjiciantur, & e converſo levantur, qui onus commode ferre poſſent, per quod ipſius ſtatuti intentio fallitur, & introductum pro communi bono remedium depravatur. Quia ergo decet ipſorum Nos commoda non poſtponere, cum & ipſa in fidelium proſperis celſitudo Regia concreſcat, de fide, diligentia, prudentia, & ſagacitate veſtra plurimum confidentes: Vobis tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, *Committimus, & mandamus expreſſe, quatenus per univerſas, & ſingulas Terras, Caſtra, & Loca ipſarum Provinciarum, tam noſtri demanii, quam Baronum quorumcunque, ac etiam Eccleſiarum, intimare mandetis, & faciatis ſub poena ducat.* IↃↃↃ. *ut infra trium menſium ſpatium poſt veſtram intimationem (ut infra faciendam) immediate ſequentium, Capitaneus, ſeu Officialis uniuſcujuſque Civitatis, Terrae, Caſtri, ſive loci dictarum Provinciarum, una cum ſex fidelibus, & probis viris illarum, ſeu ex melioribus, nobilibus, & ditioribus; totidem ex mediocribus, & totidem ex minoribus uniuſcujuſque Civitatis, Terrae, Caſtri, ſive Loci, & totidem etiam de Caſalibus, Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & Locorum, qui jurent ad ſancta Dei Evangelia in poſſe ejus Capitanei, ſive Officialis hoc facere, & prudenter, prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore, ſeu conſanguinitate, vel affinitate remotis, bona omnia ſtabilia, & mobilia Civitatum, Terrarum, Caſtrorum, & locorum, eorumque Caſalium, & cujuſque alterius, ibi bona praedicta tenentis, licet alibi incolatum habeat, (ut praefertur) una cum Officialibus fideliter, & legaliter juxta formam capitulorum ipſius: quodque Officialis uniuſcujuſque Civitatis Terrae, Caſtri, ſive Loci, cum eiſdem Deputatis, æſtimationem ipſam debita conſideratione, reſpectu habito ad familias, & ad poſſeſſiones, ex quibus onera eis, & emolumenta proveniunt, ad expenſas moderatas, & congruas, induſtrias etiam hominum, & conditiones eorum, prece tamen, vel pretio, timore, gratia, odio, vel amore (ut dictum eſt) remotis, quemlibet hominum eorundem, juxta facultates ſuas taxare ſtudeant, & procurent, ut juxta ipſum appretium, dictorumque Officialium taxationem praedictam, unuſquiſque taxam contribuat in eiſdem Fiſcalibus functionibus, & collectis, nulluſque inibi bona praemiſſa poſſidens eis exinde penitus eximatur, niſi forte ſpeciali privilegio ejus, qui potuit, aut alias legitime exinde ſit exemptus, nec alter alterius indebite onus ferat; faciantque fieri Officiales ipſi de appretio, & taxatione praedictis, quinternos duos conſimiles, continentes particulariter omnia, quae in appretiando, taxando, & aeſtimando bona praedicta, gerentur in bonis omnibus ſingulorum, quorum unus penes aedem ſacram uniuſcujuſque Civitatis, Terrae, Caſtri, ſive Loci, inibi conſervandus deponatur per Officiales illorum: Alterum ad Cameram noſtrae Summariae ad opus noſtrae Curiae deſtinare ſtatim procurent; proviſo tamen, quod praetextu praeſentium recollectio ipſarum ſubventionum, & collectarum fiſcalium non impediatur in aliquo, vel retardetur, praedicentque Officiales ipſis Univerſitatibus, & hominibus ipſarum Civitatum, Terrarum, Locorum, & Caſtrorum, quod unuſquiſque in appretio bona omnia ſua integre, & ſine fraude ponat, quoniam facto appretio, bona omnia eorundem inquiri facietis, & ſi alia*

Poena centuſſium mille.

Sex deputati.

Pœna amiſſionis bonorum non revelatorum.

alia, quam poſita in appretio, invenientur habere, illa pro parte noſtrae Curiae capi mandabimus, & faciemus. In cujus rei teſtimonium praeſentes magno noſtro ſigillo munitas, fieri juſſimus. *Datum Neapoli per Spectabilem, & Magnificum virum Honoratum Gaetanum Fundorum Comitem, &c. die 19. menſis Novembris 1467. Regnorum noſtrorum anno decimo. Rex Ferdinandus. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Paſcaſius Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

19. Nov. 1467. Rex Ferdinandus.

DE AQVIS,

ET AQUAEDUCTIBUS.

TITVLVS DECIMVSTERTIVS.

PRAMMATICA PRIMA.

GLi anni proſſimi paſſati a' tempi del governo dell'Illuſtre Conte di Venavente noſtro Predeceſſore, fu di ſuo ordine fatto, e pubblicato Bando per l'oſſervanza d'altri de' ſuoi Predeceſſori del tenor ſeguente *videlicet. Philippus, &c. Bando, &c.* Gli anni paſſati a tempo del governo dell'Illuſtre Duca d'Alcalà, fu di ſuo ordine fatto, e pubblicato Bando del tenor ſeguente *videlicet. Philippus, &c. Bando, &c.* Conſiderando quanto ſia neceſſario al vitto umano l'elemento dell'acqua, ſenza la quale ſarebbe impoſſibile poter vivere. Veduti gl'infiniti, e grandi comodi, e l'utilità, che da quella naſcono a beneficio dell'uomo, e conſiderando ancora, quanto importi alla ſalute de' corpi umani, che il luogo, ed alveo, per lo quale paſſa l'acqua, ſia fatto con tutta perfezione, e netto d'ogni ſorta di ſporchezza, e lordezza, e che vicino ad eſſo non vi ſia coſa alcuna, che penetrando in detto alveo, lo poſſa corrompere, e guaſtare; avendo inteſo, che l'acquidotto, o Formale Reale, per lo quale viene l'acqua Regia a queſta Fedeliſſima Città a beneficio pubblico, ſta in molte parti aperto, e disfabbricato, e che intorno ad eſſo vi ſieno molte cloache, ed altri luoghi lordi, de' quali può naſcere gran danno al detto formale Reale, e guaſtar l'acqua, che per eſſo paſſa. Inteſe ancora l'infinite frodi, ed uſurpazioni, che in detta acqua ſi fanno. Volendo ſopra di ciò provvedere (come conviene), e che detta acqua venga netta, chiara, e pura, e che da niuno ſia guaſtata, nè pigliata, per beneficio univerſale di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, con parere, e voto del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " ci è paruto fare gl'in„ fraſcritti Ordini, quali vogliamo, e così „ eſpreſſamente ordiniamo, e comandiamo, „ che tutte, e quali ſi vogliano perſone, tanto „ maſchi, quanto femmine, di qualſivoglia ſta„ to, grado, e condizione ſi ſieno, oſſervino „ inviolabilmente, ſotto le pene, in ciaſche„ duno degl'infraſcritti capitoli contenute, ed „ altre a noſtro arbitrio riſervate.

Diverſa capita pro conſervando aqua Regii aquaeductus vulgo formalis.

Fuit confirmata ſub die 18. Auguſti 1571. & ſub die 31. Oct. 1590. ut in regul. fol. 171.

1 *In primis*, " acciocchè le coſe, da Noi „ ordinate per la conſervazione dell'acqua, „ e dell'acquidotto, o formale reale, ſieno „ *ad unguem* eſeguite, e ſenza contraddizio„ ne alcuna oſſervate come conviene, ed ac„ ciocchè le differenze, che naſceſſero ſieno „ di giuſtizia determinate, abbiamo eletto „ Commeſſarj di detta acqua, e di tutto quel„ lo, che in eſſa poteſſe ſuccedere, i Ma„ gnifici, e Circoſpetti Conſalvo Bermudez, „ Regio Collateral Conſigliere, Reggente del„ la Regia Cancelleria, e Michele di Villa„ nuova, Regio Conſigliere, a' quali abbiamo „ dato, e conceſſo, ſiccome per la preſente „ loro diamo, e concediamo piena, ed ampla „ poteſtà ſopra la conſervazione della detta „ Regia acqua, e formali reali, e di tutto „ quello, che naſceſſe ſopra detta acqua, „ *cum dependentibus, & emergentibus, annexis, & connexis*, aſſegnando loro nelle co„ ſe, e differenze, che occorreranno per At„ tuario, l'Egregio Michel'Angelo d'Ame„ lio, ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, „ e ſingoli Cittadini, incoli, ed abitanti „ in detta Magnifica, e Fedeliſſima Cit„ tà, e ſuoi Borghi, e Caſali, maſchi, e „ femmine, di qualſivoglia ſtato, grado, e con„ dizione ſi ſieno, che nelle coſe, concernen„ ti detta acqua, debbano ubbidire a' predet„ ti Magnifici, e Circoſpetti Conſalvo Bermu„ dez, e Michele di Villanuova, ſotto pena „ di ducati mille, d'applicarſi al Regio „ Fiſco.

Deputantur duo ad decidendas differentias.

Pœna duc. mille.

2 *Item*, „ s'ordina, e comanda, che niuna „ perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e „ condizione ſi ſia, tanto maſchio, come femmina, ardiſca, nè preſuma per eſſi, nè per „ altri ſcantonare, ſfabbricare, aprire, nè „ guaſtar niuna ſorta di pietra bucata, nè ſcol-

Nemo demoveat lapides perforatos, nec tubos aeneos.

„ ſcollare bronzo , pietre , tufoli del formal
„ Reale, nè de' ſuoi rami, nè graticole, nè
„ cancelle per dove paſſa l'acqua di detti for-
„ mali, nè mura, nè lamie di detto forma-
„ le, ſotto pena di anni cinque di galea, e
„ ſe ſarà perſona qualificata, d'once cinquan-
„ ta; delle quali ſe ne darà agli accuſatori,
„ la quarta parte, e ſe detta frode, o contrav-
„ venzione ſarà fatta in caſa, dov' è detta
„ acqua, e ci abiterà il padrone, oltra la
„ predetta pena, incorrerà anche nella pena di
„ perdere detta acqua, e ſe non ſarà padro-
„ ne, ma abitante in detta caſa, incorra nel-
„ la pena duplicata.

Pœna amiſſionis aqua.
Pœna duplex.

3 *Item*, " che non ſia perſona alcuna di
„ qualunque ſtato, o condizione ſi ſia, tanto
„ maſchio, come femmina, che ardiſca, nè
„ preſuma lavare, nè far lavare alle fontane
„ Reali, abbeveratoj, e formali Reali, tan-
„ to fuori, come dentro detta Città, panni,
„ nè niuna ſorta di erbaggi, e fogliami, nè
„ in quelli buttare, nè far buttare mondez-
„ ze, nè altra coſa, atta ad imbrattare dette
„ fontane, e formali, tanto dentro, come ac-
„ coſto dette fontane, e formali, alla pena
„ per la prima volta d'once due, e per la
„ ſeconda della fruſta, e ſe ſarà perſona qua-
„ lificata, incorra nella pena d'once due per
„ la prima volta, e per la ſeconda volta
„ d'once quattro.

Nemo in aqua prad lavet pannos lineos, nec olera, nec immittat res immundas.
Pœna unciar. duarum, vel fuſtium, vel unc. quat.

4 *Item*, „ s'ordina, e comanda a tutti
„ quelli, che aveſſero pozzi correnti, o for-
„ mali di detti pozzi, e foſſero rotti, ſtoni-
„ cati, e disfondati, che quelli debbano fa-
„ re accomodare, ſtagnare, e bene intonicare
„ fra il termine d'un meſe dopo la pubblica-
„ zione del preſente Bando, ſotto pena d'on-
„ ce quattro, oltrachè pagherà quel che
„ ſarà neceſſario per accomodazione di detto
„ luogo, e di qua in avanti, non ſia lecito a
„ niuno tenere detti pozzi, e formali nel
„ modo predetto, ſotto pena di perdere l'ac-
„ qua, ed altre pene, a noſtro arbitrio ri-
„ ſervate.

Quilibet reficiat puteos vitiatos.
Pœna unc. quatuor.
Pœna amiſſionis aqua, & alia arbitraria.

5 *Item*, „ s'ordina, e comanda, che ogni
„ perſona di qualſivoglia grado, ſtato, e con-
„ dizione, debba fra il termine d'un meſe,
„ e ciaſcheduno d'eſſi debba ſerrare, e far
„ ſerrare, o fabbricare tutt' i pozzi, che ſtan-
„ no ſopra i formali Reali dentro, e fuori
„ di Napoli, per dove paſſa detta acqua,
„ tutti ſguazzatori, feneſtrelle, ed ogni ſorta
„ di apertura, che ſi truovaſſero, tanto ſo-
„ pra detto formale, come nelle mura di eſ-
„ ſo, in modo tale che in niuna maniera
„ poſſano ſervirſene, nè pigliar'acqua in det-
„ to formale, quali aperture ſi debbano ſer-
„ rare, e fabbricare con lamie groſſe, alme-
„ no di quattro palmi, e che detta ſerratura
„ de' pozzi ſi faccia dalla metà di detti poz-
„ zi con la fabbrica predetta, e non facciano
„ il contrario, ſotto la pena d'once venticin-
„ que delle quali ſe ne darà la quarta parte
„ agli accuſatori.

Putei, & omnes feneſtrae ſuper aqueductum regium claudantur; & aqua inde non hauriatur.
Pœna unc. 25.

6 *Item*, „ ſe quelli, i quali ſono aſtretti
„ nel precedente capitolo ſerrare i pozzi, che
„ ſon ſopra il formal Reale, o altra qualſi-
„ voglia perſona voleſſe fare pozzi per uſo
„ delle loro caſe, vogliamo, e così eſpreſſa-
„ mente ordiniamo, che in niun modo li
„ poſſano fare, ſe non palmi otto di canna
„ diſcoſto dal detto formale, e pigliando l'ac-
„ qua dal detto formale per condurla a detti
„ pozzi, quella debbano far venire per tufo-
„ li impetenati ben meſſi, con calce bene at-
„ taccati, ed incollati, in mōdo tale che
„ l'acqua in niun modo ſi poſſa perdere per
„ detti tufoli, e maſſimamente le fonti di
„ detti pozzi, che faranno fare di buoni mu-
„ ri, e che ſieno di due palmi almeno di
„ groſſezza con farli intonicare di toniche
„ perfette a mazzoccola, e di modo tale
„ che in niuna maniera ſi poſſano rompere,
„ nè per eſſa perderſi l'acqua. Ed acciocchè
„ ogni coſa ſi faccia, come conviene, in niun
„ modo ardiſcano, nè preſumano pigliare, nè
„ toccare l'acqua di detto formale, per dar-
„ la alle loro fonti, ſe prima non otterran-
„ no licenza eſpreſſa da' Magnif. e Circoſpet-
„ ti ſopraddetti Regj Commiſſarj, o ciaſche-
„ duno di loro, acciocchè poſſano mandare
„ gli Ufficiali deputati di detta acqua a ve-
„ dere la forma, nella quale ſi hanno da fa-
„ re detti pozzi, acciocchè poſſano reggere
„ l'acque; e non facciano il contrario ſotto
„ pena d'once venticinque.

Longe palmis octo putei poſſunt conſtrui modo, & forma, ut intus.
Pœna unc. 25.

7 *Item*, „ s'ordina, e comanda, che da
„ qua in avanti, niuno Fabbricatore, Pozzaro,
„ nè altra qualſivoglia perſona poſſa, nè deb-
„ ba intonicar pozzi nuovi, nè pigliar acqua
„ da' detti formali per condurla a' pozzi ſen-
„ za eſpreſſa licenza *in ſcriptis obtenta* da'
„ Magnifici, e Circoſpetti Regj Commeſſarj
„ ſopra dell'acqua deputati, alla pena della
„ fruſta.

Putearii fabricatores puteos calce non creſtent, nec aquam ſumant; abſque facultate conceſſa.
Pœna fuſtium.

8 *Item*, " che niuno Molinaro, nè altra
„ perſona debba per niun tempo entrare, nè
„ far entrare in detto formale a farlo imbar-
„ rare, nè in eſſo far buttare niuna ſorta di
„ coſa, che ſia atta ad imbrattare l'acqua,
„ ed impedire il ſuo corſo, nè fare altro qual-
„ ſivoglia ingegno di frode, ſotto l'infra-
„ ſcritte pene, *videlicet*: Detti Molinari, e
„ perſone vili per la prima volta incorreran-
„ no nella pena della fruſta, ed il padrone
„ dell'acqua, eſſendo colpevole, abbia a fare
„ ſtare ſerrata l'acqua per termine d'un me-
„ ſe. La ſeconda volta il Molinaro avrà
„ quattro tratti di corda, e l'acqua ſtarà ſer-
„ rata per ſei meſi. La terza volta il Moli-
„ naro andrà in galea per anni cinque, ed
„ il padrone perderà l'acqua, eſſendo in ciò
„ colpevole; ed eſſendo perſona qualificata,
„ incorra nella pena d'once venticinque. E
„ perchè eſſendo imbarrata ne' formali l'ac-
„ qua, i Molini, a' quali va, ne ſentono
„ beneficio, ed i Molinari lo conoſcono, at-
„ tento ſentono, e veggono ne' loro molini
„ acqua ſoverchia, nè in ciò poſſono allegar
„ ignoranza alcuna. Per queſto ſi notifica a
„ tutti, e ſingoli Molinari, che quelli Mo-
„ linari, quali ne' loro molini ſentiranno be-
„ neficio dell'acqua ſoverchia, e non an-
„ dranno ſubito a' Maſtri, ed Ufficiali dell'
„ acqua

Molitores non ingrediantur intus aqueductum ad impediendum curſum aquae, poena fuſtium, & non utatur aqua per menſem.
Poena quatuor ictuum tortt, & non utatur per ſex menſes.
Molitores quando aqua abundat debent certiores reddere Officiales.

acqua a notificarlo, che ne' loro molini è venuta l'acqua ſoverchia; acciocchè quelli poſſano andare a vedere l'imbarrata, ch'è fatta nell'acqua, e rimediarci, incorreranno nella detta pena *videlicet*; per la prima volta della fruſta, per la ſeconda volta quattro tratti di corda, per la terza cinque anni di galea, nè in ciò loro ſarà ammeſſa ſcuſa, eccetto come di ſopra s'è detto: ſe ſubito che ſentiranno, e conoſceranno l'acqua eſſer ſoverchia a' loro molini, l'andranno a notificare a' ſopraddetti Maſtri dell' acqua.

Poena fuſtium, vel quatuor ictuum funis, vel triremis per quinquennium.

9 *Item* „ che non ſia perſona alcuna, *ut ſupra*, che ardiſca nè preſuma dentro delle ſue caſe, giardini, e poſſeſſioni tenere pozzi correnti, e ſorgenti congiunti inſieme, e quelli, che teneſſero detti pozzi ſorgenti, e correnti inſieme fra il termine d'otto dì, dopo la pubblicazione del preſente Bando, debbano quelli notificare a' Deputati dell' acqua di detta Magnifica Città, dichiarando di qual pozzo ſi vogliono ſervire, del ſorgente, o del corrente; e fatta detta dichiarazione, fra il termine d'un meſe debbano quegli accomodare di modo che non reſti ad uſo loro, eccetto che o il ſorgente, o il corrente a loro elezione; e non facciano il contrario, ſotto la pena di perdere l'acqua, e d'once venticinque, oltra le ſpeſe, che detti Deputati dell' acqua faranno in accomodare detti pozzi; ſia lecito nondimeno tenere, e ſervirſi di tutti due, purchè ſieno otto palmi diſcoſti l'uno dall'altro.

Nemo habeat puteos aquae ſorgentis, & currentis ſimul, ſed eligat alterum, ut intus.

Poena amiſſionis aquae, & unc. 25.

10 *Item* „ che non ſia perſona alcuna, *ut ſupra*, che ardiſca, nè preſuma guaſtare, nè far guaſtare le portelle, dove ſi leva, o piglia l'acqua alle fontane, nè le portelle, ed altre conſerve particolari, tanto dentro, come fuori di Napoli, ed alle portelle, per dove s'entra a' formali reali, e ſuoi rami, nè in quelli fare, nè far fare chiavi, ſenza eſpreſſo ordine de' magnifici, e Circoſpetti Regj Commeſſarj, nè guaſtare le chiavature, nè aprire, nè far aprire dette portelle, alla pena d'anni tre di galea, ed eſſendo perſona qualificata, di venticinque once; e ſe detta contravvenzione ſarà fatta dentro alcuna caſa, nella quale abiterà il padrone, perderà l'acqua, e non eſſendo ſua la caſa, incorrerà nella duplicata pena; *ut ſupra*.

Nemo frangat foriculas ad inducendam, & prohibendam aquam, neque in eis apponat ſeras, & claves.

Poena triremis per triennium & unc. 25.

Poena amiſſionis aquae, vel dupli.

11 *Item* „ che da qua in avanti tutt'i bronzi, che ſi porranno nel formale per dare l'acqua a' molini, ed alle fontane pubbliche, e de' particolari, ſi debbano ſuggellare dalla Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſi debbano regiſtrare ne' Libri di San Lorenzo, e che detto ſuggello, col quale ſi ſuggelleranno detti bronzi, ſi debba tenere, e conſervare da uno de' Magnifici Deputati, ſotto chiave, e che detti bronzi in niun modo ſi poſſano ponere ſenza eſpreſſa licenza de' Magnifici, e Circoſpetti Regj Commeſſarj, con intervento de' Magnifici Deputati di detta Città Fedeliſſima, e così eſeguiranno detti Deputati, ſotto pena della privazione de' loro ufficj, e ad altri ſotto pena d'once venticinque.

Omnes tubi aenei ſignentur ſigillo Civitatis.

Poena privationis officii.

12 *Item* „ Che tutti quelli, che debbono avere acqua per fontane, o molini, o altra ſorta d'acqua, non poſſano, nè debbano quella pigliare, eccetto per lo bronzo poſto in pietra marmo nel Regio formale, con quattro palmi di muro, co' due tufoli ſopraddetti, poi da' detti bronzi, e con graticole avanti detti bronzi, ſotto pena d'once venticinque, e chi al preſente non ſi trovaſſe a pigliar l'acqua nel modo predetto, lo debba rivelare fra il termine di otto giorni a' Magnifici Deputati dell'acqua, e fra un meſe accomodarla nella predetta forma, ſecondo il diſegno, che gli ſarà dato per li Deputati dell'acqua, ſotto la predetta pena d'once venticinque.

Aqua non deſumatur, niſi per tubos aeneos, vel marmoreos, ut intus.

Poena unc. 25.

Poena unc. 25.

13. *Item* „ che da qua in avanti niuno de' Maſtri dell'acqua, Fabbricatore, Pozzaro, nè altra qualſivoglia perſona, poſſa, nè debba fare dentro, o fuori di Napoli cavar pozzi, fare intoſulature nuove, per dove ſi piglia l'acqua dal formal Reale, nè poſſa pigliare, nè far pigliare acque prodotte dalle fontane reali, nè dalle fontane di particolari, nè dal Regio formale, nè in eſſo innovare coſa alcuna nel detto formale Reale, ſenza licenza de' Magnifici, e Circoſpetti Regj Commeſſarj, nè eſſi Maſtri dell'acqua, o altra qualſivoglia perſona, poſſano toccare acqua, d'onde ſono conſerve, ſenza quello notificare, e farlo intendere a' Deputati dell'acqua, ſotto pena d'once quindici, e gli Ufficiali dell' acqua, oltra detta pena, perderanno gli ufficj.

Nemo conſtruat puteos de novo, nec canales, a quibus ſumitur aqua aquaeductus Regii, nec ſumat aquam pro quacumque cauſa, ut intus.

Poena unc. 25.

Poena privat. offic.

14. *Item* „ ſi ordina, e comanda, che niuno ardiſca, nè preſuma fare deſtri, nè latrine, nè ſepolture ne' luoghi, per dove paſſa il Regio formale per palmi ſedici vicino detto formale, e quelli, che ſi trovaſſero tenere vicino detti formali, deſtri, latrine, e ſepolture, fra il termine di un meſe, le debbano levare, o fare diſcoſto da detti formali per detti palmi ſedici, ſotto la pena d'once venticinque, e'l fabbricatore, che fabbricherà detti deſtri, latrine, e ſepolture vicino detti formali, incorra nella pena di tre anni di galea.

Per palmos 16. latrina, & ſepultura diſtent a Regio aquaeductu.

Poen. unc. 25.
Poena triremis per triennium.

15. *Item* „ perchè gli arbori, che ſtanno vicino a detto formale colle loro radici penetrano, e rompono detto formale, e dett' acqua ſi perde; ſi ordina, e comanda, ch'ogni perſona, che ha maſſerie, o giardini per la via, dove va detto formale, tutte quelle ſorte d'arbori, che ſaranno venti palmi attorno detto formale, le radici de' quali ſogliono, e poſſono penetrare, e far danno a detto formale, le debbano far tagliare, o eſtirpare, ſotto la pena d'once quattro, e di eſſere loro tagliati gli arbori colle viti, ſe pure ce ne ſaranno, a loro ſpeſe.

Radices arborum per viginti palmos evellantur.

Poena unc. quatuor.

16. *Item* „ perchè è venuto a noſtra notizia, che da' giardinieri di Poggio Reale, ed altri ſi cauſano molte frodi nel pigliar l'ac-

Caſtodes poſſi Regii p[illegible] luant ſi clavis aquae reperiatur

aperta, absque permissu.

l'acqua ſoverchia, e darla a' molini; al che volendo Noi provvedere, ordiniamo, e comandiamo a' Magnifici Deputati dell'acqua, che con ogni diligenza debbano far mettere il cavalletto ordinario a detto formale, quale ſia ſerrato, con una buona porta, e buon catenaccio, e ritrovandoſi poi aperto detto catenaccio, *ſeu* portello ſenza ordine di detti Magnifici, e Circoſpetti Commeſſarj, ovvero di detti Magnifici Deputati, che *pro tempore* ſaranno, il Guardiano di Poggio Reale incorra nella pena . . . la quale ſi abbia da eſeguire *irremiſſibiliter*.

Poena . . .

Quilibet habens poteſtatem ſumendi aquam ab aquaeductu Regio, exhibeat ſcripturas intra 20. dies.

17. *Item* „ che tutte quelle perſone, che tengono privilegj, o altre ſcritture di conceſſioni, che loro ſono ſtate fatte delle dette Regie acque, tanto per uſo di molini, come di fontane, gli abbiano da manifeſtare, e dare copia autentica fra venti giorni a' detti Magnifici, e Circoſpetti Commeſſarj, *ſeu* all' Attuario a ciò deputato, a tal che ſe ne poſſa far notamento, e regiſtro, e quelli, che gli avranno, e non li manifeſteranno, incorrano nella pena d' once cinquanta, e di perdere l'acqua.

Poena unc. 50.

Quando aqua ſe immiſcet aquae ſurgenti, claudatur aquaeductus, vel puteus ſurgens, vel cruſta integatur.

18 *Item* „ che tutt' i pozzi, tanto fuori, come dentro della Città, dove l' acqua ſi perde per cadere ſopra il ſorgente, ſi debba chiudere il formale del corrente, o vero intonacare il ſorgente, ed empierlo del corrente, e così anche ſi debba chiudere, quando il corrente aveſſe altro eſito, che al medeſimo formale, ſotto la pena, nel precedente capitolo contenuta.

Poena unc. 50.

Fullonica non conſtruantur prope muros aquaeductus. Poena unc. 4.

19 *Item* „ che non ſia perſona alcuna, che ardiſca, nè preſuma fare, nè far fare cantari da lavare accoſto le mura del Regio formale, ſotto pena d' once quattro.

Quando aqua purgatur, claudantur ſpiracula, & foramina.

20 *Item* „ perchè abbiamo ordinato a' Magnifici Deputati della magnifica, e Fedeliſſima Città, che al tempo, che faranno nettare il formale reale, debbano far ſerrare tutti gli ſpiracoli, per li quali ſi netterà detto formale, ordiniamo, e comandiamo, che così ſi eſegua, e che niuno ardiſca, nè preſuma aprire detti ſpiracoli, nè in quelli buttare immondizie, nè altra qualſivoglia coſa: ordinando a' padroni delle caſe, torri, e giardini, dove ſtanno detti ſpiracoli, che debbano ſtare avvertiti, che in niun modo detti ſpiracoli ſi aprano, nè guaſtino; altrimenti trovandoſi guaſti, ſaranno eſſi tenuti alle pene, contenute nel preſente Bando, e di quattro once, da eſeguirſi inviolabilmente ". *Dat. in Regio Palatio Neapoli die* 22. *Februarii* 1570. *Don. Peraſan. Vidit Revertevius Reg. Vidit Bermudez Reg. Lobera Proſecret.*

Poena unc. 4. 22. Febr. 1570. D. Peraſan.

21 Al preſente, perchè intendiamo, che i Bandi predetti non ſtanno nella dovuta oſſervanza, come conviene, anzi che alcuni poco timoroſi di Dio, e della Giuſtizia, non avendo riguardo alle ſpeſe fatte per queſta Fedeliſſima Città nelle fontane nuovamente fatte nella ſtrada di Poggio Reale, e dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ardiſcono di guaſtarle, sfabbricarle, e rubbarne marmi, bronzi, piombi, ed altre pietre: per queſto ci è paruto fare anche il preſente Bando di nuovo, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, a tutte, e quali ſi vogliano perſone, maggiori, e minori, tanto nobili, come ignobili, che debbano, e ciaſcuna di eſſe debba oſſervare, ed eſeguire, quanto nel preinſerto Bando, ed in ciaſcheduno de' ſuoi capi ſi contiene, *juxta* la loro ſerie, contenenza, e tenore: e da qua in avanti, non ardiſcano in modo alcuno di guaſtare, sfabbricare, o rubare dalle fontane predette, nè marmi, nè bronzi, piombi, nè altra pietra, ſotto pena a' nobili di once cinquanta, delle quali ſi darà la quarta parte all' accuſatore, ed agl' ignobili di tre anni di galea.

Marmoreae, aeneae, & plumbeae res a fontibus non amoveantur.

Poena unc. 50. vel triremis per triennium.

22 *Item* „ ſi ordina, e comanda, che fra il termine di giorni venti, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente Bando, tutt' i Pozzari, commoranti in queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, debbano andare a farſi ſcrivere nel libro, che ſi è fatto, o ſarà da' Magnifici Deputati dell' acqua nel Tribunale di S. Lorenzo, o altro deputando per eſſi, affinchè non ſi ammetta niuno a detto eſercizio, ſe non quelli, che ſaranno conoſciuti eſſer dell' arte, ſotto pena a' contravvegnenti di ducati ſei; ordinando, e comandando ſimilmente a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar penſiero della puntuale eſecuzione, ed oſſervanza del preſente Bando, e di quanto in detti capi ſi contiene ". *Dat. Neapoli in Regio Palatio die* 25. *menſis Auguſti* 1604. *El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Salaz. Secretar.*

Omnes puteurii deſcribantur, & referantur in librum.

Poena duc. ſex.

25. Aug. 1604. El Conde de Venavente.

23 E perchè intendiamo, che i preinſerti Bandi non ſtanno in quella oſſervanza, che ſi dee, dal che ne ſono cauſati, e ne poſſono cauſare molti inconvenienti in danno del pubblico: volendo in ciò rimediare, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare di nuovo il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone, maggiori, e minori, tanto nobili, come ignobili, che debbano, e ciaſcuna di loro debba oſſervare, ed eſeguire quanto nel preinſerto Bando, e ciaſcheduno de' ſopraddetti capi ſi contiene, *juxta* la loro forma, contenenza, e tenore, ſotto le pene in eſſi contenute.

Putearii non accedant ad purgandum puteos regii aquaeductus, abſque permiſſu officialium.

24 *Item* „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del preſente in avanti niuno Pozzaro poſſa, nè debba andare a nettare pozzi de' formali di particolari, in quelli ſcendere per nettarli, ſenza licenza di uno de' Magnifici Deputati dell' acqua *in ſcriptis*, e queſto per evitare le

„ con-

„ continue frodi, che detti Pozzari fanno,
„ che annettando un pozzo di formale lordo,
„ o ritrovandoci gatta morta dentro, l'acqua
„ così fetente, o detta gatta morta la butta-
„ no in altri pozzi contigui, acciochè quelli
„ reſtino anche inſettati, affinchè i padroni di
„ eſſi ſieno forzati ricorrere ad eſſi per an-
„ nettarli, perchè con detta licenza, che ſi
„ dà, ſi ſa il pozzo, che ſi annetta, e la
„ cauſa perchè, e ritrovando dopo pochi
Poena fuſtium, & privationis exercitii. „ di contigui di ſimile materia lorda, abbia
„ il detto Pozzaro a dar conto, che ritro-
„ vandoſi colpevole, incorra nella pena della
„ fruſta, e di non eſercitare più l'arte di
„ Pozzaro; *Verum*, eſſendo caſo urgente, che
„ andaſſe una gatta, o altro in detti pozzi
„ di formali, che cavandoſi ſubito, non ap-
„ porterebbe danno niuno all'acqua con infet-
Poena unciarum duarum, vel quatuor, aut fuſtium, & privationis exercitii. „ tarla, che il Pozzaro poſſa farlo, ma ſubi-
„ to poi dare avviſo ad uno de' detti Depu-
„ tati, e ritrovandoſi fare il contrario, in-
„ corra nella pena per la prima volta di on-
„ ce due, e per la ſeconda di once quat-
„ tro, e per la terza della fruſta, e di non
„ eſercitare più l'arte.

Putearii debent errores facere officiales de puteis, aquæductibus, & fornicibus vitiatis. 25 *Item* „ che i predetti Pozzari ritrovan-
„ do un pozzo di formale rotto di partico-
„ lari per dove l'acqua del Regio formale ſi
„ va a perdere nell'annettare, che fanno
„ quello, debbano ſubito darne relazione ad
„ uno de' detti Deputati, acciocchè ſi poſſa
„ a ſpeſe del padrone accomodare prima che
Poena quatuor ictuum funis, & privationis exercitii. „ ſe gli dia l'acqua, ſotto pena di quattro
„ tratti di corda, e di non eſercitare più
„ l'arte del Pozzaro.

26 „ *Item* che niuno Maſtro d'acqua, nè
„ Fabbricatore, nè altra perſona, avendo li-
„ cenza di fare alcuna tufolatura nuova da'
„ predetti Deputati, poſſa quella fare con tu- Poena unc. 15. & privationis officii.
„ ſoli più grandi, ma che ſieno uguali di
„ capacità a' tuſoli vecchi, e biſognando per Poena unc. 4.
„ alcuna occaſione farſi più grande, quella
„ non debbano fare ſenza licenza de' detti De-
„ putati *in ſcriptis*, ſotto pena a' detti Ma-
„ ſtri dell'acqua, e Fabbricatori d'once quin-
„ dici, e di perdere i loro Ufficii, ed a' pa-
„ droni d'once quattro ".

27 E perchè ſi vede, che il prezzo, che
oggidì corre ne' Pozzari per annettare un
pozzo, è molto eſorbitante, dal quale ne re-
ſtano i padroni particolari delle caſe molto
aggravati; perciò " Si ordina, che da qua in
„ avanti, niuno Pozzaro poſſa farſi pagar più Salarium dicti Putearii.
„ di cinque carlini la giornata, con mettere
„ gli ſtigli neceſſarj di Pozzaro per l'annet-
„ tare; ed accadendo, che un pozzo per eſſer
„ picciolo non ci voglia tutta una giornata, Poena unc. 4.
„ ma alcune poche ore, che ſe gli paghi al-
„ la ragione d'una giornata, o mezza, o il
„ terzo, o il quarto, conforme le ore, che
„ ſta a farlo, ſotto pena a' predetti Pozzari,
„ per ogni volta, che contravverranno d'on-
„ ce quattro: dichiarando, che in queſto
„ non ſi comprenda queſta Fedeliſſima Città
„ per ſervizj ſuoi particolari, la quale vo-
„ gliamo, che non abbia da pagare più del
„ prezzo ſtabilito per lo paſſato ": Ordinan-
do, e comandando per lo preſente al Reggen-
te, e Giudici della Gran Corte della Vica-
ria, che ne debbano tenere particolar pen-
ſiero dell'oſſervanza, ed eſecuzione del pre-
ſente Bando, e di quanto ne' ſopraddetti ca-
pi ſi contiene. *Datum Neap. die 10. menſis* 10. Dec. 1610.
Decembris 1610. El Conde de Lemos. Vidit El Conde de
Conſtantius Regens. Vidit de Caſtellet Regens. Lemos.
Vidit Monroya Regens. Salazar. Secret.

DE ARBITRIS.

TITVLVS XIV.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis Anno 1647.

Cauſae inter conjunctos compromittuntur, aliquibus exceptis, vid. p. 2.

ODia, quæ inter conjunctos ex litibus occurrunt, ceſſare volentes, praeſenti noſtra conſtitutione *Statuimus, & ordinamus inter conjunctos uſque ad quartum gradum conſanguinitatis, vel affinitatis incluſive computandum, ſecundum jus civile in cauſis civilibus, vel mixtis, quandocunque ante dationem termini ad probandum ad petitionem cujuslibet ex praedictis conjunctis compromiſſum fieri debere in duos conjunctos, vel communes amicos de jure, & de facto, in procedendo, & in ſententiando de jure tantum, niſi inter partes aliter concordatum fuerit, etiam de facto in ſententiando, qui arbitri jurare debeant, ad cognitionem, & deciſionem ipſius cauſæ ſe proceſſuros, ipſam veritatem, & Deum præ oculis habentes, debeantque cauſam ipſam per ſententiam terminare infra duos menſes, ſi fuerint concordes; ſi autem fuerint diſcordes, ultima die, vel prius debeant eligere tertium non ſuſpectum, vocatis partibus, quæ in promptu ſuſpectos nominare debeant; quod ſi partes, vel altera ex eis nominare dictos ſuſpectos in promptu ceſſaverit, Arbiter electus per partem, quæ nominaverit, in contumaciam alterius partis nominantis, tertium eligat, qui tertius infra unum menſem, una cum dictis arbitris, vel altero ex eis per ſuum laudum cauſam expediat: habeantque arbitri, & tertius, quando contingerit eum eligi, pro eorum ſalario quintam partem trigeſimae, quae Judicibus olim ſolvebatur, dividendam inter eos, qui concordes in ſententiando fuerint, ad pœnam dupli ejus, quod pro eorum ſalario taxandum veniret, ſi infra dictum terminum cauſam non expedirent, ordine ſupraſcripto ſolvendum in ſolidum pro quolibet ex dictis arbitris, & nihilominus ad petitionem partium, vel alterius ex eis per novam coercitionem, ſeu mulctae indictionem cogantur, poſtquam compromiſſum acceptaverint, effectualiter cauſam, in eos compromiſſam, definire. Hoc tamen locum non habeat, ubi eſſent inſtrumenta, ſententiae, & obligationes liquidae, nec etiam in cauſis feudalibus, in quibus ſimilis petitio compromiſſi non admittatur.* 1647.

Poena dupli.

PRAGMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Pars non adhaerens laudo poteſt adire Judicem loci.

E*T ſi aliqua partium ſe gravatam ſentierit a ſententiis, vel laudis praedictis, adeat Judicem loci, ubi tale laudum latum fuit; qui auditis primis arbitris, qui infra menſem de dicta gravaminis cauſa ſine figura judicii, viſa facti veritate, & ex eiſdem actis, ſi dolus ex propoſito, vel re ipſa, arguatur; ſi autem alia laeſio allegetur, per alias inſtructiones juſtificare poſſit infra terminum, a dicto Judice ſtatuendum, dummodo infra dictum menſem, & ad plus alium menſem ſententiam arbitrorum approbet, improbet, ſeu modificet, & quod per eum fuerit judicatum, exequutioni mandetur, nec audiatur ſe gravans, niſi facta reali exequutione, cum fidejuſſione de reſtituendo in caſu retractationis. Poſt quam exequutionem, Sacrum noſtrum Conſilium, vel deputandus ab eo, vel M. C. V. de pretenſo gravamine cognoſcat, & ſimilis obſervantia locum habeat in compromiſſis, & laudis inter extraneos factis, poſt compromiſſum, voluntarie factum, & per arbitros acceptatum.* 1477.

DE ARBORIBVS,

Seu malis Antemnarum, & Remis non vendendis.

TITVLVS XV.

PRAMMATICA PRIMA.

Remi, & mali non vendantur, nec emantur abſque in ſcriptis Proregis permiſſu.

Eſſendoſi veduto per eſperienza, che per non eſſervi proibizione nel comprare, e vendere remi, ed arbori d'antenne di galea, e ſtando ad arbitrio d'ogni uno, di comprare, e vendere, n'è cauſato, e cauſa, che ſotto il partito della Corte, i partitarj della Regia Corte, ne provveggono i foreſtieri, i quali ſotto queſto colore ſi valgono delle franchigie de' detti partitarj, e vendendo detti remi, ed arbori d'antenne più di quello, che vagliono, e come vogliono: per il che non ſogliono i predetti partitarj complire alla Regia Corte a ſuo tempo, e quei remi, ed arbori d'antenne, che conſegnano, non ſono di ſervizio per le cauſe predette. Al che volendo Noi rimediare, e provvedere, tanto alle dette frodi, come anche al Regio ſervizio; ci è paruto di nuovo, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, " che da oggi in avanti, non ſia ,, perſona alcuna di qualunque ſtato, grado, ,, e condizione ſi ſia, che preſuma di com- ,, prare, nè vendere remi, o arbori d'anten- ,, ne di galea ſenza noſtra licenza *in ſcriptis* ,, *obtenta*, ſotto pena di perdere detti remi, ,, o arbori d'antenne, che compraſſero, o ,, vendeſſero ſenza la detta noſtra licenza, e ,, di altra pena, *etiam* corporale, a noſtro ,, arbitrio riſervata". *Datum Neapoli die ultimo menſis Martii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanar. Proreg. Torres Profecret. Regiſtr. in Bannorum primo, fol.* 52.

Poena amiſſionis remorum, & maſtorum arbitraria.

31. Mart. 1588. El Conde de Miranda.

DE ARMIS.

TITVLVS XVI.

PRAMMATICA PRIMA.

Quilibet prohibetur arma portare per Civitatem Neapol.

Inteſe per la preſata Maeſtà diverſe querele degl'inſulti, ed errori, che ſon fatti, e ſi fanno di continuo per lo portare dell'armi, e l'andare di notte; e volendo ſopra ciò provvedere per lo pacifico vivere de' Cittadini, abitanti, e d'ogni perſona, tanto foreſtiera, quanto cittadina, praticante in queſta Città, per tenore del preſente Bando, ed editto, ,, Vuole, ordina, e comanda S. M. che non ,, ſia perſona alcuna di qualſivoglia ſtato, ,, grado, e condizione ſi ſia, quantunque ,, privilegiata, tanto cittadina, quanto fore- ,, ſtiera, tanto armigera di terra, quanto di ,, mare, che di dì, nè di notte preſuma por- ,, tare armi per la detta Città, nè ad iſtan- ,, za farle portare ad altri, e così eſpreſſa- ,, mente lo proibiſce, ſotto pena d'once quat- ,, tro di carlini, da applicarſi al Regio Fiſco, ,, ovvero di quattro tratti di corda, ed altra ,, riſervata ad arbitrio del Reggente della Gran ,, Corte della Vicaria preſente, e futuro.

Confirmatur, & idem diſponitur per prag. 2. § 3. inf. de Meretric.

Poena eſt aucta toto hoc tit. de armis.

2. *Item* ,, che niuno debba andare dopo che ,, ſaranno ſonate due ore di notte, ſenza lume, ,, e trovandoſi dopo dette due ore di notte ,, ſenza lume, *etiam* che andaſſe ſenz'armi, ,, vuole, ordina, e comanda S. M. che *ipſo* ,, *facto*, che ſarà pigliato, abbia quattro trat- ,, ti di corda, ed oltra ciò incorra a pena pe- ,, cuniaria ad arbitrio del Reggente predetto.

Vid. prag. 1. & 2. de excubiis § 2.

3. *Item* ,, vuole S. M. per togliere ogni ,, materia di ſcandalo, e di mal vivere, che ,, quelle perſone foſſero trovate, e pigliate ,, con armi, aveſſero portato, o portaſſero ar- ,, mi, ancorchè non ſieno trovate *in flagranti*, *cum primum*, verrà a notizia della Cor- ,, te, ſieno punite di detta pena d'once quat- ,, tro, applicanda al Regio Fiſco, ovvero di ,, quattro tratti di corda, ad arbitrio di det- ,, to Reggente, *ut ſupra*.

Viſi, & non reperti cum armis puniuntur. Vide prag. 23. 24. & 31. §. 2. hoc tit.

Poena unc. quatuor, vel quatuor ictuum funis.

4. *Item* ,, vuole S. M. che quelle perſone, ,, che non foſſero pigliate con armi, e ſi pro- ,, vaſſe aver arrancate l'armi, e non ferito, ,, che *ipſo facto* incorrano, e ſieno punite di ,, det-

Evaginantes enſes puniuntur.

Poena quatuor ictuum funis, vel unc. 8. & alia arbitraria.

„ dette pene di quattro tratti di corda, ovvero d' once otto, ed altra pena riſervata „ ad arbitrio di detta Maeſtà.

Omnes comprehenduntur.

5. *Item* „ vuole S. M. che di tale proibi- „ zione, ed ordinazione non ne ſia eccettua- „ ta perſona alcuna, *quantumvis* privilegia- „ ta, tanto di mare, quanto di terra; ma „ che ſi debba eſeguire per la gran Corte „ della Vicaria, e per lo Reggente preſente, „ e futuro“. *Datum in Caſtro Novo Neapol. die* 18. *Julii* 1487. *Rex Ferdinandus. P. Garlon. Abbas Rugius. Corradus Curialis. In Cur.* 18. *fol.* 186.

18. Julii 1487. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Juſtitiarii, & Capitanei Regii facultatem deferendi arma non concedant.

Concordant prag. ſequentes.

CONviene al ſervizio della predetta Maeſtà, “ che tutte le licenze per voi da- „ te, e conceſſe a qualſivoglia perſona, di „ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, di potere portare armi, ſi debbano ri- „ vocare, e non permettere, che da qua in „ avanti, ſi portino più, riſervati però quelli, „ che ne tengono privilegio dalla Ceſarea „ Maeſtà, o licenza dell' Illuſtriſs. D. Ber- „ nardino, e Regio Collateral Conſiglio, o „ da Noi, o che *in futurum* ne teneſſero: Per tanto “ vi diciamo, ed ordiniamo, che „ così incontinente lo dobbiate provvedere, „ e fare eſeguire, ſenz'altra replica, e con- „ ſulta; ed ordinerete a' Magnifici Capitani „ delle Terre demaniali di queſte a voi de- „ crete Provincie, che ſimilmente debbano „ oſſervare il predetto; e tanto voi, quanto „ detti Magnifici Capitani non dobbiate con- „ cedere tale licenza di portare armi, ſenza „ noſtra eſpreſſa licenza, e così eſeguirete, „ che tal'è noſtra volontà, non facendo al- „ trimenti ſotto pena della Regia diſgrazia, „ e di mille ducati “. *Datum in Regio Palatio prope Caſtrum Novum Neapoli die* 21. *Februarii* 1556. *El Duque d' Alva. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. In Cur. primo. Avitaja pro Martiano Secretario. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Poen. R. indignationis, & duc. mille.

21. Februarii 1556. El Duque d' Alva.

PRAMMATICA III.

Piſtores, lanii, piſcarii, & alii tabernarii, & obſonia vendentes, in actu venditionis, non deferant arma, nec in apothecis detineant.

ESſendo a noſtra notizia pervenuto, che i Panettieri, Buccieri, Peſcivendoli, Bottegai lordi, e de' frutti, ed altri, che vendono robe commeſtibili di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, circa il vendere, che fanno delle robe, commettono molte frodi, e quando i compratori ſe ne riſentono, vengono a parole, e giuochi di mano, fanno romore, e queſtione, e per tal effetto portano armi, e ne tengono dentro le di loro botteghe, ed hanno intelligenza con compagni, amici, e partecipanti con eſſi, i quali vanno armati paſſeggiando per li luoghi, dove ſi vende il pane, la carne, il peſce, ed altre coſe commeſtibili, e ſi trovano precipiti a favore de' predetti venditori, ed alle volte ne ſono ſucceduti omicidj, ferite, ed altri inconvenienti, ed eſſendo queſta coſa tanto perniţioſa, e di mal eſempio; volendo Noi ſopra di ciò opportunamente provvedere, e togliere l'occaſione, che non ſuccedano ſimili diſordini per la buona amminiſtrazione della giuſtizia; per tenore del preſente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente “ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in „ avanti, non ſia niuno di detti venditori, che „ nell'atto, ed eſercizio, che ſarà del ven- „ dere, abbia da tener armi ſopra di ſe, nè „ in loro botteghe, dove vendono le robe, „ quali ſono appartate dalle caſe, dove abi- „ tano, nè che compagno, partecipante, o „ amico de' predetti abbia da paſſeggiare ar- „ mato, e fare altro per li predetti luoghi, „ dove ſi vendono le predette robe, e que- „ gli, che contravverrà, incorrerà nella pe- „ na di quattro tratti di corda, quale pena „ ſi eſeguirà *irremiſſibiliter* contra i traſgreſſo- „ ri “. *Datum in Palatio Regio Neapoli die* 13. *menſis Septembris* 1559. *D. Peraſan. Vidit Albert. Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Revert. Reg. Joannes de Soto Secret.*

Poena quatuor ictuum funis. Haec poen. eſt aucta infra, circa aſportationem, & retentionem armorum.

13. Sept. 1559. D. Peralan.

PRAMMATICA IV.

Fiunt mitiores poenae contra detinentes arma prohibita.

Poena centuſſium centum, vel exilii annalis.

Per pragm. 10. prohibentur teneri domi arma vulgo ſiletti, ſub poena annorum 5. relegationis, & triremium, & per pragm. 21. §. 7. vulgo cultri a fronda d'oliva, ſub poena annorum decem relegationis nobilibus, & decem triremium ignobilibus.

PErchè i meſi paſſati tra l'altre coſe, che furono ordinate per un Bando, d'ordine noſtro emanato, fu proibito, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè debba tenere in ſua caſa ſmagliatori, piſtoleſi, daghe, nè pugnali, ſotto pena di ducati mille, o d'anni tre di relegazione, eſſendo nobile, e d'anni tre di galea, o di ducati mille, eſſendo ignobile, ad arbitrio noſtro. Al preſente per alcune cauſe, e degni riſpetti, moventi la mente noſtra, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente “ Moderare detta pena, cioè ogni „ uno, che contravverrà a tenere in ſua ca- „ ſa qualſivoglia ſorta d'armi, *ut ſupra* di- „ chiarate, tanto nobile, come ignobile, „ incorra nella pena di ducati cento, o d'un „ anno d'eſilio “. Per queſto per lo preſente Bando “ s'ordina, e comanda, che niuna „ perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e con- „ dizione ſi ſia, preſuma, nè debba tenere „ dette armi, *ut ſupra* dichiarate, ſotto la „ pena predetta, nella quale incorreranno ir- „ remiſſibilmente i contravvegnenti “. *Datum in Palatio prope Caſtrum Novum Neap. die* 9. *Februarii* 1560. *Don Peraſan. Vidit Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vidit Reverter. Reg. Soto Secret. In Cur.* 1. *fol.* 21.

9. Febr. 1560. Don Peralan.

PRAMMATICA V.

Arma non deferantur intus Palatium, ubi aſſiſtunt Tribunalia. Concordat prag. 9.

VEdendoſi per eſperienza quanto impedimento cauſa agli Avvocati di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed altri negozianti per lo portare delle ſpade ne' Regj Tribunali del Sacro Regio Conſiglio, Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, per la ſtrettezza del luogo, e che

e che alle volte ci ſuccedono inconvenienti: volendo Noi provvederci per lo preſente Bando “ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, preſuma, nè ardiſca entrare con ſpada nel Palazzo, dove ſi reggono detti Tribunali, nè per quelli portarla altrimenti, a tal che detti Avvocati, ed altri negozianti poſſano in eſſi negoziare ſenza tale impedimento, e non ſi faccia il contrario, ſotto pena della Regia diſgrazia, e di ducati mille, eſſendo perſona nobile, ed agl'ignobili di quattro tratti di corda, ed altra, a noſtro arbitrio riſervata ”. *Datum Neap. die 28. menſis Februarii 1562. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Revertenus Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secretarius.*

Poena Regiae indignationis, & duc. mil. vel quatuor ictuum funis, & alia declaranda.

28. Feb. 1562. D. Perafan.

PRAMMATICA VI.

ESſendo comparſi da noi molti, dimandando licenza di poter portare ſchioppi a fucile de' lunghi, allegando alcune cauſe, ſi rittuovano da Noi concedute alcune di dette licenze, le quali intendiamo, che ſebbene l'intenzione noſtra è ſtata, che non l'aveſſero potute portare, ſe non *per tranſitum*, ſe ne ſono abuſati, con portarli per dentro le Città, Terre, e luoghi abitati. E perchè ne poſſono occorrere alcuni inconvenienti, e diſordini, in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, ed in diſturbo del quieto vivere di queſto Regno, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale “ Dichiariamo, che quegli, a chi ſono ſtate concedute, e ſi concedono per Noi ſimili licenze di ſchioppi a focile, poſſano quelle uſare per cammino *tantum*, quando vanno, o vengono da un luogo ad un altro, della Città, Terre, Ville, o Caſali andando, o ritornando. E comandiamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, tanto Regj, come de' Baroni, che le dette licenze le debbano fare buone nel modo predetto, permettendo, che quando eſcono, ed entrano ne' luoghi abitati, quelli, che tengono dette licenze, poſſano portare i detti ſchioppi a focile de' lunghi, ſparati, e non altrimenti, e portandoſi d'altro modo, debbano eſeguire per le pene contenute ne' Regj Bandi, ſenza eccezione di perſona alcuna ”. *Dat. Neap. in Regio Palatio prope Caſtrum Novum hujus Fideliſſimae Civitatis Neap. die 18. menſis Maii 1573. Ant. Card. de Granvela. Vidit Revertenus Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Labera Profecret. In Bannorum 1. fol. 89.*

Habentes facultatem deferendi ſclopum cum rota non utantur eo intus loca habitata. In locis habitatis debent ferre vulgo ſcavirbe, e ſenza focile, poena annotata quoque teleg. & ttium. per prag. 21. §. 8. & 9. & prag. 23. & pragm. 28. §. 5. ſed per pragm. 32. §. 8. ſtatutum, ut intus loca habitata poſſint deferre vulgo ſcorrebi de rota, e ſenza polvere al focone. Et intus Civitatem Neapolis, & burgos debent deferre vulgo ſcorrebi, e ſenza pietra al focile, licet per pragm. 31. eſſet diſpoſitum, ſenza pietra al focile, in Terris Regni. Sed Venatores intus Terras, & Civitates debent auferre lapides, & pulverem ab igniculo, d. pragm. 32. §. 9.

Poena bannorum.

18. Maii 1573. Card. Granvela.

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium.

Sive

PRAMMATICA VII.

SU Excell. à encargado, *que la Vicaria no conſienta traer piſtoletes à los Cavalleros de la Religion di San Juan, ſino que el que ſe hallare, que le trae lo prendan, y le pongan à muy buen, recaudo, y aſſi miſmo que no le conſientan traer dagas, ſi no los que tieneren licencia de Su Excell. para ello executando los Bannos, que ay ſobre eſto. De Palat. 14. de Mayo 1589. Illuſt. S. beſa la mano a V. S. Su muy ſerv. Dom. Torres S. Regente Olaſſo, a tergo al Illuſtr. S. el Regente Geronimo Olaſſo mi Señor.*

Equites habitus Hieroſolymitani, ſive S. Joannis, abſque permiſſu Proregis pugionem non deferant, nec ſclopum brevierem, & pragm. 11.

14. Maii 1589. Torres.

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium,

Sive

PRAGMATICA VIII.

A *Los que Su Excell. da licenzia de armas, ſe la ſuele dar tambien para traher conſigo dos criados con eſpadas, por que ſe entiende, que no los nombra, ſi no que queda à ſu beneplazito dellos el mudarlos ſiempre que quieren, ſin que la Vicaria tenga notizia dello, quiere, que ſe advierta a V. M. que de à qui adelante ſe les ordene à eſtos tales, que nombren los dos criados, paraque la Vicaria tenga notizia quales ſon, y que ſiempre que les quieren mudar hagan lo miſmo. De Palagio à 22. de Marzo 1590. Illuſt. S. beſa la mano à V. M. ſu muy ſervid. Domin. de Torres Señor Regente Olaſſo, a tergo al Ill. Señor el Regente Olaſſa mi Señor.*

Facultas deferendi enſem, & familiae a Reg. M. C. V. non permittatur, niſi expreſſis illorum nominibus.

22. Mart. 1590. Torres.

PRAGMATICA IX.

P*Or quanto à nueſtra notizia ballegado, que algunas perſonas, à las quales por urgentes cauſas ſe ban conzedido licenzias de armas probibidas, entran con ellas dentro d'eſte Real Palazio, y cuerpos de guardia, y Tribunales, por no yr en ella exceptuados eſtos lugares, y conveniendo por juſtos reſpeclos, que no ſe entren en ellos con tales armas, ſi no con ſpada, y daga juntamente, y las defenſivas conforme à la* Regia Prammatica ultimamente *ſobre eſte manda, y que todas las demàs, que no ſe puedan traer ſin expreſa licenzia, que ſon daga ſola, arcabuſeto, y otras armas probibidas, no entren con ellas en el dicho Real Palazio, ni en el cuerpo de guardia del, ni otros de la dicha Ciudad, y Tribunales della, en pena de que ſeran caſtigados de las meſmas penas, que lo ſerian ſi no tubieſen licenzias, porque en eſte caſo queremos, que aquellas ſean de ninguno efeclo, y valor, y el Auditor General Diego Lopez Suarez, que tenga*

Non poſſunt deferre arma, & incedere armati in Regio Palatio cum armis prohibitis, etiam ii, qui obtinuerunt facultatem in ſcriptis deferendi arma prohibita.

Concordat prag. 3.

Poena ead.

ga quenta en la execuzion deſte nueſtro Bando, para declarazion de lo qual havemos mandado deſpachar el preſente firmado de nueſtra mano ſellado con nueſtro ſello, y refrendado del nueſtro Secretario enfraſcripto, hecho en Napeles à ultimo de Septiembre 1601. D. Franciſco de Caſtro, per mandado de ſu Señoria Illuſt. Juan Lezcano.

> 30. Sept. 1601. D. Franciſco de Caſtro.

PRAMMATICA X.

> Prohibentur ſtili ferrei ad formam ſubulae, vulgo *ſtiletti*.

ESſendoſi veduto per eſperienza, che per lo portar, che ſi fa degli ſtiletti, ne ſono ſucceduti infiniti omicidj in diſſervizio di Noſtro Sig. Dio, di S. M. Cattolica, e de' ſuoi ſudditi; perciò volendo Noi rimediare a queſto; abbiamo conſiderato, che non ſolo ſi proibiſca il portare d'eſſi, ma anche fargli, e tenerli, perchè con queſto ſi leveranno affatto; e per queſto ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ Ordiniamo, e comandiamo, che in conto niuno ſi debbano portare de' detti ſtiletti, nè tampoco farſi, e tenerſi, ſotto pena a' Maeſtri, che li faranno, o venderanno, di cinque anni di galea, e quelli, che li terranno in loro caſa, o in qualſivoglia altro luogo, d'anni cinque ſimilmente di galea, ſe ſaranno ignobili, e ſe ſaranno nobili di anni 5. di relegazione, e quelli, che li porteranno, vogliamo, che incorrano la pena di anni 10. di galea gl'ignobili, ed i nobili di anni dieci di relegazione, e quelli, che faceſſero alcuni delitti con detti ſtiletti, dichiariamo, che incorrano nella pena di galea in vita, ſe ſono ignobili, ed i nobili di relegazione in vita, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata, la quale vogliamo, che ſi poſſa eſtendere, *etiam* a pena di morte naturale ”. Per tanto diciamo, ed ordiniamo al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, ed eſeguire per le pene predette irremiſibilmente contra de' traſgreſſori, in qualſivoglia de' caſi predetti. *Datum Neapoli die 26. Maii 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantinus Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salazar Secret. In Bannor. 1. fol. 44.*

> Confirmatur per pragm. 14. n. 2. infra eod.
>
> Poena triremis per quinquennium.
>
> Poena ead. vel releg.
>
> Poena praedicta per decennium, ſed vide prag. 12. & 14.
>
> Poena praedicta perpetua, & alia declaranda.
>
> 26. Maii 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XI.

> Prohibentur ſcloppi parvi militibus etiam Hieroſolymitanis.
>
> Concordant prag. 7. 13. 14. § 6. prag. 15. 20. 21. 22 § 6. 9. 8. prag 23. 24. 28 § 1. prag. 29. 30. 32. § 2.

AL principio, che giugnemmo al governo di queſto Regno, fu per Noi ſpedito, e pubblicato Bando, per oſſervanza d'altri Bandi, fatti dall'Illuſtre Conte d'Olivares, e da altri Illuſtri Vicerè, noſtri Predeceſſori, circa la proibizione degli archibuſetti, ſchioppi piccioli, ed altro del tenor ſeguente, *videlicet*. Bando, &c. In tempo del governo dell'Illuſtre Conte d'Olivares allora Vicerè di queſto Regno, di ſuo ordine fu fatto, e pubblicato Bando per oſſervanza d'altri Bandi fatti dagl'Illuſtri Vicerè Predeceſſori, circa la proibizione degli archibuſetti, ſchioppi piccioli, ed altro, del tenor ſeguente *videlicet*. *Philippus Dei Gratia Rex*, &c. Bando, e comandamento da parte dell'Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. D. Errico de Guzman Conte d'Olivares, e nel preſente Regno per la prefata Maeſtà, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale. Eſſendo venuto a noſtra notizia dal principio, che ſiamo venuti al governo di queſto preſente Regno, che per l'aſſiduo, e licenzioſo portare, che ſi fa degli archibuſetti, e ſchioppi piccioli a fucile, tanto in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, come in tutto il Regno predetto, contra il tenore, e forma dell'ordine, e Bandi fatti, per lo quond. Illuſtre Duca d'Alcalà, ed altri Illuſtri Vicerè, e noſtri Predeceſſori, ſono ſucceduti, e ſuccedono molti, e diverſi omicidj, ſcandali, ed altri inconvenienti, ed eccesſi in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e detrimento de' ſudditi di Sua Maeſtà, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto titolata, come non titolata, nobile, *ſeu* ignobile, uomini d'armi, cavalli leggieri, e quali ſi vogliano altri ſtipendiarj, ed Ufficiali Regj, e di Baroni, *etiam* Capitani di Giuſtizia, loro guardie, e gente di Corte, ed altri, che per privilegio foſſe loro conceduto il portare ogni ſorta d'armi, nè ciaſcheduno d'eſſi preſuma, nè debba portare, nè tenere in caſa archibuſetti, e ſchioppi piccioli a fucile, che ſieno da tre palmi in baſſo, con tutto il teniero, nè portargli, ed immetterli da fuori di queſto predetto Regno, nè anche canne, nè fucili, e chiavi di detti archibuſetti, e ſchioppi piccioli, ma ſolamente quelli fucili, e chiavi, che ſono per ſchioppi da tre palmi in su, ſotto pena a' contravvegnenti, cioè a chi li porterà di morte naturale, o di ducati duemila, chi li terrà in caſa, o l'immetterà da fuori del Regno predetto, di tre anni di relegazione ſe ſarà nobile in Iſola, per Noi dichiaranda, e tre anni di galea agl'ignobili, o di ducati due mila a noſtro arbitrio. Proibiamo ancora, che niuno Maeſtro, o perſona poſſa, nè debba fare, o far fare, conſtruire, nè accomodare, o lavorare detti archibuſetti, o ſchioppi piccioli a fucile, nè vendergli, o comprarli di qualſivoglia modo, ſotto pena di dieci anni di relegazione in Iſola a' nobili, e di dieci anni di galea agl'ignobili. *Item*, che niuna perſona debba portare archibuſo, nè ſchioppo a fucile di qualſivoglia lunghezza, che ſia carico, e con la pietra al fucile, così in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, come in qualſivoglia altro luogo abitato

> Vide prag. 13. 14. 15. 20. 21. 22.
>
> Poena mortis, aut duc. 2000. vide prag. 39.
>
> Vide prag. 39. § 3.
>
> Poena relegat. & triremis per decennium.
>
> Pragm. 31. & 32.

„ del

Poena relegat. & triremis per quinquennium.

„ del preſente Regno, ſotto pena a' nobili „ d' anni 5. di relegazione, ed agl'ignobili „ di 5. anni di galea “. Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, che debbano tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, e procedere all'eſecuzione delle pene, in eſſo contenute, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neapoli 31. Maii 1596. El Conde d'Olivares. Vidit Ribera Regens. Vidit Goroſtiola Regens, Birionovo. In Bannorum primo, fol.* 17.

31. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

Ed eſſendo Noi giunti nel governo di queſto Regno abbiamo inteſo, che il detto preinſerto Bando è andato in diſuſo, e contra la forma d'eſſo portano, tengono, e fanno delle predette armi. Perciò, convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, e quieto vivere de'ſuoi ſudditi, che s'oſſervi *ad unguem* quanto in eſſo ſi contiene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, s'oſſervi „ inviolabilmente quanto in detto preinſerto „ Bando ſi contiene da qualſivoglia perſona, „ di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, tanto titolata, come non titolata, così nobile, come ignobile, Uomini d'armi, „ Cavalli leggieri, Colonnelli, Maſtri di Campo, Capitani d'Infanteria, Alfieri, Sergenti di qualſivoglia nazione, continui, intertenidi, e qualſivoglia altro ſoldato, tanto a cavallo, quanto a piedi, Capitani di „ galea, marinai, ed altre genti, e capi di „ eſſe, Ufficiali Regi, ed altri ſtipendiarj di „ qualſivoglia Tribunale, e Capitani di giuſtizia, loro guardie, e gente di Corte ed „ altri, che per privilegio, *ſeu* licenze foſſe loro conceduto portare ogni ſorta d'armi, ſotto le medeſime pene, in detto preinſerto Bando contenute, e dichiarate, quali „ s'eſeguiranno irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori d'eſſe in qualſivoglia de'caſi, in „ detto Bando narrati “.

Poena ead.

Ordinando, e comandando al Reggente, e a' Giudici di detta Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri Ufficiali del preſente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, che debbano tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, e procedere all'eſecuzione delle pene in eſſo contenute, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neap. die 16. Aprilis 1603. El Conde de Venavente. Vidit Goroſtiola R. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salazar Secret. In Bann. 1. fol.* 8.

16 April 1603. El Conde de Venavente.

E perchè ſiamo informati, che il preſente Bando non iſtà nella ſua oſſervanza, come per eſſo ſta provveduto, ed ordinato; ma per molte perſone, contra la forma di quello, ſi portano, tengono, e fanno delle dette armi, dal che ne ſono cauſati molti ſcandali, delitti, ed altri inconvenienti in diſſervizio di Sua Maeſtà, e danno de'ſuoi ſudditi, al che volendo Noi provvedere, per lo quieto, e pacifico vivere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale “ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti s'oſſervi inviolabilmente il preinſerto Bando da ogni perſona, di „ qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ titolata, e non titolata, così nobile, come ignobile, Uomini d'arme, e Cavalli leggieri, Colonnelli, Maſtri di Campo, Capitani d'Infanteria, Alfieri, Sergenti di „ qualſivoglia nazione, continui, e intertenidi, e qualſivoglia altro Soldato a cavallo, „ ed a piedi, Capitani di galea, Marinai, „ ed altra gente, e capi d'eſſe, ed Ufficiali „ Regj, ed altri Stipendiarj di qualſivoglia „ Tribunale, e Capitani di giuſtizia, loro „ guardie, e gente di Corte, ed altri, che „ per privilegio, o licenze foſſe loro conceduto il portar ogni ſorta d'armi, ed anche „ Cavalieri dell'abito di San Giovanni, ſotto le medeſime pene in detto preinſerto „ Bando contenute, e dichiarate, quali s'eſeguiranno irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori d'eſſo in qualſivoglia de' caſi, in detto Bando narrati; non oſtante, come di „ ſopra è detto, qualſivoglia licenza, o privilegio, che teneſſero, atteſo che con queſto dichiariamo, che quelle s'intendano rivocate colla ſopraddetta proibizione, che non „ poſſano portare delle ſopraddette armi “. Ordinando, e comandando al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a tutti gli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, che debbano tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, e procedere all'eſecuzione delle pene, in eſſo contenute. *Dat. Neap. die 6. Junii 1607. El Conde de Venavente. Vid. Conſtant. Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vid. Barion. Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salazar Secr. in Bann. 2. fol. 31.*

6. Jun. 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XII.

Facultas deferendi arma conceſſa a S. E. non comprehendit pugiones, ſtiletos ſeu ſerreum ad armam ſubulae nec pugionem diloricantem.

A Noſtra notizia è pervenuto, come molte perſone di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed altre parti del preſente Regno, ſotto colore, che loro ſieno ſtate concedute da Noi licenze di poter andare armate d'ogni ſorta d'armi proibite, eccettuato ſolo archibuſetto picciolo, vadano armate di pugnali, daghe, ſtiletti, e ſmagliatori, dal che ne poſſono naſcere molti inconvenienti, ſcandali, e delitti in diſſervizio di noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, e danno de'ſudditi. E volendo Noi in ciò rimediare, come ſi conviene per lo buon governo del pacifico, e quieto vivere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale “ Ordiniamo, e „ comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ eccettuati ſolamente i Capitani di giuſtizia, *ſeu* di guardie di queſta Fedeliſſima „ Cit-

„ Città con loro famiglie, e guardie del Reggente della Gran Corte della Vicaria, preſuma, nè ardiſca, così in queſta predetta Città di Napoli, come in qualſivoglia altro luogo del preſente Regno, portare de' predetti pugnali, daghe, ſtiletti, e ſmagliatori, non oſtanti le predette licenze d'armi, che teneſſero ſpedite da Noi, atteſo che per lo portar di detti pugnali, daghe, ſtiletti, e ſmagliatori *tantum* col preſente Bando le rivochiamo. Reſtando però ferme le predette licenze circa il portar dell'altre armi, le quali debbano rimanere in loro *robore & efficacia*, ſotto pena a chi contravverrà di ducati 1000. a' nobili, o di relegazione in Iſola dichiaranda, ed agl'ignobili, di cento once, o anni tre di galea, a noſtro arbitrio, ed altre pene contenute ne' Regj Bandi, da Noi, e da' noſtri Predeceſſori emanati circa il portare de' detti ſtiletti, e ſmagliatori, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori ". Ordinando, e comandando al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a tutti gli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, tanto Regj, come di Baroni, che debbano tenere particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente Bando, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neap. die 24. menſis Januarii 1609. El Conde de Venavente. Vidit Conſtantius Regens. Vidit de Caſtellet Regens. Vidit Valcarcel Regens. Salazar Secretarius. Locus † ſigilli. Regiſtrata in Ban. or. 1. fol. 121. die 27. Januarii 1609. Neap. fuit publicatum.*

Poena centusſium mille, vel unc. centum, & releg. aut triremis per triennium ultra alias ſtatutas, vide prag. 10. 14. §. 2. hoc tit. & 22. §. 2. 2.

24. Jan. 1609. El Conde de Venavente.

Bannum Magnae Curiae Vicariae cum inſertione ordinis S. E.

Sive.

PRAMMATICA XIII.

Nullus ſubditus Cur. Admir. poſſit deferre intus urbem, neque in ſuburbiis ſclopum parvum globo plenum.

BAndo, e comandamento da parte della Gran Corte della Vicaria, per lo quale ſi notifica a tutt'i Sudditi della Corte del grand'Ammiraglio, come per l'Eccell. del Signor Vicerè del preſente Regno è ſtato ſcritto biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*. Dize Su Excell. que V. S. de orden, que ninguno de los ſuditos dela Corte del grande Admirante pueda llevar archibuzetes, ni piſtolas, y eſclopetas largas, cargadas por dentro deſta Ciudad, y ſus Burgos por que llevandolas cargas Su Excell. manderà ſean caſtigados, lo avviſo a V. S. para que ſe pueda exequutar. De Cancell. à 29. de Julio 1609. Andres de Salazar. Secret. Per oſſervanza del quale biglietto, ci è paruto fare il preſente Bando, „ Ordinando, e comandando a tutt'i ſudditi della Corte del grand'Ammiraglio, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, non ardiſcano, ne preſumano portar Archibuſetti piccioli, nè piſtole, nè ſchioppi carichi per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, ſotto pena, riſervata ad arbitrio di Sua Eccellenza, quale s'eſeguirà irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori. *Dat. Neap. die 2. Martii 1610. D. Franceſco Freccia, Macedon. Brancat. de Franch. die 5. Martii 1610. Neap. fuit publicatum.*

2. Martii 1610. D. Franc. Freccia.

PRAMMATICA XIV.

Renovatur prohibitio delationis, uſus, & fabricationis armorum.

Concordant pragm. 40. & 41.

A Tempo del governo dell'Illuſtre Conte di Venavente, noſtro Predeceſſore, Vicerè in queſto Regno, nell'anno 1603. di ſuo ordine furono ſpediti, e pubblicati Bandi, per oſſervanza d' altri ſpediti per gl'Illuſtri ſuoi Predeceſſori circa la proibizione dell'armi, e del portare delle Bacchette per la Città, come da eſſi più largamente appariſce, a' quali ci rimettiamo. E perchè, eſſendo Noi nuovamente giunti nel governo di queſto predetto Regno, intendiamo, che i precalendati Bandi, non iſtanno in quell'oſſervanza, che conviene dal che ne poſſono naſcer molti incovenienti, delitti, ed omicidj, in deſſervizio di Noſtro Sig. Dio, di Sua Maeſtà Cattolica, danno del Pubblico, e quieto vivere. Perciò volendo ovviare a tali inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, ſi debbano inviolabilmente oſſervare le coſe infraſcritte, *videlicet*.

Prohibentur pugiones.

Vide prag. 16. infra eod. & 17. 18. §. 5.

1. *In primis* „ che niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, Colonnelli, Maeſtri di Campo, Capitani d'Infanteria, Alfieri, Sergenti, Uomini d'armi, Cavalli leggieri, continui, intertenidi, e qualſivoglia altro ſoldato a cavallo, ed a piedi. Capitani di galea, Marinai, ed altra gente, e capi d'eſſe, Ufficiali Regj, ed altri ſtipendiarj di qualunque Tribunale, *etiam*, che per privilegio, o licenza foſſe loro conceduto il portare ogni ſorta d'armi, preſuma portare daghe, e pugnali, tanto per queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, come per qualſivoglia altra parte del preſente Regno, ſotto pena a' nobili di duc. 1000. o tre anni di relegazione in Iſola dichiaranda, ed agl'ignobili di cento once, o di tre anni di galea, a noſtro arbitrio, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori.

Poena ead.

Prohibentur ſicae diloricantes coltri acuti, ſtili ferrei aculeati ſemicentes, & machetae minores tribus palmis, vide prag. 37.

2. E così anche „ Proibiamo ſotto le medeſime ſopraddette pene, che non ſi portino ſmagliatori, coltelli appuntati, pontaroli, mezze ſpade, coltelle, e ſtorte di tre palmi a baſſo, nè altra ſorta di ferri appuntati, e quelli coltelli, i quali non ſono appuntati, non ſi poſſano portare più lunghi d'un palmo, e che non ſieno a due tagli nella cima, ſieno quadri, di ſorta che non abbiano ſegno alcuno di punta, nè la cima predetta vada ſalendo di maniera che faccia crocco, o altro ſegno di punta, „ aſſai,

Stili ad formam ſubulae prohibentur.

Prag. 10. ſup. eod.

„ aſſai, nè poco. *Verum* in quanto agli ſtiletti, vogliamo, che reſtino in loro *robore* tutt'i Bandi fatti, così contra quelli, che li porteranno, come contra quelli, che delinqueranno con eſſi“. Ed acciò, che in tutto, e per tutto ſi levino dette ſorte d'armi “ Ordiniamo, e comandiamo ſimilmente, che dal dì della pubblicazione di queſto, niuno Spadajo ardiſca di fare, nè far fare, vendere, portare, nè far portare di fuora del preſente Regno, i detti ſmagliatori, daghe, pugnali, e ſtiletti, ſotto pena di tre anni di galea; con dichiarazione però, che i chirurgi, per l'eſercizio di loro arte poſſano portar quelli ferramenti con punta, che s'adoprano nella predetta loro arte, poichè ſenza eſſi non potrebbero eſercitarla, e ne naſcerebbe danno al Pubblico, e che i ruſtici ancora, che ſervono negli eſercizj ruſticali, poſſano portare di quelli ferri appuntati, che in detti ſervizj ſi ſogliono adoprare, purchè non ſi portino per lo abitato eccetto per tranſito, e queſto vogliamo, che s'oſſervi, non oſtante qualſivoglia licenza ſpedita dagl'Illuſtri Vicerè, noſtri Predeceſſori.

Confirmatur per prag. 20. & 22. §. 2.

Poena triremis per triennium, antea per prag. 10. erat quinquennium, quoad ſtilos.

Enſes longiores prohibentur. Confirmatur per pragm. 18. §. 2. p 22. 27. 33. & in 36 augetur poena.

3. *Item* „ Ordiniamo, e comandiamo, che non preſuma perſona alcuna, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, portare ſpada più di quattro palmi di canna lunga in tutto, levato il manico, ſotto pena, *etiam* corporale, a noſtro arbitrio riſervata, ſecondo la qualità della perſona; ma ſia ſolamente lecito di portare le dette ſpade della datta miſura a quelle perſone, a chi è permeſſo di portarle.

Loricae calvariae ferreae, manicae, & chirothecae.

4 *Item* „ Comandiamo, che niuna perſona, di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, ancorchè foſſe uomo d'armi, cavallo leggiero, ſoldato a piedi, o a cavallo, intertenido, o qualſivoglia ſtipendiario di qualunque grado, e dignità, e di qualſivoglia nazione, poſſa, nè debba portare giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, *ſeu* petti forti, brocchieri, o rotelle di legno, o di ferro, o di qualſivoglia altra qualità, mazze ferrate, baleſtre picciole a pozone, ed accettulli, così per queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, come in qualſivoglia parte del preſente Regno, non oſtante qualſivoglia privilegio, o licenza, che teneſſero di poterle portare, eccettuandone però gli uomini d'armi, e cavalli leggieri, a' quali vogliamo, che ſia lecito portarli, quando ſtaranno in ſervizio preſſo le loro bandiere, ſotto pena a' contravvegnenti di anni tre di galea agl'ignobili, oltra la perdita dell'armi.

Loricatae pilei ferrei, pectorale, parmae, clavae ferratae, baliſtae, & ſecuriculae prohibentur.

Poena triremis per triennium, & armorum amiſſione Vide pragm. 22. §. 2.

Globuli plumbei ferrei, & lapides prohibentur.

Poena quatuor ictuum funis, vel alia corporis. Confirmatur per pragm. 22. §. 5.

5 „ Ordiniamo ancora, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, debba portare per queſta predetta Città, e ſuoi Borghi, nè in qualſivoglia altra parte del preſente Regno predetto, piombate, ferri, brecce, nè altre ſorte di pietre, atte a portarſi per offender con eſſe, ſotto pena a chi contravverrà, di quattro tratti di corda, o altra corporale a noſtro arbitrio

Sclopi breviores prohibentur. Concordat pr. 12. 25. & ſeq.

6 *Item* „ ordiniamo ed eſpreſſamente comandiamo, che niuna perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, o non titolata, nobile, ed ignobile, uomini d'armi, e cavalli leggieri, e quali ſi vogliano altri ſtipendiarj, a' quali per privilegio foſſe conceduto il portare d'ogni ſorta d'armi, preſuma, nè debba portare, nè tenere in caſa archibuſetti, o ſchioppi piccioli a focile, che ſieno di tre palmi a baſſo con tutto il teniero, nè portarli, ed immetterli da fuori di queſto predetto Regno, nè anche canne, nè focili, e chiavi di detti archibuſetti, e ſchioppi piccoli; ma ſolamente que' focili, e chiavi, che ſono di ſchioppi di tre palmi in su, ſotto pena a' contravvegnenti, cioè a chi le porterà, di morte naturale, o di duc. 2000. e chi li terrà in caſa, o l'immetterà fuori del predetto Regno, di tre anni di relegazione, ſe ſarà nobile in Iſola per Noi dichiaranda, e di tre anni di galea all'ignobile, e di duc. mille a noſtro arbitrio. Dichiarando però, che i Capitani di Giuſtizia, e loro Miniſtri, e tutte le altre genti di Corte, non ſi comprendano nella preſente proibizione; Coſicchè loro ſia lecito di portare qualſivoglia ſorta d'armi, *etiam* proibite.

Poena mortis, aut duc. duorum mille, vide prag. 30.

Poena relegationis, aut triremis per triennium, aut centuſſium mil'e.

Sclopi parvi non fabricantur. Vide prag. ſeq.

Poena relegationis, vel triremis per decen.

7 „ Proibiamo ancora, che niuno Maeſtro, o perſona poſſa, nè debba fare, o far fare, conſtruire, nè accomodare, o lavorare detti archibuſetti, e ſchioppi piccioli a focile, nè vendergli, o comprargli in qualſivoglia modo, ſotto pena di dieci anni di relegazione in *Iſola* a' nobili, e dieci anni di galea agl'ignobili.

Sclopi longi prohibentur per loca habitata.

8 *Item* „ che niuna perſona debba portare archibuſo, nè ſchioppi a focile di qualſivoglia lunghezza, che ſia carico, nè con la pietra al focile, tanto per queſta Città predetta di Napoli, e ſuoi Borghi, come per qualſivoglia altro luogo abitato del preſente Regno, ſotto pena a' nobili d'anni cinque di relegazione, ed agl'ignobili d'anni cinque di galea; reſtando in loro *robore*, *&* *efficacia*, tutti gli altri Bandi ſopra la proibizione dell'altre armi, per quanto al preſente non contraddicono, *&* *citra praejudicium* delle pene incorſe contra di quelli, che avranno contravvenuto a' precalendati Bandi. Ed a riſpettto degli Arrendatori, a' quali in virtù di loro capitolazioni ſi permette, che poſſa andare armato certo numero di perſone per ſervizio di loro arrendamenti; Vogliamo, che loro ſi permettano tutte l'armi defenſive, e dell'offenſive, ſpade giuſte, archibuſi, o ſchioppi a focili, ed a micci, maggiori di tre palmi, ronche, ed armi in aſte ſolamente, non oſtante qualſivoglia licenza, che tengano, quale vogliamo, che s'intenda, e ſi oſſervi nel modo ſopraddetto.

Poena releg. vel remig. per quinquennium. Vide prag. 31. & 32. hoc tit.

Conductores vectigalium utantur armis interdictis.

Virgae prohibentur. Con-

9 *Item* „ comandiamo che niuna perſona di di qualſivoglia ſtato, grado, carico, ufficio, „ pre-

ſirmatur per pr. 19. §. 2. & prag. 25.

„ preminenza; condizione, e nazione ſi ſia,
„ titolata, e non titolata, nobile, ed igno-
„ bile, debba in modo alcuno, nè a cavallo,
„ nè a piedi portare bacchette in mano per
„ queſta predetta Città, e ſuoi Borghi, nè
„ tampoco le poſſano portare i Cavallerizzi
„ per dentro queſta Città predetta; ma *ſolum*
„ poſſano portare quelle, che fanno male a'
„ cavalli in campagna, i quali poſſano por-
„ tarle in quello intermezzo di tempo *tan-*
„ *tum*, che fanno detto eſercizio, e non più,
„ ſotto pena a' contravvegnenti di ducati mil-
„ le, o d' anni tre di relegazione in Iſola,
„ per Noi dichiaranda a noſtro arbitrio, e ſe
„ sarà ignobile di once cento, o tre anni
„ di galea.

Poen. duc. mille, vel relegat. aut triremi. per triennium, & unc. centum. Facultates contra pr. non concedantur.

10 „ Ordinando particolarmente con queſto
„ al Reggente della Gran Corte della Vica-
„ ria, e qualſivoglia altro Miniſtro, che non
„ poſſano, nè debbano dar licenze, nè diſpen-
„ ſare alle proibizioni, nel preſente noſtro
„ Bando contenute.

11 „ Comandiamo ancora al Reggente pre-
„ detto, ed a' Giudici di detta Gran Corte del-
„ la Vicaria, Governatori, ed Uditori Pro-
„ vinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri Uf-
„ ficiali del preſente Regno, tanto Regj, co-
„ me de' Baroni, *reſpective* a chi tocca, che
„ debbano, e ciaſcuno di eſſi debba tenere
„ particolar penſiero dell' oſſervanza del pre-
„ ſente noſtro Bando, e contra i traſgreſſori,
„ e contravvenienti in ciaſcheduno de' soprad-
„ detti capi eſeguire le ſopraddette pene irre-
„ miſſibilmente ". *Datum Neapoli die* 18. *menſis Auguſti* 1610. *El Conde de Lemos. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Montoya Proreg. Salaz. Secretarius. Regiſtrata in Bannor. fol.* 2.

18. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XV.

Facultas fabricandi, & reficiendi ſclopos breviores pro uſu Reg. Cur. conceditur in Provincia Campaneae a Regente M. C. V. in aliis Provinciis a Juſtitiariis. Concordant pragm. 20. 21. §. 3. 4. pr. 22. §. 7. & pr. 38.

TRa le altre Prammatiche, e Bandi di noſtro ordine ſpediti al principio del noſtro ingreſſo al governo di queſto preſente Regno, v'ha *Capitolo* in uno di eſſi, per lo quale ſi ordina, che niuno Maeſtro, o perſona poſſa, nè debba fare, o far fare conſtruire, nè accomodare, o lavorare archibuſetti, o ſchioppi piccioli a focile, nè venderli, nè comprargli in qualſivoglia modo, ſotto pena di anni dieci di relegazione a' nobili, e di dieci anni di galea agl' ignobili; ed acciocchè il *Capitolo* predetto ſtia nella ſua oſſervanza, come conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, e comandiamo, che
„ in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed
„ altre quali ſi vogliano Città, Terre, e luoghi
„ del preſente Regno, niuno Maeſtro, o per-
„ ſona poſſa, nè debba fare, o far fare con-
„ ſtruire, lavorare, nè accomodare, vendere,
„ comprare in qualſivoglia modo detti archi-
„ buſetti, e ſchioppi piccioli a focile, ſotto
„ le pene predette; eccettuato ſolo per quel-
„ li, che biſognano a perſone, che ſervono
„ alla Regia Corte, per ſervizio de' quali ci
„ contentiamo, che ſi poſſano conſtruire, la-
„ vorare, ed accomodare; con licenza però
„ *in ſcriptis* del Reggente della Gran Corte
„ della Vicaria, per quanto tocca al lavo-
„ rargli, ed accomodargli, e farli lavorare, ed
„ accomodare in queſta Città di Napoli; e
„ nella Provincia di Terra di Lavoro a ri-
„ ſpetto degli altri luoghi del preſente Re-
„ gno, con licenza ſimilmente *in ſcriptis* de'
„ Governatori Provinciali " ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, maggiori, e minori, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza della preſente noſtra Prammatica, e contra de' traſgreſſori eſeguire le pene, in eſſa contenute; ed acciocchè ſia nota a tutti, comandiamo, che della preſente ſe ne affigga copia autentica in *Valvis* de' Regj Tribunali di queſta fedeliſſima Città. *Datum Neapoli die* 23. *Januarii* 1613. *El Conde de Lemos. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Montoya Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragmaticarum* 2. *fol.* 51.

Poena eadem.

23. Jan. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XVI.

Nonnullae perſonae non comprehendae in pragm. prohibentibus delationem pugionis.

I Molti omicidj, e delitti, che in queſta Città, e Regno ſi ſono andati commettendo, particolarmente con pugnali, e daghe, induſſero molti degl' Illuſtri Noſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, a proibire per le pubbliche Prammatiche, e Bandi l' aſportazione, fra l'altre armi, di detti pugnali, e daghe, ed ultimamente giunti Noi al governo di queſto detto Regno, ritrovando diſuſati detti Bandi; poichè da molti ſi portavano licenzioſamente le dette armi, e da quelli ſuccedeano diverſi omicidj, ed eccessi: per ovviare a tali inconvenienti fu di Noſtro ordine emanato, e pubblicato Bando, ſotto la data de' 18. Agoſto 1610. per proibizione di molte ſorte d'armi, che per Noi furono conſiderate di molto ſcandalo, e danno a queſta Città, e Regno; proibendo, fra l' altre armi, l' aſportazione di daghe, e pugnali, come per lo capitolo in detto Bando (fra gli altri) contenuto del tenor ſeguente. *In primis* " che qualunque perſona, di qualunque
„ ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata,
„ o non titolata, nobile, o ignobile, Colon-
„ nelli, Maeſtri di Campo, Capitani d' In-
„ fanteria, Alfieri, Sergenti, Uomini d'arme,
„ Cavalli leggieri, continui, intertenidi, Ca-
„ pitani di galee, marinai, ed altre genti,
„ e capi di eſſe, Ufficiali Regj, ed altri ſti-
„ pendiarj di qualunque Tribunale, *etiam*,
„ che per privilegio, o licenza foſſe loro con-
„ ceduto il portare ogni ſorta d'armi, preſu-
„ ma portare daghe, o pugnali, così per que-
„ ſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Bor-
„ ghi, e Caſali, come per qualſivoglia parte
„ del preſente Regno ſotto pena a' nobili di
„ ducati mille, o tre anni di relegazione in
„ Iſola dichiaranda, ed agl' ignobili di cen-
„ to once, e tre anni di galea, a noſtro ar-
„ bitrio

Ut ſupra pr. 14. eod. tit.

„ bitrio, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra „ de' traſgreſſori “. E ſe bene dopo la pubblicazione di detto noſtro Bando ſi ſono molti aſtenuti dal portare detti pugnali, e daghe, e così evitati molti mali, che ne ſarebbero ſucceduti; tuttavolta, ci è al preſente venuto a notizia, che detto Bando vada diſuſandoſi; e convenendo al ſervizio di Noſtro Signore Dio, ed al pubblico beneficio, che detto noſtro Bando s' oſſervi inviolabilmente, che il portare ſimili armi di tanto ſcandalo, non ſi permetta, ma ſi eviti quanto ſia poſſibile, e che chi ci contravviene, ſia caſtigato, com'è di dovere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente confermando di nuovo detto noſtro Bando, e tutti gli emanati circa queſto per gl'Illuſtri noſtri Predeceſſori (in quanto al preſente non contraddicono) fare di nuovo il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale di nuovo „ Ordiniamo, e comandiamo, che qualſivoglia perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, „ e condizione ſi ſia, titolata, o non titolata, nobile, o ignobile, Colonnelli, Maeſtri di Campo, Sergenti maggiori, Capitani d'Infanteria, Alfieri, Sergenti, uomini d'armi, Cavalli leggieri, continui, intertenidi, ed altri quali ſi vogliano ſoldati da cavallo, o da piedi, Capitani di galea, Marinai, ed altre genti, e Capi di eſſe, Ufficiali Regj, e ſtipendiarj di qualſivoglia Tribunale, ancorchè per privilegio, o licenza particolare foſſe loro conceduto il portare ogni ſorta d'armi, non ardiſcano, „ nè preſumano portare daghe, nè pugnali, „ nè per queſta Fedeliſſima Città, nè per „ qualſivoglia parte del preſente Regno, ſotto „ detta pena a' nobili di ducati mille, o tre „ anni di relegazione in Iſola dichiaranda, „ ed agl'ignobili di once cento, o tre anni di galea, a noſtro arbitrio; quali pene „ vogliamo, che s' eſeguano irremiſſibilmente „ contra de' traſgreſſori, non oſtante che „ pretendeſſero d' avere, o aveſſero per lo „ portare di dette daghe, o pugnali, qualſivoglia privilegio, o licenza, come s'è detto; atteſo, che quegli, o quelle per lo preſente Bando ordiniamo, e vogliamo, che „ ſieno di niun valore; eccettuando però, e „ riſervando dal preſente Bando il Maeſtro „ di Campo, Sergente Maggiore, Capitani, „ Ajutanti, Alfieri, e Sergenti dell' Infanteria „ Spagnuola, che ſervono, o ſerviranno attualmente in queſto Regno, il Capitano della „ Guardia degl' Illuſtri Vicerè del Regno, e ſuoi „ Ufficiali, l' Uſciere maggiore, ed i Portieri „ della Camera di detti Illuſtri Vicerè, i „ Portieri de' Circoſpetti Reggenti della Real „ Cancelleria, e quelli di detta Cancelleria, „ a' quali vogliamo, ed ordiniamo, che ſia „ permeſſo il portare i detti pugnali, e daghe; attento a' ſervizj, a che attendono “: Ordiniamo colla preſente al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, e tutti altri quali ſi vogliano Ufficiali, e Miniſtri di Giuſtizia del preſente Regno, così Regj, come Baronali, che debba ciaſcuno di loro tener particolar penſiero dell'oſſervanza del preſente noſtro Bando, e contra de' traſgreſſori di eſſo procedere all' eſecuzione di dette pene. *Datum Neap. die* 10. *menſis Auguſti* 1614. *El Conde de Lemos. Vidit de Caſtellet R. Vidit de Ponte Regens. Vidit Montoya Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum* 2. *fol.* 68.

Pœna eadem. Concordat pr. 22. §. 1. & eſt correcta pr. 17. 19. §. 3.

Perſonae non comprachenſae.

Aug. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XVII.

Habens facultatem deferendi enſem, deferat etiam pugionem.

GLi anni paſſati in tempo del Governo dell' Ill. Conte de Lemos noſtro padre di buona memoria, di ſuo ordine fu fatto, e pubblicato Bando, ſotto la data de' cinque di Giugno 1600. contenente, che ad ogni perſona, che portava ſpada, foſſe anche lecito con eſſa poter portare il pugnale, *ſeu* daga, tanto in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come in tutto il preſente Regno, e ciò non oſtanti le proibizioni, che vi erano, circa il portare di dette ſorte d'armi, e che ſenza la detta ſpada non ſi poteſſe altrimenti portare detto pugnale, *ſeu* daga, e che gli ſmagliatori in conto niuno ſi poteſſero portare, nè con la ſpada, nè ſenza, ſotto le pene, in eſſo contenute, ſiccome più particolarmente in detto Bando appariſce. Al preſente ſe bene dal noſtro Predeceſſore, ed anche da Noi ſta proibito il portare detti pugnali, e daghe, tuttavolta per alcuni degni riſpetti, moventi la mente noſtra, e per ſeguire i veſtigj di detto noſtro padre, con voto, e parere del R. Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto “ Confermare tal Bando, e vogliamo, e dichiariamo col preſente altro „ noſtro Bando, *omni tempore valituro*, che „ quali ſi vogliano perſone, di qualunque ſtato, „ grado, e condizione ſi ſieno, alle quali è „ lecito portar la ſpada, così in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come in tutto „ il preſente Regno, poſſano anche portare „ il pugnale, *ſeu* daga, non oſtanti le proibizioni predette; e quando per alcuna occaſione ſi levano la ſpada, debbano anche „ levarſi il pugnale, *ſeu* daga, coſicchè non „ poſſano portare detto pugnale, o daga, ſe „ non inſieme colla ſpada, come di ſopra, „ nè tampoco ſi poſſano far portare la ſpada „ da' loro creati, ed eſſi portare il pugnale, „ *ſeu* daga, ma la debbano portare eſſi medeſimi con detto pugnale, *ſeu* daga, altrimenti non lo poſſano portare, ſe non colla ſpada, come di ſopra ſta dichiarato. E „ quelli, che porteranno aſſolutamente detto „ pugnale, o daga ſenza la detta ſpada, vogliamo, che incorrano, e così per lo preſente Bando dichiariamo, che s' intendano „ eſſere incorſi, nella pena di ſette anni di „ relegazione, eſſendo Nobili, e di ſette anni di galea agl' ignobili. Reſtando *in loro robore, & efficacia* gli altri Bandi circa la „ proibizione degli ſmagliatori, e ſtiletti, „ quali vogliamo, che ſi oſſervino “ *ad unguem*. Ordinando, e comandando a tutti, e ſin-

Confirmatur per pragmat. ſeq. §. 1. & & pragmat. 19. §. 1. corrigitur per prag. 22. §. 1.

Revocatur per ſequent. prag. num. 3. ad annos tres tantum; ſed per prag. 22. §. 1. aliter ſtatuitur.

ſingoli Ufficiali, e Tribunali, tanto Regj, come di Baroni nel preſente Regno, che così lo debbano oſſervare, ed eſeguire inviolabilmente, ciaſcuno in ſua giuridizione, che tal' è noſtra volontà. *Datum Neap. die 4. Februarii 1616. El Conde de Lemos. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Lopez Proreg. Salazar Secret. In Bannorum 1. f. 93.*

4. Febr. 1616. El Conde de Lemos.

§. I.

Arma non deferantur, niſi facultates ſint relatae in libros M. C. V. ſed vide prag. 51.

Che tutte le licenze d'armi concedute per noi, o per qualſivoglia altro Tribunale, *etiam* della Camera della Sommaria, Grande Ammiraglio, e Commeſſario di Campagna non vagliano, &c. *ex prag.* 10. §. 86. *de offic. Judic.*

§. II.

Abſque permiſſu Curiae habitantes non utantur facultatibus ferendi arma.

Item, che tutte le licenze, *ut ſupra*, concedute, *etiam* da Noi per iſcrittorio, o per lo noſtro Collateral Conſiglio, &c. *ex d. pragm.* 10. §. 87.

§. III.

Commiſſarii Campaneae non dent licentiam armorum intus Civitatem Neap. Burgos, & licentiae Audientiarum non vacant extra Provinciam.

Che i Commeſſarj di Campagna, non diano licenze d'armi per queſta Fedeliſſima Città, Borghi, e Caſali, nè le licenze dell' Udienze vagliano *extra Provinciam, ex d. Pragm.* 10. §. 88.

PRAMMATICA XVIII.

Confirmatio praecedentium omnium Prag. circa prohibitam delationem armorum. Vid. prag. 33. quoad enſes.

SE bene per li noſtri Predeceſſori, che *pro tempore* ſono ſtati al governo di queſto Regno, ſono ſtati fatti, e di loro ordine pubblicati diverſi Bandi, e Prammatiche, tanto in queſta Fedeliſſima Città, come in tutto il preſente Regno, dove ſi proibiſce il portare dell' armi, ſotto diverſe pene a' contravvegnenti; tuttavolta per quanto ſiamo informati, tali Prammatiche, e Bandi ſono andati in diſuſo, ed indifferentemente ſi portano dette armi, così per queſta predetta Fedeliſſima Città, come per lo preſente Regno, da gran numero di perſone, e ciò la maggior parte in virtù di diverſe licenze, che a loro ſono ſtate concedute. Dal che teniamo per certo, che ne ſono cauſati omicidj, ed altri delitti. Per il che Noi volendo rimediare, come conviene per la buona amminiſtrazione della giuſtizia, quieto vivere, e buon governo di detto Regno, a tale che ſi evitino tanti mali, e che dette Prammatiche, e Bandi, fatti per beneficio pubblico, ſieno oſſervati, com' è di dovere: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che dette „ Prammatiche, e Bandi, per li quali ſta „ proibito il portare dell' armi, ſi oſſervino da „ qua in avanti ſotto le pene, in eſſi contenute, e dichiarate, coſicchè dal dì della pubblicazione del preſente Bando *in antea*, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e „ condizione ſi ſia, preſuma, nè ardiſca portare, tanto per queſta predetta Fedeliſſima „ Città, quanto per qualſivoglia parte del „ preſente Regno ſchioppi piccioli, nè ſchioppi d'altra qualità, nè ſmagliatori, e ſtiletti, nè daghe, *ſeu* pugnali aſſolutamente, „ nè altra qualſivoglia ſorta d'armi, che abbia proibizione per Bandi Regj, e Prammatiche, non oſtante qualſivoglia licenza, „ che teneſſero di poter portare dette armi, „ *ut ſupra* dichiarate, e ſpedite da' Noſtri Predeceſſori, e da qualſivoglia Tribunale di „ queſta predetta Città, e del preſente Regno, le quali licenze col preſente le rivochiamo, ed annulliamo, e quelli, che le „ porteranno, vogliamo, che incorrano nelle „ pene contenute in dette Prammatiche, e „ Bandi per l'aſportazione di dette armi; „ quali Prammatiche, e Bandi per lo preſente confermiamo, ed ordiniamo, e comandiamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran „ Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, e tutti gli altri Ufficiali di Giuſtizia di queſta „ predetta Fedeliſſima Città di Napoli, e del „ detto preſente Regno, a chi ſpettaſſe, che „ in eſecuzione del preſente Bando oſſervino, „ e facciano oſſervare dette Prammatiche, e „ Bandi, come per quelli ſta ordinato, ſenza „ eccezione di perſona alcuna delle compreſe „ in dette Prammatiche, e Bandi; riſervati, „ però quelli, che attualmente ſervono, e „ ſerviranno nella cattura de' delinquenti, come ſono Capitani di giuſtizia di queſta predetta Fedeliſſima Città, ed uomini di loro guardia, Barricelli, e Capitani di Campagna, e quelli, che attualmente ſervono, „ e ſerviranno alla perſecuzione de' fuoruſciti appreſſo il Commeſſario di Campagna, e „ Regie Udienze Provinciali.

Poena ead.

Concordat prag. 35. 40. 44.

Perſonae exemptae.

Perſequentes utiles.

Circitores cum familia.

„ 2 Di più proibiamo eſpreſſamente, che „ niuna perſona di qualſivoglia qualità poſſa, „ nè debba portare la ſpada più lunga della „ miſura ſtabilita, e così ancora ſi proibiſce „ per lo preſente Bando, che non ſi poſſano „ portare le ſpade co' foderi, e pendenti tagliati colle ſtellette di ferro, e co' puntilli „ ſotto le guardie, che viene a tenere la ſpada in modo che ſenza vederſi cacciare la „ ſpada dal fodero, in un ſubito ſi vede arrancata, ſotto pena a' Nobili, che le portaſſero, d'anni tre di relegazione, ed agl' „ ignobili d'anni tre di galea; nella quale „ medeſima pena di galea, vogliamo, che incorrano i Maeſtri ſpadai, o altre perſone, „ che faranno ſimili ſorte di ſpade con detti foderi nel modo predetto, nè tampoco quelle, che ſi trovaſſero fatte le poſſano tenere a vendere, ſotto l'iſteſſa pena da „ eſeguirſi contra de' tranſgreſſori irremiſſibilmente.

Enſes longiores prohibentur. Confirmatur per pragm. 22. § 5. Pragm. 27. 33. 36. item pendentes enses cum vaginis incitis, & petentis cum fibula clanclaſtina poena relegat. aut remper trienium poena ead.

Poena ead.

3 E perchè abbiamo ritrovato, che alcuni de' noſtri Predeceſſori hanno permeſſo ne' loro governi, che ſi poſſa portare il pugnale, *ſeu* daga inſieme colla ſpada, e parendo queſto a Noi bene, che s'oſſervi; " Ci è paruto per „ lo preſente Bando dichiarare, che quelle „ per-

Cui licet deferre enſem eidem licet deferre pugionem per prag. 17. & ſeq. §. 1.

„ perſone, alle quali è lecito portar le ſpade, poſſano anche portare il pugnale, *ſeu* daga, inſieme colla ſpada, non oſtante la proibizione *ultimo loco* fatta dal noſtro Predeceſſore, e quando per alcuna occaſione ſi leveranno la ſpada, debbano anche levarſi il pugnale, *ſeu* daga, coſicchè non poſſano portare detto pugnale, o daga, ſe non inſieme colla ſpada come di ſopra, nè tampoco ſi poſſano far portare le ſpade da'loro creati, ed eſſi portare il pugnale, o daga, ma la debbano portar eſſi medeſimi con detto pugnale, *ſeu* daga, e quelli, che porteranno aſſolutamente detto pugnale, o daga ſenza la detta ſpada, vogliamo, che incorrano, e così per lo preſente Bando dichiariamo, che s'intendano eſſere incorſi nella pena di tre anni di relegazione, eſſendo nobili, e di tre anni di galea agl'ignobili ". *Datum Neapoli die 19. menſis Januarii 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Urſinus Reg. Salazar Secret. In Bannorum primo, fol. 25.*

Poena relegationis, vel trir. per triennium, corrigitur per prag. 22. §. 2.

19. Jan. 1621. El Card. Zapata.

PRAMMATICA XIX.

Confirmantur prag. praecipue 14. & 17.

DAgl'Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori è ſtata proibita l'aſportazione dell'armi così offenſive, come defenſive per queſta Fedeliſſima Città, e Regno, per diverſe Prammatiche, emanate ne'tempi a dietro, „ Quali vogliamo, ed ordiniamo ", con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, „ che s'oſſervino inviolabilmente ſotto le pene, in eſſe contenute, e preciſamente la Prammatica dell'Illuſtre Conte di Lemos ſotto la data de' 18. Agoſto 1610. ed a riſpetto del portare unitamente ſpada, e pugnale, vogliamo, che s'oſſervi la Prammatica emanata dal detto Illuſtre Conte de Lemos, ſotto la data de' 4. di Febbrajo 1616.

Poen. ead.

Ut ſup. prag. 14.

Ut ſup. prag. 17.

2 Similmente „ da'detti noſtri Illuſtri Predeceſſori ſta proibito il portare le bacchette in mano, così a cavallo, come a piedi, il che con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, vogliamo, ed ordiniamo, che s'oſſervi inviolabilmente, conforme per dette Prammatiche ſta diſpoſto, e particolarmente per la Prammatica dell'Illuſtre Conte de Lemos, pubblicata ſotto la data de' 18. d'Agoſto 1610. ſotto le pene in quelle contenute.

Prohibetur virgarum delatio, confirmatur per prag. 25.

Ut ſup. prag. 14. num. 9. Poen. eadem.

3 Ancora „ ſta proibito da' detti Illuſtri noſtri Predeceſſori il giuocare a diverſe ſorte di giuochi, come appariſce per più Prammatiche pubblicate in diverſi tempi, quali con voto, e parere del Reg. Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, vogliamo, ed ordiniamo, che s'oſſervino inviolabilmente, & *ſignanter* le Prammatiche emanate dall'Illuſtre Conte de Lemos ſotto la data de' 13. d'Agoſto 1610. circa la proibizione de' giuochi, e proibizione del giuoco delle Nocelle, *ſeu* Parretto, riſervando però i luoghi, dove ſtanno i Corpi di Guardia.

Prohibetur ludus.

Ut in tit. de aleatoribus.

De aleat. pr. 9.

4 In oltre „ ſta ancora proibito da' detti Illuſtri noſtri Predeceſſori alle donne meretrici, *ſeu* Cortigiane, che non poſſano andare in cocchio, *ſeu* carrozza, nè in ſedie, nè per mare, quali con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, vogliamo, ed ordiniamo, che s'oſſervino inviolabilmente, e ſpecialmente la Prammatica ſopra ciò emanata dall'Illuſtre Conte di Lemos ſotto la data de' 13. d'Agoſto 1610. ſotto le pene in quelle contenute, dichiarando però, che ſia lecito a dette donne meretrici, *ſeu* cortigiane il potere andare in ſedie in quelle ſedie, che ſieno effettivamente d'allogatore, e non proprie loro, o d'altre perſone particolari, purchè con eſſe non vadano, nè poſſano andare nel Paſſeggiatojo della Coſtiera di Poſilipo, cominciando da Mergoglino, ſotto pena a chi in queſto contravverrà d'incorrere nelle pene anche contenute nella precalendata Prammatica.

Meretrices, non incedant in ſellis geſtatoriis, nec in rhedis, nec in cymbis.

De meret. pr. 8.

Poena ead.

5 *Item* „ è ſtato provveduto dagl'Illuſtri noſtri Predeceſſori per diverſe Prammatiche, circa l'eſtirpazione de' Vagabondi, quali con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, vogliamo, ed ordiniamo, che s'oſſervino inviolabilmente, e particolarmente le Prammatiche emanate dal Rever. Cardinal de Granvela, ſotto la data de' 16. d'Aprile del 1575. e dell'Illuſtre Conte de Lemos, ſotto la data de' 20 di Settembre 1611. ſotto le pene in quelle contenute, e perchè in eſſe fra l'altre pene a riſpetto de' nobili, che contravveniſſero, ſi dà pena di relegazione di due anni nell'Iſola di Lipari, diciamo, che per non iſtare al preſente quell'Iſola nella giuriſdizione di queſto Regno, ſarà in altra, da Noi dichiaranda ".

Extirpentur vagabundi.

Ut in reg. fol. 234. quae continet idem de verbo ad verbum, quae continet prima tertia eodem tit.

Prag. 3. de vagabund.

Ed acciocchè gli ordini ſopraddetti ſieno noti a tutti, ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e ſe n'affiggano copie *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 25. menſis Januarii 1623. El Duque de Alva. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Pragmaticar. primo, fol. 2.*

25. Jan. 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XX.

Confirmatio prag. prohibentium aſportationem armorum. Ut ſupr. prag. 14.

ANcorchè per più Prammatiche, e Bandi editi, ed emanati dagl'Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori al governo di queſto Regno, ſi è proibito il portare, e tenere in caſa archibuſetti piccioli, e ſchioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi, e così anche proibito il fabbricarli, vendergli, ed accomodargli, e proibito anche il portare ſtiletti, e ſmagliatori; abbiamo dopo giunti al governo di queſto Regno inteſo, che molti omicidj, e delitti ſieno ſtati commeſſi con ſimili armi; onde volendo Noi ovviare, quanto ſia poſſibile, a tali delitti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio,

ſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Rinnovando, e confermando tutte le dette Prammatiche, ed i Bandi editi, ed emanati per proibizione di tali armi, in quanto alla preſente non contraddicano, Ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorſe a riſpetto di quelli, che aveſſero a dette Prammatiche, e Bandi contravvenuto, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca dal dì della pubblicazione di eſſa in avanti, commettere delitti con ſimili armi, nè quelle portare ſopra, nè tenere in caſa, ſotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute *reſpective*; quali riſerviamo di poter ampliare a noſtro arbitrio, e vogliamo, che s'eſeguano irremiſibilmente contra de' traſgreſſori, ancorchè di portare tali armi teneſſero qualſivoglia licenza, o commiſſione dagl' Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori, o da Noi, dalla Regia Camera della Sommaria, dal grand' Ammiraglio del Regno, o da altri quali ſi vogliano Officiali, e Tribunali, tanto di queſta Città, quanto del preſente Regno, atteſo che per la preſente rivochiamo, ed annulliamo dette licenze, quali dal dì della pubblicazione della preſente in avanti, vogliamo, che ſieno invalide, e di niun valore.

Prag. 12. 13. 14.

Poena ead.

Concordant pr. 33. 40. 41.

„ Eccettuando però dalla preſente proibizione i Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, ed uomini di loro guardie, gli uomini della guardia del Reggente della Gran Corte della Vicaria, Barricelli di Campagna, delle Regie Udienze Provinciali, e ſoldati di loro compagnie, e quelli, che attualmente ſervono alla perſecuzione de' fuoruſciti, e contrabbandi, a' quali per lo ſervizio, che fanno, vogliamo, che ſia permeſſo il portare di dette armi.

Exceptuantur aliquae perſonae.

Fuit revocata per prag. 21. tit. eod. §. 6

Vid. prag 29

„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che niuno Maſtro Archibuſiero, Spadajo, nè artefice, nè altra qualſivoglia perſona, poſſa da qua in avanti fabbricare, accomodare, nè vendere, nè far fabbricare, accomodare, vendere, nè comprare niuno di detti ſchioppi, o archibuſetti di meno lunghezza di tre palmi, nè ſtiletti, nè ſmagliatori, ſotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, *reſpective*, da eſeguirſi irremiſibilmente contra de' traſgreſſori; però quando occorreſſe di fabbricare, lavorare, o accomodare alcuna di dette armi per ſervizio d'alcuna perſona, alla quale per vigore della preſente Prammatica ſia permeſſo di poterle portare; vogliamo, che ſi poſſa fare, con licenza, però *in ſcriptis* ottenuta da Noi, a riſpetto di quelle, che occorreſſe fabbricarſi, o accomodarſi in queſta Città, e per la Provincia di Terra di Lavoro, e nell'altre parti del Regno, dal Governatore Provinciale della Provincia, dove ſarà.

Sclopi minores tribus palmis non poſſunt confici.

Poena ead.

„ E vogliamo ancora, che niuno mercatante artefice, nè altra qualſivoglia perſona, ne faccia immettere di fuori di Regno in queſta Città, nè in luoghi del detto preſente Regno niuna di dette ſorte d'armi, ſotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, ſimilmente *reſpective*, quali Prammatiche, e Bandi circa queſto ancora confermiamo, e rinnoviamo“; ed acciocchè della preſente, non ſi poſſa allegare ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi per queſta Fedeliſſima Città, e per detto preſente Regno, ed il traslato d'eſſa ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta detta Città; ordiniamo ancora a tutt' i Tribunali, e Miniſtri di Giuſtizia del detto preſente Regno, che abbiano particolar penſiero dell'oſſervanza della preſente Prammatica, e particolarmente a' Governatori Provinciali, che tengano la mira, che ſi dee, di non permettere, nè dare licenza, che ſimili armi ſi fabbrichino, lavorino, nè accomodino per ſervizio d'altre perſone, che di quelle, a chi per la preſente Prammatica è permeſſo di poterle portare. *Datum Neapoli die 30. menſis Junii 1623. El Duque de Alva. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Enriquez Reg. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Secretarius. In Pragmaticarum primo, fol.* 12.

Nemo introducat arma ſuprad

Poena ead.

Prag. 14. n. 1. & 2. e ſſeriuntur per prag. 21. Vide prag. 39.

30. Jun. 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXI.

I Meſi paſſati conſiderati i molti omicidj, e delitti, che in queſta Città, e Regno ſi commetteano con archibuſetti piccioli, e ſchioppi a focile, di minor lunghezza di tre palmi, fu da Noi con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, edita Prammatica, ſotto la data de' 30. di Giugno proſſimo paſſato, proibendo per quella l'uſo di detti ſchioppi piccioli, e ſchioppi a focile di detta minor lunghezza di tre palmi, e così anche il tenergli in caſa, fabbricargli, accomodarli, venderli, comprargli, ed immetterli, nè in Regno, nè da un luogo ad un altro d'eſſo, ſotto le pene in detta Prammatica menzionate; e ſe bene ſi è da Noi, e di noſtro ordine, con ogni diligenza atteſo al gaſtigo di chi a tal Prammatica aveſſe contravvenuto; non ſi vede per queſto eſtinto l'uſo di tali armi, quali deggiono del tutto eſtirparſi da queſto Regno, come non atte ad altro, che ad offendere: E perchè il vederſi comparire tante di dette armi, ſi cauſa particolarmente dall' eſſer permeſſa l' aſportazione d'eſſe a genti di Corte, per occaſione del ſervizio, a che attendono, e dalla commodità, che per mezzo di dette genti di Corte ſi dà di fabbricare, e di accomodare ſimili armi; ci è paruto, per togliere quanto ſia poſſibile l'uſo di dette armi, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale“ Rinnovando, e confermando detta Prammatica de' 30. Giugno proſſimo paſſato, quale vogliamo, che reſti ferma e nella ſua dovuta oſſervanza, in quanto alla preſente non contraddica, nè per queſta venga a quella alterato, o innovato; Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione „ di

Ut ſup. prag. 20.

20. hoc tit.

di detta preſente Prammatica in avanti, non poſſano, nè debbano portar detti archibuſetti piccioli, e ſchioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi con tutto il teniero, non ſolo quegli a chi per la detta Prammatica de' 30. di Giugno proſſimo paſſato ſta proibito, ma nè anche i Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, nè gli uomini di loro guardie, nè gli uomini della guardia del Reggente della Gran Corte della Vicaria, nè i Bargelli, e Soldati di campagna delle Regie Udienze Provinciali, nè quelli, che ſerviſſero attualmente alla perſecuzione de' fuoruſciti, o de' contrabbandi, *etiam*, che andaſſero appreſſo le perſone de' Commeſſarj Generali, nè quali ſi vogliano altre perſone per occaſione di qualſivoglia Regio ſervizio, a che attendeſſero, o teneſſero commeſſo, ancorchè di potere portare tal' armi teneſſero qualſivoglia privilegio, licenza, o commiſſione, ſpedite da quali ſi vogliano Ufficiali, e Tribunali, *etiam* da Noi, e dal Regio Collateral Conſiglio, dalla Regia Camera della Sommaria, o dal grand' Ammiraglio del Regno; atteſo che quelle per la preſente Prammatica rivochiamo, ed annulliamo, e vogliamo, che s' intendano nulle, e di niun valore, e vogliamo, che quelli, che contravverranno in portare tal' armi, *etiam*, che ſi trovaſſero averne ottenute dette licenze, e commiſſioni, incorrano, e s' intendano incorſi nelle dette pene, in detta Prammatica de' 30. di Giugno detto menzionate, così come tali licenze, o commiſſioni non aveſſero mai ottenute; Ordinando a tutti gli Ufficiali, Tribunali, e Miniſtri di Giuſtizia del preſente Regno, che per qualſivoglia cauſa non concedano per l' avvenire ſimili licenze, o commiſſioni, atteſo che quelle dichiariamo per la preſente nulle, ed invalide, come fatte contra la diſpoſizione di eſſa, e tali vogliamo, che s' intendano ancora quelle, che ſi ſpediſſero da Noi, e dal Regio Collateral Conſiglio, quando in eſſe non ſi faccia eſpreſſa menzione, che ſi diſpenſi a detta preſente Prammatica.

Circitores ſeu Capitanei Juſtitiae, & aliae perſonae ut intus, non poſſint deferre ſclopum minorem tribus palmis, correcta infra prag. 29.

Concordat prag. 35. 40. 41.

Prag. 20. ſed vide hodie pr. 38. 39. & 41.

2 *Così parimente* „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſia, nè anche Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, ed uomini di loro guardie, nè uomini della guardia del Reggente della Gran Corte della Vicaria, Bargelli, e Soldati di campagna, e gente delle Corti ſuddette, per qualſivoglia ſervizio, che attendeſſero, o teneſſero commeſſo, nè commiſſionati, o con licenza della Regia Camera della Sommaria, e del Grand' Ammiraglio, nè d' altro qualſivoglia Tribunale, o Miniſtro, poſſano tenere in caſa detti archibuſetti, e ſchioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi con tutto il teniero, nè anche ſvitati, *etiam*, che ſteſſero i pezzi ſeparati, il focile in una parte, la canna in un' altra, ed il teniero in un' altra, ſotto pena di cinque anni di relegazione a' nobili, e d' altrettanti di galea agl' ignobili.

Eaedem perſonae, ut ſupra, nec domi habere poſſint ſclopos minores tribus palmis.

Poena relegat. vel trirem. per trienium. Vide hodie prag. 40 §. 1.

3 „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuno Maeſtro archibuſiero artefice, nè altra qualſivoglia perſona dal detto dì della pubblicazione della preſente in avanti, ardiſca di coſtruire, fabbricare, nè accomodare niuna di dette armi, nè per vendere, nè per ſervizio di qualſivoglia perſona, *etiam* che foſſe uomo di Corte, *ut ſupra*, ſotto pena di morte naturale; quale ordiniamo, che s' eſegua irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori, ancorchè di poter fabbricare, coſtruire, ed accomodare tali armi teneſſe qualſivoglia licenza, *etiam* che foſſe ſpedita da Noi, atteſo, che tali licenze colla preſente rivochiamo, ed annulliamo; Ordinando ancora, che non ſe ne ſpediſcano da niuno Tribunale, Ufficiale, o Miniſtro del preſente Regno, e ſpedendoſi ſieno di niun valore, e ſpedendoſi da Noi, ſieno ancora nulle, non facendoſi in eſſe eſpreſſa menzione di diſpenſare alla preſente Prammatica.

Artifices non poſſint praedicta arma conſtruere, vel reficere, ſub quavis facultate obtenta.

Poena mortis naturalis. Vide prag. 39. §. 8.

4 „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che niun Mercatante, nè altra qualſivoglia perſona poſſa, da qua in avanti, detti ſchioppi piccioli, e ſchioppi a focile di detta minor lunghezza di tre palmi vendere, comprare, nè immettere da fuora Regno in Regno, ſotto pena ſimilmente di morte naturale, o di ducati mille a noſtro arbitrio, da applicarſi al Regio Fiſco; però a riſpetto de' mercatanti per le tali armi, che già ſi ritrovaſſero avere immeſſe prima della pubblicazione della preſente, ſtabiliamo a quelli termine d' un meſe di poterle cacciare dal Regno, ed elaſſo detto termine, e non avendole cacciate dal Regno, vogliamo, che trovandoſi in caſa loro incorrano nella ſuddetta pena impoſta a quelli, che tali armi teneſſero in caſa.

Nullus mercator praedicta arma introducat.

Poena mortis vel duc. mille arbitraria Vid. hodie prag. 13 §. 4.

5. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che reſtino *in ſuo robore, & efficacia*, e nella loro dovuta oſſervanza le Prammatiche edite per gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, contra chi con tali armi commetteſſe delitto alcuno circa l' abbreviazione del termine della forgiudicazione, e che il delitto s' intenda proditorio; alle quali Prammatiche, non intendiamo per la preſente derogare in coſa alcuna ".

Prag. 2. & 3. de ictu ſcopettae.

6. E perchè dalla preſente proibizione di dette armi corte facilmente ſi può temere, che molti cominceranno a portar per queſta Fedeliſſima Città ſchioppi a focili, *ſeu* terzarole di tre palmi giuſto, o poco più, non eſſendo molto difficile la comodità di poterle cuoprire, e per queſto potrà cauſare ancora de' delitti, ed inconvenienti, colla preſente " Ordiniamo, e comandiamo ancora, che dal detto dì della pubblicazione d' eſſa in avanti, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma portare nè per queſta Fedeliſſima Città, nè per li ſuoi Borghi ſchioppi a focile, nè terzarole di tre palmi, nè di tre palmi in ſu poco più, nè cariche, nè ſca-

Prohibetur aſportatio ſclopi majoris tribus palmis per Civitatem Neap. revocata quavis facultate, & poteſtate concedendi.

Poena relegat. vel triremis per triennium.

Concordat pr. ſeq.

„ ſcariche di ruota, ſotto pena d'anni cinque
„ di relegazione a' Nobili, ed anni cinque di
„ galea agl'ignobili, ancorchè di poter por-
„ tare dette terzarole, e ſchioppi a focili di
„ detta lunghezza teneſſero qualſivoglia privi-
„ legio, o pur licenza, o commiſſione da
„ qualſivoglia Tribunale, o Miniſtri, o dal-
„ la Regia Camera della Sommaria, o dal
„ grande Ammiraglio, nè anche tenendola dal
„ Reggente della Gran Corte della Vicaria,
„ o dal Commeſſario generale di Campagna,
„ ſotto colore di qualſivoglia Regio ſervizio:
„ atteſo che per la preſente rivochiamo, ed
„ annulliamo dette licenze, e commiſſioni
„ concedute, e da concederſi di poter porta-
„ re tali armi per queſta detta Città, e ſuoi
„ Borghi; ordinando tanto al detto Reggen-
„ te della Gran Corte della Vicaria, ed al
„ detto Commeſſario Generale di Campagna,
„ quanto a tutti gli altri Ufficiali, Tribuna-
„ li, e Miniſtri del preſente Regno, che non
„ concedano tali licenze per queſta detta Cit-
„ tà, e ſuoi Borghi, e concedute vogliamo,
„ che ſieno nulle, ed invalide ancora quelle,
„ che ſi concedeſſero da Noi, e dal R. Col-
„ lateral Conſiglio, quando in eſſe non ſia
„ fatta menzione, che ſi diſpenſi alla preſen-
„ te Prammatica; Volendo, che non ſi poſ-
„ ſano portare per queſtà Città, ſe non di
„ tranſito, andando, o ritornando da viaggio,
„ e ſcariche di canna, e di ruota. Solo per-
„ mettiamo il portare di detti ſchioppi a
„ focile di tre palmi, e ſopra tre palmi per
„ queſta detta Fedeliſſima Città di Napoli,
„ e ſuoi Borghi a' Capitani di Giuſtizia, ed
„ uomini di loro Guardie, agli uomini del-
„ la guardia di detto Reggente della Gran Cor-
„ te della Vicaria, Capitani, e Soldati del-
„ la Compagnia di Campagna, e delle Re-
„ gie Udienze Provinciali.

Concordat pr. 38. 40. 41. & anteced.

Permittuntur ſcl pe majores tres palmos Capitaneis Juſtitiae, & aliis ut intus.

Prohibentur cultri intus ſtru acumine frondem oleae.

7. E perchè temeraria ancora, e di molto ſcandalo, e pericolo abbiamo giudicata l'invenzione introdotta in queſta detta Città, e Regno de' coltelli con punta *a fronda d'oliva*, che ſolo poſſano ſervire ad offendere, ed uccidere; e però deſideriamo tale introduzione eſtirpare, ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per la preſente Prammatica ordinare, e comandare, come per la preſente " Ordiniamo, e comandiamo, che
„ niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado,
„ e condizione ſi ſia, non eccettuandone per-
„ ſona veruna, nè anche i Capitani di Giu-
„ ſtizia di queſta Fedeliſſima Città di Napo-
„ li, nè altre genti delle Corti ſuddette, poſ-
„ ſano, nè debbano portare ſimili coltelli,
„ con punta a fronda d'oliva di qualſivoglia
„ lunghezza, che foſſe, nè quelli tenere in
„ caſa, nè artefice coltellajo, nè perſona al-
„ cuna poſſa ſimili coltelli lavorare, tenere,
„ nè vendere, ſotto pena a chi contravverrà,
„ di anni diece di relegazione a' nobili, ed
„ altrettanti di galea agl'ignobili; e queſto,
„ non oſtante qualſivoglia licenza, che teneſ-
„ ſero ſpedita, o da ſpedirſi, quali tutte ri-
„ vochiamo, ed annulliamo, *etiam*, che foſ-
„ ſero concedute da Noi, e dal Regio Col-
„ lateral Conſiglio, ſenza eſpreſſione di di-
„ ſpenſare alla preſente Prammatica " la quale, acciocchè vada a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi, tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto per lo preſente Regno, ed il traslato di eſſa ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neap. die 27. menſis Decembris 1623. El Duque de Alva. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Brandolinus Reg. Vidit Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secretarius. In Pragmaticarum primo fol.* 34.

Poena releg. vel triremis per decennium

Concordat prag. ſeq. §. 3.

27. Decembris 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXII.

Revocantur omnes licentiae alportandi arma, & renovatur prohibitio omnium armorum exceptis aliquibus perſonis, ut intus.

Concordat pr. 24. 29. 38. 40. 41.

SE bene per gl'Illuſtri Vicerè di queſto Regno ſono ſtate fatte diverſe Prammatiche, e provviſioni, per le quali ſi è proibito da tempo in tempo l'uſo, e portare dell'armi, per avere la ſperienza moſtrato i danni, e gl'inconvenienti, che ne ſono ſucceduti, tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto nel Regno; tuttavia non ſi è potuto togliere per le molte licenze, che ſono ſtate date da diverſi Tribunali, e Giudici Delegati ſotto diverſe occaſioni. Di che eſſendo Noi ſtati informati, deſiderando ſommamente dare rimedio a' delitti, che dal portare di dette armi ſono ſucceduti, ed ogni giorno ſuccedono, e che ſi oſſervino le Regie Prammatiche, ſopra di ciò emanate, abbiamo voluto fare la preſente Prammatica con aſſiſtenza, e parere del Regio Collateral Conſiglio, *omni tempore valitura*, per l'oſſervanza di eſſe, per la quale " Diciamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che ſi oſſervino gl'infraſcritti or-
„ dini, ſenza che per cauſa niuna ſi poſ-
„ ſa a quelli diſpenſare, ſenza eſpreſſa noſtra
„ licenza. Perciò primieramente rivochiamo
„ tutte le licenze, che ſono ſtate date da'
„ predetti Tribunali, Giudici Delegati, ed
„ altri quali ſi vogliano Ufficiali, infino al pre-
„ ſente giorno, dichiarandole per nulle, ed
„ invalide, vogliamo, che *in futurum* non
„ poſſano concederle, ſotto niun preteſto, e
„ colore, eccetto le perſone, che in queſta
„ preſente Prammatica ſarà dichiarato poter-
„ le portare.

Confirmatur pr. 14. num. 1. & corrigitur pr. 17. & 18. §. 3.

1. *Primo* „ Che niuna perſona di qualunque
„ ſtato, grado, e condizione ſi ſia, Titolata,
„ o non Titolata, Nobili, ed Ignobili, Co-
„ lonnelli, Maeſtri di Campagna, Capitani
„ di Fanteria, Alfieri, Sergenti, Uomini
„ d'armi, Cavalli leggieri, Continui, Inter-
„ tenidi, e qualſivoglia altro Soldato a ca-
„ vallo, ed a piedi, Capitani di galea, Ma-
„ rinai, ed altre genti, Ufficiali Regj, ed al-
„ tri ſtipendiarj di qualunque Tribunale, *et-*
„ *iam* che per Privilegio, o licenza foſſe
„ loro conceduto di portare ogni ſorta d'ar-
„ mi, portare daghe, e pugnali ſenza ſpada,
„ tanto per queſta Fedeliſſima Città di Na-
„ poli, ſuoi Borghi, e Caſali, come per qual-
„ ſivoglia altra parte del preſente Regno,
„ ſot-

Poena duo. mille, vel releg. per triennium, & unc. 100. vel triremis per triennium.

,, ſotto pena a' Nobili di ducati mille, o di ,, tre anni di relegazione in Iſola, dichiaranda, ed agl' Ignobili di cento once, o tre ,, anni di galea, a noſtro arbitrio.

Pragm. 10. 12. 14. 20. & 36.

2. *Secondo* ,, Sotto le medeſime pene proibiamo, che non ſi portino ſmagliatori, ,, ſtiletti, coltelli a fronda d'oliva, coltelli ,, puntati, baleſtre picciole a ponzone, puntaruoli, mazze, ſpade, coltelle, ſtorte di tre ,, palmi a baſſo, nè altra ſorta di ferri puntati, e quelli coltelli, i quali non ſono ,, puntati, non ſi poſſano portare più lunghi ,, di un palmo, e che non ſieno a due tagli ,, nella cima, ma quadri, di ſorta che non ,, abbiano ſegno alcuno di punta, o taglio in ,, mezzo riforzati, nè la cima predetta vada ,, ſalendo di maniera che faccia crocco, o ,, altro ſegno di punta aſſai, nè poco; eſcludendo dalle ſopraddette pene i Chirurgi, ,, ed altri artiſti, o ruſtici, che per occaſione de' loro eſercizj teneſſero neceſſità di ,, portarli, purchè non commettano delitto ,, penſatamente con eſſi, perchè delinquendo, vogliamo, che ſieno ſoggetti all'iſteſſe pene, come ſe loro non foſſe ſtato permeſſo; *verum* in quanto agli ſtiletti, coltelli a fronde d'oliva, vogliamo, che reſtino in loro *robore* tutt'i Bandi fatti, così contra quelli, che li porteranno, come ,, contra quelli, che delinqueranno con eſſi, ,, ed acciocchè in tutto, e per tutto ſi levino dette ſorte d'armi, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione ,, di queſta, niuno ſpadajo ardiſca di fare, ,, nè far fare, vendere, nè far vendere, portare, nè far portare da fuora del preſente ,, Regno i detti ſmagliatori, ſtiletti, coltelli a fronda d'oliva, e baleſtre picciole a ,, ponzone, ſotto pena di tre anni di galea.

Prag. 10. 14. §. 2. 21. §. 7.

Poena triremis per triennium per prag. 21. 7. erat poena decem annorum.

3. *Terzo* ,, Ordiniamo, e comandiamo, che ,, non preſuma perſona alcuna di qualſivoglia ,, ſtato, grado, e condizione, portare ſpada ,, lunga più di quattro palmi di canna, in ,, tutto, levato il manico, ſotto pena, *etiam* ,, corporale, a noſtro arbitrio riſervata, ſecondo la qualità della perſona, ma ſia lecito di portare le dette ſpade della detta ,, miſura a quelle perſone, ch'è permeſſo ,, portarle.

Poena corporalis arbitraria. Confirmatur per prag. 27. & 36. & augetur poena.

4. *Quarto* ,, Comandiamo, che niuna perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, o non titolata, nobili, ed ignobili, ancorchè foſſe uomo ,, d'armi, cavallo leggiero, ſoldato a piedi, ,, o a cavallo, intertenido, o qualſivoglia ſtipendiario di qualunque grado, e dignità, ,, e di qualſivoglia nazione, poſſa, nè debba ,, portar giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, *ſeu* petti forti, brocchieri, rotelle ,, di legno, o di ferro, o di qualſivoglia altra qualità, mazze ferrate, o accettulli, ,, così per queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, quanto in qualſivoglia ,, parte del preſente Regno, non oſtante qualſivoglia privilegio, o licenza, che teneſſero di poterle portare; eccettuandone però gli uomini d'armi, e cavalli leggieri, ,, a' quali vogliamo, che ſia lecito portarle, ,, quando ſaranno in ſervizio appreſſo le loro ,, Bandiere, ſotto pena a' contravvegnenti ,, d'anni tre di relegazione a' nobili, e di ,, tre anni di galea agl' ignobili, oltra la perdita dell'armi.

Idem erat ſtatutum per pr. 14. §. 4.

Poena relegat. & triremis per triennium, & amiſſionis armorum.

5. *Quinto* ,, ordiniamo ancora, che niuna ,, perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e ,, condizione, debba portare per queſta predetta Città, e ſuoi Borghi, nè in qualſivoglia altra parte del Regno predetto, ,, piombate, ferri, e brecce, nè altra ſorta ,, di pietre, atte a portarſi per offendere con ,, eſſe, ſotto pena a chi contravverrà, di ,, quattro tratti di corda, o altra corporale, ,, a noſtro arbitrio riſervata.

Poena quatuor ictuum funis, & corporis arbitraria. Idem erat ſtatutum per pr. 14. §. 5.

6. *Seſto* ,, Ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ,, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, uomini d'armi, cavalli leggieri, e ,, qualſivoglia altro ſtipendiario, che per privilegio gli foſſe conceduto il portare ogni ,, ſorta d'armi, preſuma, nè debba portare ,, archibuſetti, o ſchioppi piccioli a focile, ,, meno di tre palmi, ſotto pena a' contravvegnenti di morte naturale, o di ducati ,, due mila, a noſtro arbitrio. Ed acciocchè ,, queſta mala introduzione di tal ſorta d'armi ſi levi in tutto, e per tutto; vogliamo, che non ſolo non ſi poſſano portare, ,, ma nè anche ſi poſſano tenere nelle caſe, ,, nè immettere, o fare immettere da fuora ,, del preſente Regno, nè canne, nè focili, ,, ſotto pena di tre anni di relegazione in ,, Iſola dichiaranda a' nobili, e di tre anni ,, di galea agl' Ignobili, o di ducati mille a ,, noſtro arbitrio, eccettuando tanto dal portare, come dal tenere i ſopraddetti ſchioppi piccioli meno di tre palmi, i Capitani ,, di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, ,, Capitani di Campagna nelle Provincie del ,, Regno, o altre perſone, deputate alle perſecuzioni de' Banditi, o delinquenti, purchè queſti vadano effettivamente in perſecuzione de' Banditi, o delinquenti; perchè ,, ſe ſotto il colore predetto concedeſſero i ,, Magnifici Governatori Provinciali, Regie ,, Udienze, o altri Miniſtri ſuperiori licenze a perſone, che con effetto non attendeſſero, e s'impiegaſſero in detto eſercizio, non vogliamo, che ſi comprendano ,, in queſta permiſſione; ma incorrano nelle ,, pene, nelle quali abbiamo dichiarato incorrere quelli, che le portano contra la forma di queſta noſtra Prammatica.

Poena mortis vel centuſſium duorum mille arb. Vide nunc prag. 39.

Poena releg. & triremis per triennium, vel duc. mille arbitraria. Vide hodie prag. 39. §. 9.

7. *Settimo* ,, Proibiamo ancora, che niuno ,, Maeſtro, o perſona poſſa, nè debba fare, ,, o far fare coſtruire, nè accomodare, o lavorare detti archibuſetti, e ſchioppi piccioli a focili, nè venderli, nè comprargli ,, in qualſivoglia modo, ſotto pena di diece ,, anni di relegazione nell'Iſola a' nobili, e ,, di diece anni di galea agl' ignobili; eccettuando quelli, che le poſſono portare; purchè coſti per fede del Capitano di giuſtizia

Poena relegat. & triremis per decennium.

„ zia, o altro capo, a chi ſta permeſſo per queſta noſtra Prammatica il portarle.

8. *Ottavo* „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione della preſente, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, o non titolata, ardiſca, nè preſuma portare ſchioppi a ſocile, terzarole di tre palmi, nè di tre palmi in su, cariche, nè ſcariche di ruote per queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, ſotto pena d'anni cinque di relegazione a' nobili, e di cinque anni di galea agl' ignobili, ancorchè teneſſero qualſivoglia privilegio, o licenza, o commiſſione di qualſivoglia Tribunale, o Miniſtri, o della Regia Camera della Sommaria, o del grande Ammiraglio, nè anche tenendola dal Reggente della Vicaria, o dal Commeſſario Generale di Campagna, ſotto colore di qualſivoglia Regio ſervizio: atteſo per la preſente rivochiamo, ed annulliamo dette licenze, e commiſſioni conceſſe, e da concederſi di poter portare tali armi, per queſta Città, e ſuoi Borghi.

Poena relegat. & triremis per quinq ennium.
Concordat prag. 21. §. 6.

9 Nono, „ Che niuna perſona poſſa portare archibuſi, nè ſchioppi a ſocile di qualſivoglia lunghezza, che ſieno carichi, nè colla pietra al ſocile, tanto per queſta Città, e ſuoi Borghi, quanto per qualſivoglia luogo abitato del preſente Regno, ſotto pena a' nobili di cinque anni di relegazione, ed agl'ignobili di cinque anni di galea, e che ſi debba oſſervare la Regia Prammatica, edita per lo Conte d'Olivares, reſtando in loro *robore*, *& efficacia* tutti gli altri Bandi ſopra la proibizione dell'armi, per quanto alla preſente non contraddicono, e *citra praejudicium* delle pene incorſe a' contravvegnenti di detti Bandi. Ed a riſpetto degli Arrendamenti, così della Regia Camera, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, quanto per lo Regno, come ancora degli Arrendamenti di queſta Fedeliſſima Città, Miniſtri, e Ufficiali dell'Annona, e Deputazione della Salute, a' quali per ragione di capitolazione, ed amminiſtrazione di loro Ufficj ſi permette, che poſſano andar armati con certo numero di perſone per ſervizio di detti Arrendamenti, ed Ufficj, vogliamo, che ſi dia nota al Reggente della Vicaria del numero delle perſone, che attualmente ſervono in quegli, acciocchè ſi regiſtrino, conforme il ſolito; per lo quale regiſtro ſi debbano pagare *carlini quattro per licenza*; e coſtando, che attualmente non ſervono, non vagliano loro dette licenze, ed incorrano nelle pene, così come non le teneſſero, non oſtante qualſivoglia licenza, il che s'avrà a dichiarare per lo Tribunale, che avrà dato detta licenza; quali Miniſtri, ed Ufficiali, *ut ſupra*, vogliamo, che portino tutte le armi difenſive, ed offenſive, ſpade giuſte, ronche, ed altre armi in aſta per queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, ed archibuſi, e ſchioppi a focile, ed a miccio più di tre palmi per lo Regno; Dichiarando, che per eſecuzione della carta Reale di Sua Maeſtà il Reggente della Vicaria preſente, e futuro non poſſa dare licenza di niuna ſorta d'armi ſotto qualſivoglia colore, eccetto che di ſpada ſola, o ſpada, e pugnale giunti, conforme la Prammatica, e non daga ſola, per la quale licenza non poſſa detto Reggente pigliare più, che *carlini cinque l'anno*, quale licenza finita di ſonare la Campana di S. Lorenzo a due ore di notte, non vaglia ſenza lume, ancorchè la teneſſero dal detto Reggente, al quale proibiamo colla preſente, che non le poſſa dare, e dandole, ſieno nulle, ed invalide, e ſi poſſano punire quelli, che le teneſſero, come ſe non l'aveſſero ottenute, conforme alle Regie Prammatice. Le pene delle contravvenzioni in portare la ſpada ſola, o ſpada e pugnale giunti ſenza licenza, ſi applicano al detto Reggente, purchè non ecceda un ducato la ſpada ſola, e di due ducati la ſpada, e daga, e la perdita dell'armi, e quelli, che contravverranno in portare altre armi, incorrano nelle pene contenute nelle Regie Prammatiche „. Ed acciocchè la detta Prammatica ſi oſſervi, e venga a notizia di tutti, e niuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutti gli altri luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 4. Junii 1631. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Bacilius Secretar. In Prammaticarum 1. fol. 63.*

Vide prag. 6. & ibi noſtram apoſtillam.
Poena relegat. & triremi per quinquennium. Vide prag. 31. & 32. §. 8.
Concordat pr. 41.
Carolení 5. prò qualibet licentia.
Vide prag. 1. 2. de excub.
Poena amiſſionis enſis, & pugionis, & duc. 1. vel 2.
4. Jun. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXIII.

Prohibet aſportationem certorum armorum ut intus, & ſignanter ſcloppi parvi. Ut ſupra prag. 22. hoc tit.

ANcorchè per più Prammatiche emanate, e Bandi pubblicati d'ordine de' noſtri Illuſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, e d'ordine noſtro la Prammatica ſotto i 4. di Giugno 1631. ſi ſia proibito il portare, e tenere in caſa archibuſetti piccioli, e ſchioppi a ſocile di minor lunghezza di tre palmi, e così ancora proibito il fabbricargli, accomodargli, e venderli; con tutto ciò dalle relazioni, che abbiamo avute dalla G. Corte della Vicaria, ſiamo informati, che la maggior parte de' delitti, ſi commettono con le arme di fuoco, anzi ſi ſono andati inventando nuovi iſtrumenti d'arme di fuoco per fare maggior danno. E convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, per conſervazione de' ſuoi vaſſalli, e beneficio pubblico di dare quelli rimedj, che ſono neceſſarj per evitare tanti delitti, i quali naſcono dal portare le dette armi dentro queſta Fedeliſſima Città, ſotto varj colori d'officj, e commiſſioni di diverſi Tribunali, e Miniſtri; ci è perciò paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale [1.] „ Confermando prima tutte le dette Prammatiche, e Bandi proibitivi tali aſportazioni d'arme *citra* pregiudizio delle pene incorſe a riſpetto di quelli, che aveſſero a dette Prammatiche, e Bandi contravvenuto; Ordi-

1. & ſeq.

diniamo, e comandiamo, che dal giorno della pubblicazione della preſente Prammatica, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſia, tanto titolata, come non titolata, così Nobile, come Ignobile, Colonnelli, Maeſtri di Campo, Capitani d'infanteria, Alfieri, Sergenti di qualſivoglia nazione, Continui, Intertenidi, Cavalli leggieri, ed uomini d'armi, e qualſivoglia altro ſoldato, tanto a cavallo, come a piedi, Capitani di galea, ed altre genti, e capi d'eſſe, Officiali Regj, e ſtipendiarj di qualſivoglia Tribunale, ed altri, che per privilegj, *ſeu* licenze foſſe loro conceduto il portare ogni ſorta d'armi, ancorchè foſſero ſoldati di Campagna, guidati, o altro genere di gente, così di tranſito, come di ſtanza, poſſa portare per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, non ſolo i detti archibuſetti piccioli, e ſchioppi a focile di minor lunghezza di palmi tre già proibiti per detti Bandi, e Prammatiche, *ut ſupra*, menzionate, nè quelli tenere in loro caſe; ma nè anche qualſivoglia ſorta di ſchioppi a focile di maggior lunghezza di detti tre palmi ſi poſſano portare per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, e Caſali, nè carichi, nè ſcarichi, nè di giorno, nè di notte, e così per tutto il preſente Regno, per dentro le Città, Terre, e luoghi abitati ſotto l'iſteſſe pene contenute nelle Prammatiche, e Bandi, che hanno proibito i detti archibuſetti piccioli, e ſchioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi; Dichiarando però, che quando alcuno voleſſe uſcire fuora di queſta Fedeliſſima Città, Borghi, e Caſali, portando ſeco i detti ſchioppi a focile di maggior lunghezza di detti tre palmi, uſcendo fuora non ſi moleſtino per detta aſportazione, purchè quelli ſi portino ſcarichi, e ſenza focile per tutto l'abitato dell'iſteſſa Fedeliſſima Città, Borghi, e Caſali, e per tutt'i luoghi abitati del preſente Regno come di ſopra; eccettuando ſolamente in queſta proibizione i Capitani di Giuſtizia dell'iſteſſa Fedeliſſima Città, e loro guardie, e la Compagnia di Campagna della Provincia di Terra di Lavoro, che al preſente la ſta ſervendo, Capitan Michele Ruiz, ed anche i Capitani di Campagna, e loro Soldati delle Regie Udienze Provinciali, quali attendono al ſervizio Regio, ed in perſecuzione de' delinquenti nelle Provincie del Regno, ed a riſpetto de' Capitani delle Città, Terre, e Luoghi del Regno ſi debbano oſſervare le Regie Prammatiche, *alias* emanate infino a tanto che a riſpetto d'eſſi da Noi altrimenti ſi provvederà.

Generalis prohibitio intus Civitatem aſportandi archibuſettos, & ſclopos minores menſura trium palmorum quibuſcumque perſonis.

Concordant prag. 11. 13. 44. 22.

Probibet detentionem armorum domi.

Vide prag. 31. & 32. §. 8. 9.

Arma licita deferantur per habitatum, dummodo non ſint apta offendere.

Vogliamo ancora, acciocchè totalmente ſi remedj a tali inconvenienti, che dopo della pubblicazione della preſente Prammatica, niuno Soldato di Campagna, guidato, o altro genere di gente di Corte, tanto delle Regie Udienze Provinciali, come di qualſivoglia altra Corte, Regie, o di Barone del preſente Regno poſſa entrare dentro queſta Fedeliſſima Città con dette armi di fuoco, *etiam* che foſſero ſcariche, nè di giorno nè di notte, ancorchè portaſſero carcerati mandati da dette Regie Udienze, o di qualſivoglia altra Corte, così Regia, come Baronale; ma le dette arme le debbano laſciare a' poſti dove riſeggono i Capitani di Giuſtizia dell'iſteſſa Fedeliſſima Città, per donde avranno d'entrare, i quali Capitani di Giuſtizia, loro Caporali, e Soldati ſieno obbligati guardare dette arme, e reſtituirle ſubito a' padroni d'eſſe, dopo che ſaranno ſpediti “.

Probibet aſportari in Civitate a milit. Tribunalium.

Vide prag. 31. & 32. §. 8. 9.

E ſe bene ſotto le medeſime proibizioni, e pene d'armi di fuoco ſta compreſa queſta nuova ſorta d'arma, chiamata, *piſtone*, tuttavolta per togliere ogni diſputa “ Dichiariamo, ed eſpreſſamente proibiamo, che niuna perſona delle ſopra menzionate poſſa portarla, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, Borghi, e Caſali, come per tutto il preſente Regno, tanto nell'abitato, come nel diſabitato, nè carica, nè ſcarica, nè col focile, nè ſenza d'eſſo, nè col tenierо, nè ſenza, nè dentro caſſe, ſotto le medeſime pene, impoſte per le dette menzionate Prammatiche per l'arme corte; ſotto quali pene s'intendono incorrere quelli, che faranno, o fabbricheranno il detto artificio di fuoco, o quello terranno in loro caſe. E per la preſente Prammatica, Ordiniamo, che niuno Tribunale, o Officiale, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, quanto nel preſente Regno poſſa interpetrare, nè dichiarare la preſente noſtra Prammatica, ma quando a' detti Tribunali, o Officiali, occorreſſe alcun dubbio, lo debbano riferire a Noi, ed aſpettarne la riſpoſta, la quale dovranno ſollecitare ancorchè per perſona a poſta, e frattanto ſopraſſedere nell'eſpedizione della cauſa; Ordinando, e comandando, che in niun modo poſſano abilitare quelli, che ſaranno inquiſiti d'aver portato detto piſtone, ma del tutto ne debbano dar conto a Noi, ed acciocchè i detti artificj di fuoco ſi vengono ad eſtinguere; Ordiniamo, e comandiamo eſpreſſamente, che fra il termine di giorni dieci dopo la pubblicazione della preſente, debbano quelli portare nel Caſtello Nuovo in poter del Munizioniero d'eſſo, con intervento degli Officiali, a chi ſpetta, e per lo Regno fra il termine d'un meſe dopo della pubblicazione, che ſi farà in queſta Fedeliſſima Città, eſibendo le dette armi nelle Regie Udienze Provinciali, alle quali Ordiniamo, che mandino nota a Noi di quell'armi, che riceveranno, acciocchè ſi poſſano loro dare gli ordini neceſſarj “.

Prohibet aſportari, & detineri piſtones. Qui ſint piſtones explicat prag. 30.

Prag. 11. 13. 14. 19. hoc tit.

Fabricantes Piſtones tenentur ead poena.

Inquiſiti de aſportatione piſtonis non poſſunt habilitari.

Piſtones deferantur ad Caſtrum Novum.

E perchè in queſta materia d'aſportazione d'armi s'è diſputato, ſe per darſi il dovuto gaſtigo della pena ordinaria, è neceſſaria l'apprenſione di dette armi; volendo alcuni, che non baſti la prova di teſtimonj, che depongono averlo veduto. Per tanto “ Dichiariamo per la preſente Prammatica, che non ſia ne-

Punit etiam non apprehenſos, ſed convictos viſos cum armis.

Idem erat ſtatutum per p. 1. § 3.

„ neceſſaria l'appренſione, ma baſti la depoſizione di due teſtimonj, che depongano averlo veduto da vicino “ ed affinchè la preſente Prammatica ſia nota a tutti, vogliamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il preſente Regno, e ſe ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 17. Novembris 1634. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secret. In Pragm. 1. fol. 159. de Amico.*

Hoc eſt ſuſpenſum per prag. ſeq. verſ. E perchè s' è contradetto. Et ſtatutum contra per pr. 32. §. 2.

17. Novemb. 1634. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXIV.

Providet ſuper aſportatione armorum ignitorum, & de delictis cum illis commiſſis. Moderatur per prag. 4. de iſto ſcopettas, ubi aliae ordinationes ſunt, & per prag. 28. hoc tit.

Eſſendo pervenuta a noſtra notizia la moltitudine de' delitti, che ſi commettevano in queſto Regno con armi di fuoco, ſin dal principio del noſtro governo fu da Noi con particolare attenzione trattato del rimedio di tanti, e sì atroci delitti, che s' erano commeſſi con queſta ſorta d'armi; per il che fu d'ordine noſtro provveduto a molti capi, come appare dalla Prammatica pubblicata a' 4. di Giugno 1631. come ancora poi eſſendoſi introdotta un' altra ſorta d' arme, chiamata *cherubino, ſeu piſtone*, fu dato il rimedio con un'altra Prammatica d' ordine di noſtro pubblicata a 17. Novembre 1634.

Pr. 23.

In cauſis aſportationis armorum ignitorum, & delictis cum illis patratis M. C. & Regiae Audientiae procedant, ut delegatae omni appellatione remota, & contra aſportantes, & fabricantes obſervetur tempus forjudicationis per dies 15.

1 E perchè l' eſperienza ha moſtrato, che con queſto non ha ceſſato, nè ceſſa il danno, che naſce, anzi s' è veduto, che tuttavia va creſcendo la gran moltitudine de' delitti, che con quelle ſi commettono, così dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come nel Regno, convenendo, che non paſſi più avanti, e che per queſto ſi piglino tutti quegli eſpedienti, che parranno più efficaci, abbiamo riſoluto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale “ Confermando tutte l' altre pubblicate finora contra di quelli, che aveſſero delinquito, o delinqueſſero con queſta ſorta d' armi, o foſſero inquiſiti dell' aſportazione, o fabbrica d'eſſe (in quanto alla preſente non contraddicono) Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che la Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali procedano in tutte le cauſe de' delitti, che ſi commetteranno con armi di fuoco, e così ancora in quelle degl' inquiſiti d' aſportazione, o fabbricazione d'eſſe, come delegate da Noi a quanto ſarà di giuſtizia, *omni appellatione remota*, colle preminenze di detta Gran Corte della Vicaria, e coll' abbreviazione del termine della forgiudica contra gli aſſenti fra il termine di giorni quindici, ne' caſi, che *de Jure* ſi permette.

Prohibet Officialib. Baronum cognitionem delictorum commiſſorum cum armis ignitis.

2 „ Ed a riſpetto de' delitti, che ſi commetteranno con armi di fuoco, o aſportazione d'eſſe nelle Città, Terre, e Luoghi Baronali, vogliamo, che poſſano procedere gli Officiali de' Baroni a pigliar l'informazione, ma non poſſano procedere a liberazione, nè a compoſizione ſenza farcene prima relazione; nè anche ſi poſſa fare grazia dal Barone a quelli, ſe prima non ne avranno fatta relazione a Noi per Collaterale, ed avranno ottenuto la riſpoſta di quello, che avranno da eſeguire.

Eſt correcta per prag. 28.

3. E perchè la noſtra intenzione è ſtata ſempre, ed è, di dare rimedio, che non ſi commettano delitti in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e Regno, ed in particolare per mezzo d' armi di fuoco. “ Vogliamo, che quando gl' inquiſiti di delitti commeſſi con queſta ſorta d' arme, o d' averle portate, meriteranno eſſere liberati per giuſtizia, non poſſano eſſere liberati, ſe prima dalla detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze non ne ſarà fatta relazione a Noi nel Regio Collateral Conſiglio; acciocchè inteſi i meriti della cauſa, poſſiamo ordinare, quel che ſarà di giuſtizia; e frattanto vogliamo, che detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze li poſſano abilitare con idonea pleggeria di tenere il Palazzo per carcere per alcuno ſpazio di tempo, che non ecceda meſi tre, fra il quale abbiano da proccurare riſpoſta da Noi, e li debbano fare ritornare in carcere.

Prohibet procedi ad expeditionem delinquentium cum armis ignitis, niſi certioretur S. E. & expectetur reſponſum.

4 „ Ordiniamo di più, che in tutt' i caſi, ne' quali ſi è impoſta pena temporale di galea, o di relegazione a quelli, che contravverranno circa il portare, o tenere, immettere, o fabbricare armi di fuoco, o in altro modo contravverranno alla detta Regia Prammatica, ed a tutte le altre fatte, ed ordinate da' noſtri Predeceſſori, s' aggiungano altri due anni di pena di galea, ſe ſaranno Ignobili, e di relegazione a' Nobili, ed oltra le dette pene corporali, imponiamo, ed ordiniamo, che s' abbia da eſigere da' contravvegnenti la pena di ducati ſeicento in tutt' i caſi predetti, della quale s' abbia da applicare la metà al Regio Fiſco, e l' altra metà s' abbia da dividere tra il Capitano di guardia, o altro Miniſtro, che li carcererà, e tra il denunciante; e non eſſendovi il denunciante ſia la detta metà di quel Miniſtro di giuſtizia, che li carcererà; Incaricando a' Miniſtri, ed altri a chi tocca, che debbano tener ſecreto il denunciante, e che nelle ſentenze, che s' avranno da formare contra de' delinquenti ſi debbano eſpreſſamente condannare alla detta pena pecuniaria.

Auget poenam aſportantibus arma ignita, ut intus.

Per prag. 28. §. 2. poena duc. 600. contra tenentes domi, moderatur in dx. 300.

5. Dichiarando di più per la preſente Prammatica, che tutt' i delitti, che ſi commetteranno con armi di fuoco di qualſivoglia maniera, s' intendano eſſere proditorj, ancorchè ſi commetteſſero in riſſa, e come tali delinquenti, non poſſano godere indulto, che ſi promulgaſſe per qualſivoglia occaſione, tanto per ordine di Sua Maeſtà, come noſtro, ma ne ſieno eſcluſi totalmente; dichiarando per nulla, ed invalida qualſivoglia ſentenza, che contra la forma di queſta Regia Prammatica, s' ordinaſſe doverne godere; riſervando a Noi la dimoſtrazione, che ſi conviene fare co' Giudici, che contraverranno alla preſente Prammatica.

Delicta commiſſa cum armis ignitis declarentur proditoria, & excludantur ab indultu cum clauſula annullante. Vide hodie prag 39.

6. Vo-

Prohibet componi delicta praedicta.

6. Vogliamo di più, ed ordiniamo, che quelli, che ſaranno inquiſiti tanto di delitti commeſſi con dette armi di fuoco, quanto ancora d'aſportazione, fabbricazione, immiſſione, o di tenerle in caſa, non poſſano eſſere ammeſſi a compoſizione dalla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze, Commeſſario di Campagna, Uditore generale dell'Eſercito, nè anche nelle Viſite, che faranno gl'Ill. Spettabili Reggenti, o qualſivoglia altro Giudice Delegato, le quali compoſizioni dichiariamo per la preſente nulle, ed invalide "; Ordiniamo a' Magnifici Avvocati Fiſcali di detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze, che in queſto caſo ce ne debbano dare ſubito avviſo *in ſcriptis*.

Arma, quae licet teneri, & deferri in itinere.

7. „ Dichiariamo di più, che le armi di fuoco, che ſi permettono tenere in caſa, o portarſi per viaggio, s'intendano eſſere da palmi tre in ſu di canna, oltra il teniero.

8. „ E perchè s'è introdotta da poco tempo in qua l'aſportazione de' *piſtoni*, ovvero *cherubini*, ordiniamo, che ſi oſſervi inviolabilmente quello, che ſta diſpoſto, e ſtabilito per la ſopraddetta Regia Prammatica, di ordine noſtro pubblicata circa la detta materia de' piſtoni, ſotto la data de' 17. di Novembre 1634. ſoſpendendo ſolamente quello, che ſta ordinato in detta Prammatica circa la pruova de' teſtimonj di viſta inſino ad altro ordine Noſtro.

Prag. 23.

Prohibet deferri arma ignita intus Rhedas, & auget poenam, ut in prag. 21. § 8. de exulibus, & in prag. 28. & 30. infra per prag. 30. aliter eſt ſtatutum. Vide prag. 28. § & in quanto, & prag. 30.

9. „ E perchè s'è ancora introdotto in queſta Città, e Regno di portar armi di fuoco dentro le carrozze, vogliamo, che incorrano tutti quelli, che le portano in dette carrozze nelle pene impoſte a quelli, che le portaſſero ſopra d'eſſi, o a cavallo, e di più in altra pena pecuniaria di ducati mille per ciaſcheduno, la quale s'avrà da applicare, conforme ſta di ſopra nel *capo quarto*, ed a riſpetto de' cocchieri, i quali non riveleranno il giorno ſeguente, che le dette armi di fuoco ſono ſtate portate nelle carrozze, vogliamo, che incorrano nella pena di tre anni di galea, ed once venticinque.

Arma prohibita non poſſunt magiſtri artis accomodare, ut intus.

10. „ Vogliamo ancora, e comandiamo, che niuno maeſtro poſſa fabbricare, nè accomodare ſenza licenza noſtra, e del Regio Collateral Conſiglio, niuna ſorta d'armi di fuoco, come di ſopra proibite, ſotto pena d'anni diece di galea, e di ducati ſeicento per ciaſcheduno, da diſtribuirſi nella forma ſtabilita di ſopra.

Per prag. 39. eſt correcta.

Prohibet dari licentiam aſportandi arma praedicta.

11. „ E perchè ceſſi in ogni modo l'occaſione di commettere delitti con detta ſorta d'armi, e la preſente Prammatica s'oſſervi con ogni puntualità; Vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti per niuno Tribunale, e Giudice, ed anche per lo Commeſſario Generale di Campagna, o altri Commeſſarj deſtinati per le Provincie per la perſecuzione de' banditi, come ancora dalla Regia Camera della Sommaria, Uditore Generale dell'Eſercito, Grande Ammiraglio, o altro qualſivoglia Tribunale, o Miniſtro di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, così ordinario, come delegato, ſi poſſa dar licenza di portar dette armi contra la forma di queſta noſtra preſente Prammatica, eſcludendone i Capitani di giuſtizia, loro Soldati, Caporali, e Soldati di Campagna, e che niuna perſona ſi poſſa valere delle dette licenze, che loro per li ſuddetti ſi concedeſſero; Dichiarando ancora, che le licenze, che ſi concederanno di portare dette armi per detti Tribunali, e Miniſtri, ſieno d'armi della miſura di detti tre palmi in ſu, oltra di quello, che tengono di teniero, e non di altra maniera, con eſpreſſa condizione, che non poſſano ſervirſi d'eſſe ne' luoghi abitati; ne' quali vogliamo, che non ſi poſſano concedere, nè anche per gli Officiali ordinarj d'eſſi, eccetto a' familiari delle loro Corti, o quando per occaſione di banditi uſciſſero alla perſecuzione d'eſſi ". E perchè la preſente venga a notizia di tutti: Vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Dat. in Regio Palatio die 29. Martii 1637. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi. Jo: Angelo Barilio. De Giorno.*

Concordat prag. 29. 35. 38. 40. & 41.

29 Mart. 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXV.

Eſt prag. 24. ſup. eod. tit. §. 9.

A Tempo del governo dell' Illuſtre Conte de Lemos noſtro Predeceſſore Vicerè in queſto Regno a' 18. d'Agoſto 1610. di ſuo Ordine fu ſpedito, e pubblicato Bando per oſſervanza d'altri ſpediti per gl' Illuſtri ſuoi Predeceſſori circa la proibizione d'armi, e del portare delle bacchette per la Città, come da eſſo più largamente appariſce, al quale ci rimettiamo; e perchè per molte relazioni fatteci dalla Gran Corte della Vicaria nel Regio Collateral Conſiglio, abbiamo inteſo molte catture fatte di diverſe perſone con bacchette; perciò volendo ovviare agl'inconvenienti, ed omicidj, che per la ſuddetta cauſa ſuccedono in diſſervizio del Noſtro Sig. Dio, di S. M., danno del Pubblico, e quieto vivere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente *citra praejudicium* delle pene incorſe, fare il preſente Bando per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona, di qualſivoglia grado, ſtato, carica, officio, preminenza, condizione, e nazione ſi ſia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, debba in modo alcuno nè a cavallo, nè a piede portare bacchette in mano per queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, nè tampoco le poſſano portare i Cavallerizzi per dentro queſta Città predetta; ma ſolo poſſano portare quelle, che fanno male a' Cavalli in campagna, le quali poſſano portarle in quello intermezzo di tempo *tantum*, che fanno detto eſercizio, e non più, ſotto pena a' contravvegnenti di ducati mille, o di anni tre di rele-

Renovat prohibitionem virgae, ne deferatur per Civitatem Neap.

Poena ducat. mille, & releg. Poena ducat. auri centum, & tr. per triennium.

„ relegazione in Iſola per noi dichiaranda a „ noſtro arbitrio, e ſe ſarà ignobile di once „ cento, o tre anni di galea, ed ordiniamo, „ e comandiamo, che detto menzionato Ban„ do s' oſſervi *juxta ſui ſeriem continentiam*, „ *& tenorem*, ſotto le pene in eſſo contenu„ te, e dichiarate “. Ordiniamo, e comandiamo al Tribunale della Gran Corte della Vicaria, che ne' caſi occorrenti debba oſſervare detto Bando, ſenza eccezione di perſona alcuna, e che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e 'l traslato di eſſo ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montalvus Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secret.*

23. Septembris 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXVI.

Prohibet extrahi enſem certis locis hic deſcriptis. Renovatur in prag. 34.

PErchè teniamo relazione, che ſuccedono molti omicidj, ed altri delitti in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, particolarmente nella ſtrada di Toledo, Porto, Molo, e largo del Caſtello con pericolo di ſuccedere danni, ed inconvenienti maggiori per lo concorſo grande di gente, che ſuole eſſere ordinariamente in detti luoghi, così di Soldati Spagnuoli, ed Italiani, e de' galeoni, e galee, ed altri, che di continuo vi concorrono; e convenendo rimediare, perchè non ſuccedano detti inconvenienti, per lo preſente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna per„ ſona, di qualſivoglia grado, ſtato, e condi„ zione ſi ſia, ardiſca dal dì della pubblica„ zione del preſente Bando in avanti, ponere „ mano alla ſpada ſotto di qualſivoglia pre„ teſto, o cauſa dal largo della Carità ſino „ a Palazzo, e dalla Piazza dell' Olmo, e „ Porto ſino al largo del Caſtello, e dal lar„ go del Caſtello ſino a Palazzo, ſotto pena „ di dieci anni di relegazione a' nobili, e di „ dieci anni di galea agl' ignobili “; Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e che ſi affigga traslato di eſſo *in valvis* de' Regj Tribunali, e luoghi predetti. *Dat. Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Regens. Vidit. Montalvus Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secret.*

Poena relegationis per decennium. Poena triremis per decennium.

23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXVII.

Eſt prag. 18. ſupra eod.

AL tempo del governo del Cardinal Zapata Luogotenente in queſto Regno noſtro Predeceſſore a' 19. di Gennajo 1621. di di ſuo ordine furono ſpediti, e pubblicati Bandi per oſſervanza d' altri ſpediti per gl' Illuſtri ſuoi Predeceſſori circa la proibizione d' arme, con un capitolo circa le ſpade lunghe più della marca, co' foderi tagliati, e pendenti tagliati cogli ſtiletti di ferro, e co' puntilli ſotto le guardie, con la proibizione a' Maſtri Spadai, o altre perſone, che non le fabbricaſſero, nè vendeſſero, che è del tenor ſeguente; Di più proibiamo eſpreſſamente, che niuna perſona di qualſivoglia qualità poſſa, nè debba portare la ſpada lunga più della miſura ſtabilita, e così ancora ſi proibiſce per lo preſente Bando, che non ſi poſſono portare le ſpade co' foderi pendenti tagliati cogli ſtiletti di ferro, co' puntilli ſotto le guardie, che viene a tener la ſpada in modo, che ſenza vederſi cacciar la ſpada dal fodero, in un ſubito ſi vede arrancata, ſotto pena a' Nobili, che la portaſſero, d' anni tre di relegazione, ed agl' ignobili d' anni tre di galea, nella quale medeſima pena di galea, vogliamo che incorrano i Maſtri Spadai, o altre perſone, che faranno ſimile ſorta di ſpade con detti foderi nel modo predetto; nè tampoco quelle, che ſi trovaſſero fatte, le poſſano tenere, o vendere ſotto l'iſteſſa pena, da eſeguirſi contra de' traſgreſſori irremiſſibilmente; e perchè per molte relazioni fatteci nel Regio Collateral Conſiglio dalla Gran Corte della Vicaria abbiamo inteſo molte catture fatte con tali ſorte d'armi; volendo Noi rimediare come conviene per la buona amminiſtrazione della giuſtizia, quieto vivere, e buon governo di detto Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente *citra praejudicium* delle pene incorſe fare il preſente Bando, per lo quale “ Ordinia„ mo, e comandiamo che detto preſente ban„ do ſi oſſervi *juxta ſui ſeriem continentiam*, „ *& tenorem* ſotto le pene, in eſſo contenu„ te, e dichiarate: coſicchè niuna perſona di „ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, preſuma, nè ardiſca portare, tanto per „ queſta Fedeliſſima Città, quanto per qual„ ſivoglia parte del preſente Regno dette ſpa„ de con foderi, e pendenti tagliati cogli „ ſtiletti di ferro, co' puntilli ſotto le guar„ die, *ut ſupra* proibite; e perchè abbiamo „ ritrovato, che altri con malizia portano la „ ſpada co' pendenti con aguglia legata alla „ guardia della Spada infilſata a guancetti den„ tro il pendente, che con tirar la ſpada, ſe „ ne viene la ſpada, e il fodero, e prima, „ che l' avverſario gli ponga mano, tiene ri„ cevuto il fodero nella faccia, ed un colpo „ meno, e l' altro avverſario un colpo fran„ co. Volendo Noi rimediare in queſto, or„ diniamo, e comandiamo, che da oggi in avan„ ti, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, „ grado, e condizione ſi ſia, preſuma, nè „ ardiſca portar la ſpada col pendente con „ l' agúglia ligata alla guardia della ſpada „ infilſata a guancetti dentro il pendente, „ tanto per queſta Fedeliſſima Città di Na„ poli, quanto per qualſivoglia parte del „ preſente Regno, ſotto l' iſteſſa pena di „ tre anni di relegazione, e di tre anni „ di galea agl' ignobili; Ordinando, e co„ mandando, che nè anche ſi poſſano tenere „ da niuna perſona in caſa, giacchè non poſſo„ no ſervire ad alcun uſo, e tenendoſi, incor„ rano nella pena di tre anni d' eſilio “. E vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto per tut-

Renovat prag. prohibentem enſes longiores, & pendentes enſes cum vagina inciſa.

Concor. pr. 31. Augetur poena in prag. 36.

Poena trirem. & releget. reſpective.

Prohibet fieri, & fabricari enſes longiores, & pendentes inciſos.

Enſis cum Stilis ſerreis cum fibula clavicularia prohibetur.

Enſis non deferatur cum pendenti, & agugIia alligata ut intus.

Poena triremis, & relegationis per triennium reſpective.

Prohibet detentionem dictorum armorum domi, & Poena exilii per triennium.

to il preſente Regno, affiſſandoſi copia d'eſſo *in valvis* de' Regj Tribunali, che ne' caſi occorrenti debbano oſſervare, e fare oſſervare il preſente Bando, ed eſeguire dette pene irremiſſibilmente contra di quelli, che incorreranno, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Montalvus Reg. Vidit Caſanate Regens. Barilius Sacretarius.*

23. Septembris 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXVIII.

Moderatur prag. 24. ſup. de armis. Vide prag. 30.

PEr l'Illuſtre Conte di Monterey, noſtro predeceſſore, per ovviare a' continui delitti, che ſi commetteano con arme di fuoco, fu pubblicata Prammatica ſotto i 29. di Marzo 1637. delegando le cauſe di detti delitti alla Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, ed ordinando ancora, che i Capitani Baronali doveſſero farci relazione, così di detti delitti, come della determinazione, e compoſizione di dette cauſe; imponendo alcune pene, così per l'aſportazione, e detenzione di dette arme, come per quelli, che commetteſſero delitti con eſſe. Ed eſſendo ſtato accudito per parte di queſta Fedeliſſima Città, e Baronaggio di queſto Regno, rappreſentandoci alcune cauſe, per le quali ſi veniva a differire il procedere contra gl'inquiſiti, e che non ſi conſeguiva il fine di caſtigare i delitti; ſupplicandoci d'opportuna provviſione. Per il che, trattato, e diſcuſſo detto negozio più volte nel Regio Collateral Conſiglio, ed avuta matura conſiderazione al diſpoſto in detta Pammatica, per la preſente *omni tempore valitura* " *firma remanente* la detta Prammatica, e tutto il diſ„ poſto, e contenuto in eſſa; eccetto quello, „ che in queſta ſarà moderato, e dichiarato.

Regii Officiales procedant in delictis commiſſis cum armis ignitis, ſed denuncient S. E.

Barones utantur eorum jurisdictione, ut per prius, non eſt correcta ab alia prag.

1. „ Ordiniamo, e comandiamo, che nel„ le cauſe, e delitti, che ſi commetteranno „ con dette arme di fuoco nelle Città, e „ Terre demaniali procedano i Governatori, „ e Giudici di eſſe, come per prima; dan„ doci però conto meſe per meſe de' delitti, „ che ſuccederanno, e delle determinazioni, „ che ſi faranno in dette cauſe, non proce„ dendo a compoſizione, ſenza darne prima „ avviſo a Noi nel Regio Collaterale. Ed a „ riſpetto de' Baroni, vogliamo, che poſſano „ liberamente uſare la loro giuriſdizione ſen„ za farci relazione, così come uſavano pri„ ma di detta Regia Prammatica.

Aſportantes, vel fabricantes arma prohibita mulctantur in ducat. 600. detinentes ſcienter in duc. 300. Vide prag. 30.

2. „ Perchè in detta Regia Prammatica, „ oltra dell'altre pene impoſte s'aggiungea „ pena di ducati ſeicento contra gli aſporta„ tori, fabbricatori, e detentori di dette ar„ me; Vogliamo, che a riſpetto delle perſo„ ne, che ſcientemente le deterranno a ca„ ſa, ſi moderi in ducati 300. *firma remanente* però la pena di ducati 600. circa gli „ aſportatori, e fabbricatori di eſſe.

Delinquentes cum armis ignitis ultra poenam mortis, incurrant in poenam ducat. mille applicandam poſt commiſſam contumaciam Regio Fiſco. Vide etiam prag. 38.

E perchè conviene proccurare con ogni mezzo d'evitare, quanto ſia poſſibile, ed eſtinguere detti delitti; " Ordiniamo, e coman„ diamo, che quelli, che commetteranno de„ litti con dette arme di fuoco; oltra delle „ pene corporali, nelle Regie Prammatiche „ ſtabilite, incorrano in pena pecuniaria di „ ducati mille, la quale s'intenda applicata „ al Regio Fiſco, *ſtatim* commeſſo il detto „ delitto, e poſſa eſigerſi fatto che ſarà il „ delinquente contumace.

Ed acciocchè ſi poſſa con maggior diligenza, ed attenzione proccurare l'eſecuzione della preſente Prammatica; " Vogliamo, che „ tanto dette pene di ducati mille contra de' „ delinquenti con dette arme di fuoco, quan„ to quella di ducati ſeicento contra gli aſpor„ tatori, e fabbricatori, e così anche l'altra „ de' ducati trecento contra de' detentori, s'in„ tenda ſimilmente applicata alla Corte di „ detti Baroni, ed a ciaſcheduno d'eſſi nel„ la ſua giuriſdizione "; Ordinando, che detta pena s'eſiga irremiſſibilmente, così nelle Regie Udienze Provinciali, come nelle Città, e Terre demaniali in beneficio del Regio Fiſco, Univerſità demaniali, o altri, a chi ſpetta.

Poenae pecuniariae applicantur Curiae, ad quam ſpectat, ut intus.

Terzo, in quanto al diſpoſto in detta Prammatica, che la canna delle piſtole ſia di tre palmi " Dichiariamo, che quelli, che an„ dranno per viaggio, poſſano portare le piſto„ le innanzi cavallo, purchè non ſieno meno „ di tre palmi, con tutto il teniero, e così „ parimente ſi poſſano tenere in caſa; *firma* „ *remanente* detta Prammatica per le piſtole, „ che ſi porteranno per la Città con licenze, „ le quali vogliamo, che ſieno conforme det„ ta Prammatica.

Conceduntur arma ſupra tres palmos.

Quarto, in quanto al diſpoſto in detta Prammatica per l'arme di fuoco, che non ſono di miſura; affinchè i Padroni d'eſſi non vengano a perderle; " Ordiniamo, che „ ſi debbano portare in potere del Regio Mu„ nizioniere del Caſtello Nuovo, perchè s'ap„ plichino per uſo della milizia, pagandoſene „ ſubito il prezzo.

Arma ignita prohibita aſportentur in Caſtro novo pro uſu militiae ſoluto pretio.

Quinto „ per quel che tocca al portare l'ar„ me di fuoco per l'abitato, ſi permette, che „ ſi portino ſcariche, o ſenza focile.

Aſportatio armorum permittitur, ut intus. Vide pr. 32. §. 8. & 9.

Ed in quanto al nono Capitolo per lo portare di dette arme di fuoco nelle carrozze; „ Si dichiara, che ſia lecito portarle a quel„ li, che vanno per viaggio, con che per „ l'abitato le portino ſimilmente ſcariche, „ o ſenza focile; oſſervandoſi per dentro que„ ſta Fedeliſſima Città, ed altre Terre, e „ luoghi del preſente Regno la Prammatica, „ circa il perdere delle carrozze, provandoſi „ la ſcienza del Padrone; e vogliamo, che „ il Cocchiere non ſia obbligato a denun„ ciare.

Moderatur ordo ſuper aſportatione armorum in Rhedis. Vide prag 29. & 30. & 31. §. 8. de eod. lib.

Ed acciocchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti; Vogliamo, che ſi pubblichi ne' luogi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutto il detto preſente Regno, e s'affigga *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die primo menſis Septembris 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Brancia Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit. Caſanate Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit*

1 Sept. 1638. El Duque de Medina de las Torres.

vis mihi Jo: Angelo Barilio. In Bannorum ſecundo, fol. 22. Scarcella.

PRAMMATICA XXIX.

Prohibet renovando prag. aſportari arma & dari aliquibus licentiam.

ESſendo Noi giunti al governo di queſto Regno abbiamo inteſo, che non oſtanti gli Ordini, e le Prammatiche fatte da' noſtri Predeceſſori, tuttavia ſi ſono continuati a commettere infiniti delitti, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli quanto in tutto il preſente Regno, e che molti vanno armati di Archibuſetti piccioli, meno di tre palmi, con tutto il teniero, Piſtoni, Stiletti, Smagliatori, e Coltelli a fronda d'oliva, ſotto diverſe commiſſioni, che ſi ſpediſcono dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria agli Arrendatori, e loro ſuſtituti, in virtù delle capitolazioni con eſſi fatte dalla Regia Dogana di Foggia, dall'Udienza generale dell'Eſercito, dal Grand'Ammiraglio, Regio Munizioniere maggiore, ed altri Tribunali del Regno, ſotto preteſto, che ſia loro permeſſo; eſſendo queſto un abuſo, e contra quello, che ſta diſpoſto per altre Prammatiche; Volendo rimediare, come ſi conviene, che ceſſino ſimili inconvenienti, e delitti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente "Ri-
„ vocando prima, ed annullando tutte, e
„ quali ſi vogliano licenze, date da qualſivoglia
„ Tribunale, o Delegato, tanto in materia
„ dell'aſportazione di dette armi proibite, co-
„ me della detenzione in caſa", fare il preſente Bando, per lo quale „ *citra* pregiudi-
„ zio delle pene incorſe, diciamo, ordinia-
„ mo, e comandiamo, che da oggi in avanti,
„ niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado,
„ e condizione ſi ſia, preſuma di portare det-
„ te armi proibite, ſotto le pene contenute
„ nelle Regie Prammatiche; ed in caſo che
„ dopo la publicazione di detto Bando ſi deſ-
„ ſero licenze da' predetti Tribunali, o Dele-
„ gati delle ſopraddette armi proibite, ſieno
„ nulle, ed invalide, e ſi proceda contra di
„ loro, così, come non teneſſero le dette li-
„ cenze; facendoſi la dimoſtrazione, che con-
„ viene contra de' Miniſtri, che le daranno;
„ eccettuandone ſolo i Capitani di Campa-
„ gna, Caporali, e Soldati, tanto del Regio
„ Tribunale di Campagna, quanto delle Re-
„ gie Udienze del Regno, che ſtanno attual-
„ mente ſervendo la Regia Corte, il Tribu-
„ nale dell'Uditor Generale dell'Eſercito, ed
„ i Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſi-
„ ma Città di Napoli, loro Soldati, ed A-
„ guzzini ordinarj della Gran Corte della Vi-
„ caria, ch' effettivamente ſervono, ed a'
„ Soſtituti del Grand'Ammiraglio, ch' eſer-
„ citano attualmente nelle Marine; a tutt' i
„ quali comandiamo, che non portino in mo-
„ do alcuno archibuſetti piccioli, meno di
„ tre palmi, ſotto le pene ſuddette.

Concordant prag. 24. 38. 40. 41.

Prohibet augendo poenam aſportare arma etiam in Rhedis. Vide prag ſeq.

Ed eſſendo anche informati, che non oſtanti le rigide proibizioni, pene corporali, e pecuniarie, impoſte circa il portare delle dette armi di fuoco dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il preſente Regno: tuttavia non ſi ceſſa dall'aſportazione di eſſe, con commetterſi diverſi delitti, ed omicidj, anzi di più ſi è ritrovata nuova invenzione circa il portare di tal ſorta d'armi per queſta detta Città di Napoli, ſuoi Borghi, ed altri luoghi del preſente Regno dentro le carrozze, ritrovandoſi all'improvviſo armati cinque, e ſei, donde ſi può cagionare rovina, e morte di molti. Perciò volendo rimediare ad un diſordine tanto pernicioſo, in virtù del preſente Bando "Rinnovan-
„ do prima, e confermando tutte le Prammа-
„ tiche, e i Bandi, da' noſtri Predeceſſori emanati,
„ circa il portare dette armi, e le pene per
„ tali aſportazioni d'armi impoſte, reſtando
„ quelle nel loro vigore, ed efficacia tanto
„ contra quelli, che le porteranno ſopra, quan-
„ to dentro le carrozze. Vogliamo ancora, che
„ gl'ignobili incorrano nelle pene di *6.* mi-
„ la ducati, e di cinque anni di galea, ed i
„ nobili, di ſei mila ducati, e di cinque
„ anni di carcere in un Caſtello di queſto
„ Regno, dichiarando per Noi, ed in altre
„ pene a noſtro arbitrio; ed a riſpetto di
„ quelli, che le porteranno dentro le carroz-
„ ze, vogliamo, ed ordiniamo, che dette ca-
„ rozze ſi prendino, ed acquiſtino in benefi-
„ cio del Regio Fiſco; ed a riſpetto de' coc-
„ chieri, e di tutti quelli, che coopereranno
„ in porre dentro dette carrozze armi di fuo-
„ co, che ſieno da tre palmi in giù, voglia-
„ mo, che ritrovate che ſarannno dette ar-
„ mi dentro le carrozze, incorrano nella pe-
„ na di tre anni di galea". Ed affinchè ſi eſtinguano le dette armi di fuoco quanto ſia poſſibile; "Ordiniamo, e comandiamo, che
„ niuno poſſa quelle fabbricare, ed accomo-
„ dare nel preſente Regno, ſotto pena di tre
„ anni di galea, nè tampoco niuno Mercan-
„ te, o Negoziante le poſſa fare venire da
„ fuora, nè tenere in ſua caſa, o bottega
„ ſenza eſpreſſa licenza noſtra per Collatera-
„ le, ſotto pena di ducati tre mila. Ed ab-
„ biamo ordinato, che tanto in queſta Fede-
„ liſſima Città, quanto nelle Terre, e Città
„ del Regno ſi deſtini quel numero, che ſa-
„ rà conveniente, e neceſſario, così per la
„ fabbricazione, come per l'accomodazione di
„ dette armi, perchè ſi poſſano dare, ed ac-
„ comodare alle genti di Corte; proibendo
„ eſpreſſamente, ſotto l'iſteſſe pene, che non
„ poſſano dette armi, nè venderſi, nè acco-
„ modarſi ad altre perſone, che non ſaranno
„ per ſervizio della Regia Corte, ſenza no-
„ ſtra eſpreſſa licenza; E per maggiore oſſer-
„ vanza delle coſe ſuddette, riſerviamo a
„ Noi il dichiarare ne' caſi, che occorreran-
„ no, quali pene s'avranno da eſeguire, ſe
„ quelle impoſte nelle Prammatiche da' noſtri
„ Predeceſſori, o quelle impoſte da Noi nel
„ preſente Bando". Ed acciò venga a notizia di tutti; abbiamo fatto fare il preſente Bando, incaricando l'oſſervanza di eſſo a tutti gli Officiali, e Tribunali del preſente Regno, e che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il

Vide prag. 24. 28. 39.

Prohibetur fabricatio, & accommodatio armorum prohibitorum, ſub poena, ut intus. Per prag. 39. augetur ad annos 7.

Per prag. 39. §. duc. mille.

il preſente Regno, affigendoſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie nelle Regie Udienze. *Datum Neap. die 19. menſis Maii 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. Barilius Secretarius. In Bannorum 1. fol. 1. Pandolfus.*

19. Maii 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXX.

Renovantur prag. prohibentes fabricationem, detentionem, accomodationem, & aſportationem armorum. Vide prag. 31. 32.

TRa l'altre Prammatiche, e Bandi emanati dagl'Illuſtri noſtri Predeceſſori ſono quelle, che hanno proibito la fabbricazione, aſportazione, e detenzione dell'arme, cioè archibuſetti piccioli, meno di tre palmi con tutto il teniero, piſtoni, ſtiletti, ſmagliatori, e coltelli a fronde d'olivo, dalle quali naſcono tanti omicidj, ed altri gravi eccesſi in diſſervizio di Sua Maeſtà, e danno de' Popoli; Ed eſſendo Noi di proſſimo giunti al Governo di queſto Regno, abbiamo ritrovato, che non iſtanno nella loro dovuta oſſervanza; e convenendo, per lo buon Governo di queſto Regno, e retta amminiſtrazione della giuſtizia, che dette Prammatiche, e Bandi ſi oſſervino con ogni puntualità; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale " Confermando i Bandi, e le Prammatiche predette, *& praeciſe* il Bando dell'Illuſtre Ammiraglio di Caſtiglia noſtro Predeceſſore, ſotto la data de' 19. di Maggio 1644. tanto per la detenzione, quanto per l'aſportazione, fabbricazione, ed accomodazione delle dette armi proibite; Ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorſe, da oggi in avanti, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, preſuma nè ardiſca, tenere in ſua caſa, nè portare le dette armi proibite, tanto per queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto per qual ſi voglia parte del preſente Regno, *etiam* dentro le carrozze, cioè detti archibuſetti piccioli, meno di tre palmi con tutto il teniero, piſtoni " (i quali s'intendano piſtoni, ſempre che la canna ſarà di capacità di due once di palla, ancorchè la canna ſenza il teniero ſia di maggior lunghezza di tre palmi) " ſtiletti, ſmagliatori, e coltelli a fronde d'olive, ſotto le pene contenute nelle dette Prammatiche, e Bandi emanati per lo paſſato, da eſeguirſi contra de' traſgreſſori irremiſibilmente; ed in caſo che dopo la pubblicazione della preſente ſi deſſero licenze da alcun Tribunale, o Delegato delle ſopraddette arme proibite, ſieno nulle, ed invalide, e ſi proceda contra di loro, così, come non teneſſero dette licenze; eccettuandone ſolo i Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, loro Soldati, ed Aguzzini ordinarj della Gran Corte della Vicaria, ch'effettivamente ſervono, i quali vogliamo, che poſſano portare archibuſetti piccioli, ancorchè ſieno meno di tre palmi, con lume, e ſenza, carichi, ed arruotati, tanto per dentro queſta predetta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto per qualſivoglia parte del preſente Regno; acciocchè con più facilità attendano alla cattura de' delinquenti; Ed a riſpetto del Capitano, Bargelli, Caporali, e Soldati di Campagna, *etiam* delle Regie Udienze del Regno, vogliamo, che ritrovandoſi in atto perſeguitando detti delinquenti, poſſano portare tutte, e quali ſi vogliano ſorte d'armi di fuoco, *etiam* archibuſetti piccioli, meno di tre palmi, ed altre armi proibite per la ſuddetta Regia Prammatica, cariche, ed arruotate, ed occorrendo nell'iſteſſo atto di perſecuzione entrare nell'abitato, poſſano ſimilmente portarle di notte, e di giorno, con lume, e ſenza lume; Però quando entraſſero nell'abitato per altri affari, abbiano da portare dette arme corte di fuoco ſcariche, e non altrimenti; annullando colla preſente qualſivoglia licenza, o commiſſione di poter tenere, e portare dette arme, ſpedite da' noſtri Predeceſſori, e da qualſivoglia Tribunale, o Officiale *etiam* Delegato, e quelle dichiariamo di niuno vigore; e vogliamo, che i contravvegnenti incorrano nelle pene, ſtabilite nelle dette Prammatiche, e Bandi, da eſeguirſi contra eſſi irremiſibilmente, tanto per quelli, che le porteranno ſopra, quanto dentro le carrozze, ſotto pena a' nobili di ſei mila ducati, e di cinque anni di carcere in un Caſtello di queſto Regno, dichiarando da Noi, ed altre pene a noſtro arbitrio; ed agl'ignobili di ſei mila ducati, e di cinque anni di galea, e le carrozze ſi perdano, ed acquiſtino in beneficio del Regio Fiſco; ed a riſpetto a' Cocchieri, e tutti quelli, che coopereranno in porre dentro dette carrozze dette armi di fuoco proibite, incorrano nella pena di tre anni di galea. Di più ordiniamo, e comandiamo, che niuno poſſa quelle fabbricare, nè accomodare nel preſente Regno, nè niuno Mercante, o Negoziante le poſſa far venire da fuora, nè tenere in ſua caſa, o bottega, ſenza noſtra eſpreſſa licenza per Collaterale, ſotto pena di ducati tremila, ed a riſpetto delle perſone, che dovranno quelle fabbricare, o accomodare per ſervizio delle genti di Corte, ſi dichiarerà da noi il numero di eſſe, che ſarà neceſſario, acciocchè ſi poſſano dare, ed accomodare alle predette genti di Corte, *tantum*; proibendo eſpreſſamente ſotto l'iſteſſe pene, che non poſſano dette armi, nè venderſi, nè anche mandarſi ad altre perſone, che non ſaranno per ſervizio della Regia Corte, ſenza noſtra eſpreſſa licenza ". Ordinando con queſta al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed a tutti gli altri quali ſi vogliano Officiali, Miniſtri di Giuſtizia del preſente Regno, così Regj, come Baronali, che debbano tenere partico-

Prag. 29.

Piſtones dicuntur capacitatis unciarum duarum pilolae. Explicatur pr. 25.

Concord. pr. 24. 29. 38. 40. 54.

Corriguntur prag. 25 & 27. 29. quoad aliqua capitula, & 51. § 8. de exul bon. Vide prag. 39. infra.

ticolar penſiero dell' oſſervanza della preſente Prammatica, e contra de' traſgreſſori procedere all'eſecuzione di dette pene. Ed acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno, e ſe n'affiggano copie *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 18. Aprilis 1646. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Regens. Vidit Sanfelicius Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Capycius Latro Regens. D. Coppola Secret. In Bann. 1. fol. 4. Figliola.*

18. Apr. 1646. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA XXXI.

Prohibet aſportationem armorum.

ANcorchè d'ordine de' Noſtri Illuſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno ſieno ſtate pubblicate diverſe Prammatiche, e Bandi, proibendo l'aſportazione dell'armi di fuoco, ed altre armi proibite, per evitare i delitti, che ſi commettono in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e della giuſtizia; non per queſto ſi è laſciata l'aſportazione delle predette armi; mentre giornalmente ſi è veduto, e ſi vede delinquere colle dette armi, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, come in ogni altra parte del preſente Regno; E deſiderando evitare i delitti predetti; acciocchè non ſuccedano, e che ciaſcheduno ſtia ſicuro, e quieto nella ſua Patria, e caſa; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale " Confermando tutte le dette altre Prammatiche, „ e Bandi ſopra di ciò emanati d'ordine de' „ detti noſtri Predeceſſori, diciamo, ordinia„ mo, e comandiamo a tutte, e quali ſi voglia„ no perſone, di qualſivoglia grado, e con„ dizione, che ſi ſieno, che da oggi in avanti, „ non ardiſcano, nè preſumano andare arma„ ti di niuna ſorta d'armi di fuoco, nè di „ altre armi proibite in niuna parte del pre„ ſente Regno, nè per dentro, nè fuori dell' „ abitato, ed in particolare per queſta Fede„ liſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali ſotto „ le pene contenute in dette Regie Pramma„ tiche, e Bandi, le quali ordiniamo alla „ Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze „ Provinciali, Commeſſario di Campagna, „ Capitani, Aſſeſſori, ed altri quali ſi voglia„ no Officiali, tanti Regj, come de' Baroni, „ a chi ſpetta, *unicuique in ſua juriſdictione*, „ che le facciano ſubito eſeguire, non oſtanti „ quali ſi vogliano licenze, che gli aſportatori „ di dette armi teneſſero, le quali per la „ preſente Prammatica rivochiamo, ed annul„ liamo; Proibendo ancora a' predetti Regj „ Miniſtri, che non le poſſano più concedere „ ſenza noſtra particolare diſpenſa, e conceden„ dole ſieno nulle, ed invalide, ſiccome per „ la preſente le dichiariamo nulle, e ſi poſſa „ procedere contra queſti tali, che le porte„ ranno, a quanto ſarà di giuſtizia, ed all' „ eſecuzione delle pene predette, non oſtanti „ le dette licenze; *Verum* nella preſente Pram„ matica non s'intendano compreſi i Magni„ fici Capitani di Giuſtizia di queſta predet„ ta Fedeliſſima Città, loro Caporali, e Sol„ dati; Il Capitano di Campagna Onofrio „ Vecchione, e ſuoi Soldati; i Caporali di „ Campagna; i Capitani di Campagna; Ca„ porali, e Soldati delle Regie Udienze del „ Regno, quali attualmente attendono al ſer„ vizio della Regia Corte in perſecuzione de' „ banditi, e delinquenti; nè tampoco quel„ le perſone, che per ſicurtà delle loro per„ ſone, mercanzie, o robe porteranno ſchiop„ pi a focile di giuſta miſura, ed altre ar„ mi non proibite dalle Regie Prammati„ che per fuori dell'abitato, con occaſione „ di uſcire delle loro Patrie per andare „ nelle Fiere, Mercati, ed altre Città, e „ luoghi di queſto Regno per loro negozj; ma „ vogliamo, che le poſſano liberamente por„ tare per le ſtrade pubbliche dal luogo, da „ dove partiranno per inſino dove andran„ no, e così ancora al ritorno, ſenza che lo„ ro ſi poſſa dare per cammino faſtidio alcu„ no, e per l'abitato debbano portare l'ar„ mi di fuoco ſenza pietre a' focili; non eſ„ ſendo però contumaci, nè inquiſiti ". Ed acciocchè la preſente Prammatica ſia nota a tutti, e non ſi poſſa da niuno allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta predetta Fedeliſſima Città per li luoghi ſoliti d'eſſa, quanto in ogni altra parte del preſente Regno, e ſe n'affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 30. menſis Julii 1650. D. Beltran. de Guevara. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Barilio. In Bannorum 1. fol. 100. De Giorno.*

Prag. 1. & ſeq. de armis.

Concord. prag. 42. 29. 38. 41.

Concord. prag. 32. §. 8.

30. Julii 1650. D. Beltran. de Guevara.

PRAMMATICA XXXII.

Super aſportatione, detentione, vel accommodatione, & fabricatione armorum multæ fiunt proviſiones, ut intus.

COnoſcendo gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè di queſto Regno, quanto diſſervizio foſſe di Dio Noſtro Signore, di Sua Maeſtà, e coſa pernicioſa al Pubblico, l'aſportazione, e detenzione dell'armi di fuoco, ed altre proibite; hanno fatti diverſi Bandi, ed emanate molte Prammatiche, per rimediare agl'inconvenienti, che ne riſultavano; ed avendoci dimoſtrato l'eſperienza, e la frequenza de' delitti, che ſuccedono giornalmente, che conviene darci maggiore, e più opportuno rimedio, per togliere affatto ogni occaſione di quegli: Avendo conferita la materia nel Regio Collateral Conſiglio, e trattatone con quella matura attenzione, che ſi conviene, abbiamo con voto, e parere dell'iſteſſo Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fatta, ed ordinata la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, circa l'aſportazione, detenzione, uſo, accomodazione, e fabbricazione delle dette armi, nel modo ſeguente *videlicet*.

1 *Prima* " Vogliamo, che reſtino fermi, „ & *in ſuo robore* tutt' i Bandi, e Pramma„ tiche

Prag. 1. & ſeq.

tiche fatte da' detti Illuſtri noſtri Predeceſſori circa la detta aſportazione, detenzione, uſo, accomodazione, e ſabbricazione di dette armi, e ſalve le ragioni al Regio Fiſco, per le pene, in cui ſono incorſi, ed incorreſſero così corporali, come pecuniarie i contravvegnenti a' detti Bandi, e Prammatiche.

Aſportatio, detentio certorum armorum in domo prohibetur, ut intus.
Duo teſtes ſide digni, ac conteſtes ſufficiunt ad convincendum detentionem, vel fabricationem armorum.

2 *Item* “ Proibiamo, che non ſi poſſano in modo alcuno portare, nè tenere in caſa, piſtoni, cherubini, piſtole, meno di tre palmi la canna ſenza il teniero, ed archibuſetti piccioli, tanto per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto per niuna Città, Terra, e Caſale del preſente Regno, *etiam* per fuori del Territorio, ſotto le pene corporali, e pecuniarie, ſtabilite per le dette Regie Prammatiche, e Bandi, le quali vogliamo, ed ordiniamo a' Regj Tribunali, e Miniſtri, a chi ſpetta, che le debbano eſeguire ſubito che loro ſarà conſtato, che il contravvegnente ſia ſtato catturato *in flagranti*, che portava, teneva in caſa; o lavorava dette armi, e baſtino due teſtimonj degni di fede conteſti, oltra quelli della guardia.

Corrigitur pragm. 1. §. 3. & 25. in fine.

3 *Item* “ Proibiamo nel modo predetto tutt'i zoffioni, che ſono meno di tre palmi di canna oltra il teniero, i quali vogliamo, che non ſi poſſano portare, tenere in caſa, nè fabbricare ſotto le pene ſuddette.

Sclopi dicti a *grillo* omnino prohibentur.

4 *Item* “ Proibiamo nel modo di ſopra dichiarato tutt'i zoffioni, ancorchè di quattro palmi col teniero, che ſono a grillo, i quali vogliamo, che non ſi poſſano portare, tenere in caſa, nè fabbricare ſotto le pene predette.

5 *Item*, “ che i zoffioni, non poſſano eſſere ſe non a ruota, e non meno di tre palmi la canna oltra il teniero, i quali coll'altre armi, non proibite li poſſano portare tutte le ſquadre de' Preſidi Provinciali, Commeſſarj de' Tribunali, Dogana di Foggia, Delegati Regj, Teſorieri, e Percettori Provinciali, e loro Commeſſarj, Capitani della graſcia, e loro ſoldati, con che non ſieno inquiſiti, nè delinquenti; i quali abbiano da mandare la liſta al Segretario di Guerra, nominando le perſone, e per lo tempo, che ſi danno.

Arma hic deſcripta permittuntur perſonis, ut intus.

6 *Item*, „ Vogliamo, che detti zoffioni della detta giuſta miſura, colle ſuddette altre armi, non proibite, li poſſano ancora portare i Commiſſionati del grand' Ammiraglio in quelle marine concedute nel Privilegio di detto grand' Ammiraglio; ed eſſendo ritrovati in altri luoghi, ſi poſſano carcerare dagli Officiali d'eſſi luoghi, e procedere contra d'eſſi, conforme di giuſtizia ſi conviene, inviando ſimilmente la nota al detto noſtro Segretario, nominando le perſone, ed il tempo, che loro daranno; dichiarando, che non l'abbiano da portare nell'abitato, ancorchè ſia nella marina, ſe non in caſo, che vadano a fare qualche effettivo ſervizio, datane prima notizia al Governatore del luogo.

7 *Item* “ Vogliamo, che l'iſteſſo s'intenda per quelli, che con commiſſione de' detti Tribunali, Officiali delegati, Teſorieri, Percettori Provinciali andranno nelle Terre deſtinate nelle loro commiſſioni a fare le diligenze, che loro ſono, o ſaranno commeſſe, e così i Commeſſarj d'Aſſignatarj de' Fiſcali.

Viatores arma, quae, & quomodo deferre poſſint. Vide prag. 28. §. 5. pr. 81.

8 *Item* „ Permettiamo, che tutt'i viandanti, che faranno viaggio per qualſivoglia parte del preſente Regno, poſſano per fuori dell'abitato portare i zoffioni di quattro palmi, come di ſopra, carichi, ed arruotati, e nell'entrare nell'abitato debbano ſcaricarli di ruota, e levare la polvere dal focone; e come ſaranno giunti nella Città, Terra, o Luogo debbano laſciare nella caſa, o alloggiamento, dove abiteranno, le dette armi, ed occorrendo venire dentro queſta Fedeliſſima Città, prima d'entrare ne' ſuoi Borghi, debbano ſcaricarle, e levare le pietre da' focili.

Venatores quae arma deferre poſſint.

9 *Item* “ Permettiamo, che i cacciatori con licenze degli Officiali delle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, *unicuique in ſua jurisdictione*, poſſano per lo territorio portare ſchioppi di caccia a miccio, ed a grillo, purchè le canne non ſieno meno di quattro palmi oltra il teniero, ed entrando nell'abitato, debbano levare la pietra dal focile, e la polvere dal focone.

10 Dichiarando, “ che nella preſente Prammatica non ſi comprendano i Capitani di giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, quando vanno rondando di notte, o quando loro ſarà ordinato dal Reggente della Gran Corte della Vicaria per alcun ſervigio particolare, con farſi loro licenza per quel ſervigio, e per tempo limitato, e così parimente ordiniamo, che il Capitano di Campagna non poſſa portare dette armi proibite dentro queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, ſe non quando gli ſarà ordinato del modo ſuddetto dal Reggente Soprantendente della Campagna.

Milites quae arma deferre poſſint.

11 E parimente “ dichiariamo, che tanto i ſoldati a cavallo di leva, quanto le Compagnie ordinarie di gente d'armi, cavalli leggieri, e della nuova milizia della ſacchetta, poſſano portare innanzi cavallo le piſtole, ancorchè non ſieno di tre palmi, mentre ſtaranno attualmente in ſervigio, ed eſercizio di ſoldato.

Licentiam deferendi arma prohibita poſſunt concedere perſonae hic enunciatae.

12 E perchè conviene mirare all'eſtirpazione de' delinquenti, il numero de' quali ſempre va creſcendo, e per tal effetto dalle Regie Udienze del Regno, e Commeſſario Generale di Campagna della Provincia di Terra di Lavoro ſi han da tenere con licenza noſtra, *Caporali, e Soldati*, che attendano alla perſecuzione di eſſi, per queſto “ loro concediamo facoltà, che poſſano concedere licenze di qualſivoglia ſorta d'armi, *etiam* proibite, per dentro, e fuori dell'abitato alla ſquadra, Capitano di Campagna, e Caporali, quando vanno giunti al ſervi-

„ gio,

„ gio, che loro ſarà comandato, per tempo
„ limitato, con darne ſubito avviſo a Noi,
„ nè poſſano ſimili licenze concedere a niuna
„ altra perſona per qualſivoglia preteſto, e
„ cauſa, atteſo che loro lo proibiamo eſpreſ-
„ ſamente, baſtando per l'ordinario l'altre
„ armi loro concedute.

Eſt prag. 1. de iſto ſcopiſtae. Vid. prag. 19.

13 *Item* “ dichiariamo, che incorrano nel-
„ le dette pene contenute nella Prammati-
„ ca dell'Invittiſſimo Imperador Carlo V.
„ tutti quelli, che delinqueranno con armi
„ di fuoco, *etiam*, che per altro non ſieno
„ facinoroſi, ed ordiniamo a' Tribunali, ed
„ Officiali, a chi ſpetta, che debbano proce-
„ dere contra d'eſſi col rigore, che i caſi de'
„ delitti ricercano, e conforme per li Regj
„ Bandi, e Prammatiche, d'ordine de' ſuddet-
„ ti Noſtri Illuſtri Predeceſſori emanati, ſta
„ ordinato, e dichiarato.

M. C. V. in delictis commiſſis cum armis igniis, & illorum aſportatione procedit uti delegata privative.

14 *Item* “ Vogliamo, ed eſpreſſamente or-
„ diniamo, che tutt' i delitti, che ſuccede-
„ ranno con armi di fuoco, e per l'aſporta-
„ zione delle dette armi dentro queſta Fede-
„ liſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ſi
„ debbano conoſcere dalla Gran Corte della
„ Vicaria, come da noi delegata, *privative*
„ a tutti e quali ſi vogliano altri Tribunali
„ Delegati, e Miniſtri, ed in particolare all'
„ Uditor Generale dell'Eſercito, ed altri Mi-
„ niſtri, ed Officiali di Guerra, e Giudice
„ del Grande Ammiraglio, non oſtante qualſi-
„ voglia eſenzione, che il delinquente pre-
„ tendeſſe tenere, proibendo a' detti Tribuna-
„ li, Delegati, e Miniſtri, che non poſſano
„ fare inibitorie nè ortatorie a detta Gran
„ Corte, e facendole contra la forma di que-
„ ſta, non ſia obbligata detta Gran Corte
„ ubbidirla.

Prag. 5. de iſtu ſcopſtae.

15 E perchè ſe bene la Prammatica, ema-
nata per l'Illuſt. Duca de Arcos, ſotto i 28.
di Maggio 1647. ſta ordinato, che contra gli
Aſſiſtenti, ed Auſiliatori in detti delitti ſi
proceda con la delegazione, ed abbreviazio-
ne del termine, così come ſta ordinato con-
tra de' principali, con tutto ciò s'è difficul-
tato, ſe contra i detti Auſiliatori, ed Aſſi-
ſtenti ſi può procedere alla pena di ducati mil-
le, impoſta per la Prammatica dell'Illuſtriſſi-
mo Duca de Medina delas Torres, del primo
di Settembre 1638. contra quelli, che delin-
quono con dette armi di fuoco; ed acciocchè
ceſſi detta difficoltà; “ Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che la pena ſuddetta di ducati mil-
„ le s'eſegua contra tutti gli Aſſiſtenti, ed
„ Auſiliatori, e qualſivoglia di loro, proce-
„ dendoſi contra tutti coll'iſteſſa delegazione,
„ ed abbreviazione del termine, ordinata da
„ detta Prammatica ”.

Eſt prag. 4. de iſtu ſcop. Poena duc. mille contra auxiliatores, & aſſiſtentes in delictis commiſſis cum armis ignitis.

Vid. prag. 87.

16 Ed acciocchè la preſente Prammatica
ſia a tutti nota, nè ſi poſſa allegare da niu-
no cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che ſi deb-
ba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di
queſta Fedeliſſima Città, ed affiggerſi copia
d'eſſa nella Real Cancelleria, *& in valvis*
de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 15. No-
vembris 1650. El Conde, y de Villamediana.
Vidit Zufia Regens. Vidit Caſanate Reg. Vi-
dit Caracciolus Regens. Vidit Capycius Latro
Reg. Vidit Garcia Regens. Dominus Vicerex,
Locumtenens, & Capitaneus Generalis manda-
vit mihi Joanni Angelo Barilio. In Bannorum
1. fol. 102. Januarius de Amico Regius a
mandatis Scriba.*

15. Novembr. 1650 El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXXIII.

Prohibetur aſportatio enſis longioris palmorum quatuor, & cum vaginis inciſis. Pragm. 18. de armis, ſub poena, ut ibi, & aliter incur. Per prag. 36. augetur poena in duobus aliis annis, & in duc. mille.

GLi anni paſſati nel tempo del Governo
dell' Illuſtre Conte de Monterey, no-
ſtro Predeceſſore, fu emanata Prammatica cir-
ca la proibizione delle ſpade lunghe co' fo-
deri tagliati, del tenor ſeguente, *videlicet*. A
tempo del Governo del Cardinal Zapata Luo-
gotenente in queſto Regno, noſtro Predeceſ-
ſore a' 19. di Gennajo 1621. di ſuo ordine
furono ſpediti, e pubblicati Bandi, per oſſer-
vanza d'altri ſpediti per gl'Illuſtri ſuoi Pre-
deceſſori circa la proibizione d'armi con un
capitolo circa le ſpade lunghe più della mar-
ca co' foderi tagliati, e pendenti tagliati,
con gli ſtiletti di ferro, e co' puntilli ſot-
to le guardie, con la proibizione a' maeſtri
Spadai, o altre perſone, che li fabbricaſſero,
nè vendeſſero, ch'è del tenor ſeguente. “ Di
„ più proibiamo eſpreſſamente, che niuna per-
„ ſona di qualſivoglia qualità, poſſa nè debba
„ portare la ſpada lunga più della miſura ſta-
„ bilita, e così ancora ſi proibiſce per lo
„ preſente Bando, che non ſi poſſano portare
„ le ſpade co' foderi, e pendenti tagliati,
„ cogli ſtiletti di ferro, co' puntilli ſotto le
„ guardie, che viene a tener la ſpada in mo-
„ do che ſenza vederſi cacciar la ſpada dal
„ fodero, in un ſubito ſi vede arrancata,
„ ſotto pena a' nobili, che la portaſſero,
„ d'anni tre di relegazione, ed agl'igno-
„ bili d'anni tre di galea: nella quale me-
„ deſima pena di galea vogliamo, che in-
„ corrano i Maeſtri Spadai, o altre perſo-
„ ne che ſaranno di ſimili ſorte di ſpade
„ con detti foderi nel modo predetto; nè
„ tampoco quelle, che ſi ritrovaſſero fatte, le
„ poſſano tenere, o vendere ſotto l'iſteſſa pe-
„ na, da eſeguirſi contra de' traſgreſſori irre-
„ miſſibilmente; E perchè per molte relazio-
„ ni fatteci nel Regio Collateral Conſiglio
„ dalla Gran Corte della Vicaria, abbiamo
„ inteſo molte catture fatte con tali ſorte
„ d'armi; Volendo Noi rimediare, come
„ conviene, per la buona amminiſtrazione
„ della Giuſtizia, quieto vivere, e buon go-
„ verno di detto Regno, ci è paruto, con vo-
„ to, e parere del Regio Collateral Conſi-
„ glio, appreſſo di Noi aſſiſtente, *citra prae-
„ judicium* delle pene incorſe, fare il preſen-
„ te Bando, che ſi oſſervi *juxta ſui ſeriem
„ continentiam, & tenorem*, ſotto le pene in
„ eſſo contenute, e dichiarate; coſicchè niuna
„ perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e
„ condizione ſi ſia, preſuma, nè ardiſca por-
„ tare, tanto per queſta Fedeliſſima Città,
„ quanto per qualſivoglia parte del preſente
„ Regno dette ſpade con foderi, e pendenti
„ tagliati, cogli ſtiletti di ferro, e co' pun-
„ tilli ſotto le guardie, *ut ſupra*, proibite.
„ E per-

„ E perchè abbiamo ritrovato, che altri con „ malizia portano la ſpada co' pendenti col- „ la aguglia ligata alla guardia della ſpada „ infilata a' guancetti dentro, o pendenti, che „ con tirar la ſpada, ſe ne viene la ſpada, „ ed il fodero: e prima che l' Avverſario „ ponga mano, tiene ricevuto il fodero nel- „ la faccia, ed un colpo meno, e l'altro Av- „ verſario un colpo franco "; Volendo Noi rimediare in queſto " Ordiniamo, e coman- „ diamo, che da oggi in avanti, niuna perſona, „ di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione „ ſi ſia, preſuma, nè ardiſca portar la ſpada „ col pendente coll' aguglia ligata alla guar- „ dia della ſpada infilata a' guancetti dentro „ il pendente, tanto per queſta Fedeliſſima „ Città di Napoli, quanto per qualſivoglia „ parte del preſente Regno, ſotto l'iſteſſa pe- „ na di tre anni di relegazione a' nobili, e „ di tre anni di galea agl' ignobili: Ordi- „ nando, e comandando, che nè anche ſi poſ- „ ſano tenere da niuna perſona in caſa giac- „ chè non poſſono ſervire ad alcun uſo; e „ tenendoſi, incorrano nella pena di tre anni di „ eſilio "; E vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi, tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto per tutto il preſente Regno, affiſſandoſi copia d'eſſo *in valvis* de' Regj Tribunali, ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che ne' caſi occorrendi debbano oſſervare, e fare oſſervare il preſente Bando, ed eſeguire dette pene irremiſſibilmente, contra quelli, che incorreranno, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Montalvus Reg. Vidit Caſanate Regens, Barilius Secret.*

23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

E benchè col ſuddetto preinſerto Bando ſia ſtato baſtantemente provveduto a' diſordini, che ſi cauſavano nell'aſportazione delle dette armi; tuttavolta l'eſperienza ha dimoſtrato, che non ſolo, non ſi è rimediato, ma che ſono andati tuttavia moltiplicando, di modo che l'aſportazione delle ſuddette ſorte d'armi, è fatta quaſi uſanza; E perchè per le molte relazioni, fatteci nel Regio Collateral Conſiglio dalla Gran Corte della Vicaria, abbiamo inteſo molte catture fatte con tali ſorte d'armi; Volendo noi rimediare, come conviene, per la buona amminiſtrazione della Giuſtizia, e buon governo di queſto Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e „ comandiamo, che *citra praejudicium* delle pe- „ ne incorſe, detto Bando, e quanto in eſſo „ ſi contiene, s'oſſervi *ad unguem* giuſta la „ ſua ſerie, contenenza, e tenore, ſotto le „ pene in eſſo contenute; coſicchè niuna per- „ ſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e con- „ dizione ſi ſia, preſuma, nè ardiſca portare „ tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto „ per qualſivoglia parte del preſente Regno, „ le ſuddette armi, contenute nel detto prein- „ ſerto Bando, e nella forma in quello di- „ chiarata, di maniera che quello puntual- „ mente s'oſſervi ". Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti; vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e ſi affigga copia d'eſſo *in valvis* de' Regj Tribunali, e luoghi predetti; ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Officiali, *& ſignanter* alla Gran Corte della Vicaria, che ne' caſi occorrendi debbano oſſervare, ed eſeguire il preſente Bando, facendo eſeguire le ſuddette pene impoſte irremiſſibilmente contra di quelli, che incorreranno, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neapoli die 9. Octobris 1657. El Conde de Caſtrillo. Vidit Sobremonte Regens. Vidit Zufia Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Muſcettola Reg. Vid. Ulloa Reg. D. Coppola Secretarius.*

9. Oct. 1657. El Conde de Caſtrillo.

Bannum Magnae Curiae cum inſertione ordinis S. E.

Sive

PRAMMATICA XXXIV.

Pragm. 26. hoc tit. Prohibetur evaginatio enſis in locis hic deſcriptis ſub poena, ut ibi-tum.

ANcorchè a' 23. di Settembre 1637. ſi foſſe emanato Bando d'ordine di S. E. e del ſuo Regio Collateral Conſiglio, per lo quale ſtava proibito, che ſotto pena di dieci anni di galea agl' Ignobili, e dieci anni di relegazione a' Nobili, non ardiſcano porre mano alle ſpade dal largo della Carità ſino a Palazzo, dalla Piazza dell' Olmo, e Porto ſino al Largo del Caſtello, e dal Largo del Caſtello ſino a Palazzo; tuttavolta da S. E. ci è ſtato inviato biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*. *Foris*. Al Conſejero Anielo Portio, Proregente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus vero*. Al Conde mi Señor ſe hà referido, que cada dia ſe tratan pendencias entre una, y otra nacion, y que ſacan las eſpadas en las calles del Largo del Caſtillo, Toledo y junto à Palazio, eſtando prohibido el ſacar las eſpadas en eſtas calles por la Prematica, con pena de diez annos de Galera, y no ſe ve ningun caſtigo en ella, y S. E. me hà mandado dezir à V. S. que eſſa Gran Corte de la Vicaria haga ſe obſerve eſta Prematica con la puntualidad, que ſe deve. Dios guarde à V. S. Palazio 2. de Enero 1658. Franciſco Antonio Manzolo. Perciò *citra praejudicium* delle pene incorſe, in eſecuzione di detto reſcritto abbiamo fatto il preſente, col quale " s'ordina a tutte, e quali ſi vogliano perſo- „ ne di qualſivoglia grado, ſtato, e condizio- „ ne ſi ſieno, che da oggi in avanti, non ardi- „ ſcano porre mano alle ſpade, nè quelle „ arrancare dalla Strada della Carità per in- „ ſino avanti Palazzo, e dalla Strada dell' „ Olmo, e Porto, al Largo del Caſtello, e „ dal largo del Caſtello per inſino avanti Pa- „ lazzo, ſotto pena di dieci anni di relega- „ zione a' Nobili, ed agl' Ignobili di dieci anni „ galea, ſervata la forma del Regio Bando. Ed acciocchè il preſente venga a notizia di tutti, s'ordina, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Bittà. *Napoli a' 20.*

di

20. Januarii 1658. Portius Proregens.

di Gennajo 1658. Anello Portio Proregente. Anello Portio. Don Franceſco Ortiz Cortes. D. Juſepe Felix. D. Franciſco de Arrieta. D. Manuel Eſcalera. Conſalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiſcus.

PRAMMATICA XXXV.

Revocantur omnes licentiae conceſſae a Tribunalibus delegatis, & aliis Officialibus, etiam a Coll. Conſ. & S. E. reſpectu armorum, ut ſupra, prohibetur conceſſio licentiarum in futurum.

Concordant aliae pragm. anteced. & pr. 40. 41.

SE bene per gl' Illuſtri Vicerè di queſto Regno ſono ſtate fatte diverſe Prammatiche, e provviſioni, per le quali ſi è proibito da tempo in tempo l'uſo, ed aſportazione dell' armi, per avere l'eſperienza moſtrato i danni, e gl'inconvenienti, che ſono ſucceduti, tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto nel Regno; tuttavia non ſi è potuto totalmente togliere per le molte licenze, che ſono ſtate date da diverſi Tribunali, e Giudici Delegati ſotto diverſe occaſioni; di che eſſendo Noi ſtati informati, e deſiderando dare rimedio opportuno, per evitare i delitti, che coll' aſportazione di dette armi ſono succeduti, ed ogni giorno ſuccedono, e che ſi oſſervino le Regie Prammatiche ſopra di ciò emanate; Abbiamo voluto fare la preſente Prammatica con aſſiſtenza, e parere del Regio Collateral Conſiglio, *omni tempore valitura*, colla quale „ Rivochiamo, ed annulliamo tutte, e quali „ ſi vogliano licenze, che ſono ſtate date da' „ predetti Tribunali, Giudici Delegati, ed „ altri quali ſi vogliano Officiali, *etiam* quelle „ ſpedite, e conceſſe da Noi, e dal Regio Col„ lateral Conſiglio, inſino al preſente gior„ no, dichiarandole per nulle, ed invalide a „ riſpetto dell'armi di fuoco *tantum*, proibi„ te per dette Regie Prammatiche, voglia„ mo, che per l'avvenire non poſſano conce„ derle ſotto niuno preteſto, o colore"; Ed acciocchè la preſente Prammatica s'oſſervi, e venga a notizia di tutti, e niuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutti gli altri luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 16. menſis Septembris 1661. El Conde de Peñaranda. Vidit Galeota Regens. Vidit Muſcettula Reg. Vidit Ulloa Regens. Vidit Navarra Regens. D. Coppula Secret.*

16. Sept. 1661. El Conde de Peñaranda.

PRAMMATICA XXXVI.

Renovatur prag. 31. ſuper eadem, & augetur poena.

PEr più ordini pubblicati d'ordine dell' Illuſtre Conte di Caſtrillo, ed altri noſtri Predeceſſori, ſta eſpreſſamente proibita l'aſportazione di ſpade più lunghe della miſura ſtabilita, ed anche de' foderi tagliati per queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ſotto pena di tre anni di relegazione a' nobili, e di tre anni di galea agl' ignobili, nella quale medeſima pena di galea incorreſſero i Maſtri Spadai, o altre perſone, che faceſſero, o vendeſſero ſimili ſorte di ſpade, e foderi nel modo predetto, acciocchè ſi evitaſſero i delitti, che ſuccedevano con eſſe; Al preſente per la Gran Corte della Vicaria, ci è ſtata fatta relazione nel Regio Collateral Conſiglio, come contra la forma di detti Bandi ſi è ritornato a portarſi dette ſpade lunghe, e foderi tagliati, e che con tal'occaſione giornalmente ſuccedono molti diſordini, e delitti, in diſſervizio di N. S. Dio, di Sua Maeſtà, e della pubblica quiete; Al che volendo Noi provvedere d'opportuno rimedio, per lo deſiderio che teniamo, perchè tutti poſſano vivere colla tranquillità, che ſi conviene, e s'evitino affatto detti inconvenienti. Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, *citra praejudicium* delle pene incorſe, per quelli, ch' aveſſero contravvenuto, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Rinnovando, „ e confermando tutt' i predetti Bandi ſopra di „ ciò fatti per detti Illuſtri noſtri Predeceſ„ ſori, Ordiniamo, e comandiamo; che niu„ na perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e „ condizione ſi ſia, ardiſca, nè preſuma por„ tare, tanto per queſta Fedeliſſima Città, „ quanto per qualſivoglia parte del preſente „ Regno, dette ſpade più lunghe della miſu„ ra ſtabilita, e detti foderi tagliati, non ſo„ lo ſotto detta pena contenuta ne' Bandi „ predetti; ma d'altri anni due di più di re„ legazione a' nobili, e di galea agl' ignobili, „ ed ancora di ducati mille, da applicarſi al „ Regio Fiſco, non oſtante qualſivoglia li„ cenza, che teneſſero da qualſivoglia Offi„ ciale, Tribunale, o Delegato. Nella qual „ pena di cinque anni di galea, e di ducati „ trecento incorrano ſimilmente i Maſtri Spa„ dai, o altre perſone, che faranno, o ven„ deranno dette ſpade, e foderi, nella forma „ predetta. Ed acciocchè il preſente Bando „ venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſ„ ſa allegar cauſa d'ignoranza, vogliamo, „ che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta „ Fedeliſſima Città, e Regno; Ed ordinia„ mo, e comandiamo alla Gran Corte della „ Vicaria, ed a tutti gli altri Officiali, e Tri„ bunali, a chi ſpetta, che debbano tener „ particolar penſiero per l'oſſervanza del Ban„ do predetto, procedendo all' eſecuzione di „ dette pene contra de' traſgreſſori irremiſſi„ bilmente ſenza eccezione di perſona alcu„ na, quali non poſſano ammettere a tranſa„ zione ſenza particolar ordine noſtro *in ſcriptis. Datum Neap. die 8. menſis Aprilis 1662. El Conde de Peñaranda. Vidit Galeota Reg. Vidit Muſcettola Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. D. Coppola Secret.*

8. Apr. 1662. El Conde de Peñaranda.

PRAMMATICA XXXVII.

Pragm. de delinquentibus, cum armis igneis extenditur quoque ad perſonas aſportantes illa, & delicta committentes, licet eis non utantur. Eſt prag. 5. vide etiam prag. 32. de armis, per prag. 39. hoc tit. declaratur.

PEr parte dell' Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria, ci è ſtata fatta iſtanza, che doveſſimo ordinare, che nelle cauſe de' delitti commeſſi, e che ſi commettono con qualſivoglia ſorta d'armi, ma con aſportazione d'armi di fuoco, ancorchè quelle non s'uſaſſero, o ſparaſſero nell' atto del delitto, poſſa detta Gran Corte procedere colla medeſima delegazione, abbreviazione del termine della forgiudica, e pena di duc. mille, che ſtanno ſtabilite così nella *Regia Prammatica 24. de Armis* emanata a 29. di Marzo 1637. in

in tempo dell' Illuſtre Conte di Monterey, come nella *Pragmatica 4. de ictu ſcopictae*, emanata a' 28. di Maggio 1647. in tempo dell' Illuſtre Duca d'Arcos. E convenendo rimediarſi a detti delitti, che con tanta frequenza ſuccedono, per la ſicurezza, & audacia, che apporta a' delinquenti l'aſportazione di dette armi di fuoco, la quale anche è delitto; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale " Dichiariamo, ed „ ordiniamo, che in tutt' i delitti ſucceduti, „ e che ſuccederanno con qualſivoglia ſorta „ d'armi, benchè non ſieno di fuoco, ma „ con la ſola aſportazione d'eſſe, ancorchè „ non uſate, nè ſparate nell'atto del delitto, debba così detta Gran Corte, come anche le Regie Udienze Provinciali del Regno procedere colla medeſima delegazione, „ ed abbreviazione del termine della ſorgiudica, e coll'eſazione della pena di ducati „ mille, conforme ſta diſpoſto nelle precitate „ Prammatiche a riſpetto de' delinquenti con „ armi di fuoco ". Ed acciocchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti; vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il preſente Regno, e ſe n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 17. menſis Aprilis 1669. D. Pedro Antonio de Aragon. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Lombardus. In Bannorum 1. fol. 102.*

17. Apr. 1669. D. Pedro Antonio de Aragon.

§. I.

Milites vulgo del Battaglione non deferant arma, niſi in caſibus permiſſis, alias puniantur ab ordinariis locorum.

Avendo Noi avuto notizia de' diſordini, che alla giornata ſuccedono nelle Città, e Terre di queſto Regno circa la pratica de' Privilegj, ed eſenzioni de' ſoldati del battaglione, a piedi, ed a cavallo in pregiudizio della retta amminiſtrazione della giuſtizia, &c. ex prag. 22. de militibus.

PRAMMATICA XXXVIII.

Confirmantur aliquae prag. de armis, & prohibetur aſportatio cultell. dicti alla Genoveſe, & etiam fabricatio ſub poena, ut intus.

AVendo gl' Illuſtri Vicerè di queſto Regno noſtri Predeceſſori avuta particolar cura d'evitare i delitti, che ſi commettono con gli ſtiletti, ſmagliatori, coltelli a fronda d'oliva, e con altre ſorte di coltelli, e ferri puntati, hanno con più Prammatiche, ſotto rigoroſe pene, in eſſe contenute, eſpreſſamente proibito l'aſportazione di quelli, tanto per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto per qualſivoglia altra parte del Regno, come ſi legge nella *Prag. 10. nella 14. al c. 2. nella 21. al cap. 7. e nella 22. al cap. 2.* ſotto il titolo *de Armis*. Ma con tutto ciò ſi vede, che non ceſſa la moltitudine degli omicidj, e delitti, che giornalmente ſi commettono con ſimili armi, e preciſamente con coltelli volgarmente detti *alla Genoveſe*. E volendo Noi, per quanto ſia poſſibile ovviare a tali delitti; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale, " Rinnovando, e con„ fermando le predette, ed altre Prammati„ che emanate, per la proibizione di detti „ ſtiletti, ſmagliatori, coltelli a fronda d'oli„ va, ed altre ſorte di coltelli, e ferri pun„ tati, ordiniamo, e comandiamo, che quel„ le, e quanto in eſſe ſta proibito, e ſtabili„ to, s'oſſervino *ad unguem* giuſta la loro „ contenenza, e tenore, e per eſecuzione di „ quelle, da oggi in avanti, niuna perſona, di „ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, ardiſca portare le dette armi, come di „ ſopra, proibite, nè detti coltelli alla Ge„ noveſe, così per dentro queſta predetta Cit„ tà, ſuoi Borghi, e Caſali, come per qual„ ſivoglia parte del preſente Regno; nè quel„ le tenere in caſa ſotto le medeſime pene „ contenute in dette Prammatiche; ed anche „ a riſpetto de' *detti coltelli alla Genoveſe*, „ ſotto pena di ducati mille, o di tre anni „ di relegazione in Iſola per Noi dichiaran„ do a' Nobili, e d'once cento, o d'anni „ tre di galea agl' ignobili, e ſotto altre pe„ ne, a noſtro arbitrio riſerbate, quali vo„ gliamo, che s'eſeguano irremiſſibilmente con„ tra de' traſgreſſori, ancorchè per l'aſporta„ zione di dette armi teneſſero licenza di „ qualſivoglia Tribunale, e Giudice Delega„ gato, o altro Officiale, quali licenze con „ la preſente annulliamo, e dichiariamo di „ niuno valore. Ed acciocchè la preſente „ Prammatica ſtia nella dovuta oſſervanza; „ Ordiniamo, che da oggi in avanti, niuno „ Tribunale, Miniſtro, Giudice, nè altro Offi„ ciale maggiore, o minore ordinario, o de„ legato poſſa conceder licenza per l'aſporta„ zione dell'armi predette, ſotto qualſivoglia „ preteſto, o colore. Ed affinchè ſi levi af„ fatto l'uſo di quelle; Ordiniamo ancora, e „ comandiamo, che dal dì della pubblicazio„ ne di queſta, niuno artefice ardiſca fare, „ nè far fare, vendere, nè far vendere detti „ ſtiletti, ſmagliatori, coltelli a fronda d'oli„ va, coltelli alla Genoveſe, nè altra ſorta „ di ferri puntati, così in queſta Città, co„ me in altra qualſivoglia parte del preſente „ Regno, ſotto pena, cioè per detti coltelli „ alla Genoveſe, e puntati di once cento, o „ di tre anni di galea; e per l'altre predet„ te armi ſotto le ſteſſe pene contra d'eſſi „ comminate per le ſopraccitate Prammatiche ". Ed acciocchè la preſente venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e del Regno, atteſo tal' è la noſtra volontà. *Dat. Neap. die 18. Octobris 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Lombardus. In banner. 2. fol. 23. Ventre.*

Prag. 10. & 14. §. 2. 21. § 7. 22. §. 2. & 2.

Revocantur licentiae, idem in prag. 40. 41.

18. Octobris 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

PRAMMATICA XXXIX.

Explicantur, & corriguntur aliquae pragm. ſub tit. de armis tam circa aſportationem, quam circa delicta, cum illis, & alia, ut intus.

SE bene per diverſe Prammatiche, e Bandi dagl' Illuſtri noſtri Predeceſſori ſi ſieno fatte molte provviſte convenienti alla condizione de' tempi, ed alla frequenza de' delitti, che con armi di fuoco ſi commettevano in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, affinchè con la gravità delle pene veniſſe a metterſi il dovuto freno all' audacia, e malvagità di quelli, che con armi tanto pernicioſe all' umana ſocietà, ed alla pubblica quiete, commettono gravi, e ſcandaloſi delitti, e per toglierſi ogni occaſione di ſimili ſorte d'armi introdotte dall' umana malizia aſſolutamente per nuocere, e per diſtruzione del genere umano, eſſendoſi parimente pubblicate Prammatiche contra gli aſportatori, detentori, ed artefici, che le fabbricaſſero, ed accomodaſſero, e contra gl' immittenti dell' iſteſſe armi di fuoco della corta, e proibita miſura, come ancora contra quelli, che le vendeſſero, e compraſſero, ſotto le pene in dette Prammatiche contenute; acciocchè con così convenienti, e ſalubri provviſte s' evitaſſe al poſſibile, l' occaſione, e la comodità del delinquere: E benchè ne' caſi ſucceduti, non ſi ſia mancato da' Regj Tribunali di far giuſtizia colla dovuta eſecuzione delle pene contro a' delinquenti, e traſgreſſori di dette Prammatiche; con tutto ciò eſſendo conveniente, che alla continuazione, e gravezza del male ſi provvegga con ogni aſſiſtenza degli opportuni rimedj più proporzionati al biſogno, ed in particolare, che le pene ſieno tali, e così corriſpondenti al delitto, ed alla traſgreſſione, che poſſano immediatamente, e col dovuto rigore eſeguirſi: Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare la preſente Prammatica, *perpetuo valitura*, colla quale " s' ordina l' inviolabile oſſervanza delle precedenti Regie „ Prammatiche, e di quello che in eſſe ſta „ diſpoſto, che con queſta non venga innovato, e riformato, di modo che da tutti „ dette Regie Prammatiche ſieno inviolabilmente oſſervate, ſenza eccezione alcuna di „ perſona, di qualſivoglia qualità, grado, e „ condizione, anche in qualunque dignità, „ onore, e poſto conſtituita, e d'ogni pro„ feſſione ſi ſia, ed ancorchè per qualſivoglia „ privilegio, licenza, conſuetudine, o permiſ„ ſione ſi pretendeſſe di poter portare dette „ armi proibite, quelle annullando, e dando „ per irrite, e caſſe, volendo in ogni caſo, „ che da tutti indiſtintamente dette proibizio„ ni vengano oſſervate, ed a quelle ſotto „ niun motivo, ragione, o preteſto, ſi con„ travvenga, eccettuandone ſolamente le genti „ di Corte, che ſtanno in attual perſecuzio„ ne de' delinquenti, in conformità delle pre„ nominate Regie Prammatiche, che ſpecial„ mente l' eccettuano, per ſervigio della Giu„ ſtizia, dalle dette proibizioni, che tutti „ per altro indifferentemente comprendono.

1 „ E perchè conviene ancora bilanciare „ in modo la qualità delle pene, che non ſo„ lo ſieno proporzionate a' delitti, ma anche „ poſſano con maggior prontezza per gaſtigo „ de' delinquenti, e timore degli altri eſeguir„ ſi, *ordiniamo*, che gli aſportatori delle det„ te armi picciole, o corte incorrano la pe„ na d'anni ſette, i nobili di relegazione, e „ gli altri di galea, o di ducati 2000. a no„ ſtro arbitrio riſervata (1).

2 L' iſteſſe pene contra gli aſportatori s' in„ tendano di quelli, che le portaſſero nelle „ carrozze, o altre vetture di qualſivoglia „ genere, e perchè reſtano ſoggetti i predet„ ti alla pena ſuddetta d'anni ſette di rele„ gazione, e galee *reſpective*, o di ducati „ due mila, come di ſopra, s' intenda rifor„ mata la pena di ducati mille aggiunta nel„ la Prammatica 24. e l' altra di ducati ſei„ mila, e l' altra di anni cinque di carcera„ zione a' Nobili contenuta nella Prammati„ ca 29.

3 „ Gl' immittenti, e detentori in caſa „ incorrano la pena di cinque anni di rele„ gazione, e galea *reſpective*, o di ducati mil„ le a noſtro arbitrio riſervata. (2)

4 „ Reſtino ſimilmente in piedi le pene „ impoſte per dette Prammatiche contra i „ Maeſtri, che in qualunque modo fabbricaſ„ ſero, o accomodaſſero dette armi corte, „ come anche contra coloro, che le faceſſero „ lavorare, o accomodare, e l' iſteſſa incorra„ no i venditori, e compratori dell' armi ſud„ dette colla ſolita diſtinzione della qualità „ della pena. (3)

„ Con dichiarazione però, che s' intenda„ no

(1) Pena di morte naturale, o di duc. 2000. ad arbitrio. Prag. 11. de armis, infertur Bannum 31. Martii 1596. Comitis de Olivares, 16. Aprilis 1603. Comitis de Venavente. Prag. 14. eod. tit. die 28. Auguſti 1610. Comitis de Lemos, §. 6. Prag. 22. 4. Junii 1631. Comitis Montis Regri, §. 6. morte, o di duc. 2000. Come prima era di morte, ora è di relegazione, o di galea reſpective.

(2) Per la Pramm. 11. era d'anni tre di relegazione, e galea per la Pram. 22. de' 27. Settembre 1623. Ducis Albae, e d'anni cinque, queſta come conveniente, e poſteriore ſi conferma Pram. 22. 4. Junii 1631. di Monterey, contra gl' immittenti, e detentori tre anni di galea, e ducati mille ad arbitrio; reſta però la quinta juxta praecedentem. Contra immittentes, & detinentes poena duc. 3000. prag. 20 18 Aprilis 1646. del Duca d'Arcos.

(3) Prag. 11. 6. Junii 1607. Comitis de Venavente pena di dieci anni di relegazione a' Nobili, e di altri dieci di galea. Pram. 4. §. 7. die 28. Auguſti 1610. Comitis de Lemos ead. poena. Prag. 22. §. 7. die 4. Junii 1631. Comitis de Monterey ead. poena, contra fabricatores, vendentes, & ementes. Prag. 24. die 19. Maii 1637. Comitis de Monterey ead. poena, & additur duc. 600. contra fabros omnes.

Baſta la corporale. Pram. 28. 2. Septemb. 1638. Ducis de Medina, contra detentores reducitur ad duc. 300. repetita in prag. 4. §. 2. de iſta ſeqq.

S' intendano anche riformati i §. 9. e 4. della pram. 21. ſub die 17. Decembris 1623. Ducis Albae, contra fabros, & alios, imponenti pena di morte naturale, & contra vendentes, & ementes, & immittentes mortis, & duc. mille ad arbitrium. Prag. 29. Eſſendo Noi, &c. die 18. Aprilis 1646. Ducis de Arcos contra fabricantes, & immittentes 3. anni di galea; reſta per anni ſette, & contra immittentes, & detinentes duc. 3000. reſta ſolo per ducati mille.

„ no eſpreſſamente in ogni caſo rivocate, e riformate le ſuddette Prammatiche per quella parte, che diſpongono, imponendo pena di morte naturale aſſolutamente, o pecuniaria ad arbitrio in qualunque de' caſi ſuddetti, reſtando in piedi le ſuddette altre pene corporali, e pecuniarie.

Contra immittentes iƈtum.

„ E non eſſendo conveniente, che ſi coſtituiſca l'iſteſſa pena a quelli, che ſparando dette armi di fuoco, benchè con animo d'offendere, come certamente ſi preſume, tuttavia non ſuccede attualmente l'offeſa, reſtando il colpo ſenza alcuno effetto, come è coſtituita a quelli, ch'effettivamente offendono, o uccidono". Per tanto" riformando le Prammatiche, che altrimenti diſpongono: Ordiniamo, e comandiamo, che nel caſo predetto incorrano i delinquenti la pena ſtraordinaria, cioè i Nobili di relegazione per anni otto, e gli altri d'altrettanti di galea, da incorrerſi *ipſo facto*, che ſaranno ſparate dette armi, mandando fuori le palle, col quale atto è conſumato il delitto, con che reſta riformata anche la *Prammatica* 2. del 1612. circa l'abbreviazione dell'anno della forgiudica, come ancora viene a dichiararſi, e riformarſi la *Prammatica eod. tit.* che dichiara proditorj i delitti commeſſi con tutte le armi di fuoco, privando i delinquenti di qualſivoglia eccezione, e privilegj: Il che s' intenda di quelli, che attualmente feriſcono, o di quelli, che ſparano, anche in riſſa, armi di fuoco corte proibite, perchè più facilmente s'occultano, e non danno niun luogo di guardarſene, ma non di quelli, che ſparano l'armi lunghe non proibite in riſſa, quali non poſſano ſtimarſi proditorj, mentre in riſſa operano armi permeſſe, come ſta detto nel capo ſeguente.

Pragm. anni 1516. §. 1. de iƈtu ſcoppiƈtae. 24. de armis.

„ E perchè nella Prammatica de' 29. di Marzo 1637. ſta diſpoſto, che i delitti commeſſi con armi di fuoco di qualſivoglia maniera, anche in riſſa, s' intendano proditorj, e s' eſcludano d'ogni Indulto, il che ha biſogno di dichiarazione, e moderazione"; Per tanto" ordiniamo, che queſto s'intenda di quelli delitti, che ſi commettono con armi di fuoco proibite in riſſa, non di quelli, che con armi, benchè di fuoco, ma permeſſe, e ne' luoghi permeſſi ſi commettono in riſſa: mentre non concorrendovi il fine della legge, nè anche può applicarviſi la ſua diſpoſizione, e l'iſteſſo s'intenda circa la loro compoſizione.

27. de armis.

5. de iƈtu ſcopiƈtae.

„ Parendo anche conveniente qualche dichiarazione della novella Prammatica de' 17. d'Aprile 1669. colla quale fu diſpoſto, che le Prammatiche antecedenti de' 29. di Marzo 1637. 24. *de armis*, e de' 28. di Maggio 1647. 5. *de iƈtu ſcopiƈtae*, circa la delegazione, ed abbreviazione, e pena di ducati mille contra quelli, che delinqueſſero con armi di fuoco, ed anche contra gli Auſiliatori, ed Aſſiſtenti, aveſſero luogo, benchè delinqueſſero con altre armi, con la ſola aſportazione di quelle di fuoco": Dichiariamo, ed ordiniamo" che ciò s'intenda, quando è penſato il delitto, che ſi commette con ogni ſorta d'armi atte ad uccidere, come ſi dovea ſupporre in tali caſi, mentre s'opera con premeditazione, ed intento d' eſcludere la diſpoſizione delle Regie Prammatiche, facendo commettere il delitto con altre armi, e tenendo pronte quelle di fuoco per renderlo più ſicuro; e per togliere ogni difeſa all'offeſo, come ſi dichiara eſpreſſamente in detta Prammatica 5. *de iƈtu ſcopiƈtae*.

„ Finalmente perchè coll'occaſione delle licenze di dette armi, che ſi ſono alle volte concedute per queſta Città, e Regno, ſarebbe impedita in qualche parte l'eſecuzione della preſente Prammatica; per tanto inſiſtendo nel diſpoſto per le precedenti, rivochiamo, ed annulliamo le dette licenze, che da' Tribunali, e da' Delegati, e da quali ſi vogliano Officiali, ed anche quelle, che da Noi ſteſſi per qualſivoglia ſtrada foſſero ſtate concedute, reſtando dal dì della pubblicazione della preſente nulle, ed invalide per quanto tocca alle dette armi di fuoco proibite, ed ordiniamo a tutti, e ſingoli, che non le debbano più per l'avvenire concedere.

La ſimile Pr. a' 26. di Settembre 1661. dell' Ill. Conte de Peñeranda.
Concord. prag. 33. 40. 41. & aliae.

Ed affinchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti, e da niuno poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza; diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, e nelle Città, dove riſeggono le Regie Udienze di queſto Regno. *Datum Neap. in Regio Palatio die 19. menſis Auguſti 1671. El Duque de Segorbe, y Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Anaſtaſius. In Banner. 2. fol. 30. Ventre.*

19. Aug. 1671. El Duque de Segorbe y Cardona.

§. 1.

A noſtra notizia è pervenuto, che gli ſcolari della Regia Scuola degli Artiglieri non oſtanti i privilegj militari, che tengono ſpediti a loro beneficio, del continuo vengono moleſtati, e carcerati da' Capitani di Giuſtizia di queſta fedeliſſima Città di Napoli, &c. *Ex prag. de Militibus.*

Non poſſunt carcerari ſcholares ſcholae tormentorum aeneorum pro aſportatione armorum.

PRAMMATICA XL.

Eſſendoſi conſiderati i continui inconvenienti, che giornalmente naſcono per le licenze d'aſportazione d'armi proibite, che ſi concedono dal Reggente della Vicaria, e Preſidi Provinciali, ancorchè ſieno Delegati della Campagna, Commeſſarj di Campagna, Viceſand' Ammiraglio, Montiero Maggiore, Delegato del Corriero Maggiore, Capitani di Graſcia, Delegati, ed altri Miniſtri del preſente Regno, i quali ad iſtanza d'altri ſpediſcono licenze per l'aſportazione ſuddetta, commettendoſi per cauſa di eſſe molti omicidj, ecceſſi, ed enormi delitti, in grave danno de' ſud-

Revocantur quaelibet licentiae conceſſae a quocunque Magiſtrato pro aſportatione armorum prohibitorum, & prohibetur aſportatio, & licentia deferendi ſub poenis contentis in Regiis Prag. Concord. cum pluribus prag. praecedentibus & prag. 41.

ſudditi, e vaſſalli del Re noſtro Signore (che Iddio guardi) e ſcandalo del Pubblico. Habbiamo riſoluto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, di provvedere in ciò con gli ordini opportuni, e di fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Ordiniamo, e „ comandiamo a tutt'i ſopraddetti, e ciaſcheduno di loro *in ſolidum*, *unicuique in ſua juriſdictione*, che da oggi in avanti, non debbano in modo alcuno concedere dette licenze per l'aſportazione d'armi proibite a niuno genere di perſone, ſotto qualſivoglia colore, o preteſto; ma ſolamente debbano concedere poteſtà per l'aſportazione di dette armi proibite a quelle genti, che ſtaranno aſſentate, ed arrolate all'attuale ſervizio della Regia Corte, e facendoſi altrimenti, col preſente Bando le dichiariamo nulle, invalide, e di niun valore, e di procederſi contra de' traſgreſſori, ſecondo le Regie Prammatiche, più volte ſopra di tal particolare emanate ſtabiliſcono. E parimente ordiniamo, che dopo la pubblicazione del preſente Bando, niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, e non titolata, ardiſca, nè preſuma portare, nè far portare le dette armi proibite, ſotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, ed altre a noſtro arbitrio riſervate, ancorchè quelli, che le porteranno, teneſſero qualſivoglia privilegio, licenza, o commiſſione ſpedita da' ſopraddetti, o da qualſivoglia Tribunale, ſotto colore d'effettuare qualche ſervizio alla Regia Corte, perchè in tal caſo da Noi ſi daranno gli ordini neceſſarj per l'effetto predetto. E però annulliamo, e rivochiamo tutte le licenze concedute, e da concederſi da' ſopraddetti contra la forma del preſente Bando. Rivocando ancora tutte le licenze concedute da Noi dallo Spettabile Reggente, Soprantendente, e Commeſſario di Campagna". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; vogliamo, che ſi pubblichi, tanto ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, quanto per tutt' i luoghi delle Provincie del preſente Regno. Ed ordiniamo di più al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze del Regno, che debbano tener particolar penſiero dell'oſſervanza d'eſſo, ed eſeguire irremiſſibilmente contra de' contravvegnenti le pene ſtabilite nelle dette Regie Prammatiche, ed avviſarci del che riſulterà per poterſi prendere gli eſpedienti neceſſarj. E così s'eſegua per quanto ſi tiene cara la grazia, e ſervizio di ſua Maeſtà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 25. menſis Septembris 1676. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Calà Reg. De Afflicto Secret. Pandolfus. In Bannorum ſecundo, fol. 62. Toletus.*

Revocantur, & annullantur aliae licentiae conceſſae.

25. Septembris 1676. El Marques de los Velez.

PRAGMATICA XLI.

Revocat licentias aſportandi arma, & mandat deinceps licentias annotari in regeſto Regentis M. C. V. Commiſſarii Campaneae, & Regiarum Audientiarum. Per Villettum expeditum per S. E. per ſcriptorium belli die 24. menſis Aprilis 1680. fuit declaratum, quod regeſtum non comprehendit licentias Auditoris Generalis exercitus.

PEr gl'inconvenienti, che giornalmente naſcevano in queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Regno per cauſa dell'aſportazione d'armi proibite, che ſi concedeano dal Reggente della Vicaria, Delegato, e Commeſſarj di Campagna, Preſidi Provinciali, Vicegrand'Ammiraglio, Uditor Generale dell'Eſercito, Delegato del Corriero Maggiore, Montier Maggiore, Capitan della Graſcia, Delegati, ed altri Miniſtri del preſente Regno, che ſoleano ſpedir licenze per l'aſportazione ſuddetta, per la quale ſuccedevano omicidj, ed altri ecceſſi in grave danno de' Vaſſalli del Re Noſtro Signore (che Iddio guardi) e ſcandalo del Pubblico, ſotto la data de' venticinque di Settembre *1676.* precedente ordine noſtro fu pubblicato Bando, col quale ancorchè eſpreſſamente ſta rivocata, e proibita tal conceſſione d'armi a qualſivoglia ſtato di perſone, ſotto qualſiſia cauſa, o preteſto; eccetto però a quelli, che ſi ritrovavano nell'attual ſervizio della Regia Corte; tuttavolta apertamente ſi vede, che, ciò non oſtante, quaſi la Città tutta, e Regno ſtia armato, non ſolo con armi di fuoco, ed altre non proibite, ma anche delle proibite, ſenza che ſtiamo inteſi delle licenze, che portano, per le quali ſuccedono infiniti omicidj, ed altri enormi delitti per le continue lamentazioni, che ne ſentiamo da tutte le parti. Però convenendo rimediare a ſimili diſturbi, importando, che tenga il dovuto effetto " Abbiamo riſoluto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente rinnovare detto Bando col preſente (*omni tempore valituro*) Col quale confermando quanto in eſſo ſta ordinato, e ſtabilito, non oſtante qualſivoglia poteſtà, che da Noi ſi foſſe conceduta, dopo la pubblicazione di quello. qual eſpreſſamente deroghiamo, per la retta amminiſtrazione della giuſtizia, aggiungiamo di più, che tutti quelli, che andranno per queſta fedeliſſima Città armati di qualſiſia ſorta d'armi, eccettuando la gente, che attualmente ſi ritrova impiegata in ſervizio della Regia Corte, come diſpone la *Prammatica 22. de Armis* al *cap. 9.* le debbano notare ne' libri del Reggente della Vicaria, e quelli, che l'aſporteranno per lo Regno, cioè in Terra di Lavoro, al Commeſſario di Campagna, e nelle Provincie, alle Regie Udienze; e perciò ordiniamo a tutt' i Miniſtri, e Delegati, che tengono poteſtà di ſpedire dette licenze, che debbano ponerci detta clauſula, e non ponendocela, non avranno oſſervanza alcuna, e gli aſportatori ſaranno ſeveramente caſtigati, per lo qual effetto comandiamo a' detti Reggenti della Vicaria, Commeſſario di Campagna, e Preſidi Provinciali, che meſe per meſe, debbano rimettere nota diſtinta in potere dell'infraſcritto Illuſtre Segretario del Regno di tutte le notazioni, che s'andranno facendo con diſtin-

Prag. 22. & 5. hoc tit.

„ ſtinzione de' Miniſtri, che le ſpediranno, e
„ tempo, e comitive in quelle concedute,
„ affinchè ne ſtiamo informati; per le qua-
„ li ordiniamo, che non s' eſiga più,
„ che " carlini quattro per ciaſcheduna no-
tazione di commiſſione permeſſa, ancorchè
ſia ſpedita in beneficio di più perſone; " E
„ perchè ſi è conoſciuta la frequenza degli omi-
„ cidj, che ſuccedono ne' Borghi, e Caſali di
„ queſta fedeliſſima Città, col preteſto di det-
„ te licenze, o con altri titoli per mezzo
„ di biglietti privati, volendo rimediare a
„ ſimili diſturbi, ci è paruto proibire, ſicco-
„ me col preſente proibiamo l'aſportazione
„ d'ogni ſorta d'armi per detti Borghi, e Ca-
„ ſali di queſta Città, annullando per tal ef-
„ fetto qualſivoglia licenza, o biglietto, che
„ detti aſportatori teneſſero a loro beneficio
„ ſpedito; E però incarichiamo al Reggen-
„ te, ed a' Giudici della Gran Corte della Vi-
„ caria, Commeſſario di Campagna, Preſidi,
„ ed Udienze Provinciali la particolare at-
„ tenzione, che dovranno tenere per l' oſſer-
„ vanza, così del menzionato Bando, come
„ del preſente; ed in caſo contrario, ordinia-
„ mo a tutt'. i ſopraddetti, *unicuique in ſua*
„ *jurisdictione*, che ce ne debbano dar conto,
„ per darſi da Noi gli ordini neceſſarj, ac-
„ ciocchè ſi proceda contra di eſſi a quanto
„ ſarà di giuſtizia, ſecondo le Prammatiche
„ ſtabiliſcono, non oſtante che allegaſſero di
„ portare dette armi in buona ſede colle li-
„ cenze ſuddette, o pure con detti biglietti
„ conceſſi, così da' ſopraddetti Miniſtri, De-
„ legati, o altri, come da' Capitani di Giu-
„ ſtizia, Capitani, e Caporali di Cam-
„ pagna, o da qualſivoglia altra perſo-
„ na ": Ed acciocchè venga a notizia di
tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoran-
za; vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſo-
liti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città,
atteſo tal'è la noſtra volontà. *Datum Neap. die*
28. menſis Februarii 1680. El Marques de los
Velez. Vidit Galeota R. Vidit Carrillo Reg.
Vidit Calà R. Vidit Soria Reg. D. D. E.
Cioffi Secret. Dominicus Colanna Reg. Cancel-
larius. In Bannor. 2. fol. 92. Toletus.

Idem erat, in d. prag. 22. cap. 9. Et corrigitur pr. 12 § 80. de offic. Jud.

Concor. prag. 15. 19. 40.

28. Febr. 1680. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XLII.

Prohibet aſportationem armorum ſub poena.

ALla frequenza de' delitti in queſta Cit-
tà, e Regno; attribuitaſi giuſtamente
all' aſportazioni dell' armi di fuoco, ed altre
offenſive, han proccurato i noſtri Illuſtri Pre-
deceſſori di ovviare con molti Bandi, e Pram-
matiche, regiſtrate ſotto i titoli *de armis, &*
de ictu ſcopittæ, proibendole con gravi pene,
e negando la facoltà di darne licenza a qual-
unque ſorta di perſone; ma, o ſia ſtato, che
nella conceſſione di dette licenze ſi foſſe uſa-
ta troppo facilità, o nell' eſecuzione delle pe-
ne, molta indulgenza, avendone inteſa una
ſcandaloſa continuazione, col voto, e parere
del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi
aſſiſtente, abbiamo riſoluto di fare il preſen-
te Bando, *omni tempore valituro*, col quale,
per rimediare all' accennate due cagioni di que-
ſto male, ordiniamo, e comandiamo le coſe
ſeguenti *videlicet*.

Prag. 1. & seq. de ictu ſcopittæ, & ſeqq. de armis.

„ Primieramente rinnoviamo, e confermiamo
„ tutte le Prammatiche, e i Bandi promulgati
„ dagl' Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori, con
„ i quali ſta proibita l'aſportazione dell' armi
„ di fuoco, e quella de' coltelli, ſtiletti, pu-
„ gnali aſſoluti, ſmagliatori, coltelli a fron-
„ da d' oliva, coltelle a zenna, ſpade van-
„ taggiate di quattro palmi, ſpade con fo-
„ deri tagliati, e tutte l'altre ſorte d' armi,
„ così offenſive, come difenſive, proibite da
„ dette Regie Prammatiche, ſotto le medeſi-
„ me pene in eſſe contenute, confermando
„ eſpreſſamente per l' aſportazione dell' archi-
„ buſetti la Prammatica dell' Illuſtre Don
„ Pietro Antonio de Aragona, ſotto la data
„ de' 19. d' Agoſto 1671. che impone pena
„ d'anni ſette di relegazione a' nobili, ed
„ anni ſette di galea agl' ignobili, o di du-
„ cati due mila ad arbitrio. Di più proibia-
„ mo l' aſportazione de' verdughi dentro i
„ baſtoni a qualſivoglia perſona ſotto la me-
„ deſima pena, che ſta impoſta per l'aſporta-
„ zione degli ſtiletti.

Prag. 38. §. 2.

Prag. 59.

Poena, ut prag. 38.

„ Secondo, ordiniamo, ed eſpreſſamente co-
„ mandiamo, che per dentro queſta Fedeliſſi-
„ ma Città di Napoli non ſi poſſa portare
„ veruna ſorta d' armi di fuoco, per qualſi-
„ voglia colore, o preteſto, ſotto la pena di
„ anni tre di relegazione a' nobili, e d'al-
„ trettanti di galea agl' ignobili, ma che per
„ lo Regno ſi poſſano portare l' armi di fuo-
„ co non proibite, in conformità delle Pram-
„ matiche ſopra ciò emanate.

„ Terzo, ordiniamo, che s' oſſervino ſola-
„ mente quelle licenze d' armi proibite, le
„ quali ſieno firmate da Noi, e regiſtrate dal
„ noſtro Segretario di Guerra, rivocando le
„ licenze, che ſino ad ora ſi ſon concedute
„ dal Reggente della Gran Corte della Vica-
„ ria, Delegato, e Commeſſario di Campa-
„ gna, Preſidi Provinciali, Vicegrand' Am-
„ miraglio, Uditor Generale dell' Eſercito,
„ Montiero maggiore, Teſoriero generale,
„ Scrivano di Razione, Delegato del Corrie-
„ ro maggiore, Capitan della Graſcia, e da
„ qualunque altro Delegato, o Miniſtro del
„ preſente Regno; i quali abbiano avuto tal
„ facoltà, o per privilegio, o per contratto,
„ ancorchè ſia oneroſo, dichiarando a riſpet-
„ to di quelli, che l'hanno per contratto, che
„ lor non ſi toglie totalmente detta facoltà;
„ ma che abbiano da cercar licenza a Noi,
„ ed allora s' oſſervino, quando ſieno, come
„ ſopra, firmate da Noi, e regiſtrate dal no-
„ ſtro Segretario di Guerra. E ſe a caſo per
„ inavvertenza ſi trovaſſero concedute, o ſi
„ concedeſſero di nuovo ſenza la noſtra fir-
„ ma, come di ſopra, dette licenze da qual-
„ ſivoglia Miniſtro, o Delegato; dichiariamo,
„ che ſempre s'intendano nulle, ed invalide,
„ e ſieno puniti gli aſportatori di dette armi,
„ che ſe quelle aſportaſſero ſenza detta licen-
„ za, ſenza poter giovar loro la buona fede.
„ E per ultimo proibiamo l' aſportazione di
„ dette armi a qualunque ſorta di perſona,

Revocantur omnes licentiae armorum.

„ ec-

Ut in pragm. 40. & antecedentibus. „ eccetto, che agli attuali ſervienti di Corte, nella forma, con la quale ſta eſpreſſo nelle Prammatiche antecedenti.

„ Quarto, che tutt' i Soldati delle Paranze d' Arrendamenti, e del Montiero Maggiore, debbano tenere un corpo di guardia fuori la Città, nè poſſano entrar ſoli nella Città armati di qualſivoglia qualità d' armi, che foſſero così di fuoco, come di taglio, o punta, ſotto le medeſime pene, ſe non quando vanno accompagnati dal Maſtro d' Atti di detti Arrendamenti, per qualche diligenza loro commeſſa per ſervizio di detti Arrendamenti. Ed acciò venga a notizia di detti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e per le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno ". *Datum Neap. die 9. menſis Februarii 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Reg. in Bannor. 2. fol. Toledo. Maſtellonus.*

9. Februarii 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

PRAMMATICA XLIII.

Prohibetur aſportatio pugionis ſub poena, ut intus.

ANcorchè da' noſtri Predeceſſori, con diverſe Prammatiche, ſi ſia proibito l'aſportazione di daghe, e pugnali, eſſendoſi ſperimentato l' abuſo di eſſe, e che con tali ſorte d' armi ſi ſieno commeſſi con facilità grande molti omicidj, ed eceſſi, in tanto diſſervizio di Dio, e del Pubblico, ſenza poterſi dar difeſa a molti incautamente inſultati, conſiderando particolarmente, che queſti eceſſi per lo più ſi commettono da gente temeraria. Perciò confermando, ed ordinando l' oſſervanza delle dette Prammatiche, e Bandi, in tutto quello, che alla preſente non contraddicono; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale " Ordiniamo, „ e comandiamo, che tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto in altra qualſivoglia parte di queſto Regno, neſſuno Cocchiero, Staffiero, Lacchè, Seggettaro, ed altra ſorta di perſona, che ſta a ſervizio d'altri di ſimile condizione, come anche Artigiani, e Bottegai, preſuma, ed ardiſca portar pugnale, o daga, nè ſola, nè accompagnata con ſpada, ſotto pena di anni ſette di galea, da eſeguirſi irremiſibilmente; ordiniamo ancora, in conformità di altre Regie Prammatiche, al Reggente della Gran Corte della Vicaria, e qualſivoglia altro Miniſtro, che non debbano, nè poſſano dar licenza, nè diſpenſare alla preſente proibizione. E che detto Reggente, e Giudici di eſſa Gran Corte, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri Officiali del preſente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, *reſpective* a chi tocca, che debba ciaſcheduno di eſſi tener particolar cura dell' oſſervanza della preſente Prammatica contra i traſgreſſori, di quanto di ſopra ſta ordinato con eſeguire le ſuddette pene in ogni caſo di contravvenzione ".

Poen. triremium per annos ſeptem.

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegar cauſa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e per le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 22. menſis Septembris 1687. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobàllus Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Reg. Federicus Cavalerius Secret. In Bannorum. Toletus Anaſtaſius.*

22. Septembris 1687. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

Bannum M. C. V.

SEU

PRAMMATICA XLIV.

Pragm. 14. hoc tit.

PEr Prammatica dell' Illuſtre Conte de Lemos de' 18. Agoſto 1610. nel Capitolo ſecondo fu proibita l' aſportazione de' coltelli puntati, puntaroli, mezze ſpade, coltelle, e ſtorte di tre palmi a baſſo, ed ogni altra ſorta di ferri appuntati, e quelli coltelli, che non ſono appuntati, non ſi poſſano portare più lunghi d' un palmo, e che non ſieno a due tagli nella cima, ma quadri, di ſorta che non abbiano ſegno alcuno di punta, nè la cima predetta vada ſalendo, di maniera che faccia crocco, o altro ſegno di punta aſſai, nè poco, ſotto pena a' nobili di ducati mille, o tre anni di relegazione in Iſola dichiaranda, ed agl' ignobili di cent' once, o tre anni di galea, ad arbitrio di S. E. E per altra Prammatica dell' Illuſtre Conte di Monterey de' 4. Giugno 1631. nel Capitolo ſecondo ſta ordinato, ſotto le medeſime pene, l' aſportazione di detti coltelli puntati, coltelle, e qualſivoglia ſorta di ferri puntati; e quelli coltelli, i quali non ſono appuntati, non ſi poſſano portare più lunghi d' un palmo, e che non ſieno a due tagli nella cima, ma quadri, di ſorta che non abbiano ſegno alcuno di punta, o taglio in mezzo reforzati, nè la cima predetta vada ſalendo di maniera che faccia crocco, o altro ſegno di punta aſſai, nè poco, eſcludendone ſolamente i Chirurgi, ed altri Artiſti, o Ruſtici, che per occaſione de' loro eſercizj teneſſero neceſſità di portarli: purchè penſatamente non vi delinqueſſero, e delinquendo con eſſe, incorrano nelle ſuddette pene. Al preſente abbiamo ricevuto diſpaccio di S. E. per Secretaria di Giuſtizia, con il quale s'ordina a queſta Gran Corte la rinnovazione, ed effettiva eſecuzione delle pene in quelle ſtabilite. In eſecuzione del quale ſi fa il preſente Bando, con il quale, rinnovandoſi il contenuto, e diſpoſto in dette Regie Prammatiche. " Ordiniamo, e comandiamo, che quelle, e quanto in eſſe ſi contiene, ſi debba inviolabilmente oſſervare

Declaratur arma prohibita.

Pragm. 22. hoc tit.

„ vare, ed eſeguire, giuſta la loro ſerie, con„ tenenza, e tenore. Proibendo a qualſivo„ glia perſona di qualunque ſtato, e condi„ zione ſi ſia, che non poſſano aſportare det„ ti Coltelli puntati, Puntaroli, Mezze Spa„ de, Coltelle, e Storte di tre palmi a baſ„ ſo, ed ogni altra ſorta di ferri appuntati, „ e que' Coltelli, che non ſono appuntati, „ non ſi poſſano portare più lunghi d'un pal„ mo, e non ſieno a due tagli nella cima, „ ma quadri, di ſorta che non abbiano ſe„ gno alcuno di punta, nè la cima predetta „ vada ſalendo di maniera che faccia croc„ co, o altro ſegno di punta, nè aſſai, nè „ poco, eccettuandone ſolo le prenominate „ perſone, che per ragione di loro eſercizio, „ teneſſero neceſſità di portarle, purchè con „ quelle penſatamente non vi delinqueſſero, „ e delinquendo con eſſe, incorrano in det„ te pene, da eſeguirſi irremiſſibilmente con„ tra i traſgreſſori, in conformità delle Re„ gie Prammatiche, e menzionato diſpaccio „ di S. E. “. Ed acciò venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, ed in nome della prefata Eccellenza, comandiamo, che il preſente Bando ſi publichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neapoli die* 8. *menſis Martii* 1688. *Marcheſe di Bariſciano Reg. Galiano, Garofalo, Machado. D. Miguel de Vargas Machuca. Meſſones. Marcheſe di Milano. De Chaves Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pellius Reg. Fiſci Sollic. M. C. V.*

8. Mart 1688. Marcheſe di Bariſcano Regente.

PRAMMATICA XLV.

Ratio armorum prohibendorum.

TUtte le proibizioni di aſportazione d'armi, che ſi ritrovano deſcritte nelle Regie Prammatiche, han mirato ſolamente ad evitare i delitti, che con tali occaſioni, frequentemente ſi è conoſciuto di eſſere accaduti: e però non eſſendovi maggior ragione in una, che in altra ſorta di armatura corta di ferro, quante volte ſia puntata, e per togliere totalmente le occaſioni ſuddette; affinchè ſi goda ferma quella quiete, che ſi ſta ſperimentando in tutto queſto Regno, avendo riconoſciuta la conſulta fattaci dal Tribunale della Gran Corte della Vicaria, in data de' 17. del meſe d'Ottobre del corrente anno, ſopra queſta materia, con la quale ſi pone in noſtra notizia, che ſi aſportano alcuni coltelli con punta, volgarmente detti di S. Domenico, ed alla Catalana; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, con il quale rinnovando le proibizioni di tutte le armi corte di ferro; “ dichiariamo eſpreſſamente contenute nelle proibizioni ſuddette non ſolamente le riferite due ſorte di coltelli, chiamati l'uno di S. Domenico, e l'altro alla Catalana, ma anche l'aſportazione di qualſivoglia ſorta di ferro corto puntato; e ciò ſotto le pene in dette Prammatiche contenute; nelle quali s'intenda incorſo ciaſcheduno, che per l'avvenire vi contravverrà; proibendo al medeſimo effetto, che nè pure tali ferri ſi vendano alle botteghe, altro che quelli, che ſervono al meſtiere delle arti, per le quali ſono neceſſarj, ed agli Artiſti medeſimi l'aſportazione di eſſi, altro che ne' caſi d'aſportarli con gli altri ſtromenti dell'arte medeſimi nelle occaſioni, che accadono.

Pro interpretatione praecedentium Pragm. hoc tit. declaratur ſub prohibitione contineri non modo cultros vulgo *di S. Domenico, ed alla Catalana*, verum & quodlibet aliud genus ferri acuti, & brevis.

Neque vendantur, niſi quae ſunt inſtrumenta artificum, quibus eadem portandi facultas interdicitur, niſi cum caeteris, quae ad eorum opificium ſunt neceſſaria, quando opus fuerit.

Ed affinchè ſi oſſervi col rigor, che ſi dee la detta proibizione, e s'imprima nella mente di tutti la ferma noſtra volontà, per l'oſſervanza del preſente Bando “ ordiniamo, „ e comandiamo, che non ſi poſſano i Rei „ di queſto delitto tranſigere, nè pure col „ conſenſo del Magnifico Avvocato Fiſcale “ ma che debbano i medeſimi eſſere ſpediti, con termini di giuſtizia, ſecondo le pene ſtabilite in d. Regie Prammatiche, eſſendoſi anche “ da Noi ſtabilito, che non ſieno viſi„ tati “: Ed acciò venga a notizia di tutti, nè poſſa da veruno allegarſi cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli die* 18. *menſis Novembris* 1697. *D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gaſcon Reg. Vid. Andreaſſi Reg. Vid. Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Banner.* 3. *fol.* 48. *Toletus.*

Poena permutari non poteſt, nec rei viſitari.

Quae ſit poena vide Pragmat. praecedentem.

18. Novembris 1697. D. Luis de la Zerda.

PRAMMATICA XLVI.

Declaratio praecedentis Pragmaticae.

EſSendoſi ſotto gli 8. Novembre 1697. d'ordine Noſtro, e del Reg. Collateral Conſiglio pubblicata Prammatica, con la quale fra l'altro fu proibita l'aſportazione delle coltelle a zenna, e generalmente qualunque ferro puntato atto ad offendere, e che neppure quelli s'aveſſero potuto vendere nelle Botteghe, ſotto le pene in detta Regia Prammatica ſtabilite: perchè ſi è dubitato ſe in detta Regia Prammatica venivano compreſe le coltelle a mezza zenna; Ci è paruto in dichiarazione di detta Regia Prammatica, per evitare ogni equivoco per l'addietro preſo nell' interpretazione di eſſa, col voto, e parere di detto Regio Collateral Conſiglio, fare il preſente Bando, col quale “ diciamo, e dichiariamo, che dette coltelle, o „ ſieno a tutta zenna, o a mezza zenna, „ vengano generalmente compreſe nella proi„ bizione di detta Regia Prammatica, pub„ blicata in detto tempo, con la quale ſi proi„ biſce l'aſportazione delle coltelle a zenna, „ e ferri puntati; e che perciò gli aſportatori „ di eſſe vengano incluſi nelle pene ſtabilite „ in detta Regia Prammatica, nè in modo „ alcuno poſſa pretenderſi da qualunque aſpor„ tatore di dette coltelle a mezza zenna l'e„ ſenzione da dette pene; quali neppure ſi „ poſſano vendere nelle Botteghe, in confor„ mità di detta Prammatica “. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il pre-

Preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in qualſivoglia parte del preſente Regno. *Datum Neap. die* 10. *menſis Januarii 1699. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Andreaſſi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Maſtellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor. 3. fol. 61. Toietus.*

10. Jan. 1699. D. Luis de la Zerda.

BANNUM,

SEU

PRAMMATICA XLVII.

Gli Eletti, e Deputati del Buon Governo, e quiete di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Occaſio fuit Militia Urbana.

ESſendoſi i giorni paſſati, permeſſa l'aſportazione dell'armi a' Cittadini di queſta Fedeliſſima Città, deſtinati per la cuſtodia de' Quartieri, ne' quali ſi erano deputati diverſi Cavalieri, e perſone civili del Fedeliſſimo Popolo; Ed eſſendo già paſſato il biſogno della cuſtodia ſuddetta, per eſſer queſta Fedeliſſima Città, cuſtodita dalle Milizie regolate, e da' Capitani di Giuſtizia, e loro guardie, per il che l'aſportazione di dette armi più toſto potrebbero cagionare ſcandali, che apportar quiete; ſiccome ſi è veduto con eſperienza, che molte genti armate, figurandoſi eſſere di quelle delle Milizie Urbane, quantunque non lo foſſero, ſi ſono unite, ed hanno commeſſo diverſi diſattivi in queſta Fedeliſſima Città, non ſenza notabile ſcandalo; Onde per evitare qualunque diſordine, e diſturbo in queſta Fedeliſſima Città " con il „ preſente Bando ſi fa ordine a tutte, e quali „ ſi vogliano perſone di qualunque ſtato, „ grado, e condizione, che ſieno, che ſubi„ to dopo la pubblicazione del preſente Ban„ do, debbano laſciare l'armi, e non più „ quelle aſportare, ſotto le pene contenute „ nelle Regie Prammatiche " ed acciò il contenuto del preſente Bando ſi eſegua inviolabilmente " dichiariamo che le Milizie Ur„ bane reſtino affatto eſtinte, ed incarichiamo „ a' Capitani di Giuſtizia, e loro Guardie, „ che debbano invigilare su l'oſſervanza di „ quanto nel preſente Bando ſta ordinato; e „ ritrovando camminando per queſta Città di „ giorno, o di notte perſone armate con ar„ mi proibite dalle Regie Prammatiche, deb„ bano carcerarle, ed aſportarle nelle carceri „ della Gran Corte della Vicaria, e ſubito „ darne parte a Noi ". *Datum dal Tribunale di S. Lorenzo i* 7. *Luglio* 1707. *Mario Loffredo Principe di Cardito Eletto. Giuſeppe Maria Caracciolo Duca di Monte Sardo Dep. D. Franceſco Capece Zurlo Dep. D. Ceſare Sanfelice Eletto. Bartolommeo de Majo Eletto. Niccola Ruſſo Deput. D. Carlo Brancaccio Eletto. Antonio Pignatelli Deput. Tommaſo Caraffa Deput. Il Duca d'Erce Eletto, e Deputat. Giuſeppe di Gennaro Deput. D. Domenico de Liguoro di Giuſeppe Eletto, e Deputat. Il Duca di Carinaro Deput. Dottor Luca Puoto Eletto, e Deput. Dottor Alberico Giordano Dep. Dottor Aniello Maſcolo Dep. Dottor Giuſeppe Antonio Celeſte Deput. Lorenzo de Fabbricatore Dep. Dottor Giuſeppe Greco Segretario.*

Quae cum abolita eſſet, ceſſantibus cauſis, arma denuo Civibus prohibita ſunt, quae prius tolerabantur.

7. Jul. 1707.

BANNVM M. C. V.

Cum inſerto Ord. S. Excell.

Seu

PRAMMATICA XLVIII.

Pro obſervantia Pragm. hoc tit.

VEnendo la frequenza de' delitti cauſata dall'aſportazione dell'armi proibite, che ſi fa per dentro queſta fedeliſſima Città, Borghi, e diſtretto; Per evitare quanto ſia poſſibile ſimili inconvenienti, è rimaſta ſervita S. E. rimettere a queſta Gran Corte biglietto del tenor ſeguente *videlicet*. Foris: *Al Duque de la Acerenza guarde Dios, Regente de la G.C. de la Vic*[illegible]*, luego, luego.* Intus: *El Conde mi Señor me mande dezir à V. S. que por eſſe Tribunal de la G. C. de la Vicaria ſe emane Banno, paraque de vajo de las penas contenidas en las Regias Prematicas ſe probiba la aſportacion de armas probibidas por dentro de eſta fideliſſima Ciudad. Dios guarde a V. S. Palacio a* 21. *de Noviembre* 1707. *D. Sebaſtiano Menſel. Señor Regente de la Gran Corte de la Vicaria*. Che perciò, quantunque baſtantemente ſia ſtato provveduto ſopra di ciò dalle Regie Prammatiche, in diverſi tempi promulgate, le quali ſtanno *in viridi obſervantia*; con tutto ciò per maggiore accerto abbiamo fatto il preſente Bando *omni tempore valituro*, con il quale, in eſecuzione dell'inſerto biglietto di S. E. " ordiniamo, e comandiamo a tutte, e „ quali ſi vogliano perſone di qualunque ſtato, „ grado, e condizione ſi ſieno, non debbano, „ nè poſſano in modo alcuno aſportare per „ dentro queſta fedeliſſima Città, ſuoi Bor„ ghi, e diſtretto, neſſuna ſorta di armi „ proibite dalle Regie Prammatiche, così „ di fuoco, come di ferro, ſotto le pene in „ dette Prammatiche contenute, da eſeguirſi „ irremiſſibilmente contra i traſgreſſori ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta predetta Città. *Napoli 5. Dicembre 1707. Il Duca della Cerenza Reg. D. Andrea d'Afflitto. D. Domenico Caſtelio. D. Franceſo del Tufo. D. Antonio di Luna d'Aragona. D. Franceſco Reſta. D. Domenico Muſcettula, D. Giuſeppe Cavalieri. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria. Gervaſi Secretar. Petrus Pollius Regii Fiſci Sollic.*

Con. de Martinez.

5. Decembr. 1707.

BAN-

B A N N V M M. C. V.

Cum inſerto Ord. S. Em.

Seu

P R A M M A T I C A XLIX.

A Tutte, e ſingole perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, ſi ſa noto qualmente da S. Em. il Signor Vicerè è ſtato rimeſſo all' Illuſtre Reggente di queſta G. C. Biglietto per Segreteria di Giuſtizia, del tenor ſeguente, *vedelicet Foris: Al Duque de la Acerenza, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria*. Intus vero: *Haviendo conocido el Cardenal mi Señor, ſer demaſſiado univerſal el uſo de las eſpadas, en todo genero de perſonas en eſta Ciudad, de lo qual mas facilmente pueden nacer pendencias, y de eſtas adelantarſe haſta homicidios, y que conveniendo dar prompta, y opportuna providencia; Me manda S. Em. decir a V. S. (como lo hago) que haga emanar Bando en eſta Ciudad, ſus Burgos, y Caſales, de que ningun Artiſta de qualquier miniſterio, que ſea con tienda, o ſin ella, Maeſtros, Officiales, laborantes, y aprendizes, ni perſonas vagabundas, ni Eſgrimidores puedan traher eſpadas de dia, ni de noche, ni por dentro, ni por fuera del habitado, ſoto pena a los Vagabundos, que actualmente no eſtan exercitados en ninguna fuerte de arte, de quatro años de galera, y los Artiſtas, y Eſcrimidores de tres años al ſervicio militar; y que invigile V. S. en ello, y en que no aya eſcuelas de eſgrima publicas, ni ſecretas debajo de la miſma pena de tres años de ſervicio militar, y haga invigilar à los Juezes de eſſa Gran Corte ſobre la puntual obſervancia de todo lo eſpreſſado, haziendo, que los Juezes, que fueren de ronda, quando hagan alguna carceracion de los que contrahenieren al Bando, que ſe publicare immediatamente, den aviſo à V. S. para comunicarle à Su Em., lo qual ha de hazer V. S. luego, aunque con eſta reſolucion no pretende Su Em. derogar lo diſpueſto en las Regias Prematicas ſino antes vien ponerlas en mayor obſervancia en todo lo que ſe diſpone en las miſmas Prematicas à cerca de la aſportacion de cuchillos, y qualquiera otra fuerte de armas, guarde Dios à V. S. Palacio 10. de Julio 1708. D. Franciſco del Tufo, Señor Regente de la Vicaria*. Che perciò per eſecuzione del preinſerto Biglietto, ed ordine della prefata Em. abbiamo fatto il preſente Bando, „ col quale ordiniamo, e comandiamo, che „ niuno Schermitore, Artiſta di qualunque „ eſercizio, o meſtiere, che foſſe, che tenga, o non tenga bottega, Maeſtri, Officiali, Lavoranti, Garzoni, ed ogni altro, „ che aveſſe appendice da eſſi, e perſone vagabonde, o Lacchei, Cocchieri, e Servitori, che „ non ſtanno attualmente ſervendo, poſſano portare nè per dentro, nè per fuori di queſta „ Città, ſuoi Borghi, e Caſali, Spade, Spadini, e Sciable di qualunque modo foſſero, „ nè di giorno, nè di notte, dentro, o fuori l'abitato, ſotto pena a' vagabondi di „ anni quattro di galea, ed a' Lacchei, Cocchieri, e Servitori, che non ſtanno attualmente ſervendo, perſone Artiſte, e Schermitori di anni tre al ſervizio militare, e „ queſto s'intenda così per quelli, che dimorano in queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi „ Borghi, come per coloro, che ſtanno ne' „ Caſali di eſſa; così anche, che neſſuno „ poſſa tenere Scuola di Scherma, nè pubblica, nè privata, ſotto l'iſteſſa pena di tre „ anni di ſervizio militare": Ordinando la puntuale oſſervanza del preſente Bando a tutti gli Scrivani Fiſcali, Capitani di Giuſtizia, e loro Soldati; a' quali eſpreſſamente comandiamo, che debbano invigilare nelle carcerazioni di dette perſone Artiſte, e vagabonde, Lacchei, Cocchieri, e Servidori, che non ſi ritrovano attualmente ſervendo, che contra la forma del preſente Bando portaſſero le dette Spade, Spadini, e Sciable di qualſivoglia ſorta, come a quelli, che teneſſero Scuole di Scherma pubblica, o privata, e ſubito che l'avranno carcerati, debbano parteciparlo al detto Illuſtre Reggente di queſta Gran Corte, tanto ſe ſarà di giorno, quanto ſe ſarà di notte, per doverlo il medeſimo Illuſtre Reggente immediatamente comunicarlo alla detta Em.; ſotto pena a' detti Scrivani, Capitani, e Soldati d'eſſer ſubito privati de' loro ůfficj, ed altre pene ad arbitrio di queſta Gran Corte. Non intendendoſi col preſente Bando in modo alcuno derogato quel che vien diſpoſto dalle Regie Prammatiche, anzi reſti *in robore, & viridi obſervantia*, tutto ciò che vien ordinato anche a riguardo dell' aſportazione de' Coltelli, e di qualunque altra ſorta d'armi. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi il preſente Bando per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali. *Napoli li 16. Luglio 1708. Il Duca dell' Acerenza Reg. D. Ignazio d' Amico. D. Andrea d' Aſſitto. D. Orazio Tauro. D. Franceſco Reſta. D. Domenico Muſcettula. D. Michele Cito. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria. Gervaſi Secr. Petrus Pollius Reg. Fiſci M. C. Vic. Sollic.*

Prohibetur uſus enſis quibuſdam perſonis, & ludus gladiatorius.

Poena ad trienium per quadriennium vagis & ſervitii militaris per triennium ceteris.

Card. Grimani 16. Jul. 1708.

P R A M M A T I C A L.

E Sſendoſi dall' Illuſtre Marcheſe del Carpio Vicerè, che fu in queſto Regno noſtro Predeceſſore pubblicato Bando, col quale ſotto rigoroſe pene ſi proibiſce l' aſportazione dell' armi di fuoco, ed altre offenſive, ed eſſendoſene traſcurata l'oſſervanza in diſſervizio di Dio Benedetto, e di S. M. (che Dio guardi) anzi in grave pregiudizio del Pubblico; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente di rinnovare il Bando predetto, ch' è del tenor ſeguente.

Confirmatur iuxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem Pr. edita per Marchionem del Carpio ſub die 9. Febr. 1683. quae eſt 44. ſub hoc tit.

Primieramente rinnoviamo, e confermiamo tutte le Prammatiche, e i Bandi promulgati

dagl' Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori, co' quali ſta proibita l'aſportazione dell' armi di fuoco, e quella de' coltelli, ſtiletti, pugnali aſſoluti, ſmagliatori, coltelli a fronda d' oliva, coltelle a zenna, ſpade vantaggiate di quattro palmi, ſpade con foderi tagliati, e tutte l'altre ſorte d'armi, così offenſive, come defenſive proibite da dette Ragie Prammatiche, ſotto le medeſime pene in eſſe contenute, confermando eſpreſſamente per l'aſportazione degli archibuſetti la Prammatica dell' Illuſtre D. Pietr' Antonio de Aragona ſotto la data de' 19. Agoſto 1671., che impone pena d'anni ſette di relegazione a' nobili, ed anni ſette di galea agl' ignobili, o di ducati due mila ad arbitrio. Di più proibiamo l'aſportazione de' verduchi dentro i Baſtoni a qualſivoglia perſona ſotto la medeſima pena, che ſta impoſta per l'aſportazione degli ſtiletti.

Secondo, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli non ſi poſſa portare veruna ſorta d'armi di fuoco per qualſivoglia colore, o preteſto, ſotto la pena d'anni tre di relegazione a' nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili, ma che per lo Regno ſi poſſano portare l'armi di fuoco non proibite in conformità delle Prammatiche ſopra ciò emanate.

Terzo, ordiniamo, che s'oſſervino ſolamente quelle licenze d'armi proibite, le quali ſono firmate da Noi, e regiſtrate dal Noſtro Segretario di Guerra; rivocando le licenze, che fino ad ora ſi ſono concedute dal Reggente della G. C. della Vicaria, Delegato, e Commeſſario di Campagna, Preſidi Provinciali, Vicegrand' Ammiraglio, Uditore Generale dell' Eſercito, Montiero Maggiore, Teſoriero Generale, Scrivano di Razione, Delegato del Corriero Maggiore, Capitan della Graſcia, e da qualunque altro Delegato, o Miniſtro del preſente Regno, i quali abbiano avuta tal facoltà, o per Privilegio, o per contratto, ancorchè ſia oneroſo, dichiarando a riſpetto di quelli, che l'hanno per contratto, che lor non ſi toglie totalmente detta facoltà, ma che abbiano da cercare licenza a Noi, ed allora s'oſſervino, quando ſieno, come ſopra, firmate da Noi, e regiſtrate dal noſtro Segretario di Guerra, e ſe a caſo per innavvertenza ſi trovaſſero concedute, o ſi concedeſſero di nuovo ſenza la noſtra firma, come di ſopraddette licenze da qualſiſia Miniſtro, o Delegato dichiariamo, che ſempre s'intendano nulle, ed invalide, e ſieno puniti gli aſportatori di dette armi, come ſe quelle aſportaſſero ſenza detta licenza, ſenza poter giovar loro la buona fede. E per ultimo proibiamo l'aſportazione di dette armi a qualunque ſorta di perſone, eccetto che agli Attuali Servienti di Corte nella forma, colla quale ſta eſpreſſo nelle Prammatiche antecedenti.

Quarto, che tutt' i Soldati delle Paranze d' Arrendamenti, e del Montiero Maggiore debbano tenere un corpo di Guardia fuori la Città, nè poſſano entrare ſoli nella Città armati di qualſivoglia qualità d'armi, che foſſero così di fuoco, come di taglio, o punta, ſotto le medeſime pene, ſe non quando vanno accompagnati da' Maſtri d'Atti di detti Arrendamenti per qualche diligenza loro commeſſa per ſervizio de' detti Arrendamenti. Ed acciò venga a notizia di tutti, nè da neſſuno ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e per le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli die 22. menſis Aprilis 1712. El Conde Carlos Borromeo Areſi. Vid. Gaſcon Reg. Vid. Guerrero Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciſcus Ardia Secret. Maſtellonus. In Banner. 1. fol. 26. Imparatus.* 22. Apr. 1712. El Conde Carlos Borromeo.

(†) PRAMMATICA LI.

AVendo fin dal principio del noſtro governo volto l'animo, e poſta particolar cura, ed attenzione a trovar modo di dar freno alla gravezza de' delitti, e ſpecialmente alla frequenza degli omicidj, che ſoglionſi in queſta Città, e nel Regno commettere dalle perſone malvage, le quali poco amanti di Dio, e del proſſimo van con sì fatti eceſſi turbando, e ſconvolgendo la bella pace, e quiete del fedeliſſimo Pubblico, ci ſiamo reſi accorti, che tali effetti pernizioſi ſono in gran parte prodotti, e tuttavia ſi producono dall' inoſſervanza delle leggi, e Regie Prammatiche, che da' noſtri Illuſtri Predeceſſori ſi ſono di tempo in tempo lodevolmente promulgate intorno all' aſportazione, detenzione, e ſabbrica dell' armi proibite: perocchè tutto giorno ſi ſperimenta, che per l'abuſo di tal ſorta d'armi vengono i Cittadini improvviſamente inſultati, ed a man ſalva offeſi, e feriti, onde addiviene, che veggaſi il lor ſangue miſeramente ſparſo, ſenza che poſſon eglino in menoma parte difenderſi. Acciocchè adunque ſi dia riparo ad attentato cotanto ſcandaloſo, ſicchè gli uomini oneſti, e dabbene vivano con ogni ſicurezza, e non ſia turbata la pubblica tranquillità, abbiamo ſtimato convenevole, ed opportuno, col voto, e parere del Regio Conſiglio Collaterale preſſo di Noi aſſiſtente, anche in coerenza di quanto ſu queſto particolare ſi è degnata S. M. C. e C. (che Iddio guardi) ultimamente comandare con ſuoi Reali ordini, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale confermando, ed approvando, anzi qualora ſia di biſogno, rinnovando tutte le altre da' noſtri Illuſtri predeceſſori ſu tal materia emanate, e ſpezialmente quelle dell' Illuſtre Marcheſe del Carpio pubblicate a' 9. di Febbrajo 1682., e 22. Settembre 1687., che ſono le Prammatiche 42. e 43. al titolo *de armis*, il Bando della Gran Corte della Vicaria agli 8. di Marzo 1688. ch' è inſerito nella Prammatica 44., le altre dell' Illuſtre Duca di Medinaceli pubblicate a' 18. Novembre 1697., e 10. Gennajo 1699., che ſono le Prammatiche 45., e 46. e l'ultima dell' Illuſtre Conte Borromeo pubblicata a' 22. Aprile

Carolo VI. Imperatore, & Rege. Uſus armorum, quum animos ad atrociſſima facinora impelleret, hac lege obviam frequentiori uſui itum eſt. Pragmaticae ſanctiones uſque adeo latae reſtituuntur, & illis haec nova Conſtitutio adjicitur. Michaele Haltana S. R. E. Cardinali Praesbytero Proc.

prile 1711., ch'è la Prammatica 50. allo ſteſſo titolo, ordiniamo, e comandiamo, che quanto in tutte le mentovate Prammatiche ſi contiene, abbiaſi inviolabilmente ad oſſervare, eſeguendoſi irremiſſibilmente le pene, nelle medeſime contra i traſgreſſori ſtabilite: a riſerba però di quanto è diſpoſto nella preſente. Il che s' intenda così a riſpetto delle armi di fuoco, come a riguardo de' coltelli puntati, coltelli a fronda d'oliva, coltelli chiamati di S. Domenico, coltelli alla Catalana, coltelli chiamati di ſcorcia capre, ſcannatori, ſtiletti, puntaruoli, ſtocchi, pugnali, ſuglioni, mezze ſpade, coltelle, ſmagliatori, ed ogni altra ſorta di ferri puntati. E circa i coltelli, che non ſono puntati, non poſſono portarſi più lunghi di un palmo, ed in tal maniera non ſieno a due tagli nella cima, ma quadri di forma, che non abbiano ſegno alcuno di punta, nè la lor cima vada ſalendo, in modo che faccia crocco, o altro ſegno di punta, nè aſſai, nè poco; eccettuando ſolamente da queſto ordinamento i Chirurgi, ed altri artiſti, e ruſtici, che per cagione de' loro eſercizj aveſſero neceſſità di portare i ferri già detti, ciaſcuno riguardo alla ſua arte, o profeſſione, purchè con quelli però non delinqueſſero penſatamente, nel qual caſo incorrano nelle pene ſtabilite, così nelle dette Regie Prammatiche, come nella preſente *reſpective*: nelle quali pene incorrano ancora detti artiſti, e ruſtici, qualora portaſſero detti ferri ſvelatamente ed alla ſcoperta, e non in occulto, e naſcoſamente.

Quae arma interdicantur, tam aſportari, quam condi: Armi di fuoco: Coltelli puntati e fronda d'oliva: di S. Domenico: alla Catalana: Scorcia capre: Scannatori: Stiletti: Puntaruoli: Stocchi: Pugnali. Suglioni: mezze Spade: Coltelle, Smagliatori, ed ogni altra ſorta di ferri puntati.

E perchè il noſtro intento ſi è di togliere totalmente l'occaſione di tanti delitti, che per la maggior parte ſi commettono con coltelli, ferri puntati, ed altre armi della guiſa di ſopra eſpreſſata, perciò ordiniamo ancora, e comandiamo, che tutto il diſpoſto nelle Regie Prammatiche de' noſtri Illuſtri predeceſſori intorno all' aſportazione delle armi ſuddette, particolarmente nelle Prammatiche 31. e 32., abbia luogo, e s'intenda eziandio ſtabilito per li coltelli, ſtiletti, ed altri ferri, come ſopra deſcritti, ſenza eccettuare perſone alcune di qualunque grado, ſtato, condizione, e privilegio, ancorchè foſſe patentata da qualſivoglia Delegato, o Miniſtro di ſuperior dignità. Vogliamo però, che in tal proibizione non s'intendano compreſi i Capitani di giuſtizia, loro Caporali, e ſoldati, ed altre perſone, che ſtanno attualmente addette, ed arrolate fiſſamente, o ſia di giorno, o di notte al ſervigio della Regia Corte, così in queſta Città, come nel Tribunale di Campagna, e nelle Provincie del Regno. Ed affinchè poſſa da noi averſi diſtinta notizia del numero delle perſone ſuddette, e ſi eviti inſieme ogni confuſione, ordiniamo parimente; che lo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, il Commeſſario Generale della Campagna, e i Preſidi Provinciali debbano mandare in noſtro potere nota, da eſſi ſottoſcritta, di tutte le dette perſone, che ſervono attualmente la Regia Corte, qual nota abbiano meſe per meſe a farci pervenire: ed a tal riflesſo comandiamo ancora, che le perſone ſuddette abbiano meſe per meſe a paſſar moſtra innanzi agli Ufficiali, a' quali ſpetta, in conformità delle leggi del Regno.

Quod & omnibus interdicitur; familiis tamen Curiae permittitur. Numerum earum familiarum a Praefecto Urbis Proregi annuncietur.

Vogliamo di più, che non s'intendano nè pure compreſi in detta proibizione coloro, che ſervono di notte la Regia Corte col nome di birri di notte. Ordiniamo però eſpreſſamente, che anche di tali perſone abbia detto Reggente della G. C. a dare a noi nota diſtinta, per aver contezza del loro numero, ed ordiniamo altresì, che dette perſone non poſſano di neſſuna maniera aſportare di giorno la menzionata ſorta d'armi, ma ſolo ſia ad eſſi lecita l'aſportazione in tempo di notte: ed in caſo di contravvenzione reſtino tenute alle pene già dette, le quali contra di loro abbiano ad eſeguirſi inviolabilmente. E qualora foſſe neceſſario, che le perſone ſuddette aveſſero di giorno ad aſportare, per qualche urgenza di Corte, detta ſorta d'armi, ſe ne dia a noi la notizia, per riſolvere ciò, che ci parrà conveniente.

Excubiae nocturnae tantum arma deferant.

Succeſſivamente ordiniamo, che reſtino annullate, ed abolite tutte, e qualſivogliano licenze in iſcritto, in vigore delle quali foſſero le dette perſone dichiarate birri di notte, volendo noi fermamente, che ſi abbiano le medeſime a deſtinare per tali nella ſteſſa maniera, come ſi deſtinano i ſoldati ordinarj, addetti di giorno, e di notte al ſervigio della Corte; Per modo, che ſe mai non foſſero dette perſone in tal maniera deſtinate, ed aſportaſſero anche di notte la ſuddetta ſorta d'armi con ſemplici licenze di qualunque Giudice, o Magiſtrato, incorrano nelle pene, impoſte dalle dette Regie Prammatiche.

Ordiniamo in oltre, che da oggi in avanti, fuor di dette genti di Corte, per le quali ſta provveduto nel modo già detto, ſi oſſervino ſolamente quelle licenze d'armi proibite, le quali ſaranno firmate da noi, e regiſtrate dal noſtro Segretario di Stato, e Guerra, rivocando tutte le altre, che finora ſi ſono concedute dal Reggente della Gran Corte della Vicaria, dal Commeſſario di Campagna, da' Preſidi provinciali, dal Vicegrande Ammiraglio, dall'Uditore Generale dell'eſercito, dal Montiero Maggiore, dal Teſoriere Generale, dallo Scrivano di Razione, dal Delegato del Corriero Maggiore, dal Capitan della graſcia, e da qualunque altro Delegato, o Miniſtro di queſto Regno, i quali aveſſero per avventura avuta tal facoltà, o per privilegio, o per contratto, ancorchè oneroſo: dichiarando a riſpetto di coloro, che hanno forſe la facoltà ſuddetta per contratto, che quella ad eſſi non ſi toglie totalmente, ma ſolo ſi preſcrive, che debbano cercare licenza a noi, e che allora ſi oſſervino le loro licenze, quando ſaranno firmate (come ſopra) da noi, e regiſtrate dal noſtro Segretario di Guerra. E ſe forſe, per inavvertenza, ſi trovaſſero concedute, e di nuovo ſi concedeſſero ſenza la noſtra firma, vogliamo, che sì fatte licenze di qualſiſia Miniſtro, o Delegato s'intendano, ed abbiano per nulle, ed invalide, e ſien puniti gli aſ-

Valeat tantum in iis, quae a Prorege permiſſum fuerit. Ceteris omnibus a Magiſtratibus locus non detur.

Quibus caeteris permiſſum eſt, hac nova ſanctione interdicatur.

portatori di detta ſorta d' armi, come ſe l'aſportaſſero ſenza licenza, non potendo onninamente lor giovare la buona fede.

Publicanorum familiae arma interdicta non habeant, niſi quando cum Actorum Magiſtro incedant.

Di vantaggio ordiniamo, che tutt'i ſoldati delle paranze degli Arrendamenti, e del Montiero Maggiore debbano tenere un Corpo di guardia fuori la Città, nè poſſano in queſte entrar ſoli, armati di qualſivoglia qualità d'armi, così di fuoco, come di taglio, o punta ſotto le ſteſſe pene dalle Regie Prammatiche impoſte, ſe non quando andranno accompagnati da' Maſtri d'atti de' detti Arrendamenti, ed officio di Montiero Maggiore per qualche diligenza, loro commeſſa per ſervigio de' medeſimi. Volendo ancora, che nè tampoco detti ſoldati poſſano valerſi delle patenti d'armi non proibite, che loro ſi ſpediſcono, ſe quelle non ſaranno regiſtrate ne' regiſtri del Reggente della G. C., e dello ſpettabile Reggente Soprantendente della Campagna, con doverſi però dagli Ufficiali, a' quali ſpetta, eſigere per tal regiſtrazione il ſolo diritto, ch'è ſtabilito nelle Regie Tariffe; Tal che ſe dette patenti non ſaranno in queſta forma regiſtrate, incorrano i ſoldati ſuddetti per l'aſportazione di dette armi nelle pene preſcritte dalle Regie Prammatiche, come ſe aſportaſſero l'armi ſenza dette patenti, le quali in tal caſo ſi abbiano eziandio nulle, ed invalide a ſtimare.

Poena in eum ſancitur, qui armis interdictis aliquem ſauciaverit. Si nobilis relegatio; ſin ſecus ad triremes per annos XV. mancipetur, etiam ſi ſauciati mors non ſequatur.

Ordiniamo ſimilmente, che delinquendo taluno col coltello, o altro ferro puntato della qualità di ſopra eſpreſſa, e ſuccedendo da tal delitto attuale, e reale offeſa ſenza morte, debba il delinquente ſoggiacere, ſe è nobile, alla pena di relegazione, e ſe è ignobile alla pena di galea, per anni quindici, da eſeguirſi irremiſibilmente: eſſendo ben giuſto, che in queſto caſo ſi eſaſperi la pena ad oggetto, che la detta qualità d'armi può di facile occultarſi, e non dà luogo all'offeſo di poterſene guardare.

In quem poena triremium ſancitur.

Queſto però s'intenda ſtabilito a riſpetto de' detti delitti, che ſi commetteranno con ogni ſorta di dette armi, e ferri puntati, eccettuati quelli, che ſi commetteranno con ſtiletti, a riguardo de' quali rimanga confermata la pena di galea in vita, preſcritta nella Prammatica decima *de armis*: ed eccettuati ancora gli altri, che ſi commetteranno con coltelli a fronda d'oliva, con coltelli a ſcorcia capre, e con ſcannatori, per li quali vogliamo, che i delinquenti ſien puniti colla ſteſſa pena di galea in vita, che ordiniamo doverſi indiſpenſabilmente praticare.

Nello ſteſſo tempo, conſiderando, che dall' uſo di aſportare detta ſpecie d'armi, deriva l'occaſione di delinquere, e la frequenza di detti delitti, vogliamo eziandio, che ferma reſtando la proibizione dell'aſportazione, ingiunta nella detta Prammatica 10., e nella Prammatica 21. §. 7. *de armis*, la pena impoſta di anni dieci di relegazione a' nobili, e di galea agl'ignobili per l'aſportazione degli ſtiletti, coltelli a fronda d'oliva, e verduchi, ſi aumenti ad anni quindici, e la ſteſſa pena reſti determinata a riſpetto dell'aſportazione de' coltelli a ſcorcia capre, e degli ſcannatori; Ed a riguardo di ogni altra ſorta di dette armi, e ferri puntati la pena di anni tre di relegazione, o galea per li nobili, ed ignobili, che reſpettivamente trovaſi ſtabilita, ſi aumenti ad anni ſette, e ciò ſi oſſervi irremiſibilmente ſenza dar luogo a neſſuna interpretazione.

E dimoſtrandoci la ſperienza, ch'è inutile aumentar la pena per lo retto fine di ovviare a' delitti, qualora non ſi provvegga, che ſi dia in breve tempo il condegno gaſtigo a' delinquenti, dichiariamo, ed ordiniamo parimente, che dal giorno della pubblicazione della preſente Prammatica in avanti, eccettuati ſolamente i militari, in tutt'i delitti, che ſi commetteranno in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali con coltelli, ſtiletti, ferri puntati, ed altre armi di ſopra deſcritte proceda, e debba procedere contra qualſivoglia perſona di qualunque grado, e condizione ſi ſia, la G. C. della Vicaria ſolamente *privative quoad omnes alios Judices*, o ſucceda, o non ſucceda la morte dell' inſultato: a qual effetto proibiamo a tutt'i Tribunali, Delegati, e Miniſtri di qualunque grado, che ſieno, il fare inibitorie, o pure ortatorie a detta G. C., e facendole poſſa la medeſima G. C., quelle non oſtanti, continuare a procedere, dando luogo all' appellazione al Tribunale, a cui *de jure* ſpetta. Vogliamo bensì, e comandiamo eſpreſſamente, che nel caſo che ſucceda la morte dell' aſſalito, debba la detta G. C. far a noi relazione nel Regio Collateral Conſiglio delle circoſtanze del delitto, affine di riſolvere ſe abbia a procedere con abbreviazione, ed anche *ad horas*, e così da noi riſolvendoſi, nella ſteſſa maniera abbia poi a procedere il Giudice d'appellazione, eziandio in giorno feriato, ed in tempo altresì delle ferie eſtive, con intenderſi a riguardo di queſto punto ripetuta, e confermata ogni altra coſa, diſpoſta nella Prammatica 89. §. 7. *de off. S. C.*, quale vogliamo, che ſi oſſervi, ed eſegua.

De his criminibus M. C. Vicariae judicet privative, quoad omnes Judices.

Finalmente ordiniamo, che quante volte ſi commetteſſero delitti, non ſolo con armi di fuoco ma anche con detti coltelli, ſtiletti, ed altri ferri puntati, che ſieno proibiti, come ſopra, e da quelli n'avveniſſe la reale, ed attuale offeſa, non poſſano tanto i Regj Ufficiali, Governatori, e Giudici delle Città, e Terre demaniali, quanto le Regie Udienze, e G. C. della Vicaria procedere, nè a liberazione, nè a compoſizione alcuna, ſenza farne relazione a noi nel Reg. Coll. Conſ. volendo deliberatamente, che tutto ciò, che intorno a queſto punto è determinato nella Pram. 24. §. 5. e nella Pram. 28. §. 1. al detto titolo *de armis*, circa i delitti, che ſi commettono con armi di fuoco, ſi oſſervi eziandio ne' delitti, che forſe ſi commetteranno dopo la pubblicazione della preſente con coltelli, ſtiletti, ed altri ferri puntati di ſopra eſpreſſi, purchè con quelli ſi feriſca, e ne ſegua la reale, od attuale offeſa all' inſultato.

Audientia Provincialis in crimina non componat, ſed referat.

Ed

Ed acciocchè il diſpoſto in queſta Prammatica venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che la medeſima ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e per le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 3. menſis Septembris 1723.* EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Alvarez Reg. Vidit Piſcane Reg. Vidit Mauleon Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciſcus Santoro a ſecretis. Maſtellonus. In Bann. 2. fol. 130. Imperatus. Pram. ut ſup.* Pubblicata a dì 3. e 4. Settembre 1723.

1723.

(†) PRAMMATICA LII.

Interpretatio praecedentis.

ESſendoſi a ricorſo di molti Tribunali, e Giudici Delegati, eccitato più volte il dubbio, ſe la facoltà conceduta alla Vicaria *privative, quoad omnes alios Judices*, per la Prammatica ultima *de armis* pubblicata ſotto il dì 3. Settembre 1723. intorno alla cognizione di quei delitti commeſſi con armature di ferro proibite, ſi doveſſe anche eſtendere, ſopra coloro, i quali non erano inquiſiti, che dalla ſemplice aſportazione delle armi ſuddette; poichè ogni volta, che accadeva il caſo particolare, biſognava entrare nell'eſame di queſto dubbio; ciò che richiedea naturalmente tempo, e differiva la punizione de' delinquenti, riſolvemmo in fine di eſaminare nel Collaterale Conſiglio generalmente queſta materia, e con una final deciſione, terminare tutto il dubbio, che naſcea dalla interpretazione, che ſi volea dare al ſenſo literale del penultimo §. della Prammatica ſuddetta. Ciò ch' eſſendoſi colla dovuta ponderazione eſeguito; ed eſſendoſene anche conſultata Sua Maeſtà Ceſarea, e Cattolica, abbiamo ſtimato in eſecuzione de' ſuoi Ceſarei Ordini ſotto la data de' 26. Aprile dell' anno corrente, col voto, e parere dello ſteſſo Collateral Conſiglio preſſo di Noi aſſiſtente, pubblicare il preſente Banno *omni tempore valituro*, col quale ſpieghiamo, e dichiariamo, che la facoltà privativa, *quoad omnes alios Judices* conceduta alla Gran Corte della Vicaria, nel §. penultimo della Prammatical ſuddetta, s' intende non ſolamente contra i delinquenti con le armature di ferro proibite, ma anche contra i ſemplici aſportatori delle medeſime, qualunque ſia la eſenzione del loro foro. Volendo, ed eſpreſſamente ordinando che tutti ſieno compreſi nella diſpoſizione di queſta legge generale. A riguardo però di coloro, che godono l'eſenzione di foro, per titolo oneroſo, vogliamo, ed ordiniamo, che ricorrendo da Noi nel Collaterale Conſiglio, ſi faccia loro complimento di giuſtizia ſopra i loro ricorſi, e che intanto che non ottengono deciſione, che gli eſenti dalla giuriſdizione della G. C. della Vicaria, queſto medeſimo Tribunale abbia a conoſcere anche de' reati, ch' eſſi aveſſero commeſſi con le ſuddette armi, o colla ſemplice aſportazione delle medeſime, in vigore della general diſpoſizione della Prammatica ſuddetta. Ed affinchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Ill., e Fedeliſſima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 31. Menſis Julii* 1727. EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Thomaſi Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus. In Bannorum 1. fol. 77. Proſperi Banno, ut ſup.* Pubblicata a dì 1. di Settembre 1727. 1. Septembr. 1727.

Dubitabatur, an privativa cognitio quoad omnes Judices M. C. Vicariae data, eos reſpiciat, qui armis interdictis vulneraverint, an eos, qui arma tantum aſportaverint: & ad utroſque relatum, decretum eſt. Excipiuntur tantum, qui a Juriſdictione M. Curiae ex titulo oneroſo fuerint excepti.

(†) PRAMMATICA LIII.

Interpretatio ejuſdem Conſtitutionis. Proregis familia ſi armis interdictis utatur, vel aliquem vulneraverit, M. C. Vicariae ſubjicitur, ſub eadem cognitione, privative quoad omnes Judices.

AFfinchè la legge generale emanata con Prammatica de' tre di Settembre 1723., e con cui ſottoponemmo alla giudicatura del Tribunale della Gran Corte della Vicaria tutti coloro, ch' aſportavano, o delinquivano con armature di ferro vietate, non ſoffrire la minima eccezione di perſone, ſalvo però il caſo dichiarato nell' altra noſtra Prammatica de' 31. Luglio 1727. Sicchè niuno imputato di tal delitto poteſſe sfuggire il rigore della Gran Corte, abbiamo anche rifletuto, che quantunque la noſtra famiglia ſiaſi per la Divina Miſericordia nel corſo già di ſei anni, che amminiſtriamo queſto Governo, contenuta religioſamente ne' ſuoi più ſtretti doveri, ſervirebbe però di vivo eſempio, ſe rinunziando a qualunque eſenzione di foro, che alla medeſima poteſſe competere, la comprendeſſimo anche ſotto queſta general diſpoſizione, a riguardo di queſto delitto; abbiamo perciò riſoluto precedente voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio preſſo di Noi aſſiſtente, ed in ſeguela di Ceſarei Reali ordinamenti de' 17. Ottobre 1727. fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale inſiſtendo alla dichiarazione da Noi fatta all' accennata Prammatica *de armis*, dichiariamo ancora, ordiniamo, e comandiamo, che la facoltà privativa *quoad omnes alios Judices* conceduta alla Gran Corte della Vicaria nel §. penultimo della Prammatica ſuddetta, ſi eſtenda anche ſopra tutt' i familiari, e ſervitori noſtri, e de' noſtri ſucceſſori, procedendo eſſa Gran Corte come ſpecial noſtra Delegata contra di loro quando foſſero inquiſiti d' aſportazione, o d' aver delinquito con armature di ferro proibite, e non in altro caſo; Ed acciocchè la preſente venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e colla dovuta relazione torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 10. Menſis Junii* 1728. EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggian-*

ni a Secretis. In Bannorùm 2. fol. 130. Maſtellonus. De Sanctis. Banno ut ſupra. Publicata a dì 10. Giugno 1728. 1728.

(†) PRAMMATICA LIV.

Eodem Imp. & Rege. In maximo abuſu Pragmaticae Sanctiones reſtituuntur.

MA perchè non oſtanti i replicati, e rigoroſi divieti, pure ſentiamo con noſtro ſommo diſpiacimento, ed orrore contravvenirſi frequentemente a' medeſimi, o aſportandoſi armi proibite, o commettendoſi diverſi eccesſi di ferite, ed anche di omicidj, ſicchè ſembra, che finora non ſi ſia conſeguito interamente il giuſto fine, che ſi ebbe con tante ſevere proibizioni. E dall' altra parte avendo appreſo con vivo noſtro rincreſcimento, ed eſſendo ſino pervenuto alla ſomma notizia di S. M. C., e C., che pubblicamente da taluni ſi vendono tali ſorte d' armi vietate, ciò che contribuiſce molto alla inoſſervanza della legge, e ſerve di pubblico ſtimolo a' perverſi di traſgredirla, come ancora avendo ſaputo, che ne' cortili di molti palagi di queſta Città vi ſieno alcuni Cuſtodi, che volgarmente chiamano Guardaportoni, i quali con pubblicità, e ſcandoloſo ardimento eſercitano armati tal meſtiere, abbiamo perciò ſtimato col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, preſſo di noi aſſiſtente fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinnovando i tre antecedenti, che di parola in parola abbiamo qui voluto inſerire, affinchè ſervano di finale avvertimento alla memoria di tutti, ordiniamo, e comandiamo di nuovo la rigoroſa, più ſtretta oſſervanza de' medeſimi, e minacciamo ſeriamente i traſgreſſori delle pene, in eſſi contenute, le quali irremiſibilmente ſaranno contra di loro eſeguite; Ed in oltre precedente anche venerato diſpaccio della M. S. dato in Gratz a' 25. del caduto Ottobre, rinnoviamo tutte le Prammatiche ſotto il titolo *de armis*, ove ſi proibiſce la ſabbrica, accomodazione, e vendita delle armature vietate, e particolarmente la Prammatica 20. §. 3., la 22. §. 2., la 24. §. 10. la 29. §. 2, e la 30., e 38. le quali s'abbiano, come ſe qui foſſero inſerite di parola in parola, volendo che i traſgreſſori incorrano nelle pene contenute nelle medeſime, annullando a tal effetto tutte le licenze, che finora ſi foſſero date da qualunque Tribunale, Giudice, Delegato, ed altro qualſivoglia Ufficiale; E volendo eſpreſſamente, che da ora in avanti, quando occorreſſe far lavorare, accomodare, e vendere in queſta Capitale le armi ſuddette per ſervigio di alcuna perſona, alla quale è conceſſo di poterle portare, non poſſa permetterſi, che ſolamente con noſtra licenza, e del Collateral Conſiglio.

Ed in fine per ovviare a molti diſordini, che accadono alla giornata ordiniamo, e comandiamo, che niuno di qualunque grado, e dignità ſi ſia, ardiſca ſotto pena di ducati mille, ed altre corporali a noſtro arbitrio, tenere avanti il portone, o nel cortile del ſuo Palazzo eſpoſte armi di qualſiſia ſorta, o pure Guardiano, Armigero, Cuſtode, Guardaportone, o altro, che ſotto qualunque nome, o titolo ſi poſſa appellare, con armi eſpoſte, o naſcoſte, anche che non foſſero armature di fuoco, delle quali non è vietata la detenzione, e che l' Armigero, o ſia Guardaportone incorra nella pena ſtabilita dalle Regie Prammatiche contra i detentori dell' armi di fuoco proibite: Incaricando perciò allo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria ed a' due Miniſtri di quel Tribunale, da noi deſtinati particolarmente per queſta incumbenza, d' invigilare con tutta eſattezza, e ſeverità, affinchè ſi ſradichi in ogni conto queſto ſcandaloſo abuſo, procedendo con tutto il dovuto zelo, e rigore alla carcerazione de' contravvegnenti: Ed affinchè venga alla notizia di tutti il preſente Bando, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 4. Menſis Decembris* 1728. EL BAYOLO PORTOCARRERO. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Thomaſi Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus. In Bannorum 2. fol. 140. De Sanctis. Bando, ut ſupra.* Pubblicata a dì 4. Dicembre 1728. 1728.

(†) PRAMMATICA LV.

Eodem Imperatore, & Rege.

QUantunque con moltiſſime Prammatiche da' noſtri Illuſtri Predeceſſori emanate intorno all'aſportazione, detenzione, e ſabbrica dell'armi proibite, ſiaſi lodevolmente provveduto a dar freno alla gravezza de' delitti, e alla frequenza degli omicidj, che con tali armi ſoglionſi commettere da' malvagi Uomini, e poco amanti di Dio, e del proſſimo, con eſſerſi impoſte graviſſime pene contra di coloro, che eziandio aſportaſſero, o delinqueſſero con qualunque ferro puntato, con ſottoporgli alla giudicatura della G. C. della Vicaria; nondimeno da pochi anni a queſta parte ſi è introdotta l'uſanza di certa ſpecie di Servitori detti Volanti, i quali portando in mano un baſtone, che termina con punta di ferro acuta, e atta a ferire a guiſa di Spuntone; ha cagionato grave diſturbo alla pace, e quiete delle perſone dabbene. Perciò, per evitare i delitti, che ſi poſſono commettere con ſimili baſtoni, con punta di ferro acuta, e riparare agl' inconvenienti, che ne poſſono naſcere in avvenire; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio preſſo di noi aſſiſtente, fare il preſente bando, col quale ſottoponendo la detta ſorta di baſtoni con ferri acuti in punta alle proibizioni, e pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e ſpecialmente in quelle dell' Ill. Cardinal Althann de' 3. Settembre 1723., 31. Luglio 1727., e 10. Giugno 1728. rinnovate dall'Ill. Balì Portocarrero a 4. Dicembre 1728. contra coloro, che aſportaſſero, o delinqueſſero con ferri puntati, con ſottoporgli

Inter arma interdicta referuntur etiam baculi, quibus Servi, volanti utuntur.

gli alla giudicatura della G. C. della Vicaria, non oſtante qualſivoglia loro eſenzione, o de' loro Padroni, e il coſtoro grado, foro, e gerarchia: e rinnovando l' oſſervanza *ad unguem* delle precitate Prammatiche, comandiamo che tutti quelli, che da oggi innanzi aſporteranno i detti baſtoni con ferro acuto nella punta, o delinqueranno con eſſi, incorrano, e s' intendano incorſi nelle pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e debbano ſoggiacere alla giudicatura della ſola G. C. della Vicaria, qualunque foſſe la loro eſenzione, o quella de' loro Padroni, e il lor grado, foro, e gerarchia. Ed acciocchè il diſpoſto venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza; Vogliamo che il preſente bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Ill. e Fedeliſſima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e colla dovuta relata torni a noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 6. menſis Junii* 1733. LUYS CONDE DE HARRACH. *Vidit Ulloa Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus. Bando ut ſupra.* Pu-
1733. blicata a dì *6.* Giugno 1733.

Bannum M. C. Vicar., ſeu

(†) PRAMMATICA LVI.

Eodem Imperatore, & Rege. Idem ſtatuitur, quod in praecedenti.

SE bene il zelo dell' Illuſtre Conte d' Arrach, predeceſſore Vicerè di queſto Regno, ed il Regio Collateral Conſiglio conſiderando l' uſanza introdotta da pochi anni a queſta parte di certa ſpecie di ſervidori detti volanti, i quali portando in mano un baſtone, che terminando con punta di ferro acuta a guiſa de' ſpontoni era ben atta a ferire; onde per ovviare i delitti, e per riparare anche gl' inconvenienti, che poteano naſcere in avvenire, ſi ſervì far pubblicar Bando nel dì ſei del paſſato meſe di Giugno, col quale ſottoponendo la detta ſorta di baſtoni con ferri acuti in punta alle proibizioni, e pene contenute nelle Regie Prammatiche, e ſpecialmente in quelle dell' Illuſtre Cardinal de Althann de' 3. Settembre 1723. 30. Luglio 1727. e 10. Giugno 1728. rinnovate dall' Illuſtre Balì Portocarrero, ordinò, che tutti quelli, che dal dì della pubblicazion del detto Bando aſporteranno detti baſtoni con ferro acuto nella punta, o delinqueranno con eſſi, incorrano, e s' intendano incorſi nelle pene contenute in dette Regie Prammatiche, e debbano ſoggiacere alla Giudicatura di queſta ſola G. C. qualunque foſſe la loro eſenzione, o quella de' lor Padroni, ed il lor grado, foro, e gerarchia; Con tutto ciò ſi è con eſperienza veduto, che credendo taluni evitare la diſpoſizione del detto Bando, abbiano ſolamente fatto levare l' acume di detti ferri, laſciando nella punta de' medemi baſtoni, un ferro lungo ſpuntato; onde naſcer ne poteano varie diſpute ſull' interpretazione di tal legge, il che eſſendoſi rappreſentato a S. E., ſi è degnata la medeſima col ſuo ſommo zelo inviarci biglietto per Segretaria di Stato, e Guerra del tenor ſeguente *videlicet*. *Hè referido al Conde mi Señor el contenido de la Conſulta, que hà formado el Tribunal dela G. C. dela Vicaria con fecha de 24. del mes paſado, en que repreſenta los inconvenientes, que reſultan, de que los Volantes llevan en el baſton un yerro puntiagudo, ſin embargo del Bando publicado, que lo probibe, proponiendo ſe eſtableſca una nueva ley, qui quite de be bo todo yerro largo delos dichos baſtones baxo las miſmas penas contenidas en el citado Bando, e que ſolo ſea licito llevar en la punta de ellos un Cerquillo de otton, ò de yerro redondo; y en reſpueſta, me manda S. E. diga à V. S., que la Vicaria por la natural execucion del Bando publicado, y por el puntual cumplimiento de quanto en el miſmo eſtà ordenado publique otro Bando, con el qual annulle de hecho baxo las miſmas penas toda ſuerte de yerro en las puntas de tales baſtones, preſcriviendo que eſtos devan terminar con un cerquillo, o ſea boccoletta de otton, ò de yerro redondo: y pues que ſon inutiles, y de poco decoro las leyes quando nò ſon executadas religioſamente, advierte S. E. ſeriamente al Tribunal, vigile por la exacta, y imparcial execucion de eſta nueva, y ſaludable ordenanza, ſin contemplacion, ò diſtincion de Perſonas, ſegun lo preſcripto en el miſmo Bando: Dios guarde V. S. Palacio à 8. de Agoſto de 1733. D. Enrique Crumpipen — Al Regente dela G. C. dela Vicaria —* Laonde in eſecuzione di tal ordine facciamo il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinnovando l' oſſervanza del precitato Bando pubblicato nel dì ſei del paſſato meſe di Giugno, diciamo ed ordiniamo, che da oggi in avanti neſſuno ardiſca portare i ſuddetti baſtoni con qualſivoglia ſorta di ferro in punta, ſotto l' iſteſſe pene contenute nelle mentovate Regie Prammatiche, nelle quali incorrano, e s' intendano incorſi, così ſe aſporteranno detti baſtoni con ferro in punta, quantunque non foſſe acuto, come ſe delinqueranno con eſſi, e ſolamente i baſtoni predetti debbano terminare con un cerchietto, o ſia boccoletta di ferro, o ottone rotonda, qual pena ſ' eſeguirà irremiſibilmente contra tutti coloro, che contravverranno al preſente Bando, non oſtante qualſivoglia lor eſenzione, o de' loro Padroni, ed il lor grado, foro, o gerarchia a tenore, e ſecondo nel medeſimo Bando de' ſei Giugno proſſimo paſſato, trovaſi ſtabilito, dando per la puntuale, ed eſatta oſſervanza del preſente Bando, due giorni di termine dopo la pubblicazion del medeſimo, acciocchè venga alla notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegaro cauſa d' ignorapza. *Datum Neapoli die 18. menſis Auguſti* 1733. IL PRINCIPE DI S. ANGELO REG. *D. Giuſeppe Maria Andreaſſi. D. Pietro Sambiaſe. D. Franceſco Alvarez. D. Lorenzo Brunaſſi D. Ceſare Bonvicini. D. Caſimiro de Dura. D. Franceſco Viles. D. Trojano de Filippis. D. Filippo Graſſi Avvocato Fiſcale della G. C. della Vica-*

caria. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vic. Bando ut ſupra. Diego de Sigura Sollicitator Fiſcale della Vicaria. Pubblicata a
1733. dì .... di Agoſto 1733.

(†) PRAMMATICA LVII.

Carolo Rege. Quod in praecedentibus interdictum erat, hac nova Conſtitutione reſtituitur.

INvigilando la Maeſtà del Re Noſtro Signore col ſuo alto zelo al ben pubblico, ed alla pace, e quiete, non men di queſta Metropoli, che di tutto l'intero Regno, e conſiderando colla Sovrana ſua Real mente, che la frequenza delle riſſe, e degl' omicidj deriva dall'aſportazione dell'armi, le quali ſe ben vietate con molte Prammatiche, e Bandi, che da tempo in tempo ſi ſon pubblicati; nondimeno in contravvenzione di leggi sì ſalutari, molti che ſono di mal talento ſi fan lecito d'aſportarle: come altresì alcuni Servidori, che chiamanſi volgarmente Volanti, ſenza curare i Bandi, che ultimamente ſi pubblicarono, perchè non doveſſero nella punta de' lor baſtoni portar verun ferro acuto, ſi han fatto lecito di aſportarli; perciò la M. S. per eſtirpare i delitti, che l'aſportazione dell'armi ſuol per ordinario produrre, ſi degnò inviarci veneratiſſimo ſuo reſcritto per Segretaria di Giuſtizia de' 31. del paſſato meſe di Maggio, ordinandoci in quello di pubblicar ſubito Bando, perchè le leggi, e Prammatiche, che ſecondo le circoſtanze de' tempi ſi ſon qui pubblicate, anche ſopra l'uſo de' ſuddetti ferri acuti, che nella punta de' lor baſtoni portanſi da' mentovati Volanti, ſi oſſervino, ed inviolabilmente eſeguiſcanſi ſenza eccezione di perſone, con incaricare a' Subalterni di queſto Tribunale d' invigilare eſattamente all'eſecuzione di detto ſuo Real Ordine, ed all' arreſto di coloro, che a quello contravveniſſero, ſenza contemplazion di livree, o di licenze; che ſi concedeſſero per altri Tribunali, o Delegati di Arrendamenti.

E ſucceſſivamente ſi è degnata la M. S. rimetterci altro veneratiſſimo ſuo reſcritto per l' iſteſſa Segretaria di Giuſtizia del tenor ſeguente *videlicet*.

No teniendo el Rey Nueſtro Señor mayor Solicitud y Cuydado, que el de la conſervacion de los privilegios, y juriſdiciones, que ſe ballan en eſto ſu fideliſſime Reyno, y particolarmente en eſta Capital; y querendo, que unos y otrar inviolabilmente ſe mantengan; Haviendoſe però rappreſentado, que el Bando probitivo de las Armas que mandò Su Magedad ſe publicaſſe en la ſemana paſada no producirà el efecto que deſea, para la quietud de Sus Amados Vaſſallos por las varias juriſdiciones, a las quales ſon ſuggettos muchos naturales de eſta Ciudad, independientemente de la Vicaria; y que la oblicacion, que la miſma tiene de rimitir diariamente los proceſos a otros Tribunales impide la ſemplicitad, y unidad, que es neceſaria, paraque la gran premura de quitar el abuſo de las Armas probibidas que S. M. bà conocido indiſpenſable, ſe pueda poner en praƐtica con la major facilitad, y ſolicitud; y ſiendo aſſi miſmo informado de la negligencia de los executores en carcerar los que ſaben, que ſe ban de remitir a ſus juriſdiciones reſpectivas, como ſon el Collateral, la Ciudad, la Camara, el Conſejo, la Balliva, el Grande Almirando, Artes de la Seda, y de la Lana, Delegados de Arrendamientos, y otros; y que deſpues de la remiſion ſuele cada qual juriſdicion defender ſus patentados buſcando todos los medios, para eximirlo de la pena, que les correſponde; Por cujo motivo en tiempos paſados Jamas ban podido tener ſu fuerza, y vigor tales Bados. Me ba mandado S. M. decir a V. S., y la Vicaria advierta primeramente a todos ſus patentados, y Subalternos, que no aſporten armas probibidas, y dejando las de mas juriſdiciones y leſas en todo lo que juridicamente las compete, en eſta parte però, aun quatenus opus ſit, avocando a ſi todas las cauſas de Armas probibidas de qualquier Tribunal, manda S. M., que en la aſportacion de ellas proseda la G. C. de la Vicaria privative quoad omnes, como eſpecial Delegada de S. M.; y que ſin contemplacion, o reparo alguno execute las Leyes, y Pragmaticas publicadas, o que ſe publicaren contra tales aſportadores, paſando al devido caſtigo de los miſmos; a cujo effecto diſpondrà V. S., que ſe emane Bando, y ſe publique en los lugares acoſtumbrados de eſta Ciudad, para que tan juſta deliberacion de S. M. quede a la noticia de todos. Dios guarde a V. S. Palacio a 5. de Junio de 1734. -- D. Bernardo Tanucci -- Señor Regente de la G. C. de la Vicaria.

Onde in eſecuzione del riferito Real Diſpaccio, e di ordine di S. M. (che Dio guardi) abbiam fatto il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che a tenor della Real mente della M. S. ſi oſſervino, ed inviolabilmente ſi eſeguiſcano tutte le Leggi, Prammatiche, e Bandi, che intorno all'aſportazione, detenzione, o fabbricazione dell'armi, e ferite fatte con le medeſime, ſi ſono fin qui pubblicate ſotto l'iſteſſe pene in quelle contenute, ed eſpreſſe, e ſpecialmente in quella pubblicata nel dì 3. Settembre dell'anno 1723., rinnovata poi con altre de' 31. Luglio 1727., 10. Giugno, e 4. Decembre 1728., il di lui tenore vogliamo, che ſi abbia quì *ad unquem* per inſerito, dichiarato, ed eſpreſſo, ſenza che dall' oſſervanza del preſente Bando ſia eccettuata perſona alcuna, qualunque ſia l' eſenzion del ſuo Foro, e di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia; come altresì col preſente Bando, ordiniamo, e comandiamo, che inviolabilmente ſi oſſervino, ed eſeguiſcano gl' altri Bandi pubblicati nel dì 6. Giugno, e 18. Agoſto dell' anno ſcorſo 1733., con cui ſi proibì l'aſportazione a' ſuddetti Servidori de' baſtoni con ferri acuti in punta, ſottoponendoli, in caſo di contravvenzione alle pene contenute nelle ſuddette Regie Prammatiche de' 3. Settembre 1723., 10. Luglio 1727., 10. Giugno, e 4. Decembre 1728., tanto ſe detti Volanti delinqueſſero con detti ferri acuti, che chiamanſi volgarmente Spontoni, quanto ſe l'aſportaſſero ſemplicemente; Quali Bandi pari-

parimente vogliamo, che ſi abbian qui per inſeriti *de verbo ad verbum*, ed eſpreſſi, ordinando ſeriamente a tutti gli Scrivani Fiſcali, Capitani di Giuſtizia, e loro Soldati, ed altri Subalterni di queſta G. C., che debbano colla maggior diligenza, ed attenzione invigilare eſattamente ſu l'oſſervanza puntuale di queſto preſente Bando, carcerando i contravvegnenti a tenor del Real Ordine di S. M. ſenza contemplazion della livrea de' lor Padroni qualunque ſia la loro eſenzione, foro, grado, e gerarchia, e non oſtante qualunque licenza lor conceduta da altri Tribunali, Corte, o Delegati di Arrendamenti; procedendo in tali cauſe queſta G. C. privativamente *quoad omnes*, e come ſpecial delegata della M. S., ſotto pena a' detti Scrivani, Capitani di Giuſtizia, Soldati, ed altri Subalterni di queſto Tribunale, non ſolo di eſſer ſubito privati de' loro riſpettivi officj, ma di eſſer anche ſeveramente puniti, con altre pene ad arbitrio di queſta G. C.; Dando per la puntuale, ed effettiva eſecuzione del preſente Bando due giorni di termine, decorrendi dal dì della pubblicazion del medeſimo acciocchè venga a notizia di tutti, nè poſſa da veruno allegarſi cauſa d'ignoranza. *Vicaria i 23. Giugno 1734.* D. MARCELLO CARAFFA REG. *D. Giuſeppe-Maria Andreaſſi. D. Pietro Sambiaſe. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio di Fiore. D. Ceſare Benvicini. D. Caſimiro di Dura. D. Lorenzo Brunaſſi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Graſſi Avvocato Fiſcale. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vic. Diego de Segura Sollicitator Fiſcale di Vicaria P. C.*
1734. Pubblicata a dì *9.* Luglio 1734.

(†) PRAMMATICA LVIII.

Eodem Rege. Arma militaria Bajonette aſportari hac lege vetatur.

ESſendoſi conſiderato, che le Bajonette inventate per uſo militare ſi aſportino volentieri da chi che ſia in pregiudizio del Pubblico, divertendoſi l'uſo di eſſe ſerendoſi, o ammazzandoſi gli uomini nello ſtato pacifico, e fuori del tempo dell'attual Milizia, e che gli aſportatori pretendano evitare la pena, che le Regie Prammatiche ſtabiliſcono contra gli aſportatori delle arme, e ferri puntati ſotto preteſto che individualmente di tal iſtromento non ſe ne faccia menzione in eſſe tra quelli, che ſi deſcrivono.

Ed eſſendoſi da queſta G. C. riflettuto, che una tal' arma ſia più pernicioſa d'altri ferri puntati, come quella, che cagiona danno maggiore adoprandoſi, e facendo col ferire, la ferita e più dilatata, e più profonda, e dando con più facilità irreparabilmente la morte; laonde avendone fatta a S. M. relazione, ſi è degnata con ſuo Real Diſpaccio ſpedito per Segreteria di Stato, Grazia, e Giuſtizia in data de' 17. del corrente Meſe ordinare a queſta G. C., che ſi faccia, e ſi pubblichi Bando, con cui ſi proibiſca l'aſportazione delle Bajonette a qualſivoglia perſona, a riſerba de' Militari ſotto le medeſime pene, che viene ſtabilita contra gli aſportatori d'ogni altro ferro, ed arma puntata. E volendo eſeguire i Reali Oracoli del Re N. S. (che Dio ſempre feliciti) abbiamo ſtimato fare il preſente Bando, *omni futuro tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualſivoglia perſona di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia, purchè non foſſe Militare di Milizia regolata, non poſſa, nè debba aſportare in niun luogo, e tempo la Bajonetta ſotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, *& ſignanter* ſotto la pena contenuta nella Prammatica del Cardinal d'Althann de' 3. di Settembre 1723., ch'è quella d'anni ſette di relegazione a' Nobili, e di anni ſette di galea agl' Ignobili, e facendoſi qualche ferita con la Bajonetta, incorrano nelle pene di anni quindici di galea, come ogni altro feritore con coltello, e ferro puntato, ſiccome anche viene ſtabilito nella Prammatica del Cardinal d'Althann; Ed acciò non poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza, e pervenga a notizia di tutti, abbiamo ſtimato farlo pubblicare ne' ſoliti, e conſueti luoghi di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, come ancora per li luoghi del preſente Regno. *Vicaria i 20. Gennajo 1738.* IL DUCA DI GIOVINAZZO REGGENTE. *Giuſeppe-Maria Andreaſſi. Giacomo Biſſanti. Giuſeppe Verduzj. Marzio Cirillo. Tiberio di Fiore. Niccolò Miranda. Antonio Picardo. Giuſeppe Romano Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. Gerardo de Nigris Secretario. Bando ut ſupra. Diego Sicuro Soll. F. di Vic.* Pubblicata a dì 8. Febbrajo 1738. 1738.

DE ARMAMENTARIO REGIO,

ET DE NON ABUTENDO

SIGNIS MACHINARUM, ET TORMENTORUM.

TITULUS XVII.

PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinandi IV. Regis. Quod erat jamdiu deſideratum, hac in ampliſſimi Regni regione, machinas, & tormenta bellica fieri, & venationem quae ab ipſa inventione pleraeque gentes fecerant, non Italicae tantum, ut fuere Genuenſes, Romani in Marchia Anconitana, Venetae apud Brixias, Aetruſci in Piſtorio; & ceterae omnes, tam cultiſſimae, quam barbarae gentes: Carolus Rex accitis Hiſpanicis artificibus apud Turrim Octavam, quae finis Campaniae eſt, & Principatus citerioris, decennio ante hanc legem conſtituit. Ferdinandus IV. Rex ne ſignis impoſtores abuterentur, hac lege vetuit.

AVendo il Re Cattolico Noſtro Signore, ed Auguſtiſſimo Padre eretta di conto della noſtra Real' Azienda nella Torre della Annunciata in queſto Regno, una Real Fabbrica d'armi da fuoco per uſo di guerra, e di caccia, così per vantaggio de' noſtri Dominj, e de' Fedeliſſimi noſtri Vaſſalli, come per tener ſempre ben armate tutte le Truppe tanto di Terra, quanto di Mare; ſi è quindi coll'eſperienza conoſciuto, che per la buona direzione di eſſa Fabbrica, per l'ottima qualità de' ferri, che vi ſi adoprano, e per la particolare abilità degli Artieri, che in eſſa lavorano, ſon riuſcite, e tuttavia rieſcono dette Armi di tutta la maggior perfezione, e di comune applauſo. Volendo noi pertanto impedir le frodi, che ſi potrebbon forſe commettere, così in queſta Capitale, e Regno, come in quello di Sicilia, e ne' Preſidj della Toſcana, colla falſificazione delle Marche, che ſi appongono in detta Real Fabbrica nelle Armi, ed evitar nel tempo ſteſſo il pregiudizio, che verrebbe a recarſi, non meno al Pubblico, che alla ſteſſa Real Fabbrica, il di cui buon credito intendiamo noi di perpetuare, ed accreſcere per mezzo delle più accertate provvidenze, e diſpoſizioni, ſicchè ſi continui in quella il lavoro colla maggior attenzione, e colla medeſima eſattezza che vi ſi è finora oſſervata; abbiamo perciò riſoluto, ſiccome col preſente Real Editto vietiamo, e proibiamo, dal dì della pubblicazione di eſſo in avanti, a tutt' i Profeſſori dell' Arte degli Armieri de' noſtri Dominj, ſotto la pena d'anni ſei di galea, oltre la perdita di tutte le Armi da eſſi, o fabbricate, o comprate altrove, il far uſo nelle Armi da fuoco, che fabbricaſſero, o ſmaltiſſero, delle ſuddette Reali Marche, delle quali s'inſeriſcono gl' impronti perchè ſieno maggiormente conoſciute. Ed affinchè queſta noſtra Sovrana determinazione ſia nota a tutti, e da niuno allegar ſi poſſa cauſa d'ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che ſi pubblichi, ed affigga ne' luoghi ſoliti, e conſueti della Fedeliſſima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi di queſto Regno, di quello di Sicilia, e de' Preſidj di Toſcana, incaricando a tutt' i Tribunali de' noſtri Dominj, e ad ogni altro, a cui ſpetti, l'inviolabile eſecuzione di quanto in eſſa ſi contiene. In teſtimonio di che vogliamo, che il preſente Real Editto ſia ſottoſcritto da' noſtri Conſiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del Suggello delle noſtre Reali Arme, riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, e del Diſpaccio della Guerra, e Marina, e viſto dal noſtro Vice-Protonotario Preſidente del Sacro Conſiglio di Santa Chiara, e la di lui viſta autenticata dal Segretario di eſſa Real Camera di Santa Chiara. *Portici dieci di Settembre del mille ſettecento ſeſſanta*. PEL RE PUPILLO. *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuſeppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Antonio del Rio. Vidit Danza Praeſes Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomas Varano a Secretis.* Pubblicata a dì Ottobre 1760.



1760.

DE

DE ASSASSINIO.

TITVLVS XVIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Mandans, vel promittens pecuniam pro homicidio committendo ex actu proximo ambo ſunt rei mortis, mandans & mandatum recipiens. Vide prag. ſeq.

IN ogni tempo, ed in ogni caſo è ſtata, ed è pernicioſa al ben pubblico, ed alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, la varietà dell'opinioni fra i Giuriſperiti, e i Dottori, dalla quale ſi cauſa, non ſolo varietà di ſentenze fra un tempo, ed un altro, e fra un Magiſtrato, ed un altro, ma ancora occaſione d'inchinare, e giudicare più preſto in una parte, che in un' altra, per colore della verità predetta; dal che è nato, che i Legiſlatori ſubito che hanno conoſciuto il morbo predetto, hanno procurato curarlo, con fare nuove leggi, dichiarando, ed ordinando quello, che hanno conoſciuto convenire al miglior governo de' popoli, e più quiete de' ſudditi; il che tanto più neceſſariamente conviene mirarſi, quanto ſi conoſceſſe, che la varietà predetta foſſe in materia tale, che poteſſe dare incentivo a delinquere. Ed avendo con eſperienza veduto, che la varietà fra i Giuriſperiti ſopra l'articolo: ſe nel delitto dell'Aſſaſſinio, eſſendoſi dato mandato con aſſaſſinio ad uccidere, ed eſſendo il mandato predetto accettato per lo mandatario, e proceduto per eſſo mandatario ad atto proſſimo d' inſulto, o ferita, e non eſſendo ſeguita la morte, ſe il mandante, e mandatario ſono incorſi in pena di morte naturale; ha data occaſione di profferirſi varie ſentenze. E conſiderando, che queſto delitto d'aſſaſſinio è ragionevolmente da tutte le leggi abborrito, come abbominevole, e deteſtabiliſſimo, dal quale, ſe le perſone non ſi aſtraggono colla ſeverità delle pene, loro ſi apparecchia facilità di commetterſi per la malizia umana, e frequenza di delinquere immoderatamente creſciuta, ed aumentata. Abbiamo deliberato con conſiglio, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente; in virtù del preſente Bando, *omni tempore valitura*, ſtabilire, ed ordinare, come " Stabiliamo, ed ordiniamo per reprimere l'audacia „ di delinquere, e la frequenza di sì orrendo delitto, in cui alcuno prorompe con pagare, o prometter danari, o altra coſa alcuna, a dare ordine, e mandato ad altro, „ per uccidere perſona alcuna, e'l detto mandatario accettando il mandato predetto, „ verrà ad atto proſſimo d'eſecuzione del mandato, ferendola, ancorchè non ſia altrimenti ſeguita morte, ma ſolo ſia data ferita; „ tanto il mandate, quanto il mandatario „ incorrano nella pena di morte naturale ". *Poena mortis.* Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, che ne' caſi occorrenti debbano oſſervare, e far oſſervare il preſente Bando, ed eſeguire per detta pena irremiſſibilmente contra quelli, che c' incorreranno, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die 16. April. 1573. Anton. Card. Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Profect.* 16. Apr 1573. Card Granvela.

PRAMMATICA II.

SE bene per la Prammatica edita per lo Reverendiſſimo Cardinal Granvela, ſotto il dì 16. d'Aprile 1573. eſſendo al governo di queſto Regno, contra quelli, che commetteſſero aſſaſſinj, ſi tenne, che foſſe a pieno provviſto contra di loro; tuttavolta, perchè tal Prammatica, ragionando ſolo contra de' mandanti, e mandatarj, ſi vede non comprendere i mediatori, che foſſero in così abbominevoli, ed orrendi delitti, quali per loro trattati hanno gran parte in eſſi; non potendo le leggi prevenire tutt'i caſi, e convenendo alla buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia, alla conſervazione, e buon governo de' Sudditi di Sua Maeſtà, ed acciocchè ſi reprimano, quanto ſia poſſibile, gli animi di commettere, e trattare delitti così gravi, dove interviene pagamento, o promiſſione di pagamento, che ſi caſtighino coll'iſteſſo dovuto rigore quelli, che foſſero mediatori in eſſi, che i mandanti, e mandatarj; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per la preſente Prammatica ſtabilire, ed ordinare, come " Stabiliamo, „ ed ordiniamo, che tutto quello, che per „ detta Prammatica, edita per detto Reverendiſſimo Cardinal Gravela ſta ſtabilito, „ ed ordinato contra de' mandanti, e mandatarj in ſimili delitti, s'intenda ſtabilito, „ ed ordinato ancora da oggi in avanti, contra „ de' mediatori, ancorchè foſſero più d'uno, „ e la mediazione non foſſe col mandante, „ nè col mandatario, ma ſolamente con altro „ de' mediatori, ancorchè il concerto paſſaſſe „ per più mani; Ordinando noi a tutti gli „ Ufficiali, e Tribunali del preſente Regno, „ che occorrendo ſimili caſi, debbano oſſervare, e far oſſervare, come per la preſente „ Prammatica ſta diſpoſto "; ed acciocchè queſta vada a notizia di tutti; Ordiniamo, che ſi pubblichi la preſente, tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto per lo preſente Regno, e s'affigga il traslato d'eſſa *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta predetta *Città. Dat. Neap. die 19. menſis Auguſti 1621. El Cardinal Zapata. Vidit Conſtantius Regens. Vidit Valenzuola Regens. Vidit Urſinus Regens. Salazar Secretarius. In Pragmat. 1. fol.* . .

v. Sup. Internuncii comprehenduntur.

19. Aug. 1621. El Card. Zapata.

DE ASSECVRATIONIBVS.

TITVLVS XIX.

PRAMMATICA PRIMA.

Imponitur di-ctus in cambiis, & aſſecurationibus ad favorem Reg. Curiae, & donec ordinetur.

ESſendo gl' intereſſi, e i danni riſultati dalla riforma delle monete di queſto Regno, ed i precedenti dal partito degli argenti contratto per formare la buona, e nuova moneta, quale debbono ſoddisfarſi, in quantità tale, ch' eſſendo ſtata a richieſta de' Negozianti ſoſpeſa l'eſazione dell' uno per cento ne' pagamenti per Banco, quale da Noi era ſtata ordinata per Bando de' 20. d'Aprile proſſimo paſſato, non poſſono ſupplirſi colla ſola contribuzione ordinata a' foreſtieri; però eſſendoſi maturamente conſiderato nel Reg. Collat. Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fra diverſi arbitrj eſpoſtici, per tal effetto eſſere il migliore d'imporre l'infraſcritte eſazioni ſopra i cambj, ed aſſicurazioni, per lo preſente Bando, con voto, e parere del detto Regio Collateral Conſiglio, quelle ordiniamo, ed imponiamo nel modo ſeguente, *videlicet* " Ordi-

Quoad cambia, fuit ſuſpenſa exactio.

„ niamo, e comandiamo, che da qui in avanti,
„ fino ad altro noſtro ordine di tutt'i cam-
„ bj, che ſi faranno, tanto in queſta Fede-
„ liſſima Città, quanto in ogni altra Città,
„ fiera, piazza, o luogo qualſivoglia del pre-
„ ſente Regno, debba pagarſi a riſpetto di
„ quelli, che ſi faranno, *per extra Regnum*,
„ a ragione di grana venti, *& per infra Re-*
„ *gnum* di grana dieci, per ogni cento duca-
„ ti di tutta la quantità, che ſi darà, o pi-
„ glierà a cambio, per qualſivoglia ſomma,
„ che ſia più, o meno, e queſto per ogni
„ volta, che ſi farà il cambio, ancorchè ſe-
„ guiſſe più volte in un giorno, e detta ra-
„ gione delle grana venti, e dieci per ogni
„ cento ducati *reſpective* debba eſigerſi, o da
„ chi darà, o da chi piglierà a cambio ad
„ elezione della perſona deputanda a tal'eſa-
„ zione ſubito che ſarà ſtato fatto il cam-
„ bio; e vogliamo, che da detto pagamento
„ non ſia eſente perſona alcuna, di qualſivo-
„ glia ſtato, grado, e condizione ſi foſſe; nè
„ anche s'allegaſſe, non eſſere certa la valu-
„ ta, o altra ragione in ſuo favore.

Vogliamo, ed ordiniamo ancora, " che
„ detto pagamento di detta ragione di grana
„ venti, e dieci, *ut ſupra*, s'abbia da paga-
„ re nel modo detto, tanto de' cambj effettivi,
„ come di quali ſi vogliano, che ſi faranno
„ ſotto altro nome, cauſa, e colore, ed an-
„ che di tal ragione ſi paghi con puntualità,
„ e non vi ſi poſſa commettere frode, nè
„ mancamento alcuno. Vogliamo, ed ordi-
„ niamo, che di tutt'i cambj, che ſi faran-
„ no in queſta Città, ed in tutte le Città,
„ fiere, piazze, e luoghi del preſente Re-
„ gno, ſi debba dar nota agli Officiali, o
„ perſone, che da Noi, o in vigore d'ordi-
„ ne noſtro, a ciò ſi deputeranno, tanto dal
„ datore, quanto dal pigliatore, del danaro
„ a cambio nell'iſteſſa ſettimana, che il da-
„ naro ſarà ſtato dato, e preſo, purchè non
„ ecceda il Sabbato. in un foglio firmato di
„ lor propria mano, o da loro Complimen-
„ tarj, o Proccuratori, ſotto pena di pagare
„ once dieci d'oro, da applicarſi la terza par- Poena unc. decem aur.
„ te al Regio Fiſco, la terza parte all'accu-
„ ſatore, e l'altra terza parte alla riſazione
„ di detti intereſſi; e vogliamo, che i Sen-
„ ſali ancora tengano obbligo di dare in no-
„ ta a' detti Officiali o alle perſone deputande
„ ogni Sabbato tutt' i cambj, che avranno
„ negoziati la ſettimana, dandogli in foglio
„ ſottoſcritto di loro mani, ſotto la medeſi-
„ ma pena da applicarſi, *ut ſupra*, e di per- Poena, ut ſup. & amiſſionis privilegii.
„ dere il privilegio di Senſale, e queſto tan-
„ to in caſo di mancamento, che il Senſa-
„ le non deſſe detta nota nel tempo detto,
„ come in caſo, che ſi ritrovaſſe defettiva,
„ o diminuita ".

E vogliamo, " che oltra la detta pena,
„ *ut ſupra* impoſta, quelle partite di cambj,
„ le quali non ſaranno ſtate notificate a det-
„ ti Officiali, o perſone deputande, come
„ s'è detto, non abbiano eſecuzione, nè al-
„ tro vigore, nè facciano fede in giudizio,
„ per poterſi aſtringere i debitori al paga-
„ mento, nè del capitale, nè degl'intereſſi.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, " che
„ ſieno ſoggette al pagamento di detta ragion
„ di grana venti, e dieci per ogni cento du-
„ cati *reſpective* tutte, e quali ſi vogliano lette-
„ re di cambio, ed ordini di qualſivoglia
„ quantità da pagarſi tanto per Banco, come
„ di contanti, che verranno dalle piazze, e
„ fiere di fuora Regno, o dalle piazze, fie-
„ re, Città, e luoghi del Regno, in queſta
„ Città, o in altre piazze, fiere, e luoghi
„ del detto Regno; e detto diritto di grana
„ venti a riſpetto delle lettere di fuora Re-
„ gno, e grana dieci delle lettere del Re-
„ gno, per ogni cento ducati, debba pagarſi
„ nel medeſimo tempo, che ſi farà il paga-
„ mento della lettera di cambio, o ordine,
„ o da chi pagherà, o da chi riceverà il da-
„ naro ad elezione, *ut ſupra*; e vogliamo,
„ che colui, che pagherà il danaro, tenga ob-
„ bligo di darne notizia a detti Officiali, e
„ perſone deputande, ſubito che avrà avu-
„ ta la lettera, o ordine, ſotto la medeſima
„ pena da applicarſi come di ſopra, e voglia- Poena, ut ſup.
„ mo ancora, che le cautele di tali pagamen-
„ ti,

„ ti, non poſſano far ſede in giudizio, nè
„ *extra* ſe prima non ſi moſtrerà il pagamen-
„ to fatto di detta ragione.

Vogliamo, ed ordiniamo ancora, " che
„ s'intendano incluſe in detto obbligo di pa-
„ gamento di detta ragione di grana dieci,
„ o venti *reſpective* dette lettere di cambio,
„ ed ordini, ancorchè in quelle ſi diceſſe,
„ avere avuta la valuta in mercanzia, o in
„ prezzo di ſtabili, o in altro qualſivoglia
„ modo: volendo Noi, che tutte dette let-
„ tere, ed ordini ſieno ſoggetti a detto dirit-
„ to, ancorchè foſſero fondati ſotto qualſivo-
„ glia cauſa.

Ordiniamo ancora, " che tutte le partite,
„ pagamenti di cambj di qualſivoglia luogo,
„ fiera, o piazza del Regno, e fuora Regno,
„ quali ſaranno date in nota a detti Officia-
„ li, e perſone deputande, come ſopra, abbia-
„ no, e ſi dia a quelle dal Commeſſario del-
9. & ſeqq. de litteris cambii. „ le cauſe de' cambj l'eſecuzione parata con-
„ tra il debitore ſervata la forma delle Re-
„ gie Prammatiche, o che in dette lettere ſi
„ diceſſe la valuta in contanti, in mercan-
„ zie, per ſaldo de' conti, e per qualſivoglia
„ altra cauſa, e della detta notizia data, e
„ regiſtro, ſe n'abbia da ſtare a fede de' detti
„ Officiali, e perſone deputande.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, " che
„ di tutte le ſicurtà, *ſeu* aſſicurazioni, che
„ ſi ſaranno tanto in queſta Città, come nell'
„ altre Città, piazze, fiere, e luoghi del
„ Regno s'abbia da pagare la ragione di car-
„ lini cinque, per ogni cento ducati di ſi-
„ curtà, *ſeu* aſſicurazione, che ſi faceſſe, tan-
„ to ſopra mercanzie, quanto ſopra contanti,
„ o aſſicurazioni di vita di qualſivoglia per-
„ ſona; qual pagamento vogliamo, che ſia
„ tenuto eſigerlo il Notajo, o Maſtro d'At-
„ ti, che riceverà la ſicurtà per renderne poi
„ conto, e pagarlo in potere degli Officiali,
„ e perſone deputande, come di ſopra, ed
„ acciocchè di tutte le ſicurtà, ed aſſicu-
„ razioni ſi poſſa aver certa notizia, vo-
„ gliamo, ed ordiniamo, che gli Offi-
„ ciali, o Maſtro d'Atti, che le riceveſſe,
„ ed i Senſali, o altri, per mano de' quali
„ paſſaſſero, abbiano obbligo di dare in nota
„ a detti Officiali, o perſone, *ut ſupra* de-
„ putande, il Sabbato di ciaſcheduna ſetti-
„ mana tutte le ſicurtà, *ſeu* aſſicurazioni,
„ che avranno negoziate quella ſettimana,
„ dando detta nota in un foglio ſottoſcritto
„ di loro mani, con dichiarare il principale,
„ che le avrà fatte, e gli Aſſicuratori, ſotto
„ pena a chi contravverrà di pagare dieci per
Poena decem pro centum. „ cento di tutta la quantità, che ſarà ſtata
„ aſſicurata, e non data in nota, da applicar-
„ ſi come di ſopra; oltracchè dichiariamo
„ nulle, ed invalide tutte le ſicurtà, *ſeu* aſ-
„ ſicurazioni, ed atti d'eſſe, che non ſi tro-
„ vaſſero date in nota fra detto termine; vo-
„ lendo ancora, che a dette ſicurtà, *ſeu* aſſi-
„ curazioni, che ſi troveranno date in nota
„ a detti Officiali, e perſone deputande, non
„ ſi poſſa impugnare, nè impedire l'eſecuzio-
„ ne parata per qualſivoglia cauſa: e di det-
„ ta notizia data a regiſtro, ſe n'abbia a ſtare
„ a fede de' medeſimi Officiali, o perſone de-
„ putande, tanto in queſta Fedeliſſima Città,
„ come nell'altre Città, fiere, piazze, e luo-
„ ghi del preſente Regno ". Ed acciocchè del
preſente Bando non ſi poſſa allegare ignoran-
za; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in que-
ſta Città, come per lo preſente Regno. *Da-
tum Neapoli 23. menſis Septembris 1622. El* 23. Sept. 1622. El Card. Zapata.
*Cardinal Zapata. Vidit Conſtantius Regens.
Vidit Valenzuola Regens. Vidit Urſinus Reg.
Vidit Enriquez Reg. Rovitus Secretarius.*

PRAMMATICA II.

Pragm. 2. Dantur ordines neceſſarii pro Arrendamento aſſecurationis.

PErchè ſebbene per lo Bando della data de' 23. di Settembre 1622. per lo quale fu impoſta la gabella delle ſicurtà, che ſi fanno così in queſta Città, come per tutto il preſente Regno, ſi diedero buoni ordini, per iſtabilire l'eſazione in detta gabella, eſſendo ſtata detta gabella arrendata al Magnifico Piero Grazioli; ſiamo ſtati per parte di quello ſupplicati di provvedere con maggiori eſpedienti, perchè detta Gabella non ſia fraudata, con averne di ciò propoſti alcuni capi; di che trattatoſi nel Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ed avutaſi inſieme mira alla cautela, che con iſtabilire bene, che in detta Gabella non ſi commetta frode, riſulta a beneficio degli Aſſicurati; Ci è paruto col preſente Bando ordinare, come ordiniamo, e ſoggiungiamo circa il modo, e la forma, che ſi ha da tenere in detta gabella, e nell' eſazione de' diritti di eſſa il ſeguente.

Primieramente ordiniamo " Che tutte le ſi-
„ curtà, *ſeu* aſſicurazioni, che ſi faranno da
„ qua in avanti, in queſta detta Città, e Re-
„ gno, tanto ſopra Vaſcelli, quanto ſopra Mer-
„ canzie, Noli, Avarie, Getto, Vite, ed
„ ogni altra coſa, ſi debbano fare, e notare
„ ne' fogli di Stampa ", che dal detto Ar-
rendatore " ſi faranno ſtampare, e ſaranno ſot-
„ toſcritti di ſua mano ", e non in altra
ſcrittura; " quali fogli ſi conſegnaranno dal
„ detto Arrendatore a' Notai, ed Attuarj,
„ che attenderanno a ſimili contratti, aven-
„ doci offerto darne a quelli quella quantità,
„ che loro biſognerà, con la dovuta ricevuta
„ però de' detti Notai, ed Attuarj, per aver-
„ ne poi a dare conto, quando ne ſaranno
„ richieſti; e conterranno detti fogli l'at-
„ to, *ſeu* cautela dell'aſſicurazione, co' luo-
„ ghi in bianco, dove il Notajo, *ſeu* Attua-
„ rio potrà, e dovrà ponere le parole muta-
„ bili, come ſono il nome dell'aſſicurato, la
„ mercanzia, roba, o vita, che s'aſſicura,
„ il nome del Vaſcello, e di chi lo padro-
„ neggia, il luogo dove, e per dove s'aſſi-
„ cura, con la data, *ſeu* giornata, che ſi fa
„ la ſicurtà: oſſervandoſi l'iſteſſo nelle ſicur-
„ tà de' negozj di terra, o per terra, tanto di
„ contanti, come di robe, e mercanzie, o
„ altra qualſivoglia coſa, o pure ſicurtà di
„ vita: ne' quali fogli, e non in altra ſcrit-
„ tura s'avranno da firmare, e ſottoſcrivere
„ gli aſſicuratori per loro nomi, e cognomi,
„ con

„ con le quantità, che ſi aſſicurano, ed a
„ che ragione, e dichiarare, ſe ſono ſtati pa-
„ gati dell'aſſicurazione, ed in detto foglio
„ in fine l'Arrendatore, o ſuo ſoſtituto avrà
„ da notare, ch' è ſoddisfatto del diritto di
„ detta gabella; il quale foglio così compli-
„ to, e ſottoſcritto, come di ſopra, ſi deb-
„ ba conſegnare all'aſſicurato per ſua cautela,
„ regiſtrato prima dal detto Notajo, o At-
Poena duc. decem pro centum. „ tuario nel ſuo Protocollo, o libro, dove
„ tali contratti ſi notano, ſotto pena a' detti
„ Notai, ed Attuarj, che faceſſero atti, o con-
„ tratti di dette ſicurtà d'altro modo, di du-
„ cati dieci per ogni cento ducati di tutta
„ la quantità, che ſarà ſtata aſſicurata, da
„ applicarſi detta pena ſino ad altro noſtro
„ ordine, conforme per detto Bando de'23.
„ di Settembre 1622. fu ordinato; e queſto,
Poena nullitatis. „ oltra il pagamento del diritto dell'aſſicura-
„ zione, che a detto Arrendatore ſi dee, ol-
„ tra che dette ſicurtà fatte contra la forma
„ del preſente Bando, vogliamo, che reſtino
„ di niun valore, nulle, ed invalide.

Ordiniamo ancora " che dette ſicurtà ſi deb-
„ bano rivelare, e dare in nota a detto At-
„ rendatore, o ſuoi ſoſtituti, e deputati l'iſteſ-
„ ſa ſettimana, che ſaranno ſtate fatte, o pu-
„ re cominciate a fare, con che non ecceda
„ il Sabbato di quella ſettimana, conforme
„ per detto Bando fu ordinato: e queſto reſti
Poena, ut ſup. ſtem, & nullitas aſſecurationis. „ in obbligo, non ſolo del Notajo, o Attua-
„ rio, che farà tal contratto; ma ancora de'
„ Senſali, e Mezzani, per mano de' quali
„ paſſaſſero ſotto l'iſteſſa pena, da applicarſi,
„ *ut ſupra*, da eſeguirſi contra ciaſcheduno,
„ che contravverrà, oltra la nullità, ed inva-
„ lidità della ſicurtà, conforme per detto
„ Bando fu ordinato.

Ordiniamo ancora, e comandiamo " per lo
„ preſente Bando, che i Notai capi di Cu-
„ rie, non ſolo ſieno tenuti rivelare que'
„ contratti di ſicurtà, che avranno fatti eſſi;
„ ma ancor quelli, che ſi faranno per altri
„ Notai delle loro Curie, e l'iſteſſo obbligo
„ tengono gli Attuarj per quegli atti di ſi-
„ curtà, che ſi faceſſero per mano de' loro
Poena, ut ſup. „ Scrivani: volendo Noi, che ſempre il ca-
„ po della Curia ſia obbligato alla rivelazio-
„ ne, ed al pagamento del diritto, e così
„ l'Attuario, ſotto l'iſteſſa pena, da appli-
„ carſi, come ſopra,

E perchè potrebbero farſi ſicurtà ſopra mercanzie, ed altro, come di ſopra ſenza ſcrittura, nè atto di Notajo, o Attuario; ma ſolo, che commettendo alcun Mercante ad altro ſuo corriſpondente, che gli faccia aſſicurare in queſto Regno, o in queſta Città, o altro luogo di eſſo, alcuna quantità ſopra mercanzia, o altro, il commiſſionato, in cambio di far pigliare la ſicurtà dal Notajo, o Attuario, la fa egli ſteſſo; riſpondendo, ed avviſando al committente d'aver fatta la ſicurtà, dandogli debito del coſto dell'aſſicurazione, e talvolta ancora del diritto di detta gabella ſenza dar nota all'Arrendatore, o ſuo ſoſtituto della tal ſicurtà; uſurpando detto decreto, e fraudandolo a ſuo beneficio, o colluſivamente a beneficio ancora del committente; per lo preſente Bando " Ordinia-
„ mo, che, occorrendo farſi alcuna ſicurtà di
„ queſto modo, ſieno tenuti tanto il com-
„ mittente, eſſendo in Regno, quanto il com-
„ miſſionato, a darne notizia all'Arrendato-
„ re, o ſuo ſuſtituto l'iſteſſa ſettimana, che
„ ſia ſtata commeſſa a riſpetto del commit-
„ tente, e così ancora, che ſia ſtata fatta a
„ riſpetto del commiſſionato; purchè non ec-
„ ceda il Sabbato di detta ſettimana: e pa-
„ garſene il dovuto diritto al detto Arren-
„ datore, o a chi ſarà da lui ſoſtituto, una
„ ſola volta però, o dal committente, o dal
„ commiſſionato, ſotto pena a chi contravver-
„ rà ſimilmente di ducati dieci per ogni cen-
„ to ducati, che in tal modo ſaranno ſtati Poena, ut ſup.
„ aſſicurati, da applicarſi detta pena del mo-
„ do detto di ſopra ". E perchè del preſente Bando non poſſa allegarſi ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta Fideliſſima Città quanto per tutto il preſente Regno. *Datum Neapoli die 23. menſis Decembris 1623. El Duque de Alva. Vidit Conſtantius Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Brandoſinus Regens. Vidit Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secret.* 23. Decemb. 1623. El Duque de Alva.

PROVISIO DELEGATI,

Seu

PRAMMATICA III.

SEbbene per lo Bando emanato a' 23. di Settembre 1622. dall'Em. Cardinal Zapata, olim Vicerè del Regno, per evitare le frodi, che ſi aveſſero potuto commettere in danno dell'Arrendamento della ſicurtà, così da' Notai, che ſtipuleranno detti Contratti di aſſicurazione, come dagli Aſſicuratori, ed Accurati, e quello rinnovato, tanto dalla Regia Camera, ſotto i 21. di Gennajo del 1637. quanto dal quondam Spettabile Reggente Gio. Franceſco Marciano ſott'i 7. di Febbrajo 1650. come *olim* Delegato dell'Arrendamento predetto, furono ſtabiliti i ſeguenti Capi. Dantur ordines neceſſarii pro Arrendamento Aſſecurationum.

PRAMMATICA IV.

1 PRima " Che tutte le ſicurtà, *ſeu* aſſi-
„ curazioni, che ſi faranno in queſta Cit-
„ tà, e Regno, tanto ſopra Vaſcelli, quanto
„ ſopra mercanzie, noli, avarie, getto, vite,
„ ed ogni altra coſa, ſi doveſſero fare, e no-
„ tare ne' fogli in iſtampa, che da' Gover-
„ natori, o Arrendatori, che *pro tempore* ſa-
„ ranno di detto Arrendamento, ſi conſegne-
„ ranno a' Notai, ed Attuarj, firmati di
„ loro proprie mani, e non in altra ſcrittu-
„ ra, e di darne loro quella quantità, che
„ loro biſognerà, con la dovuta ricevuta, per
„ averne poi di quello a dar conto, quando
„ ne ſaranno eſſi Notai, ed Attuarj richie-
„ ſti; e conferranno detti fogli l'Atto, *ſeu*
„ Cautela dell'aſſicurazione, co' luoghi in
„ bian-

„ bianco, dove il Notajo, *ſeu* Attuario potrà, e dovrà porre le parole mutabili, come ſono il nome dell'aſſicurato, roba, mercanzia, o vita, che s'aſſicura, colla giornata, che ſi fa la detta ſicurtà, ed oſſervarſi l'iſteſſo nelle ſicurtà de'negozj di Terra, tanto di contanti, come di robe, mercanzie, o altra qual ſi ſia, &c. di ſicurtà di vita; in piede de' quali fogli, e non in altra ſcrittura, ſi dovranno firmare detti Aſſicuratori, colle quantità, che aſſicurano, ed a che ragione, e dichiararſi, ſe ſono ſtati pagati dell'aſſicurazione, nel qual foglio dovrà ancora il Governatore, *ſeu* Arrendatore, o altra perſona, che per eſſo ſi deputerà a tal effetto, notare, ch'è ſoddisfatta del diritto, ſpettante al detto Arrendamento, quale foglio, così complito, e ſottoſcritto, come di ſopra, ſi doveſſe conſegnare all'aſſicurato per ſua cautela, regiſtrato prima dal detto Notajo, o Attuario nel ſuo protocollo, e libro, dove tali contratti ſi notano, ſotto pena a' detti Notai, ed Attuarj, che faceſſero atti, o contratti di ſicurtà d'altro modo, di ducati 10. per ogni cento ducati di tutta la quantità, che ſarà ſtata aſſicurata, oltra il pagamento del diritto dell'aſſicurazione del mezzo per cento, ſpettante all' Arrendamento predetto, anzi che dette ſicurtà fatte contra la forma del contenuto di ſopra, reſtano nulle, ed invalide.

Poena duc. decem pro centum, & nullitatis.

2 *Secondo* „ Che tutte le dette ſicurtà, ſi doveſſero rivelare, e dare in nota a'Governatori, *ſeu* Arrendatori, o ſuoi ſoſtituti, l'iſteſſa ſettimana, che ſaranno ſtate fatte, o pure incominciate a fare, e non finite; con che non eccedeſſe il ſabbato di quella ſettimana, con obbligo, che non ſolo al Notajo, o Attuario, che farà tal contratto, ma anche de' Senſali, e Mezzani, per mano de'quali paſſaſſero, ſotto l'iſteſſa pena, *ut ſupra*, da eſeguirſi contra del Notajo, Attuario, &c. oltra l'invalidità, e nullità della detta ſicurtà.

Poena, ut ſup.

3 *Terzo* „ Che i Notai capi di Curia, non ſolo ſieno tenuti rivelare que' contratti di ſicurtà, che avranno fatti eſſi, ma ancora quelli, che ſi faranno per altri Notai delle loro Curie, e l'iſteſſo obbligo teneſſero gli Attuarj per quegli atti di ſicurtà, che ſi faceſſero per mano de' loro Scrivani; volendoſi, che ſempre il capo della Curia ſia obbligato alla rivelazione, ed al pagamento del diritto, e così l' Attuario ſotto l'iſteſſa pena di ſopra.

Poena, ut ſup.

4 *Quarto* „ Perchè ſi potrebbero fare ſicurtà ſopra mercanzie, ed altro, come di ſopra, ſenza ſcrittura, nè atto di Notajo, o Attuario; ma ſolo, che commettendo alcuno Mercante ad altro ſuo corriſpondente, che gli faceſſe aſſicurare in queſta Città, o Regno, o in altro luogo, alcuna quantità ſopra mercanzie, o altro, ed il commiſſionato, in cambio di far pigliare la ſicurtà dal Notajo, o Attuario, la fa egli ſteſſo: riſpondendo, ed avviſando al committente d'aver fatta la ſicurtà, dandogli debito del coſto dell'aſſicurazione, e talvolta ancora del diritto di detto Arrendamento, ſenza dar nota a' Governatori, o Arrendatori di tal ſicurtà; uſurpando detto diritto, e fraudandolo a ſuo beneplacito, o colluſivamente a beneficio ancora del committente; in tal caſo, occorrendo farſi alcuna ſicurtà di queſto modo, foſſero tenuti, tanto il committente, eſſendo in Regno, quanto il commiſſionato a darne notizia a' Governatori, *ſeu* Arrendatori dell' Arrendamento predetto, l'iſteſſa ſettimana, che ſarà ſtata commeſſa a riſpetto del committente, e così ancora, che ſia ſtata fatta a riſpetto del commiſſionato; purchè non ecceda il Sabbato di detta ſettimana, e pagarſene il dovuto diritto una ſola volta *tantum*, o dal committente, o dal commiſſionato, ſotto pena a chi contravverrà ſimilmente di ducati dieci per ogni cento ducati.

Poena, ut ſup.

5 *Quinto* „ Che di tutti gl'iſtrumenti, che ſi faranno d'affitto di botte per caricare olio da diverſe parti del Regno per Napoli, o in qualſivoglia altro luogo, nel quale s'aſſicura il riſico della Varia, conforme la Regia Prammatica, ſe ne doveſſe dar nota a' detti Officiali ſettimana per ſettimana, purchè non ecceda il Sabbato ſotto la detta pena.

Poena, ut ſup.

6 *Seſto* „ Che di tutt' i contratti di noleggi di qualſivoglia Vaſcello ſieno tenuti i Notai darne notizia, e farli vedere dopo ſtipulati a' Governatori, o Arrendatori di detto Arrendamento; non paſſando il Sabbato di quella ſettimana; acciocchè ſi vegga, ſe in detti iſtrumenti vi foſſero pleggerie, che le mercanzie debbano andar ſicure da un luogo all'altro, o coſto del noleggio, o impreſtiti, e di queſto n'aveſſero il coſto della ſicurtà, o altro, che vi foſſe pregiudizio del detto Arrendamento; e facendoſi il contrario, incorrano alla pena ſuddetta “.

Poena, ut ſup.

Tutta volta è pervenuto a notizia de'Magnifici Governatori di detto Arrendamento, che non ſolo detti capi non iſtanno nella loro oſſervanza, ma quel, ch'è peggio, s'è trovata una nuova invenzione, che tanto gli aſſicuratori, quanto gli aſſicurati, per frodare l'Arrendamento predetto, fanno le dette aſſicurazioni, con polizze private, e di diverſi altri modi fra di loro, e talvolta i Notai, che tengono peſo, quelli ſtipular nel foglio in iſtampa, come ſono obbligati, non ſolo tengono di dette aſſicurazioni ſcienza, ma quel, ch'è peggio, conſentono a farne a quelli la forma del modo di dette polizze, e le autenticano ſenza darſene da eſſi la dovuta notizia a' detti Governatori, i quali ne hanno di ciò dato memoriale a S. E. sì per la rinnovazione, ed oſſervanza di detti capi, come anche, affinchè ſi ovviaſſero dette frodi, e che s' imponeſſe pena di galea contra di quelli tali, che in tal modo frodaſſero i diritti di detto Arrendamento; da S. E. è ſtato quello per iſcrittorio di guerra;

a noi

a noi rimeſſo, che provvedeſſimo di giuſtizia; laonde per ubbidire agli ordini dell' Eccellenza Sua, come ſi conviene, s' è per noi interpoſto Decreto per la rinnovazione di quelli, con le pene predette, anzi a maggior cautela, è ſtato anche dalla E. S. con altro memoriale porrettole, per iſcrittorio, ordinato a' 14. del preſente meſe, che provvedeſſimo ſopra l' oſſervanza del detto Decreto da Noi interpoſto; che però col preſente Bando " Or-
„ diniamo, e comandiamo, che *citra praeju-*
„ *dicium* delle pene incorſe ſi debba, ed ab-
„ bia da' Notai, *ſeu* Attuarj, che ſtipule-
„ ranno dette ſicurtà, Aſſicuratori, ed Aſſi-
„ curati inviolabilmente oſſervare, ed eſegui-
„ re quel tanto, che ſta ordinato, co' prein-
„ ſerti capi contenuti ne' detti Bandi ſopra
„ ciò emanati, ſotto le pene ſuddette, e non
„ altrimenti: e contravvenendoſi col farſi det-
„ te aſſicurazioni d'altro modo del ſuddetto,
„ ma per via di polizze private, o d' altro
„ modo; vogliamo, che tanto da' Notai,
„ che forſe avranno di quelle notizia, o deſ-
„ ſero la forma d'eſſe, o pure l' autenticaſſe-
„ ro, ſenza darne notizia a' Governatori di
„ detto Arrendamento, oltra le ſuddette pene
„ pecuniarie, come di ſopra ſta dichiarato,
„ tanto gli Aſſicuratori, ed Aſſicurati, incor-
„ rano alla pena d'anni tre di galea per cia-
„ ſcuno, ed eſſendo detti Aſſicuratori, ed Aſ-
„ ſicurati nobili, d' anni tre di relegazione
„ nell' Iſola dichiaranda da S. E. " Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e non s'alleghi cauſa d'ignoranza; vogliamo, che pubblicato che ſarà per li luoghi ſoliti di queſta Città, i Notai, che attendono a ſtipulare tali contratti di ſicurtà, ne ritengano affiſſa copia nelle loro Curie, ſotto pena al Capo d eſſe di ducati cinquecento, da applicarſi a beneficio de' Conſignatarj di detto Arrendamento. *Datum Neap. die 28. menſis Septembris 1660. D. Thomas Caravita Delegatus. Antonius Padula Rationalis Regiſtr.*

Poena, ut ſup.

Poena triremium, & relegationis per trienuium.

Poena ducat. 500. contra Notarios.

28 Sept. 1660 D. Thom. Caravita Delegatus.

Idem fuit ſtatutum per Bannum D. Joannis de Herrera Delegati die 11. Julii 1662. praevio ordine Suae Excellentiae, ac per aliud Bannum D. Fulvii Caracciolo, ſimiliter Delegati die 28. Septemb. 1679. praevio pariter ordine Suae Excellentiae.

(†) PRAMMATICA V.

Carolo Rege. Aſſecurantium merces Collegium hac Conſtitutione ſtatuitur. Cenones pro Collegio tuendo eduntur, ne fraus irruat, vis & vitilitigantium dolus.

LA Conferenza, che col Real Decreto de' 4. del meſe di Gennajo proſſimo paſſato fu ſtabilita dal Noſtro Clementiſſimo Real Sovrano per conſultarlo, e proporgli tutti quei mezzi, che aveſſe ſtimati più opportuni a riſtabilire, e far fiorire il Commercio, tanto interno, quanto eſterno di queſti ſuoi Dominj, avendo conſiderato, che molti particolari, anche non commercianti, e ſenza capitali luſingati di far guadagno con una ſemplice loro firma a noti fogli d' aſſicurazioni, ſconvolgono queſto ramo di Negoziazione, e turbano la buona fede, e la correntezza del Commercio, mentre accadendo il ſiniſtro, e mancandogli il modo di ſoddisfare, ſuſcitano affettati preteſti, ed eccezioni per far naſcer litigj diſpendioſi, e lunghiſſimi, e con queſto trapazzo de' poveri aſſicurati, tentano, o di non pagare, o dopo il corſo di meſi, e d'anni eſtorquere da' medeſimi certi aggiuſtamenti poco oneſti. Ed eſſendo ciò di grave ſcandalo a tutte le Piazze mercantili d'Europa, e di totale ſcoraggiamento a tutti gl' intereſſati ne' caricamenti, che ſeguono in queſto Regno, i quali applicandoſi perciò al male minore, o ſi fanno aſſicurare in Paeſi ſtranieri con aggravio a loro intereſſe, o abbandonano il penſiero di tentare la loro ſorte col mandar fuori le merci; dal che ne riſulta, che paſſa agli ſtranieri una groſſa ſomma di danaro, la quale reſterebbe nel Regno, e ſi diminuiſcono le noſtre interne induſtrie, dal cui multiplico naſce la principale felicità degli Stati, e de' Popoli.

Ed avendo riflettuto altresì, che quantunque la libertà ſia la prima ſoſtanza, per cui il Commercio fioriſce, pure in certi caſi allorchè il diſordine, e la corruttela di alcuni giunga al ſegno di pregiudicare tutta una fiorita nazione, ed il ſuo traffico, dee il provvido Imperante riſtringerla prudentemente nell' ambito di certe regole, e leggi, le quali nella ſola apparenza pregiudicano a pochi, ma nella loro ſoſtanza aſſicurano allo Stato, ed a' Popoli quei beneficj medeſimi, che ſono l'oggetto della detta libertà, e ſervono ſantamente di freno, e di rimedio a quelli ſoli, da' quali ha origine l'abuſo, il danno, e la ſconvenevolezza.

Perciò da detta Conferenza ſi penſò di progettare lo ſtabilimento di una Compagnia di aſſicurazioni, e ne umiliò a S. M. il Piano, ch' è del tenor ſeguente.

Tenutaſi la ſolita Conferenza nella Real Secretaria di Stato, Guerra, e Marina con piena intervenzione di tutt' i Signori, che la compongono.

Si eſaminò il Piano, e i Capitoli, co' quali ſtabilirſi, e governarſi in queſta Capitale una Compagnia d' aſſicurazioni marittime, il qual Piano era ſtato eſibito nella Conferenza precedente dal Signor Celentano: E dopo matura diſcuſſione ſi convenne unanimamente, come in appreſſo, e che del tutto ſe ne doveſſe umiliare la notizia a S. M., perchè ne reſtaſſe inteſa, e ſi compiaceſſe di darvi la ſua Reale approvazione, quando alla M. S. non foſſe in tutto, o in parte piaciuto altrimenti.

I. Che queſta Compagnia dee avere un fondo di ducati centomila da dividerſi, e maneggiarſi, come in appreſſo ſi dirà, e da dover eſſere ſempre eſiſtente.

II. Che detto fondo debba dividerſi in cinquecento azioni, ſicchè ogni azione ſia di ducati duecento.

III. Che detto fondo debba conſiſtere o in contanti, o in Capitali di Arrendamenti di Corte, o Gabelle di Città liberi, ed eſpliciti da inteſtarſi *praevia ceſſione Jurisluendi* alla Compagnia giuſta la quantità delle azioni, che ſaranno aſſegnate ad ogni Intereſſato.

Fundus hujus Collegii ſtatuta aurea centum millia, quod in quingentas actiones excilcatur: In pecunia numerata ſiet, vel in vectigalibus emptis. Quae omnia Collegio addicantur, eaque Collegae pro Collegio procurabunt. Haec habet ad numerum uſque quartum.

IV. Se-

IV. Seguita che ſarà l'inteſtazione a favore della Compagnia di quelle azioni, che ſi porranno nel fondo con Capitali d'Arrendamenti di Corte, o Fiſcali, o Gabelle di Città, come ſopra: La Compagnia medeſima, e per eſſa i ſuoi Amminiſtratori saranno tanti Proccuratori, quanti ſaranno gl'Intereſſati di queſta ſpecie, ad effetto ch'eſigano per conto de' medeſimi Intereſſati i frutti, che detti Arrendamenti producono, e queſte procure ſaranno rivocabili *ad nutum* de' Direttori della medeſima Compagnia.

Earum verum, quarum in arca communi nomine fiat data Domini Jus omne retineant, eoque jure utentur: Si abalienaverint legitimo titulo, alienatio valeat, ita ut neque actio pignoratitia Fideicommiſſum infringat, & alienatio in libris Collegii reponatur. Ei cui res quaeſita fuerit, adjudicatur. Haec habet ad num. uſque nonum.

V. Gl'Intereſſati della Compagnia dappoichè avranno poſto in caſſa il contante, o inteſtate, come ſopra, le ſomme corriſpondenti alle loro reſpettive azioni, eſigeranno da' Direttori della medeſima i convenevoli biglietti in buona forma, in comprovazione del loro credito.

VI. Sarà lecito a ciaſcuno degl'Intereſſati di vendere, donare, ed alienare i ſuddetti ſuoi biglietti in tutto, o in parte con iſtrumento, e con la ſola girata in dorſo de' medeſimi, autenticata da pubblico Notajo, ben inteſo però, che una tal vendita, donazione, o alienazione non s'intenda ſicura, e perfezionata, ſe non quando precedente ordine *in ſcriptis* de' Direttori della Compagnia, ſarà regiſtrata ne' libri della medeſima, mediante la fede, che in dorſo de' medeſimi ne dovrà fare lo ſcritturale della Compagnia.

VII. Ad effetto, che le dette alienazioni ſieno ſempre ſicure a beneficio di coloro, cui ſi faranno, ſarà nulla ogn'ipoteca, pegno, fedecommeſſo, e qualunque altro vincolo, che dagl'Intereſſati ſi poneſſe ſopra i detti biglietti, ed azioni.

VIII. Seguendo paſſaggi, o ſieno girate di eſſi biglietti d'azioni nella forma già detta, ed eſſendo queſte fondate ſopra i detti Arrendamenti, inteſtati, come ſopra, alla Compagnia, dovranno i giratarj, che ne pretendono l'Inteſtazione ſopra de' libri della Compagnia, eſibire alla medeſima i fondi corriſpondenti alle azioni lor cedute in contanti, o partite d'Arrendamenti paſſate, come ſopra *prævia ceſſione Juriſluendi*, e ciò non facendoſi, non ſaranno i detti giratarj mai accettati, nè riconoſciuti per partecipanti della Compagnia, e tanto meno reſterà il girante diſobbligato da riſchi, danni, ed intereſſi, che poteſſero accadere alla Compagnia, e ſolamente ne rimarrà diſciolto, e lor ſaranno reinteſtati i ſuoi fondi, quando quelli de' giratarj verranno, come ſopra inteſtati liberamente alla Compagnia.

IX. Dovendo la Compagnia pagare ſiniſtri, avarìe, ed altre ſpeſe dovute in forza delle aſſicurazioni, che farà, ſarà obbligata di pagare ſubito, ed interamente ſenza la ſolita dilazione di quattro meſi, e ſenza veruno ſconto provato, e poſto in chiaro il ſiniſtro. E reſpettivamente gli Aſſicuratori dovranno pagare ſubito alla mano i premj, e coſti delle ſicurtà nell'atto ſteſſo, che riceveranno le firme de' Direttori della Compagnia, ed in caſo che detti Direttori voleſſero correre la fede di qualche aſſicurato, e dargli dilazione, andrà per loro conto tutto il danno, o perdita, che poteſſe accaderne alla Compagnia.

Ea quae Collegium ſpopondit, praeſto perſolvat. Quid de aſſecurationibus ſub extero vexillo

agatur. Collegium per decennium perduret: Quidquid emolumenti veniat, commune dividatur. Jus habet Collegium, ut aſſecurationes ab eo fiant. Quod & caeteris interdicitur. Haec habet ad num. uſque XIII.

X. I premj delle ſicurtà ſopra Baſtimento di qualunque bandiera, ſaranno regolati, e fiſſati a minor prezzo di quello ſi pratica preſentemente in queſta Piazza, al quale effetto i Direttori, e Deputati della Compagnia, con intervenzione di ſei, o otto Negozianti non Intereſſati ne formeranno in ogni ſei meſi un piano con loro parere ben circoſtanziato, il qual piano ſi diſcuterà prima in queſta Conferenza, e di poi ſarà umiliato a S. M. per ottenere la ſua Reale approvazione.

XI. La Compagnia dovrà continuare per lo ſpazio di dieci anni, dal dì della ſua formazione, e ſpirato il detto decennio reſterà ognuno nella ſolita libertà di aſſicurare, come ſi fa attualmente. Che poi o ſi faceſſe continuare la medeſima Compagnia, o ſe ne formaſſe una nuova, dovrà ſempre praticarſi ciò ſul piede preſente, cioè ſenz'aggravj, ed a beneficio comune di tutti que' Negozianti, e qualunque altro particolare, cui piaceſſe d'intereſſarviſi, eſcluſa ſempre qualunque privativa, a favore di uno, o pochi particolari, che voleſſero ſoli profittarne, ancorchè eſibiſſero pagamento di eſtaglio, mentre non altra privativa ſarà mai conceduta, ſe non che nella forma preſente di vera, e Reale Compagnia, a pro comune, e che ſia ſenza peſi, ed unicamente per l'utilità pubblica, e della Negoziazione. E formandoſi una nuova Compagnia, debbano eſſere preferiti i primi Intereſſati a qualunque altro, che nella preſente Compagnia non abbia avuto intereſſe.

XII. Gli utili riſultanti da' premj delle aſſicurazioni, che ſi faranno, dedottene le neceſſarie ſpeſe, e peſi, che biſognano per lo mantenimento, e governo della Compagnia, e dedotte le perdite, ed avarìe, ſi divideranno ugualmente *pro rata* alla fine d'ogni anno nello ſteſſo tempo, e ſenza veruna preferenza a tutti gl'Intereſſati.

XIII. Goderà la Compagnia per li detti dieci anni il *jus* privativo di fare le ſicurtà in queſta Piazza, e Regno, ad eſcluſione di qualunque altro Aſſicuratore, e ſpecialmente ſopra tutte le mercanzie di queſto Regno, che ſi caricano per *infra*, e per *extra*, e che da' Proprietarj ſi voleſſero fare aſſicurare ſotto la pena di un dieci per cento a favore del Regio Fiſco, da pagarſi irremiſibilmente da qualunque Contravvegnente, ed in tutte le cauſe di queſta Compagnia procedenti dalle aſſicurazioni conoſcerà a prima iſtanza l'antico Conſolato di Mare, e Terra di queſta Capitale a forma delle leggi Marittime, e giuſta l'ultime grazie di S. M.

XIV. La Compagnia ſarà obbligata di pagare all'Arrendamento il mezzo per cento delle Sicurtà, e denaro a cambio, il ſolito mezzo per cento, che in oggi ſi paga, non dovendo giammai l'Arrendamento predetto riſentire menomo pregiudizio, e potendo la Com-

Ex his, quae pro aſſecuratione luuntur Collegium, pro vectigali, ducenteſimam Fiſco inferat. Cuicumque lo-

eas in Collegio detur: Exteris etiam, ut Fundus centummille ſcutatorum impleatur. Collegas Rex probet. Collegium convocetur ad Praefectos eligendos. Haec habet ad num. uſque XVII.

Compagnia volontariamente indurre i Governatori di detto Arrendamento, e ſuoi Intereſſati a tranſigerſi, o concordarſi per lo detto mezzo per cento, gli ſarà lecito di farlo.

XV. Per unire il detto fondo di ducati centomila, e per dar comodo a qualunque Perſona d'impiegare utilmente il proprio denaro, ſarà lecito a chiccheſia di prendervi quelle azioni, che ſaranno di ſuo piacere, con dichiarazione, che i primi due meſi ſaranno ſolamente ricevute le azioni de' ſudditi di S. M., e ſpirati i detti due meſi ſarà lecito a ogni altra perſona d'intereſſarviſi.

XVI. Che per porla in piedi, ed unire i fondi ſi degni S. M. deſtinare quella Perſona, o Perſone, che ſaranno di ſuo Real piacimento, dalle quali ſi prenderà diſtinta nota, e firma di tutti quelli, che vorranno intereſſarſi, nella qual nota dichiarerà ognuno quante azioni vuole, e dopo che ſarà compito il fondo, e diſtribuite le azioni con buon ordine ſi procederà a porla in piedi, ed a governarſi, come in appreſſo.

XVII. Dopo che ſaranno concorſe, e firmate in detta nota tante Perſone, quante ſaranno ſufficienti per fornirla del neceſſario fondo, come ſopra, dovranno gl' Intereſſati tutti perſonalmente adunarſi in un medeſimo luogo, che ſi deſtinerà, ove procederaſſi con voti ſecreti, all' elezione di tre Direttori generali della Compagnia, i quali dovranno firmare le ſicurtà, che ſaranno domandate, e diſporranno tutto ciò, che potrà occorrere per ſervigio, e vantaggio della Compagnia.

Is Praefectus, qui ſuffragiis plurib. eligatur. Praefecto ſocii Deputati jungantur; & ad biennium auctoritas eſto. Primus Deputatus, & Praefectus ad triennium producatur. Haec habet ad num. uſque XXI.

XVIII. Nella prima elezione reſteranno incluſe per l'Amminiſtrazione ſuddetta quelle Perſone, che avranno a loro favore la pluralità de' voti di coloro, che concorreranno in sì fatta occaſione, e gli aſſenti non avranno voce attiva, nè potrà nominarſi nella Carica ſuddetta, ſe non a colui, che per lo meno abbia cinque azioni, ed eſſendo ſtati chiamati tutti gl' Intereſſati per intervenire a dette Aſſemblee, ſi procederà, come ſopra con quelli, che ſaranno intervenuti, e ſi conchiuderà con la pluralità de' voti.

XIX. Oltra de' tre Direttori generali, avrà ben anche la Compagnia da nominare nel medeſimo modo, e forma, e nel tempo ſteſſo, come di ſopra ſei Deputati, i quali dovranno eſſere chiamati da' Direttori, nel caſo che volendoſi fra di eſſi riſolvere ſu di qualche urgenza, che poteſſe occorrere, e facendo parità con voti ſingolari, ſi provvegga ſu di ciò con intervenzione, e voto di detti Deputati: E quando due de' Direttori ſaranno uniformi, ſarà ferma la loro Concluſione.

XX. Tanto i Direttori generali, che i Deputati ſaranno biennali per la prima volta, e dopo detto biennio dovrà procederſi alla nomina di altri, ch' eſerciteranno per un ſolo anno con le ſteſſe condizioni, e regole poſte di ſopra, ed in ſpecie, che non poſſa eſſere eletto, chi non abbia cinque azioni. In queſta nuova elezione, ed in tutte le altre ſuſſeguenti, i Direttori, e Deputati dell' Amminiſtrazione, e governo paſſato faranno le Terne, in cui ſi nomineranno i ſucceſſori all' officio, e ſi manderanno a partito per eſſere incluſo, e ricevuto chi avrà la detta pluralità de' voti dell' Aſſemblea. Le quali Terne in caſo di eſcluſione potranno ſino a tre volte eſſere rifatte da' detti Deputati, e Direttori, e venendo eſcluſe anche per la terza volta, allora l'elezione ſi farà da tutto il corpo degl' Intereſſati, che ſaranno intervenuti, e la pluralità de' voti prevalerà.

XXI. Conſiderandoſi, che l'intera mutazione, così de' generali Direttori, che de' Deputati potrebbe cagionare del pregiudizio al buon governo della Compagnia, perciò dopo il primo biennio della Compagnia, uno degli antichi Direttori, e due degli antichi Deputati reſteranno nel loro poſto per un altr' anno, e così ſi dovrà praticare ſempre, durante il decennio; Ed affinchè il Direttore, e i due Deputati, che dovranno rimanere, ſieno di comune ſoddisfazione, ſi farà il tutto con pluralità di voti, come ſopra, e piacendo all' Aſſemblea generale di confermare tutt' i Direttori, e Deputati, o maggior parte di eſſi, potrà liberamente farlo.

Ed in tutte le predette Aſſemblee ſi ſederà ſenza diſtinzione, ſiccome ſenza diſtinzione ſi firmeranno tutte le ſcritture.

Praefectus menſtruus. Qui Praefectus, Deputatuſque erit, ei ſolverti anniverſarii dentur: Reditus omnis aſſecurationum Collegis Sociis edatur.

XXII. Per maggiormente facilitare, e diſbrigare le aſſicurazioni, e dar corſo agli affari della Compagnia, ſi ſtabilirà, che in ogni meſe un ſolo Direttore governi, nel corſo del quale avrà la cura di fare i contratti, firmare i fogli in iſtampa, che poi ſaranno anche ſottoſcritti dagli altri due Direttori. Ed in fine d'ogni meſe ciaſcun Direttore eſibirà in banca nota diſtinta da lui ſottoſcritta di tutte le aſſicurazioni, che avrà fatte in quel meſe, acciò oſſervate, e riconoſciute dagli altri Direttori, paſſi poi in mano del Razionale per ſcritturarla.

XXIII. I detti Direttori per li loro incomodi, e fatiche avranno ducati trenta l'anno per ciaſcuno, conforme ſi pratica in tutt' i Governi degli Arrendamenti.

XXIV. Per cautelatamente, e chiaramente amminiſtrare il frutto provveniente dalle ſicurtà Marittime, ed acciò ſi poſſa ad ogni ora, che foſſe neceſſario darne indubitabile conto a ciaſcuno de' Signori Partecipanti, e per obbligo ancora di buona amminiſtrazione de' Direttori, dovraſſi portare la ſcrittura a ſtile doppio con ſuo libro maggiore, regiſtro di polizze, ſquarcio &c.

Cetera ſequuntur, quae contractuum fidem firmant.

Colla quale ſituazione per prima vi s' intende, che qualunque introito, o eſito facendo per qualſivoglia cauſa, ſempre ſi dovrà fare per Banco, e non mai con danaro contante. Le polizze tanto d'introito, quanto d'eſito ſi dovranno ſottoſcrivere da' Direttori, e Razionale, o ſia Scritturale. Il Caſſiere, o ſia Conſervatore de' fogli in iſtampa, che dee eſſere Notajo, terrà un libro, da cui ogni meſe dovrà eſtrarre nota di tutte le ſicurtà fatte in quel meſe colle ſolite ſpiegazioni, la qual nota ſarà da lui firmata, ed eſibita in banca de' Direttori, per eſſervi eſaminata, e ve-

venendo ammeſſa ſi paſſerà al Razionale per farſene ſcrittura.

La ſteſſa nota nel fine di ciaſcun meſe dovrà fare il Direttore menſuale, ad effetto di riſcontrarſi con quelle che darà il Caſſiere, o ſia Conſervatore de' fogli.

In oltre ricevendo il detto Caſſiere i coſti di ſicurtà, che farà ſuo carico di riſcuotergli, e dappoichè gl'avrà diſcaricati nel ſuo libro, nè formerà parimente nota, quale in fine del meſe unitamente con le polizze di detti conti riſcoſſe in quel meſe preſenterà in banca, affine ancora di eſaminarſi da' Direttori, per quindi farſene l'introito, e la ſcrittura neceſſaria in Razionalia. Per quel che riguarda il metodo del libro maggiore per darſi qualche ſaggio de' conti di più importanza, ſi ſtima di ſituare nel primo foglio tutto il dettaglio della fondazione di tal Compagnia, cioè le ſuppliche date a S. M., i Diſpacci ottenuti, il Piano umiliatole, l'approvazione del medeſimo, la facoltà data a' Direttori, e ſimili &c.

Di poi deeſi aprire a ciaſcun partecipante il ſuo conto di proprietà per quelle azioni, che ciaſcuno vi avrà, e ſi dovran conſervare in Razionalia i documenti de' Capitali, che dovrà ciaſcuno eſibire in *forma valida*.

Per quelche riguarda poi la generale ſcrittura del frutto de' Coſti di ſicurtà, i conti, che in tal libro maggiore debbonſi aprire, ſono moltiſſimi, e per brevità ſe ne accennano ſolamente alcuni. E per primo per ogni ſicurtà, che ſi farà, ſi aprirà il ſuo conto, con dar debito a chi richiede la ſicurtà del coſto di eſſa, e pagandoſi, come già deeſi pagar ſubito, ſe gliene darà credito. Si apriranno i conti di ciaſchedun provviſionato dell' Arrendamento, i conti di avarìe &c. il conto di perdita (*quod abſit*) ed altre ſpeſe. Ciaſcun partecipante avrà il ſuo conto a parte del frutto, che gli ſi dee pagare con polizza in fine d'anno, o di ſemeſtre della rata, che gli ſpetta a proporzione delle azioni, che goderà, ed altri conti ſimili, con regolare per ultimo la ſcrittura nel miglior metodo, che ſi poſſa, e giuſta i dettami della ſperienza ſi andrà il tutto, o moderando, o accreſcendo.

Per ultimo in ogni fine d'anno, il Razionale, o ſia Scritturale dee eſtrarre il bilancione di tutto l'anno, acciò poſſa leggerſi, ed eſaminarſi in pubblica Aſſemblea per vedere ſe ogni coſa va con buon ordine, tanto riſpetto al fruttato, quanto riſpetto a' danni, e le ſpeſe ſofferte.

XXV. Potrà la Compagnia nel corſo del detto decennio umiliare a S. M. (N. S.) altre ſuppliche intorno a tutto ciò, che l'atto pratico farà credere profittevole alla medeſima.

E S. M., ſi ſervirà di dare in ogni tempo quelle provvidenze, che ſtimerà neceſſarie ſopra tutto ciò, che potrà meglio contribuire al buon ordine, ed effetto della medeſima Compagnia. *Napoli a dì* 11. *Aprile dell' anno* 1751. IL MARCHESE FOGLIANI.

Ed eſſendo piaciuto alla M. S. d' uniformargli in tutto, e per tutto al parere della detta Conferenza, e volendo, che s'oſſervi il detto Piano, e che giuſta le leggi, e regole del medeſimo ſi ſtabiliſca la detta Compagnia in queſto Regno, ha perciò ordinato a queſto Supremo Magiſtrato di Commercio, che con pubblico Editto faccia noto a tutti queſta ſua Real volontà, e ne ordini la puntuale eſecuzione, al qual effetto ha traſmeſſo a queſto Supremo Magiſtrato il detto preinſerto Piano, e biglietto ſpedito per la ſua Real Secretaria di Stato, Guerra, e Marina del tenor che ſegue:

Haviendo la Junta de Comercio, que ſe tiene en eſta Secretaria de Eſtado de mi Cargo, formado y reſignado al Rey el adjunto Plan del Extablecimiento de una Compañia de Aſſeguraciones maritimas en eſta Capital ſe ha ſervido S. M. aprovarle en todas ſus partes; y mandarme que firmado de mi mano le paſſe, como lo executo à las de V. S. para que por medio de eſſe Supremo Magiſtrado de Comercio ſe haga publicar en eſta Plaza, y demas del Reyno, a fin llegue a noticia de todos y ſe execute, y obſerve quanto en dicho Plan eſtà diſpueſto, y ordenado, ſegun ſu thenor y contenido. Dios guarde a V. S. muchos años como deſeo Palacio 11. *de Abril de* 1751. EL MARQUES FOGLIANI.

In eſecuzione adunque de' Sovrani Comandamenti di S. R. M. abbiamo fatto il preſente Editto, col quale facciamo noto a tutti queſta Reale Determinazione, e ſotto le pene contenute nel Piano ſuddetto comandiamo la puntuale oſſervanza del medeſimo in tutte le ſue parti, toſto che la detta Compagnia ſia formata, e notifichiamo, che la prelaudata M. S. ha nominati i Magnifici D. Giovanni Celentano Eletto di queſto Fedeliſſimo Popolo, e D. Pietro Lignola per ricevere le firme di tutti quelli, che vorranno intereſſarſi in detta Compagnia, i quali dovranno nell'atto iſteſſo dichiarare la quantità delle carate, che lor piacerà di prendere nella medeſima.

Ed affinchè da niuno in avvenire ſi poſſa cauſa d'ignoranza addurre, o allegare, comandiamo, che il preſente colle ſolite formalità ſi pubblichi in queſta Capitale ne' luoghi ſoliti, e conſueti, come altresì negli altri luoghi di queſto Regno, ed a tal effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali ſpetta di farlo pubblicare, oſſervando nella pubblicazione del medeſimo le Regole, e i Riti ſoliti praticarſi in conſimili pubblicazioni, ed indi ritorni a noi colle dovute relate. *Dato dal Supremo Magiſtrato di Commercio i* 29. *Aprile* 1751. *D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. D. Carlo Ruoti. D. Antonio Belli. D. Pietro Sambiaſe. D. Giulio Ceſare D' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 29. Aprile 1751.

1751.

(†) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Interdicitur extra Collegium aſſecurationis ſtipulari. Poena comminatur.

I Direttori, e Deputati della Real Compagnia delle aſſicurazioni marittime di queſta Capitale, e Regno avendo rappreſentato al Re noſtro Signore, e fattogli patentemente vedere, che in contravvenzione degli ordini della M. S. contenuti nel Real Editto dell' erezione di detta Compagnia non pochi particolari ſi ſon reſi, e tuttavia ſi rendono arditi a far aſſicurazioni con biglietti privati, onde riſulta, che la cennata Compagnia rimane eſpoſta a gravi perdite, a motivo che ne' tempi non pericoloſi ſi approfittano detti particolari del guadagno delle ſicurtà, reſtando ad eſſa Real Compagnia quelle ſicurtà, che a cagion de' tempi ſcabroſi, e malagevoli ſon atte a recarle perdite, e non già profitto, e lucro, han perciò ſupplicato la M. S. a degnarſi dare opportuno riparo a tal inconveniente in quella forma, e maniera, che ſtimerà più propria della ſua ſomma Giuſtizia. In viſta della qual' iſtanza ſi degnò la M. S. ordinare, e diſporre, che queſto importante affare eſaminato ſi foſſe nella Conferenza di Commercio, ed inteſo il parere della medeſima, ſi è di poi ſervita con veneratiſſimo ſuo Real Diſpaccio per Segreteria di Stato, Guerra, Marina, ed Azienda del dì 4. dell' andante meſe di Agoſto, riſolvere, è comandare, che queſto Supremo Magiſtrato di Commercio pubblicato aveſſe Bando, ſiccome col preſente lo eſegua, vietando, e proibendo a tutte, e quali ſi vogliano perſone le ſuddette aſſicurazioni con biglietti privati ſotto le ſeguenti pene cioè.

I. Che tanto la Perſona, o Perſone, che aſſicureranno, quanto quella, o quelle, che verranno aſſicurate con detti biglietti privati, o in qualunque altra maniera con frode della dinotata Real Compagnia, debba, o debbano pagare alla medeſima egual ſomma di quella, che avrà, o avranno aſſicurata, o fatto aſſicurare, con doverſi tal ſomma interamente pagare non men dall' Aſſicuratore, o Aſſicuratori, ma ben anche dall' Aſſicurato, o Aſſicurati.

II. Che per poterſi più facilmente ſcoprire tali frodi, le intere terze parti di tutte le ſomme, le quali ſaran condannati pagare così gli Aſſicuratori, come gli Aſſicurati colpevoli, ſiccome di ſopra ſi è eſpreſſo, debbano cedere, e pagarſi a beneficio de' Denuncianti.

III. Che per la pruova dell' enunciate contravvenzioni abbiano ad oſſervarſi le Regole, e le Leggi ſolite a praticarſi riſpetto a delitti occulti.

IV. Che i Notai, e Mezzani, quali tratteranno, e conchiuderanno dette private aſſicurazioni, o formeranno ſcritture di quelle, oltra della privazione, e perdita reſpettivamente de' loro officj, ſaranno i medeſimi Notai, e Mezzani puniti con la pena di anni tre di Preſidio.

Finalmente ſi è S. M. compiaciuta coll' enunciato Real Diſpaccio ingiungere a queſto ſteſſo Supremo Magiſtrato d' invigilare all' eſatta eſecuzione del preſente Bando, e che a tal effetto deſtinato aveſſe un de' Miniſtri del corpo del medeſimo Tribunale, ha perciò eſſo Magiſtrato Deputato il Conſigliere, e Preſidente della Regia Camera della Sommaria D. Antonio Belli, acciò dia egli tutte quelle provvidenze, che riputerà neceſſarie, ed opportune per l' eſatta, e puntual' eſecuzione di quanto nel preſente Bando ſi contiene, e che ſecondo le occorrenze, ne' caſi di richiamo abbia a riferire a queſto Supremo Magiſtrato tutto l' occorrente, per rappreſentarlo, qualor convenga, alla M. S., ad attenderne gli ulteriori ordini.

In adempimento adunque de' riferiti Sovrani comandamenti ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti non ſolo di queſta Capitale, ma ben anche del Regno, con oſſervarſi le conſuete formalità, affinchè neſſuno allegar poſſa cauſa d' ignoranza, e ſappia, che i traſgreſſori irremiſſibilmente incorreranno nell' eſpreſſate pene, e ſeguita ſarà la pubblicazione del ridetto preſente Bando, il medeſimo ritorni a noi, ed a chi ſpetta con le dovute relate.

Dal Supremo Magiſtrato del Commercio *16.* Agoſto *1756.* D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. *D. Pietro Sambiaſe. D. Giuſeppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Belli. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 21. Agoſto *1756.* *1756.*

DE

DE ANTEFATO
SIVE DONATIONE
PROPTER NVPTIAS,
Sive quarta, & aliis donativis.

TITVLVS XX.

PRAMMATICA PRIMA.

Declaratur antefatum deberi, tam virginibus quam viduis juxta quantitatem dotis promiſſæ.

TRa l'altre grazie, che nel proſſimo paſſato parlamento ci ha dimandato queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, è ſtata la ſeguente, *videlicet*. Che foſſimo ſerviti di concedere il Regio Aſſenſo alla riforma de' donativi, ed anteſati, come ancora s'era concluſo per li Deputati di tutte le Piazze di queſta Fedeliſſima Città: cioè, che alle doti di ducati quattromila a baſſo l'anteſato ſia per terzo, ed il donativo a ragione d'otto per cento; alle doti di ducati quattromila infino a diecimila, l'anteſato ſia a ragione di ducati venticinque per cento, e'l donativo a ragione di ſei per cento; alle doti di ducati diecimila in ventimila, l'anteſato ſia a ragione di venti per cento, ed il donativo a ragione di cinque per cento; alle doti di ducati ventimila in trentamila, l'anteſato ſia a ragione di quindici per cento, e'l donativo a ragione di quattro per cento; e che alle doti di ducati trentamila in su, l'anteſato, e donativo ſieno conforme potrà convenirſi, purchè l'anteſato non ecceda i quindici, e'l donativo i quattro per cento; e che l'anteſato, o reſtino, o non reſtino figliuoli a morte della donna, torni per morte ſua agli eredi del marito, donde è uſcito; e che alle donne vedove, quando ſi torneranno a caſare, non ſi poſſa coſtituire l'anteſato, ſe non per la metà di quello, che ſi potrebbe loro coſtituire; ſe ſi caſaſſero la prima volta; e che i lacci, e le ſpille, che ſi promettono, non ſi poſſano cercare dalla donna, ſe non per l'ultima annata, quando il marito ſarà morto, non moſtrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata. E parendoci giuſta, e ragionevole tale domanda, per la quale ancora prima ne aveano fatta iſtanza le Piazze Nobili, e del Popolo di queſta Città; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, con la preſente Prammatica, *omni tempore valitura* “ ordinare, e comandare, che da qua in avanti, ne' matrimonj, che in queſto Regno ſi contrarranno, ſi debba *ad unguem* oſſervare il che di ſopra ſta riformato, ed a Noi ſupplicato; *Verum* a riſpetto de' matrimonj concertati, per li quali fino al preſente giorno foſſero fatti capitoli matrimoniali per mano di pubblico Notajo, ancorchè non foſſe ſeguito il matrimonio, o ſponſali; vogliamo, che s'oſſervi quello, che fra le parti ſarà ſtato concertato, e capitolato, non oſtante la preſente Prammatica; la quale vogliamo, che da qua in avanti ſi oſſervi inviolabilmente; annullando tutto quello, che contra il tenore di eſſa ſi faceſſe diretta, o indirettamente, e tutt' i contratti, promiſſioni, ed obblighi, *etiam* ſotto la fede, e parola di Nobili, tal che le parti non ſieno in modo alcuno tenute all'oſſervanza di quello, che contra la diſpoſizione della preſente Prammatica foſſe convenuto, ſotto pena a' Notai, e Giudici, che ſtipulaſſero dette convenzioni, della perdita del loro officio, e d'altra, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata ”. Ed acciocchè in niuno futuro tempo ſi poſſa della preſente Prammatica allegare ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi in queſta Fedeliſſima Città, e per lo preſente Regno, e'l traslato di eſſa s'affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta detta Città. *Neap. die* 30. *menſis Decembris* 1617. *El Duque. Vid. Conſtant. Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villalob. Proreg. Vid. Alderiſ. Proreg. Salazar. Secretar. In Bannorum* 1. *fol.* 36.

Alia donativa.

Matrimonia concluſa.

Pœna privat. off. & alia corporis declaranda.

30. Dec. 1617. El Duque.

AN-

A N A T H E M A

IN PARMENSIVM DVCEM INIVSTVM IVDICATVR.

Bulla *in Coena Domini* rejicitur.

T I T V L V S XXI.

Conſultatio Regalis Camerae S. Clarae.

Delegatus Regiae Juriſdictionis Vargas Macciucca Marchio Batullae.

S.R.M. SIGNORE. Ha dato la ſpinta a queſta Noſtra riſpettoſa rappreſentanza non meno il zelo del Delegato di Voſtra Real Giuriſdizione, che quello, che anima tutt' i Voſtri Miniſtri, e ſpecialmente quei, che compongono queſta Voſtra Real Camera, ove ſi tratta di ſerbare illeſi i diritti della Voſtra Sovranità. Il Breve dell' odierno Pontefice contro agli Editti, pubblicati dal Governo di Parma, contiene eſorbitanze tali in pregiudizio della legittima Poteſtà de' Monarchi e de' Principi, che non dà luogo a poterſi diſſimulare: perchè ſebbene a prima viſta ſembri di non avere altro rapporto, ſe non ſe a quella ſtraniera Potenza; pur tuttavia, perchè nel mentovato Breve ſi vogliono riſvegliare maſſime oppoſte a quelle del Vangelo, che avendo ſempre inculcata la dovuta ſoggezione di ogni ordine di perſone alla indipendente autorità del Principato Secolare iſtituito da Dio: ſi contraſta a queſto l' autorità di far leggi, che riſguardano mere temporalità, e ſi ſpargono ſentimenti ſedizioſi, da rimuovere i Sudditi dalla neceſſaria dovuta obbedienza a' proprj Sovrani, con le minacce di Cenſure, altrettanto inſuſſiſtenti; quanto capaci da fare impreſſione su gli animi deboli. Si crederà difficilmente, che in un ſecolo cotanto illuminato, ed in cui i diritti della Poteſtà Secolare ſono così evidentemente poſti in chiaro, ed univerſalmente riſpettati; ſiaſi dalla Poteſtà Spirituale potuto traſcorrere ad un paſſo cotanto avanzato, ed irregolare. Sarebbe un far credere, che ſi dubitaſſe de' legittimi diritti de' Sovrani su queſta materia, ſe voleſſimo trattenerci ad eſporre alla M. V. gli aſſurdi, che detto Breve contiene, e a diſcifrarvi i principj, donde coteſti aſſurdi derivano: giacchè i diritti de' Sovrani ſtanno appoggiati a tante verità primitive, che l' intereſſe dell' Eccleſiaſtica Poteſtà ha preteſo, egli è vero, di combattere con infinite ſorpreſe nell' ignoranza de' ſecoli, o in occaſione delle gare, e delle guerre tra' Principi Secolari; ma non mai, per qualunque aſcendente abbia la Religione ſu l' altrui credulità, ha potuto non che diſtruggere, ma neppure far vacillare. Verità egualmente antiche, che la Chieſa, da cui ne' ſecoli, ne' quali non regnò l' intereſſe, furono conoſciute, e confeſſate. Verità egualmente diſteſe, che gli Stati dell' Orbe Cattolico, ed ugualmente coſtanti, che la ſteſſa Noſtra Sagroſanta Religione; coſicchè dopo tante precedenti diſamine de' primi Valentuomini, e non Eterodoſſi, non hanno più biſogno di pruove. Ma quello, che principalmente ha moſſa queſta Sua Reale Camera a venire a queſta umile raſſegnata rappreſentanza, ſi è l' eſſerſi veduto nel Breve dell' odierno Pontefice l' impegno di far riſorgere non meno il diſpoſto, e preſcritto nelle antecedenti Decretali di molti Pontefici, per fondare una Monarchia aſſoluta, così nello Spirituale (come negli ultimi Secoli ſi è con qualche ſucceſſo tentato, uſurpando a' Veſcovi la nativa loro autorità) che nel Temporale, confondendo le due Poteſtà, che Criſto S. N. co' precetti, e con l' eſempio volle tra loro diſgiunte, ma ben anche richiamando le maſſime ſedizioſe contenute nella Bolla, che diceſi *in Cœna Domini*, con cui altro non ſi è preteſo, che di atterrare in tutto la legittima Poteſtà de' Sovrani; giacchè in eſſa vengono a dichiararſi ſcomunicati tutt' i fautori degli Eretici, con che obbliquamente ſi fa rimanere in arbitrio del Papa lo ſcomunicare anche i Principi Cattolici, qualora la neceſſità portaſſe, che faceſſero lega con le Potenze riformate, e con gl' Infedeli. Si ſcomunicano tutti gli appellanti al futuro Concilio da' decreti, e dalle ſentenze Pontificie, e nelle ſteſſe cenſure ſi fanno incorrere tutte le Univerſità, o particolari, che ſosteneſſero la Superiorità de' Concilj al Papa: quando quegli, e non queſto rappreſentano la Chieſa Univerſale, nella quale, per la promeſſa di Gesù Criſto, riſiede l' infallibiltà nelle materie di Fede. Si ſcomunicano parimente tutt' i Principi, che imponeſſero nuovi dazj, o accreſceſſero gli antichi, ſenza licenza della Santa Sede Apoſtolica, coſicchè in ogni occorrenza biſognerebbe, che i Principi doveſſero a ſtraniera Potenza paleſare i biſogni, e l' arcano de' loro Stati. Si ſtabiliſce l' Immunità Eccleſiaſtica come *de Jure Divino*, e non per conceſſione de' Principi, e quindi ſi ſcomunicano tutt' i Tribunali, Giudici, e Magiſtrati Secolari, che impediſſero agli Eccleſiaſtici l' eſercizio

di

di loro giuridizione, anche contra de' laici. Alla ſteſſa ſcomunica ſi ſoggettano tutti coloro, che impediſcono l'eſtrazione de' viveri da' proprj Stati, quando abbiano a ſervire per l'Annona dello Stato Pontificio; coſicchè i Principi dovranno permettere, che i proprj Sudditi reſtino vittima della fame, e della careſtia, perchè non manchi a' Sudditi Pontificj da alimentarſi co' ſudori, e co' frutti delle Terre altrui. Nè diverſa pena viene comminata a tutti coloro, che impediſſero l'eſecuzione di qualunque Breve, Decreto, o Reſcritto di Roma; coſicchè i Principi verrebbero a rimanere ſpogliati dalla principale Regalia, e fondamento di ogni governo ben regolato, qual è il Regio *exequatur*, che ſu di quelli, dopo la conveniente diſamina, dee interporſi, per potere avere vigore. Dichiarandoſi adunque nel Breve Apoſtolico contro agli Editti di Parma di voler camminare ſulle ſteſſe orme dell'additate Decretali, e ſpecialmente su di quanto ſi contiene in detta Bolla *in Cœna Domini*, ognun vede, che la cauſa del Duca di Parma diviene cauſa comune di tutt' i Sovrani, che al mentovato Breve debbono riſolutamente opporſi. Quindi la Real Camera ſu la ben fondata iſtanza del Delegato della Giuridizione ha ſtimato, che baſti a manifeſtare al Mondo tutto i ſuoi ſentimenti circa l'enunciata carta con l'Editto, di cui ſi dà la gloria di umiliare alla M. V. il borrone, acciocchè venendo approvato ſi poſſa pubblicare. Ma quando con la ſua illuminatiſſima mente creda convenire una più circoſtanziata ſcrittura, potrà degnarſi oſſervare anche l'acchiuſo borrone della iſtanza, da eſſo Delegato fatta in queſta Real Camera, ſu di che attendiamo il Voſtro Sovrano Oracolo; affinchè la diſſimulazione, e ſilenzio del Supremo Governo di queſti Regni, non facciano preſumere approvazione dell' irregolare procedere della Corte di Roma. Il Signor Iddio feliciti per ſempre la M. V. a ſeconda de' voti de' ſuoi amantiſſimi Popoli.

1768. *Dalla Real Camera 28. Maggio 1768. Umiliſſimi Vaſſalli. Baldaſſarre Cito Preſidente. Franceſco Antonio Perrelli. Franceſco Vargas Macciucca. Domenico Salomone. Salvatore Spiriti Segretario.*

(†) PRAMMATICA I.

Ferdinando IV. Rege.

DAlla Suprema Noſtra Real Camera di S. Chiara è ſtato eſpoſto alla Noſtra Sovrana intelligenza d'eſſerſi introdotta ne' Noſtri Dominj una Carta di Roma col ſeguente Titolo: *Litterae in forma Brevis, quibus abrogantur, & caſſantur, ac nulla & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmenſi, & Placentino edita, libertati, Immunitati, & Juriſdictioni Eccleſiaſticae praejudicialia: Romae 1768. ex Typographia Rev. Camerae Apoſtolicae*: Che venuta queſta ſotto gli occhi del Delegato di Noſtra Real Giuridizione, e dalla novità del titolo indicante un' abuſiva autorità della Corte Romana, ſpinto ad eſaminarla, ha ſtimato ſuo dovere il far preſente ad eſſa Real Camera, che tutto quello, che direttamente, o indirettamente può ledere i diritti di tutte le Cattoliche Sovranità, e tutto quello in fine, che riguarda la pubblica tranquillità, doveva animare il ſuo zelo, e la ſua vigilanza. Ed avendo egli oſſervato, che quanto ſi contiene nella mentovata Carta, non ſolamente va a ferire i diritti de' Sovrani, tende a roveſciare da' fondamenti quella indipendente autorità, della quale il Sommo Iddio ha fatto depoſitarj i Monarchi, in guiſa che dell'uſo, ed eſercizio d'eſſa a lui ſoltanto deggiono render conto; non aveva egli voluto traſcurare di additarne le pernicioſe conſeguenze, alle quali per l'obbligo della ſua carica dovea coſtantemente opporſi. Rappreſentava adunque alla Real Camera, che anche volendoſi attendere il caricato aſpetto dato dalla Carta di Roma agli Editti emanati dal Governo di Parma, nulla in eſſi conteneaſi, che alla preteſa immunità, e libertà della Chieſa foſſe contrario: riguardando mere temporalità, ſulle quali per le maſſime del Vangelo, per la predicazione degli Apoſtoli, per l'inſegnamento de' PP., e per lo preſcritto dell'antica purità de' Canoni, l'aſſoluto Dominio, e diſpoſizione ſpetta a' Sovrani, a' quali da Dio è ſtata commeſſa la cura de' ſudditi, e'l provvedere a tutto ciò, che la pubblica utilità richiede. Che l'abuſiva facoltà arrogataſi dalla Carta di Roma, evidentemente riſultava dal vederſi chiamare in campo le falſe maſſime de' ſecoli tenebroſi e facinoroſi (le quali benchè adottate negli ſconcerti delle Nazioni da qualche Pontefice, rigettate poi da' Succeſſori, e dal conſenſo della Chieſa Univerſale, dimoſtrato coſtantemente nella Storia della Chieſa di Francia, non ebbero vigore in veruno Stato Cattolico); e ſoprattutto dal pretenderſi eſpreſſamente, che debba riſorgere il diſpoſto della Bolla, comunemente chiamata in *Coena Domini*, della quale ſono notorie le proibizioni fattene da tutte le Potenze Ortodoſſe, e particolarmente da' glorioſi noſtri Predeceſſori Carlo e Filippo II. ſuo figlio, Carlo II. e Carlo III. amatiſſimo Noſtro Padre Re delle Spagne, e dell' Indie, ora felicemente Regnante, che non ſolamente non vollero in conto alcuno ricevere, ma fecero ſperimentare gli effetti così dell'ordinaria, che dell'economica autorità Sovrana a tutti coloro, i quali ebbero ardimento di volerne far uſo. Che queſta appunto era quella Bolla, che nella nuova Carta di Roma ſi riproduce con dirſi: *Praedeceſſorum Noſtrorum veſtigiis, & exemplis inſiſtentes .... atque eorumdem Conſtitutionibus, ac praeſertim iis, quae in die Coenae Domini legi, & promulgari ſolent, firmiter inhaerentes*: Ed in virtù di eſſa ſi è preteſo di contraſtare al Principe Sovrano di Parma tutto ciò, che appartiene all'eſercizio della Poteſtà temporale. Da ciò moſſo adunque il Delegato di Noſtra Real Giuridizione, perchè la Cauſa del Noſtro amatiſſimo Cugino Real Infante Duca di Parma è comune a tutt' i Sovrani, e con particolarità intereſ-

tereſſa Noi per li vincoli del ſangue, ha ſtimato di far iſtanza in eſſa Noſtra Real Camera, perchè ſi aveſſero a prendere gli opportuni provvedimenti contra l'anzidetta Carta di Roma, che altre volte ſi ſono preſi, per non recarſi alcun pregiudizio a' Diritti del Principato, chiedendo, che da eſſa Noſtra Real Camera il tutto a Noi ſi rappreſentaſſe, acciocchè per li canali corriſpondenti ſi faccia ſentire a tutt' i Prelati, Capitoli, Vicarj, ed Abati, che quantunque Noi doveſſimo appagarci che ſiaſi conoſciuta abuſiva la diviſata Carta; ad ogni modo aveſſimo a comandare d'intenderſi caduti nella perdita di ogni temporalità, di ogni diritto di Cittadinanza, di ogni capacità di Beneficj, e di qualunque vantaggio, che può ſeco portare la qualità di Naturale del Regno, ed incorſi nelle perdita della Noſtra Real Grazia, e nella pena, che meritano i rei di delitto di Stato, tutti quelli, che ardiſſero di tenerla, diſſeminarla, o di difendere quanto in quella ſi aſſume e ſoſtiene.

Una tale iſtanza ſi è maturamente, e con diligente diſamina in tutte le ſue parti ponderata dalla Noſtra Real Camera di S. Chiara con aver anche tenuto preſente il tenore della Carta di Roma, ed ha concluſo non ſolamente di approvar l'iſtanza fatta da eſſo Delegato, ma di eſſere indiſpenſabile ſuo dovere di paſſarla alla noſtra Sovrana intelligenza con ſua diſtinta rappreſentanza de' 27. Maggio del corrente anno coll' aggiunta di altre conſiderazioni, facendoci riflettere, che la Curia Romana ha voluto rinnovare la memoria già ſpenta in tutte le Monarchie, Regni, e Stati Cattolici, della Bolla in *Coena Domini* abborrita, riprovata, e proſcritta, che tende unicamente ad abbattere il Principato, a confondere le giuridizioni, e ad introdurre il diſordine, e la confuſione, donde riſulterebbero irreparabili danni allo Stato. Per le quali coſe (che Noi certamente ſupponiamo eſſere ſtate ſottratte alla conſiderazione del Papa, circonvenuto, e ſorpreſo ad autorizzarle), abbiamo creduto di non poterci diſpenſare dall'emanazione del preſente Editto, con cui proteſtando la più religioſa filiale venerazione alla Chieſa Cattolica, e al primo Veſcovo, centro e vincolo della medeſima; in preſervazione della Noſtra Sovrana Poteſtà, che riconoſciamo ſolamente da Dio, uniformandoci al parere della Noſtra Real Camera di S. Chiara, Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che qualunque perſona di qualſiſia ſtato, grado, o condizione, che abbia preſſo di ſe eſemplari della detta Carta di Roma, e della Bolla detta in *Coena Domini*, in queſta Città debba preciſamente fra il termine di giorni quattro eſibirgli al Delegato della Real Giuridizione; e nelle Provincie, a' Preſidi delle medeſime, ovvero a' Governatori locali, da cui ſi dovrà avere il carico di rimettergli ad eſſo Delegato; e che niuno ſtampatore, o librajo poſſa imprimere, detenere, o fare ſpaccio, così della Carta di Roma, come della Bolla detta in *Coena Domini*: Sotto pena a' contravventori di eſſere riputati, e trattati come rei di delitto di Stato, e puniti dalla Giunta ſteſſa di Stato, e da quelli degli Abuſi ſecondo le circoſtanze.

Ed affinchè il preſente Editto venga a notizia di tutti, ordiniamo, che il medeſimo da Noi ſottoſcritto, e munito col Noſtro Real Suggello, riconoſciuto dal Noſtro Primo Segretario di Stato, e viſto dal Preſidente del S. R. C. Viceprotonotario, e dal Segretario della Real Camera di S. Chiara, ſia pubblicato nelle forme conſuete in tutt' i luoghi ſoliti di queſta Noſtra fedeliſſima Città, e nelle Provincie del Regno. *Napoli 4. Giugno* 1768. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praeſ. Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 14. Giugno 1768. *1768.*

DE

DE APPARITORIBVS.

TITVLVS XXII.

PRAMMATICA PRIMA.

Inſcriptus erat a Conditoribus hic Titulus: *De Portariis, ſeu Oſtiariis*, quem nos in rubricam: *De Apparitoribus* conſulto traduximus; & vetuſtae primae Pragmaticae aliam ſubjunximus.

Oſtiarii ſpiculatores, buccinatores, famuli tympanotribae, miniſtri curatoris annonae, & Decuriones, vulgo Catapani ſtrenam non petant anno ineunte.

Venditio, & pretium 12. Oſtiariorum S. R. C. ſpectat ad Regem, die 10. April 1603. ut in lit. Reg.

Conſiderato, che in queſti ultimi giorni dell'anno i Portieri, Alabardieri noſtri, Trombetti, Servitori de' Magnifici, e circoſpetti Reggenti della Regia Cancelleria, e de' Caſtellani de' Caſtelli, e de' Regj Conſiglieri de' Tribunali del Sacro Regio Conſiglio, della Camera della Sommaria, e della Gran Corte della Vicaria, e degli altri Tribunali, Tamburini, tanto di Soldati, quanto d'ogni ſorta, ed ancora per gli Officiali del Giuſtiziero, Catapani, e Portieri de' Magnifici Eletti di queſta Magnifica, e fedeliſſima Città di Napoli, ſi è introdotto un abuſo, che ſotto zelo di dar le buone feſte, vanno di caſa in caſa dimandando, e cercando l'inſerte, e mance, tal che, come per l'eſperienza ſi vede, ſi cauſa danno a' Cittadini, ed abitanti in queſta predetta Città, oltra il mal eſempio. Per tanto, volendo, che tal cattivo abuſo del tutto ſia tolto, per tenore del preſente bando " S'ordina, e comanda a " tutt'i ſopraddetti Portieri, Alabardieri, " Trombetti, Servitori, Catapani, Portieri, " ed Officiali del predetto Giuſtiziero, ed altri ſopraddetti, che da qua in avanti, in " dette feſte, innanzi, nè dopo, non preſumano in modo alcuno andar cercando, e " dimandando dette inſerte, e mance per le " caſe, ed altre parti de' Cittadini, ed abitanti in queſta predetta Città, nè quelle " pigliare, nè far pigliare per terze perſone, " ſotto pena di privazione d'officio, e di " quattro tratti di corda, nella quale ognuno ſi guardi di non incorrere. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 19. Decembris 1571. Ant. Card. de Granvela. Vid. Revert. R. V. Salernitanus Reg. Lobera Proſecret. In Bann. 1. fol. 36.*

Poen. priv off. & 4. ictuum funis.

19. Dec. 1571. Ant. Cardinal. Granvela.

PRAMMATICA II.

Apparitores ipſi non per exteros notificationes faciant; quod hac lege Praeſes S. R. C. jubet.

Eſſendo pervenuto a noſtra notizia, che da molti anni ſiaſi introdotto da' Portieri del S. R. C. il biaſimevole abuſo di far fare le notificazioni, eſecuzioni, e gli altri atti appartenenti al loro Officio, ad alcune perſone, che appreſſo di loro tengono ſotto il nome di Ajutanti, ſulla fede de' quali fanno poi i detti Portieri le Relate, come ſe eſſi perſonalmente (ſecondo ſono indiſpenſabilmente tenuti) aveſſero fatte le notificazioni, ed eſeguiti gli atti accennati; dal che ne ſon derivati molti inconvenienti, e molte frodi ancora ſi ſono commeſſe in pregiudizio delle parti litiganti, e della retta amminiſtrazione della Giuſtizia: acciocchè in avvenire reſti abolito, e totalmente eſtirpato il ſuddetto pernicioſo abuſo, ordiniamo che, ſenza pregiudizio delle pene incorſe per l'inoſſervanza de' Decreti degli Spettabili Preſidenti noſtri predeceſſori su di tale aſſunto, da oggi in avvenire tutte le Suppliche, Iſtanze, Memoriali, Decreti, e tutti gli Atti, e Scritture quali ſi vogliano del S.R.C., ſi notifichino ſolamente dagli attuali Portieri di eſſo S. C., approvati dallo Spettabile Preſidente, e da' medeſimi attuali Portieri ſolamente ſieno eſeguite le Lettere Eſecutoriali, e gli altri Ordini quali ſi vogliano loro commeſſi, tanto in queſta Capitale, quanto negli altri luoghi del Regno; quali Portieri debbano eſercitare i propri Officj perſonalmente, e che affatto non poſſano tenere, nè ſervirſi di altre perſone ſotto nome di Ajutanti, o ſotto di qualunque altro preteſto, e colore, ancorchè foſſero loro padri, figli, fratelli, o in altro qualſivoglia grado congiunti, e debbano ancora ſtendere di lor propria mano interamente così le Relate delle notificazioni, come d'ogni altro Atto. E facendoſi altrimenti, il Portiere, il quale tiene l'Ajutante, ancorchè congiunto, incorra nella pena di ducati dieci, e l'Ajutante di ducati cinque, in beneficio del Regio Fiſco, ed in oltre amendue ſieno ſottopoſti alle pene di carcerazione, privazione di Officio, ed altro ad arbitrio dello Spettabile Preſidente, per ciaſcuna volta, che contravverrano al preſente noſtro Ordine; e le notificazioni, eſecuzioni, ed altri atti, che ſaranno fatti per mezzo de' ſuddetti Ajutanti, come nulli di lor natura per lo difetto della perſona non legittima, non ſi ricevano, nè ſi ammettano da' Maſtri d'atti, Scrivani, ed altri Officiali, ſotto la pena di ducati venticinque per ciaſcheduno di eſſi per ogni volta: nelle quali pene incorrano ancora così gli ſteſſi Maſtri d'atti, Scrivani, ed altri Officiali, qualunque volta commetteranno l'eſecuzione di qualche affare alle ſuddette perſone, che non ſono attuali Portieri approvati del S.C., come le Parti, che ſe ne valeſſero. Ed affinchè queſto noſtro Ordine ſia a tutti noto, nè ſi poſſa in avvenire allegar cauſa d'ignoranza, ſe ne affiggano Copie nelle Porte del Tribunale del S. C., e delle Ruote, e Segreteria del medeſimo. *Napoli a' 12. di Settembre del mille ſettecento ſeſſantuno. GIUSEPPE RO-*

ROMANO PRESIDENDE, Franceſco Porcelli Segretario del S. R. C. Portieri attuali del S. R. C. Angelo Gargano, Franceſco di Gennaro. Franceſco Santino, Gaetano Imparato. Niccola Marino. Raimondo Pagano. Franceſco-Antonio Candela. Giovanni Serino. Giuſeppe Barletta; Gennaro Caccia. Domenico Peſa. Lodovico de Concilrie. Giovanni Tagliaferro. Gennaro di Pietra.

DE AVRIFICVM COLLEGIO.

TITVLVS XXIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Reale Diſpaccio per la Riforma degli abuſi del Collegio della N. & F. Arte degli Orefici.

AVendo fatta preſente al Re la rappreſentanza di V. S. Illuſtriſſima toccante gli abuſi, che ſono nell' eſercizio degli Orefici, di cui ella è Delegato; S. M. ha riſoluto, che l'*elezione* de' Conſoli, la quale finora ſi è fatta riſtrettamente tra gli otto nominati tra' Conſoli preſenti, e Conſoli paſſati, debba farſi da ora innanzi nella ſeguente maniera; cioè i quattro attuali, ed i quattro antecedenti, i quali hanno il diritto di far la nomina de' ſucceſſori, debbano nominare otto ſoggetti, per eleggerſi da' Vocali i quattro Conſoli ſucceſſori, cioè *due* per li *lavori di oro*, e *due* per l'*argento*: Ma reſti in *arbitrio de' Vocali di potergli eſcludere tutti otto*; e qualora vengano eſcluſi, debbano gli otto Conſoli attuali, ed antecedenti far altra nomina, *fino a tanto che* dagli otto da loro nominandi ne reſtino incluſi quattro, cioè due per l'oro, e due per l'argento colla metà de' voti, ed uno di più de' Vocali: ben vero però, che la nomina foſſe di ſoggetti, che aveſſero *vacato il triennio*, aveſſero *dati i conti*, e ottenute le *liberatorie*.

Die 25. Aprilis exequatur Regale Reſcriptum, regiſtretur, & conſervetur in actis. Vargas Macciucca.

Conſules eligantur. Qui nomine ſunguntur octo e Collegio nominent, donec quatuor eligantur. Quive eo tien id tantum, ut quoddam peragatur electio. Rationes ſubducantur ab Rationali, qui extra Collegium fuerit, atque per ſuffragia eligatur. Conſulum jeuſd Ebo ſit in cognitionibus tantum, quae ad fraudem, vel dolum pertinent, qui Delegato referant, ut de juſtitia provideat.

Comanda in oltre S. M., che il *rendimento de' conti*, il quale non era men ſoggetto alle *colluſioni*, quando i Conſoli che uſcivano, li rendevano a' Conſoli ſucceſſori, che da quegli erano nominati, e perciò ſempre ſoggetti a *contemplazione*; ſi eſeguiſca con eleggerſi un *Razionale* indipendente dall' arte de' lavorieri di oro, e di argento: e queſta elezione ſegua colla pluralità de' voti degl' Individui, che concorreranno nel tempo deſtinato a tal' elezione, qual tempo ſarà appunto lo ſteſſo, in cui dovrà ſeguire l' elezione de' Conſoli. Ed avanti a queſto *Razionale* ſieno tenuti i Conſoli *pro tempore* di dare i conti della loro amminiſtrazione: affinchè non s' incontri *contemplazione*, e rieſca ſincera ſecondo le leggi. Di più vuole il Re, che reſtando ferme le diſpoſizioni del Delegato circa il doverſi eſibire da' matricolandi le fedi della buona fama, e di perquiſizioni, ſia aſſoluta facoltà de' Conſoli il matricolare quegl' Individui, che lo pretendono, e che da eſſi Conſoli ſaranno ritrovati idonei; intorno alla quale idoneità non abbia veruna ingerenza il Delegato, il quale quando abbia motivo di credere, che ſia ſtata ingiuſtamente conceduta, o denegata, ne debba commettere la cognizione a' Conſoli antecedenti; ma affinchè non ſi corra riſchio di trovarſi deſcritto nel libro de' Matricolati chi nol foſſe, debba dopo l' approvazione e ſcelta de' Conſoli accedere anche il decreto di *deſcribatur* di eſſo Delegato. Di vantaggio preſcrive S. M. che la facoltà *corrigendi*, & *dirigendi* accordata col decreto del Conſiglio a' Conſoli di tale Arte, s' intenda, che i Conſoli *pro tempore* poſſano eſercitare l' infima giuridizione nelle coſe ſpettanti all' Arte ſteſſa; ed avvenendo flagranza di frode, o di traſgreſſione nell' eſercizio del meſtiero, coſicchè debbaſi venire a carcerazione, poſſano farlo, per mantenere anche la dovuta ſubordinazione de' Lavoranti, e Matricolati, a' Conſoli; ma ſieno in obbligo di ben toſto darne parte al *Miniſtro Delegato*, il quale poi procederà a quello, che convenga, e ſia di giuſtizia. Vuole pure la M. S. che nell' elezione da farſi intervenga il *Delegato*. Circa poi la controverſia del dovere i Conſoli di ſei anni in qua tornare a dare i conti già dati, a tenore del decreto fatto nella Delegazione; ordina S. M. che ſi *riveggano i conti, a tenore del prefato decreto, dal Razionale*, che dovrà eleggerſi a tenore della nuova riforma. D' ordine Sovrano ſignifico a V. S. Ill. queſta Sovrana determinazione, affinchè ſi eſeguiſca in tutte le ſue parti. *Palazzo a' 23. Aprile 1763. Carlo de Marco. Sign. Cavaliere D. Franceſco Vargas Macciucca.* 1763.

AD

AD LEGEM JULIAM DE ADULTERIIS.

TITULUS XXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

Carolo Imp. & Rege, Thomas Harrach edixit.

COn noſtro ſommo rincreſcimento, eſſendoci ſtato rappreſentato dal Tribunale della Gran Corte il pernicioſo abuſo introdotto, e reſo già frequente nelle Corti Regie, e Baronali del Regno, di procedere *ex officio*, e ſenza querela delle parti ne' delitti di ſtupri, e di adulterj; paſſandoſi giudiziariamente a riconoſcer le vere, e preteſe ree di qualunque ſtato eſſe ſieno; anche delle volte, col preteſto di volerne aſſicurare il parto; onde ne naſce il diſonor delle famiglie, e quindi gli omicidj, ed altri delitti, che i parenti, mercè la pubblicità delle loro vergogne, ſono come aſtretti di commettere: oltra le falſe imputazioni, che dalle ſteſſe donne obbligate a querelare, fanſi ad altri per iſparmiare il vero autore del loro criminal commercio: ed oltra il largo campo, che ſi concede agl'iniqui d'infamare, per queſto giudiziario mezzo la riputazione di qualunque onorato Cittadino: ed altri mille, e gravi inconvenienti, che ne ſorgono. Ed all'incontro volendo Noi ſoffogare queſta ſemenza di tante perigliose conſeguenze, la quale dagli Officiali delle Corti accennate, non oſtante il divieto delle leggi, ſi alimenta, o per malizia, o per preteſto di commettere eſtorſioni; Abbiamo ſtimato col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, preſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, col quale ſeveramente proibiamo a tutti, e ſingoli Uffiziali, e Subalterni delle Corti sì Regie, che Baronali del Regno, di non procedere *ex officio*, e ſenza querela delle parti offeſe ad atto alcuno ne' delitti di ſtupri, o di adulterj, ſotto pena di privazione, e d'inabilitazione agli ſteſſi, ed altri Ufficj, ed altre, riſervate a noſtro arbitrio. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre e Fideliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Terre del preſente Regno, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli die 21. menſis Junii* 1731. LUIS CONTE DE HARRACH. *V. Mazzaccara Reg. V. Giovene Reg. V. Ventura Reg. V. Peyrì Reg. V. Ulloa Reg. V. Piſacane Reg. V. Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. In Banno ut ſupra Maſtellonus.* Pubblicata a 24. Luglio 1731. 1731.

In criminibus ſtupri, vel adulterii, Judices ex officio non procedant, ſed ſi quis injuriam paſſus poſtulaverit.

PRAMMATICA II.

Ex gratiis conceſſis anno 1749.

Carolo Rege. Niſi vis in ſtupro inferendo intervenerit, ex proceſſu informativo, non procedatur ad capturam perſonae.

« PErchè importa molto al buon governo, ed alla tranquillità de' Vaſſalli di V. M., che ſi conſervi il decoro delle famiglie, che per la maggior parte naſce dalla contrazione di onorevoli parentadi; ed all'incontro ſperimentaſi tutto giorno, che per altrui malignità, ed inſidie molti, e particolarmente poveri ed inaccorti giovani veggonſi carcerati, come ſuppoſti rei di ſtupri, o atti confidenziali *ex proceſſu informativo*, le di cui prove per lo più per la deferenza, che godono le querelanti, per le diligenze, che praticano, o per malizia de' ſubalterni ſono falſe, e non avendo i carcerati maniera, nè di difenderſi, nè di mantenerſi dentro le carceri, ſpaventati dalla lunghezza del litigio, e ſoprattutto dal timore di non perdere quegl' impieghi, che ſtanno eſercitando, ſon ſorzati contra lor voglia a contrarre matrimonj con perſone non ſolamente povere, e di volgar fama, ma per lo più poco oneſte con pregiudizio, e diſdecoro non meno di loro ſteſſi, che delle loro coſtumate ed onorevoli famiglie. E quantunque la M. V. colla ſua Real Coſtituzione aveſſe poſto freno in parte a sì fatti inconvenienti, tuttavolta l'eſperienza ſteſſa fa conoſcere, che il male abbia biſogno di più pronto, ed efficace rimedio, anche per evitar le conſeguenze pernicioſe, che da sì fatti forzati matrimonj ſon nate, e naſcer poſſono; Quindi ſi ſupplica V. M. ordinare per grazia ſpeciale, che da oggi innanzi contra i querelati di ſtupro, o atti confidenziali non ſi poſſa procedere a carcerazione alcuna, o arreſto in caſa, o in qualunque altro modo criminalmente *ex proceſſu informativo*, ſe non ſe nel ſolo caſo, che ſi conſti, che vi ſia intercedura aperta violenza effettiva, eſcluſa qualunque interpetrativa, che ſi tragge dal preteſto delle

„ blandizie, allettamenti, promeſſe verbali e „ ſimiglievoli coſe; o pure nel ſolo caſo, „ che dalla querelante una colla prova del „ delitto ſi produca legittimo documento de„ gli ſponſali *de futuro*, o ſia parola di ma„ trimonio contratta *coram Parocho* col quere„ lato; o ſede de' capitoli matrimoniali ro„ gati per mano di pubblico Notajo; ed in „ qualunque altro caſo fuori degli anzidetti „ debbaſi procedere *citra carcerationem*, *&* „ *mandatum* del querelato fino al profferimen„ to della ſentenza; ed al Voſtro Real Tro„ no s'umiliano. *Placet*.

DE AUCUPIBUS,

SEU

VENATORIBUS,

Et de Regiis venationibus ipſis interdictis.

TITULUS XXV.

PRAMMATICA PRIMA.

Venatio prohibetur in territoriis clauſis privatorum.

Eſſendo pervenuto a noſtra notizia, che dall' andare, che ſi fa a caccia, maſſimamente con ſchioppi per li territorj, che ſono padronati, e ſerrati, ne naſcono molti inconvenienti, e danni a' padroni de' detti territorj ſerrati, ed oltra gli ſcandali, che ne poſſono ſuccedere, entrano a volere cacciare contra la volontà de' padroni. E volendo Noi a queſto rimediare, ſiccome ſi conviene,

Poena triremis per triennium, & alia declaranda.

per lo preſente " Ordiniamo, e comandiamo „ a tutte, e quali ſi vogliano perſone, ancor„ chè abbiano licenze da Noi, o da altri, „ che non poſſano andare a cacciare, ed en„ trare ne' detti territorj ſerrati, ſotto pena „ di tre anni di galea, ed altre pene riſer„ vate a noſtro arbitrio ". *Datum Neapoli*

12. Maii 1588. El Conde de Miranda.

die 12. menſis Maii 1588. El Conde de Miranda. Vidit Miles Regens. Vidit Lanarius Proregens. Torres Praefect. In Bannorum primo fol. 58. die 14. Maii 1588. Neap. fuit publicatum.

PRAMMATICA II.

Carolo Rege Quum officium [illegible] Venationis a Principe S. Laurentii redemptum, ſpecialibus rationibus reſtituendae [illegible] procurandum, curandumque uni ex [illegible] Camerae Summariae [illegible] de [illegible] quod Edictum [illegible] in eo munere [illegible]

Eſſendoſi la Maeſtà del Re noſtro Signore Dio guardi ſempre intenta al beneſizio di queſto Regno, e de' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli degnata di ricomprare l'Officio di Montiero Maggiore di queſto Regno da molto tempo alienato, e ultimamente poſſeduto dal Principe di San Lorenzo, eſercitando la facoltà che ſtava riſervata nel contratto della vendita, con incaricarne a Noi l'amminiſtrazione, poichè di Real ordine ſi è dato nuovo ſiſtema alla Pianta d'eſſo Officio, abbiamo ſtimato conveniente ſpedire e far pubblicare il preſente Bando, con cui s'ordina e comanda in nome della prefata Real Maeſtà.

Primo che ſi debba *ad unguem* oſſervare la Regia Prammatica emanata a 15. Novembre dell'anno 1732. e pubblicata a 18. dello ſteſſo meſe precedente il voto e parere del Regio Collateral Conſiglio, con la quale fu ordinato: che non ſi poſſa per qualunque Perſona di qualſivoglia grado, decorata anche di Magiſtrato Supremo, e di qualſivoglia grandezza, niuna eſcluſa anche militare, concedere licenze per andare a Caccia, e concedendole ſieno di niun vigore. E quei, che andranno a Caccia con tali licenze incorreranno nelle pene qui ſotto contenute. Onde da' 14. di Luglio in poi reſtando per la ricompera annullate tutte le patenti, e licenze di Caccia dal Principe di San Lorenzo, ſuoi Affittatori ed altri Officiali ſpedite, ancorchè dalla ſpedizione di quelle appariſſe dover durare più tempo, s'inibiſce a tutte e quali ſi vogliano Perſone di qualunque ſtato, grado e condizione ſi ſieno, neſſuna eſcluſa, che da oggi innanzi non ardiſcano ne preſumano d'andare ſenza eſpreſſa noſtra licenza ſcritta a neſſuna ſorta di Caccia tanto d'Uccelli, quanto di Quadrupedi in neſſuna parte del Regno, ſottopoſta alla noſtra giuriſdizione con niuna ſorta d'Iſtromento, cioè: Schioppo a miccio o a grillo, e a ruota, baleſtre, laccio, rete, viſcate, archetti, conocchie, ed ogni altro artifizio, col quale ſi danniſicaſſe o diſtruggeſſe la Caccia d'ogni ſorta d'Uccelli, ed Animali quadrupedi tanto ne' Territorj di queſta fedeliſſima Città, e ſuo diſtretto, quanto in ogni altro Luogo, e Territorio del preſente Regno, e loro pertinenze così Regj come Baronali ſottopoſti alla noſtra giuriſdizione ſotto l'infraſcritte pene a' Contravvegnenti riſpettive per ciaſcuno ogni volta da applicarſi a beneficio del Regio Officio, cioè: per la Caccia nelle Padule di queſta Città, e loro diſtretto che ſi ſtende dalla Cappella dell'Edra in qua ſino alla Marina del Boſco dell'Incoronata di Foggia, e ſuo Territorio, e del Bo-

Succeſſerunt, idem Edictum, eademque forma reſtituerunt: Hoc uno contentus ero: Quem & ſua exemplaria edidiſſem adamuſſim inter ſe congruentia. Hoc Edictum Vincentius Natolius Praefectus tulit; eademque forma Honuphrius Scalla, & mox Laurentius Paternus ediderunt Ferdinando IV Rege optimo regnante. Ille anno 1760. Hic anno 1765.

Boſco de' Regj Aſtroni con il tenimento di cento paſſi fuori delle Tappie *circum circa*, il Contravvegnente per ogni volta incorrerà non ſolamente nella perdita dello Schioppo o altro artifizio, che portaſſe di Caccia, ma anche nella pena di ducati venticinque, ed altresì d'anni tre di galea; o d'altra pena a noſtro arbitrio riſerbata. Ed a riſpetto poi degli altri luoghi di queſta Città e Regno volgarmente detti, gli Arbuſti, incorra ognuno, oltra la perdita dell'armi, o altri artifizj di Caccia che portaſſe, nella pena di ducati dodici, e tre tratti di corda, o altre pene a noſtro arbitrio riſerbate: e ſolamente s'intendano eſcluſe da queſta general proibizione le perſone degli Officiali di Milizia regolata.

II. Che in detto Boſco dell' Incoronata di Foggia, e Regj Aſtroni non ardiſca Perſona alcuna di farvi ſparagi, finocchi, fiori, nè portarvi animali a paſcere, o tagliar legna nè verdi nè ſecche, nè fruttifere nè infruttifere ſotto la pena di ducati venticinque per ciaſcheduno ogni volta, oltra la perdita degli animali, che porteranno, e di pagare il danno che faceſſero.

III. Perchè con bruciare i Territorj, e le riſtoppie prima de' 15. del meſe d'Agoſto di ciaſcun anno viene a dannificarſi, e diſtruggerſi la Caccia; perciò s'ordina, che neſſuna Perſona prima del detto tempo ardiſca di poner fuoco a' ſuddetti Territorj ſotto la medeſima pena di ducati dodici per ciaſcun Territorio o Terreno, dove ſi troverà bruciato prima di detto tempo, ed altre pene corporali a noſtro arbitrio.

IV. Per cauſa che molte volte i Cacciatori, che non portano licenza del detto Regio Officio, o altri che contravvengono a' Bandi del medeſimo, ſi pongono in fuga, e non poſſono carcerarſi, affinchè la loro contravvenzione non reſti impunita, s'intendano parimente incorſi nelle dette riſpettive pene, ancorchè non ſaranno carcerati, quante volte coſterà la loro contravvenzione.

V. Di più perchè molti per evitare la pena in vedere i Capicaccia mettono nello Schioppo le palle, e con ciò ſtimano cuoprire le frodi, ed evitare le pene della contravvenzione, perciò da oggi in avanti tutti quelli, che ſi ritruoveranno con Schioppo ad uſo di Caccia ſenza licenza del detto Regio Officio, debbano ſtar ſoggette alle pene impoſte, ancorchè quegli andaſſero carichi a palle, ſtante che con palle ancora ſi può cacciare ad animali volatili, e quadrupedi.

VI. Che neſſuno da oggi in avanti ardiſca impedire la Caccia, ancorchè teneſſe ordine di qualunque Tribunale, col quale ſi proibiſce entrare per li Territorj a cacciare: ma ſia lecito a tutti, che tengono la licenza del detto Regio Officio, andarvi, non oſtante detto Ordine ſotto la pena a' Contravvegnenti di ducati dodici per ciaſcuno ogni volta, eccetto però i luoghi ſerrati con muri, e ne' quali ſi troverà la porta chiuſa. S'inibiſce anche a tutti, e quali ſi vogliano Officiali Regj, e Baronali, che ſotto qualſiſia preteſto, e per qualſivoglia cauſa non diano moleſtia, nè impediſcano i Cacciatori, che porteranno la licenza del detto Regio Officio in qualſivoglia luogo, in dove ſi troveranno, nè pure ſotto preteſto di aver fatto Bandi con riſerbare, o altrimenti eccettuare detti luoghi con qualſivoglia autorità, e ſotto pena di ducati cinquecento per ciaſcuno da applicarſi all'Officio.

VII. Che non ſolo quelle Perſone, che non hanno preſo la licenza, ma anche quei, che prenderanno la licenza di Caccia dal detto Regio Officio non ardiſcano, nè preſumano di portarſi a Cacciare negl' infraſcritti Luoghi deſtinati per lo Real divertimento di S. M., ſotto la pena di ducati cinquanta, di tre anni di galea, ed altre pene a noſtro arbitrio cioè: Portici, e tutta la circonferenza della Montagna di Somma, e del Veſuvio. Capodimonte, e un miglio in circonferenza. Aſtroni, e un miglio in circonferenza. Laghi di Licola, Patria, ed Agnano, Caſerta, e tutt' i Boſchi convicini. Sant' Arcangelo, Carbone, Carditello, Demanio de' Calvi, Montemarſico, Pantano di Mondragone, Torcino, Torre di Guevara, Tremolito, Perſano, Veſparello, Lagoroſo, Campagna d'Evoli, Pruno in Provincia di Salerno, ed Iſola di Procida; Con che ne' Laghi di Licola, e Patria, la proibizione ſarà per lo tempo che verrà ſtabilito, ed in tutte l'altre parti per tutto l'anno, e ſino ad altri ordini di S. M.

VIII. Si dichiara ed ordina, che tutti quelli, che prenderanno la licenza di Caccia dal detto Officio non poſſano nè debbano nelle Città e Caſali di queſta Capitale, come in ogni altra Città, Terra, e Caſale del Regno portare fucile allo Schioppo, ma ſolo ſi permette di portarlo fuori di eſſi luoghi abitati, e contravvenendo incorrano nelle pene ſtabilite dalle Regie Prammatiche contra quei che portano tal ſorta d'armi ſenza permeſſo.

IX. E finalmente d'ordine di S. M. ſi preſcrive, che tutt'i Contravvegnenti di quanto ſi contiene nel preſente Bando debbano eſſere ſottopoſti alla giuriſdizione di queſt' Officio di Montiero Maggiore, e per eſſere da Noi come Amminiſtratore e Delegato da S. M. eletto riconoſciuti e condannati, così nelle Perſone, come ne' beni per le pene delle contravvenzioni, e per tutte quelle cauſe, che appartengono, concernono e ſono intuito all' Officio della Caccia, e diſtribuzione delle licenze d'eſſa: ma per le cauſe attive e paſſive degli Affittatori, Subaffittatori ed altri Diſtribuitori delle licenze di Caccia, cuſtodi o altri che per lo paſſato han ſoluto godere del Foro dell' Officio del Montiero Maggiore, vuole, ordina, e comanda S. M. che ſino a nuovo ſuo ordine reſti queſto Foro abolito, e che debbano tutti queſti nelle cauſe attive e paſſive eſſere riconoſciuti da' Magiſtrati ordinarj competenti.

Ed acciò ſia noto a tutti, e da neſſuna Perſona poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza, ſi è formato il preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti e conſueti, così di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come di tutte le

Cit-

Città, Terre, Caſali, e luoghi ſottopoſti alla giuridizione dell' Officio di Regio Montiero del Regno, e per averſi da ogni Perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia ad eſeguire ed oſſervare giuſta la ſua forma, contenenza, e tenore, ed acciò contra i traſgreſſori ſi poſſano eſeguire le pene qui ingiunte. *Promulgetur*, *& in forma referatur. Datum die* 22. *Junii* 1755. VINCENTIUS NATOLI. *Antonius Quaranta Act.* Pubbli-
1755. cata a dì 8. Luglio 1755.

(†) PRAMMATICA III.

Carolo Rege. Antonius Belli Regius Conſiliarius edidit, ex Regio Reſcripto de Phaſianis, qui de Regia Villa di Capo di monte evolaverint.

ESſendo pervenuto alla notizia della Maeſtà del Re noſtro Signore, che Dio ſempre feliciti, che i Fagiani della Real Villa di Capo di Monte ſi eſtendono ſino alla maſſeria de' Cherici Regolari di S. Maria Maggiore, ſotto il titolo della Pietra Santa, ſita ſopra del recluſorio de' Poveri di S. Gennaro, perciò ſi è la preſata Maeſtà degnata Sovranamente ordinare con ſua Real Carta ſegnata ſotto il dì 9. Aprile del preſente anno 1752. per la ſua Segretaria di Stato, Guerra, e Marina, che ſi doveſſe pubblicar Bando, acciò non ardiſca perſona alcuna di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, da oggi in avanti, ed *in futurum* entrare con ſchioppo in detta maſſeria della Pietra Santa, e nè pure andar cacciando, e ſparare per una determinata diſtanza nelle vicinanze della predetta maſſeria, il qual Diſpaccio è del tenor ſeguente -- *Reſpecto de que los Fayſanes del Real Sitio de Cabo de Monte ſe eſtienden haſta la maſſeria delos Clerigos Regulares Menores de Santa Maria Major, o ſea de Pietra Santa, ſobre el recluſorio de Pobres de San Gennaro, ha reſuelto el Rey que V. S. haga publicar deſde luego Bando prohibitivo de entrar con eſcopeta, ni diſparar en cierta determinata diſtancia en circuito de dicha maſſeria, que debe quedar deſde ahora comprehendida en el diſtricto prohibido de cazar al rededor del expreſado Real Sitio de Cabo de Monte, y aſſi lo prevengo a V. S. de orden de S. M. para ſu complimento, Dios guardi a V. S. muchos annos como deſeo. Portici a 9. Abril 1752. EL MARQUES FOGLIANI. Senor D. Antonio Belli.*

E dovendoſi da Noi ciecamente obedire detto Sovrano Real comando, ſi è fatto il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed in nome della preſata Maeſtà dichiariamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, ed *in futurum* la ſuddetta maſſeria de' RR. Cherici Regolari Minori di Santa Maria Maggiore, o ſia della Pietra Santa, la quale è ſita ſopra il Recluſorio de' Poveri di S. Gennaro, reſta da oggi in avanti bandita di S. M. e compreſa nella proibizione di potervìſi cacciare, o entrare con ſchioppi nella ſteſſa maniera che in tutti gli altri luoghi di Capo di Monte già precedentemente banditi, e che ſimilmente in detta proibizione ſi comprendono per lo ſpazio di mezzo miglio tutt' i luoghi, e maſſerie confinanti, e convicine alla predetta maſſeria; dimodochè ſi comanda che qualſiſia ſorta di perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, non ardiſca, nè preſuma, nè di giorno, nè di notte ſotto qualſivoglia cauſa e preteſto entrare con ſchioppi da caccia, nè ſparare tanto in detta maſſeria, quanto attorno della medeſima per lo ſpazio di mezzo miglio, ſotto la Regia diſgrazia e ſotto la pena di ducati 50. e perdita di tutti gli ſchioppi, ed altri ordigni, che porterà per uſo di caccia, ed altre pene arbitrarie da regolarſi giuſte le circoſtanze de' caſi, e da eſeguirſi irremiſibilmente, e ſenza veruna eccezione, o interpretazione di fatto, e contingenza di caſo, tante volte, quante ſi contravverrà al preſente Bando, ed affinchè venga a notizia di tutti, ſi è ordinato, che il preſente ſi debba pubblicare in tutt'i luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ed affiggerſene copia *in forma valida*, acciò non ſi poſſa *in futurum* allegare cauſa d'ignoranza. *Datum Neap. die* 15. *menſis Aprilis* 1752. *D. ANTONIO BELLI*. 1752.
Joſeph Angelilli Proſecretarius. Philippus Vitale Scriba.

DE AEDIFICIIS PROHIBITIS, ET DE INTERDICTO SVBLATO.

TITVLVS XXVI.

PRAMMATICA PRIMA.

Nova aedificia non conſtruantur. Vide pra. ſeqq.

Poena ducat. mille, & alia arbitraria.

PErchè gli anni paſſati fu per Noi provveduto, ed emanati bandi, “ che non ſi aveſſero da fare, nè coſtruire fabbriche di nuovo ne' Borghi di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, nè nella Montagna di S. Martino, eccetto da' termini infraſcritti in baſſo, *videlicet*: da ſotto le caſe dell' Illuſtre Ducheſſa di Caſtrovillari, e continuando per linea diretta ſotto le caſe del Magnifico Federico Griſone, e da là, ſotto le caſe del Magnifico Angelo Biſſoli. Tal che da queſti termini in ſu, non ſi aveſſe potuto fabbricare, nè buttare terreno ſenza eſpreſſo noſtro ordine *in ſcriptis*, e da' detti termini in baſſo ſi aveſſe potuto fabbricare con licenza del Magnifico Maeſtro Portulano di queſta predetta Fedeliſſima Città, il quale aveſſe da ponere la linea, ed aggiuſtare le ſtrade ſecondo è ſolito, e ſpetta al ſuo officio, ſotto pena di mille ducati, ed altra a noſtro arbitrio riſervata: Ed avendo al preſente inteſo, che dopo la pubblicazione di detti Bandi ſono ſtate coſtrutte diverſe fabbriche, ed edifizj in detti luoghi, de' quali non teniamo altrimenti notizia: Volendo Noi provvedere, che detti Bandi ſieno oſſervati, e che contra la forma, e tenor di quelli, non ſi poſſa in modo alcuno fabbricare in detti luoghi, ed anche ſapere, ed aver notizia, cognizione, e deſcrizione particolare di dette fabbriche, ed edificj, coſtruiti ne' luoghi predetti dopo la pubblicazione di detti Bandi “. Per queſto *citra praejudicium* delle pene, alle quali ſono incorſi quelli, che hanno contravvenuto a' detti Bandi, per l' eſecuzioni delle quali il Regio Fiſco fa l'iſtanze ſue, e conforme la giuſtizia ſi eſigeranno da' traſgreſſori. Per tenore del preſente Bando “ s'ordina, e comanda a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſieno, che in niun modo debbano, nè preſumano fare, nè far fare, *ſeu* coſtruire fabbriche, nè edificj ne' luoghi ſopraddetti, *juxta* la forma, e tenore de' Bandi ſopraddetti; quali debbano *ad unguem*, & *inviolabiliter* oſſervare, ſotto le dette pene in quelli contenute, e che fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del preſente Bando, debbano comparire, e dare *in ſcriptis* particolar nota, deſcrizione, e notizia di tutte, e quali ſi vogliano fabbriche, ed edifizj, che per loro ſono ſtati fatti, e ſi fanno in detti luoghi, nella Regia Cancelleria, e ſe hanno ottenuta licenza di fabbricare, quella debbano preſentare ſotto pena di once cinquanta, ed altra a noſtro arbitrio riſervata, altrimenti, elaſſo detto termine, e non data detta notizia, ſi procederà per Noi alla eſecuzione di dette pene, oltra l'altre, alle quali per prima erano incorſi “. *Datum Neapoli die ultimo Julii 1566. Don Peraſan. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera Profecr.*

31. Jul. 1566. D. Peraſan.

PRAMMATICA II.

Pragm. noviſſima prohibent aedificari in Civitate, & extra in ſuburbiis, vide pragm. ſeq.

I Meſi paſſati Sua Maeſtà ſcriſſe lettere all' Illuſtre Commendatore maggiore di Caſtiglia, noſtro Predeceſſore ſotto la data dell' ultimo d'Ottobre 1581. nelle quali v'è Capitolo del tenor ſeguente. *Entendiendo, que ha dias, que no ſe han obſervado, ni obſervan en eſſa Ciudad los Bannos, y proibiziones, que los años paſſados con deliberazion tan madura hizieron nueſtros Viſorreyes deſſe Reyno cerca el edificar ala parte dela montaña de S. Helmo, y vacuos de la Ciudad, y cerca de los muros por la parte de dentro, y confiderando el daño, que de lo primiero riſulta al muelo por eſtar la dicha montaña en cima del, pues ſe ocupa con ſemejantes edificios, y ciega con la tierra, que cae dellos, coſa tan prejudicial como es, y el que de l' otro ſe ſiegue ala fortificacion deſſa Ciudad, pues en caſo de neceſſidad, y invaſion de enemigos de ſuera, no queda plaza donde puede eſtar la gente ala defenſa, ni ſe puede hazer eſquadron della; Nos ha parecido ordenar, como por la preſente os lo ordenamos, y mandamos proveays, que luego en recibiendo eſta ſe renueven los dichos Bannos, y proibiciones, hechas en eſta materia por nueſtros Viſorreyes, y que de aqui adelante ſe obſerven, y cumplan inviolablemente ſin que por ningun caſo vos, ni los Viſorreyes nueſtros, que os ſucidieren, podays, ni puedan diſpenſar enlo lo ſuſodichos; Pues eſto queremos, que quede reſervado à Nos, como por las preſentes los reſervamos, con expreſſa prevenzion, que ſi en algun tiempo fuera neceſſario de ribarſe lo que ſe hallare edificado contra los dichos Bannos, y proibiciones ſe allanara, ſin que por ello ſe deva nada alos Dueños de las caſas, y aſſi miſmo es nueſtra voluntad, attento el daño que reſul-*

ta

ta ala fortification de la dicha Ciudad de los edificios, que ſe hazen en los Burgos, y fuera de la dicha Ciudad, que de aqui adelante no ſe edifique en los burgos, ni fuera de la dicha Ciudad. In eſecuzione del quale ordine per detto Illuſtre Commendatore fu emanato Bando, enunciando tutti gli altri Bandi per gli altri Illuſtri Viccrè ſopra ciò emanati, ed ordinando l' oſſervanza di eſſi con dichiarazione, che non s' includeſſero gli edificj già coſtrutti, nè tampoco i cominciati a coſtruire, neppure i luoghi, e territorj conceſſi a cenſo a ragione di tanto il palmo, che dimoſtrava detta ſorta di conceſſione eſſere fatta per edificare, come appariſce per detto Bando ſpedito a' 28. di Aprile 1582. Ed eſſendoſi di ciò avviſata Sua Maeſtà, e rimaſta ſervita per ſua lettera de' 30. di Luglio 1582. ordinare l' oſſervanza del predetto preinſerto ordine, comandando, che ſi pubblichi nuovo Bando, ordinando l' oſſervanza di eſſi indiſtintamente a riſpetto degli edificj cominciati, affinchè non ſi paſſi avanti dello ſtato, nel quale ſi ritrovano, e che non ſi comincino altri, ancorchè ſia in territorj dati a ragione di tanto il palmo. E poi per altre lettere de' 25. d' Ottobre 1582. La Maeſtà Sua è rimaſta ſervita ordinarci l' oſſervanza del medeſimo ordine. Per tanto in virtù del preſente Bando diciamo, ed ordiniamo " che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che ſia, poſſa, nè vaglia fare edificio alcuno di nuovo nella parte della Montagna di Sant' Elmo, *ſeu* San Martino; cioè dalla ſeconda ſtrada ſopra la ſtrada di Toledo, verſo la piedemontina di Sant' Elmo, tirando dalla detta ſeconda ſtrada verſo Porta Reale per tutto il quartiero di Sant' Anna inſino alle caſe dell' Illuſtre Principe di Stigliano, e di là per tutto il Monte verſo Sant' Elmo, come ſi dichiara nel Bando dell' Illuſtre Duca d' Alcalà de' 18. di Maggio 1569. nè ne' vacui della Città fuori le mura di eſſa per iſpazio di canne dugento, nè per dentro per iſpazio di 30. canne, come altre volte è ſtato proibito, nè tampoco gli edificj cominciati poſſano continuarli ne' luoghi predetti, ancorchè foſſero ne' luoghi, e terreni conceſſi a cenſo a ragione di tanto il palmo: ne' quali, come di ſopra ſi dice, non ſi poſſa edificare di nuovo, nè continuare i cominciati; e ſimilmente ordiniamo, e comandiamo, che non ſi poſſa edificare di nuovo ne' Borghi di queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, nè continuare gli edificj cominciati, ma quelli reſtino nello ſtato, e termini, in che ſi trovano, ancorchè foſſero territorj conceſſi a cenſo a ragione di tanto il palmo, come di ſopra ſi dice, non oſtante qualſivoglia licenza, che pretendeſſero avere avuta: ſotto pena contra i contravvegnenti in ciaſcuno de' caſi predetti di ducati mille, ed altra riſervata a noſtro arbitrio ". *Datum Neapoli die 30. Martii 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Daroca Regens. Baſtida de Muñatones. In Bannorum primo fol. 9.*

Ut in reg. fol. 1,0. a ter.

Loca prohibita, vide prag. ſeq.

Ut in reg. fol. 9. in quo continentur fines, & confines per eadem verba, ut ſunt ſcripta in pragm. 1. hujus tit. eod.

Vide prag. 9. 30. Mart. 1583. D. Pietro Giron.

PRAMMATICA III.

Eſſendoſi ne' meſi paſſati fatto per Noi, e di noſtro ordine pubblicato Bando, proibendoſi la fabbrica di diverſe parti dentro, e fuora di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, come appariſce per detto Bando, al quale ci rimettiamo, ſpedito ſotto la data de' 30. di Marzo dell' anno paſſato 1583. * ſi ſono ritrovati molti in frode, e ſe bene ſi è proceduto ne' termini della Giuſtizia, per l' eſecuzione delle pene contenute in detto precalendato Bando; con eſſerſi inquiſiti, e carcerati tanto quelli, che hanno fatto fabbricare in contrabbando, quanto alcuni fabbricatori, che fabbricavano contra la forma del Bando predetto; Si è oppoſto, ed oppone per li fabbricatori predetti, che ad eſſi non è proibito per detto Bando il fabbricare: E volendo Noi levare ogni difficultà, ed oppoſizione, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " dichiariamo, che i detti fabbricatori, e niuno di loro poſſa fabbricare in detti luoghi proibiti per detto precalendato Bando; ed ordiniamo, e comandiamo, che non poſſano, nè debbano detti fabbricatori, ſotto pena a qualſivoglia di loro, che contravverrà, di galea per lo tempo dichiarando da Noi, reſtando anche *in ſuo robore*, ed efficacia il detto precalendato Bando per quello, che ſpetta contra quelli, che faceſſero fabbricare in contrabbando; intendendoſi per lo preſente non eſſerſi fatto, nè farſi pregiudizio alcuno alle ragioni, che il Regio Fiſco pretende contra detti fabbricatori, che hanno contravvenuto per lo paſſato in aver fabbricato in detti luoghi proibiti per detto Bando, ma quelle reſtando ſalve, ed illeſe, ſi provvederà a quanto ſarà di giuſtizia ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die ultimo menſis Octobris 1584. Don Pedro Giron. Vidit Cadena Proregens. Baſtida de Muñatones Secret. In Bannorum 10. fol. 78.*

Fabricatores prohibentur in locis per Banna prohibitis nova aedificia extruere, vide prag. ſeqq. ubi adduntur alia loca.

* Ut ſup. prag. 1. & 2.

31. Oct. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

Se bene per altri Regj Bandi ſta proibito, che nelle montagne del Caſtello di S. Eramo di queſta Fedeliſſima Città ſi poſſa fabbricare, o fare edificio alcuno; tuttavolta Noi intendiamo, che alcune perſone hanno fatto, e fanno diverſe grotte dentro della Montagna predetta, cavando pietre per quelle vendere; e perchè da queſto ne potrebbe naſcere grandiſſimo inconveniente al ſervizio della predetta Maeſtà; Volendo Noi in ciò provvedere, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " proibiamo eſpreſſamente a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che dalle caſe dell' Illuſtre " Duca

Prag. 1. & ſeq. Aedificia, & cryptas fieri in monte S. Erami prohibentur.

Duca di Caſtrovillari, e di Federico Griſone verſo alto la Montagna predetta, non debbano in conto alcuno fare, nè far fare le ſopraddette grotte, tanto per fare qualſivoglia di detti edificj, come per cavarne pietre in qualſivoglia modo, ſotto pena di tre anni di relegazione, ſe ſarà nobile, e ſe ſarà ignobile di tre anni di galea, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata, reſtando in loro *robore*, ed efficacia tutt' i detti altri Bandi emanati ſopra la proibizione della fabbrica; Ordinando con queſto al Magnifico Commeſſario per Noi deputato ſopra della contravvenzione de' Regj Bandi della proibizione della fabbrica, che debba anche procedere nelle predette pene contra i traſgreſſori del preſente, ed altro Bando". *Datum Neapoli die 20. menſis Maii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius Proregens. Torres Profecret. In Bannorum primo fol. 60.*

20. Maii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

Nemo construat nova aedificia, neque incepta proſequatur in locis infroſcriptis. * Pragm. 1. & ſeq. concordant pragm. antecedentes, & ſequentes.

GLi anni paſſati per gl' Illuſtriſſimi quon. Don Berardino de Mendoza, Duca d' Alcalà, Principe di Petraperſia, e Duca d'Oſſuna * noſtri Predeceſſori Vicerè nel preſente Regno furono fatti, e d' ordine loro pubblicati Bandi circa la proibizione del fabbricare negl' infraſcritti luoghi di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città: cioè ne' Borghi di queſta predetta Fedeliſſima Città, e vicino le muraglie dalla parte di dentro per lo ſpazio di canne trenta, e dalla parte di fuora le dette muraglie di dugento canne, e ſopra la ſtrada di Toledo nella parte della Montagna di S. Elmo, *ſeu* S. Martino da' termini in detti Bandi ſegnalati in su, come ne' Bandi predetti più particolarmente appariſce. E perchè intendiamo, che da molte perſone ſono ſtati traſgrediti detti Bandi, ed ordini, con aver non ſolo continuate alcune fabbriche cominciate, ma anche fatti nuovi edificj contra la forma de' Bandi predetti; Ed importando al ſervigio di Sua Maeſtà, e beneficio di queſta predetta Fedeliſſima Città, che quelli s'oſſervino inviolabilmente; Perciò ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale *citra praejudicium* della ragioni, che competono al Regio Fiſco contra quelli, che in qualſivoglia modo avranno contravvenuto al tenor de' Bandi predetti, e ciaſcheduno d'eſſi, contra i quali abbiamo deputato ſpecialmente Commeſſario, acciocchè proceda conforme alla giuſtizia " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che non debbano in modo alcuno fare, nè far fare fabbriche alcune di nuovo, nè continuare quelle, che contra la forma de' Bandi predetti foſſero ſtate cominciate, non oſtante qualſivoglia preteſa licenza, e queſto s'intenda negl' infraſcritti luoghi menzionati ne' ſopraddetti Bandi, *videlicet*, nella detta Montagna di S. Martino, non ſolo dalla caſa della Ducheſſa di Caſtrovillari, e per linea diretta, quelle, che furono di Federico Griſone, Barone della Caya, d' Angelo Biſſoli, ma *etiam* dalla ſeconda ſtrada ſopra la ſtrada di Toledo, come ſta dichiarato in uno de' predetti Bandi del quon. Illuſtre Duca d' Alcalà della data de' 18. Maggio 1569. e Borghi di queſta Città predetta, detti di S. Maria di Loreto, Sant' Antonio, Vergini fuora 'l Pertuſo, Chiaja, Mergoglino, ed altri, e dentro delle mura di queſta predetta Città per 30. canne, e ne' vacui di fuora d'eſſe mura, per dugento canne, con dichiarazione, che chi in detti vacui vorrà fabbricare oltra delle dette dugento canne debba dare memoriale a Noi: perchè conforme la qualità degli edificj, e ſiti poſſiamo provvedere il di più, che convenga, e frattanto in detti vacui, oltra *etiam* le dugento canne delle dette muraglie, non poſſano, nè debbano fabbricare, nè far fabbrica alcuna di nuovo, nè continuare quelle, che contra la forma di detti Bandi foſſero cominciate", non facendoſi il contrario in niuno de' predetti caſi, per quanto s' ha cara la grazia di Sua Maeſtà, e ſotto pena di diroccar la fabbrica, che ſi farà contra la forma, e 'l tenore de' Bandi predetti, di ducati mille, ed altre a noſtro arbitrio riſervate, e ad ogni Maſtro fabbricatore, che fabbricherà contra la forma di detti Bandi, di tre anni di galea, della quale pena pecuniaria ſi darà la quarta parte a ciaſcheduno, che rivelerà alla Regia Corte alcuno, che contravverrà, ponendolo in vero, *etiam*, che ſia Capitano di Guardia, o altri Servienti della Giuſtizia. *Dat. Neap. die* 23. *menſis Octobris* 1596. *El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vid. Goreſtiola Reg. Vid. Conſtantius Reg. Barionovo.*

Ubi continentur eadem loca, ut in pragm. prima.

Poena duc. mille, & alia declaranda.

23. Oct. 1596. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA VI.

Renovatur pragm. prohibentes nova aedificia in locis prohibitis. Concordant pragm. antecedentes.

I Meſi proſſimi paſſati d' ordine noſtro fu fatto, e pubblicato Bando in materia delle fabbriche del tenor ſeguente *videlicet*.

Philippus Dei gratia Rex. Bando, &c. Per gl' Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori ſi ritrovano fatti Bandi, *etiam* per ordine di Sua Maeſtà, circa il non fabbricarſi ne' luoghi proibiti di queſta Fedeliſſima Città, con le clauſole, e ſotto le pene in eſſi contenute, a' quali ci rimettiamo, e ſe bene contra quelli, che hanno contravvenuto a' Bandi ſuddetti, è ſtato per Noi ordinato quel che conviene: Intendiamo, che non oſtanti i detti Regj Bandi, ne' luoghi predetti proibiti tuttavia ſi fabbrica; al che volendo Noi rimediare, per non moltiplicarſi le fabbriche predette, e per l' avvenire non ſi continuino le fabbriche in detti luoghi: Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale *citra praejudicium* delle pene incorſe contra quelli, che hanno contravvenuto a' precalendati Bandi, a' quali

per lo preſente non s' intenda derogato in modo alcuno; " Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di queſto in „ avanti, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, „ grado, e condizione ſi ſia, ardiſca, nè pre„ ſuma di fabbricare, nè farſi fabbricare in „ modo alcuno ne' detti luoghi proibiti, ſot„ to le medeſime pene contenute ne' predetti „ precalendati Bandi ". Ordinando, e comandando alla Regia Camera della Sommaria, ed altri Ufficiali, a chi ſpetta, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente noſtro Bando, e contra i tragreſſori eſeguire le dette pene. *Datum Neapoli, die ultimo Januarii 1631. El Conde de Lemos. Vidit Conſtant. Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Monteya Reg. Salazar Secretar. Regiſtrata in bannorum primo.*

Poena eadem.

Ult. Jan. 1631. El Conde de Lemos.

Al preſente per alcune cauſe, moventi la noſtra mente, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente altro Bando, per lo quale " conſermiamo il predetto, e co„ mandiamo, che onninamente s' oſſervi detto „ preinſerto Bando *juxta ſui ſeriem, & teno„ rem*, coſicchè in niun modo ſi debba fabbri„ care, nè far fabbricare ne' detti luoghi proi„ biti, non oſtante qualſivoglia licenza, che „ teneſſero dalla Regia Camera della Somma„ ria, quale col preſente Bando rivochiamo „ ſotto le pene in eſſa contenute, e quelli, „ che forſe teneſſero licenza da Noi, debba„ no fra il termine di giorni 8. dal dì della „ pubblicazione di queſta, preſentarle in po„ tere dell' infraſcritto Circoſpetto Segretario „ del Regno, e non preſentandole fra il ſo„ praddetto termine, s' intendano rivocate, e „ di quelle non ſi poſſano valere, ſotto le „ medeſime pene ". Ordinando, e comandando alla Regia Camera della Sommaria, ed altri Ufficiali, a chi ſpetta, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente noſtro Bando, e contra i traſgreſſori eſeguire le ſuddette pene. *Datum Neap. die 30. menſis Apr. 1615. El Conde de Lemos. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Lopez Proregens. Salazar Secr. In Banner. 1. fol. 78.*

Poenae eaedem.

30. Apr. 1615. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VII.

Pulvis puteolana, vulgo pozzolana, & lapilli ſpumicei vulgo rapilli, non fodiantur in via publica montis S. Elmi, & prope eam, nec lapides, ut in pragm. 4.

DAl Priore del Monaſtero di San Martino della Certoſa di queſta Fedeliſſima Città di Napoli ci è ſtato eſpoſto, che vicino la ſtrada della montagna, nella quale ſta detto Monaſtero, ſi ſia cavata, e ſi cavi tuttavia pozzolana, e rapillo, per la quale cauſa ſi è debilitata in modo detta ſtrada per le lave, che ſono corſe per li luoghi vacui, da dove ſi ſono cavate detta pozzolana, e rapillo, che l' hanno ridotta quaſi impraticabile, e precipitoſa, e di breve potrebbe affatto mancare in molto incomodo, e detrimento di detto Monaſtero, ed anche del Regio Caſtello di Sant' Elmo, per le perſone, che vi vanno, e vengono di continuo, ſupplicandoci di opportuno rimedio; al che volendo provvedere, come conviene, ed avuto di ciò relazione *in ſcriptis* dal Magnifico Giulio Ceſare Fontana, Regio Ingegnere Maggiore di queſto Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " ordiniamo, e comandiamo a qualſi„ voglia perſona di qualunque ſtato, e con„ dizione ſi ſia, che non poſſa in detta mon„ tagna dalla parte di detta ſtrada cavare, „ nè far cavare pozzolana, nè rapillo, ſotto „ pena di tre anni di galea agli operarj, ed „ agli autori, e mandanti di tre anni di re„ legazione, ſe detti mandanti, ed autori ſa„ ranno nobili ", atteſo con queſta ordiniamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, che tengano particolar penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e contra i traſgreſſori procedere alla eſecuzione delle pene predette, che tal' è noſtra volontà. *Dat. Neap. die 9. Octob. 1615. El Conde de Lemos. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Lopez Proreg. Salazar Secret.*

9. Oct. 1615. El Conde de Lemos.

§. I.

Non aedificentur Terrae, & Caſalia in Regno abſque licentia S. E.

Da Sua Eccellenza, e ſuo Collateral Conſiglio, ci è ſtata traſmeſſa l' infraſcritta provviſione *videlicet. Philippus Dei Gratia Rex. Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales Conſiliarii regii fideles dilectiſſimi, &c. Ex pragm. 24. de Baronibus.*

(†) PRAMMATICA VIII.

Carolo Imperatore & Rege. Indulgetur civibus aedes ſuburbicanas urbanaſque aedificare, vel conſtruere demo pro vectigali. Interdicitur tantum ad vicinia regiarum arcium;

AVendo queſta Fedeliſſima Città di Napoli per mezzo de' ſuoi Ambaſciatori, fra l'altre grazie domandate a S. M. C. C. (che Dio guardi) ſupplicatola della ſeguente, *videlicet.*

Item poichè con più ordini Reali, Prammatiche, e Bandi regiſtrati nel corpo delle Prammatiche del Regno, ſotto il titolo *de Aedificiis prohibitis*, ſi ritrova ordinato non poterſi fabbricare in varj luoghi dentro, e fuori queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, nella Montagna di Santo Martino, ed in altri luoghi, ſe non tra certo ſpazio e colla diſtanza ivi preſcritta, eſſendo nel corſo del tempo affatto ceſſata la ragione, per cui ſi pubblicarono tali proibizioni, non ſi è perciò mai invigilato alla loro oſſervanza, ed adempimento, ma sì bene n'è avvenuto, e ſi è introdotto un abuſo, che ciaſcuno, che voglia fabbricare di nuovo, o pure rifare, o migliorare gli antichi Edificj, debba cercare la licenza al Tribunale della Regia Camera, la quale n' eſige il diece, e cinque per cento reſpettivamente per cauſa di tal licenza con ſommo travaglio de' Cittadini, i quali ſono angariati da' Miniſtri ſubalterni di tal Tribunale, da chi ſi commettono non poche eſtorſioni. Supplicando per tanto la Maeſtà Voſtra a degnarſi ordinare, ch' eſſendo mancata la cauſa di tali divieti, debba parimente ceſſare il loro effetto, perchè reſtino quelli di niuna efficacia, e valore, e ſieno *ipſo jure* abo-

aboliti, e ſucceſſivamente ſia lecito ad ogni uno fare nuovi edificj, ovvero migliorare, e rifare gli antichi in qualſivoglia luogo di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, ſenza biſogno di ottenere licenza veruna dalla Regia Camera, e conſeguentemente ſenza obbligo di pagare ſomma alcuna alla Regia Corte.

A tal domandata grazia dalla preſata Cattolica, e Ceſarea Maeſtà benignamente ſi condeſceſe col ſeguente ordine, *videlicet*.

Placet reſpectu locorum in Regiis Pragmaticis probibitorum, ſalvo jure tertii, exceptis tamen locis, non ſolum circumcirca Caſtrum S. Elmi, ſed etiam circa reliqua Caſtra, & Praeſidia, in quibus ſemper denegetur licentia noviter aedificandi, quae vero permittatur, & concedatur gratis, in eo tantum caſu, cum ex cauſae cognitione conſtiterit, quod ex novis aedificiis Regia Caſtra, & Praeſidia, neque pati poſſint offenſam, & neque eorum deſenſioni impedimentum irrogetur, quod ſi a Regia Curia ſuper tali negotio concedendi licentias in locis probibitis reperiatur aliquod officium conſtitutum, & venditum, teneatur Civitas juſtum pretium emptori reſtituere, quo ſoluto, aut extincto officio praedicto tunc, & non prius praemiſſa exequutione demandentur.

Alla qual Real Grazia a' 24. del meſe di Aprile del paſſato anno 1717. da S. E., e ſuo Regio Collateral Conſiglio s'è dato il *Regio Exequatur*; In eſecuzione di che ſi comparve in queſta Regia Camera dal Magnifico Proccuratore di queſta predetta Fedeliſſima Città preſentando due polizze notate ſedi, una di ducati mille, e trecento per lo Banco della Pietà pagabili all'Attuario Aniello di Majo per l'eſtinzione dell'Officio di Attuario di Fabbriche, e l'altra di ducati cinquecento per lo Banco de' Poveri, pagabili al Magnifico Antonio Tango per l'eſtinzione dell'Officio di Regio Ingegnere di Fabbriche di detta Regia Corte, facendo iſtanza per l'eſecuzione di detta Real Grazia, e per tal effetto pubblicarſi i dovuti Bandi, acciò ſia nota a tutti la Clemenza praticata da detta Maeſtà nel ſollevare i ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli dal peſo ſuddetto, e commeſſane precedente iſtanza del Regio Fiſco relazione al Magnifico Razionale Elia Commeſſario, da chi ſi foſſe anco riferito quello, che occorreva a beneficio di detta Regia Corte, qual relazione fattaſi da detto Magnifico Razionale, ſi fece dal Sign. Preſidente D. Alfonſo Crivelli Avvocato Fiſcale del Regal Patrimonio la ſeguente iſtanza, *videlicet*. *Fiſcus viſis Regalibus ordinibus non impedit illorum executionem, ſalvis juribus Regiae Curiae exigendi quantitates debitas uſque ad diem exequutoriationis Gratiae conceſſae per Suam Cathol., & Caeſar. Majeſtatem, die 25. Junii 1718.*

Ed il tutto trattatoſi in queſto Tribunale l'infraſcritto dì a relazione dell'infraſcritto Regio Signor Commeſſario, inteſo il Regio Signor Conſigliero D. Nicolas Blanco Preſidente Commeſſario, inteſo il Regio Fiſco, è ſtato lato decreto *videlicet*. *Die primo menſis Julii 1718. Neap. Viſis actis per Dominum Militem U. J. D. D. Nicolaum Blanco Regiae Camerae Summariae Praeſidentem, & Commiſſarium, factaque per eumdem de omnibus relatione in dicta Regia Camera, coram Illuſtriſſimo Domino, Regente Marchione D. Lupertio Mauleon Locumtenente, aliiſque Dominis Praeſidentibus ipſius, fuit per Regiam Cameram ipſam, audito Domino Fiſci Patrono conſenſu proviſum, & decretum, prout praeſenti decreto, decernitur, & providetur, quod exequantur ordines S. C. & C. M. ſalvis Juribus Regiae Curiae pro exequutione quantitatum debitarum eidem Regiae Curiae, hoc ſuum.* D. Lupertius Mauleon R. & M. C. L. Blanco. Vidit Fiſcus. Pepe Actuarius.

Che però per eſecuzione di detta Regal Grazia eſeguita da S. E. e ſuo Regio Collateral Conſiglio, e decreto di queſta Regia Camera facciamo il preſente Bando, col quale ſi fa noto a tutte, e quali ſi vogliano perſone, che poſſano fabbricare, rifare, e migliorare le fabbriche ſenza pagamento di diritto alcuno a beneficio della Regia Corte, eccettuatone però ne' luoghi *circum circa* il Caſtello di S. Elmo, ed anco degli altri Caſtelli, e Regj Preſidj in eſecuzione di detto Real ordine di Sua Maeſtà Ceſarea Cattolica (Dio guardi) ed acciò il preſente Bando venga a notizia di tutti per la goduta di detta Real Grazia, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, e Borghi di queſta predetta Fedeliſſima Città, &c. *Datum Neap. ex Regia Cam. Summar. die primo menſis Julii* 1718. *D. LUPERTIUS MAULEON R. ET M. C. L. Vidit Fiſcus D. Nicolaus Blanco, y Blaſco. Locus Sigilli. Philippus Jacobus Pepe Actuar.* Pubblicata a dì 7. ed 8. 1718.
di Luglio 1718.

DE BANCIS,
EORVMQVE
ADMINISTRATIONE.
TITVLVS XXVII.
PRAGMATICA PRIMA.

Solutiones, de qua pecunia ſint faciendae, & ordinationes factae pro bancis publicis, & de eorumdem refectione damnorum. Titulum hunc ab ecco reſtitui, nam a veteribus conditoribus res tam opportuna, neſcio quo pacto, omiſſa ſit. Pragmaticas has conſtitutiones reperi in Codice inordinatim edito anno 1613., quem ex Bibliotheca virorum amiciſſimorum Silveſtri Buoncore Judicis M. Curiae rerum capitalium, tum & Dominici Fratris optimi in Foro Advocati excepi: Quorum amiciſſimorum juvenum funera vidi, & cum lacrimis recordor. Hujus Codicis meminit quandoque etiam Scipio Rovitus in ſuis Commentariis ad Pragmaticas Sanctiones. Inſtituta fuiſſe Banca audivi circa annum 1500.

SUper differentia inter partes ſuborta tam in judicio, quam extra judicium circa depoſita facta, ſive in Bancis publicis, ſive penes mercatores, aut alios particulares ante diem ſecundi Martii praeſentis anni, quo fuit publicata Regia Pragmatica pro reformatione monetarum hujus Regni contendentibus creditoribus non teneri ad recipiendum depoſita praedicta de pecunia tunc currenti tanquam reproba, diminuta, & eroſa, praeſertim quoad depoſita facta a debitoribus annuorum introituum cum pacto de retrovendendo pro obtinenda retrovenditione, ſtante clauſula communiter in pacto de retrovendendo in ſimilibus contractibus appoſita de reſtituendo capitalia in moneta ejuſdem bonitatis, qualitatis, ponderis, & ligae, non obſtante qualibet ordinatione Superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt depoſita replicantibus, illa fuiſſe legitime facta de pecunia tunc paſſim currenti, & expreſſe approbata per Reg. Banna emanata ſub diebus 17. Aprilis, & 30. Julii 1621.. & eorum vigore creditores omnes praeciſe teneri ad illa recipiendum, & proinde ipſa depoſita ſtetiſſe, & ſtare riſico, & periculo creditorum renitentium recipere.

Item, & circa alia depoſita facta poſt dictum diem ſecundum Martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum poſſunt in dictis Bancis diſponere ſervata tamen forma ordinum generalium Illuſtriſſimi, & Reverendiſſimi Domini Locumtenentis Generalis contendentibus Creditoribus, non eſſe cogendos ad illa recipienda, ex quo non tenetur recipere particularem ſolutionem in diverſis temporibus, & annis, prout eſt illa, quam in effectu continent dicti ordines generales, & ex adverſo replicantibus iiſdem deponentibus, ſe ipſos non poſſe cogi ad ſolvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum eſt ipſis exigere ab iiſdem Bancis vigore ordinum praedictorum. Die 17. Novemb. 1622. Neap.

Facta de praedictis omnibus relatione per Magnificum V. J. D. D. Ferdinandum Branciam Regium Conſiliarium Illuſtriſs. & Reverendiſs. D. Locumtenenti Gener. in Reg. Collat. Conſ. cum interventu Illuſtriſs. Regentis Marci Antonii de Ponte March. S. Angeli, Reg. Collat. Conſiliarii Praeſid. Sacr. Conſil. Viceq. Protonot. ac Illuſtriſs. Jacobi de Franchis Marchionis Taviani Reg. Conſil. nec non Magn. V. I. DD. Caeſaris Alderiſii, Joannis Baptiſtae Melioris, & Scipionis Roviti Reg. Conſ. Adiunctorum.

Idem Illuſtriſs., ac Reverendiſs. D. Locumtenens Generalis providet, mandat, decernit, atque declarat omnia depoſita ut ſupra facta ante diem decimumquintum Februarii praeſentis anni in hac Civitate Neap. & per milliaria triginta circumcirca eandem Civitatem, in ceteris vero partibus Regni ante diem vigeſimum ejuſdem menſis fuiſſe, & eſſe rite, & recte, ac legitime facta de pecunia tunc currenti, & approbata, ut ſupra, exceptis tamen depoſitis factis de pecunia aliena ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero depoſita poſt dies praedictos reſpective, ut ſupra facta de pecunia praedicta fuiſſe illegitime facta: & proinde ſtetiſſe, & ſtare riſico, periculo, & fortuna ipſorummet deponentium, exceptis tamen depoſitis receptis, vel acceptatis, aut liberatis creditoribus non contradicentibus.

Item, idem Illuſtriſs., & Reverendiſs. D. Locumtenens Generalis declarat, atque decernit, (donec aliter fuerit ordinatum) redimere volentes annuos introitus venditos cum pacto de retrovendendo, vel extinguere cenſus redimibiles non aliter poſſe retrovenditionem, vel extinctionem obtinere, niſi ſoluto capitali pretio in moneta numerata, nec ſufficere depoſitum, vel ſolutionem de duobus tertiis in Bancis in eorum creditum exiſtentibus, niſi fuerint ab emptoribus introituum conventi, ex quavis cauſa pro reſtitutione capitalium praedictorum; Quo caſu ſequuta, vel non ſequuta condemnatione, licuiſſe, & licere deponere capitalia praedicta, illaque ſolvere de duobus tertiis, ut ſupra.

Inſuper declarat, & decernit cenſus emphyteuticos eſſe ſolvendos in pecunia numerata penſiones domorum, & aliorum ſtabilium conductorum pro medietate in pecunia numerata, & pro alia medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, & debitorum, etiam ex cauſa tertiarum, poſſe fieri de dictis duobus tertiis, exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae ſol-

ſolvendae erunt, ſervata forma Reg. Pragmat. *Conſtantius Reg. De Ponte Reg. Praeſ. Viceq. Protonot. Valenzuela Reg. Vrſinus Reg. Enriquez Reg. Jacob. de Franch. Caeſ. Alderiſius Io. Baptiſta Melior, Ferdinandus Brancia, Scipio Rovitus. Franciſcus Antonius Vrvo pro Felice S. R. C. Actor. Magiſter.*

PRAMMATICA II.

Ordinationes obſervandae pro Bancis, & eorum miniſtris.

P*Rimieramente manda S. E. que vayan al dicho Banco, y ſe hagan entregar ſus libros y eſcripturas, y con la prudencia, y rectitud, que de ſus perſonas ſe eſpera, ajuſten con gran punctualitad, y breuetad los dichos libros, auriguando los effectos, derechos, y actiones del dicho Banco, y lo que deben à ſus acreedores, y lo demas conveniente, y neceſſario paraque con toda claritad conſte del eſtado que tiene, ſin que ſe empida ſu deſpacho corriente. Y aſi miſmo S. E. dà plena comiſion, y facultad como mejor ſe requirere de derecho al decho.*

Para empremiar y cobrar de los deudores del dicho banco breue, y ſumariamente ſin eſtrepito, y figura de juizio, y ſin admitir reclamacion antes de hauer cobrado de contado, ò por via de compenſacion de credito proprio del que la opone liquido, y cierto; que deba el miſmo banco.

2 Que en las partidas que ſe hallaren fallidas, y que no ſe puedan cobrar, ſe noten los nombres de los Gouernadores, y Adminiſtradores, en cuyo tiempo ſe deſpensò, y preſtò el denero: ſe dè quenta à S. E. paraque ordene lo que convenga en execucion de lo que convenga en execucion de lo que Su Mageſtad manda.

3 Que aſi miſmo ſe auiſe à S. E. ſi entre los deudores del dicho Banco hoy algunos Miniſtros perpetuos, declarando quienes ſon, y que candidad de dinero han recevido dellos y quanto tiempo hà paraque Su Excelencia ordine lo que ſe hà de hazer, no dejando de cobrar de ellos lo que deben breue, y ſumariamente.

4 Que ſe vaya proſiguiendo en la execucion de lo ordenado por S. M. que à los acreedores que ſe hallaren haver hecho introito en los bancos en el termino de los ocho meſes, ſe les reſtituya tan ſolamente à quarenta por ciento; declarando en quanto a los Arrendatores de la Corte, y la Ciutad, y otros que no huvieren hecho los introitos en fraude, que no han de ſer comprehendidos.

5 Que los que hazieron introites en los dos meſes de Enero, y Hebrero por caxa, ò por via de depoſito, ò empreſtito, y durante el tiempo de los dicho dos, ò en qualquiera otro deſpues hazieron cõpras, ò retrovenditas con el dicho banco, y los demas, ſe revoquen, y des hagan, y queden ſolamente acreedores en los dos quintes, y tanto menos quanto huveren cobrado en intereſes de las dichas compras, pues eſtos tales, non ſolo defraudaron los bancos, queriendo buena moneda por la mala, ſino ſacando intereſes, y frutos de ella; y que hauiendo deſpues de la compra hecha con el banco retrouendidala, y tenido el dinero en moneda nueva, ſiendo dentro de los dos meſes, reſtituyan tres quintos, y antes, un tercio.

6 Que à los que no tienen moneda de preſente en los dichos Bancos haviendola introitado en los dos meſes de Enero, y Hebrero del año paſado, y gaſtadola deſpues de la Pragmatica, ſacandola en buena moneda de los Bancos, ſe obſerue lo miſmo que en el capitulo precedente, apuntandoles por deudores de los tres quintos.

7 Que à los que ſacaron el dinero por caxa para ſi miſmos, ò librandole à otros de los dichos dos meſes, no ſe les hà de dar debito alguno pues no han cauſado daño al Banco reſpecto de que ſacaron la miſma moneda que introitaron.

8 Que à los que antes de los dichos meſes eran deudores en el dicho Banco, y pagaron por caxa durante los dichos dos meſes, ſe les admita, y paſe la dicha paga.

9 Que ſe procure obſeruar lo que S. M. manda en quanto à que ſe buelvan los creditos à los primeres originarios, que introitaron en fraude de la Pragmatica, y en daño de terceros aquienes fueron girados però quando eſto no ſo pueda averiguar, ſe averigue por lo menos los primeros que gitaron ſemejantes partidas en todo, ò en parte, ò no los hauiedo ſacado en los dichos dos meſes de Enero, y Hebrero ſino deſpues, lo apunten por deudores de los dichos tres quintos.

10 Que porque ſe entiendo que deſpues que ſe hizo la publicacion de la moneda nueva, ſe ha metido mucha de la cercenada, ſe averigue los que lo huvieren hecho, y ſe dè quenta à Su Excelencia paraque provea lo que convenga.

11 Que aſi miſmo ſe averiguen los introytos que ſe huvieren hecho de la mala moneda, y ſi hà ſido con culpa, y fraude de los Miniſtros del Banco, paraque los culpados ſean caſtigados.

12 Que al miſmo tiempo ſe reduzgan a menor numero los Oficiales, Miniſtros, y lo que mas huviere que riformar en los dichos Bancos, dejando preciſamente ſolos los que fueren neceſſarios con juſtos, y moderados ſalarios pues lo demas no ſirven, ſino de confuſion, y gaſto, y que juntamente ſe muden los Oficiales que parecieren no convenir, y ſe pongan otros en ſu lugar, dando primero quenta della à S. E.

13 Que como ſe fueren ajuſtando las quentas, y libros del dicho Banco, ſe vaya executando lo q. Su Mageſtad hà mandado por ſus cartas de quatro de Setiembre, y nueve de Enero, y aſignen, y vedan las ventas, y efectos que tuviere à ſus acreedores, y las que fueren compradas ſobre perſonas poderoſas, no ſe den, ni aſignen à los que no lo fueren, porque no ſe les haga dificultoſa la paga, y cobranza, y ſe repartan pro rata con toda ygualtad, no ſolo reſpecto de la cantitad, ſino tambien de la calidad de efectos, que à cada acreedor ſe aſignare, y vendiere ſin dar lugar à la negociacion, à fin que todo paſe con la juſtificacion que conviene, dejando tan ſolamente una congrua ſuſtentacion para los Miniſtros, Oficiales,

libros,

libros, y otros gaſtos forçoſos del dicho Banco.

14 *Que el miſmo orden ſe guarde en el repartimiento de lo que tocare al dicho Banco de las Gabelas que ſe han impueſto, o impuſieren para cubrir el daño que hà padecido en la reducion de la moneda.*

15 *Que del dinero con que al preſente ſe halla de contado el dicho Banco, y de la parte que le tocare del aſiento de los ducientos y veynta mil ducados vaya pagando por ſemanas rata por cantidad à raçon de dos por ciento a cadauno de ſus creedores; y ſi el dinero que procediere de los dichos efectos, y impoſiciones fuere en tanta cantidad que ſe pueda alargas mas eſta paga de cada ſemana, ſe dè quenta dello à Su Excelencia paraque lo mande hazer proporcionadamente, y conforme al dinero que yra entrando y llebando la mira à que con toda brevedad, y ygualdad de juſticia ſean pagados los dichos acreedores.*

16 *Que los dichos duciento y veynte mil ducados de la ſiento, y lo que mas ſe fuere cobrando de las impoſiciones que ſe conſignaren, ſe hà dado orden que ſe diſtribuyan entre todos los Bancos, teniendo conſideracion à los debitos, y perdidas de cadauno, de forma que al que tuviere mas deudas ſe le acuda, y vaya acudiendo con mas cantidad, y al que menos, reſpectivamente, y que para ello, y yr cobrando la parte que les perteneciere como dicho es, ſe ponga en el Banco de la Anunciada lo que de las dichas impoſiciones procediere, advertiendo que ſieme ſe ha de tener de manifeſto eſte dinero, pues no hà de ſervir ſi nò ſolo para el efecto à qui contenido, y aſi ſe les advierte dello paraque por parte de eſe dicho Banco ſe acuda con tiempo à cobrar lo que le tocare.*

17 *Que cadauno de los dichos acreedores pueda entre tanto que ſon pagados vender, ceder, y traſpaſar, y enagenar en qualquiera forma à ſu voluntad à las perſonas que mas bien viſto les fuere los creditos que tuvieren en dichos Bancos en todo o en parte, con que el comprador, o ceſionario de tal efecto, y credito de Banco, no pueda obligar à ſus acreedores à que le reciban en ſatisfacion de lo que el tal comprador les ſteviere, ſino es con voluntad de los dichos ſus acreedores.*

18 *Que ſe proſiga en la retencion del tercio como tiene mandado S. M. haſta que haya conque podereys ſatisfazer.*

Que para el buen govierno, y conſervacion del dicho Banco en lo adelante, ſe obſerven deſde luego las ordenes que tiene de S. M. y Pragmaticas deſde Reyno, y las que ſe adverten en los Capitulos ſiguientes.

19 *Que el dicho Banco haga luego libro à parte que ſe nombre, y intitule: Libro nuevo donde ſe aſieten por acreedores à los que de oy en adelante puſieren moneda buena, y de peſo de contado, teniendole de manifieſto paraque ſin dilacion, y con toda punctualitad ſe pague como y quando el acreedor la queſiere de contado, o librandole, como mas comodo le fuere.*

20 *Que aſi miſmo en el dicho Banco ſe tenga otro libro en que ſe pongan los creditos viejos poniendo con gran diſtincion, y claritad en diferentes rubricas lo que procede de los depoſitos antiguos, y condicionados, que ſe han de pagar cada y quando que por juſticia ſe deſembargaren, y en otra rubrica lo que procediere de las dichas dos tercias, y otra del dicho tercio ſuſpendido, y en otra, los olvidados.*

21 *Que ningun Miniſtro de Banco mayor, ni menor, ſolo ſi por Congregacion pueda hazer empreſtitos de dineros del dicho Banco; aunque ſea ſobre prenda, ni hazer compras proprias, ni agenas, ni creditos, ſino à las perſonas que le tuvieren con efectos reales, y verdaderos en el dicho libro nuevo, ni tomen para ſi coſa alguna los Miniſtros del dicho Banco, ſo pena, al Governador, y Governadores del, que lo paguen con el quatro tanto, y cinco años de la galera y de la pena pecuniaria en ambas caſos, ſe darà la quarta parte al que denunciare.*

22 *Que aſi miſmo eſten con gran vigilancia todos los dichos Caxeros, y Peſadores del dicho Banco para no recebir moneda que ſea falſa de peſo, ſo pena al Caxero que le recibiere, o pagare, ò ſe hallare en ſupoder de diez años de galera irremiſibilmente, y perdimiento de dos mil ducados, ſin que ſe pueda eſcuſar, con non haverlo hecho con dolo, pues por ſu oficio tiene eſta obligacion, y en la miſma pena de la galera incurra el Peſador que diere, ò tomare dinero ſin peſo, no ſe pudiendo eſcuſar con dizir que el que le recibio, no qui ſo ſe peſaſſe.*

23 *Que cada dia ayan de dar el libro mayor, y el caxero nota à los Governadores de las reſtas que quedan en el libro y caxa, y que ellos las den al Comiſſario delegado para que ſepan puntualmente el eſtado del dicho Banco.*

24 *Que ſe viſiten los libros, y caxa del dicho Banco, à lo menos dos vezes en cadaun año por el Miniſtro delegado que tuviere, ò otra perſona que S. E. nombrare para lo qual hà de tener cuydado el Governador de aviſarſelo con tiempo.*

25 *Que no ſe reciba en el dicho Banco moneda de menos valor que de tres cinquinas, y à los que llevaren eſta moneda menuda ſe les pague en ella miſma, notandoſe en los libros del dicho Banco las perſonas que las llevaren, y en que eſpecie de eſta o otra moneda, advertiendo que à los que dieren mejor moneda, no ſe les pueda pagar en otra inferior.*

26 *Que ſe tomen fianças del Caxero, y Oficiales del dicho Banco en la quantidad que pareciere conveniente con approbacion, y intervencion del Governador del dicho Banco.*

27 *Que ſe pongan todos eſtos Capitulos en una tabla fixa en parte publica del dicho Banco paraque vengan a noticia de todos. En Palacio à 10. de Abril 1623. Domingo de Gaztelu y Gamboa.*

PRAMMATICA III.

EL Duque mi Señor hà entendido que contra lo que tiene mandado en los Capitulos 1. 11. 17. *de las ordenes que hà dado para el ajuſtamiento de los Bancos ſe hazen proviſiones por el Sac. Conſ. y otros Tribunales paraque los dichos Bancos reciban en poliças de cre-*

Declaratio capitis primi, undecimi, & decimi ſeptimi praecedentis ſecundae pragmaticae.

credito la paga de lo que han de haver de ſus deudores contra la voluntad de los dichos bancos por ſer eſto en mucho daño de ellos y del publico, y contra lo diſpueſto por las dichas ordenes, pues ſegun el tenor de ellos han de pagar los dichos acreedores de contado, o por via de compenſacion de credido proprio, y no comprado, nè cedido de otros, me hà mandado S. E. embiar à V. S. la copia de las dichas ordenes à fin que la de V. S. e uel Conſ. para que no ſe deſpache proviſion ninguna que contrahenga à ellos, advertiendo que los dichos Capitulos 1. 11. 17. no derogan el decredo lado por Colateral en eſta materia a 12. de Noviembre del año paſſado como ſi ſique.

Inſuper declarat, & decernit, cenſus emphyteuticos eſſe ſolvendos in pecunia numerata, penſiones domorum, & aliorum ſtabilium conductorum pro medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, & debitorum etiam ex cauſa tertiarum poſſe fieri de dictis duobus tertiis, exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae ſolvendae erunt ſervata forma Regiae pragmaticae. *Y aſſi quiere S. E. que le pratique excepto ſi la dicha poliça es comprada, à cedida, porque en tal caſo no ay obligacion de recebirla ni admitirla, conforme à los dichos Capitulos 1. 11. 17. Pal. 9. de Mayo 1623. Domingo de Gaztelu y Gamboa. Concordat ſalva &c. Franc. Ant. de Mercatis Secr.*

PRAMMATICA IV.

Impoſitio gabellae vini in Civitate Neapolis, & Caſalibus, pro reficiendis damnis bancorum.

PErchè gli eſpedienti finora preſi, e poſti in eſecuzione, per la rifazione de' danni cauſati a' Banchi di queſta Fedeliſſima Città per la mutazione della moneta, e per cauſa dell'immiſſione degli argenti per la formazione della nuova, non giungono alla quantità baſtante per la rifazione di detti danni, e ritardandoſi di ſupplire a queſto mancamento viene notabilmente impedita la contrattazione, ed il commercio, e così anche alla ſoddisfazione che detti Banchi deggiono a' loro creditori, ed eſſendoſi propoſti per detto ſupplemento diverſi nuovi eſpedienti, e fra queſti finora giudicato il più conveniente l'imponere a queſto effetto l'eſazione d'un ducato per botte di tutt' i vini, che s'introducono, o vendono, e conſumano in queſta fedeliſſima Città, ſuoi borghi, Caſali, territorio, e diſtretto, ci è paruto con voto, e parere del Regio Coll. Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente d'imponere, come per lo preſente Bando imponiamo per tale effetto detta gabella d'un ducato per botte a' detti vini, che s'introducono, o vendono, e conſumano in queſta detta Città, ſuoi borghi, Caſali, territorio, e diſtretto a botte, e a barili, da eſigerſi dal primo di Maggio primo venturo avanti, ſino ad altro noſtro ordine, e non ſolo di quelli vini, che ſi raccolgono ne' luoghi, e maſſerie compreſe fra detti borghi, Caſali, territorio, e diſtretto di queſta Città, ma di quelli, che in detta Città, e luoghi s'immetteranno da' luoghi convicini, e da tutte le altre parti, e luoghi tanto del Regno, come d'*extra* Regno, *etiam* per mare.

Quale gabella vogliamo, che ſi debba pagare in poter della perſona, o perſone, che a ciò ſaranno deputate ne' luoghi, che ſi deſtineranno, da eſigerſi dal compratore, o dell'introduttore, come *infra* va dichiarato, tanto de' vini chiari, e trafficati, quanto di quelli, che venderanno, o introdurranno in moſti, intendendoſi però quanto a' moſti a ragione di tredici barili la botte.

E vogliamo, e dichiariamo, che nell'obbligo del pagamento di detta ragione d'un ducato per botte ſieno compreſi ancora i padroni delle maſſerie compreſe fra detti Caſali, borghi, territorio, e diſtretto di queſta Città, ed affittatori, o parſonari di quelle, dove ſi raccolgono detti vini per le quantità, che conſumaſſero per uſo proprio, e delle loro famiglie; e però ordiniamo, che nella prima futura vendemmia, e così in quelle degli anni ſeguenti debbano detti padroni di maſſerie, o gli affittatori, o parſonari di quelle, che raccoglieſſero detti vini per tutto il meſe di Novembre proſſimo ſeguente a detta vendemmia preſentare nota veridica in potere degli Officiali di detta gabella, o perſone deputande ne' luoghi, che ſi ſtabiliranno di tutt' i vini, che avranno raccolto, e di quanto ne avranno biſogno per uſo proprio, e delle loro famiglie, e di quanto ne terranno per vendere, ed avranno venduto in moſto, e per quello che vorranno tenere per uſo, ſi debba pagare detta ragione d'un ducato per botte per tutto il meſe di Febbrajo ſeguente a detta vendemmia, e per quello, che venderanno, ſi debba a riſpetto di quelli, che ſi vendeſſero ne' medeſimi Caſali, e luoghi dove naſcerà il detto vino per conſumarſi ne' medeſimi Caſali, e luoghi, o altri fuori di queſta Città, e Caſali, pagarſene il diritto a tempo della vendita, da eſigerſi dal compratore, ed a riſpetto di quelli, che s'introduceſſero in Napoli a tempo dell'introduzione, da eſigerſi dall'introduttore.

E per que' vini, che s'immetteſſero in queſta Città, ed in detti Caſali, borghi, territorio, e diſtretto di eſſa da altri luoghi *extra* detti Caſali, e luoghi compreſi fra detto territorio, e diſtretto di queſta Città o per terra, o per mare, vogliamo, ed ordiniamo, che ſi paghi ſimilmente detto diritto a tempo dell'introduzione da eſigerſi ſimilmente dall'introduttore.

E vogliamo, che incorrano i Contravvegnenti nella pena di perdere il vino, che ſarà ſtato venduto o introdotto contra la forma del preſente Bando ſenza pagarne il diritto, come di ſopra, e di perder il doppio del prezzo di detto vino, da eſigerſi dette pene a riſpetto di quelli, che ſi venderanno in detti Caſali, e luoghi del territorio, e diſtretto di queſta Città dal compratore, ed a riſpetto di quelli, che ſi venderanno per conſumarſi in Napoli, da eſigerſi dall'introduttore, da applicarſi dette pene per una terza parte all'accuſatore, e per le due altre terze parti alla rifazio-

ſazione di detti danni, o a beneficio dell'Arrendatore di detta gabella trovandoſi arrendata.

E vogliamo, che s'intenda la contravvenzione a riſpetto de' vini, che ſi venderanno ſuori di queſta Città, commeſſa, venduto che ſarà il vino, e ridotto nella caſa del compratore, o eſtratto ſuora del Caſale, o luogo dove ſarà ſtato venduto, prima di pagarſi detto diritto, ed a riſpetto di quelli, che s'introdurranno in Napoli, s'intenda commeſſa, introdotto che ſia dentro le porte di eſſa ſenza eſſere ſtato pagato prima detto diritto.

Vogliamo però, e dichiariamo, che non ſi comprendano, nè intendano incluſi nell'obbligo di detta gabella, che per lo preſente Bando s'impone, que' vini, che ſi venderanno, o compreranno dagli Arrendatori della Regia gabella del vino a caraffa, o dagli Affittatori de' Magazzini compreſi in detta gabella per ſervizio di detto Arrendamento, e per venderſi in detti Magazzini a caraffe, ſtante che quelli ſtanno ſottopoſti al diritto che ſi paga alla Regia Corte.

Vogliamo ancora, che non ſieno ſottopoſti al pagamento del detto diritto que' vini, che giungeſſero in Napoli per mare di tranſito per portarſi, ed eſtraerſi *per infra*, o *extra* Regno portando le debite ſpedizioni, però ſieno sì bene obbligati i padroni de' vaſcelli darne notizia agli Officiali di detta gabella, perchè riconoſcano le dette ſpedizioni, ed in vigore di quelle non le diano impedimento.

Riſervandoci d'aggiungere altri capi, e ordinazioni, che più ci parranno neceſſarie per evitare le frodi, e per la puntuale eſazione di detta gabella, e così anche di dare eſecuzione ad altri arbitrj, ed eſpedienti per ſupplire alla riſazione di detti danni, quando detta gabella non foſſe baſtante. E perchè del preſente Bando s'abbia notizia da tutti, ordiniamo che ſi pubblichi non ſolo in queſta Città, ma anche per lo preſente Regno.

30. Apr. 1623. El Duque d' Alva.

Datum Neap. die 30. *menſis Aprilis* 1623. EL DVQVE D' ALVA. *Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secr. In Bannorum primo fol.*

(†) PRAMMATICA V.

Alia conſtituuntur ad veſtigal doliarium procurandum, ut hic legere eſt.

Avendoci i Magnifici Governatori dell' Arrendamento della gabella nuovamente impoſta d'un ducato per botte di vino ſupplicato, che per conſervazione di detto Arrendamento, ed acciò ſi evitino le frodi, che in danno di eſſo ſi poſſono commettere, provvedeſſimo ſopra diverſi capi da loro propoſti per detto effetto, ed eſſendoſi di ciò trattato nel Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Conſiglio per lo preſente Bando da pubblicarſi in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Caſali, ordinare le ſeguenti.

Primieramente ordiniamo, che ſi debba inviolabilmente oſſervare quanto ſta diſpoſto, ed ordinato per lo Bando emanato ſotto il dì trenta d'Aprile proſſimo paſſato, per lo quale ſu impoſta detta gabella; *verum* in ciò che ſta ordinato, che a riſpetto de' vini, che s'introdurranno in queſta fedeliſſima Città s'intenda commeſſa la contravvenzione, introdotto che ſia dentro le porte di eſſa, vogliamo, che da oggi in avanti la contravvenzione s'intenda commeſſa paſſato che ſia la Sbarra del Borgo, per dove il vino s'introdurrà ſenza eſſere ſtato pagato prima il diritto ſotto le pene nel detto Bando contenute.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, che tutt' i carreſi, e barrecchiali così quei, ch' entrano a vendere vini in queſta Città, o nel mercato d'eſſa, quanto gli Affittatori de' magazzini a caraffe abbiano da portare le cartelle firmate da eſſi Affittatori, o da' padroni di detti vini, con dichiarare il vino che è, quando ſi parte dalla maſſeria, o luogo donde viene, ed a che effetto, cioè ſe è d'Affittatore de' magazzini dica botta una, o botte due, dalla maſſeria del tale, va al tale magazzino, e ſcaricato che avrà detto vino al magazzino, dove doveva andare, debba quando ritornerà alla Sbarra con la contracartella portare inſieme la ricevuta in dorſo di detta contracartella della conſegnazione fatta, che ſia di mano dell'affittatore, o *de perſona* da eſſo deputata; E ſe ſarà vino, che ſi ha da vendere per Napoli, dica vino della tale maſſeria, va al mercato, o a particolare, e così ſi debba anche oſſervare nelle cartelle degl'introducenti vini moſti a ſalme, o carri, acciò così per cautela di detti Arrendatori, come de' padroni de' vini ſi poſſano diſcaricare dette partite de' vini, che s'introdurranno dalle notizie, che avranno date de' loro vini raccolti.

Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che neſſuno Affittatore de' magazzini a caraffe poſſa mandare vini da' loro magazzinj ricevitori a' magazzini dentro, o fuori le porte di Napoli ſenza cartelle di loro mani firmate, con eſprimere in dette cartelle da chi ſi mandino, ed a chi magazziniero vanno.

Ordiniamo ancora, che per le diligenze da farſi per li Caſali nelle caſe, e maſſerie de' particolari padroni de' vini, gli Officiali, Camerlinghi, Sindaci, Eletti, e Baglivi de' detti Caſali ad ogni richieſta di detti magnifici Governatori di detto nuovo Arrendamento, o degli Officiali, e perſone, che deputeranno per detti Caſali, debbano dar loro, e far loro dare ogni ajuto, e favore, ſotto pena d'once cinquanta da applicarſi al Regio Fiſco, ed altra *etiam* corporale riſervata a noſtro arbitrio.

Ordiniamo, e comandiamo ancora, che di tutt' i vini, che verranno da *extra Regnum* per mare per conſumarſi in Napoli debbano i padroni de' vaſcelli, che li porteranno, dare fra il termine di due dì dopo giunti manifeſto agli Officiali di detta gabella della quantità de' vini, che avranno portati, da dove vengono, e per conto di chi, e que-

Veſtigal hoc hodie Arcano infertur.

e queſto per evitar le frodi, che ſi potrebbero commettere in danno di detto arrendamento, ſotto pena di perdere detti vini, con il doppio del prezzo da applicarſi conforme per detto primo Bando ſta ordinato applicarſi le pene delle contravvenzioni in detto arrendamento. *Datum Neap. die 30. menſis Octobris*
1623. 1623. EL DUQUE DE ALVA. *Vidit Conſtantius Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Sec.*

(†) PRAMMATICA VI.

Ne fraus in neceſſario vectigali fiat, haec ſunt conſtituta.

PErchè ſe bene per lo Bando della data de' 23. di Settembre 1622. per lo quale fu impoſta la gabella delle ſicurtà, che ſi fanno così in queſta Città, come per tutto il preſente Regno ſi diedero buoni ordini per iſtabilire l'eſazione di detta gabella, eſſendo ſtata detta gabella arrendata al Magnifico Pietro Grazioli, ſiamo ſtati per parte di quello ſupplicati di provvedere con maggiori eſpedienti, perchè detta gabella non ſia fraudata, con averne di ciò propoſti alcuni capi; di che trattatoſi nel Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, ed avutoſi inſieme mira alla cautela, che con ſtabilire bene che in detta gabella non ſi commetta frode, riſulta a beneficio degli aſſicurati, ci è paruto con il preſente Bando ordinare come ordiniamo, e ſoggiungiamo circa il modo, e forma che ſi ha da tenere in detta gabella, e nell'eſazione de' diritti di eſſa, il ſeguente.

Primieramente ordiniamo che tutte le ſicurtà, *ſeu* aſſicurazioni che ſi faranno da qua in avanti in queſta detta Città, e Regno tanto ſopra Vaſcelli, quanto ſopra Mercanzie, Noli, Avarie, Getto, Vite, ed ogni altra coſa ſi debbano fare, e notare ne' fogli in iſtampa, che dal detto Arrendatore ſi faranno ſtampare, e saranno ſottoſcritti di ſua mano, e non in altra ſcrittura, quali fogli ſi conſegneranno dal detto Arrendatore a' Notai, ed Attuarj, che attenderanno a ſimili contratti, avendoci offerto loro darne quella quantità che loro biſognerà, con la dovuta però ricevuta de' detti Notai, ed Attuarj per averne poi a dare conto quando ne ſarannno richieſti; e conterranno detti fogli l'atto, *ſeu* cautela dell' aſſicurazione co' luoghi in bianco dove il Notajo, *ſeu* Attuario potrà, e dovrà ponere le parole mutabili, come ſono il nome dell'Aſſicurato, la mercanzia, roba, o vita che s'aſſicura, il nome del Vaſcello, e di chi lo patroneggia, il luogo dove, e per dove s'aſſicura, con la data, *ſeu* giornata che ſi fa la ſicurtà, oſſervandoſi l'iſteſſo nelle ſicurtà de' negozj di terra, o per terra, tanto de' contanti, come delle robe, e mercanzie, o altra qualſivoglia coſa, o pure ſicurtà di vita; ne' quali fogli, e non in altra ſcrittura s'avranno da firmare, e ſottoſcrivere gli aſſicuratori per loro nomi, e cognomi, con le quantità che ſi aſſicurano, e a che ragione; e dichiarare ſe ſono ſtati pagati dell'aſſicurazione, e in detto foglio in fine l'Arrendatore, o ſuo ſoſtituto avrà da notare ch' è ſoddiſfatto de' diritti di detta gabella; il quale foglio così complito, e ſottoſcritto come di ſopra, ſi debba conſegnare all' aſſicurato per ſua cautela, regiſtrato prima dal detto Notajo, o Attuario nel ſuo Protocollo, o libro dove tali contratti ſi notano, ſotto pena a' detti Notai, ed Attuarj, che faceſſero atti, o contratti di dette ſicurtà d'altro modo di ducati dieci per ogni cento ducati di tutta la quantità, che ſarà ſtata aſſicurata, da applicarſi detta pena ſino ad altro noſtro ordine conforme per detto Bando de' 23. di Settembre 1622. fu ordinato; e queſto oltra il pagamento del diritto dell'aſſicurazione che a detto Arrendatore ſi dee, oltra che dette ſicurtà fatte contra la forma del preſente Bando vogliamo che reſtino di neſſun valore, e nulle, ed invalide.

Ordiniamo ancora, che dette ſicurtà ſi debbano rivelare, e dare in nota a detto Arrendatore, o ſuoi ſoſtituti, e deputati l'iſteſſa ſettimana che ſaranno ſtate fatte, o pure cominciate a fare, con che non ecceda il Sabbato di quella ſettimana conforme per detto Bando fu ordinato, e queſto reſti in obbligo non ſolo del Notajo, o Attuario, che farà tal contratto, ma anche de' ſenſali, e mezzani per mano de' quali paſſaſſero, ſotto l'iſteſſa pena da applicarſi *ut ſupra*, da eſeguirſi contra ciaſcheduno, che contravverrà, oltra la nullità, ed invalidità della ſicurtà conforme per detto Bando fu ordinato.

Ordiniamo ancora, e comandiamo per lo preſente Bando, che i Notai capi di Curie non ſolo ſieno tenuti rivelare que' contratti di ſicurtà, che avranno fatti eſſi, ma anche quelli, che ſi faranno per altri Notai di loro Curie, e l'iſteſſo obbligo tengano gli Attuarj per quegli atti di ſicurtà che ſi faceſſero per mano de' loro Scrivani, volendo che ſempre il capo della Curia ſia obbligato alla rivelazione, ed al pagamento del diritto, e così l'Attuario ſotto l'iſteſſa pena da applicarſi come di ſopra.

E perchè potrebbero farſi ſicurtà ſopra mercanzie, ed altro come di ſopra ſenza ſcrittura, nè atto di Notajo, o Attuario, ma ſolo che commettendo alcun Mercante ad altro ſuo corriſpondente che gli faccia aſſicurare in queſto Regno, o in queſta Città, o altro luogo ci eſſo alcuna quantità ſopra mercanzia, o altro, il commiſſionato in cambio di far pigliare la ſicurtà da Notajo, o Attuario la fa egli ſteſſo, riſpondendo, ed avviſando al committente d'aver fatta la ſicurtà, dandogli debito del coſto dell'aſſicurazione, e talvolta ancora del diritto di detta gabella ſenza dar nota all' Arrendatore, o ſuo ſoſtituto della tal ſicurtà, uſurpando detto diritto, e fraudandolo a ſuo beneficio, o colluſivamente a beneficio ancora del committente; per lo preſente Bando ordiniamo, che occorrendo farſi alcuna ſicurtà di queſto modo ſieno tenuti tanto il committente eſſendo in Regno, quanto il commiſſionato a darne no-

tizia all' Arrendatore, o ſuo ſoſtituto l'iſteſſa ſettimana che ſia ſtata commeſſa a riſpetto del committente, e così anche, che ſia ſtata fatta a riſpetto del commiſſionato, purchè non ecceda il Sabbato di detta ſettimana, e pagarſene il dovuto diritto al detto Arrendatore, o chi ſarà da lui ſoſtituto, una ſola volta però o dal committente, o dal commiſſionato, ſotto pena a chi contravverrà ſimilmente di ducati dieci per ogni cento ducati che in tal modo ſaranno ſtati aſſicurati, da applicarſi detta pena del modo detto di ſopra; E perchè del preſente Bando non ſi poſſa allegare ignoranza, ordiniamo che ſi pubblichi tanto in queſta fedeliſſima Città, quanto per tutto il preſente Regno; *Datum Neapoli, die 23. menſis Decembris 1623.* EL DUQUE DE ALVA: *Vidit Conſtantius Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez proregens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Brandolinus Regens. Ferdinandus Revitus Secretarius.* 1623.

(†) PRAGMATICA VII.

EL Duque Señor ha reſuelto de dar à eſſe Banco como à los de mas en la nueva Gavela impueſta de un ducado por bota la refacion de lo que falta por al daño que ha padecido reſpecto de la mala moneda ſegun las Relaçiones que ha dado la junta de los Bancos nel Conſejo Collateral a ſaver. Veſtigal vinorum ſingulis Bancis aſſignatur.

Renta		Principal.
15457	Al Banco de Santo Eligio, Docientos, y cinquenta, y ſiette mil ſeicientos y veynte, y quatro ducados, y por elles quinze mil quatro cientos y cinquenta, y ſiete ducados de Renta al año, a raçon de ſeys por ciento.	257624. duc.
18434	Al Banco del Popolo, trecientos, y ſiette mil ducientos y quarenta y un ducados, y por ellos diez, y ocho mil quatrocientos, y treinta y quatro duc. a la dicha raçon de *6.* por ciento.	307241
6694	Al Banco del Spiritu Santo, ciento, y onze mil quinientos, y ſerenta, y ſeys duc. y por ellos ſeys mil ſeycientos y neventa, y quatro duc. a la dicha raçon de *6.* por ciento.	111576
1686	Al Banco de Monte de pobres, veynte, y ocho mil ciento, y ſiete duc. y por ellos mil ſeycientos, y ochenta, y ſeys ducados a la dicha raçon de *6.* por ciento.	28107
4013	Al Banco del Monte de la piedad, ſeſenta, y ſeys mil ochocientos, y ochento, y cinco ducados, y por ellos quatro mil y treze ducados, à raçon de los dichos *6.* por ciento.	66885.
146	Al Banco de Santiago, dos mil quatrocientos, y treinta y ocho ducados, y por ellos ciento, y quarenta, y ſeys ducados a raçon de los dichos ſeys por ciento.	2438
	Y quanto el Banco de la ſantiſſima Annunçiada, ſe le dara refacion quando conſtare haver padezido daño.	

La qual dicha refacion ſe da à todos los dichos Bancos con calidad, que recononcíendoſe de nuevo, los libros dellos ſi ſe hallare, que es meños el daño de la mala moneda de la cantidad, que ſe les ſeñala lo han de reſtituir, y ſi le ballere, que es mas, ſe les ha de dar mas refaçion ſobre la miſma Gavela, ò de lo que ſe va ſacando, y ſacare de las condenaciones contra los que introitaron en fraude en dichos Bancos, lo qual ſe declaraſſi por raçon de que ſi bien los tanteos, que ſe han hecho por la dicha junta han ſido con la major diligençia, que ſe hà podido, y ſe ha hallado que el daño que la dicha mala moneda, à cauſado fuera del Terzio, que eſta ſuſpenſo no es mas de lo que aqui va ſeñalado, puede ſer que en ello aya havido, yerro de quenta, el qual ſe ſatisfarà en la forma dicha cada, y quando parezca.

Y ſu Excelencia mandarà dar los recados en forma en favor de los dichos Bancos, y de ſus acreedores aquienes los Comiſſarios de los dichos Bancos hizieren las tales conſignaçiones para que puedan cobrar del arrendador, ò arrendadores de la dicha Gavela del Vino un ducado por Bota.

Y manda S. E. que con la parte que toca à eſſe Banco, y con los demas efetos que tiene pague luego, y de ſatisfacion à ſus acreedores aſignado con toda ygualidad, y juſtiçia, ſin exception de Perſonas a cada uno lo que ha de haver de los dos Terçios corrientes, y que eſto ſe Execute dentro de quinze dias a mas tardar por V. S. y ſu Compañero, y no haziendoſe en el termino dicho dize S. E. que nombrara otras perſonas, que lo hagan por que quiere al miſmo paſſo de lo que conbiene, que eſto ſe cumpla con mucha brevedad.

Y para mayor conſuelo, y comodidad, de los acreedores de partidas pequeñas dize S. E. que ſi los que lo ſon de 200. ducados abaxo no ſe contentaren con la aſignacion, que les diere, y quiſieren hazer compras con eſſe Banco à raçon de ſeys por ciento lo puedan hazer dentro de los dicho quinze dias cadoles el Banco los recados neceſſarios para la cobranza.

Y para que tanto mejor ſe pueda conſequir todo lo dicho ordena y manda S. E. que

que deſdeo y en adelante ceſſe el giro de las poliças, y que V. S. ni ſuccompañero no las admitten de ninguna perſona. ni de otro ningun Banco ſinò que en el eſtado, que ſe hallare en el dia de oy la quenta de los acreedores ſe concluya, y fenezca, y en el interim que ſe haze eſta aſignacion corra la paga de los dos por ciento conformes las ordenes Generales dadas por S. E. à onze de Abril deſte año aduirtiendo, que ſe han de ſuſpender, y no dar ſatisfacion à las partidas, que tiene V. S. notadas en eſſe Banco, y otras que le pareçiere dudoſas haſta, que la Iunta juzgue, y declare ſi han de pagar los dos quintos conforme las ordenes de ſu Mageſtad, y de ſu Excellenza.

Tambien ordena S. E. que las differencias que ſe occurrieren de poliças de Banco, aunque dependan de çedulas, y lettras de cambio las ayan de reconoſcer, y deçidir en la junta de los dichos Bancos tan ſolamente por tenerſe en ella mas entera noticia de los caſos, que pueden occurrir en eſte particular, y otras juſtas conderaciones, y combinencias de la cauſa comun de todo lo qual me ha mandado S. E. aviſe à V. S. paraque aſſi lo cumpla, y execute con toda puntavalidad.
1623. *Palaçio 28. de Iulio 1623. Domingo de Gaſtelu, y Gamboa.*

(†) PRAMMATICA VIII.

De quinta diminuenda e quantitatibus debitis.

EL Duque mi Señor ha recevido de la junta de los Bancos, un papel del tenor ſiguiente:

Junta del Sabado 16. y del Lunes 18. de Settiembre deſte año de 1623. Auguſtino, y Franciſco Paduano, y otros Mercantes, acudieron à eſta Regia junta de los Bancos pidiendo eſcomputo, reſpecto de lo que deben pagar por Banco porque al preſente, en conformidad de los Ordenes de S. E. ſon compelidos à pagar de contante, y la junta dixo que acudieſen al Conſejo Colateral, y haviendo acudido al Colateral, fueron por el miſmo Conſejo remitidos à eſta junta, y viſto ſu memorial, y oydas ambas las partes de dichos Mercantes, y ponderadas ſus razones por la dicha junta, ſe decretaron en ella, los ordenes ſiguientes.

1 Que à todas las polizas, de prezio de ropa que ſe havian de pagar por Banco, y ſe hizieron deſpues de los dos de Marzo del año paſſado de 1622. cuyo pagamento ſe cumplio deſpues de los dos de Agoſto deſte año de 1623. ò ſe và cumpliendo ò ſe cumpliran adelante, ſe les haga vaja, y veynte por 100. en favor del deudor, y los 80. reſtantes, ſe paguen al acreedor en moneda contante, y corriente, y nò eſtè el deudor obligado à pagar mas:

2 Que à todas las polizas dichas, cuyo pagamento ſe cumplio antes de los dos de Agoſto deſte año 1623. ſe les haga la miſma vaja, de 20. por 100. y lo reſtante, ſe pague de contante como dicho es, pagandoſele al acreedor, de los 80. reſtantes a die morae el interes à razon de ocho por 100.

3 Que la miſma vaxa ſe entienda, y haga en las letras de cambio, quanto à la parte que ſe hà de pagar por Banco, de manera, que no ſolo ſe hà de hazer la dicha vaxa à las letras de cambio, en que ſe dize haverſe de pagar por Banco, ſino tambien à aquellas en que ſe dize, haverſe de pagar de moneda corriente.

4 Que las letras de cambio en que ſe dize que la baluta ſe hà recivido de contante, ſe paguen de contante, y ſi el deudor pretendiere, no haver con efecto recividola de contante, heco depoſito ſe à oydo, lo qual viſto por S. E. y comunicado con el Conſejo Colateral, y oydo lo que ſe le offreze acerca de lo dicho, ſe hà ſervido S. E. que ſe executen los dichos capitulos, y cadauno dellos en la forma que eſtà reſuelto por la junta, y aſſi lo manda executar S. E. y a mi que dè aviſo dello à Vueseñorias paraque lo tengan entendido, y executen como S. E. manda. Palaçio 21. di Settembre 1623. *Domingo de Gaztelu, y Gamboa.* 1623.

(†) PRAMMATICA IX.

Haec lex temporaria eſt, volui eam tamen huc interſerere, ne ad documenta colligenda aliquid aliud omittam, & negligentiae tribuatur. Hanc Pragmaticam Sanctionem, eamque, quae ſequitur Conditores veteres retulerant *Prag. VI. & VII.* De Nummulariis, quas quum abnormes eſſe vidiſſem, abs eo Titulo diſtraxi, & huc retuli.

AVendo i giorni paſſati per ordine contenente più capi comandato particolarmente quello, che ſi ha da oſſervare circa la materia de' pagamenti ne' Banchi, al preſente s' è accudito da noi da alcuni Mercanti, e perſone di negozj, e domandato eſcomputo a riſpetto di quello, che debbono pagar per Banco, e adeſſo ſon forzati a pagar di contante, e Noi conſiderate, e ponderate le ragioni, che in ciò ci ſono ſtate rappreſentate, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, circa quello ſi ha da oſſervare ne' detti pagamenti, così come l' ordiniamo, e comandiamo per li ſeguenti Capi.

Che tutte le polizze, che ſi ritrovano fatte di prezzo delle robe, che ſi aveano da pagare per Banco, e ſono ſtate fatte dopo i 2. del meſe di Marzo dell' anno paſſato 1622. il cui pagamento è maturato dopo li 2. di Agoſto del preſente anno, o ſi va maturando, o *in futurum* maturerà, ſi faccia baſſamento, e defalcazione de' 20. per cento in favor del debitore, ed i reſtanti ducati ottanta ſi paghino al creditore in moneta corrente di contanti, ed il debitore non ſia obbligato pagar più.

Che a tutte le dette polizze, il pagamento delle quali maturò prima de' 2. d' Agoſto del preſente anno 1623. ſi faccia il detto baſſamento, e defalcazione de' 20. per cento, e li reſtanti, come s' è detto, ſi paghino per contanti, pagandoſi però al creditore di più de' ducati 80. per cento, l' intereſſe a ragione dell' 8. per cento *a die morae.*

Che l' iſteſſo baſſamento, e defalcazione s' intenda, e faccia nelle lettere di cambio in quanto alla parte, che s' ha da pagare nel Ban-

Banco, di modo che non ſolo s'abbia da far il detto baſſamento, e defalcazione alle lettere di cambio, nelle quali ſi dice averſi da pagar per Banco, ma ancora in quelle, in cui ſi dice averſi da pagar in moneta corrente.

Che le lettere di cambio, nelle quali ſi dice, che la valuta s'è ricevuta di contante, ſi paghino di contante, e ſe'l debitore pretendeſſe non aver la ricevuta con effetto di contante, fatto depoſito ſia inteſo nelle ſue ragioni. Ed acciò ſia noto a tutti, abbiamo fatta la preſente, acciò ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die 25. Septembris 1623.* EL DUQUE D' ALVA. *Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Lopez Proreg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Enriquez Reg. Ferdinandus Rovitus Secretarius.* 1623.

(†) PRAMMATICA X.

AL tempo della riforma de' Banchi pubblici in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, con occaſione ancora dell'aggiuſtamento della moneta per l'Illuſtre Duca d'Alva noſtro predeceſſore, furono fatte diverſe Iſtruzioni da oſſervarſi per li Governatori, e Miniſtri di eſſi Banchi, per rimediare a' diſordini paſſati, ed ovviare ad altri, che ne aveſſero potuto ſuccedere per l'avvenire, tra' quali a riſpetto de' Caſſieri vi è un Capitolo del tenor ſeguente, *videlicet*.

Que el Banco haga luego libro a parte, que ſe nombre, y intitule Libro nuevo, donde ſe aſſienten por acreedores, a los que de oy en adelante puſieren moneda buena, y de peſo de contado, teniendole de manifeſto, paraque ſin dilacion, y con toda puntualidad ſe pague, como, y quando el accreedor lo quiſiere de contado, o librandoſe como mas comodo le fuere.

Ne pecunia mutuetur ab Officialibus.

Oggi a noſtra notizia è pervenuto, che alcuni Caſſieri de' detti Banchi hanno introdotto di dar credito a' negozianti, e far introito ne' loro libri a beneficio di alcuni del danaro, che non ricevono di contanti; ma in luogo de' contanti ricevono o fedi di credito per altri Banchi, o polizze bancarie a loro, o a loro confidenti girate in altri Banchi, ſenza che quelle abbiano effettivamente eſatte, con che l'introito ſcritto per eſſi Caſſieri ne' loro libri reſta aereo, e non veritiere, e da queſto diſordine ne ſono proceduti alcuni inconvenienti notabili in danno de' medeſimi Banchi, a' quali inconvenienti, e diſordini volendo noi rimediare come ſi conviene col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente con la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, ordiniamo, e comandiamo, che neſſuno Officiale di detti Banchi, Libro maggiore, Pannettario, e Caſſiere ardiſca, nè preſuma di ſcrivere, nè fare ſcrivere nel ſuo libro d'introito qualſivoglia ſomma per minima che ſia, come introitata nella caſſa del Banco; nè darne credito a qualſivoglia perſona di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia, ſe non all'ora quando con effetto ſarà entrato il danaro in eſſa caſſa del Banco in contanti, non oſtante che per riſcontro lor ſi conſegnaſſe ſede, o polizza per altro Banco, ſotto pena di anni tre di galea, ed altra pena a noſtro arbitrio riſervata, incaricando tutt'i Governatori de' Banchi, e particolarmente il menſario, che con ogni accortezza proccurino dal canto loro, che non ſi faccia il contrario, ed in caſo di contravvenzione, ne debbano ſubito dar notizia al Commeſſario Delegato, che *pro tempore* ſarà di quel Banco, perchè proceda all'eſecuzione della detta pena, ſenza remiſſione alcuna, ed affinchè non ſi poſſi allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e ſe ne debba tenere copia di eſſa ſcritta in tabella ne' detti Banchi in luogo, che ſi poſſa da tutti comodamente leggere. *Datum Neap. die 22. Junii 1635. EL CONDE DE MONTEREY. Vidit Carolus de Tap. Reg. Vid. Rovitus Regens. Vidit Januarius Regens. Barilius Secretarius. In Pragmaticar. 1. fol. 167. De Giorno.* 1635.

PRAMMATICA XI.

Monetae imminutae a Bancis recipiantur, & ad regiam ſiclam transferantur. Creditoribus tamen imminutam monetam ne dent, ſed ad pondus aequum, & menſuram.

ESſendoſi d'ordine noſtro ſotto i 25. del paſſato meſe di Maggio 1633. edita, e pubblicata Prammatica, per la quale s'ordinava, che tutte le monete d'argento, che ſi ritrovavano ricevute per li Caſſieri de' Banchi di queſta fedeliſſima Città di Napoli per lo tempo paſſato inſino al detto dì, che non foſſero di giuſto peſo, ſi doveſſero ſubito tagliare in danno d'eſſi Caſſieri, e che dal giorno della pubblicazione della Prammatica predetta non ſi doveſſe ricevere, nè pagare in detti Banchi quantità alcuna di monete di qualſivoglia ſorta, che non foſſero ſtate di giuſto peſo, e quelle, che non ſi ritrovavano del giuſto peſo, o ritagliate, o falſe ſi doveſſero immediatamente tagliare da' peſatori ordinarj, ed altro, come in detta Prammatica ſi contiene.

Ed avendo al preſente inteſo, che intorno all'oſſervanza di detta Prammatica vi occorrono alcune difficoltà, così nel comprare, come nel vendere, non ſolo in queſta predetta fedeliſſima Città di Napoli, ma in tutto il preſente Regno per cauſa delle monete d'argento, che ſi ritrovano di manco peſo, che ſi hanno da ricevere, e pagare, le quali non ſi ritrovano del giuſto peſo. E volendo per adeſſo rimediare, ed evitar ogni inconveniente, e impedimento, che potrebbe naſcere al pubblico commercio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente ordinare l'infraſcritte coſe.

Primo, che i Banchi di queſta fedeliſſima Città debbano ricevere tutte le monete ſcarſe, che da qualſivoglia perſona saranno portate in eſſi Banchi per introitarle, dandonele credito del giuſto peſo, conforme alla qualità delle monete, e tariffa della Regia Zecca.

Secon-

Secondo, che i Caſſieri, e Peſatori deputati, e deputandi dalla Regia Corte in ciaſcuno di detti Banchi ſubito ricevuta la detta moneta ſcarſa la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca ſettimana per ſettimana, accio di quella ſi poſſa far altra moneta nuova al giuſto peſo.

Terzo, che i Banchi, e i Caſſieri di quelli ne' pagamenti, che faranno debbano dar moneta di giuſto peſo.

Quarto, perchè nella moneta zeccata finora manca per lo più alcuna poca quantità di poca conſiderazione; Vogliamo, e comandiamo, che nel peſare, che ſi farà della moneta, tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di queſta fedeliſſima Città, e Regno da qualſivoglia perſona, ſi debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non ſia più d'un acino per ciaſcun pezzo di terì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine. Di modo che la moneta d'argento vecchia corra liberamente come di ſopra col mancamento predetto, Dichiarando, che la valuta dell'acino importa un cavallo, nè ſi poſſa quella rifiutare da neſſuno, così nel pagare, come nel riceverla, ſotto pena a' contravvegnenti, cioè a' Caſſieri di once cento da applicarſi la metà al Regio Fiſco, e l'altra metà all'accuſatore, ed altra pena *etiam* corporale ad arbitrio noſtro, ed a' Peſatori di detti Banchi di tre anni di galea, e perdita del loro officio da applicarſi il prezzo, come di ſopra, ed a tutte le altre perſone ſotto pena riſerbata a detto noſtro arbitrio, da eſeguirſi le pene predette irremiſibilmente. Dichiarando, che per queſto non s'intenda derogato in coſa alcuna alla Prammatica predetta, ma quella reſti *in ſuo robore, ed efficacia*. Ed acciò il predetto venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa per l'avvenire allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che il preſente ſi debba pubblicare non ſolo in queſta fedeliſſima Città, ed affiggerſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e de' Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno. *Datum Neapoli die 22. Junii 1633.* EL CONDE DE MONTEREY. *Vid. Carolus de Tap. Reg. Vidit Enriquez Regens. Vidit Rovitus Regens. Barilius Secretarius.*

1633.

(†) PRAMMATICA XII.

Carolo Imp. & Rege. Apocae unius Banci in aliud non recipiantur, at ſi quis creditor Banci fieri vult pecuniam in Bancum inferat.

LA pernicioſa introduzione de' riſcontri ne' Banchi di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città ſin da' primi tempi della di loro erezione praticata, ſiccome ha partorito in eſſi, e quindi nel pubblico tutti que' danni, e ſconcerti, che in varie volte ſi ſono veduti, così ha chiamato ad una giuſtiſſima attenzione i noſtri Predeceſſori per abolirne il peſſimo coſtume introdotto, e ad un meritato rigore contra de' traſgreſſori delle leggi ſopra di ciò da tempo in tempo promulgate; imperocchè mantenendoſi inviluppati, ed in ſomma oſcurità i conti di ciaſchedun Banco per le polizze, e fedi, che l'un Banco tenea dell'altro, l'eſperienza ha dimoſtrato, che ogni danno, e mancamento de' Caſſieri, donde poi ſono nate le rovine de' medeſimi Banchi, è ſtato cagionato, come da ſua origine, da' ſuddetti riſcontri. Qual verità eſſendoſi conoſciuta fin da' tempi paſſati, ed ancor quando i Banchi ſi reggevano in caſa di particolari, non che in appreſſo, quando ſortirono la loro ſituazione ne' luoghi pubblici, ſi ſono ſempre mai da' detti noſtri Illuſtri Predeceſſori, colla pubblicazione di varie Regie Prammatiche, impoſte pene graviſſime a' Caſſieri, e ad ogni altro Officiale di Banco, che in ſimili riſcontri teneſſe mano; Ma poichè la lunghezza del tempo colle varie ſue contingenze unita alle umane frodi han tolta l'oſſervanza delle varie Regie Prammatiche proibenti ſeveramente i detti riſcontri, quindi è, che col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente facciamo la preſente *omni tempore valitura*, colla quale rinnovando in prima, e confermando l'antiche Prammatiche ſopra di ciò emanate da' detti noſtri Illuſtri Predeceſſori, ed in particolare la terza, e la ſettima ſotto il titolo *de Nummulariis*, ordiniamo, e comandiamo, che i Caſſieri, e ſotto-Caſſieri de' Banchi, o loro ajutanti, o qualunque altra perſona deſtinata in detti Banchi per fare introiti di monete, così preſenti, come futuri, non ardiſcano in modo alcuno nè per eſſi, nè per mezzo d'altri di fare riſcontri dell'uno all'altro Banco, nè di fare introiti in eſſi, o di dar credito in virtù di fedi, o di polizze d'altri Banchi, ſe non che col vero danaro contante, che in quel Banco, ove ſi vuole acquiſtare il credito, s'introduca. e ciò ſotto la pena per ogni volta, che ſi contravvenga di ducati duemila per ciaſcheduno, e di tre anni di galea da eſeguirſi immediatamente, e colla prova legittima della flagranza, quando ſi trovaſſero in loro potere, o nelle caſſe de' Banchi dette fedi, o polizze de' Banchi, o girate, che ſieno de' Padroni del danaro, che in qualunque modo ſi provaſſe d'eſſerſi al preſente ordine contravvenuto ammettendoſi per facilitarſene la notizia qualunque denunciante di detta contravvenzione, al quale ſi promette la terza parte di quello, che ſi eſigerà di detta pena pecuniaria, reſtando l'altre due parti in beneficio del Regio Fiſco. E nelle medeſime pene s'intendano anche caduti tutti quegli Officiali de'Banchi, che ſotto il loro nome cooperaſſero in qualunque modo alla detta contravvenzione, o tenendone certa notizia non la rivelaſſero a' Governatori di eſſi, i quali in averla ſieno obbligati di darla ſubito a' Delegati, affinchè comunicandola a Noi, poſſano darſi gli ordini per l'eſecuzione di dette pene; imperciocchè è tale il danno di queſto inconveniente contra la pubblica utilità nella buona amminiſtrazione de' Banchi, che ſi ſtima giuſto ogni maggior rigore per tenerſi ſempre in oſſervanza la detta proibizione, ed al detto effetto non meno ordiniamo, e comandiamo, che nelle medeſime pene s'intendano anche caduti i Caſſieri, e

Sotto-

Sotto-Caſſieri, ed altri aſſiſtenti, ed Officiali di detti Banchi, a' quali portandoſi le dette fedi, o polizze come di ſopra pagate, o ricevute in contravvenzione per riſcontro dell' altro, le pagaſſero: ſiccome egualmente tutti gli altri Officiali de' medeſimi Banchi, a' quali s' appartiene di riconoſcere le dette fedi, e polizze prima del loro pagamento, dovendo queſti, avvedendoſi delle contravvenzioni contratte dall' altro Banco, non ſolamente non effettuarne il pagamento, ma darne ſubito notizia a' Governatori come di ſopra, e ſi promette a' denuncianti la medeſima partecipazione di detta pena, affinchè reſti totalmente proibita a' Banchi qualunque comunicazione, o contrattazione tra di loro, ſalvochè d' eſigere per mezzo de' loro ordinarj eſattori le polizze de' mandati d' Arrendamenti per quelle ſomme ſolamente, che a claſcheduno ſpettano, nel qual caſo debbano i detti eſattori prendere il danaro da quel Banco, ove detti mandati ſi pagano, e ſubito introitarli ne' proprj Banchi, e quel creditore, che tenendo danaro in un Banco, o in ſuo nome, o giratogli da altri, vorrà introdurlo in altro Banco, debba prenderſelo di contanti, e poi farne introito, ove gli piace, altrimenti tali creditori contravvenendo in traſportare il loro danaro per mezzo di polizze, o fedi di credito dall' uno all' altro Banco, o in prender danaro da un Banco dandoſi la polizza, o fede per l' altro, cadano nella pena della perdita de' danari, con applicarſi parimente la terza parte al denunciante, ed in altre pene a noſtro arbitrio, ſecondo le perſone, ed i caſi, che accaderanno. Di vantaggio per evitare il graviſſimo diſordine, ch' è ſucceduto alle volte di farſi introiti vacui ne' Banchi, con darſi credito di danaro a chi non lo tiene, o prima che l' introiti in eſſi (delitto, che tiene natura di furto con falſità) ſi proibiſce, ſiccome colla preſente proibiamo ſotto pena della morte naturale, così a' datti Caſſieri, e Sotto-Caſſieri, come a qualunque altro Officiale di ſcrittura, che con ſcienza commetteſſero in qualunque modo il detto delitto, o laſciaſſero fraudolentemente di notare, ſecondo le loro iſtruzioni tutti gl' introiti nel tempo, che ſi fanno, proibendoſi ſotto la medeſima pena a' Caſſieri, e Sotto-Caſſieri ſuddetti di valerſi per proprio uſo del danaro delle caſſe, nè pure con licenza de' Governatori, nè di fare altri pegni, che quelli, che ſi fanno legittimamente, ſecondo l' iſtituto di ciaſchedun Banco; i quali pegni legittimamente fatti ſi debbano introdurre nel giorno iſteſſo dentro il luogo della loro conſervazione, e per maggior cautela, affinchà ſi eviti ogni dubbio, e conſtino con la ſcrittura, immediatamente tutti gl' introiti, che ſi fanno ne' Banchi, ordiniamo, e comandiamo, che quegli Officiali, che ſono deſtinati per formare le fedi di credito, o di depoſito non poſſano conſegnare in mano de' Caſſieri tali fedi in bianco in confidenza, ma debbano ſempre tenerle in loro potere, conſegnandole al Caſſiere volta per volta in ciaſcheduno introito, che ſi farà, con iſcriverci di loro mano il nome di quelli, che li fanno, e le ſomme introitare, e così i loro libri, come quelli de' Caſſieri ſi debbano conſegnare per paſſarſi a libro maggiore, ſecondo l' iſtituto di ciaſchedun Banco, e quelli, che contravverranno, ſe la contravvenzione ſia con ſcienza, cadano nella pena medeſima di ducati duemila, e di tre anni di galea, e ſe per cauſale dimenticanza, cadano nella pena della perdita dell' ufficio, ed in altre a noſtro arbitrio, ſecondo la qualità del loro errore, ſiccome vogliamo, che tutti gli Officiali de' Banchi, e loro Monti, che tenendo notizia della frode, che commetteſſero gli altri, non la riveleranno a' detti Governatori reſpettivamente de' loro Banchi, cadano nella medeſima pena, che merita quegli, che commette la detta frode; non eſſendo convenevole, che coloro, che ſi alimentano con le ſoſtanze de' Banchi, tengano poi occulti sì gravi loro danni, e pregiudizj.

Ma ſe mai ſi rappreſentaſſe caſo per ragion di credito particolare, che l' uno Banco acquiſtaſſe, o doveſſe acquiſtare con l' altro, e voleſſe per detta cauſa trarne il danaro, debbano i Governatori ricorrere da Noi, affinchè poſſa darſi la provvidenza conveniente.

E l' oſſervanza di tutto ciò, che ſi è ordinato nella preſente Prammatica, la riponiamo alla cura, e peſo de' Governatori di detti Banchi reſpettivamente di quelli, ch' eſſi governano con obligarli coſtantemente a far contare le caſſe allo ſpeſſo de' detti Caſſieri, e Sotto-Caſſieri con la loro aſſiſtenza, almeno in ogni quindici giorni, e ſia irremiſſibilmente nelle mattine di lunedì in ogni Banco incominciando dal primo dopo la pubblicazione della preſente, in modo che vengano a contarſi unitamente ne' medeſimi giorni ſuddetti le caſſe di tutt' i Banchi, e ſimilmente ad uſare tutte le maggiori diligenze per lo buon governo di queſta loro amminiſtrazione, dovendo ſubito dar notizia per iſcritto a' Delegati, reſpettivamente de' Banchi, ch' eſſi governano, di qualunque traſgreſſione, che troveranno circa quanto di ſopra ſi è ordinato; E detti Delegati debbano immediatamente darla a Noi, non dubitando, che dal zelo ſperimentato de' preſenti Governatori reſterà a tutto ciò perfettamente adempito: E vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 29. menſis Maii* 1728. EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. In Bannorum 2. fol.* 129. *Maſtellonus. De Sanctis. Prammatica ut ſupra.* Pubblicata a dì 29. Maggio 1728. 1728.

Eodem Rege. Chirographis commercium cum exteris ne fiat; ne pro charta obſignata Regnum pecunia vacuetur.

(†) PRAMMATICA XIII.

Avendo l'eſperienza moſtrato i gravi, ed irreparabili pregiudizj, e danni, che ha cagionato, e tuttavia cagiona l'uſo introdotto nella Francia, ed in altri Dominj de' Biglietti di Banco, e del commercio, e contrattazioni di quegli, ed oſſervatoſi, che da' Negozianti, ed altri, appreſſo de' quali ſimili Biglietti ſi ritrovano, ſi proccura d'introdurre il commercio, e ſmaltimento, anche ne' Dominj di S. M. C. e C. (Dio guardi): Onde per riparare un sì gran male a' ſuoi fedeliſſimi ſudditi, ſi è compiaciuta S. M. con ſuo Real Diſpaccio de' 27. del caduto Settembre, non ſolo manifeſtarci la provvidenza ſalutare data a tal male per tutt' i luoghi della Germania, acciò di niuna maniera ſe n'introduca il commercio di detti biglietti, non meno per ridurſi i biglietti ſuddetti a ſemplice valuta immaginaria, che per l'eſtrazioni, che collo ſmaltimento di quelli verrebbe a farſi di danaro, oro, argento, gioje, o altre ſimili ſpecie de' luoghi del Dominio di detta Maeſtà. E mirando la medeſima con egual affetto, ed amore queſto ſuo fedeliſſimo Regno, ſi è compiaciuta in detta ſua Real Carta, non ſolo participarci la detta Real Deliberazione, già eſeguita per li ſuddetti luoghi della Germania, ma nell'iſteſſo tempo incaricarci, e comandarci, che la medeſima proibizione abbia da eſeguirſi, ed oſſervarſi in queſto ſuo fedeliſſimo Regno; Che però in eſeguimento di sì venerato Diſpaccio, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente abbiamo concluſo di fare il preſente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che tanto in queſta Città, quanto in tutto il preſente Regno in niun conto poſſano ammetterſi, nè contrattarſi i riferiti biglietti di Banco, o ſieno della Francia, o di qualunque altro Dominio di qualſivoglia Principe, ſotto la pena di ducati quattromila *Fiſco Regio*, &c. ed altre pene corporali a noſtro arbitrio, tanto a chi l'introdurrà, quanto a chi li riceverà. Ed in oltre a maggior cautela, e non altrimenti, ordiniamo, e dichiariamo, che le Prammatiche, i Bandi, ed Ordini proibitivi dell'eſtrazione di queſto Regno, di danaro, oro, argenti, gioje, ed altre coſe di ſimili ſpecie ſotto le pene ne' medeſimi impoſte, debbano rigoroſamente oſſervarſi, ed eſeguirſi, di ſorta che s'abbiano a maggior cautela nel preſente per inſeriti *de verbo ad verbum*, giuſta la loro ſerie, contenenza, e tenore, incaricandone a' Miniſtri, e Tribunali a chi ſpetta la preciſa, e più rigoroſa oſſervanza; Ed acciocchè il preſente venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città, e ſuoi Borghi, e per tutto il preſente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. die* 28. *Menſis Novembris* 1721. EL PRINCIPE DE SULMONA. *Vidit Gaeta Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Falletti Reg. D. Franciſcus Maria Lanarius Secr. Maſtellonus. In Banner. primo fol.* 45. *De Sanctis. Bando, ut ſupra.* Pubblicata a dì 3. di Dicembre 1721. 1721.

DE

DE BANCO S. CAROLI
CONSTITVENDO.
TITVLVS XXVIII.
PRAMMATICA PRIMA.

Carolo VI. Imp. & Rege. Ne quid documentorum in hac collectione deeſſet, volui ut geſtarum rerum, & peractarum monumenta interſererem; ſic etiam earum, quae inter tentamina remanſerunt. Banci hujus ſub S. *Caroli* nomine fundatio evanuit, neque ſupereſt aliud praeter has leges, quibus conſtructio promulgabatur. Laudanda tamen mens, quae animos Civium ad commercium injiciebat, de quo tantopere hoc in Regno ea aetate abſtinebatur. Habet hic Titulus ejus argumenti Pragmaticas Sanctiones tres.

LE ſingolariſſime dimoſtrazioni di ſincera divozione, e di eſemplar fedeltà, colle quali queſta Fedeliſſima Città, e Regno ha ſaputo acquiſtarſi un diſtinto merito preſſo l'Auguſtiſſimo noſtro Monarca, eccitano la magnanimità della M. S., ad invigilare, che non ſi tralaſci mezzo alcuno proporzionato, e proprio ad innalzarlo, e coſtituirlo in quella ſomma, e grande opulenza, che ſarebbe corriſpondente non meno alla prodigioſa abbondanza, e vantaggioſa ſituazione del medeſimo Regno, che al maraviglioſo ingegno, ed induſtria de' ſuoi Nazionali.

Per le quali cagioni la M. S. ha procurato, ed attualmente procura per tutte le vie poſſibili all'accreſcimento di un florido, ed utile commercio tanto interno, quanto eſterno, come una ferma baſe, in cui ſi fonda la grandezza, e la felicità, che hanno ottenuta molte altre Provincie di Europa applicate al traffico; Degnandoſi S. M. uſare per conſeguire tal effetto diligenze continue, ed applicazione coſtante. Ma avendo per iſperienza conoſciuto la M. S., che alcuni Nazionali del Regno, e ſpecialmente di queſta Capitale, non inclinano al traffico, e perciò rimarranno ſenz' avere parte al guadagno, ed all'immediato vantaggio, che ſeco porta il commercio; E perchè parimente dal ſuddetto vantaggio, e guadagno rimangono eſcluſe le Vedove, i Pupilli, ed altre perſone privilegiate, ha perciò voluto S. M. che ſi apriſſe un'altra ſtrada, per cui anche le ſuddette perſone poſſano ricavare le loro convenienze. Ed eſſendo ſtati a queſto fine propoſti, ed accuratamente eſaminati varj eſpedienti, finalmente S. M ha conſiderato, e giudicato, che il mezzo più proprio, ed acconcio a facilitare a' ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli di queſto Regno l'impiego de' lor Capitali, quando vogliono farlo con ſicurezza, e vantaggio, ſia lo ſtabilimento di un novello Banco, in cui poſſano introitare il lor danaro, ed accreſcerlo colla rendita, che ne ricaveranno. Per queſti prudentiſſimi motivi adunque da S. M. diſtintamente dichiarati in una ſua Real Cedola in data de' 12 Gennajo 1726., e da noi fedelmente eſpreſſi, la M. S. ha riſoluto, ed ordinato nella medeſima Real Cedola, che ſi ſtabiliſca in queſta Fedeliſſima Città un novello Banco ſotto la protezione, e col titolo di S. Carlo, con tali fondi, ſicurezze, e privilegj, che tutt' i Sudditi della M. S., e i foreſtieri poſſano incontrare quella ſoddisfazione, che nel ſuo Reale animo ſi ha degnamente propoſta.

Alla quale Real Cedola eſſendo ſtato interpoſto da Noi, e da queſto Collateral Conſiglio il Regio *Exequatur*; ſucceſſivamente a' dì 2. d'Ottobre del medeſimo anno 1726., reſtò ſervita la M. S. con altro ſuo Real Diſpaccio appoggiare la direzione totale, e governo del Banco, ad una Giunta, la quale doveſſe tenere ſu 'l medeſimo Banco intera, ed *omnimoda* autorità, e giuridizione, il tutto a tenore dello ſteſſo Real Diſpaccio: Però che ſuccedendo competenza di giuridizione tra la Giunta, ed i Tribunali di queſta Città, e Regno, conoſca, e decida il Collateral Conſiglio di tali controverſie ſecondo ſi è ſuſſeguentemente degnata dichiarare con altro Real Diſpaccio de' 14. di Febbrajo dell' anno corrente. Avendo già prima ſotto la data de' 2. d'Ottobre del 1726. con altra Real Cedola iſtruttiva, preſcritti altri particolari ordini circa il detto Banco diſegnato ſotto il nome, e protezione di S. Carlo. Che perciò per la dovuta eſecuzione di queſti Supremi comandi, col parere, e voto del detto Coll. Conſiglio preſſo di Noi aſſiſtente, dichiariamo le Regole, e le leggi fondamentali, ed invariabili di eſſo nuovo Banco di S. Carlo, anche per le cautele, privilegj, eſenzioni, ed immunità, che deggiono godere i Creditori, e i loro crediti, ſorti, compre, e capitali, per li contratti, che ſi faranno col medeſimo Banco, e così pure per le terze, frutti, ed intereſſi, che ſi dovranno pagare a' detti ſuoi Creditori, in maniera che ognuno vegga, e conoſca la ſomma cautela, che ſi goderà, e l'utilità, che ſi verrà a percepire da' prefati contratti.

Vogliamo oltre a ciò che venga eſpreſſamente a notizia di ognuno, che tutte le leggi, e regole ſpiegate nel corſo di queſta Prammatica, ſono ſtate diſtintamente, e particolarmente ordinate, e ſtabilite da S. M. nel ſopra mentovato Diſpaccio de' 2. d'Ottobre, non eſſendoſi da Noi altro fatto nella preſente Prammatica, che metterle nella ſolita forma, e linguaggio Italiano, perchè meglio poſſano eſſer inteſe, e concepute da infinite perſone, che non hanno notizia della lingua Spagnuola, e che poſſono trovare il loro vantaggio nell'erezione fatta da S. M. del Banco di S. Carlo, avendo anche in ciò eſeguito, quanto dalla M. S. ci ſta preſcritto con altra ſua Real Cedola dell'iſteſſa data de' 14. Febbrajo dell'anno corrente.

Pri-

Primo. Si dichiara come a tenore del ſuddetto Real Diſpaccio de' 12. Gennajo 1726. ſi è già ſtipulato pubblico iſtromento nella noſtra preſenza coll'aſſiſtenza del Reggente Luogotenente della Regia Camera, del Preſidente Commeſſario, e dell'Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio ſotto la data de' 14. Ottobre del 1727. per mano del pubblico Notajo della Regia Corte Dottor Niccolò Romeo, in vigor del quale iſtromento la Regia Camera ha dato, e ceduti al detto Banco di S. Carlo per ſua dote, e fondo i ſeguenti Corpi, *videlicet*.

Regia Dogana	*16899.*	4.	16.
Nuovo impoſto ſopra detta Regia Dogana	*6000.*		
Grana 25. ad oncia di detta Regia Dogana	8000.		
Cinque ottave, *ut ſupra*	4350.		
Tre ottave, *ut ſupra*	*2649.*	4.	16.
Peſo di detta Regia Dogana	1275.		
Sete di Biſignano	*4109.*	3.	16.
Sali di Otranto	25257.	2.	4.
Sali di Mare di Calabria	550.	1.	3.
Sali di Puglia	11765.	3.	16.
Sali di Abbruzzo	12975.		
E dalla partita di ducati *39166. 33.* dell'Olio, e Sapone	*6126.*	4.	9.

I quali deſcritti corpi ſono di annua rendita di ducati centomila con totale libertà da qualunque anche ſpeciale ipoteca, e da qualſivoglia aſſignamento a'Creditori di giuſtizia, o di grazia per quanto ſi ſieno privilegiati, e diſtinti, e con reſtare addicato totalmente dalla medeſima Regia Camera, ed a queſta ceſſato qualunque jus, facoltà, ed autorità di non mai più amminiſtrare, e mettere mano a' medeſimi fondi, come ſopra ſpecificati, e nel frutto di eſſi, che importa centomila ducati per anno; con eſſerſi di più dichiarato dalla Regia Camera nel citato iſtromento a favore de' Creditori del Banco, ed a favore de' loro Capitali, e de' frutti da eſſi proveniendi la pozïorità, e la ſpeciale ipoteca, su del ſuddetto fondo, o fondi, e frutti, e l'eſenzione non meno del fondo, e frutti del Banco, che de' Capitali, e frutti de' Creditori di eſſo da qualunque valore, ed impoſizione, e che non poſſono patir ſequeſtro, nè confiſcazione, per guerra, contumacia, o per altri caſi; con eſſer perciò tutto ſommeſſo alla Regia ſpecial protezione di S. M., ed in tutto, e per tutto nella maniera, e forma, che ſarà più diſtintamente, ed ampiamente dichiarato nella preſente Prammatica, colla quale in conſeguenza.

Secondo. Si dichiara, e ſi ſtabiliſce, che ſotto la immediata Regia protezione godano i crediti, e i Creditori dello ſteſſo Banco ſieno, o per depoſito, o per qualunque contratto, che al detto Banco ſi concede di fare, tutt'i privilegj, che ſin dalla ſua fondazione ha goduto, e gode il Banco di S. Giorgio in Genova, non contrarj a quel che ſarà in appreſſo, e che in vigore di eſſi non poſſano le ſomme, i crediti, e quali ſi vogliano compre, capitali, e ſorti, nè le rendite, terze, frutti, o intereſſi eſſer ſequeſtrati, nè confiſcati per qualſivoglia cauſa, e delitto; eccettuato quello di leſa Maeſtà Divina, ed umana, ſecondo la diſpoſizione del diritto comune, e ſecondo le leggi del Regno, nel caſo del qual delitto le dette ſomme, crediti, e quali ſi vogliano capitali, che in qualunque forma ſi troveranno in capo, e credito di tali delinquenti dovranno immediatamente cedere in beneficio del medeſimo Banco di S. Carlo, ed incorporarſi come gli altri fondi, ed effetti di eſſo Banco.

Terzo. Si ſtabiliſce, che le ſomme s'introiteranno nel ſuddetto Banco, e i crediti quali ſi vogliano ſopra il medeſimo Banco per li contratti, che ad eſſo Banco è permeſſo di fare, e i frutti, terze, ed intereſſi dovuti per detti contratti non poſſano, nè debbano per cauſa d'urgenza alcuna, benchè ſia di guerra introdotta nel più interiore del Regno, obbligarſi a taglie, impoſizioni, decime, valori, ſuſſidj, preſtanze, e qualunque altri peſi, che ſi vogliano introdurre ſotto qualſivoglia altro nome, e preteſto; ordinando S. M., che inviolabilmente reſtino ſempre ſalvi, ed intatti a favore degl'intereſſati, e pagarſi loro con eſatta puntualità le terze, frutti, ed intereſſi.

Quarto. Per ordine ſimilmente preciſo, e ſpeciale di S. M. ſi dichiara, che la ſopra eſpreſſa intera, ed aſſoluta immunità, ed eſenzione da qualunque impoſizione, e valore, &c. reſta corroborata, aſſicurata, e confermata dalla certa invariabile, e perpetua promeſſa, che ne fa S. M., dandone la ſua ferma, e Real parola, e che quanto ſopra s'intende anche per tutte, e quali ſi vogliano ſomme, crediti, compre, capitali, e ſorti, e tutte, e quali ſi vogliano ſomme, crediti, come ſopra, e loro frutti, terze, ed intereſſi, che apparteneſſero a' foreſtieri del Regno, con eſpreſſa dichiarazione riſpetto a' medeſimi ſtranieri, che non poſſano patir ſequeſtro, nè confiſcazione per qualunque motivo, nè rappreſaglia, nè anche per aperto rompimento di guerra con quella potenza, della quale foſſero ſudditi, e quantunque ſi trovaſſero in ſervizio de' loro Padroni, e di qualunque altro Principe inimico, con che non oſtante qualunque di queſte cauſe, reſterà ogni ſomma, e qualunque credito, e capitale ſalvo, mantenuto, e conſervato nel ſuo priſtino ſtato con pagare ancora a' Procuratori di detti inte-

intereſſati i frutti, terze, ed intereſſi nella medeſima maniera, che avanti, e ſenza veruna innovazione. Concedendoſi da S. M. a tal effetto licenza ad ognuno di poter eſſer in caſo di guerra Proccuratore de' ſuddetti ſtranieri, e che queſti Proccuratori poſſano non ſolamente riſcuotere il danaro dal Banco, ma anche rimetterlo liberamente agli ſtranieri in qualunque luogo eſſi dimorino, e vogliano, che loro ſi rimetta il danaro, quantunque il luogo foſſe ſotto la poteſtà di Principe inimico.

Quinto. Si dichiara, che ciaſcuno intereſſato avrà ampliſſima facoltà d' ipotecare i detti crediti, compre, ſorti, e capitali, che avrà acquiſtati ſopra il ſuddetto Banco in tempo, che celebrerà qualſivoglia contratto, purchè nello ſteſſo contratto ſpecifichi, e dichiari ſpecialmente, ed individualmente i capitali ſuddetti, che vorrà ſottopoſti all'ipoteca, e che notifichi al medeſimo Banco in forma legittima il contratto fatto, e l' ipoteca convenuta in eſſo contratto; di modo che qualunque ipoteca conceputa in termini generali, anche quanto a comprendere i futuri crediti, capitali, &c. che in qualunque tempo poſſa il Contraente avere col Banco, ſi abbia tal' ipoteca per nulla, e di niuna forza, e valore, come ſe nel contratto non foſſe ſtata appoſta; Si dà licenza, e ſi permette ancora all'arbitrio di chi depoſita il danaro nel Banco, ed a'Padroni di compre di annue entrate, capitali &c. originati da' contratti ſuddetti fatti col Banco, di porre, ed inteſtare i medeſimi crediti, e capitali con nomi ſuppoſti; con eſpreſſa dichiarazione però, che quando ſia neceſſario, poſſano i Governatori del Banco far dichiarare coloro, che ne ſono i veri, e legittimi Padroni, ed abbiano altresì i Magiſtrati competenti in caſo di litigio, la giuridizione di giudicare, e dichiarare a chi appartengono i ſuddetti crediti, e capitali: E ſe mai avveniſſe, che alcuno degl' intereſſati nel Banco per incendio, o per qualunque altro accidente perdeſſe le ſcritture neceſſarie, dalle quali apparivano i crediti, compre, e capitali, che tenea nel Banco. In queſto caſo non dovranno i Governatori del Banco permettere, che ſia fatto il pagamento di quegli a chi che ſia. ſe prima non vengano certificati da' Magiſtrati legittimi, che ſia loro pienamente conſtato, che colui, al quale ſi dee fare il pagamento, abbia giuſtificato il ſuo diritto, e che da eſſo abbiano ricevuta ſufficiente cautela a favore del Banco, e per la medeſima ragione ſeguendo lo ſteſſo principio, il Banco non dovrà ritardare i ſuoi pagamenti a coloro, che preſenteranno i documenti e le ſcritture del loro credito, quantunque da qualche particolare perſona veniſſe il Banco avviſato, che i ſuddetti pagamenti ſpettino ad altri, o a coloro medeſimi, che danno l' avviſo; Dovendo tale avviſo, per trattenere il Banco dal pagamento unicamente venire da Magiſtrato legittimo, che aſſicuri il Banco, conſtare a lui ſufficientemente del diritto di quello, che ha dato l'avviſo, o di qualſiſia altra perſona, e che per tale effetto abbia preſe cautele valide per rendere il Banco immune da qualunque detrimento, e libero da ogni altra iſtanza di chi che ſia.

Seſto. Si ſtabiliſce, che gl' intereſſati, e creditori del Banco abbiano intera, ed aſſoluta libertà, ed autorità di valerſi de' loro ſuddetti crediti, compre di annue entrate, ſorti, e capitali, e di diſporne in tutto, o in parte per qualunque legittimo modo, e contratto, ſia per vendita, per donazione, ceſſione, pignorazione, permutazione a favore di chi che ſia, e come vogliono.

Settimo. Si ſtabiliſce, che tanto il Banco, quanto i ſuoi Creditori non poſſano per qualſiſia cauſa, o motivo, nè fra di loro, nè con altri, co' quali paſſaſſero contratti, cedere, o rinunciare ad alcuno de' ſuddetti privilegj, eſenzioni, immunità, e prerogative ſopra, o in appreſſo ſpiegate; e che cedendole, o rinunciandole in tutto, o in parte, ſia la ſuddetta rinuncia, e ceſſione di niun valore, ed affatto invalida, e nulla.

Ottavo. Per la ſteſſa ragione ſi dichiara, che ſaranno ſenza valore nulle, ed invalide tutte le clauſole, e tutt' i patti, che ſi poneſſero, e ſtabiliſſero in qualunque contratto; per le quali clauſole, o patti ſi offendeſſe, o impediſſe direttamente, o indirettamente la libertà de' particolari nel potere in qualſivoglia tempo, o circoſtanze contrarre nel Banco di S. Carlo.

Nono. Si dichiara di avere S. M. ſtabilito, che il Banco di S. Carlo, ed i ſuoi Governatori abbiano perpetuamente la piena, e intera amminiſtrazione de' ſuddetti Fondi, e loro rendite annue di cento mila ducati ceduti dalla Regia Camera al medeſimo Banco, e di tutti gli altri fondi, ed effetti, che acquiſterà lo ſteſſo Banco, con quali ſi aumenterà la dote, ed avere dello ſteſſo Banco, *cum omnimoda*, ed aſſoluta autorità, e giuridizione, e perpetua independenza dalla detta Regia Camera; eſſendo determinata, e ferma volontà di S. M., che nè il Regio Fiſco, nè il Tribunale della Camera s' intromettano nè direttamente, nè indirettamente in qualunque coſa, che appartenga a' ſuddetti fondi, Capitali, ed effetti quali ſi vogliano del Banco. Volendo parimente S. M. che la Regia Camera, ed il Regio Fiſco non poſſa per qualunque via applicargli, o convertirgli altrove, con proibire eſpreſſamente loro la M. S., che mettano la mano in qualunque coſa, che in qualſivoglia modo riguardi, o concerna al Banco, come coſa totalmente ſeparata dalla loro giuridizione. E per conſeguenza non poſſa il ſuddetto Tribunale della Regia Camera vendere, permutare, obbligare, ed ipotecare i fondi ſuddetti, e gli altri effetti, che deggiono ſervire per dote, conſervazione, ed aumento del Banco, ordinando altresì S. M. che quanto ſarà fatto in altra forma, ed in contrario, ſia nullo, ed invalido *ipſo jure*, nè abbia forza, valore, o vi-

vigore alcuno, imperciocchè la M. S. eſpreſſamente dichiara, ed ordina, che tanto il Banco, quanto la dote, che tiene, e tutt' i Corpi, effetti, e rendite, che acquiſterà il medeſimo Banco ſieno, e ſi reputino come interamente coſe diſtinte, e diverſe dal ſuo Real Patrimonio, ed in nulla da eſſo dipendenti, dovendo il Banco di S. Carlo ſuſſiſtere nella medeſima forma, e maniera, che ſuſſiſte il Banco della Pietà di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, eſſendo ſtato eſpreſſamente ciò comandato dalla M. S., la quale di più eſpreſſamente vieta alla Regia Camera, ed al Regio Fiſco, ed a qualſivoglia Miniſtro muovere, ed introdurre ſimiglianti pretenſioni, proibendo, e togliendo loro per tal effetto, nel caſo che foſſe neceſſario, da ora per ſempre ogni qualunque azione, e giuridizione.

Decimo. Sua Maeſtà ordina, che ſopra il detto Fondo di annua rendita di cento mila ducati poſſa, e debba il Banco ricevere Capitali per rendita di annua entrata colla preciſa condizione, che il frutto, o rendita annuale non ecceda il quattro per cento; e che a' Padroni de' Capitali, che s' introiteranno nel Banco per rendita di annua entrata, oltra della Ipoteca, che lor compete, e lor ſi ha da accordare ne' loro contratti, ſopra gli ſteſſi fondi, ed effetti, che ſi acquiſteranno, compreranno, o ricompreranno con detti Capitali; lor ſi ha da dichiarare ancora per ſoprabbondante ſicurezza l' Ipoteca nella medeſima dote del Banco.

Undecimo. Si ſtabiliſce, che poſſa ricever danaro ad intereſſe per reſtituirlo a tempo determinato, coll' avvertenza, che il termine della reſtituzione non ſia meno di tre anni, e l' intereſſe, e rendita non ecceda il due, o tre per cento; miſurandoſi queſta rendita ſecondo il maggiore, o minor termine, e tempo. Però anticipatamente deeſi dar l' avviſo dagl' intereſſati, perchè ſi faccia loro la reſtituzione del Capitale.

Duodecimo. Si ordina da S. M., che poſſa il Banco ricevere danaro in depoſito, ma ſenza intereſſe; per reſtituire il ſuddetto danaro depoſitato in tutto, o in parte ad ogni richieſta, e diſpoſizione di chi l' avrà depoſitato.

Decimoterzo. Acciocchè poſſa il Banco con maggior facilità, lucro, e certezza impiegare i danari, per li quali farà i ſuddetti contratti, e perchè abbia campo più aperto da eleggere le ricompre, S. M. gli cede perpetuamente il *jus luendi*, che appartiene alla Regia Camera, ed al Regio Fiſco, su di qualſivoglia effetto, o annualità del Real Patrimonio, che ſia impegnato, venduto, o in qualunque maniera ſegregato col patto di retrovendita, in maniera che il Banco poſſa eſercitare il ſuddetto patto nella medeſima forma, e modo, e col medeſimo diritto, che compete alla Regia Corte ſenza minima differenza, non oſtante che non ſi ſpecifica effetto, o corpo alcuno, baſtando che il Banco nelle ricompre, che gli verrà in acconcio di fare, eſprima che come ceſſionario del *jus luendi*, intende di ricomprare il tal effetto; eſſendo volontà di S. M., che con queſta ſola eſpreſſione, la ceſſione generale del ſuddetto *jus luendi*, tenga forma, e baſe, ed abbia la medeſima forza, e rappreſenti la ſteſſa figura, che avrebbe una ceſſione ſpeciale fatta per lo medeſimo individuale effetto. Con eſpreſſa dichiarazione però, che S. M. cede al Banco il ſuddetto *jus luendi* ſolamente per lo proprio uſo di eſſo Banco, e non in altra forma; promettendo all' incontro S. M. di non cederlo già mai ad altri, ordinando parimente, e comandando la M. S. per maggiore utilità, e cautela del Banco, in virtù della piena poteſtà, che riſiede nella ſua Real Perſona, che in ogni futuro tempo ſia ciò adempiuto, ed oſſervato; derogando eſpreſſamente a qualunque diſpoſizione, o altra coſa in contrario, reſtando però confermata alla Regia Corte la facoltà di ricomprare, e di cedere il *jus luendi* particolare, per le compre tanto effettive, che cartularie di que' corpi, e di quegli effetti particolari, che ancora non ſaranno ſtati dal Banco ricomprati.

Decimoquarto. Sua Maeſtà ordina, e ſtabiliſce, che ſe i Padroni, o Conſignatarj di quegli effetti, che il Banco vuol ricomprare, come ſpettanti al Real Patrimonio, accudiranno nella ſua Real Corte, o preſſo i Governatori del Banco, offerendo di ridurre i loro intereſſi al quattro per cento, ed all' incontro il Banco abbia introitati i Capitali per far determinatamente ricompre di que' medeſimi effetti, de' quali i ſuddetti Padroni, o Conſignatarj offeriſcono la riduzione, in tal caſo proibiſce S. M. che ſi riceva, e ſi accetti tale obblazione, ma quando non intervenga tal circoſtanza; S. M. permette, che la riduzione ſi poſſa ammettere.

Decimoquinto. Si dichiara, e ſi ſtabiliſce, che il Banco ne' contratti di vendita di annue entrate, oltra obbligare, ed ipotecare tutt' i ſuoi beni preſenti, e futuri, poſſa anche obbligare con iſpecialità, e poziorità i beni, ed effetti, che ſi compreranno co' danari, che riceve dalle perſone, colle quali ſi paſſerà il contratto. Volendo S. M. che il Banco nelle compre, *ſeu* ricompre, che farà, dichiari da chi ha ricevuto il danaro per qual Banco, o mezzo; e ſe l' avrà ricevuto vincolato per una tale determinata compra, ſpieghi sì fatta circoſtanza, ed in eſecuzione del ſuddetto vincolo mandi ad effetto la compra, *ſeu* ricompra; e ſulla roba, ad effetto ricomprato, colui, che avrà dato il danaro, abbia la poziorità con tutt' i privilegj, e prerogative, che la legge concede a coloro, che danno il lor danaro *ad emendum, vel reemendum*. Non di meno in sì fatto contratto ſempre vi ſia, o vi s' intenda la preciſa condizione, che la rendita annua, che ſi viene a vendere a colui, che ha dato il danaro, non ecceda il quattro per cento, imperciocchè in queſta forma, e non in altra maniera S. M. concede al Banco la facoltà di ricevere il danaro, e di far vendire di annue entrate.

Decimoſeſto. Stabiliſce S. M. che il Banco poſſa prendere da chiunque vorrà dargliene, danaro contante, con fargliene vendita di tante annue entrate, obbligando i beni preſenti, e futuri di detto Banco, e con iſpecialità, e poziorità le coſe, che ſi compreranno o ricompreranno con detto danaro, con le ſeguenti condizioni,

I. Che il danaro non lo poſſa ricevere ſe non vincolato *ad rem emendam*, *vel reemendam*, ed in niuna maniera libero, o per altra cauſa.

II. Che nelle compre, che di detto danaro farà, ſpieghi per mezzo di qual Banco, e da chi gli perviene, dicendo eſpreſſamente eſſere danaro pervenutogli dal Tale vincolato, *ut ſupra*, e che in eſecuzione di detto vincolo fa la detta compra, ſopra della quale reſti ſempre, *& omni futuro tempore* detto Padrone del danaro poziore con tutt' i privilegj, e prerogative, che la legge concede a chi dà il ſuo danaro, *ad emendum*, *vel reemendum*.

III. Che le annue entrate, che venderà in beneficio di chi darà il danaro, non eccedano la ragione del quattro per cento, atteſo la Maeſtà Sua affine di poterſi ciò validamente praticare, da ora per allora concede al Banco ampia, e libera facoltà di poter ricevere detto danaro, e fare detta vendita, o vendite di annue entrate alla ſuddetta ragione, e con le ſuddette condizioni, e non altrimenti; anzi perchè la M. S. intende, e vuole, che quegli, i quali daranno danaro al ſuddetto Banco, ricevendo le correſpettive vendite d'annue entrate, reſtino con tutta l'immaginabile ſicurezza, e cautela, e ſenza niuna eſitazione, o apertura, nè pur minima, da poterſene dubitare, dichiara, che chiunque darà il ſuo danaro al ſuddetto Banco vincolato *ad emendum*, *vel reemendum*, ſenza ſpiegarſi qual effetto da comprarſi, reſti nulladimeno poziore ſopra quell' effetto, che ſi comprerà con detto ſuo danaro, non oſtante qualunque coſa, che forſe per opinione di Dottori, ſottigliezza legale, o Giudicatura de' Tribunali ſi poteſſe in contrario pretendere, o opporre; atteſa per totale quiete, e maggior ſicurezza de' ſuddetti Compratori d'annue entrate la M. S. come Re di Napoli, ſtabiliſce, ordina, e vuole, che riſpetto a' Creditori, e beni di detto Banco in queſta forma s'oſſervi, e non altrimenti; reſtando ad arbitrio de' Governatori del Banco il determinare, che il danaro da riceverſi vincolato alle ſuddette compre paſſi prima per lo Banco della Pietà, o per altro de' pubblici della Città di Napoli.

Decimoſettimo. Si ſtabiliſce, che ſe alcun Creditore del Banco per ritirare dal Banco il ſuo Capitale, offeriſce altra perſona, che voglia dar al Banco egual ſomma per eſſere ſurrogato, *ceſſis juribus* in ſuo luogo, grado, anteriorità, poziorità, &c. i Governatori del Banco non ſolo poſſano, ma ſieno obbligati di farlo ſubito che dalla ſuddetta perſona ſarà conſegnato il danaro, e ſieno i Governatori obbligati di fare tutte le ſcritture, che ſaranno neceſſarie per l'intera cautela così del Banco, come del novello Creditore, che vorrà ſubentrare, ed eſſere ſurrogato in luogo del primo. Con dichiarazione però, che lo ſtabilito in queſto Capitolo abbia luogo ſolamente nel caſo, che colui, che vorrà eſſere ſurrogato, non abbia antecedentemente offerto il ſuo danaro al Banco.

Decimottavo. Si ordina, che non poſſa il Banco ricuſare di ricevere i Capitali per compra di annua rendita, ſempre che avrà comodità d' impiegarli, nè poſſa in tal caſo il Banco a ſuo arbitrio preferire una perſona ad un' altra, ma ſecondo la priorità del tempo dell' offerta ſi debba dar la preferenza, e ſi debba ſtipolare ſenz' alcuna dilazione; e nondimanco ſi ordina, che l' accettazione dell' offerta, e del danaro, e le cautele, ed obbligazioni del Banco ſi abbiano da fare colla dichiarazione della cauſa ſpecifica di comprare, o ricomprare effetti, e non altrimenti; il che ſi eſprimerà ancora nel pagamento del prezzo, quando il Banco farà la compra, o ricompra. Comandando Sua Maeſtà, che non poſſa rimuoverſi il danaro dal Banco, ſe non quando farà la compra, o ricompra per impiegarlo nella ſuddetta compra, o ricompra, ſpiegandoſi la perſona da cui il Banco riceve il danaro. Vuole però Sua Maeſtà, che fuor del caſo di ſurrogazione antecedentemente ſpiegato, non poſſa il danaro ricevuto per sì fatto contratto impiegarſi in compra, o ricompra di effetti, che rendano meno del quattro per cento.

Decimonono. In oltre ſi ſtabiliſce, che a qualunque voglia dare il ſuo danaro al Banco per contratto di cenſo vitalizio, ſi offeriſca il ſei per cento d' intereſſe, durante la ſua vita; dovendogliſi pagare il ſuddetto intereſſe ogni anno puntualmente in tre paghe eguali, e di più un'annata di ſopravvivenza a favore di quella perſona, ch'egli determinerà o per diſpoſizione *inter vivos*, o per ultima volontà.

Vigeſimo. Si dichiara, che ogni qual volta alcuno voglia dare al Banco la ſomma di cinquecento ducati, contentandoſi di non riceverne intereſſe alcuno per lo ſpazio di quindici anni, paſſato il ſuddetto tempo da contarſi dal giorno, in cui il Banco avrà ricevuto il danaro, ſi pagheranno a lui, o al ſuo erede, o a qualunque altra perſona egli deſtinerà, ottocento ducati in moneta contante, e ciò reſpettivamente, e proporzionalmente ſi oſſerverà nelle ſomme maggiori, rimanendo la libertà a colui, che avrà fatto il contratto, o al ſuo erede, o veramente alla perſona deſtinata, traſcorſi i quindici anni, di ricevere la ſomma, che gli ſpetta, in moneta contante, o vero d'impiegarla al Banco per compra di annua rendita a ragione del quattro per cento, e nel caſo che voglia il Creditore ciò fare, gli ſi debba realmente pagare il ſuo credito, acciò poſſa girarlo al medeſimo Banco per compra di annua rendita: con la condizione, che la ſuddetta compra

pra

pra s'impieghi dal Banco *ad emendum, & revemendum* nella forma eſpreſſa ne' Capitoli antecedenti, dovendo il Banco impiegare in compra queſto danaro, come tutti gli altri Capitali, acciò il Creditore goda la poziorità ſulla coſa, che colla ſua moneta ſi compra, e ſi conſidera, che con queſta forma di contratto, riceverà ſpecial beneficio colui, che voglia farlo col Banco, perchè traſcorſi i quindici anni, non ſolo ſi troverà ſalvo il ſuo intero Capitale, ma anche tutto il frutto prodotto al quattro per cento, ſenz' averlo conſumato ricevendolo a minuto, ed avrà ancora, quando voglia, pronta la comodità d'impiegarlo come ſopra, il che particolarmente rieſce comodo, ed utile nel dare, e ricevere le doti, imperciocchè in queſto Regno non ſi danno ordinariamente Capitali per doti, ſenza vincolargli con obbligo di farne impiego in alcuna compra, volendo i Dotanti eſſere cautelati nel caſo, che può avvenire, di reſtituzione; e la moneta, che ſi dà per dote, rieſce più difficile ad impiegare, che in ogni altra coſa per lo ſpecial Privilegio, che tiene di Avocazione, e per altre condizioni, che gode, come Capitale dotale, e che rieſcono pericoloſe a chi le riceve.

Vigeſimoprimo. Si ordina, che oltra gli Officiali del Banco ſi abbia da deſtinare un Notajo pubblico, il quale tenga il carico di ſtipulare tutti, e quali ſi vogliano contratti, che ſi faranno dal Banco, al quale Notajo ſi aſſegnerà quel ſalario, che ſarà giudicato proporzionato da' Governatori del Banco, e da pagarſi dal medeſimo Banco, dovendo avere egli il carico di far tutte le ſcritture neceſſarie, anche in occaſione della reſtituzione de' Capitali, che farà il Banco; eſſendo di più, oltra gli altri peſi, che gli ſaranno ingiunti, tenuto il ſuddetto Notajo per legge, ed obbligazione eſpreſſa, di dare una copia per eſteſo autentica, ed altresì due fedi autentiche del contratto a colui, che avrà fatto il contratto col Banco per una moderata paga, che ſtabiliranno con regola fiſſa i detti Governatori, ſenza che detti contraenti ſieno tenuti ad altro, di modo che detto Notajo non poſſa cercare, ricevere, o pretendere alcun'altra coſa per minima che ſia da qualunque, che faccia contratto col Banco, nè per mercede, nè per ricognizione, nè in danajo, nè in altra materia che ſia, *nec etiam per viam patti*, ſotto preteſto di ſtipulazione, o parola, che abbia preceduta al contratto, nè per qualunque cauſa anche ſtraordinaria, dovendo chi darà il danaro al Banco eſſere eſente da qualſivoglia ſpeſa, così in occaſione dell' introito, come nel caſo dell' eſito, ed altro; imperciocchè il tutto dovrà correre *gratis*, eccetto il pagamento della ſuddetta copia autentica, e due fedi, come ſopra.

Vigeſimoſecondo. Si ſtabiliſce, e ſi dichiara, che ſe i Creditori del Banco per compra di annue rendite, o per intereſſe *ad tempus* vogliano impegnare, obbligare, ipotecare, o vincolare le ſuddette rendite annue, frutti, *ſeu* intereſſi, o pure i Capitali, e compre di annue entrate, debbano far notare i pegni, l'ipoteche, l'obbligazioni, o il vincolo ne' libri del Banco, ne' quali ſarà notato il ſuo credito; al qual effetto ſarà da' Governatori deſtinato l'Officiale con tal carico, e nel mentre non ſarà fatto l'annotamento ſuddetto, non poſſano avere forza, e vigore alcuno detti pegni, obblighi, ipoteche, e vincoli; in maniera che ſuccedendo, che ſi facciano i ſuddetti pegni, ipoteche, obbligazioni, o vincoli, ſia ſempre preferito colui, in beneficio del quale ſi troverà fatta la prima annotazione, e ſia egli riconoſciuto per legittimo Padrone, e ſi conſideri con il *jus* dell'obbligazione, ipoteca, o vincolo a ſuo favore: E l'annotazione ſia riputata, e ſucceda in luogo di tradizione della roba impegnata. Volendo, che quantunque ſia ſtato contrattato antecedentemente altro qualſivoglia vincolo, obbligazione, ipoteca, o pegno, ſenza dubbio alcuno prevalga ſempre, e ſuſſiſta quello, che ſi troverà notato ne' libri ſuddetti del Banco, ed il detto credito, e Capitale in caſo di pegno paſſi a favore del primo, che ſarà notato, libero da ogni altro vincolo, o pegno, benchè contrattato antecedentemente, dovendoſi riputare, come ſe non foſſe ſtato mai fatto, e ſi giudichi ſempre anteriore, e preferito il primo, che ſi trova annotato ne' libri del Banco.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Vogliamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti; e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 18. *Menſis Martii* 1728. EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Thomaſi Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus*. Pubblicata a dì 18. di Marzo
1728. 1728.

(†) PRAMMATICA II.

ESſendoſi ſervita ſua Ceſarea, e Cattolica Maeſtà con ſuo Real Diſpaccio de' 16. di Febbrajo di queſto anno 1729. prevenirci, che nella Prammatica emanata a' 18. Marzo 1728. circa la erezione del nuovo Banco di S. Carlo, non ſi ſpiega diſtintamente nel §. 2. la facoltà, e giuridizione della Maeſtà Sua, alla Giunta del detto Banco conceduta; E che perciò, per non laſciare aperture a ſiniſtre interpetrazioni, era bene di apertamente dichiarare quel che in breve ſi era accennato nell' allegato §. 2., ci ha incaricato a tal effetto, che in una nuova Prammatica doveſſimo inſerire la dichiarazione, che la Mae-

ſtà

ſtà Sua ſi è ſervita d' incaricarci; onde in eſecuzione di queſto Real ſuo comandamento, abbiamo ſtimato col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente d'inſerire nel preſente Bando di parola in parola la dichiarazione ſuddetta, *videlicet*. Sua Maeſtà ha voluto, ed ordinato con altro Real Diſpaccio ſpedito a dì 2. d' Ottobre del paſſato anno 1726, che la direzione totale, e 'l governo del Banco, ſia commeſſa ad una Giunta, la quale Giunta debba tenere su di eſſo Banco intera, ed *omnimoda* autorità, e giuridizione, con aſſoluta indepenenza da tutti gli altri Tribunali di queſto Regno, acciò meglio poſſa ſoddisfare alle ſunzioni di un' opera cotanto importante, e non abbia impedimento, imbarazzo, e competenza negli affari, intereſſi, e cauſe, che riguardano la ſuddetta opera. E che a detto fine reſti ſtabilito un giudizio, quaſi verbale, e ſommario per le controverſie giudiziali dello ſteſſo Banco, e degl' intereſſati. Avendo di più dichiarato eſpreſſamente S. M., che i litigj, che occorreranno, abbiano da eſſere deciſi per li Regj Miniſtri, ed Avvocati, che ſono nella Giunta medeſima, e ne' caſi, che vi ſi ricercaſſe, o aveſſe luogo la reviſione, che queſta reviſione rimanga riſervata agli ſteſſi ſuddetti Miniſtri, ed Avvocati, per lo qual fine S. M. lor dà, e concede tutta l' autorità, e giuridizione, che vi ſi ricerca. I quali Miniſtri, ed Avvocati in tutti gli altri negozj, che non ſaranno di pura giuſtizia, procederanno unitamente cogli altri, che compongono la medeſima Giunta. Ordinando di più S. M., che nel caſo, che l'Illuſtre Vicerè talvolta non potrà adunare la Giunta nella ſua preſenza per l'altre occupazioni del Governo, debba farſi informare di quello, che nella Giunta ſarà accaduto, perchè poſſa preſtar tutto il ſavore al felice corſo del negozio, mantenere l'oſſervanza della fede pubblica, e de' privilegj, e prerogative, che S. M. clementiſſimamente ha conceſſo al medeſimo Banco. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Ill., e Fedeliſſima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e con la dovuta relata ritorni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. Menſis Aprilis* 1729. LUIS CONDE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Thomaſi Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Marianus Maſtellonus. Reg. a Mand. Scriba*. Pubblicata a dì 12.
1729. Aprile 1729.

(†) PRAMMATICA III.

SI è compiaciuta la Regal Clemenza di S. M. Cattolica ſotto i 28. Maggio di queſto anno preſcriverci, ciò che ſiegue. EL REY-Illuſtre Conde de Harrach Cavallero del Inſigne Orden del Toyſon de oro de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendo tenido à bien de ordenar por otro Deſpacho de la fecha de eſte, que las annualidades de Fiſcales, que recomprara la Junta del Banco de San Carlos con los ciento, y cinquenta mil ducados, que ay vencidos de ſu annual dotacion; ſe deban ceder a beneficio de mi Regia Camera, y à eſte fin paſar baxo la entera adminiſtrazion de aquel Tribunal, y por el aſſignarſe al miſmo Banco una, ò mas partidas de las que tiene mi Real Patrimonio dentro de la ſumma de los trecientos mil ducados de la dote de la caxa militar ſobre los Arrendamientos de eſte Reyno por la miſma annualidad, que importaren las partidas de Fiſcales, que han de cederſe, y paſar baxo la adminiſtracion de mi Regia Camara ſin alguna diminucion, como en el citado Deſpacho ſe preſcribe, paraque la Junta non ſe divierta de ſu preciſa ocupacion, con el cuydado, que hauria de tener en la cobranza de Fiſcales, y concurriendo la miſma razon, paraque tampoco quede embarazada con la exaction de las partidas de Arrendamientos, que han de permutarſe y en la reparticion entre los particulares, que emplearen ſu dinero en compra de annua entrada con el dicho Banco: He reſuelto por los enunciados motivos, y por otros, que mueven mi Real animo conceder (como en virtud del preſente concedo) à la dicha mi Regia Junta la facultad de aſſignar por mas facile exaction las ratas, que annualmente ſe deberan à dichos futuros acreedores a la razon del quatro por ciento por las ſummas que ſe haran de compras de annua entrada ſobre las dichas partidas, y annualidades, que mi Regia Camara debera permutar en partidas de Arrendamientos en vigor del citado Deſpacho, y que a cadauno de los dichos futuros acreedores inteſte reſpectivamente la ſumma, que le tocara à razon del quatro por ciento, paraque en los mandatos de dichos Arrendamientos ſe les paguen las ratas annuales, y ordeno, que no obſtante la inteſtacion, que ha de hazerſe de dichas partidas à favor de los futuros compradores, y acreedores para mayor cautela de ellos ſe deban ſiempre tener, y reputar los capitales, y annualidades permutadas, como cuerpos pertenecientes al dicho Banco de San Carlos, y como tales ayan de gozar todas las immunidades, exempciones, prerogativas, privilegios, y todo lo demas, que les compete, y puede competer como cuerpos del miſmo Banco extenſive, y no reſtrictive, y aſſimiſmo declaro, y mando, que dichos futuros Aſſignatarios ſobre dichas annualidades, y capitales referidos no obſtante, que el pagamiento del annuo redito ſe les haga fuera del dicho Banco de San Carlos, y en otros Bancos con mandatos de dichos Arrendamientos ſin embargo ayan de gozar por ſus capitales, y annualidades todos, y cadauno de los Privilegios contenidos, y expre-

expreſos en la Pragmatica publicada en diez y ocho de Marzo del'año proximo paſſado à favor de dichos futuros acreedores tanto foraſteros no ſubditos, quanto ſubditos ò nacionales de eſſe Reyno, de modo que todos ſe reputen como del cuerpo intrinſeco del dicho Banco de San Carlos, y como sì por el miſmo ſe pagaſen las dichas annualidades: Y aſſi miſmo ordeno que quierendoſe por dicha mi Regia Junta del Banco exercitaran el pacto de recomprar dichas partidas aſſignadas ſobre los dichos Arrendamientos no lo pueda executar, ſino deſpues de veynte años, que han de contarſe desde la aſſignacion, que ſe hara de las annualidades a dichos futuros acreedores reſpective, y que por ningun titulo, o pretexto ſe les pueda variar dicho aſſignamiento en otro algun cuerpo, o effecto, que el Banco adquiriere debiendoſe haſta la reſtitucion real, y effectiva del precio deſembolſado continuarſeles el aſſignamiento ſobre a quel Arrendamiento, en que la partida ſe ſituare, y inteſtare en el acto de la compra, al qual fin delego expreſamente en virtud de eſte mi Real Deſpacho privative *quo ad alios* la dicha mi Regia Junta de lo Banco para la execucion inviolable de quanto queda expreſado, y para la manutencion, y defenſa de los Privilegios, prerogativas, y demas coſas eſtablecidas à favor de dichos futuros acreedores, y eſpecialmente de los, que tendran los aſſignamientos ſobre las dichas partidas de Arrendamientos. Y eſta mi Real deliberacion ſe publicara donde convenga paraque legue à la noticia de todos, y ſe note, y regiſtre en mi Regio Colateral Conſejo, y en mi Regia Camara, paraque en modo alguno no ſe pueda contravenir; por que aſſi conviene à mi Real ſervicio, y procede de mi determinada voluntad, el todo no obſtante qualeſquiera ordenes, y Pragmaticas, que aya en contrario, los quales derogo para cumplimiento, y obſervancia perpetua de todo lo referido, aunque ſean tales, que requieran eſpecial mencion, dexandolas para los demas caſos en ſu fuerza, y vigor. De Laxemburg à 28. de Mayo 1729. YO EL REY. *Vidit Marchio de Villaſor Praeſ. Vidit Poſitanus Reg. Vidit Perlongus Reg. Vidit Almarza Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secretarius*. In eſecuzione di queſto Ceſareo Real preſcritto avendone Noi diſtribuiti gli ordini opportuni alla Regia Giunta del Banco di S. Carlo; Adempiamo ora il di più col preſente Bando, il quale affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e colla dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 15. *Menſis Octobris* 1729. LUYS CONDE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus*. Pubblicata a di 16. Ottobre 1729. 1729.

DE BARONIBVS, ET EORVM OFFICIO.

TITVLVS XXIX.

PRAGMATICA PRIMA.

Licèat vaſallis emere, & vendere, & a Baronibus moleſtia non inferatur. Concordat prag. 2.

OFficii noſtri debitum remediis invigilat ſubditorum, quia dum eorum excutimus onera: dum ſcandala removemus, in eorum quiete quieſcimus, & fovemur in pace: ac cum ipſorum ſubditorum commodis ſollicitudinis ſtudio intendimus, in eorum proſperitate proſperamur: Attendentes igitur, quod & ſi praedeceſſorum noſtrorum Conſtitutionibus, dum Praelati Eccleſiarum, Comites, & Barones in neceſſitatibus ſuis, pro ſuae voluntatis arbitrio, ab hominibus ſuis adjutorium exigebant, & extorquebant, hactenus proviſum extitit, tam dirae ſubjectorum oppreſſioni dominos, non niſi in certis praetaxatis caſibus tantum ab hominibus eorum adjutorium petere. Et exinde ſtatutum, quod, ſi in caſu non conceſſo, vel ultra moderatum adjutorium, ſecundum quod Regni Conſtitutio ſuper hoc edita diſponit, aliquis praedictorum vaſallos ſuos afflixerit, poſt emendationem damni faciendam perſonis, quibus illatum eſt, tenetur Regiae Curiae ad duplum ipſius, quod indebite extortum fuerit, vel ſuperexactum illicite; Attamen nobis illati belli neceſſitas tulit, ut non modo nonnulli ex praedictis Comitibus, & Baronibus adjutoriis talibus, collectis, & diverſis oneribus ſuos afflixerint vaſallos, & hoc pro ſuae voluntatis arbitrio contrahere, de illiſque vendere, & quae voluerint vendenda deferre, vel ſi vendiderint per ipſorum emptores de ſuis terris aſportare: ſuos vaſallos diverſis inhibitionibus prohibuerunt; eoſque coegerunt, taxatis, quibus voluerint, pretiis, ad ea ſibi vendendum, & illa ſibi pro ſuo libito voluntatis dimittendum, de quibus ipſi poſtmodum negotiati fuerunt, & quae a ſuis vaſallis vili quidem pretio extorſerant, eorum vaſallis poſtmodum, illis indigentibus, pretiis, quibus voluerunt, vendiderunt: Et ſi qui eorum inhibitionibus ipſis contravenerunt, eos diverſis pecuniariis, ac etiam quandoque corporalibus poenis affecerunt; quibus niſi debitis provideatur remediis, dum iidem homines ſui laboris fructum eripi, ſic ſibi cernerent, agrorum culturam relinquere, ac maſſariis, ceteriſque ruris operibus, non niſi quatenus ſibi ad neceſſitatem victus opus eſſet, intendere coegerunt, creſceretque inde ipſorum inopia, & ad Reipublicae onera ſolvenda impotentes redderentur, & refectio Regni hujus, ad quam nos intendimus, impediretur. Ut igitur, quod belli calamitas introduxit, pacis lenitas ſopiat; & quia nec pax poteſt ſine juſtitia ſubſiſtere: quia pax, & juſtitia ſic complexae ſunt, ut una ſine altera plene haberi non poſſit; Volentes propterea ſuper his, quibus noſtrae Reipublicae ſtatus indubie laeditur, juſtitiae remedio providere, ut unuſquiſque ſuo jure contentus ab alterius injuria ſe abſtineat: Tenore praeſentium noſtra ex certa ſcientia, & cum noſtri Conſilii matura deliberatione Regni Conſtitutionibus, & Capitulis, ſuper praedictis hactenus editis, in ſuo robore, & efficacia duraturis; *Providemus, ſtatuimus, & ordinamus, quod unicuique libera ſit facultas, ſua quaequae victualia, animalia, & alia, quibus jure licet, prout jure, & legibus permittitur ſibi, vendere, & de illis contrahere cum quibus, & prout voluerit, vendenda, & alienanda conducere, atque deferre, nec ab eorum dominis directe, vel indirecte, aut alias quovis modo prohibeantur, vel in his impedimentum quomodolibet inferatur, nec ad ſibi vendendum, vel alienandum, praeſertim taxatis pretiis, cogantur, curentque, & faciant, Praelati, Comites, Barones ipſi, quod nec per ſuos Officiales, homines, & alios per ſe, vel ipſorum auctoritate hujuſmodi prohibitiones fiant, vel impedimenta praeſtentur; ſi quis autem contrafecerit, vice qualibet poenam incurrat ducatorum mille ab eo irremiſibiliter exigendam*: & ne iis fraus fieri contingat; earumdem tenore praeſentium mandamus vobis, & noſtris Commiſſariis, atque Theſaurariis, ſecretis, & magiſtris portulanis quarumlibet Provinciarum Regni hujus, quatenus ferventer, & diligenter inquiratis, ſi qui fuerint, qui hujuſmodi ſtatuto, aut ordinationi contrafaciant, aut contrarium fieri ſinant, aut permittant, quamprimum advenceritis nobis, & noſtrae Curiae intimare procuretis, ut inde per nos, ut res exegerit, pro hujuſmodi obſervatione, valeamus debite providere, & ſi caſus forte acciderit, quod pro victualium pecunia pro neceſſitate Civitatis, Terrae, vel loci providendum videatur, nec inde victualia extrahantur, id noſtrae Majeſtati nuncietur, ut inde pro hujuſmodi neceſſitate debita proviſio ſubſequatur, nec inde hoc praetextu in fraudem hujus noſtrae ordinationis, quicquam excogitari contingat. Et ut praemiſſa veniant in notitiam ſingulorum, ne quiſquam ignorantiam allegare valeat, &c. *Datum in Caſtro Novo Neap. per Spectab. & Magnificum Virum Honoratum Cajetanum, &c. die 23. menſis Julii 13. Indictionis. Anno a Nativitate Domini 1466. Regnorum*

Conſtitutio incipit Quamplurimum.

Adde pr. 1. §. 10. infra de Salario eorum.

Adde pr. 1. §. 8. inf. de Salar. eorum.

Poena augetur per prag. ſeq.

23. Julii 1466. Rex Ferdinandus.

rum noſtrorum anno octavo. Rex Ferdinandus. Paſchaſius Garlon. N. A. de Monti. Locumtenens Magni Camer. Dominus Rex, mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

Ut ſupra pr. 1.

PRAGMATICA II.

Licita ſit vaſallis, & libera venditio cuicumque voluerint.

Poena centuſſium decem mille, & indignationis.

15. Aug. 1466. Rex Ferdinandus.

RElolimus, prout uniuſcujuſque veſtrum notitiae perveniſſe, certo ſcimus, ſuperioribus diebus, quibuſdam noſtris Pragmaticae ſanctionis literis ordinaſſe, licitum eſſe cuilibet noſtrorum ſubditorum habere, & abſque aliquo impedimento, ſeu obſtaculo, quaecunque victualia, & res, & bona eorum vendere, mercarique ad eorum arbitrium, & voluntatem, non obſtantibus quibuſcunque inhibitionibus, & prohibitionibus per quoſcumque homines forte factis, & in poſterum faciendis, nec debere per quempiam noſtrorum fidelium contra tenorem dictarum noſtrarum literarum ullo tempore aliquid attentari, prout in eiſdem literis (ad quas Nos referimus) continetur. Quocirca volentes Nos, quod hujuſmodi literarum tenor pro communi commodo, & utilitate noſtrorum fidelium, & noſtrae Curiae, ad unguem, & inviolabiliter obſervetur; Tenore praeſentium vobis omnibus ſupra nominatis, & veſtrum cuilibet noſtra ex certa ſcientia expreſſe dicimus, praecipimus, & mandamus, quatenus dictis noſtris ordinationibus, & mandatis obtemperando, nullatenus vos, ſeu aliquis veſtrum emptionem, ſeu venditionem quorumcunque victualium, per quoſvis homines factam, ſeu de cetero faciendam impediatis, aut impedire aliquo pacto permittatis; quinimo ſi forte prohibitio, & vetatio aliqua per vos in Terris, & locis noſtris de non extrahendis victualibus facta fuit, eam ſtatim ad receptionem praeſentium caſſare, & annihilare debeatis, nullum deinceps ſuper emptione, & venditione praedictis obſtaculum, ſeu impedimentum inferendo, ſeu inferri permittendo: cum ſit pro communi commodo noſtrorum fidelium, & melioratione jurium tractarum noſtrae Curiae fieri omnino volumus, & jubemus, nec contrarium faciatis, aut fieri permittatis, pro quanto gratia vobis cara eſt, & poenam ducatorum aureorum decem mille, per quemlibet noſtro Fiſco applicandorum, cupitis evitare; praeſentes autem literas, noſtro parvo ſigillo munitas, poſt earum opportunas inſpectiones, ſingulis vicibus reſtitui volumus praeſentanti. *Datum in Caſtro Novo Neapoli die 15. menſis Auguſti 1466. Rex Ferdinandus P. Comp. Pro Paſchaſio Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

PRAGMATICA III.

Ex §. 21. Pragm. C. V. anno 1536.

Barones ſuis forte coerenti vaſallos non moleſtent, ſed in pace quieſcere patiantur.

1536. Imp. Carlo V.

QUia etiam nuper ingreſſis nobis ejuſdem citerioribus Siciliae Regni fines crebra multorum populorum, clamoſaque ad aures coſtras querela pervenit a variis utilium dominorum oppreſſionibus ſe relevari quaerentium, durumque viſum, ut populos, quos ab extremorum impetu armis tutamur, a noſtris opprimi audiremus; *Statuimus* igitur, ac in perpetuum valitura Pragmatica ſanctione *providemus*, ut *Barones cujuſcunque ſtatus, gradus, aut conditionis exiſtant, & alii utiles domini ſuis contenti vaſallos ſine moleſtia, & oppreſſione, pace, & juſtitia noſtra gaudere permittant.*

PRAGMATICA IV.

Ex §. 22. Pragm. C. V. anno 1536.

Baronum officia non ſint venalia. Adde pra. 29. ſeq & 2. de official & his, quae ſis.

Poena unciar. centum.

Poena pecuniae amiſſionis 1536. Imp. Car. V.

ET inter alia audivimus, quod quamplures Barones, & alii utiles domini officia Gubernatorum, & Capitaneorum, pro juſtitia miniſtranda deputandorum, vendunt, quod non ſolum a jure exorbitat, ſed magna ex eo populorum cauſatur oppreſſio. Mandamus igitur, *ne ulterius talia officia vendant, aut interveniente pecunia concedant; & ſi contrafecerint, Gubernatores, ſeu Capitanei, taliter electi, nullam habeant juriſdictionem, ſed taliter concedens officia poenam unciarum centum incurrat, & qui dedit pecuniam amittat; cujus pecuniae dimidia pars Hoſpitali Incurabilium, & alia dimidia Regiae Curiae applicetur.*

PRAGMATICA V.

Ex §. 23. Pragm. C. V. anno 1536.

Official. Baronum ſint annales, & depoſito officio cauſam dicant.

Ut infra de Syndicatu offic. pra. 1. & infr. de offic. iud pr. 1. §. 2. & pr. §. 4. 1536 Imp. Car. V.

VOlumus etiam, *ut Barones provideant, quod eorum Officiales ſint annales, & finito anno debeant ſtare, & parere ſyndicatui faciendo per Syndicum ejuſdem Civitatis, Terrae, ſeu Caſtri, in quibus officia exercuerint,* juxta formam Regiae Pragmaticae.

PRAGMATICA VI.

Ex §. 24. Pragm. C. V. anno 1536.

Barones in componendis delictis ſua non abutantur poteſtate.

1536. Imper. Car. V.

M*Andamus etiam, ut Barones, & eorum Officiales debeant malefactores, & delinquentes debitis poenis punire, aut puniendos mandare, & ii, qui poteſtatem, virtute ſuorum Privilegiorum habent, componendi, permutandi, aut remittendi poenas, ea poteſtate taliter utantur, ne Nos ex eorum abuſu pro juſtitia aliter providere cogamur.*

PRAGMATICA VII.

Ex §. 25. Pragm. C. V. anno 1536.

Condemnati ad remigandum, ad Regias triremes mittantur.

Declaratur, ut inf de condemn pro delict. pr. 1.

VOlumus etiam, *ut ſi quando contigerit per Barones, vel eorum Officiales, aliquem ad remigandum condemnari ad vitam, vel ad tempus, quod talis condemnatus debeat deſtinari in triremibus noſtrae Curiae deputatis ad cuſtodiam Regni, & non aliorum, ut omnis tollatur occaſio ultra tempus, vel modum condemnationis taliter condemnatum gravari, & finito tempore, quo condemnatus fuit, debeat in* con-

continenti liberari; ante vero tempus finitum, ſi ad certum tempus erit condemnatus; non poſſe modo aliquo liberari ſine Baronis condemnantis, & noſtro, vel noſtri Viceregis conſenſu; ſi vero ad beneplacitum Baronis, ejuſdem Baronis voluntate liberentur.

1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA VIII.

Ex §. 26. Pragm. C. V. anno 1536.

Juriſdictio in genere, & in ſpecie non exerceatur a Baronibus, niſi quatenus in legitima ſint poſſeſſione. Poena uſurpatae juriſd. 1536. Imper. Car. V.

PRohibemus etiam Barones, & alios utiles dominos, ut non exerceant merum, aut mixtum imperium, aliamve juriſdictionem, aut exerceri mandent niſi quatenus eis virtute ſuorum privilegiorum, vel legitima praeſcriptione liceat, ſcientes qui ſecus fecerint, uſurpatae juriſdictionis eos crimen incurrere.

PRAGMATICA IX.

Ex §. 27. Prag. C. V. anno 1536.

Matrimonia non ſunt impedienda a Baronibus.

ITem ex quo divino, & humano jure matrimonia libera eſſe debent; *Mandamus, ut nullus Baro, aut alius quicunque praeditus poteſtate poſſit, & valeat matrimonia impedire directe, vel indirecte, nec vaſallos prohibere, ne ad eorum libitum filias, ſorores, neptes, aut alias mulieres maritent*, ſub poena noſtro, aut Noſtri Viceregis arbitrio reſervata.

Poena declaranda. 1536. Imp. Car. V.

PRAGMATICA X.

Ex §. 28. Prag. C. V. anno 1536.

Vaſalli a Baronib. non cogantur pro quibuſvis oneribus, nec ad fidejubendum.

AUdivimus etiam, quod complures ex hujus Regni Baronibus, & utilibus dominis in dies exactiones, & varias impoſitiones, angarias, & alia diverſa gravamina ſubditis, & vaſallis imponunt, qui, & multoties ipſos ſubditos, & vaſallos, aut aliquos ex eis ad fidejubendum pro ipſis Baronibus cogunt, & ut facilius praedicta conſequi poſſint, Syndicos, Electos, aut alios Univerſitatum Officiales, ad eorum libitum eligunt, aut eligi procurant, quod malo quidem procedit exemplo, & ſatis iniquum eſſe cognoſcimus. Unde volentes etiam iſtis vaſallorum oppreſſionibus providere; *Mandamus, quod dicti Barones, aut utiles domini ex nunc in antea nullas imponant, aut imponi faciant novas exactiones, aut Gabellas, nec nova ſervitia, novaſve angarias, aut alia nova onera induci faciant, directe, vel indirecte, ſine expreſſa licentia noſtra, aut Viceregis Noſtri generalis, ſi caſus talis occurrerit, quo fieri debeat: Nec poſſint cogi vaſalli pro dominis fidejubere: Exceptis caſibus per Regni Conſtitutiones declaratis, & fidejuſſio taliter praeſtita ſit nullius roboris, & momenti.*

Conſt. & dominus vaſallum ſuum. 1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA XI.

Ex §. 30. Prag. C. V. anno 1536.

Barones vaſallis invitis, in eorum nemoribus clauſuras foreſtas, & defenſas non faciant. Capitulum incipit, item boves ſine campana. Prag. eſt 1. §. 4. & §. 9. & infra de ſalarorum qui mittuntur.

AUdivimus inſuper, quamplures Barones, & utiles dominos in dies territoriis ipſarum Univerſitatum, vel communibus novas defenſas, ſive foreſtas, aut clauſuras facere per Regni Capitula, & Pragmaticas prohibitas, alios etiam percepimus in territoriis, vel nemoribus vaſallorum, vel communibus culturam agrorum, ita occupare, & pro ſuis gregibus, armentis, paſcuis, ſpicis, glandibus, adeo immoderate uti, ut a cultura, a paſcuis, & nemoribus propriis, aut communibus, pauperes vaſalli prohibeantur in grave vaſallorum, & vicinorum, communionem forſan, vel jus aliquod habentium, detrimentum: Nos ſalubriter providere volentes: *mandamus, ut in terris cultis, ſive incultis, aut nemoribus ipſarum Univerſitatum, aut communibus, Barones ipſi, aut alii utiles domini nullas defenſas, foreſtas, ſeu clauſuras facere poſſint, ſine expreſſo conſenſu vaſallorum, & vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in territoriis, ſeu nemoribus ipſi habentium, & de licentia noſtra, aut noſtri generalis Viceregis, & ſi quae forte factae ſunt, volumus per Officiales noſtros ſummarie, partibus auditis provideri de juſtitia.*

1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA XII.

Ex §. 31. Prag. C. V. anno 1536.

Barones nemoribus terrarum moderate utantur.

VOlumus etiam, *ut ipſi Barones, & alii utiles Domini terris, & nemoribus, vel de demanio moderate utantur, & quamvis, ut primi cives, civium privilegiis, & bonis uti poſſunt, debent taliter, ut ſuis commoditatibus ſatisfiat, & vaſalli paſcuis, nemoribus, & cultura non arceantur, quod ubi caſus evenerit Noſtro, aut Noſtri Viceregis alteriuſve per Nos, aut Viceregem noſtrum deputandi, arbitrio reſervamus.*

1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA XIII.

Ex §. 32. Prag. C. V. anno 1536.

Barones vaſallos ad ſuos introitus emendos non compellant. Concord. prag. 15. 20.

GRaves inſuper querelas accepimus, quod Barones, & utiles Domini cogunt vaſallos ſuos, aut eorum aliquos ad emendum, ſeu conducendum ipſorum Dominorum gabellas, furnos, dohanas, bajulationes, defenſas, molendina, tapetos, paſſus, & terragia, & alios eorum reditus, & jura pretio ipſis Baronibus, & utilibus Dominis bene viſo: quod quidem ab omni jure, & aequitate alienum eſſe, cognoſcimus: vendendi enim, & emendi uſus cuilibet liber eſſe debet; *Mandamus igitur, ne de cetero per Barones, aut alios utiles Domines vaſalli poſſint cogi ad tales emptiones faciendas, ſeu vendant, aut locent ſuos reditus, & jura, volentibus, ut ſe convenire poterint, & non aliter; ſi quis autem huic no-*

Poena declaranda, & amiſſionis pretii. 1536. Imper. Car. V.

noſtro mandato contrafecerit, venditio, & locatio ſit nulla, & Dominus taliter vendens, poenam noſtro, aut Viceregis Noſtri arbitrio reſervatam incurrat ultra, quod volumus ipſum perdere pretium, ſeu mercedem talis coactae venditionis, aut conductionis.

PRAGMATICA XIV.

Ex §. 33. Prag. C. V. anno 1536.

Libera ſit facultas vaſallorum in pane coquendo triticum molendo, & ſimilia.

AUdivimus etiam, quamplures Barones, & utiles Dominos, vaſallos ſuos cogere, ne panes coquant in aliis furnis, quam in furnis ipſorum Dominorum, certum quid pro jure furni accipientes. Item etiam mandant, ne triticum ad molendum in aliorum molendinis, quam ipſorum Dominorum. Multi etiam mandant, ut olivas in eorum tapetis terendas, & non aliorum conducant: complures etiam prohibent vaſallos, & alios in eorum terris habitantes; ne poſſint advenas, aut alios in eorum domibus hoſpitari, neve vaſalli ipſi tabernas, vel hoſterias in eorum domibus, vel aliorum teneant, & ſi qui tenent, prohibent, ne hoſpites recipiant, donec hoſteriae, ſeu tabernae Dominorum ſint plenae, quae omnia ſunt contra ſubditorum noſtrorum libertatem, in qua illos Divina, & humana jura conſervari mandant. Et Nos, qui juſtitiae cultores ſemper extitimus, & Deo dante erimus, ea non patiemur. *Volumus igitur, atque mandamus omnibus Baronibus, & aliis utilibus Dominis, ut libere permittant, vaſallos ſuos in ipſorum vaſallorum, aut aliorumlibet furnis panem coquere, & ſimiliter poſſint granum ad molendum, & olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel tapetos conducere, & poſſint in domibus propriis, vel aliorum hoſterias, aut tabernas facere, & tenere, hoſpites recipere, etiam quod Dominorum hoſteriae non ſint plenae, nec poſſint praefati aliqualiter impediri, ſeu prohiberi, exceptis illis, qui furnos, molendina, tapetos, tabernas & hoſterias, ſeu hoſpitia cum hujuſmodi jure prohibendi vaſallos particulari Privilegio, aut legitima praeſcriptione, vel conſuetudine legitime praeſcripta habent. Nos enim, ſicut vaſallos in libertate retinere quaerimus, ita jura, quae Barones, & alii utiles Domini habent, conſervare intendimus.*

Et poſſunt libere quoſcunque itinerantes ſuſcipere, & cauponas conſtruere, & exercere, ut inf. de ſalar. eorum Prag. 1. §. 23.

1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA XV.

Ex §. 34. Prag. C. V. anno 1536.

Non impediantur vaſalli res ſuas, & quando voluerint, & ubi, vendere, & emere ad eorum libitum. Sup. prag. 13. & 20.

QUin etiam non ſine moleſtia audivimus, complures Barones, & alios utiles Dominos prohibere vaſallos ſuos, ne ſericum, lanam, frumentum, linum, hordeum, oleum, crocum, vinum, & alia ſimilia vendant ad libitum, vel extrahant ab eorum terris, & locis pro ſuae voluntatis arbitrio. Multi etiam cogunt vaſallos, ut praedicta omnia Dominis, aut perſonis eis bene viſis tantum vendere, & non aliis, aliquando etiam invitos cogunt ad emendum praefata omnia; quin etiam carnes, caſeum, & ſimilia pretio eis viſo. Cogunt etiam aliqui vaſallos ſuos, ut in eorum ſundicis, aut dohanis, aut aliorum vendant, aut emant & non alibi; quae omnia juris diſpoſitioni, & naturali ſunt aequitati contraria, & a noſtrorum temporum juſtitia longe aliena. *Mandamus igitur, & prohibemus expreſſe, ne ulterius per Barones, aut alios utiles Dominos fiant hujuſmodi prohibitiones, aut actiones, ſed liberi ſint vaſalli, cui voluerint, quando voluerint, & ubi, & quae voluerint, vendere, & emere, praefata omnia, & alia quaecunque, & extrahere ad eorum libitum voluntatis, nec in praedictis poſſint modo aliquo per utiles Dominos, aut eorum Officiales, ſub poena noſtro, aut noſtri Viceregis, arbitrio reſervata, directe, vel indirecte, impelli, vel impediri, cogi, aut prohiberi ſalva immunitate, ſeu franchitia utilibus Dominis juſto titulo, aut legitima praeſcriptione, vel conſuetudine legitime praeſcripta forte competenti: urgente etiam neceſſitate, & ſupplicantibus Univerſitatibus, poſſint particulares Univerſitatum, in quorum poſſe eſſent frumenta, compelli illa vendere dictis Univerſitatibus, ſeu particularibus pro illorum neceſſitate pro communi pretio, quo dicta frumenta valebunt, & ſi Domini pro ſuis, & domus ſuae neceſſitatibus emere aliquid voluerint, & volentibus vendere pro eodem pretio, quod ab aliis etiam exteris reperitur; emere poſſint, & hoc caſu pro uſu ſuo, & domus ſuae, vel in emendo ab habentibus venalia aliis praeferantur pro eodem pretio.*

Poena arbitraria.

Urgente neceſſitate, & Univerſitate petente particulares compelluntur.

Barones pro uſu praeferuntur.

1536 Imper. Car. V.

PRAGMATICA XVI.

Ex §. 35. Prag. C. V. anno 1536.

Conceſſio privilegiorum cum angariis &c. non inducit novas angarias.

AD noſtras etiam aures pervenit, quod Barones, & alii utiles Domini, ut nova ſervitia, novaſque angarias vaſallis imponant, eo ſe velamento excuſant, quod in privilegiis, quae de Civitatibus, Terris, Caſtris, Caſalibus, & Villis tenent, conceſſio facta eſt cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, & hoſteriis, &c. Aſſerentes, in omnibus, in dicta clauſula contentis, titulum habere. Et quia intentionis noſtrae non fuit, neque eſt, per tales clauſulas novas inducere angarias, aut perangarias, aliave populo inferre nova gravamina, ſed talis clauſula de antiqua hujus Regni citerioris Sicilia conſuetudine, & ſtilo procedit: Nec debet privilegium, aut conceſſio noſtra aliquid ultra concedentis intentionem inducere, *Declaramus, ut jura etiam volunt, & mandant, per talem clauſulam, videlicet*, cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, &c. *Noſtrae Regiae intentionis non fuiſſe, neque eſſe, novas inducere angarias, aut perangarias, nec novas defenſas, aut jus prohibendi aliorum furnos, tapetos, molendina, aut alia in eadem clauſula contenta, ſed eas, & ea tantum, ſub tali clauſula, & conceſſione comprehendi, quae tempore dictorum Privilegiorum, & conceſſionum, aut juſto titulo, aut legitimè praeſcriptione erant in Civitatibus, Terris, Caſtris, & Caſalibus, taliter,*

conceſſio acquiſita per alios Barones, qui Civitates, Terras, Caſtra, & Caſalia ipſa tenuerant taliter privilegia, & etiam conceſſiones noſtras, & venditiones, & donationes, noſtro cum aſſenſu factas, & firmatas, faciendas etiam, & facienda declaramus.

1536. Imper. Car. V.

PRAGMATICA XVII.

Ex §. 37. Prag. C. V. anno 1536.

Quod per poenas in pragm. contentas non derogetur aliis de jure communi, vel conſtitutionibus, capitulis, & pragmaticis inductis.
1536. Imper. Car. V.

Voluimus etiam, & declaramus, quod per poenas, in praeſenti noſtra Pragmatica ſanctione appoſitas, poenae aliae a jure communi, per ſacras Regni Conſtitutiones, Capitula, & Pragmaticas inductae, non ſint ſublatae, ſed in arbitrio Noſtro, aut Noſtri Viceregis remaneat imponere, aut exigere, imponi, vel exigi facere ſupradictas poenas, aut alias jure communi, Conſtitutionibus, Capitulis, aut Pragmaticis inductas.

PRAGMATICA XVIII.

Ex §. 38. Prag. C. V. anno 1536.

Minatur contra tranſgreſſores.

Propterea Illuſt. Viceregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, Illuſtribus Magno Camerario, Protonotario, Viceprotonotario, Magiſtro Juſtitiario, Conſiliariis Sanctae Clarae, Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Praeſidentibus, & Rationalibus Camerae Summariae, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, ac ceteris univerſis, & ſingulis Officialibus, & perſonis ſubditis noſtris in dicto Regno conſtitutis, & conſtituendis: *Dicimus, & mandamus, ſub poena unciarum mille, quatenus hujuſmodi noſtram Pragmaticam ſanctionem, ceteraque omnia praecontenta, teneant firmiter, & obſervent, tenerique inviolabiliter per quoſcunque faciant: nec non ut praedicta omnibus innoteſcant, & nulli de praedictis ignorantiam allegare valeant, praeſentem noſtram Pragmaticam ſanctionem, ceteraque omnia praecontenta per Civitates, & Villas principales publicari faciant, nullatenus contrarium tentaturi ratione aliqua, ſive cauſa, pro quanto gratia noſtra eis cara eſt, & poenam praeappoſitam cupiunt evitare, cujus in contraventionis caſu rigida non deerit executio.* In cujus rei teſtimonium praeſentes fieri juſſimus, noſtro magno negotiorum Siciliae citerioris Regni Sigillo pendente munitas. *Dat. in Caſtro Novo Neap. die* 22. *menſis Martii* 1536. *Imperii noſtri* 16. *Regnorum autem noſtrorum, videlicet Regnorum Caſtellae, Legionis, Granatae, &c.* xxxiij. *Navarrae* xij. *Aragonum, utriuſque Siciliae, Hieruſalem, & aliorum vigeſimoprimo, Regis vero, omnium vigeſimoprimo. Yo el Rey. Vidit Perenotus pro Protonotario, & Magno Camerario. Vidit Majus Vice. Vid. de Colle Regens. Vidit Loffredus Praeſidens, & Viceprot. Vidit Figueroa Regens. Vidit Loffredus Reg. Hieronym. Locumtenens Magni Camerarii. Vidit Alphonſus Sanch. general. Theſa. Sacr. Caeſar., & Cathol. Majeſtas mandavit mihi Bernardino Martirano.*

Poena unciar. mille.

22. Mart. 1536. El Rey.

PRAMMATICA XIX.

Obſcurae, & ſub terra carcera prohibeantur.

Perchè, per quanto ſiamo informati, alcuni Baroni del Regno, tra gli altri aggravj, che fanno a' lor vaſſalli, tengono aſpriſſime carceri di foſſe ſotto terra, e ſenza luſtro, e di quelle ſi ſervono indifferentemente per tutti gl'inquiſiti, ancorchè per la maggior parte la qualità de' delitti, che contra di loro ſi pretendono, non ſieno di molta importanza: il che non fanno tanto per ſicurtà di tenere i carcerati in buona cuſtodia, quanto per maltrattargli, e ridurli per queſta via a far loro groſſa compoſizione: atteſo che detti vaſſalli carcerati in tal modo, per non morire in dette foſſe, ed orrende carceri, ancorchè non abbiano commeſſi detti delitti, de' quali ſono inquiſiti, ſi rimettono per colpati, e falliti alle grazie della Corte, dal che naſcono poi compoſizioni intolerabili, con rovina, e danno de' carcerati; coſa pernicioſa, e di maliſſimo eſempio. Al che volendo Noi provvedere d' opportuno rimedio, per quel che conviene al ſervizio di Noſtro Signore Dio, e di Sua Maeſtà, e buona amminiſtrazione de' ſudditi di quella, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per lo preſente Bando " s'ordina, e comanda a tutt'i Baroni, „ titolati, e non titolati, quali tengono dominio di Vaſſalli, che fra termine di due „ meſi, dopo la pubblicazione del preſente „ Bando, debbano far carceri comode, per „ detti carcerati, e non s' abbiano da ſervire „ più delle ſopraddette foſſe ſotto terra, e „ carceri aſpriſſime ſotto pena di duc. 2000. „ la prima volta, che contravverranno, e la „ ſeconda volta di ducati 4000. ed altra pena maggiore a noſtro arbitrio riſervata " quali pene s' eſigeranno irremiſſibilmente da tutt'i traſgreſſori. *Dat. in Regio Palatio Neap. die 7. Octob. 1559. D. Perafan. Vid. Albertin. Regens. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Joan. de Soto Secr.*

Poena centeſſium 2000. vel 4000. & alia declaranda.

7. Oct. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA XX.

Barones non prohibeant Vaſſallis vendere eorum ſerica, quibus voluerint, & extrahere; ſolutis tamen juribus. Concord. pra. 15. 13.

Eſſendo a noſtra notizia pervenuto, che molti Baroni delle Provincie di Calabria per loro intereſſe proibiſcono, che i lor Vaſſalli non poſſano vendere ad altri, e portare dove lor piace, le Sete loro ad effetto che ſi vendano ad eſſi Baroni; dal che oltra che ſi privano della lor libertà, ne naſce gran diſſervizio di Sua Maeſtà, e danno de' ſuoi ſudditi. E volendo in ciò provvedere, ſiccome conviene per beneficio pubblico, ed univerſale; per tenor del preſente Bando " S'ordina, e comanda a qualſivoglia Barone, e „ perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che non preſuma in modo „ alcuno vietare, nè proibire detti lor Vaſſalli, nè perſona alcuna, di poter vendere „ a loro libertà dette lor Sete, a chi lor „ pia-

Poena unciar. centum, & alia arbitraria. 30. Jul. 1563. D. Peraſan.

„ piace, ed eſtrarre per tal effetto, pagando „ i dovuti diritti, ſenz' alcuno impedimento, „ nè contraddizione, ſotto pena d'once cento, ed altra a noſtro arbitrio riſervata, qual „ ſi eſeguirà irremiſſibilmente da' contravvegnenti ". *Dat. Neap. die 30. Julii 1563. D. Peraſan. Vid. Villa. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patign. Reg. Soto Secret. in Bann. 4. fol.* 164.

PRAMMATICA XXI.

Officiales demaniales poenas ad ſui arbitrium commutandas in ſententia, nec Baronales ad ſui, Baronumque libitum reſervare valeant.

Concord prag. 4. §. 5. de offic. Juſtit.

PEr quanto ſiamo ſtati informati, gli Ufficiali tanto demaniali, come di Baroni, i quali non hanno facoltà, ne poteſtà di commutare, minuire, o rimettere le pene dopo la pubblicazione della ſentenza, molte volte ne' decreti, e ſentenze, che ſi fanno contra de' delinquenti, nelle loro Corti, ſi riſervano l'arbitrio ad eſſi Ufficiali demaniali, e gli Ufficiali di Baroni ad eſſi, ovvero a' Baroni, padroni delle Terre di commutare, minuire, *ſeu* moderare le pene, che a quelli s'impongono; tal che per queſta via vengono poi a minorare, commutare, o rimettere le pene dopo la pubblicazione delle ſentenze', non potendolo fare di giuſtizia gli Ufficiali Regj, nè i Baroni, e loro Ufficiali in virtù de' privilegj, uſurpandoſi per queſta via la giuridizione, e poteſtà, che loro non compete; dal che ancora ſi cauſa, che molte volte i delitti rimangono impuniti, e ſi riducono le pene contenute nelle ſentenze a compoſizione di danari, o a minorarſi in virtù di dette riſerve, ancorchè le parti offeſe non ſieno concordate, contra ogni debito di ragione: Ed ancorchè alcuni Baroni aveſſero facoltà di commutare le pene, o componerle, *ſeu* rimetterle in tutto, o in parte, *etiam poſt ſententiam*; nondimeno non poſſono, nè deggiono nelle ſentenze, e decreti da darſi per loro Officiali, *ſeu* per eſſi, fare le dette riſervazioni ad arbitrio d'eſſi Baroni, *ſeu* Ufficiali loro: attento che in virtù di dette riſerve, potrebbero (come s'è detto) minuire, e commutare, o rimettere le pene, ancorchè le parti non foſſero concordate, contra ogni debito di giuſtizia. Per tanto volendo in queſto provvedere come conviene alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, e beneficio pubblico; " Ci è paruto ſtabilire ed „ ordinare, ſiccome per la preſente Prammatica ſtabiliamo, ed ordiniamo, che di qua „ in avanti in modo alcuno detti Ufficiali Regj, e Baronali, non poſſano riſervarſi arbitrio ad eſſi, eſſendo Ufficiali demaniali, „ nè i Baronali ad eſſi, nè a' Baroni di commutare, minuire, togliere, ed alterar le „ pene, che meritano i delinquenti; ma debbano imporre ne' loro decreti, e ſentenze pena certa, ſiccome per le leggi, Coſtituzioni, Capitoli, e Prammatiche ſi dee „ imponere, ſotto pena di ducati mille, la „ qual vogliamo, ed ordiniamo, che ſi debba eſigere contra quell' Ufficiale, che pronuncierà ſimili decreti, e ſentenze, con „ dichiarazione, che tali riſervazioni ſieno nulle, e di niuno vigore, e momento, „ e s'abbiano per non apposte. Ordinando, „ e comandando a tutt'i ſopraddetti Ufficiali, „ Tribunali, e ſudditi Regj, ed a qualſivoglia d'eſſi *in ſolidum*, che *inſpecto* per eſſi, „ e ciaſcun di loro la forma della preſente „ noſtra Prammatica, debbano quella, *ad unguem*, *&* *inviolabiliter* oſſervare, e far „ oſſervare, ſotto la pena predetta ". Ed a tal che ſia nota a tutti, e non ſi poſſa allegare ignoranza, comandiamo, che ſi debba la preſente preſentare, e pubblicare ne' Tribunali di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e nell'altre del Regno, e s'affigga *in valvis* de' Tribunali predetti. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 22. menſis Octobris 1567. D. Peraſan. Vid. Villan. Reg. Vid. Reverter. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico Lobera Proſecret.*

Poena centum ſum mille.

Poena eadem.

22. Oct. 1567. D. Peraſan.

Et vide in *Pragmatica ad perpetuum*, §. *Item, quod nonnulli*, *&* §. *ſeq. de Salar. eorum, qui mittuntur*, *&c.*

Gratia Suae Majeſtatis.

Seu

PRAMMATICA XXII.

Inter Privil. & Cap. Neap. anni 1605.

Ut in prag. 5. de Item Neap. Barones modo habeant vaſallos, & juriſdictionem in Regno, non poſſunt torqueri ex proceſſu informativo, niſi obtenta facultate.

ITem, perchè dalla felice memoria del Re Cattolico fu conceduto a queſta Fedeliſſima Città di Napoli, che niuno Napoletano poteſſe eſſere tormentato *ex proceſſu informativo*. E perchè, Sacra Maeſtà, colla medeſima prontezza, che ha ſervito la Maeſtà Sua queſta Fedeliſſima Città, ancora hanno ſervito i Baroni del Regno, quali ſono Regnicoli, per queſto la ſupplicano, " che loro voglia „ conceder grazia, che il medeſimo Privilegio, che gode eſſa Città per li ſuoi Cittadini, quali non poſſono eſſere tormentati, *ex proceſſu informativo*, godano ancora „ i Baroni del Regno, che ſono Regnicoli, „ e le diſpenſe per tormentare non poſſano „ farſi ſe non in caſi graviſſimi, come è *d'Aſſaſinio*, *Falſa Moneta*, *Sacrilegio*, *e Sodomia*; ma non in delitti ſemplici, il che „ s'abbia da oſſervare tanto co' Napoletani, „ quanto co' Baroni Regnicoli ". *Placet Suae Regiae, & Catholicae Majeſtati, quod haec gratia extendatur ad Barones exteros, dummodo habeant Vaſallos, & juriſdictionem in dicto Regno a Sua Majeſtate.*

1605. Phil. III. Rex.

PRAMMATICA XXIII.

Prag. 4. ſupra eodem. Baronum officia non fiant venalia.

Concordat pr. 2. de Offic. &c.

SE bene per Regia Prammatica ſta proibito, che per niun Barone di queſto Regno ſi poſſano vendere gli Ufficj di governi, e Capitanie delle lor Terre; tuttavolta ſiamo informati, che la Prammatica predetta non ſta in quell' oſſervanza, che ſi dee. Al che volendo Noi rimediare, per quello, che conviene alla retta, e buona amminiſtrazione del-

della giuſtizia, e per dar rimedio ancora all' oppreſſioni, che potrebbero naſcere a' popoli, vendendoſi detti officj; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale *citra praejudicium* delle pene incorſe contra di quelli, che aveſſero contravvenuto alla ſopraddetta precalendata Prammatica; " Ordiniamo, e comandiamo,
„ che niuno Barone, ed altri utili Padroni
„ di Città, Terre, e luoghi del preſente
„ Regno, di qualunque ſtato, grado, e con-
„ dizione ſi ſia, poſſa, nè debba vendere,
„ nè per eſſo, nè per interpoſta perſona, gli
„ Ufficj di Governi, e Capitanie a perſona
„ alcuna, nè quelli dare, o concedere *me-*
„ *diante pecunia*, ſotto pena a chi venderà
„ l' Ufficio, o lo darà, o concederà, come
„ di ſopra, d' once cento, e la perſona, che
„ pagherà l' Ufficio, perda il danajo, del
„ quale vogliamo, che la metà ſi dia all'
„ Oſpedale degl' Incurabili di queſta Città,
„ e l'altra metà ſi debba applicare a benefi-
„ cio del Regio Fiſco, ed oltra la ſopred-
„ detta pena pecuniaria, incorra anche chi
„ venderà l' Ufficio, o lo darà, o concederà,
„ come di ſopra, che la prima volta ſia pri-
„ vato per anni tre dell'elezione dell' Uffi-
„ ciale, quale per detto tempo ſi deputi per
„ la Regia Corte, e la ſeconda volta ſia pri-
„ vato *durante ſua vita*, di detta elezione,
„ ed alla perſona provveduta, d'inabilità la
„ prima volta d'eſercitar Uffizio ſimilmente
„ per anni tre, e la ſeconda, *durante ſua*
„ *vita*. Comandando ancora per la preſente,
„ che i Baroni, ed altri utili Padroni pre-
„ detti, non debbano dare la Maſtrodattia
„ unita col Governo, o Capitania, ſotto le
„ medeſime pene ſopraſcritte, ordinando, e
„ comandando a tutti, e ſingoli Ufficiali, e
„ Tribunali del preſente Regno, maggiori,
„ e minori, che debbano tener particolare
„ penſiero, *unuſquiſque in ſua juriſdictione*,
„ dell' oſſervanza della preſente noſtra Pram-
„ matica; e contravvenendoſi, eſeguire per
„ le pene predette ". Ed acciocchè ſia noto a tutti; Comandiamo, che della preſente ſe n' affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta predetta Città. *Datum Neap. die* 23. *Januarii* 1613. *El Conde de Lemos. Vid. Conſtant. Reg. Vid. de Caſtell. Reg. Vid. Montoya Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Gener. mandavit mihi Andreas de Salazar. In Pragm. 2. fol.* 52.

Poena unicuique contraventum. Amiſſionis pecuniae. Privationis electionis per triena. Vel perpetua. Inhabilis per trien. vel perpetuo.

Officium Capitanei ſit diviſum ab actuario.

23 Jan. 1613. El Conde de Lemos.

Bannum R. C. Summariae, cum inſertione Reſcripti Suae Eccellentiae per Collaterale Conſilium.

ſive

PRAMMATICA XXIV.

Non aedificentur a Baronibus Terrae, & Caſalia inconſulta S. E. ſub poena, ut inf.

DA S. E. e ſuo Collateral Conſiglio ci è ſtata traſmeſſa l' infraſcritta Provviſione, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales Conſiliarii Regii fideles dilectiſſimi*. Abbiamo ricevuta l' infraſcritta voſtra Conſulta del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Il Magnifico D. Carlo Calà, Avvocato Fiſcale di queſta R. C. ha dato memoriale a V. E. ſupplicandola provvedere ſopra alcuni capi concernenti la coſtruzione di nuove Terre, o Caſali, ſenza licenza di V. E. o ſuoi Predeceſſori, la nuova rifazione di Terre, e Caſali già diſtrutti, rifatti ſimilmente ſenza licenza di V. E. e circa quelli, che vi ſono andati ad abitare con l' immunità, loro promeſſa da' Baroni, che gli hanno fatto erigere, o rifare, o ſieno i predetti abitanti foreſtieri introdotti in Regno, o pure Regnicoli, partiti dall' Univerſità, e Terre, dove abitavano, ſopra il quale Memoriale accompagnato con uno ſcritto molto dotto, ed erudito per la giuſtificazione di dette dimande fiſcali, fatto dal detto Mag. Avvocato Fiſcale, eſſendoſene trattato in Collaterale, comandò a bocca V. E. che queſta R. C. le faceſſe conſulta; il quale Memoriale è del tenor ſeguente *videlicet*. Illuſtriſs., & Eccell. Sig. D. Carlo Calà, Avvocato Fiſcale del R. Patrimonio di S. M. dice a V. E. qualmente per diverſi avviſi avuti da' Miniſtri Provinciali di queſto Regno, ſi è tenuta notizia, che da diverſi Baroni, e Feudatarj ſi ſieno edificate, e nuovamente erette molte Terre, e Caſali; de' quali alcuni preſuppongono aver tenuta licenza con preteſto d' introdurre ad abitarvi Albaneſi, e Schiavoni, ed altri ſono ſtati edificati ſenza licenza di V. E. dal che riſulta eſpreſſa contravvenzione agli ordini di S. M. e Coſtituzioni del Regno, e notabiliſſimo danno alla Regia Corte nell' eſazione de' Fiſcali, e all' Univerſità convicine, le quali reſtano ſpopolate de' loro Cittadini, che vanno ad abitarvi, con la ſperanza dell' eſenzione fino alla Numerazione nuova, dopo la quale paſſano ancora ad abitare in altri luoghi, reſtando il peſo de' fuggitivi, e vagabondi, a' poveri Cittadini, che reſtano nelle loro patrie, con che molte Terre reſtan diſtrutte, e deſolate. Ed eſſendo coſa di gravi inconvenienti, ſupplica V. E. reſtar ſervita di provvedere ſopra gl' infraſcritti Capi.

" 1 Primo, comandare, che dette nuove
„ Terre, e Caſali per l' avvenire non poſſano
„ di niuna maniera più fabbricarſi, e che non
„ ſi dia licenza per fare dette nuove abita-
„ zioni ſenza eſpreſſa, e particolare licenza
„ di V. E. con derogazion dell' ordine, che
„ ſi ſervirà di dare; e che quando vi foſſe
„ alcuna convenienza di concederla, non deb-
„ ba darſi, ſe non *capta informatione*: fatte
„ prima tutte le diligenze neceſſarie, inteſo
„ il Regio Fiſco, e l' Univerſità convicine.

„ 2 Secondo, che queſta proibizione s' in-
„ tenda per l' abitazioni, che ſi faceſſero tan-
„ to in luogo di demanio, quanto ne' luoghi,
„ e territorj feudali, o allodiali quali ſi vo-
„ gliano.

„ 3 Ter-

„ 3 Terzo, che reſti proibita detta ere„ zione di Terre, non ſolo per li Cittadi„ ni, ed abitanti di queſto Regno degli uo„ mini, e vaſſalli demaniali, e Baronali, ma „ ancora degli Albaneſi, Schiavoni, ed altri „ quali ſi vogliano foreſtieri, i quali non ſi „ deggiono introdurre in Regno ſenza particolar „ informazione della loro qualità, e fedeltà, „ perchè introducono nuovi coſtumi, e cor„ ruttele a quelli de' Regnicoli, e ſi è vedu„ to con eſperienza, non aver apportato fino„ ra beneficio alcuno l'aver introdotto, e „ permeſſo, che altre Nazioni veniſſero ad „ abitarvi, ma eſſere ſtato neceſſario frenarle „ con ordini, e Prammatiche particolari.

„ 4 Quarto, che non ſolo ſi proibiſca la „ fabbrica, e coſtruzione di Terre, e Caſa„ li, per quelli, che nuovamente voleſſero „ erigerli, ma ancora per quelli, che ſi pre„ ſupponeſſe eſſer diſabitati, e diſtrutti dall' „ antichità del tempo, incendio, terremoto, „ o altro qualſivoglia accidente, con preteſto „ di eſſer feudi quaternati, e Terre diſabita„ te, e pagarne i peſi, e ſervizj feudali, e „ baſtare la licenza della prima abitazione „ permeſſa, perchè detta licenza non ſi dee „ intendere per la ſeconda volta, e quando „ voleſſero i Baroni di nuovo riedificargli, „ e procurare abitazioni di nuovi vaſalli, per „ chiara diſpoſizione di ragione han biſogno „ di nuove licenze, e la taſſa de' ſervizj Feu„ dali, durando la linea de' Conceſſionarj, „ ſempre è l'iſteſſa, tanto ſe i feudi s'au„ mentano, quanto ſe ſi diminuiſcono; di „ maniera che il Fiſco non ha vantaggio al„ cuno, anzi più toſto danno: perchè ſono „ più i feudi, che s'aumentano di rendita; „ che quelli, che patiſcono diminuzione per „ ſimili accidenti.

5 „ Quinto, perchè ſi ſoglion fare queſte „ nuove abitazioni, anche con preteſto di mu„ tar Caſale da un luogo ad un altro più „ comodo, e di miglior aria, ſupplica V. E. „ per levar l'occaſione di frode, proibi„ re detta mutazione, ordinando, che non ſi „ dia licenza ſotto queſto, o altro colore, „ che ſi eſponeſſe.

6 „ Seſto, ſupplica V. E. comandare, che „ il tutto s'eſegua puntualmente, e quando „ ſi faceſſero nuove Terre, o Caſali contra „ la forma ſuddetta, quelle s'intendano *ipſo* „ *facto*, *ipſoque jure* acquiſtate alla Regia „ Corte, la quale poſſa dette nuove Terre, „ o Caſali vendere, o concedere, come coſa „ propria, ed infeudare la giuridizione, „ uomini vaſſalli, e feudi, ne' quali ſaran„ no dette Terre fabbricate, come più le „ piacerà, e parrà, ſenza che poſſano pre„ tendere detti Baroni, che l'avranno fabbri„ cate, rifazione, nè altra coſa.

7 „ Settimo, comandare, che i Preſidi, e „ Regie Udienze Provinciali, e principal„ mente gli Avvocati Fiſcali di eſſe, ſtiano „ con particolar' attenzione, che ſuccedendo „ farſi detti Caſali nuovamente da Barone „ alcuno, ne facciano ſubito relazione a V. E. „ ed alla Regia Camera e 'l medeſimo co„ mandare con ordine penale a' Regj Percet„ tori, i quali poſſono con maggior facilità „ ſaperlo, ed all' officio loro incumbe prin„ cipalmente darne conto a V. E. ed a det„ ta R. C. e non diſſimularlo, comandando, „ che ſi ponga per Capitolo particolare nelle „ loro Iſtruzioni.

8 Ottavo, per quelli, che al preſente ſi truovano fatti, *citra praejudicium* delle pene incorſe, ſupplica V. E. comandare, che detti Caſali, e Luoghi eretti ſenza licenza, o con licenza ſurrettiziamente ottenuta, debbano ſubito numerarſi, e i Baroni debbano pagare a beneficio della R. C. i Fiſcali, che han fraudato alla Reg. C. ed all' Univerſità, con le franchizie promeſſe per indurgli ad abitarvi; ordinando, ch' eſſendo foreſtieri ſenza licenza introdotti in Regno, detti Baroni paghino i Fiſcali, che quegli avrebbero pagati, ſe foſſero andati ad abitare in luoghi cogniti, e per li fuochi occupati alle Terre convicine debbano ſimilmente pagarli per bonificargli all' Univerſità, alle quali detti fuochi mancano, ſino al tempo di detta nuova Numerazione. E perchè le perſone, che vanno ad abitare in ſimili luoghi nuovamente eretti, per lo più vi concorrono dalle Terre convicine, allettate dalla promeſſa dell' immunità de' pagamenti; ſi deggiono coſtringere a ritornare nelle prime abitazioni, ſieno Terre demaniali, o di Baroni, ne' caſi però, che ſta diſpoſto, e permeſſo dalle Coſtituzioni, e leggi del Regno. E perchè i fuochi, che effettivamente reſteranno in detti nuovi Caſali, che al preſente ſi truovano fatti, e per li Regnicoli, i quali reſteranno ab abitarvi, ordinare alla R. Cam. che faccia deſcrivere dette nuove abitazioni ne' Quinternioni, e Cedolario, con formarne la taſſa del feudal ſervizio, ed eſigere i fiſcali, non oſtanti le franchizie, che da' detti Baroni ſono ſtate indebitamente promeſſe. Che il tutto ſarà molto conforme alla giuſtizia, ed al ſervizio di S. M. e di beneficio di molte povere Terre.

9 Ed eſſendoſi ſopra di ciò pienamente trattato, in queſta R. C.: inteſo il detto Magnifico Avvocato Fiſcale, conſiderate le ragioni da lui propoſte, ci ha paruto riferire a V. E. " Che quanto a' Capi 1. 2. 3. 4. & 5. queſta Regia Camera è di voto, e pa„ rere, che può ſervirſi V. E. comandare „ nella forma, nella quale ſi ſupplica. Però „ quando in alcuni de' caſi contenuti nel 2. „ 3. 4. & 5. Capitolo pareſſe a V. E. o pu„ re a' ſuoi ſucceſſori per qualche ragione, e „ convenienza particolare, dar licenza, non ſi „ conceda ſe non nel modo, e forma come „ nella fine del primo Capitolo ſta ſupplica„ to, cioè pigliataſi prima informazione, e „ fatte tutte le diligenze neceſſarie, inteſo il „ Regio Fiſco, ed i Baroni, ed Univerſità con„ vicine.

10 „ Quanto all' eſpoſto nel ſettimo Ca„ pitolo la Regia Camera è di voto, e pa„ rere ordinarlo nel modo, e forma come ſi „ domanda.

11 „ Quan-

11 „ Quanto al contenuto nel Capitolo 8.
„ nel quale ſi domandano per lo Regio Fiſco
„ più coſe: Prima, che i Caſali, e le Ter-
„ re, le quali già ſi ritrovano erette ſenza li-
„ cenza di V. E. ſi debbano ſubito numera-
„ re; Pare a queſta Regia Camera, che pri-
„ ma ſia ſervita V. E. conſiderare, e vede-
„ re, quali di dette Terre, e Caſali vorrà,
„ che reſtino in piedi, e quali, che ſi diſ-
„ facciano, e la numerazione ſi faccia ſola-
„ mente per quelli, quali V. E. ordinerà,
„ che reſtino in eſſere.

12 „ Decimoſecondo, dimanda il Fiſco in
„ *d.* 8. *cap.* che i Baroni paghino alla R. C. i
„ Fiſcali, quali l'hanno fraudato, ed ancora
„ alle Univerſità per le franchizie, che hanno
„ promeſſe agli abitatori con indurgli ad abi-
„ tare; ordinando, che eſſendo foreſtieri ſen-
„ za licenza introdotti in Regno, detti Ba-
„ roni paghino i Fiſcali, che quegli avreb-
„ bero pagati ſe foſſero andati ad abitare in
„ luoghi ſoggetti, e che per li fuochi oc-
„ cupati alle Terre convicine debbano ſimil-
„ mente pagarli per bonificargli all' Univer-
„ ſità, alle quali detti fuochi mancano infi-
„ no al tempo della nuova Numerazione;
„ Quanto a ciò dice queſta Regia Camera
„ che queſto è negozio di giuſtizia, nelle de-
„ ciſioni del quale biſogna cognizione di cau-
„ ſa, così in fatto, come in legge, e ci ven-
„ gono articoli *de jure* da diſcutere; on-
„ de parendo a V. E. ſarà ſervita ordina-
„ re, che circa ciò queſta Regia Camera in-
„ teſo il Fiſco, e le parti, cioè l'Univerſità
„ defraudate, e i Baroni, quali ſenza licen-
„ za Regia hanno fatte erigere, ed edifica-
„ re dette Terre, e Caſali.

13 „ Decimoterzo, ſotto il *d.* 8. *cap.* dice il
„ Fiſco, che le perſone, che vanno ad abi-
„ tare in ſimili luoghi nuovamente eretti,
„ per lo più vi concorrono dalle Terre con-
„ vicine allettate dalle promeſſe dell' immu-
„ nità de' pagamenti; e che perciò ſi deb-
„ bano coſtringere a ritornare nelle prime
„ abitazioni, ſieno Terre demaniali, ovvero
„ de' Baroni, e ne' caſi però, che ſta diſpo-
„ ſto, e permeſſo dalle Coſtituzioni, e Leg-
„ gi del Regno. Quanto a ciò, queſta R. C.
„ rappreſenta a V. E. che in queſto Regno
„ ſta ricevuto, e praticato, che quando le
„ perſone native d'alcune Terre ſieno Baro-
„ nali, o Regie, paſſano ad abitare ad al-
„ tra Terra ſita dentro del Regno, e nella
„ Terra, donde ſi partono, non v'ha perſo-
„ na, che porti il peſo del ſuo fuoco, quel-
„ la perſona, che ſi parte, lo dee pagare
„ nell' iſteſſo modo, com' era obbligata pa-
„ garlo, quando vi abitava; e nella Terra,
„ dove va ad abitare, paga ſolo carlini 15.
„ l'anno per ragione dell' abitazione, e la
„ rata delle ſpeſe eſtraordinarie; eccetto pe-
„ rò quando veniſſe ad abitare in Napoli,
„ che in tal caſo non paga detti carlini 15.
„ e rata di ſpeſe; e queſto dura infino a tan-
„ to che ſi fa la nuova Numerazione, per-
„ chè allora ſi numera dove ſi trova ad
„ abitare, come foſſe Cittadino originario di
„ quella Terra, dove viene numerato. Però
„ ſe colui, che ſi parte dalla Terra nativa,
„ non porta in quella il peſo del fuoco, per-
„ chè forſe ſarà vivo il padre, o altro ſuo
„ fratello, che porta il detto peſo, viene ad
„ eſſere fuoco acquiſito alla Terra, dove va
„ ad abitare, e con eſſa avrà da pagare, co-
„ me Cittadino il fuoco, eccetto ſe veniſſe
„ ad abitare in alcune Terre, dove non ſi
„ paga il fuoco, com'è la Città di Napoli,
„ ed in queſta conformità ſi è più volte pra-
„ ticato da queſta R. C. e da tempo anti-
„ chiſſimo ſi ſono ſpedite provviſioni, come
„ ne fa teſtimonianza il Reggente Moles in
„ una delle ſue deciſioni; nè mai ſi ſono
„ forzati i predetti a ritornare ad abitare
„ nelle Terre native, ſieno de' Baroni, o
„ Regie. E queſto con molta ragione: eſſen-
„ do così per diſpoſizione di legge comune,
„ come di Regno, libero a ciaſcuno andare
„ ad abitare dove vuole, ancorchè foſſe li-
„ berto, o libertino, tanto più a quelli, che
„ ſono ingenui, e nati liberi, e i vaſſalli ſo-
„ no più, che liberti, o almeno a quelli non
„ inferiori, e ſolo forſe potrebbero aſtringerſi
„ a ritornare ad abitare nelle Terre Baro-
„ nali, quando foſſero Vaſſalli angarj obbli-
„ gati a ſervizj perſonali ſordidi, e queſto
„ avuto per iſpecial privilegio del Principe
„ ſupremo in queſto Regno, ch' è Sua Mae-
„ ſtà, (che Iddio la guardi) alla quale ſo-
„ lo tocca concederli. Dunque per quanto
„ tocca a' Regnicoli, che foſſero andati ad
„ abitare in alcuni di detti Caſali, queſta
„ Regia Camera è di voto, e parere, che ſi
„ oſſervi il detto ſolito; cioè non aſtringer-
„ gli a ritornare ad abitare nelle Terre Ba-
„ ronali, eccetto ſe foſſero angarj, nè alle
„ terre demaniali, baſtando ſolamente, che
„ paghino il fuoco ne' caſi ſopraddetti, e che
„ lo paghino per tutto il tempo, che ſono
„ ſtati aſſenti dalle loro patrie, non oſtante
„ l'immunità promeſſa da' Baroni, che gli
„ hanno indotti ad abitare ne' predetti loro
„ Caſali, o ſieno quelli riedificati, o pure
„ nuovamente eretti. E riſpetto a' foreſtieri,
„ che ſi troveranno venuti ad abitare in
„ detti Caſali, non potranno eſſere aſtretti
„ ad abitare in Regno contra loro voglia,
„ nè pagare il fuoco in alcun luogo, ove
„ non vorranno abitare.

14 „ Decimoquarto in detto 8. Capitolo do-
„ manda il Fiſco, per li fuochi, ch' effettiva-
„ mente reſteranno in detti nuovi Caſali,
„ che al preſente ſi trovano fatti, e per li
„ Regnicoli, i quali reſteranno ad abitarvi,
„ ordinare alla Regia Camera, che faccia
„ deſcrivere dette nuove abitazioni ne' Quin-
„ ternioni, e Cedolario, con farne la taſſa
„ del feudal ſervizio, ed eſigere i Fiſcali,
„ non oſtanti le franchizie, che da detti Ba-
„ roni ſono ſtate indebitamente promeſſe.
„ Quanto a ciò queſta R. C. è di voto, e
„ parere, che a riſpetto di quelli, che hanno
„ abitato in detti Caſali, e doveano pagare
„ il fuoco nell' Univerſità loro nativa, la
„ iſtanza del Fiſco, è molto giuſta; però ri-
„ ſpet-

ſpetto agli altri abitanti, ancorchè Regnicoli, che non pagavano il fuoco nelle loro patrie, per eſſervi chi portava il peſo di detti fuochi, e ſono andati ad abitare in detti Caſali colla ſperanza dell' immunità promeſſa da' Baroni, ed abbiano da pagare il fuoco per lo tempo, che v' hanno abitato, è negozio di giuſtizia, e vi biſogna matura conſiderazione, con intendere detti abitanti, i quali potran replicare, che ſe non era per detta immunità promeſſa, o non ſi ſarebbero moſſi dall' abitazione di prima, dove per eſſere ſotto fuochi, non pagavano il fuoco, o ſarebbero andati ad abitare in altre parti franche di pagamenti fiſcali, come ſarebbe in Napoli, o in altre parti del Regno. Che però riſpetto a queſto potrà reſtar ſervita V. E. rimetterlo a queſta R. C. che provvegga di giuſtizia ". Ch'è quanto occorre riferire a V. E. alla quale facciamo la dovuta riverenza. *Dalla Regia Camera della Sommaria a' 13. di Maggio del 1652. Di V. E. Servidori. Il Luogotenente, e Preſidenti della Regia Camera Gio: Batiſta Piſanello pro M. C. El Conde de Mola, Gio: Cammillo Cacace Commeſſario. D. Giacomo Capece Galeota, Iuan Lopez de Baylo, Maſſimino Paſſaro. D. Pedro Moſcoſo. Giacinto Barracano. Vidit Fiſcus. Con. Antonius Bolinus Secret. Regiſtrata in Conſ. Curiae 14. fol. 110.*

13. Mai. 1652. R. C. Sum.

15 Ed inteſo per Noi il tenore della preinſerta voſtra conſulta, volendoci conformare col voto, e parere di coteſta Regia Camera, ci è paruto farvi la preſente, per la quale "Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate quella, e quanto in eſſa ſi contiene, eſeguire, e far eſeguire giuſta la ſua forma, contenenza, e tenore, atteſo così conviene al ſervizio di S. M. ed è noſtra volontà ". *Datum Neap. 19. Auguſti 1652. El Conde de Oñate, y Villa mediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Garcia Reg. Bavilius Secretar. De Giorno. In Curiae 2. fol. 150.*

19. Aug. 1652. El Conde de Oñate.

16 Per il che volendo debitamente provvedere per lo preſente Bando " Ordiniamo, e comandiamo l' infraſcritte coſe doverſi oſſervare da qualſivoglia perſona ſotto l' infraſcritte pene, *videlicet*. Che qualſivoglia perſona non poſſa, nè debba in modo alcuno erigere, o fabbricare Terre, o Caſali in Territorio demaniale; feudale, o allodiale, così proprio, come di privato, ſoggetto però alla ſua giuriſdizione, nè permettere per quello, che a lui tocca, che ſi fabbrichino dette Terre, o Caſali ſotto qualſivoglia titolo, colore, o preteſto, ancorchè ſi pretendeſſe, eſſere in maggiore beneficio, ed aumento de' loro feudi, o di S. M.; nè promettere a quelli, che vi verranno ad abitare immunità, o aſſicurazione alcuna. nè ricevere da quelli per la permiſſione d'abitarvi, alcuna coſa, in danari, o in altre robe, nè permettere, che in dette Terre, o Caſali, che voleſſero erigere, qualſivoglia perſona che ſia, Regnicola, o foreſtiera ſenza particolar licenza di S. E. da darſi, con pigliarſi prima diligente informazione, che vi ſia ragione, inteſo il Magnifico Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, e gl' intereſſati per la tal coſtruzione di dette Terre, o Caſali, ſotto pena di perdere i detti Caſali, o Terre, che nuovamente voleſſero edificare, e tutta la giuridizione, e dominio, che aveſſero così ne' detti luoghi, dove ſi fabbricheranno, come ſopra le perſone, che vi andaſſero ad abitare, di dover riſare al Regio Fiſco, ed agl' intereſſati tutto quel danno, che ſi cagionaſſe per tal coſtruzione di Caſali, o Terre, e di più al Regio Fiſco, o a chi ſarà di ragione, tutto quello, che loro ſi ſarà pagato, o avranno conſeguito di beneficio per cauſa delle licenze, che deſſero, e per quello, che operaſſero alla coſtruzione delle dette Terre, e Caſali, e ad introdurvi abitatori; e l' iſteſſo s' intenda ſimilmente proibito, ancorchè dette Terre, o Caſali ſi faceſſero in luogo, e per rifazione de' Caſali diſabitati, e diſtrutti per l' antichità del tempo, per incendio, per terremuoti, o per qualſivoglia altra cauſa, ſe non vi precederà la licenza particolare di S. E. preſa prima diligente informazione, che vi ſia legitima cauſa, inteſi il predetto Magnifico Avvocato Fiſcale della Regia Camera e gli altri intereſſati, ſotte le medeſime pene. E 'l medeſimo s' intenda proibito, ancorchè i detti Caſali, o Terre ſi edificaſſero ſotto preteſto di fargli in luogo di miglior' aria, e di maggior condizione di ſito, o altro beneficio, e comodità, perchè queſto ſi avrà da fare con licenza di S. E. precedente l' informazione, *ut ſupra*, ſotto le medeſime pene ". *Datum Neap. die 17. Junii 1653. Jacobus Capycius Galeota pro M. C. Jo: Camillus Cacacius. Vidit Fiſcus. Con. Antonius Bolinus. Jo: Baptiſta Sebaſtianus Act. Mag. Jo: Franciſcus Monacus pro Magn. Secretar.*

Poena amiſſionis Caſalium, relectionis damnorum, & reſtitutionis accepti.

17. Jun. 1653. R. C. Summaria.

§. 17.

Che niuno Barone poſſa per ſe, nè per interpoſta perſona pigliare in affitto le gabelle delle ſue Terre, nè participare, &c. *Ex prag. 8. §. 10. de Commiſſar.*

Barones non participent in affictibus gabellarum ſuarum Terrarum ſub poena.

§. 18.

Che niun Barone poſſa coſtringere Gabelloti, nè Affittatori, e pagar loro danaro che ſia aſſegnato a' pagamenti Regj, e a' particolari, &c. *Ex d. pragm. 8. §. 12. de Commiſs.*

Barones cogant publicanos ad ſolvendum pecuniam alii aſſignatam ſub poena.

§. 19.

A tutti, e ſingoli Officiali maggiori, e minori, tanto Regj, come de' Baroni, &c. *Ex prag. 26. de Vectigal. & Gabellis.*

Barones ſolvant bonatenentiam univerſitatibus.

(†) PRAGMATICA XXV.

Carolo Rege, Merum Imperium, quo largientibus veteribus Principibus, Barones in Feudis utebantur, extenuatum quodammodo per Constitutionem anni 1738., hac nova lege Carolus Rex reſtituit, repetita lege Caroli V. Imperatoris, & Regis.

DIlectiſſimis Populis noſtris Citerioris Siciliae Gratiam noſtram, & perpetuam felicitatem. Cum ſatis multa, & quidem praeclara fidei, amoris, obſequiique veſtri in nos argumenta domi, militiaeque dederitis, modo fauſta omnia nobis, familiaeque noſtrae Regiae ob elargitam a Deo Prolem precantes, modo comitantes nos lacrymis, cum ad propulſandam inhiantium Regna noſtra hoſtium incurſionem, ac impetum, illuc properare ſatius duximus, quo mille inter belli, minuſque ſalubris aeris incomoda Ducem, Militemque ageremus, quam domi deſides fortiſſimorum militum noſtrorum pericula auribus haurire: modo illinc Nos reduces inter fauſtiſſima non fucatae, ſed ſincerae letitiae ſigna excipientes, cum Deo Optimo Maximo ea viſa eſt armorum noſtrorum juſtitia, ut fuga ſibi conſulendum duxerint, qui non ita pridem nullo negotio aliena Regna rapi poſſe certiſſime confidebant; factum hinc eſt, ut vix dum exactis, ac procul fugatis hoſtibus, ſecuritate Regno reddita, Paterni erga vos amoris noſtri cura mentem ſollicitaverit, ut eas grati animi vices vobis rependere ſatageremus, quibus votis veſtris ſatis abunde factum iri arbitraremur; Quapropter cum duobus abhinc annis, qui Praefecti erant extraordinariae illi pecuniae collationi, quam pro AErarii noſtri compendiis, dono nobis obtuliſtis, inter alias, quas ſibi gratias impartiri a Majeſtate noſtra enixius poſtularunt, ea fuit, ut quam anno 1738. xv. Junii edideramus Conſtitutionem, quoad primum, tertium, ſeptimumque caput revocare dignaremur: Viſum tunc nobis eſt, rem poſtulari, non niſi diligenti, maturoque examine concedendam; reſpondendumque propterea duximus Idib. Junii anni 1742. = Re melius perpenſa fore ut provideremus. Nunc igitur poſtulationi veſtrae lubenti animo indulgentes, quod ſemel, iterumque, & noviſſime per eos, qui conſervandis Capitulis, Gratiiſque a Majeſtate noſtra, aut ab inclytae memoriae Praedeceſſoribus noſtris conceſſis, ſedulam, laudabilemque operam apud Nos navant, petiiſtis, ultro concedimus: *Placetque Nobis: Quod ſuſpenſis Capitibus primo, tertio, & ſeptimo Regalis noſtrae Conſtitutionis ſub die* xv. *Junii* 1738., *pro iis tantum, quae Barones, eorumque Curias reſpiciunt, mandetur, prout, juxta Reſcriptum Divae Mem. Imperatoris Caroli V., de anno* 1536., *mandamus, ut iidem Barones, & eorum Officiales debeant maleſactores, & delinquentes debitis poenis punire, aut puniendos mandare: & ii, qui poteſtatem, virtute ſuorum privilegiorum, habent, componendi, permutandi, aut remittendi poenas, ea poteſtate taliter utantur, ne nos ex eorum abuſu, pro juſtitia aliter providere cogamur.* Haec nobis placuerunt, ſpeciali favore populos noſtros proſequi volentibus: Haec conſulto, ex certa ſcientia, Regiaque, qua Dei gratia pollemus poteſtate, praecipimus: Haec omnibus Magiſtratibus noſtris, & Civitatum ordinibus, ad quos pertineat, curanda, ſervanda mandamus: praecipue vero Magnis Camerario, Protonotario, Juſtitiario noſtris, eorumque vices-gerentibus, eorumque Miniſtris quibuslibet, quocumque officio, poteſtate, juriſdictione ipſi fungantur, poena indignationis noſtrae, & mille ducatorum, AErario noſtro inferendorum, in minus obedientes conſtituta: Haec denique ut certa ſint, & omnibus explorata, ſigno ea noſtro magno obſignari juſſimus, & per infraſcriptum noſtrum Conſiliarium, Secretarium Status roborari. *Datum in Regia Noſtra Urbe Neapolitana* VII. *Idus Novembris Anno Chriſti* CIↃDCCXLIV. *Regnorum Noſtrorum utriuſque Siciliae, & Hieruſalem XI.* CAROLUS. *Joſephus Joachimus de Monteallegre. Vidit de Ipolito Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Joſepho Verdutio a Secretis.* Pubblicata a dì 30. Novembre 1744. 1744.

(†) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Labentes in diem Baronum ſubſtantias, ob nimium aes alienum; Carolus Rex, datis e Magiſtratu Curatoribus, ſuſtinendas cenſuit. Quod & vulgari nomine Soprantendenti vocavit: Curatore accepto, inutilis ſtipulatio Baronum ad contractus; omniſque obligatio fruſtratur.

TRa le principali cure dello Stato annoverandoſi la cotanto lodevole di attender con diligenza al ſollievo de' ſudditi, non meno per ciò, che riguarda al Pubblico beneficio, che per quello riflette all'utile privato, e particolar intereſſe di ciaſcuno: ſin da' primi tempi, in cui la Divina Provvidenza ci coſtituì a dominar queſto Regno; fu ſempre intento il noſtro Reale Animo a promuover quei mezzi, per li quali rimaneſſe un'opra sì rimarchevole adempiuta, non ſolo col render ſalvi per le vie della Giuſtizia a' noſtri cari ed amati Vaſſalli i proprj diritti, ed averi, ma parimente in ſoccorrerli per le vie economiche cogli eſpedienti più atti a condurre a tal deſiato fine. E conſideratoſi tra queſti ben anche opportuno di dar un provvido ſiſtema alle caſe di alcuni Nobili, e riguardevoli Famiglie, le cui facoltà ſi oſſervavano di molto deteriorate, o per ſiniſtre vicende, o per lo mal regolamento di eſſe, fu ciò di motivo, che loro deſtinaſſimo tal uni de' noſtri Miniſtri per Soprantendenti; affinchè colla guida e governo di coſtoro, proccurandoſi diſmetter quei debiti e peſi, che tal continuo diſcapito partorivano, e riformandoſi le annue ſpeſe per lo mantenimento delle medeſime ad una giuſta meta, ſi vedeſſero un giorno finalmente rimeſſe colle rendite in quel priſtino, e florido ſtato, in cui precedentemente ritrovavanſi. Ma poichè, non oſtante una providenza così ſalutare, giunto è al preſente alla noſtra Real notizia, che alcuni Cavalieri, a pro de' quali ſi ſono date ſimili Soprantendenze, giornalmente contraggono de' nuovi debiti, e ſi viene con ciò a perdere tutto quel frutto, che eraſi meditato di poter in di loro vantaggio colla cura de' Miniſtri ſuddetti conſeguire; abbiam riſoluto, per ovviare tal diſordine, di formare il preſente Real' Editto, con cui affatto proibiamo a' Cavalieri, che hanno Soprantendenti, di poter contrarre debito

bito alcuno ſenza il conſenſo de' medeſimi, e 'l noſtro Real permeſſo. Di modo che contravvenendoſi a tal divieto, tutti quei contratti, che ſi formeranno di ſimil natura dopo la pubblicazion di tal Editto, reſtino da ora dichiarati nulli, ed invalidi, onde non poſſano a beneficio de' Creditori dar azione alcuna per lo riſcuotimento di ciò che intendono conſeguire. E per quelle obbligazioni, che ſi ritroveranno già contratte pria dell' anzidetta pubblicazione, vogliamo, ed ordiniamo, che la preteſa validità, o inſuſſiſtenza di eſſe rimaner debba ſoggetta al diſpoſto dalle leggi, imperocchè tal'è la noſtra Real Volontà. Ed affinchè il preſente ſtabilimento, e determinazione venga in notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza; vogliamo, che queſto Real Editto ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, e Regno, ritornando nella noſtra Segretaria di Stato di Giuſtizia, e Grazia colle dovute relate. Ed in pubblica teſtimonianza ſarà il medeſimo da Noi firmato, e ſuggellato col ſuggello delle noſtre Reali Armi, e roborato dall' infraſcritto noſtro Segretario di Stato del diſpaccio di Giuſtizia, e Grazia. *Datum Neapoli die* 17. *Martii* MDCCXLIX. *Regnorum noſtrorum* XV. CARLO. *Locus* ✠ *Signi*. *Bernardo Tanucci*. *Vid. Danza Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Franciſc. Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì

1749. 9. April. 1749.

(†) PRAMMATICA XXVII.

Ferdinando IV. Rege. Numerus Armigerorum, quo Barones utebantur, hac lege coercetur. Sancitur, ut qui a Baronibus munus ſuſceperint, ad Regiam Audientiam profiteantur, vel ad Tribunal Campaneae: Et in libris gratis, horum nomen referatur.

PEr li continui diſordini, che ſi ſentono avvenire nelle Terre e luoghi delle Provincie del Regno, e pervengono alla noſtra notizia, dallo eccesſivo numero degli Armigeri, a' quali da taluni Baroni ſi ſpediſcono le patenti, e da altri che dimorano in queſta Capitale, ſi fanno ſpedire da' loro Vicarj Generali, Agenti, e Miniſtri; ſull' appoggio che ſieno neceſſarj per lo ſoſtegno della giuriſdizione, e per lo diſimpegno delle ordinarie incumbenze delle Corti Locali, abbiamo ſtimato dare il convenevole riparo all' abuſo cotanto pregiudiziale alla quiete de' noſtri fedeliſſimi ſudditi, che ſono nelle Città e Terre delle Provincie ſoggette a' Baroni. Quindi avendo anche tenuto preſente quanto fu diſpoſto dal Noſtro Auguſto Genitore, con la Real Coſtituzione dell' anno 1738. abbiamo ſtimato fare queſto noſtro Sovrano Editto, da doverſi oſſervare inviolabilmente da' Baroni di queſto Regno, e da' loro Vicarj Generali, Agenti, e Miniſtri di qualunque carattere che ſieno, col quale ordiniamo, e comandiamo che da oggi innanzi i Baroni quando ſpediſcono patenti di Armigeri ne' loro Stati, e Terre, o faranno quelle ſpedire da' loro Miniſtri, debbano eſpreſſamente apporre o fare apporre la clauſola di non dovere quelle valere, ſe non ſaranno regiſtrate negli Officj delle Segreterie delle Regie Udienze Provinciali, e per la Provincia di Terra di Lavoro preſſo l' Ufficio del Segretario del Tribunale di Campagna: ed affinchè queſta nuova Legge non arrechi il menomo intereſſe a quegli individui, che otterranno le patenti; vogliamo, ed ordiniamo, che il regiſtro ſi debba fare da' reſpettivi Segretarj ſenza pagamento alcuno, e queſti oltra il regiſtro ordinato, dovranno nelle patenti originali, che loro verranno moſtrate, notare di eſſerſene fatto il regiſtro, affinchè ſi ſappia di eſſerſi eſattamente eſeguito ciò che da Noi viene ordinato, e preſcritto. E perchè neſſuno ardiſca contravvenire a queſta noſtra Legge vogliamo, e comandiamo, che i Baroni contravventori vengano ſoggettati alla pena di ducati mille, da applicarſi a beneficio del noſtro Regio Fiſco, ogni volta che contravverranno, ſenza che poſſano eſſi valerſi della ſcuſa di non eſſer tenuti per la contravvenzione forſe commeſſa da' loro Miniſtri ne' Feudi, per quelli che ne ſono aſſenti, dovendo eſſi eſſerne reſponſabili, ed invigilare per la oſſervanza di queſta Legge, e riſpetto a' Miniſtri Baronali contravventori, ed Armigeri, che facciano uſo di patenti non regiſtrate, come ſopra ſta eſpreſſo; vogliamo, e comandiamo che incorrano nella pena di ſei meſi di carcere per la prima volta, e per la ſeconda volta, ſe nuovamente contravvengano, alla pena di un anno di carcere, ed all' eſilio dalla Provincia per altri tre anni: ed affinchè dalla Legge riſulti il riparo all' abuſo, ch'è l' unico noſtro fine nel promulgarla, vogliamo, e comandiamo, che i Preſidi Provinciali per le reſpettive Provincie commeſſe alla loro cura, ed il Commeſſario Generale di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, ravviſando da' regiſtri il numero eccesſivo di patentati, che ciaſcuno Barone abbia fatto, ne debbano fare a noi relazione per le ulteriori Sovrane deliberazioni. E perchè queſto noſtro Reale Editto venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo e comandiamo, che ſia munito del noſtro Real Suggello, e della ſottoſcrizione del noſtro Segretario di Stato degli affari di Giuſtizia e Grazia; veduto dal Viceprotonotario, e la di lui viſta legalizzata dal noſtro Segretario della Real Camera di S. Chiara, e che nelle dovute forme ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale. *Portici* 2. *Dicembre* 1769. FERDINANDO. *Carlo de Marco. Vidit Citus Praeſes Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 6. Dicembre 1769. 1769.

BENEVENTI, ET PONTISCURVI RECIPERATIO.

TITULUS XXX.

PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinando IV. Rege.

A' Cittadini, e Abitanti di Benevento, e ſuo Territorio, Noſtri amatiſſimi ſudditi. Avendo Noi per graviſſime, e giuſte cagioni, e per quell'obbligo, a cui ci chiama la felicità de' Popoli dalla Divina Providenza alla Noſtra cura commeſſi, riſoluto di riunire la Città di Benevento, e ſue pertinenze a queſto Noſtro Regno, di cui è ſtata ſempre parte, e per chiariſſimi, e notorj diritti da' Noſtri Sereniſſimi Anteceſſori alla Noſtra Corona inſeparabilmente anneſſa ſin dalla fondazione del preſente Regno delle Sicilie: Nè dubitando, che voi colla maggior prontezza, e con egual piacere ſarete per concorrere dalla voſtra parte con riconoſcere in Noi il voſtro vero, e legittimo Padrone, Signore, e Sovrano: Abbiamo ordinato al Cavaliere D. Bartolommeo Falconcini Brigadiere de' Noſtri Eſerciti, e da Noi ſpecialmente a ciò deputato, di ricevere nel Noſtro Real Nome il giuramento di fedeltà, che dalle Perſone rappreſentanti il voſtro Pubblico, e dal Comune deputate a far tal atto, ſarà preſtato. Vi eſortiamo perciò, e vi ordiniamo, e comandiamo a dare e preſtare in mano del medeſimo Cavalier Falconcini nella forma corriſpondente il giuramento ſuddetto. Aſſicurandovi Noi per la Noſtra parte ſotto la Noſtra buona grazia, e particolar cura, e di ricevervi, e trattarvi, come Noſtri amatiſſimi ſudditi, facendovi godere di tutte le immunità, eſenzioni, e franchigie, preminenze, diſtinzioni, e grazie, che godono tutti gli altri Noſtri ſudditi: e confermandovi ancora, e di nuovo concedendovi tutte quelle grazie, capitoli, e privilegj, che vi ſono ſtati conceduti da' Noſtri Sereniſſimi Anteceſſori Alfonſo I., Ladislao, ed altri, e principalmente dal Fondatore di queſta Monarchia col ſuo diploma, che abbiamo voluto che s'inſeriſſe in queſto Editto, del tenor ſeguente. *In Nomine Domini Dei Salvatoris AEterni Jeſu Chriſti, Dominicae Incarnationis An.* 1137. *menſe Novembri primae Indictionis. Ego Rogerius Dei gratia Siciliae, & Italiae Rex, Chriſtianorum adjutor, & Clypeus Rogerii I. Comitis Filius. Regalis Excellentiae Noſtrae provocamur liberalitate Fidelibus Noſtris tanquam de Nobis bene promeritis beneficia ampliori manu debere impendere, ut non ſolum fideliores inveniantur, ſed ut ceteri ſpe retributionis adjuti in Noſtro ſervitio promptiores habeantur. Eapropter, Venerabilis Beneventane Roſſemanne Archiepiſcope, qui ſemper in omnibus fidelis extitiſti, petitionibus tuis, & Bernardi Beneventani Comeſtabuli, & Beneventanorum Judicum, aliorumque plurimorum Civium clementius annuentes, quia vos ſemper Noſtres fideles experti ſumus, pro amore Summi Regis, per quem ſubſiſtimus, & regnamus; & amore, & fidelitate veſtra, quam in Nobis habetis, & in antea habituri eſtis, dimittimus, & condonamus vobis ea omnia, quae Nos, & Praedeceſſores Noſtri circa Beneventanam Civitatem habuerunt, fidantias ſubſcriptas, videlicet denariorum reditus, ſalutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, Kalendaticum, vinum, olivas, relevum, poſtremo omnes alias exactiones tam Eccleſiarum, quam Civium, & omnia praedicta, & poſſeſſiones liberas facimus, & quietas undecumque aliquid accipere ſoliti ſumus, ut quamdiu in Noſtra permanſeritis fidelitate, & Noſtrorum heredum, liberi, & quieti vos, & veſtri heredes ab omnibus ſupradictis maneatis, & in veſtris praediis venandi, piſcandi, aucupandi liberam facultatem habeatis; & ut firmiter hoc tenere valeatis privilegium iſtud ſigillo aureo Noſtro ſignari fecimus. Si qua vero perſona, quod abſit, magna humiliſve, hujus Noſtrae conceſſionis paginam in aliqua violare praeſumpſerit, viginti libras auri puriſſimi in miſericordia Noſtra Palatio Noſtro componat; praeſenſque privilegium robur priſtinum obtineat. At hujus conceſſionis judicium per manus Henrici Noſtri Notarii ſcribi praecepimus, & bulla aurea inſigniri. Anno Regni Noſtri ſeptimo.* Promettendovi ancora, ed aſſicurandovi ſotto la Noſtra Real parola non ſolamente di mantenervi qqelle immunità, eſenzioni, franchizie, grazie, privilegj, e diritti, di cui al preſente godete, e ſiete in poſſeſſo, ma di accreſcervene altre, che ſtimeremo convenire al Noſtro amore per voi, e al voſtro maggior bene, e alla voſtra fedeltà: con ſcemarvi que' peſi, e ſollevarvi da quelle impoſizioni, che conoſceremo eſſervi inſopportabili; Ed affinchè queſto Noſtro Reale Editto abbia tutta la ſua forza, e vigore, ſarà da Noi ſottoſcritto di Noſtra Mano, ſuggellato col Noſtro Suggello, e riconoſciuto dal Noſtro Conſigliere di Stato, e Primo Segretario di Stato. *Dato in Napoli* 4. *Giugno* 1768. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci.* *1768.*

PRAM-

(†) PRAMMATICA II.

Eodem Rege. A' Cittadini, e Abitanti di Pontecorvo Noſtri amatiſſimi ſudditi. PER l'inceſſante cura, a cui ci obbliga il dovere di promuovere la maggior felicità de' Popoli dalla Divina Provvidenza al Noſtro Governo commeſſi, abbiamo dopo ſerio e maturo eſame riconoſciuto, che coteſta Città di Pontecorvo fin da' tempi della fondazione della Monarchia delle Sicilie fu ſempre parte di eſſa, ſenza che mai vi foſſe ſtata interruzione alcuna ſotto i Noſtri Sereniſſimi Anteceſſori da' Normanni fino agli Aragoneſi, e che ſolamente negli ultimi tempi di queſti la Corte di Roma ſenz' alcun titolo legittimo, e di fatto ſe ne intruſe nel poſſeſſo. Convenendo dunque per tutte quelle ragioni, che ognuno può da ſe ſteſſo conoſcere, e per altri Noſtri giuſtiſſimi fini, che ſi riuniſca al noſtro Regno, di cui è parte, la ſuddetta Città di Pontecorvo, e ſue pertinenze; nè dubitando che voi per la voſtra parte ſarete con piacere per concorrervi, riconoſcendo in Noi il voſtro, vero, e legittimo Padrone, Signore, e Sovrano: Abbiamo perciò ordinato a D. Tobia Longi Capitan de' Noſtri Reali Eſerciti, che venga a ricuperarne, e a prenderne in Noſtro Nome il poſſeſſo, riunendolo al Noſtro Dominio. Ed avendo deſtinato, e ſpecialmente a ciò deputato il medeſimo Capitano D. Tobia Longi: Vi eſortiamo perciò, e vi ordiniamo e comandiamo a dare, e preſtare in mano del medeſimo nella forma corriſpondente il giuramento di fedeltà. Aſſicurandovi Noi per la Noſtra parte, ſotto la Noſtra Regia parola in contraccambio della voſtra obbedienza, della Noſtra buona grazia, e particolar cura, di ricevervi, e trattarvi come Noſtri amatiſſimi ſudditi. Ed eſſendo Noſtro principale oggetto nel riunire coteſta Città a' Noſtri Dominj il promuovere, ed accreſcere il maggior bene, e vantaggio di quelli, che hanno per diſpoſizione della Divina Provvidenza il diritto d'eſſer Noſtri ſudditi: vi aſſicuriamo perciò, e vi dichiariamo col preſente Editto, e ſotto la Noſtra Real parola di confermarvi tutt' i privilegj, e grazie, che vi ſono ſtati concedute finora. E affinchè vi rieſca ſempre più lieto il ritorno ſotto il governo del voſtro vero, e legittimo Sovrano, Signore, e Padrone, vi promettiamo di accreſcervi nuove grazie, che crederemo più convenire al Noſtro amore per voi, e alla voſtra fedeltà, ed obbedienza. E perchè queſto Noſtro Editto abbia tutta la ſua forza, e vigore, ſarà da Noi ſottoſcritto di Noſtra Mano, munito del Noſtro Suggello, e riconoſciuto dal noſtro Conſigliere di Stato, e primo Segretario di Stato. *Napoli 6. Giugno* 1768. FERDINANDO *Bernardo Tanucci*. *1768.*

DE

DE BESTIIS VACCINIS, SEV BOBVS, Non mactandis.

TITVLVS XXXI.

PRAMMATICA PRIMA.

Vituli, Juvenci, Boves, & Vaccae macta ri non poſſunt, donec aliter fuerit proviſum. Boves, Vituli, & Taurae excipiuntur.

NEgli anni paſſati fu fatta, e pubblicata Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet*. Philippus Dei Gratia Rex, &c. Bando, &c. Negli anni paſſati, eſſendoſi conoſciuto il mancamento, ch' era in queſto Regno di beſtiami bovini, e vaccini, cauſato sì per le guerre paſſate, come per l' eſecuzioni, che ſi faceano ſopra detto beſtiame, fu promulgata Prammatica, * proibendoſi il fare di dette eſecuzioni ſopra detto beſtiame, tanto ad iſtanza della Regia Corte per li debiti, che deggiono l' Univerſità per li pagamenti ordinarj, come ad iſtanza d'altri particolari creditori. La quale Prammatica è ſtata di gran giovamento; ed eſſendo elaſſo il tempo dell' oſſervanza di detta Prammatica, acciocchè con più facilità ſi poſſano ajutare i ſeminati, e per l'altre cauſe, e degni riſpetti, che muovono la mente noſtra: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente " Provvedere, e rimediare", „ che non s'abbiano da ammazzare, nè macellare detti beſtiami, durante il noſtro beneplacito. Per queſto ordiniamo, e comandiamo, che, dal dì della pubblicazione del „ preſente Bando in avanti, non ſi debbano ammazzare, nè macellare vacche, vitelli, buoi, „ genchi, Annecchie, e qualſivoglia altra „ ſorta di detti beſtiami vaccini in niuna „ parte del Regno; eccetto i buoi marroni, „ e vacche ſterili, ſotto pena a' Macellatori, Buccieri, e Beccai, della fruſtra, e „ d' anni tre di galea; ed i padroni de' „ beſtiami, che li vendono per detto effetto, „ oltra il perdere il beſtiame, incorrano nella pena di ducati cento, e d' altra a noſtro „ arbitrio riſervata. Nelle quali pene vogliamo ancora, che incorrano i compratori. Per tanto per lo preſente Bando Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli „ Ufficiali, tanto Regj, come di Baroni, „ che debbano oſſervare, e far oſſervare quanto di ſopra ſi contiene, e proccurare, che „ contra de' traſgreſſori ſi proceda all' eſecuzione delle pene contenute nel preſente „ Bando *irremiſſibiliter*, durante, come s' è „ detto, il ſopraddetto noſtro placito ". *Datum Neap. die 16. menſis Martii* 1571. *D. Perafan. Vid. Reverterius Regens. Vid. Salernitanus Regens. Robert. Profecret.* E perchè ſiamo ſtati informati, che le Vacche lunare, e quelle da dieci anni in su non fanno figliuoli, ed allievi, per virtù de' quali ſi poteſſe venire ad aumentare il numero de' Buoi nel Regno, per poterſi con eſſi più facilmente attendere a coltivare i territorj, e ſeminati, per la qual cauſa s'è proceduto a fare il preſente Bando; " Per tanto, acciocchè più „ facilmente i padroni di detti animali, ed „ anche i detti Maſſari ſi poſſano ſoccorrere „ alle loro neceſſità, ed occorrenze col prezzo di dette vacche, ajutar le loro maſſerie, e per dare graſcia a tutto il Regno „ di carne, e principalmente a queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli; Ci „ è paruto diſpenſare, ſiccome per virtù del „ preſente Bando diſpenſiamo, che oltra degli „ animali, che ſi permettono per lo preinſerto Bando poterſi macellare, poſſano anche „ macellarſi le dette vacche lunare, e le „ vacche da dieci anni in su, ſenza incorrerſi in pena alcuna per virtù del detto „ preinſerto Bando, reſtando *in ſuo robore, & efficacia* nel reſto il Bando predetto, il „ quale Ordiniamo in virtù di queſto, che „ ſi debba oſſervare, e non ſi poſſano, nè „ debbano macellare altri animali, che per „ quello ſi proibiſcono, che non poſſano macellarſi, eccetto per quella ſomma, che per „ Noi è ſtato diſpenſata, e conceduta licenza *in ſcriptis* a queſta predetta Città di „ Napoli, e ad altre Città, e Terre del Regno, ed alcuni luoghi particolari ". *Dat. Neap. die* 13. *Septemb.* 1571. *Anton. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Profecret. In Bann.* 1. *fol.* 79. *die* 15. *ejuſdem Neapoli fuit pubblicatum, &c.*

* 47. de offic. S. R. C.

Nec poſſunt vendi, nec emi ſine libello Univ. Prag. 3. §. 2. de empt.

Poena fuſtium, & triremis per triennium.

Poena amiſſionis animalium, & centuſſium mille.

Poena ead.

16. Martii 1571. D. Peraſan.

Vaccae lunares, & ſupra aetatem decem annorum mactari poſſunt in carnario, ſed ultra 40. milliaria circa Neapol. alias lecus 29. Apr. 1580.

13. Sept. 1571. Card. Granvela.

DE

DE BLASPHEMANTIBVS.

TITVLVS XXXII.

PRAGMATICA PRIMA.

Ultra linguae abſciſſionem bonorum pars tertia blaſphemantium publicatur, quod duorum teſtimonio comprobatur. Concord. pra. 2. 3.

HAc perpetua futura lege *ſancimus, ut quiſquis poſthac cujuſvis ordinis, numeri, dignitatis, poteſtatis, ſexus, aetatis, gradus, & conditionis immortalem Deum, ejuſque Matrem Sanctiſſimam MARIAM Virginem, Apoſtolos, alioſque quoſvis Sanctos, in Catalogo Sanct.rum contentos, auſus fuerit blaſphemare, poena afficiatur irremiſibili amputationis, praeciſionis linguae, & bonorum omnium ſuorum partis tertiae confiſcationis. Utque hujuſmodi formidine, facilius omnes ſe abſtineant ab eodem deteſtando crimine, nullum fieri proceſſum, ſed tantum admiſſum eſſe volumus duobus teſtibus. Mandantes magno Juſtitiario hujus Regni, ejuſque Locumtenenti, Regenti, & Judicibus M. C. V. Viceregibus, & Juſtitiariis, Capitaneis, & ceteris Officialibus noſtris, inſuper Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus Terrarum Dominis, & ceteris, ad quos ſpectaverit, ſub irae, & indignationis noſtrae incurſu, quatenus praeſentem noſtram legem inviolabiliter obſervent contra eos, qui contra fecerint, ad poenarum ipſarum exequutionem procedant;* Et contrarium non faciant, ſi ultra ſupradictas poenas privationis officiorum, etiam bonorum omnium cupiunt evitare. In quorum fidem, &c. *In Civitate Materae 21. April. 1481. Regnorum noſtrorum anno 24. Rex Ferdinandus.*

Poena amputationis linguae, & publicationis tertiae partis bonorum.

Per pragm. 3. eſt ſtatuta poena triremium per annos quatuor ultra poenam hic taxatam.

Poena irae indignationis, & privationis officii, & honorum.

21. Apr. 1481. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Blaſphemantium poena in mutilatione linguae alias prolata confirmatur.

COnſiderando la preſata Maeſtà, quanto ſia deteſtabiliſſimo, ed orrendo nella bocca di ciaſchedun Criſtiano, e molto nel coſpetto dell' Altiſſimo, ed Onnipotente Dio, maledire, e beſtemmiare il ſuo Santiſſimo Nome, e della ſua Miracoloſiſſima Madre Vergine MARIA, e de' ſuoi Santi, e Sante, ed avendo ancora informazione con quanto poco riſpetto, e timore di giuſtizia, e di pena ſi frequenti tal enorme, e graviſſimo delitto di beſtemmia, dal quale ſpeſſe volte n'è proceduta, e procede l'ira del Noſtro Signore Dio ſopra la terra, *in filios diffidentiae*: perciò fu ottimamente decretato per Coſtituzione di queſto Regno, che contra tali blaſfemi ſi debba procedere alla mutilazione di loro lingua, e *ſucceſſive* ſantamente provveduto per nuova Prammatica del Sereniſſimo Re Ferdinando Primo d'immortale memoria, che la prenarrata pena contra qualſivoglia perſona ſi debba irremiſibilmente eſeguire; ed oltre aggiungendo, diſpone, che tali blaſfemi incorrano all' amiſſione della terza parte de' loro beni, alle quali pene s'abbia a procedere, conſtando *ſolum* per due teſtimonj, ſenz' altro proceſſo; ed acciocchè le coſe ſegnalate, e di ſpeciale approvazione degne, non appajano neglette, ſe eſpreſſamente non ſi notano. Pertanto volendo Sua Cattolica Maeſtà eſeguire i retti ordini, provviſioni, e riti de' Sereniſſimi retro Prencipi circa l' oſſervanza della Religione dell' Eccelſo Noſtro Signore Dio, ed acciocchè per lo timore delle pene predette ognuno da qua in avanti, ſe ne debba aſtenere: " Vuole, e per lo preſente " generale Editto *in perpetuo valituro*, Ordi" na, e comanda, che contra tali blaſfemi " s'abbiano inviolabilmente, ed indiminuta" mente da oſſervare le preſenti Conſtituzio" ni del Regno, e Prammatica da tutti, e " quali ſi vogliano Ufficiali di giuſtizia, ſot" to peno dell'ira, ed indignazione della det" ta Maeſtà, e privazione di loro uffici, " *cum nota infamiae*, e di altra pena, riſer" vata ad arbitrio di Sua Altezza. 1481. " *Rex Ferdinandus.*

Quae incipit Blaſphemantes Deum.

Sup. prag. 1.

Poena abſciſſionis linguae, & publicationis tertiae partis bonorum.

1481. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Caritas Deo, & dilectio debetur, maledictio vero evaneſcat, & puniatur.

MAxima nobis ingratitudo, quae perpetuum pietatis fontem deſiccat, profecto ineſſet, ſi ſummi, ac aeterni Regis, a quo regimen omne dependet, laudem, honorem, & gloriam in Regno, hoc tempore nobis collato ab eo, qui dominatur excelſus in Regno Caelorum, hominum, & cuicunque voluerit dabit illud, minime cuſtodiri, ac ſervari curaremus: ipſe enim eſt Rex Regum, & Dominantium Dominus, quem, & timere, colere, atque ejus praecepta illibata ſervare debemus: Cujus eſt poteſtas, non ſolum interimendi corpora, ſed poſtquam occiderit, & animam, & corpus mittendi in gehennam. Quare ſi omnes homines divino cultui, ac Divinae Majeſtatis reverentiae, ante omnia per mandatorum obſervantiam toto conatu intendere debent, tanquam a Summo Deo, & Optimo, ſingulari quidem excellentia creati: Nam ceteras creaturas dicendo fecit, hominem vero creans, dixit: *Faciamus hominem ad imaginem, & ſimilitudinem noſtram:* Quod quidem, ut mentibus hominum fortius imprimeretur, primitus Dominus Deus primae tabulae praeceptum primum per Moyſen Iſraelitico populo, & ex hoc nobis expreſſit, dicens: *Audi, Iſrael, Dominus Deus tuus unus eſt:* & ſtatim adjunxit: *Dilige Dominum Deum tuum in toto corde tuo, & in tota anima tua, & in tota fortitudine:* Hoc proculdubio nobis oſten-

oſtendere volens, quod totum Deo debemus, quod ſuum eſt. Princeps tamen, & potiſſimum Rex huic divinae poteſtatis obedientiae, ac divino cultui, etiam ut homo maxima obligatione tenetur: Nam homines, quia natura rationabiles, nobilitatem poſſidentes, ad memoratum adſtringuntur opus, atque praeceptum; Reges vero ipſius rationalis naturae eminentiam excellentius generis ratione participant, ad Divinae itaque Majeſtatis honorem, & cultum, peramplius obligantur: Et Reges eo quidem magis, quando Dominum, qui toto Orbe nihil divinius, nihilque praeſtantius, quod reliquis hominibus non datur: Reges ipſi non niſi a Deo Optimo, a quo omnis poteſtas, poſſident in terris, ac ſuper eminenti dignitate coronantur. Quamobrem ſanctiſſimum quidem, atque juſtiſſimum eſſe arbitrati ſumus, ut omnipotentis Dei Summi Regis, qui nos Regio honore in hoc Regno decorare voluit, laudem, honorem, & gloriam a noſtris Subditis, quamdiu hac mortali vita Nos permanere voluerit, prae omnibus ſervari faciamus, atque Dei dignitatem, Mariaeque ſemper Virginis, totius Orbis Reginae digniſſimae, omniumque Sanctorum, ac Sanctarum ſupernae Curiae pro nobis Deum ſupplicantium, reverentia cuſtodiri mandemus. *Si qui igitur Omnipotenti Deo, aut Matri Domini Noſtri Jeſu Chriſti, aut alicui Sanctorum atque Sanctarum Dei maledixerit, aut in eos blaſphemans*

Quae incip. *Blaſphemantes Deum.*

extiterit, juxta formam Conſtitutionum, & Capitulorum hujus Regni haud attenta qualitate perſonarum nihilominus ſemper perſonaliter arbitrarie, & irremiſibiliter puniatur: liceatque univerſis, &

Poena corporis arbitraria.

ſingulis Officialibus in hoc Regno Noſtro, qui pro tempore fuerint, tam Terrarum demanialium, quam quoruncunque Baronum hujuſmodi delinquentes, ac blaſphemos mulctare, debitaque poena caſtigare. Et ut ita faciant, hujus noſtrae ſanctionis auctoritate jubemus, quod ſi neglexerint, a commiſſis ſibi officiis priventur,

Poena privationis officii, & altera arbitraria.

& gravioribus poenis, noſtro arbitrio reſervatis, puniantur. Volumus etiam, ut poſtergatis his, quae noſtram Majeſtatem reſpiciunt, circa ea magis intendant, quae Divinam Majeſtatem, ac divinum cultum concernunt, & hanc noſtram Pragmaticam ſanctionem ad perpetuam rei memoriam, & firmitatem volumus ſtatim publicari, & in Archiviis de verbo ad verbum annotari. Datum in Caſtro Novo Civitatis Noſtrae Neap. per Spectabilem, & Magnificum virum Honoratum Gaetanum, Fundorum Comitem Regni hujus Logothetam, & Protonotarium Collateralem, & Conſiliarium nobis plurimum dilectum. Die decima April.

10. Apr. 1483. Rex Ferdinandus.

10. Indict. 1483. Regnorum noſtrorum anno 6. Rex Ferdinandus. Paſcaſius Garlon. D. Rex mandavit mihi Thomae Giriſalco.

PRAGMATICA IV.

Ex §. 27. Prag. C. V. anno 1540.

Quae incipit Blaſphemantes Pragm. 1. de falſis, & eodem Prag. 3. ut ſup. 1. & 2.

Poena eadem 1540. Imper. Car. V.

Circa blaſphemias, falſitates, vitium nefandum jam extant Leges, Capitula, Conſtitutiones, & Pragmaticae, jubemus *itaque illas inconcuſſe, inviolabiliter obſervari, ſub poenis in eiſdem contentis, aliiſque gravioribus, noſtro arbitrio reſervatis.*

PRAMMATICA V.

Blaſphemantes per quadriennium remigent, & obſervetur poena per totum Regnum.

Ut infra eodem. Pragm.

IN queſta Fedeliſſima Città di Napoli ſi ritrova fatto, e pubblicato Bando " per „ lo qual s' impone pena a quelli, che be„ ſtemmieranno il Nome dell' Onnipotente „ Dio, e de' ſuoi Santi, di quattro anni di „ galea, oltra la pena ſtabilita per le Regie „ Prammatiche " e nella Gran Corte della Vicaria s'oſſerva inviolabilmente, e s' eſegue per le pene predette contra de' contravvegnenti: " E perchè la volontà noſtra è, che „ non ſolo in quella s'oſſervi, ma anche in „ coteſta Regia Udienza, ed in tutti gli al„ tri Tribunali del Regno. Per tanto vi di„ ciamo, ed ordiniamo, che in nome noſtro „ vogliate far pubblicare Bando in coteſte „ Provincie, imponendo le pene predette con„ tra de' traſgreſſori, acciocchè ognuno n' ab„ bia notizia, dando ordine a' Capitani, ed „ altri Ufficiali, tanto Regj, come di Baro„ ni, ch' eſeguano ancor eſſi per quello, che a „ ciaſcun di eſſi ſpetta per le dette pene in„ violabilmente, e del come ſi oſſerverà, ci „ terrete avviſati ". *Dat. Neap. die 26. Octob. 1566. Don Peraſan. Vid. Pignon. Reg. Vid. Patign. Reg. Lobera Profecr. In Cur. 1. fol. 136. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra. Tenor vero Bandi eſt qui ſequitur.*

Pragm. 1. 2. 3. ſuper eod.

26. Octob. 1566. D. Peraſan.

Perchè molti ribaldi d' iniquità, non ceſſano continuamente di beſtemmiare il Nome dell' Onnipotente Dio, e de' ſuoi Santi, ſenza timore di Dio, e della Giuſtizia: Al che volendoſi ovviare, per lo preſente Bando " S' or„ dina, e comanda a tutte, e quali ſi voglia„ no perſone, di che condizione ſi ſieno, che „ non oſino, nè preſumano beſtemmiare il „ Nome di Noſtro Signore Dio, e de' ſuoi „ Santi, alla pena, e ſotto pena di anni quat„ tro di galea, oltra la pena ſtabilita per le „ Regie Prammatiche, quali s' eſeguiranno ir„ remiſibilmente, ed ognun ſi guardi di con„ travvenire ". *Datum Neap. die 10. Februarii 1568. Pedro de Canizares Reggente, Ant. de Orifice, Morgat. Quadra, Proſper de Rinaldis, Aſcan. Coppula Actuar. die 10. Februarii Neap. fuit publicatum.*

Poena triremis per triennium.

In prag 1. & 2. ſup. eodem.

10 Febr. 1568. Pedro de Canizares.

BANNUM M. C. V.

Cum inſerto Ordine S. Excell.

Seu

PRAMMATICA VI.

VEdendoſi tuttavia aumentare l'abbominevol vizio della Beſtemmia, ſi è ſervita Sua Eminenza Vicerè, per rimediare ad una coſa così pernicioſa, e di maliſſimo eſempio, rimettere all' Ill. Signor Reggente di queſta Gran Corte, biglietto per Secreteria di Guerra del tenor ſeguente, *videlicet* Foris

ris — *Al Duque de S. Cipriano, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria.* Intus — *El Cardenal mi Señor me manda dezir à V. S. diſponga, que por la Vicaria ſe publique Bando, renovando los emanados en virtud de las Ordenes, ò Pragmaticas, que hay contra los Blasfemadores; encargande V. S. à los Miniſtros del Tribunal, que deſpues de executada eſta diligencia, invigilen mucho en ſu obſervancia con paſar à la carceracion, y penas de los que incurrieren en ſemejante delicto, de forma, que ſirva de excarmiento, y ſe evite la ofenſa, que ſe haze à Dios, que guarde à V. S. Palacio 14. de Mayo 1710. D. Antonio Diez, y Guemes. Señor Duque de S. Cipriano Regente de la Vicaria.* Che perciò abbiamo fatto il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale rinnovando gli altri Bandi ſopra di ciò emanati; “ Ordiniamo, e comandiamo agli
„ Scrivani fiſcali della Gran Corte della Vi-
„ caria, Capitani di Giuſtizia, ed ogni altra
„ gente di Corte, che ſotto pena di priva-
„ zione d'officio, ed altra ad arbitrio di eſ-
„ ſa Gran Corte, debbano da oggi in avanti,
„ con particolare attenzione, invigilare per la
„ carcerazione di tali Beſtemmiatori, con
„ darne ſubito conto all' Illuſtre Reggente di
„ detta Gran Corte, e Signor Avvocato Fi-
„ ſcale della medeſima; acciò ſi poſſa irre-
„ miſſibilmente procedere contra di quegli a
„ quanto ſarà di giuſtizia, ſecondo le leggi
„ comuni, e Regie Prammatiche di queſto
„ Regno “. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi borghi, diſtretti, e Caſali, e ſe ne affigga
1710. copia. *Napoli 20. Maggio 1710. Duca di S. Cipriano Reggente. Orazio Tauro. D. Andrea d'Afflitto. D. Michele Cito. D. Nicolas Blanco, y Blaſco. Ceſare Biſcardi. D. Manuel Eſpinel. D. Domenico Muſcettula. D. Gio: Franceſco Gemelli. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria. Gervaſi Scriba. Petrus Pollius Regii Fiſci M. C. V. Sollic.*

B A N N U M M. C. V.

Seu

PRAMMATICA VII.

Providet circa blaſphemantes ſanctam fidem.

ESſendoſi conſiderato da S. E. con vigilantiſſimo zelo, e pietà, con che attende al governo di queſto Regno, che l'abominevole vizio della beſtemmia cauſa orrore, e ſcandalo al Pubblico, e che nella gente baſſa particolarmente è fatta molto famigliare, ed uſitata; e deſiderando l' eſterminio di così ſceleratiſſimo vizio, e la dovuta venerazione del Santiſſimo Nome di Dio, e della Vergine Maria, e ſuoi Santi, come anche l'oſſervanza di tante Prammatiche, ed ordini, che contra di eſſi ſi ſono emanati, e che la dovuta oſſervanza di eſſe era in gran parte diſmeſſa, ſi è degnata rimetterci un diſpaccio ſpedito per ſua Segreteria di Stato, e Guerra, quale è del tenor ſeguente, *videlicet: Al Marques di Bariſciani, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria; El Conde mi Señor me manda dezir à V. S. diſponga, que por la Vicaria ſe publique Bando, renovando los emanados en virtud de las Ordenes, ò Pragmaticas, que hay contra los blasfemadores encargando V. S. à todos los Miniſtros del Tribunal, que deſpues de executada eſta diligencia, invigilen mucho en ſu obſervancia, paſſando à la carceracion, y penas de los, que incurrieren en ſemejante delicto, de forma, que ſirva de eſcarmiento, y ſe evite la offenſa, que ſe haze à Dios, que guarde à V. S. Palac. à 21. de Jun. de 1688. D. Antonio de Retes.* In eſecuzione del quale dovendo invigilare anche Noi per obbligo del noſtro officio, con ſomma premura, ed attenzione, all'eſterminio di ſimili beſtemmie, avendo riconoſciute le Prammatiche e Bandi ſopra di ciò in varj tempi maturamente emanate, e collocate ſotto il tit. *De Blaſphemantib.* la prima de' 21. d' Apr. 1481. della felic. mem. del Re Ferdinando, confermata con due altre, una del medeſimo anno 1481. altra de' 10. d' Aprile 1483. ed altra de' 10. di Febbrajo 1568. con la quale s'aumenta la pena in quelle impoſte, che ſimilmente fu accreſciuta con altra Prammatica ſotto li 28. Luglio 1571. terza in ordine ſotto il titolo *De Sodomia* ne' caſi in quella conſiderati, ed il diſpaccio ultimamente emanato dal Regio Collateral Conſiglio, comprendendo nelle predette pene quelli, che beſtemmiaſſero la Fede di Noſtro Signore Gesù Criſto. Pertanto in eſecuzione del menzionato diſpaccio di S. E. “ Si ordina, e comanda a qualſivo-

Tit. De blaſphemantibus.

„ glia perſona di qualunque ſtato, grado, o
„ condizione ſi ſia, che non ardiſcano, nè pre-
„ ſumano beſtemmiare il Santiſſimo Nome di
„ Dio, Gesù Criſto, della Santiſſima Ver-
„ gine Maria, degli Apoſtoli, e de' Santi
„ contenuti nel Catalogo de' Santi, come nè
„ pure preſumano beſtemmiare la detta San-
„ ta Fede di Noſtro Signore Gesù Criſto,
„ ſotto le pene contenute nelle dette Pram-
„ matiche, e Bandi, come di ſopra enun-
„ ciate, da eſeguirſi con la ſeverità, e bre-
„ vità in eſſe ſtabilita, ed incaricateci dal-
„ la prefata Eccellenza “. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi il preſente Bando per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città. *Datum Neap. die 25. menſis Junii 1688. D. Giulio Ceſare Caracciolo Marcheſe di Bariſciano Reggente. Galianus. Garofalus. Paladinus. D. Michael Vargas Machuca. Meſſones. Marchio Miani. D. Joſeph de Chaves. D. Philippus Vignapiano Fiſci Patronus M. C. V. Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Reg. Fiſci Sollic. M. C. V.* 25. Jun. 1688. Reggente de la Vicaria.

(†) PRAMMATICA VIII.

Carolo Imp. & Rege. Reſtituuntur Pragmaticae, & Conſtitutiones adverſus Blaſphemantes. Sanctio adjicitur: Si nobilis, relegatio ad quadriennium, ſin ſecus ad triremes.

QUantunque per le Coſtituzioni, e Prammatiche del Regno ſiaſi convenevolmente provveduto contra l'orrore di que' perfidi, che ardiſcono beſtemmiare il tremendo nome di Dio, della Beatiſſima Vergine ſua Madre, e de' ſuoi Santi: la tepidezza però de' Giudici nella eſecuzione de' gaſtighi minacciati nelle medeſime, ſtimolò il Saggio Re Ferdinando I. di glorioſa memoria a rinnovarne il preſcritto, notando d'Infamia i Miniſtri, che ne aveſſero rilaſciato il rigore, ed indi ſpinſe anche per la ſteſſa cagione l'Invittiſſimo Imperador Carlo V. a raccomandarne l'oſſervanza; la quale fu dopo ancor di nuovo con rigoroſi bandi incaricata dal zelo di qualcuno degl' Illuſtri Vicerè noſtri Predeceſſori; ma come ſe la umana pervicacia voleſſe affatto render vana sì ſagge, e replicate provvidenze, ſi veggon queſte ancor oggi di nuovo, con ſommo dolor noſtro, languir quaſi neglette ſenza que' fervidi, e ſpeſſi riſentimenti, che eſigerebbe un vizio sì orrendo a miſura, che ſi è reſo famigliare preſſo taluni. E poichè le leggi, quando non ſono ſoſtenute, ed animate dal rigore d'una eſatta oſſervanza, reſtano inermi, ed inutili, e colla ſicurezza, o ſperanza della impunità rendono più audaci i cattivi; e Noi all'incontro volendo a tutto poter noſtro eſtirpare una ſcelleragine, ch' è delle più orribili, ed eſecrande in bocca d'un Criſtiano, e che dal canto ſuo attaccando a dirittura l'onor di Dio, e de' ſuoi Santi, muove tutto il noſtro giuſto riſentimento; Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, ed a preghiere anche del Venerabile Ordine de' Frati Predicatori, abbiamo ſtimato fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale confermando, *& quatenus opus* rinnovando le Coſtituzioni, e Prammatiche emanate contra i Beſtemmiatori, e particolarmente la quinta ſotto queſto titolo, vogliamo, che contra chiunque ardiſſe beſtemmiare, ſi eſegua irremiſſibilmente, ſe è nobile, la pena di quattro anni di relegazione, e ſe ignobile, la pena di quattro anni di galea, precedente fruſta, e la mordacchia, o ſia taccariello in bocca; Incaricandone ſeriamente la eſatta, e rigoroſa eſecuzione al Tribunale della G. C. della Vicaria, alle Udienze del Regno, ed a tutti gli Ufficiali, sì Regj, che Baronali, a' quali appartiene, ſotto pena della privazione de' loro uffizj, e di eſſer notati a perpetua infamia. Volendo, ed ordinando anche eſpreſſamente, che ſiccome la cauſa di Dio dee eſſer preferita a quella degli uomini, così eſſi applichino il loro ſtudio prima nella punizione di queſto delitto, che degli altri. E poichè ſarebbe egualmente abominevole nel coſpetto di Dio, che ſotto preteſto di pietà trionfaſſe la calunnia, la quale facilmente può inſinuarſi in queſto delitto, per non laſciar dopo di se, nè corpo, nè veſtigio alcuno, incarichiamo perciò a' medeſimi, che uſino tutta la ſopraffina attenzione, e prudenza nella inquiſizione, che ſi farà de' beſtemmiatori, affinchè ſi tenga lontana ogni ombra d'impoſtura; Volendo, ed eſpreſſamente ordinando, che contra i falſi accuſatori, e calunniatori in queſto reato di beſtemmia ſi pratichi indiſpenſabilmente la pena del taglione. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre Fedeliſſima Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e con le dovute relate torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 4. menſis Januarii* 1726. EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Maſtellonus.* Pubblicata a dì 5. di Gennajo 1726. 1726.

DE BONIS PRODITORVM.

TITVLVS XXXIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Bona rebellium ipſo jure Fiſco applicantur, & reſtituta inquirantur, quo capite ad illos pervenerint.

P*Roviſum eſt per Conſiliarios Domini Regis, & ſtatutum per eundem Dominum Regem, quod, ſi per inquiſitionem factam, vel faciendam de mandato ſuo, in quacunque parte Regni, illi, qui fuerunt proditores ipſius tempore proditionis, ab ipſis contra ipſorum inveniatur tenuiſſe univerſitatem rerum, ut Caſtrum, vel Feudum, Civitatem, Caſale, vel quemlibet locum, aut res ſingulares cujuſcunque conditionis, feudales, vel burgenſaticas, aut Eccleſiaſticas, vel quaſi poſſidere quaelibet jura, poſſeſſio, vel quaſi poſſeſſio eorum recta via perveniat ad D. Regem, & ipſe D. Rex jure ſuo occupet. Deinde ſi ille, qui talem poſſeſſionem amiſit in bis, quorum poſſeſſio ad D. Regem praedicto modo pervenit, jus aliquod habere confidat, audiatur in jure ſuo, niſi forte prior dictorum bonorum poſſeſſionem ipſe de mandato dictae Regiae Celſitudinis adeptus ſit. De bis autem, qui cum poſſederunt, & deſtituti ſunt per qu: Imperatorem, vel filium ejus, & ex bac cauſa poſſeſſionis reſtitutionem conſequuti ſunt, vel in poſterum conſequi ſperant, quaeratur diligenter, qui fuit cauſa deſtitutionis, & temporis, & ſi eo tempore poſſidebant per ſe, vel alios, qui ſe deſtitutos querantur, & quanto tempore ante poſſederunt, & de modo poſſeſſionis, & ex qua cauſa, & ex quo titulo poſſederunt, & ſi poſt deſtitutionem factam, vel ante habuerunt pro ipſa re aliquid, pecuniam forte, vel aliam rem ab bis, qui ſe deſtitutos queruntur, vel jus eis competens in eas terras tranſtulerunt, quod maxime ſolitum erat contingere, quando dictus qu: Imperator accipiebat rem alterius immobilem, vel munitionem Caſtrorum, vel ſuis ſolatiis opportunam, vel ſi forte, qui deſtitutus erat, ob culpam ſui, vel propter delictum, aut debitum, ſeu alia juſta cauſa poſſeſſionem amiſerat, & de omnibus aliis circumſtantiis ad praedicta pertinentibus cum omni diligentia inquiratur de jure ſeriatim, & diſtincte reſerventur omnia D. Regi, qui ſuper praedictis plenius informatus, deinde praecipiat Suae beneplacitum Majeſtatis.* Datum die Mercurii 8. Martii 2. Indict. apud Brunduſium.

PRAMMATICA II.

Ordinatur revelatio bonorum Januenſium, ſub poena, ut intus.

ESſendoſi d'ordine noſtro proceduto al ſequeſtro di tutte le robe, entrate, ed effetti, che tengono i Genoveſi in queſta Fedeliſſima Città, e Regno in eſecuzione de' Reali ordini di Sua Maeſtà; Conviene ancora aver notizia di tutti gli altri loro effetti, crediti, robe, mobili, ſtabili, animali, grani, orzi, ed altro qualſivoglia genere di robe, che in qualſivoglia modo loro ſi doveſſero, teneſſero, o poſſedeſſero, *etiam* per interpoſta perſona, de' quali ſinora non ſi può aver certa notizia; perciò ci è paruto fare il preſente Bando, col quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che foſſero debitrici a' detti Genoveſi, *etiam* per interpoſta perſona, di qualſivoglia quantità, o partita di danari, o robe di qualſivoglia genere, tanto per cauſe d'annue entrate, affitti di caſe, maſſerie, e robe, in qualſivoglia modo, in virtù di qualſivoglia ſcrittura pubblica, o privata, debbano fra il termine di giorni dieci rivelarlo, e non pagarlo a' detti loro Creditori Genoveſi, o altre ſuppoſte perſone, ſotto pena di tornar a pagare detto danaro, e robe, ed altre pene a noſtro arbitrio riſervate. E nell' iſteſſa pena vogliamo ancora, che incorrano i Notai, Maſtri d' Atti, Attuarj, o altri, che aveſſero ſtipulati detti iſtrumenti, fatte dette cautele, polizze, lettere di cambio, albarani, o altre ſcritture pubbliche; *ſeu* private, ed altre perſone, che teneſſero notizia delle coſe predette, e non le rivelaſſero fra il detto termine, quali rivelazioni, e ſcritture debbano preſentarſi in potere dell' infraſcritto Regio Cancelliere della Real Cancelleria, dal quale ſi riceveranno *gratis*, e ſenza pagamento alcuno ". Ed acciocchè ſia noto a tutti, vogliamo, che il preſente ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neap. die 3. Maii 1654. El Conde de Caſtrillo. Vidit Trelles Regens. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Burgos Reg. Vidit de Soto Reg. Vid. Martinez Reg. Coppula Secretarius. De Falces.*

Sunt exceptae naves onerandae per annonam Civit. Neap. per pragm. 3. Et tollitur ſequeſtrum per prag. 4. & pr. 18. de abolit.

Poena duplicatae ſolutionis, & alia arbitraria.

Ead. poena.

3. Maii 1654. El Conde de Caſtrillo.

PRAMMATICA III.

Naves Januenſium non comprehendantur ſub ſequeſtro bonorum, ſi illae ſunt onerandae frumento pro Annona Neap.

PErchè d'ordine Noſtro ſi è proceduto al ſequeſtro di tutte le robe, entrate, ed effetti, che tengono i Genoveſi in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, in eſecuzione de' Regali ordini di Sua Maeſtà; e con queſta occaſione ſi potrebbe facilmente procedere ancora al ſequeſtro de' Vaſcelli, Tartane, o Barche Genoveſi, che ſono venute, o veniſſero da oggi in avanti, cariche di grano nel Porto di queſta Fedeliſſima Città, per uſo, e graſcia di quella, o che ſi ritrovaſſero attualmente caricando detti grani, in qualſivoglia parte

te di queſto Regno per l' iſteſſo effetto ; e
perchè la noſtra intenzione è, che non ſi dia
tal impedimento a' detti Vaſcelli , ne s' in-
tendano compreſi a detto ſequeſtro ; Ci è pa-
ruto fare il preſente , col quale “ Ordinia-
„ mo, e comandiamo a tutti , e quali ſi voglia-
„ no Officiali del preſente Regno, Guardiani
„ di Porti , ed altri , a chi ſpetta , che non
„ debbano in modo alcuno impedire i detti
„ Vaſcelli Genoveſi , di qualſivoglia ſorta ,
„ che ſi ritrovaſſero caricando , o andaſſero
„ per caricare grani in qualſivoglia parte del
„ preſente Regno , per quelli condurre in
„ queſta Fedeliſſima Città , nè a quelli , che
„ ſono entrati , o entreranno in eſſa carichi
„ di detti grani , nè moleſtare i Capitani , o
„ Padroni di quelli , per detta cauſa , ma
„ poſſano liberamente entrare , ed uſcire ſen-
„ za impedimento alcuno “ . Ed acciocchè
ſia noto a tutti , vogliamo , che il preſente
Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di
queſta Città, e per tutte le parti del preſen-
te Regno . *Datum Neap. die 7. Maii 1654.*
El Conde de Caſtrillo . Vidit Trelles Regens .
Vid. Capycius Latro Reg. Vid. Burges Regens.
Vid. Martinez Reg. Coppula Secret.

7. Maii 1654. El Conde de Caſtrillo.

Decretum Reg. Junctae praecedente
Ordine S. E.

Seu

PRAMMATICA IV.

Tollitur ſequeſtrum ordinatum contra Januenſes.

ILluſtres , Spectabiles , & Magnifici Viri ,
Regii Fideles dilectiſſimi . A queſta Re-
gia Giunta de' Genoveſi da S. E. è ſtato in-
viato biglietto del tenor ſeguente , *videlicet*
foris . Al Reggente Diego Bernardo de Zu-
fia , que Dios guarde , del Conſejo Collate-
ral , y Preſidente del S. C. *Intus vero* . Su
Mageſtad (que Dios guarde) por deſpacho
de los 17. de Abril , es ſervido de ordenar
al Conde mi Señor , que luego , que ſe le
remita al Señor Marques de Carazena , Go-
vernador , y Capitan General del Eſtado de
Milan , haga alzar los embargos hecos en las
haziendas partenecientes à Ginoveſes en eſte
Reyno : Y porque eſte deſpacho ſe le remite
à Su Excelencia el Señor Marques , con car-
ta de' 15. deſte mes de Mayo , refiriendo ,
que lo haze en virtud de la orden , que hà
tenido de Su Mageſtad , para que ſe execute,
pues el Señor Marques , por lo que le toca,
hà alzado los embargos en el Eſtado de Mi-
lan , me manda Su Excelencia dar eſta noti-
zia à V. S. para que uſando della *ſe alzen*
luego los embargos hechos à las haziendas de
Genoveſes , poniendolas en el eſtado , que tenian
antes del dicho ſequeſtro , y retencion , y que
para ello ſe deſpachen las ordenes neceſſarias
por la Junta . Dios guarde à V. S. Palacio
à 23. de Mayo 1655. Don Juan de Subiza.
Señor Reg. Diego Bernardo de Zufia . Regi-
giſtrado . E veduto detto preinſerto biglietto da
Noi è ſtato interpoſto Decreto del tenor, che
ſegue , *videlicet* , *Die 23. menſis Maii 1655.*
Neap. Per Regiam Junctam delegatam provi-
ſum eſt , quod exequatur retroſcriptus ordo S. E.
juxta ſui ſeriem , & tenorem , & pro illius exe-
quutione expediantur debitae proviſiones , hoc
ſuum , &c. Didacus Bernardus Zufia Regens .
Garzia Reg. De Soto Reg. Antonius Miro-
ballus . Jacobus Capycius Galeota . Antonius
Figliola . In eſecuzione del quale ordine ci è
paruto fare la preſente , colla quale “ Ordi-
„ niamo , e comandiamo a tutti gl' Illuſtri ,
„ e Spettabili Preſidi delle Regie Udienze
„ di queſto Regno , e Magnifici Uditori di
„ eſſe , che per l'avvenire non ſi debbano più
„ intromettere nel ſequeſtro ordinato l' anno
„ paſſato dall' Eccellenza Sua , contra de' det-
„ ti Genoveſi , ſtante che quello è ſtato le-
„ vato precedente ancora ordine di Sua Maeſtà
„ (che Iddio guardi) . Di più ordiniamo , e
„ comandiamo a' Magnifici Percettori , e Te-
„ ſorieri di ciaſcuna Provincia di queſto Re-
„ gno ; che non ſi debbano più intromettere
„ nell' eſazione dell' entrate , e d' altri beni
„ ſpettanti a' detti Genoveſi , per occaſione di
„ detto ſequeſtro , nè moleſtare i loro debi-
„ tori , e rendenti , giacchè quello è ſtato le-
„ vato , come ſopra . E tutte le quantità di
„ danari , che al preſente ſi ritrovaſſero eſat-
„ te in lor potere , a tutta diligenza le deb-
„ bano rimettere nel Banco del Sacro Monte
„ della Pietà , caſſa deputata da Noi per det-
„ ta eſazione ; acciocchè ſi poſſa reſtituire a'
„ medeſimi Genoveſi , a chi ſpetta , con man-
„ dar anche a Noi i bilanci , e conti for-
„ mati dell' eſazione . Ordiniamo , e coman-
„ diamo ancora agli Erarj dell' entrate Baro-
„ nali de' Baroni Genoveſi , che debbano ſu-
„ bito pagare , e reſtituire a' medeſimi Baro-
„ ni , e a loro legittima perſona , tutte le
„ quantità di danari , vittuaglie , animali , ed
„ altre robe , che ſi ritrovano in lor potere
„ ſequeſtrate per cauſa di detto ſequeſtro , e
„ debbano ad eſſi medeſimi Baroni , o loro
„ legittima perſona dare il conto lucido , e
„ chiaro della loro amminiſtrazione , fatta per
„ occaſione del detto ſequeſtro , e tutt' i De-
„ poſitarj de' beni mobili , animali , ed altro ,
„ ſequeſtrati contra detti Genoveſi , debbano
„ conſegnare a' Padroni i detti beni , anima-
„ li , ed altro ſequeſtrati per detto ſequeſtro .
„ Ordinando Noi ancora , che gli obblighi
„ fatti da eſſi Depoſitarj al tempo di detto
„ ſequeſtro reſtino eſtinti , ed in virtù di
„ quelli non ſi debbano più moleſtare . E pa-
„ rimente ordiniamo , e comandiamo , che i
„ Governatori delle Città , e Terre de' Baro-
„ ni Genoveſi , quali , durante detto ſeque-
„ ſtro , hanno eſercitato il governo *nomine*
„ *Regio* , debbano deſiſtere dall' amminiſtra-
„ zione di dett' officio , e dare il dovuto ſin-
„ dacato in conformità delle Regie Pramma-
„ tiche . Comandiamo , ed ordiniamo , che
„ tutte le terze , che ſi deggiono , e dovranno a'
„ detti Genoveſi dagli Arrendamenti , e Ga-
„ belle di queſta Fedeliſſima Città di Napo-
„ li , e dalla Regia Corte , ſi debbano paga-
„ re a' Creditori , e Conſegnatarj a chi ſpet-
„ tano , non oſtante detto ſequeſtro , il quale
„ re-

„ reſta levato, ed eſtinto, come ſopra. E „ per ultimo ordiniamo, e comandiamo, che „ tutt'i Banchi reſidenti in queſta Fedeliſſi- „ ma Città di Napoli, debbano pagare a' „ detti Genoveſi tutte, e quali ſi vogliano „ quantità di danari pervenute, e che perver- „ ranno a loro beneficio in eſſi Banchi in „ qualſivoglia modo, e da qualſivoglia debi- „ tore, non oſtante detto ſequeſtro, il quale „ reſta levato, ed eſtinto in virtù del prein- „ ferto ordine di S. E. precedenti altri ordi- „ ni della Maeſtà Sua " e così ſi eſeguirà da tutti, non facendo il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia della Maeſtà Sua, e ſotto pena di ducati mille per ciaſcheduno, Fiſco Regio. *Dat. Neap. die 24. Maii 1655. D. B. Zufia Reg. Garzia Reg. De Soto Reg. Antonius Miroballus. Jacobus Capycius Galeota.*

24. Maji 1655. Reg. Juncta.

PRAMMATICA V.

Ordinantur repreſaliæ, ſive ſequeſtrum contra Subditos, illorumque bona Coronæ Angliæ.

Abbiamo ricevuta lettera di S. Maeſtà del tenor ſeguente, *videlicet*. EL REY. Illuſtre Conde de Caſtrillo, Pariente, Gentilhombre de mi Camera, del mi Conſejo de Eſtado, Preſidente, en el de Indias, y mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Haviendo entendido, que la Armada Ingleſa del General Pen, qua paſsò a las Indias Occidentales à imbadir le Ciudad de Santo Domingo, adonde tengo Fortaleza, y Preſidios, Metropoli de las isla Eſpañola, y de las demas de Barlobento, echando gente en Tierra, y intentando hoſtilmente ſuprenderla con ſus armas (aunque fueron rechazadas de las mias) faltando à los Sagrados vinculos de la Paz, y à la buena fee, amiſtad, y correſpondencia, con que las armas del Reyno de Inglaterra han ſido admitidas, y aſſiſtidas en los puertos de mis eſtados, y dominios, adonde han querido, les ha convenido hazer eſcala, ſin zeñirſe mis Miniſtros al rigor de los Capitulos de las pazes deſta con aquella Corona, que prohiben reciprocamente las entradas en los Puertos con mas de ſeis, o ocho Navios de Guerra, antes debajo de la ſinceridad, con que de mi parte ſe hà procedido, recetando las dichas armas ſin limitacion de Baxeles, ni dificultad alguna, acudiendolos amigablemente con todo lo neceſſario, y conſervando religioſamente la paz, y libre comercio, que por ſu parte ſe ha violado, con tan inopinada, y declarada hoſtilidad. *He reſuelto, que ſe hagan repreſallas generales en todos mis Reynos de las haziendas, que ſe hallaren en ellos, de qualeſquier Subditos de aquella Corona, aunque eſten auſentes de dichos mis Reynos, y las tengan encomendadas, e encargadas, o pueſtas en cabezas de otros naturales, o eſtrangeros, y de la miſma manera los Navios, e Embarcaciones, que ſe hallaren en mis Puertos, Artillerias, pertrechos, y demas generos, que ſe allaren en ellos pertenecientes a Ingleſes, en qualqueire forma. Vos dareis prompta, y preciſa execucion a eſta reſolucion, procediendo ſin punto de dilacion al embargo general de dichas haziendas, y baxeles, y averiguando las que huviere pueſtas en confianza, con toda la deſtreza poſſible, y tendereis de manifieſto (haſta otra orden mia) en perſonas abonadas, y de toda ſatisfacion, obrando con la entereza, y juſtificacion, que aſſeguran vueſtras grandes obligaciones, y zelo de mi ſervicio de ſuerte, que no ſe oculte, ni defraude coſa alguna, que pertenezca à los Subditos del Reyno de Inglaterra, y me dareis cuenta por menor de las haziendas, que ſe huvieren embargado, de que genero, y calidad ſon, y à que perſonas pertenecen.* De Madrid à 4. de Setiembre de 1655. YO EL REY. Pedro Coloma.

E perchè in eſecuzione de' detti Regali Ordini ſi è proceduto al ſequeſtro delle robe, che alcuni Ingleſi tengono in queſta Fedeliſſima Città, conviene ancora, che ſi tenga notizia di tutti gli altri loro effetti, crediti, nomi di debitori, robe, mobili, ſtabili, animali, grani, orzi, olj, ed altro qualſivoglia genere di robe, e mercanzie, che teneſſero, o poſſedeſſero, *etiam* per interpoſta perſona, de' quali ſinora non ſi può avere certa notizia; Perciò ci è paruto fare il preſente Bando, col quale " Ordiniamo, e comandiamo „ a tutte, e quali ſi vogliano perſone, di qual- „ ſivoglia ſtato, grado, e condizione, tanto „ di queſta Fedeliſſima Città, come di tutto „ il preſente Regno, che foſſero debitori a' „ detti Ingleſi, ancorchè non ſieno abitanti „ in eſſo, *etiam* per interpoſta perſona, di „ qualſivoglia quantità, o partita di danari, „ e robe di qualſivoglia genere, tanto per „ cauſa d'annue entrate, affitti di caſe, e maſ- „ ſerie, in virtù di qualſivoglia ſcrittura „ pubblica, o privata, debbano fra il termine „ di giorni tre, dopo la pubblicazione della „ preſente, rivelarlo, e non pagare a' detti „ loro Creditori Ingleſi, ma tenerli ſeque- „ ſtrati in potere loro, ſotto pena di pagare „ il duplicato valore, ed altre pene a noſtro „ arbitrio riſervate, *etiam* corporali ".

Pœna dupli, & arbitraria etiam corporalis.

E perchè teniamo notizia, che malizioſamente detti Ingleſi hanno paſſato diverſe partite e polizze in confidenza con diverſe perſone loro debitrici, e lor fatto fare le polizze pubbliche, o private in perſona d'altri loro confidenti, e poi ſe li vanno eſigendo ſettimana per ſettimana, perciò " Vogliamo, ed „ ordiniamo, che tutti quelli, che hanno „ contratto con detti Ingleſi in comprare, e „ vendere robe, o che a quelli foſſero rima- „ ſti debitori per lo tempo paſſato, debbano „ fra l'iſteſſo termine di giorni tre rivelar- „ lo, e non pagare detto danaro, ſotto l'iſteſ- „ ſa pena.

Pœna, ut ſup.

Così ancora " vogliamo, ed ordiniamo, „ che tutt'i Maſtri d'Atti, Attuarj, e Scri- „ vani di qualſivoglia Tribunale, e Corte, „ Notai, o altre perſone, che teneſſero pro- „ ceſſi, ed altro, toccanti robe, danari, o „ mercanzie di detti Ingleſi, o altri effetti, „ ne' quali foſſero attori, o rei, o che aveſ- „ ſero ſtipulati iſtrumenti, cautele, polizze, „ lettere di cambio, pleggerie, albarani, con- „ tropolizze, o altre ſcritture pubbliche, o „ private, in qualſivoglia modo; debbano fra

„ l'iſteſ-

,, l' iſteſſo termine di giorni tre rivelarlo ,
,, con farne fede vera , e reale , certificando
,, non aver altri atti , iſtrumenti , cautele , e
,, ſcritture in loro potere , ſpettanti a' detti
,, Ingleſi , e loro dipendenti , ſotto quelle pene,
,, che incorrono detti Maſtri d' Atti , Attuarj,
,, Scrivani , e Notai , in dar fedi non veritiere;
,, quali fedi , e ſcritture debbano preſentarle fra
,, l' iſteſſo termine, in potere dell' infraſcritto
,, Regio Cancelliere della Real Cancelleria ,
,, per quelle, che ſono in queſta Fedeliſſima
,, Città di Napoli , ed a riſpetto delle Pro-
,, vincie del Regno, debbano preſentarle nel-
,, le Regie Udienze , alle quali ordiniamo ,
,, che debbano ſubito inviarle a Noi.

Poena , ut ſupra.

Vogliamo ancora , " e dichiariamo , che
,, tutte quelle perſone , che daranno ajuto ,
,, e favore a' detti Ingleſi , in far loro occultare
,, beni, e robe di qualſivoglia genere, dana-
,, ri , nomi di debitori , o effetti , che te-
,, neſſero, o che foſſero complici , o conſape-
,, voli di detta occultazione, incorrano nella
,, pena della perdita di tutte le loro robe ,
,, e che ſieno gravemente caſtigati con altre
,, pene, nelle quali di ragione ſono incorſi,
,, come traſgreſſori degli ordini di Sua Mae-
,, ſtà , *etiam* a noſtro arbitrio riſervato.

Poena privationis bonorum , ultra alias.

,, Ordiniamo di più a tutte quelle perſo-
,, ne , che paſſati detti tre giorni , ſegnalati
,, per la rivelazione delle dette robe, danari,
,, nomi di debitori , ed altri effetti, ſpettan-
,, ti a detti Ingleſi, daranno notizia a Noi,
,, o al Regio Avvocato Fiſcale del Patrimo-
,, nio di Sua Maeſtà , e denuncieranno robe
,, non rivelate , nè manifeſtate di detti In-
,, gleſi, o altre perſone, che le teneſſero oc-
,, cupate, ſi darà loro la decima parte di tut-
,, to quello , che ſi ricupererà ; intendendoſi
,, però di quelle robe, danari, o effetti , de'
,, quali non ſi ſia avuta notizia per gl' inven-
,, tarj fatti, e rivelazioni preſentate a Noi,
,, e ſi terrà per ſervigio particolare di Sua
,, Maeſtà, la quale notizia, o manifeſtazione
,, potranno farla ancora in ſecreto al detto
,, Avvocato Fiſcale, che ſarà ſubito rice-
,, vuta ". Ed acciò ſia noto a tutti ; vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Dat. Neap. die 25. Octob. 1655. El Conde de Caſtrillo. Vid. Garzia Reg. Vid. Soto Reg. Vid. Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. D. Coppula Secret.*

Datur decima revelantibus.

25. Octob. 1655. El Conde de Caſtrillo.

PRAMMATICA VI.

In executionem pacis generalis inter D. Regem noſtrum Catholicum, & Chriſtianiſſimum, teis t. grantur omnes vaſſalli ad bona , & reficia , quae poſſidebant.

FRa gli altri Capitoli contenuti nella Capitolazione della Pace , già per Grazia di Dio , e della ſua Santiſſima Madre , ſeguita tra la Maeſtà del Re Noſtro Signore , e quella del Re Criſtianiſſimo , v' ha il ſeguente Capitolo 28. del tenor ſeguente.

Todos los Subditos de una parte , y otra , aſſi Eccleſiaſticos , como Seglares , ſeran reſtablecidos en ſus bienes , honores , y dignidades , y goze de los beneficios , en que eſtavan proveidos antes de la Guerra , aſſi por muerte , ò reſignacion , como por forma de coadjutoria ; ò de otrà manera ; en cuyo reſtablecimiento de bienes , honores , y dignidades ſe entienden nominatamente comprehendidos todos los Subditos Napolitanos de Su Mageſtad Catolica , con exception de los Cargos , Goviernos , y otro Oficios Reales , ſin que de una parte , ni de otra ſe pueda recuſar el conſentimiento , ni embarazar el tomar la poſſeſſion à los que huvieren ſido provìdos en Prebendas , Beneficios , ò Dignidades Eccleſiaſticas , antes del dicho tiempo , ni mantener à los que huvieren obtenido otras proviſiones , durante la guerra , ſino es à los Curas , que Canonicamente ſe havieren provida , los quales quedaràn en la poſſeſſion de ſus Curatos. Los unos , y los otros ſeràn igualmente reſtablecidos en el goze de todos , y qualeſquier ſus bienes immuebles , rentas perpetuas de por vida , y con facultad de redimir las embargadas , y ocupadas deſde el dicho tiempo , tanto por occaſion de la Guerra , como por averſe ſeguido el partido contrario , y juntamente en ſus derechos , y acciones , y ſucceſſiones , que huvieren heredado aun deſpues de la Guerra , però ſin que por eſto puedan pedir , ni pretender nada de los frutos , y rentas precibidas , y caydas deſde que ſe huviere hecho el embargo de dichos bienes immuebles , Rentas , y Beneficios , haſta el dia de la publicacion deſte preſente Tratado.

E benchè la detta Capitolazione ſia già ſtata pubblicata in queſta Fedeliſſima Città, e Regno , *ſin da' 6. del meſe d' Aprile del proſſimo paſſato anno 1660.* in eſecuzion della Real Carta di Sua Maeſtà *de' dieci del meſe di Febbrajo di detto anno* ; con tutto ciò la detta prefata Maeſtà con ſua particolare Carta *de' 30. di Novembre del proſſimo paſſato anno* , ci ha di nuovo incaricata la totale, e puntuale oſſervanza della detta Capitolazione, ed in particolare *del ſuddetto preinſerto Capitolo* 28. Per tanto per eſecuzione di quanto la Maeſtà Sua con detta Real Carta comanda , ci è paruto fare il preſente Bando , col quale " Facciamo noto a tutti , e quali ſi
,, vogliano ſudditi Napoletani compreſi in
,, detto preinſerto Capitolo, che vorranno ve-
,, nire in queſta Fedeliſſima Città, e Regno,
,, e valerſi del Capitolo ſuddetto , che poſ-
,, ſano liberamente venire ſenza impedimento
,, alcuno, che da Noi ſaranno ricevuti , e
,, trattati con ogni affetto , e benevolenza,
,, e reintegrati ne' loro beni , in conformità
,, della detta Capitolazione della Pace , qua-
,, le s' oſſerverà puntualmente ſenza dubbio ,
,, nè difficoltà ". Ed affinchè il preſente Bando pervenga a notizia di tutti ; Ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti , e conſueti di queſta Fedeliſſima Città , e Regno. *Dat. Neap. die 11. menſis Januarii 1661. El Conde de Pennaranda . Vid. Muſcttula Reg. Vid. Ulloa Reg. Vid. Carillo Reg. D. Coppula Secr. Jannarius de Amico Regius a mandatis Scriba. In Bann. 1. fol. 130.*

11. Junii 1661. El Conde de Peñaranda.

BANN.

BANN. Cur. Cappell. Major.

SEU

PRAMMATICA VII.

AVendo S. E. con Biglietto per Secretaria di Guerra premuroſamente incaricato alla Corte di Monſignor Cappellano Maggiore di Sua Maeſtà, che Dio guardi, in queſto Regno, il ſequeſtro di tutt' i beneficj, e Rendite Eccleſiaſtiche, che ſi godono, e poſſeggono, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Diſtretti, e Caſali, quanto in tutto il preſente Regno, da perſone, che ſi trovano fuori di eſſo Regno di qualſivoglia sfera, e qualità ſi ſieno; e che tutto il frutto di quelli, che perviene, e perverrà, ſi depoſiti nel Banco del Sacro Monte della Pietà di queſta fedeliſſima Città, a diſpoſizione di S. E., ſenza che ſi poſſa divertire quantità veruna di queſto capitale, ſenza ordine eſpreſſo di detta Maeſtà, come da detto Biglietto; che perciò volendo gli ordini della Maeſtà predetta, e di S. E. eſeguire, abbiamo fatto il preſente editto, " col „ quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualſivo- „ glia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ che ſotto pena di ducati due mila, ed al- „ tre a noſtro arbitrio riſervate, da eſequirſi „ irremiſſibilmente, debbano fra il termine di „ giorni quattro rivelare nel detto Tribunale „ dell' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Mon- „ ſignor Cappellan Maggiore, tutte, e quali „ ſi vogliano Rendite, Entrate, Penſioni, „ Livelli, o altra qualſivoglia Corriſponſio- „ ne, per qualſivoglia titolo, e cauſa, che „ ſi tengono, e poſſeggono in queſta fedeliſ- „ ſima Città di Napoli, ſuoi Diſtretti, e „ Caſali, da perſone Eccleſiaſtiche abitanti, „ e che ſi trovano fuori di queſto pre- „ detto Regno, di quali ſi vogliano genere „ ſi ſieno, ed a' medeſimi appartenenti in „ qualſivoglia maniera, ſenza eccettuarne neſ- „ ſuno; ed in ſpecie agli Agenti, Proccu- „ ratori, ed Eſattori delle Rendite, Entra- „ te, Penſioni, Livelli, Vitalizj, e Cor- „ riſponſioni predette "; Ed acciò venga alla notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, abbiamo fatto il preſente Editto, valituro, come ſe foſſe a tutti perſonalmente notificato, da pubblicarſi, ed affiggerſi così ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta predetta fedeliſſima Città, come in quelli de' ſuoi Caſali, *& de contrario caveant. Datum Neapoli die* 11. *menſis Junii* 1708. *Flavius Gurgo. Hieronymus Aloyſio Act. Mag.*

Procuratores, Agentes, &c. revelent infra quatuor dies, ſub poena ducatorum 2000.

Sublatum ſequeſtrum die menſe 1709. poſt acquiſitum a Pontifice Max. Carolum III. Regem Catholicum.

Card. Griman. 11. Jun. 1708.

DE BRVCHIS.

TITVLVS XXXIV.

PRAMMATICA I.

Dentur remedia ad extirpandos Bruchos, ne ſatis ſint perniciosi a partibus Apuliae.

AVendo Noi avuta relazione, che i Bruchi, che l' anno paſſato furono in Puglia, e nell' altre Provincie fecero gran danno a' ſeminati, e che ſe non vi ſi rimedia per tempo ad eſtirparli, nell' anno proſſimo da venire, ſaranno per moltiplicare in un numero infinito, e fare un danno ecceſſivo, e tale, che non ſia inteſo mai il ſimile, e ſarà per conſumare, e rovinare tutt' i ſeminati, che ſi ſaranno, e cauſare una gran penuria, e fame; al che volendo Noi per tutt' i modi, e vie poſſibili rimediare, per loro eſtirpazione, per evitare sì intolerabile danno, ci è paruto con deliberazione, voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far l' infraſcritte provviſioni, ed ordini, *videlicet*.

1 *In primis*, atteſo che ſogliono queſti animali a tempo, che hanno da morire, che comunemente è nella ſtagione di Giugno, cercano un luogo duro, ed arido, dove ponendoſi, ed eſſendo loro nato un vermicciuolo nelle parti poſteriori, cavano con quello, e tanto battono, che bucano quel terreno, e dentro quelli bucriſtoſi fanno le lor' uova, e dalla natura ſi formano certe vainelle, o cannoli, groſſi poco più d' un dito piccolo, e lunghi più d' un mezzo palmo, dentro le quali vainelle ſi conſervano quell' uova poſte dalla natura ſtrettiſſimamente, ed in tanta quantità, che con gran difficoltà ſi potrebbero numerare; " Per queſto ordiniamo, e così „ eſpreſſamente comandiamo, che l' Univerſi- „ tà delle Città, Terre, e luoghi, mandino „ eſploratori, ed uomini pratici per li loro „ Territorj, i quali troveranno i luoghi, do- „ ve ſono andati a fare le uova, il che è fa- „ cile a trovare, eſſendo ſolito de' Maſſari „ conſervare diligentemente i luoghi, dove „ ſogliono ſementare: e trovati detti luoghi, „ ordinare, che al tempo ſuo, che ſarà ne' „ meſi di Settembre, ed Ottobre, e poi d' aver „ piovuto alquanto s' arino con diligenza quei „ luoghi, dove ſtanno; poichè con l' aratro „ ſi cacciano quelle vainelle, dove ſtanno, „ ed eſcono ſopra la terra, e che dopo l' ac- „ qua le venga ad infracidire, di tal manie- „ ra, che non abbiano più effetto, nè poſſa- „ no naſcere.

2 *Praeterea* " vogliamo, e così ordiniamo,

mo, che l'Univerſità delle Città, Terre, e luoghi debbano far raccorre nel loro territorio, dove ſi troveranno queſti animali, *videlicet*: Per ciaſcuno fuoco un quarto di tomolo, e quelli ciaſcuna ſera preſentare a' Capitani, ed Eletti delle Terre, i quali debbano farli mettere dentro de' foſſi, ed ivi conſumargli, e triturarli, con bruciargli, e dove vi foſſe acqua corrente, o mare, buttarli nell'acqua, dove putrefatti non daranno più noja; e queſto debba durare per alcuni dì, e tanti, quanti parrà a' detti Ufficiali, acciocchè totalmente s'eſtirpino.

Di più “ vogliamo, e così eſpreſſamente comandiamo, che al tempo, che cominciano a naſcere, e ſaltare queſti velenoſi animali, i padroni de' ſeminati da quella parte delle terre ſalde, dove ſi ſogliono porre al mangiare erba, facciano un foſſo, convenientemente grande; ed eſſendo la natura loro di andare ſempre al freſco, come ſentiranno un poco di caldo, s'andranno a porre dentro di quel foſſo, dove eſſendovi entrati, ſi debbano ricoprire della terra cavata dal foſſo, la qual terra, quando ſi caverà, s'ha da porre su la ſponda, ed orlo de' ſeminati, e laſciare piana, e libera la parte, dove quelli ſtanno, e da dove hanno da entrare nel foſſo, perchè truovandoſi alcuno impedimento di terra, o d'altra coſa, non correrebbero al foſſo: atteſo che non poſſono volare tanto in quel tempo; per queſto s'ha da avvertire, che la parte, donde hanno da entrare nel foſſo, reſti piana, e libera. Ed ancora vogliamo, e così eſpreſſamente ordiniamo, e comandiamo, che al tempo, che ſaranno nati queſti animali, che è verſo l'Aprile, poco più, o meno, tutti coloro, che tengono porci, debbano fargli andare a mangiare i Bruchi, atteſo che detti porci gli appetiſcono, e tanto, che li cercano, e cavano ſin da ſotto terra, e li truovan dovunque ſtanno. Ed oltre a ciò ordiniamo, e così *expreſſe* comandiamo, che tutt' i Maſſari a' tempi congrui, e dovuti debbano ſpandere un lenzuolo, o ragana (che dicono) in terra, e là gittare alcuno di queſti Bruchi, dove vedendoli gli altri, ſi vengono a porre dentro al lenzuolo, o ragana, e così li debbano pigliare, poi piegare detto lenzuolo, ed adunarvi dentro tutti quelli, che vi ſono, e di tal ſorta ſtirparli ”. Ed acciocchè le ſopraddette provviſioni s'abbiano da oſſervare, ed eſeguire, per convenire, così al ſervizio di S. M. e beneficio univerſale de' ſuoi ſudditi; ci è paruto darne carico a Voi, per eſſer dell'importanza, che ſono; e perciò vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate al preſente farla pubblicare per tutte le Città, Terre, e luoghi di coteſte a Voi decrete Provincie, con dar ordine a' Sindaci, Eletti, Univerſità, Uomini, e Maſſari di quelle, che debbano con ogni eſattiſſima diligenza, e ſollecitudine attendere ad eſeguire quanto di ſopra ſi contiene, con imponer pena di ducati mille, ed altra maggiore, a noſtro arbitrio riſervata, a quelli, che contravverranno, e voi terrete particolar penſiero, che ne' tempi congrui, e dovuti s'oſſervino, ed eſeguiſcano i detti noſtri Ordini, e Provviſioni, e contra de' traſgreſſori eſeguirete, e farete eſeguire per le ſuddette pene irremiſſibilmente; tenendoci avviſati di paſſo in paſſo di quanto occorrerà, non facendo il contrario per quanto s'ha cara la grazia, e ſervizio della prefata Maeſtà. *Datum Neap. die* 8. *Octob.* 1562. *D. Peraſan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patign. Reg. Soto Secret. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Poena pecuniaria, & alia major arbitraria.

8. Oct. 1562. D. Peraſan.

NE

NE BENEFICIA ECCLESIASTICA EXTERIS CONFERANTVR.

Ex gratiis conceſſis Ordini, Populoque Neapolitano anno 1708.

TITVLVS XXXV.

PRAMMATICA PRIMA.

Quae acta tranſacta ſint ab ordine, & Populo Neapolitano ad gratiam impetrandam, ne Beneficia Eccleſiaſtica exteris conferrentur, hoc legis Proemio narrantur: Et gratia obtenta refertur: Pugnatum eſt pro ea ſumma animorum contentione. Egere pro Neapolitanis ſtrenue Cajetanus Argentius, Praeſes S. R. C. Alexander Riccardus, Conſtantinus Grimaldus: Adverſus eos Majelli duo doctiſſimi Carolus, & Januarius. Extant ab utraque parte edita ſcripta, quae in manus omnium verſantur.

ITem, che avendo i Sereniſſimi Re predeceſſori con più Capitoli, e Grazie dichiarato, e comandato di non doverſi concedere gli Officj, Beneficj, ed altre cariche di qualſiſia ſorta del Regno ſe non a' Regnicoli, e ſpecialmente a' Cittadini Napoletani, come dal Capitolo di Ferdinando Primo dell'anno *1466.* nel Capitolo 27. dell'iſteſſo Ferdinando dell' annno *1476.*, nel Capitolo 4. del Re Ferdinando Secondo dell'anno 1495., e ſucceſſivamente in altri infiniti Capitoli impreſſi nel volume de' Capitoli, e Grazie a queſta Città, e Regno conceduti da Federico nel Capitolo *6.* e ſotto i *26.* Ottobre *1496.* dal gran Capitano, e preciſamente dal Re Cattolico con particolar Diſpaccio de' 5. Ottobre 1505. e nel Capitolo 25. dello ſteſſo meſe, ed anno, e capitolo 3. de' 30. Gennajo 1507. i quali Capitoli, e Grazie furono in qualche modo riſtrette dall' Imperadore Carlo V. ſotto Bruſſelles nell' anno 1550 al quarto Capitolo traſcritte nella Prammatica *1. de offic. provis. ſeu diſtribut. facienda Regnicolis, & exteris*, e di tal limitazione, e reſtrizione queſta Città, e Regno ne ha ſempre avuto ricorſo a' Sereniſſimi Re Succeſſori, ſupplicando di conſermargli, *& quatenus* foſſe di biſogno nuovamente concedere gli avviſati Capitoli, e Grazie antiche dalla glorioſa memoria dell' Auguſtiſſimo Imperadore Leopoldo nel Cap. 4. del ſuo diploma ſpedito a' 31. Agoſto 1701. ſottoſcritto da V. M. ſi promiſe, che tutte le cariche così civili, come Economiche, e Militari ſi ſarebbero diſtribuite a' Nazionali, ed ultimamente nell' altro Editto ſpedito dalla medeſima Ceſarea Maeſtà a' 3. Febbrajo 1702. ratificato altresì dalla M. V. fra le coſe in eſſo contenute, vi ſono le ſeguenti parole: Facciamo medeſimamente noto così alla Nobiltà, come a a tutti gli altri ordini della Fedeliſſima Città, e Regno di Napoli, tanto Eccleſiaſtici, quanto Secolari, che avendone deſtinato per Re al medeſimo Regno in virtù delle noſtre ereditarie ragioni il Sereniſſimo Arciduca Carlo noſtro Amantiſſimo Figlio, dovranno per tale riconoſcerlo, con ſicurezza, che ſaranno da lui con paterno amore governati, nè ſi vedranno più ſottopoſti a' Miniſtri foreſtieri; che ſaranno inviolabilmente oſſervati, così gli antichi loro Privilegj, e ſpecialmente quelli di Carlo V. noſtro Avo di glorioſa memoria, come gli altri da noi ultimamente conceduti ne' noſtri Ceſarei diplomi; e finalmente sì per oſſervanza di tali promeſſe, come ancora per lo manifeſto torto che s'inſeriva a queſta Città, e Regno, e ſuoi abitatori di doverſi godere le di lui rendite, e frutti da foreſtieri, è rimaſta ſervita V. M. con ſua cedola di 2. Marzo del corrente anno 1708. dirizzata all'Illuſtre Conte di Daun allora Vicerè ordinare: *Que en adelante ſe quite eſte tan prejudicial abuſo, obiando el inconveniente, de que los Beneficios, y rentas Eccleſiaſticas las deſfrutan foraſteros, ſino que queda en conveniencia de los Hygos de eſſe Reyno por el paternal amor con que los miro*; Per lo quale effetto ſi è degnata la M. V. comandare parimente ſequeſtrarſi tutte le rendite degli Eccleſiaſtici aſſenti dal Regno, della quale giuſtiſſima provvidenza già eſeguita (1), non ha laſciato queſta Fedeliſſima Città per mezzo de' ſuoi Eletti renderne alla M. V. con umiliſſima lettera le dovute grazie, e perchè è uniforme non meno alla ragione, ed alle leggi ſcritte, che alla diſpoſizione de' Sagri Canoni, e venerandi Concilj, che tutti gli Officj di qualſiſia ſpecie maggiore, e minore, tanto di giuſtizia, quanto di pecunia ſen-

(1) *Quum de bonis Eccleſiaſticis, qui perciperentur ab Exteris, reditus apud ſequeſtrem dari ex Imperatoris reſcripto, imperatum fuiſſet, Grimano S. R. Eccleſiae Cardinali, & in Regno Proregi*, CLEMENS XI. PONT. MAXIMUS *huic ſignificavit; fruſtranda juſſa Imperatoria; pati ut quiſque poſſeſſor beneficiorum, etſi extra Regnum, tueri poſſeſſiones anathemate, ſi foret opus. Grimanus fidelitatis erga Romanum Pontificem vinculo adnexus; ſervitii erga Caeſarem, ſtatuit inter utrumque ſequendum, quod magis rationi congruum foret, & Eccleſiarum tutelae. Litteris datis Pontifici reſpondet; quarum quum inter analecta Spectabilis* MARCHIONIS BALTHASSARIS CITI S. R. CONSILII PRAESIDIS *inveniſſem, exemplar typis impreſſum, ad prudentiam ampliſſimi Cardinalis, & Proregis patefaciendam, huc tranſtuli.*

Let-

ſenza diminuzione, nè eccezione alcuna concernenti al politico, ed al militare della guerra terreſtre, e marittima, o altri quali ſi vogliano, e tutt'i Beneficj, Abadie, Dignità, Priorati, Commende, e Veſcovadi, Arciveſcovadi, Prelature, Juſpatronati del Regno, Penſioni, e particolarmente quelli ſpettanti alla preſentazione, e collazione de' Sereniſſimi Re di queſto Regno abbiano da goderſi da' Cittadini, e Regnicoli, e non da' foraſtieri, come per

---

Lettera ſcritta dal Signor Cardinale Grimani; alla Santità di Noſtro Signore Clemente XI. Napoli 20. Settembre 1708.

BEATISSIMO PADRE.

„ Continovando meco la Santità Voſtra
„ gli atti di quella ſpeciale benignità ſempre
„ dimoſtratami, ſi degna col ſuo Apoſtolico
„ Zelo eſortarmi, che Io non ſecondi l'eſe-
„ cuzione dell' Editto promulgato d' ordine
„ della Maeſtà del Cattolico Monarca Car-
„ lo Terzo, in ubbidienza del quale, prima
„ che Io giungeſſi in queſto Governo, furo-
„ no ſequeſtrati i frutti de' Beneficj, e d' al-
„ tre rendite Eccleſiaſtiche, che ſi poſſeggono
„ in queſto Regno da Abitanti fuori d'eſ-
„ ſo, ſenza che ſe ne diverta ſomma per
„ minima che ſia, inſinuandomi clementiſ-
„ ſimamente, che Io debba aſtenermi diret-
„ ta, o indirettamente d' impedire a' Pre-
„ lati di queſto Regno iſteſſo di compire al-
„ le parti dell' obbligo loro Paſtorale nel pro-
„ cedere alle cenſure contra quelle perſone
„ deſtinate per l'eſecuzione; nel medeſimo tem-
„ po però, che Io ricevo con ogni dovuto
„ filiale, e riverente oſſequio le zelantiſſime
„ dimoſtranze della Santità Voſtra, come be-
„ nigniſſimi effetti del ſuo paterno amore
„ verſo di me, mi trovo tenuto a rappre-
„ ſentarle, che non toccando a me interpe-
„ trare i motivi, che hanno portato il Re
„ a tale riſoluzione, ma conſiderando la Mae-
„ ſtà Sua derivata da una Caſa tanto bene-
„ merita alla S. Sede, ed in cui hanno ſem-
„ pre conteſo di maggioranza la pietà, e la
„ giuſtizia, e riconoſcendoſi da tutto il mon-
„ do, quanto riſplenda nella di lui Real Per-
„ ſona il ſommo riſpetto alla Cattolica
„ Chieſa, non deggio, ſe non ſupporre regola-
„ te le di lui azioni da sì giuſti riguardi,
„ che hanno mira al ſoſtenimento di quelle
„ Reali prerogative, che le ſono ſtate conceſſe
„ da Dio, e che l'obbligano come Protetto-
„ re delle Chieſe, e come Padre de' ſuoi fe-
„ deli Vaſſalli a riparar e il pregiudizio di
„ quelle, ed a non rendere defraudate l'iſtan-
„ ze di queſti: E deggio ben anche credere,
„ che avranno fortiſſimo impulſo all' animo
„ rettiſſimo di Sua Maeſtà i continui ricor-
„ ſi, e gli altiſſimi clamori de' ſuoi poveri
„ ſudditi, che vedendo uſcire del Regno tut-
„ te le rendite, ſenza che ad eſſi pervenga
„ quella congrua, che dalla nota Coſtituzio-
„ ne di Leone X. dell' anno 1514., che fu
„ pubblicata nel Concilio Lateranenſe Terzo
„ viene ad eſſi deſtinata nell' elemoſina, veg-
„ gano inſieme defraudati i Nazionali, e
„ preferiti gli Stranieri contra la mente de'
„ Fondatori de' Beneficj; e molto più a-
„ vranno commoſſo un Re tanto Religioſo le
„ gravi lamentazioni portategli dal comune
„ zelo per lo ſqualore, e ſi può quaſi dire
„ profanatura delle Chieſe deſolate, e rovi-
„ noſe, e mancanti delle Sagre Suppellettili,
„ alla riſerba di alcune poche, per l'avara
„ eſigenza degli Affittatori, e di quelli, che
„ ne vengono ſoſtituiti, che attenti al ſolo
„ guadagno, laſciano ogni coſa al Governo
„ di perſone di liberi, e depravati coſtumi,
„ negletto e quaſi vilipeſo il culto Divino,
„ ed abbandonati i poveri con una vergo-
„ gnoſa, e deplorabile neceſſità. Non è per
„ tanto difficile il perſuaderſi, che conſide-
„ randoſi dal Re quanto ſi vada lungi dal fi-
„ ne, e volere degli Iſtitutori de' Beneficj,
„ e quanto dalla diſpoſizione de' Concilj
„ Generali, Sagri Canoni, e della Legge Di-
„ vina, e umana, avrà la piiſſima mente
„ della Maeſtà Sua penſato al modo per dar
„ riparo a così gravi pregiudizj, e che ve-
„ dendo chiuſe l'orecchie a qualunque ſua
„ iſtanza, e tolto ogni mezzo d'una adatta
„ corriſpondenza perchè foſſero nella Corte
„ di Roma ammeſſe le rappreſentanze, e per
„ concertamento potere colla pietà, ed Apo-
„ ſtolico Zelo della Santità Voſtra togliere
„ sì grandi abuſi in adempimento delle Sa-
„ gre Coſtituzioni, e riſtabilimento del Cul-
„ to Divino; avrà penſato forſe d'acquiſtare
„ il rammarico della propria coſcienza, e col
„ dare le diſpoſizioni da ſe, in cui non ſo-
„ no abbreviate le mani in tali materie per
„ l'autorità, che Dio a' Re ne concede co-
„ me Sovrani degli Stati loro, e come Protet-
„ tori delle Chieſe; giuſtamente riputerà di
„ ritirare quello ſteſſo applauſo, ch' ebbe il
„ Re Joas nel Capitolo 12. del 4. de' Re,
„ e nel Capitolo 24. del 2. del Paralipo-
„ menon, il quale vedendo, che " *non re-
ſtauraverunt Sacerdotes Sarta tecta Templi*, " fe-
„ ce a' Sacerdoti l'intimazione deſcritta ";
*nolite amplius accipere pecuniam, ſed ad reſtau-
rationem Templi reddite eam, prohibitique ſunt
Sacerdotes ultra accipere pecuniam a Populo,
& inſtaurare Sarta tecta Domus.* " Da che ne
„ derivò al Re la commendazione, che dal-
„ le Sagre Carte ſta ſcritta ". *Fecitque Joas
tectum coram Domino, laetatique ſunt cuncti
Principes, & omnis Populus.* " Io perciò non
„ andrò ingannato nella mia opinione, ſe
„ crederò, che maturamente ponderandoſi le
„ ſopraccennate rifleſſioni dalla Voſtra Santi-
„ tà, le Oratorie Circolari col Conſiglio di
„ queſto Regio Collaterale da me ſottoſcrit-
„ te, ed a' Veſcovi di queſto Regno dirette,
„ acciocchè non aveſſero proceduto contra gli
„ Eſecutori de' Reali Ordini, ſieno per eſſer
„ da lei riguardati come una formalità per
„ antichiſſime leggi di queſto Regno prati-
„ cata in ogni caſo di doverſi ſcrivere a' Pre-
„ lati

per legge ſcritta, o conſuetudine generale s'oſſerva in ogni altra parte del Mondo; Si ſupplica perciò V. M. degnarſi ordinare, che ſi eſeguano inviolabilmente, non ſolo tutt'i Capitoli, e le Grazie concedute da' Sereniſſimi Re Aragoneſi di ſopra accennati, e gli Imperiali Editti della Ceſarea Maeſtà di Leopoldo ſottoſcritti da V. M., e la Cedola ſuddetta di V. M. ſpedita a dì 2. Marzo del paſſato anno, ma in oltre che quelli ſi eſeguano, non oſtante la reſtrizione, e limitazione fatta dall'Auguſtiſſimo Imperatore Carlo V. la quale ſi reputi di niun vigore, e come ſe giammai foſſe ſtata appoſta. E per tal effetto ſi ſupplica V. M. a prendere tutti quegli eſpedienti, e mezzi, che la ſua Real mente, e prudenza ſtimerà più opportuni, e convenevoli, acciò abbia la giuſtizia, e la ragione il ſuo luogo, ſi eſeguano i molti Capitoli, Grazie, e Privilegj, che queſta Città, e Regno tengono a lor favore, s'oſſervino inviolabilmente le promeſſe ſuddette, s'adempiſcano gli ordini, e comandi di V. M. ſenza limitazione veruna di doverſi godere da' Cittadini, e Regnicoli tutti gli Ufficj, cariche, dignità, penſioni, beneficj, ed altre coſe ſimili, e di ſopra ſpiegate ridondando queſta Grazia in maggior ſervizio di Dio, di V. M, e della Giuſtizia, aumento del commercio, baſſamenti de' cambj, ſollievo del Pubblico, ſovvenimento de' poveri, e ſplendore, e gloria della Città, e Regno di Napoli: *Placet Suae Caeſareae, & Catholicae Majeſtati quod illi Archiepiſcopatus, Epiſcopatus, Praepoſiturae, Perſonatus, ceteraque Eccleſiaſtica Beneficia, & Dignitates fideliſſimae Civitatis, & Regni ad Regiam nominationem, & reſpective collationem ſpectantia, Regni naturalibus tantummodo conferantur: Illi vero, ac illa quae non ſunt de nominatione, ſive de collatione Regia, ſua Caeſa-*

„ lati, e giudicata così neceſſaria, che ſen-
„ za di eſſa, nè buona direzione, nè quie-
„ te mai ſarebbeſi ſperimentata, ma perpetua
„ confuſione nelle continue diſcrepanze, che
„ naſcerebbero tra l'Eccleſiaſtico, e 'l Secola-
„ re, eccitate dal ſolo capriccio degli Eſe-
„ cutori, ed il più delle volte ſenza ragio-
„ ni, e con indecoro dell'Eccleſiaſtica auto-
„ rità, che molto viene pregiudicata, quan-
„ do l'attacca ad operazioni inſuſſiſtenti, for-
„ malità, che ſenza notabil taccia da chiun-
„ que ſi ritrovaſſe al Governo di queſto Re-
„ gno, non ſi potrebbe tralaſciare, e parti-
„ colarmente dopo eſſerſi preſe le deliberazio-
„ ni de' Regj Miniſtri a tale effetto dal Re
„ deputati, e che è ſtata ſempre deputata in
„ tempo de' miei Anteceſſori in queſto Go-
„ verno decorati eſſi pure della Sagra Porpo-
„ ra, ſenza che da' Sommi Pontefici di quel-
„ li tempi foſſe ſtato a mancamento imputa-
„ to; ora quanto deggio Io ſperare dalla San-
„ tità Voſtra, in cui unitamente con una
„ ſomma compreniſone, e prudenza vi con-
„ corrono eminentemente tutte le altre Vir-
„ tudi, e come può Voſtra Santità non ri-
„ guardare ne' preſenti tempi la neceſſità di
„ riparare agl' inconvenienti, che poſſono eſ-
„ ſere ſuſcitati nel Regno dal zelo indiſcreto
„ di alcuni Veſcovi, ch' entraſſero a porre
„ torbidi nelle coſcienze, quando vedendoſi
„ tutta l'Europa in armi, e ſino la Santità
„ Voſtra conſigliata a fare una dimoſtranza
„ così ſtrepitoſa di Milizie, apertamente nel-
„ l'opinione delle genti foſſero per ſcreditar-
„ ſi le cenſure, come procedute da' ſecondi
„ fini, e col ſolo oggetto d'appoggiare le
„ peſſime intenzioni de' Nemici del Nome
„ Auſtriaco, e foſſero mai in alcun tempo
„ per immaginarſi queſti Popoli, che l'eſazio-
„ ne del danaro, che vien fatta così nelle
„ taſſe a quelli, che godono Beneſizj Eccle-
„ ſiaſtici, ſia per impiegarſi contra di loro
„ ſteſſi, e però ben fondata la zelante fidu-
„ cia di tutt'i buoni, i quali come ora per
„ mancanza de' Miniſtri del Re appreſſo la
„ Voſtra Santità veggono non aver luogo gli
„ artificj ſoliti a praticarſi da' Nemici dell'
„ Auguſtiſſima Caſa, reſtando adombrata ogni
„ pia, e lodevole intenzione da coloro, che
„ proccurano con tutt' i mezzi di ſeminare
„ diſſenſioni tra il Sacerdozio, e l'Impero,
„ così s'aſſicurano, che fattoſi rifleſſo dalla ſaviſ-
„ ſima e prudentiſſima mente di Voſtra San-
„ tità alla gran pietà del Re, ed all'Iſtituto
„ de' ſuoi glorioſiſſimi Progenitori, che ſi ſo-
„ no reſi ſempre con grande zelo ammirabi-
„ li nel ſoſtenimento della Religione Catto-
„ lica, vorrà non ſolamente approvare tutte
„ quelle deliberazioni, che tendeſſero a sì ret-
„ to fine, ma che ne riceverà ancora eccita-
„ mento per dare luogo, che s'uniſca pure
„ all'eſtirpazione di tante corruttele l'opera
„ Paterna di Voſtra Santità con quella cor-
„ riſpondenza, che libera degli umani riguar-
„ di, e così neceſſaria tra il comun Padre,
„ ed un Figlio il più zelante per lo ſervizio
„ di Dio, ed il più obbediente, ed oſſequio-
„ ſo alla S. Sede. Io intanto non poſſo ne-
„ gare, anzi me ne do ſommo vanto d'aver
„ ſempre deſiderato l'aumento dell'Auguſtiſ-
„ ſima Caſa, e promoſſo per quanto ſia ſte-
„ ſa la mia debolezza per gl'intereſſi della
„ medeſima, così eſigendo da me, e la vene-
„ razione, che ſi dee a sì Glorioſi Monar-
„ chi, ed il rifleſſo delle mie ſtrettiſſime
„ obbligazioni; E perchè nell'animo mio
„ non può, nè dee eſſere coſa alcuna mag-
„ giore di quella di concorrere all'impegno
„ di tutto me ſteſſo alla gloria di Dio, ed
„ alle convenienze del ſuo Vicario, qui in
„ terra, ſi era appoſta la Santità Voſtra nel
„ ſupporre, che quando Io fui deſtinato a
„ queſto Governo, foſſi per dare ogni aſſi-
„ ſtenza al ſoſtegno de' diritti della S. Sede,
„ eſſendo a ciò tenuto dal vincolo dilettiſſi-
„ mo del mio dovere, e della determinata
„ volontà del Re, che intende d'eſſermi di-
„ fenſore; Anzi quanto è ſtato più fermo,

rea, & Catholica Majeſtas conſtanti animo, atque omni conatu procurabit, ne aliis, quam Naturalibus eant collata, excluſis ſemper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non ſubjectis, firmis interea remanentibus ordinibus a Majeſtate Sua datis in hac materia ad favorem ipſorum naturalium Regni: Parique ſeveritate, & vigilantia providebit ut in poſterum evitentur Exterorum fraudes, quae contra has diſpoſitiones committuntur. Quod attinet vero ad officia fideliſſimae Civitatis, & Regni tam Togatorum, quam Politicorum, & Doctorum; Placet Suae Caeſareae, & Catholicae Majeſtati quod omnia conferantur naturalibus Regni tantum: reſervatis dumtaxat ſuo beneplacito Regio, duo ex Regentibus, & Conſiliariis Collateralis Conſilii, ſeu ex Conſiliariis Sacri Conſilii Sanctae Clarae; Tres ex Praeſidentibus Togatis, unoque brevioris Togae Regiae Camerae Summariae, cujus Locumtenens, Praeſes Sacri Conſilii Sanctae Clarae, & Regens Magnae Curiae Vicariae, alternatim eligantur ex naturalibus, & ad beneplacitum. Verum etiam in his, quae ſunt ad beneplacitum Sua Caeſarea, & Catholica Majeſtas Nationales idoneos gratificabit, ut ſimiliter eoſdem quibuſcumque exteris, pari ſufficientia praeditis, anteponet in officiis militaribus fideliſſimae Civitatis, & Regni, quae omnia militaria ſuo beneplacito ſunt reſervata.

DE

„ e coſtante nella mia mente queſto giuſto propoſito, tanto più deggio confeſſare „ eſſere ora grande il mio dolore, vedendo, „ che abbia potuto cadere dubbio nella Santità Voſtra, ch' Io foſſi capace di mancare „ all' obbligo del carattere, a cui Dio per „ Sua Clemenza mi ha ſollevato, e che nella perſona mia una così eminente Dignità „ ſia ſtata a' rimproveri ſottopoſta. Ma come non diffido di poter dare baſtante ſaggio al Mondo della purità delle mie azioni, così ſpero alla Divina Grazia, che „ rimarrà la Santità Voſtra ſincerata della „ mia retta intenzione in adempiere a quegli „ obblighi, ne' quali Dio, la S. Sede, ed „ il Monarca Carlo III. mi hanno coſtituito, e per li quali la Dignità, e la vita „ ſteſſa ſarò pronto ad eſporre. E mentre „ prego l'Altiſſimo, che voglia conſervare „ la Santità Voſtra per lunghiſſima ſerie di „ anni al comune bene della Criſtianità, e „ della propagazione della Fede Cattolica „ nelle più remote Provincie, nelle quali „ ſpiegando ella il gran Veſſillo della Croce, „ farà arrivare il grido del ſuo Apoſtolico „ zelo, e della ſua Eminente pietà, con profondo inchino le bacio i Santiſſimi Piedi.

DE CARCERARIIS,

SEU

COMMENTARIENSIBUS,

ET CAPTIVIS.

Ex Promulgatis Anno 1477.

TITULUS XXXVI.

PRAGMATICA PRIMA.

Conſtitutio incipit *Caſtellani, & Servientes.*

Servanda eſt Conſt. Reg. in ſolutione per captivos facienda.

Poena unc. 25.

Poena eod. 1477.

Circa officium commentar. vide pr. 31. inf. de offic. mag. §. 20. 22.

Conſtitutionem, moderantem ſolutiones per Carcerarios a carceratis recipiendas, quam in abuſum, & deſuetudinem deveniſſe, intelleximus, Mandamus inviolabiliter obſervari ad poenam vigintique unciarum, Fiſco Noſtro applicandam, quoties contra factum fuerit: & ſimilem poenam imponi volumus Regenti, quoties ei denunciatum fuerit, Carcerarios contraveniſſe, ſi contra eos non proceſſerit, & repertos culpabiles non condemnaverit, dictamque poenam ab eis exegerit, & ut fraus aliqua committi non poſſit; Regens ipſe in liberatione carceratorum ab eis per ſacramentum quaerat de ſolutionibus, per eos dictis Carcerariis factis.

Juſtitiarii Prag. 2. de trigeſ. 20. § 44. de offic. Judic. & 42. de numero circa numeratum Graſſerii.

PRAGMATICA II.

Ex §. 26. Pragm. C. V. anno 1540.

Carcer M. C. V. non locetur.

Vide pr. 26. hoc tit. 1540. Imp. Car. V.

Item volumus, & mandamus, quod carcer Magnae Curiae affictari poſthac non debeat, ut hactenus fieri conſueverat: nec cogantur carcerati, dum exiſtunt in carceribus, aliquod ſolvere, nam accepimus, ab hujuſmodi Affictatoribus illicitas ſolutiones plurimas a carceratis ipſis extorqueri.

PRAMMATICA III.

Declaratur poena contra inſultantes conſulto alios captivos in carceribus M. C.

Eſſendoſi per eſperienza veduto, che la temerità de' delinquenti è venuta a tanto eceeſſo, che, ſenza timore alcuno di Noſtro Signore Dio, e della Giuſtizia, non oſtante che ſi ritrovano dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria, non avendo quello riſpetto, che ſi dee al luogo, dove ſi ritrovano, commettono penſatamente aſſalti, offeſe, ed altri delitti, da' quali naſcono molti inconvenienti, ed altri ſcandali, ſieno coſtretti a rimediare a tale diſordine, reprimere l'inſolenza di ſimili delinquenti, con imponere pene più gravi. Pertanto per tenore del preſente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio “ Diciamo, ed ordiniamo a tutti, e quali ſi vogliano carcerati al preſente, *& in futurum carcerandi* in dette carceri, che per conto, cauſa, o occaſione alcuna non ardiſcano dentro dette carceri penſatamente aſſaltare alcuno, ed offendere, o con armi, o ſenz'armi perſona alcuna, che ſi trovaſſe dentro le carceri predette, ſotto l'infraſcritte pene, cioè, ſe è nobile di tre tratti di corda in ſecreto, e d'anni cinque di relegazione; e ſe è ignobile di quattro tratti di corda al pubblico, e di più d'anni tre di galea, o cinque di relegazione, a noſtro arbitrio, quali pene, per quanto ſpetta al dare della corda, ſi debbano eſeguire *ſtatim, & in continenti*, ſenz'altro ordine giudiciario, e l'altre ſi debbano ſimilmente eſeguire con ogni celerità, come ſi oſſerva nell'altre pene impoſte a contravvegnenti a' Bandi, ed Ordini Regj; con eſpreſſa dichiarazione, che nelle dette pene incorrano i complici, autori, fautori, e conſultori, come ſe eſſi principalmente aveſſero delinquito. Dichiarando ancora, che quando la qualità del delitto commeſſo in detto aſſalto importaſſe per diſpoſizione di legge, o d'altri Ordini, e Prammatiche altra pena, maggiore della detta relegazione, o galea, non s'intenda per lo preſente noſtro Bando a quella derogare; reſtando ſimilmente *in ſuo robore* tutti gli altri Bandi, ed Ordini contra de' riſſanti, ſino al preſente fatti, ed emanati; ordinando, e comandando agl'Illuſtri, e Magnifici Gran Giuſtiziere del preſente Regno, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che contra quelli, che commetteranno detti delitti dentro le dette carceri, debbano procedere all'eſecuzione delle dette pene ſenza eccezione di perſona alcuna, facendone relazione a Noi, *in continenti*, che ſarà ſucceduto alcuno di detti aſſalti; acciocchè a' Nobili poſſiamo dichiarare l'Iſola per l'oſſervanza della relegazione predetta, ed agl'ignobili dichiarare la galea, o relegazione a detto noſtro arbitrio, e così ſi eſegua *irremiſſibiliter*, che tal'è noſtra determinata volontà “. *Datum Neap.*

Idem fuit proviſum reſpectu carcerariorum Audientiae Principatus Ultra ſub die 20. Septembr. 1579. ut in Reg. fol. 131.

Poena trium ictuum funis ſecreto, & relegationis per quinquennium. Poena quatuor ictuum funis, & triremis per triennium.

Comprehenduntur fautores.

19. Dicembr. 1570. D. Perafan.

Neap. die 19. menſis Decembris 1570. D. Perafan. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Proſecret.

PRAMMATICA IV.

In carceribus non eligatur Prior, etiam ſub colore exigendi oleum pro lampada.

A Noſtra notizia è pervenuto, che dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria ſi fanno molte eſtorſioni da' carcerati, creandoſi l'uno l' altro Priori in dette carceri, facendoſi pagare l'olio, ſotto colore per le lampane, e facendoſi dare altri illeciti pagamenti, e quando alcuno viene carcerato, e vuole ſtare in alcuna delle carceri, che ſono dentro del Palazzo di detta Gran Corte, quali ſervono per carceri, vogliono, ed eſigono quantità di danari, contra ogni debito di ragione, facendoſi eſſi padroni di dette carceri, le quali deggiono eſſer pubbliche: volendo eſſi diſporre, ſiccome ne diſpongono a loro volontà; al che volendo ovviare, e provvedere, come conviene, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale " S'ordina, e comanda a tutti, e quali ſi vogliano carcerati eſiſtenti al preſente, e che *in futurum* verrano, e ſtaranno in dette carceri, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che da qua in avanti non preſumano, nè ardiſcano creare, nè far tra loro il Priore, nè imponere pagamento alcuno in poca, nè in molta quantità, *etiam* ſotto colore, e ragione dell'olio per lo lampane, o altra qualſivoglia figurata cauſa, ſotto pena di due tratti di corda, da eſeguirſi *irremiſibiliter* contra qualſivoglia perſona, che contravverrà, tante volte, quante ſaranno il contrario, ſenza riſpetto di perſona alcuna, ed altra pena, a noſtro arbitrio riſervata ". *Dat. in Regio Palatio prope Caſtrum Novum hujus Magnificae, & Fideliſſimae Civitatis Neapolis die 27. Septemb. 1573. Anton. Card. de Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Proſecret.*

Poena duorum ictuum funis, & alia arbitraria.

27. Septembr. 1573. Card. Granvela.

PRAMMATICA V.

Captivo pauperi unicuique dentur per Regiam Curiam duas libras panis quotidie, concordat pr. 8.

A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Sign. l' Avvocato de' Poveri, ſervitore di V. E. dice, che dodici once di pane, che la Regia Corte dà ogni dì per elemoſina a' poveri carcerati, loro non baſta pel vitto della mattina, e ſera ſenz' altro. Donde ſi vede, che s'infiacchiſcono, e ſi muojono quaſi di fame. Per tanto ſupplica V. E. che comandi, che ſe ne diano ventiſette once per uno conforme alla Prammatica quale non fu fatta ſenza gran conſiderazione della neceſſità de' poveri carcerati, i quali non hanno altro ſuſſidio di companaggio, ſe non queſto d'elemoſina, e loro è mancato alcuna volta; e quantunque ſia opera pia, ſi riputerà *a grazia ut Deus*, &c. Ed inteſo per Noi il tenore del preinſerto memoriale, una con la relazione di queſta Gran Corrte " Siamo rimaſti contenti, ſiccome per la preſente ci contentiamo, che a' detti poveri carcerati ſi diano per la Regia Corte due libre di pane per ciaſcheduno d' eſſi il dì. Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che diate ordine al Percettore de' Proventi di queſta gran Corte, che de' danari de' proventi faccia il pagamento del pane ſuddetto del vitto di detti carcerari, che tutto quello, che per lui giuſtamente per detta cauſa ſi pagherà, vogliamo, che gli ſia fatto buono al rendere de' ſuoi conti, giuntamente colla preſente, e così l'eſeguirete, che tal' è noſtra volontà ". *Dat. Neap. die 22. Febr. 1576. El Marques. Vid. Reverter. Reg. Salernitan. Reg. Vid. Salazar Reg. Puente Proſecret. in part. 2. fol.* 263. Alla Vicaria per le 2. libbre di pane il dì, che ſi ha da dare a ciaſcheduno de' poveri carcerati. *A terg. vero Mag. Viris Regenti, & Judicibus M. C. V. Conſiliariis fidelibus dilectiſſimis, &c.*

Ut in regeſt.

22. Febr. 1576. El Marques.

Bannum M. C. V.

Sive

PRAMMATICA VI.

Captivi juſſu Mag. Cur. non ducantur ad alias carceres, quam Mag. Curiae. Concordat pr. 2. & 3 de Cuſt. reorum ut. de actuar. §. 48.

PErchè nella viſita fatta nella Gran Corte della Vicaria, oggi predetto dì de' carcerati civili di quella, con intervento dell' Illuſtre Sign. Diego Hortado di Mendozza, al preſente Reggente della Gran Corte, è pervenuto a notizia per memoriali dati da diverſi particolari carcerati, nelle carceri d' altri Tribunali di queſta Città di Napoli, che per ritrovarſi carcerati fuori delle carceri della Gran Corte predetta, i carcerati della qual G. C. ordinariamente ogni ſettimana ſi viſitano, e ſi ſovvengono in loro eſcarcerazione, e ſoddisfazione di loro debiti, di elemoſine, quali piamente ſi diſpenſano, eſſi ne vengono ad eſſer privi, e non godono la ſovvenzione de' poveri, e loro carcerazione priva di viſita ſi dilata, ed al più delle volte vi muojono per loro impotenza, sì ancora, che a tempo di loro liberazione per lo Carceriere ſi mette loro a conto tanto per lo vitto, tanto altro per l'alloghiere de' letti, e dell'altre illecite eſazioni, che per poter complire, oltra che vendono i proprj veſtiti, impegnano, e vendono le proprie veſti delle mogli; alcun' altre volte gli Aguzzini pigliano alcuni particolari, sì per cauſe civili, come criminali. E poichè ſono contumaci, e delinquenti della Gran Corte, per ovviare, che non ſieno puniti de' loro delitti, ſi concertano con detti Aguzzini, e li portano in altre carceri, con toccar' alcuna offerta, sì anche per evitar le pene, che toccano al Regio Fiſco, alle quali eſſi ſono obbligati; Dalle quali coſe, oltra che ne viene gran danno al Reg. Fiſco, ne ſogliono ancora ſuccedere molti altri inconvenienti, e per altre coſe moventi la mente di detta gran Corte, &c. " Per tanto s'ordina, e comanda a tutti, e quali ſi vogliano Aguzzini tanto di detta Gran Corte, quanto di quali ſi vogliano altri

Idem per pr. 1. inf. de ſubd. reor.

„ Tri-

Tribunali di queſta Magnifica Città di Napoli, *& pari modo* a' Carcerieri di detti Tribunali, che da oggi in avanti, *& de cetero*, tutti, e quali ſi vogliano particolari, che per loro ſi piglieranno, sì per cauſe civili, come criminali, li debbano portare nelle carceri di detta Gran Corte, e non d'altri Tribunali, nè i Carcerieri di quelli preſumano riceverli, ſotto pena d'once venticinque di carlini d'argento, *Reg. Fiſco applicanda; excepti tamen*, e riſervati quelli, che ſi piglieranno con ordine de' loro Tribunali a' loro ſudditi, *ſeu* altri Superiori, quali hanno poteſtà mandarli carcerati nelle carceri a loro arbitrio". *Hernandus Hortado de Mendozza. Jean. Berardinus Moſtula. Vinc. de Vera. Joan. de Vallo, Annibal Galterius Act. die 26. Martii 1577. Neap. fuit publicatum, &c.*

Poena unc. 25.

26. Mart. 1577. Hortado.

Bannum M. C. V.

Sive

PRAMMATICA VII.

Captivi etiam in carceribus Nobilium M. C. V. non accedant ad Cameram, in qua manet carcerarius cum clavibus etiam cum permiſſu commentarienſis majoris, niſi ex cauſa.

BAndo, e comandamento da parte della Gran Corte della Vicaria, precedente ordine di S. E. rimeſſo a queſta Gran Corte, per lo quale " S'ordina, e comanda a tutt' i carcerati preſenti, e futuri, tanto quelli delle carceri de' Nobili, come degl' Ignobili, che da qua in avanti non ardiſcano, nè preſumano per qualſivoglia cauſa, via, o modo, uſcire alla prima camera di dette carceri, dove ſta il Carceriere, che apre, e ſerra la prima porta, nè con licenza, nè ſenza licenza del Magnifico Carceriere maggiore, e ſuoi Miniſtri, e che nella detta prima camera, e luogo, ch' è per fino alla porta del cancello di legno, non poſſano uſcire, nè dimorare alcuni di detti carcerati; eccetto quando occorrerà alcun biſogno di uſcire in detto luogo del cancello a ſtipulare alcun contratto, a fare, o far fare alcun eſame, o vero a trattare co' loro Avvocati. Nel qual caſo ſi permette, che poſſano uſcire con licenza del Mag. Carceriere maggiore, e non altrimenti, ſotto pena a quelli carcerati, che ſaranno ritrovati in detti luoghi per la prima volta, ſe ſaranno nobili, debbano ſtare nel criminale ad arbitrio di detta Gran Corte, e la ſeconda volta alla Gajola, e la terza, a due tratti di corda al ſecreto; ſe ſaranno ignobili, la prima volta al criminale, e la ſeconda a due tratti di corda al pubblico, ed a' Miniſtri del detto Mag. Carceriere maggiore, i quali contravveranno, alla pena di due tratti di corda al pubblico, e della privazione del loro ufficio, ed altra pena corporale ad arbitrio di eſſa Gran Corte". *Neap. die 7. Julii 1579. D. Geronimo della Cavalleria. Dareca, Marthos de Goroſtiola, Maſtrillus.* A dì 7. di Luglio 1579. è ſtato pubblicato dentro le carceri della Vicaria.

Poena carceris obſcurioris, vel angaſtioris, vel duorum ictuum funis ſecr.

Poena carceris obſcurioris, vel duorum ictuum funis publice.

Poena duorum ictuum funis, & privationis officii, & alia corpora declar. D Geron. della Cavalleria.

7. Jul. 1579.

Decretum Collateralis Conſilii, referente M. C. V.

Sive

PRAGMATICA VIII.

Die 12. Februar. 1586.

Facta relatione per Magnam Curiam Vicariae in Collaterali Conſilio coram Illuſtriſſ. D. Prorege.

ILluſtriſſimus, atque Excellentiſſimus Dominus Prorex mandat, & ordinat, quod ab hodie citra, dentur, prout dari jubet ſingulis carceratis pauperibus quotidie, unciae viginti quatuor panis de aſſiſa, juxta Pragm. Illuſtriſſ. & Reverendiſſ. D. Cardinalis Granvela, ſuper hac materia latam, non obſtante, quod pretium panis ſit auctum, cujus pretii nulla habita ratione, ſive augeatur, ſive diminuatur; mandat, & ordinat S. Excell. ut ſemper poſthac dentur dictae unciae vigintiquatuor panis ſingulis carceratis pauperibus, & ita Mag. Cur. exequi mandat. Imponendo poenam omnibus, & ſingulis Scribis, & Officialibus, & aliis, qui ſecus facient. Carlo Spinello, Hieronymus Olcignanus, Maſtillus, Fata.

Panis dandus captivis pauperibus per Curiam, ſive vili, ſive caro valeat frumentum, ſit ſingulis diebus unc. 24. ut in prag. 3.

12. Febr. 1586. Carlo Spinello.

Decretum Regentis in viſitatione Carceratorum.

Sive

PRAGMATICA IX.

DIe 18. menſis Martii 1588. Neap. in viſitatione Carceratorum per Admodum Ill. D. Reg. Moles facta M. C. V. proviſum, & ordinatum eſt, quod ex nunc in antea de cetero Magnif. Medici Phyſicus, & Chirurgus ſalariati a Reg. Curia pro curandis infirmis carcerum ejuſdem Magnae Cur. minime audeant, nec praeſumant recipere pecuniam, nec ſalarium aliquod ab eiſdem infirmis pro medicamentis eiſdem factis, & faciendis, hoc ſuum, &c. Moles Regens.

Medici, aliique a Reg. Cur. cum ſalario electi ad curandos captivos infirmos, ab eis nil recipiant.

18. Mart. 1588. R. Moles.

Bannum M. C. V.

Sive

PRAMMATICA X.

PErchè i carcerati, che ſtanno dentro le carceri di detta Gran Corte della Vic. hanno ritrovato un nuovo modo d' offenderſi l'un l'altro, che tutti al generale portano coregge, *ſeu* ſtringitori cinti, i quali *circum circa* ſono tutti ferrati, che ſon peggiori di baſtoni, per il che ogni dì ſuccedono riſſe, ſcandali, ed inconvenienti, e ſi offendono, e feriſcono con detti ſtringitori; per ovviare a quello, abbiamo fatto il preſente Bando, col quale " S'ordina, e comanda a tut-

Captivi M. C. Vic. etiam nobiles zonas cum fibulis non deferant.

ti, e quali ſi vogliano carcerati, tanto per cauſe civili, come criminali, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, tanto nobili, come ignobili, preſenti, e futuri, che non ardiſcano, nè preſumano portare, nè tenere dentro dette carceri dette coregge, *ſeu* ſtringitori, così ferrati, eccetto che con una fibbia nelle punte di detti ſtringitori, ſolamente per poterſi cingere, ſotto pena agl' ignobili di quattro tratti di corda al pubblico, da eſeguirſi irremiſibilmente per ogni volta, che contravverranno, ed a' Nobili per la prima volta, di eſſer poſti in un criminale ad arbitrio di detta Gran Corte, e la ſeconda volta, di quattro tratti di corda al ſecreto, da eſeguirſi per ogni volta, che contraverranno, dopo la prima volta “. *Neap. die 5. Maii 1589. Olaſſo, Sanfelicius, Barionovo. Marcellus Barreſius Act. Magiſt. die 5. Maii 1589. fuit publicatum intus carceres.*

Poena quatuor ictuum funis.

Poena carceris obſcurioris, & quatuor ictuum funis.

5. Maii 1589. Olaſſo.

Ordo Suae Excell. per Secretarium Regni.

Sive

PRAMMATICA XI.

Libellus infirmitatis habilitandorum Mag. Adv. Fiſcali antequam habilitentur, notus fiat.

AVendo viſto S. E. lo que contienen los dos incluſos villetes del Señor Avogado Fiſcal Sorgente, *parece à S. E. que la ſe de los, que ſe habiliten, ſiendo devidores del Fiſco, ſe le ayan de intimar antes, que ſe habiliten, como enfermos, reſpeto de los preſos, que eſtan per deudas, y ſon devidores del Fiſco por penas de inſtrumentos, y otras coſas.* De Cancellarie 23. de Agoſto 1590. Muy Illuſt. Señor B. M. a V. M. ſu major Ser. D. Bern. Barrion. Regiſt. in lib. Infern. nu. 122. fol. 250.

23. Aug. 1590. Barrionovo.

PRAMMATICA XII.

In valetudinario non niſi infirmi reſideant, qui nequeunt habilitari, & prag. 12.

ESſendo gli anni paſſati a tempo del governo dell' Illuſtre Principe di Pietraperſia noſtro Predeceſſore, di ſuo ordine fabbricata l' Infermeria nuova in queſta Gran Corte della Vicaria, acciocchè ſi doveſſero porre, medicare, e governare in eſſa con comodità i carcerati infermi di detta Gran Corte; Intendiamo, che da alcuni giorni in quà, ſi pongono, e ſi permette, che ſtiano nella detta Infermeria molti de' carcerati delle carceri di queſta predetta Gran Corte, ſotto colore, che ſieno convaleſcenti, e per altre diverſe cauſe, e colori. Dal che naſcono l' incomodità di detti poveri infermi, ſpeſa, e frode della Reg. Corte, e molti altri inconvenienti. E perchè la volontà noſtra è, che quella abbia da ſervire per l' effetto predetto, per lo quale fu iſtituita, e non per altro; ed anche, per evitare gl' inconvenienti predetti. Volendo provvedere ſopra di ciò, come ſi conviene: Ci è paruto farvi la preſente, per la quale vi “ Diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate incontanente dare ordine, che debbano ſubito uſcire dalla detta Infermeria tutt' i carcerati predetti, e quali ſi vogliano altre perſone, che ſteſſero in quella, e nelle ſtanze di eſſa. E che da oggi in avanti non iſtia, nè poſſa ſtare in quella niuno de' carcerati predetti, nè altra perſona alcuna, ſe non quelli *tantum*, che ſaranno veramente infermi, e non ſi potranno per alcune giuſte cauſe abilitare nelle loro coſe; per comodo de' quali ſi è fabbricata l' Infermeria predetta. Il che oſſerverete, e farete oſſervare *ad unguem*, ed inviolabilmente, e di maniera tale che ancorchè non vi foſſe ammalato alcuno, non abbia a ſtar nella predetta Infermeria carcerato, nè perſona alcuna; ma che quella abbia da ſtare vacua, diſoccupata, e netta, e ſerrate le porte “; che così conviene per lo ſervizio di noſtro Signore Dio, e di S. M. Cattolica, ed è noſtra eſpreſſa volontà. *Dat. Neap. die 14. menſis Junii 1592. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Barrionovo. In Cur. 7. Mag. Cur. Vicariae fol. 153.*

14. Junii 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIII.

Regens M. C. Vic. provideat, ne in valetudinario adſint alii, quam infirmi, & convaleſcentes. prag. 12.

COme ſapete, gli anni paſſati fu per ordine dell' Illuſtre Commendatore maggiore, Predeceſſore Vicerè in queſto Regno, ordinato, che nelle carceri di queſta predetta Gran Corte ſi faceſſe l' Infermeria, dove ſi doveſſero con migliore comodità curare i carcerati infermi, e convaleſcenti, e con ordine, che in quella non poteſſe ſtare altra ſorta di carcerati, che detti infermi, e convaleſcenti. E perchè al preſente intendiamo, che nell' Infermeria predetta, oltra degli ammalati, e convaleſcenti predetti, vi ſtanno, ed entrano carcerati d' ogni altra ſorta, e che non vi ſieno porte, da poterſi ſerrare; per il che gl' infermi predetti vengono a ſentire molta incomodità, oltra degli altri inconvenienti, che ne potrebbero ſuccedere; e convenendo, che quella ſerva ſolamente per lo fine, con che è ſtata fatta, e non per altro uſo; ci è paruto farvi la preſente, per la quale vi “ Diciamo, ed ordiniamo, che al ricevere di queſta, dobbiate provvedere, e dare ordine, che nella detta Infermeria vi ſi facciano ſubito le porte neceſſarie, per poterſi tener ſerrata, come conviene, e che in quella non abbiano da entrare, nè ſtare altre perſone, eccetto che gli ammalati, e convaleſcenti predetti “ che tal' è la noſtra volontà, ed intenzione. *Datum Neap. die 6. Octobris 1592. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Torres Profect. In Cur. 8. Reg. M.C.V.*

6 Octobr. 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIV.

Captivi non poſſunt tenere arma intus carceres M. C.

PEr eſperienza ſi è veduto, che la temerità de' delinquenti ſia creſciuta tanto, che ſenza timore di Dio, e della Giuſtizia *etiam* dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria, non avendo quel riſpetto, che ſi dee al luogo, dove ſtanno, contra la forma,

e te-

a tenore de' Regj ordini, ſopra di ciò *pro tempore* fatti, tengono di continuo diverſe ſorte d'armi, commettendo con quelle in dette carceri aſſalti, omicidj, e molti altri delitti, e volendo Noi rimediare a tali eccessi, e deprimere ſimilmente i delinquenti, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente " Ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in avanti i car- „ cerati preſenti, e futuri tanto nelle carceri „ de' nobili, quanto degl'ignobili per niuna „ occaſione, o cauſa ardiſcano tenere niuna „ ſorta d'armi dentro dette carceri della pre- „ detta Gran Corte, ſotto pena a' nobili di „ tre tratti di corda in ſecreto, e d'anni cinque „ di relegazione, ed agl'ignobili di tre tratti „ di corda al pubblico, e d'anni cinque di „ galea, nelle quali pene s'intenda eſſere in- „ corſo ciaſcuno di eſſi, non ſolo ſe ſarà tro- „ vato con dette armi ſopra la perſona; ma „ ancora ſe dette armi ſi ritroveranno nelle „ caſſe, o altra qualſivoglia coſa, che per „ loro ſi terranno in dette carceri, o che „ in qualſivoglia modo conſterà, che per li „ predetti carcerati ſieno ſtate fatte venire, „ e ſi detengano dette armi; le quali pene, „ in quanto al dare de' tratti di corda, s'ab- „ biano da eſeguire incontanente ſenz'altro „ ordine giudiziale, e le altre ſimilmente „ s'abbiano da eſeguire con ogni celerità *in- „ violabiliter* " Ordinando, e comandando per lo preſente Bando agl Illuſtri e Magnifici Gran Giuſtizieri del preſente Regno, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che contra de' contravvegnenti debbano procedere all'eſecuzione delle pene predette, ſenza eccezione di perſona alcuna, che tal' è noſtra volontà. *Dat. Neap. die* 8. *Novemb.* 1593. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Balthaſſar Lopez Proſecret. In Bannorum* 1. *fol.* 264. *Loc. Sigilli die* 10. *Novembris* 1593. *Neap. fuit publicatum.*

Poena trium ictuum funis, & relegationis per quinquennium, vel remigationis.

8. Novembr. 1593. El Conde de Miranda.

§. I.

Detur panis cum ſubſcriptione Fiſci Patroni.

Di più, che ſi dia a' poveri carcerati per cauſa criminale nelle carceri di dette Udienze, &c. *Prag.* 10. §. 8. *de Offic. Judic.*

§. II.

Si ordina ancora, &c. *d. Prag.* 10. §. 9.

Quolibet die Saturni per Regias Audientias recenſeantur carcerati a Capitaneis Regiis.

PRAMMATICA XV.

Carcerati aſportentur in carceres M. C. V. ſub poena, ut intus, concordant ſuper Pr. 9. & pr. 2. de cuſt. reorum pr. 2. 48. de Aſſ.

IN queſta Gran Corte della Vicaria è ſtato rimeſſo ordine di S. E. ſpedito *in forma Cancellariae* del tenor ſeguente, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Illuſtri, & Magnifici Viri Collateralis Regii fideles dilectiſſimi*. Dal Mag. Avvocato Fiſcale di queſta Gran Corte Tommaſo Brandolino ſi è rappreſentato, che " Per le Regie Pramma- „ tiche, ed ordini particolari ſta proibito a' „ Capitani di Giuſtizia, Caporali, e Guar- „ die, ed altri Aguzzini, e Servienti di Cor- „ te, che tutt'i carcerati, che catturano per „ qualſivoglia cauſa, non li poſſano portare in „ altre carceri, che in quelle di queſta Gran „ Corte " per evitar le frodi, eſtorſioni, e rilaſſazioni di detti catturati, che ſotto queſto colore vengono a commettere, ed in particolare la notte, che detto Magnifico Fiſcale ha avuta alcuna notizia, che ſe ne ſieno rilaſſati, eſſendo tanto maggiormente creſciuta la malizia, ſupplicandoci foſſimo ſerviti ordinare, oltra le pene impoſte della privazione de' loro ufficj, ſotto altre gravi pene " che i detti Capitani di guardia, loro „ Caporali, e Soldati, ed altri quali ſi vo- „ gliano Famigli, e Servienti di Corte do- „ veſſero portare tutti quelli, che catturava- „ no, nelle carceri della Vicaria *recto tramite*, nè li poſſano, nè debbano rilaſciare ſot- „ to qualſivoglia preteſto di ordini partico- „ lari, ma condurli ſubito in dette carceri, „ con farli ſcrivere nel libro dello Scrivano, „ che aſſiſte alla porta di eſſe, detto *de' non iſcritti*, con dare notizia dell'ordine, ò „ cauſe, che avranno avuto per arreſtarli, „ con far notare in quello i nomi, e cogno- „ mi de' catturati, acciocchè il giorno ſe- „ guente, o altro immediato, che ſarà di „ Tribunale, ſi poſſa nella viſita, che ſi fa „ de' non iſcritti, provvedere il che ſarà di „ giuſtizia, inteſo il Fiſco, con obbligare il „ Capitano, o Caporale, che avrà fatta la „ cattura, a ritrovarſi di perſona in detta vi- „ ſita, per riceverſi dal Tribunale gli ordini „ neceſſarj, e riferire a voce il di più, che „ d'ordinario l'offeriſce giuntamente con lo „ Scrivano, che ſarà ſtato di ronda, e che „ in conto alcuno i detti Capitani, e loro „ Guardie non ardiſcano di rondare ſenza lo „ Scrivano, che loro ſi ſegnalerà per quella „ notte, conforme gli ordini, che vi ſono, „ dal che non ſolo riſulterà il beneficio del „ Regio Fiſco, e ſi eviteranno gl'inconve- „ nienti, che dal contrario naſcono, ma an- „ cora acciocchè non ſi carcerino le perſone „ ſenza legittime cauſe, e ſotto queſte con- „ cuſſioni, ed eſtorſioni, vengano ingiuſta- „ mente quelli, che non avranno delinquito, „ trapazzati, i delitti occultati, ed i veri de- „ linquenti non vadano impuniti ". Di che trattato nel Regio Collateral Conſiglio, ci è paruto farvi la preſente, per la quale " Vi „ diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate eſe- „ guire, e far oſſervare quanto dal detto Ma- „ gnifico Fiſcale ſopra ci è ſtato riferito, „ dando perciò tutti gli ordini, che vi par- „ ranno neceſſarj, de' quali ne farete affig- „ gere copia *in valvis* di queſto Tribunale, „ e ne' poſti di ciaſcheduna guardia, accioc- „ chè non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoran- „ za, e contra de' traſgreſſori procederete „ all'eſecuzione delle pene, che per voi s'im- „ porranno per la cauſa predetta; ed in „ queſto vogliamo, che ſi abbia da oſſerva- „ re, e far oſſervare inviolabilmente in ogni „ futuro tempo ". *Datum Neap. die* 20. *menſis Julii* 1645. *El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelic. Reg. Vidit Capyc. La-*

20 Julii 1645. El Almirante.

tro Reg. Vidit Franciſcus Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret. Locus Sigilli. In Curiae 1. fol. 72. adeſt Summarium in forma. Caſaburius. E volendo Noi ubbidire agli ordini di S. E. come dobbiamo, abbiamo fatto il preſente, col quale " Diciamo, ordiniamo, e
„ comandiamo a tutt' i Magnifici Capitani
„ di Giuſtizia, Carcerieri delle carceri di que-
„ ſta Città, Caporali, e loro Aguzzini, che
„ ſotto le pene contenute nelle Regie Pram-
„ matiche, Bandi, ed Ordini, ſopra ciò fat-
„ ti, ed emanati, e di più di ducati venti-
„ cinque per ciaſcheduno, da eſigerſi per cia-
„ ſcheduna volta che contravverranno, appli-
„ canda al Regio Fiſco, debbano *ad unguem*
„ ubbidire, ed oſſervare quanto in detto prein-
„ ſerto Ordine ſi contiene, che gli Scrivani
„ Fiſcali deſtinandi alle ronde predette, deb-
„ bano accudire a quelle, e tener particolar
„ penſiero dell' oſſervanza di detto preinſerto
„ ordine, pigliando informazione, *ex officio*
„ contra de' traſgreſſori, con darne ſubito parte
„ a queſta Gran Corte "; ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo, che del preſente ſe ne affiggano copie nelle Guardie di detti Capitani, e nelle porte delle carceri, e del Tribunale predetto di Vicaria. *Datum Neap. die 3. Novembr. 1645. Don Diego Regente. Don Antonius Navarete. Joannes Cioffus. Thomas Lotterius. Joannes Baptiſta de Stephano. Fabius Apicella. Don Miguel de Chaves. Don Berardinus Belpratus. Carolus Francus. Don Duarte Vaez. Balthaſſar de Angelis. D. Joannes Micon. D. Joſeph Felià. Vidit Fiſcus. Hieronymus Antonius Rapicanus Secret.*

Poena ducat. 25. ultra poenas contentas in pragm.

3. Novembr. 1645. D. Diego Reg.

Decretum Mag. Cur. Vicar.

Sive

PRAMMATICA XVI.

Probib. circa exactionem a carceratis faciendam pro lecto.

PErchè intendiamo, che i carcerati dentro queſte carceri della Gran Corte della Vicaria di Napoli patiſcono diverſe angarie, ſpettanti all' affitto de' letti de' luoghi dormitorj dentro le dette carceri della parte del Popolo, eccedendoſi dalle perſone, che tengono letti locandi la ſolita taſſa de' torneſi ſei per ciaſcheduno dormiente la notte, contra gli antichi ordini di queſta Gran Corte; ed avendoci rappreſentato il Reverendo Padre Franceſco Mazzarotta della Compagnia di Gesù, e ſucceſſore del quondam Padre Pietro Ferracuto, che avea la cura delle opere ſpirituali, ſolite farſi in dette carceri, che la Congregazione della Madonna del Carmine delle carceri del Popolo era diſmeſſa, per non eſigerſi dopo il contagio la ſolita elemoſina de' ducati ventiquattro e mezzo il meſe, per lo mantenimento de' Cappellani, cere, olio, ed altro per ſervizio della detta Congregazione, ſoliti pagarſi per l' addietro, e diſmeſſi per cauſa del paſſato contagio. Volendo Noi ponere in detta materia la forma giuſta dovuta, avendo riconoſciuti gli ordini di S. M. e gli antichi decreti, tanto del Regio Collateral Conſiglio, quanto di queſta Gran Corte, per gloria di Dio Noſtro Signore, e per ajuto dell' anime de' poveri carcerati, e ſervizio di Sua Maeſtà Cattolica, che Iddio guardi " Ordiniamo, e comandia-
„ mo *citra praejudicium* delle pene incorſe in
„ conformità di detti decreti antichi, ed or-
„ dini del Regio Collateral Conſiglio, quan-
„ to di queſta Gran Corte, al Carceriere
„ Maggiore, Affittatori de' letti, e ad ogni
„ altra perſona, a chi ſpettaſſe, che non poſ-
„ ſano eſigere per ciaſcheduno dormiente,
„ che torneſi ſei la notte, e del ritratto
„ debbano pagare, meſe per meſe, ducati
„ ventiquattro e mezzo in potere dello Scri-
„ vano Fiſcale Domenico Fico, eletto per
„ tal effetto, per quegli introitare in benefi-
„ cio del Regio Fiſco, dovendoſi poi dal Ma-
„ gnifico Percettore di Vicaria quelli *brevi*
„ *manu* pagare al ſuddetto Reverendo Padre
„ Franceſco Mazzarotta per lo ſuddetto man-
„ tenimento, ſenz' altro ordine, *ſeu* mandato
„ di queſta Gran Corte, che ſe gli bonifiche-
„ ranno al rendere de' ſuoi conti dal Tribu-
„ nale della Regia Camera della Sommaria,
„ conforme il paſſato; baſtando ſolamente la
„ fede dell' eſazione del ſuddetto Padre Fran-
„ ceſco, ed Officiali di detta Congregazione
„ per ſua cautela. Quale eſazione, *facienda*
„ per detto Scrivano, *ut ſupra*, ſarà *pro*
„ *aequali parte, & portione*, de' detti padro-
„ ni, *ſeu* affittatori, conforme il numero de'
„ letti, che da eſſi ſi affitteranno, taſſandoſi
„ al detto Scrivano per le ſue fatiche ducati
„ tre il meſe, da pagarglifi dal detto Padre
„ Franceſco dal detto ritratto. Al quale Scri-
„ vano per tal' eſazione diamo autorità di
„ carcerare ne' criminali i renitenti in detto
„ pagamento, come il tutto pet lo paſſato
„ ſta ordinato per decreto di queſta Gran
„ Corte, intendendo ſempre, che a quelli
„ carcerati, che vorranno ſervirſi de' letti
„ proprj, e voleſſero portare da fuori di det-
„ te carceri la loro comodità, ſi dia luogo
„ per poterſi accomodare, e dormire, dando
„ loro quella ſoddisfazione, che ſi conviene
„ a ciaſcheduno, ſtante che detto ſuolo è li-
„ bero a tutt' i carcerati, ſotto pena a' traſ-
„ greſſori, tanto ſe ſi eccederà la taſſa di
„ torneſi ſei, *ut ſupra* per ciaſcheduno dor-
„ miente, come ſe non ſi laſciaſſero dormire
„ detti carcerati ne' proprj letti, d' once
„ d'oro venticinque, ed altre, a noſtro arbi-
„ trio riſervate "; quale oltre al notificarſi a' predetti, ordiniamo, che s' affigga copia di queſto nelle porte delle carceri, *hoc ſuum*, &c. *Datum Neap. in Palatio Mag. Cur. Vic. die 17. menſis Septembris 1657. D. Emanuel de Aguiar, y Acuña. D. Diego de Soria Morales. D. Franceſco Ortiz Cortes. D. Luis Sixto de Brito. D. Emanuel Alvarez, y Eſcalera. D. Franciſco de Arrieta. Antonio Fiorillo. Vidit Fiſcus. Benedetto Como Secretario.*

Poena unc. auri 25. & alia arbitraria.

17. Sept. 1657. D. Emmanuel de Aguiar, y Acuña.

Ordo

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA XVII.

Statut ordi- nes neceſſarii pro [redacted].

DEſiderando il Cardinal mio Signore, che ſi rimedino alcuni inconvenienti, che, ſta informato, eſſerſi cagionati per lo paſſato nelle carceri della Vicaria; ed avendo conſiderato il modo, ed ordine, con che potranno evitarſi, comanda Sua Signoria Illuſtriſs. che V. S. per la ſua parte, ed il Tribunale, e i Giudici di quella oſſervino, ed eſeguano inviolabilmente ciò che andrà ordinato ne' ſeguenti Capitoli, per convenire così al ſervizio di Dio, e di Sua Maeſtà, all' amminiſtrazione della Giuſtizia, ed al buon governo delle carceri.

1 Primieramente, " che non v'abbia arren-
„ damento di tavole di giuoco, nè ſi per-
„ metta luogo, dove ſi giuochi, nè giuoca-
„ re a' giuochi proibiti, per lo mal eſempio,
„ che cauſano, ed altre coſe, che da quelli
„ riſultano in diſſervigio di Dio, e ſcanda-
„ lo di chi vede, o tiene notizia di quello.

2 *Item*, " che ſi caſtighino con rigore
„ quelli, che delinqueranno in materia di
„ beſtemmia, o giuramenti ſcandaloſi, e chi
„ avendogli inteſi non li rivelerà a V. S.
„ o al Giudice, che aſſiſte in Vicaria, l'i-
„ ſteſſo giorno, che ſuccederà fra ventiquat-
„ tro ore.

3 *Item*, " che i Carcerieri minori, depu-
„ tati per lo maggiore, così che al preſente
„ ſervono, come quelli, che in avanti ſaranno
„ nominati, ſieno perſone da bene, ed a ſod-
„ disfazione di V. S. e del Fiſcale della det-
„ ta Gran Corte, non inquiſiti, e che l'ele-
„ zione ſi faccia *gratis*; perchè, non facen-
„ doſi così, ed avendo da pagare qualche co-
„ ſa, ed eſſendo i ſalarj tenui, con ingordi-
„ gia di guadagnare con che ſupplire, com-
„ mettono eccesſi in danno della Giuſtizia,
„ e ſecreto tanto neceſſario alla buona dire-
„ zione di quella, dando comodità, che i
„ carcerati poſſano parlare, ricevere bigliet-
„ ti, ed eſſere iſtrutti, ed alcune volte pi-
„ gliare abito Eccleſiaſtico, ed aprire Coro-
„ na, per dimandare remiſſione al Giudice
„ Eccleſiaſtico.

4 *Item*, " che ognuno de' detti Carcerie-
„ ri minori dia pleggeria di cento once,
„ d'amminiſtrare bene i ſuoi officj; la quale
„ ſi riceva per uno de' Maſtro d' Atti *in ca-
„ pite* della Vicaria a favore del Regio Fi-
„ ſco, per eſigerſi in caſo di colpa, e di
„ mancamento, oltra delle pene corporali,
„ in che incorrerà; dichiarando, che non per
„ queſto il Carceriere maggiore ſi ſcuſerà di
„ quello, che ſta per diritto obbligato, per
„ il che i ſoſtituiti poſti, e nominati per
„ lui delinqueranno.

5 *Item*, " che s'oſſervino inviolabilmente
„ gli ordini dati, acciocchè i carcerati, che
„ pretendono eſſere Cherici, ſtiano ſeparati
„ da' Secolari, nel carcere, che ſta deſtinato
„ per quelli, nel quale non entrino i Laici
„ per niun caſo, perchè ſi evitino romori,
„ ed altri inconvenienti; e per queſto ſi ac-
„ comodino le carceri, di modo che di niu-
„ na maniera poſſano quegli uſcire, nè i Lai-
„ ci entrare nel ſuo carcere, e loro non ſi
„ permetta tener coltelli, e ferri, nè iſtru-
„ menti, che poſſano ſervire per rompere le
„ carceri.

6 *Item*, " che tutte le notti ſenza manca-
„ re niuna, lo Scrivano del libro, ed il Car-
„ ceriere maggiore accompagnati dalla Guar-
„ dia del Reggente, facciano viſita delle car-
„ ceri, ſe tutti ſtanno con quiete, e cerchi-
„ no ſe tengono armi, o ferri, e loro li le-
„ vino.

7 *Item*, " che nel carcere, deſtinato per
„ li Nobili, i Carcerieri non poſſano met-
„ tere altri per danari, nè altro riſpetto,
„ ſotto pena di privazione d'officio, ed il
„ Giudice, che aſſiſte in Vicaria, tenga par-
„ ticolar cura, che queſto s'oſſervi.

8 *Item*, " che i Carcerati figliuoli ſtiano
„ nelle Camere, che loro ſtanno deſtinate in-
„ violabilmente per evitare gl'inconvenienti,
„ che naſcono d'andare fuori per le Corſie.

9 *Item*, " che i Carcerieri rivelino ſubito
„ al Reggente, o Giudice, che aſſiſte in quel-
„ la, le perdenze, e riſſe, che ſuccederanno
„ tra' carcerati, ogni uno a riſpetto di quelli,
„ che ſtanno a ſuo carico, ſenza occuparli,
„ ſotto pena, che ſi diano a quegli i tratti
„ di corda, che aveano da darſi a' carcerati.

10 *Item*, " che i condannati a morte,
„ ſtiano ne' criminali colle manette, ed an-
„ cora ſtiano con quegli i condannati al ſer-
„ vigio di galea; e che tutte le notti ſi rico-
„ noſcano, e fortifichino, come non poſſano
„ levarſele, e V. S. tenga particolar cura,
„ che così s'oſſervi, ed abbia per quello le
„ provviſioni neceſſarie.

11 *Item*, " che il Maggiordomo del Car-
„ cere tenga particolar cura, che ogni gior-
„ no ſi netti, ſcopi, e cavi fuora la mon-
„ dezza, perchè colla polizia s'evita l'in-
„ fezione, che s'è avuta per lo paſſato.

INFERMERIA.

12 „ Che il Medico, ſotto pena di priva- Poena privatione ſalarii.
„ zione del ſalario, vada due volte ogni
„ giorno a viſitare le Carceri, com'è obbli-
„ gato; acciocchè vegga, ſe vi ſono infermi,
„ ed eſſendovi, il Carceriere, e Maggiordo-
„ mo, ſotto pena di privazione d'officio, Poena privat. offic.
„ li facciano ſubito ſalire all' Infermeria,
„ acciocchè ſi curino.

13 *Item*, " per quanto, ancorchè vi ſia
„ Medico, e Chirurgo con ſalario di Corte,
„ non vi è pratico, ch'eſeguiſca quello, che
„ ordinano, paſſando queſte per mano di per-
„ ſone idiote, e ſenza eſperienza, Sua Signo-
„ ria Illuſtriſſima tiene per bene, e coman-
„ da, che queſta Gran Corte s'informi d'al-
„ cuno pratico, che ſia a propoſito, e lo no-
„ mini, e deputi, con aſſegnargli un mode-

„ rato ſalario, come lo ſogliono tenere i
„ pratici che s'occupano in ſimile meſtiere.
24 *Item*, " comanda Sua Signoria Illuſtriſs.
„ che V. S. Comandi, che ſi viſiti la Spe-
„ zieria, di dove ſi ſerve l'Infermeria; e
„ dia ordine, che le ſi paghi quello, che ſi
„ dee, che, per non eſſerſi fatto, ha cauſa-
„ to non dar buon ricapito, nè a tempo con-
„ veniente.

15 *Item*, " che V. S. ordini, che ſi fac-
„ cia ſubito inventario (ſe non iſtà fatto)
„ delle coſe dell'Infermeria, e per iſtare in-
„ formata Sua Signoria Illuſtriſſima, che ſta
„ ſprovveduta di biancherie, e di regali d'In-
„ fermi, per non comprarſi a tempo quello,
„ ch'è neceſſario; comanda, che ſi provvegga
„ ſubito quello, che mancherà per le cure,
„ e ſi ordini al Guardaroba, che ha di te-
„ ner cura di quello, che lo tenga netto, e
„ ben conſervato, ed abbia diſpenſa a parte
„ per le coſe neceſſarie agl'infermi, com-
„ prandole a tempo, di modo che alla ne-
„ ceſſità non vi ſia mancanza.

16 *Item*, " che le due Corſie, ed anche
„ le otto camere, che vi ſono per gl'infer-
„ mi, non ſi permetta in niuna maniera,
„ che ſervano per altra coſa, nè il Maggior-
„ domo ſotto colore, nè preteſto alcuno, nè
„ per ordine, nè mandato di Officiali lo per-
„ metta, perchè non manchi la comodità
„ a'carcerati infermi, e ſi evitino i pregiu-
„ dizj di giuochi, e ſcaſſamenti di carceri,
„ o limarſi le grade di quelle, il che com-
„ ple al detto Maggiordomo, ſotto pena di
„ privazione d'officio, ed oltre a ſuo arbi-
„ trio, e d'eſſa Gran Corte della Vicaria,
„ e l'iſteſſo s'intenda, ſe affitterà alcuna
„ delle dette camere, o terranno in quelle,
„ o nell'Infermeria alcuno carcerato, che non
„ ſia infermo, ancorchè proceda d'ordine di
„ qualſivoglia Giudice, o Tribunale, ſe non
„ foſſe con biglietto particolare di Sua Si-
„ gnoria Illuſtriſſima.

17 *Item*, " che mentre ſono convaleſcen-
„ ti gl'Infermi, ſtiano nell'Infermeria quan-
„ to parrà al Medico, perchè l'eſperienza
„ ha moſtrato, che per cacciargli avanti del
„ tempo, hanno tornato a ricadere con mag-
„ giore pericolo della vita, e ſpeſe della
„ Corte.

18 *Item*, " che il Giudice criminale, che
„ d'ordinario ſta nella Vicaria, giunto coll'
„ Avvocato, o Proccurator Fiſcale, viſitino
„ l'Infermeria due volte ogni ſettimana, la
„ Domenica, ed il Mercordì; e vedendo,
„ che quella tiene neceſſità di rimedio, lo
„ proccurino, e diano conto al Reggente di
„ Cancelleria, che farà la viſita il Sabbato
„ ſeguente; acciocchè ſi eſegua maggiormen-
„ te quello, che dee rimediarſi.

19 *Item*, " che la Congregazione degli
„ Scrivani deputati due per ogni due meſi,
„ o per un meſe ſolo, che vadano ogni
„ mattina quello che entra per l'Infermeria,
„ veggano e come ſi governa, e diſpenſa, e
„ diano conto al Padre della Compagnia di
„ Gesù, che v'aſſiſte; acciocchè per l'una,
„ e l'altra parte ſi attenda al buon governo,
„ e minori ſpeſe dell'Azienda Reale, poichè
„ l'ha pigliato a ſuo carico la Compagnia
„ di Gesù, per fare bene, e carità agl'in-
„ fermi, e queſto ha da correre ſolo per con-
„ to di quella.

20 *Item*, " che V. S. e queſto Tribunale
„ della Gran Corte della Vicaria proteggа-
„ no, e favoriſcano con gran cura la detta
„ Congregazione, acciocchè vada in aumen-
„ to, e con queſto ſi reggano molto le coſe
„ dell'Infermeria.

21 *Item*, " ſi metta altra perſona di ſod-
„ disfazione, e zelo, che ajuti il Sacerdo-
„ te, che confeſſa, celebra, ed ajuta al
„ ben morire, perchè ſuccede ad un iſteſſo
„ tempo d'aver da accudire a diverſi, al che
„ non può complire un ſolo.

22 *Item*, " quelli, che tengono cura di
„ ſepellire quelli, che muojono nell'Infermе-
„ ria, lo facciano a tempo, e con decenza
„ Criſtiana; e la Congregazione proccuri, che
„ vi ſia tela per rivolgerli, valendoſi di per-
„ ſone caritative per detto effetto.

CASA DELLA PENITENZA.

23 „ Che s'oſſervi inviolabilmente la for-
„ ma, con che fu iſtituita, di che ſolo ſi
„ mettano in quella le Donne condannate,
„ alle quali ſi taglino i capelli per mortifi-
„ cazione; e faccia veſtire una veſte di la-
„ na, non permettendo a quelle parlare con
„ niuno, detenendole con molta ſtrettezza, e
„ riconoſcimento, e con ubbidienza a chi le
„ governa, ſenza perdergli il riſpetto; ac-
„ ciocchè vengano in conoſcimento di Dio,
„ e cerchino miſericordia, e perdono delle
„ loro colpe, e che niun Giudice, nè Tri-
„ bunale, ſenza ordine particolare di ſua Si-
„ gnoria Illuſtriſs. mandi là niuna in luogo
„ di depoſito; e della detta Caſa della Pe-
„ nitenza tenga cura, e protezione il Giu-
„ dice, che aſſiſte in Vicaria: viſitandola le
„ volte, che gli parrà neceſſario; facendo,
„ che s'oſſervi la detta iſtituzione. Iddio
„ guardi a V. S. „ Palazzo i 22. di Settem-
bre 1621. *Ivan Beltran de Ocaña*.

E parendo a Sua Ecc. molto giuſtificati i
punti, che in quello ſi contengono, per lo
rimedio degl'inconvenienti, che hanno cau-
ſato per lo paſſato nelle carceri della Vica-
ria, ed Infermeria di quella: " Tiene per
„ bene di confermare tutto quello, che in
„ quello ſi contiene; e dice S. E. che V.
„ S. dia ordine, che s'oſſervi puntualmente
„ giuſta la ſua ſerie, e tenore ". *Palazzo a
6. di Novembre 1623.*

Matthias Gonzales de Medrano.

I due ſeguenti biglietti li mandò il Sig. Conte di Monterey al Conſig. Gio: Franceſco Sanfelice Capo di Rota, e Proreggente di Vicaria, per l'eſatta oſſervanza dell'iſtituzione precedente, e per altri negozj concernenti a detta materia.

IL Conte mio Signore ha veduta la copia del Biglietto, che a' 22. di Settembre 1621. comandò ſcrivere alla Vicaria il Sig. Cardinal Zapata, di che con queſto ci va una copia toccante alla forma, che ſi aveano da governare le Carceri, e Infermeria della Vicaria, e la caſa della Penitenza, e le Congregazioni, che ſi erano erette per ſervigio de' carcerati, ed infermi, e che il Signor Duca d'Alba con Biglietto de' 6. di Novembre 1623. comandò, che s'oſſervaſſe tutto quello, che ſta ſtabilito nel detto Biglietto, ed eſſendo paruto a S. E. molto bene aggiuſtato tutto quello, che per eſſo s'ordina, e che, per non oſſervarſi, ſieno ſeguiti gl'inconvenienti di fughe di carcerati, delitti dentro delle carceri, ed altri diſordini in diſſervigio di Dio, e della Giuſtizia, e bene pubblico; E deſiderando S. E. che per l'avvenire abbia in queſto quiete, e ordine, che conviene, e che nelle dette carceri ſi viva con quiete, s'oſſervi tutto quello, che nel detto Biglietto del Sig. Cardinal Zapata ſi diſpone, e ſi contiene, con aumentare l'opre di pietà, che i Padri della Compagnia di Gesù, ed i Signori della Miſericordia tengono introdotte nelle dette carceri, per ajuto ſpirituale, e temporale de' carcerati, mi comanda S. E. " Dire a V. S. che ab-
,, bia luce queſto biglietto, e la copia, che
,, l'accompagna nel Tribunale, incaricando
,, a tutt' i Giudici, e Miniſtri di quello
,, l'eſecuzione di quanto in quello ſi diſpo-
,, ne, ed in particolare al Giudice, che abi-
,, ta nel Palazzo della Vicaria; acciocchè
,, viſiti le carceri, e la caſa della Penitenza
,, tutte le volte, che ſta obbligato, e caſti-
,, ghi con rigore quello, che troverà contra
,, il diſpoſto nella detta copia del biglietto;
,, facendo conſegnare copia di quello al Car-
,, ceriere maggiore, Maggiordomo dell'Infer-
,, meria, ed ad altre perſone, che hanno
,, da aver cura, e fare oſſervare quanto in
,, quello ſi contiene, incaricando S. E. che
,, proccuri con molta cura, che s'eſegua con
,, ogni puntualità queſto, e che per iſcuſare,
,, che non abbiano omiſſione, caſtighi V. S.
,, la minore, che ſi verifichi ", come lo confida S. E. dal molto zelo, ed attenzione di V. S. Palazzo a 13. di Luglio 1634. *Gaſpar de Roſales*.

IL Duca mio Signore, intendendo la diligenza, e pietà, con che V. S. e tutt' i Miniſtri di queſto Tribunale, accudiſcono di perſona ordinariamente a viſitare i carcerati infermi dell' Infermeria; mi ha comandato dire a V. S. che lo ſtima, e gradiſca com'è giuſto; e deſiderando S. E. che ſi continui,
,, Tiene per bene, ed è ſervita di conferma-
,, re l'ordine, che V. S. ha dato per quello;
,, e dice, che vada diſponendo tutto il di
,, più, che parrà giuſto, ad effetto, che ognu-
,, no, così Miniſtro, come Scrivano di que-
,, ſto Tribunale; compliſca con ſua obbliga-
,, zione, in conformità dell' iſtruzioni, che
,, ſi diedero nell'anno 1623. nel meſe di Feb-
,, brajo, per lo buon reggimento del carce-
,, re, ed Infermeria, ed ancora della caſa
,, della Penitenza, ed ordina S. E. che V. S.
,, giunta col Tribunale, di nuovo le veggano,
,, ed oſſervino colla puntualità, che convie-
,, ne, tanto più per iſtare informata S. E.
,, del beneficio, che in quello ſi fa all' A-
,, zienda Regale, e che non ſolo non ſi di-
,, vertiranno de' ſuoi Ufficj, ſe non che avan-
,, ti compileranno maggiore, e più puntual-
,, mente coll' obbligazione di quelle; e per
,, rimediare ancora alle fughe, che ogni gior-
,, no ſuccedono de' carcerati dalle carceri,
,, incarica ancora S. E. a V. S. che provveg-
,, ga di maniera che da qui in avanti, non
,, ſucceda più, aggiugnendo gli ordini, che
,, ſaranno neceſſarj per quello l'avviſo a V. S.
,, acciocchè così lo poſſa ordinare, ed eſe-
,, guire ". *Palazzo a' 16. d' Aprile 1627. Domingo de Faſtela Gamboa*.

IL Conte mio Signore m' ha comandato dire a V. S. che proccuri con ogni cura, aumentare la Congregazione della Santiſſima Trinità, che ſta fondata dentro il Palazzo di queſto Tribunale, per opera de' Padri della Compagnia di Gesù, non ſolo per ajuto ſpirituale, e temporale de' carcerati, ed in particolare degl' infermi, però ancora degl' iſteſſi Scrivani del Tribunale, perchè di quella ſi cava molto profitto per l'anime, e retta amminiſtrazione della Giuſtizia; diſponendolo tutto di maniera che inviolabilmente s'oſſervino gli ordini dati per quello, così del Signor Duca d' Alba, per ſuo biglietto de' 16. d'Aprile 1627. come per decreto di queſta Gran Corte de' 17. di Luglio 1627. accudendo V. S. a queſta opera, ſempre che ſarà neceſſario, e le ſarà iſtanza ſopra quello il Padre Pietro Ferraguto dell' iſteſſa Compagnia di Gesù, che ha molti anni, che tiene cura di quella, con chi dice S. E. che V. S. ſi concerti, per vedere quello, che ſarà neceſſario, per aumentare l' opere di pietà, che ſi fanno nel Tribunale, ed acciocchè s'intenda, che queſto procede dalla volontà di S. E. l' avviſerà a tutt' i Maſtri d' Atti, e Scrivani, acciocchè compliſcano con loro obbligazioni, non ammettendogli a ſcuſa alcuna, per eſſere molto poco il travaglio, che loro s'incarica nel complimento in opera di tanta carità, non toccando più, che quattro volte l' anno ad ognuno degli Scrivani, e di quello, che ſi andrà diſponendo, e migliorando, darà parte V. S. a S. E. perchè ne vuole ſtare inteſa, e ſtimerà, che V. S. metta in quello complimento di queſto, la diligenza, e cura, che accoſtuma in quello, che ſe l'incarica. *Palazzo 30. Agoſto 1634. D. Baldaſar Vidal de Blanes*.

PEr M. C. V. inſtante Regio Fiſco, fuit proviſum, & decretum, quod *retroſcriptae Inſtructiones renoventur, & publicentur juxta earum ſeriem, & continentiam, & tenorem, citra praejudicium poenarum incurſarum*. Die 7. Novembris 1659, Anellus Portius Proregens 7. Nov. 1659. Anellus Portius Proregens.

Anel-

Anellus Portius. D. Luis Sixto de Brito. D. Joſeph Feliù. D. Franciſco de Arrieta. D. Emanuel Alvarez de la Eſcalera. Conſalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiſcus. Benedictus Comus Secretarius.

§. I.

Ordinationes circa jus Portelli carceratorum Civitat. Neap.

Abbiamo ricevuto ordine di S. E. per Collaterale del tenor ſeguente, *videlicet*. Eccellentiſs. Signore, &c. *ex pragm. 5. de Viſit. Captivorum*.

§. II.

Ordinationes circa jus Portelli Carceratorum.

Eſſendo rimaſta ſervita S. E. inviarci ordine per Collaterale del tenor ſeguente, &c. *ex pragm. 7. de Trigeſ. & 6. de Viſit. Capt.*

§. III.

Obſervanda a Carcerariis, & executio M. C.

Avendo il Carceriere maggiore della Vicaria rappreſentato gl' inconvenienti, &c. *ex pragm. 7. de Viſit. Captivor.*

BANNUM M. C. V.

SEU

PRAMMATICA XVIII.

Carcerati M. C. V. non aſportentur ad alias carceres, quam M.C.V. ſub poena, ut intus.

BEnchè per evitare gl' inconvenienti, diſordini, ed eſtorſioni, che ſi commetteano, con portare in altre carceri di queſta Fedeliſſima Città, che in quella della Vicaria carcerati, che per cauſe civili, e criminali d' ordine di queſta Gran Corte, ſi cercavano; ſe ſien fatte per lo paſſato diverſe provviſioni, ordini, e Bandi, e particolarmente a' 26. Marzo 1577. fu ordinato a tutti, e quali ſi vogliono Aguzzini, tanto di detta Gran Corte, quanto di qualſivoglia altro Tribunale di queſta Città, e parimente a' Carcerieri di detti Tribunali, ed a tutti, e quali ſi vogliano particolari, che per loro ſi pigliavano detti carcerati, sì per cauſe civili, come criminali, li doveſſero portare nelle carceri della Vicaria, e non d' altri Tribunali, nè i Carcerieri di quelle preſumeſſero riceverli, ſotto pena d' once d' oro venticinque *Fiſco Regio*, *&c.* con il di più, che in detta Prammatica ſi contiene, ch' è la *6.* al titolo *de Carcerariis, ſeu Commentarienſibus*: Poi per altra Prammatica, e Bando a' 15. Marzo 1588. s' ordinò a tutti, e quali ſi vogliano Aguzzini di detta Gran Corte, anche della Guardia ordinaria de' Magnifici Capitani di Giuſtizia di queſta Città, che niuno di detti Aguzzini, e Servienti, quando accadea pigliar carcerato alcun debitore, preſumeſſe, ſotto qualſivoglia colore, o cauſa portarlo in altre carceri, che in quelle della Vicaria, ſenza eſpreſſa licenza *in ſcriptis* dell' Illuſtre Reggente, e Giudici di detta Gran Corte, che *pro tempore* foſſero ſtati, altrimenti portandogli in altre carceri, ſubito foſſe ſtato detto Aguzzino, o più, ch' in comitiva ſi ritrovavano a portar tali carcerati in altre carceri, foſſero privati de' loro ufficj detto Aguzzino, e che *in futurum* non l' eſercitaſſero, e di quattro tratti di corda al pubblico, per ciaſcheduno, come vien regiſtrato nella Prammatica 2. *De cuſtodia Reorum*. In appreſſo a' 3. Novembre 1645. in eſecuzione di Prammatica de' 20. Luglio dell' iſteſſo anno emanata d' ordine dell' Illuſtre Almirante di Caſtiglia, allora Vice-Re in queſto Regno, s' ordinò a tutt' i Magnifici Capitani di Giuſtizia, Carcerieri delle carceri di queſta Città, Caporali, e loro Aguzzini, che ſotto le pene contenute ne' Regj Bandi, ed ordini ſopra di ciò fatti, emanati, e d' altra di ducati 25. per ciaſcheduno ogni volta, che contravveniſſe, doveſſero *ad unguem* obbedire, ed oſſervare quanto in detta Prammatica di detto Illuſtre Almirante ſi conteneva, e che gli Scrivani Fiſcali della Vicaria deſtinandi alle ronde, doveſſero accudire a quelle, e tener particolar penſiero dell' oſſervanza di dett' ordine, pigliando informazione *ex officio* contra i traſgreſſori, con darne ſubito parte a detta Gran Corte, con il di più, che ſi contiene nella Prammatica 15. *De Carcerariis, ſeu Commentarienſibus*. Ed ultimamente a' 28. Giugno 1658. con altro Bando fu ordinato a tutt' i Capitani di Giuſtizia, loro Caporali, e Soldati, Aguzzini di Vicaria, ed altri Servienti, che in conformità degli altri ordini, e bandi d' eſſa Gran Corte, doveſſero portare tutt' i carcerati di cauſe criminale, o civile dependenti dalla Vicaria, o S. R. C. nelle carceri dell' iſteſſa Gran Corte, e non in altre, ſotto pena a ciaſcheduno, che contravverrà, di privazione e ſoſpenſione d' officio ad arbitrio della Vicaria, e di ducati venti a Beneficio del Regio Fiſco per ciaſcheduna volta, nella qual pena fu anche ordinato, che ancora incorreſſero tutt' i Carcerieri d' altre carceri, che li riceveſſero in eſſe, come ſi ſcorge nella *Pramm. 21. §. 48. de Actuariis, Scribis, & eorum Salario*.

E perchè i ſuddetti Bandi, ed ordini ſopra di ciò enunciati non ſono ſtati (come ſi dovea con la dovuta puntualità) oſſervati, di donde ne ſono nati diverſi diſordini, ed inconvenienti aſſai pregiudiziali al Real ſervizio, alla retta amminiſtrazion della giuſtizia, ed al pubblico; Che però *citra praejudicium* delle pene incorſe ſin oggi per la contravvenzion di detti Bandi " Ordiniamo, e „ comandiamo a tutt' i Magnifici Capitani di „ Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città, lo„ ro Caporali, e Soldati, Aguzzini di Vica„ ria, ed ogni altro Serviente di Corte, ed „ anche a' Carcerieri d' altre carceri, e ſimil„ mente a' Magnifici Maſtri d' Atti, e Scri„ vani Fiſcali di Vicaria, e ad ogni altro „ particolare, che da oggi in avanti non ardi„ ſcano, nè preſumano contravvenire a' detti „ Bandi, ed ordini, *ut ſupra*, ma quelli deb„ bano puntualmente obbedire, ed oſſervare, „ *juxta* la ſua ſerie, contenenza, e tenore „ ſotto le pene in detti ordini, e Bandi con„ tenuti, che irremiſſibilmente faranno eſegui„ te ". Ed acciò il preſente venga a notizia

zia di tutti, e non poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città, con affiggerſi copie nel palazzo della Vicaria, nelle galitte, e poſti de' Capitani di Giuſtizia, ed in tutte l'altre carceri ſecolari. *Di Napoli i 17. Luglio 1687. Regens, & Judices M. C. D. Joſeph de Ledeſma. Carlo Antonio de Roſa Philippus Palladinus. Niccolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguiar Marcheſe di Miano. D. Pedro de Meſſones. Vincenzo Vidman. D. Filippo Vignapiana Avvocato Fiſcale della G. C. Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Regii Fiſci M. C. V. Sollicit.*

17. Luglio 1687.

PRAMMATICA XIX.

M. C. V. Carcerarii non exigant dirictus ultra taxam, ſub poena, ut intus.

SI rappreſenta all'E. S., come gli anni paſſati, per le tirannie, *cum rev.* che ſi facevano a' poveri carcerati da' Carcerieri delle carceri di queſta Fedeliſſima Città, che voleano da quelli non ſolamente un eſorbitante diritto per lo portello, ma altri carlini ſei per la cattura per eſſi poveri carcerati, ed anche altri diritti per la lampana, coſe inudita; per il che per lo Collateral Conſiglio fu ſtabilito, ch' eſſi Carcerieri non doveſſero pigliare altro che grana tredici, e cavalli quattro per lo ſolo portello, in eſecuzione dell'antico ſolito, in virtù delle Regie Prammatiche, nè poteſſero ricevere altra ſomma per cauſa di eſſa cattura, lampana, ed altro, ſotto pena a' detti Carcerieri di quattro tratti di corda, ed eſilio, e che non poteſſero più eſercitare neſſuno officio Regio, conforme appare dal detto decreto, e Bando fatto pubblicare, ed anche affiſſoſi in marmo, in tutte le ſuddette carceri; al preſente i Carcerieri predetti, ſotto colore, che detto ordine foſſe fatto aſſolutamente per gli eſecutorj, ed ordini di Vicaria, e non de' Delegati, per il che ſotto detto preteſto, non ſolo ricevono i ſopraddetti carlini ſei, e più per la cattura, ma anche quello, che vogliono per lo portello, da tutt' i carcerati mandati da diverſi Magnifici Delegati, Arrendatori, o Governatori d'Arrendamenti, o dal Tribunale della Graſcia, e particolarmente dall' Arrendatore del pane a rotolo, e con tali eſtorſioni *cum rev.* ſi trovano dentro le carceri quantità di poveri, quali avendo ottenuto gli ordini della loro eſcarcerazione, ſi muojono dentro dette carceri di fame per non avere con che pagare detti danari di detti preteſi diritti, conforme in atto vi ſi trovano da molti meſi, che non poſſono uſcire per detta cauſa. Perciò ſi ricorre dalla gran clemenza, e giuſtizia di V. E. e ſi ſupplica ordinare, che il detto decreto interpoſto dal voſtro Regio Collateral Conſiglio ſi oſſervi inviolabilmente da' detti Carcerieri, e che non poſſano eſigere da qualſivoglia carcerato, ſe non le dette grana tredici, e cavalli quattro, *etiam* ſe foſſero carcerati per ordine de' Regj Delegati, Arrendatori, Governatori della Farina, del pane a rotolo, o del Sign. Uditore Generale, o del Terzo, o altro Giudice, o Affittatore, anche della Fedeliſſima Città, ſotto le medeſime pene contenute in detto Regio Decreto del Collateral Conſiglio e s' aſſicura V. E. che libera tante Anime dal Purgatorio, perchè effettivamente ſi muojono dentro dette carceri, per eſſere poveri miſeri sfortunati, *ut Deus.*

Prag. 5. de vict. carcerat.

Advocatus Fiſcalis M. C. V.

Die 20. menſis Februarii 1688. Neap. lecto ſupradicto Memoriali S. E. &c. in Regio Collat. viſis videndis, &c. Illuſtriſs. & Excellentiſs. Dominus Viceres Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod citra praejudicium poenarum incurſarum, exequatur bannum, juxta ejus ſeriem, continentiam, & tenorem, reſpectu omnium Carceratorum ordine Regiorum Tribunalium, aut alterius Judicis ordinarii, ſive Delegati, etiamſi carcerari contigerit ad inſtantiam Gubernatorum, vel Conductorum Gabellarum, aliarumque impoſitionum. Hoc ſuum, &c. Soria Regens. Moles Regens. Miroballus Regens. Jacca Regens. Spectabilis Regens Carrillus, & Provenzalis non interfuit. Thomas Comus Reg. a mand. Scriba.

20. Feb 1688. Collat. Conſil.

BANNUM M. C. V.

Seu

PRAMMATICA XX.

ESſendo rimaſta ſervita S. E. inviarci ordine per Collaterale del tenor ſeguente, *videlicet CAROLUS DEI GRATIA REX. Ill. & Magnifici Viri Collat. Conſiliarii Regii, Fideles, dilecti.* Eſſendoci ſtato rappreſentato da' poveri Carcerati le grandi eſtorſioni, che ſi commettono dagli Carcerieri di queſta fedeliſſima Città, in danno di detti Carcerati, facendoli pagare più di quello ſta diſpoſto dalle Regie Prammatiche, come ancora il *jus capturae*, e lampana tutto inventato da' detti Carcerieri; e ſpeſſe volte ſuccede, che pagandoſi da detti carcerati il debito, reſtano poi per pagare quello, che non deggiono a' Carcerieri, e ch' eſſendo nell' anno 1670. emanati i Bandi per detto effetto, e che ſolamente ſi pagaſſero grana tredici, e cavalli quattro per lo portello, con tutto ciò non ſi è data la dovuta eſecuzione, anzi gl' iſteſſi Carcerieri hanno eſatto più di quello ſta ordinato in detti Bandi, e Regie Prammatiche; ſupplicandoci della rinnovazione di detti Bandi, e quegli affiggerſi in marmo a ſpeſe de' ſupplicanti, e commetterſi a qualche Miniſtro l'oſſervanza di detti ordini, con eſeguirſi le pene della contravvenzione; e conſideratoſi da noi il tutto nel Regio Collateral Conſiglio; ci è paruto far la preſente, con la quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate fare rinnovare i ſuddetti Bandi, emanati di ordine noſtro del predetto anno 1670. e quello fare affiggere in marmo, ſopra le porte di dette carceri, ed imporre rigoroſe pene, per l'eſecuzione di quegli; incaricando con la preſente al Magn. Regio Con-

Confirmatur Bannum anni 1670.

Conſigliere D. Ottavio Scondito, Capo di Rota di coteſta Gran Corte, che viſiti tutte le carceri civili, e faccia chiudere, e terrapienare tutti que' luoghi ſotterranei, che vi hanno introdotto ſecretamente, ſotto colore di criminali, e che per gli ordini, che occorreranno ſopra queſta materia, debba ſervirſi del Regio Scrivano di Mandamento Tommaſo Cuomo, e così eſeguirete, atteſo tal' è la noſtra volontà. *Neap. die 30. menſis Octobris 1680. El Marques de los Velez, Carrillus Reg. Cala Reg. Soria Reg. D. Dominicus Emmanuel Cioffi Secretarius. Comus.*

March. de los Velez 30. Octobris 1680.

Ed eſſendoſi fatta di nuovo iſtanza per parte di detti poveri carcerati, acciò doveſſimo provvedere ſopra l'eſpoſto, in conformità del preinſerto ordine di S. E.; che perciò volendo rimediare a detti inconvenienti, ed avendo riconoſciuto il menzionato Bando emanato ſotto gli 11. di Febbrajo 1670. abbiamo fatto il preſente Bando, " con il quale ſi ordina, e comanda a tutti, e quali ſi vogliano Carcerieri, ſottocarcerieri, e Scrivani delle carceri di queſta fedeliſſima Città, tanto Regj, come Baronali, come di qualſivoglia Tribunale, che da oggi in avanti non debbano ricevere da qualſivoglia carcerato, che vada per qualſivoglia cauſa, ſolo che grana tredici, e cavalli quattro, a tempo della loro eſcarcerazione, conforme diſpone la Regia Prammatica, e detto Bando; nè debbano ricevere altro, ſotto preteſto di cattura, lampana, ed altro; e queſto non ſolo ſotto le pene contenute in detta Regia Prammatica, ma anche ſotto pena a' traſgreſſori di due anni di eſilio, privazione dell'officio, e che mai più lo poſſano eſercitare, e di quattro tratti di corda ". Ed acciò i detti ordini inviolabilmente ſi oſſervino, e non ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, abbiamo ordinato, che il preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ed anche, che il tenore di eſſi ſi ſcolpiſca in marmi, e quelli ſi collochino nelle porte di ciaſcheduna delle carceri dj queſta Città, in eſecuzione del ſuddetto ordine di S. E. e ſuo Collateral Conſiglio. *Napoli gli 8. Gennajo 1681. D. Joſeph Delitala, y Caſtelvi R. M. C. V. Galianus, Paladinus. Bartolinus. Capycius Sconditus. Ulloa. Vidit Fiſcus. Comus Secret. Thomas Comus Reg. a Mand. Scriba, & Act. aſſumpt. per S. E. & Reg. Collat. Conſ.*

Carcerarii non exigant ab iis, qui e cuſtodia dimittuntur, niſi grana 13. cum triente, ſub poena privationis Officii, & exilii per biennium.

BANNUM M. C. V.

Seu

PRAMMATICA XXI.

ESſendo pervenuto a notizia di S. E. che da Carcerieri delle carceri, dentro queſta Città, ſi commettono molte eſtorſioni, contra lo ſtabilito per diverſe Regie Prammatiche, e Bandi, è rimaſta ſervita rimettere a queſta Gran Corte biglietto, per ſua Secreteria di Giuſtizia, del tenor ſeguente, *videlicet*. Foris. *Al Principe d'Ottayano, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. Intus.* Hallandoſe informado el Duque mi Señor de la inobſervancia, que con tanto excandalo ſe experimenta en lo eſtablecido por las Regias Pragmaticas, y diferentes Bandos, que en ſu cumplimiento ſe han publicado, en particular el de 28. de Enero de 1681. tocantes a los Carceleros, y lo que deve practicarſe con los Preſos en todas las carceles de eſta Ciudad, de que ſe ocaſionan notables perjuicios, y daños à los Preſos. Y conſiderando S. E. lo que combiene dar un eficaz remedio à tan graves incombenientes, y evitar el que à ſu viſta ſe cometan tantas, y tan excandaloſas extorſiones, hà reſuelto, que luego la Vicaria haga publicar nuevo Bando de orden de S. E. prohibiendo expreſſamente, el que en ningun modo en todas las carceles ſin excepcion de alguna, no ſe exiga nada de los Preſos por cauſa de Lamparas, ni por qualquier otro pretexto, ſino ſolamente treze granos, y quatro cavallos por cada Carcerado, por el *jus del portelo*, y eſto al tiempo de ſu excarceracion, devajo de las penas eſtablecidas en las Regias Pragmaticas, y en los Bandos antecedentes; Que en cada una de las carceles junto à ſus puertas con efecto ſe pongan marmoles con iſcripciones, en que ſe declare, que por cauſa, ò pretexto alguno no ſea licito, ni permitido à los Carceleros, ſotocarceleros, ò otra perſona alguna el exigir de los Preſos mas que los treze granos, y quatro cavallos del *jus porteli* al tiempo de ſu excarceracion, à fin de que ſea notorio à todos, y no ſean preciſados los Carcerados à ceder à las violencias, y eſtrapazos, que haſta à qui han experimentados, y eſto dentro del termino preciſo de un mes, contadero deſde el dia de la publicacion del Bando; y que paſſado eſte plazo à todas las carceles, en que no ſe hallaren pueſtos dichos marmoles, que ſe ſequeſtren los frutos de ellas, y de los miſmos lo haga executar la Vicaria. Que ſe quiten todos los criminales obſcuros, ſoterraneos, humidos, y idiondos, que ſe hallen en qualeſquieres carceles, excepto las de la Vicaria, llevandoſe de Tierra, de ſuerte, que en modo alguno puedan ſervir mas por uſo; y que no ſe tenga carcel criminal, en que no haya à lo menos alguna luz ingrediente, de ſuerte, que los pobres preſos no eſten totalmente à ſcuras, ni obligados à tomar la lampara. Que en todas las carceles aſſi civiles, como criminales ſe han de poner *leteras*, ò ſean tablados clavados, dos palmos altos de la Tierra, de ſuerte que los Preſos, que no tubieren modo de aver camas, puedan à lo menos recoſtarſe ſobre dichas tablas, ſin eſtar obligados à dormir en tierra, y que en la puntual, y inviolable obſervancia de todos eſtos puntos invigile eſſa G. C. nombrando V. S. cada mes uno de ſus Cabos de Rueda, paraque viſite dichas carceles, y cuide de que ſe execute aſſi inalterablemente; procediendo la Vicaria contra todos los Carceledos,

Confirmantur precedentes Pragmaticae, & Banna hoc tit. praeſertim 28. Januar. 1681.

leros, Sotocarceleros, y otros ſubſtitutos en cuſtodia de las carceles, y aun contra ſus Eſcrivanos, que fueren complices, ò participantes en ſu inobſervancia, contra los quales recibirà muy diligente informacion, y paſarà a la execucion de las penas, que ſegun juſticia por eſto competieren; con la prevencion de que cada mes preciſamente el Tribunal hà de dar quenta à S. E. de haverſe hecho la viſita, que và ordenada, y de lo que en ella huviere ocorido. De todo lo qual aviſo à V. S. de orden de S. E. a fin de que el Tribunal de la Gran Corte lo tienga entendido, y en eſta conformidad lo execute, obſerve, y haga obſervar con la puntualidad, es devida, y fia S. E. de las obligaciones de los Miniſtros de ella. Preveniendo a V. S. que por lo que toca a las carceles de Sanctiago las miſmas ordenes ſe dan al Auditor General. Guarde Dios a V. S. Palacio 15. de Deciembre de 1698. D. Bernardo de Ezpeleta. Domino Conſ. Gae-

19. Decembr. 1698.

ta. *Die 19. Decembris 1698. F. V. exequatur ordo Excellentiſſimi Domini, pro cujus exequutione emanentur Banna, in locis ſolitis, cum inſerta forma ejuſdem Reſcripti. Gaeta. De Chaves*. Che perciò in eſecuzione del preinſerto biglietto, abbiamo fatto il preſente Bando, con il quale ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Carcerieri delle carceri dentro queſta fedeliſſima Città.

" Primo, che debbano puntualmente oſ-
„ ſervare, ed eſeguire il che viene ſtabilito
„ per diverſe Regie Prammatiche, e Bandi,
„ che ſopra di ciò ſi ſono pubblicati, e par-
„ ticolarmente quello de' 28. di Gennajo
„ 1681. toccanti a' Carcerieri, e quel che
„ deggiono oſſervare co' carcerati.

„ Secondo, ſi ordina, e comanda a tutt'
„ i Carcerieri delle carceri di queſta Città,
„ ſenza eccezione di alcuno, che non debba-
„ no eſigere coſa alcuna da' carcerati per
„ cauſa di lampana, nè per qualſivoglia altro
„ preteſto; ſe non ſolamente grana tredici,
„ e cavalli quattro, per ciaſcheduno carcera-
„ to, per ragione del Portello; e queſto in
„ tempo della ſua eſcarcerazione, ſotto le
„ pene contenute nelle Regie Prammatiche,
„ e Bandi ſuddetti.

„ Terzo, ordiniamo, e comandiamo, che
„ in ciaſcheduna delle carceri ſuddette, vici-
„ no alla porta di dette carceri, ed in par-
„ te, che ſi poſſa chiaramente vedere, con
„ effetto ſi ponga una pietra marmorea, con
„ iſcrizione, nella quale ſi dichiari, che per
„ qualſivoglia cauſa, o preteſto, non ſia le-
„ cito, nè permeſſo a' Carcerieri, ſottocar-
„ cerieri, o perſona alcuna eſigere da' car-
„ cerati più che grana tredici, e cavalli
„ quattro, per cauſa del portello, e queſto in
„ tempo della loro ſcarcerazione, a fine che
„ ſia noto a tutti, e i carcerati non venga-
„ no violentati, e ſtrapazzati dalla violenza
„ de' Carcerieri: quale pietra marmorea ſi
„ debba ponere vicino la porta di dette car-
„ ceri, fra il termine di un meſe, comin-
„ ciando dal dì della pubblicazione del pre-
„ ſente Bando, e quello paſſato, ſenza eſſerſi
„ poſte dette pietre marmoree ſi ſequeſtreran-
„ no i frutti di dette carceri, e da queſta
„ Gran Corte quelle ſi porranno a ſpeſe di
„ detti frutti.

„ Quarto, ſi ordina, e comanda a' ſud-
„ detti Carcerieri, che levino tutt' i cri-
„ minali oſcuri, ſotterranei, e puzzolenti,
„ che ſi trovano in qualſivoglia carcere, ec-
„ cetto quelli della Vicaria, empiendoſi di
„ terra, di modo che per l'avvenire in mo-
„ do alcuno non poſſano ſervire.

„ Quinto, che detti Carcerieri non tenga-
„ no carceri criminali, che non abbiano al-
„ meno qualche lume ingrediente, di modo
„ che i poveri carcerati non reſtino total-
„ mente all'oſcuro, nè obbligati a domandar
„ la lampana.

„ Seſto, che in tutte le dette carceri, così
„ civili, come criminali, debbano ponere a
„ loro ſpeſe lettiere, o tavolati, due palmi
„ alti da terra, di ſorta che i carcerati, i
„ quali non hanno modo di tener materaſſi,
„ poſſono almeno ripoſarſi ſopra dette tavole,
„ ſenza dormire in terra, e così debbano oſ-
„ ſervare, ſotto le pene contenute nelle Re-
„ gie Prammatiche, e Bandi ſopra ciò ema-
„ nati, quali *ad unguem* ſi eſeguiranno con-
„ tra tutt' i carcerieri, ſottocarcerieri, o al-
„ tri ſoſtituti, che tengono cuſtodia delle car-
„ ceri, e contra anche gli Scrivani, che ſa-
„ ranno complici, o participeranno nella inoſ-
„ ſervanza de' ſuddetti ordini ".

Ed acciò venga alla notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, e ſe ne affigga copia in ciaſcheduna delle carceri ſuddette. *Napoli 14. di Gennajo 1699. D. Giuſeppe Medici Reggente. D. Franciſcus de Torrejon, y Peñaloſa. Marchio Miani. D. Joſeph Maria Andreaſſi. D. Antonius Plaſtena. D. Luis Antonius de Alarcon. D. Joſeph de Chaves. D. Franciſcus della Cueva. D. Franciſcus Reſta. Vidit Fiſcus. U. J. D. Roccus Gervaſi Secretarius. Petrus Pollius Reg. Fiſci M. C. Sollicitator.*

14 Jan. 1699. D. Luis de la Zerda.

(†) PRAMMATICA XXII.

Carolo Rege. Adverſus creditorum inclementiam, Gubernatores Montis Miſericordiae a Rege hanc Conſtitutionem impetrarunt.

SIccome con noſtro piacere veggiamo, e non poſſiamo nello ſteſſo tempo non commendar la cura, e ſollecitudine de' Pii Monti, che s'intereſſano di redimere dalle carceri i poveri debitori, con offrire a' creditori col proprio lor danajo, oneſte, e ragionevoli concordie; Così dall'altra parte con ugual diſpiacere abbiam ſentito, che ricuſandoſi da' creditori di accettare le tranſazioni, e permanendo nel fermo propoſito di nulla rilaſciare, e di ſervirſi rigoroſamente di loro ragione; ſon obbligati i debitori di continuare a ſoffrire la dura inevitabile prigionia, in cui vengono trapazzati dalla ſoverchia avidità de' Carcerieri, i quali fan loro ſoggiacere a mille incomodi, e diſagi, qualora non eſigano da gente sì miſera, ed abbandonata alcuni

graveſi indebiti pagamenti. Perciò ad iſtanza del Sacro Monte della Miſericordia, ch'è uno de' principali Luoghi, che a queſt'Opera sì Criſtiana, e lodevole impiega la ſua carità, e somminiſtra i pietoſi ſoccorſi, abbiam determinato di dar le ſeguenti provvidenze, tutte indirizzate all'ajuto, e ſollievo degl'infelici debitori, i quali dopo perduta la ſperanza di ricevere qualche indulgenza, ed equità da' loro Creditori, meritano di conſeguire dalla noſtra Sovrana Paterna vigilanza il giuſto efficace riparo di sì ſconvenevoli diſordini, e nella triſta, e doloroſa dimora, che fan nelle carceri, ſi conſolino almeno di vivere eſenti, e liberi dall'ingordigia de'Carcerieri, i quali con tai riprovate maniere altro non fanno, che aggiungere afflizzione agli afflitti.

Leges antehac editae ſerventur, & quae hac Conſtitutione Capitula eduntur, quibus avaritia & crudelitas Carcerariorum coercetur, quam hic per ſummaria deſcribere hortet animus.

Primieramente ordiniamo, ch'eſattamente ſi oſſervino tutte le Prammatiche, e Coſtituzioni, intorno a queſta materia per lo paſſato emanate; e in caſo di traſgreſſione con tutto rigore ſi eſeguiſcano le pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, che in eſſe Prammatiche ſi contengono.

Secondo: Perchè in vigor delle ſuddette Prammatiche, altro non poſſono, nè debbono eſigere i Carcerieri, ſalvo che grana tre in ciaſcuna notte per lo letto a Perſone civili; queſti ciò non oſtante proccurano defraudare una tal legge in grave pregiudizio de' miſerabili, con dar loro il comodo per detto prezzo, non già dell'intero letto, ma molto diminuito; credendo, che ſotto nome di letto non ſi comprendano le lenzuola, e le coperte, come ſe foſſero coſe ſeparate, e perciò pretendono ſomme maggiori, ed eſorbitanti, qualora ſi chieggano tali utenſili, il che riputar ſi dee una poſitiva eſtorſione; mentre le grana tre a notte debbon pagarſi per lo letto fornito di tutto il neceſſario: Perciò eſcludendo queſta malamente inventata interpetrazione, dichiariamo che per lo letto intender non ſi debbono le ſole tavole, e materaſſo; ma ben anche le lenzuola, e la coperta, reſpettivamente di eſtà, e d'inverno. Ben inteſo però, che ſe mai il letto ſia grande, capace di due perſone, il pagamento delle tre grana la notte, dee eſſere per un ſol luogo del letto intero.

Terzo: Avendo ſaputo, che i Poveri di eſtrema miſeria pagano anche grana tre la notte per lo ſolo ſtrappontino, ch'è un ſaccone di capizzi, o di lana caprina, o di altra ſimile roba figurandoſi da chi tanto vuol eſiggere, non eſſervi differenza tra lo ſtrappontino, ed il letto di lana, quando la differenza è molto notabile, ed il ſolo ſtrappontino è di aſſai minor comodo, e ſenza lenzuole: a tal oggetto vogliamo, che in queſto caſo ſi paghino ſolamente torneſi tre; per eſſere abilitati i Poveri con queſta competente mercede a non dormire su le nude tavole.

Quarto: E' pervenuto ancora a noſtra notizia, che quantunque ſia preſcritto nelle Regie Prammatiche, che il carcerato ſi faccia entrare, e ritenere il proprio letto, ſenza pagamento, o ſia per l'entratura, o ſia per la mora, ed eſito di quello; niente però dimeno da' carcerieri ſi contravviene, e ſotto diverſi preteſti, impediſcono, ch'entrino, ed eſcano fuori detti letti; ſu di che Noi eſpreſſamente comandiamo, che affatto non s'impediſca l'immiſſione, ritenzione, ed eſtrazione de' proprj letti; e non ſi poſſa per queſta cagione eſigere coſ' alcuna ſotto qualunque colore, e preteſto, eſſendo il ſuolo delle carceri, ove s'introducono, e ſi ſituano i letti, libero per uſo de carcerati.

Ben vero però, quando i carcerati deſiderano avere nelle carceri un luogo più diſtinto, e più riguardevole, come ſarebbe qualche ſtanza ſeparata, e più comoda; allora debban convenire, ed aggiuſtarſi con i Carcerieri, i quali in queſto ſolo caſo abbiano il permeſſo di percepire qualche convenevole lucro, che non ecceda il giuſto, ed il ragionevole, con cui ſoffrir poſſano i peſi, che ſoſtengono; tanto più che ben prevediamo, che volendoſi queſto maggior comodo dare a richieſta di ognuno, e ſenza niuna rimunerazione, naſcerebbe controverſia tra' carcerati di voler eſſere ciaſcuno preferito in queſta contingenza.

Quinto: Preſcriviamo, che nulla ſi poſſa eſigere da' carcerati, quando, ivi introdotti per cagion di debito, hanno la ſorte d'uſcirne poco dopo, e non pernottano nelle carceri, uſcendo liberi nello ſteſſo giorno, ancorchè uſciſſero nelle prime ore della notte.

Seſto. Ordiniamo, che i Carcerieri preciſamente tener debbano i tavolati per dormire i carcerati miſerabili, che non poſſono aver modo di tener per ſe nè letti nè ſtrappontini, affin di evitare, che dormano alle volte anche ſopra la nuda terra, umida, fangoſa, e alle volte anche puzzolente, volgarmente chiamata Mandrullo, per cui pericolar poſſono anche della vita. E vogliamo, che qualora il far detti tavolati non vada a carico de' Carcerieri, debbano i medeſimi inſiſtere, che ſi facciano dal Regio Fiſco.

Settimo: Per raffrenare da una parte l'indiſcreta oſtinazione di alcuni troppo auſteri creditori, che niente ſi commuovono dall'eſtreme miſerie de' loro debitori; quando potrebbero eſſere perſuaſi, che la carcerazione non può aſſolutamente dar modo, ed apertura di ſoddisfargli; e per eſcludere dall'altra parte le frodi de' debitori, che ad arte ſi fingono poveriſſimi, per deludere, e privare i creditori delle di loro ragioni: Ordiniamo, che paſſati quaranta giorni, tempo proporzionato ad iſcovrire qualunque frode, reſtando il creditore fiſſo nel penſiere di non concordarſi, ſenz'altra prova della povertà del carcerato, come provata dal ſuo canto per lo paſſaggio di detto tempo, ſia tenuto il creditore di ſomminiſtrare nelle carceri gli alimenti al debitore; e volendo eſſo creditore provare il contrario, ed eſcludere la preſunzione di tal povertà, ſia ammeſſo a poterlo fare, non impedita però frattanto la ſomminiſtrazion di detti alimenti; e nell' iſteſſo tempo ſia permeſ-

meſſo allo ſteſſo debitore, prima di detti quaranta giorni, con prova poſitiva avanti del Giudice competente giuſtificare la ſua povertà, per ottenere anticipatamente la ſomminiſtrazione degli alimenti dal creditore, ſiccome ſinora ſi è praticato.

Ottavo: Conſiderando, che i poveri Carcerati dopo eſſee tranſatti, e compoſti per mezzo delle carità de' Pii Monti, reſtano impediti a conſeguir la loro libertà per le pene, che pagar debbono, o per la contratta contumacia, o per le liquidate obbliganze *penes acta*, o per la loro cattura in tempo, che tali pene dipendono, o dalla mentovata contumacia, che per lo più ſi contrae per l'ignoranza de' debitori, che intimati non compariſcono, e non ſanno che ſi fare, o pure per impotenza di ſoddisfare quello, per cui han fatta l'obbliganza *penes acta*; e perciò non potendoſi da' Poveri eſigere quel che non hanno, nè eſſendo dovere, che la carità, ch' eſercita il Sacro Monte della Miſericordia con altri Luoghi Pii di queſta Città, ſia gravata di queſti altri diſpendj, che impediſcono quella diffondere per gli altri infelici carcerati: Comandiamo, che ſempre, che i carcerati ſon viſitati da detto Sacro Monte, ed ha effetto la tranſazione, e concordia de' Creditori per mezzo di limoſine, non ſoggiacciano i carcerati al pagamento di dette pene, e catture; reſtando agli Ufficiali, ed al Fiſco ſalve le ragioni di poterle riſcuotere, ſempre che ſcovriſſero, che i debitori con frode aveſſero occultati i loro beni, su de' quali reſterà ſempre l' azione di eſigere le pene ſuddette.

Queſte provvidenze, ed ordini da Noi dati, vogliamo che ſi debbano generalmente oſſervare in tutte le carceri, che ſono in queſta Città, ove ritrovanſi carcerati civili per debiti; cioè in quelle della Vicaria, di S. Giacomo, o ſia dell' Uditor dell' Eſercito, di S. Maria dell' Agnone, o ſia della Bagliva, de' Cordari, o ſia della Zecca, del Ponte di Tappia, o ſia del Gran Ammirante, di S. Felice fuori della Porta dello Spirito Santo, dell' arte della Seta al Pennino, dell' Arte della Lana a Portanova, e di quelle della Fedeliſſima Città alle Foſſe del grano, ed altre quali ſi vogliano, che di nuovo s'introduceſſero in qualunque altra parte di queſta Città, e ſuoi Borghi, ed anche generalmente per tutt'i carcerati, che preſentemente vi ſono, ed in appreſſo vi ſaranno, e per tutte le carcerazioni di tal ſorta, ordinate, e dipendenti da qualſivoglia Tribunale, quantunque Supremo, da qualunque Regia Giunta, e da qualſivoglia Giudice, e Delegato anche de' Cambj, d' Arrendamenti, di Gabella, e di Affittatori di quelle, e della ſteſſa Fedeliſſima Città, Uditore dell' Eſercito, o di altro Magiſtrato, che ſi ſia, niuno eccettuato.

I Carcerieri poi, loro Soſtituti, e Subalterni, e così ancora i Soldati, e loro Capitani, e Soſtituri, che direttamente, o indirettamente traſgrediranno queſti Ordini Noſtri Reali, ſoggiaceranno alla pena di ducati cento per ogni volta, e di carcere, ed altre ad arbitrio dell' infraſcritta Giunta, oltre alla reſtituzione di tutto l' eſatto.

Nono: E perchè uno de' maggiori inconvenienti ſi è quello di porſi i poveri carcerati, o per volontà degli Scrivani, o per frode de' Carcerieri, e per iſtrappar loro del danajo, in orridi criminali riprovati dalle leggi; al quale inconveniente con difficoltà ſi è potuto dar riparo non oſtanti le opportune provvidenze da Noi preſcritte nella Noſtra Real coſtituzione emanata nel dì 14. Marzo dell' anno 1738., e l' eſecuzione a quella data dall' ultimo Conſigliere della Real Camera di S. Chiara, ch' è ſtato *pro tempore*: poichè ſebene tal Miniſtro aveſſe coll' intervento de' Medici della Corte, e de' Regj Ingegneri viſitati tutt' i criminali, e parte di eſſi approvati, ed altra porzione diſapprovati, come diſadatti, e pericoloſi per la vita di coloro, che ivi ſi racchiudeano: tuttavia non ſempre tal diſapprovazione ha incontrata la ſua eſecuzione per la callidità de' Carcerieri, alla quale non han potuto dar riparo i Giudici Commeſſarj, perchè con difficoltà, a prima veduta, e ſenza la perizia de' Medici, ed Ingegneri, ſi han potuto accorgere ſe doveaſi porre in uſo un criminale, o no. Quindi ad evitare un tale inconveniente ordiniamo, e comandiamo, che la Giunta erigenda per tal' incumbenza, come appreſſo ſi ſpiegherà, debba farſi eſibire la nota de' criminali, che in ciaſcheduna delle carceri di queſta Città, ſieno ſtati approvati coll' intervento di detto ultimo Conſigliere della Real Camera, e di quelli, che ſono ſtati diſapprovati, o proibiti. E veduta tal nota debba curare che ſopra la porta di ciaſcheduno de' criminali approvati ſi fabbrichi una lapidetta, con ſegno dell' approvazione; come all' incontro i diſapprovati, e proibiti li debba far murare, e chiudere interamente. Al qual oggetto ordiniamo altresì, che ſervendoſi, ciò non oſtante, qualche Carceriere, anche per ordine degli Scrivani, di alcuno de' criminali proibiti, incorra irremiſſibilmente nella pena di dieci anni di galea.

Decimo: La ſorgiva di tutte l' eſtorſioni, che nelle carceri ſi commettono, naſce dalla quantità eſorbitante, che per ragione di affitto delle carceri ſuddette ſi pretende da' Padroni di quelle, o da' Conſolati, a cui ſono addette, da cui ne deriva, che i Fittuarj chiamati carcerieri, o per cattiva loro indole, o per poterne cavare l'equivalente per detto affitto, e per lo ſoſtentamento della loro vita, e degli altri, che debbono con loro aſſiſtere in tal meſtiere, anguſtiano a diſmiſura i poveri carcerati. Quindi avendo Noi colla Noſtra Real Clemenza ſeriamente a tal inconveniente riflettuto, ed avendo preſa eſatta notizia non ſolo dell' attuale affitto, che di preſente ſi paga in ciaſcheduna di dette carceri, ma ben anche eſſendoſi quelle riconoſciute da Uomini Periti, per vedere quanto pagar ſi dovrebbe per giuſto affitto delle medeſime, ſi è rinvenuto, che le carceri del Ponte di Tappia, che ſono preſentemente affittate a Niccolò Perretti per annui ducati 264., oltra il pagamento di annui ducati 24., che ſi paga-

no per jus al Grand'Ammirante, ſi dovrebbero per giuſta meta pagare in ogni anno ducati 200., oltra il mentovato diritto d'annui ducati 24.. L'altre dette di S. Felice tenute ora in affitto da Gio: Gaudioſo per ducati 300. annui, oltra annui ducati 24., che ſi pagano alla Regia Zecca per ſimile diritto, potrebbonſi affittare in ogni anno per ducati 200. fuori di detti annui ducati 24.. Quelle dell' Arte della Lana, che ſi eſercitano da Giuſeppe Serino coll' affitto annuale di ducati 300. incluſo il diritto de' Conſoli, dovrebbonſi pagare annui ducati 180. pagandoſi a parte il giuſto diritto de' Conſoli; come l' altre della nobil' Arte delle Sete ora affittate a Niccola Gualdieri per ducati 120., incluſo il jus de' Conſoli, il giuſto affitto ſarebbe ducati 80. annui, oltra il diritto de' Conſoli: Quelle de' Cordari, che tiene in affitto Giuſeppe Genoino per annui ducati 240. dovrebbero pagarſi annui ducati 100. E finalmente quelle di S. Maria d' Agnone affittate ad Antonio Giaccio per ducati 480. ſi dovrebbero pagare annui ducati 260. oltra il diritto ſpettante alla Bagliva di queſta Fedeliſſima Città. Che perciò ordiniamo, e comandiamo, che da oggi innanzi, e terminato l'anno de' cennati affitti non ſi poſſano dare a Fittuarj a maggiore annuo affitto le carceri ſuddette da' Padroni di quelle, ſe non che alla ſeguente ragione.

Ponte di Tappia	200.
Sanfelice	200.
Arte della Lana	180.
Arte della Seta	80.
Cordari	100.
S. Maria dell' Agnone	260.

Ed a riguardo de' diritti del Grand' Ammirante, Zecca, Bagliva, e Conſolati riſpettivamente ſi debba determinare dalla Giunta erigenda la ſomma, che annualmente debbano i ſuddetti Conduttori delle carceri pagare in beneficio di quegli, oltra l' affitto, che pagar dovranno come ſopra a' Padroni delle caſe; ove le carceri ſono ſituate. E contravvenendo o i Padroni di dette caſe, o i Fittuarj al diſpoſto in queſto capo, incorrano i primi alla perdita del pigione di quell' anno, ed i ſecondi alla pena di ducati 200. da applicarſi a beneficio del Regio Fiſco.

Undecimo: Ed affinchè eſattamente s' oſſervi il contenuto nel ſopraddetto capo decimo della preſente Real Coſtituzione; e ſi evitino le frodi, che con iſcritture ſimulate potrebbonſi fare; e ſieno ſcelti per fittuarj i migliori, che ſi poſſano rinvenire: Ordiniamo altresì, e comandiamo, che da oggi innanzi, e terminato l' affitto corrente, reſpettivamente tutti gli affitti, che ſi dovranno fare, ſi compiſcano coll' intelligenza, ed approvazione di detta Regia Giunta, e che l' obbligo di tal affitto ſi debba fare *penes acta* della ſteſſa Regia Giunta, e non altrimenti.

Finalmente affinchè con ogni cura, ed eſattezza s'invigili per la puntuale oſſervanza del preſente Editto, abbiam determinato e riſoluto di erigere, come in effetto erigiamo una Regia Giunta perpetua, che dovrà eſſer compoſta dal Delegato di detto Sacro Monte della Miſericordia, e da' due Regj Conſiglieri Capi di Ruota della G. C. della Vicaria criminale, che ſon di preſente, e *pro tempore* ſaranno. Qual Giunta debba non ſolamente procedere in tutt' i caſi di contravvenzione, che in avvenire ſeguiranno; ma ben anche per le contravvenzioni, che ne' tempi paſſati abbiano i Carcerieri commeſſe; e tal proceſſura eſſer debba in modo privilegiato, ed in forma di Viſita. E per maggior comprovazione di queſta Noſtra Sovrana diſpoſizione, ſarà il preſente Editto firmato di noſtra mano, munito del noſtro Real Sigillo, e riconoſciuto dal noſtro Segretario di Stato, Grazia, e Giuſtizia. *Napoli 3. Aprile* 1748. CARLO. *Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praeſes S. R. C. Dominus Rex mandavit mihi D. Joanni Ferraro a ſecretis.* Pubblicata a dì 19. Luglio 1748. 1748.

DE

DE CAVPONIS.

TITVLVS XXXVII.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinando IV. Rege. Cauponae in propriis aedibus, vulgo dictae Caſini, interdicuntur

COntinuandoſi a tenere da varj Particolari alcune nuove ſpecie di Oſterie, dette comunemente Caſini, in molti luoghi di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, i quali tra gli altri danni, che inferiſcono, cagionano continue riſſe, ed omicidj, oltre allo ſcandalo, che recano, per ſervir di trattenimento alla diſſolutezza; e quantunque ſienſi praticate per lo addietro varie diligenze per eſtirpargli affatto, reſe inutili dalla malvagità della corrotta gente, che volendo ricovero della sfrenatezza, ne apre degli altri nuovi in altre parti, quando ha veduto ſopprimer gli antichi. Perciò valendoci de' Sovrani Reali Ordini di S. M., co' quali, fin da' 16. del Meſe di Maggio del corrente anno, per Segreteria di Stato, Grazia, e Giuſtizia, ſi degnò ordinare al Duca di Giovinazzo, allora Reggente della G. C., il chiuderſi, e ſopprimerſi detti Caſini; abbiamo ſtimato fare il preſente Bando *omni futuro tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualſiſia perſona, niuna affatto eccettuata, non poſſa nè debba tenere in qualſiſia quartiere di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, queſta nuova ſorta d'Oſterie, dette comunemente Caſini (dovendo l'Oſterie eſſere in luogo pubblico, ed eſercitarſi in pubblico, ed eſſer deſcritte ne' Cartelloni) ſotto pena di tre anni di Preſidio a coloro, che la teneſſero, o faceſſero, ſe foſſero uomini, ed eſſendo femmine a tre anni di penitenza, e di un anno di carcere a coloro', che ſi ritroveranno *in flagranti* negl' iſteſſi caſini, o trattenendoviſi, o divertendoviſi, o mangiando, o beendo in eſſi. E poichè non vi ſarebbero tali ridotti di ribalderie, ſe i Padroni di tali abitazioni, non li deſſero per tale uſo ad affitto; Ordiniamo, e comandiamo, che que' Padroni di caſe, che daranno in affitto tali luoghi, per tale eſercizio, con ſcienza, ovvero ancora, che non ſapeſſero nulla, nel principio dell' affitto, che doveſſero ſervire per tal uſo, in appreſſo, ſapendo ciò, non lo denunciaſſero, oltra di perdere la pigione, o ſia mercede, e non poter eſercitare azione alcuna contro agli affittatori per conſeguirla, debban ſoggiacere alla pena di ducati trecento, per ciaſcheduno di eſſi, Fiſco Regio &c. E perchè inutili ſi rendono gli ordini, quando i Subalterni non invigilano all' oſſervanza de' medeſimi; altresì ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Capitani di Giuſtizia, ſpecialmente ne' quartieri di loro *reſpective* poſti, e gli Scrivani Fiſcali della Gran Corte della Vicaria, in ogni quartiere, dov'eſſi hanno la di loro abitazione, debbano invigilare alla totale eſtirpazione de' ſuddetti caſini, con viſitare in appreſſo ciaſchedun quartiere indefeſſamente, acciò niuno ne alligni in avvenire, con procedere alla carcerazione, così di quelle perſone, così uomini, come donne, che fanno, ed eſercitano detti caſini, come di coloro, che ivi ſi ritroveranno *in flagranti*, mangiando, beendo, o in altra maniera trattenendoviſi, per poterſi a' medeſimi dar le pene di ſopra eſpreſſate. E ſe mai in qualche quartiere di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi ſi ritrovaſſe, dopo otto giorni ſuſſeguenti alla pubblicazione del preſente Bando, qualche Caſino, debbano i Capitani di Giuſtizia del ripartimento, dove vien compreſo un tal quartiere, dove il Caſino ſi ritrovaſſe, come gli Scrivani, che hanno la di loro abitazione in tal quartiere, oltra di eſſere privati de' loro reſpettivi officj, ſoggiacere alla pena di un anno di carcere. Ed acciocchè il preſente Bando giunger poſſa alla notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, acciocchè da niuno allegar ſi poſſa cauſa d'ignoranza. *Napoli 30. Novembre* 1738. DUCA DI TERMOLI REG. *Giuſeppe Maria Andreaſſi. Onofrio Marcheſe di Villapiana. Giuſeppe Verduzj. Marzio Cirillo. Pietro Sambiaſe. Niccolò de Miranda. Matteo Gatiano. Giuſeppe Romano Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardo, Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della ſeconda Ruota. Diego de Segura Soll. Fiſc. della G. C. della Vic.* Pubblicata a dì 4. Dicembre 1738. 1738.

(†) PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Cauponae, concedentibus Publicanis vectigalis vinarii, quum iterum paterent: Hac nova lege, quae praecedentem reſtituit, interdicuntur.

PEr toglierſi alcune nuove ſpecie di Oſterie, dette comunemente Caſini, ch' eranſi introdotti in queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi da varj Particolari, i quali fra gli altri danni, che inferivano, cagionavano continue riſſe, ed omicidj, oltra lo ſcandalo grande che recavano per ſervir di trattenimento alla diſſolutezza, ſi degnò S. M., che Dio guardi, con Real Diſpaccio in data de' 16. Maggio dell' anno 1738. ordinare al fu Duca di Giovinazzo, allora Reggente della G. C. di doverſi chiudere, e ſopprimere detti Caſini; ed eſſendoſi in eſecuzione de' ſuddetti Reali ordini pubblicato Bando ſotto il dì 20. Novembre dell' iſteſſo anno, col

col quale ſi proibirono detti caſini, e che le Oſterie doveſſero eſſere in luogo pubblico, ed eſercitarſi in pubblico, ed eſſere deſcritte ne' ſoliti Cartelloni; ma ſi è veduto, che da alcuni anni a queſta parte in contravvenzione del ſuddetto Bando, ſe ne ſono aperti molti da varie perſone, ſotto il preteſto di averne avuta la licenza dall' Affittatore dell' Arrendamento del vino a minuto, e con ciò introducendoſi in eſſi la gente corrotta, diſutile, e viziosa, accompagnata per lo più con donne da partito, e coll' unione talvolta de' ſoldati militari ſono accaduti tra per la cagione de' giuochi, e per lo ſmoderato bere del vino, pernicioſi diſordini, come ſono le beſtemmie, le riſſe, le offeſe reali, ed anche gli omicidj, con iſcandalo grandiſſimo degli oneſti convicini abitatori: che però, deſiderando la ſanta illibatiſſima mente di S. M. di ovviare a ſimili inconvenienti, e riparare per quanto ſi poſſa alle offeſe del Sommo Iddio, e mantenere, e conſervare la pubblica tranquillità, ed il decoro, e riſpetto dovuto alle ſacroſante leggi, ſi è degnata con ſuoi venerati Reali Diſpacci per la Segretaria di Stato, Giuſtizia, e Grazia in data degli 11. del paſſato Settembre, e 14. del corrente Ottobre comandare la rinnovazione del ſuddetto Bando, e l'eſatta oſſervanza del medeſimo. Onde in eſecuzione di tali Sovrani ordini abbiamo fatto il preſente Bando *omni futuro tempore valituro*, con cui ordiniamo, e comandiamo, che qualſiſia perſona, niuno affatto eccettuata, non poſſa, nè debba tenere in qualſiſia quartiere di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi queſta nuova ſorta di Oſterie, dette comunemente Caſini, e che tutti quelli che ſi ritrovano introdotti, ed aperti anche con licenza dell' Affittatore dell' Arrendamento del vino a minuto, ſi debbano fra lo ſpazio di quattro giorni dopo la pubblicazione del preſente Bando ſubito diſmettere, e ſerrarſi, ſotto pena di tre anni di preſidio a coloro, che li teneſſero, o eſercitaſſero, ſe foſſero uomini, ed eſſendo femmine a tre anni di penitenza, e di un anno di carcere a coloro, che ſi ritroveranno *in flagranti* negl' iſteſſi Caſini, o mangiando, o beendo in eſſi, o trattenendoviſi, o divertendoſi; rimanendo però in arbitrio di eſſa G. C.; ſu'l rifleſſo delle circoſtanze che occorreranno nello ſcoprimento di detti fatti, e delle qualità delle perſone, ch' eſercitaſſero detti Caſini, e ſi trovaſſero in eſſi nella maniera di ſopra deſcritta con mutare le medeſime pene in altre pene pecuniarie a beneficio del Regio Fiſco. E riguardo alle Oſterie, le medeſime debbano ſtare ſituate in luogo pubblico, ed eſercitarſi in pubblico, ed eſſer deſcritte ne' ſoliti Cartelloni, con eſſere obbligati gli Affittatori fra lo ſpazio di ſei giorni dopo la pubblicazione del preſente Bando dare nota diſtinta a queſta G. C. in potere del Reggente della Vicaria di tutte le Taverne pubbliche, e de' luoghi, ove ſono ſituate le medeſime, con deſcrivere i nomi degli Oſti, o ſien Tavernari, che quelle eſercitano, e ſe occorreſſe doverſi tal' una, o più di dette Oſterie, chiudere, e mutare da un luogo ad un altro, darſene ſimilmente la nota, coll' obbligo all' Oſte di dover tenere i ſoliti ſegni dinotanti di eſſere Taverne dell' Arrendamento del vino a minuto; Eſſendoſi la M. S. degnata su tal propoſito dare i Sovrani ſuoi comandi al Marcheſe Andreaſſi Delegato dell' Arrendamento ſuddetto, e a' Delegati, che ſaranno *pro tempore*, acciò ſotto quelle pene, che meglio ſtimeranno, ſi faccia il tutto eſattamente oſſervare dagli Affittatori ſuddetti, per quel che riguarda alla loro incumbenza, ed obbligazione circa l'oſſervanza del preſente Bando. Ordiniamo in oltre, e comandiamo, che coloro, i quali daranno in affitto le loro caſe per tal eſercizio, con ſcienza, o vero ancora che non ſapeſſero nulla nel principio dell'affitto che doveſſero ſervire per tal uſo, in appreſſo ſapendolo, non lo denunciaſſero, oltra di perdere la pigione, e di non poter eſercitare azione alcuna contro agli affittatori per conſeguirla, debbano ſoggiacere alla pena di ducati cento per ciaſcuno di eſſi a beneficio del Regio Fiſco. E perchè inutili ſi renderebbero gli ordini, quando i ſubalterni non invigilaſſero alla oſſervanza de' medeſimi, ordiniamo parimente, e comandiamo, che tutt' i Capitani di giuſtizia, ſpecialmente ne' Quartieri de' loro reſpettivi poſti, e gli Scrivani fiſcali della G. C. in ogni Quartiere dov' eſſi hanno la loro abitazione, debbano invigilare alla totale eſtirpazione de' ſuddetti Caſini, viſitando, dopo elaſſi quattro giorni della pubblicazione del preſente Bando, ciaſchedun Quartiere indefeſſamente, acciò niuno ne aligni in avvenire, nè s' introduca, con procedere alla carcerazione delle perſone, così uomini, come donne, che ſanno, ed eſercitano detti Caſini, come di coloro, che ſi troveranno *in flagranti* mangiando, o beendo in eſſi o trattenendoviſi, o divertendoviſi per farli ſoggiacere alle pene di ſopra eſpreſſate; e mancando tanto i detti Capitani di giuſtizia, quanto detti Scrivani di adempiere a queſt' obbligo (la qual mancanza s' intenda provata col ritrovarſi aperto qualche Caſino in quel Quartiere, ove fa permanenza taluno de' ſuddetti Capitani, ovvero abita lo Scrivano) incorrano nella pena della privazione de' loro reſpettivi impieghi; ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ordiniamo che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Napoli a dì 24. Ottobre* 1748. IL PRINCIPE DI CENTOLA REGGENTE. *Onofrio Scaſſa. Saverio Sabbatino. Marcheſe Lorenzo Paternò. Niccolò Zicari. Giuſeppe Verduzj. Diego Ferri. Antonio Tardioli. Luigi Petroni Avvocato fiſcale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Emmanuele Cioffi Avvocato fiſcale della G. C. della Vicaria della ſeconda Ruota, Sigiſmondo Savaſtano a Secretis. Mattia Toſini Soll. Fiſc. della G. C. della Vic. Franceſco de Martino Scrivano.* Pubblicata a dì 30. Ottobre 1748. 1748.

DE

DE CAVSIS DECIDENDIS, &c.

TITVLVS XXXVIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibentur officiales decidendas cauſas tractare inter ſe extra Tribunalia, nec in jure, nec in facto.

LA più principal coſa, alla quale debbono attendere i Principi, che governano, è provvedere, che la giuſtizia ſia rettamente amminiſtrata per gli Ufficiali deputati all' amminiſtrazione di quella: e che ſi amminiſtri co' dovuti, e convenienti modi, ſenza che niuno ſi poſſa lamentare, e dolerſi con giuſta cauſa. E benchè per lo paſſato da' Sereniſſimi Re di queſto Regno, e da Sua Maeſtà Cattolica, ed anche dagl' Illuſtre Vicerè ſi abbia avuto particolar penſiero a tutto quello, che in ciò ſia neceſſario, e per Prammatiche, ed altre ordinazioni ſieno fatte l' opportune provviſioni, nondimeno l' eſperienza, e gli occorrenti caſi ne hanno dato occaſione di provvedere ad alcune coſe convenienti al ſervizio di noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, ed al pubblico beneficio de' negozianti, e perſone, che ci pretendono intereſſe; e per queſto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare la preſente Prammatica, ed ordinazione negl' infraſcritti Capi.

Ut infra de offic S. R. C. prag. 11. §. 9. in fine.

Modus obſervandus in ferendis ſuffragiis.

1 ,," Per quanto per Prammatica ſta ſtabili-
,, to, ed ordinato, che quando ſi ha da vo-
,, tare alcuna cauſa da quegli Ufficiali, che
,, hanno da votarla, non ſi debba da niuno
,, di eſſi ſpiegare il ſuo voto avanti, che
,, tocca ad eſſo di votare, nè con parole, o
,, ſegni, nè in qualſivoglia altro modo, che
,, poſſa dimoſtrare, dove inclina, ed in che
,, modo ſi avrebbe da dare la ſentenza. Vo-
,, lendo provvedere, che più candidamente,
,, e compiutamente ſi guardi, ed oſſervi la
,, Prammatica predetta, per quello, che con-
,, viene al beneficio pubblico de' negozianti,
,, e per evitare ogni coſa mala, ſtabiliamo, ed
,, ordiniamo, che niuno Ufficiale maggiore,
,, nè minore, il quale ha da intervenire nel-
,, la ſpedizione di cauſe, che ſi agitano, ar-
,, diſca, nè preſuma trattare d' eſſe con altro
,, Ufficiale, *etiam*, che aveſſe da intervenire
,, nella cauſa, in fatto, nè *in jure*, nè diſcutere
,, inſieme, ma *ſolum* la facciano, e debbano
,, fare dentro de' Tribunali nel tempo op-
,, portuno, ſedendo in eſſo all' ore ſolite dell'
,, amminiſtrazione della giuſtizia; acciocchè
,, niuno venga a paleſare il ſuo voto avanti,
,, che gli toccherà a dirlo; oſſervando nel di
,, più la forma della detta Prammatica, ſot-
,, to pena, per la prima volta di ſoſpenſione
,, dell' amminiſtrazione dell' ufficio per ſei
,, meſi, e per la ſeconda, di privazione d' uf-
,, ficio.

Poena ſuſpenſionis, vel privationis officii.

Ut infra de offic. jud. pr. 5. & de off. S. R. C. pr. 17. Vocis ſuffragia intempeſtive non ſecantur.

2 *Item* ,, ſe bene è ordinato per Prammati-
,, ca, che i voti ſieno ſecretiſſimi, e che in
,, niun modo ſi debbano pubblicare; tuttavia
,, intendiamo, che ſi viene a tener notizia
,, de' voti in più modi; e per evitare ogni
,, inconveniente, ordinando l' oſſervanza d' eſ-
,, ſe, ſtabiliamo, che niuno ufficiale ardiſca
,, pubblicare i voti delle cauſe, *etiam* ad Uf-
,, ficiali maggiori, e minori, ſalvo alla per-
,, ſona noſtra *tantum*, nè per parole eſpreſſe,
,, nè tacite, nè per altra via; acciocchè non
,, s' intenda di che voto ſia ſtato alcuno. E
,, perchè s' intende, che dopo votate le cau-
,, ſe, all' uſcire, che fanno gli Ufficiali da'
,, Tribunali, vanno alcuni di loro inſieme,
,, e trattano di quello, che s' è votato, e
,, s' intendono dalle parti le riſoluzioni, e
,, concluſioni fatte avanti le pubblicazioni del-
,, le ſentenze, s' ordina, che non ſi debba in
,, modo alcuno parlare, nè trattare di quel-
,, lo, che ſarà ſtato votato, e concluſo, in
,, altro luogo, che dentro del Tribunale, ſot-
,, to le medeſime ſopraddette pene.

Nec exeuntes ex Conſil. de latis diſceptent.

Poena ead.

Succeſſor praedeceſſoris cauſas ſuſcipiat omnes.

3 *Item* ,, ſiamo informati, che con mag-
,, gior frequenza ſi è oſſervato ne' Tribunali
,, eſiſtenti in queſta Fedeliſſima Città, che
,, provvedendoſi alcuno Ufficiale in luogo d' al-
,, tro Ufficiale, a tempo, o perpetuo, l' Uf-
,, ficiale ſucceſſore in Ufficio, ſuccede nella
,, commeſſione di tutte le cauſe, che teneva
,, il predeceſſore ſuo, *etiam*, che al tempo
,, del ſuo ingreſſo tutte, o parte delle cauſe
,, ſi ritrovaſſero commeſſe ad altro, e che nel
,, Sacro Regio Conſiglio ſi coſtuma di ciò
,, fare decreti generali. Per tanto lodando
,, l' oſſervanza predetta, ordiniamo, che da
,, qua in avanti debba così oſſervarſi, e non d'
,, altra maniera.

Quae ſunt pragm. 12. infra de off. S. R. C. 9. § 2. de off. jud. & 2. §. 12. de commiſſ. adde pragm. 23. inf. de monetabus offic

Judices non interſint diſcuſſioni cauſarum ubi ſunt advocati conjuncti vel Generi idque obſervere Advocati, qui

4 *Item*, " gli anni paſſati per più Pram-
,, 'matiche fu provveduto, ed ordinato, che niu-
,, no Officiale maggiore, o minore poteſſe
,, votare, nè intervenire nelle relazioni, e
,, diſcuſſioni di qualſivoglia cauſa, nella quale
,, foſſe Avvocato il figliuolo, o fratello *utrin-
,, que*, *vel ex altero latere* congiunto, fratel-
,, lo conſobrino, cognato, nipote, ovvero zio
,, d' eſſo Officiale, includendo anche il gene-
,, ro di detto Officiale: ordinando eſpreſſa-
,, mente, che niun' Avvocato congiunto ad
,, alcuno de' Giudici ne' predetti gradi poteſſe
,, ſecretamente, ovvero occultamente avvoca-
,, re,

nec clam, nec palam conſulant, ubi Judices cauſarum ſunt conjuncti.

Concordat prag. 16. de ſuſpic. offic.

Poena perpetuo non patrocinandi.

Poena centuſſium mille, & alia corporis declaranda.

Poena ſuſpenſionis, & alia declar.

„ re, o conſultare in cauſa alcuna, nella
„ quale l'Officiale a ſe congiunto ha da giu-
„ dicare; e ſeguendo la diſpoſizione pre-
„ detta, e provvedendo, che quella s'oſſer-
„ vi, ordiniamo, e ſtabiliamo, che quel-
„ lo Avvocato, che contra la forma di
„ dette Prammatiche avvocherà o conſul-
„ terà ſecretamente in dette cauſe, e non
„ avvocherà pubblicamente, tal che ſia co-
„ noſciuto notoriamente per Avvocato nel-
„ la cauſa, che tratterà, da tutte le par-
„ ti, incorra nella privazione perpetua della
„ facoltà di avvocare, e la parte, la quale
„ lo terrà per Avvocato così occultamente,
„ incorra nella pena di ducati mille, da ap-
„ plicarſi per le tre parti al Fiſco, e per
„ l'altra parte all'accuſatore, ed altra pena
„ *etiam* corporale, riſervata a noſtro arbitrio,
„ e ſe la cauſa, nella quale ſi avvocherà così
„ occultamente, avrà altri Avvocati pubbli-
„ ci, ordiniamo, ch' eſſi ſapendo l'avvoca-
„ zione ſecreta, ſieno tenuti incontanente ri-
„ velarlo a Noi; ſotto pena di ſoſpenſione
„ dall'officio d'avvocare per ſei meſi, e d'al-
„ tra riſervata a noſtro arbitrio.

Sac. Conſ. Praeſes cauſas ſummarias ampliùs non tractet.

„ 5. *Item*, conoſcendo le molte occupazio-
„ ni, che ſogliono tenere i Magnifici, e
„ Circoſpetti Preſidenti del Sacro Regio Con-
„ ſiglio per ragione dell'Officio loro, e che
„ la cognizione delle cauſe, che hanno fatto
„ ſin qua in caſa, ſommamente gli occupa-
„ va, di maniera che cauſava impedimen-
„ to alle cauſe ordinarie del Conſiglio: dal
„ che, ſecondo abbiamo inteſo, è nato, che
„ il Magnifico, e Circoſpetto Preſidente pre-
„ ſente, ha laſciato, e da ſe ſteſſo intermeſ-
„ ſo di procedere nelle cauſe predette. Per
„ tanto, approvando il predetto, ordiniamo,
„ che da qua in avanti, il Magnifico, e
„ circoſpetto Preſidente del detto Sacro Con-
„ ſiglio preſente, e che *pro tempore* ſarà,
„ non debba, nè poſſa intrometterſi alla co-
„ gnizione, e deciſione delle coſe predette,
„ che così ſommariamente ſi ſoleano tratta-
„ re da lui in ſua caſa; ma che quelle ſi
„ debbano conoſcere per li Magnifici Reggente,
„ e Giudici civili della Gran Corte della Vi-
„ caria, nella forma ſolita, e conſueta, ed
„ eſſo attenda ſolamente alle cauſe, che ſi
„ trattano nel Tribunale del detto Sacro Con-
„ ſiglio ordinariamente.

In definitivis ſi ſuffragia lata ſunt aequalia non promulgentur, quamvis Praeſes in ſententiam alicujus inveneris, ſed fiat relatio Principi.

„ 6. *Item*, attendendo, com' è debito no-
„ ſtro, che la giuſtizia debba camminare per
„ l'ordinarie vie, e vedendo, che una del-
„ le principali ordinazioni dalle leggi intro-
„ dotte, è che le ſentenze ſi profferiſcano per
„ quello, che inclinerà la maggior parte de'
„ voti; Ed intendendo, che in detto Sacro
„ Conſiglio; per la preminenza, che tie-
„ ne il detto Magnifico, e circoſpetto Preſi-
„ dente di eſſo, che nella parità di detti
„ voti la ſentenza ſi promulga in favore di
„ quella parte, in che eſſo ha votato, e
„ concorſo. Per tanto volendo in queſto da-
„ re la forma, che conviene alla buona am-
„ miniſtrazione della detta giuſtizia, ſtabilia-
„ mo, ed ordiniamo, che da qua in avan-
„ ti, ſuccedendo il caſo predetto; non ſi
„ pronunci altrimenti conforme i voti, co'
„ quali ha concorſo il detto Magnifico, e
„ circoſpetto Preſidente, ma oſſervandoſi il
„ ſecreto, che ſi conviene, ſe ne faccia re-
„ lazione a Noi; acciocchè poſſiamo prov-
„ vedere a quanto ſarà di giuſtizia; e queſto
„ intendiamo nelle ſentenze diffinitive; ma
„ negl' incidenti ordiniamo, che nella parità
„ predetta de' voti ſi chiami un altro Con-
„ ſigliere, il quale abbia da decidere la diſ-
„ ferenza de' voti, che ſtanno in parità. E
„ tutte le coſe ſopraddette come di ſopra, ſtan-
„ no dichiarate, vogliamo, ed ordiniamo,
„ che inviolabilmente da tutti a chi ſpetta
„ ſi oſſervino: Non facendoſi il contrario per
„ quanto hanno cara la grazia, e ſervizio Re-
„ gio, e ſotto pena di mille ducati, oltra
„ l'altre pene ne' ſopraddetti Capitoli, ed or-
„ dinazioni contenute"; Ed acciocchè ſia
noto a tutti; abbiamo comandato affiggerſi
della preſente Prammatica copia autentica ne'
Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città.
Datum Neap. in Reg. Palatio, die 4. Junii 1574. Ant. Card. de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar. Reg. Dom. Locumtenens, & Capit. Gener. mandavit mihi Ludov. de Lobera Profecr.

In incidentibus adhibeatur alter Conſiliarius.

Poena centuſſium mille.

4. Junii 1574. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

Prag. 76. de offic. S. R. C. & 4. de dilat.

SEbbene per la Prammatica, che l'anno paſſato 1612. fu da noi fatta per ovviare alle calunnie, e dilazioni delle parti, e per abbreviare le liti, fu tra l'altre coſe ordinato, che il Giudice, che ſarà intervenuto nella relazione, ed aggiuſtamento della cauſa, e ſarà impedito, o per aſſenza dentro del Regno, o per eſſer paſſato in altra Ruota, o per infermità, debba mandare il ſuo voto in iſcritto, come ſi legge nel quarto, e terzodecimo capo di detta Prammatica; Tuttavolta perchè l'eſperienza ha moſtrato, che l'inviare di detti voti può portare molti inconvenienti, e particolarmente per quel, che tocca alle coſcienze di eſſi Giudici, che, o travagliati d'infermità, o occupati in alcune commiſſioni, ſtando aſſenti, non poſſono per ordinario determinare le cauſe con loro voti, col dovuto ſtudio, e preparazione, che ſarebbero ſenza il detto impedimento, e quelli, che ſono paſſati in altre Ruote, o Tribunali, non poſſono ſenza grande incomodo laſciare le loro ſedie, e ritrovarſi nell' eſpedizioni, onde vengono a dilungarſi grandemente, e mandando i voti, non ſi truovano nell'ultima diſcuſſione, e conferenza del negozio, nella quale ſpeſſe volte per le ragioni addotte da alcuno de' Giudici ſi ſuole mutar parere, ed alle volte ritrattare, o modificare il voto loro. Per tanto volendo ovviare agl' inconvenienti predetti, colla preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, come legge perpetua, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente „ Vogliamo, ed ordiniamo, che
„ (non oſtante quel che ſta diſpoſto nella
„ pre-

Cauſa decidatur quamvis aliqui Conſiliarii ſint abſentes.

Quando Iudices ſufficiunt, ſuffragia ab

abſentibus non mittantur.

„ precalendata Prammatica) non ſi debbano „ altrimenti mandare i voti nelle cauſe da' „ Giudici aſſenti, o impediti per infermità, „ o paſſati in altre Ruote, o Tribunali, ma „ quelle ſi debbano ſpedire, e terminare co' „ Giudici, che ſaranno non impediti (purchè ſieno in numero opportuno) dichiarando eſſere il numero opportuno quello, „ che giudicherà la maggior parte de' Giudici preſenti eſſere baſtante alla deciſione „ di dette cauſe, con che non ſieno meno „ di tre in una Ruota, o di cinque in due „ Ruote, (eccetto in quelle cauſe, dove ſi „ foſſe ſtabilito il numero de' Giudici, nelle quali non dovrà eſſere minore di quello, che ſarà ſtato ordinato,) e vogliamo, „ che ſe alcuno de' Giudici predetti ſarà impedito, o per aſſenza breve, o per infermità di poco tempo, di ſei, o otto giorni al più, ſi debba aſpettare, facendone „ iſtanza alcuna delle parti; Così dichiarando, moderando, e riformando detta „ Prammatica, dichiarando, che queſta Prammatica s'intenda tanto per le cauſe future, „ come per le pendenti, *etiam* per quelle, „ nelle quali è fatto decreto d'introduzione "; ed acciocchè la preſente vada a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi pubblichi, ed il traslato di eſſa ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta Città. *Dat. Neap. die 3. menſis Decemb. 1615. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Vid. Lopez Proreg. Salazar Secret.*

Quot Conſiliarii ſufficiant.

Abſentia olio duorum impedit deciſionem cauſae ſi pars petierit.

3. Decemb. 1615. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Al Reggente Preſidente del S. C. D. Pedro Jacomo Rubini, guarde Dios, del Conſejo Colateral de Su Mageſtad.

Pro exequutione Regiarum litterarum.

HAviendoſe propueſto a Su Emin. en Colateral un Real Deſpacho de 9. de Junio de eſte año 1709. (cuya copia es la adjunta) con el qual ſe ſirve Su Mageſtad (Dios le guarde) dar la norma, y modo de como ſe deven expedir con çeleridad las cauſas en los Tribunales de eſte Reyno; Ha reſuelto Su Em. ſe remita a V. S. la expreſada copia del dicho Real deſpacho, à fin que por lo que toca à eſſe Tribunal del Sacro Conſejo aſſi ſe execute, y cumpla. Dios guarde a V. S. Palacio 16. de Julio de 1709. El Marques de S. Lauro Secret. *Regiſtretur, executioni mittatur, & imprimatur, ut omnibus innoteſcat.* Die 24. Julii 1709. Rubinus Reg. & Praeſ. Marcellus Figliola Secretar.

EL REY.

Earum exemplum.

Muy Rev. in Chriſto Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrei, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles: *Conſiderando, que el origen, o motibo principal de dilatarſe por largo tiempo la Expedicion de las cauſas en los Tribunales de eſſa Ciudad, proviene del abuſo eſtablegido de difundirſe los Abocados tan exceſſivamente en defender las razones de ſus principales, haviendo llegado à tales terminos, que aunque es cierto, que aquellos Tribunales por lo paſado han tenido la gloria de los mas çelebres Oradores, modernamente ha crezido tanto el deſorden de querer obſtentar ſu facundia los Avogados, que ha havido cauſas, en que por el eſpacio de catorze dias, y aun mas no ha dejado de ablarſe, en grave perjuizio de la juſticia: Y queriendo (como es juſto) que quede precavido, y remediado ſemejante deſorden, y abuſo; He reſuelto, que en eſta materia ſe tome un temperamento combeniente; no ſiendo por eſto mi Real intencion prohibir enteramente a los Abogados el poder hablar en la Rueda, como ſe obſerve en muchas partes de Italia, ni quitar eſta gloria a los Tribunales de Napoles, y a las partes el conſuelo de oyr las razones, que a ſu fabor ſe alegan en Rueda. Y porque no todas las cauſas ſon iguales, ni concurren en todas unas miſmas dificultades, ſiendo neceſario en algunas el diſcurrir, haviendo por el contrario otras, que apenas deven ſer propueſtas; dejo al arbitrio de los Caves de dichos Tribunales, el que unidos con los Comiſarios determinen de quales, y quantas cauſas deva hablarſe en Rueda, y quales deban deciderſe, y terminarſe, precediendo ſolo el informe, que acoſtumbra hazerſe en caſa de los Miniſtros votantes; con la advertencia de que ocurriendo el determinar, que en alguna cauſa deva hablarſe en Rueda, ſe permita en tal caſo a los Abocados, que ſolamente lo executen cada uno de ellos uno, o dos dias a lo mas, ſegun las circunſtancias, que en ella concurren: deviendoſe apurar en caſa de los Comiſarios los hechos de las cauſas en contraditorio de las Partes, y deſpues de apurados firmarſe de la una, y otra parte, y del Eſcribano de la cauſa para proponerſe en la Rueda, a fin que no quede a los litigantes motibo alguno de poder dezir, que el tiempo predefinido no es baſtante, y ceſſen todo lo mas, que ſea poſible las controverſias, y dilaciones. Y en conſequencia de todo lo referido, os encargo, y mando deis las ordenes mas preçiſas, y oportunas al puntual, y entero cumplimiento de eſta mi Real deliberacion ſegun la ſerie, y tenor del preſente Deſpacho, que por los juſtos motibos, que para ello concurren, procede aſſi de mi Real, y determinada voluntad, haziendo, que ſe regiſtre, y note en las partes donde tocare para ſu efectiva obſervancia en adelante.* Y ſea muy Rev. en Chriſto Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado Amigo. Nueſtro Señor en vueſtra continua guarda. De Barçeloña a 9. de Junio 1709. YO EL REY - D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz. *Executoriado en Colateral en 10. de Julio de 1709.*

Alterum harum litterarum exemplum miſſum Tribunali Reg. Camerae Summariae eadem die.

Conquerda con ſu Regiſtro original, que ſe conſerva con los demas papeles de eſta Secretaria del Reyno, de que certifico yo D. Franciſco Ardia Marques de S. Lauro del Conſejo de Su Mageſtad, y ſu Secretario de eſte miſmo Reyno. *Nap. a 14. de Julio de 1709. El Marques de S. Lauro Secr.* 1709.

Carolo VI. Imperatore, & Rege. Franciſcus Solanes Praeſes S.R.C. edixit Pragmaticas Sanctiones. *De cenſis decidendis obſervari*; Deque ea re addidit. Supplicationes non acceptari, quoquomodo abraſae, & vitiatae: Formula *veris expoſitis* a ſupplicationum decretationibus tollatur. Proceſſus cauſarum a Procuratoribus intra octo dies reſtituantur Actorum Magiſtro: Depoſita apud Scribas, conſignentur Actuariis. Proceſſus cauſarum ad Actuarios aſportentur. Scribae a pecuniarum exactionibus abſtineant. Iidem apud Conſiliarios abeant, poſt quam decretum eſt: *Veniat Scriba*. Scriptura per Scribas non recipiatur, niſi prius Actuario fuerit praeſentata. Actuarii *aſſumpti* tollantur. Scribae ſex in quaалibet Banca cauſas agant. Contraſupplicata non recipiatur, niſi in actis fuerit Actoris procuratio: Quae decreta originalia partibus conſignari non debent. Quae fuerint praeſentatae Scripturae, proceſſibus inſerantur. Scribae in Foro ſtent, quum Tribunal agitur. Quae a Procuratoribus in matriculam non relatis, fuerint praeſentatae ſcripturae, rejiciantur. Obtemperentur olim de ea re decreta, quae interſerantur.

(†) PRAMMATICA IV.

Avendo l' eſperienza fattoci conoſcere, che ſi ſono in queſto Tribunale del S. R. C. introdotti molti abuſi, in pregiudizio grandiſſimo del Pubblico, e quaſi poſte in oblivione le Regie Prammatiche, e gli ordini più volte emanati da' noſtri Predeceſſori, non ſenza diſpregio di quelli; Per il che, volendo in parte a quelli rimediare, per ora ordiniamo.

I. Che debbano oſſervarſi inviolabilmente, ed eſeguirſi gli ordini generali più volte emanati da' noſtri anteceſſori ſopra il governo, e buon reggimento di detto Supremo Tribunale, ſotto le pene in quelli contenute da eſeguirſi irremiſibilmente per lo magnifico Segretario del ſuddetto S. R. C. fatta relazione allo Spettabile Signor Preſidente del S. R. C.

II. Per oſſervanza della Regia Prammatica, non ſi poſſa da' magnifici Maſtri d' Atti del detto S. R. C. ricevere Supplica alcuna, che contenga in ſe viziatura, raſura, o caſſatura, in qualſiſia parte di eſſa, ma che debba eſſere tutta ſcritta con lettere correnti, ed intelligibile, ed anche ſe prima non ſarà ſottoſcritta da Dottore con carattere chiaro, ed intelligibile.

III. Stante che per la troppo equità ſi è ceſſata per lo paſſato l' eſazion delle pene contenute nelle Regie Prammatiche, ed ordini, *ut ſupra*, ſi è preſa molta licenza, particolarmente nel commettere molte ſurrezioni nelle ſuppliche, in pregiudizio grandiſſimo delle parti, per il che ſi vede anche introdotto da pochi anni a queſta parte, il dirſi nelle Regie Decretazioni, *Veris expoſitis*, quando, per lo rigore delle Regie Prammatiche, dee ſupporſi, che abbia da dirſi la verità. Onde volendo affatto eſtinguere abuſo così pregiudiziale, ordiniamo, che per qualſivoglia ſupplica, dove non ſi ſarà aſſerito il vero, e con ciò ſi ſia ottenuta decretazione, o pure Commiſſione di Cauſa nel S. R. C., che altrimenti non ſi ſarebbero ottenute, che il magnifico Secretario del S. R. C., a ſemplice iſtanza delle parti, ſenz' altr' ordine, ma ſolo in virtù del preſente, debba farſi portare gli atti, e con ogni brevità riconoſcere, ſe vi è ſurrezione nella Supplica, e ritrovandola, debba ſubito farne relazione allo Spettabile Signor Preſidente, affine di eſigere la pena di ducati dodici contenuta nelle Regie Prammatiche, dall' Avvocato, o Dottore, che avrà quella firmata, o preſentata, ed acciò ſi poſſa anche ſoſpendere.

IV. Eſſendo per tanti ordini de'noſtri Predeceſſori ordinato, che non ſi poſſono ritenere da' magnifici Proccuratori i proceſſi, ſe non per lo ſpazio di giorni otto, e quelli reſtituire alla Banca, e ciò ſi vede anche traſcurato per non eſſerſi eſatte le pene contenute in detti ordini, e con ciò non ſolo ſi rendono le Cauſe immortali, ma anche molti ſe ne diſperdono; Perciò ordiniamo, che fra il termine di giorni ſei, da oggi, debbano detti magnifici Proccuratori, ed altri detentori de' proceſſi quelli reſtituire alle Banche, altrimenti detto termine elaſſo, ſi debba da detto magnifico Segretario, eſigere irremiſibilmente la pena di ducati ſei, contenuta negli ordini altre volte emanati, e ſotto la medeſima pena ſieno tenuti i Scrivani, ed Archivarj delle Banche immediatamente dar nota al magnifico Segretario di tutt'i detti Proceſſi, per l' effetto ſuddetto, e da oggi in avanti, non poſſano detti magnifici Proccuratori tenere i proceſſi delle Cauſe correnti, ſe non per lo ſpazio di giorni otto, ſe ſarà voluminoſo, e ſe ſarà meno di carte cento, per lo ſpazio di giorni quattro, quali elaſſi, e non reſtituiti, ſi debba dallo Scrivano dar nota al detto magnifico Segretario per l' eſazione di detta pena, *ut ſupra*, e quando occorreſſe ricuperarſi qualche proceſſo da' Proccuratori; con ordine noſtro, o de'Signori Commeſſarj, debba coſtringerlo con la Guardia, a ſpeſe del medeſimo detentore, ſotto pena al Portiero di ſoſpenſione per un meſe, ed altro a noſtro arbitrio.

V. Che gli Scrivani del S. C. ſubito debbano conſegnare tutt' i depoſiti, che ſi trovano in loro potere a' loro magnifici Maſtri d'atti, nè da oggi in avanti debbiano detti depoſiti ſtare nelle loro mani, ſotto pena della privazione del loro officio, immediatamente eſequenda a' detti magnifici Maſtri d'atti; E di più ordiniamo a' medeſimi, che i ſuddetti depoſiti non ſi poſſano ricevere in contanti, ma in fedi di depoſiti, come ſopra, di qualſivoglia ſomma, che ſia, e ſi abbiano da conſervare per li ſopraddetti magnifici Maſtri d' atti, i quali ſecondo la loro obbligazione debbano notarli nel libro particolare, che dovrà ciaſcun Maſtro d' atti tenere per queſt' effetto.

VI. Che fra il termine di giorni otto debbano far portare tutt' i Proceſſi delle Cauſe, che da eſſi ſi attitano, nello Studio di eſſi loro magnifici Maſtri d' atti, o ſieno antichi, o ſieno, che non corrono dallo ſpazio d' anni quattro a queſte parte, ſotto la medeſima pena.

VII. Che detti Scrivani non s' inſeriſcano nell' eſazioni di danari, o altri effetti delle ſuddette Cauſe, ſotto l' iſteſſa pena.

VIII. Che non vadano a provvedere nelle Caſe de' Signori Conſiglieri, ſe prima nelle comparſe, o memoriali, in dorſo de' quali, *etiam* ſi dica, *Veniat Scriba*, ſe prima non ſarà fatta in dette comparſe, e memoriali la preſentata da eſſi magnifici Maſtri d' atti, eccetto ſolamente, ſe a' detti memoriali col *Veniat Scriba*, non ſia preceduta comparſa, nella quale ſi ſia domandata l' iſteſſa coſa, ed il Maſtro d' atti vi abbia fatta la preſentata, ſotto pena di carlini trenta immediatamente eſigenda dal magnifico Segretario; E queſto s' intenda anche nelle cauſe di Delegazione.

IX. Che detti Scrivani, non poſſano, nè debbano ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, prendere, nè ritenere in loro potere, nè cũcire ne' Proceſſi Scrittura veruna, ſe prima

ma in quella non vi ſia fatta la preſentata da' loro Maſtri d'atti, e queſto per evitare ogni frode, o nullità, che neceſſariamente dee naſcere da un abuſo sì grande, ſotto pena della privazione del loro officio, immediatamente eſequenda da' detti Maſtri d'atti.

X. Che neſſuna perſona poſſa attitare da' Maſtro d'atti aſſunto, avanti di qualſiſia Giudice Delegato, o Arbitri, le Cauſe, che ſi trovano introdotte nel S. C., e queſto in eſecuzione di molti ordini Reali, eſecutoriati dal Regio Collateral Conſiglio, o che dette Cauſe di loro natura ſpettino a detto S. C. ſotto pena di ducati ſei, a beneficio del Regio Fiſco, quante volte ſi contravverrà, oltra del pagamento de' diritti ſpettante al Maſtro d'atti del S. C., e di dette Cauſe.

XI. Che neſſuna perſona poſſa attitare le Cauſe di detto S. C., ſe non i ſei Scrivani ordinarj delle Banche, ed i due altri, che ſi chiamano attitanti, ſervata la forma della Regia Prammatica, e riſulte di molte viſite, non oſtante che alcuni, conforme ci è venuto a notizia, abbiano ottenuto il *liceat*, in piedi de' memoriali da eſſi dati a' noſtri Predeceſſori, ripugnando ad eſſi le dette Regie Prammatiche, e riſulte di viſite, e queſto per evitare ancora le nullità di detti atti, che ſi farebbero da perſone illegittime, ſotto pena a noſtro arbitrio eſequenda tanto contra di eſſi Scrivani, quanto contra de' loro Maſtri d'atti, che da oggi in avanti laſciaſſero attitare da dette perſone illegittime le dette Cauſe.

XII. Che le contraſupplicate non ſi abbiano da fare, ſe non ſarà preſentata prima la proccura dell'Attore, a cui iſtanza ſi è commeſſa la Cauſa, in conformità delle Regie Prammatiche.

XIII. Che le Suppliche originali delle commeſſe delle Cauſe, e le ſuppliche di appellazione de' decreti, che ſi fanno in caſa, di reclamazione, e di reſtituzione *in integrum adverſus* i decreti del S. C., non ſi debbano conſegnare originalmente alle parti, ma ſi debbano ritenere appreſſo gli Scrivani.

XIV. Che non poſſano gli Scrivani ritenerſi le ſcritture, che ſi preſentano in loro potere, ma le debbano immediatamente mettere, e cucire nel Proceſſo, ſotto pena di ducati ſei.

XV. Che le Suppliche d'appellazione, reclamazioni, o reſtituzione *in integrum*, non ſi poſſano ricevere, e farſi la preſentata in eſecuzione della Reg. Pram., ſe non l'iſteſſo giorno, o il giorno ſeguente, che ſaranno decretate, e perciò debbano i magn. Maſtri d'Atti fare la provviſta ſubito alle dette decretazioni, e perciò ſia neceſſario di nuovo noſtr' ordine per riceverle.

XVI. Che i Maſtri d'Atti, e gli Scrivani del S. C. abbiano in eſecuzione della Reg. Pram. da aſſiſtere nel Conſiglio nell'ore, che principia il Tribunale, regolandoſi ſecondo l'ordine, che ſta nelle porte delle Ruote del S. C.

XVII. Che per eſecuzione delle Reg. Pram. e d'altri ordini, e decreti ſpediti dagli ſpettabili Sig. Preſidenti *pro tempore* del S. C. s'ordina a tutt' i magn. Maſtri d'Atti, del S. C., Maſtri d'Atti, ed Attuarj della G. C. della Vic., che da oggi in avanti non ammettano Scritture preſentande per li mag. Proccuratori, i quali non ſono ammeſſi, eſaminati, e matricolati per lo S. R. C. ad eſercitare l'impiego di Proccuratori ne' Reg. Tribunali di queſta fedeliſſima Città ſotto pena di ducati trenta, ed anche s'ordina a tutti gli Scrivani, così del S. C., come di detta G. C. della Vic., che non procedano nelle cauſe ad atto alcuno con detti Proccuratori, ſe non prima lor coſterà precedente fede del mag. Segretario del S. C., com'è coſtume, eſſere ſtati ammeſſi, eſaminati, e matricolati, ſotto pena di ducati trenta. E ſimilmente anche ſotto la pena di ducati trenta a' detti Proccuratori, i quali da oggi in avanti eſercitano l'officio di Proccuratori, ſenza detta ammiſſione, ed altre pene ad arbitrio di detto ſpettabile Signor Preſidente del S. C.

XVIII. S'ordina a tutti gli Scrivani del S. C., che per eſecuzione degli altri ordini emanati dagli ſpettabili Sig. Preſidenti *pro tempore* del detto S. C., che da oggi in avanti non ardiſcano ricevere Scritture, e quali ſi vogliano altri atti con relazioni de' Portieri, eccettuatene però quelle, che ſi faranno da' quattordici Regj Portieri ordinarj *tantum*, ſotto pena di ducati trenta, ed anche a tutti quegli altri, li quali al preſente eſercitano l'officio di Portiero del detto S. C., e ſimilmente quegli, i quali hanno ottenuto il *liceat*, ſenza eſſere del numero de' ſuddetti quattordici Portieri ordinarj, ſubito deſiſtano; nè più ardiſcano d'inſerirſi in detto officio, ſotto pena di ducati trenta, di carceri, ed altre pene ad arbitrio di detto ſpettabile Sig. Preſidente, come ancora s'ordina a' ſuddetti quattordici Portieri ordinarj, che da oggi in avanti vadano di perſona a fare le notificazioni, e tutti gli altri atti, e non per ſoſtituti, ſotto pena di ſoſpenſione, e privazione di detti loro officj, e d'altre pene ad arbitrio di detto ſpettabile Sig. Preſidente del S. C., con eſpreſſa dichiarazione, che ritrovandoſi forſe contra detto ordine, fatte le notificazioni, ed altri atti da quelli, che non ſono nel numero de' quattordici Portieri ordinarj, o pure de' ſoſtituti de' ſuddetti quattordici Portieri ordinarj, oltra delle pene incorſe, come di ſopra, le quali s'eſeguiranno irremiſibilmente, conforme a tutte l'altre pene contenute ne' ſopraddetti altri capi, le ſuddette notificazioni, ed atti fatti ſieno nulli, ed invalidi, e di neſſuna ſuſſiſtenza.

XIX. Per lo ben pubblico, e maggiore ſpedizione delle cauſe, ſi rinnovino, e ſi pongano in eſatta oſſervanza, così l'appuntamento fatto in tempo del quondam ſpettabile Reggente D. Pietro Giacomo Rubino Preſidente del S. R. C., coll'intervento de' Signori quattro Capi di Ruota di quel tempo, che fu a 1. Giugno 1709., come anche l'altro fat-

fatto a 18. Gennajo 1713. per lo detto S. R. C. coll'intervento del medeſimo quondam ſpettabile Preſidente Rubino, che ſono del ſeguente tenore, *videlicet*.

Che nelle cauſe, nelle quali ſta dato termine ordinario, quando ſi fa la concluſione in eſſa, dove ſi dice *cum termino dierum duorum ad acta percentandum*, vi ſi aggiunga, *& ad concordandum in facto*, in virtù della qual clauſula, ſia tenuto *ex officio* lo Scrivano della cauſa, fra i ſuddetti due giorni, decorrendi dal giorno immediato alla notificazione di detta concluſione, avviſati i ſoli Proccuratori coſtituiti negli atti colla deſtinazione della giornata, ed ora, e fattone atto *in ſcriptis*, d'averli avviſati, eſſer in caſa del Sig. Commeſſario della cauſa con il Proceſſo, e fare avanti di quello l'appuramento de fatti, al quale appuramento ſe nel giorno, ed ora ſtabilita, ſi ritroveranno gli Avvocati, e Proccuratori dell'Attore, e del Reo, ſi procederà coll'intervento di eſſi, e ſe alcuno di eſſi non vi ſi troverà, ſi procederà coll'intervento di quel ſolo, che vi ſi troverà, e non ritrovandoſene alcuno, ſi procederà dal ſolo Sig. Commeſſario, e Scrivano, il che indiſpenſabilmente fra i ſuddetti due giorni ſi principj detto appuramento, e ſi compiſca non fra maggior termine di giorni ſei, ſenza ammetterſi preteſto alcuno in contrario.

Quando nell'appuramento vi ſi trovano le parti, ciaſcheduna di eſſe nello ſteſſo tempo ſi noti i fatti, conforme ſi notano dallo Scrivano nell'appuramento, acciò non vi ſia biſogno d'aſpettarſi, che lo Scrivano ne faccia copia, e le dia alle parti, baſtando in detto caſo, che ſe ne dia una ſola al Sig. Commeſſario, e quando non vi ſi troveranno, debba ſubito compito che ſia, lo Scrivano farne tre copie, conſegnandone una al Sig. Commeſſario, ed una per una alle parti, e notando la conſegna ſotto l'appuramento originale, quale dovrà ſempre reſtare da parte appreſſo lo Scrivano, nè improntarſi mai alle parti, eſſendo queſta cautela pure delle parti, nel caſo ſi perdeſſe il Proceſſo.

Che l'appuramento de' fatti ſi faccia nella forma ſeguente; ponga nel primo luogo, e principio il fatto, *ſeu* il contenuto della ſcrittura principale donde prende origine la controverſia.

Poi l'azione intentata con la legitimazione della perſona dell'Attore, e del Reo, in appreſſo ſi pongano in una rubrica le pruove fatte dall'Attore con teſtimonj, ed un'altra ſeguente le pruove fatte dal Reo, ed in ultimo ſi riaſſumono gli articoli *ſeu* i dubbj per legge, e per fatto, a' quali da' ſuddetti fatti appurati, viene a reſtringerſi la cauſa; E ciò fatto l'appuramento predetto, con ponerviſi le giornate nelle quali ſi farà fatto, e le perſone degli Avvocati, e Proccuratori, che vi faranno intervenuti, ſi firmi dal Signor Commeſſario, dallo Scrivano, e da quelli, che de' ſuddetti Avvocati, e Proccuratori vi faranno intervenuti.

Perfezionato detto appuramento ſi ſpediſca la monizione, *pro expeditione Cauſae*, e le parti ſenza che ſi ſpediſca altr' ordine, o ſe li dia altro avviſo, ſieno tenute d informare, dando a' Signori Miniſtri l'allegazioni *in jure*, ſe vorranno farvene, o ſtimeranno averne biſogno, e il Signor Commeſſario quando ſarà egli acciuto (il che dovrà proccurarlo con la maggior preſtezza poſſibile) non ſi ritardi dal proponere la cauſa in Ruota, per ragione di non aver le parti date l'allegazioni, o informato, sì perchè con tal' occaſione non ſi dia mano alla malizia, o negligenza de' litiganti di protraere l'eſpedizione de' litigj, sì anche perchè, ritrovandoſi il fatto appurato, il non eſſervi l'allegazioni non fa mancamento, non potendo quelle contenere, ſe non quelle maſſime, e dottrine, che a' Miniſtri ſi ſuppongono notiſſime.

Che propoſta la cauſa in Ruota i mag. Avvocati oſſerveranno nel diſcorrerla tutto il riſpetto, e la modeſtia, che conviene, non tanto verſo i Miniſtri, quanto con le parti, ed Avvocati ſuoi contrarj; eſſendoſi dovuto riparare in alcuni, una peſſima corruttela introdotta in queſto particolare, non meno riprovata dalle leggi, che dal tratto civile, che dee oſſervarſi anche fuori della Maeſtà de' Tribunali, altrimenti il Conſiglio praticherà le più ſevere dimoſtrazioni contra i contravventori. E queſto ſi dice del parlare, molto più debbono gli Avvocati oſſervare nello ſcrivere, al di cui fine, ſi vuole, ed ordina che debbano firmare col proprio nome le loro allegazioni, perchè ſi poſſa ſubito venire in cognizione del traſgreſſore; Parleranno poi detti Avvocati a' ſuddetti punti riaſſunti nell'appuramento de' fatti, e propoſti dal Signor Commeſſario, ſenza ridire il fatto già riferito, ma ſolo ponderando le circoſtanze di quelle, che ſtimeranno eſſer loro giovevoli, ed eſponendo le di loro ponderazioni con brevità, la maggiore che ſarà poſſibile; Così pure circa gli articoli legali, diſcorrendo preciſamente a' punti propoſti, e riaſſunti ſenza divagare fuori di eſſi, e tutto ciò lo faranno con iſtudiare ſommamente alla brevità, ſenza ſerviſi de' colori Oratorj, anzi ſenza nè pure introduzioni, o proemj, ed in ciò debbano invigilare lo Spettabile Signor Preſidente, e i Signori Capi di Ruota, non permettendo, che il tempo ſtabilito per la determinazione delle cauſe venga con pregiudizio del pubblico, e della Giuſtizia conſumato inutilmente dall' artificio, o vanità degli Avvocati, a' quali ſolo in cauſe intricatiſſime, e graviſſime dovrà permetterſi il diſcorrere per non più, che una ſola mattina per l'Attore, ed un' altra per lo Reo, ancorchè ſieno più Avvocati, o di un' iſteſſa parte, o di più litiganti, o che aveſſero coeguale intereſſe, dovendo regolarmente diſcorrerſi le cauſe con tal brevità, che in una iſteſſa mattina ſi poſſano diſcorrere, e determinare più cauſe per ogni Ruota.

Diſcorſa la Cauſa immediatamente ſi voti, o fra pochi giorni, non potendoſi prendere tempo più a lungo di otto giorno.

Lo ſteſſo anche s'intende nelle Cauſe ſom-

marie

marie graviſſime, ed intrigate, che avranno biſogno d' appuramento di fatti, nelle quali l' appuramento ſi principierà fatta la *faculses*.

Perchè il S.C. per l' accerto maggiore della Giuſtizia, ed eſtirpazione degl' inconvenienti, che ſi ſono ſperimentati, ha riſoluto di riponere in eſatta oſſervanza l'ordinato delle Regie Prammatiche, e il lodevole ſtile, fino a non molti anni ſono inalterabilmente praticato, di votarſi tutte le Cauſe, di qualſivoglia qualità che ſieno, immediatamente nell' iſteſſa mattina, o nella ſeguente, che ſiaſi terminato di parlare nella Ruota, ſenza concederſi dilazione veruna, nè pure ſe ſi domandaſſe ſotto il colore, o preteſto d'averſi da ſcrivere, o informare, mentre tutto e quanto le parti, e i di loro Avvocati ſtimano neceſſitare per la difeſa delle loro Cauſe, ſono in obbligo d' averlo pervenuto prima, che quelle ſi propongano in Ruota, o che ſi finiſcano di perorare. Perciò d' ordine dello ſteſſo Sacro Conſiglio, ſi fa noto a tutti, così litiganti, come Avvocati, e Proccuratori, che dal primo di Marzo 1713. in avanti s' oſſerverà inalterabilmente lo ſtile ſuddetto; E s' avverte agli attori, che ſe prima non informeranno, e daranno le loro Allegazioni a tutt' i Signori Miniſtri, che debbono decidere le loro Cauſe; quelle da' Signori Commeſſarj non ſi proporranno nel S. C., e ſimilmente s' avverte a' Rei, che ſe non ſaranno ſolleciti ad informare, e dare le loro Allegazioni, ſubito che i proceſſi ſieno andati ſpediendi, e prima di proporſi la Cauſa in Ruota, non ſaranno più in tempo, atteſo ciò non oſtante nell'iſteſſa mattina, che quelle ſi finiranno di parlare in Ruota, indiſpenſabilmente, immediatamente ſi decideranno, e voteranno.

Ed affinchè i ſuddetti capi vengano alla notizia di tutti, nè per l' avvenire ſi poſſa allegare Cauſa d' ignoranza, ordiniamo, che ſe n' affiggano copie nelle porte delle Ruote, e Segreteria del S. R. C. *Napoli i 9. Gennaje* 1731. D. FRANCISCUS DE SOLANES REG. ET PRÆS. S. C. *Philippus Figliola Secr. S. R. C.*

1731.

(†) PRAMMATICA V.

Carolo Rege. Adverſus Advocatos hac lege itum eſt, qui ut litis deciſionem differant, Conſiliario adjuncto petito Commiſſarium interpellant, relatam cauſam iterum referre; cui malo dilationis litis judicandae, hac lege occurritur.

COnoſcendoſi da Noi, che il corſo della Giuſtizia, che ci è ſommamente a cuore, viene ſpeſſiſſimo ritardato da ſottili e pernicioſe interpetrazioni di coloro, i quali nel cominciarſi a trattare le cauſe in Ruota, prevedendo non troppo per eſſi felice l' eſito delle medeſime, ſi ſtudiano d' impedirne il disbrigo, e di eternarne la deciſione, abbiamo riſoluto, di togliere quegli abuſi, i quali ſono a diſmiſura creſciuti, ed apportano graviſſimo pregiudizio a quei, che dopo molte ſofferte fatiche, e ſoſtenuti diſpendj, nel mentre credono di eſſer giunti al ſoſpirato fine delle loro agitazioni e travagli, incontrano, quando meno ſe 'l penſano, nuovi oſtacoli, per cui rimangono abbattute, o almeno con molto diſconſuolo differite le loro ſperanze. Tali abuſi principalmente conſiſtono nel vederſi, che ſi propongono le cauſe nelle Ruote, ſi fa la relazione dal Miniſtro Commeſſario, ſi comincia dagli Avvocati a parlare; indi, ottenendoſi nuovi Miniſtri aggiunti (che per maggior quiete e ſoddisfazione dell' animo de' litiganti nelle controverſie di rilievo ſi ſoglion concedere) o pur ſopravvenendo altri Miniſtri ordinarj delle medeſime Ruote, che ſi ritrovavan prime impediti; in tale ſtato, da quelle parti, che pretendono non far terminare la lite, e trapazzare gli Avverſarj, ſi oppone, e con mille rigiri, e ſpiegazioni delle Prammatiche ſi ſoſtiene, che di nuovo s' abbia dal Commeſſario a fare la Relazione della cauſa; dal ſuo bel principio ſi abbia a parlare, ed a ridire quel che già ſi è detto: O pure, quando ciò non ſi accordi, dicono, che non poſſono intervenire altri Miniſtri, ſe non quelli, che nel tempo della Relazione del Commeſſario ſi ſon ritrovati preſenti. Queſto da Noi ſi reputa un graviſſimo diſordine; sì perchè tali cauſe per mezzo di queſte dilazioni, accompagnate dagli altri ſoliti ed inevitabili accidenti de' Tribunali, non giungono colla dovuta e proporzionata brevità a terminarſi; e ne deriva un ſenſibile danno di chi forſe ha per se maggior ragione, e ſta per conſeguire la meritata giuſtizia; come perchè reſtano i Tribunali ſempre vie più caricati di cauſe, che non poſſono ſpedire; dovendo eſſer coſtretti a ſentir ſempre una ſteſſa cauſa, propoſta e ripropoſta, parlata e riparlata; perdendo ancora per tal effetto moltiſſimo tempo, che potrebbe eſſere applicato a conſolar la brama di tanti altri, che languiſcono, e con impazienza attendon la deciſione delle loro controverſie, trattenute e ſoſpeſe da queſto intollerabile abuſo. Che però colla preſente Prammatica, da valere in ogni tempo, ordiniamo, che in avvenire, non dandoſi più orecchio a ſpiega ed interpetrazione qualſivoglia, che s' intrapendeſſe adattare alle Leggi, Prammatiche, coſtume, ſtile, e conſuetudine de' Tribunali; quando introdotte ſaranno nelle Ruote, e riferite da' Commeſſarj le cauſe, e cominciatoſi a parlare; concedendoſi nuovi Miniſtri aggiunti, ſopravvenendo altri Miniſtri ordinarj nella Ruota, prima impediti, (purchè non ſi ritrovi la cauſa appuntata per votarſi) debbano tutt' intervenire nello ſtato appunto, in cui ſi ritrova la cauſa; con continuarſi a parlare dagli Avvocati, e proſeguire il di loro diſcorſo; ſenza principiare da capo, e ripeterſi dall' una e dall' altra parte quel che prima ſi è diſcettato: Reſtando libero il campo a' Difenſori, tra quel competente termine, che loro ſi darà, di potere pienamente informare, ed a voce, ed in ſcritto, que' Miniſtri, che non ſon dal principio intervenuti; con fare preſenti a loro tutte quelle coſe, o di fatto, o di legge, che nella Ruota in tempo della loro aſſenza ſi ſono eſpoſte, e da eſſi non ſono ſtate udite; acciocchè in queſta forma ſi recidano da una

par-

parte le pernicioſe dilazioni e ſutterfugj de' litiganti, che vogliono eternare la ſpedizione de' giudizj; e dall'altra ſi dia tutta l'apertura convenevole per la giuſta diſeſa, che principalmente conſiſte nel rendere inteſi i Miniſtri di tutto lo ſtato, e di tutt'i meriti delle cauſe, che ſi trattano, e s'hanno a decidere.

Ed affinchè il preſente ſtabilimento, e determinazione venga in notizia di tutti; e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; vogliamo, che queſta Real Coſtituzione ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno; ritornando nella noſtra Segreteria di Stato, di Giuſtizia, e Grazia, colle dovute relate: Ed in pubblica teſtimonianza ſarà la medeſima da Noi firmata, e ſuggellata col ſuggello delle noſtre Regali Armi, e roborata dall'infraſcritto noſtro Segretario di Stato, del Diſpaccio di Giuſtizia, e Grazia. *Datum Neapoli die 28. Menſis Februarii* 1746. CARLO. *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci. Vidit de Ippolito Praeſ. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Joſepho Aurelio de Januario a ſecretis*. Pubblicata a dì 16. Marzo 1746. 1746.

DE CENSIBVS.

TITVLVS XXXIX.

PRAGMATICA PRIMA.

Annui cenſus ſunt [illegible]

Univerſis, & ſingulis ejuſdem Regni Praelatis, Officialibus, Baronibus, & perſonis aliis, ad quos ſpectabit, praeſentibus, & futuris, Oratoribus, Conſiliariis, & fidelibus regiis dilectis ſalutem. Cum idem Sereniſſimus Dominus noſter Rex providerit, & mandaverit ſub hac forma.

Alphonſus Dei gratia Rex Aragonum Siciliae citra, & Ultra Pharum, Valentiae, &c. Univerſis, & ſingulis, praeſentium ſeriem inſpecturis, tam praeſentibus, quam futuris, notum facimus, & teſtamur. Quia externo die Sanctiſſimi Domini noſtri Nicolai, Divina providentia Papae V. literas recepimus ejus vera Bulla plumbea in filis ſerici rubei, croceique coloris, more Romanae Curiae, bullatas, non vitiatas, neque in aliqua ſui parte ſuſpectas, ſed omni prorſus vitio, & ſuſpicione carentes, tenoris, & continentiae ſubſequentis.

Bulla: Nicolaus Epiſcopus ſervus ſervorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Solicitudo paſtoralis officii fores noſtrae providentiae pulſare non deſinit, ut indemnitati, ac ſtatui proſpero fidelis populi, Curiae noſtrae caelitus commiſſi, juris moderando rigorem, peroptime proviſionis remedia, quantum ex alto nobis permittitur, ſalubriter conſulamus. Sane, ſicut fide dignorum relatione didicimus, in Regno Siciliae, ac certis aliis dominiis, & terris cariſſimi filii noſtri Alphonſi Aragonum, & utriuſque Siciliae Regis Illuſtris, Avaritiae caecitas, & damnandae ambitionis improbitas quorundam oculos adeo excaecavit, uſurariaque pravitas illis in partibus tantum excrevit, quod incolae, & habitantes illarum pecuniis indigentes eas vix aliter, quam foeneratorum opera, quaſi inauditum foenus exercentium, conſequi poſſent; & cum eas acceperint, ſi in tempore percepta non reſtituerint, brevi eorum bona inſatiabili uſurarum voragine miſerabiliter conſumuntur; & quod in dominiis, & terris ipſius Regis, ultra montes conſtitutis, videlicet in Regnis Aragonum, Valentiae, Majoricarum, ac Principatus Catalauniae, & Comitatibus Roſilionis, & Ceritaniae, Univerſitates, & ſingulares perſonae, tam Eccleſiaſticae, quam ſaeculares hujuſmodi pecuniis indigentes, ut cum minori incommodo eas habere poſſint per venditiones annualium cenſualium, quae mortua nuncupantur ſuper domibus, poſſeſſionibus, & proprietatibus ſpecialiter, vel etiam generaliter ſuper omnibus bonis, reditibus, emolumentis, juribus, & rebus eorum, mediante tantum inſtrumento gratiae redimendi onera eorum ſibi; ut plurimum proſpicere, & conſulere conſueverunt. Quod in praedictis ejuſdem Regni partibus, & Regnis, ultra montes conſtitutis, non ſolum in longam conſuetudinem, de cujus contrario memoria hominum non exiſtit, more utentium deductum eſt, ſed etiam per municipalia hujuſmodi Regnorum, & partium jura per Regem ipſum, ſeu ejus praedeceſſorem cum conſenſu trium brachiorum, videlicet Eccleſiaſtici, Militaris, & Regalis promulgata ſpecialiter confirmatur. Cum itaque multis incolis, & habitatoribus partium, & dominiorum ejuſdem Regis, citra montes conſtitutorum, indigentibus per hujuſmodi cenſualium venditiones ſubvenire, ipſique foeneratorum uſuris eximi poſſint, ſed qui in hoc pecuniis abundantes dubitant uſurariam pravitatem committere, & ſic eiſdem indigentibus more praemiſſo ſuccurrere formidant, in indigentium detrimentum, & foeneratorum eorundem evidens incrementum: Pro parte ejuſdem Regis aſſerentis, & ſubditos Serenitatis ſuae quamplures gravium uſurarum voraginibus magnis hactenus pecuniis exhauſtos exiſtere: Alios quo-

quoque in dies pecuniis egentes foenore magis, atque magis opprimi, & vexari; Nobis fuit humiliter ſupplicatum, ut eis paterno compatientes affectu in primis de opportunae proviſionis opere ſuccurrere, praefataſque cenſualium venditiones cum clauſulis, & cautionibus ad earum validitatem inter venditores, & emptores mutuo conſenſu ineundis, abſque laeſione conſcientiae in Regnis Siciliae citra, & ultra Pharum fieri poſſe debere, decernere, & declarare de benignitate Apoſtolica dignaremur; Nos igitur pro debito paſtoralis miniſterii, nobis divinitus injuncti, ſuper his ſalubriter provideri, ac ſtatui, & indemnitatibus incolarum, & habitatorum Regnorum, & Terrarum dicti Regis, citra montes conſtitutorum, praeſentium, & futurorum, quantum cum Deo poſſumus, ſubvenire cupientes, & attendentes, quod Clero Terrarum, & dominiorum ipſius Regis, citra montes conſtitutorum, in ſuis olim indigentiis per venditiones praedictorum cenſualium auctoritate Apoſtolica pluries conſultum, & proviſum fuit, praefati Regis in hac parte ſupplicationibus inclinati tam ejuſdem Regis, quam hujuſmodi Regnorum Siciliae citra, & ultra Pharum omnibus & ſingulis incolis, & habitatoribus, ad Locorum, Civitatum, & Terrarum, Univerſitatibus praeſentibus, & futuris hujuſmodi cenſualia ſuper rebus, & proprietatibus ſuis, ac facultatibus, & emolumentis eorundem inſtrumento gratiae pro conſimili pretio illa redimendi mediante, dummodo annualis cenſus hujuſmodi cenſualium decimam partem principalis recepti, ſeu pretii eorundem non excedat, inter ſe contrahendi, vendendi, & emendi cum opportuna contrahentium ſecuritate, tuitione, & indemnitate, ac cum poteſtate vendentes perſonas, eorumque proprietates, reditus, jura, juriſdictiones, cenſus, ac omnia; & ſingula mobilia, & immobilia bona obligari faciendi; ac etiam quaſcunque alias obligationes; & ſubmiſſiones cuicunque foro: Necnon renunciationes, promiſſiones, ſtipulationes poenis, juramentis, & aliis cautionibus vallatae, & alia quaecunque, de quibus inter ementes, & vendentes hujuſmodi cenſualia conventum, & in pactum deductum fuerit, plenam licentiam, & liberam, auctoritate Apoſtolica, tenore praeſentium, concedimus facultatem; *Decernentes, & declarantes, eoſdem incolas, & habitatores, ac Civitatum, & Terrarum Univerſitates, cenſualia praedicta modo praemiſſo in Regnis ipſis Siciliae citra, & ultra Pharum, libere, & licite contrahere, ac emere, & vendere poſſe, neque propterea uſurariam pravitatem committere; dummodo alias, quam, ut praemittitur, quodlibet annuum cenſuale decimam partem recepti, ſeu pretii venditionis ipſius non excedat. Et penſionibus, ſeu annualitatibus illorum in ſortem non computatis pro tali redemptione praeter principalem ſummam nihil ultra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur a venditore, non obſtantibus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac privilegiis Apoſtolicis, nec non ſtatutis, etiam municipalibus, vel regalibus, & conſuetudinibus Civitatum, & Terrarum Regnorum praedictorum Siciliae citra, & ultra Pharum, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quacunque firmitate alia roboratis, etiamſi de eis facienda eſſet ſpecialis mentio, quae hic haberi volumus, & habemus pro ſufficienter expreſſis, ceteriſque contrariis quibuſcunque non obſtantibus. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtrae conceſſionis, conſtitutionis, infringere, vel ei auſu temerario contraire.* Si quis autem hoc attentare praeſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſum. *Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae.* 1451. *Pridie Kalend.* 1451.
Octob. Pontific. noſtri anno ſexto.

2 Ex quibus in hac parte indemnitati, ac proſpero ſtatui incolarum, & habitatorum hujuſmodi Regni noſtri Siciliae citra, & ultra Pharum, rationibus, & cauſis, in eis expreſſis, multis modis plene conſultum, atque proſpectum eſt. Noſtra propterea laudatione, & acceptatione dignum. Quo circa ſcienter, deliberate, & conſulte hujuſmodi Apoſtolicas literas, & ſingula, in eis contenta, tenore praeſentium laudamus, & acceptamus: Decernentes, & declarantes tanti roboris, & auctoritatis exiſtere, quanti ea, quae a noſtrae Majeſtatis providentia legem condendo decreta, & ſtatuta ſunt.

Contractus cenſuales tanquam res judicatae exequutionem habent.

3 Plane circa executiones, vigore contractuum hujuſmodi cenſualium faciendas, & exceptiones adverſus eas quomodolibet opponendas, certum, & determinatum ordinem dare volentes hac edictali lege, perpetuo valitura ſancimus, hujuſmodi cenſualium contractus, ſeu inſtrumenta, tanquam res judicatas nulla provocatione ſuſpenſas, promptam, & paratam executionem habere.

Contra perſonas poſſidentes, & bona eorum.

4 Et non ſolum contra perſonas, res, & bona illorum, qui originaliter cenſualia hujuſmodi vendiderint, nec non eorum fidejuſſorum, haeredum, ſeu univerſalium ſucceſſorum, ſed etiam abſque aliqua bonorum principalis debitoris diſcuſſione, contra perſonas, & bona quorumcunque ſingularium detentorum rerum, jurium, vel bonorum, ſuper quibus cenſualia ipſa fuerint ſpecialiter ordinata, quamdiu apud eos illorum detentio fuerit.

Solutio vera impedit.

5 Quae quidem exequutio nullo falſitatis, nullitatis, aut alterius cujuſvis exceptionis objectu impediri valeat quomodolibet, vel differri, praeterquam realis ſolutionis, ſi de illa ante captionem perſonae debitoris, vel ejus bonorum judicialem diſtractionem legitime conſtiterit authenticis documentis, vel aliis ſcripturis, plenam fidem facientibus; ſed in cauſa executionis hujuſmodi, in qua ſolum de allegata realis ſolutionis exceptione, de qua ſupra diximus, conſtare habeat, tractari volumus, & ſuper cauſa invicem proviſionis judicialis contra quem inſtabitur, non audiatur appellans ſupplicans, vel recurrens, cogitatione tamen ipſius allegatae ſolutionis, ſi ea non obſtante ad ulteriora executionis proceſſum fuerit, & aliarum quarumvis exceptionum, ſeu jurium utrique parti in alia judicii inſtantia reſervata.

6 *Pen-*

Sequeſtrum non fiat, niſi viſo inſtrumento creditoris.

6 Penſiones quidem hujuſmodi cenſualium, neque apud debitores, neque penes Curiam ad cujusvis inſtantiam emparari, vel ſequeſtrari poſſint, niſi, qui ſequeſtrum, vel emparam inſtituerit, de debito prius docuerit authentico documento: N·que aliqua ex cenſualibus hujuſmodi, quae pro redemptione rerum demanialium, quovis modo alienatarum, aut pro ſubſidio, vel dono, Nobis, vel noſtris ſucceſſoribus facto; & de cetero faciendo, vendita, ſeu onerata fuerint: Neque illorum annualitates ſeu penſiones propter quaevis illorum emptorum, vel eorum etiam in rem ſucceſſorum crimina, vel delicta, praeterquam pro crimine laeſae Majeſtatis in primo capite, confiſcari, ſequeſtrari, aut in cauſam pignoris, vel aliter Fiſco, etiam inſtante deferri, apprehendi, aut publicari poſſint. Et ſi forte a nobis, vel a noſtris ſucceſſoribus, Officialibus, ſeu Miniſtris noſtris, ſeu eorum quovis officio, aut poteſtate fungentibus aliqua ſuperſedimenta, guidatica, elongamenta, moratorias, ſalvoſconductus, mandata inhibitionis, emparas, commiſſiones, evocationes, reſervationes, proviſiones, juriſdictiones, abdicationes, vel ſuſpenſiones, aut alia quaevis reſcripta, ſub quavis forma, ſeu colore, etiam pro quibuſcunque cauſis, publicam utilitatem Regnorum noſtrorum, aut commodum Curiae noſtrae quomodolibet concernentibus, etiam pro eis, qui Nobiſcum, aut pro noſtra Republica perſonaliter militarent, aut alias actu ſervirent, aut aliis quibuſvis conſiderationibus, ſive cauſis, quae dici, exprimi, & excogitari poſſint, quantumcumque urgentibus ad alicujus inſtantiam impetrari, ſeu motu proprio concedi contigerit, quibus executiones vigore contractuum hujuſmodi minime impediri, differri, aut retardari poſſint. Quinimo, eis non obſtantibus, executiones ipſae ſuum debitum ſortiantur effectum; poena unciarum auri centum, quae neque remitti, neque compeni poſſit pro virilibus inter Fiſcum, & creditorem, hujuſmodi executionem proſequentem, dividendam, tam impetrantibus, quam praeſentantibus, & etiam Judicibus, ſi illa forſitan omiſerint, vicibus ſingulis imminente.

Poena unciarum centum.

Praeterea diſpoſitionibus Apoſtolicis ſuperius inſertis, inhaerentes, volumus, atque decernimus, res, bona, vel jura, ad praeſtationem hujuſmodi cenſualium obligata propter penſiones eorum ſtatutis terminis non ſolutis, vel hujuſmodi rerum, jurium, vel bonorum deteriorationem, aut eorum alienationem, vel alias minime incidere in commiſſum, quibuſcunque pactionibus in contrarium initis etiam poena, aut juramento firmatis, obſtantibus nullo modo. Et ut praedicta, a nobis ſuperius conſulto, & deliberate promulgata, perpetua ſtabilitate ſubſiſtant; per Nos, & noſtros haeredes, & ſucceſſores quoſcunque hujuſmodi cenſualium emptoribus, & eorum in rem ſucceſſoribus promittimus, & fidem publicam pollicemur, ea omnia, & eorum ſingula tenere, & inviolabiliter obſervare, & obſervari facere, & contra facere, vel venire, aut quovis reſpectu, vel colore aliquid eorum nullo unquam tempore immutare: Atque ita univerſis, & ſingulis Regiis Officialibus, tam ordinariis, quam delegatis, & aliis quibuſcumque, quovis nomine, officio, juriſdictione, & poteſtate fungentibus; praeſentibus, & futuris, dicimus, & directe praecipiendo mandamus ſcienter, & expreſſe, quatenus noſtram hujuſmodi edictalem legem, atque omnia, & ſingula, a nobis ſuperius acceptata, laudata, decreta, & promulgata, inviolabiliter teneant, & obſervent, exequantur, & compleant, ac teneri, & obſervari, exequi, & compleri faciant per quoſcunque, omni obſtaculo, & quibuſvis impugnationibus rejectis, & funditus repulſis, & non contra faciant, neque aliquem contraire permittant quavis ratione, vel cauſa. Ut autem praeſens edictalis lex, omnia quoque, & ſingula praeſcriptà omnibus innoteſcant; jubemus, ea in Civitatibus hujuſmodi Regnorum inſignibus per loca ſolita, voce praeconia, aut per edictum publice divulgari. In quorum teſtimonium praeſentes fieri juſſimus, noſtro communi pendente ſigillo munitas. *Datum in Turri octavo, die vigeſima menſis Octobris, Anno a Nativitate Domini* 1451. *Regni hujus noſtri Siciliae citra Pharum anno decimo octavo. Aliorum vero Regnorum noſtrorum anno trigeſimo ſeptimo. Rex Alphonſus. Dominus Rex, praecedentis ejus Conſilii deliberatione, mandavit mihi Arnaldo Fonoledan. Et viderunt Valentinus Claver. Rodericus Falco. M. Ritius, Jacobus de Pylaja Advocatus Fiſci, P. Regii Patrimonii Conſervator generalis.*

20. Octobr. 1451. Rex Alphonſus.

PRAMMATICA II.

Cenſus annui ad vitam reducuntur ad centum quatuordecim pro centum.

NEl Parlamento generale congregato nell' anno 1596. fu per queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicato all' Illuſtre Conte d'Olivares, Vicerè noſtro Predeceſſore, che attento in queſta predetta Città, e Regno ſi ſogliono dar danari a vita a ragione di quindici, diciotto, e venti per cento, dal che naſce allo ſpeſſo la rovina di molte caſe, e famiglie, voleſſe ſtabilire quella quantità, che gli pareſſe conveniente. Ed avendo Noi avuto diverſi riclamori degl' inconvenienti, che di ſimili contrattazioni naſcono, e deſiderando di dar ogni dovuta soddisfazione a queſta predetta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, e che s' evitino gl' inconvenienti, che per ſimili contratti ſuccedono; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che da qua „ in avanti, niuna perſona di qualſivoglia ſtato, „ grado, e condizione ſi ſia, in modo alcuno, nè per qualſivoglia cauſa poſſa dare, „ nè anche ricevere danari a vita più, che „ alla ragione di quattordici per cento l'anno in queſta predetta Fedeliſſima Città, e „ Regno *directe, vel indirecte*, per ſe, o per „ altri ſotto pena a' contravvegnenti; cioè a „ quelli, che daranno i danari, di perdergli, „ ed a quelli, che li riceveranno, d'once „ cento, ed a riſpetto de' danari, che ſi ritroveranno dati fino adeſſo a maggior intereſſe

Vide pragm. 5. inf. eod.

„ teſſe del ſuddetto di quattordici per cento, „ Vogliamo, e dichiariamo, che dal dì della „ pubblicazione della preſente in avanti, non „ s'abbia da corriſpondere a più, che alla „ ragione predetta di quattordici per cento, „ non oſtante qualſivoglia iſtrumento, obbli„ ganza, o altra qualunque ſorta di ſcrittura, „ o cautela. Ed ordiniamo di più, che niun „ Notajo di queſto preſente Regno, poſſa, „ nè debba in maniera alcuna fare, nè ſti„ pular contratto, nè altra ſorta di ſcrittura, „ o cautela di danari a vita, che aſcenda „ l'intereſſe a più de' predetti quattordici per „ cento l'anno come di ſopra, ſotto pena di „ privazione d'ufficio, da eſeguirſi le pene „ predette irremiſibilmente contra de' traſgreſ„ ſori". Ordinando, e comandando per la preſente a tutti, e ſingoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori del preſente Regno, che debbano oſſervare, e far oſſervare *ad unguem* la preſente noſtra Prammatica, *juxta ſui feriem, & tenorem*, e procedere all'eſecuzione delle pene predette irremiſibilmente contra de' contravvegnenti. *Datum Neap. die 31. Octob. 1600 El Conde de Lemos. Vidit Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Regens. Vid. de Caſtellet Regens. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secret. in Pragm. 1. fol. 44.*

Notarii non conficiant ſcripturas.

Poena privationis officii.

31. Octobr. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Ut infra de locat. & Conduct. prag. 1. Cenſus debiti locis Piis in medietate cujuſlibet menſis Auguſti, deinceps ſolvantur primo die cujuslibet menſis Maii. Idem in cenſib. debitis ſecularibus prag. 4.

PEr virtù de' Regj Bandi, emanati in tempo del governo dell' Illuſtre Conte di Miranda, allora Vicerè, e Capitan Generale di queſto Regno, ſta ſtabilito, ed ordinato, che in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, ſiccome per lo tempo paſſato ſi pagavano le pigioni delle caſe locande, cioè l'entrata al primo di Novembre, e l'uſcita alla metà d'Agoſto, s'abbia a pagare l'entrata alla metà di Luglio, e l'uſcita al primo di Maggio, e già così s'oſſerva; e perchè da molti Oſpedali, Monaſterj, e luoghi pii di queſta predetta Città, ci è ſtato fatto intendere, che da tempo immemorabile i cenſi, ed entrate predette d'eſſi luoghi pii ſi coſtituirono a pagare nella predetta metà d'Agoſto, e primo di Novembre, conforme prima della predetta nuova Prammatica ſi pagavano le pigioni, e con facilità delle iſteſſe pigioni ſi poteano ſoddisfare, al preſente per detta nuova Prammatica ſi è data cauſa, che, per conſeguire i loro cenſi, facciano una lite, e ſe bene fanno ſequeſtri a' pigionanti, per non eſſer maturati i cenſi, i padroni delle caſe ſi fanno liberare le pigioni con pleggeria, e venuto il tempo della metà di Agoſto danno varie dilazioni, di modo che ſono forzati aſpettare fino all'ultimo d'Aprile, che maturano le altre pigioni; ſupplicando ſtabilire, ed ordinare, che tutt'i debitori, rendenti, e cenſuarj di detti luoghi pii, paghino detti cenſi al primo di Maggio, conforme ſi pagano le pigioni; per il che Noi ci ſiamo contentati, che così ſi faccia, e però ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Stabi„ liamo, ed ordiniamo, che incominciando „ dal primo di Maggio, primo venturo del „ preſente anno 1603. in avanti, tutt'i debito„ ri, rendenti, e cenſuarj perpetui d'Oſpedali, „ Monaſterj, e d'altri Luoghi pii di queſta „ Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, „ ſieno obbligati, e debbano pagare i cenſi al „ predetto dì primo di Maggio, e così con„ tinuarſi ogni anno *in perpetuum*, così come „ prima ſi pagavano alla metà d'Agoſto, e „ poi ſi continuino i pagamenti di detti „ cenſi, come di ſopra", ſotto pena a' contravvegnenti d'once venticinque, da applicarſi al Regio Fiſco; ed acciocchè queſto così s'eſegua, ordiniamo a' Regj Tribunali di queſta predetta Fedeliſſima Città, che così lo facciano oſſervare, ed eſeguire, che tal'è noſtra volontà. *Dat. Neap. die 10. Martii 1603. D. Franceſco de Caſtro. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Salazar. Secret. In Bannor. 1. fol. 93.*

Poena unciar. 25.

10 Mart. 1603. D. Franceſco de Caſtro.

PRAMMATICA IV.

Ut inf. de loc. & conduct. pragm. 2. Omnes cenſus perpetui ſolvantur die prima menſis Maii.

PEr virtù de' Regj Bandi, emanati in tempo del governo dell' Illuſtre Conte di Miranda allora Vicerè, e Capitan Generale di queſto Regno, ſta ſtabilito, ed ordinato, che in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, ſiccome per lo tempo paſſato ſi pagavano le pigioni delle caſe locande, cioè l'entrata al primo di Novembre, e l'uſcita alla metà d'Agoſto, s'abbia a pagare l'entrata alla metà di Luglio, e l'uſcita al primo di Maggio; e già così s'oſſerva; e perchè per parte de' Magnifici Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli ci è ſtato fatto intendere, come per Noi eſſendo ſtato fatto Bando, che i cenſi, che ſi debbono a molti Oſpedali, Monaſterj, e luoghi pii, ſopra le caſe di queſta Città, come ſi pagavano alla metà d'Agoſto, ſi pagaſſero al primo di Maggio non oſtante che per le cautele foſſero obbligati pagargli alla metà d'Agoſto; e queſto a cauſa, che in detto tempo, non ci erano pigioni, da pagarſi detti cenſi, per pagarſi le pigioni predette in due paghe nel modo predetto del primo di Maggio, e metà di Luglio: e che per tal cauſa ne naſcevano infinite liti, per potere ricuperare i detti cenſi, e che al preſente il ſimile ſuccede a' ſecolari Cittadini di queſta Città, che tengono cenſi ſopra le medeſime caſe di queſta Città, e ſuoi diſtretti; ſupplicandoci, che il medeſimo ſtabilimento ſi doveſſe oſſervare con eſſi ſecolari Cittadini; per il che Noi ci ſiamo contentati, che così ſi faccia, e però ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore* vali-

Ut ſup. eadem prag. 3.

valituro, per lo quale " Stabiliamo, ed ordi-
„ niamo, che incominciandoſi dal primo di
„ Maggio primo venturo dell'imminente an-
„ no 1605. *in antea*, tutt' i debitori ren-
„ denti, e cenſuarj perpetui ſecolari Cittadi-
„ ni di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Bor-
„ ghi, e Caſali, ſieno obbligati, e debbano
„ pagare i cenſi al predetto dì primo di
„ Maggio, e così continuare ogni anno *in*
„ *perpetuum*, ſiccome ſta per Noi ordinato,
„ che ſi paghi a' predetti Monaſteri, e Luo-
„ ghi pii, così che, come per prima ſi paga-
„ vano alla metà d'Agoſto, s'abbiano a pa-
„ gare al predetto dì primo di Maggio, ſic-
„ come ſi pagavano le pigioni, che ſta ſta-
„ bilito per detta nuova Prammatica; *Verum*
„ queſto preſente anno *tantum* ſi debba far
„ l'eſcomputo di quel, che importa di detti
„ cenſi dal predetto dì primo di Maggio fi-
„ no alla metà d'Agoſto, e di poi ſi conti-
„ nui il pagamento di detti cenſi, come di
„ ſopra", ſotto pena a' contravvegnenti d'on-
ce venticinque, da applicarſi al Regio Fiſco;
ed acciocchè queſto così s'eſegua, ordiniamo
a' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Cit-
tà, che così lo facciano oſſervare, ed eſegui-
re, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neap. die ultimo menſis Decembris 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vid. D. Berardinus a Barionevo Reg. Salazar. Secret. in Banner. 1. fol. 51.*

Poena unc. 25.

Die ult. Decembr. 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA V.

Cenſus cum pacto redimendi quandocunque, empti a Regia Curia, & ab Univerſitatibus Regni, reducuntur ad cenſum ſeptenum, cenſus vero extinguendi in vita, ſeu ad certum tempus, ad rationem decem tantum. Contra Univerſitatem reducuntur cenſus perpetuo ad quinque pro centum per prag. 18 de administrat. Univerſit.

TRa le altre coſe, che nel proſſimo paſſato parlamento ſono ſtate trattate, e concluſe per ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio di queſto Regno, è ſtato il ſupplicarci, che, per alleviare i peſi dell'Univerſità di eſſo ci foſſimo contentati d'ordinare per legge univerſale, che da qua in avanti, tutte le vendite di annue entrate legittimamente fatte da tutte le Città, Terre, Ville, e Caſali di queſto Regno a maggior ſomma di ſette per cento annui, ſi riducano alla ſomma di ſette, e che per l'avvenire non poſſano pigliare a cenſo a maggior quantità con qualſivoglia colore, e che l'iſteſſo ancora ſi faceſſe a riſpetto dell'entrate vendute ſopra il Real Patrimonio. Riducendo ancora quelle, che ſono vendute in vita, o per eſtinguerſi fra certo tempo a dieci per cento; avendoſi conſiderazione al beneficio univerſale, che naſcerebbe a tutto il detto Regno dal ſollevar con queſta minorazione il Reg. Patrimonio, ed eſſendoci paruta detta dimanda molto conveniente, per eſſere il prezzo di ſette per cento nelle vendite con patto *de retrovendendo*, e di dieci in quelle di vita, aſſai giuſto, e maggiore di quello, che in tutte l'altre Provincie, e Regni di tutta la Criſtianità s'uſa, ed avendo avuta piena informazione della calamità, ed oppreſſione, in che ſi ritrovano al preſente le Univerſità, cauſata dagli eceſſivi intereſſi, che hanno patito; dal che è riſultata la impotenza di molte, con evidente apparenza, che fra breve tempo ſeguirà il medeſimo nell'altre, ed anche nel Regio Patrimonio, ſe non ſi rimediaſſe; colla preſente Prammatica *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente " Ordiniamo, e comandiamo, che dal primo di Maggio,
„ proſſimo venturo in avanti, tutte le vendite
„ d'entrate in qualſivoglia modo fatte tanto
„ da dette Univerſità del Regno, quanto dal
„ Regio Fiſco ſopra il Regal Patrimonio,
„ con patto *de retrovendendo* a maggior quan-
„ tità di ſette per cento annui, ſi riducano,
„ *& ipſo jure*, *ipſoque facto* s'intendano ri-
„ dotte a ſette per cento. E le vendite in
„ in vita, o ad eſtinguere fra certo tempo,
„ a dieci per cento. Coſicchè, *nec directe*,
„ *nec indirecte* poſſano, ſotto qualſivoglia
„ colore, i creditori eſigere maggior quanti-
„ tà della ſomma predetta di ſette, e dieci
„ per cento, ſotto pena di perdere il loro
„ credito, ed altra *etiam* corporale, a noſtro
„ arbitrio, nella quale incorrano ancora i
„ Sindaci, Agenti, o Proccuratori di dette
„ Univerſità, che interverranno a fare detti
„ pagamenti, e nell'iſteſſa pena incorrano
„ ancora quelli, che da qua in avanti, con-
„ tratteranno con dette Univerſità, o colla
„ Regia Corte a maggior prezzo di ſopra
„ ſtabilito. Ordinando ancora, che reſtino
„ *in ſuo robore*, e vigore le prammatiche,
„ che gli anni paſſati furon fatte per gl'Illu-
„ ſtri noſtri predeceſſori, circa il non po-
„ tere le Univerſità pigliare danari a cam-
„ bio, nè alla voce, e che ſieno invalidi i
„ contratti, *etiam* a riſpetto dell'obbligazio-
„ ni di particolari, che ſi ſono obbligati
„ dopo di detta Prammatica, *& in futurum*
„ s'obbligheranno per li negozj tangenti a
„ dette Univerſità, ſe in dette obbligazioni
„ non vi ſarà interpoſto il Regio aſſenſo, e
„ decreto per Noi, e per lo Regio Colla-
„ terale Conſiglio ". Ed acciocchè il predetto ſia noto a tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, con affiggerſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 20. menſis Aprilis 1611. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Dom. Viceres Locumtenens, & Capitaneus Gener. mandavit mihi Andreae de Salazar. In Prag. 1. fol. 18.*

Cenſus ad vitam ſint decem tantum.

Poena amiſſionis, & alia corporis decl.

Comprehenduntur ſolventes, & contrahentes.

Prag. 10. & 11. de adminiſtr. Univerſ.

20. Apr. 1611. El Conde de Lemos.

PRAM-

(†) PRAMMATICA VI.

Carolo Rege. Alimenta quomodo computentur.

AL Preſidente del S. C. Con motivo de la cauſa, que pende en eſte Tribunal del S. C. entre D. Juan Bautiſta Follerio, y el Duque de Limatola D. Juan Maſtellone, paraque ſe declare nula la vendita hecha por el dicho D. Juan Bautiſta al referido Duque de 140. ducados annuos vitalicios por capital de mil ducados, reſpecto que viene a computarſe a razon del 14. por ciento, y por las diferentes Deciſiones, como ha conſiderado dicho S. C., que en varios tiempos ſe han hecho por el dicho Tribunal en ſemejantes cauſas, como tambien por lo que permite la Pragmatica 2. *De Cenſibus* ſobre eſte aſſumpto; Suplicò el miſmo Tribunal a S. M. con Repreſentacion de 15. de Enero proximo paſado ſe dignaſſe preſcriver una norma, y eſtablecimiento fixo, y general, con el qual pudieſſe dicho Tribunal regularſe aſſi en la expreſada cauſa entre los dichos D. Juan Bautiſta, y el Duque de Limatola, como en las demas, que en adelante ſe ofrecieren ſobre el miſmo aſumpto; Y aviendo hecho preſente al Rey Nueſtro Señor todo lo que eſte Tribunal ha expueſto en la expreſada Repreſentacion; Me manda S. M. decir a V. S. diſponga, que el S. C. por los dichos contratos vitalicios, ſin atender la diſpoſicion de la citada Pragmatica 2. *de Cenſibus*, pueda, y deva hazer uſo de a quel juſto, y prudente arbitrio, que puede mover la mente, y razon de un recto Juez en el deciframento de tal materia, con la conſideracion de todas las circumſtancias, que pueden reguardarſe, teniendoſe mira a la qualidad de la coſa vendida, al peligro, a la tardanza, y a la ſolicitud de la exaction, a la complexion, edad, y ſalud del vendedor, a la conſuetud preſente del lugar, en donde el contrato ſe ha ſtipulado, a la condicion de los contrahientes, al veridico motivo, y neceſſidad, que los ha movido a contraher, como a la qualidad de cuerpos obligados, però que cada vez, que occurra decidir tales cauſas, ſe haga, antes de publicar decreto, Relacion a S. M.. Dios guarde V. S. muchos años como deſſeo. Palacio 10. Noviembre de 1744. D. BERNARDO TANUCCI. *Señor Preſidente del S. C. Die 13. Menſis Novembris 1744. Exequatur ordo S. M., deque eo Magnificus Secretarius S. C. certiores faciat omnes Regios Conſiliarios; & conſervetur in Libris Notamentorum dicti S. R. C. De Ipolito Praeſ. Fuerunt tradita exempla praeſentis Regalis Diplomatis ſingulis Regiis Conſiliariis ejuſdem S. R. C.. Et ad fidem &c. Neapoli die 18. Menſis Novembris 1744. Franciſcus Porcellius S. R. C. a Secretis.*

Alimentorum ratio refertur ad Pragm. ſecunam II. *De Cenſibus*, & ad arbitraria Judicum.

18. Menſis Nov. 1744.

DE CESSIONE BONORUM.

TITULUS XL.

PRAMMATICA PRIMA.

Contra Neapol. moratorias & ceſſiones bonorum non impetrantur, & impetratae ſunt nullae.

I Magnifici Eletti di queſta Città di Napoli ci hanno fatto intendere, come molti ſi hanno impetrato da Noi ceſſione di beni, e moratorie, tanto di robe, che di terreni, che tengono pigionati dentro, come fuori di queſta Città di Napoli, in grandiſſimo danno de' Cittadini di eſſa, per non potere poi al tempo conſeguire quanto a lor ſi dee delle pigioni, e de'cenſi delle loro robe; per il che ci hanno ſupplicato, che voleſſimo opportunamente provvedervi: E perchè la volontà noſtra è, che in ſimili coſe le moratorie, e ceſſioni di beni non abbiano luogo: „ Vogliamo, e così per la preſente vi ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate provvedere, che tanto quelle, che ſono ſtate impetrate, quanto quelle, che s' impetreranno contra gli uomini Napoletani, che tengono robe, e terranno locate, cenſuate tanto di fuori, come dentro queſta noſtra Città, non ſieno ammeſſe per coſa alcuna, e ſieno annullate, nè s' intendano contra di eſſi Napoletani, ed in queſto non ſi manchi per coſa alcuna, ſe avete cara la grazia noſtra ". La preſente reſti al preſentante. *Datum in Caſtro Novo Neap. 9. Julii 1499. Rex Ferdinandus. Vitus Piſanellus in Inferno. Regenti M.C.V.*

Eſt inter cap. & privil. Neapol. fol. mihi 51. a ter.

9. Julii 1499. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Ceſſio bonorum non admittitur pro debitis contractis infra annum a die interpoſiti decreti.

PEr quanto ſiamo informati, molte perſone, non temendo Dio contra della lor coſcienza contrattano, e pigliano mercanzie, ed altre coſe *cum animo defraudandi*, che poi eſſendo debitori, non dubitano di preſentare memoriale di ceſſione di beni, ponendolo in opera; e volendo Noi ovviare a tali frodi, per provvedere all' indennità de' Vaſſalli della Cattolica Maeſtà: Per tenore della preſente, „ Vi diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, non dobbiate ſervare decretazione alcuna di memoriali fatta per Noi di ceſſione di beni, ſe non per quelli debiti *tantum*, che ſi troveranno eſſer fatti, e contratti per eſſi da un anno avanti del dì, che tale decretazione ſarà fatta per Noi in detti memoriali, e non altrimenti, non facendo il contrario, ſotto pena della Regia disgrazia ". *Datum in Caſtro Novo 8. Julii 1508. El Conde Luogotenente Generale. Vid. Lone Reg. Xea Secret. in Cur. primo.*

Poena indignationis.
8. Jul. 1508.
El Conde.

PRAGMATICA III.

Antiquo forma ſublata ceſſionis bonorum, nova traditur.

PRiſcarum legum duritiem, quibus permittebatur, debitores, in ſolutione promiſſa, debitave ceſſantes, creditorum arbitrio, etiam judiciali carcere vexari, mollire volentes in poſterum Legumlatores ſtatuerunt, ut debitores, in ſolutione ceſſantes, eorum bona cedere volentes, admitterentur ad beneficium (quamvis miſerabile, proficuum tamen) ad carceres evitandos, ſtatueruntque certum modum in tali bonorum ceſſione, & ordinem eſſe ſervandum. Verum, quia audivimus in M. C. V. retroactis temporibus, ſervatum fuiſſe in tali bonorum ceſſione certum modum, quem cum ignominia dicebant, nec honeſtati, nec temporum noſtrorum moribus congruentem: Volentes ſalubri remedio providere, *Statuimus, decernimus, & mandamus, ut de cetero ad tale miſerabile beneficium decurrentes debeant omnium bonorum, & jurium ſuorum nomina creditoribus dare, & in actis Magnae Curiae inſinuare, & debitam quantitatem confiteri, aliaque ſervare, quae priſcis legibus in tali bonorum ceſſione ſtatuta ſunt. Et inſuper volumus, ut volens cedere, vocatis inſtantibus creditoribus publice in die, qua regitur Curia, in eadem Magna Curia debeat voce praeconis publicari nomen ſorte velle bonis cedere: deinde accedat ſupra lapidem, per palmos tres ſupra terram erectum, quem lapidem ad hunc effectum in ejuſdem Magnae Curiae Curti erigi volumus, dicatque alta, & intelligibili voce, ſe bonis ſuis cedere, & in actis ejuſdem Magnae Curiae inſinuatur, quod quidem, & creditoribus ſatis, & miſeris debitoribus non onerosum credimus, & ſi ex nunc in antea ad ceſſionem bonorum aliquis admiſſus fuerit, praedicto ordine non ſervato, talem ceſſionem nullam decernimus, & inanem; quod ſervari inviolabiliter Magnificis Regenti, & Judicibus ejuſdem M. C. Vic. aliiſque Officialibus mandamus; & contrarium non faciant pro quanto gratiam praedictae Majeſtatis caram habent, & poenam ducator. auri mille cupiunt evitare.* Dat. Puteolis die 17. menſis Aprilis 1546. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vid. Martialis Reg. Vidit Loffredus Reg.

Poena ducatorum auri mille. 17. Apr. 1546.
Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Decoctores gerant pileum cum vitta viridi decuſſata vide pr. 5.

L'Occaſioni, che ſuccedono, e le malizie, che ſi uſano per diverſe ſorte di perſone di commettere molte ſorte di frodi, inganni, truffe, e delitti contra de' Sudditi

lli

di Sua Maeſtà, ed in danno di quelli, danno occaſione a' Principi, che governano, di pigliare eſpedienti, regole, e termini oltra gli altri preſi, di evitare le coſe predette, e provvedere, che i detti Sudditi vivano con quiete, e che non ſieno maltrattati, defraudati, ed oppreſſi; ed eſſendoſi veduto, che per la poca pena, ed ignominia, che ſi dà a quelle perſone, che fanno *cedo bonis*, ſi è venuto a termine, che ogni perſona, come dee alcun debito, ſi pone a fare detta ceſſione di beni, anzi molti contraggono debiti malizioſamente ſotto la ſperanza di fare detta ceſſione di beni, ed occupano i danari, ed altri ſono ſtati inquiſiti, e s'inquirono per furti, de' quali molti ne ſono ſtati, e ſono condannati alla fruſta, e ad altre pene temporali, e quelli, che ſono ſtati, e ſono condannati in galea, ed hanno finito, e finiſcono il tempo di loro condannazioni, e ſono uſciti, ed eſcono da galea, e ſono andati, e vanno tra la gente comparendo, come foſſero ſtati, e foſſero perſone, che non aveſſero commeſſo delitto alcuno; e poichè non ſono conoſciuti, di nuovo vanno commettendo i detti furti, ed i predetti, che hanno fatto, e fanno ceſſione di beni, ſi vanno facendo nuovi debiti, con fraudare, ed ingannare i detti Regj Sudditi, il che non ſi ſarebbe, ſe foſſero obbligati, tanto le perſone, che hanno fatto, e fanno *cedo bonis*, quanto i predetti, che ſono ſtati condannati per furto, andare ſegnalati, acciocchè foſſero conoſciuti. Per tanto trattato, e diſcuſſo queſto negozio nel Regio Collateral Conſiglio in noſtra preſenza, ci è paruto fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale " Provvediamo, „ ſtabiliamo, ed ordiniamo, che dal dì della „ pubblicazione della preſente Prammatica *in* „ *antea*, tutti quelli, che hanno fatto, e „ fanno per l'avvenire ceſſione di beni, debbano portare, e ciaſcuno di eſſi porti berretta, o cappello co' bambacini intorno apparenti, che ſieno verdi, loro vita durante, e che il bambacino ſia volto in croce di ſopra detti cappelli, o berrette ſimilmente apparente, e tutti quelli, che ſono ſtati per lo paſſato, e ſaranno per l'avvenire condannati in galea per furto, e ſaranno uſciti, o uſciranno da quella, o ſaranno ſtati, o ſaranno condannati in altre pene, che non ſaranno pena di morte naturale; *Ita*, che ſi abbia da eſeguire, e ſi eſegua detta pena, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba portare, ſua vita durante, la beretta, o cappello torchino, ſotto pena tanto a' predetti, che avranno fatto, e faranno detta ceſſione de'beni, quanto a'predetti, che ſaranno ſtati, e ſaranno condannati in qualſivoglia pena per furto, che non portaſſero detti cappelli, o berrette nel modo ſopraddetto, la prima volta, che contravverranno, di cinque anni di galea, e la ſeconda di galea in vita; ed ordinando, e comandando per la preſente a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, e ciaſcun di eſſi *in ſolidum*, che „ debbano, e ciaſcun debba tener penſiero „ particolare dell' oſſervanza della preſente „ Prammatica, ed attendere all' eſecuzione „ delle predette pene contra de' contravve- „ gnenti irremiſibilmente ". Ed acciocchè ſia noto a tutti, e non ſi poſſa allegare ignoranza, abbiamo ordinato, che ſi pubblichi per queſta Magnifica, e fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il Regno. *Dat. Neap. in Reg. Palatio die* 23. *menſis Martii* 1585. *Don Pedro Giron. Vidit Cadena Proregens. Vidit Lanarius Proregens. Dominus Vicerex Locumtenens, Ⓒ Capit. Gener. mandavit mihi Baſtida de Muñantones Secr. in Prag.* 1. *fol.* 76.

Damnati ad triremes, & liberati incedant pileati pileo caeruleo.

Poena triremis per quinquennium, vel perpetua.

23. Mart. 1585. Don Pedro Giron.

PRAMMATICA V.

Sub pragm. & Bannum refricatum in favorem eorum, qui ceſſionem bonorum fecerunt ante pragmaticam poſtremo editam, ne moleſtentur.

GIà ſapete, che ſi è fatta, e pubblicata Prammatica, che tutti, che hanno fatto per lo paſſato, e fanno per l'avvenire ceſſione de' loro beni, doveſſero andare ſegnalati, affinchè foſſero conoſciuti, e non andaſſero ingannando le genti, facendo più volte detta ceſſione de' beni; ed eſſendoſi comparuto avanti di Noi da parte di più, e diverſe perſone, ed eſpoſto, che ſebbene hanno fatto la detta ceſſione de' beni, ſono ſcorſi molti anni, che l' hanno fatto avanti la pubblicazione della detta Prammatica, e che da allora in qua hanno viſſuto, e vivono molto onoratamente, e che molti di loro ſi ſono accaſati, ed hanno apparentato con perſone di qualità, ed onorate, e che andando ſegnalati, conforme alla detta Regia Prammatica, ſarebbe dare occaſione a toccare l' onore di tutt' i lor parenti, e perciò ſiamo ſtati ſupplicati, che ci degnaſſimo provvederlo, e rimediarlo; per tanto per le cauſe predette, ed altri degni riſpetti, che muovono la mente noſtra, " Vi diciamo, ed or- „ diniamo, che non li dobbiate moleſtare, „ e ſcriverete in nome noſtro a tutt'i Capi- „ tani Regj, e Baronali della Provincia di „ Terra di Lavoro, che non moleſtino quel- „ li, che hanno fatto detta ceſſione de'beni „ avanti la pubblicazione di detta Regia „ Prammatica, a portare i ſegnali in eſſa „ dichiarati; Ordinando, e comandando pe- „ rò, che ſi debba inviolabilmente oſſerva- „ re, e far oſſervare detta Prammatica per „ quel che tocca a quelli, che hanno fat- „ to, e faranno *cedo bonis* dal dì della pub- „ blicazione di detta Prammatica *in antea*, „ e terrete, e farete tenere penſiero partico- „ lare, che da queſti ſi oſſervi il tenore di „ detta Prammatica, e contra de' contravve- „ gnenti ſi eſegua per le pene in quella di- „ chiarate, che tal' è noſtra volontà. *Datum Neap. die ultimo Maii* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Cadena Proreg. Baſtida de Muñantones Secr.*

31. Maii 1585. Don Pedro Giron.

§. I.

Facta ceſſione bonorum, capti non de

Quando alcuni carcerati per debiti delle Regie Udienze faranno ceſſione de' beni, ſi ordi-

tineantur pro expenſis.

ordine, che non ſi trattengano carcerati per cauſa del debito, che doveſſero alla Corte per lo pane, che hanno avuto, o per le ſpeſe dell' Infermeria, ſtante la loro notoria povertà, ed impotenza. *Ex Prag.* 10. §. 7. *de offic. Judic.*

PRAMMATICA VI.

Sancitur pœna mortis naturalis contra doloſe decoctores.

Essendo da alcun tempo a queſta parte ſucceduti molti fallimenti di Mercanti, ed altri Negozianti in ſomma di molta conſiderazione, in gran pregiudizio delle perſone intereſſate nelle loro negoziazioni, poichè dopo averſi pigliati da eſſi i danari a cambio, e robe mercantili, con detrimento della pubblica Fede, ſi ſono fraudolentemente ritirati, in diſpregio della Giuſtizia, e con tanto danno di detti intereſſati, e della pubblica negoziazione, e commercio, che per queſta cauſa è notabilmente mancato; e per non eſſerſi proceduto contra di detti Falliti al condegno gaſtigo, che meritavano, ſi è veduto per eſperienza, che ha dato eſempio, ed occaſione ad altri di fare il medeſimo, conforme giornalmente s'è oſſervato, in modo tale, ch'è quaſi diſtrutto il commercio, e la pubblica Fede, quale dee mantenerſi intatta, ed illibata, maſſime fra' Negozianti; Ed eſſendo ſimili delinquenti, che s' avvalgano della Fede pubblica, peggiori de' ladri, che naſcoſtamente rubano, ancorchè parea, che *de jure* ſtava baſtantemente provveduto alle pene di quelli, con tutto ciò, perchè non reſti luogo di dubbio alcuno, convenendo per maggior chiarezza di provvedere d'opportuno rimedio, affinchè s'evitino per l'avvenire danni tanto pernicioſi al Pubblico: Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale eſpreſſamente " Stabiliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che tutti quelli Mercanti, o Ne-
„ gozianti, che fraudolentemente falliſcono
„ in danno delle perſone, che con eſſi han-
„ no negoziato, incorrano nelle medeſime pe-
„ ne, nelle quali incorrono i Banchieri, che
„ falliſcono, come ſi contiene nelle *Pramma-*
„ *tiche prima, e quarta de Nummulariis*, nel-
„ le quali s'impone pena di morte naturale
„ a' predetti Banchieri, che falliſcono, e che
„ s'abbiano da forgiudicare, non comparendo
„ fra ſei giorni dopo il fallimento, quali
„ Prammatiche vogliamo, che s'abbiano in
„ queſta per inſerite, anzi reſtringiamo il ter-
„ mine di poter comparire dopo il fallimen-
„ to a giorni quattro, quali elaſſi, e non
„ comparendo, abbiano ſubito da forgiudi-
„ carſi; E nelle medeſime pene di morte na-
„ turale, e forgiudica incorrano tutti quelli;
„ che teneſſero naſcoſti danari, o beni mobi-
„ li di detti Falliti, o che teneſſero annue
„ entrate, o ſtabili di quelli in teſta loro,
„ con contratti doloſi, e ſimulati fatti fra di
„ loro, quali perſone incorrano anche nella
„ pena di ducati quattro mila, da applicarſi
„ tre parti a' creditori de' predetti Falliti, le
„ l'altra quarta parte a' rivelanti. Ed a ri-
„ ſpetto delle perſone, che traſportaſſero i
„ danari, o beni mobili di detti Falliti da
„ una parte, ad un'altra, incorrano nella pe-
„ na di dieci anni di galea, ſe ſaranno igno-
„ bili, e di dieci anni di relegazione ſe ſa-
„ ranno nobili, ed altre a noſtro arbitrio ri-
„ ſervate, e parimente incorrano nelle pene
„ predette tutti quelli, che ſi chiamaſſero cre-
„ ditori di detti Falliti medianti Scritture
„ pubbliche, o private, quando realmente
„ non foſſero tali. E circa la qualità della
„ frode, che dee concorrere, come ordinaria-
„ mente concorre in tali fallimenti, baſti,
„ che ſi pruovi per congetture, e per veri-
„ ſimili argomenti, che muovono l'animo
„ de' giudicanti a così crederli, colla preſun-
„ zione, che milita contra di detti Falliti,
„ ſempre che evidentemente da indubitate
„ cauſe non coſti il contrario. Proibendo
„ eſpreſſamente, che da oggi in avanti di
„ niuna maniera ſi poſſa concedere morato-
„ ria, ſalvaguardia, nè dilazione alcuna a
„ detti Falliti per qualſivoglia cauſa, o pre-
„ teſto, che s'allegaſſe, ancorchè vi foſſe il
„ conſenſo non ſolo della maggior parte de'
„ creditori, ma anche di tutt' i creditori de'
„ Falliti predetti: vedendoſi chiaramente, che
„ non è libera volontà di detti creditori in
„ far rilaſci, e conceder dilazioni, ma mera
„ forza, per non poter altrimenti ricuperar
„ parte de' loro crediti da' debitori, che per
„ tale ſperanza s'inducono con maggior faci-
„ lità a raddoppiare, ed aumentare le loro
„ facoltà colla rovina degli altri ". Per tanto diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali di queſta Fedeliſſima Città, e Regno, che così lo debbano puntualmente fare oſſervare, ed eſeguire, procedendo irremiſſibilmente all'eſecuzione delle pene predette, col rigore, che ricerca materia tanto importante alla fede, e pubblico commercio. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che debba pubblicarſi ne' luoghi ſoliti tanto di queſta Fedeliſſima Città, quanto di tutto queſto Regno. *Dat. Neap. die* 30. *menſis Martii* 1666. *El Cardenal de Aragon. Vidit Carillo Reg. Vid. Marinis Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caeſar Bonitus Secret. Franciſcus Lombardus.*

Reſtringitur terminus forjudicationis ad dies quatuor.

Eadem pœna puniantur, qui detinent pecunias, vel quaevis bona illorum. Et ſolvant quoque ducatos quatuor mille applicandos, ut ſupra.

Aſportantes vero nummos, vel bona mobilia incidunt in pœnam triremis, prout etiam creditores ficti.

Non conceduntur eis moratoriae, neque dilationes ex quavis cauſa, licet adeſſet conſenſus omnium creditorum.

30. Mart. 1666. El Cardenal de Aragon.

DE

DE CHIRURGIS, ET BARBITONSORIBVS.

TITVLVS XLI.

PRAMMATICA I.

Chirurgi vulnera, in dies occurrentia Regenti Magnæ Curiæ denuncient. Ampliatur in Prag. 2.

CONſiderato, che allo ſpeſſo ſogliono ſuccedere, e ſuccedono in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli inſulti, riſſe, e quiſtioni, dove accadono più delle volte omicidj, e ferite, le quali ſogliono occultarſi, e la Gran Corte della Vicaria non ne può avere notizia, tal che i delinquenti di loro delitto non riportano la condegna pena: Volendoſi opportunamente provvedere, acciocchè la Giuſtizia conſegua il dovuto effetto a punizione de' malfattori, e ad eſempio degli altri, per lo preſente Bando " S'ordina, e comanda, che ogni Medico, Chirurgo, Barbiere, o altre perſone, che interverranno a curare ferite, tanto ſe ſarà il primo Medico, che medicherà, quanto ancora ſe ſi troverà il ferito medicato da altri primi, che avranno medicato la prima volta, qualſivoglia perſona di ferite tanto maſchio, come femmina, ſubito debbano rivelarlo al Reggente della Gran Corte della Vicaria, e dare particolare annotazione della perſona ferita, qualità di detta ferita, e del luogo, dove abiterà, acciocchè avuta detta annotazione, e fede, ſi poſſa provvedere conforme alla giuſtizia, e tutte quelle perſone, che in loro caſa, e botteghe, o altri luoghi terranno tali feriti, debbano rivelargli al detto Reggente della Vicaria, ed anche abbiano da rivelare, e manifeſtare al detto Reggente tutte le ferite, che da otto dì in qua avranno medicate ſotto pena di cinquanta once da applicarſi al Regio Fiſco, da eſigerſi da chi contravverrà tante volte, quante ſarà contravvenuto, e di altra pena corporale, a noſtro arbitrio riſervata, quali pene s'eſigeranno contra gl' inobbedienti irremiſibilmente ". *Datum Neap. in Palatio Regio die 23. Julii 1561. Don Peraſan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secretarius. In Curiae 1. fol. 212.*

23. Julii 1561. Don Perafan.

PRAMMATICA II.

Prag. 1. Chirurgi, medentes in ſacris xenodochiis, tenentur etiam relationem facere Regenti M. C. de vulneratis prima vice per ipſos inſpectis.

GLI anni paſſati al tempo del governo dell' Illuſtre Duca d' Alcalà, fu ſpedito Bando, e di ſuo ordine pubblicato, per lo quale fu ordinato, e comandato, che qualſivoglia Medico, Chirurgo, Barbiere, o altre perſone, che interveniſſero a curare feriti in queſta Fedeliſſima Città, tanto ſe foſſe il primo Medico, quanto ſe ſi ritroverà il ferito medicato da altri prima, che medicato avranno la prima volta, ogni perſona di ferite tanto maſchio, come femmina, doveſſero ſubito rivelarlo al Reggente della Vicaria con dare particolare nota della perſona ferita, qualità della ferita, ed il luogo, dove abita, ſotto pena di cinquanta once, da applicarſi al Regio Fiſco, da eſigerſi da' contravvegnenti tante volte, quante aveſſero contravvenuto, e di altra pena corporale ad arbitrio di detto Illuſtre Duca, come più largamente da quello appariſce, al quale ci rimettiamo; e ſe bene intendiamo, che detto Bando ſta nella ſua oſſervanza, tuttavolta ſiamo informati, che i Medici, che tengono cura degli Oſpedali di queſta Fedeliſſima Città, non fanno le dette rivelazioni, dal che ne naſcono molti inconvenienti, di non averſi notizia de' feriti, che in tali luoghi ſi medicano, ed il delinquente non viene ad aver la condegna pena, che merita; al che volendo Noi rimediare, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che, dal dì della pubblicazione d'eſſo in avanti, tutt' i Medici, Chirurgi, che tengono cura di medicare i feriti, che ſtaranno in detti Oſpedali di queſta Città predetta, debbano la prima volta, che li medicheranno, tanto maſchi, come femmine, ſubito rivelargli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, con dare puntualmente notamento della perſona ferita, qualità della ferita, e luogo dove ſtarà, ſotto delle medeſime ſopraddette pene, contenute nel precalendato Bando, quali vogliamo, che s'eſeguano irremiſibilmente contra de' traſgreſſori ". *Datum Neap. die 23. Decembris 1611. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantinus Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Vid. de Montoya Reg. Salazar. Secret.*

23. Dec. 1611. El Conde de Lemos.

DE CITATIONIBVS, EDICTIS,

ALIISQVE RESCRIPTIS,

Tam in Regno, quam extra Regnum.

TITVLVS XLII.

PRAGMATICA PRIMA.

In alieno territorio juriſdictio non exerceatur, & proinde nemo in jus vocetur vide pr. 2.

CUm nulli liceat re, vel verbo, aut literis aliquem citare pro quavis cauſa in alieno territorio, quod ſub eodem ſupremo Domino, ſub quo citans, ſeu citari mandans non ſit, ſed literas ſcribere debeat Judici, in cujus territorio fuerit citandus, ut ipſe Judex citationis literas ipſi citando notificet, ſeu ipſum citandum citet, & noviter, (ut percepimus) nonnulli citati fuerunt, atque juſſi, & literae citationis, & mandatorum praeſentatae ſibi per nonnullos ex parte diverſorum Officialium, ſive Judicum alterius, quam noſtri dominii in hac Civitate Neapolitana, ſi qua commorabantur praedicti citandi, ſive jubendi, ut coram eis, pro his, quae per eos commiſſa praetendebantur, ſive cauſis aliis ſe praeſentarent, aut comparerent in terminis inde ſibi ſtatutis, atque praefixis, nulla nobis inde ſuper his petita, atque obtenta licentia, immo abſque noſtrae Majeſtatis conſcientia. Propterea Nos, ſuper his providere volentes, ne quiſquam ſimilia de cetero attentare praeſumat; *Volumus, & tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia ſtatuimus, ordinamus, atque jubemus, quod nullus de cetero attentare praeſumat, nec in ipſa Civitate Neapolis, nec in qualibet parte, ſive loco dicti noſtri Regni Siciliae quemlibet ibi commorantem, ſive quod ibidem reperiri contingat, & ex parte quorumvis Officialium ſive Judicum, & cujuſvis Superioris, ſive Domini, ac dominationis alterius, quam noſtri dominii, aut qui noſtro dominio, ſive juriſdictioni non ſubſit, re, verbo, vel literis, pro quavis cauſa citare ſive quicquam eis jubere, ſive mandare, aut ſibi literas cujuſvis citationis, juſſu ſive mandati praeſtare, ſive exhibere, vel oſtendere, ſive legere, aut quovis modo intimare, aut notificare, per ſe, vel alium quomodolibet praeſumat, aut quodcunque agere, per quod ad ipſius notitiam deducatur; ſi quis autem in his, vel eorum aliquo contravenerit, ſive fecerit, aut contravenire, ſive fieri tentaverit, poenam confiſcationis ſuorum bonorum omnium ipſo facto incurrat, & aliam noſtro arbitrio reſervatam.* Et ne praemiſſorum quiſquam ignorantiam praetendere poſſit, membranas praemiſſa continentes poni, & affigi volumus, & mandamus, ac affixas ſtare in valvis Caſtri Novi Neapolis, Dohanae noſtrae, ac Magnae Curiae Vicariae; cum non ſit veriſimile remanere occultum, quod tam patenter ſe exhibet oculis ſingulorum. *Dat. Neap. per Magnificum virum Lucam Tozolum, &c. In cujus rei teſtimonium, &c. Die 24. Aprilis 1473. Regnorum noſtrorum anno 16. Rex Ferdinandus. Paſchaſ. Garlon. N. A. de Monte, Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

24. Apr. 1473. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA II.

In relatione Nuncii ſerventur Capitula Regni, & Fiſcus in repetitione teſtium dilatione non utatur.

QUia, ubi majus periculum vertitur, ibi cautius eſt agendum, & providendum ut tollantur ab inde omnis dubitatio, quæ fieri, & allegari poſſit in citationibus, contra praetenſos delinquentes faciendis per Magnam Curiam Vicariae, & ne amplius poſſit in dubium verti, ſi reus, qui fuit citatus, & poſtmodum forjudicatus, fuerit legitime citatus, vel non, vel de relatione Nuncii citantis dubitari amplius contingat; *Statuimus, & ordinamus, quod in cauſis criminalibus, in quibus rei poſtulati erunt citandi in eorum domibus, ſervetur ad unguem Capitulum Magnæ Curiæ Vicariæ ſtatutum in citationibus faciendis in cauſis civilibus, & mixtis. Addendo ad dictum Capitulum, mandamus, qui Nuncius, qui fecerit dictam citationem juxta formam dicti Capituli, debeat præſentare citationem ipſam Magiſtro actorum cauſæ, qui debeat in pede dictæ citationis continuare manu ſua diem præſentationis dictae citationis, & illam in actis inſerere, cum relatione dicti Nuncii: Et inſuper, quia de his, quos tenent carcere incluſos, lege ſancitum eſt, ut aut convictos, velox pœna ſubducat, aut liberandos cuſtodia diuturna non maceret, ſtatuimus, & ordinamus, quod Fiſci Procurator procuret repetitionem ſuorum teſtium in informationibus examinatorum infra tempus datum reis ad ſuas faciendas defenſiones, quod ſi non fecerit, prætextu non repetitorum teſtium, expeditio cauſarum nullatenus differatur. Verum ſi Fiſci Procurator infra tres dies poſt datas defenſiones per Curiam petierit majorem dilationem pro repetendis teſtibus, qui abſentes eſſent, Judices pro diſtantia locorum, ubi erunt teſtes repetendi, de competenti dilatione provideant pro prædictorum teſtium repetitione, qua elapſa, ad terminationem cauſarum, prout juris fuerit, procedatur.* Et ut praemiſſio debitum ſortiatur effectum, juxta ipſarum ſanctionum ſeriem, & te-

Ritus 222. & prag. 9. infra de ordine judiciorum.

Magiſter Actorum relationem Nuncii ſcribat.

Procurator Fiſci procuret repetitiones teſtium.

Quando tranſmittuntur acta a Judicibus minoribus, abſque teſtibus, repetitis ſcribatur nomen Judicis, Proregis, ut Judex ſit inhabilis ad munera die 21. Decembris 1612. in Cur. 2. fol. 200.

& tenorem , earundem tenore praeſentium , & praefatarum Majeſtatum nomine ſupradictis omnibus dicimus , committimus , & mandamus , quatenus praeinſertas ſanctiones, Pragmaticas, & Regias Ordinationes obſervare debeant , ac exequi , & obſervari faciant, juxta ipſarum Regiarum Sanctionum ſeriem , & tenorem: nec ſecus agant pro quanto gratiam præfatarum Majeſtatum, caram habent, iramque , & indignationem, ac poenam praefatis Majeſtatibus reſervatam cupiunt evitare . In cujus rei teſtimonium praeſentes Regio Sigillo a tergo impreſſas , & firmiter obſignatas fieri fecimus , & juſſimus . *Datum in Civit. Neap. die 20. menſis Octobris 1536. Don Pedro de Toledo . Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Vid. Figueroa Reg. Dominus Vicerex Locumtenens mandavit mihi Bernardino Martirano . In Cur. 5. fol. 164.*

Poena iræ, indignationis , & alia declaranda.

20. Oct. 1536. D Pedro de Toledo.

PRAGMATICA III.

Ex §. 24. Pragm. C. V. anno 1540.

In citatione extra Civitatem mittenda requiritur Judicis ſubſcriptio , & ſigillum , viſa per eum informatione prius.

Poena falſi.

1540. Imp. C. V.

QUoniam huc uſque citationes in cauſis criminalibus fieri , & extra Neapolim mitti conſuevere poſt ſolam informationem captam per unum ex Magiſtris Actorum; abſque eo, quod a Judicibus inſpectae fuerint informationes , in grave damnum nonnullorum; Propterea *Statuimus , quod nulla poſthac citatio expediri , & extra Civitatem Neapolis mitti poſſit , niſi ſit prius inſpecta informatio capta ſaltem per unum ex Judicibus , & per eum citatio ſit ſubſcripta , atque ſigillata ſi ſecus factum fuerit ſi Actorum Magiſter falſi poenam incurrat.*

PRAMMATICA IV.

Prag. 1. Reſcripta non mandentur executioni in Provincia extra Regnum facta non habita a Principe facultate.

Ut per pr. 2. infra de privil. intra ann. praeſentat. Non comprehenduntur facta ab Epiſcopis , vel Palatus Regni 7. Octob. 1569. fol. 113.

9. April. 1540. Don Pedro de Toledo.

PErchè come ſapete ſono le Regie Prammatiche nel preſente Regno, " che qualſivoglia provviſione, che venga fuor del Regno non ſi può eſeguire, ſenza noſtra ſcienza , e licenza , le quali ſono *in viridi obſervantia etiam* quanto alle provviſioni , e privilegj di Sua Maeſtà Ceſarea. Per queſto vi diciamo , ed ordiniamo , che così dobbiate eſeguire , e fare eſeguire in coteſte a voi decrete Provincie , e ſe ſi faceſſe il contrario, ne piglierete informazione, e incontanente la mandarete a Noi, e contra i Notai , ed altri laici , vi aſſicurerete delle perſone loro, e ſe foſſero Chierici , loro ordinerete , che ci vengano ad informare fra il tempo , che a voi parrà , perchè ſi poſſa per noi provvedere , come conviene " , e così l'eſeguirete, e non altrimenti , che tal' è la noſtra volontà , ed intenzione , non facendo il contrario , ſe amate la grazia , e ſervizio della Maeſtà Ceſarea . *Datum in Caſtro Novo Neap. die 9. Aprilis 1540. Don Pedro de Toledo . Vid. de Coll. Reg. Vid. Loffredus Reg. Martiranus Secret. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

PRAMMATICA V.

Non mandentur executioni reſcripta Apoſtolica abſque Regio exequatur , etiam in Provinciis & Concord. pr. 14 § 20. 67. de offic. Secret. Idem die 26. Maii 1600. in Cur. 15. fol. 73.

In reſcriptis factis extra Regnum a Praelatis, uti Ordinarii locorum , exequatur non requiritur, die 7. Oct. 1569. fol. 113.

10. Aug. 1561. Don Peralan.

PErchè conviene al ſervizio di S. M. ſaperſi , ſe in coteſte a voi decrete Provincie ſi pubblicano Reſcritti , Brevi , ed altre Provviſioni Apoſtoliche ſenza *Regio Exequatur* , e licenza noſtra *in ſcriptis obtenta* affinchè quelli , che uſaſſero tale temerità ſi poſſano caſtigare di giuſtizia , come conviene . Per tanto " Vi diciamo , ed ordiniamo , che dobbiate ſtare avvertiti , e uſare ogni diligenza, di ſapere , ſe ſi pubblicaſſe alcuno di detti Reſcritti , Brevi , o altre Provviſioni Apoſtoliche , ſenza licenza noſtra , e ſolito , e conſueto *Regio Exequatur* , e trovando alcuno , che preſumeſſe di pubblicare alcuna di dette Provviſioni ſenza licenza noſtra , e conſueto *Regio Exequatur*, ne piglierete diligente informazione , e ſubito ce la invierete con avviſo voſtro particolare , acciocchè poſſiamo dar ordine al condegno caſtigo di quelli , che preſumeranno uſare tale temerità . Dando ordine incontanente , che queſta vi ſarà preſentata a tutti gli Officiali tanto Regj , come di Baroni , che ciaſcuno in ſua giuriſdizione tenga la medeſima avvertenza , e ſuccedendo , che alcuno pubblicaſſe alcuna provviſione di Roma ſenza noſtra licenza , ne pigli diligente informazione , e ce l'invii ſubito, acciocchè poſſiamo provvedere a quanto conviene " : Non facendoſi il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia , e ſervizio di S. M. tenendo avviſati della ricevuta della preſente . *Datum in Turri Octava die 30. Auguſti 1561. Don Paraf. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Lobera Profecr. In Cur. 11. Dirigitur Gubernatori Principatus.*

PRAMMATICA VI.

Actuarii Provinciales ſint diligentes in miſſione citationum ad forbandien. & citationes ad forjudicandum.

A Noſtra notizia è pervenuto, che per coteſta Regia Udienza s' inviano i Nunzj per la Provincia a citare i delinquenti , e come , che tardano a venire, le contumacie non ſi poſſon accuſare al tempo dovuto , ma ſi accuſano quando vengono , e poi quando è il tempo della forgiudicazione ſi oppone per la parte *de nullitate*, per non eſſere accuſate le contumacie in tempo . Al che eſſendoſi provveduto per la Gran Corte della Vicaria , ſiccome vedrete per l'allegato ordine , del quale s' invia copia ſegnata dall' infraſcritto Magnifico circoſpetto Regio Segretario : " Vi diciamo , ed ordiniamo , che in coteſta Regia Udienza dobbiate oſſervare , ed eſeguire il medeſimo ordine , *juxta* la ſua contenenza , e tenore , per complire così al buon governo di queſto Regno " ; E perchè per li Maſtri d' Atti di coteſta predetta Regia Udienza non ſi uſa niuna diligenza nello ſpedire i ſorbandi contra de' contumaci , nè tampoco , elaſſo l' anno , nel citare *ad forjudicandum* , e tutto procede , che quelli , che eſercitano det-

te Maſtrodattie, ſtanno *ad tempus* in Udienza, e quando ſi tratta poi la forgiudicazione, ſi trovano uſciti dalle Maſtrodattie, e 'l proceſſo è defettivo: Al che volendo provvedere per quel, che conviene alla detta buona amminiſtrazione della giuſtizia, per la preſente " Ordiniamo, e comandiamo, ſotto pena d' once cinquanta a' detti Maſtri d' Atti preſenti, e che *pro tempore* ſaranno in coteſta Regia Udienza, che a' tempi dovuti debbano ſpedire contra gl' inquiſiti, e contumaci in coteſta Regia Udienza predetta i forbandi, e le citazioni *ad forjudicandum*, ed in caſo, che contravveniſſero *irremiſſibiliter* procederete contra di loro all' eſazione della pena predetta ". Per tanto così l' eſeguirete, che tal' è noſtra volontà. *Datum Neap. die 24. Jan. 1564. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secretar. In Cur. 1. fol. 55.*

Poena unc. 50.

24. Jan. 1564. Don Perafan.

In accuſandis contumaciis delinquentium, Fiſcus nunquam conſtituitur in mora.

2 Perchè molte volte, che ſi citano gl' inquiſiti, e querelati a ricevere i capitoli, e procedere nelle querele, ed inquiſizioni, e molte volte per non s' accuſare in tempo le contumacie del Fiſco, ſi fanno molti inconvenienti, e dubbj di poterſi procedere alla forgiudicazione, ed altro, come conviene. Però ci è paruto provvedere, acciocchè i difetti non rimangano impuniti, come per la preſente " Diciamo, ed ordiniamo, che, eſſendo citati gl' inquiſiti, e querelati ad iſtanza del Regio Fiſco, non comparendo a' dì terminati, per eſſere il Proccurator Fiſcale ſempre preſente, s' intendano accuſate dette contumacie *in tempore*, e ſi poſſa, e debba procedere, ſiccome in effetto foſſero accuſate le contumacie in tempo, e così farete da qua in avanti, ed eſeguirete, che tal' è noſtra volontà, per la buona eſecuzione della giuſtizia ": Non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia di S. M. Ceſarea, e pena di ducati mille deſiderate evitare. *Dat. in Civitate Puteolorum die 11. Febr. 1537. D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Martin. Secret. In Cur. 1. fol. 176. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra, & Baſilicatae.*

Poena centum ſum mille. 11. Febr. 1537. Don Pedro de Toledo.

PRAMMATICA VII.

Relationes in citationibus ſuper tenore inſtrumenti ad informandum, ad capitula, & ad forjudicandum fiant per Nuncios, ſcriptos in matricula, & ſcientes ſcribere, & non per alios, cum ſubſcriptione duorum teſtium. pr. 2. de ord. judic. concordat pr. 8. de inſtrum. liquid. & liquid. in citationib. faciendis extra Neapol vide prag. 9. de inſtrum. liquid.

I Giorni paſſati, fu per Noi ſpedito ordine diretto a queſta Gran Corte del tenor ſeguente, *videlicet. Philippus Dei gratia Rex, &c. Illuſtres, & Magnif. Viri Collaterales, & Conſiliarii Regii, fideles dilectiſſimi*. A Noi è ſtato preſentato il ſeguente memoriale, *videlicet*: Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Sig. Il Proccurator Fiſcale del Regno fa intender a V. E. come molte liti ſuccedono tra parti in cauſe civili, e criminali, ed in pregiudizio del Fiſco dalle relate, che ſi fanno dagli Aguzzini, e Ronconieri d' eſſa Gran Corte, che non ſanno ſcrivere, che da diverſi, e dall' iſteſſe parti ſi fanno fare le relate, onde ne ſuccedono, come ſi è detto, liti grandiſſime, ſi ſupplica V. E. che reſti ſervita comandare, che gli Aguzzini della Vicaria matricolati, che ſanno ſcrivere, facciano ſolo dette relate, non altri, e queſto dentro queſta Città di Napoli, e lo riceverà a grazia, *ut Deus*, &c. E veduto per Noi il tenore del preinſerto memoriale, volendo provvedere in ciò, come ſi conviene per lo beneficio pubblico, e buona amminiſtrazione della giuſtizia, ci è paruto farvi la preſente, per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che al ricever di queſta dobbiate dar ordine, che gli Aguzzini di queſta Gran Corte della Vicaria matricolati, che ſanno leggere, e ſcrivere, facciano ſolamente dette relate, e non altri in queſta Fedeliſſima Città di Napoli in modo alcuno, che tal' è noſtra volontà, ed intenzione ". *Dat. Neap. die 15. Julii 1600. El Conde de Lemos. Vid. Gorioſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Salazar. Secret. In Cur. 3. M. C. V. fol. 29.* " E perchè l' intenzione noſtra è ſtata, ed è di proibire aſſolutamente gli Aguzzini di Vicaria, che non ſapeano nè leggere, nè ſcrivere, di poter intimare, e far relate nelle citazioni " *ſuper tenore inſtrumenti, ad informandum; & ad capitula, & ad forjudicandum tantum* " per l' intereſſe, che ſi è veduto coll' eſperienza, che ne riſultava al Reg. Fiſco, però in quanto all' intimare, e far relate nell' altre Scritture, vogliamo, che ſi oſſervi quel, che ſempre ſi è oſſervato, ed è ſtato ſolito, per non impedirſi i negozj. Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che così lo dobbiate eſeguire, e non altrimenti, che tal' è noſtra volontà, ed intenzione ". *Dat. Neap. die 28. Septembr. 1600. El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Salazar Secr. In Cur. 3. M. C. V. f. 21.*

15. Julii 1600. El Conde de Lemos.

28. Sept. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VIII.

Citationes extra Neapol. ad inſtantiam exterorum non fiant, niſi expreſſa cauſa privilegii fori. Concordat pr. 90. §. 6. de offic. S. R. C.

PEr queſta Fedeliſſima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel parlamento generale concluſo nel preſente anno 1605. ci è ſtato fatto intendere, che molte volte ſuccede, che quelli, che abitano nell' ultime parti del Regno, *per indirectum* ſono forzati di non ſeguitar le loro giuſtizie, e di pagar quel, che non deggiono, mentre ſono condannati nella Gran Corte della Vicaria ad iſtanza di perſone, che non hanno privilegio di trarre i rei nel loro foro, poichè vi corre più ſpeſa in mandare in queſta Città a dimandare la remiſſione della cauſa nel foro loro, che di pagare quello, che ingiuſtamente loro ſi dimanda, ed altre volte ſono condannati in contumacia, e loro ſi notifica prima la ſentenza, che la petizione. E perciò ſupplicatoci, che ci foſſimo ſerviti, ordinare a tutt' i Regj Tribunali, per evitare tali frodi, che non iſpediſcano provviſioni, *cum inſerta forma novae petitionis*, ad iſtanza di qualſivoglia perſona contra foreſtieri, ſe non ad iſtanza di perſone privilegiate,

Revocatur pr. 2. ubi de delict.

te, ed in queſto caſo nella provviſione ſi eſprima la ſpecie del privilegio, e ſe coſta per iſcritture prodotte, o per aſſerzione delle parti, con ordinare ancora, che quando conſtaſſe, che la perſona, ch'eſprime il privilegio, non l'abbia, debba ſubito riſare alle parti tutto l'intereſſe, e ſpeſe, che per tal cauſa avranno fatte oltre alle pene del mendacio dalle leggi ſtabilite. Per il che volendo Noi in ciò provveder d'opportuno rimedio, acciocchè ſi evitino tali inconvenienti, per pubblico beneficio de' ſudditi di S. M. e per dare anche ſoddisfazione a detta Fideliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, ſtabiliamo, e comandiamo, che, da qua in avanti, niuno de' Regj Tribunali debba ſpedire provviſione alcuna *cum inſerta forma novae petitionis*, ad iſtanza di qualſivoglia perſona contra foreſtieri, non ſolamente ad iſtanza di perſone privilegiate, nel qual caſo vogliamo, e con queſta eſpreſſamente comandiamo, che nella provviſione, che ſi ſpedirà, ſi debba eſprimere la ſpecie del privilegio, e ſe quel, che ſi eſprime, coſta per iſcritture prodotte, o per aſſerzione delle parti. Ed in caſo che coſtaſſe, che la perſona, che dice tener privilegio, veramente non l'aveſſe, incorra nella pena d' once 25. da eſeguirſi irremiſibilmente contra de' contravvegnenti; oltracchè vogliamo, e con queſta dichiariamo, che le provviſioni, che ſi ſpediſſero contra la forma, e tenore della preſente noſtra Prammatica, ed ordinazione, ſieno nulle, ed invalide, e di quelle non ſe ne debba avere ragione alcuna ". Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolare penſiero dell'oſſervanza della preſente Prammatica, ed eſeguire contra de' traſgreſſori per la detta pena; ed acciò che ſia noto a tutti, ordiniamo, che della preſente ſe n'affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta predetta Città. *Datum Neap. die 13. Maii 1605 El Conde de Venavente. Vid. de Pon. Reg. Vid. Conſtant. Reg. Vid. de Caſtell. Reg. Vid. D. Bern. a Barionovo Reg. Dom. Viceres, Locumtenens, & Capit. Generalis mandavit mihi Andreae de Salaz. in Pragm. 2. fol. 14.*

Poena unc. 25 & proviſiones ſint irritae:

13. Maii 1605. El Conde de Venavente.

DE CLERICIS,

SEU

DIACONIS SELVATICIS.

TITVLVS XLIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Clerici conjugati a functionibus fiſcalibus non ſunt immunes.

NUper ad Majeſtatem Noſtram plurium Univerſitatum Provinciarum praedictarum noſtrorum fidelium querela pervenit, quod nonnulli in eis ſunt, qui ſe Clericos aſſerunt, & cum uxoribus vixerunt, & vivunt, & onera collectarum, & fiſcalium functiones cum eis, pro rata contingentes, ſubire recuſant: ſuper quo Majeſtati Noſtrae remedio ſuppliciter poſtulato: Nos, attendentes, quod nec communi jure, nec Regni hujus Conſtitutionibus, & Capitulis, Clerici conjugati, quantumcumque unicam, & virginem duxerint uxorem, & tonſuram, & veſtes deferant clericales, ab hujuſmodi oneribus, & ſolutionibus ſunt exempti: *Volumus, & tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, & cum Conſilii noſtri matura deliberatione, mandamus, quatenus dictarum Provinciarum ſingulos Clericos conjugatos efficaciter cogatis, & compelli mandetis, & faciatis, quod in collectis omnibus, & fiſcalibus functionibus, ceteriſque oneribus Univerſitatum, Civitatum, Terrarum, & Locorum dictarum Provinciarum, quomodolibet imminentibus, contribuant, & teneantur pro rata, unumquemque tangente: cum ipſi conjugati Clerici a Laicis in nullo alio differant, niſi quod pro commiſſis ab eis exceſſibus, vel delictis, trahi non poſſint criminaliter, aut civiliter ad judicium ſaeculare: etſi quis in eos manus injecerint violentas, excommunicationem incurrat; qui etiam non gaudent, niſi tonſuram, & veſtes deferant clericales, has noſtras literas vobis propterea dirigentes, quas, ut in ſingulorum notitiam deveniant, publicari more ſolito, mandetis, in Civitatibus, & locis inſignibus dictarum Provinciarum, munitas magno Majeſtatis Noſtrae Sigillo.* Datum in Caſtro noſtro Civitatis Averſae per Magnif. U. J. D. Conſiliarium noſtrum dilectum Lucam Tozolum Romanum, Locumtenentem, Fundorum Comitem, Logothetam, & Protonotarium, die 24. Maii 1469. ſimiles directae fuerunt aliis Commiſſariis. Rex Ferdinandus. Paſchaſ. Garlon. N. A. de Monti. Locumtenens Magni Camerarii, Dominus Rex man-

24 Maii 1469. Rex Ferdinandus.

mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

PRAGMATICA II.

Sunt inter Capit. & Conſtit. Regni fol. 312. ſeq.

FElicis memoriae Carolus Illuſtriſs. Regis Siciliae, & Jeruſalem Progenitus, Princeps Salernitanus, ac ejus in Regno Siciliae Vicarius Generalis Praelatis Eccleſiarum Comitibus, Baronibus, univerſis Officialibus, & hominibus a Pharo citra, ipſius Regis fidelibus, & devotis ſuis, ſuas direxit literas, novas ſui nominis ſanctiones, atque leges in ſe continentes, quibus inter cetera de immunitatibus Eccleſiarum, & Eccleſiaſticarum Perſonarum nonnulla voluit, & inviolabiliter obſervari mandavit, in quibus inter alia continetur Capitulum tenoris ſequentis, *videlicet*.

Viventes ut Clerici non ſolvant collectas.

1 Item *Statuimus, quod Clerici, qui clericaliter vivunt non teneantur communicare cum aliis in collectis, & exactionibus aliis quibuſcunque, nec pro bonis Eccleſiaſticis, nec patrimonialibus de portionibus, ad eos legitime tangentibus, pro quibus quidem legibus ſequutae fuerunt exinde Ap.ſtolicae literae felicis recordationis Honorii Papae I. ſerie ſubſequenti.* HONORIUS Epiſcopus Servus Servorum DEI: Ad perpetuam rei memoriam. DILECTUS filius Carolus clarae memoriae Caroli Regis Siciliae Primogenitus, tunc Princeps Salernitanus, & ejuſdem Regis in Regno Siciliae Vicarius Generalis, tanquam vir Catholicus, de genere ortus Chriſtianiſſimo, devotam ad Deum, & ipſius Eccleſiam, mentem gerens, ejuſdem generis veſtigia imitatus, pro bono ſtatu Eccleſiarum Regni praedicti, & ad conſervationem jurium earundem, inter cetera, licet ſub alio forſan verborum ſchemate, dicitur, ſtatuiſſe, & mandaſſe inviolabiliter obſervari, *quod decimae, quae debebantur Eccleſiis, & Perſonis Eccleſiaſticis Regni praedicti, Catholicorum Regum Siciliae temporibus, recipi ab Eccleſiis ipſis conſueverunt ſine difficultatis obſtaculo, amoto diſpendio perſolvantur: Similiter, quae debentur in pecunia in Feſto Pentecoſtes, & aliae, quae debentur in frumento, & aliis victualibus, vino, oleo, ſeu fructibus aliis illis temporibus, quibus percipiuntur, & ſi aliqua ſint, quae certis diebus perſolvi conſueverunt, die debita perſolvantur: Et ne de hoc Eccleſiae, vel Perſonae Eccleſiaſticae neceſſe habeant, ſingulis annis a Curia literas impetrare, ſtatuit, quod ſub poena dupli pro decimis, & aliis juribus, quae perſonis, vel Eccleſiis debentur, quibus ſecundum ordinationem praemiſſam ſolutum non fuit, Magiſtri, Procuratores, & Magiſtri Salis, Bajuli, & alii Officiales, qui eis debent perſolvere, tam praeſentes, quam futuri, teneantur integraliter ſolvere ſecundum quod ſuperius dictum eſt, nullo tamen mandato expectato.*

Honorius. — *Cap. volumus, & mandamus.* — *Concordat in ſtit. incip. quanto.*

2. Cap. item ſtatuimus quod Comites.

2 Item, *quod Comites, & Barones, & ceteri, qui teneantur ad decimas, & jura alia Eccleſiis, vel Perſonis Eccleſiaſticis pro bonis, quae tenent, ea teneantur ſolvere ſuis temporibus, quibus hactenus extitit conſuetum adjiciens; quod ad hoc auctoritate ſui ſtatuti; ſuper hoc editi ad requiſitionem perſonarum, quibus debentur, per Juſtitiarios Provinciae compellantur, quod ſolvantur ab aliis quibuſcunque, per quos bona pupillorum, terras, & feuda tenentium procurantur, ſive baliatus Curiae teneant, ſive alii ſint commiſſi, ſive terrae, vel feuda aliquorum, occaſione delicti, vel quacunque alia cauſa per Curiam teneantur.*

3 Item, *quod Clerici, niſi pro bonis feudalibus, prout continetur in conventionibus, inter dictum Regem, & Romanam Eccleſiam habitis, ad judicia ſaecularia non trahantur.*

3. Cap item ſtatuimus quod Clerici non trahantur ad ſecularia judicia, niſi pro bonis feudalibus, & privilegia Eccleſiarum ſerventur circa ad illas confugientes.

4 Item, *quod Eccleſiae in toto Regno praedicto gaudeant privilegio, eis per communia jura indulto, & illi, qui ad eas confugiunt, ab inde non extrahantur inviti, niſi in caſibus a jure permiſſis.*

4 Cap. item ſtatuimus quod Eccleſiae.

5 Item, *quod qui in domum Religioſorum, Praelatorum, & aliarum Eccleſiaſticarum Perſonarum recepti fuerint, ibi criminalia judicia exercere aliquatenus non praeſumant, nec lectos, vel res eorum contra voluntatem ipſorum accipiant; & ſi ſecus factum fuerit, poſt reſtitutionem, & emendationem damni, ſi Comes fuerit, vel Baro, qui contrafecerit, teneatur ad poenam duodecim unciarum; ſi ſimplex miles, ad ſex; ſi burgenſis, ad tres.*

5 Cap. item ſtatuimus quod domus.

6 Item, *quod Comites, Barones, Officiales, & aliae quaecunque perſonae laicales, non intromittant ſe de electionibus Praelatorum, vel collationibus praebendarum, ſeu quorumlibet Eccleſiaſticorum Beneficiorum, directe, vel indirecte, nec de aliis ad ſpiritualia pertinentibus, niſi quantum ratione juriſpatronatus aliquibus competit, vel ex privilegio eſt conceſſum. Nec propter Praelatos, Capitula Eccleſiarum, ſeu Conventus, Piorum Locorum, ipſorum conſanguinei, vel vaſalli quomodolibet moleſtentur.*

6 Cap item ſtatuimus quod Officiales. Laici in electionibus Praelatorum non ſe immiſceant, niſi quatenus pro jure patronatus eis competat.

7 Item, *quod Clerici, qui clericaliter vivunt, in collectis, & exactionibus aliis quibuſcumque, nec pro bonis Eccleſiaſticis, nec pro patrimonialibus de portionibus, eis legitime contingentibus, cum aliis teneantur.*

7 Cap item ſtatuimus quod Clerici.

8 Item, *quod res, & poſſeſſiones, quae non ſunt in aliquo Curiae, vel aliis obligatae, donari poſſint Eccleſiis, & legari, ſed ſi ea obligatione tenentur, propter quam datio, & legatum, vel donatio de jure impediri poſſit: hoc caſu res, & poſſeſſiones hujuſmodi praedictis titulis cum onere ſuo ad Eccleſias transferant.*

8 Cap. item ſtatuimus quod poſſeſſiones. Res donatae Eccleſiis transferant cum onere ſuo.

Item, *quod vaſalli Eccleſiarum, qui ea, quae habent, ab Eccleſiis tenent, & ſunt ad ſervitia perſonalia obligati, officia, per Curiam, Comites, Barones, vel alios ſine ipſorum Praelatorum licentia nullatenus committantur.*

A Cap item ſtatuimus quod vaſalli.

9 Item, *quod privilegia, & jura conceſſa Eccleſiis, & Eccleſiaſticis Perſonis a Catholicis, & antiquis Regibus Siciliae, in quorum poſſeſſione exiſtunt, ſerventur illaeſa; de illis vero, in quorum poſſeſſione non ſunt, fiat eis ſine difficultate juſtitia in Curia competenti.*

9 Cap. item ſtatuimus quod privilegia.

10 Item,

10 Cap. item ſtatuimus quod Officiales.

10 Item, *quod Officiales, & Commiſſarii Curiae, poſſeſſiones, & res, quae ab Eccleſiis poſſidentur, non auferant, nec in ipſis eaſdem Eccleſias contra juſtitiam moleſtare aliquo modo praeſumant.*

11 Cap. item ſtatuimus quod Officiales, vel Saeculares.

11 Item, *quod Officiales, ſeu ſaeculares perſonae ſe nullatenus intromittant ad cognoſcendum de aliquo crimine Eccleſiaſtico, nec impediant Praelatos, aut alios ipſorum Officiales, quin de hujuſmodi crimine libere cognoſcant, & puniant, ut eſt juris.*

12 Cap. item ſtatuimus quod Juſtitiarii, vel alii.

12 Item, *quod Juſtitiarii, vel alii Officiales, Vaſallos Eccleſiarum, coram ſe, vel ad ipſorum judicium in civilibus trahere non praeſumant.*

13 Cap. item ſtatuimus quod Praelati Eccleſiarum.

13 Item, *quod Praelati Eccleſiarum, & Eccleſiaſticae Perſonae, aut Officiales ipſorum vaſallos debitores ſuos poſſint, prout competit, eos compellere ad ſatisfaciendum ſibi de debitis, & juribus eorundem, contradictione aliqua legitime non obſtante.*

14 Cap. item ſtatuimus quod ſi vaſalli. Praelatorum vaſalli, rebus Eccleſiae relictis poſſunt, ſi voluerint, confugere, niſi ſint obligati ratione perſonae.

14 Item, *licet idem Princepe ſtatuerit aliqua de vaſallis Eccleſiarum, eis ad perſonalia ſervitia obligatis, ſi forſan a Terris, in quibus morari debent, aufugerent, per Praelatos, & Perſonas Eccleſiaſticas revocandis. Nos autem dicimus diſtinguendum, ut ſi ratione perſonae ad hujuſmodi ſervitia teneantur, poſſint, ſi receſſerint, legitime revocari; ſi vero tenentur rerum tantummodo ratione, & recedere voluerint, res ipſas Eccleſiis, & perſonis ejuſdem omnino dimittere compellantur.*

15 Cap. item ſtatuimus quod Judaeis.

15 Item, *quod Judaeis, qui ſunt Eccleſiarum Vaſſalli, nulla committantur officia, nec eis aliae oppreſſiones, vel gravamina inferantur.* Nos itaque cum fratribus noſtris deliberatione habita praemiſſa in favorem Eccleſiarum Dei, & Miniſtrorum ejus, attendentes, inducta de ipſorum fratrum conſilio, & aſſenſu, ac plenitudine poteſtatis, ea firmiter perpetuo robur ſtatuimus obtinere, ipſaque praecipimus, perpetuis temporibus inviolabiliter obſervari; Decernimus ergo, quod nulli omnino hominum liceat hanc paginam noſtrae Conſtitutionis, atque decreti infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praeſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus, noverit incurſurum.

Clerici, non incedentes in habitu, & tonſura, trina monitione praecedente, tenentur ad functiones fiſcales, & ad collectas pro bonis quibuſcumque.

Cum igitur plurium fidelium noſtrorum Ducatus praedicti ad Nos querela devenerit, quod quamplurimi fuerunt, & ſunt in Ducatu praedicto, qui ſe Clericos aſſerant, nec clericaliter vivunt, ſed potius negotiationibus, & quaeſtibus ſaecularibus, quam divinis, vacaverunt, & vacant officiis, quidam ex eis, nec habitum, nec tonſuram clericalem detulerunt, aut deferunt, & quidam, & ſi hujuſmodi habitus, & tonſuram clericalem detulerint, aut deferant, negotiis communibus ſaecularibus, praeſertim officiis inhoneſtis, ſive prohibitis minime ſe abſtinuerunt, quorum quidam vilibus ſe immiſcuerunt, nihil de Clerico praetendentes, niſi forte ſolum habitum, & tonſuram, ſordida, ac vilia exercentes, quae etiam in profanis dedecent, quorum quidam etiam publice ſuas operas locaverunt, & locant ad arandum, fodiendum, & ſimilia ſordida faciendum. Quidam vero, etſi clericaliter vivere viſi fuerunt, ac videantur, tamen non contenti hujuſmodi ſibi conceſſa immunitate pro bonis Eccleſiaſticis, & patrimonialibus de portionibus, eis legitime contingentibus, ut dictis in hoc Regno Capitulis diſponitur, ſed etiam pro bonis aliis, eis aliunde quaeſitis, non pro Eccleſiis, ſed pro ipſis, in gravamen fidelium noſtrorum, cum quibus pro illis in hoc Regno contribuere tenentur, & debent, gaudere, nituntur, ut pro illis cum aliis fidelibus noſtris in hujuſmodi oneribus, non contribuant. Nos igitur, attendentes, quod Chriſtus Tributa Caeſari monet reddi, quia propter bella neceſſaria militi ſtipendia praebentur, quadam enim providentia ſtipendia militibus conſtituta ſunt: ne dum ſumptus quaeritur, praedo craſſetur, & quod, niſi noſtris in his fidelibus juſtis provideatur remediis ad tributa nobis praeſtanda, ſive fiſcales functiones nobis debitas inſufficientes redduntur, praeſertim dum ſub praetextu clericalis muneris, quod quidem minime impleverint, ab his ſe muneribus conantur ſubtrahere: quorum fraudibus merito cenſemus obviandum, ne quis ſub ſpecie muneris, quod minime exequitur, alterius muneris oneribus relevetur: Vobis tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, cum Conſilii noſtri matura deliberatione, *Dicimus, & mandamus, quatenus receptis praeſentibus ſingulos Praelatos Ducatus praedicti, moneri, requiri, & exhortari mandetis, & faciatis, quod ſuarum Civitatum, & Dioeceſum Clericos nominatim, ſemel, bis, & tertio moneant, quod clericaliter viventes, habitum, & tonſuram clericalem deferant, Divinis Officiis (ut tenentur) intendant, & a negotiationibus, quae Clericis ſunt prohibitae, & aliis, quae Clericos non decent, ſe abſtineant, nec ad ea redeant, ſive alia reaſſumant, de quibus quidem monitionibus ſic inde per eos factis, vos ſuis literis inde reddant certiores, ut qui contra fecerint, & qui hactenus minime clericaliter vixerunt, quominus cum aliis, non contribuant in fiſcalibus functionibus pro eorum bonis quibuſcumque, minime defendant: quinimo eoſdem cogant ad contributionem hujuſmodi cum aliis noſtris fidelibus pro bonis eiſdem: Nec non alios Clericos quoſcumque, qui etiam clericaliter vixerunt, ad contribuendum cum aliis in eiſdem fiſcalibus functionibus Nobis debitis, & debendis pro bonis aliis, quam Eccleſiaſticis, & patrimonialibus, de portionibus, eis legitime contigentibus, efficaciter compellantur, ut inde noſtrorum fidelium omnis ceſſet querela: ſ:ituri, quod niſi in his celeriter, & debite provideatur, cum hoc contra quietem publicam tendere videatur, Nos opportunis debitis pro revelatione, & quiete noſtrorum fidelium providere curabimus. De quibus quidem inde ſequutis monitionibus, requiſitionibus, & exhortationibus, Noſtris veſtris literis informare curetis, & quicquid per ſingulos eorum inde factum fuerit, Majeſtati noſtrae*

noſtrae fideliter referre , ut inde per Nos , quid expedire videbitur , valeat debite provideri . In quorum teſtimonium &c. Dat. in Caſtro Novo Neap. per Spectabilem , & Magnific. Virum Honoratum Caetanum , &c. die 25. Maii 1466. Rex Ferdinandus . Paſcaſ. Garlon. N. A. de Monti Locumtenens Magni Camerarii . Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

25. Maii 1466. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Eccleſiaſticae Perſonae pro bonis , ad eas a Laicis provenientibus titulo alienationis , ſolvant collectas.

PEr molte querele avute da' noſtri Sudditi , che i beni ne' cataſti , ed apprezzi delle loro Terre , ed Univerſità , aſcritti , e taſſati per li pagamenti de' Secolari , ciaſcun anno alla noſtra Corte dovuto per gli uomini del preſente Regno , per convenzione *olim* avuta tra la Maeſtà della felice memoria del Re Alfonſo noſtro colendiſſimo Genitore , e l' Univerſità , e gli uomini del Regno predetto , ſino alla ſomma di ducati 230. m. per anno , ſono ſtati , e ſono per diverſi contratti alienati , e traſportati in Cherici , e Perſone Eccleſiaſtiche , e tuttavia ſi alienano per perſone , le quali avanti le loro alienazioni contribuivano nel pagamento da farſi per le Terre , ed Univerſità , nel Territorio delle quali erano ſiti , e poſti nel pagamento della ſomma predetta , e per quegli eſſere indi alienati ne' detti Cherici , e Perſone Eccleſiaſtiche , ſi debba per que' beni così alienati contribuire al pagamento predetto : Al che non provvedendoſi , i noſtri Sudditi molto meno potrebbero comportare il carico del pagamento predetto , mancandoſi la contribuzione , che *alias* avanti di tale alienazione , per tali beni ſi facea nel pagamento . Per tanto " Vogliamo , e di certa noſtra ſcienza " commettiamo , e mandiamo , che provvediate , mandiate , e facciate , che per tali " beni così alienati , e che *de cetero* ſi alieneranno ne' Cherici , e Perſone Eccleſiaſtiche , ſi contribuiſca nel detto pagamento " per lo poſſeſſore di quei Cherici , o Perſone Eccleſiaſtiche , o altre , che foſſero , così come prima , per quel che ſi contribuiva , e ſi dovea contribuire per li Laici " alienatori di quelli , tanto per lo paſſato " dopo l' alienazione di quelli fatta , *ut ſupra* , quanto per l' avvenire ; ed eſſendo i " poſſeſſori di quegli a tale contribuzione renitenti , ſi pigli tanto da' detti beni , e frutti di quelli pervenuti , e perventuri , che " ne ſia ſodisfatto a quello , che dovuto ſarà a tal contribuzione da farſi , *ut ſupra* , " per li beni predetti , ſignificando a' Prelati , ed Ordinarj de' luoghi , ne' quali ſi " provvederà detta contribuzione , che a quella non diano alcuno impedimento , ſe la noſtra grazia avranno cara , e deſiderano di " far coſe a Noi grate " . *Datum in Caſtro Novo Neap.* 3. *Martii* 1473. *Rex Ferdinandus . A. Secretarius .*

3. Martii 1473. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA IV.

Diaconi ſelvatici , ſeu Clerici primae tonſurae non gaudeant privilegiis Clericorum , niſi quatenus Eccleſiae inſerviunt , & in Divinis Officiis permanent.

QUemadmodum canonicis , civilibuſque Conſtitutionibus praeceptum eſt , quod Clerici , qui verae Religioni inſerviunt , Eccleſiaſtica fruantur Juriſdictione , atque libertate: Ita eſt Juri Divino , & humano conſentaneum , ut qui ſe falſo , & dolo Clericos profitentur , cum ſint re ipſa mere Laici ; nihilominus , judiciis , legibuſque civilibus ſubjaceant , ne impunitate , & veluti quadam licentia , peccandi praebeatur occaſio , & hujuſmodi fraudum , & circumventionum , fructum percipere glorientur : cum itaque in hoc noſtro Regno , quamplures hi ſint mere Laici , tam conjugati , quam ſoluti , qui ſub velamine cujuſdam ſpiritualis characteris primae tonſurae clericatum aſſumunt , quo ſe magis exceſſibus , & criminibus immiſcere poſſint , & gladii ſaecularis judicium evadere , forum civilem declinare , laicales ſolutiones , fiſcaleſque functiones , ac cetera munera , oneraque civilia evitare ; quo fit , ut per eoſdem falſos Clericos , qui ſe vulgo Diaconos ſelvaticos appellant , plurima enormiſſima contra jus , & fas patrentur , in D. O. M. contemptum , Regalis faſtigii dedecus , juſtitiae , ſtatuſque pacifici evidentiſſimam laeſionem . Idcirco volentes huic morbo , ne populos inficiat , ſalubriter moderi , priſcis legum ſanctionibus praedeceſſorum Regum ordinationibus inhaerentes , ex certa ſcientia , Noſtrique Sacri Conſilii deliberatione matura , conſulto , inviolabiliterque per hanc noſtram Pragmaticam ſanctionem *Ordinamus , atque ſancimus , quod omnes , & ſinguli ſupradicti Diaconi ſelvatici , vulgo appellati , ſeu Clerici primae tonſurae , praeſentes , & futuri , qui gaudere decernunt , atque decreverint privilegio clericali , Divinis Officiis horis congruis deſervire , & perſonaliter intereſſe Eccleſiae , actu deſervire perſonali , prout Sacrorum Canonum inſtituta praecipiunt , & ad eorum ſpectat officium : quo caſu quamdiu in ſtatu clericali , & officio permanſerint , & a ſaecularibus negotiis ſe abſtinuerint , volumus , quod Eccleſiaſtica fruantur libertate , & fori Eccleſiaſtici privilegio gaudeant ; Verum , quia rationi , & honeſtati repugnet , quod Clerici rebus temporalibus , & laicalibus ſe immiſceant eiſdem muneribus publicis , & officiis Regiis , & laicalibus decernimus non laetari ; quod ſi nomine ſolum Clericos , & Diaconos de cetero voluerint profiteri , cum moribus , habitu , & officiis , ac exercitiis ſint mere Laici , cum id facere in fraudem dignoſcatur , eos veluti vere Laicos cenſemus , atque decernimus foro ſaeculari eſſe ſuppoſitos , & coram Judicibus ſaecularibus civiliter , & criminaliter poſſe , & debere conveniri , munera , oneraque civilia ſubire conſtituimus , ſolutiones , functionesque fiſcales non evadere .* Quapropter Illuſt. & Rever. D. Alphonſo de Aragonia Primogenito Duci Calabriae , D. Federico de Aragonia , & D. Joanni Apoſtolico Protonotario Locumtenenti noſtro Generali , & ceteris filiis noſtris mentem noſtram declarantes ; Praeterea hujus Re-

Regni Magiſtro Juſtitiario, & Magno Camerario, & ceteris hujus Regni Collateralibus, eorumque Locumtenentibus, & Subſtitutis, Viceregibus, Juſtitiariis, Theſaurariis, Commiſſariis juriumque fiſcalibus, Perceptoribus, Capitaneis, Juſdicentibus, Aſſeſſoribus, Officialibus, Magiſtratibus, ceteriſque, cujuſvis ſtatus, gradus, conditionis, poteſtatis, dignitatis, & officii, exiſtant; majoribus, & minoribus, praeſentibus, & futuris, ad quos ſpectat, ſeu ſpectabit, & praeſentes devenerint, ſcienter, & conſulto dicimus, & mandamus, quatenus ordinationem, & Pragmaticam praeſentem in ſingulis locis juriſdictionis eorum voce praeconia, in conſuetis locis publicari faciant, & publicationem ipſam annotari, ne quiſquam valeat ignorantiam allegare, eamdemque vero ita publicatam teneant, obſerventque ad unguem, teneri, obſervarique faciant per quoſcumque omni ſiniſtra interpretatione ceſſante. In quorum fidem praeſentes fieri juſſimus, magno Majeſtatis noſtrae ſigillo pendenti munitas. *Datum in Caſtro Novo Neap. per Magnificum virum Lucam Tozolum Romanum Locumtenentem Fundorum Comitem, Logothetam, & Protonotarium. Die 23. Aprilis 1479. Rex Ferdinandus. Paſcaſ. Carlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

23. Apr. 1479. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA V.

Condeant Clerici primae tonſurae, ſi continuo in habitu, & tonſura incedant, horis congruis deſerviant, & ipſis interſint, niſi, ut meri laici reputentur.

Prag. 4. Iſta prag. & eius diſpoſitio expiravit finito effectu, & Regnante diſponente, ut declarat Pernus in conſ. 24. & refert Capycius in dec. 45. in fin. ad de Garib. conſ. 12.

NOi intendiamo, che molti varj, e diverſi delinquenti, per evitare la condegna punizione, allegano eſſer Cherici, benchè *primae tonſurae tantum*, & *cum clypeo* di detto clericato intendono poter declinare il foro civile, preſentando le ſignificatorie del Vicario, facile a ſignificare, ſe detti delinquenti adempiſſero quello, che loro incumbe per poter fruire i privilegj clericali. Ed eſſendo queſto pernicioſo al ben vivere, e bene pubblico di queſto Regno, come l'eſperienza ogni dì dimoſtra; Non ſenza giuſtiſſima cauſa la felice memoria del Re Ferdinando Primo promulgò *Prammatica ſanzione* edita a' 23. di Aprile 1479. Intitolata, *quod Diaconi, vulgo detti Selvatici*, &c. contenente in effetto, *quod Diaconi primae tonſurae deberent ubique aſſidue, & continue incedere in habitu, & tonſura clericali, Divinis Officiis horis congruis deſervire, & perſonaliter intereſſe, ac Eccleſiae actu deſervire perſonali*, per poter godere i privilegj clericali altrimenti *in cunctis* foſſero trattati come meri laici, & *civiliter*, & *criminaliter*, ſi conveniſſero *coram Judicibus ſaecularibus*, come più largamente *in detta Prammatica* ſi contiene. Il tenore della quale vogliamo *ex certa ſcientia*, che ſi abbia per eſpreſſo, *ac* in queſte noſtre lettere foſſe *de verbo ad verbum* inſerto. E perchè la Cattolica Maeſtà del Re noſtro ha ordinato, che tutte le coſe ordinate, diſpoſte, e ſancite, per la prefata felice memoria del Re Ferdinando, nelle quali s' include detta Prammatica, ſi debbano *inviolabiliter* oſſervare; Per tanto Noi " Vogliamo, " e per la preſente ordiniamo, e comandiamo *expreſſe*, *ex certa noſtra ſcientia*, che " tanto per queſta Gran Corte della Vicaria, come *per quoſcumque Judices in quibuſcumque cauſis*, *etiam pendentibus*, *quarum ſtatus habeatur pro expreſſo*, in tutto queſto Regno ſi debba oſſervare detta " Prammatica del Re Ferdinando Primo, " *juxta ſui ſeriem*, & *tenorem*. *Decernentes expreſſe eadem certa ſcientia noſtra*, tutto quello, che foſſe ſtato in contrario attentato, & *de cetero* ſi preſumeſſe attentare contra la forma, e tenor della Prammatica prefata, *ex nunc*, *prout ex tunc*, " & *e contra* ſia nullo, irrito, ed inane ". *Dat. Neap. in Caſtro Novo 10. Martii 1519. Il Conte Luogoten. Gen. Vid. Montalt. Reg.*

10. Mart. 1519. Il Conte.

PRAGMATICA VI.

Trina monitione praevia, Clericis arma portantibus tollantur, ut Deo debitum reddant cultum.

ARmorum uſus ſanctione canonica Clericis eſt expreſſe prohibitus, quamvis humanis legibus inconſulto Principe generaliter ſit omnibus interdictus: Arma quidem Clericorum ſint orationes, & lacrymae, cum commode nequeant ſaeculo, & Deo pariter militare: cum enim de ſorte ſint Domini, bonis moribus, & religioſo habitu ſuae profeſſionis vocabulum praebere teneantur, ut inter cetera clericali modeſtia congrua arma non ſumant, minus longe percutiant, ac cum ipſis incedant, ejus prohibitio dicto ex divino maxime praecepto colligitur, & Sanctorum Patrum doctrina ſaepius declaratur: namque Princeps Primus inter illos electus a Domino, dum exerceret materialem gladium, ut Magiſtrum ſuum a Judaeorum injuria defenſaret vocem ejus audivit aperte dicentis: *Converte gladium tuum in locum ſuum*; ac ſi expreſſe inhiberetur eidem, ne ferro percuteret, ut materialis gladii exercitium non haberet ulterius. Sane ad audientiam noſtram frequens pulſavit inſtantia, mentemque clamoſa inſinuatio fatigavit, quod nonnulli Clerici Regni Siciliae ex electione divina ſortis deputati divinis obſequiis, minus debito munus hujus electionis implentes, arma ſumunt illicite: cum his enim incedunt, ſaepe percutiunt, & ex ipſis ſeditiones graves, nefandos exceſſus, & turbulenta ſcandala frequenter inducunt, in quibus eo moleſtius premimus, & impreſſius anxiamur, quo per hoc clericalis forma in fonte contemnitur, cum irreverentia noſtrae auctoritatis, & nominis a ſubjectorum periculo ſejungatur, ac divini nominis injuriam importet, nonne per hoc divinus cultus diſpendioſe negligitur, & exempli pernicioſi materia damnabiliter in laicis properatur? nonne poteſtatem habentes a divina poteſtate legitima, qui non ſine cauſa contemnitur, imperio regiminis quodammodo minoramus? Eapropter fidelitati tuae praeſenti noſtra juſſione, *Praecipimus*, *quatenus*, *ſublato cujuſcumque morae diſpendio*, *univerſos*

ſos Archiepiſcos, Abbates, Priores, Praeceptores cujuſque Ordinis, & alios Eccleſiarum Praelatos, decretae vobis Provinciae ex poteſtate culminis noſtri requiratis expreſſe, quod quilibet Clericos ſuae jurisdictioni ſubjectos, cujuſcumque ſtatus, & conditionis exiſtant, exhortentur, & moneant, tria monitione praemiſſa, ut nullus eorum portet arma prohibita, publice, vel occulte, de qua monitione, & requiſitione ſcriptum competens vos habere pro cautela volumus, tempore veſtro producendum, quod ſi poſt trinam monitionem praefatam Clericos ipſos inveneritis arma portantes, non obſtante privilegio clericali, de quo propter talem contumaciam, & exceſſum, ſubſidium aliquod habere non debeant, contra eos procedatis libere, ſicut facti gravitas exigit, & vigor juſtitiae patitur, ſed non ante tertiam monitionem jam dictam Clericis ipſis arma ferentibus, maxime arma, quae portant, ſine aliqua tamen injuria perſonali tollatis, ut ex his nocere nequeant, per quod tollatur ipſis diffidendi materia, ſuccidatur nocendi facultas, & ſic divagantium reformetur audacia, quo Divino Numini devotum praeſtent obſequium, & cultus debitus clericalis ordinis reverentius impendatur, quo, & dignitati veſtrae, & auctoritati pariter honor inde perveniat, & ſubjectis noſtris amoenitatis optatae tranquillitas accedat. Volumus igitur, & mandamus vobis, ut vos, & ſucceſſores veſtri ordinationem hanc in toto Regno, ubi unus, adjacens fuerit, & ingruentia caſus ſuaſerint, opportune ſervetis tenaciter, donec proviſum conſilium aliud duxerit ordinandum. *Dat. &c. Rex Robertus.*

Rex Robertus.

DE COMMERCIO,

SEV

CONSVETVDINE

Inter Turcas, & alios Sacro Fonte ablutos.

TITVLVS XLIV.

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibetur familiaritas inter Turcos, & Mauros, & alios Baptiſmi Sacramento renatos.

RItrovandoſi in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed in molti altri luoghi del preſente Regno molto numero di Mori, e Turchi Criſtiani, che ſono liberi, e franchi, i quali intendiamo, che abitano, ed hanno converſazione, e parte con altri Mori, e Turchi, i quali vivono colla legge, e ſetta loro, e che dal riſedere, e converſare inſieme ne naſcono infiniti inconvenienti, e principalmente, che i detti Mori, e Turchi, che non ſono Criſtiani, pervertono quelli, che ſono già venuti alla Santa Fede Cattolica, perchè tornino alla lor ſetta Maomettana, dando loro mali eſempj, in diſſervizio di Noſtro Signore Dio, e di Sua Maeſtà: Volendo Noi in queſto provvedere, per quel che conviene al quieto, e Cattolico vivere, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto per lo preſente Bando
„ ordinare, che tra' Turchi, e Mori non
„ fatti Criſtiani, e Mori, e Turchi fatti
„ Criſtiani, e liberi, non ſia coabitazione
„ inſieme in una medeſima caſa, pratica,
„ converſazione, nè commercio alcuno, nè
„ congregazione, per qualſivoglia occaſione
„ di parentado, amicizia, mangiare, bere,
„ dormire, o trattare inſieme, ſotto pena
„ agli uni, ed agli altri, che contravveniſ-
„ ſero, di cinque anni di galea la prima
„ volta, e di galea in vita la ſeconda vol-
„ ta; eccettuando ſolo quelli, che incon-
„ trandoſi per iſtrada caſualmente, ſi diceſ-
„ ſero poche parole, ſenza andare inſieme,
„ nè fermarſi, nè fare un medeſimo cammino
„ parlando, poichè non intendendoſi il loro
„ idioma, potrebbero, ſotto colore, che
„ vanno camminando per la ſtrada, fraudare la
„ preſente diſpoſizione, ed ordine.

Poena triremis per quinquennium, vel perpetua.

„ 2 E di più ſotto pena di galea in vita
„ con comminazione, che ſe ſi ritrovaſſero
„ in terra fuggiti dalle galee, incorrano nel-
„ la pena di morte naturale, ſi ordina, e
„ comanda, che niun Turco, o Moro ar-
„ diſca ſotto qualſivoglia preteſto, o colore,
„ fare alcune ſorte d' ingiurie con parole, o
„ con fatti a' Mori, o Turchi battezzati,
„ nè ſchernirli, nè ingiuriarli, perchè ſieno
„ venuti alla S. Fede Cattolica.

Turcae injuriis non efficiant Baptiſmatis Fonte luſtratos.

3 Ed acciochè il preſente noſtro ordine, e Bando non ſia eluſorio con frode de' predetti, ma come importante al ſervizio di N. S. e della Santa Fede, abbia la ſua eſecuzione: conſiderando, che contravvenendo i predetti potrebbero allegare i fatti Criſtiani, che credeano, che gli altri foſſero ſimilmente Criſtiani, e quelli, che poi ſono Criſtiani allegare, che non ſapeano, che gli altri erano fatti Criſtiani, non oſtante che

Turcae, & Mauri deferant ſupra veſtes laciniam croceam latam quatuor digitis.

che gli uni, e gli altri ſi conoſceſſero: Per tanto rimediando a queſto inconveniente, „ Ordiniamo, che tutt' i Mori, e Turchi „ non fatti Criſtiani, debbano portare una „ faſcia al veſtito, che portano, di panno „ giallo, larga quattro dita.

4 *Praeterea*, perchè per alcuni degni riſpetti, e cauſe, moventi la mente noſtra, vogliamo avere notizia di tutt'i Mori, e Turchi franchi, non fatti Criſtiani, tanto uomini, come donne, che ſono in queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, per queſto per tenore del preſente Bando " S' ordina, e comanda a tutt' i predetti, che „ fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione di eſſo in avanti, debbano comparire avanti al Magnifico Reggente della „ Gran Corte della Vicaria a farſi alleſtire, „ ed annotare; dichiarando la Terra, di dove ſono, i loro nomi, e cognomi, e di „ chi ſono ſtati ſchiavi, ſotto pena agli uomini della galea perpetua, ed alle donne „ di eſſere ſchiave ". E tutte le coſe predette comandiamo, che ſi eſeguano irremiſſibilmente contra de' contravvegnenti. *Datum Neap. die 22. menſis Octobr. 1571. Anton. Card. de Granvela. Vid. Salernit. Reg. Lebera Proſecret. In Bann. 1. fol. 30.*

Poena triremis perpetuae, & ſervitutis.

22. Octobr. 1571. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

Turcae portent ſignum in capilis ſuper capite, ſub poena, ut ietus etiam patronis Turcarum.

A Noſtra notizia è pervenuto, che in queſta Fedeliſſima Città di Napoli vi ſono alcuni Turchi, parte ſchiavi di perſone particolari, e parte liberi, e che quei vadano ſenza niuno ſegnale d'eſſere Turchi, con tagliarſi anche il cerro, che ſogliono portare in mezzo della teſta, per potere in queſto modo ingannare le donne, colle quali hanno che fare, dando loro ad intendere, che ſieno Criſtiani, per pigliarſi dopo i figliuoli, che partoriſcono in queſto modo con preteſto di far quegli allevare fuori; e di poi li laſciano ſenza farli battezzare, e reſtando dette donne con buona fede, che detti Schiavi ſieno Criſtiani, non riparano al detto inganno. E convenendo al ſervizio di N. S. Dio provvedere in ciò d'opportuno rimedio, affinchè ſi eviti tanto grande inconveniente; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che „ tutti, e quali ſi vogliano Turchi eſiſtenti „ in queſta predetta Città, tanto ſchiavi di „ perſone particolari, come liberi, da oggi „ in avanti, ſotto pena d'anni ſette di galea, debbano portare il cerro predetto in „ teſta, e che non facciano creſcere i capelli per cuoprire detto cerro, acciocchè poſſano eſſer conoſciuti per tali; Ed i Padroni de' detti Schiavi non permettano, „ che quelli vadano ſenza detti cerri in teſta, ſotto pena di perdere i predetti loro „ Schiavi, e di ducati mille, da applicarſi „ al Regio Fiſco; qual pena vogliamo, che „ ſi eſegua irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori, ordinando ancora, e comandando eſpreſſamente, che tutti que' Turchi, „ che ſin ora ſono andati ſenza detto cerro; „ che ſono liberi, abbiano da andare fra il „ termine di giorni dieci decorrendi dal dì „ della pubblicazione di queſto, a ſcriverſi, „ e dare il nome allo Spettabile Reggente „ della Gran Corte della Vicaria, affinchè „ poſſa tener notizia di quelli, che ſono liberi ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Dat. Neap. die 11. menſis Junii 1657. El Conde de Caſtrillo. Vid. Sobremonte Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Burgo Reg. Vid. Galeota Reg. Vid. Muſettula Reg. D. Coppula Secret.*

Poena annorum ſeptem triremis.

Poena amiſſionum, & ducat. 1000.

11 Junii 1657. El Conde de Caſtrillo.

DE COMMISSARIIS, ET EXEQVVTORIBVS.

TITVLVS XLV.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex §. 8. Prag. C. V. Anno 1540.

Non exeant extra Civitatem Regii Officiales, niſi cum literis Regiis debito taxato ſalario, & in reditu reddant geſtorum rationem.

ITem volumus, quod in cauſis levibus, & modicae importantiae Judices M. C. Vic. vel aliorum Tribunalium, extra Civitatem Neap. cum ampliſſima facultate (ut aſſolet) non mittantur, ſed tantum in cauſis gravibus, magnique ponderis, & momenti, in quibus de ordine, & mandato Proregis noſtri, & Conſilii Collateralis mitti debeant, eliganturque ad hoc viri honeſtatis, & bonae conſcientiae fama probati; qui quidem, quod in eorum commiſſionibus fuerit declaratum, & ea alia, qua per Regias Pragmaticas permittuntur, accipere debeant; Delicta vero nec commutare, nec componere poſſint, & in regreſſu a commiſſionibus dent omnium, quae geſſerint, & rationem, & computum in Tribunali, a quo miſſi fuerint, reddere, ſervando tamen circa hujuſmodi Commiſſarios tranſmittendos id, quod continetur in capitulis, & gratiis, quas in generali parlamento menſibus proxime praeteritis in Civit. Neap. per Proregem noſtro nomine celebrato dictae Civitati, & Regno conceſſimus.

Prag. 9. §. 9. & 9. de off. Mag. Juſtitiar. 1540. Carol. V. Imp.

PRAGMATICA II.

Praeter perſonae, intuitu officii approbatae omnes commiſſarii praeſtent cautionem, in reditu de ſtando juri, & ſervent ordines, hic ſibi datos, caeterique Regii Officiales adminiſtrent data hic forma. Concordat pr. 5. § 9. de off. Mag. Juſtitiar.

IS eſt Regum, & eorum omnium finis, qui gubernandis mortalibus praepoſiti a Deo ſunt, cujus conſilio, tum omnia, tum hoc praecipue fieri credendum eſt, ut eorum quibus praeſunt commodis, utilitatique ſerviant, efficientque, ut ii, qui eorum imperio ſunt, quam beatiſſimi ſint, nihil, vel certe ſatis parum, ad ſuam propriam utilitatem referentis, hac enim lege, & conditione regendarum Civitatum gubernacula a Deo Optimo Maximo acceperunt, ab eodemque humani generis moderatio, & gubernatio, quae ad ipſum ſolum pertinebat, communicata eis eſt, & in tam pulcrae ſocietatis partem admiſſi, ut cum tot commoda ipſi quaſi quaedam laborum ſuorum praemia, a populis, quos regunt, ſentiant, tanquam ad omnia juſſa patientiam conſequantur, quo eorum quieti, tranquillitatique conſulant, cogitant quotidie, invigilentque, & deſudent ipſi, quo magis illam in dies ſanctam, rectam, integramque conſervent, & pro tanto Dei munere ſaltem hoc illi debitae obſervantiae, meritumque gratitudinis pignus rependant. Quapropter Nos, ex quo tempore Reg. & Cathol. Majeſtatis nomine, ad hoc Regnum gubernandum acceſſimus, nihil antiquius, clariuſque habuimus, quam ut abuſionibus, inobſervantiis, & vulnerationibus *Conſtit. Cap. & Pragm. Regni*, aliqua ex parte moderemur, populo ſumptibus, quibus in Regios Miniſtros exhauriri invenimus, levaremus, Magiſtratibus, quibus Reſpublica continetur, & a quibus tota fere earum gentium, quae legibus, & moribus reguntur, ſalus pendet, modum aliquem praeſcriberemus, denique publicis commodis, ſalutique, ad quam omnes noſtras cogitationes, conſiliaque duximus, quoad fieri poſſet, provideremus. Quare, cum inter alias Regni Pragm. eam inveniremus non obſervari, quae ſuper Commiſſariis tranſmittendis promulgata, editaque a Praedeceſſoribus extat ſub die 7. Menſis Februarii 1536. tenoris ſequentis, videlicet.

Quum noſtrae intentionis ſemper fuerit, & ſit providere, ne Regii Subditi indebite graventur, conſiderantes, quod multoties contingit per Sac. Regium Conſil. Mag. Cur. Vicariae, Reg. Cameram Summariae, & alia Tribunalia Regia, exiſtentia tam in Civitate Neap. quam in Provinciis Regni, deſtinari, tranſmitti Commiſſarios, & Exequutores pro aliquibus cauſis, & exequutionibus exequendis. Et cum Caeſarea Majeſtas ad reſecandum numerum Commiſſariorum, qui ruptis eorum commiſſionum finibus, varias Populis inferunt vexationes, & contra mentem noſtram exquiſitis fraudibus, quae ſibi interdicta noverint, uſurpare conantur, infraſcriptam Pragm. ſanctionem ediderit, tenoris ſequentis §. 7.

2 Et ut moderetur Commiſſariorum frequentia, a quibus multa mala audivimus, & gravamina Subditis noſtris inferri; *Mandamus, ut de cetero neque a Regiis Tribunalibus, neque a Gubernatoribus, & Auditoribus Provinciarum poſſint deputari, vel mitti Commiſſarii Generales, neque ſpeciales, ſed quando neceſſitas occurrerit mittendi extra locum dictorum Tribunalium, committatur Ordinariis locorum Gubernatoribus, vel Auditoribus Provinciarum, quibus commiſſio erit exequendi, vel etiam*

Non mittantur; niſi pro cauſa urgenti Regia facultate obtenta, & mittendi nihil accipiant praeter taxatum ſalarium.

etiam Magiſtris Portulanis, ſeu Perceptoribus, ſi talia fuerint negotia, quae illis committi poſſint; & ſi caſus occurrit mittendi ſpecialem Commiſſarium ex juſta aliqua cauſa, non poſſint mitti ſine expreſſa licentia Illuſtriſs. Viceregis in ſcriptis, ſed ſecundum qualitatem perſonae debeat per dictum Illuſtriſs. Viceregem taxari ſalarium moderatum, habita conſideratione ad ſalarium, quod alias recepit, ſi fuerit Officialis. Non intendimus tamen comprehendere Commiſſarios, qui pro examinandis teſtibus in cauſis vertentibus neceſſario mittuntur, aut pro aliqua informatione recipienda, ſeu pro exequutione ſententiarum, ſeu decretorum. Quibus volumus ſolvi ſalarium, per Regiam Pragmaticam ordinatum, & non ultra, etiam a ſponte dantibus. Injungimus per praeſentem ſpecialem curam Illuſtri Viceregi inveſtigandi, & puniendi rigoroſe dictos Commiſſarios, ſi illos reperierit, aliquid ultra commiſſa, vel aliquas extorſiones, ſeu concuſſiones commiſiſſe. Et quia creſcente dictorum Commiſſariorum malitia, & fraude, ut ex aſſiduis querelantium exclamationibus percipimus, ſalubri remedio obviare, cupientes: Mandamus ipſis, ſupraſcriptam Pragmaticam ad unguem, & inviolabiliter obſervari; & illi addentes mandamus, ſancimus, & ordinamus, quod Commiſſarii omnes deſtinandi per dicta Tribunalia omnia ſciant, quam grave ſit Subditos opprimere, & gravare, maxime iis, ad quorum officium ſpectat, oppreſſos, & gravatos ab eorum oppreſſionibus, & gravaminibus relevare, dictos Regios Subditos opprimunt, & gravant, ab eis indebite extorquent non licita, & diverſis gravaminibus, & extorſionibus gravant, & offendunt. Volentes (ut tenemur) debite providere, tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, & Reg. Collateral. Conſ. Nobis aſſiſtentis, voto, & deliberatione matura, praeſentis edicti vigore, perpetuo valituri, Statuimus, ordinamus, & mandamus, quod hinc in antea, per dicta Tribunalia, vel aliquod ipſorum non tranſmittantur, neque deſtinentur Commiſſarii, & Exequutores, & quilibet ipſorum jurent, & juret penes acta Tribunalis, a quo tranſmittitur; juxta formam Capituli Regni incipientis. Item recipiant: Ac dicti Commiſſarii, & Exequutores, quilibet ipſorum ſe obligent, & obliget ſub poena unciarum quinquaginta, & praeſtent fidejuſſoriam cautionem ſub eadem poena de, poſt exequutam commiſſionem, infra viginti dies perſonaliter comparendo in ipſo Tribunali, & dando computum, & rationem dictae ſuae adminiſtrationis, & ſtandi juri cum Regio Fiſco, & partibus, & ab inde non diſcedendo, niſi habita licentia, & obtenta abſolutione illius Tribunalis, a quo deſtinatus fuit; & excipimus, & exceptos eſſe volumus Regios Conſiliarios, Praeſidentes Regiae Camerae, & Judices Magnae Curiae Vicariae, ac Regios Auditores Provinciarum, qui cum deſtinati fuerint, non teneantur ad dictam fidejuſſoriam cautionem praeſtandam, cum ſint approbati per adminiſtrationem officii, eis commiſſam.

Modus taxandi ſalarium.

Quae eſt 25. §. 16. & 26. §. 2. inf. de off. S R. C. & prag. 9. §. 2. inf de ord. jud. ſed vide prag. 6. inf. eod

Jurent Commiſſarii.

Obligent ſub poena unc. 50.

Adde p. 60. de offic. S. R. C. & 5. §. 9. de off. Mag. Juſtit.

Perſonae, quae non tenentur fidejuſſionem praeſtare.

3 Et inſuper Volumus, decernimus, & mandamus, quod ſe obligent, & quilibet ipſorum obliget de aliquid non recipiendo, ultra ejus ſalarium condecens, & taxatum, etiam a ſponte dantibus, & offerentibus; volumus, & decernimus, & expreſſe ſanciendo mandamus, quod ſi quis ipſorum Commiſſariorum, & Exequutorum, & aliorum Officialium deſtinandorum, quovis nomine nuncupandorum, aliquid receperit, extorſerit, vel habuerit tempore dicti exercitii, & adminiſtrationis ab aliquo ex Regiis Subditis, & aliis etiam exteris, directe, vel indirecte, per ſe, vel ſuppoſitam, aut interpoſitam perſonam, etiam a ſponte dante, vel offerente, puniatur, & puniri volumus, & mandamus irremiſibiliter poenis omnibus, quibus puniuntur fures, ſive latrones per jura, Conſtitutiones, ſive Capitula Regni. Et inſuper volumus, & expreſſe mandamus, de dicta noſtra ſcientia, quod per Tribunalia praedicta, & quodlibet ipſorum, quando deſtinatur Commiſſarius, & Exequutor, taxetur, & declaretur ſalarium ſolvendum Commiſſario, & Exequutori, deſtinando in ejus commiſſione certum, & clarum, & non per dietas, ſed unicum, ſecundum diſtantiam loci, in quo eſt exequendum, juxta cauſae qualitatem, & ejus importantiam, ne contingat, quod propter taxationem ſalarii per dietas differatur executio, & adminiſtratio juſtitiae in damnum, praejudicium, & intereſſe partium, & Regiorum Subditorum. Mandantes propterea Ill. Spectabilibus, & Magnificis Viris Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praeſidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae Protonotario, Viceprotonotario, & deputatis in S. R. C. Magnifico Juſtitiario, Regenti, & Judicibus M. C. V. & aliis Tribunalibus, & Officialibus Regiis, ad quos ſpectabit, praeſentes pervenerint, praeſentibus, & futuris, ſeu eorum Locumtenentibus, & ſubſtitutis, quatenus praeſentem Pragmaticam ſanctionem obſervent, obſervarique faciant in omnibus, & per omnia, juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant, pro quanto gratiam praefatam Caeſareae Majeſtatis caram habent, ac poenas deſuper contentas, arbitrio noſtro reſervatas, cupiunt evitare. Dat. in Caſtro Novo Neap. die 7. menſis Februarii 1540.

Etiam a ſponte dantibus.

Poena furum.

Salarium taxetur certum, & non ratione dietarum.

7. Febr. 1540.

4 Propterea aegre ferentes, ut quod tam prudenter, & ex hominum utilitate conſtitutum eſt, contemnatur; de ſalubri remedio circa hoc, & alia omnia infraſcripta providere volentes, cum voto, & deliberatione Sacri Regii Collateralis Conſilii, penes Nos exiſtentis, Supraſcriptam Pragmaticam renovamus, mandamuſque, illam ad unguem, & inviolabiliter obſervari: adjicientes inſuper, ut quoties praedictos Commiſſarios, ut ſupra, tranſmitti contingerit, debeat eis certum, & limitatum temporis ſpatium, conſiderata locorum diſtantia, & negotii, ac perſonarum qualitate, praefiniri, & conſtitui, intra quod negotium, pro quo tranſmittuntur, explicare habeant, & reverti.

Spatium temporis ſit certum.

5 Aliam vero Pragmaticam per Sereniſs. Ferdinandum etiam continentiae, & tenoris

ris infraſcripti animadvertimus.

6 Cum multa ſint, quae Reges, & Principes ſumma, diligentique cura providere oporteat, ut Regna, & Imperia, quibus divinitus praeſunt, recte gubernentur, illud praecipue nobis curandum eſſe, videtur, ut eorum ſubditi ab oppreſſionibus, & indebitis gravaminibus releventur; cum itaque ad noſtram notitiam pervenerit, Officiales, & Capitaneos, adminiſtrationi juſtitiae per Nos ordinatos, ultra proviſionem, & ſalarium, eis taxatum, variis modis, vel lucri, vel donativi nomine a vaſallis noſtris pecuniam extirpare, & interdum plures perſonae, ac cives, ut gratiam, & favorem, ipſorum Officialium adipiſcantur, eiſdem dona, & pecunias ex publico procurent; ne ſubditis noſtris praedictis extorſionibus, & aliis ſolutionibus indebitis jam dictis continue graventur, & Officiales ipſi, qui pro tempore fuerint, proviſione tantummodo eis ordinata, vel taxanda contenti remaneant, & acquieſcant, remoti penitus ab omni ſpe alicujus alterius lucri, vel donativi, ſed in ipſa adminiſtratione juſtitiae ſemper intenti, & ſoliciti ſint, nec non etiam Univerſitates, Terrae, Caſtra, Loca, Civeſque, & homines, in illis habitantes, incolatum ducentes, ne poſſint, & valeant amicitias, ſuffragia, & favores ipſorum Officialium ſibi hac ratione vendicare, & acquirere, cum erogatione bonorum, & rerum Univerſitatum, pauperum, pupillorum, viduarum, & miſerabilium perſonarum, quae dictis ſuffragiis, favoribus, & amicitiis uti poſſint in eorum privatis commodis, & ad proprios uſus convertere cum derogatione juſtitiae, & mala adminiſtratione ipſius; quinimo, ut illa recte, & bene, & diligenter (ut decet) omnibus aeque, & ſine exceptione aliqua miniſtretur, *volumus*, & praeſentium tenore, noſtra ex certa ſcientia, motu proprio, deliberate, & conſulto, *Ordinamus, atque decernimus, quod deinceps in futurum in perpetuum, Officiales, & Capitanei praedicti, per Nos ordinandi, & deputandi, ſeu jam deputati in adminiſtratione juſtitiae proviſione ſolummodo ipſorum ordinata, vel alias taxanda per nos, contenti remanere debeant, eamque tantummodo conſequantur, & illam habeant indiminute in terminis ſolitis, & conſuetis, juxta noſtras ordinationes, & Pragmaticas, nec ultra proviſionem praedictam directe, vel indirecte, aliquid lucri, vel donativi ab Univerſitatibus recipere debeant, nec ipſae Univerſitates, Cives, & habitantes eadem donativa, & lucra procurare debeant, ſeu habeant; quinimo ad hoc omnino abſtineant, & cavere debeant; declarantes expreſſe de eadem certa noſtra ſcientia, quod, ſi quis Officialium praedictorum praeſenti noſtrae ordinationi, diſpoſitioni, & Pragmaticae contravenerit, ab officio, & adminiſtratione juſtitiae ipſo facto ſuſpendatur, poenamque unciarum quinquaginta incurrat; Civitates autem Terrae, Caſtra, & Loca, ac Univerſitates, privati Cives, & habitantes ſub poena unciarum centum irremiſſibiliter exigendarum, & Fiſco applicandarum, cum reſervatione etiam poenas ipſas augendi, & commutandi, prout Nobis melius viſum fuerit, & placebit, juxta demerita contra contravenientes, pro arbitrio noſtro reſervamus.* Datum in Civitate noſtra Capuae, per Magnificum Virum Andream Maricondam Locumtenentem, Fundorum Comitem, &c. Die 3. menſis Auguſti 1490. Regnorum anno 34.

Officiales, & Capitanei, ultra ſalaria taxata, nihil recipiant.

Univerſitates, & Cives non curent donationes pro Officialibus.

Poena ſuſpenſionis, & unciarum 50

Poena unc. centum, & alia declarat.

3. Aug. 1490.

7 *Hanc ſimiliter ad unguem ſervari mandamus, & illi addentes praeterea ſancimus, atque ordinamus, ut Sindici, Electi, & alii quivis Civitatum, & Terrarum, Caſtrorum, & Locorum Officiales, privati Cives, & alii habitantes, qui Capitaneis, Officialibus, Commiſſariis quocunque vocabulo nuncupatis, aliquid contra formam, & tenorem ſupraſcriptarum Pragmaticarum dederint per ſe ipſos, vel interpoſitas perſonas, aut eorum uxoribus, filiis, & aliis eorumdem poteſtati ſubditis, ipſo facto, ipſoque jure incurrant in poenas, in ſupraſcripta ſanctione deſcriptas; neque hic contenti, cum tam longe, lateque ſerpere, & increbeſcere hoc malum in dies conſpeximus, ita ut nullae ſuperiorum Regum Conſtitutiones, quae tot in illud editae, promulgataeque ſunt, ſufficientes remedium ei adhibere potuiſſe videantur; ſancimus, & mandamus, ut nedum in praedictorum computis de datis, & expenſis Officialibus praedictis, ratio aliqua non habeatur; verum etiam poenis, quibus veri fures, atque latrones puniuntur, virtute Conſtitutionum, Capitulorum, & Pragmaticarum Regni ſubjiciantur, qui vero infra menſem a die contraventionis praedictae noſtrae Pragmaticae computandum, dum data, & accepta revelaverint, veniam mereantur, ne hiſce ſubjiciantur poenis. His conſequens eſt, ut, creſcente in dies horum Commiſſariorum avaritia, & extorſionibus, nova uſque remedia adinvenire, vetera etiam corrigere ſi opus fuerit, abſurdum non ſit, quin neceſſarium, & ſuperiorum Legumlatorum Inſtituto comprobatum: neque enim omnia uno, & eodem tempore excogitari, nedum percipi poſſunt.* Quare Pragmaticam alias editam tenoris ſequentis.

Poena ead.

Poena furum.

OFFICIALES autem noſtros, & Commiſſarios, ut ſupra deputatos, ſi contigerit, eos per hoc noſtrum Regnum pro aliquo Regio ſervitio iter facere, & portaverint patentes literas noſtri Ill. Vicereg. cum per nullas alias dictas patentes expediri volumus, virtute dictarum literarum nihil aliud ab Univerſitatibus etiam ſponte dantibus recipere volumus, niſi ſtantiam, lectos, & paleam: & hoc pro tranſitu tantum, & non ultra, & id quidem moderate, & ſine concuſſione; Corrigentes, quoad lectum, ſtantiam, & paleam attinet, ſtatuimus, ut poſt hac nulli omnino praedictorum Commiſſariorum, ſive Officialium, quacumque poteſtate, & auctoritate pollentium, liceat praedictam ſtantiam, lectos, & paleam accipere, neque aliud quodcumque, etiam minimum a quacumque perſona; contrafacientibus eaſdem poenas ſubituris, quae per ſupraſcriptas Pragmaticas conſtitutae ſupra ſunt: revocantes quaſcunque patentes, per Nos, & alios praedeceſſores noſtros expeditas.

Ex §. 9. pr. C. V. anno 1536.

Revocatur per pr. inf. eod.

8 Cum

Prag. 9. de aſt. Officiales nihil recipiant pro ſigillo, & ſubſcriptione.

8 *Cum Pragmatica edita a Rege Ferdinando, confirmando, confirmentur Capitula Regni, quibus ſtatutum erat, quod Juſtitiarii, vel alii pro ipſis nihil reciperent pro Sigillo cujuſcunque literae ſigillandae per eos, & ſi contrafeciſſent, reſtituerent illico illi, a quo receperant rem receptam, cum dando quadruplum Curiae, eademque ſancitum praeterea ſit, ut Judices, Aſſeſſores, atque Auditores, ſive Conſiliarii Officialium praedictorum, ac etiam generalium noſtrorum Locumtenentium, vel apud eos deputati, vel deputandi, qui in literis, proviſionibus, mandatis, decretationibus, inhibitoriis, exequutoriis, vel aliis quibuſcumque manus poſuerint, vel eas viderint, ſive ſignaverint, per manuum impoſitionem in ejuſdem viſione, ſignatura, quacunque alia cauſa nihil recipiant, ſed ſuis ſtipendiis contenti neminem concutiant, neque calumniari faciant; alioquin qui contrafecerit tanquam calumniator, & concuſſor condemnetur, per quae decet puniri voluerit, atque decreverit, hanc ſalutarem populi ſanctionem, quam pene in deſuetudinem, temporum incuria abiiſſe comperimus, ex voto, & ſerio excitantes, renovanteſque ſtatuimus, jubemuſque inviolabiliter, ſancteque, & ad unguem obſervari.* Ita quod in Provinciis nullo modo liceat Gubernatoribus, eorumve Secretariis, Auditoribus, ſive aliis quibuſcumque perſonis, aliquid pro ſigillo exigere, aut pro decretis; contrafacientibus eaſdem poenas irremiſibiliter ſubituris, quae per ſupradictam Pagmaticam, conſtitutae reperiuntur, & alias noſtro arbitrio reſervatas.

Poena calumniatoris, & concuſſoris.

Sup. prag. 4. ſ. de actuar. poen. arbitrar.

ſ. iſte corrigitur per prag. 6. inf. eod.

9 Quia vero hactenus in grave populorum damnum irrepſit, ut ab Auditoribus Provinciarum, qui propter commodiorem juris adminiſtrationem, & populorum ipſam gubernationem in Provinciis deſtinantur, ne ob levem, inanemque cauſam neceſſe ſit Provincialibus ex remotis forte Regni partibus ad ſupremum hoc Tribunal multis ſumptibus confugere, cum per Provinciam mittuntur pro aliquo negotio explicando praeter conſtitutum eis a Curia ſalarium, dietae, quas pro dicti negotii exequutione impendunt, uſurpatae ſint, ad quas partes devenire neceſſe cogebant, dum in cauſis expediendis tantam negligentiam euſque partibus oſtenderent, donec de itinere ab eiſdem requirerentur. Propterea *Statuimus, atque decernimus, ut poſthac praedictis Gubernatoribus, Auditoribus, & Fiſci patronis nullae dietae ſolvantur, ſive ad partium iſtantiam, ſive Curiae miſſi fuerint; verum contenti ordinario ſalario, quod eis a Curia ob jus in decretis, commiſſiſque ſibi Provinciis dicendum conſtitutum eſt, efficiant, ne ex eo, quod tenentur, praemium conſequantur: quod ſi quis ex eis inventus fuerit, qui adverſus Pragmaticam hujus ſanctionis prohibitionem aliquid pro dictis praedictis accepiſſe probetur, officio privetur, biennio exulet, & partibus quadruplum exolvat.*

Poena privat. offic. exilii biennalis, & quadrupli.

Auditores cum Juſtitiario ſimul reſideant.

10 *Mandamus* inſuper, *ut praedicti Auditores in Audientia cum Gubernatore Provinciae aſſiſtant, ibique continuo morentur, juſtitiae complementum unicuique miniſtrando, nec ſeparatim Provinciam diſcurrant, ut hactenus, in perniciem populorum, & malam juſtitiae adminiſtrationem concurrentibus, niſi aliud Gubernatori, & toti Audientiae viſum fuerit.*

11 Illud praeterea, &c. poſitus *Pragm.23. num. 5. de Offic. S. R. C.*

12 Item ſtatuimus, &c. poſitus *in Pragm.3. de offic. S. R. C.*

Vide prag. 5. ſ. 4. de muneribus Official.

13 Item ſtatuimus, &c. poſitus *in Pragm. 23. num. 6. de offic. S. R. C.*

14 Item ſtatuimus, &c. poſitus *in Pragm.9. num. 4. de Offic. Jud.*

Confirmatur, & imponitur poena, ut pr. 3. infra de Official. & prag. 6. inf. de muneribus off & pr. 12. inf. de Offic. & quae.

Hanc igitur ſuprafcriptam Pragmaticam, quae licet non recens, tamen temporum incuria ſenſimus eam quaſi refrigeraſſe, & pene deſueſcere coepiſſe, invenimus, ad vitam, vigoremque ſuum revocantes, ac renovantes obſervari illam inviolate atque praeciſe mandamus, atque praecipimus: illud praeterea addentes, ut dictae Regiae Pragmaticae ſanctioni nullo omnino modo diſpenſari poſſit, praeterquam ex juſtiſſimis, & urgentiſſimis cauſis.

15 Cum alia ejuſdem Regni Pragmatica cautum ſit, &c. poſitus *in Pragm.10. num. 7. de Offic. S. R. C.*

Viſitatio conſanguineorum in morte non fiat ultra diem unum. Quomodo, & quantum debeant deferri veſtes atratae, & capilli quando tondendi? vide prag. die 19 Junii 1530. Cur. 6. fol. 6. & die 18. Novembr. 1553. Cur. 23. fol. 33.

16 *Praeterea cum viſita, ut vulgo appellantur, veteri duodecim tabularum jure, & Solonis lege apud Athenienſes ſublata, multa vivis incommoda afferre uſu; & experientia noſcuntur, & conjunctorum, qui funus faciunt, memoriam augeant, potius, quam minuant, ac mortuos nihil prorſus relevent, ita ut Pittacus ex Graeciae Sapientibus omnino accedere, quenquam ad funus aliorum vetuerit: Propterea celebritatem illam virorum, & mulierum ad luctum, & lamenta, vel conſolaturi, vel ſimul dolituri coeuntium ex tribus, quod hactenus obſervatum eſt, in unius tantum diei ſpatium coarctamus, atque concludimus, quo funus effertur, quo die licebit conjunctis, atque amicis officio fungi, & alterius totum praeſentia mortis vulnus proximis non recrudeſcet.*

Milites ab Univerſitatibus pro Sarcinis jumenta, aut currus, non quaerant.

17 Praeter alia incommoda, quae turbulenta belli tempora ſecum afferunt, illud non medicorum populis jacturam inferre cognovimus; quod a Regiis militibus, dum iter faciunt, proficiſcitur: uſurparunt enim contra integram, & antiquam illam militiae diſciplinam, Equos, Mulos, Currus aliaque id genus Jumenta, vel gratis ab Univerſitatibus extorquere pro ſuis rebus aſportandis, quas vel ipſi veteri optimorum, & fortiſſimorum militum exemplo, inſtitutoque ferre deberent, vel, ſi gravis, aut levis armaturae Equites ſint, ex ſuperiorum Regum ordinationibus, quibus Equos, & Mulum habere ſinguli habentur, nullam de hoc moleſtiam populi exhibere, vel Univerſitates cogere conſueverunt, quo praedicta pecunia redimerent. Quare *Statuimus, & mandamus, ut nullus deinceps ex Regiis Stipendiariis, ſive Gravis, vel Levis armaturae, ſive pedeſtris militiae ſit, tam ſi inter illos ſimplex miles ſit, quam ſi Ducis, Capitanei, aut alterius dignitatis, & officii curam gerat, a praedictis Univerſitatibus hujus Regni, eorumque particularibus, hominibus, Mulos, Equos,*

Contrarium poſtea eſt ſtatutum prag. 1. de militibus.

cur-

Currus, aliave id genus Jumenta pro ſuis rebus aſportandis, quae vulgo (bagaglia) *dicuntur, accipere, aut alias huic ſanctioni fraudem facere, vel ejus vim, diſpoſitionemque indirecte eludere, aut pro hac moleſtia redimenda aliquid a praedictis ſumere audeat; Capitanei, ceterique militares Officiales, & milites, qui adverſus hanc noſtram Pragmaticam fecerint, aut aliquid quoquo modo attentaverint, cingulo privati, biennio exulent, aliiſque poenis, noſtro reſervatis arbitrio, puniantur. Syndici vero, Electi, aliive praedictarum Univerſitatum particulares aliquid contra hanc prohibitionem dantes, nihil praedictorum occaſione ab Univerſitatibus conſequantur, & per triennium in Regiis Triremibus remigent, & ſi verum ſit minoribus ex animo delinquentibus jura non ſubvenire, niſi quatenus interdum miſeratio aetatis Judicantes ad mitiorem poenam perduxerit, ſitque propterea perſpicuum non neceſſitati, ſed Judicis arbitrio eſſe relictum, an Minores delinquentes omnino mitiori, & non ordinaria poena puniendos eſſe aſſeverarunt.* Quare, ut nulla in poſterum dubietas oriri poſſit. *Sancimus, ſtatuimus, & declaramus, Judicantium eſſe arbitrio, an ordinaria, vel mitiori poena Minores delinquentes puniendi ſint, conſiderata delicti atrocitate, perſonae qualitate, delictorum reiteratione, ac ceteris aliis conſiderandis recte perpenſis: Non itaque neceſſitati, ſed Judicis arbitrio id omne relictum, poſthac omnes intelligant, quae omnia cum voto, & deliberatione Regii Collateralis Conſilii, penes Nos aſſiſtentis, per Nos ſancita, diſpoſita, & ſtatuta, perpetuo valitura eſſe, volentes, Mandamus Illuſtribus, Spectabilibus, & Magnificis viris, magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praeſidentibus, & Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Protonotario, Viceprotonotario, & Deputatis in Sacro Regio Conſilio, Magiſtro Juſtitiario, Regenti, & Judicibus M. C. V. & aliis Tribunalibus Regiis, ad quos ſpectabit, & praeſentes pervenerint, praeſentibus, & futuris, ſeu eorum Locumtenentibus, & ſubſtitutis, quatenus praeſentes Pragmaticas ſanctiones obſervent, obſervarique faciant in omnibus, & per omnia, juxta earum ſeriem, & tenorem; & contrarium non faciant, pro quanto gratiam praedictae Regiae, & Catholicae Majeſtatis caram habent, ac poenas, deſuper contentas, arbitrio noſtro reſervatas, cupiunt evitare; & ut de illis ignorantia aliqua allegari non poſſit, eas publicari mandamus, tam in hac Fideliſſima Civitate Neapolis, quam in toto Regno:* Datum in Palatio Regio, prope Caſtrum Novum Neapolis, die 26. Octobris 1558. D. Juan Manriquez. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Pignonus Reg. Vidit Villanova Reg. Vid. Reverterius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.

Minores ordinaria poena puniri arbitrarium.

Adde pr. 1. de minorib. & 2. de Iustit.

26. Oct. 1558. D. Juan Manriquez.

Gratiae Suae Excellentiae Ducis Oſſunae; Anno 1585.

Sive

PRAGMATICA III.

Commiſſarii obſervent pr. circa ſalarium habendi, & ab Univerſitatib.

IN primis eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicano V. E. per evitar gl' infiniti furti, eſtorſioni, violenze, e danni, che fanno per lo Regno le tante perſone, che vanno inquietando il Regno, ſotto nome di Commeſſarj Regj, mandati o dal Sacro Conſiglio, o dalla Regia Camera della Sommaria, o dalla Gran Corte della Vicaria, o dalla Regia Zecca, o dalle Regie Udienze delle Provincie, o per occaſione delle Regie Galee, o per conto di bagagli, e di ſoldati, ed altri Miniſtri Regj, ſi degni far loro grazia, per Prammatica imporre pena corporale grave, ſecondo la qualità della perſona, contra tutt'i ſopraddetti, ed altri Regj Commeſſarj, Eſecutori, Attuarj, e Miniſtri di qualſivoglia Giudice, o Tribunale del Regno, o di qualſivoglia altro Officiale, che abbia autorità di mandar fuora Commeſſarj; includendo così le perſone militari, come le non militari, le quali non oſſervano le Regie Prammatiche, ed Iſtruzioni, che tengono circa quello, che loro ſi dee lecitamente dalle Univerſità; ed acciocchè, quando contravvengono, non reſtino impuniti, la ſupplicano, che ſi degni ordinare, che debbano moſtrare le loro commiſſioni, ed Iſtruzioni, e che gli Officiali delle Terre, dove paſſeranno, debbano ſotto pena pigliare informazione delle contravvenzioni, che faranno alle Regie Prammatiche, Iſtruzioni, ed ordini di V.E. e quella pigliata inviare a V.E. o altra perſona deputanda per queſto effetto, acciocchè ſi proceda contra di loro con ogni rigore, perchè ſi rimedj, quanto ſi può, a tanta rovina delle povere Terre; Ridonda queſto in beneficio univerſale del Regno, e molto ſervizio di Sua Maeſtà, perchè poſſa il Regno colla gran volontà, che tiene di ſervire a Sua Maeſtà, tenere ancora più facilmente le forze di farlo; poichè tanti Commeſſarj hanno impoverito, ed impoveriſcono il Regno più che ogni altra occaſione. *Placet Suae Excellentiae, ut ſupplicatur, his tamen Commiſſariis exceptis, qui pro capiendis delinquentibus, vel cauſa ardua, & ſecreta tranſmittuntur, ne exhibitione commiſſionis fiat praejudicium Regio Fiſco.*

Commiſſarii tenantur oſtendere commiſſiones.

Capitanei capiant inquiſitionem [illegible] omnes commiſſarios, & mit- [illegible] Protegi.

1585. Dux Oſſunae.

PRAMMATICA IV.

Commiſſarii R. Curiae Siclae non componant ſecum Univerſitatib. ſed puniant particulares contravenientes tantum.

SEbbene per lo Tribunal della Regia Gran Corte della Zecca di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli nelle commiſſioni, che ſi ſpediſcono in perſona de' Commeſſarj, che ſi deſtinano per le Provincie del preſente Regno per riconoſcere i peſi, e miſure, acciocchè ſi tengano giuſti, e con eſſi

non

non ſi commettano frodi, ed inganni in danno de' ſudditi di Sua Maeſtà, tra l'altre coſe, ſi dà loro ordine, ed iſtruzioni, che le pene delle contravvenzioni non ſi poſſano eſigere, eccetto che da' contravvegnenti, ed inquiſiti iſteſſi; e che non ſi poſſano accordare co' Sindaci, ed Eletti, o altri Amminiſtratori delle Univerſità, e che debbano particolarmente aggiuſtare detti peſi, e miſure, pigliando il dovuto diritto, che loro tocca, e che per chiarezza della loro buona amminiſtrazione doveſſero fare il loro eſercizio avanti de' Capitani, o Luogotenenti di dette Univerſità, loro commeſſe, e che i peſi, e miſure, che ſi ritrovaſſero falſe, ſe ſi allegaſſe eſſer dell' Univerſità, doveſſero eſigere le pene predette da' Sindaci, Eletti, o Capitani, che li tengono, e fanno uſare, di loro propria pecunia, e non dell' Univerſità; Avendoſi avuto clamore, che detti Commeſſarj traſgredivano la forma delle loro commiſſioni predette, ed iſtruzioni, *ut ſupra*, date loro per detta Reggia Gran Corte della Zecca, e che quando andavano per le Terre, non curavano riconoſcere detti peſi, e miſure, ſe erano giuſti, o no, ma ſi accordavano coll' Univerſità, o particolari, facendoſi dare alcune quantità di danari, ed anche le ſpeſe, e paſſavano avanti: Dal che naſcea gran detrimento alle dette Univerſità, tal che per univerſal beneficio di queſto Regno fu per lo Reverendiſſimo Cardinal Granvela, allora Luogotenente Generale di eſſo, per ſuo Bando provveduto, ed ordinato, che detti Commeſſarj non aveſſero potuto in modo alcuno accomodare, nè tranſigere con dette Univerſità; ma eſeguire le loro commiſſioni, ed iſtruzioni contra quelli, che aveſſero tenuti detti peſi, e miſure ingiuſti, e che nè detti Sindaci, ed Eletti, nè altri Officiali di dette Univerſità aveſſero potuto fare tranſazione, nè compoſizione per detti contravvegnenti con detti Commeſſarj, nè tampoco dar loro danari, nè ſpeſe, nè detti Commeſſarj aveſſero potuto ricevergli, *etiam a ſponte dantibus*, ſotto pena di tre anni di galea, da eſeguirſi tanto contra detti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali di dette Univerſità, quanto contra detti Commeſſarj, eſſendo pervenuto a noſtra notizia, che non oſtante detto bando, detti Commeſſarj vengono a convenzione con detti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali di dette Univerſità, e da quelli pigliano danari, quali poi detti Sindaci ed Eletti li pongono ne' loro conti in eſito per altre cauſe; il che non ſi può ſcuoprire per cauſa della ſopraddetta pena impoſta, *etiam* a' Sindaci, ed Eletti predetti in vigore di detto Bando, che il ſimile ſi coſtuma, e fa anche co' Commeſſarj de' Maſtri Portolani per conto della Portolania per terra; quali ſenza fare altrimenti accommodare le ſtrade pubbliche, conforme alla loro commiſſione; vengono a convenzione con detti Sindaci, ed Eletti, e ſi pigliano i danari, e poi paſſano avanti. Al che volendo provvedere per quel che conviene al ſervizio di Noſtro Signore Iddio, di Sua Maeſtà Cattolica, ed al pubblico; ed univerſal beneficio di queſto Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, ſotto
„ pena di anni cinque di Galea, ed altra a
„ noſtro arbitrio riſervata, che tanto detti
„ Commeſſarj della detta Regia Gran Cor-
„ te della Zecca, quanto quelli di detti Ma-
„ ſtri Portolani per terra non poſſono, nè
„ debbano tranſigere, nè trattare accordo al-
„ cuno con dette Univerſità, Sindaci, Elet-
„ ti, ed Officiali di eſſe, nè da quelli ri-
„ cevere danari in modo alcuno; ma debba-
„ no eſercitare i loro Officj, conforme alla
„ loro commiſſione, ed eſigere la pena di
„ quelli, che contravverranno, o avranno
„ contravvenuto, dalla quale pena vogliamo,
„ che, da oggi in avanti, ſieno eſenti i
„ predetti Sindaci, Eletti, ed altri Officiali
„ di detta Univerſità, ma s'intenda a riſpet-
„ to di detti Commeſſarj *tantum*; acciocchè
„ occorrendo, che ſi aveſſe da pigliare in-
„ formazione contra di eſſi per la contrav-
„ venzione del preſente Bando, e per l'eſe-
„ cuzione di detta pena, più facilmente ſi
„ poſſa ritrovare la verità; Ordinando, e
„ comandando a tutti, e ſingoli Tribunali,
„ ed Officiali del preſente Regno, maggio-
„ ri, e minori, che debbano oſſervare *ad*
„ *unguem*, ed inviolabilmente il predetto pre-
„ ſente noſtro Bando, giuſta il ſuo tenore,
„ e contenenza. *Datum Neap. die ultimo Decembris 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proregens. Vid. Berricanus Proregens. Torres Proſecretar. In Banner. 2. fol. 40.*

Adde pr. 1. infra de ponderibus, & menſuris.

Poena triremis per quinquennium, & alia declaranda.

Corrigitur per Pragm. 6. infr. eod.

31. Decembr. 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

SEbbene per leggi communi, e del preſente Regno tutti gli Eſecutori, che vanno eſeguendo, come ſono Portieri del Sacro Regio Conſiglio, della Regia Camera della Sommaria, Aguzzini della Gran Corte della Vicaria, ed altri Commeſſarj, o particolari Eſecutori, deſtinati da qualſivoglia Tribunale, o Officiale, quando ſi fanno pagare dalle parti di più di quello, che loro compete per le loro giornate, conforme alle taſſe, fatte per le Regie Prammatiche, deggiono eſſere conforme a dette Prammatiche gravemente puniti: tuttavia, non derogando a dette diſpoſizioni, Bandi, e Prammatiche fatte intorno a queſto, per lo preſente Bando perpetuamente valituro. " Ordinia-
„ mo, e comandiamo a tutti, e quali ſi vo-
„ gliano Portieri sì del Collaterale, come
„ del Sacro Conſiglio, della Regia Came-
„ ra della Sommaria; Aguzzini della Gran
„ Corte della Vicaria, o altri Commeſſarj,
„ che ſi deſtinano ad eſeguire, ed a quali ſi
„ vogliano Eſecutori, o Miniſtri d' Eſecu-
„ tori di qualſivoglia Tribunale, sì Regio,
„ come di Barone, ed a qualſivoglia Com-
„ meſ-

Executores quicunque non exigant ultra quantitatem in prag. taxatam.

Ut inf. de offic. S. R. C. prag. 28.

„ meſſario, da deſtinarſi per qualſivoglia „ Regio Tribunale, ed Officiale, che non „ poſſano eſigere per l'eſecuzione, che ſa„ ranno più di quello, ch' è ſtabilito dalle „ predette Regie Prammatiche, ordini, e „ pandette, ſotto pena d' anni cinque di ga„ lea, ed altre pene contenute in dette Reg„ gie Prammatiche. *Datum Neap. die 13. menſis Maii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Bervicanus Proreg. Torres Profecret. In Bannor. 1. fol.* 58.

Poena triremis per quinquennium ultra alias.

13. Maii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VI.

Immunes ſunt Univerſitates, & particulares Regni ab onere hoſpital. quorumcumque officiales, tam Regios, quam Baronales, & etiam novae militiae, nec non ab onere praeſtandi eiſdem domum, ſtramen, & lectum, ſeu alia utenſilia. Vide prag. 2.

AVendo la Maeſtà del Re Noſtro Signore di felice memoria inteſo le gravezze, che pativano l' Univerſità di queſto Regno per conto degli alloggiamenti, ſpeſe, ed altre angarie di Commiſſarj, così dipendenti da Noi, come da' Regj Tribunali di eſſo Regno, Capitani, Bargelli, e ſoldati di Campagna, e non meno da' proprj Sindaci, ed Eletti, ed altri, che maneggiano l'entrate di eſſe Univerſità, i quali coll' occaſione de' Commeſſarj, ſotto colore di ſpeſe, loro miniſtrate, pongono in eſito molto maggior ſomma, ripartendola fra di eſſi furtivamente a' proprj comodi: onde le povere Univerſità ſi ritrovano di maniera oppreſſe da' debiti, che con difficoltà poſſono ritrovar forma di rilevarſi: Scriſſe ſotto la data de' 27. di Gennajo 1596. Ordinando, che ſi conſideraſſe, che eſpedienti per beneficio del Regno in ciò ſi poteſſero prendere, e l'iſteſſo nel General parlamento, che nel medeſimo anno ſi celebrò, fu da parte di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ſupplicato all' Illuſtre Conte d'Olivares, noſtro predeceſſore. Noi dunque per ubbidire agli ordini della prefata Maeſtà, per quel che al noſtro Officio appartiene, e per debitamente compiacere anche a queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ed acciocchè le Univerſità non ſieno più afflitte, e conſumate dalle gravezze degli alloggiamenti, e dalla rapacità di coloro, che amminiſtrano le loro entrate. Conſiderando quanto per rimedio di queſti mali ſi ſia altre volte provveduto fin dal tempo de' Sereniſſimi Re d' Aragona con Prammatiche, le quali ſono ſtate rinnovate coll'aggiunta di altre Prammatiche, per altri Vicerè, noſtri predeceſſori, ed ultimamente per l' Illuſtr. D. Gio: Manrique di Lara unite, ed ordinato oſſervarſi a' 26. di Ottobre 1558. Avendo ſopra di ciò maturamente diſcuſſo, ci ſiamo deliberati col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, di fare la preſente Prammatica in confermazione di altre per lo detto D. Gio: Manrique fatte, e preciſamente sù queſto particolare, da oſſervarſi per ogni tempo inviolabilmente, colla quale " Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di eſſa in avanti, i Commiſſa„ rj, tanto quelli, che da Noi ſi deputeran„ no, quanto del R. S. C. di Capuana, e „ della Regia Camera della Sommaria, della „ gran Corte della Vicaria, Conteſtabili, Vi„ ceammiranti, ed altri ſudditi della Corte „ dell' Illuſtre Grand' Ammirante, Officiali „ della Regia Scrivania di Razione, Pagato„ ri della Regia General Teſoreria, Com„ miſſarj della Zecca, Uditori, Avvocati „ Fiſcali, Procuratori Fiſcali, e qualſivoglia „ altro Miniſtro, o Commiſſario delle Regie „ Udienze, Capitani, ed Aſſeſſori delle Ter„ re, così Demaniali, come de' Baroni, „ quando eſſi ſi partono dal luogo, dove riſ„ ſeggono, e vanno a' Caſali delle loro giu„ riſdizioni, Percettori, Provinciali, e Mae„ ſtri di Camera, Doganiero, Credenzieri, „ Uditore, Cavallari, ed altri Officiali del„ la Regia Dogana delle pecore, e Governa„ tori delle razze, Maſtri Portulani, Capita„ ni, ed Alfieri del Battaglione, quando eſſi „ vanno, o mandano a viſitare, e riconoſce„ re i ſoldati delle loro compagnie, ora ſie„ no Capitani, ed Alfieri dell' infanteria, „ ora della Cavalleria del Battaglione, Com„ miſſarj, così di Campagna contra delin„ quenti, come di contrabbandi, Capitani, „ Bargelli, e Soldati di Campagna, Bale„ ſtrieri, Frati giurati delle dette Udienze, „ ed altri Officiali, e Miniſtri di qualſivo„ glia Tribunale del preſente Regno, tanto „ quelli, che prima della pubblicazione del„ la preſente ſono ſtati deputati, e ſi ritro„ vano nell'eſercizio delle loro commiſſioni, „ quanto quelli, che dopo ſi deputeranno, e „ loro comitive, e creati, non poſſano, nè „ debbano in modo alcuno alloggiare in det„ ta Univerſità, nè a quelle dimandare, o „ riceverne ſtanze, ſtrame, e letti, nè altra „ coſa, ancorchè foſſe per lo ſolo vitto, ma „ ne' loro biſogni ſi provveggano co' proprj da„ nari, come appunto ſuol fare ogni paſſag„ giero, e perſona privata. Di maniera che „ non poſſano dimandare coſa alcuna, nè „ l' Univerſità ſieno obbligate a darla, ſotto „ pena a' contravvegnenti, ſe ſaranno nobili, „ di tre anni di relegazione, ed agl' ignobili „ di tre anni di galea. Ordiniamo di più „ alle Univerſità, che quando ne' loro luo„ ghi capiteranno alcuni di detti Officiali, „ Commiſſarj, e Soldati, (come di ſopra) „ con qualſivoglia commiſſione, ed ordine, „ non li debbano alloggiare a ſpeſe di eſſe „ Univerſità, nè de' particolari, ma oſſervino „ puntualmente, quanto qui s' ordina, e co„ manda, ſotto pena a' Sindaci, ed Eletti, „ che contravverranno del quadruplo, appli„ cando per una parte all' Univerſità, e per „ l' altre tre parti al Fiſco, e di tre anni di „ galea, eſſendo ignobili, e di tre anni di „ relegazione a' nobili; con condizione però, „ che ſe alcuno di eſſi fra il termine d' un „ meſe rivelerà il vero, abbia a godere in„ dulto per la pena della ſua contravvenzio„ ne ". E perchè la provviſione, che ad alcuno di detti Commiſſarj ſi paga ſenza la commodità avuta ſino ad oggi da' popoli, potrebbe pretenderſi da loro non eſſer baſtante, per

Ut ſup. eadem prag. 2.

Comprehenduntur comites vel militaris Vicarii generales, & Lo-

cumtenentes, & alii die 12. Decembris 1624. fol. 61.

Poena relegationis vel triremis per triennium.

Poena quadrupli relegationis, vel remigationis per triennium.

Augetur ſalarium Commiſſariis, & omnibus officialibus pro

dictis, quibus vacant extra Civ. ſive ad inſtantiam fiſci, ſive partium. Magiſter Camerae, ſive Ærarius habet carulenos duos 26. Martii 1581. in Cur. Calabr. primo fol. 191. idem habet Fiſci procurator, quando non eſt juris Doctor 13 Decemb. 1615. in curriculo capit fol. 914. Sed ſi executio quae poteſt fieri per non Doctorem, ſolvatur ſalarium debitum non doctori per prag. 10. § 64. de offic. jud.

per la qual cauſa ſi crede, che la *Prammatica* di Don Giovan Manrique non abbia avuta eſecuzione; “ Ordiniamo, che i Dottori
„ *etiam*, che ſieno Uditori, o Fiſcali di
„ Provincia, i quali ſi deſtinano a prendere
„ informazione, o ad altro meſtiero, ſiccome
„ per lo paſſato ſono ſtati pagati, quando ſi
„ mandano per lo Regio Fiſco, a ragione
„ di due ducati, ſi paghino nell'avvenire a
„ ragione di tre il giorno. E come quando
„ ſono ſtati ſpediti a richieſta di parte ſi ſo-
„ no pagati a tre ſcudi il dì, al preſente ſi
„ paghino a quattro. I Razionali della Re-
„ gia Camera, e Proccuratori Fiſcali di
„ quella, e della Gran Corte della Vicaria
„ a ragione di ducati tre il dì, quando van-
„ no *pro Fiſco*, e quando ad iſtanza di par-
„ te ſcudi 4. ed a' Maſtri d'Atti *in capite*
„ del S. C. della Regia Camera, e Vicaria
„ Criminale a ragione di ducati due il dì
„ ad iſtanza del Fiſco, e di ducati tre ad
„ iſtanza di parte. E quelli, che non ſono
„ Dottori, quando s'inviano ad iſtanza del
„ Fiſco, a'quali per lo paſſato ſi ſono paga-
„ ti alla ragione di otto carlini il dì, ſi
„ paghino dodici. E gli Officiali della Regia
„ Scrivania di Razione, e Teſoreria Gene-
„ rale, che ſi mandano per pagare la gente
„ di guerra, o per altro effetto, ſiccome pri-
„ ma hanno avuto di provviſione carlini ot-
„ to, abbiano per l'avvenire carlini ſedici
„ il giorno. A'Capitani di campagna s'aſſe-
„ gni un ducato il giorno. A'lor ſoldati a
„ piede ducati ſei il meſe, ed a quegli a
„ cavallo ſette. Agli Aguzzini, che s'invia-
„ no co' Commiſſarj ad iſtanza del Fiſco,
„ carlini tre, e quando vanno ad iſtanza di
„ parte, carlini cinque “. Ed eſſendo (come bene ſpeſſo ſuole accadere) che i Commiſſarj, i quali da' Percettori Provinciali, e da coloro, che tengono comprati pagamenti Fiſcali, ſi deputano, arrivando colle loro commiſſioni all' Univerſità, e non ritrovandole pronte al pagamento, ſogliono dagli Amminiſtratori di quelle ricevere alcune quantità di danari, per trattenere l'eſecuzioni per alcun tempo, e ſi conſegna parimente in mano loro alle volte liſta de' Cittadini debitori dell' Univerſità, acciocchè nell' *interim* vadano da quella eſigendo in beneficio di eſſa; da'quali ancora, perchè tengono in potere l'eſecuzioni, ſi rimborſano altre ſomme, di modo che oltra il ſalario loro ſtabilito per le Regie Prammatiche, ed ordini, vengono ad eſſere pagati, *ab extra* dalle Univerſità, non meno, che da' detti debitori per le dilazioni, che danno. “ Ordiniamo,
„ e comandiamo, per la preſente, per ov-
„ viare a ſimili ſpeſe, che detti Commiſſarj
„ in niun modo debbano farſi pagare, ma
„ procedano all' eſecuzioni nella forma, che
„ ſarà ſtato loro ordinato, e gli Officiali
„ dell' Univerſità non debbano pagare per ra-
„ gione delle predette dilazioni coſa alcuna,
„ ſotto pena a' nobili di tre anni di relega-
„ zione, ed agl' ignobili di tre anni di ga-
„ lea coll' iſteſſa condizione però a riſpetto
„ degli amminiſtratori detti di ſopra, che
„ rivelando fra un meſe, ſieno liberi della
„ contravvenzione, ma che dalle parti de-
„ bitrici ſi debbano far pagare quello, che
„ competerà per l'eſigenza, che ſaranno al-
„ la ragione, che le Univerſità ſogliono pa-
„ gare ad altri per tali eſazioni “: E perchè i Sindaci, ed Eletti, ed altri, che maneggiano l'entrate del pubblico, contra il tenore ſtabilito per le Prammatiche, ed ordini Regj, come di ſopra, ſogliono mettere quaſi indifferentemente in eſito ne' conti loro le partite de' danari, dati a' Commiſſarj per detta cauſa, dicendo averli ſpeſi in altri affari, per il che ſi rende più difficile la pruova della contravvenzione di quanto in ciò viene ad eſſere ſtabilito: “ Ordiniamo,
„ e comandiamo ſimilmente, che non deb-
„ bano ponere in modo alcuno ne' loro con-
„ ti una partita per un'altra, mutando la
„ cauſa, ſotto pena di falſo, e di confiſca-
„ zione de' loro beni, e che in ogni tempo
„ reſtino privi, ed incapaci dell' amminiſtra-
„ zione di dette Univerſità “. E quantunque da Noi ſi abbia a deputar per l'intera oſſervanza della preſente Prammatica Commiſſario delegato particolare, nondimeno a maggior cautela, acciocchè non ſi laſci, per non averſi notizia, di caſtigare i traſgreſſori; “ Ordiniamo di più a tutt' i Capitani di
„ Città, Terre, e Luoghi del preſente Re-
„ gno, che quando alcuni di detti Commiſ-
„ ſarj, Soldati di campagna, ed altri come
„ di ſopra, contravveniſſero al tenore di
„ queſta, ne debbano ſubito pigliare diligen-
„ te informazione, ed a Noi quanto prima
„ inviarla. Ordinando ſimilmente per la pre-
„ ſente alla Regia Camera della Sommaria,
„ ed a tutt' i Commiſſarj di Reviſione, ed
„ a ciaſcun altro, che ſi ſia deputato a ve-
„ der conti d'Univerſità, che non debbano
„ in niuna maniera ammettere, nè far buo-
„ no quello, che per ragione di detti allog-
„ giamenti, e dilazione ſi vedrà ſpeſo, e
„ che ne mandino avviſo a Noi di quanto
„ in ciò avranno ritrovato di contravvenzio-
„ ne. Dichiarando di più, che in tutt' i ca-
„ ſi ſuddetti tre teſtimonj, *etiam*, che de-
„ pongano di tre atti ſingolari, inducano
„ legittima pruova, e convinzione “. Ed a tal che per queſta Prammatica non reſti eccettuata perſona, o Officiale alcuno, ma coloro, che ſono i primi in Officio, prima ſieno ancora in ubbidire ad eſempio degli altri i ſuddetti ordini; “ Vogliamo, e così eſpreſ-
„ ſamente ordiniamo, che ſia per appunto
„ oſſervata da' Conſiglieri del Conſiglio di
„ Stato, Reggenti della Regia Cancelleria,
„ dal Preſidente, e Conſiglieri del S. Conſ.
„ di Capuana, dal Luogotenente, e Preſi-
„ denti, ed Avvocato Fiſcale della Regia
„ Camera della Sommaria, dal Reggente,
„ Giudici, ed Avvocato Fiſcale della Vica-
„ ria, da' Governatori delle Provincie, ed
„ a' Conſiglieri del Conſiglio, ed a' Preſiden-
„ ti, e Fiſcale della Regia Camera, ed Av-
„ vocato Fiſcale della Vicaria, ſi abbiano
„ a da-

Commiſſarii Perceptorum omnino prohibentur quicquam ex pere ab Univerſitatibus, ſeu ab illarum debitoribus pro dilatione in executione facienda.

Poena relegationis, vel triremis per triennium.

Adminiſtratores Univerſitatum, mutantes cauſam dati in aliqua ſumma ſuarum rationum puniuntur poena falſi, & publicationis bonorum, & ſint inhabiles ad adminiſtrandum.

Officiales cujuſlibet loci in ſua juriſdictione capiant informationem de contraventione, & tres teſtes ſingulares faciant plenam probationem.

Probatio privilegiaria.

Augetur ſalarium pro dictis etiam majoribus officialibus, ut infra. Vide pr. 29. §. 16. de Officialib. & pr. 95. § 219. de Offic. Procur. Caeſ.

Si Praeſides Provinciarum interveniant in electione Officialium locorum, ubi eſt R. Audientia, habeant ſolum ſalarium unius ducati, pr. 10. § 10. de off. p. 4.

„ a dare ducati ſei il giorno, quando uſci„ ranno per ſervizio del Regio Fiſco, così „ come per lo paſſato ſi pagavano a ducati „ tre: ed a requiſizione di parte ſi diano „ ducati dieci, e vogliamo, che ſotto l'iſteſ„ ſa maniera di pagare *reſpectìve* vadano i „ Governatori di Provincie. I Giudici della „ detta Gran Corte abbiano, quando ande„ ranno ad iſtanza del Fiſco, ducati quat„ tro, come prima aveano ducati tre il „ giorno, ed a richieſta di parte, ſi paghino „ a ducati ſei, ſiccome per lo paſſato hanno „ avuti ducati quattro, alla qual ragione ſi „ paghino ancora i Commiſſarj Generali con„ tra i delinquenti di Campagna ". E perchè potrebbe accadere ſotto preteſto, e ſcuſa di riſpetto di perſone tali, che gli Officiali dell' Univerſità fingeſſero occaſione d'aver ſomminiſtrato loro qualche coſa, eccedente il tenore della preſente Prammatica, perchè della qualità di eſſe non ſi dee preſumere contravvenzione a quel che loro è ſtabilito ", Ordinia„ mo, che occorrendo a ſcuoprirſi in ſimil „ fatto partita alcuna per picciola che foſſe, „ ſieno i contravvegnenti amminiſtratori dell' „ Univerſità puniti irremiſſibilmente colle ſo„ praddette pene; ordinando, e comandando „ a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali „ del preſente Regno, che debbano, e cia„ ſcuno di eſſi debba aver particolar penſiero „ dell'oſſervanza della preſente Prammatica, „ che tal'è noſtra volontà ". *Datum in Regio Palatio. Neap. die 31. menſis Octobris 1600. El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secret. In Pragmaticarum 1. fol. 40.*

31. Oct. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VII.

Datur modus Commiſſarius exequendi contra Univerſitates pro ſolutionibus fiſcalibus. Vide pr. ſeq.

Essendo nel principio del noſtro governo comparſe molte Univerſità di queſto Regno, e rappreſentateci le oppreſſioni, e calamità, in che ſi ritrovano cariche di molti debiti, cauſati dagli alloggiamenti, e penurie paſſate, e ſopra tutto dal gran numero de' Commiſſarj, che, per lo paſſato, e preſente continuavano, ed erano per continuare per l'avvenire, mandati dagli aſſegnatarj della Regia Corte, e da' Percettori, e Teſorieri, ed altri miniſtri pecuniarj, tenendo ciaſcheduno di loro facoltà di mandar ogni anno, ſei volte per uno, Commiſſarj a ſpeſe di dette Univerſità: poichè per una terza ſi poteva inviare uno quindici giorni prima, ed un altro quindici dopo, e per altri pagamenti, che ſi facevano alla Regia Corte meſe per meſe, dodici, per qualſivoglia maggiore, o minor ſomma, che foſſe. E facendo molti aſſegnatarj diſegno ſopra detta facoltà, proccuravano dividere i loro crediti in picciole ſomme per abbracciar molte Terre, e mandar più Commiſſarj: in modo tale, che ſi trovò, che uno aſſegnatario di ducati cento li tenea diviſi in quindici Terre, e potea mandare all' anno novanta Commiſſarj, che importavano di danno dieci volte più di quello, ch'era il debito. E ſi ſon veduti in una Terra in un medeſimo dì ventitre Commiſſarj, rovinandola. E col medeſimo ſtile ſi camminava in tutte l'altre del Regno, travagliando in un medeſimo tempo le perſone, e le robe de' Cittadini, non ſolamente nella propria patria, e territorio, ma *extra territorium*, e per viaggio in diverſi luoghi, cercandogli, e vendendo le loro robe a minor prezzo, e molte volte reſtando vendute ſotto nome d'altri a' medeſimi Commiſſarj, con gran pregiudizio, e detrimento tale, che le ha ridotto all' ultimo eſtremo. E dimandandoci pronto rimedio, poichè altrimenti non avrebbero potuto pagare i pagamenti Regj, nè i loro creditori, e molte di loro ſarebbero diſabitate, per non poter reſiſtere. Ed eſſendoſi per Noi avuta diligente informazione, e tenute molte relazioni di perſone degne di fede: per le quali conſtava, eſſer verità tutto il contenuto, e propoſto per dette Univerſità. E convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico, dar rimedio, e pigliar eſpediente, per evitar un tanto danno, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ed avendo ſentito ancora il parere della Regia Camera, ed inteſo il Regio Fiſco, abbiamo dato ordine alla detta Regia Camera, che tutti gli aſſegnatarj diviſi in diverſe Terre, ſi uniſcano in una, e nell' iſteſſe Provincie, come già è ſeguito, e che i diverſi pagamenti, che le Terre ſoleano fare per diverſe cauſe, e con diverſi conti, ſi riducano ad un ſol pagamento, per levar la confuſione della ſcrittura, e frodi, che ſi ſolevano, e poteano fare per gli Commiſſarj, ed uomini delle Univerſità, avendo deſtinato in ogni Provincia Terre appartate, ed unite per detti pagamenti eſtraordinarj, per poter aſſegnare l'altre Terre intere in un pagamento ſolo, per levar detta confuſione, e frode.

1 E per dar compimento ad un' opera così ſanta, e buona, abbiamo fatta la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, e comandiamo, che „ dal primo di Gennajo paſſato 1612. in avan„ ti ſi abbia da computare in detta Regia „ Camera, e nelle Terre, e per ogni Terra „ un ſol conto di tutte l'impoſizioni ordina„ rie, ed eſtraordinarie, e d'un ſol paga„ mento, e nella narrativa della ſcrittura „ dentro ſi dichiarino diſtintamente tutte le „ partite, quantità, e cauſe, perchè ſi faran„ no detti pagamenti, uſcendo fuora con „ una ſola ſomma, ed i Cancellieri delle „ Terre faranno il medeſimo, ed i Commiſ„ ſarj de' Miniſtri pecuniarj, o aſſegnatarj la „ ricevuta, che daranno del danaro, che an„ dranno riſcuotendo in conto di tutta quella „ quantità, che dee di quell'anno per tutte „ le impoſizioni ordinarie, ed eſtraordinarie, „ ſenza far diſtinzione; e 'l medeſimo faran„ no nelle ſcritture dell' Univerſità quelli, „ che terranno i conti di eſſa, facendo li„ bro nuovo.

2 „ Che

Concordat pr. 18. ver. & a fin. de admin. Univer.
Creditores aſſignationum Reg. Cur. conſtituant unum procuratorem per prag. de Juribus, &c. Idem habetur. Si diſcrepant, major pars eligat. Major pars intelligitur ratione quantitatis.

2 „ Che tutti gli aſſegnatarj, che ſono, e ſaranno della Regia Corte d'una Terra, ſi debbano accordarſi fra di loro da queſto dì in avanti, a far ſolamente fra tutti un Procuratore, o un Commiſſario ſolo, che vada in nome di tutti quelli, che ſono, e ſuccederanno per l'avvenire in luogo di quegli, o di altri, a ciaſcheduna Terra in nome di tutti a riſcuotere nella forma, e modo, che ſi dirà; e non eſſendo d'accordo fra di loro, la maggior parte degl' intereſſati poſſano eleggere, e che gli altri abbiano da concorrere, ed avendo alcune differenze, accudiſcano alla detta Regia Camera, che le determini. Dichiarando, che la maggior parte ſi debba intendere, non per lo numero delle perſone, ma per la quantità del danaro, che loro ſi dee.

Tempora ſtatuta ad exigendum.

3 „ I quali Commiſſarj della Regia Corte avranno da riſcuotere in cinque pagamenti, come di ſotto ſi dichiara, avendo riguardo, che molte di eſſe ſoleano pagare ogni meſe, come ſono le quattro grana, alloggiamenti, Torre, ed altro, ed avendoſi ancora da ſoccorrere l'Infanteria, e Caſtelle, galee, ed altro giornalmente, ſi hanno da riſcuotere da dette Terre que' pagamenti, che reſtano in beneficio della Regia Corte in cinque pagamenti, come di ſopra, cioè uno nel fine di Febbraio, l'altro nel fine d'Aprile, l'altro nel fine di Agoſto, per laſciar comodità a raccoglier la raccolta ſenza diſturbo de' Commiſſarj, l'altro alla fine d'Ottobre, e l'altro alla fine di Dicembre; Però a riſpetto degli aſſegnatarj di eſſa Regia Corte l'eſazioni ſi debbano fare *tertiatim*, cioè nel fine d'Aprile, nel fine d'Agoſto, e nel fine di Dicembre, con dare dieci giorni di tempo dopo finita ciaſcuna delle dette tande, acciocchè dette Univerſità abbiano commodità di mandar nelle Caſſe Regie deſtinate a pagar la Corte, ed i Conſegnatarj, e non mandando dentro di detto tempo, ſi poſſano loro mandare i Commiſſarj ad eſeguire.

Vectigalia expedita adſignentur cum obligatione publicorum.

4 „ E per facilitare i pagamenti, e trovar detti Commiſſarj pronto il danaro, tutte le Terre ſieno obbligate di aſſegnar alla Regia Corte, e ſuoi aſſegnatarj uno, o più corpi di gabelle ed entrate ſue delle più eſplicite, e migliori che avranno, baſtanti per detti pagamenti, dovendo obbligare i medeſimi gabelloti, affittatori rendenti a pagar detta Regia Corte, e gli Aſſegnatarj ne' dovuti tempi, e non facendo detti pagamenti, *ut ſupra*, ſieno detti affittatori miniſtri obbligati alle giornate de' Commiſſarj ed a tutt' i danni, ed intereſſi.

Adminiſtratores non utantur pecunia adſignata.

5 „ E che niuno Sindaco, ed Eletto poſſa applicarſi, nè ſervirſi, nè diſpenſar detto danaro ad altro effetto, nè detti affittatori, gabelloti, e caſſieri pagare, ſotto pena di cinque anni di galea a chi ne farà l'ordine, ed a chi li pagherà, ed altrettanta pena a' nobili di relegazione, oltra i danni, ed intereſſi, che avranno da pagare alle Univerſità.

Concordat pr. 20. §. 8. de adm. Univerſ.
Poena relegationis vel triremis per quinquennium, & damnorum.
Tabella quomodo affigenda in domo Curiae.

6 „ I quali Amminiſtratori debbano tenere in pubblico liſta fatta nella caſa della Corte, co' nomi, e cognomi di detti affittatori, gabelloti, caſſieri, ed eſattori, ed i corpi d'entrate, che riſcuotono, la quantità che importa, ed i tempi de' pagamenti, ed a chi ſtanno aſſegnati; e così come andrà mutando, ſi muterà la ſcrittura, ed un'altra copia daranno al Commiſſario, che viene, il quale dirittamente andrà a farſi pagare da quegli affittatori, ed altri eſattori, *ut ſupra*, tanto per lo debito aſſignato, quanto per le ſue giornate.

Modus exequendi.

7 „ E quando detti Commiſſarj trovaſſero difficoltà nell' eſazioni, debbano eſeguire contra degli affittatori, gabelloti, ed altri obbligati, e ſopra i loro beni, ſe ve ne ſaranno, e dopo carcerati e ſequeſtrati, non per queſto abbia da trattenerſi nel pagamento, che loro manca, ſe non che poſſano eſeguire contra gli altri Cittadini, *etiam* del governo, non oſtante qualſivoglia ordine in contrario, per lo quale ſono riſervati quelli del governo, che non ſi poſſa eſeguire contra di loro, ſe non in ſuſſidio.

Extra territorium non fiat.

8 „ E detti Commiſſarj, Miniſtri Regj, ed aſſegnatarj, non poſſano travagliare i Cittadini per le ſuddette cauſe, nè di perſona, nè in loro animali, nè in roba mobile fuori del loro territorio, quando non ſi aſſentaſſero con dette robe in frode.

Non extrahatur, niſi poſt dies 8.

9 „ Che l'eſecuzione, che faranno in territorio, per giorni otto non ſi poſſa eſtrarre fuori di eſſo, e ſia abbia da bandire ogni dì nella piazza pubblica, e non ritrovandoſi a vendere, ſi poſſa eſtrarre a' luoghi più vicini, e venderli, precedenti i bandi ſoliti.

In licitationibus Commiſſarii non participent.
Poena triremis per 10. annos

10 „ Niuno Eſecutore, *ſeu* Commeſſario, nè per ſe, nè per interpoſta perſona, poſſa comprare coſa alcuna di quelle, che ſi venderanno per dette eſecuzioni per loro fatte, nè tener parte in eſſa, ſotto pena di dieci anni di galea, ed altrettanti alla perſona, che ſarà ſuppoſta.

Salarium dieterum confirmatur per pr. 5. de juribus.

11 „ Il ſalario, che ſi avrà da pagare a detti Commiſſarj, ſarà di carlini dodici il giorno, *etiam* per l'acceſſo, e receſſo, il quale ſi ha da contare dal luogo, che è capo della Provincia, dove riſiede la caſſa Regia, dove detti popoli ſono tenuti a portar la moneta.

Prag. ſeq. §. 1.

12 „ E circa gli altri Commiſſarj de' Tribunali, che andranno ad iſtanza de' creditori particolari, che hanno contrattato colle Univerſità, ſi provvederà come conviene negli ordini, che ſi daranno appreſſo, per rimediare a' danni, che hanno patito per lo paſſato i popoli.

Prag. affigatur. Poen. ead.

13 „ Queſta Prammatica ſtia ſempre affiſſa alle porte della caſa della Corte, e tutt' i Commiſſarj, che contravverranno, Sindaci, Eletti, Gabelloti, Eſattori, ed Affittatori, ſieno ſottopoſti alla medeſima

„ pena, e la medeſima a' Capitani delle Terre, che non la faranno oſſervare, pigliando informazione della contravvenzione d'eſſa.

Annus computetur a die primo Januarii R. Tapia decr. S. C. 43.

14 Ed eſſendoſi per eſperienza veduta la confuſione, che naſce dalla varietà, che s'uſa in queſto Regno, nel computare il principio dell'anno, poichè alcuni uſano di computarlo al dì della Santiſſima Natività di Noſtro Signore Gesù Criſto; altri dal primo giorno di Gennajo, altri dal dì 25. di Marzo della Santiſſima Incarnazione; ed altri dal primo di Settembre, per indizione. Volendo Noi rimediare a detto diſordine, ed a molti errori, che da queſto naſcono, e particolarmente in danno delle povere Univerſità del predetto Regno ne' loro conti, che tengono co' Percettori, e Miniſtri pecuniarj, ne' quali ſi computa per indizione, vengono a far diverſi errori; trattandoſi i loro negozj per lo più da perſone ſemplici, ed idiote, e per renderci conformi ancora all'uſo comune della maggior parte della Criſtianità, “ Comandiamo, che dal primo di „ Gennajo proſſimo paſſato in avanti, ſi debbano computare per tutto il preſente Regno gli anni, tanto ne' conti de' Miniſtri „ pecuniarj, e qualſivoglia altra perſona; „ quanto ne' contratti, e quali ſi vogliano „ atti di Tribunali, che da qua in avanti ſi „ faranno dal primo di Gennajo *tantum*, e „ non d'altra maniera, ſotto pena a' contravvegnenti di ducati mille.

Poena centuſſium mille.

Si aſſignationes deficiant, ſubſtituantur aliae, praevia conſultatione R. C. S.

15 E perchè alcuna Terra per l'avvenire ſi potrà fare impotente, per lo qual caſo nell'aſſegnazioni per Noi ordinate da farſi, verrà ad eſſere alcun mancamento; Vogliamo, che ſuccedendo il caſo, la Regia Camera debba dichiarar detto mancamento, *etiam* ſe ſeguiſſe per deduzione di fuochi, con farſene conſulta particolare; acciocchè veduto per Noi detto mancamento, ſi poſſa ſubito dare il compimento di quel, che manca ſopra di quei corpi, che da Noi ſono ſtati riſervati per queſto effetto, ed il medeſimo s'oſſervi, ſe il mancamento veniſſe a farſi o perchè ad alcuni Baroni, o Univerſità, o altre perſone ſi aveſſero da reſtituire alcune Portulanie o ragioni di peſi, e miſure, o per qualſivoglia altra cauſa.

Sed non permutentur.

16 Di più, che degli aſſegnamenti, che al preſente ſono fatti non ſi poſſa per la Regia Camera fare alcuna mutazione, paſſandoli da un corpo all'altro, ſenza particolar conſulta, e licenza noſtra.

Nec ad vitam extinctis fiant aliae aſſignationes.

17 Nè pure ſi poſſa fare aſſegnazione alcuna per altro, che per Noi, di quelle entrate a vita, che verranno a vacare. Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori del preſente Regno, che debbano, e ciaſcheduno d'eſſi debba tenere particolar penſiero dell'oſſervanza della preſente noſtra Prammaca, ed eſeguire contra de' traſgreſſori le pene, in eſſa contenute, irremiſibilmente; ed acciocchè ſia noto a tutti: ordiniamo ancora, che della preſente ſe n'affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città. *Dat. Neap. die 27. menſis Februarii 1612. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Montalvo Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Andreae de Salazar. In Pragmaticarum.*

27. Febr. 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VIII.

7. Sep Datur novus ordo Commiſſariis in exequendo contra Univerſitates, & earum particulares pro ſolutionibus Regiis, & confirmatur prag. 7. eod. tit. promulgata ſub die 27. Febr. 1612.

PEr quanto per la Regia Prammatica, ultimamente di Noſtro ordine ſpedita a 27. di Febbrajo del 1612. a beneficio dell'Univerſità del preſente Regno, abbiamo ordinato il modo, e forma, che ſi ha da tenere in molte coſe appartenenti all'eſito, ed introito di dette Univerſità, ed a' Commiſſarj, deſtinati contra d'eſſe, tanto per li pagamenti Regj, ſituati alla Caſſa Militare, come de' pagamenti Regj aſſegnati a diverſi aſſegnatarj, reſtringendo la poteſtà, che teneano per lo paſſato di mandare ciaſcuno il ſuo Commeſſario a parte, e comandando, che tutti uniti non poſſano mandare ſolo, che un Commeſſario deſtinato per lo maggior creditore in danaro, ed in caſo di diſcordia debbano accudire alla Reggia Camera; e perchè in detta Prammatica ſi appuntò, che appreſſo ſi dichiarerebbe com nuovo ordine lo ſtile, e modo, che avranno da tenere gli altri Commeſſarj de' Tribunali, che vanno contra dette Univerſità, e ſuoi particolari obbligati, ad iſtanza di creditori particolari, che hanno contrattato coll'Univerſità, e ſuoi Cittadini obbligati per eſſa, che ſi provvederebbe come conviene, poichè l'averſi dato rimedio con detta Prammatica al danno, e diſordine, che faceano i Commeſſarj della Regia Corte, e de' ſuoi Aſſegnatarj, e reſtando liberi queſti altri Commeſſarj de' particolari, reſterebbe il medeſimo inconveniente, e danno, con notabile pregiudizio di dette Univerſità, e de' pagamenti Regj.

Quod eſt ſtatutum contra Univerſitatem, eſt ſtatutum contra particulares, ut in prag 10. § 62 de offic. judic.

1 Volendo Noi in ciò rimediare, come conviene, “ Ordiniamo, e comandiamo colla preſente Prammatica, che niun Creditore dell'Univerſità di queſto predetto Regno poſſa dal dì della pubblicazione di queſta in avanti, ſpedir Commeſſarj diverſi contra dette Univerſità, e ſuoi particolari obbligati per l'eſigenza delle ſue terze, o capitale, ſe non che tutt' i Creditori unitamente di ciaſcuna Terra de' crediti particolari ſi debbano unire col proprio ſtile, „ e modo, che ſta ordinato oſſervarſi per la „ ſuddetta ultima Prammatica de' 27. di Febbrajo ne' pagamenti, ed eſigenze, che la „ Regia Corte ha venduto, ed aſſegnato a' „ ſuoi conſegnatarj, e ſe troveranno alcun inconveniente, o impedimento, debbano accudire colle loro ſcritture alla Deputazione „ dell'Univerſità, dove ſi provvederà quel „ che conviene, dandoſi ogni facilità alla conſegnazione de' loro crediti.

Omnes creditores conſtituant unicum exactorem. Concord. pr. 18 de adminiſtr. Univerſit. & 3. de juribus.

2 „ E tutt' i Commeſſarj, che ſi troveranno ſpediti per detta cauſa, comandiamo, che s'intendano rivocati dal dì della „ pub-

„ pubblicazione di queſta in avanti.

Idem exigat reliqua ante annum 1612.

3 E perchè reſtano a dare dette Univerſità molti reſidui a diverſi aſſegnatarj della Regia Corte per tutto Dicembre 1611. prima della ſituazione, e gl' intereſſati continuano a mandar Commeſſarj differenti collo ſtile paſſato: pretendendo, non eſſere incluſi nella Prammatica, che ragiona dal primo di Gennajo 1612. in avanti, con che vengono a patire l' Univerſità il medeſimo inconveniente; “ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i „ Creditori di dette Univerſità di detti reſi„ dui ſotto l' iſteſſe pene contenute in detta „ Prammatica de' 27. di Febbrajo, non poſ„ ſano mandare differenti Commeſſarj, ma „ far la proccura al Commeſſario ſolo, che „ va a riſcuotere i pagamenti correnti della „ nuova ſituazione, il quale debba nel me„ deſimo tempo, che va a riſcuotere l' altre, „ e col proprio ſalario eſercitare tutte due „ le commiſſioni, ſenza pretendere altro, che „ un ſalario *tantum*.

Solutiones quadrimeſtres exigantur per totum Decembrem 1613.

4 E perchè è venuto a noſtra notizia, che molti Creditori di dette Univerſità, o de' particolari obbligati per eſſe, vanno riſcuotendo le terze, e partite, che non hanno Aſſenſo Regio, “ Ordiniamo, che per le partite „ predette, che ſono ſtate ſolite a pagarſi, non „ oſtante, che non abbiano Aſſenſo Regio, „ ſi vadano continuando i pagamenti delle „ terze, che ſi ſoleano pagare per tutto il „ meſe di Dicembre del preſente anno 1613.

Scripturis non exhibitis, non fiat ſolutio.

5 „ Però finito queſto predetto anno que„ gli, che non preſenterà le ſue ſcritture „ nella Giunta, e farà ſpedire i ſuoi Aſſen„ ſi Regj nella forma ſolita, e non li pre„ ſenterà all' Univerſità, ordiniamo, che non „ ſe gli paghino terze, nè capitale, e pre„ tendendo alcuna coſa il Creditore, vada „ alla detta Giunta, che gli ſi provvederà „ di giuſtizia.

Solvens aliter, damnum patietur.

6 „ E ſe il Sindaco, Eletti, Caſſieri, „ Gabelloti, e Partitarj pagheranno alcune „ quantità, contra la forma della preſente „ Prammatica, ſarà il detto pagamento a „ danno, ed a ſpeſa ſua, e non ſi rice„ verà in conto.

Commiſſarii pro familiis abſentibus non mittantur.

7 E tenendo Noi notizia del gran danno, che fanno nelle Terre i Commiſſarj de' fuochi aſſenti, ed il poco utile, che ne perviene all' Univerſità d' eſſe; avendoſi ben conſiderato l' eſpediente, che ſi potea pigliare, tanto per evitare detto danno, quanto per fare alcun utile all' univerſale, e particolare; “ Comandiamo, che da oggi in „ avanti, niuno Tribunale, nè Univerſità, „ nè Miniſtro poſſa ſpedire detti Commiſſa„ rj; e rivochiamo tutti quelli, che ſaranno „ ſpediti per tal cauſa, ed i fuochi aſſenti „ paghino il ſuo focolare *tantum*, dove abi„ tano, con che ſi viene ad aſſicurare il pa„ gamento intero a beneficio dell' Univerſi„ tà, che ciaſcheduna goderà la parte ſua, „ ed eviterà il danno, che riſulterà da' Com„ miſſarj.

Habitatio ſolvitur, ubi incolatur.

Adminiſtratores Univerſitatum rationem reddant in fine eorum officiorum aliis novis Adminiſtratoribus. Concord. prag. 5. de adminiſt. Univer. §. 12.

8 E volendo provvedere al gran diſordine, e danno, che perviene all' Univerſità da' conti attraſſati dell' amminiſtrazione de' Sindaci, Eletti, Caſſieri, Partitarj, ed altri, che hanno amminiſtrate, ed affittate le robe dell' Univerſità, che molte reſtano occupate, e colla diſtanza del tempo, non tenendoſi notizia, nè avendo niuna perſona penſiero particolare, ſi viene a perdere molta quantità di danari; Volendo Noi rimediare per l' avvenire, per la preſente: “ Ordinia„ mo, e comandiamo, che da oggi in avan„ ti, s' abbia da dar liſta del carico al nuo„ vo governo, per mano del governo, che „ finiſce di tutt' i detti reſidui, e ſomme, „ che reſtano ad avere; facendo di tutto in„ ventario, con intervento del Cancellie„ ro; dichiarando le cauſe, dalle quali di„ pende il debito; e queſto tanto del tempo „ del ſuo governo, quanto de' governi paſſa„ ti; e 'l governo nuovo abbia da pigliare „ il conto dal governo antecedente di tutta „ la ſua amminiſtrazione, e vedere le dili„ genze fatte nell' eſigenza, e col Raziona„ le deputato in detta Univerſità per detti „ conti detto nuovo governo debba, e poſſa, „ e reſti obbligato, eſeguire al governo vec„ chio per tutta la ſomma, che ſarà dichia„ ta per detto Razionale, e governo nuovo.

Praeſentes exequutionem faciant contra praeteritos.

Rationes reddantur in primo menſe adminiſtrationis.

9 „ Qual conto, e condannazione ſi deb„ ba fare nel primo meſe entrante nel ſuo „ governo, e di mano in mano hanno da an„ dar ſollecitando l' eſigenza paſſata, e pre„ ſente, e moſtrare al futuro governo quan„ to daranno in conto, e liſta, che tiene la „ Regia Camera co' Percettori, a' quali ſi ca„ rica il reſiduo de' ſuoi anteceſſori paſſati, „ e per dimandare il conto al preſente, con „ che ſi viene ſempre in un conto ad aver „ ragione, e chiarezza di tutt' i conti paſ„ ſati, e dello ſtatò preſente; e chi non mo„ ſtrerà aver fatto le ſue diligenze, ſarà te„ nuto a' danni, ed all' intereſſe.

Poena damni.

Barones non participent, ſub poena.

10 „ Che niun Barone poſſa per ſe, nè „ per interpoſta perſona, pigliare in affitto „ le gabelle delle ſue Terre, nè participare „ in eſſe ſotto pena di ducati due mila, ed „ altra a noſtro arbitrio riſervata.

Commiſſariorum ad imponendum collectas Univerſitatibus, electio non fiat, niſi per Coll. Conſ.

11 E perchè era ſolito per lo Sacro Regio Conſiglio, Regia Camera della Sommaria, ed altri Tribunali, ſpedirſi Commiſſarj ad imporre collette all' Univerſità, ed altre impoſizioni nuove; “ Ordiniamo, e coman„ diamo, che da oggi in avanti, non poſſa „ niuno Tribunale ſpedire detti Commeſſarj, „ e quelli, che ſaranno ſpediti, li rivochia„ mo colla preſente; e ne' caſi, ne' quali det„ ti Tribunali dichiareranno, o avranno di„ chiarato, eſſer di biſogno, imporre dette „ collette, impoſizioni, o altre coſe, accu„ diſcano le parti alla Giunta, che ne farà re„ lazione a Noi in Collaterale, dove ſi prov„ vederà quello, che ſarà di biſogno.

Barones non cogant publicanos ad ſolvendum ſibi pecuniam, aliis adſignatam. Poena ducat. 2000. & alia declar.

12 „ Che niun Barone poſſa coſtringere „ Gabelloti, nè Affittatori a pagargli dana„ jo, che ſia aſſegnato a' pagamenti Regj, o „ a particolari, ſe non laſciando libero per „ chi è deſtinato; e facendo il contrario, „ incorra in pena di altri ducati due mila,

„ ol-

„ oltra l'altra riſervata a noſtro arbitrio; ed „ avendo da avere alcuna coſa per ragione „ d'entrate feudali, detta Univerſità gli aſ- „ ſegnerà il corpo, dopo aver aſſegnato alla „ Regia Corte, e Regj Aſſegnatarj, ed ap- „ preſſo di detto Barone ſi faranno aſſegna- „ zioni a' Creditori con Aſſenſo, e di quel- „ lo, che ſarà aſſegnato, non ſi poſſa muo- „ vere, nè tramutare; però in caſo, che „ mancaſſe alcun corpo, accudiſcano alla detta „ Giunta coll'eſpediente, che ſi potrà tene- „ re per ſupplirlo.

Commiſſarii relationem faciant aſſignationis inordinatae.

13 „ Che i Commiſſarj deſtinati a detta „ eſigenza trovando, che ſia diſordinata „ detta ſituazione, debbano dar notizia alla „ Giunta predetta, ed al Commiſſario Gene- „ rale per lo tempo, che ſarà in Provincia; „ Ordinando, e comandando a tutti, e ſin- „ goli Officiali, e Tribunali del preſente „ Regno, maggiori, e minori, che debbano „ tenere particolar penſiero dell'oſſervanza „ della preſente noſtra Prammatica, e con- „ tra de' traſgreſſori eſeguire le pene, in eſ- „ ſa contenute, ed anche la pena di ducati „ due mila, ed altra, a noſtro arbitrio ri- „ ſervata, a riſpetto de' ſopraddetti capi, do- „ ve non ci ſta dichiarata la pena, irremi- „ ſibilmente". Ed acciocchè ſia noto a tut- ti; Ordiniamo, che della preſente ſe ne aſ- ſiga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città. *Dat. Neap. die 26. Maii 1613. El Conde de Lemos. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Reg. Salazar. Secret.*

Poena ducat. 2000. & alia arbitraria.

26. Maii 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA IX.

Executio non fiat contra Cives extra patriam pro debito Univerſitatis, de mandato Perceptorum, aut ad inſtantiam quorumvis creditorum.

FRa gli altri inconvenienti, che furon conſiderati degni di rimedio in tempo del governo dell'Illuſtre Conte di Lemos noſtro predeceſſore, che cauſavano danni eceſſivi all'Univerſità del Regno, e loro Cittadini, fu, che da' Commiſſarj, tanto de' Regj Teſorieri, e Percettori Provinciali, come degli Aſſegnatarj de' Fiſcali, ed altri creditori delle dette Univerſità ſi eſeguivano *in bonis*, e di perſona per debiti univerſali i Cittadini predetti fuori del territorio delle loro patrie, quando andavano nelle Dogane, Fiere, e Mercati d'eſſo Regno, ed in particolare venendo in queſta fedeliſſima Città di Napoli. E per evitare i danni predetti, reſtò ſervito far pubblicare Prammatica ſotto la data de' 27. di Febbrajo del 1612., nella quale vi ha un capitolo del tenor ſeguente *videlicet*, 8. " E detti Commiſſarj, Mini- „ ſtri Regj, Aſſegnatarj; non poſſano tra- „ vagliare i Cittadini, per le ſuddette cau- „ ſe, di perſona, nè ne' loro animali, nè in „ roba mobile, fuori del loro territorio, „ quando non ſi aſſentaſſero con dette robe „ *in fraudem*.

Eſt pragm. 7 ſupra hoc eodem.

Ed eſſendo Noi giunti al governo di queſto Regno, ſiamo informati, che la Prammatica predetta non iſtà nella ſua dovuta oſſervanza: poichè non ſi ceſſa da' predetti Commeſſarj, di eſeguire, e carcerare i particolari Cittadini *extra territorium*, dal che ſi viene affatto a perdere il commercio, di modo che ſono forzati a diſmettere la viatica della graſcia, e di altre robe, che conducono in queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli, e per lo Regno, e nelle Fiere, Dogane, e Mercati di quello; dal che ha riſultato, e riſulta danno all'iſteſſa Regia Corte, ed alle dette Univerſità, e ſuoi Cittadini: rendendoſi per queſto inabili a ſoddisfare i pagamenti Fiſcali, ed altre Regie impoſizioni; il che han preteſo i detti Regj Percettori, Teſorieri, ed Aſſegnatarj, di poter fare, ſotto preteſto di tenere licenza del noſtro Predeceſſore, tanto per Iſcrittorio, quanto per Collaterale. E convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, ed al beneficio univerſale di queſto ſuo Fedeliſſimo Regno, provvedere in ciò di opportuno rimedio; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; colla quale " Confermando tutto quello, che per „ la detta Prammatica del detto Illuſtre Con- „ te di Lemos ſta ordinato, e dichiarato; „ Ordiniamo, e comandiamo, che niun Cit- „ tadino, ed abitante delle Città, Terre, „ e Luoghi del preſente Regno debba, nè „ poſſa eſſere moleſtato, fuori del territorio „ della ſua patria, di perſona, nè ne' ſuoi ani- „ mali, mercanzie, e robe, che ſi porteranno „ tanto in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, „ come in qualſivoglia parte del preſente Regno, „ ed in particolare nelle Dogane, Fiere, e Mer- „ cati di quello per qualſivoglia debito della ſua „ patria, che ſi doveſſe alla Regia Corte, o ſuoi „ Aſſegnatarj, e ad altri loro Creditori, non „ oſtante qualſivoglia ordine in contrario, che „ vi foſſe, *etiam* noſtro, così per Collatera- „ le, come per Iſcrittorio. Ma poſſano li- „ beramente andare, ſtare, e ritornare, ec- „ cetto però, ſe i detti Cittadini, o abi- „ tanti ſi allontanaſſero *in fraudem* dalle loro „ patrie, per non pagare. E contravvenen- „ doſi per li Commeſſarj, deſtinati, e de- „ ſtinandi per li detti Regj Teſorieri, Per- „ cettori, Aſſegnatarj de' Fiſcali, loro Proc- „ curatori ed altri creditori quali ſi vogliano „ delle dette Univerſità, vogliamo, che in- „ corrano nella pena di tre anni di galea: e „ medeſimamente qualſivogliano Aguzzini, „ e ſervienti di qualſivoglia Tribunale; quali „ ſieno di più aſtretti a pagare a' detti Cit- „ tadini tutti gl'intereſſi, che patiranno, o „ aveſſero a patire per l'inoſſervanza dell'or- „ dinato in queſta Prammatica; contra de' „ quali ſaran fatte le dette eſecuzioni, co- „ me di ſopra; e i Capitani de' Luoghi ne „ debbano pigliare ad ogni richieſta de' Cit- „ tadini predetti, diligente informazione, e „ carcerare i contravvegnenti, e far ſubito „ reſtituire gli animali, e robe eſeguite, „ inviando incontanente la detta informazio- „ ne all'Illuſtre Spettabile Reggente, Com- „ meſſario della Provincia, *ad finem providendi*, e i carcerati, nelle carceri delle „ Regie Udienze Provinciali: e per la Pro- „ vin-

Poena trirem. per trienn. & refectionis damni, & intereſſe parti.

„ vincia di terra di Lavoro, nelle carceri „ della Gran Corte della Vicaria; la quale, „ e le dette Regie Udienze, debbano ſubito riceverli, per ubbidire, ed eſeguire il „ che per detto Illuſtre Spettabile Reggente „ Commeſſario ſarà loro ordinato, ſenza intermetterſi ad abilitarli, nè ad altro “. Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che la preſente ſi debba pubblicare ne'luoghi ſoliti di queſta Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 29. Junii 1644. El Almirante. Vid. Brancia Regens. Vid. Zufia Regens. Vid. Caſanate Regens. Vid. Sanfelicius Regens. Vid. Caracciolus Regens. Vid. Capycius Latro Regens. Vid. Salamanca Regens. D. Franciſcus Merlinus Secretarius. In pragm. primo, fol. 14. Anaſtaſius.*

29. Junii 1644. El Almirante.

PRAMMATICA X.

Providet circa dietas delinquentium.

ILluſtres, & Magnifici Viri Collaterales, Conſiliarii Regii Fideles dilectiſſimi. Abbiamo ricevuto Regal Carta di Sua Maeſtà, Dio guardi, del tenore, *videlicet: El Rey, y la Reyna Governadora, Ill. D. Pedro de Aragon Gentilhombre de la Camera, del Conſejo de Guerra, Capitan de la Guardia Alemana, Verrey, Lugarteniente, y Capitan General de Reyno de Napoles. Por Pragmaticas de eſſe Reyno eſta prohibido, el que los gaſtos, que ſe requieren en la averiguacion de delictos no ſean a coſta de los inquiſidos, no coſtando en algun modo de las inquiſiciones contra ellos, y por que he entendido, que contra lo diſpueſto por ellos, ſe ſuele diſpenſar facilmiente por mi Conſejo Collateral, como ſe ha viſto por un memorial preſentado por parte de D. Carlos Mari, y attendiendo a lo que conviene, que ninguno padeſca la pena antes d' eſſer Reo, y coſtar de ſu inquiſicion, y de los enconvenientes, que tiene para la averinguacion, el rezevir al que las dietas del inquiſido, he tenido por bien de encaregaros, y mandares deys la orden, que convenga, para que las dictas Pragmaticas ſe obſerven, y guarden muy puntualmente, aſſi en eſte caſo, como en otro qualquiera, y que de ninguna maniera ſe diſpenſen hareys, que eſta orden ſe publique, y regiſtre en la parte a donde toca, paraque en lo adelante ſe tenga noticia della, que aſſi conviene al Regal Servicio, y procede de mi voluntad.* De Madrid a 27. de Febrero de 1668. Yo la Reyna. Vidit Gallezar Regens. Vidit de la Torre Regens. Vidit Torre Regens. Vidit Velaſco Regens. Vidit Marcianus Regens. Zarate Secret. adeſt Sigillum: “ E viſte per Noi dette Regali Lettere, è ſtato interpoſto De„ creto del tenor ſeguente, *videlicet: Die 10. menſis Octobris 1668. Neapoli Illuſtriſſimus, & Excellentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod retroſcriptae literae Suae Majeſtatis exequantur juxta ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem, hoc ſuum, &c. Galeota Regens. Carrillo Regens. Navarro Regens. Capiblancus Regens. Januarius Anaſtaſius Regius a mandatis Scriba in Literarum Suae Majeſtatis 11. fol. 2.* Per tanto in eſecuzion di dette Regali Lettere per noi eſecutoriate, ci ha paruto fare la preſente, con la quale diciamo, ed ordiniamo a' Magnifici Miniſtri, ed Officiali di queſto Tribunale, che non ſi debbano far pagare le giornate, che vacheranno nella cattura dell'informazione, degl' Inquiſiti, ſe prima non ſaranno verificati i loro delitti, e conſteranno le loro inquiſizioni, in conformità delle Regie Prammatiche di queſto Regno, emanate di ordine de'noſtri Ill. Predeceſſori, per detto effetto, quali ſi debbano oſſervare, ed eſeguire con ogni puntualità, ed attenzione, ſiccome Sua Maeſtà ordina; e non ſi faccia il contrario, per quanto ſi ha cara la Maeſtà Sua. *Datum Neap. die 31. menſis Decembris 1668. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Regens. Vid. Carrillo Regens. Vid. Navarra Regens. Vid. Capiblancus Regens. Vid. Ortiz Cortez Regens. Anaſtaſius. In Curiae 22. fol. 32.*

Pragm. 10. §. 61. de offic. Judic.

10. §. 67. de offic. Judic. 31 Dece. 1668. D. Pedro Ant. d'Aragona.

DE

DE COMPOSITIONIBUS, ET COMMUTATIONIBUS POENARUM.

TITULUS XLVI.

PRAGMATICA I.

Ex §. 11. Prag. C. V. Anno 1536.

Ionnes fiunt compoſitiones, plenarumque commutationes in delictis, ubi eſt imponenda poena mortis, aut membri abſciſſionis ſi fiant inconſulto Prorege. Idem per pr. 1. §. 2. & 3. inf. de off. Mag. Juſt. concord. prag. 24 §. 5. de off. Secret. & 59. de off. Procur. Caeſ. 6. § 20. de offic. Iuſt.

ET quia facilitas veniae incentivum tribuit delinquendi, nullamque reus pertimeſcit culpam, quam pecunia redimere poſſe, exiſtimat; *Mandamus, & prohibemus, quod neque pro Tribunali juſtitiae, neque per Gubernatores Provinciarum, ſeu Auditores, neque per Capitaneos Terrarum Demanialium, neque etiam Commiſſarios, ſi qui eligerentur, ſervata forma per nos data, poſſit fieri remiſſio, ſeu compoſitio aliquorum criminum, pro quibus de jure veniret imponenda poena mortis, vel mutilationis membri, inconſulto, & abſque expreſſa licentia Illuſtris Viceregis in ſcriptis poſtquam fuerit informatus de qualitate delicti, & perſonarum. Decernentes irritas, & inanes, nullas, & nullius valoris, remiſſiones, aliter factas, ultra poenam privationis officiorum, in quas incurrere, mandamus, ipſo facto Officiales, qui, contra praeſentem Pragmaticam, remiſſiones, ſeu compoſitiones fecerint.*

1536. Imp. C. V.

PRAGMATICA II.

Ex Pragm. 1. §. 2. de Viſit. Gener. &c. edita a Carol. V. anno 1539.

Commutatio poena in delictis de quibus infra, non fiat, niſi ad Regias triremes vita durante.

Hodie pro vulnere eſt poena triremis ad tempus, & ita practicatur haec pr Campagn iuc in perverſorum num. 10. ubi tenet etiam, quod haec pr. nonq habet locum in Officialibus Baronum. Proregi licet.

ET ne ſeparata delictorum venia improbos omnes ad patranda crimina proclíviores reddat: alioſque impunitos ipſa pelliceat, unde delinquentium numerus augeretur; *Mandamus, quod deinceps in quibuſcunque delictis, ubi poena mortis naturalis, vel mutilationis membri, inſligenda veniret, poena ipſa nequaquam commutetur, ſed malefactores pro commiſſis exceſſibus debite plectantur: praeterquam ſi delictum commiſſum eſſet hujuſmodi, quod ex ejus circumſtantiis, & qualitatibus videretur Proregi noſtro ſimul, & Conſilio Collaterali penes ipſum exiſtenti, poenam eſſe omnino commutandam. Quo caſu bene examinatis qualitatibus, & circumſtantiis praedictis, liceat Proregi, & dicto Conſilio, poenam commutare, cujus loco ſuccedat condemnatio ad remigandum in triremibus noſtris in perpetuum, unde dicti condemnati nullo tempore extrahantur. Mandamus etiam, quod delictorum, poſthac committendorum, in quibus poena mortis naturalis, ſeu mutilationis membri, vel quaecunque alia poena naturalis imponenda veniret, compoſitio fieri minime poſſit, praecipue partis remiſſione non apparente; praeterquam ſi ex cauſis juſtiſſimis, & concurrentibus qualitatibus, ad hoc rationabiliter impellentibus, Proregi noſtro, & Collaterali Conſilio aliter videretur. Quibus recte examinatis, & verificatis, partiſque remiſſione accedente, liceat dictis Viceregi, & Conſilio compoſitionem facere, vel fieri mandare.*

Poena triremis perpetua ſubrogatur, ſed revocatur per cap. 4. anno 1540. Nec compoſitio fiat.

Nec in aliis cauſis tertia vice poteſt componi ſine permiſſu Proregis die 10. Decembris 1569. fol. 59. Proregi licet. d. pr. 1. de Viſit. Gen. verſ. quae omnia 12. Nov. 1530. C. V. Imper.

PRAMMATICA III.

DA parte del magnifico Giovan Cola Caravita Avvocato Fiſcale di coteſta Provincia, ci è ſtato preſentato memoriale con alcuni capi, tra' quali ſono gl' infraſcritti, *videlicet*.

Commutatio poene in praedictis delictis non fiat etiam per tranſactionem, & exercitores per campeſtria ipſi ſerviant.

Item ſupplica, che l' Eccellenza voſtra ſia ſervita ordinare, che la Prammatica, che non ſi commuti pena corporale in pecuniaria, ſi oſſervi, *etiam per viam tranſactionis*, perchè altrimenti ogni cauſa ſi commuta, ſotto colore, che il delitto non coſta apertamente.

Item ſupplica, che l' Eccellenza voſtra, che ſia ſervita ordinare, che il Capitano di Campagna ſerva di perſona, e non dia il carico, e peſo ſuo ad alcun Soldato di ſua compagnia, come fa, e che attenda con diligenza, come è obbligato, perchè dal non attenderci, e l'Udienza quietandoſene ſopra di lui, naſce il cumulo di fuoruſciti, e danno de' ſudditi, *ut Deus &c.* E veduto per Noi quanto ci è ſtato per lo preinſerto memoriale eſpoſto, volendo debitamente provvedere; ci è paruto farvi la preſente, per la quale in quanto *Al primo capo*: " Vi diciamo, ed
" ordiniamo, che dobbiate oſſervare la Pram-
" matica Regia di non comporre *in certis*
" *caſibus*, ancorchè ſia per via di tranſazio-
" ne. E circa il ſecondo capo, Vi dicia-
" mo, che ſe'l prefato Capitano della Cam-
" pagna non riſederà a ſervir di perſona,
" com' è obbligato, non gli dobbiate fare
" pagare la ſua provviſione ". Per tanto coſì l'eſeguirete, che tal'è noſtra volontà; ed intenzione, non facendo il contrario, ſe amate la grazia, e ſervizio della Prefata Maeſtà. La preſente reſti al preſentante. *Dat.*

Ut ſup. eod. de pr. 1. & 2.

Concord. prag. 12. de admin.

in

in Regio Palatio prope Caſtrum Novum. Neap. die 19. Auguſti 1556. El Duque de Alva. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Reg. Albertus pro Martirano Secret. In Cur. 3. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.

19. Aug. 1556. El Duque de Alva.

PRAMMATICA IV.

„ PErchè la volontà noſtra è, che non ſi ammetta a compoſizione perſona alcuna, la quale foſſe inquiſita di ricettazione di fuoruſciti, *ſeu* di aver dato ſuſſidio, o preſtato in qualſivoglia modo ajuto, o favore alcuno a quelli ſenza prima conſultarlo con Noi, ed ottenuta noſtra licenza, per queſto vi diciamo, ed ordiniamo, che così lo dobbiate eſeguire, e non altrimenti, che così richiede il ſervizio di Sua Maeſtà. *Datum in Palatio Regio, die 26. Auguſti 1560. Don Peraſan. Vid. Pignonus Regens. Soto Secret. in Cur. 2. Dirigitur Gubernatori Principatus Gitra.*

Die 26. Auguſti 1560. in Cur. Calab. 2. fol. 187. 26. Aug. 1560. D. Peraſan.

PRAMMATICA V.

Sola remiſſio morientis non ſufficit in compoſitionibus delictorum, ſed omnium quorum intereſt, etiam requiritur.

ABbiamo ricevuta voſtra carta da Salerno a' 26. di Luglio circa la relazione, che ci avete fatta della cauſa d'Aſcanio Capograſſo, che dimanda eſſer ammeſſo a compoſizione; e veduto quanto ci avete ſcritto, e riſcritto, e ſpecialmente, che non tenete altra remiſſione, eccetto quella del morto: „ Vi riſpondiamo, che non vogliamo le remiſſioni *tantum* di quello, che muore, ma di tutti quelli, che reſtano, e che poſſono querelare; e per tal cauſa vi diciamo, che la volontà noſtra è, che nè il predetto, nè altri ſi abbiano da ammettere a compoſizione alcuna, ſenza tutte le remiſſioni di quelli, che poſſono querelare, e così l'eſeguirete, e non altrimenti. *Dat. in Palatio Regio Neapoli die 16. Septemb. 1560. Don Peraſan. Vid. Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens Soto Secret. In Cur. 1. fol. 157. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Prag. 7. infra.

16. Sept. 1560. D. Peraſan.

PRAMMATICA VI.

Circa punitionem delictorum, & eorum compoſitionem ſerventur jura Reg.

TRa gli altri capi, che la Maeſtà del Re Noſtro Signore ci ſono ſtati ſcritti in una ſua lettera di Madrid, data a' 11. di Maggio paſſato, ſopra il buon governo, ed amminiſtrazione della giuſtizia, ſono i ſeguenti *videlicet*.

1 TAMBIEN *Ordenamos, y mandamos, que para que los delictos, que ſon eſemplares, y merezen pena de muerte natural, o mutilazion de membros, no quedan empunitos, ſe guarden inviolablement los Capitulos, y Pragmaticas, que deſpuenen la forma, que ſe ha de tener, en hazer la compoſiçiones dellos, de manera, que el haver facilitad en eſto no ſea incentivo, y occaſion, para que los delictos, y foraſidos ſe multipliquen, y la juſtiçia no tenga ſu lugar de no caſtigar lo teſtigos falſos, con el rigor, y ſeveridad, que requiere delito tan pernicioſo, y con el qual ſe confunde la juſticia, y verdad, conforme a lo, que ſta deſpueſto por los Capitulos, y Pragmaticas deſſe Reyno, es tambien cauſa, que abunde en tanto numero, como hay dellos, para remedio, de lo qual teneis particular cuydado, y mandamos que quando ſe offreſiere el caſo; ſe eſequa en ellos las penas, coſtituidas por los dichos Capitulos, y Pragmaticas, y por el derecho comun.*

Cap. Robert. errores occurrentes, & pr. ſunt ſup. eod. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. adde conſtit. poſt citationem.

2 Una de las cauſas, por que muchos ſe atreven à cometer delictos, es por la ſperanza, que tienen de otener remiſſion de las partes, y deſpues de Nos, y aſſi para conſequirlo, primiero entendemo, que uſan de tantos medios, que quando mas non pueden, las conſtrengen à ello por amenazas, y contra ſu voluntad; y porque por muchos reſpectos convien en parta quitar eſta violençia: por la preſente *Declaramos, que de aqui adelante no valga ninguna remiſſion da parte, que ſe hiziere, ſi non fuere en el Tribunal de Capuana, Vicaria, y Governadores, à Auditores de Provincias, à delante de los Juezes ordinarios de los lugares, donde tuvieren domicilios las partes.*

Remiſſiones fiant coram officialibus, ubi habitant offenſi. Concordat pr. 25. de exul.

3 En el tomar de los ſindicados de los Governadores, y Capitanes del Reyno, ſe uſa, ſegun entendemos, muchas complacentias, y alargan, y abrevian el tiempo de los dichos ſindicados los Elettos, y Sindicos de las Univerſidades, que los toman ſegun el odio, ò affeçion, que les tienen, ſin tener cuenta con el termino coſtituido por la Pragmatica, y porque por lo que tocca al bien de la juſtiçia non ſe deve dar lugar à eſto, *Ordenamos, y mandamos, que la Pragmatica, y Capitulos, que ſobre eſto deſpuenen, ſe guarden inviolablemente, y que de à qui adelante, el que fuere ſucceſſor, e nel officio haja de tomar informaçion ſecreta ex officio, de como ſe ha havido el ſu predeceſſor, y embiarsela à Vos, à al Viſerey, que por tiempo fuere, à al Conſejo Collateral, à effetto que ſe tengan entendidas las attiones de cadauno, prohibiendo, que haſta que eſtè eſte hecho, no puedan los tales veidos de otro officio.*

Termini ſyndicatus non breviantur. Concord pr. 4. de Syndic. ſed vide prag. 14. §. 26. de off. Secr.

Prag. non habetur, ſed de ea fit mentio in pra 4 infra de ſynd. officialium.

E viſto per Noi il tenore de' preinſerti ordini della Prefata Regia, e Cattolica Maeſtà, a tal che s'oſſervi, ed eſegua quanto per quella ci viene ordinato, e comandato; „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che inſpetta per Voi la forma, e tenore de' detti ordini, dobbiate quelli, quanto in eſſi ſi contiene, oſſervare, ed eſeguire, e fare eſeguire, ed oſſervare, ſenza diminuzione, replica, nè contraddizione alcuna: dando ordini a' Capitani, ed officiali della Città, Terre, e luoghi di coteſta Provincia di Terra di Lavoro, che oſſervino ancor'eſſi, e ciaſcun d'eſſi quanto in detti ordini ſta comandato, ed alle Univerſità della medeſima Provincia, che per quel, che ſpetta al dare de' ſindicati per li ſindicatori agli Officiali deputati, e deputandi, debbano oſſervare, e fare oſſervare, quanto in detti ordini di ſindicare la prefata Maeſtà comanda; conſervando, e facendo conſer-

„ vare la preſente coll' altre ordinazioni di „ queſta Gran Corte, a tal che *in futurum* ſe „ ne abbia notizia per gli Officiali di quel„ la"; Non facendoſi il contrario per quanto s' ha cara la grazia, e ſervigio della prefata Maeſtà. *Dat. Neap. die 25. Junii 1566. Don Peraſan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Profecret. In Cur. Viſitationis primo. In Inferno num. 77.*

25. Junii 1566. D. Peraſan.

PRAMMATICA VII.

Quibus competit ſucceſſio, competit actio, querelas dandi, & remittendi.

NEgli anni paſſati per Noi furono ſcritte lettere a queſta Gran Corte dirette, del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPUS Dei gratia Rex, Caſtellae, Aragonum, utriuſque Siciliae, Hieruſalem, &c. Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales Conſiliarii fideles dilectiſſimi.

Ut ſup. pr. 5.

Perchè l'ammettere i delinquenti a compoſizione è grazia; e la volontà noſtra non è d' ammettere alcuno a compoſizione, ſe non procede la remiſſione di tutti coloro, i quali di giuſtizia poſſono querelare, ed accuſare; Per tanto " Vi diciamo, ed ordinia„ mo, che da qua in avanti non dobbiate „ venire a trattare compoſizione, ſe prima „ non procedano le remiſſioni di tutti colo„ ro, a' quali di giuſtizia compete ragione di „ querelare, e di accuſare i delinquenti: per„ chè la volontà noſtra è di non ammette„ re a compoſizione delinquente alcuno, il „ quale non tenga remiſſione di tutte le par„ ti, alle quali ſpetta ragione di querelarlo, „ ancorchè teneſſe remiſſione della maggior „ parte di quegli, a' quali ſpetta ragione di „ querelare, e d'accuſare. Dichiarando an„ cora, che tutte le compoſizioni fatte di „ noſtro ordine dopo che ſiamo giunti nel „ Regno, non abbiano da aver effetto, ſe non „ ſi troveranno concordate tutte le parti, „ come di ſopra s'è detto"; e così eſeguirete, non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia della prefata Maeſtà. *Dat. in Palatio Regio prope Caſtrum Novum Neap. die 4. Octob. 1559. Don Peraſan. Vid. Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Revertevius Reg. Soto Secret.*

4 Octob. 1559. D. Peraſan.

2 Ed avendoci queſta Gran Corte fatta iſtanza per dichiarazione da che grado congiunto agli offeſi s'ha da ottenere per gl' inquiſiti per farſi loro buona la grazia, o compoſizione, che da Noi otteneſſero per li loro delitti: dubitando alcuni, che in virtù di dette lettere foſſe neceſſario ottenerſi remiſſione da tutt' i parenti de' morti, oltra quelli, che ſono più proſſimi, ed in precedente grado congiunti, a' quali ſi deferiſce l'eredità, e ſucceſſione de' morti: " Ci è paru„ to dichiarare, ſiccome per la preſente di„ chiariamo, che la volontà noſtra è, che „ s' ottengano le remiſſioni predette da tutt' „ i parenti di detti occiſi, più proſſimi, e „ più congiunti, a' quali ſi deferiſce la ſuc„ ceſſione del morto: talmente che ſe la „ maggior parte di quelli, che ſono nel me„ deſimo grado, a' quali ſi deferiſce la ſuc„ ceſſione, rimetteſſe, non baſti, nè ſi poſſa „ dire remiſſione valida, a fine di ottenere „ grazia, o compoſizione; ma vogliamo, che „ tutti quelli, che ſono nel medeſimo gra„ do, a' quali ſi deferiſce la ſucceſſione, ab„ biano a rimettere; altrimenti non ſia re„ miſſione baſtante per ottenere grazia, o „ compoſizione. Per tanto vi diciamo ed or„ diniamo, che ſe prima non vi coſterà, „ che per gl'inquiſiti predetti s'abbiano ot„ tenute le remiſſioni da tutt' i predetti, a' „ quali ſi deferiſce la ſucceſſione nel primo, „ *ſeu* più proſſimo grado congiunti di detti „ morti, non ci dobbiate fare in modo al„ cuno relazione di loro cauſe, quando di„ mandano grazia, o compoſizione, e nel „ tempo, che per ordine noſtro verrete a far„ ci alcuna di dette relazioni, non ſolo ci „ riferirete la cauſa, della quale s'inquire il „ colpato, ma ancora i nomi, e cognomi „ di quelli, che avranno fatto parte in giu„ dizio, e querelato, e ſe di tutt' in detto „ primo, e più proſſimo grado, congiunti „ averanno remiſſione; e così l'eſeguirete, „ che tal' è noſtra volontà". *Datum Neap. die 15. Octobr. 1567. D. Peraſan. Vid. Villanus Reg. Vid. Revert. Reg. Lobera Profecr. In Cur. 7. fol. 140. Dirigitur Magnae Cur.*

15. Octobr. 1567. D. Peraſan.

Decretum M. C. V. cum inſertione ordinis S. E.

ſive

PRAMMATICA VIII.

Compoſito per M. C. V. non ſolvente infra dies 15. proceditur contra eum in cauſa.

ESſendo ſtato ordinato gli anni paſſati, che qualſivoglia inquiſito, che ſi ammette a compoſizione per la Gran Corte della Vicaria, e quella non avrà pagata fra 'l termine di quindici dì, ſi proceda alla cauſa di giuſtizia, ed alla pena, alla quale ſarà condannato. Nuovamente ci è ſtato inviato biglietto di Sua Eccellenza del tenor ſeguente, *videlicet*. Haviendoſe referido à sù Eccellenza lo que V. M. ha eſcrito ſobre, que ſe haga orden, que los que ſe mandan componer ayan de hazer la compoſiçion, y pagarla dentro de quinza dias, y quando no quieren, ſte en pie la pena, en que eſtavan condennados, hà mandado sù Eccellenza eſcrivir à V. M. que dicha orden ſe entienda, que non pagando la compoſiçion dentro de quinze dias, no ſe entienda compueſto, que V. M. haga buſcar eſta orden, y ſe à buelto à renovar de Palacio 25. de Settiembre 1593. Illuſtr. Sig. beſo las manos à V. M. ſu Ser. Dom. Torres. Al Sig. Conſ. Salamanca. E volendo queſta gran Corte fare eſeguire l'ordine predetto di Sua Eccellenza, abbiamo fatta la preſente, colla quale " Si ordina, che ſe quello inquiſito, che „ ſarà compoſto, non avrà pagata la com-

25. Sept. 1593. Torres.

„ po-

„ poſizione fra il termine di detti quindici „ dì, s'intenda per non fatta detta compoſizione, reſtando in piede la pena, nella „ quale ſtava condannato, e ſi proceda avanti nella cauſa ſua “; ed acciocchè ogni uno abbia notizia di detto ordine, nè ſi poſſa per alcuno allegare cauſa d' ignoranza; Perciò ſi è ordinato, che la copia di queſta autentica ſi affigga nel Tribunale di queſta gran Corte, che ognuno la poſſa leggere.

16. Septembr. 1593. D. Franc. Mendozza. *Dat. Neapoli die 16. menſis Septembris 1593. D. Franceſco de Mendozza, Off. Caeſar. Franc. Bermudez.*

PRAMMATICA IX.

Condemnati per Barones non componan- A Noſtra notizia è pervenuto, come per queſta gran Corte ſi procede a fare compoſizione de' delitti, de' quali le perſone, che ne ſono inquiſite, già ne ſono ſtate condannate da' Baroni. E perchè non conviene, che ſi facciano dette compoſizioni, ſenza ſaputa noſtra, ci è paruto perciò farvi la preſente, per la quale “ Vi diciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, non dobbiate altrimenti fare le ſopraddette compoſizioni de' predetti delitti, de' quali ne ſono ſtati condannati da' Baroni, come di ſopra, ſe prima non ſe ne farà per queſta predetta gran Corte relazione a Noi, o al Regio Collateral Conſiglio; e vi ſi ordini quel, che avrete da eſeguire, che tal'è noſtra volontà “. *Dat. Neap. die 12. Decembr. 1602. D. Franc. de Caſtro. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Salazar. Secr. In Cur. 3. M. C. V. fol. 42.*

tur per M. C. inconſulta S.E.

12. Decembr. 1602. D. Franceſco de Caſtro.

DE CONDEMNATIS PRO DELICTIS.

TITVLVS XLVII.

PRAMMATICA PRIMA.

Ad Regias triremes, & non ad alias condemnati mittantur.

PEr quanto gli anni paſſati per l' Illuſtre Don Pietro di Toledo, allora Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Cattolica Ceſarea Maeſtà di felice memoria, fu emanato Bando del tenor ſeguente, *videlicet.*

Carolus, &c. Per quanto negli anni paſſati per la Ceſarea, e Cattolica Maeſtà fu emanata Prammatica circa i delinquenti condannati in galea per li loro delitti commeſſi, così per li Baroni del preſente Regno, e loro Officiali *pro tempore*, come per gli Officiali Regj, che non ſi poſſano conſegnare, ſe non alle proprie galee di Sua Maeſtà Ceſarea del predetto Regno. Qual Prammatica è del tenor ſeguente, *videlicet.*

CAROLUS Divina favente clementia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus, Rex Germaniae, &c. Nimirum, quae rebus noſtris nociva reperimus, reficere, emendare, & providere neceſſarium arbitramur, ne per incuriam quandoque delicta corruant, cum itaque annis ſuperioribus bello Africano confecto, Arce Guleҫtae, Civitateque Tunetana vi expugnatis, Regnum noſtrum Siciliae citerioris viſitare ſtatuiſſemus, ad fideliſſimam Civitatem Neap. profecti fuimus, ibidemque multa confecimus, quae Regni ejuſdem tuitioni, atque gubernationi, patrimoniique noſtri conſervationi proficua videbantur, & inter alias Pragmaticam ſanctionem ſuper

Sup. de Baron. pag. 7. regimine Regiarum triremium dicti Regni edidimus, datam ſub 20. die menſis Martii anni 1536. In qua quidem licet inter alia ſtatutum fuerit, & ordinatum, ut ſi quando contigiſſet, per Barones, vel eorum Officiales aliquem ad remigandum condemnari *ad vitam*, vel *ad tempus*, quod talis condemnatus deberet deſtinari in triremibus noſtrae Curiae deputatis ad cuſtodiam Regni, & non aliorum. A nonnullis nihilominus hujuſmodi verba ad ſuum ſenſum interpretando, tametſi clara ſatis, ſuperque videantur, dictis ad remigandum condemnatis, non abſque Regii patrimonii noſtri jactura, aliter, quam Curiae noſtrae expediebat, mentiſque noſtrae eſſet, uſi fuerunt. Ad ambiguitatem igitur tollendam, ne quid deinceps noſtrum Regium patrimonium praedictum in hac parte detrimenti capiat, utque triremium propriarum noſtrarum commodo ſit proviſum; tenore praeſentis, motu proprio, & ex certa ſcientia, Conſilii, penes Nos aſſiſtentis, matura accedente deliberatione, ac Regia, & Dominica poteſtate, regiam Pragmaticam deſuper calendatam *Declarando, dicimus, non fuiſſe, neque eſſe intentionis noſtrae, ad remigandum condemnatos, ad alias privatas, niſi ad proprias triremes noſtras deſtinandos eſſe: Eandemque Regiam Pragmaticam extendendo, corrigendo, & emendando, ſtatuimus, ordinamus, atque providemus, ut delinquentes quicumque, tam per Barones, quam per noſtros, & eorum Officiales, majores, & minores in dicto Siciliae citerioris Regno praeſentes, & pro tempore exiſtentes, abhinc in antea quomodolibet condemnandi, non poſſint, neque valeant directe, vel indirecte, nec quovis alio quaeſito colore, ad aliquas alias tri-*

remes, niſi ad proprias noſtras deſtinari, ad eaſdemque condemnati cenſeantur omnes, & ſinguli, qui ad triremes deinceps a quibuslibet in dicto Regno condemnabuntur, non obſtantibus quibuſvis dicti Regni Capitulis, legibus, juribus, ſanctionibus, edictis, reſcriptis, uſibus, Conſuetudinibus, Pragmaticis, Conſtitutionibus, & aliis ordinationibus, quibus ad effectum praeſentium duntaxat diſpenſamus, & derogamus, in ceteris in ſuo robore, & firmitate illis permanentibus. Et ut praedicta omnia, & ſingula ſuum debitum ſortiantur effectum, ejuſdem tenore, & auctoritate Ill. Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, praeſenti, & pro tempore exiſtenti in praedicto citerioris Siciliae Regno, Magno Camerario, Magiſtro Juſtitiario, eorumque Locumtenentibus, Praeſidentibus, & Rationalibus Camerae noſtrae Summariae, Sacro noſtro Reg. Conſil. Regenti, & Judicibus M. C. V. Scribae Portionum, Theſaurario noſtro Generali in Regno, Advocato quoque, & Procuratoribus Fiſcalibus, necnon Baronibus, & aliis titulatis, & non titulatis dicti Regni, ceteriſque demum univerſis, & ſingulis Officialibus, & ſubſtitutis noſtris, majoribus, & minoribus, quovis nomine nuncupatis, praeſentibus, & futuris, ad quem ſeu quos ſpectabit, dicimus, praecipimus, & jubemus, ad incurſum noſtrae indignationis, & irae, poenaeque unciarum mille irremiſſibiliter exigendarum, & Fiſco noſtro applicandarum, quatenus hujuſmodi noſtram declarationem, ordinationem, & correctionem, & extenſionem, & omnia, & ſingula praecontenta, teneant firmiter, & obſervent, tenerique, & inviolabiliter obſervari faciant per quoſcumque: *Decernentes irritum, & inane quicquid fuerit deinceps in contrarium actum, permiſſum, vel quomodolibet attentatum.* In cujus rei teſtimonium praeſentes fieri juſſimus, noſtro communi ſigillo negotiorum citerioris Siciliae Regni munitas a tergo. *Datum in Civitate noſtra Imperiali Auguſ. Vindelicorum die 20. Octobris anno a Nativit. Domini 1551. Yo el Rey. Vidit Perenot. Vid. Figueroa Reg. & Progenerali Theſaurar. Sac. Caeſ. & Cathol. Majeſt. mandavit mihi Didaco de Vargas. Nil ſolvat, quia pro Curia. Aquilon. Protaxator. In Privil. 29. fol. 262.*

Poena indignationis, irae, & unciar. mille.

20. Octo. 1551. El Rey.

2 E volendo Noi ubbidire agli ordini, e mandati di S. M. Ceſarea e provvedere, che la preinſerta Prammatica ſi abbia da oſſervare inviolabilmente; per lo preſente Bando „ Si ordina, e comanda a tutti, e quali ſi vogliano Baroni, titolati, e non titolati, e loro „ Officiali, ed a tutti gli altri Officiali Regj del „ preſente Regno, ſotto pena di ducati mille „ contenuta in detta Regia Prammatica, che, „ da qua in avanti, debbano, e ſieno tenuti „ mandare i detti condannati in galea nelle „ Regie galee di queſto Regno, e non in „ altre de' particolari, ancorchè dette galee „ de' particolari ſteſſero al ſoldo di S. M. Ceſarea, e deputate alla guardia del predetto „ Regno, o in altri Regni della predetta „ Maeſtà giuſta la contenenza della preſente „ Regia Prammatica. E vogliamo, che incorrano in detta pena anche quei tali Capitani delle galee, ed altri Officiali, che „ preſumeſſero ricevere detti condannati in „ galea, che non foſſero delle galee Regie, „ come ſi è detto, la qual pena ſi eſigerà per „ lo Regio Fiſco irremiſſibilmente da' contravvegnenti, e così ſi abbia da eſeguire, e da „ oſſervare ſenza eccezione, e contraddizione, „ giuſta il tenore di detta Regia Prammatica preinſerta. *Datum in Caſtro Novo Neap. die 7. menſis Novemb. 1552. D. Pedro de Toledo. Vid. Alber. R. Vid. Villan. Reg. Vid. Polo Reg. Lobera pro Secret. Martirano.*

Poena centuſſium mille.

Poen. ead.

7. Nov. 1552. D. Pedro de Toledo.

3 E volendo Noi, che il preinſerto Bando, *alias* pubblicato, ſi abbia da oſſervare, ed eſeguire, e di nuovo pubblicare in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed in tutto il preſente Regno: Per queſto „ Si ordina, e comanda a tutti, e quali ſi vogliano Baroni, titolati, non titolati, e „ loro Officiali, ed a tutti gli altri Officiali „ Regj del preſente Regno, ſotto la pena „ predetta, che debbano eſeguire quanto in „ eſſo ſi contiene. *Dat. Neap. die 21. Febr. 1559. Bernardo della Cueva, Card. S. Crucis. Vid. Alber. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Soto Secret.*

Poen. ead. 21. Feb. 1559. Bernardinus della Cueva.

PRAMMATICA II.

Militas Regiarum triremium prohibentur ire per urbem turmatim.

PEr evitare i delitti, che *de facili* poſſono ogni giorno ſuccedere in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ſuo territorio, e diſtretto, ſiccome per lo paſſato ſono ſtati ſoliti commetterſi, e ſono ſucceduti per cauſa del licenzioſo uſcire, ed andare in quadriglia, che hanno fatto, e fanno gli uomini di galea con numero di gente in comitiva, ed armati di più ſorte d'armi; ed acciocchè loro ſi tolga ogni materia di far male, e che abbiano da vivere, e converſare, e ſtar quietamente, come conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio de' ſuoi ſudditi; Per tenor del preſente Bando, „ ſi ordina, e comanda, che, da qua in „ avanti, non debbano, nè preſumano in modo alcuno detti uomini, e compagni di galea andar per la Città in più numero, che „ di due giunti; eccettuato quando occorreſſe uſcire in compagnia del Capitano delle „ Galee, o quando andranno con gli ſchiavi per li ſervizj di eſſi, e che non debbano cacciare, nè portare armi inaſtate, ed „ archibuſi, nè andare armati di niuna ſorta di armi, eccetto che di ſpada *tantum*, „ ſe non quando uſciranno per li detti ſervizj: e ciaſcun Capitano di galea non poſſa, „ nè debba portare in ſua compagnia più, „ che ſei uomini, ſotto le infraſcritte pene, „ *videlicet* Ciaſcun compagno di galea, che „ contravverrà, incorra nella pena di quattro tratti di corda, ed il Capitano di quella nella pena a noſtro arbitrio riſervata,

„ qua-

„ quali pene ſi eſeguiranno contra gl'inubbi-
„ dienti *irremiſſibiliter*. *Datum Neap. in Pa-*
23. Julii 1561. D. Peraſan. *latio Regio die 23. Julii 1561. Don Peraſan. Vid. Albert. Reg. Vidit Reverterius Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 212.*

PRAMMATICA III.

Poena triremis ſit aequalis delicto, quamvis ſit minor triennio.

NEgli anni paſſati, come ben ſapete, fu fatta, e pubblicata Prammatica, che non ſi poteſſe, nè doveſſe condannare in galea perſona alcuna per minor tempo di tre anni, la quale ſi fece a cauſa, che quelli, ch'erano condannati per minor tempo, quando erano atti al remo, biſognava, che foſſero liberati, per aver finito il tempo delle loro condannazioni; e molte volte occorrea, che avanti che ſi faceſſe viaggio, compievano le dette loro condannazioni, e ſimilmente era di biſogno liberarſi, e la Corte somminiſtrava loro le ſpeſe, le quali ſi perdeano, poichè avanti che faceſſero ſervizio alcuno, erano liberati. Adeſſo biſognando farſi provviſione del maggior numero di perſone, che ſi potrà per ſervizio delle Regie Galee; abbiamo conſiderato per detta cauſa, e così ancora, perchè quelli, che per loro delitti meritano eſſere condannati in galea, ci ſi condannino ancorchè ſia per minor tempo de'detti tre anni, ci è paruto farvi la preſente, per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, „ che, da qua in avanti, non oſtante la „ detta Regia Prammatica, inſino ad altr' „ ordine noſtro, dovendoſi alcuno di giuſti- „ zia condannare in galea, ve lo condannerete, „ ancorchè ſia per minor numero di „ detti tre anni, che per li riſpetti ſopraddetti „ tal'è noſtra volontà, dando ordine in „ nome noſtro ſubito che queſta vi ſarà pre- „ ſentata a tutti gli Officiali Regj, e Ba- „ ronali della Provincia di Terra di Lavoro, „ che per quello, che tocca a ciaſcuno di „ eſſi, debbano eſeguire il medeſimo. E per „ quanto ſpetta agli altri Officiali delle altre „ Provincie, abbiamo Noi ſpediti gli ordini

8. Maii 1573. Card. Granvela.
„ neceſſarj. *Dàt. Neap. die 8. Màii 1573. Anton. Cardin. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Proſecret. In Cur. 3. fol. 268. Dirigitur Magnae Curiae Vicariae.*

PRAMMATICA IV.

Cauſae captivorum tranſmiſſorum ad Regias triremes loco depoſiti terminentur, prout aliorum, qui remanent in carceribus M. C. V.

PEr Noi ſono ſtate ſcritte lettere dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor ſeguente *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c. Illuſt. & Magn. Viri &c. Come ſapete nelle Viſite, che ſono ſtate fatte per li ſottoſcritti Magnifici, e Circoſpetti Reggenti della Regia Cancelleria, e del Conſiglio Collaterale di S. Maeſtà, e che ſi fanno in queſta Gran Corte, per ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico della Criſtianità, hanno di ordine noſtro interpoſto Decreti, e ne interpongono, ordinando, che i condannati in galea, le cauſe de'quali pendono per via di appellazioni, ſi conſegnaſſero alle Regie Galee, come già ne ſono ſtati conſegnati, e ſe ne conſegnano con dichiarazione, che proſeguendoſi le loro cauſe, ſeguendo ſentenza condannatoria, quella ſi eſeguiſſe, con deducerſi dalle condannazioni predette il tempo, che *interim* aveſſero ſervito, e ſerviſſero, e ſeguendo ſentenza aſſolutoria, loro ſi paghi per la Regia Corte il ſalario ſolito pagarſi per eſſa Regia Corte a' Remiganti di buona voglia. E di più hanno provveduto, e provveggono, che alcuni condannati a morte, foſſero conſegnati alle dette Regie Galee, colla conſimile dichiarazione, e condizione, e che quelli, che avranno confeſſato, e ratificato i delitti per eſſi commeſſi, per li quali, giuſta la loro qualità, il Fiſco pretende avere fondata la ſua intenzione, per ottenere condannazione, giuſta la qualità de' delitti, o a morte, o in galea, foſſero conſegnati alle dette Regie Galee colla ſimile dichiarazione. E ritrovandoſi molti de'predetti in Galea, ed inviandoſene alcuni per le viſite, che ſi fanno per li detti Magnifici, e Circoſpetti Reggenti, e non eſſendoſi proceduto, nè procedendoſi nelle dette lor cauſe, è la volontà noſtra, che in eſſe ſi proceda, ſiccome ſi procede nelle cauſe degli altri carcerati, che ſono in queſta predetta Gran Corte, e ſiccome i predetti ſi ritrovaſſero in eſſe carceri. E perciò, iſtante il Magnifico Dottor Panſa, Avvocato Fiſcale delle cauſe criminali del Regno, ci è paruto farvi la preſente Prammatica, per la quale, " Vi diciamo, ed or- „ diniamo, che dobbiate procedere in tutte „ le cauſe de'predetti, che ſono ſtati inviati, „ e s'inviano in galea per dette Viſite „ nel modo ſopraddetto, ne'termini, ne'quali „ ſi ritrovano, ſiccome ſi procede nelle cauſe „ degli altri, che ſi ritrovano in carcere, inteſo „ il detto Magnifico Avvocato Fiſcale, „ le parti querelanti, e gl'inquiſiti; e di „ quelli, che avranno da eſſere condannati, „ confermati in galea, ne farete fare i dovuti „ notamenti ne' libri ſoliti di queſta predetta „ Gran Corte, e ne certificherete l'Illuſtre „ Marcheſe di Santa Croce, Capitan „ Generale delle Regie galee di queſto Re- „ gno, e del Conſiglio Collaterale di Sua „ Maeſtà, ed il Reverendo Veditor Moriglio, „ con traſmetter loro la copia della „ ſentenza, a tal che ancor eſſi ne poſſano „ fare i dovuti notamenti ne' libri, dove „ conviene, e ſappiano il tempo, che l'hanno „ da tenere, o fare ſcrivere in galea "; e così s'eſegua, non facendoſi il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia, e ſervigio

di Sua Maeſtà. *Datum Neap. die 13. Martii* 13. Mart. 1574. Card. Granvela.
1574. Anton. Cardinal de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Proſecret. Ci è paruto avviſare del detto ordine queſto S. R. Conſiglio, e dirvi, ed ordinarvi, che per quello, che ſpetta ad eſſo, dobbiate oſſervare, ed eſeguire l'ordine predetto colla ſolita diligenza, che tal'è noſtra volontà. *Dat. Neap.* 22. Mart. 1574. Card. Granvela.
die 22. menſis Martii 1574. Anton. Card. de Gran-

Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Proſecret. In Cur. 6. fol. 77. Al Sacro Regio Conſiglio.

PRAMMATICA V.

Condemnati moleſta, ſeu pacto ad remigandum in aliquibus navigantibus caveant, dum non ſerviunt, de non diſcedendo domo, vel de non accedendo ad locum partium offenſarum.

PErchè quei delinquenti, che ſono ſtati condannati, o ſi ſono concordati ſervire per navigazioni nelle Regie galee, mentre che non ſervono in quelle ci è pervenuto a notizia, che vanno paſſeggiando per queſta Città di Napoli, e ne' luoghi, dove hanno commeſſi i delitti, in diſpregio di Dio, e della Giuſtizia, e delle parti offeſe. Perciò, per ovviare a queſti inconvenienti, col preſente Bando " Comandiamo, che men„ tre che detti condannati, *modo ut ſupra*, „ non ſerviranno in dette navigazioni, deb„ bano dare pleggeria di non partirſi per „ quel tempo dalle loro caſe, ovvero di non „ accoſtare in Napoli, e Borghi, o dove „ foſſero le parti offeſe, che così è noſtra „ volontà ". *Dat. Neap. die 19. Novembris 1577. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Soto Secret. In Cur. 2. fol. 76. Die 2. Decemb. 1577. Neap. praeſentes literae praeſentatae fuerunt. Lucius Caccicttulus Magiſter Actor.*

19. Nov. 1577. El Marques.

PRAMMATICA VI.

Condemnati quomodo, & quando admittuntur docere ſe nobiles.

ESſendo condannati alcuni delinquenti per la detta Gran Corte della Vicaria a pena di morte naturale, o di galea, ed appellandoſi dalle dette condannazioni, reſtando confermata la prima ſentenza, per il che ſi dee dare eſecuzione alle due ſentenze conformi, ſiamo informati, che ſogliono gl' inquiſiti, per differire l'eſecuzione, riclamar dalle ſentenze date in tal cauſa d'appellazione, allegando eſſer nobili, e con queſta eccezione, la quale non è ſtata dedotta nella prima, nè nella ſeconda iſtanza, pretendono avere nuovo termine, anzi avere in queſta eccezione prima, e ſeconda iſtanza. Il che è grandiſſimo eſempio, e ſi ritardano l'eſecuzioni delle ſentenze de' condannati in detrimento delle buone, e preſte ſpedizioni, ed eſecuzioni di giuſtizia. Per tanto volendo ſopra ciò provvedere, per evitare tutte le difficoltà, le quali potrebbero occorrere in queſto articolo, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che dal dì della pubblicazione „ della preſente quegl' inquiſiti, che preten„ dono, o pretenderanno nobiltà, debbono „ dedurla nella prima, o ſeconda iſtanza; e „ non producendola, non ſi poſſa più preten„ dere, nè dedurre, ma ſi debba eſeguire, „ ſiccome ordiniamo con queſta a tutt'i pre„ detti Tribunali, ed Officiali, che debba„ no dare eſecuzione alle ſentenze, conforme „ alla giuſtizia, e non deducendoſi nella detta „ Gran Corte nella prima iſtanza, ma dedu„ cendoſi nella ſeconda iſtanza nel Sacro „ Conſiglio, Vogliamo, ed ordiniamo, che „ della determinazione, che ſi farà nel Sacro „ Conſiglio, circa la detta qualità, non re„ ſti luogo di riclamazione, e così ſi eſe„ gua, che tal'è noſtra volontà ", ed acciocchè la preſente Prammatica ſia nota a tutti, abbiamo ordinato, che ſe n'affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali, eſiſtenti in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e che ſi pubblichi per detta Città, ne' luoghi ſoliti, e per tutto il preſente Regno. *Dat. Neap. die 19. menſis Februarii 1580. Don Iuan. de Zunica. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Baſtidas de Muñatones Secr. In Pragmaticarum 1. fol. 27.*

19. Feb. 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VII.

Condemnatis ad triremes aufugientibus, tempus duplicatur.

SImilmente ci è ſtato eſpoſto, che quando alcuno è condannato in galea a tempo prefinito, e fugge dalle galee predette avanti d'eſſere finito il tempo della condannazione, ſi dubita, ſe venendo nelle forze della giuſtizia, s'abbia a duplicare il tempo rimanente della condannazione fatta, come s'oſſerva negli eſiliati, e relegati, ſotto preteſto, che per diſpoſizione di ragione non ſia particolarmente provveduto in ſimile ſorta di pena, come non conoſciuta dalla legge comune. E volendo Noi, come conviene provvederlo, conſiderando, che non v'ha ragione di diverſità; anzi ordinariamente maggiore è l'eccesso di chi fugge dalla galea, che ſuol eſſere con coſpirazione d'altri, con rottura de' vincoli, e con corruttela de' miniſtri ſervienti in detta galea; con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, per la preſente Prammatica, " Ordiniamo, e ſtabi„ liamo, che tutt'i condannati, e condan„ nandi in galea, quali han fuggito, e fug„ giranno dalla galea, ſieno incorſi, ed in„ corrano alla pena della duplicazione nel„ la condannazione in quella forma, e ma„ niera, che ſi fa negli eſiliati, e relegati; „ Ordinando, e comandando, che così ſi deb„ ba oſſervare tanto ne' caſi paſſati, e pre„ ſenti, ne' quali però non ſi ritrova preve„ duto, che debbano ritornare nella caſa lo„ ro, quanto ne' caſi futuri "; ed acciocchè ſia noto a tutti, Ordiniamo, che della preſente ſe ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali eſiſtenti in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e che ſi pubblichi per tutto queſto predetto Regno. *Datum Neap. die 15. menſis Julii 1580. Don Iuan de Zunica. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Baſtidas de Muñatones Secret. In Pragmaticarum 1. fol. 51.*

Prag. 3. & 4. de relegat.

15. Julii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

Condemnati per M. C. V. prævia inquiſitione in partib. capta per Commiſſarios ſumptibus Reg. Curiæ ſolvant mercedem ſolutam per ipſam Curiam dictis Commiſſariis, & eorum Actuariis.

PErchè ad iſtanza di' alcune povere, e miſerabili perſone ſono ſtati per Noi deputati molti Commiſſarj a ſpeſe della Regia Corte, ſopra alcuni omicidj, commeſſi per diverſi in alcune parti del Regno; acciocchè i delitti non reſtaſſero impuniti, e non è coſa giuſta, che la Regia Corte abbia da mandare detti Commiſſarj a ſue proprie ſpeſe, e perchè al ritorno, che hanno fatto detti Commiſſarj dalle dette commiſſioni, i proceſſi, che ſopra di quelli ſono ſtati fabbricati per eſſi, ſono ſtati poi per Noi rimeſſi a queſta predetta Gran Corte, che ſopra di quelli ſi procedeſſe di giuſtizia. Per queſto " Vi diciamo, ed ordiniamo, che " al ricevere della preſente, dobbiate far fare perquiſizione di tutt' i proceſſi predetti, e contra que' delinquenti, che ſaranno ſtati fabbricati detti proceſſi, e ſaranno ſtati condannati per queſta predetta Gran Corte, confermate le loro ſentenze, dobbiate fare coſtringere quegli a pagare le giornate pagate per la Regia Corte, tanto a' Commiſſarj, quanto a' Maſtri d'Atti a beneficio pubblico del Regio Fiſco. Tanto più, che come ſapete, ci ſono ordini ſopra ciò ſpediti, e Prammatiche, e per l'avvenire farete oſſervare il ſimile: certificandone del pagamento predetto, che ſi farà per detta parte in potere del Percettore di queſta predetta Gran Corte, la Regia Camera della Sommaria, acciocchè al render de' ſuoi conti ne poſſa dare ragione a quella ". *Dat. Neap. die 23. Martii 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Lanarius Proregens. Baſtida de Muñatones. In Cur. primo Magnae Curiae Vicariae fol. 261.*

Concord. pragm. 10. §. 67. de offic. judic. & pr.

23. Mart. 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA IX.

Incident in ſecundam contraventionem pœna corp. afficiatur non obſtante appellatione pendente, dummodo ſententia fuerit poſtea confirmata.

ESſendo ſtabilito per lo capitolo del Ben vivere di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed in vigore di ordini fatti dagl' Illuſtri noſtri predeceſſori Vicerè di queſto Regno, che incorrendo alcun Suddito la prima volta nella contravvenzione del Capitolo predetto, la pena di quella ſia pecuniaria, nella ſeconda contravvenzione in pena corporale, ſiccome dal Capitolo, ed ordini predetti più largamente appariſce: ſiamo informati, che ſuccedendo alcune volte, che i detti Suddití, dopo eſſere ſtati condannati dalla Corte del Reg. Giuſtiziere, per eſſere incorſi nella predetta prima pena pecuniaria, appellano dalla condannazione predetta, e pendente detta appellazione, incorrono nella ſeconda contravvenzione, e ſotto preteſto, che la condannazione della predetta prima pena pecuniaria non ſia ſtata confermata, pretendono, ſiccome intendiamo, che ſia ſtato più volte determinato, non eſſere incorſi nella pena corporale, ma in detta pecuniaria *tantum*: dal che naſce, che continuamente i Sudditi predetti ſenza rimore della Giuſtizia contravvengono al predetto Capitolo; e volendo Noi ſopra di ciò provvedere, come ſi conviene per lo pubblico beneficio di queſta predetta Città, e togliere le frodi, che vi ſi poſſono commettere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando (*omni tempore valituro*) per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che incorrendo alcun Suddito nella ſeconda contravvenzione del Capitolo predetto: la pena s'intenda, ſiccome per lo preſente Bando ordiniamo, che ſia corporale, non oſtante che l'appellazione della detta prima contravvenzione non ſia determinata, con che la condannazione predetta di detta prima contravvenzione venga però confermata: e perchè intendiamo ancora, che i Sudditi predetti, per evitare le pene del Capitolo predetto, quando ſi matricolano, ſi ſogliono cambiare il nome: ordiniamo, e comandiamo, che quei Sudditi, che nel matricolare, che ſi faranno, ſi cambieranno il nome, e cognome, incorrano, e s'intendano incorſi nella pena di anni cinque di galea. *Dat. Neap. die quartodecimo Junii 1597. El Conde de Olivares. Vid. Gorraſtiola Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Barionovo.*

Mutantes ſibi nomen pœna triremium per quinquennium afficiantur.

14. Junii 1597. El Conde de Olivares.

Ordo Suae Excell. per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA X.

M. C. V. non condemnet aliquos delinquentes quod ſerviant nobiliter in Regiis triremibus.

SU *Exc. ha entendido, que la Vicaria condenda algunos delinquentes a que ſirvan noblemente en galera, y porque eſtas condemnaciones ſon en daño del ſervicio de Su Mageſtad, pues ſolo ſirven de comer los baſtimentos, y embarazar las galeras, dize Su Exc. que V. M. de orden, que la Vicaria de a qui adelante commute eſtas condemnaciones a relegaciones de Islas*; De Palacio a 8. de Agoſto 1603 y que la condemnacion de Juſeppe de la Rata ſe commute en eſta forma, &c. Baltaſſar de Torres.

8. Aug. 1603. de Torres.

Ordo Suae Excell. per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA XI.

Remiges reducant ad triremes, a quibus fugerunt ſub pœna.

POr quanto hemos tenido noticia, que en eſta Ciudad, y otras partes del Reyno ſe hallan muchos forzados, y bonavollas de las galeras deſta Eſquadra, que dieron al traves en Cavo Corſo, y conveniendo, que ſe recojan, y buelvan al ſervicio dellas. Nos hà parecido hazer publicar eſte Bando, por el qual *Ordenamos, y mandamos, que todos los forzados, y bonavollas de las galeras deſta Eſquadra, que ſe hallaràn en eſta Ciudad, y otras partes del Reyno, que han venido de la armada ſe preſenten dentro de ocho dias*

Alias fugientes a triremibus habeant pœnam duplicatam per pragm. 7.

dias ante el Auditor de las galeras, paraque buelvan à ſervir en ellas, que à los que ſe preſentaren ſpontaneamente dentro del dicho termino ſe los moleraran ſus condanaziones, y a los que no parezieren dentro del, ſe procederà contra ellos a las penas en que han encurrido por haverſe huido del ſervicio de Su Mageſtad, y a las perſonas, que los recojeren, y dieren ayuda, y acoymiento à executarla, de Poen. 10. ann. triremium. *diez años de galera, las quales ſe executaran inviolablemente, y a las perſonas, que preſentaran alguno de los dichos forzados, y bonavollas ſe le darà veynte ducados de premio, y ningun haga lo contrario ſo las penas arriva referidas, y otras à nueſtro arbitrio reſervadas.* Dat. en Napoles à 16. de Junio 1635. El Conde de Monterey. Gaſpar de Rojales.

16. Jun. 1635. El Conde de Monterey.

Ordo Suae Excell. per Secretarium Regni,

Sive

PRAMMATICA XII.

De declarationibus factis per condemnatos ad mortem naturalem ad exculpationem aliorum vocatorum in futurum, nulla habeatur ratio per Judices.

COn occaſione de averſe preſentado à Sua Excelencia memorial por parte de Catalina Compoſto, en que ſuplica a S. E. mande, que la Vicaria proceda ordinariamente ſin abreviacion de forjudica contro Antonio Mele, y Franciſco Compoſto ſuo hijo, y ſobrino inquiſidos de haver aſſiſtido en el homicidio del Capitan de Juſticia Juſepe de Martino por quanto Gennaro Richio, que fuie juſtificado por eſta cauſa declarò, que eran inocentes, come pareze de la fee, que và con el, es ſervido S. E. que la Vicaria aora, ni nunca haga caſo de las declaraciones, que hizieren ante los Blancos los condenados à muerte, y que eſſo ſe haga por ley general, de que me manda S. E. aviſa à V. S. paraque lo tenga entendido, y ſe execute, Dios guarde à V. S. *Palacio à 14. de Junio 1652. El Duque de Caivano à D. Juan de Burgos.*

Nec de remiſſione facta per morientes, pr. 3. de compoſit.

14. Junii 1652. El Duque de Caivano.

DE CONFECTIONE PVLVERIS, ET SALNITRI.

TITVLVS XLVIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibet conficere, vel vendere pulverem, vel ſalnitrum, niſi Partitariis Curiae, ſub poena, ut intus.

Vide prag. 2 & ſeqq de prohi. confect empt. & vendit. ſalnitri.

GLi anni paſſati in tempo del governo dell' Illuſtriſs. Conte di Benavente fu ſpedito Bando, e di ſuo ordine pubblicato, che niuna perſona poteſſe fabbricare polvere, nè ſalnitro in niuna parte di queſto Regno, ancorchè teneſſe eſpreſſa licenza di poterla fabbricare, o vendere da' Vicerè, e Capitani Generali in detto carico, o dalla Regia Camera della Sommaria, o da qualſivoglia Officiale, e Miniſtro di Sua Maeſtà, o teneſſe qualſivoglia privilegio, ſotto pena a' Nobili, che la faceſſero fabbricare, o foſſero complici, di dieci anni di relegazione, o di perdere tutta la polvere, materiali, ed inſtrumenti, che ſi trovaſſero per fabbricare detta polvere, e ſalnitro, da applicarſi la metà al Fiſco, e l'altra metà al denunciante, e ſotto la medeſima pena alle perſone, che aveſſero venduta detta polvere nel detto preſente Regno ſenza eſpreſſa licenza ſua, o della Regia Camera, e di poi nell'anno 1616. furono di nuovo pubblicati detti Bandi per la Regia Camera della Sommaria ſotto le medeſime pene, e d'altri ducati mille di pena pecuniaria, nella quale s' intendeſſero incorrere, *etiam* le donne; le quali pene ſi applicaſſero la terza parte al Regio Fiſco, la terza parte al denunciante, e l'altra terza parte al Partitario del partito de' ſalnitri, e polvere. Ed avendo Noi veduto, che nel principio della pubblicazione de' detti Bandi la Regia Corte percepiva da' Partitarj d'eſſa cantara 1700. in circa di polvere, e da pochi anni in qua non ne ha percepito cantara 600. in circa l'anno, in non poco danno della Regia Corte, sì per lo mancamento de' Partitarj, che ſono falliti, sì ancora della polvere tanto neceſſaria per mantenimento, e difenſione de' Regni di Sua Maeſtà, e ſua Real Corona, e Monarchia, ſotto della quale ſta appoggiata la maggior parte della Fede Cattolica, e Criſtianità, ed avendo tenuto relazione, che detto mancamento dipende da molte perſone, che fanno fabbricare, e ſono complici nella fattura, e ven-

vendita di polvere, ed altri particolari, che la fabbricano, e vendono, poco curandoſi del timor di Dio, e della Giuſtizia, facendo poco conto delle pene predette; perciò ci è paruto di nuovo far emanare il preſente Bando, col quale " Diciamo, ed ordiniamo,
Poena 10. ann. triremis, & relegat. & ducat. 2000. „ che niuna perſona, di qualſivoglia grado,
„ ſtato, condizione che ſia, ardiſca fabbri-
„ care, nè far fabbricare, nè vendere ſalni-
„ tri, polvere, nè eſſer complici a detta
„ fattura, o vendita, ſotto pena d'anni die-
„ ci di relegazione, ſe ſarà nobile, e di ga-
„ lea, ſe ſarà ignobile; ed ancora di ducati
„ due mila, oltra della perdita degli ſtru-
„ menti, ſalnitri, ed altri materiali, ed
Ead. poen. „ all'iſteſſe pene di dieci anni di galea in-
„ corrano i Salnitrai, ed operai, che faranno
„ detta polvere, o la vendeſſero, o foſſero
„ complici alla vendita, e fattura di detta
Poena fuſtium, aut arbitraria. „ polvere; e vogliamo, che incorrano nella
„ pena di fruſta, o altra arbitraria alla Re-
„ gia Camera, le donne, che faceſſero, o
„ faceſſero fare detta polvere, o la vendeſ-
„ ſero, o foſſero complici alla vendita, e
„ fattura di eſſa. Vogliamo ancora, che i
„ Sindaci, ed Eletti delle Terre, dove ſi
„ lavorerà polvere di qualſivoglia ſorta, ſieno
„ obbligati a denunciarlo a' Governatori, e
„ Capitani di dette Terre, i quali abbiano
„ da pigliare informazione, ed aſſicurarſi del-
„ le perſone, e ſequeſtrare gli ſtrumenti, ed
„ altri materiali, con darne ſubito avviſo alla
Poen. duc. 200. „ Regia Camera, ſotto pena di ducati 200.
„ per ciaſcheduna volta.

„ E vogliamo, che qualſivoglia perſona,
„ che denuncierà dove ſi fa detta polvere,
„ o vendita di eſſa, abbia da guadagnare la
„ terza parte della pena, ed intercetto di
„ polvere, e prezzo, e materiali; ordinan-
„ do con la preſente a tutti quelli, che ſi
„ ritrovaſſero in loro potere caldaje, mortai,
„ ed altri ſtrumenti per fare ſalnitro, e pol-
„ vere, li debbano conſegnare fra due gior-
„ ni dopo la pubblicazione del preſente Ban-
„ do, in potere de' Sindaci, ed Eletti,
„ dove ſi ritroveranno detti ſtrumenti, e cal-
„ daje, quali Sindaci, ed Eletti ne abbiano
„ penſiero fra giorni quindici dopo la pub-
„ blicazione di detto Bando, quelli delle
„ Terre della Provincia di Terra di Lavo-
„ ro darne in iſcritto relazione nella Re-
„ gia Camera della Sommaria, e quelli del-
„ le Terre dell'altre Provincie, nelle Regie
„ Udienze Provinciali, ſotto le pene pre-
„ dette, e dette Regie Udienze abbiano pen-
„ ſiero d'inviarle nella Regia Camera della
„ Sommaria ". Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto in ogni parte del preſente Regno.

23 Mart. 1638. El Duque de Medina de las Torres. *Dat. Neap. die 23. Martii 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vid. Tap. Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Caſanate Reg. Barilius Secret.*

Bannum Regiae Camerae Summariae,

Seu

PRAMMATICA II.

Prohibet compoſitionem, & venditionem pulveris, & ſalnitri.

PErchè il Partito del *Jus prohibendi* della Polvere Pardiglia di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra finì fin da' 12. del meſe di Settembre del corrente anno 1685. quale per prima ſtava fatto dalla Regia Corte con Giuſeppe Ricciardo, e per eſſo ſi amminiſtrò da Gio: Tommaſo del Tuſo, uno de' Caratarj in detto Partito, Proccuratore, ed Amminiſtratore di quello; e perchè ſino, e per tutto detto tempo non erano comparſi offerenti per lo ſtabilimento del nuovo Partito; con tutto che da queſta Regia Camera più volte erano ſtati fatti emanar Bandi *ad offerendum*, parve perciò a queſta predetta Regia Camera, precedente decreto interpoſto in piedi della relazione fatta dall'infraſcritto Attuario del negozio, commettere l'amminiſtrazione del detto Arrendamento al detto Gio: Tommaſo del Tuſo, pendente l'affitto di quello; ed avendo amminiſtrato detto Arrendamento da' 13. di Settembre per tutto i 5. del corrente meſe di Dicembre, ſtante eſſere ſtata preſentata comparſa dal Magnifico Dottor Gaetano Patino, con la quale ſi è obbligato amminiſtrare l'Arrendamento ſuddetto per lo tempo di meſi tredici, cioè un meſe in demanio, con dare, e preſentare il bilancio del fruttato, ed utile, e danno della Regia Corte, e i reſtanti meſi dodici di ricevere, e pagare l'eſtaglio alla Regia Corte, conforme il Partito ſuddetto di Giuſeppe Ricciardo, ed eſſendoſi acceſa la candela ſopra detta offerta, e comparſa, reſtò ad eſtinto di candela detta amminiſtrazione al predetto Magnifico Dottor Gaetano Patino, dal quale eſſendoſi adempito conforme il ſuo obbligo, fece iſtanza darſegli il poſſeſſo di detto Arrendamento, con gli ſtigli della Regia Corte, che ſi ritrovano nella Real Polverera di fuori Porta Capuana, ſita nell'arenaccio; per il che con decreto interpoſto dall'infraſcritto Signor Preſidente de Amico Commeſſario ſe gli è data dall'infraſcritto Attuario la poſſeſſione predetta, con conſegnargli gli ſtigli, ed altro, che ſtavano nella detta Real Polverera, *juxta* l'atto fatto da detto Attuario ſotto i 6. del corrente, dal qual giorno gli corre detta amminiſtrazione dell'Arrendamento ſuddetto; Per il che ci è ſtata fatta iſtanza dal predetto Magn. Dottor Gaetano Patino, che doveſſimo emanar Bandi, per rimediare al poſſibile a tanti contrabbandi, che in materia de' Salnitri, e Polvere, ſi commettono così da' Cacciatori, come da altre perſone per ſervizio di feſte; ci è paruto però fare il preſente Bando da pubblicarſi così ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, come in tutte le altre Cit-

tà , e Terre , e luoghi delle Provincie pre-
dette di Terra di Lavoro , e Principato Ci-
tra , con affiggerſi copia di eſſo ne' luoghi
dove ſarà neceſſario ; con il qual Bando
„ ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali
„ ſi vogliano perſone di qualſivoglia ſtato, gra-
„ do , e condizione ſi ſieno, che dal giorno
„ della pubblicazione del preſente , neſſuna
„ perſona ardiſca , nè preſuma lavorare , ne
„ far lavorare Salnitri, e Polvere , nè quel-
„ la vendere, nè far vendere ne' luoghi pre-
„ detti , ſenza la licenza *in ſcriptis* di detto
„ Magnifico Amminiſtratore , firmata anche
„ da queſta Regia Camera ſotto le pene con-
„ tenute nelle Regie Prammatiche , e Bandi
„ altre volte emanati per ordine di queſta
„ predetta Regia Camera reſtando col preſen-
„ te Bando rivocate , ed annullate tutte le
„ licenze, e commiſſioni ſpedite così ad iſtan-
„ za del ſuddetto Gio: Tommaſo del Tufo Ca-
„ ratario ch'è ſtato del ſuddetto Partito, come
„ ad iſtanza di Gio: Antico, Antonio Saler-
„ no, e Domenico Naſtro Affittatori che ſono
„ ſtati della Provincia di Principato Citra ,
„ e di queſta Città di Napoli , e ſuoi Ca-
„ ſali , Città di Pozzuoli, ed Iſola di Pro-
„ cida, in tempo del ſuddetto antecedente Par-
„ tito ; Ordiniamo anche a' Sindaci , Elet-
„ ti , ed uomini del Governo delle Città ,
„ Terre, e luoghi delle Provincie ſuddette di
„ Terra di Lavoro, e Principato Citra, do-
„ ve ſi lavorerà Polvere, e Salnitro, che ſie-
„ no obbligati ſubito denunciarlo a' Gover-
„ natori de' detti luoghi, che lavorandoſi ſen-
„ za le ſuddette licenze ſi debbano aſſicurare
„ de' contrabbandieri di carceri ſicure , con
„ prenderne diligenti informazioni , e quelle
„ inviarle chiuſe , e ſuggellate , *ut decet* ,
„ nella Regia Camera in potere dell' infra-
„ ſcritto Attuario, con procedere al ſequeſtro
„ de' beni de' contrabbandieri per le pene
„ contenute nelle dette Regie Prammatiche ,
„ e Bandi, e queſto ſotto pena di ducati du-
„ gento per ciaſcheduna volta, non facendoſi
„ le dette denuncie nel modo ſuddetto, con-
„ forme ſta eſpreſſamente dichiarato nel Ban-
„ do emanato d' ordine del Signor Duca di
„ Medina de las Torres, y de Sabioneta ſot-
Prag. 1. de confect. pulv. & Salnitri. „ to i 23. Marzo 1638. Ordiniamo anche
„ con il preſente Bando a tutte, e quali ſi vo-
„ gliano perſone di qualſivoglia ſtato, grado,
„ e condizione ſi ſieno , che fra il termine
„ di giorni ſei , dopo la pubblicazione del
„ preſente Bando, debbano ſotto le pene con-
„ tenute ne' Bandi *alias* emanati , *revelare in*
„ *ſcriptis* tutte le quantità di polvere, *etiam*
„ minime rimaſte in loro potere, comprate, o
„ donate loro così nel ſuddetto antecedente Par-
„ tito, come in tempo dell' Amminiſtrazione
„ in demanio fatto *nomine Regiae Curiae* dal
„ ſuddetto Gio: Tommaſo del Tufo, quali ri-
„ vele le dobbiate preſentare *penes* dell' infra-
„ ſcritto Attuario per queſta Città di Napo-
„ li , e ſuoi Borghi, e nelle Provincie ſud-
„ dette *penes* de' Magnifici Governatori de'
„ luoghi, quali ſieno tenuti inviarle in que-
„ ſta Regia Camera *penes acta* del detto At-
„ tuario del negozio ; e ritrovandoſi detta
„ polvere non rivelata , che ſi aſportaſſe da'
„ Cacciatori , o per ſparare maſchi , ed ar-
„ tificj di fuoco per le feſte , che ſogliono
„ celebrare ne' luoghi predetti , debbano le
„ perſone ſuddette incorrere nelle pene conte-
„ nute ne' Bandi altre volte emanati ; ed
„ affinchè ſi abbia notizia delle pene conte-
„ nute in detti Bandi per la fabbrica, e ven-
„ dita di Salnitri , e Polvere , ci è paruto
„ dichiararlo in queſto preſente Bando, ed è
„ che neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato ,
„ grado , e condizione ſi ſia , ardiſca , nè
„ preſuma di fabbricare , nè far fabbricare , *Poena, ut intus.*
„ vendere, nè far vendere Salnitri, e polve-
„ re , nè eſſer complice a detta fattura , o
„ vendita ; ſotto pena di diece anni di rele-
„ gazione, ſe ſarà nobile, e di ducati duemi-
„ la, e di diece anni di galea, ſe ſarà igno-
„ bile , ed anche di detti ducati duemila ,
„ oltra la perdita degli ſtigli , Salnitri, pol-
„ vere , animali , ed altri materiali, ed all'
„ iſteſſa pena di diece anni di galea incorra-
„ no i Salnitrai , ed operai , che faceſſero
„ detti Salnitri , o polvere, o foſſero compli-
„ ci alla vendita , e fattura di eſſi, nè tam-
„ poco poſſano tener mortai , piſtoni , nè
„ qualſivoglia altra ſorta di ordigni, o ſtigli
„ per detti lavori , ſotto qualſivoglia prete-
„ ſto, nè materiali concernenti al detto eſer-
„ cizio di Salnitri , e polvere, ſenza la ſud-
„ detta licenza , ed anche incorrano alla pe-
„ na della fruſta , ed altre pene ad arbitrio
„ di queſta Regia Camera le donne, che fa- *Prag. 43. de*
„ ceſſero , o fuſſero complici alla vendita , *extr. ſeu ex-*
„ e fattura di quegli, ed altre pene contenu- *port. anim. Pra. 1. hoc tit.*
„ te nel Bando emanato di ordine del Duca
„ di Arcos a' 17. Novembre 1646. ed in
„ quello emanato dal Conte di Caſtrillo ſot-
„ to i 28. Gennajo 1656. nel quale fra l'al-
„ tre pene vi è , ch' eſſendo i Baroni com-
„ plici alla fattura , e vendita di detti Sal-
„ nitri , e polvere, incorrano anche alla pe-
„ na del ſequeſtro della Giuriſdizione per le
„ ſuddette pene pecuniarie, ed anche alla per-
„ dita degli ſtigli predetti , e materiali ; Ed
„ affinchè ſi poſſano eſtinguere affatto detti
„ contrabbandi , ordiniamo , che la perſona,
„ che rivelerà, e denuncierà detti contrabban-
„ di , debba guadagnare la terza parte delle
„ dette pene pecuniarie , e così anche della
„ vendita degli ſtigli , animali , e materiali
„ ſuddetti, che ſi ritroveranno , atteſo l'altre
„ due terze parti , l' una andrà a beneficio
„ del Regio Fiſco , e l'altra a beneficio del
„ Partitario, ed Amminiſtratore predetto , e
„ i denuncianti ſaranno tenuti con ogni ſe-
„ gretezza ; Ordiniamo anche con il preſen-
„ te Bando a tutti , e ſingoli officiali così
„ Regj , come de' Baroni , *& ſignanter* Re-
„ gia Udienza di Principato Citra, Capita-
„ ni di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città
„ di Napoli, ed altri Officiali, che debbano
„ tener conto , e ragione di quanto con il
„ preſente Bando ſta ordinato ". *Dat. Neap.*

ex

12. Decembr. 1685. Ant. de Gaeta Locumtenens R. C.

ex Reg. Cam. Summariae die 12. menſis Decembris 1685. Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vid. Fiſcus. Januarius de Amico. Franc. Ant. Gargiulus pro Mag. Act. Conſ. Julianus Secr. Franciſcus Ant. Groſſus Act.

DE CONSERVATORIIS.

TITVLVS XLIX.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis Anno 1477.

Conſervatoria, parte citata conceduntur, aliter ſecus.

COnſervatoria, quorum originem ab optima juris prudentia emanaſſe conſtat, prohibentia vim alteri, in eum abuſum adducta ſunt, ut non ſolum verum poſſeſſorem non tueantur, imo per ea vero poſſeſſori violentia, & ſpolium infertur, quando duobus, vel tribus teſtibus examinatis, clam, & per ſubornationem falſa forte deponentibus conceduntur, per quae ſaepius, qui nunquam poſſedit, ſub conſervationis ſpecie poſſeſſor conſtituitur, quod in futurum fieri, praeſenti Conſtitutione omnino *Probibemus, decernimuſque, Conſervatoria, in quibus obtinendis pars legitime citata non fuerit ad dicendum, quare Conſervatorium impetrare volens in poſſeſſione conſervari non debeat: Et ad videndum teſtes jurare ſuper dicta poſſeſſione recipiendos, pro nullis, & irritis haberi, perpetuoque ad nullum praejudicium cujuſque, ut praefertur, non citati allegari poſſet: debeat tamen ſuper dicta poſſeſſione conſervanda, vel non: ſine figura judicii ſummarie procedi, viſa facti veritate.*

DE CONTRACTIBVS.

TITVLVS L.

PRAMMATICA PRIMA.

Illiciti contractus, vulgo dare le robe a partito, fieri prohibentur, contrahenteſque, ac Notarii puniantur.

GLi anni paſſati per giuſtiſſime cauſe, e per provvedere a quello, che conveniva al ſervizio di N. S. Dio, di S. M. e beneficio pubblico, fu emanato Bando del tenor ſeguente, *videlicet*. Philippus, &c. Bando. e comandamento, &c.

Sentendoſi riclamare da molte parti, che da più perſone, tanto di queſta Città di Napoli, quanto di tutto il Regno, ſi ſieno fatti, e tuttavia ſi facciano eceeſſivi, ed illeciti partiti, ed uſure ſenza niuno timore di N. S. Dio, di S. M. Cattolica, e della Giuſtizia, dando robe mobili, cavalli, gioje, liberanze, nomi di debitori, ed alcuna volta robe ſtabili con alcuna poca quantità di danari, la quale, ancorchè picciola ſia, viene ſtimata tanto, che il prezzo di detti mobili, o ſtabili, moltiplica più del giuſto due volte più del doppio, ſopra il quale intereſſe ſi ſono fatte le compre di dieci per cento, moltiplicando danno ſopra danno, facendoſi ancora iſtrumenti, ed obbliganze di mutuo in luogo delle vendite, e contrattazioni predette, ſenza sborſare quantità alcuna di danari, ed alle volte hanno ſoluto ancora dar danari a' figliuoli di famiglia, con obbligazione di pagar dopo la morte de' loro padri, aſſai più gran ſomma, non ſenza gran diſſervizio di N. S. di S. M. Cattolica, danno infinito de' ſuoi ſudditi, e diſpregio della Giuſtizia, per eſſer tali contrattazioni illecite, feneratizie, ed uſurarie. Ed eſſendo coſa tanto perniciosa al ben pubblico, dalle quali contrattazioni ſono nati, e naſcono tanti intereſſi, e rovine in particolare, ed univerſale, che s'è veduto molte volte le caſe facoltoſe, e ricche eſſer pervenute ad eſtrema povertà. Al che volendo provvedere d'opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " Si proibiſce da qua in avanti, ſiccome
„ per lo preſente Bando proibiamo, che
„ niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado,
„ e condizione ſi ſia, debba preſumere di far
„ ſimili contrattazioni, nè far detti patti
„ uſurarj, e feneratizj. E quelli, che faranno
„ ſimili contratti, o per ſcritture private, o
„ ſenza ſcritture, vogliamo, oltra il perder
„ delle robe, che ſieno puniti, e caſtigati

„ come uſurai manifeſti, e con altra pena, „ a noſtro arbitrio riſervata, e i contratti „ predetti, vogliamo, e dichiariamo, che „ ſieno *ipſo jure* nulli, ed invalidi, e i No„ tai, e Maſtri d' Atti, che faranno gl' iſtru„ menti, ed obbliganze di ſimili contratta„ zioni, la prima volta incorrano nella pena „ d' once cento, e la ſeconda volta nella pe„ na d' once dugento, e nella privazione de' „ loro Officj, quali pene s' eſigeranno *irremi*„ *ſibiliter* da' traſgreſſori ". *Datum in Regio Palatio prope Caſtrum Novum Neap. die ultimo Auguſti* 1559. *D. Peraſan. Vidit Albertin. Reg. Vidit Villan. Reg. Vidit Reverter. Reg. Soto Secret. in Bann.* 3. *fol.* 192.

Poen. unc. centum, vel ducentum, & privationis officii.

Ult. Aug. 1559. D. Peraſan.

2 E perchè ſiamo informati, che la malizia degli uomini per fraudare alla diſpoſizione predetta, e continuare di far ſimili contratti, ha inventato di vendere a perſone, le quali tengono neceſſità d' aver danari, tanto beni mobili, gioje, o altre coſe ſimili, con dar loro tempo al pagamento del detto prezzo, le quali poi per eſſo compratore ſi rivendono al medeſimo venditore, o altra perſona per minor prezzo, ed in queſto modo per via indiretta naſce il medeſimo effetto, come ſe ſi pagaſſero danari, e per la dilazione del tempo ſi pagaſſe uſura: Per tanto volendo ovviare a ſimili frodi, ci è paruto in virtù del preſente Bando, *omni tempore valituro*, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, " Provvedere, ed ordinare, come „ in virtù di eſſo ordiniamo, e comandia„ mo, che il ſopraddetto preinſerto Bando „ da qua in avanti, ſi oſſervi; tanto circa „ l' impoſizione delle pene in eſſo contenute, „ quanto circa la nullità de' contratti, non „ ſolo nel caſo, che ſi danno robe, e dana„ ri, ma ancora nel caſo, che ſi danno ro„ be *tantum*, nel modo, e forma, come di „ ſopra s' è detto, la qual maniera di con„ trattare volgarmente ſi dice " dar le robe in partito.

Poen. ead.

3 " Con eſpreſſa dichiarazione, che per „ l' eſecuzione di quello, che nel ſopraddetto „ preinſerto, ed ancor nel preſente Bando, „ ſi contiene, ſia ſufficiente, e concludente „ prova di vedere, che le dette robe ſieno „ date a perſone, che veriſimilmente non „ hanno biſogno delle robe, che pigliano; „ ovvero, che appare, che le robe predette, „ che pigliano, ſono oltra l' uſo ſuo neceſſa„ rio ", ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che debbano provvedere all eſecuzione delle pene, *ut ſupra* dichiarate, contra de' contravvegnenti irremiſibilmente, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Datum Neap. die* 28. *Julii* 1571. *Ant. Card. Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Lobera Profecret.*

Probatio ſufficiens.

28. Julii 1571. Card. Granvela.

PRAMMATICA II.

Publici contractus non celebrentur niſi a Notariis, & Judicibus ad contractus Regiis.

SIamo informati, che in queſto Regno per molte perſone laiche ſi contrae in coſe di laici, e profane, e fanno fare i contratti, teſtamenti, codicilli, ed altri quali ſi vogliano atti pubblici da altri, che da' Notai Regj, creati dal Re, o ſuoi Ill. Vicerè per l' ordine, e forma ſolita, e dovuta, e di più fanno intervenire per Giudici a contratto i Giudici annali, i quali, ſecondo intendiamo, ſono creati dall' Univerſità, ed altri, che non tengono ſimil poteſtà di crearli; dovendo intervenire i Giudici Regj a contratto. E perchè da queſto, oltra gl' inconvenienti, e diſordini, che facilmente ſuccedono, e poſſono ſuccedere in danno de' contraenti, ne viene pregiudizio all' autorità, e preminenza della prefata Maeſtà; Volendo ſopra ciò provvedere per quel che conviene al Regio ſervizio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Proibiamo, che in mo„ do alcuno niuno ardiſca intervenire come „ pubblico Notajo, o Giudice a contratto, „ nella celebrazione di tutt' i contratti, teſta„ menti, codicilli, ed altri quali ſi vogliano „ atti pubblici, che non ſia creato nella for„ ma ſolita, e dovuta da S. M. Cattolica, „ o da' ſuoi Ill. Vicerè, ſotto pena d' eſſere „ punito *de falſo*, e dell' annullazione de' con„ tratti, che faranno, e pretendendoſi per „ alcuna ragione in contrario, debba compa„ rire avanti il Magnifico e circoſpetto Gio: „ Andrea de Curtis, Preſidente del Sacro „ Conſiglio, e Viceprotonotario del preſente „ Regno, a proponere le ſue ragioni, il quale „ di quelle informato ne farà relazione a „ Noi, nel Collateral Conſiglio, affinchè „ poſſiamo provvedere a quello, che convie„ ne, e tutti quelli, che pretenderanno alcu„ na ragione in contrario, *ut ſupra*, non „ ottenendo provviſione alcuna in loro favo„ re fra il termine di quaranta giorni dal dì „ della pubblicazione del preſente Bando, „ vogliamo, ed ordiniamo, che loro non ſia „ precluſa la via di potere allegare le loro „ pretendenze; ma vogliamo, e comandia„ mo, che (paſſato il termine predetto) „ debbano, ſotto le pene predette, finchè al„ trimenti inteſe le loro pretendenze ſi ſia „ provveduto, oſſervare inviolabilmente il pre„ ſente noſtro Bando, ordinando, e coman„ dando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tri„ bunali, maggiori, e minori, che debbano „ eſeguire per le dette pene contra qualſivo„ glia, che contravverrà nel modo predetto, „ ſenza eccezione di perſona alcuna. Eccet„ tuando dal preſente Bando i Giudici, che „ ſono creati, o ſi creeranno per le Baglive „ di Coſenza, per la Città di Capra, e „ Donna Capra, e per la Città di Lecce, „ le quali per convenzione, ed oſſervanza „ ſolita, pagano all' Officio del Gran Proto„ notario certa quantità, per poter creare i „ Giudici a contratto annali, alle quali ſi „ riſerva detta ragione, pagando il ſolito, e „ conſueto pagamento per tal effetto ". *Dat. Neap. die ultimo Octobris* 1571. *Ant. Card. Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Lobera Profecr. In Bann.* 1. *fol.* 32.

Poena falſi, & contractus ſunt irriti.

Poen. ead.

Excipiuntur Judices annales bajulationum Coſentiae, inſulae Capreae, & Civitatis Lupiarum.

Ult. Oct. 1571. Card. Granvela.

De-

Digitized by Google

Decretum R. C. S.

Sive

PRAMMATICA III.

Deſignatur forma novi Archivii erecti, ſeu tabula n.

AVendo ultimamente la Maeſtà Sua comandato il darſi eſecuzione all' erezione del nuovo Archivio, già trattato d'introdurſi alcuni anni ſono per beneficio univerſale del Regno, de' contratti di Notai di queſta Città, Regno, ed ogni altra ſcrittura, che nel ſeguente capo ſi dichiarerà; per il che dovendoſi eleggere le Terre, nelle quali ſi dovranno ſtabilire le caſe di detti Archivj, cioè nella Città di Napoli per li contratti, che ſi fanno in quella, e ſuoi Caſali, ed anche nella Provincia di Terra di Lavoro, e per le Provincie del Regno, ove riſiede l'Udienza di ciaſcuna di eſſe, e nell' altre Provincie, dove non ſono Udienze, com'è la Baſilicata, nella Terra di Siniſi, nell'Apruzzo Ultra, nella Città dell'Aquila, e nella Provincia di Contado di Moliſe, nella Terra di Campobaſſo, con l'infraſcritte condizioni, e ſtabilimenti per buono reggimento del negozio.

Non habuit effectum.

E prima, " che tutt' i Notai, e Maſtri
,, d'Atti, tanto Regj, come di Baroni d'Uni-
,, verſità, e Baglivi, ed altri quali ſi vo-
,, gliano. debbano dare agli Archivarj, che
,, in ciò ſaranno deputati, notamenti, o fe-
,, de, in che ſi contenga tutta la ſoſtanza
,, d'iſtrumenti, obbliganze, ed albarani, ed
,, altri quali ſi vogliano contratti, tanto di
,, vendita, e compra, quanto di quali ſi vo-
,, gliano obbliganze, e pleggerie, ſedecom-
,, meſſi, ſoſtituzioni, donazioni, capitoli ma-
,, trimoniali, ceſſioni, conſenſo di marito,
,, moglie, e figliuoli, e qualſivoglia altra
,, perſona, e così delle rivocazioni de' detti
,, conſenſi, donazioni, vendite, e di que'
,, contratti, ed obbligazioni, albarani, proc-
,, cure, preamboli d'eredità, e qualſivoglia
,, altra ſcrittura, pubblica, e privata, per la
,, quale s'induce ipoteca per diſpoſizione di
,, ragione, ed altro qualſivoglia modo, con
,, che importi da ducati cento in su, e che
,, ſi faranno dal primo di Gennajo 1609.
,, preſente *in antea*, e i Maſtri d'Atti, ed
,, altri quali ſi vogliano, in mano di chi
,, ſaranno preſentati ſimili contratti, *ut ſu-*
,, *pra*, che foſſero fatti *etiam extra Regnum*,
,, e queſto per termine dal dì di detti con-
,, tratti, ed obbliganze, *ut ſupra*, cioè in que-
,, ſta Città di Napoli, e Terra di Lavoro,
,, d'un meſe, e nell'altre Provincie, per ter-
,, mine di due meſi, con obbligo di detti
,, Notai, e Maſtro d'Atti, di ricever fede
,, dell' Archivario, come reſta regiſtrata la
,, cautela, o obbliganza in detto Archivio;
,, e per quel che tocca agli albarani, volendoſi
,, le parti ſervire di quelli per ipoteca, ſi-
,, milmente ſieno obbligati di conſegnare det-
,, ti notamenti, o fede, e di farle regiſtrare,
,, come di ſopra; quali albarani dovranno
,, aver quel valore, e luogo, che di ragione
,, ſi dee, e queſto ſotto pena, la prima vol-
,, ta di ducati trenta, la ſeconda di ſoſpen-
,, ſione di loro Officj, e la terza di priva-
,, zione di eſſi, coll'intereſſe delle parti.

Poena duc. 30. ſuſpenſionis, & privat. officii.

2 ,, Detti Archivarj ſotto le medeſime pene,
,, ſubito che loro ſaranno preſentati detti no-
,, tamenti, o fede, debbano nell'iſteſſo dì notar-
,, le diſtintamente colla giornata, meſe, ed an-
,, no, che loro ſaranno ſtate preſentate, co'
,, nomi de' contraenti, e tempo del contrat-
,, to, con cucirle in volume a modo di li-
,, bro, ſeparatamente di ciaſcun Notajo, ma-
,, ſtro d'Atti, acciochè non ſiegua alcuna
,, confuſione. Però, per quel che tocca alle
,, proccure, e preamboli, ſe ne dovrà fare
,, un volume ſeparato, ed in quello, ed in
,, tutti gli altri volumi de' ſuddetti contrat-
,, ti, ed obbliganze, come di ſopra, ſi deb-
,, ba fare Rubrica particolare, *etiam* del No-
,, tajo, Maſtro d'Atti, ed anche coll'Alfa-
,, beto de' detti nomi de' contraenti, *pro*,
,, *& contra*, ed in detto Alfabeto in breve
,, dichiarare la qualità del contratto, obbli-
,, ganze, e ſcritture, come di ſopra, e pa-
,, tria de' detti contraenti, colla maggior di-
,, ſtinzione poſſibile.

3 ,, Mentre in una Terra ſi faceſſero po-
,, chi contratti, ſi potrebbero unire coll'ob-
,, bliganze fatte appreſſo la Corte del Capi-
,, tano. e Baglivo col medeſimo ordine, co-
,, me di ſopra.

4 ,, Gli Archivarj non debbano far copia,
,, o fedi di detti contratti, *ſub poena prae-*
,, *dicta*, e quando quelle faceſſero, reſtino in-
,, valide, nè facciano fede *in judicio*, *nec*
,, *extra*, ma *ſolum* poſſano far fede del no-
,, tamento, che faranno in detti libri. in che
,, ſi dica, che la tale ſcrittura fatta nell'an-
,, no, e meſe tale, fra il tale, e tale, per
,, mano del tale Notajo, di vendita, com-
,, pra, o altro, ſi ritrova regiſtrata, *ſeu* pre-
,, ſentata nel tale dì, meſe, ed anno.

5 ,, Perchè per morte de' Notai, e Ma-
,, ſtri d'atti, o per negligenza di eſſi, po-
,, trebbe eſſere, che non ſi conſegnaſſero det-
,, ti notamenti, e fedi agli Archivarj ſud-
,, detti; perciò ſaranno obbligati i partico-
,, lari contraenti, a beneficio de' quali ſono
,, fatti i contratti fra il tempo di ſopra eſpreſ-
,, ſo far conſegnare, e preſentare agli Archi-
,, varj le dette ſcritture; e per quel che ſpetta
,, all'obbligazioni de' beni feudali, ſi debbano
,, anche nel modo ſuddetto preſentare copie
,, di memoriali ſpediti per li Regj Aſſenſi,
,, *quod liceat*, e quelli per detti Archivarj
,, ſi debbano regiſtrare nel modo, come di
,, ſopra.

6 Se detti contraenti non proccureranno
,, fra il ſuddetto termine, che s'abbiano a
,, regiſtrare detti contratti, come di ſopra,
,, non goderanno le loro anteriorità, ſe non
,, dal dì, che ſaranno con effetto regiſtrati,
,, purchè la mora non ſia ſtata con giuſta
,, cauſa, e legittimi impedimenti, il che ſi
,, dovrà dichiarare per decreto di Giudice
,, competente.

7 ,, Che

7 „ Che qualſivoglia perſona intereſſata
„ nelle ſcritture, e contratti, di qualſivo-
„ glia modo fatti, poſſano farli regiſtrare per
„ loro intereſſe, non oſtante che le parti
„ principali, o gli eredi de' contraenti non
„ lo faceſſero, e ſieno obbligati, ſotto le
„ pene predette, i Notai, e Maſtri d' Atti
„ regiſtrarli particolarmente negli Archivj,
„ facendoſi pagare dalle parti la ſpeſa delle
„ copie, e preſentate, e non potendo eſſer
„ pagato il Notajo, *ſeu* Maſtro d' Atti dal-
„ le parti, gli Archivarj abbiano loro da
„ pagare la fatica di dette copie, e la pre-
„ ſentata la facciano detti Archivarj *gratis*,
„ e poi ſi ricuperino queſto diritto dalle par-
„ ti intereſſate.

8 „ E per quel che tocca agli emolumenti di
„ queſt' officio d' Archivario ſta ſtabilito, che
„ per li notamenti de' contratti, e fede alle parti
„ per loro cautela per li contratti, da ducati
„ cento fino a ducati dugento, ſieno grana cin-
„ que, da ducati dugento fino a ducati cinquecen-
„ to grana quindici, da ducati cinquecento
„ fino a ducati mille, terì uno, da ducati
„ mille fino a ducati diecimila, carlini tre,
„ da ducati diecimila, e per qualſivoglia al-
„ tra ſomma, carlini quattro.

Per tanto col preſente Bando da pubblicarſi *alta, & intelligibili voce*, per li luoghi ſoliti di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ſi ordina, e comanda a tutt'i Notai, Maſtri d' Atti, e Baglivi, e Perſone, a chi ſpetta, tanto di detta Città di Napoli, Borghi, e Caſali di eſſa, come delle Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, che debbano oſſervare il tenore, e forma di detti Capitali, ſotto le pene in quelle contenute; Dichiarando, che il Magnifico Dottor Pietro Vincenti è ſtato deputato Archivario delle dette ſcritture, il quale farà ſua reſidenza nella Regia Camera, e ad eſſo, per quanto tocca a' contratti, fatti dal primo del preſente meſe, e che *in futurum* ſi faranno in detta Città, Borghi, e Caſali, e ne' luoghi di detta Provincia di Terra di Lavoro, avranno da dare detta nota di ſcrittura, come di ſopra ſi ordina, in fine di ciaſcun meſe, e le ſcritture di queſto meſe di Gennajo ſi avranno da dare alla fine di eſſo, è così da mano in mano. *Dat. Neap. in Reg. Cam. Summariae, die 24. menſis Januarii* 1609. *Julius Caeſar Minadous pro M.C. Joan. Quintana. Vidit Fiſcus. David Capecefal. Mag. Act. Conſ. Marius Salernus. Jacobus Salernus Actuarius. In Bann. 4. fol.* 171. *Bando circa il negozio del nuovo Archivio delle Scritture de' Notai, Maſtri d' Atti, Baglivi, ed altri, ut ſupra.*

24. Jan. 1609. Jul. Caeſ. Minadous pro M. C.

Decretum R. C. S.

Sive

PRAMMATICA IV.

Pragm. 3. Forma exactionis per Archivarium, ſeu per Tabularium.

PErchè i giorni paſſati eſſendoſi ſpedito, ed emanato Bando a'24. di Gennajo 1609. *In Bannor. 4. fol.* 171. circa l'erigere del nuovo Archivio de' contratti de' Notai di queſta Fedeliſſima Città, e Regno, e di quel che ſi ha da oſſervare per detti Notai nel dare delle note di detti contratti all'Archivario Pietro Vincenti, e per l' eſazione de' diritti, che ſpettano a detto Archivio, come per detto Bando, al quale ſi abbia relazione; Per parte del predetto Dottor Pietro Vincenti Archivario ſono ſtati dati gl' infraſcritti capi, per conto dell' eſazione degli emolumenti, e diritti delle predette Scritture, ſopra i quali Capi S.E. mediante conſulta fattale da queſta Regia Camera per ſue Regie lettere ſpedite per Cancelleria a' 19. di Febbrajo 1609. *In negot. Reg. Cur. 1. fol.* 23. è ſtata ſervita ordinare l' infraſcritto, *videlicet*.

Non habuit effectum.

Circa il primo Capo, " ſe detto Archi-
„ vario avrà da eſigere i diritti per le pre-
„ ſentate de' notamenti de' contratti a ragio-
„ ne di un carlino per ciaſcuno, o pure a
„ ragione di carlini tre per qualſivoglia nu-
„ mero; è ſtato ordinato, che ſimili dirit-
„ ti di preſentate non ſi eſigano altrimenti,
„ nè da' Notai, nè da altra perſona, ba-
„ ſtando, che i Notai eſigano, e paghino
„ nel Regio Archivio la taſſa ordinata pa-
„ garſi per li contraenti, dovendo pagare di
„ più a ſuo tempo il diritto della cercatura,
„ ed il diritto de' notamenti, e fede, che fa-
„ rà l' Archivario.

Al ſecondo Capo, " che i Notai debba-
„ no pagare in mano dell'Archivario i ſudet-
„ ti diritti per li notamenti, e fede, che
„ faranno gli Archivarj, con recuperargli eſſi
„ Notai da mano de' contraenti; è ſtato or-
„ dinato, che non volendo le parti contraen-
„ ti pagare i diritti degli Archivarj a'Notai
„ per le dette note, e preſentate all' Archi-
„ vario per loro intereſſe, in tal caſo ſia le-
„ cito ad eſſe parti preſentare dette note con
„ fede de' detti Notai, e pagare i diritti all'
„ Archivario.

Al terzo Capo, " ſe ſi dovranno eſigere
„ detti diritti per le proccure, e preamboli;
„ è ſtato ordinato, che per quello, che toc-
„ ca alle proccure *ad contrahendum tantum*, e
„ non altre, e così anche per li preamboli,
„ ſi debbano pagare per li diritti grana cin-
„ que per ciaſchedun notamento, e fede.

Al quarto Capo, " ſe queſti diritti i No-
„ tai dovranno pagargli agli Archivarj dal
„ primo di Gennajo 1609. o pure *a die pu-*
„ *publicationis edicti*: è ſtato ordinato, che
„ ſi paghino dal dì della pubblicazione del
„ Bando, e che tutt' i detti Capi ſi oſſer-
„ vino ancora per lo Regno.

Al quinto Capo, " ſe ſi deggiono compren-
dere

„ dere i contratti, e Notai della Regia Cor-
„ te, e di queſta Fedeliſſima Città di Na-
„ poli, per li contratti, che per eſſi ſi fan-
„ no; è ſtato ordinato, che per li contratti
„ di vendite, che farà la Regia Corte, e
„ detta Città, non ſieno obbligati i Notai
„ altrimenti a preſentare nell' Archivio i no-
„ tamenti de' contratti di dette vendite; *Ve-*
„ *rum*, che a riſpetto de' contratti, che ſi
„ fanno a beneficio di detta Regia Corte,
„ ovvero della predetta Città di Napoli,
„ ſieno obbligati i Notai produrre nell' Ar-
„ vio i notamenti di eſſi; con dichiarazio-
„ ne però, che non portandoſi per lo Nota-
„ jo della Regia Corte, o per qualſivoglia
„ altro Notajo, o Maſtro d'atti i predetti
„ notamenti nell' Archivio, non per queſto
„ ſi poſſa indurre nullità de' contratti, ed
„ obbligazioni a danno della Regia Corte,
„ e di detta Città.

Per tanto col preſente Bando " s'ordina,
„ che così s'abbia da oſſervare da ciaſcuno a
„ chi ſpetta, reſtando *in ſuo robore* il pre-
„ calendato altro Bando ſpedito, ed emana-
„ to. *Datum in Reg. Cam. die* 18. *Martii* 18 Mart. 1609
1609. Juan Alfonſo Suarez P. M. C. Glau- Suarez pro M. C.
dius Blanditius, Chriſtophorus de Roſa Promag. Actorum. Conſ. Marius Salernus. Jacobus Salernus Actuar. In Bann. 5. *fol.* 10.

DE CONTVMACIBVS,

ET ALIIS,

Vt non accedant ad Curiam Regiae Majeſtatis.

TITVLVS LI.

PRAMMATICA PRIMA.

Contumaces non accedant ad Curiam R. Majeſtatis, nec per quindecim milliaria circum circa.

PEr quanto la Maeſtà del Re noſtro Signore per univerſal beneficio, quiete de' ſuoi Sudditi, e per la buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia; ed acciocchè i facinoroſi, e delinquenti non trovino alcun recettacolo, *ſeu* rifugio, per differire il gaſtigo, e la pena de' loro demeriti, per li quali non curano di comparire, e preſentarſi ne' Tribunali, dove ſono citati, ed accuſati, e perſonalmente dar conto, e ragione di quello, che loro ſi oppone, e ſono inquiſiti, hanno rifugio, e ricorſo a ſua Real Corte per ſottofuggire la detta pena de' lor maleficj, per li quali anche ſi bandiſcono, e fuorgiudicano, ha fatto emanare, e ſpedire *Prammatica ſanzione* del tenor ſeguente, *videlicet*.

Phelipe por la gracia de Dios Rey de Caſtilla. Porque ſe ve per eſperiencia, que unos de los principales remedios para tener, y conſervar nueſtros Subditos, y Vaſſallos en paz, y quietud, es la buena, y retta amminiſtracion de la juſticia entre ellos, la qual principalmente conſiſte en la punicion, y caſtigo de los crimines, y exceſſos, que ſe cometen, por lo qual no ſolo conviene, mas à un es neceſſario, que los hombres malos, y facinoroſos no hallen refugio, ne recettacolo en ninguna parte, para evitar, y differir el caſtigo, y pena de ſus demeritos, ſino que en todas partes, ſeñaladamente en nueſtra Corte, como principal exemplo, y dechado de los otros Tribunales ſean perſeguidos, y con effecto caſtigados, y conſiderando los muchos, y graves crimines, delitos, y ſucceſſos, que ſuelen cometer en nueſtros Reynos, Eſtados, y Señorias, y que los delinquentes tomando por occaſion, y color de venir à ſe preſentar ante Nos en la guerra, y por otras vias, maneras, y cautelas exquiſitas ſe auſenten de los Reynos, donde han cometido los tales deleitos, y no curando de comparezer, y preſentarſe en los Tribunales, donde han ſido accuſados por aquellos citados, para perſonalmente dar cuenta, y deſcargo de lo que ſe les ha oppueſto, antes bien dexandoſe azer contumaces, y para ello bandir, y forjudicar, depueſto todo temor, empacho, y verguenza no han dudado, ni dudan ſul el dicho proteſto de venir à nueſtra Corte, come ſi fuſſe recetacolo de ſus malefizios, y por eſta, y otras formas, que inventan procurar de poner tiempo en medio, ſperando que con la dilazion, y diſcorſo de la juſtizia de la parte leſa entereſada, que con ſolo el bandimento, y forjudicazion ſe tuvo por contenta, y ſe offuſcare, y perezera del todo, y que con eſto mas facilmente podran otener de ſer remitidos en juſtizia, ò alcanzar da Nos venia, y clemenzia, y deſta manera eximirſe, y librarſe de la pena condigna à ſus demeritos, quedando aquellos empunidos de mas, que veniendo, y eſtando en eſta nueſtra Corte, enſizionan, y hazen malos à los otros con quien traran, y comunican, y como por ley divina, y humana ſeamos obligados à hazer juſtizia cada, y quando conviene, y es neceſſario la publica, y eſemplar adminiſtrazion, y execuzion della, como en efeto lo es, para lo

que

que cumple al pubblico, y particular bien, y loſſiego de los dichos nueſtros Reynos, y quietud de los, que pacificamente quieren, y deſean vivir, conveniendo por tanto proveer, y remediar al abuſo, y mala coſtumbre, que los malos hombres, y delinquentes ſe han vendicado de venir à nueſtra Corte, y luego, que cometen algun crimen, y delito, para ſe approvechar de las cautelas, y fines, que ſe tienen por faldido. Por tenor dela preſente nueſtra Prematica ſanzion aora, y en todo tiempo valdura de nueſtra cierta ſcienzia, deliberadamente, y eſpreſſa, y por nueſtra Real autoridad, y precedente matura deliberazion hecha en nueſtro Sacro Supremo Conſejo. *Sancimos, ſtatuimos, y ordenamos, que, de qui à delante, ningun hombre malechor, ni delinquente, ſiendo dado por contumaz, vandido, y foraſcido por nueſtros Iuezes de qualquiere parte de nueſtro Reyno de Nap. de qualquiere qualidad, ley, ſtad, ò condizion, que fueren ſea uſado, nè uſe, nè pueda venir, entrar, ni ſtar en nueſtra Corte, ni cinco leguas al deredor, donde quier, que ſea, y aora ſe halle dentro del dicho nueſtro Reyno de Nap. ò fuera del, ſin eſpreſſa licenzia, y voluntad nueſtra, ò de nueſtro Sacro, y Supremo Conſejo, que cabe nos reſide, demandada, y otenida; y el, que lo contrario hiziere, encorra* ipſo jure, & ipſo facto *en pena di muerte natural, y que ninguno los pueda recetar, ni encubrir, ſu pena de ſer caſtigados gravemente à nueſtro arbitrio, y en caſo, que Nos por qualquier conſiderazion perdonaremos algun delito de los ſubre dichos caſos ſe entienda con tanto, que el tal delinquente no haya entrado en nueſtra Corte, y en las cinco leguas al deredor, y que ſe huviere entrado, el tal perdon ſea en ſi ninguno, como ſi nunga ſe le hubiera concedido; con apercibimiento, que los, que contra eſta nueſtra Prematica ſanzion venieren, ſeran caſtigados en la forma, que en ella ſe dize en eſta nueſtra Corte, ſin remitirſe al lugar donde hubieren cometido el delito; y queriendo, que lo ſuſo dicho haya entero efeto, y compimiento todas las vezeſes, que conteziere hazerſe lo contrario. Rogamos, muy efetuoſamente al Principe de las Eſpañas Don Carlo nueſtro muy caro, y muy amado hijo, y mandamos à los Illuſt. Spectables, Magnificos, y amados Conſejeres nueſtros, nueſtro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el nueſtro Reyno de Nap. gran Camerero, Protonotario, Maſtro Juſtizier, y ſus Lugarteniente, Preſidentes, y Razionales de nueſtra Regia Camera de la Sumaria, Sacro Conſejo Regentes, y Iuezes de la Gran Corte de la Vicaria, Scrivan de Razion, Teſorero General Advogado, y Procuradores Fiſcales, y à todos, y qualeſquiere otros Officiales, y Subditos nueſtros, y de Barones, majores, y minores, en el dicho Reyno conſtituidos, y conſtituendos ſu incorrimiento de nueſtra ira, y endeñazion, y penas de mil onzes de ſus bienes irremiſiblemente eſigender, y à nueſtro Fiſco applicanderos, que en lo que à ellos, y cadaun dellos tocarà la preſente nueſtra Prematica ſanzion, ſtatudo, y ordenazion; tengan; guarden, y oſſerven, cumplan, y eſeguan, tener, guardar, oſſervar, cumplir, y eſequutar hagan enviolablemente ſegun ſu ſerie, y tenor; y paraque nadie algun, nè pueda pretendir ignoranzia, la hagan publicar, y pregonar en el dicho nueſtro Reyno de Nap. por las plazes, y lugares publicos, ſolitos, y acoſtumbrados, y lo contrario no hagan, ni permitan, que ſe hecho en manera alguna, por quanto el dicho Sereniſſimo Principe Nos deſea complazer, y los otros Officiales, y Miniſtros nueſtros en la pena ſuſo dicha deſean no incurrir. En fede, y teſtimonio de lo qual, mandamos hazer los preſentes con nueſtro Sello comun, en dorſo ſellada. Dat. en Madrid 30. à dies del mes de Otubre. Año del Nacimiento de N. S. Jeſu Chriſto del 1562. Yo el Rey.* Vidit Princeps pro Protonot. & Mag. Camer. Vid. Figueroa Reg. Vid. Comes Generalis Theſaurarius. D. Rex mandavit mihi. Did. Vargas.

Poena irae, & indignationis, & unc. mille.

30. Octobris 1562. Yo el Rey.

Ed avendoci la predetta Regia, e Cattolica Maeſtà comandato, che provvedeſſimo, che la preinſerta ſua Real Prammatica ſi abbia da pubblicare in queſta ſua Fedeliſſima Città, e Regno; acciocchè non ſi poſſa allegare ignoranza, ed ognuno ne abbia notizia: Volendo per tanto Noi ubbidire agli ordini, e mandati di eſſa Maeſtà, come ſiamo tenuti, e provvedere, che la detta preinſerta Prammatica ſi abbia da oſſervare inviolabilmente, per tenore del preſente Bando, „ Si dichiara, manifeſta, e notifica a tutti, „ e quali ſi vogliano perſone di queſto Regno, ed abitanti in quello, maggiori, e „ minori, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che non preſumano in modo alcuno contravvenire alla detta preinſerta Prammatica Regia, ed a quanto in eſſa particolarmente, e diſtintamente ſi contiene, ma quella abbiano da oſſervare, ed „ eſeguire, e fare eſeguire, ed oſſervare *ad unguem*, ed inviolabilmente, *juxta ejus ſeriem, & tenorem*, ſotto le pene in quella „ contenute, quali ſi eſeguiranno irremiſibilmente contra gl'inobbedienti, giuſta la forma di eſſa preinſerta Regia Prammatica". *Datum Neap. die 6. Martii 1563. D. Peraſan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patign. Reg. Soto Secretar. In Ban. 4. fol. 149.*

Poen. ead.

6. Mart. 1563. D. Peraſan.

PRAMMATICA II.

PEr la Maeſtà del Re Noſtro Signore ci ſono ſtate ſcritte lettere ſotto la data in Madrid a' *9.* d'Ottobre *1607.* contenenti, che in quella Real Corte vi vanno Greci in gran numero a pretendere, che loro ſi faccia alcuna mercede dalla M.S. per diverſe cauſe, e pretenſioni, ſenza eſſer conoſciuti, nè portare approvazione noſtra, nè dell'Illuſtre Vicerè del Regno di Sicilia, e conſiderando, che dal non avere queſte approvazioni ſi potrebbero cauſare alcuni inconvenienti, che in dette ſue Reali lettere appunta, perciò ci comanda, che per toglierſi, ſi debba pub-

Graeci praetendentes mercedem non accedant ad Suam Majeſtatem, abſque approbatione Proregis.

pubblicare, così in queſto Regno, come in quello di Sicilia, che tutti que' Greci, che andranno in detta Real Corte a pretendere dalla predetta Maeſtà alcuna mercè dal primo di Gennajo primo venturo 1608. in avanti, ſieno obbligati portare approvazione noſtra, o del detto Vicerè di Sicilia, e non portandola, ſi dichiari, che non ſolo non ſaranno ammeſſi a quello che dimanderanno, ma tratteranſi, come uomini ſoſpetti, e di male affare, ſiccome da dette lettere appare, alle quali ci rimettiamo; per il che Noi volendo agli ordini, e mandati della Maeſtà Sua ubbidire, come ſiamo tenuti, per quello che tocca a queſto preſente Regno, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale *Pubblicando il predetto ordine*, che comanda la Maeſtà Sua, perchè così ſi eſegua, „ dichiariamo, che tutti que' Greci, che terranno pretenzione di andare in detta Real Corte a dimandare qualſivoglia ſorta di mercè alla predetta Maeſtà dal predetto dì primo di Gennajo 1608. in avanti, debbano comparire, ed aver ricorſo da Noi, e fare intendere le loro qualità, e preſentare le ſcritture, e ſervizj, che tengono per tali loro pretenzioni, che vedute per Noi, e conſiderate, che ſieno a propoſito, ſi approveranno le loro qualità, e meriti, e ſi avviſerà la predetta Maeſtà della mercè, che loro ſi potrà dare, ed a quelli, che le loro pretenzioni non militeranno, ſi diſingannerà, che non vadano altrimenti in detta Real Corte: perchè, andandoci ſenza detta noſtra approvazione, ſaranno tenuti per uomini ſoſpetti, e di male affare, ſiccome la predetta Maeſtà lo dichiara per dette ſue Reali lettere "; Ed acciocchè detti Greci abbiano notizia di quanto, *ut ſupra*, ſi contiene; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e particolarmente nella ſtrada, detta de' Greci, e nelle Provincie di queſto predetto Regno, dove ſono

11. Dec. 1607. El Conde de Venavente.

i detti Greci. *Datum Neap. die* 11. *Decembris* 1607. *El Conde de Venavente. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. V. D. B. a Barionovo Reg. Vid. Valcarcel. Reg. Salazar. Secretar.*

PRAMMATICA III.

Ambientes officia Neapolitani, & Regnicolae non accedant ad S. M. neque mittant perſonas aliquas, & aſſiſtentes recedant.

AVendo Noi ricevute Reali lettere di Sua Maeſtà Cattolica a Noi dirette, del tenor, che ſiegue. El Rey, Ill. Duque primo nueſtro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General; A los veynte, y cinco de Setiembre del año paſſado de 1609. mandè eſcrivir al Conde de Venavente, eſtando en el govierna di eſſe Reyno, à fin de remediar lo inconvenientes, que reſultavan de aſſiſtir en eſta Corte pretenſores de plazas, y offizios la carta del tenor ſeguente. El Rey, Illuſtre Conde primo nueſtro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General, A los ocho de Mayo del año paſſado de 1608. os mandè eſcrivir una carta del tenor ſeguiente, Illuſtre Conde primo nueſtro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General; Haviendo conſiderado, que de venir a eſta Corte pretenſores de Offizios; y plazas, aſſi letrados, como de otras profeſſiones, reſultan muchos inconvenientes, y mala voz à las proviſiones, y mercedes, que ſe hazen por las negociaziones, y medio extraordinarios, de que ſe valen, y deſeando, que eſto ſe remedie en lo venidero, hè mandado, que los naturales d'eſſe Reyno, y otras partes de Italia, que al preſente ſe hallan à qui con eſte diſignio ſin otra juſta, y legitima ocupazion, ſe les ordene, que buelvan à ſus Provinzias, para hazerſe conoſcer de mis Miniſtros à ſin, que ſi lo mereſcieren, y tuvieren partes para ello, los nombren, y antepongan en las occaſiones, que ſe offeriſcieren, y entretanto ſirvan en lo que los occuparen, y aſſi os he querido aviſar d'ello, à ſin que los tengays entendido, y hagays declarar ay eſta orden, para que ſe excuſe la venida d'eſta gente, y los inconvenientes, que da ſu aſſiſtenzia aqui ſe ſiguien, y paraque las proviſiones ſe hagan mas juſtificadas, y azertadamente os encargo mucho, tengays particular cuenta, con anteponer, y ayudar à los que lo mereſcieren, pues eſto es tan neceſſario, y conveniente à mi ſervizio, y al buon govierno, y ſatisfazion de mis ſubditos, y aviſarmeeys de como ſe huviere hecho eſta declarazion; de Aranxuel à ocho de Mayo

8. Maii 1608. *Yo el Rey.*

1608. Yo el Rey, con ſeñal del Conteſtable. Vid. Comes Generalis Theſaurarius. V. Lanz. R. V. Quintanadueña R. V. Aragon R. V. Caymus R. V. de Curte R. Lopez Secretarius. *Y porque continuandoſe todavia el venir à eſta Corte pretenſores de plazas, y officios, y criados, y perſonas proprias de otros, que ay aſſiſten, non ſin mucha murmurazion, y nota de negoziaziones, y intelligenzias de los unos, y de los otros, me hè reſuelto de mandar por orden preciſa, que ſin replica, ni dilazion ſe buelvan todos a ſus caſas; declarando, que ninguno, que eſtuviere, ò embiare à qui perſona propria à ſemejantes pretenſiones, ſerà propueſto para ellas, ni para otras, à vos hè querido advertir d'ello paraque lo tengays entendido, y lo hagay declarar ay en la forma, que pareſciere convenir, que aſſi conviene a mi ſervicio;* De Madrid à

25. Septembr. 1609. *Yo el Rey.*

25. de Setiembre 1609. Yo el Rey, con Señal de Conteſtable V. Don Bernardinus à Barionovo R. V. Lanz. R. V. Quintanadueña R. V. Marcus Antonius de Ponte R. V. Caymus R. Lopez Secretarius. Y porque de no ſe executar al preſente la orden, que entonzes ſe dio para remedio d'eſte abuſo ſe conoze, que cada dia van creſciendo mas los inconvenientes, que reſultan de venir aqui los negoziantes, en que es juſto ſe ponga remedio, me ha pareſcido renovarla, y aſſi os *encargo, y mande proveyes y deis, la que convenga, paraque ſe publique ay, que ninguna perſona venga à pretenziones de plazas, ni em-*

bien para eſto Agentes particulares, ſuyos, con aprecibimiento, que los que aſſi vinieren, y embiaren, ſeran eſcluydos, de las tales pretenziones, que por lo que toca à los, que ſe hallan aqui de preſente, hè mandato dar la orden neceſſaria, para que ſe buelva à ſus caſas en conformidad de lo que en el preinſerto deſpacho ſe declara, y ordenareys que eſte ſe regiſtre en parte, donde, en todo tiempo ſe tenga notizia del paraque ſe obſerve, y aviſarmeys de como ſe huviere executado, De Lisbona à 17. de Agoſto de *1619*. Yo el Rey. V. Comes Theſaur. Generalis V. Marchio Floreſtae R. V. Caymus R. V. Carol. de Tap. R. V. Montoya de Cordona R. V. Don Philippus de Haro R. Caſtrillo Secret. E volendo Noi, come dobbiamo, eſeguire i Reali ordini della Maeſtà Sua, e far sì, che il che Sua Maeſtà comanda per dette preinſerte ſue Reali lettere, vada a notizia di tutti, acciocchè ſi eſegua, e da niuno ſi preteriſca, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale "Notificando detti Reali ordini, ordiniamo, e „ comandiamo in eſecuzione di quelli, ed in „ nome della Maeſtà Sua, che niuna perſona „ del preſente Regno vada di perſona, nè „ mandi per eſſa ſuo Agente particolare alla „ Corte di Sua Maeſtà a pretendere Piazze, „ nè Officj, perchè quelli, che vi andranno, o manderanno altri per eſſi per tale „ effetto, ſaranno dalla Maeſtà ſua eſcluſi dalla „ loro pretenſioni, e che il detto preſente „ Bando ſi pubblichi non ſolo per li luoghi „ ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ma ancora per tutto il preſente Regno". *Datum Neapoli die 29. menſis Februarii 1620. El Duque. Vidit Conſtantius R. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Urſinus R. Salazar. Secretar. In Bann. 1. fol. 76.*

17. Aug 1619. *Yo el Rey.*

29. Feb. 1620. El Duque.

PRAMMATICA IV.

Perſonae, nec publice, nec ſecreto ſe congregent ad ſcribendum S. M. contra concluſionem factam in plateis, nec perſonae mittantur.

ABbiamo ricevuto Real Carta di Sua Maeſtà del tenor ſeguente. Don Phelipe por la grazia de Dios Rey de Caſtilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hieruſalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, &c. Muy Reverendo en Chriſto Padre Carden. Zapata nueſtro muy caro, y muy amado amigo, del nueſtro Conſejo de Eſtado, y nueſtro Lugarteniente General en el nueſtro Reyno de Napoles. Haviendoſe viſto los enconvenientes, y gaſtos, que ſe ſiguen de juntarſe Titulados, y Cavalleros privadamente a eſcriverme contra lo que eſſa Ciudad legitimamente congregada determina, y de embiar a qui perſona, à ello, y ſiendo neceſſario, que en eſto ſe ponga el remedio, que conviene, paraque de aqui adelante, no ſe haga, os encargo, y mando que en recibiendo eſto deſpacho deys en mi nombre ordenes muy apretadas en la forma, que major os pareziere, paraque, de aqui adelante, en publico, ni en ſecreto particulares no ſe junten à tratar, ni eſcrivir contra lo que ſe huviere concluydo en las plazas de eſſa Ciudad, ni me embien aqui perſonas ſobre ello; però advertiendo, que no por eſto le proibe, que cada uno de por ſi pueda libremente ſcriverme lo que le pareziere conveniente di ſervizio, y al bien pubblico, pues eſto podran hazer ſiempre, que fuere neceſſario, que aſſi es mi voluntad, y que eſta orden ſe note donde convenga, para que ſe tenga entendido, lo que en ſemejantes caſos ſe hà de obſervar, y guardar de aqui adelante, y ſea, muy Reverendo en Chriſto Padre Cardenal nueſtro Señor en vueſtra continua guarda. *Madrid 6. de Abril 1621. Yo el Rey, Señal del Conde de Ven. Vidit Comes Theſaur. Generalis V. Caymus R. V. Montoya de Cardona R. V. Carolus de Tap. R. V. Don Petrus Corſetus R. V. Don Philippus de Haro R. Caſtrillo Secretarius*. Volendo Noi, però, come ſiamo obbligati, eſeguire il che la Maeſtà Sua per detta ſua Real Carta ci comanda, col preſente Bando, da pubblicarſi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città in nome di Sua Cattolica Maeſtà, "Ordiniamo, e comandiamo, che „ da qua in avanti, nè Titolati, nè Cava„ lieri privati, nè altri quali ſi vogliano „ particolari in niun futuro tempo poſſano, „ nè debbano giuntarſi, nè in pubblico, nè „ in ſecreto a trattare, nè ſcrivere alla Mae„ ſtà Sua contra il che ſi foſſe conchiuſo nel„ le Piazze di queſta detta Fedeliſſima Cit„ tà, nè mandare alla Corte di Sua Maeſtà „ perſona alcuna per tal cauſa, così come „ per detto preinſerto Real ordine ſta ordi„ nato, ſotto pena di ducati duemila per „ ciaſcuno, che contravverà in ogni caſo di „ contravvenzione, ed altra riſervata a no„ ſtro arbitrio; però potrà ciaſcuno da per „ ſe liberamente ſcrivere a Sua Maeſtà il che „ gli parrà convenire al ſuo Real ſervizio, „ ed al bene pubblico, che queſto non ſe gli „ proibiſce, conforme per detto Real ordine „ ſta dichiarato. Ed acciocchè detto Real or„ dine ſi abbia ſempre da oſſervare, ed in „ niun tempo ſe ne poſſa allegare ignoranza; „ ordiniamo oltra detta pubblicazione, ed „ oltra di regiſtrarſi il preſente ne' Regiſtri „ della Real Cancelleria, che ſi regiſtri an„ cora ne' libri delle concluſioni di queſta „ detta Fedeliſſima Città, e della Piazze di „ eſſa". *Dat. Neap. die 15. menſis Septembris 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vid. Urſinus Reg. Rovitus Secretarius. In Bannorum 1. fol. 48.*

6. April. 1621. *Yo el Rey.*

Poena contraſſium duorum mille, & alia arbitrar.

15. Sept. 1621. El Card. Zapata.

PRAMMATICA V.

Prohibetur acceſſus ad Curiam Catholicae, & Regiae Maieſtatis ad ambiendum ſub poena ducatorum mille, & carceratione per annum.

PEr evitare le confuſioni che apportano la moltitudine delle Perſone, che da queſta Fedeliſſima Città, e Regno partono per portarſi a' piedi di S. M., che Dio guardi, così per pretendere, come per altri affari, e conſiderando eſſer queſto contra l'ordine de' Sereniſſimi Re Anteceſſori, e anche in eſecuzione d'ordine di S. M. circa il non poter andare neſſuna Perſona alla Real Corte ſenza eſpreſſa licenza dell' Illuſtre Vicerè,

pro

pro tempore, di queſto Regno, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiente, fare il preſente Bando, col quale rinnovando gli ordini antichi per la proibizione ſuddetta, " ordi-„ niamo, e comandiamo, che da oggi in „ avanti neſſuna perſona di qualſiſia ſtato, „ grado, e condizione poſſa partire da que-„ ſta Fedeliſſima Città, e Regno ſenza eſpreſ-„ ſo ordine Noſtro, ſotto pena a' traſgreſſo-„ ri di ducati mille, ed un anno di carce-„ re per ogni volta, che contravverranno al „ preſente Bando, ed altre a noſtro arbitrio ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, ed in qualſivoglia Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, e colla dovuta relazione ritorni da Noi. *Datum Neap. die* 11. *menſis Aprilis* 1711. *El Conde Carlos Borromeo Areſi. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Biſcardus Reg. Vidit Roſa Reg. D. Franciſcus Ardia Secretarius. Maſtellonus. In Bannorum primo, fol.* 22. *Imparatus.*

11. Apr. 1711. El Conde Carlos Borromeo Areſi.

(†) PRAMMATICA VI.

Carolo Imp. & Rege. Idem conſtitutum eſt de criminoſis, & delinquentibus, qui ut poenas a Magiſtratibus eluderent, confugiebant ad Curiam Caeſaream.

ESſendoſi mai ſempre conoſciuto, che la buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia ſia il mezzo più efficace per mantenere la quiete nel Pubblico, e che non baſti ſolamente punire i delinquenti, ma convenga per regola di governo, che gli Uomini cattivi, e facinoroſi non trovino in neſſuna parte rifugio, nè ricetto, acciocchè non ſi eviti, o differiſca il gaſtigo da loro meritato: ſu'l rifleſſo di queſti motivi, e ſu'l riguardo ancora; che commettendoſi in queſto Regno continui delitti, proccuravano i colpevoli aſſentarſi, ſotto preteſto di andarſi a preſentare a Sua Maeſtà, ed in tal maniera non curavano di comparire ne' Tribunali, ove ſtava dedotta la loro Inquiſizione; anzi laſciando farſi dichiarare contumaci, e fuorgiudicati, toltavi ogni temenza, e vergogna, ſi arriſchiavano francamente di andare alla Real Corte del Sovrano, colla ſperanza, o di sfuggire col traſcorſo del tempo la giuſta pena a lor dovuta, o di ottenere dalla Real Clemenza la grazia de' loro misfatti, e in tal forma reſtar di quelli impuniti in grave, e pernicioſo danno della pubblica tranquillità: la glorioſa memoria del Re Filippo Secondo con Real ſua Prammatica ſanzione del dì 30. di Ottobre 1562. comandò eſpreſſamente, che da allora in avanti neſſuno inquiſito di qualunque ſtato, grado, o condizione, quando foſſe contumace, bandito, o fuorgiudicato da' Giudici di qualſivoglia Corte, o Tribunale di queſto Regno, ardiſſe, o poteſſe entrare, o dimorare nella ſua Real Corte, o Reſidenza, ſiccome nè pure a quella accoſtarſi in diſtanza di cinque leghe, ſenza eſpreſſa licenza conceduta gli dalla M. S., o dal Sacro, e Supremo Conſiglio che preſſo di lui aſſiſteva, e che nel caſo contrario *ipſo jure, & ipſo facto* incorreſſe il traſgreſſore nella pena di morte naturale, e neſſuna perſona poteſſe ricettarlo, nè darli ricovero ſotto pena di eſſer caſtigato ſeveramente ad arbitrio di Sua Maeſtà. Comandò, ancora, che ſe mai per qualſiſia riguardo aveſſe la M. S. aggraziato qualche delinquente di tal ſorta, doveſſe intenderſi fatta la grazia, purchè quello non foſſe entrato nella ſua Real Corte, o fra le cinque leghe di diſtanza preſcritte, ſoggiungendo, che nel caſo contrario, la grazia ſi aveſſe per nulla, e come non ſi foſſe giammai compartita. Avvertì ſucceſſivamente, che i Contravvegnenti ſarebbonſi colle pene impoſte caſtigati nella ſua Real Corte, ſenza rimetterſi al luogo, in cui aveſſero commeſſo i delitti. E finalmente ordinò, che tutt' i Miniſtri, ed Ufficiali, a' quali ſpettava, aveſſero oſſervato, e fatta oſſervare una tal Prammatica Sanzione ſotto pena della ſua ira, ed indignazione, e di mille once d' oro da eſigerſi irremiſibilmente in beneficio del Regio Fiſco, ſiccome il tutto più ampiamente ſi diviſa nella Prammatica Prima ſotto il titolo *de Contumacibus, & aliis, ut non accedant ad Curiam Regiae Maieſtatis.*

Ma ſebbene per l'eſecuzione di detta Real Prammatica ſi foſſe in queſta Città, e nel Regno pubblicato Bando nel dì 6. Marzo 1562. nientedimeno la ſperienza ha fatto vedere, che col paſſaggio del tempo non ſiaſi più oſſervata, e tuttavia non ſi oſſervi legge così lodevole, e ſalutare. Quindi avendo ciò conſiderato S. M. C., e C. che Iddio guardi, e volendo ella col ſuo paterno amore provvedere ad uno abuſo cotanto pregiudiziale non meno al decoro della giuſtizia, che al beneficio, ed alla quiete de' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli, ſi è degnata con ſuo Real Diſpaccio in data de' 2. del paſſato meſe di Settembre, comandarci, che faceſſimo nella Città, e Regno rinnovare, e pubblicare la mentovata Prammatica Sanzione, affinchè ſi conſeguiſſe il fine del Real ſervigio, per cui era ſtata ordinata.

Volendo per tanto noi adempire il Ceſareo Real incarico, abbiamo ſtimato, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, preſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinnovando la già detta Prammatica Sanzione: ordiniamo, e comandiamo in nome di S. M. C., e C. e per eſecuzione di detto Real Diſpaccio, che da oggi in avanti debba quella, e quanto in eſſa ſi contiene inviolabilmente oſſervarſi, ed eſeguirſi, e farſi eſeguire, ed oſſervare giuſta la forma, contenenza, e tenore, ſotto le pene nella ſteſſa Prammatia Sanzione reſpettivamente ſtabilite, alle quali reſtino irremiſibilmente i contravvegnenti ſoggetti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e neſſuno poſſa allegar cauſa d'ignoranza, vogliamo che ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in altri luoghi del preſente Regno.

gno. *Datum Neap. ex Regio Palatio die 13. Menſis Octobris 1724.* EL CARDENAL DE ALTHANN. *Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Piſacane Reg. D. Franciſcus Santoro a ſecretis. Maſtellonus. In Bannorum 3. fol. 136. Imperatus. Pramm. ut ſupra.* Pubblicata a dì 14. Ottobre 1724. 1724.

DE CVLTV SACRAMENTO SANCTISSIMÆ EVCHARISTIÆ EXHIBENDO.

TITVLVS LII.

PRAMMATICA PRIMA.

Quando defertur Sacramentum Eucharistiae per Civitatem, quilibet reverentiam affectando praeſtet.

BEnchè in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napeli ſia coſa notoria, che tutti attendano ad adorare, e ſervire noſtro Signore Dio, come a buoni, e perfetti Criſtiani, ſi è veduto, e ſi vede, che generalmente non abbiano mancato d'accompagnare, e riverire, come debbano il Santiſſimo Sacramento, il quale ſi amminiſtra agl' infermi, e ad altri, che ſono impediti di legittimo impedimento, e non poſſano andare alla Chieſa a riceverlo, portandoſi da' Sacerdoti, ed accompagnandoſi nelle caſe di quelli, che lo ricercano; tuttavolta imitando la Maeſtà del Re noſtro Signore, come Cattolico, e difenſore della Fede di noſtro Signore Dio, e della ſua Chieſa, " Ordiniamo a tutti, e quali ſi vogliano perſone, che incontrando il detto Santiſſimo Sacramento debbano, come deggiono, e ſono obbligati, andando a cavallo, o in cocchio, appiedarſi, e quelli, che vanno a piedi, l'uno, e gl' altri inginocchiarſi con fare i dovuti oſſequj, riverenze, ed orazioni, ed eſortiamo a quei di loro, che potranno, che non ſaranno impediti da' legittimi impedimenti, andargli appreſſo, ed accompagnarlo colla dovuta venerazione, che ſi ricerca in fino a tanto che ſarà ritornato nella Chieſa, e non facciano il contrario, per quanto deſiderano fare coſa grata alla predetta Maeſtà, ed a Noi ". *Dat. Neap. die 20. menſis Martii* 1580. *Don Juan de Zunica, Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secretarius.*

20. Mart. 1580. D. Juan de Zunica.

Bannum Magnae Curiae Vicariae

Seu

PRAMMATICA II.

Bigae, Currus, & aliae beſtiae non incedant tempore Proceſſionum.

AVendo ricevuto diſpaccio di S. E. per Segretaria di Guerra, in data de' 6. del corrente, col quale ſi ordina, che doveſſimo rimediare all'irreverenze, e ſcandali, che ſuccedono nel giorno della Feſtività del CORPUS DOMINI, e per tutta l'Ottava di quella: nel tempo che ſi fa la ſua Proceſſione, ſtante che per le ſtrade, per le quali ſi paſſa, vi camminano molte carrozze, galeſſe, carra, e ſome cariche, a tal ſegno che interrompono, e diſturbano il ſervizio di Dio, con provocare alla fuga i Sacerdoti, ed obbligano le Croci a ritirarſi ne' luoghi riſtretti, non conſiderando, che alle dette ſtrade, per dove ſi paſſa con dette Proceſſioni in quel tempo, ſe li dee l' iſteſſa riverenza, che alle Chieſe. Per tanto ci è paruto fare il preſente Bando, col quale " Diciamo, ed ordiniamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che nel detto giorno della Feſtività del CORPUS DOMINI, che ſarà a' 21. del corrente meſe, e per tutta l'Ottava di eſſa, nel tempo che cammina detta Proceſſione per queſta Fedeliſſima Città di Napoli, non ardiſcano, nè preſumano di paſſare con dette carrozze, galeſſe, carra, e ſome cariche, per tutte le ſtrade, per dove ſi paſſa colla Proceſſione ſuddetta, e ciò ſotto pena, a' padroni di dette carrozze, galeſſe, carra, e ſome di once d' oro venticinque per ciaſcheduno, da applicarſi al Regio Fiſco, ed a' Cocchieri, Galeſſieri, Carreſi, e Conduttori di ſome, di ſei meſi di carcere, ed altre pene, ad arbitrio di queſta Gran Corte, ed ordiniamo a' Capitani di Giuſtizia, che aſſiſteranno a dette Proceſſioni, che

Poena, ut infra.

,, co-

„ coſì facciano puntualmente eſeguire, ed oſ„ ſervare“. Ed acciò il preſente Bando venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa al„ legar cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città, e ſe ne affigga copia. *Napoli 15. Giugno 1685. D. Pompeo Pignatelli Duca di Montecalvo Reggente. De Roſa. Galeota. Vignapiana. Planelli. Machado. Marchio Mi. ni. Vidit Fiſcus. Comus Secret. Nicolaus Boſſa Reg. Fiſci Sollicitator M.C.V.* 15. Junii 1685. D. Pompeo Pignatelli Dux de Montecalvo Reggens.

DE CVSTODIA REORVM.

TITVLVS LIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis Anno 1477.

Punitur officialis detrudens in carcerem aliquem contra formam Cap. Reg. & Conſt.

INolevit, ut fida relatione percepimus, abuſio removenda, quod Officiales, nullo juris ordine ſervato, nec qualitate perſonarum diſcreta, ad detentionem, & capturam perſonalem procedunt, in damnum grave, & injuriam Subditorum, *Mandamus, Conſtitut. & Capitula Regni providentes, ſive providentia ſuper praedictis, & maxime, quod antequam incipiat conſtare de maleficio, idonee cavens de perſona non detineatur, inviolabiliter obſervari, quod qui contrafecerit in decem unciis qualibet vice puniatur, quae poena de ſalario dicti Officialis retineatur, in ſyndicatu de injuria ei, qui illam paſſus fuerit, ſatisfaciant.*

Conſtit. incip. humanitate nobis, Cap. incip. ab illo incohandum ſore.
Poena unc. decem.
1477. Rex Ferdinandus.

Bannum Magnae Curiae Vicariae,

Sive

PRAMMATICA II.

Satellites ducentes captivos, etiam pro aere alieno juſſu M. C. V. ad alios carceres, quam ipſius M. C. ſine permiſſu Regentis, ac Judicum, priventur eorum officio, ac puniantur, ut hic vide prag. ſeq.

PErchè per parte del Regio Fiſco, e di alcuni particolari, ci ſi è fatto intendere, che gli Aguzzini della Gran Corte della Vicaria hanno abuſato, ed abuſano, che i carcerati, che pigliano tanto per cauſe criminali, quanto per debito, che ad iſtanza di creditori hanno pigliato, e pigliano, come ſi debbono portar carcerati dentro le carceri di detta Gran Corte, quelli portano in altre carceri, non ſenza grandiſſimo pregiudizio, ed intereſſe di dette parti, e creditori, ed ancora del detto Regio Fiſco. Però volendo Noi ovviare agl' inconvenienti, che da queſto naſcono, e poſſono naſcere alla giornata, precedente ordine a Noi dato dall' Illuſt. ed Eccell. Sig. Vicerè del preſente Regno, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale “ Si ordina, e comanda „ a tutti, e quali ſi vogliano Aguzzini di „ detta Gran Corte, *etiam* della Guardia ordinaria de' Magnifici Capitani di Giuſtizia „ di queſta Città di Napoli, che da oggi in „ avanti, niuno di detti Aguzzini, e Ser„ vienti di detta Gran Corte, *ut ſupra*, „ quando accaderà pigliar carcerato alcun de„ bitore, quello preſuma, nè ardiſca *quovis* „ *modo, ſive quaeſito colore*, portar carcerato „ in altre carceri, che nelle carceri della „ Gran Corte della Vicaria, ſenza prima „ eſpreſſa licenza *in ſcriptis* dell'Illuſtre Reg„ gente, e Giudici di detta Gran Corte, „ che *pro tempore* ſaranno, altrimenti portan„ dogl'in altre carceri, *ſtatim* ſia detto A„ guzzino, o più, che in comitiva ſi tro„ veranno a portare tali carcerati in altre car„ ceri, ſieno privati di loro officio, come per lo „ preſente Bando li priviamo, e caſſiamo, „ che *in futurum* non poſſano più detto loro „ eſercizio di Aguzzino fare, ed eſercitare, „ e di quattro tratti di corda al pubblico, „ per ciaſcheduno “. Acciocchè niuno poſſa allegare ignoranza; il preſente ordine ſi pubblichi in detta Gran Corte, e ſi affigga nel ſopportico di eſſa, dove detti Aguzzini fanno reſidenza, &c. *Dat. Neap. in Palatio ipſius M. C. die 15. Martii 1588. Olaſſo, Fata, Barrionovo.*

Idem per prag. 4. 15. ſup. de carcerariis, & 22. & pr. 21. de actuar. § 48.

Poena privat. officii, & quatuor ictuum funis, & inhabiles ad officium.

15 Mart. 1588. Olaſſo.

Decretum S. E. per Collat. Conſilium,

Sive

PRAMMATICA III.

In vinculis conjiciendi pro aere alieno cum partis voluntate poſſunt duci ad carceres bajuli.

DA parte del Reggente Fulvio di Coſtanzo ſe le fa intendere, come nella viſita del Signor Reggente d'Aponte fu provveduto, che in niun carcere andaſſero carcerati, nè civili, nè criminali per ordine della Vicaria; ſi ſupplica V. E. voglia commettere al detto Signor Reggente d'Aponte, che permetta, “ che le carceri della Bagliva di „ detto Signor Reggente di Coſtanzo, confor„ me al ſolito poſſano ricever carcerati civili di Vicaria “; e ſi riceverà a grazia ſingolariſſima, ut Deus, &c. *Facta relatione S. E. per Illuſt. Marchionem Marchoni Regentem Reg. Cancellariam, ac Regium Collaterale Conſiliarium fuit proviſum, quod* quoad carceratos pro cauſis civilibus, liceat, concurrente partium voluntate. *De Ponte Reg. Proviſum per S. E. Neap. die 29. Novemb. 1599. Marcus Antonius de Ligorio, gratis.*

Moderatur prag. 2.

29. Nov. 1599. De Ponte.

DE

DE CRISTALLO FACIENDA,

ET

PRIVILEGIIS

ARTIFICI CONCESSIS.

TITVLVS LIV.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Carolo Rege.

„ Eſſendoſi degnata la Maeſtà del Re noſtro Signore, che Dio ſempre feliciti, benignamente deferire alle ſuppliche umiliatele da D. Franceſco Antonio Bettinelli, di voler egli ſolo continuare la nuova fabbrica di Criſtalli e Specchi in queſta Città, con le ſteſſe grazie dalla M. S. accordate nel dì 20. Novembre 1755. a D. Antonio Gibertini, allora principal Caratario nella ſocietà formata, per l'erezione di detta nuova fabbrica, giacchè con decreto del Preſidente della Regia Camera della Sommaria, e Conſigliere di queſto Supremo Magiſtrato D. Antonio Belli Delegato ſi era dichiarata, riſoluta, ed eſtinta la Società predetta; ſi è perciò S. M. compiaciuta concedere al nomato D. Franceſco Antonio Real Privilegio in data del dì 30. di Novembre del paſſato anno 1757. del tenor ſeguente *videlicet* ". Dappoichè ſeguendo gl'impulſi del noſtro Real animo all'Amplificazione del Commercio, ed all' introduzione di nuove arti ne' noſtri Dominj ha ſaputo ſempre preferire queſt' oggetto all' intereſſe delle proprie finanze, mediante la conceſſione di Privilegj, Franchigie, ed eſenzioni, a chiunque ci ha ſupplicato di volerne ſtabilire; ci degnaſſimo aderire a quelle fatteci per parte di D. Antonio Gibertini, nel permetterli l' erezione d' una Fabbrica di Criſtalli, e Specchi in queſta noſtra Capitale, ſotto il di lui nome, e de' ſuoi Compagni, concedendogli varie grazie, ed immunità relative allo ſtabilimento, perfezione, ed aumento di detta Fabbrica, in virtù del Real Privilegio, che ſe li ſpedì in data de' 20. Novembre mille ſettecento cinquantacinque. Eſſendo poi inſorte varie controverſie d' intereſſi fra voi Don Franceſco Antonio Bettinelli di Milano, come principal Caratario nella Compagnia, formata per lo ſtabilimento, ed amminiſtrazione di detta Fabbrica, e gl'altri Socj, e ſignantemente con uno di eſſi D. Gio: Batiſta Mengoli, per il che s' introduſſe Giudizio avanti il Preſidente del noſtro Tribunale della Regia Camera della Sommaria D. Antonio Belli Delegato di detta Fabbrica; da chi fu profferito Decreto, con cui dichiarò riſoluta, ed eſtinta la ſocietà tra voi, e detto Mengoli, e condannato queſto a ſoddisfare alla caſſa la ſomma di che reſtava debitore; ed avendoci voi ſucceſſivamente ſupplicato di dare i noſtri Sovrani ordini, acciò aveſſe detto decreto il ſuo pieno effetto, e in oltre, che attenta la rilevante perdita da Voi fatta nel corſo di pochi meſi in detta Fabbrica, degnati ci foſſimo accordare alla voſtra ſola perſona lo ſteſſo Privilegio già conceduto alla ridetta Compagnia, per lo ſteſſo termine d'anni quindici da decorrere dal giorno in cui vi diſpenſavamo tal grazia, qual voſtra ſupplica fu da Noi rimeſſa alla conferenza di Commercio per ſentirne il ſuo parere, che dalla medeſima con ſua oſſequioſa rappreſentanza ci è ſtato raſſegnato, appoggiando con ſode ragioni la conferma, che meritava detto decreto, e che ſarebbe ſtato proprio della noſtra Real Clemenza deferire altresì alla voſtra ſupplica, riguardo alla conceſſione del Privilegio nella forma, e tempo richieſto. Avendo noi ſtimato uniformarci a tal ſentimento della conferenza di Commercio con aver comandato al riferito Preſidente Belli Delegato l'eſecuzione del ſuo mentovato decreto, venghiamo per tanto ancora in concedere benignamente alla ſola perſona di Voi D. Franceſco Antonio Bettinelli lo ſteſſo Privilegio, che accordaſſimo al cennato D. Antonio Gibertini a' 20. Novembre dell' anno 1755. con le ſeguenti Immunità, Prerogative, e Dichiarazioni, che in quello s' eſpreſſero. Primo. Vi concediamo la privativa per voi ſolo di fabbricare Criſtalli, e Specchi, che in Napoli, e Regno non ſi fabbricano, e ſe ne pubblicherà editto, con comminazione di pene contra i contravvegnenti. Secondo. Vi concediamo un Miniſtro Delegato nominando da noi, il quale proceda in tutte le Cauſe attenenti a detta nuova fabbrica, acciò ſpeditamente ſia fatta Giuſtizia: Nelle Cauſe però eſtranee della fabbrica, e che riguardano gli Arteſici, e lavoratori addetti, ed impiegati nella medeſima procederanno i Tribunali ordinarj. Terzo. La privativa ſuddetta dovrà durare per lo tempo, e termine d'anni quindici, da contarſi dal giorno della data del

del preſente noſtro Real Diploma. Quarto. Dichiariamo che in detta Privativa ſieno eccettuate le ſabbriche di luſtre, ed altro, che in Napoli, e nel Regno ſi trovano al preſente ſtabilite, accordandoviſi ſolo per li Specchi, e Criſtalli, che ora non ſi ſabbricano in queſta Capitale, e reſto del Regno. Quinto. Prenderemo ſotto la noſtra Real protezione la mentovata voſtra fabbrica, ed in ogni occaſione daremo tutti quegli ordini, che ſaranno convenienti, e proprj per evitare i danni della medeſima, in caſo che da altri fabbricanti foreſtieri veniſſe tentato d'inabilitarla. Seſto. Vi accordiamo l'intera Franchigia di tutt' i Criſtalli, e Specchi che ſaranno da voi fabbricati qui in Napoli, e s'eſtraeranno per Paeſi eſteri fuori de' noſtri Dominj. Per quelli, che ſi venderanno nella noſtra Capitale, v'accordiamo la total Franchigia per anni trè, e dopo compiti queſti vi ſi farà godere il rilaſcio d'un quarto di quel dazio, che pagaſi per queſti generi d'introduzione in Napoli da' luoghi ſtranieri, e gl' altri trè quarti dovranno pagarſi; E per tutt' i generi della voſtra fabbrica che da Napoli s'eſtraeranno per le Provincie del Regno, e per la Sicilia, vi ſi farà godere il rilaſcio d'un terzo del Dazio anzidetto per tutto il tempo della privativa. Settimo. Per ſicurezza, e cautela degl'operarj, e per ogni altra occorrenza concediamo una Guardia di Soldati nel luogo della fabbrica, conſiſtente in un Sergente, e dodici uomini, ſenza che per ciò venghiate voi obbligato a pagamento, o gratificazione alcuna. Ottavo. Vi concediamo l'abitazione, e luogo per la voſtra fabbrica nel noſtro Caſtello dell'Uovo fino a tanto che le ſtanze già concedute non biſogneranno per altr' uſo del noſtro Real Servigio. In teſtimonianza dunque di quanto di ſopra ſta eſpreſſo, dichiarato, e conceduto, abbiamo ordinato, che ſi ſpediſcano le preſenti firmate dalla noſtra Real Mano, corroborate col ſuggello delle noſtre Reali Armi, e contraſſegnate dell'infraſcritto noſtro Segretario di Stato, e del Diſpaccio univerſale di Guerra, Azienda, Marina, e Commercio. Dato in Napoli a trenta Novembre dell' anno mille ſettecento cinquanta ſette = CARLO = Leopoldo di Gregorio. " Copia di qual preinſerto Real Privilegio è „ rimaſta ſervita la prefata M. S. rimetterla „ a queſto Tribunale, comandandoli, con „ veneratiſſimo Real Diſpaccio ſpedito per Segretaria di Stato; Guerra, Azienda, Marina, e Commercio in data del citato dì „ 30. di Novembre 1757. far pubblicare nella forma ſolita Reale Editto con comminazion di pena a' Contravvegnenti. Che però in eſecuzione de' Sovrani comandamenti „ di S. M. abbiamo formato il preſente Editto col quale comandiamo, che niuna perſona ardiſca, per lo tempo nel ſuddetto „ Real Privilegio eſpreſſo, fabbricare, Criſtalli, e Specchi in queſta Città, e Regno „ che prima in eſſo non fabbricavanſi, per eſſerſi la privativa di tal fabbrica dalla M. „ S. conceduta al mentovato D. Franceſco „ Antonio Bettinelli, ſotto pena a' Contravvegnenti per la prima volta di meſi ſei „ di Carceri, e di ducati 200. da applicarſi „ al Regio Fiſco, e per la ſeconda volta, „ ſotto pena anche afflittiva di corpo a diſpoſizione di S. M.; e di queſto Supremo „ Magiſtrato, e ſuo Delegato da deſtinarſi „ dalla M. S. Ed affinchè da niuno in avvenire ſi poſſa cauſa d'ignoranza addurre, „ o allegare, ordiniamo, che il preſente con „ le ſolite formalità, ſi pubblichi in queſta „ Capitale ne' luoghi conſueti, e ben anche „ negli altri luoghi di queſto Regno, ed indi ritorni a noi con le dovute relate ". *Dal Supremo Magiſtrato di Commercio il dì 23. Giugno* 1758. D FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. *D. Giuſeppe Aurelio di Gennaro. D. Luigi Petroni. D. Antonio Spinelli. D. Aniello Majone.* Pubblicata a dì 26. Giugno 1758. 1758.

DE DAMNIS CLANDESTINIS.

TITULUS LV.

PRAMMATICA PRIMA.

Univerſitates contribuentes exercitori [illegible] pa ... ſtri non ſunt [illegible] furtis patratis in territorio.

Corriguntur Conſt. incip. ſuper incibo ... nio. & ſi damna clandeſtina.

A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet*. Ill. e Rev. Signore. L' Univerſità, ed Uomini della Terra del Vaglio della Provincia di Baſilicata, umilmente ſupplicando fanno intendere a V. S. Ill. e Rev. qualmente i meſi paſſati, ed ogni giorno ſono moleſtati, e chiamati avanti la Regia Udienza di detta Provincia a pagare i danni clandeſtini, ed arrobi, che ſi fanno nel territorio di detta Terra, e per tal cauſa ancora ſono moleſtati per le preteſe pene, in grave danno di eſſi ſupplicanti: attento che hanno contribuito, e contribuiſcono al Regio Bargello di Campagna, deputato a tal effetto per guardia del Territorio, e perciò non deggiono altrimenti eſſere moleſtati per tali danni clandeſtini, ed arrobi. Per tanto ſupplicano V. S. Ill. e Rev. che ſi degni ordinare, che ſtante il pagamento, e contribuzione al detto Bargello di Campagna, non ſieno moleſtati per le cauſe ſopraddette, che oltra ſia di giuſtizia, lo riputeranno a grazia ſingolariſſima, ut Deus, &c.

Vigore pr. ſub die 19. Junii 1519. Univerſitates erant obnoxiae in Cur. 4. fol. 276.

Noi, inteſo il tenore del preinſerto memoriale, volendo a loro indennità provvedere, ci è paruto farvi la preſente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che, contribuendo detta Univerſità al pagamento di „ detto Bargello di Campagna, ſopra ciò „ deputato, non dobbiate altrimenti moleſtare eſſa Univerſità, ed Uomini del Vaglio, „ per le cauſe ſopraddette di detti danni clandeſtini, perchè tal' è noſtra volontà, ed intenzione; e così eſeguirete, per quanto „ ſi ha cara la grazia della Maeſtà Ceſarea Cattolica, la preſente reſtituendo al preſentante. *Dat. in Palatio prope Caſtrum Novum Neap. die* 21. *Junii* 1554. *P. Card. Segunt. Vid. Polo Reg. Vid. Fonſeca Reg. Vid. Villan. Reg. Martiran. Secr. in p.* 8. *fol.* 144. *Dirigitur Gubernatori, & Auditoribus Principatus Citra.*

21. Junii 1554. Card. Segunt.

DE DELEGATIONIBUS.

TITULUS LVI.

PRAMMATICA PRIMA.

Delegationes in cauſſ. civilibus tolluntur exceptis aliquibus.

In crimine laeſae Majeſtatis, falſae monetae, vitii nefandi, furtorum, & rerum extortarum per vim in Civitate M. C. V. procedat uti prag. 13. & pr. 84. §. 7. de offic. S. C.

Per Prammatica del Reverendiſſimo Cardinal Zapata allora Luogotenente, e Capitan Generale per Sua Maeſtà in queſto Regno della data de' 13. di Giugno del 1621. fu provveduto a quello che conveniva intorno alle cauſe di delegazione tanto civili, quanto criminali, nella forma ſeguente. Eſſendo giunti nel governo di queſto Regno abbiamo ritrovato una infinità di cauſe, così civili, come criminali, nelle quali ſi procede *ex delegatione*, e ciò in virtù di particolari provviſioni, e biglietti ancora fatti da' noſtri Predeceſſori, e commeſſili non ſolo a ciaſcun Tribunale, ma *etiam* ad un ſolo Officiale di eſſi, contra molti ordini, che ſopra queſto ſono ſtati dati in diverſi tempi ad iſtanza, e ſupplicazione di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. Dal che è nato, che dalle ſentenze, che in virtù di tali delegazioni ſi ſono fatte, le parti non ne hanno potuto appellare. Per il che Noi, volendo rimediare in queſto, attalchè la giuſtizia delle parti ſia inteſa, e giudicata da più perſone, con avere ancora il beneficio dell'appellazione, e riclamazione, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, „ e comandiamo, che a riſpetto delle cauſe „ civili non ſi proceda altrimenti *ex delegatione*; eccetto però in quanto a quelle ſorte „ di cauſe, che ſono di eſigenze, e ſommarie, e di Chieſe, Monaſteri, Oſpedali, e di altri luoghi Pii, e de' Banchi, „ e di uomini di negozj per più facile eſigenza, e pagamenti degli effetti; però „ tutte le altre cauſe ordinarie, che ſi ritrovano delegate, che non ſono delle predette qualità, vadano ne' Tribunali ordinarj „ competenti, ed in eſſi ſi proceda ordinariamente: Ed in quanto alle cauſe criminali, vogliamo, che la Gran Corte della „ Vicaria poſſa, e debba procedere *ex delega-*

Nec verba (*che ſi abbia ſentire il goſtigo*) tollunt appellationem 30. Septemb. 1603. in cur. Calabr. fol. 8.

Et ſi aliqua cauſa committatur per S. E. alicui Regiae Audientiae, aut alteri, qui in illa erat competens, non dicitur delegata, niſi expreſſe dicatur, per prag. 10. § 14. de off. Judic.

„ *ga-*

„ *gatione* ne' delitti di Leſa Maeſtà , falſa
„ moneta , vizio nefando , furti , o ricatti
„ commeſſi dentro queſta predetta Fedeliſſi-
„ ma Città , ed in altri delitti gravi , che
„ richiederanno rigore eſtraordinario, che lo-
„ ro ſono ſtate , o ſaranno delegate ; quali
„ delegazioni non s' intendano per la preſen-
„ te rivocate. *Dichiarando* ancora per la pre-
„ ſente , che in dette ſorte di cauſe crimi-
„ nali , che ſi permette procederſi con det-
„ te delegazioni, vogliamo, che ſi oſſervi il
„ capitolo della grazia , che fu conceſſa da
„ S. M. nell'anno 1617. ch' è del tenor ſe-
„ guente " : *Placet Suae Regiae , & Catho-
licae Majeſtati , quod circa delegationes facien-
das obſerventur ordines alias dati per Suam
Catholicam Majeſtatem , & quoties per Illu-
ſtrem Proregem ſuum fuerint delegatae cauſae
Neapolitanorum , nequaquam poſſit ad prolatio-
nem ſententiae definitivae deveniri , niſi cum
voto ad minus quatuor Judicum , qui actuali-
ter ſerviant , & in adminiſtratione officii exi-
ſtant , comprehenſo cauſae Commiſſario, & quod
idem teneatur obſervari in actis irretractabili-
bus . In cauſis vero Campaneae nihil innovan-
dum , ordinat , & jubet .* Quale preinſerto
Capitolo " Vogliamo per giuſti riſpetti , e
„ cauſe , che , da qui in avanti , non ſolo
„ ſi oſſervi a riſpetto de' Napoletani, ma an-
„ cora ſi debba oſſervare, ed intender in be-
„ neficio di tutte le altre perſone di queſto
„ Regno , per evitare gl'inconvenienti, che
„ ſi è conoſciuto eſſere ſucceduti per lo paſſa-
„ to , e poſſono ſuccedere , con delegare le
„ cauſe criminali ad un ſolo " . Ed accioc-
chè ognuno abbia notizia di quanto ſopra ſi
ordina oſſervarſi ; ordiniamo , che della pre-
ſente Prammatica ſe ne affigga il reaſſunto
in valvis de' Regj Tribunali . *Datum Neap.
die 13. menſis Januarii 1521. El Cardenal Za-
pata . Vid. Conſtantius Reg. Vid. Valenzuela
Reg. Vid. Urſinus Reg. Dominus Locumtenens,
& Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae
de Salazar in Pragmaticarum primo fol.* 23.
Ed eſſendo Noi giunti al governo di queſto
preſente Regno , abbiamo inteſo , che, oltra
le cauſe contenute nella predetta preinſerta
Prammatica , fatta per detto Reverendiſſimo
Cardinal Zapata, ſe ne ſono commeſſe molte
altre per via di delegazione. Per tanto, con-
venendo alla buona , e retta amminiſtrazione
della giuſtizia , che la detta Prammatica ſtia
nella dovuta oſſervanza, ci è paruto con vo-
to , e parere del Regio Collateral Conſiglio,
appreſſo di Noi aſſiſtente , fare la preſente
Prammatica , *omni tempore valitura* , per la
quale " Rinnovando la detta preinſerta Pram-
„ matica, fatta per detto Reverendiſſimo Car-
„ dinal Zapata, Vogliamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo , che quella , e quanto in eſſa
„ ſi contiene , ſi debba oſſervare inviolabil-
„ mente in ogni futuro tempo , convenendo
„ così al ſervigio della preſata Maeſtà, e be-
„ neficio de' ſuoi Sudditi " . Ed acciocchè
venga a notizia di tutti, ordiniamo, che nel-
la preſente Prammatica ſe ne affigga il traſla-
to *in valvis* de' Regj Tribunali , e ſi pubbli-
chi per tutto il preſente Regno . *Dat. Neap.
in Regio Palatio die 18. menſis Martii 1630.
El Duque de Alcalà . Vid. Carolus de Tapia
Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Do-
minus Viceren Locumtenens, & Capitaneus Ge-
neralis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio . In
Pragmaticarum pr. fol. 29.*

18 Mart. 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA II.

Supr. pr. 1.

A' 18. di Marzo proſſimo paſſato fu per
Noi pubblicata Prammatica, per la qua-
le confermando quella fatta a' 13. di Genna-
jo 1621. dal Reverendiſſimo Cardinal Zapa-
ta , allora Luogotenente , e Capitan Genera-
le in queſto Regno, in materia delle delega-
zioni delle cauſe civili, e criminali, con in-
ſerta forma di quella , fu per Noi ordinata
la oſſervanza , e rinnovazione di eſſa , e di
quanto vi ſi contiene, *etiam* a riſpetto di tut-
te le altre cauſe commeſſe per via di delega-
zione dopo la detta Prammatica del Reveren-
diſſimo Cardinal Zapata, parendoci, che così
convenga alla buona , e retta amminiſtrazio-
ne della giuſtizia. E perchè Noi deſideriamo,
che in queſta materia non reſti adito alcuno
di metter difficoltà alla oſſervanza ; Per tan-
to con voto , e parere del Regio Collateral
Conſiglio , appreſſo di Noi aſſiſtente , colla
preſente nuova Prammatica, *omni tempore va-
litura*, " Dichiariamo, ordiniamo, e com n-
„ diamo , che di tutte le delegazioni fatte
„ ſino alla preſente giornata in cauſe civili ,
„ reſtino ſolo quelle , che ſono date alle Chie-
„ ſe, a'Monaſteri, agli Oſpedali, ed altri Luoghi
„ Pii , per quanto tocca all' eſigenze , e
„ cauſe ſommarie di quelli ; rivocando , ed
„ annullando tutte, e quali ſi vogliano altre
„ delegazioni , o ſieno Commiſſioni Genera-
„ li , o Giunte di cauſe date , e fatte per
„ Noi , e noſtri Predeceſſori , così per Col-
„ laterale , come per Iſcrittorio , *& etiam*
„ le Commiſſioni Generali fatte dallo Spet-
„ tabile Preſidente del Sacro Conſiglio , an-
„ corchè precedente memoriale di Collatera-
„ le , o di Scrittorio , rimeſſo ad eſſo Pre-
„ ſidente colla decretazione , che *Praeſidens
„ provideat de uno Commiſſario*. E vogliamo,
„ che tutte le cauſe, che reſtano eſcluſe dal-
„ le delegazioni , e Commiſſioni Generali ,
„ ritornino , e vadano a' Tribunali, e Com-
„ miſſarj ordinarj , a' quali toccano . Ed a
„ riſpetto delle cauſe criminali , vogliamo ,
„ che ſi oſſervi *ad unguem* il diſpoſto per la
„ detta Prammatica, riſervando a Noi di con-
„ cedere dette delegazioni , quando ſuccedeſ-
„ ſe alcun caſo particolare, che così lo ricer-
„ caſſe " . Ed acciocchè venga a notizia di
tutti ; ordiniamo , che della preſente Pram-
matica ſe ne affigga il traſlato *in valvis* de'
Regj Tribunali , e ſi pubblichi per tutto il
preſente Regno . *Datum Neap. in Regio Pa-
latio die 27. menſis Junii 1630. El Duque de
Alcalà . Vid. Carol. Tap. Reg. Vid. Enriquez
Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Revitus Reg. Ba-
rilius Secretarius.*

Auferuntur delegationes cauſarum , exceptis aliquibus vide prag. 84. §. 7. de off. S. C.

Et pr. 3. infra.

Ca ſae exceptae.

Per S. M. fuerunt hodie ſublatae Junctae excepta Rebellium.

In criminalibus confirmatur pragmatica praedicta . Vide Reg. Santel. in praxi , ubi inſerit literas S. Majeſtatis.

27. Junii 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA III.

Revocantur omnes Delegationes, exceptis conceſſis per S. M. & per S. Excell.

SU Excelenzia hà reſuelto, que ſe revoquen todas las Delegationes, que huvieren, y tuviere qualquier Miniſtro, que no ſon por orden de Su Mageſtad, ò dadas por S.E. Y me hà mandado lo aviſe à V.S. Paraque lo dè à entender à los Miniſtros del S. Conſejo, à fin que deſiſtan de deſpechar en las Delegaciones, que tuvieren ſin las circunſtantias referidas. Dios guarde à V.S. Palacio 28. de Hebrero 1651. El Duque Cayvano. Señor Regente D.Diego Bernardo Zuña. *Exequatur* Zuña Reg. & Officium Praeſidis S.C.

28. Febr. 1651. El Conde, y de Villamediana.

DE DILATIONIBVS.

TITVLVS LVII.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis anno 1477.

Non utentes dilationibus, & beneficiis petitis multentur.

Poen. unius unciae. Aucta ad duplum per prag. 8. §. 6.

Poena duarum unc.

Quae eſt ſe-de eſt S R C. & loquitur de ultramar.

1477. Rex Ferdinandus.

SI quis petierit dilationem ultramarinam, vel repulſam, ſive beneficium, eiſque uſus non fuerit, nec probationes aliquas infra eas fecerit, unius unciae poena multetur, qui tales dilationes petierit; Procurator vero, qui ſine ſpeciali mandato illam petierit, vel petendam ejus principali perſuaſerit, duplicatam poenam ſolvere teneatur. Nec per praeſentem diſpoſitionem derogatum eſſe volumus Pragmaticae, per Nos alias ſuper dilationem ultramarinam, vel extra Regnum editae, quae per omnia in ſuo robore remaneat.

PRAGMATICA II.

Ex Promulgatis anno 1477.

Auctori laudato praeſenti dilatio non conceditur, ſecus abſenti.

1477. Rex Ferdinandus.

DUbitationem circa dilationem petitam in realibus ad citandum auctorem in judicus ſaepius ventilatam removentes ſtatuimus, *ut hujuſmodi petitionis vigore judicium nullatenus retardetur, ſi auctor in loco, ubi judicium agitur, praeſens fuerit, cum tunc in dilatione ad reſpondendum libello reus ab auctore informari poſſit, ſin autem auctor abſens fuerit, dilationem juſte petendam, & concedendam, & interim cum reo ſuperſedendum decernimus, ut reus ipſe defenſionibus ignarus ab auctore de ipſis plene informari poſſit, & ejus cauſam inſtruere, qui auctor citatus ad ſubminiſtrandum litis expenſas, ad quas obligatus appareret, & ſingula ſervandum, ad quae ſe inſtrumento inter reum, & auctorem, vel aliter obligaſſe apparuerit, ad petitionem ipſius rei cogatur ſine figura judicii, ſententiamque latam contra reum defenſum, contra auctorem ſuum citatum, qui ut defenſorem ipſius rei ſe praebeat, exequutioni mandari volumus, ſine alio novo proceſſu pro his, quae in inſtrumento defenſionis obligatus fuerit.*

PRAGMATICA IIſI.

Ex §. 2. Pragm. 4. de teſtibus, ſupra.

Dilatione ultramarina non utentes depoſiti facti amiſſione puniantur.

Poena amiſſionis centuſſium quindecim.

ALiam ſimiliter occaſionem differendi amputantes decernimus, *ut quivis dilationem ultramarinam, vel aliam extra Regnum petierit, ſive principalis, ſive Procurator, & a Commiſſario cauſae obtinuerit juxta ejus arbitrium pro locorum diſtantia, pro unoquoque menſe ipſius dilationis obtentae quindecim ducatos realiter deponere teneatur, ſtatim ipſa dilatione obtenta; qui, ſi dilatione praedicta uſus non fuerit, nec probationes aliquas fecerit in nominatis locis, vel ipſorum aliquo, amiſſione pecuniarum depoſitarum multetur, pro medietate alteri collitigatori applicanda, una cum expenſis viatici, ſi advena fuerit collitigator, & pro alia medietate commodis Reg. Sac. Conſ. ſeu alterius Tribunalis, ubi cauſa fuerit ventilata, & agitata, nec per ipſorum aliquem poſſit remitti.* Noluimus tamen per praeſentium diſpoſitionem derogari aliis Pragmaticis ſeu ritibus, ſuper hujuſmodi dilationibus ultra mare, & extra Regnum editis, ſed in ceteris omnibus firmae in ſuo robore permaneant. Quapropter, volentes, noſtras ordinationes, nomine Catholicae Majeſtatis editas, debitae exequutioni demandari, tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, conſulto, & deliberatione matura Regii nobis aſſiſtentis Conſilii, dicimus, committimus, & mandamus Illuſtri Magno hujus Regni Camerario, Juſtitiario, Protonotario, eorumque Locumtenentibus, Praeſidentibus Regiae Cam. Sum. Regenti, & Judicibus M. C. V. ceteriſque aliis omnibus, & ſingulis Officialibus, majoribus, & minoribus, quocumque titulo, auctoritate, & poteſtate fungentibus, praeſentibus, & ſucceſſive futuris, ad quos, ſeu quem praeſentes pervenerint, & fuerint quomodolibet praeſentatae, quatenus praeſentes ordinationes, ut ſupra factas, & omnia in eis contenta, teneant firmiter, & obſervent, tenerique, & ob-

& obſervari faciant, atque mandent, per quos decet: juxta ſui ſeriem, & tenorem, & ut effectus, & tenor praeſentium omnibus innoteſcat; volumus, & ita jubemus, praeconia per loca ſolita quilibet in eorum juriſdictione publicari faciant, & contrarium non faciant, pro quanto gratiam Regiam caram habent, poenamque duc. mille cupiunt non incurrere. In cujus rei teſtimonium praeſentes literas exinde fieri fecimus, Regio hujus Regni negotiorum communi ſigillo munitas. *Dat. in Caſtro Novo Neapoli* 10. *menſis Decembris* 1509. *D. Raimondo di Cardona Luogotenente Generale. Vidit Montals. Reg. Vid. de Colle Reg. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Petro Lazaro de Xea.*

Poen. indignationis, & cent. duc. mille. 10. Decembr. 1509. D. Raimondo de Cardona.

PRAMMATICA IV.

Reſecantur dilationes, & diſponuntur aliquae circa acta, & terminationes cauſarum.

SE bene le leggi comuni, le coſtituzioni, e Prammatiche di queſto Regno in diverſi tempi ſi ſono forzate d'abbreviar le liti, ed eſtirpar le calunnie de' litiganti; tuttavolta la malizia umana ha ſempre cercato d'inventarne di nuove, di maniera, che ſono creſciute a ſegno tale, che al preſente ſi giudica quaſi coſa impoſſibile il dar ultimo fine ad una lite, poichè quando dopo molti anni di travagli, e ſpeſe ſi viene a dar una ſentenza diffinitiva, par che di nuovo biſogna tornare a cominciar il giudizio; e per ottener l'eſecuzione di quel che ſi è giudicato, è neceſſario travagliar altrettanto, anzi molte volte le parti, che hanno avuta la ſentenza in lor favore, ſtanche da tante ſpeſe, e fatiche, ſono coſtrette ad abbandonare, e non proſeguir più la lor giuſtizia. Onde volendo Noi per noſtro debito rimediare ad inconvenienti così grandi, quanto ſarà poſſibile, reſecando tante dilazioni, e troncando le calunnie, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale ordiniamo, e comandiamo.

Quando ob defectum judicum, vel ſuffragia paria, ſunt addendi Judices, non detur elenchus ſuſpectorum. Dari pro adjunctis conſentur dari in definitivis, ſecus in interloquutoriis, & incidentibus per pr. 12. de ſuſp.

1. "Che quando, o per difetto, e mancamento di Giudici, o per parità di voti, o per altra cauſa ſi dimanderanno da Noi aggiunti, non ſi debba dare dalle parti liſta alcuna d'inconfidenti, come per lo paſſato ſi è uſato: poichè ſi è veduto quante dilazioni ſi cauſano da queſto, e che le parti con varj artificj, quaſi venivano eſſe ad eligerſi i Giudici; ma proceda alla nominazione, ed elezione di detti aggiunti, come ci parrà convenire, attenta la qualità delle cauſe, ed altre circoſtanze d'eſſa. E il ſimile vogliamo, che ſi oſſervi indifferentemente in tutti gli aggiunti, che ſi daranno non ſolo per lo Collaterale, ma ancora per lo Preſidente del Sacro Conſiglio, e Reggente di Vicaria, ed in tutt'i Tribunali, ben vero ſia lecito alle parti prima di nominarſi detti aggiunti, d'avvertire, ſe alcun Giudice ſarà ſtato per prima dichiarato ſoſpetto nelle loro cauſe, e poichè ſaranno nominati detti aggiunti, poſſano le parti darli per ſoſpetti, allegando la ſoſpezione *formiter* ſecondo la Regia Prammatica per Noi ultimamente fatta ſopra le ſoſpezioni, e non baſti allegarli ſoſpetti con ſolo giuramento, ma con cauſe baſtanti, ſervata la forma di detta Prammatica.

Qua eſt 11. de ſuſp. official.

2. „ E che il Preſidente del Sacro Conſiglio, quando avrà da provveder d'aggiunti ne' caſi, che per le Prammatiche, ed ordini ſopra ciò dati, gli è permeſſo, debba nominar detti aggiunti della Ruota ſeguente, con la quale viene a giuntarſi quella, dove ſi tratta la cauſa, e non li poſſa dare d'altra Ruota; eccetto ſe nella ſeguente foſſero ſoſpetti tanti Giudici, che forzoſamente biſognaſſe paſſare a pigliar Giudici della terza Ruota *immediate* ſeguente.

Ut in pr. 41. §. 5. de off. S. C.

Petantur adjuncti infra 15. dies poſt concluſionem, niſi aliud ſupervenerit.

3. „ Oltra di queſto, vogliamo, che quando, o per la qualità, e gravità della cauſa, o per mancamento de' Giudici, le parti vorranno dimandar aggiunti, non poſſano quelli dimandare, ſe non dentro del termine di quindici giorni dopo che ſarà fatta la concluſione della cauſa, però in caſo, che dopo detti quindici giorni ſopravveniſſe il mancamento de' Giudici, ordiniamo, che non ſi poſſano detti aggiunti dimandare, ſe non fra quindici giorni dopo, che ſarà ſucceduto il mancamento del Giudice, o Giudici, in luogo de' quali ſi dimandano gli aggiunti.

Adjuncti conſiderentur uti ordinarii.

4. „ S'ordina ancora, che tutti gli aggiunti, che ſi daranno in qualſivoglia Tribunale, s'intendano, e riputino per Giudici ordinarj della cauſa, non ſolo per quello, che tocca ad allegarlo per ſoſpetto, come ſi è detto di ſopra, ma ancora, affinchè, ſe forſe per qualſivoglia cauſa, o impedimenti veniſſero a mancare, o tutti, o alcuni di eſſi Giudici, non per queſto ſi ritardi di procedere in eſſa, *etiam* all'eſpedizione, reſtando però numero di Giudici baſtante, il quale s'intenda eſſer ſufficiente, quando vi reſterà quel numero, che ricercano le Prammatiche di queſto Regno. Dichiarando, che quegli aggiunti, che ſi ſono trovati preſenti, quando ſi è riferita, ed aggiuſtata la cauſa, eſſendo impediti, debbano mandare il loro voto nella forma, che ſta ordinato nel Capitolo 13. di queſta Prammatica.

Prag. 41. §. 3. & 4. de off. S. C. Declarat, ut pr. 2. de cauſ. dec.

5. „ Vogliamo di più, che da' decreti, e provviſioni, che ſi faranno, nominandoſi aggiunti, non ſi poſſa appellare, nè riclamare, nè dire di nullità, *etiam* apparente dagli ſteſſi atti, o per notoria ingiuſtizia, reſtando ſolamente alle parti facoltà di ricuſar detti aggiunti, come di ſopra s'è detto.

Non appellatur, nec reclamatur, nec dicentur nulla. Confirmatur per pr. 41. §. 2. de off. S. C. vide pr. 3. 4. de relat. Petitiones adjunctorum, & ſimilia non impediant deciſionem cauſae;

6. „ Oltra di ciò ordiniamo, e comandiamo, che in niun modo s'impediſca il proceſſo delle cauſe, nè l'eſpedizioni d'eſſe, ſotto preteſto, che alcuna delle parti abbia dato ſupplica, o memoriale a Noi, ed al Re-

,, Regio Collaterale Conſiglio, o al Preſidente di quello di Capuana, dimandando union di Ruote, o aggiunti, o che la cauſa ſi ſpediſca nel detto Collaterale, ancorchè in dette ſuppliche, o memoriali foſſe ordinato, che s' intimaſſe la parte, o che alcun Reggente ne faceſſe relazione, o che il Commiſſario della cauſa in iſcritto, o in voce lo riferiſſe; ma vogliamo, che ſi proceda a tutto quello, che s' avrà da fare, non ritardandoſi per dette ſuppliche, o memoriali, nè il proceſſo, nè l' eſpedizioni de' negozj.

Vide pr. 6. de dilationibus.

Depoſitio principalis poſt concluſionem non petatur, niſi ſuper novis.

7. ,, E perchè molte volte ſi ſuole calunnioſamente dimandare la depoſizione del principale a tempo dell' eſpedizione della cauſa: e ſpeſſo viene a dilatarſi molto, per ritrovarſi il principale aſſente; vogliamo, che detta depoſizione di principale non ſi poſſa nè dimandare dalle parti, nè concedere dal Giudice, dopo della concluſione della cauſa; eccetto quando ſi dimandaſſe ſopra coſe occorſe dopo detta concluſione, nel qual caſo poſſa il Giudice, parendogli non eſſer calunnioſamente dimandata, concederla alle parti.

Modus petendi declarationem circa uſum.

8. ,, Eſſendoſi ancora veduto ſpeſſe volte impedirſi l' eſpedizione delle cauſe col dimandare una delle parti, che il Proccuratore avverſario faccia la dichiarazione *circa uſum teſtium, vel ſcripturarum*, e poi con fare iſtanza, che il principale ratifichi; per troncare ancora queſta dilazione vogliamo, che la dichiarazione circa l' uſo de' teſtimonj non ſi poſſa dimandare, elaſſi quindici giorni dopo la pubblicazione dell' eſame; e nell' iſteſſo tempo, che ſi dimanda la dichiarazione, ſi dimandi colla ratificazione del principale, e per quel che tocca alla dichiarazione dell' uſo delle ſcritture, e ratificazione non ſi poſſa tampoco dimandare, paſſati quindici giorni, numerandi dal dì, che fu notificata la ſcrittura, della quale ſi dimanda la dichiarazione.

Pr. 9. de Ord. Judic. Quomodo ſint admittendae nominationes teſtium infra, & extra Regnum.

Prag. 31. de off. S. C.

Poen. ead. r. enc.

9. ,, Ordiniamo ancora, che inviolabilmente ſi oſſervi la Regia Prammatica circa il far la nominazione tanto per dentro, quanto per fuori del Regno, fra cinque giorni dopo che ſarà dato il termine; aggiungendo di più, che ſe per ſorte ſi farà nominazione *extra Regnum*, e la parte, che la fa, dichiaraſſe volerſi ſervir di eſſa così, come foſſe fatta nell' ultime parti del Regno, non ſi debba ammettere, ſe non ſi nomineranno i teſtimonj per nome, e cognome, e ſi dichiarino i luoghi, e Terre, dove detti teſtimonj dimorano, oſſervandoſi in tali nominazioni tutto quello, che ſi oſſerva nelle nominazioni, che ſi fanno fuori del Regno; e non ſervendoſi di tale nominazione, s' incorra nella pena iſteſſa, che ſta impoſta a chi non ſi ſerve delle nominazioni fatte fuori di Regno.

Modus dandi iudicem officialium, & examinatorum ſuſpectorum.

10. ,, Dandoſi il termine nella cauſa le parti fra due giorni, volendo, potranno dar la nota degli eſaminatori, luoghi, ed Officiali, che avranno per ſoſpetti, ſenza che ci preceda decreto del Giudice, o altra requiſizione, e non dandoſi fra il detto biduo, il Giudice ad iſtanza di quella parte, che lo dimanderà, proceda all' elezione del luogo, Officiali, ed Eſaminatori, nè poſſano le parti allegar per ſoſpetti gli Eletti per qualſivoglia cauſa, ancorchè urgentiſſima, *etiam* per via di reſtituzione *in integro*.

Lectura cauſarum non intermittatur, qua finita fiat decretum introductionis.

11. ,, Eſſendoſi ancora per eſperienza veduto, che le cauſe, le quali ricercano lettura, ſi fanno quaſi immortali, perchè il Giudice Commeſſario, che le comincia a riferire, o per iſpedire altre cauſe; o perchè finiſcono le ſue ore, o giornate, intermette detta lettura, e poi biſogna incominciare un' altra volta a riferirla di nuovo, per ovviare ad un inconveniente così grande, comandiamo, che il Commiſſario, che avrà da ſpedir cauſe di queſta qualità, debba cominciar la lettura di eſſe nel principio delle ſue giornate, o ore, e non baſtandogli detto tempo, debba continuare per tutto quello, che ſarà neceſſario, ſervendoſi dell' ore, e giornate immediatamente ſeguenti, ancorchè non gli toccaſſero, ed eſſendo i giorni ſeguenti feſtivi, o quelli, che ſono deſtinati a ſentir l' appellazioni della Vicaria, ſi trasferiſca la lettura nel giorno proſſimo, e non ſi alzi la mano, finchè non ſi finiſca detta lettura: la quale finita, ed inteſe le parti co' loro Avvocati, il Commeſſario della cauſa faccia decreto: dichiarando la cauſa eſſere introdotta, e doverſi procedere all' eſpedizione d' eſſa, ſegnandoſi un giorno certo per la determinazione di quella con dare conveniente dilazione, perchè le parti poſſano informare pienamente, e i Giudici ponerſi in ordine per votarla; ordinando al Preſidente del Conſiglio, Luogotenente della Camera, ed altri Capi de' Regj Tribunali, che così lo facciano oſſervare inviolabilmente.

Ut etiam in pragm. 14. §. 4. de off. S.C.

Scribantur praeſentes.

12. ,, Vogliamo ancora, che a tempo, che ſi farà detto decreto, in eſſo ſi notino tutt' i Giudici, che ſono intervenuti in detta lettura.

Suffragium abſentium.

Declar. ut per pr. 2. de cauſ. decid.

13. ,, E ſe alcuni de' detti Giudici dopo d' eſſer intervenuti alla lettura predetta paſſaſſero in altra Ruota, o in altro Tribunale, o ſteſſero infermi, o aſſenti dentro del Regno, ordiniamo, che debbano mandare i lor voti in iſcritto nella forma, che ſta determinata per la Prammatica dell' Illuſtre Duca d' Oſſuna.

Quando ſuperveniunt Iudices.

d. pr. 41. §. 3. & 4.

14. ,, Di più vogliamo, che ſe finita detta lettura ſopravverrà di nuovo alcun Giudice nella Ruota, o Ruote, nelle quali ſi tratta la cauſa, non debba in modo alcuno votare in eſſa; acciocchè non s' impediſca l' eſpedizione, eccetto ſe vi foſſe mancamento di Giudici, tal che conforme alle Prammatiche già dette, non ſi poteſſe determinare il negozio ſolo con quelli, ch' erano prima.

Quae eſt 65. de off. S. C.

15. ,, Circa l' eccesso de' Giudici, ordiniamo,

mo, che si osservi *ad unguem* la Prammatica dell' Illustre Conte de Miranda fatta a' 13. Gennajo 1588. ed aggiungendo, vogliamo, che non si possa dimandare accesso, o visura di luogo, se non dentro il termine di un mese, numerando dal dì, che sarà riferita, ed introdotta la causa.

Accessus super faciem loci.

Nullitates sint expressae, & fiat depositum poenae pr. 3. §. 2. & 3. de off. S. C.

16. » Ordiniamo di più, che quando si dirà di nullità, o nel Sacro Consiglio, o nel Regio Collaterale, o nella Regia Camera della Sommaria, o nella Gran Corte della Vicaria Civile, e Criminale, o negli altri Regj Tribunali, si abbiano nell' istesso tempo specificamente, e chiaramente da esprimere tutte le nullità, che intendono proporre, di maniera che non vi bisogni decreto di Giudice, perchè si propongano, nè sia necessaria dichiarazione alcuna, e nell' istesso tempo si presenti il deposito della pena di dette nullità, e d'altra maniera non si ricevano comparse, petizioni, o risposte, nelle quali si dica di nullità, e senz' averne ragione alcuna si passi avanti nella causa.

Nullitates elicitae ab actis ante decretum non possint proponi.

17. Oltra di ciò: « Vogliamo, che dopo data la sentenza, o decreto diffinitivo nelle cause, non si possa in modo alcuno dire di nullità degli atti, e processo fatto prima di detto decreto, o sentenza, poichè avendo consentito le parti, che si venisse alla determinazione del negozio per detti atti, e processo, senza aver detto di nullità d'essi, si presume, che calunniosamente poi s' allegano, e che maliziosamente abbiano taciuto, per veder l'esito del negozio.

Nullitates contra interlocutoria decreta.

18. » Da' decreti interlocutorj, *etiam* di quelli, che hanno forza di diffinitivo, non si possa dire di nullità, se non fra sei giorni dopo che saranno intimati, e notificati, e proponendosi, elasso detto termine, non se ne tenga conto alcuno.

Juxt. prag. 32. de off. S. C.

Nullitates quando decreta conformia.

19. » Qando saranno due decreti conformi d'alcun Tribunale, vogliamo, che non si possa dire di nullità del primo, dal quale la parte appellò, o riclamò; poichè poteva a tempo, che interpose l'appellazione, o supplicazione, proporre le nullità, che pretendeva: e non avendolo fatto, non conviene, che se le permetta di dirlo poi, avendolo differito calunniosamente ".

Caput notoriae injustitiae declaratur.

20. E perchè molte volte, e con gran facilità, dopo determinati i negozj, si dice di nullità de' decreti, o sentenze *ex capite notoriae injustitiae*, dal che nasce una grandissima dilazione, e per lo più con questa occasione si tornano di nuovo a trattare, e discutere le cause, come se non fossero state discusse, e determinate. Per tanto volendo togliere un abuso così grande, e pernicioso; " Ordiniamo, e comandiamo, che non si possa dire di nullità *ex notoria injustitia*, se non in due casi *tantum*, cioè quando la sentenza è contra espresso caso di legge comune, o municipale; o quando è chiara, ed evidentemente contra una scrittura pubblica, autentica, e presentata nel processo prima di detta determinazione.

Terminus jure actionis restringitur.

21. Oltra di ciò « Vogliamo, e comandiamo, che se bene per leggi comuni si prefiggea termine di trent' anni a proporre le nullità delle sentenze per via d'azione, da qua in avanti, si dia solamente il termine di dieci anni, acciochè non istiano le parti tanto tempo incerte, e dubbie delle loro facoltà, ed a rispetto delle cause spedite prima della publicazione della presente Prammatica corra il decennio dal dì di detta publicazione; di maniera però, che con questo decennio non venga ad eccedersi il termine di trenta anni, e si dia, non l'intero decennio, ma solamente quel tempo, che manca per complimento de' trent' anni.

Juxta d. prag. 3. §. 5. de off. S. C.

22. » Le pene di nullità, vogliamo, che in niuna maniera si possano rimettere, e perdonar per qualsivoglia causa, *etiam* di minor' età o pietà, ma quelle irremissibilmente si debbano eseguire.

In Tribunalibus, a quibus non appellatur, potest reclamari a decretis admittentibus nullitates, & non à contra.

23. Vogliamo di più, che ne' Tribunali, dalle sentenze de' quali non si appella, ma si riclama, e supplica, non si ammetta supplica, o riclamazione de' decreti d'essi, per li quali si determina, che non ostano le nullità; ma per lo contrario si possa reclamare da' decreti, per li quali si ammettono le nullità proposte; non dovendo procedersi egualmente in questi due casi, poichè quando si rigettano le nullità si viene a confermare una cosa già determinata, e per lo contrario, quando hanno luogo dette nullità, si viene contra una sentenza data, per la giustizia, e solennità della quale si presume.

Nullitates subscribantur ab advocatis, & procuratoribus.

24. » Si ordina ancora, che nel Consiglio Collaterale, Consiglio di Capuana, Sommaria, e Vicaria, non si ammettano, nè ricevano memoriali, petizioni, suppliche, o risposte, nelle quali si dica di nullità di sentenze, decreti o atti di detti Tribunali, se non saranno firmate dal Procuratore, o Avvocato della causa, e non basti, che sieno firmate dal principale; e se le nullità, che si propongono nella forma predetta, saranno evidentemente calunniose, vogliamo, che il Proccuratore, o Avvocato, che l'avrà firmate, incorra per la prima volta in sospensione del suo Officio per quattro mesi, la seconda per un anno, e la terza in privazione d'esso; nella quale, vogliamo, che incorrano senza che si possa loro rimettere, o perdonare da Giudice alcuno.

Vid. pag. Poena suspensionis quadrimestris, annalis, aut privat. offic.

Quando opponuntur exceptiones adversus sententias.

25. Di più » Ordiniamo, e comandiamo, che tutte l'eccezioni, che si possono opporre *adversus* le sentenze, o decreti diffinitivi, *etiam* se fossero modificative d'esse, non si possano proporre affin d'impedire l'esecuzione, elassi trenta giorni dal dì, che sarà intimata la sentenza, o decreto, ed il mandato *de parendo*; *Verum* ne' casi, ne' quali si dà a' Proccuratori termine a denunciare, ed avvisare il suo principale, detti trenta giorni cominceranno a

„ cor-

„ correre dal dì, che ſarà finito il termine
„ dato *ad annunciandum*, e non proponendo-
„ ſi dette eccezioni fra il termine predetto,
„ ma dopo d'eſſo non s'impediſca l'eſecuzio-
„ ne della ſentenza, o decreto; però in ca-
„ ſo che ſi propongano prima dell'eſecuzio-
„ ne predetta, ancorchè dopo de' trenta gior-
„ ni, vogliamo, che la parte che avrà ot-
„ tenuto, volendo eſeguire la ſentenza, o de-
„ creto in ſuo favore dato, ſia obbligata, in-
„ ſtando la parte, che ha ſuccumbito dar
„ pleggeria di reſtituire quel che ſarà giudi-
„ cato, in caſo, che il reo otteneſſe nell'ec-
„ cezioni propoſte, la qual pleggeria ſi deb-
„ ba dare, *etiam*, che foſſe prima data la
„ pleggeria *in caſu retractationis ſententiæ*, eſ-
„ ſendo l'una diverſa dall'altra.

Cautio altera praeſtanda.

Terminus ad probandum exceptiones.

26. „ Ed occorrendo di dar termine a pro-
„ var l'eccezioni predette oppoſte come di
„ ſopra, detto termine non poſſa eccedere
„ due meſi dentro il Regno, e ſei fuori, e
„ tanto meno quanto parrà al Giudice: aven-
„ do riguardo al fatto, e circoſtanze d'eſſo,
„ e ſe non ſi proverà coſa alcuna fra i ter-
„ mini ſopraddetti ſi paghi altrettanta pena
„ di quella, ch'è ſtabilita a chi non pruo-
„ va la nullità, ed in queſto giudizio, non
„ ſi diano beneficj, nè reſtituzioni *in integrum*,
„ per qualſivoglia cauſa, nè ſi faccia pubbli-
„ cazione, o concluſione, ma ſolamente ſi
„ dà la ripulſa, quando ſarà dimandata, e
„ non dimandandoſi ſi faccia una monizione
„ *ad dicendum*, e poi ſi proceda alla deter-
„ minazione di dette eccezioni: dichiaran-
„ do, che il termine della ripulſa non ſi poſ-
„ ſa dare più di quindici giorni.

Pon. nec. duorum.

Terminus repulsa.

Termini non procogentur.

27. Ultimamente „ Vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che tutt'i termini prefiſſi ne' ſoprad-
„ detti capi della preſente Prammatica s'in-
„ tendano preciſi, e non ſi poſſano dilatare
„ dal Giudice, *etiam* per via di reſtituzione
„ *in integro*, per qualſivoglia capo, ancorchè
„ foſſe per notoria ingiuſtizia.

Doctores futuri, & procuratores ſcribendi in matricula jurent.

28. E perchè gli Avvocati, e Proccurato-
ri ſi aſtengano dal dar calunnie, e dilazioni
„ Vogliamo, che tutti quelli, che da qua in
„ avanti ſi dottoreranno, ed i Proccuratori,
„ che ſi matricoleranno, debbano dare il giu-
„ ramento d'amminiſtrar bene, e rettamente
„ il loro Officio, e non dar calunnie, nè
„ dilazioni, i Dottori in mano del Vicecan-
„ celliere del Collegio, a tempo che ſi dot-
„ toreranno, e i Proccuratori in mano del
„ Preſidente del Sacro Conſiglio, quando ſi
„ ammetteranno al detto eſercizio; la forma
„ del qual giuramento ſi darà loro da Noi".

Ordinando, e comandando a tutti, e ſin-
goli Officiali, e Tribunali, maggiori, e mi-
nori del preſente Regno, che debbano tener
particolar penſiero dell'oſſervanza della pre-
ſente noſtra Prammatica, ed eſeguire contra
de' traſgreſſori le pene, in eſſa contenute. Ed
acciocchè ſia noto a tutti; ordiniamo, che
della preſente ſe n'affigga copia autentica *in
valvis* de' Regj Tribunali di queſta Fedeliſſi-
ma Città. *Dat. Neap. die* 11. *Maii* 1612.
*El Conde de Lemos. Vidit Conſtantius Reg.
Vidit de Caſtellet Reg. Vidit Montoya Reg. Vi-
dit Montalvo Reg. Vidit Tapia Reg. Dominus
Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis
mandavit mihi Andreæ de Salazar.*

11. Maii 1612. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA V.

SE bene per Prammatica fatta dall'Illuſtre
Conte di Lemos noſtro Predeceſſore, e
Regio Collateral Conſiglio ſotto il dì 11. di
Maggio 1612. nel Capitolo 20. fu ſpecial-
mente provveduto, che dalle ſentenze, e de-
creti ſi poſſa dire di nullità d'eſſi, quando
ſono *contra expreſſum caſum legis communis,
aut municipalis*, tuttavolta per eſperienza s'è
veduto, che con grandiſſima facilità, con in-
decenza, e grande detrimento ſi ſuole alle-
gare queſta ſpecie di nullità, (e molte vol-
te ſenza fondamento) per tanto volendo ri-
mediare a ſimile inconveniente per la preſen-
te Prammatica, *omni tempore valitura*, con
voto, e parere del Regio Collateral Conſi-
glio, appreſſo di Noi aſſiſtente: " Dicia-
„ mo, ed ordiniamo, che da qua in avanti,
„ queſta ſpecie di nullità d'eſſer *contra ex-
„ preſſum caſum legis communis, aut munici-
„ palis*, non ſi poſſa allegare, ſe non la pro-
„ pone, e ſottoſcrive l'Avvocato, che porta
„ il peſo della cauſa, e non il principale,
„ nè il Proccuratore; non convenendo, che
„ uno, che non è Dottore, ardiſca di dire,
„ che una determinazione fatta da' Conſigli,
„ ne' quali intervengono uomini graviſſimi,
„ e dottiſſimi, ſia *contra caſum legis*, non
„ potendo un Proccuratore, o il principale
„ non Dottore allegare *in Jure*. Vogliamo
„ ancora, che in iſpecie ſi debba eſprimere
„ contra quale legge, e ſtatuto municipale,
„ o del Regno, ſia la determinazione fatta,
„ altrimenti non ſi riceva, ed in caſo, che
„ ſia giudicato non militare detta nullità,
„ l'Avvocato incorra nella pena contenuta
„ nel Capo 24. dell'iſteſſa Prammatica, la
„ quale non poſſa eſſere da Giudice alcuno
„ rimeſſa, o commutata"; ed acciocchè del-
la preſente Prammatica non ſi poſſa allegare
ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi per
li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città,
e per lo preſente Regno, ed il traſlato di
eſſa ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali
di queſta detta Città, *Datum Neap. die* 18.
Menſis Novembris 1620. *El Cardenal de Bo-
rja, y Velaſco. Vid. Conſtantius Reg. Vid. Va-
lenzuela Reg. Vid. Urſinus Reg. Dominus Lo-
cumtenens, Capitaneus General. mandavit mi-
hi Andreæ de Salazar, in Pragmaticarum pri-
mo fol.* 17.

Prag. 4. ſup. eodem.

Nullitates contra caſum legis ſubſeribantur ab advocatis.

18. Novemb. 1620. El Card. de Boria.

PRAMMATICA VI.

ANcorchè per la Prammatica edita ſotto
il dì 11. di Maggio 1612. eſſendo al
governo di queſto Regno l'Illuſtre Conte di
Lemos, foſſe ſtato, per riſecare le dilazioni,
che ſi danno alle liti, fra l'altre coſe ordi-
nato, che in niun modo s'impediſſe il pro-
cedere nelle cauſe, o l'eſpedizioni di eſſe,

Sup. prag. 4. Cauſa non retardetur praetextu libelli, vel ſupplicis petitionis cum decreto, quod intimetur parti, quando dubitatur de

ſot-

Commiſſario cauſa niſi decretum fuerit latum infra menſem poſtquam Commiſſarius cæpit procedere. Confirmatur per pr. 84. § 5 de off. S.R.C.

ſotto preteſto, che alcuna delle parti aveſſe dato ſupplica, o memoriale al Vicerè del Regno, o al Regio Collateral Conſiglio, o al Preſidente di quello di Capuana, dimandando unione di Ruote, o aggiunti, o che la cauſa ſi ſpediſſe in Collaterale, ancorchè in dette ſuppliche, o memoriale foſſe ordinato, che s'intimaſſe la parte, o che alcuno de' Reggenti del Collateral Conſiglio ne faceſſe relazione, o che il Commeſſario della cauſa in iſcritto, o in voce lo reſcriſſe; ma che ſi procedeſſe a tutto quello, che s'aveſſe a fare, non ritardandoſi per dette ſuppliche, o memoriali, nè il proceſſo, nè l'eſpedizione de' negozj. Siamo ſtati ſupplicati per queſta Fideliſſima Città, Baronaggio, e Regno in occaſione del Parlamento generale, congregato nell'anno paſſato 1623. che attento, che per malattia delle parti è ſtato introdotto, quando le cauſe ſono in eſpedizione, difficoltare, chi ſia il Commeſſario, ed ottenendo perciò, che s'intimi la parte, o ſe ne faccia relazione, viene pure ad impedirſi il corſo della cauſa, in gran danno d'una delle parti; ſupplicandoci, che foſſimo ſerviti ordinare, che ſi oſſervi detta Regia Prammatica, *etiam* in caſo, che ſi difficoltaſſe del Commeſſario; Ed eſſendoſi di ciò trattato nel Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto con voto, e parere di eſſo, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ampliando detta menzionata „ Prammatica, ed a quella ſoggiungendo, „ ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di queſta in avanti, nè anche trattandoſi di chi ſia, o debba eſſere „ il Commeſſario della cauſa, ſi ritardi il „ corſo, o ſpedizione del proceſſo, e de' negozj con tali memoriali, o ſuppliche; ma „ detta Prammatica ſi oſſervi, ed abbia luogo nel modo, che ſta diſpoſto per lo ſeſto „ Capitolo di eſſa, *etiam* in detto caſo, che „ ſi difficoltaſſe chi ſia il Commeſſario, e „ che ſopra di ciò foſſe ottenuto per memoriale, o ſupplica, che s'intimi la parte, „ o ſe ne faccia relazione, come s'è detto; „ eccetto però, quando tal difficoltà di Commeſſario ſi proponeſſe fra il termine di un „ meſe, decorrendo dal dì, che il Commeſſario, che procede nella cauſa, abbia cominciato a procedere, e che fra detto „ termine s'otteneſſe, che s'intimi la parte, o ſe ne faccia relazione, come s'è „ detto: nel qual caſo vogliamo, che prima ſi „ determini, chi debba eſſere il Commeſſario, „ e poi ſi continui a procedere nella cauſa „ principale, e queſto ſi oſſervi, e debba oſſervare *etiam* nelle cauſe pendenti, e così „ nel Tribunale del Sacro Conſiglio di Capuana, Regia Camera della Sommaria, e „ Gran Corte della Vicaria, come in tutti „ gli altri Tribunali, che ſono in queſta Fideliſſima Città". Ed acciocchè della preſente Prammatica non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta Fideliſſima Città, quanto per lo preſente Regno, e'l traslato di eſſa ſi affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta detta Città. *Dat. Neap. die* 29. *Februarii* 1624. *El Duque de Alva. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Brandelinus Reg. Vid. Lopez Proregens, Ferdin. Rovit. Secr. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 41.

29. Febr. 1624. El Duque de Alva.

PRAMMATICA VII.

Exceptio, quod cauſa ſpectet ad alterum Judicem, proponatur poſt cauſam commiſſam, & poſt acta facta contradicentibus litigantibus infra trimeſtre inter præſentes, & infra ſemeſtre inter abſentes.

SEbbene per gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè nel tempo de' loro governi ſi ſieno fatte alcune provviſioni, per rimediare alle calunnie de' litiganti, e ſi è procurato con diverſe Prammatiche troncar le dilazioni, acciocchè le liti non ſi rendano immortali, e colla lunghezza del tempo, e ſpeſe, che ſi fanno per occaſione di eſſe, ſia il danno maggiore, che il beneficio di conſeguir la ſentenza in favore; Non per queſto ſi è potuto rimediare a tutte le coſe, che giornalmente ſi ſono andate inventando per allungarle; E perchè fra le altre abbiamo conoſciuto, che ne ſia una il diſputare tra le parti, chi debba eſſer Commeſſario della cauſa: proponendoſi queſta diſputa dopo molti meſi, ed anni, che la lite è cominciata, di che ha ſempre proceduto l'iſteſſo Commeſſario, che in quel tempo ſi truova, della cauſa, e con tal diſputa ſi trattengono lungo tempo l'eſpedizioni, così avanti gli Spettabili Preſidente del Sacro Conſiglio, Luogotenente della Regia Camera, e Reggente della Gran Corte della Vicaria, come avanti di Noi, e nel Regio Collateral Conſiglio. Volendo Noi dal canto noſtro ovviare, al poſſibile, a queſto inconveniente; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che „ da oggi in avanti, quelle parti, che vorranno allegare, non eſſere il Commeſſario „ della cauſa quegli, avanti del quale ſi tratta, ma che debba paſſare ad altro Commeſſario per via di diſcendenza mediata, „ immediata, o di proceſſo più antico, forſe ritrovata di nuovo, o per altra pretenſione, non lo poſſano fare, paſſati che ſaranno tre meſi dal giorno, che ſarà ſtata „ commeſſa la cauſa, e ſi ſarà proceduto „ avanti di lui ad alcuni atti *in contradictorio judicio* fra le parti, intendendoſi queſto „ fra quelli, che ſono preſenti in queſta Fideliſſima Città di Napoli; ed a riſpetto „ degli aſſenti, ed eredi, che veriſimilmente poſſano allegare ignoranza, il predetto „ termine ſarà di meſi ſei, tanto ſe compariſſero i Procuratori, quanto i principali, „ e queſto a riſpetto delle cauſe pendenti, „ vogliamo, che il termine predetto di meſi ſei, s'intenda corſo dal dì dell'ultimo atto, o decreto fatto *in contradictorio judicio* fra eſſe parti, poichè, eſſendo i Miniſtri di Sua Maeſtà, che ſervono ne' detti „ Tribunali, perſone di dottrina, e d'integrità molto nota, ognuno ſarà buon Commeſ-

Temporibus elapſis, non petitur reſtitutio in integrum, acta dicuntur nulla.

„ meſſario di quella cauſa, come delle altre; „ e perciò vogliamo, che la cauſa ſi debba „ ſeguitare avanti di quel Commeſſario, avan„ ti del quale ſi ſarà proceduto per lo tempo „ paſſato. Dichiarando in oltre, che quello „ elaſſo, non ſi poſſa dimandare per parte di „ perſona privilegiata qualſivoglia, che ſia „ reſtituzione *in integrum*, nè dire di nulli„ tà, nè opporre altra qualſivoglia eccezio„ ne, per impedire l'eſecuzione della preſen„ te Prammatica; riſervando a' Maſtri d'At„ ti quella ragione, che loro compete per oc„ caſione dell'unione de' proceſſi; purchè da „ queſto non ne riſulti pretenſione, per far „ reſtar Commeſſario quegli, ch'era prima; „ ma ſe le parti vorranno allegarlo ſoſpetto „ lo poſſano fare fra il tempo prefiſſo dalle „ Regie Prammatiche"; Ordinando agli Spettabili Preſidente del Sacro Conſiglio, Luogotenente della Regia Camera, e Reggente della Vicaria, che ſaranno *pro tempore*, che la debbano fare oſſervare inviolabilmente, ſenza che per eſſi ſi dia interpretazione alcuna, ma che in ogni evento, che occorrerà dubbio, ſe ne debba dar conto a Noi, acciocchè poſſiamo ordinare quel, che ci parrà giuſto, e conveniente al ſervizio di Sua Maeſtà: non facendoſi il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia ſua. *Dat. Neap. in Palatio die* 13. *menſis Martii* 1631. *El Duque de Alcalà. Vidit Carol. de Tap. Reg. Vidit Enriquez Reg. Vid'Lopez Reg. Vidit Rovit. Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitan. Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Pragmatic.* 1. *fol.* 62.

13. Mart. 1631. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA VIII.

Plures dantur ordines ob dilationum relegationes, & terminationes cauſarum.

Sebbene per le Prammatiche, Capitoli, e Coſtituzioni di queſto Regno, ſieno ſtabiliti tutti gli ordini neceſſarj per la breve ſpedizione de' negozj, e cauſe ne' Tribunali: con tutto ciò ſi è veduto per eſperienza, che da' litiganti ſi ſono inventate calunnie, e dilazioni tali, che le liti ſi rendono immortali, e che per la lunghezza del tempo, e per le ſpeſe, che ſi fanno in quelle, ne naſcono grandi inconvenienti, con danni irreparabili delle parti; in modo tale, che ſi laſciano le dette liti in abbandono, ſenza che ciaſcheduna delle parti poſſa conſeguire la giuſtizia, che le ſpetta. E convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, ed alla retta amminiſtrazione della giuſtizia, rimediare, al poſſibile, a ſimili inconvenienti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colle infraſcritte ordinazioni, le quali vogliamo, che ſi oſſervino inviolabilmente ſenza che da niuno a quelle poſſa dare altra interpretazione.

Primo, perchè con preteſto della reſtituzione *in integrum*, che ſi dimanda ordinariamente per li pupilli, minori, conventi, altre perſone privilegiate, ſi ſono introdotti alcuni abuſi, ed il principale è, che trattandoſi di liti, dove hanno intereſſe più creditori, ed altri, nelle quali la diſeſa degl'intereſſati viene ad eſſere una, e fondata in una iſteſſa ragione, e motivi, dopo di eſſerſi negata la predetta reſtituzione *in integrum* ad una di dette perſone privilegiate, eſcono altri di quegl'intereſſati nel medeſimo negozio, dimandando ſimilmente la detta reſtituzione *in integrum*, allegando ognuno di eſſi eſſer capace di ottenerla, ed ordinariamente ſogliono eſſere i poſteriori, e fanno l'iſtanza per diligenza, e manifattura con eſſi fatta da' debitori, il che è contra la mente delle leggi, che diſpongono, non poterſi domandare la reſtituzione *in integrum* più di una volta replicando, che quello ſi dee intendere con una medeſima parte, e non con altre differenti, benchè tengano le medeſime ragioni. Per tanto " Diciamo, ordiniamo, e coman„ diamo, che ne' detti caſi, negata una vol„ ta con decreto del S.C. la reſtituzione *in* „ *integrum* ad una parte, non ſi poſſa am„ mettere ad iſtanza dell'altra, ancorchè ſia „ privilegiata, ed intereſſata nella medeſi„ ma cauſa, fondandoſi però nell'iſteſſo fat„ to, e motivi che ſono ſtati giudicati una „ volta; e parendo malizioſamente dimanda„ ta, il Preſidente del S.C. o altro Capo „ di Tribunale, a chi ſpetta, non la con„ ceda".

Semel non admiſſa reſtitutione in integrum ad inſtantiam unius non poſſit peti ab aliis litis conſortibus.

2. Colle occaſioni delle nullità, che propongono per impedire l'eſecuzione delle ſentenze, decreti del S.C. o di altro Tribunale, ſi dilatano grandemente le liti, con tutto che ſieno pubblicate molte Prammatiche dagl'Illuſt. Vicerè noſtri Predeceſſori nel tempo del loro governo, per rimediare alla breve ſpedizione di quelli; la malizia de' litiganti ha ritrovato modo per dilatare le cauſe ſenza poterlo rimediare i Tribunali: poichè propongono le nullità con depoſito in conformità della Prammatica, e dopo averſi perduto molto tempo in informare, conoſcendo le parti la poca giuſtizia, che tengono, le rinunciano, e con queſto ſi reſtituiſce loro il depoſito; Ed ancorchè alcune volte ſi ſia loro denegata la reſtituzione del detto depoſito, ſi è replicato, che non v'è Prammatica, nè ordine, che lo proibiſca: E perchè ſia ordinato per Prammatiche, che nelle recuſazioni de' Giudici, ancorchè le parti le rinunciano, non ſi poſſa reſtituire il depoſito, quantunque l'una, e l'altra parte ſi contentaſſero, par che con più ragione ſi debba fare il medeſimo nelle nullità, le quali ſono contra l'autorità delle ſentenze, e decreti del S.C. o di altro Tribunale; Per tanto " Vo„ gliamo, che ancorchè le parti rinunciaſſe„ ro alle nullità, propoſte *adverſus* le ſen„ tenze, e decreti predetti, non poſſa reſti„ tuirſi loro il depoſito, ma quello ſi debba „ applicare al Regio Fiſco, come ſe foſſero „ eſcluſe.

Quae ſunt pr. 3. §. 2. & 3. & pragm. 32. de offic. S.R.C. pr. 1. de proc. v. 6. pr. 4. hoc titulo §. 3. 4.

prag. 4. §. 16.

pr. 18. §. 2. de ſuſpic. Offic.

3. Perchè la dilazione nella ſpedizione delle nullità s'è per eſperienza veduto, che ſi ſia molto avanzata, ſenza poterlo rimediare i Giudici, mentre le parti s'allargano aſ-

Explicatur in prag. 9. 10.

aſſai, così nell'informare, come nella diſcuſſione di quelle, par coſa dura, che dopo aver travagliato con molta ſpeſa un povero litigante per più anni, eſſendo arrivato ad ottenere la ſentenza; abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottenere l'eſecuzione di quella; Per tanto " Ordiniamo, e comandiamo, che dopo eſſerſi „ propoſte le nullità *adverſus* le dette ſentenze, s'abbiano quelle da decidere fra il „ termine di meſi due, e paſſato detto termine, le nullità s'abbiano per rigettate, e „ ſi proceda all'eſecuzione delle ſentenze, e „ decreti predetti, come ſe non foſſero propoſte, quantunque ſieno le nullità notorie, „ e ſi precluda la ſtrada di poterlo fare; quali meſi due s'intendano decorrere dal giorno, che ſi proporranno le nullità fra i „ primi ſei giorni ſtabiliti dalla Prammatica „ a poter quelle proporre, proibendo eſpreſſamente a' Giudici il poter arbitrare, o diſpenſare al termine predetto per niuna cauſa, o circoſtanza, che vi foſſe.

Infra duos menſes decidantur nullitates, alias habeantur pro rejectis.

Qui terminus currat a die propoſitionis illarum intra ſex dies poſt decreti notificationem praefixos in dicta prag. 4. §. 18. hoc eod. tit.

4. Abbiamo inteſo, che ancora ſi ſia introdotto, che quando ſi propongono le nullità fra ſei giorni, ſtabiliti dalla Prammatica, ſi riſerbano le parti, d'aggiungerne altre, e dopo d'avere ſpeſo molto tempo in informare, e diſcutere le prime nullità, quando ſi tratta di ſpedire la cauſa, ſi propongono altre di nuovo, per dilatare più l'eſpedizione delle cauſe; " Perciò ordiniamo, che „ quando ſi propongono le nullità, e le parti ſi riſerbano d'aggiungerne altre, non lo „ poſſano fare ſe non dentro del termine „ d'altri giorni ſei, dopo elaſſi i primi, ſtabiliti dalla Prammatica per proporre le „ dette nullità, e paſſato il termine d'eſſi, „ quantunque le nullità foſſero notorie, ſi „ precluda loro la ſtrada di poterle più proporre.

Quae eſt ead. §. 18.

Non poſſint novae proponi, niſi aliae vice cantum, & infra ſex alios dies poſt elapſum tempus primorum dierum ſex.

5. La nomina de' teſtimonj molte volte ſi fa per dilatare, e come che ſono aſtuzie legali, che non ſi poſſono denegare, conſeguono talvolta il fine loro, e convenendo anche a ciò rimediare, perchè, o la nomina ſi fa per ricercarlo la cauſa; ed in queſto caſo è giuſto, e neceſſario, che le parti tengono ſoddisfazione per difenderſi, e provare quello, che loro importa; O ſi fa per dilatare (come ſi conoſcerà, ſe non faranno le pruove fuori di queſta Città nel termine ſtabilito) e deggiono gaſtigarſi; " Per tanto „ aumentiamo la pena di ducati dodici, che „ ſta ſtabilita nella Prammatica, fino alla „ ſomma di ducati cinquanta contra di quelli, che non ſi valeranno di detta nomina, „ loro conceduta, e che i Giudici non la „ poſſano rimettere per qualſivoglia cauſa, o „ preteſto.

Augetur poena contenta in prag. 2. §. 5. de proc. contra non utentes nominationibus, uſque ad ducatos 50.

6. Quando ſi domanda il primo, e ſecondo beneficio, che ſi concede alle perſone Privilegiate, ed ancora la ripulſa de teſtimonj, e di poi non ſi ſervono di quelli, ſta impoſta nella Prammatica la pena di ducati dodici contra chi lo dimanda: e per eſſere pena tenue, non ſi curano di quella pagare le parti, o i loro Proccuratori, per dilatare le cauſe; e per arrivare al loro intento, in danno dell'altre parti; „ Per tanto aumentiamo la pre„ detta pena di ducati dodici, fino alla ſom„ ma di ducati ventiquattro contra de' ſud„ detti, che non ſi ſerviranno di detti bene„ ficj, e ripulſa, che dimanderanno.

Augetur ſimiliter poena uſque ad ducatos 24. contenta in pr. 1. hoc tit. & pr. 41. de off. S.R.C.

7. Abbiamo preſentito, che le parti, e i loro Proccuratori, per dilatare le cauſe, ſi pigliano i proceſſi, con preteſto di vedergli, e per fare il notamento, e ſe li tengono per lungo tempo, e il più delle volte non li reſtituiſcono, ſe non forzati dal Giudice, con che ſi ritarda l'eſpedizione delle cauſe; E convenendo rimediare ad abuſo così pernicioſo al Pubblico; " Ordiniamo, che dopo „ aver tenuta la parte una volta il proceſſo, „ quando ſarà compilato, non ſe le poſſa ri„ tornare a dare più, mentre l'ha potuto „ baſtantemente vedere ne' giorni, che l'avrà „ tenuto; eccetto però quando vi foſſe giu„ ſta cauſa; E vogliamo ancora, che gli Scri„ vani, compilati che ſaranno i proceſſi, „ facciano le monizioni per l'eſpedizioni del„ le cauſe, e quelle fatte, ſieno obbligati di „ portare ſubito il proceſſo in caſa del Com„ miſſario, avviſandolo incontanente alle par„ ti, acciocchè avuta che ne avranno noti„ zia, non perdano tempo nell'informare, e „ queſto ſotto pena di ducati 24. a' predetti „ Scrivani per la prima volta, che contravver„ ranno a ciò, e per la ſeconda volta incor„ rano nella pena di ſoſpenſione d'officio „ per un anno, di più de' detti ducati 24. „ Ed ordiniamo ſimilmente, che i Commeſ„ ſarj ſpediſcano ſubito i proceſſi, che nella „ forma ſuddetta ſi porteranno in loro pote„ re, laſciando paſſare alcuni giorni, accioc„ chè le parti poſſano informare, ſecondo le „ qualità, e circoſtanze delle liti, il che ſi „ laſcia a loro arbitrio. Ed acciocchè le par„ ti tengano maggior ſoddisfazione, e noti„ zia dell'eſpedizione di dette cauſe, ordi„ niamo, che nelle giornate del Sabbato i „ Miniſtri debbano conferire nelle loro Ruo„ te le cauſe, ch'effettivamente ſi poſſono „ ſpedire nella ſettimana ſeguente, e di quel„ le ne debbano far liſte, con farle affiggere „ nelle porte di dette Ruote, acciocchè le „ parti, ſapendo le cauſe, che s'hanno da „ ſpedire, poſſano informare, e i Giudici „ poſſano ſtar pronti, ed accinti per votare, „ ſenza ammettere agli Avvocati ſcuſa alcu„ na di non avere informato ".

Semel perconrato proceſſu jam compilato, non liceat amplius percontari niſi ex cauſis.

Et Scribae illos ſtatim aſportent in prod. Commiſſarii, facta prius monitione.

Vide pr. 91 de off. S. R. C. §. 3.

8. Benchè per Prammatica ſtia ordinato, che le cauſe cominciate ſi continuino ſenza trattare altra cauſa; per quanto ſiamo informato, queſto non s'oſſerva, dal che riſultano molti danni alle parti, ed inconvenienti nelle dette cauſe, perchè paſſando molto tempo, i Giudici ſi ſcordano di quelle, e gli Avvocati è neceſſario, che ritornino a ragionare; ed eſſendo molto giuſto, doverſi rimediare a ciò: " Vogliamo, che il Preſi„ dente del Sacro Conſiglio, e gli altri Ca„ pi de' Tribunali debbano porre particolare „ attenzione, che in queſto inviolabilmente

Confirmatur pr. 69. de off. S. R. Conſ. quod cauſae ſemel inceptae decidantur, & pr. 11. § 27. & pr. 12. de off. & his, quae eis probib.

„ s' oſſervi la predetta Prammatica, e che il „ Commeſſario preciſamente di poi d' avere „ incominciata una cauſa l' abbia da conti„ nuare per inſino che l' avrà finita, " ed acciocchè non ſi poſſa da niuno allegare cauſa d' ignoranza della preſente Prammatica; Ordiniamo, che quella ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e del preſente Regno, e ſe n' affigga copia *in valvis* de' Tribunali. *Dat. Neap. die 25. Menſis Maii 1666. Don Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. V. Ortiz Cortes R. Julius Caeſar Bonitus Secr. Franciſcus Lombardus.*

25. Maii 1666. D. Pedro Antonio d' Arag.

PRAMMATICA IX.

In termino duorum menſium dato a pr. praecedenti declaratur non computari tempus feriarum aeſtivarum pr. 8.

I Meſi paſſati avendo Noi avuta mira al beneficio pubblico per la breve ſpedizione de' negozj, e cauſe, acciocchè ſi riſecaſſero le calunnie, e dilazioni de' litiganti, fu da Noi ſotto la data de' 25. del meſe di Maggio del preſente anno emanata Prammatica *, nella quale fra gli altri Capi, in quella contenuti, fu il ſeguente, *videlicet*. Terzo, perchè la dilazione nell' eſpedizione delle nullità s' è per eſperienza veduto, che ſi ſia molto avanzata ſenza poterla rimediare i Giudici, mentre le parti s' allargano aſſai, così nell' informare, come nella diſcuſſione di quelle, par coſa dura, che dopo aver travagliato con molta ſpeſa un povero litigante per più anni, eſſendo arrivato ad ottenere la ſentenza, abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottenere l' eſecuzione di quella; Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che dopo eſſerſi propoſte le nullità *adverſus* le dette ſentenze, s' abbiano quelle da decidere fra il termine di due meſi, e paſſato detto termine, le nullità s' abbiano per rigettate, e ſi proceda all' eſecuzione delle ſentenze, e decreti predetti, come ſe non foſſero propoſte, quantunque ſieno le nullità notorie; e ſi preclude la ſtrada di poterlo fare; quali meſi due s' intendano decorrere dal giorno, che ſi proporranno le nullità fra primi ſei giorni, ſtabiliti dalla Prammatica, a poter quelle proporre; proibendo eſpreſſamente a' Giudici il poter arbitrare, o diſpenſare al termine predetto per niuna cauſa, o circoſtanza, che vi foſſe. Al preſente ci è ſtato rappreſentato, che nel tempo delle ferie eſtive paſſate, o poco prima di quelle, in molte cauſe ſono ſtate propoſte dalle parti nullità *adverſus* i decreti interpoſti dal Sacro Conſ., o d' altri Regj Tribunali, e per eſſerſi andato ne' detti Tribunali per pochi giorni, e per la moltitudine de' negozj urgenti, che ricercavano preciſa ſpedizione, non s' è potuto attendere a ſpedire dette cauſe di nullità, e fra tanto già ſono decorſi i due meſi ſtabiliti nella ſuddetta Prammatica, ſupplicandoci di opportuno rimedio, acciocchè non reſti la giuſtizia delle parti ſenza il tempo baſtante ad eſſere inteſa, e deciſa. E diſcuſſo, e conſiderato detto negozio nel Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, con voto, e parere di quello, " abbiamo deliberato, che „ il tempo delle ferie eſtive, non ſi compu„ ti nel termine de' meſi due, preſiſſo in det„ ta Prammatica per la diſcuſſione delle nul„ lità propoſte, e che *in futurum* ſi propor„ ranno; Ed acciocchè le dette cauſe di „ nullità ſi ſpediſcano colla brevità, che ſi „ ricerca, ſtante che il termine, preſiſſo per „ dette ſpedizioni, è così coartato, incari„ chiamo a tutt' i Capi de' Tribunali, che „ debbano invigilare alla breve ſpedizione „ delle cauſe predette fra il detto termine „ ſtabilito di detti meſi due, preferendole a „ qualſivoglia altra, acciocchè le parti reſti„ no ſoddisfatte nelle loro ragioni, e ſi fac„ cia loro la dovuta giuſtizia ". Per tanto, ci è paruto fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, quale Ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e del preſente Regno, e ſe n' affigga copia *in valvis* de' Tribunali. *Dat. Neap. die 12. Menſis Octobris 1666. Don Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caeſar Bonitus Secr. Lombardus.*

Injungitur celere expeditio dictarum cauſarum Tribunalium Praeſulibus.

12. Octobris 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA X.

Explicantur nonnulla dubia circa interpretationem pr. quae eſt 8. hoc titulo quoad 3. caput.

FRa gli altri Capitoli, contenuti nella Prammatica da Noi emanata ſotto i 25. di Maggio 1666. a fine d' abbreviare al poſſibile la ſpedizione de' negozj, e togliere le calunnie de' litiganti, vi fu l' infraſcritto, *videlicet*. Terzo, perchè la dilazione nella ſpedizione delle nullità s' è per eſperienza veduto, che ſi ſia molto avanzata, ſenza poterla rimediare i Giudici; mentre le parti s' allargano aſſai così nell' informare, come nella diſcuſſione di quelle, par coſa dura, che dopo aver travagliato con molta ſpeſa un povero litigante per più anni, eſſendo arrivato ad ottenere la ſentenza, s' abbia con dette nullità a tornare di nuovo a travagliare, per ottener l' eſecuzione di quella; Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che dopo eſſerſi propoſte le nullità *adverſus* le dette ſentenze s' abbiano quelle da decidere fra il termine di meſi due, e paſſato detto termine, dette nullità s' abbiano per rigettate, e ſi proceda all' eſecuzione delle ſentenze, e decreti predetti, come ſe non foſſero propoſte, quantunque ſieno le nullità notorie; e ſi precluda la ſtrada di poterlo fare; quali meſi due s' intendano decorrere dal giorno, che ſi proporranno le nullità fra i primi ſei giorni, ſtabiliti dalla Prammatica a poter quelle proporre. Proibendo eſpreſſamente a' Giudici arbitrare, o diſpenſare al termine predetto per niuna cauſa, o circoſtanza, che vi foſſe. E di poi per altra Prammatica da Noi emanata a' 12. del Meſe d' Ottobre dell' iſteſſo anno 1666. fu dichiarato, che il tempo delle ferie eſtive non ſi computi nel termine di detti meſi due preſiſſi nel preinſerto Capitolo per la diſcuſſione delle dette nullità. Al pre-

Prag. 9. hoc eod.

preſente ci è ſtato rappreſentato, che circa l'oſſervanza del Capitolo predetto occorrono i ſeguenti dubbj.

Dubia. Primo. Se la dichiarazione fatta nella predetta Prammatica de' 12. Ottobre 1666. che il tempo delle ferie eſtive, non ſi comprenda nel termine de' detti due meſi, prefiſſi in detto Capitolo terzo, s'eſtenda, e debba oſſervarſi l'iſteſſo anche in tempo delle ferie del Santo Natale, e della Paſca della Reſurrezione del Signore.

Secondo. In caſo, che ſi propongono le nullità, e con eſſe ſi preſenta il ſolito memoriale della povertà, per evitare il depoſito, neceſſario a poterſi quelle ricevere, colla provviſta per lo Regio Collateral Conſiglio, che coſtando della povertà, ſi provvegga; per il che s'ordina da' Giudici: *Capiatur informatio ſuper allegata paupertate*, e s'eſamina per amendue le parti per provare o eſcludere la detta povertà, e poi naſce il decreto, che ſi diſcutano le nullità ſenza depoſito, o pure che ſi ricevano ſenza di quello, ſe s'abbiano da computare i detti due meſi dal giorno, che s'interpoſe il decreto ſopra l'ammiſſione, o eſcluſione della povertà, o pure dal giorno, che ſi preſentarono le dette nullità.

Terzo. Quando ſi controverte fra le parti, ſe il depoſito debba eſſere di ventiquattro, o di cento ottanta ducati, ſecondo la diſpoſizione della Prammatica; ſi dubita ſe il termine di detti due meſi debba correre dal giorno, che s'è deciſo detto punto di che quantità debba eſſere il depoſito, o dal giorno, che ſi ſono propoſte le nullità.

Quarto. Allegando alcun litigante, che per eſſere ſtato carcerato, infermo, aſſente, o per altra cauſa legittimamente impedito, non ha potuto procurare fra' detti due meſi la ſpedizione delle nullità, e producendoſi per eſſo provviſta per lo Regio Collateral Conſiglio, che ſi provvegga ſopra tal'iſtanza; in queſto caſo da quel tempo debba correre il termine de' predetti due meſi.

Quinto. Se le nullità propoſte prima della pubblicazione della detta Prammatica de' 25. Maggio 1666. s'intendano compreſe nella diſpoſizione di quella.

Ed eſſendoſi diſcuſſo, e conſiderato il tutto nel Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto con voto, e parere di quello far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale:

Reſolutiones dubiorum. Primo. " In quanto al primo dubbio, ordiniamo, che non ſi comprendano le ferie „ del Santo Natale, e Reſurrezione del Signore nel detto termine di meſi due, conforme è ſtato da Noi ſtabilito a riſpetto „ delle ferie eſtive nella ſuddetta Prammatica de' 12. Ottobre 1666.

Secondo. " In quanto al ſecondo dubbio, „ ordiniamo, che nel detto termine di due „ meſi debba correre dal giorno del decreto, „ che naſcerà per l'eſcluſione, o ammiſſione „ della povertà, *eſcluſive*.

Terzo. " In quanto al terzo dubbio ordiniamo, che il termine predetto di meſi „ due debba correre dal giorno del decreto, „ per lo quale ſi determinerà la quantità del „ depoſito, che dee farſi per le dette nullità.

Quarto. " In quanto al quarto dubbio, „ occorrendo alcuno de' caſi in eſſo contenuti, „ ed avendoſi dalle parti ricorſo da Noi, ſi „ provvederà.

Quinto. " Ed in quanto al quinto dubbio, ordiniamo, che tutte le nullità, che „ ſi ritrovano propoſte prima della pubblicazione della detta Prammatica de' 25. di „ Maggio 1666. e che non ſi truovano diſcuſſe, nè deciſe fra' due meſi, dal giorno „ della pubblicazione della iſteſſa Prammatica, reſtino compreſe nella diſpoſizione di „ quella, e non ſi poſſa più procedere alla „ loro diſcuſſione ".

Ed acciocchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, o Regno, e ſe ne affigga copia *in valvis* de' Tribunali. *Dat. Neap. die 20. menſis Martii 1669. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Navarra Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Lombardus. In Bann. 1. fol. 89.* 20. Mart. 1669. D. Pedro Antonio de Aragon.

(†) PRAMMATICA XI.

Carolo Imp. & Rege. Sin da che, per la Clemenza di S. M. C., e C. fummo deſtinati al governo di queſto Regno, una delle noſtre principali cure ſi fu d'informarci dell'iſtituto di ciaſcun Tribunale, e delle Prammatiche, leggi, ed ordini, che ſi trovano promulgati, affinchè la giuſtizia sì nel civile, che nel criminale teneſſe la ſua corrente ſpedizione. Ma avendo riſcontrato che il vizio de' tempi ha corrotta l'oſſervanza di sì lodevoli, e ſalutari diſpoſizioni, ſicchè contra il giuſto fine delle medeſime, languiſcono i litiganti, ſi eternizzano le cauſe, reſtano impuniti i delitti, e nelle competenze di giuriſdizioni trovan rifugio coloro, che le muovono con grave danno del terzo, e diſſervizio di S. M. C. e C. Abbiamo perciò in fine riſoluto, precedente anche benigniſſima approvazione di S. M. C., e C. con ſuo Real Diſpaccio de' 13. Marzo 1723. di fare le ſeguenti determinazioni, colle quali abbiam luogo di ſperare, che concorrendo i Regj Miniſtri a queſto giuſto noſtro diſegno con una eſatta oſſervanza delle medeſime, reſtino riſecate tante dilazioni, e ſradicati tanti abuſi, onde i litigj ſi ſono finora reſi quaſi che immortali. Che perciò dopo lungo, e maturo eſame fatto nel noſtro Collateral Conſiglio coll'intervento degli Spettabili Reggenti Capi de' Tribunali, di molti eſpedienti propoſti a tal oggetto da Tribunali, del Conſiglio di S. Chiara, della Regia Camera della Sommaria, e della Gran Corte della Vicaria, ſiamo in fine venuti, col parere, e voto dello ſteſſo Collateral Conſiglio, coll' intervento degli ſteſſi Spet-

Spettabili Reggenti Capi de' Tribunali, a pubblicare la ſeguente Prammatica, *omni tempore valitura*, in cui reſtando ferme, ed *in ſuo robore* tutte le Prammatiche, ordini, bandi, decreti generali, ed ogni altro ordinamento, concernenti a ſimili materie, eccetto in quello, che colla preſente Prammatica veniſſe derogato, rivocato, corretto, o moderato, ordiniamo, e comandiamo la puntual' eſecuzione delle ſeguenti deliberazioni.

Quaeſtiones in quo Tribunali lis agenda ſit, quam de iis in Collaterali Conſilio poſtuletur, admittantur, dummodo memorialia Procuratorum chirographo fuerint obſignata.

I. Avendo Noi conſiderato, che l' uno de' mezzi, che ſi uſano da' litiganti per tirare a lungo la ſpedizion delle cauſe, ſieno le continue queſtioni de' Tribunali, che a bello ſtudio eſſi propongono, e che dopo averle oppoſte, non ſolamente non ne ſollecitano la deciſione, ma ci frappongono nuovi impedimenti per differirla; vogliamo perciò, ed ordiniamo, che i memoriali, in cui ſi eſpongono queſtioni de' Tribunali, di Giudici, o di Commeſſarj, non ſi poſſono ricevere, nè dagli Scrivani di altri mandamenti, nè da' Maſtro d'atti, e Scrivani di altri Tribunali, ſe non ſaranno ſoſcritti da' Proccuratori colle fedi delle loro proccure in calce della ſottoſcrizione, e trovandoſi ſorrezione, od orrezione nel contenuto de' medeſimi, incorrano tante volte, quante occorrerà, i Proccuratori che gli avranno ſoſcritti, e ciaſcuno di eſſi, nella pena di ducati 24. a favore del Regio Fiſco, e della privazione del loro officio per un anno.

Non admittantur quaeſtiones Tribunalium poſt lapſum trium menſium inter praeſentes; & ſex inter abſentes.

II. Che le queſtioni de' Tribunali non ſi poſſono affatto proporre dopo ſcorſi tre meſi fra' preſenti in queſta Fedeliſſima Città, e ſei meſi fra gli aſſenti, o fra gli eredi de' Defunti, con cui ſi troveranno le liti introdotte, decorrendo queſto ſpazio di tempo dal dì, che ſarà ſtata commeſſa la cauſa, e ſi ſarà proceduto avanti il Giudice ad alcuni atti in contraddittorio giudizio fra le parti, ſervata la forma della Pram. 7. *de dilationibus* circa le queſtioni de' Commeſſarj, il tenor della quale per tutto, e quanto nella medeſima ſi contiene ſi abbia per inſerito *de verbo ad verbum* nella preſente Prammatica. Che queſte cauſe ſi abbiano a trattare in Collaterale nella prima ora della lettura, ſenza ſentirſi le parti; le quali potranno co' loro Avvocati andare informando per le caſe degli Spettabili Reggenti, e che deciſa la controverſia con decreto del Collaterale fatto a relazione del Reggente Commeſſario, e non a ſemplice lettura, non ſe ne poſſa portare, nè concedere reclamazione, nullità, reſtituzione *in integrum*, o altro qualunque rimedio, o eccezione; E che tutte le ſopraddette determinazioni s' intendano anche a riguardo del Regio Fiſco.

Si quaeſtio vertetur inter S. R. C. & M. C. Vicariae, de ea S. R. Conſilium judicet.

III. Accadendo queſtione tra il Tribunale del Sacro Regio Conſiglio: e quello della G. C. della Vicaria, e non eſſendo la medeſima queſtione introdotta antecedentemente nel Collaterale, il ſuo conoſcimento ſia dello ſteſſo S. R. C. dove ſi troverà tal queſtione precedentemente introdotta, dal quale dovrà deciderſi con un ſolo decreto, ſenza che contra di queſto poſſa portarſene rimedio alcuno, nè di reclamazione, nè di reſtituzione *in integrum*, e nè pure di nullità; Ma ritrovandoſi la medeſima controverſia pervenuta nel Collateral Conſiglio, debba unicamente deciderſi in queſto Tribunale colle ſteſſe leggi eſpreſſe nel §. antecedente. Cooperando pure alla lunghezza delle liti le frequenti queſtioni de' Commiſſarj, che artificioſamente propongonſi: Onde volendo porger rimedio a queſto male; Ordiniamo, e comandiamo, che ritrovandoſi una cauſa commeſſa a più Regj Conſiglieri, debba prevalere quella commiſſione, che prima ſia ſtata giudizialmente notificata alla parte contraria, non oſtante che foſſe poſteriore di tempo all'altro, o che ſi foſſe da altro Commeſſario ſpedita prima l' inibitoria alla G. C. della Vicaria, o ad altro Tribunale inferiore. Che oltra il tempo preſiſſo dalla Pram. 7. *de dilationibus* di meſi tre preſenti, e di meſi ſei tra gli aſſenti, ad opporre tali queſtioni, debba ciò procedere anche quando ſi opponga, che non ci ſia affatto commeſſa, o che la cauſa ſpetti ad altra Ruota; E che dopo ſcorſi tali termini non poſſano ſimiglianti queſtioni opporſi, nè pure da terzi, che ſopravveniſſero nel giudizio, ed aveſſero in eſſo intereſſe formato, e ricevendoſi da' Maſtri d'atti le ſuppliche, che le contengono, incorrano nella pena di duc. 24. da eſigerſi irremiſſibilmente a beneficio del Regio Fiſco. Al qual' effetto incarichiamo, ed ordiniamo di bel nuovo la fedele, e puntuale oſſervanza della detta Pram. 7. *de dilationibus*.

Forma Procuratores habendi, & creandi. Quid de Procuratoribus hic agatur, moriantur, & morentur.

IV. Danno pure, e forſe maggior motivo alla lunghezza de' litigj tante mutazioni de' Proccuratori, ch'eſſendo ſovente, o di perſone incognite, o che ſi naſcondano, ſi rende difficile a litiganti il fargli notificare, e quando poi ſi notificano, o ſubito, o nel corſo del giudizio quando non hanno altro che opporre, per differire la cauſa, rinunciano al mandato della proccura, affinchè i litiganti ſieno obbligati di notificar nuovamente i Principali, da' quali ſi coſtituiſce poi, per lo ſteſſo diſegno di dilatare, altro Proccuratore della medeſima condizione, che uſa dello ſteſſo artificio, ſicchè il giudizio ſi eterna, e quel che è peggio con grandiſſimo danno delle parti, ſpecialmente ſe ſi litiga con chi è aſſente. Perciò per ovviare a queſto abuſo tanto pregiudiziale alla buona fede de' giudizj; ordiniamo, e comandiamo allo Spettabile Preſidente del S. R. C., che l' eſame de' Proccuratori, che ſi coſtituiſcono negli atti, ſi faccia da' Miniſtri più eſperti, e più inteſi della pratica de' Tribunali, invigilando, che ſi ammettano perſone idonee, e probe; e che nell' eſame de' medeſimi non intervengano nella Ruota i Portieri del S. R. C. Che la loro Coſtituzione debba farſi non per replica, ma per atto pubblico da preſentarſi dallo ſteſſo Proccuratore, che ſi coſtituiſce, acciò colla ſemplice preſentata s' induca la ſua accettazione; e facendoſi altrimenti che ſi proceda *in contumaciam*. Che il Proccuratore così coſti-

coſtituito non poſſa più rinunciare , e rinunciando ſi paſſi innanzi nella cauſa col medeſimo ſenza interloquirſi su l'atto di tal rinuncia , ed incorra egli nella pena di duc. 25. *Fiſco Regio*, *&c.* , e di ſoſpenſione dell'officio, ſe pure ciò non faccia con legittima cagione da approvarſi dal Commeſſario della cauſa con ſua licenza. Che all'incontro il Principale dopo coſtituito una volta il Proccuratore , nè pure poſſa mutarlo ſenza legittima cagione, che ſopravvenga, e ſenza licenza del Commeſſario , al quale dovrà prima eſprimerſi la cauſa , acciò conoſca ſe ſia legittima . Che tutto ciò proceda , e ſi attenda , così ne'giudizj ordinarj , come ne'ſommarj , e negli eſecutivi . Che nelle ſeconde iſtanze ſi proceda coll'iſteſſo Proccuratore, con cui ſi è proceduto nella prima , ſenza darſi termine *ad denunciandum* al ſuo Principale , tutto che ſi domandi, e che coſtando con fedi di due Portieri del S. R. C. , o di quel Tribunale, ove pende la cauſa, che tal Proccuratore non ſi trovi, nè in caſa, nè per la Città , baſta che la citazione ſi faccia *domi* da un Portiero coll'intervento dello Scrivano della cauſa .

Procuratorum tricae in cauſis dilatandis per contra retrudantur.

V. Sogliono pur cagionare dilazioni le iterate iſtanze , che fannoſi da' Proccuratori per riavere infinite volte , e ſenz'alcun biſogno , i Proceſſi , le frodi , che allo ſpeſſo in eſſi commettonſi , fino a lacerare , o far viziature ne' fogli , le nomine de' teſtimonj , che fanno tre termini nelle parti più rimote del Regno, anzi che fuori di queſto ſenza neceſſità alcuna , tanto che poi non ſe ne valgono; ed in fine i tanti rimedj, che da ogni decreto interlocutorio , o atto ordinario, producono ſenz'alcun motivo di giuſtizia, e ſanza nè pure aſſiſter poi quando ſi chiama la cauſa per trattare del medeſimo. A'quali inconvenienti volendo Noi dar giuſto riparo , ordiniamo , e comandiamo , che a riguardo dell'abuſo delle replicate preſtanze de'Proceſſi, ſi oſſervi irremiſibilmente il diſpoſto nel §. 7. della Pramm. 8. *de dilationibus*, come ſe foſſe qui traſcritto di parola in parola, ordinando parimente la puntuale oſſervanza, ed eſecuzione in tutto il di più diſpoſto a riſpetto degli Scrivani nel medeſimo §. 7. che ſi abbia parimente per inſerito *de verbo ad verbum*, e che oltra di ciò gli Scrivani ogni meſe riveggano il libro delle ricevute de'Proceſſi , e ſcorſo tal tempo corra per conto loro il proccurarne la reſtituzione, e che i medeſimi quando preſtano a' Proccuratori i Proceſſi , e quando ſe li ricevano , debbano riconoſcerli foglio per foglio , facendone notamento ſotto il libello delle ricevute , e non uſando queſte diligenze , incorrano nella pena della privazione dell'officio , e di ducati 25. Che facendo alcuna delle parti nomina de'Teſtimonj, per le rimote parti del Regno , o per fuora del Regno , debba prima della ſpedizione delle lettere commiſſionali moſtrare gli articoli al Commeſſario , acciò conoſca ſe ſono affettati , o neceſſarj per la cauſa, e ſe debba o no ſpedire le lettere commeſſionali . Che da' decreti interlocutorj degli atti ordinatorj , che concernono la compilazione del giudizio , che fanno in caſa i Commeſſarj, non ſi ammetta, ſe non un ſolo gravame nel Tribunale , di modo che, o ſi confermi , o ſi rivochi il decreto fatto in caſa dal Commeſſario, non ſia lecito reclamare , dirne di nullità, nè produrne reſtituzione *in integrum*, ancorchè ci foſſe perſona privilegiata in giudizio , o altro qualſivoglia rimedio. Che non ſi ammettano nullità contra i decreti de'Tribunali, ſe non ſieno contra eſpreſſi caſi di leggi communi , o municipali , o contra pubbliche ſcritture preſentate nel Proceſſo ſecondo il diſpoſto della Prammatica 4. §. 20. *de dilationibus* , il quale ſi abbia nella preſente per inſerito *de verbo ad verbum* , nè diaſi luogo a quelle , che derivano da leggi, che han ricevute varie interpretazioni da' Dottori , o da' Tribunali , nè *ex capite notoriae juſtitiae*, come eſpreſſamente ſi diſpone in detto §. 20. Che dopo interpoſto il decreto diffinitivo , o la ſentenza in una qualche cauſa, non ſi poſſa dir di nullità degli atti in eſſe fatti, ſecondo l'ordinanza della ſteſſa Prammatica 4. §. 17. , ancorchè ſi allegaſſe ommiſſione di un qualche atto ordinario ſoſtanziale per la compilazione del Proceſſo, o difetto di giuriſdizione. Che di quei decreti, de'quali ſi poſſono portare le nullità , non ſi debbano ricever queſte ſenza il depoſito , o colla pruova della povertà , precedente reſcritto del Regio Collateral Conſiglio , e che ſimilmente di quei decreti co' quali ſi ordina , che non ſi ricevino nullità ſenza depoſito , non ſi poſſa concedere altro qualunque rimedio , nè di reclamazione , nè di nullità , nè reſtituzione *in integrum* , nè altro qualſivoglia . Rinnoviamo il diſpoſto nella Prammat. 8. §. 7. *de dilationibus* , circa le liſte da farſi ogni Sabato da'Commeſſarj delle cauſe , ch' effettivamente ſi poſſono ſpedire nella ſettimana ſeguente, con farle affiggere nelle Porte delle Ruote, acciocchè le parti ſapendo le cauſe , che ſi hanno da ſpedire , poſſano informare , ed i Miniſtri poſſano ſtar pronti, ed accinti per votare, ſenz' ammettere agli Avvocati ſcuſa alcuna di non avere informato , il tutto giuſta il tenore di detto §. Come ancora rinnoviamo la oſſervanza della detta Prammatica 8. §. 3. , e delle Prammatiche 9. e 10. circa la ſpedizione delle cauſe in grado di nullità, le quali tutte ſi abbiano qui per inſerite *de verbo ad verbum*, come parimente ſi rinnova il diſpoſto nella detta Prammatica 8. §. 8. confermato nella Prammatica 69. *de Offic. S. R. C.* ed in tante altre Prammatiche , che le cauſe cominciate ſi continuino a tenore del diſpoſto in dette Prammatiche , quali ſi abbiano qui per inſerite *de verbo ad verbum* , Vogliamo in oltre, e comandiamo , che la Prammatica 4. §. 18. *de dilationibus* , con cui è ſtabilito, che non ſi poſſa dir di nullità de' decreti interlocutorj , o che hanno forza di diffinitivo dopo ſcorſi i ſei giorni dal dì, in cui quelli ſi ſono notificati , proceda pure ne' decreti meramen-

mente diffinitivi. Che contra le ſentenze del S. R. C., tutto che non incominciate ad eſeguirſi, non ſi poſſa dir di nullità, nè pure *per viam exceptionis*, dopo ſcorſi quaranta giorni dal dì, in cui ſi è notificato il mandato *de parendo*. Che coloro, i quali preſentano i rimedj contra i decreti de' Commeſſarj, decreti, e ſentenze del S. C., debbano aſſiſtere nella Ruota, e non aſſiſtendo ſi ſpediſca la cauſa, non oſtante che eſſi non ſieno inteſi. Che le pene delle nullità non ſi poſſano in maniera alcuna, o per qualunque cauſa rimettere, giuſta la diſpoſizione della Prammatica 4. §. 22. *de dilationibus*. Che debba irremiſſibilmente condannarſi alla refezione delle ſpeſe la parte ſuccumbente, quando però ſi conoſcerà, che temerariamente ha litigato, giuſta la diſpoſizione della legge comune.

Perſonae privilegiatae in Judicio dilationem litium parant; quemadmodum per capita cautum hic ſit.

VI. Somminiſtrano pure occaſioni di dilazioni le perſone privilegiate, che lor procurano far comparire in giudizio per impedire le deciſioni delle cauſe, alle quali per ovviare abbiamo riſoluto di ordinare. Che i Curatori a' futuri chiamati ne' majorati, o fedecommeſſi, non poſſano da altri Giudici darſi, ſe non da quegli innanzi a' quali pende la cauſa, altrimenti non s' immettano. Ch' eſſendoſi il decreto, o la ſentenza interpoſta col poſſeſſore del maggiorato, o fedecommeſſo, ſenza colluſione coll' avverſario, non poſſa il Curatore portare rimedio, e portandolo non ſi riceva dal Maſtro d' Atti ſotto pena ad arbitrio del S. R. C., e ricevendoſi, non ſe ne tenga ragione alcuna. Che litigando più perſone, delle quali alcune ſono privilegiate, non poſſa il privilegio dell' una giovare all' altra, ſempre e quando la cauſa non è individua, e quando è tale debba la perſona non privilegiata inerire al rimedio prodotto dalla privilegiata per giovarſi di quello, altrimenti non le ſia profittevole. Che rinunziando la perſona privilegiata al rimedio da eſſa prodotto innanzi d' inerire la perſona non privilegiata; non poſſa queſto poi giovarlene.

Pragmatica II. de ordine Judiciorum hic ſummatim repetitur, ſententia exponitur adverſus malitiam litigantium.

VII. E poichè l' eſperienza ha dimoſtrato, che i rimedj ſteſſi ſtabiliti dalle leggi, per la buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia ſi rivolgono oggi, per la malizia de' litiganti, in pregiudizio di quelli; ſarà bene ovviare quanto ſi può a queſto male con queſti nuovi provvedimenti. Colla Prammatica 11. *de Ordine Judiciorum*, ſta ſtabilito, che la ripulſa ſi debba domandare, o fra gli otto giorni, o nel ſeguente dopo fatta la pubblicazione, altrimenti non ſi conceda, e queſta Prammatica nella G. C. della Vicaria vedeſi oggi oſſervata, e non nel S. C., onde ſtabiliamo, ed ordiniamo, che indiſpenſabilmente ſi oſſervi pure nel S. C. Si valgono ancora i litiganti del termine della ripulſa per differire il disbrigo della cauſa, e le controverſie, che ſi formano, quando abbia a concederſi, fan che conſeguiſcano il fine di dilatare; Onde comandiamo, ed ordiniamo, che non ſi debba concedere il termine della ripulſa, ſe il Proccuratore della parte, che lo chiede non ſiaſi nella citatione *ad videndum juramenta teſtium* eſpreſſamente proteſtato nella forma ſolita contra i teſtimonj, e le coſe da eſſi dette, e dicende; e nel medeſimo termine poſſa l' avverſario comprovare la qualità de' teſtimonj eſaminati nella cauſa principale, ſenza che nè pure le perſone privilegiate poſſano ne' termini di ripulſa godere di alcun beneficio. Nel termine della ripulſa, e della ripulſa della ripulſa, non ſi debbano ammettere articoli direttamente contrarj a ciò che la parte avverſa ha articolato, e provato nella cauſa principale; nè pure fatte nella cauſa principale; eſcludendo altresì la depoſizione del principale, ſe concerne eſpreſſamente l' infamia, o delitti de' teſtimonj, che s' intendono ripulſare. Che nel termine del primo, e ſecondo beneficio, domandandoſi la ripulſa, e dandoſegli termine, nè facendoſi prova; incorra a chi la domanda nella pena di ducati 24. Nel giudizio d' appellazione, non debba concederſi nè il primo, nè il ſecondo beneficio, ſe ſieno ſtati conceduti nella prima iſtanza; e ſe in queſta ſia conceduto il primo, poſſa ſolo nel giudizio d' appellazione concederſi il ſecondo. Non debbano ammetterſi nel termine ad impugnare, e concomitare le ſcritture, articoli, e prove, che contengono lo ſteſſo, o coſe direttamente contrarie a quello, che ſi è articolato, e provato nel termine principale; e ſi debbano le parti reſtringere a' fatti, che ſi contengono nelle ſcritture concomitande, ed impugnande, ſenza poterſi diſtendere a' fatti, che ſien fuori di quelle, ed il termine, che ſi dà per concomitare, s' intenda dato pure ad impugnare; e così per contrario. Conviene dichiararſi la Prammatica 44. §. *item volumus de Offic. Mag. juſt.* acciocchè quello, ch' è determinato intorno alle nuove convenzioni, che s' allegano, abbia pur luogo, ſiccome eſpreſſamente abbia luogo, e che ſi oſſervi riſpetto alle ſoddisfazioni; e che allora s' intenda adempito alle circoſtanze ricercate dallo ſtatuto, che determina doverſi allegare *lucide*, *&* *clare*, quando nel libello s' eſprimono, il luogo, il giorno, l' ora, ed i Teſtimonj per nome, e cognome, in preſenza de' quali ſia ſeguita la nuova convenzione, o ſia ſoddisfazione; altrimenti facendoſi, i Maſtri d' atti delle cauſe non poſſano riceverle, e ricevendole incorrano nella pena nella medeſima Prammatica ſtabilita.

Miniſtri adjuncti in litibus judicandis intra quod tempus peti poſſunt, ne his noceatur.

VIII. L' eſperienza ha fatto conoſcere, che ſi ritardan le ſpedizioni delle cauſe per l' aggiunti, o per le ruote giunte, che ſi domandano, e quel che ſi è introdotto, per ſoccorrere alla gravità delle cauſe, ſerve alle parti per motivo di larghe dilazioni, con ricorrere fuori di tempo allo Spettabile Preſidente del Sacro Conſiglio, o dal Regio Collateral Conſiglio, e poi gravarſi delle decretazioni, che o dall' uno, o dall' altro ſi fanno, e lo praticano ſoventi volte, allorchè è imminente la ſpedizione della cauſa; Perciò ordiniamo, e comandiamo, che ſi oſſervi-

vino eſattamente la Pramm. 4. §. 3. *de dilationibus*; e la Pramm. 66. *de Offic. S. R. C.* e che alle medeſime Prammatiche non ſi poſſa per qualſivoglia motivo diſpenſare; e ſcorſi i termini dalle riferite Prammatiche ſtabiliti non ſi debbano ricevere, nè ſuppliche, nè memoriali; e qualunque decretazione non impediſca la ſpedizione della cauſa, con riputarla di niun valore. Ed in oltre per quanto riguarda alle Ruote giunte, ed aggiunti, che ſi dimandaſſero tra il termine preſcritto nelle menzionate Prammatiche, debba oſſervarſi ciocchè è diſpoſto nella Pram. 4. §. 6. *de dilationibus* in maniera che per qualſivoglia ſupplica, o memoriale dato a Noi, al Collaterale, ed allo Spettabile Preſidente del S. C. non s'impediſca il corſo, ed il disbrigo della cauſa, ancorchè ſi foſſe ordinato *intimetur parti*, il tutto a tenore del diſpoſto in detto §. 6., quale ſi abbia per inſerito *de verbo ad verbum*.

Lis judicetur infra octo dies poſtquam de ea per Advocatos oratum fit, iisdem Judicibus, qui in aula inveniantur; dummodo numero trium paucliores non ſint.

IX. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, che s'abbia ad oſſervare la Pram. 2. *de cauſis decidendis*, con ogni eſattezza; ſoggiungendoſi che ove la deciſione della cauſa ſiaſi differita per gli otto giorni in eſſa prefiniti; dopo il primo appuntamento per legittimo impedimento d'alcun votante; dopo ſcorſi detti giorni otto ſi voti con que' Miniſtri, che ci ſaranno, purchè non ſieno meno di tre, ſe la cauſa ſi tratti in una Ruota, nè di cinque ſe ſi tratti in due Ruote; ancorchè ſopravveniſſe legittimo impedimento agli altri votanti, il tutto a tenore del diſpoſto in detta Pram. 2. la quale ſi abbia per inſerita *de verbo ad verbum*. Che debba oſſervarſi, ed eſattamente eſeguirſi la Pram. 81. §. 12. *de Offic. S. R. C.*, che gl'interventi dello Spettabile Preſidente non debbano darſi in piè di memoriali a lui diretti, ma impetrarſi in piedi di ſuppliche da proporſi dal Maſtro d'Atti della cauſa, e la ſupplica colla decretazione dell'intervento debba preſentarſi preſſo gli atti il giorno ſeguente; altrimenti rimanga di niun vigore, e non debba tenerſene conto; e che nelle decretazioni colle quali ſi danno le due Ruote giunte, o l'intervento dello Spettabile Preſidente del S. C., ſempre che non ſi dica, che ciò debba oſſervarſi, tanto nella cauſa principale, quanto negl'incidenti, s'intendano ſolamente dati nella cauſa principale, in conformità di ciò, che ſta ordinato nella Pram. 20. *de Suſpic. Official.* Che debba altresì eſattamente oſſervarſi la diſpoſizione della Pram. 89. §. 3. *de Offic. S. R. C.* ov'è diſpoſto, che dalle decretazioni dello Spettabile Preſidente del S. C. ſopra le quiſtioni de' Commeſſarj poſſa una ſola volta reclamarſi nel Reg. Coll. Conſ. fra lo ſpazio d'un meſe; qual termine debba correre da momento a momento, dal giorno, che ſarà eſibita in mano del circoſpetto Segretario del Regno la relazione dello Spettabile Preſidente, la quale ſi dovrà proccurare dalle parti fra dieci giorni *ſervata in omnibus* la forma del diſpoſto in detta Pram. 89. §. 3. riformandoſi anche la Prammatica ſuddetta per quel che concerne il capo in cui ſi diſpone; che rivocando il Collaterale il decreto dello Spettabile Preſidente poſſa la parte, che ſuccumbe reclamare la ſeconda volta; ed ordinando, che ſe bene il decreto del Regio Collaterale, interpoſto però a relazione dello Spettabile Reggente Commeſſario ſia difforme dal decreto interpoſto dallo Spettabile Preſidente, non poſſa darſi altra reclamazione, o altro qualunque rimedio di reſtituzione *in integrum*, o di nullità, e s'eſegua il decreto del medeſimo Regio Collateral Conſiglio. Che le Prammatiche enarrate intorno alle ſoſpenſioni s'oſſervino inviolabilmente, abolendoſi qualſivoglia abuſo introdotto di giudicare in contrario.

Judicibus dilationum reſecandi committitur.

X. E perchè ſono molte le provvidenze, che da' Sereniſſimi Re del Regno, da' noſtri Predeceſſori, e dal Regio Collateral Conſiglio da tempo in tempo ſi ſono date per lo disbrigo delle cauſe, e per riſecare le dilazioni; e l'eſecuzione delle medeſime ſi conſidera per l'eſpediente più proprio, per incontrare il ſanto, e giuſto fine di S. M., ed il noſtro oneſto diſegno, incarichiamo ſeriamente a' Miniſtri de' Regj Tribunali, che tolto ogni abuſo, eſattamente, ed impreteribilmente eſeguano tutte le Regie Prammatiche a queſt'effetto emanate, sì per la celere ſpedizione delle cauſe, e riſecazione delle dilazioni, come per l'eſecuzione delle pene in eſſe ſtabilite, il tenore delle quali Prammatiche reſta colla preſente confirmato, come ſe qui foſſe inſerito di parola in parola, ſi riſerba però di que' capi, che foſſero contrarj, o riformati dalla preſente Prammatica. Volendo a tal effetto, che per l'irremiſſibile eſazion delle pene comminate in queſta, ed in altre Prammatiche debbano gli Scrivani per le cauſe, che da loro s'attitano nel loro Tribunale dar nota diſtinta della parte, e proccuratore contravvegnente, al Secretario del medeſimo Tribunale, affinchè da queſti ſi partecipi al Commeſſario della cauſa, per doverſi dar l'ordine d'eſeguire, ed introitare le pene, incaricando agli Avvocati Fiſcali di ciaſcun Tribunale, ed all'ultimo Miniſtro di ciaſcuna delle Ruote del S. R. C. d'invigilare per l'eſecuzione delle pene ſuddette contra i traſgreſſori. E per lo medeſimo effetto incarichiamo, e comandiamo agl'iſteſſi Miniſtri, e particolarmente a' loro capi, ch'eſeguano ancora reſpettivamente tutte le Prammatiche, che concernono il regolamento de' medeſimi Tribunali, e l'ordine col quale le cauſe ſi deggiono, e proporre, e ſpedire.

Rei praeſentes judicentur, etſi correi abſint.

XI. A riguardo però de' giudizj criminali, quantunque da noi ſienſi date da tempo in tempo varie provvidenze per la pronta ſpedizione de' medeſimi, nulladimeno avendo ora rifletuto, ch'eſſendo inveterata pratica de' Tribunali di non disbrigare i Rei preſenti, ſe prima gli aſſenti non ſaranno fatti contumaci, o Fuorgiudicati, onde arriva, o che ſi dilata il gaſtigo, o i rei languiſcono lungamente nelle Carceri, ſiamo perciò venuti a diſpenſare, come colla preſente Prammatica

ca generalmente diſpenſiamo a queſta pratica, o ſtile, ſempre che precedente iſtanza fiſcale, dal Tribunale, ove pende la cauſa ſi ſtimaſſe di doverſi procedere contra i preſenti, non aſpettato l' eſito del giudizio contumaciale contra gli aſſenti.

Sponte rei in judicium ſiſtentes, ſi ad ſuprema Tribunalia gravamen addocant, accipiatur cum formula: Firmo remanente mandato.

XII. Ed in fine eſſendo venuto a noſtra notizia, che trovandoſi tal'uni inquiſiti, queſti ſi vanno a preſentare ſpontaneamente, domandando eſſere rilaſciati col mandato, e perchè il modo d'imporre il mandato ſuddetto, o ſia per la Città, o per lo Palazzo, dipende dalla prudenza del Giudice, il quale ha conſiderazione alla qualità del delitto, ed a tutte l'altre circoſtanze, avviene alle volte che ricevono il mandato, e poi ſe ne gravano ne' Tribunali ſuperiori; Che però per evitare tal inconveniente, ordiniamo, e comandiamo, che a quegli, i quali ſpontaneamente ſi preſentano col mandato di qualunque forma lor ſi foſſe impoſto, gravandoſene, non poſſa dal Superiore accordarſi loro il gravame, ſe non con la ſolita clauſola *firmo remanente mandato*, con doverſi irremiſſibilmente oſſervare il diſpoſto circa gl' inquiſiti per cauſa d'omicidio, di doverſi preſentare dentro le Carceri formali, e non altrimenti.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno; e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 21. *menſis Junii* 1728. EL CARDENAL DE ALTHANN *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacanus Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus. In Bannorum* 2. *fol.* 131. *De Sanctis. Prammatica ut ſupra.* Pubblicata a dì 25. Giugno 1728. 1728.

DE DVELLO.

TITVLVS LVIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Provocantes ad duellum capitali poena pleƈtuntur, & provocati non accedentes, nullo notantur dedecore. Vide pr. 2. 3. 4.

NOvis occurrentibus morbis nova convenit antidota adhiberi. Cum igitur in tantum (inſtigante diabolico ſpiritu) temeritas, malignitas hominum creverit, & in tantum furoris pervenerit audacia, ut ſpreto mortis timore ſpretiſque etiam Juſtitiae Divinae, & humanae aculeis, & quod gravius eſt, etiam pro minimis cauſis ad duellum ſe ipſos provocare audent, & non ſervatis aliis, quae inter milites, & nobiles ab antiquo ſolita erant ſervari in duellis conficiendis ſuper electione armorum, & impetratione territorii a dominis temporalibus, in quo ſecure inter eos confligere, & pugnam exercere poſſent, aut per ſe ipſos, aut per nuncios provocant alios ad certamen, & plerumque eadem die, vel ſequenti conficiendum, & ut plurimum ſine armis defenſivis, & quod durius eſt, ſine veſtibus more belluarum, ut in primis ictibus occumbere, aut vincere poſſint, aut ſimul ambo cadere; & conſiderantes, quod, ſi tanto facinori celeri remedio non provideretur, & tam peſtifero morbo mordaci medicina non occurreretur, in immenſum tanta haec furoris audacia creſceret; Per hanc igitur noſtram Pragmaticam ſanctionem, *Statuimus, & ordinamus, quod nemo deinceps audeat alium ad certamen, vel duellum provocare per ſe, vel alium, ad locum per provocantes aſſignatum in eundem diem, vel ſequentem, vel ulteriorem, cum armis, vel ſine armis defenſivis; & qui taliter provocare auſus fuerit, ipſo facto (etiamſi nullum certamen ſequeretur) ipſoque jure poenam mortis naturalis incurrat, & ſi per Curiam non capiatur, citatus domi, ſi infra tres dies non comparuerit perſonaliter, ipſo jure ſit forjudicatus, & pro forjudicato debeat publicari; Provocatus vero jure, & comparere non audeat, & ex hoc in nullum incurrat dedecus, ſed potius laudem conſequatur. Et ſi comparuerit, & pugnaverit, teneatur de vulneribus receptis, & illatis; & ſi mors ſequuta fuerit provocantis, etiam ipſe provocatus poenam mortis incurrat. Aſſiſtentes ſimilibus pugnis, & duellis, & nuntii ad tale certamen provocantes, tam ex parte provocantis ad duellum, quam etiam provocati, in ſimilem, & eandem poenam incurrant, in quam incurrunt eorum principales. Provocantes vero, & provocatos ad duellum ſervatis inter eos ſervandis, tam ſuper electione armorum, quam etiam impetratione territorii, & loci a dominis temporalibus: Et etiam illos, qui in rixa, aut contentione verborum calore iracundiae moti praeſentialiter provocarent ad duellum, poenas legales, & a jure ſtatutas, incurrere ſtatuimus, & ordinamus; & ſecus non agatur, ſub ira Regiae indignationis, & poenis ſupradictis.* Datum in Civitate Puteolorum, die 2. Januar. 1540. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. & Vice-Protonotarius. Vidit Ciccus Loffredus Reg. Dom. Vicerex, &c. mandavit mihi Bernardo Martirano.

Poena mortis corrigitur per pr. 2. 3. 4.

Citatus, non ſe exhibens infra tres dies ipſo jure ſit forjudicatus. Corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Aſſiſtentes: Corrigitur per pragm. 2. 3. 4.

Nuncii. Corrigitur per prag. 2. 3. 4.

Poena irae, indign. & motus.

2. Januar. 1540. D. Pedro de Toledo.

PRAM.

PRAMMATICA II.

Prag. 2. Provocantes ad duellum, & mediatores, prima vice puniantur poen. releg. per quenquenn. & pecuniaria duc. bis mille, provocati vero acceptantes puniantur alterutra tantum arbit. Proregis. Secunda vero vice uterque puniatur poen. ultimi ſupplicii in praecedenti pragm. contenta. Vide prag. 3. 4.

SE bene per Prammatica edita per l'Ill. Don Pietro di Toledo, ſotto il dì 2. di Gennajo del 1540. eſſendo Vicerè di queſto Regno, ſta impoſta pena di morte naturale a quelli, che o per ſe, o per interpoſta perſona, o per ambaſciate, o per biglietti disfidaſſero altri a ſingolar duello, imponendo anche a quelli, che portaſſero dette ambaſciate, o foſſero aſſiſtenti in detti duelli, l'iſteſſa pena, che a' loro principali; eſſendo Noi giunti al governo di queſto Regno, abbiamo ritrovato, detta Prammatica non iſtare in oſſervanza, e che giornalmente in queſta Città, e Regno ſogliono diverſi, inſtigati da ſpirito diabolico, ſprezzando temerariamente la vita, e l'Anima, disfidare o per ſe, o per interpoſta perſona, o per ambaſciate, o biglietti, altri a ſingolar duello, e che da ciò ſono ſucceduti inconvenienti graviſſimi; al che volendo rimediare, come conviene, per ſervizio di noſtro Signore Dio, e di S. Maeſtà, e per beneficio pubblico: eſſendoſi di ciò trattato nel Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto, con voto, e parere del detto Regio Conſiglio, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e comandia„ mo, che, dal dì della pubblicazione di „ eſſa in avanti, niuna perſona, di qualſivoglia „ ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca „ nè per ſe, nè per interpoſta perſona; per „ ambaſciate, nè per biglietti chiamar niuno „ a ſingolar duello, o in compagnia d'altri, „ nè a luogo deſtinato, nè ad altra parte, „ o con giorno determinato, ſotto pena a' „ disfidanti, di cinque anni di relegazione, „ e di ducati due mila, da applicarſi al Re„ gio Fiſco, incorrende dette pene *ipſo facto*, „ ſeguita la disfida, o mandata l'ambaſciata, „ o biglietto di eſſa, ancorchè non ne ſe„ guiſſe il battimento; nelle quali pene vo„ gliamo, che incorrano ſimilmente quelli, „ che porteranno dette ambaſciate, o bigliet„ ti, o ſaranno compagni, aſſiſtenti, o pa„ drini nel battimento; Ed a riſpetto del „ disfidato, vogliamo, e per la preſente „ Prammatica dichiariamo, che, ſtante la „ preſente proibizione, non ſia obbligato di „ uſcire alla disfida, e che queſto non ſe gli „ poſſa attribuire a mancamento alcuno, nè „ a poco valore, ed uſcendo incorra in una „ delle dette due pene di relegazione, o pe„ cuniaria a noſtro arbitrio riſervata. E vo„ gliamo, ed ordiniamo ancora, che quelli, „ che contravverranno la ſeconda volta alla „ preſente Prammatica in alcuni di detti ca„ ſi, così quelli, che portaſſero dette amba„ ſciate, o biglietti, come i disfidanti, o „ disfidati, compagni, aſſiſtenti, o padrini, „ incorrano, e s'intendano incorſi nelle pe„ ne, contenute in detta Prammatica dell' „ Illuſtre Don Pietro di Toledo, quale in „ caſo di detta ſeconda contravvenzione vo„ gliamo, che ſi eſegua irremiſibilmente con„ tra de' traſgreſſori giuſta la ſua ſerie, con„ tenenza, e tenore ". Ed acciocchè della preſente Prammatica non ſi poſſa allegare ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi per queſta Fedeliſſima Città, e per lo preſente Regno, e ſi affigga il traslato di eſſa *in valvis* de' Regj Tribunali di queſta detta Città. *Datum Neapoli die 3. Decembris 1631. El Conde de Monterey. Vid. Tap. Reg. Vid. Enriq. Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rov. Reg. Barilius Secretarius.*

Poen. relegat. per quinquenn. & centuſſium ducum mille poen. relegat. & pecuniaria arbit.

3. Dec. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA III.

Circa Duellum ordinationes plures fiunt, vide prag. ſeq. & corrigitur in partem pr. 1. 2.

VEdendoſi con la continua eſperienza paſſate al ſegno d'intolerabili eccesſi le disfide, che non ſono ſtate ſufficienti per impedirle, le Prammatiche, che ſi ſono emanate contra quelli, che le commettono, e che ogni giorno ſi ſono fatti più deteſtabili, per averſi introdotti abuſi sì riprovati per ogni ragione; poichè, non contentandoſi di dimandar ciaſcheduno la ſoddisfazione dell' aggravio ricevuto, introducono Compagni, che ſenz' altra cauſa, che quella d'eſſer chiamati, entrano nel duello, con che ſi turba la pubblica quiete: impegnandoſi Famiglie intere in qualſivoglia disfida, ancorchè ſia di leggieriſſima cauſa. E convenendo applicar rimedio a sì grave danno; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che neſſuna perſona, di qualſi„ voglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ ardiſca per ſe, o per interpoſta perſona, „ per ambaſciate, biglietti, o qualſivoglia „ altro modo, disfidare perſona alcuna, chia„ mandola a ſingolar Duello, ſotto pena di „ cinque anni di relegazione, e di ducati „ due mila, per la prima volta, che con„ travverranno, e per la ſeconda, di dieci „ anni di relegazione, e di ducati quattro „ mila, applicandi al Regio Fiſco, con com„ minazione ancora di pena di morte natu„ rale, in caſo di rottura della relegazione, „ nelle quali pene incorrano *ipſo facto*, ſe„ guita la disfida, o mandata l'ambaſciata, „ o biglietto, ancorchè non ſeguiſſe il bat„ timento; E nelle medeſime pene, così del„ la prima, come della ſeconda contravven„ zione alla preſente Prammatica, vogliamo, „ che incorrano quelli, che porteranno l'am„ baſciate, o biglietti della disfida, o ſaran„ no Aſſiſtenti, Padrini, o Conſultori, o „ in qualſivoglia maniera teneſſero parte nel „ Duello, ajutando con fatti, o con paro„ le a' Principali, o ſuoi compagni; contra „ de' quali, e ciaſcheduno de' contenuti in „ queſta Prammatica, ordiniamo, che ſi deb„ bano eſeguire le dette pene *in ſolidum*, e „ che non ſi poſſano comporre, nè rimette„ re, ſenza eſpreſſa licenza noſtra *in ſcriptis*; „ Ed a riſpetto del Disfidato, dichiariamo „ per la preſente Prammatica, che ſtante la „ pre-

Ead. poen. contra legatos, aſſiſtentes, Patrinos, & conſultores.

„ preſente proibizione, non ſia obbligato
„ ad uſcire alla disfida, e che il non uſci-
„ re, non ſe gli poſſa attribuire a mancamen-
„ to alcuno; ed in caſo che uſciſſe, o am-
„ metteſſe la disfida, vogliamo, che incorra
„ nella pena di relegazione, o della pecunia-
„ ria a noſtro arbitrio, nella forma, e nella
„ maniera, che ſta diſpoſto nella preſente
„ Prammatica, nella prima, e ſeconda con-
„ travvenzione ". Ed in quanto alle disfi-
de, nelle quali s' introducono compagni, qua-
li, ſenz' aver ricevuto aggravio, eſcono a
Duello, o perchè ſono chiamati, o perchè
s' offeriſcono volontariamente; eſſendo queſto
modo di disfide il più pernicioſo, e di tan-
tì gravi inconvenienti, come ſi eſperimenta:
ci è paruto caſtigarlo con maggior rigore,
per il che " Stabiliamo, ed ordiniamo, che
„ in tutte le disfide, nelle quali combatte-
„ ranno i compagni, tanto i principali pro-
„ vocanti, come i compagni, Padrini, Aſ-
„ ſiſtenti, Conſultori, e quelli, che porte-
„ ranno l' ambaſciate, o i biglietti, e quelli
„ di più, che in alcun modo fomentaſſero
„ con fatti, o con parole il Duello, incor-
„ rano la prima volta nella pena di dieci
„ anni di relegazione con comminazione di
„ morte, e di quattro mila ducati per cia-
„ ſcheduno, e nella pena dell' Infamia: e
„ che in niun tempo poſſano eſſere ammeſſi
„ ad Officio, o Dignità alcuna, ed eſſendo
„ Nobili di Piazza, reſtino privati in quel-
„ la di voce attiva, e paſſiva, e per la ſe-
„ conda volta, che contravveniſſero alla pre-
„ ſente Prammatica, incorrano tutti nella
„ pena di morte naturale ".

Fad. poen. contra provocatum acceptantem.

Poen. relegat. per decennium, & duc. 4000. infamiae, & non admiſſionis ad officia, pro 2. vice poen. mortis naturalis.

E perchè il maggiore impedimento, che
ſi riconoſce per procedere al gaſtigo de' con-
travvegnenti, è quello della difficoltà, che
s' incontra nelle prove baſtanti, per mettere
in eſecuzione le pene contenute in dette
Regie Prammatiche, mentre al medeſimo
tempo, che conſta tutto il fatto, come noto-
rio, pure volendoſi ridurre a verificazione
giudiziaria, non ſi poſſono avere le prove
neceſſarie, per commetterſi detti Duelli in
luoghi ſolitarj, dove non ſi poſſono avere fa-
cilmente teſtimonj *de viſu*, nè altre prove;
che perciò volendo provvedere anche a que-
ſto, " Ordiniamo, che per prove ſufficienti
„ a condannar gl' Inquiſiti ne' caſi predetti,
„ baſtino, e ſieno ſufficienti prove, non ſo-
„ lo i teſtimonj ſingolari *de viſu*, dal detto
„ de' quali può ſucceſſivamente raccoglierſi la
„ ſerie del fatto, benchè depongano di di-
„ verſi atti dell' iſteſſo, ma che baſti la de-
„ poſizione di più teſtimonj in numero op-
„ portuno, che depongano di pubblica voce,
„ e fama, di modo che colle loro depoſi-
„ zioni, oltra gli altri indizj, e preſunzioni,
„ che inſorgeranno dall' iſteſſo, poſſano di-
„ chiararſi incorſi nelle dette pene, ſenz' eſ-
„ ſervi di biſogno della pienezza delle pro-
„ ve, che regolarmente ſi ricercano nelle
„ cauſe criminali, il che s' intenda a riſpet-
„ to delle pene di relegazione, e pecuniaria
„ *tantum*, reſtando in diſpoſizione di legge,
„ e di ragione il caſo, quando avrà luogo
„ la pena di morte naturale, in conformità
„ del diſpoſto per la preſente Prammatica.

Privilegium in probatione delicti.

Per tanto Ordiniamo, e comandiamo alla
Gran Corte della Vicaria, e a tutti gli al-
tri Officiali, e Tribunali, a chi ſpetta, così
di queſta Fedeliſſima Città, come del pre-
ſente Regno, che debbano invigilare con
particolare attenzione, e per l' oſſervanza di
queſta, e delle Prammatiche antecedenti, ed
alla eſecuzione delle pene predette contra
de' traſgreſſori irremiſſibilmente, ſenza ecce-
zione di perſona alcuna. Ed acciocchè ven-
ga a notizia di tutti, e niuno poſſa allegare
cauſa d' ignoranza; vogliamo, che ſi pubbli-
chi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima
Città, e Regno. *Datum Neap. die 9. menſis
Maii 1662. El Conde de Peñaranda. Vidit
Galeota Reg. Vidit Muſcettula Reg. Vid. Ulloa
Reg. Vid. Navarra Reg. Donatus Coppula Se-
cretarius.*

9. Maii 1662. El Conde de Peñaranda.

PRAMMATICA IV.

PEr quanto ſopra l' intelligenza della Re-
gia Prammatica delle disfide, ultima-
mente a' 9. di Maggio del corrente anno
1662. ci è ſtato per parte del Magnifico
Avvocato Fiſcale della Gran Corte della
Vicaria, Antonio di Gaeta preſentato il pre-
ſente memoriale.

Declarantur plura capita circa pragm. 3. ſup. eod.

Eccellentiſſimo Signore. L' Avvocato Fi-
ſcale della Gran Corte della Vicaria, ſuppli-
cando dice a V. E. come, avendo ricono-
ſciuta la Prammatica delle Disfide, ultima-
mente emanata per ordine di V. E. ſotto i
9. di Maggio 1662. ha conſiderato, che
nell' interpretazione d' eſſa potrebbero naſcere
molte diſpute; Per tanto, per togliere tutte
le controverſie, e chiudere affatto a' delin-
quenti la ſtrada di poter impedire, o ritar-
dare almeno il condegno gaſtigo, ſupplica V.
E. dichiarare gl' infraſcritti Punti.

Primo, che quel che ſta diſpoſto in det-
ta ultima Prammatica, nel ſecondo caſo,
che riguarda le disfide, nelle quali combat-
tono i Compagni, o perchè ſono chiamati,
o perchè s' offeriſcono volontariamente, s' in-
tenda ancora, quando uſciranno altri al Duel-
lo per cauſa de' principali, ſenza che i me-
deſimi Principali eſcano: perchè ſi potrebbe
fraudare la legge, e non uſcire i Principali,
o con uſcire per Padrini, Compagni, o Aſ-
ſiſtenti.

Secondo, che le pene impoſte dalla det-
ta Prammatica a quello che s' inquire due
volte di Duello, s' intendano, tanto ſe la
prima volta foſſe uno uſcito, come Princi-
pale, e la ſeconda, come Padrino, Aſſiſten-
te, o Compagno, *& e contra*, quanto ſe
tutte due volte foſſe uſcito come Principale,
o come Padrino, Aſſiſtente, o Compagno.

Terzo, che in caſo della ſeconda contrav-
venzione, che avrà luogo la pena di morte,
quella s' eſegua contra de' traſgreſſori, confor-
me ſta diſpoſto per la Prammatica *prima de
Duello*, dell' Illuſtre Don Pietro di Toledo,

e con-

e confermato per l'Illuſtre Conte di Monte-
rey nella Prammatica *ſeconda de Duello*.

E volendo Noi dichiarare i dubbj, che
per parte di detto Avvocato Fiſcale ſono
ſtati rappreſentati, e quelli, che poſſono oc-
correre nell'intelligenza di detta Regia Pram-
matica: ci è paruto con voto, e parere del
Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi
aſſiſtente, rinnovarla, e pubblicarla nella for-
ma ſeguente; Per la quale " Stabiliamo, or-
„ diniamo, e comandiamo, che niuna per-
„ ſona, di qualſivoglia ſtato, grado, o con-
„ dizione ſi ſia, ardiſca per ſe, o per in-
„ terpoſta perſona, per ambaſciate, biglietti,
„ o in qualſivoglia altro modo, disfidare per-
„ ſona alcuna, chiamandola a ſingolar Duel-
„ lo, o in compagnia d'altri, ſotto pena di
„ cinque anni di relegazione, e di ducati
„ due mila, applicandi al Regio Fiſco: nel-
„ le quali pene incorrano *ipſo facto*, ſeguita
„ la disfida, o mandata l'ambaſciata, o bi-
„ glietto, ancorchè non ſeguiſſe il Battimen-
„ to: e nelle medeſime pene, vogliamo, che
„ incorrano quelli, che porteranno l'amba-
„ ſciate, o biglietti della disfida, o ſaranno
„ Aſſiſtenti, Padrini, o Conſultori, o in
„ qualſivoglia altra maniera teneſſero parte
„ nel Duello, ajutando con fatti, o con
„ parole a' Principali, o loro Compagni;
„ contra de' quali, e ciaſcheduno de' conte-
„ nuti in queſta Prammatica, ordiniamo,
„ che ſi debbano eſeguire le dette pene *in*
„ *ſolidum*, e che non ſi poſſano comporre,
„ nè rimettere, ſenza eſpreſſa noſtra licenza
„ *in ſcriptis*.

„ Ed a riſpetto del Disfidato, dichiaria-
„ mo, che, ſtante la preſente proibizione,
„ non ſia obbligato ad uſcire alla disfida,
„ e che il non uſcire, non ſe gli poſſa at-
„ tribuire a mancamento alcuno; ed in ca-
„ ſo, che uſciſſe, o ammetteſſe la disfida
„ vogliamo, che incorra nella pena di rele-
„ gazione, o della pecuniaria a noſtro ar-
„ bitrio.

Ed in quanto alle disfide, nelle quali s'in-
troducono Compagni, quali, ſenz'aver rice-
vuto aggravio, eſcono a Duello, o perchè
ſono chiamati, o perchè ſi offeriſcono volon-
tariamente: eſſendo queſto modo di disfida
il più pernicioſo alla quiete pubblica; ci è
paruto caſtigarlo con maggior ſeverità; Per
il che " Stabiliamo, ed ordiniamo, che in
„ tutte le disfide, nelle quali combatteran-
„ no i Compagni, tanto i Principali pro-
„ vocanti, e provocati, e quelli, che uſci-
„ ranno per li Principali, ancorchè gl'isteſſi
„ Principali, non eſcano alla disfida, co-
„ me i Compagni, Padrini, Aſſiſtenti, Con-
„ ſultori, e quelli, che porteranno ambaſcia-
„ te, o biglietti, e quelli di più, che in
„ alcun modo fomentaſſero con fatti, o con
„ parole il Duello, incorrano nella pena di
„ dieci anni di relegazione, e di due mila
„ ducati per ciaſcheduno, applicandi al Re-
„ gio Fiſco.

„ E vogliamo, ed ordiniamo, che quel-
„ li, che contravverranno la ſeconda volta
„ alla preſente Prammatica, in alcuno de'
„ detti caſi, in eſſa compreſi, incorrano,
„ e s'intendano incorſi nelle pene, contenu-
„ te nella Prammatica prima *de Duello* dell'
„ Illuſtre D. Pietro di Toledo, quale in ca-
„ ſo di ſeconda contravvenzione alla preſen-
„ te Prammatica, vogliamo, che ſi eſegua
„ irremiſibilmente contra i traſgreſſori giuſta
„ la ſua ſerie, contenenza, e tenore, come
„ anche ſi diſpone, ed ordina per la Pram-
„ matica ſeconda *de Duello* dell'Illuſtre Con-
„ te de Monterey, le quali in queſto caſo
„ di ſeconda contravvenzione le laſciamo nel-
„ la loro forza, e valore: Rivocando tutte
„ le altre Prammatiche, che ſi foſſero fatte
„ ſopra queſto, in quanto non ſieno confor-
„ mi colla preſente Prammatica. Dichiaran-
„ do ancora, che nelle pene impoſte nella
„ preſente Prammatica, contra quelli, che
„ contravverranno la ſeconda volta, incorra-
„ no, e s'intendano compreſi tutti quelli,
„ che s'inquirono due volte di Duello, an-
„ corchè la prima volta foſſero uſciti, come
„ Principali, e la ſeconda, come Padrini,
„ Aſſiſtenti, o Compagni, *& e contra*, o
„ che le due volte foſſero uſciti, come Prin-
„ cipali, o come Padrini, Aſſiſtenti, o Com-
„ pagni ". Ed acciocchè la preſente Pram-
matica venga a notizia di tutti, e da niuno
ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza: Ordinia-
mo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti
di queſta Fedeliſſima Città, e Regno. *Da-
tum Neap. die 18. menſis Decemb. 1662. El*
Conde de Peñaranda. Vid. Galeota Reg. Vidit
Muſcettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Navarra
Reg. Joſeph Crivella Reg. a mand. Scriba.

18. Dec. 1662. El Conde de Peñaranda.

I N E O S Q V I

DECOCTIONEM SIMVLAVERINT.

TITVLVS LIX.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Carolo Rege. Hanc Conſtitutionem putavi peculiari Titulo locandam, neque ſub Titulo *de Ceſſione Bonorum* referendam, ea ratione, nam eo Titulo, decoctores ceſſionem bonorum ſimulate facientes puniuntur. Hac autem lege dolus coercetur, qui antequam decoctionem ſimularent, in fraudem creditorum conſpectu penitus laterent; ut creditores neque perſonam decoctoris habere quaem poſſent; neque bona diſtrahere; velint nolint, quam pro decoctoribus obtuliſſent tranſactionem ſubirent: Quibus actis decoctor dives videretur. Parca exemplis. Pra. *De Ceſſione bonorum* reſtituitur.

VNa delle principali mire, a cui furono dirette le noſtre più ſerie applicazioni, da che piacque alla Divina Clemenza di collocarci ſul Trono di queſto Regno, fu quella di procacciare a' noſtri fedeliſſimi, ed amatiſſimi Vaſſalli, e Sudditi, con mezzi efficaci, e proporzionati, tutti que' maggiori comodi, e vantaggi, onde riſulta la felicità de' Popoli, e la floridezza dello ſtato. A tal oggetto, applichiamo ſpecialmente il noſtro Real animo a promuovere, e dilatare il traffico, la negoziazione, ed il Commercio, e perciò, coll'iſtituzione, ed erezione d'un Supremo Magiſtrato intitolato del Commercio in queſta noſtra Capitale, e di più Conſolati per tutto il Regno, incaricati (ſpecialmente della pronta, e celere ſpedizione delle cauſe, liti, e differenze, che inſorgono tra' Negozianti, e generalmente in materia di traffico) procurammo di rimuovere tutti quegli oſtacoli, ed impedimenti, che alla floridezza, ed eſtenſione del Commercio ſogliono riuſcire d'intoppo, e di remora. Quindi con varj noſtri Reali Editti di tempo in tempo emanati in materia di commercio, abbiamo date diverſe provvidenze, con intendimento di rimettere preciſamente, e di reſtituire la buona fede ne' contratti, ch' è tanto neceſſaria, e quaſi l'anima della negoziazione, ſenza la quale, non ſolamente non può queſta acquiſtar forza, e vigore, nè creſcere, nè dilatarſi, ma è forza, che come priva del ſuo principal fondamento e ſoſtegno, s'indeboliſca, e reſti a poco a poco del tutto ſoffogata, ed eſtinta.

Ora avendo oſſervato, e dimoſtrandoci la quotidiana eſperienza, che tra le frodi, le quali guaſtano, e corrompono la buona fede, e per conſeguenza attraverſano, ed intralciano il proſpero, e felice corſo della negoziazione, e del traffico, la più velenoſa, e maligna ſi è quella, che ſi commette ne' fallimenti affettati, volontarj, e doloſi, riuſcendo queſta d'indicibil danno, e rovina, e di totale diſtruggimento, e pernicie della negoziazione, e de' Negozianti ſteſſi, e d'innumerabili particolari così nazionali, come ſtranieri, che vi ſi ritrovano intereſſati; perciò contra queſto perniciosiſſimo abuſo, e diſordine, e per eſtirpare del tutto, ſe ſia poſſibile, queſta così fatta graviſſima corruttela, abbiamo riſoluto (anche moſſi dalle ſerie rappreſentazioni ſopra ciò fatteci dal noſtro Tribunale del predetto Supremo Magiſtrato di Commercio, e perſuaſi dalle ben ſalde ragioni in quelle eſpreſſe, e dedotte) di dar pronto riparo, e far argine inſuperabile, rinnovando, e rinforzando il rigor delle leggi, e la ſeverità de' gaſtighi a quelle funeſte cagioni, onde un sì grave, e pernicioſo male riſulta.

E quantunque da' noſtri Sereniſſimi Predeceſſori, e da coloro, che in lor vece governarono queſto Regno ſienſi in diverſi tempi date non poche ſalutari provvidenze, e ſpecialmente dal Cardinal d'Aragona, e dal Collateral Conſiglio di quel tempo colla prammatica, ch' è la *6.* ſotto il titolo *de ceſſione bonorum* emanata l'anno *1666.* a dì 30. Marzo per metter freno alla ſoverchia facilità, e frequenza, con cui faceanſi di volta in volta ſentire fallimenti doloſi, per ſino a minacciarſi, e a dichiararſi incorſi nella pena dell'ultimo ſupplicio, e della morte naturale i Rei di sì pernicioſo delitto, con tutto ciò, o ſia per la difficoltà della pruova, o per altre cagioni sfuggendoſi, e declinandoſi con varj ſutterfugj le ſalutari diſpoſizioni di queſta, e di ſomiglianti Leggi, e Prammatiche, ſi è oſſervato, che le medeſime più non temendoſi abbian diverſi Negozianti con troppo franchezza, ed in breve tempo commeſſi fallimenti non piccioli, e ſcandaloſi, ſenza riportarne alcuna pena di tal graviſſimo delitto.

Laonde col preſente noſtro Real Editto, che vaglia per legge univerſale, e duratura perpetuamente; annullando in prima tutti gli abuſi, opinioni di Dottori, deciſioni, ordini, ed ogni altro, per cui ſi pretendeſſe, che la detta Prammatica del Cardinal d'Aragona non ſi doveſſe praticare, ed oſſervare tutta, o parte, dichiariamo, ed ordiniamo, che la medeſima ſia ſtata ſempre nel ſuo vigore, e forza, e come tale debba, ed abbia da tenerſi, oſſervarſi, ed eſeguirſi da tutti inviolabilmente, ſenza la menoma derogazione, ed a maggior cautela confermiamo la ſteſſa Prammatica, e di nuovo ſtabiliamo, e comandiamo quanto in quella fu ordinato, e diſpoſto, cioè che:

Tutti que' Mercanti, o Negozianti, che fraudolentemente falliſcono in danno delle Perſone, che con eſſi hanno negoziato, incorrano nelle medeſime pene, nelle quali incorrano i Banchieri, che falliſcono, che ſi contengono nelle *Prammatiche prima, e quarta de Nummulariis*, nelle quali s'impone pena di mor- Prag. 1. & 4. de Numm. reſtituuntur.

morte naturale a' predetti Banchieri, che falliſcono, e che ſi abbiano da fuorgiudicare, non comparendo fra ſei giorni dopo il fallimento; quali Prammatiche vogliamo, che ſi abbiano in queſta per inſerite, anzi reſtringiamo il termine di poter comparire dopo il fallimento a giorni quattro, quali elaſſi, e non comparendo, abbiano ſubito da fuorgiudicarſi: e nelle medeſime pene di morte naturale, e fuorgiudica, incorrano tutti quelli, che teneſſero naſcoſti danari, o beni mobili di detti falliti, o che teneſſero annue entrate, o ſtabili di quegli in teſta loro, con contratti doloſi, e ſimulati fatti fra di loro, quali Perſone incorrano anche nella pena di duc. quattromila, da applicarſi tre parti a' Creditori de' predetti falliti, e l'altra quarta parte a Rivelanti; ed a riſpetto delle Perſone, che traſportaſſero i danari, o beni mobili di detti Falliti da una parte ad un'altra, incorrano nella pena di diece anni di galea, ſe ſaranno Ignobili, e di diece anni di relegazione ſe ſaranno Nobili, ed altre a noſtro arbitrio riſervate; e parimente incorrano nelle pene predette tutti quelli, che ſi chiamaſſero Creditori di detti Falliti, mediante ſcritture pubbliche, o private, quando realmente non foſſero tali. *E circa le qualità* della frode, che dee concorrere, come ordinariamente concorre in tali fallimenti, baſti, che ſi pruovi per congettura, e per veriſimili argomenti, che muovono l'animo de' Giudicanti a così crederli, colla preſunzione, che milita contra di tali falliti, ſempre ch' evidentemente da indubitate Cauſe non coſti il contrario; Proibendo eſpreſſamente, che da oggi in avanti di niuna maniera ſi poſſa concedere moratoria, ſalvaguardia, nè dilazione alcuna a' detti Falliti, per qualſivoglia cauſa, o preteſto, che ſi allegaſſe, ancorchè vi foſſe il conſenſo, non ſolo della maggior parte de' Creditori, ma anche di tutt' i Creditori de' Falliti predetti: Vedendoſi chiaramente, che non è libera volontà di detti Creditori di far rilaſci, e concedere dilazioni, ma mera forza, per non poter altrimenti ricuperar parte de' loro crediti da' Debitori, che per tale ſperanza s'inducono con maggior facilità a raddoppiare, ed aumentare le loro facoltà colla ruina degli altri.

Si decoctor in Supremo Commercii Magiſtratu, vel in Provinciali Conſulatu inventarium omnium facultatum ſuarum non adducat: ſed aufugiat, & lateat in fraudem Creditorum; adverſus eum le-pe agatur, ut ſervatis ſervandis forojudicetur.

E poichè la ſperienza ha dimoſtrato, che il diſpoſto nella detta Prammatica circa la pruova del delitto di eſſer baſtanti i veriſimili argomenti, e congetture della frode non ha partorito l'effetto, che ſi ſperava di facilitare l'eſecuzion delle pene, come rimeſſa totalmente all'arbitrio de' Giudici, i quali, o per difetto, e mancanza de' libri, e ſcritture de' falliti, che regolarmente ſi ſogliono occultare, e viziare, o per altri motivi ſono rimaſti dubbioſi nel credere la commeſſa frode, e dolo del Negoziante, per paſſar poi alla condanna: Sa di che volendoſi da Noi toglier ogni dubbiezza; ordiniamo, e comandiamo, che ogni qual volta ſuccede il fallimento, ed il decottore non ſi preſenti al noſtro Supremo Magiſtrato di Commercio; o al reſpettivo Conſolato della Provincia, dove il Negoziante fallito tiene la ſua caſa di negozio, con eſibire tutte le ſcritture, ed i libri del Negozio, e la nota degli averi, che gli appartengono; ma per lo contrario fugge, e ſi allontana, o ſi rifugge in luogo immune, preſa l'informazione, e coſtando di queſta fuga, allontanamento, e confugio, il che porta ſeco gagliardi indizj, e probabiliſſime congetture del dolo, e della frode del Negoziante fuggito, allontanato, o refuggito, vaglia per pruova ſufficiente, per cui ſi poſſa procedere contra del Decottore alla citazione ***ad informandum, & capitula*** coll' abbreviazione del termine di quattro giorni preſcritto dalla ſuddetta Prammatica, così che non comparendo il Reo citato fra il detto termine poſſa devenirſi con effetto, e ſi devenga alla ſentenza di fuorgiudica; Ma comparendo nel termine preſcritto, vogliamo, ed ordiniamo che ſi proceda ordinariamente colle prove richieſte, ſecondo la diſpoſizione della ſuddetta citata Prammatica.

Si decoctoris quas nummos, vel ceteras ſubſtantias in fraudem creditorum abſcondeat: Nobilis per decennium relegetur: Ignobilis per tantundem triremibus mancipetur.

In oltre perchè colla ſteſſa riferita Prammatica ſta diſpoſto, che incorrano nella pena dell' ultimo ſupplicio, e reſpettivamente della fuorgiudica tutti coloro, che ſaranno trovati Rei di aver naſcoſto denari, o beni mobili de' Decottori predetti, o che con contratti ſimulati, e doloſi fatti co' medeſimi, teneſſero, e poſſedeſſero annue entrate, o beni ſtabili di qualſivoglia ſorta appartenenti a' detti Decottori, oltra la pena di quattromila ducati da eſeguirſi irremiſibilmente contra le Perſone predette, da applicarſi tre parti a' Creditori de' Negozianti falliti, e la quarta a chi avrà rivelato le perſone Ree dell'occultazione, o ſimulazione, o frode predetta. E che le Perſone, le quali traſportaſſero denari, o beni mobili de' ſud etti Decottori da un luogo ad un altro per coadjuvare la occultazione, e la frode, incorrano gl' ignobili nella pena di diece anni di galea, e i Nobili di diece anni di relegazione, ed altre a noſtro arbitrio. Ed all' incontro i delinquenti hanno sfuggite le dette pene ſotto varj preteſti allegando la buona fede, o l'ignoranza del fallimento, o decozione ſeguita; perciò volendoſi da Noi troncare ogni qualſivoglia eccezione, ordiniamo, e comandiamo, che il noſtro Tribunale del Supremo Magiſtrato del Commercio alla ſemplice notizia, che gli venga dell' allontanamento, o della fuga, o del confugio del Negoziante, faccia immediatamente pubblicar Bando, così in queſta Capitale, come nelle Provincie del Regno, dove il Negoziante ſarà fallito, o dove ſi trovaſſe tener caſa di negozio, o effetti, o beni a lui ſpettanti; col quale Bando, oltre al cerziorare, e rendere informato il pubblico del fallimento ſeguito, ſi ordini ancora, che fra un certo termine da ogni, e qualſivoglia Perſona, che teneſſe naſcoſti, ovvero ſapeſſe in poter di chi ſi truovaſſero denari, mobili, argenti, ſcritture, libri di negozio, bilanci, ſtrumenti, polizze, lettere di cambio, o miſſive, ed ogni altra coſa ſpettan-

tante al Negoziante fallito; come pure aveſſe notizia di annue entrate, ſtabili, crediti, nomi di debitori, ragioni, ed azioni appartenenti al Negoziante fallito, o inteſtati a lui, o ſotto nome di altri, abbia a rivelargli, e reſpettivamente eſibirgli al noſtro Supremo Magiſtrato di Commercio, o al reſpettivo Conſolato della Provincia, o del luogo, dove ſi ritroveranno le ſuddette Perſone, e beni; altrimenti, ſcorſo il termine preſcritto nel Bando iſteſſo, s'intendano incorſi nelle pene contenute nella detta Prammatica, ſenza che vaglia, e ſia ammeſſa l'eccezione, o ſcuſa dell'ignoranza del fallimento ſeguito, la quale ſi dee preſumere affettata dopo la emanazione del Bando, e dopo ſcorſo il termine in quello preſcritto; E così indiſpenſabilmente ſi paſſerà all'eſecuzione delle pene comminate così nella predetta Prammatica, come nel Bando da pubblicarſi.

Falſi creditores credita ſimulantes iiſdem poenis ſubjiciantur.

Ed in quanto a coloro, che non eſſendo realmente, ed effettivamente Creditori de'decottori, pretendeſſero di paſſare, e ſi ſpacciaſſero per tali, per mezzo di ſcritture pubbliche, o private, ſimulando crediti inſuſſiſtenti, e colludendo co'decottori, in pregiudizio de'veri, ed effettivi Creditori. Acciò queſti così fatti ſimulatori di crediti nè pure abbiano ſcuſa o l'eccezione, per evitare le pene contra eſſi preſcritte colla Prammatica ſuddetta, vogliamo, e comandiamo parimente, che nel medeſimo Bando, come ſopra, ordinato, ſi preſcriva anche dal Magiſtrato iſteſſo un termine conveniente a tutt'i Creditori del Negoziante fallito, affinchè fra lo ſpazio di detto termine compariſcano, e preſentino in eſſo Magiſtrato, o ne'reſpettivi Conſolati delle Provincie, l'iſtanze, ſcritture, o documenti de'loro veri effettivi, e non ſimulati crediti; colla dichiarazione ſe ſien veri, o ad altri ſpettanti, ſotto le pene contenute nella detta Regia Prammatica nel caſo che realmente Creditori non foſſero. Mentre ſe poi tali preteſi Creditori riſultaſſero ſimulati, o non veri, vogliamo, che irremiſibilmente ſieno condannati, e ſoggiacciano alle pene contra di eſſi preſcritte dalla ſteſſa Prammatica.

Si creditores mitius in decoctorem ſimulatum agant: Judex ex officio procedat.

Finalmente, poichè colla ſuddetta Prammatica vien proibito di concederſi moratoria, ſalvaguardia, o altra qualſivoglia dilazione a'ſuddetti decottori, anche mediante il conſenſo di tutt'i Creditori; conſiderando noi, che i Creditori ſteſſi, luſingati dalla ſperanza di ricuperar almeno parte de'loro crediti, s'inducono a dare sforzatamente, per così dire il loro conſenſo, e trattenuti, ed impediti con varj artificj degli ſteſſi falliti, o de'di loro Parenti, e con preghiere, e luſinghe, ed artificioſe maniere, reſtano finalmente, non ſolo ingannati eſſi, ma gli altri Creditori ancora, per lo più foreſtieri, mentre pendenti le dilazioni eſtorte, come ſopra, i falliti, e i loro parenti, ed amici, mettono in ſalvo, ed in ſicuro dall'eſecuzione della giuſtizia gli avanzi de'di loro averi, in pregiudizio di tutto il ceto de'Creditori; perciò ordiniamo, e comandiamo, che ſuccedendo sì fatti fallimenti avutane la notizia il Supremo Magiſtrato di Commercio, o i Conſolati delle reſpettive Provincie, ſenza attendere l'iſtanze de'Creditori procedano *ex officio* così nel giudizio Criminale contra le Perſone de'rei principali, e degli altri complici, come nel Civile al ſequeſtro de'beni, ſcritture, ed ogni altro appartenente al Negoziante fallito, dando tutte quelle provvidenze, che ſtimeranno neceſſarie, ed opportune per accerto della giuſtizia, e per metter in ſalvo l'intereſſe de'Creditori, per quanto ſarà poſſibile. Ben inteſo riſpetto a'detti Conſolati, che dopo eſſerſi proceduto all'arreſto de'rei, ſe potrà riuſcire, ed al ſequeſtro de'beni, debbano immediatamente rimettere tutti gli atti al Supremo Magiſtrato di Commercio, come da noi è ſtato ordinato, e preſcritto in altri noſtri Reali Editti, ove ſta diſpoſto che nelle Cauſe Criminali, ove la pena dovrà oltrepaſſare la Relegazione, proceda privativamente il Supremo Magiſtrato del Commercio.

Ed affinchè quanto da noi è ſtato ordinato, e preſcritto in queſto noſtro Real Editto, venga a notizia di tutti, ordiniamo all'iſteſſo Supremo Magiſtrato, che con ſuo Bando lo pubblichi, e faccia pubblicare coll'uſate ſolennità in queſta Capitale, ed in tutte le Provincie del Regno nella maniera ſolita, e conſueta. In teſtimonio di che abbiamo comandato che ſi ſpediſcano le preſenti firmate di Noſtra Mano, corroborate col Suggello delle Noſtre Armi, e contraſſegnate dall'Infraſcritto Duca di Monteallegre Cavaliere del Noſtro Ordine di S. Gennaro, e Noſtro Conſigliere, e Segretario di Stato e del Diſpaccio. *Napoli a' dì 16. Dicembre* 1744. CARLO. *Giuſeppe Gioacchino di Monteallegre.* 1744.

BANDO.

ESſendoſi degnata la Maeſtà del Re noſtro Signore, che Dio ſempre feliciti, con Real Diſpaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 16. del corrente meſe di Dicembre, di far traſmettere a queſto Supremo Magiſtrato di Commercio il preſente Real Editto, con ordine di farlo pubblicare in ſuo Real Nome colle ſolite formalità; Per tanto in eſecuzione de'Reali comandamenti della M. S. facciamo il preſente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutti coloro, a'quali ſpetta, di pubblicarlo, e farlo pubblicare colle uſate formalità in queſta Capitale, ed in tutte le Univerſità del Regno, e ſingolarmente ne'luoghi, dove ſono ſtabiliti i Conſolati di Mare, e Terra: Oſſervando, e facendo oſſervare nella pubblicazione ſuddetta i riti, e le forme ſolite, e conſuete, affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno poſſa pretenderſi di averlo ignorato. Dal Supremo Magiſtrato di Commercio i 23. Dicembre 1744. D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE. *Il Duca*

Duca di Fragnito . D. Matteo di Ferrante . D. Pietro Contegna . D. Donato Cangiano . Il Duca di Corigliano . D. Carlo Ruoti . D. Gennaro Antonio Brancaccio . Il Duca di Caſalicchio . D. Anna Gio: Battiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario. Pubblicato a dì 21. Gennajo 1745.

DE DESERTORIBVS JANVENSIBVS.

TITVLVS LX.

PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinando IV. Rege, Neapolitanis, Siculiſque Regi ſubjectis interdicitur auxilia quaeque Corſis miniſtrare.

PEr darſi da me una pruova della mia amicizia, e della mia benevolenza verſo la Sereniſſima Repubblica di Genova, feci emanare ſin dal dì 4. Aprile dell' anno proſſimo paſſato ordini generali, e preciſi, co' quali ſi proibì ſeriamente a tutt' i miei Vaſſalli l' aver commercio co' malcontenti di Corſica in quanto alla provviſione, e contrattazione d' Armi, e Munizioni atte alla Guerra. Ora eſſendo a mia notizia, che alcuni miei ſudditi, e Padroni di baſtimenti, col motivo di portarſi in Corſica per vender colà commeſtibili, ſi han fatto lecito di ammettere nelle loro barche, e filuche Soldati diſertori della ſteſſa Repubblica, previa convenzione di dover eſſi cedere in beneficio de' medeſimi Padroni per compenſo di quel che pagavaſi per loro in quell' Iſola, e del loro traſporto e mantenimento per Mare fino a queſto Regno, tutto l' importo dell' ingaggiamento, per cui aveſſero preſo partito nelle Truppe del mio Eſercito: Mi ſono riſoluto di dare a detta Repubblica un nuovo atteſtato del mio attaccamento per lei, in vietando, e proibendo col preſente Reale Editto un sì fatto illecito commercio. E' dunque mia determinata Reale volontà, che oltra la contrattazione, e 'l traſporto d' Armi, e munizioni da Guerra già vietato a' miei ſudditi, ſia da qui in avanti a' medeſimi anche proibito il traſporto ne' miei Reali Dominj di reclute, o diſertori dall' Iſola ſuddetta di Corſica ſotto la pena della confiſcazione de' loro riſpettivi baſtimenti, e di tre anni di Preſidio chiuſo. Ed affinchè queſta mia Sovrana determinazione ſia nota a tutti, e da niuno allegar ſi poſſa cauſa d' ignoranza, voglio, e comando, che ſi pubblichi, ed affigga ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ed in quello di Sicilia, e ne' Preſidj di Toſcana, incaricando a tutt' i Tribunali de' miei Dominj, e ad ogni altro, a cui ſpetti, l' inviolabile eſecuzione di quanto in queſto mio Reale Editto ſi contiene. In teſtimonio di che voglio, che ſia ſottoſcritto da' miei Conſiglieri di Stato e di Reggenza, munito del Sugello delle mie Reali Armi, riconoſciuto dal mio Segretario di Stato e del Diſpaccio della Guerra, e Marina, e veduto dal mio Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Real Camera di Santa Chiara. *Napoli 4. Luglio 1761.* PEL RE PUPILLO *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuſeppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Antonio del Rio. Vidit Fraggianni Pro Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro M. Sauviſente a Secretis.* Pubblicata a dì 18. Luglio 1761. *1761.*

RESTITVTIO CVRIALIVM, IN QVO TRIBVNALI AGATVR.

TITVLVS LXI.

PRAMMATICA PRIMA.

Carolo Rege. Reſtitutio Curialium in S. R. C. apud aularum Praefectos agi jubetur.

AL Preſidente del S. C. Haviendo el Rey reſuelto, que en todas las Cauſas de Reyntegracion de Familias a los honores, y prerogativas de los Sediles, y Plazas Nobles de eſta Ciudad, las quales, en vigor de Reales Cartas del Diſunto Rey D. Carlos Segundo, ſe deven tratar a Ruedas Juntas en el S. C. con el intervento de un Abogado Fiſcal, y voto del Colateral, y de otro Tribunal a eleccion de Su Mageſtad, ſe voten de hoy en adelante, en lugar de el ſuprimido Colateral, ante a los quatro Cavos de Ruedas del miſmo S. C., los quales viene Su Mageſtad con eſta Real Orden a diputar con reſolucion particular independientemente de la calidad de miembros de la Camara de Santa Clara. Me ha mandato Su Mageſtad prevenirlo a V. S. paraque diſponga, que en lo venidero aſſi ſe execute. Dios guarde a V. S. muchos años como deſſeo. Palacio a 1. de Agoſto de 1738. D. BERNARDO TANUCCI. *Señor Preſidente del S. C. Die 28. Auguſti 1738. Exequatur Regalis Ordo. De Ipolito Praeſ.* 1738.

DE

DE ECCLESIASTICIS PERSONIS.

TITVLVS LXII.

PRAMMATICA PRIMA.

Perſonae Eccleſiaſticae, & exemptae a Regia juriſdictione non poſſunt promoveri ad adminiſtrandum officia in Regno.

PEr legge, tanto divina, quanto umana, ſi è proveduto, ed ordinato, che ciaſcuno ſia obligato dar conto di ſua amminiſtrazione, ed ancora, che ſia punito, e caſtigato di tutti gli errori, ed eccessi, che nelle amminiſtrazioni ad eſſo commeſſe ſi faceſſero; dal che naſce, che peſo è de' Principi, e di quelli, che in loro luogo governano, di mirare, ed avvertire, che non ſolo le perſone, che a tali amminiſtrazioni ſi propongono, ſieno abili, ſufficienti, e di confidenza; ma ancora, che gli effetti predetti ſieno ſottopoſti al dovuto della giuſtizia, ed alla loro giuriſdizione. E conſiderando, che commettendoſi l'officio di amminiſtrazione di giuſtizia, ovvero di amminiſtrazione di coſe pubbliche temporali (non iſpettanti a Chieſe) a perſone Eccleſiaſtiche, o Religioſe, non ſoggette alla giuriſdizione di Miniſtri, ed Officiali laici, riſulterebbe, che non potrebbero eſſer coſtretti a dar conto, e ragione delle coſe predette avanti a' Regj Officiali, e Miniſtri, nè tampoco da eſſi eſſer caſtigati, e puniti degli eccessi, e delitti, che forſe commetteſſero; ed è molto inconveniente, in diſſervizio di Dio, e di Sua Maeſtà, del bene Pubblico, e della buona amminiſtrazione della giuſtizia, che ſimili perſone s'intromettano, come laici in coſe laiche, e profane: e che alle volte a quelle anelino, ed aſpirino, e poi nel dar conto, e ragione di ſe ſteſſi, vogliano valerſi del privilegio del foro, del quale pretendono doverſi tener conto, e ragioni: Per tanto volendo ovviare a tanto inconveniente, conformandoci ancora con altri ordini, e diſpoſizioni fatte nel preſente Regno, in virtù del preſente Bando, *omni tempore valituro*, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente “ Ordiniamo, e comandiamo, che, da qua in avanti, non ſi poſſa amminiſtrare nel preſente Regno Officio di giuſtizia, tanto in Terre demaniali, quanto in Terre di Baroni, per perſone Eccleſiaſtiche, Religioſe, e non ſoggette alla Regia giuriſdizione, *etiam* ſe foſſero Cavalieri dell'abito di San Giovanni Geroſolimitano; e ſimilmente ordiniamo, e comandiamo, che tanto queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, quanto tutte le altre Città, Terre, e Luoghi demaniali, e di Baroni di queſto predetto Regno, in coſe temporali non dipendenti da coſe Eccleſiaſtiche, non poſſano, nè debbano eleggere, nominare, o deputare nelle concernenti l'amminiſtrazione del pubblico di eſſe Città, Terre, Luoghi, e Piazze, perſona alcuna della qualità, *ut ſupra* contenuta, ed eſpreſſa; acciocchè vedendo le perſone eleggende, che ſono obbligate a dar conto di loro, e ſottopoſte al gaſtigo Regio per li falli loro, ſtiano con quella avvertenza, che ſi conviene, ed a far quello, che ſi dee in beneficio del pubblico di eſſe Città, Terre, Luoghi, e Piazze; ordinando ancora a tutt' i Baroni del Regno, che per quanto ad eſſi ſpetta non debbano fare elezione di ſimili perſone nell' amminiſtrazione della giuſtizia nelle Città, Terre, e Caſali, ſotto pena di ducati diecemila, da eſigerſi da' contravvegnenti, oltra altra pena, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata, ſecondo la qualità del caſo, e della perſona, ed oltra l'annullazione, ed invalidazione di tutte le coſe, le quali contra la forma del preſente noſtro Bando ſi faceſſero ‟: Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che debbano procedere alla eſecuzione delle pene, *ut ſupra*, dichiarate contra de' contravvegnenti irremiſſibilmente, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Dat. Neap. die* 28. *Junii* 1571. *Antonius Cardinalis de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Proſecret. In Bannorum primo.* 28. Junii 1571. Cardinal Granvela.

DE EDUCATIONE PUERORUM, ET PUELLARUM,

Et de Matrimoniis cum ipſis non contrahendis.

TITULUS LXIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Cui committitur educatio puerorum, & puellarum non contrahant ſponſalia, vel matrimonium, nec contrahi faciat cum illis ſine decreto judicis.

TRa le maggiori obbligazioni, che tengono i Principi, è quelli, che governano in vece loro, è la protezione de' pupilli, ed orfani, i quali, reſtando in età minore, privi del governo paterno, ſi rendono eſpoſti a mille frodi, ed inganni: potendoſi per la loro età fragile, o per perſuaſioni di altri, indurre a fare molte coſe, o indegne, o dannoſe; il qual pericolo ſovraſta loro maggiore da quelli, a' quali, o per il Teſtatore, o per il Giudice è dato il governo di detti pupilli, per tenerci maggior autorità. Per tanto avendo Noi veduto alcuni inconvenienti, che ſono ſucceduti ne' tempi paſſati; poichè alcune volte, o per volontà del teſtatore, o per ordine di Giudice eſſendoſi data l' educazione di alcun pupillo, o pupilla, ad alcuna perſona, quella ha trattato, e conchiuſo caſamento alle volte non conveniente, nè utile per detti pupilli: inducendoli con varie promeſſe a conſentire, e molte volte caſandole co' loro figliuoli, o parenti, o con altre perſone con promeſſe di donativi, ed altri intereſſi: ſcuſandoſi, che loro non ſono proibiti dalla legge, per non eſſer tutori, o curatori. Per tanto volendo Noi ovviare a ſimili inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, far la preſente Prammatica, *omni tempore valituro*, per la quale " Ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona, alla quale, o per " diſpoſizione del teſtatore, o per decreto di " Giudice; è data l' educazione d' alcuno pupillo, o pupilla, poſſa, nè debba, per ſe, " nè per interpoſta perſona, conchiudere, nè " meno trattar caſamenti, nè ſponſali, *etiam* " *per verbo de futuro*, della perſona, che terrà per educazione, *ut ſupra*; ſenza decreto, e licenza noſtra; e contravvenendo, " incorra ſe è nobile, in pena di cinque anni di relegazione, e ſe è ignobile, di anni cinque di galea, la quale ſi poſſa aumentare attente le circoſtanze aggravanti, " che occorreranno nel negozio; annullando " ancora tutt' i contratti, o promiſſioni, che " ſi faceſſero da' detti pupilli in beneficio " dell' educatore ſenza decreto di Giudice, " e tutte le donazioni, e promeſſe, che ſi " faceſſero in beneficio del predetto da quelle perſone, padre, o madre, o congiunti " di quelli, che contratteranno matrimonj, " o ſponſali ". Comandando a tutti, e ſingoli Tribunali, ed Officiali, che debbano tener particolar penſiero dell' oſſervanza della preſente noſtra Prammatica. Ed acciocchè ſia noto a tutti, ordiniamo, che ſe ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 31. *menſis Maii 1616. El Conde de Lemos. V. Conſtant. R. V. Montalvo R. V. Lopez Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreas de Salazar Secr. In Pragmat.* 2. *fol.* 83.

Poen. releg. vel trirem. per quinquen. & contractus ſint irriti.

31. Maii 1616. El Conde de Lemos.

EDICTVM TABACCARIVM.

TITVLVS LXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

La Regia Giunta eretta da S. M. per lo diritto proibitivo del Tabacco.

Carolo Rege. Hoc edictum, quod ex veteri conſuetudine *Jus prohibendi* in re Tabacaria vindicatur Fiſco, ex Pragmaticis Sanctionibus in Titulo *de Vectigalibus*, conterminatum eſt petentibus Publicanis anno 1755., quod quolibet ſexennio a Quinqueviris (quos dicimus *Giunta del Tabacco*) inſtauratur Quod factum novimus anno 1761. & deinceps; Exemplar ejus Edicti hoc peculiari Titulo relatio volui. Triumviri tabacci litium judicandarum fuere, qui hoc Edictum poſuerunt: *Baltaſar Cito M. C. L. Eraſmus Ulloa Severino, Matthaeus de Saro* : [illegible]

ESſendoſi per parte di D. Antonio Vigo nuovo Appaltatore del diritto proibitivo del Tabacco umiliata ſupplica alla Maeſtà del Re N. S., che Dio ſempre guardi; rappreſentando, che per la multiplicità delle Regie Prammatiche da tempo in tempo emanate per lo buon governo di detto Arrendamento, occorre ſpeſſo diſputarſi, quali di eſſe ſieno in oſſervanza e quali no, per eſſerſi talvolta intrapreſo ad aſſerire, che alcune o foſſero in diſuſo, o fatte ſolamente a pompa; per evitare tali diſordini, ed in ſeguela ancora del Capo 28. della ſua offerta, implorava dalla M. S., ſi degnaſſe promulgare una ſua Reale Coſtituzione, da doverſi nel nuovo ſuo Appalto inviolabilmente oſſervare, nella quale foſſeſi preſcritto tutto il diſpoſto, e comandato in ogni una delle antecedenti ordinazioni, affinchè in tal guiſa ſi raffrenaſſero le frodi, alle quali per la fiducia delle diviſate diſpute, e dubbiezze, non pochi Contrabbandieri ſi ſono reſi maggiormente animoſi in danno notabile della Regalia di detto Arrendamento, e de' ſuoi Appaltatori. Ed eſſendoſi la prefata M. S. ſervita con veneratiſſimo Real Biglietto per Segreteria di Stato del Diſpaccio di Azienda de' 24. Marzo del corrente anno 1755. rimettere un tale ricorſo a queſta Regia Giunta; con ordine che l'aveſſe informata con ſuo umil parere, la medeſima l'obbedì ciecamente, ſecondo il proprio dovere; E quindi eſſendoſi degnata uniformarſi alla rappreſentazione umiliatale per queſta Regia Giunta, ſi è ſervita nello ſteſſo tempo ordinare alla medeſima con altro Real Biglietto per Segreteria di eſſa Reale Azienda, Guerra, e Marina ſotto data de' 17. dell' andato Settembre, che ſi foſſe paſſato alla pubblicazione del mentovato Bando, qual Biglietto è del tenor ſeguente. *He hecho preſente al Rey el informe, que en 10. del corriente ſe ha reſignado la Junta del Tabacco; informativo al recurſo de D. Antonio Vigo nuebo Appaldador General del jus prohibendi del Tabacco, en que pide, que para la ſegura conducta, y buen govierno de eſte Arrendamiento; y para evitarſe las fraudes, ſe digne ordenar, y publicar la mas provida Real Coſtitucion, que mejor eſtime de juſticia. Y enterado S. Mageſtad de las varias Pragmaticas contemporaneamiente promulgadas, de diverſos Bandos emanados, y demas ſalutables providencias de tiempo en tiempo dadas, que la miſma Junta diſuſamiente ha expreſſado en el citado Informe, y que al proprio tiempo, que maduramente ha examinado, y partidamente diſcuſſos todos los Cabos, que el miſmo nuebo Appaldador enuncia en una memoria, ha formado el exemplar del Bando, afinque ſiendo digno de ſu Real Aprobacion pueda imprimirſe, y publicarſe; Manda, uniformandoſe con el parecer de la Junta, ſe publique el Bando de las Pragmaticas, que ſe deben inviolabilmente obſervar; però antes de publicarſo, ſe han da anadir las dos Pragmaticas XLII. y LI. que diſponen la viſita de los Caſtillos, Navios, Darſena, y penas, que incurren los Militares que quiere ſu Mageſtad ſe obſerven con toda exactidad; y luego, que ſe haya el Bando formado, que la Junta remita algunos Exemplares en eſta Secretaria de mi cargo, afinque ſe paſſen al Capitan General Duque de Caſtropignano, y Capitan General D. Miquel Reggio, afinque los hayan publicar en todas las Fortalezas de eſte Reyno, y en la Darſena, y Marina. Todo lo qual de ſu Real Orden prevengo a VS., afinque con la Junta del Tabaco aſſi puntualmiente lo execute. Dios guarde a VS. muchos años como deſeo. Palacio a 17. de Settiembre de 1755. El Marques de Squillaci — Señor Marques D. Baltbaſſar Cito.* In adempimento de' quali venerati Sovrani Reali Comandi, rinnovando tutte le Prammatiche, Bandi, ed altri ordini in eſſe inſeriti, ſpecialmente ſotto il titolo *de vectigalibus*, le quali per quanto non ſieno contrarie al preſente Editto, s' intendano da parola a parola qui ripetute, e traſcritte. Ordiniamo, ed a nome della

Maeſtà del Re noſtro Signore comandiamo.

Publicanorum primum Jus: Emptio, venditio.

I. Che niuna perſona di qualſivoglia grado, o condizione, che ſia, ardiſca vendere, nè comprare, nè in pubblico, nè in ſecreto Tabacco di ſorta alcuna, o ſia in foglia, o in polvere, minuto, o groſſo, ſemplice, o miſturato con odori, profumi, o con polveri, o erbe, o fiori odoriferi, o medicinali, ed ogni altra qualità di Tabacchi, così orientali, ed occidentali, come di Europa, e nè anche di quello, che naſce in Italia, e ſpecialmente nel noſtro Regno, e detta proibizione s'intenda, *anche di quello, che naſce in Italia, e ſpecialmente nel noſtro Regno*, e detta proibizione s'intenda, ancorchè detto Tabacco foſſe comprato da' Regj Fondachi, e Botteghe, permeſſo dall' Arrendatore Generale di detto *jus prohibendi*, non permettendoſi a chi lo compra, di ritornarlo a vendere, ſe non allo ſteſſo Generale Arrendatore, per lo prezzo però, ch' eſſo lo compra ſenza il *jus prohibendi*, ſotto pena la prima volta di perdere tutto il Tabacco, che ſi ritroverà avere, e di ducati otto per libbra; e la ſeconda volta di ducati ſedici, e di altre pene corporali ad arbitrio di S. M., e la terza di ducati ventiquattro, e tre anni di relegazione a' Nobili, e tre di galea agl' Ignobili, baſtando, per quel che tocca alla contravvenzione della prima, e ſeconda volta, che vi ſia prova ſemiplena per irrogare la pena delle terze.

Extractio interdicitur.

II. Si proibiſce generalmente, che niuno poſſa eſtrarre Tabacchi *per intra, & extra* Regno, ancorchè comprato da' Regj Fondaci, o dalle Botteghe; ove ſi vende a minuto, ſenza la ſpedizione de' Regj Ufficiali del Fondaco Maggiore di detto *jus prohibendi*, altrimenti ritrovandoſi ſenza di quella, ſi abbia per intercetto, e l'eſtraente incorra nelle medeſime pene.

Et Satio.

III. Che ſotto le ſteſſe pene, così pecuniarie, che corporali ſtabilite per li Contrabbandieri, non ardiſca, nè preſuma perſona alcuna far la ſemina dell' Erba Santa, tanto in queſta Dominante, quanto in tutto il Regno, il che s'intende tanto, ſe ſono Padroni, Coloni, o Fittuarj de' Territorj, con che però concorra riſpetto a' Padroni la di loro ſcienza, la quale ſi poſſa provare con indizj, e congetture.

Et in urbem immiſſio.

IV. Che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, o condizione ſi ſia, poſſa immettere Tabacco di qualſivoglia ſorta in queſta Fedeliſſima Città, e Regno; nè per mare, nè per terra, così da *extra* Regno, come *intra*, nè traſportarlo da un luogo ad un altro; tanto in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretti; quanto in tutto il preſente Regno, ſenza licenza *in ſcriptis* dell' Arrendatore: non ſolo ſotto le pene pecuniarie come ſopra, e perdita del Tabacco, e Vaſcelli, Navigli, Barche, e quali ſi vogliano altri legni, Salme, Animali, Carrozze, Caleſſi, Carri, Carrette, ed altro qualſivoglia Iſtrumento, con li quali ſi conduceſſe, o traſportaſſe; ancorchè non foſſero proprie delle perſone, come di ſopra, che conduceſſero, o faceſſero condurre, ma affittati, o preſtati, ed ancora alla pena di tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' Ignobili; nella quale anche incorrano tanto i Padroni de' Vaſcelli, Barche, ed altri quali ſi vogliano Navigli, quanto i Marinai, Sopraccarichi, Mezzani, Cocchieri, Caleſſieri, Carreſi, Carrettieri, Salmatari, Vaticali, Baſtaſi, ed altri, che accompagnaſſero, o convogliaſſero detti contrabbandi, concorrendo però per le pene ſopraddette la ſcienza della immiſſione, ed aſportazione del Tabacco, nelle Carrozze, e Caleſſi, a riſpetto de' Cocchieri, Caleſſieri, e Padroni di Carrozze; e volendoſi immettere, ſi debbano manifeſtare fra lo ſpazio di 24. ore all' Ufficiale del Fondaco più vicino.

Et mandatum ad tabaccum emendum, venditio Publicanorum peculiare Jus.

V. Che non poſſa perſona alcuna di qualſivoglia ſeſſo, qualità, e grado, che ſi ſia, ſotto le medeſime pene, nè per ſe, nè per intermezza perſona qualſiſia, dar commiſſione per compra de' Tabacchi in qualſivoglia parte, nè per conto ſuo, nè per conto di altri, nè anche per portarlo *extra Regnum*, nè in qualſivoglia altra maniera; ſenza darne notizia all' Arrendatore, e ſenza la licenza *in ſcriptis* del medeſimo; quale ſe le darà prontamente *gratis*, e con ſpecificare la quantità, e qualità de' Tabacchi, e i luoghi, dove ſi commetteranno, e dovranno immetterſi, e per quello ſi ritrovaſſe commeſſo da' particolari ſino alla preſente giornata, debba denunciarſi fra giorni otto, da eſſi, che l'hanno commeſſo all' Arrendatore, ed al Regio Credenziere del Regio Fondaco ſotto le ſteſſe pene.

Mancipes curſus publici, miſſi, tabaccum exportandum ab aliquo non recipiant, niſi cum teſſera Publicani.

VI. Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Procacci, Poſtiglioni, e Corrieri, non poſſano ricevere da niuna perſona, quando partono da queſta Città, Tabacco di qualſivoglia ſorta, ſenza il Regio Bollettino del Regio Fondaco, nè poſſano, quando vengono in queſta Città, e Regno, immettere, nè da *extra*, nè da *intra*, in qualſivoglia luogo del preſente Regno, Tabacco di ſorta alcuna, ſotto le pene pecuniarie, e corporali impoſte contra chi immette, o vende Tabacco in contrabbando; nelle quali pene ordiniamo, che anche vadano compreſi tutti gli Ufficiali di detti Procacci, e quelli della Regia Dogana, che in eſſi aſſiſtono, o qualſivoglia Miniſtro, che permetteſſe detta eſitazione, o commiſſione, ſenza quella arreſtare, o darne notizia a queſta Regia Giunta, ſenza che poſſano declinare il Foro ſotto qualſivoglia preteſto, o privilegio.

Machinae ad molendum, terendum interdicuntur.

VII. Che niuna perſona poſſa fabbricare, armare, nè porre in ordine Molinelli, Centimoli, Macinelli, e Mortai, nè qualſivoglia altro Iſtrumento atto a lavorare, o peſtare Tabacco, ſenza licenza *in ſcriptis* dell' Arrendatore Generale, ſotto pena della perdita de' Molini, Centimoli, Mortai, ed altri quali ſi vogliano iſtrumenti, e di anni ſette di galea.

VIII. Neſ-

Neque machinis uti, Edicto comprehenditur.

VIII. Neſſuna perſona poſſa fabbricare, nè lavorare Tabacco, *ſeu* far lavorare, nè tenere Molini, Macinelli, nè Mortai per peſarlo, ſotto pena di ducati dieci per ciaſcheduna libbra di Tabacco, che ſarà provato eſſere ſtato macinato, o che ſi ritroverà lavorando, ed anche di ſette anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' Ignobili, e nelle medeſime pene incorrano tutte le perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, le quali in qualſivoglia modo foſſero complici in detti Contrabbandi; ancorchè foſſero i Partitarj, e Subaffittatori del detto Arrendamento: e nella ſteſſa pena di relegazione incorrano i Baroni del preſente Regno, che permetteſſero, o conſentiſſero i contrabbandi nelle loro giuriſdizioni, ed ancora i loro Governatori colle loro ſcienze, quando i Baroni non aſſiſtono nel Feudo. Con dichiarazione, che non s' intenda proibito il poter peſtare ne' mortai il Rapè comprato dal Regio Fondaco per uſo proprio.

Hoc caput eos reſpicit, qui contra Edictum Tabaccum vendunt, Baronibus ob ſugerentibus: Mandatur Officialibus adverſus utroſque inquirere.

IX. Stante in varie Città, e Terre delle Provincie non ſi riceve Tabacco dalla Regia Corte, e ricevuto non ſi ſmaltiſce per venderſi in contrabbando, o di ordine de' Baroni, o per compiacimento di eſſi, per timore de' quali rieſce difficile averne le notizie neceſſarie. Che però per evitare al poſſibile tali pregiudizj, ordiniamo, e comandiamo, che reſtando ferme le pene contra di eſſi Contrabbandieri, loro Fautori, e Complici, debbano i Capitani, o ſieno Governatori, e Corti Baronali, ſubito pigliare informazione di qualſivoglia Perſona, che vendeſſe Tabacco nelle Terre, dov' eſercitano giuriſdizione, e rimetterla alla Regia Giunta, e ſubito darne avviſo, con aſſicurarſi della Perſona, o Perſone, che vendeſſero, o faceſſero vendere detto Tabacco, e mancando di adempiere alle coſe ſuddette, e coſtando eſſerſi venduto Tabacco in eſſa Terra al più per giorni quindici, incorrano gli Officiali ſuddetti nella pena di privazione delle loro cariche, e d' inabilità per ogni altra, e nelle altre pene impoſte contra de' Contrabbandieri.

Interdictum claſſiariis tabaccum in portus Regiae Urbis, vel alio immittere.

X. Per eſecuzione della Prammatica 42. ſotto il titolo *de vectigalibus* §. 5. reſta vietato a tutti gli Officiali delle Regie Galee, Vaſcelli, Galeotte, Sciabecchi, ed ogni altro Regio Baſtimento, cioè tanto quelli delle Milizie, che s' imbarcano ſopra tutti detti Regj Baſtimenti; quanto gli altri de' Baſtimenti medeſimi, cioè Padroni, Comiti, Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Officiali di eſſe, che in modo alcuno non debbano imbarcare, nè far imbarcare Tabacco, così in fronda, come macinato; quando vengono da viaggio per queſta Fedeliſſima Città, e Regno, non ſolo ſotto le ſopraddette pene; ma ancora di privazione de' loro poſti, ſenza che poſſano declinare il Foro, ſotto preteſto di privilegio Militare, o Marittimo; e nella medeſima pena di privazione de' loro Ufficj incorrano i detti Ufficiali di Galee, e Vaſcelli, e di altri Regj Legni, così maggiori, come minori: ſempre che per queſta Fedeliſſima Città ſi trovaſſero Schiavi, o altri ſudditi di eſſi aſportando, o vendendo Tabacco, non dovendoſi da eſſi permettere che detti Schiavi o ſudditi, calino in terra con aſportazione di Tabacco.

Qui contra Edictum fecerint, commiſerint, vel in commiſſum ceciderint militari foro excidant.

XI. Similmente in ſequela della Prammatica LI. *de Vectigalibus* §. a riſpetto del nono: che alle medeſime pene incorrano tutti gli altri Ufficiali maggiori, o minori di Milizie regolate di qualſivoglia Nazione ſi foſſero, che commetteſſero detti Contrabbandi di Tabacco, ſenza che poſſano declinare il Foro, ſotto preteſto di privilegio Militare; dovendoſi contra di eſſi eſeguire le ſteſſe pene impoſte agli Ufficiali Marittimi, tanto ſe ſieno Ufficiali, e Soldati a piedi; come a cavallo, che commetteſſero frode contra detto jus proibitivo del Tabacco, o proteggeſſero Contrabbandieri, in maniera che in tutte le Cauſe di Contrabbando di Tabacco reſta abolita ogni eſenzione di Foro, tanto Militare, quanto per Cauſa di quali ſi vogliano Patenti, che i Sudditi di S. M. forſe aveſſero, così ſe ſono principali, come ſe foſſero complici, fautori, o protettori; dovendo ſempre privativamente in tutte le cauſe ſuddette procedere queſta Regia Giunta.

Qui mandantibus Publicanis emere prohibentur, & forma ejus prohibitionis.

XII. Che s' intenda proibito generalmente a tutte, e quali ſi vogliano Perſone di qualſivoglia grado, e condizione, che non poſſano mandare, nè andare a comprar Tabacchi, così in fronda, come in polvere, nè di qualſivoglia genere, così *per intra* queſto Regno, come *per extra*, ſenza eſpreſſa licenza dell' Arrendatore Generale, ed in quelli caſi, ne' quali ſi darà la licenza di comprare Tabacchi *per extra*, debbano eſprimere gli eſtraenti il luogo, per dove dovranno immetterſi, le quantità di eſſi, e ſopra qual legno, e da chi viene padronizzato, con obbligo di dover produrre fra lo ſpazio di meſi due i validi diſcarichi di detti luoghi, per li quali ſeguirà il carico, e nel caſo di licenza, che ſi darà di comprare i detti Tabacchi *per intra* per uſo di detto Regio Fondaco, debbano obligarſi i Padroni de' legni, che vengono da Ponente, di dare i veri, e reali riveli nel Regio Fondaco della Città di Gaeta, e quelli che veniſſero dalla Sicilia, o altre parti di Levante, ſieno obligati di dare i riveli ſuddetti in uno de' Regj Fondaci più proſſimi, che ſono in Reggio, Scilla, e Tropea, con obbligo agli Ufficiali di eſſi riſpettivamente, che ſubito ricevuti i riveli, debbano dare la notizia colla copia de' medeſimi allo Spettabile Luogotenente della Regia Camera Delegato di detto Arrendamento, ed in qualunque caſo d' inoſſervanza, ſi dichiara *ipſo facto* caduto il Tabacco in Contrabbando, ed i legni, che lo condurranno; oltra le pene per le perſone de' Rei, e degli Ufficiali reſpettivamente come di ſopra, per tali caſi di Contrabbandi ſtabiliti, e dichiarati ne' Capitoli precedenti.

Exploratio conceditur facienda in quibuſcunque lo-

XIII. Che non ſi debba impedire a' Soldati, che ſi tengono per cuſtodia di detto Arrendamento, e per invigilare, ed ovviare a

cia, etiam in Regiis arcibus.

re a' detti Contrabbandi, che occorrendo, poſſano fare le loro diligenze tanto nella Regia Darſena, quanto intorno alle Regie Caſtelle, Torrione del Carmine, Molo, Largo del Caſtello nuovo, Regio Preſidio, Guardiolo, Galitte, ed altri luoghi quali ſi vogliano di queſta Città, e ſuoi Diſtretti; anzi ſi debba preſtare dagli Ufficiali, e Soldati della Regia Darſena, Regie Galee, Regie Caſtella, e Preſidj ogni ajuto, e favore a' Soldati di eſſo Arrendamento: e commettendoſi Contrabbandi, o dandoſi comodità di farli dagli Ufficiali, Soldati ſuddetti, Capitani, e Padroni, Comiti, e Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Ufficiali, ed Uomini di dette Regie Galee, incorrano nelle medeſime pene contenute nella Prammatica LI. §. 3. 4. e 5. *de ſale vendendo*, e nella Prammatica XLII. *de Vectigalibus*, e ciaſcheduno, che darà impedimento a' Soldati di detto Arrendamento nel fare gl' intercetti, o diligenze, o che proteggerà, o darà ajuto, o ricetterà il Tabacco venuto in Contrabbando, incorra nella ſteſſa pena ſtabilita dalle Regie Prammatiche, e Bandi contra il principale Contrabbandiere, e gli Ufficiali, e Soldati delle Milizie, che commetteſſero detti Contrabbandi incorrano nelle medeſime pene ſtabilite nella detta Prammatica III. *de Sale vendendo*, e XXIV. *de Vectigalibus*, ſenza che poſſano declinare Foro, ſotto preteſto di privilegio Militare, le quali benchè ſieno impoſte agli Ufficiali Marittimi, e forzati, o bonavoglia; ordiniamo, che ſi debbano oſſervare anche a riſpetto de' Soldati delle Milizie di Terra, così a piedi, che a cavallo.

Non tantum in flagranti, ſed ex comperta inquiſitione.

XIV. Che per la verificazione de' Contrabbandi, ed eſecuzione delle pene contra i Delinquenti, ſi procederà da queſta Regia Giunta; anche ſenza la flagranza: ma in qualſivoglia tempo, che legittimamente ſi proverà eſſerſi commeſſi colle pene arbitrarie, ſecondo le circoſtanze de' caſi, e delle perſone, e qualità delle prove.

Idem valeat in cæteris Officialibus, Portitoribus, qui contra hoc Edictum fecerint, patraverint.

XV. In ſeguela ancora della Prammatica de' 9. Maggio 1721. conſiderandoſi, che i Contrabbandi, che ſi commettono nel Regno, ſogliono ſuccedere con intelligenza, e ſcienza, e molte volte ſotto lo ſteſſo manto degli Ufficiali, e Miniſtri, i quali o ritrovandoſi deſtinati per evitargli, o dovendogli evitare per ragion del zelo, che deggiono tenere nella giuſtizia, e nel ſervizio di Sua Maeſtà che Dio guardi, e bene pubblico, più toſto coprono i delitti ſuddetti colla lor frode, ed autorità: Perciò abbiamo ſtimato col preſente, ſiccome ſimilmente da oggi in avanti, ordiniamo, che *citra prejudicium* delle pene incorſe per le loro mancanze, e delle ragioni per eſſe acquiſtate al Regio Fiſco, debbano reſtare anche contra detti Ufficiali privilegiate le dette prove nel modo, e forma, che ſi è dichiarato nel Capitolo precedente, comprendendoſi tutti, e quali ſi vogliano Ufficiali di qualunque gerarchia, grado, e condizione, che ſieno, Ufficiali di Arrendamento, Portolani, Portolanoti, e loro Soſtituti ed altri quali ſi vogliano Aſſiſtenti di Caricamenti, Credenzieri, Scrivani, Caſſieri, Eſattori, Caporali, e Capi di gente di Corte, e di Campagna, Torrieri, Guardiani, e generalmente comprendendoſi tutti, ſenza che ne reſti eſcluſo neſſuno, o ſieno ſpecialmente deſtinati per cuſtodia di Arrendamenti ad evitare i detti contrabbandi; intendendoſi, così Ufficiali Regj, come Baronali, e dovendoſi procedere con detto Privilegio in qualunque caſo di tali loro inquiſizioni, o per intelligenza, ſcienza, o negligenza, per la quale ne ſeguiſſe il Contrabbando, o con partecipazione di lucro, o ſenza, debbano reſtare privi de' loro Ufficj, con incorporarſi quegli in beneficio del Regio Fiſco, ed inabilitati, e proibiti di pretendere mai altri Ufficj di qualſivoglia ſorta, ancorchè foſſero aggraziati, baſtando per queſto punto, che per tali loro inquiſizioni lor ſieno ſtate date ſemplicemente le difeſe, dope coſtituiti rei di ſimili delitti, e che per li medeſimi non poſſano eſſere ammeſſi in neſſun tempo a tranſazione, e ciò oltra l' altre pene corporali contra di eſſi ſtabilite per li caſi ſuddetti, avvertendoſi a' detti Ufficiali, che invigilino puntualmente alla vera oſſervanza delle loro obbligazioni, ſecondo le iſtruzioni lor date dalla Regia Camera per la buona direzione de' loro Ufficj, e che ſtiano coll' attenzione, puntualità, e vigilanza, che ſi conviene per ovviare quanto ſia poſſibile le dette frodi. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e neſſuno poſſa allegare cauſa d' ignoranza; Ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno. *Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Arrendamenti Tabacci die 30. menſis Septembris 1755. -- Baldaſſare Cito -- Vidit Fiſcus -- Eraſmo de Ulloa Severino -- Antonio Belli -- Matteo de Sarno -- Pagano Act.* Pubblicata a dì 6. Ottobre 1755. 1755.

(†) PRAMMATICA II.

Sanctio Edictalis. Qui in Contrabandum cadit octo ſcutata publicano ſolvat ad pondo: adiicitur vero honeſto triennalis relegatio, vulgari ad triennium mancipatio ad triremes.

A*Dunque el articulo primiero del Bando, que la Junta dell' Arrendamiento del Tabacco hizo publicar en 30. de Septiembre dell' año proſſimo paſado del 1755. preſcrive las penas a los Reos de Controbando arreglado a la Pragmatica quarenta, y dos; baſo titulo de extraciones; tota via conſiderando el Rey los tentativos de interpretacion que puedan hacerſe ſobre el concepto del miſmo articulo, y que conviene por eſte motivo occurrir oportunamente á evitarlos. Declara, que a tenor de lo diſpueſto en la Pragmatica quarenta y tres, baſo el proprio titulo de extraciones, qualquiera Reo de Controbando de Tabacco, a demas de la pena pecuniaria impueſta en el articulo primiero del mencionado Bando, incurra tambien la primiera, ſegundo, y tercera vez, en la afflittiva corporal de tres años de Relegacion, ſi es Noble, y de tres años de Galera, ſi es Ignoble. Y eſto ſinque ſe entienda preſcrivir nueba Ley, ſino*

ſino ſolamente declararel ſentido de la que ſiempre ſe ha abſervado en eſte particular. Y en ſu conſequencia, mande S. M. que la Junta forme nuebo Bando, con la declaracion expreſada, y ſucceſſivamente, lo haga publicar, aſſi en eſta Capital, como en las Provincias del Reyno, a ſinque vegue a noticia de todos. Y dè Real Orden lo partecipo a V. S. para intelligencia de la Junta, y ſu complimiento. Dios guarde a V. S. muchos años como deſeo. Caſerta 3. de Marzo 1756. El Marques Squillaci — Señor Marques Cito. Per tanto in oſſequio di tal venerato comandamento di S. M. in cui ſi contiene la detta ſua Sovrana dichiarazione di eſſo Real Diſpaccio ſpiegato, ſi fa noto col preſente Bando a tutte, e quali ſi vogliano Perſone di qualunque ſtato, grado, e condizione eſſe ſieno, così di queſta Capitale, come di tutto il Regno, che commettendoſi da taluno il delitto di Contrabbando di Tabacco di ogni genere in tutt' i caſi ſpiegati nell'antecedente Bando, s'intenda immantinente *ipſo jure, ipſoque facto* incorſo irremiſibilmente, così nella prima volta, come nell'altre ſuſſeguenti, tanto nella detta pena pecuniaria di ducati otto la libra, come nell' altra afflittiva di corpo di anni tre di relegazione, ſe ſia Nobile, e di tre di galea ſe ſia Ignobile, eſcluſa qualunque eccezione e qualſivoglia vana interpretazione.

(†) PRAMMATICA III.

Qui pluries in commiſſum ceciderint, & poenam ſubuſſent, vel abolitione criminum in libertatem veniſſent. Si in commiſſum incidant a Regno expellantur.

„ BEn informata S. M., che molte per-
„ ſone, cosi in queſta Città, come nel-
„ le Provincie del Regno ſono talmente ad-
„ dette a' contrabbandi di Tabacco, che ſe ne
„ han fatto un meſtiere per alimentarſi col-
„ le loro Famiglie, e che eſſendo ſtate altre
„ volte inquiſite di queſto delitto, ne' tem-
„ pi antecedenti, dopo eſſerne ſtate, o con-
„ dannate, o tranſatte, o aggraziate, non
„ han ſaputo aſtenerſene, ma ſono ritornate,
„ e ritornano a nuovamente delinquere in
„ queſto genere con graviſſimo pregiudizio,
„ non ſolo del preſente Arrendatore Genera-
„ le, ma anche della Regia Corte, ha de-
„ liberato, che ſi pubblichi nuova legge, che
„ dovrà valere in ogni futuro tempo, colla
„ quale ſi preſcriva, che nel caſo i ſuddetti
„ Contrabbandieri, che per lo tempo paſſato
„ ſono ſtati per tre, o quattro volte inqui-
„ ſiti di queſto reato, con eſſerne ſtati, o
„ condannati, o tranſatti, o aggraziati, o
„ per Indulti generali, o per conſenſi dati,
„ o dal Fiſco in tempo di demanio, o da
„ paſſati Arrendatori; nuovamente ardiſſero
„ di commettere contrabbando, dopo la pub-
„ blicazione di queſta legge, per cui ſecon-
„ do le circoſtanze del fatto, e delle pruove
„ veniſſero condannati alla pena ordinaria di
„ relegazione, eſſendo Nobili, o di galea, eſ-
„ ſendo Ignobili, o da altra eſtraordinaria,
„ ma afflittiva di Corpo, debbano ſottoporſi
„ anche allo sfratto dal Regno, per quel tem-
„ po, che ſecondo la qualità delle Perſone,
„ e le circoſtanze de' caſi, parrà alla M. S.,
„ ed alla Regia Giunta per queſto Arrenda-
„ mento ſtabilita: Comanda dunque la M.
„ S., che la Giunta ſuddetta nelle forme ſo-
„ lite, ne faccia pubblicare il Bando, così
„ in queſta Città, come nelle Provincie del
„ Regno, e dopo la pubblicazione eſattamen-
„ te l'eſegua; e del Bando, che dovrà im-
„ primerſi, ſe ne rimetta un competente nu-
„ mero di eſemplari a queſta Segreteria d'A-
„ zienda di mio carico". *Portici i 19. di Ottobre 1756. Il Marcheſe di Squillaci — Signor Marcheſe Cito.* Per tanto nel Real nome della Maeſtà del Re noſtro Signore ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano Perſone di qualunque grado, e dignità ſi ſieno a doverſi aſtenere inviolabilmente da qualunque uſo di contrabbando di Tabacco ſotto le pene già preſcritte nelle Regie Prammatiche, e da altri Regj Bandi precedentemente emanati, le quali dovranno eſattamente eſeguirſi, e dichiariamo, e comandiamo ancora, che nel caſo i Contrabbandieri di queſto genere, che per qualunque tempo paſſato ſono ſtati per tre, o quattro volte, o condannati, o tranſatti, ovvero aggraziati; così per Indulti generali, che per conſenſi dati dal Fiſco in tempo del Demanio, o da' paſſati Arrendatori, novellamente ardiſſero di commettere dopo la pubblicazione di queſto Bando, Contrabbando, per cui ſecondo le circoſtanze del fatto, e delle prove, veniſſero condannati alla pena ordinaria, o di relegazione eſſendo Nobile, o di galea eſſendo Ignobile, o ad altra ſtraordinaria pena afflittiva di Corpo, debbano impreteribilmente ſottometterſi ancora allo sfratto dal Regno per quel tempo, che dalla M. S., o da queſta Regia Giunta ſarà ſtimato proprio, ſecondo le qualità delle Perſone, e le circoſtanze de' Caſi.

1756.

(†) PRAMMATICA IV.

Qui e Regione Pontificia tabaccum in Regnum immiſerit, ſi nobilis ad perpetuam relegationem, ſi ignobilis ad triremes perpetuo mandetur.

INformata la Maeſtà del Re noſtro Signore, che Dio ſempre feliciti, dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. ſotto la data de' 27. Dicembre del paſſato anno 1757. ſia ſtato pubblicato Editto valituro, che per tutto lo ſtato Eccleſiaſtico, col quale è ſtato abolito il diritto proibitivo della vendita de' Tabacchi coll'avere ſurrogato certe Taſſe ſopra le Mercanzie, e ſopra il Sale per indennizzare l'Erario Apoſtolico del danno, che viene a ſoffrire dall'ordinata abolizione. Informata parimente la Maeſtà Sua, che i Naturali dello ſtato della Chieſa confinanti colle Città, Terre, e Luoghi di queſto Fedeliſſimo Regno, nel tempo ch'era in piedi il jus proibitivo della Contrattazione de' Tabacchi, immetteano prodigioſa quantità di queſto genere nel Regno, e ſpecialmente nelle Provincie di Apruzzo, ed in quella di Terra di Lavoro con sfacciata libertà, e tal volta temendo di eſſere ſorpreſi, ed arreſtati dalle Squadre delle Regie Udienze, del Commeſſario di Campagna, e dell' Ar-

Arrendator Generale diritto proibitivo in queſto Regno, i Contrabbandieri dello ſtato Eccleſiaſtico uniti inſieme a Truppa, e con armi da fuoco hanno introdotto i Tabacchi, vendendogli, e ſmaltendoli per le Terre, e Luoghi a' Particolari; avendo l' animo preparato di fare qualunque reſiſtenza, quante volte ſi foſſero incontrati con le Squadre, come tal volta è avvenuto ne' tempi paſſati, ed altre volte le Squadre ſteſſe ſono ſtate nella neceſſità di sfuggire l' incontro, per evitare i graviſſimi inconvenienti, che ſarebbero avvenuti da' ſimili incontri. E perchè gli Arrendatori di queſto fedeliſſimo Regno temono maggiori inconvenienti, e pregiudizj, dall' eſſerſi abolito il diritto proibitivo del Tabacco nello Stato Pontificio, ſul preteſto, che i Contrabbandieri di quello Stato, Gente di peſſima indole, e perduta, con maggiore franchezza, e libertà poſſano preparare i Tabacchi nelle Terre, e Luoghi confinanti, per immetterli nel Regno opportunamente, e i ſudditi della M. S. con la ſteſſa facilità poſſano provvederſi de' Tabacchi ne' luoghi vicini, e ſmaltirli a' loro Paeſani, ed altri nelle ſteſſe Provincie; E quantunque a tali preteſi pregiudizj ſi poſſa dagli Arrendatori ſteſſi dare il conveniente riparo per mezzo delle Squadre, così proprie, come delle Regie Udienze, Commeſſario di Campagna, e Capitani della Graſcia, a' quali per Sovrana diſpoſizione, ſi ſono dati gli ordini convenienti a queſto effetto; con tutto ciò, volendo la M. S. nella maniera, la più efficace provvedere: affinchè gl' intereſſi del Real Erario, e degli Arrendatori non ricevono menomo pregiudizio dalla novità ſeguita nello ſtato Eccleſiaſtico coll' abolizione del diritto proibitivo del Tabbacco; ha perciò preſcritto a queſta Regia Giunta Delegata con Diſpaccio della data de' 6. Gennajo del corrente anno ſpedito pel canale della Segreteria di Stato, ed Azienda, di dovere formare, e pubblicare un Bando, proibendo a tutti di qualunque ſtato, grado, e condizione che ſieno, il comprare, ed introdurre Tabacchi dello Stato Eccleſiaſtico in queſto Regno ſotto la pena della galea in vita, per gl' Ignobili, che incorreranno in queſto delitto, e della relegazione in un Iſola di queſto Regno, ovvero della Sicilia, a diſpoſizione della M. S. per li Nobili, le quali pene queſta Regia Giunta debba irremiſſibilmente eſeguire contra i Contravvegnenti, che ſaranno per queſto delitto arreſtati, dopo la pubblicazione del Bando. E volendo noi eſeguire i Reali Ordini, come ſi conviene, perciò col preſente Bando, *omni tempore valituro*; ordiniamo, e comandiamo nel nome della M. S. a tutte, e quali ſi vogliano Perſone, di doverſi aſtenere da comprare, ed introdurre Tabacco dello Stato Eccleſiaſtico in queſto Regno ſotto la pena della galea in vita riſpetto agl' Ignobili, e di relegazione ſimilmente durante la vita per li Nobili in un' Iſola in queſto Regno, ovvero in quello della Sicilia, a diſpoſizione di S. M., le quali pene reſpettivamente a tenore de' ſuddetti Reali ordini dovranno irremiſſibilmente eſeguirſi contra coloro, che contravverranno; e ciò oltra la pena pecuniaria ſtabilita colle altre precedenti Prammatiche, e Bandi de' Signori Delegati *pro tempore*. 1758.

Appuntamento di Camera de' 23. Ottobre 1724.

(†) PRAMMATICA V.

Camera rationum ſummariarum adverſus Publicanos, & Fiſcum, & pro Jure populi haec decernenda putavit.

IL Signor Avvocato Fiſcale Paternò ha riferito il foglio delle Riſpoſte date dal Magnifico D. Angelo de Sanctis, alle poſtille per eſſo Signor Avvocato Fiſcale fatte ſull' offerta per detto de Sanctis per perſona nominanda preſentata per l' affitto dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco; ed inteſo detto Offerente, ſi è appuntato il ſeguente *videlicet*.

Che a riſpetto della cautela, che dal Signor Avvocato Fiſcale colle ſuddette poſtille ſi domandava, che la metà doveſſe eſſere di capitali di Arrendamenti; ſi è appuntato, doverſi dare *juxta ſolitum*.

Che a riſpetto della vendita de' Tabacchi, che l' Offerente nel terzo Capitolo domandava farſi a ſuo arbitrio; e dal Signor Avvocato Fiſcale ſi poſtillò, dicendo, doverſi fare al prezzo ſtabilito, ſenza mutarſi, nè alterarſi, ſi è appuntato poterſi fare detta vendita ad arbitrio dell' Offerente, o perſona nominanda; cioè meno del ſolito a riſerba degli ultimi quattro meſi dell' Affitto, ne' quali debba vendere a' prezzi ſtabiliti ſenza minorazione alcuna.

Putrefacta inſtaurare. Publicano datur.

Circa il rinfreſcare i Tabacchi, come dal detto terzo Capitolo; Si è appuntato, che poſſa farſi coll' intervento del Regio Credenziere, e ſenza detrimento del Pubblico.

Circa il diritto della Regia Dogana, come dal detto terzo Capitolo, ſi è appuntato doverſi dall' Offerente, o perſona nominanda pagare, giuſta l' accordo, ma in caſo, che dal Regio Fiſco ſi guadagnaſſe la lite dell' eſenzione preteſa dal detto diritto; debba dal detto Offerente, o perſona nominanda pagarſi alla Regia Corte.

Teſſerae dentur pro extractione, & aſportatione.

Circa la licenza, che il Signor Avvocato Fiſcale pretendea doverſi richiedere per l' immiſſioni, eſtrazioni, o traſporti de' Tabacchi, come dalla poſtilla fatta nel ſuddetto terzo Capitolo. Si è appuntato, che le licenze ſi debbano domandare per l' eſtrazioni, e traſporti *tantum*.

Hoc mihi ex antiquitate temporis non liquet.

Circa le grazie degl' Inquiſiti, e carcerati, enunciati nel detto Capitolo. Si è appuntato, che ſi oſſervi quel che fu convenuto nel Capitolo 3. dell' Affitto precedente.

Univerſitates non compellantur ad eſſalium.

Circa il patto poſto nel Capitolo 12. di poterſi aſtringere le Univerſità a continuare i ſoliti Appalti, che dal Signor Avvocato Fiſcale ſi diſſe *deleri*; ſtante che il detto de Sanctis non ha voluto cedere alla detta poſtilla, che non ha potuto moderare, a riguar-

guardo degli ordini di S. M. Si è appuntato farſene conſulta al Signor Vicerè.

De Phaſelis armandis videat Fiſcus.

Circa l' armamento delle Feluche di Guardia, domandato nel 16. Capitolo. Si è appuntato concederſi, conforme ſi concede all' Offerente, o perſona nominanda la facoltà, purchè vada a ſue ſpeſe, ma volendoſi porre numero grande di Feluche ſi abbia da concordare col Fiſco.

De pretio aeſtimetur ad judicium boni viri.

Per li prezzi del Tabacco, che reſteranno invenduti all' ultimo Dicembre 1724. dedotta la dote del Regio Fondaco, come dal 18. Capitolo. Si è appuntato per li Rolli non ſpaccati, e Tabacchi non manifatturati, ſi debbano attendere i conti originali; e per quegli in grana, o macinati, ſi debba ſtare al giudizio degli Eſperti; e circa al pagamento dell' importo de' Tabacchi, ſi debba quello fare colle prime quantità, che perverranno a beneficio dell' Offerente, o perſona nominanda.

Circa l' aſſiſtenza nel Regio Fondaco domandata nel 21. Capitolo, affine di prevenire anticipatamente la manipulazione de' Tabacchi per lo proſſimo meſe di Gennajo 1725. Si è appuntato, che ſe l' intenda conceſſa detta aſſiſtenza, come dalla poſtilla Fiſcale, e riſpetto all' eſcomputo; ſi è appuntato doverſi oſſervare i Capitoli 116. e 117. della Riforma della Regia Camera; e come che dee per la giornata di domani terminare la proroga data alla ſuddetta offerta; ſi è perciò richieſto il ſuddetto de Sanctis a dover prorogare per altro competente termine la medeſima offerta: e non avendo in modo alcuno quello voluto condiſcendere: ſi è appuntato farne anche rappreſentazione a S.E. mentre per tutte le altre poſtille fatte dal detto Signor Avvocato Fiſcale, ſono ſtate accettate dal detto Magnifico Oblatore, come dal foglio, che ſi conſerva dal Magnifico Segretario. *Extracta eſt praeſens copia ab alia conſimili ſiſtente in actis Aſſictus generalis Arrendamenti Tabacci hujus Civitatis, & Regni, concluſi cum quondam Magnifico U. J. D. D. Angelo de Sanctis in anno 1724. cum qua facta collatione concordat meliori reviſione ſemper ſalva; Et in fidem &c. Datum Neapoli die 6.*
1746. *menſis Junii 1746. Carolus Pagano Actuarius.*

Reſcriptum Caroli Regis.

(†) PRAMMATICA VI.

De Tabacco Lycienſi providetur naturalibus, qui ei ſata aſſueverint.

CIocchè la Giunta del Tabacco ha rappreſentato al Re con conſulta in data de' 26. del caduto Febbrajo ſul Progetto raſſegnatogli dal Preſide di Lecce, affine di porre in buon ſiſtema l' Arrendamento del Tabacco di quella Provincia, troppo decaduto dallo ſtato, in cui era in altri tempi, e molto più da quello in cui eſſer dovrebbe al preſente, a cagion degli abuſi nella medeſima introdotti, e radicati con danno graviſſimo dell' Arrendamento, e di una Regalia sì ſpecioſa del Real Patrimonio, ha meritato in tutte le ſue parti la Reale approvazione della M. S., la quale ſi è ſervita ſucceſſivamente deliberare, e riſolvere, che con effetto s' introduca in detta Provincia una nuova fabbrica de' Tabacchi ſecondo il guſto di que' naturali, prendendoſi a tal fine in affitto dall' Arrendamento, e per eſſo dal preſente Arrendatore generale que' Territorj, che ſi ſtimeranno migliori per la ſemina dell' Erba Santa; per indi da eſperti Maeſtri farſi fabbricare i generi de' Tabacchi, che nella ſteſſa Provincia ſi conſumano. Che con ſeverità, e rigore debba inquirerſi contra la ſemina dell' Erba Santa, che mai ſi faceſſe da' particolari nella Provincia, acciò non reſti luogo di più fabbricarſi Tabacco in contrabbando, e poſſano all' incontro que' della nuova fabbrica aver tutto lo ſmaltimento. Che per diſtinguerſi i Tabacchi della nuova fabbrica da que' Contrabbandi, debbano uſarſi tutti que' mezzi, che ſi ſtimano valevoli, ed opportuni; e che tutt' i Tabacchi paeſani, che o per via di rivelo con indulto ſieno manifeſtati, o che ſi ricevano dall' arreſto de' Contrabbandieri, debbano tutti ſervire per la ſteſſa nuova Fabbrica. Lo partecipo intanto di ſuo Real ordine a V. S. Illuſtriſſima, acciò la Giunta medeſima ne diſponga il complimento, dando conto a S. M. delle riſulte per la ſua Reale intelligenza, ed approvazione. *Caſerta i 16. Marzo 1752. — Il Mar-* 1752.
cheſe Fogliani — Signor D. Franceſco Ventura.

(†) PRAMMATICA VII.

Rixas inter Publicanos, qui ceſſaturi fuiſſent, eoſque, qui Jus prohibendi acquiſiviſſent Carolus Maurus arbiter finivit.

NApoli 3. Dicembre 1751. in preſenza del Signor Marcheſe D. Carlo Mauri Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio. " Si „ è ſtabilito di accordo delle parti, che i „ bilanci già fatti dal Crendenziere del frut„ tato de' meſi di Giugno ſino a Dicembre „ di due anni 1749., e 1750, e de' tre „ meſi di Giugno per tutto Agoſto del cor„ rente anno, ſi debbano più eſattamente ri„ flettere, e riſcontrare con i libri coll' aſſi„ ſtenza di due, o più perſone da deſtinarſi „ dall' una e dall' altra parte per ricavarne „ il frutto, che ne' due paſſati anni han„ no dato i quattro ultimi meſi d' ogni an„ no, e coacervata la rendita di tutti e due „ gli anni per metà, ſi debba ſtabilire la ren„ dita, che per gli quattro ultimi meſi dell' „ appalto debbono i preſenti Arrendatori ave„ re, e ſe il fruttato ſarà maggiore, debba „ l' eccesſo andare in beneficio del futuro Ar„ rendatore, dedotto però il prezzo intrinſe„ co de' Tabacchi, che dee ſoddisfarſi, ed „ andare in beneficio del preſente Arrendato„ re. E come dall' Arrendatore futuro, ſi di„ cea, che ne' tre meſi di Giugno, Lu„ glio, ed Agoſto del corrente anno ſi è fat„ ta un Eſtrazione grandiſſima de' Tabac„ chi, e ſi pretendea, che quello, che foſſe „ eccesſo della vendita ordinaria, e regolare „ fatta negli ſteſſi tre meſi del anno 1750. „ doveſſe ſcemarſi dalla rendita, che l' Ar„ rendatore preſente, dee avere de' quat-

„ tro meſi ultimi, ſi è ſtabilito che appurata ſarà la vera rendita del Tabacco eſtratto dal Regio Fondaco ne' ſuddetti tre meſi, ed eſcluſo quell' Introito, che ſi foſſe in detti tre meſi fatto per Tabacchi accredenzati ne' meſi antecedenti, tutto il ſuddetto avanzo di queſto anno ſi debba per metà e non per intero dedurre dalla Rendità, che ſi ſtabilirà dover aver il preſente Arrendatore generale negli ultimi quattro meſi. Attento queſto ſtabilimento, l'Arrendatore generale futuro deſiſte dalla pretenzione di doverſi i prezzi de' Tabacchi alterare più di quelli, che ſi è coſtumato nel corſo del corrente appalto, dandoſi la facoltà all' Arrendatore preſente di poter continuare lo ſmaltimento in quella ſteſſa maniera, ed a quegli ſteſſi prezzi, ch' è ſtato ſolito per lo tempo paſſato dell' appalto, o non altrimenti, nè di altro modo. Con dichiarazione però, che nell' ultimo meſe, e mezzo dell' appalto debba ceſſare il preſente Arrendatore dal vendere, ed eſtrarre Tabacco del Regio Fondaco per mezzo de' Contrabbandieri, a cui ſi è ſoluto dare il Tabacco a qualche prezzo minore di quello, che agli altri ſi vendea, mentre in neſſuna maniera in detto meſe, e mezzo nel fine dell' appalto potrà eſſere ciò all' Arrendatore permeſſo. Si è ſtabilito oltre a ciò, che come è permeſſo in queſti quattro ultimi meſi per lo ſpazio di due meſi, e mezzo di poterſi vendere per mezzo de' Contrabbandieri con qualche rilaſcio nel prezzo; ſi debbano le vendite, che ſi fanno per mezzo de' ſuddetti Contrabbandieri notare ne' libri del Regio Credenziere deſtinatamente tutte le vendite, eſprimendoſi i nomi de' Contrabbandieri, a cui ſi vendano, ed il prezzo, per cui ſi vende. Con altra dichiarazione, che ne' due meſi e mezzo, ne' quali ſi dà il permeſſo all' Arrendatore preſente di vendere per mezzo de' Contrabbandieri, non ſi poſſa vendere maggior quantità di Tabacco di quella che ſi è venduta negli ultimi quattro meſi dell' anno 1750., facendoſi una coarcervazione di tutt' i ſuddetti quattro meſi delle vendite fatte per mezzo de' Contrabbandieri, e dandoſene la rata, che ſarà corriſpondente, a' ſuddetti due meſi, e mezzo del corrente anno. Si è ſtabilito di più, che ſubito ſi debba fare l'Inventario di tutt' i Tabacchi, che ſono eſiſtenti nel Regio Fondaco della Siviglia coll' aſſiſtenza delle perſone da deſtinarſi dall' una, e dall' altra parte, coll' Intervento dell' Attuario D. Carlo Pagano, il quale dee farne due copie da conſegnarſi all' una, ed all' altra parte, ed un' altra da reſtarne negli atti, e queſto a ſpeſe del futuro Arrendatore, ſempre che il medeſimo inſiſte a volere il ſuddetto Inventario. Le Regalie debbano ſeguitare a praticarſi, ſecondo ſi è praticato per tutto il corſo dell' appalto. L' una e l' altra parte ſi obbliga di oſſervare eſattamente, ed in tutte le ſue parti i Capitoli di ſopra ſtabiliti, e chi contravverà oltre all' intereſſe, ſoggiacerà alle pene, che a S. M. piacerà di preſcrivere ". *Antonio Gomes Figueirò — Franceſco Lombardi.*

Reſcriptum Ferdinandi IV. Regis.

(†) PRAMMATICA VIII.

Eſſendoſi uniformato il Re col parere della Giunta del Tabacco, che l' ha umiliato con rappreſentanza de' 5. del corrente: Ha fatto pervenire i ſuoi reali ordini: Onde il Fiſcale dell' Aquila D. Giuſeppe Secondo in compagnia del Segretario Albi ſi conferiſca nel ripartimento di Solmone, per liquidare i rei di contrabbandi di Tabacco, ed i fautori di eſſi, che ivi ſi trovano a ſpeſe del Subaffittatore del Tabacco nelle Provincie di Abruzzo D. Baſilio Baſile: Ben vero però ha comandato la M. S. che prima di uſcire il detto Secondo dalla ſua reſidenza per tale incumbenza; ſi debba far conſegnare dal Baſile la nota delle perſone delle quali ſi abbia certo riſcontro, che comprino tabacco contrabbando, e fomentino i Contrabbandieri. Come altresì, che invigili attentamente, acciò non ſeguano eſtorſioni, nè ſi cagionino ingiuſte veſſazioni, ma il tutto ſi faccia colle regolarità, ed eſame, che corriſponde; E dopo che avrà preſa la informazione, ſi tiene prevenito di doverla rimettere in coteſta Giunta del Tabacco, per le provvidenze convenienti. Il che di real ordine lo partecipo a V. S. Illuſtriſſima per la notizia della ſuddetta Giunta. *Palazzo 11. Novembre* 1755. *Gio: Goyzueta. Signor D. Carlo Gaeta.*

Petentibus Publicanis, ut adverſus Populos per generalem inquiſitionem inquireretur, an tabacco contra Edictum uterentur: Quinqueviri rei tabaccariae Judices, laudanda conſultatione, Regi retulerunt eam inquirendi formam diu fuiſſe obliteratam Interdicto: Qua forma inquirendum ſit contra certas perſonas, hoc reſcripto Rex explicavit: Quod, propter rei utilitatem, ac adverſus Publicanorum dolum, & machinationem inter leges volui hoc Reſcriptum hic interſerere.

Suaſor hujus legis fuit *Nicolaus Pirellius* Regius Conſiliarius, Auditor Exercituum, & unus ex Quinqueviris, vir diſertiſſimus, qui hoc anno poſt honeſtiſſimum exactum Magiſtratum, poſt interitus Philippi S. R. E. Presbyteri Cardinalis, ac Franciſci Advocati in Foro eximii optimorum fratrum vitam finivit.

(†) PRAMMATICA IX.

Eſſendoſi dal magnifico Arrendatore Generale dell' Arrendamento del Jus proibitivo del Tabacco D. Aniello Arcucci fatta iſtanza in queſta Regia Giunta, ad effetto di evitarſi i diſordini, che accadono nelle Provincie, e Ripartimento di Terra di Lavoro, o ſia per ingordigia, o per altri fini privati de' Subaffittatori delle medeſime, trapazzando, ed inquietando i Particolari, che da queſta Capitale traſportano Tabacchi ſpediti da queſti Regj Fondaci con Diſpenſale, o Regio Suggello, così per uſo proprio, come per commiſſioni loro date da altri de' reſpettivi luoghi del Regno, per il di cui effetto ritrovanſi dalla Regia Giunta del paſſato appalto in data de' 14. Dicembre 1753. pubblicati Regj Bandi per evitarſi tali diſordini in pregiudizio del pubblico, e di detto Arrendatore Generale. Ed acciocchè in avvenire ſi levino tali abuſi, appoggiati ſul vano preteſto, che i ſuddetti Bandi emanati non ſieno in oſſervanza nel corrente appalto, hanno dimandato, che *citra praejudicium* delle pene incorſe ſi rinnovaſſero i ſuddetti Bandi giuſta

Carolo Rege hoc Edictum eſt latum, quod ſub Ferdinando filio Rege inſtauratum eſt. Princeps Publicanorum in urbe aegre ferens, minores Publicanos Campaniae, aliarumque Regni Provinciarum in commiſſum ceſſos trahere eos qui Ne-

la

poſt tabaccum a majori Fundaco, ſive Publicano majori emiſſent, a Rege Catholico legem impetravit, quae mox inſtaurata a Ferdinando filio Rege eſt, qua cautum, non moleſtari per Provinciales Publicanos eos, qui tabaccum in Urbe emiſſent, cum teſſera, & obſignatione Mancipum, & Sigilli.

la loro ſerie, contenenza, e tenore. In piedi della quale iſtanza con decreto de' 22. Dicembre 1756. ſi ritrova ordinata la rinnovazione de' medeſimi, quali ſono i ſeguenti, *videlicet:* " Carlo Per la Grazia di Dio Re
„ delle due Sicilie, di Geruſalemme, Infan-
„ te di Spagna, Duca di Parma, Piacenza,
„ di Caſtro &c. Gran Principe ereditario di
„ Toſcana = Bando da parte della prefata
„ Maeſtà, e della ſua Regia Giunta dell'
„ Arrendamento del Tabacco di queſto Re-
„ gno = Eſſendoſi dall' Arrendatore Genera-
„ le del diritto proibitivo de' Tabacchi D An-
„ tonio Gomez Figueirò inſiſtito più volte
„ in queſta Regia Giunta di darſi freno, e
„ riparo a' Subaffittatori delle Provincie del
„ Regno, e de' Ripartimenti di Terra di La-
„ voro, i quali indebitamente arreſtano tut-
„ te quelle perſone, che portano in dette
„ Provincie, e Ripartimenti Tabacco pre-
„ ſo da' Regj Fondaci di queſta Capitale con
„ Diſpenſale, o Suggello, per uſo proprio di
„ dette perſone, o per commiſſioni loro da-
„ te da altri de' reſpettivi luoghi del Regno,
„ i quali hanno ſempre avuto, e deggiono
„ avere la facoltà libera di provvederſi a di-
„ rittura da' Regj Fondaci di queſta Capita-
„ le quel Tabacco, che ſerve per loro con-
„ ſumo, e per uſo proprio, e farſelo veni-
„ re o per via del Procaccio, e de' Procacciuo-
„ li, o per via de' Vaticali, Caleſſieri, Cor-
„ rieri, ed altre ſimili perſone, e per via
„ de' loro Amici. E perchè non oſtante, che
„ in tempo del paſſato appalto ſi foſſero ſpe-
„ dite lettere circolari per raffrenare tali in-
„ debite procedure de' Subaffittatori, con darſi
„ anche l' incarico a' Suddelegati di pubbli-
„ carſene i Bandi ne' reſpettivi luoghi, e non
„ oſtante che nell' anno ſcorſo ſi foſſero tali
„ Ordini rinnovati da queſta Regia Giunta,
„ ſi proccura ora più che mai da detti Subaf-
„ fittatori porre di bel nuovo in opera gli
„ ſteſſi, anzi maggiori attentati contra colo-
„ ro, che portano il detto Tabacco, trat-
„ tandoli come Cotrabbandieri, il che reca,
„ ed ha recato infinito pregiudizio, e diſca-
„ pito agl' intereſſi di eſſo Arrendatore Gene-
„ rale, è ricorſo nuovamente il medeſimo
„ per lo provvedimento, facendo iſtanza di
„ non ſolo rinnovarſi i detti Ordini, ma
„ ben anche di doverſene in nome di queſta
„ Regia Giunta pubblicare un Bando genera-
„ le contra i detti Subaffittatori, offerendo
„ detto Arrendatore Generale ducati cinquan-
„ ta di premio, oltra il riſarcimento di tut-
„ te le ſpeſe, e danni ſofferti, a favore di
„ qualunque perſona, che ricevendo qualun-
„ que attentato per cauſa di portare il detto
„ Tabacco preſo da Regj Fondaci di queſta
„ Capitale venga, o mandi ad eſſo Arren-
„ datore Generale a portarne, o a recarne la
„ notizia, ed a ſomminiſtrarne le pruove ne-
„ ceſſarie per poterſi procedere contra quel
„ Subaffittatore, che avrà il detto attentato
„ commeſſo, e debitamente caſtigarſi dalla
„ Regia Giunta, col riſarcimento di tutt' i
„ danni, ſpeſe, ed intereſſi cagionati così
„ all' Arrendator Generale, come alla perſo-
„ na che indebitamente per cauſa di detto
Tabacco del Regio Fondaco, gli avrà ſoffer-
to. Che però volendo queſta Regia Giunta
„ al tutto debitamente provvedere, ha deter-
„ minato doverſi il preſente Bando pubblica-
„ re, col quale ordiniamo, e comandiamo,
„ che tutt' i Subaffittatori delle Provincie
„ del Regno, e de' Ripartimenti di Ter-
„ ra di Lavoro, e loro Amminiſtratori,
„ Officiali, e Subalterni ſotto pena di ducati
„ cento *Fiſco Regio* &c. per ogni volta che
„ mancheranno, ed altre pene corporali ad
„ arbitrio di queſta Regia Giunta inſieme
„ col riſarcimento di tutt' i danni, ſpeſe, ed
„ intereſſi cagionati alle parti, non ardiſca-
„ no di dare, nè far dare impedimento, nè
„ moleſtia alcuna per li Tabacchi, che da'
„ Particolari di tutte le Provincie del Regno,
e de' Ripartimenti di Terra di Lavoro ſe ne
„ fa compra ne' diviſati Fondaci di queſta Ca-
„ pitale, a dirittura, o per mezzo de' Pro-
„ cacci, Procacciuoli, Vaticali, Caleſſieri,
„ o altri meſſi, ſolamente per loro uſo, e
„ non già per venderlo ad altri. E qualora
„ i detti Tabacchi ſi vendeſſero dalle diviſa-
„ te perſone, ſi debba far procedere al di lo-
„ ro arreſto, con prenderſi da' Miniſtri Sud-
„ delegati eſatta informazione della vendita
„ ſuddetta, per indi in viſta della medeſima
„ darſi da queſta Regia Giunta la dovuta
„ provvidenza di giuſtizia. Ed acciò venga
„ alla notizia di tutti, nè poſſa allegarſi più
„ per l' avvenire cauſa d' ignoranza, ordinia-
„ mo, e comandiamo, che il preſente Ban-
„ do ſia pubblicato in tutt' i luoghi ſoliti, e
„ conſueti di queſta Capitale, ed in tutt' i
„ luoghi principali del Regno, per doverſi
„ inviolabilmente oſſervare, *publicetis, & re-*
„ *feratis &c.* Dato in Napoli dalla detta Re-
„ gia Giunta dell' Arrendamento del Tabac-
„ co i 14. Dicembre 1753. Franceſco Ven-
„ tura. Carlo Gaeta. Antonio Belli. Mi-
„ chele Lipari. Vidit Fiſcus. Carolus Pa-
„ gano Act. Bando da pubblicarſi in tutt' i
„ luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Capita-
„ le, ed in tutt' i luoghi principali delle
„ Provincie del Regno, e ne' Ripartimenti
„ di quella di Lavoro, acciò eſeguano quanto
„ di ſopra &c. A' 22. Dicembre 1753. Io
„ Paſcale Moccia Lettore de' Regj Bandi
„ dico di aver pubblicato il retroſcritto Ban-
„ do co' Trombetti Reali ne' luoghi ſoliti,
„ e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di
„ Napoli. Paſcale Moccia. In Napoli 1753.
„ Che perciò facciamo il preſente Bando, col
„ quale ſi notifica ciaſcheduna perſona, che
„ *ad unguem, citra praejudicium* delle pene
„ incorſe, da oggi in avanti ſi debba oſſer-
„ vare quanto ſi contiene, e vien ordinato
„ nel preinſerto Bando ſotto le pene in eſſo
„ contenute, ed affinchè venga a notizia di
„ tutti, vogliamo che ſi pubblichi ne' luoghi
„ deſcritti in detto preinſerto Bando, ed al-
„ tri luoghi, dove ſi ſtima neceſſario, *alta,*
„ *& intelligibili voce*, e colle dovute relazio-
„ ni ritorni da Noi. Napoli dalla Regia

Inſtauratio Edicti.

ſervizio dell' Arrendamento ſpeſſo ne' luoghi ſoſpetti di Contrabbando, e particolarmente in quelli, ove non ſi è ritrovata perſona ad affittarlo, acciò poſſa con maggior facilità ripararſi a' Contrabbandi, ed averſi le opportune notizie contro de' Contrabbandieri.

8 Debba far vendere i Tabacchi alle Botteghe in minuto a' prezzi, che ſien ſegnaluti nel Bando ſtampato, fatto emanare per ordine di queſta Real Soprantendenza, ed a' Partitarj debba conſegnargli alla ragione, che parimente ſta preſcritta nel medeſimo Bando, con invigilare, che da queſti non ſi venda a prezzo più alterato di quello, che ſta ordinato nel mentovato Bando, e che debba aver cura particolare, acciò al Pubblico ſi dia giuſto peſo.

9 In quanto alle ſpeſe, poſſa ſolamente far quelle, che ſono intrinſeche, e neceſſarie, ed uſuali, e ſi abbia da regolare con maggior riſparmio della Real Azienda.

10 Il denaro intero, che perverrà dal frutto dell' Arrendamento, abbia il Magnifico Amminiſtratore da tenerlo in ſuo potere, per doverlo in fine di ciaſcheduna Settimana conſegnare al Regio Percettore Provinciale a tenore dell' Ordine di S. M. con eſſer tenuto detto Magnifico Arrendatore di mandare in ogni fine di meſe a queſta Real Soprantendenza il bilancio di ſua Amminiſtrazione.

11 Occorrendogli qualche dubbio circa la buona Amminiſtrazione del Negozio, debba farne ſubito relazione alla Real Soprantendenza per ottenere l' opportuno provvedimento.

12 Capitando il Tabacco da Napoli, non poſſa il Magnifico Amminiſtratore far aprire le Scatole, e le Caſſe col ſolito Fondachiere, ma debba farvi aſſiſtere lo Scritturale dell' Arrendamento, e farſi l' apertura coll' intervento di tutti e tre, acciò non vi ſia frode alcuna, e così ancora abbiano a peſarſi i Tabacchi ſuddetti, e notarſi genere per genere con tutta diſtinzione, e chiarezza.

13 Di tutto il Tabacco, poichè dovrà conſegnare il Fondachiere, così a' Venditori delle minute, come a' Partitarj, debba farne biglietto eſſo Amminiſtratore deſcrivendo le quantità, e i generi de' Tabacchi da darſi, preſa prima la ragione dello Scritturale.

14 Debba nella ſtanza, ove ſtan ripoſti i Tabacchi, far ponere due chiavi differenti, una da tenerſi dal Magnifico Amminiſtratore, e l' altra dal Fondachiere.

15 Debba aſſiſtere mattina, e giorno al Regio Fondaco, ed in tutte quell' ore, che fa di biſogno, acciò il Pubblico ſia ben ſervito.

16 Non poſſa far induſtria, o mercanzia alcuna in detto negozio, anche per mezzo di aliena perſona, ſotto le pene contenute nella Prammatica terza de mercatura Officialibus prohibita.

17 E debba finalmente in ogni anno dare alla Regia Soprantendenza chiaro, e lucido conto della ſua Amminiſtrazione colle cautele, che ſan di biſogno; Per lo qual conto, e declaratoria, che dovrà ottenere, non ſarà tenuto pagare coſa veruna = Dalla Regia General Soprantendenza il primo Settembre 1736. Il Soprantendente D. Giovanni Brancaccio. Januarius de Laurentiis Actuarius. 1736.

Extracta eſt praeſens Copia ab alia conſimili copia extracta a ſuo originali, quae conſervatur penes Actuarium Carolum Pagano, & ab eo mihi tradita pro cauſis dicti Arrendamenti, eorumque Subaffictatorum, penes me actitatis, & in fidem &c. Alexander Patierno Actuarius.

EDICTVM
AD FESTOS DIES SVBVRBIORVM.
TITVLVS LXV.

PRAMMATICA PRIMA.

Regens, & Judices Magnae Curiae Vicariae.

Carolo Rege. In feſtis diebus Suburbiorum arma non habeant, qui eo loci conveniunt: ex ſanctione, qua in Titulo *De Armis*, idque Syndaci, & locorum Gubernatores prohibeant, vel non patiantur.

INvigilandoſi ſempre più con Paterno zelo dalla Maeſtà del Re Noſtro Signore, che Dio guardi, alla quiete, ed utile di queſti ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli, per evitare le riſſe, che tra loro continuamente naſcono, ed in particolare i diſordini, che ſogliono accadere nelle Feſtività, che ſi celebrano ne' Caſali di queſta Fedeliſſima Città, coll'abuſo, che tengono i naturali di eſſi nell'aſportare armi da fuoco, e bianche, anche quelle contra la forma delle Regie Prammatiche, ha diſpoſto la prefata Maeſtà con particolar Biglietto ſpedito per Segretaria di Stato, Grazia, e Giuſtizia in data de' 17. Dicembre del proſſimo ſcorſo anno 1737., ed altro de' 25. Aprile del corrente anno ordinare a queſto Tribunale della G. C. della Vicaria ſi foſſe fatto pubblicare Bando per evitare in occaſione della celebrazione di detta Feſta l'aſportazione, ed uſo dell' armi ſuddette. Che perciò col preſente ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi ſieno perſone di qualunque ſtato, e condizione ſi ſieno, non ardiſcano, nè preſumano nelle Feſtività, che eſſe perſone faranno con far Compagnie, Caſtelli, o altre unioni di gente di qualſivoglia maniera che ſia, ne' Caſali di queſta Fedeliſſima Città aſportare, o ſervirſi d' armi da fuoco, o altre bianche ſotto le pene dalle Prammatiche ſtabilite per l'armi proibite, e per tutte l'altre non vietate dalle ſteſſe Regie Prammatiche un anno di carcere ſenza poter allegare buona fede per lo ſolito, e l'abuſo paſſato; nè i Sindaci, Eletti, o Governatori poſſano queſta ſuddetta aſportazione permettere in dette Feſtività, non potendo la buona fede anche giovare agli aſportatori ſe mai i Sindaci, o altra perſona, come contravvegnenti al preſente Bando vi permetteſſero l'aſportazione, e per oſſervanza di ciò ordiniamo, che detto Bando affinchè niuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ſi pubblichi non ſolo nel Caſale della Barra, ma in tutti gl' altri Caſali di queſta Fedeliſſima Real Metropoli. *Vicaria* 5. *Maggio* 1738. IL DUCA DI GIOVINAZZO REGGENTE. *Giuſeppe-Maria Andreaſſi. Onofrio-Marcheſe di Villapiana. Pietro Sambiaſe. Giacomo Biſſanti. Giuſepps Verduzj. Niccolò de Miranda. Giuſeppe Romano Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. Gerardo de Nigris Segretario. Diego de Segura Sall. F. di Vic. Banno ut ſupra.* Pubblicata a dì 12. Maggio 1738.

DE

DE ELEEMOSINA NON PETENDA.

ABSQVE FACVLTATE CONCESSA.

TITVLVS LXVI.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

SIVE

PRAMMATICA PRIMA.

Eleemoſinam non perquirant induti amictu albo, & cum facie cucullo cooperta.

PErchè altre volte ſi è fatto Bando, ſotto pena di ducati mille, che non doveſſe perſona alcuna andare in abito di Confrate chiedendo limoſine per queſta Città di Napoli, e Borghi, colla faccia coperta; ed eſſendo la mente dell' Eccellenza Sua, che così ſi eſegua, ci è paruto di nuovo fare il preſente Bando, per lo quale " Confermando tutti gli „ ordini predetti, s'ordina, e comanda, che „ dal dì della pubblicazione di eſſo, non ſia „ perſona alcuna di qualſivoglia grado, ſtato, „ e condizione, che vada chiedendo limoſi- „ ne colla faccia coperta in abito di Confra- „ te per detta Città, e Borghi, ſotto la pe- „ na di ducati mille, ed altre pene riſerva- „ te a S. E. eccetti, e riſervati però i Bian- „ chi della Cappella di Santa Maria *Succurre miſeris*, conforme alla licenza, che ten- „ gono dall' Ecc. Sua ". *Datum Neap. die 26. Martii 1588. Olaſſo, Alſ. Hermoſa, Fata, Maſtrillus die 28. Martii 1588. Neap. fuit publicatum.*

Poen. centuſs. mille, & alia declaranda.

26. Mar. 1588. Olaſſo.

PRAMMATICA II.

Stips non corrogetur a Regnic., vel exteris, niſi cum permiſſu Excell. Domin. Proreg.

ABbiamo inteſo, che per li Giudici Civili di queſta Gran Corte ſi ſieno ſpedite, e di continuo ſi ſpediſcano indifferentemente patenti di queſture, e ſi dà licenza tanto a' Regnicoli, come a perſone di fuori del Regno, di poter andare cercando limoſine, sì per redimere i loro parenti da mano degl' infedeli, come ancora per alcune altre opere pie di alcune Chieſe, del che reſtiamo non poco ammirati: non potendo queſto farlo niuno Tribunale di queſto Regno, per eſſere coſa ſpettante a Noi ſolamente, e perchè la volontà noſtra è, che non ſi debbano ſpedire più ſimili ſorte di patenti, nè concederſi dette licenze, e le ſpedite abbiamo ordinato alle Regie Udienze di queſto predetto Regno, che non le facciano altrimenti eſeguire: „ Vi diciamo, che non dobbiate provvede- „ re, ed ordinare, ſiccome Noi con queſta „ ordiniamo, che da qua in avanti per que- „ ſto Tribunale non ſi poſſano, nè debbano „ ſpedire in modo alcuno, nè fare dette pa- „ tenti, e licenze di poter andare cercando „ limoſine per qualſivoglia cauſa per detto „ preſente Regno, e così ſi eſegua, e non „ altrimenti, che tal' è noſtra volontà ". *Datum Neap. die 9. Maii 1589. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Profecr. In Car. 2. Mag. Cur. Vic. fol. 77.*

Judices M. C. V. non concedant facultatem petendi eleemoſinas.

9. Maii 1589. El Conde de Miranda.

DE

DE EMPTIONE ET VENDITIONE.

TITVLVS LXVII.

PRAMMATICA PRIMA.

Emptio ne fiat, niſi a vero domino, clauſula non obſtante, quod ematur nomine domini. Et vide prag. 44.

PErchè noi ſiamo informati, che in queſto Regno, & *praecipue* in queſta Città di Napoli, ſi vendono e comprano molte robe furate, e i compratori hanno trovata cautela per fraudare i veri padroni, e dicono nel contratto della compra ch' eſſi comprano per nome, e per parte de' veri padroni. E perchè detta cautela è cagione, che molti rubino trovando compratori, per queſte, ed altre ragioni concernenti la quiete, e 'l beneficio di queſto Regno: abbiamo deliberato proibire tal frode, e però per vigore di queſto preſente Bando, che facciamo pubblicare per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città di Napoli, " Vogliamo, che „ niuna perſona debba comprare robe da altri, che da' veri padroni, ovvero da' loro proccuratori; e comprandole, non oſtante, che uſi detta cautela, vogliamo, che quella non le vaglia in coſa alcuna; ma ſia obbligata reſtituire le robe a' veri padroni, e non poſſa quelli coſtringere a quello, che avrà ſpeſo a comprarle ".

8. Julii 1540. Gonſalvo Fernandez.

Datum in Caſtro Novo Neap. 8. Julii 1540. *Gonſalvo Fernandez Duca de Terranova Jo: de Tufo. Bernardinus Bernandus. In Cur. 3. fol.* 16.

PRAMMATICA II.

Prohibentur mercatores emere certo pretio ante tempus, linum ſericum & alia, & de emptionibus factis recipiant licitas uſuras, vide pr. 10. 28. de annona.

INtendendoſi da molte parti le illecite contrattazioni, che ſi fanno per li mercanti, ed altre perſone particolari del preſente Regno, del grano, orzo, ed altre vettovaglie, vini greci, e latini, olio, ſeta, zaffarana, canapa, e lini, facendo compra di quegli avanti la raccolta, ed entrata a prezzi determinati aſſai baſſi, per pagare i danari avanti del tempo, non ſenza diſſervizio di Noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, e danno notabile de' ſuoi ſudditi per eſſere le contrattazioni di tali compre, illecite, feneratizie, ed uſurarie. Ed eſſendo queſta contrattazione tanto perniciosa al bene pubblico, dalla quale ſono nati, e naſcono tanti danni, e rovine in univerſale, e particolare: volendo ſopra di ciò provvedere di opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, " Ci è paruto rivocarle, ed annullarle, ſiccome col preſente „ bando le rivochiamo, ed annulliamo: dichiarando, che i venditori delle ſopraddette coſe non ſieno obbligati, nè aſtretti a conſegnare le robe, che hanno vendute, ma ſolo a reſtituire a' compratori i danari, che hanno avuti, e pagare alla ragione di dieci per cento per tutto il tempo, che hanno tenuti detti danari, e da qua in avanti ſi proibiſce, ſiccome per lo preſente bando proibiamo, che niuna perſona, tanto mercante, come di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, debba procedere a far ſimili contrattazioni, nè dar danari avanti la raccolta, ed entrata a prezzi determinati, e quelli, che contravverranno, e faranno ſimili contratti, o per iſtrumenti, e ſcritture private, o ſenza ſcritture, vogliamo, che incorrano alla pena di ducati mille, ed altra a noſtro arbitrio riſervata; e i contratti vogliamo, che ſieno *ipſo jure* nulli, ed invalidi, ed i Notai, che faranno gl' iſtrumenti di ſimili contrattazioni, la prima volta incorrano alla pena d' once cento, e la ſeconda volta d' once cento, e la privazione de' loro Officj, quali pene ſi eſigeranno *irremiſſibiliter* da' traſgreſſori.

Poen. contrafac. mille, & alia declarand. & contractus fiat irriti, poen. unc. centum, & privationis officii.

22. Aug 1559. Don Perafan.

Dat. Neap. in Regio Palatio die 22. *menſis Auguſti* 1559. *Don Perafan. Vidit Albert. Reg. Vid. Vilian. Reg. Vid. Revert. Reg. Jo: de Soto Secretar. In Bannorum* 3. *fol.* 189.

PRAMMATICA III.

Emptio animalium non fiat ab exteris ſine libello, quo conſtet de qualitate venditoris & animalium.

ABbiamo ricevuto quattro voſtre lettere, l' una de' 14. l' altra de' 16. e le due altre de' 17. del preſente, delle quali per la prima ci ſcrivete, che ſarebbe molto bene farſi un bando, che niuno poſſa comprare beſtiame, ſenza che prima non ſi preſenti fede, com' è di quello, che lo vende col pelo, e ſegnali. E per le altre ci ſcrivete, che ſarebbe neceſſario farſi un Archivio in coteſta Regia Udienza per la conſervazione delle ſcritture, e dell' ordine, che converrebbe farſi, perchè ogni ſei meſi l' una Udienza di ogni Provincia del Regno inviaſſe all' altra nota di tutt'i contumaci ſuoi. Ed inteſo quanto per dette lettere ci avete ſcritto. Al tutto con queſta particolarmente vi riſpondiamo.

1. E

Concordat prag. 1. de beſtiis vacc.

1 E circa il primo capo, " Vi diciamo, che in nome noſtro dobbiate far pubblicar Bando per tutte le Città, Terre, e Luoghi di coteſte a voi decrete Provincie, che non ſia perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che debba comprar beſtiame di niuna ſorta, nè venderlo, ſenza che porti bolletta de' Deputati al reggimento del luogo, donde lo porti, come ſia ſuo, e della fama, e qualità della perſona, che lo porta a vendere, e del numero, e ſegni degli animali, ſotto pena al venditore di perdere il prezzo di detto beſtiame, e d'once venticinque; ordinando, che i Deputati al reggimento delle Terre predette debbano fare le predette bollette ſenza premio, nè pagamento alcuno, ſotto pena d'once venticinque *irremiſſibiliter exigenda* ".

Poen. amiſſionis pretii, animalium, & unc. 25. Inſcripta gratis fiant.

Archivium in Reg. Aud. conficiatur. Confirmatur per prag. 10. §. 3. de off. judic.

2 Quanto al ſecondo capo dite, " che ſarebbe neceſſario a farſi un Archivio per la conſervazione delle ſcritture ", ci maravigliamo, che non vi ſia; atteſo altre volte è ſtato per Noi ordinato, che ſi faceſſe; però " Vi diciamo, che poichè non è ſtato fatto, dobbiate Voi incontanente farlo fare, facendovi conſervare tutte le ſcritture, ed i proceſſi di coteſta Regia Udienza, e come l'avrete eſeguito, ci terrete avviſati ".

Singulis ſemeſtribus Regiae Audientiae ſe ad invicem certiorent de ſuis contumacibus, & illorum perſequutioni vacent.

3 Circa il terzo vi riſpondiamo, " che già abbiamo dato ordine a tutte l'altre Udienze delle Provincie del Regno, che incontanente che riceveranno detto noſtro ordine, debbano inviare nota di tutt' i contumaci, che in ciaſcheduna d'eſſe saranno l'una all' altra, e da ſei in ſei meſi continuarlo; Per tanto Voi ancora manderete le dette note al ricevere di queſta ad ogni Regia Udienza, ed alla Vicaria ogni quattro meſi, come vi ſta ordinato, perchè gli altri Governatori Provinciali faranno il medeſimo a Voi, e ſimilmente la Gran Corte della Vicaria manderà da ſei in ſei meſi la nota di tutt' i ſuoi contumaci; e quelli contumaci, che verranno notati in detta nota, ed avrete notizia, che ſieno alcuni d'eſſi in coteſte a Voi decrete Provincie; uſerete ogni diligenza d'averli nelle mani, ed avendo fatto alcun delitto in coteſte Provincie, procederete contra di loro a quanto ſarà di giuſtizia con voto, e parere di coteſti Regj Uditori per quello, che avranno commeſſo in eſſe, e non venendo ad eſſere di giuſtizia condannati a pena di morte per quello, che avranno delinquito in voſtra giuriſdizione, e loro reſtaſſe luogo d'altra pena, o liberazione, li deterrete carcerati ſotto buona, e cauta cuſtodia, ed incontanente ce ne darete avviſo, a tal che vi poſſiamo ordinare quello, che avrete da eſeguire, e non libererete carcerato alcuno in coteſta Regia Udienza, ſenza prima riconoſcere dette note de' contumaci dell' altre Udienze, e trovandolo annotato in quelle lo arreſterete, e ſimilmente ce ne darete avviſo ".

Captivi non liberentur niſi viſo Indice contumacium.

Dat. Neap. die 10. Julii 1564. D. Peraſan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secr. In Curiae 1. fol. 63. Dirigitur Gubernatori Principatus citra.

10. Julii 1564. D. Peraſan.

PRAGMATICA IV.

Mandata vulgo, Liberanze, non vendantur niſi pro dote, vel Eccleſiis, & locis piis, cedantur.

QUoniam per Regiam, & Catholicam Majeſtatem fuit edita, & Nobis tranſmiſſa quaedam Pragmatica, ſive ſanctio, tenoris ſequentis, *videlicet*:

Don Phelipe per la gratia de Dios Rey de Caſtilla, &c. Havlendoſe viſto per eſperiençias las fraudes, que reſultan de que algunas perſonas, que tienen libranças, que ſe cobran de nueſtra Regia Corte, la venden, ò ceden à otros, y queriendo proveer en ello de devido remedio, y obviar los inconvenientes, que podrian ſuçeder deſta manera de trado, Nos ha parezido hazer la ſeguiente Prematica, por la qual *Declaramos, ſtatuimos, ordinamos, y mandamos, que ninguna perſona, de qualquiere eſtado, grado, ò condiçion, que ſea, non pueda vender, dar, ni ceder librançs à ninguno otra perſona, por qualquier titulo, ò raçon, que ſea: ſe non fuera, dandolas tales librançs, en dote, ò parte de dote, para la Collaçion de ſus hijas, hermanas, ſobrinas, ò otras perſonas, que eſten à ſu cargo, ò los quiſieren beneficiar con ellas; eccetto tambien dando, ò cediendo à las Ygleſias, Hoſpidales, y otros lugares pios, o ſi las havieren ya dado, ò cedido à algunas perſonas, en ſatisfaçion de duedas, hecas haſta la publicaçion deſta Prematica, por ajudicaçion de la Juſtiçia, y no tenendo otros bienes, de que pagar, con proteſtaçion, que el fuere de los dichos caſos vendiere, cediere, ò hyciere donaçion de las tales librançs, y el que las acetar, e ſea privado del credito, en ellas contenido, de manera que, ni el uno, ni el otro puedan pedir el dicho credito à la Regia Corte, antes en tal caſo; las librançs ſean nullas, y de ningun valor, y effeto*, y porque ninguna perſona pueda pretender ignorançias; queremos, que la preſente nueſtra Prematica, ſe haja de publicar en la nueſtra Ciudad de Napoles, y en las de mas partes, que convenga, fixandola en los lugares acoſtumbrados, y aſſentando el tenor della en los nueſtros de la nueſtra Cancellaria, que aſſi procede de nueſtra determinada voluntad. Y en teſtimonio dello, mandamos hazer las preſentes, firmadas de nueſtra mano, y ſelladas con nueſtro ſello. *Dada en Madrid, à ſeis de Noviembre, de mil, y quinientos, y ſeſſanta, y cinco annos. Yo el Rey. Vidit Polo Reg. Vid. Pignonus Reg. Vid. Comes Generalis Theſaurarius. Dominus Rex mandavit mihi Didaco de Vargas.*

Poena amiſſionis pretii, & mandata ſint inania.

6. Nov. 1565 El Rey.

Volentes (ut tenemur) Regiis obedire mandatis, tenore praeſentium *Dicimus, praecipimus, & mandamus ſupradictis omnibus Tribunalibus, Officialibus, & ſubditis Regiis, & eorum cuilibet in ſolidum, quatenus attenta per ees forma praeinſertae Regiae Pragmaticae, illam ad unguem, & inviolabiliter obſervent, & exe-*

Adde pr. 1. de mercatura.

& exequantur, ac exequi, & obſervari faciant, per quos decet, juxta ejus ſeriem, & tenorem, omni dubio, & difficultate ceſſantibus. Et ad hoc, ut omnibus innoteſcat, & de ea non poſſit allegari modo aliquo ignorantia; mandamus, praeſentes praeſentari, & publicari praedictis Tribunalibus hujus Fideliſſimae Civitatis, & affigi in valvis praedictorum Tribunalium. *Datum Neap. in Regio Palatio, die*
30 Nov. 1565. D. Perafan.
ultimo Novembris 1565. D. Perafan. Vid. Villan. Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Patignus Reg. D. Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gener. mandavit mihi Ludovico de Lobera Proſecret. In Pragmat. 4. fol. 228.

PRAMMATICA V.

Frumentum vendatur purum, & mundum, & non mistum.

Concordat pr. 4. de annona.

ESſendo a noſtra notizia pervenuto, che per molti padroni di grani, ed altre particolari perſone, le quali tengono grani buoni, per quelli vendere, è ſtata miſchiata, e ſi miſchia con quelli ſolima, ed altre bruttezze, ed anche grani triſti, e vecchi co' nuovi, e buoni; dal che oltra l'intereſſe pecuniario, che ſuccede a' compratori, per comprare il grano triſto per buono, ne può naſcere infermità, e mortalità a quelli, che mangiano il pane, che ſi fa di detti grani; volendo in queſto provvedere per quel, che conviene alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, e pubblico beneficio de' ſudditi di Sua Maeſtà; ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che non ſia perſona alcuna, di „ qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, „ che debba vendere grani miſchiati, con „ ſolima, nè con altra bruttezza, nè tampoco „ debba vendere grani nuovi, e buoni „ miſchiati con grani triſti, o vecchi, ſotto „ pena a ciaſcuno, che contravverrà ad alcuna „ delle coſe predette, di perdere il grano, „ e di tre anni di Relegazione, eſſendo „ però Nobile, ed eſſendo Ignobile, di perdere „ il grano, e di tre anni di galea, e „ del detto grano ſe ne darà il quarto al rivelante, „ e ſarà tenuto ſecreto ". Le quali pene comandiamo a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, e Tribunali, che le debbano eſeguire inviolabilmente contra de' traſgreſſori, ſenza eccezione di perſona alcuna. *Da-*

Poen. amiſſionis tritici, & relegationis aut triremis.

14 Oct. 1569. D. Perafan.
tum Neap. die 14 menſis Octobris 1569. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Bermudez Reg. Lobera Proſecr. In Curiae 13. fol. 126.

PRAMMATICA VI.

Prohibetur emptio, & venditio carnis in introſcriptis locis praeterquam hominibus illic degentibus.

AVendo Noi avute molte lamentazioni per occaſione delle vendite, e compre, che ſi ſono fatte, e ſi fanno di carne porcina, e di altre ſorte di carne, e robe commeſtibili dentro il Regio Caſtello Nuovo, Caſtello di Sant' Elmo, e Caſtello dell' Uovo, ed ancora il detto Regio Arſenale Nuovo di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, per eſſerſi venduta, e venderſi contra l'aſſiſa, e meno di peſo, in danno, e detrimento de' ſudditi di S. M. Abbiamo per quel che tocca al Regio Arſenale provveduto, ed ordinato, che non ſi poſſano in quello fare macelli, nè taverne, nè venderſi in eſſo delle dette carni, ed altre coſe commeſtibili, e non dovendoſi comprare delle coſe preddette in dette Regie Caſtelle da altri, che dagli Officiali, e Soldati di eſſe, e non dagl' altri ſudditi Regj: dovendo queſti andare a comprare quello, che loro fa di biſogno in altri luoghi della Città, deputati a vendere, e comprare; e volendo Noi in queſto rimediare per quello, che conviene al beneficio pubblico de' detti ſudditi Regj, e perchè le gabelle non ſieno fraudate in danno di eſſa Fedeliſſima Città; ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, „ e quali ſi vogliano perſone, di qualunque „ ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, purchè „ non ſieno de' detti Officiali, e Soldati „ delle dette Regie Caſtella, che non debbano, „ nè ciaſcuno di eſſe debba comprare „ della detta carne di porco, nè di altre coſe „ commeſtibili dentro dette Regie Caſtella, „ e Regio Arſenale da quelli, che le vendeſſero, „ nè poſſano pigliarle da Officiali, „ e Soldati di dette Regie Caſtella, nè ſcuſarſi, „ che alcuni di detti Officiali, e Soldati „ l'abbiano loro date, ſotto pena pecuniaria, „ e corporale a noſtro arbitrio riſervata; „ ma debbano comprarle fuora delle „ Caſtella predette, e fuora del Regio Arſenale, „ ne' luoghi della Città ſoliti venderſi, „ ſotto la detta pena, la quale ſi eſeguirà „ irremiſſibilmente contra qualſivoglia, che „ contravverrà per ogni volta, che contravveniſſe. „ E più avanti il Regio Caſtello „ Nuovo, e nel Regio Arſenale, ed avanti „ al Palazzo. *Datum Neap. die 24. Decembris 1583. Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proreg. Baſtida de Muñatones. In Bannor. 1. fol. 33. die 24. ejuſdem fuit publicatum.*

Etiam alei per prag. 7.

Poteſt enim carnem intus Caſtrum Novum vigore proviſionum Regiae Camerae confirmatur, per Collat. Conſilium. In Banca Jo. Domini Damiani.

Poen. pecun. & corporis declaranda.

24 Dec. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA VII.

In introſcriptis locis non immittatur oleum, neque ibi vendatur, niſi hominibus ibi degentibus.

PEr parte de' Magnifici Eletti di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli ci è ſtato preſentato il ſeguente memoriale, *videlicet*:

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore: Gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli fanno intendere a V. E. come avendo eſſi ſupplicanti calata l'aſſiſa dell' olio, ſubito i Mercatanti, ed altri, che tengono i magazzini d'olio, hanno quello naſcoſto di modo che per la Città non ſe ne trova a comprare, e poichè queſto ſi cauſa per eſſere, che tutto l'olio ſi vende dentro il Caſtello Nuovo, e dentro le Carceri della Vicaria, e dentro le Carceri dell' Ammiraglio, contra l'aſſiſa. Per tanto ſupplicano Voſtra Eccellenza, che reſti ſervita proibire detta vendita d'olio ne' luoghi predetti come così ſi è compiaciuta proibire la vendita delle carni, e di altre coſe commeſtibili, ſotto il Ban-

Prout ſup. praecedenti prag.

dii

do emanato nel meſe di Dicembre proſſimo paſſato, ut Deus &c. Aſcanio Caraffa, Felice di Gennaro, Gio: Villano, Raffaello della Marra; Gio: Vincenzo Starace. E veduto quel, che per detto memoriale ſi eſpone; Volendo Noi provvedere per quel, che tocca al beneficio di queſta predetta Fedeliſſima Città, e particolarmente de' poveri, ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che non ſia „ perſona alcuna, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che debba immettere, nè fare immettere olio dentro „ il Regio Caſtello Nuovo, nè in altro Regio Caſtello di queſta predetta Città, nè „ dentro le carceri dell'Ammiraglio, per quello vendere, nè far vendere a perſone, che „ abitano fuora di dette Regie Caſtella, ed „ Ammiragliato, e niuno debba vendere dentro detti luoghi olio, nè a groſſo, nè a „ minuto a perſone, che non abitano dentro „ detti luoghi, ne' quali ſi vendeſſero, ſotto „ pena in ciaſcheduno de' caſi predetti a qualſivoglia, che contravverrà, di perder gli „ olj, che ci ſaranno ſtati immeſſi, ed altra pena, *etiam* corporale, a noſtro arbitrio riſervata; comandando ancora, che „ niuno, che non abiterà dentro detti luoghi, poſſa nè debba comprare niuna quantità di detti olj dentro i luoghi predetti, „ nè in ciaſcuno d'eſſi, ſotto pena, *etiam* „ corporale ad arbitrio noſtro, e non poſſa „ ſcuſarſi, che gli ſia ſtato donato da Officiali, o Soldati; nè da altri, che abitaſſero in quelli, le quali pene s'eſeguiranno „ irremiſſibilmente contra ciaſcuno, che contravverrà ". *Dat. Neap. die ultimo menſis Januarii* 1584. *Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proregens. Baſtida de Muñatones. In Bann. 1. fol. 39. locus ſigni.*

Poen. amiſſion. olei, & alia corporis declaranda.

Poena corporis declaranda.

31. Jan. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA VIII.

Officiales Regiae Cam. & Ærarii praefectus prohibentur emere bona feudalia, aut burgenſatica officia, aut juriſdictiones, quae per Tribunal Regiae Cam. venduntur.

OCcorrendo molte volte alla Regia Corte di queſto Regno di procedere a fare vendita di alcune entrate, e corpi feudali, o burgenſatici Officj, ed altre coſe, tanto proprie della Regia Corte, quanto d'altri particolari, che poi ſi vendono per ordine d'eſſa Regia Corte, e del Tribunale della Regia Camera, ed eſſendo di molto inconveniente, che gli Officiali della Regia Camera, ed altri Miniſtri Regj d'eſſo Tribunale; e del Regio Patrimonio di Sua Maeſtà, s'abbiano ad interporre nelle compre di dette robe, *nec palam, nec publice*, nè in ſecreto, nè per interpoſta perſona, potendoſi conſiderare, che ſe alcuni altri vorranno fare miglior condizione in beneficio di detta Regia Corte, e comprare, e dare offerte, ſi ſarebbero ritirati di fare l'offerte predette, per compiacere a' detti Officiali, e da queſto ne ha potuto, e potrà naſcere danno, e diſſervizio del Patrimonio Reale: e convenendo per queſto al Regio ſervizio, che nè il Magnifico, e Circoſpetto Luogotenente, nè lo Spettabile Teſoriere Generale preſenti, nè gli altri, che *in futurum* ſaranno in detto Officio, nè i Magnifici Preſidenti d'eſſa Regia Camera, nè il Magnifico Avvocato Fiſcale, nè i Razionali, nè altri Miniſtri della detta Regia Camera preſenti, e futuri, maggiori, e minori, nè niuno di loro s'intromettano in ſimili contrattazioni per occaſione di voler eſſi comprare i detti beni, che ſi venderanno, e contrattare con detta Regia Corte, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, & *etiam* per eſecuzione d'un ordine, che teniamo ſopra di ciò dalla prefata Maeſtà, ſpedito ſotto la data in S. Lorenzo a 30. di Maggio del preſente anno 1586. fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che dal dì della data di eſſa „ in avanti, i detti Magnifico, e Circonſpetto „ Luogotenente, Spettabile Teſoriere Gen. „ Magnifici Preſidenti, Avvocati, e Proccu„ ratori Fiſcali, Razionali, Attuarj, Atti„ tanti, ed altri Miniſtri di detta Regia Ca„ mera, maggiori, e minori, preſenti, & „ *ſucceſſive* futuri, e ciaſcuno di loro non „ poſſano, nè debbano comprare dalla Regia „ Corte, nè da' particolari, nè in altro mo„ do i beni feudali, o burgenſatici, ſtabili, „ o mobili, officj, giuriſdizioni, o qualſi„ voglia altra coſa, che per detta Regia „ Corte ſi venderanno, ovvero dal Tribuna„ le della Regia Camera ſaranno decretati, „ ed ordinati venderſi *ſub haſta*, o ſenza, „ ad iſtanza del Regio Fiſco, o d'altri par„ ticolari creditori tal che nelle ſubaſtazioni, „ e nelle vendite predette, che in qualſivo„ glia altro modo ſieno ſtate ordinate farſi „ dal detto Tribunale, non poſſano i ſuddet„ ti Officiali in quelle comparire, ſubaſtare, „ nè licitare, nè in niun altro modo compa„ rire, *nec palam, nec publice*, nè in ſecre„ to, nè per ſe, nè per interpoſta perſona „ ſotto pena di privazione d'officio, ed al„ tra *etiam* corporale ad arbitrio noſtro riſer„ vata; le quali pene s'eſeguiranno irremiſſi„ bilmente contra quello, che di loro con„ travverrà. Dichiarando di più, che qual„ ſivoglia delle predette compre, e contratta„ zioni *in futurum* appariſſero eſſere ſtate fat„ te a beneficio di detti Officiali, s'intenda„ no nulle, ed invalide, ſiccome *ex nunc*, „ *pro tunc* le dichiariamo nulle, in virtù „ della preſente Prammatica, *omni tempore* „ *valitura* "; Ordinando, che della preſente Prammatica ſe ne affiggano copie autentiche *in valvis* del Tribunale della Regia Camera, e del Regio Officio del Teſoriere Generale; a tal che ſe ne abbia notizia, e ſi poſſa in ogni futuro tempo oſſervare, e s'oſſervi: *Dat. Neapoli die ultimo menſis Julii* 1586. *Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Baſtidas de Muñatones. In Pragmatic. 1. fol. 173.*

Poen. privat. offic. & corporis declaranda.

Contractus inanes.

31. Julii 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IX.

Prag. 2. de pharmacop.

Coriarii, & alii merces vendentes, non vendant venena infraſcripta.

ESſendo ſtato per Prammatica, ſpedita ſotto la data de' 14. del meſe di Luglio 1581. a tempo del governo dell' Illuſtre Don Gio: de Zunica, allora Vicerè in queſto Regno, provveduto, ſtabilito, ed ordinato ſotto pena corporale, imponenda ad arbitrio degl' Illuſtriſſimi Vicerè di queſto predetto Regno, a' traſgreſſori, che gli Speziali manuali, doveſſero tenere libro particolare, nel quale ſi doveſſe ſcrivere, ed annotare la quantità, qualità, e peſo di tutte ſorte di veleni, tanto caldi, come è ſolimato, arſenico, cantarelle, quanto freddi, come ſono ceraſo, oppio, argento vivo, precipitato, ed altri ſimili, e che detto libro in tempo della viſita *facienda*, per lo Regio Protomedico ſi doveſſe moſtrare al Protomedico predetto; a tal che ne doveſſe pigliar nota per l'effetto, che appreſſo ſi dirà: cioè, che quando occorreſſe venderſi detti veleni agli Speziali di medicina, doveſſero ricevere cedula da eſſi, contenente la quantità, e qualità: che i detti Speziali di medicina non aveſſero potuto vendergli a perſona alcuna, ſenza la ricetta del Medico, che li diſpenſava, con eſprimere la perſona, per chi ſerviſſe, e ſimilmente gli Speziali manuali, non aveſſero potuto vendere de' detti veleni ad altre perſone, ſenza ricetta del Medico, che li fa comprare, con eſprimere la cagione, e la perſona: che dette ricette ſi doveſſero conſervare, e nel tempo della viſita preſentare al detto Protomedico, per farſi la concordanza tra eſſi, e 'l libro predetto, per riconoſcere, ſe la quantità, che ſi ritrovaſſe in eſſere, foſſe più, o meno di quello, che dovrebbe eſſere ſecondo la quantità venduta: che occorrendo, che detti Speziali manuali compraſſero alcuni di detti veleni, foſſero obbligati fra il termine di otto dì preſentare nota al detto Protomedico de' veleni, che ſi ritrovano fra il termine di quindici dì, come queſto particolarmente in detta precalendata Prammatica ſi contiene, alla quale ci rimettiamo, la quale con molta circoſpezione, e con giuſtiſſime cauſe fu fatta, e pubblicata: poichè ſe ne cauſano dalle coſe predette morti di molte perſone; eſſendoci adeſſo venuto a notizia, che altre ſorte di gente vanno vendendo de' detti veleni, come ſono cuojai, merciari, e quelli, che vanno vendendo lacci, o ſpille, ed altre perſone, il che cauſa, e può cauſare pericoli grandi a' corpi umani; volendo in queſto provvedere per quel che conviene alla ſalute pubblica di queſto predetto Regno, e per ovviare, che non ſi commettano delitti occulti, per occaſione di detti veleni; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, ſtabiliamo, e comandiamo, che „ dal dì della pubblicazione di eſſo in avanti, niuno de' ſopraddetti cuojai, merciari, „ venditori di lacci, ſpille, ed altre ſorte di „ perſone poſſano, nè debbano vendere de' „ detti veleni, e vendendone, debba ciaſcuno „ di eſſi, che contravverrà, incorrere „ nella pena contenuta in detta Prammatica, „ la quale reſti nel dì più *in ſuo robore*, „ e ſi debba oſſervare per detti Speziali „ di Medicina, e manuali, detti Droghieri, „ giuſta il ſuo tenore; e vogliamo, ed „ ordiniamo, che contra de' traſgreſſori s'eſegua „ per le pene, in eſſa appoſte, irremiſſibilmente". *Dat. Neap. die ultimo Menſis Auguſti* 1586. *Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Barricanus Proreg. Baſtida de Muñatones Secr.*

Prov. ead. 31. Aug. 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA X.

Emptio territoriorum in confinibus Comitatus Acumuli, & Nurſiae prohibetur.

ESſendo Noi informati, che dalle continue contrattazioni, che ſi fanno dagli Acumoleſi, ſotto diverſi titoli, e diverſe cauſe con foreſtieri, e ſegnalatamente co' Norceſi, di particolari Territorj, che i detti Acumoleſi tengono, e poſſeggono, o pur tenevano, e poſſedeano ne' confini fra il Contado di Acumoli, e quello di Norcia, ſi è cauſato, e ſi cauſa, che col tempo vengono i veri confini, e termini de' Territorj in univerſale ad occuparſi, confonderſi, ed in maniera tale a ſovvertirſi, che da queſto naſce principalmente tutto il diſordine, e ſi cauſano giornalmente diſcordie, differenze, e liti d'occupazioni di confini, con tanto danno, e ſpeſa de' popoli. Per tanto volendo Noi ovviare, quanto poſſiamo, ad intrichi, ed eccesſi di continue liti, e ſpeſe, ed affinchè per l'avvenire per tal cauſa non abbia a ſuccedere maggiore inconveniente; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, e provvedere, ed ordinare, come in vigore d'eſſo: „ Provvediamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione del preſente „ Bando, non ſia perſona di qualſivoglia „ ſtato, o condizione ſi ſia, che preſuma vendere, „ permutare, dare in dote, o per qualſivoglia „ ſorta di titolo traſferire *quomodocunque*, „ *& qualitercunque* qualſivoglia ſorta „ di Territorio d'Acumoli a foreſtieri, e „ ſpecialmente a' Norceſi, di que' Territorj „ però, che ſono ne' detti confini, ſenza noſtra „ particolare licenza *in ſcriptis obtenta*, „ con doverci eſponere per l'impetrazione di „ detta licenza la qualità, e quantità del „ Territorio, e ſuoi confini, ed ancora la „ perſona, a chi dovrà farſi l'alienazione predetta, „ ſotto pena, a chi altrimenti farà „ detta alienazione, ſenza la predetta noſtra „ licenza, di perdere *ipſo jure* la roba, *ſeu* „ Territorio, che alienerà, quale s'intenda „ *ipſo facto* confiſcata, ed al Regio Fiſco incorporata „ ſenz' altra corporale apprenſione, „ ed altra pena corporale a noſtro arbitrio „ riſervata". E perchè il tutto s'eſegua inviolabilmente, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo,

Poena: amiſſionis bonorum alienatorum, & alia corporis arbitraria.

mo, che il preſente Bando ſi pubblichi nel detto Contado d'Acumoli, e che ſia *omni tempore valituro*, come di ſopra, e finchè da Sua Maeſtà, o da Noi ſarà altrimenti ordinato, non facendoſi il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia, e ſervigio della predetta Maeſtà, e ſotto le pene, in detto Bando contenute, da eſeguirſi inviolabilmente. *Datum Neap. die* 11. *menſis Aug.* 1589. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Profecr. In Bann.* 1. *fol.* 127.

11. Aug. 1589. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XL

Exercentes mercaturam emendi, & vendendi, eamt forma hic poſita.

GLi anni paſſati in tempo del governo del qu. Illuſtre Duca d'Oſſuna fu di ſuo ordine fatto, e pubblicato Bando del tenor ſeguente *videlicet*. Philippus &c. Bando &c. Per la moltitudine de' furti, che ſi fanno di giorno, e di notte in queſta magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, ci è paruto per lo pubblico bene, e buon governo, con voto, e parere del Reg. Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, provvedere, come conviene, con rimedj eſtraordinarj in queſto, acciocchè ſi evitino i detti furti, e poichè la cauſa potiſſima, perchè ſi commettono tanti furti, è la facilità, che tengono i marioli nel vendere le robe rubate, perchè molti artiſti ſcientemente le comprano, ed altri d'eſſi per lo buon mercato fingono di non conoſcere, che ſieno coſe furtive. Volendo, per quanto ſi può, ovviare a queſto, per lo preſente Bando, perpetuamente valituro, " Ordiniamo, e comandiamo a tutte,
„ e quali ſi vogliano perſone, che fanno
„ eſercizio di comprare, e vendere, ancor-
„ chè non tengano bottega, che non debba-
„ no comprare robe di panno, o di ſeta, nè
„ anche comprare coſe d'oro, d'argento,
„ rame, ferro, o d'altro metallo, ed anco-
„ ra libri, nè pigliare, anche a conſervare,
„ alcuna delle coſe predette, ſe prima non
„ ſaprà il vero nome, e patria di quel che
„ le vende, o ce le dà a conſervare, e 'l
„ luogo, dove abita, e farſene notamento,
„ a tal che poſſa dare chiaro, e lucido con-
„ to di quello, che glie l'aveſſe vendute,
„ o date a conſervare, e non ſi poſſa ſcuſa-
„ re, nè ſe gli ammetta ſcuſa; che la tal
„ perſona s'aveſſe mutato il ſuo vero nome,
„ cognome, e patria; ed ordiniamo di più,
„ che dopo che ſi ſarà fatta la compra, o
„ pigliata alcuna coſa delle predette a con-
„ ſervare, non ſi debba disfare, o baratta-
„ re, nè vendere, nè accimbare, nè rivol-
„ tare, nè ritingere, nè mutare in modo al-
„ cuno lo ſtato, e faccia, in che ſi ritro-
„ va, ma ſi debba per termine di diece dì,
„ decorrendi dal dì, che l'avrà comprata,
„ o pigliata a conſervare, e tenerla pubbli-
„ camente nella ſua bottega, o nella botte-
„ ga di altro, ſe la tal perſona, che avrà
„ fatta la compra, o l'avrà pigliata a con-
„ ſervare, non terrà bottega ſua, di manie-
„ ra che poſſa eſſer veduto da ognuno, ſot-
„ to pena a chi contravverrà in tutt' i caſi

Forma rerum emptarum per dies decem non mutetur.

„ predetti, ſe ſarà uomo, di diece anni di
„ galea, e ſe ſarà donna, ſotto pena della
„ fruſta, e di diece anni di eſilio *extra Regnum*: oltra che ſe non ſi moſtreranno, e
„ troveranno quelli, che veramente loro avran-
„ no fatta la vendita, o dato a conſervare
„ la roba, ſi terrà come ſcientemente aveſ-
„ ſe comprato roba rubata, e vogliamo,
„ che ſi abbia a riputare per convinta di que-
„ ſto, e che contra di eſſa ſi proceda alla
„ pena ſopraddetta, oltre alle pene ſtabilite
„ per le leggi comuni, e del Regno, il che
„ ſi eſeguirà irremiſſibilmente, ſenz' ammet-
„ terſene ſcuſa alcuna.

Convictio.

2 E perchè, ſe non aveſſero ancora i detti marioli perſone, che li ricettaſſero, non commetterebbero i detti furti; " Comandia-
„ mo, che niuna perſona di qualſivoglia ſta-
„ to, grado, e condizione ſi ſia, ancorchè
„ foſſe padre, madre, figliuolo, fratello,
„ ſorella, o altro affine, debba ricettare niun
„ mariolo, ſapendoſi, che ſia mariolo, o abbia
„ commeſſo alcun furto, nè guardargli le
„ robe rubate, nè quello occultare, o na-
„ ſcondere, nè altrimenti dargli ajuto, e fa-
„ vore a ſalvarſi, o eſſo, o le robe, ſot-
„ to la medeſima pena di diece anni di ga-
„ lea, agli uomini, ed alle donne della pre-
„ detta fruſta, e di diece anni d'eſilio fuora
„ di queſto predetto Regno.

Receptans fures, aut bona furto ſubtracta, etiam ſi ſit conſanguineus, & affinis, quomodolibet eis auxilium praebens eadem ſupra dicta poena puniatur.

Poen. ead.

3 E così ancora " Ordiniamo, che i Ta-
„ vernai di queſta predetta Fedeliſſima Cit-
„ tà, e ſuoi Borghi, Alloggiatori, ed Al-
„ loggiatrici non debbano, nè ciaſcuno di
„ eſſi debba alloggiar niuno, che porta ro-
„ ba con lui di più, che de' veſtiti, che
„ terrà addoſſo, ſe non ſi fa dar nota, nome,
„ cognome, e patria di quello, o quelli,
„ che alloggiano, ed alloggeranno, e delle
„ robe, che ognuno di eſſi porterà, e tut-
„ te le note, che piglieranno, le debbano con-
„ ſervare, per poterne dar conto, quando lo-
„ ro ſarà dimandato, e moſtrarle a chi le
„ vorrà vedere, a tal che ſi poſſa ſcoprire al-
„ cun furto, che foſſe ſtato fatto, o ſi fa-
„ ceſſe, ſotto pena, a tali Tavernai, o
„ Alloggiatori, che contravverranno, di an-
„ ni tre di galea, ed alle donne Alloggia-
„ trici, della fruſta.

Caupones, & ſtabularii in eorum cauponis, & hoſpitiis formam introſcriptam obſervent cum hoſpitantibus ſub iiſdem poenis.

4 Avvertendo, e dichiarando, " che ſe
„ dopo la pubblicazione del preſente Bando
„ ſi ritroverà, che abbiano alloggiato altri,
„ che aveſſe portato con eſſo robe, e non
„ aveſſero annotate, e non ne deſſero, e
„ moſtraſſero nota col vero nome, cognome,
„ e patria di quello, che avranno alloggia-
„ to con dette robe ogni volta, che loro
„ ſarà ricercato, incorreranno, e comandia-
„ mo, che incorrano nelle dette pene, ol-
„ tra che ſi procederà contra di loro alle
„ altre pene maggiori, che meriteranno, ſic-
„ come convinti di avere ſcientemente allog-
„ giato, e ricettato marioli, e robe ruba-
„ te, e che foſſero ſtati conſapevoli de'
„ furti.

Poen. ead.

Convictio.

5 Così ancora " Ordiniamo, che non ſi
„ poſſano eſtrarre da queſta predetta Città,
„ e ſuoi

Extractio praedictorum bonorum prohi-

betur, niſi poſt tempus, & inſuman hic traditam, poe. na triremis per triennium.

„ e ſuoi Borghi, nè per mare, nè per ter-
„ ra dalle predette ſimili ſorte di perſone,
„ opere fatte, come ſono cappe, ferrajoli,
„ caſacche, calze, ed altre coſe, ſe prima
„ non l'avranno tenute al pubblico in alcun
„ luogo di queſta predetta Città per diece dì,
„ ſotto pena di tre anni di galea, oltra che
„ trovandoſi, che ſieno robe rubate, ſi proce-
„ derà ad altre pene maggiori, che di giuſti-

Coevictio.

„ zia ſi ricercano, come convinti di aver oc-
„ cultato ſcientemente le robe rubate, ed i
„ marioli, e ladroni di eſſe, come negli altri
„ capi ſta ordinato.

Condemnandi in futurum pro furto ſtigmate ſignentur in humero, & iterum inquiſiti remittent per decennium.

6 E di più " Comandiamo, per eſtirpare
„ i marioli predetti, ed acciocchè eſſendo una
„ volta inquiſiti, e condannati per furti,
„ ſieno conoſciuti, che a' condannati, da qua
„ in avanti, a qualſivoglia pena per cauſa di
„ furto, ſi debba loro fare, e ſi faccia alle
„ ſpalle un ſegno con un ferro di cavallo in-
„ ſuocato picciolo, e quando avanti, o do-
„ po che aveſſero finito il tempo di loro
„ condannazioni, s' inquireſſero di furto, e
„ ſieno carcerati per eſſo, per qualſivoglia
„ indizio, che ci ſia, incorra in pena di

Poen. triremis per decennium.

„ galea, *& ipſo facto* ſi mandi in galea per
„ diece anni; *Verum*, ſe meritaſſe maggior
„ pena, ſe gli debba dare, e queſto s' inten-
„ da non ſolo per quelli, che ſi condanne-
„ ranno per furto, da oggi in avanti, dal-
„ la predetta Gran Corte della Vicaria, al-
„ la fruſta, o in eſilio, o in galea, o in

Omnes Curiae obſervent idem.

„ altre pene temporali; ma ancora da altri
„ Tribunali, ed Officiali Regj, e de' Baro-
„ ni del preſente Regno; acciocchè per tut-
„ to dove capiteranno ſimili marioli, ſi poſſa-
„ no tenere per tali, ed incorrendo di nuo-
„ vo a commettere furto, ſi debba ricono-
„ ſcere, ſe avranno de' detti ſegni, ed eſe-
„ guire contra di loro quanto di ſopra ſi con-
„ tiene, non ſolo per detta Gran Corte, ma
„ ancora per qualſivoglia di detti Tribunali,
„ ed Officiali, e perchè così ſi eſegua, ſi è
„ da Noi ordinato pubblicarſi il tenore del
„ preſente Capitolo per tutto il Regno.

Condemnati, ſeu tranſacti pro furto poſt duas horas noctis nullo modo incedant per Civitatem.

7 Ordiniamo ancora, " che quegli, i qua-
„ li ſono ſtati condannati, o ſi condanneran-
„ no per l'avvenire per furti a qualſivoglia
„ pena temporale, o alla fruſta, ovvero ſa-
„ ranno accordati, o ſi accorderanno in ga-
„ lea per la cauſa predetta di furto, non
„ debbano in niun tempo andare di notte,
„ dalle due ore in su per queſta Fedeliſſima
„ Città, e ſuoi Borghi per niuna cauſa; e
„ trovandoſi di notte fuori dalle due ore,

Poen. triremis per decennium.

„ *ut ſupra*, *ipſo facto*, incorrano in pena di
„ diece anni di galea, la quale ſi debba eſe-
„ guire *incontinenti*, ſenz' ammetterſi eſcuſa-
„ zione alcuna ". *Datum Neapoli die* 21.

21. Maii 1588. D. Pedro Giron.

Maii 1588. *Don Pedro Giron*. *Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Baſtida de Muñatones*. E poichè
intendiamo, che detto preinſerto Bando non
ſtia nell' oſſervanza, che ſi dee; ed impor-
tando molto alla buona amminiſtrazione del-
la giuſtizia, che detto Bando ſi oſſervi, ci
è paruto perciò, con voto, e parere del Re-
gio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſ-
ſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale
„ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che
„ detto precalendato Bando, e quanto in eſ-
„ ſo ſi contiene, ſi debba *ad unguem*, *& in-*
„ *violabiliter* oſſervare; Ordinando al Reg-
„ gente, od a' Giudici della Gran Corte della
„ Vicaria, che debbano tenere particolar pen-
„ ſiero dell' oſſervanza di quanto in detto
„ Bando ſi contiene, e procedere all' eſecu-
„ zione delle pene narrate in eſſo irremiſſi-
„ bilmente contra de' traſgreſſori, che così
„ è noſtra volontà ". *Dat. Neapol. die* 14.

14 Oct. 1598. El Conde de Olivares.

Octobris 1598. *El Conde de Olivares*. *Vid. Geroſtiola Regent*. *Vid. de Ponte Regens*. *Vid. de Caſtellet Regens*. *Barrionovo*. *In Bannorum primo fol.* 113.

PRAMMATICA XII.

Aurifices, & vendentes, & ementes monetas, vulgo (Bancherotti) & clamitantes crocum vulgo (Zaffaranari) & extendentes, & prolongantes aurum vulgo (Tiratori d'oro,) & omnes alii, aurum laborantes, non emant, neque vendant argentum, neque in virgis, neque in laminis.

INtendiamo, che alcuni Oreſici, Banche-
rotti, Zaffaranari, Tiratori, e Battitori
d' oro, e di argento, eſiſtenti in queſta Fe-
deliſſima Città di Napoli, comprano argen-
to in verghe, e piaſtre, e dopo che l' han-
no lavorato, e ridotto in qualche vaſo, o
altra coſa, lo vendono a tanto baſſo prezzo,
che non ſolo vengono a laſciare la fattura,
ma *etiam* vendono l' iſteſſo argento meno di
quel che vale, e peſa; dal che ſi cauſa ſo-
ſpezione urgente, che dette verghe, e pia-
ſtre d' argento, che comprano, ſieno o di ri-
taglio di monete tagliate, o di argenti ru-
bati fatti fondere in maſſa, traſmutati, e ri-
dotti in dette verghe, e piaſtre da quelli,
che delinquono, e perciò li vendono a vili
prezzi detti Oreſici, Bancherotti, Zaffara-
nari, Tiratori, e Battitori, per non eſſere
ſcoverti dalla Giuſtizia. Al che volendo Noi
provvedere, come ſi conviene, e togliere,
quanto ſia poſſibile, l'occaſione del tagliar
le monete predette, e di rubare argento, ed
evitare gli altri inconvenienti, e frodi, che
in ciò ſi potrebbero commettere, ci è paru-
to, con voto, e parere del Regio Collateral
Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare
il preſente Bando *omni tempore valituro*, per
lo quale " Diciamo, ordiniamo, e coman-

Praedicti ante emptionem debent notitiam dare Conſulibus.

„ diamo a tutti gli Oreſici, Bancherotti, Zaf-
„ faranari, Tiratori, e Battitori di oro, o di
„ argento, ed altre quali ſi vogliano perſo-
„ ne di qualſivoglia ſtato, grado, e condi-
„ zione ſi ſieno, che non debbano, nè poſ-
„ ſano in modo alcuno vendere, nè compra-
„ re argento, nè in piaſtre, nè in verghe,
„ nè detti Oreſici lavorare detto argento; ma
„ prima di comprarlo, debbano, e ciaſchedu-
„ no de' predetti debba andare a' Conſoli de-
„ gli Argentieri, e dar lor conto dell' argen-
„ to, che per eſſi ſi avrà da comprare, o
„ vendere; ed a quelli moſtrare l' argento,
„ che avranno da comprare, o vendere av-
„ vertendo a' detti Conſoli, che abbiano da
„ provare, e toccare detto argento, e vedere
„ di che qualità, e quanta quantità; e l' uno,
„ e l' altro l' abbiano da notare in un libro,
„ e poi dare la licenza di poterlo vendere;
„ la

Poen. amiſſionis argenti, & triremis per quatriennium, & non exercendi officium.

la quale licenza abbia da eſſere *in ſcriptis* firmata dalle proprie mani, e ſuggellata del loro ſolito ſuggello, e ſi abbiano da informare particolarmente da dove, e da che perſona l'hanno avuto coloro, che lo venderanno ſotto pena a' contravvegnenti al tenore del preſente Bando, di perdere l'argento, da applicarſi la terza parte all' accuſatore, l'altre due terze parti al Regio Fiſco, d'anni quattro di galea, e di non eſercitare più la loro arte; ordinando ancora a' detti Conſoli, che ritrovando, che detti argenti ſieno ſtati rubati, o di ritagli di monete, debbano ſubito darne parte all' infraſcritto circoſpetto Reggente D. Piero de Caſtellet del Conſiglio Collaterale di Sua Maeſtà, o alla perſona per Noi delegande per l'oſſervanza del preſente Bando; acciocchè ſi poſſano fare quelle provviſioni, che parranno convenienti per la buona amminiſtrazione della giuſtizia, contra quelli, che in ciò aveſſero delinquito; e vogliamo, ed ordiniamo di più agli Officiali, ed altre perſone aſſiſtenti nella Regia Zecca di queſta Fedeliſſima Città, che in modo alcuno, ſotto pena di perdere i loro Officj, ed altra pena *etiam* corporale ad arbitrio Noſtro, non debbano zeccare niuna ſorta di argento, che loro ſarà portato dalle predette perſone, eccetto però quell' argento, che verrà in verghe da Spagna, pure, e nette, ſenz' alcuna ſorta di miſtura; ma prima darne conto, e relazione al ſopraddetto Magnifico, e circoſpetto Reggente Don Piero de Caſtellet, o alla perſona, come di ſopra deleganda; acciocchè il predetto Bando ſortiſca il ſuo dovuto effetto, e ſi evitino le frodi, e i furti, che in ciò ſi potrebbero commettere, e così ſi eſegua, e non altrimenti, ſotto le pene predette ". *Datum Neap. die 13. menſis Septemb. 1601. El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Salazar. Secretar.*

Poen. privationis officii, & corporis arbitr.

13. Sept. 1601. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XIII.

Hoſpitiorum ſtipendia ab his, qui ea non merentur, vendi non poſſunt, & vendita revocantur.

SIamo ſtati informati, che da alcuni tempi in qua, ſi ſia andato ſtendendo tanto nel fare de' contratti circa il vendere, e comprare degli alloggiamenti, che ſi è ampliato a farli non ſolamente le perſone, che li tengono dalla Regia Corte, come ſono uomini di armi, e cavalli leggieri, ma ancor quelli, che non li tengono, e quel ch' è peggio, *etiam* gli artigiani, bottegai, ed altre perſone, le quali col biſogno, che hanno di danari per le loro occorrenze, non mirando al futuro, vengono a farli con quelli, che li danno, con grandiſſimi, ed eſorbitanti intereſſi, non ſenza manifeſto ſcrupolo di uſura; perchè, oltra che poco manca a chi ſi aſſicurano de' principali colle pleggerie, che vogliono, che ſi obblighino a pagare, meſe per meſe, la rata, ponendo tra le altre condizioni, e per parte delle cautele, che mancando per due meſi, ſi poſſa eſeguire per tutta la ſomma, e perchè l'eſecuzione ſia più parata, come per lo paſſato ſi facean detti contratti per via d'iſtrumento, al preſente ſi fanno per la maggior parte per via di obbliganze della Vicaria, o di Santo Paolo, ed i poveri debitori, per non eſſere eſeguiti, ſi laſciano comporre da' creditori, e da' Notai, e mezzani, e rinnovano i contratti con duplicata perdita, e ſono travagliati tanto i principali, come i pleggi, *etiam* di carceri, di maniera tale, che quello, che vengono a pagare d'intereſſe, viene ad aſcendere in un anno quaſi più del capitale, dal che ſuccede ſpeſſe volte la rovina, e totale perdizione delle perſone, o delle loro caſe. Per il che avendo Noi avuti riclamori, e volendo provvedere in ciò, come ſi conviene per lo buon governo; a beneficio pubblico de' ſudditi di Sua Maeſtà, e retta amminiſtrazione della giuſtizia, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, che tutti, e quali ſi vogliano iſtrumenti, obbliganze, ed altre ſorte di ſcritture, e contratti di dette ſorte di alloggiamenti, che ſi ritrovano fatti da perſone, che non li tengono dalla Regia Corte, ſieno, dal dì della pubblicazione della preſente in avanti, nulli, e di niun vigore, ed effetto; Ordinando, e comandando ancora per la preſente, che da qua in avanti, niuna perſona, che non terrà attualmente alloggiamento dalla Regia Corte, di qualſivoglia ſtato, grado, condizione, e profeſſione ſi ſia, non poſſa, nè debba vendere i detti Alloggiamenti, nè comprarli, ſe non da quelli, che li godono dalla Regia Corte, nè contrattare ſotto ſpecie, o figura di eſſi alloggiamenti *directe*, *vel indirecte* in modo alcuno, nè per ſe, nè per altra interpoſta perſona, ſotto pena di tre anni di relegazione. E così ancora proibiamo a' Notai, che non debbano fare, nè ſtipulare iſtrumento, obbliganza, nè altra ſorta di cautela, e contratto di ſimil ſorta di alloggiamenti, come di ſopra, ſotto pena di privazione d'Officio, ed altra, a noſtro arbitrio riſervata; e facendoſi, vogliamo, che ſieno nulli, e di niun vigore, ſiccome per la preſente li dichiariamo nulli, ed invalidi "; Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar penſiero dell' oſſervanza della preſente Prammatica. *Dat. Neapoli die 31. menſis Octobris 1601. El Conde de Lemos. Vid. Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gener. mandavit mihi Andreas de Salazar. Secret. In Pragmat. 1. fol. 46.*

Poena triremis, vel releg. per triennium.

Poen. priv. offic. & alia declaranda.

Contractus lætus.

31. Oct. 1601. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XIV.

Piſcatores, & Piſcarii vendant piſces tantummodo

ESſendo aumentati gli eccesſi de' Peſcatori, Rigattieri, e di altri nel vendere i peſci in modo tale, che non ſi riconoſcono aſſiſe,

In piſtaria S. Luciae, & ſuburbio dicto (di Chiaja.)

ſiſe, ne' luoghi deputati alla vendita, nè ordini ſopra ciò fatti per lo paſſato; vendendoſi ſolamente in luoghi occulti, ed a prezzi immoderati, ſenza timore della Giuſtizia, nè di pene gravi impoſte ne' capitoli del Ben vivere, ed in altri Bandi, ed ordini fatti da' noſtri Predeceſſori Vicerè, e da' Magnifici Eletti di queſta Fedeliſſima Città, e deſiderando Noi rimediare a così gravi inconvenienti, oltra i rimedj della nuova aſſiſa, ed altri ordini, e Bandi fatti da' Magnifici Eletti; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i peſci, che ſi peſcheranno nel mare di queſta predetta Fedeliſſima Città, e del ſuo Territorio, cioè dalla Torre del Greco, con incluſiva fino al luogo detto *Bagnuoli*, ſi debbano vendere nelle dette Pietre di queſta predetta Città, cioè *nella Pietra antica in S. Lucia, in Chiaja*, e non in altri luoghi pubblici, nè occulti, nè in mare, nè in terra da' medeſimi Peſcatori, o da' Peſcivendoli matricolati nel Tribunale de' Magnifici Eletti, conforme al ſolito, ed all' aſſiſa, che *pro tempore* s' impone da' detti Magnifici Eletti; e che i Peſcatori debbano portarli *recto tramite* alle dette Pietre, e non in altri luoghi, ſotto pena ad eſſi Peſcatori, quando contravveniſſero, di perdere il peſce, e di ducati ſei, della qual pena ſi darà la terza parte all' accuſatore.

Concord. pr. 3. & 44. §. 10. de Annona.

Poen. amiſſionis piſcium, & centum ſex

Ementes piſces, etiamſi eſſent famuli ultra loca praedicta puniuntur.

2 Ed acciocchè il buon effetto, che ſi deſidera dal preſente Bando, non reſti impedito da alcuni, i quali, per rivendergli, o per uſo proprio, andaſſero, o mandaſſero a comprare detti peſci per mare: eſſendo la noſtra volontà di provvedere al Pubblico, e che i peſci tutti ſi ritrovino nelle Pietre, che ciaſcuna perſona a chi piacerà, ne poſſa comprare, giacchè le dette Pietre a queſto effetto ſono deputate; " Vogliamo, ed ordiniamo, che quelli Rigattieri, e ſervitori, o creati di altri, che comprano peſci per mare, tanto nelle marine, e riviere di queſta predetta Città, come dentro mare in qualſivoglia parte del Territorio di ſopra deſignato, incorrano nella pena di due tratti di corda, e di galea a noſtro arbitrio, ancorchè ſieno creati, e ſervitori di qualſivoglia perſona, di qualunque grado, ſtato, e condizione, che ſia: e tutti gli altri, che compraſſero per uſo, e comodo proprio, ancorchè ſieno di qualunque ſtato, e condizione, incorrano nella pena, che da Noi ſarà dichiarata, la quale riſerviamo a noſtro arbitrio ". *Dat. Neap. die 29. menſis Septembris 1613. El Conde de Lemos. Vid. de Caſtellet. Reg. Vid. Montoya Reg. Vid. Suarez Reg. Salazar. Secr.*

Poen. duorum ictuum funis, & triremis per ſpatium declarandum.

Poen. ead.

29 Sept. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XV.

Trapezita ſeu exercitium emendi, & vendendi monetas vulgo (bancherotto) prohibetur.

ESſendoſi con eſperienza praticato in occaſione della mala moneta, che finora è ſtata, quanto ſieno ſtati dannoſi i Bancherotti, che ſono in queſta Città per lo comprare, e vendere, che han fatto delle monete buone, da che hanno molta comodità i falſificatori, e ritagliatori di monete; e volendo Noi rimediare, che per l' avvenire ſi evitino quanto ſia poſſibile, tali inconvenienti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica ſopra di ciò, *omni tempore valitura*, per la quale " Ordiniamo, e comandiamo eſpreſſamente, che dal dì della pubblicazione di eſſa in avanti, niuna perſona ardiſca, nè preſuma di fare più tale eſercizio di bancherotto, ma ſi tolga affatto tale profeſſione, ed eſercizio, ſotto pena a chi contravverrà di eſercitare per l' avvenire tale eſercizio, di anni dieci di galea, da eſeguirſi irremiſſibilmente, contra de' traſgreſſori, e di perdere tutti gli ori, argenti, e monete, che teneſſero nel caſſettino, *ſeu* moſtra ancorchè non teneſſero detto caſſettino, o moſtra in pubblico, o fuori della bottega, come finora hanno oſſervato, de' quali argenti, ori, e monete, vogliamo, che ſi applichi la metà al Regio Fiſco, e l' altra metà al denunciante ".

Poen. trir. per decennium, & amiſſionis monetae.

Exercitium extendendi aurum, & producendi aurum prohibetur.

2. E perchè molti inconvenienti ſono ſtati conſiderati ancora nell' eſercizio de' Tiratori d' oro, e d' argento, colla preſente Prammatica " Ordiniamo, e comandiamo ancora, che dal dì della pubblicazione di eſſa in avanti, niuna perſona ardiſca, nè preſuma eſercitare in modo alcuno detta arte di Tiratori d oro, nè d' argento in queſta Città, nè in altro luogo del preſente Regno, ma ſi deſiſta fino ad altro noſtro ordine d' eſercitare tal' arte, ed eſercizio ſotto pena a chi contravverrà, eſercitandolo in qualſivoglia modo, in tutto, o in parte di dieci anni di galea, quale vogliamo ſimilmente, che ſi eſegua irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori, e di perdere tutto l' argento, ed oro, che ſi troverà, che ſi abbia tirato, e quello, che ſi teneſſe ancora in paſta: da applicarſi le due terze parti al Regio Fiſco, e l' altra terza al denunciante ". Ed acciocchè della preſente Prammatica non ſi poſſa allegare ignoranza; Ordiniamo, che ſi pubblichi non ſolo in queſta Città, ma ancora per lo preſente Regno. *Dat. Neap. die 7. menſis Martii 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Conſtantius Reg. Vid. Urſinus Reg. Ferdinandus Rovit. Secretar. In Pragmaticarum primo fol. 89.*

Poen. confiſcationis per denunciam.

7. Mart. 1622. El Card. Zapata.

PRAMMATICA XVI.

Non vendantur vina vulgo (colati) in magazenis, & Tabernis, nec fiat ſub poena, ut intus.

ESſendoci ſtato rappreſentato con memoriale ſottoſcritto da diverſi Padroni di Maſſerie, ſite ne' Territorj di Somma, S. Anaſtaſio, Trocchia, Pollena, Maſſa, S. Sebaſtiano, Galitti, Novella, Torre del Greco, Portici, Reſina, ed altri luoghi adjacenti ne' confini del Monte Veſuvio, che per ridurre i detti loro Territorj a cultura, per l' arene calate dal ſuddetto Monte; ſono ſtati neceſſita-

ſitati farvi molte ſpeſe, ed oggi vengono defraudati del beneficio, che loro ſolea pervenire da' Vini, che ſi fanno in quelle, quali ſono tutti lagrime fine, Greci, o Coda di cavalli, e 'l danno, che ricevono per cauſa de' Vini colati, quali ſi miſchiano con vini guaſti, e quelli ſi vendono ne' Magazzini, e nelle Taverne, collo ſmaltimento de' quali ſi cagiona notabiliſſimo danno alla pubblica ſalute, e reſtano a ſmaltirſi i vini de' ſupplicanti, in tanto loro intereſſe; E che eſſendo ſtato tutto ciò rappreſentato in tempo del governo dell' Eminentiſſimo Cardinal d' Aragona nell' anno 1665. dal Regio Conſigliero Domenico Petrone, in quel tempo Eletto di queſto fedeliſſimo Popolo, ne fu ordinata la proibizione di detti vini colati con pubblicarſene Bando, quale è del tenore ſeguente, *videlicet*: Philippus Dei Gratia Rex, &c.

D. Paſchalis de Aragon. Dei, & Sanctae Sedis Apoſtolicae Gratia, Presbyter Cardinalis tituli S. Balbinae, Conſiliarius Status, & Belli Suae Catholicae Majeſtatis, & in praeſenti Regno Prorex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.

Per parte del Magnifico Dottor Domenico Petrone, Eletto del Fedeliſſimo Popolo di queſta Città, ci è ſtato rappreſentato, come ritrovandoſi introdotto in queſta Città un abuſo troppo pregiudiziale, di venderſi ne' Magazzini, e nelle Taverne comunemente vini nuovi colati, i quali non poſſono diſtinguerſi da' vini vecchi per eſſer chiari, ed inſieme dolci, i quali ſi miſchiano con vini guaſti, e ſi compone la bevanda de' vini, che cagiona notabiliſſimo danno alla pubblica ſalute; che per ciò ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale " Diciamo, or„ diniamo, e comandiamo a tutte, e quali „ ſi vogliano perſone; così Affittatori, e „ Subaffittatori del *jus* di vendere vino a mi„ nuto in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Bor„ ghi, Diſtretti, e Caſali, com' anche quali „ ſi vogliano Mercanti, e Venditori di vino „ a barili, Barrecchiali, ed altri, che *penitus* „ in modo alcuno non debbano immettere, „ nè fare immettere vini colati di qualſivo„ glia qualità in niun tempo in queſta Fede„ liſſima Città, ſuoi Borghi, Diſtretti, e „ Caſali, nè di quelli ſi poſſano ſervire di „ niuna maniera, nè quelli debbano vendere, „ nè far vendere, ſotto qualſivoglia preteſto, „ e colore. Ed acciocchè s' eſtirpi affatto la „ cagione di queſte frodi, e 'l danno del „ pubblico, ordiniamo a tutti quali ſi vo„ gliano padroni di Maſſerie, e Territorj di „ qualunque ſtato, grado, e condizione ſi „ ſieno, che da oggi in avanti, *& in futurum*, non debbano fare, nè far fare detti „ vini colati in modo alcuno.

Di più " Ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualun„ que ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ che aveſſero coſtrutto, o fatto coſtruire, o „ pure in loro potere ſi ritrovaſſe qualche „ quantità di detti vini colati, prima della „ pubblicazione del preſente Bando, che non „ lo debbano in modo alcuno quello ſmaltire; Ma fra il termine di giorni quattro, „ decorrendi dopo la pubblicazione del pre„ ſente Bando, ne debbano dar notizia a „ Noi delle quantità; acciocchè ſi poſſano „ pigliare gli eſpedienti neceſſarj.

Di più " Ordiniamo, e comandiamo a „ tutti, e quali ſi vogliano Carreſi, e Stragola„ ri, Barrecchiali, ed altri conduttori di Vino, „ che nè per eſſi, nè per altre perſone, debbano, „ o preſumano introdurre, nè immettere det„ ti vini colati in queſta Fedeliſſima Città „ di niun tempo, ſotto pena a' contravve„ gnenti, per la prima volta di ducati tre„ cento, e per la ſeconda volta, a noſtro „ arbitrio riſervata ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza: Ordiniamo, che debba pubblicarſi ne' luoghi ſoliti, e conſueti. *Datum Neapoli in Regio noſtro Palatio die 10. menſis Octobris 1665. El Card. Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Marin. Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Julius Caeſar Bonitus Secretar. De Falcis. In Banner. primo fol. 160. Toletus. A' 13. di Ottobre 1665.* Io Carlo Stefano Giardino Lettore de' Regj Bandi, dico, d'avere pubblicato il ſuddetto Bando co' Regj Trombetti ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli. Carlo Stefano Giardino.

Poen. duc. 300 & arbitraria.

10. Oct. 1665. El Card. Aragon.

E che ciò non oſtante, non ſi laſcia di continuo di fare detti vini colati: e che quello ſi miſchia con vini di poca valuta, ordinarj, e guaſti: ſupplicandoci di opportuno rimedio a tant' inconvenienti, e danni, e che oltra le pene contenute nel Bando predetto, imponeſſimo altre pene a' traſgreſſori. Ed eſſendoſi da Noi conſiderato il tutto; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale " Confermando quanto nel preinſer„ to Bando ſi contiene, ed oltra delle pene „ in eſſo ordinate contra de' contravvegnenti, „ *& citra praejudicium* delle pene incorſe; „ Diciamo, ed ordiniamo a' Padroni delle „ Maſſerie, e ad ogni altro, a chi poteſſe „ ſpettare, che da oggi in avanti, non ar„ diſcano fare, nè far fare detti vini colati, „ e debbano ſubito disfare tutt' i ſacchi, e „ e qualſivoglia altro ordigno, atto alla co„ latura de' vini, ſotto pena la prima volta „ di ducati cinquecento, e della perdita de' „ vini, quali ſi gitteranno, e per la ſecon„ da di queſta, e di altre a noſtro arbitrio „ riſerbate.

Poen. duc. 500 & alia arbitr.

E di più " Dichiariamo, che la pena ri„ ſerbata a noſtro arbitrio nel preinſerto Ban„ do per la ſeconda volta contra de' Carreſi, „ Stragolari, Barrecchiari, ed altri condut„ tori di vini, che per eſſi, o per altre „ perſone preſumeranno d' introdurre, o fare „ introdurre detti vini colati in queſta Fede„ liſſima Città, debba eſſere di tre anni di „ galea, rivocando con queſto tutte, e quali

Poena trium annorum triremium contra conductores.

„ ſi vogliano licenze da Noi concedute ‟. Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e nella Città di Pozzuoli, nell' Iſole di Procida, e d' Iſchia, nella Città di Capua, e ſuoi Caſali, nella Città di Averſa, e ſuoi Caſali, nelle Terre di Ottajano, di Pomigliano, e d' Arco, nella Città di Caſtell' a Mare di Stabia, e ſuoi Terzieri, Torre della Nunziata, Boſco, Boſco Reale, Scafati, nella Città di Nocera de' Pagani, Gragnano, Lettere, Piemonte, Somma, Sant' Anaſtaſio, Trocchia, Pollena, Maſſa, San Sebaſtiano, Galitti, Novella, Torre del Greco, Portici, Reſina, Barra, Pietra Bianca, Nola, e Caſali, Marigliano, e Caſali, la Cerra, Caſalnovo, la Fragola, Parma, Satriano, e Sarno. *Dat. Neap. ex Regio Palat. die 17. menſis Sept. 1676. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Calà Reg. De Aſflicto Secret. In Banner. 2. fol. 61. Anaſtaſius.*

17 Sept. 1676. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XVII.

Confirmatur prohibitio vendendi, & conficiendi vinum inſtillatum. Pragm. 16. de empt. & vendit.

ANcorchè per Bando pubblicato di ordine dell' Illuſtre noſtro predeceſſore Signor Cardinale D. Paſcale d' Aragona in data de' 10. di Ottobre 1665. ſi foſſe proibito così ad ogni ſorta di perſone, il fare vini colati, ſotto qualſivoglia preteſto, come agli Affittatori, e Subaffittatori del jus di vendere vino a minuto, Mercanti, e qualſivoglia altro venditore di vino a bariſe, Barrecchiali, Carreſi, ed altri conduttori di poterlo immettere, ſotto le pene in detto Bando contenute. In ogni modo eſſendoſi da Noi tenuta notizia, che da' Commeſſarj deſtinati per la puntuale oſſervanza di tal proibizione, non ſolo ſi ſia languidamente proceduto, ma ancora tolerato il contrario; “ Abbiamo ſtimato con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente rinnovare il Bando predetto, con ordinare, che inviolabilmente ſi eſegua quanto in eſſo ſi contiene, al qual effetto rivochiamo tutte le licenze, che forſe ſi ritrovaſſero date, così da Noi, come da qualſivoglia altro Tribunale; commettendo al Commeſſario di Campagna l'invigilare all'oſſervanza di quello, con pigliare informazione contra i traſgreſſori, non obbedendo altr' ordine, ſe non quello, che ſarà dato da Noi. Incaricando parimente l' iſteſſo a' Delegati dell' Arrendamento del ducato a Botte, ed Arrendamento del vino a minuto per quel, che tocca all' invigilare in queſta Città, e ſuoi Borghi ‟; Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti. *Datum Neap. die 7. Octob. 1688. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobellus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secret. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 162. Criſcolus.*

7. Octobris 1688. El Conde de S. Eſtevan.

DE EXCEPTIONIBVS.

TITVLVS LXVIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis anno 1477.

Exceptiones litis deciſorias opponentes, & non probantes puniuntur.

1477. Rex Ferdinandus.

Q*Uicumque exceptionem ſolutionis, tranſactionis, jurisjurandi, vel pacti de non petendo, oppoſuerit, & eas, vel alteras ipſarum non probaverit, ſaltem ſemiplene, in decem tarenis pro qualibet exceptione hujuſmodi oppoſita, & non probata, condemnetur; quam poenam Judex cauſae de ſuo ſolvere debeat, ſi negligens fuerit, tempore ſententiae condemnationem dictae poenae facere; & ad proceſſum fuerint oppoſitae, & non probatae ultra poenam praedictam in expenſis pars non probans condemnetur.*

Haec poena eſt aucta, per pr. 42. intra de offic. Mag. Juſt.

§. I.

Debitores vigore apocharum banci conventi non audiuntur, niſi facto depoſito, aut intus carcerem.

Item ſi ſupplica V. E. che reſti ſervita comandare, &c.

Item vogliamo, e comandiamo, che quegli, i quali ſaranno convenuti in vigore di polizze, &c. *Ex §. 2. & 6. Pragm. 63. de offic. Procur. Caeſar.*

DE EXCVBIIS NOCTVRNIS.

TITVLVS LXIX.

PRAMMATICA PRIMA.

Convenendo provvedere, e rimediare a' delitti, ed eccesſi, che ſi commettono in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, e dal frequentare, e praticare per eſſa, e ſuoi Borghi predetti di notte, perſone armate, e dal fare muſiche, ed andar ſonando, e cantando varie, e diverſe muſiche, ſonando varj, e diverſi iſtrumenti. Dal che ſi è veduto, che non ſolo ſono nate diverſe riſſe, e queſtioni, ed altri delitti, ma ancora ſono nate occaſioni di odj, e d' inimicizie; dalle quali in altri tempi ſono poi ſucceduti altri delitti, degni di gaſtigo; e vedendo, che l' inſolenza delle perſone è venuta in tal termine, che non han baſtato gli ordini, e Bandi penali, ſopra ciò emanati ne' tempi paſſati per gl' Illuſtri Vicerè, che *pro tempore* ſono ſtati; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, con ordini, e provviſioni più rigoroſe, provvedere, e rimediare agl' inconvenienti predetti: e per queſto in virtù del preſente noſtro Bando, *omni tempore valituro*, " Ordinare, e comandare, ſotto le infraſcritte pene, quello che negl' infraſcritti capi ſi dirà, reſtando nel loro vigore, e forza tutti gli altri Bandi, ordini, e provviſioni ſopra ciò ſpediti, aumentando, e corroborando valore a valore, e pena a pena.

Habentes facultatem ferendi arma, utantur uſque ad tinnitus Divi Laurentii campanae. Concord. pr. 1. §. 2. de armis & 22. §. 9.

1 In primis " Ordiniamo, e comandiamo, che tutte le perſone di qualſivoglia grado, qualità, e condizione ſi ſieno, le quali abbiano, o avranno *in futurum* licenza di poter portare eſſe, o loro creati, e ſervitori, armi defenſive, ed offenſive, poſſano, e vagliano di quella valerſi, e ſervirſene, durante il tempo d' un' ora di notte, e finchè ſaranno finiti gl' intinni della campana di S. Lorenzo di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Finitis tinnitibus praefatae ſonus.

2 *Item*, " Che finiti gl' intinni della campana predetta poſſano uſare dette licenze concedute, e concedende di portare armi, con condizione però, che l' abbiano da portare con torchi acceſi, o lanterne con candele acceſe dentro.

Parmae, ſcuta, plumbatae,

3 *Item*, " Ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che nel tempo predetto, ancorchè le perſone, che hanno, o *in futurum* avranno la licenza predetta, finiti che ſaranno gl' intinni predetti, ed avanti che finiranno, benchè portaſſero torchi acceſi, o lanterne con candele acceſe, non poſſano, nè loro ſia permeſſo portare rotelle, brocchieri, piombate, o altre armi proibite da' Regj Bandi.

aliaque arma prohibita, etiam cum facultate, & face non deferantur. Sup. de armis pr. 1.

Cantilenae noctu prohibentur, ab quo permiſſo Proregis ſubſcripto.

4 *Item*, " che non ſia perſona alcuna, di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, che preſuma dalle 24. ore in poi far muſica per dentro le ſtrade di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, di qualſivoglia ſorta di muſica, che ſi ſia, nè andar ſola, nè accompagnata, cantando, o ſonando qualſivoglia iſtrumento, che ſi ſia, nè tampoco perſona, che ardiſca di far fare le coſe predette, o alcuna di eſſe, ſenza noſtra licenza *in ſcriptis obtenta*.

5 Ed acciocchè queſto noſtro Bando, ed ordine ſia inviolabilmente oſſervato, " Ordiniamo, e comandiamo, che i traſgreſſori, ed inubbidienti ad eſſo, ed in ciaſcuna parte di eſſo, incorrano, e ciaſcheduno di eſſi incorra nella pena pecuniaria, o corporale, a noſtro arbitrio riſervata, ſecondo ci parrà, conſiderata la qualità delle perſone, e caſe.

Poen. pec. aut corp. declaranda.

6 *Item* " Dichiariamo, ed ordiniamo, che quelle perſone, che non hanno licenza di portare armi, incorrendo in alcuna coſa delle proibite, *ut ſupra*, alle perſone, che hanno la licenza predetta, incorrano nelle pene ſtabilite, e le pene predette con maggior rigore, e ſeverità contra di eſſi ſi eſeguano. *Datum Neapoli die 3. menſis Septembris 1583. Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proreg. Baſtida de Muñatones. In Bannorum 1° fol. 26. die 3. & 4. ejuſdem Neap. fuit publicatum, &c.*

3. Sept. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA II.

Di continuo ſi è andato conſiderando da Noi, che i delitti, che ſi commettono in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, la maggior parte di eſſi ſi fanno di notte, e per queſto per gran prudenza fu provveduto, fatto, ed emanato Bando a tempo del governo dell' Illuſtre quondam

Poſt tinnitus campanae Divi Laurentii arma arma: e recedat, non obſtante conceſſo deferendi arma donec aliter.

Tom. I. Rrr 2

dam Duca d'Alcalà, allora Viceré in queſto Regno: proibendo, ed ordinando, che finiti, che ſaranno gl' intinni della campana di San Lorenzo (ordinata ſonarſi compiuta di ſonare un' ora di notte) niuno poteſſe andare armato per queſta predetta Città ſotto le pene contenute nel Bando predetto, per lo quale ſi proibiſce il portare dell' armi, con dichiararſi in detto Bando quello, che allora parve ſpediente. Deſiderando Noi, che i popoli vivano con quiete, e non ſieno maltrattati, nè offeſi per quello, che tocca alla buona amminiſtrazione della Giuſtizia, ed al buon governo; ci è paruto fare il preſente Bando, per lo quale " Provvediamo, ed ordiniamo, che dal dì della pubblicazione di eſſo *in antea*, in fino ad altro ordine non ſia perſona alcuna, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che di notte, finiti di ſonare gl' intini di detta campana di San Lorenzo (ordinata, come di ſopra s'è detto, ſonarſi finita di ſonare un' ora di notte) debba andare per queſta predetta Fedeliſſima Città, nè per li ſuoi Borghi, armata di niuna ſorta d'armi tanto offenſive, come defenſive, non oſtante qualſivoglia licenza, che ſi teneſſe ſpedita, *etiam* da Noi: con clauſola, che poteſſero portar armi di giorno, e di notte, ancorchè portaſſero lume acceſo; eccettuati però, e non compreſi nel preſente Bando que' gentiluomini di Seggio, e Capitani delle Piazze di queſta predetta Fedeliſſima Città, a' quali ſi è dato carico della guardia della notte della loro Ottina, e delle Porte della Città, i quali vogliamo, che cogli Eletti, e Deputati per loro alle dette loro Ottine in detta guardia al tempo, che ſtanno in eſſa guardia, e non in altro tempo, poſſano andare armati; acciochè per queſta via non ſolo non ſi commettano delitti, ma ſi viva pacificamente, e quietamente, ſotto le pene contenute in detti Bandi, per li quali ſta proibito il portare dell' armi. Ordinando, e comandando a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Capitani di Guardia, ed altri Officiali di queſta predetta Fedeliſſima Città, che tengano penſiero dell' oſſervanza del preſente Bando, e che per quello, che a ciaſcheduno di loro tocca, debbano eſeguirlo irremiſſibilmente, contra qualſivoglia, che contravverrà; Ordinando, che inſino che ſarà finito di ſonare la campana di S. Lorenzo, ſia lecito *tantum* d'andare armati per queſta predetta Città, e ſuoi Borghi a quelli, che tengono licenza; ed è ſtato loro permeſſo andare armati. *Datum Neapoli die 11. Maii 1585. Don Pedro Giron. Vid. Cadena Proregens. Vid. Lanarius Proregens. Baſtida de Muñatones, eodem die Neap. fuit publicatum.*

Ut pr. 1. & ibi apoſtilla.

Excipiuntur nobiles Sediium, & decuriones platearum, & regionum Civitatis, ſeu Vicomagiſtri.

11. Maii 1585. D. Pedro Giron.

DE EXPENSIS.

TITVLVS LXX.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis Anno 1477.

Condemnatio expenſarum non reſervetur 1477. Rex Ferdinandus.

TEmeritatem litigantium, a legibus punitam, approbantes; mandamus victum victori in expenſis per ſententiam condemnandum, vel ex juſta cauſa abſolvendum; probibentes in ſententiis expenſarum condemnationem reſervari.

PRAGMATICA II.

Ex promulgatis d. anno 1477.

In cauſa principali nihil probans, & ad expenſas condemnatus appellationem non proſequitur niſi ſolutis expenſis.

QUi in cauſa principali nihil poſuerint, vel probaverint, cum condemnantur in expenſis, ſaepius appellant, magis, ut differant, quam quia credunt, juſtam cauſam proſequi. Propterea, ad removendam fruſtatorias dilationes, ſtatuimus, eum, qui in judicio principalis cauſae nihil probaverit, proptereaque ſuccubuerit, in expenſis condemnatus, ad remedium appellationis nullatenus admitti; niſi prius expenſas condemnationis legitime taxatas cum effectu ſolverit, praeſtita tamen idonea cautione per eum, cui dictae expenſae ſolutae fuerint, de reſtituendo, ſi per Judicem appellationis reſtitui debere judicatum fuerit; niſi in promptu talis appellans juſte ſe impeditum docuerit in probationibus faciendis: quo caſu etiam reſpectu dictarum expenſarum ſententia per appellationem ſuſpenſa remaneat: & praeſens diſpoſitio non habeat locum in cauſis Eccleſiarum, pupillorum, viduarum, minorum, & miſerabilium perſonarum, in quibus jus commune ſervetur.

Vide pr. 9. n. 9. de officio Magiſtri Juſ.

1477. Rex Ferdinandus.

DE

DE EXPVLSIONE GALLORVM,

ET ALIORVM,

Cum eis foederatorum ex cauſa Belli, & commercio cum ipſis prohibito.

TITVLVS LXXI.

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibetur commercium Gallorum in Regno, qui declarantur inimici Coronae, nec cum eis communicare licet ſub poena mortis, & confiſcationis bonorum. Extenditur ad confoederatos cum Gallis per pr. 2. Stante pace fuit revocata per pr. 6.

PErchè Sua Maeſtà con ſue Reali Lettere de' 26. del Meſe di Maggio del preſente anno ci ha dato avviſo, come per parte del Re di Francia ſi era rotta la Guerra apertamente cogli Stati di Fiandra, entrando colle ſue armi per lo paeſe di Luſſenburg, facendo diverſi atti di oſtilità, proccurando di unire il ſuo Eſercito con gli Olandeſi, inimici, e ribelli di Sua Maeſtà, ed avendo ancora inteſo per lettere del Segretario del Re noſtro Signore, che riſiedea nell'Ambaſciata di Francia, che aveva ancora fatto carcerare il Conte di Salazar, che ſe ne ritornava a Madrid; detenuto alcuni Corrieri, che paſſavano in Fiandra co' Diſpacci di Sua Maeſtà, che portavano; ſequeſtrate alcune mercanzie, che di Spagna paſſavano in Francia di valore di 150. mila ſcudi: fatta rappreſaglia a diverſe ſorte di mercanzie, che da Milano ſi mandavano colla condotta a Fiandra, e commettendo altri atti di oſtilità contra le perſone, e robe de' vaſſalli della Maeſtà Sua; veduta ancora l'iſtanza fattaci dall'Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio; E dovendo la Maeſtà del Re noſtro Signore mirare all'autorità della Sua Real Corona, al beneficio univerſale de' ſuoi fedeliſſimi vaſſalli, ed alla difeſa de' ſuoi Reali Stati, e provvedere, come conviene con tutte le ſue forze; Convenendo, che di tutto queſto ſe ne tenga notizia in queſta ſua Fedeliſſima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl'Illuſtri, e Magnifici Baroni di eſſo, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno aſſiſtito ſempre in tutte le occaſioni di minor conſiderazione, che non è queſta, abbiamo voluto, che per lo preſente Bando ſi tenga notizia del ſeguito: „ Proibendo, come proibiamo, che da oggi in avanti, detti Franceſi, e Sudditi alla Corona di Francia non poſſano venire con loro perſone, mercanzie, robe, e vaſcelli in niuna parte del preſente Regno, ſotto pena di morte naturale, e confiſcazione delle dette mercanzie, e vaſcelli, che porteranno; Ordinando ancora, che non ſi ammettano in queſto Regno le dette perſone, mercanzie, robe, e vaſcelli delle Provincie ſoggette alla detta Corona di Francia, Comandando, come per lo preſente Bando comandiamo, che quando occorrerà venire le dette perſone, mercanzie, e vaſcelli ne' porti, ſpiagge, ed altri luoghi di queſto preſente Regno, così per mare, come per terra, ſi debbano carcerare, e ſequeſtrare le dette mercanzie, robe, e vaſcelli, e portarle nelle carceri, e luoghi più vicini a detti porti, ſpiagge, ed altri luoghi, così di mare, come di terra, dove applicheranno: dandone ſubito notizia a Noi; acciocchè poſſiamo ordinare quel, che ſi avrà da fare. Ordinando a tutte, e quali ſi vogliano perſone del preſente Regno, o abitanti in eſſo, che non debbano tenere corriſpondenza, e comunicazione con vaſſalli, e ſudditi di detta Corona di Francia, ſotto pena della vita, e confiſcazione de' beni, e ſe alcuno ne avrà notizia, ce ne debba dare avviſo ſubito, che ſe gli darà per premio la ſeſta parte delle robe, che ſi confiſcheranno, e nell'iſteſſa pena di morte naturale dichiariamo, che incorrano tutti quelli, che li ricetteranno, o occuperanno, o in qualſivoglia modo daranno ajuto, o favore tanto alle perſone, come alle robe loro; *Verum*, quelli, che ſi troveranno al preſente in queſta Fedeliſſima Città, debbano uſcire da eſſa, e dal preſente Regno fra il termine di giorni dodici, e quelli, che ſi ritroveranno nell'altre parti del detto Regno, fra il termine di un meſe, altrimenti s'intendano incorſi nella pena della vita, contenuta nel preſente Bando. Dichiarando, che a riſpetto delle Provincie del Regno, s'intenda averſi potuto aver notizia

„ del

„ del preſente Bando, venti giorni dopo la „ pubblicazione di eſſo fatta in queſta Fede„ liſſima Città, incaricando l'eſecuzione di „ eſſo alla Gran Corte della Vicaria, Regie „ Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali„ ſi vogliano Officiali, e Miniſtri, così Re„ gj, come de' Baroni ". *Datum Neapoli die 20. Junii 1635. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Revit. Reg. Januar. Regens. Barilius Secretar.*

20. Junii 1635. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA II.

* Prag. 1. Prohibetur commercium cum Vaſſallis Ducum Sabaudiae, & Parmae confoederatorum Regis Francorum, vide pr. 8.

I Giorni paſſati fu d'ordine noſtro pubblicato Bando ſotto la data de' 20. di Giugno del 1635. * per lo quale fu proibito commercio co' Regni, e Stati della Corona di Francia, con ordinare, che sfrattaſſero tutt' i ſudditi, e vaſſalli di detta Corona per occaſione della Guerra rotta per parte di detto Re di Francia contra gli Stati, e Regni della Maeſtà del Re noſtro Signore. E perchè dopo della pubblicazione del detto Bando, ſi è avuto avviſo, che col detto Re di Francia ſieno uniti i Duchi di Savoja, e di Parma, invadendo ultimamente lo Stato di Milano, commettendo diverſi atti d'oſtilità; E perciò convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio, e quiete di queſto Regno, che i vaſſalli de' detti Duchi di Savoja, e di Parma non abbiano commercio, e sfrattino da queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che tutti, „ e quali ſi vogliano vaſſalli de' ſuddetti luo„ ghi di Savoja, e Parma, di qualſivoglia „ grado, ſtato, qualità, e condizione ſi ſie„ no, non eccettuando perſona alcuna, deb„ bano sfrattare da queſta Fedeliſſima Città „ fra il termine di giorni otto, e da queſto „ Regno fra giorni 15. dal dì della pubbli„ cazione del preſente Bando, a' quali proi„ biamo affatto il commercio, tanto in que„ ſta Fedeliſſima Città, quanto in tutto il „ Regno, così per terra, come per mare, „ colle loro perſone, robe, mercanzie, e va„ ſcelli, ſotto pena di morte naturale, e di „ confiſcazione delle dette robe, mercanzie, „ e vaſcelli; Ordinando, e comandando a „ tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, così „ Regj, come di Baroni, e particolarmente „ alle Regie Udienze Provinciali, e dove ca„ piteranno le dette perſone, ſudditi, e vaſ„ ſalli de' predetti Duchi di Savoja, e di „ Parma, le debbano carcerare, e tenere cau„ tamente, e ſequeſtrar le loro robe, mer„ canzie, e vaſcelli, che porteranno, con „ darne ſubito, ed incontanente avviſo al „ Magnifico Commeſſario D. Ferrante Mu„ ñoz a chi abbiamo commeſſa, e delegata „ l'eſecuzione del preſente Bando, e per ma„ no del quale avrà da camminare il premio, „ che ſi avrà da dare a' rivelanti. Ordinan„ do ancora, e comandando con queſto a „ tutti, e qualſivoglia perſona di queſto pre„ ſente Regno, ed abitanti in eſſo, di qual„ ſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ che non debbano tener corriſpondenza, nè „ comunicazione alcuna con detti vaſſalli, e „ ſudditi de' detti Duchi di Savoja, e di „ Parma, ſotto l'iſteſſa pena di morte natu„ rale, nella quale vogliamo, che incorrano „ tutti quelli, che li ricetteranno, o occu„ peranno, o in qualſivoglia modo loro da„ ranno ajuto, e favore, ed avendo alcuno „ notizia della contravvenzione predetta, lo „ debbano rivelare e darne avviſo al detto „ Commeſſario D. Ferrante Muñoz Delega„ to, perchè ſe gli darà per premio la ſeſta „ parte delle robe, che ſi confiſcheranno con„ tra de' traſgreſſori; dichiarando, che a ri„ ſpetto delle Provincie del Regno s'intenda „ d'averſi potuto avere notizia del preſente „ Bando venti giorni dopo, che ſarà fatta la „ pubblicazione d'eſſo in queſta Fedeliſſima „ Città di Napoli, quali pene ſi eſeguiranno „ irremiſſibilmente contra de' traſgreſſori, e „ contra quelli, che li ricetteranno, o occu„ peranno, o in qualſivoglia modo daranno „ ajuto, e favore, tanto alle perſone, co„ me alle loro robe ". *Datum Neapoli die 18. menſis Februar. 1636. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Regens. Vid. Revitus Regens. Vid. Januarius Regens. Vid. Zufia Regens. Jo: Angelus Barilius Secretar.*

18. Febr. 1636. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA III.

Galli declarantur inimici Regis noſtri Catholici, & proinde prohibetur cum eis commercium in Regno: Declarat. ut in pr. 4. Fit pax, ut in pr. 6.

PErchè Sua Maeſtà con ſue Reali lettere degli 11. del proſſimo paſſato meſe di Luglio del preſente anno, ci ha dato avviſo; che il Re Criſtianiſſimo, non contentandoſi aver mancato all'oſſervanza della Pace, ultimamente celebrata ne' Pirenei, e giurata con tanta ſollennità, con tanti ſtretti vincoli di parentado, ſoccorrendo al ribello di Portogallo diſcovertamente con viveri, munizioni di guerra, truppe di genti formate, e capi di milizia, aggiuſtando con quello confederazione contra la Reale, e Cattolica Monarchia, con tanti atti di provocazione, manifeſtando eſſer più potenti appreſſo di lui i motivi dell'Ambizione, che quelli della Ragione, e della Giuſtizia, e che quantunque il ſuo Ambaſciadore, che aſſiſteva in quella Corte, pubblicava, che ſi faceva aggravio al ſuo Re, nel penſare, che avrebbe rotta guerra con detta Reale, e Cattolica Monarchia, e che pochi giorni prima, il medeſimo Re aſſicurò al Marcheſe della Fuente, Ambaſciadore della Cattolica Maeſtà Sua, che ſtava diſpoſto a mantener la Pace inviolabilmente; e poi ſenza aver riguardo alla puntualità, colla quale tanto religioſamente ſi ſono oſſervati per detta Reale, e Cattolica Maeſtà i Capitoli della detta Pace, nè al bene commune della Criſtianità per la quale doveva abbracciare l'apertura datale dell'accomodamento delle ſue pretenſioni per termini amicabili (come ſta diſpoſto negli articoli della Pace predetta) non oſtante, che ſi conoſceva eſſere affettata quella inſinua-

zione da eſſo antecedentemente fatta, come ſi è verificato, con non aver riſpoſto eſſo Criſtianiſſimo, ſi ſono vedute repentinamente le grandi oſtilità, fatte ne' Paeſi Baſſi, movendo l'armi contra gli Stati della Fiandra, aſſiſtendo di propria perſona, occupando violentemente Poſti, e Piazze, che ſtavano all' ubbidienza della prefata Cattolica Maeſtà, facendo conoſcere aver animo di continuare tali attentati: con che viene tanto provocata la natural difeſa dalla rottura di Guerra, che quegli ha cominciato con tanti iniqui, ed ingiuſti atti, noti non ſolo ad eſſi Regni, ma al Mondo tutto. Veduta ancora l'iſtanza fattaci dall' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, che dovendo Sua Maeſtà Cattolica mirare all' autorità della Monarchia, al beneficio univerſale de' ſuoi Fedeli Vaſſalli, ed alla difeſa de' ſuoi Reali Stati, e Provincie, com' è di dovere, con tutte le ſue forze, ſe ne facciano le convenienti, e ſolite dimoſtrazioni, per dichiarazione della Sua Real volontà, e per mantenimento, ed indennità delle manifeſte, e chiare ragioni della Reale, Cattolica Monarchia, acciocchè vengano alla cognizione di tutti, come ſono già note l'ingiuſte, e repentine oſtilità, che con modi sì irragionevoli, e violenti ſi ſono commeſſe, e tuttavia, con ammirazione, e ſcandalo univerſale ſi vanno continuando contra l'iſteſſa Reale, e Cattolica Corona. Onde convenendo, che ſe ne tenga notizia in queſta Sua Fedeliſſima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl' Illuſtri Baroni di eſſo, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno aſſiſtito ſempre in tutte le occaſioni al Real ſervizio; Abbiamo voluto, che per lo preſente Bando ſi tenga notizia del ſeguito; " Proibendo, come proi-
„ biamo, che da oggi in avanti, detti Fran-
„ ceſi, e ſudditi della Corona di Francia,
„ non poſſano venire con loro perſone, mer-
„ canzie, robe, e vaſcelli in niuna parte
„ del preſente Regno, ſotto pena di morte
„ naturale, e confiſcazione delle dette mer-
„ canzie, e vaſcelli, che porteranno; Ordi-
„ nando ancora, che non s'ammettano in
„ queſto Regno le dette perſone, mercanzie,
„ robe, e vaſcelli delle Provincie ſoggette
„ alla Corona di Francia; E comandando,
„ come col preſente Bando comandiamo, che
„ quando occorrerà venire le dette perſone,
„ mercanzie, e vaſcelli ne' Porti, e Spiagge,
„ ed altri luoghi di queſto Regno, così per
„ mare, come per terra, ſi debbano carcera-
„ re, e ſequeſtrare le dette mercanzie, robe,
„ e vaſcelli, e portare le perſone nelle car-
„ ceri, e le robe ne' luoghi più vicini a det-
„ ti Porti, e Spiagge, e luoghi di terra,
„ dove applicheranno: dandone ſubito noti-
„ zia a Noi, acciocchè poſſiamo ordinare
„ quel, che s'avrà da fare. Ordinando anco-
„ ra a tutte, e quali ſi vogliano perſone del
„ preſente Regno, o abitanti in eſſo, che
„ non debbano tener corriſpondenza, e co-
„ municazione con vaſſalli, e ſudditi di det-
„ ta Corona di Francia, ſotto pena della vi-
„ ta, e confiſcazione di beni, e ſe alcuno
„ n'avrà notizia, ce ne debba dare avviſo
„ ſubito, che ſe gli darà per premio la ſe-
„ ſta parte delle robe, che ſi confiſcheranno.
„ E nell' iſteſſa pena di morte naturale, di-
„ chiariamo, che incorrano tutti quelli, che
„ li ricetteranno, o occulteranno, o in qual-
„ ſivoglia modo daranno ajuto, e favore al-
„ le perſone, e robe loro. Però quelli, che
„ ſi ritroveranno al preſente in queſta Fede-
„ liſſima Città, debbano uſcire di eſſa, e
„ da queſto Regno, fra il termine di gior-
„ ni dodici, e quelli, che ſi ritroveranno
„ nelle altre parti del Regno fra il termine
„ di un meſe; altrimenti s'intendano incorſi
„ alla pena della vita, contenuta nel preſen-
„ te Bando; dichiarando, che a riſpetto del-
„ le Provincie del Regno s'intenda averſi
„ potuto avere notizia di queſto Bando ven-
„ ti giorni dopo la pubblicazione di eſſo,
„ fatto in queſta Fedeliſſima Città; incari-
„ cando l'eſecuzione di eſſo alla Gran Cor-
„ te della Vicaria, Regie Udienze Provin-
„ ciali, e tutti, e quali ſi vogliano Officia-
„ li, e Miniſtri, così Regj, come di Baro-
„ ni ". Ed affinchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nelle Città di reſidenza delle Regie Udienze. *Dat. Neap. die 8. menſis Aug. 1667. Don Pedro Antonio d'Aragon. Vid. Galeota Regens. Vid. Carillo Regens. Vid. Navarra Regens. Vid. Ortiz Cortes Regens. Julius Caeſar Bonitus Secretarius. Januarius Anaſtaſius.*

Promittitur denunciantibus ſexta pars bonorum confiſcandorum.

8 Aug. 1667. D. Pedro Antonio d'Aragon.

PRAMMATICA IV.

Eſſendo ſtato d'ordine noſtro pubblicato Bando agli otto del corrente meſe d'Agoſto, che ſtante la rottura della Guerra fatta dal Re Criſtianiſſimo ne' Paeſi Baſſi del Dominio della Cattolica Maeſtà del Re noſtro Signore (che Iddio guardi) tutt' i Franceſi, e ſudditi della detta Corona di Francia, che abitavano in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ſe ne doveſſero uſcire fra il termine in eſſo contenuto. E perchè abbiamo inteſo, che molti Franceſi, e ſudditi di detta Corona di Francia, deſideroſi di vivere ſotto il dominio della Cattolica Maeſtà del Re noſtro Signore, ſono venuti in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, e molti vi ſono ancora ammogliati; Perciò ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente,
„ Ordinare, e comandare.

Declaratur praeced. §. hoc tit. non habere locum in caſibus expreſſis, ut infra.

1. „ Che tutti que' Franceſi, e ſudditi di
„ detta Corona di Francia, che ſi ritrovano
„ ammogliati in queſta Fedeliſſima Città, e
„ Regno con Napoletane, o Regnicole, non
„ ſieno compreſi nel detto Bando, e poſſono
„ liberamente abitare, ſenza che loro ſi dia
„ impedimento, nè moleſtia alcuna.

Galli uxorati in hac Civitate, & Regno non comprehenduntur in Banno.

2. „ Che tutte quelle Franceſi, o ſuddite
„ di

Prout quoque mulieres nu-

pta4 cum Neapolitanis, vel Regnicolis.

„ di detta Corona di Francia, che ſi trovavano ſimilmente caſate con Napoletani, o Regnicoli, nè anche ſieno compreſe in detto Bando.

Et qui procreaverunt filios in his locis.

3. „ Che tutt' i Franceſi, e ſudditi della Corona di Francia, che ſi trovano ammogliati con Franceſi, o donne d'altre Nazioni, ed hanno procreati figliuoli in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, vogliamo, ed ordiniamo, che non ſieno moleſtati, fin a tanto che ſarà da Noi altrimenti ordinato.

Et qui habitaverunt a primo anno publicationis pacis, quae fuit 11. Januarii 1661. pr. 18. de abolit. vel per decennium.

4. „ Che tutt' i Franceſi, e ſudditi di detta Corona di Francia, che vennero ad abitare in queſta Fedeliſſima Città, e Regno dal primo anno, che ſi pubblicò la Pace, che fu fatta tra il Sereniſſimo Cattolico Re Filippo IV. (che Iddio abbia nella Gloria,) e detto Re Criſtianiſſimo, e quelli, che forſe ſi trovano da diece anni a queſta parte, ſimilmente ordiniamo, che poſſano liberamente reſtare, ſenza che ſi dia loro moleſtia, nè impedimento alcuno.

Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti; Diciamo, ed ordiniamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nelle Città di reſidenza delle Regie Udienze. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. menſis Auguſti 1667. Don Pedro Antonio d'Aragona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Julius Caeſar Bonitus Secretar. Januarius Anaſtaſius.*

24. Aug. 1667. D. Pedro Ant. d'Aragona.

PRAMMATICA V.

Privilegia, & immunitates, quae ſervari debent Gallis poſt pacem factam.

A Tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali del preſente Regno, maggiori, e minori, tanto Regj, come de' Baroni *ſignanter* a' Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Aſſeſſori, ed altri quali ſi vogliano Officiali, perſone del detto preſente Regno, a' quali la preſente perverrà, ſpetterà, o ſarà *quomodolibet* preſentata. Regii fideles dilecti, la Grazia Regia, e buona volontà. „ Vi ſignifichiamo, qualmente S. M. è rimaſta ſervita rimetterci l' infraſcritta Real Cedola, e Capitoli del tenor ſeguente, „ *videlicet* " : Foris. *All' Ill. Marques de Aſtorga primo Vyrrei, y Capitan General del Reyno de Napoles.* Intus. *La Reyna Governadora. Illuſtr. Marques de Aſtorga primo del Conſejo de Eſtado, Vyrrei, y Capitan General del Reyno de Napoles. El Marques de Villars Embaxador Eſtraordinario del Rey Chriſtianiſſimo en eſta Corte me hà ſupplicado que en fuerza del * Capitolo 6. de la Paz de los Pirineos, tenga por bien de mandar, ſe guarde à los ſubditos de sù Rey alcunas prehemineneias, que eſtan concedidas à otras Naciones por dever gozar dellas reciprocamente ; Y por que he venido en ellas os, en cargo, y mando hagais obſervar, y guardar los Capitulos, que ſe os remiten con eſte deſpacho firmados del infraſcrito ſecretario de Eſtado, que ſon los que ſolicita tengan cumplimento, y aſsì los hareis executar, ſinque falte en ello coſa alguna, de que me dareis quenta. De Madrid a 14. de Mayo del 1672.*

* Impreſſum infra.

14. Maii 1672. Yo la Reyna.

YO LA REYNA.

D. Diego dela Torre.

Copia dal Capitulo trienta, y quattro dela renovacion de Paces, que ſe ajuſto con la Corona de Inglatera el ano de mil, y ſeicento, y ſeſſenta, y ſiettes, y delos Capitulos 16. diez y ocho, viente y dos, viente y nueve, trienta y nueve, y quaranta y ſeis de los tratados con anſiaticos, Capit. trienta y quatro con Inglaterra. *Que los vienes, y hacienda de los ſubditos del Rey de la Gran Bretania, que murieren ſin hacer teſtamiento, en los dominios del Rey de Heſpaña ſeran inventariados con ſes Papeles ſcritos, y libros de quenta por el Conſul, ò otro Miniſtro publico del Rey de la Gran Bretania, y pueſtos en manos de dos, ò tres Mercaderes que ſeran nombrados por el dicho Conſul, ò Miniſtro publico, para que los guarden para los proprietarios, y acrehedores, y que ni la cruzada, ni otra judicatura alguna haja da interponerſe en ello y en ſemejante caſo ſe procederà reciprocamente con los Vaſſallos del Rey de Heſpaña en Inglaterra. Cap. diez y ſeys con Anſiaticos.*

Item *approvamos, queremos, y concedemos que las Mercaderias, que los anſiaticos huvieron vendido, y entregado, ſe entregan por buenos, y no aja lugar de volverlas, ni minorarlas de precio, ſino es que el comprador dentro tres dias ſe queje de sù falta. Cap. diez, y ocho.*

Item *aprovamos, queremos, y concedemos, que ningun Juez, ò Magiſtrado de qualquiera calidad, ò eminencia, que ſea, pueda viſitar y riconoſcer, las lojas, y caſas de los anſiaticos, ſino es ſolo sù conſervador, y Juez proprio, ſalvo en caſo que algun malhechor eſcapandoſe del fragante delito ſea buſcado, en el qual caſo ſea ſolo permetido al Juez que lo va ſiguiendo por razon de la Juſticia. Cap. viente, y dos.*

Item, *que à las Naves de los anſiaticos de aqui adelantes las perſonas, y miniſtros, y otros qualeſquier Officiales, que fueren à hacer la viſita no les tomen, ni pidan coſa alguna por ella, y ſi à caſo los adminiſtradores, ò arrendadores de nueſtra Hacienda quiſieren enviar alos naves algunas guardias, los embien, y tengan los dichos arrendadores à ſu coſta, y los adminiſtradores ala de mi Hacienda, y no los conſientan, que pidan, ò tomen coſa alguna alos anſiaticos. Capit. viente, y nueve.*

Item *aprovamos, queremos, y concedemos, que qualquiera de las Ciudades anſiaticos, que vivieren en nueſtro Reyno ſean totalmente libres, y immunes de todos los Oficios aſsì patrimoniales, como perſonales, y eſpecial del cargo de tutela, y de todo eſcote, pention, y tributo, tanto ordinario, como extraordinario ; y tambien*

bien de todo ſervicio de milicia aſi en el mar, como en la tierra Cap. 39.

Item *aprovamos, queremos, y concedemos, que ſi en algun tiempo ſuccedier, que tengamos neceſſitad para nueſtro ſervicio de algun de los navios de los anſiaticos, que en tal caſo el General de nueſtra armada, y los de mas Officiales los hagan primero ſaver al Conſul de la Nacion, y ante todas coſas ſe conſiga el conſentimiento del Maeſtre, y haviendo eſte, ſe ſeriale el juſto arqueamiento, ò medida de eſto Navios, y ſegun ella hecha una vez puntual, y rellamente ſe les paguen ſiempre, y tambien ſi tomen las dichas Naves por un ciertos precio, y ſi acaſo ſe perdioren en nueſtro ſervicio, ſe paghe ales Dueños de ellos todo aquel precio. Cap. 46.*

Item *aprovamos, queremos, y concedemos, que quando acaſo en alguno deſtos privilegios hovieren neceſſidad de alcuna interpretacion ſea ſiempre benignamente en favor de los anſiaticos y no contra ellos; los quales dichos capitulos zitados en el deſpacho de la Reyna nueſtra Señora de la fecha de eſte, S. M. es ſervida ſe guarden à la Nacion Franceſa en virtud de lo concedido por el articulo ſexto de las Pazes de los Pirineos, y de sù Real orden firme eſtos Capitulos.* En Matrid à catorce dias del mes de Mayo de mil, y ſeicentos, y ſetenta dos annos, D. Diego de la Torre. E da Noi è ſtato interpoſto decreto *videlicet die 8. menſis Aug. 1672. Neap. Illuſtriſs., & Excellentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gener., &c. providet, decernit, atque mandat, quod retroſcriptae Regales Literae S. C. M. exequantur juxta illarum ſeriem, continentiam, & tenorem, hoc ſuum. Galeota Reg. Carillo Reg. Valero Reg. Fronda.* Per eſecuzione delle ſuddette preinſerte Reali Lettere di S. M. e Capitoli, ci è paruto fare la preſente, colla quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutt' „ i ſopraddetti, e ciaſcheduno di loro, „ *in ſolidum unicuique in ſua juriſdictione*, che „ debbano quelle, e quanto in eſſe ſi contiene *ad unguem* oſſervare, ed eſeguire fa„ re oſſervare, ed eſeguire, giuſta la loro „ forma, contenenza, e tenore, e così eſe„ guirete, che tal' è noſtra volontà ". *Dat. Neap. die 25. menſis Aug. 1672. El Marques Marques. Galeota Reg. Carillo Reg. Valero Reg. In par. 9. fol. 130. Fronda.*

25. Aug. 1672. El Marques Marques.

Capitulus 6. Pacis Pyrenaeorum initae Anno 1659.

" Las Villas, Subditos, Mercaderes, „ Eſtantes, y Abitantes de los Reynos, „ Eſtados, Provincias, y Payſes pertenecientes al Señor Rey Catolico, gozaran „ de los miſmos Privilegios, franquezas, „ libertades, y ſeguritades en el Reyno de „ Francia, y otros Eſtados pertenecientes „ al Señor Rey Chriſtianiſſimo que gozen „ los Subditos de Inglaterra, ſin que ſe pue„ da en Francia, y otros lugares de la obe„ diencia del Rey Chriſtianiſſimo demandar, „ ni ſacar de los Eſpañoles, y otros Subdi„ tos del Rey Catolico mayores derecos, y „ impoſiciones de la que ſeran pagados por „ los Naturales de Inglaterra, y de los Eſta„ dos Generales de las Provincias unidas, o „ otros eſtranceros, que fueren alli trattados „ mas ſavorablemente. El miſmo tratamien„ to ſe hara en todos los Eſtados de la obe„ diencia del Señor Rey Catolico à todos „ los Subditos de el dicho Señor Rey Chri„ ſtianiſſimo de qualquier Païs, ò Nacion, „ que ſean.

PRAMMATICA VI.

Mandatur exfiactos Gallorum a Regno, & ne ad illud accedant ſub poena, ut intus. Fit pax; ut in prag. 8.

PErchè Sua Maeſtà con ſue Reali lettere de' 14. del meſe di Novembre proſſimo paſſato s' è ſervita avviſarci, come per parte del Re Criſtianiſſimo, dopo di molte frequenti oſtilità fatte negli Stati di Fiandra dell' ubbidienza del Re noſtro Signore, ed altre eſpreſſe contravvenzioni delle Paci ſtipulate, e giurata ne' Pirenei, ed in Aquiſgrana, abuſando della temperanza, colla quale s' è proceduto da ſua parte, con iſperanza d'emenda, e della riparazione de' danni ricevuti, ſopra de' quali ſi ſon paſſati differenti officj di lamentazione, a fine di ſollecitare il rimedio, per non turbare il bene univerſale della Criſtianità, avendo il detto Re di Francia, non oſtante ciò per ſua parte, ſenza ragione, nè preteſto alcuno paſſato a rompere la Guerra contra detta Corona, avendola fatta pubblicare nella Sua Corte, e Regni, ed ordinato, che il Conte di Molina Ambaſciatore di Sua Maeſtà uſciſſe di quel Regno, ed eſſendo di tanta obbligazione al Real miniſtero, mirare per la diſeſa de' dominj, e Vaſſalli del Re Noſtro Signore; valendoſi della forza per reprimere la forza, ha riſoluto ancora dichiarargli la guerra, e che i Franceſi ſi trattino come inimici, che ancora eſca dalla Corte il Marcheſe de Villars Ambaſciatore del Re di Francia in quella: avendo nominato Miniſtro, che l'accompagni, e conduca a' confini: attendendo al decoro della ſua perſona, e di quella, che rappreſenta, e di avere il medeſimo ordine dato a tutte le parti, e frontiere di dentro, e fuori di Spagna, Armate, Galee, e Corſiſti, acciocchè ciaſcheduno attenda al che gli ſpetta per la ſicurtà di quel che ſta a ſuo carico, e che Noi per il che tocca al noſtro, così lo dobbiamo oſſervare; e convenendo, che di tutto queſto ſe ne tenga notizia in queſta ſua Fedeliſſima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl' Illuſtri, e Mag. Baroni d'eſſo, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno aſſiſtito ſempre in tutte l'occaſioni del Real ſervizio, abbiamo voluto, che per lo preſente Bando ſi tenga notizia del ſeguito; " Proibendo, come „ proibiamo, che da oggi in avanti detti „ Franceſi, e ſudditi della Corona di Fran„ cia non poſſano venire con loro perſone, „ mercanzie, robe, e vaſcelli, o altri legni „ in niuna parte del preſente Regno, ſotto „ pena di morte naturale, e confiſcazione „ del-

Poen. mortis, & confiſcationis bonorum.

„ delle dette mercanzie, e vaſcelli, o qual-
„ ſivoglia altro legno, che porteranno; Or-
„ dinando ancora, che non ſi ammettano in
„ queſto Regno le dette perſone, mercanzie,
„ robe, e vaſcelli, come di ſopra, delle
„ Provincie ſoggette alla detta Corona di
„ Francia, comandando, come per lo preſen-
„ te Bando comandiamo, che quando occor-
„ rerà venire le dette perſone, mercanzie, i
„ vaſcelli, ed altre ſorte di legni, ne' Por-
„ ti, Spiagge, ed altri luoghi di queſto pre-
„ ſente Regno, così per mare, come per
„ terra le debbano carcerare, e ſequeſtrare
„ dette mercanzie, robe, e vaſcelli, e
„ portar le perſone nelle carceri, e luoghi
„ più vicini a' detti Porti, Spiagge, ed al-
„ tri luoghi, così di mare, come di terra, dove
„ applicheranno, dandone ſubito notizia a Noi;
„ acciocchè poſſiamo ordinare quel che s'avrà da
„ fare; Ordinando ancora a tutte, e quali
„ ſi vogliano perſone del preſente Regno,
„ o abitanti in eſſo, che non debbano tene-
„ te corriſpondenza, e comunicazione con
„ ſudditi di detta Corona di Francia, ſotto
„ pena della vita, e della confiſcazione de'
„ beni; e ſe alcuno ne avrà notizia, ce ne
„ debba dare avviſo ſubito, che ſe gli darà
„ per premio la ſeſta parte delle robe, che
„ ſi confiſcheranno; e nell' iſteſſa pena di
„ morte naturale dichiariamo, che incorrano
„ tutti quelli, che ricetteranno, o occupe-
„ renno, o in qualſivoglia modo daranno
„ ajuto, e favore tanto alle perſone, come
„ alle robe loro, così di quelle, che da og-
„ gi in avanti, capiteranno in queſto Regno,
„ come di quelle, che ſi teneſſe notizia, che
„ dalla Nazione Franceſe ſi poſſeggono al
„ preſente in queſta Fideliſſima Città, e Re-
„ gno; e per quel che tocca a' beni predet-
„ ti, che al preſente ſi poſſeggono da detta
„ Nazione; debbano fra il termine di ore
„ 24. dopo la pubblicazione del preſente Ban-
„ do far le dovute rivelazioni nel Tribunale
„ della Regia Camera. Però quelli di detta
„ Nazione, che ſi ritroveranno al preſente
„ ad abitare in queſta Fedeliſſima Città,
„ debbano uſcire di eſſa, e di queſto Regno
„ fra il termine di giorni dieci, e quelli,
„ che ſi ritroveranno nell'altre parti del Re-
„ gno, fra il termine di un meſe, altrimen-
„ ti s'intendano incorſi nella pena della vi-
„ ta, contenuta nel preſente Bando. Dichia-
„ rando, che a riſpetto delle Provincie del
„ Regno s'intenda averſi potuto aver notizia
„ di queſto Bando venti giorni dopo la pub-
„ blicazione di eſſo, fatta in queſta Fedeliſ-
„ ſima Città “. Incaricando l'eſecuzione di eſſo alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, e Miniſtri, così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e nelle Città di reſidenza delle Regie Udienze. *Datum Neap. die 12. Decembr. 1673. El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Ortez Cortes Reg. Vid. Calà Reg. De Aſſiſt. Secret. In Bann. 2. fol. 58. Januarius Anaſtaſius Reg. a mand. Scriba.* 12. Dec. 1673. El Marques Marques.

PRAMMATICA VII.

AVendoci S. M. (che Iddio guardi) con ſuo Real Diſpaccio de' 25. di Novembre proſſimo paſſato inviato l'infraſcritto Editto emanato per lo Re d'Inghilterra, acciocchè da' ſudditi di quella Corona non ſi dia aſſiſtenza, ajuto, e favore a' ribelli della Città di Meſſina, ed a tutti gli altri, che foſſero della Real Corona del Re noſtro Signore, qual è del tenor ſeguente. Carolus Rex. Por quanto Don Pedro Ronquillo embiado extraordinario de Su Mageſtad Cattolica el Rey de Eſpaña nos ha dado quejas, de que diferentes mercaderes, y otros ſubditos nueſtros han levado proviſiones, y dado aſſiſtencia, y ſoccorro a los de Meſſina en el Reyno de Sicilia, que al preſente ſe hallan en rebellion contra Sudicha Mageſtad Cattolica en contravenzion del tratado decho entre nos otros, y el referido Rey, in el año de 1667. Por tanto nos otros deſſeando dar toda juſta ſatisfacion a nueſtro buen Hermano el Rey de Heſpaña, y obſervar inviolabilmente los articulos contenidos en el dicho tratado; Por nueſtra Regal proclamacion expreſſamente *Encargamos, y mandamos a todos nueſtros ſubditos de qualquier condicion, que ſean, ſe abſtengan, y dejen de dar algun jenero de aſſiſtencia, mano, ò ſoccorro alos de Meſſina, ò algunos otros ſubditos rebelles de Su Mageſtad Cattolica ſo pena no ſolo de nueſtro ſumo diſguſto, pero de padezer el caſtigo, quo por las leyes puede darſe à violadores de nueſtros tratados, e infractores de la Paz entre las dos Coronas; Dada en nueſtra Corte de Whitehall en 17. y 27. de Junio 1675. año, y de nueſtro Reynado 27.*“ Per tanto in eſe- In executionem ordinis Suae Maieſtatis Catholicae mandatur publicari edictum factum a Rege Angelo ne ſui ſubditi faveant quo quomodo Rebelles Meſſanenſes.
„ cuzione degli ordini datici da Sua Maeſtà
(che Iddio guardi) ci è paruto fare la pre-
„ ſente, colla quale Diciamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che detto Editto ſi debba
„ pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di
„ queſta Fedeliſſima Città, e nelle Città do-
„ vè riſeggono le Regie Udienze di queſto
„ Regno, affinchè venga a notizia di tutti “.
Datum Neap. ex Regio Palatio die 13. Januarii 1676. El Marques de los Velez. Vid. Galeot. Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Calà Reg. de Aſſiſto Secret. In Bann. ſecundo fol. 54. Anaſtaſius. 13. Jan. 1676. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA VIII.

PEr ordine della Maeſtà del Re noſtro Signore (che Iddio guardi) da D. Bartolommeo di Legaſa ſuo Segretario di Stato, è ſtata a Noi traſmeſſa la copia de' Capitoli della Pace, di già per grazia di Dio, e della ſua Santiſſima Madre ſtabilito fra la Maeſtà Sua, e quella del Re Criſtianiſſimo, con una

una lettera del tenor ſeguente: *Excellentiſsimo Señor. Haviendo Su Mageſtad reſuelto, que en todos ſus Reynos, y Dominios ſe publique el Tratado de Paz entre eſta Corona y la de Francia, y ratificado por ambas, paraque ſea notorio en ellos, y ſe cumpla exactamente lo capitulado en el; lo pongo en la noticia de V. Exc. y en ſus manos el exemplar impreſſo adjunto para ſu execucion. Nueſtro Señor guarde à V. Exc. muy felices años. Madrid a 18. de Henero de 1679. Beſa la mano de V. E. ſu mas afecto ſervidor Bartolome de Legaſa.* Onde in eſecuzione degli ordini Reali, comandiamo, ed ordiniamo, che i ſuddetti Capitoli ſi pubblichino così in queſta Fedeliſſima Città, come in tutti, e quali ſi vogliano Luoghi di queſto Regno, per conſolazione, e ſollievo univerſale. *Napoli a' 28. di Febbrajo del 1679. El Marquez de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. D. Dominicus Emmanuel Cioffi Secr.*

28. Febr. 1679. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA IX.

Prohibetur commercium cum Gallis.

ESſendoſi ricevuto avviſo da Sua Maeſtà, che Dio guardi, con ſue Reali Lettere de' 2. del corrente meſe di Dicembre 1683. delle giuſtiſſime ragioni, che tiene, per rompere la guerra col Re di Francia, e ſua Corona, provocato da frequenti atti di manifeſta oſtilità fatti dal medeſimo Re, e ſuoi Miniſtri, contra le ſante Leggi della Pace giurata in Nimega, delle quali facendo poco conto, ha aſſaliti i Paeſi baſſi della Fiandra, ſenza ragione, mentre il diritto, che ſuppone al Contado de Aloſte, ed altri luoghi di Fiandra, non ha fondamento alcuno, ed avendo anche conſiderata l' iſtanza fattaci dall' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, che Sua Maeſtà, che Dio guardi, è in obbligo di mirare al decoro, ed autorità della ſua Real Corona per beneficio univerſale de' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli, ed a difeſa di quegli, e de' ſuoi Stati, dee impiegare tutte le ſue forze. Abbiamo giudicato conveniente, che di tutto queſto ſi tenga notizia in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ed in particolare ſi ſappia dagl' Ill. Baroni di eſſo, che con tanta fede, e prontezza hanno ſempre aſſiſtito in tutte le occaſioni del Real ſervizio; E volendo, che per lo preſente Bando ſia a tutti manifeſto l' ingiuſto modo, tenuto dal Re di Francia, ed anche la giuſta volontà del Re Noſtro Signore, che ſi ricambi co' Sudditi della Corona di Francia, cogli atti medeſimi di oſtilità, e rappreſaglie da quella praticati; " Proibiamo, che da oggi in avan-
„ ti, nè Franceſi, nè Sudditi della Corona
„ di Francia, poſſano venire colle loro per-
„ ſone, mercanzie, robe, e vaſcelli in
„ niuna parte del preſente Regno, ſotto pe-
„ na di morte naturale, e confiſcazione di (Poena, ut infra.)
„ dette mercanzie, e vaſcelli, che porteran-
„ no in queſto Regno; ordinando ancora,
„ che non ſi ammettano in queſto predetto
„ Regno le dette perſone, mercanzie, ro-
„ be, e vaſcelli delle Provincie ſoggette al-
„ la Corona di Francia; E comandiamo, che
„ quando occorrerà venire le dette perſone,
„ mercanzie, e vaſcelli ne' Porti, Spiag-
„ ge, ed altri luoghi di queſto Regno, così
„ per mare, come per terra, ſi debbano car-
„ cerare, e ſequeſtrare le dette mercanzie,
„ robe, e vaſcelli, e portare le Perſone nel-
„ le carceri, e le robe ne' luoghi più vicini
„ a' detti Porti, Spiagge, ed altri luoghi di
„ terra, dove arriveranno, dandone ſubito
„ notizia a Noi, acciò poſſiamo ordinare
„ quello ſi avrà da fare, ordinando ancora a
„ tutte, e quali ſi vogliano perſone del pre-
„ ſente Regno, o abitanti in eſſo, che non
„ debbano tener corriſpondenza, e comuni-
„ cazione co' Vaſſalli, e Sudditi di detta
„ Corona di Francia ſotto pena della vita, e (Poena mortis, & confiſc.)
„ confiſcazione de' beni, e ſe alcuno ne avrà
„ notizia, ce ne debba dare avviſo ſubito,
„ che ſe gli darà per premio la ſeſta parte del-
„ le robe, che ſi confiſcheranno, dovendo
„ godere ſimilmente del beneficio della ſeſta
„ parte chi metterà in chiaro, ove ſieno in
„ in queſto Regno robe de' Franceſi, o effet-
„ ti, e crediti, che a detti Franceſi ſpetta-
„ no. E nell' iſteſſa pena di morte naturale, (Poena mortis & confiſc.)
„ e confiſcazione de' beni, dichiariamo, che
„ incorrano tutti quelli, che li ricetteranno,
„ od occulteranno, o in qualſivoglia modo da-
„ ranno ajuto, e favore alle perſone, e robe
„ loro; Però quelli, che ſi ritroveranno al
„ preſente in queſta Fedeliſſima Città, deb-
„ bano uſcire di eſſa, e di queſto Regno,
„ fra il termine di giorni dodici, e quelli,
„ che ſi ritroveranno nelle altre parti del det-
„ to Regno, fra il termine di un meſe, al-
„ trimenti s' intendano incorſi alla pena del-
„ la vita, e confiſcazione de' beni contenuta
„ nel preſente Bando, dichiarando, che a
„ riſpetto delle Provincie del Regno, s' in-
„ tenda averſi potuto aver notizia di queſto
„ Bando, venti giorni dopo la pubblicazio-
„ ne di eſſo fatta in queſta Fedeliſſima Cit-
„ tà, incaricando l' eſecuzione di eſſo alla
„ Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze
„ Provinciali, e tutti, e quali ſi vogliano
„ Officiali, e Miniſtri, così Regj, come de'
„ Baroni ". Ed affinchè il preſente Bando venga a notizia di tutti, e da neſſuno poſſa allegarſi cauſa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nelle Città di reſidenza delle Regie Udienze. *Datum Neapoli die 30. menſis Decembris 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. D. Thomas Cioffi Secret. Dominicus Maſtellonus Regius a mandatis Scriba. Reg. in Bann. 2. fol. 120. Imperatus.*

30. Decembris 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

PRAMMATICA X.

Prag. 9. & 10. De cateris contra non revelantes bona Gallorum.

PErchè nel Bando di ordine noſtro pubblicato a' 31. di Dicembre proſſimo paſſato, per lo ſfratto de' Franceſi, e rivele de' beni di quelli, ſi è dubitato, ſe foſſero compreſi nelle pene in quello ſtabilite, quelli, che in qualſivoglia modo foſſero debitori, o teneſſero robe, ed effetti ſpettanti a' Franceſi, o a' Sudditi della Corona di Francia, e non aveſſero rivelato, però per maggior chiarezza della noſtra volontà, e cautela del Regio Fiſco, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, “ col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſieno, che ſotto le pene contenute nel predetto menzionato Bando contra gli occultatori de' beni de' Franceſi, e di altri ducati tremila per ciaſcuno applicandi al Regio Fiſco, debbano fra il termine di giorni quattro dal dì della pubblicazione del preſente Bando, rivelare, e denunciare al Magnifico Preſidente della R.C. della Sommaria Ignazio Provenzale Commeſſario le quantità, che deggiono per qualſivoglia cauſa a Perſone Franceſi, e Sudditi di detta Corona di Francia, direttamente, o per mezzo di altri, tenendoſi forſe il negozio in teſta di altre perſone, che non foſſero Franceſi, o teneſſero con eſſi ſocietà; e che in qualſivoglia modo, e maniera i loro debiti ſpettaſſero in tutto, o in parte a' Franceſi, o reſidenti in detto Regno, o teneſſero roba di oro, argento, drappi, o altre mercanzie di qualſivoglia ſorta, o qualità, in conſegna, preſtito, cuſtodia, o date loro a vendere, o pure con altro qualſivoglia titolo, e per quelli, che ſtanno nel preſente Regno, ſi ordina, che fra il termine di giorni diece debbano ſotto le medeſime pene dar le rivele ſuddette agli Spett. Preſidi Provinciali, i quali ſubito quelle ricevute, le debbano rimettere in potere del medeſimo Preſidente della Regia Camera Ignazio Provenzale “. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e del preſente Regno, dove ſarà neceſſario, *Datum Neap. die 31. menſis Januarii* 1684 *D. Gaſpar de Haro, y Guſman, Vidit Carillo Regens. Vidit Soria Regens. Vidit Jacca Regens. D. Thomas Cioffi Secretar. Maſtellonus. In Bannorum 2. fol. 123. Toletus.*

Poena, ut in antecedente, & duc. 3000.

Poena, ut ſup.

31. Jan. 1684. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

PRAMMATICA XI.

Prohibetur commercium cum Gallis.

COn Reali lettere di Sua Maeſtà (che Iddio guardi) de' 13. di Maggio *1689.* eſſendoſi tenuto ordine di pubblicar la guerra alla Francia, per eſſer che da quel Re, e ſuoi Miniſtri ſi ſieno uſati atti di manifeſta oſtilità in predar vaſcelli del ſuo Dominio, ſenza giovar a queſti la buona fede, nella quale navigavano; in occupar di fatto parte di Paeſe ſoggetto alla ſua Real Corona, ed in far rappreſaglie di beni de' ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli, contra ogni legge del dovere, e de' Capitoli di pace più volte giurati. Abbiamo perciò ſtimato in eſecuzione di tal ordine manifeſtare a queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ed agl' Illuſtri Baroni di eſſo, che con tanta fede, e prontezza hanno ſempre aſſiſtito in tutte le occaſioni del Real Servizio, così l'ingiuſto modo tenuto dal Re di Francia, come la giuſta volontà del Re Noſtro Signore, che ſi ricambino con Sudditi della Corona di Francia gli atti medeſimi di oſtilità, e rappreſaglie da quella praticate. „ Con proibire, che da oggi in avanti, nè Franceſi, nè ſudditi di quella Corona poſſano venire colle di loro perſone, mercanzie, robe, e vaſcelli in parte alcuna del preſente Regno, ſotto pena di morte naturale, e confiſcazione di dette mercanzie, e vaſcelli, nè immetterſi mercanzie, robe, e vaſcelli delle Provincie ſoggette al Dominio di Francia, e comandiamo che capitando le dette Perſone, mercanzie, e vaſcelli a' Porti, Spiagge, ed altri luoghi di queſto Regno, così per Mare, come per Terra, ſi debbano carcerare le dette perſone, e ſequeſtrare le dette mercanzie, robe, e vaſcelli con traſportarſi per cuſtodia nelle Terre più vicine a' detti Porti, Spiagge, e luoghi, dove ſaranno capitate, dandocene ſubito notizia, acciocchè ſi poſſa ordinare, ciò che dovrà farſi. Ordiniamo ancora a tutti, e quali ſi ſieno perſone del preſente Regno, o abitanti in eſſo, che non debbano tener corriſpondenza, nè comunicazione con Vaſſalli, e Sudditi di detta Corona di Francia a pena della vita, e confiſcazione de' beni. E ſe alcuno ne avrà notizia ce ne debba dare avviſo ſubito, che ſe gli darà per premio la ſeſta parte delle robe, che ſi confiſcheranno, dovendo anche godere del beneficio della ſeſta parte chi metterà in chiaro ove ſieno in queſto Regno robe di Franceſi, o effetti, e crediti, che a detti Franceſi ſpettano. E nell' iſteſſa pena di morte naturale, e confiſcazione de' beni, dichiariamo, che incorrano tutti quelli, che ſi ricetteranno, o occulteranno, o in qualſivoglia modo daranno ajuto, e favore alle perſone, e loro robe. Concedendo il termine di giorni dodici a que' Franceſi, e Sudditi di Francia, che di preſente ſi ritrovano in queſta Fedeliſſima Città, per uſcir di eſſo, e di giorni trenta a que' che

Poena mortis, & confiſcatio-nis.

Poena ut ſupra.

Premium denunciantis.

Poena ut ſupra.

„ che ſi troveranno in altre parti del Regno,
„ e paſſato detto termine s'intendano incorſi
„ alla pena della vita, e confiſcazione de' be-
„ ni contenuto nel preſente Bando. Dichia-
„ rando, che a riſpetto delle Provincie del
„ Regno s'intenda averſi potuto aver notizia
„ di queſto Bando venti giorni dopo la pub-
„ blicazione di eſſo fatta in queſta Fedeliſſi-
„ ma Città. Incaricando l'eſecuzione di eſſo
„ alla G. C. della Vicaria; Regie Udienze,
„ ed a tutte, e quali ſi ſieno altre Corti,
„ così Regie, come Baronali". Ed accioc-
chè il preſente Bando venga a notizia di tut-
ti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'igno-
ranza, ordiniamo, e comandiamo, che ſi
debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti
di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e nel-
le Città di reſidenza delle Regie Udienze.
6. Jun. 1689. El Conde de S. Eſtevan. *Datum Neap. die 6. menſis Junii 1689. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobollus Reg. Vidit Jacca R. D. Carolus Brancatius Secr. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banner. 2. fol. 194. Toleto.*

PRAMMATICA XII.

Convenendo per giuſti motivi di ſervizio del Re Noſtro Signore, e bene pubblico di queſto Regno, averſi diſtinta notizia di tutte le mercanzie foreſtiere, in eſſo ſinora introdotte, così di Seterie, Drapperie, Lavori di ſeta, ed oro, o pezzilli, come di panni di lana, e lavori di lana, ed anche delle telerie, pezzilli di filo, ed altri lavori di eſſo; e delle pelli, o cuoi foreſtieri, ci è paruto fare il preſente Bando,
Merces exterae ut in ſcus, revelentur. col quale " Ordiniamo, comandiamo, che
ognuno che avrà delle ſopraddette robe fore-
„ ſtiere in ſuo potere, le debba rivelare fra
„ il termine di giorni diece in queſta fede-
„ liſſima Città, e di giorni venti nel Re-
„ gno, decorrendi dal dì dopo la pubblica-
„ zione del preſente Bando in queſta Città,
„ e nel Regno, *reſpective*, ſotto pena della
„ perdita di dette mercanzie, di ducati cin-
„ quecento, da applicarſi la terza parte al
„ denunciante, ed altre anche corporali a
„ noſtro arbitrio riſervate. Quali rivele vo-
„ gliamo, che ſi facciano cioè, per le
„ mercanzie foreſtiere, che ſono in que-
„ ſta Città, in potere de' Conſoli dell'
„ Arti *reſpective*; quali ſieno tenuti rivelare
„ *gratis*, e portarſi alle botteghe, o fonda-
„ chi, dove ſtaranno dette robe, ed ivi mi-
„ ſurarle, e bollarle col ſuggello dell' Arte;
„ e per quelle, che ſi ritrovano nel Regno,
„ debbano i padroni, o detentori di eſſe,
„ darle in nota agli Spettabili Preſidi delle
„ Provincie nelle Città, dove ſono le Re-
„ gie Udienze, e negli altri luoghi del Re-
„ gno, a' Governatori di eſſi, così Regj,
„ come Baronali, ſimilmente ſenza mercede
„ alcuna, e bollarle col ſuggello dell' Uni-
„ verſità; quali note, così in Napoli, come
„ nel Regno, debbano rimetterſi a Noi, con
„ la brevità poſſibile, in potere dello Spet-
„ tabile Reggente D. Lucas Jaccas, y Ni-
„ ño, eſercente l'officio di Secretario del
„ Regno, per darſi poi da Noi la provviden-
„ za conveniente. Avvertendo, che dette ri-
„ vele dovranno venire con diſtinzione, così
„ delle ſorte di mercanzie, qualità, e quan-
„ tità di eſſe, come del numero delle can-
„ ne, e padroni delle medeſime, eſcludendo-
„ ne dalla rivela ſuddetta gli orletti, e le
„ vacchette di Fiandra".

Ed acciocchè ſi faccia il tutto con accuratezza, e ſenza confuſione; " Dichiariamo,
„ che le rivele per le mercanzie di qualſivo-
„ glia genere di Seterie, Drapperie, ed altre
„ robe concernenti l'arte della ſeta, e drap-
„ pi di ſeta, e d'oro, e pezzilli d'oro, e
„ di ſeta foreſtieri, come anche quelle ſorte
„ di drappi, che con la lana tengono mi-
„ ſchiata la ſeta, ſi debbano dare a' Magnifi-
„ ci Conſoli dell'arte della ſeta.

„ Le rivele delle lane, e generi di panni-
„ ne a' Magnifici Conſoli, e Deputati dell'
„ Arte della lana.

„ Quelle delle tele, filo, e pezzilli di fi-
„ lo foreſtieri a' Conſoli di detta Arte.

„ Quelle di qualſivoglia ſorta, o nome,
„ che ſi dicono de' Merciai, a' Conſoli di
„ dett' Arte.

„ E finalmente per le Pelli, Cuoi, e
„ Sole di Smirne, a' Conſoli di dett' Arte".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in qualſivoglia Città, Terra, e Luogo del
preſente Regno. *Datum Neapoli die 25. menſis Novembris 1689. El Conde de S. Eſtevan. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Mirobollus Reg. Vid. Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus R. a Mand. Scriba. In Banner. 2. fol. 189. Toleto.* 25. Novembris 1689. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA XIII.

Avendo Sua Maeſtà (che Iddio guardi) per giuſtiſſimi motivi riſoluto, Confirmantur Pragmaticae, & ſignanter IX X XI. ſup. hoc tit. circa prohibitionem commercii cum Subditis Regis Galliae, & eorum mercium. che non ſi permetta ne' Regni del ſuo dominio l'introduzione di ſorta alcuna di mercanzia di Francia, e de' paeſi ſoggetti a detta Corona, benchè veniſſero con Navi, ed in teſta de' Mercanti ſudditi di Provincie, e Regni amici, o naturali, o col ſuppoſto di eſſerſi aſſociati col Convoglio della Regina noſtra Signora, o che foſſero ſtati caricati in tempo di pace: Volendo eſpreſſamente, che tutte le mercanzie, che vengono da' dominj de' Principi, e Repubbliche amiche, non poſſano ſcaricarſi ne' Porti de' dominj della ſua Monarchia, ſenza la certificatoria de' Conſoli, che in nome di S. M. riſeggono ne' detti Dominj, o Repubbliche, da dove s'imbarcano, dicendo in eſſa eſſer manifatture proprie de' dominj amici, acciocchè con eſſa lor ſi dia libero il commercio; e ritrovandoſi frode in dette certificatorie, s'in-

s' intenda incorſo l'immittente nella pena: Onde participatene a Noi le notizie, e gli ordini inſieme per la ſua puntuale, ed inviolabile oſſervanza, ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " Confermando, anzi comandando
,, la puntuale oſſervanza di tutto ciò che
,, ſta diſpoſto in varie Prammatiche, e ſpe-
,, cialmente in quelle de' 30. Dicembre 1683.
,, e 31. di Gennajo 1684. emanate d'ordine
,, dell' Illuſtre noſtro Predeceſſore, e quella
,, de' 6. di Giugno 1689. pubblicata d'or-
,, dine noſtro, ordiniamo, e comandiamo a
,, tutte, e quali ſi vogliano ſorte di perſo-
,, ne di qualunque ſtato, grado, e condizio-
,, ne, naturali, o abitanti in queſto Regno, (Poena, ut intus.)
,, che ſotto pena della perdita delle robe, e
,, di anni dieci di galea agl' Ignobili, e di
,, relegazione a' Nobili, e di ducati mille,
,, non ardiſcano, nè preſumano contrattare,
,, ricevere, nè immettere in queſta Città, e
,, Regno qualunque ſorta di mercanzia di qual-
,, ſivoglia genere del Regno, e Dominio del-
,, la Corona di Francia, ſuoi acquiſti, e Pro-
,, vincie ſoggette, benchè veniſſero con Na-
,, vi, ed in teſta di Mercanti, ſudditi di
,, Provincie, e di Regni amici, o neutrali,
,, o col ſuppoſto d'eſſerſi aſſociati col Con-
,, voglio della Regina noſtra Signora, o che
,, foſſero ſtati caricati in tempo di pace. In-
,, tendendoſi detta proibizione ſenza riſerva
,, alcuna, di modo tale che non vaglia all'
,, Immittente, o Contrattante, ſcuſa, nè ec-
,, cezione alcuna per eſimerlo dalle pe-
,, ne predette, dovendo quelle irremiſibil-
,, mente eſeguirſi ".

(Merces Dominiorum Principum, & Rerumpubl. amicarum non immittantur abſque certificatoria Conſulum Suae Majeſtatis inibi reſidentium, atque affirmantium eſſe opera ibidem facta.)

II. Ed affinchè l'ordinato di Sua Maeſtà abbia la ſua puntuale oſſervanza, e non poſſa in ciò commetterſi frode; " Ordiniamo,
,, e comandiamo, che tutte, e quali ſi vo-
,, gliano mercanzie, che verranno in que-
,, ſta Fideliſſima Città, e Regno de' Domi-
,, nj de' Principi, e Repubbliche amiche,
,, non poſſano ſcaricarſi ne' Porti di queſto
,, Regno, ſenza la certificatoria de' Conſo-
,, li, che per lo Re noſtro Signore riſeggono
,, ne' detti Dominj, o Repubbliche amiche,
,, da dove s' imbarcheranno le dette mer-
,, canzie con dichiarare nel Maniſeſto, che
,, quelle ſieno manifatture proprie di dominj
,, amici, e di luoghi non proibiti, accioc-
,, chè lor ſi dia libero, e lecito commercio:
,, eſſendo però di quelle permeſſe, e non
,, proibite; in conformità del Bando de' 7.
,, Gennajo del corrente anno 1690. E ritro-
,, vandoſi, che ne' Paſſaporti, o Teſtimonia-
,, li di detti Conſoli vi ſia frode, o ingan- (Eſt prag. 9 ſup. hoc titulo.)
,, no, con bonare, come roba di commer-
,, cio lecito, quella, che non foſſe tale, an-
,, che vogliamo, che in queſto caſo incorra-
,, no nella pena della perdita della medeſima
,, roba, e ſieno ſoggetti alla pena di ſopra
,, comminata ".

Incaricando a tutti, e quali ſi vogliano Tribunali, Miniſtri, ed Officiali, a chi ſpetta, anche delle Regie Dogane, e Portolani l'invigilare alla dovuta oſſervanza di detti ordini Regj, e noſtri, contra de' quali ſi procederà col rigore meritato, in caſo che in qualunque modo conſentiſſero all' immiſſione delle mercanzie predette contra la forma del preſente Bando. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno. *Datum Neap. die 31. menſis Martii 1690. El Conde de S. Eſtevan. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannorum 3. fol. 1. Toleto.* (31. Mart. 1690. El Conde de S. Eſtevan.)

BANNUM Delegati,

Seu

PRAMMATICA XIV.

(Variae ordinationes circa prohibitionem commercii, & immiſſionis mercium Gallorum.)

Eſſendoci ſtata incaricata da S. E. per Collaterale l'eſecuzione degli ordini, dati da Sua Maeſtà (che Iddio guardi) proibendo l'immiſſione ne' ſuoi Regni di qualſivoglia mercanzia, o roba de' Paeſi ſoggetti alla Corona di Francia: e volendo Noi cooperare con ogni applicazione, che quegli eſattamente ſieno ubbiditi a miſura del giuſto zelo dell' Eccellenza Sua, alla quale abbiamo comunicate le diligenze ſopra tal materia fatte, e la diſpoſizione per proſeguirle in avanti; Ci è paruto fare il preſente Bando, col quale, " Diciamo, ordiniamo, ed in nome
,, di Sua Eccellenza comandiamo agli Offi-
,, ciali della Regia Dogana di queſta Fede-
,, liſſima Città, a chi ſpetta, ed in parti-
,, colare a' Regj Credenzieri di mare, e ter-
,, ra *reſpective*, ed agli Sballatori, che in ogni
,, immiſſione di robe, e mercanzie fore-
,, ſtiere, che vengano da qualſivoglia parte,
,, debbano farſi preſentare le certificatorie de'
,, Conſoli, che per Sua Maeſtà riſeggono
,, ne' luoghi, dove ſaranno caricate, in con-
,, formità del diſpoſto nella Regia Pramma-
,, tica pubblicata a 31. Marzo 1690. Am- (Eſt pragm. 13. ſupra hoc tit.)
,, mettendo per que' luoghi, dove non vi ſo-
,, no Conſoli, le fedi dell' Univerſità, o Ma-
,, giſtrato di quelle, atteſtando eſſer le mer-
,, canzie de' medeſimi Paeſi, dove ſi cari-
,, cano, quali atteſtati, fedi, o certificatorie
,, debbano ricevere i detti Officiali della Re-
,, gia Dogana *gratis*; ed entrate che ſaran-
,, no le mercanzie nella Regia Dogana,
,, ſieno tenuti quelle preſentare a Noi fra il
,, termine di due giorni, in potere del Ma-
,, gnifico Attuario della preſente Delegazio-
,, ne, perchè quelle da Noi vedute, e ricono-
,, ſciute, poſſiamo dar gli ordini per l'eſtra-
,, zione: il che ſi farà con ogni brevità, e
,, nel medeſimo tempo, che ſaranno preſen-
,, tate, acciocchè non ſi ritardi il commercio
,, de' Negozianti. Ordinando a' ſopraddetti
,, Of-

,, Officiali, ed a ciaſcheduno di eſſi *in ſoli-*
,, *dum*, che non permettano eſtrazione alcu-
,, na delle ſuddette robe foreſtiere dalla Re-
,, gia Dogana ſenza l'ordine noſtro, alla pe-
,, na di ducati 1000. ed altre pene anche
,, corporali, ad arbitrio di ſua Eccellenza,
,, per ogni volta, che ſi contravverrà, Il
,, che ſimilmente dovrà praticarſi da tutte le
,, Dogane Regie, e Baronali del preſente
,, Regno, nelle quali, per non ritardare il
,, commercio, ſi farà tutto dagli Officiali di
,, eſſe, dandone poi a Noi conto quanto
,, più preſto ſi poſſa, ſotto l'iſteſſe pene di
,, ducati 1000. e corporali ad arbitrio di S.
,, E. da eſeguirſi irremiſſibilmente.

I. E perchè ne' manifeſti delle robe di
Dogana, ſiamo informati, che non ſi chiari-
ſcono le qualità delle mercanzie, dicendoſi
ſolo ballo, o colli tanti, ſenza ſapere ciò,
che entro vi ſia: " Ordiniamo, e comandia-
,, mo a' Mercatanti, Negozianti, o altro
,, qualſivoglia abitante in queſto Regno, che
,, quando immetteranno in eſſo robe, o mer-
,, canzie foreſtiere, fra il termine di gior-
,, ni due, eſſendo in queſta Città, e di gior-
,, ni venti per ogni Dogana del Regno,
,, debbano dar a Noi nota diſtinta, giurata,
,, e firmata della qualità, e quantità della
,, roba, che avranno immeſſa, ſotto pena di
,, ducati mille; perdita della roba, ed altre
,, corporali ad arbitrio di S. E. Ordinando
,, agli Officiali delle Dogane del Regno,
,, che ne diano a Noi le notizie, quanto pri-
,, ma poſſono; ſotto pena di ducati mille,
,, ed altre corporali ".

II. Ed acciochè ſi precluda al poſſibile la
ſtrada alle frodi, " Ordiniamo, e comandia-
,, mo, che i Cucitori, che ſono in queſta
,, Città, a' quali ſi danno a cucire drappi,
,, così di ſeta, come di lana, e ſeta, o di
,, qualſivoglia altra ſorta, o panni foreſtieri;
,, debbano a Noi rivelare la qualità del drap-
,, po, o panno, dato loro a cucire: con diſtin-
,, zione della qualità della roba, e delle per-
,, ſone, che loro l'avranno conſegnata; e que-
,, ſto fra il termine di giorni due, ſotto pe-
,, na d'anni tre di galea a' Cucitori, che
,, contravverranno; promettendo Noi di ſbri-
,, gargli all'iſtante, ritenendo la ſola nota
,, appreſſo la preſente Delegazione. Il che
,, s'intenda in tutt' i luoghi del preſente
,, Regno, dove occorrerà cucirſi drappo, o
,, panno foreſtiere, che dovrà manifeſtarſi a'
,, Governatori de' luoghi nell'iſteſſo termine;
,, quali riceveranno le denuncie ſuddette *gra-*
,, *tis*, dando loro ſubita, e pronta ſpedizione,
,, ſenza trapazzo alcuno, tenendo l'obbligo
,, di rimettere a Noi le notizie con prima
,, comodità ".

III. Ed acciocchè ſi tolga affatto il mo-
do, e l'occaſione di contravvenire all'or-
dine ſopraddetto: " Vogliamo, che fra il
,, termine di giorni dieci, dopo la pubbli-
,, cazione del preſente Bando, tanto in que-
,, ſta Fedeliſſima Città, quanto per tutto
,, il preſente Regno, tutt' i Mercatanti, o
,, Padroni, così de' drappi di ſeta fore-
,, ſtieri, come delle robe di manifattu-
,, re, e fabbrica del Dominio di Fran-
,, cia, che ſono nelle Dogane immeſſe dopo
,, la pubblicazione dell'ultimo Bando degli 11.
,, di Marzo 1690. debbano quelle eſtrarre fuo-
,, ra del Regno, ſotto pena di anni diece di
,, galea, e perdita delle medeſime agl' Igno-
,, bili, e di anni diece di relegazione a' No-
,, bili ".

IV. Ed avendoſi mira alla buona fede de'
contratti nella immiſſione delle ſuddette ro-
be, e riflettendo al danno, che cagionereb-
be la dovuta per altro immediata eſtrazione
da queſta Città, e Regno, così de' drappi di
ſeta foreſtieri, come de' drappi, e panni di
lana, o di ſeta, e di altre quali ſi voglia-
no robe, e mercanzie di Francia, che ſi
trovano in potere de' Mercatanti, e de' par-
ticolari: " Aſſegniamo, e comandiamo il
,, termine di meſi ſei, dopo la pubblicazio-
,, ne del preſente Bando, per lo ſmaltimen-
,, to di eſſo, quale elaſſo, trovandoſi in po-
,, tere di qualſivoglia perſona tal ſorta di ro-
,, be, e mercanzie, incorrano nella pena
,, della perdita delle robe, di ducati mille,
,, e di altre corporali ad arbitrio di S.E. con
,, procederſi per via d'inquiſizione nella con-
,, travvenzione predetta.

V. " Ordiniamo finalmente, che tutt' i
,, Franceſi, e Sudditi della Corona di Fran-
,, cia, che ſono in queſta Fedeliſſima Città,
,, e Regno, o per diſpoſizion di legge, aven-
,, do contratto il domicilio per mezzo de' ſuoi
,, requiſiti, o con diſpenſa particolare (ſie-
,, no di qualſivoglia qualità, o eſercizio)
,, debbano fra il termine di giorni quattro
,, preſentare a Noi appreſſo la preſente Dele-
,, gazione, o le licenze, o i documenti per
,, poter in eſſo abitare: il che ſimilmente
,, s'intenda pel preſente Regno, in potere
,, de' Governatori de' luoghi di eſſo, fra il
,, termine di giorni venti; i quali, piglia-
,, tane copia, la rimetteranno unitamente
,, coll'atto di avere a' medeſimi Franceſi fat-
,, to ordine, che non poſſano in conto alcu-
,, no introdurre nel Regno roba di Francia,
,, e ſuo dominio ſotto pena dello sfratto, per-
,, dita della roba, ed altre pene ad arbitrio
,, di Sua Eccellenza, il che in queſta Città
,, ſi farà da Noi ".

Ed acciò venga alla notizia di tutti, e da
neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza,
vogliamo, che detto Bando ſi pubblichi ne'
luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſi-
ma Città, e Regno. *Datum Neapoli die* 21. 21. Jul. 1690. D. Nicolaus Planelli Delegatus.
menſis Julii 1690. *D. Nicolaus Planelli. Domi-*
nicus Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba.

PRAMMATICA XV.

ESſendoſi conſiderato neceſſario provvede-
re alla pubblica tranquillità, e quiete di
queſta Fedeliſſima Città, e Regno, ci è pa-
ruto col voto, e parere del Reg. Coll. Conſi-
glio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente
Bando, col quale " ordiniamo, e comandiamo
,, lo sfratto a tutt' i Franceſi, e ſudditi del-
,, la

„ la Corona di Francia, che ſotto qualſivoglia titolo, o colore foſſero entrati in queſta Fedeliſſima Città, e Regno; proibendo, come proibiamo, che da oggi in avanti detti Franceſi, e ſudditi della Corona di Francia, non poſſano ſtare, nè venire colle loro perſone, mercanzie, robe, e vaſcelli, in niuna parte del preſente Regno, ſotto pena di morte naturale, e confiſcazione delle dette mercanzie, e vaſcelli, che porteranno; ordinando ancora, che non s'ammettano in queſto Regno le dette perſone, mercanzie, robe, e vaſcelli delle Provincie ſoggette alla detta Corona di Francia ". Comandando, come con il preſente Bando comandiamo, che quando occorrerà venire le dette perſone, mercanzie, e vaſcelli ne' Porti, Spiagge, ed altri Luoghi del preſente Regno, così per mare, come per terra ſi debbano carcerare, e ſequeſtrare le dette mercanzie, robe, e vaſcelli, e portarle nelle carceri de' luoghi più vicini a' detti Porti, e Spiagge, ed altri Luoghi, così di mare, come di terra, dove approderanno, dandone ſubito a Noi la notizia, acciò poſſiamo ordinare quello che s'avrà da fare: ordinando a tutte, e quali ſi vogliano perſone del preſente Regno, ed abitanti in eſſo, che non debbano tenere corriſpondenza, nè comunicazione con Vaſſalli, e Sudditi di detta Corona di Francia, " ſotto pena della „ vita, e confiſcazione de' beni, e ſe alcuno „ n'avrà notizia, ce ne debba dare ſubito „ avviſo, che ſe gli darà per premio la ſeſta „ parte delle robe, che ſi confiſcheranno: e „ nell'iſteſſa pena di morte naturale, dichiariamo, che incorrano tutti quelli, che ricetteranno, od occuperanno, o in qualſivoglia modo daranno ajuto, o favore tanto „ alle perſone, quanto alle loro robe ": *Verum* quelli, che ſi trovaſſero al preſente in queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Caſali, debbano uſcire da eſſi nel termine di cinque giorni, e dal preſente Regno fra il termine di giorni dodici, ed a quelli, che ſi trovano nel Regno, s'intenda dato il termine, per uſcirne ſecondo ſta ſtabilito nella Regia Prammatica prima ſotto queſto titolo *de Expulſione Gallorum*, altrimenti s'intendano incorſi nella pena della vita, contenuta in detto Bando. E dichiariamo, che a riſpetto delle Provincie del Regno s'intenda averſi potuto aver notizia del preſente Bando venti giorni dopo la pubblicazione di eſſo, fatta in queſta Fedeliſſima Città, incaricandone la eſecuzione alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze Provinciali, ed altri quali ſi vogliano Miniſtri, ed Officiali, così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 23. menſis Julii 1707. C. Martinitz. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Banner. 2. fol. 3.*

Poena mortis naturalis, & amiſſionis mercium.

Servus denunciantibus.

Eadem poena occultatoribus, & receptoribus.

Praefinitur ſpatium dierum 12 ad colligendas ſarcinas, & alio abeundum, Gallis in Urbe Neap. exiſtentibus, viginti vero dierum degentibus in Provinciis.

Comm. Martinitz 23. Jul. 1707.

BANNUM M. C. V.

Cum inſerto Ordine Suae Excellentiae;

Seu

PRAMMATICA XVI.

Abbiamo ricevuto Biglietto di S. E. del tenor ſeguente, *videlicet: Excellentiſſimo Señor. El Conde mi Señor en viſta del papel de V. E. de la fecha de oy, en que buelve à mis manos, el que ſe preſentò en nombre de eſte Fideliſſimo Pueblo, tocante al Eſfrato de los Franzeſes, que hay en eſte Reyno; Me manda S. E. dezir à V. E. diſponga, que en el termino de veynte quatro horas ſalgan del Reyno todos los Franzeſes, que no preſentaren Salvaguardia del Colateral, para quedarſe en el, reſpecto de eſtar domiziliados de diez, ò mas años à eſta parte con ſus familias, que es lo miſmo, que ſe hà praticado en otras ocaſiones, que ſe han publicado ſemejantes Eſfratos; con la prevencion de que ſi huviere noticia, V. E. de que alguno de eſtos Franzeſes hubieſe cometido en eſte tiempo alguna coſa contra el Servizio de Su Mageſtad, le hà de mandarſe aparte del Reyno ſin embargo, de que concurran en el las circumſtancias expreſſadas, y que por ellas tienga concedida la Salvaguardia. Dios guarde à V. E. muchos años, como deſſeo. Palacio à 11. de Agoſto de 1707. Excellentiſſimo Señor b. l. m. de V. E. ſu major Servidor. D. Antonio de Carminati. Excellentiſſimo Señor Duque de Mataloni.*

Expelluntur Galli ab hac Urbe Neap. quibus aliter non eſt indultum a Reg. Coll. Conſilio ex cauſa domicilii contracti. Datur que terminus 24. horarum.

Com. Martinitz 11. Aug. 1707.

Che perciò in eſecuzione del preinſerto biglietto, abbiamo fatto il preſente Bando, col quale diciamo, ed ordiniamo a tutt' i Franceſi, i quali non avranno finora ottenuta Salvaguardia dal Regio Collateral Conſiglio nella forma eſpreſſata nel detto preinſerto biglietto, che debbano fra il termine di ore ventiquattro, decorrende ſubito dopo la pubblicazione di eſſo Bando, sfrattare da queſto Regno, altrimenti ſi procederà irremiſſibilmente contra di eſſi, nella forma preſcritta nella Prammatica ultimamente emanata, e pubblicata a dì 23. caduto. Ed acciò venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi. *Nap. 12. Agoſto 1707. Duca di Maddaloni Reg. Niccola Pennella Att.*

PRAMMATICA XVII.

Eſſendo ſtato a Noi rappreſentato per parte della Deputazione del Buon Governo di queſta Fedeliſſima Città, quanto ſia giovevole per lo ſervizio di Sua Maeſtà, e per la quiete di queſto Regno, che i Franceſi ſenz' alcuna eccezione eſcano del Regno; E conſideratoſi da Noi ſimilmente i motivi particolari, e rilevanti, che concorrono nella ſuddetta deliberazione concernen-

Expelluntur etiam ii, quibus ſpecialiter, poſt antecedentem, indultum erat, & hac Urbe in Regno morari.

te la cauſa pubblica, e la ſicurezza della quiete, e tranquillità del Regno, abbiamo determinato col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ſiccome col preſente Bando " ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Franceſi, e ſudditi della Corona di Francia, „ ſenza eccezione alcuna; anche quelli, che „ ſono ſtati abilitati con noſtro conſenſo, e „ con decreto del Regio Collateral Conſiglio „ a poter qui dimorare, debbano ſotto pena „ della vita, nel termine di dieci giorni „ uſcir di queſta Città, e di quindici giorni „ del Regno "; intendendoſi queſto termine, che debba correre dal giorno della ſua pubblicazione, così in queſta Città, come in tutt' i luoghi del preſente Regno. Ed a riſpetto di quelli, che dicono eſſere della Lorena, e d'altri luoghi non ſudditi attualmente della Corona di Francia, debbano preſentarſi avanti il Reggente della Vicaria: con dimoſtrare tal loro Patria, con validi, e chiari documenti, e non tenendoli pronti, ſieno obbligati di produrli nel termine di due meſi, ſimilmente decorrendi dal giorno della preſente pubblicazione, ſotto pena della vita nel caſo, che o foſſero convinti di mendacio, o paſſato il detto termine, non produrranno i ſuddetti documenti. Permettiamo però a tutt' i ſuddetti Franceſi, e ſudditi di quella Corona " di poterſi portar ſeco tutt' „ i loro beni, o venderli a loro piacere, „ e paſſato il detto termine, come di ſopra, „ di poter laſciare i loro Proccuratori in „ queſta Città, o luoghi del Regno, ove „ tengono i loro beni, ed effetti ", dandone però nota prima di partire avanti il Capo di Ruota della G. C. della Vicaria, e per lo Regno a' Governatori de' luoghi, col nome de' loro Proccuratori, per poterli vendere, eſigere, e ricuperare nel termine di ſei meſi; nel quale poſſano per queſta cauſa ſolamente, e non per altra tener con eſſi i loro Proccuratori corriſpondenza per lettere; non eſſendo l'animo noſtro, che la preſente deliberazione, moſſa ſolamente per lo neceſſario fine della cauſa pubblica, ridondi in detrimento de' ſuddetti Nazionali, e Sudditi di quella Corona, che avevano ottenuta la ſuddetta licenza. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi per tutt' i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e Regno di Napoli. *Palazzo i 31. d'Agoſto 1707. C. Martinitz. Vidit Gaſcon Reg. Vid. Andreas Reg. Vid. C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Lotharingi validis argumentis tales eſſe probent intra duos menſes.

Conceditur abeuntibus conſtituere procuratores, &c.

Com. Martinitz 31. Aug. 1707.

PRAMMATICA XVIII.

Eſpelluntur non obſtantibus quibuſcumque ſeruitatis litteris a Caeſaris Miniſtris conceſſis.

ESſendoſi con matura deliberazione ordinato per la quiete di queſta Città, e Regno lo ſfratto de' Franceſi, come ſi vede da più Bandi pubblicati, ed ultimamente da quello in data de' 31. Agoſto 1707. Ci è pervenuto a notizia, che molti di detta Nazione, non oſtante l'eſſere sfrattati di noſtro ordine, ſotto varj preteſti abbiano ottenuto di ripatriare, ſervendoſi per tale intento d'alcuni Paſſaporti di Miniſtri Imperiali. Dovrebbero perciò ſoggiacere alle pene contenute ne' detti Bandi, ſtante che non eſſendo loro ſtati bonificati da Noi i loro motivi di voler qui permanere, non poteano ſotto i medeſimi ottenere da altri Miniſtri la detta facoltà, nè da quelli lor ſarebbe ſtata data, ſe tal negativa lor foſſe ſtata rappreſentata. Con tutto ciò, per non pregiudicare a' medeſimi per la buona fede, con la quale ſono qui capitati in virtù di detti paſſaporti, e per evitare inſieme que' diſordini, che per tal ingreſſo poſſono naſcere contrarj alla quiete; Ci è paruto fare il preſente Bando, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, col quale confermando gli ordini ſopra ciò dati; " Dichiariamo, che non giovi a' detti Nazionali Franceſi qualunque Paſſaporto per loro eſibito, o da eſibirſi, quante volte non „ vengano con ordine di Sua Maeſtà, che „ Dio guardi. E quelli, che dicono eſſer di „ Paeſi neutrali, debbano produrre legittimi „ documenti di eſſer tali, altrimenti s'eſegua contra di eſſi il medeſimo sfratto comminato a' Nazionali Franceſi, ſotto le medeſime pene contenute in detti Bandi "; Ed ordiniamo perciò di nuovo col preſente, che i predetti Nazionali Franceſi, che ſi ritrovano in queſta fedeliſſima Città, fra il termine di giorni otto, e quelli, che ſono per lo Regno fra giorni quindici, dopo la pubblicazione di queſto, debbano con effetto sfrattare ſotto le pene ſuddette; Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente ſi pubblichi in tutt' i luoghi ſoliti di queſta fedeliſſima Città, e Regno. *Datum Neap. die 31. menſis Martii 1708. El Conde de Daun. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Cite Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banner. 1. fol. 14. Imparatus.*

Infra dies 8. degentes Neapol. quindecim vero in Provinciis.

Com. Daun. 31. Mart. 1708.

DE EXTERIS REGNI NEAPOL. VENIENTIBVS.

TITVLVS LXXII.

PRAMMATICA PRIMA.

Diverſae fiunt ordinationes, ut exteri, advenientes ad Civitatem, denuncientur. Concordant pr. ſeqq.

IN tempo del Governo dell' Illuſtre Conte di Monterey noſtro Predeceſſore fu pubblicato Bando della data de' 13. di Febbrajo 1635. toccante alla notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere di queſto Regno, ch' entrano in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto; e dovendoſi colla puntualità, che ſi conviene, oſſervare tutto quello, che per detto Bando ſta diſpoſto, ed ordinato, intendiamo, che ſia tralaſciato, dal che poſſono riſultare grandiſſimi inconvenienti al ſervizio di Sua Maeſtà, e danno al Pubblico. E convenendo, che ſi oſſervi colla puntualità, che ſi dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " (conſer-
" mando il ſopraddetto; come di ſopra pub-
" blicato d'ordine del detto Illuſtre Conte
" di Monterey noſtro Predeceſſore) Ordinia-
" mo, e comandiamo, che s'oſſervi, ed eſe-
" gua inviolabilmente l'ordinato, e ſtabili-
" to negl' infraſcritti Capitoli, *videlicet*:

1. *In primis*, " Che ciaſcuna perſona, di
" qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi
" ſia, abitante tanto in queſta Fedeliſſima
" Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto,
" che riceverà in ſua caſa dette perſone fo-
" reſtiere del preſente Regno, debba dare no-
" tizia di quelle fra il termine di ore 24.
" agl' infraſcritti Miniſtri deputati da Noi
" negl' infraſcritti Quartieri, ed Ottine, ſe
" ſarà dentro queſta Fedeliſſima Città, e Bor-
" ghi, e ne' Caſali, e Diſtretto al Magni-
" fico Commiſſario di Campagna, ſotto pena
" di dieci anni di galea agl' Ignobili, e di
" relegazione a' Nobili d'altri dieci anni.

2. *Item*, " Che qualſivoglia perſona, che
" tiene alloggiamento, camere locande, o
" qualſivoglia altra ſorta di oſpizio, debba
" ſera per ſera, dar notizia delle dette per-
" ſone foreſtiere, che alloggerà, al Mini-
" ſtro deputato nel ſuo Quartiere, ed Otti-
" na, ſotto l'iſteſſa pena di dieci anni di
" galea, ſe ſarà Ignobile, e di dieci anni
" di relegazione a' Nobili.

Similmente, " Si ordina ſotto l'iſteſſa pe-
" na a tutt' i carrozzieri, lettighieri, mu-
" lettieri, vettorini, e ſeggiari, che ſera
" per ſera, dieno notizia di dette perſone
" foreſtiere, che introdurranno dentro queſta
" Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto,
" al Miniſtro da Noi deputato.

Così parimente " Ordiniamo a qualſivoglia
" barcajuolo, feluchiero, marinaro, che deb-
" ba dar notizia al Guardiano del Porto di
" tutte le ſuddette perſone foreſtiere, ch'
" entreranno per mare in queſta Fedeliſſima
" Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto ſotto l'i-
" ſteſſa pena.

E perchè ſi tenga particolare attenzione delle coſe predette; " Ordiniamo agl' infraſcrit-
" ti Miniſtri da Noi deputati, che claſcuno
" di loro faccia diligenza due volte la ſet-
" timana, nel ſuo Quartiere in tutti gli Al-
" loggiamenti, Camere locande, Tavernai,
" Vivandieri, ed altri quali ſi vogliano O-
" ſpizj, che alloggiano foreſtieri, e quando
" loro non parrà fare dette diligenze di per-
" ſona, ſi debbano commettere a' Capitani
" di Giuſtizia, e Scrivani, che loro parran-
" no, facendo fare libri particolari, ne' qua-
" li ſi debbano notare le relazioni delle per-
" ſone, delle quali ſi avrà dato notizia.

Item " Ordiniamo, che per il che tocca
" al Quartiere de' Spagnuoli, compagnia di
" cavalli, ed infanteria, che ſta levantata,
" e ſi ha da levantare dentro queſta Fedeliſ-
" ſima Città, e ſuoi Borghi, e Diſtretto,
" n'abbia da tenere il conto il magnifico
" Uditore Generale.

Item " Ordiniamo agl' infraſcritti Miniſtri
" da Noi deputati, Commmeſſario di Cam-
" pagna, Uditor Generale, e Guardiano del
" Porto, che avute che avranno le dette no-
" tizie, debbano ſubito darne conto all' Illu-
" ſtre Principe di Cellammare del Conſiglio di
" S. M. Soprantendente deputato da Noi in
" queſta materia ".

Ripartimento dell' Ottine di queſta Fedeliſſima Città, per dividerla in Quartieri.

Numero Primo.

Al Giudice D. Gio: de Burgos.

Spirito Santo,
Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Com-

Comprendono Poſilipo di alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere fine a S. Martino, Palazzo, quaſi tutto il Porto, San Bartolommeo, Rua Catalana, e'l Cerriglio.

Numero Secondo.

Al Giudice Salituro.

S. Gennarello,
Vicaria vecchia,
Friſtola, e Bajano.

Comprendono la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di San Giorgio, e Vichi vicini.

Numero Terzo.

Al Giudice D. Antonio Navarrette.

Capuana,
Forcella.

Comprendono il Borgo di S. Antonio, Ducheſca, e tutta la Vicaria fino alla Nunciata, San Giovanni a Carbonara, e Santa Maria di Agnone.

Numero Quarto.

Al Giudice D. Garſia de Vera.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo, o ſia Porta Reale ad Antignano, Coſtantinopoli, o S. Pietro a Majella.

Numero Quinto.

Al Giudice D. Antonio del Rio.

S. Caterina,
S. Gio: a Maggiore,
D. Alvina,
Nido,
S. Gioſeffo.

Comprendono la Carità, parte del Quartiere degli Spagnuoli fino a S. Martino, il Pertuſo, e'l ſuo Borgo fino ad Antignano, le Celſe, e S. Chiara, Trinettari, Mezzo cannone.

Numero Seſto.

Al Giudice Giovanni Cioffo.

Mercato grande,
Caſe nuove,
Selleria.

Comprendono il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, tutto il Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, fino alla Nunciata.

Numero Settimo.

Al Giudice Donato Coppola.

Porta di S. Gennajo,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprendono il Borgo delle Vergini fino agli Scalzi del Carmine, e Capo di Monte, tutto Seggio di Montagna, ed Arciveſcovado.

Numero Ottavo.

Al Giudice Lettiere.

Porta del Caputo,
Loggia,
Selice,
Scaleſia,
Spezieria antica,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprendono la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, S. Gio: a Mare.

Ed acciocchè il preſente Bando ſia noto a tutti; Ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Diſtretto, e Caſali. *Datum Neap. die 13. menſis Aprilis 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vid. Montalvus Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Caſanate Reg. Barilius Secretar. Scarcella.* 13 Apr. 1638. El Duque de Medina.

Bannum Magnae Curiae Vicariae,

Sive

PRAMMATICA II.

PEr ordine di S. E. fu fatto, e pubblicato Bando *in forma Cancellariae* ſotto la data de' 13. di Aprile del 1638. in conformità di altro emanato ſotto i 13. di Febbrajo 1635. ſopra la notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere di queſto Regno, ch' entrano in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto, e perchè S.E. con biglietto rubricato di ſua mano de' 25. del corrente per Secreteria di Guerra diretto allo Spettabile Reggente di Vicaria Don Giuſeppe d'Eſpaña, y Moncada, è reſtata ſervita di ordinare, che ſi attenda alla eſecuzione del Bando con eſattiſſima diligenza, e puntualità, con avere aſſegnato i Quartieri, ed Ottine di queſta Fedeliſſima Città, Borghi, Caſali, e Diſtretto nella forma ſeguente, *videlicet:* Est prag. 1. Concordant pr. 3. 4. 5. 6. & ſeqq. infra.

Al Magnifico Giudice Lettiere.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quaſi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Al Magnifico Giudice Antiquera.

Santo Spirito.

Comprende Poſilipo di alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino, e Palazzo.

Al Magnifico Giudice di Gennaro.

San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Friſtola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi vicini.

Al Magnifico Giudice Burgos.

Capuana,
Forcella,

Comprende il Borgo di S. Antonio, Ducheſca, e tutta la Vicaria fino alla Nunciata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria di Agnone.

Al Magnifico Giudice di Stefano.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo da fuora della Porte Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini.

Al Magnifico Giudice Boliaca.
Coſtantinopoli,
S. Pietro a Majella.
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende Santa Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.

Al Magnifico Giudice Cioffo.
S. Giuſeppe.

Comprende la Carità, parte del Quartiere degli Spagnuoli, ſino a S. Martino, il Pertuſo, e Borgo, fino ad Antignano, e Celſe.

Al Magnifico Giudice Arcamone.
Mercato grande,
Caſanuova,
Selleria,

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, tutto il Mercato, il Lavinajo, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Al Magnifico Giudice Brandolino.
Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini, fin agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arciveſcovado.

Al Magnifico Giudice Muſcettola.
Porta del Caputo,
Loggia,
Selice,
Scaleſia,
Spezieria nuova,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, e S. Gio: a Mare.

Al Magnifico Giudice D. Michele de Chaves.

Il Quartiere degli Spagnuoli, per quanto corre *circum circa*, qual è poſto infadoſo, e faſtidioſo, che per lo paſſato è ſtato a carico del Magnifico Uditor Generale, che oggi è Don Antonio Navarrette, ſuppoſto che per le molte occupazioni, che tiene, non può accudire a queſto, come conviene (però non levandoſi al detto Magnifico Uditore Generale queſta predetta autorità di fare, non ſolo in detto Quartiere la diligenza, come s'incarica a' detti altri Magnifici Giudici, ma ſe gl'incarica di poterlo fare, tanto in detto Quartiere, quanto dovunque gli parrà conveniente farla) e per cauſa, che detto Magnifico D. Michele de Chaves ſta in detto Quartiere, ed è ſtato Uditor Generale.

Al Magnifico Giudice criminale di Vicaria, e Commeſſario Generale di Campagna, Dante Olivadiſio.

I Caſali, e Diſtretto di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Ed affinchè non s'incorra nelle pene, contenute in detti Regj Bandi, che ſono diece anni di galea agl' Ignobili, e diece anni di relegazione a' Nobili, ed ognuno ſappia il Miniſtro, che dovrà accudire: dichiarando, che per quanto tocca dentro Napoli ſono i prenominati Magnifici Giudici della Gran Corte della Vicaria, e per quel che tocca agli altri luoghi de' Borghi non ſopra eſpreſſi, e ne' Caſali, e Diſtretto, è il Magnifico Dante Olivadiſio, ſimilmente Giudice Criminale della Gran Corte della Vicaria, e Commeſſario di Campagna, e dargli notizia de' foreſtieri; in conformità del preſente Bando di Sua Eccellenza, ſi è fatto da Noi il preſente Bando (*citra praejudicium* delle pene incorſe per le relazioni forſe non fatte) da pubblicarſi in queſta Città di Napoli, e luoghi ſoliti. *Dat. Neap. die trigeſima menſis Jan. 1640. D. Juſeppe de España, y Moncada, Muñoz, Moles, Cieſſus Navarrette, Olivadiſius, Letterius, De Stefano, Burgos, Thomas Brandolinus, Januarius, Apicella, Chaves. Vid. S. Salitnrus Fiſcus. Paulus Pettenatus Act. Aſſ.* 30. Jan. 1640.

PRAMMATICA III.

GLi anni paſſati, e proprio ſotto il dì 13. di Aprile 1638, fu di noſtro ordine, in conformità di altri dati da' noſtri predeceſſori, emanato Bando toccante alla notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere di queſto Regno, ch' entrano in queſta Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto; e dovendoſi colla puntualità, che ſi conviene, oſſervare tutto quello, che per detti Bandi ſta diſpoſto, ed ordinato, che intendiamo, che ſia tralaſciato, per il che poſſono riſultare grandiſſimi inconvenienti al ſervizio di Sua Maeſtà, e danno al Pubblico; convenendo, che s'oſſervi colla puntualità, che ſi dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, col quale " Confermando tutti gli altri ſopra ciò „ pubblicati, tanto d'ordine Noſtro, quanto „ de' noſtri Predeceſſori; Ordiniamo, e co„ mandiamo, che s'oſſervi, ed eſegua invio„ labilmente l'ordinato, e ſtabilito negl' in„ fraſcritti Capitoli. Renovantur pr. 1. & alii ordines. Concordant pr. 4. 5. 6. & ſeqq. infra.

1. In primis. " Che ciaſcuna perſona, di „ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, abitante in queſta Fedeliſſima Città, „ ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, che ri„ ceverà in ſua caſa dette perſone foreſtiere „ del preſente Regno, debba dare notizia di „ quelle fra il termine di ore 24. agl' in„ fraſcritti Miniſtri deputati da Noi negl' in„ fraſcritti Quartieri, ed Ottine, ſe ſarà „ dentro queſta Città, e Borghi, e ne' Caſa„ li, e Diſtretto al Magnifico Commeſſario „ di Campagna, ſotto pena di anni dieci di „ galea agl' Ignobili, e d'altrettanti di rele„ gazione a' Nobili.

2. *Item*, " Che qualſivoglia perſona, che „ tiene alloggiamento, camere locande, o „ qualſivoglia altra ſorta di oſpizio, debba „ ſera per ſera, dar notizia delle dette per„ ſone foreſtiere, che alloggia, al Miniſtro „ deputato nel ſuo Quartiere, ed Ottina, „ ſot-

„ ſotto l'iſteſſa pena di dieci anni di galea,
„ ſe ſarà Ignobile, di altrettanti di relega-
„ zione ſe ſarà Nobile “.

3. Similmente “ Ordiniamo ſotto l'iſteſſa
„ pena a tutt'i carrozzieri, lettighieri, mulet-
„ tieri, vetturini, e leggiari, che ſera per
„ ſera, diano notizia di dette perſone fore-
„ ſtiere, che introdurranno dentro queſta Fe-
„ deliſſima Città, ſuoi Caſali, Borghi, e
„ Diſtretto, al Miniſtro da Noi deputato “.

4. Così parimente “ Ordiniamo a qualſi-
„ voglia barcajuolo, feluchiero, marinaro,
„ che debbano dar notizia al Guardiano del
„ Porto di tutte le ſuddette perſone foreſtie-
„ re, ch' entreranno per mare in queſta Fe-
„ deliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto
„ ſotto l'iſteſſa pena “.

5. E perchè ſi tenga particolare attenzione
delle coſe predette; “ Ordiniamo agl' infra-
„ ſcritti Miniſtri da Noi deputati, che cia-
„ ſcuno di loro faccia diligenza di perſona,
„ due volte la ſettimana, nel ſuo Quartiere
„ in tutti gli Alloggiamenti, Camere locan-
„ de, Tavernai, Vivandieri, ed altri quali
„ ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano foreſtie-
„ ri, facendo fare libri particolari, ne' quali
„ ſi debbano notare le relazioni delle perſo-
„ ne, delle quali ſi avranno tutte le dette
„ notizie; con darne ſubito conto all' Illuſtre
„ Principe di Cellammare, del Conſiglio di
„ Sua Maeſtà, Soprantendente deputato da
„ Noi in queſta materia, acciò del tutto ab-
„ biamo ogni ſerta diſtinta notizia; ed af-
„ finchè contra de' traſgreſſori del preſente
„ Bando ſi proceda di giuſtizia per lo Ma-
„ gnifico Conſigliere D. Fernando Mendoz,
„ come Delegato, con commiſſione del det-
„ to Illuſtre Principe, con attitarſi le cauſe
„ per gli Scrivani, de' quali ſi ſerviranno
„ detti Miniſtri, ovvero da quelli, che a
„ ciò pervengono, non reſtino defraudati de'
„ diritti, che loro ſpettano per le loro fa-
„ tiche “.

6. Avvertendo, “ Che in caſo, che qual-
„ ſivoglia de' detti Miniſtri da Noi deputati,
„ e quello, che ſta nominato per loro aſſen-
„ za, andaſſero fuori di queſta Città, d'or-
„ dine noſtro per altri ſervigj in un iſteſſo
„ tempo, di modo che reſtaſſe il Quartiere
„ ſenza Miniſtro deputato per queſto effetto,
„ quegli, che partirà ultimo, debba prima
„ dare avviſo al detto Illuſtre Principe, con
„ mandargli il libro, e la nota, che per tal ef-
„ fetto terrà fatto; acciocchè per la loro
„ aſſenza poſſiamo deputar altro, quale avrà
„ da ſervire ſolamente, mentre avrà da ri-
„ tornar uno de' detti Deputati “.

Al Magnifico Lettiere, ed in ſua aſſenza al Magnifico Uraga.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quaſi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico Giudice Antiquera, ed in ſua aſſenza Boliaca.

Santo Spirito.

Comprende Poſilipo, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in ſua aſſenza Magnifico Coppola.

San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Priſtola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in ſua aſſenza Micone.

Capuana.
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, Ducheſca, tutta la Vicaria, e S. Gio: a Carbonara.

Magnifico Apicella, ed in aſſenza Magnifico Palma.

S. Maria Maggiore.

Comprende lo Spirito Santo fuori di Porta Reale con tutto il circuito, fino ad Antignano, e 'l Borgo di Porta Medina.

Magnifico Giudice Cioffo, ed in ſua aſſenza Magnifico Capobianco.

Coſtantinopoli,
S. Pietro a Majella,
S. Caterina.
S. Gio: a Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino per la parte di Porta Medina, e Celſe.

Magnifico Giudice Franco, ed in ſua aſſenza Caravita.

Mercato grande,
Caſanuova,
Selleria,

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, fino agl' Incarnati.

Magnifico Giudice Ruſſo, ed in aſſenza il Proccurator Fiſcale.

Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini, fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arco.

Magnifico Giudice di Stefano, ed in aſſenza Magnifico Vollaro.

Porta del Caputo,
Loggia,
Selice,
Scaleſia,
Porta nuova,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Uditore del Terzo, in aſſenza D. Michel Chaves.

Q[illegible] Spagnuolo *circum circa*.

Ma-

Magnifico Commeſſario di Campagna, Dante Olivadiſio, ed in aſſenza Magnifico Soto.

I Caſali, e Diſtretto di queſta Città,

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città. *Dat. Neap. die* 10. *menſis Februarii* 1643. *El Duque de Medina de las Torres. Vidit Tapia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Aſcon Reg. Vidit Capyzius Latro Reg. Jo: Angelus Barilius Secret.*

10. Febr. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA IV.

Pr. 1. & ſeqq. Super notitia habenda de exteris, providet, conſtituit Officiales, per Quartieros. Concord. pr. 5. 6. & ſeqq inf.

GLi anni paſſati furono da' noſtri Predeceſſori emanati Bandi, toccanti alla notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere di queſto Regno in queſta Città, e ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto; E dovendoſi colla puntualità, che ſi conviene, oſſervare tutto quello, che per detti Bandi ſta diſpoſto, ed ordinato, che intendiamo, che ſia tralaſciato; Per il che poſſono riſultare grandiſſimi inconvenienti al ſervigio di Sua Maeſtà, e danno del Pubblico; convenendo, che s'oſſervi colla puntualità, che ſi dee, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, col quale " Confermando tutti gli altri ſopra di ciò pubblicati da' noſtri Predeceſſori; Ordiniamo, e comandiamo, che s'oſſervi, ed eſegua inviolabilmente l'ordinato, e ſtabilito negl' infraſcritti Capitoli, *videlicet*:

In primis, " Che ciaſcuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, abitante tanto in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, che riceverà in ſua caſa dette perſone foreſtiere del preſente Regno, debba dare notizia di quelle fra il termine di ore 24. agl' infraſcritti Miniſtri deputati da Noi negl' infraſcritti Quartieri, ed Ottine, ſe ſarà dentro queſta Città, e Borghi, e ne' Caſali, e Diſtretto al Magnifico Commeſſario di Campagna, ſotto pena di anni dieci di galea agl' Ignobili, e d'altrettanti di relegazione a' Nobili.

Item, " Che qualſivoglia perſona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualſivoglia altra ſorta di oſpizio, debba ſera per ſera, dar notizia delle dette perſone foreſtiere, che alloggia, al Miniſtro deputato nel ſuo Quartiere, ed Ottina, ſotto l'iſteſſa pena di dieci anni di galea, ſe ſarà Ignobile, di altrettanti di relegazione ſe ſarà Nobile.

Similmente, " Si ordina ſotto l'iſteſſa pena a tutt'i carrozzieri, lettighieri, mulettieri, vettorini, e ſeggiari, che ſera per ſera, diano notizia di dette perſone foreſtiere, che introdurranno dentro queſta Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, al Miniſtro da Noi deputato. *Così parimente*, Ordiniamo a qualſivoglia barcajuolo, feluchiero, marinaro, che debba dar notizia al Guardiano del Porto di tutte le ſuddette perſone foreſtiere, ch' entreranno per mare in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto ſoto l'iſteſſa pena ".

E perchè ſi tenga particolare attenzione delle coſe predette; " Ordiniamo agl' infraſcritti Miniſtri da Noi deputati, che ciaſcuno di loro faccia diligenza di perſona, due volte la ſettimana, nel ſuo Quartiere in tutti gli Alloggiamenti, Camere locande, Tavernai, Vivandieri, ed altri quali ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano foreſtieri, facendo fare libri particolari, ne' quali ſi debbano notare le relazioni delle perſone, delle quali ſi avranno tutte le dette notizie; con darne ſubito conto all' Illuſtre Principe di Cellammare, del Conſiglio di Sua Maeſtà, Soprantendente deputato da Noi in queſta materia, acciocchè del tutto abbiamo, ogni ſera diſtinta notizia; ed affinchè contra de' traſgreſſori del preſente Bando ſi proceda di giuſtizia per lo Magnifico Uditore Generale D. Antonio Navarrette, come Delegato, con comunicazione del detto Illuſtre Principe, con attitarſi le cauſe dal Magnifico Antonio Figliola Regio Cancelliere della Real Cancelleria, Maſtro d'Atti deputato dallo Spettabile Conſigliere Don Franceſco Merlino, Preſidente della Regia Camera della Sommaria, e Segretario di Sua Maeſtà, in queſto Regno.

Avvertendo, " Che in caſo, che qualſivoglia de' detti Miniſtri da Noi deputati, e quello, che ſta nominato per loro aſſenza, andaſſero fuori di queſta Città, d'ordine noſtro per altri ſervigj in un iſteſſo tempo, di modo che reſtaſſe il Quartiere ſenza Miniſtro deputato per detto effetto, quegli, che partirà l'ultimo, debba prima darne avviſo al detto Illuſtre Principe, con mandargli il libro, e nota, che per tal effetto terrà fatto; acciocchè per la loro aſſenza poſſiamo deputar altro, quale avrà da ſervire ſolamente, mentre avrà da ritornar uno de' detti Deputati.

Al Magnifico Dante Olivadiſio, ed in ſua aſſenza al Magnifico Petagna.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quaſi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico Giudice Antiquera, ed in aſſenza Boliaca.

Santo Spirito.

Comprende Poſilipo, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiero, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in aſſenza Magnifico Coppola.

San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Friſtola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in aſſenza Magnifico Muſcettola.

Ca-

Capuana,
Forcella.
Comprende il Borgo di S. Antonio, e Duchesca, e tutta la Vicaria, fino all'Annunziata, S. Gio: a Carbonara, e S. Maria di Agnone.
Magnifico Apicella, ed in aſſenza Magnifico Franco.
S. Maria Maggiore.
Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini, e'l Borgo di Porta Medina.
Magnifico Lettiere, ed in aſſenza Magnifico Martuſcella.
Coſtantinopoli,
S. Pietro a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: a Maggiore,
D. Alvina, e Nido.
Comprende Santa Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.
Magnifico Giudice Gioffo, ed in aſſenza Magnifico Vaez.
S. Giuſeppe.
Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino per la parte di Porta Medina, e Celſe.
Magnifico Giudice Naclerio, ed in aſſenza Magnifico Micone.
Mercato grande,
Caſanuova,
Selleria,
Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinajo, l'Orto del Conte, fino all'Annunziata.
Magnifico di Stefano, ed in ſua aſſenza il Magnifico Ruffo.
Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio,
Comprende il Borgo delle Vergini, fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, e l'Arciveſcovado.
Magnifico Giudice de Angelis, ed in aſſenza Magnifico la Torre.
Porta del Caputo,
Loggia,
Selice,
Scaleſia,
Spezieria nuova,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.
Comprende la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, e S. Gio: a Mare.
Magnifico Uditore del Terzo, ed in aſſenza Magnifico D. Michel Chaves.
Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.
Magnifico Commeſſario di Campagna, Allegria, ed in aſſenza Magnifico Uraca.
I Caſali, e Diſtretto di queſta Città.
Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città. *Dat. Neap. die 28. menſis Novembris 1644. El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Franciſcus Merlinus Secret. In Bannorum 1. fol. 24. Figliola.* 28. Nov. 1644. El Almirante.

PRAMMATICA V.

PEr ordine dell' Illuſtre Almirante di Caſtiglia, noſtro Predeceſſore, ſotto la data de' 28. di Novembre del 1644. fu emanato Bando, toccante alla notizia, che ſi dee tenere in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto, delle perſone foreſtiere di queſto Regno. E perchè intendiamo, che la eſecuzione di eſſo ſia tralaſciata, e potrebbero riſultare inconvenienti graviſſimi in diſſervizio di Sua Maeſtà, e danno del Pubblico; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale (confermando *ad unguem* il Bando predetto) "Ordiniamo, e comandiamo, che con ogni puntualità ſi oſſervino gl' infraſcritti ordini ſotto le pene in eſſi contenute, da eſeguirſi contra de' traſgreſſori irremiſibilmente nel modo, che ſegue, *videlicet*: Renovatur pr. 4. & alia Pro notitia habenda de exteris, & Commiſſ. deputantur. Concord. pr. 7. & ſeqq. inf.

In primis; "Che ciaſcuna perſona di qualſivoglia, ſtato, grado, e condizione ſi ſia, abitante in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, che riceverà in ſua caſa dette perſone foreſtiere del preſente Regno, debba dar notizia di quelle fra il termine di ore 24. agl' infraſcritti Miniſtri Deputati da Noi negl' infraſcritti Quartieri, ed Ottine, ſe ſarà dentro queſta Città, e Borghi, e ne' Caſali, e Diſtretto al Magnifico Commeſſario di Campagna, ſotto pena di diece anni di galea agl' Ignobili, e di altrettanti di relegazione a' Nobili.

Item, "Che qualſivoglia perſona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualſivoglia altra ſorta di oſpizio, debba ſera per ſera dar notizia delle dette perſone foreſtiere, che alloggia, al Miniſtro deputato nel ſuo Quartiere, ed Ottina, ſotto l'iſteſſa pena di diece anni di galea, ſe ſarà Ignobile, e di altrettanti di relegazione, ſe ſarà Nobile.

Similmente, "Si ordina ſotto l'iſteſſa pena a tutt'i carrozzieri, lettighieri, mulettieri, vettorini, e ſeggiari, che ſera per ſera, diano notizia di dette perſone foreſtiere, che introdurranno dentro queſta Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, al Miniſtro da Noi deputato"; Così parimente "Ordiniamo a qualſivoglia barcajuolo, feluchiero, e marinaro, che debba dar notizia al Guardiano del Porto di tutte le ſuddette perſone foreſtiere, ch' entreranno per mare in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto ſotto l'iſteſſa pena".

E perchè ſi tenga particolare attenzione delle coſe ſopraddette; "Ordiniamo agl' in-

„ infraſcritti Miniſtri da Noi deputati, che
„ ciaſcun di loro faccia diligenza di perſona
„ due volte la ſettimana, nel ſuo Quartiere
„ in tutti gli Alloggiamenti, Camere locan-
„ de, Tavernai, Vivandieri, ed altri quali
„ ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano foreſtie-
„ ri, facendo fare libri particolari, ne' quali
„ ſi debbano notare le relazioni delle perſo-
„ ne, delle quali ſi avranno tutte le dette
„ notizie; con darne ſubito conto all' Illu-
„ ſtre Principe di Cellammare, del Conſiglio
„ di Sua Maeſtà, Soprantendente deputato da
„ Noi in queſta materia, acciocchè del tut-
„ to abbiamo ogni ſera diſtinta notizia; ed
„ affinchè contra de' traſgreſſori del preſente
„ Bando ſi proceda di giuſtizia per lo Regio
„ Conſigliere D. Antonio Navarrette, come
„ Delegato, con comunicazione del detto
„ Illuſtre Principe, con attitarſi le cauſe dal
„ Magnifico Antonio Figliola Regio Cancel-
„ liere della Real Cancelleria, Maſtro d'Atti
„ deputato dallo Spettabile Donato Coppola
„ Giudice della Gran Corte della Vicaria, e
„ Segretario di Sua Maeſtà, in queſto Regno.

Avvertendo, " Che in caſo, che qualſi-
„ voglia de' detti Miniſtri da Noi deputati, e
„ quello, che ſta nominato per loro aſſenza,
„ andaſſero fuora di queſta Città, di ordine
„ noſtro per altri ſervigj in un iſteſſo tem-
„ po, di modo che reſtaſſe il Quartiere ſen-
„ za Miniſtro deputato per detto effetto, que-
„ gli, che partirà l'ultimo, debba prima dar-
„ ne avviſo al detto Ill. Principe, con man-
„ dargli il libro, e nota, che per tal effet-
„ to terrà fatto; acciocchè per la loro aſſen-
„ za poſſiamo deputar altro, quale avrà da
„ ſervire ſolamente, mentre avrà da ritornar
„ uno de' detti Deputati ".

Magnifico D. Giuſeppe Filiù, ed in ſua aſſenza Magnifico Petagna.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quaſi tutto Porto, San Bartolommeo, e Cerriglio.

Magnifico D. Gio: de Herrera, ed in aſſenza Magnifico Boliaga:

Santo Spirito.

Comprende Poſilipo d'alto, Chiaja, Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Magnifico Belprato, ed in aſſenza Magnifico Macedonio.

San Gennarello,
Vicaria vecchia.

Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e Vichi convicini.

Magnifico Burgos, ed in aſſenza Magnifico Muſcettola.

Capuana,
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio, Ducheſca, e tutta la Vicaria, fino alla Nunziata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria d'Agnone.

Magnifico Apicella, ed in ſua aſſenza Magnifico Franco.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito, fino ad Antignano, e confini, e 'l Borgo di Porta Medina.

Magnifico Lettiere, ed in aſſenza Magnifico Gaeta.

Coſtantinopoli,
S. Pietro, a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende S. Chiara, Trinettari, e Mezzo cannone.

Magnifico Cioffo, ed in ſua aſſenza Magnifico Vaez.

S. Giuſeppe.

Comprende la Carità, e parte del Quartiere degli Spagnuoli, fino a S. Martino, per la parte di Porta Medina, e Celſe.

Magnifico Naclerio, ed in aſſenza Magnifico Micone.

Mercato grande,
Caſe nuove,
Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto, la Conceria, Mercato, Lavinaro, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Magnifico di Stefano, ed in ſua aſſenza Magnifico Ruſſo:

Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, ed Arciveſcovado.

Magnifico de Angelis, ed in aſſenza Magnifico la Torre.

Porta del Caputo.
Loggia,
Selice,
Scaleſia,
Spezieria nuova,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Uditore del Terzo, ed in aſſenza Magnifico D. Michel de Chaves.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.

Magnifico Commeſſario di Campagna, Allegria, ed in aſſenza Magnifico Uraca.

I Caſali, e Diſtretto di queſta Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città: *Dat. Neap.*
die 5. Menſis Apr. 1646. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. D. Coppula Secret. In Bannorum 1. fol. 1. Figliola. 5. Apr. 1646. El Duque de Arcos.

PRAM-

PRAMMATICA VI.

Pr. 1. & ſeq. Providet circa exteros Neap. venientes, & ne aſportetur veſtis gallica.

ESſendo negli anni paſſati emanati Bandi per ordine de' noſtri Illuſtri Predeceſſori, toccanti alla notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere di queſto Regno, che entrano in queſta Fedeliſſima Città, e Diſtretto, ſuoi Borghi, e Caſali, e dovendoſi con puntualità, oſſervare tutto quello, che per detti Bandi è ſtato diſpoſto, ed ordinato, del che intendiamo, che ſi ſia tralaſciata l' oſſervanza, per il che poſſono riſultare grandiſſimi inconvenienti al ſervigio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico; E veduto ancora quanto ci è ſtato ſupplicato per la Piazza del Fedeliſſimo Popolo; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale (" confermando tutti gli altri ſopra di ciò emanati da' noſtri Illuſtri Predeceſſori, *& citra praejudicium* delle pene incorſe) Ordiniamo, e comandiamo, che s'oſſervi, ed eſegua inviolabilmente l'ordinato, e ſtabilito negl'infraſcritti Capitoli, *videlicet*.

Primo; " Che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè debba andar veſtita con abito, e nella forma, che coſtumano i Franceſi, ſotto pena a' Nobili di cinque anni di relegazione, ed agl' Ignobili di cinque anni di galea.

Secondo, " Che ciaſcheduna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, abitante in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Caſali, Borghi, e Diſtretto, che riceverà in ſua caſa dette perſone foreſtiere di queſto Regno, debba dar notizia di quelle fra il termine d'ore 24. agl'infraſcritti Miniſtri Deputati da Noi ne' Quartieri, ed Ottine, ſe ſarà dentro queſta Fedeliſſima Città, e Borghi; e ne' Caſali, e Diſtretto, al Magnifico Commeſſario di Campagna, ſotto pena d'anni dieci di galea agl' Ignobili, e d'altrettanti di relegazione a' Nobili.

Terzo, " Che qualſivoglia perſona, che tiene alloggiamento, camere locande, o qualſiſia altra perſona, che in ſua caſa riceveſſe perſone foreſtiere di queſto Regno, debba ſera per ſera, dar notizia delle dette perſone foreſtiere, che alloggia, e riceve, al Miniſtro deputato nel ſuo Quartiere, ed Ottina, ſotto l'iſteſſa pena di dieci anni di galea agl' Ignobili, e d'altrettanti di relegazione, ſe ſarà Nobile.

Quarto, " Similmente s'ordina ſotto l'iſteſſa pena a tutt' i carrozzieri, lettighieri, mulattieri, vettorini, e ſeggiari, che ſera per ſera, diano notizia di dette perſone foreſtiere, che introdurranno dentro queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto, al Miniſtro da Noi deputato.

Quinto, " Così parimente ordiniamo a qualſivoglia barcajuolo, feluchiero, o marinaro, che debbano dar notizia al Guardiano del Porto di tutte le ſuddette perſone foreſtiere, ch' entreranno per mare in detta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto ſotto l'iſteſſa pena ".

Seſto, acciocchè ſi tenga particolare attenzione alle coſe predette; " Ordiniamo agl' infraſcritti Miniſtri da Noi deputati, che ciaſcheduno di loro faccia diligenza di perſona due volte la ſettimana, nel ſuo Quartiere in tutti gli Alloggiamenti, Camere locande, Taverne, e Caſe di Vivandieri, ed altri quali ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano Foreſtieri, facendo fare libri particolari, ne' quali ſi debbano notare le relazioni delle perſone, delle quali ſi avranno tutte dette notizie, con darne ſubito conto all' Illuſtre Maeſtro di Campo Giovan-Tommaſo Blancon, Marcheſe dell' Oliveto, del Conſiglio Collaterale, Soprantendente deputato da Noi in queſta materia, acciocchè del tutto ne abbiamo ogni ſera diſtinta notizia; Ed affinchè contra de' traſgreſſori di queſto Bando ſi proceda di giuſtizia, nominiamo per Delegato il Regio Conſigliere D. Fernando Moſcoſo Proreggente della Gran Corte della Vicaria, con comunicazione del detto Illuſtre Marcheſe dell' Oliveto, con attitarſi le cauſe dal Magnifico Dottor Gennaro Anaſtaſio Regio Scrivano di Mandamento, Maſtro d'atti deputato per l' Illuſtre Duca dell' Iſola Giulio Ceſare Bonito Secretario del Regno.

Settimo, " Avvertendo in caſo, che qualſivoglia di detti Miniſtri da Noi deputati, andaſſe fuori di queſta Fedeliſſima Città, per ordine noſtro, debba prima darne avviſo al detto Illuſtre Marcheſe dell' Oliveto, con mandargli il libro, e nota, che per tal effetto terrà fatto; acciocchè per la ſua aſſenza poſſiamo deputar altro, quale avrà da ſervire, mentre avrà da ritornar detto Deputato.

„ Al Giudice Don Diego Galiano, Quartiere di Capuano, Forcella. Comprende il Borgo di S. Antonio, la Ducheſca, tutta la Vicaria fino alla Nunziata, S. Giovanni a Carbonara, e S. Maria d'Agnone.

„ Al Giudice Ignazio Provenzale, Quartiere della Porta di San Gennaro, S. Angelo a Segno, Mercato vecchio, *ſeu* S. Lorenzo. Comprende il Borgo delle Vergini fino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto il Seggio di Montagna, e l' Arciveſcovado.

„ Al Giudice Pietro Capobianco, Quartiere del Molo, Dogana, e per tutto il Quartiere degli Spadari, e Stringiturari di Porto fin a Portoſalvo.

„ Al Giudice D. Giovanni Gagliego, Quartiere di Santo Spirito, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere ſin ſotto S. Martino.

Al Giudice D. Franceſco Moles, Quartiere di S. Gennarello de' Librai, Vicaria vecchia, Friſtola, e Bajano. Comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferrivecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e ſtrade convicine.

„ Al Giudice D. Antonio Gomes, Quar-
„ tiere di Coſtantinopoli, S. Pietro a Ma-
„ jella, S. Caterina, S. Giovanni Maggiore,
„ D. Alvina, e Nido. Comprende S. Chia-
„ ra, Trinettari, e Mezzo cannone.

„ Al Giudice Antonio Golino, Quartiere
„ del Mercato grande, Caſa nuova, Selleria.
„ Comprende il Borgo di S. Maria di Lo-
„ reto, la Conceria, Lavinaro, l'Orto del
„ Conte, fino alla Nunziata.

„ Al Giudice Gio: Aſtuto, Quartiere di
„ Pizzofalcone, Borgo di Chiaja, e Poſilipo.

„ Al Giudice D. Pietro Cortes, la Cari-
„ tà, e parte del Quartiere Spagnuolo, fin
„ ſotto S. Martino per la parte di Porta
„ Medina, e Celſe.

„ Al Giudice Tommaſo di Luca, Quartie-
„ re di Porta Medina, S. Maria de' Monti,
„ Sangue di Criſto, fin ſotto Antignano.

„ Al Giudice Michele Muſcettola, Quar-
„ tiere di S. Maria Maggiore. Comprende
„ Borgo dello Spirito Santo da fuori Porta
„ Reale, ed Alba con tutto il circuito fino
„ ad Antignano.

„ Al Giudice D. Luis de Socampo, Quar-
„ tiere di S. Tommaſo d'Aquino, S. Giovan-
„ ni de' Fiorentini, i Greci, le ſtrade di ſot-
„ to fino all' Incoronata.

„ Al Giudice D. Carlo Petra, Quartiere
„ del Cerriglio, Rua Catalana, S. Barto-
„ lommeo, e per tutte le ſtrade fino a S.
„ Margaritella, e S. Marco de' Lanzieri.

„ Al Giudice D. Geronimo Acquaviva,
„ Quartiere della Loggia, Selice, Scaleſia,
„ Spezieria nuova, Rua Toſcana, Rua Fran-
„ ceſca, Armieri, S. Giovanni a Mare.

„ Al Giudice D. Giuſeppe Pontecorbo,
„ Quartiere della Porta del Caputo, Marina
„ del vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pia-
„ nellari, e parte della Conceria.

„ Al Magnifico Uditore Generale, ed in
„ ſua aſſenza all' Uditore del Terzo, i Quar-
„ tieri Spagnuoli *circum circa*.

„ Al Magnifico Commeſſario di Campa-
„ gna, i Caſali, e Diſtretto di queſta Fe-
„ deliſſima Città di Napoli.

Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti; Diciamo, e comandiamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli. *Datum Neap. in Regio Palatio die 13. menſis Auguſti 1667. D. Pedro Antonio d'Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vidit Navarra R. Vid. Ortiz Cortes R. Julius Caeſar Bonitus Secr. Januarius Anaſtaſius Reg. a mand. Scriba. In Bann.* 1. *f.* 188. Ventre.

13. Aug. 1667. D. Pedro Antonio d'Aragon.

a 15. Ott. 1667. Io Carlo Stefano Giardino, Lettore de' Regj Bandi, dico, d'avere pubblicato il ſuddetto Bando co' Regj Trombetti ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Carlo Stefano Giardino.

PRAMMATICA VII.

Non introducantur in Civit. Neap. exteri ſub poena. Concord. pr. 1. & ſeqq. & pr. 6. ſeq.

ESſendoſi conoſciuto chiaramente, che per la moltitudine di gente foreſtiera, che giornalmente entra in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuccedono continuamente molti delitti, e grandi inconvenienti in diſſervizio di Sua Divina Maeſtà, e del bene pubblico, e che ciò ridonda anche in minorazione del vitto umano, tanto neceſſario a queſta Fedeliſſima Città, piena di così numeroſo popolo. Ed eſſendoſi da Noi conſiderato il tutto, per evitare ancora inconvenienti maggiori; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio; appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale
„ Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi
„ in avanti, non entrino, nè ſi ammettano
„ in queſta Fedeliſſima Città perſone ordina-
„ rie foreſtiere di fuora Regno, ſotto pena
„ di anni cinque di galea; ed acciocchè il
„ tutto abbia la dovuta eſecuzione, ordinia-
„ mo alla Gran Corte della Vicaria, che
„ così lo debba eſeguire ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, che tal'è noſtra volontà. *Datum Neapoli die 26. Januarii 1672. El Duque de Segorbe, y Cardona. V. Galeota R. V. Capiblan. R. V. Carillo R. Vid. Ortiz Cortes R. de Aſſiſt. Secr. In Banner.* 2. *fol.* 33. *Anaſtaſius.*

16. Jan. 1672. El Duque de Segorbe, y Cardona.

PRAMMATICA VIII.

Habitantes in hac Civitate Neapolit. Burgis, Caſalibus, & Diſtrictu, & tenentes quodcumque genus hoſpitii, debeant certiorare Officiales deputatos per D. Viceregem de perſonis venientibus in eorum domus extra Regnum, ſub poena, ut intus. Concord. pr. 1. & ſeqq.

ESſendoſi gli anni paſſati di ordine de' noſtri Illuſtri Predeceſſori fatto emanare Bandi, toccanti alla notizia, che ſi dee tenere delle perſone foreſtiere in queſto Regno, che vengono in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto; e convenendo al ſervizio di Sua Maeſtà (che Iddio guardi) oſſervarſi tutto quello, che per li detti Bandi ſta diſpoſto, ed ordinato, colla puntualità, che ſi dee, il che ſi è traſcurato di fare, e ne potrebbero riſultare molti inconvenienti, in diſſervizio della Maeſtà Sua, ed in danno del Pubblico per detta inoſſervanza; E volendo Noi rimediare a detti inconvenienti, e proccurare, al poſſibile, la oſſervanza di detti Bandi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " Confermando tutti gli
„ altri ſopra di ciò pubblicati, ed ordinati
„ da' detti Illuſtri noſtri Predeceſſori, Ordi-
„ niamo, e comandiamo, che ſi oſſervino,
„ ed eſeguano inviolabilmente gli ordini ſta-
„ biliti negl' infraſcritti Capitoli, del tenor
„ ſeguente, *videlicet:*

Primo. " Che ciaſcuna perſona, di qualſi-
„ voglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, abi-
„ tante in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi,
„ Caſali, e Diſtretto, che riceverà in ſua
„ caſa dette perſone foreſtiere di queſto Re-
„ gno, debba dar notizia di quelle fra il ter-
„ mi-

„ mine di ore 24. agl' infraſcritti Miniſtri
„ Deputati da Noi negl' infraſcrittti Quartie-
„ ri , ed Ottine , ſe ſarà dentro queſta Fe-
„ deliſſima Città , e Borghi ; e ne' Caſali ,
„ e Diſtretto al Magnifico Commeſſario di
„ Campagna , ſotto pena di diece anni di
„ galea agl' Ignobili, e di altrettanti di rele-
„ gazione a' Nobili.

Secondo . " Che qualſivoglia perſona , che
„ tiene alloggiamento , camere locande , o
„ qualſivoglia altra ſorta di oſpizio , debba
„ ſera per ſera , dare notizia di dette perſo-
„ ne foreſtiere , che alloggia , al Miniſtro
„ deputato nel ſuo Quartiere , ed Ottina ,
„ ſotto l' iſteſſa pena di diece anni di galea,
„ agl' Ignobili , e di altrettanti di relegazio-
„ ne, ſe ſarà Nobile.

Terzo . " Si ordina a tutt' i carrozzieri ,
„ lettighieri , mulattieri , ſeggiari , e caleſ-
„ ſieri , che ſera per ſera debbano dar noti-
„ zia di dette perſone foreſtiere , che intro-
„ durranno dentro queſta Fedeliſſima Città ,
„ ſuoi Borghi , Caſali , e Diſtretto, al Mi-
„ niſtro da Noi deputato.

Quarto . " Così parimente ordiniamo a
„ qualſivoglia barcajuolo , feluchiero , e
„ marinaro , che debba dar notizia al Ma-
„ gnifico Guardiano del Porto di tutte le
„ ſuddette perſone foreſtiere , ch' entreran-
„ no per mare in detta Fedeliſſima Città ,
„ ſuoi Borghi , e Diſtretto ſotto le iſteſſe
„ pene ".

E perchè ſi tenga particolare attenzione al-
le coſe predette ; " Ordiniamo agl' infraſcrit-
„ ti Miniſtri da Noi deputati , che ciaſche-
„ duno di loro faccia diligenza di perſona
„ due volte la ſettimana , nel ſuo Quartiere
„ in tutti gli Alloggiamenti, Camere locan-
„ de, Taverne , Vivandieri , ed altri quali
„ ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano foreſtie-
„ ri , facendo fare libri particolari, ne' quali
„ ſi debbano notare le relazioni delle perſo-
„ ne , delle quali ſi avrà notizia , con dar-
„ ne ſubito conto all' Illuſtre Principe di Sa-
„ triano Reggente della Gran Corte della Vi-
„ caria Soprantendente da Noi deputato ſo-
„ pra queſta materia, affinchè del tutto ogni
„ ſera ne dia a Noi diſtinta notizia ; Ed ac-
„ ciocchè contra de' traſgreſſori , ed inobbe-
„ dienti ſi proceda a quanto ſarà di Giuſti-
„ zia ; Ordiniamo ancora con queſto alla
„ Gran Corte della Vicaria , che ne' detti
„ caſi di contravvenzione debba procedere
„ contra di eſſi con ogni attenzione, ed all'
„ eſecuzione di dette pene.

Avvertendo , " Che in caſo , che qualſi-
„ voglia de' detti Miniſtri da Noi deputati ,
„ e quello, che ſta nominato per loro aſſen-
„ za , andaſſero fuora di queſta Fedeliſſima
„ Città , per ordine Noſtro in altri ſervigj
„ in un iſteſſo tempo , di modo che reſtaſſe
„ il Quartiere ſenza Miniſtro deputato per
„ detto effetto , quegli, che partirà l'ultimo,
„ debba prima darne avviſo al detto Illuſtre
„ Principe , con mandargli il libro , e no-
„ ta , che per tal effetto terrà fatto; accioc-
„ chè per la loro aſſenza poſſiamo deputar
„ altro , quale avrà da ſervire ſolamente
„ mentre avrà da ritornare uno de' detti De
„ putati ".

Magnifico Giudice Vincenzo-Antonio Barra, ed in ſua aſſenza Magnifico Giudice Carlo-Antonio de Roſa.

S. Giuſeppe.

Comprende la Carità , e parte del Quartiere Spagnuolo , fino a S. Martino , per la parte di Porta Medina, e Celſe.

Mag. Giudice Franceſco Cerino, ed in ſua aſſenza il Mag. Giudice Antonio Galiſe.

Rua Catalana,
Porto,
S. Pietro Martire.

Comprende quaſi tutto Porto , San Bartolommeo, e Cerriglio.

Mag. Giudice D. Adriano Ulloa , ed in ſua aſſenza l' Ill. Giudice Marcheſe dell' Oliveto D. Domenico Cioffo.

Santo Spirito.

Comprende Poſilipo di alto , Chiaja , Pizzofalcone, S. Maria a Parete, e parte del Quartiere, fino a S. Martino.

Mag. Giudice Filippo Vignapiana.

San Gennarello,
Vicaria vecchia,
Friſtola, e Bajano.

Comprende la Fontana de' Serpi , Librai , Ferri vecchi , Cocchieri di S. Giorgio , e Vichi convicini.

Mag. Giudice D. Giovan Gagliego.

Capuana,
Forcella.

Comprende il Borgo di S. Antonio , Ducheſca , e tutta la Vicaria , fino alla Nunziata , S. Giovanni a Carbonara , e S. Maria di Agnone.

Mag. Giudice D. Franceſco Marciano.

S. Maria Maggiore.

Comprende il Borgo dello Spirito Santo fuori di Porta Reale , ed Alba , con tutto il circuito , fino ad Antignano , e confini , ed il Borgo di Porta Medina.

Mag. Giudice Gio: Batiſta Rocco.

Coſtantinopoli,
S. Pietro a Majella,
S. Caterina,
S. Gio: Maggiore,
D. Alvina, e Nido.

Comprende S. Chiara , Trinettari, e Mezzo cannone.

Mag. Giudice Marcheſe di Miano D. Gennaro de Filippis , ed in ſua aſſenza Magnifico Giudice Gio: Batiſta Aſtuto.

Mercato grande,
Caſa nuova,
Selleria.

Comprende il Borgo di S. Maria di Loreto , la Conceria , Mercato , Lavinaro, l'Orto del Conte, fino alla Nunziata.

Mag. Giudice D. Filippo Paladino.

Porta di S. Gennaro,
S. Angelo a Segno,
Mercato vecchio.

Comprende il Borgo delle Vergini , fino agli Scalzi del Carmine , Capo di Monte , tut-

tutto il Seggio di Montagna, ed Arciveſcovado.

Mag. Giudice D. Orazio Apicella.
Porta del Caputo,
Loggia, Selice,
Scaleſia,
Spezieria nuova,
Rua Toſcana,
S. Gio: a Mare,
Armieri.

Comprende la Marina del Vino, Pietra del Peſce, Orefici, Pianellari, parte della Conceria, Rua Franceſca, e S. Gio: a Mare.

Mag. Uditore del Terzo D. Giovanni Montoja.

Il Quartiere Spagnuolo *circum circa*.

Magnifico Commeſſario di Campagna, D. Franceſco Navarrete.

I Caſali, e Diſtretto di queſta Fedeliſſima Città.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il preſente Bando ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e colla dovuta relazione ritorni a Noi. *Dat. Neap. ex Regio Palatio die* 31. *menſis Auguſti* 1676. *El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Calà Reg. Vid. Soria Reg. De Aſflicto Secr. Banner.* 2. *fol.* 62. *Anaſtaſius*.

31. Aug. 1676. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA IX.

Expelluntur exteri inconfidentes a Regno. Duplicata in tit. de expulſione Gallorum pag. 7.

ESſendoſi ricevuto avviſo da Sua Maeſtà, che Dio guardi, con ſue Reali Lettere de' 2. del corrente meſe di Dicembre 1683. delle giuſtiſſime ragioni, che tiene, per rompere la Guerra col Re di Francia, e ſua Corona, provocato da' frequenti atti di manifeſta oſtilità fatti dal medeſimo Re, e ſuoi Miniſtri contra le ſante leggi della Pace giurata in Nimega, delle quali facendo poco conto, ha aſſalito i Paeſi Baſſi della Fiandra, ſenza ragione, mentre il diritto, che ſuppone al Contado de Aloſte, ed altri luoghi di Fiandra, non ha fondamento alcuno, &c. *in Pragm.* 9. *de expul. Gall.*

In prag. 9. de expul. Galler.

PRAMMATICA X.

Expelluntur exteri inconfidentes.

PEr ovviare agli ſcandali, che di facile poſſono naſcere in queſta Fedeliſſima Città, per lo più da gente ſtraniera, che in eſſa s'introduce, e molte volte ſenz' altro motivo, che d'intorbidare la quiete de' Popoli; parve a' noſtri Ill. Predeceſſori in diverſi tempi, di promulgare Bandi, per aver notizia delle perſone foreſtiere, ch' entrano in queſta Città, ſuo Diſtretto, Borghi, e Caſali, quali ancorchè ſtiano in vigore, ſtimaſi bene incaricarne anche più eſatta l'oſſervanza di eſſi: Onde col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, col quale confermando tutti gli altri Bandi ſopra ciò emanati da detti Noſtri Illuſt. Predeceſſori, *& citra praejudicium* delle pene incorſe, Ordiniamo, e comandiamo, che s' oſſervi, ed eſegua lo ſtabilito ne' Capi ſeguenti.

Vide prag. 9. 10 de expulſ. Gallor.

„ Primo, che ciaſcheduna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, abitante in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto, riceverà in ſua caſa dette perſone foreſtiere di queſto Regno, debba dar notizia di quelle, fra il termine di ventiquattr' ore, agl' infraſcritti Miniſtri deputati da Noi ne' Quartieri, ed Ottine, ſe ſarà dentro queſta Fedeliſſima Città, e Borghi, e ne' Caſali, e Diſtretto, al magnifico Commeſſario di Campagna, ſotto pena di anni 10. di galea agl' Ignobili, e altrettanti di relegazione a' Nobili.

„ Secondo, che qualſivoglia perſona, che tiene Alloggiamento, Camere locande, o qualſivoglia altro, che in ſua caſa riceveſſe perſone foreſtiere di queſto Regno, debba ſera per ſera dar notizia delle ſuddette perſone foreſtiere, che alloggiano, e ricevono, al Miniſtro deputato del ſuo Quartiere, ed Ottina, ſotto l' iſteſſa pena d'anni dieci di galea ſe ſarà Ignobile, ed altrettanti di relegazione ſe ſarà Nobile.

„ Terzo ſimilmente s'ordina ſotto l' iſteſſa pena a tutt' i Carrozzieri, Lettighieri, Mulattieri, Vettorini, e Seggiari, che ſera per ſera diano notizia di dette perſone foreſtiere, che introdurranno dentro queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, e Diſtretto, al Miniſtro da Noi deputato.

„ Quarto, così parimente ordiniamo a qualſivoglia Barcajuolo, Feluchiero, o Marinaro, che debbano dar notizia al Guardiano del Porto di tutte le ſuddette perſone foreſtiere, ch' entreranno per mare in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretto, ſotto l'iſteſſa pena.

„ Ed affinchè ſi tenga particolare attenzione delle coſe predette, ordiniamo anche agl' infraſcritti Miniſtri da Noi deputati, che ciaſcheduno di loro faccia diligenza di perſona, due volte la ſettimana nel ſuo Quartiere, in tutti gli Alloggiamenti, Camere locande, Taverne, Caſe di Vivandieri, &. altri quali ſi vogliano Oſpizj, che alloggiano foreſtieri, facendo fare libri particolari, ne' quali ſi debbano notare le relazioni delle perſone, dalle quali ſi avranno dette notizie, con darne ſubito conto reſpettivamente al Delegato deputato da Noi in queſta materia, perchè del tutto s'abbia ogni ſera diſtinta notizia". Ed acciò contra i traſgreſſori di queſto Bando ſi proceda di giuſtizia, nominiamo per Delegato il Conſigliere D. Giuſeppe de Ledeſma, il quale nelle cauſe ſuddette proceda, come di ragione ſi conviene; con attitarſi le cauſe dal magnifico Tommaſo Cuomo Regio Scrivano de' Mandamenti Maſtro d'atti deputato dal Circoſpetto D. Tommaſo Cioffi Segretario per Sua Maeſtà in queſto Regno; ed occorrendo il caſo, che qualſivoglia di detti Miniſtri da Noi deputati andaſſe fuori queſta Fedeliſſima Città per ordine noſtro, ſi

ſe gl'incarica, che debba avviſare il detto Delegato, con darſi il libro, e la nota, che per tal effetto avrà fatto, acciò per la ſua aſſenza poſſiamo deputare altro, quale avrà da ſervire, mentre avrà da ritornare detto Deputato.

Magnifico Giudice Pietro Emilio Guaſchi, Quartiere di Capuana, Forcella: comprende il Borgo di Sant' Antonio, la Ducheſcha, tutta la Vicaria ſino all' Annunciata, San Gio: a Carbonara, e S. Maria d' Agnone.

Magnifico Giudice D. Filippo Paladino, Quartiere della Porta di S. Gennajo, S. Angelo a Segno, Mercato vecchio, *ſeu* S. Lorenzo: comprende il Borgo de' Vergini ſino agli Scalzi del Carmine, Capo di Monte, tutto Seggio di Montagna, e l' Arciveſcovado.

Magnifico Giudice D. Rodrigo Meſſia, Quartiere del Molo, Dogana, e per tutto il Quartiere della Strada degli Spadari, e Stringiturari di Porto, ſino a Porto Salvo.

Magnifico Giudice D. Marcello Calà, Quartiere di Santo Spirito, Santa Maria a Parete, e parte del Quartiere ſin ſotto San Martino.

Magnifico Giudice Pietro Emilio Guaſchi, Quartiere di S. Gennarello de' Librai, Vicaria vecchia, Friſtola, e Bajano: comprende la Fontana de' Serpi, Librai, Ferri vecchi, Cocchieri di S. Giorgio, e ſtrade convicine.

Magnifico Giudice D. Franceſco Marciano, Quartiere di Coſtantinopoli, S. Pietro a Majella, S. Caterina, S. Gio: Maggiore, D. Alvina, e Nido: comprende S. Chiara, Trenettari, e Mezzo cannone.

Magnifico Giudice D. Giulio Galeota, Quartiere del Mercato grande, Caſanova, Selleria, comprende il Borgo di S. Maria dello Reto, la Conceria, Lavinaro, l' Orto del Conte ſino all' Annunciata.

Magnifico Giudice D. Adriano Ulloa, Quartiere di Pizzofalcone, Borgo di Chiaja, e Poſilipo, la Carità, e parte del Quartiere Spagnuolo ſin ſotto S. Martino, per la parte di Porta Medina, e Celſe.

Magnifico Giudice D. Michele Vargas, Quartiere di Porta Medina, S. Maria de' Monti, Sangue di Criſto, ſino ſotto Antignano.

Magnifico Giudice Gio: Agoſtino Odoardo, Quartiere di S. Maria Maggiore, comprende il Borgo dello Spirito Santo, da fuori Porta Reale, ed Alba, con tutto il circuito ſino ad Antignano.

Magnifico D. Conſalvo Machiado, Quartiere di S. Tommaſo d'Aquino, S. Gio: de' Fiorentini, i Greci, le ſtrade di ſotto ſino all' Incoronata.

Magnifico Giudice Nicolò Planelli, Quartiere del Cerriglio, Rua Catalana, S. Bartolommeo, e per tutte le ſtrade ſino a S. Margaritella, e S. Marco de' Lanzieri.

Magnifico Giudice Filippo Vignapiana, Quartiere della Loggia, Selice, Scaleſia, Spezieria nuova, Rua Toſcana, Rua Franceſe, Armieri, e S. Gio: a Mare.

Magnifico Avvocato Fiſcale Carlo Antonio de Roſa, Quartiere della Porta del Caputo, Marina del vino, Pietra del peſce, Orefici, Pianellari, e parte della Conceria.

Magnifico Uditore Generale, ed in ſua aſſenza l' Uditor del Terzo, i Quartieri Spagnuoli *circum circa*.

Al Magnifico Commeſſario di Campagna, i Caſali, e Diſtretti di queſta Fedeliſſima Città.

Ed acciò il preſente Bando venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli. *Datum Neapoli die* 31. *menſis Decembris* 1683. *D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. Thomas Ciuffi Secr. Comus in Bannorum fol.* 92. *Toletus.* 31. Dec 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

BANNUM M. C. V.

Cum inſerto ordine Suae Excell.

Sive

PRAMMATICA XI.

Essendo rimaſta ſervita S. E. rimettere all' Illuſtre Reggente di queſta G. C. Biglietto per Secreteria di Stato, e Guerra del tenor ſeguente *videlicet*. *Foris* Al Duque de la Acerenza, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria, luego, luego, luego. *Intus*. Conſiderando el Conde mi Señor el inconveniente, que puede produçir en eſte Dominio las ſoſpechas, que tienen, de que pueden introduçirſe gente inconfidente; Cuyo motivo obliga à S. E. fermar el concepto mas ſeguro, para que ſe releven, y para la mas ſegura cuſtodia, procurar, ſe obvien las aderençias, que los enemigos de la Real Corona desfractaren con eſtas diſpoſiçiones; Hà reſuelto, ſe publique Bando en eſta Ciudad, devajo penas graves reſerbadas al arbitrio de S. E. proibiendo a todos los Patrones de felucas, y otras embarcaciones, no traſporten gente foraſtera en eſta Capital, y Reyno ſin Paſaporto de S. E. del Señor Cardenal Grimani, o de otros Miniſtros Auſtriacos, que reſiden en los Parajes, y Reyno, de donde executaren ſus viajes; y que ſe prevenga tambien en dicho Bando, que devajo las miſmas penas no ſalgan de eſta Ciudad felucas, ni otras embarcaciones fuera del Reyno ſin expreſſa orden de Su Excelencia, pues de lo expreſſado ſe ha reconoçido, que muchos Oficiales, y ſoldados priſioneros ſe han auſentado con dichas felucas, y de lo referido tenga puntual cuydado el Guardian de eſte Puerto, pues de qualquier contravencion ſe le harà cargo muy riguroſo; Y que V. S. con el deſuelto, y çelo tan proprio de ſus obligaciones atienda, y cuyde en tan relevante dependencia a fin de que no ſe introduga ningun ſujeto foraſtero ſin los expreſſados paſaportes, y que V. S. le de quenta de los que contravenieren en eſta deli-

Ne exteri e Regno decedant, vel in Regnum ingrediantur ſine litteris publicis, vulgo paſſaporto.

liberacion, y de los ſujetos, que ſe traſportaren, ſus Nombres, apellidos, y a que efecto vienen. Y me ordina S. E. lo partecipe a V. S. a fin que luego, que reciba eſte Villete diſtribuya las ordenes convenientes para el puntual cumplimiento, por lo que ſe intereſſa el Real ſervigio. *Dios guarde a V. S. Palacio a 23. de Marzo 1708. D. Domingo Fiorillo. Señor Regente de la G. C. de la Vicaria*. Che perciò abbiamo fatto il preſente Bando, col quale in nome della prefata Eccellenza " Si ordina, e comanda a tutt'i Padroni di feluche, ed altre quali ſi ſieno imbarcazioni, ſotto pena di anni ſei di galea agl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione a' Nobili, ed altra ad arbitrio della medeſima Eccellenza, non attreviſcano, nè debbano in modo alcuno aſportar gente foreſtiera in queſta Fedeliſſima Città, e Regno ſenza il paſſaporto di S. E. del Signor Cardinal Grimani, o di altri Miniſtri Auſtriaci; che aſſiſtono nelle parti, e luoghi del Regno, da dove ſieguono i loro viaggi; e ſotto l'enunciate pene, non poſſano partire da queſta Città feluche, nè altre quali ſi vogliano imbarcazioni per fuora Regno, ſenza eſpreſſo ordine, e paſſaporto della prefata Eccellenza; e dopo che avranno i Padroni di dette feluche, ed imbarcazioni ottenuto l'ordine, e paſſaporto di S. E. non debbano aſportar paſſeggieri di qualunque luogo ſi foſſero, ſe quelli non avranno ottenuto parimente paſſaporto della medeſima Eccellenza. Ed il Guardiano di queſto Porto, ed altri di queſto Regno debbano reſpettivamente invigilare con particolare attenzione alle coſe predette, ſotto le pene ad arbitrio di S. E. affinchè non s'introducano in eſſa Città, e Regno perſone foreſtiere ſenza ordine eſpreſſo, e paſſaporto di S.E. del detto Signor Cardinal Grimani, o di altri Miniſtri Auſtriaci, enunciati nel ſuddetto Viglietto. E ſia tenuto detto Guardiano del Porto di queſta Città dar notizia a S. E. così delle perſone, che partono da eſſa, come di quelle, che s'introducono con dette feluche, ed altre quali ſi ſieno imbarcazioni per riconoſcere i paſſaporti, che da quelli ſi eſibiranno, e per ſaperſi a che fine s'introducono i detti foreſtieri in Regno, chi quelli ſieno, e qer qual effetto vengono; come anche per ſaperſi chi ſieno le perſone, che partono da queſta Città, in che luogo vanno, e per quale affare. Ed inſieme col preſente Bando ſi ordina, e comanda la puntuale oſſervanza degli altri Bandi emanati, che tutti gli alloggiamentari, e perſone particolari, nelle caſe de' quali veniſſero a dimorare, così i paſſeggieri, che s'introducono in queſta Città per mare, come per terra di qualunque nazione, ſieno tenuti dar ſubito nota delle dette perſone, che capiteranno in detti alloggiamenti, e caſe, de' nomi, cognomi, e patria, come anche ſe capitaſſero i detti foreſtieri in caſa de' loro parenti, ſieno tenuti ancora darne notizia al detto Illuſtre Reggente nella forma ſuddetta, ſotto pena di anni ſei di galea agl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione a' Nobili, ed altra ad arbitrio di S. E. Ordinanandoſi a' Capitani di Giuſtizia, e Scrivani Fiſcali della G. C. che debbano invigilare alla puntuale oſſervanza del preſente Bando; ſotto le pene ad arbitrio della detta G. C. e l'iſteſſo ſi debba praticare in tutt'i luoghi del preſente Regno, proibendo eſpreſſamente, che non ſi debbano ammettere perſone foreſtiere di qualunque modo ſi ſia, così per terra, come per mare, ſenza che abbiano paſſaporti di Miniſtri Auſtriaci: perciò per quelli, che partiranno dalle parti, e luoghi del preſente Regno, debbano incamminarſi con fede dell' Univerſità di quegli, e capitando detti foreſtieri, ne debbano ſubito dar conto al detto Illuſtre Reggente della Vicaria, ſotto le pene enunciate di ſopra ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi il preſente Bando per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Città, luoghi di marine, e Provincie del Regno. *Napoli 24. Marzo 1708. Il Duca dell' Acerenza Reg. D. Domenico Caſtelli D. Joſeph Cavalerius. D. Franceſco Reſta. D. Domenico Muſcettola. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi, Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria. Gervaſi Secret. Petrus Pollius Reg. Fiſci M. C. V. Sollic.*

Poena nautis, & naviculariis, ſexennium ad triremes, &c.

Caupones, Stabularii, &c. exterorum advenientium nomina deferant ad Regentem M. C. V. & alia et intus.

24. Mart. 1708. Dux Acheruntiae.

PRAMMATICA XII.

SPerimentandoſi alla giornata, che non oſtante le provvidenze da Noi date da tempo in tempo per riparare l'abuſo de' Contrabbandi in queſta Città, e Regno, ſiaſi quello in eccesſo avanzato; in forma che ne venga cagionato danno intolerabile, non ſolo agli Arrendamenti, ed a queſto fedeliſſimo Pubblico, che in buona parte vive col frutto de' medeſimi, a' Luoghi pii, ed all' Opere di pietà, che nel Regno ſi eſercitano, fondate per lo più ſopra le rendite degli Arrendamenti, ma anche alla ſteſſa Regia Corte, e ſuo Regio Erario per lo graviſſimo intereſſe, che ſopra di quelli tiene: e conoſcendoſi, che in gran parte queſto male procede dall' abuſo introdotto nelle Navi, e Baſtimenti mercantili, di uſar indifferentemente la Bandiera, *ſeu* Stendardo, ed Inſegna de' Principi foreſtieri: e convenendo anche per l'adempimento de' Reali Ordini dar pronto, ed opportuno riparo all' eccesſivo abuſo de' contrabbandi ſuddetti, come anche a ſervizio di Sua M. C. e C. (che Dio guardi) che tutt' i Regnicoli, e Sudditi di detta Maeſtà, che navigano per le marine, e mari di queſto Regno e ſua giuriſdizione con Navi, Navigli, Baſtimenti, Tartane, Vaſcelli, Barche, Barconi, Feluche, Fregate, Marſiliane, Saiche, o altre di qualſivoglia ſorta, niuna eſcluſa, non poſſano in modo

Quaenam ſigna ferre debeant nautae Regni.

modo alcuno uſare Stendardo, Bandiera, o Inſegna di altro qual ſi ſia Principe, ma ſolamente quella coll'armi di S. M. C. e C. anche in eſecuzione de' ſuoi Reali Ordini de' 17. Aprile dello ſcorſo anno 1715. e nella forma, che nell'iſteſſa Carta Reale ſi preſcrive. E perchè ſi è tenuta notizia della poca puntuale oſſervanza di detto Reale Comandamento, e preciſamente neceſſita, che da oggi in avanti indiſpenſabilmente ſi ponga nella dovuta eſecuzione, affinchè venga puntualmente adempito quel tanto, che dalla M. S. è ſtato provvidamente ordinato, ed anche ad oggetto di dar riparo all' eceſſo de' contrabbandi, che in queſto Regno ſi commettono, cagionati in gran parte dall'uſo introdotto da' Regnicoli degli Stendardi, e Bandiere d'altro Principe ne' loro Baſtimenti, e Navi di diverſe ſpecie, uſando anche alle volte vicendevolmente dell' uno, e dell' altro Stendardo, tanto del proprio Padrone quanto de' Principi foreſtieri. Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo ſtimato fare il preſente Bando *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorſe, per le contravvenzioni forſe commeſſe, niuno Regnicolo, e Suddito di S. M. C. e C. poſſa da oggi in avanti nelle marine, e mari adjacenti di queſto Regno, e ſua giuriſdizione, ſu le Navi, Baſtimenti, Tartane, Navigli, Vaſcelli, Vaſcellotti, Fregate, Marſiliane, Saiche, Feluche, Bergantini, o altre ſorte di Barche, e Navi di qualunque ſpecie ſi ſieno, e di qualunque nome ſi denominino, niuna eſcluſa, nè eccettuata, le quali da eſſi ſi cavalcheranno con qualunque titolo, e nelle quali ſtaranno reſpettivamente ſervendo con qualſivoglia impiego, praticare, nè uſare altro Stendardo, Bandiera, o Inſegna di altro qual ſi ſia Principe, eccetto che ſolamente quello, o quella coll'armi di S. M. C. e C. nella forma, che in detto Real Ordine ſi preſcrive, e che in eſeguimento di detta Carta Reale de' 17. Aprile con ſpeciali Diſpacci per Secreteria di Stato, e Guerra ſu da Noi ordinato a' Miniſtri, ed Officiali delle marine di queſta Città, e Regno doverſi far oſſervare con aver loro inviato l' eſemplare inſerito dello Scudo, *ſeu* Arma Imperiale a Noi rimeſſo con detta Real Carta, ſenza l'eſpreſſa licenza, e permiſſione noſtra, ſotto le pene a' contravvegnenti d' anni cinque di galea per gl'Ignobili, e di anni cinque di relegazione per li Nobili, e della perdita della Nave, e delle mercanzie proprie degl'iſteſſi Padroni delle Navi, ſeu Baſtimenti, da applicarſi al Regio Fiſco, ed altre ad arbitrio Noſtro; reſtando anche a Noi riſervata la determinazione circa le mercanzie, che ſi faranno coſtare appartenerſi ad altri; quando il caſo occorrerà, e colla promeſſa del terzo a' Denuncianti di tutto quello ne perverrà alla Regia Corte. Ed acciò venga così inviolabilmente oſſervato, incarichiamo a' Preſidi delle Provincie, al Commeſſario di Campagna per Terra di Lavoro, a' Portulani, Portulanoti, Secreti, Viceſecreti, e tutti gli altri Officiali delle Marine del Regno, che invigilino per la puntuale oſſervanza del preſente Bando, praticando tutte le diligenze, acciò venga così inalterabilmente eſeguito, ed oſſervato: Ed in caſo di qualunque contravvenzione procedano ſubito a prenderne diligente informazione, e coſtando loro, ſi aſſicurino delle Perſone de' Baſtimenti, ſeu Navi, o Barche di qualunque ſpecie, che ſieno. Quale informazione debbano ſubito traſmetterla allo Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera, con detenere le Perſone, le Navi, ed altre robe arreſtate a diſpoſizione del medeſimo Tribunale, e nello ſteſſo tempo inviarne il notamento a Noi. E vogliamo, che lo ſteſſo inalterabilmente ſi oſſervi, ancorchè le Navi veniſſero Capitanizzate, Patronizzate, o governate reſpettivamente da Capitano, o Padrone ſuddito di altro Principe: ma in verità quelle ſi apparteneſſero a Regnicoli, e Sudditi di S. M. dovendo reſtare a carico de' medeſimi padroni di far oſſervare, e praticare quanto nel preſente Bando ſi contiene ſotto le pene di ſopra ſtabilite.

In oltre ordiniamo, e comandiamo, che niuna Nave, Baſtimento, o Barca Mercantile di qualunque ſpecie, appartenente a Regnicoli, e Sudditi di S. M. C. e C. poſſa partire dalle Marine di queſto Regno, ſenza dar prima la notizia agli Officiali Regj di quella Marina, della Nave del Padrone, o ſia Capitano della medeſima, del carico, quanto ne porti, e per dove quello porti a diſcaricare, ſotto le pene a' contravvegnenti della perdita della Nave, ed altre corporali a noſtro arbitrio, e colla promeſſa del terzo a' Denuncianti: quale notizia debba riceverſi da' detti Officiali *gratis*, e ſenz'alcun pagamento, e ſimilmente ſenza cagionar loro alcun impedimento, o picciolo trattenimento; i quali Officiali debbano regiſtrare le notizie, ſeu le denuncie ſuddette in libro, che per tal effetto dovranno formare, con darne puntualmente, ſettimana per ſettimana, l'avviſo allo Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera.

Nulla navis Regni ex ejuſdem littoribus proficiſci poteſt, abſque denuncia ejus, quod fert, & quo fert.

Incaricandone parimente la puntuale oſſervanza a' medeſimi Preſidi Provinciali, Portulani, Portulanoti, Secreti, Viceſecreti, ed altri Officiali delle Marine; Prevenendoli, che in ogni caſo di lor mancanza nell' invigilare alla puntuale eſecuzione di quanto viene ordinato, ne ſperimenteranno con tutto rigore il condegno, e proporzionato gaſtigo.

E per quanto ſi appartiene alle Navi non ſuddite, che partono dal Regno, ſenza obbligarle per ora a tal denuncia, potranno i medeſimi Officiali delle marine, procurare di appurare con tutta diligenza la più accertata notizia del nome della Nave, del Capitano, o ſia Padrone della medeſima, della qualità del carico, e per dove parta a quello diſbarcare, come ſopra ſi è detto, e prendendo le Navi meſa, potranno per tal via conſeguire le notizie ſuddette appurate, e farne notamento nel medeſimo libro, quali notizie debbano ſimilmente inviare ſettimana per ſetti-

In navibus non regnicolis, quid faciendum.

mana

mana al detto Spettabile Capo della Regia Camera.

Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Città, Terre, e luoghi del preſente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi; *Datum Neap. in Regio Palatio die* 10. *menſis Julii* 1716. *El Principe de Tiano Conde de Daun. Vid. Gaeta Reg. Vid. Miro Reg. Vid. Mazzaccara Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vid. Alvarez R. D. Franciſcus Ardia Sec. Maſtellonus. In Bannorum* 1. *fol.* 31. *Imparatus.* 10. Julii 1716. El Principe de Tiano, Conde de Daun.

DE EXPVLSIONE HEBRAEORVM, SIVE JVDAEORVM.

TITVLVS LXXIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Titulus inſcribebatur *de Judaeis*, tamen in Praetermiſſis ejuſdem argumenti conſiſtus *de Expulſione Hebraeorum* ut ergo hac rubrica omnes leges comprehenderentur, inſcripſimus titulum *De Expulſione Hebraeorum, ſive Judaeorum*; Judaei dicti ſunt hic ab odio religionis.

Conſiderato quanto ſia appartato il Santo Batteſimo dalla pravità Giudaica, e quanto ſia conveniente, che i Giudei, così come ſono appartati nelle opere della vera ſede Cattolica da' Criſtiani, così *etiam* ſieno diviſi da loro, e conoſciuti per Giudei, per evitare ogni inconveniente che ne poteſſe ſuccedere: Per tenore del preſente Bando ſi ordina, e comanda *expreſſe*, che da qua in avanti tutt' i Giudei commoranti in qualſivoglia Città, Terra, Caſtello, e luogo di queſto Regno, tanto maſchi, come femmine da diece anni in su, debbano portare il ſegno di panno roſſo, così in petto, acciocchè ſieno conoſciuti per Giudei, e così tenuti, e reputati, e non altramente; e chi contravverrà, caſchi alla pena d' una oncia d' oro, per ogni volta che ſi ritrovaſſe ſenza il detto ſegno. *Datum in Caſtello Novo Neap. die* 12. *Januarii* 1509. *El Conde Lugartenente General. Vidit Decollo Regens. Xea Secret. In Cur.* 3. *fol.* 204.

Judaei ſignati incedant, & ſeorſum a Chriſtianis habitent, ut ab illis dignoſcantur.

12. Jan. 1509. El Conde Lugartenente.

PRAGMATICA II.

Et quia perfidorum Judaeorum cum Chriſtianis converſatio, atque commixtio periculoſa indecentia facinora producere plerumque conſuevit, ſicque propterea inconveniens, quod alius non diſtinguatur ab alio, & ideo pro Dei ſervitio, & bono publico, illos a Civitate Neapolis, totoque Regno decrevimus quam citius expellere, non obſtante conventione cum eis per Pro Regem noſtrum habita, volumus interim, donec id quod decrevimus exequutioni demandetur, illos a Chriſtianis, quoad poſſibile eſt, ſecernere: Quamobrem mandamus, quod eiſdem tam Neapoli, quam aliis in Civitatibus, terris, & locis quibuſcumque, ubi commorantur, locus vel platea ſeparata aſſignetur, in qua ipſi ſimul habitent ſeorſum a Chriſtianis, nec alia in parte quam in loco eis aſſignando valeant habitare: Et ut a Chriſtianis diſcerni facile poſſint, cogantur penitus ad portandum ſignum coloratum, & notabile, maſculi, in capite, videlicet pileum ſive biretum rubei, ſeu crocei, giallive coloris, ita ut tegi nullo modo poſſit, ſimiliterque eorum mulieres, ſignum vel in capite, vel alio loco ubi pateat cunctis, viderique liceat, portare cogantur, ſcilicet faſciam ejuſdem coloris. Si qui autem contraveniſſe reperientur, non habitando in loco qui deputabitur eis, vel ſignum, ut ſuperius dictum eſt, non portando, vel portando, illud cooperiendo, poenam publicationis bonorum omnium incurrant, in quam ex nunc pro tunc, & e contra illos incidiſſe declaramus, bonaque eorum omnia, vel ejus qui contravenerint, Fiſco noſtro in cauſa contraventionis, applicata eſſe decernimus: Quam quidem poenam, omni & inviolabili modo exigi volumus atque mandamus. Quae omnia, & ſingula ſupraſcripta in omnibus ſuis punctis, articulis, & clauſulis integre concuſſe obſervari volumus, & per noſtrum in eodem Regno Vice-Regem, & Locumtenentem generalem praeſentem, & per alios Conſiliarios, & Officiales noſtros, cujuſcumque nominis, gradus, conditionis, & qualitatis exiſtant, debitae executioni mandari,

dari, omni dubio, difficultate, ſiniſtra interpretatione ceſſantibus, haec ſecus attentari ulla ratione, praetextu, ſive cauſa, ſi ultra iram, & indignationem noſtram graviſſimam, poenas ſupra expreſſas, & alias graviores, quas nobis, & ſucceſſoribus noſtris reſervamus, incurrere formidant. In cujus rei teſtimonium praeſentes fieri juſſimus, noſtro magno negotiorum Siciliae citerioris Regni ſigillo pendenti munitas. *Datum in Oppido noſtro Matriti die .x. menſis Novembris, Anno a Nativitate Domini, milleſimo, quingenteſimo, trigeſimo nono, Imperii noſtri 19. Regnorum autem noſtrorum videlicet Reginae Caſtellae, Legionis Granatae &c. Anno trigeſimo ſexto. Navarrae 24. Aragonum, utriuſque Siciliae, Hieruſalem, & aliorum vigeſimo quarto, Regis vero omnium 24. Yo el Rey. V. Majus Vice-Protonotarius, & pro Magno Camerario. Vidit Severius Regens. Vidit Beldran Regens, General. Theſaur. Sacra Caeſarea, & Catholica Majeſtas mandavit mihi Alphonſo Idiaqui.*

PRAMMATICA III.

Judaei accedentes ad nundinas, afferant capitium crocellum. h. d.

PHILIPPVS Dei gratia Rex, &c. Eſſendo informati che in queſto Regno nelle Fiere che ſi fanno per gli ordini, e licenze, che ci ſono, che i Giudei poſſano venire in eſſe a negoziare, e trattare mercanzie, ed altri affari, i Giudei predetti non vengono nel modo che vanno in que' luoghi da dove vengono, e fanno la reſidenza, cioè con ſegnali, per eſſer conoſciuti; e che ne avviene, che praticano con Criſtiani uomini, e donne, e ne naſcono molti inconvenienti, atteſo che danno ſcandali, e mali eſempj, in diſſervizio di Noſtro Signore Iddio, e di Sua Maeſtà, per non ſaperſi ſe ſono Giudei, o Criſtiani, il che non ſuccederebbe ſe andaſſero con detti ſegnali come vanno, da dove vengono: Per tanto volendo ſopra ciò provvedere per quello conviene alla Religione Criſtiana, ed al buon governo, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del preſente Bando in avanti non ſia neſſun Giudeo, che venga in queſto Regno nelle Fiere predette, nelle quali è lecito poter venire, ſe non vengono, e ſtiano per lo tempo che ci poſſono ſtare con berretta di panno giallo, e non altrimenti acciò ſieno conoſciuti da tutti per Giudei come ſono, ſotto pena di cinque anni di galea, o altra pena corporale a noſtro arbitrio riſervata, la qual pena ſi eſeguirà, ed ordiniamo che ſi eſegua *irremiſſibiliter* da' traſgreſſori. *Datum Neap. die 17. Julii* 1572. *Ant. Card. de Granvela. Vi Salernitanus R. V. Montenegro R. Lobera Pro-Secret. In Bannorum 1. fol. 59.* 1572.

BANNUM M. C. V.

Sive

PRAMMATICA IV.

ESſendo rimaſta ſervita S. E. rimettere all' Illuſtre Reggente di queſta G. C. Viglietto per Segreteria di Stato, e Guerra del tenor ſeguente, *videlicet Foris*. Al Duque de la Cerenza, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus*. Por juſtos motivos ha deliberado el Conde mi Señor, que ſe expidan las ordenes convenientes, paraque en el termine de ocho dias, que a voz tiene provenido a V. S. desfracten de eſte Reyno todos los Ebreos, que eſtan en eſta Capital, y commoran en el Reyno ſin alguna exception. Y me manda S. E. lo aviſe a V. S. a fin de que diſponga el inviolable cumplimiento de eſta reſolucion reſpecto ſe ha obſervado ſiempre en eſte Reyno. Dios guarde a V. S. Palacio a 7. Marzo 1708. D. Domingo Florillo, Signor Reggente de la G. C. della Vicaria. Che perciò abbiamo fatto il preſente Bando, col quale, in nome della preſata Eccellenza, " ſi
„ ordina, e comanda a tutti gli Ebrei, na-
„ turali di qualſiſia dominio, che ſi trovano
„ in queſta fedeliſſima Città, ſotto pena del-
„ la confiſcazione, e perdita de' loro beni,
„ ed altra pena corporale ad arbitrio della
„ medeſima Eccellenza; debbano fra il ter-
„ mine di giorni otto dal dì della pubblica-
„ zione, sfrattare da queſto Regno; ed a ri-
„ ſpetto di quelli, che dimorano nelle Pro-
„ vincie di eſſo Regno lor ſi ſtabiliſce ter-
„ mine di giorni venti a potere irremiſſibil-
„ mente sfrattare da eſſo, ſotto l' enunciate
„ pene ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta predetta Città. *Nap. 13. Marzo 1708. Il Duca dell' Acerenza Reggente. D. Domenico Caſtelli. D. Franceſco Reſta. D. Domenico Muſcettola. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria. Gervaſi Secretar. Petrus Pollius Reg. Fiſci M. C. V. Sollic.* 16. Mart. 1708.

(†) PRAMMATICA QVINTA

Proclama, o vero Bando, col quale ſi concede alla Nazione Ebrea un Salvocondotto, perchè poſſa venire a trafficare, ed a ſtabilire il ſuo domicilio ne' Regni delle due Sicilie, e loro dipendenze.

Carolo Rege: Iterum Hebraei reſtituuntur.

NOn meno per li dettami impreſſi nel fondo degli animi noſtri, che per l'eſpreſſe Divine leggi, le quali da ognuno ſi poſſono oſſervare nelle Sagre Scritture, la maggiore, e più indiſpenſabile obbligazione di qualunque Sovrano, conſiſte nel proccurare con ogni ſtudio, e diligenza la ſalute, il vantaggio, ed il beneſizio de' Popoli commeſſi alla ſua cura dalla Divina Provvidenza: Per la qual coſa, avendo Noi chiaramente conoſciute le ſtrettezze, nelle quali generalmente ſi trovano coſtituiti i noſtri dilettiſſimi Popoli Abitatori de' noſtri Regni, e Stati; e che queſte principalmente naſceano dalla mancanza del Commercio per varie cagioni fra' medeſimi noſtri fedeliſſimi Popoli debilitato, e diſtrutto, non meno fra Cittadini, e Cittadini, che fra i Nazionali, e gli Stranieri; abbiamo perciò con ſomma cura, e diligenza applicata la maggiore attenzione del noſtro Reale animo, a cercare i mezzi proporzionati, e valevoli a ravvivare, ed a render florido in tutt' i noſtri Regni, e Stati il traffico, così interno, come eſterno.

E perchè per le felici eſperienze fatte da altri Criſtiani, e Cattolici Principi negli Stati loro, ſi è potuto da ognuno chiaramente diſcernere, che la Nazione Ebrea, la quale unicamente, e totalmente è inteſa al Commercio; ſia uno iſtromento aſſai proprio per fare apprendere a' Popoli, malamente iſtrutti, le veraci arti, colle quali ſi dà moto alla Navigazione, e ſi eſtende da una Regione all' altra, quantunque rimota, e lontana, per tal cagione, ſeguendo l'eſempio, e le veſtigia d'altri ſaggi, e pii Principi Cattolici, abbiamo determinato, e riſoluto introdurre, ed ammettere la Nazione Ebrea ne' noſtri Regni, e Stati; concedendo a tutt' i Negozianti, ed altre perſone Ebree commoranti così nel Ponente, come nel Levante, o in qualſivoglia altro Paeſe, ſenza eccezione veruna, in virtù delle noſtre lettere patenti, le infraſcritte grazie, privilegj, immunità, franchigie, eſenzioni, e prerogative, quando verranno, o a fiſſare il domicilio, o a trafficare ne' noſtri Regni, nella forma, e maniera, che ne' ſeguenti Capitoli più diſtintamente, e più chiaramente viene ſpiegato.

His legibus, Datur facultas veniendi, & redeundi, & in Urbem Regnum negotia agendi per annos quinquaginta; ſcilicet ab anno 1740. uſque ad 1790.

Primo concediamo a tutt' i ſuddetti Negozianti, e perſone della Nazione Ebrea libero, ed ampliſſimo Salvocondotto, e libera facoltà, e licenza, che poſſano venire, ſtare, trafficare, paſſare, o abitare colle loro Famiglie, o ſenza eſſe; ed indi partire, ritornare, e far negozio ne' noſtri Regni, e Stati, ſenza verun impedimento, e moleſtia reale, o perſonale, e ciò per lo ſpazio de' proſſimi cinquant' anni; i quali dovranno principiare dal primo di queſt' anno 1740. con eſpreſſa dichiarazione, che ſulla fine dell' anno cinquanteſimo principieranno a correre altri anni cinque, ne' quali ſe mai per avventura foſſero da Noi o da' Succeſſori noſtri nel terminare gli anni cinquanta, licenziati, poſſano liberamente, e ſenza ricevere impedimento veruno ſpedire i loro negozj, e riſcuotere ſommariamente i loro crediti; in guiſa che poſſano comodamente vendere, cedere, o in altro modo diſtrarre i loro beni ſtabili, ed ogni altra ſpecie di beni a chiunque verrà loro in acconcio, e riuſcirà di loro piacere: volendo, che nella loro partenza ſieno date loro Navi, o altre Barche, e Vaſcelli, come altresì Cavalli, Carri, ed altre coſe neceſſarie, e che per tale effetto non ſi debba in modo alcuno alterare il prezzo delle condotte, e de' ſoliti noli: Anzi perchè poſſano gli Ebrei, e le loro famiglie liberamente andare, e partire da' noſtri Stati, nel corſo ſuddetto di cinque anni, permettiamo loro il tranſito, e paſſo franco, e libero, tanto delle proprie perſone, mercanzie, robe, e famiglie, quanto de' loro Ebraici libri, o in altra favella, non meno ſtampati, che ſcritti a penna. Proccureremo ancora con ogni diligenza, che dagli altri Principi ſia loro conceduto libero il paſſo, così per mare, come per terra, acciò con ogni libertà poſſano andare ſenz' alcun impedimento, dove lor piacerà: E per maggior comodo della Nazione Ebrea, che mai doveſſe nella forma ſuddetta partire da' noſtri Stati, vogliamo, che i ſopraddetti cinque anni debbano principiare a correre quando ad eſſi ſarà dato il paſſo libero, come antecedentemente ſi è detto, e non altrimenti.

Uſus ejus religionis permittitur; omnem moleſtiam e gentibus, in cujus regione domicilium habuerint, uſque Neapolim appulerint arcendam, Rex promittit. Uſurae interdicuntur.

II. Ma perchè ſpeſſe fiate ne' traſcorſi tempi ſi è veduto, che trapaſſando gli Ebrei dalle Regioni, nelle quali erano nati, ed allevati, in altre Regioni, e Paeſi novelli; taluni o acciecati dalla invidia della felicità de' loro traffichi, o commoſſi da emulazione, e da odio, o per un falſo, ed inconſiderato zelo, o per altre varie paſſioni, e motivi, accuſavano, ed accagionavano gli Ebrei nelle novelle Regioni trapaſſati, di delitti, e maleficj enormi, e gravi, anzi enormiſſimi, e graviſſimi, commeſſi antecedentemente in altri Paeſi, ed in altri Stati; cercando ancora di fare inquirere contra de' ſuddetti Ebrei, e delle loro famiglie, come ſe altrove aveſſero menata la loro vita in abito di Criſtiano, e fingendoſi Criſtiani, o facendoſi per tali riconoſcere, e nominare; Perciò per togliere

Noi

Noi ogni qualunque occaſione a sì fatte ſcandaloſe denuncie, ed accuſe, che mettono gli Ebrei, e le loro famiglie in evidentiſſimo pericolo di perdere la vita, o la roba: E ſeguendo in ciò Noi le prudenti leggi, pratiche, e coſtumi, che su tal propoſito altre volte, ed al preſente ſono ſtate praticate, e ſi praticano in Ferrara, in Venezia, in Firenze, e negli Stati di altri ſaggi, e pii Principi Criſtiani, e Cattolici, anche con l'approvazione della S. Sede, e che quando entrammo glorioſamente nel poſſeſſo del Reame di Sicilia, trovammo già per eſpreſſa legge ſtabilito nel Porto della Città di Meſſina; Dichiariamo, che per qualunque accuſa, o denuncia, che ſi faceſſe contra degli Ebrei, e delle lor famiglie dimoranti, e traſficanti ne' noſtri Regni, anche in nome di alcun Principe; per le quali veniſſero incaricati de' ſopra eſpreſſi delitti, commeſſi in altri Stati fuori de' noſtri, non permetteremo, che ſieno in guiſa alcuna moleſtati, ed inquiſiti da qualunque Miniſtro, Magiſtrato, Foro, o Tribunale, e ſotto qualunque preteſto, o titolo: Promettendo ancora alle ſuddette perſone Ebree, ed alle loro famiglie, le quali verranno a fiſſare il loro domicilio, o a trafficare ne' noſtri Regni, e Stati, che ſaranno libere, eſenti, e ſicure per le perſone, beni, e mercanzie loro da qualſivoglia procedura, e moleſtia per debiti civili, e criminali, che ſi pretendeſſe aver contratto fuori degli Stati noſtri, de' quali debiti, e delitti dal tempo, che ſaranno entrati ne' noſtri Stati, e Regni, e nominati, e riconoſciuti per Ebrei da' Maſſari delle loro ſcuole dimoranti nelle Città, e Luoghi de' noſtri Regni, facciamo loro libero Salvocondotto, e concediamo libertà reale, e perſonale, non volendo, che in verun modo Giudice alcuno, Foro, Tribunale, Magiſtrato, o Miniſtro per li ſuddetti preteſi debiti, e delitti poſſano fare procedura, atti, o ſentenza alcuna in pregiudizio de' ſuddetti Ebrei, e delle loro famiglie per quanto tengono cara la noſtra Reale grazia, e temono d'incorrere nella noſtra Reale indignazione; anzi vogliamo, che ſe mai per errore, o per altra cauſa faceſſero il contrario, ogni loro atto, procedura, o ſentenza ſia *ipſo jure* nulla, e di niun vigore, non oſtante qualunque coſa in contrario: Concediamo perciò a tutte le antecedentemente mentovate perſone, e famiglie Ebree l'uſo libero in tutt' i noſtri Regni, e Stati delle loro Cerimonie, de' Riti, Ordini, e Coſtumi della loro legge Ebraica, purchè ciaſcuna di eſſe perſone ſi faccia riconoſcere da' Delegati da deputarſi da Noi; proibendo però a tutti gli Ebrei, ed alle loro famiglie l'eſercizio dell' uſure manifeſte, e palliate, o in qualſivoglia modo coperte, e denominate.

Omnium cauſarum Judex eſto, qui Delegatus a Rege fuerit.

III. Concediamo agli Ebrei, che faranno traffico, o domicilio ne' noſtri Regni, e Stati, che non debbano eſſer ſoggetti alle matricole, ed alla giuriſdizione de' Conſoli delle Arti; Ma ſe mai ſorge differenza, o litigio fra alcun Criſtiano, ed alcun Ebreo per qualche materia alle ſuddette arti appartenente, in tal caſo i Giudici Delegati, che da Noi ſaranno ſtabiliti, ſaranno i Giudici competenti di sì fatte diſpute, e litigj.

Iiſdem privilegiis, quibus Cives utuntur, Hebraei utantur.

IV. Concediamo agli Ebrei, ed alle loro famiglie, i quali fiſſeranno il loro domicilio nelle Città, e Luoghi ſituati ne' noſtri Regni, e Stati, che debbano godere, a riguardo del traffico, così interno, come eſterno, gl' iſteſſi privilegj, franchigie, ed immunità, che godono, o goderanno gli altri Cittadini delle medeſime Città, o Luoghi, e che quegli Ebrei, i quali, per cagion di traſfico, ſi troveranno paſſagieri ſolamente, e per qualche tempo ne' noſtri Regni, e Stati, debbano godere que' privilegj, che ſono goduti dalla Nazione ſtraniera più favorita negli Stati noſtri.

Domeſtica ſupellex a vectigalibus ſit immunis.

V. Concediamo alla medeſima Nazione Ebrea, che tutti i loro arneſi, maſſerizie di caſa, ed ogni altra roba, che ſervirà per loro uſo, come gioje, ori, argenti, perle, veſti, panni, tele, o altre robe poſte in opera ad uſo loro, ed a quello delle loro famiglie ſpettanti, tanto acquiſtate fuori, quanto dentro de' noſtri Stati, ſieno franche, e libere da ogni pagamento di gabella, di dogana, e di paſſo, così nell'entrata, come nell'uſcita, non oſtante qualſivoglia ſtabilimento, o legge, che ſi trovaſſe a queſta noſtra Reale diſpoſizione contraria.

Delegatus unus dabitur Neapoli a Magiſtratu commercii; alter Panormi; alter Meſſanae.

VI. Concediamo ancora alla Nazione Ebrea dimorante, o trafficante ne' noſtri Regni, e Stati un Miniſtro Delegato nella fedeliſſima Città di Napoli, e due nel Regno di Sicilia, cioè uno nella felice Città di Palermo, e l'altro nella Città di Meſſina, e così quello che ſarà deſtinato in Napoli, come quello che ſarà deſtinato in Palermo debba eſſere ſempre uno de' Miniſtri del Supremo Tribunale del Commercio, e che que' Delegati debbano giudicare tutte le cauſe, che ſorgeranno fra un Criſtiano, ed un Ebreo, e tutte quelle cauſe, che ſi agiteranno fra Ebreo, ed Ebreo, purchè ſi tratti di qualche delitto, che meriti pena maggiore della relegazione, o dell' eſilio: Imperciocchè a riguardo di ogni altro genere di cauſe, che dovranno agitarſi fra Ebreo, ed Ebreo, vogliamo che ſieno Giudici privativamente i loro Maſſari, da' quali ſe mai ſi ſentiranno gravati, e venga loro uſata violenza, ſia ad eſſi Ebrei lecito così ne' caſi ſuddetti, come in qualunque altro di manifeſta, e grave oppreſſione di ricorrere alla noſtra Real protezione.

Si cum Chriſtianis, aut Turcis ſe immiſcuerint.

VII. Ordiniamo, che ſe mai alcun Ebreo ſi meſcolaſſe con Criſtiano, o Criſtiana, Turco, o Turca, Moro, o Mora, ſieno privativamente proceſſati innanzi al loro Delegato, e da lui, e non da altri ſieno, ſecondo la qualità del delitto, gaſtigati: Ed eſſendo il delitto ordinario; la pena per la primiera volta non oltrepaſſi la ſomma di cinquanta ducati, la ſeconda cento; ma la terza, ed altre volte ſieno puniti ſecondo l'arbitrio del ſuddetto Delegato, il quale arbitrio ſi poſſa eſtendere ancora nella prima, e ſeconda volta,

ta, allorchè oltre alla qualità del Criſtiano, il delitto ſarà accompagnato da altra circoſtanza aggravante; come avviene nell' adulterio, nello ſtupro, nell'inceſto, o nella ſodomia; volendo Noi, che in queſti caſi ſi oſſervino le leggi comuni, e gli ſtatuti praticati ne' noſtri Regni, e Stati.

Calumniator ad refectionem expenſarum puniatur.

VIII. Dichiariamo, che ſe mai alcuno della Nazione Ebrea foſſe a torto querelato, o accuſato in guiſa che il querelante non giuſtifichi la ſua querela, in tal caſo coſtui come calunniatore ſia tenuto a ſoddisfare ogni qualunque ſpeſa, danno, ed intereſſe, che dall' innocente querelato ſi foſſe ſofferto, o patito, eſſendo noſtra ferma Reale intenzione, che niuno ingiuſtamente ardiſca di querelare gli Ebrei commoranti, e trafficanti ne' Regni, e Stati noſtri.

Si Mercator Hebraeus decoxerit.

IX. Vogliamo ancora, che ſe mai accadeſſe qualche accidente ſiniſtro ad alcuno Ebreo, in maniera che mancaſſe, falliſſe, o andaſſe in rovina, il che Iddio non voglia, e perciò reſtaſſe debitore; in tal caſo, le mercanzie, lettere di cambio, o altre robe, e merci ſpettanti a' loro corriſpondenti, e commiſſionarj non debbano venire aggravate, impedite, o ſequeſtrate per detta cauſa, purchè ſi provi l'identità delle ſuddette coſe, che appartengono a' corriſpondenti, o a' commiſſionarj.

Privilegia dotium mulierum Hebraeorum.

X. Vogliamo altresì, che le doti delle mogli degli Ebrej, ſe a lor non piace, che ne' noſtri Regni, e Stati godano quegli ſteſſi privilegi, che ſono goduti dalle doti delle donne Nazionali, debbano godere que' privilegj, che godeano negli Stati da donde hanno trasferito il domicilio ne' Regni noſtri; e perciò quando giugneranno ne' ſuddetti noſtri Regni, e Stati, dovranno giuſtificare innanzi a' Delegati il ſuddetto Paeſe, donde hanno trasferito il domicilio, e la legge ivi ſtabilita intorno alle doti delle loro mogli; altrimenti ſaranno ſottopoſte alle leggi ricevute, e praticate ne' noſtri Regni, e Stati.

Si res Hebraeorum apud ſequeſtrum iverit, per menſem lis judicetur; alias Domino reſtituatur.

XI. Vogliamo parimente, che tutti coloro, i quali ottengono ſequeſtro ſopra i beni, mercanzie, e robe degli Ebrei, debbano nel termine di un meſe aver giuſtificata la legitima cagione del ſequeſtro da loro ottenuto, col mettere in chiaro il credito loro; altrimenti, traſcorſo il detto tempo, sì fatti ſequeſtri rimangano *ipſo jure* nulli, riſerbando però l'arbitrio al Giudice, e Delegato degli Ebrei di prorogare per giuſte, e legittime Cauſe il termine ſuddetto.

Fidejuſſionum forma.

XII. Vogliamo, e dichiariamo, che per qualſivoglia ſicurtà, o pleggeria, che dovranno dare gli Ebrei, tanto domiciliati, quanto paſſeggieri, volendo farla, o darla, il Corpo de' Maſſari di qualche Città, o luogo eſiſtente ne' noſtri Regni, e Stati, debba eſſere ricevuta; non oſtante qualſivoglia oppoſizione della parte contraria.

Libris, aut editis, aut chirographo exaratis utantur.

XIII. Concediamo licenza, e facoltà a' ſuddetti Ebrei di tener libri di ogni ſorta o ſtampati, o a penna, così in lingua Ebraica, come in ogni altra qualſivoglia lingua; purchè ſieno ſtati riveduti da' loro Delegati, e Sottodelegati.

Medici Hebraeorum.

XIV. Vogliamo parimente, che i Medici Ebrei, tanto Fiſici, quanto Ceruſici, ſenz' altro impedimento poſſano medicare qualſiſia perſona, che voglia ſottoporſi alla lor cura, con condizione però, che medicando, o Ceruſico Criſtiano, o veramente debbano aver preſtato giuramento avanti a' Delegati, o Sottodelegati della Nazione Ebrea; che nel caſo, che veggano un Infermo Criſtiano in pericolo di morte, debbano chiaramente, preciſamente, ed accuratamente avvertire l' infermo, e i ſuoi aſſiſtenti, o famiglia del pericolo, in cui ſi ritrova coſtituito, acciò provvegga a' biſogni della ſua coſcienza, ed intereſſi.

Candidati Hebraeorum lauream Medicinae obtineant, de loro juramento, quod dicitur Hyppocratis.

XV. Permettiamo ancora, che i Profeſſori Ebrei poſſano dottorarſi nelle ſuddette facoltà mediche nella forma, e maniera, che ſi pratica in Piſa, Padova, ed in Roma, con condizione, che la funzione ſi faccia a porte chiuſe, e ſenza pompa, o ſtrepito, e che nell' atto di dottorarſi, debbano fare quel giuramento, che comunemente ſi chiama d' Ippocrate.

Neapoli, Panormi, Meſſanae Scholam habere conceditur, dummodo in iis Civitatibus quadraginta familiae Sedem fixerint; in aliis viginti.

XVI. In oltre permettiamo a' predetti Ebrei, che quando o in Napoli, o in Palermo, o in Meſſina avranno poſto il loro domicilio quaranta famiglie Ebree almeno, ſia ad eſſi permeſſo in ognuna delle ſuddette Città aprire la loro ſcuola: ma nell' altre Città de' noſtri Regni, e Stati, ſia ciò permeſſo ad eſſi di fare, quando avranno poſto il loro domicilio venti famiglie almeno, e ſino a tanto che giugneranno al numero di venti, debbano dipendere nel Regno di Napoli dalla ſcuola della Città di Napoli, e nella Sicilia da quelle di Palermo, o di Meſſina, ſecondo che il domicilio da loro fiſſato ſarà più vicino all' una, o all' altra ſcuola; e le ſcuole ſuddette debbano eſſer erette, e ſituate ne' luoghi, che da' Delegati verranno deſtinati d'accordo co' Maſſari; E queſti luoghi debbano eſſere a guiſa di Orti, o di Giardini circondati da muri, e ſenz' alcuna eſteriore magnifica forma, dovendoſi far regiſtrare in quelle ſcuole principali fino a tanto che in altre Città, e luoghi ſieno radunate per domiciliarvi venti famiglie: Ed in qualunque luogo dimoreranno, o che abbiano, o che non abbiano ſcuola, dovranno ſempre farſi regiſtrare ſu' libri de' Delegati, per poter godere intorno al commercio i privilegj di domiciliati; ſpettando a' Maſſari, ed a' Capi Ebrei di ciaſcun luogo la cura di mandare a regiſtrare le famiglie Ebree, a miſura che giugneranno per mettere il loro domicilio in tal luogo; ſalvo però ſempre agli Ebrei il diritto di ricorrere alla Noſtra Real Maeſtà, quando i Maſſari inconſideratamente ricuſaſſero di riconoſcergli, e di ammetterli.

Et teſtandi libera facultas datur.

XVII. Nel caſo che alcun Ebreo veniſſe a morte ſenz' avere alcuni Eredi legittimi, e ſucceſſori, concediamo a' medeſimi, che poſſano teſtare, e laſciare i loro beni a chi ad eſſi piacerà; e quando alcun Ebreo veniſſe a mor-

a morte ſenza far teſtamento, e ſenz'aver legittimo erede, vogliamo che le loro facoltà appartengano alla ſcuola, e che i Maſſari abbiano autorità di diſporne, ſecondo le loro leggi, e i coſtumi ſtabiliſcono.

Stipulationes a Notariis compleantur.

XVIII. Parimente vogliamo, ed ordiniamo, che i contratti, mercati, vendite, o compre, che faranno gli Ebrei ne'noſtri Stati, sì fatti negozj non s'intendano concluſi, e terminati, ſe prima non saranno ſottoſcritti in un foglio dal Compratore, e Venditore, ed autenticati da un Notajo, o da Teſtimoni; ſalvi però i contratti ordinarj, e minuti, che ſi faranno ne' Mercati, nelle Fiere, ne'Fondachi, nelle Botteghe, nelle Piazze, e nelle Caſe, i quali ſenza tali formalità avranno forza, e vigore, in conformità delle pratiche, e delle leggi di altri Cittadini.

Libris eorum negotialibus fides detur.

XIX. Vogliamo altresì, che a' libri mercantili degli Ebrei, ſegnati però, e tenuti, ſecondo l'ordine, e l'uſo de' libri degli altri Mercatanti, ſi dia quella piena, ed ampia fede, che ſi dà a' predetti libri de' ſuddetti altri Mercatanti, ed Artieri de' noſtri Regni, e Stati.

Sabbathum Hebraeorum dies feriatus.

XX. Vogliamo ancora, che i giorni del Sabato, ed altri giorni feſtivi ebraici ſieno a riguardo degli Ebrei feriati, nè in tali giorni ſi poſſa agitar cauſa alcuna ad eſſi appartenente, o ſieno Attori, o ſieno Rei; con condizione però, che nel principio di ogni anno, debbano i Maſſari Ebrei formare il calendario in lingua Italiana; il quale ſi dovrà affiggere nelle Dogane, e negli altri luoghi opportuni.

Magiſtrorum Scholae Hebraicae auctoritas.

XXI. Ordiniamo, e ſtabiliamo, che i Maſſari delle ſcuole ebree abbiano autorità di decidere, e terminare colla impoſizione di pene, ſecondo il rito, e modo ebraico, in tutte le differenze, pendenze, controverſie, e liti tanto civili, che criminali, che naſceranno fra un Ebreo, e l'altro, e che poſſano mettere le loro commiſſioni, ed altre cenſure a modo loro, volendo, che in queſte materie non abbia alcun luogo l'autorità de'loro Delegati, e Sottodelegati, e che di fatto i Maſſari poſſano mandare in eſiglio tutti quegli Ebrei, che a loro parranno ſcandaloſi: ſalva però ſempre la Noſtra Suprema Autorità Reale a pro di coloro, i quali a torto, e manifeſtamente foſſero ſtati oppreſſi; con dichiarazione ancora, che non poſſano le pene impoſte da' Maſſari trapaſſare oltra del termine dell' Eſiglio, o della Relegazione; giacchè ſe il delitto merita pena maggiore, dee la cauſa eſſer riconoſciuta da' Delegati, o Sottodelegati; ed in tal caſo dalle ſentenze di queſti, potrà appellarſi a' Supremi Magiſtrati del Commercio.

Hebraeo ad annos XIII. pervento, ſas ſit Religionem Chriſtianam amplecti: neque adverſus eos exhaeredatio valeat.

XXII. Ordiniamo, e comandiamo, che niuno ardiſca di togliere agli Ebrei, o di accettare alcuno della loro famiglia maſchio, o femmina ſotto titolo, che voglia farſi Criſtiano, ſe non paſſano l'età d'anni tredici, conforme è ſtabilito, e praticato in altri Stati cattolici; ma paſſata detta età, ſe alcun Ebreo maſchio, o femmina vorrà abbracciare la Sagroſanta Religione Cattolica, non potrà eſigere la legittima da' loro Padri, e Madri ancor vivi; nondimeno coſtoro non potranno per teſtamento, o per altro atto privarnelo, anzi venendo a morire il Padre, o la Madre, l'Erede ſarà tenuto a dare la porzione dovuta dell' eredità de' ſuddetti Padri, o Madri, al Figlio già fatto Criſtiano.

Mancipiis utantur, dummodo Chriſtianae religionis non fuerint.

XXIII. Concediamo agli Ebrei di tenere, e godere della ſervitù de' loro Schiavi, purchè non ſieno Criſtiani, ma nel caſo che alcun Turco, o Moro, Schiavo degli Ebrei ſi faccia Criſtiano, debbano eſſer poſti in libertà, quando a' lor Padroni ſarà pagato il legittimo prezzo.

Lanii Hebraeis carnes vendant quibuſcumque diebus.

XXIV. Vogliamo, e comandiamo, che da' Macellai ſi venda agli Ebrei la carne di qualunque ſorta ſia, della quale terranno biſogno, e ſecondo i tempi: Proibendo a'ſuddetti Macellai di alterare in modo alcuno i prezzi convenevoli, e ſoliti, e conſueti fra' Criſtiani, ſotto pena di ducati diece, per ogni qualunque volta ſarà da loro violato tal ordine, oltre ad altre pene ad arbitrio del Giudice: In oltre concediamo agli Ebrei, che poſſano aprire, e tenere un macello per uſo proprio, e per quella carne, della quale terranno biſogno; e che il Macellajo, che avrà cura di tal macello, o altra perſona da lui commeſſa, poſſa andar fuora, e comprare per tal effetto ogni ſorta di beſtiame, con pagare quelle gabelle, che ſono da altri Cittadini pagate.

Iiſdem privilegiis Hebraei utantur, quibus Chriſtiani Mercatores utuntur.

XXV. Concediamo altresì agli Ebrei tutte le facoltà, grazie, e privilegj, che godono gli altri mercatanti nazionali de' noſtri Regni, e Stati: e che parimente ſi poſſano fare dagli Ebrei tutte l'arti, ed eſercitare mercanzie di ogni ſorta; non poſſano però andare ſecondo lo praticano i noſtri Vaſſalli, in giro per la Città, gridando, per comprare le robe vecchie: ma ſarà ad eſſi Ebrei lecito comprarle, e venderle nelle altrui caſe private, e nelle loro proprie caſe, e botteghe, oltre a ciò, che niuno di loro, e delle loro famiglie non ſieno obbligati a portare alcun ſegno differente, per cui vengano diſtinti dagli altri; e che poſſano comprare beni ſtabili; eccettuati i Feudi, o altre ſpecie di diritti, e di beni, per li quali abbiano autorità, e giuriſdizione ſu de' Criſtiani.

Et armis utantur.

XXVI. Concediamo ancora licenza agli Ebrei così trafficanti, come domiciliati in varie Città, e luoghi, che poſſano, come gli altri Cittadini, e come Nazione privilegiata, portare tutte le armi lecite, cioè: ſpada in Città, piſtole lunghe da ſella in viaggio, e ſchioppi quando andranno alla caccia, colla dovuta licenza però di coloro, a' quali ſpetta il concederla a' Cittadini.

Sportularum ratio in Judiciis.

XXVII. Vogliamo, che dagli Ebrei colla occaſione de' litigj, che avranno, ſieno sborſati a' loro Delegati, e Sottodelegati, ed agli Officiali de' loro Tribunali que' diritti, ed emolumenti, che conforme ſi pagano dagli

gli altri noſtri Sudditi, ſaranno eſpreſſi nelle Tariffe formate dal Supremo Magiſtrato del Commercio, e da Noi approvate.

Familiae Judicum Magiſtris Hebraeorum ordines exequantur.

XXVIII. Comandiamo a' Capitani, e Caporali de' Birri, e de' Soldati di Campagna, i quali ſi trovano in ogni Città, e luogo de' noſtri Regni, e Stati, che debbano eſeguire così gli ordini de' Delegati, e Sottodelegati degli Ebrei, come ancora tutti gli ordini de' Maſſari, quando ſi tratta di affari da Ebreo, ad Ebreo, nè abbiano per loro mercede, ſe non quel tanto, che ſi diſpone nelle Taſſe ſolite, e conſuete.

Privilegia, & exemptiones per annos quinquaginta perdurent.

XXIX. Vogliamo, e dichiariamo, che i ſuddetti privilegj, e grazie concedute alla Nazione Ebrea, abbiano a durare per lo corſo del tempo di anni cinquanta, come antecedentemente abbiamo ſpiegato: e che queſti privilegj ſieno agli Ebrei inviolabilmente oſſervati così da Noi, come da' noſtri Miniſtri, come altresì ne' tempi de' cinque anni, che vi ſono conceſſi nella forma ſopra eſpreſſa, nel caſo che ſaranno licenziati, e dovranno partire dagli Stati Noſtri, e Regni; anzi quando nel fine dell'anno cinquanteſimo, non ſarà agli Ebrei intimato, e dichiarato il dover partire da' Noſtri Regni, e Stati, in tal caſo s'intendano conceſſi ad eſſi per altri cinquant'anni tutte le ſuddette grazie, e privilegj, e di potere per detto tempo ſeguitare a trafficare, e tener domicilio ne' predetti Noſtri Regni, e Stati.

Ager detur ad ſepulcra condenda.

XXX. Concediamo parimente agli Ebrei, che poſſano comprare nelle Città, e Luoghi, ove terranno il loro domicilio, uno, o più Campi di terra per ſeppellire i loro morti, dovendoſi però tener chiuſi da muri; Dichiarando, che ſaranno puniti tutti coloro, che vorranno commettere qualche inſolenza ne' ſuddetti Campi murati.

Perſolutis vectigalibus liberum ſit hominibus, qui ad eos venerint, in portum appulere.

XXXI. Soddisfacendo a tutte le Dogane, Gabelle, e Dazj ſtabiliti ne' noſtri Regni, e Stati, le mercanzie degli Ebrei, e de' loro Corriſpondenti, e le loro perſone, che verranno da Levante, da Ponente, o da altri Luoghi per iſcaricare ne' noſtri Porti, ſieno franche, e ſicure per le mercanzie, e perſone, che ſi troveranno ſulle Navi, o Barche, ancorchè non aveſſero ſalvocondotto alcuno; purchè appariſca dal libro dello Scrivano della Nave, che vengono, o ſieno per venire colle mercanzie ne' noſtri Porti, e che non poſſano eſſere moleſtati da qualunque noſtro Magiſtrato, od Officiale, per quanto tengano cara la noſtra Real grazia, e moleſtandogli, e contraffacendo al noſtro Real Ordine, ſaranno da Noi caſtigati, e ſaranno interamente reſe agli Ebrei tutte le loro mercanzie, che paſſeranno ſenza impedimento nè reale, nè perſonale, e ſenza danno veruno.

Immunitas hoſpitandi milites iis datur.

XXXII. Comandiamo, che gli Ebrei non ſieno tenuti, o aggravati da veruno alloggiamento di Soldati: e che non ſieno obbligati a preſtar loro, o ad altri Officiali roba di caſa loro, ſotto qualſivoglia preteſto, o colore. E lo ſteſſo ordiniamo a riguardo de' loro Cavalli, Carrozze, Caleſſi, e di ogni altra roba ad eſſi ſpettante.

Injuriarum ad Hebraeos illatarum judicium dabitur.

XXXIII. Comandiamo ancora, che qualſiſia perſona non ardiſca di dare agli Ebrei alcun faſtidio, o moleſtia, e che i traſgreſſori, e i rei debbano rigoroſamente eſſer puniti.

Et nutricibus Chriſtianis ad collactandos filios utantur.

XXXIV. Concediamo agli Ebrei, che nelle loro occorrenze poſſano valerſi di Balie Criſtiane, per nutrire i loro figliuoli; purchè le ſuddette Balie non facciano abitazione nelle Caſe degli Ebrei; e nel caſo che veniſſe neceſſità di dovervi abitare, debbano ottenere la licenza dagli Ordinarj de' Luoghi: E che poſſano ancora i ſuddetti Ebrei tenere ſervitori Criſtiani, con condizione che ſe ſono maſchi, debbano avere l'età di 25. anni in ſu, e ſe ſono femmine 35. anni in ſu, purchè non abitino in caſa degli Ebrei, ſenza la licenza dell'Ordinario.

Ei gazi ſex officinae gratis a Rege dantur.

XXXV. Concediamo agli Ebrei nella Dogana di Napoli l'uſo di ſei magazzini, ſenza che debbano pagarne pigione alcuna; giacchè conſidereremo gli Ebrei domiciliati, come i proprj ſudditi, e nazionali, e nell'altre Dogane de' noſtri Regni, altri magazzini, che ſaranno da loro goduti colle medeſime condizioni, che vengono goduti da' Cittadini nella quantità però, che ſarà proporzionata al lor numero, e traffico, giuſta la determinazione de' loro Delegati; E non potendoſi concedere loro nelle Dogane magazzini ſufficienti per tutte le loro mercanzie, poſſano gli Ebrei prenderne fuori altri in affitto a proprio ſpeſe; ed in quelli ſotto le chiavi de' Doganieri godere i privilegj de' Porti, e ſcale franche, ove ſi troveranno, come ſe le loro mercanzie foſſero rinchiuſe nelle Dogane ſteſſe.

Curiam habere, datur.

XXXVI. Ordiniamo ancora, e comandiamo, che le primiere quaranta famiglie, le quali verranno a far domicilio nelle Città di Napoli, Palermo, e di Meſſina; e le prime venti, le quali per lo ſteſſo effetto verranno nelle altre Città, e Luoghi de' noſtri Regni, e Stati per fiſſarvi il lor domicilio, debbano comporre il loro conſiglio, e ſe alcuna di eſſe verrà a mancare, debbano ſoſtituirſi l'altre, ſecondo l'ordine del tempo della loro venuta, e dalle ſuddette quaranta, o venti famiglie ſi dovrà eleggere, e ricevere il Corpo de' Maſſari.

Omnibus privilegiis, pactiſque procul ſit calumnioſa interpretatio.

XXXVII. Comandiamo, ed ordiniamo, che tutt' i ſopra notati Capitoli debbano eſſer inteſi, e ſpiegati con buona fede, e ſenza alcuna cavillazione, e che ſieno ſempre interpretati da tutt' i noſtri Miniſtri, ed Officiali favorevolmente a pro de' ſuddetti Ebrei. E per lo medeſimo effetto comandiamo a tutt' i noſtri Miniſtri, Magiſtrati, e Tribunali, Governatori, ed Officiali, così di Mare, come di Terra, così Generali, come Subalterni de' noſtri Stati, e Regni, ſotto pena di diſubbidienza, e di altre a noſtro arbitrio, che inviolabilmente oſſervino, e facciano oſſervare le ſuddette Convenzioni, Grazie, e Privilegj, non oſtante qualſivoglia legge, o ſtatuto, uſo, bando, o provviſione in contrario, alle quali per proprio moto, e certa ſcien-

, ſcienza ; e colla noſtra ampla Reale aſſoluta autorità in tutto deroghiamo . Ed in teſtimonio di quanto abbiamo nella preſente Proclama , ovvero Bando ordinato , e ſtabilito , abbiamo comandato , che ſi ſpediſcano le preſenti firmate dalla Noſtra Real mano, corroborate col Suggello delle noſtre Reali Armi, e contraſſegnate dall' infraſcritto noſtro Conſigliere di Stato, e Segretario di Stato , e del Diſpaccio di Stato , di Guerra, e di Marina.
1740. *Napoli a dì 3. Febbrajo* 1740. (L. S.) CARLO. *Giuſeppe Gioacchino di Montealegre.*

(†) PRAMMATICA VI.

Qui ſenecnio gente immiſſi in Regnum ſunt Hebraei, Neapoli, & Siciliae ejiciuntur. Novem menſes dati ſunt, ad colligendas ſarcinulas, ſcilicet a die XVIII. Septembris 1746 ad diem trigeſimum Julii anni 1747. in quem hoc edictum incidit.

LA noſtra premuroſa attenzione per l' aumento delle ſortune de' noſtri amatiſſimi Sudditi non potea tollerare , che i Noſtri Regni delle due Sicilie ricchi , come ſono , di tanti doni di natura , e così vantaggioſamente ſituati , e popolati d' induſtrioſi abitatori , mancaſſero di un ampio , e ben inteſo commercio : Rivolſimo quindi le noſtre ſollecitudini ad indagare tutt' i mezzi adattati a farlo fiorire , dandogli forma valevole per allettare l' eſtere Nazioni di concorrere colle loro a cambiare le noſtre mercanzie, e le sì abbondanti produzioni di queſti fertiliſſimi terreni . Entrò naturalmente in queſto utiliſſimo proggetto la Nazione Ebrea , perchè creduta abile ad eſercitare , e ad inſegnare l' arte del traffico, e fu perciò da Noi con noſtro grazioſo Editto de' 3. Febbrajo 1740. invitata , accordandole grazie , privilegj , ed eſenzioni a coſto ancora del Regio Erario ; ma l' eſito ha deluſo in queſta parte le noſtre ſperanze , mentre que' pochi Ebrei qua venuti ſenza fondi , ſenza capitali , ſenza credito, e non con altra qualità, o talenti per lo negozio, che quelli della conſueta loro avidità di arricchirſi per via delle ſtraordinarie uſure , e di altri illegittimi mezzi, ſono anzi riuſciti di ſorte oſtacolo all' accreſcimento del commercio , e d' incommodo , di peſo , e di ſcandalo a' noſtri Popoli . L' eſperimento, che di tutto queſto abbiamo fatto nel corſo di ſei anni, ci ſcioglie dall' obbligo di ogni grazioſa promeſſa ; nè ſiamo più in grado ſenza offeſa della buona fede, e del ben pubblico di continuare gli ſteſſi allora accordati beneficj a gente , che non ha ſaputo religioſamente corriſponderli non che meritarli . La diſpreggevole loro condotta è ſtata ſempre la origine della iſtabilità della loro fortuna, ed altresì il motivo della varietà delle leggi de' Sovrani ora a favore, ora a danno di una Nazione, che troppo pertinace nelle ſue ſuperſtizioni non può lungamente convivere ſenza pregiudizio dell' iſteſſa umana Società. Per queſti inconvenienti diverſi altri Regni, e Stati hanno veduto in cortiſſimo ſpazio di tempo diſcacciato da loro queſto Popolo, che prima aveano non ſolamente ammeſſo , ma anche invitato ; E gli ſteſſi eſempj domeſtici delle ſtorie di queſti Dominj ci mettono in viſta ora i reclami di queſti Sudditi per l' eſpulſione degli Ebrei , ora le loro ſuppliche per la permanenza de' medeſimi. Un prudente conſiglio richiedendo adunque di proporzionare le provvidenze alle vicende, e alle circoſtanze delle coſe , e de' tempi , perciò ſotto i 18. del proſſimo paſſato Settembre, in conſiderazione de' notorj inconvenienti derivati dalla pernicioſa dimora degli Ebrei al commercio , al buon ordine , alla noſtra SS. Religione, alla quiete, e all' edificazione de' Cittadini, rivocammo , ed annullammo tutte le grazie , e privilegj , le immunità, le franchigie, ed ogni altra eſenzione accordati avanti alla Nazione Ebrea , e contenuti nel precedente citato noſtro Real Editto de' 3. Febbrajo 1740. , o in altro qualunque noſtro Real reſcritto ; ordinando a tutti , e ſingoli Ebrei di qualunque ſeſſo, età , e condizione di dovere fra lo ſpazio di nove meſi uſcire da' noſtri Regni ; ed a tutt' i noſtri Sudditi di non inſultargli , offendergli, o inferir loro ingiuria , o moleſtia ſotto rigoroſe pene ; Ed eſſendo di già decorſo l' accennato tempo de' nove meſi da noi preſcritto , affinchè reſti in tutto puntualmente eſeguito il noſtro Real Ordinamento de' 18. Settembre dell' anno proſſimo paſſato , e ſia egualmente manifeſto a tutt' i noſtri Sudditi, vogliamo, decretiamo, e comandiamo, che il medeſimo ſia eſattamente adempiuto , e che ſi pubblichi nell' uno , e nell' altro di queſti noſtri Regni. *Napoli* 30. *Luglio* 1747. CARLO. (L. S.) *Giovanni Fogliani d' Aragona.* 1747.

DE

DE EXTRACTIONE

S E V

EXPORTATIONE ANIMALIVM.

Auri, Argenti, & aliorum prohibita.

TITVLVS LXXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

Animalia e Regno non exportentur. Vide pr. 3. 6. 8. 13. plura alia bona extrahi prohibita vide in pr. 47.

„ SI comanda ad ogni perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che da qua in avanti non s'eſtragga fuora del Regno, nè d'alcuna Provincia, Città, Terra, o Luogo d'eſſo, „ *& præcipue*, dalla Provincia di Terra di „ Lavoro, e Contado di Moliſe, alcuna „ quantità, nè grande, nè piccola di Beſtia- „ me, perchè tale eſtrazione ſarebbe con danno „ univerſale de' ſudditi di S. M. e con di- „ minuzione non picciola delle ſue entrate, „ e queſte ſotto pena di perdere il Beſtiame, „ della indignazione Regia, e di ducati mil- „ le ". *Dat. in Caſtro Novo Neap. die* 19. *Octobris* 1486. *Rex Ferdinandus. Ægidius Sardonil pro Paſcas, Garlon. Abbas Ruggius. Julius Scortiatus Locumtenens Magni Camerarii. In Cur.* 18. *fol.* 85.

Pœna amiſſion. animal. & centuſs. mille.

19. Oct. 1486. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Arma prohibita, nec in Regno, nec extra Regnum infidelibus vendantur. Vide pr. 22.

AVendo inteſo la Prefata Maeſtà, come da diverſi luoghi, e parti del Regno occultamente ſi eſtraggono ferri, ed armi proibite, con mandarſi, e portarſi a' luoghi, ed alle parti degl' infedeli, quali ſono contra la Croce, e Fede Criſtiana, ed anche più, che detti infedeli, ed alcuni mercatanti di quelle, ritrovandoſi in detto Regno, loro ſono ſtate vendute di dette armi proibite, donde ſi conoſce apertamente, che sì per quelli, che le mandano a vendere in detti luoghi, sì per eſſi infedeli medeſimi, che le comprano, ed eſtraggono dal Regno, con portarle nelle parti loro, non ſolo ſi viene ad incorrere nelle cenſure, e pene ſtabilite, e contenute ne' Sacri Canoni, ma ancora a detti infedeli ſi dà modo, e cauſa di armarſi nel modo, che armano i Criſtiani; e così con dette armi poſſon venire *in oppoſito* a deprimere, e debellare i Criſtiani, e i luoghi di quegli. E per queſto Sua Maeſtà, volendo occorrere, e provvedere a tanto inconveniente, ed evitare ogni cenſura: Per lo preſente Bando, " Vuole, ordina, e comanda, „ che niuna perſona, tanto regnicola, come „ ſtraniera, che abitaſſe in detto Regno, di „ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi „ ſia, da qua in avanti, preſuma, nè con- „ ſenta *tacite*, *nec expreſſe* di mandar ferri, „ ed armi proibite a dette parti, e luoghi „ d' infedeli, nè pure permetta venderle, „ o per alcun modo mercanziarle dentro al „ Regno ad infedeli, anzi colui, che aveſ- „ ſe notizia, che altri le mandaſſe, o den- „ tro del Regno le alienaſſe, fra quindici dì „ ne debba dar notizia a Sua Maeſtà, e quegli, „ che ſi troverà contravvenire al predetto, „ vuole Sua Maeſtà, che incorra alla pena „ della vita, con doverſi eſeguire ſenza re- „ miſſione; Riſervandoſi però Sua Maeſtà a „ ſuo arbitrio la contravvenzione di detta „ pena ". *Dat. in Caſtro Novo Neap. die* 10. *menſis Novembris* 1492. *Rex Ferdinandus, Joan. de Mastina pro Paſcaſ. Garlon. Jo: Pontæ. Julius de Scortiatis Locumtenens Magni Camerarii.* " E ſimilmente ſotto la detta pena „ ſi proibiſce, che niuno poſſa eſtrarre dal „ Regno così argento in maſſa, come lavo- „ rato, eccetto quello, che foſſe per proprio „ uſo ". *Dat. ut ſup. In Cur.* 12. *fol.* 101.

Prout eſt text. in c. ita quorundam ext. de Judæis.

10 Nov. 1492. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Nemo exportet aurum, & argentum, factum, & infectum, equos, arma, & ferros e Regno. Vide pr. 4. 10. 14. 16. 19. 22. 23 24 48. in quibus augentur pœnæ.

„ SI ordina, e comanda, che non ſia per- „ ſona alcuna di qualſivoglia ſtato, gra- „ do, e condizione ſi ſia, che preſuma eſtrar- „ re, nè far eſtrarre fuori del preſente Re- „ gno, nè per mare, nè per terra, oro, ar- „ gento, nè lavorato, nè in maſſa, nè co- „ niato, nè cavalli di ſtatura, nè armi, nè „ ſchiavi, ſenza eſpreſſa licenza di detto Il- „ luſtre Sig. Gran Capitano, ſotto pena di „ perdere dette robe, quando ſi trovaſſe, „ che s'eſtraeſſero ſenza licenza, e chi l'ac-

Pœn. amiſſ. rerum.

„ co-

„ cuſerà, guadagnerà il quarto, e ſarà tenuto ſecreto: certificando a ciaſcheduno, a tale che non poſſa allegare ignoranza, come ſi è poſta guardia ne' paſſi di detto Regno; e qualunque perſona ſi troverà eſtrarre da quelli le ſopraddette robe, ed animali, ſenza licenza di detto Illuſtre Gran Capitano, ſe le toglieranno per intercette “. *Dat. Neap. in eadem Camera die 22. Februarii 7. Indict. Anno Domini* 1504. *Conſalvus Ferrandus Dux Terrae novae. In Cur. 2. fol.* 161.

Pr. 2. ſupra eod.

22 Febr. 1504. Dux Terrae Novae.

PRAMMATICA IV.

Pr. 5. ſup. Non exportetur aurum, & argentum ſignatum, nec factum, vel infectum, vide pr. 10 14. 16. 19. 23. 24.

BEnchè per gli altri Sereniſſimi Re di queſto Regno, ed ultimo per Sua Maeſtà ſieno ſtate fatte, mandate, e pubblicate diverſe proibizioni dell'eſtrarre dal Regno per mare, *ſeu* per terra, oro, *ſeu* argento in maſſa, vaſelli, o moneta alcuna, ſotto comminazione di graviſſime pene, e come ſi contiene in dette ordinazioni, ed editti, a' quali per alcuni infino al preſente è ſtato contraffatto. Al preſente detta Maeſtà, a maggior certezza di ciaſcuno: ed acciocchè non ſi poſſa pretendere ignoranza, e per più aperta interpretazione, e dichiarazione delle predette paſſate inibizioni; *deliberate, & de certa ſcientia*, conſultamente “ Ordina, e comanda, che perſona alcuna per l'avvenire, di qualunque ſtato, grado, legge, e condizione ſi ſia, per mare, *ſeu* per terra, *publice, vel occulte*, non ardiſca, nè preſuma, *ſeu* attenti, ſotto colore alcuno, poteſtà, o cauſa, quantunque ſi pretendeſſe giuſta, o neceſſaria eſtrarre da queſto Regno, nè conſentire, eſtrarre per ſe, nè per altro, qualunque qualità di moneta d'oro, o argento, tanto di quelle, che foſſero ſtate coniate nelle Zecche del detto Regno, quanto altra qualunque eſtranea, *nec etiam* oro, argento in verga, o maſſa, o in vaſi quantunque foſſero uſuali, nuovi, o vecchi, *etiam* nell'Iſola di Sicilia, o in altri quali ſi vogliano Regni, e Signorie d'eſſa Maeſtà, ſotto preteſto d'aver da comprare, o ſmerciare in mercanzie, o che foſſero prezzo di mercanzie vendute, o per qualunque cauſa neceſſaria ſi ſia, ſenza eſpreſſa licenza *in ſcriptis* di detto Illuſtre Luogotenente Generale, e Vicerè di Sua Maeſtà, della quale abbia a coſtare negli atti della Regia Camera della Sommaria; eccetto ſe foſſe sì poca quantità, che foſſe neceſſaria per la vita dell'eſtraente, della quale quantità per detta cauſa, la detta Camera, i noſtri Portulani delle Provincie, e i Capitani della graſcia, poſſano dar licenza, *omni fraude ceſſante*, e qualunque il contrario delle coſe predette *palam*, o *occulte* terrà, o farà, *etiam* ſe non foſſe intercetto per la Corte, o Officiale ſuo, ſaprà, e conſentirà eſſer contraffatto, e non lo revelerà, ed annuncierà alla detta Corte, *ipſo facto* incorra per ciaſcheduna fiata *irremiſſibiliter* nella pena di perdere tutta la pecunia, oro, o argento; che contra la detta inibizione ſi eſtraggono, ed anche la pena di ducati mille, ed altra ad arbitrio di detto Illuſtre Vicerè, e Luogotenente Generale; e 'l denunciante, ed accuſatore abbia la quarta parte di quello, che ſi avrà per intercetto, e ſarà tenuto ſegreto “. E per maggior notizia di detta ordinazione, ſi comanda che il preſente Editto, ed inibizione, *more ſolito, cum voce praeconis*, ſia preconizzata, e bandita per tutte le Terre demaniali del preſente Regno, e i Doganieri l'abbiano a notificare a' padroni delle Navi, Galee, ed altri Navigli, qualunque foſſero, che arriveranno nelle parti di dette Città, e Terre demaniali, ed in queſto non ſia negligente, ſotto la detta pena. Ognuno ſi guardi, *modo aliquo*, contraffare, perchè ſi eſeguirà detta pena ſenz' alcuna remiſſione. *Dat. in Caſtro Novo Neap. die* 16. *Decembris* 1505. *Conſalvus Fernandez, Jo: Baptiſta Spinellus Conſervator Gener. Michael de Afflicto Locumtenens Magni Camerarii, Joan. de Tuſo. Bernardinus Bernaudus.*

Quantitas pro Viatico permittitur.

R. C. S. & Iuminarchae, ſeu portulani, & magiſtri annonae facultatem concedant ferendi quantitatem viatici.

Poen. amiſſionis rerum extract. confuſion mille, & alia declaranda.

16. Dec. 1505. Conſalvus Fernandez.

PRAGMATICA V.

Ex §. 4. Pragm. C. V. anno 1540.

ET quoniam in Regno ex extractione auri, & argenti extra Regnum ſaepius penuria ſequitur, Regnumque ipſum exhauſtum remanet: *Praecipimus, quod nulla deinceps licentia extrahendi ea concedatur, niſi quantum ſervitio noſtro videbitur expedire; quo in caſu tantum ipſa licentia concedatur, praecedente informatione in ſcriptis capta, ſigneturque manu Proregis, & Regentium Cancellariae, vel ſaltem unius ex eis, & expediatur in forma Cancellariae. Idque ſervetur in concedendo licentiam pro extractione bovum, & vaccarum, & aliorum animalium; qui contrafecerint, irremiſſibiliter puniantur poenis ſtatutis, & aliis arbitrio noſtro reſervatis.*

Facultas extrahendi aurum, & argentum, & animalia concedatur in forma Cancellariae.

Extractio animalium.

1540. Imp. Car. V.

PRAMMATICA VI.

PErchè a noſtra notizia è pervenuto, che non oſtanti i Bandi, provviſioni, ed ordini, per Noi fatti per beneficio univerſale del Regno, circa la proibizione di eſtrarre il beſtiame fuor di eſſo, per ovviare a' contrabbandi, che ſopra di ciò ſi poſſono commettere, nondimeno molti eſterni del Regno, e non abitanti in eſſo, tanto per ſe ſteſſi, come per Regnicoli, con preſtare il nome a' detti foreſtieri nelle compre di detti beſtiami, che ſanno, tanto nella Fiera di S. Bartolommeo in Benevento, come in altre parti del Regno, commettono frodi, e contrabbandi in eſtrarre detto beſtiame (dopo che l'hanno comprato) fuora del Regno. Al che volendo Noi provvedere, per evitare ogni, e qualſivoglia frode, che in ciò ſi ſuole, e può commettere, che veriſimilmente facendoſi compre di beſtiami per detti foreſtieri per loro iſteſſi, o altri Regnicoli in no-

Sues non vendantur advenis ſub poenis, tam venditori, quam emptori. Vide pr. 1. & ibi apoſtillam.

nome loro, ſi fanno a tal effetto per eſtrarre detto beſtiame fuora di Regno, per queſto tenore del preſente Bando " Si ordina, e co„ manda che da qua in avanti, non ſia per„ ſona alcuna, di qualſivoglia ſtato, grado, „ e condizione ſi ſia, che debba vendere be„ ſtiame porcino a' foreſtieri eſterni, e non „ abitanti nel Regno, in modo alcuno, nè „ qualſivoglia Regnicolo debba preſtare il ſuo „ nome a' detti foreſtieri, in dette compre „ di porci, nè i foreſtieri predetti comprar„ li, ſotto pena di ducati mille, di perde„ re il beſtiame, ed altra maggiore, a no„ ſtro arbitrio riſervata, nella quale s'incor„ rerà irremiſibilmente da' contravvegnenti, „ rimanendo poi in loro *robore*, *& efficacia* „ gli altri Bandi, ed ordini fatti circa la „ proibizione, ed eſtrazione degli altri ani„ mali ". *Datum Neapoli die penult. Julii* 1560. *Don Perafan. Vid. Albert. Reg. Vidit Villan. Reg. Vid. Revertet. Reg. Soto Secret. In Bann.* 3.

Regnicolis non permittitur exterum ſuo nomine appellari. Poen. centuſſium mille a... animalium, & aliae arbitr.

20. Julii 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA VII.

Linum in Territorio Neap. natum Neapolim feratur & natum in Regno non exportetur.

AVendoci fatto intendere gli Eletti di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, che tutto il Lino, che ſi raccoglie ne' Diſtretti, e Caſali di queſta predetta Città, dopo eſſere maturato, e curato, i mercatanti, ed altri particolari perſone per loro diſegni, ogni anno ſe lo comprano, e l'eſtraggono da' detti luoghi, e quello portano a vendere, e ſmaltire per altre Terre, dentro, e fuora del Regno. Dal che ne naſce, che i detti lini vengono ad aumentare di prezzi eccesſivi, e ne viene mancamento in queſta predetta Città. E volendo provvedere, ed ovviare alle coſe predette, per quello, che conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio univerſale de' ſuoi Sudditi; Per lo preſente Bando " Si ordina, „ e comanda a tutti, e quali ſi vogliano mer„ catanti, ed altre particolari perſone, di „ qualunque ſtato, grado, e condizione ſi „ ſieno, che in modo alcuno, da qua in „ avanti non debbano, nè preſumano eſtrar„ re detti lini, che ſi raccolgono in detti „ Diſtretti, e Caſali di queſta Fedeliſſima „ Città di Napoli, per mare, nè per ter„ ra, e portargli a vendere, nè a lavorargli „ in altri luoghi, che in queſta predetta Cit„ tà di Napoli, ſuoi Caſali, e Diſtretto: „ e che gli altri lini, che ſi raccolgono per „ le altre Terre, e Luoghi del Regno non „ ſi poſſano, nè debbano eſtrarre fuora di „ detto preſente Regno, ſenza noſtro eſpreſ„ ſo ordine, e licenza ſotto pena di perde„ re detti lini, di once cinquanta, ed altra „ pena a noſtro arbitrio riſervata; della qual „ pena pecuniaria ſi darà la quarta parte all' „ accuſatore, e 'l reſto ſi applicherà al Re„ gio Fiſco ": le quali pene ſi eſigeranno irremiſibilmente contra de' traſgreſſori. *Dat. Neap. die* 17. *Junii* 1562. *Don Perafan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Patign. R. Soto Secret.*

Poen. amiſſionis lini unc. 50. & alia arbitr.

17. Junii 1562. D. Perafan.

PRAMMATICA VIII.

Equinum genus e Regno non exportetur. Vide pr. 11.

IN tempo del qu. Ill. Don Pietro di Toledo, allora Vicerè in queſto Regno, fu fatto, e pubblicato Bando, proibendo, che non ſi poteſſero eſtrarre cavalli, puledri, nè anche giumente per fuora del Regno, dopo fu per Noi ordinato, che ſi oſſervaſſe con altre clauſole, e condizioni, *videlicet*:

Philippus, &c. Bando, &c. Negli anni paſſati nel tempo dell' Ill. D. Pietro di Toledo allora Vicerè in queſto Regno fu emanato Bando del tenor ſeguente, *videlicet*:

Carolus, &c. Bando, &c. Per quanto teniamo veritiera relazione da più parti, che da' paſſi, ed ultime eſiture delle Provincie d'Abruzzo, continuamente ſi ſono eſtratti, ſi eſtraggono cavalli, puledri, e giumente di razza, fuora del Regno, di contrabbando, ſenza noſtra licenza, e contra gli ordini, bandi, e provviſioni per Noi fatte, e con ſaputa, ed intelligenza di alcuni de' Guardiani, e paſſeggieri, i quali permettono tali frodi, e ſotto colore di voler portare i cavalli, puledri, e giumente di razza, da una Terra all'altra, *infra Regnum*, ſi vanno accoſtando a poco a poco a' confini, e poi in una notte li paſſano fuora del Regno, tal che una gran parte de' cavalli, puledri, e giumente preſate in queſto modo ſi eſtraggono, e nel Regno pochiſſimi ſe ne trovano. Volendo però provvedere, e rimediare in queſto, come conviene per lo ſervizio di S. M. e beneficio univerſale del Regno; Per tanto, col preſente Bando " Si ordina, e comanda „ a tutti, e ſingoli Baroni, tanto titolati „ come non titolati, e tutti altri ſudditi, e „ vaſſalli, ed abitanti in queſto Regno, di „ qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſieno, „ che niuno debba paſſare, o far condurre „ cavalli di perſona, puledri, o giomente di „ razza, di Regno di là del fiume di Peſcara, „ ed incominciando dalla Terra di Popoli, „ inſino alla marina di detta Terra di Pe„ ſcara, come va al fiume preſato, e dal„ la Terra di Popoli in ſu verſo la monta„ gna niuno lì debba menare, nè accoſta„ re ad una giornata appreſſo i confini del „ Regno, per qualſivoglia cauſa ſotto pe„ na a' Padroni, di chi ſaranno i cavalli, „ puledri, e giumente preſati, di mille duc. „ per ciaſcuna volta, che incorrano in que„ ſto, ed a quelli, che li menaſſero, ſotto „ pena di galea in vita, e i cavalli pule„ dri, che pigliaſſero, ſieno intercetti; la „ qual pena *irremiſibiliter* s'eſeguirà contra „ di eſſi, nè loro ſaranno ammeſſe l'eſcuſa„ zioni ſolite, che li conducano *infra Re*„ *gnum* per uſo de' Baroni, o altri, nel qua„ le *ipſo facto*, facendo il contrario, s'inten„ da eſſere incorſi, e per tenore del preſente „ Bando, *ex nunc*, ſi dichiarano eſſere incor„ ſi, e ſi condannano *irremiſibiliter*, *videli*„ *cet*: Se alcuno Barone, o altra perſona, „ che tiene lo ſtato, ovvero abitazione ſua „ di là di Peſcara appreſſo i confini del Re„ gno,

Equi, equae, & pulli, non extrahantur ultra flumen Piſcariae, nec accedant prope fines ſpatio diei.

Poen. amiſſionis animalium, & centuſſium mille.

Poen. triremis perpetuae.

gno, voleſſe far condurre per uſo ſuo alcun cavallo, o puledro, debba dimandare licenza a Noi, o al Magnifico M. Portolano d'Abruzzo, il quale abbiamo deputato per l'oſſervanza, ed eſecuzione circa queſto, e con detta licenza lo debba far condurre, e non altrimenti, ſotto la pena predetta, dando pleggeria ſufficiente di tenerlo in Regno per uſo loro, e di non lo eſtrarre fuora ſenza noſtra licenza *in ſcriptis* ". Ed acciocchè niuno poſſa pretendere ignoranza; ſe ne pubblica il preſente Bando per li luoghi ſoliti, e conſueti di dette Provincie di Abruzzo, e chi darà tale notizia, e rivelazione a Noi, o al Magnifico M. Portulano, ſarà tenuto ſegreto, e guadagnerà la quarta parte di quello, che ſe ne percepirà. *Datum Neapoli die* 18. *Maii* 1548. *D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vidit Martial. Reg. Hieronymus Martyran. Proſecretarius.*

Poen. ead.

18 Maii 1548. D. Pedro Toledo.

2. E perchè conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico del Regno, " Che il detto Bando ſtia *in ſuo robore, & efficacia*, e ſi abbia da oſſervare non ſolo ne' prefati luoghi, in quello contenuti, ma *etiam* nella Provincia di Terra di Lavoro, in quanto tocca alla parte del Garigliano, ed in modo alcuno qualſivoglia perſona tanto titolata, come non titolata, e tutti gli altri Sudditi, vaſſalli, ed abitanti in queſto Regno, non debbano paſſare, e far condurre cavalli, puledri, e giumente di razza del Regno di là del fiume del detto luogo del Garigliano; *Verum* ſe alcuno Barone, o altra perſona, che tiene lo Stato, ovvero abitazione ſua di là del detto fiume appreſſo i confini del Regno, voleſſe far condurre per uſo ſuo alcuno cavallo, o puledro, debba dimandare licenza a Noi, o al Maſtro Portulano di detta Provincia di Terra di Lavoro, il quale abbiamo deputato per l'oſſervanza, ed eſecuzione di queſto, e con detta licenza, li debba far condurre, dando ſufficiente pleggeria di tenerli nel Regno per uſo loro, e di non li cavare fuora ſenza noſtra licenza *in ſcriptis*, ſotto le medeſime pene in detto preinſerto Bando contenute; e chi darà notizia, e rivelazione a Noi, o al detto Maſtro Portulano, ſi terrà ſegreto, e guadagnerà la quarta parte di quello, che ſe ne percepirà, come nel sopraddetto Bando ſi dichiara. Per tanto per lo preſente Bando s'ordina, e comanda a tutte le ſopraddette perſone, ed altre quali ſi vogliano, che debbano *ad unguem* oſſervare inviolabilmente quanto nel preinſerto Bando ſi contiene di ſopra dichiarato, *juxta ejus ſeriem, & tenorem*, ſotto le predette pene, quali s'eſeguiranno *irremiſſibiliter* contra gl'inubbidienti ". *Dat. Neapoli in Regio Palatio die* 12. *Dec.* 1561. *D. Perafan. Vid. Albert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patign. Reg. Sato Secr.*

Poen. ead.

12. Dec. 1561. D. Perafan.

3. Ed eſſendoſi veduto, e vedendoſi per eſperienza, che per molte particolari perſone, non oſtante i Bandi prefati, ſi ſono, commeſſe, e ſi commettono molte eſtrazioni di detti cavalli, poco curandoſi delle pene, in quegli appoſte; volendo ſopra di ciò provvedere per quello, che conviene al ſervizio di S. M. e beneficio pubblico del Regno, ci è paruto, a tal che con effetto s'oſſervi la forma, e tenore di detti preinſerti Bandi, alterare le pene in quelli contenute, e perciò per tenore del preſente Bando, " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e ſingoli Baroni, titolati, e non titolati, ed altri Sudditi, ed abitanti in queſto Regno, ed altri di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſieno, che non abbiano da eſtrarre, nè fare eſtrarre cavalli, puledri, nè giumente da queſto Regno; ſenza noſtro eſpreſſo ordine, e licenza *in ſcriptis*, ſotto pena a quello, che ordinerà, e farà fare detta eſtrazione, eſſendo Nobile, di dieci mila ducati, e di relegazione perpetua in Iſola per Noi dichiaranda; e non potendo pagare la detta quantità di danari, incorra in pena di deportazione in Iſola da dichiararſi per Noi, ed eſſendo Ignobile di galea in vita; e nella medeſima pena di galea in vita incorrano quelli, che li meneranno, e condurranno, tanto ſe ſaranno preſi *in flagranti*, quanto verificandoſi di avergli eſtratti; e gli Officiali, che ſaranno conſapevoli, e permetteranno detta eſtrazione ſenza detta noſtra licenza *in ſcriptis*, incorrano in pena di morte naturale; e che i puledri, cavalli, o giumente ſieno intercetti, le quali pene *ipſo facto*, facendoſi il contrario, ſi eſeguiranno contra di loro, e ciaſcuno di eſſi, nè ſaranno ammeſſi ad eſcuſazione. E perchè vi ſono molti Baroni, ed altri Padroni, i quali ſi ritrovano avere razze di cavalli appreſſo i confini del Regno, & *infra* i termini proibiti ne' preſenti Bandi; & *etiam* in Terra di Lavoro, in quanto tocca alla parte del Garigliano; Ordiniamo ſimilmente per lo preſente Bando a ciaſcuno de' prefati, che fra il termine di giorni venti, decorrendi dopo della pubblicazione di eſſo, debba dare, o mandare nota nella Regia Camera della Sommaria, particolarmente, e diſtintamente, co' peli, e marchi di tutti que' cavalli, puledri, e giumente, che tengono; e non mandando la nota prefata, e trovandoſi in potere loro i detti cavalli, ovvero mandandola difettiva, e trovandoſi avere maggiore, *ſeu* minore quantità di detti cavalli, puledri, o giumente, di quelli, che daranno in detta nota, incorrano *etiam* nelle pene ſopraddette, ſiccome gli aveſſero eſtratti fuora del Regno; non facendoſi però coſtare per teſtimonio degno di fede eſſer morti quegli, i quali avranno dato in nota con eſibizione de' cuoi del medeſimo pelo, e marchi, o eſſere ſtati eſtratti colla detta noſtra licenza *in ſcriptis*, e così debbano continuare di anno in anno, ſotto le medeſime pe-

Poena [illegible] decem millia, relegationis, vel [illegible] perpetuae, aut deportationis, & amiſſionis animalium. Poen. ead.

Poen. mortis.

Habentes equarum propinquas, [illegible] anno R. C. numerum, colorem & ſigmata totius armenti.

„ pene ſopraddette, quali ſi eſigeranno *irre-*
„ *miſſibiliter* contra de' traſgreſſori “. *Datum*
Neapoli in Regio Palatio die 19. Octobr. 1566. 19. Oct. 1566. D. Peraian.
Don Peraſan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Pati-
gnus Reg. Lobera Profecret. In lib. Bannor. 5.
fol. 260.

PRAMMATICA IX.

Non exportetur per terram triticum in Provinciis Aprutii vid. pr. 11.

BEnchè per Bandi, provviſioni, ed ordi-
ni ſia ſtato proibito, ed impoſta pena,
perchè dalle Provincie d' Abruzzo, non ſi
poteſſero eſtrarre per terra grani per fuora
del Regno, ſenz' ordine, e licenza; nondi-
meno ſiamo ſtati informati, che per alcuni
(poco curandoſi delle pene predette) non
ſi laſcia di commettere di continuo delle
dette eſtrazioni in diſſervizio di Sua Maeſtà,
e danno de' ſuoi Sudditi; e volendo in que-
ſto provvedere, per quello, che conviene al
ſervizio della predetta Maeſtà, e beneficio
pubblico di queſto Regno; ci è paruto fare
il preſente Bando; per virtù del quale “ Si
„ ordina, e comanda, che non ſia perſona
„ alcuna di qualſivoglia ſtato, grado, e con-
„ dizione ſi ſia, che dal dì della pubblica-
„ zione di eſſo in avanti, debba eſtrarre dal
„ Regno per terra dalle dette Provincie di
„ Abruzzo, grani ſenza ordine; e licenza
„ noſtra *in ſcriptis*, ſotto pena tanto a' pa- Poen. triremis per quinquen. & amiss. tritici, & animalium.
„ droni de' grani, che gli eſtraeſſero, o fa-
„ ceſſero eſtrarre, quanto a' vaticali, ſervito-
„ ri, e famigli, che li portaſſero in contrab-
„ bando, di cinque anni di galea, e tanto
„ più tempo, quanto a Noi parrà, oltra di
„ perdere i grani, ed animali, co' quali por-
„ taſſero detti grani, e nella medeſima pena
„ s'incorra, ancorchè ſi ritrovaſſero in cam-
„ mino per dentro delle dette Provincie di
„ Abruzzo de' predetti grani carichi, per
„ commettere contrabbando; ed eſſendo i Pa-
„ droni di detti grani Nobili, incorrano in
„ pena di dieci anni di relegazione, e tanto
„ più tempo, quanto a Noi parrà, conſide-
„ rando, che la malizia degli uomini ogni
„ dì va aumentando, e le frodi con difficol-
„ tà ſi poſſono porre in vero; Vogliamo,
„ ed ordiniamo, che i contravvegnenti al pre-
„ ſente Bando poſſono eſſere convinti per te-
„ ſtimonj ſingolari; Ordinando, e comandan-
„ do per virtù del preſente Bando a tutti, Probatio privilegiaria.
„ e ſingoli Officiali, e Tribunali, *& ſignan-*
„ *ter* al Commeſſario de' contrabbandi delle
„ dette Provincie, preſenti, e futuri, che
„ attendano all' oſſervanza del preſente Ban-
„ do, e quando troveranno alcuno contrav-
„ vegnente dopo che ſarà per eſſi, o per
„ ciaſcun di loro preſa l' informazione, ce
„ ne debba dare particolar avviſo, acciocchè
„ poſſiamo ordinare, ſe gli ſe avrà da dare
„ maggior condannazione della ſopraddetta
„ dichiarata. Dichiarando, che non intendia-
„ mo per virtù del preſente fare pregiudizio
„ alcuno a' detti Bandi, provviſioni, ed or-
„ dini, che ſi ritrovano eſſere ſtati fatti, e
„ pubblicati contra quegli, i quali aveſſero
„ commeſſo ſimili contrabbandi, inſino al dì
„ della pubblicazione di queſto, ma voglia-
„ mo, ed ordiniamo, che ſi proceda contra
„ di loro irremiſſibilmente per le pene, in
„ detti Bandi, ordini, o provviſioni, conte-
„ nute “. *Dat. Neap. In Regio Palatio, die* 27. Junii 1571. Card. de Granvela.
27. menſis Junii 1571. Anton. Card. de Gran-
vela. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernit. Reg.
Lobera Profecr.

Decretum R. C. S.

Sive

PRAMMATICA X.

PErchè ritroviamo, che gli anni paſſati Prohibetur extractio auri, & argenti, etiam inmaſſi.
fu pubblicato Bando del tenor ſeguente,
videlicet:

Perchè gli anni paſſati l' Illuſtriſſimo Si-
gnor Vicerè fece pubblicare, & emanare Ban-
do del tenor ſeguente, *videlicet*;

Perchè s' intende, che da queſta Città di Vide pr. 4. 14. 24. 29. 33. 34. 48. in quibus augetur poena.
Napoli, e Regno, tanto per mare, quanto
per terra, ſi eſtraggono buone ſomme di da-
nari, tanto di oro, quanto d' argento, sì di
monete di queſto Regno, come di monete
di fuora del Regno, ſenza noſtra licenza: e
per commetterſi maggior frode, l' eſtraggono
in maſſa, *ſeu* in verghe d' oro, e d' argento:
E volendo Noi ovviare a tante frodi, e diſ-
ordini; Per lo preſente Bando “ S'ordina,
„ e comanda a tutte, e quali ſi vogliano
„ perſone, di qualſivoglia grado, e condizio-
„ ne, ſi ſieno, che da oggi in avanti, non
„ preſumano, nè ardiſcano, nè per mare, nè
„ per terra dalla predetta Città di Napoli,
„ nè da tutto queſto Regno, eſtrarre niuna
„ ſorta di monete, nè d' oro, nè d' argento, nè
„ in maſſa, nè in verga, nè in vaſi lavorati, ſenza
„ eſpreſſa noſtra licenza, ed ordine. Ed eſ-
„ ſendo per mare, ſi caſcherà nella pena di
„ perdere la detta moneta, o d'oro, o d' ar-
„ gento, o verghe, o d' altrettanta quanti-
„ tà, o valore, quanto ſarà quello, ch' eſtrar-
„ rà, e'l padrone della nave, o naviglio, che Exportatio commiſſa cenſetur ſtatim, ac res erunt immiſſae in navigia, vel jumenta ſarcinaria.
„ *ſcienter* piglierà detta moneta d' oro, o
„ d' argento, caſchi nella pena medeſima, ed
„ in altra pena, a noſtro arbitrio riſervata.
„ E chi l' eſtraeſſe per terra caſchi nella me-
„ deſima pena. *Dichiarando* per lo preſente
„ Bando, che s' intenda eſtratta la detta mo-
„ neta d' oro, o argento, ed incorrere nelle
„ pene predette, *eo ipſo*, che ſarà caricata
„ per eſtrarſi, tanto per mare, quanto per
„ terra, ſe non avrà licenza il padrone, o
„ colui, che la porterà, *ipſo facto*, che la
„ porterà, o porrà in cammino; ed ognuno
„ ſi guardi della mala ventura, le quali pe-
„ ne s' eſeguiranno, ed eſigeranno *irremiſſibi-*
„ *liter* “. *Datum in Caſtro Novo Neap. die* 16. Dec. 1532.
16. Decembris 1532. Poſt datum “ Voglia-
„ mo, che non oſtante, che non ſieno ri- Puniendi, etiam non capti in flagranti.
„ trovati *in flagranti* i delinquenti ſieno puni-
„ ti ogni volta, che ſi ritroverà avere con-
„ travvenuto al Bando preſente “. *Datum,*
ut ſupra Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle D. Pedro de Toledo.
Reg. Vid. Loffredus Reg. Bernardin. Martyra-

nus

nus Secretar. In Cur. 20. *fol.* 291.

Omnis pecunia importata a Regno, non exportetur.

2. Al preſente intendendo Sua Eccellenza,
che alcune perſone, le quali vogliono eſtrar-
re dette monete, oro, o argento, eſſendo
trovate, pigliano eſcuſazioni, che ſia mone-
ta, oro, o argento, portati di fuora del Re-
gno per tranſito, ed altri ſogliono allegare,
che li portano per *infra Regnum*, in Cala-
bria, o in altre Provincie, e ſotto queſte
eſcuſazioni commettono le frodi. Perciò a
maggior dichiarazione, ed a tal che le per-
ſone non ſi poſſano più eſcuſare; " Si dichia-
„ ra, ordina, e comanda ad ogni perſona di
„ qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia,
„ tanto Regnicola, quanto d'eſtra Regno,
„ ancorchè allegaſſe non eſſere ſtata altre vol-
„ te in Regno, che la preinſerta proibizio-
„ ne, e Bando s' intenda ancora, e debba
„ oſſervarſi di tutte le monete d'oro, o d'
„ argento di qualſivoglia ſtampa, tanto del
„ Regno, quanto *extra Regnum*, le quali s'
„ immetteranno fuori del Regno *per tranſi-
„ tum*, *&* *etiam* di quelle monete, oro, ed
„ argento, che ſi voleſſero portare per mare
„ *infra Regnum*, tal che non ſi poſſano eſtrar-
„ re, nè imbarcare, ſenza eſpreſſa licenza
„ *in ſcriptis* di Sua Eccellenza, e trovandoſi
„ eſſer eſtratte, ovvero imbarcate ſenza det-
„ ta licenza *in ſcriptis* di Sua Eccellenza,
„ *ipſo jure & ipſo facto*, ſaranno incorſi nel-
„ la pena contenuta nel preinſerto Bando,
„ ancorchè foſſero ſtati danari, oro, od ar-
„ gento immeſſo da eſtra Regno, o foſſero
„ entrati in Regno *per tranſitum*; ognuno ſi
„ guardi di contravvenire, che gli ſarà det-
„ ta pena eſatta irremiſibilmente ". *Datum
in Caſtro Novo Neapoli die* 11. *Octobr.* 1551.
*Don Pedro de Toledo. Vid. Pole Reg. Vid.
Villan. Reg. Vid. Fonſeca Reg. Lubera Pro-
ſecr. Martiran.*

Poen. ead.

11. Oct. 1551. D. Pedro de Toledo.

3. E perchè compete al ſervizio della Re-
gia Corte, e bene pubblico, che detto Ban-
do s'abbia da oſſervare *ad unguem*, ſotto la
pena in eſſa contenuta, *etiam* nelle Provin-
cie della Terra d'Otranto, e Baſilicata: al
preſente " Ordiniamo a qualſivoglia perſona,
„ di qualunque ſtato, grado, e condizione
„ ſi ſia, che debba *ad unguem* oſſervare det-
„ to Bando, e quanto in quello ſi contiene,
„ giuſta la ſua forma, e tenore ſotto le pe-
„ ne in eſſo contenute ". *Dat. Neap. die*
10. *Novembris* 1573. *Bernardinus de Sancta
Cruce pro Magn. Camerar. Franciſcus Alvarez
de Ribera. Joannes Baptiſta Criſpus Proactio-
rum Magiſtr. Conſ. Decius Raparius Secreta-
rius. In litterarum Cur.* 8. *fol.* 25.

10. Nov. 1573. Bernard. de Sancta Cruce.

PRAMMATICA XI.

Pr. 9: Contra exportantes triticum per terram in Provinciis Aprutii ſtatuitur poena trirem. per decenn. contra ignobiles, & relegationis in vita contra nobiles.

NEgli anni paſſati fu per Noi fatto, e
di ordine Noſtro pubblicato Bando,
per lo quale ſi ordinava, e comandava, che
non ſi doveſſe eſtrarre dal Regno per terra
dalle Provincie di Abruzzo grano, ſenz' or-
dine, e licenza Noſtra *in ſcriptis*, ſotto pe-
na tanto a' Padroni di detti grani, che gli
eſtraeſſero, o faceſſero eſtrarre, quanto a' va-
ticali, ſervitori, e famigli, che li portaſ-
ſero in contrabbando, di cinque anni di ga-
lea, e tanto più tempo, quanto a Noi aveſ-
ſe paruto, oltra di perdere i grani, ed ani-
mali, co' quali portaſſero detti grani, e che
nella medeſima pena ſi foſſe incorſo, ancor-
chè ſi ritrovaſſero in cammino per dentro le
dette Provincie di Abruzzo de' predetti gra-
ni carichi per commettere contrabbandi, e
che ſe foſſero ſtati i padroni di detti grani
Nobili, foſſero incorſi nella pena di dieci
anni di relegazione, e tanto più tempo,
quanto a Noi aveſſe paruto, e che i con-
travvegnenti a detto Bando aveſſero potuto
eſſere convinti per teſtimonj ſingolari, come
il predetto, ed altro più particolarmente ſi
contiene nel detto Bando, ſpedito ſotto la
data de' 26. di Giugno del 1571. E perchè
ſiamo ſtati informati, che molti, poco cu-
randoſi delle dette pene, commettono i detti
contrabbandi di grani; Volendo ſopra ciò
provvedere per quello, che conviene al ſer-
vizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico
di queſto Regno, ci è paruto fare il preſen-
te Bando, per lo quale (" confermando il
„ detto precalendato Bando) Alteriamo le
„ dette pene a quelli, che contravverranno
„ in eſſo: cioè agl' Ignobili di dieci anni di
„ galea, ed a' Nobili di relegazione in vi-
„ ta, ed in altra maggior pena, a noſtro ar-
„ bitrio riſervata, oltra di perdere i grani,
„ ed animali, co' quali portaſſero detti gra-
„ ni. Per tanto diciamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo a tutti, e ſingoli Officiali, e
„ Tribunali, *& ſignanter* della Regia Udien-
„ za di dette Provincie d'Abruzzo, che deb-
„ bano attendere all' oſſervanza del preſente
„ Bando, e quando troveranno alcuno con-
„ travvegnente, dopo che ſarà per eſſi, e
„ ciaſcuno di loro preſa l'informazione, ce
„ ne debbano dare particolare avviſo, a tal
„ che poſſiamo ordinare, ſe lor ſi avrà da da-
„ re maggior condannazione della predetta
„ dichiarata. Dichiarando, che non inten-
„ diamo per virtù del preſente far pregiudi-
„ zio alcuno al detto Bando, provviſioni,
„ ed ordini, che ſi ritrovano eſſer ſtati fat-
„ ti, e pubblicati contra di quelli, i quali
„ aveſſero commeſſi ſimili contrabbandi inſi-
„ no al dì della pubblicazione di queſto; ma
„ vogliamo, ed ordiniamo, che ſi proceda
„ contra di loro irremiſibilmente per le pene
„ in detto Bando, ordini, e provviſioni con-
„ tenute ". *Dat. Neap. die* 9. *menſis Martii*
1574. *Anton. Card. de Granvela. Vid. Re-
vert. Reg. Vid. Salernitan. Reg. Vid. Salazar
Reg. Lobera Proſecr.*

Ut ſup. pr. 9.

Poena triremis per decennium & relegat. perpetuae & amiſſionis frumenti & animalium.

9. Mar. 1574. Card. de Granvela.

PRAMMATICA XII.

Exportantes triticum, frumenta, & fruges extra Regnum.

ESſendo venuto a Noſtra notizia, che da
molti anni in qua, ſi ſono eſtratti, e
tuttavia ſi fanno diverſe eſtrazioni di grani,
e di altre vittovaglie proibite ad eſtraerſi ſen-
za noſtra licenza in contrabbando, con mol-
to diſſervizio, e danno del Regio patrimo-
nio, e della pubblica utilità, e queſto tan-
to

to più ſecretamente ſi fa, quanto che in molte parti del preſente Regno, nel quale ſi fanno l'eſtrazioni predette contra gli eſtraenti ſono introdotte ſolamente le pene pecuniarie, dal che s' intende, che con molta frequenza ſimili eceeſſi ſi commettono; al che volendo rimediare, eſſendoci di più fatta iſtanza ſopra di ciò dal Magnifico Avvocato Fiſcale del Regio patrimonio; con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo deliberato provvedere, come per lo preſente Bando " Si ordina, e comanda, che da quà in avanti, qualſivoglia perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia tanto titolata, come non titolata, non preſuma eſtrarre, o fare eſtrarre grano, orzo, e legume di qualſivoglia qualità, ed altre vittovaglie, in qualſivoglia quantità; per quelle mandare *extra Regnum*, ſenza eſpreſſa noſtra licenza, ſotto pena di galea per anni cinque a riſpetto di quei Miniſtri, che attualmente eſtrarranno, ed anche ſotto la medeſima pena a' marinari, ed altri padroni di vaſcelli marittimi, ſopra i quali ſaranno caricati detti grani, e vittovaglie, ed altra *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata; con dichiararſi come per lo preſente Bando dichiariamo confiſcati, ed applicati *ipſo jure* alla noſtra Regia Corte i vaſcelli predetti; quanto all'altre perſone di maggior condizione, che faranno fare l' eſtrazioni predette ſotto pena di anni cinque di relegazione, ed altra *etiam* corporale, a noſtro arbitrio ſimilmente riſervata. Dichiarando eſpreſſamente, che facendoſi l'eſtrazione predetta con ordine, e ſaputa de' Baroni, tanto titolati, come non titolati, ed altri utili padroni di coſe feudali delle loro Terre, e Feudi; oltra le pene predette, tali Baroni, e Feudatarj incorrano nella pena di altri ducati quattromila, da applicarſi alla Regia Corte. Dichiarando ancora che facendoſi eſtrazione con ſaputa, o con ajuto di Officiali Regj, o de' Baroni, detti Officiali s'intendano eſſer incorſi nelle pene predette, e nella privazione de' loro officj, ed in altra maggiore, a noſtro arbitrio riſervata. Ed acciocchè l'eſecuzione delle coſe predette poſſa con maggior facilità, e ſicurezza farſi; vogliamo, e così per lo preſente Bando ordiniamo, che qualunque perſona rivelerà le dette eſtrazioni, *ſeu* alcuna di eſſe, ponendo quelle in vero, conſegua la quarta parte di dette pene pecuniarie, *ut ſupra*, impoſte, quale preſente noſtro Bando vogliamo, che ſi abbia da oſſervare in tutto il preſente Regno, eccettuandone però le Provincie di Abruzzo, *citra*, & *ultra*, nelle quali ſi ritrova ſopra di ciò particolarmente provveduto. E vogliamo ancora, che il delitto dell'eſtrazione predetta s'intenda conſumato, e perfetto, caricato che ſia il grano, e altre vittovaglie ne' vaſcelli marittimi, poichè quanto a dette eſtrazioni, ed altri ſopraddetti, non reſta altro che fare". *Datum Neap. die 16. menſis Februarii 1577. El Marques. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Puente Profecr.*

Poen. triremis per quinquen.

Comprehenduntur nautae, cum publicatione navigiorum.

Poen. relegat. per quinquenn. & alia corporis arbitr.

Barones ultra alias poen. tenentur centum quatuor mille.

Poen. ead. contra officiales Reg. & privat. offic. & alia arbitraria.

Excipiuntur Provinc. Aprutii.

16. Febr. 1577. El Marques.

PRAMMATICA XIII.

Eſſendoſi negli anni paſſati per ordini, e Bandi provveduto, ed ordinato il modo, che ſi avea da tenere, acciocchè da' paſſi, ed ultime eſiture di queſto Regno non ſi foſſero eſtratti puledri, cavalli, e giumente per fuori del Regno in contrabbando, ſenza noſtra licenza, ſotto le pene in quelle contenute; ci è pervenuto a notizia, che alcuni, per fraudare gli ordini, e Bandi predetti, eſtraggono, e fanno eſtrarre i detti cavalli, puledri, e giumente per mare per fuori del detto Regno, ſenza la detta noſtra licenza, e che di queſto modo ſe ne ſono eſtratti alcuni, e ſe ne potrebbero eſtrarre in frode de' diritti.

Genus equinum a Regno prohibetur exportari, ut ſupra pr. 8.

E volendo Noi in queſto provvedere, per quello che conviene al ſervizio di Sua Maeſtà, e beneficio pubblico di queſto predetto Regno, a tal che per l'eſtrazioni in contrabbando di detti cavalli, puledri, giumente, non ne ſia mancamento, ma abbondanza in queſto predetto Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale, " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che in modo alcuno qualſivoglia perſona, tanto titolata, quanto non titolata, e tutte le altre quali ſi vogliano perſone, non poſſano, nè debbano eſtrarre, nè fare eſtrarre da queſto predetto Regno, non ſolo per terra, ma nè meno per mare, cavalli, o puledri, o giumente, ſenza ordine, e licenza noſtra *in ſcriptis*, ſotto pena a colui, che ordinerà, e farà ordinare detta eſtrazione, eſſendo Nobile di diece mila ducati, e di relegazione perpetua in Iſola per Noi dichiaranda; e non potendo pagare la certa quantità incorra in pena di deportazione, *etiam* in Iſola dichiaranda per Noi, ed eſſendo Ignobile di galea in vita; e nella medeſima pena di galea in vita incorrano quelli, che imbarcheranno, e porteranno co' loro vaſcelli, o di altri, tanto ſe ſaranno preſi *in flagranti*, quanto verificandoſi avergli eſtratti, o fatti eſtrarre: e gli Officiali, che ſaranno conſapevoli, e permetteranno detta eſtrazione, ſenza detta Noſtra licenza *in ſcriptis*, incorrano in pena di morte naturale, ed i cavalli, puledri, o giumente ſieno intercetti; le quali pene *ipſo facto*, facendoſi il contrario, ſi eſeguiranno contra di loro, e ciaſcuno di eſſi, nè ſaranno ammeſſi ad eſcuſazione ". Ed ancorchè per altri Bandi ſtia provveduto, che non ſi debbano paſſare, e far condurre cavalli di perſona puledri, o giumente di razza, di là dal fiume del Garigliano; ma quando alcun Barone, o altra perſona, che tiene lo Stato, ovvero abitazione ſua di là dal det-

Poen. ut ſupra pr. 8.

Poen. triremis perpet.

Etiam non capti in flagranti.

to Banie, appreſſo i confini di detto Regno, voleſſe farſi condurre per uſo ſuo alcun puledro, o cavallo, doveſſe dimandare licenza a Noi, o al Magn. Portolano di detta Provincia di Terra di Lavoro, e con detta licenza ſe lo aveſſe potuto far condurre, con pleggeria di tenerlo in Regno per uſo loro, e di non cavarlo fuora ſenza noſtra licenza, ſotto le pene, in detti Bandi contenute; ci è paruto per molte cauſe, e degni riſpetti, che muovono la mente noſtra, ordinare, ſiccome per tenore del preſente, "Ordiniamo, che in modo alcuno, per qualſivoglia cauſa niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, poſſa eſtrarre, nè fare eſtrarre di là dal detto fiume di Peſcara nella Provincia di Abruzzo, cavalli, puledri, o giumente, ſenza darne notizia a Noi, ed ottenerne licenza noſtra *in ſcriptis*, ſotto le medeſime pene, che di ſopra ſtanno dichiarate. E vogliamo, che gli Scafari, Guardiani, ed altri Officiali, che riſeggono nelle parti, e confini predetti, che permetteſſero dette eſtrazioni, ſenza la noſtra licenza, *in ſcriptis obtenta*, incorrano in pena di anni dieci di galea. E quelli, che ſi troveranno aver razza di cavalli, o aver puledri, o giumente di là da' detti fiumi, e confini, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba fra il termine di giorni venti, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente, dare, o mandar nota nella Regia Camera della Summaria particolarmente, e diſtintamente co' peli, e marchi di tutti que' cavalli, puledri, e giumente, che tengono; e non mandando la nota predetta, e trovandoſene in poter loro, ovvero mandandola difettiva, e trovandoſi aver maggiore, o minore quantità di detti cavalli, puledri, o giumente di quelli, che daranno nella nota predetta, incorrano *etiam* nelle sopraddette pene, ſiccome gli aveſſero eſtratti fuora del Regno; non facendoci però coſtare per teſtimonj degni di fede, d' eſſer morti quelli, i quali avranno dati in nota, con eſibizioni de' cuoi del medeſimo pelo, e marchi, o eſſere ſtati eſtratti colla detta noſtra licenza *in ſcriptis*, e così debbano continuare d'anno in anno, ſotto le medeſime pene ſopraddette, quale ſi eſigeranno, ed ordiniamo, che ſi eſigano irremiſibilmente contra de' traſgreſſori, reſtando in loro *robore*, *&* *efficacia* tutt' i Bandi, ed ordini, per li quali ſta proibito di poterſi eſtrarre da queſto predetto Regno di qualſivoglia parte, e luogo di eſſo, cavalli, puledri, e giumente; i quali conſermiamo, e comandiamo, che ſi eſeguano indiminutamente, ſotto le pene in eſſi dichiarate". *Dat. Neap. die* 10. *Novembris* 1579. *D. Juan de Zunica. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar R. Baſtida de Muñaton. Secr. In Bannor.* 1. *fol.* 4.

Poen. ead.

Poen. ead.

Portatores, & Cuſtodes.

Poen. triremis per decennium.

Poen. ead.

Poen. ead.

10 Nov. 1579. D. Juan. de Zunica.

PRAMMATICA XIV.

ANcorchè per Prammatiche, ed altri Bandi ſia ſtato provveduto, ed ordinato, acciocchè da queſto Regno non ſi eſtragano danari di argento di niuna ſorta in contrabbando, con eſſere ſtate impoſte le pene contra de' contrabbandieri, oltra la pena di perderſi la moneta, che ſi foſſe ritrovata in contrabbando, ſiamo ſtati informati, che molte perſone commettono de' contrabbandi predetti per fuori di queſto predetto Regno; e particolarmente per lo Regno di Sicilia, *etiam* della moneta d'argento, ch' è venuta, e viene da Spagna, a cauſa, che ſono confidati, che non eſſendo preſi *in flagranti* colla moneta, che perciò non la vengono a perdere, e poco ſi curano, che dopo commeſſo il contrabbando, incorrano nell'altre pene, contenute in dette Prammatiche, e Bandi; dal che è nato, e naſce, che di continuo ſi ſono fatte, e ſi fanno delle dette eſtrazioni delle predette monete d'argento ſenza noſtra licenza, e viene da queſto il mancamento in queſto predetto Regno della detta moneta in diſſervizio di S. M. ed in danno de' Sudditi Regj. Al che volendo Noi provvedere; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale "Dichiariamo, ſtabiliamo, ed ordiniamo, che oltra l'altre pene, nelle quali incorreranno ſimili contrabbandieri, le quali ſono dichiarate in dette altre Prammatiche, e Bandi, debbano ancora incorrere nella pena di pagare alla Regia Corte tutta quella quantità di danari delle dette monete d'argento, ch' eſtraeſſero in contrabbando da queſto predetto Regno, ancorchè non foſſero ſimili contrabbandieri trovati co' danari *in crimine flagranti*; ma vogliamo, che baſti pruova legittima d'eſſerſi eſtratti, e tutta la quantità di danari d'argento di qualſivoglia ſorta, *etiam* di Spagna, che foſſe ſtata eſtratta, e ſi eſtraeſſe, dal dì della pubblicazione del preſente Bando *in antea*, ſenza noſtra licenza, per lo detto Regno di Sicilia, e per qualſivoglia altra parte fuora di queſto predetto Regno, la poſſa eſigere la predetta Regia Corte, tanto dal padrone de' danari, che gli avrà fatti eſtrarre, quanto da quelli, che gli eſtrarranno, ed avranno conſentito nella detta eſtrazione: reſtando in loro *robore*, *&* *efficacia* tutte l'altre Prammatiche, e Bandi fatti per lo paſſato, i quali ordiniamo, che s' eſeguano in tutto il di più, e per l'altre pene, in eſſi appoſte, ſenza contraddizione alcuna. *Comandando* a tutti gli Officiali, e Tribunali, che debbano attendere, e ciaſcuno di eſſi attenda a far oſſervare tanto il preſente Bando, quanto tutti gli altri Bandi, e Prammatiche fatte, e pubblicate per evitare ſimili contrabbandi, ed eſeguiranno inviolabilmente tanto per la

Non licet exportare monetam argenteam, nec Hiſpanienſem ſub poena, &c. Vide pr. 16. 19. 23. 24. 48. in d. pr. 16. & aliis augetur poena.

Ut ſup. pr. 3. 4. 10.

Poen. ſolvendi quantitatem extractam.

Exportatio poteſt probari.

Comprehenduntur fautores.

„ la predetta pena, *ut ſupra*, dichiarata nel
„ modo ſopraddetto, quanto per tutte l'altre
„ pene, in dette Prammatiche, e Bandi, ap-
„ poſte, e de' danari, (che eſigeranno dalla
„ detta Regia Corte, per occaſione di ſimi-
„ li contrabbandi, ſi darà, ed ordiniamo,
„ che ſi dia il quinto al rivelatore ſubito,
„ che ſaranno pervenuti in potere della pre-
„ detta Regia Corte, e che ſia tenuto ſegre-
„ to ". E così s'eſegua, che tal'è noſtra vo-
lontà. *Dat. Neap. die* 12. *menſis Julii* 1582.
D. Juan. de Zunica. Vid. Salernitan. Reg. Vid. Salazar. Reg. Vid. Daroca Reg. Baſtida de Muñaton. Secr.

12. Julii 1582. D. Juan. de Zunica.

PRAMMATICA XV.

Exportari pulvis, ſalnitrum, aut ſulfur, non poteſt a Regno ſine facultat. conceſſa. Vide pr. 17. 43.

ANcorchè ſi ritrovi proibito, che da que-
ſto Regno di Napoli non ſi poſſa far'
eſtrazione alcuna di Salnitro, Zolfo, e Pol-
vere; tuttavia intendiamo, che ſi commet-
tano delle dette eſtrazioni, ſenza noſtra li-
cenza, ed ordine, in diſſervizio di Sua Mae-
ſtà. Al che volendo provvedere, ci è paruto
fare il preſente Bando, *omni tempore valitu-
ro*, per lo quale " Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che dal dì della pubblicazione di eſ-
„ ſo in avanti, non ſia perſona alcuna, di qual-
„ unque ſtato, grado, e condizione ſi ſia,
„ che debba eſtrarre, ſenza ordine, e licenza
„ noſtra, *in ſcriptis* ottenuta, da queſto pre-
„ detto Regno niuna quantità di Salnitro,
„ Zolfo, e Polvere, ſotto pena a' Nobili d'an-
„ ni dieci di relegazione, ed agl' Ignobili
„ d'anni dieci di galea, ed altra pena a no-
„ ſtro arbitrio riſervata, tanto a' detti Nobili,
„ quanto a' detti Ignobili, quali pene coman-
„ diamo, che ſi debbano eſeguire inviolabil-
„ mente da ciaſcuno, che contravverrà ".
Datum Neapoli die 5. *Februarii* 1583. *D. Pedro Giron. Vid. Salern. Reg. Vid. Daroca Reg. Baſtida de Muñaton. Secretar.*

Poen. relegat. vel trirem. per decenn. & alia declaranda.

5 Febr. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XVI.

Argentum factum, aut infectum non exportetur e Regno.

Pr. 3. 5. 10. & 14. eod vide pr. 29. 33. 34. 48.

ESſendoſi negli anni paſſati per li noſtri
Predeceſſori Vicerè in queſto Regno fat-
ti, e pubblicati Bandi, e Prammatiche, per-
chè non ſi doveſſero eſtrarre da queſto pre-
detto Regno monete di qualſivoglia ſorta d'ar-
gento, nè argento in verga, o in maſſa in
contrabbando, ſotto le pene, in dette Pram-
matiche, e Bandi, appoſte; s'è inteſo, che
per alcuni ſi ſono fatte, e ſi fanno delle det-
te eſtrazioni in contrabbando, poco curandoſi
delle pene impoſte: poichè ſpecialmente non
ſi è impoſta pena corporale, dal che ne può
naſcere danno al Pubblico, e diſſervizio di
Sua Maeſtà, atteſo che per cagione de' con-
trabbandi predetti potrebbe venire a dimi-
nuirſi il numero delle dette monete, ed ar-
gento in Regno, e 'l commercio potrebbe
mancare quando non ci foſſe abbondanza di
detta moneta, ed argento, colla quale ſi at-
tende al detto commercio. Per tanto, per
quel che conviene al ſervizio Regio, ed
al Pubblico beneficio di queſto predetto Re-
gno, ci è paruto fare il preſente Bando;
omni tempore valituro, per lo quale (confer-
mando i detti Bandi, Prammatiche, ed Or-
dini *alias* fatti, circa il proibire l'eſtrazione
predetta, aumentando pena a pena) " Co-
„ mandiamo, che non ſi poſſa in modo al-
„ cuno eſtrarre da queſto predetto Regno niuna
„ ſorta di dette monete d'argento, nè argento
„ in verga, nè in maſſa, nè in molta, nè in
„ poca quantità, ſenza ordine, e licenza noſtra
„ *in ſcriptis* ottenuta, ſotto pena di morte
„ naturale, la quale vogliamo, ed ordiniamo,
„ che ſi eſegua *irremiſſibiliter* contra qualſivo-
„ glia che contravverrà, e tanto contra gli eſtraen-
„ ti, quanto contra i mandanti, o proccu-
„ ranti l'eſtrazione predetta; oltra che vo-
„ gliamo, che ſi perdano i danari, che ſi
„ eſtrarranno in contrabbando, e ſi applichi-
„ no alla Regia Corte; de' quali, ordinia-
„ mo, che ſi dia il quinto al rivelatore ſu-
„ bito che ſaranno pervenuti in potere della
„ Regia Corte, e così ſi eſegua, che tal'è
„ noſtra volontà ". *Datum Neapoli die* 31.
Martii 1584. *Don Pedro Giron. Vid. Salern. Regens. Vid. Cadona Proreg. Baſtida de Muñat. Secr.*

Poen; mortis, & amiſſ. pecuniae.

31. Mart. 1584. D. Pedr. Giron.

PRAMMATICA XVII.

Pulverem plerium vendentes, vel ementes cauſa illam exportandi e Regno, puniantur ut pr. 15. eod. & 43.

ANcorchè ſi truovi proibito con Regj Ban-
di, che da queſto Regno di Napoli
non ſi poſſa fare eſtrazione alcuna di Salnitro,
Zolfo, e Polvere; Tuttavia corroborando,
e confermando i Bandi predetti, ci è paruto
con voto, e parere del Regio Collateral Con-
ſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il pre-
ſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo
quale " Ordiniamo, e comandiamo, che dal
„ dì della pubblicazione di eſſo in avanti,
„ non ſia perſona alcuna di qualſivoglia ſta-
„ to, grado, e condizione ſi ſia, che deb-
„ ba vendere, nè comprare polvere per eſtrar-
„ la fuora del preſente Regno, ſotto pena
„ di perdere la polvere predetta, ed altra pe-
„ na corporale a noſtro arbitrio riſervata;
„ Promettendoſi per lo preſente Bando la
„ quinta parte della polvere predetta vendu-
„ ta, ovvero comprata per eſtrarla contra la
„ forma del preſente Bando, all' accuſatore;
„ le quali pene comandiamo, che ſi debba-
„ no eſeguire inviolabilmente contra de' traſ-
„ greſſori ". *Datum Neapoli die* 12. *Martii* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Torres. Proſecret. In Bann.* 1. *fol.* 5.

Poen. amiſſionis pulveris, & alia corp. declaranda.

12. Mart 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XVIII.

Exportantes ex Provincia Campaneae Felicis frumenta extra Regnum, puniuntur nobiles poena relegationis in vita, ignobiles poena triremis in vita. Vid. pr. 12. 20 49. 50.

SEbbene la raccolta di queſto preſente an-
no, lodato N. S. Iddio, è ſtata ferti-
liſſima, e particolarmente nella Provincia di
Terra di Lavoro; tuttavolta intendiamo, che
non oſtante le provviſioni, e Bandi per Noi,
e per gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè
fatti, che non ſi doveſſero eſtrarre grani per
extra Regnum ſenza licenza *in ſcriptis* ottenu-
ta, ſotto le pene, in quelli cotenute, molti
ſen-

ſenza timore, e riſpetto delle proibizioni predette, non ceſſano continuamente di eſtrarre detti grani da detta Provincia di Terra di Lavoro, per *extra Regnum* in contrabbando; del che non ſolamente viene a naſcere alterazione di prezzo, il quale tuttavia va aumentando, ma ancora ſe ne può facilmente cauſare mancamento de' grani predetti in danno de' poveri, e detrimento della graſcia di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e Provincia predetta; Volendo Noi in ciò rimediare, come ſi conviene, e che da qua in avanti, non ſi commettano dell'eſtrazioni; e contrabbandi predetti; vi è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " (confermando gli altri
„ Bandi predetti, i quali vogliamo, che re-
„ ſtino in loro *robore, & firmitate*) Dichiaria-
„ mo, ordiniamo, e comandiamo, che qual-
„ ſivoglia perſona, di qualunque ſtato, gra-
„ do, e condizione ſi ſia, così regnicola; co-
„ me foreſtiere, che dal dì della pubblica-
„ zione del preſente *in antea*, eſtrarrà dalla
„ detta Provincia di Terra di Lavoro quan-
„ tità alcuna di detti grani, per *extra Re-*
„ *gnum*, ſenza noſtra licenza *in ſcriptis* otte-
„ nuta, s' intende incorſa, ed incorrerà, ſe
„ ſarà Nobile in pena di relegazione in vita,
„ e ſe ſarà Ignobile in pena di galea in vi-
„ ta, ed altra, a noſtro arbitrio riſervata;
„ la quale ſi eſtenderà, *etiam* di morte natu-
„ rale, oltra di perdere il grano, animali,
„ e vaſcelli, co' quali ſi eſtraeſſero i grani
„ predetti, i quali interamente ſi daranno
„ all'accuſatore; e ſe i grani, che ſi eſtraeſ-
„ ſero di quantità tale, che non aſcendeſſe
„ cogli animali, o vaſcelli predetti al valore
„ di ducati cento, ſi pagherà, e darà all'ac-
„ cuſatore predetto il di più fino alla ſom-
„ ma de' detti ducati cento, de' danari della
„ Regia Corte; nella quale pena di relega-
„ zione, e di galea in vita, ed in altra a
„ noſtro arbitrio riſervata, nel modo predet-
„ to, vogliamo, e dichiariamo, che incor-
„ rano, e s' intendano per incorſi, tanto quel-
„ li ad iſtanza, ed in nome de' quali ſi fa-
„ ceſſero l'eſtrazioni predette, quanto i vati-
„ cali, ſervitori, famigli, padroni di vaſcel-
„ li, ed altri complici, e fautori, che ſcien-
„ temente eſeguiſſero ſimili eſtrazioni, e con-
„ trabbandi, il che s' eſeguirà irremiſibilmen-
„ te contra de' contravvegnenti ". *Datum Neap. die ultimo menſis Julii 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Torres Proſecretar.*

Poen. relegat. vel triremis in vita, & alia arb. & amiſſ. frumenti, animalium, & navium.

Comprehenduntur vectores, famuli, nautae, & alii fautores.

31. Julii 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIX.

Moneta aurea, argentea excuſſa, & aurum, & argentum factum, ſive infectum a Regno prohibetur exportari.

ESſendo ſtate informati, che non oſtante, che per diverſi ordini, e Bandi, fatti dagl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè in queſto Regno, ſtia proibito ſotto gravi pene, che non ſi poſſa eſtrarre fuora del preſente Regno, per mare, nè per terra niuna ſorta di monete d' oro, o d' argento, nè in verga, maſſa, o vaſi lavorati, ſenza eſpreſſa licenza di detti Illuſtri Vicerè, che *pro tempore* ſono ſtati, e noſtra, *in ſcriptis* ottenuta, ſiccome da' Bandi, ed ordini più largamente appariſce. Tuttavia ſi ſono commeſſi, e giornalmente ſi commettono di detti contrabbandi d' eſtrazioni di dette monete d' argento, nel modo predetto, ſenza detta noſtra licenza. Importando al ſervigio di S. Maeſtà, ed al pubblico beneficio di tutto queſto preſente Regno, che ciò ſi rimedii, e che per l' avvenire non ſi facciano ſimili eſtrazioni; con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto, *citra praejudicium* delle ragioni ſpettanti al Regio Fiſco, contra quelli, che aveſſero commeſſo ſimili contrabbandi, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Ordiniamo,
„ e comandiamo, che dal dì della pubblica-
„ zione d' eſſe in avanti niuna perſona, di qual-
„ ſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia,
„ debba eſtrarre per mare, o per terra da
„ queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e Re-
„ gno per *extra Regnum* ſorta alcuna di mo-
„ nete d' oro, o d' argento di qualſivoglia
„ ſtampa, verga, o maſſa, o vaſi lavorati di
„ detto oro, ed argento ſenza noſtra licenza
„ *in ſcriptis* ottenuta, ſotto pena a' contrav-
„ vegnenti di perdere tutta la quantità d' oro,
„ o d' argento, che s' eſtraeſſe, così in mone-
„ ta di qualſivoglia ſtampa, come in verghe,
„ maſſa, o vaſi lavorati, e di relegazione in
„ vita a' Nobili in Iſola dichiaranda per Noi,
„ e di galea in vita agl' Ignobili, ed a quel-
„ li, che non ſaranno Napoletani, che com-
„ metteſſero tali eſtrazioni, oltra delle dette
„ pene, *ut ſupra*, di confiſcazione ancora
„ della terza parte de' loro beni, nelle quali
„ pene di relegazione, galea, e confiſcazio-
„ ne di beni, *ut ſupra*, s' intendano ancora
„ incorſi tutt' i complici, fautori, ed ajutan-
„ ti in ſimili eſtrazioni. E i Miniſtri, ed
„ Officiali Regj deputati alla cuſtodia, per-
„ chè non ſi facciano detti contrabbandi
„ d' eſtrazioni, che foſſero conſapevoli, e
„ complici in quelle, vogliamo, che incor-
„ rano, e s' intendano incorſi nella pena di
„ morte naturale, le quali pene, *ut ſupra*
„ s' eſeguiranno irremiſibilmente contra de' traſ-
„ greſſori; Dichiarando, che l' eſtrazione pre-
„ detta s' intenda eſſere fatta *eo ipſo*, che la
„ moneta, oro, o argento, *ut ſupra*, ſarà
„ caricata, o imbarcata per eſtraerla. Ed
„ acciocchè con più facilità ſi poſſano ſapere
„ i delinquenti di ſimili delitti, per darſi
„ loro il condegno gaſtigo; permettiamo *ſub*
„ *fide, & verbo Regis; atque noſtro indultu*,
„ ſiccome in vigore del preſente Bando in-
„ dultiamo d' ogni pena, nella quale foſſe in-
„ corſo per la cauſa predetta, uno de' detti
„ complici, ajutante, o fautore (purchè non
„ ſia il principale) che ſcuoprirà, o porrà
„ in vero una dell' eſtrazioni predette prima,
„ che il danaro, oro o argento, uſciſſe dal
„ preſente Regno, ma che quello foſſe ca-
„ ricato, o imbarcato in qualſivoglia vaſcel-
„ lo, per eſtraerlo per mare, o per terra,
„ come di ſopra. Ed oltre all' indulto predet-
„ to,

Ut ſup. pr. 3. 5. 10. 14. 16. & inf. 23. 24. 48.

Poen. amiſſionerum extractarum, & relegat. vel trirem. perpetuae, & publicationis tertiae partis bonor. ſed declar. ut per pr. 6. §. 12. de monetis.

Comprehenduntur fautores.

Poen. mortis.

Exportatio dicitur commiſſa ſtatim, ac res ſuper navigia, vel jumenta cauſa extrahendi, erit immiſſa.

„ to, ſe gli darà di più la metà del detto
„ contrabbando, a qualſivoglia ſomma aſcen-
„ dente. Ordinando, e comandando a tutti,
„ e ſingoli Officiali, e Tribunali minori, e
„ maggiori del preſente Regno, che con ogni
„ eſattiſſima vigilanza debbano attendere, ed
„ uſare con ogni diligenza, che non ſi fac-
„ ciano ſimili eſtrazioni pigliandone diligen-
„ te informazione contra de' contravvegnenti,
„ complici, e fautori, come di ſopra, con
„ aſſicurarſi delle loro perſone, e beni di
„ quegli, e darne avviſo particolare; accioc-
„ chè ſi poſſa ordinare il di più, che ſi avrà
„ da eſeguire ". *Dat. Neap. die 23. Martii*
1596. El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vid. Geroſt. Reg. Barrionevo. In Banner. fol. 9.

23. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

„ li ſi eſtraeſſero; de' quali ſi darà la terza
„ parte all'accuſatore, un'altra terza a' Mini-
„ ſtri eſecutori di detti contrabbandi, e l'al-
„ tra terza parte alla Regia Corte; dichia-
„ rando, che in detta pena di morte natura-
„ le incorrano, e s'intendano d'eſſer incorſi
„ non ſolo quegli ad iſtanza, ed in nome
„ de' quali ſi eſtraeſſero i grani, ed altre
„ vittovaglie predette, ma ancora; i vaticali,
„ ſervitori, famigli, padroni di vaſcelli, ed
„ altri complici, e fautori, che ſcientemente
„ eſeguiſſero ſimili eſtrazioni, e contrabban-
„ di, il che s'eſeguirà irremiſſibilmente con-
„ tra de traſgreſſori ". *Dat. Neap. die 27.*
Novembre 1597. El Conde de Olivares. Vid. Geroſtiola Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Barrionovo. Regiſtrata in Banner. 1. fol. 83.

Poen. ead.

27. Nov. 1597. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XX.

Triticum, & frumenta, ſpectantia ad annonam, non exportentur per mare, neq; per terram. Vide pr 9. 11. 12. 18. 20. 49. 50.

SE bene per gl' Illuſtri Noſtri Predeceſſori in queſto Regno ſono ſtati fatti di loro ordine, e pubblicati Bandi per le cauſe in quegli eſpreſſe, che niuna perſona, di qualunque ſtato, e condizione ſi ſia, doveſſe eſtrarre grani, ed altre vittovaglie fuori di queſto Regno, ſenza eſpreſſa licenza, ſotto le pene, in detti Bandi contenute; tuttavolta ſiamo informati, che non oſtante i Bandi predetti, e con poco timore delle pene predette, ſi ſono commeſſe, e ſi commettono delle dette eſtrazioni di grani, e di altre vittovaglie in contrabbando, e queſto in quantità eccesſiva; per il che non ſolo ne' tempi penurioſi ne potrà naſcere danno irreparabile di danni de' popoli, e pericolo evidente della vita de' Sudditi di Sua Maeſtà, ma ancora in tempi fertili per la ſtrettezza d'eſſi, alterazioni di prezzi, in grave danno della povera gente, e del Pubblico; e come che quanto più il pericolo ci ſi rappreſenta grande, tanto più dobbiamo uſar efficaci, ed eſtraordinarj rimedj per evitarlo; Avendo ancora veduto per eſperienza, che durante il tempo del Bando fatto per l' Illuſtre Conte di Miranda noſtro Predeceſſore Vicerè ſotto la data de' 31. d'Agoſto del 1591. duraturo per tutto il meſe d'Agoſto del 1592. per lo quale s'imponea pena di morte naturale alle perſone, che faceano ſimili contrabbandi, non ſieno commeſſe eſtrazioni in contrabbando; ci è paruto però, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo;

Ut in regeſto fol. 298.

„ che dal dì della pubblicazione d'eſſo in avan-
„ ti, e finchè altrimenti da Noi ſarà ordi-
„ nato, niuna perſona di qualſivoglia ſtato,
„ grado, e condizione ſi ſia, così regnicola,
„ come foreſtiere, poſſa, nè debba eſtrarre
„ dal preſente Regno, per fuori di eſſo; per
„ mare, nè per terra, quantità alcuna di
„ grani, e d'altre vittovaglie, ſenza noſtra
„ eſpreſſa licenza, *in ſcriptis* ottenuta, ſotto
„ pena a' contravvegnenti, di morte natura-
„ le, e di perdere i grani, ed altre vittova-
„ glie, ed animali, e vaſſalli, co' quali quel-

Poen. mortis frumenti, frugum, & animalium, & navium amiſſionis.

PRAMMATICA XXI.

SE bene queſta Magnifica e Fedeliſſima Città di Napoli ſta abbondantemente provveduta di grani, ed in eſſa giornalmente non ſolo ſi fa il pane a baſtanza per lo vitto neceſſario, ma che ſopravanza; tuttavolta, perchè l'aſſiſa di detto pane è più baſſa, che non è in alcune Città, Terre, e Luoghi del convicino di eſſa, ſiamo informati, che molte perſone, ogni giorno eſtraggono da queſta predetta Città per mare, e per terra gran quantità di detto pane *etiam* con fine di farne mercanzia, dal che ne viene non ſolo a naſcere alle volte mancamento del detto pane, che per gran diligenza, che ſi fa, non ſi può per li panattieri in sì gran popolo ſupplire: ed ancora molte volte, che vedendo il mancamento predetto, penſandoſi, che venga per altro effetto, e che il giorno ſeguente ſia il medeſimo, comprano il pane predetto per baſto di due, e di tre giorni; e volendo Noi in ciò rimediare, come ſi conviene; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che

Panis non exportetur, neq; per mare, neq; per terram e Civitate, abſque facultate conceſſa.

„ dal dì della pubblicazione di eſſo in avan-
„ ti, non ſia perſona alcuna, di qualunque
„ ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che pi-
„ gli, nè compri pane di niuno modo in
„ queſta predetta Magnifica, e Fedeliſſima
„ Città di Napoli, e ſuoi Borghi per por-
„ tarlo fuori di eſſa, nè per mare, nè per
„ terra, ſenza ordine, e licenza *in ſcriptis*
„ ottenuta, ſotto pena di perdere il pane, di
„ oncie cinquanta, e di tre anni di relega-
„ zione, eſſendo Nobile, ed agl' Ignobile di
„ tre anni di galea, nella quale pena pecu-
„ niaria, e di perdere il pane, vogliamo,
„ che incorrano, e s'intendano eſſere incor-
„ ſi *etiam* quelli, che aveſſero imbarcato il
„ pane predetto ſopra qualſivoglia vaſcello,
„ e che quello non foſſe ancora partito dal
„ porto, o marina, dove ſi ritroverà; della
„ quale pena pecuniaria, e del pane predet-
„ to, ſe ne darà la intera metà all'accuſato-
„ re, e dell'altra metà l' una parte al Sacro
„ Oſpedale della Santiſſima Annunciata, e
„ l'al-

Poen. amiſſionis panis unc. 50. & triennal. relegat. per trienn. & amiſs. animal. & cymbae.

Digitized by Google

„ l'altra all'Oſpedale degl' Incurabili di que-
„ ſta Città. Vogliamo ancora, che ſi perda
„ la barca, o vaſcello, dove ſarà caricato
„ il pane, e così ancora l'animale, ſopra del
„ quale ſi eſtrarrà; Ordinando, e comandan-
„ do a' Magnifici Capitani, ed altri Officia-
„ li della Città, Terre, e Luoghi, dove ſi
„ troveranno i contravvegnenti del preſente
„ Bando, che debbano, e ciaſcuno di eſſi
„ debba ſotto pena di privazione d'Officio,
„ e di tre anni di relegazione, pigliare dili-
„ gente informazione, e carcerare i contrav-
„ vegnenti predetti, con tenerci ſubito av-
„ viſati, ed inviarci le informazioni chiuſe,
„ e ſuggellate, *ut decet*, per potere ordinare
„ l'eſecuzioni delle pene predette. Dichia-
„ rando, che della detta pena pecuniaria,
„ e del pane, che ſarà eſtratto nelle det-
„ te Città, Terre, e Luoghi, ſe ne darà
„ l'intera metà agli Officiali, o altra per-
„ ſona, in potere della quale ſi ritroverà la
„ detta contravvenzione, e l'altra ſi divide-
„ rà, *ut ſupra*; ed ordiniamo, e comandia-
„ mo al Reggente, e Giudici della Gran Cor-
„ te della Vicaria, che debbano attendere
„ alla oſſervanza del preſente Bando, e pro-
„ cedere alla eſecuzione delle pene in eſſo
„ contenute, che tal' è noſtra volontà ". *Datum Neap. die 27. menſis Octobris 1606. El Conde de Venavente. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Don Bernard. a Barrion. Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salazar Secret.*

Poen. priv. offic. & relegat. per trienn.

27. Oct. 1606. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXII.

Prohibetur extractio armorum a Regno ultra uſum. Vide pr. 3.

Ancorchè fino all'anno 1504. a tempo, ch'era al governo di queſto Regno l'Illuſtre Gran Capitano, per lo Sereniſſimo Re Ferdinando Cattolico, di felice memoria, foſſero proibite per Prammatica edita per detto Illuſtre Gran Capitano, l'eſtrazioni d'armi da queſto Regno; eſſendo a noſtra notizia pervenuto, che da alcune perſone ſogliono, non oſtante detta proibizione, eſtrarſi diverſe quantità d'armi, ed avendo Noi in ciò conſiderato molti inconvenienti, a' quali per quel che tocca al Regio ſervizio, conviene in ogni modo ovviare, e farci provviſioni tali, per le quali in tutto ſi evitino dette eſtrazioni; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Or-
„ diniamo, e comandiamo, che dal dì del-
„ la pubblicazione di eſſo in avanti, niuna
„ perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e con-
„ dizione ſi ſia, ardiſca, nè attenti di eſtrar-
„ re fuora di queſto Regno, nè per mare,
„ nè per terra, archibuſi, nè altre quali
„ ſi vogliano armi, nè da fuoco, nè di ta-
„ glio, o punta con aſta, nè ſenz' aſta,
„ ſenza eſpreſſa noſtra licenza *in ſcriptis*, ſot-
„ to pena a chi ne eſtrarrà, e attenterà di
„ eſtrarne occultamente, o paleſemente, di
„ morte naturale; quale vogliamo, che ſi
„ eſegua irremiſſibilmente contra de' traſgreſſo-
„ ri; ed acciocchè il preſente Bando ſi oſ-
„ ſervi, ed eſegua inviolabilmente; Ordi-
„ niamo a tutti gli Officiali di Giuſtizia, ed
„ altri a chi ſpetta, del preſente Regno, &
„ *ſignanter* a' Capitani, e Miniſtri di Giuſti-
„ zia delle Città, Terre, e Luoghi poſti
„ ne' confini, e Marine di eſſo, che tenga-
„ no particolar cura, ed eſecuzione del det-
„ to preſente Bando; con dichiarazione pe-
„ rò, che in queſto detto Bando non s' in-
„ tendano incluſe quelle perſone, che in
„ viaggio per difenſione di loro perſone, o
„ per altro fine, portaſſero, o eſtraeſſero ſo-
„ pra di loro armi, o a piedi, o a cavallo,
„ o imbarcandoſi per mare (con che niuno
„ porti più di quelle armi, che biſognano
„ per difenſione di una ſola perſona,) ma
„ vogliamo, che quelli reſtino ſottopoſti alle
„ Regie Prammatiche edite circa le aſporta-
„ zioni delle armi ". *Dat. Neap. die 17. menſis Februarii 1614. El Conde de Lemos. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Reg. Salaz. Secret. in Bann. 2. fol. 61.*

Poen. mortis.

Pro ſe ſa permittuntur.

17. Febr. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XXIII.

Nemo exportet e Regno monetas aureas vel argenteas in Regno, vel Hiſpaniæ ſignatas. Vide pr. 8. 5. 10. 14. 19. 43. ſignanter 24 ubi ampliatur hac pr.

Ancorchè con alcuni buoni ordini, dati da Noi fra' capi della Prammatica edita per la riforma della Regia moneta, e colla diligenza, che ordineremo ſi uſi, acciocchè ſieno puntualmente oſſervati; teniamo per fermo, che la moneta buona, e giuſta di peſo, ſi manterrà per l'avvenire nel ſuo eſſere, abbiamo ancora obbligo di provvedere, che detta moneta non ſi eſtragga da queſto Regno, ma in eſſo ſe ne immetta delle foreſtiere compreſe in detta Prammatica, per evitare i diſordini de' tempi paſſati, ne' quali appena fatta la buona moneta era eſtratta per la malizia, e cupidità de' foreſtieri, e per eſſer molti i paſſi, ed uſcite dal detto Regno, per la qual cauſa conviene caſtigare rigoroſamente gli eſtraenti, quali con tal'eſtrazione hanno cagionati tanti inconvenienti, ed intereſſi a queſto Regno, ci è paruto però con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale " Ordiniamo, e comandiamo
„ che niuna perſona di qualſivoglia ſtato,
„ grado, e condizione ſi ſia, ardiſca, nè
„ preſuma, da oggi in avanti, eſtrarre da
„ queſto Regno monete d'oro, o d'argento
„ fabbricate nella Regia Zecca di eſſo, nè
„ doppie, ſcudi, nè reali di Spagna, ſotto
„ pena di morte naturale, e della confiſca-
„ zione di tutt'i loro beni, oltra di perdere
„ l'intercetto; del quale vogliamo, che ſe
„ ne applichi la metà al denunciante, o non
„ eſſendoci denunciante, a quello, o quelli,
„ che piglieranno l'intercetto, e l'altra me-
„ tà al Regio Fiſco; nella qual pena vo-
„ gliamo, che incorrano ancora quelli, che
„ eſtrarranno la moneta ritagliata, e ſcarſa;
„ ed acciocchè queſto ſia oſſervato col rigo-
„ re, che conviene per togliere ogni dub-
„ bio, vogliamo, e dichiariamo, che ſi
„ debba intendere, conſumato il delitto del-

Poen. mortis extractor. & publicationis bonorum.

Delictum patratum ſtatim, ac reperiuntur monetae ſuper navigiis, poena eadem contra nautas, & conſentientes.

„ la eſtrazione di detta monete per mare, *eo* „ *ipſo*, che ſarà ritrovata la detta moneta „ ſopra i vaſcelli, o ſopra le perſone imbar„ cate in eſſi, e nella iſteſſa pena di morte „ naturale, e confiſcazione di tutt'i loro be„ ni, ordiniamo, che incorrano tutt'i ma„ rinari, ed altre perſone, che ſcientemen„ te imbarcheranno, o daranno ajuto alla im„ barcazione predetta, e per terra s'intenda „ conſumato il delitto della eſtrazione, quan„ do ſia ritrovato l'eſtraente colla moneta in „ luogo vicino a'confini, dove veriſimilmen„ te ſi debba credere, che detta moneta era „ per eſtraerſi; *Verum* nella detta proibizio„ ne, vogliamo, che non ſi comprendino „ quelli, ch'eſtrarranno monete dell'altre „ Zecche foreſtiere compreſe in detta Pram„ matica da Noi edita per la riforma della „ Regia moneta; ma quelle vogliamo, che „ ſi poſſono liberamente immettere, ed eſtrar„ re ſenza impedimento alcuno, reſtando *in* „ *ſuo robore*, e confermate per la preſente le „ altre Regie Prammatiche, che proibiſcono „ l'eſtrazione d'oro, e d'argento in maſſa, „ e verghe, vaſi, ed altre opere lavorate, „ o in molta, o in poca quantità, in quan„ to non contraddicono alla preſente Pramma„ tica ". La quale, acciocchè vada a notizia di tutti, e non ſe ne poſſa allegare ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e per lo preſente Regno. *Datum Neap. die* 7. *menſis Martii* 1622. *El Cardenal Zapata. Vid. Conſtantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secretar. In Pragmat. primo fol.* 86.

Monetae exterae poſſunt extrahi.

Corrigitur per pr. 48.

Pr. 2. 3. 4.

7. Mart. 1622. El Card. Zapata.

PRAMMATICA XXIV.

Pr. 23. Vide ibi apoſtillam. In extractione monetarum a Regno comprehenduntur fautores & conſcientes.

ANcorchè per la Regia Prammatica da Noi edita ſotto la data de' ſette del meſe di Marzo paſſato ſia appieno provveduto, ed ordinato, il che parve convenire a riſpetto degli eſtraenti monete da queſto Regno; tuttavolta perchè non eſſendo in quella trattato eſpreſſamente de' complici in tali eſtrazioni, potrebbe darſi occaſione, ſuccedendo il caſo di dubitare, ſe nelle pene, per detta Prammatica impoſte, veniſſero detti complici compreſi; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, per la preſente Prammatica " Soggiugnere, e dichiarare, come „ dichiariamo, vogliamo, ed ordiniamo, „ che tutti quelli, che ſaranno complici, e „ daſſero ajuto, conſiglio, o favore in tali „ eſtrazioni, incorrano, e s'intendano in„ corſi nelle iſteſſe pene, che ſtanno per det„ ta Prammatica impoſte contra gli eſtraenti.

Poen. ead.

2 " Vogliamo ancora, e per la preſente „ Prammatica promettiamo, che ſe alcuna „ perſona denunciaſſe alla Regia Corte alcu„ na di dette eſtrazioni di monete, e poneſ„ ſe in vero la eſtrazione, e gli eſtraenti, „ e complici in dette eſtrazioni, ſe ſarà il „ denunciante complice in tale eſtrazione, ſe „ gli ſpediſca indulto di tal delitto, e con„ travvenzione, oltra che ſe gli darà la me„ tà dell'intercetto, promeſſa per la menzio„ nata Prammatica; e ſe il denunciante non „ ſarà complice, oltra detta metà d'inter„ cetto, che guadagnerà, vogliamo, che „ poſſa nominare una perſona da indultarſi „ di delitti (però) non eccettuati da' Regj „ Bandi; al quale nominando vogliamo, che „ fatta detta nominazione in ſuo beneficio „ per detto denunciante, e poſta, che ſarà „ in vero la eſtrazione, e gli eſtraenti, ſe „ gli ſpediſca l'indulto *in forma Regiae Can*„ *cellariae*, ancorchè de' delitti, de' quali ſi „ ritrovaſſe inquiſito (non eccettuati però, „ come ſi è detto) non teneſſe rimeſſione „ delle parti offeſe, e non foſſe riputato „ contumace, o forgiudicato, reſtando nel di „ più detta Prammatica menzionata nella ſua „ dovuta oſſervanza ". Ed acciocchè la preſente vada a notizia di tutti, e non ſe ne poſſa allegare ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto per queſta Fedeliſſima Città, quanto per tutto il preſente Regno. *Dat. Neap. die* 20. *menſis Apr.* 1622. *El Cardenal Zapata. Vid. Conſtantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Urſinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secr. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 111.

Inquiſitus denuncians gaudet, & non inquiſitus nominare poteſt alterum.

20. Apr. 1622. El Card. Zapata.

PRAMATICA XXV.

Plura capitula pro conductoribus vectigalis ſerici.

ESſendoſi veduto per eſperienza, che non oſtante i Bandi Regj emanati nelle Provincie di Calabria, ordini rigoroſi, che ſi ſono fatti, feluche di guardia, che ſi ſono poſte, e diligenze, che ſi ſono uſate da' Commeſſarj ſpediti, ſi ſono commeſſi, e ſi commettono giornalmente infiniti contrabbandi di ſete nelle dette Provincie, quelle eſtraendo per mare, e per terra ſenza pagare i Regj diritti, in diſſervizio di Dio, e di Sua Maeſtà, in danno degli Arrendatori, che *pro tempore* hanno affittato l'Arrendamento di dette ſete nelle dette Provincie, ed ancora degli Aſſegnatarj, che tengono ſituate le loro entrate ſopra detto Arrendamento; con che il Patrimonio Reale giornalmente viene deteriorato, e i detti Aſſegnatarj reſtano ſcoverti de' loro aſſegnamenti; Ed ultimamente per dette cauſe l'Arrendamento predetto ſi è affittato con perdita notabile di detto Real Patrimonio. Acciocchè queſto diſordine non vada creſcendo, e ſi tolgano, in quanto ſarà poſſibile, le frodi, e contrabbandi che ſi fanno con tanto danno, ed intereſſe; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale

Jus competens conductoribus exigatur ab ementibus, vel vendentibus.

1 *In primis* " Ordiniamo, e comandiamo, „ che i diritti de' carlini tre per libbra di ſe„ ta, e i diritti della capiſciola, malafre, „ e ſporlature, e di altre merci ſpettanti al„ la Regia Corte, *& ſucceſſive* agli Arren„ datori del ſopraddetto Arrendamento delle „ ſete, ancorchè ſieno acquiſtati al tempo „ della naſcita di eſſe, ſi abbiano da pagare, „ quando per li padroni ſi venderanno, o [illegible] „ qual-

„ qualſivoglia altro modo ſi conſegneranno a
„ qualſivoglia perſona, reſtando ad arbitrio
„ di detti Arrendatori eſigere i detti diritti
„ dal compratore, o dal venditore, come
„ più comodo ſarà dell' Arrendamento, ed
„ in caſo, che per li padroni prima di ven-
„ derle ſi eſtraeſſero tanto per mare, quan-
„ to per terra, vogliamo, che a tempo di
„ detta eſtrazione ſi paghino detti diritti ".

Tempore exportationis jus exigatur.

2 E perchè l'affitto di detto Arrendamen-
to è cominciato dal primo del preſente meſe
di Giugno del 1628. e per gli Arrendatori
ſi è capitolato, che nel primo del meſe di
Aprile di ciaſcun anno ſi abbiano a pagare a
loro beneficio i diritti delle ſete, capiſciole,
e di altre merci da ciaſcuna perſona, in po-
ter della quale ſi ritrovaſſero dette ſete, ca-
piſciole, ed altre merci, come ſopra, del-
le quali non foſſe pagato il dovuto dirit-
to; Perciò colla preſente " Ordiniamo a
„ qualſivoglia perſona, di qualſivoglia ſtato,
„ grado, e condizione ſi ſia, che in detto
„ dì primo di Aprile venturo del 1629. ed altri
„ giorni quattro ſeguenti, e negli anni ſe-
„ guenti del detto Arrendamento debba dar
„ notizia di tutte le ſete, capiſciole, ed al-
„ tre merci come di ſopra, che ſi ritrovaſ-
„ ſero in ſuo potere, in qualſivoglia modo,
„ di che non ſia pagato il diritto agli Offi-
„ ciali di quelle Città, Terre, e Luoghi,
„ dove ſono obbligati di far le ſpedizioni,
„ e pagamenti di detti diritti, con inter-
„ venti de' detti Luogotenenti, e ſoſtituti
„ di detti Arrendamenti, ſenz' altra requi-
„ ſizione; baſtando ſolo, per eſſere conſtitui-
„ ti *in mora*, l'eſſer paſſati i detti giorni
„ cinque, ed in poter di eſſi, eſſendo depu-
„ tati però all'eſazione di detti diritti, fare
„ il pagamento predetto, non oſtante che
„ dette ſete non ſieno vendute, nè conſegna-
„ te ad altri, e contravvenendoſi, vogliamo,
„ che (oltra la perdita delle ſete, capiſcio-
„ le, ed altro, come ſopra, che non ſi tro-
„ vaſſero rivelate, e pagati i diritti) i de-
„ tentori delle dette ſete, ancorchè non foſ-
„ ſero proprie, incorrano ancora nella pena
„ di ducati dieci per ciaſcheduna libbra, da
„ ripartirſi fra le Regia Corte, e gli Arren-
„ datori, dedotta la quarta parte, la quale
„ vogliamo, che ſi dia ſubito al rivelante;
„ nella qual pena incorrano quegli ancora,
„ che non ſaranno padroni delle ſete, ma le
„ terranno in loro potere, e non le avran-
„ no rivelate; come ſete di altri particolari.

Tempus revelandi.

3. E perchè il maggior danno, che è per-
venuto infino al preſente alla Regia Corte,
è proceduto da' contrabbandi, che giornal-
mente ſi ſono fatti, e ſi fanno per li padro-
ni di barche, di feluche, e d'altri vaſcelli;
Perciò per ovviare nell'avvenire al detto dan-
no: " Ordiniamo, e comandiamo, che niu-
„ no padrone di barca, feluca, ſperonara, o
„ di qualſivoglia altro vaſcello, poſſa imbar-
„ care, nè fare imbarcare ſopra detti loro
„ vaſcelli quantità alcune di ſete, o altre
„ merci, ſpettanti al detto Arrendamento,
„ ſenza le dovute ſpedizioni, ſotto pena del-
„ la vita a' padroni di detti vaſcelli, e per-
„ dita di eſſi; a' marinari, che non l'avran-
„ no rivelate al Commeſſario, o ſoſtituto di
„ detti Arrendatori, di anni dieci di galea;
„ e i padroni di dette ſete, che l' avranno
„ caricate, o fatte caricare, incorrano (ol-
„ tra la perdita di detta ſeta, e di ducati
„ dieci per ciaſcuna libbra) eſſendo Nobili,
„ nella pena di anni diece di relegazione, e
„ gl' Ignobili di anni diece di galea. Ed eſ-
„ ſendo i padroni di dette ſete Baroni di
„ Terre, o Affittatori di eſſe, con giuriſdi-
„ zione, oltra delle ſuddette pene ſi abbia
„ loro da ſoſpendere la giuriſdizione per lo
„ tempo, che a Noi parrà ".

Naviculaii ſuper navigiis ſericum non recipiant ſine libellis.

Poen. mortis, & amiſs. navigii.

Poen. triremis per decenn.

4 E per evitare maggiormente dette frodi,
„ Ordiniamo ancora, che niun padrone di
„ barca, feluca, ſperonara, o di qualſivo-
„ glia altro vaſcello ſi poſſa partire di notte,
„ o di giorno per qualſivoglia cauſa ſenza li-
„ cenza degli Officiali, o ſoſtituti di detto
„ Arrendamento, reſidenti ne' luoghi, da do-
„ ve aveſſero da partire. E trovandoſi con
„ detti vaſcelli a caricare in luoghi, dove
„ non vi foſſero detti Officiali, ſieno obbli-
„ gati pigliar detta licenza dagli Officiali, e
„ ſoſtituti più convicini, ſotto pena tanto al
„ padrone, quanto a' marinari, di tre anni
„ di galea, oltra la perdita del vaſcello,
„ purchè non ſia mandato per ſervizio della
„ Regia Corte, nel qual caſo non ſarà ne-
„ ceſſaria la detta licenza, ma baſta darne
„ notizia al ſoſtituto ".

Poen. trir. per trienn. & amiſ. navig.

5 E così ancora " Ordiniamo, che tutt'i
„ vaſcelli, di qualſivoglia qualità, che ca-
„ piteranno in qualſivoglia parte di dette Pro-
„ vincie, ſoggette al detto Arrendamento,
„ *etiam* che ſieno carichi di mercanzie al
„ tempo del loro arrivo, e così ancora al
„ tempo della loro partenza; acciocchè ſi
„ poſſano fare le diligenze ſopra detti vaſcel-
„ li, e contravvenendo incorrano nella pena
„ corporale ad arbitrio noſtro, oltra la per-
„ dita di detti vaſcelli, non includendoci
„ però quelle barche, o feluche, che capi-
„ teranno con paſſaggieri *per tranſitum* ".

Naviculaii manifeſtum faciant ingreſſum.

Poen. corp declarande, & amiſs. navigii.

6 E perchè la maggior parte de' diritti,
ſpettanti al detto Arrendamento, ſi laſciano
di eſigere, perchè i Teſorieri Provinciali,
Baroni delle Terre, ed altri Creditori ſi pa-
gano de' loro crediti, pigliandoſi per l'auto-
rità, che tengono i funicelli, e le ſete ne'
manganelli, e per queſto nè anche ſe ne può
tener conto, e notizia particolare; Volendo
Noi rimediare al detto inconveniente; ed ac-
ciocchè ſempre queſto diritto ſia preferito a
tutti gli altri debiti: " Ordiniamo, che tan-
„ to i detti Teſorieri Provinciali, quanto
„ detti Baroni, e Creditori, non poſſano,
„ nè debbano pigliar dette ſete da' detti man-
„ ganelli, nè da' detti loro debitori, ma
„ quelle ſolamente poſſano ſequeſtrarſi, con
„ intervento della perſona dell' Arrendatore:
„ non amovendoſi, nè impedendoſi la perfe-
„ zione dell' opera, e farſi la ſeta; accioc-
„ chè tanto il Creditore abbia la ſua cautela,
„ quanto l' Arrendatore il ſuo diritto: prefe-
„ ren-

Jus conductorum praefeatur.

„ rendoſi ſempre l' eſazione del detto Regio
„ diritto nel tempo della vendita, o conſe-
„ gnazione di dette ſete; e contravvenendo,
„ ſi tengano dette ſete per perdute; e quel-
„ le ſi poſſano pigliare per intercette, ed in-
„ corrano ancora nella pena di ducati diece
„ per libbra, ed altre impoſte, *ut ſupra*, in
„ caſo che ſi riceveſſero per detti Teſorieri,
„ Baroni, ed altri Creditori, ſenz'aver pa-
„ gato prima il detto diritto".

Poen. amiſſion. ſerici, & centuſs. decem pro libra.

Harpodona ad deducendum fila ab ovis bombycinis, certis locis collocentur.

7 Similmente " Ordiniamo, che i man-
„ ganelli, dove ſi cava la detta ſeta, non ſi
„ poſſano fabbricare, nè tenere in altri luo-
„ ghi, che ne' ſituati per li Commeſſarj de'
„ contrabbandi, che *pro tempore* ſono ſtati
„ di detto Arrendamento, o in quelli, che
„ ſi ſitueranno dal Commeſſario de' contrab-
„ bandi, il quale ſia obbligato di fare nel
„ preſente anno la ſituazione di eſſi ne' luo-
„ ghi, che giudicherà più atti all' eſercizio
„ predetto; della qual ſituazione ne debba
„ mandare ſubito diſtinta relazione a Noi,
„ ed un altra alla Regia Camera della Som-
„ maria, ſotto pena a' maeſtri, che caveran-
„ no dette ſete in altre parti, di tre anni
„ di galea, ed i padroni di dette ſete, ol-
„ tra la perdita di eſſe, incorrano i Nobili
„ in tre anni di relegazione, e gl' Ignobili
„ in tre anni di galea. Ordiniamo ancora,
„ acciocchè il tutto ſi faccia con maggiore
„ integrità, che dette ſete non ſi poſſano ca-
„ vare di notte, nè prima ch'eſca il Sole".

Bilances ubi ſuſpendendae.

8 E perchè, non oſtante che per diver-
ſe provviſioni della Regia Camera della Som-
maria è ſtato ordinato, che le bilance, do-
ve ſi peſano le ſete, che ſi cavano ne' man-
ganelli, non ſi poſſano tenere dentro i Ca-
ſtelli de' Baroni, nè in luoghi privati, ma
in luoghi pubblici, per evitare le frodi, che
in ciò ſi ſogliono commettere in ricevere le
ſete ſenza peſo, o ſenza aver notizia di eſ-
ſe, e dette provviſioni non ſi ſono oſſerva-
te; " Ordiniamo, che ſi oſſervino gli ordi-
„ ni dati, e che in tutte quelle Città, Ter-
„ re, e Luoghi in dette Provincie, nelle
„ quali vi ſaranno bilance Regie, non ſi
„ poſſano tenere altre, e dove non vi ſaran-
„ no, non ſi poſſano tenere da altre perſo-
„ ne, ſe non da quelle deputande per detti
„ Arrendatori, nelle bilance, e non in al-
„ tre ſieno tutti obbligati a peſar le ſete,
„ ſotto le pene, contenute nel precedente Ca-
„ pitolo".

Poena ead.

Serica non librata, non recipiantur.

9 Similmente " Ordiniamo, che niuna per-
ſona, di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi
„ ſia, poſſa ricever dette ſete ſotto qualſivo-
„ glia colore, che prima non ſieno peſate,
„ e ſcritte al libro del Peſatore Regio, eſ-
„ ſendovi bilancia Regia, ed in difetto al
„ Peſatore deputando per detti Arrendatori,
„ il quale tenga obbligo di far libro partico-
„ lare per detto effetto, ſotto pena al padro-
„ ne di perdere la detta ſeta, ed a'negozian-
„ ti, o altre perſone, che l'avranno ricevu-
„ ta, di ducati diece per libbra, ed al Peſa-
„ tore di anni tre di galea, oltra la perdita
„ dell' Officio".

Cimbae Calabriam verſus recipiant inſcriptum, confirmatur per pr. 37.

10 E perchè la maggior parte delle frodi,
che ſi fanno, proviene dalle feluche, quale
vanno da queſta Città di Napoli in dette Pro-
vincie di Calabria, e nella Città di Meſſi-
na, e da dette Provincie partono per altre
parti cariche di ſeta, ſenza le dovute ſpedi-
zioni; " Si ordina, e comanda, che tutte
„ le feluche, che partiranno da queſta Fe-
„ deliſſima Città per Calabria, abbiano da
„ pigliare dalla perſona deputanda dall'Arren-
„ datore qui in Napoli un bollettino ſtampa-
„ to, che loro ſi darà da detta perſona, che
„ aſſiſterà nella Regia Dogana, nel quale ſi
„ dica il luogo, dove vanno, e quello ar-
„ rivate che ſaranno in detto luogo, ſi deb-
„ ba preſentare al ſoſtituto di detto Arrenda-
„ tore, il quale in dorſo di detto bollettino
„ dichiarerà il giorno, che arrivano, quan-
„ do partono, e la ſeta, che caricano, e
„ per conto di chi; quale bollettino al ritor-
„ no, che ſaranno, ſi debba preſentare alla
„ detta perſona ſoſtituita in Napoli; ed in ca-
„ ſo, che non caricaſſero ſeta, in detto bol-
„ lettino ſi dichiarerà per lo ſoſtituto dell'
„ Arrendamento, che partono ſenza carico
„ di ſeta, quali bollettini ſi debbano preſen-
„ tare al ritorno al ſoſtituto, che terrà l'Ar-
„ rendamento in Lazzaruolo, il quale note-
„ rà ſimilmente la giornata, che arriveran-
„ no, e che ſi paſſa carico, e ſcarico a di-
„ rittura per Napoli, e detto bollettino ſimil-
„ mente ſi abbia da preſentare al detto ſoſti-
„ tuto dell'Arrendamento in Napoli, e partendo
„ dette feluche da Napoli per Meſſina, Ordi-
„ niamo, che ſieno ancora obbligate pigliare
„ ſimilmente detto bollettino in Napoli dal
„ detto ſoſtituto dell' Arrendamento, che aſ-
„ ſiſterà in detta Dogana, per quello preſen-
„ tare allo Sciglio al ſoſtituto in quel luogo
„ dell' Arrendamento, acciocchè non paſſi in
„ Meſſina con ſeta di Calabria; qual bollet-
„ tino al ritorno ſia obbligato, come di ſo-
„ pra, a preſentarlo al Lazzaruolo; e parten-
„ do dette feluche per Palermo, o Trapa-
„ ni, andando terra terra; per la coſta di
„ Calabria, ſieno obbligate ſimilmente pre-
„ ſentare detto bollettino in Tropea, o lo
„ Sciglio, ed al ritorno preſentarlo in detto
„ luogo del Lazzaruolo, come di ſopra. *Ve-
„ rum*, andando a golfo lanciato, baſterà,
„ che ſi preſenti a' ſoſtituti di detto Arrenda-
„ mento, che ſaranno in quelle Terre, dove
„ capiteranno, quali debbano notare in detto
„ bollettino il dì dell'arrivo, e della parten-
„ za, ed arrivate in Napoli, preſentarlo al-
„ la perſona dell' Arrendamento, che aſſiſterà
„ in detta Regia Dogana di Napoli. E così
„ ancora partendo dette feluche da Napoli
„ per Ponente, o per qualſivoglia altra par-
„ te, debbano pigliare detto bollettino per
„ li luoghi, dove avranno dichiarato voler'
„ andare; acciocchè, trovandoſi poi in Ca-
„ labria, non incorrano nella pena di cin-
„ que anni di galea i padroni, e i marinari
„ di tre".

Cimbae Meſſanam verſus.

Cimbae Panormum, & Trapanum verſus.

Verſus occaſum, poenas 5. & 3. annorum triremis.

Cimbae Neapolim verſus.

11 Ed a riſpetto delle feluche Calabre-
ſi, o d'altre parti, che partiranno da Cala-
bria,

bria; “ Similmente ſieno obbligate a piglia-
„ re i bollettini da' ſoſtituti dell' Arrendamen-
„ to, nè poſſano partire ſenza detto bolletti-
„ no: quale abbiano da preſentare, venendo
„ ſenza ſete al ſoſtituto in Lazzaruolo, ed
„ all' arrivo in Napoli preſentarlo alla perſo-
„ na dell' Arrendamento, che aſſiſterà in det-
„ ta Dogana “.

Inſcriptae gratis.

12 Ed acciocchè il tutto ſi faccia ſenza
gravezza; “ Ordiniamo, che per cauſa di
„ detti bollettini non ſi debba far niuno pa-
„ gamento, nè pigliare coſa alcuna “.

13 E perchè venga a notizia di tutt' i
padroni di barche, e marinari de' luoghi con-
vicini; ordiniamo, che il preſente Bando ſi
pubblichi nella Torre del Greco, Pozzuoli,
Iſchia, Procida, Caſtello a mare, Vico, Sor-
rento, Maſſa, Capri, ed in altri luoghi con-
vicini, e nella Coſta d'Amalfi, e Vietri,
perchè non poſſono allegare cauſa d' ignoran-
za, ‘ e contravvenendo a qualſivoglia degli or-
„ dini predetti s' intendano incorſi alla pena
„ d' anni cinque di galea i padroni, e i ma-
„ rinari d' anni tre, come di ſopra.

Poen. ead.

Cimbae ſpeculatoriae in Inſulam Siciliae ne appellant.

14 Così ancora “ Ordiniamo per evitar
„ l' eſtrazioni, che giornalmente ſi ſanno di
„ dette ſete in contrabbando delle dette Pro-
„ vincie nel Regno di Sicilia, *etiam* dalle
„ medeſime feluche della guardia; tanto
„ Regie, come dell' Arrendamento, che niu-
„ na delle dette feluche, così del detto Ar-
„ rendamento, come di qualſivoglia altra
„ guardia, non poſſano, nè debbano andare
„ nella Città di Meſſina, nè in altro luogo
„ di detto Regno di Sicilia, nè paſſare i
„ confini del mare del preſente Regno, ſot-
„ to le pene a' commeſſarj, padroni, e mari-
„ nari di tre anni di galea.

Poen. triremis per triena.

15 *Item*, perchè maggiormente ſi poſſano
evitare tutte le frodi, particolarmente quelle,
che ſi commettono dall' iſteſſe feluche di
guardia; vogliamo, ed ordiniamo, che le
„ feluche di guardia, che ſi pongano per l'
„ Arrendamento, poſſano viſitare, e fare le
„ diligenze neceſſarie, tanto colle feluche
„ di particolari, quanto ancora in tutte le
„ altre feluche di guardie, e così ancora ſia
„ lecito all' altre feluche di guardie fare le
„ diligenze, e viſitare le feluche di detto
„ Arrendamento.

Cimbae viſitentur inter ſe.

16 E perchè vengano maggiormente a no-
tizia le dette frodi, che ſi poteſſero com-
mettere contra la forma del ſuddetto ordina-
to per ſervigio della Regia Corte, e benefi-
cio del detto Arrendamento: “ Vogliamo,
„ che in qualſivoglia caſo di contravvenzio-
„ ne ſi poſſa provare per due teſtimonj, an-
„ corchè ſingolari, e che ſi poſſano indulta-
„ re l' uno coll' altro, ancorchè ſieno princi-
„ pali, dandoſi loro ancora il quarto degl'
„ intercetti, che riveleranno, oltra la remiſ-
„ ſione delle pene in che foſſero incorſi “.
Ed acciocchè il preſente Bando venga a no-
tizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi
anche nelle ſuddette Provincie di Calabria.
*Dat. Neap. in Regio Palatio die 20. menſis
Junii 1628. El Duque de Alva. Vid. Carolus
de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lo-
pez Reg. in Bannor. 1. fol. 114.*

Probatio privilegiaria.

Indulgent.

20. Jun. 1628. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXVI.

BAndo: “ Per lo quale s' ordina, e co-
„ manda a qualſivoglia perſona, di
„ qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi
„ ſia, tanto Regnicola, quanto Foreſtiere,
„ che non debba ſcaricare formaggio, ovve-
„ ro ſalſume, che verrà per mare d' eſtra
„ Regno, in luogo alcuno delle Provincie
„ di Terra di Lavoro, e di Principato, ec-
„ cetto ne' ſondaci ordinarj: cioè di Napoli,
„ Caſtello a Mare, Gaeta, Pozzuoli, Saler-
„ no, e Vietri, i quali ſcaricati, nè debba-
„ no dar notizia a' Regj Officiali di detti
„ ſondaci, ed agli uomini del Magnifico
„ Matteo de Martino, nuovo Arrendatore
„ della gabella del grano a rotolo di queſta
„ Fedeliſſima Città di Napoli; acciocchè ſi
„ poſſano eſigere i diritti dovuti alla ragio-
„ ne di due torneſi per rotolo per ragione
„ della gabella di ſalſume, e cacio, che s'
„ immetterà d' eſtra Regno; e ſi porterà fuo-
„ ri della detta Città, come *infra* ſi contie-
„ ne, ſotto pena di perdere il cacio, o ſal-
„ ſume, che portaſſero, *etiam* d' once 25.
„ applicande per la metà alla Regia Corte,
„ e per l' altra metà all' Arrendatore di det-
„ ta gabella, *ut ſupra* “.

Prohibet immitti caſeum, extra Regnum, niſi in fundacis hic deſcriptis illumque poſſea extrahi, niſi adimpletis, ut infra.

2 *Item*, “ Che niuna perſona di qualſivo-
„ glia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, cit-
„ tadina, o eſtera, preſuma eſtrarre fuori di
„ detta Città di Napoli, Gaeta, Caſtello a
„ Mare di ſtabia, Pozzuoli, Salerno, e Vie-
„ tri, o ciaſcheduno di eſſi quantità alcuna
„ di ſalſume, ovvero cacio, che ſarà venuto
„ da eſtra Regno, ſe prima non habbia da-
„ to notizia a detto Magnifico Arrendatore
„ di detta gabella, o agli uomini ſuoi, pa-
„ gato il diritto di detta gabella di due tor-
„ neſi per rotolo di detto cacio, o ſalſume;
„ i quali pagato che avranno, debbano ricu-
„ perare da detti Fattori le polizze, *ſeu* bol-
„ lettini, che avranno pagato detta gabella,
„ colla quale polizza poſſano portare detto
„ cacio, e ſalſume, dove loro piacerà, e
„ per quanto tocca a detta gabella, il ca-
„ cio però, o ſalſume, che in dette Terre,
„ o Fondaci ſi vorrà per uſo d' eſſe Città,
„ non debba pagare diritto alcuno di dette
„ gabelle.

Non extrahatur caſeus, aut ſalumen ſine licentia.

3 *Item*, „ Che ognuno ſi guardi di por-
„ tare cacio, o ſalſume, che ſarà venuto d'
„ eſtra Regno, in altra Terra fuori di detta
„ Città, e ſondaci ſenza bollettino degli uo-
„ mini del Magnifico Arrendatore, quali
„ ſtanno ad eſigere detto diritto di due tor-
„ neſi per rotolo; altrimenti trovandoſi det-
„ to cacio, o ſalſume, ſenza polizza di detto
„ Magnifico Arrendatore, o ſuoi fattori, ſa-
„ rà pigliato per intercetto, e perduto per
„ dovunque ſi troverà, per le quali polizze,
„ non s' abbia da pagare coſ' alcuna.

Caſeus, & ſalumen, non exportetur extra Civitatem ſine licentia.

4 *Item*, „ Volendo le Terre di marina
„ della Provincia di Terra di Lavoro, dove
„ non

Caſeus, & ſalumen pro uſu tantum capia-

tur data notitia.

„ non è Fondaco, cacio, ovvero detto ſal-
„ ſume, per uſo loro, approdando vaſcelli in
„ dette Terre poſſano pigliarſi quella quanti-
„ tà, che ſarà ſolamente neceſſaria a loro
„ uſo, e non più; dando notizia agli uo-
„ mini di detto Arrendatore delle quantità, che
„ vorranno per uſo loro; la quale quantità,
„ non ſi poſſa nè in tutto, nè in parte eſtrar-
„ re, nè caricare fuori di dette Terre; ma
„ conſumarſi per uſo di eſſe Terre, ſotto
„ pena di perdere il ſalſume, o cacio, e d'
„ once quattro, applicando, *ut ſupra*.

Poen. amiſſionis, & unciarum quatuor.

Caſeus, & ſalſumen revelentur.

5 *Item*, „ Che qualunque Magazziniere,
„ o altri, che teneſſe cacio, o ſalſume, in
„ ſuo potere in detta Città, e ſondaci, fra
„ il termine di quattro giorni *immediate* ſe-
„ guenti, dopo la pubblicazione del preſente
„ bando, debba dare notizia di tutto detto
„ cacio, e ſalſume, che ſarà in ſuo potere;
„ acciocchè non ſi poſſa fare frode in danno
„ di detto Arrendamento. *Dat. Neap. die
31. Januarii 1630. El Duque d'Alcalà. Vid.
Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez
Reg. Barrilius Secr.*

31. Jan. 1630. El Duque d' Alcalà.

PRAMMATICA XXVII.

Providet circa diſtus Regiae Dohanae, ſive majoris fundaci in pluribus caſib. ut inf. vide prag. 38. inf. & 46.

Essendoci ſtata fatta iſtanza per li Governatori dell' Arrendamento della Regia Dogana, e maggior Fondaco di queſta Fedeliſſima Città, e del nuovo impoſto de' cinque per cento del detto Arrendamento, e nelle Provincie di Abruzzo, che voleſſimo rimediare con opportuno rimedio a' molti danni, che detti Arrendamenti patiſcono per le frodi, che in eſſi ſi commettono; ed avendo ancora avuto relazione dalla Regia Camera delle dette frodi, e trattando dell' eſpediente, che ſi potrebbe pigliare per ovviare a quelle; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando; *omni tempore valituro*, colle ſeguenti ordinazioni, le quali
„ vogliamo, che ſi debbano puntualmente
„ oſſervare, ed eſeguire ſotto l' infraſcritte
„ pene; da eſeguirſi irremiſſibilmente contra
„ de' traſgreſſori.

Navis perventa in portum det notitiam.

Primo, " che ogni padrone di Nave, na-
„ vilio, caravella, ed ogni altro vaſcello, o
„ barca, che verrà nel Porto, mare, e ma-
„ rine di queſta Fedeliſſima Città, ed in
„ particolare in Niſita, ſe porterà robe ſog-
„ gette a' diritti di detta Regia Dogana, deb-
„ ba ſubito arrivato mandare i loro Scrivani
„ co' libri originali, dove ſono notate tutte
„ le mercanzie, e robe che portano, e dove
„ non vi ſarà Scrivano, debba il Padrone
„ del vaſcello portare il libro, o dare rela-
„ zione *in ſcriptis* al Regio Credenziere di
„ mare, che aſſiſte in detta Regia Dogana,
„ tutte le mercanzie, e robe, che porta,
„ *etiam*, che foſſero robe proprie de' padroni,
„ e marinari di detti vaſcelli, ed ancorchè
„ non foſſero notate ne' libri predetti, con
„ dichiarare diſtintamente la quantità, qua-
„ lità, numero, e peſo; E perchè detti va-
„ ſcelli ſogliono capitare a Mare Morto, Ba-
„ ja, Mare, e Marine di Pozzuoli; ordinia-
„ mo a' Padroni di detti vaſcelli, che debba-
„ no eſibire i loro libri, e relazioni nel mo-
„ do ſuddetto agli Officiali della detta Re-
„ gia Dogana, che riſeggono in detta Città
„ di Pozzuoli, e fin' a tanto, che non avran-
„ no dato il detto manifeſto, non poſſano,
„ nè debbano ſcaricare niuna ſorta delle mer-
„ canzie, che portano, ancorchè foſſero ſchia-
„ vi; e quando occorrerà venire in detti luo-
„ ghi di notte, debbano la mattina ſeguen-
„ te, dare il manifeſto predetto. A riſpetto
„ delle dette mercanzie, e robe ſoggette,
„ come di ſopra, che s' immettono per ter-
„ ra dentro queſta predetta Fedeliſſima Cit-
„ tà, debbano i Padroni, e Conduttori di
„ quelle *recto tramite* a dirittura condurle, e
„ fare condurre dentro detta Regia Dogana
„ per iſtrade pubbliche, che vanno per dirit-
„ tura in eſſa Regia Dogana.

2. E ſimilmente " Proibiamo a' mercanti,
„ ſenſali, bazzarioti, barcajuoli, ed altri qua-
„ li ſi vogliano perſone; ancorchè foſſero i
„ padroni delle dette mercanzie, prima d'eſ-
„ ſerſi dato il manifeſto nella forma ſuddet-
„ ta, non ardiſcano, nè preſumano andare
„ ſopra detti vaſcelli per comprare, contrat-
„ tare, patteggiare o vendere dette mercan-
„ zie, nè per qualſivoglia cauſa, colore, e
„ così ancora proibiamo a' padroni, e mari-
„ nari di detti vaſcelli, che non debbano far
„ ſalire in eſſi niuna delle ſuddette perſone,
„ prima di darſi il manifeſto nel modo ſud-
„ detto; e quando poi ſaranno ſcaricate det-
„ te mercanzie dentro la detta Regia Doga-
„ na, le potranno fare liberamente vedere.

Ante datam notitiam non contrectetur in mare.

3. Di più " Ordiniamo, che dopo dato
„ detto manifeſto, come di ſopra, quando ſi
„ vorranno ſcaricare dette mercanzie, e ro-
„ be da' detti vaſcelli, ſi debbano ſcaricare
„ di giorno, e non di notte dentro il Porto
„ di queſta predetta Fedeliſſima Città, e non
„ in altro luogo, ſenza licenza *in ſcriptis* del
„ Doganiere, Credenziere di detta Regia
„ Dogana, e nello ſcaricare ſi debbano por-
„ tare dette robe per dirittura dentro la det-
„ ta Regia Dogana.

Naves exonerantur de die in portu.

4. „ Che i padroni, e marinari delle fe-
„ luche, che capiteranno nel mare di queſta
„ predetta Fedeliſſima Città con mercanzie,
„ e robe ſoggette a pagamento di Regj di-
„ ritti, così di giorno, come di notte, non
„ poſſano dare fondo in altro luogo, che den-
„ tro il porto, ed all' incontro i due vichi,
„ per li quali ſi va alla detta Dogana, e
„ colla iſteſſa obbligazione di dare il mani-
„ feſto, e relazione nel modo, che ſta di ſo-
„ pra ordinato nel primo capo ".

Naves faciant moram in portu prope Dohanam.

5. Di più " Proibiamo a' padroni, e ma-
„ rinari di qualſivoglia vaſcello, o barca,
„ che non debbano caricare, nè far caricare,
„ nè tampoco ricevere niuna ſorta di robe,
„ e mercanzie ſopra detti vaſcelli, o barche,
„ ſe prima non ſieno ottenute le ſpedizioni
„ della detta Regia Dogana; acciocchè ſi evi-
„ tino le frodi ".

Non onerentur naves bonis non expeditis in Dohanam.

6 E ſimilmente " Proibiamo, che non ſi
„ poſ-

poſſa, nè debba tenere i magazzini, caſe, ed altri luoghi vicini con affacciata alle marine della giuriſdizione dell' Arrendamento di detta Regia Dogana, acciocchè s'evitino le frodi predette per lo paſſato commeſſe.

Non exportentur bona de una in aliam navem.

7 " Che le mercanzie, e robe, che ſono ſopra i vaſcelli, e barche ſuddette non ſi poſſano paſſare in altri vaſcelli, o barche ſenza licenza *in ſcriptis* de' Regj Doganieri, Credenziere, e Governatore di detta Regia Dogana, e l'iſteſſo ſi debba oſſervare per le mercanzie, e robe immeſſe dentro i magazzini della Regia Dogana, di non poterle paſſare in altri ſenza la licenza predetta.

Poſt ſonum *Ave Maria*, non immittantur bona.

8 " Che ſonata l'*Ave Maria* per la ſera, niuna perſona poſſa immettere dentro queſta Fideliſſima Città per qualſivoglia luogo, o ſtrada niuna ſorta di mercanzia, o robe ſoggette a' diritti di detta Regia Dogana ſotto qualſivoglia preteſto.

Bona expedita per extra non exonerentur in Regno.

9 " Che quando i mercanti, e padroni di robe, e mercanzie in virtù della ſcala franca per la poteſtà di eſſa ſpediſſero ſenza pagamento di diritto dette robe, e mercanzie per *extra Regnum*, e poi dette robe, o mercanzie, così ſpedite, ſi trovaſſero ſcaricate, o ſi ſcaricaſſero dentro il Regno, in tal caſo dette robe, mercanzie, vaſcelli, conduttori, s'intendano *ipſo facto* incorſi nella pena del Bando della ſcala franca.

Extenditur poena ad alios.

10 Dichiarando, " che nell' iſteſſe pene incorrano non ſolo i prenominati come di ſopra, ma ancora quegli, i quali aveſſero contratto, e comprate mercanzie, e robe, e poi l'eſtraeſſero franche per la ſcala franca per *extra Regnum* ſotto il nome di primi padroni, che aveſſero intromeſſe dette robe, e poi quelle eſtratte per la ſcala franca.

Privilegiatus non extrahat bona aliena.

11 " Che niuna perſona privilegiata poſſa eſtrarre, nè immettere niuna ſorta di mercanzia, o robe ſoggette a' Regj diritti della Dogana ſotto ſuo nome, eſſendo dette robe, e mercanzie di perſona ſoggetta, ſotto le pene, che van dichiarate nel fine del preſente Bando.

Non extrahantur bona ſine expeditionibus.

12 " Che niuna perſona di qualſivoglia grado, o condizione ſi ſia, poſſa, nè debba eſtrarre niuna ſorta di robe, e mercanzie dalla Dogana grande, e Dogane ſoggette alla giuriſdizione di detto Arrendamento, ſe prima non avrà fatte le dovute ſpedizioni firmate da tutt' i Regj Officiali, e Governatori di dette Regie Dogane, e Luogotenente di detto Arrendamento nell' altre Dogane di eſſo; e le dette ſpedizioni ſi debbano portare unitamente, e non ſeparate da dette robe.

Fiat nota bonorum extrahendorum.

13 " Che quando alcuno mercante, padrone, o altra qualſivoglia perſona voleſſe ſpedire dalla Regia Dogana qualſivoglia ſorta di mercanzie, e robe, debba, e ſia obbligato di dette mercanzie, e robe, fare nota vera, e reale con diſtinguere la quantità, qualità, e numero di quelle, con ſoſcriverla di loro proprie mani; e ritrovandoſi, che detti padroni, o mercanti nella predetta nota avranno poſte robe meno di quantità, o di numero, o di diverſe qualità, e non come va notato in detta nota, come di ſopra firmata, e preſentata alla Dogana, dette robe non annotate in detta nota s'intendano perdute, ed i padroni di quelle incorrano nell' iſteſſo iſtante, alla pena contenuta nel preſente Bando; e 'l delitto s'intenda conſumato, firmata che ſarà detta nota, e quella preſentata al Regio Credenziere a chi ſpetta, ancorchè non ſieno contate le partite, ed uſcite le robe dalla Dogana.

Muliones non portent bona ſine expeditione.

14 " Che le robe, e mercanzie, che ſi portano co' Procacci, e Condotte, quando ſi eſtraggono da Napoli per *extra Regnum*, ovvero per *infra Regnum*, eſſendo robe ſoggette a' diritti Regj, non ſi poſſano portare, nè ricevere, ſenza le dovute ſpedizioni degli Officiali della Regia Dogana, e Governatori di eſſa.

Dirictus ſolvatur primo dohanerio.

15 " E per ordini dati in diverſi tempi per la Regia Camera ſta ſtabilito, che qualſivoglia ſorta di robe, che vengono da *extra Regnum* ſottopoſte a pagamento di diritti nella Regia Dogana, come entrano alla giuriſdizione di detta Dogana, ſi debba pagare il diritto, che ſpetta al primo luogo della giuriſdizione di detta Dogana, agli Officiali di quella deputati, o dare pleggeria di quelle immettere in detta Regia Dogana, o ſuoi Regj fondaci; ci è paruto comandare, che detti ordini puntualmente ſi debbano oſſervare, ed a riſpetto delle robe, che ſi portano co' Regj Procacci, ſi debbano per dirittura portare alla caſa del Procaccio; e quelle robe, che ſi portano dalle condotte da *extra* per *infra Regnum*, ſi debbano portare a ſcaricare per dirittura alla Regia Dogana di Napoli; quelle che han da venire per conſegnarſi in Napoli, e l'altre che han da partirſi per altri luoghi del Regno, ſi debbano ſcaricare ne' luoghi, dove riſiede fondaco Regio, e pagare in eſſo il Regio diritto, e non ſi poſſano ſcaricare in altra parte.

Immittentes bona in Civit. Averſae, dent notitiam Officialibus Neapol.

16 " Che quando ſi ſcaricano dette robe, e mercanzie ſottopoſte a' diritti della detta Regia Dogana così di Regno, come eſtra Regno, nella Città d'Averſa, ſieno obbligati i conduttori di eſſe a darne manifeſto alla perſona deputata in detta Città per la detta Regia Dogana, la quale tenga peſo di darne ſubito conto alla detta Regia Dogana; acciocchè non s'impediſca il commercio, e s'aſſicuri detta Regia Dogana di non eſſere defraudata nel diritto, che le ſpetta.

Idem pro bonis immiſſis in Civit. Salerni.

17 " E l'iſteſſo ſi debba oſſervare per le robe, e mercanzie, che s'immetteranno nella Città di Salerno, tanto per mare, quanto per terra, *etiam* ſe foſſero robe deſtinate per le fiere, che ſi faranno in detta Città; per le quali reſtino i conduttori

,, d'eſſe obbligati a darne ſubito manifeſto
,, agli Officiali della Regia Dogana di Saler-
,, no, ſotto l'iſteſſe pene, contenute nel ſot-
,, toſcritto capitolo per le robe, che s' im-
,, mettono in Averſa.

Bona expedita recto tramite extrahantur.

18. " Che tutt' i mercanti, o altre per-
,, ſone, che ſpediſcono in Dogana qualſivo-
,, glia ſorta di robe, tanto per mare, quan-
,, to per terra, tanto per *infra Regnum*,
,, quanto per *extra*, ſubito che ſaranno fat-
,, te dette ſpedizioni dalla Dogana, le deb-
,, bano *recto tramite* portare ad imbarcare,
,, ed eſtraendole per terra, non le debbano
,, poſare ne' loro magazzini, o fondaci, ma
,, debbano quelle caricare, *& recto tramite*
,, portare a' luoghi, per dove ſono ſpedite.

Non cenſentur correcta alia banna.

19 Dichiarando, " che reſtano fermi tutti
,, gli altri Bandi emanati per la Regia Ca-
,, mera, tanto ne' caſi ſopraddetti, quanto in
,, altri caſi, compreſi in detti Bandi, per il
,, che tocca alla perdita delle robe come in-
,, tercette, e caſcate in contrabbando; i quali
,, non s'intendano corretti, ma dichiarati,
,, ed ampliati per li ſopraddetti capi del pre-
,, ſente Bando.

Idem ut ſup.

20 " E parimente reſti fermo il capo del
,, Bando, *olim* emanato a' 21. di Febbrajo
,, del 1579. nel capo nono, che ogni ſenſa-
,, le, che fa vendere, o comprare qualſivo-
,, glia mercanzia ſi ſia, ed ogni altra coſa,
,, che appartenga a diritto di detta Regia Do-
,, gana, *eodem die*, ch' è firmato il contrat-
,, to, lo notifichi al Doganiere, Arrendato-
,, re, e Credenziere della Dogana ſotto pena
,, d'once 50. dando *in ſcriptis* relazione del
,, contratto, mercanzie, e robe contrattate;
,, ſotto la quale relazione ſi noti la giorna-
,, ta di detta ſignificazione del detto ſenſale,
,, e poi la regiſtrino in un quinterno a ciò
,, deputato.

Contravenientes luant poenas, hoc ſtatutas.

21 " E quelli, che contravverranno a' ca-
,, pi predetti, non ſolo alla giuriſdizione
,, della Dogana di Napoli, Pozzuoli, Saler-
,, no, ed Averſa come di ſopra, e nelle par-
,, ti delle Provincie di Abruzzo, e nelle
,, Dogane, e paſſi delle Provincie di Terra
,, di Lavoro, Principato citra, e Capitana-
,, ta; o ſia mercante, padrone di robe, pa-
,, drone di barca, marinaro, mulattiere, pa-
,, drone di vaſcelli, e qualſivoglia altra per-
,, ſona di qualſivoglia grado, ſtato, o condi-
,, zione ſi ſia, incorrano *ipſo facto* non ſolo
,, alla pena della perdita delle robe, e mer-
,, canzie, ma di più i padroni di dette ro-
,, be reſtino obbligati a pagare il valore di
,, dette robe, e mercanzie; e gli animali,
,, vaſcelli, ed altri iſtrumenti, come intercet-
,, ti, ed in contrabbando, s'applichino in
,, beneficio della Regia Corte, e di detti
,, Governatori, dedotta la parte del rivelan-
,, te, ed intercettore; ma ancora alla pena
,, di tre anni di galea, eſſendo Ignobile, ed
,, eſſendo Nobile, di tre anni di relegazio-
,, ne; ed acciocchè il preſente ſia noto a tut-
,, ti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa
,, d'ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi
,, ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fe-
,, deliſſima Città, ed in detta Regia Doga-
,, na, come ancora nelle ſuddette altre Città
,, d'Averſa, Salerno, Pozzuoli, e dove ri-
,, ſeggono dette altre Regie Dogane, nelle
,, quali ſe ne debba tenere copia in tabella,
,, con autentica della Real Cancelleria, e
,, porſi in luogo, dove ſi poſſa comodamen-
,, te leggere da tutti ". *Datum Neapoli die 16. Auguſti 1635. El Conde Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Revitus Reg. Vid. Januarius Reg. Vid. Zuſia Reg. Barilius Secr.*

16. Aug. 1635. El Conde Monterey.

PRAMMATICA XXVIII.

Prohibet inferri panem, farinam, & alia in Civitatem, non ſoluta gabella. vide prag. 29.

PEr parte de' Governatori dell' Arrendamento della Farina di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che in queſta predetta Fedeliſſima Città, e ſuo Diſtretto s'introducono in contrabbando molte quantità di farina, e di pane, fuori della giuriſdizione della cartella, e che queſta introduzione del pane, viene cauſata, perchè ne' Caſali convicini fuori di detta giuriſdizione, eſſendoſi venduto il *jus panizandi* a diverſi particolari, quelli fan panizzare ne' loro forni maggior quantità di quella, ch' è neceſſaria a' cittadini, ed abitanti in eſſi Caſali, e ſi vende poi a diverſe perſone, le quali l'introducono in contrabbando in queſta predetta Città, e ſuoi Caſali, compreſi nella cartella; dal che ſi cauſa grandiſſimo danno tanto alla detta Fedeliſſima Città, quanto al detto Arrendamento; e ſe bene da' noſtri Predeceſſori, e da' Magnifici Eletti di queſta predetta Fedeliſſima Città, ſieno ſtati dati diverſi ordini contra quelli, che commettono ſimili contrabbandi; ſono al preſente andati in diſuſo, nè ſi curano delle pene pecuniarie, in detti ordini ſtabilite. E volendo Noi provvedere in ciò con opportuno rimedio, acciocchè ſi evitino i danni predetti; ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore volituro*, per lo quale " (con-
,, fermando di nuovo tutt' i ſuddetti altri
,, ordini, ſopra di ciò dati, in quanto che
,, al preſente non contraddicano) Ordiniamo
,, di più, e comandiamo a tutte, e quali ſi
,, vogliano perſone, di qualunque grado, e
,, condizione, che ſi ſieno, tanto Nobili,
,, quanto Ignobili, che non debbano introdur-
,, re da fuora del Territorio, e Diſtretto del-
,, la Cartella di queſta predetta Città dentro
,, d'eſſa, e ſuo Diſtretto quantità niuna di
,, pane, farina, orzo, nè altra ſorta di robe
,, ſoggette al diritto di detto Arrendamento
,, per minima che foſſe, ſenz' aver pagato
,, il dovuto diritto ſpettante all' Arrenda-
,, mento predetto, ſotto le pene, in detti
,, ordini contenute, ed ancora di tre anni di
,, relegazione a' Nobili, e di tre anni di ga-
,, lea agl' Ignobili, ed alle donne Ignobili,
,, d'anni 18. in su, pena d'anni tre d'eſilio
,, *extra Provinciam*, da eſeguirſi irremiſſibil-
,, mente contra di quelli, che ſaranno ritro-
,, vati *in flagranti* fare detti contrabbandi; ed
,, ancora v'incorrano in dette pene quelle

Poena triennalis relegat. triremium, & exilii reſpective.

,, per-

„ perſone, che venderanno, e compreranno delle dette robe in contrabbando; e nell' iſteſſo tempo, che ſarà ritrovato alcuno *in flagranti*, vogliamo, che ſi debba pigliare l'informazione per lo Maſtro d'Atti del detto Arrendamento, ed aſſicurarſi della perſona, che avrà fatto il contrabbando, e della roba, che ritroverà, e portarſi l'informazione al Magnifico Delegato del detto Arrendamento; acciocchè poſſa provvedere di giuſtizia ſopra l'eſecuzione delle pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, colla maggior brevità poſſibile.

Poen. ead.

„ E ſotto l'iſteſſe pene, tanto pecuniarie, quanto corporali *reſpective*, ordiniamo a' padroni de' ſuddetti *Jus panizandi* de' Caſali fuori della giuriſdizione della cartella di queſta predetta Fedeliſſima Città, che non debbano in modo alcuno far panizzare giornalmente ne' loro forni più quantità di pane di quella, ch'è neceſſaria per uſo, e vitto de' Cittadini, ed abitanti in detti Caſali, per introdurſi dentro queſta predetta Fedeliſſima Città, e Diſtretto della detta cartella, ſotto pena di ducati cento la prima volta, e per la ſeconda di ducati trecento; da applicarſi la terza parte a queſta Fedeliſſima Città, un' altra terza parte al detto Arrendamento, e l'altra terza parte al denunciante, e ſe contravverrà la terza volta, reſti privato del detto *Jus panizandi*, il ritratto del quale vada in beneficio della Fedeliſſima Città predetta, con ducati dugento al denunciante; ed a riſpetto de' panattieri, e loro lavoranti, incorrano nella pena ſtabilita di ſopra di tre anni di galea ". Ed acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e de' predetti ſuoi Caſali, e Diſtretto, come ancora ne' Caſali, dove ſono venduti i ſuddetti *Jus panizandi*. *Dat. Neap. die 24. Julii 1638. El Duque di Medina de las Torres Principe de Stillano, y Duque de Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Caſanate Reg. Barilius Secr. In Bannor. 1. fol. 37. De Giorno.*

Poena duc. 100. & 300.

Poen. amiſſionis juris panizandi.

Poen. triremium, ut ſupra.

24. Julii 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXIX.

Confirmantur alii ordines circa immiſſionem bonorum abſque ſolutione juris Gabellae ſub poena, ut intus. vide prag. 28. 35. 41. §. 2.

AVendo rappreſentato i Governatori del patrimonio della Gabella delle due grana a rotolo di queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, molti contrabbandi, che continuamente ſi commettono in detta Gabella: introducendoſi dentro queſta Fedeliſſima Città molte robe ſoggette a detta Gabella, ſenza pagamento alcuno de' diritti di quella, in grave danno, ed intereſſe de' partecipanti; ed ancorchè ſieno ſtati fatti più ordini contra quegli, i quali commettono ſimili contrabbandi, introducendo le robe predette ſoggette a detta Gabella, ſenza pagamento de' diritti, a quella ſpettanti, ſono al preſente andati in diſuſo: non curandoſi delle pene pecuniarie, in detti ordini ſtabilite, e volendo in ciò provvedere, affinchè s' evitino i danni predetti, ci è paruto, con voto e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " (confermando tutt'i ſuddetti altri ordini, ſopra ciò dati, in quanto che al preſente non contraddicono) Ordiniamo di più, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, tanto Nobili, quanto Ignobili, che non debbano introdurre dentro queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuo Diſtretto, quantità niuna di robe ſoggette a detta Gabella per minima che foſſe, ſenza pagare prima il dovuto diritto, ſpettante a detta Gabella ſotto le pene, in detti ordini contenute; ed ancora d'anni tre di relegazione a' Nobili, e d'anni tre di galea agl' Ignobili, ed alle donne Ignobili d'anni tre d'eſilio *extra Provinciam*, da eſeguirſi *irremiſſibiliter* contra di quelli, che ſaranno ritrovati *in flagranti* commettere detti contrabbandi, ed ancora incorrano in dette pene quelle perſone, che venderanno, o compreranno dette robe in contrabbando; e nell' iſteſſo tempo che alcuno ſarà ritrovato *in flagranti*, vogliamo, che ſe ne pigli diligente informazione per lo Maſtro d' Atti di detto Arrendamento, e ſi aſſicuri della perſona, che avrà commeſſo il contrabbando, e della roba, che ſi ritroverà, e portarſi l'informazione al Magnifico Commeſſario delegato del detto Arrendamento; acciocchè ſi poſſa da quello provvedere di giuſtizia ſopra la eſecuzione delle pene predette colla maggior brevità poſſibile ". Ed acciocchè da niuno ſi poſſa allegar cauſa d' ignoranza; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta predetta Fedeliſſima Città di Napoli. *Dat. Neap. die 18. menſis Martii 1639. El Duque de Medina de las Torres. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vidit Brancia Reg. Barilius Secr.*

Poen. annorum trium relegat. triremium, & exilii reſpect.

18. Mart. 1639. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXX.

Renovatur ordo ne vendatur vinum in domibus particularium, & aliorum locorum piorum, ac pariter ne locentur domus ad effectum praedictum ſub poena, ut int. Vide inf. pr. 40., & 47.

AVendo inteſo, che non oſtanti più Bandi, fatti dalla Regia Camera della Sommaria di ordine noſtro circa il vendere del vino, che ſi fa nelle caſe de' particolari, ed in altri Luoghi Pii, franchi, e ſegreti, ſi continua la detta vendita con tanta frequenza, e pubblicità, che ſono quaſi più i luoghi de' particolari, dove ſi vende detto vino, che i magazzini, che ſi affittano per la Regia Camera; per il che ſi viene a diſtruggere l' Arrendamento; ed avendo Sua Maeſtà con ſua Real carta in conformità di quello, che Noi nel principio del noſtro governo l'avevamo ſupplicata, dato ordine, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, condizione, e preminenza ſi ſia, ancorchè teneſſero governo di queſto Regno, godeſſero niuna eſenzione, franchigia, o pri-

vilegio „ in materia di graſcia; volendo con-
fermare i detti Reali ordini, e dare il ri-
medio conveniente per ovviare al danno così
eceſſivo, che ne ſegue alla Regia Camera,
agli aſſegnatarj del detto Arrendamento, ed
al beneficio pubblico; con voto, e parere
del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di
Noi aſſiſtente, abbiamo fatta la preſente
Prammatica, per la quale “ Ordiniamo, e
„ comandiamo *citra praejudicium* delle pene
„ incorſe per lo paſſato, che, da oggi in
„ avanti, niuna perſona, di qualſivoglia gra-
„ do ſupremo militare, non oſtante qualſivo-
„ glia coſtume in contrario, ardiſca, nè
„ preſuma vendere, nè permettere, che ſi
„ venda vino a minuto, nè in groſſo nella
„ ſua caſa, nè in qualſivoglia altra parte;
„ nè tampoco dare, o affittare le caſe, o
„ parte di eſſe per l'effetto ſuddetto così in
„ queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e
„ Caſali, come fin dove ſi ſtende il detto
„ Arrendamento ſotto pena a' Nobili di du-
„ cati due mila, della perdita de' vini, ed
„ altra corporale ad arbitrio noſtro, ed agl'
„ Ignobili ſotto pena di ducati mille, e di
„ tre anni di galea, quali ſi eſigeranno con
„ ogni rigore contra de' traſgreſſori, o ſi
„ avranno da ritenere da qualſivoglia depoſi-
„ to, entrata, rendita, o ſoldo, che ter-
„ ranno; da ripartirſi dette pene la terza
„ parte al denunciante, la terza al Fiſco, e
„ la terza all' Arrendamento; Ed a riſpetto
„ delle donne, vogliamo, che incorrano nel-
„ la pena della fruſta *ipſo facto* che ſi ri-
„ trovano a vendere la prima volta, e la ſe-
„ conda (oltra della fruſta) di eſſere diſter-
„ rate dalla Provincia di Terra di Lavoro,
„ o ſtare carcerate due anni alla peniten-
„ za, e per li figliuoli minori, ad arbitrio
„ noſtro “.
Ordiniamo di più “ Sotto l' iſteſſe pene,
„ che niuna perſona ſi poſſa locare caſa per
„ vendere vino, fare officio di cacciavino,
„ nè traſportarlo in detti luoghi proibiti, nè
„ per qualſivoglia altro effetto, ſenza licen-
„ za della Regia Camera della Sommaria “.

Prohibet emi vinum ad minutum in locis praedictis.

„ Che niuna delle predette perſone poſſa
„ comprar vino a minuto in detti luoghi
„ proibiti, nè tampoco mandarlo a compra-
„ re da figliuoli, che ſieno di minor' età;
„ ma debbano mandargli a comprare nelle ta-
„ verne, e magazzini pubblici di detto Ar-
„ rendamento, ſotto le pene predette, e così
„ ancora ſi proibiſce, che niuno poſſa entra-
„ re a bere in detti luoghi proibiti, ſotto
„ pena di ducati dieco, e di due anni di
„ eſilio da queſta Città, e Caſali.

Conceditur indultus denuncianti fraudes in Arrendamento vini.

„ Ed acciocchè ſi tolgano, ed eſtinguano
„ le frodi, che ſi fanno in detto Arrenda-
„ mento; permettiamo indulto a qualſivoglia
„ denunciante, purchè non ſia principale,
„ tavernajo, o venditore di vino a minuto,
„ e ſimilmente a qualſivoglia teſtimonio, il
„ quale rivelerà caſo di frode legittimamente
„ provato; ed ancora per l'iſteſſo effetto or-
„ diniamo, che la perſona del detto denun-
„ ciante, o teſtimonio, nè le loro depoſizio-
„ ni, e niuna mai ſi poſſa manifeſtare agl'
„ inquiſiti: ed acciocchè ſenza timore poſſa
„ fare il ſervizio di denunciante, e teſtimo-
„ nio, la loro eſamina ſi pigli in preſenza
„ del Preſidente Commeſſario di detto Ar-
„ rendamento “. Ed acciocchè venga a no-
tizia di tutti, nè ſi poſſa allegar cauſa d'igno-
ranza, ſi pubblichi in tutt' i luoghi ſoliti,
e neceſſarj. *Dat. in Reg. Palatio die 2. men-*
ſis Septembris 1641. El Duque de Medina de
las Torres. Vidit Carolus de Tapia Regens.
Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Bari-
lius Secret.

2. Septembr. 1641. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXXI.

Prohibet venditionem fieri de bonis ſubjectis gabellae, ſive Arrendamento duorum granorum, & tertii grani pro rotulo, mancipiis triremium ſub poena, ut infra.

ANcorchè di ordine noſtro ſieno ſtati gli
anni paſſati pubblicati Bandi rigoroſi
per ovviare alle tante frodi, che ſi commet-
tono nella gabella, ed eſazione delle due
grana, e terzo grano a rotolo in danno del
Patrimonio; di quello ſi è veduto poco, e
quaſi niun profitto, il tutto cauſato princi-
palmente, non ſolo, perchè non ſi curano
delle pene pecuniarie, ſtabilite ne' detti Ban-
di, ma da un modo molto pernicioſo, che
ſi è ſcoverto al preſente eſſerſi trovato per
fraudare la detta gabella; ed è, che gli ſchia-
vi delle galee di Sua Maeſtà, e d'altre ſqua-
dre, ſempre che vengono in queſta Città di
Napoli, e dimorano nel Porto di eſſa, vendo-
no pubblicamente le robe ſoggette alla ga-
bella predetta, e per eſſere ſchiavi, ovvero
marinari, ed altra gente di galee, le guar-
die, e gli Officiali del detto Arrendamento du-
bitano di carcerargli, e d' arreſtargli, e con
queſta occaſione di ſchiavi, e d'altre perſo-
ne, che vendono dette robe, ſoggette alla
detta gabella, ſiamo informati, che tanto da-
gli Officiali dell' iſteſſe galee, quanto anco-
ra da' mercanti, ed altri ſi comprano le ro-
be predette nella Città di Pozzuoli, & in
altri luoghi, e poi le fanno portare da'
detti ſchiavi in Napoli, da' quali ſi ven-
dono, e fanno vendere ſenza pagamento di
diritto alcuno per la cauſa predetta; in ol-
tre, che gli Officiali, ed altre genti delle
dette Galee ſi conferiſcono nel mercato di
queſta Città, ed in altri luoghi, con quan-
tità di detti ſchiavi, ed ivi comprano vac-
che, buoi, ed altri animali, e poi li fanno
macellare nel Molo, ed in altre parti ma-
rittime, ſenza che la predetta gabella ne poſ-
ſa eſigere i diritti; al che volendo Noi prov-
vedere con opportuni rimedj; acciocchè s'evi-
tino affatto in queſto, al poſſibile, le frodi
predette; ci è paruto con voto, e parere del
Regio Collateral Conſeglio, appreſſo di Noi
aſſiſtente fare il preſente bando *omni tempore*
valituro, per lo quale (confermando i ſudet-
„ ti altri bandi in quanto al preſente non
„ contraddicono) Ordiniamo, & eſpreſſamen-
„ te comandiamo, che da oggi in avanti,
„ niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, o
„ qualità ſi ſia, ardiſca di vendere a' detti
„ ſchiavi, nè fare, che per mezzo di eſſi
„ ſchiavi ſi venda coſa alcuna, ſoggetta alla
„ pre-

„ predetta gabella, ſotto pena a' contravve-
„ gnenti per ogni volta, che ſi contravver-
„ rà, oltra le pene pecuniarie, e perdita
„ delle robe, contenute ne' bandi predetti,
„ ſe ſarà Nobile di anni tre di relegazione,
„ ed agl' Ignobili di anni tre di galea; e
„ nelle medeſime ſopraddette pene vogliamo,
„ che incorrano, e s'intendano incorſe tutte
„ quelle perſone, e Cittadini di queſta pre-
„ detta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Di-
„ ſtretti, e Caſali, che compraſſero cos' al-
„ cuna, ſoggetta alla gabella predetta, per
„ minima che ſia, da' detti ſchiavi, mari-
„ nari, e gente di galea, o altre perſone,
„ e luoghi, che fraudino detta gabella; ed
„ eſſendo donna ignobile, che contravveniſſe
„ al preſente noſtro bando, ed ordine, e ſa-
„ rà di età di anni 18. in su, incorra nella
„ pena di anni tre di eſilio *extra Provinciam*,
„ quali pene tutte *reſpective*, *ut ſupra*, ſi
„ eſeguiranno irremiſſibilmente contra de traſ-
„ greſſori, e nell' iſteſſo tempo, che ſarà ri-
„ trovato alcuno *in flagranti*, il Maſtro d'Atti
„ dell' iſteſſa gabella ne debba pigliare infor-
„ mazione, ed aſſicurarſi delle perſone, e
„ delle robe, e portar ſubito la detta infor-
„ mazione al Delegato del detto Arrenda-
„ mento, acciocchè poſſa provvedere di giu-
„ ſtizia ſopra l'eſecuzione delle pene così pe-
„ cuniarie, come corporali con ogni brevi-
„ tà ". Ed acciocchè queſto venga a noti-
zia di tutti, nè ſi poſſa allegare cauſa d'igno-
ranza; ordiniamo, che il preſente noſtro
bando ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti di
queſta Fedeliſſima Città, e dove ſarà neceſ-
ſario, particolarmente nella ſtrada dell' Ol-
mo, ed affiggerne copia pubblicata che ſa-
rà ne' luoghi pubblici. *Dat. Neap. die 17.*

17. Octobr. 1641. El Duque de Medina.

*menſis Octobris 1641. El Duque de Medina
de las Torres. Vid. Carolus de Tapia R. Vid.
Brancia Reg. Vid. Zufia Regens. Vid. Caſa-
nate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Barilius Se-
cret. Anaſtaſius.*

PRAMMATICA XXXII.

Datur modus vendendi, & emendi ſerica. Vide prag. 25.

ESſendo pervenuto a noſtra notizia, che
non oſtante tanti ordini, e bandi fatti
per evitare i contrabbandi, e le frodi, che ſi
commettono nell' Arrendamento delle ſete in
danno della Regia Corte, e degli Arrenda-
tori preſenti, e futuri, così in queſta Fede-
liſſima Città, come in Catanzaro, Sanſeve-
rino, Cava, Coſta di Amalfi, ed in altri
Luoghi del preſente Regno, ne' quali vi ſo-
no telai, filatorj, tinte, ed altre manifat-
ture di ſete, non ſolo non ſi è rimediato al-
le dette frodi, ma quelle ogni giorno accre-
ſcendoſi di maniera, che cagionano danno no-
tabiliſſimo al detto Arrendamento, ed al
Pubblico; e volendo rimediare, come ſi con-
viene, avendo veduta la conſulta della Re-
gia Camera della Sommaria, col parere, e

Reſpectu Catanzari adhuc pendet lis coram Delegato.

voto del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo
di Noi aſſiſtente, col preſente bando, *omni
tempore valituro*, " Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che niuna perſona di qualſivoglia ſta-
„ to, grado, e condizione ſi ſia, tanto den-
„ tro queſta Fedeliſſima Città, e ſuo Diſtret-
„ to, quanto in Catanzaro, Monteleone, Reg-
„ gio, Sanſeverino, la Cava, Coſta d'Amal-
„ fi, ed in altri Luoghi del Regno, parti-
„ colarmente dove ſono filatorj, telaij, tin-
„ te, ed altre manifatture di ſete, preſu-
„ ma, nè ardiſca di vendere, nè comprare,
„ nè fare il ſenſale per comprare, nè ven-
„ dere ſete ſane, ſe il venditore non moſtre-
„ rà le ſpedizioni della Regia Dogana di eſ-
„ ſere ſtate ſpedite dette ſete, e pagati i Re-
„ gj diritti; quali ſpedizioni ſi debbano fa-
„ re in foglio intero, e reſtino in potere del
„ compratore, quando ſi vende tutta la quan-
„ tità intera, e non vendendola tutta, ſe gli
„ poſſa dare la copia autentica con notarſi in
„ dorſo dell' originale la partita venduta; e
„ vogliamo, che i detti venditori, compra-
„ tori, e ſenſali ſieno obligati di dar mani-
„ feſto della detta ſeta, che venderanno,
„ compreranno, o ſaranno mezzani a ven-
„ derla, alle perſone deputate dall' Arren-
„ damento di detta ſeta, così in queſta Cit-
„ tà, come negli altri Luoghi del preſen-
„ te Regno l'iſteſſo giorno, o il ſeguente,
„ che ſi farà la vendita, e conſegna, con
„ diſtinzione della quantità, e qualità della
„ ſeta comprata, e venduta, *ut ſupra*; E
„ comprandoſi, e vendendoſi in altra forma,
„ e non dandoſi il detto manifeſto fra il ter-
„ mine ſuddetto, incorrano i detti compra-
„ tori, e venditori alla pena della perdita
„ della ſeta predetta, ed altre pene riſervate
„ a noſtro arbitrio, e i Senſali alla pena di
„ tre anni di galea, e di eſſere privati d'
„ officio; ed a riſpetto delle ſete vendute,

Poena amiſſionis ſerici, & alia arbitrar. & poena triremium per triennium reſpective.

„ e contratte dal primo del meſe di Luglio,
„ proſſimo paſſato in qua, ſi debbano rive-
„ lare quelle che ſono ſtate vendute, e con-
„ tratte in queſta fedeliſſima Città, e ſuo
„ Diſtretto, fra giorni quindici; e quelle,
„ che ſaranno ſtate vendute in altre parti del
„ Regno, fra un meſe, ſotto la pena pre-
„ detta. E per facilitare la verificazione de'

Poena, ut ſupra.

„ detti intercetti, vogliamo, che, paſſato
„ il ſuddetto termine, e non dandoſi il ma-
„ nifeſto predetto, ſi poſſa indultare uno de'
„ detti compratore, e venditore, ſenſale, o
„ complice, con darſi al detto indultato, o
„ qualſivoglia rivelante il quarto di quello,
„ che perverrà dall' intercetto ". E perchè
venga a notizia di tutti, ordiniamo, che ſi
pubblichi tanto ne' luoghi ſoliti di queſta
fedeliſſima Città di Napoli, quanto per
tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die
22. Octobris 1641. El Duque de Medina de
las Torres, y Sabioneta. Vid. Tapia Reg. Vi-
dit Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſa-
nate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Barilius Secret.*

22. Octobr. 1641. El Duque de Medina.

PRAM-

PRAMMATICA XXXIII.

Confirmatur prag. edita ſub die 22. Octob. 1641. quae eſt pr. 32. Vide prag. 34. 37.

PEr ovviare a' contrabbandi, ed inconvenienti, che continuamente ſuccedono per l' eſtrazione di Sete, che ſi faceano particolarmente dalle Provincie di Calabria ſenza pagamento de' Regj diritti; avendo inteſo i continui riclamori, ed iſtanze fatteci, tanto dagli Arrendatori di detta gabella della Seta di Calabria, come da' Conſegnatarj del detto Arrendamento, dicendo, che la detta gabella era in gran parte perduta, che *in futurum* il danno ſarebbe ſtato aſſai peggiore, che ſi diſtrugerebbe affatto; fu da Noi pubblicata Prammatica ſotto i 22. di Ottobre del 1641. ordinando il modo, e la forma, come ſi aveſſe da rimediare la contrattazione delle Sete di queſto preſente Regno, dando la forma, come ſi avea di praticare la vendita di eſſe, per il che eſſendo comparſi tanto alcuni Baroni di detto Regno, come la nobil' Arte della Sete, ed allegate molte ragioni per la ſoſpenſione della detta Prammatica; ci è paruto conveniente ſopraſſedere l' eſecuzione di eſſa, per conſiderare le convenienze, ed inconvenienti, che per l' una, e per l' altra parte ſi allegavano. Ed avendo conoſciuto per l' eſperienza de' giorni, che dal ſoſpendere detta Prammatica ſe n' è cauſato danno notabile, così al Pubblico, come ancora al detto Arrendamento: eſſendo creſciute ogni giorno maggiormente le frodi, come ſi è veduto dalla moltitudine de' contrabbandi, che *in dies* ſi fanno; e conſiderate ancora che l' immiſſioni fatte nella Dogana di queſta fedeliſſima Città negli anni precedenti, aſcendevano a libbre ottocento mila in circa per ciaſcheduno anno, e che in queſti due anni, ne' quali ſi è ſoſpeſa detta Regia Prammatica, non ſe n' è immeſſa la metà di eſſa. Per il che conoſcendoſi evidentemente il tutto naſcere dalle frodi, e contrabbandi, che ſi commettono da' padroni delle ſete predette, eſſendoci di nuovo ſtata fatta iſtanza per parte de' Governatori di detto Arrendamento delle ſete, e Conſegnatarj di eſſo, ed avute più conſulte dalla Regia Camera, ſupplicandoci per l' effettiva eſecuzione, così di detta Prammatica pubblicata a detto dì 22. Ottobre del 1641. come ancora di tutti gli altri Bandi, e Prammatiche concernenti la detta materia di ſeta, avendo rimeſſo detto negozio al Regio Collateral Conſiglio, ed in eſſo fatta matura conſiderazione ſopra tutte le dette coſe allegate; ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale

Prag. 32.

„ Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi
„ in avanti, *citra praejudicium* delle pene
„ incorſe, tanto la detta Regia Prammatica
„ pubblicata ſotto il detto dì 22. d' Ottobre del
„ 1641. quanto tutte l' altre fatte da' noſtri
„ predeceſſori in queſta materia, abbiano la
„ loro dovuta eſecuzione, e ſi oſſervino in-
„ violabilmente con ogni puntualità *juxta*
„ *ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem*
„ ſotto le pene in eſſe contenute, quali ſi
„ debbano irremiſſibilmente eſeguire contra
„ de' traſgreſſori ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed in ogni altra parte, dove ſarà neceſſario. *Datum Neap. die 22. menſis Decembris 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Aſcan. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Jo: Angelus Barilius Secret.*

22. Dec. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXXIV.

Ut contrabbanna in ſerico evitentur plures ordinationes praecipue reſpectu proxenetarum. Vide prag. 12. 13. 17.

ESsendo Noi giunti al governo di queſto Regno, ci è pervenuto a notizia, che l' Arrendamento delle Sete, ancorchè ſia uno de' maggiori, e migliori del Real Patrimonio, ſi ritrova molto deteriorato per le continue frodi, ed eſtrazioni, che ſi fanno delle ſete in contrabbando, così per terra, come per mare, reſiſtendoſi con violenza alle feluche di guardia, ed agli uomini, che attendono all' amminiſtrazione, e governo di detto Arrendamento, con poco timore di noſtro Signore Dio, e della Giuſtizia; riſultando da ciò grandiſſimo pregiudizio, e danno non ſolo al Real Patrimonio, ed Arrendamento predetto, ma ancora a' Conſegnatarj ſopra quello ſituati; e ſebbene per gl' Illuſtri Vicerè paſſati ſi ſieno fatti più Bandi, e Prammatiche per ovviare alle dette frodi, e contrabbandi; con tutto ciò la malizia, ed audacia de' contrabbandieri è ridotta a ſegno tale, che con differenti modi proccurano affatto rovinare l' Arrendamento predetto; al che volendo dare i rimedj neceſſarj, ed opportuni, per le iſtanze fatteci tanto dal Regio Fiſco, come da' Governatori del detto Arrendamento; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura* (reſtando però in loro *robore, & efficacia* tutti gli altri Bandi, e Prammatiche ſopra di ciò fatte da' noſtri predeceſſori, & *citra praejudicium* delle pene incorſe da' traſgreſſori di quelle) colla quale " Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che niuna perſona, di qualſivoglia
„ ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto
„ dentro queſta fedeliſſima Città di Napoli,
„ ſuoi Borghi, Diſtretto, e Caſali, quanto
„ in qualſivoglia parte del preſente Regno,
„ preſuma, nè ardiſca di vendere, nè com-
„ prare, nè fare il ſenſale per la compra,
„ nè vendita di dette ſete, ſe il venditore
„ non moſtrerà la ſpedizione della Regia Do-
„ gana d' eſſere ſtate ſpedite dette ſete, e
„ pagati i Regj diritti; quali eſpedizioni ſi
„ debbano fare in foglio intero, e reſtino
„ in potere del compratore, quando però ſi
„ venderà tutta la quantità intera; e non
„ vendendoſi tutta, ſe gli poſſa dar la copia
„ autentica, con notarſi in dorſo all' origi-
„ na-

„ nale la partita venduta; E vogliamo, che
„ detti venditori, compratori, e ſenſali ſie-
„ no obbligati dare il manifeſto della ſeta,
„ che venderanno, compreranno, o ſaranno
„ mezzani a venderla, alle perſone deputate,
„ o deputande dell' Arrendamento di dette
„ ſete, così in queſta predetta fedeliſſima Cit-
„ tà, come negli altri Luoghi del preſente
„ Regno, l' iſteſſo giorno, o il ſeguente,
„ che ſarà fatta la vendita, e conſegna, con
„ diſtinzione della quantità, e qualità della
„ ſeta comprata, e venduta, come di ſopra,
„ e comprandoſi, e vendendoſi in altra ma-
„ niera, e non dandoſi il detto manifeſto fra
„ il ſuddetto termine, incorrano i compra-
„ tori, e venditori nella pena della perdita
„ della ſeta predetta, ed altre riſerbate a no-
„ ſtro arbitrio; e i ſenſali nella pena di tre
„ anni di galea, e d' eſſer privati dell' offi-
„ cio. E per facilitarſi la verificazione de'
„ detti intercetti, vogliamo, che paſſato il
„ ſuddetto termine, e non datoſi il manife-
„ ſto predetto ſi poſſa indultare uno de' detti
„ compratori, venditore, ſenſale, o com-
„ plice, con darſi ancora all' indultato, o
„ qualſivoglia rivelante il quarto di quello,
„ che perverrà dagl' intercetti predetti. E
„ per eſecuzione della preſente Prammatica,
„ per evitare affatto tutte, e quali ſi vogliano
„ frodi, che ſi poteſſero commettere in det-
„ to Arrendamento, ordiniamo con queſto
„ alla Regia Camera della Sommaria, che
„ provvegga, e dia tutti gli ordini, che le
„ parranno neceſſarj per la effettuale oſſervan-
„ za della Prammatica predetta ". Ed ac-
ciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo,
che ſi debba pubblicare tanto ne' luoghi ſoli-
ti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli,
quanto per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 30. menſis Junii 1644. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. Suarez Secret.*

Poena omiſſionis ſerici, & alia arbitraria, & triremium per triennium reſpective.

30 Junii 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXXV.

Prohibet introduci bona, de quibus ſolvi debet gabella duorum, ac tertii grani pro rotulo, niſi prius denuncientur, & ſolvantur dirictus, ut in prag. 19. Vide prag. 42. & 41.

PEr parte de' Governatori dell'Arrendamen-
to delle due grana a rotolo, e del ter-
zo grano di queſta Fedeliſſima Città ci è ſta-
to rappreſentato, che, ſebbene per ordine
dell'Illuſtre Duca di Medina, noſtro prede-
ceſſore, del Regio Collateral Conſiglio, e
del Regio Conſigliere de Angelis Delegato di
detto Arrendamento, ſieno ſtati pubblicati ban-
di ſotto la data de' 15. di Marzo del 1639.
17. di Ottobre, 14. di Novembre, e 12.
di Dicembre del 1641. per li quali ſi è proi-
bito a qualſivoglia perſona, di qualſivoglia
ſtato, grado, e condizione ſi ſia, che non
doveſſe introdurre in queſta Magnifica, e Fe-
deliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ro-
be ſoggette al detto Arrendamento, ſenza
prima averne pagato il dovuto diritto, ſpet-
tante agli Arrendamenti predetti, in potere
degli Officiali deſtinati per eſſi ne' luoghi ſo-
liti; non per queſto hanno laſciato di com-
mettere frodi, dal che n' è riſultato danno
notabile a' Conſegnatarj ſopra detti Arrenda-
menti, la maggior parte de' quali ſono Luo-
ghi Pii, Religioſi, e perſone, che vivono
con neceſſità. E perchè, (oltra del detto
danno) v' è ancora il diſpregio della Giuſti-
zia, poichè perſone potenti commettono con
molta libertà le dette frodi, e pretendono
non ſolo fraudare il diritto degli Arrenda-
menti predetti, così per le robe ſalate, co-
me freſche; ma ancora far macellare carne
nelle loro chianche: e quando gli Officiali
di detti Arrendamenti vogliono dimandare i
diritti, che debbono, li maltrattano tanto
di parole, quanto di fatti; il che, oltra
l' eſſere molto indecente, conviene evitarſi
con opportuno rimedio; Che perciò con vo-
to, e parere del Regio Collateral Conſiglio,
appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare
il preſente bando, *omni tempore valituro*,
per lo quale non ſolo " Confermiamo gli al-
„ tri precedenti emanati di ordine di detto
„ Illuſtre Duca di Medina, del Regio Col-
„ lateral Conſiglio, e del detto Regio Con-
„ ſigliere de Angelis; ma comandiamo a tut-
„ te, e quali ſi vogliano perſone, di qual-
„ ſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno,
„ che non debbano da per eſſi, nè da interpoſta
„ perſona, fare introdurre, nè di giorno, nè di
„ notte, tanto in queſta Fedeliſſima Città di
„ Napoli, quanto ne' ſuoi Borghi, e Caſali,
„ quantità alcuna di robe, tanto freſche,
„ quanto ſalate, ſoggette a' detti Arrenda-
„ menti, ſenza prima averle rivelate, e pa-
„ gato il diritto agli Officiali deputati da'
„ Governatori d' eſſi; e contravvenendo, s' in-
„ tendano *ipſo facto* incorſi nelle pene ſtabili-
„ te ne' Bandi, ed ordini ſuddetti, le quali
„ vogliamo, che da' Delegati di detti Arren-
„ damenti s' eſigano con quella celerità, e
„ puntualità, che il caſo ricerca; acciocchè
„ ſia eſempio a tutti di non commetterne
„ più per l' avvenire. Vogliamo ancora, e
„ comandiamo, che le carrozze, carri, car-
„ rettoni, cavalli, vaſcelli, ed altri quali ſi
„ vogliano iſtrumenti, co' quali commetteſ-
„ ſero dette frodi, s' intendano *ipſo jure* in-
„ tercetti, inſieme colle robe ſoggette, in
„ beneficio de' detti Arrendamenti. E perchè
„ intendiamo, che i Capitani di Giuſtizia,
„ e loro Caporali, e Soldati di Campagna,
„ Capitani di galee, Aguzzini, ed altri Of-
„ ficiali, per mezzo degli ſchiavi ſanno in-
„ trodurre, e vendere delle dette robe, ſenza
„ pagare il diritto dovuto come di ſopra, e le
„ dette perſone di Corte in cambio d' inquirere
„ le dette frodi, le commettono eſſe; e con-
„ venendo ancora alla retta amminiſtrazione
„ della Giuſtizia provvedere: per queſto proi-
„ biamo eſpreſſamente alle dette perſone, che
„ non debbano, nè ciaſcheduna debba com-
„ mettere le frodi predette, e commettendole,
„ incorrano non ſolamente nelle pene di ſo-
„ pra ſtabilite, ma ancora nella privazione
„ de' carichi, che tengono, ne' quali le di-
„ chiariamo inabili a poterli più eſercitare
„ per

Inſtrumenta intercepta, & naves.

Poen. privat. officii & inhabilitat.

per l'avvenire, ſenza noſtra particolare licenza. Ed a riſpetto degli ſchiavi, vogliamo, ed eſpreſſamente, ordiniamo, che ſi portino dirittamente ſopra le Regie galee, dove ſi debbano porre in catena, e non farli ſcendere più in terra per iſpazio di meſi tre; e contravvenendo il Capitano, Comite, o altro Officiale della galea, incorrano per la prima volta in ſoſpenſione de' loro carichi per lo ſpazio di meſi tre, e la ſeconda volta in ſoſpenſione di altri meſi ſei, e la terza volta privati da detto loro carico, nel quale non poſſono eſſer più ammeſſi, ſenza noſtro particolare ordine. Di più proibiamo a' detti Cittadini, ed abitanti in queſta Città, che non poſſano eſſi comprare dette robe ſoggette da' detti ſchiavi, o da altre perſone franche, ſotto pena di meſi due di carcere, e di perdere la roba comprata, come intercetta. Abbiamo ancora preſentito, che le dette perſone poderoſe hanno fatto fabbricare, ed aprire chianche nelle loro caſe, maſſerie, ed in altri territorj, ne' quali fanno macellare delle dette carni vaccine, vitelle, annecchi, e porcine, ſenza prima darne il dovuto manifeſto agli Officiali di detti Arrendamenti, reſidenti nella ſtrada della Conceria di queſta Città, anzi proibiſcono agli Officiali predetti, che non vadano a fare le loro diligenze nelle dette chianche; Ordiniamo, e comandiamo a' predetti Padroni di dette chianche, che tengano ſerrate in conformità degli ordini di detto Illuſtre Duca di Medina, e Spettabile Reggente Caſanate, e che da oggi in avanti, i buccieri de' Caſali di detta fedeliſſima Città, gli animali, che faranno condurre per macellarſi nelle dette chianche de' Caſali, debbano dirittamente inviarle nel detto luogo deputato da' detti Arrendatori in queſta Città per pigliarne i detti notamenti, ed ottenere da quelli le ſolite cartelle; altrimenti s'intendano intercetti, e i chianchieri, e loro tagliatori, che taglieranno le dette carni, s'intendano incorſi nelle pene ſuddette corporali: e ſempre, che ſi darà impedimento agli Officiali degli Arrendamenti predetti, che non poſſano fare le loro diligenze, ordiniamo a' Magnifici Delegati di eſſi, che ne facciano pigliare diligente informazione, e la prima volta incorrano oltra della pena corporale in altra pecuniaria di ducati . . . . . E per la ſeconda volta vogliamo, che incorrano nelle dette pene dichiarate di ſopra, e di più ſi debba da' detti Delegati fare disfabbricare a ſpeſe di detti contravvegnenti la forma di dette chianche, ed in eſſe non vi ſi poſſa più eſercitare. E perchè conviene per ogni modo ovviarſi alle frodi predette, vogliamo, ed eſpreſſamente ordiniamo, che, quando i Bottegai vogliono paſſare robe, ſoggette a' detti Arrendamenti, da una bottega all'altra, ovvero dalle caſe de' Cittadini, e d'altri abitanti in queſta predetta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, non lo poſſano fare, ſenza che prima ne abbiano ottenuta licenza dagli Officiali predetti; e contravvenendo incorrano nella perdita delle robe, com'è ſtato ſempre ſolito". Ed acciocchè il predetto ſia a tutti noto, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, e poi ſi confermi per li Maſtri d'Atti di detti Arrendamenti, affinchè in caſo di contravvenzione ſi poſſa da' Magnifici Delegati dare il condegno gaſtigo a' colpati. *Datum Neap. die 8. Auguſti 1644. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Aſcon. Reg. Vid. Caracciol. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. Merlinus Secret.*

Concord. pr. 31. 42.

Poen. ſuſpenſionis.

Concord. pr. 31. 42.

Poena ut ſup. Poena . . . .

8. Aug. 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXXVI.

Prohibet vendi vinum ad minutum in domibus privatis ſub poena, ut intus, tam contra vendentes, quam contra ementes, & emi facientes. Vide prag. 30. 40. & 27. 36. de annona, & 31. 37. de vectigal.

PEr parte degli Arrendatori dell'Arrendamento del vino a minuto ci è ſtato rappreſentato, che, non oſtante che ſieno ſtati emanati, e pubblicati in diverſi tempi, più Bandi per la Regia Camera della Sommaria, di ordine de' Noſtri predeceſſori Vicerè in queſto Regno, circa la proibizione di vendere, e comprare vino a minuto ne' Palagi, e Caſe, e ne' Monaſteri, ed in altri Luoghi Pii, franchi, e ſegreti, ed ultimamente dall'Illuſtre Duca di Medina, in eſecuzione de' Reali ordini di Sua Maeſtà Cattolica; non ſi è ceſſato, nè ſi ceſſa con tanta frequenza, e pubblicità, di vendere, e comprare i detti vini a minuto in detti Luoghi proibiti in grandiſſimo danno della Regia Corte, de' Conſegnatarj di detto Arrendamento; eſſendo quello molto diminuito per le tante frodi, che vi ſi commettono, aſſorbendo quaſi le caſe, e i luoghi proibiti predetti il numero de' Magazzini, che ſi affittano per la detta Regia Corte per comodità, e beneficio del Pubblico. E volendo Noi rimediare, al poſſibile, per ovviare a' contrabbandi, e frodi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale "Ordiniamo, e comandiamo, *citra praejudicium* delle pene incorſe per lo paſſato, che, da oggi in avanti niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, *etiam* che teneſſe qualſivoglia carico, ed officio ſupremo militare, e non oſtante qualſivoglia coſtume in contrario, ardiſca di permettere ſotto qualſivoglia colore, che ne' ſuoi Palagi, Caſe, e Poſti, vi ſi venda vino a minuto, nè tampoco concedere, o locare le ſue caſe, o cantine, o porte d'eſſe per detto effetto d'immetterſi, e venderſi vino a minuto, così in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, come fin dove ſi eſtende la giuriſdizione del detto Arrendamento, nè altri, chi ſi ſieno, ardiſcano di vendere i vini predetti a minuto in detti luoghi proibiti,

" ne

Poen. duc. 2000. & corporalis, & ducat. 1000. & trirem. per triena. reſpectivè.

„ *ut ſupra*, ſotto pena a quelli, che lo per-
„ metteranno, o venderanno, ſe ſaranno No-
„ bili, di ducati due mila per ciaſcheduno,
„ ed altra, *etiam* corporale, a noſtro arbitrio
„ riſervata, ed agl' Ignobili di ducati mille,
„ e di 3. anni di galea, oltra la perdita de'
„ detti vini, quali pene pecuniarie ſi eſige-
„ ranno irremiſſibilmente contra de' traſgreſſo-
„ ri, e ſi avranno da ritenere da quali ſi vo-
„ gliano depoſiti, entrate, ò ſoldi, che ter-
„ ranno, da ripartirſi, cioè la terza parte al
„ denunciante, un' altra terza parte al Regio
„ Fiſco, e la reſtante a beneficio dell' Arren-
„ damento predetto.

Ementes puniuntur eadem poen.

„ Proibiamo ancora, ed eſpreſſamente or-
„ diniamo, e comandiamo, che niuna per-
„ ſona poſſa, nè debba comprare detto vino
„ a minuto, come di ſopra, in detti luo-
„ ghi proibiti, nè tampoco mandarlo a com-
„ prare da qualſivoglia perſona, nè da fi-
„ gliuoli di minore età, ma lo debba man-
„ dare a comprare nelle taverne, e magazzi-
„ ni pubblici del detto Arrendamento, ſot-
„ to le medeſime ſopraddette pene; ed a ri-
„ ſpetto delle donne, vogliamo, che incor-
„ rano nella pena della fruſta, *ipſo facto*,
„ che ſaranno ritrovate *in flagranti* a vende-
„ re, o comprare detto vino a minuto in
„ detti luoghi proibiti, o che coſterà della
„ vendita, o compra di quello la prima vol-
„ ta, e la ſeconda, oltra la detta fruſta,
„ di eſſere eſiliata dalla Provincia di Terra
„ di Lavoro, o di ſtare carcerata per due
„ anni nella caſa della Penitenza, e per li
„ figliuoli di minor' età, ad arbitrio no-
„ ſtro, &c.

Eadem poena puniuntur domos conducentes ad effectum vendendi vinum.

„ Ordiniamo di più ſotto le iſteſſe pene,
„ che niuna perſona ſi poſſa locare caſa, po-
„ ſto, nè altro luogo per vendere vino, fa-
„ re il cacciavino, nè traſportarlo in detti
„ luoghi proibiti, nè per qualſivoglia altro
„ effetto, ſenza licenza della Regia Came-
„ ra. Ed acciocchè ſi tolgano, ed eſtirpino
„ tutte le frodi, che ſi poſſono commettere
„ in detto Arrendamento, promettiamo con
„ queſto indulto a qualſivoglia denunciante
„ (con che non ſia il principale tavernajo,
„ *ſeu* venditore di vino a minuto) e ſimil-
„ mente a qualſivoglia teſtimonio, che ri-
„ velerà caſo di frode legittimamente pro-
„ vato: ed anche per l' iſteſſo effetto or-
„ diniamo, che la perſona del detto de-
„ nunciante, o teſtimonj, nè le loro de-
„ poſizioni, e niuna circoſtanza, mai in niun
„ tempo ſi poſſa, nè debba manifeſtare agl'
„ inquiſiti, nè ad altri. E perchè liberamen-
„ te, e ſenza timore alcuno poſſano i detti
„ denuncianti, e teſtimonj fare il ſervigio,
„ come ſi conviene, la loro depoſizione ſi
„ debba ricevere in perſona dal Preſidente,
„ che *pro tempore* ſarà Commeſſario del det-
„ to Arrendamento, il quale debba tener
„ particolar penſiero dell' oſſervanza della pre-
„ ſente Prammatica, e procedere all' eſecu-
„ zione delle pene predette ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che la preſente ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e dove ſarà neceſſario. *Datum Neap. die* 10. *menſis Octobris* 1644. *El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. Merlinus Secretarius. Anaſtaſius.*

10. Octobr. 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXXVII.

Ut controbanna ſerici evitentur, multae ſunt ordinationes, ut infra. Vide pr. 32. 34. Et confirmatur prag. 25.

ANcorchè per diverſe Prammatiche, e Bandi emanati in tempo de' Signori Vicerè, che *pro tempore* ſono ſtati in queſto Regno, ſi è andato proccurando d' ovviare alle frodi, che ſogliono commetterſi di Sete, tanto nelle Provincie di Calabria quanto nell' altre del Regno, eſtraendo quelle così per mare, come per terra ſenza pagare i Regj diritti, in diſſervigio di Dio, di Sua Maeſtà, e de' Conſegnatarj, l' entrate de' quali ſono ſituate ſopra gli Arrendamenti predetti; pur ſi è veduta la moltitudine de' contrabbandi, che giornalmente ſi commettono; dal che n' è nato, che il frutto degli Arrendamenti predetti aſcende a molto minor quantità, del che per prima importava, per la cui cauſa il Patrimonio Reale è venuto a deteriorarſi in quantità di conſiderazione; ed avendo conſiderato, che il caſo è degno di gran rimedio; acciocchè il diſordine non vada creſcendo, e perchè ſi tolgano, quanto ſarà poſſibile, le frodi, e i contrabbandi predetti; Perciò ci è paruto, colla preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, per confermazione di quella emanata a 20. di Giugno del 1628 " d' ordinare, che i diritti

Prag. 25. ſup.

„ delle grana quarantatrè per libbra di ſeta,
„ ſpettanti alla Regia Corte, e per eſſa a'
„ preſenti Arrendatori, e i diritti della Ca-
„ piſciola, Malafra, Sporlatura, e d' altre mer-
„ ci, ancorchè ſieno acquiſtate al tempo del-
„ la naſcita di eſſe; s' abbiano da pagare
„ quando per li padroni ſi venderanno, o
„ in qualſivoglia altro modo ſi conſegneranno
„ a qualſivoglia perſona: reſtando ad arbitrio
„ de' detti odierni Arrendatori eſigere i di-
„ ritti predetti dal compratore, o venditore,
„ come più comodo ſarà dell' Arrendamen-
„ to; e in caſo che per li padroni, prima
„ di venderle, ſi eſtraeſſero tanto per mare,
„ quanto per terra, vogliamo, che a tempo
„ di dette eſtrazioni ſi paghino i detti di-
„ ritti ".

E perchè ſuole ſuccedere, che le vendite delle ſete non tutte ſi contrattino nel medeſimo anno della raccolta, ma negli anni ſeguenti; Perciò " Ordiniamo a qualſivoglia

In primo die Apr. ſolvantur diritti gabellae ſerici remaſi de anno praeterito.

„ perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e con-
„ dizione ſi ſia, che nel 1. del meſe d' Apri-
„ le di ciaſchedun anno, ed altri giorni 4.
„ ſeguenti, debba pagare i diritti delle ſe-
„ te, che ſi ritroveranno in loro potere,
„ non oſtante, che dette ſete non foſſero
„ vendute, nè conſegnate ad altri; ed ac-
„ ciocchè queſto ſi eſegua con ogni realtà;
„ Ordiniano, che ciaſcuno debba dar notizia
„ di tutte le ſete, capiſciole, ed altre mer-
„ ci, che ſi ritrovaſſero in ſuo potere in

,, qualſivoglia modo in detto tempo, delle
,, quali non ſia pagato il diritto agli Officia-
,, li di quelle Città, Terre, e Luoghi,
,, dove ſono obbligati di far la ſpedizione,
,, e pagamento di detti diritti: e ſenz'altra
,, requiſizione, baſtando ſolo per eſſer coſti-
,, tuiti *in mora*, l'eſſer paſſati i detti gior-
,, ni cinque, ed in potere di detti Officiali
,, deputati per la eſazione di detti diritti,
,, non fatto il pagamento predetto, voglia-
,, mo, che (oltra la perdita delle Sete,
,, Capiſciole, ed altro, come ſopra, che
,, non ſi ritrovaſſero rivelate, e pagati i di-
,, ritti) i detentori delle dette ſete, ancor-
,, chè non foſſero proprie, incorrano nella
,, pena di ducati diece per ciaſcheduna libbra,
,, da ripartirſi fra la Regia Corte, e gli Ar-
,, rendatori, dedotta la quarta parte; la qua-
,, le vogliamo, che ſi dia ſubito al rivelan-
,, te, nella qual pena incorreranno quegli an-
,, cora, che non ſaranno padroni delle ſe-
,, te, ma le terranno in loro potere; e non
,, l'avranno rivelate, come ſete di altri par-
,, ticolari".

Poen. duc. 10. pro qualibet libra.

Nautae prohibeantur aſportare ſericum ſupra Naves abſque debita expeditione ſub poena, ut infra.

E perchè il maggior danno, ch'è perve-
nuto fino al preſente, è proceduto da' Contrab-
bandi, che giornalmente ſi ſono fatti, e ſi fan-
no per li padroni di Barche, Feluche, e di
altri Vaſcelli; Perciò per ovviare, nell'av-
venire, al detto danno, "Ordiniamo, e co-
,, mandiamo, che niun Padrone di Barca,
,, Feluca, Speronara, o di qualſivoglia al-
,, tro Vaſcello, poſſa imbarcare, nè fare im-
,, barcare ſopra detti loro Vaſcelli quantità
,, alcuna di ſeta, o di altre merci, ſpet-
,, tanti al detto Arrendamento ſenza le do-
,, vute ſpedizioni, ſotto pena della vita a'
,, Padroni di detti Vaſcelli, e perdita di eſ-
,, ſi, a' Marinari, che non l'avranno rive-
,, lato al Commeſſario, o Soſtituto di detti
,, Arrendamenti, di anni diece di galea, ed
,, i Padroni di dette ſete, che l'avranno ca-
,, ricate, o fatte caricare, incorrano, oltra
,, la perdita della ſeta, e di ducati 10. per
,, ciaſcheduna libbra, eſſendo Nobili, nella
,, pena di diece anni di relegazione, e gl'
,, Ignobili di anni diece di galea; Ed eſſen-
,, do i Padroni di dette ſete Baroni di Ter-
,, re, o Affittatori di eſſe con giuriſdizione,
,, oltra delle ſuddette pene ſi abbia loro da
,, ſoſpendere la giuriſdizione per lo tempo,
,, che a Noi parrà".

Naves non diſcedant de nocte.

E per evitare maggiormente le dette frodi,
,, Ordiniamo ancora, che niun Padrone di
,, Barca, Feluca, Speronara, o di qualſivo-
,, glia altro Vaſcello, ſi poſſa partire di not-
,, te, nè di giorno per qualſivoglia cauſa,
,, ſenza licenza degli Officiali, o Soſtituti di
,, detto Arrendamento, reſidenti ne' luoghi,
,, da dove aveſſero da partire; e trovandoſi
,, con detti Vaſcelli a ſcaricare in luoghi,
,, dove vi foſſero detti Officiali, ſieno obbli-
,, gati pigliar datta licenza dagli Officiali, e
,, Soſtituti più convicini, ſotto pena, tanto
,, al padrone, quanto a' marinari, di tre an-
,, ni di galea, oltra la perdita del Vaſcello,
,, purchè non ſia mandato per ſervigio della
,, Regia Corte: nel qual caſo non ſarà ne-
,, ceſſaria la detta licenza, ma baſti darne
,, notizia al Soſtituto".

Navium domini dent notitiam adventus, & diſceſſus.

E così ancora "Ordiniamo, che tutt' i
,, Vaſcelli di qualſivoglia qualità, che capi-
,, teranno in qualſivoglia parte di dette Pro-
,, vincie, ſoggette al detto Arrendamento,
,, *etiam* che ſieno carichi di mercanzie, al
,, tempo del loro arrivo ſieno obbligati i Pa-
,, droni, e Marinari di eſſi dar notizia a'
,, detti Regj Officiali, e Soſtituti del loro
,, arrivo: e così ancora al tempo della lo-
,, ro partenza; acciocchè ſi poſſano fare le
,, diligenze ſopra detti Vaſcelli; e contrav-
,, venendo, incorrano nella pena corporale ad
,, arbitrio noſtro, oltra la perdita di detti
,, Vaſcelli, non includendoci però quelle Bar-
,, che, o Feluche, che capiteranno con paſ-
,, ſeggieri, *per tranſitum*".

Theſaurarii Provinciales, ac Barones, non poſſunt accipere ſericum a debitoribus, ſed tantum ſequeſtrari facere.

E perchè la maggior parte de' diritti, ſpet-
tanti al detto Arrendamento, ſi laſciano di
eſigere, perchè i Teſorieri, e Percettori Pro-
vinciali, Baroni delle Terre, ed altri Cre-
ditori, ſi pagano di loro crediti, piglian-
doſi per l'autorità, che tengono, i funicel-
li, e le ſete ne' manganelli, e per queſto nè
anche ſe ne può tener conto, e notizia par-
ticolare; Volendo Noi rimediare al detto in-
conveniente, e che ſempre queſto diritto ſia
preferito a tutti gli altri debiti, "Ordiniamo
,, che tanto detti Teſorieri Provinciali, quan-
,, to detti Baroni, e Creditori, non poſſa-
,, no, nè debbano pigliare dette ſete da detti
,, manganelli, nè da detti loro debitori, ma
,, quelle ſolamente poſſano ſequeſtrarſi, con
,, intervento della perſona dell' Arrendatore
,, non amovendoſi, nè impedendoſi la perfe-
,, zione dell'opera, e farſi la ſeta; accioc-
,, chè tanto il creditore abbia la ſua cautela,
,, quanto l'Arrendatore il ſuo diritto: pre-
,, ferendoſi ſempre la eſazione del detto Re-
,, gio diritto nel tempo della vendita, o
,, conſegnazione di dette ſete; e contravve-
,, nendo, ſi tengano dette ſete per perdute,
,, e quelle ſi poſſano pigliare per intercette,
,, ed incorrano ancora nella pena di ducati
,, diece per libbra, ed in altre impoſte, *ut*
,, *ſupra*, in caſo che ſi riceveſſero per det-
,, ti Teſorieri, Baroni, ed altri creditori,
,, ſenz'aver pagato prima il diritto.

Similmente "Ordiniamo, che i manga-
,, nelli, dove ſi cava la detta ſeta, non ſi
,, poſſano fabbricare, nè tenere in altri luo-
,, ghi, che ne' ſituati per li Commeſſarj de'
,, contrabbandi, che *pro tempore* ſono ſtati di
,, detto Arrendamento, o in quelli, che ſi
,, ſitueranno dal Commeſſario di contrabban-
,, di, il quale ſia obbligato di fare nel pre-
,, ſente anno la ſituazione di eſſi ne' luoghi,
,, che giudicherà più atti all'eſercizio predet-
,, to; della qual ſituazione ne debba man-
,, dar ſubito diſtinta relazione a Noi, ed
,, un'altra alla Regia Camera della Somma-
,, ria, ſotto pena a' Maſtri d'Atti, che cac-
,, ceranno dette ſete in altre parti, di tre
,, anni di galea, e i Padroni di dette ſete,
,, oltra la perdita di eſſe, incorrano in pe-
na,

„ na, i Nobili di tre anni di relegazione, e gl' Ignobili di tre anni di galea; Ordiniamo ancora, acciocchè il tutto ſi faccia con migliore integrità, che dette ſete, non ſi poſſano cavare di notte, nè prima, che eſca il Sole“.

E perchè, non oſtante che per diverſe provviſioni della Regia Camera della Sommaria ſia ſtato ordinato, che le Bilance, dove ſi peſano le ſete, che ſi cavano ne' manganelli, non ſi poſſano tenere dentro i Caſtelli da' Baroni, nè in luoghi privati, ma in luoghi pubblici, per evitare le frodi, che in ciò ſi ſogliono commettere in ricevere le ſete ſenza peſo, o ſenz' aver notizia di eſſe: e dette provviſioni non ſi ſono oſſervate; „ Ordiniamo, che ſi oſſervino gli ordini dati, e che in tutte quelle Città, Terre, e Luoghi di dette Provincie, nelle Provincie, nelle quali vi ſaranno Bilance Regie, non ſi poſſano tenere altre, e dove non vi ſaranno, non ſi poſſano tenere da altre perſone, ſe non da quelle deputande per detti Arrendatori, nelle quali bilance, e non in altre ſieno tutti obbligati a peſare la ſeta ſotto le pene contenute nel precedente capitolo“.

Serica liberentur per libratorem Regium.

Similmente “ Ordiniamo, che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſia, poſſa ricevere dette ſete, ſotto qualſivoglia colore, che prima non ſieno peſate, e ſcritte nel libro del peſatore Regio, eſſendovi Bilancia Regia, ed in difetto, al Peſatore deputando per detti Arrendatori; il quale tenga obbligo di far libro particolare per detto effetto, ſotto pena al Padrone di perdere la detta ſeta, ed a' Negozianti, o altre perſone, che l'avranno ricevuta, di ducati diece per libbra, ed al Peſatore di anni tre di galea, oltra la perdita dell'officio“.

E perchè la maggior parte delle frodi, che ſi fanno, proviene dalle feluche, quali vanno da queſta Città di Napoli in dette Provincie di Calabria, e nella Città di Meſſina, e da dette Provincie partono per altre parti cariche di ſeta ſenza le dovute ſpedizioni; “ Si ordina, e comanda, che tutte le feluche, che partiranno da queſta Fedeliſſima Città per Calabria, abbiano da pigliare dalla perſona deputanda dall' Arrendatore qua in Napoli un bollettino ſtampato, che loro ſi darà da detta perſona, che aſſiſterà alla Regia Dogana, nel qual ſi dica il luogo, dove ſi va: e quello, arrivato che ſi ſarà in detto Luogo, ſi debba preſentare al Soſtituto di detto Arrendatore; il quale in dorſo di detto bollettino, dichiarerà il giorno, che ſi arriva, quando ſi parte la ſeta, che ſi carica, e per conto di chi; qual bollettino al ritorno, che ſi farà, ſi debba preſentare alla detta perſona ſoſtituta in Napoli; ed in caſo che non ſi caricaſſe ſeta, in detto bollettino ſi dichiarerà per lo Soſtituto dell' Arrendamento, che ſi parte ſenza carico di ſeta; quali bollettini ſi debbano preſentare al ritorno al Soſtituto, che terrà l'Arrendatore in Lazzaruolo; il quale noterà ſimilmente la giornata, che ſi arriverà, e che ſi paſſa carico, o ſcarico a dirittura per Napoli; e detto bollettino ſimimilmente ſi abbia da preſentare al detto Soſtituto dell' Arrendamento in Napoli. E partendo dette feluche da Napoli per Meſſina; Ordiniamo, che ſieno ancora obbligate pigliare ſimilmente detto bollettino in Napoli dal detto Soſtituto dell'Arrendamento, che aſſiſterà in detta Dogana, per quello preſentare allo Sciglio al Soſtituto in quel Luogo dell' Arrendamento; acciocchè non paſſino in Meſſina con ſeta di Calabria: qual bollettino ſieno obbligate, come di ſopra, a preſentarlo a Lazzaruolo. E partendo dette feluche per Palermo, o per Trapani, andando terra per terra, per la poſta di Calabria, ſieno obbligate ſimilmente preſentare detto bollettino in Tropea, o lo Sciglio, ed al ritorno preſentarlo in detto luogo di Lazzaruolo, come di ſopra; *Verum* andando a Golſo lanciato, baſterà, che ſi preſenti a' Soſtituti di detto Arrendamento, che ſaranno in quelle Terre, dove capiteranno (i quali debbano notare in detto bollettino il dì dell' arrivo, e della partenza) ed arrivate in Napoli preſentarlo alla perſona dell' Arrendamento, che aſſiſterà in detta Regia Dogana di Napoli. E così ancora partendo dette feluche da Napoli per Ponente, o per qualſivoglia altra parte, debbano pigliare detto bollettino per li luoghi, dove avranno dichiarato volere andare; acciocchè trovandoſi poi in Calabria, non incorrano nella pena di cinque anni di galea i Padroni, ed i Marinari di tre.

Cymbae non eant Calabriam verſus, ſine expeditionibus.

„ Ed a riſpetto delle feluche Calabreſi, o di altre parti, che partiranno da Calabria, ſimilmente ſieno obbligate a pigliare i bollettini da' Soſtituti dell' Arrendamento, nè poſſano partire ſenza detto bollettino, quale abbiano da preſentare venendo ſenza ſeta, al Soſtituto di Lazzaruolo, ed all'arrivo di Napoli preſentarlo alla perſona dell' Arrendamento, che aſſiſterà in detta Dogana.

Naves Calabriae non diſcedant abſque expeditionibus.

„ Ed acciocchè il tutto ſi faccia ſenza gravezza; Ordiniamo, che per cauſa di detti bollettini, non ſi debba far niun pagamento, nè pigliare coſa alcuna.

Nihil ſolvatur.

E perchè venga a notizia di tutt' i Padroni di barche, e marinari de' luoghi convicini; “ Ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi nella Torre del Greco, Pozzuoli, Iſchia, Procida, Caſtello a Mare, Vico, Sorrento, Maſſa, Capri, ed in altri luoghi convicini, e nella Coſta d'Amalfi, ed in Vietri, perchè non poſſano allegare cauſa d' ignoranza; e contravvenendo a qualſivoglia degli ordini predetti, s' intendano incorſi alla pena di anni cinque di galea i Padroni, ed i Marinari di anni tre, come di ſopra.

Cymbae ſpeculatoriae ad Civitatem Meſſanae.

„ Così ancora ordiniamo, per evitare l'eſtrazioni, che giornalmente ſi fanno di dette ſete in contrabbando dalle dette Provincie nel Regno di Sicilia, *etiam* dalle medeſime ſeluche della guardia, tanto Regie, come dell' Arrendamento, che niuna delle dette feluche, così del detto Arrendamento, come di qualſivoglia altra guardia non poſſa, nè debba andar nella Città di Meſſina, nè in altro luogo di detto Regno di Sicilia, nè paſſare i confini del mare del preſente Regno, ſotto le pene a' Commeſſarj, Padroni, e Marinari di tre anni di galea.

Cymbae viſitentur ad invicem.

Item, " perchè maggiormente ſi poſſano evitare tutte le frodi, particolarmente quelle, che ſi commettono dall' iſteſſe feluche di guardia; Vogliamo, ed ordiniamo, che le feluche di guardia, che ſi pongono per l'Arrendamento, poſſano viſitare, e fare le diligenze neceſſarie, tanto nelle feluche de' particolari, quanto ancora in tutte le altre feluche di guardia, e così ancora ſia lecito all' altre feluche di guardia far le diligenze, e viſitar le feluche di detto Arrendamento.

„ E per maggiormente ovviare alle frodi, e contrabbandi predetti, ci è paruto anche per confermazione del Bando pubblicato a' 22. d' Ottobre del 1641. d' ordinare, che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città, e ſuo diſtretto, quanto in Catanzaro, Monteleone, Reggio, Sanſeverino, la Cava, Coſta d' Amalfi, ed in altri Luoghi del Regno, particolarmente dove ſono filatoi, telai, tinte, ed altre manifatture di ſeta preſuma, nè ardiſca di vendere, nè comprare, nè fare il Senſale per comprare, nè vendere ſeta ſana, ſe il venditore non moſtrerà la ſpedizione della Regia Dogana di eſſere ſtata ſpedita detta ſeta, e pagati i Regj diritti, quali ſpedizioni ſi debbano fare in foglio intero, e reſtino in potere del Compratore, quando ſi vende tutta la quantità intera; e non vendendoſi tutta, ſe gli poſſa dare la copia autentica, con notarſi in dorſo dell' originale la partita venduta; e vogliamo, che detti Venditori, e Senſali ſieno obbligati di dar manifeſto della detta ſeta, che venderanno, compreranno, o ſaranno mezzani a venderla, alle perſone deputate dell' Arrendamento di detta ſeta, così in queſta Città, come negli altri Luoghi del preſente Regno, l' iſteſſo giorno, o il ſeguente, che ſi farà la vendita, e conſegna, con diſtinzione della quantità, e qualità della ſeta comprata, e venduta, *ut ſupra*; e comprandoſi, e vendendoſi in altra forma, e non dandoſi il detto manifeſto fra il termine ſuddetto, incorrano i detti compratori, e venditori nella pena della perdita della ſeta predetta, ed in altre pene riſerbate a noſtro arbitrio; e i Senſali alla pena di tre anni di galea, e d' eſſere privati d' officio. E per facilitare la verificazione de' detti intercetti, vogliamo, che paſſato il ſuddetto termine, e non dandoſi il manifeſto predetto, ſi poſſa indultare uno ne' detti compratori, e venditori, Senſali, o complici, con darſi al detto indultato, o qualſivoglia rivelante il quarto di quello, che perverrà dagl' intercetti ".

Non vendantur ſerica ſine expeditionibus

E perchè vengano maggiormente a notizia le dette frodi, che ſi poteſſero commettere contra la forma del ſuddetto ordinato ſervizio della Regia Corte, e beneficio del detto Arrendamento; " Vogliamo, che in qualſivoglia caſo di contravvenzione ſi poſſa provare per due teſtimonj, ancorchè ſingolari, e che ſi poſſano indultare l' uno coll' altro, ancorchè ſieno principali, dandoſi loro ancora il quarto degl' intercetti, che riveleranno, oltra la remiſſione delle pene, in cui foſſero incorſi ". Ed acciocchè la preſente Prammatica venga a notizia di tutti; Vogliamo, che ſi pubblichi ancora nelle ſuddette Provincie di Calabria, e nell' altre del Regno. *Datum Neap. die 12. menſis Decembris 1643. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Salamanca Reg. D. F. Merlinus Secret. Anaſtaſius.*

12. Decembris 1643. El Almirante.

PRAMMATICA XXXVIII.

Proviſiones diverſae ſunt, ut non fraudentur ſolutiones Regiae Dohanae, & poenae augentur, ut intus. Confirmatur pr. 27. & inſeritur de verbo ad verbum. Vide ibi apoſtillas.

ESſendoſi veduto per eſperienza, che, non oſtante gli ordini, Prammatiche, e Bandi, pubblicati per la buona amminiſtrazione, ed eſazione de' diritti, ſpettanti alla Regia Dogana, e maggior fondaco di queſta fedeliſſima Città, e del nuovo impoſto del cinque per cento dell' Arrendamento predetto; pur ſi ſono commeſſe, e ſi vanno giornalmente commettendo frodi infinite in diſſervizio di Dio, di Sua Maeſtà e degli Aſſegnatarj, l' entrate de' quali ſono ſituate ſopra l' Arrendamento predetto; ed ultimamente per dette cauſe l' Arrendamento predetto ſi è affittato con perdita notabile del Real Patrimonio. Ed acciocchè queſto diſordine non vada creſcendo, e ſi tolgano, in quanto ſarà poſſibile, le frodi, e i contrabbandi, che ſi fanno con tanto danno, ed intereſſe; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, per ogni tempo valitura, colla quale (per confermazione del Bando pubblicato a' 16. d' Agoſto 1635.) " Ordiniamo, che ogni padrone di Nave, Naviglio, o Caravella, ed ogni altro Vaſcello, o Barca, che verrà nel Porto, Mare, e Marina di queſta fedeliſſima Città, ed in particolare in Niſita, e porterà robe ſoggette a' diritti di detta Regia Dogana, debba ſubito arrivato mandare lo Scrivano co' libri originali, dove ſi ſono notate tutte le mercanzie, e robe, che portano, e dove non vi ſarà Scrivano, debba il Padrone del Vaſcello portare il libro, o dare relazione *in ſcriptis* al Regio Credenziere di Mare, che aſſiſte in detta Regia Dogana, di tutte le mercanzie, e robe, che

„ por-

Digitized by Google

portano, *etiam* che foſſero robe proprie de' Padroni, e Marinari di detti vaſcelli, ed ancorchè non foſſero notate ne' libri predetti; con dichiarare diſtintamente la quantità, qualità, numero, e peſo; E perchè detti vaſcelli ſogliono capitare a Maremorto, Baja, Mare, e Marine di Pozzuoli, ordiniamo a' Padroni di detti vaſcelli, che debbano eſibire i loro libri, e relazioni nel modo ſuddetto agli Officiali di detta Regia Dogana, che riſeggono in detta Città di Pozzuoli, e fino a tanto, che non avranno dato il detto manifeſto non poſſano, nè debbano ſcaricare niuna ſorta delle mercanzie, che portano, ancorchè foſſero ſchiavi; e quando occorrerà venire in detti Luoghi di notte, debbano la mattina ſeguente, dare il manifeſto predetto; ed a riſpetto delle dette mercanzie, e robe, ſoggette come di ſopra, che s'immettono per terra dentro queſta predetta ſedeliſſima Città, debbano i Padroni, e Conduttori di quelle *recto tramite* a dirittura condurle, e farle condurre dentro detta Regia Dogana per iſtrade pubbliche, che vanno per dirittura in eſſa Regia Dogana.

2 E ſimilmente " Proibiamo a' Mercanti, Senſali, Bazzarioti, Barcajuoli, e ad altre quali ſi vogliano perſone, ancorchè foſſero Padroni delle dette mercanzie, che prima d'eſſerſi dato il manifeſto nella forma ſuddetta, non ardiſcano, nè preſumano andare ſopra detti vaſcelli per comprare, contrattare, e praticare, o vendere dette mercanzie, nè per qualſivoglia cauſa, nè colore, e così ancora proibiamo a' Padroni, e Marinari di detti Vaſcelli, che non debbano fare ſalire in eſſi niuna perſona prima di darſi il manifeſto nel modo ſuddetto; quando poi ſaranno ſcaricate dette mercanzie dentro la detta Regia Dogana, le potranno fare liberamente vedere.

3 Di più " Ordiniamo, che, dopo dato detto manifeſto, come di ſopra, quando ſi vorranno ſcaricare dette mercanzie, e robe da' detti Vaſcelli, ſi debbano ſcaricare di giorno, e non di notte dentro il Porto di queſta ſedeliſſima Città, e non in altro luogo, ſenza licenza *in ſcriptis* del Doganiere, e del Credenziere in detta Regia Dogana, e nello ſcaricare, ſi debbano portare dette robe per dirittura dentro la detta Regia Dogana.

4 " Che i Padroni, e Marinari delle Feluche, che capiteranno nel mare di queſta predetta ſedeliſſima Città con mercanzie, e robe, ſoggette a pagamento di Regj diritti, così di giorno, come di notte, non poſſano dar fondo in altro luogo, che dentro il porto, ed all' incontro i due vichi, per li quali ſi va alla detta Dogana, e coll' iſteſſa obbligazione di dare il manifeſto, e relazione nel modo, che ſta di ſopra ordinato nel primo Capo.

5 Di più " Proibiamo a' padroni, e marinari di qualſivoglia vaſcello, o barca, che non debbano caricare, nè far caricare, nè tampoco ricevere, nè fare ricevere niuna ſorta di robe, o mercanzie ſopra detti vaſcelli, o barche, ſe prima non ſi ſieno ottenute le ſpedizioni dalla detta Regia Dogana; acciocchè ſi evitino le frodi.

6 E ſimilmente " Proibiamo, che non ſi poſſano, nè debbano tenere in magazzini, caſe, o in altri luoghi vicini, o con affacciate alle Marine della giuriſdizione dell' Arrendamento di detta Regia Dogana, acciocchè ſi evitino le frodi predette per lo paſſato commeſſe.

7 " Che le mercanzie, e robe, che ſono ſopra i vaſcelli, o barche, non ſi poſſano paſſare in altri vaſcelli, o barche, ſenza licenza *in ſcriptis* de' Regj Doganieri, Credenzieri, e Governatori di detta Regia Dogana, e l' iſteſſo ſi debba oſſervare per le mercanzie immeſſe dentro i magazzini della Regia Dogana di non poterle paſſare in altri, ſenza la licenza predetta.

8 " Che, ſonata *l' Ave Maria* per la ſera niuna perſona poſſa immettere dentro queſta Fedeliſſima Città per qualſivoglia luogo, o ſtrada, niuna ſorta di mercanzie, e robe, ſoggette a' diritti di detta Regia Dogana ſotto qualſivoglia preteſto.

9 " Che, quando i Mercanti, e Padroni di robe, e mercanzie, in virtù della ſcala franca per la poteſtà di eſſa, ſpediſſero ſenza pagamento di diritto dette robe, e mercanzie per *extra Regnum*, e poi dette robe, e mercanzie così ſpedite, ſi ritrovaſſero ſcaricate, o ſi ſcaricaſſero dentro del Regno, in tal caſo dette robe, mercanzie, Vaſcelli, e conduttori, s'intendauo *ipſo facto* incorſi alla pena del Bando della ſcala franca.

10 " Dichiarando, che nell' iſteſſe pene incorrano non ſolo i prenominati, come di ſopra, ma ancor quegli, i quali aveſſero contrattate, o comprate mercanzie, e robe, e poi l'eſtraeſſero franche per la ſcala franca per *extra Regnum* ſotto il nome de' primi padroni, che avevano intromeſſe dette robe, e poi quelle eſtratte per la ſcala franca.

11 " Che niuna perſona privilegiata poſſa eſtrarre, nè immettere niuna ſorta di mercanzie, e robe ſoggette a' Regj diritti della Dogana ſotto ſuo nome, eſſendo dette robe, e mercanzie di perſona ſoggetta, ſotto le pene, che vanno dichiarate nella fine del preſente Bando.

12 " Che niuna perſona, di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè debba eſtrarre, nè caricare niuna ſorta di robe, e mercanzie della Dogana grande, e Dogane ſoggette alla giuriſdizione di detto Arrendamento, ſe prima non avrà fatto le dovute ſpedizioni firmate da tutt' i Regj Officiali, Governatori di dette Dogane, e Luogotenenti di detto Arrendamento nell' altre Dogane di eſſa, e le dette ſpedizioni ſi debbano portare unitamente, non ſeparate da dette robe.

13 " Che, quando alcun Mercante, Pa-

dro-

„ drone, o altra qualſivoglia perſona, voleſſe ſpedire dalla Regia Dogana qualſivoglia ſorta di mercanzie, e robe, debba, e ſia obbligato di dette mercanzie, e robe fare nota vera, e reale, con diſtinguere la quantità, qualità, e numero di quelle, con ſottoſcriverla di ſua propria mano; e ritrovandoſi, che detti Padroni, o Mercanti nella predetta nota aveſſero poſte robe meno di quantità, di numero, o di diverſa qualità, e non come va notato in detta nota come di ſopra firmata, e preſentata alla Dogana, dette robe non annotate in detta nota, s' intendano perdute, e i Padroni di quelle incorrano nell' iſteſſo iſtante alla pena contenuta nel preſente Bando; e 'l delitto s' intenda conſumato, firmata che ſarà detta nota, e quella preſentata al Regio Credenziere, a chi ſpetta, ancorchè non ſieno cantate le partite; ed uſcite le robe dalla Dogana.

14 " Che le robe, e mercanzie, che ſi portano co' Procacci, e Conduttori, quando ſi eſtraggono da Napoli per *extra Regnum*, ovvero per *infra Regnum*, eſſendo robe ſoggette a' diritti Regj, non ſi poſſano portare, nè ricevere ſenza le dovute ſpedizioni degli Officiali della Regia Dogana, e Governatore di eſſa.

15 " E perchè per ordini dati in diverſi tempi per la Regia Camera ſta ſtabilito, che qualſivoglia ſorta di robe, che vengono da eſtra Regno ſottopoſte a' pagamenti di diritti della Regia Dogana, come entrano alla giuriſdizione di detta Dogana, ſi debba pagare il diritto, che ſpetta al primo luogo della giuriſdizione di detta Dogana, agli Officiali di quella deputati, o dare pleggeria di quelle immettere in detta Regia Dogana, o ſuoi Regj Fondaci, ci è paruto convenire, che detti ordini puntualmente ſi debbano oſſervare; ed a riſpetto delle robe, che ſi portano co' Regj Procacci ſi debbano per dirittura portare alla caſa del Procaccio, e quelle robe, che ſi portano dalle condotte da *extra* per *infra Regnum*, ſi debbano portare a ſcaricare per dirittura alla Regia Dogana di Napoli, quelle, che han da venire per conſegnarſi in Napoli, e l' altre, che han da portarſi per altri luoghi del Regno, ſi debbano ſcaricare ne' luoghi, dove riſiede Fondaco Regio, e pagare in eſſo il Regio diritto, e non ſi poſſano ſcaricare in altra parte.

16 „ Che quando ſi ſcaricano dette robe, e mercanzie ſottopoſte a' diritti della detta Regia Dogana così di Regno, come eſtra Regno, nella Città d' Averſa ſieno obbligati i conduttori di eſſe a darne manifeſto alla perſona deputata in detta Città per la detta Regia Dogana, la quale tenga peſo di darne ſubito conto alla detta Regia Dogana; acciocchè non s' impediſca il commercio, e s' aſſicuri detta Regia Dogana di non eſſere defraudata nel diritto, che le ſpetta,

17 „ E l' iſteſſo ſi debba oſſervare per le robe, e mercanzie, che s' immetteranno nella Città di Salerno, tanto per mare, quanto per terra, *etiam* ſe foſſero robe deſtinate per le Fiere, che ſi ſaranno in detta Città; per le quali reſtino i conduttori d' eſſe obbligati a darne ſubito manifeſto agli Officiali della Regia Dogana di Salerno, ſotto l' iſteſſe pene, contenute nel ſopraddetto Capitolo per le robe, che s' immettono in Averſa.

18 „ Che tutt' i Mercatanti, o altre perſone, che ſpediſcono in Dogana qualſivoglia ſorta di robe, tanto per mare, quanto per terra, tanto per *infra Regnum*, quanto per *extra*; ſubito che ſaranno fatte dette ſpedizioni dalla Dogana, le debbano *recto tramite* portare ad imbarcare, ed eſtraendole per terra, non le debbano poſare ne' loro Magazzini, o Fondaci, ma debbano quelle caricare, & *recto tramite* portarle a' luoghi, per dove ſono ſpedite; Dichiarando, che reſtino fermi tutti gli altri Bandi emanati per la Regia Camera, tanto ne' caſi ſopraddetti, quanto in altri caſi compreſi in detti Bandi, per il che tocca alla perdita delle robe, come intercette, e caſcate in contrabbando, quali non s' intendano corretti, ma dichiarati, ed ampliati per li ſopraddetti Capi del preſente Bando.

„ E parimente reſti fermo il Capo del Bando *olim* emanato a' 21. di Febbrajo del 1579. nel Capitolo nono, che ogni Senſale, che fa vendere, o comprare qualſivoglia mercanzia ſi ſia, o ogni altra coſa, che appartenga al diritto di detta Dogana, *eodem die*, ch' è formato il contratto, lo notifichi al Doganiere, Arrendatore, e Credenziere della Dogana, ſotto pena d' once cinquanta, dando *in ſcriptis* relazione del contratto, mercanzie, e robe contratte, ſotto la quale relazione ſi noti la giornata di detta ſignificazione del detto Senſale, e poi la regiſtrino in un quinterno, a ciò deputato.

„ E quelli, che contravverranno a' Capi predetti, non ſolo nella giuriſdizione delle Dogane di Napoli, Pozzuoli, Salerno, ed Averſa, come di ſopra, e nelle parti delle Provincie d' Abruzzo, e nelle Dogane, e Paſſi delle Provincie di Terra di Lavoro, Principato Citra, e Capitanata, o ſia Mercatante, padrone di robe, padrone di barca, marinaro, mulattieri, padrone di vaſcelli, e qualſivoglia altra perſona, di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, incorrano *ipſo facto*, non ſolo alla pena della perdita delle robe, e mercanzie, animali, vaſcelli, ed altri iſtrumenti, come intercetti, ed in contrabbando da applicarſi a beneficio della Regia Corte, e di detti Governatori, dedotta la parte del rivelante, ed intercettore, ma ancora alla pena di tre anni di carcere in un Caſtello fuori di Napoli, o di relegazione, ad arbitrio noſtro, ſe ſarà Nobile, ed eſſendo

Poena amiſſionis bonorum, carceris, ſeu relegationis, & triremium per triennium.

„ Igno-

„ Ignobile, incorra nella pena di tre anni di
„ galea “.

Ed acciocchè il predetto ſia noto, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza; ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ed in detta Regia Dogana, come ancora nelle ſuddette altre Città d' Averſa, Salerno, Pozzuoli, e dove riſeggono le dette altre Regie Dogane, nelle quali ſi debba tenere il preſente in tabella con autentica della Real Cancelleria, e porſi a luogo, dove ſi poſſa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. die 12. menſis Decembris 1644. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. D. F. Merlinus Secretar. Anaſtaſius.*

12. Decembr. 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXXIX.

Nautae tenentur tranſmittere librum originalem, aut relationem in ſcriptis bonorum exiſtentium ſuper vaſcellos cauſa mercimonii pro intereſſe Dohanarum Apuliae Officialibus Regiis, ac Subſtituto Arrendamenti, ſub poena, ut intus, & nonnullae aliae ordinationes ſunt, ut ſeqq. cap. patebit. Vid. prag 27. & 28. & ibi apoſtillas.

ESſendoſi veduta per eſperienza la moltitudine de' contrabbandi, e frodi, che ſi ſono commeſſi, *& in dies* ſi commettono, in danno dell' Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia, immettendoſi, ed eſtraendoſi da quella diverſe robe, e mercanzie, ſenza pagare i diritti ſpettanti a dette Regie Dogane, e ſono ſtati tali, e tanti, che hanno deteriorato detto Arrendamento con molto danno del Real Patrimonio, eſſendoſi diminuito l' eſtaglio di quello in quantità di molta conſiderazione; e convenendo per ſervizio di noſtro Signore Dio, e per lo beneficio, ed utile della Regia Corte, e degli Aſſegnatarj del detto Arrendamento, l' entrate, le quali ſono ſituate ſopra di quello, di darſi in queſto il rimedio neceſſario, acciocchè ſi evitino i contrabbandi predetti, in quanto ſia poſſibile. Perciò ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, in virtù della quale “ Ordiniamo, e comandiamo,
„ che ogni Padrone di nave, naviglio, cara-
„ velle, e di ogni altro vaſcello, e barca,
„ che verrà ne' porti, e marine ſoggetti al-
„ la giuriſdizione di dette Regie Dogane di
„ Puglia, e porterà robe ſoggette a' diritti
„ di quelle, debba ſubito, giunto che ſarà,
„ mandare il ſuo Scrivano co' libri originali,
„ dove ſaranno notate tutte le mercanzie, e ro-
„ be che portano, e dove non vi ſarà Scrivano,
„ debba il padrone di quel vaſcello portare il
„ detto libro, o dare relazione *in ſcriptis*
„ agli Officiali Regj, ed al Soſtituto dell'
„ Arrendatore, che aſſiſterà nella Dogana più
„ vicina, di tutte le mercanzie, e robe,
„ che porteranno, *etiam* che foſſero robe
„ proprie de' padroni, e de' marinari di detti
„ vaſcelli; ed ancorchè non foſſero ſcritte,
„ e notate ne' libri predetti, con dichiarare
„ diſtintamente la quantità, qualità, nume-
„ ro, e peſo; e fino a tanto che non
„ avranno dato il detto manifeſto non poſſa-
„ no, nè debbano ſcaricare niuna ſorta del-
„ le mercanzie, che porteranno, ancorchè
„ foſſero ſchiavi: e quando occorrerà giun-
„ gere in detti porti, e marine di notte,
„ debba ſubito, la mattina ſeguente, dare il
„ manifeſto predetto. Ed a riſpetto delle det-
„ te mercanzie, e robe ſoggette, che s' im-
„ mettono per terra, debbano i padroni, e
„ conduttori di quelle *recto tramite* a drittu-
„ ra condurle, e farle condurre nelle dette
„ Regie Dogane per iſtrade pubbliche, che
„ vanno a dirittura in dette Dogane. E ſi-
„ milmente proibiamo a' Mercatanti, Senſa-
„ li, Bazzarioti, Barcajuoli, ed altre quali
„ ſi vogliano perſone, ancorchè foſſero i pa-
„ droni delle dette mercanzie, e robe, che,
„ prima di eſſerſi dato il manifeſto nella for-
„ ma ſuddetta, non ardiſcano, nè preſuma-
„ no andare ſopra detti vaſcelli per compra-
„ re, contrattare, e vendere dette robe, e
„ mercanzie, nè per qualſivoglia cauſa, o
„ colore; e così ancora proibiamo a' padro-
„ ni, e marinari di detti Vaſcelli, che non
„ debbano far ſalire in eſſi niuna delle ſud-
„ dette perſone, prima di darſi il manifeſto
„ nel modo ſuddetto; e quando poi ſaranno
„ ſcaricate dette mercanzie, e robe dentro le
„ Dogane Regie, le potranno fare libera-
„ mente vedere.

2 “ Ordiniamo di più, che, dopo dato
„ il manifeſto predetto, come di ſopra quan-
„ do ſi vorranno ſcaricare dette robe, e mer-
„ canzie da' detti vaſcelli, ſi debbano quel-
„ le ſcaricare di giorno, e non di notte,
„ dentro il porto, e non in altro luogo,
„ ſenza licenza *in ſcriptis* dal Doganiere, e
„ Credenziere della Regia Dogana più vici-
„ na, e da' Soſtituti dell' Arrendamento, e
„ nello ſcaricare ſi debba portare detta roba
„ a dirittura dentro dette Regie Dogane.

3 Di più “ Proibiamo a' padroni, e ma-
„ rinari di qualſivoglia vaſcello, o barca,
„ che non debbano caricare, nè far caricare,
„ nè tampoco ricevere ſopra i vaſcelli, o
„ barche, robe ſoggette a' diritti di dette Re-
„ gie Dogane, ſenza che prima ſi ſieno ot-
„ tenute le ſpedizioni delle dette Regie Do-
„ gane, acciocchè ſi evitino le frodi.

4 “ E ſimilmente “ Proibiamo, che non
„ ſi poſſa, nè ſi debba porre niuna ſorta di
„ mercanzie ſoggette a' diritti di dette Regie
„ Dogane, ne' magazzini, caſe, ed in altri
„ luoghi vicini con affacciate alla marina del-
„ la giuriſdizione di detto Arrendamento, ſe
„ prima non procederà la rivelazione delle
„ robe, che ſi vorranno riporre in eſſi, e la
„ licenza degli Officiali Regj, e del Soſtituto
„ dell' Arrendatore, delle quali relazioni ſe ne
„ dovrà formar libro particolare per tenerne
„ conto, acciocchè s' evitino le frodi, che
„ per lo paſſato ſi ſono commeſſe.

5 “ Che le mercanzie, e robe, che ſaran-
„ no ſopra i vaſcelli, e barche predette,
„ non ſi poſſano paſſare in altri vaſcelli, o
„ barche, ſenza licenza *in ſcriptis* de' Regj
„ Doganieri, Credenzieri, e delle perſone
„ dell' Arrendatore, e l' iſteſſo ſi debba oſſer-
„ vare per le robe, e mercanzie, che s' im-
„ mettono dentro i Magazzini di dette Re-
„ gie

gie Dogane di non poterle paſſare in altri, ſenza la licenza predetta.

6 “ Che ſonata l'*Ave Maria* per la ſera, niuna perſona poſſa immettere ne' luoghi ſoggetti alla giuriſdizione di dette Regie Dogane per qualſivoglia luogo, o ſtrada niuna ſorta di mercanzie, e robe ſoggette a' diritti di quelle, ſotto qualſivoglia preteſto.

7 “ Che niuna perſona, di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè debba eſtrarre, nè cacciare niuna ſorta delle dette robe, e mercanzie delle dette Regie Dogane ſoggette al detto Arrendamento, ſe prima non avrà fatte le dovute ſpedizioni firmate da' Regj Officiali, e Soſtituti degli Arrendamenti, e le dette ſpedizioni ſi debbano portare unitamente, e non ſeparate dalle dette robe.

8 “ Che, quando alcuno Mercatante, Padrone, o altra qualſivoglia perſona, voleſſe ſpedire dalle dette Regie Dogane qualſivoglia ſorta di mercanzie, e robe, debba, e ſia obbligato di detta mercanzia, e robe, farne nota vera, e reale, con diſtinguere la quantità, qualità, e numero di quelle, e ſottoſcriverla di mano propria; e non ſapendo ſcrivere, per mano di pubblico Notajo; e ritrovandoſi, che detti Padroni, o Mercanti nella predetta nota aveſſero poſte robe meno di quantità, o di numero, o di diverſe qualità, e non come andava notato in detta nota, come di ſopra firmata, e preſentata in dette Regie Dogane, dette robe, non annotate in detta nota s'intendano perdute, e i Padroni di quelle incorrano nell'iſteſſo iſtante nelle pene contenute in queſta Prammatica, e 'l delitto s'intenda conſumato, firmata che ſarà detta nota, e quella portata a' Regj Officiali, a chi ſpetta, ancorchè non ſieno cantate le partite, ed uſcite le robe dalle dette Regie Dogane.

9 “ Che tutt' i Mercanti, o altra perſone, che ſpediſcono in dette Regie Dogane qualſivoglia ſorta di robe, tanto per mare, quanto per terra, e così per *infra*, come per *extra Regnum*, ſubito che ſaranno fatte dette ſpedizioni dalle dette Regie Dogane, le debbano *recto tramite* portare ad imbarcare; ed eſtraendole per terra non le debbano poſare ne' loro Magazzini, o Fondaci, ma debbano quelle caricare, & *recto tramite* portarle ne' luoghi, per dove ſaranno ſpedite.

10 E ſimilmente “ Ordiniamo per eſecuzione degli ordini più volte dati dalla Regia Camera, che qualſivoglia ſorta di robe, che vengono d'eſtra Regno ſottopoſte al pagamento de' diritti ne' luoghi di giuriſdizione di dette Regie Dogane ſi debba pagare il diritto, che ſpetta al detto Arrendamento, nella prima Dogana agli Officiali deputati dagli Arrendatori; e quando occorreſſe, che quelli deſſero maniſeſto, che le robe predette paſſaſſero per tranſito, ſi debbano coſtringere a farli dar pleggeria di quelle immettere nell'altre Dogane Regie fra certo tempo, conforme la diſtanza del luogo, e non producendo il reſponſale dell' immiſſione ſeguita nel tempo ſtabilito, ſi debbano non ſolo eſigere i diritti a beneficio dell'Arrendamento, ma incorreranno nelle pene riſervate a Noi.

11 „ Che nelle Dogane Baronali, che ſono nella Provincia della Terra di Bari, nella giuriſdizione delle dette Regie Dogane di Puglia, non ſi poſſono immettere olj, nè altre robe, ſe non quelle, che naſcono ne' proprj territorj di dette Dogane; æ quelle robe, che s'immetteſſero da fuori di detti territorj, ſieno intercette, e quelli, che l'immetteranno, o faranno immettere, incorrano nelle pene contenute nella preſente Prammatica, come *infra* ſi dirà.

12 „ Che le perſone, che godono limitazione di franchigia nell'eſtrazione d'olio, e ſaccherie di mandole, aniſi, cimini, ed altre vittovaglie, debbano la ſomma limitata eſtraerla per loro proprio conto, e gli olj, e ſaccherie predette, ch'eſtrarranno, ſieno comprate con loro proprj danari; ed in caſo che faceſſero alcuna eſazione ſotto diverſe limitazioni in tempo, che gli olj, e ſaccherie non foſſero proprj, nè comprati con loro proprj danari (oltra di perdere il privilegio di dette limitazioni *in futurum*) incorrano nelle pene, contenute in queſta Prammatica; Avvertendo ancora, che ſe bene, che gli olj, e ſaccherie predette ſi eſtraeſſero per conto proprio, e foſſero comprati di danari delle dette perſone limitate; anche dovranno produrre il reſponſale dell' immiſſioni fatte per lo proprio conto, e non producendolo, incorrano nelle dette pene, ed al pagamento de' diritti dell'Arrendamento.

13 “ Che niuna perſona franca preſuma eſtrarre, ed immettere, nè fare eſtrarre, nè immettere olj, mandole, anaſi, cimini, nè altre quali ſi vogliano ſorte di mercanzie, e vittovaglie, che ſieno di perſone ſoggette al pagamento de' diritti di dette Regie Dogane, in nome d'eſſi franchi, ſotto la detta pena di perdere il privilegio di franchigia *in futurum*, e della perdita delle mercanzie, ritrovandoſi in eſſere, e non eſſendo quelle in eſſere, di pagare il prezzo di quelle, e nell'altre pene contenute in queſta Prammatica, *ut infra*.

„ Che delle mercanzie, che ſi condurranno fra la giuriſdizione di dette Dogane, tanto per mare, quanto per terra, i conduttori, e vaticali d'eſſe ne debbano dare notizia agli Officiali di dette Regie Dogane, ed a' Soſtituti degli Arrendamenti; altrimenti ſieno coſtretti al pagamento de' Regj diritti, e quando deſſero il maniſeſto per tranſito, dovranno dare pleggeria di quelle immettere nelle Regie Dogane fra certo tempo, quale elaſſo, reſtino ſimilmente obbligati al pagamento de' diritti all'Arrendamento; che le perſone franche

„ non

„ non poſſano godere di loro franchigie per „ le robe, che vengono da fuori del Regno, „ con fede, come ſono ſtate comprate per lo- „ ro conto, e de' loro proprj danari.

14 “ Che i Cittadini delle Città, Terre, „ e luoghi ſoggetti al detto Arrendamento, „ debbano ſubito dar notizia degli olj, vit- „ tovaglie, ed altre mercanzie, che tengono „ riposte ne' Magazzini fuora delle mura di „ detta Città, Terre, e Luoghi; e che *in* „ *futurum* non poſſano in quelle riporre al- „ tre quantità d' olj, vittovaglie, e d'altre „ mercanzie ſenza licenza de' Regj Officiali, „ e delle perſone degli Arrendatori, dando „ prima la nota del che vorranno riporre in „ quelli, per tenerſene conto.

15 “ Che gli Officiali di dette Regie Do- „ gane debbano eſtimare le robe, e mercan- „ zie, che non ſono in tariffa conforme il „ loro valore; e facendoſi il contrario *citra* „ *praejudicium* delle ragioni dell' Arrendamen- „ to di ricuperare il di più dagli eſtratti, o „ immittenti, reſtino detti Officiali delle „ dette Dogane obbligati a rifarlo di proprio, „ e perdano gli officj.

16 “ E quelli, che contravverranno a' Ca- „ pi predetti, o ſieno Mercanti, Padroni di „ robe, vaſcelli, e barche, Marinari, Mu- „ lattieri, ed altre quali ſi vogliano perſone, di „ qualunque grado, ſtato, e condizione ſi „ ſieno, incorrano *ipſo facto*, non ſolo nella „ pena di perdita delle robe, e mercanzie, „ e degli animali, vaſcelli, ed altri inſtru- „ menti, come intercetti, ed in contrabban- „ do, d' applicarſi in beneficio della Regia „ Corte, e degli Arrendatori, dedotta la „ parte del rivelante, ed intercettore, ma „ ancora alla pena di tre anni di carcere in „ un Caſtello, ſe ſarà Nobile, o di relegazio- „ ne, ad elezione noſtra; ed eſſendo Ignobi- „ le, di anni tre di galea ”. Ed acciocchè queſto venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegar cauſa d' ignoranza, ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi debba pubblicare ne' luoghi ſoliti, e nelle Provincie, dove ſi eſtende la giuriſdizione dell' Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia, nelle quali ſe ne debba tener affiſſa in tabella copia autentica, e tenerſi in luogo, dove ſi poſſa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. die 18. Decembris 1644. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Salamanca Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Merlinus Secret. Anaſtaſius.*

18. Dec. 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XL.

Ordinationes circa gabellam, unius ducati pro quolibet dolio vini ad evitandas fraudes. Vide hic pr. 30. & 36. & 27. & 36. de annon. & 35. & 37. de vectigal. & duplicata in d. 26. de annona.

GLi anni paſſati in tempo del governo dell' Illuſtre Duca d' Alba, noſtro Predeceſſore, furono pubblicati Bandi ſotto la data de' 30. d' Aprile, e de' 30. d' Ottobre del 1623. co' quali ſta dichiarato diſtintamente il modo dell' eſazione della gabella del ducato a botte del vino, che ſi eſige in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, Diſtretti, e Caſali, eſcludendoſi dal pagamento di quella i vini, che compreranno, e venderanno dagli Arrendatori della Regia Gabella del vino a caraffa, e per venderſi ne' Magazzini, *ſeu* Taverne a carraffe, ſtante, che ſtanno ſottopoſti al diritto, che ſi paga alla Regia Corte.

1 E per rimediare alle frodi, che ſi poteſſero commettere in danno della detta gabella del ducato a botte ſotto nome d' Affittatori de' Magazzini, *ſeu* Taverne di vini a caraffe, fu ſpecialmente in detti Bandi dichiarato, che, quando entrano vini in nome de' detti Affittatori a caraffe, abbiano da portare cartelle firmate da eſſi Affittatori, o da' Padroni di detti vini, con dichiarare il vino, che è, quando ſi parte dalla maſſeria, o luogo tale, va al tale Magazzino, e ſcaricato che ſarà detto vino al Magazzino, dove dovrà andare, debbano i Carreſi, o Barrecchiari, che lo portano quando torneranno alla ſbarra della detta gabella del ducato a botte, colla contracartella portare inſieme la ricevuta in dorſo di detta contracartella della conſegnazione fatta, che ſia di mano dell' Affittatore, o di perſona da eſſo deputata, e così ancora quando i detti Affittatori di vini a caraffa mandano vini da' loro Magazzini *ſeu* Ricevitori a Taverne dentro, o fuora le porte di queſta Fedeliſſima Città, debbano mandarli ſimilmente con cartelle firmate di loro mani, con eſprimere in quelle da chi ſi mandano, o a chi Magazziniero vanno.

2 Al preſente per parte di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che per cauſa della nuova forma di affitto delle Taverne fatta per la Regia Camera della Sommaria a perſone particolari con facoltà d' immettere il vino dove loro piace, non potendoſi riparare le frodi, ſi cauſa molto danno alla detta ſua gabella del ducato a botte, con notabiliſſimo danno dell' Annona, alla quale ſta aſſegnata la maggior parte di eſſa, oltra delle franchigie, e creditori aſſegnati.

3 E volendo Noi ovviare alle frodi ſuddette, e per dimoſtrare l' affetto, che teniamo alla conſervazione, ed aumento del peculio dell' Annona di queſta Città, tanto fedele, e divota alla Maeſtà del Re Noſtro Signore, che Iddio guardi, eſſendoci prima informati dalla detta Regia Camera di tutto quello, che ſi è innovato circa l' affitto de' Magazzini, *ſeu* Taverne a caraffe, ed inteſo ancora il Magnifico Avvocato Fiſcale del Regio Patrimonio; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di detta Fedeliſſima Città di Napoli, col quale („ confermando di nuovo „ tutto quel che ſta diſpoſto ne' precalendati Ban- „ di, emanati nel tempo dell' Illuſtre Duca „ d' Alba;) Ordiniamo, e comandiamo pre- „ ciſamente, che tutti i vini, ch' entreranno „ in nome de' detti Affittatori a caraffa, ſi „ habbiano da portare a dirittura alle Ta- „ verne, dove ſi hanno da vendere, o ne' loro

„ Ricevitori, che ſieno ſtati ſoliti prima del-
„ la ſuddetta nuova forma d'affitti di Taver-
„ ne, le quali non eſſendo capaci per riporre
„ i vini, che ciaſcheduno Affittatore di eſſe
„ avrà comprati per venderſi in ogni una di
„ dette Taverne: e volendo l'Affittatore ſud-
„ detto pigliarſi altre Camere contigue alla
„ Taverna per ſervirſene per detto effetto;
„ vogliamo, che le dette Camere, dove ſi ri-
„ porranno, o immetteranno i vini ſuddetti,
„ habbiano d'havere una uſcita *tantum* dentro
„ l'iſteſſa Taverna, e non altrimenti.

4 „ E quando ſi portano i detti vini dalle
„ Maſſerie, e Luoghi in nome de' detti Affit-
„ tatori a caraffe, i Carreſi, e Barrecchiari
„ abbiano da portarli con Cartelle firmate da
„ eſſi Affittatori, o da' Padroni de' vini, con
„ dichiarare il vino, ch'è, quando ſi parte
„ dalla maſſeria, o luogo tale, va alla tale
„ Taverna, *ſeu* Ricevitore; e ſcaricato che
„ avranno il vino alla Taverna, *ſeu* Ricevi-
„ tore, a chi dovrà andare, quando ritorne-
„ ranno alla sbarra della detta gabella del du-
„ cato a botte colla contracartella, debbano
„ portare inſieme la ricevuta in dorſo di detta
„ contracartella della conſegnazione fatta, che
„ ſia di mano dell'Affittatore, o della perſona
„ da eſſo deputanda per detto effetto; e ſi-
„ milmente quando i detti Affittatori di vini
„ a caraffe manderanno vini da' loro Magaz-
„ zini alle Taverne dentro, o fuora delle por-
„ te di detta Fedeliſſima Città, debbano man-
„ darli con cartella firmata di loro mani,
„ con eſprimere in quella da chi ſi manda-
„ no, ed a chi Magazziniero vanno.

„ E contravvenendoſi alle coſe ſuddette, in-
„ corrano nella pena della perdita de' vini,
„ col doppio del prezzo, da applicarſi, con-
„ forme per li prenominati Bandi ſta diſpoſto,
„ ed in altre pene, *etiam* corporali, a noſtro
„ arbitrio riſervate „. *Dat. Neap. die* 22.

22. Sept. 1645. E Almirante.

menſis Septembr. 1645. *El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Merlinus Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. Barilius.*

PRAMMATICA XLI.

Prohibet inferri triticum in Civitatem non ſoluta gabella, prout, & cetera bona ſubjecta ſolutioni. Et farinam, per prag. 18.

IN tempo del governo dell'Illuſtre Duca di Medina de las Torres, noſtro Predeceſſore, ad iſtanza de' Governatori dell'Arrendamento della Farina di quel tempo, ſi pubblicò Bando del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. *Ramirus Philippus de Guzman, Dominus Domus de Guſman, Dux de Medina de las Torres, Princeps Hoſtiliani, Dux Sabionetae, Mondragonis, Trajetti, Marchio de Toral, de Monaſterio, & de Piadena, Comes Pandorum, de Porma, Aliani, Colleae, Satriani, Valderetae, & Carinolae, Domus Civitatis Theani, de la Villa, & Montangis de Ronar, Vallisque de Curvendo, & Caſtelli de Abiados, nec non Conciliorum de los Cilleros, Eques Ordinis Calatravae, Supremuſque S. M. Cubicularius, Magnuſque Cancellarius Indiarum, Theſaurarius Generalis Coronae Aragonum, Commendatarius de Valdepeñas, Capitaneus centum Nobilium Cuſtodiae Suae Majeſtatis, Caſtellanuſque Caſtri Novi Neapolis, & in praeſenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.*

Per parte de' Governatori dell'Arrendamento della Farina di queſta Fedeliſſima Città, ci è ſtato rappreſentato, che in queſta predetta Fedeliſſima Città, e ſuo Diſtretto, s'introducono in contrabbando molte quantità di farina, e di pane fuora della giuriſdizione della Cartella, e che detta introduzione del pane viene cauſata, perchè ne' Caſali convicini fuori di detta giuriſdizione, eſſendoſi venduto il *Jus panizandi* a diverſi particolari, quelli fan panizzare ne' loro Forni maggior quantità di quella, ch'è neceſſaria a' Cittadini, ed abitanti in eſſi Caſali, e ſi vende poi a diverſe perſone, le quali l'introducono in contrabbando in queſta predetta Città, e ſuoi Caſali, compreſi nella Cartella; Dal che ſi cauſa grandiſſimo danno, tanto alla detta Fedeliſſima Città, quanto al detto Arrendamento; e ſe bene da' noſtri Predeceſſori, e da' Magnifici Eletti di queſta predetta Fedeliſſima Città, ſieno ſtati dati diverſi ordini contra quelli, che commettono ſimili contrabbandi, ſono al preſente andati in diſuſo, nè ſi curano quelle pene pecuniarie, in detti ordini ſtabilite. E volendo Noi provvedere in ciò, con opportuno rimedio, acciocchè s'evitino i danni predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale " Confermiamo di nuovo tutti
„ gli altri ordini di ſopra ciò dati, in quan-
„ to che al preſente non contraddicono; ed
„ ordiniamo di più, e comandiamo a tutte,
„ e quali ſi vogliano perſone, di qualunque
„ grado, e condizione, che ſi ſieno, tanto
„ Nobili, quanto Ignobili, che non debba-
„ no introdurre da fuora del territorio, e di-
„ ſtretto della Cartella di queſta predetta
„ Città, dentro d'eſſa, e ſuo diſtretto quan-
„ tità alcuna di Pane, Farina, Orzo, nè al-
„ tra ſorta di robe, ſoggette al diritto di
„ detto Arrendamento, per minima, che ſoſ-
„ ſe, ſenza aver pagato il dovuto diritto,
„ ſpettante all'Arrendamento predetto, ſotto
„ le pene, in detti ordini contenute, ed an-
„ cora di tre anni di relegazione a' Nobili,
„ e di tre anni di galea agl'Ignobili, ed al-
„ le donne d'anni 18. in ſu pena d'anni tre
„ d'eſilio *extra Provinciam* da eſeguirſi irremi-
„ ſibilmente contra quelli, che ſaranno ritro-
„ vati *in flagranti* fare detti contrabbandi, ed
„ anche v'incorrano in dette pene quelle per-
„ ſone, che venderanno delle dette robe in
„ contrabbando, e nell'iſteſſo tempo, che ſa-
„ rà ritrovato alcuno *in flagranti*, vogliamo,
„ che ſi debba pigliare l'informazione per
„ lo Maeſtro d'Atti del detto Arrendamento,
„ ed aſſicurarſi della perſona, che avrà fatto
„ il contrabbando, e della roba, che ritro-
„ verà, e portarſi l'informazione al Delega-
„ to del detto Arrendamento, acciocchè poſ-

„ ſa

„ ſa provvedere di giuſtizia ſopra l'eſecuzio-
„ ne delle pene, tanto pecuniarie, quanto
„ corporali, colla maggior brevità poſſibile;
„ e ſotto l'iſteſſe pene contenute, tanto pe-
„ cuniarie, quanto corporali, *reſpective* ordi-
„ niamo a' Padroni de' ſuddetti *Jus panizan-*
„ *di* de' Caſali eſtra della giuriſdizione della
„ cartella di queſta predetta Fedeliſſima Cit-
„ tà, che non debbano in modo alcuno fa-
„ re panizzare giornalmente ne' loro forni
„ più quantità di pane, di quella, ch'è ne-
„ ceſſaria per uſo, e vitto de' Cittadini, ed
„ abitanti in detti Caſali, per introdurſi den-
„ tro queſta predetta Fedeliſſima Città, e
„ Diſtretto della detta Cartella, ſotto pena
„ di ducati cento la prima volta, e per la
„ ſeconda di ducati trecento, d'applicarſi la
„ terza parte a queſta Fedeliſſima Città,
„ l'altra terza parte al detto Arrendamento,
„ e l'altra terza parte al denunciante; e ſe
„ contravverrà la terza volta, reſti privato
„ del detto *Jus panizandi*; il ritratto del
„ quale vada in beneficio della Fedeliſſima
„ Città predetta, con ducati dugento al de-
„ nunciante, ed a riſpetto de' Panattieri, e
„ loro Lavoranti, incorrano nella pena ſta-
„ bilita di ſopra di tre anni di galea". Ed
acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa
d'ignoranza; ordiniamo, che il preſente Ban-
do ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fe-
deliſſima Città, e de' predetti ſuoi Caſali, e
Diſtretto, come ancora ne' Caſali, dove ſono
venduti i ſuddetti *Jus panizandi*. *Datum Neapoli die 24. Julii 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secret. In Bannor. 2. fol. 15. de Giorno.*

Poen. ducat. 100. 300. & pro tertia vice privat. juris panizandi.

24. Julii 1638. El Duque de Medina.

Ed eſſendoſi di nuovo affitata la detta gabella della farina: per parte de' nuovi Arrendatori ci è ſtata fatta iſtanza per la rinnovazione di detto Bando; Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, col quale "Ordiniamo, e comandiamo, che ſi
„ debba *ad unguem* oſſervare, ed eſeguire
„ tutto che ſta diſpoſto per lo preinſerto
„ Bando, ſotto le pene, in quello contenu-
„ te". Ed acciocchè in niun tempo ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; vogliamo, che quello ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Diſtretti, e Caſali. *Datum Neap. die 15. Martii 1646. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caracciol. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. D. Coppula Secretar. In Bannor. 1. fol. 1. Barilius.*

15. Mart. 1646. El Duque de Arcos.

Bannum Auditoris Exercitus, cum inſertione Ordinis S. E. per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA XLII.

Prohibet venditionem, & ingreſſum aliquorum bono-

AVendo ricevuto biglietto da S. E. del tenor ſeguente, *videlicet. De fuera. Al Juez D. Juan de Herrera Auditor General de-*

Tom. I.

ſte Reyno, luego, con ſello. De dentro. Haviendo el Duque mi Señor tenido relazion de los contrabandos, que ſe cometen en tanto numero en eſta Ciudad, y Reyno, no ſolo en danno grave del Patrimonio de Su Mageſtad, y de los Arrendamentos, però de los Conſignatarios, y demas perſonas a quienes eſtan conſignadas, y vendidas ſus riendas, hà mandado à deſcanſar eſtos, y otros inconvenientes de lo menos conſideracion, que pueden reſultar de no acudirſe al reparo dellos, que ſe publique el incluſo Bando, en que van declaradas las penas, en que incurriran las perſonas, que les cometieren de aqui adelante, y aſſi miſmo los Officiales, por cuyo defecto, o ommiſſion lo permetieren, y porque la voluntad de S. E. es que ſe executen las dichas penas irremiſiblemente contro los que hallaren culpados, y contravinieren al dicho bando, ſin reſervar perſona ninguna de qualquiera calidad, y condicion, que ſea. Dize S. E. que V. m. ponga particular cuydado en la execucion de todo lo que conviene, executando de quenta à S. E. Dios guarde a V. m. Palacio à 16. de Marzo de 1646. Con rubrica de S. E. Don Gaſpar del Arco. Señor Auditor General Regiſtrado.

rum commeſtibilium non ſoluta prius gabella. Vide pr. 28. 29. 41.

16 Mar. 1646.

E volendo Noi eſeguire quanto da S. E. ci viene comandato per lo preinſerto biglietto, abbiamo fatto il preſente, col quale "Di-
„ ciamo, ed in nome dell'E. S. Ordiniamo,
„ e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano
„ perſone, di qualſivoglia grado, ſtato, e
„ condizione ſi ſieno, che da oggi in avan-
„ ti, non ardiſcano entrare, nè fare entrare,
„ vendere, nè far vendere robe, farine, pa-
„ ne, ed altro, ſenza pagare, e far pagare
„ i diritti ſpettanti alla gabella delle due
„ grana a rotolo, all'Arrendamento della fa-
„ rina, e Regia Dogana; quali ritrovandoſi
„ in frode, *ipſo facto* ſieno incorſi, e con-
„ dannati a pagare ducati cinquecento le Per-
„ ſone Nobili, oltra le pene ſtabilite, ed al-
„ tre ad arbitrio di S. E. e le Ignobili di
„ anni tre di galea. Che i Capitani, e Ca-
„ pi tanto delle galee della Squadra di que-
„ ſto Regno, quanto foreſtiera, che daranno
„ licenza agli Aguzzini, Marinari, Schiavi
„ di eſſe in farli ſaltare in terra a vendere
„ dette robe, o entrare in qualſivoglia via
„ ſpettanti a pagare i detti diritti, ſieno in-
„ corſi, e condannati a pagare ducati quat-
„ trocento per ciaſcheduno. Che gli ſchiavi,
„ che ſaranno carcerati dalla gente di detti
„ Governatori, ſieno da eſſi Governatori, an-
„ corchè ſieno ſchiavi del Re. E che gli
„ Aguzzini, e Marinari delle galee, che ac-
„ compagnano detti ſchiavi a vendere, o
„ venderanno le dette robe, incorrano, e ſie-
„ no incorſi, da ora per all'ora, in anni
„ cinque di galea".

Poen. duc. 500. & triremi per triennium reſpective.

Concord. pr. 31. 33.

Poen. duc. 400.

Poen annorum quinque triremium.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti ordiniamo, che il preſente ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, e colla dovuta relazione torni da Noi. *Datum Neap. die 16. menſis Martii 1646. Don Juan. de Herrera. D. Ferdinandus de Cordova Secret. Hieronymus Gallus Scriba.*

16 Mar. 1646. D. Juan. de Herrera.

A' 16. di Marzo del 1646. in Napoli. Io Carlo Stefano Giardino, lettore de' Regj Bandi, dico di aver pubblicato il preſente Bando co' Regj Trombetti ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e particolarmente a Palazzo, la Carità, San Lorenzo, la Selleria, il Mercato, la Loggia fora la peſca, il Molo picciolo, Porto, il Pontone di S. Giacomo degl' Italiani, vicino a Viſitapoveri, alla Dogana della farina proprio a S. Maria de' Polieri alla Marina, ed all'Officio delle galee, Seggio di Nido, Capo di Monte, e le Vergini. *Io Carlo Stefano Giardino.*

PRAMMATICA XLIII.

Prohibetur venditio, ac fabricatio ſalnitri ac pulveris ſub poena, ut intus. Vide prag. 15. & 17. & prag. 1. & ſeq de confect. pulver.

DA Stefano Buzzaccarini, e Franceſco Antonio Degni, Partitarj del ſalnitro, e polvere, ci è ſtato riferito, che per lo Regno ſi commettevano infiniti contrabbandi, e frodi ſopra tal materia in pregiudizio grandiſſimo del Real Patrimonio di Sua Maeſtà, d'eſſi Partitarj, e d'altri intereſſati in detto partito, cagionati per lo più dal ſalnitro, e polvere, che ſi fabbrica, e vende dentro i luoghi immuni, non oſtante la proibizione fatta per lo paſſato per molti Bandi, emanati per ordine de' noſtri Illuſtri Predeceſſori e della Regia Camera della Sommaria; e convenendo, che ſi provvegga di rimedio opportuno, conforme il caſo ricerca; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col quale " Ordiniamo, e comandiamo, che niuna perſona di qualſivoglia grado, condizione, e dignità, che ſia, ſotto qualſivoglia colore ardiſca di fabbricare, e vendere ſalnitri, o polvere, nè eſſere complice alle fatture, o vendite di quelli, ſotto pena d'anni cinque di relegazione, ſe ſarà Nobile, e d'anni cinque di galea, ſe ſarà Ignobile, *& etiam* del ſequeſtro della giuriſdizione a' Baroni, quali ſaranno complici alla fattura, o vendita di detti ſalnitri, e polvere, ed ancora di ducati 2000. oltra la perdita degli ordigni, ſalnitri, polvere, ed altri materiali; annullando, ed irritando con queſto tutte, e quali ſi vogliano licenze, che teneſſero da Noi, dagl'Ill. noſtri Predeceſſori, o da qualſivoglia Tribunale, o Miniſtro, di poter fabbricare, o far fabbricare, e vendere detti ſalnitri, e polvere, e le donne, che faceſſero detti ſalnitri, e polvere, o li faceſſero fare, o li vendeſſero, o foſſero complici nella fattura, o vendita di eſſi, incorrano nella pena della fruſta, ed in altra arbitraria della detta Regia Camera della Sommaria, oltra la perdita de' detti ſalnitri, e polvere; e dove ſi venderanno debba guadagnare la terza parte della ſuddetta pena di duc. 2000. e del prezzo de' ſalnitri, polvere, e materiali, che ſi ritrovaſſero in loro botteghe, caldae, mortari, ed altri ordigni per far ſalnitri, o polvere, le debbano lor conſegnare tra due giorni decorrendi dalla pubblicazione del preſente Bando, in potere de' Sindaci, ed Eletti delle Città, e Terre, dove ſi ritroveranno detti ordigni; quali Sindaci, ed Eletti ſieno obbligati tra altri giorni dieci, decorrendi ſimilmente dalle pubblicazioni di queſto, darne relazione *in ſcriptis*, cioè i Sindaci, ed Eletti della Provincia della Terra di Lavoro alla detta Regia Camera della Sommaria, e quelli delle Città, e Terre dell' altre Provincie alle Regie Udienze Provinciali; alle quali Regie Udienze, ordiniamo, che tengano penſiero d'inviarle ſubito alla detta Regia Camera della Sommaria; Vogliamo ancora, che i Sindaci, ed Eletti delle Città, e Terre, dove ſi lavorerà ſalnitro, e polvere, di qualſivoglia ſorta, ſieno obbligati denunciarlo a' Governatori di dette Città, e Terre, i quali debbano pigliare ſubito informazione, ed aſſicurarſi delle perſone con ſequeſtrare i materiali, ed ordigni, e darne ſubito avviſo alla detta Regia Camera; acciocchè ricevano da eſſa gli ordini, che parranno neceſſarii; e contravvenendo detti Sindaci, ed Eletti, incorrano per ciaſcheduna volta nella pena di ducati 200. d'applicarſi al Regio Fiſco „. Ed acciochè il preſente Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che ſi pubblichi tanto in queſta Fedeliſſima Città di Napoli, quanto in ogni altra parte del preſente Regno, e che ſe n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 17. *menſis Novembris* 1646. *El Duque d'Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. Figliola.*

Poena annorum 5. relegat., & trirem. & ſequeſtri Juriſdictionis Baronum, ducat. 2000. & amiſſionis bonorum.

Poena fuſtium alia arbitraria, & amiſſionis pulveris.

Poena duc 200.

17. Novembris 1646. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA XLIV.

Super Arrendamento Olei plures ordinationes, ne contrabanna fiant. Vide prag. 53.

L'Anno paſſato 1547. a' 11. Aprile per ordine dell'Illuſt. Duca d'Arcos, noſtro Predeceſſore, per lo buon governo dell'Arrendamento dell'Olio, e Sapone, e per evitare le frodi, e contrabbandi, che ſi commettevano in pregiudizio della Regia Corte, e de' Conſegnatarj di detto Arrendamento, fu pubblicata Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. *Dominus Rodericus Ponze de Leon Dux Civitatis de Arcos, Marchio de Zaara, Comes de Baylen, & Caſares, Dominus Domus Villae de Marchena, & Garzia, & in praeſenti Regno Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.* Ancorchè per diverſe Prammatiche, e Bandi emanati in tempo degl'Illuſtri Vicerè, che *pro tempore* ſono ſtati in queſto Regno, ſi ſia andato proccurando di deviare le frodi, che ſogliono commetterſi nell'Arrendamento dell' Olio, e Sapone, nelle Provincie di queſto Regno, eſtraendoſi quelli così per mare, come per terra, ſenza pagare i Regj diritti, in diſſervizio di noſtro Signore Dio, di Sua Maeſtà, e de' Conſegnatarj, l'entrate de' quali ſono ſituate ſopra l'Arrendamento predetto; pur ſi è veduta la moltitudine de' contrabandi,

di, che giornalmente ſi commettono; dal che
è nato, che il frutto del detto Arrendamento
aſcende a molta minor quantità, del che
per prima importava, per la cui cauſa il Pa-
trimonio Reale è venuto a deteriorarſi in
quantità di conſiderazione. Ed avendo Noi
conſiderato, che il caſo è degno di gran ri-
medio, acciochè il diſordine non vada cre-
ſcendo, e perchè ſi tolgano, quanto ſarà poſ-
ſibile, le frodi, e i contrabbandi predetti, per
la qual cauſa da' Deputati, ed Aſſegnatarj
dell' Arrendamento predetto ſiamo ſtati ſup-
plicati dare in ciò gli ordini neceſſarj; Per
queſto, ci è paruto, con voto, e parere del
Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi
aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni
tempore valitura*, per confermazione di altro
emanate dagl' Illuſtri noſtri Predeceſſori, di or-
dinare per lo buon governo dell' Arrendamen-
to predetto gl' infraſcritti Capi del tenor ſe-
gente, *videlicet*:

Perchè il maggior danno, ch'è pervenuto
ſino al preſente al detto Arrendamento, è pro-
ceduto da' contrabbandi, che giornalmente ſi
ſono fatti, e ſi fanno, per li padroni di
barche, feluche, e d'altri vaſcelli; Perciò
pes ovviare, nell' avvenire al detto danno,

Poena mortis, & amiſſionis bonorum.

,, Ordiniamo, e comandiamo, che niun Pa-
,, drone di barca, feluca, ſperonara, o di
,, qualſivoglia altro vaſcello, poſſa imbarcare,
,, nè fare imbarcare ſopra detti loro vaſcelli,
,, barche, e feluche, quantità alcuna d' olio,
,, ed altre merci ſpettanti al detto Arrenda-
,, mento, ſotto pena della vita a' Padroni di
,, detti vaſcelli, barche, e feluche, e per-
,, dita di eſſi; a' marinari, che non l'
,, avranno rivelato, agli Officiali predetti, d'

Poena annorum 10. triremis.

,, anni dieci di galea; Ed i padroni di detti
,, olj, e merci, che l' avranno caricati, o
,, fatti caricare, incorrano, oltra la perdita
,, di detti olj, e merci, e di ducati per ogni
,, ſtajo, eſſendo Nobili, nella pena di 10.
,, anni di relegazione, e gl' Ignobili d' anni

Poena amiſſionis olei duc. 10. pro quolibet modio, & decem annorum relegationis, & triremium reſpective, & ſuſpenſae juriſdictionis.

,, dieci di galea; Ed eſſendo i Padroni di
,, detti olj, Baroni di Terre, o Affittatori
,, d' eſſe con giuriſdizione, oltra delle ſuddette
,, pene, ſi abbia loro da ſoſpendere la giu-
,, riſdizione per lo tempo, che a Noi parrà.

E per evitar maggiormente dette frodi;
,, Ordiniamo ancora, che niun Padrone di
,, barca, feluca, ſperonara, o di qualſivoglia
,, altro vaſcello, ſi poſſa partire di notte, nè
,, di giorno per qualſivoglia cauſa, ſenza li-
,, cenza degli Officiali, o Soſtituti di detto
,, Arrendamento, reſidenti ne' luoghi, da dove
,, aveſſero da partire, e trovandoſi con detti
,, vaſcelli in luoghi a ſcaricare, dove non vi
,, foſſero detti Officiali, ſieno obbligati pi-
,, gliare detta licenza dagli Officiali, e Soſti-

Poena trirem. per triennium, & amiſſionis navis.

,, tuti piu convicini, ſotto pena tanto al pa-
,, drone, quanto a' marinari, di tre anni di
,, galea, oltra la perdita del vaſcello, pur-
,, chè non ſia mandato per ſervizio della
,, Regia Gran Corte, nel qual caſo non ſarà
,, neceſſaria detta licenza, ma baſti darne no-
,, tizia al Soſtituto.

E così ancora ,, Ordiniamo, che tutt' i
,, vaſcelli di qualſivoglia qualità, che capi-
,, teranno in qualſivoglia parte di dette Pro-
,, vincie ſoggette al detto Arrendamento,
,, *etiam*, che ſieno carichi di mercanzie, al
,, tempo del loro arrivo, ſieno obbligati i
,, Padroni, e Marinari d' eſſi dar notizia a'
,, detti Regj Officiali, e Soſtituti del loro
,, arrivo, e così ancora al tempo della loro
,, partenza, acciochè ſi poſſano fare le do-
,, vute diligenze ſopra detti vaſcelli; e con-
,, travvenendo, incorrano nella pena corpo-
,, rale a noſtro arbitrio, oltra la perdita di
,, detti vaſcelli, non includendoci però quel-
,, le barcho, o feluche, che capiteranno
,, con paſſaggieri ,, *per tranſitum*.

Poena arbitraria ultra amiſſionem navis.

Ed acciochè la preſente Prammatica ven-
ga a notizia di tutti; Vogliamo, che ſi
pubblichi tanto in queſta Fedeliſſima Città,
quanto nelle Provincie di queſto Regno.
*Datum Neap, die 11. Aprilis 1647. El Duque
de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate
Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capyc. Latro
Reg. Donatus Coppula Secretar. De Giarna. In
Bannor. 1. fol. 23.*

11. Apr. 1647. El Duque de Arcos.

Manda. obſervantiam ſupradictae Pragmaticae.

AL preſente per parte de' Magnif. Gover-
natori dell' Arrendamento predetto ci
è ſtato reppreſentato, che, per occaſione del-
le paſſate rivoluzioni detta Prammatica non
è ſtata oſſervata colla puntualità, che ſi ri-
cerca, in grandiſſimo danno, e pregiudizio
della Regia Corte, e de' Conſegnatarj pre-
detti. E convenendo per la buona e ret-
ta amminiſtrazione della giuſtizia, e per lo
buono governo del detto Arrendamento, che
detta Prammatica s' oſſervi inviolabilmente;
ci è paruto, con voto, e parere del Regio Col-
lateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare
la preſente Prammatica, *omni tempore valitu-
ra*, colla quale ,, Ordiniamo, ed eſpreſſamen-
,, te comandiamo, che detta preinſerta Pram-
,, matica già pubblicata d' ordine del detto
,, Illuſt. Duca d' Arcos, noſtro Predeceſſore,
,, s' oſſervi, e ſi eſegua da tutti, giuſta la
,, ſua forma, contenenza, e tenore, ſotto le
,, pene in eſſa contenute, da eſeguirſi contra
,, i traſgreſſori irremiſibilmente; ,, Ordinan-
do ancora alln Regia Camera della Somma-
ria, Regie Udienze Provinciali, ed a' Gover-
natori, e Giudici delle Terre ſoggette a det-
to Arrendamento, ed altri, a chi ſpetta *in
ſolidum*, che tengano particolar penſiero dell'
oſſervanza, ed eſecuzione di detta Regia
Prammatica. Ed acciochè non ſi poſſa alle-
gare cauſa d' ignoranza; ordiniamo, che la
preſente ſi pubblichi tanto in queſta Fedeliſ-
ſima Città, quanto nelle dette Provincie di
queſto Regno, dove ſarà neceſſario. *Dat. Neap.
die 31. Octob. 1648. El Conde, y de Villa-
mediana, Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg.
Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro
Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Ban-
nor. 1. fol. 83. Figliola.*

31. Octobris 1648. El Conde, y de Villamediana.

Ban-

Bannum Præſidentis R. C. S. Delegati,

Sive

PRAMMATICA XLV.

Prohibet venditionem olei per Caſalia Neapolis modo, ut intus. Vide pr. 44.

PErchè ci ſono molti particolari venditori d'olio, quali conducono olj a vendere ne' Caſali di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, con ſome, ed anche con otri ſopra loro perſone, e portano i reſponſali, *ſeu* cartelle, come detti olj ſono comprati nelle ciſterne di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſotto delle cartelle, e reſponſali commettono diverſe frodi in danno de' Regj diritti ſpettanti al Patrimonio di grana quindici per ciaſcheduno ſtajo di olio, atteſo, quando foſſe vero, che di detti olj ſe ne foſſero pagati i Regj diritti per intero in virtù di detti reſponſali, e cartelle, quelli vendono, e poi immediatamente in dette otre, ci pongono altro olio, del quale non ſe n'è pagato diritto niuno, e dicono eſſere l'iſteſſo contenuto in dette cartelle, e reſponſali.

Poena unc. 50. auri, amiſſionis olei, & animalium, & triremis quinquennalis [illegible].

Per tanto col preſente Bando, " Si ordina, e comanda a tutti gli Oliandoli, che non ardiſcano condurre dalle ciſterne di Napoli olio con ſome, e con otre ſopra di loro perſone a vendere ne' Caſali di queſta Città di Napoli, ſotto pena d'once cinquanta d'oro la prima volta, e perdita di loro animali, ed olj, e la ſeconda volta, che incorreranno, ſotto pena di cinque anni di galea; e gli Affittatori di detti Regj diritti di detti Caſali di Napoli ſi abbiano da obbligare di tenere provveduto ciaſcheduno di detti Caſali, che tengono affittati, d'olio baſtante; acciocchè in quelli non manchi per beneficio del Pubblico; a' quali Affittatori ſia lecito comprare detti olj tanto in queſta Città di Napoli, o fuora di Napoli, dove loro ſarà più comodo per l'effetto predetto; della quale pena ſi abbia d'applicare la quarta parte al rivelante, e del rimanente la metà al Regio Fiſco, e l'altra metà al Patrimonio di detti Regj diritti di grana quindici per ſtajo d'oglio ". *Datum Neap. die* 11. *Januarii* 1650. *Don Pedro Moſcoſo. Franciſcus Antonius Cappuccius pro Act. Staracè, Aſſumptus.*

11. Jan. 1650. D. Pedro Moſcoſo Deleg.

PRAMMATICA XLVI.

Renovantur ordines, ut non fraudentur ſolutiones Regiae Dohanae, & majoris Fondaci, ut intus. Vide pr. 27. 38 & ibi apoſtillas.

IN tempo dell' Illuſtre Almirante di Caſtiglia, *olim* Vicerè di queſto Regno, noſtro Predeceſſore, fu promulgata Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. D. Joannes Alphonſus Enriquez de Cabrera Admiratus Caſtellae, Dux Civitatis Medinae de Rioſecco, Comes de Modica, Melgar, Colle, & Oſſona, Vicecomes de Cabrera, & Vez, Dominus Baroniarum de Alcamo, Caccamo, & Calatafime, Eques Ordinis Alcantarae, Commendatarius Petraebonae, Cubiculariuſque S. C. M. & in praeſenti Regno Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Eſſendoſi veduto per ſperienza, che non oſtante gli Ordini, Prammatiche, e Bandi, pubblicati per la buona amminiſtrazione, ed eſazione de' diritti, ſpettanti alla Regia Dogana, e maggior Fondaco di queſta Fedeliſſima Città, e del nuovo impoſto del cinque per cento dell' Arrendamento predetto; pur ſi ſono commeſſe, e ſi vanno giornalmente commettendo frodi infinite in diſſervizio di Dio, di Sua Maeſtà, e degli Aſſegnatarj, l'entrate de' quali ſono ſituate ſopra l'Arrendamento predetto; ed ultimamente per dette cauſe l'Arrendamento predetto ſi è affittato con perdita notabile del Real Patrimonio. Ed acciocchè queſto diſordine non vada creſcendo, e ſi tolgano, in quanto ſarà poſſibile, le frodi, e i contrabbandi, che ſi fanno con tanto danno, ed intereſſe; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale (per conſermazione del Bando pubblicato a' 16. Agoſto 1635.) " Ordiniamo, che ogni padrone di nave, naviglio, o caravella, ed ogni altro vaſcello, o barca, che verrà nel Porto, Mare, e Marine di queſta Fedeliſſima Città, ed in particolare in Niſita, e porterà robe ſoggette a' diritti di detta Regia Dogana, debba ſubito arrivato mandare lo Scrivano co' libri originali, dove ſi ſono notate tutte le mercanzie, e robe, che portano, e dove non vi ſarà Scrivano debba il Padrone del vaſcello portare il libro, o dare relazione *in ſcriptis* al Regio Credenziere di Mare, che aſſiſte in detta Regia Dogana, di tutte le mercanzie, e robe che portano, *etiam* che foſſero robe proprie de' Padroni, e Marinari di detti vaſcelli, ed ancorchè non foſſero notate ne' libri predetti; con dichiarare diſtintamente la quantità, qualità, numero, e peſo; E perchè detti vaſcelli ſogliono capitare a Maremorto, Baja, Mare, e Marine di Pozzuoli, ordiniamo a' Padroni di detti vaſcelli, che debbano eſibire i loro libri, e relazioni nel modo ſuddetto agli Officiali di detta Regia Dogana, che riſeggono in detta Città di Pozzuoli, e fino a tanto che non avranno dato il detto manifeſto, non poſſano, nè debbano ſcaricare niuna ſorta di mercanzie, che portano, ancorchè foſſero ſchiavi; e quando occorrerà venire in detti Luoghi di notte, debbano la mattina ſeguente dare il manifeſto predetto: ed a riſpetto delle dette mercanzie, e robe, ſoggette come di ſopra, che s'immettono per terra dentro queſta predetta Fedeliſſima Città, debbano i Padroni, e Conduttori di quelle *recto tramite* a dirittura condurle, e farle condurre dentro detta Regia Dogana per iſtrade pubbliche, che vanno per dirittura in eſſa Regia Dogana.

Prag. 27. hoc eod. tit.

2 E ſimilmente " Proibiamo a' Mercanti, Senſali, Bazzarioti, Barcajuoli, e ad altre qua-

„ quali ſi vogliano Perſone, ancorchè foſſero
„ Padroni delle dette mercanzie, che prima
„ d'eſſerſi dato il manifeſto nella forma ſud-
„ detta, non ardiſcano, nè preſumano anda-
„ re ſopra detti vaſcelli per comprare, con-
„ trattare, o praticare, o vendere dette mer-
„ canzie, nè per qualſivoglia cauſa, nè co-
„ lore, e così ancora proibiamo a' Padroni,
„ e Marinari di detti vaſcelli, che non deb-
„ bano fare ſalire in eſſi niuna perſona pri-
„ ma di darſi il manifeſto nel modo ſuddet-
„ to; quando poi faranno ſcaricare dette mer-
„ canzie dentro la detta Regia Dogana, le
„ potranno fare liberamente vedere ".

3 Di più " Ordiniamo, che dopo dato
„ detto manifeſto, come di ſopra, quando ſi
„ vorranno ſcaricare dette mercanzie, e robe
„ da' detti vaſcelli, debbano ſcaricare di
„ giorno, e non di notte dentro il Porto di
„ queſta Fedeliſſima Città, e non in altro
„ luogo, ſenza licenza *in ſcriptis* del Doga-
„ niere, e del Credenziere in detta Regia
„ Dogana, e nello ſcaricare ſi debbano porta-
„ re dette robe per dirittura dentro la detta
„ Regia Dogana.

4 " Che i Padroni, e Marinari delle fe-
„ luche, che capiteranno nel mare di queſta
„ predetta Fedeliſſima Città con mercanzie,
„ e robe, ſoggette a pagamento di Regj di-
„ ritti, così di giorno, come di notte, non
„ poſſano dar fondo in altro luogo, che den-
„ tro il porto, ed all'incontro i due vichi,
„ per li quali ſi va alla detta Dogana, e
„ colla iſteſſa obbligazione di dare il mani-
„ feſto, e relazione nel modo, che ſta di
„ ſopra ordinato nel primo Capo.

5 Di più " Proibiamo a' padroni, e mari-
„ nari di qualſivoglia vaſcello, o barca, che
„ non debbano caricare, nè far caricare, nè
„ tampoco ricevere, nè far ricevere niuna ſor-
„ ta di robe, o mercanzie ſopra detti vaſcel-
„ li, o barche, ſe prima non ſi ſieno otte-
„ nute le ſpedizioni della detta Regia Doga-
„ na; acciocchè ſi evitino le frodi".

6 E ſimilmente " Proibiamo, che non ſi
„ poſſano, ne debbano tenere in magazzini,
„ caſe, o in altri luoghi vicini, o con af-
„ facciate alle Marine della Giuriſdizione
„ dell' Arrendamento di detta Regia Dogana,
„ acciocchè ſi evitino le frodi predette per
„ lo paſſato commeſſe.

7 " Che le mercanzie, e robe, che ſono
„ ſopra i vaſcelli, o barche, non ſi poſſano
„ paſſare in altri vaſcelli, o barche, ſenza
„ licenza *in ſcriptis* de' Regj Doganieri, Cre-
„ denzieri, e Governatori di detta Regia Do-
„ gana, e l'iſteſſo ſi debba oſſervare per le
„ mercanzie immeſſe dentro i magazzini del-
„ la Regia Dogana di non poterle paſſare in
„ altri, ſenza la licenza predetta.

8 " Che, ſonata *l'Ave Maria* per la ſera
„ niuna perſona poſſa immettere dentro que-
„ ſta Fedeliſſima Città per qualſivoglia luo-
„ go, o ſtrada, niuna ſorta di mercanzie,
„ e robe ſoggette a' diritti di detta Regia Do-
„ gana ſotto qualſivoglia preteſto.

9 " Che, quando i Mercanti, e Padroni
„ di robe, e mercanzie, in virtù della ſcala
„ franca per la poteſtà di eſſa, ſpediſſero ſen-
„ za pagamento di diritto dette robe, e mer-
„ canzie per *extra Regnum*, e dipoi dette ro-
„ be, e mercanzie così ſpedite, ſi ritrovaſ-
„ ſero ſcaricate, o ſi ſcaricaſſero dentro del
„ Regno, in tal caſo dette robe, mercan-
„ zie, vaſcelli, e conduttori s' intendano
„ *ipſo facto* incorſi alla pena del Bando del-
„ la ſcala franca.

10 " Dichiarando, che nelle iſteſſe pene
„ incorrano non ſolo i prenominati come di
„ ſopra, ma ancora quelli, i quali aveſſero
„ contrattate, o comprate mercanzie, e robe,
„ e poi l'eſtraeſſero franche per la ſcala fran-
„ ca per *extra Regnum* ſotto il nome de' pri-
„ mi padroni, che avevano intromeſſe dette
„ robe, e poi quelle eſtratte per la ſcala franca.

11 " Che niuna perſona privilegiata poſ-
„ ſa eſtrarre, nè immettere niuna ſorta di
„ mercanzie, e robe ſoggette a' Regj diritti
„ della Dogana ſotto nome, eſſendo det-
„ te robe, e mercanzie di perſona ſoggetta,
„ ſotto le pene, che vanno dichiarate nella
„ fine del preſente bando.

12 " Che niuna perſona, di qualſivoglia
„ grado, e condizione ſi ſia, poſſa, nè deb-
„ ba eſtrarre, nè caricare niuna ſorta di ro-
„ be, e mercanzie della Dogana grande, e
„ Dogane ſoggette alla giuriſdizione di detto
„ Arrendamento, ſe prima non avrà fatto le
„ dovute ſpedizioni firmate da tutt' i Regj
„ Officiali, Governatori di dette Dogane, e
„ Luogotenenti di detto Arrendamento nelle
„ altre Dogane di eſſa, e le dette ſpedizio-
„ ni ſi debbano portare unitamente, non ſe-
„ parate da dette robe.

13 " Che, quando alcun Mercante, Pa-
„ drone, o altra qualſivoglia perſona voleſſe
„ ſpedire dalla Regia Dogana qualſivoglia ſor-
„ ta di mercanzie, e robe, debba, e ſia ob-
„ bligato di dette mercanzie, e robe fare no-
„ ta vera, e reale, con diſtinguere la quan-
„ tità, qualità, e numero di quelle, con
„ ſottoſcriverla di ſua propria mano; e ri-
„ trovandoſi, che detti Padroni, o Merca-
„ tanti nella predetta nota aveſſero poſte ro-
„ be meno di quantità, o di numero, o di
„ diverſa qualità, e non come va notato in
„ detta nota, come di ſopra firmata, e pre-
„ ſentata alla Dogana, dette robe non anno-
„ tate in detta nota, s' intendano perdute,
„ ed i Padroni di quelle incorrano nell'iſteſ-
„ ſo iſtante alla pena, contenuta nel preſen-
„ te bando; e 'l delitto s' intenda conſumato,
„ firmata che ſarà detta nota, e quella pre-
„ ſentata al Regio Credenziere, a chi ſpet-
„ ta, ancorchè non ſieno cantate le partite,
„ ed uſcite le robe dalla Dogana.

14 " Che le robe, e mercanzie, che ſi
„ portano co' Procacci, e Conduttori, quan-
„ do ſi eſtraggono da Napoli per *extra Re-
„ gnum*, ovvero per *infra Regnum*, eſſendo
„ robe ſoggette a' diritti Regj, non ſi poſſa-
„ no portare, nè ricevere ſenza le dovute
„ ſpedizioni degli Officiali della Regia Do-
„ gana, e Governatori di eſſa.

15 „ E

15 " E perchè per ordini dati in diverſi tempi per la Regia Camera ſta ſtabilito, che qualſivoglia ſorta di robe, che vengano da *extra Regnum* ſottopoſte a' pagamenti di diritti della Regia Dogana, come entrano alla Giuriſdizione di detta Dogana, ſi debba pagare il diritto, che ſpetta al primo luogo della giuriſdizione di detta Dogana, agli Officiali di quella deputati, o dare pleggeria di quelle immettere in detta Regia Dogana, o ſuoi Regj Fondaci; ci è paruto convenire, che detti ordini puntualmente ſi debbano oſſervare; ed a riſpetto delle robe, che ſi portano co' Regj Procacci, ſi debbano per dirittura portare alla caſa del Procaccio; e quelle robe, che ſi portano dalle condotte da *extra* per *infra Regnum*, ſi debbano portare a ſcaricare per dirittura alla Regia Dogana di Napoli, quelle, che han da venire per conſegnarſi in Napoli, e l'altre, che han da portarſi per altri luoghi del Regno, ſi debbano ſcaricare ne' luoghi, dove riſiede Fondaco Regio, e pagare in eſſo il Regio diritto, e non ſi poſſano ſcaricare in altra parte.

16 " Che quando ſi ſcaricano dette robe, e mercanzie ſottopoſte a' diritti della detta Regia Dogana così di Regno, come eſtra Regno, nella Città d'Averſa, ſieno obbligati i conduttori di eſſe a darne manifeſto alla perſona deputata in detta Città per la detta Regia Dogana, la quale tenga peſo di darne ſubito conto alla detta Regia Dogana; acciocchè non s'impediſca il commercio, e s'aſſicuri detta Regia Dogana di non eſſere defraudata nel diritto, che li ſpetta.

17 " E l'iſteſſo ſi debba oſſervare per le robe, e mercanzie, che s'immetteranno nella Città di Salerno, tanto per mare, quanto per terra, *etiam* ſe foſſero robe deſtinate per le Fiere, che ſi faranno in detta Città; per le quali reſtino i conduttori d'eſſe obbligati a darne ſubito manifeſto agli Officiali della Regia Dogana di Salerno, ſotto l'iſteſſe pene, contenute nel ſopraddetto Capitolo per le robe, che s'immettono in Averſa.

18 " Che tutt' i Mercanti, o altre perſone, che ſpediſcono in Dogana qualſivoglia ſorta di robe, tanto per mare, quanto per terra, tanto per *infra Regnum*, quanto per *extra*; ſubito che ſaranno fatte dette ſpedizioni dalla Dogana le debbano *recto tramite* portare ad imbarcare; ed eſtraendole per terra, non le debbano poſare ne' loro Magazzini, o Fondaci, ma debbano quelle caricare, & *recto tramite* portarle a' luoghi, per dove ſono ſpedite; Dichiarando, che reſtino fermi tutti gli altri Bandi emanati per la Regia Camera, tanto ne' caſi ſopraddetti, quanto in altri caſi compreſi in detti Bandi, per il che tocca alla perdita delle robe, come intercette, e caſcate in contrabbando, quali non s'intendano corretti, ma dichiarati, ed ampliati per li ſopraddetti Capi del preſente Bando.

„ E parimente reſti fermo il Capo del Bando *olim* emanato a' 21. di Febbrajo del 1579. nel Capitolo nono, che ogni Senſale, che fa vendere, o comprare qualſivoglia mercanzia ſi ſia, o ogni altra coſa, che appartenga a diritto di detta Dogana, *eodem die*, ch'è formato il contratto, lo notifichi al Doganiere, Arrendatore, e Credenziere della Dogana, ſotto pena d'once cinquanta, dando *in ſcriptis* relazione del contratto, mercanzie, e robe contrattate; ſotto la quale relazione ſi noti la giornata di detta ſignificazione del detto Senſale, e poi la regiſtrino in un quinterno a ciò deputato.

„ E quelli, che contravverranno a' Capi predetti, non ſolo nella giuriſdizione delle Dogane di Napoli, Pozzuoli, Salerno, ed Averſa, come di ſopra, e nelle parti delle Provincie d'Abruzzo, e nelle Dogane, e Paſſi delle Provincie di Terra di Lavoro, Principato Citra, e Capitanata, o ſia Mercante, padrone di robe, padrone di barca, marinaro, mulattiere, padrone di vaſcelli, e qualſivoglia altra perſona, di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, incorrano *ipſo facto*, non ſolo alla pena della perdita delle robe, e mercanzie, animali, vaſcelli, ed altri iſtrumenti, come intercetti, ed in contrabbando, da applicarſi a beneficio della Regia Corte, e di detti Governatori, dedotta la parte del rivelante, ed intercettore, ma ancora alla pena di tre anni di carcere in un Caſtello fuora di Napoli, o di relegazione, ad arbitrio noſtro, ſe ſarà Nobile, ed eſſendo Ignobile, incorra alla pena di tre anni di galea.

Ed acciocchè il predetto ſia noto, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fideliſſima Città, ed in detta Regia Dogana, come anche nelle ſuddette Regie Dogane, nelle quali ſi debba tenere la preſente in tabella, con autentica della Real Cancellaria, e porſi in luogo, dove ſi poſſa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap.* 12. Decemb.
die 12. *menſis Decembris* 1644. *El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. D. Franciſcus Merlinus Secr. Anaſtaſius.* 1644.
Al preſente per parte de' Magnifici Governatori della Regia Dogana di queſta Fideliſſima Città, e di altre Impoſizioni, ci è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente: Illuſtriſſimo ed Eccellentiſſimo Signore. I Governatori della Regia Dogana di Napoli, e di altre Impoſizioni, ſupplicando eſpongono a V. E. come nell'anno 1644. a tempo del Governo dell'Ill. Signor Almirante di Caſtiglia per ovviare alle frodi grandi, che ſi facevano a' diritti di detta Regia Dogana, fu promulgata Regia Prammatica, ordinando fra gli altri Capi in particolare, che ogni Padrone di nave, o di altri vaſcelli, o barche,

che verrà in Porto, nel Mare, e Marina di queſta Fedeliſſima Città, ed in particolare in Niſita, e porta robe ſoggette a detti Regj diritti, debba ſubito arrivato mandare lo Scrivano co' libri originali, dove ſono notate tutte le mercanzie, o robe, che portano, e dove non vi ſarà Scrivano, debba il Padrone del vaſcello, o barca, dare relazione *in ſcriptis* al Regio Credenziere di Mare, di tutte le robe, che porta, *etiam* ſe foſſero de' Marinari proprj, con dichiarare diſtintamente la quantità, qualità, peſo, o miſura, ed inſino a tanto, che non ha dato detto manifeſto, non poſſano ſcaricare coſ'alcuna; E perchè i Padroni di detti Vaſcelli, Scrivani, o Marinari, ſi ſcuſano non poter dare detto manifeſto, con diſtinzione della qualità, quantità, peſo, o miſura, ma ſolamente del numero de' Colli, o Balle, che hanno condotto con detti loro vaſcelli, e barche, ſpettando a' padroni della roba ſapere, e dar notizia della quantità, qualità, peſo, e miſura, e non dandoſi detto manifeſto con detta diſtinzione, ridonda in gran danno de' diritti di detta Regia Dogana, la quale non tiene la detta notizia, quando s'immette la roba, ma ſolamente quando ſi sballa, a tempo che ſi cava da detta Regia Dogana, e tra tanto poſſono ſuccedere molte frodi con riverenza, per la moltitudine delle robe, le quali ſi conſervano ne' magazzini, e fondaci di detta Regia Dogana, le quali frodi ſi eviterebbero in gran parte, ſe detto manifeſto ſi deſſe con detta diſtinzione, e ſe ne formaſſe libro, dove ſi notaſſe la roba, e poi ſi diſcaricaſſe, quando ſi cava da detta Regia Dogana; per tanto ricorrono da V.E. e la ſupplicano, che reſti ſervita ordinare, che il manifeſto ſi dia con detta diſtinzione dal Padrone della roba, o da quello, a chi va diretta, colla diſtinzione, contenuta in detta Regia Prammatica, così quella dichiarando, e non dandoſi in tal forma la roba, ſi debba porre in un magazzino dentro detta Regia Dogana, da conſervarſi la chiave da uno di eſſi Governatori fin tanto, che non ſarà sballata, colla preſenza almeno di uno di eſſi, con annotarſi diſtintamente la quantità, qualità, peſo, o miſura, & *quatenus* ſia neceſſario, diſpenſare a detta Regia Prammatica, la quale ordina, che i Padroni di detti vaſcelli, Scrivani, o Padroni di barche dieno detto manifeſto, e lo reputeranno a grazia di V. E. *ut Deus*. Per tanto conſideratoſi da Noi il tutto; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente, per la quale " Rinnovando la detta preinſerta Regia „ Prammatica, diciamo, ordiniamo, e „ comandiamo a tutt' i ſopraddetti, ed a „ ciaſcheduno di eſſi *in ſolidum*, che debba„ no *ad unguem*, & *inviolabiliter* oſſervare, „ ed eſeguire tutto il diſpoſto, ed ordinato „ per detta preinſerta Regia Prammatica, in „ modo, che quella, e quanto in eſſa ſi con„ tiene *omnino* ſortiſca la ſua totale oſſervan„ za, ed eſecuzione; Ordinando di più an„ cora per queſta, che non ſolo i Padroni „ delle navi, navigli, caravelle, e di ogni „ altro vaſcello, o barca abbiano da dare „ il manifeſto delle robe, che ſi immettono „ nella Regia Dogana di queſta Fedeliſſima „ Città di Napoli; ma per ovviare le frodi „ debbano *etiam* dare il manifeſto i Merca„ tanti, a' quali vengono rimeſſe dette robe, „ ſotto le medeſime pene, contenute in det„ ta Regia Prammatica; quali vogliamo, ed „ ordiniamo, che debbano eſeguirſi irremiſſi„ bilmente contra de' traſgreſſori ". Ed acciocchè la preſente venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed in detta Regia Dogana, come ancora nelle predette Città di Averſa, Salerno, Pozzuoli, ed in altri luoghi, dove ſi poſſa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. in Regio Palatio die 3. menſis Novembris 1663. El Conde de Peñaranda. Vidit Galeota Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. D. Bernardinus Belpratus Secret. Anaſtaſius.*

3. Novembris 1663. El Conde de Peñaranda.

Bannum Regiae Camerae Summariae,

Sive

PRAMMATICA XLVII.

Jubetur non extrahi certa bona ſine debitis expeditionibus Magiſtri Portolani Terrae Laboris, ſub poena, ut intus.

Eſſendoſi nel meſe di Agoſto del paſſato anno 1667. di ordine del Signor Preſidente Gio: Domenico Aſtuto, allora Commeſſario delle Tratte, preſa informazione di un Intercetto di piombo, in ſomma di cantara diece di pallottini di più ſorte, e di cantara ſei di piombo in verghe, ed abbruciato, arreſtato dagli Officiali del Magnifico Regio Maeſtro Portolano di Terra di Lavoro, ſopra la barca di Padron Bernardino Gagliano, caricate in eſſa ſotto i 18. di detto meſe, per conto del Magnifico Niccola Barone, per quello aſportarſi nella Città di Taranto: tenendo detto Padrone per detti bollettini, e piombi ſolamente le ſpedizioni della Regia Dogana di queſta Fedeliſſima Città, per il che ſi procedè al ſequeſtro di eſſi, e quelli *praevio pondere*, furono conſegnati al detto Magnifico Maeſtro Portolano, del che trattatoſi in queſto Tribunale, inteſo il Regio Fiſco, è ſtato interpoſto decreto del tenor ſeguente, *videlicet*.

Die ſexto menſis Maii 1670. Neap. ſuper intercepto Plumbi, quo fuit onerata Tartana Patroni Bernardini Gagliano in Portu hujus Civitatis a Nicolao Barone per Civitatem Tarenti, cum expeditionibus hujus Regiae Dohanae tantum, ut ex Actis, ac facta Relatione in Regia Camera Summariae per Dominum Militem U. J. D. Antonium de Gaeta, Regium Conſiliarium, dictae Regiae Camerae Praeſidentem, & Commiſſarium, coram aliis Dominis Praeſidentibus ipſius, fuit per Cameram ipſam, audito Domino Fiſci Patrono, conſenſu proviſum, & decretum, prout praeſenti decreto decernitur,

& providetur, quod reſtituantur Bona in Actis deducta ſupradicto Nicolao Barone, & fiat mandatum Officialibus Regiae Dohanae hujus Fideliſſimae Civitatis, quod (citra praejudicium poenarum incurſarum) non faciant amplius expeditiones pro Bonis tractae ſubjectis, abſque mandato Magnifici Magiſtri Portulani, ſub poena unciarum auri viginti quinque ſingulis vicibus, & renoventur Banna, & affigantur in valvis dictae Regiae Dohanae, & officii dicti Magiſtri Portulani; hoc ſuum. Antonius de Gaeta. Vidit Fiſcus, Franciſcus Mangus pro Mag. Actorum, Conſ. Bolinus Secretarius, Proſper de Laurentiis Actuar.

In eſecuzione di detto preinſerto Decreto abbiamo riconoſciuto l' infraſcritto Bando, emanato per queſta Regia Camera ſotto i 30. di Luglio del 1648. qual'è del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Bando da parte della Sacra Regia, e Cattolica Maeſtà, e della ſua Regia Camera della Sommaria. Perchè eſſendoſi preſe intercette cantara 4. e rotola 71. di canape pettinato, cantara 3. e rotola 38. di ſtoppa impeciata, imbarcate ſenza le dovute ſpedizioni del Regio Maeſtro Portolano di Terra di Lavoro, ma ſolamente colle ſpedizioni del Minutillo, ſotto nome di diverſe perſone, come dagli atti, ed informazione appreſſo l'Attuario Andrea Starace; e per Decreto de' 13. del preſente meſe di Luglio 1648. ordinato venderſi detta roba, e'l prezzo liberarſi alla Regia Corte; e poi conſermato per altro decreto de' 21. di detto meſe, ed ordinato rinnovarſi le Provviſioni ſpedite per detta Regia Camera ſotto i 27. di Ottobre 1634. dirette alla Regia Dogana, e maggior Fondaco di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e che per oſſervanza di quelle ſi debbano emanare, *etiam* Bandi: Per tanto per lo preſente Bando, " Si notifica a tutte, e
,, quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia
,, ſtato, e condizione ſi ſieno, che da og-
,, gi in avanti, non ardiſcano imbarcare, nè
,, fare imbarcare, nè eſtrarre Mandole, Se-
,, menza di Lino, Anaſi, Cimino, Seccamen
,, ti, e Salumi, Zolfo, Maccaroni, Galla di
,, tinta, Aceto, Acquavite, Riſi, Farri,
,, Suſcelle, Zuccaro, e Rottame, Fave, ed
,, altri quali ſi vogliano legumi, Cana-
,, pe, Spago, Cordelle, Piombo, Stagno,
,, Palle di Piombo, Pallottini, Polvere,
,, Carrate di Botti, Carrate di mezze Botti,
,, Quartaroli forniti, Barili di ſtipa di Paſ-
,, ſoli, Botti vacanti, nuove, e vecchie,
,, Tonnina, Cerchitelli, tavole di Caſtagno,
,, tavole d'Abete, tavole di Faggio, e Zappi-
,, no, tavole d'Olmo, tavole di Ceraſo, ta-
,, vole di Pioppo, tavole di Sorbo, tavolet-
,, te di Sorbo, Legna corte per abbruciare,
,, Scanni d'Autano, Scanni di Teglia, Scan-
,, ni d'Olmo, Doghe di Tina, Banchetti d'
,, Autano, Profila, Gaviglie d'Olmo, Aſſi-
,, telli d'Olmo, Cerchi di Fraſſo, Seggie
,, disfatte, e lavorate, e ruſtiche, Timoni
,, d'Olmo, Peſcoli, Aſſi di Carro, Paratu-
,, re di Gaviglie, Cantine, Stanteri, mezze
,, Tinelle, Scalandroni, Remi, tratti di Ca-
,, ſtagno, Faggio, e Zappino, Rote di Crivo,
,, Serraticcie d'Abete, Telazza, Pale, tarta-
,, ro di Botte, Alberi di Querce, Mele,
,, Cogliandri, Semenza di Finocchi, Filigre-
,, ci, Lupini, Sinapi, Feccia arſa, Erba
,, Luzza, Chiappari, Olive, e qualſivoglia
,, qualità di Carne ſalata, Formaggio, Suve-
,, ro, Tavole di Noce, legnami, quadri di
,, Caſtagno, ed ogni altra qualità di Vittova-
,, glie, Seta, Zaffarano, Pepe, e qualſivoglia
,, altra ſorta di robe; ſoggette a diritto di
,, Tratta, con Bollettini del Minutillo, del-
,, la Regia Dogana, e maggior Fondaco di
,, queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ancor-
,, chè foſſe di modica ſomma, nè per *extra*,
,, nè per *infra Regnum*, ſenza le dovute ſpe-
,, dizioni del Regio Maeſtro Portolano di
,, Terra di Lavoro (a carico del quale ſta
,, vedere, ſe gli eſtraenti han pagato il di-
,, ritto della Tratta per quel che loro ſi
,, concede per *extra*, e per *infra* di pigliare
,, le dovute pleggerie, di produrre il Reſpon-
,, ſale dell'immiſſione di quelle ne' luoghi de-
,, ſtinati, e di preſentare ogni anno con-
,, to formato in detta Regia Camera in
,, conformità delle ſue Iſtruzioni) ſotto pe-
,, na di perdere la roba, barche, e vaſcelli,
,, ed altre ad arbitrio di Sua Eccellenza; e di
,, detta Regia Camera; eſſendoſi ordinato al detto
,, Maeſtro Portolano, che quanto alle robe d'un
,, Cantaro a baſſo debba pigliare l'obbliga-
,, zioni dagli eſtranei *tantum*, e che s'eſiga
,, un terì per ciaſcheduna ſpedizione, cioè un
,, carlino per mandato, ed un altro per la
,, pleggeria, od obbligazione. ,, *Datum Neap. in Regia Camera Summariae die 30. menſis Julii 1648. D. Diego de Uzeda M. C. L. Joannes Baptiſta Confalonus. Vidit Fiſcus, Joannes Baptiſta Sebaſtianus Mag. Act., Conſ. Antonius Bolinus Secret. Joannes Hieronymus de Donato Actuar.*

Poena amiſſionis bonorum, navium, & alia arbitraria S. E. & Reg. Cam.

30. Julii 1648. D. Diego de Uzeda.

,, Per tanto col preſente ſi fa noto a tut-
,, te, e quali ſi vogliano perſone, di qualſivo-
,, glia ſtato, grado e condizione ſi ſieno, che
,, da oggi in avanti, non ardiſcano, nè preſu-
,, mano imbarcare, ne fare imbarcare, nè
,, eſtrarre tanto per *infra*, quanto per *extra*
,, *Regnum* le ſuddette qualità di robe ſog-
,, gette a diritto di Tratta, ſenza le dovute
,, ſpedizioni del ſuddetto Regio Maeſtro Porto-
,, lano di Terra di Lavoro, ſotto le pene
,, nel preinſerto Bando preſcritte. ,, *Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die vigeſimoprimo menſis Julii 1670. Don Antonio Iuan de Centella R. M. C. L. Vidit Fiſcus Antonius de Gaeta. Franciſcus Mangus pro Mag. Act. Conſ. Bolinus Secretar. Proſper de Laurentiis Act.*

Vigeſimo primo Julii 1670. Don Anton. Juan de Centella.

PRAMMATICA XLVIII.

DAl Tribunale della Regia Camera, ci è ſtato rappreſentato l'inconveniente, e'l pregiudizio grande, che riſulta al ſervizio della Regia Corte, e del Pubblico dall' eſtrazione, che continuamente ſi fa da queſto Regno di

Prohibetur extractio a Regno monetae vulgo, (Zecchini) ſub poena, ut intus.

di gran quantità di Zecchini per fuora di eſſo, non per cauſa di commercio, o contrattazione, ma per lo ſolo guadagno, che ne cavano gli eſtraenti con notabil mancamento di detta moneta; il che continuando, ne ſeguirebbe graviſſimo danno al commercio comune, ſtante la ſcarſezza della moneta, che corre nel Regno, per non eſſerſi da molti anni battuta in eſſo. E benchè con diverſe Prammatiche ſtia generalmente proibita l'eſtrazione della moneta d'oro, e d'argento; nientedimeno, eſſendoſi ſtimato, che detta proibizione ſi reſtringa alle monete d'oro, e d'argento di Napoli, e di Spagna, e che non ſi comprendano in eſſa i detti Zecchini; Per tanto, convenendo rimediare all'inconveniente predetto, ci è paruto, col voto, e parere del Reg. Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Proibiamo eſpreſſamente l'eſtrazioni di detta moneta di Zecchini, ed ordiniamo, e comandiamo a qualſivoglia perſona di qualſivoglia grado, ſtato, o condizione ſi ſia, che (ſenza noſtra eſpreſſa licenza) non ardiſca eſtrarre, ne far eſtrarre, da oggi in avanti, per mare, nè per terra la detta moneta di Zecchini da queſta Città, nè da qualſivoglia altra parte del Regno per fuora del Regno ſotto qualſiſia colore, o preteſto; e queſto ſotto le medeſime pene, contenute in dette Prammatiche, e preciſamente nelle Prammatiche 14. e 23. ſotto il titolo *de Extractione*, tanto contra gli eſtraenti, quanto contra i loro complici, e fautori, e colle medeſime qualità, e requiſiti, contenuti in eſſe Prammatiche. „ Ed acciocchè da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi per tutt'i luoghi ſoliti di queſta Città, e Regno, atteſo che tal'è noſtra volontà. *Datum Neap. die 16. menſis Julii 1672. El Marques Marques. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Valerio Reg. In Banner. ſecundo fol. 36. Lombardus.*

16. Julii 1672. El Marques Marques.

PRAMMATICA XLIX.

Non extrahatur frumentum extra Regnum, & Barones, & alii, nec emant frumentum, ſub poena, ut intus.

ESſendoſi tanto da Noi, quanto da' noſtri Predeceſſori, per mantenimento della graſcia di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e Regno dati più, e diverſi ordini, acciocchè non ſi impoſtino grani, nè altre vittogaglie per rivenderle, ciò non oſtante abbiamo inteſo, che nel corrente anno ſi ſieno alterati i prezzi de' grani, per cauſa, che i Baroni, ed altre perſone poderoſe tanto nella Puglia, come nelle Provincie di Calabria, Terra di Lavoro, ed in altre parti del Regno, per loro ingordigia, non contenti de' loro grani, e de' loro vaſſalli, a' quali han proibito, ſotto gravi pene, di non eſtrarre fuori delle loro Terre quantità alcuna di grano, mandano per altre Terre convicine a comprare grani per impoſtargli, e che i Maſſari vedendo detta alterazione de' prezzi, che di continuo va avanzando, nè pure vogliono vendere i loro grani con iſperanza di maggiore alterazione, e che nella Puglia i Maſſari uniti co' Mercatanti, loro aderenti, hanno alterata la voce di detti grani a prezzi maggiori del giuſto. E convenendo al ſervizio di S. M. al buon governo di queſto Regno, ed al mantenimento della graſcia d'eſſo di dar ſopra ciò gli ordini neceſſarj; Ci è paruto far la preſente Prammatica, colla quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a' Preſidi Provinciali, Commeſſario di Campagna, e Regj Governatori delle Città, Terre, e Luoghi di queſto Regno, che per oſſervanza d'altri ordini ſopra di ciò dati, non debbano in modo alcuno permettere, che ſi eſtragga fuori di queſto Regno quantità alcuna di grano: facendo emanar bando, ciaſcuno nella ſua giuriſdizione, che a quelli, che denuncieranno detti contrabbandi di grano a' Regj Miniſtri, ſi darà il terzo del contrabbando, e che lor s'oſſerverà inviolabilmente il ſecreto: Che i Baroni, ed altre perſone poderoſe, non poſſano far compra di grani, con ordinare a quelli, che l'hanno comprato, che debbano ſubito rivelare le quantità de' grani per eſſi comprate, ſotto pena di perderle. Che tutt' i Compratori de' grani non poſſano rivendere i grani per eſſi comprati ſenza eſpreſſa noſtra licenza, e quelli, che tengono grani proprj, debbano vendergli in magazzino pubblico; ed ordiniamo ancora con queſta al Governatore della Regia Dogana di Foggia, che pigli informazione de' monipolj fatti tra detti Maſſari, e dia la voce per li prezzi di detti grani, avendo riguardo alla ſtagione, ed alle ſpeſe fatte. „ *Datum Neap. die 25. menſis Auguſti 1679. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Maſtellonus. In Banner. 2. fol. 89. del Pozzo.*

Vide Pragm. ſeq.

Poena amiſſionis frumenti empti.

25. Aug 1679. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA L.

Non extrahatur frumentum extra Regnum ſub poena, ut intus.

BEnchè da Noi ſi ſieno applicati con ogni efficacia i rimedj convenienti a' diſordini, che ſi ſperimentano in queſto Regno, così nelle compre, e vendite de' grani, come nell' eſtrazioni, che ſi fanno fuora di eſſo, acciocchè ſi foſſe evitata l'alterazione de' prezzi, ed aſſicurata la provviſta di tutto il Regno, e di queſta Fedeliſſima Città, e ſi ſia ſopra ciò anche a' 25. del paſſato fatto formare, e pubblicar Bando per tutto il preſente Regno; contuttociò non ſaziandoſi l'ingordigia d'alcuni Baroni, Mercatanti, e Maſſari, che trattano di queſto; e convenendo applicarci a' mezzi più valevoli per iſtabilire, ed aſſicurare l'oſſervanza degli ordini dati, acciocchè non ſi aumenti l'alterazione de' prezzi di detti grani, e ſi conſeguiſca effettivamente il ſollievo de' popoli, che di ciò ce ne fanno continue iſtanze, col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo Noi aſſiſtente ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, (ſenza derogare all'altre Prammatiche, e Bandi, ſopra ciò emanati, ma

Prag. 44.

quelli dichiarando fermi, validi, e ſpecialmente confermando la Prammatica dell' Illuſt. Signor Conte d'Olivares, ch'è la vigeſima ſotto il titolo *de Extractione*) „ Diciamo, e „ comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano „ perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, e „ condizione, che ſi ſieno, che non debbano „ in modo alcuno eſtrarre, nè far eſtrarre „ grano fuora di queſto Regno, ſotto le medeſime pene, in dette Prammatiche, e Bandi contenute, abbreviando per lo preſente „ il termine della forgiudica contra de' traſgreſſori a giorni trenta; aggiungendo di „ più a riſpetto de' Baroni, come quelli, che „ con maggior licenza delinquono, che „ quando per mancanza di pruove non ſi poſſa praticar con eſſi la pena ordinaria, di „ più di quella ſtraordinaria, a cui *de jure* „ dovran ſoggiacere, per cinque anni continui ſieno ſoſpeſi dell' eſercizio delle loro „ giuriſdizioni. „ *Datum Neap. die 27. menſis Septemb. 1679. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo R. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. D. D. Cioffi Secr. Maſtellonus. In Banner. 2. fol. 92. del Pozzo.*

Prag. 20. ſupra.

Fit brevis terminus forjudicationis, & quoad Barones ſuſpenditur eorum iuriſdictio per annos quinque.

27. Sept. 1679. El Marques de los Velez.

Bannum Delegati cum inſertione Ordinis S. E. per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA LI.

Claudantur omnes Tabernæ prohibitæ non ſubjectæ Regiæ Cameræ, & Arrendamento, exceptis Tabernis Regiorum Caſtrorum, Præſidii Ecchiae, Turris Carminis, Quarteris Equitatus, & Regiarum Triremium. Vide Pragm. antecedentes, & 41. de vectigal.

ESſendoſi riconoſciuto, che la diſtruzione quaſi dell' arrendamento del vino a minuto ſia ſtato cauſata principalmente dalle Taverne proibite, quali erano creſciute in numero notabiliſſimo, ch' è ſtato cauſa, che ſieno ſtati cercati del continuo eſcomputi dagli Arrendatori de' Quartieri di detto Arrendamento, e che ſi ſieno diſtolti i concorrenti dall' affitto di detti Quartieri, conoſcendoſi evidentemente la perdita, che aveano da ſopportare, mentre che tutto il danajo ſi tirava da detti venditori di vini in contrabbando; che perciò da' Magnifici Governatori del detto Arrendamento è ſtato rappreſentato all' Ecc. del Sig. Vicerè detto grave inconveniente, con ſupplicarlo umilmente d' applicarvi il dovuto rimedio, acciocchè fra pochi anni non reſti detto Arrendamento del tutto eſtinto, in danno di tante povere vedove, e pupilli, e luoghi pii, ed eſſendoſi conſiderato queſto aſſerto maturamente da S. E. reſtò ſervita con ſuo biglietto de' 30. di Luglio 1678. ordinare, che ſi ſerraſſero tutte le Taverne proibite, e che da' particolari ſi eſercitavano dentro palazzi, ed altri luoghi in contrabbando; eccettuandone però alcune, per le quali S. E. diſſe, che avrebbe preſa riſoluzione matura nel Regio Collaterale, come in effetto in eſecuzione di detto biglietto furono emanati da Noi Bandi per l'oſſervanza di detto ordine, colle pene in quello contenute. Al preſente eſſendoſi ſervita S. E. di pigliare riſoluzione nel Reg. Collaterale a riſpetto delle dette Taverne, per le quali s' era ſopraſſeduto, ſi è degnata inviarci il biglietto del tenor ſeguente; *videlicet*.

Foras. *Al Conſejero D. Trojano Mirobello, guarde Dios.* Intus vero. *Haviendoſe viſto en Colateral el papel de V. S. y los memoriales, y de mas papeles de los Governadores del Arrendamiento del Vino à menudo, toccantes a la pretenzion, que tienen, de que ſe zierren las Tavernas probibidas, y los memoriales del Sargento Mayor del Terzio de Infanteria Eſpañola, en que repreſenta las razones, por las quales non deve compreenderſe ſu Taverna, y de los Governadores del Arrendamiento del ducado à bote de vino, haziendo iſtanzia, para que ſe zierren las Tavernas, que el Arrendamiento del Vino à menudo hà mandado abrir en lugares probibidos de las Regias Pragmaticas: y conſiderando S. E. las razones, que en boz eſpuſo V. S. en el Colateral, y las que refirieron los Abogados de los Arrendamientos, y Sargento Mayor, y hiſtoſe aſſi miſmo la orden de Su Mageſtad, en que ſe ſirve mandar ſe quiten las Tabernas, que no eſtan ſujetas al Tribunal de la Regia Camera, y Governadores del referido Arrendamiento, hà parezido (en cumplimiento de las referidas ordenes Reales que ſe zierren todas las Tabernas del Maeſtre de Campo General, Maeſtre de Campo del Terzio, Sargente Mayor, y Miniſtros de Principes, y las de todos, los que por ſu pueſtos, ò dignidades pretendieren tenerias, y particularmente la nombrada de los Eſclavos; y que ſi deſpues de haverlá zerrado el Mayordomo del Parque pretendiere alguna coſa, preſente ſus Reales Cedulas, y eſponga ſus razones ante V. S. para que le adminiſtre juſtizia, quedando tan ſolamente las Tavernas de los Reales Caſtilles, Preſidio de Pizefalcon, Torreon del Carmen, Quartel de la Cavalleria, y la que eſta de baje del Eſtendarte Real de las Galeras, no permitiendoſe en eſtas el vender bino à los de afuera, y que V. S. de ninguna manera permita ſe abran Tabernas por quenta del Arrendamiento en Palazios particulares, y que las que hubiere aviertas ſe zierren, y pongan fuera de dichos Palazios: y conformandoſe S. E. con eſte acuerdo, y teniendo preſente las repetidas ordenes, que hay de Su Mageſtad à las quales ſe deve dar cumplimiento, ſe han eſcrito Villetes por eſta via à todas las perſonas, que tenian Tavernas, para que las zierren luego, advirtendo non han de quedar mas que las expreſſadas en eſte Villete, y haviendo S. E. dado principio al cumplimiente deſta deliberazion, mandado zerrar las que avian en eſte Palazio, aun concurriendo en ſu perſona la ſuprema Regalia, y viva repreſentazion de la de Su Mageſtad, por ſer eſto conforme à Su Real mente, me manda S. E. aviſarlo à V. S. y encargarle, ponga particular cuidado en el cumplimiento deſta deliberation, no permitiendo, que de ninguna manera ſe contrabenga à ella, pues de lo contrario ſe hallara S. E. obligando à azer à V. S. rigoroſo cargo, en que no le admitirà eſcuſa por lo importante de la materia, y por la preciſa obligazion de dar execuzion, à la que Su Mageſtad tiene mandado con tan particular expreſion, y dice S. E. que del recivo deſte Villete, y de*

ſu

ſu cumplimiento le de V. S. quenta, quedando à cargo de V. S. como Delegado de eſte Arrendamiento el vigilar en que por ninguna caſo ſe contrabenga eſta diſpoſizion, por ſer tan conforme à la recta adminiſtrazion de la Iuſticia, y beneficio publico. Guarde Dios a V. S. Palazio à 23. de Agoſto 1678. D. Manuel Garzia de Buſtamente. Señor Conſejero D. Trojano Miroballo. Exequatur ordo S. E. juxta ſui ſeriem, continentiam, & tenorem. 24. Auguſti 1678. Miroballus.

Per tanto in eſecuzione del preinſerto ordine di S. E. „ Ordiniamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, *etiam* teneſſe qualſivoglia carico, ed officio ſupremo militare, e non oſtante qualſivoglia coſtume in contrario, che non ardiſca di permettere ſotto qualſivoglia colore, che ne' loro palazzi, caſe, e poſti vi ſi venda vino a minuto così in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Diſtretti, e Caſali, come inſin dove ſi eſtende la giuriſdizione di detto Arrendamento, nè altri chi ſi ſieno, ardiſcano di vendere vino a minuto in detti luoghi proibiti, ſotto le pene contenute nell' ultimo Bando emanato d' ordine noſtro con inſerta forma del biglietto di S. E. e della data del primo del preſente meſe d' Agoſto 1678. Ordiniamo di più ſotto l' iſteſſe pene, e tre anni di galera, che niuna perſona ſi poſſa locar caſa, poſto, o altro luogo per vendere vino, fare il cacciavino, nè traſportarlo in detti luoghi proibiti, nè per qualſivoglia effetto ſenza licenza dell' infraſcritto Illuſtr. Sig. Delegato di detto Arrendamento; proibendo eſpreſſamente, che niuna perſona poſſa, nè debba comprare detto vino a minuto, nè andare a bere, nè mandarlo a comprare da qualſivoglia perſona, nè da figliuoli di minore età, ma lo debbano mandare a comprare, ed anche andare a bere nelle Taverne, e Magazzini pubblichi di detto Arrendamento, ſotto pena a' detti, che andranno a bere, ed a comprare detti vini, di meſi ſei di carceri; oltra la pena pecuniaria contenuta nella Regia Prammatica, ed a riſpetto de' figliuoli di minore età a noſtro arbitrio, ed a riſpetto delle Donne, vogliamo, che la prima volta incorrano nella pena della fruſta *ipſo facto*, che ſaranno ritrovate *in flagranti* a vendere, o comprare vino a minuto, o coſterà la vendita, o compra di quello. La ſeconda volta, oltra della detta fruſta, d' eſſere eſiliate dalla Provincia di Terra di Lavoro: e così tanto prohibiamo eſpreſſamente a' Carreſi, Stragolari, Vaticali, e Magazzinieri di vino a barile, ed altri conduttori di vino, che non debbano in modo alcuno portare, nè condurre vini nelle ſuddette Taverne proibite co' loro Carri, Stragoli, Cavalli, o altro ad iſtanza di qualſivoglia perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, anco Eccleſiaſtica, o Militare, ſotto le pene, oltra la perdita de' Carri, Stragoli, Buoi, Cavalli, e vini a' conduttori, la prima volta di ſei meſi di carceri, e la ſeconda volta di tre anni di galea.

Quod eſt 42. de vectigal. & gabell.

Poena carceris per ſex menſes ultra poenas contentas in Reg. Prag. fuſtium, exilii, & triremium reſpective.

„ Ordinando eſpreſſamente agli Affittatori, che *pro tempore* ſaranno di detto Arrendamento, che non debbano dare licenza alcuna di vendere vino a minuto dentro a' palazzi particolari, ſotto pena di ducati mille, che i detti Affittatori debbano invigilare, che non ſi debba vendere vino contrabbando in detti loro Quartieri, dandone notizia de' contravvegnenti *ad antes* all' Illuſt. Signor Delegato, acciocchè ſi poſſano pigliar gli eſpedienti neceſſarj “.

Ed acciocchè venga a notizia di ognuno, nè poſſa ſcuſarſi la buona fede, perchè forſe per lo paſſato non ſi ſieno eſeguite dette pene col dovuto rigore, perciò ſi è fatto il preſente Bando; avvertendo ad ognuno, che irremiſſibilmente dette pene ſi eſeguiranno; ed ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città *alta voce, ut moris eſt*, con affiggerſene copie, e ritorni da Noi colla dovuta relazione della pubblicazione del detto Bando, ed affiſſione di dette copie. *Datum Neap. die 27. Auguſti 1678. D. Trojanus Miroballus. Antonius Zaccaria Actuar.*

27 Aug. 1678. Miroballus Deleg.

PRAMMATICA LII.

VEdendoſi traſcurati per lo tempo paſſato gli ordini più gravi, ed i mezzi, che con ſommo zelo, ed applicazione de' noſtri Illuſtri Predeceſſori ſi trovavano ſtabiliti nelle Regie Prammatiche per evitare in ogni parte il diſordine de' contrabbandi, da' quali tuttavia ſi riconoſcono dati a terra i Regj Arrendamenti, e con eſſi tante caſe de' poveri Conſegnatarj, e luoghi Pii, che con il loro frutto ſi mantegevano; e pregiudicata non meno la Real Azienda di Sua Maeſtà, ed il decoro della Giuſtizia. Dovendo perciò Noi dare opportuno rimedio a tanto male, acciò ſi eſtirpi totalmente, e con pregio della giuſtizia, e tranquillità, che per la Dio grazia, ſi gode univerſalmente nel Regno, ſi eviti il danno, e ſcandalo, che dal medeſimo è riſultato: abbiamo ſtimato con matura rifleſſione, con il voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, oltra degli ordini, con Diſpacci particolari, dati ſu queſta dipendenza al Tribunale della Regia Camera, far la preſente Prammatica, in ogni futuro tempo valitura, per tutto il preſente Regno, non derogando in coſa alcuna a tutte le altre Prammatiche, Bandi, ed Ordini, che ſi trovano promulgati per l' addietro, ed alle pene in eſſi contenute, dovendo quegli avere interamente il loro vigore, ſe non che in quanto per li punti, che in virtù del preſente vengono ampliati, e dichiarati, e ſenza pregiudizio delle pene incorſe per la loro contravvenzione.

Per hanc pragmaticam non derogatur antiquioribus.

Principalmente eſſendoſi conſiderato, che la facilità, con la quale ſi commettono i contrabbandi, prende forza dalla difficoltà, che s' incontra di poterſi con piene prove verificare, venendo in tanti modi dall' aſtuzia, e dall'

Delictum privilegiatum, quod probatur juramento delatoris, &

unius teſtis integri, vel duorum, etiam ſingularium, ſi non adſit delator, &c. praeterquam ubi venit imponenda poena mortis naturalis.

e dall' inganno accreſciuta la frode per li ſuddetti delitti; e perciò ci è paruto privilegiar le dette prove, ſiccome con la preſente “ ordiniamo, e comandiamo, *che reſtino privilegiate nel modo ſeguente*: Che per piena prova del delitto del contrabbando baſtino, e baſtar debbano dal tempo della pubblicazione della preſente Prammatica il ſolo detto del denunciante, con la ſua depoſizione giuridica, e quella d' un ſolo teſtimonio intero. E quante volte non vi foſſe denunciante, baſti la ſola depoſizione di due teſtimonj interi, quantunque foſſero ſingolari di tempo, o di circoſtanze, purchè depongano nel medeſimo fatto, *ſeu* contrabbando. Quando poi ciò mancaſſe, poſſa ſupplirſi la detta prova, con indizj, e preſunzioni, purchè ſieno di quelle, che ſono approvate dalle leggi ne' caſi di difficil prova, ancorchè non ſi trovaſſe, come ſuole accadere il corpo del delitto ”: E producendoſi con dette prove, indizj, e preſunzioni legittime, poſſano i Rei, in virtù di quelle eſſer condannati alle pene ſtabilite, e che in appreſſo ſi dichiareranno, eſcluſa ſolamente la pena di morte naturale, nel qual caſo ſolo debba procederſi con piene prove, ſiccome ſi trova ſtabilito nel corpo della legga comune, e municipale di queſto Regno, eſcluſo il detto privilegio.

Idem contra Officiales conniventes.

E conſiderandoſi di vantaggio, che quaſi tutt' i contrabbandi, che ſi commettono nel Regno, ſogliono ſuccedere con intelligenza, e ſcienza, e molte volte ſotto l' iſteſſo manto degli Officiali, o Miniſtri, i quali o trovandoſi deſtinati per evitargli, o dovendogli evitare per ragion del zelo, che debbono tenere alla giuſtizia, ed al ſervigio di S. M. che Dio guardi, e bene del Pubblico; più toſto cuoprono i delitti ſuddetti con la preſente, ſiccome ſimilmente da oggi in avanti “ ordiniamo, e comandiamo, che ſenza pregiudizio delle pene incorſe per le loro mercanzie, e delle ragioni per eſſe acquiſtate al Regio Fiſco, debbano reſtare anche contra detti Officiali privilegiate le dette prove, nel modo, e forma, che ſi è dichiarato nel capo precedente; comprendendoſi però nella preſente diſpoſizione tutti, e quali ſi vogliano Officiali di qualunque gerarchia, grado, e condizione, che ſieno, Officiali d' Arrendamenti, Portolani, Portolanoti, e loro ſoſtituti, ed altri quali ſi ſieno aſſiſtenti de' caricamenti, Credenzieri, Scrivani, Caſſieri, Eſattori, Caporali, o Capi di gente di Corte, o di Campagna, Caſtellani, e loro Tenenti, o altri Comandanti, Torrieri, Guardiani, e generalmente comprendendoſi tutti, ſenza che ne reſti eſcluſo neſſuno, così militari, come politici, o ſieno, o non ſieno ſpecialmente deſtinati per cuſtodia d' Arrendamenti ad evitare i detti contrabbandi, intendendoſi, così gli Officiali Regi, come i Baronali ”: E dovendoſi procedere in avvenire con detto privilegio in qualunque caſo di tali loro inquiſizioni, o per intelligenza, ſcienza, o negligenza, per la quale ne ſeguiſſe il contrabbando, o con participazione di lucro, o ſenza (eſcluſa ſolamente da tal privilegio la pena di morte naturale, ſecondo il precedente capitolo) debbano reſtar privi de' loro officj, con incorporarſi quegli in beneficio del Regio Fiſco, ed inabilitati, e proibiti di pretendere mai altri officj di qualſivoglia ſorta, ancorchè foſſero aggraziati; baſtando per queſto punto, che per tali loro inquiſizioni lor ſieno ſtate date ſemplicemente le diſeſe, dopo coſtituiti rei di ſimili delitti, e che per li medeſimi non poſſano eſſere ammeſſi in neſſun tempo a tranſazione: e ciò oltra l' altre pene corporali, contra di eſſi ſtabilite per li caſi ſuddetti, e ſiccome appreſſo ſi dichiarerà; avvertendoſi a detti Officiali, che invigilino puntualmente alla vera oſſervanza delle loro obbligazioni, ſecondo le iſtruzioni loro date dalla Regia Camera per la buona direzione de' loro officj, e che ſtieno con l' attenzione, puntualità, o vigilanza, che ſi conviene, per ovviare, quanto ſia poſſibile, le dette frodi.

Poena amiſſionis officii, praeter alias.

E ſpecialmente ordiniamo a tutt' i Preſidi Provinciali, Uditori, Governatori, ed a tutti gli Officiali Regj, che debbano invigilare, ed invigilino con ogni oculatezza, acciò s' eviti qualſiſia ſorta di contrabbandi, come anche a' Caporali di Campagna, loro ſoldati, ed altra gente di Corte di tutto il Regno, e per quello ſpetta in queſta Città a' Capitani di Giuſtizia, loro Caporali, e Soldati, ed altra gente di Corte tutta, in modo che niuna ſe n' intenda eſcluſa da queſto peſo, acciò tengano attentamente la medeſima vigilanza, “ ſotto pena di tre anni di galea per quegli Officiali inferiori, o ſoldati, che potendo arreſtare i detti contrabbandi non l' arreſtaſſero, o dopo arreſtati li rilaſciaſſero ”: Ed all' incontro ſcoprendo, o intercettando qualche delitto di contrabbando, lor ſi darà prontamente il quarto di tutto quello, che ne perverrà, non eſſendovi denunciante; incaricando però a tutt' i Miniſtri, ed Officiali ſuddetti, che debbano dare a' Maeſtri Portolani, ed altri Officiali Regj, deſtinati a queſta incumbenza ogni ajuto, ed aſſiſtenza, ſempre che ne ſaranno richieſti; avvertendo loro, che in caſo contrario lor ſi farà grave carico: ordinando inſieme a' detti Portolani, ed altri Officiali, che in caſo di biſogno ricerchino il detto ajuto, ed aſſiſtenza a' Preſidi, e Miniſtri di dette Regie Udienze.

Damnantur ad triremes per triennium lictores, qui non capiunt delinquentes cum poſſint, aut evadere jam captos ſinunt.

L' iſteſſa diligenza incarichiamo con ogni premura al Commeſſario di Campagna, acciò dia gli ordini a' ſuoi Caporali de' ripartimenti de' confini per l' oſſervanza di tutto ciò, e ſimilmente a' Capitani della graſcia delle Provincie d' Abruzzo, e Terra di Lavoro, acciò ſtiano nell' oſſervanza delle loro iſtruzioni, eſſendo di continuo ne' confini il traffico degli animali con li ſtati foreſtieri; prevenendo inſieme a' detti Capitani della graſcia, Paſſeggieri, e Credenzieri deſtinati ne' paſſi, e caſſe del Regno, che invigilino

in

in non far ſeguire eſtrazioni di animali, e particolarmente nel tempo delle fiere di Foggia, Altamura, ed altre, nelle quali ſogliono venire diverſi Mercatanti da' luoghi foreſtieri a comprare detti animali, quali fanno ponere ſotto nome di perſone regnicole, e con il preteſto di farli paſcolare nelle ſuddette Provincie, co' ſoliti paſſaporti, li trasbalzano, ed eſtraggono per fuora Regno; atteſo oltra delle pene, come di ſopra comminate, ed altre ſtabilite ne' Regj Bandi, e Prammatiche de' noſtri Predeceſſori, lor ſi darà ſevero gaſtigo per ogni leggiera negligenza.

Poenae, ut ſupra & aliae arbitrariae.

E dovendoſi non meno evitare tutte le frodi, che ſi commettono nelle imbarcazioni, che ſi faranno per infra „ Ordiniamo a tutti „ gli Officiali Regj, che debbano attentamente „ oſſervare tutte le loro inſtruzioni per „ queſti caſi, e che ſubito che ſarà ſeguito „ ciaſcheduno caricamento, o ſia per queſta „ Città, o per altri luoghi del Regno, debbano „ nel fine di ciaſchedun meſe darne avviſo „ diſtinto allo Spettabile Luogotenente „ della Regia Camera, con la notizia della „ portata del legno, dove è ſeguito il caricamento; „ e queſto ſotto la pena, in caſo d' „ inoſſervanza, la prima volta di ducati cento, „ la ſeconda di ducati dugento, e della „ ſoſpenſione dell' officio, e la terza di ducati „ cinquecento, e perdita totale dell' officio „ ſuddetto, quali pene dovranno eſeguirſi irremiſibilmente „ ; dovendo reſtare obbligati „ tali eſtranèi d' immettere a dirittura i loro „ caricamenti ſolamente ne' luoghi deſtinati, „ e ſtabiliti per eſſi, ſenza che ſi poſſa in „ modo alcuno dar loro licenza da Miniſtro, o „ qualunque perſona di poterſi per alcun tempo, „ quantunque breviſſimo, riporre, o „ conſervare in altra parte, reſtando, in caſo „ contrario, dichiarato il detto caricamento „ in contrabbando. Ma ſe per caſo patiſſe il „ legno, ove ſi ritrova fatto il caricamento, „ qualche naufragio, o invaſione de' nemici, „ ſi debba preſentare il legittimo documento „ di eſſo fra lo ſpazio di tre meſi, e non „ preſentandoſi fra detto tempo, reſti *ipſo facto* „ dichiarato in contrabbando, ed incorſo nelle „ ſuddette pene ſtabilite.

Officiales maritimi in fine cujuslibet menſis certiorem faciant Spect. Locumten. Regiae Camerae de rebus Navibus impoſitis per infra Regnum.

Similmente " Ordiniamo a' Maeſtri Portolani „ del Regno, che *citra praejudicium* delle „ pene incorſe non permettano per l' avvenire, „ in modo alcuno, veruna eſtrazione, „ ſenza che prima preceda la proccura del „ principale eſtraente „ a beneficio del quale ſi ritrovano ſpedite le provviſioni, e ſi dichiari la quantità certa, ſopra la quale barca, e di qual padrone di eſſa: e ciò ſotto le medeſime pene contenute nel capitolo precedente.

Portulani nihil extrahi faciant, niſi adſit Procurator extrahentis.

Di vantaggio " Ordiniamo, e comandiamo, „ che in modo alcuno, e per niuna cauſa nelle „ marine, e ne' luoghi diſabitati, dove non „ aſſiſtono gli Officiali Regj, ſpecialmente „ deputati dal Tribunale della Regia Camera, „ non ſi poſſano tenere vittovaglie, ed altre „ robe ſoggette a' diritti di tratte, ſe non „ ſolamente quella quantità, ch' è neceſſaria „ per lo vitto de' padroni de' magazzini, e delle „ caſe de' luoghi ſuddetti, ſotto la pena della „ perdita delle dette robe, e vittovaglie „.

In locis maritimis deſertis congregentur ea, quae poſſunt extrahi in fraudem.

E conſiderandoſi, che dalle Regie Prammatiche ſi trova ſtabilita la pena di morte naturale per li caſi de' contrabbandi in eſſe riferiti: In virtù della preſente, ſenza derogare alla forza di eſſe, ſecondo il zelo de' noſtri Predeceſſori " Ordiniamo, e comandiamo, „ che ne' caſi ſuddetti, prima di paſſarſi „ alla ſentenza, ſi debba far relazione a Noi, „ e nel Regio Collateral Conſiglio, acciò ſecondo „ le circoſtanze, che vi concorrono, „ così per la qualità de' contrabbandi, come „ degl' inquiſiti, del modo, tempo, e luogo, „ poſſano da Noi darſi gli ordini convenienti, „ o per la eſecuzione di detta pena, o per „ la commutazione di eſſa a noſtro arbitrio; „ a' Nobili di dieci anni di relegazione, e di „ ducati ſeimila con la ſoſpenſione della loro „ giuriſdizione, ſe ſieno feudatarj, ed agl' Ignobili „ di dieci anni di galea, ed anche pecuniaria, „ ſe ſecondo le loro facoltà, ne ſaranno „ capaci, con la limitazione circa le „ prove di ſopra dichiarate ".

Poena mortis naturalis per Pragm. 11. hoc tit. cui per praeſentem non derogatur: Sed jubetur fieri relationem in Reg. Coll. Conſilio, poena Nobilibus relegatio per decennium, & duc. 6000. & feudatariis ſuſpenſio juriſdictionis. Ignobiles praeter poenas pecuniarias, remigent per decennium.

E dovendo ſpecialmente trovar riparo a' tanti contrabbandi, che nel tabacco ſi ſono inventati, non oſtante che in virtù di più Regie Prammatiche ſi trovi proibita la introduzione di eſſi in Regno, ſenza eſpreſſo ordine della Regia Camera: conoſcendoſi, che ciò non baſtando, ne ſieguono in quantità conſiderabili le introduzioni, facendoſene ſeguir le compre in Genova, o in Livorno, che dicono volergli eſtrarre per *extra*, e poi per ordinario s' immettono in luoghi convicini del Regno, da dove con feluche, o altre barche ſi caricano, e ſi traſportano in luoghi marittimi, e convicini di queſta Città; onde ſi commettono i ſuddetti contrabbandi. Pertanto volendo dare opportuno rimedio a tutto ciò, oltra le proibizioni, e pene ſtabilite ne' Regj Bandi, e Prammatiche ſuddette, alle quali non s' intenda in modo alcuno derogato, " Ordiniamo, e comandiamo, che da „ oggi in avanti s' intenda proibito generalmente „ a tutte, e quali ſi vogliano perſone „ di qualſivoglia grado, o condizione, che „ non poſſano mandare, nè andare a comprare „ tabacchi, così in fronda, come in polvere, „ così per *infra* queſto Regno, come „ per *extra*, ſenza eſpreſſa licenza della Regia „ Camera, o del Preſidente Commeſſario „ del detto Arrendamento: Ed in que' caſi, „ ne' quali ſi darà la licenza di comprare „ tabacchi per *extra*, debbano eſprimere gli „ eſtraenti il luogo, per dove dovranno immetterli, „ le quantità di eſſi, e ſopra qual „ legno, e da chi viene padronizzato (ſe „ quello ſi trovaſſe noleggiato) con obbligo „ di dover produrre fra lo ſpazio di due meſi „ i validi diſcarichi de' detti luoghi, per „ li quali ſeguirà il carico: E nel caſo della „ licenza, che ſi darà di comprare i detti „ tabacchi per *infra*, per uſo di queſto „ Regio Fondaco, debbano obbligarſi i padroni „ de' legni, che vengono da Ponente, „ di dare le vere, e reale rivele nel Regio

Regnicolae non emant Tabacum in locis extra Regnum ſine permiſſu Regiae Camerae. Quo obtento non immittant in Regnum niſi certis regulis obſervatis.

„ Fon-

„ Fondaco della Città di Gaeta, e quelli, „ che veniſſero dalla Sicilia, o altre parti di „ Levante, ſieno obbligati di dare le rivele „ ſuddette in uno de' Regj Fondachi più „ proſſimi, che ſono in Reggio, Scilla, e „ Tropea, con obbligo agli Officiali di eſſi „ reſpettivamente, che ſubito ricevute, le ri- „ vele, debbano darne notizia, con la copia „ delle medeſime allo Spettabile Luogotenente „ della Regia Camera: ed in qualunque ca- „ ſo d'inoſſervanza ſi dichiara *ipſo facto* ca- „ duto il tabacco tutto in contrabbando, „ co' legni, che lo condurranno, e colle „ altre pene per le perſone de' Rei, e degli „ Officiali reſpettivamente, come di ſopra, „ per tali caſi de' contrabbandi ſtabilite, e „ dichiarate ne' capitoli precedenti".

Ed affinchè con maggior facilità poſſa te- nerſi notizia de' contrabbandi, ſimilmente or- diniamo a tutt' i padroni di ſeluche, ed al- tri legni, che debbano queſti tenere in teſta loro, e non di perſone incognite, o minori, ſotto pena di tre anni di galea, e perdita del legno, in caſo d'inoſſervanza; Promettiamo a' denuncianti, *ſeu* rivelanti di eſſi la quarta parte di tutto quello, che ne perverrà alla Regia Corte: e queſta ſi pagherà contante, ſenza nominarſi le loro perſone, acciò non dubitino di poterſi in niun tempo paleſa- re; promettendoſi anche l'Indulto ad uno, che ne riſultaſſe inquiſito, purchè non ſia il principale Autore; ponendoſi però da chi do- vrà goderſi l'Indulto in chiaro il delitto, con le pruove concludenti, ſecondo la legge del- la preſente Prammatica, e debbano anche ve- nire incluſi nelle ſuddette promeſſe, e bene- ficio i Soldati, o qualunque altra perſona, o Officiale ſtipendiato dalla Regia Corte. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi per li luoghi ſoliti, e con- ſueti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Bor- ghi, e Caſali, e per qualſiſia parte del pre- ſente Regno. *Datum Neapoli die 13. menſis Auguſti 1696. D. Luis de la Zerda, y Ara- gon. Vidit Carillo Reg. Vid. Gaſcon Reg. Vid. Andreaſſi Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit Soria Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Domini- cus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 45. Toletus.*

Delatoribus quarta.

13. Aug. 1696. D. Luis de la Zerda.

(†) PRAMMATICA LIII.

Carolo Imp. & Rege. Inſtaurantur Conſtitutiones de extractione monetarum ultra Regnum: etiamſi in flagranti extrahens non inveniatur: ſufficit tamen extraxiſſe, et in commiſſum cadat: Sanctio eſt: pecunia, quae extrahitur Fiſco vindicatur: ſi extracta eidem Fiſco in tantundem cedit.

CONvenendo al Ceſareo Real Servigio, ed al pubblico, e privato bene, che ſi mantenga nel ſuo pieno vigore il divieto, che da' noſtri Predeceſſori ſi è più volte re- plicato, intorno all'eſtrazione di qualunque ſorta di monete da queſto Regno, abbiamo ſtimato col voto, e parere del Regio Colla- terale Conſiglio, rinnovando, e confermando i Bandi, e le Prammatiche ſotto il titolo *de extractione*, e particolarmente la decima- quarta, che qui va inſerita, rinnovare la proi- bizione. Al qual effetto dichiariamo, ſtabi- liamo, ed ordiniamo, che oltra l'altre pene contenute nelle accennate Prammatiche, e Bandi, nelle quali incorreranno coloro; che in contrabbando eſtrarranno dal Regno mone- ta d'oro, o d'argento, debbano ancora incor- rere nella pena di pagare alla Regia Corte altrettanta ſomma, quanto apparirà avere eſtratta delle dette monete d'oro, o d'argen- to, che foſſero ſtate eſtratte in contrabbando da queſto predetto Regno; ancorchè non foſ- ſero ſimili contrabbandieri trovati co' da- nari *in crimine flagranti*, ma vogliamo, che baſti pruova legittima d'eſſerſi eſtratte; e tut- ta la quantità di danari d'argento di qual- ſivoglia ſorta, *etiam* di Spagna, che foſſe ſta- ta eſtratta, e ſi eſtraeſſe dal dì della pubbli- cazione del preſente Bando *in antea*, ſenza noſtra licenza, per lo Regno di Sicilia, e per qualſivoglia altra parte fuora di queſto predetto Regno, la poſſa eſigere la predetta Regia Corte, tanto dal Padrone de' danari, che gli avrà fatti eſtrarre, quanto da quelli, che gli avranno eſtratti, ed avranno cooperato nella detta eſtrazione, da poterſi eſigere da ciaſcheduno d'eſſi *in ſolidum* una ſola vol- ta: Reſtando in loro *robore*, *&* *efficacia* tut- te le altre Prammatiche, e Bandi fatti per lo paſſato, i quali, ordiniamo, che ſi eſe- guano in tutto il di più, e per l'altre pene in eſſi apposte, ſenza contraddizione alcuna, comandando a tutti gli Officiali, e Tribuna- li, che debbano attendere, e ciaſcuno di eſſi attenda a far oſſervare tanto il preſente Ban- do, quanto tutti gli altri Bandi, e Pramma- tiche fatte, e pubblicate, per evitare ſimili contrabbandi, ed eſeguiranno inviolabilmente, tanto per la predetta pena, *ut ſupra* dichia- rata nel modo ſopraddetto, quanto per tutte l'altre pene in dette Prammatiche, e Bandi apposte, e de' danari, che ſi eſigeranno dal- la detta Regia Corte per occaſione di ſimili contrabbandi, ordiniamo che ſi dia il quinto al rivelatore ſubito che ſaranno pervenuti in potere della detta Regia Corte, e che il medeſimo ſia tenuto ſecreto. Ed affinchè ven- ga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Ter- re, e luoghi del preſente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. menſis Auguſti* 1730. 1730.
LUYS CONTE DE HARRACH. *Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Maſtello- nus.* Pubblicata a dì 13. Agoſto 1730.

Bando da parte della prefata Maeſtà, e del ſuo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.

(†) PRAMMATICA LIV.

Carolo Rege. Monimenta antiquitatis extrahi vetantur.

LA Maeſtà del Re Noſtro Signore ſi è degnata rimettere a queſto Tribunale un ſuo Sovrano Diſpaccio ſpedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data de' 24. Luglio del corrente anno del tenor ſeguente cioè. Le Provincie, onde queſto Regno di Napoli è compoſto, eſſendo ne' tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del ſuolo, e dell' aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo ſomminiſtrato in grandiſſima copia de' rari monumenti d'antichità agli uomini di quella ſtudioſi, di ſtatue, di tavole, di medaglie, di vaſi, e d'iſtrumenti, o per ſacrificj, o per ſepolcri o per altri uſi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è ſtata per l'addietro uſata in raccogliergli, e cuſtodirli, tutto ciò che di più pregevole è ſtato diſſotterrato, s'è dal Regno eſtratto, onde il medeſimo ne è ora aſſai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paeſi ſe ne ſono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandiſſimi profitti traendone, e per intelligenza dell' antichità, e per riſchiaramento dell' Iſtoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Noſtro Signore tutto ciò nella ſua mente con rammarico rivolgendo, e conſiderando, che negli ſtati più culti dell' Europa l'eſtrazione di sì fatte reliquie d'antichità, ſenza eſpreſſa licenza de' Sovrani è ſtata vietata, e la loro proibizione oſſervata eſattamente; ha deliberato a sì fatto male ſi ponghi una volta rimedio, acciò queſto Regno non vada ſempre più impoverendoſi di ciò che abbonda, per farſene abbondanti l'altre Provincie di Europa, che ne ſono povere da loro ſteſſe. A queſt' effetto mi ha comandato, che in ſuo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in queſta Città, come per le Provincie, che neſſuna perſona di qualunque ſtato, grado, e condizione, che ſia, ardiſca da ora in avanti eſtrarre, o far eſtrarre, o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paeſi eſteri, qualunque monumento antico, cioè di ſtatue, o grandi o picciole, che ſieno, di tavole, in cui caratteri ſieno inciſi, di medaglie, di vaſi, d'iſtrumenti, ed ogni altra coſa antica, o ſia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, ſenza che preceda l'eſpreſſa licenza di S. M., e ciò ſotto la pena della perdita della roba che s'eſtrae, e d'anni tre di galea per gl' Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e ſotto la medeſima proibizione d'eſtrazione, e pene, ſieno compreſe le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contra i Contravvegnenti, pruova del delitto, e quando il medeſimo s'intenda conſumato, dovranno aver luogo le precedenti Leggi, colle quali l'eſtrazione è ſtata proibita, dichiarando in oltre che ſi avrà per conſumato il delitto per mare, non ſolo quando le robe ſuddette ſi troveranno già imbarcate, ma anche allorchè ſi ſaranno ritrovate vicino le marine, e i luoghi d'imbarco, in atto che ſi traſportano per imbarcarſi; E per terra, allorchè l'Eſtraente ſarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate le ſpalle alle Regie Caſſe, in cammini, ed in circoſtanze tali, per cui veriſimilmente ſi debba credere che le robe erano per eſtraerſi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all' in tutto, e generalmente l'eſtrazione ſuddetta ſia proibita, ma ſolo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita eſſer tenuto in pregio; a queſt' effetto comanda, che la Camera deſtini perſona, o perſone dotate non ſolo di baſtante perizia in sì fatte coſe, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinchè ſe taluno deſideraſſe licenza per l'eſtrazione d'alcune delle ſuddette reliquie d'antichità, o di pitture, poſſa farle riconoſcere dalla Perſona a ciò deputata, e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino eſſer tenute care, e non doverſi eſtrarre, faccia certificato di poterſene l'eſtrazione permettere, affinchè quello producendoſi in queſta Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, ſe ne poſſa dalla M. S. concedere la licenza, ſenza della quale qualunque eſtrazione come criminoſa ſarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illuſtriſſima per intelligenza della Regia Camera, affinchè la medeſima ne faccia ſubito pubblicare il Bando corriſpondente; ed invigili poi per l'eſatta oſſervanza del medeſimo, procedendo contra de' Traſgreſſori all'eſecuzione delle pene. Napoli i 24. Luglio 1755. El Marques de Squillaci = Quale preinſerto Biglietto lettoſi dall' infraſcritto Signor Marcheſe D. Vincenzo Natoli Spettabile Conſultore del Regno di Sicilia, Preſidente Decano di detta Regia Camera, e Commeſſario, fu il medeſimo rimeſſo all' Illuſtre Marcheſe Signor D. Carlo Mauri, Avvocato Fiſcale del Regal Patrimonio, da chi in viſta del medeſimo preinſerto Biglietto ſi fece la ſeguente iſtanza del tenor videlicet. = *Die 28. menſis Julii 1755. Fiſcus inſtat exequi Regale Reſcriptum, & emanari Bannum cum inſertione ejuſdem, ſalvis &c.* E propoſtoſi il tutto in queſta medeſima Regia Camera dal riferito Illuſtre Marcheſe Spettabile Conſultore Signor D. Vincenzo Natoli Preſidente Decano, e Commeſſario, ne fu dalla medeſima a ſua relazione con Decreto del ſuddetto dì 28. Lgulio ordinato di eſeguirſi detti Regali ordini giuſta l'iſtanza del Regio Fiſco, e farſi conſulta a S. M. per la deſtinazione delle perſone, a tenore dell' appuntamento d'eſſa Regia Camera, nel quale ſi ſtabilì rappreſentarſi a S. M., che in eſecuzione

ne di queſto Sovrano Diſpaccio, ſtimava queſto Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, ſtatue, tavole, dove ſieno inciſi caratteri, vaſi, iſtrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o ſia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, ſi deſtinaſſe il

Hic eſt Mazochius qui caeteros omnes retro Philoſophiae Magiſtros vicit: obiit pridie idus Septembris hoc anno 1771.

Reverendo D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di queſta Città, uomo dotato non ſolamente di ſomma perizia in sì fatte coſe, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o ſieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito aſſai in queſta materia, ed altresì intero, e probo, affinchè qualora la Maeſtà del Re Noſtro Signore ſi degnava approvare la deſtinazione di tali perſone, s'aveſſe potuto poi da queſta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che ſi conviene per eſecuzione de' ſuddetti cennati Sovrani Ordini. E fattaſi da queſta predetta Regia Camera la diviſata Conſulta alla prefata Maeſtà, ſi è degnata altresì con Diſpaccio ſpedito per detta Segretaria in data de' 27. Agoſto corrente anno, approvare la deſtinazione propoſta da queſto Tribunale del ſuddetto Reverendo Canonico D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi, e del ſuddetto magnifico D. Giuſeppe Bonito Pittore di Sua Maeſtà, ciaſcuno per riconoſcere reſpettivamente i generi di roba diſtinti nel citato appuntamento di queſta Regia Camera, con che però la ricognizione delle ſtatue debbaſi incaricare, ed appoggiare al magnifico D. Giuſeppe Canart Statuario di S. M. uomo aſſai meritevole, così per la probità, come per l'eſpertezza grande in ſimili materie; e nell'iſteſſo tempo ſi è degnata S. M. nuovamente incaricare a queſta Regia Camera la pubblicazione del corriſpondente Bando a tenore dell'eſpreſſato Sovrano Diſpaccio de' 24. Luglio di queſto corrente anno.

Per tanto, affinchè queſta Regal Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, e Regno, s'ordina e comanda, che niuna Perſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del preſente, ardiſca di eſtrarre da qualſivoglia luogo di queſta predetta Capitale, e Regno, ciaſcuno de' generi di ſopra enunciati, ſenza eſpreſſa licenza di S. M., ſotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, a riſpetto di tutti gli enunciati generi de' monumenti d'antichità eſpreſſati in detto Regal Diſpaccio; *Publicetis & referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die*
1755. 25. *menſis Septembris* 1755. BALTHAXAR CITUS M. C. L. *Vidit Fiſcus. Vincentius Natoli. Natalis de Amato Mag. Act. Carolus Pagano Act. Publicato a dì 16. Ottobre* 1755.

Bando da parte della prefata Maeſtà, e del ſuo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.

(†) PRAMMATICA LV.

LA Maeſtà del Re N. S. ſi è degnata rimettere a queſto Tribunale un ſuo Sovrano Diſpaccio ſpedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual è del tenor ſeguente *videlicet* = Con varie leggi in diverſi tempi pubblicate, è ſtata proibita da queſto Regno l'eſtrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſenza eſpreſſa licenza del Governo. Ultimamente la Maeſtà del Re N. S. ha voluto che ſenza ſua licenza foſſe anche proibita l'Eſtrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di ſtatue, o di medaglie, o d'iſtrumenti, o di vaſi, o di tavole, in cui caratteri ſieno inciſi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri. Confermando la Maeſtà Sua la ſuddetta proibizione ſotto le pene già dichiarate, e ſtabilite. Ordina ancora, che non ſi poſſano dal Regno eſtrarre, ſenza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno; e che coloro, che ardiſſero contravvenire a queſta proibizione, o eſtraendole, o facendole per altri eſtrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea ſe Ignobili, e di un anno di relegazione, ſe Nobili; Dichiara altresì la Maeſtà Sua, che nel caſo che taluno otteneſſe eſpreſſa licenza per l'eſtrazione, non ſi poſſa, ſotto le pene ſtabilite, la medeſima eſeguire, ſe non pagandoſi prima un conveniente diritto di tratta, che ſi ſtabiliſce nella maniera ſeguente. Per le pietre il tre per cento, ſecondo la ſtima, che dovrà farſene dalla perſona perita, che ſarà deſtinata a queſto effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il ſei per cento, anche ſecondo la ſtima da farſene dalle Perſone perite da deſtinarſi ſimilmente dalla ſteſſa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verghe, o in maſſa, carlini dodici la libbra; E per l'oro lavorato, o in verga, o in maſſa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illuſtriſſima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè la medeſima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in queſta Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'oſſervanza, procedendo all'eſecuzione delle pene contra i traſgreſſori. Palazzo i 24. Luglio 1755. = El Marques de Squillaci = Signor Marcheſe Cito = Die 28. menſis Julii 1755 = Domino Natoli = Citus M. C. L. = Quale preinſerto Biglietto lettoſi dall' infraſcritto Illuſtre Signor Marcheſe D. Vincenzo Natoli Spettabile Conſultore del Regno di Sicilia, Pro-

Eodem Rege Repetitio praecedentis Tabulae conſeria hoc reſcripto ſtatuitur in extrahendo auro, argento, vel omni alia re, quae hoc Edicto non interdicatur.

Preſidente Decano di detta Regia Camera, e Commeſſario, fu quello rimeſſo all' Illuſtre Marcheſe Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, da chi in viſta del medeſimo ſi fece la ſeguente iſtanza del tenor *videlicet*. *Die 28. Julii 1755. Fiſcus inſtat emanari banna cum inſertione Regalis ordinis; ſalvis &c.* E propoſtoſi il tutto in queſta medeſima Regia Camera dal riferito Illuſtre Marcheſe Spettabile Conſultore Signor D. Vincenzo Natoli Preſidente Decano Commeſſario, ne fu dalla ſteſſa a ſua relazione ſotto il ſuddetto dì 28. di Luglio ordinato decreto, di eſeguirſi detto Real ordine, giuſta l'Iſtanza del Regio Fiſco, e farſi Conſulta a S. M. per la deſtinazione delle Perſone, a tenore dell' appuntamento di eſſa Regia Camera, col quale ſi ſtabilì rappreſentarſi a S. M., che in eſecuzione di queſto Sovrano Diſpaccio ſtimava il Tribunale, che per la ricognizione, e ſtima delle medaglie, ſtatue, tavole, ove ſieno inciſi caratteri, vaſi, iſtrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o ſia di terra, o ſia di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, ſi deſtinaſſe il Rev. D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di queſta Città, uomo dotato non ſolamente di ſomma perizia in sì fatte coſe, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e ſtima delle pitture antiche, o ſieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da' muri, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito aſſai in queſta materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e ſtima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di queſto Regno, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed eſpertezza di ſimili materie, affinchè, qualora la Maeſtà del Re N. S. degnata ſi foſſe di approvare le deſtinazione di tali perſone, ſi foſſe potuto poi da queſta predetta Regia Camera procedere all' emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per eſecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattaſi da queſta predetta Regia Camera la diviſata Conſulta alla prefata Maeſtà, ſi è degnata altresì per detta Secreteria, inviare il ſeguente altro Diſpaccio del tenor *videlicet*. = *El Rey ſe hà dignado aprobar la deſtinacion, que la Camera hà propueſto en Conſulta de 39. del corriente, de D. Alexio Simmaco Mazzochi Canonigo de la Cathedral de eſta Ciudad; D. Joſeph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joſeph Canart sù Eſtatuario, para reconocer, y opinar Medallas, Eſtatuas, y toda ſuerte de antiquidad, de Pintura, Eſcoltura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedras labradas de las Minas de eſte Reyno, antes de acordarſe el Real Permiſo para la extracion, con que però ſe ne encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Eſtatuas; y en sù conſeguencia me manda decir a V. S. que con la Camera haga publicar el correſpondiente Bando de prohibicion, à tenor de lo reſuelto por S. M. en 24. de Julio proximo paſſado; Dios guarde à V. S. muchos años como deſſeo. Palacio à 27. de Agoſto de 1755 = El Marques de Squilaci = Señor Marques Cito*. Per tanto, affinchè queſta Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, e Regno; ſi ordina, e comanda, che niuna perſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del preſente, ardiſca di eſtrarre da qualſivoglia luogo di queſta predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come ſono, ſtatue, medaglie, iſtrumenti, vaſi, tavole di quali ſi ſieno caratteri, ſieno inciſe, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, ſenza eſpreſſa licenza di S. M., ſotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, ſiccome fu già dichiarato, e ſtabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Diſpaccio, per gli eſpreſſati generi d' antichità; E parimente, che neſſuno ardiſca eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di queſto Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la diviſata licenza, debba, ſotto le pene ſtabilite, pagare i diritti preſcritti, e contenuti nel preinſerto Real Diſpaccio, a tenore della ricognizione, e ſtima che ſe ne faranno da' prenominati riſpettivi periti deſtinati per detti generi, che occorreranno eſtraerſi; Pub. & Ref. &c. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25. menſis Septembris 1755.* BALTHAXAR 1755.
CITUS M. C. L. *Vidit Fiſcus. Vincentius Natoli. Natalis de Amato Mag. Act. Carolus Pagano Act.* Pubblicata a dì 16. Ottobre 1755.

Bando da parte della Prefata Maeſtà, e del ſuo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.

(†) PRAMMATICA LVI.

FIn dal dì 16. Ottobre dell' anno 1755. in eſecuzione di Real ordine di Sua Maeſtà Cattolica (Dio guardi) allora felicemente Regnante in queſti Regni fu nelle dovute forme pubblicato Bando del tenor ſeguente *videlicet*. La Maeſtà del Re noſtro Signore ſi è degnata rimettere a queſto Tribunale ſuo Sovrano Diſpaccio ſpedito per la Segreteria di Stato d' Azienda, Guerra, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual è del tenor ſeguente = Con varie Leggi in diverſi tempi pubblicate è ſta-

Edicta duo a Carolo Rege lata Pram. 54. & 55. Ferdinandus Rex reſtituit, & inſtauravit hoc Edicto & ſequenti.

ta proibita da queſto Regno l'eſtrazione dell' oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa ſenz' eſpreſſa licenza del Governo; ultimamente la Maeſtà del Re noſtro Signore ha voluto, che ſenza ſua licenza foſſe anche proibita l'eſtrazione di tutte le Relique d'antichità, o di ſtatue, o di medaglie, o d'iſtrumenti, o di vaſi, o di tavole, in cui caratteri ſieno inciſi, o di pietra, o di terra, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tela, e tavole di legno, di rame, o di argento, e tagliate da' muri; Confermando la Maeſtà Sua la ſuddetta proibizione ſotto le pene già dichiarate, e ſtabilite; ordina ancora, che non ſi poſſano dal Regno eſtrarre ſenza licenza della Regia Camera pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno, e che coloro, che ardiſſero contravvenire a queſta proibizione, o eſtraendole, o facendole per altri eſtrarre, incorrano alla pena della perdita della roba, e di un anno di galea, ſe Ignobili, e di un anno di relegazione, ſe Nobili; Dichiara altresì la Maeſtà Sua, che nel caſo che taluno otteneſſe eſpreſſa licenza per l'eſtrazione, non ſi poſſa ſotto le pene ſtabilite la medeſima eſeguire, ſe non pagandoſi prima un conveniente diritto di tratta, che ſi ſtabiliſce nella maniera ſeguente: Per le pietre il tre per cento, ſecondo la ſtima, che dovrà farſene dalla Perſona perita, che ſarà deſtinata a queſto effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche il ſei per cento, anche ſecondo la ſtima da farſene dalle Perſone perite da deſtinarſi ſimilmente dalla Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verghe, o in maſſa carlini dodici a libbra; e per l'oro lavorato, o in verga, o in maſſa carlini quindici ad oncia; Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illuſtriſſima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè la medeſima ne faccia pubblicar Bando da valere in ogni futuro tempo, così in queſta Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'oſſervanza, procedendo all'eſecuzione delle pene contra i traſgreſſori. Palazzo i 24. Luglio 1755. *El Marques de Squillaci* = *Signor Marcheſe Cito* = *Die* 28. *menſis Julii* 1755. *Domino Natoli* = *Citus M. C. L.* = Quale preinſerto biglietto lettoſi dall'infraſcritto Illuſtre Signor Marcheſe D. Vincenzo Natoli Spettabile Conſultore del Regno di Sicilia, Preſidente Decano di detta Regia Camera, e Commeſſario, fu quello rimeſſo all' Illuſtre Marcheſe Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, da chi in viſta del medeſimo ſi fece la ſeguente Iſtanza del tenor ſeguente = *Die* 28. *Julii* 1755. *Fiſcus inſtat emanari Bannum cum inſertione Regalis ordinis, ſalvis &c.* = E propoſtoſi il tutto in queſta medeſima Regia Camera dal riferito Illuſtre Marcheſe Spettabile Conſultore Signor D. Vincenzo Natoli Preſidente Decano Commeſſario, nè fu dalla ſteſſa a ſua Relazione ſotto il ſuddetto dì 28. Luglio ordinato decreto di eſeguirſi detto Real ordine giuſta l'Iſtanza del Regio Fiſco, e farſi Conſulta a S. M. per la deſtinazione delle Perſone a tenore dell'appuntamento di eſſa Regia Camera, col quale ſi ſtabilì rappreſentarſi a S. M., che in eſecuzione di queſto Sovrano Diſpaccio, ſtimava il Tribunale, che per la ricognizione, e ſtima delle medaglie, ſtatue, tavole, ove ſieno inciſi caratteri, vaſi, iſtrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o ſia di terra, o ſia di marmo, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, ſi deſtinaſſe il Reverendo D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi Canonico della Catredale di queſta Città, uomo dotato, non ſolamente di ſomma perizia in sì fatte coſe, ma anche di una gran probità, ed onoratezza; Per la ricognizione poi, e ſtima delle pitture antiche, o ſieno in tele, o in tavole, o in legno, o in rame, o in argento, o tagliate da' muri, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito aſſai in queſta materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e ſtima de' marmi, e pietre lavorate delle miniere di queſto Regno, ſi deſtinaſſe il magnif. D Giuſeppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M. uomo meritevole per la probità, ed eſpertezza di ſimili materie, affinchè qualora la Maeſtà del Re noſtro Signore degnata ſi foſſe di approvare la deſtinazione di tali perſone, ſi foſſe potuto poi da queſta predetta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che conveniva per eſecuzione del cennato Sovrano ordine. E fatta da queſta predetta Regia Camera la diviſata Conſulta alla prefata Maeſtà, ſi è degnata altresì per detta Segreteria inviare il ſeguente altro Diſpaccio del tenor ſeguente = *El Rey ſe ha dignado aprobar la deſtinacion, que la Camera ha propueſto en Conſulta de* 19. *del corrente de D. Alexio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cathedral de eſta Ciudad, D. Joſeph Bonito Pintor de Camera, de Su M. y D. Joſeph Canart sù Eſtatuario para reconocer y opinar medallas, Eſtatuas, y toda ſuerte de antiquidad de Pintura, Eſcoltura y Arquitectura, como tambien Marmoles y Piedras labradas de los Minas de eſto Reyno: antes de acordarſe el Real Permiſo para la extracion, con que però ſe encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Eſtatuas; y en ſu conſequencia me manda decir a V. S. que con la Camera haga publicar el correſpondiente Bando de prohibicion de lo reſuelto por S. M. en* 24. *de Julio proximo paſſado. Dios guarde a V. S. muchos años como deſſeo: Palacio à* 27. *de Agoſto de* 1755. = *El Marques de Squillaci* = *Señor Marques Cito* = Per tanto affinchè queſta Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa allegare cauſa d'ignaranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne'luoghi ſoliti di queſta Capitale, e Regno ſi ordina, e comanda, che niuna perſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del preſente, ardiſca di eſtrarre da qualſivoglia

luo-

luogo di queſta predetta Capitale e Regno, reliquie di antichità, come ſono ſtatue, medaglie, iſtrumenti, vaſi, tavole di quali ſi vogliano caratteri, ſieno inciſe, o di pietre, ò di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, ſenza eſpreſſa licenza di S. M. ſotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, ſiccome fu già dichiarato, e ſtabilito con altro Bando emanato in vigore di altro Diſpaccio per gli eſpreſſati generi di antichità; E parimente, che neſſuno ardiſca eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno; pietre lavorate, e marmi delle miniere di queſto Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili; ed ottenendo la diviſata licenza debba ſotto le pene ſtabilite pagare i diritti preſcritti, e contenuti nel preinſerto Real Diſpaccio, a tenore della ricognizione, e ſtima, che ſe ne faranno da' prenominati riſpettivi Periti, deſtinati per detti generi, che occorreranno eſtraerſi: *Publicetis, & Referatis. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 25. menſis Septembris* 1755. = *Balthaſar Cito M. C. L.* = *Vincentius Natoli* = *Vidit Fiſcus* = *Natalis de Amato Magiſter Actorum* = *Carolus Pagano Actuarius* = *Adſunt Sigillum, regeſtrum, & ſummarium in forma* = Notato nel regiſtro de' Bandi 61. *fol.* 71. = *De Ayello Actuarius* = A dì 16. Ottobre 1755. Al preſente ſi è compiaciuta S. M. (Dio guardi) rimettere a queſto ſuddetto Tribunale della Regia Camera altro ſuo venerato Diſpaccio ſpedito per la Segreteria di Stato della Caſa Reale, ed Affari Eſteri in data del dì 2. del corrente meſe di Agoſto, qual è del tenor ſeguente = Vuole il Re, che coteſta Regia Camera diſponga la rinnovazione del Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755: relativo all' eſtrazioni delle antichità da queſta fedeliſſima Città, e Regno, con pubblicarſi anche per le ſtrade degli Orefici, e comprenderſi altresì i Mezzani, che s' intrigano in ſimili negozj, e ſotto le pene contenute nel Bando; alle quali per li Foreſteri ſi aggiunga lo sfratto dal Regno; con ordinarſi di più alle Dogane, e Sbarre de' confini del Regno d'impedire l'eſtrazione fuora del medeſimo, con invigilare all' eſito della roba, anche per l' eſazione de' diritti ſtabiliti, e contenuti nell' altro Bando ſotto l' iſteſſo dì, ed anno, in caſo che la eſtrazione ſegua con Real permeſſo. Lo partecipo di Real ordine a V.S. per l' adempimento. Palazzo 2. Agoſto 1766. = Bernardo Tanucci = Signor Marcheſe Cavalcanti = *Die* 10. *Auguſti* 1766. = *Exequatur, & Regiſtretur*: Per tanto affinchè così l' eſpreſſato Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755., come la riferita altra nuova Reale Determinazione contenuta nel ſopraſcritto Diſpaccio de' 2. Agoſto corrente meſe, ed anno, ſieno da tutti eſattamente adempiuti, ed eſeguiti, giuſta la di loro ſerie, contenenza, e tenore, nè ſi poſſa da chiccheſſia allegare cauſa d' ignoranza, ſi ordina, e comanda col preſente Bando, da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, e Regno, ed anche per le ſtrade degli Orefici, che con effetto neſſuna perſona, di qualunque grado, e condizione ſi ſia, niuno affatto eccettuato, ardiſca di eſtrarre, ò di fare eſtrarre da qualſivoglia luogo di queſta Capitale, e Regno, reliquie d' antichità, come ſono ſtatue, medaglie, iſtrumenti, vaſi, e nè anche tavole inciſe di quali ſi vogliano caratteri, o che ſieno le ſopraddette reliquie d' antichità di pietra, ò di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; E che parimente neſſuno ardiſca di eſtrarre, o fare eſtrare da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, oro, od argento, o tagliate da' muri, ſenza l' eſpreſſa licenza di S. M. ſotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di tre anni di relegazione, per li Nobili, a tenore del soprainſerto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755. E parimente ſi ordina, e comanda, che neſſuna perſona di qualſivoglia grado, e condizione, ardiſca di eſtrarre, o far eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di queſto Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verga, o in maſſa, ſotto la pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili; e qualora poi taluno per l' eſpreſſate eſtrazioni otterrà la licenza Reale, debba ſotto le ſteſſe ſtabilite pene pagare i diritti preſcritti nel ſopraddetto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755, a tenore della ricognizione, e ſtima che da' ſopra riferiti Periti deſtinati ſi farà de' generi, che occorrerà di eſtraerſi. Di più ſi ordina, e comanda, che alle ſopraccitate reſpettive ſtabilite pene debbano in caſo di contravvezione ſoggiacere, non ſolamente coloro, che eſtrarranno, o faranno eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno i ſopraddeſcritti generi vietati, ſenza l' eſpreſſa Reale licenza, e ſenza pagare i dovuti ſtabiliti diritti, ma altresì debbano ſoggiacere alle ſteſſe pene anche i Mezzani, che s' intrigano in ſimili negozj; E qualora i contravvegnenti foſſero foreſtieri, in tal caſo oltra le ſuddette pene, debba aggiungerſi contra di eſſi anche lo sfratto da queſto Regno. E finalmente s' ordina, e comanda agli Officiali delle Regie Dogane, e Sbarre de' confini di queſto Regno, che invigilino con tutta la maggiore attenzione nelle robe, che ſi eſtraggono per fuore, affinchè così s' impediſca l' eſtrazione de' ſoprannominati generi ſenza l' eſpreſſa licenza del Re noſtro Signore, e qualora vi foſſe il Real permeſſo, in tal caſo poi ſi eſigano i reſpet-

ſpettivi diritti ſtabiliti, e contenuti nel ſoprainſerto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755. *Publicetis*, & *reſeratis*. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariæ die 14. menſis Au-*
1766. *guſti* 1766. ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Maria Sanviſenti. Cæſar Coppola. Dominicus Figliola. Joannes Celentano. Joannes Ferrari. Januarius de Ferdinando. Ferdinandus Geniſe. Bernardinus Bolza. Nicolaus de Creſcentio. Petrus Lignola. Vidit P. R. C. Joſeph Caravita Realis Patr. Fiſci Patronus. Vidit P. R. C. Thomas Varano Realis Patrim. Fiſci Patronus. Conſ. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M., Regiæ Cameræ. Pubblicata a dì 9. Settembre* 1766.

Bando da parte della prefata Maeſtà, e del ſuo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.

(†) PRAMMATICA LVII.

Ferdinando Rege. De hujus Edicti ſententia dixi ſupra Pram. 56.

FIn dal dì 25. Settembre dell'anno 1755. d'ordine della Maeſtà del Re Cattolico, che allora felicemente regnava in queſto Regno, fu emanato Bando del tenor ſeguente cioè — *Carolus Dei gratia Rex utriuſque Siciliæ Hieruſalem, Infans Hiſpaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Caſtri, & magnus Princeps Hereditarius Hetruriae — Bando da parte della prefata Maeſtà, e del ſuo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.* — La Maeſtà del Re N. S. ſi è degnata rimettere a queſto Tribunale un ſuo Sovrano Diſpaccio ſpedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual'è del tenor ſeguente *videlicet*. — Con varie leggi in diverſi tempi pubblicate, è ſtata proibita da queſto Regno l'eſtrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſenza eſpreſſa licenza del Governo. Ultimamente la Maeſtà del Re N. S. ha voluto, che ſenza ſua licenza foſſe anche proibita l'eſtrazione di tutte le reliquie d'antichità, o di ſtatue o di medaglie, o d'iſtrumenti, o di vaſi, o di tavole, in cui caratteri ſieno inciſi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da' muri. Confermando la Maeſtà Sua la ſuddetta proibizione ſotto le pene già dichiarate, e ſtabilite; Ordina ancora, che non ſi poſſano dal Regno eſtrarre, ſenza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno, e che coloro, che ardiſſero contravvenire a queſta proibizione, o eſtraendole, o facendole per altri eſtrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea ſe Ignobili, e di un anno di relegazione, ſe Nobili; Dichiara altresì la Maeſtà Sua, che nel caſo che taluno otteneſſe eſpreſſa licenza per l'eſtrazione, non ſi poſſa, ſotto le pene ſtabilite, la medeſima eſeguire, ſe non pagandoſi prima un conveniente diritto di tratta, che ſi ſtabiliſce nella maniera ſeguente. — Per le pietre il tre per cento, ſecondo la ſtima, che dovrà farſene dalla Perſona perita, che ſarà deſtinata a queſto effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il ſei per cento, anche ſecondo la ſtima da farſene dalle Perſone perite da deſtinarſi ſimilmente dalla ſteſſa Regia Camera. — Per l'argento lavorato, o in verghe, o in maſſa, carlini dodici la libbra; E per l'oro lavorato, o in verga, o in maſſa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illuſtriſſima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè la medeſima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in queſta Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'oſſervanza, procedendo all'eſecuzione delle pene contra i traſgreſſori. Palazzo i 24. Luglio 1755. — El Marques de Squillaci — Signor Marcheſe Cito — Die 28. menſis Julii 1755. — Domino Natoli — Citus M. C. L. — Quale preinſerto Biglietto lettoſi dall'infraſcritto Illuſtre Signor Marcheſe D. Vincenzo Natoli Spettabile Conſultore del Regno di Sicilia, Preſidente Decano di detta Regia Camera, e Commeſſario, fu quello rimeſſo all'Illuſtre Marcheſe Sig. D. Carlo Mauri Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, da chi in viſta del medeſimo ſi fece la ſeguente iſtanza del tenor *videlicet*. *Die* 28. *Julii* 1755. *Fiſcus inſtat emanari Banna cum inſertione Regalis ordinis; ſalvis &c.* E propoſtoſi il tutto in queſta medeſima Regia Camera dal riferito Illuſtre Marcheſe Spettabile Conſultore Sig. D. Vincenzo Natoli, Preſidente Decano Commeſſario, ne fu dalla ſteſſa a ſua relazione ſotto il ſuddetto dì 28. di Luglio ordinato decreto, di eſeguirſi detto Real ordine, giuſta l'iſtanza del Regio Fiſco, e farſi Conſulta a S. M. per la deſtinazione delle Perſone, a tenore dell'appuntamento di eſſa Regia Camera, col quale ſi ſtabilì rappreſentarſi a S. M., che in eſecuzione di queſto Sovrano Diſpaccio ſtimava il Tribunale, che per la ricognizione, e ſtima delle medaglie, ſtatue, tavole, ove ſieno inciſi caratteri, vaſi, iſtrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o ſia di terra, o ſia di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo ſi deſtinaſſe il Rev. D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di queſta Città, uomo dotato non ſolamente di ſomma perizia in sì fatte coſe, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e ſtima delle pitture antiche, o ſieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da' muri, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito aſſai in queſta materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e ſtima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di que-

queſto Regno, ſi deſtinaſſe il magnifico D. Giuſeppe Canart Ingegnero, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed eſpertezza di ſimili materie, affinchè, qualora la Maeſtà del Re N. S. degnata ſi foſſe di approvare la deſtinazione di tali perſone, ſi foſſe potuto poi da queſta predetta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per eſecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattaſi da queſta predetta Regia Camera la diviſata Conſulta alla preſata Maeſtà, ſi è degnata altresì per detta Segreteria, inviare il ſeguente altro Diſpaccio del tenor *videlicet*. — *El Rey ſe ha dignado aprobar la deſtinacion, que la Camera ha propueſto en Conſulta de 19. del corriente da D. Alexio Simmaco Mazzochi Canonigo de la Cathedral de eſta Ciudad; D. Joſeph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joſeph Canart ſù Eſtatuario, para reconocer, y opinar Medallas, Eſtatuas, y toda ſuerte de antiquidad, de Pintura, Eſcoltura, y Arquitectura; come tambien Marmoles, y Piedra labrada de las Minas de eſte Reyno, antes de acordarſe el Real Permiſo para la extracion, con que però ſe ne encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Eſtatuas; y en ſù conſeguencia me manda decir a V. S. que con la Camera haga publicar el correſpondiente Bando de prohibicion, a tenor de lo reſuelto por S. M. en 24. de Julio proximo paſſado; Dios guarde a V. S. muchos años como deſſeo. Palacio a 27. de Agoſto de 1755.* — *El Marques de Squillaci* — *Señor Marques Cito.* — Pertanto, affinchè queſta Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè ſi poſſi allegare cauſa d'ignoranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, e Regno ſi ordina, e comanda, che niuna perſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del preſente, ardiſca di eſtrarre da qualſivoglia luogo di queſta predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come ſono, ſtatue, medaglie, iſtrumenti, vaſi, tavole di quali ſi ſieno caratteri, ſieno inciſe, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, ſenza eſpreſſa licenza di S. M., ſotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, ſiccome fu già dichiarato, e ſtabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Diſpaccio, per gli eſpreſſati generi d'antichità; E parimente, che neſſuno ardiſca eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di queſto Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la diviſata licenza, debba ſotto le pene ſtabilite, pagare i diritti preſcritti, e contenuti nel preinſerto Real Diſpaccio, a tenore della ricognizione, e ſtima che ſe ne faranno da' prenominati riſpettivi Periti deſtinati per detti generi, che occorreranno eſtraerſi; Pub. & Reſ. &c. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25. menſis Septembris 1755.* — *Balthaxar Citus* — *Vincentius Natali* — *Vidit Fiſcus* — *Natalis de Amato Magiſter Actorum* — *Carolus Pagano Actuarius* — *Adſunt Sigillum, Regiſtrum, & Summarium in forma* — Pubblicata a dì 16. Ottobre 1755.

Ma poicchè non oſtante il cennato Bando fin dal detto tempo emanato, e pubblicato nelle dovute forme, pure ſi è preinteſo, che da taluni ſotto preteſto d'ignoranza ſiaſi contravvenuto a quanto nel medeſimo fu preſcritto, ed ordinato: Perciò la Maeſtà del Re Noſtro Signore (Dio guardi) ſi è degnata rimetterci un Diſpaccio ſpedito per Segreteria di Stato, Caſa Reale, ed Affari Eſteri, in data degli 11. Marzo corrente anno 1769. il quale è del tenor che ſiegue cioè — *Aviendoſe enterado el Rey por papel de V. S. de' 8. del corriente de las eſcuſas aduzidas, por el Conte Gaetani de la venta de quadros antiquos a Foraſteros, de ignorar la ley de no extraherſe ni Pintura, ni Eſcultura antiqua ſin expreſſo Real Permiſo de S. M. ha reſuelto S. M. y manda, que V. S. haga publicar, y fixar en todas las partes de eſta Capital donde convenga un Edicto en que ſe prohiba abſolutamente a todos, y qualeſquiera la extracion del Reyno, de toda ſuerte de Pinturas, Eſtatuas, y otras al bajas antiquas ſin la circunſtancia de aver implorado antes, y obtenido el Real permiſo de S. M. vaſo las penas a los Contreventores de la conſiſcacion de la coſa y del duplo. Dios &c. Caſerta 11. Marzo 1769.* — *Bernardo Tanucci.* — *Señor Marques Cavalcanti.*

Pertanto affinchè una tale Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, nè ſi poſſa più allegare cauſa d'ignoranza, col preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Città, ſi ordina, e comanda, che ſenza pregiudizio delle pene incorſe da coloro, che anno finora contravvenuto al cennato Bando, da ora in poi niuna perſona di qualunque grado, o condizione ſi ſia, ardiſca di eſtrarre da qualſivoglia luogo di queſta predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come ſono ſtatue, medaglie, iſtrumenti, vaſi, tavole di quali ſi vogliano Caratteri ſieno inciſe, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri; o qualunque altra ſpecie di galanterie antiche, ſenza eſpreſſa licenza di S. M.; e ciò ſotto le pene contenute tanto nel ſoprainſerto Bando de' 25. Settembre 1755., quanto nel citato ultimo inſerito Reale Diſpaccio degli 11. Marzo corrente anno 1769. E parimente ſi ordina, che neſſuno ardiſca eſtrarre da qualunque luogo di queſta Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di queſto Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in maſſa, ſenza l'eſpreſſa Sovrana licenza, ſotto le ſopraddette pene con-

contenute nel ſoprainſerto Bando, ed ultimo Reale Diſpaccio; ed ottenendo poi taluno la diviſata licenza, debba ſotto le ſteſſe ſuddette pene pagare i diritti ſtabiliti, e preſcritti nell' inſerto Bando de' 25. Settembre 1755. a tenore della ricognizione, e ſtima, che ſe ne dovrà fare da' Periti deſtinati per la ricognizione di detti generi eſtraendi, nella maniera preſcritta in detto Bando de' 25. Settembre 1755. &c. Pub. & Ref. &c. *Datum Neapoli ex Regia Camera die* 17. *menſis Martii* 1769. D. ANGELUS CAVALCANTI M. C. L. *D. Dominicus Cardillo. D. Jannarius De Ferdinando. D. Joannes d'Aleſſandro. D. Caeſar Coppola. D. Joannes Celentano. D. Andreas Ruoti. D. Laurentius Paternò. D. Petrus Maria Sanviſenti. D. Ferdinandus Geniſe. D. Dominicus Figliola. D. Petrus Lignola. D. Joannes Bruno. Vidit P. R. C. D. Joannes Ferraro. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Vidit P. R. C. D. Joſeph Caravita. Regal. Patr. Fiſci Patronus. Conſ. U. J. D. D. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M. In Regia Camera. Joſeph Cornacchioli Act.* Pubblicata a dì 4. Aprile 1769.

1769.

EXTRA REGNVM NE QVIS ABEAT,

UT ALIBI SEDEM POSCERET.

TITVLVS LXXV.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinando IV. Rege. A Tribunali Commercii latum eſt hoc Edictum, cujus ſententiam poſui in rubrica. Cauſa fuit: in Romania pleraque Domini Aprutinos finitimos populos inducebant, ut ad ſe commigrarent: Quod quum contra jus fore videretur, Optimus Rex hac lege occurrit.

L'Intereſſe dello ſtato, e quel diritto che ha la Patria ſopra ciaſcuno de' ſuoi naturali, hanno moſſo l'animo Clementiſſimo del Re N. S. a provvedere opportunamente a que' mali, che poſſono riſultare a' ſuoi amatiſſimi Vaſſalli dalle maligne, ed ingannevoli ſuggeſtioni di taluni, che ſotto la fallace ſperanza di far loro migliorare condizione, col mutar cielo, gl' inducono ad abbandonare il proprio Paeſe per traſferirſi, e ſtabilirſi ſenza legittimo, e ſufficiente motivo in Paeſi ſtranieri. Laonde volendo la M. S. recar compenſo a tale inconveniente, e richiamare alla memoria di ciaſcuno quel ſagro dovere, che per vincolo naturale, e civile lo ſtringe alla propria Patria, per cui ſervigio, ed utilità è tenuto ogni Cittadino impiegare l'opra, ed i talenti ſuoi; ſi è degnata con Real Carta per Segreteria di Stato, del dì 22. Marzo proſſimo paſſato far noto a queſto ſuo Supremo Magiſtrato di Commercio la ſua Real volontà, comandandogli nel tempo ſteſſo la pubblicazione del preſente Bando. Quindi in eſecuzione di tal veneratiſſimo Sovrano comando, nel Real nome di S. M. ſi vieta, e proibiſce a qualunque Vaſſallo della M. S. di qualſiſia ſtato, ordine, o condizione l'uſcire de' ſuoi Reali Dominj con animo di traſferire il proprio domicilio in Paeſi ſtranieri, ſenz' averne ottenuta una ſpeciale, ed eſpreſſa permiſſione in iſcritto dalla prefata M. S. precedente ſupplica per lo canale della enunciata Real Segreteria di Stato, ſotto pena a' contravvegenti di rimaner dichiarati, ſiccome da ora col preſence li dichiariamo, incapaci di acquiſti, e di poſſeſſi per qualunque titolo. Ed affinchè niuno poſſa allegare di avere ignorata queſta Real determinazione, comandiamo, che il preſente Bando colle ſolite formalità ſi pubblichi in queſta Capitale ne' luoghi conſueti, ed in tutto il Regno per lo mezzo de' riſpettivi Regj Conſolati, e delle Corti inferiori, a cui ſpetta, e colle dovute relate ritorni a noi. *Date dal Supremo Magiſtrato di Commercio queſto dì* 10. *Aprile* 1766. D. GIO: BATISTA MARIA JANNUCCI PRESIDENTE. *D. Antonio Spinelli. Marcheſe D. Lorenzo Paterno. D. Ferdinando Latilla. D. Niccolò Maria Caracciolo. D. Ignazio Mancini. D. Vincenzo Boraggine Secretario. Pubblicata a dì* 17. *Aprile* 1766.

DE EXIL.

DE EXVLIBVS

TITVLVS LXXVI.

PRAMMATICA PRIMA.

Pro eſtirpandis exulibus dantur aliqua remedia.

ESſendo pervenuto a noſtra notizia, qualmente il numero de' fuoruſciti, e delinquenti è talmente aumentato in tutte le parti di queſto Regno, & *ſignanter* nelle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, e tuttavia ſi aumenta da dì, in dì, e continuamente eſſendone eſpoſte querele, e lamentazioni da molte Univerſità del Regno, e da altre particolari perſone degli eceſſi, delitti, rubamenti, homicidi, e d'altre inſolenze, che per detti fuoruſciti, e malfattori ſi commettono; i quali ſenza timor di Dio, in diſpregio della Giuſtizia, e con tanto poco riſpetto della Maeſtà del Re noſtro Signore, tengono audacia in procedere, e ammazzare le perſone dentro le Città, e loro proprie caſe, e in mezzo delle ſtrade pubbliche, levando le donne per forza dalle loro caſe, ricattando gli uomini; e non contenti di queſto, dopo il più delle volte gli ammazzano, rubando nelle vie, e luoghi pubblici, rompendo le ſtrade a' Procacci, rubando, e aſſaltando i poveri viandanti, e altre particolari perſone, che con eſſi vanno, e commettendo altri varj, ed enormiſſimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' ſudditi di S. M. proibendo il libero commercio a' Mercanti, ed altri uomini: che negoziano, e converſano per lo detto Regno. E per relazione, che teniamo dal Governatore di dette Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, Capitani, ed altri Officiali delle Terre demaniali, e de' Baroni di quelle, non ſi poſſono tali enormiſſimi eceſſi, e delitti rimediare per le provviſioni ordinarie, che ſono ſtate date, e fatte per vigore delle Coſtituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, ſe non per altri modi, vie, riformazioni, e provviſioni rigoroſe, e ardue. Per il che volendo Noi ſopra di ciò provvedere, come ſi conviene, e ovviare a tanti eceſſi, ed enormiſſimi delitti, per ſervizio di noſtro Signore Dio, e di S. M. e beneficio univerſale di tutt' i popoli, e ſudditi di queſto Regno; Abbiamo penſato, e deliberato fare tutte le ardue, e rigoroſe provviſioni, e dimoſtrazioni, per raffrenare la tanta loro audacia. Per queſto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, „ s'ordina, e comanda per tenor del preſente Bando, che tutti, e quali ſi vogliano contumaci, e fuoruſciti, e quei delinquenti, che ſono andati, e vanno, e andranno in comitiva di fuoruſciti, per le campagne rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' buoni, debbano fra il termine di giorni dieci comparire, e preſentarſi perſonalmente avanti il Tribunale, dove ciaſcheduno d'eſſi è ſtato citato, e riputato contumace, o forgiudicato; qual termine finito, e non comparendo ſaranno tenuti, trattati, e riputati, per diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia Corte, ſiccome Noi per tenore del preſente Bando, li diamo e teniamo per diffidati, ribelli, e contumaci, e forgiudicati, non ſolo a fine che poſſano eſſer *impune* offeſi, ma ancora, che ſieno caſtigati per la Corte nel modo, e forma, che la Coſtituzione del Regno diſpone, che ſi puniſcano quei, che dopo d' aver perſeverato un anno in contumacia, ſono ſtati forgiudicati per ſentenza, e ſi dà licenza, e facoltà ad ogni perſona di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſia, di poterli ſenza timor d' incorrere in pena alcuna, liberamente ammazzare nel miglior modo, e forma, che potrà, e oltra che per l'ammazzare non le ſi darà moleſtia, nè incorrerà in pena alcuna, avrà ancora l'infraſcritto premio, *videlicet.*

*Remedium cautionis praeſtandae a conſanguineis, ut delinquentes demigrent e provincia, quando ſit adhibendum die 13. Mart. 1569. in Cur. Calabr. f. 106. & 110 & die 15. Septemb. 1584. in cur. 3. fol. 191. & in cur. I. fol. 85.

Concordat prag. 5. Declara. ut per pra. 6. 9. 10. 11. infra eod. vide prag. 10. §. 48. de ot. jud. & pra. 24. §. 6.

Qua incipit grandis utilitas.

„ 2 Quello, che foſſe forgiudicato, o delinquente, purchè ſia abitante in dette Provincie di Principato Citra, e Baſilicata almeno per anni cinque continui dalla data del preſente a dietro, e nelle predette Provincie ammazzerà, ovvero piglierà prigione, e conſegnerà in potere della Regia Corte un altro forgiudicato, o altro delinquente, il quale aveſſe commeſſo delitto tale, che importaſſe pena di morte naturale, ſe gli perdonerà, ſiccome da ora in avanti per vigor del preſente Bando ſe gli perdona la ſua forgiudicazione, e delitti, per li quali foſſe ſtato forgiudicato, o contumace; e ſe quello, che ſarà ammazzato, o pigliato, e conſegnato in poter della Regia Corte, non meritaſſe pena di morte naturale, purchè meritaſſe pena di galea, o di deportazione, e andaſſe, o andrà per la Campagna in compagnia di fuoruſciti, di poco o aſſai ſi perdonerà, come *ex nunc* ſi perdona a quella perſona, che ſarà detto effetto, la contumacia, e delitti, per li quali foſſe contumace, e inquiſito, eſſendo però (come s' è detto) quegli, che ſarà detto effetto, abitante in dette Provincie di Principato Citra, e Baſilicata per anni cinque *ut ſupra*, e ſe

„ quel, che ammazzerà, o piglierà, o conſegnerà in potere della Regia Corte uno degl' infraſcritti eccettuati, o altri fuoruſciti, forgiudicati, non foſſe contumace, o delinquente, ſe gli doneranno ducati cento di premio, e non eſſendo forgiudicato per ſentenza, o degli infraſcritti eccettuati, ma fuoruſciti, ſe gli doneranno ducati cinquanta, quali vogliamo, che incontinente gli ſieno pagati per li Regj Percettori di dette Provincie; a' quali ordiniamo, e comandiamo, che gli abbian da pagare fatto l' effetto predetto, ſenz' altra dilazione, nè ſutterfugio alcuno; che loro ſaranno ammeſſi, e fatti buoni a rendere de' lor conti; eccettuando dal predetto beneficio, e premio gl' infraſcritti notabili delinquenti, i quali vogliamo, e così con queſto dichiariamo, che non poſſano godere del predetto premio, e beneficio, eccetto che uccidendoſi, o pigliandoſi, e dandoſi in potere della Regia Corte, vivo, o morto l' uno l' altro di loro eccettuati „: I predetti eccettuati ſono gl' infraſcritti, *videlicet*.

3 Dezio Nigro, Michele Santoro, detto lo Capraro, Angelillo di Chiara, Gramazia d' Auria, Gio: Angelo de Aquara Luigi di Mari, Sabatiello Zappale, Ferrante Greco, Lodovico Santoro, Durante d' Amoroſo, Ricupito di Gautieri, di Sanſeverino, Paduano d' Auria, Lorenzo Ragno, Domenico Antonio Catenaccio, e Arcangelo Carvone di Montuoro; Marc' Antonio della Calce, Gio: della Calce, Santoro della Calce, e Principallo della Calce di Caſtiglione; Pompilio David, Giovambatiſta Damiano della Cava; Giovanniello Salicone, Giulio Salicone, Lionetto Salicone, Fino Amore Trotta, Franceſco Salicone di Montecorvino; Malateſta di Firenze d' Evoli, e Carlo Sanſeverino di Seniſi. „ Ed eſcludiamo in tutto, e per tutto dal ſopraddetto beneficio, e premio gl' infraſcritti notabiliſſimi ſcelerati delinquenti, *etiam* che foſſero forgiudicati, o de' predetti eccettuati, o pigliandogli, e conſegnandogli in potere della Regia Corte, non poſſano godere del beneficio, premio, e grazie predette; ma eſſi eſſendo ammazzati da altri, o pigliati prigioni, e dati in potere della Regia Corte, chi gli ammazzerà o piglierà, e li conſegnerà in potere di detta Regia Corte, goda del ſopraddetto premio, beneficio, e grazia, del modo che di ſopra s'è detto „; gli eſcluſi in tutto e per tutto, ſono i ſeguenti; *videlicet*.

4 Salviano di Sica di Sanſeverino; Biagio Ferraro, e Deſideri; Ferraro di Griſoni, Rocco d' Ávellone della Cava; Giulio Zarrino di Montecorvino; Orazio Capano di Cilento; Andrea Bruno *alias* Ceſare di Sanſeverino; Ercole Muſitano di Caſtrovillari; Michele Angelo Camella di Lauria; Salerno Lerra di Latronico; Nizziano di Monteſano, Rozzolo di Laino; Ceſare Antonio Arcieri del Caſtelluzzo; e Gio: Carlo Ferrara della Rocca Imperiale. „ Eſcludendo ancora in tutto, e per tutto dal beneficio, premio, e grazie predette, tutti quei, che foſſero inquiſiti, notati, e macchiati *de crimine haeresis, & laesae Majeſtatis, & falſae Monetae*, e tutti quei carcerati, che ſono fuggiti dalle Carceri della Vicaria, e quei, che hanno offeſo, e reſiſtito a' Governatori, Uditori, Avvocati Fiſcali, e altri Eſecutori, e Miniſtri di Giuſtizia, ed anche tutt' i Commeſſarj, e Officiali, e qualſivoglia altro Miniſtro, ed eſecutore di giuſtizia; ch' aveſſero delinquito nell' eſercizio di loro officio, e quei, che ſono colpevoli al tirar della ſchioppettata nella ſtrada pubplica di queſta Fedeliſſima Città di Napoli ad Achille de' Monti, i quali vogliamo, ch' eſſendo pigliati, e conſegnati in potere della Regia Corte, o ammazzati, quei, che li piglieranno, o ammazzeranno godano del beneficio, premio, e grazie predette, ed eſſi ammazzando, o pigliando altro, *etiam* che foſſe forgiudicato, o de' predetti eccettuati, o eſcluſi, non poſſano godere di quelle.

Confirmatur per pr.5. infra eod.ſ.p.

„ 5 *Praeterea*. S'ordina, e comanda per lo preſente Bando, che gl' Officiali delle Città, Terre, o Caſtelle, tanto demaniali, come di Baroni debbano incontinente, che nel di loro territorio, e ciaſcun di loro giuriſdizione ſarà commeſſo delitto alcuno, ovvero avranno notizia, che vi ſieno fuoruſciti, convocare gli uomini delle Città, Terre, e Caſtelle, facendo ſonar la Campana in ſegno che ogni uno pigli l' armi, e vada a perſeguitare, pigliare detti fuoruſciti, delinquenti, e malfattori; e gli Eletti, e Sindaci del Luogo debbano ſubito mandare ad avviſare gli Officiali, Eletti, e Sindaci delle Terre convicine, che piglino l'armi, ed eſcano in perſecuzione di detti fuoruſciti, e delinquenti; i detti Officiali, e Sindaci avviſati *ut ſupra*, *ſtatim* debbano toccare la campana ad armi, e raccogliere tutta la gente, che ſarà poſſibile, e andare in perſecuzione di detti fuoruſciti; e quegli Officiali, e Sindaci, che contravverranno alle coſe predette, e a ciaſcuna di eſſe, incorrano nella pena di ducati mille, da pagarſi dalle loro robe proprie, e non dalla Univerſità, e in altra pena maggiore, *etiam* corporale riſervata a noſtro arbitrio, ſecondo la qualità delle perſone, e de' caſi, e ancora incorrano all'ammenda del danno, che avranno fatto detti fuoruſciti, e vogliamo, che l'abbiano eſſi a pagare, e ſoddisfare dalle loro proprie robe, *ut ſupra*.

Prag. 1. de perſequen. malefact.

Poen. contuſſium mille, & alia corporis declaranda.

Contra receptator.

„ 6 *Ulterius*. Vogliamo, che contra de' ricettatori, fautori, e aſſicuratori di detti fuoruſciti, o delinquenti s' abbiano da oſſervare *ad unguem*, e inviolabilmente le Prammatiche pubblicate al tempo del Sereniſſimo Re Cattolico di glorioſa memoria, e approvate per la Ceſarea Maeſtà, e oltra le pene in dette Prammatiche contenute, dichiariamo, che quei, che ricetteranno detti fuoruſciti, e delinquenti incorrano nella pena, impoſta dalle leggi comuni, e

Ut prag. 1. infra de recept. malefact. Et alia corp. declaranda.

Vide prag. 6. de recep. malefact. Concord. prag. 19. 22. 23. 24.

„ in

„ in altra corporale a noſtro arbitrio riſervata; *Nec non*, vogliamo, e ordiniamo, che dichiarando in tortura tre fuoruſciti, e delinquenti, eſſero ſtati ricettati, *ſeu* guidati, aſſicurati, e favoriti, e avviſati da alcuno di qualſivoglia grado, e condizione ſi ſia, ancorchè, deponeſſero d' atti diverſi, e ſingolari, s'abbia per piena, e pieniſſima probazione. E di più vogliamo, e così *expreſſe* comandiamo, che i parenti di tutt'i ſopraddetti eccettuati, tanto di quei, che ſono eſcluſi in tutto e per tutto, quanto ancora di quei, che non poſſono godere delle grazie predette, *ſolum* ſe l'uno ammazzerà, o piglierà l' altro, *ut ſupra*, negl' infraſcritti gradi congiunti, abbiano da sfrattare per termine di trenta miglia fuora di dette Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, come ſono i padri, figliuoli, fratelli carnali, conſobrini, zii carnali, nipoti carnali, ſuoceri, generi, e cognati, madre, moglie, ſorelle carnali, nipoti, cognate, zie carnali, ſuocere, e nuore fra il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione del preſente bando *in antea*, ſotto pena di ducati mille, ed altra maggiore, *etiam* corporale a noſtro arbitrio riſervata. Il qual Bando vogliamo, che ſia duraturo per lo termine di ſei meſi, decorrendi dal detto dì della pubblicazione d'eſſo; il quale elaſſo, vogliamo, che ſia nullo, ed invalido, e così ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i Tribunali, ed Officiali Regi, e di Baroni, maggiori e minori debbano oſſervare, e far oſſervare il ſopraddetto Bando, e ordini fatti *juxta eorum ſeriem, & tenorem* „. *Datum Neap. die 26. Februarii 1563. D. Peraſan. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patign. Reg. Soto Secret. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Conſanguinei.

Declar., ut per pr. 10. infra eod. §. 3. & vide prag. 24. §. 5.

26 Feb. 1563. D. Peraſan.

PRAMMATICA II.

Vim inferentes hominibus ad extorquendam remiſſionem aut pecuniam, capitali poena plectantur, vide prag. 25. 27.

ESſendo a noſtra notizia pervenuti infiniti clamori d' uomini, che in varie parti del Regno, ſenza timor di Noſtro Signore Dio, e della Giuſtizia, ſono ſtati pigliati da' fuoruſciti, e delinquenti da dentro le loro proprie caſe, e poſſeſſioni, ed altri luoghi, e ſono ſtati portati ne' boſchi, montagne, ed in altri luoghi, per ricattargli, ed ancora per far loro fare le remiſſioni a' delinquenti, da' quali ſono ſtati offeſi, facendo loro ancora diverſi ſtrazj, e maltrattamenti, ed anche alcuni ſcelerati mandano a dire agli uomini da bene, e quieti, che ſtanno nelle loro caſe, che loro mandino quantità di danari, che altrimenti gli ammazzeranno, e faranno altri mali, e danni nelle loro perſone, e robe, e vedendo, che tali abominevoli delitti ſi vanno continuando, ed alcuni dubitano, che in tali delitti non ſi poſſa imporre pena di morte naturale; volendo a queſto provvedere, come conviene al ſervizio di Noſtro Signore Dio, e di Sua Maeſtà, e quieto vivere de' ſuoi ſudditi, e beneficio univerſale del Regno per la preſente noſtra Prammatica „ Stabiliamo, ordiniamo, e dichiariamo, che tutti, e quali ſi vogliano uomini di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, quali piglieranno alcuni uomini, o donne dalle proprie caſe, maſſerie, ed altri luoghi, e li porteranno al boſco, o in altro luogo per ricattargli, o far loro fare le remiſſioni per forza, ed ancora tutti quei, che invieranno a cercare danari ad alcuni, con minacciar loro, che ſe loro non li mandano, dannificheranno la perſona, o beni, incorrano nella pena di morte naturale, la quale irremiſibilmente loro s'imporrà „. E perchè la noſtra detta Prammatica ſortiſca il ſuo dovuto effetto, e non ſi poſſa d'eſſa pretendere ignoranza, abbiamo con deliberazione, ed aſſiſtenza del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fatto pubblicare il preſente Bando, col quale „ s'ordina, e comanda a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, tanto aſſiſtenti in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, come in tutte l' altre Città, Terre, e Luoghi del preſente Regno, demaniali, e di Baroni, che contra quei, che in qualſivoglia modo contravverranno alla forma, contenenza, e tenore della preſente Prammatica, debbano eſeguire la pena, in quella contenuta, irremiſibilmente „. *Datum Neap. die 27. Martii 1563. Don Peraſan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret.*

Capientes vi homines ad obtinendas remiſſiones puniuntur morte.

Concord. pr. 8. 10. 12. ubi ampliatur. Etiam portantes nuncium, vel litteras pro recaptu per pra. 23. §. 6. infra.

27. Mart. 1563. D. Peraſ.

PRAMMATICA III.

Prorogatur bannum donec aliter.

NE' Meſi paſſati per Noi fu fatto, e pubblicato Bando in tutte le Provincie del Regno, *& ſignanter* nelle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, per l' eſtirpazione de' fuoruſciti; *ſub die 26. menſis Februarii proximi praeteriti*. Al preſente il termine prefiſſo in detto Bando è elaſſo, e vedendoſi, che dall' oſſervanza d' eſſo ne ſono ſucceduti molti buoni effetti, e per quello il numero di detti fuoruſciti viene a diminuirſi, con gli altri buoni ordini, ed eſpedienti per Noi dati; ci è paruto con queſto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente „ Prorogare, ſiccome per tenore del preſente Bando proroghiamo il Bando, *ut ſupra* preinſerto, inſino ad altr' ordine noſtro, e promettiamo, *nomine Regio, & noſtro*, oſſervarſi, ſiccome in virtù di queſto ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali ſi vogliano, che oſſervino, e facciano oſſervare quanto ſi contiene nel ſopraddetto Bando, duraturo a noſtro beneplacito, ed a tal che più facilmente i delinquenti predetti ſieno eſtirpati, e con un miglior animo s' intenda all' eſtirpazione di quei, vogliamo, che i Fratigiurati, che ſono deputati, e ſi deputeranno nelle Città, Terre, e Luoghi di dette Provincie di Principato Citra, e Baſilicata per la perſecuzione de' ſopraddetti fuoruſciti, poſſano uſcire del territorio, e loro giuriſdizioni per miglia venti in perſecuzione *tantum*, e ſe-

Ut ſup. pr. 2.

Fratres jurati.

guimento di quei fuoruſciti, che andaſſero a ſalvarſi di fuora del territorio di detta loro giuriſdizione, e ſi abbia da pagare ancora a loro; ed a ciaſcheduno d'eſſi il premio eſpreſſo in detto preinſerto bando, facendo l'effetto in quello contenuto. E perchè dopo della pubblicazione del predetto Bando fu per Noi riformato il Capitolo, il quale contiene, che ſi eſcludano dalle grazie, e beneficj di eſſo bando quei, che ſono inquiſiti d'aver reſiſtito, o in qualſivoglia modo offeſi gli Officiali, e Miniſtri di giuſtizia, che ammazzandoſi, o pigliandoſi vivo, o morto, l'uno all'altro, e conſegnando in potere della Regia Corte, che aveſſe potuto godere delle grazie, e beneficj predetti; Al preſente, volendoci conformare con detta ultima deliberazione, vogliamo, e così dichiariamo, che in quanto tocca al detto Capitolo ſi abbia da oſſervare detta riformazione, *juxta ſui continentiam*: rimanendo fermi, ed in loro *robore* gli altri ordini, e bandi preſentati per l'eſtirpazione di detti fuoruſciti „. *Dat. Neap. die 15. menſis Septembris 1563. Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patign. Reg. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 47. dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

15.Sep.1563. D. Peraf.

PRAMMATICA IV.

Contra homicidas ex propoſito, ſacrilegos, violatores Eccleſiae, & inde rumpentes Divinum Officium, raptores, & alios delinquentes in diebus Hebdomadae Sanctae, & aliis diebus in honorem Dei, procedatur in continenti, non obſtantibus diebus feſtivis.

NOn ſenza gran diſpiacere del noſtro animo, è venuto alle noſtre orecchie dopo che ſiamo al governo di queſto Regno la temerità, ed audacia de' delinquenti eſſer venuta a tanto eceſſo, che non ſolo hanno avuto, ed hanno ardire di commettere ogni enorme, e grave delitto, ſoddisfacendo sfrenatamente ad ogni loro inſaziabile volontà di delinquere, ma poco curando l'onore di Noſtro Signore Dio, gli ordini della Santa Chieſa, e la ſeverità della giuſtizia, che Sua Maeſtà Cattolica comanda che ſi miniſtri, non hanno avuto, nè hanno timore di commettere penſatamente omicidj, ſacrilegj, ricatti, violenze, ed altri enormi delitti in Settimana Santa, e ne' dì di Paſca, ed in altri ſolenni, e ſanti, dedicati all'onor di Dio, e ne' quali dalla Santa Madre Chieſa è ordinata ad ogni Criſtiana perſona la dovuta, e ſalutare penitenza; ed ancora commettere detti delitti dentro le Chieſe, ed alle volte turbando i Divini Officj, ed alle volte macchiarle di sì fatta maniera, che biſogna ſeguire la neceſſaria riconciliazione di eſſe Chieſe, dando con ſimili modi di delinquere grandiſſimo ſcandalo al Popolo, ed alla Religione Criſtiana. Ed eſſendo il noſtro intento ſempre dirizzato alla dovuta punizione de' delinquenti, e che la maniera del procedere in caſi enormi ſia eſemplare, di modo che ſi conoſca per eſſa l'enormità del caſo, avendo inteſo, che l'omicidio, che di Mercordì Santo è ſtato commeſſo in queſta Città di Napoli, ed un altro commeſſo in Gaeta nel dì di Giovedì Santo, nella uſcita della Chieſa, non abbiamo potuto laſciare di conſiderare, che la preſta, e veloce eſecuzione della giuſtizia è principale parte di eſſa in ſimili caſi, e che più terrore dà a' delinquenti; e che dalla dilazione che s' interpone, ſempre i delinquenti pigliano ſperanza d'evitare le condegne pene; ſperando le occaſioni, che a queſto ſi poſſono offerire, e che da ſimili ſperanze non ſi conſegua il frutto della pena, il quale è, che gli altri attimoriti laſciano di delinquere, anzi il contrario, che ne' dì dedicati al culto, ed alla gloria di Dio, ſi abuſano in diſpregio di ſua Divina Bontà, che la Santa Madre Chieſa ordinando penitenze, è vilipeſa, procurandoſi offenſioni, ed alle volte ſeguendo omicidio, che toglie la comodità di riceverſi per la perſona offeſa i neceſſarj Sagramenti, e che rimediare per quanto ſi può a queſta, è la vera pace, e concordia, che ſi dee avere tra i ſudditi di Sua Maeſtà, ed è la ſomma pietà, la quale rende coll'eſemplarità a provvedere, che non i corpi di alimenti corporali, ma l'anime non ſieno private de' cibi ſpirituali, e ſi reprimono non ſolo gli altri di rubare i beni; ma di rapire le vite degli uomini. Per tanto per la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, confermando anche colle giuſte, e ſante provviſioni di ragion comune, già fatte, per togliere ogni ſcrupoloſa dubitazione „ Diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, che contra gli omicidiarj penſati, ſacrileghi, rattori, violatori di Chieſe, interruttori de' Divini Officj, ed altri delinquenti di enormi delitti, ne' predetti dì, dedicati all'onore di Dio, della feria, de' quali come ſpregiatori d'eſſi ſono indegni, maſſime pigliati *in flagranti*, o in fuga contra de' quali le leggi hanno fatto ſempre rigoroſe dimoſtrazioni, e provviſioni, ſi proceda ne' predetti medeſimi dì ad intendere la verità del fatto, e con la celerità, che il caſo ricercherà, a tutti gli atti neceſſarj, per pronunciare, ed eſeguire validamente i detti medeſimi dì contra di tali facinoroſi delinquenti le dovute, e condegne pene, ſecondo la loro ſceleraggine merita; dichiarando, ed ordiniamo, che queſta noſtra Prammatica ſi eſtenda non ſolo a' caſi futuri, ma *quovis modo* pendenti; comandiamo, ed ordinando tanto al S. R. C. Gran Corte della Vicaria, Regie Provinciali Udienze, quanto a tutti gl' altri Officiali, maggiori, e minori, tanto Regj, come di Baroni: che ſuccedendo, alcuni di detti caſi ſenz' aſpettare altro ordine noſtro, ſi debbano ne' medeſimi dì predetti congregare ne' loro luoghi ſoliti, per provvedere ſecondo la qualità della giuriſdizione, che ciaſcuno tiene contra detti delinquenti a tutte le coſe predette, e così eſeguano per quanto hanno cara la grazia di S. M. „. *Datum Neap. die 10. Aprilis 1572. Antonius Card. de Granvela. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Montenegro Reg. Dominus Locumtenens, & Capit. Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Profecret.*

10.Apr.1572. Cardinal de Granvela.

PRAM.

PRAMMATICA V.

Contumaces ſi non ſe exhiberint, ut forjudicati poſſunt occidi.

ESſendo pervenuto a noſtra notizia, qualmente il numero de' fuoruſciti, e delinquenti è talmente aumentato in tutte le Provincie del preſente Regno, e tutta via ſi aumenta da dì in dì, e continuamente eſſendo eſpoſte querele, e lamentazioni da molte Univerſità del Regno, e da altre particolari perſone, degli eceeſſi, delitti, rubamenti, omicidj, ed altre inſolenze, che ſi commettono per detti fuoruſciti, e malfattori, i quali ſenza timor di Dio, in diſpregio della Giuſtizia, e con tanto poco riſpetto di S. M. tengono audacia in procedere ad ammazzare le perſone dentro le Città, e loro proprie caſe, ed in mezzo delle ſtrade pubbliche, levando le donne per forza dalle loro caſe, ricattando gli uomini, e non contenti di queſto; dipoi il più delle volte gli ammazzano, e rubano nelle vie, e luoghi pubblici, rompendo le ſtrade a' Procacci, rubando, ed aſſaſſinando i poveri viandanti, ed altre particolari perſone, che con eſſi vanno, e commettendo altri varj, ed enormiſſimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' ſudditi di Sua Maeſtà, proibendo il libero commercio a' Mercanti, ed altri uomini che negoziano, e converſano per lo detto preſente Regno. E per relazione che teniamo da' Governatori di dette Provincie, Capitani, ed altri Officiali delle Terre demaniali, e de' Baroni di quelle, non ſi poſſono tali enormiſſimi eceeſſi, e delitti rimediare per le provviſioni ordinarie, che ſono ſtate date, e fatte per vigore delle Coſtituzioni, Capitoli, e Prammatiche del preſente Regno, ſe non per altri modi, vie, riformazioni, e provviſioni eſtraordinarie, ardue, e rigoroſe. Per il che, Noi, moſſi dal predetto, volendo ſopra di ciò provvedere, come ſi conviene, deſiderando ovviare a tanti eceeſſi, ed enormiſſimi delitti per ſervizio di Noſtro Signore Dio, e di Sua Maeſtà, e beneficio univerſale di tutt'i popoli, e ſudditi di queſto Regno abbiamo penſato, e deliberato ſare tutte le ardue, e rigoroſe provviſioni, e dimoſtrazioni per l'atrocità de' delitti ſopraddetti, per raffrenare per queſta via la tanto loro audacia, e temerità. Per queſto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente „ Si ordina, e comanda per tenore del preſente Bando, che tutti, e quali ſi vogliano contumaci, e fuoruſciti, e quei delinquenti, che ſono andati, vanno, ed andranno in comitiva di fuoruſciti per la campagna, rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' buoni, debbono fra il termine di giorni dieci dal dì della pubblicazione del preſente bando, comparire, e preſentarſi perſonalmente avanti il Tribunale, dove ciaſcuno di eſſi è ſtato citato, e reputato contumace, e forgiudicato, a ſtare a giuſtizia de' delitti, che ſe gli pretendono; e non comparendo, elaſſo il termine predetto ſenz'aſpettare il circolo dell' anno, che per coſtituzioni di queſto Regno ſta conceſſo, nè altra qualſivoglia ſolennità, ſaranno tenuti, e trattati, e reputati per diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia Corte, ſiccome Noi per tenore del preſente bando, *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichiariamo, diamo, e teniamo per veri contumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, come ſe aveſſero perſiſtito un anno in contumacia; talmente che incorrano in tutte le pene, che ſogliono incorrere quei, che ſono dichiarati forgiudicati di ſentenza diffinitiva *vere*, *& non ficte*, conforme alla Coſtituzione del preſente Regno, che, ſieno gaſtigati per la Corte, ſecondo la Coſtituzione predetta, e diſpoſizione d'eſſa. E riputati che ſaranno forgiudicati nel modo predetto, diamo licenza, e facoltà ad ogni perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, di potergli ammazzare *impune*, e ſenza timore d'incorrere in pena alcuna, nel miglior modo, e forma che potrà, ed oltra che gli ucciſori de' dichiarati ribelli, e forgiudicati nel modo predetto, non incorreranno in pena alcuna, vogliamo, e dichiariamo per lo preſente bando, che *etiam* godano, e conſeguano le grazie, e premj *infra* dichiarati ne' caſi, e con le condizioni, e limitazioni ſeguenti, *videlicet*.

Concord. prag. 1.

Declar. , ut ſup. pr. 6. inf. eod. & vide prag. 22. §. 6.

Quae incipit Grandis utilitas.

„ 2 Se quello, che è capo di fuoruſciti, ammazzerà un altro capo di fuoruſciti, e delinquenti, che di ſopra s'è fatta menzione, e lo conſegnerà o vivo, o morto in potere della Regia Corte: ſarà indultato.

„ 3 Se uno fuoruſciuto, che non ſia però capo di fuoruſciti, e quello conſegnerà vivo, o morto in potere della Regia Corte, avrà l'indulto per ſe, e per due altre perſone per eſſo nominande.

„ 4 Se un capo di fuoruſciti ammazzerà, o piglierà due altri de' predetti fuoruſciti; e li conſegnerà nel modo predetto in potere della Regia Corte (ancorchè non ſieno capi i predetti fuoruſciti, che piglierà) abbia l'indulto.

„ 5 Che, ſe un fuoruſcito, che è capo, ammazzerà, o piglierà un' altro fuoruſcito de' predetti, che ſimilmente non ſarà capo, e lo conſegnerà, *ut ſupra*, abbia l'indulto. Qual indulto ne' caſi predetti abbiano da godere, e vogliamo, che godano le dette perſone, facendo gli effetti predetti, di tutti loro delitti, ancorchè non abbiano remiſſione di parte offeſa, e così lo dichiariamo.

„ 6 Dichiariamo di più; che quelli, che piglieranno, o ammazzeranno, e conſegneranno vivi, o morti alla Regia Corte, Aſcanio de Fuſco, o Benedetto Mangone, o Steſano de Santo Suoſſo, o Luigi Caſo della Caſtelluccia, o Cappiello d'Altamura, o Donato d'Apicico, alias lo Boccuto, capi di fuoruſciti, ed eccettuati, oltra che ſaranno indultati de' loro delitti, ſi doneranno loro per premio cinquecento ducati, quali ſi pagheranno incontinente dal

„ Per-

„ Percettore della Gran Corte della Vicaria, o Percettore delle Provincie, fatto l'effetto predetto, ſenza dilazione alcuna; a' quali con queſta ordiniamo, che così lo facciano, ed eſeguano.

„ 7 *Item* dichiariamo, e vogliamo, che, ſe alcuno, che non ſarà fuoruſcito, piglierà, o ammazzerà, e ſi conſegnerà in potere della Corte vivo, o morto alcuno capo de' predetti fuoruſciti, ſe gli concederà indulto per due perſone, da eſſo nominande, ancorchè non abbiano remiſſione di parte. E ſe quello, che piglierà, o ammazzerà, non ſarà capo, ſe gli concederà indulto per una da eſſo nominanda, *ut ſupra*, o ſe gli doneranno di premio cinquanta ducati a ſua elezione, nel modo, e forma, che ſi pagheranno i cinquecento ducati di ſopra.

„ 8 E vogliamo, che poſſano godere, e godano del premio predetto *etiam* gli uomini, e gente della Corte, facendo i predetti effetti.

Delicta excepta.

„ 9 Eccettuando, ed eſcludendo in tutto, e per tutto dal beneficio, premio, e grazie predette tutte quelle perſone, che aveſſero delinquito in queſta magnifica, e Fideliſſima Città di Napoli, e ſuo Diſtretto, e tutti quelli, che foſſero inquiſiti, notati, e macchiati *de crimine haereſis, laeſae Majeſtatis, & falſae monetae*, e tutti quei carcerati, che ſono fuggiti dalle carceri della Gran Corte della Vicaria, e quelli, che hanno offeſo, o reſiſtito a' Governatori, Uditori, Avvocati Fiſcali, ed altri eſecutori, e Miniſtri di giuſtizia, ed ancor tutt'i Commeſſarj, ed Officiali, o qualſivoglia altro Miniſtro, ed eſecutore di giuſtizia, che aveſſero delinquito nell' eſercizio di loro officio, e quelli, che aveſſero commeſſo il vizio nefando, o ſacrilegio.

Delicta uſque ad promulgationem banni comprehenduntur.

10 E per migliore intelligenza del preſente bando, „ Dichiariamo, che l'indulto, che per quello, che ſi concede ne' caſi predetti, ſi ha da intendere per li delitti, che le perſone indultande aveſſero commeſſo fino al tempo della pubblicazione d'eſſo, e non più „. E vogliamo, che il predetto di ſopra eſpreſſo ſi oſſervi come ſta dichiarato, promettendo *ſub verbo, & fide Regia, atque noſtra*, averlo rato, e fermo ſenza niuna difficoltà, per il che comple al beneficio univerſale del Regno, tal' è noſtra volontà.

22. Julii 1583. D. Pedro Giron.

Datum Neap. die 22. Julii 1583. D. Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Doraca Reg. Baſtida de Muñatones Secretarius. In Bannorum primo fol. 22.

PRAMMATICA VI.

A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente *videlicet*.

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſervi di V. E. ſono certiſſimi, che tutte le provviſioni, ch' eſcono delle mani dell' Eccell. V. ſono accuratiſſime, e che tutte mirano all'ottimo governo di queſto Regno, come già è ſtata, ed è la provviſione ultimamente fatta intorno all'eſtirpazione de' fuoruſciti, quali vanno inquietando il quieto vivere del Regno; ma come che potrebbe per l'avvenire apportare l' intelligenza del Bando ſopra quello ſi aveſſe a giudicare, e forſe altrimenti di quello, che è ſtato ed è la intenzione di V. E. con aſſai danno, e rovina de' Vaſſalli di S. M. e di tutto il Regno; Per queſto eſſi ſupplicanti ſono riſoluti di ſempre venire a V. E. come fanno con queſto, e la ſupplicano, che ſi degni ordinare, e comandare, che quelle parole appoſte nel Bando predetto, cioè „. Che tutti, e quali ſi vogliano contumaci, fuoruſciti, e quei delinquenti, i quali, ſono andati, e vanno, ed andrano in comitiva di fuoruſciti per la Campagna, „ s' intendano di quei contumaci, e fuoruſciti, quali ſono andati, vanno, ed andranno in comitiva. Talchè concorra in detti contumaci, e fuoruſciti queſta qualità di andare in comitiva per la campagna, e che quei contumaci, e fuoruſciti, quali non ſono andati, nè vanno, nè andranno per la campagna, non ſieno incluſi in detto bando; poichè così fermamente ſi può tenere, che ſia ſtata la intenzione di V. E. e dal proemio di detto bando ſi raccoglie; reſtarà ſervita così ordinarlo per bando pubblico, a tal che ſi eviti ogni altra ſiniſtra interpretazione, e ſi riceverà a grazia da V. E. *ut Deus*, &c. Giovan-Batiſta Minutolo, Orazio, Tuttavilla, Mario Pignatello, Franceſco di Ligorò, Gaſpare Provenzale, Mario Pagano. Noi inteſo il tenore del detto preinſerto memoriale, benchè il predetto Bando ſia chiaro, nè abbia neceſſità di altra dichiarazione, nondimeno a maggior chiarezza „. Dichiariamo, che le parole in eſſe appoſte, quali ſono del tenor ſeguente, *videlicet*.

Interpretatio verborum banni contra exules incedentes per campos.

Vide prag. 10. §. 58. verſ. 1. armare de de off. judic.

„ (Che tutti, e quali ſi vogliano contumaci, e fuoruſciti, e quei, che ſono andati, vanno, o andranno in comitiva di fuoruſciti per le campagne, rubando, o facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' buoni, debbono fra il termine di dieci dì, dal dì della pubblicazione del preſente Bando, comparire; come in eſſo ſi contiene) s' intendano di quei contumaci, e fuoruſciti, quali ſono andati, vanno, ed andranno in comitiva per la campagna, rubando, e perturbando il quieto vivere de' ſudditi di Sua Maeſtà, tal che concorra in detti contumaci, e fuoruſciti queſta qualità d' andare in comitiva per la campagna, e che quei contumaci, e fuoruſciti, quali non ſono andati, nè vanno, nè andranno per la campagna, non ſieno incluſi in detto Bando, e così lo dobbiate oſſervare, che tale è ſtata, ed è la volontà noſtra, oſſervandoſi in tutto nel di più la forma, e tenore di detto noſtro Bando „. *Dat. Neap. die 4. Octobris 1583. D. Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proregens. Baſtida de Muñat. In Magnae Curiae fol. 9. die 9. ejuſdem Neap. fuit publicatum, &c.*

Contumaces incedentes per campos, & nemora comprehenduntur.

4. Octob. 1583. D. Pedro Giron.

PRAM-

PRAMMATICA VII.

Exules, & facinoroſi Regni in locis Sedis Apoſt. habitare prohibentur & ſimiliter exules locorum Sedis Apoſt. in Regno.

AVendo Sua Santità avuta conſiderazione a' molti, e diverſi delitti, che in queſto Regno di Napoli ſi ſono commeſſi, e ſi commettono colla ſperanza, che hanno avuta a' guidatici, ſalvicondotti, ed aſſicuramenti, che i delinquenti hanno ottenuto dagli Officiali dello Stato della Santa Sede Apoſtolica, con eſſerſi ſalvati nello Stato Eccleſiaſtico, ha ſpedito Breve, proibendo, che non ſi facciano de' detti guidatici, aſſicuramenti, e ſalvicondotti in niuno luogo del detto Stato Eccleſiaſtico a' delinquenti predetti. E che i fatti ſi rivochino, e che ſieno preſi i detti delinquenti, dentro detto Stato Eccleſiaſtico, e rimeſſi a Noi, ed a' Miniſtri Regii con molte condizioni, e dichiarazioni per la perſecuzione, e cattura, e gaſtigo loro. Eſeguendo Noi quello, che conviene eſeguirſi, ed altre volte s'è eſeguito, abbiamo voluto provvedere il medeſimo in favore de' Miniſtri Apoſtolici in queſto predetto Regno, contra de' delinquenti di eſſo Stato Eccleſiaſtico, come *inferius* s' intenderà; il qual Breve della Santità Sua è dell' infraſcritto tenore, *videlicet*.

Bulla Sixti V.

Sixtus Papa V. *ad futuram rei memoriam. Alias felicis recordationis Pius Papa V. praedeceſſor noſter, exulibus facinoroſiſque hominibus non in ſtatu ſolum temporali Sedis Apoſtolicae, ſed fere ubique in Italia impie, & crudeliter graſſantibus, ac populorum pacem, & quietem perturbantibus, cogitans ei malo nullum aptius reperiri poſſe remedium, quam ſi vicini Principes in id concordi animo conſentirent, & pro ſua quiſque parte providerent, ne exules, & criminoſi praedicti tuto alicubi conſiſtere poſſent, nec ex una ditione ad aliam receptus eis daretur; re cum Prorege Neapolitano tunc exiſtente communicata, & facta ab eo promiſſione parem ſe gratiam in eo relaturum Sedi Apoſtolicae, omnibus Magiſtratibus, ac Officialibus, & ſubditis Sanctae Romanae Eccleſiae inhibuit, ne bannitos, & criminoſos homines praedictos e Regno Neapolitano ejectos, vel aufugientes reciperent, aut ſalvos facerent, quinimo caperent, & ipſi Proregi, vel ejus Officialibus traderent, & conſignarent, prout in literis dicti praedeceſſoris in forma Brevis, die prima Februarii, Pontificatus ſui anno primo editis, plenius fuit expreſſum. Quare cum idem nunc vigeat moribus, vel etiam ex ſuperiorum temporum malitia ſeu licentia adeo creverit, ut ad illud extinguendum majori, quam unquam antea, opus ſit cura, & vigilantia. Nos Pii Praedeceſſoris praedicti veſtigiis, & conſiliis inhaerentes, ac dilecti filii nobilis viri Petri Ducis Oſſunae Proregis, & Locumtenentis Generalis Clariſſimi in Chriſto filii noſtri Philippi Regis Catholici in dicto Regno ſupplicationibus inclinati, praeſentium auctoritate prohibemus, omnibus, & ſingulis Legatis, Vicelegatis, aliiſque Miniſtris & Officialibus noſtris, ac praecipue Gubernatori Civitatis noſtrae Beneventanae, ſeu ejus Locumtenenti, ne ab eis aut eorum aliquo in Civitatibus, Terris, & Locis noſtris, & dictae Sedis, haeretici, rebelles, & ſacrilegi, falſarii, monetarii, raptores, pacis violatores, latrones, aſſaſſini, homicidae, viarum graſſatores, & alii, qui bannitos armati concomitantur, a Regno praedicto exules aliquo modo recipiantur, aut ſecuri, vel tuti fiant; quinimo capiantur, & carceribus mancipentur, ac ipſi Petro Duci, & Proregi, vel Officialibus, & Miniſtris ſuis ad omnem eorum inquiſitionem capti remittantur, & non capti cujuſque dignitatis fuerint, & ſive de praedictis delictis, vel aliquo eorum inquiſiti, & damnati, vel alias in contumaciam tantum banniti, ſimiliter capiantur, ac ut praefertur tradantur, quoſcunque ſalvosconductus, & ſecuritates eis hactenus forſan conceſſas revocantes, & ne in poſterum concedantur, omnino prohibentes. Praeterea, ſi contingerit aliquem ex Terris, & Locis noſtris, & dictae Sedis oriundum in praedicto Regno aliquod delictum committere, illum praecipimus ab Officialibus, & Miniſtris noſtris, ſi in eorum poteſtate fuerit, puniri, perinde, ac ſi delictum in Terris noſtris commiſiſſet, ac etiam, ut Miniſtri, & Officiales dicti Proregis delinquentes praedictos intra fines; & territorium Status noſtri Eccleſiaſtici per ſpatium decem milliarum in Villis, & Caſalibus, ac Terris, quae tamen muris carent, capere, & captos ſecum abducere libere, & licite valeant, permittimus. Quod ſi forte tam in dicto Regno, quam in ditione noſtra temporali, reperiantur aliquae perſonae Eccleſiaſticae, ſaeculares, vel regulares; etiam in dignitate conſtitutae, quae bannitos, ac nefarios, & ſcelaſtos praedictos in ſuis Eccleſiis, Monaſteriis, cellis, ſeu locis, quovis praetextu recipere, detinere, vel occultare audeant, concedimus dictis Officialibus Regiis, ut Eccleſias, Monaſteria, cellas, ſeu loca hujuſmodi ingredi, ipſoſque bannitos, & delinquentes inde extrahere, & ſi opus fuerit, ipſas etiam perſonas Eccleſiaſticas, & Religioſas capere, & carceribus Eccleſiaſticis duntaxat mancipare, ac cum interventu, & aſſiſtentia ſuorum Superiorum, vel locorum Ordinariorum, ſeu eorum Vicariorum, vel Officialium, illos examinare, ac ſi eiſdem Superioribus ex indiciorum, & facti gravitate ita videbitur, torquere, & contra illos ad poenas, in praedictis literis contentas, per manus tamen praedictorum Superiorum, & non aliter, procedere, abſque aliquo cenſurarum, vel alterius poenae incurſu poſſint; valeant. Quibus idem Regiis Officialibus, & Miniſtris diricte, etiam ſub excommunicationis poena praecipimus, & mandamus, ut quam eis in hac executione publicae quietis, & ſalutis cauſa tribuimus auctoritatem, ea ne ad vexandos Eccleſiaſticos abuntantur, ſed qua decet reverentia, & moderatione, nec niſi urgente neceſſitate contra illos agant, & in Eccleſiis, lociſque ſacris a ſanguinis effuſione, & ab omni alia vi, quae immunitatem Eccleſiaſticam labefactare, & ſcandalum populo praebere poſſit, diligenter caveant, & abſtineant. Etſi etiam acciderit, quod pro bono regimine alicujus Terrae, Caſtri, ſeu Villae dicti Regni aliquae familiae de mandato Proregis, ſeu miniſtrorum ejus inde expellantur, ſeu alias ad confinia, ſeu certa loca tranſmittantur, nemini liceat il-*

Per ſpatium decem milliarum acceſſio ad villas, & terras abſque muris.

illas familias, aut earum aliquam in ſtatu noſtro Eccleſiaſtico receptare, aut eis ſalvumconductum, ſeu tolerantiam tacite, vel expreſſe concedere, quinimo, ut illas capiant, & Miniſtris Regiis conſignent, jubemus, itaut receptatores praedictorum expulſorum, ac eiſdem auxilium, conſilium, vel favorem publice, aut occulte praeſtantes eiſdem pœnis, quibus receptantes bannitos Status Eccleſiaſtici, affici, & puniri debeant. Mandantes propterea omnibus, & ſingulis Communitatibus, & Univerſitatibus, ac Magiſtratibus, Officialibus Populi, & particularibus perſonis, nobis ſubjectis, nec non Miniſtris, & Officialibus ipſius Proregis, ut circa praemiſſa exequenda, ubi opus fuerit, omnem favorem, & auxilium praebeant. Quae quidem omnia eo libentius fecimus, atque decrevimus, quia idem Prorex, & per ſuas literas, & per dilectum filium Ferdinandum de Torres, cui negotiorum ejuſdem Regni ſpecialis cura imminet, ſignificavit nobis, & pollicitus eſt, ſe cuncta ſuperius expreſſa, ut in dicto Regno a ſuis Miniſtris erga & nos obſerventur, ſedulo mandaturum, & curaturum. Non obſtantibus conſtitutionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ſtatutiſque, & conſuetudinibus quarumvis Provinciarum, Civitatum, Locorum, nec non privilegiis, indultis, & literis Apoſtolicis, etiam ſub titulo Maris Magni comprehenſis, quibuſvis perſonis Eccleſiaſticis, ſaecularibus, vel Regularibus, eorum Ordinibus, Eccleſiis, Monaſteriis, ac illorum Superioribus quoque modo conceſſis, approbatis, & innovatis: quibus omnibus eorum tenores praeſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes illis alias in ſuo robore permanſuris, ac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, ceteriſque contrariis quibuſcumque. Dat. Romae, apud Sanctum Marcum ſub Annulo
1585. Sixtus V. Pont. *Piſcatoris, die 28. Julii 1585. Pontificatus noſtri Anno primo Joannes Baptiſta Canobius.*

Ed eſſendo ſtato, ed eſſendo il deſiderio della predetta Maeſtà Cattolica, e noſtro, che non ſolo ne' ſuoi Regni ſi viva con quiete, e pacificamente, ma ancora in tutti gli altri Dominj, Potentati, e ſegnalatamente negli Stati, e Dominj della predetta Santa Sede Apoſtolica, e che i delinquenti non ſolo non ſieno ricettati, ma ſcacciati, preſi, e gaſtigati de' loro delitti, conoſcendoſi quanto ſia utile in queſto predetto Regno, e ne' detti Dominj della ſuddetta Santa Sede Apoſtolica la eſecuzione del preinſerto Breve di Sua Santità; Volendo dal canto noſtro oſſervare, e fare oſſervare in queſto predetto Regno il contenuto nel Breve predetto „ Diciamo, ordi-
„ niamo, e comandiamo a tutt' i predetti Of-
„ ficiali, Tribunali, e Perſone tanto Regj,
„ quanto Baroni, che non debbano in modo
„ alcuno tenere guidati, nè aſſicurati in niu-
„ na Città, Terra, e Luogo del Regno, e-
„ retiei, ribelli, ſacrileghi, falſarj, moneta-
„ rj, rattori, violatori della pace, ladroni,
„ aſſaſſini, omicidiarj, rompitori di ſtrade,
„ ed altri, i quali hanno armato in campa-
„ gna, e che ſono delinquenti dello Stato
„ della Santa Sede Apoſtolica, anzi quei deb-
„ bano pigliare, e far carcerare, e rimetter-
„ gli agli Officiali, e Miniſtri del detto Sta-
„ to Eccleſiaſtico; rivocando, ed annullando
„ qualſivoglia ſalvocondotto, guidatico, *ſeu*
„ aſſicuramento, che ritrovaſſe conceſſo, ſic-
„ come ancora Noi in virtù della preſente lo
„ rivochiamo, ed annulliamo; e debbano di
„ più pigliare tutti gli altri delinquenti, che
„ in Regno veniſſero, ſudditi del detto Stato
„ di Sua Beatitudine, che aveſſero delinquito,
„ o delinquiſſero *in futurum* nello Stato della
„ Chieſa predetta, e li debbano rimettere in-
„ continente agli Officiali di Sua Santità; a
„ tal che i delinquenti ſieno perſeguitati, e
„ preſi per averne il gaſtigo che conviene,
„ vogliamo, e per la preſente dichiariamo,
„ che ſia lecito a' Miniſtri, ed Officiali del
„ detto Stato di Sua Beatitudine di potere
„ entrar dentro i confini, e territorj di que-
„ ſto Regno per iſpazio di dieci miglia nelle
„ Ville, Caſali, e Terre, che ſaranno ſenza
„ mura, cioè non murate, nella loro perſecu-
„ zione, e carcerargli, e pigliargli, e quelli,
„ che piglieranno, ſe li poſſano portare den-
„ tro il detto Stato Eccleſiaſtico, e ſe per
„ caſo piglieranno alcuni delinquenti in detta
„ perſecuzione, che ſaranno ſudditi Regj, li
„ debbano rilaſciare incontinente in Regno
„ agli Officiali della predetta Maeſtà Cattoli-
„ lica, e non altrimenti, ovvero ſubito che
„ gli avranno portati dentro detto Stato Ec-
„ cleſiaſtico, li rimettano agli Officiali Regj,
„ dichiarando, che ſe occorrerà commetterſi
„ nello Stato di Sua Beatitudine alcun delit-
„ to per alcun ſuddito, e vaſſallo della pre-
„ detta Maeſtà, ſarà in poteſtà de' Miniſtri
„ Regj, che ſi poſſa, e debba punire, e gaſtigare
„ per gli Officiali di Sua Maeſtà Cattolica
„ nel Regno, non altrimenti, che ſe detto
„ delitto l'aveſſe commeſſo in queſto predetto
„ Regno della predetta Cattolica Maeſtà. E
„ ſe occorrerà, che per lo buon reggimento
„ di alcune Terre, Caſtelli, *ſeu* Ville del
„ detto Stato Eccleſiaſtico ſaranno ſcacciate
„ alcune famiglie per la detta Sede Apoſtoli-
„ ca, *ſeu* per gli Officiali, e Miniſtri Apo-
„ ſtolici, e ſaranno mandate in alcuni confi-
„ ni, *ſeu* altri luoghi certi, vogliamo, che
„ a niuno degli Officiali, e Miniſtri Regj,
„ e Baronali in queſto predetto Regno ſia le-
„ cito le famiglie predette ricettare in Re-
„ gno, ovvero conceder loro ſalvicondotti,
„ *ſeu* tolerarle *tacite*, *vel expreſſe*, anzi ſia
„ lecito poterſi pigliare, ſiccome comandiamo,
„ che ſi piglino, e ſi debbano conſegnare a'
„ predetti Miniſtri Apoſtolici. E vogliamo
„ di più, e comandiamo, che i ricettatori
„ de' predetti ſcacciati, e che ſi ſcacceranno
„ dal detto Stato Eccleſiaſtico, e che loro
„ preſteranno conſiglio, e favore pubblicamen-
„ te, ovvero occultamente in queſto predetto
„ Regno, debbano incorrere, ed incorrano nel-
„ le medeſime pene, che incorrono quei, che
„ ricettano i banditi di queſto predetto Regno,
„ e delle pene predette ſieno puniti, e gaſti-
„ gati, e 'l predetto ſi eſegua *ad unguem* li-
„ beramente; poichè per la Santità Sua, co-
„ me ſi vede nel preinſerto Breve, ſi è per-
„ meſſo,

Poen. ead. prag. 1. & ſeq. de recept.

„ meſſo, e permette il medeſimo agli Officiali di queſto Regno nel detto Stato Eccleſiaſtico, e ſi è provveduto il di più di detto Breve dichiarato, preſtandoſi, e facendoſi preſtare per detti Officiali, e Sudditi Regj, e de' Baroni a' Miniſtri, ed Officiali di Sua Beatitudine nella effettuale eſecuzione delle coſe predette ogni ajuto, e favore neceſſario, ed opportuno, come da eſſi ſaranno ricercati, non facendoſi il contrario, per quanto ſi ha cara la grazia, e ſervizio Regio, e pena di ducati dieci mila. La preſente *ſingulis vicibus* reſti al preſentante, *Dat. Neap. in Regio Palatio, die 16. menſis Auguſt.* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vidit Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gener. mandavit mihi Baſtida de Muñaton. Secret. In Cur. 3. fol. 283.*

Poen. indignationis Regiæ, et duc. 1000.

26. Aug. 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA VIII.

Ut ſup. pr. 1. et 3. Capientes homines cauſa extorquendi pecuniam poen. mortis afficiuntur.

ANcorchè ſi ſieno per li tempi paſſati fatti per noi, e di ordine noſtro pubblicati bandi per tutto lo preſente Regno per l'eſtirpazione de' fuoruſciti, e delinquenti, che ſono andati, e vanno commettendo delitti, diſturbando, e inquietando il quieto vivere de' buoni; i quali bandi abbiamo fatti, e ordinato pubblicarſi non ſolo perchè ſi aveſſero in mano della Regia Corte i detti fuoruſciti, vivi, o morti, ma ancora perchè vedendo eſſi altre rigoroſe provviſioni, che ſi trovano fatte, aveſſero deſiſtito di commettere delitti, e non oſtante queſto, hanno preſo i fuoruſciti predetti tant'audacia, che *etiam* dentro i Luoghi abitati ſono andati, e vanno a pigliare le perſone, ſiccome hanno pigliate, e l'hanno portate, e portano nelle montagne, e in altri luoghi, e l'hanno compoſte, e compongono in molta quantità di danari: prefiggendo termine a' loro parenti, che fra tanti dì loro portino i danari, che altrimenti facendo, avrebbero ammazzato, e ammazzerebbero le tali perſone, che hanno pigliate, e pigliano per comporre: non avendo conſiderazione alla tanta rigoroſa giuſtizia, che ſi è fatta, e ſi fa contra di eſſi delinquenti. E volendo Noi rimediare, e provvedere in queſto, di maniera che ſimili delitti di ricatti, e compoſizioni non ſi facciano, e che quei, che li fanno, ſieno preſi, e puniti con quella rigoroſità, che ſi ricerca, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Dichiariamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti quei, che dal dì della pubblicazione del preſente bando *in antea*, piglieranno qualſivoglia perſona da' luoghi abitati, ovvero dentro di loro caſe, e maſſerie, che ſia per componerla, ſi abbiano *in illo tunc* per veri contumaci, e forgiudicati, e come a tali li dichiariamo, e vogliamo, che ſieno tenuti, e reputati, ſiccome foſſero ſtati per ſentenza così dichiarati, e vogliamo, che poſſano eſſere *impune* ucciſi, ed avendoſi vivi, in mano della Regia Corte, ſi debbano eſeguire le pene contra di loro di morte naturale, come a veri forgiudicati, *ut ſupra*, non oſtante la Coſtituzione del Regno, quale diſpone, che per procederſi a riputare alcuno forgiudicato, abbia da ſtare in contumacia per un anno; alla quale Coſtituzione ne' caſi predetti diſpenſiamo *citra praejudicium* di quella; e a chi occiderà alcuno de' detti delinquenti, *ut ſupra*, fra quindici dì, dopo commeſſo il delitto, vogliamo, che gli ſieno pagati cento ducati da' beni de' detti delinquenti, e avendo caſe, e poſſeſſioni proprie lor ſi debbano le caſe predette, e le poſſeſſioni confiſcare, ſoddisfatto primo l'intereſſe alla parte, e pagare il premio predetto. Ordinando di più, che i loro parenti *uſque ad quartum gradum incluſive*, maſcoli, e femmine, riſervati però le figliuole, ed i figliuoli di quattordici anni a baſſo, e le vecchie ſeſſagenarie, debbano, e ciaſcuno di eſſi, debba, fra il termine di otto dì, decorrendi dal dì, che ſarà commeſſo il tal delitto di ricatto, dare in mano della Regia Corte, vivi, o morti tali fuoruſciti, e delinquenti, altrimenti debbano i detti parenti sfrattare da' luoghi, dove abitano, da tutta la Provincia, dove ſtaranno, precedente ordine degli Officiali, a chi toccherà ordinarlo, e abbiano d'andare ad abitare ne' luoghi dichiarandi per Noi, e in quella non ritornare ſenza ordine, e licenza noſtra *in ſcriptis obtenta*, ſotto pena agli uomini di fruſta, e di cinque anni di galea, e alle donne della fruſta „. Ordinando di più, e comandando agli Spettabili, e Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, e Uditori Provinciali, e Commeſſarj di Campagna, preſenti, e futuri, che tengano penſiero dell'oſſervanza delle coſe predette, e che al tempo, che intenderanno i tali delitti eſſerſi commeſſi nella loro Provincia, facciano gli ordini neceſſarj, perchè i ſuddetti parenti debbano sfrattare, avendone la cura, che ſi dee in queſto, e dell'eſecuzione delle dette pene ogni uno nella ſua giuriſdizione, e ogni volta, che ſuccederà alcuno de' detti delitti, ce ne debbono tener avviſati incontinente con loro lettere, con dichiarazione, che ſi è atteſo, e attende alla oſſervanza di quanto di ſopra ſta eſpoſto, e all'eſecuzione delle dette pene, e non facciano il contrario, per quanto hanno cara la grazia, e ſervizio di Sua Maeſtà. *Dat. Neap. die 21. menſis Januar.* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proregens. Baſtida de Muñatones Secr. In Bannorum primo fol.* 328.

Quae incipit grandis utilitas.

21. Jan 1586. Cadena.

PRAMMATICA IX.

Alia capita pro extirpatione delinquentium.

ESsendo aumentato tanto il numero de' fuoruſciti, e delinquenti in molte parti del preſente Regno, e avendo continuamente querele, e lamentazioni degli eccelli, delitti, ruba-

rubamenti, omicidj, e altre inſolenze, che ſi commettono per eſſi, quaſi ſenza timore di Dio, in diſpregio della giuſtizia, e con poco riſpetto tengono audacia in procedere di ammazzare le perſone dentro le Città, e loro proprie caſe, e in mezzo delle ſtrade pubbliche, fanno ricatti, e rubando nelle ſtrade, e luoghi pubblici, e commettendo altri enormiſſimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' ſudditi di Sua Maeſtà, proibendo il libero commercio; non potendoſi rimediare, ſe non per provviſioni eſtraordinarie, e rigoroſe; volendo ſopra ciò provvedere, per ovviare a detti delitti per beneficio univerſale di queſto predetto Regno con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, „ Ordiniamo, e comandiamo, per tenore „ del preſente Bando, che tutte, e quali ſi „ vogliano contumaci, fuoruſciti, e quei de- „ linquenti, che ſono andati, vanno, e an- „ dranno in comitiva di fuoruſciti per la „ campagna rubando, e facendo altri delitti, „ perturbando il quieto vivere de' buoni, „ debbano fra il termine di giorni dieci com- „ parire, e preſentarſi perſonalmente avanti „ il Tribunale, nel territorio del quale a- „ vranno delinquito, o dove ſieno ſtati citati, a ſtare a giuſtizia de' delitti, che loro „ ſi pretendono. E non comparendo, elaſſo „ detto termine, ſenza aſpettare il circolo „ dell'anno, che per le Coſtituzioni di que- „ ſto Regno ſta conceduto, nè altra qualſivo- „ glia ſolennità, ſaranno tenuti, trattati, e „ riputati per diffidati, ribelli, contumaci, „ banditi, e come veri forgiudicati della Re- „ gia Corte, ſiccome Noi per tenore del pre- „ ſente Bando, *ex nunc, prout ex tunc* li di- „ chiariamo, diamo, e teniamo, per veri con- „ tumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, „ come ſe aveſſero perſiſtito un anno in con- „ tumacia, talmente che incorrano in tutte „ le pene, che ſogliono incorrere quei, che „ ſono dichiarati forgiudicati per ſentenza diſ- „ finitiva; *vere, & non ficte*, conforme alla „ Coſtituzione del preſente Regno, e che ſie- „ no caſtigati per la Corte, ſecondo le Co- „ ſtituzioni predette, e diſpoſizioni d'eſſo; e „ riputati che ſaranno forgiudicati nel modo „ predetto, diamo licenza, e facoltà ad ogni „ perſona, di qualunque ſtato, grado, e con- „ dizione ſi ſia, di potergli ammazzare *im-* „ *pune*, e ſenza timore d'incorrere in pena „ alcuna nel miglior modo, e forma, che po- „ trà, e oltra che gli ucciſori de' dichiara- „ ti ribelli, e forgiudicati nel modo predet- „ to, non incorreranno in pena alcuna, vo- „ gliamo, e dichiariamo per lo preſente Ban- „ no, che, *etiam* godano, e conſeguano le „ grazie, e premj *infra* dichiarati, ne' caſi, „ e colle condizioni, e limitazioni ſeguenti. „ Dichiarando ancora, che il termine che ſi „ dà di comparire di detti giorni, a riſpet- „ to di coloro, che ſono andati per la cam- „ pagna, s'intenda dal dì della pubblicazio- „ ne del preſente Bando. E a riſpetto di „ quei, che andranno per la campagna dopo „ la pubblicazione di quello, s'intenda dal „ dì, che avranno cominciato ad andare per „ la campagna rubando, ammazzando, o in- „ quietando il quieto vivere.

Declar., ut ſup. pr. 6.

Terminus dierum decem.

Quæ incipit Grandis utilitas.

Terminus currit a prima die inceſſus.

„ E ſe alcuno fuoruſcito, che arma, o „ avrà armato in campagna, darà vivo nel- „ le mani della Regia Corte uno de' ſuoi „ compagni, o ammazzandolo, preſenterà la „ teſta in potere di detta Regia Corte, poſſa „ godere indulto, ancorchè de' delitti, per eſ- „ ſo commeſſi, ne foſſero formate inquiſizio- „ ni, e fatti contumaci, e forgiudicati, il „ che ſimilmente poſſano godere, e conſe- „ guire quei, che non avranno armato per „ la campagna, o foſſero delinquenti, contu- „ maci, o forgiudicati.

3 E perchè s'è veduto, che nella verificazione di ſimili effetti, quei, che pretendono i ſuddetti premj, ſono travagliati nella Gran Corte della Vicaria per l'occupazioni, ed altri negozj, ed alle volte oltre alla ſpeſa, che hanno fatto, ſono ſtati ancora carcerati per lungo tempo. Volendo evitare ſimili moleſtie, e lungherie, per lo preſente Bando, „ Ordiniamo, che l'informazione de' ſervizj „ predetti ſi poſſano pigliare contra detti fuor- „ uſciti avanti del Commeſſario Generale; „ Il quale coſtandoli prima, l'adempimento „ che di ſopra ſi contiene nella forma pre- „ detta, abbia facoltà in nome noſtro d'in- „ dultarli, ſiccome Noi per lo preſente Ban- „ do gli concediamo poteſtà di potergl'indul- „ tare, i quali preſentandone fede di detti in- „ dulti, ordiniamo, che in niuno Tribunale „ poſſano eſſer veſſati, nè moleſtati.

Inquiſitiones exequutionis banni poſſunt capi coram Commiſſ. Gener. contra delinquentes.

„ 4 E ſe alcuno ammazzerà, o conſegne- „ rà in potere della Regia Corte uno de' ſo- „ praddetti, ed eſſo non foſſe contumace, nè „ delinquente, ſe gli daranno ducati cento; „ quali vogliamo, che incontinente gli ſieno „ pagati per li Regj Percettori; a' quali or- „ diniamo, e comandiamo, che gli abbiano „ da pagare, fatto l'effetto predetto, ſenz'al- „ tra dilazione, preſentando però ordine del „ detto Commeſſario Generale, dal quale ſa- „ rà preſa l'informazione del ſervigio, che „ avrà fatto, come di ſopra s'è detto, at- „ teſo che loro ſaranno ammeſſi, e fatti buo- „ ni al rendere de' conti.

Arma, veſtes, equi, & nummi in pauca quantitate repertæ penes captum, ſunt capientis, in magna quantitate ſunt Fiſci. 21. Maii 1577. in Cur. 1. Capitan. fol. 48. Et bona domi inventa annotantur ipſo Fiſco. 19. Julii 1589. cur. Id. 2. fol. 167.

„ 5 Dalle quali grazie, e premj, ne ec- „ cettuiamo gl'infraſcritti notabili delinquen- „ ti, i quali vogliamo, e così per lo pre- „ ſente dichiariamo, che non li poſſano go- „ dere, eccetto ammazzandoſi, pigliandoſi, e „ dandoſi in potere d'eſſa Regia Corte, vi- „ vi, o morti, l'uno per l'altro di loro ec- „ cettuati, i quali ſono, videlicet. „ Fabio Detta, Jacenzio Mizio, Aſcanio Sannetti, Mazzanello Fantoro, Ortenzio, ed Albanone Laurenzj, Intino della Teſſa, Giovan Domenico de Matteo, *alias* Zaccagnello, Achille de Fabrizio, Luzio Lombra Torchetto, Gio: Franceſco, e Gio: Domenico Carpenti, Pizzaro, e Piero di Valapera, Matteo, Marzio, Ruggiero, Luzio, ed Eliſeo de Pietrangelo, Orazio de Antonellis, Proſpero Paſcale, Vallone de Caſtrorano, Alcante d'Aſcoli, Piero Ange-

Digitized by Google

Angelo de Caruſo de Petralta, Scaccia, e Cicco de Simone. Valerio, e Sciarra Moſchetti, Scimone de Monte Acuto, Fabio della Ratta, Maffeo Maffei d' Aſcoli. „ Ed oltra che ſaranno indultati, ſi daranno loro „ ſeicento ducati contanti nel modo, come „ di ſopra, dandolo vivo in potere della Re„ gia Corte, e ducati cinquecento morto, „ con facoltà d' indultare cinque delinquenti „ de' non eccettuati.

Vide prag. 11.

6 Dichiarando, „ che, ſe alcuno, che non „ foſſe contumace, nè delinquente, ammaz„ zaſſe, o conſegnaſſe in potere della Regia „ Corte predetta alcuni de'ſopraddetti eccettua„ ti, vogliamo, che poſſa godere de' ſopraddet„ ti premj, e grazie, nel modo, e forma, „ che di ſopra ſta dichiarato.

„ 7 Eſcludendo però dall' in tutto dalle ſud„ dette grazie gl' infraſcritti notabiliſſimi de„ linquenti, cioè „ Marco di Sciarra, Cicco Caſtiglio, *alias*, Pacchiarotto, e Battiſtella di Monteguidone; „ i quali non poſſano „ godere detto indulto, o beneficio, ſe non „ in caſo, che l' uno ammazzaſſe l' altro; o „ preſentaſſe vivo in mano della detta Regia „ Corte, ed ogni altro però fuora de' detti „ quattro, *etiam*, che foſſe de' ſopra eccettua„ ti, oltra che ſarà indultato, ſe gli daran„ no ducati quattro mila, e ſe è morto du„ cati tremila. A Luca di Sciarra preſentan„ dolo vivo ducati tre mila, e morto duca„ ti due mila. A Pacchiarotto ſimilmente „ vivo, ducati tre mila, e morto ducati due „ mila, ed a Battiſtella preſentandolo vivo „ ducati mille, e cinquecento, e preſentan„ dolo morto ducati mille; i quali inconti„ nente gli ſaranno pagati nel modo, *ut ſu„ pra* dichiarato, e così ancora vogliamo, ed „ ordiniamo, che tutti quelli, che ſi ritro„ vaſſero in tal fatto d' ammazzare uno de' „ ſopraddetti quattro, ſieno ſimilmente indul„ tati.

Delicta excepta.

„ 8 Eccettuando però da' detti premj, ed „ indulti tutti que', che foſſero inquiſiti, „ notati, e macchiati „ *de crimine haereſis, laeſae Majeſtatis, & falſae monetae, de vitio nefando*, „ e quei, che aveſſero delinquito in „ queſta Fideliſſima Città di Napoli, e ſuoi „ Borghi *tantum*, e che foſſero fuggiti dalle „ carceri della Gran Corte della Vicaria „.

21.Mar.1592. El Conde de Miranda.

Datum Neap. die 21. *Martii* 1592. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Geroſtiola Reg. Barrionovo. in Bannor.* 1. *f.* 220.

PRAMMATICA X.

Alia capita pro ſequeſtro ponentes homines cauſa extorquendi pecuniam vulgo ricatto. Vide prag. 2. 8. 12. 25. 26. 27. ubi augetur poena.

AVendo dal principio del noſtro governo in queſto Regno, ritrovato quaſi tutte le parti di eſſo travagliate da' Banditi, ed eſſendo informati, che il numero sì grande di quei ſi ſia principalmente ſoſtentato, e che al preſente ſi ſoſtenti da' ricatti, che continuamente fanno, da' quali ritraendoſi gran ſomme di danari, hanno comodità di pagare tutto ciò, che tengono di biſogno più del doppio di quel che vale, e di ritrovare ancora agevolmente in ogni parte chi gli ajùti, e fomenti, in tanto che per l' iſteſſa cauſa i rimedj per lo paſſato preſi, e giudicati opportuni, dello sfratto de' parenti, oggidì ſi reputano vani per la comodità, e ſovvenzione, che dagl' iſteſſi parenti predetti, dovunque ſieno confinati, ricevono in ſimili travagli. Per il che volendo rimediare a tanti danni, e per eſſere il negozio in ſe ſteſſo di così pernicioſo eſempio, e togliere gl' inconvenienti predetti, vedendoſi per ſperienza, che gli ordini ſopra di ciò fatti non ſono in tutto baſtanti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, aderendo in parte agli ordini predetti, fare il preſente Bando, per lo quale „ Or„ diniamo l' infraſcritto, videlicet.

„ 2 *In primis* Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione del preſente „ Bando in avanti, tutte quelle perſone, di qual„ unque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ che piglieranno qualſivoglia perſona, non „ ſolo ne' luoghi abitati, o da dentro le loro „ caſe, e maſſerie, ma ancora in qualſivo„ glia altra parte, *etiam* nelle ſtrade pubbli„ che ſequeſtrandola, o detenendola, con fine „ di componerla, incorrano nella pena di mor„ te naturale; ed eſſendo citati per qualun„ que Officiale, e Tribunale, così Regio, „ come di Barone, non comparendo fra il ter„ mine di giorni quattro, s' abbiano *in illo „ tunc* per veri contumaci, e forgiudicati, e „ come tali li dichiariamo, e vogliamo, „ che ſieno tenuti, e riputati, ſiccome foſſe„ ro ſtati per ſentenza così dichiarati. E vo„ gliamo, che poſſano eſſere *impune* ucciſi; „ ed avendoſi vivi in mano della Regia Cor„ te, ſi debbano eſeguire le pene contra di „ loro di morte naturale, come a' veri for„ giudicati, *ut ſupra*, non oſtante la Coſti„ tuzione del Regno, quale diſpone, che per „ procederſi a riputarſi alcuno forgiudicato „ abbia da ſtare in contumacia per un anno, „ alla quale Coſtituzione ne' caſi predetti di„ ſpenſiamo, *citra praejudicium*, di quella; „ la quale citazione per fondarla, ordiniamo, „ che ſieno baſtanti quegl' indicj, che negli „ altri delitti, ſecondo gli ſtabilimenti del „ Regno baſtano a poterſi citare; Ed a chi „ ucciderà, o darà in potere della Regia Cor„ te alcuno de' detti delinquenti fra il termine „ di giorni quindici dopo che ſarà riputato „ contumace, *ut ſupra*, vogliamo, che gli „ ſieno pagati ducati cento ne' beni de' detti „ delinquenti, ed avendo quei caſe, e poſſeſ„ ſioni, ſi debbano confiſcare, ſoddisfatto però „ prima l' intereſſe alle parti, e pagato il „ premio predetto; aggiungendo di più, che „ nel predetto s' intenda incorrere, ed eſſere „ incorſi tutti quegli ancora, che manderan„ no ambaſciate, lettere, o biglietti, diman„ dando per eſſi danari, o altro con minac„ ce d' offeſe nelle perſone, o beni, dichia„ rando, che s' incorra, e s' intenda eſſer in„ corſo nelle dette pene, *etiam*, che ſimili „ delitti non ſieno in tutto conſumati, ma „ que' ſolamente tentati.

Poena mortis.

Quae incipit Grandis utilitas. Vide pragm. ſeq.

Prag. 17. §. 1. de offic. Mag. Juſt.

Praemium.

Poen. publ.

Poena eadem contra literas ſcrib.

Poena eadem contra tenentes.

Cautio quando ſit recipienda a conſanguineis, ut contumaces e provincia demigrent 23. Mart. 1561. in Cur. Cal. 1. fol. 100. & 119. & 15. Sept. 1583. in Cur. 3. fol. 191. cap. 1. fol. 180. Vide pr. 2. §. 6. & prag. 8. Poena fuſtium, & triremis per quinquennium. Conſanguinei uſque ad quartum gradum, fautores reſtituant quantitates extortas.

„ 3 *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che i parenti de' delinquenti predetti *uſque ad quartum gradum incluſive*, maſcoli, e femmine, riſervato però i figliuoli, e figliuole da quattordici anni a baſſo, e le vecchie ſeſſagenarie, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba, fra il termine di giorni otto, decorrendi dal dì, che ſaranno riputati contumaci, come di ſopra, dare in mano della Regia Corte vivi, o morti i tali fuoruſciti, e delinquenti; altrimenti i parenti predetti debbano sfrattare da' luoghi, dove abitano, e da tutta la Provincia, dove ſtanno, ſotto pena agli uomini della fruſta, e d' anni cinque di galea, ed alle donne della fruſta. *Item* ordiniamo, e comandiamo, che oltra dello sfratto predetto, commettendoſi per qualſivoglia perſona alcuno de' ricatti predetti a qualunque ſomma aſcendenti, i parenti *uſque ad quartum gradum*, fautori, ed aderenti di quei, ſieno obbligati, e debbano ſubito di lor proprj danari, e beni reſtituire alla perſona, che avrà pagato il detto ricatto, tutta quella quantità di danari, e robe, che detti fuoruſciti, e delinquenti avranno ricevuto per la cauſa predetta, ed eſſendo difficoltà nel pagamento, e reſtituzione predetta, ordiniamo, che le facoltà de' detti parenti, fautori, e aderenti ſi vendano *candela accenſa*, e non ritrovandoſi compratore, il che potrebbe ſuccedere per timore de' fuoruſciti, e delinquenti predetti, ſieno obbligate comprarle le Univerſità, dove ſono le robe predette a quel giuſto prezzo, che ſaranno apprezzate, ed arbitrate.

Concord. pr. 12. Bona conſanguineorum vendantur.

Filii, & fratres ſint inhabiles ad officia. Concord pr. 23. §. 4. 24. §. 5.

„ 4 *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che i figliuoli, e fratelli carnali de' delinquenti, che commetteranno, o terranno ſimili ricatti, come di ſopra, non poſſano, nè debbano godere, nè eſercitare nelle loro patrie, nè in altri luoghi officj, dignità, nè onore alcuno, e che i peſi così d' alloggiamenti, come di qualſivoglia altra coſa, ſi debbano primieramente ripartire a' detti figliuoli, e fratelli carnali di quei, in quanto le ſoſtanze loro potranno compatire, e poi agli altri Cittadini, ſiccome in vigore del preſente Bando, ordiniamo a' Capitani, Sindaci, ed Eletti delle Terre predette, dove faranno la loro abitazione, che così lo debbano eſeguire, *Verum*, ſe per diligenza di detti figliuoli, e fratelli carnali i detti delinquenti perverranno in potere della Regia Corte, vivi, o morti, vogliamo, e dichiariamo, che ſieno abilitati a poter godere, ed eſercitare i detti officj, ed onori, e trattati ne' detti peſi, come gli altri Cittadini.

Onera hoſpitii imponantur prius prædictis.

Ferentes nuncium, & literas. Concord. pr. 23. §. 6.

„ 5 *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che tutte quelle perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che porteranno ambaſciate, lettere, biglietti, o polizze ſcientemente per conto di detti ricatti, incorrano, e s' intendano eſſere incorſe nella pena di morte naturale, o di relegazione in vita a' Nobili, e di galea in vita agl' *Ignobili*, a noſtro arbitrio riſervata. E nella medeſima pena incorrano, e s' intenda eſſere incorſi quei, che porteranno il danaro, o altro, per conto di detti ricatti a' fuoruſciti, e delinquenti predetti „. Ordinando, e comandando a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, e Capitani, ed Aſſeſſori, ed altri quali ſi vogliano Officiali, maggiori, e minori, così Regj, come de' Baroni, che per l' oſſervanza del preſente Bando, debbano contra de' contravvegnenti procedere all' eſecuzione delle pene, in eſſo contenute. *Datum Neap. die 19. menſis Martii 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gereſtiola Reg. Barrionuevo in Bann.* 1.

Poena mortis, aut relegat. vel triremis perpetua.

Poena eadem.

19. Martii 1596. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XI.

Plura capita pro extirpatione delinquentum.

I Meſi, ed anni paſſati eſſendo aumentato molto il numero de' fuoruſciti nelle Provincie d' Abruzzo, quali ſenza timore di Noſtro Signore Dio, ed in diſpregio della Giuſtizia, andavano commettendo varj, e diverſi enormi delitti, perturbando il quieto vivere de' popoli di S. M., per gl' Illuſtri noſtri Predeceſſori Vicerè di queſto Regno, acciocchè quei s' eſtingueſſero, furono fatti diverſi Bandi, e particolarmente ſotto la data de' 21. di Marzo del 1592., per lo quale, tra gli altri premj, e grazie in eſſo contenute, ſi prometteva a qualſivoglia delinquente, *etiam*, che non foſſe inquiſito di delitti di campagna, che dava in mano della Regia Corte, vivo, o morto alcuno de' fuoruſciti predetti, indulto di tutt' i ſuoi delitti. E come che ſi è veduto per ſperienza, che colla ſperanza di ottenere detti indulti di delitti particolari, non mancando quaſi per ordinario in alcuna parte del Regno de' ſimili banditi, s' è dato occaſione a' delinquenti di delinquere: ed eſſendo al preſente ceſſata la cauſa, per la quale detti Illuſtri noſtri Predeceſſori ſi moſſero a fare i Bandi predetti: giacchè in vigore di quei, e per altre provviſioni da Noi contra di detti fuoruſciti fatte, ſi è quaſi eſtinta la maggior parte di quei; per togliere l' occaſione predetta di delinquere, colla ſperanza predetta d' ottenere indulto de' delitti particolari, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente „ limitando i Bandi predetti, fatti per detti noſtri Predeceſſori contra detti fuoruſciti „ fare il preſente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e quali ſi vogliano fuoruſciti, e contumaci, che ſono andati, vanno, o andranno in comitive di fuoruſciti per la campagna rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' popoli, debbano fra il termine di giorni dieci, comparire, e preſentarſi perſonalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove ſaranno ſtati citati a ſtare a giuſtizia de' delitti, che loro ſi pretendono; e non comparendo, elaſſo il termine predetto, ſenza aſpettare il circolo dell' anno, che per Coſtitu-

Terminus dierum decem.

Quæ incipit Grandæutilitas.

„ ſtituzione di queſto predetto Regno ſta conceduto; nè altra qualſivoglia ſolennità, ſaranno tenuti, trattati, e riputati per diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia Corte, ſiccome per Noi per tenore del preſente Bando, *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichiariamo, diamo, e teniamo per contumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, come ſe aveſſero perſiſtito un anno in contumacia: talmente che incorrano in tutte le pene, che ſogliono incorrere quei, che ſono dichiarati forgiudicati per ſentenza diffinitiva, conforme alla Coſtituzione predette del preſente Regno, e che ſieno gaſtigati per la Corte, ſecondo la Coſtituzione predetta, e diſpoſizione d'eſſa, e riputati che ſaranno forgiudicati nel modo predetto, diamo licenza, e facoltà ad ogni perſona, di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſia, di potergli ammazzare *impune*, e ſenza timore d'incorrere in pena alcuna, del miglior modo, e forma che potrà; ed oltra che gli uccisori de' dichiarati ribelli, e forgiudicati, nel modo predetto, non incorreranno in pena alcuna, vogliamo, e dichiariamo, che *etiam* godano, o conſeguano le grazie, e premj *infra* dichiarati, e colle condizioni, e limitazioni infraſcritte.

Vide prag. 10. 19. 23. §. 2. 24. §. 2.

2 Dichiarando ancora „ che il termine, che ſi dà a comparire di detti giorni dieci, a riſpetto di coloro, che ſono andati per la campagna, come di ſopra, s'intenda dal dì della pubblicazione del preſente Bando; ed a riſpetto di quei, che andranno per la campagna predetta dopo la pubblicazione di quello, s'intenda dal dì, che avranno cominciato ad andare per la campagna rubando, ammazzando, e facendo altri delitti, ed inquietando la pubblica quiete.

Terminus a primo die inceſſus.

„ 3 E ſe alcuno fuoruſcito, che avrà armato, o armerà in campagna, darà vivo in potere della Regia Corte uno de' ſuoi compagni, o altro fuoruſcito che avrà armato, come di ſopra, o ammazzandolo, preſenterà la teſta in potere di detta Regia Corte, poſſa, e debba godere indulto, ancorchè per li delitti per eſſo commeſſi ne foſſero formate inquiſizioni, fatti contumaci, e forgiudicati, e non teneſſero remiſſione di parte. Eſcludendo però da dette grazie tutti quei delinquenti, o inquiſiti di delitti particolari, che non hanno armato in campagna.

Excipiuntur, qui non ſunt inquiſiti de inceſſu.

„ 4 E ſe alcuno, che non foſſe contumace, nè delinquente, come di ſopra, preſenterà in potere di detta Regia Corte, vivo, o morto, uno de' predetti fuoruſciti, ſe gli daranno incontinente per li Percettori Regj, o Maeſtri di Camera della Regia Udienza, ducati cinquanta; a' quali ordiniamo, e comandiamo, che gli abbiano da pagare, fatto l'effetto predetto, ſenz' altra dilazione, preſentando però ordine dell' Illuſtre Conte di Converſano, ed in ſua aſſenza del magn. Carlo Tirone ſuo Conſultore, a chi avrà preſentato, o vivo, o morto il fuoruſcito predetto, e che avrà preſa l'informazione del detto ſervizio, atteſo loro ſaranno fatti buoni al rendere de' conti; il quale premio di ducati cinquanta, vogliamo, e così dichiariamo, che lo poſſano godere ancora quei delinquenti, che foſſero inquiſiti di delitti particolari, e non aveſſero armato in campagna.

„ 5 Dalle quali grazie ne eccettuiamo gl' infraſcritti notabili delinquenti, i quali vogliamo, e così per lo preſente Bando dichiariamo, che non le poſſano godere, eccetto ammazzandoſi, pigliandoſi, e dandoſi in potere della Regia Corte, vivi, o morti, l'un l'altro d'eſſi eccettuati, teſta per teſta, quali ſono, *videlicet* „. Lucio Lombardo, Piero de Valepera, Cicco de Simone, Piero Angelo de Caruſo de Petralta, Valerio, e Sciarra Moſchetti, Simone di Montacuto; Matteo Maffei, e Fauſto Maffei d'Aſcoli.

Excipiuntur aliquo.

„ 6 Dichiarando, che ſe alcuno delinquente di delitti particolari, che non aveſſe armato in campagna, o altra perſona, che non foſſe delinquente, nè contumace, ammazzaſſe, o preſentaſſe in potere della Regia Corte alcuno de' ſopraddetti eccettuati, vogliamo, che poſſa godere il premio di ducati cento, nel modo, e forma, che di ſopra ſta dichiarato, e così ancor tutti quei, che foſſero inquiſiti di delitti particolari, *ut ſupra*. Eccettuando dalle ſopraddette grazie, e premj tutti quei, che foſſero inquiſiti, notati, e macchiati *de crimine haereſis*, *falſae monetae*, & *vitio nefando*, e che aveſſero delinquito dentro queſta magnifica, e Fideliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi *tantum*, e fuggiti dalle carceri della Gran Corte della Vicaria.

Crimina excepta.

„ 7 Dichiarando ancora per lo preſente bando, che i ſopraddetti premj di ducati cinquanta, ammazzando, o preſentando alcuni de' ſopraddetti fuoruſciti, e di ducati cento per ciaſcheduno di detti eccettuati nel modo predetto, li poſſano ancor godere gli ſtipendiarj Regj, che faranno alcuno de' detti ſervizj „. *Datum Neap. die* 10. *menſis Martii* 1597. *El Conde d'Olivares*. *Vidit Ribera Reg. Vid. Govaſtiola Reg. Vid. Conſtantius Reg. Vid. de Caſtellet Reg. Barrionovo. In Bannorum primo f.* 50.

Stipendiarii merentes praemia lucrantur.

10. Mart. 1597. El Conde d'Olivares.

PRAMMATICA XII.

AVendo veduto per ſperienza, che la moltitudine di fuoruſciti, ch' erano in queſto Regno, ſi ſoſtentava principalmente da' ricatti, che faceano: ci parve per l'eſtirpazione di quei, fare bando ſotto la data de' 19. di Marzo paſſato 1596. per lo quale ſta ordinato, e comandato, che tutte quelle perſone, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che piglieranno qualſivoglia perſona, così dentro i luoghi abitati, o dentro le loro caſe, e maſſerie, come nelle ſtrade pubbliche, ſequeſtrandola, e detenendola con fine di componerla, incorra nella pena di morte naturale, e che i parenti *uſque ad quartum gradum*,

Occidentes animalia, vel comburentes fruges cauſa extorquendi nummos, poena mortis afficiuntur.

Et vide pr. 2. & 8. & 23. §. 4. 31. §. 35. 27. ubi augetur poena. Poena mortis.

dum, fautori, ed aderenti di quei, ſieno obbligati, e debbano ſubito de' loro proprj danari, e beni reſtituire alla perſona, che avrà pagato il detto ricatto, tutta quella quantità di danari, e robe, che detti fuoruſciti, e delinquenti avranno ricevuto per la cauſa predetta, ſiccome dal bando predetto più largamente appariſce, al quale ci rimettiamo, e come che intendiamo, che i fuoruſciti, e delinquenti predetti, per evitare le pene predette, ed acciocchè i loro parenti, fautori, e aderenti non foſſero aſtretti a pagare detti ricatti, in cambio di pigliare le perſone, dalle quali vogliono, e dimandano i ricatti predetti, ammazzano gli animali, e pongono fuoco all' aree, acciocchè quei per non ricevere duplicato danno, ſieno forzati dar loro i ricatti predetti. Al che volendo rimediare, per quel che tocca alla buona amminiſtrazione della Giuſtizia, e pubblica quiete de' ſudditi di Sua Maeſtà, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, „ Confermando il Bando predetto, „ il quale vogliamo, che reſti *in ſuo robore*, „ *& efficacia*, e ſi oſſervi *ad unguem*, *& inviolabiliter*, *juxta* il tenore di eſſo, fare il „ preſente Bando, per lo quale vogliamo, e „ dichiariamo, che tutte quelle perſone, di „ qualunque ſtato, e condizione ſi ſieno, che „ ammazzeranno Bovi, Cavalli, Porci, Pecore, o qualſivoglia altra ſorta d' animali; „ o porranno fuoco all' aree, maſſerie, o altre robe di qualſivoglia perſona, con fine „ di componerla, incorrano, e s' intendano „ eſſere incorſe nelle medeſime pene, e con „ le medeſime condizioni nel precalendato „ Bando impoſte a quei, che piglieranno alcune perſone per ricattarle nel modo predetto, e i parenti *uſque ad quartum gradum*, fautori, e aderenti di quei, ſieno ſimilmente nel modo, come di ſopra, tenuti pagare di proprj danari, e beni il prezzo degli animali predetti, che i detti delinquenti avranno ammazzati, e delle vittovaglie, ed altre robe che per quei ſi bruciaſſero, della medeſima maniera, e con le „ condizioni, che nel ſopraddetto bando ſi „ contiene, che tale è noſtra volontà „. *Dat. Neap. die 30. menſis Junii 1597. El Conde de Olivares. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit de Caſtelles Reg. Barrionovo.*

Prag. 10. ſuper eodem.

Poena ead.

Idem contra conſanguineos prag. 10. §. 3. vide prag. 23. §. 4.

30. Junii 1597. El Conde d' Olivares.

PRAMMATICA XIII.

A Noſtra notizia è pervenuto, che alcuni delinquenti, quali armano per la campagna in diverſi luoghi di queſto Regno commettendo varj delitti, e furti per eſtorquere con maggior facilità danari dalle compoſizioni, e ricatti, che fanno per mezzo di lettere, *ſeu* bollettini, ed ambaſciate, che mandano per interpoſte perſone, minacciano quei, che vogliono ricattare, di bruciare le loro maſſerie, e vittovaglie, come teniamo avviſo, che abbiano fatto in perſona d'alcuni nella preſente raccolta, ed eſſendo tal temerario delitto degno d'ogni eſemplare, e rigoroſo gaſtigo, ci è paruto, acciocchè tali delinquenti ricevano la dovuta pena, e anche per ovviare, che per l' avvenire non ſuccedano ſimili eccеſſi, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Dichiariamo, „ vogliamo, e ordiniamo, che ſe dal dì della „ pubblicazione d' eſſo in avanti ardirà alcuno „ commettere ſimile delitto di porre, o far „ porre fuoco in alcune maſſerie del preſente „ Regno, nelle quali foſſero grani, orzi, „ vittovaglie, frutti, o altre coſe ſimili, *ipſo facto* s'intendano tanto eſſi, come detti mediatori, quali *ſcienter* aveſſero portato dette lettere, o bollettini, ed ambaſciate di „ ricatti, e compoſizioni, incorſi non ſolo „ in pena di morte naturale, ma ſi abbiano „ per veri forgiudicati, così come ſenz' altra „ ſolennità, e non oſtante il circolo dell' anno, che per Coſtituzione del Regno ſta „ permeſſo, vogliamo, ed in virtù del preſente Bando, *ex nunc pro tunc* li dichiariamo per tali, talchè da tutti poſſano eſſere ammazzati *impune*, e di più dirocchino loro tutte le caſe, che poſſedeſſero, „ e ſi taglino le poſſeſſioni, di modo che „ in niuno futuro tempo poſſano ridurſi a „ coltura, e le perſone loro per tale delitto „ ſieno ſempre eccettuate, e escluſe da ogni „ grazia, indulto, e guidatico, quali non „ poſſano mai impetrare per qualſivoglia ſervigio, che faceſſero, o prometteſſero, per „ grande che ſia.

Comburentes fruges, cauſa extorquendi pecuniam forjudicentur, ac etiam internuncii.

Concord. pr. 2. & 10. 12. 14. 23 §. 6. 23. §. 6. & 26. ubi augetur, etiam ſi effectus non ſit conſummatus.

Poena mortis, & ſtabilium demolitionis.

Excludentur a fide publica, & indulgentia.

„ 2 *Item* vogliamo, che ſiccome ſta conceſſo per altri Bandi, che i banditi d' alcune ſquadre poſſano indultarſi teſta per teſta, per la qualità di quel delitto promettiamo indultare due banditi di qualſivoglia „ altro delitto, che preſenteranno vivo, o „ morto, uno di detti incendiarj in potere „ della Regia Corte, non eſſendo però i preſentati inquiſiti di leſa Maeſtà, vizio nefando, fuggiti dalle carceri della Vicaria, „ falſa moneta, o d' altro delitto commeſſo „ dentro queſta Fideliſſima Città di Napoli, „ e ſuoi Borghi, ſalvo però ſe di queſto ultimo ne teneſſe da Noi particolar promeſſione. Dichiarando di più, che in odio di „ così barbaro delitto, vogliamo, che la confeſſione di tre compagni *ſocii criminis* fatta „ in tortura, *etiam* ſingolari, faccia ſufficiente „ pruova a convincere i delinquenti predetti „ di tali eccеſſi per punirli della pena ordinaria, come foſſero pienamente convinti per „ teſtimonj, *omni exceptione majores*.

Duo exhibentes inquiſitum, ut ſup. gaudent indulgentia, exceptis aliquibus.

Tres nominationes ſingulares plenæ probant contra prædictos pr. 1. 4.

Probationes privilegiatae.

„ 3 *Item* vogliamo, che ſe i parenti *in ſecundo gradu de jure civili* di tali delinquenti non li daranno in potere della Regia „ Corte vivi, o morti fra il termine di giorni quindici dopo commeſſo il delitto, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba ſfrattare da' „ luoghi dove abitano, ed uſcire, e permanere in perpetuo eſilio dal preſente Regno, „ ſotto pena alle donne della fruſta, e carcere „ perpetuo, ed agli uomini di galea *vita durante*, così come in tal caſo *ex nunc pro*

Poena contra conſanguineos in ſecundo gradu.

„ tunc

„ *tunc* dichiariamo per incorſi tutti quei, che „ contravverranno „. E perchè il preſente Bando vada a notizia di tutti, e non ſe ne poſſa allegare ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi per queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die* 8. *menſis Julii* 1627. *El Duque de Alva. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret.*

Poena fuſtium, & carceris perpetui, vel triremis vita durante.

8. Juli 1627. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XIV.

IN tempo del governo dell' Illuſtre Duca de Alba noſtro predeceſſore Vicerè in queſto Regno di ordine ſuo fu fatto, e pubblicato Bando ſotto la data degli 8. di Luglio del 1627. per tutto il preſente Regno, *omni tempore valituro*, che attento gli era venuto a notizia, come i delinquenti, che armavano per la campagna in diverſi luoghi di queſto Regno, per eſtorquere con maggior facilità dalle compoſizioni, e ricatti che faceano per mezzo di lettere, *ſeu* bollettini, o ambaſciate che mandavano per interpoſte perſone, minacciavano quei, che voleano ricattare, di bruciare le noſtre maſſerie, e vittovaglie, ſiccome all' ora con effetto ſucceſſe in perſona d' alcuni in tempo della nuova raccolta di vittovaglie in detto anno 1627. Ed a tale che detti delinquenti riceveſſero la dovuta pena, ed ancora per ovviare, che per l' avvenire non ſuccedeſſero ſimili delitti, fu ordinato, che ſe dal dì della pubblicazione di detto Bando, alcuno aveſſe avuto ardire di commettere ſimile delitto di porre, o far porre fuoco in alcune maſſerie di queſto predetto Regno, nelle quali foſſero ſtati grani, orzi, vittovaglie, frutti, ed altre coſe ſimili, *ipſo facto* s' intendeſſero tanto eſſi, quanto i mediatori, che *ſcienter* aveſſero portato dette lettere, bollettini, ed ambaſciate di ricatto, e compoſizioni, incorſi non ſolo in pena di morte naturale, ma ſi aveſſero per veri forgiudicati, così come ſenz' altra ſolennità, e non oſtante il circolo dell' anno, che per Coſtituzione del Regno ſta permeſſo, in virtù di detto Bando ſi dichiaravano per tali, e che da tutti ſi aveſſero potuto ammazzare *impune*, e ſi diroccaſſero loro le caſe, che poſſedeſſero, e tagliaſſero le poſſeſſioni, in modo che in niuno futuro tempo ſi aveſſero potuto ridurre a coltura, e che tali delinquenti foſſero ſempre eccettuati, ed eſcluſi da ogni grazia, indulto, o guidatico, quali non poteſſero mai impetrare per qualſivoglia ſervizio che aveſſero fatto, o promeſſo fare, per grande che foſſe. E di più fu ordinato, che ſe due banditi inquiſiti di altri delitti, aveſſero dato vivo, o morto in potere della Regia Corte alcuno di detti incendiarj, loro ſi prometteva indulto, con che non foſſero detti indultandi inquiſiti di delitti riſervati. E così ancora fu ordinato, che ſe i parenti di detti incendiarj inſino al ſecondo grado *de jure civili*, non aveſſero dato in mano della Corte tali delinquenti fra quindici giorni, foſſero sfrattati dal preſente Regno, e doveſſero ſtare in perpetuo eſilio, ed altro, ſiccome in detto Bando ſi contiene, al quale ſi abbia relazione.

Ut ſup. pr. 13.

Extenditur pr. 13. ſup. contra occidentes animalia quaecunque, cauſa extorquendi pecuniam, & contra internuncios.

5 Al preſente, eſſendo Noi venuti al governo di queſto Regno, ſiamo ſtati informati, che detti delinquenti, che armano per la campagna, hanno ritrovato un altro modo di delitto così barbaro, come il predetto: ed è, che minacciano quei, che tengano maſſerie, che ſe non loro mandano i ricatti, che per lettere, o bollettini, o ambaſciate gli hanno mandato a cercare, ammazzaranno gli animali, che tengono in dette maſſerie, come ſono bovi aratorj, vacche, giumente, e mandre di pecore, ed altri animali, ſiccome ſucceſſe pochi meſi ſono in tempo di detto Illuſtre Duca d' Alba, che ammazzarono molti bovi, e pecore. Per il che Noi volendo rimediare in ciò, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ confermando il „ precalendato altro Bando fatto da detto Il„ luſtre Duca d' Alba a riſpetto degl' incen„ diarj) Ordiniamo, e comandiamo, che, ſe „ dal dì della pubblicazione del preſente Ban„ do *in antea*, ardirà alcuno commettere det„ to delitto in ammazzare, o far ammazzare „ i bovi aratorj di dette maſſerie, giumente, „ e vacche, mandre di pecore, ed altri ani„ mali, come di ſopra, *ipſo facto* s' intenda„ no tanto eſſo, quanto i mediatori, quali „ *ſcienter* aveſſero portato dette lettere, o „ bollettini, ed ambaſciate per avere detti ri„ catti, o compoſizioni, incorſi non ſolo in „ pena di morte naturale, ma ſi abbiano per „ veri forgiudicati, così come ſenz' altra ſo„ lennità, e non oſtante il circolo dell' an„ no, che per Coſtituzione del Regno ſta „ permeſſo, vogliamo, ed in virtù del pre„ ſente Bando, *ex nunc pro tunc* li dichiaria„ mo per tali, tal che da tutti poſſano eſ„ ſere ammazzati *impune*, e di più ſi diroc„ chino loro tutte le caſe, che poſſedeſſero, „ e ſi taglino le loro poſſeſſioni, di modo „ che in niun futuro tempo poſſano ridurſi „ e le perſone loro per tali delitti ſieno ſem„ pre eccettuate da ogni grazia, indulto, o „ guidatico, quali non poſſano mai impetra„ re, per qualſivoglia ſervizio, che faceſſe„ ro, o prometteſſero fare, per grande che ſia.

Concord. pr. 13. 23. §. 6. & 24. §. 6. pr. 26. augetur etiam ſi effectus non ſit conſummatus poenmortis.

Excluſi ab indulgentia, & fide publica.

„ 3 *Item*, vogliamo, che ſiccome ſta con„ ceſſo per altri Bandi, fatti da' noſtri Pre„ deceſſori, che i banditi di alcune ſquadre „ poſſano indultarſi teſta per teſta; per la „ qualità di queſto delitto, promettiamo in„ dultare due banditi inquiſiti di qualſivo„ glia altro delitto, che preſenteranno vivo, „ o morto uno di detti delinquenti alla Re„ gia Corte, che aveſſe commeſſo detto delit„ to d' ammazzare, o far ammazzare i Bovi „ aratorj, Vacche delle predette maſſerie, „ Giumente, e mandre di Pecore, ed altri „ animali, non eſſendo però inquiſiti i pre„ ſentanti di delitti riſervati, cioè leſa Mae„ ſtà, Divina, ed umana, vizio nefando, e „ falſa moneta: e tale indulto lo poſſano gode„ re ancorchè non aveſſero remiſſione di parte.

Duo exhibentes inquiſitum, ut ſupra gaudent indulgentia, exceptis aliquibus criminibus.

„ 4 *Item*

Non inquiſitos exhibens aliquem ut ſupra, inquiſitum, gaudet duobus nominationibus.

„ 4 *Item*, Se alcuno, che non ſarà delin-
„ quente, preſentaſſe vivo, o morto alla Regia
„ Corte alcuno Capo di detti delinquenti in-
„ quiſiti di detto delitto d'ammazzare, o far
„ ammazzare i Bovi aratorj, ed altri ani-
„ mali, *ut ſupra*, vogliamo, che goda due
„ nominazioni di due delinquenti da eſſo no-
„ minandi, con che non ſieno inquiſiti de'
„ predetti delitti riſervati; e ſe ne preſénte-
„ rà uno di tali delinquenti, come di ſopra,
„ goda una nominazione nel modo predetto,
„ e ciò non oſtante, che non aveſſe remiſ-
„ ſione di parte. Dichiarando di più, che in
„ odio di così barbaro delitto, vogliamo, che
„ la confeſſione di tre compagni *ſocii crimi-*
„ *nis*, fatta in tortura *etiam* ſingolari, faccia
„ ſufficiente prova a convincere i delinquen-
„ ti predetti di tale eccеſſo per punirli della
„ pena ordinaria come foſſero pienamente con-
„ vinti per teſtimonj *omni exceptione majores*.

Probationes privilegiatae tres nominationes ſingulares plene probant. Concord. prag. 15.

„ 5 *Item*, Vogliamo, che, ſe i parenti
„ in ſecondo grado *de jure civili* di tali de-
„ linquenti non li daranno in mano della Re-
„ gia Corte vivi, o morti fra il termine di
„ giorni quindici dopo commeſſo il delitto,
„ debbano, e ciaſcheduno di eſſi debba sfrat-
„ tare da' luoghi, dove abitano, ed uſcire, e
„ permanere in perpetuo eſilio dal preſente
„ Regno, ſotto pena alle donne della fruſta,
„ e di carcere perpetuo, ed agli uomini di
„ galea, *vita durante*, come in tal caſo *ex*
„ *nunc pro tunc* dichiariamo per incorſi tutti
„ quei, che contravverranno.

Poen. contra conſanguineos in ſecundo gradu. Vide prag. 1. t. 6. prag. 8 & 10. 9. 3. Poen. fuſtium, & carceris perpetui, vel triremis vita durante

6 Ed acciocchè il preſente Bando vada a notizia di tutti, e per niuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che ſi pubblichi in queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 27. menſis Octobris 1629. El Duque de Alcalà. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. In Bannor. 1. fol. 3.*

27. Octobris 1629. El Duque d'Alcalà.

PRAMMATICA XV.

Alia capita pro extirpandis, & delendis aliquibus delinquentibus cum globulis, & archipirariis terreſtribus.

SEbbene per gli noſtri Predeceſſori Vicerè, e per Noi ancora dopo giunti al governo di queſto Regno, ſi ſieno fatti diverſi ordini, e provviſioni per la totale eſtirpazione de' banditi, e delinquenti, che ſono in diverſe Provincie di queſto preſente Regno, tuttavolta non ſono affatto eſtirpati, e convenendo alla buona amminiſtrazione della giuſtizia non ſolo dare le pene a' malfattori, ma premio a chi li darà in mano della Corte, acciocchè ſieno puniti de' loro misfatti, avendo avuto notizia, che nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Moliſe ſieno inſorte diverſe comitive di detti Banditi, de'quali ſono Capi Piero Mancino, Rocco di Catamanico, e'l Romano; e nelle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, i tre fratelli, Ceſare, Franceſco, e Diego Marcancioni della Terra d'Eboli, e Paolo Marra della Caſtelluccia; i quali ogni dì commettono diverſi furti, e delitti ſenza timore di N. S. Dio, e della giuſtizia. Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Promettiamo
„ *ſub fide*, & *verbo Regio*, *atque noſtro*,
„ che ſe uno de' ſopraddetti ſette Capi, *ut*
„ *ſupra* nominati, darà in potere della Regia
„ Corte uno de' detti vivo, o morto, promet-
„ tiamo indultarlo di tutt'i ſuoi delitti, an-
„ corchè non aveſſe remiſſione di parte; e ſe
„ tre banditi daranno in mano della Corte
„ vivo, o morto uno de' detti Capi, o ſia
„ della ſua comitiva, o d'altre comitive,
„ tutti tre ſieno indultati, e ſe il Capo darà
„ tre, o quattro della ſua comitiva in mano
„ della Regia Corte vivi, o morti, non che
„ ſieno di quei, che abbiano armato con eſſi
„ in campagna, commettendo furti, ed altri
„ delitti, ſimilmente gli promettiamo indul-
„ to, e così ancora promettiamo indulto te-
„ ſta per teſta ad ogni uno de' detti banditi,
„ che darà vivo, o morto alla Regia Corte
„ un bandito della ſua comitiva, o di una
„ delle ſopraddette, *ut ſupra* nominate comi-
„ tive; e ſe alcuno, che non ſarà bandito,
„ nè delinquente, darà in potere della Regia
„ Corte uno de' ſopraddetti Capi vivo, o
„ morto, ſe gli promette indultare tre delin-
„ quenti, ch'eſſo nominerà, purchè non ſieno
„ inquiſiti di delitti riſervati, cioè leſa Mae-
„ ſtà Divina, ed umana, vizio nefando, fal-
„ ſa moneta, aſſaſſinio, e che abbiano com-
„ meſſo omicidio, furti, o ricatti dentro que-
„ ſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi
„ Borghi, ovvero ſe gli daranno trecento du-
„ cati a ſua elezione, i quali ſe gli paghe-
„ ranno ſubito con ogni prontezza. E ſe al-
„ cuno, che non ſarà delinquente, darà uno
„ de' banditi particolari delle ſopraddette co-
„ mitive, ſe gli daranno cento ducati per
„ ogni teſta, vivo, o morto, e ſe gli paghe-
„ ranno ſubito, come di ſopra.

„ *Item*, ordiniamo per lo preſente Bando
„ a' Preſidi di dette Provincie di Capitanata,
„ e Contado di Moliſe, Principato Citra,
„ e Baſilicata, che ſubito debbano pubblicare
„ Bando in nome noſtro, che i parenti di
„ detti Capi di banditi, ed altri di loro co-
„ mitiva, infino al ſecondo grado *de jure ci-*
„ *vili*, debbano sfrattare da dette Provincie,
„ ed andare ne' luoghi, che da eſſi loro ſaran-
„ no ſegnalati, ſotto pena alle donne della
„ fruſta, ed agli uomini di galea in vita, e
„ ſi debbano informare *oretenus*, ſe gli altri
„ loro parenti infino al quarto grado ſimil-
„ mente *de jure civili* deſſero ajuto, ſoccor-
„ ſo, o altro, e ſubito ne diano avviſo a
„ Noi, acciocchè poſſiamo ordinare il che
„ ſi avrà da eſeguire.

Poena fuſtium, & triremis vita durante.

E perchè non ſarebbero i malfattori, ſe non foſſero i ricettatori, e quei, che loro danno ajuto, e favore „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo per lo preſente Bando, che niu-
„ na perſona, di qualſivoglia ſtato, e condi-
„ zione ſi ſia, ardiſca ricettare detti banditi,
„ nè dar loro ajuto, nè favore ſotto pena
„ della vita; ed ordiniamo a' Preſidi Provin-
„ ciali, che facciano eſquiſite diligenze, ſen-
„ za

Poena mortis. Concord. prag. 1. de recept. & 18. 19. & t. 24 in fin. Praeſides Provinciales relationem faciant de receptatoribus abſque inquiſitione in ſcriptis capta.

„ za porre penna in carta, d' informarſi delle tali perſone, e che contravverranno in ciò, e ſubito ne facciano relazione a Noi, acciocchè ſi poſſa loro ordinare quello, che avranno da eſeguire „. Ed affinchè il preſente Bando vada a notizia di tutti, e per niuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza; ordiniamo, che ſi pubblichi in queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 18. menſis Martii 1630. El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secret. In Bannorum 1. fol. 32.*

18. Mart. 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA XVI.

Capita pro aiciendis aliquibus turmis delinquentium, & archipiratis terreſtribus.

SEbbene per Noi dopo giunti al governo di queſto Regno ſi ſieno fatti diverſi Bandi per l' eſtirpazione de' fuoruſciti, che ſono in diverſe Provincie del preſente Regno, e ſi ſieno fatti accertati ſervizj in averne alcuni nelle mani, a' quali per quei, che ſi ſono avuti vivi, ſi è dato il dovuto gaſtigo de' loro delitti commeſſi; tutta volta non ſolo non ſono affatto eſtirpati, ma ne ſono inſorti degli altri, ſiccome ne abbiamo avuta notizia, che vi è inſorta una groſſa comitiva di detti Banditi, Capo de' quali ſono Vincenzo, *alias* Cienzo Amodeo, e per ſoprannome Schiavottiello di Torre, Caſale della Città d' Amalfi, Giovanni Breſciano d' Acierno, della Provincia di Principato Citra, e Paolo Tammaro di Portici, Caſale di queſta Fedeliſſima Città di Napoli: i quali hanno fatta groſſa comitiva di delinquenti, e ladri, e vanno armando per la campagna, commettendo omicidj, ſacrilegj, furti, e ricatti con poco timore di Dio, e riſpetto della giuſtizia. E convenendo per la buona, e retta amminiſtrazione d' eſſa, e quieto vivere de' ſudditi di Sua Maeſtà, non ſolo dare le pene a' malfattori, ma premio a chi li darà in mano della Regia Corte, affinchè ſieno puniti de' loro delitti; Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale *ſub fide, & verbo Regia, atque noſtra*, promettiamo „ che ammazzandoſi *inter ſe* l' uno, e l' altro di detti tre Capi, poſſa godere indulto di tutt' i ſuoi delitti, ancorchè non aveſſe remiſſione di parte, e di più ſe gli daranno incontanente ducati cento, i quali ſe gli pagheranno ſubito con ogni prontezza.

„ E ſe tre della detta comitiva ammazzeranno uno di detti tre Capi, ovvero lo daranno in mano della Regia Corte vivo, ſimilmente promettiamo indultarli di tutt' i loro delitti, ancorchè non aveſſero remiſſione di parte: e di più ſi daranno loro ducati trenta per ciaſcheduno.

„ E così ancora promettiamo indulto teſta per teſta, ad ogni uno de' detti Banditi, della predetta comitiva, che darà vivo, o morto alla Regia Corte uno de' ſuoi compagni.

„ E ſe altri, che non ſarà delinquente, ammazzerà uno di detti Capi, ovvero lo preſenterà vivo in potere della Regia Corte, vogliamo, che poſſa nominare due delinquenti, e godere indulto, con che non ſieno inquiſiti di delitti riſervati; cioè leſa Maeſtà, Divina, ed umana, vizio nefando, falſa moneta, aſſaſſinio, e che abbiano delinquito dentro queſta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi: e ſe gli daranno di più ducati cinquanta.

„ E ſe alcun altro delinquente, che non ſarà della detta comitiva, darà in potere della Regia Corte, vivo, o morto, uno de' predetti delinquenti della ſuddetta comitiva, che armano con detti Capi, gli promettiamo ſimilmente indulto di tutt' i ſuoi delitti, con che non ſia inquiſito de' detti delitti riſervati.

E ſimilmente, ſe altri, che non ſarà delinquente, darà in mano della Regia Corte vivo, o morto uno de' predetti delinquenti della predetta comitiva, ſe gli daranno cinquanta ducati, ſubito fatto il ſervizio.

„ Ordinando ſimilmente per lo preſente Bando, che i parenti di detti banditi, così di detti Capi, come di loro comitiva inſino al terzo grado, fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del preſente Bando nelle loro patrie, debbano dare in mano della Regia Corte i detti particolari Banditi, vivi, o morti, altrimenti debbano sfrattare dalla loro patria, ed andarſene o nella Città dell' Aquila, o nella Città di Reggio, e debbano fra il termine di giorni quaranta dopo l' arrivo in eſſe mandare fede autentica del governo di dette Città, come ſi trovano in oſſervanza di detto sfratto, ſotto pena agli uomini di cinque anni di galea, ed alle donne della fruſta „. Ed a tal che il preſente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che non ſolo ſi pubblichi per tutto il preſente Regno, conforme il ſolito, ma particolarmente il Preſide delle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata, e'l Commeſſario Generale di Campagna, che riſiede in queſta Provincia di Terra di Lavoro, lo facciano pubblicare, cioè detto Preſide nello Stato d' Amalfi, e nelle patrie, di dove ſono detti Banditi, e detto Commeſſario in Terra di Lavoro, dove ſtanno le patrie di detti altri Banditi. *Dat. Neap. die 15. menſis Maii 1630. El Duque de Alcalà. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. In Bannorum primo fol. 34.*

Concord. Pram. 8. & ibi noſtra apoſtilla.

Poena triremis per quinquennium, & fuſtium.

15. Maii 1630. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA XVII.

Præſentantes Petrum Mancinum publicum Bannitum vivum, vel mortuum, gaudeat indultu delictorum quorumcumque.

AVendo Noi tenuta notizia, che Piero Mancini pubblico, e famoſo delinquente ſia di nuovo entrato in queſto Regno con ſua comitiva, tentando di commettere maggiori furti, ricatti, e delitti, oltra de' tanti fatti per lo paſſato, maggiormente in queſto tem-

tempo della raccolta; e convenendo dare il rimedio opportuno per ovviare detti delitti, Avendo Noi ordinate le diligenze neceſſarie per la perſecuzione, ed eſtirpazione di detto Piero, e de' compagni; acciocchè queſto s'eſegua con più facilità, abbiamo riſoluto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, concedere, ſiccome con la preſente, „ Concediamo indulto di „ tutti, e quali ſi vogliano delitti, a qualſivoglia perſona, che preſenterà vivo, o „ morto detto Piero Mancino; e facendoſi „ detto ſervizio per alcuno di ſua comitiva, „ gli promettiamo, che poſſa godere indulto tan- „ to per ſe, quanto per quattro altri compa- „ gni della dettta comitiva, e facendoſi per „ altri; *etiam* che ſia perſona di Corte, vo- „ gliamo, che poſſa indultare cinque perſone „ inquiſite di qualſivoglia delitto in queſto „ Regno, ed oltra del detto indulto, voglia- „ mo ancora, che gli diano ducati 3000. i „ quali abbiamo fatto depoſitare nel Banco „ del Monte della Pietà, e fattaſene fede, ed „ inviata al Preſide della Provincia, perchè „ ſi conſegni ſubito a qualſivoglia perſona, „ che gli conſegnerà detto Piero Mancino „ morto, o vivo, acciocchè ſtia certo, che „ fatto detto ſervizio ſe gli pagano detti du- „ cati 3000. e perchè s'attenda maggiormen- „ te alla perſecuzione di detto Piero; Ordi- „ niamo, e comandiamo, che niuna perſona, „ di qualſivoglia ſtato, grado e condizione ſi „ ſia, ardiſca ricevere, alloggiare, proteggere, „ ſomminiſtrare vitto, cavalli, o altro ajuto „ a detto Piero, e compagni, ſotto pena del- „ la vita, da eſeguirſi contra de' traſgreſſori „ irremiſſibilmente, ſenza niuna eccezione; „ e ſotto l'iſteſſa pena della vita ordiniamo, „ che quando il detto Piero, e compagni en- „ traſſero nelle maſſerie, luoghi, o caſe di „ quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia ſta- „ to, grado, o condizione ſi ſieno, ancorchè „ contra loro volontà, o pure a caſo s'in- „ contraſſero in eſſe, ſieno tenute fra il ter- „ mine di giorni due darne notizia alla Re- „ gia Udienza di Lucera, o altri Miniſtri „ più vicini „; Ed acciocchè niuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza, e venga a notizia di tutti; abbiamo fatto il preſente Bando da pubblicarſi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Moliſe, ed in tutte l'altre del preſente Regno. *Datum Neap. die* 21. *Julii* 1636. *El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secretarius.*

21. Julii 1636. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XVIII.

Proviſiones diverſæ pro extirpatione bannitorum.

PErchè ci viene avviſato da' Miniſtri delle Provincie di queſto Regno, che nuovamente ſieno inſorte diverſe comitive di Banditi, che vanno ſcorrendo, ed infeſtando la Campagna (che per lo paſſato co' provvedimenti dati nel noſtro governo ſi è mantenuta quieta) da' quali Banditi ſi ſono commeſſi, e tuttavia ſi commettono ricatti, omicidj, ed altri enormiſſimi delitti, ſenza timor di Dio, ed in diſpregio della Giuſtizia, e rovina de' Sudditi di Sua Maeſtà, e che le molte provviſioni, fatte dal Commeſſario Generale di Campagna, Dante Olivadiſio, ed altri Miniſtri delle Provincie, per la total' eſtirpazione di quei, non ſieno ſtate baſtanti, per la protezione, che ſi tiene delle ſuddette comitive da Perſone autorevoli. Dovendo Noi ſopra ciò provvedere d'opportuno rimedio, abbiamo conſiderato il Bando, ſopra tal materia emanato dall' Ill. Conte d'Olivares Vicerè in queſto Regno, ſotto la data de' 10. di Marzo del 1597. dove, fra l'altre coſe, s'ordinava, che tutti, e quali ſi vogliano fuoruſciti, e contumaci, che ſono andati, vanno, o andranno in comitiva de' fuoruſciti per la campagna, rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' Popoli, debbano fra 'l termine di giorni dieci comparire, e preſentarſi perſonalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove ſaranno ſtati citati a ſtare a giuſtizia de' delitti, che contra di loro ſi pretendono, e non comparendo, elaſſo il termine predetto, ſenz' aſpettare il circolo dell' anno, che per la Coſtituzione del Regno ſia conceſſo, ſieno tutti tenuti, trattati, e reputati come veri forgiudicati della Regia Corte, e poſſano eſſere ammazzati *impune*.

Perciò abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, reſtando *in ſuo vivo robore, & efficacia* il ſud- „ detto Bando fatto dal predetto Illuſtre Con- „ te d'Olivares, „ E vogliamo, ordiniamo, „ e comandiamo a tutti, e qualſivoglia per- „ ſona del preſente Regno, di qualunque gra- „ do, ſtato, e condizione ſi ſia, che aveſſe „ dato ajuto, ſomminiſtrato vitto, fatto prov- „ vedimento di veſti, armi, munizioni, o in „ qualſivoglia altro modo praticate, protet- „ te, guidate, e fomentate comitive, e ſqua- „ dre di Banditi, ed in particolare le comi- „ tive nuovamente inſorte nella Provincia di „ Terra di Lavoro, e Principato Ultra, Ca- „ po d'una delle quali ſono „: Albenzio Peluſo, *alias* Lupo vecchio di Serino, Cicco Truono d'Avella, e Titta Panico di S. Paolo di Nola; „ E di altre Squadre Capi ſo- „ no „: Daniello Bocciero, e Carlo Bilotta, e Diego Carnevale, *alias* detto il Mozzicuto, „ i quali vanno perturbando il quieto vive- „ re, ed infeſtando la Campagna, commetten- „ do diverſi latrocinj, molti ricatti, ed omi- „ cidj, ed altri enormiſſimi delitti, debbano, „ e ciaſcuno d'eſſi fautori, ed auſiliatori, *ut* „ *ſupra*, fra il termine di dieci giorni, de- „ correndi nella Provincia di Terra di Lavo- „ ro dal dì della pubblicazione del preſente „ Bando, e riſpetto all'altre Provincie dal „ dì, che ſarà pubblicato nelle Regie Udien- „ ze, preſentarſi perſonalmente, *videlicet*; quei del-

Concordat pr. 10. 11. 21. 24. alias de recept.

„ della Provincia di Terra di Lavoro, avan-
„ ti il Magnifico Commeſſario di Campagna
„ Dante Olivadiſio, e quei dell' altre Provin-
„ cie, ſi debbano conferire fra lo ſteſſo ter-
„ mine, avanti i Preſidi delle dette Provin-
„ cie, quale Commeſſario di Campagna deb-
„ ba pigliar nota delle perſone, che ſi pre-
„ ſenteranno avanti di lui, e che i Preſidi
„ ſieno obbligati fare l' iſteſſo con interven-
„ to, e firma degli Avvocati Fiſcali delle
„ Provincie, e mandare copia d' eſſa all' Illu-
„ ſtre Duca di Belvedere Reggente Brancia del
„ Conſiglio Collaterale di Sua Maeſtà Sopran-
„ tendente Generale di tutta la Campagna,
„ ed eſeguire i ſuoi ordini „.

Ed acciocchè poſſano liberamente, e ſenza pericolo alcuno venire a preſentarſi a' predetti Commeſſario di Campagna, e Preſidi delle Provincie, come di ſopra ſta dichiarato; „ Vo-
„ gliamo, e diamo ora per allora parola, *ſub*
„ *verbo, & fide Regia, atque noſtra*, e l'affidia-
„ mo, e guidiamo di tutt' i loro delitti, con-
„ tumacie, e forgiudiche per lo termine di
„ giorni quattro, oltra gli altri giorni dieci
„ prefiſſi a comparire perſonalmente, come di
„ ſopra, per li quali giorni dieci, vogliamo
„ ancora, che reſtino guidati, ed affidati di
„ tutt' i loro delitti, *ut ſupra*, e non loro ſi
„ dia faſtidio, o impedimento alcuno, ma
„ poſſano venire, e liberamente praticare per
„ l' effetto predetto, reſtando a diſpoſizione
„ del Commeſſario di Campagna, e di detti
„ Preſidi di conceder loro maggior dilazione
„ di guidatico, e far loro altri patti, e pro-
„ meſſe per poterſi effettuare i negozj, e gli
„ ſpedienti, che ſi piglieranno per l' eſtirpa-
„ zione di detti Banditi, e lor comitive.

Protectores, & fautores, vel victum praeſtantes bannitis, puniuntur poena mortis. Concordant prag. 19. 21. 22. 27.

„ Ed elaſſo il termine de' dieci giorni, nu-
„ merandi nel modo ſuddetto, tutti quei, che
„ avranno dato danajo, o daranno ajuto,
„ ſomminiſtrato vitto, fatto provvedimento di
„ veſti, armi, munizioni, o in qualſivoglia
„ altro modo praticate, protette, guidate, e
„ fomentate comitive, e ſquadre di Banditi,
„ incorrano *ipſo facto, ipſoque jure*, a pena
„ di morte naturale, ſiccome Noi in virtù
„ del preſente Bando *ex nunc, prout ex tunc*,
„ li dichiariamo non eſſere incorſi nella pe-
„ na di morte naturale, irremiſſibilmente eſe-
„ guenda „.

Occidens bannitum, gaudet indulto, & qui occidit caput bannitorum duos indultat.

E per averſi colla maggior brevità poſſibile l' intento in virtù del preſente Bando,
„ Vogliamo, indultiamo, ed aggraziamo d'
„ ogni delitto, forgiudica, *etiam*, che non
„ teneſſero remiſſione di parte, ciaſcheduno
„ Bandito, che ucciderà, o preſenterà mor-
„ to, o vivo un altro Bandito di ſua comi-
„ tiva, o d' altra, che ſi poſſano indultare
„ teſta per teſta, ed uccidendo uno de' Capi di
„ Banditi ſe ne poſſano indultare due, che non
„ ſieno Capi di Banditi; però uccidendo un Capo
„ di Banditi, un altro Capo ſi poſſa eſſo, ed
„ un altro compagno ſemplice Bandito, indultare.

„ Ed a riſpetto a' prenominati Capi di
„ Banditi, che ſono „: Albertino Peluſo, *alias* Lupo Vecchio di Serino, Cicco Truono d' Avella, e Titta Panico di S. Paolo di Nola, che ſono di una ſquadra, d' un' altra Daniello Bocciero, e Carlo Bilotta, e dell' altra ſquadra Capo d' eſſa Diego Carnevale, *alias* Mozzicuto, Vogliamo:

„ Che, ſe un Capo di Banditi d' una del-
„ le ſuddette tre ſquadre ucciderà un altro
„ Capo dell' altre due ſquadre, ſe ne poſſa
„ indultare il detto Capo, che farà il ſervi-
„ gio con altri tre ſemplici Banditi, che ſa-
„ ranno partecipi, e coadjutori al ſervigio,
„ e non eſſendo partecipi al ſervigio, ſe li
„ poſſa eleggere di qualunque comitiva di
„ Banditi ſi ſia.

„ *Item*, Se un Capo di Banditi delle dette
„ tre ſquadre ucciderà, o darà morto, o vi-
„ vo un altro Capo dell' iſteſſa ſua comiti-
„ va, in tal caſo ſe ne poſſa, e reſta indul-
„ tato eſſo Capo interfettore, e due altri ſem-
„ plici Banditi, che ſaranno partecipi a fare
„ il ſervigio, tanto ſe ſaranno di ſua comi-
„ tiva, quanto d' ogni altra, e ſe non ſaran-
„ no partecipi, o coadjutori, ſe ne poſſa eleg-
„ gere due di qualſivoglia comitiva di Ban-
„ diti, che reſtino indultati, ed aggraziati,
„ *ut ſupra*.

„ *Item*, Se un Bandito d'una ſquadra, che
„ non farà Capo, ucciderà uno de' detti Ca-
„ pi dell' altre due ſquadre, in tal caſo ſi
„ poſſa indultare, e reſti indultato egli, e
„ tre altri partecipi, e coadjutori al ſervigio,
„ e non eſſendo partecipi, ſe li poſſa elegge-
„ re di qualſivoglia comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito d'una ſquadra ucci-
„ derà un altro Capo dell' iſteſſa ſua ſquadra,
„ in tal caſo ſi poſſa indultare eſſo, e due
„ altri partecipi, e coadjutori al ſervigio; e
„ non eſſendo partecipi, o coadjutori ſe li
„ poſſa eleggere a ſua elezione d' ogni altra
„ comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito delle dette ſquadre,
„ che non farà Capo, ucciderà un altro dell'
„ altre ſue ſquadre, ſe ne poſſa indultar eſ-
„ ſo, ed un altro partecipe al ſervigio, e non
„ eſſendo partecipe, ſe lo elegga a ſuo modo
„ di qualunque comitiva ſi ſia, ma ucciden-
„ do uno dell' iſteſſa ſua ſquadra ſi poſſa in-
„ dultare teſta per teſta „.

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti; abbiamo fatto fare il preſente Bando, incaricando l' oſſervanza di eſſo a tutti gli Officiali, e Tribunali del preſente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviſo per via del detto Ill. Reggente Brancia Duca di Belvedere, Soprantendente Generale di Campagna, e del detto Commeſſario Generale, delle diligenze, che per eſſi ſi faranno, e degli effetti, che ſeguiſſero, e che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, affigendoſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie delle Regie Udienze. *Datum Neap. die 23. Junii 1642. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Azcon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi*

23. Junii 1642. El Duque de Medina

mibi Jo: Angelo Barilio. Pandolfus.

PRAMMATICA XIX.

Providet ſuper extirpatione bannitorum.

ESsendo Noi ſtati avviſati, che nelle Provincie di Principato Citra, e Baſilicata ſia nuovamente inſorta una comitiva di Banditi, che vanno ſcorrendo, e infeſtando la Campagna (che per lo paſſato co' provvedimenti dati nel noſtro Governo ſi è mantenuta quieta) da' quali Banditi ſi ſono commeſſi, e tuttavia ſi commettono ricatti, omicidj, ed altri enormiſſimi delitti, ſenza timor di Dio, e in diſpregio della Giuſtizia, e rovina de' Sudditi di Sua Maeſtà, e che le molte provviſioni, fatte dal Commeſſario Generale di Campagna, Dante Olivadiſio, e da altri Miniſtri delle Provincie, per la totale eſtirpazione di quei, non ſieno ſtate baſtanti, per la protezione, che ſi tiene delle ſuddette comitive da Perſone autorevoli. Dovendo Noi ſopra ciò provvedere d' opportuno rimedio, abbiamo conſiderato il Bando, ſopra tal materia emanato dall' Illuſtre Conte d' Olivares Vicerè in queſto Regno, ſotto la data de' 10. di Marzo del 1597. dove, fra l'altre coſe, s'ordinava, che tutti, e quali ſi vogliano fuoruſciti, e contumaci, che ſono andati, vanno, o andranno in comitiva de' fuoruſciti per la campagna rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' Popoli, debbano fra il termine di giorni dieci comparire, e preſentarſi perſonalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove ſaranno ſtati citati a ſtare a giuſtizia de' delitti, che contra di loro ſi pretendono; e non comparendo, elaſſo il termine predetto, ſenz' aſpettare il circolo dell'anno, che per la Coſtituzione del Regno ſta conceſſo, ſieno tutti tenuti, trattati, e reputati come veri forgiudicati della Regia Corte, e poſſano eſſere ammazzati *impune*.

In prag. 11.

Per pragm. 11. §. 5. eſt breviatus terminus, & in prag. 22. §. 6.

Perciò abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente fare il preſente Bando, reſtando *in ſuo vivo robore, & efficacia* il ſuddetto Bando fatto dal predetto Illuſtre Conte d'Olivares; „ E vogliamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo a tutti, e qualſivoglia perſona
„ del preſente Regno, di qualunque grado,
„ ſtato, e condizione ſi ſia, che aveſſe dato a-
„ juto, ſomminiſtrato vitto, fatto provvedi-
„ mento di veſti, armi, munizioni, o in
„ qualſivoglia altro modo praticate, protette,
„ guidate, e ſomentate comitive, e ſquadre
„ di Banditi, ed in particolare le comitive
„ nuovamente inſorte nelle Provincie di Prin-
„ cipato Citra, e Baſilicata, che ſono „ : Orazio di Caro, Marco Balbo della Rocca glorioſa, Marco, ed Onofrio Faſano del Caſale di Ceraſo, ed Aleſſandro di Buono di San Mauro, Capo di detta comitiva, e di altri di ſua ſquadra „ i quali vanno pertur-
„ bando il quieto vivere, ed infeſtando la
„ campagna, commettendo diverſi latrocinj,
„ molti ricatti, ed omicidj, ed altri enormiſ-
„ ſimi delitti, debbano, e ciaſcuno d' eſſi
„ fautori, o auſiliatori, *ut ſupra*; fra il ter-
„ mine di dieci giorni, decorrendi nella Pro-
„ vincia di Terra di Lavoro dal dì della
„ pubblicazione del preſente Bando, e riſpet-
„ to all'altre Provincie dal dì, che ſarà pub-
„ blicato nelle Regie Udienze, preſentarſi per-
„ ſonalmente, *videlicet*; quei della Provincia
„ di Terra di Lavoro, avanti il magnifico
„ Commeſſario di Campagna Dante Olivadi-
„ ſio, e quei dell' altre Provincie ſi debbano
„ conferire fra lo ſteſſo termine, avanti i
„ Preſidi delle dette Provincie, quale Com-
„ meſſario di Campagna debba pigliar nota
„ delle perſone, che ſi preſenteranno avanti
„ di lui, e che i Preſidi ſieno obbligati fare
„ l'iſteſſo con intervento, e firma degli Av-
„ vocati Fiſcali delle Provincie, e mandare
„ copia di eſſa all'Illuſtre Duca di Belvedere
„ Reggente Brancia del Conſiglio Collaterale
„ di S. M., Soprantendente Generale di tut-
„ ta la Campagna, ed eſeguire i ſuoi ordini.

Concordat pr. 18. 22. 24.

Ed acciocchè poſſano liberamente, e ſenza pericolo alcuno venire a preſentarſi a' predetti Commeſſario di Campagna, e Preſidi delle Provincie, come di ſopra ſta dichiarato „ Vo-
„ gliamo, e diamo ora per allora parola, *ſub*
„ *verbo, & fide Regis, atque noſtris*, e l'af-
„ fidiamo, e guidiamo di tutt' i loro delitti,
„ contumacie, e forgiudiche per lo termine
„ di giorni quattro, oltra gli altri giorni
„ dieci prefiſſi a comparire perſonalmente,
„ come di ſopra, per li quali giorni dieci,
„ vogliamo ancora, che reſtino guidati, ed
„ affidati di tutt' i loro delitti, *ut ſupra*, e
„ non ſi dia loro faſtidio, o impedimento al-
„ cuno; ma poſſano venire, e liberamente pra-
„ ticare per l' effetto predetto, reſtando a diſ-
„ poſizione del Commeſſario di Campagna, e
„ di detti Preſidi di conceder loro maggior di-
„ lazione di guidatico, e far loro altri pat-
„ ti, e promeſſe per poterſi effettuare i ne-
„ gozj, e gli ſpedienti, che ſi piglieranno
„ per l' eſtirpazione di detti banditi, e lor
„ comitive.

„ Ed elaſſo il termine de' dieci giorni, nu-
„ merandi nel modo ſuddetto, tutti quelli,
„ che avranno dato danajo, o daranno ajuto,
„ ſomminiſtrato vitto, fatto provvedimento
„ di veſti, armi, munizioni, o in qualſivo-
„ glia altro modo praticate, protette, gui-
„ date, e fomentate comitive, e ſquadre di
„ di Banditi, incorrano *ipſo facto, ipſoque*
„ *jure* a pena di morte naturale, ſiccome Noi
„ in virtù del preſente Bando, *ex nunc*,
„ *prout ex tunc*, li dichiariamo eſſere incorſi
„ nella pena di morte naturale, irremiſibil-
„ mente eſeguenda „.

Proteſtores, & fautores, vel victum praeſtantes bannitis puniuntur poena mortis. Concordant prag. 15. 22. 24.

E per averſi colla maggior brevità poſſibile l'intento, in virtù del preſente Bando,
„ Vogliamo, indultiamo, e aggraziamo d'ogni
„ delitto, e forgiudica, *etiam* che non te-
„ neſſero remiſſione di parte, ciaſcheduno
„ Bandito, che ucciderà, o preſenterà mor-
„ to, o vivo un altro Bandito di ſua comi-
„ tiva, o d'altra, che ſi poſſano indultare
„ teſta per teſta, e uccidendo uno de' Capi di
„ Ban-

Capiens bannitum ſuae comitivae habet indultum, & alii indulti, ut infra in c. ſeq.

„ Banditi ſe ne poſſano indultare due, che non ſieno Capi di Banditi; Però uccidendo un Capo di Banditi un altro Capo, ſi poſſa eſſo, e un altro compagno, ſemplice Bandito, indultare.

„ E a riſpetto del predetto Capo di Banditi, ch' è: *Aleſſandro di Buono*, che ſe un Capo di Banditi di un' altra ſquadra ucciderà detto *Aleſſandro di Buono* Capo della predetta comitiva, ſe ne poſſa indultare il detto Capo, che farà il ſervigio con altri tre ſemplici Banditi, che ſaranno partecipi, e coadjutori al ſervigio, e non eſſendo partecipi al ſervigio, ſe li poſſa eleggere di qualunque comitiva di Banditi ſi ſia.

„ *Item*, Se detto *Aleſſandro di Buono* capo di detta ſquadra ucciderà, o darà morto, o vivo un altro Capo dell' iſteſſa ſua comitiva, in tal caſo ſe ne poſſa, e reſti indultato eſſo Capo interſettore, e due altri ſemplici Banditi, che ſaranno partecipi, o coadjutori, ſe ne poſſa eleggere due di qualſivoglia comitiva di Banditi, che reſtino indultati, e aggraziati, *ut ſupra*.

„ *Item*, Se un Bandito d'una ſquadra, che non ſarà Capo, ucciderà uno de' detti Capi dell' altre due ſquadre, in tal caſo ſi poſſa indultare, e reſti indultato egli, e tre altri partecipi, e coadjutori al ſervigio, e non eſſendo partecipi, ſe li poſſa eleggere di qualſivoglia comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito d' una ſquadra ucciderà un altro Capo dell' iſteſſa ſua ſquadra, in tal caſo ſi poſſa indultare eſſo, e due altri partecipi, e coadjutori al ſervigio, e non eſſendo partecipi, o coadjutori, ſe li poſſa eleggere a ſua elezione d' ogni altra comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito di detta ſquadra, che non ſarà Capo, ucciderà un altro dell' iſteſſa ſua ſquadra, ſe ne poſſa indultare eſſo, e un altro partecipe al ſervigio, e non eſſendo partecipe, ſe lo elegga a ſuo modo di qualunque comitiva ſi ſia; ma uccidendo uno dell' iſteſſa ſua ſquadra ſi poſſa indultare teſta per teſta.

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti; abbiamo fatto fare il preſente Bando, incaricando l' oſſervanza di eſſo a tutti gli Officiali, e Tribunali del preſente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviſo per via del detto Ill. Reggente Brancia Duca di Belvedere, Soprantendente Generale di Campagna, e del detto Commeſſario Generale, delle diligenze, che per eſſi ſi faranno, e degli effetti che ſeguiſſero, e che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, affiggendoſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie, nelle Regie Udienze. *Dat. Neap. die* 15. *Januarii* 1643. *El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Azcon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Pandolfus.*

15 Jan. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XX.

Pro extirpatione bannitorum novae dantur proviſiones, ut intus.

ANcorchè da' Noſtri predeceſſori nel governo di queſto Regno ſieno ſtate fatte molte Prammatiche, e pubblicati Bandi per l' eſtirpazione de' fuoruſciti, e ſcorritori di Campagna; ad ogni modo non ſi è potuto conſeguire il fine deſiderato, anzi per quel che con molto noſtro diſguſto abbiamo inteſo, il numero di detti fuoruſciti, e delinquenti, ſi è in maniera accreſciuto in tutto queſto Regno, e particolarmente nella Provincia di Terra di Lavoro, che non ſi può liberamente praticare, che viene impedito il pubblico commercio in diſſervizio di Dio benedetto, di Sua Maeſtà, e in danno de' ſuoi Sudditi; eſſendo ſucceduto farſi omicidj fin dentro le Chieſe, e sbaligiare Condotte, e Procacci, attribuendoſi da molti queſti diſordini alla protezione, che di detti fuoruſciti tengono alcune perſone, che dovrebbero proccurare la quiete univerſale; e ſebbene queſto male tiene biſogno di rigoroſo rimedio; ad ogni modo per evitare il danno, che potrebbero ſentire l' Univerſità del Regno con l' alloggiamento de' Caporali, e gente di Corte, per adeſſo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, perchè ſi poſſa eſtinguere queſto male, e inſieme dimoſtrare la clemenza dell' animo noſtro, „ Ordinare, e comandare, e dar licenza, che ogni fuoruſcito, bandito, forgiudicato, e delinquente, e inquiſito di qualſivoglia delitto (eccettuandone *de crimine laeſae Majeſtatis Divinae, vel humanae in primo, & in ſecundo capite, aſſaſſinii, vitii nefandi, homicidii proditorii, falſae monetae*, e ritagliatore della bona) poſſano fare intendere all' Illuſtriſſimo Marcheſe di Torrecuſo, Principe di Campagna, del Conſiglio di Sua Maeſtà, e del Collaterale di queſto Regno, o all' Illuſtriſſimo Reggente Brancia, Duca di Belvedere, Soprantendente della Campagna, come ancora al Magnifico Dante Olivadiſio, Commeſſario Generale di quella, ed a ciaſcuno d'eſſi *in ſolidum*, che vogliono preſentarſi avanti di quegli, e volontariamente andare a ſervire Sua Maeſtà nel ſervizio, che deſtinerà il ſuddetto Illuſtriſſimo Marcheſe di Torrecuſo, e gli parrà eſſere più appropriato, avendoſi riſpetto alla perſona, che ſi offerirà, e ciaſcheduno de' predetti tre Miniſtri nominati, quali eleggeranno detti inquiſiti, inteſa queſta loro volontà, debbano ſubito ſpedire licenza, che detti forgiudicati, e delinquenti, e ciaſcheduno di eſſi poſſa fra il termine di giorni quindici, e gl' inquiſiti, che ſono della Provincia di Terra di Lavoro, numerandi dal giorno, che ſarà ſpedita la licenza, e poſſa venire ſicuramente, ſenza che loe ſi dia faſtidio alcuno, e preſentarſi avanti dell' iſteſſo Miniſtro, che avrà ſpedita la licenza, con dar nota di tutt' i delitti, che ha commeſſo,

de'

de' quali dopo ſubito il Commeſſario di Campagna ne debba far relazione a' ſuddetti Illuſtri Marcheſe, e Reggente, acciocchè unitamente conſiderati i delitti, poſſano determinare il tempo, che ciaſcheduno avrà da ſervire Sua Maeſtà al ſervizio, che deſtinerà detto Illuſtriſs. Marcheſe di Torrecuſo, come più pratico ne' negozj di guerra.

„ E reſtando contento d' andare a ſervire per lo tempo, che ſe gli deſtinerà, finito detto tempo reſti ogni uno indultato di tutt' i delitti, che avrà dichiarati aver commeſſi prima della pubblicazione del preſente Bando, non oſtante che non aveſse remiſſione di parte, e mentre ſtarà al ſervizio predetto, ſempre s' intenda guidato in maniera che non ſe gli poſſa dare faſtidio niuno per detti delitti.

„ E ſe i predetti ſuoruſciti, ſorgiudicati, e delinquenti preſentati avanti i predetti Miniſtri, non ſi accordaſſero al ſervizio, in tal caſo, concediamo giorni ſei di termine a quei della Provincia di Terra di Lavoro, acciocchè elaſſo il termine de' predetti giorni quindici, ſi poſſano fra detti giorni ſei porre in ſalvo.

„ E vogliamo, che il detto Commeſſario di Campagna tenga un regiſtro particolare, dove debba far notare le licenze, che ſi concedono a' predetti ſuoruſciti, e delinquenti co' nomi, e cognomi, e patria, colla giornata, che ſi ſpediſce loro detta licenza, acciocchè ſi poſſa ſapere, e chiarirſi ne' tempi, *ut ſupra* dichiarati, ſe adempiono le condizioni, che di ſopra ſtanno menzionate, per lo quale termine di giorni quindici, e altri ſei conceſſi di più per gli effetti predetti, in virtù del preſente Bando, li guidiamo, ed aſſicuriamo, *ſub fide, & verbo Regio, atque noſtro* in maniera, che non poſſano in modo alcuno per detto tempo, per li loro delitti eſſere moleſtati.

„ Ed a riſpetto de' ſuoruſciti, banditi, forgiudicati, e delinquenti dell' altre Provincie del preſente Regno, deſtiniamo il Preſide Provinciale, al quale poſſano fare intendere la volontà, che tengono di voler andare a ſervire, e di voler venire a preſentarſi in Napoli avanti di ciaſcheduno de' predetti Illuſtre Marcheſe di Torrecuſo, o del Reggente Brancia, ovvero del Commeſſario di Campagna, a loro elezione, per dichiarare di voler andare a ſervire per lo tempo, e ſervizio deſtinando da detto Ill. Marcheſe, e 'l Preſide della Provincia, a chi tocca, loro debba far licenza, con ordinare, che non ſi dia loro faſtidio per li delitti, che avranno commeſſi, la quale licenza la debba fare ſpedire *gratis*, e farne fare regiſtro a parte dal Secretario della Provincia.

„ E perchè poſſano più ſicuramente venire a preſentarſi con la predetta licenza, per dichiarare i delitti, di che ſaranno inquiſiti, o avranno commeſſi, e di voler andare a ſervire, acciocchè il Commeſſario di Campagna ne poſſa poi far relazione, *ut ſupra*, e per iſtabilirſi il tempo del ſervizio, loro concediamo giorni 30. di guidatico, il quale s' intenda dal dì della data licenza, che loro ſi ſpedirà dal Preſide della Provincia.

„ Ed elaſſo il predetto termine di giorni 30. non volendo andare a ſervire, loro concediamo otto altri giorni di termine, perchè ſi poſſano mettere in ſalvo, e 'l Preſide, che ſpedirà dette licenze, le farà regiſtrare al detto regiſtro a parte colla data dal dì, che ſi ſpediſcono col nome, cognome, e patria della perſona, che piglia la licenza, e debba fare ancora relazione al Commeſſario di Campagna di tutt' i delitti, de' quali la detta perſona andrà inquiſita, e 'l predetto termine di giorni 30. e d'altri otto, *ut ſupra* eſpreſſi, e conceſſi per l' effetto predetto, pure s' intendano guidati, ed aſſicurati nel modo, *ut ſupra*, in maniera che per detto tempo non poſſano eſſer moleſtati per li loro delitti.

„ Ed andando al ſervizio, e compiuto il tempo del detto ſervizio, come di ſopra, ed indultato, ed aggraziato nella maniera, che *ut ſupra* ſta dichiarato, ſiccome col preſente Bando dichiariamo, che reſtano indultati, ed aggraziati de' loro delitti per eſſi dichiarati, e di quali ſi vogliano pene, che per quei foſſero incorſi, ancorhè de' predetti delitti non teneſſero remiſſione delle parti.

„ Dichiarando, che, ſe detti fuoruſciti, e forgiudicati, e delinquenti, dopo eſſerſi preſentati, e concertatiſi con uno di detti tre Miniſtri, e non andaſſero a ſervire, conforme il concerto fatto, ed accettato, ma ſe ſi vorranno mettere in ſalvo, e ritornare allo ſtato di prima, in tal caſo, elaſſo il termine del guidatico, che loro ſi troverà conceſſo, s' intendano tutti per veri forgiudicati, *ed impune* poſſano eſſere uccisi; e di più vogliamo, ed ordiniamo, che vadano ſquadre di Soldati di campagna alla loro perſecuzione, ed eſtirpazione, con alloggiare le ſquadre predette a ſpeſe degl' iſteſſi delinquenti, e ſi poſſano vendere tutt' i loro beni, per ſoddisfarſi le ſquadre, ſenza guaſto dell' Univerſità, non reſtando eſcluſi gli altri delinquenti, che abuſeranno la noſtra benignità, e che non verranno a preſentarſi, ed offerirſi al ſervizio, de' quali ſi faranno l'iſteſſe provviſte, ed ordini più rigoroſi, con dichiarare, che ſi abbia da fare eſeguire l' iſteſſo contra tutt' i ricettatori, e fautori, protettori, e participanti con detti delinquenti, reſtando *in vivo robore* tutte le Leggi, Prammatiche, e Bandi ſopra ciò emanati, rivocando, e dichiarando di più per nulli, ed invalidi tutt' i guidatici, che ſi ritrovano ſpediti ſino a queſto dì, e che ſi ſpediranno per appreſſo, *etiam* d' ordine noſtro per qualſivoglia cauſa, eccetto quei fatti durante la diſcuſſione dell' indulto; ma ſolo vagliano i guidatici, che

„ ſi ſpe-

„ ſi ſpediranno per le cauſe ſuddette in virtù del preſente Bando „ . Quale acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, ed ordiniamo, che non ſolo ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Città di Napoli, ma in tutte le Città, Terre, e Caſtelle della Provincia di Terra di Lavoro, come ancora nel preſente Regno, ed i Preſidi Provinciali, così lo facciano eſeguire ſubito. *Datum Neap. die 13. menſis Maii 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zuſia Reg. Vid. Azcon Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Capycius Latro Reg. D. Franciſcus Barilius Secret. Pandolphus.*

13. Maii 1643 El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXI.

Pro extirpatione bannitorum proviſiones variae.

PErchè è creſciuto molto il numero de' delinquenti, Banditi, e ſcorritori di campagna, ed ancorchè per l'eſtirpazione d'eſſi ſi ſieno per Noi fatti molti Bandi; tutta volta non ſi vede eſtirpata queſta peſſima ſorta di gente, ma tuttavia vanno inquietando il Regno, con gran diſſervizio di Dio, e della Giuſtizia, e ſono venuti in tanto ardire, che per inſino a Terra di Lavoro ſono venute ſquadre armate di detti Banditi, e fatti infiniti delitti, il che tutto viene cauſato dalla protezione, che han tenuto, e tengono di eſſi perſone qualificate, ricettandogli ancora nelle loro Terre, e Luoghi. E convenendo di rimediare ad un tanto pernicioſo modo di vivere, e procurare la quiete a' Vaſſalli di Sua Maeſtà con tutt' i modi poſſibili, ſi è conſiderato, che difficilmente ſi poſſono eſtinguere detti Banditi, e delinquenti, ſe le dette perſone potenti non laſciano la loro protezione, e ricettazione; ed ancorchè così per lo Re Ferrante I. di glorioſa memoria, come per l'Illuſtre Bernardino di Villamari, ed altri Vicerè, che *pro tempore* ſono ſtati, ſi ſieno ſopra ciò fatte diverſe Prammatiche, e Bandi, ſi vede, che con eſſerſi eſeguite le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, non ſi è ceſſato da detto protezioni. E perciò per Noi ſotto la data de' 23. di Giugno del 1642. e de' 15. del proſſimo meſe di Gennajo paſſato, ſi ſono emanati Bandi per l'eſtirpazione di detti Banditi, con imporre pena di morte naturale a tutti quei, che aveſſero dato ajuto, ſomminiſtrato vitto, fatto provvedimento di veſti, armi, e munizioni, o in qualſivoglia modo praticati, protetti, guidati, e fomentati detti Banditi, come ſi contiene in detto Bando de' 15. di Gennajo del 1643. E perchè con tutto ciò ſi vede, che non ſi è ceſſato da dette protezioni, e da queſto è nato, che i Banditi non ſolo non ſi ſono eſtirpati, ma ogni giorno ſi vanno più aumentando. E convenendo in ogni modo dare rimedio a tanti diſordini, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, ci è paruto non ſolo conſervare dette Prammatiche, e Bandi fatti così da Noi, come da' noſtri Predeceſſori, dichiarandoli però del modo, che ſiegue: „ Ordinando, e comandando a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, „ maggiori, e minori, che inviolabilmente „ debbano non ſolo eſeguire le pene in eſſe „ contenute contra de' traſgreſſori, ma ancora „ provvedere ſopra gl' infraſcritti Capi, *videlicet*.

Primo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ contra ogni perſona di qualſivoglia grado, „ ſtato, e condizione ſi ſia, che ardirà ricettare, o fare da altri ricettare Banditi, forgiudicati, e delinquenti, inviolabilmente s' „ oſſervi la Prammatica da Noi emanata a' „ 15. di Gennajo del 1643., ed irremiſſibilmente ſi diano, ed eſeguano le pene in „ quella contenute, tanto contra de' predetti „ ricettatori, quanto contra di quei, che da „ altri ſaranno ricettare detti Banditi, forgiudicati, o delinquenti, quale Prammatica di „ nuovo rinnovando, confermiamo, ed approviamo.

Contra receptatores renovantur poenae. Vide prag. ſeq. hoc tit. & 7. de recep., & 18. 19. ſup. & 22. 24.

Secondo. „ Perchè molti Baroni, e Feudatarj del Regno, da alcun tempo in qua non „ ſolo proteggono, ricettano, e fanno da altri „ ricettare detti Banditi, forgiudicati, ſcorritori di campagna, o delinquenti, ma li „ raccolgono, e permettono, che ſtiano, paſſeggino, e liberamente abbiano il libero „ commercio dentro le loro Città, Terre, „ Caſtelli, ſenza darſi loro impedimento veruno, e tutto, perchè poi ſi ſervono degl' iſteſſi delinquenti in far loro fare a loro „ iſtanza altri delitti, ed eccesſi; Perciò vogliamo, ed in virtù della preſente Prammatica ordiniamo, e comandiamo, che ciaſcuna perſona, titolata, o non titolata, di „ qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi „ ſia, che ardirà raccogliere, e permetterà, „ che detti Banditi, o forgiudicati, o ſcorritori di campagna, o delinquenti paſſeggino, „ pratichino, ed abitino dentro le loro Terre, „ e Feudi, o che darà loro ajuto, e favore „ in qualſivoglia modo, o li proteggerà, oltra le pene contenute nella predetta Prammatica del meſe di Gennajo del 1643. Il „ Barone, e Padrone della Terra, e Feudo, „ dove nel modo predetto i Banditi, forgiudicati, o ſcorritori di campagna abiteranno, „ praticheranno, o ſaranno alloggiati, o fatti „ alloggiare nel modo ſuddetto, incorra nella „ pena di ducati 6000., ed ancora della ſoſpenſione della giuriſdizione della Città, „ Terra, o Caſale, dove ſi permetterà farſi „ tal diſordine, per lo termine di cinque anni ſequeſtrare, con mandarſi gli Officiali „ per Noi dell' iſteſſo modo, come ſi fa negli altri caſi di ſequeſtro di giuriſdizione. „ Dichiarando, che queſto non s' intenda riſpetto a quei Baroni, che non abitano nel „ Regno, in luogo de' quali vogliamo, che il „ Governatore, Giudice, o altri, ch' eſerciteranno giuſtizia in detto luogo, e commetteranno, o permetteranno le coſe ſuddette, incorrano nella pena di ducati 3000., „ e ſieno ſubito privati de' detti loro officj, „ e ſieno inabilitati ad eſercitar altri, e l' iſteſſo ſi abbia da oſſervare ſotto l' iſteſſe pene, riſpetto agli Officiali delle Città, e „ Terre

Barones receptatores, vel recipientes in eorum terris bannitos, puniuntur poena duc. 6000. & ſuſpenſione, juriſdictionis ut intus. Concord. pr. 22. infra, & pr. 7. de recept.

Abſentibus Baronibus a locis, puniuntur Officiales. Concordat pr. 7. de recept.

„ Terre demaniali. E vogliamo, che ſia pie-
„ na, e ſufficiente prova, ſe per due teſtimo-
„ nj ſarà provato, che i detti delinquenti, o
„ banditi, o ſcorritori di campagna abbiano
„ abitato, praticato, e paſſeggiato nelle dette
„ Terre Baronali, o Demaniali più di due
„ giorni.

Barones, & Officiales perſcrutentur adventum adveniarum in eorum terris modo, ut intus.

Terzo. „ Affinchè i predetti non poſſano
„ ſcuſarſi, che non abbiano ſaputo, che detti
„ Banditi, e ſcorritori di campagna ſieno ſtati
„ ricettati in dette Terre più di due giorni,
„ ſi ordina, e comanda, che così i detti Ba-
„ roni, ed in loro aſſenza i loro Officiali,
„ che amminiſtrano giuſtizia, come ancora i
„ Governatori, Giudici, ed altri Officiali
„ Regj, debbano tenere particolar penſiero
„ della qualità delle perſone, che dimorano,
„ *& in dies* entrano nell' abitato, e dove e-
„ ſercitano giuriſdizione, ed inveſtigar la qua-
„ lità di eſſi: ed avendo notizia, che ſieno
„ uomini delinquenti, e di mala vita, o che
„ armano, o abbiano armato per la campa-
„ gna, debbano ſubito proccurare la loro car-
„ cerazione, ed andare in loro perſecuzione,
„ e proccurare averli nelle mani, e debbano
„ pigliare detti Officiali diligente informazio-
„ ne contra detti delinquenti, e quei, che
„ ſomminiſtreranno, o abbiano ſomminiſtrati,
„ ajutati, o ricettati detti delinquenti, Ban-
„ diti, e ſcorritori di campagna, quale pi-
„ gliata la debbano ſubito, al più fra il ter-
„ mine di giorni ſei, inviare alla Regia U-
„ dienza Provinciale; ed eſſendo in Terra di
„ Lavoro, al Commeſſario Generale di Cam-
„ pagna, che *pro tempore* ſarà, con mandar-
„ ne ſimilmente avviſo al Reggente Sopran-
„ tendente della Campagna; ed in caſo di
„ contravvenzione, detti Officiali incorrano
„ in pena di anni tre di relegazione, e di
„ pagare ducati 500. al Regio Fiſco, con re-
„ ſtar non ſolo privati di detto officio, ma
„ inabilitati ad eſercitar più giuriſdizione „.
Ed acciocchè detti Officiali procedano in que-
ſto con maggior diligenza, Vogliamo, che a
„ chi farà detti ſervizj, oltra che ſi terrà in
„ memoria di avanzargli a maggiori officj,
„ vogliamo, che ſeguendo ſentenza condanna-
„ toria di pene pecuniarie contra i detti ri-
„ cettatori, o fautori, o che in qualſivoglia
„ modo aveſſero dato ajuto a detti Banditi,
„ o ſcorritori di campagna, *ut ſupra*, la ſe-
„ ſta parte di detta pena vada a beneficio di
„ chi avrà pigliata detta informazione, e fat-
„ te le dette diligenze.

Officiales negligentes capere informationem contra receptatores bannitorum, qua poena puniantur.

Quarto. „ Vogliamo, che nella detta pena
„ incorrano i detti Officiali, ch' eſercitano
„ giuriſdizione, non ſolo la prima volta che
„ faranno detto mancamento, e baſterà per
„ pruova, che coſti della negligenza fatta da
„ ciaſcheduno d' eſſi Officiali in ſua giuriſdi-
„ zione, che non abbia fatta la diligenza ſo-
„ praddetta per due teſtimonj, ancorchè ſieno
„ ſingolari, perchè ſi verifichi la ricettazio-
„ ne, e pratica di detti delinquenti per altri
„ teſtimonj.

Viſus armatus armis igneis in comitiva bannitorum numero quatuor, reus eſt poena mortis naturalis; poteſt impune occidi, & forjudicari poſt quatuor dies.

Quinto. Perchè molti ſenza che abbiano
fatto delitto alcuno, e perciò praticando per
tutto liberamente, alle volte poi s' uniſcono
di comitiva con detti Banditi, armando per
la Campagna con eſſi, facendo delitti, dipoi
quando loro piace ritornando nelle loro Ter-
re, confidati, che non ſi ſappia eſſere andati
in comitiva con detti Banditi, e da queſto ne
ſono nate le groſſe ſquadre di eſſi. E conve-
nendo rimediare, „ Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che ogni volta, che coſterà leggitti-
„ mamente, che alcuna perſona ſia ſtata ve-
„ duta armata con armi di fuoco in comiti-
„ va di Banditi, e delinquenti, ſcorritori di
„ campagna al numero di quattro, incorra
„ *ipſo facto* alla pena di morte naturale, e
„ ſe gli poſſa abbreviar la forgiudica fra quat-
„ tro giorni, e ritrovandoſi in comitiva con
„ detti Banditi al numero di quattro, ſi poſ-
„ ſa uccidere *impune*, ancorchè non foſſe ſta-
„ to dichiarato forgiudicato per ſentenza, e
„ della teſta di eſſo ſe ne poſſa indultare un
„ altro Bandito, e delinquente.

Prohibet dare licentiam aſportandi arma prohibita, ut intus. Concord. prag. 40. de armis.

Seſto. E perchè molti vanno armati, *etiam*
d' archibuſetti piccioli meno di tre palmi
con tutto il teniere, piſtoni, ſtiletti, ſma-
gliatori, e cortelli a fronda d' oliva, ſotto
diverſe commiſſioni, come ſono quelle, che
ſi ſpediſcono dal Tribunale della Regia Ca-
mera della Sommaria agli Arrendatori, e lo-
ro Soſtituti della Regia Dogana di Foggia,
l' Udienza Generale dell' Eſercito, del Grand'
Ammirante, Regio Montiero Maggiore, e al-
tri Tribunali del Regno, ſotto proteſto, che
alle commiſſioni della Regia Camera della
Sommaria in virtù di Capitolazioni fatte con
gli Arrendatori, come ancora de' ſoprannomina-
ti Tribunali, poſſano portarſi detti archibu-
ſetti, piſtoni, e altre armi di fuoco meno
di tre palmi con tutto il teniere, ſmagliato-
ri, ſtiletti, e coltelli a fronda d' oliva, e
per eſſere queſto abuſo, e contra quello, che
ſta diſpoſto per altre Prammatiche, e privile-
gj, conceſſi a' ſopraddetti Tribunali; Perciò

Prag. 1. & ſeqq. de armis.

„ reſtando ferme tutte le Prammatiche fatte
„ da' noſtri Predeceſſori, tanto in materia dell'
„ aſportazione, come della detenzione in ca-
„ ſa delle dette armi, „ colla preſente Pram-
matica „ ſi ordina, che non poſſano detti
„ Tribunali ſpedire commiſſioni, con per-
„ metterſi l' aſportazione delle ſopraddette ar-
„ mi, *ut ſupra* nominate, e proibite, nè
„ comprenderle per l' avvenire nelle capitola-
„ zioni, che ſi dovran fare per detta Regia
„ Corte co' predetti Arrendatori, ed altri, e
„ tutte le commiſſioni, che ſi troveranno
„ ſpedite per lo paſſato a riſpetto delle ſo-
„ praddette armi proibite, come di ſopra, s'in-
„ tendano rivocate dalla pubblicazione della
„ preſente; e quei, che preſumeranno di por-
„ tare dette armi proibite dopo detta pubbli-
„ cazione, incorrano *ipſo facto* nelle pene con-
„ tenute nelle Regie Prammatiche; ed in
„ caſo che dopo la pubblicazione della pre-
„ ſente Prammatica ſi deſſero licenze da' pre-
„ detti Tribunali delle ſopraddette armi proi-

Poen. duc. 500. & privat. officii.

„ bite, le dichiariamo nulle, ed invalide, e
„ gli Officiali, che le daranno, incorreranno
„ alla pena di ducati 500. e di privazione
„ d' of-

„ d'officio *ipſo facto*, oltra l'altre pene riſerbate ad arbitrio di S. E. e della Regia Viſita, dichiarando, che nella preſente Prammatica ſi comprendono tutte, e quali ſi vogliano perſone, di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſieno, e ſolo ne ſono eccettuati i Capitani di campagna, e Caporali, e Soldati, tanto del Regio Tribunale di Campagna, quanto delle Regie Udienze del Regno, quali attualmente ſtanno ſervendo la Regia Corte, e i Capitani di Giuſtizia di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e loro Soldati, e gli Aguzzini ordinarj della Gran Corte della Vicaria, che effettivamente ſervono „.

Milites Campaneae aſſiſtant in locis repartitis.

Settimo. E perchè nella Provincia di Terra di Lavoro, per la perſecuzione, ed eſtirpazione de' Banditi, e Scorritori di Campagna, ſono ſtabilite le ſquadre de' Soldati di Campagna, ſotto la guida, e reggimento di Capitan Michele Ruiz, e Capitan Giulio Pizzola, quali ſquadre ſtanno ſotto il comando del Commeſſario Generale di Campagna, d'inviarle dove la neceſſità richiede, e la detta Provincia loro paga il ſoldo, è coſa giuſta, e conveniente, che ne ſenta il comodo, e che ogni ripartimento ſia continuamente guardato da' Soldati dell'iſteſſo ripartimento, per non eſſere offeſo dall' invaſione, e ladroneccì de' malfattori: Perciò in virtù della preſente, „ Ordiniamo, e comandiamo al Magnifico Dante Olivadiſio Commeſſario Generale di Campagna, ed agli altri ſuoi Succeſſori, che *in futurum pro tempore* ſaranno, che facciano aſſiſtere i Soldati predetti di Campagna, e loro Caporali, e Capitani ne' ripartimenti ſtabiliti, acciocchè quei con ogni diligenza, ed accuratezza ſcorrano, e cuſtodiſcano il ripartimento deſignato. Però parendo al detto Commeſſario di Campagna per rinforzo d'un ripartimento mandare i Soldati dell'altro ripartimento, o che per alcuna neceſſità, o ſervigio da farſi dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſia neceſſario traſportargli in Napoli, per lo tempo neceſſario, in tal caſo poſſa diſtribuirgli, e comandarli, come gli parrà eſſere più ſpediente, e la neceſſità ricerca; e poi farli ritornare al loro deſtinato ripartimento, con aver da mandare al Delegato della Campagna ogni meſe relazione de' ſervizj, che dette ſquadre di Campagna, e Caporali faranno, ed in che Terre, e Luoghi ſono ſtati „.

Non aſportentur arma ignea prohibita intus Currus, ſub poena.

Ottavo. Ed eſſendo ſtati informati, che non oſtanti le rigide proibizioni, e pene corporali, e pecuniarie, impoſte circa il portare dell'armi di fuoco dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il preſente Regno, tuttavia non ſi ceſſa dall' aſportazion di eſſe, con commetterſi diverſi delitti, ed omicidj; anzi di più ſi è ritrovata nuova invenzione circa il portar di tal ſorta d'armi di fuoco per queſta Città di Napoli, e ſuoi Borghi: facendo farſi nel mezzo della carrozza, ne' ſetti corriſpondenti a' lati, e porte di eſſe, una caſſetta vacua, che s'alza, e s'apre a guſto loro, che ſerve per ſetti a quei, che ſeggono nelle porte, e dentro dette caſſette portano gran quantità di diverſe ſorte d'armi di fuoco, ed all' improvviſo ſi ritrovano armati cinque, e ſei, donde ſi può cagionare rovina, e morte di molti. Perciò volendo rimediare ad un diſordine tanto pernicioſo, „ (rivocando prima, ed annullando tutte, e quali ſi vogliano licenze, date così da Noi, come da tutti, e quali ſi vogliano Tribunali ed Officiali, in virtù della preſente Prammatica, rinnovando prima, e confermando tutte le Prammatiche, e Bandi da Noi, e noſtri Predeceſſori emanati circa il portar d'ogni ſorta d'armi, e le pene per tali aſportazioni d'armi impoſte: Volendo, che inviolabilmente s'oſſervino, e ſtiano nel loro vigore, ed efficacia, e ſi diano irremiſſibilmente le pene dovute) Al preſente Vogliamo, ed ordiniamo, che, dal dì della pubblicazione della preſente Prammatica, non ſia perſona, di qualunque ſtato, grado, e condizione ſi ſia, titolata, o non titolata, così Nobile, come Ignobile, che preſuma portar per dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, carrozza colla predetta caſſetta, così vacua, che ſi apre, e chiude, ma i detti ſetti di mezzo ſieno maſſicci, e non vacui, a modo di caſſetta, dove non ſi poſſa portare coſa veruna, ſotto pena a' padroni delle carrozze di ducati mille, e di confiſcarſi in beneficio del Regio Fiſco, *ipſo facto, ipſoque jure*, la detta carrozza con tutt' i guarnimenti, ed animali, che la portano, e le perſone, che ci vanno dentro, che non ſono padroni della carrozza, incorrano alla pena di ducati mille, e i cocchieri, che portano dette carrozze con dette caſſette, e i Maeſtri, che le fanno, incorrano alla pena di tre anni di galea, da eſeguirſi ſubito, che *recto tramite* ſieno portati in galea ſenz' altro decreto, ma baſti ſolo la flagranza d'eſſere ritrovati, che conducono la detta carrozza con ſimili caſſette, benchè non vi foſſero armi di fuoco „. Ed affinchè ſi eſtinguano le dette armi di fuoco, quanto ſia poſſibile, „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuno poſſa quelle fabbricare, o accomodare nel preſente Regno, nè tampoco niuno Mercante, o Negoziante le poſſa far venire da fuora, nè tenere in ſua caſa, o bottega, ſenza eſpreſſa licenza noſtra per Collaterale, ſotto pena di ducati mille, e di tre anni di galea; Ed abbiamo ordinato, che tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto nelle Terre, e Città del Regno ſi deſtini quel numero, che ſarà conveniente, e neceſſario, così per la fabbrica, come per l'accomodazione di dette armi, perchè ſi poſſano dare, ed accomodare alla gente di Corte, proibendo eſpreſſamente ſotto l'iſteſſe pene, che non poſſano dette armi, nè venderſi, nè accomodarſi ad altre perſone, che non ſaranno per ſervizio della Regia Corte ſenza noſtra eſpreſſa licenza „. Ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo, che

Concord. prag. 40. de armis.

Concord. prag. 24. 28. 30. de armis.

Poena triremis per triennium.

Nemo accomodet dicta arma, nec mercator immutat ſub poena ducatorum, & triremis per triennium.

che la preſente Prammatica ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e per tutto il Regno, e ſe ne affigga copia ne' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 25. menſis Julii 1643. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Aƶcon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Pragmatic. 2. fol. 85. a terg. Pandolphus.*

25. Julii 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXII.

Diverſae ponuntur ordinationes pro extirpatione exulum. prag. 21. hoc tit. vide prag. 7. de receptator. Concord. prag. 23.

PEr gl' Illuſt. noſtri Predeceſſori ſono ſtate fatte diverſe Prammatiche per eſtirpazione de' delinquenti, Banditi, e ſcorritori di campagna, protettori, e ricettatori di eſſi; ed avendo tenuta relazione, che il numero di detti delinquenti è molto creſciuto, e vanno inquietando il Regno in grandiſſimo diſſervizio di Dio, e della Giuſtizia, cauſandoſi in gran parte dalla protezione, che hanno tenuto, e tengono di eſſi perſone qualificate, ricettandogli ancor nelle loro Terre, e Luoghi; e conſiderandoſi, che difficilmente ſi poſſono eſtinguere, ſe le dette perſone potenti non laſciano la loro protezione, e ricettazione, ci è paruto perciò fare il preſente Bando, diſponendo l' infraſcritte pene contra detti delinquenti, loro protettori, fautori, e ricettatori.

Receptatores, & fautores bannitorum puniuntur poena corporali, & pecuniaria, ut intus. Concord. prag. 18. 19. 24. §. 1. & ſeqq. de recept. Poena trir. & carcer. & duc. 6000. reſpective. Contra Barones, & Officiales, receptantes, vel fautores bannitorum. Concord. prag. 21. ſup. & alia tit. de recept.

Ordiniamo prima, „ che niuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, ardiſca ricettare, e fare da altri ricettare Banditi, forgiudicati, o ſcorritori di campagna, nè tampoco ſomminiſtrar loro vitto, provvedimento di veſti, armi, e munizione, nè in qualſivoglia modo praticare, proteggere, e fomentare detti Banditi, forgiudicati, o altri, che in qualſivoglia modo ſcorreſſero, armaſſero per la campagna, ſotto pena agl' Ignobili d' anni cinque di galea, e di duc. 6000. ed a' Nobili, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, di ducati 6000. e di cinque anni di carceri in uno de' Caſtelli di queſto Regno, dichiarando per Noi, ed altra a noſtro arbitrio „.

Secondo. Perchè molti Baroni, e Feudatarj del Regno, d' alcun tempo in qua, non ſolo proteggono, ricettano, e fanno da altri ricettare detti Banditi, forgiudicati, e ſcorritori di campagna, ma li raccolgono, e permettono, che ſtiano paſſeggiando, e liberamente abbiano il commercio dentro le loro Città, Terre, Caſtelle, ſenza darſi loro impedimento veruno, e tutto, perchè poi ſi ſervono degl' iſteſſi delinquenti in farli fare a loro iſtanza altri delitti, ed ecceſſi; „ Ordiniamo, e comandiamo, che ciaſcheduna perſona titolata, e non titolata, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi foſſe, che ardiſſe raccogliere, e permettere, che detti Banditi, o forgiudicati, ſcorritori di campagna, o delinquenti, paſſeggiaſſero, o abitaſſero dentro le loro Terre, e Feudi, o che loro deſſero ajuto, e favore in qualſivoglia modo, o proteggeſſero, oltra le dette pene di ducati 6000. cinque anni di carcere, ed altra ad arbitrio noſtro, incorra nella pena della ſoſpenſione della Città, Terra, o Caſale, dove ſi permetterà farſi tal diſordine, per lo termine di cinque anni ſe gli debba ſequeſtrare, con mandarſi gli Officiali per Noi dell' iſteſſo modo, come ſi fa negli altri caſi di ſequeſtro di Giuridizione; con dichiarazione, che queſto non s' intenda riſpetto a que' Baroni, che non abitano nel Regno, nè per quei, che abiteranno 60. miglia diſcoſto da' luoghi, dove detti Banditi praticaſſero, *ut ſupra*; In luogo de' quali ſi ordina, che il Governatore, Giudice, o altro, ch' eſerciterà Giuſtizia in detto luogo, e commetterà le coſe ſuddette, oltra delle ſuddette pene corporali, incorra nella pena di ducati 3000. e ſia ſubito privato di detto Officio, ed inabilitato ad eſercitarne altri, e l' iſteſſo ſi debba oſſervare ſotto l' iſteſſe pene, riſpetto agli Officiali delle Città, e Terre demaniali, e ſia ſufficiente pruova ſe per due teſtimonj ſarà provato, che i detti delinquenti Banditi, o ſcorritori di campagna aveſſero abitato, praticato, e paſſeggiato nelle dette Terre Baronali, o demaniali più di due giorni.

Etiam poena ducat. 3000. & privat. officii.

Probatio privilegiata.

Terzo. Affinchè i predetti non poſſano ſcuſarſi, che non abbiano ſaputo, che detti Banditi, e ſcorritori di campagna ſieno ſtati ricettati in dette Terre più di due giorni; „ Si ordina, e comanda, che così detti Baroni, ed in loro aſſenza i loro Officiali, che amminiſtrano giuſtizia, come ancora i Governatori, Giudici, ed altri Officiali ſuddetti, debbano tener particolar penſiere della qualità delle perſone, che dimorano, & *in dies* entrano nell' abitato, e dove eſercitano giuriſdizione, ed inveſtigare la qualità di eſſe; ed avendo notizia, che ſieno uomini delinquenti, e di mala vita, o che armano, o abbiano armato per la campagna, debbano ſubito proccurare la loro carcerazione, ed andare in loro perſecuzione, e proccurare averli nelle mani; pigliando detti Officiali diligente informazione contra detti delinquenti, e quei, che ſomminiſtreranno, o aveſſero ſomminiſtrato, ajutato, o ricettato detti delinquenti, o ſcorritori di campagna, quale preſa, la debbano ſubito, al più fral termine di giorni ſei, inviare alla Regia Udienza Provinciale; ed eſſendo in Terra di Lavoro, al Commeſſario Generale di Campagna, che *pro tempore* ſarà, con mandarne ſimilmente avviſo al Reggente Soprantendente della Campagna. Ed acciocchè detti Officiali procedano in queſto con maggior diligenza, s' ordina ſimilmente, che a chi farà detti ſervizj, oltra che ſe ne terrà memoria di avanzarſi a maggiori Officj, ſeguendo ſentenza condannatoria di pene pecuniarie, contra de' detti ricettatori, o fautori, o che in qualſivo-

Officiales, & Barones non ſinant ultra duos dies adeſſe bannitos in locis eorum, ſub poena, ut intus.

Officiales capientes informationem habent tertiam partem poenae.

„ ſivoglia modo aveſſero dato ajuto a' detti „ Banditi, o ſcorritori di Campagna, come „ di ſopra; la terza parte di detta pena va„ da a benificio di chi avrà pigliata la det„ ta informazione, e fatte le dette diligenze.

Quarto „. Che nella detta pena incorrano „ i predetti Officiali, ch' eſercitano Giu„ riſdizione, non ſolo la prima volta, che „ ſaranno negligenti a pigliare le dette Infor„ mazioni, e fare dette diligenze, ma ogni „ volta, che coſterà legittimamente aver fat„ to detto mancamento „.

Domus extra Civitates in Campanea demoliuntur; ne banniti recipientur ibi.

Quinto. E perchè ſogliono detti Banditi, forgiudicati, o ſcorritori di Campagna ricettarſi in alcune caſe, e luoghi in Campagna, „ e dentro de' Boſchi, ne' quali facendoſi forti, con grandiſſima difficoltà ſi poſſono avere nelle mani; Per la preſente „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dette caſe, e luoghi „ in campagna d'ogni perſona, di qualſivo„ glia grado, e condizione ſi ſieno, dove ſa„ ranno ricettati detti Banditi, forgiudicati, „ o ſcorritori di Campagna, ſi debbano ſtab„ bricare fino al ſuolo, di modo che *in fu„ turum* non vi ſi poſſa fare mai abitazione „ per niun tempo „.

Viſi armati cum bannitis ad numerum quatuor, poena mortis puniuntur etiam quod non probetur deliquiſſe, & forjudicentur infra dies quatuor. Concord. prag. 5. & 6.

Seſto. Perchè molti, ſenza che abbiano fatto delitto, praticando per tutto liberamente, alle volte poi s' uniſcono di comitiva con detti Banditi, armando per la campagna con eſſi facendo delitti; poi quando loro piace, ritornano nelle loro Terre, confidati, che non ſi ſappia eſſer andati in comitiva con detti Banditi, e da queſto ne ſono nate le groſſe ſquadre di eſſi. E convenendo rimediare „ Ordiniamo ſi„ milmente, che ogni volta, che coſterà le„ gittimamente, che alcuna perſona ſia ſtata „ veduta armata con armi di fuoco in comi„ tiva di Banditi, forgiudicati, *ſeu* ſcorritori „ di campagna, al numero di quattro, incor„ ra *ipſo facto* alla pena di morte naturale, „ e ſe gli poſſa abbreviare la forgiudica fra „ quattro giorni, e ritrovandoſi in comitiva „ con detti Banditi, *ſeu* ſcorritori di campa„ gna al numero di quattro, ſi poſſa uccide„ re *impune*, ancorchè non foſſe dichiarato „ forgiudicato per ſentenza; le quali pene or„ diniamo, e comandiamo, che ſi eſeguano „ con ogni puntualità, e rigore irremiſibil„ mente contra ciaſcuno, di qualſivoglia gra„ do, ſtato, e condizione ſia ſia, *citra* però „ *praejudicium* delle pene incorſe fin oggi.

Indultus conceditur bannito occidenti bannitum, ut intus.

E convenendo, per tutte le ſtrade, e mezzi poſſibili, di proccurare l' eſtirpazione di detti Banditi, in virtù del preſente Bando. „ Concediamo indulto, ed aggraziamo d' ogni „ delitto, e forgiudica, *etiam* che non te„ neſſero remiſſione delle parti, ciaſcheduno „ Bandito, che ucciderà, o preſenterà vivo, „ o morto, un altro Bandito di ſua comiti„ va, o d' altra, che ſi poſſano indultare te„ ſta per teſta; ed uccidendo uno de' Capi „ de' Banditi, ſe ne poſſano indultare due, „ che non ſieno Capi di Banditi, però ucci„ dendo un Capo di Banditi, un altro Capo, „ ſi poſſa eſſo, ed un altro compagno, ſem„ plice Bandito, indultare.

„ *Item*, ſe un Capo di Banditi di una ſqua„ dra ucciderà un altro Capo di altra ſquadra, „ ſe ne poſſa indultare il detto Capo, che fa„ rà il ſervizio, con altri tre ſemplici Ban„ diti, che ſaranno partecipi, e coadjutori „ al ſervizio; e non eſſendo partecipi al ſer„ vizio, ſe li poſſa eleggere di qualunque co„ mitiva di Banditi.

„ *Item*, ſe un Capo di Banditi di una ſqua„ dra ucciderà, o darà morto, o vivo, un „ altro Capo dell' iſteſſa ſua comitiva, in tal „ caſo ſe ne poſſa, e reſti indultato eſſo Capo „ interfettore, e due altri ſemplici Banditi, „ che ſaranno partecipi a fare il ſervizio, tan„ to ſe ſaranno di ſua comitiva, quanto di „ ogni altra, e ſe non ſaranno partecipi, o „ coadjutori, ſe ne poſſa eleggere due di qual„ ſivoglia comitiva di Banditi, quali reſtino „ indultati, ed aggraziati, *ut ſupra*.

„ *Item*, ſe un Bandito di una ſquadra, che „ non ſarà Capo, ucciderà uno de' Capi dell' „ altre ſquadre, in tal caſo ſi poſſa indultare, „ e reſti indultato egli, e tre altri partecipi, „ e coadjutori al ſervizio; e non eſſendo par„ tecipi, ſe li poſſa eleggere di qualſivoglia „ comitiva di Banditi.

„ *Item*, ſe un Bandito di una ſquadra uc„ ciderà un altro Capo dell' iſteſſa ſua ſquadra, „ in tal caſo ſi poſſa indultare eſſo, e due al„ tri partecipi, e coadjutori al ſervizio; e „ non eſſendo partecipi, o coadjutori, ſe li „ poſſa eleggere a ſua elezione d' ogni altra „ comitiva di Banditi.

„ *Item*, ſe un bandito di una ſquadra, che „ non ſarà Capo, ucciderà un altro dell' altre „ ſquadre, ſe ne poſſa indultare eſſo, ed un „ altro partecipe al ſervizio, e non eſſendo „ partecipe, ſe lo elegga a ſuo modo di qual„ unque comitiva ſi ſia; ma uccidendo uno „ dell' iſteſſa ſua ſquadra, ſi poſſa indultare „ teſta per teſta. E per maggiore oſſervanza „ delle coſe ſuddette, riſerbiamo a Noi il di„ chiarare ne' caſi, che occorreranno, quali „ pene s' avranno da eſeguire, ſe quelle im„ poſte nelle Prammatiche de' noſtri Predeceſ„ ſori, o quelle impoſte da Noi nel preſente „ Bando.

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti; abbiamo fatto fare il preſente Bando, incaricando l' oſſervanza di eſſo a tutti gli Officiali, e Tribunali, del preſente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviſo delle diligenze, che per eſſi ſi faranno, e degli effetti che ſeguiſſero, e che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fideliſſima Città di Napoli, e per tutto il preſente Regno, affiggendoſene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie, nelle Regie Udienze. *Datum Neap. die 19. menſis Maii 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Sanfelice Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. Barilius Secret. In Bannorum 1. fol. 3. Pandolphus.*

19 Maii 1644. El Almirante.

PRAMMATICA XXIII.

Provideт ſuper extirpatione bannitorum.

SEbbene dalle provviſioni di noſtro ordine fatte nel principio del noſtro governo per l'eſtirpazione delle numeroſe ſquadre de'Banditi, che infeſtavano queſto Regno, e'l pubblico commercio, commettendo omicidj, furti, ſacrilegj, ricatti, incendj, ed ogni altro enorme delitto, ſenza timor di Dio, e della Giuſtizia, ſono riſultati in gran parte gli effetti da Noi conſiderati per la pubblica quiete di queſti fedeliſſimi Vaſſalli di Sua Maeſtà con l'eſtirpazione di molte di dette comitive in queſta Provincia di Terra di Lavoro, ed in altre del Regno; nientedimeno in quella di Principato Citra ſono ancora rimaſte in piedi altre comitive, delle quali ſono Capi Aleſſandro di Buono di S. Mauro: Marco, ed Onofrio Faſano del Caſale del Ceraſo, del Vallo di Novi: Orazio di Caro della Rocca Glorioſa: Giuſeppe Caſtella, e Gio: Antonio di Liſa di Seſſano: Carlo Cava *alias* Tattone d'Eboli: ed Angelo Faſulo d'Altavilla: i quali continuando a commettere nuovi, ed enormi delitti, tengono affatto impedito il commercio in quella Provincia; E deſiderando Noi ridurre tutto queſto Fedeliſſimo Regno ad uniforme, ed univerſal quiete, per tutt' i mezzi poſſibili, abbiamo dati diverſi ordini, e fatte molte provviſioni, per ſanar queſta parte, che ſolamente ne rimane infetta, alle quali per maggior' efficacia, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente aggiungere le contenute nel preſente Bando.

Prag. 12.

In primis („ confermando tutti gli altri „ Bandi emanati, tanto di noſtro ordine, „ quanto degl'Illuſt. Vicerè noſtri Predeceſſori, contra de'ricettatori, e fautori de' Banditi, e particolarmente il Bando di nuovo „ emanato ſotto i 19. del paſſato meſe di „ Maggio di queſt' anno) Dichiariamo, che „ tutto il diſpoſto in eſſi debba reſtar fermo, ed eſeguirſi irremiſſibilmente contra „ i traſgreſſori, in quanto però al preſente „ non contraddicano.

Prag. 11.

Secondo. In conformità del Bando emanato dall'Illuſtre Conte d'Olivares noſtro Predeceſſore ſotto i 10. di Marzo del 1597. „ Ordiniamo, e comandiamo, che tanto i ſuddetti Capi, quanto qualſivoglia loro compagno, „ che ſia andato, o vada in comitiva loro „ armando per la campagna, commettendo delitti, debbano fra il termine di giorni dieci, dopo la pubblicazione del preſente Bando, comparire, e preſentarſi perſonalmente „ avanti lo Spettabile Preſide di detta Provincia, o pure nel Tribunale della Regia „ Udienza a ſtare a ragione de' delitti, che „ da eſſi ſi ſuppongono commeſſi; e non comparendo elaſſo il termine predetto, ſieno „ tenuti, trattati, e riputati *ipſo jure*, come „ veri forgiudicati per ſentenza, e poſſano „ eſſere ammazzati *impune*, non oſtante che „ non ſia elaſſo il circolo dell' anno, conforme per la Coſtituzione del Regno ſta prefiſſo, alla quale per lo tenor del preſente „ *ex noſtra certa ſcientia* in queſto caſo, *quatenus opus ſit*, eſpreſſamente diſpenſiamo.

Prag. 19.

Terzo. Sebbene per la Prammatica dell'Illuſtre Duca di Medina, ſotto il dì 15. di Gennajo del 1643. furono ordinate alcune provviſioni contra de'detti Orazio di Caro, Marco, ed Onofrio Faſano, ed Aleſſandro di Buono; nientedimeno l'eſperienza ha moſtrato, che non ſono ſtate baſtanti ad eſtinguergli; Onde abbiamo riſoluto di far le ſeguenti più efficaci, tanto contra i detti, quanto contra i prenominati Angelo Faſulo, Carlo Tattone, Giuſeppe Caſtella, e Gio: Antonio de Liſa, ſperando, che per mezzo di quelle, e della buona diligenza de' Miniſtri, a' quali ſta incaricata la loro perſecuzione, ne abbia da ſeguir l'effetto, e particolarmente per mezzo dello sfratto de' loro parenti; Perciò „ Ordiniamo, e comandiamo a' parenti, *uſque ad quartum gradum incluſive*, così maſchi, come femmine de' detti, riſerbati però i figliuoli, e figliuole da quattordici anni a „ baſſo, ed i vecchi ſeſſagenarj, che fra il „ termine di giorni dieci, decorrendi dopo la „ pubblicazione del preſente Bando, debbano „ dare in mano della Regia Corte vivi, o „ morti detti fuoruſciti, ciaſcheduno quel che „ gli ſpetta per ragion del parentado; altrimenti debbano sfrattare da'luoghi, dove abitano, e da tutta la Provincia di Principato Citra, e conferirſi ne' luoghi, che ſaranno deſtinati dallo Spettabile Preſide di „ eſſa, o da altro Miniſtro, a chi ſarà incaricata la loro perſecuzione, e da' detti luoghi non debbano partirſi, nè ritornare nelle „ loro Patrie, ſenza noſtra licenza *in ſcriptis*, „ ſotto pena agli uomini, e donne Nobili di „ cinque anni di relegazione, o d'altrettanti di „ carcere a noſtro arbitrio, ed agl'Ignobili di cinque anni di galea, ed alle donne della fruſta.

Conjuncti bannitorum uſque ad quartum gradum extraſtcne modo, ut loitus.

Poena relegationis, & triremium per quinquennium.

Quarto. „ Oltra dello sfratto predetto, ordiniamo, e comandiamo, che commettendoſi tanto da' ſuddetti Capi, quanto da ogni altro delle loro comitive, ricatti, di „ qualſivoglia ſomma, incendj di caſe, maſſerie, vittovaglie, o taglieranno vigne, o „ ammazzeranno animali di qualſivoglia ſpecie, i loro parenti nel ſuddetto grado ſieno „ obbligati, e debbano ſubito di loro proprj „ danari, e beni, reſtituire alle perſone, che „ avranno patito il danno interamente; ed eſſendo difficoltà nel pagamento, e reſtituzione „ predetta, ordiniamo, che le robe, e facoltà „ de' detti parenti ſi vendano *candela accenſa*.

Conſanguinei damnantur reſtituere, & ſolvere recaptum extortum a bannitis Vide pr. 12.24. §. 4.

Quinto. „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ i figliuoli, e fratelli carnali de' ſuddetti „ Capi, e loro compagni, non poſſano, nè „ debbano godere nelle loro Patrie, nè in altro luogo, officj, dignità, nè onore alcuno, „ e che i peſi così d'alloggiamenti, come di „ qualſivoglia altra coſa, ſi debbano primieramente ripartire a' detti figliuoli, e fratelli „ carnali di quegli, in quanto le ſoſtanze loro „ potranno comportare; Ordinando a' Capitani, Sindaco, ed Eletti delle Terre predette, dove faranno il loro incolato, che così

Concord. prag. 10. §. 4. 24. §. 5.

lo debbano eſeguire, eccetto però ſe per
diligenza de' detti figliuoli, e fratelli carna-
li, i detti delinquenti perverranno in potere
della Regia Corte, vivi, o morti; nel
qual caſo vogliamo, che ſieno abilitati agli
onori predetti, e trattati ne' peſi, come
gli altri Cittadini.

Portantes nuncium, ſeu literas recaptus puniuntur poena mortis Concord. prag. 13. 14. 24. §. 6. & 26. ubi augetur, etiam ſi effectus non ſit conſumatus.

Seſto. („ Confermando per lo preſente il
ſuddetto Bando dell' Illuſtre Conte d'Oliva-
res) Ordiniamo, e comandiamo, che tutte
quelle perſone, di qualſivoglia ſtato, grado,
e condizione ſi ſieno, che porteranno am-
baſciate, lettere, biglietti, e polizze di ri-
catto ſcientemente, o pure porteranno il
danaro, o altro per conto di detti ricatti,
s' intendano eſſere incorſe nella pena di
morte naturale, o di relegazione in vita
a' Nobili, e di galea in vita agl' Ignobili,
a noſtro arbitrio riſerbato.

Settimo. „ Dichiariamo per lo preſente,
che ciaſchedun Bandito, che preſenterà
morto, o vivo un altro Bandito di ſua
comitiva, o altra delle ſuddette, s'intenda
indultato, ed aggraziato da ogni delitto,
e forgiudica, *etiam*, che non teneſſero
remiſſione di parte; eccetto però ſe foſ-
ſe inquiſito *de crimine laeſae Majeſta-
tis, Divinae, vel humanae*, vizio nefando,
o falſa moneta; E ſe uno de' Banditi di
dette comitive, preſenterà vivo, o morto
uno de' ſuddetti Capi, ancorchè non ſia
della ſua comitiva, vogliamo, che s'inten-
da indultato, ed aggraziato eſſo, e tre al-
tri compagni a ſua elezione, ancorchè non
foſſero intervenuti al ſervigio, o pure go-
da della nomina di tre altri Banditi di
qualſivoglia di dette comitive.

„ *Item*, ſe uno de' detti Capi preſenterà
vivo, o morto un altro Capo delle ſud-
dette comitive s'intenda indultato eſſo, e
tre altri Banditi ſemplici nella forma ſud-
detta, o pure goda della nomina di tre
delinquenti, ancorchè non ſieno Banditi.

„ *Item*, ſe un delinquente, che non ſia
Bandito, ancorchè ſia forgiudicato per qual-
ſivoglia delitto (eccettuati però i ſopra ri-
ſerbati) preſenterà in potere della Corte
vivo, o morto uno de' ſuddetti Capi, s'
intenda indultato eſſo, ed un altro delin-
quente a ſua nomina, ed elezione, ancor-
chè non teneſſero remiſſione di parte.

„ E ſe preſenterà un Bandito, o compagno
effettivo de' Capi ſuddetti, vogliamo, che
s'intenda indultato per la perſona ſua *tan-
tum*; e preſentando più d' uno di detti
Banditi, vogliamo, che per ognuno goda
la nomina d' un altro delinquente, teſta
per teſta; E ſe uno, che non ſia delin-
quente, nè inquiſito, preſenterà vivo, o
morto uno de' ſuddetti Capi, vogliamo,
che poſſa nominare due Banditi, o delin-
quenti, ancorchè ſieno forgiudicati; e ſe
ne preſenterà più, vogliamo, che per o-
gnuno goda due nomine nella forma ſud-
detta.

„ E ſe preſenterà uno, o più Banditi de'
compagni ſuddetti; vogliamo, che per o-
gnuno poſſa nominare un delinquente per
lo beneficio del detto Indulto.

Conceditur praemium occidentibus bannitos.

Ottavo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che,
oltra i detti premj d' Indulto, e nomine a
qualſivoglia delle perſone ſuddette, che pre-
ſenterà qualſivoglia di detti Capi vivo, o
morto, gli ſi debbano ſubito pagare ducati
400. e preſentando qualſivoglia compagno
effettivo delle dette comitive ducati 100.
per ciaſcheduna teſta, delle robe di quei,
che gli avranno ricettati, alimentati, pro-
tetti, e favoriti, purchè di queſto ne ſie-
no inquiſiti, e non potendoſi pagar da lo-
ro, ſi debbano pagare da' parenti più fa-
coltoſi, e delle loro robe, e beni.

Nono. „ Vogliamo, e dichiariamo, che
di tutt'i ſuddetti premj così pecuniarj, co-
me d' Indulti, e nomine, debbano godere,
etiam gente di Corte, e ſtipendiarj, ac-
ciocchè con maggiore animo attendano all'
eſtirpazione de' delinquenti.

Prohibet Nautis conducere bannitos ſub poena.

Decimo. „ Ordiniamo, e comandiamo,
che niun Marinaro, Feluchiere, Barcajuo-
lo, Padrone di vaſcello, o altro, ardiſca,
e preſuma d' imbarcare, e fare imbarcare
niuno di detti Capi, nè altro Bandito di
loro comitiva, ſotto pena di dieci anni di
galea.

Detentores, bonorum, & pecuniae bannitorum revelent modo, ut intus, ſub poena. Concord. Prag. 24. §. 11.

Undecimo. „ E perchè intendiamo, che
da' detti Banditi ſi ſieno date a conſerva-
re in potere di diverſi particolari mol-
te ſomme di danari, mobili, vittovaglie,
ed altre coſe commeſtibili, pervenute
ad eſſi da' ricatti, e furti, che hanno
commeſſi; Ordiniamo, e comandiamo a
tutt' i detentori di quelle, che fra il ter-
mine di giorni quattro dopo la pubblica-
zione del preſente Bando, le debbano ma-
nifeſtare, e rivelare *in ſcriptis* avanti lo
Spettabile Preſide della Provincia, o nella
Regia Udienza, ſenza reſtituirle a' ſuddetti
Banditi, o ad altra perſona; ma tenerle a
diſpoſizione de' detti Miniſtri, per reſti-
tuirle alle parti intereſſate, ſotto pena di
cinque anni di relegazione, e di ducati
mille a' Nobili, e di cinque anni di galea
agl' Ignobili. Vogliamo però, che la detta
reſtituzione alla parte intereſſata, e ad al-
tra perſona non ſe ne debba fare, ſenza
noſtra licenza *in ſcriptis* per Collatera-
le precedente relazione de' detti Mini-
ſtri.

Poena relegationis per quinquennium aut duc. 1000. & triremium reſpective.

Miniſtri ſe informent de Eccleſiaſticis Protectoribus, & referant S. E. Concord. prag. ſeq.

Duodecimo. „ E perchè intendiamo, che
i detti Banditi ſono fomentati, e protetti,
alimentati, e favoriti da diverſe Perſone
Eccleſiaſtiche, contra la ſanta mente di Sua
Santità, e zelo, che tiene del beneficio de'
Popoli; Ordiniamo, e comandiamo a' detti
Miniſtri, che con ogni eſquiſita diligenza
ſi debbano informare della verità, con far-
cene diſtinta relazione, acciocchè da Noi
ſi facciano appreſſo la Santità Sua, e ſuoi
Miniſtri, l' iſtanze neceſſarie, per gaſtigo
de' colpati „.

Ordiniamo, e comandiamo tanto allo Spet-
tabile Preſide della detta Provincia, e Regia
Udienza, quanto ad ogni altro Miniſtro, a chi
poſſa

poſſa toccare, cha tengano particolar cura, e penſiero della puntuale oſſervanza, ed eſecuzione del preſente Bando, dando avviſo a Noi, ed al Conſigliere D.Franceſco Merlino, Preſidente della Regia Camera, Segretario di queſto Regno, e Seprantendente della Campagna, di quanto occorrerà nella materia. Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che ſi pubblichi ne'luoghi ſoliti. *Datum*

1. Decemb. 1644. El Almirante.

Neap. die primo Decembris 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zuſia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. Don Franciſcus Merlinus Secret. Pandolphus.

PRAMMATICA XXIV.

Multa ſtatuta pro extirpatione bannicorum.

AVendo Noi fin dal principio del noſtro governo non meno per l' obbligo del noſtro carico, che per lo deſiderio, che abbiamo di ſollevare, quanto ſia poſſibile, da ogni oppreſſione queſti fedeliſſimi Vaſſalli di S. M. applicato l'animo all'eſtirpazione delle numeroſe ſquadre de' Banditi, e delinquenti, che infeſtavano queſto Regno, e per la Dio grazia conſeguito l'intento; nientedimeno è venuto a noſtra notizia, che dalla Città di Benevento ſono uſcite nuove ſquadre di ſimili delinquenti, che ſenza timor di Dio, e della Giuſtizia, nè conſiderando l' infelice fine, che hanno fatto gli altri, non ceſſano giornalmente di commettere omicidj, furti, ricatti, e altri enormi delitti; Capi de' quali delinquenti ſono: Anello Monteſuſcolo dell' Oſpedaletto; Giacomo di Filippo di Vallata; Piero de Paſtena di Giſuni, Giovan Batiſta de Mitio di Cervinara, e Ottavio Rea *alias* Zulſo di Mugnano; Ed acciocchè queſti co' loro compagni ricevano il meritato gaſtigo, ſe non ſi riſolveranno di ridurſi al ben vivere, ſervendo la Regia Corte; Oltra delle provviſioni particolari da Noi fatte, mediante i buoni ordini dati ſopra di ciò, agl' Illuſtri Preſidi delle Provincie, e al Magnifico Commeſſario Generale di Campagna, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, aggiungere le contenute nel preſente Bando, *omni tempore valituro*.

„ *In primis*, perchè creſce maggiormente
„ la colpa nutrita da' favori, confermando
„ tutti gli altri Bandi emanati, tanto di no-
„ ſtro ordine, quanto dell' Ill. Vicerè noſtri
„ predeceſſori, contra de' ricettatori, e fauto-
„ ri de' Banditi, e particolarmente il Bando
Prag. 18.22. „ di nuovo emanato ſoto i 19. del paſſato
„ meſe di Maggio del 1644. Vogliamo, che
„ tutto il diſpoſto in eſſi debba reſtar fermo,
„ ed eſeguirſi irremiſſibilmente contra i traſgreſ-
„ ſori, in quanto però al preſente non con-
„ traddicano „.

Prag. 12. Secondo. In conformità del Bando emanato dall' Illuſtre Conte d' Olivares noſtro Predeceſſore ſotto i 10. di Marzo del 1597.
„ Ordiniamo, e comandiamo, che tanto i
„ ſuddetti Capi, quanto qualſivoglia loro
„ compagno, che ſia andato, o vada in co-
„ mitiva loro, armando per la campagna;
„ commettendo delitti, debbano fra il termi-
„ ne di giorni dieci, dopo la pubblicazione
„ del preſente Bando, comparire, e preſen-
„ tarſi perſonalmente avanti lo Spettabile
„ Preſide di detta Provincia, o pure nel
„ Tribunale della Regia Udienza a ſtare a ra-
„ gione de' delitti, che da eſſi ſi ſuppongono
„ commeſſi, e non comparendo, elaſſo il ter-
„ mine predetto, ſieno tenuti, trattati, e ri-
„ putati *ipſo jure*, come veri forgiudicati per
„ ſentenza, e poſſano eſſere ammazzati *impu-*
„ *ne*, non oſtante che non ſia elaſſo il cir-
„ colo dell' anno, conforme per la Coſtituzio-
„ ne del Regno ſta prefiſſo, alla quale per lo
„ tenor del preſente *ex noſtra ſcientia* in que-
„ ſto caſo, *quatenus opus ſit*, eſpreſſamente
„ diſpenſiamo.

Terzo. „ Ordiniamo, e comandiamo a' pa- Extrahent conjuncti, uſq. ad quartum gradum.
„ renti de' ſuddetti Capi, e ciaſcuno di loro
„ *uſque ad quartum gradum incluſive*, così
„ maſchi, come femmine de' detti, riſerbati Concord. Prag. 8. & alia.
„ però i figliuoli, e figliuole da 14. anni a
„ baſſo, e i vecchi ſeſſagenarj, che fra il
„ termine di giorni dieci, decorrendi dopo
„ la pubblicazione del preſente Bando debba-
„ no dare in mano della Regia Corte vivi,
„ o morti detti fuoruſciti, ciaſcheduno quel
„ che gli ſpetta per ragion del parentado;
„ altrimenti debbano sfrattare da' luoghi do-
„ ve abitano, e da tutta la Provincia di
„ Principato Ultra, e conferirſi ne' luoghi,
„ che ſaranno deſtinati dallo Spettabile Pre-
„ ſide di eſſa, o da altro Miniſtro, a chi ſa-
„ rà incaricata la loro perſecuzione, e da'
„ detti luoghi non pebbano partirſi, nè ri-
„ tornare nelle loro Patrie, ſenza noſtra li-
„ cenza *in ſcriptis*, ſotto pena agli uomini,
„ e donne Nobili di cinque anni di relegazio-
„ ne, o d' altrettanti di carcere a noſtro ar-
„ bitrio, ed agl' Ignobili di cinque anni di
„ galea, ed alle donne di fruſta.

Quarto „. Oltra dello sfratto predetto, or- Concord. Pr. 12 & 13. 14.
„ diniamo, e comandiamo, che commetten-
„ doſi tanto da' ſuddetti Capi, quanto da ogni
„ altro delle loro comitive, ricatti, di qual-
„ ſivoglia ſomma, incendj di caſe, maſſerie,
„ vittuaglie, o taglieranno vigne, o ammaz-
„ zeranno animali di qualſivoglia ſpecie, i
„ loro parenti nel ſuddetto grado ſieno obbli-
„ gati, e debbano ſubito di loro proprj da-
„ nari, e beni reſtituire alle perſone, che
„ avranno patito il danno interamente, ed eſ-
„ ſendo difficoltà nel pagamento, e reſtitu-
„ zione predetta, ordiniamo, che le robe,
„ e facoltà de' detti parenti, ſi vendano *can-*
„ *dela accenſa*.

Quinto „. Ordiniamo, e comandiamo, che Concord. prag. 13. §. 5.
„ i figliuoli, e fratelli carnali de' ſuddetti Ca-
„ pi, e loro campagni, non poſſano, nè deb-
„ bano godere nelle loro Patrie, nè in altro
„ luogo, officj, dignità, nè onore alcuno, e che
„ i peſi così d' alloggiamenti, come di qualſi-
„ voglia altra coſa ſi debbano primieramente
„ ripartire a' detti figliuoli, e fratelli carnali
„ di quei, che in quanto alle ſoſtanze loro po-
„ tranno comportare, Ordinando a' Capitani,
„ Sin-

Sindaco, ed Eletti delle Terre predette, dove ſaranno il loro incolato, che così lo debbano eſeguire, eccetto però ſe per diligenza de' detti figliuoli, e fratelli carnali i detti delinquenti perverranno in potere della Regia Corte, vivi, o morti, nel qual caſo vogliamo, che ſieno abilitati agli onori predetti, e trattati ne' peſi, come gli altri Cittadini.

Seſto ,,. (Confermando per lo preſente il ſuddetto Bando dell' Ill. Conte d'Olivares) Ordiniamo, e comandiamo, che tutte quelle perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che porteranno ambaſciate, lettere, biglietti, e polizze di ricatto ſcientemente, o pure porteranno il danajo, o altro per conto di detti ricatti, s' intendano eſſere incorſe nella pena di morte naturale, o di relegazione in vita a' Nobili, e di galea in vita agl' Ignobili, a noſtro arbitrio riſerbato.

Prag.23.§.6. & ibi apoſtilla, & 26. ubi augetur etiamſi eſſe. ctus non ſit nominatus.

Settimo. ,, Dichiariamo per lo preſente, che ciaſchedun Bandito, che preſenterà o vivo, o morto un altro Bandito di ſua comitiva, o altra delle ſuddette, s' intenda indultato, e aggraziato da ogni delitto, e forgiudica, *etiam* che non teneſſero remiſſione di parte; eccetto però ſe foſſe inquiſito *de crimine laeſae Majeſtatis*, *Divinae*, *vel humanae*, vizio nefando, o falſa moneta: E ſe uno de' Banditi di dette comitive preſenterà vivo, o morto uno de' ſuddetti Capi, ancorchè non ſia della ſua comitiva, vogliamo, che s' intenda indultato, e aggraziato eſſo, e tre altri compagni a ſua elezione, ancorchè non foſſero intervenuti al ſervigio, o pure goda della nomina di tre altri Banditi di qualſivoglia di dette comitive.

,, *Item*, ſe uno de' detti Capi preſenterà vivo, o morto un altro Capo delle ſuddette comitive, s' intenda indultato eſſo, e tre altri Banditi ſemplici nella forma ſuddetta, o pure goda della nomina di tre delinquenti, ancorchè non ſieno Banditi.

,, *Item*, ſe un delinquente, che non ſia Bandito, ancorchè ſia forgiudicato per qualſivoglia delitto (eccettuati però i ſopra riſerbati) preſenterà in potere della Corte vivo, o morto, uno de' ſuddetti Capi, s' intenda indultato eſſo, e un altro delinquente a ſua nomina, ed elezione, ancorchè non teneſſero remiſſione di parte.

,, E ſe preſenterà un Bandito, o compagno effettivo de' Capi ſuddetti, vogliamo, che s' intenda indultato per la perſona ſua *tantum*; e preſentando più d' uno di detti Banditi, vogliamo, che per ognuno goda la nomina d' un altro delinquente, teſta per teſta; E ſe uno, che non ſia delinquente, nè inquiſito, preſenterà vivo, o morto uno de' ſuddetti Capi, vogliamo, che poſſa nominare due Banditi, o delinquenti, ancorchè ſieno forgiudicati; e ſe ne preſenterà più, vogliamo, che per ognuno goda due nomine nella forma ſuddetta.

,, E ſe preſenterà uno, o più Banditi de' compagni ſuddetti; vogliamo, che per ognuno poſſa nominare un delinquente per lo beneficio del detto Indulto.

Ottavo. ,, Ordiniamo, e comandiamo, che, oltra i detti premj d' Indulti, e nomine a qualſivoglia delle perſone ſuddette, che preſenterà qualſivoglia di detti Capi vivo, o morto, gli ſi debbano ſubito pagare duc. 400. e preſentando qualſivoglia compagno effettivo delle dette comitive, ducati 100. per ciaſcheduna teſta, delle robe di quei, che gli avranno ricettati, alimentati, protetti, e favoriti, purchè di queſto ne ſieno inquiſiti, e non potendoſi pagar da loro, ſi debbano pagare da' parenti più facoltoſi, e delle loro robe, e beni.

Nono. ,, Vogliamo, e dichiariamo, che di tutt' i ſuddetti premj, così pecuniarj, come d' Indulti, e nomine, debbano godere, *etiam* genti di Corte, e ſtipendiarj, acciocchè con maggior animo attendano all' eſtirpazione de' delinquenti.

Decimo. ,, Ordiniamo, e comandiamo, che niun Marinaro, Feluchiere, Barcajuolo, Padrone di vaſcello, o altro, ardiſca, e preſuma d'imbarcare, o far imbarcare niuno di detti Capi, nè altro Bandito di loro comitiva, ſotto pena di dieci anni di galea.

Undecimo. ,, E perchè intendiamo, che da' detti Banditi ſi ſieno date a conſervare in potere di diverſi particolari molte ſomme di danari, mobili, vittovaglie, ed altri commeſtibili, pervenute ad eſſi da' ricatti, e furti, che hanno commeſſo; Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i detentori di quelle, che fra il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione del preſente Bando, le debbano manifeſtare, e rivelare *in ſcriptis* avanti lo Spettabile Preſide della Provincia, o alla Regia Udienza, ſenza reſtituirle a' ſuddetti Banditi, o ad altra perſona; ma tenerle a diſpoſizione de' detti Miniſtri, per reſtituirle alle parti intereſſate, ſotto pena di cinque anni di relegazione, e di ducati mille a' Nobili, e di cinque anni di galea agl' Ignobili. Vogliamo però, che la detta reſtituzione alle parti intereſſate, e ad altra perſona non ſi debba fare, ſenza noſtra licenza *in ſcriptis* per Collaterale precedente relazione de' detti Miniſtri.

Concord. prag.23.§.11.

Poena releg. duc. 1000. & trirem.

Duodecimo. ,, E perchè intendiamo, che i detti Banditi ſono fomentati, e protetti, alimentati, e favoriti da diverſe perſone Eccleſiaſtiche, contra la ſanta mente di Sua Santità, e 'l zelo, che tiene del beneficio de' Popoli; Ordiniamo, e comandiamo a' detti Miniſtri, che con ogni eſquiſita diligenza ſi debbano informare della verità, con farcene diſtinta relazione, acciocchè da Noi ſi facciano appreſſo la Santità Sua, e ſuoi Miniſtri, l' iſtanze neceſſarie, per gaſtigo de' colpati.

Concord. prag.23.§.12.

Ordiniamo, e comandiamo, tanto allo Spettabile Preſide della detta Provincia, e Regia Udienza, quanto ad ogni altro Miniſtro, a chi poſſa toccare, che tengano particolar cura, e penſiero della puntuale oſſervanza, ed eſecu-

eſecuzione del preſente Bando, dando avviſo a Noi, ed all' infraſcritto Spettabile D. Franceſco Merlino del Conſiglio Collaterale di S. M. Reggente della Regia Cancelleria, e Soprantendente della Campagna di quanto occorrerà nella materia. Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Dat. Neap. die 30. Junii 1645. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Franciſcus Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret. In Bannorum 1. fol. . . . Pandolphus.*

30. Junii 1645. El Almirante.

PRAMMATICA XXV.

Extorquentes remiſſiones per vim, & eorum fautores, & in quorum beneficium vergunt, puniuntur poena mortis, & probationes privilegiantur, ac tempus forjudicationis bannitorum. Concord. prag. 2.8.10. 12. 17. ubi augetur poena.

PEr eſperienza ſi è veduto, che la principal cauſa de' delitti commeſſi, e che giornalmente ſi commettono in infinito numero tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, come in tutto il preſente Regno, è ſtata, ed è la certezza, che hanno tenuta, e tengono i delinquenti di ottenere le remiſſioni delle parti offeſe, e con quelle poi ſi rende loro più facile ottener compoſizioni, grazie, accordi, o commutazioni delle pene; E perchè ci è venuto a notizia, che per maggiormente conſeguire detto loro intento, molti han proccurato ſervirſi di mezzi ſtravaganti coll' autorità, e potenza di perſone poderoſe, avendo forzati, e violentati i poveri querelanti, e parti offeſe a far dette remiſſioni, i quali vedendoſi in pericolo evidente di perder la vita, o le robe, ſono concorſi forzoſamente a farle, e i delitti ſono rimaſti impuniti, e ſenza il dovuto gaſtigo, con tanto mal eſempio, e i detti delinquenti hanno pigliato maggior animo di commetterne degli altri; e ſe bene per la Regia Prammatica 2. *De exulibus* ſpedita a' 27. di Marzo del 1563. ſta impoſta pena di morte naturale a quei, ch' eſtorqueranno dette remiſſioni per forza, ed a queſto fine per diverſe Prammatiche ſta ordinato, che l' atto di dette remiſſioni ſi abbia da fare nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze del Regno, ed avanti i Giudici ordinarj de' luoghi, dove abitano, e riſeggono le parti querelanti, ed offeſe, e che ſi ricavano da' Maſtri d' Atti *in capite*, e non da' loro Scrivani, acciocchè detto atto di remiſſione ſia libero, ed a diſpoſizione volontaria di dette parti, e non con mezzi fraudolenti, e forzoſi; e vedendo, che il detto male è creſciuto, e che detta cautela non è baſtante ad impedire dette violenze; Volendo Noi porre rimedio al detto inconveniente, acciocchè da oggi in avanti, non ſucceda, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, colla quale „ (confermando „ la detta precalendata Prammatica 2. *de Exulibus*, che tratta di queſta materia, e tut- „ te l' altre ſopra ciò fatte, e quanto in „ quelle ſi contiene, *citra praejudicium* delle „ pene incorſe) Ordiniamo, e comandiamo „ di più, che tutte quelle perſone, di qualſi- „ voglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, „ tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di „ Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto „ ancora in tutto il preſente Regno, le quali, „ dalla pubblicazione della preſente in avanti, „ uſeranno, o ſi ſerviranno di detti mezzi „ violenti, e forzoſi, per ottenere, ed eſtor- „ quere dette remiſſioni dalle parti offeſe, o „ querelanti nel modo ſuddetto, incorrano, e „ s' intendano incorſi nella ſuddetta pena di „ morte naturale, tanto quei, che proccura- „ no, e trattano dette remiſſioni per forza, „ e con detti mezzi violenti, od imperioſi, „ come ancora quegli, a beneficio de' quali „ ſaranno detti atti di remiſſione con loro „ ſcienza, e trattato; quali atti di remiſſione „ così violenti; od imperioſi da ora per allo- „ ra li dichiariamo nulli, invalidi, e di niun „ valore, ed ordiniamo, che di quei non ſe „ n' abbia da tenere ragione alcuna a benefi- „ cio degl' inquiſiti in ogni futuro tempo „.

Prag. 2.

Prag. 6. §. 2. de compoſit.

Prag. 19. §. 16. de offic. M. Juſt.

E per eſtirpar affatto, quanto ſia poſſibile, detto delitto, così temerario, ed indecente; perchè il più delle volte ſuccedono dette violenze, ed atti imperioſi, o forzoſi da perſone potenti, che trattano con dette parti offeſe, o querelanti, quali talvolta ſaranno donne, o poveri, e le fanno quanto più ſecretamente ſi poſſono, per arrivare al loro intento „: Stabiliamo, ed ordiniamo, che contra tutte „ quelle perſone, che ſaranno inquiſite di det- „ ti delitti, ſi debbano ammettere per legitti- „ me prove le diſpoſizioni di tre ſoli teſti- „ monj, ancorchè deponeſſero di atti diverſi, „ e ſingolari; dichiarando, che queſti tali „ con dette prove ſi abbiano da tenere per „ legittimamente convinti, e contra di eſſi „ abbiano luogo tutte le diſpoſizioni tanto di „ legge comune, come di Coſtituzioni, „ Prammatiche, e Capitoli del Regno, i qua- „ li trattano contra de' convinti per legittime „ prove, e conſeguiſcono le pene contra det- „ ti delinquenti ſtabilite, che ſi poſſa contra „ detti delinquenti procedere alla forgiudica „ fra il termine di giorni venti, non oſtante „ la Coſtituzione del Regno, la quale diſpo- „ ne, che per forgiudicarſi abbia da perſiſtere „ in contumacia per un anno, alla quale col- „ la preſente diſpenſiamo „; E vogliamo di più „, che in dette cauſe la G. C. della „ Vicaria proceda come ſpecialmente da Noi „ delegata „; Ed acciocchè ſia noto a tutti, vogliamo, che la preſente ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 28. menſis Maii 1647. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. In Prammat. 1. fol. 29. De Falces.*

Tres teſtes etiam de actibus ſingularibus probant in hoc crimine.

Poſſunt forjudicari poſt dies 20. Conſtit. incip. Grandis utilitas. Vide prag. 11. & ibi appoſita.

28 Maii 1647. El Duca de Arcos.

PRAMMATICA XXVI.

ANcorchè per lo paſſato in diverſi tempi ſieno ſtati fatti, e pubblicati diverſi Bandi, e Prammatiche dagl' Illuſtri noſtri Predeceſſori per l' eſtirpazione de' fuoruſciti, e delin-

Auget poenam mortis contra deferentes literas, vel nuncium ad

recaptus, licet non ſit contumatus, ſed attentatus, & extendit pragmaticas antiquas ad plures caſus, ut intus. Vide prag. 13. 14. 23. §. 6. 24. §. 6.

linquenti, che ſono andati, e vanno commettendo delitti, diſturbando, ed inquietando il quieto vivere, avendo avuto ardire, *etiam* dentro i luoghi abitati pigliare, e ſequeſtrare le perſone dentro le loro caſe, maſſerie, e ſtrade pubbliche, e portarle per le montagne, e boſchi, ricattandole in diverſe quantità di danari, e prefiggendo termine a' loro parenti, che fra tanti giorni portaſſero, o mandaſſero i danari per lo ricatto, altrimenti avrebbero ammazzato le tali perſone; non avendo conſiderazione alla rigoroſa giuſtizia, che s'è fatta, e ſi fa con detti delinquenti in virtù di diverſi Bandi, e particolarmente per lo Bando emanato a' 19. di Marzo del 1596. in tempo dell'Illuſtre Conte d'Olivares; per lo quale fu ordinato, che tutte le perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che aveſſero pigliata qualſivoglia perſona, non ſolo ne' luoghi, o da dentro le loro caſe, e maſſerie, ma ancora in qualſivoglia parte, *etiam* nelle ſtrade pubbliche, ſequeſtrandola, o detenendola con fine di componerla, e ricattarla, incorreſſero nella pena di morte naturale, e che fral termine di giorni quattro ſi poteſſero forgiudicare, non oſtante la Coſtituzione del Regno; quale diſpone, che per forgiudicarſi abbia da perſiſtere in contumacia per un anno continuo, diſpenſando alla Coſtituzione predetta; e che nell' iſteſſa pena s'intendeſſero eſſere incorſi, ed incorrano ancora tutti quei, che manderanno ambaſciate, lettere, o biglietti, dimandando per eſſi danari, o altro, con minaccia d'offeſe nelle perſone, o beni loro; Contuttociò ſi è veduto per eſperienza, che non ſolo nelle ſtrade pubbliche, in campagna, o luoghi abitati del preſente Regno ſi commettono detti delitti; però ſi è introdotto ancora dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, dove eſſendo creſciuto il numero sì grande de' delinquenti per lo rifugio, e comodità, che trovano nelle Chieſe, da dove mandano ambaſciate, lettere, e biglietti di ricatti, e diverſe qualità di robe a' Mercanti, Artiſti, ed altro genere di perſone, violentandoli per mezzo di minacce, e di altre violenze, in modo che non poſſano ſtar ſicuri dentro le loro caſe, fondaci, e botteghe, e vengono impediti nel loro eſercizio, e traffico, come ſe foſſero nella campagna, e ne' boſchi; e perchè poi vengono i tali delinquenti protetti da perſone poderoſe, e ſoſtentati da' ricatti, che continuamente ſanno, ritraendone diverſe quantità di danari, e di robe, co' quali ſi ſoſtentano, e fomentano l'uno cogli altri, ed i detti Mercanti, Artiſti, o altre perſone per lo pericolo, che paſſano, di minacce nella propria vita, e robe, ſono forzati a non parlarne, nè a pubblicarlo.

Prag. 10.

E convenendo al ſervigio di Sua Maeſtà, alla retta amminiſtrazione della giuſtizia, ed alla quiete pubblica di queſta Fedeliſſima Città, ed abitanti in eſſa, che ſi eſtirpino ſimili delitti, ed in queſto ſi provvegga di opportuno rimedio, giudicandolo così neceſſario per beneficio pubblico, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale („ confermando il precalendato, ed altri Bandi ſopra „ ciò fatti) Ordiniamo, e comandiamo di „ più, che da oggi in avanti, incorrano nell' „ iſteſſa pena di morte naturale tutti quei, „ che commetteranno ſimili delitti di ricatto, „ o ſequeſtrazione di perſona dentro queſta „ Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, „ e Caſali, o che manderanno dette ambaſciate, lettere, o biglietti, dimandando per eſſi „ danari, o altro genere di robe a' Mercatanti, Artiſti, o altre quali ſi vogliano perſone, e s' intendano incorſi nella pena predetta, ancorchè detti delitti non foſſero „ conſumati, ma quei ſolamente tentati con „ inviar detti biglietti, lettere, o ambaſciate, ancorchè non foſſe ſeguita riſpoſta, nè „ pagamento, nè complimento a quello, che „ ſi domandaſſe; nella pena ancora vogliamo, „ che incorrano, o s' intendano incorſi tutti „ quei mediatori, che *ſcienter* portaſſero detto „ ambaſciate, lettere, o biglietti di detti ricatti, e compoſizioni di danari, o robe, „ e che contra di detti delinquenti nel modo „ predetto ſi poſſa abbreviare il termine della „ forgiudica a giorni dieci, non oſtante la „ Coſtituzione del Regno, la quale diſpone, „ che s'abbia da perſiſtere in contumacia per „ un anno continuo, alla quale Coſtituzione „ ne' caſi predetti diſpenſiamo col preſente; „ E vogliamo di più, che in quelle cauſe, „ che ſi procederà per la Gran Corte della „ Vicaria in detti delitti, ſi proceda come „ da Noi ſpecialmente delegata „. Ed acciocchè ſia noto a tutti; vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi tanto in queſta Fedeliſſima Città, come per lo preſente Regno, acciocchè niuno poſſa allegar cauſa d'ignoranza. *Datum Neap. die* 28. *menſis Maii* 1647. *El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Donatus Coppola Secretarius. In Pragm. I. fol. 27. De Falces.*

28. Maii 1647. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA XXVII.

Prag. 26. poena imponitur extorquenti remiſſionem a parte offenſa, & remiſſio declaratur nulla. Vid. prag. 2. 8. 10. 12. 25.

IN tempo del Governo dell' Illuſtre Duca d' Arcos noſtro Predeceſſore fu pubblicata Prammatica del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c. Don Rodericus Ponze de Leon Dux Civitatis de Arcos, Marchio de Zaara, Comes de Baylen, & Caeſares Dominus Villae de Marchena, & Grazia, & in praeſente Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Per eſperienza s'è veduto, che la principal cauſa de' delitti commeſſi, e che giornalmente ſi commettono in infinito numero, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, come in tutto il preſente Regno, è ſtata, ed è la certezza, che hanno tenuta, e tengono i delinquenti d' ottenere le remiſſioni delle parti offeſe, e con quelle poi ſi rende loro

loro più facile ottenere compoſizioni, grazie, accordi, o commutazioni delle pene; E perchè ci è venuto a notizia, che per maggiormente conſeguire detto loro intento, molti han procurato ſervirſi di mezzi ſtravaganti, coll'autorità, e potenza di perſone poderoſe, avendo forzati, e violentati i poveri querelanti, e le parti offeſe a fare dette remiſſioni; i quali vedendoſi in pericolo evidente di perdere la vita, o le robe, ſono concorſi forzoſamente a farle, ed i delitti ſono rimaſti impuniti, e ſenza il dovuto gaſtigo con tanto mal eſempio, ed i detti delinquenti hanno pigliato maggior animo di commetterne degli altri. E ſebbene per la *Pramm. 2. de Exulibus* ſpedita a' 27. di Marzo del 1563. ſta impoſta pena di morte naturale a quei, ch' eſtorqueranno dette remiſſioni per forza, ed a queſto fine per diverſe Prammatiche ſta ordinato, che l' atto delle dette remiſſioni s' abbia da fare nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze del Regno, ed avanti i Giudici ordinarj de' luoghi, dove abitano, e riſeggono le parti querelanti offeſe, e che ſi ricavano da' Maſtri d' Atti *in capite*, e non da' loro Scrivani, acciocchè detto atto di remiſſione ſia libero, ed a diſpoſizione volontaria di dette parti, e non con mezzi fraudolenti, e forzoſi; E vedendo, che il detto male è creſciuto, e che detta cautela non è baſtante ad impedire dette violenze; volendo Noi porre rimedio a detto inconveniente, acciocchè, da oggi in avanti, non ſucceda, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, colla quale (confermando la detta precalendata *Pramm. 2. de Exulibus*, che tratta di queſta materia, e tutte l'altre ſopra ciò fatte, e quanto in quelle ſi contiene, *& citra praejudicium* delle pene incorſe) Ordiniamo, e comandiamo di più, che tutte quelle perſone di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali, quanto ancora in tutto il preſente Regno, le quali, dalla pubblicazione della preſente in avanti, uſeranno, o ſi ſerviranno di detti mezzi violenti, e forzoſi per ottenere, ed eſtorquere dette remiſſioni dalle parti offeſe, e querelanti nel modo ſuddetto, incorrano, e s' intendano incorſi nella ſuddetta pena di morte naturale, tanto quei, che proccurano, e trattano dette remiſſioni per forza, e con detti mezzi violenti, o imperioſi, come ancora quegli, a beneficio de' quali ſi faranno detti atti di remiſſioni con loro ſcienza, e trattato, quali atti di remiſſione così violenti, od imperioſi, da ora per allora li dichiariamo nulli, invalidi, e di niun valore, ed ordiniamo, che di quei non ſe n' abbia da tenere ragione alcuna a beneficio degl' inquiſiti in niun futuro tempo.

Modus probandi extorſionem remiſſionis datur, & abbreviatur terminus forjudicationis.

E per eſtirpar affatto quanto ſia poſſibile detto delitto così temerario, ed indecente, perchè il più delle volte ſuccedono dette violenze, ed atti imperioſi, o forzoſi da perſone potenti, che trattano con dette parti offeſe, o querelanti, quali talvolta ſaranno donne, o poveri, e le fanno quanto più ſecretamente ſi poſſono, per arrivare al loro intento; Stabiliamo, ed ordiniamo, che contra tutte quelle perſone, che ſaranno inquiſite di detti delitti ſi debbano ammettere per legittime prove le depoſizioni di tre ſoli teſtimonj, ancorchè deponeſſero gli atti diverſi, e ſingolari; dichiarando, che queſti tali con dette prove ſi abbiano da tenere per legittimamente convinti, e contra d' eſſi abbiano luogo tutte le diſpoſizioni, tanto di Legge comune, come di Coſtituzioni, Prammatiche, e Capitoli del Regno, i quali trattano contra i convinti per legittime prove, e conſeguiſcano le pene contra detti delinquenti ſtabilite, che ſi poſſa contra detti delinquenti procedere alla forgiudica fra il termine di giorni venti, non oſtante la Coſtituzione del Regno, la quale diſpone, che per forgiudicarſi abbia da perſiſtere in contumacia per un anno, alla quale colla preſente diſpenſiamo; E vogliamo di più, che in dette cauſe la Gran Corte della Vicaria proceda, come ſpecialmente da Noi delegata.

Ed acciocchè ſia noto a tutti, vogliamo, che la preſente ſi pubblichi per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 28. Maii 1647. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vid. Caſanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Coppula Secretarius. De Falces in Pragmatica* 1. *fol. 29.* 28. Maii 1647. El Duque de Arcos.

Procurantes remiſſionem per vim etiam illa non obtenta incurrunt in poenam, de qua huc.

E perchè dal magnifico Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria abbiamo inteſo, che oggi più che mai ſi frequenti detto delitto di ottenere, o per loro ſteſſi, o per interpoſta perſona le remiſſioni per forza, e che nella detta Gran Corte ſi è difficoltato, ſe le pene in detta Prammatica ſtabilite comprendono quegli, i quali, ancorchè abbiano attentato d' aver per forza le remiſſioni, non l' hanno effettivamente ottenute; Ci è paruto dichiararlo, acciocchè s' eviti affatto tale genere di delitto, e ſi poſſa procedere al gaſtigo de' delinquenti, ancorchè non aveſſero ottenuta la detta remiſſione; Perciò con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, abbiamo fatta la preſente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Confermiamo tutte le altre precedenti ſopra ciò emanate, e comandiamo, „ che s' intendano compreſi in dette Prammatiche, e pene in eſſe ſtabilite; non ſolo i „ principali, che fanno proccurare le dette „ remiſſioni a forza, ma ancora i mediatori, „ che tentano, e proccurano le dette remiſſioni a forza, ancorchè non l' ottengano; e „ nelle prove di queſti tali delinquenti ſi debba oſſervare l' iſteſſo, che ſta dichiarato per „ detta preinſerta Regia Prammatica, e ſi proceda contra d' eſſi colla medeſima delegazione, come ſopra „. Ed acciocchè il tutto ſia noto, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi debba pubblicare per li luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, e nell'altre Città, e

Luo-

Luoghi di queſto Regno, e ſe ne affiggano
copie *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum*
Neap. die 9. Octobris 1651. El Conde, y de
Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caraccio-
lus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Gra-
zia Reg. De Giorno.

9. Octob. 1651. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXVIII.

Forjudicati, ſeu inquiſiti volentes proſequi infraſcriptos bannitos compareant, ut habeant guidatica. Ad materiam exulum vide pragmaticas ſub tit. Abolit.

PErchè giornalmente ſi va aumentando il
numero de' fuoruſciti, e delinquenti nelle
Provincie del preſente Regno per cauſa della
fuga commeſſa i meſi paſſati dalle carceri del
Regio Caſtelnuovo di queſta Fedeliſſima Cit-
tà da' pubblici, e famoſi Capi di Banditi
Matteo Tango di Montuori, *Matteo Ziccardo*
della Città di Salerno, e Giuſeppe Zito, alias
Sciarrillo, di Terra Dura, che al preſente con
altri loro compagni vanno ſcorrendo la cam-
pagna, perturbando il pubblico commercio a'
Vaſſalli di Sua Maeſtà (che Iddio guardi)
commettendo furti, ricatti, ed altri enormi
delitti, ſenza timor di Dio, e della giuſtizia,
come dalle continue lamentazioni, che ne ſen-
tiamo da tutte le parti; Per il che dovendo
al poſſibile rimediare a' detti, ed altri mag-
giori diſturbi, che poſſono naſcere per cauſa
della dimora, che ſi fa da' ſuddetti Capi di
Banditi, e loro comitive, ed altre ſquadre in
campagna; abbiamo riſoluto, col voto, e pa-
rere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo
di noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, col
quale („ rinnovando, e confermando le pro-
„ meſſe de' taglioni, che ultimamente d' ordi-
„ ne Noſtro per Segreteria di Giuſtizia furo-
„ no emanate dal magn. Giuſeppe Amarena
„ Uditore nella Regia Udienza della Provin-
„ cia di Principato Citra contra de' ſuddetti
„ *Matteo Tango*, *Matteo Ziccardo, e Giuſeppe*
„ *Zito*, alias *Sciarrillo* deſtinato alla di loro
„ perſecuzione) Aggiungiamo di più, che
„ tutti quegl' inquiſiti, o forgiudicati di de-
„ litti non eccettuati, che deſideraſſero atten-
„ dere all' eſtirpazione, così de' prenominati
„ Capi di Banditi, e loro compagni, come
„ d' altre ſquadre, che attualmente vanno ſcor-
„ rendo la campagna, infeſtando la pubblica
„ quiete, per effettuar ſervizj, acciocchè,
„ quei fatti poſſano poi ottenere l' indulto di
„ tutt' i loro delitti, ed inquiſizioni, potran-
„ no farlo intendere a' Preſidi Provinciali,
„ Commeſſario di Campagna, e Governatori
„ de' Luoghi tanto Regj, come de' Baroni del
„ preſente Regno, a' quali ordiniamo, e co-
„ mandiamo col preſente Bando, che ad ogni
„ loro richieſta per l' effetto predetto, duran-
„ te l' infraſcritto termine, loro debbano ſu-
„ bito concedere aſſicurazione de' loro delitti,
„ ed inquiſizioni (non eccettuati però dalle
„ Regie Prammatiche, nè commeſſi da ſei
„ meſi a queſta parte) colla facoltà per l' aſ-
„ portazione dell' armi permeſſe a gente di
„ Corte, acciocchè fra il termine di giorni
„ dieci, ſenz' altra dilazione, nè dimora per
„ li luoghi delle parti offeſe, a' quali eſpreſ-
„ ſamente proibiamo, ma a dirittura poſſano
„ venire a comparire avanti l' Illuſtre Reg-
„ gente Marcheſe di Criſpano, Soprantenden-
„ te Generale della Campagna, per ricevere
„ gli ordini neceſſarj circa l' effettuazione di
„ detti ſervizj, di che facendoci coſtare per
„ relazioni de' Miniſtri de' Luoghi, dove an-
„ dranno a ſervire d' averli con puntualità
„ conſeguiti, promettiamo *ſub verbo, & fide*
„ *Regia, atque Noſtra* ſpedir loro indulto *in*
„ *forma Regiae Cancellariae* di tutt' i loro de-
„ litti, ed inquiſizioni, ancorchè non teneſ-
„ ſero remiſſione delle parti offeſe, ed anche
„ delle contumacie, pene, e forgiudiche, pur-
„ chè non ſieno incorporate in beneficio del
„ Regio Fiſco; e pendente l' eſpedizione di
„ eſſo, ſi concederà a loro dal detto Illuſtre
„ Reggente Soprantendente il guidatico libero,
„ e ſenza clauſole; e parimente tutti quegl'
„ inquiſiti, e forgiudicati di delitti non ec-
„ cettuati, come di ſopra, che forſe ſi tro-
„ vaſſero in queſta Fedeliſſima Città, ſuoi
„ Borghi, e Caſali, voleſſero andare alla per-
„ ſecuzione, ed eſtirpazione de' ſuddetti Bandi-
„ ti, lo facciano intendere a dirittura al ſud-
„ detto Illuſtre Reggente Soprantendente, dal
„ quale ſi concederà loro aſſicurazione, come
„ di ſopra, per poterſi poi incamminare, ove
„ ſarà di biſogno „. Ed acciocchè il tutto ſi
poſſa effettuare con la celerità poſſibile per
l' eſterminio di detta mala gente; vogliamo,
che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi
ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città,
ed in tutte le parti del Regno, e valga do-
po la pubblicazione di eſſo per termine d'
un meſe, quale claſſo, lo dichiariamo nullo,
ed invalido. *Datum Neap. in Regio Palatio die*
14. menſis Junii 1679. El Marques de los Ve-
lez. Vidit Galeota Reg. Vidit Valero Reg. Vi-
dit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E.
Cioffi Secretar. Dominicus Colonna Regius Can-
cellarius. In Bannor. 2. fol. 82. a ter. Imparatus.

14. Junii 1679. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XXIX.

Indultus capientibus exules. Vide prag. 26. de Abolit. & prag. 30. hoc tit.

RItrovandoſi ſcorrendo la Campagna i pu-
blici Capi de' Banditi Santo Lucidi,
alias Santuccio di Froſcia, Franceſcantonio
Ventura, *alias* Cicconetti, Sgarrone, ed altri
Capi, con altri loro compagni, in groſſo nu-
mero in più ſquadre diviſi, che non laſciano
alla giornata di commettere furti ed altri enor-
mi delitti, in diſſervizio di Dio benedetto,
e della retta amminiſtrazione della giuſtizia;
perciò convenendo ovviare a ſimili diſturbi;
per la eſtirpazione di tanta gente di mala vi-
ta, di più degli ordini dati, abbiamo riſoluto
col voto e parere del Regio Collateral Con-
ſiglio preſſo di noi aſſiſtente di fare il preſen-
te Bando col quale „ Ordiniamo, e facciamo
„ noto a tutti gl' inquiſiti, e forgiudicati di
„ delitti non eccettuati, che inclinaſſero atten-
„ dere alla perſecuzione, tanto de' prenomi-
„ nati Capi di Banditi e loro comitive, co-
„ me d' altre ſquadre, che vanno ſcorrendo
„ la campagna, infeſtando la pubblica quiete,
„ per ottenere poi l' indulto de' loro delitti,
„ ed inquiſizioni, potranno, cioè quei, che
„ ſi ritrovano in queſta Fedeliſſima Città,

„ ſuoi Borghi, e Caſali, e Provincia di Ter-
„ ra di Lavoro, farl'intendere a dirittura all'
„ Illuſtre Reggente D. Diego de Soria Mo-
„ rales, Marcheſe di Creſpano del noſtro Con-
„ ſiglio Collaterale, e Soprantendente Gene-
„ rale della Campagna, e quei di ciaſcheduna
„ Provincia allo Spettabile Preſide Provincia-
„ le, a'quali per tal effetto comandiamo, e
„ concediamo facoltà, che ad ogni loro richie-
„ ſta lor debbano concedere aſſicurazione di
„ tutt'i loro delitti, ed inquiſizioni, non ec-
„ cettuati dalle Regie Prammatiche, nè com-
„ meſſi da ſei meſi a queſta parte, anche con
„ la licenza dell'armi permeſſe a gente di
„ Corte, acciò fra il termine di giorni quin-
„ dici *a die conceſſae aſſecurationis*, poſſano,
„ ſenza trattenerſi nelle loro patrie, e luoghi
„ di parti offeſe, nè in altra parte, al che
„ eſpreſſamente proibiamo portarſi in queſta
„ Fedeliſſima Città avanti detto Illuſtre Reg-
„ gente Marcheſe di Creſpano Soprantenden-
„ te Generale, per ricever gli ordini di ciò che
„ dovranno eſeguire circa l'effettuazione di
„ detti ſervizj, in quei luoghi, e Provincie,
„ che loro ſaranno aſſignate; ed effettuati, che
„ l'avranno, facendolo coſtare a detto Illu-
„ ſtre Reggente Soprantendente, per relazio-
„ ne de' Miniſtri, ove andranno a ſervire, lo-
„ ro prometto, *ſub verbo, & fide Regia, atque*
„ *noſtra* di ſpedir loro l'indulto *in forma Regiae*
„ *Cancelleriae* di tutt'i loro delitti, ed inqui-
„ ſizioni, non eccettuati, nè commeſſi, co-
„ me di ſopra, ancorchè non teneſſero remiſ-
„ ſioni delle parti offeſe, ed anche delle con-
„ tumacie, pene, e ſorgiudiche, in che foſſe-
„ ro incorſi per cauſa di eſſi, purchè non
„ ſieno incorporate in beneficio del Regio Fi-
„ ſco: E pendente l'eſpedizione di detto in-
„ dulto, lor ſi concederà dal detto Reggente
„ Soprantendente il guidatico libero; e ſen-
„ za tempo „; Ed acciò il tutto ſi poſſa ef-

fettuare con la celerità poſſibile per l'eſterminio di detta mala gente, vogliamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, ed in tutte le parti del preſente Regno, e valga dopo la pubblicazione di eſſo, per termine di un meſe, quale elaſſo, lo dichiariamo nullo, ed invalido. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. menſis Decembris 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Regens. D. Thomas Cioffi Secretar. Dominicus Colonna Reg. a mand. Scriba. In Bannorum 2. fol. 114. Lanzetta.*

24. Dec. 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guſman.

PRAMMATICA XXX.

Providet circa extirpationem bannitorum. Vide prag. 29. hoc tit. & pra. 26. de Abolit.

ESſendoſi da Noi nel Governo di queſto Regno, preciſamente applicato al culto della giuſtizia, ed all'eſtirpazione de' Banditi, che l'hanno infeſtato, abbiamo veduto, la Dio mercè, che la noſtra vigilanza ha conſeguito quaſi l'eſterminio di tutt'i Malfattori; Onde queſta Fedeliſſima Città, e buona parte del Regno ſta godendo con tranquillità d'animo, de'frutti di una riſtorata quiete: Ma perchè il noſtro intento è di eſpurgare affatto dal reſiduo contagioſo degli Scorridori di Campagna le due Provincie d'Abruzzo Citra, ed Ultra, con reiterati eccidj, rapine, incendj, ricatti, ſaccheggiamenti, e ſimili eccesſi, ſi ſon vedute violate le Leggi Divine, ed umane, benchè finora ſi ſieno date ottime provviſioni per ridurgli al pentimento, ed all'emenda, e farli partecipi degli effetti della Real Clemenza; pure perchè ſi ſentono alcuni di eſſi più pertinaci nelle loro perverſità, e conviene trovar mezzi più opportuni per far loro ſperimentare il dovuto gaſtigo, e per avvertir coll'eſempio gli altri a non incorrere in tali ſceleraggini; Con le ſeguenti diſpoſizioni abbiamo deliberato, come con la preſente deliberiamo, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente di fare la preſente Prammatica *omni tempore valitura*; con la quale ſtabiliamo, ordiniamo, e comandiamo.

„ Primo. Che così i Capi de' Banditi più
„ principali, cioè Gio: Batiſta Colaraniero,
„ e Santo Lucidi, *alias* Santuccio de Fro-
„ ſcia, come gli altri Capi Gio: Berardino
„ Colaraniero, Franceſco Antonio Ventura,
„ *alias* Cicconetti, Domenico Antonio, e
„ Franceſco Durante, Antonio Pompetta,
„ Franceſco, e Domenico Antonio Mancec-
„ chi, Caporali Cologna: e Gio: Carlo Ma-
„ gliano, Sciacqua Sottocaporale di detto Co-
„ laraniero, Filippo Vitelli Titta, *alias* Gar-
„ buglia, Undino di Piedemonte, Caporal
„ Mora, e Caporale Stelluccio, e loro Com-
„ pagni delle dette Provincie d'Abruzzo Ci-
„ tra, ed Ultra, debbano fra il termine di
„ giorni otto, numerandi dalla pubblicazione
„ della preſente Prammatica, perſonalmente
„ conferirſi, e preſentarſi avanti dello Spetta-
„ bile Preſide d'Abruzzo Citra Maeſtro di
„ Campo D. Alonſo de Torrejon, y Penne-
„ loſa del Conſiglio Collaterale di S. M. o
„ avanti dello Spettabile Preſide di Lucera
„ D. Gio: di Gennaro, e del Regio Uditore
„ Scipione Daneſe, commorante in Contado
„ di Moliſe, per ricevere da quei gli ordini,
„ che da Noi han ricevuto; e traſcorſo det-
„ to termine, e non preſentandoſi s'intenda-
„ no, e ſieno, come da ora per allora li di-
„ chiariamo veri diffidati, Banditi, Scorrido-
„ ri di Campagna, e ſorgiudicati, come ſe
„ foſſero per ſentenza diffinitiva letta, lata,
„ e promulgata per tali condennati, e dichia-
„ rati; di maniera che non ſia neceſſario
„ altro decreto, o atto declarativo, notifica-
„ zione, o incuſe di contumacia, e come ta-
„ li da tutti non ſolamente ſi poſſano impu-
„ nemente uccidere, e ricevere le loro teſte,
„ ma conſeguire gl'infraſcritti premj.

„ II. A colui, che preſenterà vivi i ſud-
„ detti Gio: Batiſta Colaraniero, e Santo
„ Lucidi, *alias* Santuccio di Froſcia, e non
„ potendo vivi, le loro teſte, promettiamo,
„ ed aſſegniamo per ciaſcheduno di eſſi, an-
„ corchè ſia loro compagno, il premio, *ſeu*
„ taglione di ducati otto mila, che con loro
„ preſentazione, e certificatoria de' detti Spet-
„ tabili Preſidi *reſpective*, ſubito ſaranno ſbor-
„ ſati, e liberati da' Magnifici Fabrizio Fri-
„ gerio,

„ gerio, e Giuſeppe Durini in Chieti, e da Gio: ed Antonio Nodari nell' Aquila, i quali per maggior ſicurezza, e cautela alla fine della preſente ſi ſottoſcriveranno, e prometteranno l' effettivo pagamento di tutte le reſcritte quantità, conforme ne tengono gli ordini; ed oltra di detto premio, e taglione, promettiamo, e concediamo a chi preſenterà detti Gio: Batiſta Colaraniero, e Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Froſcia, non ſolamente l'indulto di tutt'i ſuoi delitti, ed inquiſizioni, ma l' indulto a tutti quei, che interverranno, o ajuteranno all' effettuazione di detti ſervizj, ed a venti altri inquiſiti da eſſo nominandi, purchè non ſieno inquiſiti di delitti di leſa Maeſtà Divina, ed umana; di maniera che di detti Indulto, e Premio di ducati otto mila ne poſſano godere, non ſolamente gli altri Capi de' Banditi, ma i medeſimi Santuccio, e Colaraniero, quando vivo, o morto preſenterà l' uno la perſona, o la teſta dell' altro, che ſolamente in queſta forma reſta a' detti due Capi principali paſſati detti otto giorni, il modo d' indultarſi, e di quietarſi.

„ III. Si promette a chi preſenterà i prenominati Capi de' Banditi, Compagni di detto Colaraniero, e Santuccio, e i Capi de' Banditi, che infeſtano il Contado di Moliſe, cioè Sgarrone, e Mezzabotta, vivi, o morti, come meglio potrà, di taglione ducati mille per ciaſcheduno, da pagarſi nell' iſteſſo modo riferito, e d' indultare per ciaſcheduna teſta de' Capi nominati, o ſei Banditi ſemplici, o due Capi, purchè non ſieno i ſuddetti Gio: Batiſta Colaraniero, e Santo Lucidi, i quali non poſſono indultarſi ſe non l' uno con la teſta dell' altro, ſiccome ſta diſpoſto; e per ciaſcheduno compagno Bandito, che non ſia Capo ducati cinquanta di premio, e l' indulto de' ſuoi delitti, a chi l' effettuerà, e ad un altro compagno, che nominerà, e ſe pure non foſſe inquiſito, che poſſa nominare due altri in ſuo luogo.

„ IV. Acciocchè, con maggior animo, le genti di Corte ſervano in queſt' occaſione, ſi dichiara, che ancora eſſi medeſimi godano de' premj, e taglioni reſpettivamente, e poſſano nominare due altre perſone inquiſite per godere dell' indulto, ſecondo la qualità de' Banditi, che preſenteranno, come ſta diſpoſto di ſopra; ed oltre a ciò, ſe la preſentazione foſſe di detti Colaraniero, o Santuccio di Froſcia vivi, o morti, oltra il taglione, ed indulto promeſſo, anche da Noi ſi darà poſto proporzionato a chi lo farà, benchè non ſia vaſſallo di S. M. nè riſegga in queſto Regno.

„ V. Similmente promettiamo, e concediamo a' ſemplici compagni di eſſi Banditi, che ſi poſſano indultare due di eſſi per ogni compagno vivo, o morto, che preſenteranno giuridicamente, e di più dell' indulto il beneficio di detti taglioni, cioè ducati cinquanta per ciaſcheduno compagno, che preſenteranno.

„ VI. Eſſendo che la permanenza de' Banditi nelle campagne d' Abruzzo, dipende aſſai da' Ricettatori, Auſiliatori, e Corriſpondenti, che vi concorrono con avviſi, armi, vitto, ed altri ajuti. Perciò ſenza pregiudizio delle pene incorſe contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi degl' Ill. Vicerè noſtri predeceſſori, che confermiamo di nuovo, *quatenus opus ſit*, ne' caſi, che che con la preſente non s' aumentino le pene già impoſte a quei, che commetteranno ſimili delitti di ricettazione, e pratica de' Banditi d' Abruzzo, e con loro converſeranno, o terranno corriſpondenza, per mezzo di lettere, o ambaſciate; Vogliamo, ed ordiniamo, che dal giorno della pubblicazione della preſente, incorrano, e s' abbiano per incorſi, tanto nelle pene di ducati ſei mila ſtabilite per detta Prammatica, quanto a riſpetto de' Nobili, in quella di carceri perpetue, in un Caſtello, o altro luogo da Noi deſtinando, e degl' Ignobili di galea in vita, che ſi debba imporre da' Tribunali a chi tocca irremiſſibilmente: nella qual pena anche s' intendano incorſi, ſe teneſſero corriſpondenza con detti Banditi, e gli aſſiſteſſero con ajuto, e favore, o vitto, o loro ſcriveſſero avviſi, o raccomandazioni, ancorchè ſteſſero fuori di queſto Regno, e ſotto il Dominio d' altro Principe, o foſſe terza perſona, ancorchè non vaſſallo di S. M. E concorrendo in detta ricettazione, o protezione, *ut ſupra*, qualità tale, che alteraſſe il delitto di detta ricettazione, o protezione, ed ajuti enunciati, come il participar de' furti, e ricatti, od eſſer mediatori, ed auſiliatori di eſſi in qualunqe delitto, che commetteranno i ſuddetti Banditi; o pure provvedeſſero d' armi, di polvere, e di altri arneſi per armare, acciocchè ſi poſſano mantenere in compagnia, o pure faceſſero commettere da' detti Banditi violenze, o altri delitti, che non ſoggiacciano all' ultima pena capitale, in tali caſi reſti in arbitrio del Giudice imporre la pena di morte naturale contra detti Ricettatori, Fautori, Protettori, ed Auſiliatori, con farne prima relazione a Noi nel Regio Collateral Conſiglio, e ciò abbia luogo ancorchè i ſuddetti Ricettatori ſieno parenti, o congiunti in qualſiſia grado de' tali delinquenti.

„ VII. E perchè queſti delitti di ricettazione, ed altri, come di ſopra, ſono di difficil prova, ſecondo fu conſiderato ſin dall' anno 1563. dall' Ill. Duca d' Alcalà Noſtro Predeceſſore, che ne fece Prammatica ſotto i 12. d' Agoſto di detto anno, per la quale ſta diſpoſto, che dichiarando in tortura due forgiudicati, o delinquenti, eſſere ſtati ricettati, guidati, favoriti, o ajutati da qualunque perſona di qualſivoglia ſtato, e condizione ſi ſia, ancorchè deponeſſero d' atti diverſi, e ſingolari, s' abbia per chiariſſima pruova; Nulladimeno, come ne' Tribunali ſi è difficultato, e talvolta non ha avuta detta Prammatica la

„ ſua

„ ſua eſecuzione, o per mancanza della cita-
„ zione del nominato nell' atto della tal con-
„ feſſione, o per altra interpretazione datale.
„ Conſiderando noi, che per mezzi i più le-
„ gittimi, queſto delitto di ricettazione, fa-
„ vore, ajuto, participazione, ed altro, *ut*
„ *ſupra*, non ſi può provare, che per lo det-
„ to de' tali Banditi, ricettati, ed ajutati;
„ Ordiniamo, e ſtabiliamo, che da oggi in avan-
„ ti, deponendo due di detti Banditi contra
„ alcuno, d'eſſere ſtati guidati, ricettati, ali-
„ mentati, favoriti, o ajutati, benchè d'atti
„ ſingolari, e diverſi, e tali depoſizioni ſieno
„ ricevute avanti Giudice competente di det-
„ ti Banditi, tutto che non citato il nomi-
„ nato, e s'abbia per prova pieniſſima, e le-
„ gittima, di ſorta che non ſi poſſa contra quella
„ opporre qualſiſia eccezione, o repulſa; e
„ ſe mancaſſe queſta prova di dette due con-
„ feſſioni, e concorreſſe quella di due teſti-
„ monj integri, ancorchè ſieno ſingolari di
„ diverſi atti, e tempo, in tal caſo s'abbia-
„ no ancora per pienamente convinti.

„ VIII. Il medeſimo vogliamo, che ſi oſ-
„ ſervi, ed eſegua ogni volta, che detti Ri-
„ cettatori, Fautori, Auſiliatori, ed altri, *ut*
„ *ſupra*, veniſſero nominati, o chiamati da'
„ Banditi indultati per ſervizio, o da' con-
„ feſſi nella tortura in capo d'altri, che ſi
„ ſuol dare a' condannati, benchè non ſieno
„ dette chiamate confermate nella tortura or-
„ dinaria, nè citati i detti, ma quando ſaran-
„ no di due di detti indultanti, o condan-
„ nati, come ſopra, s'abbiano per depoſizio-
Probatio privilegiata. „ ne di teſtimonj integri, e reſtino per quel-
„ le pienamente, e legittimamente convin-
„ ti; quando però le confeſſioni fatte *tanquam*
„ *cadaver* ſieno ratificate *extra torturam*, e
„ quelle fatte *ſub ſpe impunitatis* ſi ratifichi-
„ no *in tortura*.

„ IX. Comandiamo parimente, che dopo
„ la pubblicazione della preſente Prammatica
„ fra il termine di giorni trenta, ſi debbano
„ demolire, e mandare a terra tutte le Tor-
„ ri, e caſe forti di campagna ſite, e poſte
„ dal fiume Umano in ſu, e le Torri forti,
„ benchè nell' abitato, che ſtanno a' confini
„ della Valle Caſtellana, e della Montagna
„ di Roſeto, e che da oggi in avanti neſſu-
„ no ardiſca, nè preſuma riedificarle, nè fab-
„ bricarle di nuovo, ſenza eſpreſſo ordine no-
„ ſtro, e de' noſtri Succeſſori *in ſcriptis*, ſotto
„ pena di morte naturale, e di perdita di
„ tutt' i loro beni.

„ X. Ed acciò i detti Banditi, ed altri in-
„ quiſiti non poſſano ſoſtenerſi nelle Provin-
„ cie d'Abruzzo, ordiniamo, ed eſpreſſamen-
„ te comandiamo, che nelle maſſerie, pa-
„ gliare, mandre, caſe in campagna, e in
Poena triremium. „ tutt' i luoghi aperti di detta Provincia,
„ dal meſe di Aprile ſino alla fine di Set-
„ tembre, non ſi poſſa tener vitto, nè qual-
„ ſiſia ſorta di vittovaglie, ſe non quanto
„ baſta agli abitatori, e faticatori per un ſo-
„ lo giorno ſotto pena di tre anni di galea,
„ da eſeguirſi irremiſibilmente.

„ XI. Eſſendo l'aſportazione dell'armi in
„ dette Provincie d'Abruzzo, principal ca-
„ gione di tanti diſordini; per evitarli quan-
„ to è poſſibile, ſtabiliamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che da oggi in avanti neſſuna
„ perſona di qualſivoglia ſtato, e condizio-
„ ne ſi ſia, ardiſca d'aſportare ſorta alcuna
„ d'armi di fuoco proibite dalla Regia Pram- Poena mortis naturalis.
„ matica, tanto dentro, quanto fuori l'abi-
„ tato delle Città, Terre, e Ville di det- Poena triremium.
„ te Provincie d'Abruzzo, ſotto pena di
„ morte naturale; nè armi di fuoco non
„ proibite da dette Regie Prammatiche ſot-
„ to pena di galea per dieci anni agl'Igno-
„ bili, ed altrettanti di carcere in Preſidio,
„ o Caſtello a' Nobili; permettendoſi ſola-
„ mente l'armi di fuoco non proibite agli
„ Officiali, e famigli delle Corti delle Cit-
„ tà, e Terre di dette Provincie, purchè non
„ ſieno perſone inquiſite, nè parenti di Ban-
„ diti, e d'inquiſiti per armazione di cam-
„ pagna, in qualunque de' quali caſi reſti-
„ no ſottopoſti alle pene di ſopra eſpreſſe.

„ XII. Ma ſe quei, che aſportaſſero armi
„ di fuoco, non proibite, o pure le deteneſ-
„ ſero nelle loro caſe, ed abitazioni, tanto
„ dentro, quanto fuori l'abitato, avendo per Poena mortis.
„ primo armato in campagna, in comitiva d'
„ altri, ancorchè non abbiano commeſſo nuo-
„ vo delitto; Vogliamo, che incorrano ſimil-
„ mente nelle pene di morte naturale.

„ XIII. Quei, che non avranno armato
„ in comitiva, ma sì bene avranno commeſ-
„ ſo altro delitto punibile di pena di corpo
„ afflittiva, benchè non ſia capitale, quando
„ di tal delitto ſieno indiziati *ad torturam*,
„ provata pienamente la detta aſportazione d'
„ armi di fuoco proibite, o non proibite, Poena triremium per 10. annos.
„ ſimilmente incorrano in detta pena di die-
„ ci anni di galea, e di altrettanti di preſi-
„ dio, o di Caſtello, ſecondo la loro qua-
„ lità.

„ XIV. Benchè ſi ſia difficultato, che per
„ praticarſi la pena dell' aſportazione dell' ar-
„ mi, vi ſia neceſſaria la flagranza, e carce-
„ razione con eſſe; per togliere da mezzo o-
„ gni dubbio nelle riferite proibizioni: Or- Probatio privilegiata.
„ diniamo, e ſtabiliamo, che contra le per-
„ ſone, che altra volta hanno armato per la
„ Campagna, le depoſizioni di due teſtimonj
„ integri, benchè atteſtino d'averli veduti ar- Poena mortis.
„ mati in diverſi luoghi, e tempi, facciano
„ pieniſſima pruova, come ſe foſſero ſtati pre-
„ ſi in flagranti con dette armi di fuoco; e
„ per tanto incorrano in detta pena di mor-
„ te, e baſti per pruova di detta armazione
„ il detto di due teſtimonj integri, benchè
„ depongano d'atti ſingolari, e di diverſi tem-
„ pi, e che abbiano armato con comitiva, o
„ ſoli.

„ XV. Imponiamo pena di morte naturale Poena mortis.
„ a tutti quei, che ſi giunteranno con detti
„ Banditi d'Abruzzo, o che ſcorreranno in
„ qualſivoglia altra Provincia, armando con
„ loro per lo ſpazio di due giorni, benchè
„ non commetteſſero delitto, e ſi poſſano for- Pragm. 10. de exulibus.
„ giudicare per quel Tribunale, dove ſi pro-
„ cederà nella cauſa, con l'abbreviazione del

„ ter-

„ termine, ſecondo la Prammatica 10. *De exulibus*.

„ XVI. A quei, che ſi ritrovano in flagranti con armi ancorchè non proibite, eſſendo de' Banditi, un tempo ſa aggiuſtati, ſi poſſa *impune*, far le teſte, e preſentarle per ſervizj, ſervata la forma della Coſtituzione del Regno *poenam eorum*, ancorchè non fieno dichiarati ſorgiudicati, o liquidati, ſe nell' atto della carcerazione faranno reſiſtenza, o ſia dentro, o fuori dell' abitato, e ciò per maggior beneficio de' paſſeggieri, e del pubblico commercio.

Poena mortis naturalis.

„ XVII. Conſermando, e rinnovando tutte le Prammatiche, e provviſioni de' noſtri Predeceſſori ordiniamo, e comandiamo, che incorrano nella pena di morte naturale, e s' abbiano per veri Banditi, diffidati, e ſorgiudicati, tutti quei, che per una ſola volta, benchè non armati, e ſoli commetteranno furti di ſtrada pubblica eccedendo il valore di dieci carlini, o ſia in robe, o in denari: E dichiariamo, che s' intendano furti di ſtrada pubblica, anche quei, che ſeguiranno dentro taverne, caſe, maſſerie, pagliare, e altri luoghi ſituati in Campagna fuori del recinto delle Città, Terre, Caſali, e Ville abitate, così di giorno, come di notte, quando ſi commetteranno penſatamente, e in comitiva almeno di due altri.

Poena mortis naturalis.

„ XVIII. Che tutti quei, che manderanno per nunzj, ambaſciate o biglietti, o anche perſonalmente chiederanno robe, o denari a' particolari, così nell' abitato, come in campagna con minacce, ed i medeſimi nunzj, che con biglietti, o ambaſciate ſcientemente vi s' interporranno, ancorchè non doveſſero parteciparne, incorrano nella pena di morte naturale, benchè il ricatto non ſia perfezionato, e ſeguito, nè vi ſia promeſſa di pagamento di denari, o di robe: baſtando ſolamente per incorrere in detta pena di morte, l'atto proſſimo del tentato ricatto per ambaſciata, biglietto, o domanda, *ut ſupra*.

Probatio privilegiata.

XIX. Per ſuperare la difficoltà della pruova, vogliamo, che le depoſizioni de' principali dirubati, o ricattati, o di due teſtimonj, ancorchè foſſero compagni di detti principali, *o ſocii criminis, vel in crimine*, convalidate in tortura, pienamente convincano. E'l corpo del delitto in materia de' furti in campagna, non eſſendovi teſtimonj dell' eſiſtenza, e mancanza delle robe, e de' denari, il luogo, il conqueſto de' principali, e la pruova della loro buona vita, e fama, per tre teſtimonj integri, baſtantemente ſuppliſcano.

„ XX. Ne' delitti di ſtrada pubblica, e ricatti, come ſopra, diamo, e concediamo facoltà alle Regie Udienze Provinciali, e Commeſſarj di Campagna, che procedano, come da Noi ſpecialmente delegati, con la poteſtà *ad modum belli*, e che contra gli aſſenti paſſino alla ſorgiudica, con la brevità del termine contenuto nella Prammatica 10. *De Exulibus*.

Poena triremium annorum 10.

„ XXI. Se alcun Bandito morto ſi naſcondeſſe, o ſeppelliſſe con certa ſcienza, per non farla pervenire in mano della Regia Corte; chi lo naſconderà, o ſeppellirà, o ne darà l'ordine per l' eſecuzione, incorra nella pena di dieci anni di galea, eſſendo Ignobile, e d' anni dieci di caſtello, o preſidio, ſe ſia Nobile, e ſi demoliſca quella caſa, dove detto cadavere ſarà naſcoſto, o ſeppellito.

Poena triremium annorum quinque.

„ XXII. Ed acciocchè ſi tenga certa notizia de' Banditi, i quali per lo più armano in campagna in qualche tempo, e poi ſe ne ritornano nelle loro caſe; i Sindaci, Eletti, ed altri del governo di ciaſcheduna Città, Terra, o Villa, debbano ſubito, avuta ſcienza del mancamento per alcuni giorni di qualcheduno de' Cittadini, che corra voce, che vada armando per la campagna, darne diſtinta contezza allo Spettabile Preſide Provinciale, o a chi avrà la commiſſione di campagna, acciò poſſa fare le dovute diligenze in perſeguitarlo, ſotto pena a quei del governo, che contravverranno d'anni cinque di galea, o di preſidio chiuſo, conforme la loro condizione.

„ XXIII. E ſotto la medeſima pena ordiniamo, e comandiamo a quei, che riceveranno biglietto, o ambaſciata di ricatto, e a ciaſcheduno del governo di dette Città, Terre, e Ville, che avendo qualche loro Cittadino avuto biglietto, o tale ambaſciata da' Banditi, o da altri delinquenti, debbano ſubito darne la notizia diſtinta allo Spettabile Preſide Provinciale, o a quello, che avrà la commiſſione di campagna.

Privatio officii, per annos tres, & ducat, 1000.

„ XXIV. Accadendo, che qualche ſquadra di Banditi, o alcuni d' eſſi faceſſero paſſaggio, o danneggiaſſero in alcuna Città, Terra, o Villa, o luoghi de' loro Territorj, così demaniali, come Baronali; i Baroni, e Officiali d' eſſi, e quei del reggimento debbano armarſi per difeſa della loro Patria, e giuridizione *reſpective*, e perſeguitarli per li loro territorj, e immediatamente per corriere eſpreſſo debbano darne avviſo alle Terre convicine, e alle Regie Udienze Provinciali, acciò poſſano ſpedir loro genti di Corte in perſecuzione, ſotto pena di privazione d' officio per tre anni, e di ducati mille.

„ XXV. Affinchè dette perſecuzioni poſſano con maggiore facilità eſeguirſi: Ordiniamo a tutti gli Spettabili Preſidi, e Commeſſarj di Campagna *reſpective*, che ſubito che avranno avute dette notizie da' detti Officiali, e da quei del reggimento, debbano con ogni calore, ed efficacia attendere alla loro perſecuzione, ed inviare avviſo all' Illuſtre Reggente D. Diego de Soria Morales Marcheſe di Creſpano, del Conſiglio Collaterale di S. M. ed ora Soprantendente Generale della Campagna di queſto Regno, o quel Miniſtro, che ſarà *in futurum*, del nome, cognome, e patria di chi ſi è poſto ad armare; e ſe va ſolo, o con altri in comitiva, e ſotto di qual Ca-

„ po,

„ po, acciò ſe ne abbia riſcontro, e ſi poſ-
„ ſa regiſtrare fra il numero de' Banditi.

Poena morte.

„ XXVI. Sotto pena di morte naturale non „ poſſa, nè in modo alcuno preſuma qualunque perſona di qualſiſia grado, o condizione, conſervare, e cuſtodire armi, robe, o danari di detti Banditi; ed in caſo che per timore taluno le pigliaſſe, debba fra il termine di giorni ſei denunciarle alla Regia Udienza Provinciale, o a' Commeſſarj di Campagna *reſpective*, da' quali conſeguirà per premio di detta rivelazione, ed eſibizione, il diece per cento, del valore d' eſſe, e traſcorſo detto termine, non vi ſia altra ſcuſa minorante a ſuo favore, e per convenzione di tal delitto, baſti l' invenzione delle robe rubate nelle loro caſe, le quali robe ſi reſtituiranno ſubito a' padroni, ove facciano coſtare eſſere ſtate loro tolte. E in caſo che non compariſſero i diſrubati, debbano emanarſi Bandi, con prefiſſo termine a comparire, quale elaſſo, debbano incorporarſi al Regio Fiſco.

„ XXVII. Ed affinchè la preſente Prammatica in tutt' i capi riferiti abbia il ſuo effetto, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo a' ſopraddetti Spettabili Preſidi Provinciali, Regie Udienze, e Commeſſarj di Campagna, che invigilino su l' oſſervanza di eſſi inviolabilmente, ſenza interpretare, alterare, o diſpenſare con veruno preteſto ne' caſi, che occorreranno, e in particolare nelle riedificazioni de' luoghi forti demoliti, e che ſi demoliranno, o nuova coſtruzione d' altri conſimili, ſotto pena dell' ira, ed indignazione Regia, e agli Officiali contravvegnenti, di privazione d' officio, e inabilità ad occuparne altri *in futurum*.

„ XXVIII. Concediamo facoltà a tutt' i Tribunali Collegiati, Preſidi Provinciali, Commeſſarj, e Miniſtri, che tengono la commiſſione contra i Banditi, che poſſano procedere come ſpecialmente da Noi delegati, con la poteſtà *ad modum belli*; ed occorrendo che s' introduceſſe qualche cauſa compreſa in queſta preſente Prammatica nella Gran Corte della Vicaria, vogliamo, che quella medeſimamente proceda con iſpeciale noſtra delegazione *omni appellatione remota*.

Procedant cum delegatione.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, Città, Terre, e Luoghi di Terra di Lavoro, e per le Regie Udienze Provinciali, Città, Terre, e Luoghi di queſto Regno, e particolarmente quelle di Abruzzo, e Contado di Moliſe. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. menſis Junii 1684. D. Gaſpar de Haro y Guſman. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Regens D. D. E. Cioffi Secret. Dominicus Colonna Reg. a mand. Scriba. In Bannorum 2. fol. 251. Toletus.*

12. Iunii 1684. D. Gaſpar de Haro y Guſman.

FINIS VOLUMINIS PRIMI.

Digitized by Google